



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1874

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Indice

1. DDL S. 1874 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	9
1.2.1. Testo DDL 1874	10
1.2.2. Testo approvato 1874 (Bozza provvisoria)	544
1.2.3. Testo 1	630
1.3. Trattazione in Commissione	1794
1.3.1. Sedute	1795
1.3.2. Resoconti sommari	1796
1.3.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	1797
1.3.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 301 (pom.) del 13/07/2020	1798
1.3.2.1.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 302 (ant.) del 14/07/2020	1813
1.3.2.1.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 303 (nott.) del 14/07/2020	1817
1.4. Trattazione in consultiva	2508
1.4.1. Sedute	2509
1.4.2. Resoconti sommari	2511
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	2512
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 169 (pom.) del 14/07/2020	2513
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	2521
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 183 (pom.) del 14/07/2020	2522
1.4.2.3. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	2534
1.4.2.3.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 83 (ant.) del 15/07/2020	2535
1.4.2.4. 4 ^a Commissione permanente (Difesa)	2542
1.4.2.4.1. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 65 (pom.) del 14/07/2020	2543
1.4.2.5. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	2556
1.4.2.5.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 304 (pom.) del 15/07/2020	2557
1.4.2.6. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	2559
1.4.2.6.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 189 (ant.) del 14/07/2020	2560
1.4.2.6.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 190 (pom.) del 14/07/2020	2568
1.4.2.7. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	2572
1.4.2.7.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 174 (pom.) del 14/07/2020	2573
1.4.2.8. 8 ^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	2584

1.4.2.8.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 147 (ant.) del 14/07/2020	2585
1.4.2.8.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 148 (pom.) del 14/07/2020	2597
1.4.2.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	2604
1.4.2.9.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 123 (ant.) del 14/07/2020	2605
1.4.2.9.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 124 (pom.) del 14/07/2020	2615
1.4.2.10. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	2625
1.4.2.10.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 103 (pom.) del 14/07/2020	2626
1.4.2.11. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	2632
1.4.2.11.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 196 (ant.) del 14/07/2020	2633
1.4.2.11.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 197 (pom.) del 14/07/2020	2637
1.4.2.12. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità)	2640
1.4.2.12.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 150 (ant.) del 14/07/2020	2641
1.4.2.13. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	2656
1.4.2.13.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 146 (ant.) del 14/07/2020	2657
1.4.2.13.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 147 (pom.) del 14/07/2020	2664
1.4.2.14. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	2668
1.4.2.14.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 181 (pom.) del 14/07/2020	2669
1.5. Trattazione in Assemblea	2686
1.5.1. Sedute	2687
1.5.2. Resoconti stenografici	2688
1.5.2.1. Seduta n. 239 del 14/07/2020	2689
1.5.2.2. Seduta n. 240 del 15/07/2020	2772
1.5.2.3. Seduta n. 241 del 16/07/2020	3200

1. DDL S. 1874 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1874

XVIII Legislatura

(ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge n. 77/20, di conversione del d-l n. 34/20, sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 52/20, C. 2544)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Iter

16 luglio 2020: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.2500](#)

approvato

S.1874

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [77/20](#) del 17 luglio 2020, GU n. 180 del 18 luglio 2020 (suppl. ord.). Testo coordinato G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 (suppl. ord.).

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#) (Governo [Conte-II](#))

Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze [Roberto Gualtieri](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **34 del 19 maggio 2020**, G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 (suppl. ord.), scadenza il 18 luglio 2020. Rettifica G.U. n. 129 del 20 maggio 2020). Testo coordinato G.U. n. 189 del 29 luglio 2020 (suppl. ord.). Errata corrige G.U. n. 129 del 20 maggio 2020).

Presentazione

Trasmesso in data **9 luglio 2020**; annunciato nella seduta n. 238 del 9 luglio 2020.

Classificazione TESEO

EPIDEMIE , MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE , TUTELA DELLA SALUTE , ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA

Articoli

ASSISTENZA SANITARIA (Artt.1, 4, 11), ACCERTAMENTI SANITARI (Art.1), OSSERVATORI (Artt.1, 7, 14, 84-85, 99, 120), MALATI (Artt.1, 8), REGIONI (Artt.1-4, 8, 9, 54-56, 57-60, 89, 111, 115, 116, 117, 164), PROVINCE AUTONOME (Artt.1-4, 54-56, 57-60, 115, 116), PROGRAMMI E PIANI (Artt.1, 2, 36, 45, 238), AZIENDE SANITARIE LOCALI (Art.1), MEDICI (Artt.1, 2, 3, 3-bis, 5, 19, 20, 83), PEDIATRI (Art.1), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 117, 211-bis, 251), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.1, 2, 4, 12, 14, 24, 25-bis, 26, 27, 30, 32, 35, 36, 83, 98, 106, 111, 115, 117, 165, 171, 202, 225, 262), ASSISTENZA AGLI

ANZIANI (Artt.1), CASE DI RIPOSO (Artt.1, 1-ter), LOCAZIONE DI IMMOBILI (Artt.1, 29, 122), ALBERGHI E LOCANDE (Artt.1, 146), ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE (Artt.1, 9, 104, 109), PERSONE CON DISABILITA' (Artt.1, 1-ter, 89, 104, 109, 200-bis), CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE (Artt.1, 5-ter), INFERMIERI (Artt.1, 2, 21), LAVORO ATIPICO (Artt.1, 84), LAVORATORI AUTONOMI (Artt.1, 25, 60, 84), ASSUNZIONE AL LAVORO (Artt.1, 2, 3-bis, 4-bis, 118-bis, 260-bis), ASSISTENTI SOCIALI (Art.1), PERSONALE E ATTIVITA' DELLA SANITA' (Artt.1, 11), RENDICONTI (Art.1), SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Artt.1, 2, 4-bis, 10, 11 103), RICOVERI OSPEDALIERI (Art.2), ASSISTENZA OSPEDALIERA (Artt.2, 17), CURE MEDICHE E CHIRURGICHE (Artt.2, 4), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 27, 28, 82, 139), TECNICI SANITARI (Art.2), MEZZI DI SOCCORSO (Art.2), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Artt.2, 14, 17, 18, 206), EDILIZIA OSPEDALIERA E ASSISTENZIALE (Art.2), SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (Artt.3, 5, 5-ter, 237), INCARICHI (Art.3), CLINICHE E CASE DI CURA (Art.4), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.4, 228-bis), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 4, 5-ter, 7, 8, 12, 24, 25-bis, 26, 27, 29, 35, 38, 42, 43,48-bis, 68, 70, 71, 83, 88, 98, 99, 103, 106, 111, 115, 119, 120, 165, 171, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 190, 200, 202, 206, 222, 223, 224, 225, 227, 229, 233, 234, 235, 239), BORSE DI STUDIO (Artt.1, 5), INFORMATICA (Artt.6, 234, 236, 239), MEDICINA PREVENTIVA (Artt.7, 11), SANITA' PUBBLICA (Artt.7, 117), MALATTIE (Art.7), TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Artt.7, 13), BASI DI DATI (Art.7), AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Artt.7, 11, 13), MEDICINALI (Artt.8, 9, 18, 57), PRESCRIZIONI MEDICHE (Artt.8, 9), PROROGA DI TERMINI (Artt.8, 9, 14, 17-bis, 22, 38, 41, 50, 51, 51-bis, 2, 93, 110, 114, 126, 127, 130, 133, 137, 144, 149, 151, 152, 153, 154, 157, 161, 194, 221), FARMACOLOGIA E TERAPIA (Artt.9, 18, 11-bis), APPARECCHI E DISPOSITIVI MEDICI (Artt.9, 18, 66, 66-bis, 122, 124-125, 209, 231, 229-bis), PROTESI (Art.9), SERVIZI SOCIALI (Artt.10, 89, 104), PERSONALE SANITARIO (Artt.1, 10, 16-bis, 20, 83), FAMIGLIA (Artt.10, 18-bis, 104, 105, 176), RIABILITAZIONE E ALTRE TERAPIE (Art.10), ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI (Art.10), MOBILI ARREDI E SUPPELLETTILI (Art.10), GIOCATTOLE (Art.10), APPARECCHI ELETTRICI (Art.10), COMPUTERS (Art.10), MATERIALI DA COSTRUZIONE (Art.10), TESSERA SANITARIA E LIBRETTO SANITARIO PERSONALE (Art.11), ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (Art.11), SITI E PORTALI WEB (Artt.11, 13, 142), ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ASSISTITI (ANA) (Art.11), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.12, 90, 140), TRASMISSIONE DI ATTI (Artt.12, 170), NEONATI (Art.12), MORTE (Art.12), ANAGRAFE DELLO STATO CIVILE (Art.12), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.12, 25, 32, 41, 84, 98, 103, 115, 116, 119), RILEVAMENTI STATISTICI (Art.13), ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) (Art.13), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Artt.13, 115, 117, 156), FONDI SPECIALI DI BILANCIO (Artt.14, 29, 31), SERVIZIO CIVILE (Art.15), FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE (Art.15), VOLONTARIATO (Art.15), PROTEZIONE CIVILE (Artt.15, 17, 18, 261), IMMIGRAZIONE (Art.16), STRANIERI (Artt.16, 103), MINISTERO DELL' INTERNO (Artt.16, 23, 103, 106, 108, 112, 180, 181, 211-bis, 240,), ASILO POLITICO (Art.16), DONAZIONI E LIBERALITA' (Art.18), SANITA' MILITARE (Art.19), RECLUTAMENTO MILITARE (Artt.19, 21), MARINA MILITARE (Artt.19, 21), AERONAUTICA MILITARE (Artt.19, 21), ARMA DEI CARABINIERI (Art.19), UFFICIALI MEDICI (Art.19), MINISTERO DELLA DIFESA (Artt.19, 164), FORZE ARMATE (Artt.20, 22, 259, 260), LAVORO STRAORDINARIO (Artt.20, 23), MARESCIALLI E CAPI DI CLASSE (Art.21), ESERCITO (Art.21), FORZE DI POLIZIA (Artt.23, 259, 260), CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (Artt.23, 258, 259, 260), IRAP (Art.24), AGEVOLAZIONI FISCALI (Artt.24, 54, 57, 60, 61, 119, 136, 176, 177, 178, 179), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.25, 38, 53, 54-56, 57-60, 61, 63, 176, 177, 178, 178), IMPRESE (Artt.25, 26, 52-bis, 56, 58-60, 120, 136, 196, 203, 207, 223, 224), IMPRESE AGRICOLE (Artt.25, 54,136.-bis, 222-bis, 225), AGENZIA DELLE ENTRATE (Artt.25, 82, 120, 121, 122, 142, 148, 154-155, 156), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.25, 119, 203), AUMENTO DI CAPITALE (Art.26),

IMPRESE MEDIE E PICCOLE (Artt.26, 26-ter, 40, 227), AGENZIA ITALIANA PER L' ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D' IMPRESA - INVITALIA SPA (Artt.26, 47, 95), FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (Art.26), CREDITO DI IMPOSTE (Artt.26, 28, 38-ter, 46-bis, 48-bis, 120, 121, 122, 124-125, 128, 149, 186, 188, 190, 244), CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP) (Artt.27, 113, 115, 116, 225), INTERVENTI SUL MERCATO (Art.27), RIFINANZIAMENTO (Artt.27, 38), SOCIETA' PER AZIONI (Art.27), SOCIETA' COOPERATIVE (Artt.27, 136-bis), SEDE (Art.27), OBBLIGAZIONI (Artt.27, 38), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Artt.27, 39, 48), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Artt.27, 65, 181), BENI (Art.27), CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (Art.27), CANONE DI LOCAZIONE (Art.28), AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE (ARERA) (Art.30), TARIFFE ELETTRICHE (Art.30), CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) (Art.30), PRIMA CASA (Art.31), ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA) (Art.31), GARANZIA DELLO STATO (Artt.32, 35, 36, 55, 165, 166, 169), CESSIONE DI CREDITI (Art.32), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Artt.33, 81, 97, 113, 246, 249, 264), CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI (Artt.33, 134), DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO (Art.33), CONSENSO (Art.33), RISPARMIO POSTALE (Art.34), SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI (Art.34), CONTRATTI (Art.34), RECESSO (Art.34), CREDITO COMMERCIALE (Art.35), ASSICURAZIONI (Art.35), SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO (SACE SPA) (Art.35), BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI (BEI) (Art.36), FONDI DI GARANZIA (Art.36), INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Artt.38, 42, 42-bis, 49, 49-bis, 239), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Artt.38, 39, 42, 43, 48-bis, 49, 119, 120), DETRAZIONI DI IMPOSTE (Artt.38, 119, 121), VITTIME DI CALAMITA' E DISASTRI (Artt.16-bis, 38, 160), TERREMOTI (Artt.38, 160), VIDEOGIOCHI (Art.38), DICHIARAZIONE DI STATO DI CRISI DI AZIENDE (Art.39), DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (Art.40), AUTOSTRADE (Artt.40, 206), RISPARMIO ENERGETICO (Artt.41, 121), AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L' ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA) (Artt.42, 119), AUTOVEICOLI (Artt.44,49, 96), AMBIENTE (Artt.44, 49, 212-bis, 229), MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (Artt.43, 43-bis, 60, 71), COMUNI (Artt.45, 55, 106, 106-bis, 112-bis, 114, 164, 180), SERVIZIO POSTALE (Art.46), ESPORTAZIONI (Art.48), INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (Art.48), MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Art.48), AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (ICE) (Art.48), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Artt.48, 83, 93, 4-bis), RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Artt.48, 49, 49-bis, 57, 238), BOLOGNA (Art.48), EMILIA ROMAGNA (Art.48), METEOROLOGIA (Art.48), TORINO (Art.49), AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (Art.51), DILAZIONI E RATEIZZAZIONI (Artt.52, 137), INDUSTRIA AERONAUTICA (Art.52), PESCA (Artt.54, 103, 222), ACQUACOLTURA (Artt.54, 222), TASSO DI INTERESSE (Art.56), MUTUI E PRESTITI (Artt.56, 113, 225), RETRIBUZIONE (Artt.60, 152), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Art.60), SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN) (Art.61), REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (Art.63), AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE E PER LA VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ANAC) (Art.65), APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Artt.65, 207), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Artt.67, 77, 104, 246), CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (Artt.68, 69, 70, 71, 87), INTEGRAZIONE SALARIALE (Artt.68, 69, 70, 70-bis, 71, 87), TURISMO (Artt.68, 70, 84, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 227-bis), FIERE (Artt.46-bis, 68, 70), CONGRESSI CONVEGNI E SEMINARI (Artt.68, 70), SPETTACOLO (Artt.68, 70), LAVORATORI AGRICOLI (Artt.68, 94), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Artt.68, 70, 71, 84, 85, 88, 89, 90, 99, 103), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) (Artt.70, 71, 82, 84, 85, 102, 103, 204), GENITORI

(Artt.72, 90), LAVORATORI DIPENDENTI (Artt.72, 84, 203), CONGEDI PARENTALI FAMILIARI E FORMATIVI (Art.72), ASSISTENZA ALL'INFANZIA (Artt.72, 105), INFANZIA (Artt.72, 89), PERMESSI RETRIBUITI (Art.73), STRUTTURE DI CURA DI TIPO OSPEDALIERO (Art.77), IMPIANTI ELETTRICI (Art.79), LICENZIAMENTO (Art.80), GIUSTIFICATO MOTIVO (Art.80), SOSPENSIONE DI TERMINI (Artt.81, 114-bis, 135), REDDITO MINIMO (Artt.82, 94, 128), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Art.82), PENE DETENTIVE (Art.82), DIVIETI (Artt.82, 86), REVOCA (Art.82), DATORI DI LAVORO (Artt.83, 103), PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt.4-bis, 83), NOMINE (Art.83), MEDICINA DEL LAVORO (Art.83), ISTITUTO NAZIONALE PER L' ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) (Artt.83, 90, 95, 102), AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ANPAL) (Artt.83, 88), LIBERI PROFESSIONISTI (Artt.84, 120), INDENNITA' SPECIALI (Artt.84, 85, 87), LAVORATORI STAGIONALI (Art.84), STABILIMENTI BALNEARI E TERMALI (Art.84), LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (Art.84), LAVORATORI E COLLABORATORI DOMESTICI (Artt.85, 103), CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO (Art.88), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Artt.5-bis, 88, 260, 238-bis), ORARIO DI LAVORO (Art.88), FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI (Art.89), LAVORO A DISTANZA O TELELAVORO (Artt.90, 263), MINORI (Artt.1, 90, 105, 109), SCUOLA (Artt.28-bis, 91, 231, 234, 235), SISTEMA DELLA ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) (Art.91), ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE (Art.91), ANNO SCOLASTICO (Artt.91, 231, 234, 235, 231-bis), ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI (Art.91), LUOGHI E AMBIENTI DI LAVORO (Art.95), IGIENE DEL LAVORO (Art.95), ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (Artt.96, 100), VIGILANZA (Artt.96, 100, 203), NOLEGGIO E NOLO (Art.96), SPORT E SALUTE SPA (Art.98), COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI) (Artt.98, 218), COMITATO ITALIANO PARALIMPICO (CIP) (Artt.98, 218), FEDERAZIONI SPORTIVE (Artt.98, 127, 218), SPORT PROFESSIONALE (Artt.98, 218), MERCATO DEL LAVORO (Art.99), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.1, 99), CARABINIERI (Art.100), SICUREZZA NEL LAVORO (Artt.100, 120), ACQUISTI (Artt.101, 102, 137), LAVORO NERO (Art.103), EXTRA COMUNITARI (Art.103), PERMESSO DI SOGGIORNO (Art.103), CONDANNE PENALI (Art.103), AGRICOLTURA (Artt.103, 222), ZOOTECCNIA E ALLEVAMENTO (Art.103), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.1, 103, 206, 239), MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA (Art.105), ENTI LOCALI (Artt.106, 113, 116, 118-quinquies), CITTA' E AREE METROPOLITANE (Artt.106, 108), SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO (SOSE SPA) (Artt.106, 111), FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (Art.107), PROVINCE (Artt.106, 108, 111, 164), ANZIANI (Artt.1, 1-ter, 109), BERGAMO (Artt.112, 183), BRESCIA (Artt.112, 183), CREMONA (Art.112), LODI (Art.112), PIACENZA (Art.112), STRADE (Art.114), EDILIZIA SCOLASTICA (Artt.114, 232), EDILIZIA PUBBLICA (Art.114), INTERNET (Artt.115, 117), DEBITI (Art.116), ACCONTI E ANTICIPAZIONI (Artt.116, 117, 207), SICILIA (Art.117), ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (ISS) (Artt.1, 117), ENERGIA SOLARE (Art.119), RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Artt.119, 121), IMPIANTI DI RISCALDAMENTO (Art.119), ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) (Art.119), AMBIENTE DI LAVORO (Art.120), SCONTI (Art.121), COSTRUZIONI ANTI SISMICHE (Artt.121, 206), NEGOZI E RIVENDITE (Artt.122, 189), IVA (Artt.123, 124, 140, 142, 187), IMPOSTE DI FABBRICAZIONE (Artt.123, 129, 129-bis, 130, 131, 132, 162, 163), ALIQUOTE DI IMPOSTE (Art.124), PAGAMENTO DI IMPOSTE (Artt.126, 127, 144), ASSOCIAZIONI SPORTIVE E POLISPORTIVE (Artt.127, 218-bis), GAS NATURALI (Artt.114- ter, 129), ENERGIA ELETTRICA (Artt.129, 131-132,), IMPOSTE DI CONSUMO (Art.133), MATERIE PLASTICHE (Art.133), CONTENITORI E IMBALLAGGI (Art.133), BEVANDE (Artt.28-bis, 133), ZUCCHERI (Art.133), IMPOSTE PATRIMONIALI (Artt.134, 137), CONTI CORRENTI BANCARI (Art.134), SOCIETA' SEMPLICI (Art.134), BENI ITALIANI ALL' ESTERO (Art.134), CONTROVERSIE TRIBUTARIE (Art.135), SPESE GIUDIZIARIE (Artt.135, 220-bis), UDIENZE CIVILI (Art.135), TELEMATICA (Artt.135, 140, 247,

249), IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO (IVAFE) (Art.134), INVESTIMENTI PRIVATI (Art.136), FONDI DI INVESTIMENTO (Art.136), PARTECIPAZIONI IN IMPRESE (Art.137), PLUSVALENZE E SOPRAVVIVENENZE (Art.137), ZONE E AREE EDIFICABILI (Art.137), TERRENI AGRICOLI E FONDI RUSTICI (Art.137), PERIZIE (Art.137), IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI (Art.138), RISCOSSIONE DI IMPOSTE (Art.139), AGENZIE FISCALI (Art.139), RAPPORTI CON L' AMMINISTRAZIONE (Art.139), DISTRIBUTORI AUTOMATICI (Artt.28-bis, 140), FATTURA COMMERCIALE (Artt.141, 143), PERSONE FISICHE (Art.141), CONCORSI, OPERAZIONI A PREMIO SCOMMESSE E LOTTERIE (Art.141), DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Art.142), IMPOSTE DI BOLLO (Art.143), ACCERTAMENTI FISCALI (Art.144), RIMBORSO DI IMPOSTE (Art.145), REQUISIZIONI (Art.146), INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE (Art.146), INDICI STATISTICI (Art.148), DOVERE FISCALE (Art.148), DEDUZIONI E DETRAZIONI (Art.150), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art.151), ALBI PROFESSIONALI (Art.151), LICENZE COMMERCIALI (Art.151), PIGNORAMENTO (Art.152), PENSIONE DELLO STATO (Art.152), AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (Artt.154, 155), DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Artt.156, 159), TASSE AUTOMOBILISTICHE O DI CIRCOLAZIONE (Art.157), TASSE DI CONCESSIONE (Art.157), CATASTO (Art.160), DAZI E DIRITTI DOGANALI (Artt.161,), TABACCO (Art.163), IMMOBILI (Art.164), BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO (Artt.165, 168, 170), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Art.166), LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (Art.168), BANCA D' ITALIA E BANCHE CENTRALI (Art.170), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.173), ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO (Artt.178, 179), MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (Artt.177, 178, 179, 182, 183, 184), IMPOSTE DI SOGGIORNO, CURA E TURISMO (Art.180), OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (Art.181), AGENZIE DI VIAGGIO (Art.182), DEMANIO MARITTIMO (Art.182), ATTIVITA' CULTURALI (Artt.183, 184), LIBRERIE (Art.183), ISTITUTI MANIFESTAZIONI MUSEI (Artt.183, 184), ISTITUTO MUTUALISTICO ARTISTI INTERPRETI ESECUTORI (IMAIE) (Art.185), COMMISSARI LIQUIDATORI (Art.185), ARTISTI (Art.185), MUSICA ED ATTIVITA' MUSICALI (Artt.105-ter, 185), PUBBLICITA' (Art.186), GIORNALI E QUOTIDIANI (Artt.187, 188, 189), EDITORIA (Artt.188, 190, 191), INFORMAZIONE (Artt.190, 195), ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI GIOVANNI AMENDOLA (INPGI) (Artt.192, 193), GIORNALISTI (Art.193), EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE ED ESTERE (Art.195), FERROVIE E TRASPORTI FERROVIARI (Artt.196, 197, 208, 214, 215), TRASPORTI MARITTIMI (Art.197), RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI SPA) (Artt.197, 208), AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI (Art.196), AVIAZIONE CIVILE (Art.198), TRASPORTI AEREI (Artt.198, 202, 203, 204), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Artt.198, 200, 209), LAVORATORI PORTUALI (Art.199), ENTI PORTUALI (Art.199), GIOIA TAURO (Artt.199, 208), SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO (Artt.200, 212), OPERE PUBBLICHE (Art.201), TUTELA DEI LAVORATORI (Artt.201, 209), CORTE DEI CONTI (Artt.202, 257), AUTORIZZAZIONI (Artt.202, 203), ENTE NAZIONALE PER L' AVIAZIONE CIVILE (ENAC) (Artt.202, 203), COSTITUZIONE DI SOCIETA' (Art.202), TRATTAMENTO ECONOMICO (Art.203), TASSE DI IMBARCO E SBARCO (Art.204), LINEE DI NAVIGAZIONE (Art.205), ISOLE (Art.205), ISOLE MINORI (Art.205), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.206), FERROVIERI (Art.208), COSTRUZIONI FERROVIARIE (Art.208), UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (Art.209), AUTOTRASPORTI (Art.210), CAPITANERIE DI PORTO E UFFICI MARITTIMI (Art.211), TARANTO (Artt.212, 213, 213-bis), TRASPORTO DI PASSEGGERI (Artt.213-200-bis), ANAS SPA (Art.214), PENDOLARI E PENDOLARISMO (Art.215), CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI (Artt.216, 217), SPORT (Artt.217, 217-bis), CONSIGLIO DI STATO (Art.218), GIUSTIZIA SPORTIVA (Art.218), PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (Art.219), AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA (Art.219), PERSONALE DI CUSTODIA CARCERARIA (Art.219), POLIZIA PENITENZIARIA (Art.219), DIRETTORI

(Art.219), CARCERI (Artt.219, 221), ISTITUTI DI RIEDUCAZIONE PER MINORENNI (Art.219), FONDO UNICO GIUSTIZIA (Art.220), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Artt.222, 223, 224), VITICOLTURA (Artt.223, 224, 224-ter), VINO (Artt.223, 224), PRODOTTI LATTIERO CASEARI (Art.224), LATTE (Art.224), CONSORZI DI BONIFICA (Art.225), AIUTI ALIMENTARI (Art.226), AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA) (Art.226), FONDI DI ROTAZIONE (Art.226), ZONE E AREE PROTETTE (Art.227), GUIDE ALPINE (Art.227), MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (Artt.227, 229), VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (Art.228), CICLI E MOTOVEICOLI (Artt.44, 44-bis, 229), CONCORSI PUBBLICI (Artt.230, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 262), MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (Artt.230, 231, 232, 233, 234, 235, 237), SCUOLE AUTORIZZATE PARIFICATE E PAREGGIATE (Art.233), ISTRUZIONE (Art.234), ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM) (Art.236), ISTRUZIONE UNIVERSITARIA (Art.236), UNIVERSITA' (Artt.217-bis, 236), CENTRI E ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (Art.236), ESAMI DI STATO (Art.237), ABILITAZIONE PROFESSIONALE (Art.237), MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Artt.5-ter, 29, 237), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Art.240), FONDI STRUTTURALI (Art.242), PIANI DI SVILUPPO (Artt.241, 242, 243, 244, 245), MEZZOGIORNO (Artt.244, 245, 246, 245-bis), POSTA ELETTRONICA (Art.247), SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE (Art.250), ASSEGNI DI FORMAZIONE DIDATTICA E SCIENTIFICA (Art.250), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.252), MAGISTRATURA (Art.253), NOTAI (Art.254), AVVOCATI E PROCURATORI (Art.254), PROCESSO PENALE (Artt.255, 256), PUBBLICO IMPIEGO (Art.263), LABORATORI DI ANALISI CLINICHE (Art.1), PSICOLOGI (Artt.1, 3-bis), INCREMENTO DI PERSONALE (Art.1), PREMI SPECIALI (Art.1), CENTRALINISTI (Art.1), SERVIZI DI EMERGENZA (Artt.1, 5-bis), VETERINARI (Artt.3-bis), FARMACISTI (Artt.3-bis), FISICI (Artt.3-bis), CHIMICI (Artt.3-bis), BIOLOGI (Artt.3-bis), ODONTOIATRI (Artt.3-bis), MEDICINA (Artt.5-bis, 5-ter), SPERIMENTAZIONE CLINICA (Artt.11-bis), IMMOBILI PER ABITAZIONE (Artt.17-bis), VIOLENZA E MINACCE (Artt.18-bis, 105-bis, 105-quater), ATTIVITA' RICREATIVE (Artt.25-bis), USURA (Artt.26-bis), PREVENZIONE DEL CRIMINE (Artt.26-bis), PARERI PARLAMENTARI (Art.27), PRODOTTI ALIMENTARI (Artt.28-bis), UFFICI (Artt.28-bis), STUDENTI (Art.29), CARTE DI CREDITO (Artt.30-bis), ESPLOSIVI (Artt.33-bis), INDUSTRIA TESSILE (Artt.38-bis, 48-bis), INDUSTRIA DELLA MODA (Artt.38-bis, 48-bis), BILANCI DI ENTI E SOCIETA' (Artt.38-quater), ENERGIA (Artt.42-bis), LOMBARDIA (Artt.49-bis), CREDITO AGEVOLATO (Artt.52-bis), CERAMICA (Artt.52-ter), IMPORTAZIONI (Artt.66-bis), INVALIDI CIVILI (Artt.89-bis), LAVORATORI FRONTALIERI (Artt.103-bis), DONNE (Artt.105-bis), RELAZIONI DI GENERE (Artt.105-quater), COMUNITA' AREE E ZONE MONTANE (Artt.114-ter), PAGAMENTO (Artt.118-ter), CAMPIONE D'ITALIA (Artt.129-bis), RISPARMIO (Artt.175-bis), MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI (Art.183), PADOVA (Art.184), ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L' EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA (UNESCO) (Artt.185-bis), DIRITTO D' AUTORE (Artt.195-bis), CASE EDITRICI (Artt.195-ter), FALLIMENTO (Artt.195-ter), SERVIZI PORTUALI (Artt.199-bis), AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO (Artt.200-bis), TAXI (Artt.200-bis), MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA (Artt.212-bis), TRASPORTI VIA ACQUA (Artt.212-bis), VENEZIA (Artt.212-bis), SORVEGLIANZA SISMICA E IDROGEOLOGICA (Artt.213-bis), AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI (ANAS) (Art.214), CREDITI (Artt.220-bis), CALAMITA' NATURALI (Artt.222-bis), GRANDINE GELATE E NEVE (Artt.222-bis), ANIMALI (Artt.224-bis), PROTEZIONE DEGLI ANIMALI (Artt.224-bis), MARE (Artt.227-bis), PARCHI E RISERVE MARINE (Artt.227-bis), SMALTIMENTO DI RIFIUTI (Artt.229-bis), ASSISTENTI DI SCUOLA MATERNA (Artt.230-bis), DIRETTORI DIDATTICI (Artt.230-bis), AGENTI DI POLIZIA (Artt.260-bis), POLIZIA DI STATO (Artt.260-bis), AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (Artt.263-bis)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Donatella Conzatti \(IV-PSI\)](#) (dato conto della nomina il 13 luglio 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla [5^a Commissione permanente \(Bilancio\)](#) in sede referente il 9 luglio 2020. Annuncio nella seduta n. 238 del 9 luglio 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 4^a (Difesa), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1874

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1874

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
e dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)

(V. Stampato Camera n. 2500)

approvato dalla Camera dei deputati il 9 luglio 2020

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 luglio 2020

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: « SARS-Cov-2 » sono sostituite dalle seguenti: « SARS-CoV-2 »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti.

1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-bis hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei *test* molecolari per infezione da

SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.

1-quater. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente »;

al comma 2, le parole: « dell'isolamento contagiati » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'isolamento delle persone contagiate »;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « emergenza in corso, » *sono inserite le seguenti:* « qualora non lo abbiano già fatto, », *la parola:* « quarantenati » *è sostituita dalle seguenti:* « sottoposti a quarantena » *e la parola:* « cronici » *è sostituita dalle seguenti:* « affetti da malattie croniche »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il *budget* di salute individuale e di comunità »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « identificati COVID-19, anche supportando » *sono sostituite dalle seguenti:* « identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando »;

al comma 6, al terzo periodo, la parola: « assistenziali » *è sostituita dalla seguente:* « assistenziale » *e, al quarto periodo, le parole:* « Ministero dell'economia e finanze » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministero dell'economia e delle finanze »;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis.* Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo *4-bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unità e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore »;

al comma 10, le parole: « , che forma parte integrante del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « annesso al presente decreto »;

al comma 11:

il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, *4-bis* e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma *4-bis* »;

al quinto periodo, le parole: « e province autonome » *sono sostituite dalle seguenti:* « e le province autonome »;

al sesto periodo, le parole: « che costituisce parte integrante del presente decreto » *sono sostituite*

dalle seguenti: « annesso al presente decreto »;

il nono periodo è sostituito dai seguenti: « Per le finalità di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2021 per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis. - (Borse di studio per medici) - 1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall'anno 2021 sono accantonati 20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente.

Art. 1-ter. - (Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità) - 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:

- a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;*
- b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;*
- c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;*
- d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è obbligato ad attenersi;*
- e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.*

3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « secondo la metodologia di cui » sono sostituite dalle seguenti: « con il procedimento stabilito »;

al comma 2, secondo periodo, le parole: « posti letti » sono sostituite dalle seguenti: « posti letto »;

al comma 4, le parole: « dei Pronto Soccorso » sono sostituite dalle seguenti: « dei reparti di pronto soccorso » e le parole: « sospetti COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « sospetti di COVID-19 »;

al comma 5, al primo periodo, le parole: « a implementare i mezzi di trasporto » sono sostituite dalle

seguenti: « ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto » e, al terzo periodo, le parole: « A tal fine, il limite di spesa regionale per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Il limite di spesa regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente comma per l'anno 2020 », le parole: « colonna 6 » sono sostituite dalle seguenti: « colonna 3 » e le parole: « , che forma parte integrante del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al presente decreto »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, possono avviare, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 »;

al comma 6, lettera b), le parole: « fermo restando » sono sostituite dalle seguenti: « a condizione che sia salvaguardato », le parole: « ivi incluse le indennità » sono sostituite dalle seguenti: « compresa l'erogazione delle indennità » e le parole: « CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto »;

al comma 7, primo e quarto periodo, le parole: « , che forma parte integrante del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al presente decreto »;

al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « di Trento e di Bolzano »;

al comma 9, terzo periodo, le parole: « dei pronto soccorso » sono sostituite dalle seguenti: « dei reparti di pronto soccorso »;

al comma 10:

al terzo periodo, le parole: « e province » sono sostituite dalle seguenti: « e le province » e le parole: « , che costituisce parte integrante del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al presente decreto »;

al quarto periodo, le parole: « all'art. 18 del decreto legge 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 »;

al quinto periodo, le parole: « sul livello finanziamento » sono sostituite dalle seguenti: « sul livello

del finanziamento »;

al comma 11, primo periodo, dopo le parole: « all'Allegato D » sono inserite le seguenti: « annesso al presente decreto »;

al comma 12, le parole: « del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18", »;

al comma 13, le parole: « agli obblighi del » sono sostituite dalle seguenti: « agli obblighi previsti dal » e le parole: « 1 agosto 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° agosto 2011 »;

dopo il comma 13 è inserito il seguente:

« 13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell'attività e delle strutture del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »;

al comma 15, le parole: « di euro » sono sostituite dalla seguente: « euro »;

alla rubrica, le parole: « in emergenza COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione all'emergenza da COVID-19 ».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 5, primo periodo, le parole: « possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « possono essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. - (Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: "i medici e i medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi";

b) al comma 548, le parole: "dei medici e dei medici veterinari di cui" sono sostituite dalle seguenti: "dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui" e le parole: "della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data" sono sostituite dalle seguenti: "della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data";

c) al comma 548-bis:

1) le parole: "di formazione medica specialistica", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica" ;

2) al secondo periodo, dopo le parole: "fatti salvi" sono inserite le seguenti: ", per i medici specializzandi,";

3) al quarto periodo, le parole: "I medici e i medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi" e le parole:

"del personale della dirigenza medica e veterinaria" sono sostituite dalle seguenti: "del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria";

4) al decimo periodo, dopo la parola: "specializzandi" è inserita la seguente: "medici" e dopo le parole: "trattamento economico previsto" sono inserite le seguenti: "per i predetti specializzandi medici" ».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: « in piano di rientro » sono sostituite dalle seguenti: « sottoposte a piano di rientro » e le parole: « pazienti COVID » sono sostituite dalle seguenti: « pazienti affetti da COVID-19 »;

al comma 3, le parole: « pazienti COVID » sono sostituite dalle seguenti: « pazienti affetti da COVID-19 », le parole: « di cui all'articolo 19, lettera c), della legge n. 23 giugno 2011, n. 118 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione assistenziale è determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 1° marzo 2020, nonché sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativi: a) all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del piano di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; b) all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, l'incremento tariffario di cui al comma 1 è determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità »;

al comma 5, le parole: « e che vedono altresì una temporanea sospensione delle attività ordinarie in funzione anche di quanto previsto » sono sostituite dalle seguenti: « , le quali sospendano le attività ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale) - 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: "alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2020";

b) al comma 11-bis, l'ultimo periodo è soppresso ».

All'articolo 5:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*« 1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tale fine è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto »;*

alla rubrica, le parole: « degli specializzandi » sono sostituite dalle seguenti: « dei medici

specializzandi ».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

« Art. 5-bis. - (*Disposizioni in materia di formazione continua in medicina*) - 1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.

Art. 5-ter. - (*Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative*) - 1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, è istituita la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro per l'anno 2021, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare » sono soppresse;

al comma 2, le parole: « Con decreto del Ministro della salute, avente natura regolamentare, da adottarsi » sono sostituite dalle seguenti: « Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, ».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: « di ulteriori 30 giorni » sono aggiunte le seguenti: « dalla data di scadenza »;

al comma 3, dopo le parole: « del centro » è inserita la seguente: « ospedaliero » e dopo la parola: « convertito » sono inserite le seguenti: « , con modificazioni, »;

al comma 4, le parole: « deve essere contattato il centro o lo specialista » sono sostituite dalle seguenti: « il paziente deve rivolgersi al centro ospedaliero o allo specialista »;

al comma 5, le parole: « , e distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata » sono sostituite dalle seguenti: « e distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti con le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1 dell'articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali.

5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.

23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, con propria determina, individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici ».

All'articolo 10:

al comma 1, lettera a), dopo la parola: « infermieristico » è inserita la seguente: « e », dopo le parole: « seguenti: "degli esercenti le professioni sanitarie » sono inserite le seguenti: « , degli esercenti la professione di assistente sociale e degli » e le parole: « degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari » sono sostituite dalle seguenti: « degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari ».

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera c), le parole: « Il FSE » sono sostituite dalle seguenti: « 3. Il FSE »;

alle lettere f), alinea, g), alinea e capoversi 4-bis), 4-ter) e 4-quater), h) e i), capoverso 15-nonies, la parola: « punto » è sostituita dalla seguente: « numero »;

alla lettera f):

al primo capoverso, le parole: « - dopo le parole » sono sostituite dalle seguenti: « 1) dopo le parole: »;

al secondo capoverso, le parole: « - le parole: » sono sostituite dalle seguenti: « 2) le parole: »;

alla lettera g), capoversi 4-bis) e 4-ter), le parole: « in ANA » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ANA »;

alla lettera i):

al capoverso 15-octies, le parole: « portale del nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « portale nazionale »;

al capoverso 15-nonies, all'alinea, la parola: « 15-nonies » è sostituita dalla seguente: « 15-novies » e, alla lettera a), le parole: « 1 aprile 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° aprile 1999 ».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

« Art. 11-bis. - (Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche) - 1. Al fine di promuovere in Italia le sperimentazioni cliniche essenziali per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ad eventuali altre emergenze epidemiologiche future, al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le parole: ", l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore" sono sostituite dalle seguenti: "gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado rispetto allo studio proposto, nonché i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore, in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il comitato etico valuta tale dichiarazione nonché l'assenza, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studi, di partecipazioni azionarie dello sperimentatore, del coniuge o del convivente, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi all'inizio dello studio qualora intervengano nuovi conflitti di interessi" ».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « epidemiologici e ambientali » sono inserite le seguenti: « , nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione »;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « per finalità scientifiche » sono inserite le seguenti: « , nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in deroga alle previsioni della legge 11 gennaio 2018, n. 5 ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « 20 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 21 milioni ».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« Art. 16-bis. - (*Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19*) - 1.

L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonché ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19 ».

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

« Art. 17-bis. - (*Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo*) - 1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "1° settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020" ».

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. - (*Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122*) - 1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e della riduzione dei servizi a essa collegate, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, nell'ambito delle risorse stanziati ai sensi del primo periodo e nei limiti delle stesse, deve essere assicurato un maggiore ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche ove cessata.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 19:

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonché quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

3-ter. In ragione dell'eccezionalità e della limitata durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza »;

al comma 6, dopo la cifra: « 3.241.969 » nonché dopo la cifra: « 3.962.407 » è inserita la seguente parola: « euro ».

All'articolo 23:

al comma 3, le parole: « e di euro » sono sostituite dalle seguenti: « ed euro ».

All'articolo 25:

al comma 9:

al secondo periodo, le parole: « fermo restando » sono sostituite dalle seguenti: « ferma restando »;

al sesto periodo, le parole: « nonché quelle relative » sono sostituite dalle seguenti: « nonché di quelli relativi »;

al comma 10, la parola: « effettuazione » è sostituita dalla seguente: « presentazione »;

al comma 12:

al secondo periodo, le parole: « e gli interessi dovuti » *sono sostituite dalle seguenti:* « , e applicando gli interessi dovuti »;

al terzo periodo, le parole: « Si rendono applicabili » *sono sostituite dalle seguenti:* « Si applicano » *e le parole:* « del decreto 31 maggio 2010, n. 78 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ».

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

« Art. 25-bis. - (Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento) - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea ».

All'articolo 26:

al comma 2:

alla lettera e), le parole: « all'articolo 67 decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 67 del decreto »;

alla lettera f), le parole: « 10 marzo 2000, n. 7. » *sono sostituite dalle seguenti:* « 10 marzo 2000, n. 74; »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. I benefici di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 12, secondo periodo, le parole: « non supera il maggiore tra » *sono sostituite dalle seguenti:* « non può superare il maggiore valore tra: » *e le parole:* « lettera a), » *sono sostituite dalle seguenti:* « lettera a); »;

al comma 19, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020, allo 0,4 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 »;

dopo il comma 19 è inserito il seguente:

« 19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, il Gestore può avvalersi, mediante utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19, delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del

presente articolo, secondo le condizioni e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico »;

al comma 20:

al primo periodo, le parole: « , si cumulano fra di loro » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono cumulabili tra loro »;

al terzo periodo, le parole: « del regolamento della Commissione n. 702/2014 e del regolamento della Commissione n. 717/2013 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del regolamento (UE) della Commissione n. 1408/2013 e del regolamento (UE) della Commissione n. 717/2014 »;

al quarto periodo, le parole: « ai commi, 4 e 8 » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai commi 4 e 8, » *e le parole:* « del COVID-19 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del COVID-19", ».

Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:

« Art. 26-bis. - (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura) - 1. Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati 10 milioni di euro per interventi a favore di soggetti esposti al rischio di usura.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 26-ter. - (Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese) - 1. Le misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 11, commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione del presente comma restano a carico dell'impresa richiedente ».

All'articolo 27:

al comma 3, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A. adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata »;

al comma 4, alinea, al primo periodo, dopo le parole: « produttivo italiano » *sono aggiunte le seguenti:* « , secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica » *e, al terzo periodo, dopo le parole:* « in forma cooperativa » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

al comma 5:

dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato »;

al quarto periodo, le parole: « al comma 86 della legge n. 169 del 2019, alla rete logistica » *sono sostituite dalle seguenti:* « al comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica »;

al comma 12, primo periodo, le parole: « i propri esponenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « i suoi esponenti »;

al comma 14, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia »;

dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:

« 18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare.

18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato così costituite sono gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle società di gestione del risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del *private capital*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente comma.

18-quater. In ragione di quanto previsto al comma 18-ter, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: "diverse dalle banche" sono soppresse ».

All'articolo 28:

al comma 3, dopo la parola: « agrituristiche » sono inserite le seguenti: « , alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento »;

al comma 5, dopo le parole: « Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 » è inserita la seguente: « , 3-bis » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone »;

al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo »;

al comma 10, le parole: « valutati in 1.424,1 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020 ».

Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

« Art. 28-bis. - (Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici) - 1. In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubbliche, qualora i relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dei relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni ».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: « 140 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 160 milioni »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 ».

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

« Art. 30-bis. - (Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito)

- 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce limite massimo di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 in relazione al volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e tenendo conto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivono protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 31:

al comma 1, dopo le parole: « decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, di seguito citato anche come "decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23", »;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, possono essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo »;

al comma 3, secondo periodo, le parole: « 8 aprile n. 23 del 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 8 aprile 2020, n. 23 »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020 »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa »;

al comma 5, le parole: « Agli oneri derivanti dal presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del presente articolo ».

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

« Art. 31-bis. - (Confidi) - 1. Il comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1" ».

All'articolo 33:

al comma 1, primo periodo, le parole: « mediante il proprio indirizzo di posta elettronica » *sono sostituite dalle seguenti:* « mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica », *le parole:* « questi siano accompagnati » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'espressione del consenso sia accompagnata », *le parole:* « facciano riferimento » *sono sostituite dalle seguenti:* « faccia riferimento » *e le parole:* « siano conservati » *sono sostituite dalle seguenti:* « sia conservata »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, gli articoli 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020 »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi ».

Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

« Art. 33-bis. - (Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali) - 1. Su richiesta dell'assicurato i termini di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto ai sensi del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano esercitabili ».

All'articolo 35:

al comma 1, le parole: « in conformità con la normativa » *sono sostituite dalle seguenti:* « in conformità alla normativa ».

All'articolo 36:

ai commi 1, primo periodo, 2, secondo periodo, e alla rubrica, le parole: « pan europeo » *sono sostituite dalla seguente:* « paneuropeo »;

al comma 1, terzo periodo, le parole: « epidemia da COVID - 19 » *sono sostituite dalle seguenti:* « epidemia di COVID-19 »;

al comma 3, dopo le parole: « 1.000 milioni di euro » *sono inserite le seguenti:* « per l'anno 2020 ».

All'articolo 37:

al comma 1, dopo la parola: « Preparedness » *è inserita la seguente:* « Innovations ».

All'articolo 38:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di promuovere il sistema delle *start-up* italiane e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal COVID-19 e la fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2 destina fino al 5 per cento delle risorse di cui al medesimo comma 2 al finanziamento di iniziative:

a) di comunicazione sul sistema italiano delle *start-up*, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2;

b) di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle *start-up* e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali;

c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2 »;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al presente comma che ciascuna *start-up* innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento »;

al comma 7, capoverso Art. 29-bis, alla rubrica, le parole: « in "*de minimis*" » sono sostituite dalle seguenti: « in regime "*de minimis*" »;

al comma 8, capoverso 9-ter, secondo periodo, le parole: « euro 100.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 300.000 » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" »;

al comma 11, la parola: « riconosciuti » è sostituita dalla seguente: « riconosciute »;

al comma 13, la parola: « videogames » è sostituita dalla seguente: « videogiochi » e la parola: « compreso » è soppressa;

al comma 16:

all'alinea, la parola: « ammessi » è sostituita dalla seguente: « ammesse »;

alla lettera c), le parole: « società di capitale » sono sostituite dalle seguenti: « società di capitali »;

al comma 17, la parola: « videogames » è sostituita dalla seguente: « videogioco »;

al comma 19, le parole: « valutate in 70,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « valutate in 72,55 milioni di euro per l'anno 2021 e in 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 »;

alla rubrica, le parole: « dell'ecosistema » sono sostituite dalle seguenti: « del sistema ».

Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:

« Art. 38-bis. - (*Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori*) - 1. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle *start-up* che investono nel *design* e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti *made in Italy* di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di

erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 38-ter. - (Promozione del sistema delle società benefit) - 1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società *benefit*, di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società *benefit*, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2021.

3. Per la promozione delle società *benefit* nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 38-quater. - (Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio) - 1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-*bis*, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-*bis*, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici ».

All'articolo 39:

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è assegnata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2015, nei limiti dello stanziamento di cui al presente periodo. Per le medesime ragioni di cui al primo periodo, gli enti di cui all'articolo 112, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare a concedere i finanziamenti ivi indicati, a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 40:

al comma 4, le parole: « Al fine della verifica di appartenenza alle microimprese e alle piccole e medie imprese per i distributori di carburanti i ricavi si calcolano » sono sostituite dalle seguenti: « Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell'appartenenza dei distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese è effettuata calcolando i ricavi ».

All'articolo 41:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « a partire » sono soppresse;

al comma 2, le parole: « 1 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio ».

All'articolo 42:

al comma 4, le parole: « di ENEA » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ENEA »;

al comma 5, le parole: « ENEA è autorizzata » sono sostituite dalle seguenti: « l'ENEA è autorizzata » e le parole: « di Enea » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ENEA »;

al comma 9, dopo le parole: « del presente articolo » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

« Art. 42-bis. - (*Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico*) - 1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima:

a) al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, dopo le parole: "di cui all'articolo 3" sono inserite le seguenti: "e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030";

2) alla lettera a), le parole: "di cui al presente Titolo" sono sostituite dalle seguenti: "di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica";

3) il numero i. della lettera b) è sostituito dal seguente:

"i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie";

b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "di cui ai numeri ii e iv della lettera b)" sono sostituite

dalle seguenti: "di cui alla lettera b)" ».

All'articolo 43:

al comma 7, le parole: « ad euro 100 milioni di euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « a 100 milioni di euro » *e le parole:* « rinvenienti dall'abrogazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « rivenienti dall'abrogazione della disposizione ».

Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

« Art. 43-bis. - (Contratto di rete con causale di solidarietà) - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

"4-sexies. Per l'anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.

4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

All'articolo 44:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	2.000
21-60	2.000
61-110	1.500

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO₂ emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a

condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO2g/km	Contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000
61-110	750

1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1o luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato.

1-septies. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

1-octies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 1-bis a 1-octies del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

« Art. 44-bis. - (Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi) - 1. Il comma 1057 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"1057. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio

2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente. Il contributo di cui al presente comma può essere riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il limite di cinquecento veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno" ».

Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

« Art. 46-bis. - (*Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali*) - 1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, destinate, per l'anno 2020, dall'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme aggiuntive di cui al primo periodo sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 48:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso b-bis), le parole: « comma 1) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »; dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* al comma 4-bis, lettera b), le parole: "euro 4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6 milioni" »;

al comma 2, lettera b), le parole: « in conformità con la normativa » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità alla normativa »;

al comma 3, le parole: « pari a 450 milioni di euro per il 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 452 milioni di euro per l'anno 2020 »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero, nei limiti delle risorse disponibili, servizi di informazione, l'*export management* e la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle camere di commercio italiane all'estero. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto »;

al comma 5, terzo periodo, le parole: « di parte capitale » sono sostituite dalle seguenti: « di conto capitale »;

i commi 6 e 7 sono soppressi.

Dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

« Art. 48-bis. - (*Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori*) - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC).

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 e sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 49:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « all'articolo 26 » è inserita la seguente: « del ».

Dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:

« Art. 49-bis. - (*Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia*) - 1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dai soggetti pubblici e privati del sistema della ricerca e dell'innovazione della regione Lombardia, quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, i centri di ricerca, le piccole e medie imprese e le *start-up* innovative, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, quale concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di progetti di ricerca altamente innovativi realizzati in collaborazione con le imprese dalla Fondazione Human Technopole di cui all'articolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, attraverso una struttura denominata "Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita", con sede in Lombardia.

2. Il Centro di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra soggetti privati del sistema dell'innovazione e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati

delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze e sostenendo l'attività brevettuale e la valorizzazione della proprietà intellettuale. Il Centro favorisce le attività di ricerca collaborativa tra imprese e *start-up* innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualità di vita e l'invecchiamento attivo.

3. La Fondazione Human Technopole adotta specifiche misure organizzative e soluzioni gestionali dedicate, con adozione di una contabilità separata relativa all'utilizzo delle risorse a tale scopo attribuite.

4. All'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

« Art. 51-bis. - (*Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14*) - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, all'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "bilanci relativi all'esercizio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "bilanci relativi all'esercizio 2021" ».

Al capo I del titolo II, dopo l'articolo 52 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 52-bis. - (*Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati*) - 1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale, è consentito alle predette imprese chiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni. Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.

2. La rinegoziazione di cui al comma 1 è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto della società Cassa depositi e prestiti Spa, e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una società di revisione ovvero di un istituto di

credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, nonché di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza a quella data applicabile, la suddetta dichiarazione è rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 52-ter. - (Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità) - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità nonché di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 53:

al comma 1, le parole: « dall'epidemia da Covid-19 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'epidemia di COVID-19 ».

All'articolo 54:

al comma 3, primo periodo, le parole: « nella settore » sono sostituite dalle seguenti: « nel settore »;
al comma 7, la parola: « possibile » è sostituita dalla seguente: « ammesso ».

All'articolo 55:

al comma 1, la parola: « Province » è sostituita dalla seguente: « Province »;

al comma 3, la parola: « singolo » è soppressa e le parole: « che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata » sono sostituite dalle seguenti: « che aumenta progressivamente all'aumentare della durata »;

al comma 6, secondo periodo, le parole: « , non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « non supera le soglie di cui al comma 4 del presente articolo »;

al comma 8, le parole: « e non oltre » sono soppresse.

All'articolo 56:

al comma 2, le parole: « sia i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio » sono sostituite dalle seguenti: « i prestiti sia per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio »;

al comma 3, le parole: « e non oltre » sono soppresse;

al comma 5, le parole: « del punto » sono sostituite dalle seguenti: « indicati al punto »;

al comma 6, al secondo periodo, le parole: « , non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « non supera le soglie di cui al comma 5 del presente articolo » e, al terzo periodo, le parole: « di cui al presente articolo, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 5 del presente articolo ».

All'articolo 57:

al comma 1, la parola: « Provincie » è sostituita dalla seguente: « Province »;

al comma 5, le parole: « e non oltre » sono soppresse;

al comma 7, le parole: « nel SEE » sono sostituite dalle seguenti: « nello Spazio economico europeo ».

All'articolo 58:

al comma 1, la parola: « Provincie » è sostituita dalla seguente: « Province ».

All'articolo 59:

al comma 1, la parola: « Provincie » è sostituita dalla seguente: « Province ».

All'articolo 60:

al comma 1, la parola: « Provincie » è sostituita dalla seguente: « Province ».

All'articolo 61:

al comma 2, le parole: « e non oltre » sono soppresse;

al comma 3, le parole: « dell'art. 108 TFUE » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « dell'art. 107 TFUE » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « inerenti il » sono sostituite dalle seguenti: « inerenti al ».

All'articolo 64:

al comma 3, le parole: « d'intesa con la Conferenza Unificata » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata »;

alla rubrica, la parola: « modiche » è sostituita dalla seguente: « modifiche ».

All'articolo 65:

al comma 1, primo periodo, le parole: « della presente norma » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto ».

All'articolo 66:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « sanitari e non » sono sostituite dalle seguenti: « sanitari e no, »;

alla lettera b), la parola: « previsioni » è sostituita dalla seguente: « disposizioni ».

Dopo l'articolo 66 è inserito il seguente:

« Art. 66-bis. - (Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale) - 1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento - ACCREDIA, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'ISS. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'ACCREDIA, da un rappresentante dell'UNI e da un rappresentante degli organismi notificati

indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'INAIL. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati dall'ACCREDIA, nonché delle università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l'attività delle regioni.

5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'INAIL in attuazione dell'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'ISS e l'INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione.

6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5 del presente articolo, all'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ", importare e immettere in commercio" sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: "e gli importatori", ovunque ricorrono, e le parole: "e coloro che li immettono in commercio," sono soppresse;

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: ", gli importatori" e le parole: "e coloro che li immettono in commercio" sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: "e gli importatori" sono soppresse;

d) al comma 4, le parole: "e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio" sono soppresse.

7. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 resta fermo quanto disposto dall'articolo 5-bis del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ».

Dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

« Art. 67-bis. - (Inserimento al lavoro dei care leavers) - 1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria ».

All'articolo 68:

al comma 1:

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) al comma 2, secondo periodo, le parole: "in ogni caso" sono sostituite dalle seguenti: "a pena di decadenza" e la parola: "quarto" è soppressa; »;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della

revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52" »;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale 'emergenza COVID-19' sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'articolo 22" »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, ai sensi dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificati dalle lettere c) ed e) del comma 1 del presente articolo, se posteriori alla data così determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 ».

All'articolo 70:

al comma 1:

alla lettera e), capoverso 5-quater, secondo periodo, la parola: « costituiti » è sostituita dalla seguente: « costituiti »;

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di

lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente" ».

Dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:

« Art. 70-bis. - *(Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale)* - 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro settimane massime da parte dell'INPS ai sensi degli articoli 22-*quater* e 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto ».

All'articolo 71:

al comma 1:

al capoverso Art. 22-ter, comma 1:

al primo periodo, le parole: « 2.740,8 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2.673,2 milioni di euro »;

al secondo periodo, le parole: « nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020, » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, »;

al capoverso Art. 22-quater:

al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: « comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 »;

al comma 2, le parole: « dell'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo »;

i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di

concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS disciplina le modalità operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente »;

al comma 6, le parole: « comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 »;
alla rubrica, le parole: « all'Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « concesso dall'Istituto »;
al comma 2, le parole: « 2.740,8 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 2.673,2 milioni » e le parole: « ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 265 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 265 ».

All'articolo 72:

al comma 1:

alla lettera a), il capoverso 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) al comma 4, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni" ».

All'articolo 74:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « decreto-legge 17 marzo » è inserita la seguente: « 2020 ».

All'articolo 78:

al comma 2, alinea, dopo le parole: « dell'indennità » sono inserite le seguenti: « di cui ».

All'articolo 80:

al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: « recesso del contratto » sono sostituite dalle seguenti: « recesso dal contratto »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a

quarantacinque giorni ».

Dopo l'articolo 80 è inserito il seguente:

« Art. 80-bis. - (Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) - 1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento ».

All'articolo 81:

il comma 1 è soppresso.

All'articolo 82:

al comma 1, alinea, la parola: « giugno » è sostituita dalla seguente: « luglio »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014 »;

al comma 10, le parole: « 954,6 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 966,3 milioni di euro »;

al comma 11, le parole: « pari a 959,6 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 971,3 milioni di euro ».

All'articolo 83:

al comma 2, primo periodo, le parole: « fermo restando » sono sostituite dalle seguenti: « ferma restando ».

All'articolo 84:

ai commi 1, 4, 5, 7 e 14, le parole: « decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 »;

al comma 5, le parole: « in somministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « in regime di somministrazione »;

al comma 6, al primo periodo, le parole: « settore turismo » sono sostituite dalle seguenti: « settore del turismo » e, al secondo periodo, le parole: « in somministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « in regime di somministrazione »;

al comma 8, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10 »;

al comma 9, lettera a), le parole: « articoli 13 e 18 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli da 13 a 18 »;

al comma 10, le parole: « all'art. 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i lavoratori intermittenti di cui al comma 8, lettera b), è corrisposta la sola indennità di cui alla medesima lettera »;

al comma 12, le parole: « 3.840,8 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 3.850,4 milioni di euro »;

al comma 15, le parole da: « pari a 3.912,8 milioni » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « , pari a 3.922,4 milioni di euro, si provvede, quanto a 3.912,8 milioni di euro, ai sensi

dell'articolo 265 del presente decreto e, quanto a 9,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 183 del presente decreto ».

All'articolo 85:

al comma 2, le parole: « sono riconosciute » sono sostituite dalle seguenti: « è riconosciuta ».

All'articolo 89:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Dopo l'articolo 89 è inserito il seguente:

« Art. 89-bis. - (*Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile*) - 1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell'età pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 ».

All'articolo 90:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa »;

ai commi 3 e 4, le parole: « sul sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito internet ».

All'articolo 93:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato ».

All'articolo 95:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « Albo delle imprese artigiane » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 5, la parola: « GURI » è sostituita dalle seguenti: « Gazzetta Ufficiale »;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con modalità rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi del comma 5 del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 »;

alla rubrica, le parole: « rischio da contagio » sono sostituite dalle seguenti: « rischio di contagio ».

All'articolo 98:

al comma 3, secondo periodo, le parole: « decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 »;

al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: « 21,1 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro ».

All'articolo 101:

al comma 1, le parole: « dalla legge » sono sostituite dalle seguenti: « della legge ».

All'articolo 102:

al comma 1, le parole: « dalla legge » sono sostituite dalle seguenti: « della legge » e le parole: « 45 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 35 milioni di euro ».

All'articolo 103:

al comma 1, secondo periodo, la parola: « documentazioni » è sostituita dalla seguente: « documentazione »;

al comma 2, al secondo periodo, dopo la parola: « cittadini » è inserita la seguente: « stranieri » e, al terzo periodo, dopo le parole: « il cittadino » è inserita la seguente: « straniero »;

al comma 3, lettera b), le parole: « per se stessi o per componenti della propria famiglia » sono sostituite dalle seguenti: « per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia »;

al comma 4, al primo periodo, le parole: « è indicata » sono sostituite dalle seguenti: « sono indicate » e, al secondo periodo, le parole: « di svolgere » sono sostituite dalle seguenti: « dello svolgimento di »;

al comma 5, alinea, le parole: « L'istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020 »;

al comma 6, primo periodo, le parole: « la conclusione » sono sostituite dalle seguenti: « l'instaurazione »;

al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: « Ministro delle politiche agricole » è inserita la seguente: « alimentari »;

al comma 8, lettera a), le parole: « dell'immigrazione clandestina dall'Italia » sono sostituite dalle seguenti: « dell'emigrazione clandestina dall'Italia » e le parole: « art.600 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 600 »;

al comma 10:

alla lettera c), le parole: « pronunciata anche » sono sostituite dalla seguente: « adottata » e le parole: « inerenti gli » sono sostituite dalle seguenti: « inerenti agli »;

alla lettera d), le parole: « quella di applicazione pronunciata » sono sostituite dalle seguenti: « quella adottata »;

al comma 12, lettera a), le parole: « dell'immigrazione clandestina dall'Italia » sono sostituite dalle seguenti: « dell'emigrazione clandestina dall'Italia »;

al comma 13, primo periodo, le parole: « ivi compresa la » sono sostituite dalle seguenti: « anche per »;

al comma 16, primo periodo, dopo le parole: « comma 6 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 21, le parole: « Al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Al secondo periodo del comma 1 », le parole: « del decreto legge decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge » e le parole: « dopo le parole rappresentanti sono aggiunte le seguenti "dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, nonché dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità" » sono sostituite dalle seguenti: « dopo le parole: "rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità," »;

al comma 23, primo periodo, le parole: « da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure » sono sostituite dalle seguenti: « da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure ».

Al titolo III, dopo l'articolo 103 è aggiunto il seguente:

« Art. 103-bis. - (Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri) - 1. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nonché dell'allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla legge 15 novembre 2000, n. 364, ovvero che svolgono la propria attività in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 104:

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « gli oneri derivante » sono sostituite dalle seguenti: « gli oneri derivanti » e le parole: « il riconoscimento di una indennità » sono sostituite dalle seguenti: « la concessione di un indennizzo »;

al secondo periodo, le parole: « dell'indennità » sono sostituite dalle seguenti: « dell'indennizzo »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e

protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale »;

al comma 4, le parole: « pari a 150 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 155 milioni di euro »;

All'articolo 105:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni » sono sostituite dalle seguenti: « dei minori di età compresa tra zero e sedici anni »;

alla lettera b), la parola: « implementare » è sostituita dalla seguente: « incrementare »;

al comma 2, le parole: « alle lettere a) » sono sostituite dalle seguenti: « alla lettera a) ».

Al titolo IV, dopo l'articolo 105 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 105-bis. - (Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza) - 1. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 105-ter. - (Contributo per l'educazione musicale) - 1. Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.

2. Il contributo può essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 105-quater. - (Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento

sessuale e sull'identità di genere) - 1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. A tal fine, è costituito uno speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. Tali attività sono svolte garantendo l'anonimato dei soggetti di cui al presente comma.

2. Con appositi provvedimenti normativi, nel limite di spesa costituito dalle risorse di cui al comma 1, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

Alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere ».

All'articolo 106:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: « connesse » *è sostituita dalla seguente:* « connessa »;

al quarto periodo, dopo le parole: « dell'andamento delle spese » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , » *e la parola:* « apposite » *è sostituita dalla seguente:* « appositamente »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021" ».

Dopo l'articolo 106 è inserito il seguente:

« Art. 106-bis. - (*Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario*) - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo è ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 109:

al comma 1:

l'alinea è sostituito dal seguente: « Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 48 è sostituito dal seguente: »;

al capoverso Art. 48, comma 1, secondo periodo, la parola: « previsti » è sostituita dalla seguente: « previste ».

All'articolo 110:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il comma 3 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

"3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2020:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020" ».

All'articolo 111:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: « connesse » è sostituita dalla seguente: « connessa »;

al terzo periodo, dopo le parole: « dell'andamento delle spese » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 112:

al comma 1, quarto periodo, le parole: « 200 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 200,5 milioni »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso nel territorio dell'azienda socio-sanitaria di Lodi ancorché appartenente alla provincia di Milano, è riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad integrazione di quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 5 giugno 2020 ».

Dopo l'articolo 112 è inserito il seguente:

« Art. 112-bis. - (Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19) - 1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall'articolo 112, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si tiene conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e

accertati fino al 30 giugno 2020.

4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza. Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 113:

al comma 1, dopo le parole: « rinegoziazione o sospensione » è inserita la seguente: « della » e la parola: « contratto » è sostituita dalla seguente: « contratti »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « delle quote capitale » sono sostituite dalle seguenti: « della quota capitale »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico, produttivo e sociale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della società Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria" ».

All'articolo 114:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « 15 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 15 settembre »;

alla lettera b), le parole: « 30 agosto » sono sostituite dalle seguenti: « 15 ottobre »;

alla lettera c), le parole: « 15 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « 15 dicembre ».

Dopo l'articolo 114 sono inseriti i seguenti:

« Art. 114-bis. - (Enti in riequilibrio. Sospensione di termini) - 1. Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19, decorre dal 1° gennaio 2021.

2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 114-ter. - (Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani) - 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è inserito il seguente:

"4-bis. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse già assegnate, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica

aggiorna conseguentemente i tempi per le attività istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tale fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti" ».

All'articolo 115:

al comma 1, secondo periodo, la parola: « denominati » è sostituita dalla seguente: « denominate »;
al comma 3, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 ».

All'articolo 117:

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione »;

al comma 5, le parole: « province autonomie » sono sostituite dalle seguenti: « province autonome »;

al comma 8, quarto periodo, le parole: « e non oltre », ovunque ricorrono, sono soppresse.

Al titolo V, dopo l'articolo 118 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 118-bis. - (*Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto*) - 1. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese nonché per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi procedurali, nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La definitiva assunzione di personale è effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 243, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale.

Art. 118-ter. - (*Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria*) - 1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

Art. 118-quater. - (*Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*) - 1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020";

b) il sesto periodo è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 118-quinquies. - (Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) -

1. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprietà dei medesimi enti da utilizzare per l'emergenza da COVID-19, l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 300.000 euro per l'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

L'articolo 119 è sostituito dal seguente:

« Art. 119. - *(Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)* - 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza

almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3-*bis*. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera *f-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,

pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003.

4-*bis*. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di " *in house providing*" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4

dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che

rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione".

16-*bis*. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

16-*ter*. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-*bis*. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

16-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265 ».

Dopo l'articolo 119 è inserito il seguente:

« Art. 119-bis. - (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8) - 1. All'articolo 1, comma 8-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 ottobre 2020";

b) le parole: ", per fatti non imputabili all'amministrazione" sono soppresse ».

All'articolo 120:

al comma 1, le parole: « indicati nell'allegato 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « indicati nell'allegato 2 »;

al comma 3, la parola: « individuate » *è sostituita dalla seguente:* « individuati ».

All'articolo 121:

al comma 1:

all'alinea, dopo la parola: « detrazione » *è inserita la seguente:* « spettante »;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento »;

al comma 2, lettera d), le parole: « comma 219 » *sono sostituite dalle seguenti:* « commi 219 e 220 »;

al comma 3:

al primo periodo, la parola: « anche » *è soppresa;*

il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

al comma 4, secondo periodo, le parole: « allo sconto praticato o al credito » *sono sostituite dalle seguenti:* « al credito d'imposta »;

al comma 5, primo periodo, la parola: « integrazione » *è sostituita dalla seguente:* « sussistenza »;

al comma 6, le parole: « fermo restando » *sono sostituite dalle seguenti:* « ferma restando »;

al comma 7, dopo le parole: « in vigore » *sono inserite le seguenti:* « della legge di conversione » *e*

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ».

All'articolo 122:

al comma 1, dopo le parole: « ivi inclusi » sono inserite le seguenti: « il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli »;

al comma 2, lettera d), le parole: « per sanificazione degli ambienti di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « per la sanificazione ».

All'articolo 123:

al comma 2, la parola: « valutati » è sostituita dalla seguente: « valutate ».

All'articolo 124:

al comma 3, la parola: « valutati » è sostituita dalla seguente: « valutate ».

All'articolo 125:

*al comma 1, primo periodo, la parola: « virus » è soppressa e dopo le parole: « civilmente riconosciuti, » sono inserite le seguenti: « nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, »;*

al comma 2, lettera e), la parola: « dispositivi » è sostituita dalla seguente: « dispositivi »;

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

al comma 6, dopo le parole: « dall'abrogazione » sono inserite le seguenti: « della disposizione ».

All'articolo 126:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*« 1-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che hanno subito danni economici a causa dell'epidemia di COVID-19 e vittime di richieste estorsive, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».*

All'articolo 127:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), capoverso, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020 »;

alla lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: « 24 febbraio 2020 » sono inserite le seguenti: « , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020 ».

All'articolo 128:

al comma 1, dopo le parole: « legge 24 aprile » è inserita la seguente: « 2020 ».

All'articolo 129:

al comma 3, dopo le parole: « per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e in ».

Dopo l'articolo 129 è inserito il seguente:

« Art. 129-bis. - (Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel comune di Campione d'Italia) - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 573, le parole: "alla data del 20 ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

b) al comma 574, le parole: "alla data del 20 ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

c) al comma 575, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

d) dopo il comma 576 è inserito il seguente:

"576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro per

ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli";

e) il comma 577 è sostituito dal seguente:

"577. In vista del rilancio economico del comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e di 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile";

f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti:

"577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "comma 1" sono sostituite delle seguenti: "commi 1 e 2" e le parole: "come modificato dal comma 631 del presente articolo," sono soppresse.

3. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposto ad accisa con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni in materia di riduzione del costo del gasolio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e all'articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

4. L'energia elettrica consumata nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:

a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.

5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 è subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003; le medesime disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei anni.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021, a 103.000 euro per l'anno 2022, a 105.000 euro per l'anno 2023, a

105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a 8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno 2027, a 8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029 e a 1.970.000 euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 130:

al comma 3, la parola: « valutati » è sostituita dalla seguente: « , valutate ».

All'articolo 134:

alla rubrica, la parola: « IVAFE » è sostituita dalle seguenti: « imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero ».

All'articolo 135:

al comma 2, alinea, le parole: « dalla legge dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge 17 dicembre ».

All'articolo 136:

al comma 4, la parola: « valutati » è sostituita dalla seguente: « , valutate ».

Dopo l'articolo 136 è inserito il seguente:

« Art. 136-bis. - (Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole) - 1. Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni indicati dal comma 696 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni stabilite dal comma 697 del medesimo articolo 1, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nel limite del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai sensi del presente comma non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 2,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

3. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea ».

All'articolo 137:

al comma 1, le parole: « 30 settembre 2020 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 15 novembre 2020 »;

al comma 3, la parola: « valutati » è sostituita dalla seguente: « , valutate ».

All'articolo 139:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « dell'epidemia da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'epidemia di COVID-19 »;

al secondo e al terzo periodo, le parole: « decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 »;

alla rubrica, le parole: « dell'epidemia da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'epidemia di COVID-19 ».

All'articolo 143:

al comma 2, la parola: « valutati » è sostituita dalla seguente: « , valutate ».

All'articolo 145:

al comma 2, la parola: « valutati, » è sostituita dalla seguente: « , valutate ».

All'articolo 146:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « dal seguente » sono sostituite dalle seguenti: « dai seguenti »;

al capoverso, primo periodo, le parole: « applicando lo » sono sostituite dalle seguenti: « applicando il coefficiente dello ».

All'articolo 148:

al comma 1, lettera c), la parola: « spostati » è sostituita dalla seguente: « differiti ».

All'articolo 149:

al comma 1:

alla lettera d), le parole: « legge 13 maggio 1988, n. 54 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 13 maggio 1988, n. 154 »;

alla lettera g), le parole: « all'articolo 33, comma 1 bis » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 33, comma 1-bis » e la parola: « approvata » è sostituita dalla seguente: « approvato ».

All'articolo 152:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 » sono sostituite dalle seguenti: « dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »;

al secondo periodo, dopo le parole: « anche se anteriormente » è inserita la seguente: « alla »;

al terzo periodo, le parole: « ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 »;

al comma 2, le parole: « 8,7 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 9,7 milioni » e le parole: « e di fabbisogno in 26,4 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « e di fabbisogno, a 27,4 milioni di euro ».

All'articolo 153:

al comma 2, le parole: « e di fabbisogno in » sono sostituite dalle seguenti: « e di fabbisogno, a ».

All'articolo 157:

al comma 2:

alla lettera f), le parole: « n. 641; » sono sostituite dalle seguenti: « , n. 641. » e, al capoverso, le parole: « Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « 2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 »;

al comma 7, la parola: « valutati » è sostituita dalla seguente: « , valutate »;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.

7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020" ».

All'articolo 161:

al comma 1, le parole: « I pagamenti » sono sostituite dalle seguenti: « I termini per i pagamenti ».

Dopo l'articolo 163 è inserito il seguente:

« Art. 163-bis. - (Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40) - 1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020, 2021 e 2022";

b) dopo le parole: "dogane interne" è inserita la seguente: "anche";

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante

corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189" ».

All'articolo 164:

al comma 1, lettera a), le parole: « e da altri enti pubblici ovvero da società » sono sostituite dalle seguenti: « e di altri enti pubblici ovvero di società »;

al comma 2, capoverso 5-bis, secondo periodo, le parole: « è decretato dal » sono sostituite dalle seguenti: « è stabilito con decreto del »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 17-bis è sostituito dal seguente:

"17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare, sulla base dei valori correnti di mercato, unità immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, poste in vendita ai sensi del presente articolo che risultano libere, ovvero che intendono acquistare, con le diminuzioni di prezzo previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile, dal secondo periodo del comma 8, unità immobiliari a uso residenziale poste in vendita ai sensi del presente articolo locate ai medesimi enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti" »;

al comma 3, capoverso, le parole: « dell'articolo 952 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 952 e seguenti ».

All'articolo 165:

al comma 1, le parole: « in conformità di quanto previsto » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità a quanto previsto »;

al comma 4, le parole: « in conformità con gli schemi » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità agli schemi ».

All'articolo 168:

al comma 1, dopo la parola: « sottoposte » è soppresso il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 170:

al comma 2, lettera b), le parole: « in conformità del quadro normativo » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità al quadro normativo ».

All'articolo 171:

al comma 1, le parole: « la conformità con quanto previsto » sono sostituite dalle seguenti: « la conformità a quanto previsto », le parole: « tenuto dell'obiettivo » sono sostituite dalle seguenti: « tenuto conto dell'obiettivo » e le parole: « minimizza il sostegno pubblico » sono sostituite dalle seguenti: « comporta il minimo sostegno pubblico »;

al comma 2, le parole: « successivamente della cessione » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente alla cessione ».

All'articolo 172:

al comma 1, primo periodo, la parola: « cessione » è sostituita dalla seguente: « cessioni »;

al comma 3, le parole: « , non concorrono, in quanto escluse » sono sostituite dalle seguenti: « non concorrono, in quanto esclusi ».

All'articolo 175:

le parole: « Agli oneri » sono sostituite dalle seguenti: « 1. Agli oneri ».

Al titolo VII, dopo l'articolo 175 è aggiunto il seguente:

« Art. 175-bis. - (Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori) - 1.

Al comma 501-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la società di cui al primo periodo, può effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per verificare la

sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-*bis*, dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L'attività posta in essere dall'Agenzia delle entrate è svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

2. Al comma 505 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "nonché i loro" è inserita la seguente: "coniugi," ».

All'articolo 176:

al comma 5, al terzo periodo, le parole: « Non si applicano limiti » sono sostituite dalle seguenti: « Non si applicano i limiti » e, al quarto periodo, le parole: « Accertata la mancata integrazione » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora sia accertata la mancata sussistenza ».

All'articolo 177:

al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni »;

al comma 2, le parole: « 74,90 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 76,55 milioni di euro »;

al comma 4, le parole: « 205,45 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 211,45 milioni di euro ».

All'articolo 178:

al comma 3, primo periodo, le parole: « Fondo sviluppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per lo sviluppo e la coesione ».

All'articolo 179:

al comma 1, lettera a), dopo le parole: « amministratore delegato, » sono inserite le seguenti: « sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, » e dopo le parole: « designato dal Ministro dell'economia e delle finanze » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 3, dopo le parole: « pari a 20 milioni di euro » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2020 ».

All'articolo 180:

al comma 1, le parole: « Nell'anno 2020 » sono soppresse e dopo le parole: « 100 milioni di euro » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2020 »;

al comma 2, le parole: « in sede Conferenza » sono sostituite dalle seguenti: « in sede di Conferenza »;

al comma 3, capoverso 1-ter:

al secondo periodo, le parole: « del presente provvedimento » sono sostituite dalle seguenti: « della presente disposizione »;

al terzo periodo, dopo le parole: « la sanzione amministrativa » sono inserite le seguenti: « pecuniaria del pagamento di una somma »;

al quarto periodo, le parole: « una sanzione » sono sostituite dalle seguenti: « la sanzione »;

al comma 4, le parole: « legge 21 giugno 2017, n. 196 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 21 giugno 2017, n. 96 », le parole: « della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « della presente disposizione », dopo le parole: « la sanzione amministrativa » sono inserite le seguenti: « pecuniaria del pagamento di una somma » e le parole: « una sanzione » sono sostituite dalle seguenti: « la sanzione ».

All'articolo 181:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-*ter*. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato »;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

4-*ter*. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione »;

al comma 6, le parole: « 127,5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 140 milioni »

All'articolo 182:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di *master* universitario e di dottorato di ricerca presso le università e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l'anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.

1-*ter*. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-*bis* sono emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto definisce le modalità di concessione e di utilizzo dei benefici di cui al comma 1-*bis*, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e

seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Con riferimento alle aree ad alta densità turistica, in considerazione della crisi delle attività economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attività, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale:

- a)* della classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti;
- b)* delle rilevazioni sulla capacità di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente;
- c)* delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle città d'arte, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* »;

al comma 3, le parole: « dal comma 1, pari a 25 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « dai commi 1, *1-bis* e *1-ter*, pari a 35 milioni »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* All'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
- b)* al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021";
- c)* i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

"*11.* Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un *voucher* di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di

esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione.

12. L'emissione dei *voucher* a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il *voucher* può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo";

d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

"12-bis. La durata della validità dei *voucher* pari a diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai *voucher* già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i *voucher* non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai *voucher* emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestri, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta.

12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di *voucher* emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286" ».

All'articolo 183:

al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: « per l'anno 2021 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « Fondo sviluppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per lo sviluppo e la coesione »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali », le parole: « 210 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 171,5 milioni di euro » e dopo le parole: « dell'intera filiera dell'editoria » sono inserite le seguenti: « , compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore »;

al comma 3, la parola: « bigliettazione » è sostituita dalle seguenti: « vendita di biglietti d'ingresso, »;

al comma 4, le parole: « Fondo unico dello spettacolo » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo unico per lo spettacolo » e le parole: « dall'articolo 1 decreto del Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 1 del decreto del Ministro »;

al comma 6, le parole: « Fondo unico dello spettacolo » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo unico per lo spettacolo »;

al comma 7, terzo periodo, le parole: « legge di 14 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « legge 14 novembre » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché, mediante apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016, la dotazione prevista dall'articolo 28, comma 1, della medesima legge, limitatamente all'anno 2020 »;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di "Capitale italiana della cultura", in via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è conferito alle città di Bergamo e di Brescia, al fine di promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, le città di Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

8-*ter*. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sono premesse le seguenti parole: "A eccezione dell'anno 2020," »;

al comma 10, le parole: « Al fine di sostenere » *sono sostituite dalle seguenti:* « Al fine di sostenere »;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura", istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020 »;

al comma 11:

all'alinea, le parole: « legge 24 aprile, n. 27 » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge 24 aprile 2020, n. 27 »;

alla lettera b), capoverso 2:

al secondo periodo, dopo la parola: « provvede » *sono inserite le seguenti:* « al rimborso o » *e le parole:* « di pari importo al titolo di acquisto » *sono sostituite dalle seguenti:* « di importo pari al prezzo del titolo di acquisto » ;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del *voucher* quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del *voucher*. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata »;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle citate misure di contenimento, nonché comunque ai soggetti per i quali, a decorrere dalla medesima data, si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" »;

dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

« 11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai *voucher* già emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11-*ter*. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "160 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "190 milioni".

11-*quater*. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati

incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, nonché dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto »;

al comma 12, le parole: « All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 e 10 » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10, 10-bis e 11-ter » *e le parole:* « 435 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 441,5 milioni »;

alla rubrica, le parole: « settore cultura » *sono sostituite dalle seguenti:* « settore della cultura ».

All'articolo 184:

al comma 1, primo periodo, le parole: « investimenti e altri interventi per la tutela » *sono sostituite dalle seguenti:* « investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro »;

al comma 2, le parole: « di cui dal titolo II » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al titolo II » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui al primo periodo può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di *crowdfunding* idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività al finanziamento della cultura »;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « per l'anno 2021 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , » *e le parole:* « Fondo sviluppo e coesione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondo per lo sviluppo e la coesione »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto "Padova *Urbs* Pietà, Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 »;

al comma 6, le parole: « 50 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 52 milioni »;

alla rubrica, la parola: « cultura » *è sostituita dalle seguenti:* « per la cultura ».

All'articolo 185:

al comma 2, le parole: « della presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « del presente decreto »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e sono ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e della condizione reddituale dei destinatari ».

Al capo I del titolo VIII, dopo l'articolo 185 è aggiunto il seguente:

« Art. 185-bis. - (*Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO*) - 1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, in ragione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate in relazione ad essa, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 186:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « con modificazione » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, »;
al capoverso 1-ter, quarto periodo, le parole: « sulla quota » sono sostituite dalle seguenti: « alla quota ».

All'articolo 187:

al comma 1, le parole: « 26 ottobre 1974, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: « 26 ottobre 1972, n. 633 ».

All'articolo 189:

al comma 1, le parole: « per dallo svolgimento » sono sostituite dalle seguenti: « per lo svolgimento ».

All'articolo 190:

al comma 2, primo periodo, le parole: « del regolamento UE » sono sostituite dalle seguenti: « del citato regolamento (UE) n. 1407/2013 »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « a medesime » sono sostituite dalle seguenti: « alle stesse »;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « deve essere presentato » sono inserite le seguenti: « a pena di scarto » e le parole: « , pena lo scarto del modello F24 » sono soppresse.

All'articolo 192:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ».

All'articolo 194:

al comma 1, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

All'articolo 195:

alla rubrica, la parola: « emergenze » è sostituita dalle seguenti: « per emergenze relative alle ».

Al capo II del titolo VIII, dopo l'articolo 195 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 195-bis. - (Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore) - 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

2. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione".

Art. 195-ter. - (Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416) - 1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli effetti del primo comma.

In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la continuità delle pubblicazioni e dell'attività dell'impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato può autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice della crisi d'impresa e

dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14" ».

All'articolo 196:

al comma 3, alinea, le parole: « 1 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio ».

All'articolo 198:

al comma 1:

al secondo periodo, dopo le parole: « agli operatori che » sono inserite le seguenti: « alla data di presentazione della domanda di accesso » e le parole: « regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012 »;

al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché le modalità di recupero dei contributi eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano ottemperato a quanto disposto dal secondo periodo »;

alla rubrica, le parole: « fondo compensazione danni » sono sostituite dalle seguenti: « di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal ».

All'articolo 199:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: « decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, » e le parole: « che dimostino di aver subito subito » sono sostituite dalle seguenti: « che dimostrino di aver subito »;

alla lettera b), dopo le parole: « a legislazione vigente » sono inserite le seguenti: « e nel rispetto degli equilibri di bilancio », le parole: « nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno » e le parole: « ed è cumulabile con l'indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 » sono soppresse;

al comma 3:

alla lettera b), le parole: « delle legge » sono sostituite dalle seguenti: « della legge »;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso è prorogata di 12 mesi »;

al comma 8, le parole: « e delle Autorità portuali » sono sostituite dalle seguenti: « e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro »;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. Al fine di sostenere la competitività dei servizi prestati in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le unità di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate, in misura proporzionale, agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio".

8-ter. Al fine di accelerare gli interventi di digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali previsti nell'ambito dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o a privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce possono essere inviati in formato digitale. Qualora il documento cartaceo sia richiesto in originale, esso può essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle autorità richiedenti secondo modalità conformi alle disposizioni in materia di salvaguardia della salute adottate a seguito dell'emergenza da COVID-19.

8-quater. Con riguardo alla società capogruppo e alle società del gruppo di cui all'articolo 7, comma 9-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre

2013, n. 125, per il fondo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del fondo ma alla data di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del fondo non sia stato ancora emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, comma 3, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere dai periodi di sospensione ovvero di riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 »;

al comma 10, le parole da: « dal presente articolo » fino a: « indebitamento » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 7, 8 e 10-bis del presente articolo, pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 50 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento »;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le disponibilità del fondo, nel limite di 5 milioni di euro, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica.

10-ter. Le disponibilità residue del fondo di cui al comma 10-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto, altresì, della riduzione dei costi sostenuti.

10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 10-bis e 10-ter.

10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui ai commi 10-bis e 10-ter del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea ».

Dopo l'articolo 199 è inserito il seguente:

« Art. 199-bis. - (Disposizioni in materia di operazioni portuali) - 1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia da COVID-19 e di favorire la ripresa delle attività portuali, all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 4 è abrogata;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:

a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;

b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;

c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione.

4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 4-bis è rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non è compresa nel numero massimo di cui al comma 7".

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotti dal comma 1 del presente articolo, anche relativamente alla determinazione del corrispettivo e della cauzione e alla fissazione dei termini del procedimento, tenendo conto delle esigenze di economicità dei servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio ».

All'articolo 200:

al comma 1, primo periodo, le parole: « oggetto di » sono sostituite dalle seguenti: « sottoposto a »;
al comma 2, primo periodo, le parole: « della presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

al comma 5, dopo le parole: « è effettuata » sono inserite le seguenti: « senza l'applicazione di penalità »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-*bis*. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e di cui al comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'80 per cento delle risorse a decorrere dall'anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attività di verifica. La relativa erogazione è disposta con cadenza semestrale.

5-*ter*. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono effettuate in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-*quater*. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residue dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e quelle residue dagli importi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 »;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: « per l'attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato » sono sostituite dalle seguenti: « per l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi, finalizzate » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per il finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di

biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di esercizio esistenti »; *al secondo periodo, le parole:* « ed all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, » *sono sostituite dalle seguenti:* « e dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, »;

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come incrementate dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

Dopo l'articolo 200 è inserito il seguente:

« Art. 200-bis. - (*Buono viaggio*) - 1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:

- a) una quota pari all'80 per cento del totale, per complessivi 4 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;
- b) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivo 1 milione di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.

3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.

4. Ciascun comune individua i beneficiari e il relativo contributo prioritariamente tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non già assegnatari di misure di sostegno pubblico.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 201:

al comma 2, le parole: « Per le medesime » *sono sostituite dalle seguenti:* « Per le medesime » *e le parole:* « i sub-fornitori » *sono sostituite dalla seguente:* « sub-fornitori ».

All'articolo 202:

al comma 1:

alla lettera b):

al capoverso 4, al primo periodo, le parole: « e sottoposto » *sono sostituite dalla seguente:* «

sottoposto » e le parole: « è definito » sono sostituite dalle seguenti: « sono definiti » e, al secondo periodo, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « terzo comma »;
al capoverso 4-bis, al primo periodo, le parole: « senza indugio » sono sostituite dalle seguenti: « , entro trenta giorni dalla costituzione della società ai sensi del comma 4, » e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Tale piano è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione »;
alla lettera c):

al capoverso 5, le parole: « convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »;

al capoverso 5-ter, dopo la parola: « fiscale » è soppresso il seguente segno di interpunzione: « , »;
alla lettera d), la parola: « soppresso » è sostituita dalla seguente: « abrogato »;

alla lettera e), capoverso 7, terzo periodo, le parole: « al comma » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. In considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici, è prorogata di due anni la durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

al comma 2, dopo le parole: « decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 » sono inserite le seguenti: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, ».

All'articolo 203:

al comma 1, la parola: « assoggettate » è sostituita dalla seguente: « assoggettati », la parola: « EASA » è sostituita dalle seguenti: « Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) » e le parole: « regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012 »;

ai commi 3 e 4, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto ».

All'articolo 204:

al comma 2, la parola: « previsioni » è sostituita dalla seguente: « disposizioni ».

All'articolo 205:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, per l'organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, l'efficacia della convenzione stipulata per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 3577/92 e comunque non oltre la data del 28 febbraio 2021 ».

All'articolo 206:

al comma 2, le parole: « fino ad un massimo di 10 esperti o consulenti » sono sostituite dalle seguenti: « di esperti o consulenti fino al numero massimo di 10 », le parole: « di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche » sono sostituite dalle seguenti: « di comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche » e le parole: « a valere sulle » sono sostituite dalle seguenti: « posti a carico delle »;

al comma 3, al terzo periodo, le parole: « il termine di cui al precedente periodo » sono sostituite dalle

seguenti: « il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo » e, *al quarto periodo, le parole*: « di cui al presente comma » *sono sostituite dalle seguenti*: « di cui al secondo periodo »;
al comma 4, secondo e terzo periodo, dopo la parola: « Commissario » *è inserita la seguente*: « straordinario »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria" - variante Trisungo-Acquasanta - 2° lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500, nonché gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria"- Realizzazione di strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per l'anno 2021 per le attività di progettazione, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione nonché, per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A. con priorità di finanziamento e realizzazione.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

al comma 6, dopo la parola: « Commissario » *è inserita la seguente*: « straordinario »;

al comma 7, le parole: « di cui articolo 1 » *sono sostituite dalle seguenti*: « di cui all'articolo 1, », *le parole*: « legge 31 dicembre 2018, n. 145 » *sono sostituite dalle seguenti*: « legge 30 dicembre 2018, n. 145, » e *le parole*: « della tratta autostradale » *sono sostituite dalle seguenti*: « delle tratte autostradali »;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sulla società il controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma 8-ter »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali ».

All'articolo 207:

al comma 2, al primo periodo, la parola: « hanno » *è sostituita dalla seguente*: « abbiano » e, *al secondo periodo, la parola*: « previsioni » *è sostituita dalla seguente*: « disposizioni ».

All'articolo 208:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di dare impulso e rilanciare il porto di Gioia Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferiti a titolo gratuito, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Calabria, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture trasferite si provvede secondo le modalità previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, prevedendone il finanziamento prioritario nell'ambito del contratto di programma - parte investimenti. Agli interventi

per la manutenzione della tratta di cui al primo periodo si provvede nell'ambito dell'efficientamento annuale del contratto di programma - parte servizi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Calabria e la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sentita l'Autorità portuale di Gioia Tauro, definiscono, d'intesa tra loro, la programmazione delle attività finalizzate allo sviluppo dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico nonché i relativi fabbisogni »;

al comma 4, le parole: « , a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3, » sono soppresse e le parole: « di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021, di euro 21 milioni nel 2022, di euro 17 milioni nel 2023, di euro 14 milioni nel 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 11 milioni nel 2020, di euro 21 milioni nel 2021, di euro 29 milioni nel 2022, di euro 25 milioni nel 2023, di euro 19 milioni nel 2024 »;

al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 5 milioni nel 2020, di euro 16 milioni annui dal 2021 al 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia) »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni per l'anno 2023, a euro 30 milioni per l'anno 2024, a euro 26 milioni per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7 milioni per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032, a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, a valere sulle risorse del medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 già trasferite al bilancio della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni annui per gli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

All'articolo 209:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « per l'anno 2020 e di » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2020 e a » e, al secondo periodo, le parole: « di parte capitale » sono sostituite dalle seguenti: « di conto capitale ».

All'articolo 210:

al comma 1, dopo la parola: « mutualistica » è soppresso il seguente segno di interpunzione: « , »;
al comma 3, la parola: « trasporti » è sostituita dalla seguente: « trasporti » e le parole: « l-ter e l-quater » sono sostituite dalle seguenti: « l-ter) e l-quater) ».

All'articolo 211:

al comma 1, le parole: « Corpo della capitanerie di porto » sono sostituite dalle seguenti: « Corpo delle capitanerie di porto », le parole: « dal data » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data » e le parole: « alle medesime Forze » sono sostituite dalle seguenti: « al medesimo Corpo »;

al comma 3, le parole: « e di ogni altra clausola » sono sostituite dalle seguenti: « e ogni altra clausola »;

al comma 4, dopo le parole: « euro 2.230.000 » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2020, ».

Dopo l'articolo 211 è inserito il seguente:

« Art. 211-bis. - (Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche) - 1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorità competenti. Resta fermo, per gli aspetti di sicurezza cibernetica, quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza è redatto d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e recepisce il contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo. Le misure adottate sono comunicate ai Ministeri competenti per materia e al Ministero dell'interno, anche per gli aspetti di sicurezza informatica connessi alla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61.

3. L'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento all'emergenza da COVID-19 tiene conto delle linee guida sulla gestione dell'emergenza medesima emanate dai Ministeri competenti e dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche.

4. I Ministeri dell'interno e della salute, nell'ambito delle attività connesse con la gestione dell'emergenza da COVID-19, informando i Ministeri competenti, emanano, per gli aspetti di rispettiva competenza, proprie direttive per favorire l'attuazione delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3 e per garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche, la protezione del personale operativo dal contagio e la mobilità sul territorio nazionale per esigenze di continuità operativa e attività manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi, compresi coloro che provengono dall'estero.

5. Al fine dell'applicazione del presente articolo sono considerati operatori di infrastrutture critiche:

a) le società che gestiscono le infrastrutture individuate con i decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, nonché le società che gestiscono altre infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in funzione dell'emergenza da COVID-19;

b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

c) le società e gli enti che gestiscono od ospitano i sistemi spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio nazionale, nonché i sistemi spaziali nazionali impiegati per finalità di difesa e sicurezza nazionale;

d) ogni altra società o ente preposti alla gestione di infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti.

6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Dopo l'articolo 212 è inserito il seguente:

« Art. 212-bis. - (Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia) - 1. Dopo l'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è inserito il seguente:

"Art. 18-bis. - 1. Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilità e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

Dopo l'articolo 213 è inserito il seguente:

« Art. 213-bis. - (Interventi di messa in sicurezza del territorio) - 1. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, per l'anno 2020 sono attribuiti al comune di Taranto 4 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265 ».

All'articolo 214:

al comma 1, le parole: « 1 luglio 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2009 »;

al comma 2, le parole: « prevenzione cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « prevenzione di cui al comma 1 »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono trasferiti all'ANAS S.p.A. 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato "SS 42 - variante Trescore-Entratico". All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

2-ter. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, all'ANAS S.p.A. è assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato "Collegamento tra la strada statale n. 11 - tangenziale ovest di Milano - variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate - tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 - tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)". All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto »;

al comma 3, le parole: « dall'emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « all'emergenza »;

alla rubrica, la parola: « ANAS » è sostituita dalle seguenti: « dell'ANAS ».

All'articolo 215:

al comma 1, alinea, e al comma 2, lettera a), dopo le parole: « decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 » sono inserite le seguenti: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 »;

al comma 1, alinea, le parole: « nei confronti aventi diritto » sono sostituite dalle seguenti: « nei confronti degli aventi diritto »;

al comma 2, lettera b), la parola: « attuative » è sostituita dalla seguente: « attuativi ».

All'articolo 216:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « al 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 settembre 2020 »;

alla lettera b), le parole: « entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere

dal mese di settembre 2020 »;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: « decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 » *sono inserite le seguenti:* « , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali », *le parole:* « in scadenza entro il 31 luglio 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto », *le parole:* « equilibrio economico-finanziarie » *sono sostituite dalle seguenti:* « equilibrio economico-finanziario » *e dopo le parole:* « anche attraverso la proroga della durata del rapporto, » *sono inserite le seguenti:* « comunque non superiore a ulteriori tre anni, »;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi »;

al quarto periodo, le parole: « dal concessionario » *sono soppresse;*

al comma 3, primo periodo, le parole: « e a decorrere » *sono sostituite dalle seguenti:* « a decorrere »;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « ai contratti di abbonamento » *sono inserite le seguenti:* « , anche di durata uguale o superiore a un mese, ».

All'articolo 217:

al comma 2, al secondo periodo, le parole: « del predetto Fondo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del Fondo di cui al comma 1 » *e, al terzo periodo, le parole:* « fossero inferiori » *sono sostituite dalle seguenti:* « sia inferiore » *e la parola:* « verrà » *è sostituita dalla seguente:* « è ».

Dopo l'articolo 217 è inserito il seguente:

« Art. 217-bis. - (Sostegno delle attività sportive universitarie) - 1. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 218:

al comma 3, quarto periodo, la parola: « previsti » *è sostituita dalla seguente:* « previsti » *e dopo le parole:* « codice del processo amministrativo » *sono inserite le seguenti:* « , di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 »;

al comma 4, secondo periodo, le parole: « approvato con il Decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'allegato 1 al decreto legislativo ».

Al capo IV del titolo VIII, dopo l'articolo 218 è aggiunto il seguente:

« Art. 218-bis. - (Associazioni sportive dilettantistiche) - 1. Al fine di assicurare alle associazioni sportive dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell'incremento delle loro attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 219:

al comma 1, la parola: « disinfezione » *è sostituita dalla seguente:* « disinfezione »;

al comma 3, capoverso 7, le parole: « straordinario, di cui euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « straordinario, euro » *e le parole:* « , nonché di cui euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « ed euro »;

al comma 4, le parole: « commi precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 3 ».

Dopo l'articolo 220 è inserito il seguente:

« Art. 220-bis. - *(Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)* - 1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attività professionali conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'apposito capitolo sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, iscritto nel programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" della missione 1 "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle predette prestazioni professionali, in riferimento agli anni pregressi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

L'articolo 221 è sostituito dal seguente:

« Art. 221. - *(Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale)* -

1. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale".

2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.

3. Negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.

4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle

attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-*bis* e 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. Il consenso dell'imputato o del condannato è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalità del collegamento.

10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell'interessato o quando

la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici ».

L'articolo 222 è sostituito dal seguente:

« Art. 222. - (*Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura*) - 1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo.

2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. A favore delle filiere in crisi del settore zootecnico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo denominato "Fondo emergenziale per le filiere in crisi", con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al settore zootecnico. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono definiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Il comma 520 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
"520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una maggiore integrazione e una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, è concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie *blockchain*, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521".

7. Il comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

"2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa dell'emergenza da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimis*' nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19' e successive modificazioni e integrazioni".

8. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020. L'indennità è erogata con le modalità previste dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine è autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l'anno 2020.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo, determinati in 579,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo ».

Dopo l'articolo 222 è inserito il seguente:

« Art. 222-bis. - (*Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020*) - 1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le

produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 223:

alla rubrica, dopo la parola: « Contenimento » è inserita la seguente: « della ».

All'articolo 224:

al comma 2, lettera b), capoverso 3-decies, le parole: « l'Istat è delegato a definire, nel termine di 90 giorni, » sono sostituite dalle seguenti: « l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce »;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: « , e comunque non prima dell'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « o, se successiva, dalla data di entrata in vigore »;

alla lettera b), capoverso 10-bis, dopo le parole: « di Trento e » è inserita la seguente: « di » e la parola: « risultante » è sostituita dalla seguente: « risultanti »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Il comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

"4-octies. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza" ».

Dopo l'articolo 224 sono inseriti i seguenti:

« Art. 224-bis. - (Sistema di qualità nazionale per il benessere animale) - 1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente, è istituito il "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale", costituito dall'insieme dei requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, in conformità a regole tecniche relative all'intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione delle emissioni nell'ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento. L'adesione al Sistema è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza e controllo, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche di dati esistenti,

nazionali e regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le modalità di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento. Ai componenti del predetto organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 224-ter. - (Sostenibilità delle produzioni agricole) - 1. Al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo del settore vitivinicolo, è istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, come l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono il disciplinare di produzione sono aggiornati con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i più recenti orientamenti in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale e si traducono in specifiche modalità produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del comma 2.

2. Al fine di definire e aggiornare il disciplinare di produzione di cui al comma 1, nonché di valutare l'impatto delle scelte operate, è istituito il sistema di monitoraggio della sostenibilità e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i cui indicatori sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. I dati e le informazioni ricavati dal sistema di monitoraggio di cui al comma 2 confluiscono nella rete di informazione contabile agricola di cui al regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che, a questo fine, adegua il relativo sistema di rilevazione, in conformità alla comunicazione della Commissione europea 20 maggio 2020, relativa alla strategia dal produttore al consumatore.

4. In sede di prima applicazione, il disciplinare di cui al comma 1 si basa sulle linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, alle cui procedure si fa riferimento per l'adesione al sistema di certificazione, opportunamente integrate introducendo i principi della sostenibilità richiamati, quale sintesi dei migliori sistemi di certificazione esistenti a livello nazionale.

5. Il disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2014.

6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui al presente articolo, la certificazione della sostenibilità del processo produttivo può essere estesa ad altre filiere agroalimentari ».

All'articolo 225:

al comma 1, le parole: « la situazioni » sono sostituite dalle seguenti: « la situazione », dopo le parole: « di irrigazione, » è inserita la seguente: « la » e dopo la parola: « abilitati » è soppresso il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 5, le parole: « la modalità » sono sostituite dalle seguenti: « le modalità »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. In considerazione della sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della difficoltà da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di realizzare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio idraulico nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, è consentita la riprogrammazione delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche con fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.

6-ter. L'utilizzo delle economie di cui al comma *6-bis* è consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilità dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui in conseguenza della chiusura delle opere finanziate, ivi compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue.

6-quater. I consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le economie e i relativi interessi di cui ai commi *6-bis* e *6-ter*, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui intendono destinare le risorse, il cronoprogramma della spesa e, dopo la conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Consorzi di bonifica ed enti irrigui ».

All'articolo 227:

al comma 1, dopo le parole: « è istituito un Fondo » *sono inserite le seguenti:* « con la dotazione »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « del territorio e del mare » *sono sostituite dalle seguenti:* « della tutela del territorio e del mare, ».

Dopo l'articolo 227 è inserito il seguente:

« Art. 227-bis. - (*Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini*) - 1. Al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per il rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 228:

al comma 1, lettera b), la parola: « soppresso » *è sostituita dalla seguente:* « abrogato ».

Dopo l'articolo 228 è inserito il seguente:

« Art. 228-bis. - (*Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti*) - 1. L'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato ».

All'articolo 229:

al comma 2:

al secondo periodo, le parole: « 50 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 70 milioni »;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono

destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto »; *al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « della domanda di mobilità » è soppresso il seguente segno di interpunzione: « , »;*

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni di età. Il contributo di cui al presente comma può essere concesso nel limite delle risorse autorizzate dal primo periodo e fino a esaurimento delle stesse ed è pari al 60 per cento della spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici e non può superare l'importo di euro 500.

4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis può essere richiesto per una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per la concessione e l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 4-bis.

4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

Al capo VII del titolo VIII, dopo l'articolo 229 è aggiunto il seguente:

« Art. 229-bis. - (Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale) - 1. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una o più linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire:

a) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;
b) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive mediante installazione di *box* dedicati presso i propri impianti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al comma 1 nonché la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma di cui al presente comma è, altresì, finalizzato all'adozione di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori. Il programma può, altresì, includere lo svolgimento di *test* e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili".
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati dell'attività svolta in base al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in termini di impatto sulla sostenibilità ambientale e sulle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, svolte sulla base dei criteri previsti dal medesimo comma 1126, nonché una proposta di sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza di applicare criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto.
7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 230:

ai commi 1, secondo periodo, e 2, secondo periodo, dopo le parole: « nella Gazzetta Ufficiale » sono inserite le seguenti: « , 4a serie speciale, »;

al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2-ter. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, è stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità.

2-quater. All'onere derivante dal comma 2-ter del presente articolo, pari a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Incremento del numero dei posti relativi a concorsi già indetti ».

Dopo l'articolo 230 è inserito il seguente:

« Art. 230-bis. - (Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici) - 1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare la

funzionalità della strumentazione informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al primo periodo è ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata massima fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente le assunzioni di cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.

3. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale "Istruzione e ricerca". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265 ».

All'articolo 231:

al comma 1, le parole: « nel 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2020 »;

al comma 2, lettera f), le parole: « e la loro dotazione » sono sostituite dalle seguenti: « e delle loro dotazioni »;

al comma 3, la parola: « RUP » è sostituita dalle seguenti: « responsabile unico del procedimento » e le parole: « delle tempistiche stabilite » sono sostituite dalle seguenti: « dei termini stabiliti »;

al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: « affidamento degli stessi e » è inserita la seguente: « che »;

al comma 7, le parole: « nel 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2020 »;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza »;

al comma 11, la parola: « template » è sostituita dalle seguenti: « modelli informatici »;

al comma 12, le parole: « dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1, 7 e 7-bis, pari a 372,23 milioni di euro per l'anno 2020 ».

Dopo l'articolo 231 è inserito il seguente:

« Art. 231-bis. - (Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza) - 1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:

a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine

e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo;

c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.

3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica ».

All'articolo 232:

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Per l'anno 2020 è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro alla città metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto superiore "Salvatore Quasimodo" in Magenta, al fine di ridurre i rischi connessi alla diffusione del COVID-19. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto »;

al comma 6, al primo periodo, le parole: « e non oltre » sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: « a tutti gli atti » sono sostituite dalle seguenti: « tutti gli atti ».

All'articolo 233:

al comma 2, al primo periodo, le parole: « Piano nazionale di azione nazionale pluriennale » sono sostituite dalle seguenti: « Piano di azione nazionale pluriennale » e, al secondo periodo, la parola: « suddetto » è soppressa;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « 65 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 165 milioni » e, al secondo periodo, le parole: « di età » sono soppresse;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 120 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020, compresi i servizi educativi autorizzati »;

al comma 5, le parole: « 150 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 300 milioni di euro per l'anno 2020 »;

alla rubrica, le parole: « fino ai sedici anni » sono soppresse.

All'articolo 235:

al comma 1, le parole: « 400 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 377,6 milioni ».

All'articolo 236:

al comma 3, al primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, » *e, al terzo e al quarto periodo, la parola:* « AFAM » *è sostituita dalle seguenti:* « di alta formazione artistica, musicale e coreutica »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero dell'università e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ».

All'articolo 237:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 ».

All'articolo 238:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « Le risorse di cui al presente comma » *sono inserite le seguenti:* « , nella misura di 45 milioni di euro annui, » *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* « I restanti 5 milioni di euro sono destinati, per le medesime finalità di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non compresi nel precedente periodo, fatta eccezione per l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) destinatari di specifiche disposizioni del presente decreto. I criteri di riparto sono stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti »;

al comma 4, le parole: « dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 5, le parole: « di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a) , » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, »;

al comma 6, dopo le parole: « di alta formazione » *è inserita la seguente:* « artistica, »;

al comma 8, le parole: « di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a) » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 »;

al comma 9, le parole: « per l'anno 2021 a » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'anno 2021, a euro », *dopo le parole:* « per l'anno 2022 e a » *è inserita la seguente:* « euro » *e le parole:* « dal 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'anno 2023 »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Piano straordinario di investimenti nell'attività di ricerca ».

Al capo IX del titolo VIII, dopo l'articolo 238 è aggiunto il seguente:

« Art. 238-bis. - (Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale) - 1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.

2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), primo periodo, del predetto regolamento relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, può emanare bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unità.

3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico

predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti attività e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti.

4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni.

6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di quattro unità di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.

8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di euro 587.164 per l'anno 2021, di euro 694.112 per l'anno 2022, di euro 801.059 per l'anno 2023 e di euro 908.007 annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare previsto dall'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».

All'articolo 240:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « livello dirigenziale » è soppresso il seguente segno d'interpunzione: « : ».

All'articolo 241:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per lo sviluppo e la coesione rinvenienti » e le parole: « pandemia da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « pandemia di COVID-19 »;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e della conseguente ripartizione regionale »;

al secondo periodo, le parole: « nelle more di sottoposizione » sono sostituite dalle seguenti: « nelle more della sottoposizione »;

al terzo periodo, le parole: « Comitato per la Programmazione Economica » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti ».

All'articolo 242:

al comma 1, le parole: « 1 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio », le parole: « e la mitigazione » sono sostituite dalle seguenti: « e alla mitigazione » e le parole: « dall'epidemia

COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'epidemia di COVID-19 »;

al comma 3, le parole: « Fondo di Rotazione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo di rotazione di cui »;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: « con modificazione » sono sostituite dalle seguenti: « con modificazioni »;

al secondo periodo, la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti » e le parole: « nelle more di sottoposizione all'approvazione in CIPE, entro e non oltre il » sono sostituite dalle seguenti: « nelle more della sottoposizione all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il »;

al terzo periodo, le parole: « Di tali riprogrammazione » sono sostituite dalle seguenti: « Di tali riprogrammazioni » e le parole: « al Comitato per la Programmazione Economica » sono sostituite dalle seguenti: « al Comitato interministeriale per la programmazione economica »;

al quarto periodo, la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti ».

All'articolo 243:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « è aggiunto il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti »;

dopo il capoverso 65-quinquies sono aggiunti i seguenti:

« 65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività; b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole; c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.

65-septies. In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato al finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati, ai soli fini del presente comma, "dottorati comunali". I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione, all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle disuguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative. I dottorati comunali sono soggetti

all'accreditamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalità per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le università per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito bando ».

All'articolo 244:

al comma 1, dopo la parola: « Sicilia » sono inserite le seguenti: « nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 » e le parole: « dell'della legge » sono sostituite dalle seguenti: « della legge »;

al comma 2, le parole: « Aiuti ai progetti » sono sostituite dalle seguenti: « Aiuti a progetti »;

al comma 3, le parole: « 48,5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 106,4 milioni » e le parole: « Fondo sviluppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per lo sviluppo e la coesione, »;
la rubrica è sostituita dalla seguente: « Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 ».

Dopo l'articolo 245 è inserito il seguente:

« Art. 245-bis. - (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123) - 1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove start-up nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso la misura denominata "Resto al Sud", all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: "fino ad un massimo di 50.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 60.000 euro";

b) al comma 8, lettera a), le parole: "35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

c) al comma 8, lettera b), le parole: "65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento" ».

All'articolo 246:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « Sardegna e Sicilia » sono inserite le seguenti: « nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto » e, al secondo periodo, le parole: « educativa e a » sono sostituite dalle seguenti: « educativa, e a euro »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Sostegno al Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ».

La rubrica del capo XII del titolo VIII è sostituita dalla seguente: « Accelerazione dei concorsi ».

All'articolo 247:

al comma 8, la parola: « ordinamenti » è soppressa.

All'articolo 248:

al comma 3, primo periodo, le parole: « alla data del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Alla rubrica della sezione II del capo XII del titolo VIII, le parole: « per la velocizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « per l'accelerazione ».

All'articolo 250:

al comma 3, le parole: « di cui al decreto del presidente » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto del Presidente » e le parole: « decreto del Presidente del Presidente della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Presidente della Repubblica »;

al comma 4, secondo periodo, le parole: « 1 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio ».

All'articolo 251:

al comma 1, le parole: « sono aggiunti » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunte »;

al comma 2, dopo le parole: « avviati ai sensi dell'articolo 1 » sono inserite le seguenti: « , commi da

355 a 359, ».

All'articolo 252:

al comma 2:

alla lettera a), dopo le parole: « funzionario giudiziario, senza demerito » sono aggiunte le seguenti: « , per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera a) »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera b) »;

dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« g-bis) aver svolto attività lavorativa per almeno cinque anni presso una pubblica amministrazione in una posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea »;

al comma 3:

all'alinea, le parole: « adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

alla lettera a), le parole: « di cui al comma 1, lettere da a) ad f), » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2 »;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni ex aequo »;

al comma 6, alinea, le parole: « ai fini di attribuzione » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'attribuzione »;

al comma 7:

all'alinea, le parole: « adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni ex aequo »;

al comma 8, le parole: « a bandire » sono sostituite dalle seguenti: « a indire procedure di reclutamento ».

All'articolo 258:

al comma 2, primo periodo, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

al comma 3, le parole: « nel 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2020 ».

All'articolo 259:

al comma 1, le parole: « Corpo nazionale di vigili del fuoco » sono sostituite dalle seguenti: « Corpo nazionale dei vigili del fuoco » e le parole: « Consiglio di ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Consiglio dei ministri »;

al comma 2, lettera b, capoverso, le parole: « Restano ferme » sono sostituite dalle seguenti: « 2-bis. Restano ferme »;

al comma 3, le parole: « sui siti istituzionali » sono sostituite dalle seguenti: « nei siti internet istituzionali ».

Dopo l'articolo 259 è inserito il seguente:

« Art. 259-bis. - (Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria) - 1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le medesime

procedure, è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alla riserva dei posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera *d*), previste per l'anno 2020 previa individuazione delle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psicofisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che tiene conto del numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.

2. Il corso di formazione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quello destinato ai vincitori del concorso pubblico a complessivi 754 posti, elevati a 938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, ha la durata di sei mesi.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 260:

al comma 1, le parole: « Corpo nazionale di vigili del fuoco » sono sostituite dalle seguenti: « Corpo nazionale dei vigili del fuoco » e le parole: « Consiglio di ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Consiglio dei ministri ».

Dopo l'articolo 260 è inserito il seguente:

*« Art. 260-bis. - (Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato) - 1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera *c*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera *c*), mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.*

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020, entro un massimo di 1.650 unità, e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unità, quale quota parte delle relative facoltà assunzionali, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

*a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla data*

dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della procedura concorsuale di cui al comma 1 in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;

c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

3. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei soggetti inclusi nell'elenco allegato al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 agosto 2019, degli aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

4. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi dei commi 2 e 3, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

5. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

6. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, può essere rideterminato il numero dei posti di allievi agenti della Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 38 del 15 maggio 2020.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 261:

al comma 1, primo periodo, la parola: « provvedimento » è sostituita dalla seguente: « decreto ».

All'articolo 262:

al comma 1, lettera b), le parole: « inerenti la contabilità e il bilancio » sono sostituite dalle seguenti: « inerenti alla contabilità e al bilancio » e le parole: « e la sperimentazione » sono sostituite dalle seguenti: « e della sperimentazione »;

al comma 2, dopo le parole: « I bandi di selezione » è soppresso il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 263:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la

pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "e, anche al fine" fino a: "forme associative" sono sostituite dalle seguenti: ". Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica";

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati".

4-ter. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato è commisurato all'entità della quota versata" ».

Dopo il capo XII del titolo VIII è inserito il seguente:

« Capo XII-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E DI RETI TELEMATICHE O DI TELECOMUNICAZIONE

Art. 263-bis. - (Modifica all'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato) - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

"3-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, può ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti *internet*, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la protrazione di attività pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Autorità stessa può applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di euro".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 264:

al comma 2, lettera a), numero 1), le parole: « Le amministrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1. Le amministrazioni ».

All'articolo 265:

al comma 1, terzo periodo, le parole: « al presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al presente decreto »;

al comma 3, dopo le parole: « 2.625 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro », le parole: « dal 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2025 », dopo le parole: « 5.619 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro » e le parole: « 1.413 l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1.413 milioni di euro per l'anno 2021 »;

al comma 4, le parole: « dal 2023 al 2031 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 475,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 67,55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 »;

al comma 7:

all'alinea, dopo la parola: « 85, » è inserita la seguente: « 89-bis, », dopo la parola: « 211, » è inserita la seguente: « 213-bis, » e dopo la parola: « 230, » sono inserite le seguenti: « 230-bis, commi 1 e 3, » ;

alla lettera a), le parole: « quanto a 364,22 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.019,80 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.138,40 milioni di euro per l'anno 2022, a 273,53 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 364,92 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.025 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 278,53 milioni di euro per l'anno 2023 » e le parole: « che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 1.005,57 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.445,17 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021 » e le parole: « mediante e corrispondente utilizzo » sono sostituite dalle seguenti: « mediante corrispondente utilizzo »;

alla lettera b), la parola: « corrisponde » è sostituita dalla seguente: « corrispondente » e dopo le parole: « comma 290, » è inserita la seguente: « della »;

il comma 8 è sostituito dai seguenti:

« 8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'esercizio

finanziario 2020, alla compensazione degli eventuali maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma, comprese quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, in deroga a quanto previsto dal comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009, utilizzando le risorse destinate a ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui al primo periodo, risultino non utilizzate, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente decreto, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma trasferite su conti di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.

8-bis. I commi 7 e 8 dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono abrogati »;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato »;

al comma 11, dopo le parole: « connessa alla » sono inserite le seguenti: « diffusione del »;

al comma 13:

alla lettera a), la parola: « soppressi » è sostituita dalla seguente: « abrogati »;

alla lettera b):

le parole: « - al secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « 1) al secondo periodo »;

le parole: « - il quarto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « 2) il quarto periodo »;

le parole: « - al sesto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « 3) al sesto periodo » e la parola: « abrogate; » è sostituita dalla seguente: « sopprese. »;

al comma 14, dopo le parole: « dall'Elenco 1 » è inserita la seguente: « allegato ».

Dopo l'articolo 265 è inserito il seguente:

« Art. 265-*bis.* - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

All'allegato 1:

le parole: « Allegato 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Allegato 1 - (Articolo 265, comma 1) - "Allegato 1 » e dopo la tabella è aggiunto il seguente segno: « " ».

All'elenco 1:

le parole: « Elenco 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Elenco 1 - (Articolo 265, comma 14) - "Elenco 1 - (Articolo 1, comma 609) » e dopo la tabella è aggiunto il seguente segno: « " ».

All'allegato C sono premesse le seguenti parole: « Allegato C - (Articolo 2, commi 5, 7 e 10) ».

All'allegato A sono premesse le seguenti parole: « Allegato A - (Articolo 1, comma 11) ».

All'allegato B sono premesse le seguenti parole: « Allegato B - (Articolo 1, comma 10) ».

All'allegato D sono premesse le seguenti parole: « Allegato D - (Articolo 2, comma 11) ».

All'allegato 1 riferito all'articolo 120 del decreto-legge, le parole: « Allegato 1 Articolo 120 » sono

*sostituite dalle seguenti: « Allegato 2 - (Articolo 120, comma 1) ».
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 21
alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio
2020 .*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le
modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23;
Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30;
Considerata la straordinaria necessità ed
urgenza di stabilire misure in materia sanitaria,
di sostegno alle imprese, al lavoro ed
all'economia, in materia di politiche sociali
nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno
a diversi settori in connessione all'emergenza
epidemiologica da Covid-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio
2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro dell'economia e delle
finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

SALUTE E SICUREZZA

Articolo 1.

*(Disposizioni urgenti in materia di assistenza
territoriale)*

1. Per l'anno 2020, al fine di rafforzare l'offerta
sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria
a fronteggiare l'emergenza epidemiologica
conseguente alla diffusione del virus SARS-
Cov-2 soprattutto in una fase di progressivo
allentamento delle misure di distanziamento
sociale, con l'obiettivo di implementare e
rafforzare un solido sistema di accertamento
diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della
circolazione di SARS-CoV-2, dei casi
confermati e dei loro contatti al fine di
intercettare tempestivamente eventuali focolai

TITOLO I

SALUTE E SICUREZZA

Articolo 1.

*(Disposizioni urgenti in materia di assistenza
territoriale)*

1. Per l'anno 2020, al fine di rafforzare l'offerta
sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a
fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente
alla diffusione del virus SARS-CoV-2 soprattutto in
una fase di progressivo allentamento delle misure di
distanziamento sociale, con l'obiettivo di
implementare e rafforzare un solido sistema di
accertamento diagnostico, monitoraggio e
sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei
casi confermati e dei loro contatti al fine di
intercettare tempestivamente eventuali focolai di
trasmissione del virus, oltre ad assicurare una presa in

di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. I piani di assistenza territoriale contengono specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento. I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni e le province autonome organizzano inoltre le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. I piani di assistenza territoriale contengono specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento. I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni e le province autonome organizzano inoltre le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento

regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti.

1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-*bis* hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei *test* molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.

1-quater. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento contagiati da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento **delle persone contagiate** da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

3. *Identico.*

4. Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o quarantenati nonché per i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 « Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma 10.

4. Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, **qualora non lo abbiano già fatto**, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o **sottoposti a quarantena** nonché per i soggetti **affetti da malattie croniche**, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 « Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma 10.

4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei

5. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l'introduzione altresì dell'infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati COVID-19, anche supportando le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10.

6. Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Per la funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui al periodo precedente è consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle stesse. In considerazione del ruolo attribuito alle predette Unità speciali di continuità assistenziali, ogni Unità è tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale dell'attività all'ente sanitario di competenza che

risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità.

5. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l'introduzione altresì dell'infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati **come affetti da COVID-19**, anche **coadiuvando** le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10.

6. Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Per la funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui al periodo precedente è consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle stesse. In considerazione del ruolo attribuito alle predette Unità speciali di continuità **assistenziale**, ogni Unità è tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale dell'attività all'ente sanitario di competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle

la trasmette alla regione di appartenenza. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e finanze, in sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1, possono richiedere le relative relazioni.

7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-*bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

8. Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così come implementate nei piani regionali, le regioni e le province autonome provvedono all'attivazione

finanze, in sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1, possono richiedere le relative relazioni.

7. *Identico.*

7-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unità e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore.

8. *Identico.*

di centrali operative regionali, che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.

9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, il fondo di cui all'articolo 46 dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale è complessivamente incrementato nell'anno 2020 dell'importo di 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo collettivo nazionale. A tal fine è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.

10. Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020 per l'attuazione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 11.

11. Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro. Per l'attuazione dei commi 5, 6 e 7 è autorizzata, per l'anno 2020, rispettivamente la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per un totale di 407.896.000 euro. Per l'attuazione del comma 9 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario

9. *Identico.*

10. Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020 per l'attuazione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui all'allegato B **annesso al** presente decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 11.

11. Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, **4-bis** e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, **di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis**. Per l'attuazione dei commi 5, 6 e 7 è autorizzata, per l'anno 2020, rispettivamente la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per un totale di 407.896.000 euro. Per l'attuazione del comma 9 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario corrente rilevate per l'anno 2020 per un importo pari a

indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per un importo pari a 1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessità legate alla distribuzione delle centrali operative a livello regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a 1.256.633.983 euro è riportata nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Per le finalità di cui al comma 5, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'apposito centro di costo « COV-20 », di cui all'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 4 e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.256.633.983 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessità legate alla distribuzione delle centrali operative a livello regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a 1.256.633.983 euro è riportata nella tabella di cui all'allegato A **annesso al** presente decreto. Per le finalità di cui al comma 5, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'apposito centro di costo « COV-20 », di cui all'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 4, **4-bis** e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, **di cui 25 milioni di euro per l'anno 2021 per la sperimentazione di cui al comma 4-bis**, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. **Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti.** Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.256.633.983 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 1-bis.

(Borse di studio per medici)

1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall'anno 2021 sono accantonati 20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario *standard* nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente.

Articolo 1-ter.

(Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani,

persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità)

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:

- a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;**
- b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;**
- c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;**
- d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è obbligato ad attenersi;**
- e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.**

3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.
*(Riordino della rete ospedaliera
in emergenza COVID-19)*

1. Le regioni e le province autonome, al fine di

Articolo 2.
*(Riordino della rete ospedaliera
in relazione all'emergenza da COVID-19)*

1. Le regioni e le province autonome, al fine di

rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di cui al presente comma, come approvati dal Ministero della salute secondo la metodologia di cui al comma 8, sono recepiti nei programmi operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi di separazione e sicurezza dei percorsi, è resa, altresì, strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti.

2. Le regioni e le province autonome programmano una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure. In relazione all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei posti letto di cui al presente comma, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letti di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento

rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di cui al presente comma, come approvati dal Ministero della salute **con il procedimento stabilito** al comma 8, sono recepiti nei programmi operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi di separazione e sicurezza dei percorsi, è resa, altresì, strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti.

2. Le regioni e le province autonome programmano una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure. In relazione all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei posti letto di cui al presente comma, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti **letto** di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse umane programmate a legislazione vigente.

dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse umane programmate a legislazione vigente.

3. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica, e comunque fino al 31 dicembre 2020, si rendono disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.

4. Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.

5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate a implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per l'operatività di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020. **A tal fine**, il limite di spesa regionale per l'anno 2020 è riportato nella colonna 6 della tabella di riparto di cui all'Allegato C, che forma parte integrante del presente decreto.

3. *Identico.*

4. Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione dei **reparti di pronto soccorso** con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.

5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate **ad aumentare il numero dei** mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per l'operatività di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020. Il limite di spesa regionale **per l'attuazione delle misure di cui al presente comma** per l'anno 2020 è riportato nella colonna **3** della tabella di riparto di cui all'Allegato C **annesso al** presente decreto.

5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, possono avviare, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro

6. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale »; dopo le parole « del personale del comparto sanità » sono inserite le seguenti: « nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti »; dopo le parole: « in deroga all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 » sono inserite le seguenti: « e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale »;

b) all'articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti le parole: « Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018 ».

flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

6. *Identico:*

a) *identica;*

b) all'articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti le parole: « Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, **a condizione che sia salvaguardato** l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, **compresa l'erogazione delle** indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del **contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti ».**

6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, terzo periodo, del presente articolo e per le finalità di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, e all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente decreto. All'onere di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o già assunte, ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, secondo periodo, del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le Regioni e le

7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, terzo periodo, del presente articolo e per le finalità di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, e all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui all'allegato C **annesso al** presente decreto. All'onere di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o già assunte, ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, secondo periodo, del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, da ripartirsi, a decorrere

province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, da ripartirsi, a decorrere dall'anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente decreto.

8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni dalla ricezione. È ammessa per una sola volta la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o la provincia autonoma dà riscontro entro i successivi dieci giorni, durante i quali il termine di approvazione è sospeso. Decorso il termine di cui al primo periodo, senza l'adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano è adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

9. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente articolo, per l'anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 1.467.491.667 euro, di cui 1.413.145.000 euro in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, e 54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal comma 3. A tal fine è istituito per l'anno 2020 apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero della salute per l'importo di 1.467.491.667 euro. Per far fronte ai successivi oneri di manutenzione delle attrezzature per posto letto, dei pronto soccorso e dei mezzi di trasporto, a decorrere dall'anno 2021 all'onere complessivo di 25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad

dall'anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui all'allegato C **annesso al** presente decreto.

8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni dalla ricezione. È ammessa per una sola volta la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o la provincia autonoma dà riscontro entro i successivi dieci giorni, durante i quali il termine di approvazione è sospeso. Decorso il termine di cui al primo periodo, senza l'adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano è adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome **di Trento e di Bolzano**.

9. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente articolo, per l'anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 1.467.491.667 euro, di cui 1.413.145.000 euro in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, e 54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal comma 3. A tal fine è istituito per l'anno 2020 apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero della salute per l'importo di 1.467.491.667 euro. Per far fronte ai successivi oneri di manutenzione delle attrezzature per posto letto, dei **reparti di** pronto soccorso e dei mezzi di trasporto, a decorrere dall'anno 2021 all'onere complessivo di 25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7, nonché al fine di integrare le risorse per le finalità di cui al comma 6, lettera a), per l'anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a), e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, è corrispondentemente incrementato per pari importo, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 e per gli importi indicati nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020 nell'apposito centro di costo « COV-20 », di cui all'art. 18 del decreto legge 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020. A decorrere dall'anno 2021, all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente articolo, si provvede a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma 1, considerata l'urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono di 1.413.145.000 euro, da ripartire a livello

10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7, nonché al fine di integrare le risorse per le finalità di cui al comma 6, lettera a), per l'anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a), e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, è corrispondentemente incrementato per pari importo, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 e per gli importi indicati nell'Allegato C **annesso al** presente decreto. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020 nell'apposito centro di costo « COV-20 », di cui all'**articolo 18** del decreto-legge **17 marzo 2020, n. 18**, convertito, con modificazioni, dalla legge **24 aprile 2020, n. 27**. A decorrere dall'anno 2021, all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente articolo, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma 1, considerata l'urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono di 1.413.145.000 euro, da ripartire a livello regionale secondo la Tabella di cui all'Allegato D **annesso al presente decreto**, e di 54.346.667 euro per le strutture

regionale secondo la Tabella di cui all'Allegato D, e di 54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui al comma 3. Il Commissario Straordinario procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma.

12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di cui al comma 11 può delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato. L'incarico di commissario delegato per l'attuazione del piano di cui al comma 1 è svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario.

13. Le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli obblighi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente.

movimentabili di cui al comma 3. Il Commissario Straordinario procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma.

12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di cui al comma 11 può delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, **convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come « decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 »**, a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato. L'incarico di commissario delegato per l'attuazione del piano di cui al comma 1 è svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario.

13. Le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli obblighi **previsti dal** decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente.

13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell'attività e delle strutture del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

14. *Identico.*

14. La proprietà delle opere realizzate dal Commissario è delle aziende del Servizio sanitario nazionale presso le quali sono realizzate. Qualora la regione abbia già provveduto in tutto o in parte alla realizzazione delle opere anteriormente al presente decreto-legge il Commissario è autorizzato a finanziarle a valere sulle risorse di cui al presente articolo e nei limiti delle stesse »

15. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a 1.898.466.667 di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 3.

(Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

1. All'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente

15. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a 1.898.466.667 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 3.

(Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

1. *Identico:*

« 5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di

periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. ».

recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. ».

Articolo 3-bis.

(Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.

145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: « i medici e i medici veterinari » sono sostituite dalle seguenti: « i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi »;

b) al comma 548, le parole: « dei medici e dei medici veterinari di cui » sono sostituite dalle seguenti: « dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui » e le parole: « della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data » sono sostituite dalle seguenti: « della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data »;

c) al comma 548-bis:

1) le parole: « di formazione medica specialistica », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « di formazione specialistica »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « fatti salvi » sono inserite le seguenti: « , per i medici specializzandi, »;

3) al quarto periodo, le parole: « I medici e i medici veterinari » sono sostituite dalle seguenti: « I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi » e le parole: « del personale della dirigenza medica e veterinaria » sono sostituite dalle seguenti: « del personale della dirigenza medica,

Articolo 4.

(Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. La specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei

veterinaria e sanitaria »;

4) al decimo periodo, dopo la parola: « specializzandi » è inserita la seguente: « medici » e dopo le parole: « trattamento economico previsto » sono inserite le seguenti: « per i predetti specializzandi medici ».

Articolo 4.

(Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle **sottoposte a** piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti **affetti da COVID-19**. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.

2. *Identico.*

3. La specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla

reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 e l'incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID, come individuati nel decreto di cui al comma 2, sono riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, lettera c), della legge n. 23 giugno 2011, n. 118, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020.

gestione dell'emergenza COVID-19 e l'incremento tariffario per le attività rese a pazienti **affetti da COVID-19**, come individuati nel decreto di cui al comma 2, sono riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, **comma 2**, lettera c), **del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118**, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020. **Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione assistenziale è determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 10 marzo 2020, nonché sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativi: a) all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del piano di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; b) all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, l'incremento tariffario di cui al comma 1 è determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità.**

4. Identico.

4. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori

privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.

5. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito *budget* per l'anno 2020 e che vedono altresì una temporanea sospensione delle attività ordinarie in funzione anche di quanto previsto dall'articolo 5-*sexies*, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020.

6. L'articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è abrogato.

Articolo 5.

(Incremento delle borse di studio degli specializzandi)

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.

5. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito *budget* per l'anno 2020, **le quali sospendano le attività ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste** dall'articolo 5-*sexies*, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020.

6. *Identico.*

Articolo 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: « alla data del 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2020 »;
b) al comma 11-bis, l'ultimo periodo è soppresso.

Articolo 5.

(Incremento delle borse di studio dei medici specializzandi)

1. *Identico.*

1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti

di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tale fine è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 5-bis.

(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.

Articolo 5-ter.

(Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative)

1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, è istituita la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro per l'anno 2021, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 5,4

Articolo 6.

(Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19)

1. In considerazione delle funzioni che è chiamato ad assolvere per la gestione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dell'individuazione quale soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, al Ministero della salute non si applicano, per l'anno 2020, le riduzioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 7.

(Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione)

1. Il Ministero della salute, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, delle funzioni relative a indirizzi generali e di coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie, nonché di programmazione tecnico sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento, monitoraggio dell'attività tecnico sanitaria regionale, può trattare, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, **nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare** per lo sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262.

2. Con decreto del Ministro della salute, avente natura regolamentare, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati personali,

milioni di euro per l'anno 2023 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 6.

(Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19)

Identico

Articolo 7.

(Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione)

1. Il Ministero della salute, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, delle funzioni relative a indirizzi generali e di coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie, nonché di programmazione tecnico sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento, monitoraggio dell'attività tecnico sanitaria regionale, può trattare, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, per lo sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262.

2. **Con regolamento adottato** con decreto del Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati personali, anche inerenti alle categorie particolari di

anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati.

Articolo 8.

(Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A)

1. Limitatamente al periodo emergenziale, per i pazienti già in trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), di cui agli articoli 91 e 93 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla regione o dalla provincia autonoma competente una modalità di erogazione attraverso la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un uso il più possibile esteso, la validità della ricetta è prorogata per una durata massima di ulteriori 30 giorni.

2. Per i pazienti già in trattamento con i medicinali di cui al comma 1, con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza.

3. Per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello specialista dei medicinali di cui al comma 1, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l'intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare, di cui all'articolo 26 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. La proroga automatica della ricetta di cui al presente articolo non si applica nei casi in cui il paziente presenta un peggioramento della patologia di base o un'intolleranza o nel caso in cui il trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il monitoraggio di parametri ai fini della prescrizione; in tali casi deve

dati di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati.

Articolo 8.

(Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A)

1. Limitatamente al periodo emergenziale, per i pazienti già in trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), di cui agli articoli 91 e 93 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla regione o dalla provincia autonoma competente una modalità di erogazione attraverso la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un uso il più possibile esteso, la validità della ricetta è prorogata per una durata massima di ulteriori 30 giorni **dalla data di scadenza**.

2. *Identico.*

3. Per le nuove prescrizioni da parte del centro **ospedaliero** o dello specialista dei medicinali di cui al comma 1, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l'intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare, di cui all'articolo 26 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, **con modificazioni**, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. La proroga automatica della ricetta di cui al presente articolo non si applica nei casi in cui il paziente presenta un peggioramento della patologia di base o un'intolleranza o nel caso in cui il trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il monitoraggio di parametri ai fini della prescrizione; in tali casi **il paziente deve rivolgersi al centro**

essere contattato il centro o lo specialista di riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole regioni e dalle province autonome.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche ai medicinali classificati in fascia A, soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, e distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata.

ospedaliero o allo specialista di riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole regioni e dalle province autonome.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche ai medicinali classificati in fascia A, soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA e distribuiti tramite **gli esercizi farmaceutici convenzionati**.

5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti con le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1 dell'articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali.

5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, con propria determina, individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici.

Articolo 9.
(Proroga piani terapeutici)

Identico

Articolo 9.

(Proroga piani terapeutici)

1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per

incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

Articolo 10.

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22-*bis*, comma 1, le parole: « di medici, personale infermieristico » sono sostituite dalle seguenti: « degli esercenti le professioni sanitarie »; la rubrica è sostituita dalla seguente: « Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari. »;

b) all'articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « e socio -sanitario » sono aggiunte le seguenti: « e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale ».

2. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, la lettera *d-bis*), introdotta dall'articolo 71-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è sostituita dalla seguente: *d-ter*) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori, *personal computer*, *tablet*, *e-reader* e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili; ».

Articolo 10.

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

1. *Identico*:

a) all'articolo 22-*bis*, comma 1, le parole: « di medici, personale infermieristico e » sono sostituite dalle seguenti: « degli esercenti le professioni sanitarie, **degli esercenti la professione di assistente sociale e degli** »; la rubrica è sostituita dalla seguente: « Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, **degli esercenti la professione di assistente sociale** e operatori socio-sanitari. »;

b) *identica*.

2. *Identico*.

Articolo 11.
(*Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico*)

1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « l'assistito » sono inserite le seguenti: « , riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale »;

b) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: « comma 7 », sono aggiunte le seguenti: « ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: « Il FSE è alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonché, su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter. »;

d) il comma 3-bis è abrogato;

e) al comma 4, dopo la parola « regionali », sono inserite le seguenti: « e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie » e, dopo le parole « l'assistito », sono aggiunte le seguenti: « secondo le modalità di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7 »;

f) al comma 15-ter, punto 3), sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole « per la trasmissione telematica », sono inserite le seguenti: « , la codifica e la firma remota »;
- le parole: « alimentazione e consultazione » sono sostituite con le seguenti: « alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

g) al comma 15-ter, dopo il punto 4), sono aggiunti i seguenti:
« 4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revocche, da associarsi

Articolo 11.
(*Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico*)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: « **3.** Il FSE è alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonché, su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter. »;

d) *identica;*

e) *identica;*

f) al comma 15-ter, **numero 3**), sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1)** dopo le parole: « per la trasmissione telematica », sono inserite le seguenti: « , la codifica e la firma remota »;
- 2)** le parole: « alimentazione e consultazione » sono sostituite con le seguenti: « alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

g) al comma 15-ter, dopo il **numero 4**), sono aggiunti i seguenti:
« 4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revocche, da associarsi agli assistiti

agli assistiti risultanti in ANA, comprensiva delle informazioni relative all'eventuale soggetto delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle modalità e delle misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma;

4-ter) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA, al fine di assicurare in interoperabilità le funzioni del FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma;

4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione con i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale, l'accesso *on line* al FSE da parte dell'assistito e degli operatori sanitari autorizzati, secondo modalità determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso è fornito in modalità aggregata, secondo quanto disposto dalla Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia Digitale. »;

h) al comma 15-septies, dopo le parole: « di farmaceutica » sono inserite le seguenti: « , comprensivi dei relativi piani terapeutici, » e dopo le parole: « specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, » sono aggiunte le seguenti: « nonché le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN, » e, dopo la parola « integrativa », sono aggiunte le seguenti: « , nonché i dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto, secondo le modalità stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3) del comma 15-ter, che individuerà le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le libertà degli interessati, »;

i) dopo il comma 15-septies, sono aggiunti i seguenti commi:

risultanti **nell'ANA**, comprensiva delle informazioni relative all'eventuale soggetto delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle modalità e delle misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al **numero 3)** del presente comma;

4-ter) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti **nell'ANA**, al fine di assicurare in interoperabilità le funzioni del FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al **numero 3)** del presente comma;

4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al **numero 3)** del presente comma, anche attraverso l'interconnessione con i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale, l'accesso *on line* al FSE da parte dell'assistito e degli operatori sanitari autorizzati, secondo modalità determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso è fornito in modalità aggregata, secondo quanto disposto dalla Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia Digitale. »;

h) al comma 15-septies, dopo le parole: « di farmaceutica » sono inserite le seguenti: « , comprensivi dei relativi piani terapeutici, » e dopo le parole: « specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, » sono aggiunte le seguenti: « nonché le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN, » e, dopo la parola « integrativa », sono aggiunte le seguenti: « , nonché i dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto, secondo le modalità stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al **numero 3)** del comma 15-ter, che individuerà le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le libertà degli interessati, »;

i) *identico*:

« *15-octies*. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del *dossier* farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del comma 7, sono pubblicate sul portale del nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

15-nonies. Ai fini dell'alimentazione dei FSE attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui al punto 3) del comma 15-ter, sono stabilite le modalità tecniche con le quali:

a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute di cui alla legge 1 aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e tessuti;

b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale;

c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i dati relativi alle prenotazioni. ».

« *15-octies*. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del *dossier* farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del comma 7, sono pubblicate sul portale nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

15-novies. Ai fini dell'alimentazione dei FSE attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui al **numero 3)** del comma 15-ter, sono stabilite le modalità tecniche con le quali:

a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e tessuti;

b) *identica*;

c) *identica* ».

Articolo 11-bis.

(Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche)

1. Al fine di promuovere in Italia le sperimentazioni cliniche essenziali per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ad eventuali altre emergenze epidemiologiche future, al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le parole: « , l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore » sono sostituite dalle seguenti: « gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado rispetto allo studio proposto, nonché i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore, in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il comitato etico valuta tale dichiarazione nonché l'assenza, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studi, di partecipazioni azionarie dello sperimentatore, del coniuge o del convivente, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi all'inizio dello studio

Articolo 12.

(Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi)

1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati:
 - a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
 - b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
 - c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
 - d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
 - e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all'ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.
3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili, senza registrarli, i dati di cui al comma 1:
 - a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalità di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;
 - b) tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non ancora collegati alla ANPR;
 - c) all'ISTAT.
4. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione.
5. Dall'attuazione del presente articolo non

qualora intervengano nuovi conflitti di interessi ».

Articolo 12.

(Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi)

Identico

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13.

(Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), e dell'articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in qualità di titolare del trattamento, anche in contitolarità con altri soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale, che verranno indicati nelle direttive di cui al comma 2, è autorizzato, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e per i dodici mesi successivi, a trattare dati personali, anche inerenti alle particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle misure e delle garanzie individuate nelle direttive di cui al comma 2, per effettuare rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi statistiche anche presso gli interessati sul territorio nazionale, volte alla comprensione della situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana.

2. I trattamenti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, sono individuati in una o più specifiche direttive del presidente dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e sono svolti nel rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle

Articolo 13.

(Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, **nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione**, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), e dell'articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in qualità di titolare del trattamento, anche in contitolarità con altri soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale, che verranno indicati nelle direttive di cui al comma 2, è autorizzato, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e per i dodici mesi successivi, a trattare dati personali, anche inerenti alle particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle misure e delle garanzie individuate nelle direttive di cui al comma 2, per effettuare rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi statistiche anche presso gli interessati sul territorio nazionale, volte alla comprensione della situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana.

2. *Identico.*

Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 al medesimo decreto legislativo, nonché del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Nelle direttive di cui al comma 2 sono indicati gli specifici scopi perseguiti, i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, le fonti amministrative utilizzate, anche mediante tecniche di integrazione, e i tempi di conservazione.

4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 anche in forma sintetica. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in maniera completa e facilmente consultabili sul sito istituzionale dell'ISTAT.

5. I dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati, per finalità scientifiche, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalità ivi previste, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 del medesimo decreto legislativo, nonché del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. La diffusione dei dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo è autorizzata solo in forma anonima e aggregata.

6. L'ISTAT fa fronte alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14.

(Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali)

1. In conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. I dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati, per finalità scientifiche, **nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione**, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalità ivi previste, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 del medesimo decreto legislativo, nonché del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, **in deroga alle previsioni della legge 11 gennaio 2018, n. 5**. La diffusione dei dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo è autorizzata solo in forma anonima e aggregata.

6. *Identico.*

Articolo 14.

(Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali)

Identico

Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata.

2. In relazione alle effettive esigenze di spesa connesse all'evolversi del contesto emergenziale di cui al presente articolo, le risorse di cui comma 1, a seguito di apposito monitoraggio effettuato dai soggetti interessati, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del Capo della protezione civile e del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. La rimodulazione può disporsi, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche mediante girofondi tra la contabilità speciale di cui al comma 1 e quella del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

4. I termini di scadenza degli stati di emergenza, diversi da quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 per il COVID-19, già dichiarati ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e delle contabilità speciali di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non più prorogabili ai sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi. Alle attività connesse alle proroghe di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse già stanziata a legislazione vigente per i relativi stati di emergenza e conseguentemente dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15.

(Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile)

Articolo 15.

(Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile)

1. Al fine di garantire adeguate risorse da destinare all'assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3. Per le attività di volontariato svolte in mesi per i quali sia percepita l'indennità di cui all'articolo 84, comma 1 o agli articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non si applicano ai volontari lavoratori autonomi che, in ottemperanza alle misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus Covid-19, dichiarano di non aver svolto attività lavorativa e percepiscono le suddette indennità.

Articolo 16.

(Misure straordinarie di accoglienza)

1. I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, possono essere utilizzati per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, fermo restando quanto previsto dal decreto-legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e successive modificazioni, in materia di servizi per l'accoglienza. All'attuazione del presente comma, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

1. Al fine di garantire adeguate risorse da destinare all'assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 21 milioni di euro per l'anno 2020.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Articolo 16.

(Misure straordinarie di accoglienza)

Identico

Articolo 16-bis.

(Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da

COVID-19)

1. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonché ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

Articolo 17.

(Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

Identico

Articolo 17.

(Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole « del presente articolo » sono inserite le seguenti « e per l'acquisizione a diverso titolo, ad esclusione della proprietà, da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di cui all'articolo 122 e dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020 di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare ».

Articolo 17-bis.

(Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo)

1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 1° settembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

Articolo 18.

(Utilizzo delle donazioni)

Identico

Articolo 18.

(Utilizzo delle donazioni)

1. All'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
« a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Il Dipartimento della protezione civile può destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei conti correnti bancari di cui all'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,

n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1, dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. »

b) al comma 3, dopo le parole « aziende, agenzie, » sono inserite le seguenti: « regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni, »

c) al comma 5, dopo le parole « per la quale è » è aggiunta la seguente: « anche ».

2. Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni già disposte ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei citati conti correnti.

Articolo 18-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e della riduzione dei servizi a essa collegate, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, nell'ambito delle risorse stanziati ai sensi del primo periodo e nei limiti delle stesse, deve essere assicurato un maggiore ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche ove cessata.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 19.

(Funzionamento e potenziamento della Sanità militare)

1. Identico.

Articolo 19.

(Funzionamento e potenziamento della Sanità militare)

1. Per le finalità di cui all'articolo 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e

di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2020 è autorizzato l'arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:

a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri;

b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare.

2. Le domande di partecipazione sono presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da parte della Direzione generale del personale militare sul portale *on-line* del sito *internet* del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.

3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo nonché quelli prestati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonché quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

3-ter. In ragione dell'eccezionalità e della limitata durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma

dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza.

4. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 4.682.845 per l'anno 2020 e euro 3.962.407 per l'anno 2021

5. Allo scopo di sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari di cui all'articolo 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata la spesa di euro 84.132.000 per l'anno 2020.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 88.814.845 euro per l'anno 2020 e 3.241.969 per l'anno 2021, si provvede, quanto a 88.814.845 euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 3.962.407 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Articolo 20.

(Misure per la funzionalità delle Forze armate - personale sanitario e delle sale operative)

1. Ai fini dello svolgimento, da parte del personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 21.

(Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2204-bis, è inserito il seguente:

« Art. 2204-ter.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 88.814.845 euro per l'anno 2020 e 3.241.969 euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 88.814.845 euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 3.962.407 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Articolo 20.

(Misure per la funzionalità delle Forze armate - personale sanitario e delle sale operative)

Identico

Articolo 21.

(Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente)

Identico

(Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata)

1. I volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta.

2. I volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale, di cui all'articolo 954, comma 2, che negli anni 2020, 2021 e 2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e previo consenso degli interessati, al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'*iter* concorsuale. ».

b) dopo l'articolo 2197-ter è inserito il seguente:

« Art. 2197-ter.1.

(Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207, è autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare.

2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale;

b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di

concorso. ».

Articolo 22.

(Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione « Strade sicure »)

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:
a) l'incremento delle 253 unità di personale di cui all'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2020;
b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è integrato di ulteriori 500 unità dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020.

2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 23.

(Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai prefetti territorialmente competenti, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia, nonché di euro 111.329.528 per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 31 luglio 2020, alle accresciute esigenze di

Articolo 22.

(Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione « Strade sicure »)
Identico

Articolo 23.

(Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Identico.

2. Identico.

sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché di assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 37.600.640.

3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del personale impiegato, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 698.080 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.

4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G., in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro 838.612 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 750.000 per spese sanitarie, di pulizia e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, euro 2.511.700 per acquisti di prodotti e licenze informatiche, ed euro 416.000 per materiale per videoconferenze e altri materiali.

5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 167.883.445 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

6. L'autorizzazione di cui al comma 301, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'invio, da parte del Ministero dell'interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, è prorogata per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di 500 mila euro per ciascun anno dello stesso triennio 2021-2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del personale impiegato, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 698.080 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

7. Il Ministero dell'interno è autorizzato, nel limite di euro 220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un'apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL, sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19.

7. Identico.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a euro 220.000 annui, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

8. Identico.

TITOLO II
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E
ALL'ECONOMIA

Capo I
MISURE DI SOSTEGNO
Articolo 24.

(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15

TITOLO II
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Capo I
MISURE DI SOSTEGNO
Articolo 24.

(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

Identico

dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate derivanti dal presente articolo non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Province autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.952 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 25.

(Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica « Covid-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al

Articolo 25.

(Contributo a fondo perduto)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari 3. *Identico.*

di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a 4. *Identico.*

condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto 5. *Identico.*

è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o

compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.

9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del

di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate fermo restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l'applicabilità dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché quelle relative ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.

10. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

11. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778 « Fondi di Bilancio ». L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione

medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate **ferma** restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l'applicabilità dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché **di quelli relativi** ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.

10. Le modalità di **presentazione** dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle

11. *Identico.*

con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

13. Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale.

15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

12. Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e **applicando** gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si **applicano** le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto-**legge** 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. *Identico.*

Articolo 25-bis.
(Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 26.

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. *Identico.*

Articolo 26.

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. Le misure previste dal presente articolo si applicano, in conformità a tutti i criteri e le condizioni ivi previsti, agli aumenti di capitale delle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, - società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitano attività assicurative, qualora la società regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:

a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.

2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 2. *Identico:* la società soddisfa altresì le seguenti condizioni:

- a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava a) *identica;* nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
- b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale; b) *identica;*
- c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; c) *identica;*
- d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione d) *identica;*

europea;

e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 7.

g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 12, il numero di occupati è inferiore a 250 persone

e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 **del** decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. **74**;

g) *identica*

2-bis. I benefici di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento.

5. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. L'agevolazione spetta all'investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta. Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si applicano altresì quando l'investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese di cui al presente articolo.

6. *Identico.*

7. Il credito d'imposta di cui al comma 4 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. *Identico.*

8. Alle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La distribuzione di

8. *Identico.*

qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. *Identico.*

10. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il medesimo anno, un apposito Fondo.

10. *Identico.*

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma 10.

11. *Identico.*

12. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato « Fondo Patrimonio PMI » (di seguito anche il « Fondo »), finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le caratteristiche indicate ai commi 14 e 16 (di seguito « gli strumenti finanziari »), emessi dalle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1,

12. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato « Fondo Patrimonio PMI » (di seguito anche il « Fondo »), finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le caratteristiche indicate ai commi 14 e 16 (di seguito « gli strumenti finanziari »), emessi dalle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a). Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia

lettera *a*). Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », ovvero di aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non supera il maggiore tra il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera *a*), il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale.

Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412, primo comma, del codice civile.

13. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, o a società da questa interamente controllata (di seguito anche « il Gestore »)

14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli previsti dall'articolo 2467 del codice civile.

15. La società emittente assume l'impegno di:
a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
b) destinare il finanziamento a sostenere costi

pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », ovvero di aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non **può superare** il maggiore **valore** tra: il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera *a*) ; il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale. Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412, primo comma, del codice civile.

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. *Identico.*

di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del presente comma e definiti ai sensi del decreto di cui al comma 16.

16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari. Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. Nel decreto sono altresì indicati gli obiettivi al cui conseguimento può essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari.

16. *Identico.*

17. L'istanza è trasmessa al Gestore secondo il modello uniforme da questo reso disponibile sul proprio sito *Internet*, corredata della documentazione ivi indicata. Il Gestore può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ferma restando la richiesta di informativa antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore, tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria, può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore procede, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze

17. *Identico.*

18. Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, l'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), la conformità della deliberazione di emissione degli Strumenti Finanziari a quanto previsto dal presente articolo e al decreto di cui al comma 16, e l'assunzione degli impegni di cui al comma 15, procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto nell'anno 2020.

19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo le risorse necessarie per le proprie spese di gestione nel limite massimo per operazione dell'1 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti, e comunque per un importo complessivo non superiore a 5 milioni di euro per l'anno 2020.

20. I benefici previsti ai commi 4 e 8, si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ». L'importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per

18. *Identico.*

19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo **un importo** massimo per operazione **pari, nell'anno 2020, allo 0,4** per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, **negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.**

19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, il Gestore può avvalersi, mediante utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19, delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

20. I benefici previsti ai commi 4 e 8 **sono cumulabili** tra loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ». L'importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società di cui al comma 1 l'ammontare di 800.000

ciascuna società di cui al comma 1 l'ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato ai sensi del regolamento della Commissione n. 1407/2013, del regolamento della Commissione n. 702/2014 e del regolamento della Commissione n. 717/2013 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti la società ottiene dai soggetti indicati ai commi 4 e 6 secondo periodo, l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si è usufruito. La società presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che le misure previste ai commi, 4 e 8 sommate con le misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 non superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante dichiara, altresì, di essere consapevole che l'aiuto eccedente detti limiti è da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell'Unione europea.

21. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato ai sensi del regolamento della Commissione n. 1407/2013, del regolamento (UE) della Commissione n. 1408/2013 e del regolamento (UE) della Commissione n. 717/2014 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti la società ottiene dai soggetti indicati ai commi 4 e 6 secondo periodo, l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si è usufruito. La società presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che le misure previste ai commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », non superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante dichiara, altresì, di essere consapevole che l'aiuto eccedente detti limiti è da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell'Unione europea.

21. *Identico.*

Articolo 26-bis.

(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

- 1. Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati 10 milioni di euro per interventi a favore di soggetti esposti al rischio di usura.**
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato**

dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 26-ter

(Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese)

1. Le misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 11, commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione del presente comma restano a carico dell'impresa richiedente.

Articolo 27.

(Patrimonio destinato)

1. *Identico.*

Articolo 27.

(Patrimonio destinato)

1. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da « Covid-19 », CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato « Patrimonio Rilancio », (di seguito il « Patrimonio Destinato ») a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Patrimonio Destinato può essere articolato in comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi ad essi apportati, nonché dai beni e dai rapporti giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le passività rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, è autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio

Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell'interesse degli stessi e, allo stesso modo, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli stessi. Le disposizioni del presente articolo non attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi rispetto all'intervento del Patrimonio Destinato in loro favore.

2. Gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze sono effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di apporto e di iscrizione nella contabilità del Patrimonio Destinato sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all'andamento economico del Patrimonio Destinato. Può essere restituita al Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, la quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione della congruità del patrimonio previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle finalità di realizzazione dell'affare per cui è costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo per tempo aggiornato. Le modalità della restituzione sono stabilite nel decreto di cui al comma 5. I beni e i rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su di esso in conformità al presente articolo, al decreto di cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato.

3. Il Patrimonio Destinato è costituito con deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta del consiglio di

2. *Identico.*

3. Il Patrimonio Destinato è costituito con deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta del consiglio di amministrazione, identifica,

amministrazione, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A. è incaricato della revisione dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Non si applica l'articolo 2447-*quater*, comma 2, del codice civile. Per ogni successiva determinazione, ivi incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni e rapporti giuridici, nonché quelle concernenti l'apporto di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti pubblici si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. Ai fini della gestione del Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. è integrato dai membri indicati dall'articolo 7, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *f)*, della legge 13 maggio 1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato alla massima efficienza e rapidità di intervento del Patrimonio Destinato, anche in relazione all'assetto operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei comparti, può essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di CDP S.p.A.

4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da « Covid-19 » ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che:

a) hanno sede legale in Italia;

anche in blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A. è incaricato della revisione dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Non si applica l'articolo 2447-*quater*, comma 2, del codice civile. Per ogni successiva determinazione, ivi incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni e rapporti giuridici, nonché quelle concernenti l'apporto di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti pubblici si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. **Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A. adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata.** Ai fini della gestione del Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. è integrato dai membri indicati dall'articolo 7, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *f)*, della legge 13 maggio 1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato alla massima efficienza e rapidità di intervento del Patrimonio Destinato, anche in relazione all'assetto operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei comparti, può essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di CDP S.p.A.

4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, **secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica.** Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da « Covid-19 » ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

a) *identica*;

b) non operano nel settore bancario, finanziario b) *identica*;
o assicurativo;
c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.

5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 della legge n. 169 del 2019, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività

6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previsto dal decreto di cui al comma 5. L'efficacia del Regolamento è sospensivamente condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure e attività istruttorie e le operazioni funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato è pari ai costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che non contribuisce al risultato di CDP S.p.A., è redatto annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i

5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. **Lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.** Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 **dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete** logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività

6. *Identico.*

principi contabili internazionali IFRS e allegato al bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.A. per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. in conformità al presente articolo e al Regolamento del Patrimonio Destinato.

7. Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è consentita, anche in deroga all'articolo 2412 del codice civile, l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione, può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e, in loro rappresentanza esclusiva, esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la relativa regolamentazione di attuazione, né i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente.

7. Identico.

8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è allegata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Può essere altresì concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ne determina criteri, condizioni e modalità, la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di euro 20 miliardi.

8. Identico.

9. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole

9. Identico.

contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare.

10. Il decreto di cui al comma 5 può prevedere 10. *Identico.*

ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. CDP può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il rilascio della informazione antimafia interdittiva comporta la risoluzione del contratto di finanziamento ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto di cui al comma 5.

11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidità 11. *Identico.*

d'intervento e di rafforzare i presidi di legalità, CDP S.p.A. può stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorità giudiziaria.

12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A. e i propri esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza professionale. Le operazioni di impiego effettuate nonché le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purché realizzati in conformità al relativo Regolamento, non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio

12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A. e i **suoi** esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza professionale. Le operazioni di impiego effettuate nonché le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purché realizzati in conformità al relativo Regolamento, non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

13. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze. L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base dell'ultimo rendiconto approvato e della gestione *medio tempore* intercorsa fino alla data di cessazione. Alla cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti, è approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze degli eventuali residui della gestione avvengono

13. *Identico.*

14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, **previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.** L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base dell'ultimo rendiconto approvato e della gestione *medio tempore* intercorsa fino alla data di cessazione. Alla cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti, è approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze degli eventuali residui della gestione avvengono secondo le modalità individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti

secondo le modalità individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere integrati e modificati termini e condizioni contenuti nel presente articolo al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.

16. Ai fini dell'espletamento delle attività connesse al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2020.

17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

18. È autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio destinato. La remunerazione del conto, da allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento sono disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5.

di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

15. *Identico.*

16. *Identico.*

17. *Identico.*

18. *Identico.*

18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sul programma

degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare.

18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato così costituite sono gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle società di gestione del risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del *private capital*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente comma.

18-quater. In ragione di quanto previsto al comma 18-ter, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: « diverse dalle banche » sono soppresse.

Articolo 28.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi

Articolo 28.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

canoni.

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche, **alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator** indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.

4. *Identico.*

5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, **3-bis** e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. **Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.**

5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai

canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.424,1 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.**

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in **1.499** milioni di euro **per l'anno 2020**, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 28-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici)

1. In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubblici, qualora i relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dei relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del

Articolo 29.

(Incremento fondo per il sostegno alle locazioni)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 140 milioni di euro per l'anno 2020.

2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 30.

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze

codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni.

Articolo 29.

(Incremento fondo per il sostegno alle locazioni)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 160 milioni di euro per l'anno 2020.

1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Articolo 30.

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

Identico

elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come « trasporto e gestione del contatore » e « oneri generali di sistema », nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.

2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che:

a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 novembre 2020. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema.

Articolo 30-bis.

(Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione, nei limiti

dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce limite massimo di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 in relazione al volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e tenendo conto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivono protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 31.

(Rifinanziamento fondi)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è incrementato di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5.

2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 3.950 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Sono assegnati all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno

Articolo 31.

(Rifinanziamento fondi)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, **convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, di seguito citato anche come « decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 »**, è incrementato di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5.

2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 3.950 milioni di euro per l'anno 2020.

Al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, possono essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo.

3. Sono assegnati all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 32.

(Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS)

1. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali sia stata concessa o sarà richiesta la concessione della garanzia dello Stato ai sensi del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, il Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza documentata della società cessionaria,

3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Identico.

4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 31-bis.

(Confidi)

1. Il comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

« 6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 ».

Articolo 32.

(Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS)

Identico

previa istruttoria della società di cui all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, è autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione, concordate tra le parti dell'operazione, che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, condizionati ad obiettivi di *performance*, purché tali date di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 luglio 2021, le modifiche non comportino un peggioramento del *rating* dei Titoli *senior* e la temporanea sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato dalle misure normative introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19.

2. La società di cui all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, provvede alle attività di cui al presente articolo a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 33.

(Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un

Articolo 33.

(Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante **comunicazione inviata dal** proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che **l'espressione del consenso sia accompagnata da** copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, **faccia** riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e **sia conservata** insieme al contratto medesimo con modalità tali da

contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.

2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.

garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.

2. *Identico.*

2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1o febbraio 2020, gli articoli 4-*sexies*, 4-*septies*, 4-*decies*, 193-*quinquies* e 194-*septies* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del menzionato articolo 4-*sexies*, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020.

Articolo 33-bis.

(Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali)

1. Su richiesta dell'assicurato i termini di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la

vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto ai sensi del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano esercitabili.

Articolo 34.

(Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali)

Articolo 34.

(Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali)

1. Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell'economia del Paese nonché prevedere l'adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, i contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità, custodita dal proponente. Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi comprese le informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso. Successivamente alla conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento,

Identico

comprensivo delle condizioni generali di contratto. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, il sottoscrittore può usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

2. Resta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, ivi incluso l'articolo 67-*quaterdecies* sul pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza.

3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.

Articolo 35.

(Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali)

1. Al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19, SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 3, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro; la garanzia è prestata in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle

Articolo 35.

(Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali)

1. Al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19, SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 3, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro; la garanzia è prestata in conformità **alla** normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi seguenti.

condizioni previste dai commi seguenti.

2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle imprese di assicurazione del ramo credito. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

4. L'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito con una dotazione stabilita ai sensi dell'articolo 31, comma 1, alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

Articolo 36.
(Partecipazione al Fondo di Garanzia paneuropeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno

Articolo 36.
*(Partecipazione al Fondo di Garanzia **paneuropeo** della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il*

temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE))

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia pan europeo, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia COVID-19. In attuazione dei predetti accordi il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia da COVID - 19 e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Annualmente, con la legge di bilancio, sulla base dell'evoluzione delle misure di cui al comma 1, possono essere stanziati ulteriori risorse a presidio delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di liquidità concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di escussione ai sensi degli accordi stipulati nell'ambito del Fondo di garanzia pan europeo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.000 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 37.

(Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization)

1. È autorizzata l'estensione della partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), prevista dall'articolo 1, comma 99, della legge

rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE))

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia **paneuropeo**, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia COVID-19. In attuazione dei predetti accordi il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia **di** COVID-19 e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Annualmente, con la legge di bilancio, sulla base dell'evoluzione delle misure di cui al comma 1, possono essere stanziati ulteriori risorse a presidio delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di liquidità concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di escussione ai sensi degli accordi stipulati nell'ambito del Fondo di garanzia **paneuropeo** di cui al comma 1. Per la gestione del fondo di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.000 milioni di euro **per l'anno 2020**, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 37.

(Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization)

1. È autorizzata l'estensione della partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), prevista dall'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con

23 dicembre 2005, n. 266, con un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti annuali fino al 2030, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2026. È, inoltre, autorizzato il versamento aggiuntivo all'IFFIm per l'anno 2020 di euro 5 milioni, per il finanziamento della Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30 milioni di euro annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 38.

(Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative)

1. Per il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle *start-up* innovative, alla misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 100 milioni per l'anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.

2. Per sostenere le *start up* innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l'incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, per l'anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle *start up* innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi

un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti annuali fino al 2030, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2026. È, inoltre, autorizzato il versamento aggiuntivo all'IFFIm per l'anno 2020 di euro 5 milioni, per il finanziamento della Coalition for Epidemic Preparedness **Innovations** (CEPI).

2. *Identico.*

Articolo 38.

(Rafforzamento del sistema delle start-up innovative)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

prestati da parte di incubatori, acceleratori, *innovation hub*, *business angels* e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-bis. Al fine di promuovere il sistema delle *start-up* italiane e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal COVID-19 e la fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2 destina fino al 5 per cento delle risorse di cui al medesimo comma 2 al finanziamento di iniziative:
a) di comunicazione sul sistema italiano delle *start-up*, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2;
b) di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle *start-up* e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali;
c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al Fondo di sostegno al *venture capital*, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al Fondo di sostegno al *venture capital*, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di

legge 24 marzo 2015, n. 33. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente comma, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di investitori regolamentati o qualificati.

entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente comma, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di investitori regolamentati o qualificati. **La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al presente comma che ciascuna *start-up* innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento.**

4. Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « università e istituti di ricerca » sono aggiunte le seguenti: « nonché con *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ».

4. *Identico.*

5. Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

5. *Identico.*

6. Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle *start-up* innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle PMI innovative previste dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo, alla quale le predette imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti, ivi incluse le disposizioni applicabili previste dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

6. *Identico.*

7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

« Art. 29-bis. - (*Incentivi in "de minimis" all'investimento in start-up innovative*).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *start-up* innovative.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole *start-up* innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*.

3. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. ».

8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

« 9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013

7. *Identico*:

« Art. 29-bis. - (*Incentivi in regime "de minimis" all'investimento in start-up innovative*).

1. *Identico*.

2. *Identico*.

3. *Identico* ».

8. *Identico*:

« 9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro

sugli aiuti *de minimis*. L'investimento massimo **300.000** e deve essere mantenuto per almeno tre anni; detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. **La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" ».**

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 7 e 8.

10. All'articolo 26-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole « di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000 », sono sostituite dalle seguenti: « di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000 ».

11. Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle *start up* innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono altresì riconosciuti alle *start up* innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti delle risorse

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle *start up* innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono altresì **riconosciute** alle *start up* innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

disponibili a legislazione vigente.

12. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l'intrattenimento digitale denominato « First Playable Fund », con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020.

13. Il Fondo di cui al comma 12 è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei *videogames*, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo **compreso** da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.

14. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 12 vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle imprese che abbiano i requisiti di ammissione di cui al successivo comma 16. I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come spese ammissibili:

- a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attività di realizzazione di prototipi;
- b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;
- c) attrezzature tecniche (*hardware*) acquistate per la realizzazione dei prototipi;
- d) licenze di *software* acquistate per la realizzazione dei prototipi.

15. In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale.

16. Sono ammessi ai contributi di cui al comma 13, le imprese che:

- a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
- b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma 13;
- c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;

12. *Identico.*

13. Il Fondo di cui al comma 12 è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei **videogiochi**, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.

14. *Identico.*

15. *Identico.*

16. Sono **ammesse** ai contributi di cui al comma 13, le imprese che:

- a) *identica*;
- b) *identica*;
- c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di **capitali**, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;

d) siano in possesso di classificazione ATECO *d) identica.*

58.2 o 62.

17. L'impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di *videogames* entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell'ammissibilità della domanda di cui al comma 14 da parte del Ministero dello sviluppo economico.

18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.

19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 314 milioni di euro per l'anno 2020, e delle minori entrate valutate in 70,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

17. L'impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di **videogioco** entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell'ammissibilità della domanda di cui al comma 14 da parte del Ministero dello sviluppo economico.

18. *Identico.*

19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 314 milioni di euro per l'anno 2020, e delle minori entrate valutate in **72,55** milioni di euro per l'anno 2021 e in **41,5** milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 38-bis.

(Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle *start-up* che investono nel *design* e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti *made in Italy* di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108,

paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. Articolo 38-ter.

(Promozione del sistema delle società benefit)

1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società *benefit*, di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società *benefit*, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2021.

3. Per la promozione delle società *benefit* nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono

definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 38-*quater*.

(Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio)

1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-*bis*, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-*bis*, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente

Articolo 39.

(Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale.)

1. Al fine di potenziare e rendere più efficace l'attività di elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19, il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

2. All'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, comma 1, primo periodo, le parole: « , sentite le Commissioni parlamentari competenti, » sono soppresse.

3. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « è autorizzata la spesa di 300.000 euro » sono inserite le seguenti: « destinata, nella misura non superiore al 40 per cento, allo svolgimento di attività di supporto finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, » .

4. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, per gli anni 2020, 2021 e 2022 il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato da destinare a supporto della struttura di cui

articolo è limitata ai soli fini civilistici.

Articolo 39.

(Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale.)

1. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari ad 5. *Identico.*
euro 800.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è assegnata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2015, nei limiti dello stanziamento di cui al presente periodo. Per le medesime ragioni di cui al primo periodo, gli enti di cui all'articolo 112, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, possono continuare a concedere i finanziamenti ivi indicati, a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 40.

(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie

Articolo 40.

(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19)

1. *Identico.*

imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione.

3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa di gestione, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

4. Al fine della verifica di appartenenza alle microimprese e alle piccole e medie imprese per i distributori di carburanti i ricavi si calcolano con le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 41.

(Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi)

1. Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), del decreto del

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. **Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell'appartenenza dei distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese è effettuata calcolando** i ricavi con le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. *Identico.*

Articolo 41.

(Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi)

1. Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dello

Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 aprile 2017, n. 78, il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020. Conseguentemente, per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all'articolo 14-*bis* del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 aprile 2017, n. 78, decorre **a partire** dal 15 novembre 2020.

2. Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio dal 1 gennaio 2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono riconosciuti, subordinatamente all'esito delle verifiche di cui all'articolo 7 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, dalla data di entrata in esercizio di ciascuna unità, nei termini e per il periodo definiti dallo stesso decreto.

Articolo 42.

(Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione)

1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato « Fondo per il trasferimento tecnologico », con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalità di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18

sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 aprile 2017, n. 78, il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020. Conseguentemente, per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all'articolo 14-*bis* del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 aprile 2017, n. 78, decorre dal 15 novembre 2020.

2. Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono riconosciuti, subordinatamente all'esito delle verifiche di cui all'articolo 7 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, dalla data di entrata in esercizio di ciascuna unità, nei termini e per il periodo definiti dallo stesso decreto.

Articolo 42.

(Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione)

1. *Identico.*

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a *2. Identico.* favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e *spin-off* e possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4, nei limiti delle risorse stanziato ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle *start-up* e PMI ad alto potenziale innovativo.

3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, è autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale di ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale **dell'ENEA** - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata « Fondazione Enea Tech », sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto della Fondazione Enea Tech è approvato, su proposta di Enea, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse assegnate ai sensi del comma 5 e può essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.

7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo pari a 517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

5. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, l'ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata « Fondazione Enea Tech », sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto della Fondazione Enea Tech è approvato, su proposta **dell'ENEA**, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a 517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 42-bis.

(Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima:
a) al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, dopo le parole: « di cui all'articolo 3 » sono inserite le seguenti: « e degli obiettivi previsti

dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030 »;
2) alla lettera a), le parole: « di cui al presente Titolo » sono sostituite dalle seguenti: « di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica »;
3) il numero i. della lettera b) è sostituito dal seguente:
« i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie »;
b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « di cui ai numeri ii e iv della lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera b) ».

Articolo 43.

(Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa)

Articolo 43.

(Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui al comma 2, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.

4. Le imprese che versano nella condizione di cui al comma 2, qualora intendano avvalersi del Fondo di cui al presente articolo, notificano

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a:

- a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa;
- b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;
- c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli *asset* da parte degli stessi.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.

6. L'articolo 185-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma 6; quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse **rivenienti** dall'abrogazione **della disposizione** di cui al comma 6; quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 43-bis.

(Contratto di rete con causale di solidarietà)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

« 4-sexies. Per l'anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o

stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.

4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 44.

(Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km)

1. *Identico.*

Articolo 44.

(Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si

provvede ai sensi dell'articolo 265.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1o agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1o gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	2.000
21-60	2.000
61-110	1.500

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO₂ emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000
61-110	750

1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

- a)* abbiano emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- b)* abbiano emissioni di CO₂ comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
- 1-quater.** Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma **1-bis** del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1o luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato.

1-septies. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

1-octies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi da **1-bis** a **1-septies** del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da **1-bis** a **1-octies** del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 44-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi)

1. Il comma 1057 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
« **1057.** Nel rispetto delle disposizioni vigenti in

materia di aiuti di Stato, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente. Il contributo di cui al presente comma può essere riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il limite di cinquecento veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno ».

Articolo 45.

(Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte dei comuni)

1. I comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 46.

(Misure urgenti in materia di servizi postali)

1. All'articolo 108 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole « fino al 30 giugno 2020 » sono sostituite con le seguenti parole: « fino al 31 luglio 2020 »;

2) dopo le parole « di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, » sono inserite le seguenti parole: « nonché per

Articolo 45.

(Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte dei comuni)

Identico

Articolo 46.

(Misure urgenti in materia di servizi postali)

Identico

lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, »;
3) è aggiunto in fine il seguente periodo « Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza. »;
b) il comma 1-*bis* è abrogato.

Articolo 46-bis.

(Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali)

1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, destinate, per l'anno 2020, dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme aggiuntive di cui al primo periodo sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 47.

(Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia)

Articolo 47.

(Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia)

1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento della missione societaria ed il conseguimento degli obiettivi di cui al piano industriale e alla normativa vigente, Invitalia S.p.A. è autorizzata ad iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere, anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto. Alle operazioni di riorganizzazione e trasferimento

Identico

si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 461, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 48.

(Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione)

1. All'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole « 150 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 400 milioni »;

2) alla lettera d), le parole « di importanza minore (*de minimis*) » sono soppresse;

b) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1), il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese ».

2. Relativamente al fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono disposte le seguenti misure:

a) le disponibilità del fondo sono ulteriormente incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020;

b) con propria delibera, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 può, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, elevare, fino al doppio di quelli attualmente previsti, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021;

c) fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui alla lettera b), nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 18 del 2020,

Articolo 48.

(Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

« *b-bis*) nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma **1**, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese »;

***b-bis*) al comma 4-bis, lettera b), le parole: « euro 4 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 6 milioni ».**

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) con propria delibera, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 può, in conformità **alla** normativa europea in materia di aiuti di Stato, elevare, fino al doppio di quelli attualmente previsti, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021;

c) *identica;*

possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea stabiliti dalla predetta normativa.

d) i finanziamenti agevolati a valere sul fondo *d) identica.*

di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 450 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a **452** milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3-bis. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero, nei limiti delle risorse disponibili, servizi di informazione, l'*export management* e la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle camere di commercio italiane all'estero. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

4. *Identico.*

4. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente le assunzioni di cui

all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 avvengono con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.665.417 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021, si provvede quanto a euro 713.750 per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quanto a euro 951.667 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le finalità di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2022, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

5. Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le finalità di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2022, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di **conto** capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « 11 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 15,5 milioni per l'anno 2020, 6,5 milioni per l'anno 2021 e 2,5 milioni per l'anno 2022 »;

b) al terzo periodo, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 4,5 milioni per l'anno 2020, euro 4 milioni per l'anno 2021 ed euro 2,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Soppresso

Soppresso

Articolo 48-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC).

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 e sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza

Articolo 49.

(Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino)

1. Nell'ambito del programma *green new deal* e del Piano Transizione 4.0, al fine di favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilità sostenibile pubblica e privata e la competitività dell'industria dell'*automotive*, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata « Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'*automotive* » con sede a Torino. Il finanziamento è erogato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 26 regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Il Centro favorisce la collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività d'insegnamento e formazione. Il Centro favorisce e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e altri centri di ricerca, dimostratori tecnologici anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al settore della mobilità in genere.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca, da pubblicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

del COVID-19 », e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 49.

(Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino)

1. Nell'ambito del programma *green new deal* e del Piano Transizione 4.0, al fine di favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilità sostenibile pubblica e privata e la competitività dell'industria dell'*automotive*, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata « Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'*automotive* » con sede a Torino. Il finanziamento è erogato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 651/2014.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

individuati i termini e le modalità di presentazione della proposta progettuale, le modalità di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura logistica e per l'erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio sull'esecuzione del progetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

4. *Identico.*

Articolo 49-bis.

(Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia)

1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dai soggetti pubblici e privati del sistema della ricerca e dell'innovazione della regione Lombardia, quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, i centri di ricerca, le piccole e medie imprese e le *start-up* innovative, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, quale concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di progetti di ricerca altamente innovativi realizzati in collaborazione con le imprese dalla Fondazione Human Technopole di cui all'articolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, attraverso una struttura denominata « Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita », con sede in Lombardia.

2. Il Centro di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra soggetti privati del sistema dell'innovazione e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze e sostenendo l'attività brevettuale e la valorizzazione della proprietà intellettuale. Il Centro favorisce le attività di ricerca collaborativa tra imprese e *start-up* innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualità di vita e l'invecchiamento attivo.

3. La Fondazione Human Technopole adotta specifiche misure organizzative e soluzioni gestionali dedicate, con adozione di una contabilità separata relativa all'utilizzo delle risorse a tale scopo attribuite.

4. All'articolo 1, comma 121, della legge 11

dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione ».

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 50.

(Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento)

Articolo 50.

(Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento)

1. In considerazione della situazione emergenziale covid-19, il termine del 30 giugno 2020 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 31 dicembre 2020.

Identico

Articolo 51.

(Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria)

1. I termini di esecuzione dei programmi, predisposti secondo gli indirizzi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, già autorizzati ai sensi dell'articolo 57 del medesimo decreto legislativo, delle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche qualora già prorogati ai sensi dell'articolo 4, commi 4-ter e 4-septies del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, sono prorogati di sei mesi.

Articolo 51.

(Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria)

Identico

Articolo 51-bis.

(Modifica al codice della crisi d'impresa e

Articolo 52.

(Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio)

1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 in scadenza nel 2020, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021.

Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti, sono erogate entro il 31 luglio 2020 alle aziende per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019; alle imprese che diano corso a tali adempimenti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque entro il 30 settembre 2020, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti.

dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, all'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: « bilanci relativi all'esercizio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « bilanci relativi all'esercizio 2021 ».

Articolo 52.

(Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio)

Identico

Articolo 52-bis.

(Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati)

1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale, è consentito alle predette imprese chiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi

a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni. Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.

2. La rinegoziazione di cui al comma 1 è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto della società Cassa depositi e prestiti Spa, e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una società di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, nonché di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza a quella data applicabile, la suddetta dichiarazione è rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa

procedura.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 52-ter.

(Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità nonché di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Capo II

REGIME QUADRO DELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI

Articolo 53.

(Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)

1. In deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19,

Capo II

REGIME QUADRO DELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI

Articolo 53.

(Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)

1. In deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni

determinate dall'epidemia da Covid-19, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione

Articolo 54.
(Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)
1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3.

2. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato.

accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione

Articolo 54.
(Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)
1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva **nel** settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

4. *Identico.*

5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.

7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile.

Articolo 55.

(Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese)

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.

2. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.

3. Per ciascun **singolo** prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera a), della Comunicazione di cui al comma 1.

4. L'importo totale dei prestiti per beneficiario

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo **ammesso**.

Articolo 55.

(Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese)

1. Le Regioni, le **Province** autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.

2. *Identico.*

3. Per ciascun prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che **aumenta** progressivamente **all'aumentare della** durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera a), della Comunicazione di cui al comma 1.

4. *Identico.*

non deve superare i limiti indicati al punto 25, lettera d), paragrafi *i)* e *ii)*, della Comunicazione di cui al comma 1.

5. La durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica rispetta i limiti e le condizioni indicati nel punto 25, lettera *f)*, della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 4 o all'articolo 56, comma 5. Un beneficiario può avvalersi di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non supera le soglie di cui al comma 4.

7. Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi

5. *Identico.*

6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1 non supera le soglie di cui al comma 4 **del** presente articolo o all'articolo 56, comma 5. Un beneficiario può avvalersi di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non supera le soglie di cui al comma 4.

7. *Identico.*

d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

8. Le garanzie sono concesse entro **e non oltre** il 31 dicembre 2020.

Articolo 56.

(Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese)

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.

2. Gli aiuti riguardano **sia** i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.

3. I contratti di finanziamento sono firmati entro **e non oltre** il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni.

4. I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella di cui alla lettera a) del punto 27 della Comunicazione di cui al comma 1. In ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui.

5. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti del punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con

8. Le garanzie sono concesse entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 56.

(Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese)

1. *Identico.*

2. Gli aiuti riguardano i prestiti **sia** per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.

3. I contratti di finanziamento sono firmati entro il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni.

4. *Identico.*

5. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti **indicati al** punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai

nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.2 dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 5 o all'articolo 55, comma 4. Un beneficiario può avvalersi in parallelo di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede le soglie di cui al presente articolo, comma 5.

7. Gli aiuti di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

Articolo 57.

(Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19)

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.6 della

sensi della sezione 3.2 dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1 non supera le soglie di cui al comma 5 **del** presente articolo o all'articolo 55, comma 4. Un beneficiario può avvalersi in parallelo di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede le soglie di cui al comma 5 **del** presente articolo.

7. *Identico.*

Articolo 57.

(Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19)

1. Le Regioni, le **Province** autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C (2020)

Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti.

3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1.

4. I costi ammissibili sono quelli definiti al punto 35, lettere *b)* e *c)* della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario rientra nei limiti imposti dal punto 35, lettere *d)* ed *e)* della Comunicazione di cui al comma 1.

5. Gli aiuti sono concessi entro **e non oltre** il 31 dicembre 2020.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo possono invece essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui alle lettere *d)* ed *e)* del punto 35 della Comunicazione di cui al comma 1.

7. Il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE.

Articolo 58.

(Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling)

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.7 della

1863 final - « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2020.

6. *Identico.*

7. Il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi **nello Spazio economico europeo.**

Articolo 58.

(Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling)

1. Le Regioni, le **Province** autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C (2020)

Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono concedere aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.

3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1, sotto forma di garanzia a copertura delle perdite.

4. I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono definiti al punto 37, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.

5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 37, lettera d), della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti sono altresì subordinati al rispetto delle condizioni di cui alle lettere i) e j) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.

7. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

Articolo 59.

(Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19)

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del

1863 final - « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Articolo 59.

(Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19)

1. Le Regioni, le **Province** autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla

COVID-19 » e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera *a)* del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1.

3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera *h)* del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite.

4. I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono definiti al punto 39, lettere *c)*, *e)* ed *f)* della Comunicazione di cui al comma 1.

5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 39, lettera *d)* della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

Articolo 60.

(Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19)

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e successive modifiche e integrazioni nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.

2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali,

medesima Comunicazione e al presente articolo.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Articolo 60.

(Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19)

1. Le Regioni, le **Province** autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e successive modifiche e integrazioni nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.

2. *Identico.*

ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19. 3. *Identico.*

4. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020. 4. *Identico.*

5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario. 5. *Identico.*

6. La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali. 6. *Identico.*

7. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli artt. da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 7. *Identico.*

Articolo 61.

Articolo 61.

(Disposizioni comuni)

(Disposizioni comuni)

1. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non possono essere concessi alle imprese che erano 1. *Identico.*

già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019.

2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro **e non oltre** il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020.

3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.

4. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 54 a 60 nel registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.

5. Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo provvedono, in analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura. Restano fermi in capo agli

2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020.

3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell'**articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea** e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.

4. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'**articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 54 a 60 nel registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.

5. Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti **al** registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo provvedono, in analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura. Restano fermi in capo agli enti che adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e le

enti che adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e le responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.

responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54 a 60 si applica la disposizione di cui all'articolo 53.

6. *Identico.*

7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli da 54 a 60 verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 63.

7. *Identico.*

Articolo 62.

Articolo 62.

(Disposizioni finanziarie)

(Disposizioni finanziarie)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli articoli da 54 a 61 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci. Gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie si applica l'articolo 125, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Identico

Articolo 63.

Articolo 63.

(Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti)

(Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti)

1. Gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e successive modifiche e integrazioni, sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura e pesca che sono registrati

Identico

nei registri SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA - Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.

2. Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli da 54 a 60 del presente decreto deve essere identificata, attraverso l'indicazione del codice unico identificativo « Codice Aiuto RNA - CAR », acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli aiuti concessi ai singoli beneficiari è operata dai soggetti competenti, sotto la propria responsabilità.

Articolo 64.

(Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA)

1. Entro il 30 maggio 2020, il registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è adeguato a cura del Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di Stato SIAN e SIPA sono adeguati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante sezione aggiuntiva, alle disposizioni introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e successive modifiche e integrazioni.

2. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificano i registri di cui al comma 1 per consentire la registrazione del regime di aiuti autorizzato dalla Commissione europea ai sensi degli articoli da 54 a 60 del presente decreto e delle misure di aiuti adottate ai sensi degli stessi articoli, nonché per contenere i dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali.

3. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Sono mantenute tutte le funzionalità dei registri e in ogni caso sono mantenute le

Articolo 64.

*(Adeguamento e **modifiche** al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato **previa intesa in sede di Conferenza unificata** di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. *Identico.*

funzionalità del registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a supporto dello svolgimento delle verifiche di cui agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115.

5. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 65.

(Esonero temporaneo contributi Anac)

1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020. L'Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

TITOLO III

MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI

Capo I

MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27

Articolo 66.

(Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale)

1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole « per i lavoratori » sono sostituite dalle seguenti: « per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non »;
b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: « Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. ».

5. *Identico.*

Articolo 65.

(Esonero temporaneo contributi Anac)

1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore **del presente decreto** e fino al 31 dicembre 2020. L'Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

TITOLO III

MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI

Capo I

MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27

Articolo 66.

(Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale)

1. *Identico:*

a) al comma 1 le parole « per i lavoratori » sono sostituite dalle seguenti: « per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e **no**, »;
b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: « Le **disposizioni** di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. ».

Articolo 66-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di

mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento - ACCREDIA, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'ISS. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'ACCREDIA, da un rappresentante dell'UNI e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'INAIL. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di

protezione individuale ai sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati dall'ACCREDIA, nonché delle università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l'attività delle regioni.

5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'INAIL in attuazione dell'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'ISS e l'INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione.

6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5 del presente articolo, all'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , importare e immettere in commercio » sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: « e gli importatori », ovunque ricorrono, e le parole: « e coloro che li immettono in commercio, » sono soppresse;

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: « , gli importatori » e le parole: « e coloro che li immettono in commercio » sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: « e gli importatori » sono soppresse;

d) al comma 4, le parole: « e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio » sono soppresse.

7. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 resta fermo quanto disposto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Articolo 67.

(Incremento Fondo Terzo Settore)

1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a

Articolo 67.

(Incremento Fondo Terzo Settore)

Identico

fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 68.

(Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

1. All'articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente

Articolo 67-bis.

(Inserimento al lavoro dei care leavers)

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Articolo 68.

(Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

1. *Identico:*

a) *identica;*

concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. »;

b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: « per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva »;

c) al comma 2, secondo periodo, la parola « quarto » è soppressa.

d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: « **2-bis. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione** ».

« **2-ter.** Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2 *bis* »

e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « **3-bis.** Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8, della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per un

b) *identica*;

c) al comma 2, secondo periodo, **le parole: « in ogni caso » sono sostituite dalle seguenti: « a pena di decadenza »** e la parola: « quarto » è soppressa;

d) dopo il comma 2 è **inserito il seguente:** « **2-bis.** Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, **a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52** »;

e) dopo il comma 3 è **inserito il seguente:** « **3-bis.** Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per **una durata massima di novanta** giorni, dal 23 febbraio 2020 al

periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'articolo 22. »;

f) al comma 6, secondo periodo, le parole: « 80 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1.100 milioni »;

g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: « 6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. »;

6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione,

31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e **non sono computati** ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali **a carico del trattamento di CISOA** con causale **"emergenza COVID-19"** sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata, **a pena di decadenza**, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, **a pena di decadenza, al 15 luglio 2020**. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'articolo 22 »;

g) *identica*;

relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa. ».

h) al comma 8, le parole: « 23 febbraio 2020 » *h) identica*; sono sostituite dalle seguenti: « 25 marzo 2020

»;

i) al comma 9, primo periodo, dopo le parole « *i) identica*.

da 1 a 5 » sono inserite le seguenti: « e 7 »; le parole « pari a 1.347, 2 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 11.599,1 milioni di euro ».

1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, ai sensi dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificati dalle lettere *c)* ed *e)* del comma 1 del presente articolo, se posteriori alla data così determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.

2. Identico.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 11.521,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 69.

(Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per un periodo non superiore a nove settimane » sono sostituite dalle seguenti: « per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter »;

b) al comma 5, le parole: « pari a 338,2 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 828,6 milioni di euro » .

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo

Articolo 69.

(Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

Identico

pari a 490,4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 70.

(Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole « nove settimane » sono sostituite dalle seguenti: « per

una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. » e, all'ultimo periodo, le parole « né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 » sono soppresse;

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: « Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020. »;

c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il sesto periodo è soppresso;

2. al settimo periodo le parole: « dal predetto Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « dal

Articolo 70.

(Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ».
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: « 4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai fini della relativa attuazione, l'INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze le risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni e province autonome. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle disponibili all'INPS per le finalità di cui all'articolo 22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 126, commi 7 e 8. »

e) dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente: « 5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni. »

f) al comma 6 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Il datore di lavoro è, **in ogni caso**, obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale »;

d) *identica*;

e) *identico*:

« 5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, **costituiti** ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni. »

f) il comma 6 è **sostituito dal seguente**:

« 6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a

quello determinato ai sensi del terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente »;

g) identica.

g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« *6-bis.* Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso con la modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.642,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Identico.

Articolo 70-bis.
(Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20,

21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro settimane massime da parte dell'INPS ai sensi degli articoli 22-*quater* e 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto.

Articolo 71.

(Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo 22-*bis* sono inseriti i seguenti:

« Art. 22-*ter*

(Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali)

1. Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia

Articolo 71.

(Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale)

1. *Identico:*

« Art. 22-*ter*

(Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali)

1. Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle

forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 è istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro. Le predette risorse, che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per il rifinanziamento delle specifiche misure di cui al primo periodo del presente comma con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020, prevedendo eventualmente anche l'estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo, nonché per un massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane come disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti di cui all'articolo 22, dal presente comma.

2. Qualora dall'attività di monitoraggio relativamente ai trattamenti concessi ai sensi degli articoli da 19 a 22 dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare le stesse possono essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell'ambito dei decreti ivi previsti.
Art. 22-quater

(Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

1. I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 4. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps provvede

posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 è istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a **2.673,2** milioni di euro. Le predette risorse, che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per il rifinanziamento delle specifiche misure di cui al primo periodo del presente comma con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **da adottare entro il 31 agosto 2020**, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, prevedendo eventualmente anche l'estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo, nonché per un massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane come disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti di cui all'articolo 22, dal presente comma.

2. *Identico.*

Art. 22-quater

*(Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" **concesso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**)*

1. I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 5. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma

all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 4. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto di cui al comma 5 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero.

2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5.

3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 può essere trasmessa, decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla sede Inps territorialmente competente. Decorsi i predetti trenta giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps trasmette la domanda di cui al comma 3, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'Inps. L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento

5. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto di cui al comma 5 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero.

2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5.

3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 **deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.**

4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di **concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il**

delle domande stesse. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'Inps provvede a regolamentare le modalità operative del procedimento della presente disposizione. **Alle disposizioni del presente comma si applica la disciplina dell'articolo 44 comma 6 ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.** Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all'Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro 30 giorni dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente comma. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di cui all'articolo 22, comma 3 al netto delle risorse già destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 22, comma 3 tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 è stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo

termine di cui al primo periodo è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro **quindici** giorni dal ricevimento **della domanda stessa.** La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti **del datore di lavoro** degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS **disciplina** le modalità operative del procedimento **previsto dalla** presente disposizione. Il datore di lavoro è **obbligato ad inviare** all'Istituto tutti i dati necessari per il **pagamento** dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro **la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.** In sede di **prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo.** **Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.**

5. *Identico.*

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 è stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma

Ministero ai sensi del comma 5 ultimo periodo.
Art. 22-*quinquies*
(*Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario*)

1. Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli articoli da 19 a 21 presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate dalla procedura di cui all'articolo 22-*quater*, comma 3. »

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.740,8 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo **ai sensi dell'articolo 265.**

Articolo 72.

(*Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti*)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a

5 ultimo periodo.

Art. 22-*quinquies*

(*Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario*)

Identico. »

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a **2.673,2** milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 72.

(*Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti*)

1. *Identico:*

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e **fino al 31 agosto**, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, **ciascun genitore lavoratore dipendente** del settore privato **ha** diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 **del presente articolo**, per i figli di età non superiore ai **dodici** anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 **del presente articolo**, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del **testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al** decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. **I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto** »;

a-bis) al comma 4, le parole: « **quindici giorni** » sono sostituite dalle seguenti: « **trenta giorni** »;

b) *identica*;

condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. »

c) al comma 8, le parole « un bonus » sono *c) identica;*

sostituite dalle seguenti: « uno o più bonus » e le parole « 600 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1200 euro » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. »

d) al comma 11, le parole: « 1.261,1 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.569 milioni di euro » *d) identica.*

2. All'articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni: *2. Identico.*

a) al comma 3, le parole: « 1000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2000 euro »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Il bonus di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite complessivo di 67,6 milioni di euro per l'anno 2020 ».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265. *3. Identico.*

Articolo 73.

(Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla

Articolo 73.

(Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Identico

legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole « aprile 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 74.

(Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole « fino al 30 aprile 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 luglio 2020 »;

b) al comma 5, le parole « 130 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 380 milioni ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 75.

(Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità)

1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. ».

Articolo 76.

(Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità)

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « per due mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per quattro mesi ».

Articolo 77.

(Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: « contributi alle imprese » sono sostituite dalle seguenti: «

Articolo 74.

(Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo **2020**, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica*;

b) *identica*.

2. *Identico*.

Articolo 75.

(Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità)

Identico

Articolo 76.

(Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità)

Identico

Articolo 77.

(Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore)

Identico

contributi alle imprese e agli enti del terzo settore »;

b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « dei processi produttivi delle imprese » sono aggiunte le seguenti: « nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 »;

2) dopo le parole: « alle imprese » sono aggiunte le seguenti: « e agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».

Articolo 78.

(Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 300 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1.150 milioni »;

b) al comma 2, la parola « trenta » è sostituita dalla seguente: « sessanta ».

2. Ai fini del riconoscimento dell'indennità al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) titolari di pensione.

3. L'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è abrogato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 79.

(Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico)

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « 30 aprile 2020 » sono sostituite

Articolo 78.

(Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

1. *Identico.*

2. Ai fini del riconoscimento dell'indennità **di cui** al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) *identica*;

b) *identica*.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Articolo 79.

(Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico)

Identico

dalle seguenti: « 15 giugno 2020 ».

Articolo 80.

(Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 60 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque mesi » ed è aggiunto infine il seguente periodo: « Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. »;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « *1-bis.* Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro. ».

Articolo 80.

(Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

« *1-bis.* Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro. ».

1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a quarantacinque giorni.

Articolo 80-bis.

(Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento.

Articolo 81.

Articolo 81.

(Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

1. All'articolo 103, comma 2, primo periodo, *Soppresso del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: « , ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020. ».*

2. I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020.

Capo II

ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Articolo 82.

(Reddito di emergenza)

1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito « Rem »). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.

2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;
- c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5

(Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

2. *Identico.*

Capo II

ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Articolo 82.

(Reddito di emergenza)

1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito « Rem »). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di **luglio** 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.

2. *Identico.*

dicembre 2013, n. 159;

d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014.

3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;

c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

4. Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del Rem:

a) il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

b) il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è riferito

3. *Identico.*

4. *Identico.*

al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa;

c) il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE. *5. Identico.*

6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti. *6. Identico.*

7. Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. *7. Identico.*

8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c), l'INPS e l'Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della *8. Identico.*

Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE.

9. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli 9. *Identico.*

emerge il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.

10. Ai fini dell'erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa di 954,6 milioni di euro per l'anno 2020 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato « Fondo per il Reddito di emergenza ». L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione di cui al comma 7 è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 959,6 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 83.

(Sorveglianza sanitaria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche

10. Ai fini dell'erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa di **966,3** milioni di euro per l'anno 2020 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato « Fondo per il Reddito di emergenza ». L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione di cui al comma 7 è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a **971,3** milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 83.

(Sorveglianza sanitaria)

1. *Identico.*

provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

4. Per le finalità di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative l'INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, **ferma** restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Articolo 84.

(Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

2. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

4. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è

Articolo 84.

(Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese

erogata anche per il mese di aprile 2020.

5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.

8. È riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli

di aprile 2020.

5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in **regime di** somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in **regime di** somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.

8. *Identico:*

stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'art. 38 del decreto legge del 17 marzo

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; **per i lavoratori**

intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10;

c) *identica*;

d) *identica*.

9. *Identico*:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli **da 13 a 18** del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

b) *identica*.

10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'**articolo** 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,

2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

11. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 10 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

12. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell'indennità. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 72

con modificazioni, **dalla** legge 24 aprile 2020, n. 27, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. **Per i lavoratori intermittenti di cui al comma 8, lettera b), è corrisposta la sola indennità di cui alla medesima lettera.**

11. *Identico.*

12. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di **3.850,4** milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

13. *Identico.*

milioni di euro per l'anno 2020.

14. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020.

15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.912,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 85.

(Indennità per i lavoratori domestici)

1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.

2. L'indennità di cui al comma 1 sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.

3. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con l'indennità di cui all'articolo 84 del presente decreto e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità non spetta altresì ai soggetti di cui all'articolo 103. L'indennità non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime. Ai

14. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020.

15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a **3.922,4 milioni di euro**, si provvede, **quanto a 3.912,8 milioni di euro**, ai sensi dell'articolo 265 **del presente decreto e, quanto a 9,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 183 del presente decreto.**

Articolo 85.

(Indennità per i lavoratori domestici)

1. *Identico.*

2. L'indennità di cui al comma 1 **è riconosciuta** a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.

3. *Identico.*

lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020.

4. L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai titolari di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. *4. Identico.*

5. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l'anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 dicembre 2008, n. 288. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. *5. Identico.*

6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 468,3 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265. *6. Identico.*

Articolo 86.

Articolo 86.

(Divieto di cumulo tra indennità)

(Divieto di cumulo tra indennità)

1. Le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24

Identico

aprile 2020, n. 27. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Articolo 87.

(Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga)

1. L'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è sostituito dal

seguinte:

« 251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n. 92. »

2. L'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2018, n.145, così come sostituito dall'art. 11-*bis*, comma 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 è sostituito dal

seguinte:

« 253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-*ter* del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 251, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS. ».

Articolo 88.

(Fondo Nuove Competenze)

1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da

Articolo 87.

(Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga)

Identico

Articolo 88.

(Fondo Nuove Competenze)

Identico

associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato « Fondo Nuove Competenze », costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

Articolo 89.

(Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali)

1. Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.

Articolo 89.

(Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali)

1. *Identico.*

449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 2. *Identico.*

1, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi.

2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 89-bis.

(Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell'età pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 90.

(Lavoro agile)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. **Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione**

Articolo 90.

(Lavoro agile)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

**che tale modalità sia compatibile con le
caratteristiche della prestazione lavorativa.**

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Articolo 91.

(Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo)

1. A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), tali attività sono svolte con modalità a distanza, individuate dai medesimi Istituti di istruzione, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

2. Qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione

2. *Identico.*

3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile **nel** sito **internet** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile **nel** sito **internet** dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Articolo 91.

(Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo)

Identico

Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validità.

Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Articolo 92.

(Disposizioni in materia di NASPI E DIS-COLL)

1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 613,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 93.

(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a

Articolo 92.

(Disposizioni in materia di NASPI E DIS-COLL)

Identico

Articolo 93.

(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato)

1. Identico.

tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Articolo 94.

(Promozione del lavoro agricolo)

1. In relazione all'emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020. Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo periodo. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 57,6 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 58,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3. All'articolo 18, comma 3-*bis*, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: « diffusione del virus COVID-19, », sono inserite le seguenti: « e comunque non oltre il 31 luglio 2020, ».

Articolo 95.

(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il

1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 94.

(Promozione del lavoro agricolo)

Identico

Articolo 95.

*(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio **di** contagio nei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del

contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:

a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;

b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;

c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;

d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;

e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 », come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

5. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019, pubblicato nella GURI, parte prima, serie generale n. 297 del 19 dicembre 2019, è revocato.

6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.

5. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, serie generale n. 297 del 19 dicembre 2019, è revocato.

6. *Identico.*

6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con modalità rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi del comma 5 del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010,

Articolo 96.

(Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro)

1. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) può provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, anche in deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché, al fine di una tempestiva disponibilità dei mezzi, in deroga agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Articolo 97.

(Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297)

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: « richiesta » è soppressa la parola: « dell'interessato » e sono aggiunte, infine, le seguenti: « mediante accredito sul conto corrente del beneficiario »;
b) al secondo periodo, dopo la parola: « Il fondo » sono inserite le seguenti: « , previa esibizione della contabile di pagamento, » e dopo le parole: « dei datori di lavoro » sono aggiunte le seguenti: « e degli eventuali condebitori solidali ».

Articolo 98.

(Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)

1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Articolo 96.

(Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro)

Identico

Articolo 97.

(Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297)

Identico

Articolo 98.

(Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)

1. *Identico.*

2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali

2. *Identico.*

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

4. *Identico.*

risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di maggio 2020.

5. Il limite di spesa previsto dall'articolo 96, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 pari a 230 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

7. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefici di cui al primo periodo del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere pari a 21,1 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 99.

(Osservatorio del mercato del lavoro)

1. Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro (di seguito denominato « Osservatorio »).

2. L'Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:

- a) studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione con particolare riferimento all'analisi per competenze, caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere;
- b) individuazione e definizione dei fabbisogni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefici di cui al primo periodo del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere pari a 21,1 milioni **di euro** per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 99.

(Osservatorio del mercato del lavoro)

Identico

- c) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;
- d) supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti;
- e) analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali e di sostegno al reddito attivate;

3. L'Osservatorio promuove la costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

4. Per le finalità dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di un Comitato scientifico appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre a rappresentanti dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, dell'INAPP, delle regioni e province autonome, da esperti indipendenti. Ai componenti dell'Osservatorio e del Comitato scientifico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati, anche individuali, e le amministrazioni titolari del trattamento, che li mettono a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica per le finalità di cui al comma 2.

6. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 100.

(Avvalimento Comando dei Carabinieri per la

Articolo 100.

(Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela

tutela del Lavoro)

1. In via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 101.

(Spese per acquisto di beni e servizi Inps)

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall'Istituto nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite massimo di 68 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 102.

(Spese per acquisto di beni e servizi Inail)

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio

del Lavoro)

Identico

Articolo 101.

(Spese per acquisto di beni e servizi Inps)

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall'Istituto nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, **della** legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite massimo di 68 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 102.

(Spese per acquisto di beni e servizi Inail)

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per acquisto

dell'importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite massimo di 45 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 103.

(Emersione di rapporti di lavoro)

1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8

di beni e servizi dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite massimo di 35 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 103.

(Emersione di rapporti di lavoro)

1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da **documentazione** di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini **stranieri** devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano

marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

- a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o *handicap* che ne limitino l'autosufficienza;
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nell'istanza di cui al comma 1 è indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa.

5. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:

- a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
- b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i

allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino **straniero** esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) assistenza alla persona per **il datore di lavoro** o per componenti della **sua** famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o *handicap* che ne limitino l'autosufficienza;

c) *identica.*

4. Nell'istanza di cui al comma 1 **sono indicate** la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine **dello svolgimento di** ulteriore attività lavorativa.

5. **Le istanze** di cui ai commi 1 e 2 **sono presentate** dal 1° giugno **2020 al 15 agosto 2020**, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:

a) *identica;*

b) *identica;*

lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 16 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza.

7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali.

8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'art.600 del codice penale;

c) *identica.*

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'**instaurazione** del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 16 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza.

7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole **alimentari** e forestali.

8. *Identico:*

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'**emigrazione** clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'**articolo** 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

d) che comunque siano considerati una

b) *identica*;

c) *identica*.

9. *Identico*.

10. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella **adottata** a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti **agli** stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

d) che comunque siano considerati una minaccia per

minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella di applicazione pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.

13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, ivi compresa la mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal

l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella **adottata** a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

11. *Identico.*

12. *Identico:*

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'**emigrazione** clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) *identica.*

13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, **anche per** mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.

comportamento del datore medesimo.

14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi 14. *Identico.*

quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata da un terzo alla metà.

15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

15. *Identico.*

16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6 idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata

16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel

un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-*bis* e 4-*ter* della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.

17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera *a*) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera *a*). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e

territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-*bis* e 4-*ter* della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.

17. *Identico.*

18. *Identico.*

19. *Identico.*

delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7.

20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'art. 25 *quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

21. Al comma 1 dell'articolo 25-*quater* del **decreto legge** decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole rappresentanti sono aggiunte le seguenti « dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, **nonché** dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità ».

22. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad

20. *Identico.*

21. Al **secondo periodo del** comma 1 dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole: « rappresentanti » sono **inserite** le seguenti: « dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, ».

22. *Identico.*

un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

23. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per il 2020, da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; di euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione

23. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per il 2020, da ripartire **tra le** sedi di servizio interessate **dalle** procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

24. *Identico.*

25. *Identico.*

individuale e servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.

26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 7, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265.

26. *Identico.*

Articolo 103-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)

1. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nonché dell'allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla legge 15 novembre 2000, n. 364, ovvero che svolgono la propria attività in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti

appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI PER LA DISABILITÀ E LA
FAMIGLIA

Articolo 104.

(Assistenza e servizi per la disabilità)

1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.

2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di

TITOLO IV
DISPOSIZIONI PER LA DISABILITÀ E LA
FAMIGLIA **NONCHÉ MISURE PER IL
SOSTEGNO DELLE VITTIME DI
DISCRIMINAZIONI FONDATE
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E
SULL'IDENTITÀ DI GENERE**

Articolo 104.

(Assistenza e servizi per la disabilità)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivante dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato « Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità » volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui periodo precedente.

3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri **derivanti** dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato « Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità » volto a garantire **la concessione di un indennizzo** agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'**indennizzo** di cui periodo precedente.

3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 105.

(Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa)

1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:

a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;

b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalità di cui alle lettere a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 155 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 105.

(Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa)

1. *Identico:*

a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività **dei minori** di età compresa **tra zero e sedici anni**, per i mesi da giugno a settembre 2020;

b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad **incrementare** le opportunità culturali e educative dei minori.

2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalità di cui **alla lettera a)** e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. *Identico.*

Articolo 105-bis.

(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità,

nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Articolo 105-ter.

(Contributo per l'educazione musicale)

1. Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.

2. Il contributo può essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto

del limite di spesa di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 105-quater.

(Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere)

1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. A tal fine, è costituito uno speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. Tali attività sono svolte garantendo l'anonimato dei soggetti di cui al presente comma.

2. Con appositi provvedimenti normativi, nel limite di spesa costituito dalle risorse di cui al comma 1, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

TITOLO V

ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 106.

(Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali)

1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate **connessa all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno**

TITOLO V

ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 106.

(Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali)

1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito

presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato,

un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante **apposita** rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. *Identico.*

composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane.

3. *Identico.*

3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre », la parola: « contestuale » è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020.

Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto

legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ».

Articolo 106-bis.

(Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo è ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 107.

(Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare)

Identico

Articolo 107.

(Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la stessa è incrementata, per l'anno 2020, dell'importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà comunale. All'onere di cui al presente comma, pari a 400 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 108.

(Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane)

1. L'articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge

Articolo 108.

(Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane)

Identico

30 dicembre 2015, n. 210 è sostituito dal seguente: « *6-bis*. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Al fine di assicurare l'erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per l'anno 2020 la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è rideterminata in 184.809.261 euro. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. »

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 58.293.889 nel 2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse recuperate nel 2020 ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Articolo 109.

(Servizi delle pubbliche amministrazioni)

1. L'articolo 48 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

« Art. 48.

(Prestazioni individuali domiciliari)

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni,

Articolo 109.

(Servizi delle pubbliche amministrazioni)

1. **Al** decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

« Art. 48.

(Prestazioni individuali domiciliari)

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai

disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività socio sanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio sanitari e socio assistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e

sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività socio sanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora **previste**, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. *Identico.*

subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. È inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.

3. A seguito dell'attivazione dei servizi di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo 4-ter, o di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità. »

b) all'articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: « e di trasporto scolastico » sono soppresse.

Articolo 110.

(Rinvio termini bilancio consolidato)

1. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020.

3. *Identico.* »

Articolo 110.

(Rinvio termini bilancio consolidato)

1. *Identico.*

1-bis. Il comma 3 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

Articolo 111.

(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome)

1. Al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione per l'anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome.

2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

« 3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2020: a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020; b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020 ».

Articolo 111.

(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome)

1. Al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione per l'anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate **connessa** all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome.

2. *Identico.*

tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 112.

(Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)

1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Articolo 112.

(Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)

1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23,

aprile 2020, n. 23, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a **200,5** milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso nel territorio dell'azienda socio-sanitaria di Lodi ancorché appartenente alla provincia di Milano, è riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad integrazione di quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 5 giugno 2020. Articolo 112-bis.

(Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19)

- 1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall'articolo 112, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.**
- 2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**
- 3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato**

imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si tiene conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.

4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza. Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 113.

(Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione)

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione **della** quota capitale di mutui e di altre forme di prestito **contratti** con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione **della quota** capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2,

Articolo 113.

(Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione)

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire

anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico, produttivo e sociale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della società Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria ».

Articolo 114.

(Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all'anno 2020, a favore dei comuni, la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono differiti i termini di seguito indicati:

a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 luglio;

Articolo 114.

(Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche)

1. *Identico:*

a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al **15 settembre**;

b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-*ter*, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 30 agosto;

c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-*ter*, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 novembre.

b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-*ter*, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al **15 ottobre**;

c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-*ter*, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al **15 dicembre**.

Articolo 114-bis.

(Enti in riequilibrio. Sospensione di termini)

1. Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19, decorre dal 1° gennaio 2021.

2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 114-ter.

(Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse già assegnate, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i tempi per

le attività istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tale fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti ».

Articolo 115.

(Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato « Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili », con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominati rispettivamente « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari » con una dotazione di 8.000 milioni di euro e « Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale », con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell'ambito della « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari » le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.

2. Ai fini dell'immediata operatività del « Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili » di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un'apposita convenzione e

Articolo 115.

(Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato « Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili », con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, **denominate** rispettivamente « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari » con una dotazione di 8.000 milioni di euro e « Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale », con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell'ambito della « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari » le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.

2. *Identico.*

trasferisce le disponibilità delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. La convenzione è pubblicata sui siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.

3. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

4. Per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, necessario per garantire l'operatività di cui agli articoli 116 e 117 del presente decreto, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 116.

(Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome)

1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15

3. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

4. *Identico.*

Articolo 116.

(Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome)

Identico

giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma 2.

L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

2. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-*bis* del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

3. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 1 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata

dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

4. L'anticipazione è concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere sulla « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari » di cui all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l'altra quota della medesima sezione.

5. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito *internet* del medesimo Ministero.

6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le

province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 6.

9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea

capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Articolo 117.

(Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari)

1. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 68, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nelle more dell'adozione delle delibere del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato:

a) a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana anticipazioni con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, nella misura del 99 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta per l'anno 2020, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 99,5 per cento. Le medesime percentuali di cui alla presente lettera sono applicate all'anno 2019 per cui si procede all'erogazione di quota parte delle quote premiali accantonate. Sono rideterminate di conseguenza le somme di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c) della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191, per gli anni 2019 e 2020;

b) a trasferire alle regioni il finanziamento destinato agli interventi di medicina penitenziaria, il finanziamento destinato al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ove spettante, il finanziamento destinato agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 2020, nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo

Articolo 117.

(Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari)

1. *Identico.*

2020, rep. atti 55/CSR;

c) a trasferire alle regioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ferme restando le verifiche del Comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sui progetti presentati dalle regioni anche ai fini dell'eventuale recupero delle somme in caso di verifica negativa dei medesimi progetti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti negli esercizi successivi, il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 per gli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR, nonché la quota residua del finanziamento degli obiettivi del piano sanitario nazionale per gli anni 2018 e 2019;

d) ad anticipare all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e al Centro nazionale sangue il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR e il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2019 nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale, nelle more del perfezionamento dei procedimenti previsti ai fini dell'accesso al finanziamento e fermi restando eventuali recuperi a valere sulle somme spettanti negli esercizi successivi in caso di mancato perfezionamento dei citati procedimenti;

e) ad anticipare alle regioni e agli altri enti un importo fino al 100 per cento del finanziamento relativo all'anno 2020 assegnato con Intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nelle more della relativa delibera del CIPE.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze *2. Identico.*
provvede ai trasferimenti di cui al comma 1 nei limiti delle disponibilità di cassa ed è autorizzato ad effettuare eventuali necessarie compensazioni ovvero recuperi a valere sulle risorse a qualunque titolo spettanti alle regioni e agli altri enti anche negli esercizi successivi.
3. Per l'anno 2020, in deroga a quanto disposto *3. Identico.*
all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le regioni garantiscono l'erogazione ai rispettivi Servizi sanitari regionali, entro la fine dell'anno, del 100 per cento delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.
4. Al fine di far fronte alle esigenze *4. Identico.*
straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesoreri, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2020.

4-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8

aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella Convenzione di cui all'articolo 115, comma 2, a valere sulle risorse della « Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale » di cui all'articolo 115, comma 1.

6. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 5 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio regionale per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in

5. Le regioni e le province **autonome** di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella Convenzione di cui all'articolo 115, comma 2, a valere sulle risorse della « Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale » di cui all'articolo 115, comma 1.

6. *Identico.*

deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, le regioni e le province autonome e i relativi enti sanitari eseguono, per quanto di rispettiva competenza, le dovute scritture contabili nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte delle regioni e delle province autonome in disavanzo di amministrazione.

7. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 5 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente e dal responsabile finanziario del medesimo ente contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 5, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

8. L'anticipazione è concessa entro il 24 luglio 2020, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il relativo rimborso predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. Alla relativa erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria di cui all'articolo 12 dell'Intesa raggiunta presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005, dell'idoneità e della congruità delle misure legislative regionali, di copertura del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata dei relativi interessi. Tali misure legislative sono approvate dalle regioni entro e non oltre il 15 luglio 2020 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo di verifica degli adempimenti

7. *Identico.*

8. L'anticipazione è concessa entro il 24 luglio 2020, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il relativo rimborso predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. Alla relativa erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria di cui all'articolo 12 dell'Intesa raggiunta presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005, dell'idoneità e della congruità delle misure legislative regionali, di copertura del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata dei relativi interessi. Tali misure legislative sono approvate dalle regioni entro il 15 luglio 2020 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo di verifica degli adempimenti entro il 15 giugno 2020.

entro e non oltre il 15 giugno 2020.

9. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito *internet* del medesimo Ministero.

9. *Identico.*

10. Le regioni provvedono entro dieci giorni dalla relativa acquisizione al trasferimento dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 5 entro i successivi sessanta giorni dall'erogazione dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione. Il rappresentante legale dell'ente richiedente e il responsabile finanziario forniscono, entro i 5 giorni successivi ai pagamenti, al Tavolo di verifica per gli adempimenti apposita dichiarazione sottoscritta attestante i pagamenti avvenuti.

10. *Identico.*

11. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, ovvero in caso di mancata restituzione di cui al comma 10, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

Articolo 118.

(Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato)

1. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 116 e 117, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui all'articolo 115, non richieste alla data del 31 dicembre 2020.

11. *Identico.*

Articolo 118.

(Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato)

Identico

Articolo 118-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto)

1. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese nonché per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi procedurali, nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La definitiva assunzione di personale è effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 243, comma 1, del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale.

Articolo 118-ter.

(Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria)

1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

Articolo 118-quater.

(Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, la parola: « 2019 » è sostituita dalla seguente: « 2020 »;

b) il sesto periodo è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 118-quinquies.

(Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprietà dei medesimi enti da utilizzare per l'emergenza da COVID-19, l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 300.000 euro per l'anno 2020 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

TITOLO VI
MISURE FISCALI

Articolo 119.

(Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017.

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di

TITOLO VI
MISURE FISCALI

Articolo 119.

(Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e **inclinate** che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio **o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno**. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro **50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari**. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi **compresi** gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui

impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione **o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.** La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro **20.000 moltiplicati** per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio **per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari** ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari **o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno** per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, **a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013,** a pompa di calore, ivi **compresi** gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, **a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli**

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico **previsti** dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, *ante* e *post* intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, **del presente articolo** si applica anche a tutti gli altri interventi di **efficienza energetica** di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di **efficienza energetica**, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al **citato** comma 1. **Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.**

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 **del presente articolo devono rispettare** i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 **del presente articolo**, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio **o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno**, ovvero, se **ciò non sia** possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, **prima e dopo** l'intervento, rilasciato da **un** tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. **Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico**

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera *f-bis*), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003.

5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1 del testo unico **delle imposte sui redditi** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c)*, le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale **stipulazione** di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera *f-bis*), del **testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni **del primo e del secondo periodo** non si applicano agli edifici ubicati **nella** zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata **nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale** n. 105 dell'8 maggio 2003.

4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla **legislazione vigente per i medesimi interventi.**

5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del **regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412**, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare

limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per

fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi **di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo**. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del **testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380**, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

6. *Identico.*

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 **del presente articolo** è subordinata alla cessione in favore del **Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387**, dell'energia non autoconsumata in sito **ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8**, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. **Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.**

8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote

cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

- a) dai condomini;
- b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
- c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « *in house providing* » per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 **del presente articolo**.

9. *Identico*:

- a) *identica*;
- b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica* ;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è

10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio

rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*, del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai **relativi** Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 **del citato** decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, **anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11**, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore **della legge di conversione** del presente decreto.

13. Ai fini **della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo** e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge **4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90**, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi **al fine della** riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, **della** direzione dei lavori delle strutture e **del** collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti **agli ordini o ai** collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni **del** decreto del **Ministro** delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 **del** 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. **Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.**

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

14. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

14. Ferma **restando** l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti **di cui al primo periodo** stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a **500.000** euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15. *Identico.*

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di

coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 a 3 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione ».

16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da

soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 62,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno 2022, 2.827,9 milioni di euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in **63,6** milioni di euro per l'anno 2020, **in 1.294,3** milioni di euro per l'anno 2021, **in 3.309,1** milioni di euro per l'anno 2022, **in 2.935** milioni di euro per l'anno 2023, **in 2.755,6** milioni di euro per l'anno 2024, **in 2.752,8** milioni di euro per l'anno 2025, **in 1.357,4** milioni di euro per l'anno 2026, **in 27,6** milioni di euro per l'anno 2027, **in 11,9** milioni di euro per l'anno 2031 e **in 48,6** milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 119-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

1. All'articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 ottobre 2020 »;

b) le parole: « , per fatti non imputabili all'amministrazione » sono soppresse.

Articolo 120.

(Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

Articolo 120.

(Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 2, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far

80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

2. *Identico.*

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere **individuati** le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Articolo 121.

(Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;

c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;

Articolo 121.

(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione **spettante**, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo **stesso**, anticipato **dai fornitori che hanno** effettuato gli interventi e da **questi ultimi** recuperato sotto forma di credito d'imposta, **di importo pari alla detrazione spettante**, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, **compresi** gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la **cessione di un** credito d'imposta **di pari ammontare**, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, **compresi gli** istituti di credito **egli** altri intermediari finanziari.

1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati **anche** in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto **allo sconto praticato o** al credito ricevuto.

L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, **commi 219 e 220**, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) *identica*;

f) *identica*;

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui **all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122**, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito **d'imposta** ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

Articolo 122.

(Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:

5. Qualora sia accertata la mancata **sussistenza**, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, **ferma** restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore **della legge di conversione** del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, **anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.**

Articolo 122.

(Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi **il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli** istituti di credito e altri intermediari finanziari.

2. *Identico:*

a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;

c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120;

d) credito d'imposta per sanificazione **degli ambienti di lavoro** e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.

3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

Articolo 123.

(Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa)

1. L'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 19.821 milioni di euro per l'anno 2021, 26.733 milioni di euro per l'anno 2022, 27.004 milioni di euro per l'anno 2023, 27.104 milioni di euro per l'anno 2024, 27.204

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) credito d'imposta per **la** sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

5. *Identico*.

Articolo 123.

(Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa)

1. *Identico*.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo **valutate** in 19.821 milioni di euro per l'anno 2021, 26.733 milioni di euro per l'anno 2022, 27.004 milioni di euro per l'anno 2023, 27.104 milioni di euro per l'anno 2024, 27.204 milioni di euro annui a decorrere

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 124.

(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente: « 1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; *monitor* multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; *dispenser* a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo; ».

2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 125.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 124.

(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo **valutate** in 257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 125.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del **virus** Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58**, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) l'acquisto di **dispositivi** atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non

2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 5.

Articolo 126.

(Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)

1. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e **non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.**

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione **della disposizione** di cui al comma 5.

Articolo 126.

(Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)

1. *Identico.*

1-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che hanno subito danni economici a causa dell'epidemia di COVID-19 e vittime di richieste estorsive, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

2. I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, provvedono a versare l'ammontare delle medesime ritenute, in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato ».

Articolo 127.

(Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Articolo 127.

(Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del**

finanze 24 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020. »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. »;

b) all'articolo 62 il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. »

Articolo 128.
(*Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21*)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,

26 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020. »;

2) *identico* »;

b) all'articolo 62 il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020**, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. »

Articolo 128.
(*Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21*)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile **2020**, n. 27.

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27.

2. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, 2. *Identico*.

del citato testo unico, non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge n. 18 del 2020 è riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Articolo 129.

(Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica)

1. Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative al periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli. Le rate di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e versate con le modalità previste dai medesimi articoli. L'eventuale versamento a conguaglio è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio è effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021. Le somme eventualmente risultanti a credito sono detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.

2. Il termine per il pagamento della rata di acconto di cui all'articolo 56, commi 1 e 2 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa al mese di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, è differito dal 16 maggio al 20 maggio 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 246,9 milioni di euro per l'anno

Articolo 129.

(Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica)

1. *Identico*.

2. *Identico*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 246,9 milioni di euro per l'anno 2020 e in 134,7

2020 134,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 129-bis.

(Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel comune di Campione d'Italia)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.

160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 573, le parole: « alla data del 20 ottobre 2019 » sono soppresse e la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

b) al comma 574, le parole: « alla data del 20 ottobre 2019 » sono soppresse e la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

c) al comma 575, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

d) dopo il comma 576 è inserito il seguente:

« 576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli »;

e) il comma 577 è sostituito dal seguente:

« 577. In vista del rilancio economico del comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e di 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile »;

f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti:

« 577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di

120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi **576-bis e 577-bis** è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ».

2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « comma 1 » sono sostituite delle seguenti: « commi 1 e 2 » e le parole: « come modificato dal comma 631 del presente articolo, » sono soppresse.

3. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposto ad accisa con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni in materia di riduzione del costo del gasolio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e all'articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

4. L'energia elettrica consumata nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:

- a)** euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
- b)** euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.

5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 è subordinata all'autorizzazione del Consiglio

prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003; le medesime disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei anni.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021, a 103.000 euro per l'anno 2022, a 105.000 euro per l'anno 2023, a 105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a 8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno 2027, a 8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029 e a 1.970.000 euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 130.

(Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa)

1. *Identico.*

Articolo 130.

(Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa)

1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui

al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. »;

b) all'articolo 7, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020 »;

c) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: « entro il 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre »;

d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: « entro il 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre »;

e) all'articolo 12, comma 1, le parole: « entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle parole: « entro il 31 dicembre 2020 ».

2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis:

1) al comma 6, dopo le parole: « con particolare riguardo », sono inserite le seguenti: « alla determinazione di limiti

2. *Identico.*

quantitativi di prodotto e di specifiche modalità relative al trasporto o al confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non trovano applicazione, »;

2) al comma 7, dopo le parole: « 20 litri », sono aggiunte le seguenti: « salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal decreto di cui al comma 6 »;

b) all'articolo 25, comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente « Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. »

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 320,31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 131.

(Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa)

1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell'anno 2020, i pagamenti dell'accisa, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020; sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si applicano le sanzioni e l'indennità di mora previste per il ritardato pagamento.

Articolo 132.

(Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici)

1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, **valutate** in 320,31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 131.

(Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa)

Identico

Articolo 132.

(Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici)

Identico

legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere eseguiti nella misura dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti ai sensi del medesimo articolo 3, comma 4:

a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile 2020;

b) alle scadenze previste dal predetto articolo 3, comma 4, del citato testo unico, per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020.

2. Nel caso di cui al comma 1, il versamento del saldo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.

Articolo 133.

(Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, le parole: « dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2021 »;

b) al comma 676, le parole: « dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2021 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 199,1 milioni di euro per l'anno 2020, 120,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 134.

(Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche)

1. All'articolo 19, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

Articolo 133.

(Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate)

Identico

Articolo 134.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero per i soggetti diversi dalle persone fisiche)

Identico

a) al secondo periodo, dopo le parole: « dall'articolo 13, comma 2-bis, », le parole: « lettera a) », sono sostituite dalle parole: « lettere a) e b) »;

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000. ».

Articolo 135.

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato)

1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato. ».

2. All'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per

Articolo 135.

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato)

1. *Identico.*

2. All'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici,

l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza. ».

3. In deroga al criterio previsto dall'articolo 37, 3. *Identico.*

comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle somme del contributo unificato tributario per l'anno 2020 avviene per ciascuna Commissione tributaria sulla base del numero dei giudici e del personale in servizio nell'anno 2020 .

Articolo 136.

(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

« 2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevato al 20%.

2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i vincoli di

sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza. ».

Articolo 136.

(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

1. *Identico.*

investimento di cui ai commi 2 e 2-*bis*:
a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;
b) cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;
c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi. ».

2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, 2. *Identico*.
n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 101, ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: « Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente comma. »;

b) il comma 112 è sostituito dal seguente: « 112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai sensi del predetto articolo 13-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. ».

3. L'articolo 36-*bis* del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno 2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni di euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per l'anno 2026, 343,2 milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni di euro per l'anno 2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029, 450,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, **valutate** in 10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno 2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni di euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per l'anno 2026, 343,2 milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni di euro per l'anno 2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029, 450,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 136-bis.

(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)

1. Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni indicati dal comma 696 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni stabilite dal comma 697 del medesimo articolo 1, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nel limite del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai sensi del presente comma non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 2,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

3. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 137.

(Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28

Articolo 137.

(Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della

legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020.

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 37 milioni di euro annui dal 2023 al 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 138.

(Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020)

1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 139.

(Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19)

1. Per favorire il rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo

dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del **15 novembre 2020**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del **15 novembre 2020**.

2. *Identico.*

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, **valutate** in 37 milioni di euro annui dal 2023 al 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 138.

(Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020)

Identico

Articolo 139.

(Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19)

1. Per favorire il rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo

dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stabiliscono per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendone ove possibile la fruizione *online*, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese. A tal fine, a decorrere dall'attività 2020, ai fini dell'integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, e in deroga a quanto ivi previsto sulle modalità di riscontro del gettito incassato, per le attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo fiscale si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Analogamente, a decorrere dalle attività 2020, per la determinazione delle quote di risorse correlabili all'attività di controllo fiscale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 140.

(Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)

1. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri

dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia **di** COVID-19, le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stabiliscono per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendone ove possibile la fruizione *online*, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese. A tal fine, a decorrere dall'attività 2020, ai fini dell'integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, e in deroga a quanto ivi previsto sulle modalità di riscontro del gettito incassato, per le attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo fiscale si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, **del** decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Analogamente, a decorrere dalle attività 2020, per la determinazione delle quote di risorse correlabili all'attività di controllo fiscale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, **del** decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. *Identico.*

Articolo 140.

(Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)

Identico

soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

».

2. All'articolo 2, comma 6-*quater*, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole « 1° luglio 2020 » sono sostituite dalle parole « 1° gennaio 2021 ».

Articolo 141.

(Lotteria dei corrispettivi)

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'inizio del primo periodo le parole « A decorrere dal 1° luglio 2020 » sono sostituite dalle parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 ».

Articolo 142.

(Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza *on line* basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito *internet* dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) liquidazione periodica dell'IVA;

c) dichiarazione annuale dell'IVA. »;

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

Articolo 143.

(Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

1. All'articolo 12-*novies*, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quarto periodo è sostituito dal seguente:

Articolo 141.

(Lotteria dei corrispettivi)

Identico

Articolo 142.

(Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA)

Articolo 143.

(Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

1. *Identico.*

« Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 57 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. Articolo 144.

(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.

2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Articolo 145.

(Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo)

1. Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 146.

(Indennità requisizione strutture alberghiere)

1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, **valutate** in 57 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 144.

(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

Identico

Articolo 145.

(Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo)

1. *Identico.*

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, **valutate** in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 146.

(Indennità requisizione strutture alberghiere)

1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il terzo periodo è sostituito **dai**

27, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
 « L'indennità di requisizione è liquidata in forma di acconto, nello stesso decreto del Prefetto, applicando lo 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell'imposta di registro, di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo alla corrispondente categoria catastale dell'immobile requisito. L'indennità di requisizione è determinata in via definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale decreto è liquidata la differenza tra gli importi definitivi e quelli in acconto dell'indennità di requisizione. ».

Articolo 147.

(Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24)

1. Per l'anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 1 milione di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 557,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 148.

(Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA))

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto di quanto previsto dal medesimo articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.

seguenti:

« L'indennità di requisizione è liquidata in forma di acconto, nello stesso decreto del Prefetto, applicando **il coefficiente dello 0,42%**, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell'imposta di registro, di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo alla corrispondente categoria catastale dell'immobile requisito. L'indennità di requisizione è determinata in via definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale decreto è liquidata la differenza tra gli importi definitivi e quelli in acconto dell'indennità di requisizione. ».

Articolo 147.

(Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24)

Identico

Articolo 148.

(Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA))

1. Identico:

50, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria:

a) la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998 n. 146, per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, definisce specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;

b) in deroga a quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale;

c) i termini di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione sono spostati rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.

2. Considerate le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della

a) *identica*;

b) *identica*;

c) i termini di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione sono **differiti** rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.

2. *Identico*.

Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.

Articolo 149.

(Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta)

1. Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b) accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 54, dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvata con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico,

Articolo 149.

(Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 54, dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

e) *identica;*

f) *identica;*

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all'articolo 33, comma **1-bis**, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni **approvato** con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della

dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

2. La proroga di cui al comma 1 si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

3. È prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli in relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonché dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

6. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.

Articolo 150.
(Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto)

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Le somme di cui alla lettera *d-bis*) del comma 1, se assoggettate a ritenute, sono restituite al

Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Articolo 150.
(Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto)

Identico

netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili. ».

2. Ai sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1 e all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 151.

(Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali)

1. È prorogato fino al 31 gennaio 2021, il termine finale della sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma 2-*ter* dello stesso articolo 12.

2. La proroga della sospensione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle quattro violazioni previste dall'articolo 12, comma 2 e comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, o una delle tre previste dal comma 2-*quinquies* del medesimo articolo, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 152.

Articolo 151.

(Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali)

Identico

Articolo 152.

(Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,7 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 26,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 153.

(Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973)

1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione

(Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti **di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b)**, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente **alla** data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti **di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b)**, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in **9,7** milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, **a 27,4** milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 153.

(Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973)

1. *Identico.*

non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-*bis*, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 154.

(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione)

1. All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole « 31 maggio » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto »;
b) dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente: « 2-*ter*. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive. »;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018. »;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 154.

(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione)

Identico

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-*bis*. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. ».

Articolo 155.

(Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 326, 327 e 328 sono sostituiti dai seguenti:

« 326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore a 300 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sui fondi accantonati in bilancio a favore del predetto ente, incrementati degli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate per l'esercizio 2020 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, la quota erogabile allo stesso ente per l'anno 2021, in conformità al comma 326.

328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, determinato ai sensi del comma 327, costituisce la quota

Articolo 155.

(Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022)

Identico

erogabile all'ente Agenzia delle entrate-
Riscossione per l'anno 2022, in conformità al
comma 326. ».

Articolo 156.

*(Accelerazione delle procedure di riparto del
cinque per mille per l'esercizio finanziario
2019)*

1. Al fine di anticipare al 2020 le procedure per
l'erogazione del contributo del cinque per mille
relativo all'esercizio finanziario 2019, nella
ripartizione delle risorse allo stesso destinate
sulla base delle scelte dei contribuenti non si
tiene conto delle dichiarazioni dei redditi
presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e
del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322; gli elenchi degli enti ammessi e di quelli
esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito
istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il
31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle
amministrazioni competenti entro il 31 ottobre
2020.

Articolo 157.

*(Proroga dei termini al fine di favorire la
graduale ripresa delle attività economiche e
sociali)*

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di
accertamento, di contestazione, di irrogazione
delle sanzioni, di recupero dei crediti di
imposta, di liquidazione e di rettifica e
liquidazione, per i quali i termini di decadenza,
calcolati senza tener conto del periodo di
sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31
dicembre 2020, sono emessi entro il 31
dicembre 2020 e sono notificati nel periodo
compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o
al fine del perfezionamento degli adempimenti
fiscali che richiedono il contestuale
versamento di tributi.

2. Dal termine iniziale del periodo di
sospensione di cui al comma 1, non si procede
altresì agli invii dei seguenti atti,
comunicazioni e inviti, elaborati o emessi,
anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre
2020:

a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della

Articolo 156.

*(Accelerazione delle procedure di riparto del cinque
per mille per l'esercizio finanziario 2019)*

Identico

Articolo 157.

*(Proroga dei termini al fine di favorire la graduale
ripresa delle attività economiche e sociali)*

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

- Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b)* comunicazioni di cui all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; *b) identica*;
- c)* inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122; *c) identica*;
- d)* atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; *d) identica*;
- e)* atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; *e) identica*;
- f)* atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641; *f)* atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
- Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. **2-bis.** Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma **2** sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno relativamente:
- a)* alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- b)* alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che
- 3. Identico.*

risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati nel 2021 non sono dovuti, se

previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2009, n. 136, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.

5. Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l'elaborazione o l'emissione

degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazione del presente articolo.

7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, **valutate** in 205 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.

7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 31 agosto 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31

Articolo 158.

(Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione)

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

Articolo 159.

(Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730)

1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'articolo 51-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Articolo 160.

(Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017)

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i fabbricati ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine per la contestazione delle sanzioni previste, per il caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, dal comma 14-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2021.

Articolo 161.

(Proroga del pagamento dei diritti doganali)

1. I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza

dicembre 2020 ».

Articolo 158.

(Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione)

Identico

Articolo 159.

(Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730)

Identico

Articolo 160.

(Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017)

Identico

Articolo 161.

(Proroga del pagamento dei diritti doganali)

1. I **termini per i pagamenti dei diritti doganali**, in

tra la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

2. La disposizione di cui al comma 1, laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale, si applica, su istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall'articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

3. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Articolo 162.
(Rateizzazione del debito di accisa)

1. All'art. 3, comma 4 *bis*, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole « che si trovi in » sono aggiunte le seguenti: «

documentate e riscontrabili »;

b) al terzo periodo, le parole « in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro » sono sostituite dalle seguenti: « in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno »;

c) l'ultimo periodo è soppresso.

Articolo 163.

(Proroga in materia di tabacchi)

1. Ferma restando la necessità di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-*bis*, 39-*ter* e 39-*terdecies* e dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-*quater* e 62-*quinqies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2020, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi

scadenza tra la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Articolo 162.

(Rateizzazione del debito di accisa)

Identico

Articolo 163.

(Proroga in materia di tabacchi)

Identico

dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020.

Articolo 163-bis.

(Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)

1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020, 2021 e 2022 »;

b) dopo le parole: « dogane interne » è inserita la seguente: « anche »;

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

Articolo 164.

(Valorizzazione del patrimonio immobiliare)

1. All'articolo 33, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « di regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti »;

b) le parole « ciascuna regione » sono sostituite dalle seguenti: « ciascuno di detti soggetti »

2. All'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma pluriennale di cui all'articolo 297 ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3,

Articolo 164.

(Valorizzazione del patrimonio immobiliare)

1. Identico:

a) le parole « degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « di regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di altri enti pubblici ovvero di società interamente partecipate dai predetti enti »;

b) identica.

2. Identico:

« 5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma pluriennale di cui all'articolo 297 ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa, in

il Ministero della difesa, in caso di gare deserte, può procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d'asta è decretato dal Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3. ».

caso di gare deserte, può procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d'asta è **stabilito con decreto del** Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3. ».

2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 17-bis è sostituito dal seguente:

« 17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare, sulla base dei valori correnti di mercato, unità immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, poste in vendita ai sensi del presente articolo che risultano libere, ovvero che intendono acquistare, con le diminuzioni di prezzo previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile, dal secondo periodo del comma 8, unità immobiliari a uso residenziale poste in vendita ai sensi del presente articolo locate ai medesimi enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti ».

3. All'articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

« In considerazione della specificità degli immobili militari, le concessioni e le locazioni di cui al presente comma sono assegnate dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni, e per le stesse può essere riconosciuta, nei

3. *Identico:*

« In considerazione della specificità degli immobili militari, le concessioni e le locazioni di cui al presente comma sono assegnate dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni, e per le stesse può essere riconosciuta, nei suddetti limiti temporali, la costituzione di un diritto di superficie ai sensi **degli**

suddetti limiti temporali, la costituzione di un diritto di superficie ai sensi dell'articolo 952 e seguenti del codice civile. »

Conseguentemente, al quinto periodo dell'articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « ovvero alla scadenza del termine di durata del diritto di superficie ».

TITOLO VII
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL
RISPARMIO NEL SETTORE CREDITIZIO
Capo I
GARANZIA DELLO STATO SU
PASSIVITÀ DI NUOVA EMISSIONE
Articolo 165.

(Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione)

1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane in conformità di quanto previsto dal presente capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 19 miliardi di euro.

2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.

3. La garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso previsto dall'articolo 166, comma 2, sulla notifica individuale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì rilasciare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermi restando i limiti di cui comma 1, la garanzia statale per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza - ELA), in conformità con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea.

articoli 952 e seguenti del codice civile. »

Conseguentemente, al quinto periodo dell'articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « ovvero alla scadenza del termine di durata del diritto di superficie ».

TITOLO VII
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL
RISPARMIO NEL SETTORE CREDITIZIO
Capo I
GARANZIA DELLO STATO SU PASSIVITÀ DI
NUOVA EMISSIONE
Articolo 165.

(Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione)

1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane in conformità a quanto previsto dal presente capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 19 miliardi di euro.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì rilasciare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermi restando i limiti di cui comma 1, la garanzia statale per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza - ELA), in conformità agli schemi previsti dalla Banca centrale europea.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze può 5. *Identico.*
con proprio decreto estendere il periodo di cui
al comma 1 e al comma 4, fino a un massimo
di ulteriori sei mesi previa approvazione da
parte della Commissione europea.

6. Nel presente capo I per Autorità competente 6. *Identico.*
si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale
europea secondo le modalità e nei casi previsti
dal Regolamento (UE) del Consiglio n.
1024/2013 del 15 ottobre 2013.

7. È istituito nello stato di previsione del 7. *Identico.*
Ministero dell'economia e delle finanze, un
fondo a copertura della garanzia concessa ai
sensi del presente capo con una dotazione di 30
milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione
del fondo è autorizzata l'apertura di apposito
conto corrente di tesoreria centrale.

8. I corrispettivi delle garanzie concesse sono 8. *Identico.*
versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati al Fondo di cui al comma 7.
Le risorse del Fondo non più necessarie alle
finalità di cui al comma 1, quantificate con
decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato.

Articolo 166.
(Condizioni)

Articolo 166.
(Condizioni)
Identico

1 La concessione della garanzia di cui
all'articolo 165, comma 1, è effettuata sulla
base della valutazione caso per caso da parte
dell'Autorità competente del rispetto dei
requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92
del Regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, su base individuale e consolidata,
alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza
disponibile. Se nei 6 mesi precedenti la data di
entrata in vigore del presente decreto sono
state svolte prove di *stress* a livello dell'Unione
europea o del Meccanismo di vigilanza unico o
sono stati condotti dalla Banca Centrale
Europea o dall'Autorità bancaria europea
verifiche della qualità degli attivi o analoghi
esercizi, la valutazione dell'Autorità
competente riguarda altresì l'inesistenza di
carenze di capitale evidenziate da dette prove,
verifiche o esercizi; in tal caso, per carenza di
capitale si intende l'inadeguatezza attuale o
prospettica dei fondi propri rispetto alla somma
dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo
92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26

giugno 2013, su base individuale e consolidata, e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorità competente.

2. La garanzia di cui all'articolo 165 può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1 ma avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria.

3. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

Articolo 167.

(Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15)

1. Per quanto non previsto dal presente capo si applica il capo I del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, a eccezione degli articoli 3, comma 2, e 4, comma 3.

Capo II

REGIME DI SOSTEGNO PUBBLICO PER L'ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI BANCHE DI RIDOTTE DIMENSIONI

Articolo 168.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte, a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il « Testo unico bancario ») dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 169.

(Sostegno pubblico)

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche indicate all'articolo 168, il Ministro dell'economia e

Articolo 167.

(Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15)

Identico

Capo II

REGIME DI SOSTEGNO PUBBLICO PER L'ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI BANCHE DI RIDOTTE DIMENSIONI

Articolo 168.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il « Testo unico bancario ») dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 169.

(Sostegno pubblico)

Identico

delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente (di seguito, « l'Acquirente ») di attività e passività, di azienda, rami d'azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco (di seguito, « il Compendio Ceduto ») della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle seguenti forme, anche in combinazione fra di loro:

a) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate della banca posta in liquidazione coatta amministrativa, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;

b) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate dell'Acquirente, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;

c) concessione all'Acquirente di garanzie su componenti del Compendio Ceduto; la garanzia dello Stato è gratuita, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile ed esplicita; essa copre capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite;

d) erogazione all'Acquirente di contributi nella misura in cui le forme di sostegno pubblico di cui alle lettere precedenti non siano sufficienti.

2. Possono essere oggetto della trasformazione in crediti di imposta di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta;

c) componenti reddituali di cui all'articolo 1, commi 1067 e 1068, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. La trasformazione in credito d'imposta di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 può essere disposta per un ammontare complessivo massimo non superiore all'ammontare massimo

di cui al comma 4. Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero può essere chiesto a rimborso. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Gli oneri a carico dello Stato per la concessione del sostegno pubblico di cui al presente capo non eccedono l'ammontare complessivo di 100 milioni di euro eventualmente incrementati secondo le modalità di cui al comma 6. In caso di concessione di garanzie, il corrispondente ammontare del sostegno pubblico è pari al *fair value* delle garanzie stesse.

5. Il sostegno pubblico può essere concesso a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità del regime di cui al presente capo con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei dodici mesi successivi a tale decisione ovvero a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea a seguito della notifica individuale del singolo sostegno, qualora questa sia necessaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tale periodo può essere esteso fino a un massimo di ulteriori dodici mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.

6. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente capo è istituito nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il predetto fondo può altresì essere alimentato con gli eventuali minori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 55, 56 e 57 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da accertarsi con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con i quali sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Qualora i suddetti minori oneri siano conseguiti su risorse gestite presso la

Tesoreria dello Stato, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato del relativo importo per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al presente comma.

Articolo 170.

(Cessione del compendio)

1. Qualora le offerte vincolanti per l'acquisto del Compendio Ceduto prevedano quale condizione la concessione di misure di sostegno pubblico, la Banca d'Italia le trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze. Sono trasmesse le sole offerte per le quali la Banca d'Italia attesta che:

a) l'offerente ha una situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa idonea, anche in relazione alla dimensione dei suoi attivi rapportati a quelli del Compendio Ceduto, a sostenere l'acquisizione del Compendio Ceduto e a integrare quest'ultimo nei propri processi e nella propria organizzazione aziendale entro un anno dall'acquisizione;

b) tra l'offerente e la banca posta in liquidazione coatta amministrativa non sussistono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico bancario;

c) l'offerente è autorizzato a svolgere l'attività bancaria e le altre attività svolte dalla banca in liquidazione coatta amministrativa in relazione al Compendio Ceduto;

d) il Compendio Ceduto non comprende le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

e) non vi sono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Testo unico bancario.

2. La Banca d'Italia attesta che:

a) la cessione non è attuabile senza ricorso al sostegno pubblico, evidenziando le motivazioni per le quali il supporto pubblico è necessario per l'ordinato svolgimento della liquidazione, anche alla luce delle valutazioni espresse dal sistema di garanzia dei depositi in merito alla possibilità di effettuare interventi ai sensi dell'articolo 96-*bis* del Testo unico bancario; qualora siano state presentate offerte che non prevedono il sostegno pubblico la Banca d'Italia motiva le ragioni dell'esclusione delle stesse;

b) le offerte sono state individuate, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura aperta,

Articolo 170.

(Cessione del compendio)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) le offerte sono state individuate, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria

concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, in conformità del quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;

c) le offerte trasmesse sono idonee a garantire la liquidazione ordinata della banca e il mantenimento della redditività a lungo termine del soggetto risultante dalla cessione, indicando per ciascuna di esse le ragioni sottese alla propria valutazione.

3. Le offerte di acquisto del Compendio Ceduto contengono gli impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, inclusa la comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01, con particolare riguardo a quelli ivi stabiliti dal paragrafo 6.4, al divieto di utilizzo dei segni distintivi della banca in liquidazione coatta amministrativa e agli ulteriori impegni eventualmente indicati dalla Commissione europea, nella decisione o nell'autorizzazione di cui all'articolo 169, comma 5, al fine di limitare le distorsioni della parità concorrenziale e assicurare la redditività dell'Acquirente dopo l'acquisizione.

Articolo 171.

(Concessione del sostegno)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 170, verificata la conformità con quanto previsto dal presente capo e con la decisione della Commissione europea prevista all'articolo 169, comma 5, selezionata in caso di trasmissione di più offerte quella che, tenuto dell'obiettivo di cui all'articolo 169, comma 1, minimizza il sostegno pubblico, può disporre le misure di sostegno.

2. Il decreto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei Conti. L'Acquirente può avvalersi delle misure di sostegno, come disposte con il decreto previsto dal comma 1, solo successivamente della cessione del compendio.

3. Le misure di sostegno concesse ai sensi dell'articolo 169, comma 1, attribuiscono un credito a favore del Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti della liquidazione coatta amministrativa; il credito è pagato dopo i crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111,

di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, in conformità al quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;

c) *identica.*

3. *Identico.*

Articolo 171.

(Concessione del sostegno)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 170, verificata la conformità a quanto previsto dal presente capo e con la decisione della Commissione europea prevista all'articolo 169, comma 5, selezionata in caso di trasmissione di più offerte quella che, tenuto conto dell'obiettivo di cui all'articolo 169, comma 1, **comporta il minimo** sostegno pubblico, può disporre le misure di sostegno.

2. Il decreto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei Conti. L'Acquirente può avvalersi delle misure di sostegno, come disposte con il decreto previsto dal comma 1, solo successivamente **alla** cessione del compendio.

3. *Identico.*

comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-*bis* della legge fallimentare e prima di ogni altro credito. Con riferimento alle misure di cui all'articolo 169, comma 1, lettere *a)* e *b)*, il credito del Ministero dell'economia e delle finanze è commisurato al valore attuale netto attribuito all'Acquirente per effetto della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate.

4. Se la concentrazione che deriva dall'acquisizione del Compendio Ceduto all'Acquirente non è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.

Articolo 172.

(Altre disposizioni)

1. Le cessioni di cui all'articolo 169 si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di cui al periodo precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

2. Nelle cessioni di cui all'articolo 169, al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'ente-ponte e per l'ente sottoposto a risoluzione dall'articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.

3. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione di cui all'articolo 169, non concorrono, in quanto escluse, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 169, comma 1, lettera *d)*, sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Il cessionario non è obbligato solidalmente

4. *Identico.*

Articolo 172.

(Altre disposizioni)

1. Le cessioni di cui all'articolo 169 si considerano **cessioni** di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di cui al periodo precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

2. *Identico.*

3. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione di cui all'articolo 169 non concorrono, in quanto **esclusi**, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 169, comma 1, lettera *d)*, sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. *Identico.*

con il cedente ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Sono escluse dalla cessione le controversie relative ad attività e passività escluse dalla stessa e le relative passività.

Articolo 173.

(Relazioni alla Commissione europea)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione Europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di aiuti di Stato previsto dal presente capo ai sensi del paragrafo 6.5 della comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01.

Articolo 174.

(Disposizioni di attuazione)

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze può emanare disposizioni di attuazione del presente capo con uno o più decreti.

Articolo 175.

(Disposizioni finanziarie)

Agli oneri derivanti dal presente Titolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

5. *Identico.*

Articolo 173.

(Relazioni alla Commissione europea)

Identico

Articolo 174.

(Disposizioni di attuazione)

Identico

Articolo 175.

(Disposizioni finanziarie)

1. Identico.

Articolo 175-bis.

(Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori)

1. Al comma 501-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la società di cui al primo periodo, può effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di

TITOLO VIII
MISURE DI SETTORE
Capo I
MISURE PER IL TURISMO E LA
CULTURA

Articolo 176.

(Tax credit vacanze)

1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai *bed & breakfast* in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

- a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo *bed & breakfast*;
- b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- c) il pagamento del servizio deve essere

informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L'attività posta in essere dall'Agenzia delle entrate è svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

2. Al comma 505 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « nonché i loro » è inserita la seguente: « coniugi, ».

TITOLO VIII
MISURE DI SETTORE
Capo I
MISURE PER IL TURISMO E LA CULTURA

Articolo 176.

(Tax credit vacanze)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e *tour operator*.

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265. Articolo 177.

(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per

4. *Identico.*

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. **Qualora sia** accertata la mancata **sussistenza**, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Articolo 177.

(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)

1. *Identico:*

l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; a) *identica*;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. b) *identica* ;

b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di **76,55** milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

3. *Identico.*

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 205,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. Articolo 178.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a **211,45** milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. Articolo 178.

(Fondo turismo)

(Fondo turismo)

1. Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del

1. *Identico.*

risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo, comprese le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di altri soggetti privati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Il corrispettivo al soggetto gestore è riconosciuto, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2020.

3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo « Cultura e turismo » di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 179.

(Promozione turistica in Italia)

1. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il « Fondo per la promozione del turismo in Italia », con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalità di assegnazione anche al fine del

2. *Identico.*

3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo **per lo sviluppo e la coesione** - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo « Cultura e turismo » di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 179.

(Promozione turistica in Italia)

1. *Identico.*

rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Anche in ragione dell'esigenza di assicurare l'attuazione tempestiva ed efficace di quanto stabilito dal presente comma, all'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono soppressi e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con funzioni di amministratore delegato, e da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che altresì designa il Presidente. »;

b) al comma 6, il terzo periodo è soppresso.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dal comma 1. Nei trenta giorni successivi, l'Enit-Agenzia nazionale del turismo adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 180.

(Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia)

1. Nell'anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del

a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono soppressi e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con funzioni di amministratore delegato, **sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative**, e da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che altresì designa il Presidente. »;

b) *identica.*

2. *Identico.*

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro **per l'anno 2020** si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 180.

(Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro **per l'anno 2020**, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto

contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente: « *1-ter*. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. ».

4. All'articolo 4, comma 5-*ter*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 196, le parole da « nonché » alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « con

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede **di** Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente: « *1-ter*. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore **della** presente **disposizione**. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa **pecuniaria del pagamento di una somma** dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica **la** sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. ».

4. All'articolo 4, comma 5-*ter*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. **96**, le parole da « nonché » alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della

diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. ».

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 181.

(Sostegno delle imprese di pubblico esercizio)

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente **disposizione**. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa **pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto**. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica **la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.** ».

5. *Identico.*

Articolo 181.

(Sostegno delle imprese di pubblico esercizio)

1. *Identico.*

1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi

ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis.

1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

2. Identico.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. Identico.

4. Identico.

4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.

5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265. Articolo 182.

5. Identico.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a **140** milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265. Articolo 182.

(Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico)

1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i *tour operator* a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

2. In riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall'emergenza da COVID-19 nonché dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono

(Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico)

1. *Identico.*

1-bis. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di *master* universitario e di dottorato di ricerca presso le università e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l'anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.

1-ter. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-bis sono emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto definisce le modalità di concessione e di utilizzo dei benefici di cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto.

2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui

l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l'efficacia dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell'area e delle relative pertinenze è conseguenza dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario.

all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano **quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario.**

2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densità turistica, in considerazione della crisi delle attività economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attività, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale:
a) della classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti;
b) delle rilevazioni sulla capacità di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente;
c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densità turistica

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle città d'arte, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b).

3. All'onere derivante **dai commi 1, 1-bis e 1-ter**, pari a **35** milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »;

b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 »;

c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: « 11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un *voucher* di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione.

12. L'emissione dei *voucher* a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il *voucher* può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo »;

d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

« 12-bis. La durata della validità dei *voucher* pari a diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai *voucher* già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i *voucher* non usufruiti né impiegati nella

prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato.

Limitatamente ai *voucher* emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta.

***12-ter.* Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di *voucher* emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.**

***12-quater.* Agli oneri derivanti dal comma *12-ter*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 ».**

Articolo 183.

(Misure per il settore cultura)

1. All'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente « I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 245 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 145 milioni di euro per la parte corrente e 100

Articolo 183.

(Misure per il settore della cultura)

1. *Identico:*

a) *identica;*

milioni di euro per gli interventi in conto capitale »;

b) al comma 2, le parole: « Con decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Con uno o più decreti »;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « *3-bis*. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ».

2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da bigliettazione conseguenti all'adozione delle

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « *3-bis*. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo **per lo sviluppo e la coesione** - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ».

2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo **per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali**, con una dotazione di **171,5** milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, **compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore**, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da **vendita di biglietti d'ingresso**, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento

misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 2014. Per l'anno 2022, detti criteri sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020.

6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le

del Covid-19, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. La quota del Fondo unico **per lo** spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 **del** decreto del **Ministro** dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 2014. Per l'anno 2022, detti criteri sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

5. *Identico.*

6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico **per lo** spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura

misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.

7. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, e nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.

8. Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di « Capitale italiana della cultura » per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.

comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.

7. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, e nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220, **nonché, mediante apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016, la dotazione prevista dall'articolo 28, comma 1, della medesima legge, limitatamente all'anno 2020.**
8. *Identico.*

8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di « Capitale italiana della cultura », in via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è conferito alle città di Bergamo e di Brescia, al fine di promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-

9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: « di distribuzione » sono aggiunte le seguenti: « , dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti ».

10. Al **di** fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l'accesso ai benefici previsti dalla medesima legge, possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

11. All'articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto » sono sostituite delle seguenti: « e comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata

19. A tal fine, le città di Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sono premesse le seguenti parole: « A eccezione dell'anno 2020, ».

9. *Identico.*

10. Al fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l'accesso ai benefici previsti dalla medesima legge, possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

10-bis. La dotazione del Fondo « Carta della cultura », istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

11. All'articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica;*

in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente « 2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un *voucher* di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei *voucher* previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario »;

c) il comma 3 è abrogato.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente « 2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede **al rimborso o alla emissione di un *voucher* di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei *voucher* previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. **L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del *voucher* quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del *voucher*. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata »;****

b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « *2-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle citate misure di contenimento, nonché comunque ai soggetti per i quali, a decorrere dalla medesima data, si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 88-*bis*, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

c) identica.

11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal comma 11, lettera *b)*, del presente articolo, si applicano anche ai *voucher* già emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27

dicembre 2019, n. 160, le parole: « 160 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 190 milioni ».
11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, nonché dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 e 10, pari a 435 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 184.

(Fondo cultura)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro

12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10, **10-bis e 11-ter**, pari a **441,5** milioni di euro per l'anno 2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 184.

(Fondo per la cultura)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e **al supporto di** altri interventi per la tutela, **la conservazione, il restauro**, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e

dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

2. La dotazione del fondo può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui dal titolo II del libro primo del codice civile.

3. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 può svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza, con oneri a carico del fondo.

4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al presente comma è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo « Cultura e turismo » di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

2. La dotazione del fondo può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui **al** titolo II del libro primo del codice civile. **L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui al primo periodo può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività al finanziamento della cultura.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo **per lo** sviluppo e **la** coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo « Cultura e turismo » di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

5-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto « Padova *Urbs Pietà*, Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento » è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 185.

(Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche dell'ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta dal residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori.

2. Ai crediti di cui al comma 1 si applica il termine stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, con decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai sensi degli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* in attuazione del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per i titolari dei crediti ammessi agli stati passivi i cui nominativi sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente decreto.

3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 52 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 185.

(Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori)

1. *Identico.*

2. Ai crediti di cui al comma 1 si applica il termine stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, con decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai sensi degli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* in attuazione del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per i titolari dei crediti ammessi agli stati passivi i cui nominativi sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore **del** presente decreto.

3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, **anche** tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

4. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del comma 3.

5. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Capo II
MISURE PER L'EDITORIA
Articolo 186.
(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari)
1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24

turismo e **sono** ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, **per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori**, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e **della condizione reddituale dei destinatari.**

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Articolo 185-bis.
(Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO)

1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate in relazione ad essa, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Capo II
MISURE PER L'EDITORIA
Articolo 186.
(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari)

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017

aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione n. 50, convertito, con **modificazioni**, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, comma 1-ter è sostituito dal seguente:

il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

« 1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche *online*, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020. ».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal

« 1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche *online*, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro **alla** quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020. ».

2. *Identico.*

comma 1, pari a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 187.

(Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali)

1. Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1974, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 188.

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)

1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari all'8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della

Articolo 187.

(Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali)

1. Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

2. *Identico.*

Articolo 188.

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)

Identico

legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate - fondi di bilancio » per le necessarie regolazioni contabili.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 189.

(Bonus una tantum *edicole*)

1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per dallo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo *una tantum* fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

2. Il contributo è concesso a ciascun soggetto di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi indicato, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.

3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione

Articolo 189.

(Bonus una tantum *edicole*)

1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo *una tantum* fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri che è corrispondentemente incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2020. All'incremento del predetto fondo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 190.

(Credito d'imposta per i servizi digitali)

1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di *server*, *hosting* e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per *information technology* di gestione della connettività. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

2. L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa e dei limiti del regolamento UE ivi indicati, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 1.

3. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la

Articolo 190.

(Credito d'imposta per i servizi digitali)

1. *Identico.*

2. L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa e dei limiti del **citato** regolamento (UE) n. 1407/2013 ivi indicati, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 1.

3. *Identico.*

revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-*bis* del codice civile.

4. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

6. Il credito d'imposta è revocato nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione

4. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione **alle stesse** voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato **a pena di scarto** esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate - fondi di bilancio » per le necessarie regolazioni contabili.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi dell'articolo 265. Articolo 191.

(Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria)

1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all'editoria in favore delle imprese indicate all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, non si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la verifica di regolarità previdenziale e fiscale in sede di saldo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Articolo 192.

(Differimento termine per procedura di riequilibrio INPGI)

1. All'articolo 16-*quinquies*, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

Articolo 193.

(Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga)

1. Ferma restando l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a carico dell'INPS, secondo la procedura di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche ai giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), la relativa contribuzione figurativa spettante ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 22 è accreditata presso l'INPGI. A tal fine, l'INPS

9. *Identico.*

Articolo 191.

(Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria)

Identico

Articolo 192.

(Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani)

Identico

Articolo 193.

(Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga)

Identico

trasmette mensilmente all'INPGI l'elenco dei beneficiari dei suddetti trattamenti e, entro il mese successivo, l'INPGI presenta all'INPS la rendicontazione necessaria al fine di ottenere le somme relative alla contribuzione figurativa.

Articolo 194.

(Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria)

1. All'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

2. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 195.

(Fondo emergenze emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 194.

(Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria)

1. All'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « **31 dicembre 2021** ».

2. *Identico.*

Articolo 195.

*(Fondo **per** emergenze **relative alle** emittenti locali)*

Identico

Articolo 195-bis.

(Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio

2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

2. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione ».

Articolo 195-ter.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416)

1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti: « Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli effetti del primo comma. In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la continuità delle pubblicazioni e dell'attività dell'impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato può autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ».

Capo III

MISURE PER LE INFRASTRUTTURE E I TRASPORTI

Articolo 196.

(Interventi a favore delle imprese ferroviarie)

1. Identico.

Capo III

MISURE PER LE INFRASTRUTTURE E I TRASPORTI

Articolo 196.

(Interventi a favore delle imprese ferroviarie)

1. Al fine di sostenere il settore ferroviario per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2020 a

favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a compensazione dei minori introiti relativi alla riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

2. Nel periodo di cui al comma 1 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A dispone una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico pari alla quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e allo scopo di promuovere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Lo stanziamento di cui al periodo precedente è dedotto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo del citato stanziamento, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria:

a) pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico;

b) pari al 40 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari merci.

4. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al comma 3 è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

5. Il residuo dello stanziamento di cui al comma 3, conseguente anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal

2. *Identico.*

3. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e allo scopo di promuovere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Lo stanziamento di cui al periodo precedente è dedotto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo del citato stanziamento, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria:

a) *identica;*

b) *identica.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, è destinato a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per l'anno 2020. Entro il 30 aprile 2021 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 270 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 197.

(Ferrobonus e Marebonus)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 198.

(Istituzione fondo compensazione danni settore aereo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. L'accesso al fondo di cui al presente

6. *Identico.*

Articolo 197.

(Ferrobonus e Marebonus)

Identico

Articolo 198.

*(Istituzione **di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal** settore aereo)*

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito esclusivamente agli operatori che **alla data di presentazione della domanda di accesso**

comma è consentito esclusivamente agli operatori che applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 199.

(Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera può essere riconosciuta, per i

applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione **nonché le modalità di recupero dei contributi eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano ottemperato a quanto disposto dal secondo periodo.** L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

2. *Identico.*

Articolo 199.

(Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)

1. *Identico:*

a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, **convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27**, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei

canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito **subito**, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;

b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o dall'Autorità portuale **ed è cumulabile con l'indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.**

2. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID-19, fermo quanto previsto all'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate di due anni.

3. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate:

a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata

concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che **dimostrino** di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;

b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente **e nel rispetto degli equilibri di bilancio**, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni **lavoratore** in relazione a ciascuna giornata di lavoro **prestata in meno** rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o dall'Autorità portuale.

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) *identica;*

in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;

b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;

c) la durata delle concessioni per il servizio di rimorchio rilasciate ai sensi dell'articolo 101 del codice della navigazione attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi.

b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;

c) *identica* ;

c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso è prorogata di 12 mesi.

4. *Identico.*

4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dell'articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.

5. *Identico.*

6. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all'articolo 14, comma 1-*quinquies*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019.

6. *Identico.*

7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 6, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020, destinato:

7. *Identico.*

a) nella misura di complessivi euro 6 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefici

previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini;

b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all'erogazione, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'indennizzo di cui al comma 6.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, nonché alla determinazione delle quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità portuali per le finalità del comma 1, lettera *a)*, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, nonché alla determinazione delle quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorità di sistema portuale e **dall'Autorità portuale di Gioia Tauro** per le finalità del comma 1, lettera *a)*, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

8-bis. Al fine di sostenere la competitività dei servizi prestati in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:
« 1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le unità di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate, in misura proporzionale, agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio ».

8-ter. Al fine di accelerare gli interventi di digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali previsti nell'ambito dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o a privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce possono essere inviati in formato digitale. Qualora il documento cartaceo sia richiesto in originale, esso può essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle autorità richiedenti secondo modalità conformi alle disposizioni in materia di salvaguardia della salute adottate a seguito dell'emergenza da COVID-19.
8-quater. Con riguardo alla società capogruppo e alle società del gruppo di cui all'articolo 7, comma

9-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il fondo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del fondo ma alla data di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del fondo non sia stato ancora emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, comma 3, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere dai periodi di sospensione ovvero di riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

9. Identico.

9. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all'emergenza COVID-19, fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d'emergenza, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 40 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

10. Agli oneri derivanti **dai commi 7, 8 e 10-bis** del presente articolo, pari a **40** milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a **50** milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

10-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le disponibilità del fondo, nel limite di 5 milioni di euro, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della

salute pubblica.

10-ter. Le disponibilità residue del fondo di cui al comma 10-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto, altresì, della riduzione dei costi sostenuti.

10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 10-bis e 10-ter.

10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui ai commi 10-bis e 10-ter del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 199-bis.

(Disposizioni in materia di operazioni portuali)

1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia da COVID-19 e di favorire la ripresa delle attività portuali, all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d)* del comma 4 è abrogata;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« *4-bis.* Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:

a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;

b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;

c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione.

4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 4-bis è rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale

Articolo 200.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli

autorizzazione non è compresa nel numero massimo di cui al comma 7 ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotti dal comma 1 del presente articolo, anche relativamente alla determinazione del corrispettivo e della cauzione e alla fissazione dei termini del procedimento, tenendo conto delle esigenze di economicità dei servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio.

Articolo 200.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri **sottoposto a** obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore **del** presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio *grosscost*. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti

enti affidanti nel caso di contratti di servizio *grosscost*. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.

3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di trasporto pubblico passeggeri conseguenti alle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione, in relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle Regioni a statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020, per la parte relativa ai pagamenti non già avvenuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.

5. La ripartizione delle risorse stanziare per l'esercizio 2020 sul fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuata, fermo restando quanto previsto dal comma 2-*bis*, dell'articolo 27, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 2013, n. 148, e successive modificazioni.

anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. La ripartizione delle risorse stanziare per l'esercizio 2020 sul fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuata **senza l'applicazione di penalità**, fermo restando quanto previsto dal comma 2-*bis*, dell'articolo 27, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 2013, n. 148, e successive modificazioni.

5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e di cui al comma

1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'80 per cento delle risorse a decorrere dall'anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attività di verifica. La relativa erogazione è disposta con cadenza semestrale.

5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono effettuate in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residue dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e quelle residue dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Identico.

6. Al fine di garantire l'operatività delle imprese di trasporto pubblico di passeggeri, le autorità competenti di cui all'articolo 2, lettere

b) e c) del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, erogano alle stesse imprese, entro il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all'80 per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020.

7. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi stessi, per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi. Per le medesime finalità di cui al primo periodo non trovano applicazione fino al 30 giugno 2021 le disposizioni relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura per l'utilizzo di tali mezzi. È autorizzato, fino alla data del 30 giugno 2021, l'acquisto di autobus tramite la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonché l'acquisto di materiale rotabile anche in *leasing*.

8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate, entro il limite massimo del 5 per cento, per l'attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante. Per le finalità di cui al precedente periodo ed a valere sulle medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte con Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o più progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare,

6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

7. *Identico.*

8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate, entro il limite massimo del 5 per cento, per l'**installazione di dotazioni sui relativi mezzi, finalizzate** a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante, **nonché per il finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di esercizio esistenti.**

compatibilmente con le misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ed all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Per le finalità di cui al precedente periodo ed a valere sulle medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte con Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o più progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare, compatibilmente con le misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, **convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35**, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante.

9. *Identico.*

9-bis. Le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come incrementate dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 200-bis.

(Buono viaggio)
1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non

superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:
a) una quota pari all'80 per cento del totale, per complessivi 4 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;
b) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivo 1 milione di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.

3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.

4. Ciascun comune individua i beneficiari e il relativo contributo prioritariamente tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non già assegnatari di misure di sostegno pubblico.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 201.

(Incremento Fondo salva-opere)

1. *Identico.*

Articolo 201.

(Incremento Fondo salva-opere)

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID-19, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede

ai sensi dell'articolo 265.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020, è effettuata, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*quinquies* del citato decreto legge n. 34 del 2019, per l'intera somma spettante ai sensi del comma 1-*bis* del medesimo articolo 47, con esclusione dell'applicazione delle previsioni di cui al settimo ed all'ottavo periodo del comma 1-*ter* del citato articolo 47.

Articolo 202.

(Trasporto aereo)

1. All'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;
b) i commi da 3 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
« 3. Per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l'atto costitutivo della società, è definito l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Con lo stesso decreto è, altresì, approvato lo statuto della società, sono nominati gli organi sociali per il

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020, è effettuata, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*quinquies* del citato decreto legge n. 34 del 2019, per l'intera somma spettante ai sensi del comma 1-*bis* del medesimo articolo 47, con esclusione dell'applicazione delle previsioni di cui al settimo ed all'ottavo periodo del comma 1-*ter* del citato articolo 47.

Articolo 202.

(Trasporto aereo)

1. *Identico:*

a) identica;

b) identico:
« 3. *Identico.*

4. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l'atto costitutivo della società, **sono definiti** l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Con lo stesso decreto è, altresì, approvato lo statuto della società, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo

primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al presente comma con un apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere nell'anno 2020 e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica.

4-bis. La società di cui al comma 3 redige senza indugio un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto. La società può costituire una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri. La società è altresì autorizzata ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.

4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell'ottica della continuità territoriale, la società di cui al comma 3, ovvero le società dalla stessa controllate o partecipate, stipula, nel limite delle risorse disponibili, apposito contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, e con gli Enti pubblici territorialmente competenti, anche subentrando nei contratti già stipulati per le medesime finalità dalle imprese di cui

2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, **terzo** comma, del codice civile. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al presente comma con un apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere nell'anno 2020 e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica.

4-bis. La società di cui al comma 3 redige, **entro trenta giorni dalla costituzione della società ai sensi del comma 4**, un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto. **Tale piano è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione.** La società può costituire una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri. La società è altresì autorizzata ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.

4-ter. *Identico* »;

all'ultimo periodo del comma 4-*bis*. »;
c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
« 5. Alla società di cui al comma 3 e alle società dalla stessa partecipate o controllate non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-*bis* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 2014.

5-*bis*. La società di cui al comma 3 può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

5-*ter*. Tutti gli atti connessi all'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse. »;

d) il comma 6 è soppresso;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 4-*bis*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, 4 e 4-*bis* del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali nel limite di 300 mila euro per l'anno 2020. A tal fine, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali. ».

c) *identico*:

« 5. Alla società di cui al comma 3 e alle società dalla stessa partecipate o controllate non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-*bis* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, **dalla** legge 22 dicembre 2011, n. **214**.

5-*bis*. *Identico*.

5-*ter*. Tutti gli atti connessi all'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e da tasse. »;

d) il comma 6 è **abrogato**;

e) *identico*:

« 7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 4-*bis*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni di cui **ai commi 3, 4 e 4-*bis*** del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali nel limite di 300 mila euro per l'anno 2020. A tal fine, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali. ».

1-*bis*. In considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato e

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 e quanto a 850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 203.

(Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo)

1. I vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa EASA o dalla normativa nazionale nonché alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti di cui al comma 1, a pena di revoca delle concessioni, autorizzazioni e certificazioni ad essi rilasciate

dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici, è prorogata di due anni la durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, **convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21**, e quanto a 850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 203.

(Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo)

1. I vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono **assoggettati** a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa **Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)** o dalla normativa nazionale nonché alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012 **della Commissione, del 5 ottobre 2012**, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. *Identico.*

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore **del presente decreto**, i soggetti di cui al comma 1, a pena di revoca delle concessioni, autorizzazioni e certificazioni ad essi rilasciate dall'autorità

dall'autorità amministrativa italiana, comunicano all'ENAC di ottemperare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le domande dirette ad ottenere il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni di cui al comma 1, recano, a pena di improcedibilità, la comunicazione all'ENAC dell'impegno a garantire al personale di cui ai commi 1 e 2 trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

5. In caso di concessioni, autorizzazioni e certificazioni non rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 3 determina l'applicazione da parte dell'ENAC, secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna unità di personale impiegata sul territorio italiano.

6. Le somme rivenienti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5 sono destinate, nella misura dell'80 per cento, all'alimentazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e nella restante misura del 20 per cento al finanziamento delle attività dell'ENAC.

Articolo 204.

(Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo, a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco previsto dall'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate, nella misura del 50 per cento, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle

amministrativa italiana, comunicano all'ENAC di ottemperare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore **del** presente **decreto**, le domande dirette ad ottenere il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni di cui al comma 1, recano, a pena di improcedibilità, la comunicazione all'ENAC dell'impegno a garantire al personale di cui ai commi 1 e 2 trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Articolo 204.

(Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo)

1. *Identico.*

gestioni previdenziali dell'INPS di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nella restante misura del 50 per cento sono destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

2. Ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al comma 1, si applicano le previsioni dell'articolo 6-*quater*, commi da 3 a 3-*quater*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

3. All'articolo 2, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole « A decorrere dal 1° gennaio 2020 » sono inserite le seguenti: « e fino al 30 giugno 2021 ».

4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 65,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 131,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 205.

(Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori)

1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) 7 dicembre 1992, n. 3577/92/CEE per l'organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, l'efficacia della convenzione stipulata per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 19-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del citato regolamento n. 3557/92/CEE e comunque non oltre la data del 18 luglio 2021.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul

2. Ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al comma 1, si applicano le **disposizioni** dell'articolo 6-*quater*, commi da 3 a 3-*quater*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Articolo 205.

(Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori)

1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 **del Consiglio, del 7 dicembre 1992**, per l'organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, l'efficacia della convenzione stipulata per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 3577/92 e comunque non oltre la data del **28 febbraio 2021**.

2. *Identico.*

funzionamento dell'Unione europea.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.
Articolo 206.

(Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017)

1. Al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25, e il necessario coordinamento dei lavori per l'adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico. Il Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera.

2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonché fino ad un massimo di 10 esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata

3. *Identico.*

Articolo 206.

(Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali)

1. *Identico.*

2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonché di esperti o consulenti fino **al numero** massimo di 10, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche **e nelle** discipline

esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono a valere sulle risorse disponibili per il finanziamento dell'opera nel limite complessivo del 3 per cento.

3. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di

giuridiche o tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono **posti a carico delle** risorse disponibili per il finanziamento dell'opera nel limite complessivo del 3 per cento.

3. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine **di sessanta giorni** di cui al **secondo** periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al **secondo periodo** è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all'*iter* autorizzativo.

sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all'*iter* autorizzativo.

4. Per l'esecuzione dell'attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla nomina, definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo degli interventi di messa in sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute, tenendo conto della soluzione economicamente più vantaggiosa ed individuando eventuali interventi da realizzare da parte del concessionario. Per gli interventi individuati, il Commissario procede, entro 90 giorni dalla definizione del programma ed autonomamente rispetto al concessionario, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica. Al perfezionamento dell'*iter* approvativo, il Commissario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovrintende alla gestione delle tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.

5. In relazione alle attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli

4. Per l'esecuzione dell'attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla nomina, definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo degli interventi di messa in sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute, tenendo conto della soluzione economicamente più vantaggiosa ed individuando eventuali interventi da realizzare da parte del concessionario. Per gli interventi individuati, il Commissario **straordinario** procede, entro 90 giorni dalla definizione del programma ed autonomamente rispetto al concessionario, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica. Al perfezionamento dell'*iter* approvativo, il Commissario **straordinario** procede all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovrintende alla gestione delle tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.

anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi alla strada statale n. 4 « via Salaria » - variante Trisungo-Acquasanta - 2° lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500, nonché gli interventi relativi alla strada statale n. 4 « via Salaria » - Realizzazione di strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per l'anno 2021 per le attività di progettazione, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione nonché, per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A. con priorità di finanziamento e realizzazione.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi. Entro 30 giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del Commissario, il concessionario propone al concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e con gli eventuali interventi di propria competenza, ai sensi del comma 4.

7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già

6. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi. Entro 30 giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del Commissario **straordinario**, il concessionario propone al concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e con gli eventuali interventi di propria competenza, ai sensi del comma 4.

7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente

destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui articolo 1 comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 95, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente.

articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui **all'**articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 95, della legge **30** dicembre 2018, n. 145, per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza **delle tratte autostradali** A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente.

7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sulla società il controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma 8-ter.

Articolo 207.

(Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici)

1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1,

Articolo 207.

(Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici)

1. *Identico.*

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione

l'anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore.

Articolo 208.

(Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario)

1. All'articolo 47, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. ».

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

3. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di programma 2017-2021, la predetta Società è autorizzata ad utilizzare l'importo di euro 25

di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che **abbiano** già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le **disposizioni** di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore.

Articolo 208.

(Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

milioni per l'anno 2020 e di euro 15 milioni per l'anno 2021 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, delle direttrici ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova-Ventimiglia.

3-bis. Al fine di dare impulso e rilanciare il porto di Gioia Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferiti a titolo gratuito, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Calabria, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture trasferite si provvede secondo le modalità previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, prevedendone il finanziamento prioritario nell'ambito del contratto di programma - parte investimenti. Agli interventi per la manutenzione della tratta di cui al primo periodo si provvede nell'ambito dell'efficientamento annuale del contratto di programma - parte servizi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Calabria e la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sentita l'Autorità portuale di Gioia Tauro, definiscono, d'intesa tra loro, la programmazione delle attività finalizzate allo sviluppo dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico nonché i relativi fabbisogni.

4. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare, **a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3**, un importo di euro 7 milioni nel 2020, di euro 10 milioni nel 2021, di euro 14 milioni nel 2022, di euro 15 milioni nel 2023, di euro 15 milioni nel 2024 e di euro 9 milioni nel 2025 per la realizzazione dell'intervento denominato « Variante di Riga », nonché di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021, di euro 21 milioni nel 2022, di euro 17 milioni nel 2023, di euro 14 milioni nel 2024, di euro 16

4. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare un importo di euro 7 milioni nel 2020, di euro 10 milioni nel 2021, di euro 14 milioni nel 2022, di euro 15 milioni nel 2023, di euro 15 milioni nel 2024 e di euro 9 milioni nel 2025 per la realizzazione dell'intervento denominato « Variante di Riga », nonché di euro **11** milioni nel 2020, di euro **21** milioni nel 2021, di euro **29** milioni nel 2022, di euro **25** milioni nel 2023, di euro **19** milioni nel 2024, di euro 16 milioni nel 2025 e di euro 10 milioni nel 2026 per la realizzazione del collegamento ferroviario « Bergamo - Aeroporto di Orio al Serio ».

milioni nel 2025 e di euro 10 milioni nel 2026 per la realizzazione del collegamento ferroviario « Bergamo - Aeroporto di Orio al Serio ».

5. Al fine effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 2 milioni nel 2020, di euro 1 milione nel 2021, di euro 1 milione nel 2022, di euro 1 milione nel 2023, di euro 1 milione nel 2024, di euro 1 milione nel 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle economia e delle finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

5. Al fine effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 5 milioni nel 2020, di euro **16 milioni annui dal 2021 al 2025**, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di **potenziamento delle stazioni** della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia). Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti. **5-bis.** Agli oneri derivanti **dall'attuazione dei commi 4 e 5** si provvede, **quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni per l'anno 2023, a euro 30 milioni per l'anno 2024, a euro 26 milioni per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7 milioni per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032**, a valere sulle risorse del **fondo** istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite **alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025**, a valere sulle risorse del **medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 già trasferite al bilancio della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.** Alla **compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni annui per gli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025**, si provvede mediante **corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti**

all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 209.

(Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche)

1. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei servizi erogati dagli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando, al contempo, la salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi e l'adozione di modelli organizzativi e gestionali adeguati, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 265.

2. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi, è autorizzata la spesa di euro 345.000 per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a euro 232.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge

Articolo 209.

(Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche)

1. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei servizi erogati dagli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando, al contempo, la salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi e l'adozione di modelli organizzativi e gestionali adeguati, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di **conto** capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 265.

2. *Identico.*

16 novembre 2018, n. 130, quanto ad euro 113.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Articolo 210.

(Disposizioni in materia di autotrasporto)

1. Al fine di assicurare sostegno al settore dell'autotrasporto, tenuto conto del ruolo centrale rivestito nella gestione della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed al fine di assicurare, in tale contesto, un adeguato sostegno di natura mutualistica, alle imprese del settore, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi, anche in forma societaria, le cooperative e i raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, versano all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione per l'anno 2020 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le somme incassate successivamente al 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 40 e dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, eventualmente rimaste nella loro disponibilità, in ragione dell'impossibilità di

Articolo 210.

(Disposizioni in materia di autotrasporto)

1. Al fine di assicurare sostegno al settore dell'autotrasporto, tenuto conto del ruolo centrale rivestito nella gestione della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed al fine di assicurare, in tale contesto, un adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

procedere al loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al raggruppamento. Le somme restituite sono destinate in favore delle iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.

3. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, anche avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvede, nell'ambito delle attività di cui alle lettere *l-ter* e *l-quater* del comma 2 del medesimo articolo 9, al monitoraggio ed al controllo dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 211.

(Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari)

1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie di porto - Guardia Costiera, per un periodo di novanta giorni a decorrere dal data di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.230.000 per l'anno 2020, di cui euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 320.000 per l'acquisto di spese per attrezzature tecniche ed

3. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, anche avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei **trasporti** e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvede, nell'ambito delle attività di cui alle lettere *l-ter* e *l-quater*) del comma 2 del medesimo articolo 9, al monitoraggio ed al controllo dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2.

5. *Identico.*

Articolo 211.

(Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari)

1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo **delle** capitanerie di porto - Guardia Costiera, per un periodo di novanta giorni a decorrere **dalla** data di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso **al medesimo Corpo**, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.230.000 per l'anno 2020, di cui euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 320.000 per l'acquisto di spese per attrezzature tecniche ed euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

2. Fatte salve le prioritarie esigenze operative e 2. *Identico.*

manutentive delle Forze armate e al fine di favorire la più ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi dell'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.

3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma 2 definiscono le zone, le strutture e gli impianti oggetto dell'affidamento in uso temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni per il rinnovo, le penali, i termini economici nonché le condivise modalità di gestione e **di** ogni altra clausola ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti.

4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2.230.000 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma 2 definiscono le zone, le strutture e gli impianti oggetto dell'affidamento in uso temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni per il rinnovo, le penali, i termini economici nonché le condivise modalità di gestione e ogni altra clausola ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti.

4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2.230.000 **per l'anno 2020**, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 211-bis.

(Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche)

1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorità competenti. Resta fermo, per gli aspetti di sicurezza cibernetica, quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza è redatto d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e recepisce il contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo. Le misure adottate sono comunicate ai Ministeri competenti per materia e al Ministero dell'interno, anche per gli aspetti di sicurezza informatica

connessi alla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61.

3. L'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento all'emergenza da COVID-19 tiene conto delle linee guida sulla gestione dell'emergenza medesima emanate dai Ministeri competenti e dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche.

4. I Ministeri dell'interno e della salute, nell'ambito delle attività connesse con la gestione dell'emergenza da COVID-19, informando i Ministeri competenti, emanano, per gli aspetti di rispettiva competenza, proprie direttive per favorire l'attuazione delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3 e per garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche, la protezione del personale operativo dal contagio e la mobilità sul territorio nazionale per esigenze di continuità operativa e attività manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi, compresi coloro che provengono dall'estero.

5. Al fine dell'applicazione del presente articolo sono considerati operatori di infrastrutture critiche:

a) le società che gestiscono le infrastrutture individuate con i decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, nonché le società che gestiscono altre infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in funzione dell'emergenza da COVID-19;

b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

c) le società e gli enti che gestiscono od ospitano i sistemi spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio nazionale, nonché i sistemi spaziali nazionali impiegati per finalità di difesa e sicurezza nazionale;

d) ogni altra società o ente preposti alla gestione di infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti.

6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

Articolo 212.

(Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto)

1. Al fine di anticipare le misure previste dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, relative al rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano, sono attribuiti al comune di Taranto 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 71, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tiene conto dell'assegnazione di tali risorse nell'ambito del decreto ministeriale di applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019, registrato dalla Corte dei conti il 22 maggio 2019, n. 972.

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 212.

(Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto)

Identico

Articolo 212-bis.

(Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia)

1. Dopo l'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. - 1. Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilità e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua ».

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante

corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 213.

(Finanziamento del sistema bus rapidtransit)

1. Al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, per agevolare la mobilità dei cittadini, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di *bus rapidtransit*, ivi comprese le attività di progettazione e altri oneri tecnici, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 35 milioni per l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa.

Articolo 213.

(Finanziamento del sistema bus rapidtransit)

Identico

Articolo 214.

(Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario)

1. A seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 riscosse ai

Articolo 213-bis.

(Interventi di messa in sicurezza del territorio)

1. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, per l'anno 2020 sono attribuiti al comune di Taranto 4 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 214.

(Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario)

1. A seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1°

sensi dell'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione, entro il 31 gennaio 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 per il periodo interessato dalle misure di contenimento e prevenzione di cui al comma 1 riferita al differenziale per lo stesso periodo del livello della circolazione autostradale tra gli anni 2019 e 2020.

3. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui

luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione, entro il 31 gennaio 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 per il periodo interessato dalle misure di contenimento e prevenzione di cui al comma 1 riferita al differenziale per lo stesso periodo del livello della circolazione autostradale tra gli anni 2019 e 2020.

2-bis. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono trasferiti all'ANAS S.p.A. 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato « SS 42 - variante Trescore-Entratico ». All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

2-ter. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, all'ANAS S.p.A. è assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato « Collegamento tra la strada statale n. 11 - tangenziale ovest di Milano - variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate - tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 - tratta C da Abbiategrasso a Vigevano) ». All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

3. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al

dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020

4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a rendicontare entro il 30 settembre 2020 gli effetti economici di cui al medesimo comma 3 secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le risorse complessivamente stanziare di cui al comma 3 sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020.

6. L'erogazione dei fondi assegnati ai sensi del comma 5 è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020, e 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 215.

(Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL)

1. In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedono nei confronti aventi diritto al rimborso, optando per una delle seguenti modalità:

- a) emissione di un *voucher* di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione;
- b) prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo

2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Articolo 215.

(Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL)

1. In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, **convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35**, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedono nei confronti **degli** aventi diritto al rimborso, optando per una delle seguenti modalità:

- a) *identica*;
- b) *identica.*

corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l'utilizzo.

2. Ai fini dell'erogazione del rimborso, gli aventi diritto comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando:

a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuative delle misure di contenimento di cui alla lettera a).

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al rimborso secondo le modalità di cui al comma 1.

Capo IV
MISURE PER LO SPORT
Articolo 216.

(Disposizioni in tema di impianti sportivi)

1. All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « al 31 maggio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 giugno 2020 »;

b) al comma 2, le parole « entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 ».

2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici

2. *Identico:*

a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, **convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;**

b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti **attuativi** delle misure di contenimento di cui alla lettera a).

3. *Identico.*

Capo IV
MISURE PER LO SPORT
Articolo 216.

(Disposizioni in tema di impianti sportivi)

1. *Identico:*

a) al comma 1, le parole « al 31 maggio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 **settembre** 2020 »;

b) al comma 2, le parole « entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il **30 settembre** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **3** rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di **settembre** 2020 ».

2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, **convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i**

possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti **dal concessionario**, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

4. A seguito della sospensione delle attività

successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti **in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, **comunque non superiore a ulteriori tre anni**, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. **La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi.**

La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

4. A seguito della sospensione delle attività sportive,

sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un *voucher* di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

Articolo 217.

(Costituzione del « Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale »)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale » le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia *on-line*, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della

disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento, **anche di durata uguale o superiore a un mese**, per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un *voucher* di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

Articolo 217.

(Costituzione del « Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale »)

1. *Identico.*

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia *on-line*, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo

quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma fossero inferiori alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.

Articolo 218.

(Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici)

1. In considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici

23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il finanziamento del Fondo **di cui al comma 1** è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma **sia inferiore** alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 217-bis.

(Sostegno delle attività sportive universitarie)

1. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 218.

(Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici)

1. *Identico.*

e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.

2. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e *2. Identico.*

dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.

242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport. Il ricorso relativo a tali controversie, previamente notificato alle altre parti, è depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di

quindici giorni dal deposito, decorso il quale il

ricorso si ha per respinto e l'eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti. La decisione è impugnabile ai sensi del comma 3.

3. Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non è resa nei termini, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. Il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed è di quindici giorni.

Entro tale termine il ricorso, a pena di decadenza, è notificato e depositato presso la segreteria del giudice adito. Si applicano i limiti dimensionali degli atti processuali previsti per il rito elettorale, di cui all'articolo 129 del codice del processo amministrativo, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La causa è discussa nella prima udienza utile decorsi sette

giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed è di quindici giorni. Entro tale termine il ricorso, a pena di decadenza, è notificato e depositato presso la segreteria del giudice adito. Si applicano i limiti dimensionali degli atti processuali **previsti** per il rito elettorale, di cui all'articolo 129 del codice del processo amministrativo, **di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104**, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La causa è discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi. A

giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi. A pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima dell'apertura dell'udienza e, ove ciò si renda necessario, la discussione della causa può essere rinviata per una sola volta e di non oltre sette giorni. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a quello dell'udienza. La motivazione della sentenza può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello dell'udienza, entro lo stesso termine è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria e la motivazione è pubblicata entro i dieci giorni successivi.

4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 il giudice provvede sulle eventuali domande cautelari prima dell'udienza con decreto del presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva la decisione su tali domande all'udienza collegiale e in tale sede provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno successivo a quello dell'udienza non è pubblicata la sentenza in forma semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non esaurisce le esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui al comma 3 non si applica l'articolo 54, comma 2, del codice del processo amministrativo, approvato con il Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

5. L'appello al Consiglio di Stato è proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell'udienza, se entro tale data è stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il

pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima dell'apertura dell'udienza e, ove ciò si renda necessario, la discussione della causa può essere rinviata per una sola volta e di non oltre sette giorni. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a quello dell'udienza. La motivazione della sentenza può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello dell'udienza, entro lo stesso termine è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria e la motivazione è pubblicata entro i dieci giorni successivi.

4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 il giudice provvede sulle eventuali domande cautelari prima dell'udienza con decreto del presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva la decisione su tali domande all'udienza collegiale e in tale sede provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno successivo a quello dell'udienza non è pubblicata la sentenza in forma semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non esaurisce le esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui al comma 3 non si applica l'articolo 54, comma 2, del codice del processo amministrativo, **di cui all'allegato 1 al decreto** legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 2020, n. 26.

Capo V
MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA
Articolo 219.
(Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni)
1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, nonché della necessità di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa delle attività nella fase successiva all'emergenza epidemiologica, al fine di consentire la sanificazione e la disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonché per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa

Articolo 218-bis.

(Associazioni sportive dilettantistiche)

1. Al fine di assicurare alle associazioni sportive dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell'incremento delle loro attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Capo V
MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA
Articolo 219.
(Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni)

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, nonché della necessità di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa delle attività nella fase successiva all'emergenza epidemiologica, al fine di consentire la sanificazione e la **disinfezione** straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonché per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 31.727.516 per l'anno 2020.

complessiva di euro 31.727.516 per l'anno 2020.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali da svolgere in presenza o da remoto da parte del personale degli istituti e dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità, per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.612.454 per l'anno 2020.

3. All'articolo 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.879.625 di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, **di cui** euro 1.585.125 per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, nonché di cui euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta. ».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari ad euro 40.000.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265..

Articolo 220.

(Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008)

1. Per il solo anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data del

2. *Identico.*

3. *Identico:*

« 7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.879.625 di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.585.125 per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario **ed** euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta. ».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi **1, 2 e 3**, pari ad euro 40.000.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265..

Articolo 220.

(Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008)

Identico

31 dicembre 2018, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2019, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze.

Articolo 220-bis.

(Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attività professionali conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'apposito capitolo sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, iscritto nel programma 1.4 « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » della missione 1 « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle predette prestazioni professionali, in riferimento agli anni pregressi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 221.

(Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale)

Articolo 221.

(Modifiche all'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla

1. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

legge 24 aprile 2020, n. 27, **al** comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: « Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale. ».

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, **in fine**, il seguente periodo: « Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale ».

2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.

3. Negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.

4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione.

L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la

pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. Il consenso dell'imputato o del condannato è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli

altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalità del collegamento.

10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

Capo VI
MISURE PER L'AGRICOLTURA, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA
Articolo 222.

Capo VI
MISURE PER L'AGRICOLTURA, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA
Articolo 222.

(Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi)

(Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato « Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi », con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al presente comma possono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante « Quadro temporaneo per le misure di

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo.

2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. A favore delle filiere in crisi del settore zootecnico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo denominato « Fondo emergenziale per le filiere in crisi », con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al settore zootecnico. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono definiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ».

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Il comma 520 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente: « 520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una maggiore integrazione e una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, è concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie *blockchain*, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521 ».

7. Il comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

« 2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti

dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa dell'emergenza da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni ».

8. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020. L'indennità è erogata con le modalità previste dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine è autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo, determinati in 579,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo.

Articolo 222-bis.

(Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile

2020)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 223.

(Contenimento della produzione e miglioramento della qualità)

Identico.

Articolo 223.

(Contenimento produzione e miglioramento della qualità)

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stanziato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15 per cento rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con

produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il decreto ministeriale del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 224.

(Misure in favore della filiera agroalimentare)

1. All'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 70 per cento »;
b) al comma 4-bis, dopo le parole « per l'anno 2020 », sono inserite le seguenti « , in alternativa all'ordinario procedimento, ».

2. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento. »;
b) dopo il comma 3-novies è aggiunto il seguente:

« 3-decies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e

Articolo 224.

(Misure in favore della filiera agroalimentare)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

« 3-decies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione, **l'Istituto nazionale di statistica, entro**

promozione, l'Istat è delegato a definire, nel termine di 90 giorni, una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO. »;

c) il comma 4-*sexies* è sostituito dal seguente: « 4-*sexies*. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono essere rinegoziati, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole ed assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie. ».

3. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2021, e comunque non prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-*bis*, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate. »;

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente: « 10-*bis*. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. ».

4. All'articolo 8, sesto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole « entro il termine di tre mesi », sono sostituite dalle

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO. »;

c) *identica*.

3. *Identico*:

a) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 **o, se successiva, dalla data di** entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-*bis*, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate. »;

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente: « 10-*bis*. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e **di** Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come **risultanti** dalle dichiarazioni di produzione. ».

4. *Identico*.

seguenti: « entro il termine di sei mesi ». Tale previsione si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l'articolo 3, comma 3, è sostituito dal seguente:

« 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore del latte ovi-caprino. ».

5. *Identico.*

5-bis. Il comma 4-*octies* dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

« 4-*octies*. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ».

Articolo 224-*bis*.

(Sistema di qualità nazionale per il benessere animale)

1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente, è istituito il « Sistema di qualità nazionale per il benessere animale », costituito dall'insieme dei requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, in conformità a regole tecniche relative all'intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare,

compresa la gestione delle emissioni nell'ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento. L'adesione al Sistema è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza e controllo, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le modalità di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento. Ai componenti del predetto organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 224-ter.

(Sostenibilità delle produzioni agricole)

1. Al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo del settore vitivinicolo,

è istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, come l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono il disciplinare di produzione sono aggiornati con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i più recenti orientamenti in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale e si traducono in specifiche modalità produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del comma 2.

2. Al fine di definire e aggiornare il disciplinare di produzione di cui al comma 1, nonché di valutare l'impatto delle scelte operate, è istituito il sistema di monitoraggio della sostenibilità e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i cui indicatori sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. I dati e le informazioni ricavati dal sistema di monitoraggio di cui al comma 2 confluiscono nella rete di informazione contabile agricola di cui al regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che, a questo fine, adegua il relativo sistema di rilevazione, in conformità alla comunicazione della Commissione europea 20 maggio 2020, relativa alla strategia dal produttore al consumatore.

4. In sede di prima applicazione, il disciplinare di cui al comma 1 si basa sulle linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, alle cui procedure si fa riferimento per l'adesione al sistema di certificazione, opportunamente integrate introducendo i principi della sostenibilità richiamati, quale sintesi dei migliori sistemi di certificazione esistenti a livello nazionale.

5. Il disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2014.

6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui al presente articolo, la certificazione della sostenibilità del processo produttivo può essere estesa ad altre

Articolo 225.

(Mutui consorzi di bonifica)

1. Al fine di fronteggiare la situazioni di crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggravata dalla difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati, possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.

2. I mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.

3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e la modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità indicata al comma 2.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

filiere agroalimentari.

Articolo 225.

(ConSORZI di bonifica ed enti irrigui)

1. Al fine di fronteggiare la **situazione** di crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggravata dalla difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, **la** Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e **le** modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità indicata al comma 2.

6. *Identico.*

6-bis. In considerazione della sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della difficoltà da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di realizzare gli interventi urgenti

di manutenzione straordinaria per la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio idraulico nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, è consentita la riprogrammazione delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche con fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.

6-ter. L'utilizzo delle economie di cui al comma 6-bis è consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilità dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui in conseguenza della chiusura delle opere finanziate, ivi compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue.

6-quater. I consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le economie e i relativi interessi di cui ai commi 6-bis e 6-ter, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui intendono destinare le risorse, il cronoprogramma della spesa e, dopo la conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti.

Articolo 226.

(Fondo emergenza alimentare)

Identico

Articolo 226.

(Fondo emergenza alimentare)

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è destinato l'importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e con le procedure previste dal fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014.

2. Alle erogazioni delle risorse di cui al comma 1 provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Capo VII

MISURE PER L'AMBIENTE

Articolo 227.

(Sostegno alle zone economiche ambientali)

1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle

Capo VII

MISURE PER L'AMBIENTE

Articolo 227.

(Sostegno alle zone economiche ambientali)

1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano

imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3. Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, svolgere attività eco-compatibile secondo quanto definito dal suddetto decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18

nelle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo **con la dotazione** di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.

2. *Identico.*

3. Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e **della tutela** del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, svolgere attività eco-compatibile secondo quanto definito dal suddetto decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della

dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 228.

(Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale)

1. Al fine di assicurare l'immediato insediamento della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, al medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 » sono aggiunte le seguenti « e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca »;

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 4, le parole « e del Comitato tecnico istruttorio » sono soppresse;

d) al comma 5, al primo periodo le parole « e del Comitato tecnico istruttorio » sono soppresse e, al secondo periodo, le parole « e del Comitato » sono soppresse.

Articolo 227-bis.

(Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini)

1. Al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per il rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 228.

(Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) il comma 3 è **abrogato**;

c) *identica;*

d) *identica.*

Articolo 228-bis.

(Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti)

1. L'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

Articolo 229.

(Misure per incentivare la mobilità sostenibile)

1. *Identico.*

Articolo 229.

(Misure per incentivare la mobilità sostenibile)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti:

« Le disponibilità di bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilità", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al terzo periodo del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e

fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità", cumulabile con quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

».

b) all'ultimo periodo del comma 1, le parole « presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « sesto periodo »;

c) al comma 2, al primo periodo, le parole « corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale » sono sostituite dalle seguenti: « corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste ciclabili », e al terzo periodo le parole: « e n. 2015/2043 » sono sostituite dalle seguenti: « o n. 2015/2043 »;

2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il fondo di cui al medesimo articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro nell'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di

2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il fondo di cui al medesimo articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, è incrementato di ulteriori **70** milioni di euro nell'anno 2020. Al relativo onere si provvede, **quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020**, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di **CO₂**, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione, e, **quanto a 20 milioni di euro**

competenza del medesimo stato di previsione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

3. Identico.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalità di cui al comma 1, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1:

- 1) dopo il numero 7), è inserito il seguente: «
7-bis) Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; »;
- 2) dopo il numero 12) è inserito il seguente: «
12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua,

valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi; »;

b) all'articolo 182, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente: « 9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione. ».

4. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un *mobility manager* con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il *Mobility Manager* promuove, anche collaborando all'adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità, delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante

4. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un *mobility manager* con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il *Mobility Manager* promuove, anche collaborando all'adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni

dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in ruolo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

tale figura è scelta tra il personale in ruolo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni di età. Il contributo di cui al presente comma può essere concesso nel limite delle risorse autorizzate dal primo periodo e fino a esaurimento delle stesse ed è pari al 60 per cento della spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici e non può superare l'importo di euro 500.

4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis può essere richiesto per una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per la concessione e l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 4-bis.

4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Articolo 229-bis.

(Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale)

1. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, con una o più linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire:

a) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;

b) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive mediante installazione di *box* dedicati presso i propri impianti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al comma 1 nonché la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma di cui al presente comma è, altresì, finalizzato all'adozione di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori. Il programma può, altresì, includere lo svolgimento di *test* e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili ».

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati dell'attività svolta in base al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in termini di impatto sulla sostenibilità ambientale e sulle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, svolte sulla base dei criteri previsti dal medesimo comma 1126, nonché una proposta di sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza di applicare criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto.

7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Capo VIII
MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE
Articolo 230.
(Incremento posti concorsi banditi)

1. Il numero dei posti destinati alla procedura

Capo VIII
MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE
Articolo 230.
(Incremento del numero dei posti relativi a concorsi già indetti)

1. Il numero dei posti destinati alla procedura

concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori.

2. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementato complessivamente di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, del Ministero dell'istruzione, 21 aprile 2020, n. 499, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2021/2022, sino all'assunzione di tutti i vincitori. **All'onere di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.**

concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, **4a serie speciale**, 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori.

2. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementato complessivamente di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, del Ministero dell'istruzione, 21 aprile 2020, n. 499, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, **4a serie speciale**, 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2021/2022, sino all'assunzione di tutti i vincitori.

2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2-ter. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a

tempo parziale, è stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità.

2-quater. All'onere derivante dal comma 2-ter del presente articolo, pari a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 230-bis.

(Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici)

1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al primo periodo è ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata massima fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente le assunzioni di cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma 3, del

decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.

3. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale « Istruzione e ricerca ». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 231.

(Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Al fine di assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità:

- a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
- d) interventi utili a potenziare la didattica

Articolo 231.

(Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Al fine di assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 331 milioni di euro **per l'anno 2020.**

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle risorse di cui al comma 1 potranno provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel rispetto delle tempistiche stabilite dal comma 5.

4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito monitoraggio, il Ministero dell'istruzione dispone un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate dalle istituzioni alla data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono tempestivamente versate ad apposito capitolo dell'Entrata del Bilancio dello stato per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed assegnate, in favore delle istituzioni che, alla data del 30 settembre 2020, hanno già realizzato gli interventi o completato le

e) *identica*;

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e **delle loro dotazioni** allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al **responsabile unico del procedimento** e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle risorse di cui al comma 1 potranno provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel rispetto **dei termini stabiliti** dal comma 5.

4. *Identico*.

5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito monitoraggio, il Ministero dell'istruzione dispone un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate dalle istituzioni alla data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono tempestivamente versate ad apposito capitolo dell'Entrata del Bilancio dello stato per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed assegnate, in favore delle istituzioni che, alla data del 30 settembre 2020, hanno già realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e **che** comunicano al Ministero dell'istruzione, con le modalità dallo stesso

procedure di affidamento degli stessi e comunicano al Ministero dell'istruzione, con le modalità dallo stesso stabilite, la necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità previste al comma 2. Tali risorse dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.

6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli *standard* previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti.

7. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23 milioni nel 2020 sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.

8. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.

9. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie da assegnare di cui al comma 1, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi.

10. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

11. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al

stabilite, la necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità previste al comma 2. Tali risorse dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.

6. *Identico.*

7. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23 milioni **per l'anno 2020** sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.

7-bis. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al presente articolo

presente articolo ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di *Help Desk* Amministrativo-Contabile e la predisposizione di procedure operative, *template* e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.

12. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di *Help Desk* Amministrativo-Contabile e la predisposizione di procedure operative, **modelli informatici** e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.

12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 7 e **7-bis**, pari a **372,23** milioni di euro **per l'anno 2020**, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 231-bis.

(Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza)

1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:

a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo;

c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.

3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio

2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 232.

(Edilizia scolastica)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi comprese l'assegnazione delle eventuali economie, sono disposte con decreto del Ministro dell'istruzione qualora restino invariati le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione già autorizzati a favore delle singole regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze. ».

2. In considerazione dell'attuale fase emergenziale è ammessa l'anticipazione del 20 per cento del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione già autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. All'articolo 1, comma 717, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola « vincolate » è aggiunta la seguente « prioritariamente »;

b) dopo la parola « cantierizzazione » sono aggiunte le seguenti « e al completamento ».

4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.

Articolo 232.

(Edilizia scolastica)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

4-bis. Per l'anno 2020 è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro alla città

metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto superiore « Salvatore Quasimodo » in Magenta, al fine di ridurre i rischi connessi alla diffusione del COVID-19. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

5. Identico.

5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro e non oltre sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto a tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 5, è da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell'istruzione procede all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i procedimenti in corso per i quali il Ministero dell'istruzione deve ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali.

8. Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia

6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 5, è da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell'istruzione procede all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

7. Identico.

8. Identico.

scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-
sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di
euro 30 milioni per l'anno 2020.

9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8 si
provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 233.

*(Misure di sostegno economico all'istruzione
paritaria **fino ai sedici anni** e al sistema
integrato da zero a sei anni)*

1. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è
incrementato, per l'anno 2020, di 15 milioni di
euro anche in conseguenza dell'emergenza
causata dalla diffusione del Covid-19.

2. Al fine di assicurare la necessaria
tempestività nell'erogazione delle risorse, al
riparto del fondo di cui al comma 1, solo per
l'anno 2020, si provvede con decreto del
Ministro dell'istruzione, previa intesa in
Conferenza unificata, fermi restando i criteri
previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more
dell'adozione del Piano **nazionale** di azione
nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del
predetto decreto legislativo. Si prescinde
dall'intesa qualora la stessa non pervenga entro
il **suddetto** termine di 15 giorni.

3. Ai soggetti che gestiscono in via
continuativa i servizi educativi e alle istituzioni
scolastiche dell'infanzia non statali di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, è erogato un contributo
complessivo di 65 milioni di euro nell'anno
2020, a titolo di sostegno economico in
relazione alla riduzione o al mancato
versamento delle rette o delle
compartecipazioni comunque denominate, da
parte dei fruitori, determinato dalla
sospensione dei servizi in presenza a seguito
delle misure adottate per contrastare la
diffusione del Covid-19. Con decreto del
Ministro dell'istruzione il predetto contributo è
ripartito tra gli uffici scolastici regionali in
proporzione alla popolazione residente in età
compresa tra zero e sei anni **di età**. Gli uffici
scolastici regionali provvedono al successivo
riparto in favore dei servizi educativi e delle
istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di

9. *Identico.*

Articolo 233.

*(Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria
e al sistema integrato da zero a sei anni)*

1. *Identico.*

2. Al fine di assicurare la necessaria tempestività
nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui
al comma 1, solo per l'anno 2020, si provvede con
decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in
Conferenza unificata, fermi restando i criteri previsti
dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65, anche nelle more dell'adozione del Piano di
azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del
predetto decreto legislativo. Si prescinde dall'intesa
qualora la stessa non pervenga entro il termine di 15
giorni.

3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i
servizi educativi e alle istituzioni scolastiche
dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un
contributo complessivo di **165** milioni di euro
nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in
relazione alla riduzione o al mancato versamento delle
rette o delle compartecipazioni comunque
denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla
sospensione dei servizi in presenza a seguito delle
misure adottate per contrastare la diffusione del
Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il
predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici
regionali in proporzione alla popolazione residente in
età compresa tra zero e sei anni. Gli uffici scolastici
regionali provvedono al successivo riparto in favore
dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche
dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al
numero di bambini iscritti nell'anno scolastico
2019/2020.

bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 70 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori **fino ai sedici anni di età**, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni **fino a sedici anni** iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni **fino a sedici anni di età** iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 234.

(Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica)

1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Gli interventi di cui al periodo precedente riguardano anche l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche. Il Ministero dell'istruzione affida la realizzazione del sistema informativo alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si

4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di **120** milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del **COVID-19**. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020, **compresi i servizi educativi autorizzati**.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a **300** milioni di euro **per l'anno 2020**, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 234.

(Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica)

Identico

provvede a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale « Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento », riferito al periodo di programmazione 2014/2020 a titolarità del Ministero dell'istruzione, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione.

Articolo 235.

(Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione)

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato « Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », con lo stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Capo IX

MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 236.

(Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

1. Il « Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca » di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato, per l'anno 2020, di 62 milioni di euro.

L'incremento di cui al precedente periodo è prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l'acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o

Articolo 235.

(Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione)

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato « Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », con lo stanziamento di **377,6** milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Capo IX

MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 236.

(Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

1. *Identico.*

alla didattica a distanza.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

3. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera *a*), è incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM statali è incrementato, per l'anno 2020, di 8 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni AFAM e i criteri di riparto delle risorse.

4. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del citato decreto legislativo è incrementato, per l'anno 2020, di 40 milioni di

2. *Identico.*

3. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni **di alta formazione artistica, musicale e coreutica** statali è incrementato, per l'anno 2020, di 8 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni **di alta formazione artistica, musicale e coreutica** e i criteri di riparto delle risorse.

3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero dell'università e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

4. *Identico.*

euro. Tale incremento è finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito.

5. I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi 5. *Identico.*

del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, è differito, per l'anno 2020, al 30 novembre. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

6. La durata degli assegni di ricerca di cui 6. *Identico.*

all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020, può essere prorogata dai soggetti conferenti l'assegno per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, qualora ciò risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.

7. All'articolo 1, comma 977, della legge 30 7. *Identico.*

dicembre 2018, n. 145, le parole: « A decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2023 ».

8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 5, 8. *Identico.*
pari a euro 290 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 237.

(Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici)

1. In relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca può disporre, con proprio decreto, su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni interessate, modalità di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui venga disposta l'eliminazione di una prova, il decreto di cui al primo periodo individua le modalità e i criteri per la valutazione finale, salvaguardando criteri di uniformità sul territorio nazionale per lo svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonché il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

2. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l'anno accademico 2018/2019, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l'anno accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato l'accreditamento ministeriale per l'anno accademico 2018/2019, possono ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico 2019/2020 secondo le modalità ed i tempi comunicati dal Ministero dell'università e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di verificare *standard* e requisiti di

Articolo 237.

(Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici)

1. In relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca può disporre, con proprio decreto, su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni interessate, modalità di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui venga disposta l'eliminazione di una prova, il decreto di cui al primo periodo individua le modalità e i criteri per la valutazione finale, salvaguardando criteri di uniformità sul territorio nazionale per lo svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonché il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

2. *Identico.*

idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. Ai componenti della commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese documentate.

3. Al concorso di cui all'articolo 2 del decreto 3. *Identico.*

del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 2017, n. 208, possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Conseguentemente è soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130.

Articolo 238.

(Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca)

Articolo 238.

*(Piano **straordinario** di investimenti nell'attività di ricerca)*

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla 1. *Identico.*

ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-*sexies* del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il fondo

il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

3. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.

4. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato, per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro.

5. Al fine di promuovere l'attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del paese, il Fondo per il

ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al presente comma, **nella misura di 45 milioni di euro annui**, sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. **I restanti 5 milioni di euro sono destinati, per le medesime finalità di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non compresi nel precedente periodo, fatta eccezione per l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) destinatari di specifiche disposizioni del presente decreto. I criteri di riparto sono stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti.**

3. *Identico.*

4. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla **data di entrata in vigore del presente decreto**, definisce un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato, per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro.

5. Al fine di promuovere l'attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del paese, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui

finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera *a*), è incrementato, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200 milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma.

6. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle università, alle istituzioni di alta formazione musicale e coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'articolo 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.

8. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole « di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 » sono aggiunte le seguenti « e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera *a*) ».

9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a euro 600 milioni per l'anno 2021 a 750 milioni per l'anno 2022 e a 450 milioni a decorrere dal 2023, si provvede ai sensi

all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200 milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma.

6. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle università, alle istituzioni di alta formazione **artistica**, musicale e coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

7. *Identico.*

8. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole « di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 » sono aggiunte le seguenti « e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ».

9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a euro 600 milioni per l'anno 2021, a **euro** 750 milioni per l'anno 2022 e a **euro** 450 milioni a decorrere **dall'anno** 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 238-bis.

(Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale)

- 1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.**
- 2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), primo periodo, del predetto regolamento relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, può emanare bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unità.**
- 3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti attività e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti.**
- 4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.**
- 5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione**

può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni.

6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di quattro unità di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.

8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di euro 587.164 per l'anno 2021, di euro 694.112 per l'anno 2022, di euro 801.059 per l'anno 2023 e di euro 908.007 annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare previsto dall'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Capo X
MISURE PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Articolo 239.
(Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica

Capo X
MISURE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Articolo 239.
(Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione)
Identico

e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265..

Articolo 240.

(Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza)

1. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione Centrale competente a sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica previste dall'articolo 7-*bis* del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, e quelle attribuite al predetto Ministero dall'articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, nonché ad assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne

Articolo 240.

(Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza)

1. *Identico.*

costituiscono il completamento al fine dell'organico supporto alle attività investigative. Alla Direzione Centrale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia.

2. Il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, è, conseguentemente, incrementato di una unità, fermo restando il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n.335. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale: generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo XI

COESIONE TERRITORIALE

Articolo 241.

(Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19)

1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23

2. Il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, è, conseguentemente, incrementato di una unità, fermo restando il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n.335. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. *Identico.*

Capo XI

COESIONE TERRITORIALE

Articolo 241.

(Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19)

1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo **per lo sviluppo e la coesione rinvenienti** dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia **di COVID-19** in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020. **La riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di**

aprile 2020. Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione del Fondo, nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato per la Programmazione Economica da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione.

Articolo 242.

(Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19)

1. In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia COVID-19.

2. Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi.

3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di Rotazione all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di

ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e della conseguente ripartizione regionale. Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione del Fondo, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato **interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti** da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione.

Articolo 242.

(Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19)

1. In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e **alla** mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia **di** COVID-19.

2. *Identico.*

3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di **rotazione di cui** all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1.

cui al comma 1.

4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Al fine di accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more di sottoposizione all'approvazione in CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazione viene fornita apposita informativa al Comitato per la Programmazione Economica da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le finalità del presente comma, è possibile procedere attraverso l'assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilità del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale.

5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei

4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con **modificazioni**, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Al fine di accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse **rivenienti** dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more **della** sottoposizione all'approvazione **del Comitato interministeriale per la programmazione economica**, entro il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali **riprogrammazioni** viene fornita apposita informativa al Comitato **interministeriale** per la **programmazione economica** da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le risorse **rivenienti** dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le finalità del presente comma, è possibile procedere attraverso l'assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilità del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

fondi strutturali europei anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai programmi operativi complementari e propone al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva approvazione delle suddette risorse.

7. La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2025.

Articolo 243.

(Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 65-*quater* è aggiunto il seguente:

« 65-*quinqüies*. Il Fondo di cui al comma 65-*ter* è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ».

Articolo 243.

(Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 65-*quater* sono inseriti i seguenti:

« 65-*quinqüies*. *Identico*.

65-*sexies*. Il fondo di cui al comma 65-*ter* è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili

appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività; b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole; c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.

***65-septies.* In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato al finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati, ai soli fini del presente comma, "dottorati comunali". I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione, all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle disuguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative. I dottorati comunali sono soggetti all'accreditamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università**

e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalità per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le università per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito bando ».

Articolo 244.

(Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, **dell'**della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili

Articolo 244.

(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia **nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017**, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione

con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di « Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo ».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 48,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 245.

(Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di « Resto al Sud » per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria)

1. Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa « Resto al Sud » di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché di sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 4, ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e nei limiti dallo stesso previsti all'articolo 3, comma 2, in misura pari a:

- a) 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;
- b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.

2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, devono:

- a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa;
- b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di « Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo ».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in **106,4** milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo **per lo sviluppo e la coesione**, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 245.

(Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di « Resto al Sud » per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria)

Identico

Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174; c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in un'unica soluzione dal soggetto gestore di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a seguito dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 2 e contestualmente all'erogazione della quota a saldo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174, ovvero, qualora sia già stata completata l'erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle risorse assegnate, con delibere Cipe n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017, all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 245-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123)

1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove *start-up* nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso la misura denominata « Resto al Sud », all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: « fino ad un massimo di 50.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « fino ad un massimo di 60.000 euro »;
b) al comma 8, lettera a), le parole: « 35 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento »;
c) al comma 8, lettera b), le parole: « 65 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

Articolo 246.

(Sostegno al Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Articolo 246.

(Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno)

1. Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono concessi contributi volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo stanziamento complessivo per la misura è pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa e a 20 milioni per l'anno 2021.

2. Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.

3. Il contributo è destinato agli enti che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all'articolo 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.

5. Le Regioni di cui al comma 1, in attuazione delle modifiche introdotte dal Regolamento 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio, possono procedere attraverso le risorse dei propri Programmi Operativi FERS e FSE a concedere ulteriori contributi per le finalità di cui al comma 1.

Capo XII
ACCELERAZIONI CONCORSI
SEZIONE I
DECENTRAMENTO E
DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE
Articolo 247.

(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM)

1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle misure di

1. Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono concessi contributi volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia **nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto**, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo stanziamento complessivo per la misura è pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa, e a **euro** 20 milioni per l'anno 2021.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Capo XII
ACCELERAZIONE DEI CONCORSI
SEZIONE I
DECENTRAMENTO E DIGITALIZZAZIONE
DELLE PROCEDURE
Articolo 247.

(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM)

1. *Identico.*

contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19 e di quelle previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo le previsioni del presente articolo.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L'individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.

2. *Identico.*

3. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

3. *Identico.*

4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.

4. *Identico.*

5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un

5. *Identico.*

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

6. Per l'applicazione *software* dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali del personale reclutato secondo le modalità di cui al presente articolo, è individuato esclusivamente in base al titolo di studio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli specifici titoli **ordinamenti** professionali previsti dalle singole pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo.

9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al presente articolo, i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali del personale reclutato secondo le modalità di cui al presente articolo, è individuato esclusivamente in base al titolo di studio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli specifici titoli professionali previsti dalle singole pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo.

9. *Identico.*

165, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni.

10. All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole da « I compensi stabiliti » a « della presente legge » sono soppresse.

10. *Identico.*

11. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si applica la riserva di cui all'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

11. *Identico.*

12. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall'articolo 34-*bis*, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in sette e quindici giorni.

12. *Identico.*

Articolo 248.

Articolo 248.

(Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni)

(Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all'articolo 4, comma 3-*quinqies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente:

a) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità

1. *Identico.*

dell'articolo 247.

2. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica il comma 7 dell'articolo 247.

3. In attuazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA può risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l'indennizzo limitato alle spese sostenute dall'operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Sono conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA.

4. Il pagamento dell'indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale.

Articolo 249.

(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere *a)* e *b)*, del comma 1 dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PER LA

VELOCIZZAZIONE DEI CONCORSI E PER LA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE SOSPENSE

2. *Identico.*

3. In attuazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA può risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data **di entrata in vigore** del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l'indennizzo limitato alle spese sostenute dall'operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Sono conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA.

4. *Identico.*

Articolo 249.

(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni)

Identico

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PER L'ACCELERAZIONE DEI CONCORSI E PER LA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE SOSPENSE

Articolo 250.

(Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca)

1. Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell'Amministrazione bandisce l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale, prevedendo:

- a) la presentazione della domanda di partecipazione anche con le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247;
- b) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate di cui all'articolo 247, comma 2;
- c) un esame orale nel corso del quale saranno accertate anche le conoscenze linguistiche, che può essere anche svolto in videoconferenza secondo le modalità di cui all'articolo 247, comma 3;
- d) una commissione di concorso articolata in sottocommissioni. Si applica comunque il comma 7, dell'articolo 247.

2. Il corso si articola in quattro mesi di formazione generale presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo della didattica a distanza, e in sei mesi di formazione specialistica e lavoro presso le amministrazioni di destinazione; i programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto all'accesso alla Scuola.

3. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente **del** **Presidente** della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.

4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al comma 1 e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2021, attingono, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del

Articolo 250.

(Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al decreto del **Presidente** della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.

4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al comma 1 e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2021, attingono, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo

presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.

5. Le procedure concorsuali di reclutamento, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assegni di ricerca possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalità previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali con le modalità di cui all'articolo 247, comma 3.

Articolo 251.

(Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute)

1. Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto e della necessità di assicurare tempestivamente i controlli sanitari presso i principali porti e aeroporti del Paese, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: « a tempo indeterminato » sono aggiunti le seguenti: « , ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalità telematica e decentrata. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso ».

2. Le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, avviati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e i cui bandi sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4a serie speciale - del 27 settembre 2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono essere concluse, previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, anche con le modalità di cui all'articolo 249 e mediante la

assorbimento degli iscritti al predetto elenco.

5. *Identico.*

Articolo 251.

(Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute)

1. Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto e della necessità di assicurare tempestivamente i controlli sanitari presso i principali porti e aeroporti del Paese, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: « a tempo indeterminato » sono **aggiunte** le seguenti: « , ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalità telematica e decentrata. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso ».

2. Le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, avviati ai sensi dell'articolo 1, **commi da 355 a 359**, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e i cui bandi sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4a serie speciale - del 27 settembre 2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono essere concluse, previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, anche con le modalità di cui all'articolo 249 e mediante la valutazione dei titoli e un esame scritto e orale.

valutazione dei titoli e un esame scritto e orale.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, *3. Identico.*

il Ministero della salute è autorizzato, altresì, ad assumere, mediante concorso pubblico espletato anche con le modalità di cui all'articolo 247, 7 ingegneri biomedici, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, nell'ambito del contingente di 80 unità già previsto dall'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Il Ministero della salute, in deroga alle *4. Identico.*

disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24 settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 1994, n. 487, è altresì autorizzato a reclutare il personale di cui all'articolo 1, comma 5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, limitatamente ai dirigenti da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, mediante concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi anche con le modalità di cui all'articolo 249. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra

amministrazione pubblica, l'assunzione e la conseguente immissione in ruolo è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, di una prova scritta e di una prova orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso.

Articolo 252.
(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia)

1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può avviare le procedure già autorizzate per il reclutamento delle seguenti unità di personale:

- a) 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore - Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;
- b) 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di

Articolo 252.

(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia)

1. *Identico.*

concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna.

2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:

a) aver svolto almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito;

b) aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (*ex* 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;

e) essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materie giuridiche;

f) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori;

g) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche e avere svolto

2. Identico:

a) aver svolto almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito, **per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera *a)* ;**

***a-bis)* aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera *b)*;**

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica ;*

attività lavorativa per almeno 6 mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:

- a) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 1, lettere da a) ad f), secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o *post* universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;
- b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso ciascun Distretto giudiziario, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;
- c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.

4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari ivi indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può procedere, altresì ad avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere

***g-bis)* aver svolto attività lavorativa per almeno cinque anni presso una pubblica amministrazione in una posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea.**

3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione, emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilisce:

- a) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 2 secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o *post* universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;

b) *identica*;

c) *identica*;

***c-bis)* il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni *ex aequo*.**

4. *Identico*.

5. *Identico*.

esperto - Area II/F3.

6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle predette figure professionali il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di cui al comma 5, nonché di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini di attribuzione di punteggio aggiuntivo:

a) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito;

b) aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;

e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori.

7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce:

a) i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 6, lettere da a) ad e), secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, eccedente il periodo minimo indicato, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o *post* universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;

b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso i Distretti giudiziari, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248,

6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Per l'accesso alla selezione delle predette figure professionali il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di cui al comma 5, nonché di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini **dell'**attribuzione di punteggio aggiuntivo:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*.

7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, **emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri**, stabilisce:

a) *identica*;

b) *identica*;

comma 1;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.

c) *identica* ;

c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni *ex aequo* .

8. La successiva assunzione delle unità di personale di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali l'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019 ha concesso la sola autorizzazione a bandire, dovrà avvenire a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e secondo l'ordinaria procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

8. La successiva assunzione delle unità di personale di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali l'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019 ha concesso la sola autorizzazione a **indire procedure di reclutamento**, dovrà avvenire a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e secondo l'ordinaria procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'Amministrazione giudiziaria può indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

9. *Identico*.

Articolo 253.

(Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario)

1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute, dei commissari e del personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario può effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo i criteri e le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 247.

Articolo 253.

(Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario)

Identico

2. Il termine del 31 luglio 2020 può essere

prorogato con provvedimento motivato del presidente della commissione, ove necessario per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

3. Con le medesime modalità indicate al comma 1 si svolgono le riunioni riservate dei componenti della commissione.

4. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante collegamento da remoto con le modalità di cui all'articolo 247, comma 3, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse prove, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

5. Il mancato rispetto delle scadenze e dei termini di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo n. 160 del 2006 dovuto alla necessità di rispettare le norme e le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo non è valutabile ai fini dell'applicazione del comma 8 dello stesso articolo 6.

Articolo 254.

(Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense)

1. Ai fini del completamento delle procedure e delle attività relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, è consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza, ai sensi dell'articolo 247, comma 7, con le modalità di cui al comma 2.

2. Il presidente della commissione notarile nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'articolo 22, commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del medesimo

Articolo 254.

(Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense)

Identico

regio decreto possono autorizzare la correzione da remoto degli elaborati scritti, purché siano mantenuti i medesimi criteri di correzione già adottati dalle commissioni d'esame. Ove si proceda ai sensi del periodo precedente, il presidente della commissione notarile e i presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle sedute, stabiliscono le modalità telematiche con le quali effettuare il collegamento a distanza e dettano le disposizioni organizzative volte a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute, nonché a rispettare le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato provvedono ai sensi del periodo precedente in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla commissione centrale.

3. Il presidente della commissione nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 per il concorso notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al comma 1 programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, secondo le disposizioni di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione

alla professione di avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.

4. Nel caso di adozione di modalità telematiche per l'esame orale, il presidente impartisce, ove necessario, disposizioni volte a disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle prove orali dell'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile 2019.

6. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, alla fine, dopo le parole: « in materie giuridiche », aggiungere le parole: « , anche in pensione ».

Articolo 255.

(Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti)

1. Al fine di dare attuazione ad un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, nel biennio 2020-2021, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1. L'assunzione del personale di cui al periodo precedente è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. L'amministrazione procede alle assunzioni di cui al comma 1 secondo le procedure previste dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ovvero mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. Tra i titoli valutabili ai sensi del

Articolo 255.

(Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti)

Identico

presente comma sono compresi quelli di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinqües*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché l'esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici medesimi.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 12.508.014 per l'anno 2020, di euro 37.524.040 per l'anno 2021 e di euro 25.016.027 per l'anno 2022, cui si provvede:

a) quanto a euro 12.508.014 per l'anno 2020 e a euro 7.877.769 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 1.700.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 2.500.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 5.500.000 per l'anno 2020 e per euro 7.877.769 per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 1.700.000 per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per euro 1.108.014 per l'anno 2020;

b) quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2021, a euro 18.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a euro 14.646.271 per l'anno 2021 e a euro 7.016.027 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 256.

Articolo 256.

(Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello)

1. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole « definizione dei procedimenti », sono aggiunte le seguenti: « penali e » e dopo le parole « Corti di appello » sono aggiunte le seguenti: « ai sensi dell'articolo 132-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ovvero »;

b) all'articolo 63, comma 1, le parole « trecentocinquanta » sono sostituite dalle seguenti: « ottocentocinquanta ».

2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato il decreto di cui all'articolo 65, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per la rideterminazione della pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari e per le modalità e i termini di presentazione delle domande.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 257.

(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale si possono applicare anche alle procedure concorsuali in corso relative al personale della Corte dei conti, indette anche congiuntamente ad altre Amministrazioni. Il Presidente della Corte medesima determina, con proprio decreto, le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo.

(Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello)

Identico

Articolo 257.

(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti)

Identico

Articolo 258.

(Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. In relazione alla necessità di attuare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il personale di cui al presente comma non instaura un rapporto di impiego con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma un rapporto di servizio con immediata esecuzione per la durata stabilita. Detto personale è assegnato alle sedi di servizio individuate dall'Amministrazione e ad esso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per i Vice Direttori Sanitari appartenenti ai ruoli direttivi sanitari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 178 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come integrato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127. Ai fini di cui al presente comma il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, previa intese con il Ministero della Difesa, può utilizzare il personale medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo l'ordine predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli interessati. Le attività professionali sanitarie svolte dai medici di cui alla presente disposizione costituiscono titolo nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nella qualifica di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il corso di

Articolo 258.

(Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. *Identico.*

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice

formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore, avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 27 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a Serie Speciale - « Concorsi ed Esami » n. 5 del 16 gennaio 2018, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi e si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica. Al termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un esame all'esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esprime il giudizio di idoneità ai servizi di istituto.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 706.625 nel 2020, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Articolo 259.

(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali)

1. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 del presente articolo.

2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione,

direttore, avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 27 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a Serie Speciale - « Concorsi ed Esami » n. 5 del 16 gennaio 2018, in svolgimento alla data di entrata in vigore **del presente decreto**, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi e si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica. Al termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un esame all'esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esprime il giudizio di idoneità ai servizi di istituto.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 706.625 **per l'anno 2020**, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Articolo 259.

(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali)

1. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale **dei** vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio **dei** ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 del presente articolo.

2. *Identico:*

anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:

a. la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b. la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

Restano ferme le modalità di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonché la validità delle prove concorsuali già sostenute.

3. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione sui siti istituzionali delle singole amministrazioni.

4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell'ambito dell'originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel

a. identica;

b. identica.

2-bis. Restano ferme le modalità di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonché la validità delle prove concorsuali già sostenute.

3. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione **nei siti *internet*** istituzionali delle singole amministrazioni.

4. Identico.

5. Identico.

rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

6. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.

6. *Identico.*

7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.

7. *Identico.*

Articolo 259-bis.

(Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le medesime procedure, è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alla riserva dei posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera d), previste per l'anno 2020 previa individuazione delle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di

spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psicofisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che tiene conto del numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.

2. Il corso di formazione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quello destinato ai vincitori del concorso pubblico a complessivi 754 posti, elevati a 938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, ha la durata di sei mesi.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 260.

(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione)

Articolo 260.

(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione)

1. Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili

1. Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del

fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo.

2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento, le amministrazioni di cui al comma 1 possono disporre con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei interessati:

a) la rimodulazione del corso al fine di definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la validità dei percorsi formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei;

b) la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio dello stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio.

3. Sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con decreto adottato dal Ministro competente o con decreto dirigenziale generale, può essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di formazione anche a carattere universitario previa intesa con gli atenei interessati, qualora non sia stato necessario adottare le misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che sono stati già raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal caso, resta ferma la validità dei corsi e delle prove già sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito e per il personale interessato è corrispondentemente aumentata la permanenza per l'accesso alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla data di conclusione del corso di formazione.

4. Nell'ipotesi di sospensione di cui al comma 2, lettera b), sono mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e gli

contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato giuridico, a funzioni ausiliarie del personale già in servizio presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da individuarsi a cura di ciascuna

Amministrazione ovvero, se già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, presso gli uffici, reparti o istituti di istruzione di provenienza.

Per i frequentatori e gli allievi che concludano positivamente il corso, il tempo di applicazione del regime di cui al comma 2, lettera *b*), è considerato valido ai fini della permanenza richiesta per l'accesso alla qualifica o al grado superiore.

5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, effettuati anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto per motivi comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi. 5. *Identico.*

6. Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle Amministrazioni di cui al comma 1 il personale interessato è iscritto in ruolo con la decorrenza giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione. 6. *Identico.*

7. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze poste dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-*bis*, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020, 2021 e 2022. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 6-*ter*, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente 7. *Identico.*

della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.

Articolo 260-bis.

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020, entro un massimo di 1.650 unità, e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unità, quale quota parte delle relative facoltà assunzionali, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della procedura concorsuale di cui al comma 1 in forza di provvedimenti del giudice

amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;

c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

3. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei soggetti inclusi nell'elenco allegato al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 agosto 2019, degli aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

4. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi dei commi 2 e 3, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

5. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

6. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, può essere rideterminato il numero dei posti di allievi agenti della Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 38 del 15 maggio 2020.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico

Articolo 261.

(Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile)

1. Al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza sanitaria di cui al presente provvedimento, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, n. 30 unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva F1, del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri assunzionali, pari ad euro 1.166.608 per l'anno 2020 e a euro 1.999.899 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 262.

(Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze)

1 Il Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione delle specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse allo svolgimento delle attività connesse alla Presidenza italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, nonché allo sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2020 avvia le procedure di reclutamento di 56 unità di personale non dirigenziale da inquadrare in Area 3 F3 autorizzate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante concorsi per titoli ed esame orale per

della finanza pubblica.

Articolo 261.

(Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile)

1. Al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza sanitaria di cui al presente **decreto**, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, n. 30 unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva F1, del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri assunzionali, pari ad euro 1.166.608 per l'anno 2020 e a euro 1.999.899 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 262.

(Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze)

1 *Identico:*

l'accesso ai quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti:

a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, o in materia di contabilità e bilancio;

b) *master* di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, nonché in materie inerenti la contabilità e il bilancio anche ai fini dello sviluppo e la sperimentazione dei relativi sistemi informativi.

2. I bandi di selezione, stabiliscono:

a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;

b) lo svolgimento di un esame orale del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al « Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) », svolto nelle sedi e secondo le modalità che saranno indicate

dall'Amministrazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali recate dall'articolo 249 del presente decreto, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE E PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Articolo 263.

(Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

a) *identica*;

b) *master* di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, nonché in materie inerenti **alla** contabilità e **al** bilancio anche ai fini dello sviluppo e **della** sperimentazione dei relativi sistemi informativi.

2. I bandi di selezione stabiliscono:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE E PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Articolo 263.

(Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano **l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze** dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, **in**

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della *performance*.

4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *a*), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, **applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera *b*), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera *a*), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

4-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: « e, anche al fine » fino a: « forme associative » sono sostituite dalle seguenti: « . Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica »;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati ».

4-ter. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato è commisurato all'entità della quota versata ».

Capo XII-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E DI RETI TELEMATICHE O DI TELECOMUNICAZIONE

Articolo 263-bis.

(Modifica all'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
« **3-bis.** L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, può ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti *internet*, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la protrazione di attività pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Autorità stessa può applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di euro ».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

Capo XIII
MISURE URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE
PER IL PERIODO DI EMERGENZA
COVID-19

Articolo 264.

(Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19)

1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:

a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art. 21-*octies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all'art. 21-*nonies* comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l'annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e

finanza pubblica.

Capo XIII
MISURE URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE PER
IL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19

Articolo 264.

(Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19)

1. *Identico.*

dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) qualora l'attività in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;

d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l'applicazione dell'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute;

e) nelle ipotesi di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2, ovvero di cui all'art. 14-*bis*, commi 4 e 5 e 14 *ter*, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso;

f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali

interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

2. Al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, il presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso:

a) al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente: « Le amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le

2. *Identico:*

1) il comma 1 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente: « **I.** Le amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L) »;

dichiarazioni. (L) »;

2) all'articolo 75 dopo il comma 1, è aggiunto 2) *identico*;
il seguente: « *1-bis*. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L) »;

3) all'articolo 76, comma 1, è aggiunto in fine 3) *identico*;
il seguente periodo: « La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà. »;

b) all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2 le parole « salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, »;

2) dopo il comma *2-bis* è aggiunto il seguente comma:

« *2-ter*. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto. »;

c) all'articolo *50-ter*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche: le parole « lettera a), », ovunque ricorrono, sono soppresse; al comma 2, la parola « sperimentazione » è sostituita con la parola « gestione » e le parole « al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15 settembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « alla Presidenza del Consiglio dei ministri »; al comma 3, primo periodo, le parole « il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale » sono sostituite dalle

seguenti: « la Presidenza del Consiglio dei ministri » e, al secondo periodo, le parole « del Commissario » sono sostituite dalle seguenti: « della Presidenza del Consiglio dei ministri ». »
d) nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione;

3. Le amministrazioni predispongono gli accordi quadro di cui all'articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. *Identico.*

4. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale.

4. *Identico.*

Articolo 265.

(Disposizioni finanziarie finali)

1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 aprile 2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal Senato della Repubblica con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresì una quota pari a 3.340 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge, 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « 83.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti « 148.330 milioni di euro ».

Articolo 265.

(Disposizioni finanziarie finali)

1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 aprile 2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal Senato della Repubblica con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresì una quota pari a 3.340 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge, 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall'Allegato 1 **annesso** al presente decreto.

2. *Identico.*

3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 primo periodo sono determinati nel limite massimo di 119 milioni di euro nel 2020, 1.130 milioni di euro per l'anno 2021, 1.884 milioni di euro nel 2022, 2.625 milioni nel 2023, 3.461 milioni di euro nel 2024, 4.351 milioni di euro dal 2025, 5.057 milioni di euro nel 2026, 5.288 milioni di euro per l'anno 2027, 5.450 milioni di euro nel 2028, 5.619 milioni nel 2029, 5.814 milioni di euro nel 2030 e 5.994 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, di 326 milioni di euro nel 2020, 1.413 l'anno 2021, 2.136 milioni di euro per l'anno 2022, 2.925 milioni di euro per l'anno 2023, 3.832 milioni di euro per l'anno 2024, 4.747 milioni di euro per l'anno 2025, 5.345 milioni di euro per l'anno 2026, 5.569 milioni di euro per l'anno 2027, 5.815 milioni di euro per l'anno 2028, 6.003 milioni di euro per l'anno 2029, 6.193 milioni di euro per l'anno 2030 e 6.387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

4. Quale concorso per il finanziamento degli interventi di cui al titolo I, il fondo sanitario nazionale è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro dal 2023 al 2031.

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 800 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 85, 92, 94, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 115, 119, 120, 123, 124, 125, 129, 130, 133, 136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,

3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 primo periodo sono determinati nel limite massimo di 119 milioni di euro nel 2020, 1.130 milioni di euro per l'anno 2021, 1.884 milioni di euro nel 2022, 2.625 milioni **di euro** nel 2023, 3.461 milioni di euro nel 2024, 4.351 milioni di euro **nel** 2025, 5.057 milioni di euro nel 2026, 5.288 milioni di euro per l'anno 2027, 5.450 milioni di euro nel 2028, 5.619 milioni **di euro** nel 2029, 5.814 milioni di euro nel 2030 e 5.994 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, di 326 milioni di euro nel 2020, 1.413 **milioni di euro per** l'anno 2021, 2.136 milioni di euro per l'anno 2022, 2.925 milioni di euro per l'anno 2023, 3.832 milioni di euro per l'anno 2024, 4.747 milioni di euro per l'anno 2025, 5.345 milioni di euro per l'anno 2026, 5.569 milioni di euro per l'anno 2027, 5.815 milioni di euro per l'anno 2028, 6.003 milioni di euro per l'anno 2029, 6.193 milioni di euro per l'anno 2030 e 6.387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

4. Quale concorso per il finanziamento degli interventi di cui al titolo I, il fondo sanitario nazionale è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro **per ciascuno degli anni** dal 2023 al 2031.

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di **475,3** milioni di euro per l'anno 2020, **di 67,55 milioni di euro per l'anno 2021** e di **89** milioni di euro annui a decorrere dall'anno **2022**.

6. *Identico.*

7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 85, **89-bis**, 92, 94, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 115, 119, 120, 123, 124, 125, 129, 130, 133, 136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 195, 196, 197, 198, 199, 200,

184, 186, 187, 188, 189, 190, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 210, 211, 214, 219, 222, 223, 225, 227, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, si provvede:

a) quanto a 364,22 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.019,80 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.138,40 milioni di euro per l'anno 2022, a 273,53 milioni di euro per l'anno 2023, a 138,83 milioni di euro per l'anno 2024, a 129,97 milioni di euro per l'anno 2025, a 125,47 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.080,72 milioni di euro per l'anno 2027, a 329,32 milioni di euro per l'anno 2028, a 325,07 milioni di euro per l'anno 2029, a 301,06 milioni di euro per l'anno 2030, a 105,52 milioni di euro per l'anno 2031 e a 99,82 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 1.005,57 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.445,17 milioni di euro per l'anno 2021 e a 60,62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, mediante e corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95, 103, 115, 119, 129, 133, 136, 137, 141, 157, 176, 211, 219, 235, 238, 255 e 258;

b) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrisponde riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, legge 27 dicembre 2019, n. 160;

c) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

201, 202, 204, 209, 210, 211, **213-bis**, 214, 219, 222, 223, 225, 227, 230, **230-bis**, **commi 1 e 3**, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, si provvede:

a) quanto a **364,92** milioni di euro per l'anno 2020, a **1.025** milioni di euro per l'anno 2021, a **1.145,5** milioni di euro per l'anno 2022, a **278,53** milioni di euro per l'anno 2023, a 138,83 milioni di euro per l'anno 2024, a 129,97 milioni di euro per l'anno 2025, a 125,47 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.080,72 milioni di euro per l'anno 2027, a 329,32 milioni di euro per l'anno 2028, a 325,07 milioni di euro per l'anno 2029, a 301,06 milioni di euro per l'anno 2030, a 105,52 milioni di euro per l'anno 2031 e a 99,82 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a **1.006,27** milioni di euro per l'anno 2020, a **1.450,37** milioni di euro per l'anno 2021 e a 60,62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95, 103, 115, 119, 129, 133, 136, 137, 141, 157, 176, 211, 219, 235, 238, 255 e 258;

b) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, mediante **corrispondente** riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, **della** legge 27 dicembre 2019, n. 160;

c) *identica*.

8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste **dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,** e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. **Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli eventuali maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma, comprese quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 17 della**

legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009, utilizzando le risorse destinate a ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui al primo periodo, risultino non utilizzate, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente decreto, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica . A tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma trasferite su conti di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.
8-bis. I commi 7 e 8 dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono abrogati.

9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al presente decreto entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

10. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla Covid-19 e le relative conseguenze sul sistema economico

9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al **medesimo comma 8** entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

10. *Identico.*

11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla **diffusione del Covid-19** e le relative conseguenze sul sistema economico sono versate sul

sono versate sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a « Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE »

12. Le risorse di cui al comma 11:
a) qualora siano destinate a garantire la provvista di liquidità a fronte delle misure autorizzate dai provvedimenti urgenti adottati dal Governo nel corso del 2020 in relazione alla situazione emergenziale in atto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato sull'apposito capitolo relativo all'accensione di prestiti.

b) qualora siano destinate a finanziare interventi connessi alla situazione emergenziale in atto che prevedano contributi a fondo perduto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il predetto fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.

13. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi 624 e 625 sono soppressi;

b) al comma 609 apportare le seguenti modifiche:

- al secondo periodo le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti « per l'anno 2022 »;

- il quarto periodo è soppresso;

- al sesto periodo le parole: « il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021 » sono abrogate;

14. L'elenco 1, dell'articolo 1, comma 609, allegato alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall'Elenco 1 al presente decreto.

15. Le disposizioni indicate dall'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applicano per l'anno 2020.

16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel

conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a « Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE »

12. *Identico.*

13. *Identico:*

a) i commi 624 e 625 sono **abrogati**;

b) *identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) al sesto periodo le parole: « il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021 » sono **sopresse**.

14. L'elenco 1, dell'articolo 1, comma 609, allegato alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall'Elenco 1 **allegato** al presente decreto.

15. *Identico.*

16. *Identico.*

conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.

Articolo 265-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 266.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 2020

MATTARELLA

Conte, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Gualtieri, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Bonafede

Si vedano anche l'Avviso di rettifica e l'Errata corrige pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 20 maggio 2020.

Allegato 1 (articolo 1, comma 1)				Allegato 1 (Articolo 265, comma 1) « Allegato 1 (articolo 1, comma 1)			
(importi in milioni di euro)				(importi in milioni di euro)			
RISULTATI DIFFERENZIALI				RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -				- COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	2020	2021	2022	Descrizione risultato differenziale	2020	2021	2022
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti	-259.830	-82.950	-72.400	Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti	-259.830	-82.950	-72.400
	494.670	337.816	336.250		494.670	337.816	336.250

derivanti dalla presente legge Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)				derivanti dalla presente legge Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)			
- CASSA -				- CASSA -			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-309.330	-135.950	-122.400	Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-309.330	-135.950	-122.400
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	544.170	390.816	386.250	Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	544.170	390.816	386.250
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.				(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			
»							
Elenco 1				Elenco I			

		<i>(Articolo 265, comma 14)</i> « Elenco 1 <i>(Articolo 1, comma 609)</i>	
Accantonamenti delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri		Accantonamenti delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri	
<i>(migliaia di Euro)</i>		<i>(migliaia di Euro)</i>	
Ministero Missione Programma	2022	Ministero Missione Programma	2022
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	500.000	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	500.000
23 Fondi da ripartire (33)	500.000	23 Fondi da ripartire (33)	500.000
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	500.000	23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	500.000
		»	

						Allegato C <i>(Articolo 2, commi 5, 7 e 10)</i>					
Allegato C - Ripartizione somme incentivi personale e altre assunzioni (commi 5, 6 e 7) Anno 2020						Allegato C - Ripartizione somme incentivi personale e altre assunzioni (commi 5, 6 e 7) Anno 2020					
Region i	Quota d'acces so ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso	<i>di cui inrem ento di spesa person ale per ospedal iera (comm a 5, terzo periodo) ripartit o a quota di accesso</i>	<i>di cui inrem ento di spesa person ale per ospedal iera (comm a 6) ripartit o a quota di accesso</i>	<i>di cui inrem ento di spesa person ale per ospedal iera (commi 1 e 7) ripartit o a quota di accesso</i>	Region i	Quota d'acces so ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso	<i>di cui inrem ento di spesa person ale per ospedal iera (comm a 5, terzo periodo) ripartit o a quota di accesso</i>	<i>di cui inrem ento di spesa person ale per ospedal iera (comm a 6) ripartit o a quota di accesso</i>	<i>di cui inrem ento di spesa person ale per ospedal iera (commi 1 e 7) ripartit o a quota di accesso</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PIEMO NTE	7,36%	31.740. 355	3.827.8 44	13.993. 079	13.919. 432	PIEMO NTE	7,36%	31.740. 355	3.827.8 44	13.993. 079	13.919. 432
V D'AOS TA	0,21%	905.24 1	109.17 1	399.08 6	396.98 5	V D'AOS TA	0,21%	905.24 1	109.17 1	399.08 6	396.98 5
LOMB ARDI A	16,64%	71.732. 455	8.650.8 37	31.624. 030	31.457. 588	LOMB ARDI A	16,64%	71.732. 455	8.650.8 37	31.624. 030	31.457. 588
BOLZ ANO	0,86%	3.698.6 49	446.05 2	1.630.5 89	1.622.0 07	BOLZ ANO	0,86%	3.698.6 49	446.05 2	1.630.5 89	1.622. 007

TRENTO	0,89%	3.836.677	462.698	1.691.441	1.682.538	TRENTO	0,89%	3.836.677	462.698	1.691.441	1.682.538
VENETO	8,14%	35.089.194	4.231.709	15.469.452	15.388.033	VENETO	8,14%	35.089.194	4.231.709	15.469.452	15.388.033
FRIULI	2,06%	8.897.192	1.072.989	3.922.424	3.901.779	FRIULI	2,06%	8.897.192	1.072.989	3.922.424	3.901.779
LIGURIA	2,68%	11.553.448	1.393.330	5.093.463	5.066.655	LIGURIA	2,68%	11.553.448	1.393.330	5.093.463	5.066.655
EROMAGNA	7,46%	32.141.793	3.876.257	14.170.058	14.095.479	EROMAGNA	7,46%	32.141.793	3.876.257	14.170.058	14.095.479
TOSCANA	6,30%	27.147.178	3.273.913	11.968.128	11.905.137	TOSCANA	6,30%	27.147.178	3.273.913	11.968.128	11.905.137
UMBRIA	1,49%	6.421.644	774.442	2.831.051	2.816.151	UMBRIA	1,49%	6.421.644	774.442	2.831.051	2.816.151
MARCHE	2,56%	11.047.380	1.332.299	4.870.357	4.844.724	MARCHE	2,56%	11.047.380	1.332.299	4.870.357	4.844.724
LAZIO	9,68%	41.711.341	5.030.331	18.388.897	18.292.113	LAZIO	9,68%	41.711.341	5.030.331	18.388.897	18.292.113
ABRUZZO	2,19%	9.437.503	1.138.150	4.160.625	4.138.727	ABRUZZO	2,19%	9.437.503	1.138.150	4.160.625	4.138.727
MOLISE	0,51%	2.211.741	266.733	975.070	969.938	MOLISE	0,51%	2.211.741	266.733	975.070	969.938
CAMPANIA	9,30%	40.088.507	4.834.619	17.673.453	17.580.435	CAMPANIA	9,30%	40.088.507	4.834.619	17.673.453	17.580.435
PUGLIA	6,62%	28.538.103	3.441.656	12.581.332	12.515.114	PUGLIA	6,62%	28.538.103	3.441.656	12.581.332	12.515.114
BASILICATA	0,93%	4.026.924	485.642	1.775.313	1.765.969	BASILICATA	0,93%	4.026.924	485.642	1.775.313	1.765.969
CALABRIA	3,19%	13.750.310	1.658.269	6.061.973	6.030.068	CALABRIA	3,19%	13.750.310	1.658.269	6.061.973	6.030.068
SICILIA	8,16%	35.173.684	4.241.898	15.506.700	15.425.085	SICILIA	8,16%	35.173.684	4.241.898	15.506.700	15.425.085
SARDEGNA	2,74%	11.825.681	1.426.161	5.213.480	5.186.040	SARDEGNA	2,74%	11.825.681	1.426.161	5.213.480	5.186.040
TOTALI	100,00%	430.975.000	51.975.000	190.000.000	189.000.000	TOTALI	100,00%	430.975.000	51.975.000	190.000.000	189.000.000

Allegato C - Ripartizione somme altre assunzioni a decorrere dall'anno 2021 (commi 5, secondo periodo e 7)

Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	di cui incremento di spesa personale per ospedaliera a decorrere dall'ANNO 2021 (comma 5, secondo	di cui incremento di spesa personale per ospedaliera a decorrere dall'ANNO 2021 (commi 1 e 7) ripartito
---------	---------------------------	---	---

Allegato C - Ripartizione somme altre assunzioni a decorrere dall'anno 2021 (commi 5, secondo periodo e 7)

Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	di cui incremento di spesa personale per ospedaliera a decorrere dall'ANNO 2021 (comma 5, secondo	di cui incremento di spesa personale per ospedaliera a decorrere dall'ANNO 2021 (commi 1 e 7) ripartito
---------	---------------------------	---	---

		periodo) ripartito a quota di accesso anno 2020	a quota di accesso anno 2020			periodo) ripartito a quota di accesso anno 2020	a quota di accesso anno 2020
		(6)	(7)			(6)	(7)
PIEMONTE	7,36%	6.124.550	19.435.651	PIEMONTE	7,36%	6.124.550	19.435.651
VALLE D'AOSTA	0,21%	174.673	554.309	VALLE D'AOSTA	0,21%	174.673	554.309
LOMBARDIA	16,64%	13.841.339	43.924.114	LOMBARDIA	16,64%	13.841.339	43.924.114
BOLZANO	0,86%	713.683	2.264.803	BOLZANO	0,86%	713.683	2.264.803
TRENTO	0,89%	740.317	2.349.322	TRENTO	0,89%	740.317	2.349.322
VENETO	8,14%	6.770.735	21.486.254	VENETO	8,14%	6.770.735	21.486.254
FRIULI V.G.	2,06%	1.716.783	5.448.040	FRIULI V.G.	2,06%	1.716.783	5.448.040
LIGURIA	2,68%	2.229.328	7.074.552	LIGURIA	2,68%	2.229.328	7.074.552
EMILIA-ROMAGNA	7,46%	6.202.011	19.681.465	EMILIA-ROMAGNA	7,46%	6.202.011	19.681.465
TOSCANA	6,30%	5.238.260	16.623.099	TOSCANA	6,30%	5.238.260	16.623.099
UMBRIA	1,49%	1.239.107	3.932.181	UMBRIA	1,49%	1.239.107	3.932.181
MARCHE	2,56%	2.131.679	6.764.670	MARCHE	2,56%	2.131.679	6.764.670
LAZIO	9,68%	8.048.530	25.541.210	LAZIO	9,68%	8.048.530	25.541.210
ABRUZZO	2,19%	1.821.040	5.778.890	ABRUZZO	2,19%	1.821.040	5.778.890
MOLISE	0,51%	426.773	1.354.321	MOLISE	0,51%	426.773	1.354.321
CAMPANIA	9,30%	7.735.391	24.547.496	CAMPANIA	9,30%	7.735.391	24.547.496
PUGLIA	6,62%	5.506.650	17.474.808	PUGLIA	6,62%	5.506.650	17.474.808
BASILICATA	0,93%	777.026	2.465.816	BASILICATA	0,93%	777.026	2.465.816
CALABRIA	3,19%	2.653.230	8.419.762	CALABRIA	3,19%	2.653.230	8.419.762
SICILIA	8,16%	6.787.038	21.537.990	SICILIA	8,16%	6.787.038	21.537.990
SARDEGNA	2,74%	2.281.858	7.241.249	SARDEGNA	2,74%	2.281.858	7.241.249
TOTALE	100,00%	83.160.000	263.900.000	TOTALE	100,00%	83.160.000	263.900.000

Allegato A
(Articolo 1, comma 11)

Allegato A - Ripartizione somme complessive per articolo 1 (commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9)

Anno 2020

Anno 2020

Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso	Riparto risorse sulla base della distribuzione delle	Totale da ripartire a Regioni a valere sul FSN	Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso	Riparto risorse sulla base della distribuzione delle	Totale da ripartire a Regioni a valere sul FSN
---------	---------------------------	---	--	--	---------	---------------------------	---	--	--

			apparecchiature/piattaforme centrali operative				apparecchiature/piattaforme centrali operative		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)
PIEMONTE	7,36%	87.225.697	3.862.515	91.088.212	PIEMONTE	7,36%	87.225.697	3.862.515	91.088.212
V D'AOSTA	0,21%	2.487.695	2.660.698	5.148.393	V D'AOSTA	0,21%	2.487.695	2.660.698	5.148.393
LOMBARDIA	16,64%	197.128.024	5.482.885	202.610.909	LOMBARDIA	16,64%	197.128.024	5.482.885	202.610.909
BOLZANO	0,86%	10.164.260	2.775.891	12.940.150	BOLZANO	0,86%	10.164.260	2.775.891	12.940.150
TRENTO	0,89%	10.543.575	2.778.709	13.322.284	TRENTO	0,89%	10.543.575	2.778.709	13.322.284
VENETO	8,14%	96.428.646	4.018.595	100.447.241	VENETO	8,14%	96.428.646	4.018.595	100.447.241
FRIULI	2,06%	24.450.381	2.970.205	27.420.586	FRIULI	2,06%	24.450.381	2.970.205	27.420.586
LIGURIA	2,68%	31.750.041	3.065.487	34.815.528	LIGURIA	2,68%	31.750.041	3.065.487	34.815.528
EMILIA ROMAGNA	7,46%	88.328.890	3.891.794	92.220.684	EMILIA ROMAGNA	7,46%	88.328.890	3.891.794	92.220.684
TOSCANA	6,30%	74.603.183	3.684.471	78.287.654	TOSCANA	6,30%	74.603.183	3.684.471	78.287.654
UMBRIA	1,49%	17.647.326	2.875.552	20.522.878	UMBRIA	1,49%	17.647.326	2.875.552	20.522.878
MARCHE	2,56%	30.359.316	3.058.280	33.417.596	MARCHE	2,56%	30.359.316	3.058.280	33.417.596
LAZIO	9,68%	114.626.974	4.295.058	118.922.032	LAZIO	9,68%	114.626.974	4.295.058	118.922.032
ABRUZZO	2,19%	25.935.209	2.997.578	28.932.787	ABRUZZO	2,19%	25.935.209	2.997.578	28.932.787
MOLISE	0,51%	6.078.088	2.711.816	8.789.904	MOLISE	0,51%	6.078.088	2.711.816	8.789.904
CAMPANIA	9,30%	110.167.261	4.273.074	114.440.335	CAMPANIA	9,30%	110.167.261	4.273.074	114.440.335
PUGLIA	6,62%	78.425.586	3.769.524	82.195.110	PUGLIA	6,62%	78.425.586	3.769.524	82.195.110
BASILICATA	0,93%	11.066.393	2.784.893	13.851.286	BASILICATA	0,93%	11.066.393	2.784.893	13.851.286
CALABRIA	3,19%	37.787.240	3.178.117	40.965.357	CALABRIA	3,19%	37.787.240	3.178.117	40.965.357
SICILIA	8,16%	96.660.831	4.045.308	100.706.139	SICILIA	8,16%	96.660.831	4.045.308	100.706.139
SARDEGNA	2,74%	32.498.164	3.090.755	35.588.919	SARDEGNA	2,74%	32.498.164	3.090.755	35.588.919
TOTAL	100,00%	1.184.366	72.271.275	1.256.631	TOTAL	100,00%	1.184.366	72.271.275	1.256.631

E						TOTAL E	100,00%	1.184.362.779	72.271.204	1.256.633.983			
						Allegato B <i>(Articolo 1, comma 10)</i>							
ALLEGATO B - RIPARTIZIONE SPESA PERSONALE TERRITORIALE ANNO 2020						ALLEGATO B - RIPARTIZIONE SPESA PERSONALE TERRITORIALE ANNO 2020							
Regione	Anno 2020					TOTALE	Regione	Anno 2020					TOTALE
	CO M M A 4	CO M M A 5	CO M M A 6	CO M M A 7	CO M M A 8			CO M M A 4	CO M M A 5	CO M M A 6	CO M M A 7	CO M M A 8	
	AD I	IN FERMIERI	POTENZIALITÀ	ASSISTENTI SOCIALI	CENTRALI OPERATIVE			AD I	IN FERMIERI	POTENZIALITÀ	ASSISTENTI SOCIALI	CENTRALI OPERATIVE	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =1 +2 +3 +4 +5		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =1 +2 +3 +4 +5
Piemonte	25.131.702,57	24.498.199,64	4.492.497	1.092,84	1.125.000	56.297,340	Piemonte	25.131.702,57	24.498.199,64	4.492.497	1.092,84	1.125.000	56.297,340
Valle d'Aosta	1.161.745,90	698.693,72	128.127,46	29.944,2	1.125.000	3.143.511	Valle d'Aosta	1.161.745,90	698.693,72	128.127,46	29.944,2	1.125.000	3.143.511
Lombardia	28.034,40	55.355,14	10.297,19	2.380,3	1.100,00	97.039,438	Lombardia	28.034,40	55.355,14	10.297,19	2.380,3	1.100,00	97.039,438
PA di Bolzano	4.686,349,33	2.854.732,8	523.050,00	122.456,9	1.100,00	9.311.933	PA di Bolzano	4.686,349,33	2.854.732,8	523.050,00	122.456,9	1.100,00	9.311.933
PA di Trento	111,5	2.961,3	543,0	126,9	1.125,0	4.867,3	PA di Trento	111,5	2.961,3	543,0	126,9	1.125,0	4.867,3

	30,74	26,737	41,45	11,46	00,00	75,1		1,53074	61,2677	3,04145	6,91146	25,0000	67,1751
Veneto	37,697507,83	27,082938,95	4,966508,16	1,160738	1,125000	72,032,652	Veneto	37,697507,83	27,082938,95	4,966508,16	1,160738	1,125000	72,032,652
Friuli Venezia Giulia	7,965095,32	6,867131,40	1,259304,40	29,4305,63	1,125000	17,510,837	Friuli Venezia Giulia	7,965095,32	6,867131,40	1,259304,40	29,4305,63	1,125000	17,510,837
Liguria	12,325316,34	8,917312,97	1,635269,63	38,2170,56	1,125000	24,385,069	Liguria	12,325316,34	8,917312,97	1,635269,63	38,2170,56	1,125000	24,385,069
Emilia Romagna	23,715325,27	24,8042,41	4,549334,38	1,063201,82	1,125000	55,260,904	Emilia Romagna	23,715325,27	24,8042,41	4,549334,38	1,063201,82	1,125000	55,260,904
Toscana	27,389827,98	20,953041,76	3,842398,83	89,7987,50	1,125000	54,208,256	Toscana	27,389827,98	20,953041,76	3,842398,83	89,7987,50	1,125000	54,208,256
Umbria	4,6328,37	4,9566,03	9,04216,51	21,2418,26	1,125000	11,835,499	Umbria	4,6328,37	4,9566,03	9,04216,51	21,2418,26	1,125000	11,835,499
Marche	9,0552,80	8,5264,16	1,563641,06	36,5430,61	1,125000	20,636,239	Marche	9,0552,80	8,5264,16	1,563641,06	36,5430,61	1,125000	20,636,239
Lazio	16,977,056,00	32,194,119,22	5,903803,73	1,379747,90	1,125000	57,579,727	Lazio	16,977,056,00	32,194,119,22	5,903803,73	1,379747,90	1,125000	57,579,727
Abruzzo	4,041,421	7,284,995	1,335779,69	31,2178,28	1,125000	14,098,772	Abruzzo	4,041,421	7,284,995	1,335779,69	31,2178,28	1,125000	14,098,772
Molise	1,126,42	1,707,09	3,13048,	73,161,0	1,125000	4,344,72	Molise	1,126,42	1,707,09	3,13048,	73,161,0	1,125000	4,344,72

	4,9 4	1,2 4	84	5	0,0 0	6		42 4,9 4	09 1,2 4	48, 84	1,0 5	00 0,0 0	72 6
Campania	18. 38 1.1 53, 25	30. 94 1.5 64, 72	5.6 74. 10 8,4 9	1.3 26. 06 7,0 6	1.1 25. 00 0,0 0	57. 44 7.8 94	Campania	18. 38 1.1 53, 25	30. 94 1.5 64, 72	5.6 74. 10 8,4 9	1.3 26. 06 7,0 6	1.1 25. 00 0,0 0	57. 44 7.8 94
Puglia	17. 89 8.2 38, 50	22. 02 6.6 01, 36	4.0 39. 26 9,7 3	94 3.9 97, 20	1.1 25. 00 0,0 0	46. 03 3.1 07	Puglia	17. 89 8.2 38, 50	22. 02 6.6 01, 36	4.0 39. 26 9,7 3	94 3.9 97, 20	1.1 25. 00 0,0 0	46. 03 3.1 07
Basilicata	1.2 54. 35 0,5 3	3.1 08. 10 5,8 8	56 9.9 68, 91	13 3.2 04, 54	1.1 25. 00 0,0 0	6.1 90. 63 0	Basilicata	1.2 54. 35 0,5 3	3.1 08. 10 5,8 8	56 9.9 68, 91	13 3.2 04, 54	1.1 25. 00 0,0 0	6.1 90. 63 0
Calabria	8.2 80. 11 2,1 4	10. 61 2.9 19, 97	1.9 46. 21 2,4 8	45 4.8 39, 43	1.1 25. 00 0,0 0	22. 41 9.0 84	Calabria	8.2 80. 11 2,1 4	10. 61 2.9 19, 97	1.9 46. 21 2,4 8	45 4.8 39, 43	1.1 25. 00 0,0 0	22. 41 9.0 84
Sicilia	8.2 85. 52 3,7 6	27. 14 8.1 50, 40	4.9 78. 46 6,7 3	1.1 63. 49 2,1 6	1.1 25. 00 0,0 0	42. 70 0.6 33	Sicilia	8.2 85. 52 3,7 6	27. 14 8.1 50, 40	4.9 78. 46 6,7 3	1.1 63. 49 2,1 6	1.1 25. 00 0,0 0	42. 70 0.6 33
Sardegna	6.8 88. 21 5,0 9	9.1 27. 43 0,8 9	1.6 73. 80 1,3 6	39 1.1 75, 61	1.1 25. 00 0,0 0	19. 20 5.6 23	Sardegna	6.8 88. 21 5,0 9	9.1 27. 43 0,8 9	1.6 73. 80 1,3 6	39 1.1 75, 61	1.1 25. 00 0,0 0	19. 20 5.6 23
Totale	26 5.0 28. 62 4,2 7	33 2.6 40. 00 0,0 0	61. 00 0,0 00	14. 25 6.0 00	23. 62 5.0 00	69 6.5 49. 62 4,2 7	Totale	26 5.0 28. 62 4,2 7	33 2.6 40. 00 0,0 0	61. 00 0,0 00	14. 25 6.0 00	23. 62 5.0 00	69 6.5 49. 62 4,2 7

ALLEGATO B - RIPARTIZIONE SPESA
PERSONALE
TERRITORIALE A DECORRERE DALL'ANNO
2021

ALLEGATO B - RIPARTIZIONE SPESA
PERSONALE
TERRITORIALE A DECORRERE
DALL'ANNO 2021

Regione	Anno 2021 e successivi						TO TA LE	Regione	Anno 2021 e successivi						T O T A LE					
	CO	CO	CO	CO	CO				CO	CO	CO	CO	CO							
	M	M	M	M	M				M	M	M	M	M							
	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	
	4	5	6	7	8		4	5	6	7	8		4	5	6	7	8			
	AD	IN	PO	AS	CE		AD	IN	PO	AS	CE		AD	IN	PO	AS	CE			
	I	FE	TE	SIS	NT		I	FE	TE	SI	N		I	FE	TE	SI	N			

		R M I E R I	N Z I A - M E N T O U S C A	T E N T I S O C I A L I	R A L I O P E R A T I V E			R M I E R I	N Z I A - M E N T O U S C A	S T E N T I S O C I A L I	T R A L I O P E R A T I V E		
		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							=						
							7+						
							8+						
							9+						
							10						
							+1						
							1						
Piemonte	25. 13 1.7 02, 57	35. 35 0.9 37, 44	-	-	1.1 25. 00 0,0 0	61. 60 7.6 40		25. 13 1.7 02, 57	35. 35 0.9 37, 44	-	-	1.1 25. 00 0,0 0	61. 60 7.6 40
Valle d'Aosta	1.1 61. 74 5,9 0	1.0 08. 21 6,0 5	-	-	1.1 25. 00 0,0 0	3.2 94. 96 2		1.1 61. 74 5,9 0	1.0 08. 21 6,0 5	-	-	1.1 25. 00 0,0 0	3.2 94. 96 2
Lombardia	28. 02 3.3 03, 40	79. 89 2.2 87, 36	-	-	1.1 25. 00 0,0 0	10 9.0 40. 59 1		28. 02 3.3 03, 40	79. 89 2.2 87, 36	-	-	1.1 25. 00 0,0 0	10 9.0 40. 59 1
PA di Bolzano	4.6 86. 34 9,3 3	4.1 19. 38 3,5 7	-	-	1.1 25. 00 0,0 0	9.9 30. 73 3		4.6 86. 34 9,3 3	4.1 19. 38 3,5 7	-	-	1.1 25. 00 0,0 0	9.9 30. 73 3
PA di Trento	11 1.5 30, 74	4.2 73. 11 3,0 8	-	-	1.1 25. 00 0,0 0	5.5 09. 64 4		11 1.5 30, 74	4.2 73. 11 3,0 8	-	-	1.1 25. 00 0,0 0	5.5 09. 64 4
Veneto	37. 69 7.5 07, 83	39. 08 0.7 19, 99	-	-	1.1 25. 00 0,0 0	77. 90 3.2 28		37. 69 7.5 07, 83	39. 08 0.7 19, 99	-	-	1.1 25. 00 0,0 0	77. 90 3.2 28
Friuli Venezia Giulia	7.9 65. 09 5,3 2	9.9 09. 28 0,5 2	-	-	1.1 25. 00 0,0 0	18. 99 9.3 76		7.9 65. 09 5,3 2	9.9 09. 28 0,5 2	-	-	1.1 25. 00 0,0 0	18. 99 9.3 76

	12. 32	12. 86			1.1 25.	26. 31					5,3 2	0,5 2			0,0 0	76	
Liguria	5.3 16, 34	7.6 95, 48	-	-	00 0,0 0	8.0 12					Liguria	12. 32	12. 86			1.1 25. 31	26. 8.0 12
Emilia Romagna	23. 71 5.3 25, 27	35. 79 8.0 41, 00			1.1 25. 00 0,0 0	60. 63 8.3 66					Emilia Romagna	23. 71 5.3 25, 27	35. 79 8.0 41, 00			1.1 25. 00 0,0 0	60. 63 8.3 66
Toscana	27. 38 9.8 27, 98	30. 23 5.2 69, 49			1.1 25. 00 0,0 0	58. 75 0.0 97					Toscana	27. 38 9.8 27, 98	30. 23 5.2 69, 49			1.1 25. 00 0,0 0	58. 75 0.0 97
Umbria	4.6 32. 73 8,3 7	7.1 52. 12 9,9 2			1.1 25. 00 0,0 0	12. 90 9.8 68					Umbria	4.6 32. 73 8,3 7	7.1 52. 12 9,9 2			1.1 25. 00 0,0 0	12. 90 9.8 68
Marche	9.0 55. 45 2,8 0	12. 30 4.0 60, 84			1.1 25. 00 0,0 0	22. 48 4.5 14					Marche	9.0 55. 45 2,8 0	12. 30 4.0 60, 84			1.1 25. 00 0,0 0	22. 48 4.5 14
Lazio	16. 97 7.0 56, 00	46. 45 6.1 60, 50			1.1 25. 00 0,0 0	64. 55 8.2 16					Lazio	16. 97 7.0 56, 00	46. 45 6.1 60, 50			1.1 25. 00 0,0 0	64. 55 8.2 16
Abruzzo	4.0 41. 65 4,2 1	10. 51 1.0 53, 31			1.1 25. 00 0,0 0	15. 67 7.7 08					Abruzzo	4.0 41. 65 4,2 1	10. 51 1.0 53, 31			1.1 25. 00 0,0 0	15. 67 7.7 08
Molise	1.1 26. 42 4,9 4	2.4 63. 33 5,1 2			1.1 25. 00 0,0 0	4.7 14. 76 0					Molise	1.1 26. 42 4,9 4	2.4 63. 33 5,1 2			1.1 25. 00 0,0 0	4.7 14. 76 0
Campania	18. 38 1.1 53, 25	44. 64 8.7 22, 54			1.1 25. 00 0,0 0	64. 15 4.8 76					Campania	18. 38 1.1 53, 25	44. 64 8.7 22, 54			1.1 25. 00 0,0 0	64. 15 4.8 76
Puglia	17. 89 8.2 38, 50	31. 78 4.4 17, 54			1.1 25. 00 0,0 0	50. 80 7.6 56					Puglia	17. 89 8.2 38, 50	31. 78 4.4 17, 54			1.1 25. 00 0,0 0	50. 80 7.6 56
Basilicata	1.2	4.4	-	-	1.1	6.8											

	54.350,53	85.001,27			25.000,00	64.352			50	54			0	
Basilicata	1.235,053	4.485,001,27			1.125,000,00	6.835,2			1.235,053	4.485,001,27			1.125,000,00	6.835,2
Calabria	8.211,214	15.314,483			1.100,000,00	24.9571			8.211,214	15.314,483			1.100,000,00	24.9571
Sicilia	8.285,376	39.174,820			1.100,000,00	48.5844			8.285,376	39.174,820			1.100,000,00	48.5844
Sardegna	6.881,509	13.170,895			1.100,000,00	21.4111			6.881,509	13.170,895			1.100,000,00	21.4111
Totale	265,028,427	480,000,000			23,500,000,00	76,8653,427			265,028,427	480,000,000			23,500,000,00	76,8653,427

Allegato D - Ripartizione somme per norme ospedaliera Anno 2020		Allegato D - Ripartizione somme per norme ospedaliera Anno 2020	
Regioni	Riparto risorse	Regioni	Riparto risorse
PIEMONTE	111.222.717	PIEMONTE	111.222.717
V D'AOSTA	3.038.688	V D'AOSTA	3.038.688
LOMBARDIA	225.345.817	LOMBARDIA	225.345.817
BOLZANO	14.344.710	BOLZANO	14.344.710
TRENTO	16.269.428	TRENTO	16.269.428
VENETO	101.544.271	VENETO	101.544.271
FRIULI	25.703.911	FRIULI	25.703.911
LIGURIA	28.893.350	LIGURIA	28.893.350
E ROMAGNA	95.040.697	E ROMAGNA	95.040.697
TOSCANA	79.367.367	TOSCANA	79.367.367
UMBRIA	24.180.508	UMBRIA	24.180.508
MARCHE	39.790.608	MARCHE	39.790.608
LAZIO	118.561.444	LAZIO	118.561.444
ABRUZZO	29.047.242	ABRUZZO	29.047.242
MOLISE	6.970.569	MOLISE	6.970.569
CAMPANIA	163.813.544	CAMPANIA	163.813.544
PUGLIA	99.866.963	PUGLIA	99.866.963
BASILICATA	13.545.322	BASILICATA	13.545.322
CALABRIA	51.171.973	CALABRIA	51.171.973

SICILIA	123.309.660	SICILIA	123.309.660		
SARDEGNA	42.116.211	SARDEGNA	42.116.211		
TOTALE	1.413.145.000	TOTALE	1.413.145.000		
Allegato 1 (articolo 120)		Allegato 2 (Articolo 120, comma 1)			
Codice	Descrizione	Frequenza (esclusi i minimi)	Codice	Descrizione	Frequenza (esclusi i minimi)
551000	Alberghi	29.082	551000	Alberghi	29.082
552010	Villaggi turistici	1.049	552010	Villaggi turistici	1.049
552020	Ostelli della gioventù	325	552020	Ostelli della gioventù	325
552030	Rifugi di montagna	984	552030	Rifugi di montagna	984
552040	Colonie marine e montane	432	552040	Colonie marine e montane	432
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, <i>bed and breakfast, residence</i>	23.239	552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, <i>bed and breakfast, residence</i>	23.239
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	14.327	552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	14.327
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per <i>camper</i> e <i>roulotte</i>	2.123	553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per <i>camper</i> e <i>roulotte</i>	2.123
559010	Gestione di vagoni letto	1	559010	Gestione di vagoni letto	1
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	483	559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	483
561011	Ristorazione con somministrazione	126.232	561011	Ristorazione con somministrazione	126.232
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	4.083	561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	4.083
561020	Ristorazione	27.549			

	senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto			agricole	
561030	Gelaterie e pasticcerie	14.456	561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	27.549
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	103	561030	Gelaterie e pasticcerie	14.456
561042	Ristorazione ambulante	1.364	561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	103
561050	Ristorazione su treni e navi	22	561042	Ristorazione ambulante	1.364
562100	Catering per eventi, <i>banqueting</i>	1.944	561050	Ristorazione su treni e navi	22
562910	Mense	1.492	562100	Catering per eventi, <i>banqueting</i>	1.944
562920	Catering continuativo su base contrattuale	481	562910	Mense	1.492
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina	126.670	562920	Catering continuativo su base contrattuale	481
591400	Attività di proiezione cinematografica	1.163	563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina	126.670
791100	Attività delle agenzie di viaggio	9.932	591400	Attività di proiezione cinematografica	1.163
791200	Attività dei <i>tour operator</i>	1.321	791100	Attività delle agenzie di viaggio	9.932
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	145	791200	Attività dei <i>tour operator</i>	1.321
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	2.069	799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	145
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori	1.085	799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	2.069
			799020	Attività delle	1.085

	turistici			guide e degli accompagnatori turistici	
823000	Organizzazione di convegni e fiere	4.948		823000	Organizzazione di convegni e fiere
900101	Attività nel campo della recitazione	2.841		900101	Attività nel campo della recitazione
900109	Altre rappresentazioni artistiche	6.266		900109	Altre rappresentazioni artistiche
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	818		900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202	Attività nel campo della regia	1.080		900202	Attività nel campo della regia
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	2.638		900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	645		900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100	Attività di biblioteche ed archivi	361		910100	Attività di biblioteche ed archivi
910200	Attività di musei	649		910200	Attività di musei
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	402		910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	228		910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici	1.055		932100	Parchi di divertimento e parchi tematici
932920	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi,	7.746		932920	Gestione di stabilimenti

	lacuali e fluviali			balneari: marittimi, lacuali e fluviali	
960420	Stabilimenti termali	194	960420	Stabilimenti termali	194
Totale			422.027		
Totale			422.027		

1.2.2. Testo approvato 1874 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1874

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 16 luglio 2020, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: « SARS-Cov-2 » sono sostituite dalle seguenti: « SARS-CoV-2 »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti.

1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-bis hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei *test* molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto

superiore di sanità, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.

1-quater. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente »;

al comma 2, le parole: « dell'isolamento contagiati » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'isolamento delle persone contagiate »;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « emergenza in corso, » *sono inserite le seguenti:* « qualora non lo abbiano già fatto, », *la parola:* « quarantenati » *è sostituita dalle seguenti:* « sottoposti a quarantena » *e la parola:* « cronici » *è sostituita dalle seguenti:* « affetti da malattie croniche »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis.* Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il *budget* di salute individuale e di comunità »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « identificati COVID-19, anche supportando » *sono sostituite dalle seguenti:* « identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando »;

al comma 6, al terzo periodo, la parola: « assistenziali » *è sostituita dalla seguente:* « assistenziale » *e, al quarto periodo, le parole:* « Ministero dell'economia e finanze » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministero dell'economia e delle finanze »;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis.* Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unità e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore »;

al comma 10, le parole: « , che forma parte integrante del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « annesso al presente decreto »;

al comma 11:

il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-*bis* e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-*bis* »;

al quinto periodo, le parole: « e province autonome » *sono sostituite dalle seguenti:* « e le province autonome »;

al sesto periodo, le parole: « che costituisce parte integrante del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « annesso al presente decreto »;

il nono periodo è sostituito dai seguenti: « Per le finalità di cui ai commi 4, 4-*bis* e 8, a decorrere

dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2021 per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis. - (*Borse di studio per medici*) - 1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall'anno 2021 sono accantonati 20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario *standard* nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente.

Art. 1-ter. - (*Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità*) - 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:

- a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;
- b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
- c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;
- d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è obbligato ad attenersi;
- e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « secondo la metodologia di cui » *sono sostituite dalle seguenti:* « con il procedimento stabilito »;

al comma 2, secondo periodo, le parole: « posti letti » *sono sostituite dalle seguenti:* « posti letto »;

al comma 4, le parole: « dei Pronto Soccorso » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei reparti di pronto soccorso » *e le parole:* « sospetti COVID-19 » *sono sostituite dalle seguenti:* « sospetti di COVID-19 »;

al comma 5, al primo periodo, le parole: « a implementare i mezzi di trasporto » *sono sostituite dalle seguenti:* « ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto » *e, al terzo periodo, le parole:* « A tal fine, il limite di spesa regionale per l'anno 2020 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Il limite di spesa

regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente comma per l'anno 2020 », *le parole*: « colonna 6 » *sono sostituite dalle seguenti*: « colonna 3 » *e le parole*: « , che forma parte integrante del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti*: « annesso al presente decreto »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, possono avviare, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 »;

al comma 6, lettera b), le parole: « fermo restando » *sono sostituite dalle seguenti*: « a condizione che sia salvaguardato », *le parole*: « ivi incluse le indennità » *sono sostituite dalle seguenti*: « compresa l'erogazione delle indennità » *e le parole*: « CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018 » *sono sostituite dalle seguenti*: « contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto »;

al comma 7, primo e quarto periodo, le parole: « , che forma parte integrante del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti*: « annesso al presente decreto »;

al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « di Trento e di Bolzano »;

al comma 9, terzo periodo, le parole: « dei pronto soccorso » *sono sostituite dalle seguenti*: « dei reparti di pronto soccorso »;

al comma 10:

al terzo periodo, le parole: « e province » *sono sostituite dalle seguenti*: « e le province » *e le parole*: « , che costituisce parte integrante del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti*: « annesso al presente decreto »;

al quarto periodo, le parole: « all'art. 18 del decreto legge 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 » *sono sostituite dalle seguenti*: « all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 »;

al quinto periodo, le parole: « sul livello finanziamento » *sono sostituite dalle seguenti*: « sul livello del finanziamento »;

al comma 11, primo periodo, dopo le parole: « all'Allegato D » *sono inserite le seguenti*: « annesso al

presente decreto »;

al comma 12, le parole: « del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18", »;

al comma 13, le parole: « agli obblighi del » sono sostituite dalle seguenti: « agli obblighi previsti dal » e le parole: « 1 agosto 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° agosto 2011 »;

dopo il comma 13 è inserito il seguente:

« 13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell'attività e delle strutture del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero »;

al comma 15, le parole: « di euro » sono sostituite dalla seguente: « euro »;

alla rubrica, le parole: « in emergenza COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione all'emergenza da COVID-19 ».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 5, primo periodo, le parole: « possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « possono essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. - (Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: "i medici e i medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi";

b) al comma 548, le parole: "dei medici e dei medici veterinari di cui" sono sostituite dalle seguenti: "dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui" e le parole: "della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data" sono sostituite dalle seguenti: "della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data";

c) al comma 548-bis:

1) le parole: "di formazione medica specialistica", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica" ;

2) al secondo periodo, dopo le parole: "fatti salvi" sono inserite le seguenti: ", per i medici specializzandi,";

3) al quarto periodo, le parole: "I medici e i medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi" e le parole: "del personale della dirigenza medica e veterinaria" sono sostituite dalle seguenti: "del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria";

4) al decimo periodo, dopo la parola: "specializzandi" è inserita la seguente: "medici" e dopo le parole: "trattamento economico previsto" sono inserite le seguenti: "per i predetti specializzandi medici" ».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: « in piano di rientro » *sono sostituite dalle seguenti:* « sottoposte a piano di rientro » *e le parole:* « pazienti COVID » *sono sostituite dalle seguenti:* « pazienti affetti da COVID-19 »;

al comma 3, le parole: « pazienti COVID » *sono sostituite dalle seguenti:* « pazienti affetti da COVID-19 », *le parole:* « di cui all'articolo 19, lettera c), della legge n. 23 giugno 2011, n. 118 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 » *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* « Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione assistenziale è determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 1° marzo 2020, nonché sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativi: a) all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del piano di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; b) all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, l'incremento tariffario di cui al comma 1 è determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità »;

al comma 5, le parole: « e che vedono altresì una temporanea sospensione delle attività ordinarie in funzione anche di quanto previsto » *sono sostituite dalle seguenti:* « , le quali sospendano le attività ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale) - 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: "alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2020";

b) al comma 11-bis, l'ultimo periodo è soppresso ».

All'articolo 5:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tale fine è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto »;

alla rubrica, le parole: « degli specializzandi » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei medici specializzandi ».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

« Art. 5-bis. - (*Disposizioni in materia di formazione continua in medicina*) - 1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.

Art. 5-ter. - (*Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative*) - 1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, è istituita la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro per l'anno 2021, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare » *sono soppresse;*

al comma 2, le parole: « Con decreto del Ministro della salute, avente natura regolamentare, da adottarsi » *sono sostituite dalle seguenti:* « Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, ».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: « di ulteriori 30 giorni » *sono aggiunte le seguenti:* « dalla data di scadenza »;

al comma 3, dopo le parole: « del centro » *è inserita la seguente:* « ospedaliero » *e dopo la parola:* « convertito » *sono inserite le seguenti:* « , con modificazioni, »;

al comma 4, le parole: « deve essere contattato il centro o lo specialista » *sono sostituite dalle seguenti:* « il paziente deve rivolgersi al centro ospedaliero o allo specialista »;

al comma 5, le parole: « , e distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata » *sono sostituite dalle seguenti:* « e distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti con le modalità di cui alle lettere *b*) e *c*) del citato comma 1 dell'articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali.

5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, con

propria determina, individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici ».

All'articolo 10:

al comma 1, lettera a), dopo la parola: « infermieristico » è inserita la seguente: « e », dopo le parole: « seguenti: "degli esercenti le professioni sanitarie » sono inserite le seguenti: « , degli esercenti la professione di assistente sociale e degli » e le parole: « degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari » sono sostituite dalle seguenti: « degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari ».

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera c), le parole: « Il FSE » sono sostituite dalle seguenti: « 3. Il FSE »;

alle lettere f), alinea, g), alinea e capoversi 4-bis), 4-ter) e 4-quater), h) e i), capoverso 15-nonies, la parola: « punto » è sostituita dalla seguente: « numero »;

alla lettera f):

al primo capoverso, le parole: « - dopo le parole » sono sostituite dalle seguenti: « 1) dopo le parole: »;

al secondo capoverso, le parole: « - le parole: » sono sostituite dalle seguenti: « 2) le parole: »;

alla lettera g), capoversi 4-bis) e 4-ter), le parole: « in ANA » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ANA »;

alla lettera i):

al capoverso 15-octies, le parole: « portale del nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « portale nazionale »;

al capoverso 15-nonies, all'alinea, la parola: « 15-nonies » è sostituita dalla seguente: « 15-novies » e, alla lettera a), le parole: « 1 aprile 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° aprile 1999 ».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

« Art. 11-bis. - (Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche) - 1. Al fine di promuovere in Italia le sperimentazioni cliniche essenziali per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ad eventuali altre emergenze epidemiologiche future, al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le parole: ", l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore" sono sostituite dalle seguenti: "gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado rispetto allo studio proposto, nonché i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore, in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il comitato etico valuta tale dichiarazione nonché l'assenza, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studi, di partecipazioni azionarie dello sperimentatore, del coniuge o del convivente, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi all'inizio dello studio qualora intervengano nuovi conflitti di interessi" ».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « epidemiologici e ambientali » sono inserite le seguenti: « , nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione »;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « per finalità scientifiche » sono inserite le seguenti: « , nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in deroga alle previsioni della legge 11 gennaio 2018, n. 5 ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « 20 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 21 milioni ».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« Art. 16-bis. - (Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri

lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19) - 1.

L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonché ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19 ».

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

« Art. 17-bis. - (Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo) - 1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "1° settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020" ».

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. - (Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122) - 1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e della riduzione dei servizi a essa collegate, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, nell'ambito delle risorse stanziati ai sensi del primo periodo e nei limiti delle stesse, deve essere assicurato un maggiore ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche ove cessata.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 19:

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonché quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

3-ter. In ragione dell'eccezionalità e della limitata durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza »;

al comma 6, dopo la cifra: « 3.241.969 » nonché dopo la cifra: « 3.962.407 » è inserita la seguente parola: « euro ».

All'articolo 23:

al comma 3, le parole: « e di euro » sono sostituite dalle seguenti: « ed euro ».

All'articolo 25:

al comma 9:

al secondo periodo, le parole: « fermo restando » sono sostituite dalle seguenti: « ferma restando »;

al sesto periodo, le parole: « nonché quelle relative » sono sostituite dalle seguenti: « nonché di quelli relativi »;

al comma 10, la parola: « effettuazione » è sostituita dalla seguente: « presentazione »;

al comma 12:

al secondo periodo, le parole: « e gli interessi dovuti » sono sostituite dalle seguenti: « , e applicando

gli interessi dovuti »;

al terzo periodo, le parole: « Si rendono applicabili » *sono sostituite dalle seguenti:* « Si applicano » *e le parole:* « del decreto 31 maggio 2010, n. 78 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ».

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

« Art. 25-bis. - (Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento) - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea ».

All'articolo 26:

al comma 2:

alla lettera e), le parole: « all'articolo 67 decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 67 del decreto »;

alla lettera f), le parole: « 10 marzo 2000, n. 7. » *sono sostituite dalle seguenti:* « 10 marzo 2000, n. 74; »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. I benefici di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 12, secondo periodo, le parole: « non supera il maggiore tra » *sono sostituite dalle seguenti:* « non può superare il maggiore valore tra: » *e le parole:* « lettera a), » *sono sostituite dalle seguenti:* « lettera a); »;

al comma 19, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020, allo 0,4 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 »;

dopo il comma 19 è inserito il seguente:

« 19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, il Gestore può avvalersi, mediante utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19, delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico »;

al comma 20:

al primo periodo, le parole: « , si cumulano fra di loro » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono cumulabili tra loro »;

al terzo periodo, le parole: « del regolamento della Commissione n. 702/2014 e del regolamento della Commissione n. 717/2013 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del regolamento (UE) della Commissione n. 1408/2013 e del regolamento (UE) della Commissione n. 717/2014 »;

al quarto periodo, le parole: « ai commi, 4 e 8 » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai commi 4 e 8, » *e le parole:* « del COVID-19 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del COVID-19", ».

Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:

« Art. 26-bis. - (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura) - 1. Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati 10 milioni di euro per interventi a favore di soggetti esposti al rischio di usura.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 26-ter. - (Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese) - 1. Le misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 11, commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione del presente comma restano a carico dell'impresa richiedente ».

All'articolo 27:

al comma 3, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A. adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata »;

al comma 4, alinea, al primo periodo, dopo le parole: « produttivo italiano » *sono aggiunte le seguenti:* « , secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica » *e, al terzo periodo, dopo le parole:* « in forma cooperativa » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

al comma 5:

dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato »;

al quarto periodo, le parole: « al comma 86 della legge n. 169 del 2019, alla rete logistica » *sono sostituite dalle seguenti:* « al comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica »;

al comma 12, primo periodo, le parole: « i propri esponenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « i suoi esponenti »;

al comma 14, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia »;

dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:

« 18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni

del presente articolo e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare.

18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato così costituite sono gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle società di gestione del risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del *private capital*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente comma.

18-quater. In ragione di quanto previsto al comma 18-ter, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: "diverse dalle banche" sono soppresse ».

All'articolo 28:

al comma 3, dopo la parola: « agrituristiche » sono inserite le seguenti: « , alle agenzie di viaggio e turismo e ai *tour operator* »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento »;

al comma 5, dopo le parole: « Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 » è inserita la seguente: « , 3-bis » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone »;

al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo »;

al comma 10, le parole: « valutati in 1.424,1 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020 ».

Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

« Art. 28-bis. - (Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici) - 1. In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubbliche, qualora i relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dei relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni ».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: « 140 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 160 milioni »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro,

è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 ».

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

« Art. 30-bis. - (Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito)

- 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce limite massimo di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 in relazione al volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e tenendo conto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivono protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 31:

al comma 1, dopo le parole: « decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, » *sono inserite le seguenti:* « convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, di seguito citato anche come "decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23", »;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, possono essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo »;

al comma 3, secondo periodo, le parole: « 8 aprile n. 23 del 2020 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 8 aprile 2020, n. 23 »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020 »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23

dicembre 1996, n. 662, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa »;

al comma 5, le parole: « Agli oneri derivanti dal presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del presente articolo ».

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

« Art. 31-bis. - (*Confidi*) - 1. Il comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1" ».

All'articolo 33:

al comma 1, primo periodo, le parole: « mediante il proprio indirizzo di posta elettronica » *sono sostituite dalle seguenti:* « mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica », *le parole:* « questi siano accompagnati » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'espressione del consenso sia accompagnata », *le parole:* « facciano riferimento » *sono sostituite dalle seguenti:* « faccia riferimento » *e le parole:* « siano conservati » *sono sostituite dalle seguenti:* « sia conservata »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, gli articoli 4-*sexies*, 4-*septies*, 4-*decies*, 193-*quinquies* e 194-*septies* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del menzionato articolo 4-*sexies*, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020 »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi ».

Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

« Art. 33-bis. - (*Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali*) - 1. Su richiesta dell'assicurato i termini di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto ai sensi del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano esercitabili ».

All'articolo 35:

al comma 1, le parole: « in conformità con la normativa » *sono sostituite dalle seguenti:* « in conformità alla normativa ».

All'articolo 36:

ai commi 1, primo periodo, 2, secondo periodo, e alla rubrica, le parole: « pan europeo » *sono sostituite dalla seguente:* « paneuropeo »;

al comma 1, terzo periodo, le parole: « epidemia da COVID-19 » *sono sostituite dalle seguenti:* « epidemia di COVID-19 »;

al comma 3, dopo le parole: « 1.000 milioni di euro » *sono inserite le seguenti:* « per l'anno 2020 ».

All'articolo 37:

al comma 1, dopo la parola: « Preparedness » *è inserita la seguente:* « Innovations ».

All'articolo 38:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di promuovere il sistema delle *start-up* italiane e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal COVID-19 e la fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2 destina fino al 5 per cento delle risorse di cui al medesimo comma 2 al finanziamento di iniziative:

a) di comunicazione sul sistema italiano delle *start-up*, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2;

b) di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle *start-up* e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali;

c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2 »;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al presente comma che ciascuna *start-up* innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento »;

al comma 7, capoverso Art. 29-bis, alla rubrica, le parole: « in "de minimis" » sono sostituite dalle seguenti: « in regime "de minimis" »;

al comma 8, capoverso 9-ter, secondo periodo, le parole: « euro 100.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 300.000 » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" »;

al comma 11, la parola: « riconosciuti » è sostituita dalla seguente: « riconosciute »;

al comma 13, la parola: « videogames » è sostituita dalla seguente: « videogiochi » e la parola: « compreso » è soppressa;

al comma 16:

all'alinea, la parola: « ammessi » è sostituita dalla seguente: « ammesse »;

alla lettera c), le parole: « società di capitale » sono sostituite dalle seguenti: « società di capitali »;

al comma 17, la parola: « videogames » è sostituita dalla seguente: « videogioco »;

al comma 19, le parole: « valutate in 70,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « valutate in 72,55 milioni di euro per l'anno 2021 e in 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 »;

alla rubrica, le parole: « dell'ecosistema » sono sostituite dalle seguenti: « del sistema ».

Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:

« Art. 38-bis. - (*Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori*) - 1. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle *start-up* che investono nel *design* e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti *made in Italy* di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 38-ter. - (Promozione del sistema delle società benefit) - 1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società *benefit*, di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società *benefit*, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2021.

3. Per la promozione delle società *benefit* nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 38-quater. - (Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio) - 1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi

successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici ».

All'articolo 39:

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è assegnata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2015, nei limiti dello stanziamento di cui al presente periodo. Per le medesime ragioni di cui al primo periodo, gli enti di cui all'articolo 112, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare a concedere i finanziamenti ivi indicati, a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 40:

al comma 4, le parole: « Al fine della verifica di appartenenza alle microimprese e alle piccole e medie imprese per i distributori di carburanti i ricavi si calcolano » *sono sostituite dalle seguenti:* « Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell'appartenenza dei distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese è effettuata calcolando i ricavi ».

All'articolo 41:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « a partire » *sono soppresse;*

al comma 2, le parole: « 1 gennaio » *sono sostituite dalle seguenti:* « 1° gennaio ».

All'articolo 42:

al comma 4, le parole: « di ENEA » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'ENEA »;

al comma 5, le parole: « ENEA è autorizzata » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'ENEA è autorizzata » *e le parole:* « di Enea » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'ENEA »;

al comma 9, dopo le parole: « del presente articolo » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , ».

Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

« Art. 42-bis. - (*Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico*) - 1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima:

a) al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, dopo le parole: "di cui all'articolo 3" sono inserite le seguenti: "e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030";

2) alla lettera *a)*, le parole: "di cui al presente Titolo" sono sostituite dalle seguenti: "di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica";

3) il numero *i.* della lettera *b)* è sostituito dal seguente:

"*i.* ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie";

b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "di cui ai numeri *ii* e *iv* della lettera *b)*" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera *b)*" ».

All'articolo 43:

al comma 7, le parole: « ad euro 100 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « a 100 milioni di euro » e le parole: « rinvenienti dall'abrogazione » sono sostituite dalle seguenti: « rivenienti dall'abrogazione della disposizione ».

Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

« Art. 43-bis. - (Contratto di rete con causale di solidarietà) - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

"4-sexies. Per l'anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.

4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

All'articolo 44:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	2.000
21-60	2.000
61-110	1.500

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO₂ emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
----------------------	-------------------

0-20	1.000
21-60	1.000
61-110	750

1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

a) abbiano emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) abbiano emissioni di CO₂ comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1o luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO₂ inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato.

1-septies. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

1-octies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 1-bis a 1-octies del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

« Art. 44-bis. - (Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi) - 1. Il comma 1057 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"1057. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si è proprietario o intestatario da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare

convivente. Il contributo di cui al presente comma può essere riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il limite di cinquecento veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno" ».

Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

« Art. 46-bis. - (*Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali*) - 1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, destinate, per l'anno 2020, dall'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme aggiuntive di cui al primo periodo sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 48:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso b-bis), le parole: « comma 1) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* al comma 4-bis, lettera b), le parole: "euro 4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6 milioni" »;

al comma 2, lettera b), le parole: « in conformità con la normativa » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità alla normativa »;

al comma 3, le parole: « pari a 450 milioni di euro per il 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 452 milioni di euro per l'anno 2020 »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero, nei limiti delle risorse disponibili, servizi di informazione, l'*export management* e la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle camere di commercio italiane all'estero. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto »;

al comma 5, terzo periodo, le parole: « di parte capitale » sono sostituite dalle seguenti: « di conto capitale »;

i commi 6 e 7 sono soppressi.

Dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

« Art. 48-bis. - (*Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori*) - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda

e accessori) è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC).

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 e sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 49:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « all'articolo 26 » è inserita la seguente: « del ».

Dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:

« Art. 49-bis. - (Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia) - 1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dai soggetti pubblici e privati del sistema della ricerca e dell'innovazione della regione Lombardia, quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, i centri di ricerca, le piccole e medie imprese e le *start-up* innovative, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, quale concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di progetti di ricerca altamente innovativi realizzati in collaborazione con le imprese dalla Fondazione Human Technopole di cui all'articolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, attraverso una struttura denominata "Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita", con sede in Lombardia.

2. Il Centro di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra soggetti privati del sistema dell'innovazione e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze e sostenendo l'attività brevettuale e la valorizzazione della proprietà intellettuale. Il Centro favorisce le attività di ricerca collaborativa tra imprese e *start-up*

innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualità di vita e l'invecchiamento attivo.

3. La Fondazione Human Technopole adotta specifiche misure organizzative e soluzioni gestionali dedicate, con adozione di una contabilità separata relativa all'utilizzo delle risorse a tale scopo attribuite.

4. All'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

« Art. 51-bis. - *(Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)* - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, all'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "bilanci relativi all'esercizio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "bilanci relativi all'esercizio 2021" ».

Al capo I del titolo II, dopo l'articolo 52 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 52-bis. - *(Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati)* - 1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale, è consentito alle predette imprese chiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni. Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.

2. La rinegoziazione di cui al comma 1 è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto della società Cassa depositi e prestiti Spa, e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una società di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale

dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, nonché di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza a quella data applicabile, la suddetta dichiarazione è rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 52-ter. - (Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità) - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità nonché di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 53:

al comma 1, le parole: « dall'epidemia da Covid-19 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'epidemia di COVID-19 ».

All'articolo 54:

al comma 3, primo periodo, le parole: « nella settore » sono sostituite dalle seguenti: « nel settore »;
al comma 7, la parola: « possibile » è sostituita dalla seguente: « ammesso ».

All'articolo 55:

al comma 1, la parola: « Province » è sostituita dalla seguente: « Province »;

al comma 3, la parola: « singolo » è soppressa e le parole: « che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata » sono sostituite dalle seguenti: « che aumenta progressivamente all'aumentare della durata »;

al comma 6, secondo periodo, le parole: « , non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « non supera le soglie di cui al comma 4 del presente articolo »;

al comma 8, le parole: « e non oltre » sono soppresse.

All'articolo 56:

al comma 2, le parole: « sia i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio » sono sostituite dalle seguenti: « i prestiti sia per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio »;

al comma 3, le parole: « e non oltre » sono soppresse;

al comma 5, le parole: « del punto » sono sostituite dalle seguenti: « indicati al punto »;

al comma 6, al secondo periodo, le parole: « , non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « non supera le soglie di cui al comma 5 del presente articolo » e, al terzo periodo, le parole: « di cui al presente articolo, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 5 del presente articolo ».

All'articolo 57:

al comma 1, la parola: « Province » è sostituita dalla seguente: « Province »;

al comma 5, le parole: « e non oltre » sono soppresse;

al comma 7, le parole: « nel SEE » sono sostituite dalle seguenti: « nello Spazio economico europeo ».

All'articolo 58:

al comma 1, la parola: « Provincie » è sostituita dalla seguente: « Province ».

All'articolo 59:

al comma 1, la parola: « Provincie » è sostituita dalla seguente: « Province ».

All'articolo 60:

al comma 1, la parola: « Provincie » è sostituita dalla seguente: « Province ».

All'articolo 61:

al comma 2, le parole: « e non oltre » sono soppresse;

al comma 3, le parole: « dell'art. 108 TFUE » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « dell'art. 107 TFUE » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « inerenti il » sono sostituite dalle seguenti: « inerenti al ».

All'articolo 64:

al comma 3, le parole: « d'intesa con la Conferenza Unificata » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata »;

alla rubrica, la parola: « modiche » è sostituita dalla seguente: « modifiche ».

All'articolo 65:

al comma 1, primo periodo, le parole: « della presente norma » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto ».

All'articolo 66:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « sanitari e non » sono sostituite dalle seguenti: « sanitari e no, »;

alla lettera b), la parola: « previsioni » è sostituita dalla seguente: « disposizioni ».

Dopo l'articolo 66 è inserito il seguente:

« Art. 66-bis. - (Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale) - 1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento - ACCREDIA, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'ISS. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'ACCREDIA, da un rappresentante dell'UNI e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'INAIL. Ai componenti del comitato tecnico non

spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati dall'ACCREDIA, nonché delle università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l'attività delle regioni.

5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'INAIL in attuazione dell'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'ISS e l'INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione.

6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5 del presente articolo, all'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ", importare e immettere in commercio" sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: "e gli importatori", ovunque ricorrono, e le parole: "e coloro che li immettono in commercio," sono soppresse;

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: ", gli importatori" e le parole: "e coloro che li immettono in commercio" sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: "e gli importatori" sono soppresse;

d) al comma 4, le parole: "e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio" sono soppresse.

7. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 resta fermo quanto disposto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ».

Dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

« Art. 67-bis. - (Inserimento al lavoro dei care leavers) - 1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria ».

All'articolo 68:

al comma 1:

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) al comma 2, secondo periodo, le parole: "in ogni caso" sono sostituite dalle seguenti: "a pena di decadenza" e la parola: "quarto" è soppressa; »;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Independentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52" »;
la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale 'emergenza COVID-19' sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'articolo 22" »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, ai sensi dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificati dalle lettere c) ed e) del comma 1 del presente articolo, se posteriori alla data così determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 ».

All'articolo 70:

al comma 1:

alla lettera e), capoverso 5-quater, secondo periodo, la parola: « costituiti » è sostituita dalla seguente:
« costituiti »;

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è

collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente" ».

Dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:

« Art. 70-bis. - (Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale) - 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro settimane massime da parte dell'INPS ai sensi degli articoli 22-*quater* e 22-*quinqües* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto ».

All'articolo 71:

al comma 1:

*al capoverso Art. 22-*ter*, comma 1:*

al primo periodo, le parole: « 2.740,8 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2.673,2 milioni di euro »;

al secondo periodo, le parole: « nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020, » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, »;

*al capoverso Art. 22-*quater*:*

al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: « comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 »;

al comma 2, le parole: « dell'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo »;

i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e

l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS disciplina le modalità operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente »;

al comma 6, le parole: « comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 »;
alla rubrica, le parole: « all'Istituto » sono sostituite dalle seguenti: « concesso dall'Istituto »;
al comma 2, le parole: « 2.740,8 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 2.673,2 milioni » e le parole: « ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 265 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 265 ».

All'articolo 72:

al comma 1:

alla lettera a), il capoverso 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) al comma 4, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni" ».

All'articolo 74:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « decreto-legge 17 marzo » è inserita la seguente: « 2020 ».

All'articolo 78:

al comma 2, alinea, dopo le parole: « dell'indennità » sono inserite le seguenti: « di cui ».

All'articolo 80:

al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: « recesso del contratto » sono sostituite dalle seguenti: « recesso dal contratto »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a quarantacinque giorni ».

Dopo l'articolo 80 è inserito il seguente:

« Art. 80-bis. - (*Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*) - 1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento ».

All'articolo 81:

il comma 1 è soppresso.

All'articolo 82:

al comma 1, alinea, la parola: « giugno » è sostituita dalla seguente: « luglio »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014 »;

al comma 10, le parole: « 954,6 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 966,3 milioni di euro »;

al comma 11, le parole: « pari a 959,6 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 971,3 milioni di euro ».

All'articolo 83:

al comma 2, primo periodo, le parole: « fermo restando » sono sostituite dalle seguenti: « ferma restando ».

All'articolo 84:

ai commi 1, 4, 5, 7 e 14, le parole: « decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 »;

al comma 5, le parole: « in somministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « in regime di somministrazione »;

al comma 6, al primo periodo, le parole: « settore turismo » sono sostituite dalle seguenti: « settore del turismo » e, al secondo periodo, le parole: « in somministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « in regime di somministrazione »;

al comma 8, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10 »;

al comma 9, lettera a), le parole: « articoli 13 e 18 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli da 13 a 18 »;

al comma 10, le parole: « all'art. 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i lavoratori intermittenti di cui al comma 8, lettera b), è corrisposta la sola indennità di cui alla medesima lettera »;

al comma 12, le parole: « 3.840,8 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 3.850,4 milioni di euro »;

al comma 15, le parole da: « pari a 3.912,8 milioni » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « , pari a 3.922,4 milioni di euro, si provvede, quanto a 3.912,8 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto e, quanto a 9,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 183 del presente decreto ».

All'articolo 85:

al comma 2, le parole: « sono riconosciute » sono sostituite dalle seguenti: « è riconosciuta ».

All'articolo 89:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Dopo l'articolo 89 è inserito il seguente:

« Art. 89-bis. - (Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile) - 1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell'età pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 ».

All'articolo 90:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa »;

ai commi 3 e 4, le parole: « sul sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito internet ».

All'articolo 93:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato ».

All'articolo 95:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « Albo delle imprese artigiane » è inserito il seguente segno

d'interpunzione: « , »;

al comma 5, la parola: « GURI » è sostituita dalle seguenti: « Gazzetta Ufficiale »;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con modalità rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi del comma 5 del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 »;

alla rubrica, le parole: « rischio da contagio » sono sostituite dalle seguenti: « rischio di contagio ».

All'articolo 98:

al comma 3, secondo periodo, le parole: « decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 »;

al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: « 21,1 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro ».

All'articolo 101:

al comma 1, le parole: « dalla legge » sono sostituite dalle seguenti: « della legge ».

All'articolo 102:

al comma 1, le parole: « dalla legge » sono sostituite dalle seguenti: « della legge » e le parole: « 45 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 35 milioni di euro ».

All'articolo 103:

al comma 1, secondo periodo, la parola: « documentazioni » è sostituita dalla seguente: « documentazione »;

al comma 2, al secondo periodo, dopo la parola: « cittadini » è inserita la seguente: « stranieri » e, al terzo periodo, dopo le parole: « il cittadino » è inserita la seguente: « straniero »;

al comma 3, lettera b), le parole: « per se stessi o per componenti della propria famiglia » sono sostituite dalle seguenti: « per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia »;

al comma 4, al primo periodo, le parole: « è indicata » sono sostituite dalle seguenti: « sono indicate » e, al secondo periodo, le parole: « di svolgere » sono sostituite dalle seguenti: « dello svolgimento di »;

al comma 5, alinea, le parole: « L'istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020 »;

al comma 6, primo periodo, le parole: « la conclusione » sono sostituite dalle seguenti: « l'instaurazione »;

al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: « Ministro delle politiche agricole » è inserita la seguente: « alimentari »;

al comma 8, lettera a), le parole: « dell'immigrazione clandestina dall'Italia » sono sostituite dalle seguenti: « dell'emigrazione clandestina dall'Italia » e le parole: « art.600 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 600 »;

al comma 10:

alla lettera c), le parole: « pronunciata anche » sono sostituite dalla seguente: « adottata » e le parole: « inerenti gli » sono sostituite dalle seguenti: « inerenti agli »;

alla lettera d), le parole: « quella di applicazione pronunciata » sono sostituite dalle seguenti: « quella adottata »;

al comma 12, lettera a), le parole: « dell'immigrazione clandestina dall'Italia » sono sostituite dalle seguenti: « dell'emigrazione clandestina dall'Italia »;
al comma 13, primo periodo, le parole: « ivi compresa la » sono sostituite dalle seguenti: « anche per »;

al comma 16, primo periodo, dopo le parole: « comma 6 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 21, le parole: « Al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Al secondo periodo del comma 1 », le parole: « del decreto legge decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge » e le parole: « dopo le parole rappresentanti sono aggiunte le seguenti "dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, nonché dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità" » sono sostituite dalle seguenti: « dopo le parole: "rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità," »;

al comma 23, primo periodo, le parole: « da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure » sono sostituite dalle seguenti: « da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure ».

Al titolo III, dopo l'articolo 103 è aggiunto il seguente:

« Art. 103-bis. - (Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)-1. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nonché dell'allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla legge 15 novembre 2000, n. 364, ovvero che svolgono la propria attività in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 104:

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « gli oneri derivante » sono sostituite dalle seguenti: « gli oneri derivanti » e le parole: « il riconoscimento di una indennità » sono sostituite dalle seguenti: « la concessione di un indennizzo »;

al secondo periodo, le parole: « dell'indennità » sono sostituite dalle seguenti: « dell'indennizzo »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica. A tale fine la

dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale »;

al comma 4, le parole: « pari a 150 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 155 milioni di euro »;

All'articolo 105:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni » sono sostituite dalle seguenti: « dei minori di età compresa tra zero e sedici anni »;

alla lettera b), la parola: « implementare » è sostituita dalla seguente: « incrementare »;

al comma 2, le parole: « alle lettere a) » sono sostituite dalle seguenti: « alla lettera a) ».

Al titolo IV, dopo l'articolo 105 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 105-bis. - (Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza) - 1. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 105-ter. - (Contributo per l'educazione musicale) - 1. Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.

2. Il contributo può essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 105-quater. - (Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere) - 1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. A tal fine, è costituito uno speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. Tali attività sono svolte garantendo l'anonimato dei soggetti di cui al presente comma.

2. Con appositi provvedimenti normativi, nel limite di spesa costituito dalle risorse di cui al comma 1, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

Alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere ».

All'articolo 106:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: « connesse » è sostituita dalla seguente: « connessa »;

al quarto periodo, dopo le parole: « dell'andamento delle spese » è inserito il seguente segno

d'interpunzione: « , » e la parola: « apposite » è sostituita dalla seguente: « apposita »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021" ».

Dopo l'articolo 106 è inserito il seguente:

« Art. 106-bis. - (Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario) - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo è ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 109:

al comma 1:

l'alinea è sostituito dal seguente: « Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 48 è sostituito dal seguente: »;

al capoverso Art. 48, comma 1, secondo periodo, la parola: « previsti » è sostituita dalla seguente: « previste ».

All'articolo 110:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il comma 3 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

"3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2020:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020" ».

All'articolo 111:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: « connesse » è sostituita dalla seguente: « connessa »;

al terzo periodo, dopo le parole: « dell'andamento delle spese » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 112:

al comma 1, quarto periodo, le parole: « 200 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 200,5 milioni »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso nel territorio dell'azienda socio-sanitaria di Lodi ancorché appartenente alla provincia di Milano, è riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad integrazione di quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 5 giugno 2020 ».

Dopo l'articolo 112 è inserito il seguente:

« Art. 112-bis. - (Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19) - 1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall'articolo 112, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si tiene conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.

4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di

esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza. Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 113:

al comma 1, dopo le parole: « rinegoziazione o sospensione » è inserita la seguente: « della » e la parola: « contratto » è sostituita dalla seguente: « contratti »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « delle quote capitale » sono sostituite dalle seguenti: « della quota capitale »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico, produttivo e sociale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della società Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria" ».

All'articolo 114:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « 15 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 15 settembre »;

alla lettera b), le parole: « 30 agosto » sono sostituite dalle seguenti: « 15 ottobre »;

alla lettera c), le parole: « 15 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « 15 dicembre ».

Dopo l'articolo 114 sono inseriti i seguenti:

« Art. 114-bis. - (Enti in riequilibrio. Sospensione di termini) - 1. Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19, decorre dal 1° gennaio 2021.

2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 114-ter. - (Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani) - 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è inserito il seguente:

"4-bis. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse già assegnate, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attività istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tale fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ammette a

integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti" ».

All'articolo 115:

al comma 1, secondo periodo, la parola: « denominati » è sostituita dalla seguente: « denominate »;
al comma 3, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 ».

All'articolo 117:

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso.

L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione »;

al comma 5, le parole: « province autonomie » sono sostituite dalle seguenti: « province autonome »;

al comma 8, quarto periodo, le parole: « e non oltre », ovunque ricorrono, sono soppresse.

Al titolo V, dopo l'articolo 118 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 118-bis. - (*Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto*) - 1. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese nonché per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi procedurali, nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La definitiva assunzione di personale è effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 243, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale.

Art. 118-ter. - (*Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria*) - 1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

Art. 118-quater. - (*Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*) - 1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020";

b) il sesto periodo è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 118-quinquies. - (*Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*) -

1. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprietà dei medesimi enti da utilizzare per l'emergenza da COVID-19, l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 300.000 euro per l'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

L'articolo 119 è sostituito dal seguente:

« Art. 119. - (*Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*) - 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici,

anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3-*bis*. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera *f-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003.

4-*bis*. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la

realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-*ter* del decreto- legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di " *in house providing*" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale

e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo

periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione".

16-*bis*. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

16-*ter*. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-*bis*. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

16-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in

2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265 ».

Dopo l'articolo 119 è inserito il seguente:

« Art. 119-bis. - (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8) - 1. All'articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 ottobre 2020";

b) le parole: ", per fatti non imputabili all'amministrazione" sono soppresse ».

All'articolo 120:

al comma 1, le parole: « indicati nell'allegato 1 » sono sostituite dalle seguenti: « indicati nell'allegato 2 »;

al comma 3, la parola: « individuate » è sostituita dalla seguente: « individuati ».

All'articolo 121:

al comma 1:

all'alinea, dopo la parola: « detrazione » è inserita la seguente: « spettante »;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento »;

al comma 2, lettera d), le parole: « comma 219 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 219 e 220 »;

al comma 3:

al primo periodo, la parola: « anche » è soppressa;

il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

al comma 4, secondo periodo, le parole: « allo sconto praticato o al credito » sono sostituite dalle seguenti: « al credito d'imposta »;

al comma 5, primo periodo, la parola: « integrazione » è sostituita dalla seguente: « sussistenza »;

al comma 6, le parole: « fermo restando » sono sostituite dalle seguenti: « ferma restando »;

al comma 7, dopo le parole: « in vigore » sono inserite le seguenti: « della legge di conversione » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ».

All'articolo 122:

al comma 1, dopo le parole: « ivi inclusi » sono inserite le seguenti: « il locatore o il concedente, a

fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli »;
al comma 2, lettera d), le parole: « per sanificazione degli ambienti di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « per la sanificazione ».

All'articolo 123:

al comma 2, la parola: « valutati » è sostituita dalla seguente: « valutate ».

All'articolo 124:

al comma 3, la parola: « valutati » è sostituita dalla seguente: « valutate ».

All'articolo 125:

al comma 1, primo periodo, la parola: « virus » è soppressa e dopo le parole: « civilmente riconosciuti, » sono inserite le seguenti: « nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, »;

al comma 2, lettera e), la parola: « dispostivi » è sostituita dalla seguente: « dispositivi »;

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

al comma 6, dopo le parole: « dall'abrogazione » sono inserite le seguenti: « della disposizione ».

All'articolo 126:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che hanno subito danni economici a causa dell'epidemia di COVID-19 e vittime di richieste estorsive, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 127:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), capoverso, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020 »;

alla lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: « 24 febbraio 2020 » sono inserite le seguenti: « , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020 ».

All'articolo 128:

al comma 1, dopo le parole: « legge 24 aprile » è inserita la seguente: « 2020 ».

All'articolo 129:

al comma 3, dopo le parole: « per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e in ».

Dopo l'articolo 129 è inserito il seguente:

« Art. 129-bis. - (Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel comune di Campione d'Italia) - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 573, le parole: "alla data del 20 ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

b) al comma 574, le parole: "alla data del 20 ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

c) al comma 575, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

d) dopo il comma 576 è inserito il seguente:

"576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di

prodotti agricoli";

e) il comma 577 è sostituito dal seguente:

"577. In vista del rilancio economico del comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e di 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile";

f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti:

"577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "comma 1" sono sostituite delle seguenti: "commi 1 e 2" e le parole: "come modificato dal comma 631 del presente articolo," sono soppresse.

3. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposto ad accisa con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni in materia di riduzione del costo del gasolio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e all'articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

4. L'energia elettrica consumata nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:

a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.

5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 è subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003; le medesime disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei anni.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021, a 103.000 euro per l'anno 2022, a 105.000 euro per l'anno 2023, a 105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a 8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno 2027, a 8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029 e a

1.970.000 euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 130:

al comma 3, la parola: « valutati » è sostituita dalla seguente: « , valutate ».

All'articolo 134:

alla rubrica, la parola: « IVAFE » è sostituita dalle seguenti: « imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero ».

All'articolo 135:

al comma 2, alinea, le parole: « dalla legge dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge 17 dicembre ».

All'articolo 136:

al comma 4, la parola: « valutati » è sostituita dalla seguente: « , valutate ».

Dopo l'articolo 136 è inserito il seguente:

« Art. 136-bis. - (Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole) - 1. Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni indicati dal comma 696 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni stabilite dal comma 697 del medesimo articolo 1, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nel limite del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai sensi del presente comma non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 2,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

3. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea ».

All'articolo 137:

al comma 1, le parole: « 30 settembre 2020 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 15 novembre 2020 »;

al comma 3, la parola: « valutati » è sostituita dalla seguente: « , valutate ».

All'articolo 139:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « dell'epidemia da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'epidemia di COVID-19 »;

al secondo e al terzo periodo, le parole: « decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 »;

alla rubrica, le parole: « dell'epidemia da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'epidemia di COVID-19 ».

All'articolo 143:

al comma 2, la parola: « valutati » è sostituita dalla seguente: « , valutate ».

All'articolo 145:

al comma 2, la parola: « valutati, » è sostituita dalla seguente: « , valutate ».

All'articolo 146:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « dal seguente » sono sostituite dalle seguenti: « dai seguenti »;

al capoverso, primo periodo, le parole: « applicando lo » sono sostituite dalle seguenti: « applicando il coefficiente dello ».

All'articolo 148:

al comma 1, lettera c), la parola: « spostati » è sostituita dalla seguente: « differiti ».

All'articolo 149:

al comma 1:

alla lettera d), le parole: « legge 13 maggio 1988, n. 54 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 13 maggio 1988, n. 154 »;

alla lettera g), le parole: « all'articolo 33, comma 1bis » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 33, comma 1-bis » e la parola: « approvata » è sostituita dalla seguente: « approvato ».

All'articolo 152:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 » sono sostituite dalle seguenti: « dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »;

al secondo periodo, dopo le parole: « anche se anteriormente » è inserita la seguente: « alla »;

al terzo periodo, le parole: « ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 »;

al comma 2, le parole: « 8,7 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 9,7 milioni » e le parole: « e di fabbisogno in 26,4 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « e di fabbisogno, a 27,4 milioni di euro ».

All'articolo 153:

al comma 2, le parole: « e di fabbisogno in » sono sostituite dalle seguenti: « e di fabbisogno, a ».

All'articolo 157:

al comma 2:

alla lettera f), le parole: « n. 641; » sono sostituite dalle seguenti: « , n. 641. » e, al capoverso, le parole: « Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « 2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 »;

al comma 7, la parola: « valutati » è sostituita dalla seguente: « , valutate »;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.

7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020" ».

All'articolo 161:

al comma 1, le parole: « I pagamenti » sono sostituite dalle seguenti: « I termini per i pagamenti ».

Dopo l'articolo 163 è inserito il seguente:

« Art. 163-bis. - (Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40) - 1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020, 2021 e 2022";

b) dopo le parole: "dogane interne" è inserita la seguente: "anche";

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,

comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189" ».

All'articolo 164:

al comma 1, lettera a), le parole: « e da altri enti pubblici ovvero da società » sono sostituite dalle seguenti: « e di altri enti pubblici ovvero di società »;

al comma 2, capoverso 5-bis, secondo periodo, le parole: « è decretato dal » sono sostituite dalle seguenti: « è stabilito con decreto del »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 17-bis è sostituito dal seguente:

"17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare, sulla base dei valori correnti di mercato, unità immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, poste in vendita ai sensi del presente articolo che risultano libere, ovvero che intendono acquistare, con le diminuzioni di prezzo previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile, dal secondo periodo del comma 8, unità immobiliari a uso residenziale poste in vendita ai sensi del presente articolo locate ai medesimi enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti" »;

al comma 3, capoverso, le parole: « dell'articolo 952 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 952 e seguenti ».

All'articolo 165:

al comma 1, le parole: « in conformità di quanto previsto » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità a quanto previsto »;

al comma 4, le parole: « in conformità con gli schemi » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità agli schemi ».

All'articolo 168:

al comma 1, dopo la parola: « sottoposte » è soppresso il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 170:

al comma 2, lettera b), le parole: « in conformità del quadro normativo » sono sostituite dalle seguenti: « in conformità al quadro normativo ».

All'articolo 171:

al comma 1, le parole: « la conformità con quanto previsto » sono sostituite dalle seguenti: « la conformità a quanto previsto », le parole: « tenuto dell'obiettivo » sono sostituite dalle seguenti: « tenuto conto dell'obiettivo » e le parole: « minimizza il sostegno pubblico » sono sostituite dalle seguenti: « comporta il minimo sostegno pubblico »;

al comma 2, le parole: « successivamente della cessione » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente alla cessione ».

All'articolo 172:

al comma 1, primo periodo, la parola: « cessione » è sostituita dalla seguente: « cessioni »;

al comma 3, le parole: « , non concorrono, in quanto escluse » sono sostituite dalle seguenti: « non concorrono, in quanto esclusi ».

All'articolo 175:

le parole: « Agli oneri » sono sostituite dalle seguenti: « 1. Agli oneri ».

Al titolo VII, dopo l'articolo 175 è aggiunto il seguente:

« Art. 175-bis. - (Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori) - 1.

Al comma 501-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la società di cui al primo periodo, può effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni

risultanti dalle banche di dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L'attività posta in essere dall'Agenzia delle entrate è svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

2. Al comma 505 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "nonché i loro" è inserita la seguente: "coniugi," ».

All'articolo 176:

al comma 5, al terzo periodo, le parole: « Non si applicano limiti » sono sostituite dalle seguenti: « Non si applicano i limiti » e, al quarto periodo, le parole: « Accertata la mancata integrazione » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora sia accertata la mancata sussistenza ».

All'articolo 177:

al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni »;

al comma 2, le parole: « 74,90 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 76,55 milioni di euro »;

al comma 4, le parole: « 205,45 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 211,45 milioni di euro ».

All'articolo 178:

al comma 3, primo periodo, le parole: « Fondo sviluppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per lo sviluppo e la coesione ».

All'articolo 179:

al comma 1, lettera a), dopo le parole: « amministratore delegato, » sono inserite le seguenti: « sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, » e dopo le parole: « designato dal Ministro dell'economia e delle finanze » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 3, dopo le parole: « pari a 20 milioni di euro » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2020 ».

All'articolo 180:

al comma 1, le parole: « Nell'anno 2020 » sono soppresse e dopo le parole: « 100 milioni di euro » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2020 »;

al comma 2, le parole: « in sede Conferenza » sono sostituite dalle seguenti: « in sede di Conferenza »;

al comma 3, capoverso 1-ter:

al secondo periodo, le parole: « del presente provvedimento » sono sostituite dalle seguenti: « della presente disposizione »;

al terzo periodo, dopo le parole: « la sanzione amministrativa » sono inserite le seguenti: « pecuniaria del pagamento di una somma »;

al quarto periodo, le parole: « una sanzione » sono sostituite dalle seguenti: « la sanzione »;

al comma 4, le parole: « legge 21 giugno 2017, n. 196 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 21 giugno 2017, n. 96 », le parole: « della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « della presente disposizione », dopo le parole: « la sanzione amministrativa » sono inserite le seguenti: « pecuniaria del pagamento di una somma » e le parole: « una sanzione » sono sostituite dalle seguenti: « la sanzione ».

All'articolo 181:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-*ter*. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato »;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

4-*ter*. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione »;

al comma 6, le parole: « 127,5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 140 milioni »

All'articolo 182:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di *master* universitario e di dottorato di ricerca presso le università e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l'anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.

1-*ter*. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-*bis* sono emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto definisce le modalità di concessione e di utilizzo dei benefici di cui al comma 1-*bis*, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le

amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densità turistica, in considerazione della crisi delle attività economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attività, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale:

- a) della classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti;
- b) delle rilevazioni sulla capacità di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente;
- c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle città d'arte, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b) »;

al comma 3, le parole: « dal comma 1, pari a 25 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « dai commi 1, 1-bis e 1-ter, pari a 35 milioni »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
- b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021";
- c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

"11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un *voucher* di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione.

12. L'emissione dei *voucher* a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna

forma di accettazione da parte del destinatario. Il *voucher* può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo";

d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

"12-bis. La durata della validità dei *voucher* pari a diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai *voucher* già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i *voucher* non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai *voucher* emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestri, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta.

12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di *voucher* emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286" ».

All'articolo 183:

al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: « per l'anno 2021 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « Fondo sviluppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per lo sviluppo e la coesione »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali », le parole: « 210 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 171,5 milioni di euro » e dopo le parole: « dell'intera filiera dell'editoria » sono inserite le seguenti: « , compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore »;

al comma 3, la parola: « bigliettazione » è sostituita dalle seguenti: « vendita di biglietti d'ingresso, »;

al comma 4, le parole: « Fondo unico dello spettacolo » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo unico per lo spettacolo » e le parole: « dall'articolo 1 decreto del Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 1 del decreto del Ministro »;

al comma 6, le parole: « Fondo unico dello spettacolo » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo unico per lo spettacolo »;

al comma 7, terzo periodo, le parole: « legge di 14 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « legge 14 novembre » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché, mediante apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016, la dotazione prevista dall'articolo 28, comma 1, della medesima legge, limitatamente all'anno 2020 »;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di "Capitale italiana della cultura", in via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è conferito alle città di Bergamo e di Brescia, al fine di promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, le città di Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sono premesse le seguenti parole: "A eccezione dell'anno 2020," »;

al comma 10, le parole: « Al di fine di sostenere » *sono sostituite dalle seguenti:* « Al fine di sostenere »;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura", istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020 »;

al comma 11:

all'alinea, le parole: « legge 24 aprile, n. 27 » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge 24 aprile 2020, n. 27 »;

alla lettera b), capoverso 2:

al secondo periodo, dopo la parola: « provvede » *sono inserite le seguenti:* « al rimborso o » *e le parole:* « di pari importo al titolo di acquisto » *sono sostituite dalle seguenti:* « di importo pari al prezzo del titolo di acquisto » ;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del *voucher* quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del *voucher*. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata »;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle citate misure di contenimento, nonché comunque ai soggetti per i quali, a decorrere dalla medesima data, si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" »;

dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

« 11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai *voucher* già emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "160 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "190 milioni".

11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, nonché dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure di tutela della salute

imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto »;

al comma 12, le parole: « All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 e 10 » sono sostituite dalle seguenti: « All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10, 10-bis e 11-ter » e le parole: « 435 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 441,5 milioni »;

alla rubrica, le parole: « settore cultura » sono sostituite dalle seguenti: « settore della cultura ».

All'articolo 184:

al comma 1, primo periodo, le parole: « investimenti e altri interventi per la tutela » sono sostituite dalle seguenti: « investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro »;

al comma 2, le parole: « di cui dal titolo II » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al titolo II » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui al primo periodo può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività al finanziamento della cultura »;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « per l'anno 2021 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « Fondo sviluppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per lo sviluppo e la coesione »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto "Padova Urbs Pietà, Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 »;

al comma 6, le parole: « 50 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 52 milioni »;

alla rubrica, la parola: « cultura » è sostituita dalle seguenti: « per la cultura ».

All'articolo 185:

al comma 2, le parole: « della presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e sono ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e della condizione reddituale dei destinatari ».

Al capo I del titolo VIII, dopo l'articolo 185 è aggiunto il seguente:

« Art. 185-bis. - (Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO) - 1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate in relazione ad essa, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 186:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « con modificazione » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, »;
al capoverso 1-ter, quarto periodo, le parole: « sulla quota » sono sostituite dalle seguenti: « alla quota ».

All'articolo 187:

al comma 1, le parole: « 26 ottobre 1974, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: « 26 ottobre 1972, n. 633 ».

All'articolo 189:

al comma 1, le parole: « per dallo svolgimento » sono sostituite dalle seguenti: « per lo svolgimento ».

All'articolo 190:

al comma 2, primo periodo, le parole: « del regolamento UE » sono sostituite dalle seguenti: « del citato regolamento (UE) n. 1407/2013 »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « a medesime » sono sostituite dalle seguenti: « alle stesse »;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « deve essere presentato » sono inserite le seguenti: « a pena di scarto » e le parole: « , pena lo scarto del modello F24 » sono soppresse.

All'articolo 192:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ».

All'articolo 194:

al comma 1, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

All'articolo 195:

alla rubrica, la parola: « emergenze » è sostituita dalle seguenti: « per emergenze relative alle ».

Al capo II del titolo VIII, dopo l'articolo 195 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 195-bis. - (Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore) - 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

2. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione".

Art. 195-ter. - (Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416) - 1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli effetti del primo comma.

In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la continuità delle pubblicazioni e dell'attività dell'impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato può autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14" ».

All'articolo 196:

al comma 3, alinea, le parole: « 1 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio ».

All'articolo 198:

al comma 1:

al secondo periodo, dopo le parole: « agli operatori che » sono inserite le seguenti: « alla data di presentazione della domanda di accesso » e le parole: « regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012 »;

al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché le modalità di recupero dei contributi eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano ottemperato a quanto disposto dal secondo periodo »;

alla rubrica, le parole: « fondo compensazione danni » sono sostituite dalle seguenti: « di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal ».

All'articolo 199:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: « decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, » e le parole: « che dimostino di aver subito subito » sono sostituite dalle seguenti: « che dimostrino di aver subito »;

alla lettera b), dopo le parole: « a legislazione vigente » sono inserite le seguenti: « e nel rispetto degli equilibri di bilancio », le parole: « nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno » e le parole: « ed è cumulabile con l'indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 » sono soppresse;

al comma 3:

alla lettera b), le parole: « delle legge » sono sostituite dalle seguenti: « della legge »;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso è prorogata di 12 mesi »;

al comma 8, le parole: « e delle Autorità portuali » sono sostituite dalle seguenti: « e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro »;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. Al fine di sostenere la competitività dei servizi prestati in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le unità di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate, in misura proporzionale, agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio".

8-ter. Al fine di accelerare gli interventi di digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali previsti nell'ambito dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o a privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce possono essere inviati in formato digitale.

Qualora il documento cartaceo sia richiesto in originale, esso può essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle autorità richiedenti secondo modalità conformi alle disposizioni in materia di salvaguardia della salute adottate a seguito dell'emergenza da COVID-19.

8-quater. Con riguardo alla società capogruppo e alle società del gruppo di cui all'articolo 7, comma 9-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il fondo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31

gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del fondo ma alla data di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del fondo non sia stato ancora emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, comma 3, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere dai periodi di sospensione ovvero di riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 »;

al comma 10, le parole da: « dal presente articolo » fino a: « indebitamento » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 7, 8 e 10-bis del presente articolo, pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 50 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento »;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le disponibilità del fondo, nel limite di 5 milioni di euro, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica.

10-ter. Le disponibilità residue del fondo di cui al comma 10-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto, altresì, della riduzione dei costi sostenuti.

10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 10-bis e 10-ter.

10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui ai commi 10-bis e 10-ter del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea ».

Dopo l'articolo 199 è inserito il seguente:

« Art. 199-bis. - (Disposizioni in materia di operazioni portuali)-1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia da COVID-19 e di favorire la ripresa delle attività portuali, all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 4 è abrogata;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:

a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;

b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;

c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione.

4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 4-bis è rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non è compresa nel numero massimo di cui al comma 7".

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per

l'attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotti dal comma 1 del presente articolo, anche relativamente alla determinazione del corrispettivo e della cauzione e alla fissazione dei termini del procedimento, tenendo conto delle esigenze di economicità dei servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio ».

All'articolo 200:

al comma 1, primo periodo, le parole: « oggetto di » sono sostituite dalle seguenti: « sottoposto a »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « della presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

al comma 5, dopo le parole: « è effettuata » sono inserite le seguenti: « senza l'applicazione di penalità »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-*bis*. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e di cui al comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'80 per cento delle risorse a decorrere dall'anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attività di verifica. La relativa erogazione è disposta con cadenza semestrale.

5-*ter*. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono effettuate in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-*quater*. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residue dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e quelle residue dagli importi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 »;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: « per l'attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato » sono sostituite dalle seguenti: « per l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi, finalizzate » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per il finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di esercizio esistenti »;

al secondo periodo, le parole: « ed all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, » *sono sostituite dalle seguenti:* « e dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, »;

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come incrementate dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

Dopo l'articolo 200 è inserito il seguente:

« Art. 200-bis. - (Buono viaggio) - 1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari all'80 per cento del totale, per complessivi 4 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;

b) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivo 1 milione di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.

3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.

4. Ciascun comune individua i beneficiari e il relativo contributo prioritariamente tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non già assegnatari di misure di sostegno pubblico.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 201:

al comma 2, le parole: « Per le medesime » *sono sostituite dalle seguenti:* « Per le medesime » *e le parole:* « i sub-fornitori » *sono sostituite dalla seguente:* « sub-fornitori ».

All'articolo 202:

al comma 1:

alla lettera b):

al capoverso 4, al primo periodo, le parole: « e sottoposto » *sono sostituite dalla seguente:* « sottoposto » *e le parole:* « è definito » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono definiti » *e, al secondo periodo, le parole:* « comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « terzo comma »;

al capoverso 4-bis, al primo periodo, le parole: « senza indugio » sono sostituite dalle seguenti: « , entro trenta giorni dalla costituzione della società ai sensi del comma 4, » e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Tale piano è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione »; alla lettera c):

al capoverso 5, le parole: « convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »;

al capoverso 5-ter, dopo la parola: « fiscale » è soppresso il seguente segno di interpunzione: « , »; alla lettera d), la parola: « soppresso » è sostituita dalla seguente: « abrogato »;

alla lettera e), capoverso 7, terzo periodo, le parole: « al comma » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. In considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici, è prorogata di due anni la durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

al comma 2, dopo le parole: « decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 » sono inserite le seguenti: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, ».

All'articolo 203:

al comma 1, la parola: « assoggettate » è sostituita dalla seguente: « assoggettati », la parola: « EASA » è sostituita dalle seguenti: « Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) » e le parole: « regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012 »;

ai commi 3 e 4, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto ».

All'articolo 204:

al comma 2, la parola: « previsioni » è sostituita dalla seguente: « disposizioni ».

All'articolo 205:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, per l'organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, l'efficacia della convenzione stipulata per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 3577/92 e comunque non oltre la data del 28 febbraio 2021 ».

All'articolo 206:

al comma 2, le parole: « fino ad un massimo di 10 esperti o consulenti » sono sostituite dalle seguenti: « di esperti o consulenti fino al numero massimo di 10 », le parole: « di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche » sono sostituite dalle seguenti: « di comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche » e le parole: « a valere sulle » sono sostituite dalle seguenti: « posti a carico delle »;

al comma 3, al terzo periodo, le parole: « il termine di cui al precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo » e, al quarto periodo, le parole: « di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al secondo periodo »;

al comma 4, secondo e terzo periodo, dopo la parola: « Commissario » è inserita la seguente: « straordinario »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria" - variante Trisungo-Acquasanta - 2° lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500, nonché gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria"- Realizzazione di strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per l'anno 2021 per le attività di progettazione, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione nonché, per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A. con priorità di finanziamento e realizzazione.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

al comma 6, dopo la parola: « Commissario » è inserita la seguente: « straordinario »;

al comma 7, le parole: « di cui articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1, », le parole: « legge 31 dicembre 2018, n. 145 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 30 dicembre 2018, n. 145, » e le parole: « della tratta autostradale » sono sostituite dalle seguenti: « delle tratte autostradali »;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sulla società il controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma 8-ter »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali ».

All'articolo 207:

al comma 2, al primo periodo, la parola: « hanno » è sostituita dalla seguente: « abbiano » e, al secondo periodo, la parola: « previsioni » è sostituita dalla seguente: « disposizioni ».

All'articolo 208:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di dare impulso e rilanciare il porto di Gioia Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferiti a titolo gratuito, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Calabria, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture trasferite si provvede secondo le modalità previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, prevedendone il finanziamento prioritario nell'ambito del contratto di programma - parte investimenti. Agli interventi per la manutenzione della tratta di cui al primo periodo si provvede nell'ambito dell'efficientamento annuale del contratto di programma - parte servizi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la

regione Calabria e la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sentita l'Autorità portuale di Gioia Tauro, definiscono, d'intesa tra loro, la programmazione delle attività finalizzate allo sviluppo dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico nonché i relativi fabbisogni »;

al comma 4, le parole: « , a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3, » *sono soppresse e le parole:* « di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021, di euro 21 milioni nel 2022, di euro 17 milioni nel 2023, di euro 14 milioni nel 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di euro 11 milioni nel 2020, di euro 21 milioni nel 2021, di euro 29 milioni nel 2022, di euro 25 milioni nel 2023, di euro 19 milioni nel 2024 »;

al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 5 milioni nel 2020, di euro 16 milioni annui dal 2021 al 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia) »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni per l'anno 2023, a euro 30 milioni per l'anno 2024, a euro 26 milioni per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7 milioni per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032, a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, a valere sulle risorse del medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 già trasferite al bilancio della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni annui per gli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

All'articolo 209:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « per l'anno 2020 e di » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'anno 2020 e a » *e, al secondo periodo, le parole:* « di parte capitale » *sono sostituite dalle seguenti:* « di conto capitale ».

All'articolo 210:

al comma 1, dopo la parola: « mutualistica » *è soppresso il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 3, la parola: « trasporti » *è sostituita dalla seguente:* « trasporti » *e le parole:* « l-ter e l-quater » *sono sostituite dalle seguenti:* « l-ter) e l-quater) ».

All'articolo 211:

al comma 1, le parole: « Corpo della capitanerie di porto » *sono sostituite dalle seguenti:* « Corpo delle capitanerie di porto », *le parole:* « dal data » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla data » *e le parole:* « alle medesime Forze » *sono sostituite dalle seguenti:* « al medesimo Corpo »;

al comma 3, le parole: « e di ogni altra clausola » *sono sostituite dalle seguenti:* « e ogni altra clausola »;

al comma 4, dopo le parole: « euro 2.230.000 » *sono inserite le seguenti:* « per l'anno 2020, ».

Dopo l'articolo 211 è inserito il seguente:

« Art. 211-bis. - (*Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche*) - 1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorità competenti. Resta fermo, per gli aspetti di sicurezza cibernetica, quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza è redatto d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e recepisce il contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo. Le misure adottate sono comunicate ai Ministeri competenti per materia e al Ministero dell'interno, anche per gli aspetti di sicurezza informatica connessi alla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61.

3. L'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento all'emergenza da COVID-19 tiene conto delle linee guida sulla gestione dell'emergenza medesima emanate dai Ministeri competenti e dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche.

4. I Ministeri dell'interno e della salute, nell'ambito delle attività connesse con la gestione dell'emergenza da COVID-19, informando i Ministeri competenti, emanano, per gli aspetti di rispettiva competenza, proprie direttive per favorire l'attuazione delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3 e per garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche, la protezione del personale operativo dal contagio e la mobilità sul territorio nazionale per esigenze di continuità operativa e attività manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi, compresi coloro che provengono dall'estero.

5. Al fine dell'applicazione del presente articolo sono considerati operatori di infrastrutture critiche:

a) le società che gestiscono le infrastrutture individuate con i decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, nonché le società che gestiscono altre infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in funzione dell'emergenza da COVID-19;

b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

c) le società e gli enti che gestiscono od ospitano i sistemi spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio nazionale, nonché i sistemi spaziali nazionali impiegati per finalità di difesa e sicurezza nazionale;

d) ogni altra società o ente preposti alla gestione di infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti.

6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Dopo l'articolo 212 è inserito il seguente:

« Art. 212-bis. - (*Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia*) - 1. Dopo l'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è inserito il seguente:

"Art. 18-bis. - *1.* Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilità e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

Dopo l'articolo 213 è inserito il seguente:

« Art. 213-bis. - (Interventi di messa in sicurezza del territorio)-1. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, per l'anno 2020 sono attribuiti al comune di Taranto 4 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265 ».

All'articolo 214:

al comma 1, le parole: « 1 luglio 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2009 »;

al comma 2, le parole: « prevenzione cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « prevenzione di cui al comma 1 »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono trasferiti all'ANAS S.p.A. 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato "SS 42 - variante Trescore-Entratico". All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

2-ter. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, all'ANAS S.p.A. è assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato "Collegamento tra la strada statale n. 11 - tangenziale ovest di Milano - variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate - tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 - tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)". All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto »;

al comma 3, le parole: « dall'emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « all'emergenza »;

alla rubrica, la parola: « ANAS » è sostituita dalle seguenti: « dell'ANAS ».

All'articolo 215:

al comma 1, alinea, e al comma 2, lettera a), dopo le parole: « decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 » sono inserite le seguenti: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 »;

al comma 1, alinea, le parole: « nei confronti aventi diritto » sono sostituite dalle seguenti: « nei confronti degli aventi diritto »;

al comma 2, lettera b), la parola: « attuative » è sostituita dalla seguente: « attuativi ».

All'articolo 216:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « al 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 settembre 2020 »;

alla lettera b), le parole: « entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 »;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: « decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 » *sono inserite le seguenti:* « , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali », *le parole:* « in scadenza entro il 31 luglio 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto », *le parole:* « equilibrio economico-finanziarie » *sono sostituite dalle seguenti:* « equilibrio economico-finanziario » *e dopo le parole:* « anche attraverso la proroga della durata del rapporto, » *sono inserite le seguenti:* « comunque non superiore a ulteriori tre anni, »;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi »;

al quarto periodo, le parole: « dal concessionario » *sono soppresse;*

al comma 3, primo periodo, le parole: « e a decorrere » *sono sostituite dalle seguenti:* « a decorrere »;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « ai contratti di abbonamento » *sono inserite le seguenti:* « , anche di durata uguale o superiore a un mese, ».

All'articolo 217:

al comma 2, al secondo periodo, le parole: « del predetto Fondo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del Fondo di cui al comma 1 » *e, al terzo periodo, le parole:* « fossero inferiori » *sono sostituite dalle seguenti:* « sia inferiore » *e la parola:* « verrà » *è sostituita dalla seguente:* « è ».

Dopo l'articolo 217 è inserito il seguente:

« Art. 217-bis. - (Sostegno delle attività sportive universitarie) - 1. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 218:

al comma 3, quarto periodo, la parola: « previsti » *è sostituita dalla seguente:* « previsti » *e dopo le parole:* « codice del processo amministrativo » *sono inserite le seguenti:* « , di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 »;

al comma 4, secondo periodo, le parole: « approvato con il Decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'allegato 1 al decreto legislativo ».

Al capo IV del titolo VIII, dopo l'articolo 218 è aggiunto il seguente:

« Art. 218-bis. - (Associazioni sportive dilettantistiche) - 1. Al fine di assicurare alle associazioni sportive dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell'incremento delle loro attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 219:

al comma 1, la parola: « disinfezione » *è sostituita dalla seguente:* « disinfezione »;

al comma 3, capoverso 7, le parole: « straordinario, di cui euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « straordinario, euro » *e le parole:* « , nonché di cui euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « ed euro »;

al comma 4, le parole: « commi precedenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « commi 1, 2 e 3 ».

Dopo l'articolo 220 è inserito il seguente:

« Art. 220-bis. - *(Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)* - 1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attività professionali conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'apposito capitolo sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, iscritto nel programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" della missione 1 "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle predette prestazioni professionali, in riferimento agli anni pregressi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

L'articolo 221 è sostituito dal seguente:

« Art. 221. - *(Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale)* -

1. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale".

2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.

3. Negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.

4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-*bis* e 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. Il consenso dell'imputato o del condannato è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalità del collegamento.

10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone

l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici ».

L'articolo 222 è sostituito dal seguente:

« Art. 222. - (*Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura*) - 1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo.

2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. A favore delle filiere in crisi del settore zootecnico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo denominato "Fondo emergenziale per le filiere in crisi", con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al settore zootecnico. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono definiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 2999

del 4 maggio 2020, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Il comma 520 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

"520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una maggiore integrazione e una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, è concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie *blockchain*, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521".

7. Il comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

"2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa dell'emergenza da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimis*' nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19' e successive modificazioni e integrazioni".

8. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020. L'indennità è erogata con le modalità previste dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine è autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l'anno 2020.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo, determinati in 579,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo ».

Dopo l'articolo 222 è inserito il seguente:

« Art. 222-bis. - (*Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020*) - 1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono

accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 223:

alla rubrica, dopo la parola: « Contenimento » è inserita la seguente: « della ».

All'articolo 224:

al comma 2, lettera b), capoverso 3-decies, le parole: « l'Istat è delegato a definire, nel termine di 90 giorni, » sono sostituite dalle seguenti: « l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce »;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: « , e comunque non prima dell'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « o, se successiva, dalla data di entrata in vigore »:

alla lettera b), capoverso 10-bis, dopo le parole: « di Trento e » è inserita la seguente: « di » e la parola: « risultante » è sostituita dalla seguente: « risultanti »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Il comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

"4-octies. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza" ».

Dopo l'articolo 224 sono inseriti i seguenti:

« Art. 224-bis. - (Sistema di qualità nazionale per il benessere animale) - 1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente, è istituito il "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale", costituito dall'insieme dei requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, in conformità a regole tecniche relative all'intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione delle emissioni nell'ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento. L'adesione al Sistema è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza e controllo, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le modalità di alimentazione e

integrazione dei sistemi in cui sono registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento. Ai componenti del predetto organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 224-ter. - (Sostenibilità delle produzioni agricole) - 1. Al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo del settore vitivinicolo, è istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, come l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono il disciplinare di produzione sono aggiornati con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i più recenti orientamenti in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale e si traducono in specifiche modalità produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del comma 2.

2. Al fine di definire e aggiornare il disciplinare di produzione di cui al comma 1, nonché di valutare l'impatto delle scelte operate, è istituito il sistema di monitoraggio della sostenibilità e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i cui indicatori sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. I dati e le informazioni ricavati dal sistema di monitoraggio di cui al comma 2 confluiscono nella rete di informazione contabile agricola di cui al regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che, a questo fine, adegua il relativo sistema di rilevazione, in conformità alla comunicazione della Commissione europea 20 maggio 2020, relativa alla strategia dal produttore al consumatore.

4. In sede di prima applicazione, il disciplinare di cui al comma 1 si basa sulle linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, alle cui procedure si fa riferimento per l'adesione al sistema di certificazione, opportunamente integrate introducendo i principi della sostenibilità richiamati, quale sintesi dei migliori sistemi di certificazione esistenti a livello nazionale.

5. Il disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2014.

6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui al presente articolo, la certificazione della sostenibilità del processo produttivo può essere estesa ad altre filiere agroalimentari ».

All'articolo 225:

al comma 1, le parole: « la situazioni » sono sostituite dalle seguenti: « la situazione », dopo le parole: « di irrigazione, » è inserita la seguente: « la » e dopo la parola: « abilitati » è soppresso il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 5, le parole: « la modalità » sono sostituite dalle seguenti: « le modalità »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. In considerazione della sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della difficoltà da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di realizzare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la corretta

gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio idraulico nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, è consentita la riprogrammazione delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche con fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.

6-ter. L'utilizzo delle economie di cui al comma *6-bis* è consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilità dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui in conseguenza della chiusura delle opere finanziate, ivi compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue.

6-quater. I consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le economie e i relativi interessi di cui ai commi *6-bis* e *6-ter*, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui intendono destinare le risorse, il cronoprogramma della spesa e, dopo la conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Consorzi di bonifica ed enti irrigui ».

All'articolo 227:

al comma 1, dopo le parole: « è istituito un Fondo » sono inserite le seguenti: « con la dotazione »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « del territorio e del mare » sono sostituite dalle seguenti: « della tutela del territorio e del mare, ».

Dopo l'articolo 227 è inserito il seguente:

« Art. 227-bis. - (Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini) - 1. Al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per il rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 228:

al comma 1, lettera b), la parola: « soppresso » è sostituita dalla seguente: « abrogato ».

Dopo l'articolo 228 è inserito il seguente:

« Art. 228-bis. - (Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti) - 1. L'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato ».

All'articolo 229:

al comma 2:

al secondo periodo, le parole: « 50 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 70 milioni »;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto »; *al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « della domanda di mobilità » è soppresso il seguente segno di interpunzione: « , »;*

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni di età. Il contributo di cui al presente comma può essere concesso nel limite delle risorse autorizzate dal primo periodo e fino a esaurimento delle stesse ed è pari al 60 per cento della spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici e non può superare l'importo di euro 500.

4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis può essere richiesto per una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per la concessione e l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 4-bis.

4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

Al capo VII del titolo VIII, dopo l'articolo 229 è aggiunto il seguente:

« Art. 229-bis. - (Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale) - 1. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una o più linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire:

a) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;

b) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive mediante installazione di *box* dedicati presso i propri impianti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al comma 1 nonché la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma di cui al presente comma è, altresì, finalizzato all'adozione di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori. Il programma può, altresì, includere lo svolgimento di *test* e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, sono stabilite le

modalità per il riparto del fondo di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili".

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati dell'attività svolta in base al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in termini di impatto sulla sostenibilità ambientale e sulle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, svolte sulla base dei criteri previsti dal medesimo comma 1126, nonché una proposta di sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza di applicare criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto.

7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 230:

ai commi 1, secondo periodo, e 2, secondo periodo, dopo le parole: « nella Gazzetta Ufficiale » sono inserite le seguenti: « , 4a serie speciale, »;

al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2-ter. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-*ter*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, è stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità.

2-quater. All'onere derivante dal comma 2-*ter* del presente articolo, pari a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Incremento del numero dei posti relativi a concorsi già indetti ».

Dopo l'articolo 230 è inserito il seguente:

« Art. 230-bis. - (Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici) - 1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme

multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al primo periodo è ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata massima fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente le assunzioni di cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.

3. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale "Istruzione e ricerca". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265 ».

All'articolo 231:

al comma 1, le parole: « nel 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2020 »;

al comma 2, lettera f), le parole: « e la loro dotazione » sono sostituite dalle seguenti: « e delle loro dotazioni »;

al comma 3, la parola: « RUP » è sostituita dalle seguenti: « responsabile unico del procedimento » e le parole: « delle tempistiche stabilite » sono sostituite dalle seguenti: « dei termini stabiliti »;

al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: « affidamento degli stessi e » è inserita la seguente: « che »;

al comma 7, le parole: « nel 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2020 »;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza »;

al comma 11, la parola: « template » è sostituita dalle seguenti: « modelli informatici »;

al comma 12, le parole: « dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1, 7 e 7-bis, pari a 372,23 milioni di euro per l'anno 2020 ».

Dopo l'articolo 231 è inserito il seguente:

« Art. 231-bis. - (Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza) - 1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:

a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo;

c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.

3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica ».

All'articolo 232:

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Per l'anno 2020 è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro alla città metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto superiore "Salvatore Quasimodo" in Magenta, al fine di ridurre i rischi connessi alla diffusione del COVID-19. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto »;

al comma 6, al primo periodo, le parole: « e non oltre » sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: « a tutti gli atti » sono sostituite dalle seguenti: « tutti gli atti ».

All'articolo 233:

al comma 2, al primo periodo, le parole: « Piano nazionale di azione nazionale pluriennale » sono sostituite dalle seguenti: « Piano di azione nazionale pluriennale » e, al secondo periodo, la parola: « suddetto » è soppressa;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « 65 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 165 milioni » e, al secondo periodo, le parole: « di età » sono soppresse;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 120 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020, compresi i servizi educativi autorizzati »;

al comma 5, le parole: « 150 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 300 milioni di euro per l'anno 2020 »;

alla rubrica, le parole: « fino ai sedici anni » sono soppresse.

All'articolo 235:

al comma 1, le parole: « 400 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 377,6 milioni ».

All'articolo 236:

al comma 3, al primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della

legge 24 dicembre 1993, n. 537, » e, al terzo e al quarto periodo, la parola: « AFAM » è sostituita dalle seguenti: « di alta formazione artistica, musicale e coreutica »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero dell'università e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ».

All'articolo 237:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 ».

All'articolo 238:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « Le risorse di cui al presente comma » sono inserite le seguenti: « , nella misura di 45 milioni di euro annui, » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I restanti 5 milioni di euro sono destinati, per le medesime finalità di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non compresi nel precedente periodo, fatta eccezione per l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) destinatari di specifiche disposizioni del presente decreto. I criteri di riparto sono stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti »;

al comma 4, le parole: « dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 5, le parole: « di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a) , » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, »;

al comma 6, dopo le parole: « di alta formazione » è inserita la seguente: « artistica, »;

al comma 8, le parole: « di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 »;

al comma 9, le parole: « per l'anno 2021 a » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021, a euro », dopo le parole: « per l'anno 2022 e a » è inserita la seguente: « euro » e le parole: « dal 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2023 »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Piano straordinario di investimenti nell'attività di ricerca ».

Al capo IX del titolo VIII, dopo l'articolo 238 è aggiunto il seguente:

« Art. 238-bis. - (Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale) - 1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.

2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), primo periodo, del predetto regolamento relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, può emanare bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unità.

3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Lo stesso

comitato ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti attività e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti.

4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni.

6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di quattro unità di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.

8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di euro 587.164 per l'anno 2021, di euro 694.112 per l'anno 2022, di euro 801.059 per l'anno 2023 e di euro 908.007 annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare previsto dall'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».

All'articolo 240:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « livello dirigenziale » è soppresso il seguente segno d'interpunzione: « : ».

All'articolo 241:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per lo sviluppo e la coesione rinvenienti » e le parole: « pandemia da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « pandemia di COVID-19 »;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e della conseguente ripartizione regionale »;

al secondo periodo, le parole: « nelle more di sottoposizione » sono sostituite dalle seguenti: « nelle more della sottoposizione »;

al terzo periodo, le parole: « Comitato per la Programmazione Economica » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti ».

All'articolo 242:

al comma 1, le parole: « 1 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio », le parole: « e la mitigazione » sono sostituite dalle seguenti: « e alla mitigazione » e le parole: « dall'epidemia COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'epidemia di COVID-19 »;

al comma 3, le parole: « Fondo di Rotazione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo di rotazione di

cui »;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: « con modificazione » sono sostituite dalle seguenti: « con modificazioni »;

al secondo periodo, la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti » e le parole: « nelle more di sottoposizione all'approvazione in CIPE, entro e non oltre il » sono sostituite dalle seguenti: « nelle more della sottoposizione all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il »;

al terzo periodo, le parole: « Di tali riprogrammazione » sono sostituite dalle seguenti: « Di tali riprogrammazioni » e le parole: « al Comitato per la Programmazione Economica » sono sostituite dalle seguenti: « al Comitato interministeriale per la programmazione economica »;

al quarto periodo, la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti ».

All'articolo 243:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « è aggiunto il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti »;

dopo il capoverso 65-quinquies sono aggiunti i seguenti:

« 65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività; b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole; c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.

65-septies. In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato al finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati, ai soli fini del presente comma, "dottorati comunali". I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione, all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle disuguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative. I dottorati comunali sono soggetti all'accreditamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalità per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le università per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito bando ».

All'articolo 244:

al comma 1, dopo la parola: « Sicilia » sono inserite le seguenti: « nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 » e le parole: « dell'della legge » sono sostituite dalle seguenti: « della legge »;

al comma 2, le parole: « Aiuti ai progetti » sono sostituite dalle seguenti: « Aiuti a progetti »;

al comma 3, le parole: « 48,5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 106,4 milioni » e le parole: « Fondo sviluppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per lo sviluppo e la coesione, »;
la rubrica è sostituita dalla seguente: « Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 ».

Dopo l'articolo 245 è inserito il seguente:

« Art. 245-bis. - (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123) - 1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove start-up nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso la misura denominata "Resto al Sud", all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: "fino ad un massimo di 50.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 60.000 euro";

b) al comma 8, lettera a), le parole: "35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

c) al comma 8, lettera b), le parole: "65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento" ».

All'articolo 246:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « Sardegna e Sicilia » sono inserite le seguenti: « nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto » e, al secondo periodo, le parole: « educativa e a » sono sostituite dalle seguenti: « educativa, e a euro »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Sostegno al Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ».

La rubrica del capo XII del titolo VIII è sostituita dalla seguente: « Accelerazione dei concorsi ».

All'articolo 247:

al comma 8, la parola: « ordinamenti » è soppressa.

All'articolo 248:

al comma 3, primo periodo, le parole: « alla data del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Alla rubrica della sezione II del capo XII del titolo VIII, le parole: « per la velocizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « per l'accelerazione ».

All'articolo 250:

al comma 3, le parole: « di cui al decreto del presidente » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto del Presidente » e le parole: « decreto del Presidente del Presidente della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Presidente della Repubblica »;

al comma 4, secondo periodo, le parole: « 1 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio ».

All'articolo 251:

al comma 1, le parole: « sono aggiunti » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunte »;

al comma 2, dopo le parole: « avviati ai sensi dell'articolo 1 » sono inserite le seguenti: « , commi da 355 a 359, ».

All'articolo 252:

al comma 2:

alla lettera a), dopo le parole: « funzionario giudiziario, senza demerito » sono aggiunte le seguenti: « , per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera a) »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera b) »;

dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« g-bis) aver svolto attività lavorativa per almeno cinque anni presso una pubblica amministrazione in una posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea »;

al comma 3:

all'alinea, le parole: « adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

alla lettera a), le parole: « di cui al comma 1, lettere da a) ad f), » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2 »;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni ex aequo »;

al comma 6, alinea, le parole: « ai fini di attribuzione » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'attribuzione »;

al comma 7:

all'alinea, le parole: « adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni ex aequo »;

al comma 8, le parole: « a bandire » sono sostituite dalle seguenti: « a indire procedure di reclutamento ».

All'articolo 258:

al comma 2, primo periodo, le parole: « della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

al comma 3, le parole: « nel 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2020 ».

All'articolo 259:

al comma 1, le parole: « Corpo nazionale di vigili del fuoco » sono sostituite dalle seguenti: « Corpo nazionale dei vigili del fuoco » e le parole: « Consiglio di ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Consiglio dei ministri »;

al comma 2, lettera b, capoverso, le parole: « Restano ferme » sono sostituite dalle seguenti: « 2-bis. Restano ferme »;

al comma 3, le parole: « sui siti istituzionali » sono sostituite dalle seguenti: « nei siti internet istituzionali ».

Dopo l'articolo 259 è inserito il seguente:

« Art. 259-bis. - (Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria) - 1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le medesime procedure, è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alla riserva dei posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera d), previste per l'anno 2020 previa individuazione delle cessazioni

intervenute entro la data del 31 dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psicofisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che tiene conto del numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.

2. Il corso di formazione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quello destinato ai vincitori del concorso pubblico a complessivi 754 posti, elevati a 938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, ha la durata di sei mesi.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 260:

al comma 1, le parole: « Corpo nazionale di vigili del fuoco » sono sostituite dalle seguenti: « Corpo nazionale dei vigili del fuoco » e le parole: « Consiglio di ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Consiglio dei ministri ».

Dopo l'articolo 260 è inserito il seguente:

« Art. 260-*bis*. - (Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato) - 1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera *c*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera *c*), mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020, entro un massimo di 1.650 unità, e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unità, quale quota parte delle relative facoltà assunzionali, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

- a)* risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;
- b)* che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della procedura concorsuale di cui al

comma 1 in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;
c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

3. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei soggetti inclusi nell'elenco allegato al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 agosto 2019, degli aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

4. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi dei commi 2 e 3, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

5. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

6. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, può essere rideterminato il numero dei posti di allievi agenti della Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 38 del 15 maggio 2020.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 261:

al comma 1, primo periodo, la parola: « provvedimento » è sostituita dalla seguente: « decreto ».

All'articolo 262:

al comma 1, lettera b), le parole: « inerenti la contabilità e il bilancio » sono sostituite dalle seguenti: « inerenti alla contabilità e al bilancio » e le parole: « e la sperimentazione » sono sostituite dalle seguenti: « e della sperimentazione »;

al comma 2, dopo le parole: « I bandi di selezione » è soppresso il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 263:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di

precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "e, anche al fine" fino a: "forme associative" sono sostituite dalle seguenti: ". Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica";

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati".

4-ter. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato è commisurato all'entità della quota versata" ».

Dopo il capo XII del titolo VIII è inserito il seguente:

« Capo XII-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ
E DI RETI TELEMATICHE O DI TELECOMUNICAZIONE

Art. 263-bis. - (Modifica all'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato) - 1.

Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

"3-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12

dicembre 2017, può ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti *internet*, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la protrazione di attività pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Autorità stessa può applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di euro".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 264:

al comma 2, lettera a), numero 1), le parole: « Le amministrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1. Le amministrazioni ».

All'articolo 265:

al comma 1, terzo periodo, le parole: « al presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al presente decreto »;

al comma 3, dopo le parole: « 2.625 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro », le parole: « dal 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2025 », dopo le parole: « 5.619 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro » e le parole: « 1.413 l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1.413 milioni di euro per l'anno 2021 »;

al comma 4, le parole: « dal 2023 al 2031 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 475,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 67,55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 »;

al comma 7:

all'alinea, dopo la parola: « 85, » è inserita la seguente: « 89-bis, », dopo la parola: « 211, » è inserita la seguente: « 213-bis, » e dopo la parola: « 230, » sono inserite le seguenti: « 230-bis, commi 1 e 3, »;

alla lettera a), le parole: « quanto a 364,22 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.019,80 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.138,40 milioni di euro per l'anno 2022, a 273,53 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a 364,92 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.025 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 278,53 milioni di euro per l'anno 2023 » e le parole: « che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 1.005,57 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.445,17 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021 » e le parole: « mediante e corrispondente utilizzo » sono sostituite dalle seguenti: « mediante corrispondente utilizzo »;

alla lettera b), la parola: « corrisponde » è sostituita dalla seguente: « corrispondente » e dopo le parole: « comma 290, » è inserita la seguente: « della »;

il comma 8 è sostituito dai seguenti:

« 8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli eventuali maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo del presente

comma, comprese quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, in deroga a quanto previsto dal comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009, utilizzando le risorse destinate a ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui al primo periodo, risultino non utilizzate, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente decreto, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma trasferite su conti di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.

8-*bis*. I commi 7 e 8 dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono abrogati »;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato »;

al comma 11, dopo le parole: « connessa alla » sono inserite le seguenti: « diffusione del »;

al comma 13:

alla lettera a), la parola: « soppressi » è sostituita dalla seguente: « abrogati »;

alla lettera b):

le parole: « - al secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « 1) al secondo periodo »;

le parole: « - il quarto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « 2) il quarto periodo »;

le parole: « - al sesto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « 3) al sesto periodo » e la parola: « abrogate; » è sostituita dalla seguente: « sopresse. »;

al comma 14, dopo le parole: « dall'Elenco 1 » è inserita la seguente: « allegato ».

Dopo l'articolo 265 è inserito il seguente:

« Art. 265-*bis*. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

All'allegato 1:

le parole: « Allegato 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Allegato 1 - (Articolo 265, comma 1) - "Allegato 1 » e dopo la tabella è aggiunto il seguente segno: « " ».

All'elenco 1:

le parole: « Elenco 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Elenco 1 - (Articolo 265, comma 14) - "Elenco 1 - (Articolo 1, comma 609) » e dopo la tabella è aggiunto il seguente segno: « " ».

All'allegato C sono premesse le seguenti parole: « Allegato C-(Articolo 2, commi 5, 7 e 10) ».

All'allegato A sono premesse le seguenti parole: « Allegato A-(Articolo 1, comma 11) ».

All'allegato B sono premesse le seguenti parole: « Allegato B-(Articolo 1, comma 10) ».

All'allegato D sono premesse le seguenti parole: « Allegato D-(Articolo 2, comma 11) ».

All'allegato 1 riferito all'articolo 120 del decreto-legge, le parole: « Allegato 1 Articolo 120 » sono sostituite dalle seguenti: « Allegato 2-(Articolo 120, comma 1) ».

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

16 luglio 2020

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1874)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

MARIN, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «pediatri di libera scelta» inserire le seguenti: «, infermieri di famiglia o di comunità di cui al comma 5 del presente articolo»;

b) al comma 5, dopo le parole: «dell'infermiere di famiglia o di comunità» inserire le seguenti: «con un ruolo di governo nell'ambito dei servizi infermieristici distrettuali».

1.2

PAGANO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «i predetti piani sono recepiti nei programmi» con le seguenti: «i predetti piani sono adottati in sostituzione dei programmi».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1.1. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ultimo periodo è soppresso.».

1.3

CALANDRINI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «i predetti piani sono recepiti nei programmi» con le seguenti: «i predetti piani sono adottati in sostituzione dei programmi».

Conseguentemente, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ultimo periodo è soppresso.».

1.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «e le altre strutture residenziali, anche garantendo» con le seguenti: «, le altre strutture residenziali e quelle semiresidenziali, pubbliche e private, accreditate e non, di qualsiasi natura e tipologia, effettuando il tampone naso-faringeo per tutti gli operatori e gli utenti, anche attraverso modalità definite dalle unità di crisi, se costituite, e garantendo anche».

1.5

BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'incremento previsto dai comma precedente è esteso anche alle strutture adibite a Covid *Hospital* in occasione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.».

1.6

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «assistenza domiciliare integrata o equivalenti» con le seguenti: «assistenza domiciliare integrata, avvalendosi di personale dipendente e collaborazioni esterne mediante accreditamento istituzionale o acquisti di servizi.».

1.7

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai pazienti guariti che, abbiano avuto un periodo di ricovero in terapia intensiva o subintensiva, a causa del contagio da COVID-19, le aziende sanitarie, tramite i distretti, garantiscono l'esenzione totale delle spese relative a visite specialistiche, esami strumentali, esami di laboratorio, prestazioni terapeutiche e di riabilitazione effettuate in ambulatorio, nonché esami di diagnostica strumentale prescritti dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta, nel periodo successivo al ricovero per individuare eventuali complicanze dovute alla malattia da virus SARS-COV-2. A tal fine, la malattia viene equiparata alle malattie croniche invalidanti di cui al decreto del Ministero della sanità del 28 maggio 1999, n. 329, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 21 maggio 2001, n. 236, con particolare riferimento all'allegato 1, numero 49.».

1.8

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 4, dopo le parole: «sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per» *inserire le seguenti:* «garantire un approccio integrato tra le prestazioni sanitarie e le terapie tecnologiche, con particolare riferimento alla ventilazione meccanica e l'ossigenoterapia, nonché per».

1.9

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 4 sostituire la parola: «, disabili,» *con le seguenti:* «con disabilità, avuto riguardo degli eventuali Progetti di Assistenza Individuale (PA), nonché di soggetti».

1.10

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa per l'assistenza domiciliare integrata nei limiti indicati al comma 10».

1.11

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 4-bis, secondo periodo, dopo le parole: «favoriscano la domiciliarità», *inserire le seguenti:* «, anche tramite l'integrazione e il coordinamento tra le prestazioni tecnologiche, quali la ventilazione meccanica, l'ossigenoterapia, la nutrizione artificiale e le prestazioni sanitarie proprie dell'assistenza domiciliare integrata,».

1.12

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

«4-ter. Al fine di potenziare i servizi di assistenza domiciliare integrata di cui al comma precedente, all'articolo 8-ter, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: "L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta" sono aggiunte le seguenti: "per i percorsi di cure domiciliari ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e"».

1.13

CALANDRINI

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «con contratto di dipendenza o a rapporto convenzionale».

1.14

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Le Regioni che hanno anticipato gli indennizzi da disporre, ai sensi del comma 586, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 19 maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare delle anticipazioni ove le stesse fossero state effettuate sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni. Nel momento in cui lo Stato procede al

finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le Regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari ancorché non esistano obbligazioni sottostanti».

1.15

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Le Regioni che hanno anticipato gli indennizzi da disporre, ai sensi del comma 586, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 15 maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare delle anticipazioni ove le stesse fossero state effettuate sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni. Nel momento in cui lo Stato procede al finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le Regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari ancorché non esistano obbligazioni sottostanti».

1.16

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Almeno il 50 per cento dei fondi destinati alle regioni per il contrasto alla diffusione dell'infezione da Covid-19 e delle risorse aggiuntive al Fondo Sanitario assegnate fino alla conclusione dello stato di emergenza vengono ripartiti proporzionalmente tra le regioni stesse, tenendo conto, su base regionale, della media mensile dei casi accertati e del numero delle

persone ricoverate in strutture sanitarie e in terapia intensiva, affette da COVID-19».

1.17

FLORIS

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I tamponi e i test sierologici Covid-19, possono essere effettuati presso le strutture sanitarie accreditate al SSN, le quali trasmettono i risultati alle aziende sanitarie locali competenti per territorio, anche allo scopo di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici».

1.18

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale sanitaria e socio-sanitaria territoriale previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le Province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 dello Statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo».

1.19

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale sanitaria e socio-sanitaria territoriale previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le Province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma

4 dello Statuto, non si applicano I limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo».

1.20

CALANDRINI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Viene prevista l'esenzione dalla partecipazione agli oneri per prestazioni diagnostiche e terapeutiche (*ticket*), così come previsto dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a tutti quei soggetti colpiti da COVID-19 che dovranno sottoporsi ad esami, terapie o protocolli di recupero per patologie sopravvenute e connesse al contagio da COVID».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

IWOBI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

con riferimento ai fondi previsti dalla legge 27/12/2017, n. 205 «Legge di Bilancio 2018», articolo 1, comma 1072 - finanziamento del Fondo di cui alla Legge 11/12/2016, n. 232 articolo 1, comma 140, - stanziamento per gli interventi di completamento della rete nazionale degli Interporti con particolare riferimento al Mezzogiorno, il Ministero delle Infrastrutture lo scorso 22/5/20 ha avviato le procedure per la predisposizione del bando pubblico di assegnazione delle suddette risorse;

con una comunicazione ai gestori degli interporti italiani (ovvero quelli indicati nella legge 4 agosto 1990, n. 240 e ss.mm.ii., tenuto anche conto delle indicazioni risultanti dagli allegati infrastrutture ai DEF 2016-2017-2018-2019) la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Mit, sempre il 22/5 us, ha richiesto «eventuali suggerimenti, commenti ed indicazioni che si ritiene possano essere utili ad integrare i)

bando in preparazione anche al fine di renderlo maggiormente aderente alle esigenze della realtà interportuale a cui è destinato»;

le risorse messe a disposizione dal Fondo per gli investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese (2018-2022) destinate al completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno ammontano a complessivi 45 milioni di euro;

i progetti saranno valutati dagli organi preposti del Mit tenendo conto, tra gli altri, della coerenza dell'intervento con gli strumenti di pianificazione («Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture»), degli effetti dell'intervento sotto l'aspetto della sostenibilità ambientale-energetica e dell'intermodalità finalizzata all'eliminazione di »colli di bottiglia« e allo sviluppo della retroportualità, delle opere stradali e ferroviarie finalizzate al potenziamento dell'interconnessione fra hub portuali e interporti, nell'ambito dell'area interportuale, della fattibilità tecnico economica dell'intervento;

della connessione alla rete TENT (*Trans-European Networks - Transportation*), dell'attuabilità del progetto in tempi certi, connessa al grado di maturità e condivisione del progetto (cantierabilità);

oltre alla rete di interporti esistenti, sono in progetto altre strutture che vanno a soddisfare le richieste del settore produttivo italiano a fine di renderlo più competitivo nel mercato mondiale;

Impegna il Governo:

ad estendere il bando di cui sopra anche alle strutture in progettazione al fine da un lato di ammodernare gli interporti esistenti e dall'altro di ampliarne la rete in modo da coprire tutto il territorio alla luce delle nuove infrastrutture viarie e ferroviarie realizzate in tempi recenti o in fase di costruzione.

G1.2

RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

il Titolo III del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti; il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

considerato che:

il tema delle intersezioni stradali lungo il tratto urbano della SP5 e la Strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga (SS36) è da numerosi anni oggetto di valutazioni e richieste di intervento, stante il perdurare e l'accentuarsi costante delle criticità dovute alla pericolosità e ai fenomeni di congestionamento;

sono stati elaborati diversi studi volti a garantire la separazione dei flussi veicolari locali da quelli della SP5, partendo dall'ipotesi di interrare il tratto di SP5 in continuità con quanto fatto sulla SS36 a Monza San Fruttuoso, fino a risolvere le criticità dei singoli incroci con soluzioni alternative interrando la SP5 con la viabilità locale;

la riqualificazione della SP5 fu prevista dal protocollo di accordo tra Regione Lombardia, Comune di Milano, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, sottoscritto in data 15 aprile 1999. la riqualificazione risultava essere opera essenziale in conseguenza dell'avvenuto completamento del potenziamento della SS36, che di fatto, non avendo più intersezioni o altre cause di limitazione della sua capacità, ha scaricato direttamente sulla viabilità provinciale flussi di traffico incompatibili con le sue caratteristiche; per tale ragione, la realizzazione di tale opera era stata individuata dal Consiglio comunale di Cinisello Balsamo come condizione necessaria per il parere positivo al progetto di riqualificazione della SS36;

il progetto preliminare fu approvato dalla Provincia il 4/12/02 (del. Giunta 824/02) ed ha portato alla conferma da parte degli Enti coinvolti degli impegni economici, ripartiti dall'accordo stesso, per complessivi 56.000.000 €, come previsto dal progetto preliminare;

il progetto definitivo, consegnato in data 13 maggio 2005, individuava un costo superiore dell'opera, pari a 101.372.000 €; a fronte di tale superamento, nel febbraio 2009 è stato deliberato un nuovo accordo per la realizzazione dei primi lotti funzionali, individuati nella passerella ciclopedonale a scavalco in corrispondenza di viale Casiraghi nel Comune di Sesto San Giovanni; per il primo dei due stralci, la passerella, il Comune di Cinisello Balsamo ha ottenuto un finanziamento integrato con fondi propri, con il «Bando Periferie - Welfare Metropolitano»; il progetto esecutivo è attualmente in corso di perfezionamento e presumibilmente nel corso del 2020 saranno realizzate le opere;

le criticità dell'incrocio tra la SP5 e le vie Ferri e Partigiani continuano a permanere e vanno ad accentuarsi sia per il continuo aumento del traffico veicolare sia per le criticità dell'intero nodo viabilistico del settore nord est di Milano, legate alle importanti operazioni di riqualificazioni urbanistica che interessano il settore territoriale (dalla cosiddetta Città della Salute, al nodo di interscambio di Bettola fino alle operazioni di minore dimensione ma ugualmente rilevanti);

- l'intersezione Ferri-Partigiani, insistente in territorio Comunale di Cinisello Balsamo ma di proprietà di Città Metropolitana, è attualmente go-

vernata da un impianto semaforico a gestione di strade classificate come strada extraurbana secondaria (SP5) e strada urbana di interquartiere (via Ferri);

- la SP5, seppur classificata come strada extraurbana secondaria per la sua conformazione stradale, ha valenza di strada principale in rapporto ai volumi di traffico che la stessa sopporta e che dagli ultimi dati disponibili, nella sola direzione Milano ammontano a circa 50.000 veicoli/giorno;

- tale aspetto è strettamente conseguente all'avvenuta realizzazione del potenziamento della SS.36 attraverso la sua desemaforizzazione e interrimento del tratto ricadente in Comune di Monza;

- il sovraccarico di traffico veicolare comporta forti problematiche sia in relazione all'aspetto sicurezza che sull'impatto ambientale con un netto peggioramento delle condizioni di circolazione, inquinamento acustico ed atmosferico in un ambito densamente abitato. Aspetti di cui la normativa vigente ne chiede esplicitamente la riduzione e l'abbattimento;

atteso che ogni soluzione prospettata ha dovuto in questi anni confrontarsi con la progettazione preliminare del prolungamento della MS in direzione Monza, ora, a seguito dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dello stesso è stato confermato che sulla base delle considerazioni emerse in sede di Analisi Costi Benefici, la soluzione dell'interrimento della linea metropolitana ad una quota in continuità con quella esistente delle tratta milanese della metropolitana, risulterebbe fattibile per risolvere le criticità sottopassando con la viabilità locale la SP5, desemaforizzando l'incrocio e dando ulteriore continuità alla viabilità primaria;

impegna il Governo:

compatibilmente con le risorse disponibili a prevedere, per il triennio 2020-2023, l'individuazione di risorse per il finanziamento dello studio di fattibilità del sottopasso in via Fulvio Testi a Cinisello Balsamo.

G1.3

RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

premessi che:

il Titolo Ili del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti; considerato che:

- il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

- la linea M3 è una linea della metropolitana di Milano che attraversa la città da nord con il capolinea Comasina (sito nel Comune di Milano) a sud con il capolinea «San Donato» (sempre sito nel Comune di Milano);

- la zona Sud -Est Milano ed i Comuni della fascia della stessa Città Metropolitana sono interessati da una forte presenza di inquinamento atmosferico causato anche dall'attraversamento del traffico quotidiano dei pendolari che giornalmente si recano a Milano;

le condizioni di trasporto sulla SP ex SS 415 Paullese rendono necessario un intervento per risolvere il problema del traffico e dell'inquinamento;

- il potenziamento del sistema del trasporto pubblico risulta prioritario per tutto il territorio interessato dalla SP ex SS 415 Paullese e l'opera in oggetto è richiesta dai cittadini e dagli amministratori locali per sgravare il traffico consistente che incide sulla citata ex strada statale;

- ad oggi è in corso uno studio di fattibilità da parte di Metropolitana Milanese S.p.A. sovvenzionato dai Comuni del territorio che dovrebbe valutare se ridimensionare il progetto iniziale di portare la linea ferrata sino a Paullo

- la Paullese, dopo la Milano Meda, risulterebbe essere il secondo asse viario più inquinato della Lombardia.

- il prolungamento della M3 è un'opera attesa da oltre 30 anni

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare, con tempestività, specifiche risorse per il finanziamento dello studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi infrastrutturali citati in premessa sino al capolinea di Paullo.

G1.4

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1874 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premesso che:

il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11/2020, che prevede - negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico - l'esclusività di tale modalità di deposito anche per gli atti e documenti finora esenti, nonché per i medesimi atti il pagamento del contributo unificato e l'anticipazione forfettaria «con sistemi telematici di pagamento anche tramite la

piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale», aveva un termine iniziale ed un termine finale: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto», quindi 8 marzo 2020, «e fino al 31 maggio 2020»;

il comma 22 dell'articolo 83 del successivo decreto-legge n. 18/2020 ha abrogato la previsione del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11/2020, nello stesso momento in cui al comma 11 ne faceva subentrare una quasi identica, se non fosse per il termine iniziale «dal 9 marzo 2020» e per quello finale «al 30 giugno 2020»;

considerato che:

dall'8 marzo ad oggi, quindi, la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale - per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento - è e resta soltanto una delle modalità di pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria, affiancandosi alle altre modalità telematiche di pagamento sin qui utilizzate, ove la modalità precedentemente in vigore a mezzo deposito cartaceo rimane un sistema valido di pagamento, che lo Stato non può impedire annullando un contributo comunque versato, ancorché non accettato al momento del deposito;

adottare come linea di condotta amministrativa una interpretazione limitata ai soli sistemi telematici di pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale è una classica situazione che ricade sotto la nozione di ignorantia legis prodotta da errore scusabile, di cui alla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364: una previsione di pura creazione (neppure legislativa, ma) applicativa non solo non può produrre, per i fatti anteriori, disvalore giuridico, ma (Cassazione, 5 settembre 1995, Nitti) rappresenta la classica situazione di buona fede amministrativa che esclude qualsivoglia coscienza dell'antigiuridicità;

considerato infine che:

la ripetizione del pagamento del contributo unificato comporterebbe un indebito arricchimento da parte della pubblica amministrazione richiedente;

impegna il Governo:

affinché le cancellerie, previa tracciatura della data impressa telematicamente sul bollo, considerino ritualmente depositati i contributi unificati già versati dall'8 marzo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020, accettando come forma di pagamento quelli già emessi.

G1.5

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/239;

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e il suo Titolo VIII, al Capo I, prevede specifiche misure per il settore turistico, oggi tra i più penalizzati dall'emergenza sanitaria da Covid-19;

già in sede di esame del cosiddetto Decreto Liquidità il Governo, con l'ordine del giorno n. 9/2451-AR/90 presentato alla Camera, si era impegnato a «valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a permettere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, una decontribuzione del costo del lavoro per personale assunto con contratto stagionale nel settore turistico per l'intero 2020, allo scopo di consentire alle imprese di investire in nuova forza lavoro nonostante le incertezze della stagione estiva con oneri previdenziali carico dello Stato»;

nonostante la riapertura post-lockdown, la stagione estiva 2020 è cominciata con il segno meno e le presenze rispetto allo stesso periodo del 2019 sono in calo in tutte le regioni: le perdite più gravi si registrano in Sardegna con una riduzione degli arrivi dell'80 per cento, a seguire nel Lazio e nel Molise con un meno 75 per cento e in Campania e Basilicata dove il calo registrato è del 70 per cento. Non va meglio purtroppo in Friuli Venezia Giulia dove le presenze sono scese del 65 per cento e ancora in Sicilia con meno 60 per cento, Calabria con meno 55 per cento, Veneto e Abruzzo con una riduzione di turisti del 50 per cento rispetto al 2019. Cali poi del 45 per cento in Liguria e nelle Marche, del 40 per cento in Emilia Romagna e Puglia, del 30 per cento in Toscana;

la devastante contrazione di mercato che l'emergenza epidemiologica ha comportato e comporterà per il settore turismo determina non solo la necessità di ricorrere agli ammortizzatori sociali per i lavoratori in forza, ma anche la necessità di individuare uno strumento che incentivi le imprese a procedere alla riassunzione del personale, in specie quello stagionale;

sarebbe pertanto utile prevedere per i datori di lavoro del comparto turistico il riconoscimento di uno sgravio contributivo per tutto il 2020 al fine

di incentivare la riassunzione di quei lavoratori che altrimenti resterebbero senza lavoro;

in questo modo si offrirebbe un significativo sostegno ai datori di lavoro che intendono effettuare nuove assunzioni, realizzando un'importante «leva economica», in quanto a lo sgravio contributivo stanziato dallo Stato corrisponde l'immissione nel sistema di risorse private di entità pari ad almeno tre volte il contributo statale (cioè la retribuzione dei lavoratori che altrimenti non sarebbero riassunti), che a loro volta genereranno un ulteriore effetto moltiplicatore,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.6

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/303;

il territorio di Venezia rappresenta un sistema ambientale e urbano complesso, delicato e molto articolato, che può essere governato solo utilizzando soluzioni e strumenti particolari;

gli eccezionali allagamenti verificatisi a Venezia il 12 novembre scorso e nei giorni successivi, dove l'acqua alta ha raggiunto i 187 centimetri sul medio mare e sfiorato il massimo storico di 194, registrato durante la disastrosa alluvione del 1966, hanno messo a rischio di danni potenzialmente irreparabili un patrimonio storico-monumentale dal valore inestimabile e a nudo il fragile equilibrio ambientale di una città e di un contesto lagunare unici al mondo, rendendo, altresì, improcrastinabile non solo il completamento del MOSE ma anche il rifinanziamento della legge speciale per Venezia per consentire il finanziamento, con continuità, degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

infatti, come da impegno preso dal Governo il 19 novembre 2019, con una mozione sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari e approvata dall'Assemblea della Camera, occorre adottare iniziative urgenti per aggiornare e rifinanziare la legge speciale per la città metropolitana di Venezia, indi-

viduando le opportune fonti strutturali di finanziamento, predisponendo un piano organico di interventi di manutenzione urbana diffusa, ecologica, infrastrutturale ed edilizia della città storica per la salvaguardia della laguna di Venezia, avendo riguardo al suo recupero e mantenimento morfologico che contempli ogni intervento urgente ed indifferibile, con particolare riferimento a Piazza San Marco e che risponda in modo adeguato ai molteplici problemi della città, richiamati nel citato «dossier Venezia», con specifica attenzione alle misure di limitazione degli affitti turistici e di promozione e di sostegno al ripopolamento della città, prevedendo una forma di incentivazione per i residenti attraverso il riconoscimento dello status di «custodi del Patrimonio di Venezia»;

l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le conseguenze socio-economiche in un territorio a prevalente vocazione turistica richiedono l'accelerazione delle iniziative tese al rilancio del tessuto urbanistico, anche attraverso il riavvio, con le opportune risorse economiche, delle opere previste dall'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798 recante «Nuovi interventi per la salvaguardia ai Venezia»,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.7

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/304;

il poliambulatorio del nuovo polo sanitario di Venaria, dell'ASL To3, nell'area tra via Don Sapino e la strada provinciale 176 della Savonera, rappresenta una struttura importante del Servizio sanitario nazionale di competenza della Regione Piemonte, anche in ordine alle emergenze pandemiche come quella da COVID-19, poiché è destinato ad ospitare varie discipline specialistiche e distrettuali, diventando il polo sanitario di riferimento territoriale per un bacino di utenza stimato in oltre 90 mila persone;

dopo oltre 10 anni di continue ed estenuanti partenze e frenate, finalmente, dal 2016 sono cominciati i lavori per la realizzazione del Lotto 1,

grazie ai contributi di Stato, fondi regionali e mutui stipulati dall'Asl TO3, nonché alla partecipazione attiva del Comune di Venaria Reale, che ha messo a disposizione, a beneficio della collettività, l'area per la realizzazione dell'opera;

da gennaio 2020, hanno cominciato i primi spostamenti, dalla vecchia sede di alla nuova struttura, dei servizi amministrativi, degli uffici e dei servizi distrettuali, nonché delle cure domiciliari e del punto unico di accoglienza socio-sanitario;

il completamento di tale struttura, da anni attesa dalla popolazione, è essenziale per migliorare le prestazioni sanitarie erogate alla popolazione;

occorre completare in tempi brevi le opere complementari;

si ritiene, pertanto, importantissimo accedere ai finanziamenti previsti dal presente decreto-legge per poter garantire l'ampliamento del nuovo polo sanitario di Venaria, dell'Asl To3,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.8

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/305;

la Camera ha approvato un emendamento al decreto rilancio, presentato dal gruppo Liberi e uguali, che sospende l'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo, fino al 31 dicembre 2020;

tale norma che va contro la libera proprietà privata, prolunga una sospensione in vigore ormai dal 17 marzo scorso, per tutti gli affitti e per tutte le procedure, sia per morosità che per locazione, creando differenze e discriminazioni tra affittuari e proprietari in quanto aumenta le forme di aiuto in favore degli inquilini ma toglie un reddito legittimo ai proprietari degli immobili;

senz'altro tale norma provocherà anche effetti negativi su tutto il mercato immobiliare, rendendo sempre più difficile il mercato delle locazioni;

è stata scelta la strada del mero assistenzialismo, perdendo l'occasione per aiutare veramente il mondo del lavoro e l'enormità di piccole e medie imprese, di artigiani, di commercianti, di professionisti, che caratterizza il nostro tessuto produttivo e che rappresenta il nostro patrimonio economico;

l'associazione dei proprietari ha stigmatizzato aspramente la norma, come «la pietra tombale sull'affitto in Italia, con conseguenze nefaste su accesso all'abitazione e sviluppo delle attività commerciali»:

la disposizione non considera minimamente le esigenze e le condizioni economiche del proprietario locatore, che potrebbe trovarsi privo di reddito perché magari ha perso il lavoro e ora resta anche senza l'affitto della sua unica proprietà;

si tratta di una misura gravissima, perché risolve le esigenze di una categoria, quelle degli inquilini, attraverso un'altra categoria di cittadini a proprie spese e senza alcun indennizzo, caricando a questi ultimi gli obblighi sociali e morali dello Stato italiano;

peraltro, la norma non riguarda esclusivamente gli sfratti maturati in emergenza COVID-19, ma riguarda anche situazioni pregresse, che nulle hanno a che vedere con la recente emergenza; si tratta infatti di una misura generica che riguarda tutti, anche coloro che dall'emergenza sanitaria non hanno subito danni,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.9

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/240;

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e il suo Titolo VIII, al Capo I, prevede specifiche misure per il settore turistico, oggi tra i più penalizzati dall'emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare l'articolo 175 del Decreto Rilancio per incentivare le famiglie a trascorrere

le vacanze in Italia introduce un credito, relativo al periodo d'imposta 2020 ed utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici sul territorio nazionale;

nella citata norma sul «tax credit vacanze» non si fa tuttavia riferimento alla cittadinanza dei beneficiari, ma trattandosi di crediti utilizzabili solo in compensazione da parte del contribuente, se ne deduce che possono usufruirne solo i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi e titolari, pertanto, di capacità contributiva e residenza fiscale in Italia; l'iniziativa è quindi diretta a incentivare il settore turistico italiano escludendo tuttavia da tale agevolazione i cittadini italiani con residenza all'estero che anche per esigenze familiari potrebbero essere più interessati a trascorrere le vacanze nel nostro Paese;

in un momento di crisi economica sempre più diffusa, in cui dopo mesi di isolamento e di misure restrittive molti nostri connazionali vorrebbero rientrare in Italia per trascorrere i periodi festivi con le loro famiglie, sarebbe utile prevedere anche per coloro che risiedono e lavorano all'estero un incentivo a trascorrere le vacanze in Italia riconoscendo eventualmente il credito d'imposta direttamente alla struttura recettiva che potrà così applicare lo sconto in fattura anche per l'ospite italiano residente all'estero che dimostri di possedere i requisiti prescritti dall'articolo 176 in termini di capacità reddituale,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.10

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/248;

dai primi dati diffusi sull'andamento produttivo dell'ultimo trimestre, è chiara la difficoltà degli imprenditori nel far fronte alle scadenze, impegni fiscali e pendenze già in essere nei confronti del fisco; a conseguenza di ciò, la maggior parte degli operatori economici sono stati costretti a chiudere o indebitarsi ulteriormente;

la crisi economica post-covid-19 avrà un impatto per famiglie e aziende sulla capacità di onorare eventuali debiti fiscali;

la precedente pacificazione fiscale per le sole persone fisiche aveva prodotto circa 12,9 milioni di cartelle di pagamento per un controvalore pari a circa 38,2 miliardi di euro. Oggi, un'eventuale riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone che versano in situazioni di difficoltà non solo di farebbe rientrare molte somme nelle casse dell'Erario (altrimenti difficilmente recuperabili), ma permetterebbe anche di far tornare in bonis milioni di cittadini onesti pagando il proprio debito in maniera rateale;

sarebbe una risposta concreta e positiva - oltrech  fin da subito attuabile - per aiutare famiglie, imprese, operatori economici, ma anche liberi professionisti o semplici commercianti, che vogliono instaurare un rapporto con il fisco in maniera semplice, trasparente e di fiducia reciproca,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno gi  assunto, di cui in premessa.

G1.11

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonch  di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

gi  in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/337;

le misure previste dal decreto-legge in esame sono finalizzate, tra l'altro, ad assicurare forme di sostegno nei riguardi dei lavoratori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

nel perseguimento di questa stessa finalit , alcuni enti previdenziali di diritto privato, tra cui l'Enpam - Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri, hanno previsto l'erogazione di specifiche indennit  destinate al sostentamento dei propri iscritti nel periodo di emergenza COVID-19;

iniziative di questo tipo, approvate dai ministeri vigilanti, sopperiscono al carattere irrisorio degli aiuti previsti dal Governo in favore dei liberi professionisti, i quali sono stati considerati in maniera solo marginale negli ultimi decreti-legge, con esclusione dai contributi a fondo perduto e dal rimborso delle spese sostenute per acquisto di DPI;

con l'ordine del giorno 9/02461-AR/152, i firmatari del presente atto hanno, quindi, richiesto al Governo di sostenere tali iniziative quantomeno da un punto di vista fiscale, detassando le indennità di cui si discute, considerato che le stesse derivano da un patrimonio già tassato all'origine e risultano peraltro indispensabili per consentire ai relativi beneficiari di attraversare il delicato momento di crisi;

l'ordine del giorno sopra indicato è stato accolto nella seduta del 27 maggio u.s.; tuttavia, in sede di conversione del decreto-legge in esame, il Governo non ha dato seguito all'impegno con esso assunto, con la conseguenza che le indennità erogate dagli enti previdenziali di diritto privato continuano, tuttora, a rimanere assoggettate a tassazione e/o ritenuta d'acconto;

è evidente l'esigenza di rimuovere quanto prima questa inaccettabile tassa sulla solidarietà del tutto priva di fondamento da un punto di vista logico, morale e giuridico,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.12

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/257;

il Titolo 111 del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti; considerato che:

il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

la linea MS è una linea della metropolitana di Milano che attraversa la città da nord est (capolinea Bignami) a ovest (capolinea di San Siro Stadio);

la stessa incrocia la linea M3 nella stazione Zara, la linea M2 nella stazione Garibaldi FS e la linea M1 nella stazione Lotto;

l'obiettivo della citata linea metropolitana è quello di collegare l'ovest milanese e il nord-est milanese con l'area centrale di Milano;

il potenziamento del sistema del trasporto pubblico risulta prioritario per tutto il magentino e l'opera in oggetto è richiesta dai cittadini e dagli amministratori locali per sgravare il traffico consistente che incide sulla ex Strada Statale 11;

il capolinea della futura linea M6 di Milano sarà presso l'Ospedale Sacco ai confini della città di Milano già previsto nel Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS), e il prolungamento sulla direttrice della SS Varesina è di collegamento per tutti i comuni della zona fino all'arrivo al comune di Gargagnate Milanese con l'intersezione delle linee delle Ferrovie Nord Milano,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.13

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/258;

il Titolo lii del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti;

considerato che:

il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

con la delibera comunale n. 7/20181 il comune di Brescia ha approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) ed in particolare lo scenario di piano P che prevede tra le altre cose che la linea metropolitana MI venga estesa verso Nord sino al parcheggio di interscambio di San Vigili;

il costo stimato dell'opera è pari a 171,71 milioni di euro per le opere civili e per gli impianti e a 35,53 milioni di euro per l'acquisto dei rotabili, per complessivi 207,24 milioni,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.14

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 341 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/276;

il Capo II - Regime quadro della disciplina degli aiuti - del provvedimento all'esame prevede una serie di misure in particolare all'articolo 54 prevede che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di procedere alla concessione di aiuti, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di sovvenzioni dirette anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali;

con la Comunicazione 2020/C 911/01 del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), la Commissione Europea ha consentito agli Stati membri, nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, di porre in essere misure di aiuto straordinarie nei limiti e alle condizioni prescritte dalla Comunicazione medesima;

la Comunicazione è stata oggetto nei mesi successivi di modifiche (il 3 aprile e l'8 maggio 2020) che hanno ulteriormente potenziato il raggio di azione degli interventi che gli Stati membri possono attuare per intervenire sulle situazioni di difficoltà conseguenti al COVID-19;

i presupposti per l'applicazione delle condizioni di cui alla Comunicazione si realizzano in seguito all'avvenuta decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea a seguito di notifica di un regime di aiuto ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Lo Stato italiano, il più colpito dall'emergenza epidemiologica, ha provveduto con rilevante ritardo alla notifica del proprio regime di aiuto e lo ha fatto

in modo tale che operativamente risultano ora non interamente sfruttabili le potenzialità messe a disposizione dalla UE;

la durata massima prevista per i finanziamenti agevolati e per le garanzie a supporto della liquidità aziendale è infatti pari a 6 anni quando la Comunicazione prevede la possibilità per lo Stato membro di negoziare con la Commissione europea durate più ampie. Allo stesso modo, il limite di intervento per impresa è fissato al 25 per cento del fatturato mentre la stessa Comunicazione prevede esplicitamente la possibilità che lo Stato membro definisca ambiti più ampi per comparti economici specifici, sempre negoziando tali aspetti con la CE;

per il comparto agricolo, la rinuncia del governo italiano a negoziare queste possibili migliorie al regime di aiuto è significativamente penalizzante, in particolar modo il limite di intervento fissato nella percentuale del 25 per cento del fatturato, considerato anche in particolare regime fiscale che caratterizza le imprese del comparto laddove il fatturato non si presta a fungere efficacemente da parametro;

la riprova che si tratta effettivamente di mancate opportunità che potevano invece essere colte a maggior sostegno delle imprese viene dal regime di aiuto notificato autonomamente alla Commissione europea dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la concessione di aiuti alle imprese;

il regime di aiuto negoziato dal Friuli Venezia Giulia con la Commissione europea e da questa autorizzarci consente infatti la concessione di finanziamenti con durata di 8 anni e nella misura che non è parametrata al fatturato, ma individuata nel fabbisogno di liquidità delle imprese per i prossimi 13 mesi così come autocertificato dalle imprese,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.15

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/319;

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

solo pochi mesi fa l'allerta in Italia per il rischio di attentati terroristici di matrice integralista islamica era ai massimi livelli, tanto che lo stesso Ministero dell'interno aveva emanato una circolare che invitava poliziotti, carabinieri e finanzieri a «rafforzare le misure di vigilanza e controllo del territorio a tutela degli obiettivi sensibili e in particolare le principali stazioni di servizio e gli obiettivi a esse collegati, nonché a ogni ulteriore obiettivo ritenuto sensibile per la circostanza»;

l'attenzione sulla minaccia di possibili attentati rimane e deve rimanere costante e ciò anche alla luce dell'aumento preoccupante dei flussi migratori irregolari ormai incontrollati che, nonostante l'emergenza epidemiologica in corso, non solo non si sono arrestati ma sono addirittura triplicati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno;

per poter far fronte in modo adeguato alle nuove forme di terrorismo occorre garantire non solo ai reparti speciali ma a tutti gli appartenenti delle forze di polizia quotidianamente impegnati sul territorio nuovi modelli addestrativi in grado di fornire agli stessi adeguate capacità di prevenire e affrontare un attacco in condizioni di sicurezza e consentire allo Stato così di assicurare reale tutela ai cittadini,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.16

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/330;

esaminato il decreto-legge cosiddetto Rilancio con particolare riguardo alle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali con causale «emergenza Covid-19»;

valutate, in particolare, le modifiche recate dall'articolo 68 del provvedimento in esame all'articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 che non risolvono la criticità relativa alla richiesta di Fsba (fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato di preventiva iscrizione e regolarizzazione della posizione contributiva ai fini dell'accesso alla prestazione Covid-19;

ricordato, infatti, che il comma 6 dell'articolo 19 del citato decreto n. 18/2020, cosiddetto Cura Italia, ha previsto, che siano i Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 a garantire l'erogazione dell'assegno ordinario con causale Covid-19 con oneri finanziari posti a carico del bilancio dello Stato nei limiti di 80 milioni di euro per l'anno 2020, trasferiti ai rispettivi fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

ribadito che la tesi dell'iscrizione e regolarità contributiva triennale con il Fsba, ai fini dell'accesso al beneficio della cassa integrazione, rappresenta per migliaia di artigiani l'obbligo di pagamento dell'equivalente di 36 mesi di iscrizione, per una cifra intorno ai 4/5 mila euro;

preso atto che il Fondo ha adottato una delibera, lo scorso 8 aprile, in base alla quale i datori di lavoro artigiani regolari alla data del 23 febbraio 2020 possono pagare il contributo con riferimento al triennio precedente dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023 e che la stessa delibera prevede anche che i datori di lavoro artigiani inizieranno a versare quanto dovuto dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023;

ritenuto, invero, che la citata disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto Cura Italia andrebbe interpretata come l'individuazione di un canale semplificato per l'erogazione dell'ammortizzatore con causale Covid-19 e non già la strada per creare - de facto - nuovi iscritti dal fondo settore artigiano;

constatato che la circolare Inps n. 47 /2020 esplicitamente prevede che, per ottenere la prestazione, «non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo»,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.17

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/293;

il provvedimento in esame dispone al Titolo II, Misure di sostegno, alle imprese e all'economia;

uno dei comparti più rilevanti e strategici per il sistema Paese è quello dell'industria dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza: registra annualmente un fatturato di circa 14 miliardi di euro - di cui il 70 per cento derivante da export - che si traduce in 4,5 miliardi di euro di valore aggiunto diretto e nell'occupazione di circa 160 mila addetti;

il provvedimento all'esame, all'articolo 164, dispone che, al fine di favorire la più ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero della difesa, ha la possibilità di stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.18

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/271;

non risultando opinabili le attuali difficoltà legate alla situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19, appare condivisibile la necessità di adottare iniziative che potrebbero sostenere economicamente le Amministrazioni locali;

in particolare, con riferimento agli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, è indispensabile prevedere delle risorse allo scopo di garantire piena sicurezza ai cittadini e agli studenti che frequentano le nostre scuole e restituire così strutture pienamente funzionali e moderne, per consentire la migliore formazione ai ragazzi, che rappresentano il migliore investimento per il futuro economico, sociale e culturale delle aree interne;

peraltro, sulla presente tematica è in corso un confronto interlocutorio tra il Governo e le Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario, e, a seguito dell'esame in V Commissione (Bilancio) del sopraccitato provvedimento, risulta anche confermata la disponibilità del Governo a dar seguito ad uno specifico stanziamento in materia,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.19

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/263;

l'articolo 186 rafforza il regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari introdotto per il 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020 che, in considerazione dell'attesa caduta dei volumi di investimento derivante dall'emergenza sanitaria, ha commisurato l'importo del medesimo credito al valore totale degli investimenti effettuati, anziché ai soli investimenti incrementali. In particolare, l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta è ora elevato dal 30) al 50 per cento ed è direttamente fissato in 60 milioni di euro il tetto di spesa;

l'emergenza sanitaria ha messo in evidenza il ruolo dell'informazione locale e di quella digitale;

le testimonianze provenienti dalle realtà locali hanno riferito alle comunità quanto avveniva in provincia e sullo scenario nazionale senza sosta. Ma la crisi economica, derivata dall'emergenza COVID, ha colpito anche il settore dell'informazione;

nel primo semestre del 2020 si stima una perdita di circa 403 milioni di euro per il calo degli investimenti pubblicitari e dei ricavi da vendita, il provvedimento in discussione, avrebbe dovuto avere maggior attenzione al settore della stampa locale e quindi ipotizzare non solo un credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, ma anche forse più dirette di contribuzione quali ad esempio un fondo tramite il quale evitare la chiusura di molte imprese editoriali, la perdita di posti di lavoro e il rischio concreto di una desertificazione del panorama dell'informazione e del pluralismo;

in un momento come questo non si possono dimenticare neanche le false informazioni che durante i periodi più acuti della pandemia spesso si diffondevano tramite i social network;

e proprio le fake news hanno imperversato in maniera massiccia fin dall'inizio dell'emergenza coronavirus, con i social network come protagonisti e le chat a fare da cassa di risonanza alle «bufale» che in molti casi è toccato proprio all'editoria locale sconfessare riportando l'informazione sulla giusta rotta;

il pluralismo è sinonimo di democrazia per questo le testate locali hanno garantito un'informazione puntuale e corretta al servizio del cittadino;

con Ordine del Giorno 9/02461-AR/098, accolto nella seduta del 27 maggio 2020, il Governo si è già impegnato a valutare la possibilità di riconoscere un contributo a fondo perduto a beneficio di imprese editrici di quotidiani e di periodici locali che già non beneficino di altri contributi statali e a prescindere dalla forma giuridica o dall'appartenenza a gruppi,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.20

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/331;

premessi che:

l'articolo 38, comma 2-*bis*, come risultante dall'esame della V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione, prevede che, al fine di promuovere il sistema delle startup italiano e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza Covid-19 e la fase di rilancio, si destini fino al 5 per cento delle risorse di cui al precedente comma 2 al finanziamento di specifiche iniziative di comunicazione, promozione, valorizzazione ed informazione;

tale intervento normativo, tuttavia, risulta alquanto limitato e non sembra considerare l'intero settore delle start-up, costituito da numerose e diversificate aziende;

gli ultimi dati dell'Osservatorio Mise-Infocamere-Unioncamere, infatti, registrano oltre 11 mila newco, con il 73,3 per cento che fornisce servizi alle imprese (produzione di software e consulenza informatica, 35,6 per cento; attività di RS, 13,8 per cento; attività dei servizi d'informazione, 9,0 per cento, il 17,9 per cento operante nel manifatturiero (fabbricazione di macchinari, computer e prodotti elettronici e ottici) ed il 3,3 per cento opera nel commercio; l'impatto della crisi pandemica da COVID-19 richiederebbe l'erogazione di risorse aggiuntive non previste, al fine di affrontare una situazione talmente inaspettata ed evitare che molte di esse si trovino rapidamente in default, mettendo non solo a rischio migliaia di posti di lavoro altamente qualificati, ma anche un know-how sviluppato in anni di investimenti significativi che sono oggi più che mai fondamentali per la competitività del sistema-Paese,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.21

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/250;

il provvedimento in titolo, al Capo VI, contiene disposizioni fiscali per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza pandemica da Covid-19;

sebbene discutibile nel merito, la semplice proroga di taluni adempimenti fiscali e agevolazioni temporanee appare non sufficiente e risolutiva per una categoria come quella dei liberi professionisti che hanno visto crescere esponenzialmente la tassazione a loro carico nell'ultimo anno,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.22

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/327;

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

al di là di quanto stabilito dall'articolo 23 del provvedimento, persiste l'esigenza di riconoscere in modo più adeguato la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, anche per tener conto dell'apporto dato al mantenimento dell'ordine e della sicurezza nel corso della fase più acuta dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

è in particolare necessario migliorare i trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività direttamente collegate alla protezione degli asset economico-finanziari e alla difesa nazionale,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.23

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/272;

l'emergenza COVID-19 determina minori gettiti sulle entrate di competenza non solo per lo Stato, ma anche per le Regioni e Province autonome e questa situazione mette a rischio in maniera non eludibile la salvaguardia degli equilibri dei bilanci;

le Regioni a statuto ordinario hanno stimato un fabbisogno di entrate pari a circa 2,5 miliardi di euro, derivanti da minori entrate, in aumento rispetto a una prima valutazione di 2 miliardi già ufficializzata al Parlamento in occasione dell'Audizione della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 28 aprile 2020 a causa del deteriorarsi delle condizioni economiche;

si ricorda che, gli enti territoriali, secondo quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione, non possono finanziare spesa corrente con debito e sono tenuti al rispetto dell'equilibrio di bilancio previsto dalla legge n. 243/2012 (articolo 9) - non possono, quindi, fare deficit - oltretutto al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dalle precedenti manovre finanziarie;

le Regioni e Province autonome sono l'unico comparto della PA che oltre a dover rispettare gli equilibri di bilancio previsti per tutti gli enti territoriali, contribuisce in modo reale agli obiettivi di finanza pubblica: le RSO contribuiscono agli obiettivi di finanza pubblica per circa 13,8 miliardi di euro per il 2020 e non essendo sufficienti i tagli ai trasferimenti si è manifestata quindi la necessità di prevedere un avanzo (manovra ulteriore al pareggio) pari a 837,8 milioni per le RSO;

in assenza di entrate, o di loro compensazione, le Regioni e le Province autonome si troveranno di fronte alla scelta di ridurre la spesa corrente, così disponendo in maniera prociclica esattamente l'opposto di quanto previsto dal DEF 2020, ovvero violando le norme per sugli equilibri dei bilanci e/o non rispettando gli obiettivi di finanza pubblica definiti. Peraltro, tale decisione dovrà essere presa immediatamente, in quanto la riduzione di spesa corrente sarà richiesta dai Collegi dei Revisori dei conti di ciascuna regione, in adeguamento rispetto alle entrate stimate e in nei tempi utili per l'approvazione delle leggi di assestamento al bilancio entro il 31 luglio. Il taglio alla spesa corrente sarebbe insostenibile e lineare in quanto concentrato nei mesi restanti dell'anno;

si propone, dunque, di ovviare alla riduzione di entrate regionali non avendo dato seguito agli emendamenti proposti dalla maggioranza dei gruppi politici rappresentati in parlamento attraverso la riprogrammazione di una quota di 2 miliardi dei programmi comunitari del programma 2014/2020 delle RSO che utilizzano le quote UE liberate a seguito della riprogrammazione creando nuovi spazi tali da, parzialmente, coprire le spese di cui agli articoli 1, 2 e S del DL, utilizzando le risorse liberate dalle RSO sui fondi strutturali europei (FESR e FSE) 2014-2020 in risposta alla pandemia COVID-19 (iniziativa denominata «*Coronavirus Response Investment Initiative*» (CRII)), attraverso un corrispondente utilizzo del preannunciato scostamento sugli obiettivi di finanza pubblica la suddetta misura avrebbe fornito copertura alle spese regionali in generale, a tutte le politiche regionali, ma soprattutto avrebbe messo in condizione le regioni di poter far fronte ad azioni anticicliche a favore della crescita e del contrasto all'emergenza COVID-19, in linea con le previsioni del DEF 2020 che si propongono di realizzare interventi di potenziamento anche per le amministrazioni pubbliche «che sono chiamate a dare una efficace risposta alla situazione emergenziale» senza dover ricorrere a misure restrittive di politica fiscale che «durante il graduale rientro del rapporto debito / PIL sarebbero controproducenti»:

tale misura, infine, non avrebbe determinato oneri per la finanza pubblica in quanto gli oneri di cui all'articolo 265 sono invariati, ma atteso gli esiti dei lavori della Commissione Bilancio,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.24

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/292;

il provvedimento in esame dispone al Titolo II, misure di sostegno alle imprese e all'economia ed in particolare all'articolo 35 stabilisce che SACE S.p.A. conceda in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 31 una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro;

in particolare, con riferimento al settore della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato autorizzato, da un precedente provvedimento per l'anno 2020 a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., su nuove operazioni deliberate nel corso del 2020, esclusivamente con controparte sovrana, nei limiti di cinque miliardi di euro in termini di flusso;

le imprese italiane coinvolte nella produzione e nella fornitura a Paesi esteri sono a loro volta assistite sia dall'assicurazione, fornita dalla SACE, dei crediti che esse matura no nei confronti dello Stato estero acquirente, sia da prestiti per gli investimenti produttivi che devono sostenere (tali risorse sono avanzate dalla Cassa depositi e prestiti),

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.25

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/236;

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 103 dispone in materia di emersione di rapporti di lavoro;

con riguardo ai contributi forfettari previsti al comma 7 del medesimo articolo, viene disposto che una quota stimata in 93.720.000 euro per il 2020 venga versata in apposito capitolo e resti acquisita all'erario mentre la destinazione della restante parte, ai sensi del comma 19, è demandata ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

con propria comunicazione (2020/C 126/02) dello scorso aprile recante Covid-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento la Commissione europea ha sottolineato la necessità di «continuare a sostenere e promuovere attivamente il rimpatrio dei migranti irregolari»;

l'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo destinato a finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque denominate, con finalità premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.26

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/338;

la Corte costituzionale, con decisione resa nella camera di consiglio del 23 giugno u.s., ha rilevato il carattere insufficiente dell'importo di 285,66 euro che la legge riconosce in favore delle persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità (l'importo è stato rivalutato, per l'anno 2020, a 286,81 euro);

a giudizio della Corte, l'importo in questione è inadeguato a garantire alle persone totalmente inabili al lavoro i «mezzi necessari per vivere» e, per tale ragione, si pone in violazione dell'articolo 38 della Costituzione, ai sensi del quale «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale» (cfr. il comunicato che anticipa la pubblicazione delle motivazioni della sentenza);

è stato, quindi, affermato che il cosiddetto «incremento al milione» (pari a 516,46 euro) da tempo previsto per vari trattamenti pensionistici dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, debba d'ora in avanti essere esteso anche nei riguardi degli invalidi civili totali di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 118 del 1971, con reddito inferiore a 6.713,98 euro, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età attualmente richiesto dalla legge;

al momento, per ottemperare alla citata sentenza della Corte costituzionale, è stata prevista l'istituzione di un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 89-6/5 del decreto-legge di cui si discute la conversione);

le risorse in questione - le uniche che risultano stanziare dal Governo - sono tuttavia palesemente insufficienti ad assicurare l'erogazione dell'incremento pensionistico disposto dalla Corte costituzionale, anche considerando i soli invalidi civili totali con reddito inferiore a 6.713,98 euro direttamente interessati dalla sentenza in esame;

inoltre, al fine di evitare fratture sodali fra invalidi civili totali e parziali, si ritiene indispensabile una riforma più ampia delle citate prestazioni assistenziali che vada nella direzione di prevedere adeguati incrementi anche nei riguardi degli invalidi civili non direttamente toccati dalla sentenza della Consulta, ivi inclusi quelli con percentuale di invalidità compresa tra il 74 per cento e il 99 per cento, che pure percepiscono per il loro sostentamento il medesimo assegno di euro 286,81;

a questo scopo, il Gruppo Lega - Salvini Premier ha presentato interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno ed emendamenti ai decreti-legge

liquidità e rilancio, già prima della sentenza della Corte costituzionale, senza tuttavia ricevere la dovuta attenzione da parte del Governo,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.27

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/326;

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

costituisce un interesse pubblico quello fornire al personale delle forze dell'ordine equipaggiamenti difensivi e armi adeguate alle sfide sempre più complesse poste dalla società in cui opera e della cui sicurezza si occupa;

recenti e dolorosi fatti di cronaca, verificatisi prima dell'arrivo in Italia del SARS-CoV-2, hanno dimostrato l'importanza per gli operatori delle forze dell'ordine di disporre di equipaggiamenti differenziati in ragione del tipo di servizio svolto;

in particolare, è emersa la necessità di differenziare le fondine destinate all'alloggiamento delle armi di servizio, dal momento che le circostanze di prevedibile ricorso alle armi sono diverse a seconda che l'episodio determinante colga l'operatore mentre è impegnato nel mantenimento dell'ordine pubblico, nel controllo del territorio o in attività di polizia giudiziaria;

non è purtroppo da escludere che nei prossimi mesi l'aumento delle tensioni generato dalla crisi economicosociale indotta dal Covid-19 determini una vera e propria emergenza da gestire con la maggiore attenzione possibile,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.28

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/329;

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

sono parte del rilancio del sistema economico e produttivo nazionale anche la prevenzione, il contrasto e la repressione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti sulle spiagge marine e lacustri del Paese nella stagione estiva, che non sembrano aver ricevuto adeguata considerazione all'interno del provvedimento in esame;

abusivismo commerciale e compravendita di beni contraffatti avvengono inoltre con modalità che spesso violano le norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARSCoV-2,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.29

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 341 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/255;

il Titolo III del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti;

considerato che:

il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture;

l'Aeroporto di Brescia-Montichiari è oggi la principale base di smistamento della corrispondenza aerea di Poste Italiane; l'aeroporto beneficia di una intensificazione del traffico merci, in forza di specifici accordi di partnership;

il trend cargo dello scalo bresciano ha avuto un ulteriore incremento da marzo 2017 con l'inizio delle attività di SW Italia e Silk Way West Airlines, le quali operano voli settimanali tra Brescia, Baku e Hong Kong. Dal mese di novembre 2018, l'aeroporto accoglie altresì i voli cargo del corriere internazionale DHL;

nell'ultimo anno (2019), nell'aeroporto di Brescia-Montichiari sono state movimentate 30.695 tonnellate di merci con un aumento di quasi il 30 per cento rispetto all'anno precedente, a riprova dell'assoluta centralità e strategicità dello scalo come hub di rilievo europeo per il trasporto aereo cargo, anche in ragione della sua posizione geografica che consente di farne uno snodo intermodale per il traffico merci di tutto il nord Italia, con facilità di trasbordo delle merci su ferro o gomma;

l'Aeroporto di Brescia-Montichiari merita degli specifici investimenti volti a migliorare l'infrastruttura e a modernizzarla,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.30

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/343;

in sede di esame del decreto-legge cosiddetto «Rilancio» ed avuto riguardo delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali;

evidenziate le criticità ed i ritardi connessi all'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione e assegni ordinari con causale Covid-19 che hanno portato oltre 2 milioni di lavoratori a non percepire nei tempi dovuti il trattamento di integrazione salariale;

preso atto che il Governo, nonostante il gruppo della Lega Salvini Premier lo abbia ripetuto in tutte le sedi, istituzionali e non, ha provveduto a sanare, con il decreto-legge n. 52 del 2020, poi confluito con emendamento nel provvedimento in esame, le settimane scoperte;

valutato che una soluzione in merito alla durata insufficiente del trattamento di integrazione salariale potrebbe essere quella di ripensare alla modalità di utilizzo delle settimane autorizzate, prevedendo che le settimane di tutela richieste dal datore di lavoro da utilizzare in un determinato periodo di tempo, pur se attribuite a ciascuna unità produttiva, in sede di consuntivazione devono essere attribuite a ciascun lavoratore;

ritenuto, infatti, che in tal modo, laddove al termine del periodo non dovessero essere fruite le settimane autorizzate per tutti i lavoratori, si consente al datore di lavoro il diritto a richiedere una proroga per consentire la fruizione dell'intero sostegno al reddito per tutti i lavoratori, significa anche fugare ogni dubbio di iniquità tra lavoratori, atteso che, anche in applicazione delle disposizioni governative (DPCM), la sospensione o la riduzione oraria dei lavoratori è avvenuta con tempi diversi in ragione dei reparti o settori aziendali ovvero in relazione all'utilizzo di altri strumenti individuali di origine contrattuale come le ferie o permessi;

considerato che tale interpretazione non genera ulteriori spese per la finanza pubblica, giacché l'intero periodo indicato in relazione alle doman-

de presentate è già finanziato e si tratterebbe di ridistribuire tutele già riconosciute ai lavoratori all'interno di uno stanziamento già previsto,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.31

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/298;

il provvedimento all'esame, all'articolo 42, comma 1, istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo denominato Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative, al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata;

le start up di ricerca e innovazione nel comparto dell'industria dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza sono ad alto contenuto di tecnologia avanzata e, di norma, gli spin off di tali start up innovative si rivelano utili sia in campo civile che militare,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.32

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/297;

il provvedimento in esame dispone in merito alla valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa;

in particolare la norma contenuta all'articolo 164 novella l'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'Ordinamento militare;

l'articolo 306 non è tuttavia novellato nella disposizione che prevede che i proventi derivanti dalle alienazioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.33

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/317;

l'articolo 218 del presente decreto reca misure sullo sport, uno dei settori che ha maggiormente risentito dell'emergenza sanitaria;

lo Sport Bonus 2020 è un credito d'imposta dei 65 per cento spettante sulle erogazioni liberali, per opere di manutenzione o restauro o anche

per la realizzazione di nuove strutture sportive, effettuate nei confronti di società sportive dilettantistiche (SSD) e dal 2020 nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e degli enti di promozione sportiva;

considerato che:

tutto lo sport italiano deve oggi affrontare una emergenza economica che potrebbe avere significative ricadute sulla vita dei numerosissimi lavoratori del settore,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.34

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/246;

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e il suo Titolo VIII, al Capo I, prevede specifiche misure per il settore turistico, oggi tra i più penalizzati dall'emergenza sanitaria da Covid-19;

il caso del Lago Di Garda è emblematico, si tratta del terzo polo turistico a livello italiano con una prevalente affluenza di visitatori stranieri (circa l'85 per cento provenienti da Germania, Inghilterra, Nord Europa a fronte di una domanda domestica del solo 15 per cento) che con l'emergenza in atto ha già visto sfumare i primi mesi della stagione turistica coincidente con la Pasqua e la primavera, registrando un crollo delle prenotazioni dall'estero e ingenti perdite in tutti i settori della filiera ricettiva e ristorativa;

molti operatori del settore stanno addirittura pensando di saltare la stagione 2020 perché potrebbe essere difficile sostenere i costi di un'apertura con entrate limitate a pochi mesi di lavoro rispetto ad una stagione piena, e richiedono un aiuto per la sopravvivenza delle loro attività e per garantire il lavoro a quei dipendenti che nel territorio del lago di Garda vivono della stagione turistica;

viste pertanto le ingenti perdite subite dal settore ricettivo e ristorativo dell'intera zona a causa dell'emergenza epidemiologica, occorre individuare iniziative mirate ad attrarre la presenza di turisti stranieri e avviare una campagna di promozione del bacino del lago di Garda, improntata alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile nei settori turistico alberghieri,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.35

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/252;

il provvedimento prevede misure volte a sostenere qualsiasi forma di agevolazione individuale e collettiva, nonché di aiuto per le aggregazioni in forma associativa;

nel decreto in esame, a fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, è stato incrementato anche il Fondo Terzo settore, proprio per fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali così determinate;

il servizio civile universale e, in continuità, il servizio civile universale regionale, rappresentano tutt'oggi eccellenze nelle varie realtà del territorio nazionale, garantendo servizi di utilità sociale, assistenziale, culturale e di volontariato;

il servizio civile è riconosciuto come un'esperienza positiva non solo dagli enti che beneficiano della presenza dei giovani ma dagli stessi ragazzi che per un anno fanno un'esperienza di solidarietà e cittadinanza attiva,

impegna il. Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.36

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/253;

il Titolo III del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti; considerato che:

il settore del traffico aereo è uno dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; il traffico aereo ha registrato una contrazione dell'88 per cento per via dei collegamenti cancellati dalle compagnie aeree; per l'anno in corso si stima una perdita di circa 130 milioni di passeggeri e si prevede, allo stato, una riduzione del fatturato 2020 di oltre 1,6 miliardi rispetto all'anno precedente;

in Calabria l'aeroporto di Lamezia Terme costituisce un punto di riferimento per il trasporto aereo, essendo l'unico scalo internazionale presente nel territorio calabrese ed essendo l'unico scalo pienamente operativo dopo il cosiddetto lockdown;

nel 2019 lo scalo lametino ha registrato 25.426 movimenti, con una crescita del 12 per cento rispetto all'anno precedente, e quasi 3 milioni di passeggeri, con una crescita dell'8,1 per cento rispetto al 2018;

l'aeroporto di Lamezia Terme anni attende i fondi per la realizzazione della nuova aerostazione; quella esistente, infatti, non è in grado di supportare gli elevati volumi di traffico e di passeggeri in transito, e la soluzione temporaneamente approntata, che consiste in una tensostruttura esterna alla aerostazione, non è più consona;

è pertanto necessaria la realizzazione del nuovo terminal aeroportuale, atteso che l'attuale risulta oramai troppo piccolo per contenere i passeggeri che quotidianamente vi transitano;

il progetto della nuova aerostazione risale oramai a qualche anno fa, così come anche i finanziamenti stanziati dall'Unione Europea, tuttavia insufficienti per avviare i lavori di ampliamento del nuovo terminal,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.37

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/242;

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Titolo II del Decreto reca «Sostegno alle imprese e all'economia», al fine di tutelare le prime attraverso misure agevolative e una immediata liquidità;

in questo momento di grave crisi economica e occupazionale sarebbe opportuno sospendere la moratoria sulle attività di prospezione e ricerca introdotta dall'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, e prorogata in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, fine all'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee PITESAD);

tale sospensione consentirebbe da un lato di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, mettendo al riparo il nostro Paese dai rischi derivanti dall'attuale congiuntura internazionale, caratterizzata da oscillazioni e crolli del prezzo del petrolio, con un elevato rischio di speculazione nei casi di elevata dipendenza dalle forniture estere; dall'altro di favorire la ripresa di investimenti significativi, utili per il sostegno al nostro sistema produttivo, fortemente penalizzato dalla crisi epidemiologica da COVID-19 e dalle misure restrittive adottate dall'inizio della pandemia;

il tema della ricerca finalizzata alla produzione energetica è correlato alla possibilità di generare significativi flussi di investimenti, trattandosi della ripartenza di attività della filiera energetica che hanno la maggiore intensità di capitale. Una eventuale sospensione della moratoria consentirebbe infatti l'attivazione di un flusso di investimenti connessi alla ripresa dei progetti di ricerca di 32 operatori - italiani e stranieri- titolari di permessi e istanze di ricerca sottoposti a sospensione. A titolo esemplificativo basti pensare che la ripresa dei soli progetti di ricerca di cui sono titolari i 13 operatori aderenti all'associazione Energia Nazionale avvierebbe un flusso di investimenti pari a 1.9 miliardi di euro. La ripresa dell'attività consentirebbe inoltre anche un aumento degli occupati: assumendo la stima conservativa di 6 occupati per milione di euro investito, il totale degli investimenti nazionali prospettati dai

solì associati di Energia Nazionale avrebbe un impatto occupazionale pari a 11.400 addetti, che salirebbero a 20.900, se si considera l'indotto, per cui è prevista un rapporto di ulteriori 5 occupati per ogni milione di euro investito;

inoltre all'attrazione degli investimenti si andrebbero ad aggiungere anche i risparmi, in termini di riduzione delle importazioni: attualmente il costo annuale per importazioni è pari a circa 35-40 miliardi di euro e la ripresa della produzione domestica consentirebbe un risparmio di più di 3 miliardi di euro sulla fattura energetica del Paese;

lo sblocco dei progetti consentirebbe altresì un incremento del gettito attraverso le maggiori entrate derivanti dal pagamento dei canoni - aumentati dal citato articolo 11-*ter* del decreto n. 135 del 2018 per i permessi di ricerca attualmente sospesi - a cui sarebbero da aggiungere le entrate per le istanze di permessi di ricerca: nel dettaglio, per effetto della moratoria della sospensione delle attività di ricerca e del conseguente versamento dei canoni maggiorati, si determinerebbero risorse economiche aggiuntive stimate in oltre 46 milioni di euro per il biennio 2020-2021, a cui verrebbero a sommarsi i versamenti dei canoni per le attività di ricerca, attualmente sospesi, adeguate ai nuovi importi - per un'entrata aggiuntiva annua calcolata in oltre 3 milioni di euro - e le entrate da canoni generate per effetto dell'accelerazione delle procedure per le istanze di permesso di ricerca in fase avanzata e attualmente sospese, quindi non soggette a versamento. Si tratta di risorse economiche aggiuntive che si potrebbero assegnare ad un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare finalizzato, su richiesta dei comuni o dei soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.38

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/273;

le misure di contrasto e contenimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate dal Governo hanno messo a dura prova il tessuto economico-produttivo nazionale, tutt'ora in seria difficoltà;

i principi contabili sottopongono le imprese a ulteriori difficoltà legate alle regole di contabilizzazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.39

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/277;

l'articolo 222 del provvedimento all'esame prevede una serie di disposizioni per il settore agricolo per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva;

dopo alcuni segnali positivi, con il rimborso di una parte dei premi dell'anno 2019 il complesso meccanismo di versamento dei contributi assicurativi a favore degli agricoltori e degli allevatori nazionali, è tornato nuovamente ad arenarsi;

le imprese del settore primario, che hanno già anticipato i pagamenti dei premi assicurativi, sono oggi in un momento di estrema difficoltà, dovendo fronteggiare questa situazione con una forte carenza di liquidità, dovuta alle criticità connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

per quanto concerne i contributi per l'anno 2019, l'Agea, ente incaricato dell'assegnazione dei contributi erogati dall'Unione europea, ha un sospendo, nei confronti delle aziende della provincia di Cuneo, di 1,4 milioni di

euro di pagamenti, da erogare per la gestione del rischio su frutta e colture vegetali;

la situazione si presenta molto più grave sul fronte dei rimborsi del comparto zootecnico dove gli allevatori sono ancora in attesa dei pagamenti riferiti all'anno 2015;

soltanto l'8 per cento delle aziende zootecniche ha ricevuto i contributi per l'anno 2015 e solo il 5 per cento per l'anno 2016, una situazione simile si rileva per gli investimenti nelle strutture impiegate nel comparto ortofrutticolo, dove ci sono centinaia di aziende ancora in attesa dei dovuti rimborsi;

le sollecitazioni di dicembre, avevano portato allo sblocco dei crediti, per l'anno 2019, per un importo complessivo pari a circa 15 milioni di euro a favore delle imprese cuneesi, le quali adesso si trovano ad affrontare nuovamente le criticità, ancora non risolte, di un apparato burocratico vetusto e farraginoso;

i costi dell'eccessiva burocrazia, secondo uno studio di Confcommercio, valgono 70 miliardi di minor crescita per il nostro Paese e rischiano di penalizzare fortemente oltre le aziende italiane, anche i consorzi di difesa, che anticipando i versamenti alle compagnie assicurative, si ritrovano poi esposti con le banche,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.40

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/260;

considerato che:

il trasporto, configurandosi tanto come attività di tipo economico, quanto come elemento essenziale del «diritto alla mobilità» previsto all'articolo 16 della Costituzione, costituisce un servizio di interesse economico ge-

nerale e, quindi, tale da dover essere garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica;

nel nostro ordinamento, a partire dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, con specifico riguardo per la Sardegna e le isole minori della Sicilia, sono state introdotte specifiche misure volte a ridurre gli effetti negativi derivanti dallo svantaggio territoriale; in particolare, sono state emanate disposizioni volte ad assicurare il servizio di trasporto anche in talune tratte potenzialmente non remunerative, mediante il finanziamento statale degli obblighi di servizio pubblico, intesi come «compensazioni» del disavanzo economico che l'impresa di trasporto aereo sostiene per assicurare il servizio;

la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, pur non trovandosi in una situazione di svantaggio territoriale dovuta alla condizione di insularità, sconta di fatto un isolamento trasportistico; i collegamenti ferroviari ad alta velocità, infatti arrivano soltanto ad Udine e la rete ad alta velocità tra Venezia e Trieste non vedrà la luce prima del 2025;

l'unico scalo aeroportuale aperto all'aviazione civile presente in Friuli Venezia-Giulia è quello di Trieste-Ronchi dei Legionari, il cui bacino d'utenze - guardando l'area compresa tra Alto Adriatico e Alpi Orientali, tra Italia (Friuli-Venezia Giulia e Veneto), Slovenia Croazia e Austria Carinzia) - supera i 5 milioni di persone, sulla base di un tempo di percorrenza in auto di 90 minuti necessario per raggiungere lo scalo;

l'Aeroporto di Trieste Ronchi dei Legionari costituisce un hub strategico per lo sviluppo del sistema trasportistico dell'intera Regione Autonoma, e perciò par d'uopo dar vita ad un regime di continuità territoriale con oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto triestino e i principali scali nazionali,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.41

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con come raccomandazione l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/291;

le misure a sostegno del lavoro contenute nel presente decreto riguardano, principalmente, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, l'incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialità, l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo, nonché la regolamentazione del lavoro agile;

il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza e con provvedimenti economici, fiscali, sanitari, etc, correlati all'emergenza epidemiologica, hanno inevitabilmente accantonato altre necessità di interventi legislativi come, ad esempio, una nuova normativa a tutela delle vittime dell'amianto, soprattutto con l'obiettivo di armonizzare le disposizioni che negli anni successivi alla legge n. 257 del 1992 che hanno modificato ed integrato la tematica della concessione dei benefici previdenziali a seguito del riconoscimento dell'esposizione certificata all'amianto per l'attività lavorativa soggetta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL;

ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto o che hanno contratto una malattia professionale a causa dell'amianto, infatti, l'ordinamento riconosce taluni particolari benefici previdenziali che consistono di raggiungere prima la pensione e con un importo maggiorato. Per effetto di diverse disposizioni di legge, la disciplina attualmente vigente in materia tutela, ai fini pensionistici, esclusivamente l'attività lavorativa dipendente (sono esclusi gli autonomi svolta con esposizione all'amianto per almeno un decennio entro il 2 ottobre 2003 salvo il caso della malattia professionale per la quale non è previsto alcun limite temporale di esposizione,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.42

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/334;

il Titolo III del decreto-legge in esame reca misure in materia di infrastrutture e trasporti;

considerato che:

il rilancio dell'economia italiana dopo l'emergenza sanitaria passa anche e soprattutto dallo sblocco degli investimenti pubblici, in ispecie quelli che riguardano la mobilità urbana;

nel marzo del 2005 la Giunta Regionale della Regione Lombardia ha approvato il progetto del prolungamento della linea metropolitana M2 di Milano da Cotogno Nord a Vimercate; tale progetto prevedeva un costo di 500 milioni di euro e il completamento previsto per il 2012, ed è stato successivamente abbandonato perché ritenuto troppo costoso;

in tempi più recenti, il prolungamento della linea M2 da Cotogno Nord a Vimercate è tornato di attualità e a tal fine si sono tenute delle riunioni nella sede istituzionali preposte al fine di trovare delle soluzioni economicamente più efficienti;

di tal guisa è stato realizzato uno studio di fattibilità multiscenario con diverse ipotesi (metropolitana tradizionale; metrotramvia; filobus; sistema integrato), ciascuna delle quali ha ovviamente un costo differente;

allo stato attuale il progetto è del tutto fermo perché mancano le risorse necessarie alla prosecuzione degli studi di fattibilità tecnico ed economica prodromici alla scelta della soluzione trasportistica più efficiente,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.43

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/285;

la banda larga, in troppe valli alpine, e altri territori fuori dalle grandi città, è ancora un miraggio. Impossibile navigare decentemente in Internet e garantire moderni servizi digitali a cittadini e imprese. Anche dove è stata posata la fibra ottica, le centrali non sono state allacciate, il dispacciamento

verso gli immobili non è stato realizzato e i gestori del servizio continuano a considerare le zone montane «aree a fallimento di mercato»;

da decenni si susseguono nelle denunce il problema che si presenta nelle zone di montagna, tra le quali quelle torinesi e cuneesi, dove è difficile anche parlare di 3G o 4G ed in alcuni casi nemmeno il 2G funziona con la conseguenza che gli abitanti restano isolati a tutti gli effetti;

la mappatura delle aree non coperte dal servizio ha permesso di individuare 1.220 Comuni su tutto il territorio nazionale di cui 200 luoghi, solo in Piemonte tra borghi, frazioni, strade, in cui telefonare, mandare un messaggio e navigare in internet con il proprio smartphone è impossibile o quasi;

appare di tutta evidenza come «il Piano banda ultralarga (BUL)) sia in ritardo di almeno un anno e mezzo in tutta Italia. I comuni dove devono essere eseguiti gli interventi nelle «aree bianche» (rurali e montani) sono oltre 7.000. Ed è per questo che le istituzioni ed il mondo economico hanno chiesto a Infratel e a Open Fiber di accelerare i tempi. Del resto, il programma già esiste;

il ritardo del Piano BUL risulta essere gravissimo e occorrono precisi interventi per sbloccarlo, contestualizzandolo nelle altre sfere del divario digitale. La rete sottodimensionata e appesantita in questi mesi sia da maggior utilizzo domestico sia dall'instabilità della banda fornita dagli operatori del mercato ha evidenziato limiti importanti all'efficienza del processo di innovazione sui territori,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.44

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/30D;

l'autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria è ritenuta intervento infrastrutturale strategico e prioritario per le attività economiche del-

l'area e per il rilancio e sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del Paese;

i tavoli sulle infrastrutture delle due province di Mantova e Cremona, svolti nello scorso anno, hanno condiviso un orientamento comune sulla strategicità del nuovo asse viario a percorrenza veloce, tra le istituzioni locali e le categorie economiche; tutti concordano che i due poli economici importanti di Mantova e di Cremona devono essere collegati meglio su gomma e su ferro;

dopo decenni di attesa, ora si potrebbe sciogliere un nodo importante per il futuro del territorio delle due province, in favore delle imprese e del lavoro; il sostegno, anche finanziario, del Governo alla realizzazione dell'opera potrebbe portare alla gara d'appalto dell'autostrada in tempi brevi per garantirne la messa in esercizio per le Olimpiadi del 2026;

la volontà di costruire l'autostrada Cremona-Mantova collegando tra loro l'A22 (Autobrennero e l'A21 (Brescia-Piacenza-Torino) è stata confermata anche dalla disponibilità della Regione Lombardia a contribuire alla quota privata di finanziamento dell'asse viario,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'Impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.45

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/278;

l'articolo 177 del decreto-legge all'esame prevede l'esenzione dalla prima rata dell'IMU per l'anno 2020 in favore dei possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività;

i terreni degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, iscritti alla previdenza agricola e con utilizzazione agro-silvo-pastorale, silvicoltu-

ra, funghicoltura e allevamento di animali sono considerati non edificagli, e quindi sono esenti IMU;

però esiste una situazione in ambito familiare per la quale per la gestione dei terreni, atteso che, nel caso di concessione in godimento del terreno posseduto da imprenditore agricolo professionale (IAP) e/o coltivatore diretto (ad esempio il genitore) a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado, si è esposti alle gravose conseguenze del pagamento dell'IMU;

tale situazione non favorisce lo sviluppo di politiche di ammodernamento del settore, né agevola il passaggio generazionale necessario in taluni casi per la competitività delle imprese agricole,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.46

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/294;

il provvedimento in esame contiene, all'articolo 238-*bis*, norme al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, anche riconfigurando il Centro alti studi per la difesa, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza;

l'offerta formativa della summenzionata Scuola è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da

due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.47

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/270;

a seguito delle necessarie misure di contenimento, migliaia di imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi hanno registrato una considerevole carenza di liquidità, nonché un'inevitabile e drastica riduzione dei loro proventi;

causa le complesse procedure da espletare, è emersa la scelta, per molte piccole e medie imprese, di non indebitarsi ulteriormente dinanzi all'incognita della ripresa economica e della possibilità di permanenza in vita dell'attività;

al fine rilanciare l'economia del Paese, risultano, dunque, più adeguate ulteriori misure agevolative che siano in grado di rappresentare un contributo alla riduzione della pressione fiscale su imprese e partite IVA e, al contempo, di liberare maggiore liquidità;

tra queste, si evidenzia, ad esempio, la possibilità di sospendere temporaneamente l'imposta di bollo attualmente dovuta per tutte le tipologie di conti correnti bancari (vincolati o meno), per i conti correnti postali e per i libretti di risparmio, la cui cifra ammonta a 34,20 euro per le persone fisiche e a 100 euro per le aziende, le imprese e i titolari di partita IVA;

come specificato dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo si applica a estratti di conti correnti, rendiconti dei libretti di risparmio, comunicazioni periodiche dei prodotti finanziari, rapporti tra enti gestori e fondazioni bancarie;

l'imposta è dovuta da tutti i titolari di conto corrente che sul proprio conto hanno una giacenza superiore ai 5 mila euro;

peraltro, già in sede di discussione del decreto cosiddetto «Liquidità», il Governo si era impegnato, con parere favorevole con modificazione all'ordine del giorno 9/2461-AR/170 presentato alla Camera, a dar seguito nel prossimo provvedimento utile alla sospensione temporanea della sopracitata imposta di bollo, vanificando però il proprio impegno con la riscontrata mancanza di una relativa specifica disposizione nel successivo decreto cosiddetto «Rilancio» in esame,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.48

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/98;

il provvedimento, al Titolo VI, prevede specifiche disposizioni finalizzate ad incentivare, agevolare e sostenere le imprese in comprovata difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

inoltre, si prevede la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi nonché misure a sostegno delle imprese e cittadini per adempiere alle prossime scadenze fiscali,

pur rimarcando che la proroga delle scadenze dei versamenti Irpef e Ires al 20 luglio 2020, appare insufficiente, disorganica e non corrispondente alle reali esigenze dei tanti contribuenti italiani in difficoltà;

un eventuale rimando del predetto termine al 30 settembre sarebbe stato a costo zero e non avrebbe assunto carattere di novità in quanto già stato attuato dal precedente Governo lo scorso anno, a dimostrazione che non è una questione di mancanza di risorse finanziarie dello Stato ma, probabilmente, per problemi di ordine burocratico;

è chiaro che il 20 luglio, cioè il giorno ultimo in cui cadono le scadenze, molti italiani non saranno in grado di far fronte ai pagamenti, venendo inoltre sanzionati,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.49

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/233;

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 82 dispone in materia di sostegno al reddito straordinario denominato reddito di emergenza;

l'articolo, che disciplina i requisiti per accedere a tale misura nonché i casi di esclusione, come modificato nel corso del suo esame ha prorogato il termine per la proposizione delle domande fino a luglio 2020 nonché previsto una esplicita deroga alle disposizioni finalizzate alla lotta all'occupazione abusiva di immobili contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

in particolare, tale ultima modifica, che consente, dunque, l'elargizione del reddito di emergenza in casi di illegalità manifesta da parte di chi occupa abusivamente una casa, oltre a costituire una misura del tutto estemporanea e non risolutiva delle necessità abitative ed economiche dei nuclei più fragili, legittima invece le occupazioni arbitrarie di immobili, in merito alla quali sono state introdotte specifiche previsioni legislative volte a contrastare tale fenomeno e che rappresentano, come riportano altresì le più recenti cronache, una grave emergenza che affligge moltissime città e metropoli, tra cui a titolo esemplificativo Milano, creando gravi problemi di ordine pubblico ed anche di carattere sanitario;

parimenti l'articolo 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 25 istitutivo dei Red-

dito di cittadinanza non prevede tra i reati che escludono e comportano la revoca del beneficio quello di cui all'articolo 633 c.p.,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.50

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/313;

un elemento importantissimo da tenere in considerazione per l'inizio del prossimo anno scolastico è il distanziamento obbligatorio tra gli studenti, quindi, è necessario introdurre una radicale revisione del numero degli studenti nelle aule;

occorre ad esempio affrontare con urgenza il tema delle classi polilaio in quanto occorre ridurre il numero degli alunni per classe, invece abbiamo ancora classi con oltre 30 alunni, spesso inseriti in aule non a norma di sicurezza;

da anni le scuole paritarie convivono con una costante crisi di iscrizioni, e molte aule in dotazione risultano quindi inutilizzate: proprio quelle che servirebbero ad ospitare gli alunni delle statali da collocare in spazi alternativi, peraltro ancora tutti da definire;

considerato che:

le 12.564 scuole paritarie, parte integrante del sistema scolastico pubblico d'istruzione, dispongono di spazi importanti per accogliere in sicurezza quel 15 per cento di studenti che per il distanziamento non troveranno posto nelle 40.749 sedi scolastiche statali,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.51

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/342;

il decreto-legge all'esame dell'Aula prevede, all'articolo 5, disposizioni in materia di formazione medica specialistica e borse di studio degli specializzandi;

in tali ambiti, in vista del prossimo concorso per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria, si pone l'esigenza di tutelare adeguatamente la posizione dei candidati con disabilità, patologie croniche e/o patologie acute gravi che si apprestano ad avviare il proprio iter formativo post laurea;

occorre intervenire affinché i candidati in questione siano messi nelle condizioni di concorrere alla pari con gli altri, senza subire ingiuste penalizzazioni in conseguenza della loro condizione di salute, dedicando particolare attenzione alle fasi dello svolgimento della prova e a al momento successivo della scelta della sede;

in assenza di adeguate forme di tutela, in effetti, il candidato con patologie e gravi potrebbe vedersi costretto a rinunciare ad una specializzazione meritocraticamente guadagnata, a causa delle difficoltà nel trasferirsi in una città/regione diversa dalla propria, lontano dai caregiver e dal centro di cura cui fa riferimento per la gestione della malattia, con conseguente grave pregiudizio per la propria progressione di carriera,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.52

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/287;

l'articolo 48-*bis*, come risultante dall'esame della V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), prevede misure per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti;

in particolare, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria (TMA) è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino;

tuttavia, pur manifestando soddisfazione per il risultato raggiunto, la problematica dei magazzini occupati da merce invenduta a causa dell'emergenza da COVID 19 riguarda anche altri comparti del commercio all'ingrosso e al dettaglio, che hanno registrato un notevole calo di fatturato nel 2020, caratterizzato - con riferimento ai settori agroalimentare e della ristorazione - anche dall'impossibilità di riutilizzare i prodotti irreversibilmente deteriorati,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.53

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/279;

il decreto all'esame denominate «Rilancio» dovrebbe avere la finalità di dare impulso ai settori in crisi a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, ma le disposizioni in esso contenute hanno lasciato in profonda crisi uno dei comparti che ha maggiormente sofferto durante il periodo del lockdown ovvero il settore florovivaistico;

si tratta di un comparto di assoluta rilevanza, un settore vitale dell'economia italiana, che rappresenta il 5 per cento della produzione agricola totale in Italia e si estende su una superficie di quasi 30 mila ettari, conta 23 mila aziende e 100 mila addetti, il 15 per cento della produzione europea;

unica disposizione contenuta in questo provvedimento che riguarda marginalmente il settore del florovivaismo è quella contenuta nel comma 2 dell'articolo 222 del decreto all'esame che prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per le imprese appartenenti al comparto agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un valore di 426,1 milioni di euro;

inizialmente era stato assicurato che nel «Decreto Rilancio», sarebbe stato previsto un fondo ad hoc per il florovivaismo, ma questo non è accaduto e l'unica disposizione prevista, e poi totalmente modificata durante l'esame in commissione con l'attuale formulazione dell'articolo 222, era la previsione di un «Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi», con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Analizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti da tutto il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura in conseguenza della crisi dovuta al COVID-19;

vogliamo ricordare che per il solo settore del florovivaismo si è stimata una perdita di almeno il 70 per cento del fatturato su di un valore complessivo di 2,5 miliardi di euro;

da un'indagine presentata alla Commissione Ue risulta che si sono verificati 4,1 miliardi di euro di danni nell'arco di sei settimane ed ingenti perdite finanziarie per tutto il florovivaismo nei Paesi Ue, così ripartiti 3 miliardi circa per i produttori di piante in vaso e da vivaio e 1 miliardo per il settore del fiore reciso;

nonostante ci siano segnali di parziale recupero per alcuni settori, come quello delle piante da giardinaggio, il quadro generale mostra un forte calo dell'attività economica con forti discrepanze nel mercato unico. Le deroghe alle regole di concorrenza concesse dalla Commissione Ue non sono sufficienti a fornire un aiuto finanziario tangibile, a causa delle sue specificità del settore florovivaistico;

la Commissione europea ha riconosciuto che il comparto è stato uno più colpiti a livello europeo dalla crisi pandemica ed ha incoraggiato i produttori di fiori e piante in vaso a chiedere un sostegno a livello razionale dall'imminente fondo Next Generation Ue (750 miliardi euro), perché il bilancio agricolo Ue non può essere nobilitato per fornire sostegno diretto a nessun settore agricolo;

un contributo importante al settore potrebbe derivare sia da l'estensione dei «bonus» previsti dall'articolo 119 del decreto-legge all'esame al «bonus verde», magari aumentando la percentuale di credito di imposta, raddoppiando il massimale ammissibile e dimezzando gli anni di beneficio della mi-

sura che da una migliore pianificazione del verde urbano ed extraurbano che favorisca gli investimenti pubblici, migliorando la qualità dell'aria a beneficio della collettività,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.54

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/335;

il decreto-legge n. 34/2020 prevede, tra le altre, disposizioni in materia di assistenza e supporto alle persone con disabilità, finalizzate a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena Inclusione di tali soggetti nel tessuto sociale;

in questi ambiti, un provvedimento che le associazioni e le persone con disabilità attendono da anni, la cui adozione è divenuta ancora più urgente in conseguenza dell'emergenza COVID-19 e dell'applicazione delle misure di distanziamento sociale, concerne il riconoscimento della lingua italiana dei segni e della lingua italiana dei segni tattile;

si rammenta che, già nel 2003, il Consiglio d'Europa ha riconosciuto la lingua dei segni come mezzo di comunicazione naturale e completo al fine di promuovere l'integrazione delle persone con limitazioni uditive nella società e di facilitare il loro accesso all'educazione, all'impiego e alla giustizia;

in molti paesi la lingua dei segni, sia a livello costituzionale che in base a specifica legislazione, ha ottenuto o sta ottenendo un riconoscimento ufficiale anche e soprattutto in considerazione della Convenzione ONU del 2006 sui Diritti delle Persone con Disabilità, che in più articoli invita gli Stati a promuoverne la diffusione;

l'Italia, nonostante la ratifica della Convenzione, risulta inadempiente sotto questo profilo in quanto non riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (US tattile) nell'ordinamento, impedendo di fatto il pieno sviluppo della persona umana, e in particolare delle

persone sordocieche, che a causa della loro disabilità vivono una condizione di distacco assoluto dalla realtà spazio sensoriale;

continuano quindi ad esistere barriere alla comprensione e comunicazione, acuite tra l'altro dall'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, che rappresentano ostacoli all'inclusione e alla partecipazione alla vita sociale, culturale ed economica di queste persone, essendo il linguaggio uno strumento insostituibile per la vita in società,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.55

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/280;

il patrimonio fondiario della montagna italiana è caratterizzato da un'elevata frammentazione della proprietà, conseguenza di una gestione della terra impostata sulla suddivisione tra eredi. L'elevato numero ai componenti delle famiglie e la consuetudine di distribuire in modo equo gli appezzamenti hanno determinato un'elevata parcellizzazione dei terreni;

il problema della ricomposizione fondiaria riveste una particolare rilevanza, specialmente nelle zone montane, a causa dei gravi limiti strutturali presenti nel comparto agricolo dovuti ai fenomeni di polverizzazione accompagnati da quelli di frammentazione e dispersione fondiaria delle aziende agricole, organizzate in genere su più corpi fondiari, spesso distanti fra di loro, riferibili ad un unico proprietario e intervallati da terreni appartenenti ad altri;

la frammentazione fondiaria, inoltre, porta ad avere delle zone rurali abbandonate perché la coltivazione o il mantenimento di detti fondi risulta difficile e non redditizio ed anche a causa delle ridotte dimensioni dei lotti (particella fondiaria nella montagna italiana è inferiore a 0,50 ettari) che si configurano spesso come delle strisce di terreno lunghe e strette, caratteristiche dell'assetto montano e che mal si prestano alle lavorazioni agrarie;

la frammentazione della proprietà fondiaria è un fattore negativo che incide fortemente sui costi di produzione delle colture, ed è una grossa

limitazione alla manutenzione dei terreni montani con conseguenti riflessi negativi sull'assetto ambientale ed idrogeologico del territorio nonché sulla conservazione del paesaggio montano;

la frammentazione fondiaria spesso rappresenta il risultato della applicazione della vigente normativa che regola la circolazione dei terreni agricoli, sia con riferimento agli atti tra vivi, sia, in misura maggiore e più incisiva, in reazione alla successione a causa di morte, dove la pedissequa applicazione del regime ereditario dettato dal codice civile può dar luogo alla frammentazione del fondo rustico;

la presenza su una stessa particella di un numero elevato di proprietari scoraggia a ricomposizione degli assi ereditari e anche lo stesso acquisto della terra per consolidare le aziende, poiché le spese notarili, le imposte e le tasse spesso sono superiori al valore del bene da acquisire;

al fine di favorire la ricomposizione dei fondi agricoli della piccola proprietà contadina di montagna e di superare l'annosa questione della frammentazione e della polverizzazione fondiaria sarebbe opportuno prevedere una revisione delle attuale normativa che preveda, tra le altre cose, una procedura semplificata in caso di eventuali comproprietari non più rintracciabili, residenti in altri Stati o impossibilitati a partecipare all'atto di compravendita di fondi agricoli ubicati in territori agroforestali montani,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.56

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/266;

le misure a sostegno del lavoro contenute nel presente decreto riguardano, principalmente, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, l'incremento di specifiche misure a sostegno della genito-

rialità, l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo, nonché la regolamentazione del lavoro agile;

la pandemia da virus COVID-19 ha creato un'emergenza internazionale da un punto di vista sanitario con centinaia di migliaia di contagiati e decine di migliaia di morti che sta mettendo a dura prova tutto il mondo;

a seguito di tale emergenza sanitaria il Governo italiano ha dovuto assumere misure di contenimento che hanno portato alla chiusura di molte attività produttive e alla riduzione della produzione del sistema Paese;

il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale, sia sotto forma di detrazioni d'imposta che come deduzioni dal reddito imponibile Irpef;

in tale contesto sarebbe stato importante che il Governo avesse previsto la possibilità per le aziende di corrispondere erogazioni liberali ai propri dipendenti, seppure non superiori a 500 euro nel periodo di imposta, escludendole dal concorrere alla formazione del reddito del dipendente,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.57

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/306;

la legna è stata il primo combustibile impiegato dall'uomo per far fronte alle condizioni avverse dei climi invernali; il processo evolutivo sociale ha poi consentito, nel corso del tempo, l'impiego di altre forme di combustibile e quindi di generatori utilizzanti combustibili liquidi e gassosi come il gasolio e il gas metano;

tuttavia, per tutti quei luoghi non serviti da gasdotti, zone collinari o di montagna, la biomassa solida rappresenta ancora oggi il combustibile primario regolarmente impiegato per il riscaldamento delle abitazioni;

con l'avanzamento tecnologico i sistemi tradizionali - come le classiche stufe e i caminetti a legna - sono stati integrati con nuove tipologie di

generatori di calore assimilabili a vere e proprie caldaie. I generatori di calore a biomassa infatti, non solo migliorano il comfort termico e potenziano la distribuzione del calore, ma riducono anche i consumi di combustibile e abbattano le emissioni fino all'80 per cento, integrandosi tra l'altro in una filiera che per le aree collinari e di montagna è ancora molto importante per l'economia locale;

la legna e i suoi derivati (pellet, segatura e cippato) sono fonti energetiche a impatto neutro; ciò significa che, durante il processo di combustione, liberano una quantità di CO₂ pari a quella che la pianta ha assorbito durante la sua crescita mediante il processo di fotosintesi;

inoltre, le foreste italiane aumentano, con un incremento del 72,6 per cento nel periodo che va dal 1936 al 2015 (più 4,9 per cento dal 2005 al 2015); e arrivano a coprire il 36,4 per cento della superficie nazionale, circa 10,9 milioni di ettari. Investire sul potenziamento della filiera foresta-legno-energia, con particolare riferimento alla multifunzionalità della risorsa legno, significa anche favorire l'integrazione delle filiere legno nella programmazione dello sviluppo locale, ove le aree rurali sono particolarmente sensibili e in necessità di poter sviluppare il proprio potenziale;

il riscaldamento a biomassa è quindi una soluzione a impatto nullo sull'effetto serra. Le ridotte emissioni inquinanti sono inoltre rafforzate dal fatto che il combustibile è spesso reperibile in loco, a «km 0», senza necessità di ricorrere ai mezzi di trasporto pesante;

le modifiche apportate dalla Camera all'articolo 119, non hanno considerato la possibilità di applicare in toto il bonus per tutti i casi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con generatori di calore a biomassa, con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 136, consentendo, esclusivamente, che la detrazione prevista sia applicabile solo nei casi di interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

infatti, nel comparto del riscaldamento si dà una forte spinta verso la sostituzione degli attuali impianti domestici, ma per quarto si sia provato a tenere in conto le tecnologie a fonti rinnovabili presenti sul mercato efficienti ai sensi della Direttiva 2018/2002, tra cui il teleriscaldamento abbinato all'utilizzo delle biomasse legnose, non si è voluto consentire il passaggio al riscaldamento a biomasse in tutti i casi di sostituzione di vecchi impianti, limitando di fatto la portata del provvedimento alle aree montane;

gli obiettivi previsti dal PNIEC prevedono una quota del 30 per cento di fonti rinnovabili entro il 2030 e la Direttiva 2018/2002 promuove il

teleriscaldamento efficiente tra le misure prioritarie anche e soprattutto per il recupero di risorse energetiche in ambito locale altrimenti inutilizzabili,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.58

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/299;

Voghera merita di tornare ad essere un centro ferroviario importante per il nord Italia. Sono centinaia i pendolari che ogni giorno viaggiano per raggiungere il capoluogo lombardo per lavoro o per studio. È necessario pertanto implementare e migliorare il servizio ferroviario per consentire ad un importante centro urbano - quale è quello vogherese, che conta poco di meno di 40 mila abitanti e a cui si aggiungono le aree limitrofe dell'Oltrepò pavese - un collegamento veloce e diretto con il centro di Milano;

la linea Suburbana S13 mette in collegamento diretto Pavia con il centro di Milano, Malpensa e l'area NordMilano attraverso lo snodo di Rogoredo, garantendo 40.000 posti al giorno in più e consentendo un risparmio di 64.800 minuti ogni anno. Da Rogoredo, i treni si immettono nel Passante Ferroviario di Milano, intercettando tutte e tre le linee metropolitane ed effettuano in tutto 7 fermate urbane fino ad attestarsi a Milano Bovisa, sulla rete FNM;

è opportuno procedere al prolungamento di tale infrastruttura da Pavia a Voghera, così da consentire ad un importante centro urbano, quale è quello vogherese, un collegamento veloce e diretto con il centro di Milano; a tal fine è importante avviare in tempi brevi la redazione del progetto di fattibilità tecnicoeconomica del prolungamento da Pavia a Voghera della linea 513;

L'Oltre Po lombardo ha storicamente ritrovato anche nel porto di Genova il naturale collegamento tra i propri centri di produzione con i mercati attivi marittimi; l'attuale collegamento ferroviario, strettamente correlato alla realizzazione del terzo valico dei Giovi, prevede già il potenziamento della linea Milano-Genova nella tratta tra Tortona e Voghera in cui convergono anche i flussi della direttrice Torino-Alessandria-Piacenza, come risultante

dall'aggiornamento 2018/2019 al Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (intervento 0286B);

occorre tuttavia abbreviare i tempi per la realizzazione del quadruplicamento della tratta ferroviaria compresa fra Tortona e Voghera, prevalentemente in affiancamento ai binari esistenti per circa 16 km, e della realizzazione di un'opera di scavalco presso Ponte Curane, che consentirà l'indipendenza dei flussi sulle due direttrici interferenti;

si tratta di due opere fondamentali per il comune di Voghera che rappresenta il cuore dell'oltrepò, la terra delle più nobili e antiche riserve vinicole della Lombardia e delle peculiarità culinarie sobrie ed essenziali, strettamente legate ai prodotti agricoli del territorio; la riqualificazione della rete ferroviaria diventa essenziale per gli scambi commerciali e la riduzione del trasporto su gomma,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.59

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/254;

il Titolo III del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti;

considerato che:

il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

l'ambito urbano e la prima cintura ovest della Città metropolitana di Torino non sono attualmente coperte da servizio ferroviario viaggiatori, benché trattasi di zone fortemente urbanizzate;

il Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. prevede la realizzazione di cinque nuove fermate sulla linea 5 del Servizio Ferroviario Metropolitano di Torino così da raggiungere tali aree urbanizzate,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.60

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/322;

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

il comma 2 dispone in merito all'equipaggiamento delle Forze di polizia;

le dotazioni a disposizione delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare per espletare in condizioni di sicurezza il servizio d'ordine pubblico in circostanze rischiose non sono sempre all'altezza delle esigenze attuali;

le apparecchiature costituenti il sistema di bordo «Mercurio» consentirebbero invece di conferire maggiore efficacia all'attività di prevenzione e controllo del territorio, in particolare nella gestione di crisi, veicolando in maniera istantanea i dati disponibili sul territorio con interrogazioni ed implementazioni delle banche dati,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.61

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/282;

un animale da compagnia è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quegli animali che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione;

si stima che siano 7 milioni i cani e 7, 5 milioni i gatti presenti nelle nostre famiglie; i benefici del possesso di animali d'affezione trovano sempre maggiori evidenze scientifiche sugli anziani e sui bambini; gli animali da affezione hanno un valore sociale sempre più riconosciuto nel nostro Paese, così come accade in molti Stati europei, per il ruolo che questi rivestono nella vita quotidiana e per il rapporto sempre più profondo tra uomo e animale;

per benessere di un animale si intende lo stato di completa sanità fisica e mentale che consente all'animale di stare in armonia con il suo ambiente e, per poterlo salvaguardare, è necessario che questi abbiano un regime alimentare adeguato, possano esprimere comportamenti naturali, essere tutelati contro il dolore, la sofferenza, le ferite e le malattie;

le prestazioni rese da medici veterinari o da strutture medico veterinarie, che appunto salvaguardano la salute degli animali da compagnia o da affezione, sono soggette ad Iva al 22 per cento ed anche il cibo per la loro alimentazione è soggetto alla stessa aliquota, alla stregua dei beni di lusso;

alle cessioni di alimenti per cani e gatti, condizionati per la vendita al minuto, purtroppo non è applicabile l'aliquota Iva agevolata del 10 per cento, in quanto gli alimenti per cani o gatti, per la vendita al minuto, risultano espressamente esclusi dall'applicazione dell'aliquota a Iva ridotta;

al proprietario dell'animale da affezione rimane la magra consolazione, di usufruire della detrazione dall'Irpef il 19 per cento per le spese veterinarie sostenute per le cure veterinarie prestate a cani, gatti e altri animali domestici (pesci rossi, pappagalli, criceti, ecc.); magra consolazione perché su queste spese esiste il limite di spesa con una franchigia a prescindere dal numero di animali posseduti, comprese sia le prestazioni professionali del medico veterinario che la spesa per i medicinali;

molte persone, a causa della crisi economica in atto perché a seguito dell'emergenza da COVID-19 hanno perso il lavoro o sono in cassa inte-

grazione, e quindi si trovano in condizioni economiche molto difficili e non sono più in grado di garantire al proprio animale le cure e il cibo necessari, perché queste sono molto onerose a causa, appunto, della forte tassazione che, inevitabilmente, porta a ridurre l'attenzione sul benessere degli animali;

capita, inoltre, molto spesso che per le medesime motivazioni o anche perché inizialmente si è pensato che il Coronavirus potesse essere trasmesso da cani o gatti questi venissero abbandonati, infatti dall'inizio dell'emergenza il tasso di abbandono degli animali da compagnia o da affezione è aumentato,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.62

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/244;

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Titolo II del Decreto reca «Sostegno alle imprese e all'economia», al fine di tutelare le prime attraverso misure agevolative e una immediata liquidità;

già in sede di esame del cosiddetto Decreto Liquidità il Governo, con l'approvazione del solo dispositivo dell'ordine del giorno n. 9/2461-AR/122, si era impegnato a «valutare l'opportunità di individuare misure, anche di carattere normativo, volte a conservare l'occupazione, sostenere la liquidità e dare sollievo finanziario alle imprese del settore Ho.re.ca., eventualmente attraverso l'istituzione di un apposito fondo»:

nell'ultimo studio di Bain Company è stata calcolata per il periodo tra marzo e metà maggio 2020 un perdita di fatturato pari a 14 miliardi di euro (che corrisponde a circa 1,6 miliardi in minori entrate fiscali per la chiusura di bar e ristoranti e la probabile chiusura di circa il 15 per cento dei pubblici esercizi e la contrazione occupazionale del 25/30 per cento: la ricerca,

condotta su 40 mila punti vendita, ha evidenziato che con le misure restrittive sulla riapertura, l'impatto sull'intero 2020 arriverebbe a oltre 30 miliardi e, considerando gli effetti duraturi del lockdown e includendo le aziende che potrebbero non sopravvivere alla crisi, sarebbe una perdita del 40-50 di fatturato per il comparto di bar e ristorazione, ovvero circa 2 punti di Pii persi con circa 250-300 mila posti di lavoro a rischio, ovvero con quasi 100 mila bar o ristoranti in pericolo. Questo si tradurrebbe anche in minori entrate fiscali fino a 5,0 miliardi di euro, l'equivalente di circa il 15 per cento della manovra di bilancio 2020;

la filiera ricettiva e della ristorazione ricomprende anche l'intero universo dei grossisti dell'Ho.re.ca. (ovvero hotel, ristoranti e catering), che vantano un giro d'affari nel settore food di oltre 2 miliardi di euro, e di tutte le oltre 1.800 imprese italiane operanti nel settore delle forniture a ristoranti, bar e hotel, con un giro d'affari di 11 miliardi e un'occupazione che, con l'indotto, supera i 100 mila addetti;

con la chiusura pressoché totale per quasi tre mesi degli operatori della filiera del turismo come alberghi, ristoranti e pubblici esercizi i grossisti del settore Ho.re.ca. e i fornitori di prodotti di ristorazione, con un business concentrato sui canali del consumo «fuori casa» hanno registrato un crollo del 90 per cento dei fatturati e oggi temono l'ingresso sul mercato interno dei grandi big stranieri della distribuzione. Occorre pertanto garantire maggiore liquidità non solo agli esercizi di ristorazione o alle attività turistico-ricettive ma all'intera filiera del food e del turismo contribuendo alla ripresa di tutte le attività legate anche alla distribuzione e alle forniture di prodotti a ristoranti, bar e hotel,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.63

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/275;

l'articolo 44 del decreto in conversione reca misure di incentivo per l'acquisto di autoveicoli; considerato che:

il settore dell'automotive in Italia conta oltre un milione di occupati e incide sul PIL italiano per 10-11 punti percentuali;

il mercato dell'auto è uno di quelli più colpiti dalla crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria per via dell'elevatissima stock rimasto invenduto, come dimostrato dai dati impietosi relativi alle nuove immatricolazioni: nel primo semestre del 2020 il mercato è quasi dimezzato, con appena 583.960 auto vendute, pari a una flessione del 46,09 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019;

rilanciare la vendita delle auto è un mezzo fondamentale per stimolare i consumi, oggi quasi del tutto atrofizzati; e ciò va le ancor di più con riguardo alla vendita di auto disegnate e prodotte in Italia; per la ripresa del settore sono state rifinanziate delle misure di incentivo all'acquisto previgenti e destinate alle sale persone fisiche;

un importante contributo al rilancio del settore dell'automotive può giungere dalle amministrazioni pubbliche, le quali, nel rinnovo del parco mezzi a loro disposizione, dovrebbero privilegiare l'acquisto di veicoli prodotti nel nostro Paese,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.64

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/262;

il decreto-legge all'esame prevede diverse disposizioni relative alle Forze di Polizia, compresa la polizia locale; l'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ° dicembre 2018, n. 132, e recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, ha previsto la sperimentazione delle armi ad impulsi

elettrici da parte dei corpi e servizi di polizia locale, la cosiddetta pistola ad impulsi elettrici «Taser»:

ad oggi sono 107 i Paesi in cui la pistola elettrica è già in uso, in particolare gli Stati Uniti, Canada, Brasile, Australia, Nuova Zelanda, Kenya e in Europa, Germania, Regno Unito, Francia, Grecia, Finlandia e Repubblica Ceca;

la sperimentazione, che è durata nove mesi e si è svolta in dodici città tenendo conto delle apposite linee guida concordate con il Ministero della salute, ha dato esiti ampiamente positivi con riguardo all'effetto deterrente di tale strumento al fine di diminuire i casi di utilizzo delle armi da fuoco in dotazione alle forze dell'ordine;

la pistola a impulsi elettrici utilizzata per la sperimentazione è stata impiegata complessivamente 60 volte: in 45 casi dalla Polizia di Stato, in 11 casi dall'Arma dei carabinieri e in 3 casi dalla Guardia di Finanza e, nella maggioranza dei casi è stato sufficiente minacciarne il solo utilizzo per risolvere la criticità affrontata;

la norma prevedeva, peraltro, anche l'avvio della sperimentazione del Taser da parte della Polizia locale dei Comuni capoluogo e di quelli con popolazione superiore a 100 mila abitanti e il decreto sulle linee generali da adottare è pronto da marzo 2019 e doveva essere solo portato in Conferenza Unificata per il relativo accordo;

la dotazione del Taser anche alla Polizia locale consentirebbe, inoltre, a livello di enti locali l'attuazione delle politiche di sicurezza integrata, l'accelerazione dei processi di cooperazione fra forze di polizia dello Stato e polizie locali;

la Polizia Penitenziaria è stata sinora esclusa da tali sperimentazioni ma le aggressioni al personale, operate all'interno delle strutture carcerarie, sono costanti e, per giunta, in continua crescita, basti solo pensare a quanto è accaduto nelle carceri durante la fase dell'emergenza sanitaria da COVID-19,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.65

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di pontiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/265;

il comma 1 dell'articolo 42 istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo denominato Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020. In particolare la disposizione è volta a sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata;

in ragione della fragile situazione economica, aggravata dall'emergenza sanitaria in seguito a COVID-19, si pone la necessità per il Paese di dare slancio agli investimenti privati, con particolare riferimento alle nuove tecnologie in grado di abilitare progetti imprenditoriali innovativi e con effetti positivi diffusi sul territorio;

dal 2016 ad oggi, sono in fase di sperimentazione in Italia le tecnologie Low Power Wide Area (LPWAN), protocollo di trasmissione che si distingue per i bassi costi di implementazione, per una comunicazione sicura e bidirezionale, per consumi relativamente bassi e per il supporto di reti di grandi dimensioni con milioni e milioni di dispositivi, in grado di abilitare la diffusione di servizi applicativi in ambiti estremamente eterogenei, dal controllo ambientale, all'efficienza energetica, fino alla logistica e alla mobilità;

l'attuale regime sperimentale di tali tecnologie si basa su autorizzazioni temporanee all'uso di frequenze, rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, le quali-essendo sottoposte ad onerosi rinnovi semestrali - non consentono agli operatori ed ai potenziali beneficiari, pubblici e privati, di investire su tali soluzioni con sufficiente certezza ed orizzonti di lungo periodo;

è stato stimato che l'apertura alla commercializzazione dei servizi Internet of Things basati su LPWAN rappresenterebbe un volano importante per le economie dei territori, con una crescita di fatturato che nei prossimi tre anni potrebbe raggiungere i 10 miliardi di euro con un evidente impatto economico e anche sociale, visto che alcune tipologie di sensoristica sono a vantaggio delle categorie più svantaggiate;

procrastinare ancora la definitiva apertura del mercato delle soluzioni LPWAN attraverso l'imposizione di ulteriori periodi di sperimentazione rischia di arrecare un danno irreparabile ad un settore industriale che è l'embrione per lo sviluppo delle applicazioni IoT e sarebbe in grado di rendere l'industria nazionale competitiva con quella dei Paesi europei, la maggior parte dei quali ha ormai già promosso lo sviluppo dell'ecosistema LPWAN,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.66

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/340;

il decreto-legge in esame prevede, tra le altre, disposizioni finalizzate ad aumentare il numero dei contratti di formazione medica specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

con la pandemia mondiale che ha colpito duramente il Paese, i 34 mila decessi per COVID-19 e l'acclarata carenza di medici specialisti che affligge il nostro Servizio sanitario, ci si attendeva da parte del Governo un intervento strutturale e finalmente risolutivo delle problematiche esistenti in materia;

le misure previste dal decreto-legge in esame, invece, non recepiscono le istanze dei medici laureati, non soddisfano il fabbisogno di specialisti del SSN e non tengono conto della situazione di crisi sanitaria determinata dalla diffusione del virus COVID-19;

quanto all'aumento delle borse di specializzazione, esso rimane del tutto insufficiente ad assorbire le migliaia di medici penalizzati dall'imbutto formativo;

si prevede un totale complessivo di circa 16 mila borse di specializzazione per l'anno 2020, comprese quelle destinate alla medicina generale, a fronte di un numero di candidati totale superiore alle 23 mila unità. In conseguenza di questa programmazione, oltre settemila medici rimarranno esclusi dal sistema formativo post lauream, privati di una prospettiva e della possibilità di poter dare il proprio contributo al SSN;

la situazione è rimasta pressoché immutata in seguito all'inserimento del comma 1-*bis* all'articolo 5 del decreto-legge in esame. Tale ultimo comma, in effetti, ha riformulato (rectius stravolto) gli emendamenti presentati in materia dalle opposizioni, spalmando a decorrere dall'anno 2022 l'incremento dei contratti di formazione specialistica che tutti avevano richiesto con effetti immediati, già per il prossimo concorso nazionale;

si è, quindi, deciso di rimandare il problema a data da destinarsi, confermandosi per l'ennesima volta che il superamento dell'imbutto formativo non rappresenta una priorità per il Governo in carica;

inoltre, non c'è neppure un accenno al processo di riforma strutturale del d.lgs. n. 368/1999 che si attende da anni, né all'implementazione dei

c.d. teaching hospital che potrebbero consentire agli specializzandi di svolgere una parte della formazione anche al di fuori dei policlinici universitari, acquisendo esperienze sul campo e sopperendo contestualmente alla grave carenza di specialisti;

bloccare i medici laureati significa congelare centinaia di milioni di euro di fondi pubblici investiti negli anni della formazione universitaria; ogni anno, molti di questi medici emigrano e si specializzano all'estero, dove ottengono retribuzioni più elevate e non fanno ritorno nel nostro Paese,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.67

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/247;

il provvedimento in titolo, tra le misure a sostegno di imprese, cittadini e professionisti ha previsto diverse azioni in materia di imposta diretta al consumo nonché sospensioni dei pagamenti di natura fiscale;

le misure operative a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti atte a favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 dovranno essere implementate e, alcune, diventare strutturali per non creare ulteriori differenze tra territori;

in tale particolare momento di difficoltà economica è opportuno dare un segnale di incoraggiamento, soprattutto ai pendolari e quanti per motivi di lavoro usano mezzi di trasporto;

come noto in Italia la tassazione sui prodotti petroliferi è tra le più alte d'Europa e da questo deriva un aumento dei prezzi del carburante e anche maggiori frodi ai danni dell'erario, per evitare questi maggiori prezzi sulle accise;

ancor di più questa disparità è avvertita nei territori di confine, impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.68

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 341 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/320;

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

in particolare il comma 2 dispone relativamente a misure volte a fronteggiare i rischi di contagio da Covid-19 a cui tutti gli operatori delle Forze di polizia, che da mesi sono impegnati sul territorio e che anche in momenti difficili stanno prestando un servizio così indispensabile al Paese, sono particolarmente esposti;

tenendo conto delle nuove esigenze di prevenzione epidemiologica determinate dall'insorgenza del Covid-19 ed in ragione dei maggiori rischi connessi, è altresì essenziale assicurare ai medesimi anche adeguate risorse e strumenti idonei e specifici a tutela della loro salute anche con riguardo alla quotidiana attività di contrasto e repressione del crimine;

attualmente, le camere di sicurezza ubicate all'interno dei vari uffici di Polizia, oltre ad essere da tempo insufficienti rispetto alle effettive esigenze, sono anche caratterizzate da oggettive condizioni di inadeguatezza che si ripercuotono nella regolare e corretta gestione nonché sorveglianza degli

arrestati e contestualmente sulla sicurezza degli agenti di Polizia in particolar modo in un periodo di emergenza epidemiologica,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.69

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/302;

le croniche carenze infrastrutturali della regione Marche creano da anni gravissimi disagi ai residenti e agli imprenditori e diventano ancora più pressanti e impellenti in questo momento di improcrastinabile necessità di rilancio dell'economia; urge la realizzazione di interventi basilari per evitare lo spopolamento e la desertificazione imprenditoriale, come il completamento delle opere sulla A14, in particolare nel tratto sud della regione, il ripristino delle strutture viarie che interessano l'area del cratere, i collegamenti dalla costa alle aree interne, la riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie, che attualmente penalizzano fortemente i collegamenti nord-sud;

i continui lavori dell'ultimo anno e mezzo sull'autostrada A14 e i continui problemi emersi - dal rogo della galleria di Grottammare ai cantieri di riqualificazione dei tunnel fino ai sequestri dei viadotti- hanno portato a restringimenti di carreggiata, fonte di code e incidenti, creando evidenti criticità e disagi agli automobilisti e ingenti danni agli operatori del trasporto merci conto terzi che, su scala nazionale, affrontano il tragitto nord/sud Italia e viceversa utilizzando la viabilità adriatica, ciò anche per la carenza di vie alternative in grado di garantire un livello di servizio sufficiente per gli spostamenti dei tanti veicoli e Tir che circolano quotidianamente nella zona;

la risoluzione del nodo viario in uscita dal porto di Ancona è indispensabile per la riqualificazione e sviluppo del porto e, pertanto, occorre accelerare la realizzazione dei lavori di connessione diretta del Porto di Ancona con l'Autostrada A14 e con la grande viabilità nazionale, di cui l'ANAS ha già completato lo studio di fattibilità tecnico-economica;

occorre accelerare la realizzazione degli interventi di raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara, previsti dal Contratto di programma-parte investimenti 2017-2021, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A.1 che costituisce l'asse portante del sistema ferroviario umbro-marchigiano; l'adeguamento infrastrutturale della linea Orte-Falconara ha come obiettivo il miglioramento dei collegamenti tra le principali zone urbane interessate dai nodi ferroviari dell'alta velocità/alta capacità ai Firenze e Roma e altre direttrici, nonché dei collegamenti lungo la rete RFI e altri sistemi di trasporto locali,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.70

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/256;

l'articolo 130 del decreto in conversione reca il differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa;

considerato che:

l'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'esclusione dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale - prevista per alcune attività di trasporto merci e passeggeri - dei veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiore, a decorrere dal 1° ottobre 2020, e dei veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiore, a decorrere dal 1° gennaio 2021;

la citata esclusione dal beneficio dovrebbe indurre le imprese esercenti attività di trasporto merci e passeggeri a provvedere al ricambio del parco mezzi entro i termini prescritti;

l'emergenza sanitaria, tuttora in corso, suggerisce di differire il dies a quo di tale esclusione di almeno diciotto mesi per ciascun termine, vista anche l'assenza di qualunque misura di incentivo per il ricambio del parco mezzi pesanti in capo alle imprese esercenti attività di trasporto, e visti gli importanti sforzi profusi da queste ultime durante l'emergenza per garantire

la distribuzione e l'approvvigionamento di beni di ogni genere, malgrado le condizioni di oggettive difficoltà in cui si siano trovate ad operare,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.71

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/243;

premesso che:

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Titolo II del Decreto reca «sostegno alle imprese e all'economia», al fine di tutelare le prime attraverso misure agevolative e una immediata liquidità;

già in sede di esame del cosiddetto Decreto Liquidità il Governo, con l'ordine del giorno n. 9/2461-AR/177, si era impegnato a «valutare l'opportunità di individuare misure che supportino la ripresa del settore orafaargentiero-gioielliero, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo per le motivazioni illustrate in premessa delle risorse a fondo perduto ed eventuali incentivi di natura fiscale»:

il settore orafa, di fronte all'impatto del coronavirus, nel primo trimestre ha realizzato un fatturato che è risultato inferiore del 42,6 per cento a quello del corrispondente periodo del 2019. Il 53 per cento delle aziende orafe, monitorate a campione in una recente ricerca del Centro Studi di Confindustria Moda, ha accusato un calo del fatturato compreso tra il -20 per cento e il -50 per cento, il 29 per cento ha registrato una flessione superiore al -50 per cento e la flessione media del fatturato è stata pari a -42,6 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. Si calcola un decremento medio degli ordinativi pari al -43,2 per cento sempre rispetto al medesimo periodo del 2019. Ancora, l'80 per cento delle aziende orafe a campione prevede il ricorso agli ammortizzatori sociali, coinvolgendo nell'88 per cento dei casi oltre l'80 per

cento dei lavoratori, e la percentuale di dipendenti che potrebbe usufruire di ammortizzatori sociali è pari al 90,1 per cento della forza lavoro totale delle aziende rispondenti;

in considerazione del sistema artigianale microdiffuso e delle piccole dimensioni delle imprese, il settore orafo deve normalmente far fronte ai costi elevati delle materie prime e dei semilavorati nonché delle attrezzature di uso corrente, registrando anche una progressiva perdita delle migliori professionalità in quanto gli operatori anziani non hanno la possibilità di trasmettere ai giovani le proprie esperienze a causa dell'abbassamento tecnico delle lavorazioni e della discontinuità della domanda;

inoltre già negli ultimi anni si era registrato un preoccupante calo della domanda mondiale di preziosi, non più considerati un bene-rifugio, con l'inevitabile «guerra al ribasso»: ciò ha portato molti operatori, che in tempi relativamente recenti progettavano e producevano proprie linee di gioielleria, a lavorare quasi esclusivamente in conto lavoro per grossi clienti, con bassi ricarichi sugli articoli prodotti a causa della carenza di un marchio di stile affermato e pubblicizzato, che differenzi in modo chiaro il prodotto di gioielleria dalla variegata offerta di articoli di scarso valore;

per il settore orafo gli effetti del coronavirus sono iniziati molto prima, con il prezzo del metallo alle stelle che ha fortemente penalizzato l'intero distretto manifatturiero: sarebbe quindi utile prevedere, nell'immediato, lo scorporo della materia prima oro dalla determinazione del fatturato di riferimento per l'accesso ai benefici previsti per le imprese con fatturato inferiore ai 5 milioni di euro e, nel futuro prossimo, il recepimento della «Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi», meglio conosciuta come «Convenzione di Vienna», che consentirebbe una maggiore tutela dell'artigianato made in Italy;

i risultati del comparto del prezioso, a causa delle citate problematiche pregresse fortemente aggravate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono peggiori rispetto al campione totale preso in esame da Confindustria Moda e, per questo, gli addetti ai lavori hanno indicato tra gli interventi prioritari da adottare l'offerta di risorse a fondo perduto in favore dell'intera filiera orafa-argentiera-gioielliera, per dare ossigeno anche al mercato domestico e per riorganizzazione il polo produttivo della gioielleria di alto livello qualitativo affinché possa coniugare la manualità della lavorazione, l'originalità dell'ideazione e la tradizione artigiana con una strategia vincente in chiave 4.0,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.72

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/245

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Titolo li del Decreto reca «Sostegno alle imprese e all'economia» e il suo nuovo articolo 46-*bis*, introdotto nel corso dei lavori della Commissione Bilancio, prevede anche un «Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali»:

già durante i lavori delle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive sul cosiddetto Decreto Liquidità si è voluto precisare che sono da considerare strategici ai fini dell'internazionalizzazione del Paese anche lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti made in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica; della moda, del design e dell'agroalimentare;

sempre in sede di approvazione del Decreto Liquidità il Governo, con l'ordine del giorno n. 9/2461-AR/179, si era impegnato «a valutare l'opportunità di mettere in campo di tutte le azioni necessarie, compresa l'eventuale istituzione di un apposito fondo nazionale, per consentire il rilancio del sistema fieristico, quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, e per sostenere le imprese e i lavoratori dell'intero comparto oggi in grande difficoltà a causa alla cancellazione di centinaia di eventi su tutto il territorio nazionale e delle conseguenti perdite in termini di mancati introiti e costi sostenuti»;

le misure fino ad oggi adottate evidenziano un forte interesse del Parlamento verso queste iniziative di promozione del made in Italy, ma purtroppo le norme contenute sia nel Decreto Liquidità sia nel provvedimento in esame non sono sufficienti a rilanciare un comparto che oltre alla sua funzione espositiva riveste un ruolo strategico in termini di attrazione degli investimenti e di bacino occupazionale: nella sola Regione Emilia-Romagna sono tantissimi gli appuntamenti fieristici e congressuali rinviati a causa del «Lockdown» e, tuttora, gli operatori del settore fieristico risentono dell'impossibilità di

riorganizzare gli eventi saltati, a causa delle difficoltà nel garantire le misure di sicurezza e di contenimento necessarie. Numerose aziende organizzatrici si trovano oggi in una situazione di stallo, dal momento che la pianificazione e la realizzazione degli eventi necessita di mesi di lavoro, svolti in sinergia con altri settori, dalla logistica al catering; ciò ha comportato il ricorso alla cassa integrazione per la maggior parte del personale impiegato in questo settore, senza alcuna prospettiva di una prossima ripartenza;

si calcola che l'attività fieristica e congressuale italiana si concentri soprattutto nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, dove si colloca il 55 per cento degli eventi fieristici nazionali, ed il 75 per cento di quelli internazionali. La perdita economica provocata dalla cancellazione degli eventi da febbraio e per il resto del 2020 è stimabile in 700 milioni di euro, ma raggiunge il miliardo di euro se si considera l'indotto complessivo;

un piano di rilancio del comparto fieristico in questo momento di crisi potrebbe fungere da moltiplicatore per l'economia nazionale, in una logica di internazionalizzazione e promozione del made in Italy. Per queste ragioni, sarebbe opportuno, in accordo con la disciplina comunitaria in materia di «Aiuti Stato» e con quanto definito dalla stessa Commissione Europea, nell'ambito del «*Temporary Framework for State aid measures to support the economy the current 19 outbreak*», prevedere strumenti specifici per il sostegno degli operatori fieristici nazionali e per il rilancio del settore attraverso investimenti per la digitalizzazione delle esposizioni e per l'attrazione di buyers qualificati agli eventi in programmazione. Si dovrebbe altresì promuovere l'accesso ai mercati internazionali con programmi gratuiti per l'accompagnamento delle imprese nei percorsi di acquisizione delle certificazioni di prodotto e potenziare nuovi canali di vendita on-line per la progettazione da remoto, al fine di raggiungere un numero sempre maggiore di mercati stranieri su cui distribuire prodotti italiani. Tutto questo, al fine di garantire la sopravvivenza di questo importante settore e, attraverso di esso, dare sostegno all'intero sistema economico nazionale,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.73

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/296.;

il provvedimento in esame dispone al Titolo II, misure di sostegno alle imprese e all'economia;

il settore dell'industria della difesa ha un ruolo strategico nel post-emergenza COVID-19, sia per capacità industriali, sia per innovazioni tecnologiche e può quindi contribuire a conferire un rinnovato impulso all'industria nazionale e al conseguente rilancio del Paese;

le imprese italiane che fanno parte di tale comparto rappresentano un volano per la crescita dell'Italia e risulterebbe pertanto vantaggioso, tanto più nell'eccezionale gravità del momento, assicurare ogni sostegno dell'industria nazionale a significativo contenuto tecnologico, come quella della Difesa, a tutela di una forza lavoro eccezionalmente qualificata, prezioso patrimonio d'eccellenza assolutamente da non disperdere,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.74

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/288;

l'articolo 111 del presente provvedimento prevede lo stanziamento a favore delle Regioni e delle Province autonome di risorse per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione per l'anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19; tuttavia, si evidenzia che le Regioni a statuto speciale risultano fortemente penalizzate da uno stanziamento che, di fatto, viene ripartito tra tutte le Regioni del territorio nazionale;

risulta, dunque, auspicabile la previsione di un ulteriore stanziamento di risorse a favore delle Regioni a statuto speciale, affinché risulti garantita l'erogazione dei servizi essenziali per gli ambiti di competenza primaria, nonché al fine di sostenere il personale del comparto sanitario e di potenziare la rete assistenziale territoriale,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.75

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/267;

l'8 aprile 2020 veniva pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 cosiddetto «decreto liquidità» recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali». L'articolo 11 primo comma del detto provvedimento si occupa di eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti da protesto di titoli di pagamento emessi prima della data di entrata in vigore del decreto i cui termini di scadenza fossero ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020. In sede di esame parlamentare intervenivano delle modifiche introdotte alla conversione del decreto con legge 5 giugno 2020, n. 40 (poi pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2020, n. 143). Infatti, i termini di scadenza compresi tra il 9 marzo 2020-30 aprile 2020 relativi a vaglia cambiari, cambiali ed altri titoli di credito emessi prima dell'entrata in vigore del decreto, veniva modificato con l'introduzione del termine finale del «31 agosto 2020». Inoltre, si è previsto che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non siano trasmessi dai pubblici ufficiali e, ove già pubblicati, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Per lo stesso periodo, le modifiche in sede di conversione hanno determinato la sospensione delle informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386,

e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-*bis* della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate. Dalla lettura del testo normativo e sue successive modificazioni, il sistema bancario ha continuato ad applicare le previsioni di cui alla legge n. 386 del 1990 ed, in parallelo, sono continuate le procedure di protesto, su tutti i titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto. Inoltre, nel periodo intercorrente tra il 30 aprile e la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2020, n. 143 del testo di conversione del decreto Liquidità contenente lo spostamento del termine di inibizione all'iscrizione del protesto e di cui alle modifiche intervenute in sede di conversione, le procedure hanno avuto corso secondo le originarie previsioni del decreto Liquidità, pur con successiva cancellazione e sospensione dalla entrata in vigore della legge n. 40 del 2020 ma, con evidente pregiudizio per gli effetti che questo tipo di procedimenti è in grado di arrecare anche temporaneamente sui rapporti finanziari di un soggetto. Per gli assegni emessi in data successiva all'entrata in vigore del decreto Liquidità seguiranno il normale iter di cui agli articoli 8 e successivi della legge n. 386 del 1990, con conseguente contestazione di termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, unitamente all'invito a corrispondere prova del pagamento comprensivo di interessi del 10 per cento oltre sanzioni ed accessori ma, peggio, per i detti titoli stanno verificandosi protesti ed ogni segnalazione pregiudizievole nelle banche dati private del sistema bancario, sino alla infausta sospensione della autorizzazione ad emettere assegni. La copertura legislativa per i titoli emessi solo fino all'entrata in vigore del decreto Liquidità ed, inoltre, la finestra temporale apertasi sino al giorno di entrata in vigore della legge n. 40 del 2020 con il prolungamento al 30 aprile dei termini di scadenza o decorrenti nel periodo di copertura dell'originario articolo 11 comma 1 del decreto-legge, ha determinato generalizzate azioni di contestazione degli istituti bancari rispetto a tutti gli assegni rimasti privi di provvista ed emessi in data successiva al 09 aprile. Sodalizi spontanei di commercianti del settore abbigliamento, come il Comitato Commercianti Uniti, nato a Sarzana (SP) segnalano la drammatica incidenza di effetti nefasti sul loro ambito commerciale che potrebbe presto vedere in ginocchio l'intero sistema dei piccoli commercianti. Infatti, prassi negoziale vuole che i pagamenti delle merci consegnate sia garantito con la dazione di più titoli di pagamento ai fornitori. Il periodo di chiusura per COVID- 19 ha quindi colpito la fascia temporale di consegna delle forniture del periodo primaverile-estivo 2020 con conseguente impossibilità dei negozianti, privi di liquidità, di corrispondere il pagamento degli importi facciali dei titoli già consegnati e con scadenze tra marzo ed ottobre, ed evitare i descritti effetti,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.76

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/289;

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e il suo Titolo VI reca importanti misure fiscali tra cui una delle più rilevanti è la previsione - contenuta all'articolo 119 del decreto - di una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici;

tali misure agevolative sono state pensate in un'ottica sia di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Paese sia di nuova spinta per le imprese del settore edilizio, ma nell'attuale lettera dell'articolo 119 del decreto in esame si applicano solo agli Interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP comunque denominati, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del Terzo settore, nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche e ne restano comunque escluse le abitazioni signorili, ville o castelli (A1, A8, A9), in quanto ritenute edifici di lusso;

tali limitazioni si scontrano in realtà con la sentita esigenza di recupero del patrimonio storico-artistico del Paese: occorre tener presente che l'esclusione di tali edifici dal perimetro delle agevolazioni, in un momento di grande crisi economica, disincentiva sia i privati che gli enti comunali dall'intraprendere lavori di recupero e adeguamento antisismico di immobili che spesso rivestono un interesse storico-artistico per i cittadini e che a causa degli ingenti costi di manutenzione sono a rischio di decadimento;

in Italia inoltre sono 205.443 i beni culturali registrati nel 2017, estesi sul 93 per cento dei comuni italiani e oggi rappresentano una parte considerevole del nostro patrimonio storico-artistico. Purtroppo le difficoltà di bilancio dei comuni italiani e le scarse risorse che gli stessi possono destinare alla valorizzazione di beni immobili pubblici, ivi comprese le spese per la manutenzione e la ristrutturazione di edifici di interesse storico e artistico, non consentono di sfruttare al meglio il patrimonio comune;

sarebbe pertanto opportuno prevedere delle agevolazioni per incentivare le opere di recupero, di efficientamento energetico e di messa in sicu-

rezza del patrimonio immobiliare storico-artistico sia dei privati che dei comuni anche per riconsegnare alla cittadinanza quelle ville, quei castelli, quelle dimore storiche che oltre ad avere un incommensurabile valore economico rappresentano per alcune realtà locali dei simboli di identità culturale,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.77

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/316

gli archivi di Stato sono strategicamente rilevanti per la trasmissione del sapere storico del nostro Paese; oggi, il loro ruolo sembra essere dimenticato o addirittura svuotato a causa di una situazione economicofinanziaria che da tempo rende molto difficile interventi di manutenzione e di inventariazione delle carte;

a questo si aggiunge il problema della mancanza di personale specializzato dovuta all'assenza di ricambio generazionale per coprire quei posti lasciati vacanti da molti pensionamenti;

nel febbraio 2020, il Governo, in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha accolto l'ordine del giorno n. 9/02325-AR/182 alla Camera, in cui si impegnava a reperire le risorse necessarie a favore degli archivi, ma siamo ancora lontani dal passare dalle parole ai fatti;

considerato che:

nel Decreto Rilancio non è prevista alcuna misura a sostegno degli archivi, e alcuni di essi come quello di Vicenza e di Bassano del Grappa il prossimo anno rischiano di chiudere proprio per mancanza di personale,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.78

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/310;

il provvedimento in esame, al Titolo II, prevede specifiche disposizioni finalizzate ad incentivare, agevolare e sostenere le imprese in comprovata difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

in particolare, il contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 25 è una delle misure più importanti e attese dagli operatori economici duramente colpiti dal fermo produttivo conseguente alle misure di contenimento;

il comma 4 del predetto articolo definisce la condizione cui è subordinata la spettanza del contributo: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;

la condizione così come stabilita si calcola applicando una percentuale sullo scostamento tra i due fatturati. La percentuale da applicare è pari al 20 per cento se i ricavi e compensi 2019 non superano i 400 mila euro, del 15 per cento se superano i 400 mila ma non 1 milione, del 10 per cento se superano il milione ma non i 5 milioni di euro, soglia massima al superamento del quale ricordiamo non spetta più il contributo, aver previsto come parametro economico di riferimento l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 è fuorviante, iniquo e potenzialmente svantaggioso,

soprattutto per le attività economiche che consolidano i loro fatturati su un andamento fluttuante delle loro entrate,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.79

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/332;

il Titolo III del decreto-legge in esame reca misure in materia di infrastrutture e trasporti;

considerato che:

il rilancio dell'economia italiana dopo l'emergenza sanitaria passa anche e soprattutto dalla rapida realizzazione degli interventi di cui necessitano le infrastrutture e le vie di trasporto presenti sul territorio italiano;

buona parte della rete viaria italiana è ora interessata da ispezioni e lavori di manutenzione dei viadotti e delle gallerie, a causa di manutenzione inadeguata e di eventi franosi che si sono susseguiti nel corso del tempo;

emblematico è il caso dell'Autostrada dei Fiori (A10) e l'Autostrada dei Trafori (A26): qui i lavori di manutenzione sono causa di code e rallentamenti su tutta la rete viaria, con pesanti disagi per i cittadini soprattutto nelle ore di punta: tutti gli automobilisti e i camionisti diretti verso Genova e il Levante ligure si trovano infatti costretti a stare fermi per ore, bloccati sull'asfalto, fino alla piena riapertura delle gallerie;

pur comprendendo la necessità di garantire la massima sicurezza della rete autostradale, appare d'uopo richiamare l'attenzione del Governo rispetto ad una situazione insostenibile per tutti gli utenti che giornalmente utilizzano la rete viaria per motivi personali o professionali, anche in ragione della perdurante assenza di valide alternative di trasporto;

la situazione è ancor più grave in ragione della drammatica crisi che interessa il sistema trasportistico italiano nella fase successiva al c.d. lockdo-

wn: in tal senso, il caso del trasporto portuale è emblematico, ove si registra un crollo dei volumi superiore al 30 per cento rispetto all'anno precedente,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.80

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/301;

a tre anni dal terremoto che ha sconvolto il Centro Italia, emerge ancora un quadro di disperazione e sconforto tra la popolazione interessata, con una ricostruzione che va molto a rilento; i problemi sono ancora tanti, i finanziamenti tardano, paesi come Accumuli, Visso, Amatrice sono tuttora in macerie;

nonostante il presente decreto-legge non preveda disposizioni specifiche per i territori colpiti dal terremoto del centro Italia, è sotto gli occhi di tutti che l'emergenza da COVID-19 si è dimostrata ancora più pesante e intollerabile alla popolazione già provata duramente dal devastante terremoto del 2016 e 2017;

occorrono provvedimenti urgenti e improcrastinabili per i territori terremotati;

in particolare occorre prorogare gli effetti della Zona Franca Urbana ad un periodo temporale più ampio, almeno fino al 2026, in quanto le condizioni di ripresa e riavvio dell'economia create dalla «Zona Franca Urbana» scadono al 2020 e riconoscono le agevolazioni alle nuove iniziative imprenditoriali che si insediano nel «cratere» solo fino al 31 dicembre 2019; la previsione di un periodo di tempo così limitato risulta poco efficace, ed eventuali proroghe concesse di biennio in biennio generano incertezza tra gli operatori e non contribuiscono ad una programmazione ragionata degli investimenti in un arco temporale adeguato;

inoltre, occorre porre rimedio alle molte difficoltà che hanno incontrato i contribuenti terremotati nell'aderire alle procedure per le definizioni agevolate dei carichi erariali affidati all'Agente della riscossione dal 1° gen-

naio 2000 al 31 dicembre 2017, cosiddetta rottamazione-*ter* (ex articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018) e alla definizione agevolata cosiddetta «a saldo e stralcio» (per i contribuenti che versano in gravi e comprovate difficoltà finanziarie ex articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, a causa del mancato raccordo tra le norme citate e i periodi di sospensione dei versamenti dei tributi previsti dalle norme speciali agevolative per il terremoto, infatti, in tali pericoli, l'Agenzia delle Entrate non ha potuto e non può notificare atti impositivi ai contribuenti, né ha l'obbligo di affinare o consegnare carichi all'Agente della Riscossione; la rottamazione prevede un risparmio che va dal 30 per cento al 40 per cento per i cittadini e sembrerebbe una questione di equità ed uguaglianza prevedere questa possibilità anche per le popolazioni dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e 2017;

in seguito all'approvazione di un emendamento del gruppo lega al Senato durante la discussione della legge di bilancio per il 2019, è stato inserito, nella legge n. 145 del 2018 il comma 986 che, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee) per l'anno 2019 prevede l'esclusione dal calcolo del patrimonio immobiliare degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali. Si tratta di una norma dal grande rilievo sociale e di modesto onere che occorre prorogare anche per il 2020 e per gli anni successivi,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.81

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/339;

gli articoli 1 e 2 del decreto-legge all'esame dell'Aula, in ragione dell'emergenza COVID-19, prevedono misure finalizzate al potenziamento della rete ospedaliera e della rete sanitaria e sociosanitaria territoriale, alle quali le regioni e le province autonome sono chiamate a dare attuazione attraverso appositi piani, accedendo alle risorse stanziato dalle norme medesime;

nel disciplinare i suddetti processi di potenziamento e di riorganizzazione, le disposizioni sopra menzionate non richiamano espressamente l'autonomia di cui le province autonome di Trento e di Bolzano sono titolari ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione;

ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, sarebbe opportuno un rinvio esplicito alle disposizioni in parola e, segnatamente, all'articolo 79, comma 4, dello Statuto speciale, ai sensi del quale: «nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato, non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo»,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.82

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/249;

il provvedimento in titolo, al Capo VI, contiene speciali disposizioni fiscali per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza pandemica da Covid-19;

a seguito delle necessarie misure di contenimento migliaia di imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi hanno registrato una considerevole carenza di risorse, nonché un'inevitabile e drastica riduzione dei loro proventi;

tra le misure della Legge di Bilancio 2020 c'è stata la decisione del Governo di abolire la disposizione introdotta con la Legge di Bilancio 2019 che istituiva, a decorrere da quest'anno, un regime di favore per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con redditi compresi tra 65.001 euro e 100 mila euro, un'imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionale e comunale e Irap, con l'aliquota del 20 per cento;

il Decreto Rilancio si configura come una manovra da ben 55 miliardi; invero, l'onere della flat-tax al 20 per cento per ricavi fino a 100.000 era stata quantificata il primo anno in circa 100 milioni, 1 miliardo il secondo anno e 800 milioni nei successivi, a riprova che una più attenta veicolazione delle risorse stanziare avrebbe potuto avere maggiore incisione nelle scelte di ripresa economica;

la stessa misura di estensione è stata oggetto di proposta emendativa al presente decreto-legge, da un esponente della maggioranza a riprova del fatto che una sua attuazione è condivisa, diffusa e auspicata,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.83

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/268;

l'obiettivo del provvedimento sarebbe volto ad assicurare l'unitarietà, l'organicità e la completezza delle misure dirette alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale;

l'articolo 1130 codice civile su «I poteri dell'amministratore di condominio» ha subito una sostanziale modifica con la riforma del 2012 che ha ampliato notevolmente l'elenco dei poteri e dei doveri in capo all'amministratore;

recita infatti, al punto 10 che: «10) L'Amministratore deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni»;

pertanto tra i doveri previsti dall'articolo 1130 codice civile, alla fine di ogni anno, l'amministratore è tenuto a redigere il rendiconto della propria gestione. Sul rendiconto si sofferma più diffusamente l'articolo 1130- bis, anche in relazione ai diritti che, con riferimento ad esso, spettano ai condomini;

sarebbe opportuno e necessario prevedere che, in deroga al comma 10 dell'articolo 11301 del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019, venisse posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.84

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/286;

premesso che:

la crisi economica causata dalla pandemia e dal conseguente lockdown non ha risparmiato nessuno, un settore in grave difficoltà è quello dello street food con oltre 25 mila operatori solo in Italia;

delle 180 mila attività di commercio al dettaglio in area pubblica censite da UnionCamere, il 1815 per cento è specializzato nella somministrazione di cibo e bevande. Di queste, sono 3.500 le attività su ruota registrate (i cosiddetti food truck e simili) e poco oltre 20 mila le realtà che possono disporre di un gazebo su strada, afferenti alla categoria degli ambulanti, ma con licenza di somministrazione itinerante;

se infatti nei ristoranti si prospettano misure di sicurezza come il distanziamento sociale e le barriere in plexiglass, il mondo dello street food basato su festival in piazza e grandi aggregazioni, spesso stagionali, sembra non vedere la possibilità di una disciplina che possa essere di supporto;

secondo le stime, il danno economico del settore ammonterebbe a circa 200 milioni di euro. A questi vanno poi aggiunti i milioni di euro di merce invenduta, o deteriorata durante il periodo di inattività;

una situazione drammatica che ha investito non solo l'Italia ma tutto il mondo mettendo a dura prova migliaia di famiglie;

tra le richieste, pervenute al Governo dalle associazioni di categoria vi sono contributi a fondo perduto per le aziende del settore, l'azzeramento degli oneri fiscali per l'anno in corso e la semplificazione burocratica,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.85

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/315;

considerata, nel dettaglio, la disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 183, ai sensi della quale la città di Parma mantiene il titolo di capitale italiana della cultura, già assegnato l'anno scorso, anche per l'anno 2021;

ricordato che tale proroga, chiesta con forza dai rappresentanti della Lega del territorio parmense sin dal decreto cosiddetto Cura Italia, con emendamenti e con l'ordine del giorno n. 9/2463/307, si è resa necessaria a causa del lockdown per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha portato, inevitabilmente, alla sospensione di una serie di eventi culturali ed artistici già programmati;

rammentato, infatti, l'entusiasmo che ha accompagnato il 12 gennaio scorso la cerimonia istituzionale di inaugurazione alla presenza del Presidente della Repubblica e i primi eventi in programma;

considerato che proprio a causa del lockdown, alcuni eventi sono stati cancellati, che le regole sul distanziamento sociale quale misura precauzionale per contenere il rischio di contagio non agevolano la fruizione dell'offerta culturale e che la crisi economica sta riverberandosi in modo molto pesante anche sul turismo culturale;

tenuto conto altresì che il calendario degli eventi deve essere riprogrammato e arricchito in vista del 2021,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.86

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/333;

l'articolo 195 istituisce un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 a beneficio delle emittenti radiotelevisive locali per l'anno 2020 tralasciando incredibilmente le radio nazionali comunitarie;

le radio non hanno mai chiuso durante l'emergenza, continuando a trasmettere musica/ informazione, aggiornamenti, intrattenimento;

le misure di sostegno adottate nei mesi dell'emergenza sanitaria con i vari decreti, e in ultimo con il «Decreto Rilancio», a favore del settore radiofonico, sono sostanzialmente fruibili solo dai soggetti che hanno forma giuridica di società di capitali. Sono perciò rimaste escluse le emittenti radiofoniche che non hanno tale natura giuridica, ma sono comunque soggetti economici che investono risorse proprie e impegnano capitali e forza lavoro, e che sono in condizione di debolezza strutturale rispetto agli altri player del mercato in relazione sia alla propria soggettività giuridica (associazione, fondazione, cooperativa non lucrativa) sia ai limiti normativi alla raccolta di risorse pubblicitarie;

come noto le radio comunitarie nazionali sono nate per fini sociali e per tale ragione beneficiavano di misure di favore sotto forma di contributi finanziari da parte dello Stato e della possibilità di attivare nuovi impianti radiofonici su frequenze libere;

a fronte di tali benefici, alle emittenti radiofoniche comunitarie nazionali sono imposti dei vincoli tra i quali la forma giuridica di associazioni o fondazioni;

il cambiamento della natura della concessione non comporta alcun aggravio di spesa a carico dell'Erario, anzi tale modifica provocherà un incremento di gettito dal momento che il canone di concessione versato dalle emittenti radiofoniche è calcolato sul fatturato,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.87

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/284;

l'articolo 222 del decreto-legge all'esame prevede in favore del settore della pesca disposizioni riguardanti il riconoscimento di un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020 ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca oltre che l'esonero dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

le imprese della pesca nel periodo del lockdown, a causa dell'emergenza dovuta al COVID-19, sono state costrette a sospendere o ridurre significativamente le loro attività sia per i prezzi bassi al mercato che per la forte riduzione della domanda nei canali della distribuzione tradizionale (mercati rionali, pescherie), ed anche per il quasi totale invenduto, dovuto al crollo della domanda;

il decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, agli articoli 4 e 6 prevede una serie di benefici fiscali e previdenziali per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari sotto forma di crediti di imposta e di abbattimento del reddito derivante dall'esercizio della pesca, ai fini delle imposte sui redditi, nonché come sgravio dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

per poter dare un ulteriore e importante sostegno al comparto della pesca, che nella fattispecie ricomprenderebbe anche coloro che effettuano la pesca nelle acque interne e lagunari, sarebbe, quindi, quanto mai necessario e urgente intervenire anche sotto il punto di vista fiscale e previdenziale prevedendo un aumento delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 30 del 1997,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.88

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/295;

il provvedimento in esame dispone, all'articolo 21, che i volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta;

i militari sono in prima linea durante la grave crisi causata dalla pandemia da COVID-19 e l'esigenza di trattenere in servizio i volontari a fronte di una carenza di domande per accedere al ruolo di VFP1 era già stato rappresentato come una possibile soluzione da parte di alcune forze politiche;

durante un'apposita indagine conoscitiva, gli stessi Stati Maggiori delle Forze armate, durante le audizioni hanno anticipato la necessità di allungare i tempi di permanenza dei volontari in ferma prefissata,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.89

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/336;

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che il decreto all'esame dell'Aula si propone di superare, sta generando gravissime ricadute per l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone sordocieche e pluriminorate sensoriali;

com'è noto, la modalità principale di comunicazione di queste persone si basa sul contatto con le mani e con le altre persone; contatti che negli ultimi mesi sono stati fortemente limitati in conseguenza delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19;

le nuove regole di distanziamento sociale hanno confinato queste persone in una situazione di isolamento nell'isolamento, alla quale occorre urgentemente porre rimedio, recependo le istanze che, proprio a questo fine, sono state avanzate dalle associazioni maggiormente rappresentative di tali soggetti, da ultimo, in occasione della III Giornata nazionale delle persone sordocieche, celebratasi il 27 giugno scorso;

tra gli interventi richiesti da anni, divenuti urgenti e improcrastinabili a causa dell'emergenza sanitaria in corso, vi è in primis la modifica della legge 24 giugno 2010, n. 107, recante misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche;

nonostante le istanze avanzate, infatti, la citata legge dispone ancora oggi il riconoscimento delle disabilità che affliggono una persona sordocieca, ovvero la sordità e la cecità, in maniera disgiunta tra loro, mentre tali condizioni andrebbero accertate unitamente riconoscendo così in maniera effettiva la sordocecità come disabilità specifica;

a ciò si aggiunga che il combinato disposto tra la citata legge n. 107 e la legge 20 febbraio 2006, n. 95, a cui si rimanda per il riconoscimento specifico della condizione di sordità, esclude la possibilità di vedere accertata tale condizione ai soggetti che hanno perduto l'udito dopo il compimento del dodicesimo anno di età;

inoltre, la medesima legge n. 107 andrebbe perfezionata sotto il profilo dell'assistenza e del supporto ai familiari che vivono quotidianamente la condizione di disabilità e che si fanno carico, tra le altre, delle spese per il personale di sostegno, fondamentale per l'inserimento dell'individuo nella società;

il provvedimento all'esame dell'Aula, pur prevedendo misure in materia di assistenza e supporto alle persone con disabilità, non prevede misure specificamente rivolte al superamento delle anzidette criticità,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.90

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/251;

il provvedimento in esame reca misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

la crisi economica derivante dalla forzata sospensione della maggior parte delle attività economiche e l'incombente recessione si stanno ripercuotendo anche sul settore editoriale;

tra le misure opportune per sostenere gli investimenti innovativi, anche attraverso la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 e la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare, c'è sicuramente l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni materiali;

tra questi, il nuovo bando Macchinari innovativi del Ministero dello sviluppo economico sostiene la realizzazione, nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, di programmi di investimento diretti a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa ovvero a favorire la transizione del settore manifatturiero verso il paradigma dell'economia circolare;

sarebbe necessaria un'attenzione specifica anche ad altre regioni, ugualmente in difficoltà ma non inserite nelle regioni beneficiarie del fondo Fesr 2014-2020, seppur duramente colpite dall'emergenza economica,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.91

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/259;

il Titolo III del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti; considerato che:

il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

l'accesso da Nord alla città di Padova attraverso la Strada Regionale 308 è oramai congestionato nelle ore di punta e sussiste l'esigenza di alleggerire il volume del traffico sull'asta principale e sugli svincoli, anche alla luce del futuro insediamento del nuovo policlinico universitario nella zona est di Padova;

anche i comuni contermini, Vigodarzere e Cadoneghe, a seguito della congestione della viabilità nelle ore di punta, registrano gravi difficoltà nella gestione del traffico e nel contenimento dell'inquinamento atmosferico dovuti alle vetture ferme in coda, oramai con cadenza giornaliera, come è stato posto in evidenza anche dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Comunità Metropolitana di Padova in fase di approvazione;

sussiste l'esigenza di prevedere un asse di penetrazione viaria a Padova Nord alternativo all'attuale percorso attraverso il ponte sul Brenta/via Pontevigodarzere, di sezione adeguata e che non interessi aree e viabilità residenziali;

i sindaci dei comuni di Padova, Cadoneghe e Vigodarzere hanno sottoscritto un accordo per ricercare la soluzione viabilistica ottimale,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G1.92

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

costituisce un interesse pubblico quello di fornire al personale delle forze dell'ordine equipaggiamenti difensivi e armi adeguate alle sfide sempre più complesse poste dalla società in cui opera e della cui sicurezza si occupa;

l'esigenza è accresciuta dalla possibile crescita diffusa delle tensioni sociali e politiche, nazionali ed Internazionali, determinata dal Covid-19 e dalle sue conseguenze, non ancora ben visibili ovunque ma certamente significative;

è di particolare importanza fornire agli operatori delle forze dell'ordine equipaggiamenti protettivi come i caschi u-bot ed armi come le pistole mitragliatrici, con commesse dalle quali potrebbero trarre beneficio anche alcuni produttori nazionali, certamente colpiti dagli effetti recessivi provocati dal Covid-19 e dalle quarantene,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per reperire le risorse da destinare all'indispensabile potenziamento degli equipaggiamenti protettivi in dotazione alle forze dell'ordine, come il casco u-bot, e dell'armamento individuale, in particolare per l'acquisto di pistole mitragliatrici, che dispiegano un eccezionale effetto deterrente sulla criminalità.

G1.93

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

con riferimento ai fondi previsti dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Legge di Bilancio 2018, articolo 1, comma 1072 - finanziamento del Fondo di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 140, - stanziamento per gli interventi di completamento della rete nazionale degli Interporti con particolare riferimento al Mezzogiorno, il Ministero delle infrastrutture lo scorso 22 maggio 2020 ha avviato le procedure per la predisposizione del bando pubblico di assegnazione delle suddette risorse;

con una comunicazione ai gestori degli interporti italiani (ovvero quelli indicati nella legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto anche conto delle indicazioni risultanti dagli allegati infrastrutture ai DEF 2016-2017-2018-2019) la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Mit, sempre il 22 maggio 2020, ha richiesto «eventuali suggerimenti, commenti ed indicazioni che si ritiene possano essere utili ad integrare il bando in preparazione anche al fine di renderlo maggiormente aderente alle esigenze della realtà interportuale a cui è destinato»;

le risorse messe a disposizione dal Fondo per gli investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese (2018- 2022) destinate al completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno ammontano complessivamente a 45 milioni di euro;

i progetti saranno valutati dagli organi preposti del Mit tenendo conto, tra gli altri, della coerenza dell'intervento con gli strumenti di pianificazione («Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture»), degli effetti dell'intervento sotto l'aspetto della sostenibilità ambientale-energetica e dell'intermodalità finalizzata all'eliminazione di «colli di bottiglia» e allo sviluppo della retroportualità delle opere stradali e ferroviarie finalizzate al potenziamento dell'interconnessione fra hub portuali e interporti, nell'ambito dell'area interportuale, della fattibilità tecnico economica dell'intervento;

della connessione alla rete TEN-T (*Trans-European Networks - Transportation*), dell'attuabilità del progetto in tempi certi, connessa al grado di maturità e condivisione del progetto (cantierabilità) eccetera;

visto che:

oltre alla rete di interporti esistenti, sono in progetto altre strutture che vanno a soddisfare le richieste del settore produttivo italiano al fine di renderlo più competitivo nel mercato mondiale,

impegna il Governo:

ad adottare appositi provvedimenti volti ad estendere il bando di cui sopra anche alle strutture in progettazione al fine da un lato di ammodernare gli interporti esistenti e dall'altro di ampliarne la rete in modo da coprire tutto il territorio alla luce delle nuove infrastrutture viarie e ferroviarie realizzate in tempi recenti o in fase di costruzione.

G1.94

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

il provvedimento in esame recante Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia, prevede all'articolo 119 una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici. L'agevolazione è peraltro estesa all'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ma solo se eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di efficientamento di cui ai commi 1 o 4 della citata norma;

il Piano nazionale integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC riguardo alle fonti rinnovabili prevede al 2030 una produzione di energia elettrica pari a 187 TWh. Il maggior contributo a questo obiettivo di produzione è focalizzato sul comparto del fotovoltaico per il quale il PNIEC stima necessario aumentarne gli impianti fino ad arrivare ad una potenza installata di circa 51 GW, rispetto agli attuali 20 GW. Per raggiungere questo obiettivo occorre puntare alla riduzione del consumo di territorio in primis promuovendo l'installazione di impianti su strutture edificate e in seconda battuta potenziando gli impianti già esistenti;

sarebbe pertanto utile applicare le detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto Rilancio anche ai soli lavori di installazione di impianti solari fotovoltaici indipendentemente dal fatto che questi siano eseguiti in abbinamento

mento ad altre misure di efficientamento energetico, consentendo in questo modo l'accesso a tali agevolazioni per una più ampia platea di beneficiari e, al contempo, favorendo il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC;

si dovrebbe inoltre precisare che possono beneficiare dell'ecobonus sia gli interventi di potenziamento sia le installazioni di sistemi di accumulo integrati degli impianti fotovoltaici già esistenti, al fine di ampliare il numero dei destinatari della citata agevolazione fiscale e consentire una maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili;

da ultimo si dovrebbero estendere le detrazioni previste dall'articolo 119, comma 15, del decreto in esame anche alle spese sostenute per il rilascio delle autorizzazioni urbanistiche quali quelle di progettazione e per la corretta esecuzione dei lavori sia sotto il profilo tecnico (direzione dei lavori) sia in materia di sicurezza dei lavoratori (coordinatore della sicurezza). Queste voci hanno infatti una consistente incidenza sull'esecuzione dei lavori nel loro complesso, e potrebbero disincentivare l'attuazione degli interventi ove non rimborsate,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicarvi della disciplina in esame al fine di adottare, per le esigenze illustrate in premessa, ulteriori iniziative normative volte ad applicare il cosiddetto ecobonus anche per la sola installazione di impianti fotovoltaici indipendentemente da contestuali misure di efficientamento energetico;

a precisare in via interpretativa che l'ecobonus può applicarsi sia agli interventi di potenziamento sia alle installazioni di sistemi di accumulo integrati degli impianti fotovoltaici già esistenti al fine di ampliare il numero dei destinatari della citata agevolazione fiscale e favorire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC;

a chiarire in via interpretativa che le detrazioni previste dall'articolo 119, comma 15, del decreto in esame si applicano anche alle spese sostenute per il rilascio delle autorizzazioni urbanistiche e per la corretta esecuzione dei lavori per evitare che tali esborsi scoraggino i cittadini dalla programmazione di interventi di efficientamento energetico e di misure antisismiche sugli edifici.

G1.95

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

l'obiettivo del provvedimento sarebbe volto ad assicurare l'unitarietà, l'organicità e la compiutezza delle misure dirette alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale;

l'articolo 1129 Codice civile (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore) al comma 7 recita: «L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica»;

al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, sarebbe necessaria una modifica normativa, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile,

impegna il Governo:

a modificare, nel primo provvedimento in materia, l'articolo 1129 del codice civile per prevedere l'obbligo dell'amministratore di condominio di riscuotere e pagare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, esclusivamente tramite uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio e prevedere anche il diritto di ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, di poter prendere visione ed estrarre copia della rendicontazione periodica.

G1.96

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

il comma 2 dell'articolo dispone con riguardo alle misure volte a fronteggiare i rischi di contagio da Covid-19 a cui sono quotidianamente esposti le Forze di Polizia in ragione delle attività espletate sul territorio a favore della collettività e ancor di più negli ultimi mesi a causa dell'emergenza epidemiologica;

al fine di rendere effettive le condizioni di sicurezza in cui sono chiamati ad operare gli agenti ma anche di razionalizzare le risorse a disposizione, è necessario garantire altresì un sistema permanente volto al continuo monitoraggio dell'efficienza e adeguatezza degli strumenti in dotazione alle forze dell'ordine attraverso una commissione paritetica ovvero partecipata dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali delle medesime;

difatti, numerosi sono i casi riportati dalle cronache in cui agenti delle forze dell'ordine sono stati vittime di incidenti o addirittura hanno perso la vita nell'adempimento del proprio servizio a causa di inadeguati dispositivi di difesa e sicurezza, e tale rischio appare ancor più grave alla luce dell'emergenza epidemiologica in corso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti, anche carattere normativo, al fine di istituire un'apposita commissione paritetica ovvero partecipata dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali delle Forze di polizia con il compito di procedere al controllo periodico dell'efficienza e adeguatezza nonché della necessità di eventuale sostituzione o ristrutturazione degli strumenti e delle dotazioni in uso alle stesse.

G1.97

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 42 istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo denominato Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020. In particolare la disposizione è volta a sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata;

in Italia si calcola che il digital divide coinvolga circa 7-8 milioni di persone, che non possono accedere alla rete né utilizzando i network fissi, né quelli mobili;

la pandemia di COVID-19 ha reso necessario un cambiamento globale nel modo in cui le persone vivono, lavorano e socializzano; con l'aumento della disoccupazione e le misure di isolamento, un livello base di inclusione digitale è diventato quasi universalmente essenziale;

dalla consultazione Infratel del 2015, non è stato effettuato alcun aggiornamento della mappatura delle «aree bianche», nonostante siano trascorsi quasi 5 anni e sia scaduto l'orizzonte temporale di tale consultazione (31 marzo 2018). La mappatura delle aree bianche risulta quindi obsoleta in quanto non tiene conto degli investimenti effettuati successivamente dagli operatori privati;

il Piano Open Fiber prevede: i) 80 per cento UI coperte in FTTH; ii) 20 per cento UI coperte in FWA (pari a circa 1,6 milioni di UI);

il Piano OF è in grave ritardo rispetto alle tempistiche imposte dalla Concessione. Dopo 3 anni dalla firma della la Concessione, i comuni coperti in FTTH sono 287 comuni, di cui soltanto 69 collaudati su un totale di oltre 7.000 comuni;

la duplicazione con fondi pubblici della copertura FWA in aree già coperte da operatori privati - oltretutto con la medesima tecnologia FWA - rappresenta una violazione delle condizioni alle quali gli aiuti di Stato sono stati concessi, in quanto risulterebbero «costose e non necessarie duplicazioni» di rete che presuppongono lo spiazzamento di investimenti privati e fenomeni di distorsione della concorrenza,

impegna il Governo:

ad intraprendere, urgenti azioni correttive al Piano che puntino, da un lato, sulla sinergia tra diverse soluzioni architetture e, dall'altro, sulla condivisione delle infrastrutture di rete di tutti gli operatori infrastrutturali, valorizzando in particolare la presenza capillare degli operatori FWA in quelle aree montane e rurali del paese che lo stesso Concessionario ha previsto di coprire con tecnologia FWA.

G1.98

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

la Ministra delle infrastrutture e dei trasporti ha più volte individuato la necessità di una stazione «in linea» dei treni Alta Velocità a Parma in corrispondenza dell'insediamento della Fiera di Parma confermando l'intenzione di attivarsi con Rete Ferroviaria Italiane e Ferrovie dello Stato;

nella seduta del consiglio comunale di Parma del 25 maggio scorso è stata approvata senza alcun voto contrario una mozione perché si avviasse con la massima urgenza possibile uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione di una stazione AV in linea;

si intenderebbe pertanto avviare in tempi rapidi un percorso tecnico che, attraverso un'analisi dei dati riguardanti il bacino di utenza e attraverso uno studio di fattibilità trasportistico ed infrastrutturale, potrà permettere di scegliere la strada migliore da intraprendere sul potenziamento del servizio dei treni ad alta velocità sul territorio di Parma perché la stazione Mediopadana di Reggio Emilia così come è oggi non è sufficiente;

una nuova stazione di alta velocità sarebbe strategica per i collegamenti stradali e autostradali che convergono su Parma e sinergica con la Mediopadana di Reggio Emilia, ovvero con fermate alternate a Parma o a Reggio, rispondendo ad una fetta di mercato che oggi non utilizza la Mediopadana (solo 5 per cento dei passeggeri ha destinazione Parma) e potrebbe inoltre sopperire alla prossima saturazione della stazione Reggio AV (prevista entro 4/5 anni);

una nuova stazione di alta velocità alle Fiere di Parma sarebbe sinergica agli allestimenti fieristici di più ampio richiamo, e potrebbe usufruire dei parcheggi esistenti e di quelli in programmazione, che senza la presenza della stazione alta velocità potrebbero risultare in esubero per il solo utilizzo fieristico;

l'ipotesi della nuova stazione AV nelle vicinanze della Fiera di Parma e nei pressi della località di Baganzola resta la migliore nel lungo periodo, perché non ha problemi di «rottura di carico» e perché potrebbe lavorare in sinergia con la Mediopadana, non sottraendo di fatto passeggeri ma dando ri-

sposta ad una richiesta di trasporto su ferro che la stazione di Reggio Emilia non soddisfa,

impegna il Governo:

nell'ambito del rilancio degli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo per finanziare il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una stazione in linea per la fermata AV a Parma, vicino alla Fiera di Parma nei pressi della località di Baganzola.

G1.99

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza psicofisica del personale delle forze di polizia costituisce un interesse pubblico, concorrendo al miglioramento della sua capacità di tutelare la sicurezza dei cittadini e salvaguardare le istituzioni;

al contempo, tra i settori economici maggiormente colpiti dal blocco delle attività conseguente all'imposizione delle quarantene vi è certamente anche quello delle attività legate alla pratica sportiva;

interventi che facilitassero l'accesso degli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e agli altri luoghi deputati allo svolgimento di attività sportive coglierebbero pertanto il duplice obiettivo di assicurare il mantenimento in condizioni di piena efficienza fisica del perso-

nale delle forze dell'ordine e di contribuire al rilancio del comparto che gestisce palestre ed impianti sportivi,

impegna il Governo:

a mettere al più presto allo studio un sistema efficace di incentivazione e promozione dell'accesso del personale delle forze dell'ordine a palestre ed altri luoghi idonei alla pratica sportiva.

G1.100

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

un'altra provincia ad oggi esclusa, pur essendo fortemente colpita, è quella di Mantova, per la peculiarità di taluni Comuni;

Canneto sull'Oglio, ad esempio, ricade amministrativamente nella provincia di Mantova ma, trattandosi di comune di confine, geograficamente, socialmente ed economicamente è più prossima alla provincia di Cremona e, di conseguenza, ha subito in pieno il focolaio di Cremona, nel mese di marzo 2020, infatti, il comune ha registrato 31 decessi su poco più di 4.000 abitanti, con un incremento della mortalità rispetto allo stesso mese dell'anno precedente pari a 337,5 per cento;

stesso discorso vale per il comune di Viadana, confinante con la provincia di Cremona, e nello specifico con il comune di Casalmaggiore: gli intensi rapporti lavorativi con i vicinissimi comuni della zona rossa cremonese e la condivisione di numerosi servizi socio-sanitari, tra cui l'ospedale Oglio Po in comune con Casalmaggiore, hanno contribuito ad una rapida diffusione del contagio, che ha portato il comune a registrare una percentuale di soggetti contagiati superiore all'1,26 per cento della popolazione ed a 64 decessi;

le stesse ragioni valgono anche per il comune di Castiglione delle Stiviere, confinante con i comuni bresciani di Carpenedolo, Montichiari, Lonato e Calcinato, che ha registrato una percentuale di soggetti contagiati superiore all'1,104 per cento della popolazione, oltre a numerosi decessi, con gravi conseguenze negative del lockdown per tutto l'indotto economico del territorio, particolarmente rivolto al settore manifatturiero e tessile, al turismo ed all'enogastronomia;

è indubbio, pertanto, l'importanza per i citati comuni di accedere a fondi, contributi o qualunque programma di finanziamento straordinario;

l'articolo 112-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione anche con il contributo del gruppo Lega Salvini Premier, ha istituito un fondo per i Comuni;

particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19 demandando ad un successivo decreto del ministero dell'interno la ripartizione delle risorse,

impegna il Governo:

a tener conto, in sede di emanazione del decreto di riparto delle risorse, della peculiarità dei comuni citati in premessa e, più in generale, di tutti i comuni della provincia di Mantova particolarmente danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

G1.101

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

l'emergenza COVID-19 impone di accelerare i processi di digitalizzazione dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione, soprattutto in ambito sanitario per migliorare l'efficienza dei sistemi, ridurre gli adempimenti a carico degli assistiti e limitare al minimo gli spostamenti non necessari, riducendo per tal via anche le potenziali occasioni di contagio;

nel processo di transizione verso la digitalizzazione in ambito sanitario, si segnala la necessità di adottare una misura tanto semplice quanto importante per il SSN, che da anni viene richiesta da migliaia di assistiti, avente ad oggetto la dematerializzazione dei buoni per l'acquisto degli alimenti glutenfree specificamente formulati per i soggetti affetti da celiachia;

in molte regioni, l'erogazione di tali alimenti rimane subordinata alla consegna di buoni in formato cartaceo che vengono rilasciati periodicamente da parte dell'azienda sanitaria di pertinenza;

il sistema in questione, tuttavia, è estremamente macchinoso, genera lunghi tempi di attesa e costringe i cittadini a spostamenti inutili che, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, andrebbero sicuramente evitati;

il passaggio al buono dematerializzato, per il quale il Gruppo Lega ha presentato un'apposita proposta di legge alla Camera, risolverebbe gran parte delle anzidette criticità, garantendo peraltro una rendicontazione istantanea e trasparente degli acquisti, la circolarità del beneficio nelle varie regioni, nonché una minore spesa complessiva grazie alla riduzione dei costi di carta, attività burocratiche e personale, con possibilità di reimpiegare le risorse liberate in favore dei pazienti celiaci;

il provvedimento all'esame dell'Aula, pur contenendo disposizioni in materia di digitalizzazione e innovazione tecnologica, non prevede alcuna misura con riferimento alla dematerializzazione dei buoni di cui si discute,

impegna il Governo:

a prevedere adeguate iniziative, anche sul piano normativo, per consentire che l'acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formulati per i soggetti affetti da celiachia, nelle farmacie e presso gli esercizi commerciali, possa avvenire mediante l'utilizzo di buoni elettronici spendibili sull'intero territorio nazionale, direttamente accreditati sulla tessera sanitaria dell'assistito.

G1.102

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 103, dispone in materia di emersione di rapporti di lavoro;

il comma 26 del medesimo articolo prevede che a fronte degli oneri netti derivanti dall'articolo, quantificati in 238.792.244 euro per l'anno 2020, si provveda per una quota pari a 35.000.000 di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;

tale disposizione va a indebolire tutto il sistema dei rimpatri, poiché è noto che il trattenimento all'interno dei centri per il rimpatrio (CPR di

cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286/98 è condizione necessaria ai fini dell'identificazione e dell'ottenimento della necessaria documentazione per l'effettivo allontanamento dello straniero irregolare;

secondo la comunicazione della Commissione europea (2020/C 126/02 dello scorso aprile recante Covid-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento, le misure sanitarie adottate a livello mondiale hanno avuto ripercussioni significative sul rimpatrio dei migranti irregolari e tuttavia si deve «continuare a sostenere e promuovere attivamente il rimpatrio dei migranti irregolari»;

secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno, nonostante l'emergenza da Covid-19 anche negli ultimi mesi, gli ingressi illegali nel nostro Paese, peraltro rilevati solo via mare, sono aumentati vertiginosamente rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, passando da 2.790 a 7.314 da gennaio al 3 luglio,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori provvedimenti volti a garantire che le risorse già iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari rimangano assegnate per tali finalità per consentire l'effettivo rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno o ingresso siano irregolari.

G1.103

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 103 dispone in materia di emersione di rapporti di lavoro;

il comma 26 del medesimo articolo prevede che a fronte degli oneri netti derivanti dall'articolo, quantificati in 238.792.244 euro per l'anno 2020,

346.399,000 euro per l'anno 2021 e 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provveda per una quota pari a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, autorizzando, pertanto, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

tale disposizione va a indebolire tutto il sistema dei rimpatri, poiché è noto che il trattenimento all'interno dei centri per il rimpatrio (CPR) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 285/98 è condizione necessaria ai fini dell'identificazione e dell'ottenimento della necessaria documentazione per l'effettivo allontanamento dello straniero irregolare;

secondo la comunicazione della Commissione europea (2020/C 126/02) dello scorso aprile recante Covid-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento, le misure sanitarie adottate a livello mondiale hanno avuto ripercussioni significative sul rimpatrio dei migranti irregolari e tuttavia si deve «continuare a sostenere e promuovere attivamente il rimpatrio dei migranti irregolari»:

invece, secondo quanto dichiarato dallo stesso Garante dei detenuti il 23 maggio «Nei sette Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) continua a diminuire il numero delle presenze, che questa settimana sono 195 contro le 204 della scorsa». Una tendenza che si conferma, «dovuta sia al minor numero di ingressi, sia alle mancate proroghe del trattenimento»:

già con il decreto-legge 113/2018, convertito con modificazioni con legge 132/2018, era stato prolungato il trattenimento nei CPR da 90 giorni a 180, così come previsto dall'articolo 15, paragrafo 5 dalla Direttiva 2008/115/CE, cosiddetta Direttiva Rimpatri;

sempre la stessa Direttiva rimpatri all'articolo 15, paragrafo 6 consente agli stati di prolungare il trattenimento di altri dodici mesi qualora «vi siano ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi» (lettera b), così come per effetto della pandemia da COVID-19 che ha interessato anche i paesi di origine degli stranieri irregolari presenti in Italia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prolungare il termine massimo per il trattenimento nei CPR ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6 della Direttiva 2008/115/CE onde garantire l'espletamento delle procedure per l'effettivo allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno o ingresso siano irregolari.

G1.104

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

l'articolo 103 del provvedimento all'esame, introduce due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, nella cura della persona e nel lavoro domestico;

a differenza di precedenti provvedimenti di regolarizzazione, ove si legava il permesso ad un contratto di lavoro già in essere (emersione del lavoro nero), in questo caso il permesso semestrale verrà rilasciato anche senza un contratto di lavoro o il datore di lavoro potrà ex novo fare un contratto;

la sanatoria ivi contemplata, a dire del Governo ideata per esigenze legate al comparto principalmente agricolo, nonostante le diverse richieste provenienti dalle associazioni di categoria che chiedevano invece voucher e corridoi verdi sulla falsariga di altri Stati europei, sia nei numeri che negli effetti si è rivelata fallimentare questo a dimostrazione di come la sanatoria sia un provvedimento solo ideologico e totalmente inutile per il settore;

infatti, delle 220.000 domande previste della sanatoria, dal 1° al 29 giugno, sono state 3.231 le richieste di permesso di soggiorno temporaneo presentate agli sportelli postali da cittadini stranieri ai sensi dell'articolo 103;

di contro, il risultato più evidente è stato quello di incentivare gli arrivi di immigrati irregolari allettati dalla speranza di trovare un lavoro nel nostro Paese, invero già pesantemente in crisi a seguito dell'emergenza da COVID;

si è deciso di concedere a migliaia di immigrati irregolari in Italia un permesso di soggiorno temporaneo per cercare una occupazione lavorativa nel nostro Paese, anziché prevedere misure di ricollocamento lavorativo per quei cittadini che hanno perso la propria attività in questi ultimi mesi o sono a rischio di perdita del proprio posto di lavoro;

era stata presentata quasi come una riforma epocale, doveva rappresentare un sigillo alla lotta al caporalato, al lavoro nero e doveva al tempo stesso andare a risolvere il problema della mancanza di manodopera nelle campagne;

in Francia i disoccupati che hanno richiesto di lavorare in agricoltura sono stati più del fabbisogno ovvero circa 207.000; anche la Spagna ha coinvolto i propri disoccupati in un progetto di riconversione del lavoro verso l'agricoltura; la Germania ha attivato i «corridoi verdi» che hanno permesso

il passaggio agevole nel Paese da parte dei lavoratori agricoli provenienti da Polonia, Bulgaria e Ucraina, impiegando così nei campi circa 80.000 lavoratori stagionali;

i voucher in agricoltura sono sempre stati considerati dagli imprenditori agricoli un mezzo adatto a facilitare e semplificare il rapporto di lavoro;

anche le associazioni di categoria hanno espresso, in varie occasioni, forti perplessità che la sanatoria avesse portato dei benefici al settore agricolo, questa poteva essere l'ultima opzione, in caso di prolungamento della crisi. La proposta di diversi addetti ai lavori era quella di favorire dei corridoi per il ritorno in Italia dei braccianti stranieri comunitari,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di prevedere, per il settore dell'agricoltura, misure alternative alle disposizioni previste dall'articolo 103 del decreto-legge all'esame, valutando la necessità di ridefinire gli aspetti legati al lavoro occasionale in agricoltura anche al fine di rivedere la normativa già esistente sui voucher, in quanto la regolarizzazione si è dimostrata fallimentare e rischia di andare ad alimentare, anziché contrastare, il mercato illegale dello sfruttamento e la tratta degli esseri umani.

G1.105

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

l'articolo 222-*bis* prevede che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni per le eccezionali gelate occorse dal 24 marzo al 3 aprile 2020 possano accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica: ciò per le produzioni per le quali non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, con conseguente incremento di 10 milioni di euro per il 2020 della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori;

le gelate tardive del periodo tra fine marzo e inizio aprile 2020 che hanno colpito la regione Emilia-Romagna in particolar modo le campagne delle province di Reggio Emilia, Modena, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e della Città Metropolitana di Bologna, hanno interessato principalmente il settore ortofrutticolo;

la superficie interessata da questo evento eccezionale è di circa 48 mila ettari di frutteti ad alta specializzazione produttiva, con perdite che arrivano a sfiorare il 90 per cento del raccolto previsto per quest'anno nel caso delle albicocche, quasi 9 mila imprese agricole colpite e una stima provvisoria dei danni che ammonta a quasi 400 milioni di euro;

il comparto ortofrutticolo dell'Emilia-Romagna è stato messo ulteriormente a dura prova dopo i danni provocati dalla cimice asiatica e dall'emergenza Coronavirus;

in merito alla possibilità per le imprese agricole di assicurarsi contro l'evento gelo, è necessario sottolineare che, pur essendo aperti i Condifesa (gli organismi assicurativi degli agricoltori), gli imprenditori erano impossibilitati a muoversi a seguito delle restrizioni nazionali imposte all'emergenza COVID-19, quindi, in difficoltà per stipulare l'assicurazione, a ciò si aggiunge poi il fatto che molti agricoltori erano in quarantena e altri residenti in provincia di Reggio Emilia, Modena e Rimini in isolamento, così come pure il Comune di Medicina (Bologna), dichiarato «zona rossa» dal 15 marzo scorso;

le misure adottate con l'articolo 222-*bis* del decreto-legge all'esame, alla luce di quanti siano i danni stimati nella sola regione Emilia-Romagna risultano insufficienti a coprire il fabbisogno delle imprese agricole,

impegna il Governo:

a prevedere, alla luce di quanto esposto in premessa e dalla stima dei danni subiti dalla sola regione EmiliaRomagna, un incremento delle risorse previste dall'articolo 222-*bis* del decreto-legge all'esame al fine di permettere un giusto ristoro alle imprese agricole danneggiate da questi eventi eccezionali.

G1.106

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

la Regione Friuli-Venezia Giulia concorre agli obiettivi di finanza pubblica annuale mediante il versamento di un contributo pari a 726 milioni - circa il 12,77 per cento dell'intero bilancio regionale- che la stessa Regione si è impegnata a pagare allo Stato dal 2011;

tuttavia, il versamento di tale contributo straordinario, previsto a seguito dell'intesa sottoscritta il 29 ottobre 2010, a sua volta recepita dalla

legge n. 220 del 2010, articolo 1, commi 151-159, modificata poi dalla legge n. 190/2014, articolo 1, commi da 512 a 523, risulta incompatibile con le difficoltà finanziarie che la Regione sta attraversando in questo periodo di emergenza da COVID-19, rischiando di determinare l'impossibilità di finanziare l'attività ordinaria;

inoltre, ne conseguirebbe anche l'impossibilità di poter garantire ai cittadini i servizi essenziali previsti dalla Costituzione;

si evidenzia, peraltro, l'insufficienza dello stanziamento di 1,5 miliardi di euro previsto dal Fondo unico per Regioni ordinarie e speciali a ristoro delle minori entrate causate dalla crisi pandemica,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'azzeramento del contributo al saldo di finanza pubblica dovuto dalla regione Friuli-Venezia Giulia per gli anni 2020 e 2021.

G1.107

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

in un momento in cui il dibattito sulla sanità è più vivo che mai, con lo scopo di garantire la celere realizzazione del nuovo Ospedale post-COVID-19 di Piacenza nella macroarea sita in Via Farnesiana la Commissione tecnica ha già approvato il cambio di destinazione d'uso dell'area di sedime in area per «attrezzature sanitarie», in variante al Psc;

la pandemia, che ha cambiato lo scenario in cui si colloca il nuovo ospedale, ha insegnato molto a tutti dal punto di vista delle esigenze sanitarie, laddove occorrono strutture moderne, più elastiche e meno rigide, con più spazi a disposizione e con nuovi collegamenti logistici;

il nuovo ospedale di Piacenza è destinato a diventare il primo post Covid d'Italia, e forse anche il primo d'Europa;

per realizzare tale obiettivo, occorre accelerare molto sulle procedure, bisogna utilizzare tutti gli strumenti economici e tutte deroghe in materia edilizia previste dall'articolo 2 del decreto-legge per le strutture ospedaliere.

re e, soprattutto, bisogna usufruire di tutte le semplificazioni, accelerazioni e deroghe che si spera dovrà contenere il prossimo decreto semplificazioni,

impegna il Governo:

nell'ambito del rilancio degli interventi infrastrutturali attesi con il decreto semplificazioni, ad inserire il nuovo Ospedale post-COVID-19 di Piacenza, della macroarea sita in Via Farnesiana tra le infrastrutture sanitarie strategiche ed indispensabili per il territorio nazionale, anche prevedendo la nomina di un commissario straordinario, da individuare nella figura del Sindaco del comune di Piacenza che dovrà essere dotato con poteri e funzioni derogatorie e semplificate per il celere espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi.

G1.108

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

la situazione emergenziale e straordinaria che stiamo vivendo richiede di poter agevolare le procedure abilitative per le professioni di psicologo, farmacista e biologo;

la necessità del distanziamento sociale rende difficile l'organizzazione degli esami di Stato per il 2020;

le difficoltà e i sacrifici economici derivanti dalla situazione emergenziale, rendono particolarmente oneroso il pagamento della tassa di iscrizione agli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni ordinistiche. Si tratterebbe di versare di una somma fino ad un ammontare di 500 euro, in un momento di crisi economica come questo che graverebbe ulteriormente sui nuclei familiari;

in attesa di una riconsiderazione dei suddetti corsi di laurea che possa portare a valutare la possibilità di un intervento normativo di più ampio respiro, che tenga conto della possibilità di istituire tirocini professionalizzanti all'interno dei corsi stessi, senza dover sostenere necessariamente l'esame di Stato, così come è stato di recente stabilito per le professioni mediche dall'ar-

articolo 102, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 (Cura Italia),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, per l'anno 2020, l'abolizione dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo rendendo abilitante alla professione il completamento e la certificazione del tirocinio professionalizzante *post lauream* ad opera delle università.

G1.109

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

l'incremento dell'efficienza operativa ed il miglioramento delle capacità di difesa del personale delle forze di polizia costituiscono un interesse pubblico, traducendosi in una più efficace attività di presidio del territorio, prevenzione e repressione del crimine;

efficienza operativa e capacità di autodifesa dipendono altresì dalla continuità dell'addestramento al tiro, che può avvenire anche in poligoni gestiti da privati;

anche i gestori dei poligoni hanno sofferto conseguenze economiche rilevanti per effetto dell'imposizione delle quarantene e del blocco delle attività che ne è disceso nella fase più acuta dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

è possibile con apposite misure di incentivazione e sostegno incrementare l'attività di addestramento al tiro del personale delle forze dell'ordine

e conseguentemente sostenere la ripresa delle società che gestiscono i poligoni, colpite pesantemente dal lockdown,

impegna il Governo:

a porre al più presto allo studio misure di incentivazione che consentano al maggior numero possibile di operatori delle forze dell'ordine di svolgere costante attività di addestramento al tiro anche in poligoni gestiti da privati.

G1.110

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 16 prevede l'estensione dell'accoglienza all'interno del Siproimi a tutti i richiedenti asilo, in quanto, vi sarebbe «urgente necessità di nuovi posti .. resa ancora più pressante dal consistente numero di arrivi»;

nonostante le dichiarazioni del Governo, all'indomani dell'Accordo sottoscritto a Malta il 23 settembre 2019, descritto come un passo storico nelle politiche migratorie e una soluzione condivisa a livello europeo per la gestione degli sbarchi nel Mediterraneo centrale, in realtà nei successivi 10 mesi su oltre 12.600 irregolari sbarcati, secondo quanto dichiarato dal Ministro dell'interno in audizione al Comitato Schengen lo scorso 30 giugno, ne sarebbero stati redistribuiti in Europa appena 700 (ossia circa il 5 per cento, con una disponibilità da parte degli altri paesi europei comunque complessivamente di soli 1.700);

inoltre, nonostante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 di questi mesi e il decreto interministeriale del 7 aprile scorso che ha definito per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria i porti italiani luoghi non sicuri, gli sbarchi sono difatti più che triplicati rispetto allo scorso anno, con un trend in continua ed esponenziale crescita anche per la ripresa attività delle navi delle ONG a ridosso delle coste libiche, essendosi registrati nei soli tre primi giorni di luglio ben 364 arrivi irregolari;

secondo stime dell'Onu in Libia ci sarebbero 650.000 immigrati pronti a imbarcarsi, mentre i servizi segreti hanno parlato di circa 20.000 immigrati che i trafficanti di vite umane sarebbero già pronti a trasferire verso l'Italia;

recentemente diverse inchieste giornalistiche sul sistema di accoglienza hanno evidenziato negli ultimi mesi due grandi problematiche, una legata alle misure di sicurezza di contenimento del Covid-19 (con ripetute fughe dai centri dove doveva essere rispettata la quarantena ed un'altra connessa ad un sistema di corruzione volto a sfruttare tale sistema per fini economici;

sempre recentemente è stato riportato dalla stampa anche un numero crescente di stranieri sbarcati e risultati positivi al Covid-19, in particolare provenienti da Paesi in cui il picco dei contagi è ancora estremamente elevato;

l'articolo 1 del decreto-legge 14 giugno 2019 n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, consente al Ministro dell'interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, in analogia anche con quanto, peraltro, sta facendo la vicina Malta,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare quanto prima ogni più utile iniziativa al fine di attivare le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 giugno 2019 n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 per bloccare flussi migratori irregolari verso l'Italia.

G1.111

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

l'articolo 29, comma 1-*bis*, introdotto durante l'esame in V Commissione, attraverso l'approvazione di un emendamento sottoscritto anche dal gruppo della lega, destina risorse al rimborso, per il 2020 del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti fuori sede che rientrano nella soglia ISEE fino a euro 15.000;

a tal fine vengono vincolati euro 20 milioni del complessivo incremento, per euro 160 milioni per il 2020, del Fondo nazionale per il sostegno

all'accesso alle abitazioni in locazione, previsto dal comma 1 dello stesso articolo 29;

tale disposizione è prevista per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020- e, dunque, fino al 31 luglio 2020;

si apprende dai media che la disposizione raggiunge un numero limitato di studenti pari a circa 100 mila e occorre pertanto individuare risorse opportune per ampliarne la platea degli interessati;

infatti, dopo la chiusura delle Università la stragrande maggioranza degli studenti fuori sede hanno lasciato appartamenti, camere singole o campus d'ateneo per recarsi nelle loro città d'origine con le proprie famiglie; si stima, si tratta di circa 660 mila universitari;

la correlazione della norma di rimborso alla data del 31 luglio risulta inadeguata, tenuto conto che il mese di agosto è comunque, già nell'ordinario, un periodo di locazione non usufruito per gli studenti e che, ad oggi, non è ancora certa una ripresa dei corsi universitari dal prossimo settembre,

impegna il Governo:

a prevedere attraverso ulteriori iniziative normative un'estensione temporale della norma di cui in premessa, applicandola a tutto il periodo di sospensione delle lezioni universitarie, valutando altresì l'opportunità di ampliare la platea degli studenti interessati dall'articolo 29 comma 1-*bis* prevedendo l'innalzamento della soglia ISEE a 30.000 euro.

G1.112

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

il decreto-legge all'esame prevede diverse disposizioni relative a garantire la funzionalità delle Forze dell'ordine, comprese le procedure concorsuali, in corso o da indire, e formative per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha visto accresciute le competenze delle Forze di Polizia le quali devono intervenire, in prima linea, con lavoro straordinario per garantire l'ordine e la sicurezza anche nel rispetto dei

protocolli sanitari anti-contagio ma devono essere messe, a loro volta, in condizione di intervenire con adeguati livelli di sicurezza sia con riguardo alla disponibilità dei dpi sia con riguardo agli strumenti di lavoro sicuri come nuove fondine, guanti anti-taglio e anti-puntura, giubbotti anti-proiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e sotto camicia, caschi u-bot, telecamere idonee alla registrazione dell'attività operativa e la dotazione del sistema di bordo «Mercurio» sulle autovetture della Polizia di Stato;

avere videocamere di controllo del territorio, di vigilanza di siti considerati sensibili e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a misure di polizia o comunque restrittive della libertà personale, avere fondine ad estrazione rapida in polimero, che non si rompano all'uso, dotare il personale che espleta il servizio in abiti civili di nuovo vestiario, prevedere un percorso di aggiornamento e addestramento professionale, significa far lavorare la Polizia di Stato in condizioni dignitose e di sicurezza;

a tal fine sarebbe utile un sistema di monitoraggio costante dell'efficienza e dell'adeguatezza degli strumenti in dotazione alle forze dell'ordine che potrebbe essere affidato ad un'apposita commissione;

il presente decreto-legge, in deroga al decreto-legge n. 113 del 2018, cosiddetto sicurezza, peraltro, garantisce l'ospitalità presso i SIPROIMI ai richiedenti asilo fino a 6 mesi dopo la fine dell'emergenza sanitaria, fissata al 31 luglio, mentre i SIPROIMI sono riservati ai titolari di protezione e ai minori stranieri non accompagnati, mandando così nuovamente in prima linea le Forze dell'Ordine per il controllo dell'immigrazione di cittadini extra-comunitari che vengono recuperati nei centri di prima accoglienza e che risultano poi positivi al COVID-19,

impegna il Governo:

a garantire, con ulteriori interventi normativi, le risorse finanziarie necessarie all'acquisto di nuovi equipaggiamenti protettivi, come illustrato in premessa, adeguati a consentire alla Polizia di Stato di intervenire in condizione di sicurezza sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista dell'incolumità personale.

G1.113

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

costituisce un permanente interesse pubblico quello di fornire al personale delle forze dell'ordine equipaggiamenti difensivi rispondenti alle sfide sempre più complesse poste dalla società in cui opera e della cui sicurezza si occupa;

l'esigenza è accresciuta dalla possibile crescita diffusa delle tensioni sociali e politiche, nazionali ed internazionali, determinata dal Covid-19 e dalle sue conseguenze, non ancora ben visibili ovunque ma certamente significative;

risulterebbero tuttora insufficienti le dotazioni di giubbotti anti proiettile per la protezione contro le rigate da arma lunga e di giubbotti anti-proiettile sotto camicia a disposizione del personale delle forze dell'ordine,

impegna il Governo:

a reperire alla prima occasione utile le risorse da destinare all'urgente acquisto di lotti ulteriori di giubbotti antiproiettile per la protezione contro le rigate da arma lunga e di giubbotti antiproiettile sotto camicia, da mettere a disposizione del personale delle forze dell'ordine.

G1.114

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 16 dispone in materia di misure straordinarie di accoglienza;

per effetto dell'articolo 12 del decreto-legge 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 132/2018, la rete SIPROIMI, precedentemente Sprar, di cui al decreto-legge 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 39/90 allora adibita all'accoglienza indistinta di richiedenti asilo e rifugiati, è stata invece riservata all'accoglienza e integrazione dei beneficiari di protezione internazionale o di altri permessi di protezione speciali, aventi titolo a rimanere nel nostro Paese, nonché ai minori stranieri non accompagnati;

la novella si era resa necessaria in un'ottica di maggior efficienza e razionalizzazione del sistema di accoglienza anche alla luce delle raccomandazioni della Corte dei conti che, al termine di una indagine conoscitiva già nel marzo 2017, aveva bocciato l'allora vigente sistema di accoglienza, disciplinato dal decreto legislativo 142/2015, stigmatizzando il «diritto di permanenza indistinto» nei nostri centri, riconosciuto a chi non ha titolo, con «oneri finanziari gravosi» a carico del bilancio dello Stato;

con l'articolo 15 del decreto in esame, che invece dispone l'accoglienza dei richiedenti asilo ancora all'interno dei centri del SIPROIMI, viene di fatto ripristinata la precedente situazione, con ciò peraltro sottraendo posti e disponibilità ai rifugiati e a chi ha diritto di permanere nel nostro Paese;

secondo i dati forniti dalla Commissione Nazionale d'Asilo ad aprile solo l'11 per cento dei richiedenti protezione internazionale è risultato un rifugiato, mentre il 78 per cento delle domande di protezione internazionale ha ricevuto un diniego, risultando infondate e prive dei requisiti per ottenere qualsivoglia protezione;

nonostante quanto disposto già dall'articolo 86-*bis* del decreto-legge 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo la Relazione, tale ulteriore modifica, che estende l'accoglienza a tutti i richiedenti asilo fino al 31 gennaio 2021 sarebbe stata adottata in quanto, vi sarebbe «urgente necessità di nuovi posti. . resa ancora più pressante dal consistente numero di arrivi», che, malgrado l'emergenza epidemiologica, sono difatti più che triplicati rispetto allo scorso anno, con un trend in continua ed esponenziale crescita, essendosi registrati nei soli tre primi giorni di luglio ben 364 sbarchi irregolari,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare quanto prima il provvedimento ritenuto più idoneo per fermare i flussi migratori irregolari e tornare così a garantire l'accoglienza all'interno della rete SIPROIMI in linea con quanto disposto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1990, n. 39.

G1.115

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

premessi che:

il permanere di una situazione di allerta sanitaria per il Covid-19 imporrà, alla riapertura delle scuole a settembre, l'esigenza di tenere distanziati gli studenti e ciò comporterà un'inevitabile necessità di reperire maggiori spazi, ma soprattutto un maggior numero di insegnanti;

una situazione particolare e inedita come l'attuale legittima perciò l'istituzione di uno strumento aggiuntivo per il reclutamento dei docenti, subordinato a quelli preesistenti, unico a poter garantire in tempo utile l'assegnazione dei docenti alle classi: la creazione di una maxi-graduatoria finalizzata alle immissioni in ruolo, che utilizzi solo ed esclusivamente i punteggi con cui gli aspiranti sono inclusi nelle rispettive liste;

il concorso per soli titoli, nato nel 1989, conosciuto come «doppio canale», nel 1999 è stato convertito, dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, in graduatoria permanente, ora ad esaurimento. Questa trasformazione è stata accettata dalla giurisprudenza della Cassazione (sentenza 3 ottobre 2006 n. 21298). Le graduatorie, quindi, possono essere permanenti, tuttora attive per il reclutamento del personale A TA e un tempo attive anche per il reclutamento dei docenti, oppure ad esaurimento come strumento alternativo al concorso ordinario, previsto specificamente dalla legge e ribadito anche dalla Corte Costituzionale;

il meccanismo della «graduatoria» è dunque pienamente legittimo, ha pari dignità rispetto al concorso ordinario ed è anche «tutelato», dal momento che la Suprema Corte ha sancito che alla stessa va assegnato il 50% dei posti annualmente disponibili, percentuale aumentabile nel caso di esaurimento di parallele graduatorie concorsuali; fatto che si verificherà dato che il numero di posti del concorso straordinario è talmente esiguo, 32.000 in tre anni e, solo quest'anno, andranno in pensione più di 30.000 docenti. Inoltre non è definito quando verranno banditi i concorsi ordinari, e ormai sono circa 220 mila i precari in lista d'attesa.

Considerato inoltre che:

nell'attuale situazione, l'interesse pubblico primario è quello di coprire tutti i posti vacanti e disponibili, di conseguenza, detratti quelli assegnati con le procedure ordinarie preesistenti (GM e GAE), la quota assegnata con procedura straordinaria per le esigenze eccezionali del momento va recuperata negli anni successivi per garantire parità di accesso a chi parteciperà al futuro concorso ordinario, che nell'attuale stato d'emergenza appare indispensabile procrastinare almeno di un anno;

nelle graduatorie del piano di stabilizzazione i docenti presenti hanno tutti conseguito la laurea quadriennale (o un titolo di studio equivalente) oppure una laurea quinquennale a ciclo unico o, ancora, la nuova triennale seguita dalla magistrale, raccogliendo complessivamente 300 crediti formativi universitari oltre a presentare e discutere (nel caso del cosiddetto 3+ 2) due tesi di laurea. Inoltre tutti possono vantare tre anni di servizio nella scuola statale;

molti dei presenti in graduatoria sono per di più abilitati, il che significa che dopo il percorso formativo accademico, è stata valutata anche la loro formazione professionale teorica. Molti non sono riusciti ad abilitarsi solo perchè vittime di un sistema che, nei dodici anni dalla chiusura delle SSIS (Scuole specializzazione insegnamento superiore), ha attivato solo due percorsi ordinari finalizzati al conseguimento dell'abilitazione;

le proposte emendative della Lega in tal senso, presentate al decreto Rilancio che ripropongono due emendamenti già presentati al decreto Scuola, sono state bocciate dalla maggioranza, se fossero state approvate avrebbero consentito, a settembre, di stabilizzare fino a 100.000 insegnanti per titoli e servizio, come peraltro auspicato dai sindacati e da esponenti di numerose forze politiche, anche interne all'attuale maggioranza,

impegna il Governo:

ad abbandonare l'atteggiamento di aprioristica chiusura, tenuto fino ad ora, e di procedere alla immediata stabilizzazione di tutti i docenti che possiedono il requisito minimo di servizio precario in scuole statali, previsto dalla normativa comunitaria, senza alcun passaggio concorsuale, ma avendo a solo riferimento il periodo di servizio già prestato e i titoli culturali e professionali posseduti dal docente.

G1.116

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

l'insegnamento di sostegno vede impiegato personale precario ben oltre il 35% dei posti legittimamente costituiti per attuare l'integrazione e l'inclusione degli alunni diversamente abili;

proprio la categoria scolastica che avrebbe bisogno di essere maggiormente tutelata viene invece affidata a supplenti sempre diversi o a personale variamente utilizzato che a ogni inizio di anno scolastico è costretto ad un accelerato rodaggio per entrare nella dinamica cognitiva e comportamentale che caratterizza ciascun alunno disabile, il quale non ha nessuna garanzia di

continuità scolastica, caratteristica fondamentale ed ineludibile per progredire nell'apprendimento;

una eventuale stabilizzazione dei posti permetterebbe una seria programmazione didattica, fin dall'inizio dell'anno scolastico e potrebbe realizzare economie di scala, nella misura in cui ciascun dirigente scolastico, conoscendo già all'epoca della formulazione dell'organico la reale consistenza delle forze disponibili, potrà attuare le migliori soluzioni per un proficuo utilizzo del personale assegnato.

considerato che:

al fine di fornire un'adeguata risposta all'esigenza di mantenimento del reddito nella disastrosa situazione economica che purtroppo sta accompagnando sempre di più la tragica epidemia del COVID-19, sarebbe importante assicurare la stabilità lavorativa a migliaia di precari che da anni lavorano a pieno titolo nella scuola,

gli interventi riguardanti il sostegno hanno un costo relativamente contenuto, poiché alla previsione di uno stanziamento atto a garantire la costituzione di 50.000 posti in organico di diritto (12 mensilità di stipendio base, suscettibili di incremento solo a seguito della ricostruzione di carriera), si accompagna la sensibile diminuzione del capitolo di spesa destinato al pagamento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle lezioni (mediamente 10 mensilità di stipendio base non incrementabili o 12 mensilità nel caso delle supplenze annuali);

inoltre, se il bilancio dello Stato per quanto attiene ai capitoli di spesa del Ministero dell'istruzione risulterà incrementato, è altrettanto vero che verrà proporzionalmente ridotto il bilancio dell'INPS, che non dovrà più pagare la NASPI a decine di migliaia di docenti.

Atteso inoltre che:

la scuola dell'infanzia è spesso assente in molti territori e in altri di frequente ridotta alla sola sezione antimeridiana ed inoltre è necessario l'incremento del tempo pieno nella scuola primaria,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incrementare la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 e dalle nonne ivi richiamate, attraverso la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga, in via di mero fatto, e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento, di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado, anche per incrementare la funzionalità della didattica a distanza qualora risulti necessario e per attivare l'insegnamento

dell'educazione civica nella scuola secondaria, fondamentale per il consapevole rispetto delle regole democratiche.

G1.117

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

frequentemente nelle scuole italiane gli studenti con disabilità non vengono assistiti dai previsti insegnanti specializzati sul sostegno che dovrebbero garantire la necessaria integrazione e inclusione di questi studenti;

in contrasto al dettato costituzionale e alla legge 104/1992, gli studenti disabili vengono assistiti da docenti che svolgono una funzione di semplice assistenza, questo a causa dell'ormai endemica carenza di docenti specializzati;

si tratta di docenti precari di I«*», II«* e III«*»* fascia delle graduatorie di istituto, non in possesso del titolo di specializzazione, i quali vengono chiamati annualmente a coprire posti di sostegno per mancanza di specializzati. Tali docenti hanno acquisito sul campo la pratica operativa, ma mancano della necessaria preparazione tecnico-scientifica;

è quindi necessario innalzare la qualità dell'insegnamento su posti di sostegno dei docenti di ruolo, appartenenti a classi di concorso in esubero o in assegnazione provvisoria sul sostegno per carenza di posti di insegnamento comune, che da anni esplicano la medesima funzione dei colleghi di ruolo sul sostegno, senza specifica formazione,

impegna il Governo:

a prevedere un corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado riservato, con tutti gli oneri a completo carico dei partecipanti e senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva in ingresso, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno;

qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM e possa, di conseguenza, incidere sulla spesa programmata da ciascun ateneo,

a determinare con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.

G1.118

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

premessi che:

con la pubblicazione e notifica di parecchie sentenze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle GAE, molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato dallo stesso numero di anni vengono licenziati e si trovano all'improvviso a non poter più lavorare, tra l'altro senza percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge;

gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'art 4, comma 1 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa della nomina in ruolo che, in alcune realtà territoriali, non potrà però arrivare prima di alcuni anni;

qualora non in possesso di tali requisiti, questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che affliggono il lavoro nella scuola;

non può considerarsi risolutivo l'accordo MIUR/sindacati siglato il 18 ottobre, perché si limita a «salvaguardare i rapporti di lavoro in corso»; tale misura aveva senso l'anno scorso, quando i procedimenti giurisdizionali non erano ancora conclusi ed era possibile salvaguardare la continuità lavorativa dei DM già inclusi in GAE, visto che la sentenza definitiva (e negativa) di merito sarebbe intervenuta alcuni mesi dopo la legittima costituzione del rapporto d'impiego;

la situazione ora è diversa e la misura, di conseguenza, inutile: le sentenze definitive di merito sono già state emesse e notificate; e gli uffici periferici del MIUR hanno dovuto darvi esecuzione cancellando i docenti interessati dalle GAE e conseguentemente dalle graduatorie d'istituto di JA fascia; sempre di conseguenza sono stati rescissi sia i contratti a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato, lasciandoli senza lavoro;

risulta indispensabile, sopra tutto nell'attuale stato di crisi economica assicurare, nei limiti del possibile, la continuità lavorativa al predetto personale senza penalizzare coloro che essendo inseriti a pieno titolo nelle GAE

e di conseguenza nella I« fascia di istituto hanno maggior titolo non solo per l'accesso al ruolo ma anche per il conferimento delle supplenze;

sembra massimamente auspicabile una seconda e diversa edizione del concorso straordinario destinato a coloro che possiedono un solo anno di servizio (che punti anche a risolvere la questione del personale che ha prestato servizio nelle sezioni «primavera»), che non scalfisca l'operatività della norma di riferimento ed eviti la reazione di coloro che hanno già partecipato al concorso straordinario previsto dalla legge vigente;

sia opportuno il varo di una nonna che preveda la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di IIA fascia per coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso straordinario bandito nel 2018 e, in subordine, a coloro che hanno titolo a presentare domanda per un nuovo concorso straordinario,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per varare una seconda edizione del concorso straordinario per la scuola primaria e dell'infanzia che sia caratterizzato dai seguenti requisiti:

1 - Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-*octies* dell'art. 4 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» , è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007 /2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali». I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal comma 1-*octies* dell'art. 4 della norma citata. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-*quater*. Del medesimo articolo

2 - Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla parteci-

pazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di IIA fascia.

3 - Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4 - Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1 :

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2021;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2021».

G1.119

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

premessi che:

il 22 giugno 2020, la Commissione Europea, a seguito della richiesta del Governo italiano, ha proposto al Consiglio la proroga, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023, del particolare sistema di applicazione dell'IVA denominato «split payment», la cui scadenza era invece fissata al 30 giugno 2020;

si tratta dell'ennesima richiesta di proroga della deroga all'ordinaria modalità di riscossione dell'IVA, disciplinata dagli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE dapprima autorizzata con la decisione del Consiglio del-

l'Unione Europea n. 2015/1401 e successivamente rinnovata con la decisione n. 2017 /784;

il meccanismo, pone a carico delle pubbliche Amministrazioni il versamento dell'IVA relativa alle cessioni dei beni e prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti, cosicché gli operatori economici non si vedono più corrispondere l'IVA dalle Stazioni appaltanti, mentre devono comunque continuare a pagarla ai loro fornitori;

considerato che:

si tratta di una misura che, dal 2015, ha seriamente compromesso l'equilibrio finanziario delle imprese operanti nei confronti della pubblica amministrazione, specie di quelle di più ridotte dimensioni, mettendo a rischio la loro stessa sopravvivenza;

ciò genera un incremento esponenziale del credito IVA in capo alle imprese, con una pesante perdita di liquidità, che l'ANACE ha stimato in circa 2,5 miliardi di euro l'anno, a cui si aggiungono i ritardati pagamenti della pubblica amministrazione, che drenano ulteriori 8 miliardi di euro di liquidità;

inoltre, se si considerano i tempi estremamente dilatati e la farraginosità con i quali lo Stato italiano eroga i rimborsi dei crediti IVA, 63 settimane di media contro quella europea di 16, il meccanismo compromette del tutto la possibilità di recuperare la necessaria liquidità in modo tempestivo;

considerato altresì che:

appare del tutto evidente, che una nuova proroga dello split payment vanificherebbe del tutto gli enormi sforzi che gli operatori economici stanno facendo per salvaguardare il proprio equilibrio finanziario, in particolare in questa delicatissima fase sanitaria ed economica che stiamo vivendo, che, per il settore delle costruzioni, si aggiunge tra l'altro agli effetti deleteri di una crisi perdurante e senza precedenti;

inoltre è bene ricordare che lo Stato, attraverso la fatturazione elettronica, in vigore dal 2015 nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ed ora applicata a tutti i rapporti commerciali anche tra privati, già dispone di uno strumento di controllo fiscale e di contrasto all'evasione dell'IVA che assicura la massima trasparenza e tracciabilità delle operazioni economiche, semplificando e garantendo adeguata tempestività alle verifiche tributarie;

sulla base di quanto sopra descritto, il meccanismo dello split payment ha dunque perso, alla luce del pieno regime della fatturazione elettronica, la sua funzione principale, e, d'altra parte, ha invece sottoposto, e sottopone tutt'ora, le imprese fornitrici di beni e servizi alla PA ad enormi sacrifici finanziari in termini di perdita di liquidità a breve termine, e che rischiano di mettere in ginocchio l'intero settore della piccola e media impresa;

impegna il Governo:

in un'ottica di condivisione del processo di semplificazione e riduzione degli adempimenti fiscali, a provvedere quanto prima all'abolizione del

meccanismo dello «split payment», alla luce del fatto che lo stesso sistema rischia di essere fortemente dannoso per le imprese e di avere una portata troppo ampia rispetto alla tutela dell'interesse erariale posto a fondamento della sua introduzione.

G1.120

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'art 30 disciplina la riduzione degli oneri delle bollette elettriche prevedendo che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - AER-RA, operi, per i mesi di maggio e giugno e luglio 2020, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema»;

a tal fine per l'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2020;

il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 novembre 2020;

l'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema;

rilevato che risulta prioritario tutelare l'intera filiera energetica che in una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo, permetta la compensazione temporanea, nei vari rapporti tra gli operatori della filiera energetica, delle reali insolvenze subite, a salvaguardia dell'equilibrio del mercato e della concorrenza, evitando maggiori danni economici, finanziari e soprattutto occupazionali ad un settore chiamato a garantire un servizio essenziale;

trascurare la sopravvivenza di tali imprese, genererebbe una insanabile frattura alla stabilità economica del settore; per quelle stesse aziende che rappresentano il sostentamento di tante famiglie e di tanti consumatori;

ritenuto opportuno escludere, per un periodo transitorio, gli obblighi di anticipazione da parte dei venditori di energia elettrica e gas delle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore, dagli oneri generali di sistema e dispacciamento fatturati e degli oneri generali di sistema non riscossi;

impegna il Governo:

anche in relazione a quanto disposto dalle Delibere Arera 116/2020/R/com e 149/2020/R/com, a introdurre modifiche al testo prevedendo che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, disponga che i venditori di energia elettrica e gas corrispondono alle imprese di distribuzione e trasporto gli oneri relativi alle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore, gli oneri generali di sistema e dispacciamento fatturati presso i clienti finali successivamente al 1° febbraio 2020 e fino al 31 ottobre 2020, solo se effettivamente riscossi, anche prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento delle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore e degli oneri generali di sistema;

a prevedere modalità operative in linea con quelle di applicazione dell'incasso del canone Rai a tal fine consentendo di versare quanto incassato da parte delle imprese del settore energia da parte dei loro clienti finali, in linea con il flusso di cassa in entrata, senza essere obbligati ad anticipare cifre oggi non nella loro disponibilità.

G1.121

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure volte a sostenere il sistema produttivo nazionale a seguito della grave emergenza epidemiologica e delle conseguenze economiche e occupazionali sul sistema Paese;

il settore dell'upstream versa in una situazione di crisi aggravata dalla pandemia e determinata dall'introduzione della sospensione delle attività ai sensi dell'art. 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, e prorogata in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, fino all'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI), come testimoniato dalla richiesta di apertura di un tavolo di crisi inviata dal-

la Prefettura di Ravenna al Ministero dello Sviluppo Economico in data 26 febbraio 2020;

la sospensione sta impedendo la piena valorizzazione delle georisorse nazionali necessaria alla transizione energetica, come riportato nel PNIEC, oltre a esporre il nostro Paese ai costi e ai rischi non solo delle importazioni ma anche di speculazione sui mercati internazionali;

la mancata pubblicità dell'iter di redazione del Piano provoca il congelamento di significativi flussi di investimenti; a titolo esemplificativo, basti pensare che la moratoria determina il fermo dei progetti di ricerca di cui sono titolari i 13 operatori aderenti all'associazione Energia Nazionale in grado di generare un flusso di investimenti pari a 1.9 miliardi di euro;

considerato che:

nell'ultima versione definitiva del PNIEC datata 21 gennaio 2020 si prevede l'adozione del PiTESAI entro il 2020, indicazione smentita con l'ultimo provvedimento proroga termini dall'inserimento successivo di una proroga per la redazione del Piano con conseguente estensione della sospensione delle attività;

in diverse occasioni il Parlamento ha richiesto al Governo l'impegno sulla pubblicità dei lavori di redazione del PiTESAI, facendosi interprete delle richieste delle associazioni ambientaliste, dei sindacati, delle associazioni datoriali e dell'intero comparto;

impegna il Governo:

a rispettare rigidamente il termine del 13 febbraio 2021 previsto per l'adozione del PiTESAI, senza ulteriori proroghe;

a convocare con urgenza gli stakeholders del settore con particolare riferimento ai componenti del tavolo di crisi di Ravenna per tenere conto degli aspetti socio-economici ai fini della definizione del Piano.

G1.122

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene, anche a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, diverse misure in materia di energia;

a causa delle limitazioni conseguenti all'emergenza sanitaria in corso, per la realizzazione degli impianti incentivati di produzione di energia da fonti rinnovabili i termini di efficacia e le scadenze previsti nei provvedimenti autorizzativi difficilmente potranno essere rispettati se non a valle di un congruo periodo di tempo che tenga in debita considerazione le difficoltà oggettive che gli operatori incontrano per adempiere alle diverse disposizioni previste;

la proroga termini di inizio e fine lavori per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili risulta necessaria per non vanificare gli sforzi degli operatori nonché i risultati che il nostro paese si è posto di raggiungere con il PNIEC nel settore dello sviluppo delle FER.

impegna il Governo:

con riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a prorogare di 6 mesi le scadenze dei termini di inizio e fine lavori e tutti i termini di realizzazione e adempimento di prescrizioni, collaudi, pareri e nulla osta infra-procedimentali così come ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo stabiliti nei provvedimenti amministrativi già rilasciati o/e assentiti alla data di avvio dello stato di emergenza sanitaria nazionale da Covid-2019, ivi inclusi quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per la realizzazione dei progetti in essi previsti».

G1.123

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'art 42 bis «Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico» introdotto nel corso dell'esame in V Commissione - interviene al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima, novellando la vigente disciplina in materia. La prima novella prevede che nell'individuazione di interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica si tenga anche conto, oltre che degli obiettivi nazionali di produzione di energia da rinnovabili, anche

degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030. Tra i criteri di individuazione, si precisa che gli interventi e le misure sono coordinate con le disposizioni di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica (in luogo dell'attuale riferimento alla disciplina dei regimi di sostegno) al fine di contribuire, in un'ottica di sistema, al raggiungimento degli obiettivi nazionali di produzione di energia da fonti rinnovabili. In base a un'altra novella, gli interventi e le misure devono prevedere il sostegno ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie.

considerato che:

il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) pone come obiettivo al 2030 il 30% della quota di fonti energetiche rinnovabili (PER) nei consumi finali lordi di energia (18% al 2017), che nel settore elettrico si traduce in un obiettivo al 2030 del 55% della quota di FER sui consumi elettrici (34% al 2017);

per raggiungere tali obiettivi un ruolo primario è stato assegnato al fotovoltaico, per il quale sono previsti al 2030 oltre 50 GW di installato, rispetto agli attuali 20 GW, e oltre 70 TWh di generazione elettrica;

un contributo molto importante potrà essere dato, oltre che dall'installazione di nuovi impianti, anche dagli interventi di revamping e repowering del parco impianti esistente, che consentono un incremento della potenza generata a parità di suolo consumato, stimata in quasi 15 GW con una superficie «risparmiata» di 120 km²;

rilevato che allo stato attuale gli interventi di revamping e repowering degli impianti sono di fatto bloccati da procedure autorizzative troppo lunghe e gravose per gli operatori, nonché dalla mancata emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del Dlgs. n. 28/2011 che dovrebbe individuare per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica;

impegna il Governo:

a individuare procedure abilitative semplificate per gli interventi - diversi dalla mera sostituzione di componenti principali - di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, razionalizzando altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi.

G1.124

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene, anche a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, diverse misure in materia di energia;

in particolare, all'articolo 42-*bis*, si apportano modifiche al decreto legislativo n. 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima;

considerato che:

la legge n. 388 del 2000, all'articolo 6, commi 13-19, ha previsto una misura di deduzione fiscale per i cosiddetti investimenti ambientali (cosiddetta «Tremanti ambiente»);

negli anni passati, con diversi decreti ministeriali (cosiddetto Conto energia), il Governo ha incentivato la realizzazione di impianti Fer mediante l'erogazione di tariffe incentivanti, concretamente pagate agli operatori economici dal Gestore dei servizi energetici - G.S.E. s.p.a. (di seguito «GSE») a fronte della produzione di energia da fonte solare;

per anni si è ritenuta pacifica la cumulabilità dell'agevolazione «Tremanti ambiente» con il conto energia;

con un comunicato del 22 novembre 2017, il GSE ha affermato la non cumulabilità della «Tremanti ambiente» con gli incentivi del III, IV e V conto energia (ossia i decreti ministeriali 6 agosto 2010; 5 maggio 2011; 5 luglio 2012), mentre ha affermato la cumulabilità con gli incentivi del I e II conto energia;

considerato inoltre che:

con sentenze nn. 6784-6785/2019, il Tar Lazio ha annullato il comunicato del Gse e ha affermato la cumulabilità dei due benefici;

la giurisprudenza tributaria afferma unanime la cumulabilità dei due benefici;

in questo contesto, l'articolo 36 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha introdotto il divieto di cumulo dei due benefici, prevedendo un meccanismo di definizione con contestuale obbligo di rinuncia ai giudizi pendenti;

in particolare, per effetto di tale previsione, gli operatori economici (migliaia di operatori) devono versare una somma entro il 30 giugno 2020, pari, mediamente a circa 300.000,00 euro (somma che può arrivare anche a milioni di euro per gli impianti di maggior potenza);

a fronte del mancato versamento di tale somma (e alla conseguente rinuncia alla «Tremanti ambiente»), l'articolo 36 menzionato prevede che il Gse possa decurtare gli incentivi. L'entità della decurtazione non è ancora nota in quanto dovrà essere stabilita dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

rilevato che:

in data 6 marzo 2020, l'Agenzia delle entrate ha adottato il regolamento applicativo dell'articolo 36 del decreto-legge n. 124 del 2019, prevedendo un meccanismo di versamento per certi versi distorto: gli operatori economici, infatti, si vedono costretti a versare - per evitare sanzioni sul versante delle tariffe incentivanti - una somma svincolata dal beneficio fruito e parametrata a quello fruibile;

centinaia di operatori - in gran parte titolari di centinaia di impianti fotovoltaici - hanno impugnato il provvedimento dell'Agenzia delle entrate innanzi al Tar chiedendo, in via cautelare, la sospensione del termine del 30 giugno 2020 e contestando l'illegittimità costituzionale del divieto di cumulo;

con ordinanze del 5 e dell'8 giugno 2020, il Tar ha sospeso i giudizi, lasciando operativo il termine del 30 giugno, in ragione della avvenuta proposizione da parte del Gse di un regolamento di giurisdizione innanzi alla Corte di cassazione;

la sospensione del giudizio e la mancata sospensione del termine del 30 giugno 2020 comportano per gli operatori una scelta in assenza di una compiuta conoscenza di tutti i termini della questione. In particolare, gli operatori non potranno avere per tempo un pronunciamento del giudice e non hanno conoscenza della sanzione che il Gse potrà irrogare se decideranno di non versare entro il 30 giugno insistendo con i giudizi incardinati,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di superare lo stato di incertezza per gli operatori di cui si è detto in premessa;

ad attivarsi con urgenza affinché venga adottato il decreto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, recante la tipizzazione della sanzione in caso di mancato adeguamento a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto-legge n. 124 del 2019;

a garantire la tutela degli investimenti degli operatori del settore delle energie rinnovabili.

G1.125

ARRIGONI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia che per primo e più pesantemente ha subito l'impatto dell'epidemia Covid-19;

nel corso di questi mesi si è registrata un calo fortissimo della domanda che ha subito un primo rallentamento nel mese di gennaio a causa della contrazione dei flussi dalla Cina, è seguita una drastica frenata nel mese febbraio con il propagarsi dell'epidemia in Italia ed un blocco pressoché totale dai primi di marzo, quando i provvedimenti del Governo italiano e di altri governi hanno vietato o di fatto impedito ogni spostamento, dall'estero verso l'Italia ed all'interno del territorio nazionale;

un insieme di concause è destinato a far sì che le ricadute negative si protraggano anche dopo la conclusione della fase di emergenza sanitaria: la limitazione agli spostamenti che impattano con i flussi turistici esteri, il ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali in tutti i settori produttivi, il prolungato periodo di chiusura di molte attività commerciali e, più in generale, la tendenza ad un rallentamento dell'economia, determineranno una riduzione dei consumi turistici;

i dati comunicati recentemente da Federalberghi fotografano una realtà a dir poco drammatica: rispetto ad un anno fa le presenze in Italia sono calate quasi dell'81 %, contrazione pesantissima che ha vanificato oltre 110 mila posti di lavoro stagionali e temporanei, e a cui rischiano di aggiungersi ulteriori 140 mila posti, che potrebbero non superare il test dell'estate;

interventi di efficientamento energetico alle strutture alberghiere oggetto di benefici come il Superbonus consentirebbero agli operatori di ridurre in modo significativo i costi di gestione;

considerato che:

il comma 1, dell'art. 119, prevede che la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sia applicata nella misura del 110 per cento, sulle prime e seconde case e villette a schiera; i condomini; le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; alle unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

il comma 9 estende l'ambito di applicazione della misura del super bonus 110% agli Istituti autonomi case popolari (IACP); agli enti del terzo settore, oltre che alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

l'esclusione degli alberghi, dall'ambito di applicazione della misura, non trova fondamento in un'ottica di rilancio del comparto in sofferenza e più in generale dell'economia, dell'edilizia e, soprattutto, dell'efficientamento energetico;

impegna il Governo:

a includere gli alberghi tra i beneficiari del cd. «Superbonus».

G1.126

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

tra le misure fiscali dell'articolo 119 «Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici» il comma 9 circoscrive l'ambito dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali introdotte dall'articolo 119;

le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (lettere a-d);

la misura (lett. d-*bis*) è stata estesa, altresì, anche agli interventi realizzati dagli enti del Terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel

registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano);

tra le modifiche ultime la misura è stata estesa alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi (lettera e);

considerato che in Commissione V Bilancio della Camera non è stato accolto l'emendamento 119.157 Saltamartini di/atto creando un vulnus normativo;

l'accoglimento dello stesso avrebbe mostrato un segnale di grande responsabilità istituzionale che riconosce l'insostituibile ruolo delle scuole paritarie, servizio educativo di importanza strategica e che dimostra l'intenzione di voler stare dalla parte delle famiglie e dei ragazzi;

le scuole paritarie non statali sono state pesantemente impattate dalla crisi del Covid-19 e rischiano di subire ulteriori danni per l'impossibilità di far fronte ad interventi di riqualificazione edilizia al venire meno delle entrate della loro attività. Questo periodo di inattività potrebbe invece essere sfruttato fruttuosamente per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici;

impegna il Governo:

a prevedere che i benefici del superbonus si possano estendere anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica, definendo un congruo tetto di spese complessive per il calcolo della detrazione spettante.

G1.127

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

ai fini dell'asseverazione, correlata alla detrazione prevista dall'articolo 119 e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a); nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi;

utilizzare, ai fini della valutazione dei costi dei lavori di riqualificazione energetica e statica degli edifici che gli incentivi fiscali promuovono, i prezzi regionali attualmente in vigore nelle diverse Regioni del Paese comporta il rischio di vanificare, sicuramente sul lato dell'offerta, tutti gli aspetti incentivanti, per il settore e per l'economia complessiva del nostro Paese;

i prezzi regionali si rivolgono quasi esclusivamente alle opere pubbliche e pertanto non contengono quell'elenco di lavorazioni tipiche e particolari che gli interventi di riqualificazione energetica e statica degli edifici prevedono; necessitano di un radicale aggiornamento non solo sul piano cronologico (alcuni di essi risalgono a qualche anno fa) ma anche e soprattutto sul piano qualitativo, poiché le tipologie di lavorazioni che essi trattano si riferiscono ai lavori pubblici che le Regioni - in quanto committenti pubblici - mettono a gara e che non riguardano propriamente la riqualificazione degli edifici; i prezzi regionali si rivolgono quasi esclusivamente alle opere pubbliche e pertanto non contengono quell'elenco di lavorazioni tipiche e particolari che gli interventi di riqualificazione energetica e statica degli edifici prevedono; necessitano di un radicale aggiornamento non solo sul piano cronologico (alcuni di essi risalgono a qualche anno fa) ma anche e soprattutto sul piano qualitativo, poiché le tipologie di lavorazioni che essi trattano si riferiscono ai lavori pubblici che le Regioni - in quanto committenti pubblici - mettono a gara e che non riguardano propriamente la riqualificazione degli edifici; le imprese non possono predisporre preventivi utilizzando strumenti superati e incompleti, rischiando così di non potere utilizzare le giuste modalità operative e i prezzi congrui agli interventi imprenditoriali - ispirati alla massima qualità e sicurezza - che devono al più presto trasformare in cantieri;

impegna il Governo:

a) affinché nelle more dell'adozione del decreto di cui in premessa i prezzi e capitolati di riferimento, per realizzare gli interventi di riqualificazione energetica e statica così come previsti dagli articoli 119 e 121 del DL n. 34/2020, siano quelli prodotti e continuamente aggiornati dalla DEI- tipografia del Genio Civile - così come accade per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza sismica che si realizzano nelle Regioni dell'Italia centrale;

b) a indicare nel decreto di cui al comma 13, lettera a); che la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti e continuamente aggiornati dalla DEI- tipografia del Genio Civile - così come accade per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza sismica che si realizzano nelle Regioni dell'Italia centrale.

G1.128

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

il teleriscaldamento efficiente rappresenta una misura fondamentale per promuovere il recupero di calore di scarto disponibile sul territorio italiano e le fonti rinnovabili, nell'ottica di favorire la transizione verso l'economia circolare;

secondo il dettato del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il teleriscaldamento efficiente deve essere sostenuto in quanto strumento idoneo al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti;

questi benefici si esplicano maggiormente nei centri urbani, soprattutto se densamente urbanizzati, dove si genera la maggior parte della domanda di energia per riscaldamento e climatizzazione;

considerato che:

l'articolo 119 del provvedimento in esame ai commi 1, lettere b) e c) limita l'allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 on. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE;

tale previsione appare fortemente limitativa dei benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni climalteranti e degli inquinanti locali che potrebbero derivare dall'utilizzo del teleriscaldamento efficiente nei centri urbani, dove tale tecnologia andrebbe in via prioritaria sostenuta generando peraltro evidenti e significative ricadute positive anche per l'indotto,

impegna il Governo:

a prevedere che, ai fini dell'accesso al meccanismo del cd. «Superbonus», l'allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, non sia limitato esclusivamente ai comuni montani e si applichi, senza restrizioni ulteriori, su tutto il territorio nazionale.

G1.129

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

gli interventi di efficientamento energetico beneficiari del c.d. Superbonus sono sottoposti a un iter complesso per l'elaborazione dei progetti, l'approvazione, assegnazione e realizzazione dei lavori, oltre che per la definizione di eventuali accordi con istituti bancari ai sensi della normativa proposta;

il termine di 18 mesi per la realizzazione dei lavori introdotta dalla norma risulta troppo ridotto perché possano essere avviati con la possibilità di vedere conclusi i lavori;

considerata la necessità, ai fini delle certezze economiche degli investimenti che saranno posti in essere, anche in considerazione della fase «post covid», posto che la misura dell'ecobonus e sisma bonus negli anni ha determinato effetti positivi per il risparmio energetico, l'ambiente, la salute, l'economia e l'occupazione (le detrazioni rappresentano un reale volano per la crescita del paese e l'uscita dalla crisi che ha colpito in particolare il settore dell'edilizia negli ultimi anni) risulta necessario promuovere la stabilizzazione della misura o in subordine l'estensione della stessa fino al 31 dicembre 2022 (comma 1 «la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo»);

impegna il Governo:

a prolungare la misura fino al 31 dicembre 2022 per tutti gli interventi di efficientamento energetico disciplinati dall'art. 119.

G1.130

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

le disposizioni contenute nell'articolo 119, più volte riformulato, tra gli interventi ai fini della fruizione del super bonus con riguardo al comma 1, lett. a) e b) ha previsto che per «interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/ 2013 dell'I Senato, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici» escludendo gli impianti idrotermici;

considerato che:

la Pompa di Calore Geotermica, è intesa come un impianto per la climatizzazione che utilizza il sottosuolo (terreno e/o falda sotterranea) come fonte primaria, costituito quindi da tutti seguenti elementi nella loro interezza:

- Pompa di calore (PdC acqua-acqua) Scambiatore di calore intermedio;

- Geoscambiatore, che nello specifico può essere distinto come segue:

- Sonde geotermiche verticali e sonde geotermiche orizzontali (sistemi a «circuiti chiusi»);

- Geo strutture (Pali energetici, paratie di sostegno con scambiatori, etc);

- Pozzi di prelievo di acque di falda e relativi pozzi di restituzione (sistemi a «circuiti aperti»).

tali soluzioni sono alternative all'utilizzo dell'aria esterna come sorgente primaria delle pompe di calore (c.d. PdC «aeroterme») e sono caratterizzate da prestazioni globali (quindi non solo «nominali» della PdC stessa) assolutamente migliori in termini di efficienza energetica, quindi di consumi elettrici;

impegna il Governo:

a ricomprendere, ai fini della detrazione della misura del 11 O per cento, ai sensi del comma 1, lettera a) e b) dell'articolo 119, tra gli «interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il

raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 del Parlamento europeo, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici» anche gli interventi idrotermici.

G1.131

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio);

premesso che:

l'emergenza sanitaria ha posto la necessità di rafforzare l'assistenza socio-sanitaria e domiciliare dedicata a malati cronici e rari, immunodepressi, acuti non ospedalizzati e persone disabili non autosufficienti con il finanziamento di piani straordinari triennali da parte delle Regioni;

questa proposta è sostenuta da CittadinanzAttiva e da oltre settanta organizzazioni di operatori sanitari, società scientifiche, imprese;

ciò nasce dall'esigenza di far fronte alla sospensione di servizi, disposta per l'emergenza evitando ulteriori ospedalizzazioni e che potrebbe essere finanziata attraverso la revisione della tassazione sui prodotti da tabacco riscaldato;

è necessario incrementare l'assistenza ai più fragili con stanziamenti aggiuntivi nel prossimo triennio che potrebbero essere recuperati dalla revisione del regime fiscale dei prodotti di tabacco riscaldato da rendere coerente con quello delle sigarette tradizionali intervenendo sullo sconto fiscale sul tabacco riscaldato innalzandolo dall'attuale valore al 20 per cento;

questo consentirebbe di recuperare congrue risorse che potrebbero essere non solo utilizzate per rafforzare l'assistenza socio-sanitaria e domiciliare dedicata a malati cronici e rari, immunodepressi, acuti non ospedalizzati e persone disabili non autosufficienti ma anche per sostenere da parte delle Regioni servizi per la cura del tabagismo e di problematiche fumo-correlate;

si tratta di prevedere un concreto supporto al Servizio sanitario nazionale per programmi e iniziative a sostegno delle fasce più deboli della popolazione -

impegna il Governo:

a prevedere in un provvedimento successivo al decreto legge in esame, a partire dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione di go-

vernance per assicurare l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità, la presa in carico del paziente e tutti gli ulteriori aspetti tipici della medicina di tenitorio, il rafforzamento dell'assistenza socio-sanitaria e domiciliare dedicata a malati cronici e rari, immunodepressi, acuti non ospedalizzati e persone disabili non autosufficienti attraverso il finanziamento di piani straordinari triennali da parte delle Regioni, mediante l'individuazione di congrue risorse aggiuntive da recuperare mediante la revisione del regime fiscale dei prodotti di tabacco riscaldato da rendere coerente con quello delle sigarette tradizionali.

G1.132

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio);

premesso che:

l'emergenza Covid limitando l'utilizzo dei mezzi pubblici se da un lato ha favorito l'impiego di modalità ecologiche di mobilità (biciclette, spostamenti a piedi, monopattini elettrici, ..), dall'altro ha spinto molti, specie nelle città più estese, a ritornare all'uso della macchina;

lo stesso programma predisposto dal Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, «Italia veloce» non prevede interventi significativi, salvo qualche eccezione come il completamento dell'anello ferroviario di Roma atteso da 40 anni, sui trasporti nelle aree urbane;

ogni giorno larga parte degli spostamenti avviene nelle città e nelle aree metropolitane, ma purtroppo, da sempre, questi interventi sono secondari negli elenchi predisposti dai Governi e dalla stessa Rfi;

il Rapporto «Pendolaria» di Legambiente racconta come in questi anni si siano ridotti i treni dei pendolari in circolazione;

servono nuove linee di tram e metropolitane, piste ciclabili sicure, come previste dai Comuni nei Piani urbani della mobilità sostenibile, che vanno finanziate e che oggi sono in gran parte senza risorse;

servono importanti risorse per l'acquisto diretto, nonché la riqualificazione elettrica e il miglioramento dell'efficienza energetica o il noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Tali risorse svolgerebbero un ruolo essenziale nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile.

impegna il Governo:

al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico derivante dal maggiore impiego dei mezzi privati di trasporto in conseguenza delle restrizioni relative al trasporto pubblico adottate per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto locale. l'adozione della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, garantendo maggiore sicurezza per i ciclisti, in particolare, prevedendo strade scolastiche ciclabili e doppio senso ciclabile per favorire la ciclabilità in sicurezza, contribuire al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa dell'Unione europea, a riservare una quota parte delle risorse del Patrimonio Destinato, pari a almeno 10 miliardi di euro delle risorse previste agli investimenti delle società di trasporto pubblico locale e alla società Rfi per il servizio nelle aree urbane.

G1.133

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio);

premesso che:

negli anni scorsi sono state approvate otto salvaguardie allo scopo di garantire ai lavoratori cd. «esodati» una pensione secondo le «vecchie» regole previdenziali, ai quali non si applicano, dunque, per il diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata, i requisiti anagrafici e contributivi previsti per la generalità dei lavoratori dalla legge 201/2011 (riforma Fornero);

a fronte dei 172.466 soggetti «salvaguardati», finanziati con gli 11,6 miliardi stanziati dai governi Monti e Letta (rimodulati in 10,1 miliardi e in 153.389 «salvaguardati» con il decreto legge n 148/2017), a tutt'oggi ne sono stati «salvaguardati» in realtà 142.359, restando dunque disponibili 11.000 «salvaguardie» a cui se ne possono togliere 2.000 per eventuali domande giacenti in lavorazione per un totale di 9.000 soggetti che potrebbero usufruire della «salvaguardia»;

quest'ultimo è un dato che l'INPS dovrebbe fornire aggiornandolo, mentre i report attuali sono fermi sul sito INPS al 10 agosto per le prime sette salvaguardie e al 3 settembre 2018 per l'ottava salvaguardia;

a tale scopo si potrebbero utilizzare i risparmi di oltre 500 milioni non utilizzati nelle otto «salvaguardie» come rideterminati dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

il decreto legge citato, infatti, in base al monitoraggio svolto sulle domande di accesso alla suddetta «ottava salvaguardia», ridetermina, al comma 1 dell'articolo 8, i soggetti che rientrano in tale contingente, in 16.294 unità (mentre il numero originariamente preventivato era pari a 30.700);

le risorse finanziarie derivanti, in ciascun anno, da tale riquantificazione sono state destinate (come già prevede l'art. 1, comma 221, della legge n. 232/2016) all'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione, incremento che per l'appunto potrebbe essere utilizzato per una nona «salvaguardia»;

esiste la necessità di intervenire con massima urgenza su questa ridotta platea di ex lavoratori che erano già in condizioni di estrema drammaticità e privi di alcun reddito da 8 anni prima dell'emergenza Covid e che ora sono precipitati in una situazione ancora più tragica e insostenibile, essendo anche nella fascia dei cittadini più a rischio per questa patologia in quanto tutti ampiamente over 60;

impegna il Governo:

a predisporre in un prossimo provvedimento delle misure che pongano fine a tale fenomeno che penalizza ancora alcune migliaia di lavoratori che in seguito all'entrata in vigore della Riforma Fornero della previdenza non usufruiscono né di uno stipendio né di una pensione.

G1.134

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio);

premesso che:

la Commissione Bilancio della Camera nel corso dell'esame del provvedimento al nostro esame, ha approvato, l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 81, producendo il seguente effetto: fino a fine anno potranno partecipare a gare di appalto o beneficiare come imprese di sgravi ed incentivi anche aziende che non versano contributi previdenziali e assicurativi, in quanto risulterebbero comunque possedere un DURC regolare;

in aprile, le parti sociali dell'edilizia (non solo i sindacati, ma anche le associazioni datoriali a partire dall'ANCE) giunsero ad un accordo con il Governo (nello specifico con il Ministro del Lavoro, On. Catalfo e con il Ministro per le Infrastrutture e Trasporti, On. De Micheli) affinché non venissero prorogati i termini di «congelamento» del DURC/DOL (Documento Unico di Regolarità Contributiva) oltre il 15 giugno;

il motivo era ed è semplice: avendo deciso di riaprire i cantieri edili dal 5 Maggio u.s., anche la certificazione dei corretti versamenti dei contributi a INPS, INAIL e Casse Edili, doveva tornare operativa per fotografare la regolarità o meno delle aziende che riprendevano i lavori;

a seguito di questo impegno fu introdotto, sempre nel decreto Rilancio, l'articolo 81 c.l che faceva «ripartire» il Dure dal 15 giugno;

in seguito alla soppressione del comma 1 citato, se in questi giorni, qualcuno (per esempio un mafioso che vuole riciclare denaro sporco) fondasse una impresa edile (bastano dieci minuti in Camera di Commercio) potrebbe lavorare fino a fine anno (e poi magari mettere l'azienda in liquidazione) senza mai pagare un contributo, partecipando però ad appalti pubblici;

si determinerà una notevole confusione, inoltre, nella gestione degli attuali appalti, con rischi di contenziosi e di interpretazioni differenti a partire dalle stesse stazioni appaltanti;

si tratta di un «capolavoro» fatto, a danno di migliaia di lavoratori sotto ricatto e a danno di centinaia di imprese serie che subiranno la concorrenza sleale di imprenditori truffaldini;

il tutto, per di più, con una massa ingente di risorse pubbliche che, giustamente dedicate al rilancio del settore delle costruzioni, rischiano di alimentare ulteriore lavoro nero e caporalato;

se poi vi si dovesse aggiungere anche un decreto Semplificazioni che, stando alle bozze attuali, oltre ad agire su positive scelte di riduzione dei tempi per la messa a gara di appalti pubblici, sembrerebbe prevedere una riduzione significativa delle attuali norme anti mafia e soprattutto la liberalizzazione del sub appalto staremo al colpo finale ai diritti fondamentali delle lavoratrici e lavoratori del settore edile;

in pratica, si potranno dare miliardi di euro per le ristrutturazioni anche ad imprese che lavorano a nero, in un settore, quello dell'edilizia privata, dove si contano oltre 400 mila lavoratori irregolari;

se l'obiettivo è infatti quello di accelerare i cantieri, ci dobbiamo chiedere come si potrà raggiungere questo obiettivo intervenendo su regole riguardanti non l'apertura di un cantiere ma la vita di un cantiere già aperto;

uno strumento per operare con rapidità e trasparenza esiste ed è il c.d. «DURC di congruità», un certificato (richiedibile on line) emesso dalle Casse Edili (gli enti bilaterali riconosciuti dal Ministero del Lavoro, composti da rappresentanti delle imprese e dei lavoratori) che, in proporzione al tipo di lavori ed importi, certifica un numero minimo di ore di lavoro «congruo»;

se, ad esempio, chiedi centomila euro per rifare un tetto di un condominio di 500 metri quadrati, non puoi non dichiarare almeno 5 lavoratori;

questo strumento è già presente in alcune legislazioni regionali (la prima a vararlo fu l'Umbria) e nelle ricostruzioni post-sisma (fu applicato in Emilia Romagna, a L'Aquila, ora nel cratere del Centro Italia). Lo si ottiene mediamente in 3 giorni e, dovunque applicato, ha portato all'emersione di centinaia di milioni di euro di salari e contributi;

dove vi è regolarità contrattuale vi è anche maggiore attenzione alla sicurezza e si hanno minori incidenti sul lavoro;

impegna il Governo:

a limitare in un prossimo urgente provvedimento la validità del DURC al massimo alla fine di settembre e a introdurre il c.d. «DURC di congruità».

G1.135

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio);

premesso che:

nel provvedimento al nostro esame sono state accolte due modifiche che interessano gli inquilini: la sospensione degli sfratti al 31 dicembre 2020, e la possibilità di accedere al reddito di emergenza anche per le famiglie occupanti che non hanno la residenza in seguito alle norme del cd. «Decreto Lupi»;

sono interventi del tutto insufficienti rispetto all'attuale situazione di grave disagio che colpisce ampie fasce della popolazione;

assistiamo al dramma quotidiano di milioni di inquilini e proprietari che devono affrontare il dramma delle morosità;

per questo sono ingiustificabili le prese di posizioni delle associazioni rappresentative della proprietà edilizia contrarie alla proroga dell'esecuzione degli sfratti, mentre una valanga di richieste di sfratti si stanno riversando presso i tribunali e si annuncia in autunno ulteriori e pesantissime ricadute sociali;

solo pochi anni fa, uno studio di Nomisma affermava che 1,7 milioni di famiglie in locazione erano sull'orlo del disagio abitativo in quanto incapaci di sostenere un evento che avrebbe ridotto le capacità reddituali;

l'emergenza Covid ha portato in morosità anche molti di coloro che erano in regola con i pagamenti;

impegna il Governo:

ad affrontare in un prossimo provvedimento in maniera strutturale il disagio abitativo per avere in Italia più case popolari ristrutturando edifici già esistenti, un aumento delle risorse del Fondo affitti e del Fondo per il contrasto della morosità incolpevole.

G1.136

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio);

premesso che:

in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 1 del presente decreto reca un complesso di norme nel settore sanitario, accelerando la definizione delle misure delineate dal Nuovo Patto per la salute 2019-2021 per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e tutela della salute afferenti alle reti territoriali Ssn;

la diffusione della pandemia COVID-19 ha innescato in Italia una crisi sanitaria senza precedenti -da cui il Paese sta provando ora ad uscirne con grande responsabilità nell'ottica di superare la fase emergenziale - che ha rivelato le grandi fragilità del sistema sanitario nazionale sovraccaricato rispetto alla necessità di erogare tempestivamente cure adeguate con particolare riguardo alla popolazione più debole e più anziana;

la gravità dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha indotto il Governo a individuare diverse misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale - in particolare con il decreto-legge cosiddetto « Cura Italia» e ora con il decreto-legge « Rilancio » - con riguardo alle risorse umane, strumentali e alla capacità ricettiva delle strutture sanitarie in materia di potenziamento del sistema sanitario, di garanzia di accesso alle cure e di contenimento del contagio;

con il decreto-legge « Rilancio » vengono stanziati complessivamente 3,2 miliardi destinati a tali ambiti, e vengono poi disposte proroghe di termini e l'estensione di alcuni benefici in ragione del perdurare dello stato di emergenza. Con lo stanziamento di ingenti risorse per la sanità definite con i provvedimenti del Governo, occorre continuare a rilanciare un servizio sanitario pubblico equo e universalistico che rappresenta una conquista sociale irrinunciabile per i cittadini su tutto il territorio nazionale;

impegna il Governo:

al fine di promuovere una innovazione organizzativa del sistema sanitario che consenta di rispondere in modo pronto e più adeguato alle sfide future investendo in primo luogo sulle politiche territoriali, ad adottare le iniziative necessarie affinché le risorse stanziare per « il rilancio del territorio » trovino omogeneità sul territorio nazionale con le linee guida a partire dal Patto per la Salute e dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione di governance per assicurare l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità, la presa in carico del paziente e tutti gli ulteriori aspetti tipici della medicina di territorio.

G1.137

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio);

premesso che:

il Capo I del Titolo VIII reca misure per il turismo e la cultura;

l'emergenza epidemiologica da COVID 19 ha determinato un grave impatto negativo sulle imprese turistico ricettive, che nel giro di poche settimane hanno dovuto sospendere improvvisamente la loro attività e subito un ingente calo di fatturato, mentre faticano a riprendersi oggi nella fase di graduale ripresa seguita al momento più acuto della crisi sanitaria ed economica;

secondo una stima del Centro studi di Federalberghi nel 2020 si registrerà la perdita di oltre 295 milioni di presenze (-68,7% rispetto al 2018), con un calo di fatturato del settore ricettivo pari a quasi 16,3 miliardi di euro (-69,0%);

il patrimonio immobiliare delle strutture ricettive in Italia assume dimensioni di notevole rilevanza e necessita di adeguati investimenti per poter essere salvaguardato e ulteriormente valorizzato incentivando l'adeguamento sismico anche al fine promuovere l'offerta ricettiva capillare e contribuire a incentivare la crescita sostenibile del settore turistico di numerose zone sul territorio nazionale;

la crisi sanitaria legata al COVID-19 ha inoltre compromesso - in parte o in tutto - le prospettive occupazionali dei lavoratori stagionali, in particolare nei settori direttamente o indirettamente interessati dai flussi turistici. Il World Travel Tourism Council (WTTC) stima per il nostro Paese un totale

di circa 3,4 milioni di lavoratori: in questo conteggio finiscono gli occupati del core business ma anche coloro che operano nei settori indirettamente collegati, come quelli per esempio delle tante e diverse filiere che sono fornitrici del turismo. I primi, secondo i dati dell'Istat, sono circa 1,6 milioni e fanno riferimento a ricettività, agenzie di viaggi e tour operator (comparti strettamente turistici), trasporti, bar e ristorazione (comparti parzialmente turistici) con un trend di medio periodo particolarmente positivo: + 19% tra il 2013 e il 2018, quattro volte il dato di tutti i settori (+4,6%). Chi lavora nel turismo, inoltre, è generalmente più giovane (il 38% ha meno di 34 anni rispetto al 22% di tutti i settori) ma ha anche contratti più precari (quelli a termine sono il 25% rispetto al 13% di tutti i settori);

in mancanza di una misura di protezione per gli stagionali, il perdurare della situazione di stallo bloccherà inoltre la gran parte di assunzioni e, conseguentemente, potrebbe comportare l'azzeramento pressoché totale delle 500.000 assunzioni che, in un anno «normale», si verificano in Italia durante il periodo primaverile ed estivo, mentre alla riapertura il settore sarà ancora più esposto ad un mercato internazionale più competitivo;

impegna il Governo:

al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica, a valutare in un prossimo provvedimento normativo l'opportunità di:

istituire, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo straordinario per la riqualificazione della rete ricettiva, che dovrà necessariamente adattarsi alle nuove esigenze correlate al virus e dovrà essere in grado di promuovere ulteriormente il risparmio energetico e la green economy, consolidare il patrimonio delle imprese ricettive del Paese e differenziare l'offerta;

prevedere un incentivo volto a favorire la riassunzione dei lavoratori stagionali del settore turismo, attraverso la riduzione del costo del lavoro per i datori di lavoro dei settori delle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, bar e altri servizi senza cucina, dei tour operator e servizi di prenotazione turistiche e attività connesse, nonché delle attività di trasporto di passeggeri che impiegano lavoratori con contratto a tempo determinato per motivi stagionali.

G1.138

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'eco-

nomia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

all'articolo 230 viene sancito un incremento nella misura di 8.000 posti nel concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e di 8.000 posti nella procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126;

la normativa scolastica degli ultimi decenni è stata soggetta ad una importante stratificazione legislativa, in particolare sul reclutamento e la stabilizzazione del personale che ad oggi non ha ancora trovato una soluzione adeguata in grado di rispondere in maniera soddisfacente alla grande domanda di docenti e di personale per l'organizzazione e il funzionamento ottimale del sistema scolastico;

tale necessità è stata maggiormente accentuata dalla pandemia, che ha reso tangibile la carenza del sopradetto personale, soprattutto in prossimità dell'avvio del nuovo anno scolastico che potrebbe presentare diverse criticità, a causa dei gravi problemi della ripresa della didattica in presenza nel rispetto dei nuovi criteri di sicurezza, delle oltre 200 mila supplenze che dovranno essere fatte per avere la copertura di tutte le cattedre dell'organico di fatto, senza tralasciare il problema che a settembre moltissime scuole saranno prive del Direttore dei servizi amministrativi, tenendo conto anche dell'esistenza di migliaia di ricorsi pendenti presso la sede centrale del Ministero dell'istruzione, gli Uffici Scolastici Regionali e gli Ambiti Territoriali;

vista l'urgenza di immettere in ruolo personale che ha già svolto le proprie funzioni e che necessita di essere stabilizzato - quali i DSGA facente funzione che privi di titolo di laurea risultano pertanto essere stati esclusi dal concorso ordinario indetto per la copertura di 2.004 posti-, e di porre ordine per le diverse tipologie di ricorrenti, dal personale docente al personale amministrativo tecnico e ausiliario, fino ai dirigenti scolastici, al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi, non solo nei confronti dei concorsi già svolti, ma anche di quelli futuri che il Ministero si troverà a dover disporre,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere al reclutamento del personale della scuola con procedure semplificate, valorizzando il servizio pregresso, tale da garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche e permettere così l'accesso al profilo di DSGA per gli assistenti amministrativi facenti funzione con almeno tre anni di servizio attraverso una graduatoria per soli titoli e servizi come previsto per tutto il restante personale ATA;

a valutare altresì l'opportunità di prevedere lo svolgimento di un corso intensivo di formazione, con prova finale al fine di tutelare le esigenze

di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017.

G1.139

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che

Il D.lgs. 49/2012 prevedeva per il triennio 2013-2015 un rapporto di 1: 1 (100%) tra Professori Ordinari e Ricercatori di tipo b) reclutati nel medesimo periodo;

Successivamente l'art. 1, comma 347, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha previsto che, in deroga alla predetta disposizione, per il triennio 2015-2017 il rapporto si riducesse a 1: 1/2 (50%) tra Professori Ordinari e Ricercatori di tipo b) reclutati nel medesimo periodo-;

considerato che:

con la nuova programmazione del triennio 2016-2018, il nuovo D.P.C.M è stato, emanato in ritardo ovvero solo il 7 luglio 2016 e ha riconfermato nuovamente per il triennio 2016-2018 il rapporto di 1: 1/2 (50%) tra Professori ordinari e Ricercatori di tipo b).

Ritenuto che:

a tutt'oggi non è stato emanato il D.P.C.M. relativo al triennio 2019-2021 e che in assenza di nuove disposizioni che ridimensionano il predetto rapporto tra Professori ordinari e Ricercatori di tipo b), a far data dal 01/01/2019 si è tornati al rapporto di 1: 1 (100%), provocando ulteriori tensioni finanziarie alle Università

impegna il Governo:

A valutare l'opportunità di emanare un nuovo D.P.C.M. che possa rivedere il suddetto rapporto di 1: 1/2 (50%) tra Professori ordinari e Ricercatori di tipo b), al fine di non inficiare ulteriormente le finanze dei diversi Atenei e non bloccare le procedure di reclutamento.

G1.140

ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

premessi che:

durante la discussione presso la Camera dei Deputati del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state modificate le disposizioni di cui all'articolo 182 concernenti il tema delle concessioni demaniali marittime;

le norme richiamate stabiliscono, di fatto, una nuova modalità di proroga, in linea con l'articolo 1, comma 682 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che ha prorogato le concessioni sino al 2033;

le previsioni di cui all'articolo 182 del presente decreto prevedono inoltre che «le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e che «l'utilizzo dei beni [. . .] è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere»;

previsioni che, stabilendo una durata irragionevole della proroga, espongono il nostro Paese a una quasi certa procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea, che già con lettera amministrativa del 21 dicembre 2018 ha avviato una procedura di pre-infrazione a causa dell'estensione delle concessioni non in linea con il diritto e le sentenze della Corte di Giustizia, che non consentono una proroga automatica delle concessioni in contrasto con l'applicazione della Direttiva 2006/123/CE, cosiddetta Bolkenstein: già recepita in ritardo dal nostro Paese e ora perennemente aggirata con proroghe di vario genere;

anche la Ragioneria, in una nota inviata alla Camera dei Deputati, ha sottolineato i possibili danni a carico della finanza pubblica conseguenti una proroga di questo tipo, non solo per la possibile procedura di infrazione, ma anche perché «consentirebbe la prosecuzione dell'utilizzo dei beni del demanio marittimo da parte dei medesimi soggetti, anche quando siano stati già avviati o siano da avviare i procedimenti per la devoluzione», ossia una acquisizione diretta senza alcun compenso o rimborso delle opere non amovibili eventualmente erette sulle aree demaniali;

si ricorda, inoltre, come nel nostro ordinamento vi sia un obbligo a garantire la tutela delle situazioni giuridiche soggettive connesse con la nor-

mativa europea, con la conseguenza che tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle normative sono tenuti a disapplicare la norma interna incompatibile con il diritto UE: in tal senso, il Tar del Veneto e della Campania sono già intervenuti in modo chiaro;

tali considerazioni, di carattere giuridico, vanno considerate parallelamente a quelle di carattere economico e sociale: è evidente che una applicazione rigida della Direttiva Bolkenstein creerebbe un danno di dimensioni significative a moltissimi piccoli imprenditori, proprietari di stabilimenti che vedrebbero spazzato via l'investimento di una intera vita;

il settore balneare italiano è infatti stato gestito dalla piccola e media imprenditoria, che, in ragione di quanto previsto dall'ex articolo 37 comma 2 del Codice della Navigazione, il cd. «diritto d'insistenza», ha spesso tramandato attraverso le generazioni il mestiere di imprenditore balneare: tale norma, infatti, prevedeva che in occasione dell'assegnazione della concessione da parte degli enti pubblici, è prevista la preferenza del concessionario uscente. La direttiva Bolkenstein favorisce invece coloro che hanno una maggiore possibilità di investimento, a danno del rapporto con il territorio, la storia e le caratteristiche paesaggistiche e sociali del settore turistico balneare italiano: si tratta di circa 30.000 concessionari storici e di 300.000 lavoratori;

impegna il Governo:

ad attivarsi nel confronto con l'Unione Europea per verificare la possibilità di giungere al superamento di quanto previsto dalla Direttiva 2006/123/CE, cosiddetta Bolkenstein, al fine di giungere ad un compromesso tra le esigenze di concorrenza, valorizzazione del patrimonio demaniale marittimo italiano e tutela della piccola e media imprenditoria balneare;

ad avviare un processo di verifica dei canoni di concessione che stabilisca compensi equi, adeguati sia al valore reale del demanio e che profitti che ne derivano, secondo un principio che ricalchi la progressività della tassazione di cui all'articolo all'articolo 53 della Costituzione.

G1.141

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

premesso che:

con l'articolo 224 bis si istituisce il Sistema di qualità nazionale benessere animale al fine di assicurare W1 livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale ed ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente.

com'è noto l'interesse dell'opinione pubblica e dei consumatori nei confronti delle condizioni in cui sono allevati gli animali è sempre crescente e i consumatori sono sempre più attenti ed esigenti riguardo alla chiarezza delle informazioni presenti sulle etichette.

attualmente le etichette di certificazione presenti sul mercato riportano prevalentemente la dicitura «benessere animale» che è stata più volte valutata dai Ministeri competenti (Ministero delle Politiche Agricole e della Salute) come fuorviante in quanto è riferita indistintamente a diverse discipline produttive e diversi metodi di allevamento, mentre è noto che i diversi metodi di allevamento (in gabbia, alla posta, al chiuso o coperto, all'aperto) consentono diversi e crescenti «potenziali» di benessere animale.

un'etichettatura che riporti informazioni chiare sul «potenziale» di benessere animale e quindi su diversi metodi di allevamento utilizzati per realizzare diversi prodotti è uno strumento importante per garantire quella trasparenza che è dovuta al consumatore. Allo stesso tempo è fondamentale al fine di pianificare la transizione del sistema zootecnico italiano verso sistemi di più alta qualità e maggiore sostenibilità, per rafforzare l'autorevolezza dei nostri prodotti nei confronti dei buyer esteri, che sempre di più hanno mostrato di essere esigenti, oltre che per sostenere i piccoli produttori di qualità che hanno spesso la funzione sociale di presidio in zone rurali.

questa è la direzione indicata non solo dai documenti strategici in seno al Green Deal europeo, come la Strategia Farm to Fork e la Strategia sulla Biodiversità, ma anche da numerose dichiarazioni pubbliche dei Commissari della Salute e dell'Agricoltura europei Stella Kyriakides e Janusz Wojciechowski.

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità che, affinché le filiere zootecniche del nostro Paese siano correttamente accompagnate e sostenute nella necessità di competere e stare al passo con le istanze etiche ed economiche a livello internazionale, nell'ambito del Sistema di qualità nazionale benessere animale, in particolare del segno distintivo con cui saranno contrassegnati i prodotti dall'organismo tecnico-scientifico istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adottato di concerto con il Ministro della salute, sia resa obbligatoria e chiara sull'etichetta dei prodotti di origine animale l'indicazione dei corrispondenti metodi di allevamento utilizzati lungo tutta la filiera di ogni prodotto.

G1.142

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

il Decreto istituisce un «Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19» da 977,6 milioni di euro, presso il Ministero dell'Istruzione, per la ripartenza e con l'obiettivo di contenere il rischio sanitario».

Per assicurare la ripresa delle attività scolastiche il decreto incrementa, poi, di 331 milioni di euro il Fondo destinato al funzionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2020/2021. Risorse che, già durante la conversione del provvedimento, sono state assegnate ai dirigenti scolastici che possono utilizzarle per l'acquisto di dispositivi di protezione e di materiale per l'igiene individuale o degli ambienti. Ma anche per interventi a favore della didattica per le studentesse e gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali, per potenziare la didattica digitale. E poi, ancora, per adattare gli spazi interni ed esterni degli istituti per garantire lo svolgimento delle lezioni in sicurezza o per l'acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti.

considerato che:

La scuola non ha mai chiuso durante l'emergenza Covid-19, sostituendo la didattica in presenza con quella a distanza;

Ritenuto che:

la scuola deve tornare in presenza a settembre, poiché si tratta di una misura assolutamente indispensabile per tutti, ma soprattutto per alcune fasce d'età e per le persone più fragili, sul piano economico, sociale, culturale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare nuove risorse al fine di prevedere l'utilizzo di ulteriori spazi e di un organico aggiuntivo per ridurre il numero degli alunni per classe e garantire le misure precauzionali di distanziamento, assicurando così una relazione umana forte, necessaria nel processo insegnamento-apprendimento, che ora più che mai ha bisogno di un recupero in presenza.

G1.143

CASINI, MANCA, LANIECE, BRESSA, PITTELLA, BINETTI, STEFANO, NENCINI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge n. 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il testo all'esame contiene misure a sostegno di alcune categorie di lavoratori, introdotte a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica e nello specifico la regolamentazione del lavoro agile;

il decreto in esame proroga le indennità già riconosciute per il mese di marzo in favore di determinate categorie di lavoratori dal decreto cura Italia e ne introduce di nuove;

il decreto-legge n. 18/2020, cosiddetto «Cura Italia», ha previsto che le assenze forzate dal lavoro, da parte dei lavoratori che non abbiano potuto assicurare la loro presenza a causa del lockdown, debbano essere equiparate alla malattia;

i lavoratori delle ex «zone rosse», individuate con provvedimento statale, si sono pertanto visti riconoscere l'indennità di malattia da parte dell'INPS;

al contrario, i lavoratori delle ex «zone rosse» individuate con provvedimento regionale non hanno ancora potuto ottenere tale riconoscimento, come nel caso dei lavoratori del Comune di Medicina e del territorio della Frazione Ganzanigo, in provincia di Bologna, diventato «zona rossa» a seguito di ordinanza regionale, per i quali l'INPS continua a sostenere che sia necessario un provvedimento o una pronuncia statale per poter equiparare le loro assenze forzate dal lavoro alla malattia;

tale disparità di trattamento sta creando enormi disagi e, ad oggi, i lavoratori delle ex «zone rosse», individuate con provvedimento regionale, hanno dovuto usufruire delle proprie ferie per l'assenza forzata dal lavoro e non sanno ancora se la malattia sarà loro riconosciuta;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente iniziative normative affinché, ai lavoratori delle ex «zone rosse» individuate con provvedimento regionale, come quelli del Comune di Medicina e del territorio della Frazione Ganzanigo (BO), sia riconosciuta la malattia in relazione alle assenze forzate dal lavoro durante il periodo di lockdown, oltre ai relativi ammortizzatori sociali, ove previsti,

nonché a valutare altresì l'adozione di ogni altro provvedimento amministrativo idoneo a rimuovere gli effetti delle descritte disparità.

G1.144

NUGNES, DE PETRIS, DE FALCO, FATTORI, MANTERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1874 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'emendamento 2.31 approvato alla Camera dei Deputati in sede di conversione del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 prevede la possibilità per le enti e le aziende del servizio sanitario nazionale, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di avviare procedure concorsuali tese all'assunzione di personale valorizzando l'esperienza acquisita in ambito ospedaliero;

l'attivazione di tali procedure è compatibile con quanto previsto dalla legislazione vigente in materia secondo la quale le assunzioni nella Pubblica Amministrazione debbono avvenire con procedure concorsuali pubbliche;

l'attivazione di procedure concorsuali per soli titoli o, comunque, che prevedano per i titoli punteggi elevati può consentire la valorizzazione delle esperienze lavorative maturate in ASL nonché la stabilizzazione di figure lavorative che potrebbero così superare la precarietà derivante da una condizione di lavoro incerta trascinatasi per molti anni;

l'attivazione di tali procedure appare inoltre particolarmente opportuna nel comparto della sanità alla luce anche dell'impegno di tutti i lavoratori, ivi compresi anche quelli a tempo determinato e degli appalti, nell'affrontare con sacrificio ed impegno l'emergenza prodottasi a seguito della pandemia Covid-19 nel corso della quale, peraltro, hanno acquisito esperienza e professionalità che potrebbero rivelarsi preziose nella sciagurata ipotesi di un rinnovato periodo d'emergenza;

impegna il Governo:

nel rispetto delle prerogative delle Regioni, ad adottare ogni utile iniziativa al fine di sensibilizzare le stesse circa l'opportunità di attivare al più presto le procedure concorsuali necessarie a garantire una stabilità lavorativa a tutti i lavoratori precari del settore sanitario pubblico che, in particolar modo in questi mesi e a causa della pandemia che ha interessato il mondo intero, hanno dimostrato il loro ruolo fondamentale nel nostro Paese e che, data l'esperienza

ormai consolidata, possono essere strumenti fondamentali per affrontare le sfide future in tema di salute pubblica.

G1.145

NUGNES, DE PETRIS, DE FALCO, FATTORI, MANTERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1874 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

agli articoli 241 e 242 è prevista la possibilità di destinare i fondi europei di coesione destinati al Sud ad altre zone del Paese per fronteggiare l'emergenza Covid-19;

la clausola del 34% è messa recentemente in discussione da una bozza Dipe che ha ipotizzato, oltre a una «redistribuzione» dei fondi europei, anche l'eliminazione dal Fondo sviluppo e coesione della ripartizione percentuale delle risorse L1180-2011 tra Sud e Nord, nonché della clausola del 34 per cento quale quota minima di investimenti al Sud, anche se questa ipotesi è stata più volte smentita dal Ministro in indirizzo, resta il fatto che dal 2016 ancora nessun Governo ha ancora ad oggi proceduto con il relativo Decreto attuativo;

malgrado le rassicurazioni ministeriali nel Def 2020, da poco approvato, non vi è menzione dell'elenco dei programmi di spesa e le amministrazioni tenute a rispettare la riserva 34 per cento sulla spesa in conto capitale;

il 32° rapporto di Eurispes sulla spesa pubblica in Italia, sicuramente noto anche al Ministro, documenta come dal 2000 al 2017 siano stati sottratti alle 8 regioni meridionali ben 840 miliardi di euro netti a solo vantaggio delle Regioni del Centro-Nord;

da studi del «Quotidiano del Sud» dopo il 2017 la sottrazione di risorse è continuata al ritmo di oltre 61 miliardi all'anno in base al meccanismo, vergognoso, della spesa storica;

che da 2001, anno della modifica del Titolo V non si è ancora provveduto alla definizione di Lep e Lea;

alcuni giorni fa, Johannes Hahn, come Commissario europeo al bilancio ha chiaramente detto che non un euro arriverà all'Italia di quella massa di denaro del Recovery Fund: 82 miliardi a fondo perduto e 91 di prestiti, se non saranno impegnati per riforme, che si dovranno fare grazie soprattutto al Sud. Perché far uscire il Sud dal ritardo di sviluppo è la prima decisiva riforma che l'Europa si attende. Perché solo con investimenti al Sud l'intera Italia

potrà ripartire. Ora l'Italia deve fare quegli investimenti che al Sud sono scesi al livello più basso della storia del Paese. E farli, ha aggiunto, non può essere la solita chiacchiera di chi assicura di avere il Sud in testa ai suoi pensieri e così lasciarli. Si può fare al Sud un piano per la riqualificazione e la velocizzazione della rete ferroviaria, collegando finalmente fra loro le città del Sud e il Sud al Nord lungo l'Adriatico, si può dare la banda larga su Internet, si può convertire dal carbone l'Ilva di Taranto, si può realisticamente pensare ad un piano scuole anche in riferimento alla messa in sicurezza degli edifici, un piano per la Sanità pubblica, anche per recuperare la differenza di investimenti degli ultimi decenni, un piano per il turismo eco-sostenibile, un piano agro-alimentare fondato sulla dieta mediterranea, tutti interventi che ora si possono, anzi si devono, fare. Anche l'Europa ha capito che finora il Sud è sempre stato colpevolmente e dolosamente abbandonato. Ora però anche per l'Europa il Sud può essere, anzi deve, l'unica alternativa in un'Italia il cui sviluppo in un'unica direzione la fa crescere troppo poco;

il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha rilasciato dichiarazioni stampa in data 21 maggio 2020 nelle quali rassicura i cittadini e le imprese del Sud, asserendo che i fondi europei di coesione destinati al Sud resteranno al Sud e che, pertanto «non un soldo sarà tolto alle regioni meridionali»;

Pertanto, ci troviamo di fronte ad una possibilità epocale per il nostro Mezzogiorno, quella di iniziare a recuperare il gap infrastrutturale colpevolmente creato soprattutto negli anni dopo il 1970. Una possibilità che non si può sprecare per iniziare a porre rimedio alla «nuova questione meridionale». Per rendere finalmente giustizia ad oltre 20 milioni di cittadini meridionali, dandogli pieno diritto di cittadinanza e renderli, finalmente, come da dettato costituzionale, cittadini di uno stesso Stato che assegna equamente uguali risorse ai territori in base alle reali esigenze e alla popolazione,

impegna il Governo:

a mettere in atto ogni utile iniziativa affinché non si pongano ostacoli a questa possibilità storica di rinascita per il Mezzogiorno e si intervenga sul tipo di flessibilità previsto dalle recenti modifiche regolamentari europee dove questa è prevista come «possibilità» e non come obbligo, anche in considerazione del fatto che la risposta europea sta dispiegando progressivamente ulteriori strumenti per intervenire con più efficacia nell'attuale crisi, ed è quindi possibile salvaguardare «ab initio» il principio della concentrazione territoriale e applicare la prevista flessibilità soltanto per la parte tematica e per il trasferimento di risorse tra fondi strutturali.

G1.147

MANCA, FERRARI, STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

la crisi sanitaria generata dalla pandemia globale da Covid-19, sta manifestando i suoi effetti economici nella sua interezza sia dal lato dell'offerta sia dal lato della domanda, provocando una caduta dell'economia globale a livelli mai registrati in passato;

in base alle Previsioni economiche di estate 2020 della Commissione europea l'economia dell'area euro nel 2020 subirà una contrazione pari a circa il 8,7% per poi crescere di circa il 6,1% nel 2021 mentre l'economia dell'Unione europea è prevista contrarsi del 8,3% nel 2020 per crescere a un tasso del 5,8% nel 2021. Per l'Italia è prevista una contrazione del 11,2% nel 2020 e un parziale recupero del 6,1% nel 2021;

considerato che:

negli ultimi mesi, il Governo è intervenuto con misure di portata senza precedenti per contrastare gli effetti economici dell'epidemia da COVID-19, in particolare tramite i decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio, con misure a tutela della salute, dei redditi e del tessuto imprenditoriale che hanno ispirato l'azione anche degli altri Paesi impegnati a fronteggiare l'emergenza Covid;

il decreto legge «Cura Italia» ha utilizzato quasi interamente le maggiori risorse autorizzate dal Parlamento con la risoluzione dell'11 marzo per fornire una prima risposta atta a fronteggiare l'emergenza sanitaria con una serie di interventi riguardanti in particolare il lavoro e il fisco, varando un pacchetto di misure che, rispetto alla legislazione vigente, aumentano l'obiettivo di indebitamento netto fino a 20 miliardi, corrispondenti a 25 miliardi di stanziamenti di bilancio.

il successivo decreto legge 'Liquidità' ha introdotto misure di sostegno alle attività produttive attraverso un rafforzamento dell'erogazione del credito in modo da ridurre le tensioni di liquidità e creando un quadro temporaneo volto a salvaguardare la continuità aziendale. Con esso si assicura un'erogazione di credito all'economia per 400 miliardi, che si sommano ai 350 già attivati, o preservati tramite una moratoria su mutui e prestiti alla PMI, dal D.L. 'Cura Italia';

a maggio, con il contagio maggiormente sotto controllo, l'Italia si è dotata degli strumenti necessari per ripartire in sicurezza e rilanciare la sua

economia, attraverso un decreto unitario e organico che ha stanziato 155 miliardi in termini di saldo netto da finanziare e 55 miliardi in termini di indebitamento netto.

il decreto legge «Rilancio» ha utilizzato tutte le risorse autorizzate dal Parlamento con l'approvazione del Documento di Economia e Finanza 2020. Con il D.L. 'Rilancio' il Governo ha confermato l'attenzione per le misure a sostegno delle famiglie e delle imprese, che non solo rafforzano e prolungano molti interventi del Cura Italia a partire dal forte impegno per il sistema sanitario, ma introducono nuove e importanti misure per rimettere in moto l'Italia, tenendo insieme ripresa economica, coesione sociale e sicurezza. Per affrontare i costi economici e sociali dell'emergenza, in aggiunta ai 10 miliardi del Cura Italia, sono stati stanziati ulteriori 25 miliardi per sostenere l'occupazione e garantire i redditi e le condizioni di vita delle famiglie italiane. Nuove risorse per circa 17 miliardi vengono destinate alla Cassa Integrazione e agli strumenti per l'integrazione salariale, con procedure più snelle ed efficaci. Sono inoltre confermate ed estese 1-e indennità per i lavoratori autonomi e viene introdotto il Reddito di Emergenza destinato alle famiglie più in difficoltà. Il termine per la sospensione dei licenziamenti viene spostato al 18 agosto;

il Governo ha recentemente adottato un quarto provvedimento in materia economica, volto a semplificare le procedure amministrative e la pianificazione e autorizzazione dei lavori pubblici. La finalità principale è quella di rimuovere gli ostacoli che negli ultimi anni hanno rallentato non solo gli appalti e gli investimenti pubblici, ma anche, più in generale, la crescita dell'economia,

Rilevato che:

in sede UE, in risposta alla pandemia, sono state adottate importanti iniziative. Dal punto di vista del sostegno alla copertura dei costi finanziari delle imponenti misure di supporto e rilancio dell'economia, spiccano per importanza:

un nuovo Fondo per il contenimento dei rischi di disoccupazione (SURE), che avrà una capacità di 1 00 miliardi;

il potenziamento delle garanzie dei Paesi Membri alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) per incrementare il credito erogato da quest'ultima, soprattutto a favore delle piccole e medie imprese (PMI);

la linea di credito Pandemie Crisis Support del Meccanismo Europeo di Stabilità, che potrà finanziare le spese dirette ed indirette collegate all'emergenza sanitaria per un importo pari fino al 2 per cento del PIL dei Paesi richiedenti;

la proposta della Commissione Europea, che nei giorni 18 e 19 luglio prossimi sarà al vaglio del Consiglio Europeo, di fissare il bilancio UE per i prossimi sette anni all'1, 1 per cento del Reddito Nazionale Lordo (RNL) della UE-27 (1.100 miliardi a valori 2018) e creare un pacchetto di prestiti

e contributi a fondo perduto per complessivi 750 miliardi (creando un 'headroom' attraverso l'innalzamento temporaneo, pari a 0,6 punti percentuali, del massimale delle risorse proprie, portandolo dall'1,4 per cento al 2 per cento del RNL della UE-27), denominato Next Generation EU (NGEU), per sostenere la ripresa dell'economia europea

tramite investimenti e riforme. Le erogazioni saranno concentrate principalmente nei prossimi quattro anni e costituite per due terzi da sovvenzioni (grants) e per un terzo da prestiti a lunga scadenza. Secondo la proposta dell'Istituto di Studi di Senato, l'Italia sarebbe destinataria del 20,4 per cento delle risorse di NGEU.

a queste misure si è affiancata l'incisiva azione di politica monetaria della Banca Centrale Europea attraverso sia il Pandemie Emergency Purchase Programme (PEEP), recentemente prorogato al giugno 2021 e aumentato a 1.350 miliardi, sia il Quantitative Easing (QE) di 20 miliardi al mese con una dotazione aggiuntiva di 120 miliardi fino a fine anno.

Preso atto che:

è assolutamente necessario evitare che la crisi pandemica, inserendosi su un contesto di scarso dinamismo economico del Paese, nonché di complessi cambiamenti geopolitici a livello mondiale, sia seguita da una fase di depressione economica;

le notevoli risorse che il nostro Paese e l'Unione Europea hanno messo in campo devono essere utilizzate al meglio per fornire alle famiglie e alle imprese tutto il sostegno necessario per una ripartenza sostenibile nel tempo e da un punto di vista sociale e ambientale, sospingendo gli investimenti produttivi e realizzando riforme da lungo tempo attese;

impegna il Governo:

ad adottare nei prossimi provvedimenti utili e nella legge di bilancio per l'anno 2021, in coerenza con quanto previsto nel piano nazionale delle Riforme recentemente adottato dal Governo e con le raccomandazioni UE, tutte le misure necessarie al sostegno e al rilancio del nostro sistema economico;

a rilanciare gli investimenti pubblici, con l'obiettivo di portarli stabilmente sopra il 3% del PIL, concentrando gli interventi sullo sviluppo delle reti di telecomunicazione e di trasporto, la green economy, la protezione dell'ambiente, l'attenuazione dei rischi idrogeologici e sismici; la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dell'istruzione;

ad aumentare le spese per l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo, puntando a incrementare la spesa pubblica per la ricerca e per l'istruzione di 0,4 punti percentuali di PIL nei prossimi tre anni;

a rilanciare gli investimenti privati, con l'obiettivo di: promuovere l'innovazione, favorire il consolidamento patrimoniale delle aziende, aumentare gli investimenti nell'economia reale, favorire la crescita dimensionale, incentivare il trasferimento o la riorganizzazione in Italia di attività svolte all'estero;

— 175 —

a predisporre interventi per il rilancio di importanti filiere e settori produttivi, come il settore sanitario, il commercio, l'auto e la componentistica, il turismo e lo spettacolo, l'edilizia, la produzione di energia e la siderurgia;

ad adottare riforme volte a rafforzare la competitività dell'economia e a migliorare l'equità, l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale, con priorità di intervento per: un'amministrazione della giustizia più moderna e più efficiente; interventi sul sistema dell'istruzione, per una maggiore inclusione, più alti livelli di conseguimento educativo, e per ridurre il disallineamento fra le qualifiche richieste dalle imprese e quelle disponibili;

a predisporre una riforma tributaria che migliori l'equità e l'efficienza, riduca le aliquote effettive sui redditi da lavoro e aumenti la propensione delle imprese ad investire e a creare reddito e occupazione;

ad affiancare alle misure di rilancio del nostro sistema economico, lo stanziamento di ulteriori e adeguate risorse per gli interventi di protezione dei lavoratori;

a rafforzare tutte le misure per sostenere la genitorialità e per invertire il trend della natalità nel nostro Paese.

G1.148

COLLINA, TARICCO, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

l'articolo 222-*bis*, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, prevede la possibilità, per le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni per le eccezionali gelate occorse dal 24 marzo al 3 aprile 2020, di poter accedere agli interventi compensativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, appositamente previsti per favorire la ripresa dell'attività economica nei casi in cui le imprese non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;

per tali finalità è stato previsto un primo stanziamento, per un ammontare di 10 milioni di euro nel 2020, destinato ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, che a fronte della situazione evidenziata dalle imprese colpite necessita di un significativo potenziamento;

considerato che:

per effetto del cambiamento climatico in atto e del susseguirsi di eventi atmosferici eccezionali, vi è un preoccupante rischio per le imprese agricole di incremento dei premi relativi alla sottoscrizione di polizze assicurative a copertura dei rischi in agricoltura;

Tutto ciò premesso:

impegna il Governo:

a provvedere, nel primo provvedimento utile, all'incremento della dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale- interventi indennizzatori» al fine di garantire un adeguato intervento a sostegno delle imprese agricole colpite dalle eccezionali gelate occorse dal 24 marzo al 3 aprile 2020;

ad istituire, presso il Ministero delle politiche agricole e forestale, un Tavolo di confronto, con la partecipazione di rappresentanti del Governo, delle associazioni delle imprese agricole e delle imprese di assicurazione al fine di individuare, da un lato, nuovi e diffusi strumenti a copertura dei rischi per eventi eccezionali in agricoltura e, dall'altro, per evitare qualsiasi rischio di incremento dei premi relativi alla sottoscrizione di polizze assicurative a copertura dei rischi in agricoltura.

G1.149

MANCA, FERRARI, STEFANO, FERRAZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premessi che:

il decreto in esame prevede all'articolo 119 una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, nonché incentivi per il fotovoltaico e le colonnine di ricarica di veicoli elettrici;

la norma rappresenta da un lato, un necessario intervento per il rilancio di tutto il settore edilizio nazionale e dall'altro uno strumento per garantire, soprattutto in questo particolare momento storico, lo sviluppo del settore in chiave di efficientamento energetico e di messa in sicurezza del territorio nazionale;

proprio in tal ottica, particolare valore assume la norma per i territori dei piccoli comuni e di aree interne di montagna;

considerando che, secondo dati Anci, l'Italia dei comuni interni, periferici, rurali, montani, di minori dimensioni demografiche, coprono però, per estensione, il 54, 1 per cento della superficie complessiva della penisola, ma che in 5.627 borghi risultano circa due milioni di case inutilizzate e che negli ultimi 40 anni sono stati ben 2000 i piccoli centri che hanno perso l'80 per cento popolazione, e tra questi 120 dal 60 all'80 per cento;

aree che presentano vantaggi per la qualità della vita dei cittadini, che assicurano, attraverso la cura dei residenti, la salvaguardia della natura nonché la tutela della terra e la conservazione del paesaggio e potrebbero fornire la risposta al bisogno dell'abitare e di stili di vita più sostenibili,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere stabile e permanente nel tempo gli strumenti e gli incentivi previsti di cui all'articolo 119 del provvedimento in esame per gli immobili ricadenti nei piccoli comuni italiani e nelle aree interne soggette a spopolamento, al fine di garantire continuità agli interventi di recupero dei centri storici e dei borghi, alla lotta allo spopolamento, all'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e la messa in sicurezza degli edifici.

G1.150

MANCA, FERRARI, STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

l'articolo 106 del provvedimento in esame istituisce il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali con una dotazione di 3,5 miliardi di euro, da ripartire entro il 1° luglio 2020, tra comuni, province e città metropolitane, sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali;

i Comuni, le Città Metropolitane e le Province sono responsabili degli adeguamenti normativi per far fronte alle richieste del presente decreto e al contempo devono garantire la continuità nell'erogazione dei servizi;

le risorse stanziare dal provvedimento, secondo le prime stime degli enti locali e alla luce degli andamenti del gettito e del fabbisogno, necessitano di integrazioni alla dotazione prevista;

impegna il Governo:

ad integrare le risorse stanziare dall'articolo 106 del provvedimento in esame al fine di assicurare ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Province la continuità nell'espletamento funzioni fondamentali e la piena compensazione delle eventuali perdite di gettito delle entrate tributarie ed extra-tributarie per l'anno 2020;

a valutare l'opportunità di prorogare, nel primo provvedimento utile, il termine per l'adozione dell'assestamento di bilancio per gli enti locali in ragione dell'incertezza delle risorse disponibili, della perdita di gettito e dei fabbisogni per lo svolgimento delle funzioni fondamentali.

G1.151

MANCA, FERRARI, STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

il settore turistico è fondamentale per l'economia italiana: rappresenta infatti un comparto in crescita anche nei momenti di crisi;

In Italia ci sono oltre 33 mila hotel con una disponibilità complessiva di oltre 1.200.000 camere: stiamo parlando di uno dei patrimoni di ospitalità alberghiera più importante al mondo (secondo lo studio Horwath HTL «Italy=Hotels Chains 2019») ed il primo in Europa;

l'Italia è infatti attualmente il terzo paese per numero di camere di albergo (dopo Stati Uniti e Cina), per un giro di affari che (prima dell'emergenza sanitaria da COVID-19) si assestava intorno a 11 O miliardi di euro (quasi il 7 per cento del Pil) a cui vanno aggiunti 64 miliardi di euro dell'indotto;

dal secondo dopoguerra del secolo scorso il movimento della clientela negli alberghi nel nostro paese è stato caratterizzato da un trend in continuo sviluppo, pur se nel corso degli anni vi sono stati periodi di rallentamento (soprattutto in seguito alla crisi economica del 2010), con profondi mutamenti qualitativi nella composizione delle provenienze, nelle motivazioni e nei servizi richiesti;

negli ultimi venticinque anni il mix degli alberghi italiani si è modificato (migliorando il proprio standard medio) passando dalle 36.166 unità del 1990 alle circa 33 mila attuali mentre il numero delle camere è aumentato da 938.141 (per 1.703.542 letti) alle 1.100.000 circa attuali (per 2.250.000 posti letto). Tale evoluzione è stata caratterizzata da un globale spostamento verso l'alto della qualità media dell'offerta, da un lato con la trasformazione o sostituzione di alberghi di categoria inferiore di piccole dimensioni con altri di categoria superiore di dimensioni maggiori, dall'altro con l'ampliamento e ammodernamento di quegli alberghi già in linea con la domanda internazionale e quindi bisognosi di aumentare la propria disponibilità di camere;

secondo una recente stima il patrimonio immobiliare delle strutture ricettive in Italia, mappando le proprietà alberghiere nazionali, supera i 117 miliardi di euro. Si tratta di un settore che potrebbe comunque crescere ulteriormente ma che va al tempo stesso salvaguardato: senza adeguati investimenti potrebbe infatti perdere valore soprattutto in presenza di strutture chiuse per molto tempo o non adeguatamente soggette a manutenzione;

nonostante questi primati il settore alberghiero presenta quindi criticità che potrebbero compromettere l'attuale potenziale socio-economico-occupazionale. Non va infatti dimenticato che si tratta spesso di immobili non recenti e spesso non adeguatamente ristrutturati: il 20 per cento degli alberghi italiani ha infatti oltre 100 anni, il 60 per cento ne ha più di 30. Il 50 circa è poi attivo soltanto (anche in periodi pre COVID-19) in alcuni mesi dell'anno;

appare quindi evidente come fattori come l'anzianità degli immobili delle strutture alberghiere, la chiusura prolungata in alcuni periodi, il tasso di occupazione media delle camere variato sensibilmente in seguito ai nuovi flussi turistici, potrebbero compromettere la stabilità economica delle imprese che possiedono o gestiscono un hotel oggi in Italia;

per rispondere con efficacia alle dinamiche del mercato queste aziende devono quindi essere pronte ad adeguare le strutture ricettive sia in termini di offerta (quindi riqualificazione ed ottimizzazione degli spazi e modernizzazione dei servizi rispetto a edifici costruiti molti anni fa e calibrati per altre tipologie di clientela e differenti flussi turistici), sia soprattutto in termini di controllo e gestione del saldo costi-ricavi (in questa direzione la riqualificazione energetica degli immobili rappresenta quindi un intervento prioritario);

la riqualificazione dell'immobile è quindi spesso la chiave di volta per elevare valore di mercato e potenziale ricettivo delle strutture alberghiere;

Preso atto che:

l'emergenza sanitaria in atto sta creando gravi problemi all'intero settore turistico nazionale e quindi alla redditività delle strutture ricettive ed alla sua continuità produttiva ed occupazionale:

secondo prime stime gli hotel saranno i più colpiti dell'intero settore turistico, con una perdita di 7.9 miliardi di euro pari ad una riduzione del 53.8 per cento rispetto ai ricavi dell'anno precedente;

Governo e Parlamento hanno varato, sia nel provvedimento in esame che con i precedenti decreti, misure per contenere le perdite causate dal settore a causa del lockdown e tutelare i lavoratori coinvolti. In particolare: l'introduzione del «bonus vacanze» utilizzabile dalle famiglie in strutture nazionali, l'istituzione del Fondo per la promozione turistica: il rafforzamento delle indennità e la proroga della cassa integrazione per i lavoratori coinvolti; l'esenzione Irap e Imu: la nascita di un fondo apposito per acquisizioni, ristrutturazioni e valorizzazione di immobili destinati ad attività ricettive;

è oggi comunque necessario varare norme adeguate e finanziamenti mirati al fine di sostenere non solo l'emergenza il rilancio complessivo del settore. Misure che consentano quindi alle imprese ricettive di adeguare l'offerta per attrarre i flussi turistici, di aumentare il risparmio energetico delle strutture e l'ottimizzazione dei costi d'impresa, oltre a rivalutare l'attuale patrimonio immobiliare;

sarà altrettanto opportuno incentivare l'adeguamento sismico di determinate strutture alberghiere anche al fine promuovere l'offerta ricettiva capillare e contribuire a incentivare la crescita sostenibile del settore turistico di numerose zone sul territorio nazionale;

valutato che:

l'articolo 119 del provvedimento in esame introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Tale agevolazione è estesa all'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Queste misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati. La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati;

gli obiettivi di questa misura sono sostanzialmente i seguenti: riduzione delle emissioni climalteranti: rilancio dell'edilizia: sostegno alle famiglie che vedranno la loro abitazione rivalutata: riduzione delle spese energetiche dell'abitazione: aumento dell'occupazione in determinati settori;

occorre estendere i benefici di cui all'articolo 119 del provvedimento in esame anche agli alberghi ed alle strutture ricettive;

impegna il Governo:

ad estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, i benefici, di cui all'articolo 119 del provvedimento in esame, anche agli alberghi presenti sul territorio nazionale, al fine di sostenere le imprese di un settore chiave ed anticiclico della nostra economia come quello turistico, promuovere ulterior-

mente il risparmio energetico e la green economy, incentivare la riqualificazione antisismica degli edifici privati e consolidare il patrimonio delle imprese ricettive del Paese e differenziare l'offerta.

G1.152

STEFANO, MANCA, FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

nel Mezzogiorno, a causa della stratificazione di più crisi nel corso del tempo, l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha ulteriormente acuito il contesto di fragilità sociale pregressa;

già prima dell'emergenza il Presidente della Repubblica nel discorso di dicembre ricordava la necessità di ridurre il divario che sta ulteriormente crescendo tra Nord e Sud d'Italia, Come evidenziato anche nel *Piano Sud 2030, sviluppo e coesione per l'Italia* » presentato lo scorso 12 febbraio, « ridurre i divari tra città-dini e tra territori è la vera opportunità capace di creare sviluppo, riprendere a investire attivando potenziali di crescita e innovazione inespresi e fornire opportunità di lavoro buono, in particolare per i giovani e le donne »;

il Sud vive da troppi anni in condizioni di persistente emergenza sociale. Il progressivo disinvestimento nel Sud del Paese ha determinato un indebolimento del « motore interno » dello sviluppo, con conseguenze negative per tutto il Paese, che ha visto indietreggiare in Europa anche le regioni più sviluppate del Centro-Nord;

il rischio di forte recessione economica ha evidenti implicazioni negative sull'occupazione soprattutto nel sud Italia, pertanto colmare i divari territoriali non è solo un atto di giustizia, è la leva essenziale per attivare il potenziale di sviluppo inespreso del nostro Paese;

la liquidità prevista dai provvedimenti adottati dal Governo risulta essere necessaria e funzionale alla rapida ripresa economica del Paese in particolare per evitare l'aggravio del problema occupazionale e dello spopolamento nelle regioni del Mezzogiorno;

per il riequilibrio economico e sociale, il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento ordinario (nonché a quello comunitario ed al contestuale cofinanziamento nazionale);

la legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) è intervenuta con un intervento di rifinanziamento del Fondo FSC, per un importo complessivo di 5 miliardi, nella misura di 800 milioni per ciascuna annualità 2021 e 2022, di 1.000 milioni per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 e di 1.400 milioni per il 2025,

impegna il Governo:

a prevedere, al fine di migliorare il riequilibrio territoriale ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede nelle regioni del Mezzogiorno, per una rapida ripresa della produzione e dell'occupazione, nel prossimo provvedimento utile l'estensione almeno di un anno, fino al 31 dicembre 2021, del periodo di concessione dei finanziamenti previsti in favore delle imprese del mezzogiorno, anche attraverso l'utilizzo delle risorse eventualmente non programmate nel Piano sviluppo e coesione.

G1.153

MANCA, FERRARI, STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

l'articolo 25 del decreto-legge in esame dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IV A con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;

la misura del contributo è determinata in relazione al fatturato e spetta in ogni caso per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti;

sia pure in ragione delle limitate risorse a disposizione, il contributo a fondo perduto non vede fra i propri destinatari i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 19 febbraio 1996, n. 103;

tali professionisti rivestono un ruolo fondamentale per il sistema Paese, sia per l'attività professionale svolta, sia per il forte impatto positivo che essi hanno sul tessuto socio-economico nel suo complesso, garantendo, fra le altre cose, un forte afflusso di entrate tributarie e un fondamentale stimolo

dei livelli occupazionali, cui non si può prescindere nell'approntare il rilancio dell'Italia,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 anche ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, eventualmente anche valutando - laddove necessario in mancanza di risorse - di ripartire la modalità di calcolo dello stesso sulla base delle diverse fasce di reddito, in modo da assicurare in ogni caso una forma di sostegno a una categoria professionale che riveste un ruolo cruciale per la ripartenza del Paese.

G1.154

MANCA, FERRARI, STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

l'articolo 24 del decreto-legge in esame dispone la cancellazione del versamento IRAP 2019 e la riduzione fino al 50 per cento dell'importo dovuto a titolo di acconto IRAP 2020;

l'articolo 126 del decreto-legge in esame proroga dal 30 giugno al 16 settembre il termine di riavvio della riscossione dei versamenti tributari sospesi, rinviando alla medesima data il versamento delle ritenute d'acconto e dei contributi previdenziali e assistenziali;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2020 ha disposto il rinvio delle scadenze fiscali per alcuni contribuenti, rispondendo per tale via, seppure in via parziale, alle esigenze di liquidità del ciclo economico;

come confermato dal Rapporto annuale dell'Istat del 3 luglio scorso, i gravi effetti della pandemia COVID-19 sul tessuto socio-economico del Paese rischiano di protrarsi nei prossimi mesi ed è, pertanto, diventato di as-

solita urgenza l'adozione di iniziative di sostegno e stimolo del mercato del lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere il rinvio delle scadenze per il versamento dei saldi e degli acconti relativi alle imposte sui redditi almeno al 30 settembre 2020, prevedendo modalità di rateizzazione e sconto degli importi dovuti anche al fine di garantire il rilancio del sistema produttivo del Paese e di recuperare e accrescere i livelli occupazionali registrati prima della pandemia COVID-19.

G1.155

MANCA, FERRARI, STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

il settore manifatturiero italiano è stato fortemente colpito dal duplice shock di domanda e offerta indotto dalla pandemia: tutte le previsioni indicano per il 2020 una contrazione del fatturato nell'ordine almeno del 15 per cento;

il comparto auto nel 2019 ha fatturato circa 93 miliardi di euro, pari al 5,6 per cento del prodotto interno lordo, con 5.700 imprese e 250 mila occupati che sono il 7 per cento dell'intera forza lavoro dell'industria manifatturiera italiana, mentre il numero dei lavoratori dell'indotto è decisamente elevato poiché per ogni addetto diretto ve ne sono 3,2 nell'indotto con un giro d'affari che ha raggiunto l'11,2 per cento del prodotto interno lordo nazionale;

su base annua, l'indice della produzione industriale del settore automotive registrerebbe un calo tendenziale dell'85 per cento ad aprile 2020 e del 36,9 per cento nei primi quattro mesi del 2020;

nel primo quadrimestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, la fabbricazione di autoveicoli vede calare il proprio indice del 42,5 per cento, quello di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi si riduce del 39,4 per cento e quello di parti e accessori per autoveicoli e loro motori è in calo del 33,4 per cento;

il primo mese di riaperture delle concessionarie italiane vede un totale di sole 99.711 auto vendute, il 49,6 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2019: la situazione resta molto critica e desta non poche

preoccupazioni. Le immatricolazioni totali nei primi 5 mesi del 2020 sono state 451.366, la perdita è di quasi 460.000 unità e quindi un calo superiore al 50 per cento rispetto al 2019. Se le vendite dovessero assestarsi allo stesso ritmo fino alla fine del 2020, le immatricolazioni a fine 2020 potrebbero non superare le 950.000 unità vendute, il calo sarebbe quindi di 17,4 miliardi di euro rispetto al 2019 e quello del gettito Iva di 3,8 miliardi di euro;

i dati esposti indicano come sia necessario intervenire con urgenza e con una visione di sistema che favorisca il rilancio del settore automotive in un'ottica che coniughi la sostenibilità produttiva, ambientale e occupazionale, in linea con i provvedimenti organici ed innovativi come «Industria 4.0,

impegna il Governo:

ad adottare un piano organico di politica industriale che riguardi tutta la filiera dell'automobile e che consenta, oltre il pieno rilancio del settore, il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

G1.156

MANCA, FERRARI, STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

il sistema fieristico nazionale, che ha da sempre ricoperto un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, si caratterizza per essere uno dei comparti con il più alto moltiplicatore di indotto diretto e indiretto nell'economia nazionale, a testimonianza del proprio ruolo fondamentale nella filiera produttiva;

la crisi sanitaria determinata dal COVID-19, ha colpito il settore fieristico nazionale che a partire dal febbraio scorso hanno visto la totale cancellazione degli eventi programmati nel 2020, con un danno stimato per le sole tre realtà regionali di oltre un miliardo, se no si considera anche l'indotto;

rilevando l'importanza che tale sistema rivestirà nella fase di ripresa dell'economia nazionale, una volta superata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si ritiene opportuno che si intervenga con urgenza, in accordo con la disciplina comunitaria in materia di Aiuti Stato e con quanto definito dalla stessa Commissione Europea, nell'ambito del « *Temporary Framework for State aid measures to support the economy the current outbreak* », a supporto

degli operatori fieristici nazionali, al fine di garantirne la sopravvivenza e, attraverso di essi, il sostegno all'intero sistema economico nazionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, anche mediante l'istituzione di un apposito fondo nazionale, azioni per il sostegno al sistema fieristico quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano e misure urgenti per gli operatori del settore che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano dovuto cancellare o riprogrammare i propri eventi fieristici, con rilevanti conseguenze in termini di mancati introiti ovvero di costi sostenuti e non recuperabili.

G1.157

MANCA, FERRARI, STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia che per primo ha subito l'impatto dell'epidemia Covid-19 e che è destinato a patirne le conseguenze più pesanti. Nel periodo tra marzo e luglio del corrente anno è venuta meno la totalità dei flussi turistici, con un impatto mai sperimentato in passato sulle imprese del settore;

guardando al futuro, si registra una forte incertezza tra i turisti e la prevale la tendenza alla cancellazione delle prenotazioni anche nei mesi successivi al periodo estivo ed una bassa propensione alle nuove prenotazioni. Si tratta di un insieme di concause che prefigurano il protrarsi di ricadute negative per il settore del turismo anche dopo la conclusione della fase di emergenza sanitaria;

considerato che:

dal 1° giugno 2020 è operativo il « bonus vacanze», previsto dal provvedimento in esame, con uno stanziamento di 2,4 miliardi di euro; una misura che ha l'obiettivo di aiutare i cittadini a coprire parte delle spese di alberghi, camping, agriturismi e bb a condizione che siano utilizzate in Italia;

un contributo di 500 euro per le famiglie di almeno 3 persone, che scende a 300 euro per quelle con 2 membri ed arriva a 150 in caso di unico componente;

una disposizione importante ma certamente non esaustiva per le problematiche legate ad uno dei settori trainanti dell'economia del nostro Paese, che oggi vive momenti di profonda incertezza: prima dell'emergenza COVID-19 l'84 per cento delle persone prevedeva di trascorrere 10-20 giorni in ferie, quota che, secondo un recente sondaggio, oggi è scesa al 34 per cento. Calano coloro i quali prenderanno l'aereo, - 64 per cento, e cresce la quota di quelli che opteranno per la propria auto, + 28 per cento. I proprietari di case-vacanze hanno per lo più deciso di sfruttarla in proprio, mentre chi risentirà maggiormente degli effetti della pandemia saranno residence ed alberghi, con un calo delle presenze rispettivamente del 43 e del 53 per cento;

è l'intera filiera del turismo ad essere in crisi, dalle strutture ricettive fino alle agenzie viaggio, ai tour operator e alle guide turistiche. Affinché tutto riparta è necessario assicurare sostegno economico agli operatori e aiuti alle famiglie, ma anche garantire la piena mobilità e fruibilità in sicurezza dei luoghi d'arte, di cultura e turistici del nostro Paese;

si assiste anche in questi giorni a diffuse cancellazioni di voli e di tratte di collegamento marittimo e, nel contempo, si registra un forte aumento delle tariffe aeree e dei traghetti, rincaro che rende ancora più difficile gli spostamenti sul territorio nazionale e penalizza, in particolare, i trasferimenti da e per le isole a scapito della continuità territoriale;

queste difficoltà di spostamento compromettono la stagione turistica estiva e la ripartenza dell'intero comparto, che attende indicazioni chiare sul proprio futuro;

impegna il Governo:

ad adottare, in aggiunta agli interventi già previsti a sostegno del settore, nuovi ed ulteriori interventi finalizzati a favorire la ripartenza dell'intera filiera del turismo in Italia con misure che incentivino le presenze turistiche nelle strutture presenti sul territorio nazionale anche nei mesi successivi al periodo estivo in corso;

a rafforzare le iniziative di promozione turistica a livello internazionale, realizzando urgentemente una campagna straordinaria di comunicazione, anche avvalendosi di ENIT, mirata a valorizzare l'offerta turistica del nostro Paese in ogni stagione;

a predisporre iniziative specifiche per facilitare gli spostamenti sia ferroviari che aerei e marittimi, con particolare riguardo alla continuità inter-regionale e alla condizione di difficoltà in cui si trovano le isole in piena stagione turistica.

G1.158

TARICCO, MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

da alcuni decenni è venuta crescendo la sensibilità verso il benessere degli animali, e per la maggior parte degli italiani, compresi coloro che mangiano con una certa consuetudine carne e pesce, il «benessere animale» è ormai una questione importante. Il 63% dei cittadini, secondo una recente ricerca, sarebbe disposto a spendere di più per acquistare carne e pesce provenienti da contesti con il massimo rispetto del benessere possibile degli animali;

il «benessere animale» inteso come «stato di salute completa, sia fisica che mentale, in cui l'animale è in armonia con il suo ambiente», e che si esprime attraverso cinque differenti libertà:

- dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione,
- di avere un ambiente fisico adeguato (dove poter riposare),
- dal dolore, dalle ferite e dalle malattie attraverso diagnosi, cura e prevenzione,
- di manifestazione le proprie caratteristiche comportamentali,
- dalla paura e dal disagio,

è stato oggetto dell'iniziativa della Unione Europea che ha previsto e approvato una «Strategia in materia di benessere degli animali per il periodo 2016-2020» che riprende, conferma e rafforza la strategia del periodo antecedente approvata nel 2012;

il «benessere animale», rappresenta nell'ottica europea una priorità anche perché funzionale al raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza alimentare, e per questo sono previste forme di incentivo verso la transizione a metodi di allevamento di tipo estensivo con condizioni di stabilizzazione per gli animali migliori e spazi all'aperto per l'allevamento;

per le stesse motivazioni l'EFSA, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare dedica un importante ambito della propria azione alla tutela del «benessere animale», come si legge sul sito, «La sicurezza della catena alimentare è indirettamente influenzata dal benessere degli animali, in particolare di quelli allevati per la produzione di alimenti, a causa dello stretto legame che intercorre tra il benessere degli animali, la loro salute e le tossinfezioni alimentari. Fattori di stress e condizioni di scarso benessere possono avere come conseguenza negli animali una maggiore predisposizione alle malattie.», con

il compito di fornire consulenza scientifica agli organi dell'Unione Europea su tutti i fattori attinenti alla salute e al benessere degli animali da allevamento;

il Ministero della Salute che, attraverso il CReNBA ovvero il Centro di riferimento nazionale per il benessere animale, fissa delle linee guida e monitora la situazione in tutta Italia, con l'obiettivo di regolamentare:

- le norme standard minime per la protezione degli animali negli allevamenti,

- le regole per i trasporti, nel momento dello stordimento e della macellazione,

- le indicazioni per specifiche categorie animali come vitelli, suini e galline ovaiole;

nel 2017 con la legge Europea è stata istituita la ricetta elettronica e con il decreto ministero salute del 7 dicembre 2017 è stato istituito in Italia il Sistema di reti di epidemiosorveglianza con il compito di assicurare la raccolta, la gestione e l'interscambio delle informazioni tra gli operatori del settore alimentare che alleva animali destinati alla produzione di alimenti e le autorità competenti del settore veterinario, della sicurezza alimentare e dei mangimi in applicazione dei Regolamenti UE 852/2004, 853/2004, 882/2004, 429/2016, 625/2017, e dei decreti legislativi 196/1999, 146/2001, 158/2006, 193/2007;

nel 2019 è stato pubblicato il manuale operativo di Classyfarm, <http://www.classyfarm.it/> la rete di epidemiosorveglianza una piattaforma del Ministero della Salute, inserito anche nel portale nazionale della veterinaria (www.vetinfo.it), con in vari ambiti di intervento e controllo, che consente la rilevazione, la raccolta e la elaborazione dei dati relativi a molte aree di valutazione tra cui:

- biosicurezza,
- benessere animale,
- parametri sanitari e produttivi,
- alimentazione animale,
- consumo di farmaci antimicrobici;

considerato che:

con l'approvazione dell'articolo 224-*bis*, si istituisce un« Sistema di qualità nazionale per il benessere animale », per identificare processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare con requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali relativamente alle regole tecniche dell'intero sistema di gestione «alfine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente».

Il sistema prevede la emanazione di uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, adot-

tati con intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento.

impegna il Governo:

in sede di definizione delle modalità attuative, a coordinare tutti gli atti e le azioni con il citato quadro normativo vigente e con gli assetti operativi esistenti anche al fine di non cagionare duplicazioni e ridondanze e di evitare dispendi di risorse 11011 necessari e di non creare aggravamenti normativi e di obblighi alle imprese private del settore e agli operatori del sistema sanitario coinvolti.

G1.159

GIACOBBE, PITTELLA, GARAVINI, ALDERISI

Il Senato,

premesso che:

una leva importante per spingere i cittadini verso scelte che tutelino l'ambiente è sicuramente quella economica;

risparmiare energia, ridurre le emissioni di CO₂, predisporre le abitazioni a resistere alla forza distruttiva di terremoti, sono argomenti che interessano tutti noi, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista del rispetto ambientale;

è scelta di questo Governo puntare alla modernizzazione del paese Italia anche attraverso la modernizzazione degli edifici ed una riconversione energetica che punti ad un Paese ecologico;

considerato che:

con l'approvazione dell'articolo 119 del Decreto Rilancio alla Camera relativo ai bonus fiscali per le ristrutturazioni edilizie e l'efficientamento energetico e sismico delle abitazioni si apportano diversi interventi che riguardano il cosiddetto bonus ristrutturazione con l'obiettivo di incentivare e modernizzare le opere di ristrutturazione e dare uno stimolo all'economia reale del Paese;

con le modifiche all'articolo 119 del Decreto Rilancio relativo ai bonus fiscali per le ristrutturazioni edilizie e l'efficientamento energetico e sismico delle abitazioni si estendono di fatto a tutte le abitazioni i benefici fiscali, estendendo, inoltre, il meccanismo della cessione del credito d'imposta;

con l'approvazione dell'articolo 119 del Decreto Rilancio alla Camera potranno beneficiare delle agevolazioni anche i cittadini italiani residenti all'estero che possiedono una abitazione nel nostro Paese incentivando di fatto nuovi investimenti e rimesse da parte delle nostre Comunità all'estero;

impegna il Governo:

a formulare a breve termine i decreti attuativi ed avviare una campagna informativa per le comunità degli italiani nel mondo così da attuare il più presto possibile quanto previsto dall'articolo 119 del Decreto Rilancio ed instaurare da subito un meccanismo con ovvi vantaggi per la ripresa dell'economia, in particolare nei territori di origine degli italiani che vivono all'estero.

G1.160

GIACOBBE, PITTELLA, GARAVINI, ALDERISI

Il Senato,

premessi che:

le Camere di Commercio italiane all'estero (CCIE) riconosciute dallo Stato italiano sono 74, operanti in 53 Paesi del mondo; associano, su base volontaria, 20.000 imprese, sviluppando annualmente più di 3 00 mila contatti di affari;

le CCIE sono connesse «a rete» in un sistema di promozione, radicato sui territori esteri, che costituisce un punto di riferimento per le comunità di affari italo-locali e un supporto di servizio alle piccole e medie imprese italiane;

le CCIE, ai sensi dell'art. 1 della legge 580/93 fanno parte del Sistema camerale italiano con le cui unità operative è da tempo in atto un'intensa cooperazione nell'interesse delle PMI nazionali e con la finalità di sostenere i processi d'internazionalizzazione delle stesse;

il Sistema Camerale italiano è tra i firmatari del «Patto per l'Export» firmato l'8 giugno scorso, documento che evidenzia il ruolo delle CCIE come attivatrici delle comunità d'affari italo-estere nel mondo;

considerato che:

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» il Governo ha accolto un ordine del giorno finalizzato ad estendere le disposizioni di cui all'art. 72, lettere a) e b) in materia di a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane

e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, e il potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese anche per le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE)«

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo:

a valorizzare il contributo del sistema camerale italiano, ed in particolare delle CCIE, nelle azioni a favore dell'internazionalizzazione, come previsto già nel Patto per l'Export, anche attraverso l'affidamento da parte dell'Agenzia ICE e dell'ENIT di programmi e iniziative volte a coinvolgere e collegare imprese operanti in Italia e le business community all'estero aggregate dalle CCIE.

G1.161

BOLDRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premessi che:

il DPCM 13 giugno 2006 prevede che, per fronteggiare situazioni emergenziali, in ogni Azienda del SSN si attivi una «equipe di emergenza» composta da tutti gli psicologi incardinati nell'Azienda al fine di disporre in forma coordinata di tutte le risorse esistenti;

é evidente che la condizione attuale, che vede il permanere della minaccia pandemica e degli effetti psicologici di ciò che sinora è accaduto - soprattutto sul personale sanitario, sulle persone colpite dal Covid-19 e sui loro familiari, sui familiari dei deceduti e su coloro che hanno sviluppato forme accentuate di disagio - rende necessario che le ridotte risorse professionali di psicologi disponibili continuino - laddove è stato già fatto - o vengano organizzate secondo tale modalità, per garantire comunque una maggiore flessibilità e appropriatezza nella organizzazione delle risorse;

la «rete aziendale» può trovare diverse declinazioni operative in relazione alle specificità regionali ed aziendali che possono procedere a tale attivazione senza costi aggiuntivi (semplicemente trasformando una struttura già esistente o assegnando il coordinamento della rete a personale già titolare di incarico di natura strutturale o funzionale/professionale);

— 193 —

dal punto di vista economico, risulta evidente il valore, in termini di costi-benefici, di tale organizzazione, potendo consentire un utilizzo più razionale e flessibile delle risorse esistenti,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie affinché le Aziende sanitarie e gli altri Enti del Servizio sanitario nazionale organizzino l'attività degli psicologi in un'unica rete aziendale, anche ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006 al fine di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati in relazione alla eccezionale situazione causata dalla epidemia da SARS-CO V -2 e alla necessità di garantire le prestazioni psicologiche previste dal DPCM 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza».

G1.162

GIACOBBE, PITTELLA, GARAVINI, ALDERISI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 187 4);

premesso che:

la Conferenza Permanente Stato-Regioni-Province Autonome - CGIE come stabilito dalla Legge n. 368/1989, art. 17 bis, c. 6, ha il compito di indicare le linee programmatiche triennali per la realizzazione delle politiche del Governo, del Parlamento e delle Regioni per le comunità italiane all'estero;

detta Conferenza non si tiene da oltre 10 anni;

a partire dal giugno del 2018 si sono succeduti a Roma i lavori dei tavoli tecnici preparatori alla IV Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province autonome - CGIE (Consiglio generale Italiani all'estero) dove si è aperta una fase di approfondimento e analisi delle politiche in difesa degli emigrati italiani, vecchi e nuovi, ma anche le opportunità che potrebbero svilupparsi per il Sistema Paese da nuove politiche di controesodo (di giovani e di anziani fuggiti all'estero anche per motivi fiscali) e nel mettere in campo politiche vere nei settori della promozione e del turismo di ritorno;

nella legge di bilancio 2019 - 2021 sono stati stanziati nel capitolo afferente le spese del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero risorse adeguate allo svolgimento della Conferenza Stato Regioni Province autonome e CGIE;

le commissioni tematiche in seno al Consiglio Generale degli italiani all'estero hanno lavorato e approfondito le tematiche da affrontare nella Conferenza tra i quali: nuova mobilità, internazionalizzazione del sistema Paese e turismo di ritorno, creazione di un organismo di coordinamento nazionale delle Regioni nella definizione dei rapporti con gli Italiani all'Estero, servizi sanitari, fiscalità, patrimonio immobiliare, rete consolare, promozione della cultura e della lingua Italiana;

considerato che:

le iniziative collegate alle tematiche da affrontare nella Conferenza produrranno effetti significativamente positivi per la promozione del Sistema Italia e dell'export del Made in Italy;

già il 2 aprile 2020 doveva svolgersi la Conferenza e che a causa dell'emergenza sanitaria la conferenza è stata sospesa;

impegna il Governo:

a stabilire entro il 2020, sentiti i Ministeri interessati, una nuova data in cui si dovrà svolgere la Conferenza Stato Regioni Province autonome e Consiglio Generale degli Italiani all'estero.

G1.163

GIACOBBE, PITTELLA, GARAVINI, ALDERISI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premessi che:

l'emergenza della pandemia Covid-19 ha colpito tutto il Mondo portando in questi mesi a restrizioni con la conseguente chiusura anticipata dell'anno scolastico in Italia così come all'estero limitando le attività portate avanti dalla nostra rete di formazione italiana all'estero che include scuole statali, scuole paritarie, altre scuole italiane all'estero e i corsi promossi dagli enti gestori;

le misure di chiusura e di distanziamento sociale, infatti, si sono progressivamente estese a molti Paesi del mondo, in particolare in quelli nei quali, soprattutto per la presenza di comunità di origine italiana, si svolgono attività formative in italiano con diverse modalità;

la rete di formazione all'estero su citata raccoglie oltre due milioni di utenti e che solo in alcuni casi è stato possibile proseguire queste attività con modalità a distanza; significativa dell'utenza;

nel 2019 nel mondo ci sono stati oltre 2 milioni di studenti, di cui oltre 250.000 quelli che frequentano i corsi di lingua e cultura italiana promossi dagli enti gestori;

considerato che:

oggi si corre il rischio che senza interventi mirati possa prodursi una dispersione dell'utenza;

la presenza dell'Italia all'estero anche attraverso la sua rete di formazione è di fondamentale importanza per lo sviluppo dell'Italia per le relazioni internazionali;

nelle strategie di rilancio dell'Italia a seguito delle conseguenze della pandemia da Covid-19 sulle attività produttive e culturali, la promozione del Sistema Paese nel mercato globale rappresenta una delle chiavi più efficaci e necessarie;

la modalità più efficace di promozione del Sistema Italia all'estero è quella della integrazione delle attività economiche con le attività culturali e di conseguenza l'investimento sulla promozione dei corsi di lingua e cultura italiana e l'organizzazione di attività culturali all'estero ha un effetto moltiplicatore sull'interesse per l'Italia, i flussi turistici ed il Made in Italy, con la conseguente ricaduta di maggiore export ed effetti positivi significativi per l'economia nazionale;

impegna il Governo:

a destinare un maggiore investimento per corsi di lingua e cultura italiana e per l'organizzazione di attività culturali nel mondo, volani per lo sviluppo dell'internazionalizzazione e la promozione del Made in Italy nel Mondo;

che i fondi eventualmente non utilizzati nel corso del 2020 a causa delle sospensioni dei corsi siano garantiti per i corsi di lingua e cultura italiana nel 2021.

G1.164

GIACOBBE, PITTELLA, GARAVINI, ALDERISI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premessi che:

il turismo in Italia rappresenta il petrolio dell'economia con un giro di affari che gira intorno ai quaranta miliardi;

la chiusura dei confini nazionali ed internazionali dovuta all'emergenza sanitaria ha limitato e quasi impedito il flusso del turismo con una conseguente perdita economica che ha messo in ginocchio l'intero comparto;

considerato che:

è urgente e di fondamentale importanza per l'economia italiana agire sull'intero comparto;

oltre a consolidare il turismo tradizionale c'è l'esigenza di puntare sul turismo dei piccoli centri con un turismo che valorizzi la qualità dell'esperienza nel rispetto non solo delle tradizioni e la cultura dei locali ma anche dell'ambiente e dell'ecosistema;

il turismo di ritorno è la leva più diretta ed efficace per riattivare i flussi turistici di ingresso in Italia provenienti dai diversi Paesi del mondo e un segnale di attenzione verso i connazionali iscritti all'estero;

impegna il Governo:

ad attivare un meccanismo sinergico tra i vari Ministeri interessati affinché si incentivi il turismo di ritorno, sia in un'ottica di ripresa dei flussi turistici internazionali post Covid-19 che di sostegno a un segmento di grande valore per un Paese come l'Italia, che ha nel mondo 6 milioni di connazionali e circa 60 milioni di italo discendenti;

a stimolare Regioni ed enti locali, ma anche soggetti associativi e professionali, nell'attivare alcuni incentivi mirati al rientro turistico dei connazionali. L'adozione di queste misure potrebbero essere di grande aiuto sia per rilanciare l'attività turistica internazionale che per consolidare in prospettiva l'intero settore.

G1.165

PITTELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

il Servizio sanitario nazionale del nostro Paese ha affrontato e sta continuando ad affrontare in modo straordinario una prova difficilissima - come riconosciuto dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità - grazie all'impegno strenuo, allo spirito di sacrificio e all'abnegazione di medici, infermieri e di tutti gli operatori sanitari che hanno lavorato senza sosta negli ospedali, e grazie ai medici di medicina generale che, senza risparmiarsi e in condizioni durissime, hanno cercato e continuano a cercare di dare risposta e aiuto ai cittadini;

sono professionisti che lavorano mettendo quotidianamente a rischio la propria salute e la propria vita;

i medici di medicina generale rappresentano un punto di riferimento per milioni di cittadini, lavorano sul territorio a contatto con i pazienti, e proprio per le modalità di svolgimento del loro lavoro sono stati e continuano ad essere quotidianamente esposti al rischio di un contagio da COVID-19;

questi medici, così come i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e i professionisti della continuità assistenziale, non beneficiano della copertura assicurativa INAIL;

il 16 aprile scorso, l'Enpam, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), la Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) e l'Inail hanno deciso di costituire un gruppo di lavoro per studiare un rafforzamento delle tutele garantite ai medici, attualmente impegnati nella gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

il presidente dell'INAIL, Franco Bettoni, nel giorno della pubblicazione della circolare che fornisce indicazioni in merito alle prestazioni garantite agli assicurati INAIL contagiati nell'ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa (la circolare n. 13 del 2020) ha sottolineato come l'emergenza Coronavirus abbia «riportato in primo piano la necessità di garantire le stesse tutele ai milioni di lavoratori che non sono assicurati con l'INAIL e non possono quindi accedere a rendite e indennizzi in caso di contagio». Per il presidente dell'Istituto, infatti, «la recente estensione ai riders è solo il primo passo di un ampliamento della platea dei nostri assicurati, che dovrà includere le professioni che si collocano a metà strada tra subordinazione e autonomia, che oggi sono molto più vulnerabili di fronte alla minaccia del virus»;

come chiarito dalla circolare, l'ambito della tutela INAIL riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, considerata l'alta probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus. Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l'utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi;

a maggior ragione, l'ambito della tutela INAIL dovrebbe essere riconosciuto ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti della continuità assistenziale che, per le modalità di svolgimento del loro lavoro, che comporta un costante e continuativo impegno a contatto con i pazienti, ogni giorno rischiano la propria vita a causa della particolare contagiosità e virulenza del Coronavirus;

la Corte di Cassazione, sentenza n. 9913 del 13 maggio 2016, ha ribadito i principi che devono essere seguiti nel determinare la riconducibilità all'«occasione di lavoro» dell'infortunio occorso al lavoratore. In particolare, secondo la Corte, affinché l'infortunio sia indennizzabile da parte dell'INAIL, non è necessario che sia avvenuto nell'espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie. Sia la dottrina che la giurisprudenza di legittimità riconoscono il significato normativo estensivo dell'espressione «occasione di lavoro». Essa comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie affinché a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e alle sue eventuali proroghe, nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro, le prestazioni INAIL siano erogate anche ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti della continuità assistenziale.

G1.166

NANNICINI, VERDUCCI

Il Senato

premessi che:

nel decreto-legge in discussione è previsto il rinvio del versamento dei contributi per i titolari di partita Iva in regime forfettario al 20 luglio come il versamento del saldo e primo acconto delle imposte sui redditi;

lo scorso anno per motivi tecnici il solo versamento delle imposte sui redditi è stato spostato al 30 settembre;

impegna il Governo:

a differire, per i titolari di partita iva soggetti a ISA e titolari partita Iva in regime forfettario, la scadenza del versamento dei contributi e del versamento del saldo e primo acconto sulle imposte sui redditi, almeno al 30 settembre 2020.

G1.167

NANNICINI, VERDUCCI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 103 (Emersione di rapporti di lavoro) del decreto in conversione, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, prevede la possibilità di regolarizzare un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri;

il decreto in conversione prevede inoltre la concessione di un permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che ne fanno richiesta e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei settori di cui al comma 3, prima del 31 ottobre 2019 e sulla base di documentazione riscontrabile dall'Inps;

il permesso temporaneo è convertito in permesso di soggiorno per lavoro se il lavoratore viene assunto;

in entrambi i casi gli stranieri devono risultare presenti nel territorio nazionale ininterrottamente dall'8 marzo 2020 ed essere stati impiegati in uno dei seguenti settori di attività: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;

secondo l'Ispi, Istituto per gli studi di politica internazionale, in Italia il numero degli immigranti irregolari da giugno 2018 sta aumentando sempre di più, una tendenza in crescita che continuerà fino alla fine del 2020 con un incremento, rispetto al dato di partenza di 533.000 persone, di altre 140.000 unità;

sempre secondo l'Ispi, il decreto cosiddetto «sicurezza» approvato dal precedente Governo è una delle cause principali dell'aumento del numero di immigrati irregolari e il numero totale di cittadini stranieri senza documenti potrebbe arrivare a 670.000 entro dicembre 2020;

dal report del Ministero dell'Interno «Emersione dei rapporti di lavoro 2020» si evince che la misura in esame non ha raggiunto neanche la previsione di regolarizzazione che il Governo aveva preventivato in circa 220 mila; infatti al 30 giugno 2020 risultano inviate 69.721 domande di cui 61.411 per emersione del lavoro domestico pari all'88% e 8.310 per emersione lavoro subordinato pari al 12%;

i decreti legge cosiddetti «sicurezza» e «sicurezza bis» hanno in realtà creato più irregolari invisibili che sicurezza, consegnando le persone alla malavita organizzata che li ha utilizzati e in alcuni casi schiavizzati in condizioni inumane, nonché l'aumento del caporalato non solo in agricoltura ma anche in edilizia, logistica come nel comparto turistico, tutti problemi che la regolarizzazione del decreto in conversione intacca solo in minima parte; il 9 luglio, tra l'altro, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che esclude i richiedenti asilo dalla possibilità dell'iscrizione in anagrafe, in quanto viola l'articolo 3 della Costituzione sull'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge;

impegna il Governo:

a riferire in Parlamento sul monitoraggio delle misure di cui -all'articolo 103 del decreto in conversione al fine di avviare una rapida discussione di un provvedimento che ne superi i limiti già evidenti, approvando una regolarizzazione che parta dai diritti delle persone e non dai fabbisogni di specifici settori, attraverso un permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro motivato da ragioni di emergenza sanitaria e di lotta all'illegalità;

ad abrogare la legge 1 dicembre 2018, n. 132 e la legge 8 agosto 2019, n. 77, che convertono rispettivamente i decreti legge cosiddetti «sicurezza» e «sicurezza bis», che hanno prodotto più irregolarità e creato nuovi schiavi e manodopera per le organizzazioni malavitose;

ad approvare rapidamente una normativa organica per far emergere il lavoro sommerso in tutti i settori lavorativi.

G1.168

Assuntela MESSINA

Il Senato,

premessi che:

Il turismo e l'indotto che ne consegue, rappresentano una quota considerevole del PIL nazionale, stimata in circa il 13% per cento del PIL totale del sistema Paese;

la crisi internazionale causata dal Covid19 ha fortemente ridotto i flussi di turisti stranieri nel nostro Paese e ridotto considerevolmente il turismo domestico che fatica a ripartire;

il provvedimento in esame sulle Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 prevede una serie di misure a sostegno del turismo, tra cui il cosiddetto «Bonus Vacanza», la sospensione dell'IMU per le strutture ricettive, il Fondo Turismo per TO e AdV, il Fondo Strategico Turismo e altre misure minori;

tuttavia, suddette misure non saranno probabilmente sufficienti a consentire una piena e rapida ripresa del settore;

alcune filiere del turismo necessitano di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni e di un tempestivo e più incisivo intervento, essendo state non sufficientemente tutelate dalle più gravi conseguenze della crisi in corso. Tra questi comparti è indispensabile menzionare i trasporti con autobus turistici, i locali di intrattenimento, il turismo all'aria aperta, il settore dei congressi, degli eventi, del business travel, le agenzie di viaggio e i tour operator, gli operatori del tax free shopping, i cambiavalute, i ristoratori, gli aeroporti, i porti turistici, la crocieristica;

appare più che mai impellente l'elaborazione di un ampio intervento dedicato all'industria turistica con misure di sostegno concrete e adeguatamente finanziate.

impegna il Governo:

a intraprendere con tempestività specifiche iniziative legislative volte a sostenere l'intero comparto turistico, al fine di tutelare le imprese del settore, assicurando liquidità, garantendo i livelli occupazionali, nonché favorendo la semplificazione burocratica e incentivando gli investimenti.

G1.169

MANCA, STEFANO, FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede, all'articolo 120, un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19;

il credito di imposta si pone lo scopo di favorire la riapertura in sicurezza delle attività economiche e prevede, nella platea dei soggetti possibili beneficiari, operatori con attività aperte al pubblico - tipicamente, bar, ristoranti e alberghi;

con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati le ulteriori spese ammissibili;

ai fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, bar e ristoranti devono ridurre il numero di coperti all'interno e favorire l'utilizzo degli spazi all'aperto, che tuttavia possono necessitare di adeguamenti e ampliamenti tramite, per esempio, l'installazione strutture amovibili funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991 così come rilevato anche dall'articolo 181 dello stesso decreto-legge;

impegna il Governo:

a specificare che il credito di imposta di cui all'articolo 120 è riconosciuto, nei limiti di spesa previsti, anche per le spese di acquisto e l'installazione di strutture amovibili quali dehors, tende, ombrelloni e altri elementi di arredo urbano, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991;

a valutare l'opportunità di inserire un richiamo specifico a tale tipologia di intervento anche all'interno del decreto di attuazione di cui al comma 3 dell'articolo 120.

G1.170

STEFANO, MANCA, FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

al fine di efficientare e mettere in sicurezza gli immobili locati alle pubbliche amministrazioni e di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si ritiene opportuno che le Amministrazioni centrali - come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa Consob - non richiedano, almeno fino al 2024, ai proprietari degli immobili locati la rinegoziazione dei contratti di locazione passiva;

anche per ragioni di simmetria, almeno fino al 2024, si ritiene altresì opportuno che non trovino applicazione le disposizioni, sempre in materia di possibili rinegoziazioni dei contratti di locazioni passive della PA, contenute nell'articolo 1, commi da 616 a 620, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, essendo state emanate prima della emergenza epidemiologica da COVID-19 e non consideranti, quindi, lo stato di difficoltà attuale dell'economia;

impegna il Governo:

a favorire accordi tra le parti - pubbliche amministrazioni/privati - affinché non si proceda fino al 2024 a rinegoziazioni dei contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili di proprietà di terzi, anche in caso di sottoscrizione di nuovi contratti di locazione relativi ai medesimi immobili, con impegno che gli importi rivenienti dalla mancata riduzione dei canoni siano destinati ad interventi di adeguamento impianti, messa in sicurezza, efficienza energetico-ambientale, degli stessi immobili locati.

G1.171

STEFANO, MANCA, FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

i condomini in Italia sono circa 1.200.000 e al loro interno vivono circa 42 milioni di cittadini; per le spese ordinarie e straordinarie, si movimentano ogni anno oltre 100 miliardi di euro, oltre qualche punto di PIL. Per questi motivi, i condominii sono stati ripetutamente destinatari, ogni anno di più, di misure adottate per far da volano importantissimo per l'economia del Paese, avuto riguardo al volume d'affari su cui tutta la filiera dell'edilizia può contare grazie al condominio;

nel decreto-legge in esame, gli stabili in condominio sono risultati destinatari di una imponente misura che riguarda i settori dell'edilizia e dell'immobiliare, comparti trainanti l'economia nazionale, con un particolare riguardo -alla cura dell'ambiente, dell'energia e della sicurezza: si tratta dei c.d. «Ecobonus» e «Sisma-bonus», ovvero la possibilità di detrarre fiscalmente le spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico - misure già preesistenti alla emergenza COVID- 19, ma potenziate proprio in questa occasione fino a raggiungere la misura del 110% delle spese sostenute;

sulla base delle disposizioni dell'articolo 119 del decreto-legge in esame, sono detraibili le spese effettuate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021;

considerato che:

la normativa in materia condominiale impone obbligatoriamente il passaggio assembleare per deliberare detti lavori, aggiungendo il fatto che in taluni casi sono necessarie maggioranze qualificate. Fanno da palese contraltare al passaggio assembleare anzidetto le attuali nonne per il contenimento del contagio, che verosimilmente resteranno in vigore ancora per molto tempo; il distanziamento sociale e il divieto di assembramenti, rendono infatti piena di criticità, quando non impossibile, la regolare procedura di convocazione a carico dell'Amministratore nonché il corretto svolgimento delle assemblee condominiali in presenza a cura del Presidente e del Segretario nominati;

la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, già nella pubblicazione del 13 marzo 2020, rinnovata poi il 25/4/2020, nella risposta 1 alle F AQ sul Coronavirus, ha precisato che «le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere». A fronte del divieto di tenere assemblee di condominio, non è stata emanata alcuna disposizione che esplicitamente, al pari di quanto avvenuto nel decreto-legge «Cura Italia» per le società, associazioni e fondazioni (art. 106, c. 3) o per gli organi collegiali dei comuni, province o città metropolitane (art. 73) consenta l'espletamento di assemblee on-line;

l'assemblea in modalità a distanza (o mista, ove ne ricorrano gli estremi) è in concreto praticabile in materia condominiale, previo utilizzo di

software che garantiscano la effettività della partecipazione assembleare e la libera e personale espressione del voto; tuttavia, la mancanza di norme chiare sulla possibilità che l'assemblea svolta con tali modalità sia valida, ed anzi la presenza di un impianto del Codice Civile ormai datato nel tempo che sembra fare riferimento alla necessità di un luogo fisico ove si svolga la partecipazione e discussione assembleare (art. 66 disp. art. e.e. e art. 1136 e.e.) ha finora imposto agli Amministratori una estrema cautela verso iniziative che potrebbero esporre l'Amministratore a responsabilità o comunque dare vita a delibere impugnabili, con grave pregiudizio e costi per gli stessi condòmini;

fino ad oggi gli Amministratori di condominio hanno fatto fronte alla gestione condominiale ordinaria esercitando i poteri conservativi attribuiti dalla legge prescindendo dal passaggio assembleare; tale passaggio è tuttavia ineludibile per deliberare i lavori straordinari, ove si voglia accedere a sismabonus e ecobonus;

l'introduzione di una norma specifica che esplicitamente consenta anche al condominio di tenere assemblea in modalità on-line fugherebbe i dubbi e le contrastanti interpretazioni in materia, estendendo ad esempio la possibilità prevista dal decreto-legge «Cura Italia» per le società (art. 106, c. 3) anche alle riunioni delle assemblee di condominio: in tal modo, gli oltre 40 milioni di italiani proprietari di immobili in condominio potrebbero in concreto usufruire della misura introdotta dal decreto «Rilancio», che altrimenti potrebbe perdere di efficacia; altrettanto auspicabile, in prolungamento dei benefici, atteso che tali opere necessitano di un lungo iter preparatorio, dovuto alla loro complessità e non sempre facile standardizzazione dei processi;

sempre allo scopo di rendere immediatamente attuabili gli investimenti, sarebbe infine quanto mai opportuno consentire che le delibere concernenti interventi volti al miglioramento sismico ed all'efficientamento energetico, così come pure quelli per l'abbattimento delle barriere architettoniche (che già lo erano, in considerazione del loro alto valore socio-economico), si possano adottare con un quorum agevolato (1/3 dei presenti e 1/3 dei millesimi);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre una misura tempestiva al fine di consentire l'intervento all'assemblea di condominio anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario, di tale facoltà dandone notizia nell'avviso di convocazione, con validità del verbale con la sola firma del segretario della riunione;

a valutare l'intrusione di una misura tempestiva al fine di prorogare sino al 31 dicembre 2020 il termine per la convocazione dell'assemblea di condominio per l'approvazione del rendiconto annuale che abbia scadenza compresa tra il 1° agosto 2019 e il 30 settembre 2020, restando valido sino alla

data della convocazione dell'assemblea l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1 ° agosto 2019 e il 30 settembre 2020.

G1.172

VATTUONE, ROJC, ORTIS, MININNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1874),

premesso che:

il Genio militare, per l'esecuzione di lavori in economia per interventi infrastrutturali, si avvale anche di lavoratori occasionali assunti con contratto a tempo determinato riferito allo specifico lavoro da eseguire;

in particolare, i reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare, per svolgere funzioni atte alla realizzazione e manutenzione delle infrastrutture necessarie alle peculiari esigenze operative delle Forza armata in Italia e all'estero, si avvalgono, da anni, anche di manodopera civile specializzata assunta con contratto a tempo determinato;

tali reparti hanno fattivamente contribuito allo sforzo organizzativo e funzionale adottato dall'Aeronautica militare per fronteggiare le nuove esigenze che l'emergenza epidemiologica da Coronavirus ha comportato, quali il trasporto, anche in biocontenimento, sia dei connazionali residenti o presenti in altri Paesi sia dei pazienti ospedalizzati, da strutture prossime al collasso a presidi in grado di offrire posti letto in terapia intensiva;

considerato che:

risulterebbe senz'altro coerente e aderente ai principi costituzionali di economicità, efficacia ed efficienza della Pubblica amministrazione la valorizzazione delle professionalità maturate dagli interessati, peraltro in linea con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali dell'intera Forza armata;

nel corso degli anni scorsi, la questione è stata ampiamente esaminata in un costruttivo confronto fra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali, al termine del quale si è finanche giunti a una bozza normativa per l'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui in premessa, derogando alla disciplina vigente in materia di pubblico impiego;

l'attivazione di un percorso di stabilizzazione per gli operai del Genio campale, che ricalca, nei requisiti e nel criterio di preferenza, la procedura di stabilizzazione prevista dal decreto legislativo n. 75/2017, consentirebbe

di porre, nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione, professionalità da tempo maturate al servizio dello stesso Genio campale, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di quest'ultimo;

pur tenendo conto della grave situazione economica, la regolarizzazione di un numero così esiguo di lavoratori, non costituirebbe un aggravio insostenibile per la finanza pubblica, mentre costituirebbe

un miglioramento sostanziale delle condizioni di vita di questi lavoratori,

impegna il Governo:

ad individuare soluzioni idonee all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori del Genio campale assunti ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236/2012, in linea con la nuova formulazione dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001 (come modificato dal decreto legislativo n. 75/2017), che interviene sulle forme di lavoro flessibile nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, individuando limitate e tassative fattispecie di ricorso alle stesse, anche al fine di prevenire il perpetuarsi del fenomeno del precariato.

G1.207

DE PETRIS

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1874), premesso che:

la pandemia da COVID-19 ha fatto emergere, evidenziandole, le gravi carenze strutturali accumulate negli anni nel settore sanitario, tanto dall'aver determinato il Governo ad adottare procedure urgenti di reclutamento a tempo determinato di medici, infermieri ed operatori sanitari;

invero, il provvedimento all'esame della Commissione Bilancio, in relazione all'aumentato fabbisogno di assistenza sanitaria connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone agli articoli da 1 a 4-bis una serie di misure finalizzate al riordino della rete ospedaliera, al rafforzamento della rete assistenziale territoriale e delle azioni terapeutiche a livello domiciliare, all'implementazione dei servizi infermieristici e riabilitativi, ad una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale garantita dalle prestazioni dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, ed al ricorso, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, anche ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conse-

guenti alla pandemia di COVID-19, ad incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi, misure a cui si va ad aggiungere il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale. Inoltre, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, è consentito agli enti ed alle aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, di avviare procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato;

tra i rappresentati italiani eletti presso le assemblee parlamentari europee, nazionali e regionali, vi sono numerosi medici, infermieri ed operatori sanitari dipendenti della sanità pubblica che in seguito al loro incarico sono collocati, ai sensi dell'articolo 68 del d.lgs.165/2001, in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato, nonostante il desiderio manifestato dalla stragrande maggioranza di loro di voler contribuire con le loro prestazioni professionali al contrasto dell'epidemia da coronavirus;

in deroga alle predette disposizioni e fino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria da Covid- 19 dichiarato con DPCM, sarebbe opportuno consentire agli enti del Servizio sanitario nazionale che hanno alle loro dipendenze operatori sanitari (medici, infermieri ecc.) che ricoprono la carica di parlamentare o consigliere regionale, collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 165/2001 e delle norme regionali di recepimento, di sospendere su base volontaristica dell'interessato per il periodo di durata dell'emergenza sanitaria nazionale, l'aspettativa per mandato elettorale al fine del suo rientro in servizio, a titolo gratuito, presso le strutture sanitarie di appartenenza, fatti salvi il mantenimento della carica elettiva, la corresponsione dell'indennità parlamentare e dell'analogia indennità corrisposta ai consiglieri regionali qualora abbiano optato in tale senso all'inizio del mandato elettivo ai sensi del comma 1, dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e la fruizioni di tutti i permessi previsti dalla legge per l'espletamento del mandato elettivo;

impegna il Governo:

Ad adottare, al fine di fronteggiare la carenza di organico emersa nel corso dell'attuale emergenza sanitaria nel settore sanitario, una disposizione normativa che preveda la sospensione dell'aspettativa per mandato parlamentare di cui all'articolo 68 del d.lgs.165/2001 per il personale del SSN che voglia, su base volontaria e per esigenze connesse ad emergenze sanitarie, riprendere servizio presso la struttura sanitaria di appartenenza.

G1.208

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

per far fronte all'emergenza sanitaria gli ospedali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico hanno creato nuovi reparti di terapia intensiva e sub-intensiva ed acquistato macchinari e strumenti necessari alla gestione e cura dei pazienti COVID positivi grazie al supporto delle donazioni ricevute da persone fisiche e imprese;

tali donazioni non sarebbero ricomprese nelle disposizioni dell'art.66 del decreto-legge c.d. «Cura Italia», che andrebbe, quindi, ad escludere dalla detrazione e dalle deduzioni proprio le donazioni che in un momento di grave difficoltà hanno consentito agli ospedali e agli IRCSS di far fronte all'emergenza sanitaria;

impegna il Governo:

ad estendere gli incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, già previste dal decreto-legge c.d. «Cura Italia», nei confronti degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) dando seguito agli impegni già previsti dagli ordini del giorno G/1766/286/5, G/1766/328/5 (testo 2) e G/1766/333/5 approvati dal Governo durante l'esame parlamentare del suddetto decreto-legge svolto al Senato.

G1.209

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'articolo 25 dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e

di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;

la misura del contributo è ottenuta applicando percentuali variabili in relazione al fatturato. Il contributo spetta in ogni caso per un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche;

esclusi dal predetto contributo a fondo perduto sono i professionisti, sia quelli ordinistici (avvocati, commercialisti, ingegneri ad esempio) sia quelli appartenenti alle professioni non regolamentate e iscritti alla gestione separata Inps;

impegna il Governo:

ad estendere il contributo a fondo perduto anche ai professionisti, sia quelli ordinistici sia quelli appartenenti alle professioni non regolamentate e iscritti alla gestione separata Inps, andando così a sanare una decisione iniqua e discriminante.

G1.210

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'articolo 28 introduce un credito d'imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi;

la norma specifica che l'agevolazione è commisurata all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento ai soli mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno;

impegna il Governo:

ad estendere la misura agevolata, attualmente prevista per i soli mesi di marzo, aprile e maggio, fino alla fine dell'anno 2020, al fine di risto-

rare, almeno in parte, le perdite di fatturato subite dalle imprese e dai professionisti a causa dell'emergenza dovuta al Covid-19.

G1.211

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

viste le ricadute sul piano economico dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sarebbe opportuno prevedere nei prossimi provvedimenti legislativi misure che «accompagnino» il sistema produttivo italiano nello smaltimento delle perdite 2020 per un congruo arco temporale;

nel 2002, una norma «spalma-perdite» particolaristica fu fatta a favore delle società di calcio professionistico (art.3 comma 1-*bis* del DL 282/2002). Si tratta ora di fame una generale e ampiamente giustificata, oltre che assolutamente opportuna;

il pacchetto dovrebbe essere accompagnato da idonei incentivi fiscali alla ricapitalizzazione delle imprese, per creare uno stimolo ai comportamenti più virtuosi, insieme all'indispensabile «paracadute» per chi, quale che sia l'incentivo fiscale in campo, non è nelle condizioni per poterne approfittare;

impegna il Governo:

ad introdurre una norma che consenta di iscrivere tra gli oneri pluriennali alcuni dei costi che hanno generato le perdite dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e permettere così che l'imputazione sia diluita in un congruo arco temporale per quei soggetti che hanno subito nell'esercizio 2020 una riduzione dei ricavi caratteristici uguale o superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti.

G1.212

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

è necessario offrire al tessuto economico, giuridico e sociale del nostro Paese uno strumento che possa essere in grado di consentire alle parti di comporre e gestire in tempi rapidi i conflitti nascenti dall'attuale fase emergenziale;

l'attuale emergenza epidemiologica, unitamente alle misure di contenimento disposte dal Governo, sta portando prepotentemente all'attenzione della cronaca e della politica del diritto le problematiche della gestione delle inadempienze contrattuali, nonché del deterioramento delle garanzie patrimoniali dei crediti, per ragioni estranee alla sfera di controllo dell'obbligato;

la disciplina della mediazione civile e commerciale è uno strumento che negli ultimi anni, pur con difficoltà, ha contribuito a migliorare la gestione delle fasi patologiche dei rapporti giuridici, nonché a ridurre il contenzioso; può essere inoltre uno strumento affidabile di grande aiuto al sistema nella gestione della patologia dei rapporti, riferita o riferibile all'ottemperanza dell'attuale normativa emergenziale e/o comunque delle misure di contenimento;

impegna il Governo:

ad introdurre degli incentivi (es. credito d'imposta o potenziamento esenzione imposta di registro) alle parti che attivano una procedura di mediazione civile e commerciale, nonché incentivare la partecipazione della Pubblica Amministrazione ai procedimenti di mediazione e di perseguire così l'obiettivo di rendere più agevole la gestione del contenzioso giudiziario in emergenza e di prevenire una congestione dell'attività giudiziaria a causa del differimento delle udienze, intendendo favorire l'utilizzo del potere del giudice di disporre con ordinanza il tentativo di mediazione con provvedimento reso anche fuori udienza.

G1.213

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo) ha dichiarato che nel mondo un giovane su cinque ha smesso di lavorare dall'inizio della pandemia di Covid-19 e che queste drammatiche statistiche riguardano soprattutto le donne;

la crisi economica del Covid-19 sta colpendo, quindi, i giovani, soprattutto le donne, più duramente e più velocemente di qualsiasi altro gruppo di lavoratori;

se non si interverrà in modo significativo e immediato per migliorare la loro situazione, le conseguenze di questa pandemia potrebbero durare per decenni;

impegna il Governo:

a prevedere lo scorporo, ai fini del calcolo ISEE, dei redditi derivanti dal lavoro femminile entro il limite di cinquemila euro annui.

G1.214

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività;

l'articolo 90 disciplina lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile per il settore privato, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, disponendo, in particolare, che la suddetta modalità possa essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e introducendo un diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile in favore dei genitori di figli minori di anni 14, nonché, com.e precisato nel corso dell'esame in V commissione, dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19;

impegna il Governo:

ad introdurre misure affinché il datore di lavoro garantisca al lavoratore un'idonea formazione in ordine alla disciplina legale e contrattuale del lavoro agile e alle modalità organizzative adottate, con particolare riferimento al diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Inoltre analoga formazione dovrà essere assicurata ai dirigenti competenti ad organizzare l'attività e a valutare le prestazioni dei lavoratori agili.

G1.215

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'articolo 93 reca una modifica transitoria della disciplina sulle proroghe e sui rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine (anche in regime di somministrazione) nel settore privato;

la modifica consente fino al 30 agosto 2020 proroghe e rinnovi dei suddetti contratti in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni;

nel rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo) un giovane su cinque ha smesso di lavorare dall'inizio della pandemia di Covid 19, mentre chi ha mantenuto l'impiego è soggetto a una riduzione dell'orario di lavoro pari al 23 per cento. Sono dunque i giovani che il coronavirus colpisce in modo sproporzionato, con un massiccio e rapido aumento della disoccupazione;

impegna il Governo:

a prevedere un arco temporale ancora più ampio entro cui i datori di lavoro possono ricorrere ai contratti a tempo determinato anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni.

G1.216

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

le misure previste dall'articolo 119 in tema di agevolazioni volte all'efficientamento energetico e antisismico degli edifici costituiscono ad un tempo, misure essenziali per la salvaguardia e la tutela del patrimonio edilizio, per la sicurezza, per la promozione di politiche virtuose di attuazione delle essenziali istanze di tutela dell'ambiente sotto il profilo climatica;

gli enti non commerciali, comprese le associazioni e fondazioni gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti hanno svolto e svolgono un ruolo essenziale nella tutela di esigenze connesse alla socialità, alla cura delle persone e all'assistenza di fasce deboli della popolazione, che si rivelano viepiù essenziali nel contesto della ripresa e della delicata fase sociale ed economica che si prospetta a causa delle conseguenze sanitarie, sociali ed economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica,

le scuole paritarie, le scuole paritarie per l'infanzia e le attività di servizi per l'infanzia svolgono parimenti un ruolo essenziale nel completamento dell'offerta formativa per le famiglie, fondamentale nella prossima fase di gestione delle conseguenze della pandemia,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte ad estendere le misure previste dall'articolo 119 in tema di agevolazioni volte all'efficientamento energetico e antisismico degli edifici agli enti non commerciali, comprese le associazioni e fondazioni, agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, proprietari oppure titolari di diritti reali di godimento oppure detentori (comodatari o affittuari) di edifici immobili adibiti alla funzione attività di scuola paritaria d'infanzia non profit facenti parte del sistema nazionale di istruzione

di cui all'art 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, o ai servizi educativi all'infanzia ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

G1.217

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

con il decreto Rilancio in discussione si è proceduto a una operazione legislativa senza precedenti, che ha investito tutti i principali settori dell'economia nazionale, per rispondere alla crisi, anch'essa senza precedenti, derivante dalle misure di contrasto e contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19;

tra le misure da mettere in campo assolutamente centrale sono quelle che ineriscono alcuni grandi asset pubblici, che devono essere rilanciati e potenziati proprio per affrontare al meglio la situazione economica che si prospetta;

tra tali asset pubblici un rilievo preminente è da attribuire alle concessioni idroelettriche del Trentino Alto Adige, risorse fondamentali che devono essere valorizzate al meglio per le prospettive energetiche e economiche non solo della Regione ma anche per ragioni di interesse nazionale e europeo; a seguito della riforma costituzionale del 2001 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno acquisito la potestà legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»;

per effetto della predetta estensione di competenza legislativa le Province autonome sono state individuate come titolari della potestà legislativa ed amministrativa in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dalla normativa di attuazione statutaria in materia di energia;

al fine di consolidare la predetta competenza, di regolare i rapporti e le relazioni ordinamentali con lo Stato in materia di grandi derivazioni e di servizio idrico e di procedere alla riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni in scadenza, è stato sostituito l'articolo 13 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige con la legge n. 205 del 2017, a conclusione della procedura consensuale prevista dall'articolo 104 dello Statuto per la modificazione del predetto articolo 13;

l'articolo 13 dello Statuto, in particolare, per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche individua gli aspetti demandati alla regolamentazione della legge provinciale, disciplina il trasferimento dei beni alla scadenza della concessione e le relative condizioni, nonché l'obbligo di fornitura gratuita di energia elettrica alla Province autonome in capo al concessionario e la relativa monetizzazione, fissa al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale concludere le procedure di assegnazione delle concessioni in scadenza o scadute e infine introduce una regolamentazione dei rapporti delle Province autonome con ARERA in materia di servizio idrico;

in seguito all'approvazione del predetto articolo 13 dello Statuto speciale, anche la disciplina nazionale che regola le procedure di assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche (articolo 12 del d. lgs. n. 79 del 1999) è stata profondamente modificata nel 2018, anche per rispondere ai rilievi sollevati dalla Commissione europea nella procedura n. 2011/2026 e nella conseguente messa in mora complementare inviata nel settembre del 2013;

l'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 prevede l'attribuzione alle Regioni della potestà legislativa in materia di procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettrica, definendo gli elementi essenziali e le regole di principio vincolanti per il legislatore regionale e al comma 1-*octies*, fa espressamente salve le competenze già attribuite alle Province autonome, da ultimo dal summenzionato articolo 13 dello Statuto speciale;

rispetto alla successione delle norme sopra riportate, emerge l'esigenza di coordinare la disciplina prevista per le Province autonome dalla fonte statutaria con quella sopravvenuta dello Stato;

ulteriore esigenza di coordinamento riguarda il comma 6 dell'articolo 13 dello Statuto, la cui modifica è necessaria per uniformare la scadenza dettata nella norma statutaria e nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79/1999, prevedendo il 31 dicembre 2024 o la data successiva, eventualmente individuata dallo Stato, anche per le procedure di assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche di competenza delle Province autonome, evitando così il potenziale effetto distorsivo della concorrenza nel mercato nazionale della produzione di energia idroelettrica determinato dalla previsione di due differenti termini entro i quali devono essere terminate le procedure per l'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche in considerazione della scadenza del periodo di proroga tecnica, che attualmente risulta anticipato per le Province autonome (2023) rispetto a quello previsto per la generalità delle altre concessioni del resto del territorio (2024);

tale intervento risponde all'esigenza di dare concreta attuazione ai principi europei di liberalizzazione della produzione di energia elettrica attraverso un processo di apertura del mercato, mantenendo a livello nazionale la sostanziale contemporaneità dei procedimenti di assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche, al fine di assicurare ai tutti gli operatori economici del settore la parità di condizioni di accesso al mercato, a prescindere dal-

la possibilità di acquisire rendite di posizione derivanti dal differente allineamento delle scadenze nel territorio nazionale;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative di competenza per addivenire all'intesa tra lo Stato e le Province autonome ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige per la modifica dell'articolo 13, relativo alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, prevedendo modifiche atte ad uniformare la scadenza dettata nella norma statutaria e nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79/1999, prevedendo il 31 dicembre 2024 o la data successiva, eventualmente individuata dallo Stato, anche per le procedure di assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche di competenza delle Province autonome, al fine di assicurare ai tutti gli operatori economici del settore la parità di condizioni di accesso al mercato, a prescindere dalla possibilità di acquisire rendite di posizione derivanti dal differente allineamento delle scadenze nel territorio nazionale per dare concreta attuazione ai principi europei di liberalizzazione della produzione di energia elettrica attraverso il processo di apertura del mercato prescritto dagli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

G1.218

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

le attività di ristorazione sono state tra le più colpite dagli effetti delle misure restrittive che hanno imposto la chiusura delle attività durante il cosiddetto «lockdown» in conseguenza dell'epidemia da Covid-19;

tali attività continuano a risentire molto gravemente degli effetti delle misure restrittive per la sicurezza sanitaria e più in generale del contesto nazionale e internazionale, anche nella fase successiva a quella della chiusura completa delle attività, in quanto da un lato sono soggette a misure di distanziamento tra clienti che riducono in misura notevole i margini di attività, dall'altro subiscono le conseguenze della riduzione estrema dei flussi turistici;

tali attività rappresentano uno dei settori economici più importanti del Paese in quanto l'Italia è la prima nazione a livello europeo per attività di pubblici esercizi atti a soddisfare la richiesta di ristorazione;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile provvedimento finalizzato ad estendere le misure previste dall'articolo 177 in materia di esenzioni dall'imposta municipale propria-IMO per il settore turistico agli immobili destinati ad attività dei servizi di ristorazione.

G1.219

CONZATTI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

il comparto delle agenzie di viaggi dettaglianti e organizzatrici è composto da poco più di 10.000 imprese, delle quali circa 7.500 registrano ricavi annui inferiori a 5 milioni di euro, che producono complessivamente circa 4 miliardi di euro, mentre le restanti poco più 2.500 aziende - si trovano al di sopra di tale soglia e sviluppano, con oltre 20.000 addetti, quasi 13 miliardi di euro di ricavi, oltre il 76% del totale;

per tutto tale comparto, e in particolare per le agenzie di viaggi con ricavi superiori a 5 milioni di euro, che non rientrano tra i soggetti che possono fruire del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto legge in esame, è concreto il rischio di chiusura dell'attività, o di cessione a gruppi della finanza internazionale;

è simile la situazione delle Guide e Accompagnatori turistici, figure professionali che non solo sono state tra le più direttamente colpite dagli effetti per il settore della crisi epidemiologica da COVID-19, fin dalla fine del mese di febbraio con la sospensione dei viaggi d'istruzione, ma che sono anche una delle componenti economicamente più fragili della catena del valore aggiunto dei servizi turistici;

a quest'ultima categoria, che non può fruire di alcune importanti misure di supporto previste nel Decreto legge in esame, va quindi dedicata particolare attenzione soprattutto con riferimento alle esigenze di aggiornamento che le nuove modalità di esercizio della professione nel post pandemia muteranno;

allo stesso modo, è stato colpito un altro settore la cui attività rappresenta un rilevante settore dell'economia quale quello fieristico, settore che è fondamentale non solo per l'attività sua propria ma anche e soprattutto in ragione del supporto che offre alla valorizzazione e alla diffusione di prodotti

derivanti da tutte le altre attività produttive e che spesso rappresentano le vere punte di eccellenza della produzione italiana;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile provvedimento ad incrementare in modo significativo il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con il decreto in esame al fine di sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator e le fiere a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 e di prevedere la destinazione dell'incremento a favore delle attività relative alle agenzie di viaggio, alle guide turistiche e all'organizzazione di fiere e eventi.

G1.220

CONZATTI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

il settore delle attività connesse alla diffusione della cultura nella forma dello spettacolo, delle rappresentazioni teatrali e lirico sinfoniche risulta tra i più colpiti dalla crisi derivante dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19;

anche nella fase successiva alla chiusura completa delle attività il settore in questione non potrà recuperare la piena operatività in ragione delle misure di distanziamento che comunque dovranno essere adottate fino alla totale cessazione dell'emergenza;

impegna il Governo:

a stanziare un contributo pari a quello riconosciuto nel 2019 sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020 destinato agli organismi finanziati a valere sul fondo medesimo, prevedendo in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per rassegnazione e l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, che non potranno essere inferiori all'importo riconosciuto per il 2019;

ad adottare tutti i provvedimenti necessari ad includere anche le attività di lirica ordinaria, l'esercizio e le imprese di produzione teatrale, i corsi, concorsi e gli enti di promozione tra i soggetti beneficiari del cosiddetto «Art bonus» di cui All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106;

ad adottare tutti i provvedimenti necessari a sospendere le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi alle Fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte ai piani di risanamento, differendole al 2022;

ad adottare tutti i provvedimenti necessari a non applicare per il 2020 le norme in materia di contenimento delle spese a legislazione vigente per gli enti del settore dei beni e delle attività culturali;

ad adottare tutti i provvedimenti necessari a includere anche le spese per attività culturali, per la parte che eccede l'importo di euro 150, quali biglietti ed abbonamenti per spettacoli teatrali, cinematografici e concerti, nelle spese che possono essere detratte ai sensi del D.P.R. 917/1986 in materia di imposte sui redditi.

G1.221

CONZATTI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

il settore delle attività connesse allo sport risulta tra i più colpiti dalla crisi derivante dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19;

anche nella fase successiva alla chiusura completa delle attività il settore in questione non potrà recuperare la piena operatività in ragione delle misure di distanziamento che comunque dovranno essere adottate fino alla totale cessazione dell'emergenza;

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti necessari a riconoscere alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che non concorra alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917 e con esclusione dell'ambito di applicazione del medesimo credito di imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie verso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi superiori a 30 milioni di euro nell'ultimo bilancio ovvero apposito rendiconto approvato e che non svolgono attività sportiva giovanile;

ad adottare tutte i provvedimenti necessari a prevedere il medesimo credito d'imposta sia elevato in misura pari al 40 per cento degli investimenti in campagne pubblicitarie realizzate anche mediante strumenti digitali di promozione in Internet e sia elevato di un ulteriore 20 per cento degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

G1.222

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

la difficile situazione in cui versa il tessuto economico-produttivo del Paese a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha messo in risalto le criticità della disciplina italiana in tema di procedure di crisi e di insolvenza,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni atti normativi al fine di modificare la disciplina in materia di gestione delle crisi da sovraindebitamento, contemplando in particolare le seguenti misure:

a) alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere l'indicazione delle cause dell'indebitamento dagli elementi utili a indicare l'assenza di dolo da parte del consumatore. Il giudice omologa il piano del consumatore quando esclude che esso abbia determinato la situazione di sovraindebitamento agendo con dolo;

b) qualora il debitore sia ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori, il giudice ordina che dell'organismo di composizione della crisi proceda alla cancellazione del nominativo del de-

bitore beneficiario dell'esdebitazione da qualsiasi banca dati istituita depositaria di informazioni relative al merito creditizio del debitore beneficiario;

c) possibilità di accedere all'esdebitazione per una sola volta per il debitore meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento.

G1.223

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

le istituzioni e le forze politiche hanno la responsabilità, specialmente in questo preciso momento storico conseguente alla pandemia da Covid-19, di adottare quegli strumenti indispensabili a supportare le realtà economico-produttive del Paese, al fine di garantire una più repentina e adeguata ripresa economica tale da garantire il ritorno a regimi di produzione precedenti alla crisi economica in atto,

impegna il Governo:

a riformare la disciplina riguardante i criteri e la normativa per la realizzazione dei test di operatività atte alla verifica dell'esistenza delle condizioni di «società di comodo» per le società, prevedendo in particolare una riduzione delle percentuali attualmente vigenti per la determinazione della «non operatività» delle medesime.

G1.224

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso evidente l'esigenza di incentivare l'adozione di forme di sviluppo tecnologico nei processi produttivi che coinvolgono le imprese diffuse sul territorio italiano, anche al fine di colmare il digitale gap del nostro Paese nei confronti degli altri competitor internazionali,

impegna il Governo:

a rifinanziare per l'anno 2020 le misure per la digitalizzazione, incluso il ricorso al voucher digitalizzazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, al fine di promuovere lo sviluppo digitale del tessuto economico-produttivo del Paese.

G1.225

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha fatto emergere le opportunità ed i vantaggi, tanto a favore di datori di lavoro e lavoratori autonomi quanto a favore di lavoratori e collaboratori, derivanti dall'adozione di modelli organizzativi aziendali che contemplino anche il ricorso a modalità di lavoro agile o da remoto,

impegna il Governo:

a riconoscere il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro anche ai titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo per le spese di acquisto di beni hardware e software strumentali a modalità lavorative a distanza o da remoto nonché per tutte le spese che si rendono necessarie a potenziare la formazione dei medesimi titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo e dei dipendenti e collaboratori in materia di lavoro agile e lavoro da remoto.

G1.226

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

anche alla luce delle preoccupanti conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché dalle misure restrittive adottate per farvi fronte, risulta evidente l'esigenza di semplificare l'accesso al mondo del lavoro attraverso strumenti che agevolino la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorie, soprattutto al fine di incentivare l'occupazione e consentire così una più rapida ripresa economica,

impegna il Governo:

ad approntare gli opportuni interventi normativi volti a reintrodurre la possibilità di ricorrere all'utilizzo del voucher, analogamente a quanto previsto dagli strumenti disciplinati dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per l'acquisto semplificato delle prestazioni di lavoro accessorio in ambito agricolo, domestico e dei servizi di assistenza personale e domiciliare.

G1.227

COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

tradizionalmente i luoghi deputati allo svolgimento delle procedure elettorali sono le scuole, dal momento che gli edifici scolastici presentano un elevato grado di accessibilità al pubblico e sono diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale; nondimeno, l'organizzazione delle elezioni da sempre ostacola il normale svolgimento delle lezioni, comportando la necessità di recuperare i giorni in cui l'attività scolastica è sospesa;

a seguito della conversione in legge del decreto legge 20 aprile 2020, n. 26, è stato fissato il periodo temporale utile per la celebrazione delle consultazioni elettorali regionali e amministrative, nonché del referendum sulla modifica costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, a partire dai giorni 20 e 21 settembre prossimi;

considerato che:

lo scorso 13 giugno, la ministra dell'Istruzione Azzolina è intervenuta con una nota ministeriale in cui, facendo proprie le richieste avanzate dalle Regioni, ha dichiarato che, ferma restando la data del 1 settembre indicata nel cd. decreto Scuola per la ripresa delle attività legate al recupero degli apprendimenti, il termine proposto per la ripresa delle lezioni è il 14 settembre;

è evidente che la repentina interruzione delle lezioni del prossimo anno scolastico, dovuta agli adempimenti necessari a svolgere correttamente le procedure elettorali, non solo comprometterebbe la delicata ripartenza di settembre delle lezioni scolastiche, ma si qualificerebbe anche come un segnale negativo da parte delle forze politiche nei confronti del regolare svolgimento delle attività didattiche, già fortemente penalizzate dalle misure di contenimento del virus che hanno comportato la chiusura degli edifici scolastici durante gli scorsi mesi;

il Governo ha la responsabilità di individuare, di concerto con gli enti territoriali ed in special modo con i Comuni, i luoghi aperti al pubblico più adatti per lo svolgimento delle procedure elettorali ed alternativi agli edifici scolastici, inclusi gli uffici postali, le biblioteche, le palestre, le caserme e gli altri uffici pubblici,

impegna il Governo:

ad adottare, d'intesa con i Comuni, tutte le misure necessarie a consentire che le consultazioni elettorali di cui al decreto in questione vengano celebrate organizzando, ove possibile, le sezioni elettorali all'interno di spazi e luoghi pubblici appositamente adibiti, al fine di evitare lo svolgimento delle procedure elettorali all'interno degli edifici scolastici e delle aule dedicate allo svolgimento delle lezioni, e di non ostacolare la corretta ripresa delle attività scolastiche;

a consentire ai Prefetti di autorizzare con apposite deroghe i Sindaci ad allestire i seggi in spazi diversi da quelli scolastici;

a fornire agli Enti Locali, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ogni mezzo e le necessarie attrezzature per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle tornate elettorali previste per l'anno in corso.

G1.228

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

con il decreto-legge «Cura Italia», il Decreto Liquidità e il Decreto Rilancio il Governo ha sospeso un'ampia gamma di versamenti di ritenute, tributi e contributi;

sono stati sospesi fino al 16 settembre 2020 i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali. Tali versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;

è stato prorogato dal 30 giugno al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (Isa), compresi quelli aderenti al regime forfetario. Tali soggetti, in particolare, potranno effettuare i predetti versamenti:

- entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
- dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;

l'anno scorso, senza alcuna emergenza epidemiologica, anche queste scadenze fiscali furono spostate a settembre;

impegna il Governo:

al fine di tener conto dell'impatto dell'emergenza COVID-19 sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni, a prorogare il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario, al 30 settembre, senza corresponsione di interessi.

G1.229

GARAVINI, COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 238 del decreto-legge all'esame intende rafforzare le interazioni tra università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione Europea;

allo stesso comma si prevede, da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca, la definizione con proprio decreto di un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca;

L'Italia è stata tra i membri fondatori di FAIR, la Facility for Antiproton and Ion Research in costruzione a Dannstadt, Germania, un progetto internazionale che fornirà acceleratori unici al mondo e apparati sperimentali che consentiranno un'ampia varietà di ricerche all'avanguardia in fisica adronica, nucleare e atomica, in astrofisica e nelle scienze applicate, oltre che uno dei maggiori progetti di ricerca di base selezionati dal Forum strategico europeo delle infrastrutture di ricerca (ESFRI) indicato come prima priorità nel programma strategico della fisica nucleare europea (NUPECC);

esiste in Italia vasta e qualificata comunità di scienziati (oltre 150, con il potenziale di aumentare in modo sostanziale) coinvolti in esperimenti a FAIR sin dall'inizio dello sviluppo del progetto, con un ruolo fondamentale in molti esperimenti e specialmente nel programma di applicazioni mediche;

L'Italia ha un coinvolgimento diretto nella costruzione dell'acceleratore: prototipi di magneti sono stati sviluppati nell'INFN e l'infrastruttura per il test a freddo dei quadrupoli dell'acceleratore principale di FAIR, SIS 100, è stata costruita dall'INFN presso l'Università di Salerno;

FAIR ha già avuto un notevole ritorno industriale per l'Italia, con un contratto da 51 milioni di euro per la produzione di magneti e molti altri contratti (alimentatori, convertitori) per oltre 5 milioni di euro;

considerati gli investimenti già effettuati, l'Italia potrebbe partecipare come membro a pieno titolo a FAIR con un investimento di circa 25 milioni di euro, poiché si richiede una quota minima dell'1% dell'investimento totale di circa 3 Miliardi di Euro. Ciò potrebbe essere interamente realizzato finanziando la produzione di componenti degli acceleratori nell'industria italiana;

la costruzione dell'acceleratore presso il centro di ricerca di FAIR sta avanzando rapidamente e nel giro di qualche mese si perderà la possibilità di partecipare alla produzione di componenti tecnologicamente avanzate da parte dell'industria italiana. Motivo per cui sarebbe strategico che l'Italia si attivasse nel corso dello stesso 2020, onde diventare a tutti gli effetti partner dell'ambizioso progetto internazionale;

impegna il Governo:

ad intraprendere le opportune iniziative affinché l'Italia divenga membro a pieno titolo del progetto Fair, e ad individuare, in uno dei prossimi provvedimenti legislativi, le risorse necessarie all'investimento richiesto.

G1.230

GARAVINI, COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'art. 19, al fine di potenziare la sanità militare, in relazione alle esigenze di contenimento della pandemia, prevede l'arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno di 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente e 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo;

considerato che:

il personale arruolato a nonna di tale disposizione, si trova a interrompere la professione civile e, al termine della ferma eccezionale di un anno, a dover ricostruire la loro attività;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere al personale arruolato ai sensi dell'articolo 19 di ricorrere, in base alle previste condizioni di legge, all'indennità Naspi.

G1.231

COMINCINI, CONZATTI

Il Senato, Premesso che:

al fine di efficientare e mettere in sicurezza gli immobili locati alle P A e di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si ritiene opportuno che le Amministrazioni centrali - come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa Consob - non richiedano almeno fino al 2024 ai proprietari degli immobili locati la rinegoziazione dei contratti di locazione passiva;

per ragioni di simmetria almeno fino al 2024 si ritiene altresì opportuno che non trovino applicazione le disposizioni, sempre in materia di possibile rinegoziazioni dei contratti di locazioni passive della P A contenute nell'articolo 1, commi da 616 a 620 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, essendo state emanate prima della emergenza epidemiologica da COVID-19 e non consideranti, quindi, lo stato di difficoltà attuale dell'economia.

impegna il Governo:

a favorire accordi tra le parti (P .A./Privati), affinché non procedano fino al 2024 a rinegoziazioni dei contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili di proprietà di terzi, anche in caso di sottoscrizione di nuovi contratti di locazione relativi ai medesimi immobili, con impegno che gli importi rivenienti dalla mancata riduzione dei canoni siano destinati ad interventi di adeguamento impianti, messa in sicurezza, efficienza energetico-ambientale, degli stessi immobili locati.

G1.232

COMINCINI, CONZATTI

Il Senato,

premessi che:

i Condomini in Italia sono circa 1.200.000 e vivono al loro interno circa 42 milioni di cittadini; tra spese ordinarie e straordinarie si movimentano ogni anno oltre 100 miliardi di euro, oltre qualche punto di PIL. Per questo i Condominii sono stati ripetutamente destinatari, e ogni anno sempre di più, di misure adottate dal Legislatore per costituire un volano importantissimo per l'economia del Paese, avuto riguardo al volume d'affari che tutta la filiera dell'edilizia può contare grazie al mondo Condominio.

In occasione del D.L. Rilancio, gli stabili in condominio sono risultati destinatari di una imponente misura che riguarda i settori dell'edilizia e dell'immobiliare perché comparti trainanti l'economia nazionale, con un particolare riguardo alla cura dell'ambiente, dell'energia e della sicurezza. Si tratta dei c.d. Eco-bonus e Sismabonus, ovvero della possibilità di detrarre fiscalmente le spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, misure già preesistenti alla emergenza COVID-19, ma potenziate proprio in questa occasione fino alla percentuale del 110%.

Sulla base delle attuali disposizioni, sono detraibili le spese effettuate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

La normativa in materia condominiale impone obbligatoriamente il passaggio assembleare per deliberare detti lavori, aggiungendo il fatto che in taluni casi sono necessarie maggioranze qualificate. Fanno da palese contraltare al passaggio assembleare anzidetto le attuali norme per il contenimento del contagio, che verosimilmente resteranno in vigore ancora per molto tempo. Il distanziamento sociale e il divieto di assembramenti, rendono infatti piena di criticità, quando non impossibile, la regolare procedura di convocazione a carico dell'Amministratore nonché il corretto (ma anche lecito, dal punto di vista sanitario) svolgimento delle assemblee condominiali in presenza a cura del Presidente e del Segretario nominati.

La stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, già nella pubblicazione del 13 marzo 2020, rinnovata poi il 25/4/2020, nella risposta 1 alle F AQ sul Coronavirus, ha precisato che «le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere».

Tuttavia, a fronte del divieto assoluto di tenere assemblee di Condominio su tutto il territorio nazionale, non è stata emanata alcuna disposizione che esplicitamente, al pari di quanto avvenuto nel decreto Cura Italia per le società, associazioni e fondazioni (art. 106, co. III) o per gli organi collegiali dei comuni, province o città metropolitane (art. 73) consenta l'espletamento di assemblee on-line.

L'assemblea in modalità a distanza (o mista, ove ne ricorrano gli estremi) è in concreto praticabile in materia condominiale, previo utilizzo di software che garantiscano la effettività della partecipazione assembleare e la libera e personale espressione del voto.

Tuttavia, la mancanza di norme chiare sulla possibilità che l'assemblea svolta con tali modalità sia valida, ed anzi la presenza di un impianto del Codice Civile ormai datato nel tempo che sembra fare riferimento alla necessità di un luogo fisico ove si svolga la partecipazione e discussione assembleare (art. 66 disp. att. e.e. e art. 1136 e.e.) ha finora imposto alla categoria degli Amministratori una estrema cautela nell'improvvisare iniziative innovative che potrebbero esporre l'Amministratore a responsabilità o comunque dare vita a delibere impugnabili, con grave pregiudizio e costi (attualmente insostenibili) per gli stessi condòmini.

Fino ad ora gli Amministratori di condominio hanno fatto fronte alla gestione condominiale ordinaria esercitando i poteri conservativi attribuiti dalla legge prescindendo dal passaggio assembleare. Tale passaggio è tuttavia inevitabile per deliberare i lavori straordinari, ove si voglia, accedere ai contributi messi in campo dal Governo. L'introduzione di una norma avente forza di legge che esplicitamente consenta anche al Condominio di tenere assemblea in modalità on-line fugherebbe i dubbi e le contrastanti interpretazioni sulla materia e che anche tra i migliori studiosi in dottrina non ha trovato soluzioni pacifiche e tranquillizzanti.

Considerata la possibilità prevista dal D.L. Cura Italia per le società (art. 106, III co.) che andrebbe estesa anche alle riunioni delle assemblee di condominio. In tal modo, gli oltre 40 milioni di italiani proprietari di immobili in condominio che stanno compulsando gli Amministratori perché siano convocate le assemblee per deliberare sui lavori oggetto dei benefici fiscali previsti, potrebbero in concreto usufruire della misura introdotta dal D.L. Rilancio che altrimenti potrebbe perdere di efficacia. Sarebbe, poi, quanto mai auspicabile un prolungamento di tali benefici, atteso che tali opere necessitano di un lungo iter preparatorio, dovuto alla loro complessità e non sempre facile standardizzazione dei processi.

Sempre allo scopo di rendere immediatamente attuabili gli scopi che il Governo si prefigge garantendo agevolazioni fiscali così importanti, sarebbe quanto mai opportuno consentire che le delibere concernenti interventi volti al miglioramento sismico ed all'efficientamento energetico, così come pure quelli per l'abbattimento delle barriere architettoniche (che già lo erano, in considerazione del loro alto valore socio-economico), si possano adottare con un quorum agevolato (1/3 dei presenti e 1/3 dei millesimi).

impegna il Governo:

a valutare una misura tempestiva per consentire l'intervento all'assemblea di condominio anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà dandone notizia nell'avviso di convocazione, con validità del verbale con la sola firma del segretario della riunione.

a valutare una misura tempestiva per prorogare sino al 31 dicembre 2020 il termine per la convocazione dell'assemblea di condominio per l'approvazione del rendiconto annuale che abbia scadenza compresa tra il 1 agosto 2019 e il 30 settembre 2020, restando valido sino alla data della convocazione dell'assemblea di cui al comma precedente, l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1 agosto 2019 e il 30 settembre 2020.

G1.233

LANIECE

Il Senato,

premessi che:

il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia che ha subito maggiormente l'impatto dell'epidemia Covid-19 e che è destinato a patirne le conseguenze più pesanti;

in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto e data l'impossibilità ad adempiere nei tempi stabiliti, agli obblighi previsti in materia di prevenzione incendi, nelle attività ricettive turisticoalberghiere con oltre 25 posti letto, di cui all'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lettera i) e, limitatamente ai rifugi alpini, al termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto -legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

impegna il Governo:

a inserire, nel primo provvedimento utile, la proroga di due anni dei termini indicati in premessa.

G1.234

LANIECE

Il Senato,

premessi che:

il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia che per primo ha subito l'impatto dell'epidemia Covid-19 e che è destinato a patirne le conseguenze più pesanti;

la Regione Autonoma Valle D'Aosta vive prevalentemente di turismo;

la Regione Autonoma Valle d'Aosta sopporta le conseguenze di una perifericità aggravata e al limite dell'isolamento, a causa di un sistema ferroviario inadeguato che per collegare Aosta e Torino, entrambi capoluoghi di Regione, richiede più di 2 ore di tempo a fronte di una distanza di soli 120 km la linea ferroviaria ultracentenaria e con un solo binario, crea disagi ai passeggeri che devono effettuare un cambio di treno ad Ivrea ed ha una fermata di circa un quarto d'ora a Chivasso, dove il treno deve invertire la direzione di marcia;

considerato che:

la situazione della rete ferroviaria valdostana sia limitante per l'accessibilità del territorio con conseguenze fortemente negative sulle opportunità di sviluppo e sul turismo;

Tenuto conto che:

a partire dal 2004 la Regione Valle d'Aosta, attraverso una serie di Accordi di Programma Quadro, ha definito, di concerto con RFI S.p.A e i Ministeri competenti, alcune azioni per adeguare e migliorare la linea ferroviaria Aosta-Torino;

impegna il Governo, ed in particolare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a inserire, nel primo provvedimento utile, misure volte a reperire risorse per finanziare gli interventi tecnici necessari per le opere di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture della linea ferroviaria Aosta-Torino.

G1.235

NASTRI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 34 del 2020, recante: «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, contiene una pluralità di disposizioni riconducibili a molteplici ambiti settoriali, il cui elevatissimo numero di articoli pari a 266, richiederà ai fini dell'effettiva applicazione delle norme, addirittura 98 decreti attuativi, per completare necessariamente il quadro legislativo;

il provvedimento d'urgenza al riguardo, nonostante alcuni interventi condivisibili, prevede tuttavia ancora troppe risposte parziali, se non addirittura negative e penalizzanti, per affrontare i problemi di intere categorie e comparti economico e sociali, evidenziati con forza da tutte le realtà produttive del Paese, in particolare nei confronti degli investimenti dei privati, dei professionisti e delle partite IVA, finalizzati a fronteggiare la gravissima crisi determinata dall'emergenza epidemiologica Covid-19;

le misure introdotte nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, per il sostenere il settore della moda: dall'istituzione di un fondo per il design, alla creazione di nuove start up che investono nel design e nella promozione dei giovani talenti del settore del tessile, della moda, degli

accessori, che valorizzano il made in Italy, costituiscono una base accettabile, per sostenere in prospettiva il comparto interessato;

l'introduzione di un credito d'imposta pari al 30 per cento dell'incremento delle rimanenze di magazzino e l'aumento di 30 milioni di euro per il ristoro alle spese per la mancata partecipazione alle fiere commerciali annullate a causa del Coronavirus, rappresentano ulteriori interventi anch'essi necessari, ma tuttavia ancora insufficienti per fronteggiare la gravissima crisi economica che, a partire dallo scorso mese di marzo, ha colpito il settore della moda, attraverso l'interruzione di tutta la filiera della produzione, (laboratori artigianali e di alta moda, inclusi quelli delle fabbriche cinesi, rimaste senza pelle per produrre scarpe, borse e interni d'auto, solo per citare alcuni esempi e la contemporanea cancellazione da parte di molti compratori stranieri di ordini di tessuti e abiti confezionati in Italia;

al riguardo, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, risulta necessario e indispensabile prevedere ulteriori interventi, in grado di affiancare alle misure in precedenza indicate, norme agevolative di carattere fiscale, al fine di sostenere altresì il settore della moda, il cui mercato vale in Italia, circa 97 miliardi di euro, due terzi dei quali per le esportazioni;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e i vincoli di bilancio, d'introdurre nei prossimi provvedimenti legislativi un intervento normativo ad hoc, volto a elevare nella misura del 60% il valore delle rimanenze finali di magazzino ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, (settore tessile, moda e accessori eccedente la media del medesimo valore registrato nei quattro periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020.

G1.236

FAZZOLARI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1874 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

le misure adottate per il contenimento del contagio sono mirate, in primo luogo, alla riduzione delle occasioni di contatto interpersonale e a garantire il distanziamento sociale;

in virtù di tali norme, nei posti di lavoro è necessario predisporre gli strumenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza, anzitutto con l'approvvigionamento di strumenti di protezione individuale e adeguati mezzi di sanificazione;

nei decreti legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) e 8 aprile 2020 n. 23 (Liquidità) sono previste misure di sostegno per gli imprenditori, come crediti d'imposta volti a sostenere le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro o le spese per la dotazione di strumenti di protezione individuale per i lavoratori e per l'utenza;

durante l'emergenza sono aumentate in maniera consistente le richieste di servizi resi da operatori di sicurezza privati (guardie particolari giurate, steward, portieri), per disciplinare accessi negli esercizi commerciali, per la rilevazione della temperatura, per garantire sicurezza ad industrie nel campo alimentare e in numerosi altri ambiti in cui precedentemente non era prevista alcun impegno di personale;

per tali presidi di sicurezza garantiti dalla presenza di operatori, non sono previste misure fiscali o di altra natura di sostegno alle imprese, nonostante abbiano le medesime finalità di distanziamento sociale e di prevenzione del contagio rispetto a quelle prima richiamate,

impegna il Governo:

a considerare quale dispositivo di protezione individuale «ogni qualsivoglia mezzo e/o strumento atto a evitare l'interazione diretta tra lavoratori e tra lavoratori e utenti, ivi compreso l'impiego di apposite unità di sicurezza».

G1.237

BARACHINI, DAMIANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto la creazione di elenchi speciali ad esaurimento, tutelando la posizione di quei lavoratori che hanno esercitato una professione sanitaria per un periodo superiore a 36 mesi negli ultimi dieci anni e non dispongono di un titolo idoneo per iscriversi nei nuovi albi professionali;

durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, numerosi tecnici di laboratorio hanno lavorato senza sosta per eseguire tamponi e prelievi di ogni genere, in alcuni casi, in assenza delle necessarie condizioni di sicurezza e con dispositivi di sicurezza individuale non idonei a garantire la riduzione del rischio;

tra le migliaia di professionisti, alcune centinaia (100/200) sono da anni in attesa di essere iscritti all'Ordine dei TSRM-PSTRP perché al momento dell'assunzione le commissioni concorsuali pubbliche e private, basate su una normativa non omogenea tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della Sanità, accettarono titoli poco conformi;

si tratta di professionisti che sono assunti nel sistema sanitario pubblico e/o convenzionato da 30/20/10 anni che hanno e stanno insegnando a tirocinanti;

il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019 reca Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le iniziative di competenza volte a sanare la situazione dei professionisti tecnici di laboratorio disponendo che gli stessi assunti nel privato e nel pubblico impiego tramite concorso precedentemente all'istituzione dell'Albo e dell'Ordine siano iscrivibili direttamente all'Albo e all'Ordine stesso.

G1.238

BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

la rapida ed estesa diffusione della pandemia di Covid-19 ha indotto il Governo e le Regioni ad adottare, a partire da inizio marzo su scala nazionale, provvedimenti fortemente limitativi di alcune libertà personali con l'obiettivo di frenare la diffusione del contagio;

un Istituto di ricerca qualificato, pensando all'indispensabile ritorno dei diritti, ha provato a valutare sinteticamente l'impatto di tali provvedimenti misurando la tempestività (o la lentezza) con cui si sta ripristinando il pieno esercizio dei diritti più fortemente limitati durante la fase dell'emergenza; diritti compromessi dalle misure di contenimento e gestione della pandemia. Il diritto che, con i dati di cui disponiamo attualmente, fatica maggiormente ad essere ristabilito è quello all'istruzione, non solo per il ritardo con cui si è deciso quando si potrà tornare in classe, ma anche per le incertezze tuttora forti circa gli investimenti e le condizioni di rientro;

tra i soggetti più penalizzati ci sono i ragazzi portatori di handicap: motorio, cognitivocomportamentale, ma anche socio-psicologico. Sono loro che durante le tre fasi di pandemia finora sperimentate hanno sofferto per un insieme di fattori: oggettiva difficoltà a creare programmi su misura di didattica alternativa a distanza; centri di riabilitazione tuttora chiusi, per cui è mancata l'opportunità di usufruire di tecniche psico-motorie a sostegno del loro ritardo; carenza assoluta della più elementare forma di assistenza domiciliare per supplire alla mancanza di stimoli sul piano cognitivo, relazione e motorio;

si sono create situazioni di grande difficoltà, con un vero rischio di isolamento; i ragazzi che hanno una disabilità intellettiva faticano a interiorizzare i cambiamenti. La ripetizione delle proprie attività è calmante, dà la sicurezza che tutto va bene. In questo periodo le attività sono variate e la socialità è stata annullata. Hanno bisogno di condivisione del loro sentimento di disagio e di una spiegazione anche se semplificata di quanto sta accadendo. Per alcuni di loro è apparso chiaramente quanto fosse reale la paura che restando isolati cadessero in una depressione da cui sarebbe difficile uscire. Questo è il timore di tutti. Per i casi gravi si sono attivate le associazioni di familiari per chiedere educatori a domicilio per le persone con disabilità in tutta Italia al momento dello stop della socialità. Se in un primo tempo molti comuni si sono attivati, con le successive ordinanze e decreti è diventato difficile anche questo. Uno dei problemi maggiori è stato quello dei centri diurni chiusi con casi gravi non gestibili facilmente in famiglia;

le famiglie sono state lasciate sole, e nello specifico è toccato soprattutto alle madri, essere e sentirsi impegnate h24 nel loro ruolo non solo materno, ma multiprofessionale, avendo dovuto svolgere contemporaneamente molte funzioni diverse, senza vedere mai il minimo riconoscimento sul piano economico: non un solo bonus è stato attivato per le madri con figli con

handicap grave e gravissimo, a fronte di iniziative tese a moltiplicare l'offerta di risorse di tutti i tipi a persone di tutte le professioni e condizioni;

questi ragazzi sono stati, sia pure non intenzionalmente discriminati, in alcuni diritti fondamentali: il diritto all'istruzione e il diritto alla salute. Meritano di poter recuperare il danno che hanno subito,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di facilitare che venga messa a disposizione delle famiglie, dopo attenta analisi delle condizioni reali dei ragazzi e della loro disabilità, un servizio domiciliare di supporto cognitivo e psico-motorio efficace, attingendo al pool di professionisti della scuola: gli insegnanti di sostegno, e dei centri specialistici: fisioterapia, logoterapia, terapisti della neuro-psico-motricità dell'età evolutiva, o di liberi professionisti che lavorano autonomamente o in cooperative, oppure in alternativa dare ai genitori un Bonus ad hoc, come si è fatto, ad esempio nel caso del Bonus Baby sitter, del Bonus nonni, ecc ..

G1.239

BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

il Paese sta affrontando la più grave crisi economica dalla Seconda guerra mondiale. Per il 2020 le stime prevedono il Pil italiano in forte calo: le previsioni oscillano tra un -8% e un -13%, mentre alla fine del prossimo anno il Pil dovrebbe risalire attorno al 6%. Ritrovandoci a fine 2021 agli stessi livelli di attività economica degli inizi del 2019: in pratica, la recessione da Covid 19 brucerà tre anni di crescita;

l'entità dello Shock probabilmente colpirà l'Italia più di altri Paesi europei, con un calo tra i 7 e i 9 punti percentuali del Pil 2020, per due ragioni: in Italia c'è un elevato livello di debito pubblico, che nel medio e lungo periodo frena la crescita e un moderato livello di innovazione e rinnovamento delle imprese e del tessuto produttivo di un Paese;

eppure in Italia ci sono aziende di eccellenza che hanno la capacità di competere a livello internazionale con le migliori aziende dei rispettivi settori: ma sono troppo poche, per far fare un salto significativo al nostro Pil in caduta libera; ci sono però anche altre piccole aziende con una capacità di

innovazione molto interessante, originale che hanno bisogno di un sostegno finanziario specifico. Tra di loro ce ne sono alcune che hanno partecipato alla Call di Marzo HORIZON 2020 e, pur senza vincere, sono andate molto, molto vicino alla meta, ottenendo il «Seal of Excellence»; in altri termini hanno dimostrato di possedere tutti i requisiti per affermarsi sul piano professionale;

nella fase di ripresa e di rilancio del Paese, potrebbe essere molto utile per far ripartire l'economia, finanziare progetti innovativi, e prevedere lo stanziamento di fondi destinati al finanziamento proprio di quei progetti italiani che nel 2020 hanno ottenuto da HORIZON 2020 il «Seal of Excellence», che costituisce una garanzia di qualità che merita un investimento adeguato;

il «DL Rilancio», giunto blindato in Senato, avrebbe potuto prevedere all'art 38 (relativo al rafforzamento del sistema delle Start Up innovative) un emendamento in chiave promozionale di tutte le Aziende che avessero ottenuto il Seal of Excellence; in altri termini avrebbero potuto essere finanziate con le stesse modalità e condizioni che avrebbero ottenuto qualora il Programma B2020 le avesse ammesse al finanziamento europeo. È questo il senso attribuito dalla Commissione Europea al «Seal of Excellence», ovvero certificare la validità di quei progetti che, seppur giudicati meritevoli di finanziamento pubblico, non sono stati finanziati per carenza di fondi europei e per questo motivo si segnalano ad altri possibili finanziatori, a cominciare dai rispettivi governi;

si tratta infatti di progetti già selezionati a livello internazionale da giurie indipendenti che li hanno ritenuti meritevole di giudizio positivo, ancorché non siano risultati tra i vincitori finali. Progetti di persone giovani, brillanti, che potrebbero innescare processi innovativi interessanti non solo per l'Italia, ma per tutta l'Europa; potrebbero creare nuovi posti di lavoro e aprire nuove strade ad una occupazione giovanile qualificata, grazie all'impatto internazionale già suscitato, per tre ragioni: *excellence, impact, quality and efficiency of implementation*,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che nell'ambito delle attività di ricerca e innovazione volte a promuovere lo sviluppo economico e occupazionale del Paese si prendano seriamente in considerazione questi progetti, già garantiti a livello internazionale da giurie indipendenti, per valutarne la possibilità di un finanziamento mirato.

G1.240

BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

tra i problemi con cui dovrà confrontarsi la scuola al tempo del Covid-19 ci sono due grandi allarmi riguardanti il sistema educativo: la difficoltà a trovare una collocazione per tutti i ragazzi a settembre e la situazione di incertezza in merito al corpo docente per il prossimo anno scolastico. Le 40mila sedi scolastiche statali non saranno sufficienti per ospitare gli 8 milioni di studenti che a settembre dovranno tornare sui banchi di scuola. Circa il 15% di loro rischia di rimanere senza scuola. I dirigenti scolastici, a cui è demandato il compito di trovare soluzioni, hanno una autonomia solo parziale dal momento che mancano di risorse adeguate per gestirla. Come ammesso dallo stesso ministro Azzolina, l'applicazione delle misure di distanziamento, commisurata alle disponibilità degli edifici scolastici attualmente in funzione, non consentirà il rientro in sicurezza nei propri istituti per il 15% degli studenti, che si ritroveranno, nei fatti, ad essere fisicamente ricollocati in nuove strutture da mettere anch'esse in sicurezza, con un ulteriore aggravio di spesa di proporzioni ingenti;

i costi legati al ricollocamento del 15% degli studenti causato dalle regole sul distanziamento saranno molto rilevanti. Su un totale di 7.599.259 studenti delle scuole pubbliche i ragazzi interessati saranno 1.139.889. L'aumento dei costi risiede nella necessità di trovare nuovi spazi fisici, nuove scuole e nuovi edifici, definiti sempre come costi che non possono essere assorbiti e quantificati approssimativamente al 20% del costo medio per studente, ma anche nella duplicazione di alcuni dei costi fissi che già entrano nel costo medio per studente. A titolo di esempio, saranno necessari nuovi insegnanti e nuovi contratti con fornitori pur mantenendo i precedenti. Andrebbero inoltre tenuti in considerazione anche i costi sociali legati ad un ricollocamento del 15% degli studenti, molti dei quali si troverebbero ad affrontare nuove condizioni di studio nel pieno del proprio percorso scolastico;

c'è inoltre il problema delle 85mila cattedre vuote che dovranno essere assegnate per l'anno scolastico 2020/2021;

si crea così una situazione, che può essere risolta in maniera costruttiva solo abbandonando i pregiudizi nei confronti della scuola paritaria, e stabilendo dei patti educativi che vedano scuola pubblica statale e scuola pubblica paritaria come alleate nel rispondere all'esigenza, sempre più pressante, di far ripartire il sistema educativo italiano. L'istruzione pubblica è da

questo punto di vista emblematica. Dalla cosiddetta fase 2 in poi, l'epidemia ha costretto ad un ripensamento dei sistemi gestionali ed organizzativi di istituzioni pubbliche e private, che hanno imposto costi indiretti di riorganizzazione degli orari e degli spazi di lavoro;

le difficoltà economiche causate dal Covid hanno inoltre avuto un impatto diretto sul settore paritario dell'istruzione. Secondo le stime, circa un terzo degli istituti paritari è destinato a scomparire a causa del peggioramento delle condizioni economiche delle famiglie italiane dovuto ai mesi di lockdown. Andando più nello specifico, si stima che un terzo degli studenti attualmente iscritti alle scuole paritarie (circa 260mila studenti) non potranno proseguire e dovranno iscriversi nelle scuole statali. La conseguenza sarà un aumento della diseguaglianza nell'accesso ad un'istruzione di qualità: le scuole paritarie che resteranno aperte post-Covid aumenteranno l'ammontare delle proprie rette impedendo l'accesso ad una fascia di popolazione che oggi può invece permetterselo. Alcuni potranno scegliere tra scuola pubblica o paritaria, i meno abbienti no;

conseguenza dei due problemi sopra riportati è un aumento dei costi che lo Stato si troverà a fronteggiare. Oggi, secondo i dati MIUR, lo Stato spende in media 752 ' per studente paritario contro i 6006 ' per uno studente statale. I 6006 ' sono il costo medio per studente calcolato dal MIUR; è verosimile pensare che rappresenta un limite inferiore piuttosto che una stima puntuale. Il 30% degli studenti paritari che migreranno verso la scuola pubblica è pari a 260.042, di conseguenza il costo per le casse dello Stato sarà pari a 1.595 .066.313 ' a cui va sommata una stima del 20% per i costi aggiuntivi legati alla necessità di trovare nuovi luoghi fisici in cui collocare gli studenti. È una stima non puntuale ma di natura prudenziale. Il totale sarà pari a 1.874.171.099 euro;

il costo standard di sostenibilità si presenta come «quota capitaria» spettante all'alunno, che lo assegna alla scuola prescelta. L'aspetto decisivo del costo standard di sostenibilità (declinabile in convenzioni, detrazioni, buono scuola, voucher, ecc.) sta nel riconoscere concretamente la titolarità, in ambito educativo e formativo, della persona e della famiglia. Tale titolarità si esercita attraverso una «libertà di scelta educativa». La misura si basa su un'analisi razionale dei costi attraverso lo studio dei bilanci scolastici. Il costo standard attraverso le voci di cui è composto, tiene conto della presenza di studenti disabili all'interno della classe,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di creare una commissione per studiare il problema e individuare il costo-standard per ogni alunno, come avviene nel SSN, per lasciare alla famiglia il diritto ad una piena e responsabile libertà educativa;

a valutare l'opportunità di creare delle convenzioni nel prossimo anno scolastico 2020- 2021 tra scuola statale e scuola paritaria.

G1.241

VATTUONE, ROJC, ORTIS, MININNO

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1874),

premesso che:

l'operazione «Strade sicure» rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate, sul territorio nazionale, a fianco delle Forze di polizia, in funzione di contrasto alla criminalità e al terrorismo in numerose città italiane;

il comma 132 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 l'impiego di 7.050 unità delle Forze armate al fine di assicurare il concorso:

- nei servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, di cui all'articolo 24, commi 74 e 75 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (operazione «Strade sicure»);

- nelle operazioni di sicurezza e controllo del territorio, finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nell'ambito delle province della regione Campania, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 (operazione «Terra dei fuochi»);

tale contingente, posto a disposizione dei Prefetti, fin dall'insorgere dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, è stato impiegato anche nell'ambito delle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19 in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia;

considerato che:

in ragione dei conseguenti accresciuti compiti assegnati al dispositivo, l'articolo 74-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. «Cura Italia»), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel precisare che l'intero dispositivo di «strade sicure» può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19, ha autorizzato la spesa di euro 10,2 milioni di euro, di cui 8 milioni per il pagamento delle incrementate prestazioni di lavoro straordinario;

per lo stesso motivo, il comma 2 dell'articolo 22 del disegno di legge in esame autorizza l'ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario,

il dispositivo, in ragione del perdurare delle esigenze di sostegno alle Forze di polizia, è costantemente impiegato, sotto la direzione dei Prefetti,

nell'ambito delle diversificate attività tese ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19;

è verosimile ritenere, alla luce dei dati epidemiologici, che tale specifico impiego proseguirà anche nei prossimi mesi, per lo meno fino al 31 dicembre 2020, e comunque, anche nell'impiego ordinario,

il monte ore precedentemente finanziato (21 ore mese pro-capite) è risultato insufficiente a remunerare lo straordinario effettivamente svolto dal personale interessato (mediamente 40 ore);

impegna il Governo:

a individuare le risorse disponibili per riconoscere fino al 31 dicembre 2020 alle 7.050 unità delle Forze armate impiegate nel dispositivo di «strade sicure» il medesimo tetto mensile di ore di straordinario (40 ore) già finanziato fino al 31 luglio e.a. con l'articolo 22 del disegno di legge di conversione all'esame, al fine di assicurare allo strumento gli indispensabili, consueti standard di operatività ed efficienza.

G1.242

BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'emergenza del virus Covid-19 avrà un impatto molto grave sull'economia del paese con ricadute sociali pesanti. Il rischio maggiore, oltre a quello sanitario, è di paralizzare investimenti, consumi e produzione per un arco temporale ben più lungo di quello preventivato. Il Centro Studi Confindustria, sulla base delle previsioni Istat, ha evidenziato un calo potenziale del PIL del 3,5% nel periodo gennaio-marzo e del 6,5% in quello aprile-giugno. Il crollo del PIL sarà determinato sia da un calo dell'offerta (- 5,4% a marzo e -6,5% nel II trimestre), ma anche da un calo dei consumi (Confcommercio calcola un calo de 31,5% solo nel mese di marzo). Di conseguenza caleranno le entrate erariali che potrebbero raggiungere il -11 % del Pil;

lo Stato è comunque chiamato a fornire sostegno sociale a imprese, famiglie e cittadini, attraverso strumenti che possono contare sul supporto parziale della UE e di altri strumenti finanziari ancora in fase di elaborazione, ma che devono sempre appoggiarsi sul suo ruolo centrale di garante. Conseguenza di questo mix sarà una crescita senza precedenti del deficit e del

debito pubblico, come emerge dalle principali proiezioni macroeconomiche internazionali. In questa fase concitata, di negoziazioni con l'Unione Europea (UE) per ottenere un piano straordinario di sostegno all'economia, il Governo sta varando diverse misure per contrastare gli effetti devastanti della crisi Covid-19. La situazione economia italiana, già provata dalla precedente recessione, impone il reperimento urgente di risorse straordinarie e i maggiori sacrifici sono stati chiesti agli incolpevoli cittadini;

a soffrire particolarmente gli effetti del virus, oltre ovviamente i malati e le loro famiglie, sono anche tutte le categorie quali malati cronici e rari, immunodepressi, acuti non ospedalizzati e persone disabili non autosufficienti per i quali è necessario rafforzare l'assistenza socio-sanitaria e domiciliare. Il motivo è di facile comprensione: oltre ad una condizione di disagio quotidiana, con l'emergenza e la rapida diffusione del Covid-19 non è possibile collocare questi individui in strutture dove si troverebbero aggregati favorendo la circolazione della malattia. Alla luce di ciò, urge trovare risorse per il finanziamento di piani ordinari e straordinari a supporto delle esigenze del Paese;

ma proprio per questo appare un privilegio incomprensibile quello legato al settore del tabacco riscaldato (heated tobacco). I relativi prodotti, immessi nel mercato italiano nella seconda metà del 2014, hanno goduto fino al 2018 di un'accisa pari al 50% dell'accisa media sulle sigarette. Questo regime di favore è addirittura cresciuto nel 2019 quando l'accisa applicata ai prodotti del tabacco riscaldato è stata dimezzata ulteriormente e oggi è pari al 25% dell'accisa media sulle sigarette tradizionali. La tassazione agevolata applicata agli heated tobacco, con aliquote fiscali fortemente scontate rispetto a quelle sulle sigarette, ha determinato una perdita di gettito fiscale pari a circa 400-500 milioni su base annuale. Se si considera poi che il mercato è andato crescendo in maniera estremamente rilevante negli ultimi anni e le previsioni sono di ulteriore incremento, lo Stato rischia di rinunciare a cifre ancora più consistenti di entrate erariali. Le ragioni che hanno portato a questa evidente condizione di privilegio potrebbero trovare fondamento sul presupposto che gli heated tobacco siano meno dannosi per la salute;

una minore pressione fiscale potrebbe quindi spingere i consumatori a migrare dalle sigarette tradizionali a una nuova tipologia a rischio ridotto. È una motivazione legittima ma che, dato che non ha avuto alcun sostegno definitivo dalla scienza o dalle evidenze empiriche, non può e non deve essere una priorità per il paese. È stata una scelta di fiducia sulla base di alcune prime evidenze ma che non hanno trovato l'approvazione delle agenzie governative preposte alla tutela della salute. Il Ministero della Salute ha concluso che le prove e le evidenze disponibili su tali prodotti sono insufficienti per definirli come prodotto a rischio ridotto nella legislazione sulle TABACCO RISCALDATO;

sia la Food and Drug Administration degli Stati Uniti sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità convergono verso le medesime conclusioni: i

prodotti a tabacco riscaldato non possono essere considerati prodotti a rischio ridotto rispetto alle sigarette tradizionali. Non ci sono le prove scientifiche;

date le circostanze attuali, la defiscalizzazione del tabacco riscaldato non deve essere una priorità per il paese, appare piuttosto come un privilegio alle multinazionali del tabacco. Il tutto mentre gli imprenditori italiani sono in difficoltà; chiamati ad ulteriori sacrifici. Ad oggi, infatti, rispetto a quelli delle sigarette classiche godono di un sconto pari al 7,5% pur non essendo riconosciuto da alcun ente nazionale di sanità il maggiore beneficio per la salute umana;

in sintesi, la situazione macroeconomica italiana è deficitaria e i conti pubblici verranno stressati pesantemente dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria. I cittadini rischiano di dover subire più di tutti gli effetti della crisi in corso; Alcune categorie di persone, con problematiche legate alla salute tra cui malati cronici e rari, immunodepressi, acuti non ospedalizzati e persone disabili non autosufficienti, necessitano di assistenza non-ospedaliera e domiciliare per le quali i fondi rischiano di essere carenti a causa degli sforzi dirottati sul virus e del calo di entrate fiscali; I prodotti della categoria tabacco riscaldato godono di un regime fiscale favorevole che si traduce in minori entrate per lo Stato di circa 400 milioni ogni anno che potrebbero diventare 670 milioni nel 2020 date le previsioni di mercato; Non ci sono prove che i prodotti heated tabacco siano meno rischiosi rispetto a quelli tradizionali del tabacco,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di una rimodulazione del regime fiscale privilegiato oggi applicato ai prodotti del tabacco riscaldato, al fine di tutelare i cittadini e le famiglie italiane che a causa dell'emergenza Coronavirus necessitano di maggiore assistenza e rischiano di trovarsi in condizioni ancora peggiori vista la diffusione del contagio e le particolari condizioni di salute dei pazienti.

G1.243

DAL MAS

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decretollegge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, premesso che:

il disegno di legge in oggetto reca la conversione in legge di un decreto-legge i cui contenuti sono volti anche a garantire la sostenibilità finanziaria dei bilanci delle regioni;

i contributi destinati alle regioni, in particolare a quelle a statuto speciale, sono insufficienti a garantire l'equilibrio economico degli enti per

le maggiori spese connesse all'emergenza COVIS-19 e per le minori entrate derivanti dalla conseguente crisi economica;

in una interlocuzione tra regioni a statuto speciale e governo era stata concretamente avanzata l'ipotesi di destinare un ulteriore miliardo da ripartire tra tali regioni. L'ipotesi non si è però per ora concretizzata. Le risorse non sarebbero comunque sufficienti a garantire alle regioni a statuto speciale le disponibilità necessarie a far fronte ai servizi loro in carico;

in particolare, la regione Friuli Venezia Giulia stima un crollo delle entrate fiscali per il 2020 variabile tra i 550 e i 698 milioni, cui aggiungere i circa 150 milioni spesi per l'emergenza sanitaria;

la stessa regione Friuli Venezia Giulia, secondo le leggi vigenti, dovrebbe versare allo Stato 726 milioni di euro quale contributo straordinario alla finanza pubblica;

il Friuli Venezia Giulia, tra le sue competenze speciali, annovera il finanziamento integrale del Servizio Sanitario Regionale;

le risorse previste quali contributo straordinario alla finanza pubblica sarebbero necessarie, se lasciate alla regione, a garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché, almeno per l'anno 2020 e 2021, sia sospesa la richiesta di contributo alla finanza pubblica da parte della regione Friuli Venezia Giulia o, in alternativa, lo Stato, in accordo con la regione, si faccia carico delle spese per il Servizio Sanitario Regionale.

G1.244

DAMIANI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

premesso che:

in sede di conversione del Decreto-legge n. 18/2020 sulle Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica

da COVID-19, il Governo ha accolto come impegno l'Ordine del Giorno n. G/1766/270/5 che prevedeva tra i vari punti anche i seguenti:

- consentire che l'amministratore riscuota le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali solo ed esclusivamente tramite il conto corrente intestato al condominio e non in contanti;

- consentire che il mandato dell'amministratore scaduto o in scadenza in questo periodo di emergenza venga prorogato fino ad esplicita revoca assembleare, questo per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10 del codice civile;

- in deroga al comma 10 dell'articolo 1130, del codice civile, posticipare a 12 mesi, dalla cessazione dello stato di emergenza, la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo 2019 con data di chiusura successiva al 31 /07/2019;

considerato che:

alcuni dei provvedimenti succitati erano stati inseriti nel testo originario del decretollegge n. 34/2020 per poi durante l'esame del decreto alla Camera dei Deputati tutte le forze politiche hanno presentato emendamenti in tal senso stante la sollecitazione pervenuta da tutte le Associazione degli Amministratori e dei Revisori della Contabilità Condominiale;

durante l'esame in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati tali richieste sono state completamente ignorate;

l'intera categoria degli amministratori di condominio professionisti si trova oggi in seria difficoltà a causa dei provvedimenti del Governo assunti in questa fase emergenziale;

l'amministratore per mandato ricevuto in fase di nomina, ha l'obbligo giuridico di rappresentare i partecipanti al condominio, di garantire la sicurezza delle parti comuni e di compiere ogni atto conservativo necessario alla salvaguardia dello stesso (articolo 1130 del codice civile) ed occorre permettergli di adempiere ai pagamenti dei fornitori e dei dipendenti del condominio, anche nell'interesse degli amministrati,

impegna il Governo:

- in deroga al comma 10 dell'articolo 1130, del codice civile, a posticipare di 12 mesi dalla cessata emergenza da COVID-19 la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo 2019 con data di chiusura successiva al 31/07/2019;

- a consentire che l'amministratore riscuota le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali solo ed esclusivamente tramite il conto corrente intestato al condominio e non in contanti;

- a consentire che P amministratore emetta quote condominiali corrispondenti alle rate della gestione ordinaria e riscaldamento relative all'ulti-

mo preventivo di spesa approvato, da riscuotere a norma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile;

a consentire che il mandato dell'amministratore scaduto o in scadenza in questo periodo venga prorogato fino ad esplicita revoca assembleare, questo per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10 del codice civile.

G1.245

GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

tutti gli operatori del settore, legati al turismo business, agli eventi, all'incoming turistico e alle gite scolastiche, sono tra quelli che stanno subendo i maggiori danni economici conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19. Il settore registra disdette che arrivano fino alla fine del mese di maggio, se non oltre, e le imprese stanno perdendo anche tutte le prenotazioni per il periodo delle ferie estive. Il danno è certo e non recuperabile;

più in particolare, il settore specifico degli autobus da noleggio con conducente per trasporti privati è completamente fermo, il fatturato è a zero dall'inizio dell'emergenza e le prospettive di ripresa sono incerte e difficili, perché le gite scolastiche sono state cancellate a causa dell'interruzione delle attività didattiche e ancora non è chiaro, a settembre, se e con quali criteri potranno ripartire i servizi curriculari ed extracurriculari. Per il trasporto turisti, invece, si dovrà aspettare probabilmente il prossimo anno;

le imprese si trovano in grave difficoltà con la gestione del personale dipendente, con le rate dei mutui e dei leasing da pagare per l'acquisto mezzi, per il pagamento delle scadenze fiscali e contributive, per la sussistenza stessa delle famiglie dei titolari, che vivono del lavoro nell'impresa;

quello degli autobus da noleggio con conducente per trasporti privati è un'attività per lo più stagionale, che vede il suo punto di forza dal mese di marzo al mese di settembre: in questi sette mesi, le imprese, riescono a far fronte alle spese fisse, agli stipendi, al pagamento dei mutui;

nei restanti mesi, e dunque da ottobre a febbraio, il lavoro si svolge prevalentemente negli uffici, producendo preventivi per la successiva stagione, ad oggi soggetta all'incertezza della situazione emergenziale;

i numeri a livello nazionale indicano che vi sono 6.000 imprese di noleggio autobus granturismo ferme, un fatturato di 2,5 miliardi azzerato, 25.000 bus fermi che, ogni anno, percorrono circa 1,7 miliardi di chilometri in tutta Italia, consumando 4,5 milioni di carburante;

la brusca frenata richiederà ulteriori e più incisivi interventi. Sarà necessario intervenire sulle problematiche legate ai fabbisogni di liquidità immediata e su un sistema di indennizzi legati al blocco delle attività,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le iniziative di competenza volte a sostenere il suddetto settore e la filiera ad esso collegata, per evitare il collasso delle imprese di autobus da noleggio con conducente per trasporti privati.

G1.246

GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

il settore degli eventi è stato il primo ad essere colpito per effetto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e dei progressivi lockdown. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, il 4 maggio è stata avviata la cosiddetta «fase 2», ma non esiste ancora nessuna indicazione su quando le aziende di questo comparto potranno lavorare ed in quale modo;

ogni evento, prima di essere realizzato, necessita di molti mesi di programmazione. Un matrimonio può richiedere anche dai 6 ai 14 mesi di lavoro ed un evento privato generico dai 2 ai 6 mesi;

muovendo da questa constatazione, è evidente che il momento in cui sarà possibile ripartire per altri comparti produttivi non può coincidere con quello in cui potrà tornare ad operare anche il mondo degli eventi. Già oggi, secondo quanto riferito dalle associazioni di categoria, sulla scia dei provvedimenti governativi man mano emanati è di fatto generalizzata una completa cancellazione di ogni evento privato fino a metà agosto 2020;

il comparto matrimoni ed eventi privati ha assunto negli anni una forte identità di prodotto e si è mostrato capace di diventare anche uno strumento di attrazione di clientela internazionale, oltre a intercettare sempre più efficacemente le richieste della clientela nazionale. Come tutto il comparto

turistico, e ancor più per le proprie innegabili specificità, questo settore ha subito perdite considerevoli;

gli elementi di incertezza dovuti alla gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19 stanno vanificando i numerosissimi contratti stipulati per il 2020, molti dei quali sono persi per sempre;

si prospetta dunque un vero e proprio collasso delle contrattazioni, che travolgerà tutti gli operatori del settore, più di 50.000 tra piccole e medie imprese, che hanno visto una diminuzione stimata, prudenzialmente e nel minimo, del 75 per cento del proprio fatturato. Oltre al danno economico riguardante la produttività della stagione 2020, già possono essere ipotizzate delle ripercussioni negative sulla produttività del 2021 per l'impossibilità di programmare;

si prevede inoltre un significativo aumento dei costi strutturali per gli adeguamenti, anche temporanei, alle normative COVID-19 e vi è stata una forte perdita di liquidità dovuta alla restituzione degli acconti o delle caparre già versate per gli eventi programmati, essendo stata del tutto trascurata una doverosa normazione in proposito;

il settore degli eventi ha una filiera di aziende composta da un tessuto particolarmente eterogeneo, che va dalle dimore storiche alla moda, passando per il catering e i servizi food beverage in generale, passa per i servizi d'intrattenimento, i servizi tecnici e

tecnologici, i trasporti, la decorazione floreale e la scenografia, i servizi alla persona, gli allestitori e i noleggiatori di materiali e di arredi, le agenzie di organizzazione di eventi e i wedding planner, i fotografi e i videografi, per non parlare dei molti altri comunque coinvolti nella filiera del settore. Una filiera, appunto, incredibilmente variegata sia verticalmente che orizzontalmente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le iniziative di competenza volte al sostegno del suddetto settore e alla filiera ad esso collegata fornendo linee chiare e protocolli sanitari per la realizzazione degli eventi, con particolare attenzione a quelli privati ed alle loro dinamiche, affinché possano attivarsi quanto prima per la riapertura e la programmazione.

G1.247

MODENA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

la fase complessa dovuta al Covid-19 ha acuito i tanti problemi di destrutturazione del mercato del lavoro, ponendo ancora di più il tema dei diritti e della dignità delle persone;

un esempio su tutti lo danno le circa 400 lavoratrici e lavoratori stagionali di Eskigel SRL - azienda produttrice di gelati -, una delle poche fabbriche a prevalenza di manodopera femminile, che a luglio 2019 protestavano sotto la prefettura di Terni, e che a distanza di poco meno di un anno non hanno visto nessun cambiamento della loro condizione, con il gravare sul loro capo di una addizionale dello 0,5 ad ogni novazione contrattuale che li mette a rischio turn-over con l'aumento del costo contributivo, e nessun bacino delle professionalità riconosciuto che ne tuteli la continuità occupazionale, impegna il Governo:

a prevedere che i lavoratori stagionali, che per natura contrattuali, non possono essere paragonati al contratto a tempo determinato, vengano parificati alla tipologia contrattuale stagionale (ad esempio dell'agricoltura) dove non sono previsti proprio per la stagionalità dei contratti aggravati contributivi, permettendo al lavoratore stesso di poter rientrare nelle aziende senza turn-over, dato il ripetersi di tali produzioni ogni anno.

G1.248

RIZZOTTI

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il comma *I-bis* dell'articolo 5, introdotto in V Commissione alla Camera dei Deputati, prevede un ulteriore incremento delle risorse destinate a finanziare l'aumento del numero dei contratti di formazione medica specialistica;

la disposizione introdotta dispone l'ulteriore incremento, rispetto all'incremento di 109,2 milioni di euro per ciascun anno già previsto al comma 1 del medesimo articolo *5-bis*, dell'autorizzazione di spesa per finanziare un corrispondente aumento del numero dei contratti di formazione medica

specialistica, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 368 del 1999, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, aumentando corrispondentemente, per i medesimi anni, il livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario nazionale standard, con oneri a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 265, comma 5;

in base ai dati forniti dalla relazione tecnica al provvedimento all'esame, il rifinanziamento della autorizzazione di spesa di cui al comma 1 comporterebbe circa 4.200 nuovi specializzandi per ciascuno degli anni 2020 e 2021, con l'ulteriore incremento disposto dal comma 1-bis, si prevede quindi un ulteriore aumento del numero dei contratti di circa 960 unità, a partire dal 2022;

considerato che:

ammontano a circa undicimila le borse di specializzazione e per la medicina generale,

a fronte di circa ventiduemila potenziali candidati, corrispondenti al numero di accessi ai corsi di laurea in medicina, permane il rilevante problema del cosiddetto «imbuto formativo» che comporta la permanenza di tanti giovani laureati in situazioni di precariato, di inoccupazione o di disoccupazione;

la Fnomceo, proprio nei giorni scorsi, ha evidenziato come sia «necessario intervenire, per svuotare finalmente l'imbuto e formare tutti i medici già laureati. Il Presidente della Fnomceo ha in particolare sottolineato la necessità di una vera riforma, che metta in parallelo gli ingressi a medicina con i percorsi formativi post laureati, cosicché a ogni laurea corrisponda una borsa»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, con ulteriori provvedimenti normativi, per risolvere in via strutturale il problema del cosiddetto «imbuto formativo», affinché per ciascun laureato in medicina corrisponda un percorso formativo post laurea, nell'ottica di assicurare ai cittadini un'assistenza di qualità ed immettere nel sistema un congruo numero di specialisti e di medici di medicina generale.

G1.249

RIZZOTTI

Il Senato, premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante mi-

sure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 124 prevede la riduzione dell'aliquota IV A per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

in particolare la disposizione citata prevede a decorrere dal 1° gennaio 2021 che alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuali si applichi l'aliquota IVA del 5 per cento attraverso l'inserimento dei suddetti beni al nuovo numero *Y-quater* nella tabella A, parte *II-bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Inoltre in considerazione dello stato di emergenza sanitaria in atto e limitatamente al periodo che va dall'entrata in vigore del decretolegge n. 34 del 2020 fino al 31 dicembre 2020 sugli stessi presidi viene applicata l'aliquota zero per cento, con dritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

la disposizione è adottata in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l'impatto della pandemia. In tale contesto e tenuto conto che nel gennaio 2018 è stata presentata una proposta di direttiva attualmente in discussione in Consiglio che modifica la disciplina delle aliquote IV A per permettere a tutti gli Stati di applicare un'aliquota ridotta anche inferiore al 5 per cento e un'esenzione con diritto di detrazione dell'IVA versata a monte - in principio su tutti i beni e servizi tranne alcuni esplicitamente elencati - la Commissione ha fatto presente che gli Stati per il periodo di emergenza sanitaria possono ritenersi autorizzati ad applicare aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell'epidemia,

impegna il Governo:

ad adottare nel primo provvedimento utile in virtù della ratio alla base della disposizione contenuta all'articolo 124 del decreto- legge n. 34 del 2020, le misure necessarie per introdurre un credito di imposta volto a consentire il recupero dell'IVA non detraibile per suddetti beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, mascherine e altri dispositivi medici e di protezione individuale acquistati nel periodo compreso fra il 31 gennaio 2020 (data in cui con delibera il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) e il 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decretologge n. 34 del 2020;

a rendere detraibili per le famiglie, per tutto il 2020, i dispositivi di protezione acquistati anche se non dichiaratamente considerati dispositivi medici, non contenendo il marchio CE.

G1.250

RIZZOTTI

Il Senato, premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 reca, tra l'altro, misure in materia di salute connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

in sede di conversione del decreto è stato approvato l'emendamento che introduce il comma *l-bis* all'articolo 1 del provvedimento che stabilisce che: « ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale [..] possono conferire [..] fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi .. »;

l'emergenza epidemiologica che stiamo affrontando ha raggiunto dimensioni drammatiche e inedite nella storia della nostra Repubblica, alla quale è necessario rispondere con strumenti altrettanto inediti e all'altezza della sfida;

in tale quadro, e soprattutto con riguardo alle prossime fasi dell'emergenza che preludono al ritorno ad una quotidiana «normalità», è urgente e perentoria la necessità di approntare una serie di idonei strumenti volti a prevenire e trattare il disagio psicosociale ingenerato dalle restrizioni di questi mesi, in tutte le sue dimensioni;

il disagio psicologico che l'intera popolazione sta vivendo, in particolare quelle professionalità che durante le fasi più acute dell'emergenza hanno continuato a svolgere il proprio lavoro a contatto con l'utenza, come forze di polizia, personale sanitario, personale della vendita al dettaglio di beni di prima necessità, e le fasce di popolazione più fragili, come minori, anziani e soggetti con patologie mentali già diagnosticate, potrebbe aver prodotto danni socio-sanitari i cui effetti non sono ancora quantificabili ma che potrebbero avere ripercussioni che rischiano di essere anche difficilmente o non recuperabili;

questo contesto è reso ancor più drammatico dal rischio, paventato da alcuni esperti infettivologi ed epidemiologi, di nuovi significativi aumenti non controllati dei contagi da Covid-19 con l'approssimarsi dell'autunno e dell'inverno;

in tali casi, oltre a catastrofiche conseguenze sociali ed economiche, vi sarebbero indubbie conseguenze sulla salute mentale individuale e collettiva;

per tali ragioni è necessario assicurare un sistema di accesso alle cure di salute mentale che sia celere, adeguato e gratuito;

in particolare si potrebbero prevedere forme di agevolazioni fiscali, come il tax credit, da impiegare anche in relazione a servizi offerte nell'ambito settore privato o convenzionato, da psicologi e psicoterapeuti;

tale sistema dovrebbe andare prioritariamente a favore di quei soggetti ritenuti più colpiti dall'emergenza epidemiologica o comunque per i quali è più complesso accedere a trattamenti di cura e prevenzione del disagio psicologico, soggetti e nuclei familiari meno abbienti, stabilendo una soglia ISEE o reddituale, operatori sanitari, appartenenti alle forze dell'ordine e militari, addetti ai servizi di vendita al dettaglio di beni di prima necessità, familiari delle vittime di Covid-19 e soggetti contagiati da Covid-19,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte quelle iniziative, anche di tipo normativo, regolamentare o puramente organizzativo, volte a garantire l'accesso gratuito, diretto e adeguato alle cure del disagio mentale, a favore di quelle categorie di persone maggiormente colpite dalla crisi da Covid-19, sia utilizzando risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sia valutando l'opportunità di prevedere agevolazioni fiscali per usufruire di servizi psicologici e psicoterapeutici.

G1.251

PAGANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'esperienza Covid-19 ha dimostrato come le strutture sanitarie minori, in particolare quelle distanti dal DEA di livello superiore di cura, e spes-

so scarsamente collegate, non siano inutili e si rende quindi necessario un ripensamento della programmazione e organizzazione della rete ospedaliera;

il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 ha introdotto il «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera»;

preso atto delle richieste delle Amministrazioni locali, in riferimento al D.M. n. 70, volte a modificare il punto 9.2.1, al fine di garantire la funzione dei pronto soccorso negli ospedali minori;

in particolare, occorre garantire una struttura organizzata ospedaliera deputata ad effettuare in emergenza-urgenza stabilizzazione clinica, procedure diagnostiche, trattamenti terapeutici, ricovero oppure trasferimento urgente al DEA di livello superiore di cura, in continuità di assistenza, secondo protocolli concordati per patologia (es. reti assistenziali ad alta complessità) e con le discipline di Medicina interna, Chirurgia generale, Anestesia, Ortopedia e Servizi di supporto in rete di guardia attiva e/o in regime di pronta disponibilità H/24 di Radiologia, Laboratorio ed Emoteca,

impegna il Governo:

a modificare, nell'ottica della riorganizzazione generale della rete ospedaliera nazionale, il punto 9.2.1 del D.M. n. 70, al fine di garantire la funzione dei pronto soccorso negli ospedali minori o classificati presidi sanitari in aree disagiate.

G1.252

PICHELTO FRATIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

il decreto-legge in esame non ha previsto un sistema ordinato degli adempimenti fiscali in scadenza nei prossimi mesi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riformare il sistema delle scadenze fiscali anche con modalità di pagamento più flessibili che possono prevedere dilazioni fino a 5 anni con l'attivazione di un tasso d'interesse riferito al tasso d'interesse applicati ai buoni ordinari del tesoro poliennali.

G1.253

CANGINI, AIMI, BARBONI, BERARDI, CALIENDO, CALIGIURI, DAL MAS, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, GIRO, MALAN, MASINI, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, SCHIFANI, STABILE, PICHETTO FRATIN

Il Senato,

premessi che:

con il decreto-legge n. 18 del 2017 detto «Cura-Italia», il Governo è intervenuto per sostenere economicamente le famiglie, i lavoratori e le imprese con risorse pari a circa 25 miliardi di euro a seguito di un primo scostamento di bilancio autorizzato dalle Camere;

nel ricordato decreto-legge sono state numerose le proposte emendative delle forze parlamentari per l'erogazione di un bonus da 600 euro mensili per i mesi di marzo e aprile da destinare ai caregiver familiari, come riconosciuti dall'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al pari di quanto veniva riconosciuto ad altre categorie di Cittadini danneggiati dall'epidemia di Covid-19;

il Governo ha espresso parere contrario sugli emendamenti e il Parlamento, a maggioranza, ha respinto tutti gli emendamenti in ragione del fatto che presso il Senato della Repubblica era in esame il disegno di legge n. 1461 (Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare)

tale disegno di legge è finalizzato a completare il quadro normativo della figura giuridica del Caregiver familiare. Tuttavia, non prevede alcun indennizzo economico per il lavoro di cura;

il Governo ha assicurato le opposizioni circa la volontà erogare detto bonus in successivi provvedimenti. Conseguentemente, furono presentati diversi ordini del giorno da parte di tutte le forze parlamentari, sia di opposizione che di maggioranza, che auspicavano la concessione di detto contributo ai caregiver familiari, alcuni dei quali vennero accolti dal Governo con l'impegno a darvi seguito. Impegno tutt'ora disatteso;

con la Relazione al Parlamento del 24 aprile 2020, il Governo, richiese l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 di 55 miliardi di euro, 24,85 miliardi di euro nel 2021, 32,75 miliardi di euro nel 2022, 33,05 miliardi nel 2023, 33,15 miliardi di euro nel 2024, 33,25 miliardi di euro dal 2025 al 2031 e 29,2 miliardi dal 2032 ottenendo dal Parlamento la relativa approvazione con la Risoluzione n. 6/00107 della Camera dei deputati e della Risoluzione n. 6/00106 del Senato;

in data 19 Maggio 2020, veniva pubblicato il decreto legge n. 34, detto «Decreto Rilancio». Anche in tale provvedimento, nonostante gli impegni presi con l'approvazione degli ordini del giorno al DL «Cura Italia» nel passaggio alla Camera, e l'imponente dotazione finanziaria, il Governo non prevedeva nessun bonus per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per i Care-

giver Familiari, non rispondendo ai bisogni di milioni di famiglie per un aiuto immediato posto che avevano dovuto sostenere in solitudine, a causa della completa sospensione delle attività domiciliari e di quella dei centri diurni in favore delle persone con disabilità grave - attività che tuttavia stentano a riprendere a regime - il maggiore peso, anche economico, per far fronte alle attività di cura verso i loro congiunti con disabilità grave;

nel corso dell'esame del Decreto Rilancio presso la Camera dei deputati (AC 2500) numerosissime sono state le proposte emendative presentate sui temi della disabilità, anche per il riconoscimento del bonus da 600/1000 euro per i mesi di aprile e maggio al pari di tutti coloro ai quali veniva riconosciuto. Anche in tale caso le proposte emendative sono state respinte dal Governo con la medesima motivazione, ossia che vi fosse un provvedimento in esame in Senato in materia di caregiver familiari;

in questo clima di incertezza determinato dalla pandemia di Covid-19, e dalle conseguenti misure di contenimento adottate dal Governo, nonché in conseguenza delle misure per il riavvio delle attività verso una, auspicata, normalizzazione che tuttavia deve fare i conti con la possibile estensione del periodo emergenziale sino al 31 dicembre 2020, come annunciato dal Governo in queste ore, le persone con fragilità e le persone con disabilità e le loro famiglie hanno visto assottigliarsi, se non negati come nel caso del bonus da 600/1000 euro al mese, gli spazi finanziari e le azioni di un concreto sostegno che sarebbe dovuto essere loro garantito;

in tale quadro è giunta la sentenza della Corte Costituzionale del 23 giugno 2020 che, sebbene non ancora pubblicata, è stata ampiamente anticipata nei suoi contenuti dal Comunicato Stampa del 24 giugno 2020 della medesima Corte Costituzionale nel quale il Giudice delle leggi afferma che «285 ,66 euro mensili, previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita» il secondo profilo, purtroppo veritiero, di interesse specifico per il Parlamento è invece un pesantissimo atto di accusa al Legislatore perchè afferma «È perciò violato il diritto al mantenimento che la Costituzione (articolo 38) garantisce agli inabili» attestando con ciò la totale inerzia del legislatore innanzi le pressate e reiterate richieste di un adeguamento dell'assegno mensile capace di garantire una vita dignitosa. Tale sentenza tuttavia presenta un profilo applicativo limitato ad una sola fattispecie di beneficiario della misura previdenziale, non contemplando dunque tutti gli altri beneficiari che a vario titolo di invalidità percepiscono mensilmente un importo, come aggiornato ai valori del 2020, che non supera il limite previsto dalla medesima Corte Costituzionale e stabilito come minimo essenziale adeguato «a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i mezzi necessari per vivere» ovvero quello stabilito dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2011 come aggiornato all'attualità;

la decisione della Corte Costituzionale rappresenta un elemento di speranza per il futuro di milioni di persone con disabilità e per le loro fami-

glie che, proprio in ragione degli elevati costi di cura che sostengono, spesso vivono ai limiti della soglia di povertà;

la Sentenza del 23 giugno 2020 deve essere letta in parallelo con un'altra storica Sentenza della medesima Corte Costituzionale in favore dei diritti delle persone con disabilità, la n. 275/2016, la cui massima è «il concetto di equilibrio del bilancio va correttamente inteso nel senso che è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionare la doverosa erogazione delle prestazioni per realizzarlo»;

è compito dunque del legislatore rimuovere ogni ostacolo per una effettiva attuazione e realizzazione dell'articolo 38 della Costituzione e, nello specifico, per le persone con disabilità e per i loro caregiver familiari,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile, a carattere di urgenza, che, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - e nelle more della definizione di una più organica disciplina del Caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza familiare reso dall'interessato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riconosca un contributo non inferiore a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno 2020, ad un solo componente del nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi dell'età evolutiva o in condizione di non autosufficienza come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, provvedendo nel contempo che il contributo di cui al presente impegno, in considerazione della sua natura emergenziale, sia compatibile con il reddito di emergenza di cui al provvedimento in esame e con il reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

a ricercare, anche attraverso la predisposizione entro il mese di luglio 2020, di una nuova Relazione al Parlamento, redatta ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 per richiedere un'ulteriore scostamento del bilancio, le risorse necessarie a completare il quadro strutturale degli interventi per la ripresa del Paese dagli effetti della crisi pandemica, prevedendo un apposito capitolo di spesa con adeguate risorse finanziarie non inferiori a 1 miliardo di euro annui da destinare al sostegno e alla valorizzazione del ruolo di cura del caregiver familiare e di una somma non inferiore a 4,5 miliardi di euro annui da destinare alla piena attuazione alla Sentenza della Corte Costituzionale del 23 giugno 2020 tale che la sua concreta applicazione, ovvero l'aumento delle pensioni per gli inabili totali al minimo stabilito dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2011 come aggiornato all'attualità, sia gradualmente estesa a tutte le misure economiche erogate a qualunque titolo di invalidità civile, anche parziale, per garantire l'effettività dei diritti ricono-

sciuti dalla Costituzione a tutte le persone con disabilità grave accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

G1.254

BERNINI, AIMI, BARBONI, GALLIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premessi che:

il decreto in esame reca, tra le altre, misure a sostegno di alcune categorie di lavoratori, introdotte a seguito della sospensione o della riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19;

in particolare, gli articoli 90 e 263 dispongono, rispettivamente, il lavoro agile per il settore privato e per il settore pubblico;

l'articolo 84 del decreto proroga per i mesi di aprile e maggio le indennità già riconosciute per il mese di marzo in favore di determinate categorie di lavoratori dal decreto cura Italia e ne introduce ulteriori;

il cosiddetto decreto Cura Italia ha stabilito che le assenze forzate dal lavoro, da parte dei lavoratori che non abbiano potuto assicurare la loro presenza a causa del lockdown, debbano essere equiparate alla malattia;

i lavoratori delle ex zone rosse individuate con provvedimento statale si sono di conseguenza visti riconoscere l'indennità di malattia da parte dell'INPS;

i lavoratori delle ex zone rosse individuate con provvedimento regionale, non hanno ancora potuto ottenere tale riconoscimento. Giova citare il caso del Comune di Medicina, in provincia di Bologna, dichiarato zona rossa con ordinanza regionale;

per tali lavoratori, infatti, l'INPS continua a sostenere che sia necessario un provvedimento o una pronuncia statale per poter equiparare le loro assenze forzate dal lavoro alla malattia;

tale disparità di trattamento sta creando enormi disagi poiché, ad oggi, i lavoratori delle ex zone rosse individuate con provvedimento regionale, hanno dovuto usufruire delle proprie ferie per assentarsi e non sanno ancora se la malattia sarà loro riconosciuta,

impegna il Governo:

ad adottare urgenti iniziative volte al riconoscimento della malattia in relazione alle assenze forzate dal lavoro durante il periodo di lockdown an-

che ai lavoratori delle ex zone rosse individuate con provvedimento regionale, come quelli del Comune di Medicina (BO).

G1.255

FERRO

Il Senato,

in sede di discussione A.S 1974 premesso che:

in Italia la speranza di vita è di 83 ,4 anni; in questa speciale classifica, il nostro Paese è secondo solo al Giappone;

secondo i dati storici in Italia nel 1983 la percentuale di over 65 era del 13,1 % mentre oggi si attesta sui 22,3 punti percentuali, mentre la media europea è del 19,4. Previsioni attendibili stimano che entro il 2050, la percentuale europea si attesterà sui 28,5 punti e in Italia sui 33;

il rischio di sviluppare una malattia delle valvole cardiache cresce proporzionalmente con l'età

il 13% degli over 75 è contrae una malattia valvolare cardiaca;

la forma più comune fra queste patologie è la stenosi aortica, che colpisce tra il 2 e il 7% degli over 75;

sono numeri importanti che potranno riverberarsi sui costi del nostro Sistema Sanitario e ed è quindi necessario adottare politiche di prevenzione e cura;

le valvulopatie sono il portato del deterioramento delle valvole del cuore, che non riesce più a pompare in modo adeguato il sangue, creando danni che comportano la necessità di operazioni a cuore aperto o del trapianto del cuore;

le malattie valvolari possono provocare lo scompenso cardiaco e nel giro di alcuni anni la morte del paziente;

è necessario adottare adeguati programmi di diagnosi di queste malattie;

la diagnosi si attua con l'auscultazione del cuore con un fonendoscopio e, successivamente, attraverso esami strumentali specialistici;

manca al nostro Paese un ragionamento sulla diagnosi e questo porta ad un sottotrattamento dei pazienti che, spesso, scoprono di essere malati quando è troppo tardi o, nei casi più gravi, al decesso di persone ignare di aver contratto una valvulopatia,

impegna al Governo:

ad accertare con attenzione le dimensioni del sotto-trattamento dei pazienti affetti da valvulopatie e a ridurre il numero delle mancate diagnosi

attraverso progetti di comunicazione dedicati e programmi di formazione per i medici di base.

G1.256

FERRO

Il Senato,

in sede di discussione A.S 1874

Impegna il Governo ad estendere le misure previste dall'art. 119 anche alle Parrocchie, alle associazioni e agli enti del Terzo settore.

G1.257

FATTORI, BINETTI, DI MARZIO, LONARDO, DE PETRIS, SICLARI, NUGNES, BARBONI, TARICCO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'emergenza sanitaria correlata alla diffusione del COVID-19 ha portato il personale sanitario, medici, infermieri e farmacisti ad un impegno in prima linea nei reparti di assistenza, uno sforzo e una dedizione riconosciuta all'unanimità nel nostro Paese;

i medici di base e i farmacisti non hanno lo stesso trattamento assicurativo dei dipendenti del Servizio Sanitario nazionale. Infatti se i secondi sono soggetti all'Inail, i primi devono versare una quota annua, che va dai 1000 ai 2000 euro, obbligatoria di copertura assicurativa per la propria attività professionale;

la circolare n. 13 dell'Inail, richiamando l'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», riconosce espressamente tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- Co V-2) in occasione di lavoro e chiarisce che «nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori

sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico»;

in via teorica, confermata anche dall'Inail, le linee guida in termini di premi dovrebbero essere uguali per tutti e seguire proprio quelle dell'Inail;

il dramma del Covid ha visto invece un trattamento diverso tra coloro che sono assoggettati all'assicurazione pubblica e quelli che devono rivolgersi ai privati;

ai deceduti del SSN a causa del Covid è stato riconosciuto, in favore delle famiglie o i beneficiari indicati, un indennizzo legato a «infortunio sul lavoro». Ai 171 medici di base e medici che fanno riferimento alle assicurazioni private e i 14 farmacisti nella stessa condizione che sono deceduti a causa del Covid invece gli istituti privati si rifiutano di considerare l'infortunio sul lavoro non riconoscendo alcunchè di conseguenza alle famiglie e ai beneficiari;

si crea così un forte scompensamento di carattere sociale. L'Inail ha dichiarato che le linee guida da seguire sono quelle che portano al riconoscimento da parte di tutte le compagnie dell'infortunio sul lavoro.

Le assicurazioni sono inoltre soggette al controllo da parte dell'IVASS (l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), che però non si è ancora pronunciato;

appare necessario un intervento che restituisca equità sociale e giustizia anche in una condizione drammatica come questa determinata dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

impegna il Governo:

a verificare se vi siano le condizioni per adottare iniziative, anche normative, volte a garantire l'adeguata protezione dei medici e sanitari assicurati vittime della pandemia recuperando omogeneità tra il sistema assicurativo pubblico e quello privato sull'interpretazione dell'infezione da corona-virus (SARS- CoV-2) come infortunio sul lavoro.

G1.258

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 130 «Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa» disciplina il differimento dell'efficacia di alcune disposizioni in ma-

teria di accisa, introdotte dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che hanno disciplinato specifici adempimenti antifrode. In particolare, alla lettera d) si posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2020 il termine per l'operatività dell'obbligo di presentare esclusivamente in forma telematica il documento di accompagnamento doganale (ivi compreso il DAS - documento amministrativo semplificato) per la benzina e il gasolio usato come carburante sottoposti ad accisa;

il 1° ottobre 2020 entreranno in vigore gli adempimenti di cui all'art. 11 della Legge 157/2019, in materia di Documento Amministrativo Semplificato telematico (E-DAS); originariamente la data di entrata in vigore era prevista per il 1° luglio 2020 ed è già stata rinviata dal dl Rilancio;

considerati gli adeguamenti necessari per effettuare il passaggio dall'attuale DAS cartaceo a quello telematico - vale a dire la messa a punto e l'installazione di software ad hoc che richiedono l'intervento di software house esterne, ma anche l'addestramento del personale aziendale preposto - un rinvio di soli tre mesi è insufficiente per ottemperare all'obbligo nei tempi di prescritti;

posto che alle difficoltà indicate in premessa si aggiunge il fatto che il passaggio all'e-DAS dovrà essere implementato da numerose PMI, già fortemente compromesse da un punto di vista economico ed organizzativo dall'emergenza COVID-19 e che, pertanto, il rinvio dei termini di entrata in vigore degli adempimenti relativi all'e-DAS al 1° gennaio 2021 risulta prioritario;

impegna il Governo:

a prorogare entro il 31 dicembre 2020 gli adempimenti in materia di Documento Amministrativo Semplificato telematico (E-DAS).

G1.259

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 229 reca Misure per incentivare la mobilità sostenibile;

il comma 1, lettera a) prevedendo che « Le disponibilità di bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi

di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un »buono mobilità«, difatto pone in essere una forte disparità laddove l'esclusione dei comuni al di sotto dei 50.000 abitanti appare discriminatoria dei comuni minori, i quali rappresentano la gran parte dei comuni italiani, e nei quali si avverte maggiormente l'esigenza di mobilità sostenibile individuale per far fronte alla già più scarsa disponibilità di mezzi del TPL, ulteriormente minata dalle misure di riduzione del numero di passeggeri trasportabili per mezzo al fine di evitare la diffusione del Covid-19;

il beneficio di un'estensione del buono mobilità a tutti i comuni incentiverebbe maggiormente forme di mobilità alternativa con impatti positivi sia in termini ambientali che sociali.

con la lettera a) del comma 1 viene disposta l'esclusione del car-sharing dal buono mobilità, previsione che era stata introdotta nel decreto Clima, di fatto esponendo il settore del Car-sharing - già fortemente impattato dal Covid-19 - a crisi sia in termini di fatturato che in termini di perdite di posti di lavoro;

reincludere il Car-sharing nel bonus potrebbe consentire una parziale ripresa del settore;

il servizio costituisce una valida alternativa per decongestionare il traffico cittadino e ridurre l'inquinamento, nonché per favorire l'intermodalità dei trasporti urbani;

impegna il Governo:

a) a riconoscere il bonus mobilità in tutti i Comuni a prescindere dall'entità della popolazione;

b) a includere nel bonus anche il car-sharing al pari degli altri servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

G1.260

ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

il blocco delle attività produttive ha inciso in maniera profonda sulla tenuta economico-finanziaria dei Comuni, che hanno visto ridurre, e in alcuni casi azzerare, la propria capacità fiscale, mettendo di conseguenza a se-

rio rischio non solo la possibilità di interventi emergenziali a sostegno di cittadini e imprese, ma anche la stessa erogazione dei servizi essenziali, quali il trasporto pubblico o la raccolta dei rifiuti;

in particolare, il mancato gettito derivante da tributi, servizi a domanda individuale e sanzioni per violazione del Codice della strada ha determinato riflessi drammatici soprattutto su quei Comuni che già si trovano in situazioni di bilancio deficitario;

le misure dedicate ai comuni in dissesto o in riequilibrio finanziario, introdotte nel passaggio parlamentare alla Camera, non paiono concretamente idonee a consentire ai predetti comuni l'ordinario esercizio delle proprie funzioni fondamentali, con grave potenziale danno per le comunità territoriali coinvolte,

impegna il Governo:

a predisporre, già dal prossimo provvedimento utile, misure che, in deroga ai principi contabili applicati agli enti locali di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, consentano ai comuni in dissesto finanziario o interessati da piani di riequilibrio finanziario pluriennale, di poter ridurre la quota di accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché di poter utilizzare temporaneamente anche per la spesa corrente le quote vincolate degli avanzi di amministrazione e le entrate soggette a vincolo di destinazione.

G1.261

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la connessa crisi economica che ha colpito tutti i settori economici e produttivi nazionali ha sottoposto gli enti locali a ingenti flussi di richieste di assistenza e di sostegno da parte della cittadinanza;

in particolare, le scarse risorse a disposizione causate dal mancato gettito derivante da tributi, servizi a domanda individuale, sanzioni per violazione del Codice della strada e tassa di soggiorno, nonché le difficoltà strutturali riscontrate nell'ordinaria erogazione di servizi e prestazioni a causa della riduzione temporanea del lavoro in presenza e dell'introduzione del lavoro

da remoto hanno determinato gravi carenze nello svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti di prossimità;

in una fase di rilancio dell'economia nazionale il ruolo delle amministrazioni pubbliche è determinante, così come determinante si ritiene essere la speditezza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

considerato il fondamentale ruolo che i segretari comunali svolgono per il buon andamento dell'amministrazione comunale e nelle more della conclusione dell'ultima procedura concorsuale bandita,

impegna il Governo:

a prevedere, già nel prossimo provvedimento utile, la possibilità per i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età.

G1.262

Emanuele PELLEGRINI, RICCARDI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

il Titolo III del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti;

considerato che:

- il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

- il progetto di realizzazione di un nuovo ponte fra le sponde del fiume Adda fra i comuni di Trezzo sull'Adda (Mi) e Bottanuco (Bg) rappresenta un'opera essenziale per il collegamento urbano locale fra due importantissime province lombarde (Milano e Bergamo) oggi leso e mortificato dall'inadeguatezza delle vecchie infrastrutture, oggi insufficienti e superate da i tempi;

- l'attuale ponte urbano, che attraversa le vie centrali dei comuni di Trezzo sull'Adda (Mi) e Capriate san Gervasio (Bg), risulta inadeguato per

struttura e capacità, considerato che l'influenza urbana ricade su tutto il tessuto locale della provincia ovest di Bergamo, nonché sulla parte est sia della Città metropolitana di Milano che della Provincia di Monza e Brianza e ciò sia per la forte presenza di inquinamento atmosferico causato anche dall'attraversamento del traffico quotidiano che per la riduzione delle capacità di collegamento dovuto alla portata del ponte attuale;

- l'attuale ponte urbano, che attraversa le vie centrali dei comuni di Trezzo sull'Adda (Mi) e Capriate San Gervasio (Bg), sopporta oggi un traffico veicolare pari ad 8 milioni di veicoli l'anno, con punte di 27.600 veicoli nelle giornate di venerdì;

- le condizioni di trasporto, sia civile che commerciale sulla attuale via di attraversamento del fiume Adda rendono necessario un intervento per risolvere il problema del traffico e dell'inquinamento, ampliando nel medesimo tempo l'attrattività della zona interessata;

- la ridefinizione dell'infrastruttura oggi esistente risulta prioritario per la ripresa economica e sociale di tutto il territorio interessato che come detto, interessa ben tre fra le più importanti provincie lombarde;

- la progettazione e realizzazione dell'opera fra i comuni di Trezzo sull'Adda e Bottanuco è richiesta dai cittadini e dagli amministratori locali per sgravare il traffico consistente nonché per diminuire l'impatto dell'inquinamento locale veicolare;

- sono stati svolti più momenti di confronto per lo studio e la progettazione dell'opera con il relativo studio di fattibilità atti a motivare la bontà dell'opera e la convenienza economica, nonché l'inserimento ambientale ottimale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare, con tempestività, specifiche risorse per il finanziamento dello studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi infrastrutturali citati in premessa fra i comuni di Trezzo sull'Adda (Mi) e Bottanuco (Bg).

G1.500

GALLONE, MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

i pesanti disagi che stanno subendo da mesi le autoscuole e le aziende di autotrasporti di Bergamo a causa della mancanza di personale alla locale motorizzazione civile sono stati al centro di numerose polemiche e proteste;

il problema della mancanza di personale causa un rallentamento negli esami per la patente. In poco più di dieci anni nel Nord Ovest d'Italia si è passati dai 1.400 dipendenti originari ai 919 a fine 2018, scesi poi ulteriormente a 848 al 31 dicembre 2019 con il pensionamento di 71 addetti;

in particolare nella sede di Bergamo, dove sono in servizio 39 persone di cui 2 ingegneri, per l'esame di teoria la lista d'attesa è di 71 giorni. All'8 gennaio 2020 erano 6.126 persone che avrebbero dovuto sostenere l'esame per la patente scritto e 6.785 la prova di guida;

un'emergenza a cui si sperava potesse dare una boccata d'ossigeno il concorso nazionale svoltosi lo scorso anno per l'assunzione di 140 nuovi ingegneri, le figure che dopo un corso di formazione diventano esaminatori. Nella direzione territoriale Nord-Ovest se ne aspettavano 43 ma ne sono arrivati solo 20, questo perché i vincitori hanno scelto, come loro diritto, la sede in base alla loro residenza riducendo sensibilmente il numero degli esaminatori rimasti al Nord. In particolare Bergamo necessita di 6 ingegneri ma ne ha accolti soltanto 3;

la situazione già grave, è peggiorata a causa dell'emergenza Covid-19 e del conseguente lockdown tanto da superare i 12.000 utenti in attesa dell'esame per la patente;

a fronte di questa situazione la Motorizzazione ha comunque messo a punto un piano per tamponare l'emergenza. Al fine di ridurre i tempi di attesa la Motorizzazione di Bergamo prevede di avvalersi della collaborazione di personale esaminatore della sezione di Lecco, e da settembre della sezione di Sondrio;

sempre da settembre, se tutto dovesse proseguire regolarmente, la Direzione Generale Nord Ovest metterà in atto il piano di interventi concordato con le associazioni delle autoscuole e presentato in un'assemblea a Treviso lo scorso 10 gennaio, che prevedeva l'invio di esaminatori a Bergamo da Genova, Milano, Brescia nonché una task force da Roma, che per il mese di febbraio aveva dato origine a ottimi risultati ma che poi è stato sospeso a causa dell'emergenza da Covid-19;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le iniziative di competenza volte a sostenere le autoscuole e le motorizzazioni civili in difficoltà a causa della carenza di personale;

a valutare la possibilità di adottare le iniziative di competenza volte all'assunzione di nuovo personale come ad esempio dare la possibilità alle mo-

torizzazioni in difficoltà, come quella di Bergamo, di usufruire di graduatorie di altri enti e in questo caso dare la possibilità di assumere direttamente sia laureati sia diplomati o valutare la modifica del Codice della Strada al fine di permettere l'assunzione di ex agenti di polizia, ex forze dell'ordine e militari.

G1.501

GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

il diffondersi del contagio da Coronavirus in Lombardia e nelle altre regioni, in particolare del nord Italia, e gli interventi attuati per contenere tale diffusione hanno determinato una fase di rallentamento delle attività economiche, destinato ad avere gravi ripercussioni non solo nell'immediato ma anche nelle prospettive dei prossimi anni;

gli effetti di questa epidemia stanno provocando, tra gli altri, danni ingenti in termine di immagine dell'Italia nel mondo: conseguenza, in parte già riscontrata nei giorni immediatamente successivi al diffondersi del virus è la totale perdita di attrattività che si sta determinando, in particolare, a danno delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, sia per quanto riguarda le attività ricettive e turistiche, sia per quanto riguarda i diversi settori manifatturieri. Ad epidemia ancora in corso, pur con il necessario beneficio di inventario, è possibile avviare una prima ed approssimativa stima dei danni che verosimilmente ricadranno sull'economia di tali regioni e, di conseguenza, sui lavoratori e sulle famiglie delle stesse;

le prime analisi e i primi riscontri sullo scenario economico di prospettiva evidenziano quanto segue:

- per l'industria il Coronavirus è un colpo su un settore già in recessione. Nelle fabbriche dove sono presenti dipendenti contagiati la produzione in alcuni casi si ferma e i clienti stranieri, anche a causa di seri problemi di approvvigionamento provenienti dalla Cina, chiedono conferme sulla capacità delle nostre aziende di rispettare le consegne;

- i consumi che prima venivano fatti fuori casa - dai ristoranti alle mense scolastiche - si trasferiscono tra le mura domestiche: dai dati forniti da Confcommercio 100 mila dipendenti sono a rischio nel settore dei pubblici esercizi, mentre secondo l'Alleanza delle cooperative, con la chiusura delle

scuole, la cooperazione sociale vede a rischio oltre 30 mila lavoratori, con un danno economico stimabile in 10 milioni di euro al giorno;

- il blocco delle attività fieristiche e congressuali di questo periodo genera nell'indotto un danno pari a 10/15 volte superiore al mancato fatturato degli eventi stessi;

- l'incertezza dei mercati finanziari, oltre ad aver bruciato in un solo giorno oltre 30 miliardi in Borsa, rischia di generare un impatto, in particolare sulle piccole e medie imprese, tra lo 0,2% e lo 0,4% del PIL, pari rispettivamente a circa 3,5 - 7 miliardi di euro;

- per Confcommercio, inoltre, sono a rischio, tra marzo e maggio, oltre 20 milioni di presenze turistiche, con una riduzione di spesa di 2,65 miliardi. C'è il rischio disdette per le vacanze pasquali, mentre gli stranieri che stanno prenotando le vacanze estive potrebbero evitare l'Italia;

nella seduta del Consiglio regionale della Lombardia del 25 febbraio u.s., è stata votata una mozione che chiede l'attivazione di misure finalizzate ad accompagnare imprese e lavoratori in questa fase di emergenza;

quanto sta accadendo a causa del contagio in corso è destinato a modificare profondamente l'intero assetto socio-economico e in particolare quello lombardo, prefigurando uno scenario di crisi molto profonda, di depressione economica, che necessiterà di interventi strutturali e non solo emergenziali;

la Lombardia rappresenta il motore economico del Paese e, pertanto, un suo rallentamento condiziona inevitabilmente il quadro economico nazionale nel prossimo futuro; per questo si ritiene fondamentale avviare quanto prima iniziative atte a sostenere il contenimento della crisi economica e individuare linee di intervento per il rilancio economico e di immagine del territorio e del tessuto imprenditoriale lombardo,

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti volte al riconoscimento dell'intero territorio lombardo come area depressa attraverso l'inserimento della Lombardia tra le Regioni nelle quali è possibile istituire Zone Economiche Speciali (ZES) e finalizzate a garantire agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative alle imprese lombarde;

a valutare la possibilità di attivarsi presso l'Unione europea per destinare tutte le risorse residue dei Fondi Strutturali, già previste per la Lombardia e non spese, per interventi a sostegno delle imprese lombarde, gravemente minacciate nella loro sopravvivenza dagli effetti del Coronavirus (COVID-19).

EMENDAMENTI

Art. 2

2.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 1, ultimo periodo, le parole: «per ciascuna regione e provincia autonoma,» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna regione».

2.2

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituite le parole: «Per ciascuna regione e provincia autonoma» con le seguenti: «Per ciascuna regione».

2.3

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Le regioni, ai fini della realizzazione dei posti letto aggiuntivi di terapia intensiva, di area semi intensiva e di e di alta complessità possono avvalersi degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici/privati e degli ospedali religiosi equiparati e accreditati anche al fine della ottimizzazione delle risorse disponibili».

2.4

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le regioni e le provincie autonome, all'interno dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1, possono individuare strutture ospedaliere interamente dedicate all'assistenza di pazienti affetti da Covid-19 e incrementare la dotazione di posti letto in area medica, in misura tale da compensare

almeno le riqualificazioni disposte in esecuzione del comma 2, anche in eccedenza rispetto alle dotazioni standard previste dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento approvato con decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70. Tale ulteriore dotazione potrà essere utilizzata per il perdurare dell'epidemia di Covid-19 e, in futuro, in caso di nuove epidemie. L'incremento di posti letto destinati a tale finalità non può, in ogni caso, superare lo standard di 0,2 per mille abitanti.»

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: «per l'attuazione dei commi 1, 2» inserire le seguenti: «, 2-bis».

2.5

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 4, dopo le parole: «in attesa di diagnosi» aggiungere le seguenti: «I soggetti cronici, con disabilità, avuto riguardo degli eventuali Piani di Assistenza Individualizzata, nonché di soggetti, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"».

2.6

CALANDRINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«m) di sanificazione degli ambienti e parti comuni dell'edificio in condominio e degli strumenti di lavoro, ove esistenti, nonché di fornitura di dispositivi di protezione individuale e collettiva da virus COVID-19, ivi compresi i dispositivi di sterilizzazione e sanificazione anche a raggi UVC e ozono a diffusione bioindotta.».

2.7

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 6, lettera b), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'indennità da rischio biologico per la dirigenza medica e sanitaria nella misura prevista per il personale del Comparto.».

2.8

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.».

Conseguentemente, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

2.9

FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 6-bis dopo le parole: «dell'emergenza regionale 112» inserire: «e delle centrali del Sistema 118».

2.10

MARIN, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020, i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono prorogare, a domanda, il rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale anche oltre il settantesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per la cessazione del rapporto medesimo.».

2.11

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13.1. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano anche per l'ampliamento del poliambulatorio del nuovo polo sanitario di Venaria, dell'ASL To3, allo scopo di rafforzare le strutture del Servizio sanitario nazionale di competenza della Regione Piemonte, anche in ordine alle emergenze pandemiche come quella da COVID-19. Per le finalità del presente comma, in aggiunta alle risorse previste dai commi 9 e 10 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020.».

Conseguentemente, al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere derivante dal comma 13-bis, pari a euro 15 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

2.12

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Gli specialisti che seguono pazienti con malattia croniche invalidanti od oncologiche o che comportano un deficit del sistema immunitario o che comunque implicino l'impiego di farmaci salvavita allegano al piano terapeutico individuale di ciascun paziente un vademecum personalizzato sugli indirizzi da seguire in caso di una nuova emergenza pandemica. Le indi-

cazioni dovranno contenere nel dettaglio le indicazioni relative alle cure, alla somministrazione dei farmaci, alle visite di *follow-up* e ai percorsi da seguire in sicurezza all'interno delle strutture sanitarie.».

2.13

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di riordino della rete ospedaliera previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le Province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 dello Statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.».

2.14

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. Al fine di garantire la celere realizzazione della nuova Ospedale post-COVID-19 di Piacenza nella macroarea sita in Via Famesiana (area n. 6), il Sindaco del comune di Piacenza è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'opera e dei relativi collegamenti a servizi e infrastrutture.

2. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetto attuatore, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e am-

ministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Per le opere che comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. Per la realizzazione delle opere e degli interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. L'eventuale Valutazione ambientale delle opere rientra nella competenza della Regione Emilia Romagna. Il Commissario straordinario pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al presente comma.».

2.15

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di riordino della rete ospedaliera previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le Province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 dello Statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.».

2.0.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Gli incarichi di cui al presente articolo hanno durata di due anni e sono conferiti attraverso procedure comparative previa selezione, per titoli e colloquio orale. Le procedure di selezione di cui al precedente periodo, ed all'art. 2-bis, comma 1, lettera *b)*, fino al 31 dicembre 2020, sono semplificate prevedendo una durata della pubblicazione del bando non superiore a sette giorni e la valutazione dei titoli ed il colloquio da parte del Direttore della UOC di assegnazione dei vincitori. Tre mesi prima dello scadere dell'incarico il collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, valuta il dirigente con riferimento alle attività professionali svolte, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua. In caso di esito positivo della valutazione, il dirigente medico e sanitario è inquadrato a tempo indeterminato nei ruoli dell'azienda o dell'ente del Servizio sanitario nazionale che ha conferito l'incarico. Per i medici specializzandi tale inquadramento è subordinato al conseguimento del titolo di specialista.";

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli incarichi sono trasformati in contratto a tempo indeterminato una volta acquisito il titolo di specialista."».

2.0.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Investimenti in materia sanitaria)

1. Le risorse di cui al comma 81, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono incrementate complessivamente di 2 miliardi di euro.

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160 per 50 milioni di euro ciascuno degli anni dai 2020 al 2022, per 60 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024, per 85 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 e per 155 milioni di euro per l'anno 2034.».

Art. 3

3.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 1, capoverso, «comma 5», apportare le seguenti modifiche:

a) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e»;

b) *sopprimere il terzo periodo;*

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Gli incarichi sono trasformati in contratto a tempo indeterminato una volta acquisito il titolo di specialista.».

3.2

CALANDRINI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. I termini di presentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 previsti per gli edifici in condominio nonché per gli adempimenti obbligatori previsti dall'articolo 1130, comma 1, numero 10 e dall'articolo 1129, comma 9 del codice civile, ivi compreso l'esame finale dei corsi di aggiornamento sono interrotti, nel caso di emergenza nazionale o locale dichiarata con apposito decreto, fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza medesima».

Art. 4-bis

4-bis.0.1

MARIN, FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)

1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

a) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo-sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

b) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID -19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera *d*);

c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera *c*) ed all'articolo 15, comma 13, lettera *c*-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

Conseguentemente: per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 7 milioni di euro a decorrere dal 2020, all'art. 176, comma 7, le parole: «in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.670,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 726,8 milioni di euro per l'anno 2021».

4-bis.0.2

MARIN, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)

1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed ii potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali erogano entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento de! fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale-nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

c) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione

possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID -19, anche in assenza degli accordi di cui alia successiva lettera *d*);

d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera *c*) ed all'articolo 15, comma 13, lettera *c*-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.";

f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: "fatta eccezione per" sono aggiunte le seguenti: "i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni e";

h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: "70 milioni." sono aggiunte le seguenti: "i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali.";

i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente, il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo

è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020 e 45 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

4-bis.0.3

MARIN, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)

1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

a) ad erogare entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

c) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che in-

dividua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera *d*);

d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera *c*) ed all'articolo 15, comma 13, lettera *c*-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate.

e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.";

f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: "fatta eccezione per" sono aggiunte le seguenti: "i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni e".

h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: "70 milioni." sono aggiunte le seguenti: "i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali".

i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nei codici ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portati in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

Art. 5

5.1

RICHETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «105 milioni di euro» con le seguenti: «325 milioni di euro» e le parole: «109,2 milioni di euro» con le seguenti: «338 milioni di euro».

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«2. Al fine di riconoscere la borsa di studio anche alle specializzazioni non mediche dell'area sanitaria si autorizza la spesa di 37,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265».

Conseguentemente il secondo periodo del primo comma dell'articolo 265 è sostituito dal seguente: «Il presente decreto utilizza altresì una quota pari a 4.489 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 18 del 2020, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

5.2

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-ter. in relazione alle conseguenze dell'emergenza Covid-19, il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è incrementato di ulteriori 5.000 borse di studio per ciascun anno, tenuto conto dell'obiettivo di garantire progressivamente l'accesso alla formazione specialistica a tutti i medici chirurghi abilitati, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.

1-quater. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno, acquisito il parere del Ministro della salute, determina con proprio decreto il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata, tenuto conto dei requisiti di idoneità verificati dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, valutati in 125 milioni di euro per l'anno 2020, 125 milioni di euro per l'anno 2021 e 125 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Art. 7

7.1

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

7.2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 2, dopo le parole: «protezione dei dati personali» sono inserite le seguenti: «, in conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n.18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,».

Art. 9

9.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I progetti riabilitativi, i progetti di vita indipendente, i piani assistenziali in favore di persone non autosufficienti, i progetti individuali per le persone con disabilità di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed i progetti per il "durante noi, dopo di noi" di cui alla Legge 22 giugno 2016, n. 112 in scadenza durante lo stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori sei mesi, salvo che non vi siano maggiori necessità valutate su richiesta dell'interessato.».

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga piani terapeutici, progetti riabilitativi, progetti di vita indipendente, piani assistenziali, progetti individuali e progetti per il durante noi, dopo di noi».

9.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modificazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281)

1. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché piani di controllo sul rispetto delle norme igienico-sanitarie, in collaborazione con l'azienda sanitaria locale competente per territorio.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. I comuni favoriscono l'accesso ai canili comunali delle associazioni protezioniste dedicate alla tutela del benessere degli animali".».

Art. 10

10.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Ai comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) all'articolo 5-*sexies*, prima del comma 1, è inserito il seguente:

"01. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, implementando adeguatamente le dotazioni organiche, tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica."».

10.2

CANDIANI, PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 22-bis, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Sono considerati vittime del dovere ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, i rappresentanti delle Forze di polizia e delle polizie locali, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale della protezione civile, i volontari e qualsiasi altro soggetto che, nello svolgimento di documentate attività funzionali al contenimento dell'epidemia da COVID-19 e alla cura dei pazienti affetti dal virus stesso, abbia contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali sia conseguito il decesso e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.

2-ter. Nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, del personale della protezione civile, dei volontari e di qualsiasi altro soggetto che abbia svolto documentate attività funzionali al contenimento dell'epidemia da COVID-19 e alla cura dei pazienti affetti dal virus stesso trovano applicazione, a domanda, gli istituti dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, in relazione agli eventi dannosi verificatisi nell'ambito dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

2-quater. Per le finalità di cui ai commi 2-bis e 2-ter è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

10.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 102, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. In relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, i candidati delle prossime sessioni degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di veterinario, psicologo, farmacista e biologo che abbiano già

conseguito la valutazione sui tirocini professionalizzanti, sono abilitati all'esercizio della rispettiva professione.;

4-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza dei Rettori e i rispettivi ordini professionali, vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma 4-bis."».

10.0.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Personale sanitario)

1. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa personale, ivi incluso l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2-5 maggio 2017, n. 75, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere al predetto personale un premio di importo non superiore a 1.000 euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva al lordo dei predetti contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020».

Art. 13

13.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,» inserire le seguenti: «, ed in conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,».

13.2

DE POLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di considerare il Nuovo Polo della Salute di Padova come opera strategica e al fine di consentirne la realizzazione, è autorizzato un contributo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione paria 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5 del presente decreto.

13.0.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)

1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno

1931, n. 773 è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.».

13.0.2

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)

1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione».

Art. 14

14.0.1

CALANDRINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sostituire le parole: "conformità edilizia e urbanistica" con le seguenti: "consistenza edilizia"».

Art. 15

15.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «21 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «119 milioni di euro per l'anno 2020, 99 milioni di euro per l'anno 2021 e 99 milioni di euro per l'anno 2022»*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma, si provvede:

a) *quanto a 20 milioni per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265;*

b) *quanto a 99 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

Art. 16

16.1

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 86-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

16.2

CALANDRINI

Sopprimere l'articolo.

16.3

NUGNES

All'articolo 16, dopo le parole: «richiedenti protezione internazionale» aggiungere le seguenti: «titolari di permesso di soggiorno per casi speciali e per motivi umanitari, a parità di servizio.».

16.0.1

NUGNES

Dopo l'articolo 16 inserire i seguenti:

«Art. 16-bis.

Le misure relative alla proroga ed alla conversione dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, previste dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, conversione del decreto-legge n. 18 del 2020, all'articolo 103, comma 2-*quater* si intendono prorogate al 31 dicembre 2020.

Art. 16-ter.

Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applica anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-*bis* e 39-*bis*.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione.

Art. 16-quater.

Ai fini di consentire ai cittadini stranieri oggi presenti sul territorio italiano con un permesso di soggiorno di mantenere una presenza regolare e contrastare il soggiorno irregolare dei cittadini stranieri, i permessi di soggiorno che al 31 agosto già prorogati che non potranno essere rinnovati o convertiti a causa della restrizione di requisiti legati al raggiungimento del reddito ridotto a causa della pandemia sanitaria, sono rinnovati o convertiti in un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell' articolo 22, comma 11 del TUI o in permessi per casi speciali come previsto all'articolo 1, comma 9 del decreto-legge n. 113 del 04 ottobre 2018 convertito nella legge n. 132 del 01 dicembre 2018.».

16.0.2

NUGNES

Dopo l'articolo 16 inserire i seguenti:

«Art. 16-bis.

Le misure relative alla proroga ed alla conversione dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, previste dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, conversione del decreto legge 18/2020, all'art 103, comma 2-*quater* si intendono prorogate al 31 dicembre 2020.

Art. 16-ter.

Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applica anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-*bis* e 39-*bis*.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione.».

Art. 16-bis

16-bis.0.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo 16-bis inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

(Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire le procedure relative all'identificazione e al rilascio dei documenti necessari per l'effettivo rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno o ingresso siano irregolari, al comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo dopo le parole "-centottanta giorni" inserire il seguente periodo: "Tale termine può essere prorogato per ulteriori periodi fino ad un massimo di altri dodici mesi qualora si siano verificati ritardi nell'otte-

nimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi ai fini dell'effettivo allontanamento dal territorio nazionale";

b) al sesto periodo dopo le parole "trenta giorni" inserire il seguente periodo: "Tale termine può essere prorogato per ulteriori periodi fino ad un massimo di altri dodici mesi qualora si siano verificati ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi ai fini dell'effettivo allontanamento dal territorio nazionale";».

16-bis.0.2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

(Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. Al comma 1, le parole: "3 milioni" sono sostituite con le parole: "9 milioni" ed è aggiunto il seguente periodo: "Nella suddivisione delle maggiori risorse, si individua quale obiettivo principale il riequilibrio territoriale";

2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.»

16-bis.0.3

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo 16-bis, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

(Deduzioni per malati sclerosi multipla)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti malati di sclerosi multipla con una invalidità riconosciuta pari al 100 per cento";

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2820».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 17

17.1

NUGNES

Al primo comma, dopo le parole: «o in permanenza domiciliare» aggiungere le seguenti: «e di strutture da adattare alle attività scolastiche al fine di contemperare la garanzia dello svolgimento in presenza con i necessari obblighi di distanziamento fisico imposte dall'emergenza sanitaria».

Art. 17-bis

17-bis.1

DAL MAS

Sopprimere l'articolo.

Art. 18

18.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione è pari al 100 per cento per le donazioni di importo non superiore ai 150 euro effettuate nell'anno 2020."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure in materia di donazioni».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «450,3 milioni di euro per l'anno 2020».

Art. 19

19.0.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

(Contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità militare)

1. La Sanità militare eroga annualmente borse di studio al fine di incrementare il numero di medici specialisti disponibili presso le proprie strutture e soddisfare le esigenze di tutela della salute del personale militare. A tale scopo, le Forze armate possono stipulare convenzioni con le università e con le relative scuole di specializzazione per le proprie strutture cliniche e ambulatoriali.

2. Ciascuna università comunica al Ministero dell'istruzione il numero dei contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità mi-

litare, che sono messi a concorso ai sensi della normativa vigente e assegnati in base a una distinta graduatoria nazionale.

3. Il percorso di formazione medica specialistica di cui al presente articolo è equipollente a quello previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e si svolge presso la struttura militare, per la parte pratica e presso le strutture della scuola di specializzazione per la parte teorica, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra gli enti militari, le università e le relative scuole di specializzazione.».

Art. 20

20.1

GASPARRI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e al fine di equiparare il trattamento economico accessorio del personale delle Forze Armate con il personale, delle Forze di polizia, sono soppressi i limiti annuali di ore di lavoro straordinario retribuito».

20.0.1

GASPARRI

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Ai militari delle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie specificate nell'articolo 212, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, alla data del 31 marzo 2020 e fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è corrisposto premio d'impiego nella misura forfettaria di un importo

mensile pari a euro 1000, che non concorre alla formazione del reddito. Resta fermo il trattamento economico già in godimento a carico del Ministero della difesa.

2. Il premio d'impiego specificato al comma 1, è attribuito alle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie impiegate presso ospedali nel territorio nazionale, *Role 1, 2, 3 e Field Hospital* nei teatri operativi all'estero.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15.000.000 di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5 del presente decreto».

20.0.2

GASPARRI

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Proroga dei termini per il perfezionamento dei processi negoziali)

1. In riferimento allo stato emergenziale, deliberato dalla Presidenza del Consiglio in data 31 gennaio 2020, i termini indicati dalla legge del 30 dicembre 2018 n. 145 riferiti all'articolo 1, comma 441 inerenti il perfezionamento dei provvedimenti negoziali, riferiti all'anno 2020, sono prorogati al 31 ottobre 2020.

2. La previsione di cui al comma 1 non comporta nessun onere aggiuntivo al bilancio dello Stato».

Art. 21

21.1

CALANDRINI, RAUTI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2204-ter», sostituire le parole: «su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati con le seguenti: su loro esclusiva richiesta».

Art. 23

23.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, anche alla luce dell'emergenza epidemiologica determinata dall'insorgenza del SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri da sostenere per procedere all'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato entro il 31 dicembre 2020, nonché per l'organizzazione di specifici corsi di formazione loro destinati. L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47 dei D. Lgs. N. 81/2008. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa anche nelle nuove condizioni determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'aggiornamento e all'addestramento del personale in servizio di ordine pubblico. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»

23.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, ad integrazione degli stanziamenti già previsti per fronteggiare le nuove esigenze determinate dall'insorgenza dell'epidemia da-SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di guanti di protezione antitaglio e antipuntura per il personale delle forze di polizia. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.4

CALANDRINI, RAUTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al personale appartenente alle Forze di Polizia a ordinamento civile, a ordinamento militare e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduti a seguito di contagio da COVID-19, vengono riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di "vittime del dovere"».

23.5

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso. Le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio, non sono assoggettate alla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al comma 1.

È all'uopo prevista l'istituzione di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e lo stanziamento di 3 milioni a decorrere dall'anno 2020». All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.1

DAMIANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia condominiale)

1. In deroga al comma 10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31/07/2019, è posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe.

2. E' consentito il regolare svolgimento delle assemblee condominiali straordinarie solo se l'oggetto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione e la gestione delle attività relative ai lavori sottoposti ad agevolazione fiscale di cui all'articolo 119, la revisione della contabilità, promuovere una lite o resistere ad una domanda giudiziale ovvero per i fini di cui all'articolo 71-*quater* delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3. Le assemblee di cui al comma 2, potranno essere tenute in ampi spazi, all'aperto o al chiuso, tra cui palestre, sale cinematografiche o piccoli teatri, idonei a garantire il distanziamento sociale di almeno un metro di distanza tra i partecipanti e tutte le norme di sicurezza previste dal Ministero della Salute per la prevenzione da COVID- 19. L'amministratore è esonerato da ogni responsabilità civile o penale nel caso in cui condòmini non rispettassero le disposizioni di sicurezza previste. Il presidente nominato dall'assemblea può, se ne ravvisa la necessità, rivolgersi alla Forza pubblica per chiedere l'allontanamento del condomino che dovesse violare le predette disposizioni sul distanziamento sociale a tutela degli altri partecipanti all'assemblea.

4. Nel caso il mandato dell'amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o scade entro

tre mesi dalla stessa data, per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10 del codice civile, questi si intende rinnovato a tutti gli effetti di legge per ugual periodo salva revoca e avrà diritto agli ulteriori compensi nella misura stabilita all'atto della nomina.

5. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno rimosse a norma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile.

6. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7 sostituire «far transitare» con «riscuotere e pagare» e sostituire «su uno specifico conto corrente» con «esclusivamente tramite uno specifico conto corrente».

7. E' rinviato, di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 - lettera b), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.

8. Il presente articolo non comporta oneri a carico dello Stato».

23.0.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia condominiale)

1. In deroga al comma 10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31/07/2019, è posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe.

2. È consentito il regolare svolgimento delle assemblee condominiali straordinarie solo se l'oggetto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione e la gestione delle attività relative ai lavori sottoposti ad agevolazione fiscale di cui all'articolo 119, la revisione della contabilità, promuovere una lite o resistere ad una domanda giudiziale ovvero per i fini di cui all'articolo 71-*quater* delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3. Le assemblee di cui al comma 2, potranno essere tenute in ampi spazi, all'aperto o al chiuso, tra cui palestre, sale cinematografiche o piccoli teatri, idonei a garantire il distanziamento sociale di almeno un metro di distanza tra i partecipanti e tutte le norme di sicurezza previste dal Ministero della Salute per la prevenzione del COVID-19. L'amministratore è esonerato da ogni responsabilità civile o penale nel caso in cui condòmini non rispettassero le disposizioni di sicurezza previste. Il presidente nominato dall'assemblea può, se ne ravvisa la necessità, rivolgersi alla Forza pubblica per chiedere l'allontanamento del condòmino che dovesse violare le predette disposizioni sul distanziamento sociale a tutela degli altri partecipanti all'assemblea.

4. Nel caso il mandato dell'amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o scade entro tre mesi dalla stessa data, per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10 del codice civile, questi si intende rinnovato a tutti gli effetti di legge per ugual periodo salva revoca e avrà diritto agli ulteriori compensi nella misura stabilita all'atto della nomina.

5. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno rimosse a norma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile.

6. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7 sostituire "far transitare" con "riscuotere e pagare" e sostituire "su uno specifico conto corrente" con "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente".

7. È rinviato, di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 - lettera b), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.

8. Il presente articolo non comporta oneri a carico dello Stato.»

23.0.3

TOSATO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia condominiale)

1. In deroga al comma 10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31/07/2019, è posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe».

23.0.4

CANDIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale ed applicazione della normativa di contrasto alla propagazione del SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 1 commi 381 e 389 della legge-30 dicembre 2018, n. 145.

2. A tale scopo si dispone lo stanziamento di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017 anche in favore dei candidati che non hanno compiuto 30 anni alla data di scadenza del bando.

4. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo

degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 2 novembre 2017.

5. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto 12 aprile 2019.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020 di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020 di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

23.0.5

CANDIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Valorizzazione della specificità funzionale e di ruolo, del personale delle forze armate, dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza e difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate), sono stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro

a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

2. Le risorse allocate al fondo sono destinate al miglioramento dei trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.

3. All'onere derivante dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 150 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge, per l'anno 2021 per l'importo di 200 milioni mediante corrispondente riduzione di 100 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per l'importo di 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge e per l'anno 2022 di 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

23.0.6

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Risorse per l'acquisizione di riviste professionali e l'accesso a banche dati, codici e prontuari in favore del personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di consentire l'abbonamento a riviste giuridiche e l'acquisto di banche dati, codici e prontuari necessari all'aggiornamento normativo e giurisprudenziale del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale di Vigili del fuoco, imposto anche dalle nuove esigenze determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del

Ministero dell'interno è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»

23.0.7

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Aggiornamento della formazione antiterroristica)

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'istituzione e svolgimento entro il 31 dicembre 2020 di uno specifico corso antiterrorismo, destinato agli appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio, la cui organizzazione e disciplina sono demandate ad appositi decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della Difesa, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»

23.0.8

CANDIANI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa)

1. Una quota pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e 1400 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico».

23.0.9

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza)

1. Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente ai comparto sicurezza».

23.0.10

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Risorse per il riordino dei ruoli delle forze di polizia)

1. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 100 milioni in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni

integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.11

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Risorse per l'acquisizione di telecamere idonee alla registrazione dell'attività operativa delle forze dell'ordine)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisizione di telecamere idonee a registrare l'attività operativa delle forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, controllo del territorio e delle disposizioni concernenti il distanziamento sociale nonché vigilanza di siti sensibili.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 30 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.12

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Risorse per l'acquisizione di nuove fondine per il personale delle forze di polizia)

1. Al fine di accrescerne la capacità e velocità di reazione alle eventuali minacce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è Istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di nuove fondine da destinare al personale di tutte le forze di polizia, prevedendone la differenziazione di tipologia in relazione all'utilizzo In servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio e di polizia giudiziaria.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.13

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Fondo per il controllo periodico delle dotazioni delle forze di polizia)

1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020, destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'attività di controllo periodico dell'efficienza e adeguatezza nonché l'eventuale sostituzione o ristrutturazione degli strumenti e delle dotazioni delle forze di polizia, da attuarsi attraverso l'istituzione di un'apposita commissione paritetica entro il 31 dicembre 2020.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.14

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di giubbotti anti proiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e di giubbotti anti proiettile sotto camicia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.15

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 di caschi u-bot da destinare al personale delle forze dell'ordine fino alla concorrenza della cifra.

— 315 —

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.16

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Risorse per l'acquisizione di nuovo armamento destinato alle forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto di pistole mitragliatrici fino alla concorrenza della cifra.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.17

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Risorse aggiuntive per l'addestramento del personale delle forze di polizia)

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi alla manutenzione,

all'utilizzo dei poligoni di tiro e all'acquisto delle munizioni necessarie al regolare svolgimento delle sessioni di addestramento al tiro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.18

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Risorse per l'efficienza psicofisica del personale delle forze di polizia)

1. Al fine di sostenerne il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza psicofisica, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale delle Forze di polizia, con una dotazione iniziale nel 2020 pari ad un milione di euro con la finalità di erogare contributi economici volti a facilitare l'accesso degli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e altri luoghi di pratica sportiva, per contribuire altresì al loro rilancio. Le modalità di erogazione sono stabilite con apposito decreto del Ministro competente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.19

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, dotazioni e vestiario destinati alle forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria dell'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari all'efficienza generale dell'amministrazione e per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.20

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Risorse per l'acquisizione di nuovo vestiario destinato al personale delle forze di polizia che espleta il servizio in abiti civili)

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa e il benessere delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato al ristoro degli oneri sostenuti dal personale delle Forze di Polizia che espleta il servizio in abiti civili per acquistare capi di vestiario idonei alla funzione svolta.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.21

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Risorse per l'acquisizione di nuovo vestiario destinato alle forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di vestiario necessario per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.22

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Risorse per la corresponsione dell'indennità ferroviaria, autostradale e postale alle forze di polizia)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2020 è istituito un Fondo per la corresponsione delle indennità ferroviaria, autostradale e postale spettanti al personale delle forze di polizia, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il fondo viene finanziato dal Dipartimento della P.S. attraverso gli emolumenti all'uopo corrisposti dalle Società Concessionarie dei servizi ferroviari, autostradali e postali.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.23

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Risorse per l'acquisizione di nuovo materiale di cancelleria destinato alle forze di polizia)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 degli articoli di cancelleria necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia e ripianare altresì i consumi straordinari di materiale determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

23.0.24

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Risorse per l'acquisizione di nuovi impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici sanificati delle forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici sanificati delle Forze di polizia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far

fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

23.0.25

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Potenziamento del fondo di premialità)

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

23.0.26

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Contributo ai comuni per la prevenzione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti sulle spiagge marittime)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, anche in violazione delle norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

23.0.27

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Contributo ai comuni per la prevenzione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti sulle spiagge lacustri)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni sui quali insistono i grandi laghi nazionali un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di Iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, anche in violazione delle norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

23.0.28

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 11-*bis*, dopo le parole: "per il personale medico," aggiungere le seguenti: "sanitario,"».

23.0.29

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

1. All'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo la parola: "medici" sono inserite le seguenti: "e sanitari";

b) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: "dirigenti medici" sono inserite le seguenti: ", e dirigenti sanitari,"».

23.0.30

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Buoni alimentari per gli assistiti affetti da celiachia)

1. Al fine di consolidare il processo di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e fronteggiare le esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni adottano le misure necessarie per consentire che l'acquisto dei prodotti per soggetti affetti da celiachia, nelle farmacie e presso gli esercizi commerciali, possa avvenire tramite utilizzo della tessera sanitaria, garantendo che il relativo sistema informatico sia connesso al Fascicolo sanitario elettronico. L'acquisto tramite tessera sanitaria può avvenire sull'intero territorio nazionale. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

23.0.31

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Risorse per l'acquisizione di sistemi di videosorveglianza)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

23.0.32

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Risorse per l'acquisizione del sistema di bordo "Mercurio")

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto e all'installazione di 600 apparecchiature costituenti il sistema di bordo "Mercurio" su autovetture della Polizia di Stato.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 3 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

23.0.33

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Camere di sicurezza detentive conformi ai requisiti imposti dalla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2)

1. Al fine di agevolare l'attività di contrasto e repressione del crimine condotta dalle forze di polizia, tenendo conto delle nuove esigenze di prevenzione epidemiologica determinate dall'insorgenza del SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione entro il 31 dicembre 2020 di camere di sicurezza detentive e la loro regolarizzazione ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far

fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

23.0.34

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Risorse per la fruizione del congedo parentale obbligatorio e del congedo facoltativo)

1. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e si applica anche al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001";

b) al secondo periodo, le parole: "e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per gli anni 2019 e 2020";

c) al terzo periodo, le parole: "Per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018, 2019 e 2020".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 400 mila per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

23.0.35

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Sostegno alla ricerca sulle interazioni tra COVID-19 e fattori ambientali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a sostenere la ricerca da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale in merito alle eventuali interazioni fra la diffusione del virus COVID-19 e i fattori ambientali inquinanti.

2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce le procedure e i criteri per la selezione degli operatori del Servizio sanitario nazionale che, con il proprio progetto di ricerca, accedono alle risorse del fondo di cui al comma 1. Una quota pari a 5 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione di uno studio epidemiologico da parte dell'Azienda ospedaliera di Alessandria, tenuto conto del carattere di eccellenza dell'attività di ricerca da questa svolta nel campo delle patologie ambientali.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

Art. 24

24.1

CALANDRINI

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

«1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.

2. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è ridotta del 50 per cento. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto relativo alla medesima imposta, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Ai fini del calcolo della seconda rata dell'acconto, l'imposta relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 va assunta nella misura del 50 per cento di quella dovuta per tale periodo, ferma restando la possibilità di avvalersi, per detta rata, del metodo previsionale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.».

24.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Non è dovuto il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e ai due periodi di imposta successivi».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «3.952 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «7.000 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021».

Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 24, comma 1, pari a 6.048 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021, si provvede attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 6.048 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

24.3

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 1, sostituire le parole «; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta» con le seguenti: «il predetto importo della prima rata di acconto, non versato per effetto delle precedenti disposizioni, concorre in ogni caso alla determinazione dell'imposta dovuta per il medesimo periodo di imposta.».

24.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 2, dopo le parole «162-bis», inserire le seguenti: «, comma 1, lettere a) e b),».

24.5

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, le parole:* «, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.» *sono soppresse;*

b) *dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Non è dovuto, altresì, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il versamento del saldo risultante dalle dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Resta invariata la scadenza per l'eventuale seconda, ovvero unica rata di acconto, del 30 novembre 2020.»;

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP edell'IRPEF».

Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alia rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

24.6

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Non concorrono alla quantificazione dei ricavi di cui al comma 2, l'ammontare delle accise corrisposte sui prodotti energetici di cui al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».

24.7

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti due fondi, il primo con una dotazione di 233 milioni finalizzato a ristorare il mancato gettito derivante dal presente articolo a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome che non partecipano ai meccanismi di finanziamento da parte dello Stato del Fondo Sanitario Nazionale, il secondo con una dotazione di 265 milioni a favore delle Regioni che partecipano ai meccanismi di finanziamento da parte dello Stato del Fondo Sanitario Nazionale per il ristoro del mancato gettito derivante dal presente articolo in relazione alla quota di IRAP non destinata alla sanità.»

24.0.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Pagamento debiti PA e misure di vantaggio per le imprese)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al termine del 31 dicembre 2022 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con il presente articolo, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debitorie,

possono essere indennizzati, rimborsati, ovvero liquidati ai soggetti debitori con trasferimento del corrispondente importo con le modalità cui al comma 2.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati al trasferimento dei rimborsi, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.), possono liquidare le dovute spettanze attivando strumenti volti alla compensazione del credito, giroconto del debito, cessione del corrispondente credito a coloro che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione europea, la garanzia di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) su esposizioni assunte o da assumere dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del trasferimento del credito di cui al comma precedente, alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19» e che hanno maturato crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

4. Le modalità di attuazione delle disposizioni per acquisire il rimborso del credito, ovvero trasformarlo in giroconto di debito sono definite con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con l'Associazione bancaria italiana (ABI), previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico.

5. Presso la Cassa Depositi e Prestiti è istituita un'apposita sezione del fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata all'attivazione di garanzie dirette ad agevolare i soggetti beneficiari del trasferimento del credito, ovvero alla cessione del corrispondente stesso credito verso altri fornitori oppure soggetti privati, con la facoltà di successiva e ulteriore cessione del credito.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediate corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

24.0.2

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure in materia di compensazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è fissato in euro 3.500.000,00 per ciascun anno solare.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Imposta Regionale Attività Produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendersi immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini di decadenza per l'accertamento in base alle norme vigenti.

4. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.

5. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000,00 di cui al comma 1 possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a ca-

rico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugunate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.

6. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al precedente comma 1 utilizzano in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.»

24.0.3

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Rinnovo Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia a seguito dell'emergenza Covid-19)

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché nei Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229 è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito una riduzione del fatturato del 25% nei mesi di marzo e aprile del 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a con-

correnza dell'importo di 800.000 euro riferito al reddito del periodo di imposta dell'anno 2020, e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per i periodi di imposta relativi agli anni 2021, 2022 e 2023;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di 800.000 euro riferito al reddito dell'anno 2020, e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2020, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (194)

4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.

4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. All'onere derivante dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, rela-

tivo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»

24.0.4

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Zona franca urbana Sisma Centro Italia a seguito dell'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 4, le parole: "i tre" sono sostituite dalle seguenti: "gli otto" e le parole: "e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 2025";

c) al comma 6, le parole: "dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui ai periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari, nonché all'ulteriore spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e 24 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020 e 24 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

24.0.5

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma 2016-2017 a seguito all'emergenza COVID-19)

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma, nell'ambito delle risorse disponibili della contabilità speciale di cui al medesimo decreto-legge.

2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nelle aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma.».

24.0.6

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dal terremoto 2016/2017 a seguito all'emergenza COVID-19)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è sostituito dal seguente:

"2. Gli adempimenti e i pagamenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati da coloro che non li hanno effettuati in forza della sospensione prevista dalle norme citate a decorrere dal 15 dicembre 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime

disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, hanno diritto: (a) per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48, comma 11, d.l. 189/2016, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60% delle somme di cui all'art. 48, commi 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte; (b) per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 48, comma 13, d.l. 189/2016, a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge"».

24.0.7

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)

1. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui ai

presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo"».

24.0.8

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018" sono inserite le seguenti: "e in 23,9 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021"».

24.0.9

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è aggiunto il seguente:

"4.1. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, nei limiti delle risorse disponibili".

24.0.10

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni concernenti il potenziamento delle risorse umane del servizio nazionale di protezione civile)

1. Al fine di fare fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse all'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza del capo dipartimento 630 del 3 febbraio 2020 (Ocdpc 630) e seguenti, nonché per garantire la continuità delle attività connesse alle dichiarazioni di stato di emergenza già insistenti sul territorio nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile e le Strutture Regionali di Protezione Civile possono procedere a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, e non rinnovabile, per il reclutamento di personale tecnico ed amministrativo da impiegare nelle proprie strutture e comunque di supporto all'emergenza, nel limite massimo del 10% della propria dotazione organica.

2. Per le medesime finalità, in deroga al limite del 10% di cui al comma 1, e comunque nel limite massimo del 30%, i soggetti di cui al comma 1

possono provvedere anche con risorse-proprie eventualmente disponibili, in deroga ai vincoli assunzionali e di spesa del personale.

3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze di cui al presente provvedimento. Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2, mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

4. Qualora nelle graduatorie di cui al comma 3 non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione sulla base di soli titoli e di criteri di pubblicità trasparenza e imparzialità con pubblicazione del bando di selezione per un max di 7 giorni.

5. Al personale dirigenziale e al personale titolare di Posizione organizzativa, direttamente impegnato nella gestione dell'emergenza, per l'intera durata dello stato di emergenza, è riconosciuto un incremento della indennità di posizione pari al 50% di quella in godimento.

6. Al personale non dirigenziale e che non sia titolare di posizione organizzativa, viene garantito l'integrale pagamento del lavoro straordinario effettivamente svolto per attività connesse alla gestione dell'emergenza, anche oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 6 si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

24.0.11

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel cor-

so della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge"».

24.0.12

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Sospensione e proroga dei versamenti delle imposte sui redditi Irpef e Ires)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2019 il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'importo delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono effettuati entro il 30 settembre 2020 in un'unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre.

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289"».

24.0.13

NISINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Sospensione e proroga dei versamenti delle imposte sui redditi Irpef e Ires)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2019 il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle Società, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società operanti nel settore orafa-argentiero, relativo ai periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono effettuati entro il 30 settembre 2020 in un'unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre"».

24.0.14

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis.

(Credito d'imposta per pagamenti verso i fornitori)

1. Ai fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura dei 50 per cento dei pagamenti effettuati nell'anno 2020 verso fornitori in relazione ad obbligazioni contrattuali onorate nei tempi stabiliti dagli accordi commerciali, fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

24.0.15

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis.

(Fondo a sostegno della catena delle forniture)

1. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, è istituito un fondo denominato "Fondo a sostegno della catena della forniture", presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione iniziale pari a 99 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di liquidità da utilizzare esclusivamente per i pagamenti ai fornitori e per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente. L'erogazione è effettuata in *tranches*, tramite anticipo bancario vincolato al pagamento dei fornitori e del personale dipendente, previa presentazione di un piano dei pagamenti trimestrale che certifichi i pagamenti che l'azienda si appresta ad effettuare. Alla presentazione del successivo piano trimestrale la banca provvede ad anticipare la *tranche* successiva.

2. Per i finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo, è consentito un periodo di preammortamento di due anni dall'erogazione.

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce i documenti per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

Art. 25.

Art. 25

25.1

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25.

(Indennità mensile per i lavoratori autonomi)

1. Al fine di sostenere la ripresa dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago e ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020, una indennità mensile di euro 1.500,00.».

25.2

NUGNES

1) Al primo comma, dopo le parole: «sui redditi» aggiungere le seguenti: «nonché a favore dei professionisti ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».

2) Al secondo comma, sopprimere la parole: «e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».

25.3

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8 agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle

indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, spetta in quota parte rispetto a quanto già percepito per effetto delle indennità indicate».

25.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata in data anteriore al 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai lavoratori dipendenti».

25.5

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 2, dopo le parole: «articolo 74» inserire la parola: «e» e sopprimere le parole da: «e ai contribuenti» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 48, comma 5, e gli articoli 176, 186, 187, 199, 189, 212, 213 e 229.

25.6

MARIN, FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 2 sono soppresse le parole: «e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.»

Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.092 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265, quanto a 810 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel

corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge; e per i restanti 90 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

25.7

NUGNES

Al secondo comma, sopprimere le parole: «ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché» e le parole: «e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».

25.8

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e ai professionisti iscritti agli enti» fino alla fine del comma.

25.9

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 2, le parole: «ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste» sono sostituite dalle seguenti: «ai contribuenti già percettori delle indennità» e dopo le parole: «nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «nonché ai fruitori delle predette misure che siano lavoratori dipendenti o professionisti».

Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.992 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 6192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265, e per i restanti 800 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano

nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5 del medesimo articolo 265.».

25.10

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.» sono soppresse;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.»;

c) al comma 3, la parola «esclusivamente» è soppressa.

d) conseguentemente, dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

25.11

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, sopprimere le parole: «e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.».

Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 808 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

25.12

NUGNES

Al secondo comma, sostituire parole: «ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 21, e 38» con le seguenti: «ai contribuenti che hanno percepito una delle indennità previste nel capo II».

25.13

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 2, ultimo periodo, le parole: «e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103» sono soppresse.

25.14

DE BERTOLDI, CALANDRINI

1. Al comma 2, ultimo periodo, le parole: «e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103» sono soppresse.

25.15

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103» aggiungere, in fine, le seguenti: «beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27».*

b) *al comma 3 le parole: «non superiori a 5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a 7,5 milioni di euro».*

c) *al comma 5:*

alla lettera a) le parole: «venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque per cento» e le parole: «quattrocentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro»;

alla lettera b) le parole: «quattrocentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro» e le parole: «fino a un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a cinque milioni di euro,

alla lettera c) le parole: «un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinque milioni di euro» e le parole: «e fino a cinque milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e fino a sette milioni e cinquecentomila euro».

25.16

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), le parole: «venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta per cento»;*

b) *alla lettera b), le parole: «quindici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «trenta per cento»;*

c) *alla lettera c), le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento»;*

d) *conseguentemente, dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor nu-

— 350 —

mero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

25.17

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 3, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite con le parole: «50 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

25.18

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «7,5 milioni di euro».*

b) *al comma 5, lettera c), le parole: «cinque milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «sette milioni e cinquecento mila euro».*

25.19

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Ai campeggi e ai villaggi turistici spetta il contributo di cui al presente articolo indipendentemente

dal limite del volume dei ricavi registrati nel periodo di imposta precedente e dalla condizione del calo di fatturato di cui al comma 4».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

25.20

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. Il contributo di cui al comma 3 spetta altresì alle Agenzie Viaggi e Tour Operator con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.» *con le seguenti:* «Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi contabilizzate in base al criterio della competenza»;

c) *dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

«5-bis. Per i soggetti di cui al comma 3-bis l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nel medesimo periodo del 2019 come segue:

a) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

d) *al comma 15 è infine aggiunto il seguente periodo:* «ai maggiori oneri derivanti dai commi 3-bis e 5-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

25.21

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis: Non concorrono alla quantificazione dei ricavi di cui al comma 3, l'ammontare delle accise corrisposte sui prodotti energetici di cui al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

25.22

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo bimestre sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo bimestre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19».

25.23

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019.»

b) *al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 come segue:»*

c) *il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, al soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche ovvero, qualora più favorevole, per un importo pari al 10 per cento della somma corrispondente alla media mensile del fatturato o dei corrispettivi riferiti al periodo che va dalla data di inizio attività fino alla data del 23 febbraio 2020. Resta ferma la facoltà per il soggetto richiedente di optare per la scelta più vantaggiosa. Per tutti i settori economici interessati da una chiusura totale dell'attività, qualora la chiusura si protragga oltre il mese di aprile 2020, il contributo a fondo perduto come riconosciuto in base al presente comma, spetta in proporzione, in ragione mensile, per ogni mese ulteriore di chiusura dell'attività».

Conseguentemente:

All'articolo 96 del D.P.R. n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite con le seguenti: «86 per cento»;

dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 90 per cento del loro ammontare.»;

All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 731, le parole: «nell'8,60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel 13 per cento».

al comma 732, dopo le parole: «all'83 per cento» aggiungere le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5% a decorrere dal 1° gennaio 2021».

25.24

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

All'articolo 25, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.»;

b) *al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:* «L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue:»

c) *sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. La misura viene corrisposta entro il limite massimo di spesa di 6.192 milioni di euro per l'anno 2020 eventualmente riducendo in proporzione l'entità per singolo beneficiario nel caso in cui le richieste superino il suddetto limite. Per i relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.».

25.25

FREGOLENT, VESCOVI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, le parole:* «del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019», *sono sostituite dalle seguenti:* «dei mesi di marzo e aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile 2019.»;

b) *al comma 5, le parole:* «tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019», *sono sostituite dalle seguenti:* «tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2019.»;

c) *il comma 15 è sostituito dal seguente:* «15, Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10.569 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

- 1) quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;

2) quanto a 532 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

3) quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

4) quanto a 1.305 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

5) quanto a 99 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6) quanto a 128 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

7) quanto a 813 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

25.26

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, le parole:* «del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019», *sono sostituite dalle seguenti:* «dei mesi di marzo e aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile 2019»;

b) *al comma 5, le parole:* «tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019», *sono sostituite dalle seguenti:* «tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2019»;

c) *il comma 15 è sostituito dal seguente:* «15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10.569 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

1) quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;

2) quanto a 532 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

3) quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

4) quanto a 1.305 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

5) quanto a 99 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6) quanto a 128 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

7) quanto a 813 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

25.27

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

al comma 4, le parole: «Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi.» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-ter del DPR 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente».

Conseguentemente, al comma 5, le parole: «L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019» sono sostituite dalle seguenti: «L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del DPR 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i tour operator rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del DPR 29 ottobre 1972 n. 633».

25.28

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 4, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le agenzie di viaggio e i tour operator si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente».

25.29

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo: «Per le imprese del settore turismo, la condizione di cui al primo periodo del comma 4 si intende sempre presunta.».

25.30

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «In caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda avvenuto successivamente al mese di aprile 2019, si tiene conto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 dell'azienda cedente».

25.31

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «In caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda avvenuto successivamente al mese di aprile 2019, si terrà conto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 dell'azienda cedente.».

25.32

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Limitatamente alle aziende del settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo, il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di febbraio 2020, marzo 2020, aprile 2020, maggio 2020 e giugno 2020, o dell'eventuale ulteriore periodo di inattività totale imposto attraverso l'emanazione ulteriori provvedimenti governativi nazionali, regionali e locali, diretti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID19, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi relativi all'anno 2019. Per la corretta determinazione dei predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel -territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.»;

b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Limitatamente alle attività del settore indicato nel precedente comma 4-bis, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale fissa pari al venti per cento della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di febbraio 2020, marzo 2020, aprile 2020, maggio 2020 e giugno 2020 o dell'eventuale ulteriore periodo di inattività totale imposto attraverso l'emanazione di provvedimenti governativi nazionali, regionali e locali, che si renderanno necessari a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi relativi all'anno 2019. Per le aziende di nuova costituzione, già attive alla data del 23 febbraio 2020, l'ammontare del contributo a fondo perduto in percentuale fissa pari al venti per cento, è determinato sulla base della differenza tra le previsioni di fatturato aziendale per l'anno 2020 e l'ammontare del fatturato che si produrrà, per il medesimo periodo, nell'anno 2021, salvo eventuale compensazione.»;

c) al comma 15 è infine aggiunto il seguente periodo: «ai maggiori oneri derivanti dai commi 4-bis e 5-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

25.33

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Sono estranee dall'ammontare del fatturato di cui al comma 4 e non concorrono a formare tale ammontare le somme chieste in pagamento ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 97 dell'1 aprile 2020 del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione.».

25.34

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei cor-

rispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto

b) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 250 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25.35

NISINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Ai comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) Per il settore orafo, dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinquanta milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente: «Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.342 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

25.36

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività interessate ad una diminuzione superiore all'80 per cento del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi del mese di aprile 2019, il contributo determinato ai sensi del presente comma viene parametrato ai giorni di effettiva chiusura imposti dal 12 marzo al 18 maggio 2020».

25.37

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per i soli soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019. In tal caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019, nei modi previsti dal comma precedente.»;

2. *al comma 6, sostituire le parole: «ai sensi dei commi 3 e 4» con le seguenti: «ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis».*

25.38

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore dell'allestimento fieristico e congressuale, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato nella misura del 20 per cento della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2019, nei modi previsti dal comma 5.»;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* «ai sensi dei commi 3 e 4» *con le seguenti:* «ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis».

25.39

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'erogazione del contributo a fondo perduto, per i soggetti di cui al comma 1, ove non possibile avere come riferimento l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, l'importo di riferimento è calcolato sulla media ponderata dei ricavi o dei compensi per i soli mesi di apertura».

25.40

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo a fondo perduto ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 maggio 2019, si farà riferimento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto all'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi mensili del 2019 ragguagliato ai mesi di apertura dell'attività. Ai

fini della determinazione dell'ammontare del contributo a fondo perduto ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2020 vale quanto definito nel comma 6».

25.41

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, per i soggetti esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.09.05 e 82.30.30, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di riferimento è determinato dalla media ponderata dei ricavi o compensi mensili registrati nell'anno 2019».

25.42

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», con le seguenti: «75,3 milioni».

25.43

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le imprese turistico ricettive localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 4.»

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», con le seguenti: «75,3 milioni».

25.44

CALANDRINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno».

25.45

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.».

25.46

GASPARRI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di abbattere i costi legati all'RC auto e di riqualificare le differenze economiche territorialmente sussistenti, su base discriminatoria territoriale, sono eguagliate nonché compensate le suddette differenze con finanziamenti a fondo perduto».

25.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis.

(Contributo a fondo perduto su versamenti Iva)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello stato.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 sia inferiore di almeno il 25 per cento rispetto al fatturato dello stesso periodo 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti requisiti si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi nell'anno in corso, come riepilogate nelle rispettive liquidazioni periodiche. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° giugno 2019. Laddove a seguito della presentazione della dichiarazione Iva per il 2020 risulti che l'ammontare del fatturato nell'anno 2020 non è inferiore rispetto a quello dell'anno 2019, l'importo trattenuto a fondo perduto, in base alla presente norma, dovrà essere restituito in cinque rate mensili di pari importo, la prima con scadenza al 16 marzo 2021.

4. Il contribuente è definitivamente esonerato dal versamento del 50 per cento dell'importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto sul fatturato, a tutto il 31 dicembre 2020, fino al limite dell'importo complessivo di euro 100.000.

5. I controlli per la corretta applicazione del contributo per l'anno 2020, verranno effettuati a partire dal 1° aprile 2021. Il contribuente è comunque tenuto, durante il 2020, a verificare di non aver saturato il limite dei

100,000 euro, al fine di evitare indebite trattenute rispetto agli obblighi di versamento dell'imposta.

6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 10.000 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 10.000 milioni per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adattate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

— 367 —

Art. 25-bis

25-bis.0.1

Simone BOSSI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-ter.

(Ulteriori misure a favore di lavoratori autonomi e piccole e medie imprese)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *m*), quarto periodo, le parole "31 gennaio 2020" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2019".».

25-bis.0.2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 25-ter.

(Strumenti finanziari regionali)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.».

25-bis.0.3

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 25-ter.

(Fondo per spese funebri sostenute a seguito dell'emergenza COVID-19)

1. Ai fine di garantire misure di sostegno per far fronte alle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone a causa della pandemia da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto, secondo modalità compatibili con la normativa europea.

2. La concessione della garanzia di cui al precedente comma è individuata dai dati risultanti dagli elenchi trasmessi e convalidati dalle aziende sanitarie locali, dall'assessorato regionale alla sanità ovvero dal Dipartimento della protezione civile competente per territorio, identificando quale causa terminale del decesso la patologia Covid-19.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

25-bis.0.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-ter.

(Esenzioni tributi locali per le attività produttive)

1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, C/2, C/3, D3 e D4 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di

locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente.

2. All'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, i comuni possono deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente periodo d'imposta, in relazione alla sospensione delle rispettive attività. Le ulteriori riduzioni sono stabilite nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra i singoli comuni secondo gli stanziamenti previsti con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza Città Stato ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione alla popolazione e al reddito medio pro-capite comunale. È istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2020 per il ristoro ai Comuni delle maggiori riduzioni previste ai periodi precedenti. De erogare a ciascun comune entro il 30 settembre 2020 secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento di cui al secondo periodo. Non si applica il secondo periodo del comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede gli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, ai fine di provvede-

re alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

25-bis.0.6

MOLES

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25-ter.

1. Le indennità, i bonus ed i contributi straordinari a fondo perduto riconosciuti a imprese, lavoratori autonomi e professionisti nel corso del 2020, nell'ambito di misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il contributo a fondo perduto riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19» non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Art. 26

26.1

CALANDRINI

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 26. - (*Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni*) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio del 4,5 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d-imposta precedente a quello

in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La previsione di cui al precedente periodo si applica limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai due periodi d'imposta successivi.

2. Ai fini di cui al precedente comma, nel caso di società appartenenti a un gruppo di imprese, si fa riferimento alla somma dei ricavi delle società del gruppo, così come definite nell'articolo 10 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, senza tener conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.

3. Ai soggetti ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, versati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2021, spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento del conferimento, calcolato su un ammontare complessivo annuale non superiore a euro 1.500.000.

4. Il credito d'imposta di cui al precedente comma spetta a condizione che la partecipazione rinveniente dai conferimenti sia posseduta fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di versamento dei conferimenti. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di versamento del conferimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, nonché a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di versamento del conferimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 3.

7. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

26.2

CALANDRINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all'interno del gruppo;» aggiungere le seguenti: «per le società esercenti l'attività di commercio al dettaglio, ingrosso e di ristorazione in genere, non si tiene conto dell'ammontare dei ricavi;».

26.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) l'attività d'impresa sia stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale, come attestato da dichiarazione autocertificata del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445»;*

b) *al comma 2, la lettera d) è soppressa;*

c) *al comma 4, le parole «in denaro» sono soppresse;*

d) *al comma 5, le parole «in denaro» ovunque ricorrano, sono soppresse.*

26.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b) dopo le parole: «non inferiore al 33%» aggiungere le seguenti: «e, per l'accesso alla misura di cui al comma 4, non inferiore al 20%»;*

b) *al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «250 persone con: «499 persone»;*

c) *al comma 12, sostituire le parole: «obbligazioni o titoli di debito» con le seguenti: «strumenti finanziari di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile, obbligazioni o titoli di debito»;*

d) dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Qualora non si realizzi la condizione prevista dal comma 1, lettera c, secondo periodo, ai fini dell'accesso alle misure di cui al comma 12, si applicano i limiti di cui all'articolo 2412, comma 1, del codice civile»;

e) dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. In considerazione della funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata, il Gestore si avvale delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore secondo le condizioni e le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 16».

26.5

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, "il Gestore" si avvale delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico, costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della Legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e le modalità definite con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

13-ter. Per provvedere agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-bis è istituita un'apposita sezione del Fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

26.6

CALANDRINI

Dopo il comma 20, inserire il seguente;

«20-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a tutte quelle società sportive, dilettantistiche e professionistiche, che, in deroga a quanto previsto dalla lettera *a*) del comma 1, presentano un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo di imposta 2019, superiore a 500.000 euro. Gli stessi soggetti possono iscrivere in apposito conto nei primi due bilanci successivamente tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare (in dieci rate annuali) l'ammontare delle perdite registrate nel corso dell'esercizio 2019/2020, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata».

26.7

RICHETTI

Dopo il comma 21 dell'articolo 26, è aggiunto il seguente comma:

«21-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito in legge con legge 5 giugno 2020 n.40, dopo la lettera *n*-bis è aggiunta la seguente lettera:

"*n*-ter: In caso di perdite superiori ai limiti previsti dall'articolo 2446 del codice civile, o di insostenibilità degli oneri finanziari, l'impresa che beneficia della garanzia di cui al comma 1, ha diritto di inviare al soggetto finanziatore richiesta di conversione dell'ammontare garantito del finanziamento in strumenti di capitale. La richiesta di conversione comporta l'automatica escussione da parte del soggetto finanziatore della garanzia rilasciata da SACE che subentra nei diritti di credito del soggetto finanziatore. I diritti di credito di SACE sono automaticamente convertiti in strumenti finanziari o azioni o quote speciali dell'impresa beneficiaria della garanzia "Strumenti Finanziari". Gli Strumenti Finanziari sono privi di diritti di voto e danno diritto a un rendimento annuo figurativo di ammontare superiore di 100 punti base al costo del finanziamento garantito. Il rendimento è dovuto dall'impresa solo in caso di distribuzione di utili o di riserve o di liquidazione. Gli Strumenti Finanziari sono riscattabili in qualsiasi momento, in tutto o in parte, da parte dell'impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative e operative del meccanismo di conversione di cui al presente comma con riguardo ai diversi tipi di società».

26.0.1

CALIGIURI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 26.1.

(Rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli)

1. Al fine di rendere il settore ortofrutticolo organizzato più resiliente rispetto alle turbative di mercato ed alle future crisi del comparto, alle Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi del Reg. UE n.1308/13 che soddisfano le condizioni di cui all'art. 26 comma 2, è concesso per Fanno 2020 un contributo straordinario, esente da ogni imposta, destinato a riserva indivisibile, commisurato agli aumenti di capitale sociale sottoscritti e versati dai soci, nella misura massima del 3,28% del valore della produzione commercializzata utilizzata per il calcolo dei programmi operativi del 2020 o comunque conformemente alla misura massima consentita dalla regolamentazione europea sugli aiuti di stato e secondo quanto definito al paragrafo 3.1 della "Comunicazione della Commissione Europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

2. Tale contributo è subordinato alla integrale sottoscrizione da parte degli associati alle Organizzazioni dei Produttori dell'aumento di capitale sociale deliberato di un importo equivalente al contributo straordinario di cui al comma 1. Il versamento dovrà effettuarsi in unica soluzione preventivamente all'erogazione dell'aiuto, ovvero in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali preventivamente al riconoscimento dell'aiuto.

3. La partecipazione dei soci connessa agli aumenti di capitale di cui al comma 2 deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

4. La valutazione sull'operato dell'Organizzazione dei produttori avviene attraverso l'analisi degli indici di bilancio presenti in sede di aumento del capitale sociale e successivamente entro il termine del 1° gennaio 2024 a dimostrazione dei risultati raggiunti a seguito dell'azione realizzata in conformità a quanto stabilito al precedente comma 2 e 3. L'analisi interverrà sui seguenti indici di bilancio: a) margine di struttura; indice di indebitamento (*leverage*); indice di copertura delle immobilizzazioni sul capitale proprio. La valutazione degli indici è certificata da tana specifica relazione tecnica svolta da un revisore dei conti e trasmessa all'ente concedente il contributo.

5. La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo e/o la perdita del riconoscimento dello status di Organizzazione dei produttori prima del 1° gennaio 2024 comporta la perdita dei benefici e l'obbligo di restituzione dell'ammontare versato dallo Stato unitamente agli interessi legali.

6. Ai soci delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticole che effettuano conferimenti in denaro per la partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma 2 spetta un credito d'imposta pari al 20% dell'importo versato che può essere ceduto a Istituti di credito o altri soggetti finanziari.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 113 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

Art. 26-ter

26-ter.0.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-quater.

(Misure di sostegno alle imprese che hanno subito perdite da svalutazione a merce di magazzino)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria, abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, è riconosciuta, a domanda, una percentuale pari al 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto, nel limite massimo di euro 5.000.

2. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra (e domande ammissibili). Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il ter-

— 377 —

mine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo-per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

26-ter.0.2

RICHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

Art. 26-quater.

(Misure in materia di Aiuto alla Crescita Economica)

1. Al comma 287 dell'articolo, legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunta la seguente lettera:

«c) l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 7 per cento per gli apporti di capitale effettuati nel 2020 e 2021»;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

26-ter.0.3

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 26-quater.

(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)

1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.

2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2020:

a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;

b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019 - gennaio 2020.

3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 1 mese dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 3.000 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

26-ter.0.4

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-quater.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) comma 1, lettera b);
- b) comma 8;
- c) comma 8-*bis*;
- d) comma 14, lettere a) e b).

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

- a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;
- b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-*bis*, comma 20, le parole: «280 ore» sono sostituite dalle seguenti: «1.120 ore»;

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

26-ter.0.5

NISINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-quater.

(Misure di sostegno alle imprese che hanno subito perdite da svalutazione a merce di magazzino)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argentiero, che in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria, abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, è riconosciuta, a domanda, una percentuale pari al 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto, nel limite massimo di euro 5.000.

2. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e suc-

cessive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

26-ter.0.6

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-quater.

(Introduzione di forme partecipative nelle aziende)

1. Nei casi di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie e grandi dimensioni, anche attraverso l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti o la concessione di garanzie dello Stato, le medesime imprese assicurano l'introduzione di forme di partecipazione dei lavoratori, attraverso degli accordi collettivi che possono prevedere l'utilizzo di strumenti, quali l'ingresso di uno o più rappresentanti dei lavoratori nei consigli di amministrazione o nei consigli di indirizzo e vigilanza comunque denominati, l'individuazione di apposite commissioni paritetiche o l'accesso alla partecipazione azionaria.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le misure incentivanti per favorire l'adozione di quanto previsto al comma 1».

26-ter.0.7

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-quater.

(Garanzie alle Pmi con magazzino in deperimento)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera p), è inserita la seguente:

«q) la garanzia di cui alla lettera c) è concessa in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa nel settore tessile, alimentare e della ristorazione la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che abbiano stimato rimanenze finali ai sensi dell'articolo 2426 del codice civile e dell'articolo 92, comma 1 e seguenti, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunque, non superiore a 50.000,00 euro»;

b) Conseguentemente al comma 13, la parola: «249» è sostituita dalla seguente: «349».

26-ter.0.8

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-quater.

(Modifiche all'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 2, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 gennaio 2021";

- il comma 4 è sostituito dal seguente: «Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate, alla data del 31 gennaio 2020, come deteriorate ai sensi della disciplina di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari. Possono inoltre beneficiare della misura le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione della misura le imprese, classificate in sofferenza ai sensi della sopra richiamata disciplina di vigilanza.

- Al comma 5, dopo le parole: "6 maggio 2003", sono inserite le seguenti: "nonché le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499".

2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.»

26-ter.0.9

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-quater.

(Contributo a fondo perduto per il settore dell'intrattenimento)

1. Al fine di mitigare la crisi economica in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese ricadenti nei settori ricreativi e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, da individuarsi con regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di 200 milioni di euro.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati alle imprese individuate dal regolamento di cui al comma precedente laddove presentino una riduzione del proprio fatturato mensilizzato almeno pari al 50 per cento rispetto a quello del 2019.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26-ter.0.10

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-quater.

(Perdite su beni e crediti)

1. Le perdite di beni di cui ai comma 1 dell'articolo 101 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, realizzate nel periodo di imposta 2020, sono deducibili interamente indipendentemente dalla sussistenza degli elementi di certezza e precisione previsti dall'articolo 101, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

26-ter.0.11

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-quater.
(Cessione di crediti)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:

«14-bis. Tutti i crediti di impresa con scadenza dal 29 febbraio 2020 rimasti insoluti possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con notifica al debitore, a società di *factor*, con liquidazione a pronti di una percentuale pari al 90 per cento del valore nominale dei crediti ceduti».

«14-ter. Tutti i crediti di impresa maturati dal giorno di ripresa delle attività produttive possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con comunicazione al debitore, a società di *factor*».

26-ter.0.12

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-quater.
(Proroga dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: «diciotto» è sostituita dalla parola: «trenta».

26-ter.0.13

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-quater.

(Ulteriori disposizione in materia societaria)

1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: «379» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022».

26-ter.0.14

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-quater.

(Rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli)

1. Alle Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi del Reg. UE n. 1308/13 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 26 comma 2, è concesso per l'anno 2020 un contributo straordinario, esente da ogni imposta, destinato a riserva indivisibile, commisurato agli aumenti di capitale sociale sottoscritti e versati dai soci, nella misura massima del 3,28 per cento del valore della produzione commercializzata utilizzata per il calcolo dei programmi operativi del 2020 o comunque conformemente alla misura massima consentita dalla regolamentazione europea sugli aiuti di stato e secondo quanto definito al paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite di 150 Meuro ed è subordinato alla integrale sottoscrizione da parte degli associati alle Organizzazioni dei Produttori dell'aumento di capitale sociale deliberato di un importo equivalente. Il versamento dovrà effettuarsi, in unica soluzione preventivamente all'erogazione dell'aiuto, ovvero in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali preventivamente al riconoscimento dell'aiuto.

3. La partecipazione dei soci connessa agli aumenti di capitale di cui al comma 3 deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

4. La valutazione sull'operato dell'Organizzazione dei produttori avverrà attraverso l'analisi degli indici di bilancio presenti in sede di aumento del capitale sociale e successivamente entro il termine del 1 gennaio 2024 a dimostrazione dei risultati raggiunti a seguito dell'azione realizzata in conformità a quanto stabilito al precedente comma 2 e 3.

L'analisi interverrà sui seguenti indici di bilancio:

- Margine di struttura;
- Indice di indebitamento (*leverage*);
- Indice di copertura delle immobilizzazioni sul capitale proprio.

La valutazione degli indici verrà certificata da una specifica relazione tecnica svolta da un revisore dei conti e trasmessa all'ente concedente il contributo.

5. La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo e/o la perdita del riconoscimento dello status di Organizzazione dei produttori prima del 1 gennaio 2024 comporta la perdita dei benefici e l'obbligo di restituzione dell'ammontare versato dallo Stato unitamente agli interessi legali.

6. Ai soci delle O.P. che effettuano conferimenti in denaro per la partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma 3 spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento dell'importo versato che può essere ceduto a Istituti di credito o altri soggetti finanziari».

Art. 27

27.1

CIRIANI, CALANDRINI

Sopprimere l'articolo.

27.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Misure per a digitalizzazione e lo smart working)

1. Le misure per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono rifinanziate per l'anno 2020 con uno stanziamento di trecentocinquanta milioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività 2014/2020" a titolarità del Ministero dello Sviluppo Economico, sul Fondo di Sviluppo e Coesione, nonché su eventuali ulteriori programmi operativi complementari di cui all'articolo 242 commi 2 e 3 del presente decreto.

2. I contributi, sotto forma di voucher, possono essere concessi alle micro, piccole e medie imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, con un massimale di aiuto del 50 per cento delle spese sostenute per investimenti nella digitalizzazione dell'attività economica, nello sviluppo del telelavoro e lavoro agile, nonché per i connessi interventi formativi e consulenziali.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini, criteri e modalità per l'attuazione della misura».

27.0.2

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Proroga del termine di versamento del saldo 2019 e della prima rata di acconto 2020 relativo ad IRPEF ed IRES)

1. Il versamento del saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono ef-

fettuati entro il 30 settembre 2020 in unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre».

Art. 28

28.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 1, dopo le parole: «esercenti attività d'impresa, arte o professione,» inserire le seguenti: «ivi compresa l'attività di spettacolo e Cattività cinematografica,».

28.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 1 sostituire le parole da: «con ricavi» fino a: «60 per cento», con le seguenti: «spetta per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione o dell'affitto d'azienda relativo ai mesi da maggio 2020 a dicembre 2020».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 5 e al comma 10 sostituire le parole: « 1.499 milioni di euro», con le seguenti: «3,000 milioni di euro»;

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

28.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: «con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,»;*

b) *sopprimere il comma 3.*

28.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole «5 milioni» con le seguenti: «50 milioni»*

b) *al comma 2, sostituire le parole «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento»*

Conseguentemente dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede rispettivamente, per un importo pari 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

28.5

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1 le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite con le parole: «50 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

28.6

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;*

b) *al comma 2, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

28.7

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Ai comma 1 dopo le parole: «canone di locazione, di leasing o di concessione» aggiungere le seguenti: «anche demaniale».

28.8

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta altresì alle Agenzie Viaggi e Tour Operator con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella misura del 100% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività di Agenzia di Viaggio e Tour Operator, per ciascuna unità produttiva.»;

b) *dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

«5-bis. Per i soggetti di cui al comma 1-bis il credito d'imposta di cui al comma 1 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.»;

c) *al comma 10 è infine aggiunto il seguente periodo:* «ai maggiori oneri derivanti dai commi 1-bis e 5-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»

28.9

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole «affitto d'azienda» aggiungere le parole «o di ramo d'azienda»;*

b) *sostituire le parole: «nella misura del 30% dei relativi canoni» con le parole «nella misura dei 60% dei relativi tali canoni».*

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

28.10

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.».

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

28.11

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 2, aggiungere le parole: «Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», con le seguenti: «75,3 milioni».

28.12

GASPARRI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio, il limite di compensi o ricavi per accedere al credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è innalzato a 50 milioni.»

Conseguentemente, all'art. 265, comma 5, le parole «475,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «375,3 milioni».

28.13

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Per le sole aziende operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo il credito d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività di intrattenimento e pubblico spettacolo spetta nella misura del 60% dei relativi canoni relativi ai mesi di Marzo 2020, Aprile 2020 e Maggio 2020, ovvero per il periodo in cui le attività rientranti nel predetto settore hanno subito la chiusura forzata in ottemperanza alle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid 19.»;

b) *al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo:* «Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche nonché alle aziende operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo.»;

c) *al comma 10 è in fine aggiunto il seguente periodo:* «ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

28.14

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle imprese del turismo organizzato e degli eventi, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente.».

28.15

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche e turistico ricettive all'aria aperta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.»

28.16

FERRO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche e turistico ricettive all'aria aperta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.»

28.17

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «strutture alberghiere e agrituristiche», con le seguenti: «strutture alberghiere, agrituristiche e termali».

28.18

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «strutture alberghiere e agrituristiche», con le seguenti: «strutture alberghiere, agrituristiche, termali».

28.19

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 3, dopo le parole: «strutture alberghiere e agrituristiche» aggiungere le seguenti: «nonché campeggi e villaggi» e aggiungere il seguente periodo: «Per gli operatori di cui al periodo precedente il credito d'imposta di cui al comma 2 spetta nella misura del 60 per cento».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

28.20

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 3, dopo le parole: «strutture alberghiere e agrituristiche» aggiungere le seguenti: «nonché campeggi e villaggi».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2020.

28.21

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 3, dopo le parole: «alberghiere e agrituristiche» sono aggiunte le seguenti: «, al campeggi e villaggi turistici».

28.22

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 3 dopo la parola: «agrituristiche» inserire le seguenti: «, alle sale cinematografiche».

28.23

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 3 dopo le parole: «tour operator», inserire le seguenti: «nazionali e le agenzie di eventi».

28.24

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta altresì nella misura del 50 per cento alle attività commerciali aventi ad oggetto la cessione di beni non alimentari con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

b) *al comma 10, sostituire le parole: «1,424,1 milioni di euro» con le seguenti parole: «1.704,1 milioni di euro».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

28.25

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche ai genitori di alunni e studenti frequentanti scuole paritarie di ogni ordine e grado con riferimento alle rette corrisposte ai rispettivi istituti scolastici.».

Conseguente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «400,3 milioni di euro».

28.26

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche ai genitori di alunni e studenti frequentanti scuole paritarie di ogni ordine e grado con riferimento alle rette corrisposte ai rispettivi istituti scolastici. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari ad euro 71,20 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.».

28.27

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il comma 5 è sostituito con il seguente:

«5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 3 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Il credito d'imposta di cui al comma 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.».

28.28

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 5, sostituire le parole: «con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio», con le seguenti: «con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno».

28.29

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 5, le parole: «marzo, aprile e maggio» sono sostituite dalle seguenti: «marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 400 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

28.30

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 5, secondo periodo le parole: «Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente» sono sostituite dalle seguenti: «Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i *tour operator* rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente».*

28.31

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, le parole: «di almeno il cinquanta per cento», sono sostituite dalle seguenti: «di almeno il trentatré per cento»;*

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.074,1 milioni di euro, si provvede:

1) *quanto a 1.424,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265;*

2) *quanto a 650 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al*

decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n: 26 del 2019, che sono versate all'entrata dei bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020 nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

28.32

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 5, sostituire le parole: «cinquanta per cento» con le seguenti: «trentatré per cento».

28.33

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «dei mesi di marzo, aprile e maggio» con le seguenti: «dei mesi da marzo 2020 a dicembre 2020».

28.34

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 5, sostituire le parole: «e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno», con le seguenti: «e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.

190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

28.35

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 5, sostituire le parole: «e per le strutture turistiche ricettive con attività solo stagionali con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno» con le seguenti: «e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sopprimere le parole: «di 475,3 milioni di euro per l'anno 2020 e».

28.36

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ove non possibile avere come riferimento la diminuzione di fatturato o dei corrispettivi nel mese del periodo d'imposta precedente, in caso di attività di nuova apertura si considera la media ponderata del fatturato dei soli mesi di apertura».

28.37

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni».

28.38

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.».

28.39

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il soggetto avente diritto al credito d'imposta di cui ai presente articolo, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso o della cessione ai sensi dell'articolo 122, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore o concedente esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto e nei successivi in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma».

28.40

PAGANO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai proprietari d'immobili che hanno in corso procedure di sfratto o che hanno già ottenuto lo sfratto esecutivo, in attesa dell'accesso dell'ufficiale giudiziario per il rilascio dell'immobile è riconosciuto un contributo pari al canone dell'immobile locato. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 300 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge

23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

28.0.1

FERRO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: "compresi i manufatti di cui al l'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate"».

Art. 28-bis

28-bis.0.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-ter.

(Credito d'imposta attività commerciali)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "al mese di marzo" con le seguenti: "ai mesi di marzo e aprile" e aggiungere, in fine, le parole: "ovvero, a

condizione che siano destinati all'esercizio nei confronti del pubblico di attività di al dettaglio, anche se censiti nella categoria catastale D/8";

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 è riconosciuto anche in relazione ai canoni relativi a contratti di affitto di azienda o di rami di azienda che, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 35, comma 10-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assimilati alle locazioni di fabbricati ai fini dell'applicazione delle imposte indirette, in ogni caso, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile, il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 è riconosciuto quando la parte prevalente dei canoni è destinata alla remunerazione dell'uso di immobili inclusi nelle categorie catastali di cui al precedente comma 1.

1-*ter*. In accordo tra le parti contraenti, il credito d'imposta può essere attribuito al locatore ed imputato, esclusivamente al valore nominale, in conto pagamento del canone, al momento della corresponsione del canone stesso.";

c) ai comma 2, aggiungere in fine le parole: ", senza limiti di importo, anche nell'ipotesi di cui al comma 1.

2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari-percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge-28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun- anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

28-bis.0.2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 28-ter.

(Agevolazioni per le attività d'impresa di intrattenimento ed esenzione IMU)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili rientranti nella categoria catastale C/4 che riconoscano al conduttore o all'affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi ai periodi da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordato per ciascun mese.

2. Per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/4, D/3 e D/6 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.

3. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

28-bis.0.3

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 28-ter.

(Credito d'imposta per il settore sportivo)

1. Alle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi ai primo.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

28-bis.0.4

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-ter.

(Cessione di crediti per canoni di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:

"14-bis. Al fine di sostenere gli operatori delle categorie infra specificate e favorire soluzioni condivise fra tali operatori e i relativi creditori, in alternativa anche parziale al finanziamento di cui al comma 1, alle imprese che vantano crediti per canoni di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda, e relative spese, verso soggetti operanti nei settori del commercio al dettaglio o all'ingrosso, delle attività para-commerciali, di somministrazione e artigianali alimentari e non alimentari, dei pubblici esercizi, dello sport e del tempo libero, dell'intrattenimento e dello spettacolo, è consentito cedere pro soluto a banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia un importo dei suddetti crediti il cui valore nominale corrisponda al massimo al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa nell'esercizio precedente.

14-ter. L'incasso dei suddetti crediti ceduti pro soluto è garantito da SACE, in favore di banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, ai sensi del precedente comma 2, alle condizioni e nei termini ivi previsti, fermo restando che:

a) la cessione pro soluto di cui al presente comma può essere effettuata dalle imprese beneficiarie anche in più blocchi o fasi, purché entro il 31 dicembre 2020, per crediti (i) nascenti da contratti di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda stipulati entro il 23 febbraio 2020, (ii) aventi una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e (iii) un valore nominale complessivamente non superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa beneficiaria nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3;

b) il debitore ceduto deve (i) essere in possesso, alle date ivi indicate, dei medesimi requisiti previsti per l'impresa beneficiaria dalla lettera b) del precedente comma 2, e (ii) non essere assoggettato, alla data della cessione, a procedure di fallimento, di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per effetto di istanze o ricorsi presentati e/o di provvedimenti emanati al di fuori del periodo di improcedibilità di cui al successivo articolo 10;

c) la cessione pro soluto dei crediti deve essere stata accettata dal debitore ceduto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1264 del codice civile;

d) la cessione pro soluto dei crediti non comporta, in deroga all'articolo 1263 del codice civile, il trasferimento delle eventuali garanzie, personali o reali, accessorie al credito ceduto e/o al rapporto sottostante;

e) la garanzia copre la percentuale dell'importo nominale dei crediti ceduti pro soluto, determinata in relazione alle caratteristiche di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera *d)* del precedente comma 2, valutate, ai sensi del precedente comma 4, avendo riguardo all'impresa del debitore ceduto, anziché con riguardo alle caratteristiche dell'impresa beneficiaria cedente il credito;

f) il controvalore della cessione pro soluto è pari al valore nominale dei crediti ceduti, fermi i limiti di cui alla precedente lettera *a)*, al netto degli interessi che sarebbero stati applicati dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per concedere all'impresa beneficiaria i finanziamenti di cui al comma 1, con riferimento a una durata del prestito corrispondente alla durata media dei crediti ceduti intendendosi per durata quella compresa fra la data di erogazione del relativo controvalore in favore dell'impresa beneficiaria cedente il credito e la data di scadenza di pagamento del credito ceduto indicata in fattura;

g) gli interessi di sconto di cui alla precedente lettera *f)* includono le commissioni di garanzia che saranno corrisposte a SACE dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia cessionaria dei crediti, nelle proporzioni previste dalla lettera *e)* del precedente comma 2.

14-quater. È possibile beneficiare sia della suddetta cessione dei crediti pro soluto che dei finanziamenti di cui al comma 1, a condizione che l'importo cumulativo richiesto da una singola impresa beneficiaria non sia superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dalla stessa nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3. Per quanto compatibili e non in contrasto le disposizioni sui finanziamenti di cui ai commi da 1 a 14 si applicano alla presente cessione pro soluto dei crediti.

14-quinquies. L'adempimento degli impegni e delle previsioni di cui al presente articolo è applicabile fatti salvi gli obblighi di legge pro tempore vigenti e nei limiti in cui non comporti la violazione di obblighi assunti con atti aventi data certa non successivi al 31 dicembre 2019."».

28-bis.0.5

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-ter.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sui reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

28-bis.0.6

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-ter.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. All'articolo 28, al comma 3, dopo le parole: "agrituristiche", inserire le seguenti: "ed alle attività di cui all'allegato 1."».

Conseguentemente:

All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 13, le parole: «96 per cento», sono sostituite con le seguenti: «86 per cento»;*

2) dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 98 per cento del loro ammontare».

Allegato 1:

- 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di *stand* di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);

- 93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;

- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie - organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera;

- 93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;

- 56.21.00 *Catering* per eventi; *banqueting* - servizio di *catering* per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie.

28-bis.0.7

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-ter.

(Credito d'imposta e ulteriori misure a sostegno dello Sport)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle federazioni sportive nazionali, appartenenti alla Lega italiana calcio professionistico, ovvero le società sportive che stipulano con gli atleti contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché soggetti che gestiscono stadi e impianti sportivi, possono richiedere per l'anno 2020 l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.

2. Agli stessi soggetti è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/4 e D6.

3. Le spese effettuate nell'anno 2020, sostenute dalle società calcistiche aderenti al Lega italiana calcio professionistico, per l'iscrizione associativa e per l'iscrizione al campionato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili nella misura pari all'80 per cento dagli oneri sostenuti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

28-bis.0.8

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 28-ter.

(Cedolare secca canoni locali a uso commerciale)

1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'im-

porto del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

2. L'IMU relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 300 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

28-bis.0.9

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-ter.

1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sui reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

2. L'IMU relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.».

Art. 29

29.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 1, dopo le parole: «abitazioni in locazione», aggiungere le seguenti: «comprese quelle assegnate in godimento o in locazione ai soci delle cooperative edilizie di abitazione.».

29.2

CALANDRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «160 milioni», con le seguenti: «253 milioni».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 101 e 102.

29.0.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Contributo locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Ai soggetti esercenti attività di impresa con domicilio fiscale nella propria regione di residenza alla data del 31 dicembre 2019 e in possesso di un contratto di locazione per uso non abitativo regolarmente registrato, che abbiano avuto, a far data dal 9 marzo 2020 e fino alla conclusione del periodo emergenziale un fatturato medio giornaliero inferiore di oltre il 50 per cento rispetto alla media giornaliera annua, verrà erogato un contributo a fondo perduto per il pagamento dei canoni di locazione dei mesi di marzo, aprile e maggio nella misura del 40 per cento dell'importo del canone mensile.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fi-

ne di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

29.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Ulteriori misure di sostegno finanziario)

1. All'articolo 56, comma 2, alinea, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "le imprese come definite dal comma 5" inserire le seguenti: "gli organismi di investimento collettivo dei risparmiatori, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale oggetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,"».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e organismi di investimento collettivo dei risparmiatori colpite dall'epidemia di COVID-19».

Art. 30

30.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

L'articolo, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. -(Contributi a fondo perduto per il pagamento delle utenze domestiche) - 1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla concessione di contributi a fondo perduto a beneficio di imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa che si trovano di fronte a una carenza o indisponibilità di liquidità.

Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto di quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C n. 1863/2020, come di seguito specificato.

2. Ciascun richiedente riceve un contributo fino ad un massimo di 800.000,00 euro, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Il contributo verrà erogato alle imprese di cui al comma 1 che non erano imprese in difficoltà (ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) al 31 dicembre 2019.

3. In presenza dei requisiti indicati dai commi che precedono le imprese e le persone fisiche esercenti attività di impresa saranno ammesse al contributo in ragione della priorità temporale delle richieste di erogazione, fino all'esaurimento della dotazione prevista dal comma 1.

4. Il contributo a fondo perduto è concesso sulla base di un *budget* previsionale predisposto dai soggetti richiedenti al momento della presentazione dell'istanza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beneficiari dei contributi di cui al comma 1 e forniti ulteriori dettagli inerenti al processo di gestione complessiva della misura, l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione del contributo (ivi incluso in merito al contenuto del *budget* previsionale) e sono pubblicati gli schemi per la presentazione delle domande, delle richieste di erogazione, nonché l'articolazione dei criteri di valutazione in parametri e le modalità di corresponsione del contributo.

5. L'istruttoria si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta. Il contributo verrà erogato entro cinque giorni dalla conclusione dell'istruttoria, e in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

6. I soggetti beneficiari della misura sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente per sostenere i pagamenti delle utenze domestiche.

7. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014; n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

30.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

L'articolo, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - (*Sospensione dei pagamenti delle utenze*) - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione, dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni di tutto il territorio nazionale.

2. I pagamenti sospesi di cui al precedente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione in dieci anni con rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2021.

3. Entro trenta-giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti disciplina, ove opportuno, le modalità per la relativa copertura dell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito con legge 4 giugno 1938, n. 80, avviene senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.».

30.3

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole:* «Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020,» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per i mesi da maggio a dicembre 2020»;

b) *al comma 2, le parole:* «e il 31 luglio 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «e il 31 dicembre 2020»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede:

1) quanto a 600 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;

2) quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 aprile 2021. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema».

30.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole:* «Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020» *sono sostituite da:* «Per i mesi da maggio a ottobre 2020»;

b) *al comma 2, le parole:* «tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020» *sono sostituite da:* «tra il 1° maggio e il 31 ottobre»;

c) *conseguentemente al comma 3, primo periodo, le parole:* «600 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.200 milioni di euro».

30.5

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per le sole aziende operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si estendono altresì ai mesi di febbraio 2020, marzo 2020 e aprile 2020, ovvero per il periodo in cui le attività rientranti nei predetti settori hanno su-

bito la chiusura forzata in ottemperanza alle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da COVID-19.».

Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

30.6

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche in relazione a quanto disposto dalle Delibere Arerà 116/2020/R/com e 149/2020/R/com, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, dispone che venditori di energia elettrica e gas corrispondono alle imprese di distribuzione e trasporto gli oneri relativi alle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore, gli oneri generali di sistema e dispacciamento fatturati presso i clienti finali successivamente al 1° febbraio 2020 e fino al 31 ottobre 2020, solo se effettivamente riscossi. Con provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente viene disposta l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento delle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore e degli oneri generali di sistema».

30.7

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche in relazione a quanto disposto dalle Delibere Arerà 116/2020/R/com e 149/2020/R/com, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, dispone che i venditori di energia elettrica e gas corrispondono alle imprese di distribuzione e trasporto gli oneri relativi alle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore,

gli oneri generali di sistema e dispacciamento fatturati presso i clienti finali successivamente al 1° febbraio 2020 e fino al 31 ottobre 2020, solo se effettivamente riscossi. Con provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente viene disposta l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento delle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore e degli oneri generali di sistema.».

30.0.1

LUCIDI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 13, comma 6-*bis*, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, le parole: "eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021" sono sostituite dalle seguenti: "eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 350 milioni di euro per il 2020 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2021".

2. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30, le parole: "può adottare," sono sostituite dalle seguenti: "adotta entro 3 mesi", e dopo le parole: "nei limiti degli stanziamenti assegnati," sono inserite le seguenti: "anche ai fondo di cui all'articolo 13 comma-6-*bis* del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,".».

Art. 30-bis

30-bis.0.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-ter.

(Misure a sostegno della valorizzazione delle risorse energetiche)

1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia.";

b) il comma 6 è soppresso;

c) il comma 7 è soppresso;

d) al comma 8, il sesto periodo è soppresso;

e) il comma 13 è soppresso.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinato, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate dal relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nei cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del

sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con i relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

30-bis.0.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-ter.

(Misure a sostegno della valorizzazione delle risorse energetiche)

1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione, del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia.";

b) il comma 6 è soppresso;

c) il comma 7 è soppresso;

d) al comma 8, il sesto periodo è soppresso;

e) il comma 13 è soppresso.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinato, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate dal relativo

progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nel cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con i relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

30-bis.0.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-ter.

(Misure a sostegno della valorizzazione delle risorse energetiche)

1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali; all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia.";

b) il comma 6 è soppresso;

c) il comma 7 è soppresso;

d) al comma 8, il sesto periodo è soppresso;

e) il comma 13 è soppresso.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinato, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto

tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate da! relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nel cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con i relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

30-bis.0.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-ter.

(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il

sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.».

30-bis.0.5

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-ter.

(Utilizzo delle perdite fiscali pregresse)

1. Nel periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, le disposizioni relative alla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio in crediti d'imposta, previste dall'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio per le perdite pregresse di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ovvero al beneficio fiscale teorico connesso all'utilizzo delle predette perdite ai sensi del citato articolo 84, laddove le corrispondenti attività per imposte anticipate non siano state rilevate in bilancio.

2. La trasformazione di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione defilando da parte dell'assemblea dei soci, o dei diversi organi competenti per legge, dal quale risultino le predette attività per imposte anticipate, ovvero il beneficio fiscale teorico connesso all'utilizzo delle predette perdite ai sensi del citato articolo 84, laddove le corrispondenti attività per imposte anticipate non siano state rilevate in bilancio per l'incertezza del relativo recupero, e determina l'inutilizzabilità delle corrispondenti perdite pregresse ai fini del computo in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi stabilito dal citato articolo 84.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto ai valore nominale secondo quanto previsto, dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come /reddito di cittadinanza/ di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

30-bis.0.6

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-ter.

(Rateizzazione dei pagamenti delle utenze per le aziende agricole)

1. All'articolo 72-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere:

"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in riferimento ai settori di cui al comma 1, la competente autorità di regolazione, al termine della sospensione temporanea, con propri provvedimenti, introduce norme per la rateizzazione in non meno di 60 mesi della fattura di conguaglio."».

30-bis.0.7

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-ter

1. All'articolo 13, comma 6-*bis*, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, le parole: "eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021" sono sostituite dalle seguenti: "eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 350 milioni di euro per il 2020 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2021".

2. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30, le parole: "può adottare," sono sostituite dalle seguenti: "adotta entro 3 mesi", e dopo le parole: "nei limiti degli stanziamenti assegnati," sono inserite le seguenti: "anche al fondo di cui all'articolo 13 comma 6-*bis* del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,"».

30-bis.0.8

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-ter.

(Sospensione dei pagamenti dei costi fissi delle utenze per gli impianti sportivi)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino all'8 marzo 2021, dei termini di pagamento dei costi fissi delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per gli impianti sportivi situati su tutto il territorio nazionale.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.».

30-bis.0.9

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-ter.

(Estensione del credito imposta per la quotazione)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 89 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta spettante in relazione ai costi di consulenza finalizzati all'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai portali di *equity crowdfunding* iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

30-bis.0.10

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-ter.

(Rateizzazione dei pagamenti delle utenze per le aziende agricole)

1. All'articolo 72-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, aggiungere:

"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in riferimento ai settori di cui al comma 1, la competente autorità di regolazione, al termine della sospensione temporanea, con propri provvedimenti, introduce norme per la rateizzazione in non meno di 60 mesi della fattura di conguaglio."».

Art. 31

31.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 2, dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) Per le imprese colpite dall'emergenza COVID-19 che hanno sede nel territorio dei comuni già fortemente penalizzati da calamità naturali occorse in data successiva al 1° gennaio 2015, l'importo del prestito assistito da garanzia di cui alla lettera c) del presente comma, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi all'anno fiscale precedente la calamità e all'anno fiscale 2019. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle garanzie dirette richieste ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c)."».

31.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3.1. Sono assegnati ad ISMEA ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 per il potenziamento della Cambiale agraria e pesca autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020 nell'ambito del Sezione 3.1. del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID", a favore delle imprese che operano nel settore agricolo, dell'agriturismo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

31.3

CALANDRINI

Al comma 4, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «213 milioni».

Conseguentemente gli articoli 101 e 102 sono soppressi.

Art. 31-bis

31-bis.0.1

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Istituzione del Fondo per interventi di sostegno delle farmacie rurali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2020, 2021 e 2022, il Fondo per interventi di sostegno delle farmacie rurali, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione annua di 50 milioni di euro.

2. La dotazione del Fondo è destinata all'erogazione di contributi per assicurare la continuità del funzionamento delle farmacie rurali, individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, che versano in uno stato di crisi economica tale da compromettere la regolarità e la continuità dell'attività di impresa ovvero determinarne la cessazione.

3. I contributi previsti dal comma 2 sono erogati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 4 e sulla base dei seguenti criteri:

- a) popolazione residente nella località in cui opera la farmacia;
- b) distanza intercorrente tra la località in cui ha sede la farmacia e il capoluogo di provincia;
- c) fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA;
- d) numero di notti di turno effettuate in un anno.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

5. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

31-bis.0.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-ter.

(Ristoro danni imprese commerciali)

1. Per le imprese commerciali che esercitino l'attività nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, che, a seguito degli eventi calamitosi, abbiano trasferito la loro sede in locali di metratura inferiore e che conseguentemente subiranno ulteriori danni a seguito dei protocolli di distanziamento sociale previsti per le riaperture nelle fasi successive all'emergenza sanitaria da COVID-19, è costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero delle attività produttive, un fondo con dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2020.

2. Le modalità e i criteri di ripartizione del fondo tra le imprese di cui al comma 14-bis, sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 14-bis e 14-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».

31-bis.0.3

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-ter.

(Beneficiari ammissibili al Fondo di garanzia PMI)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *m)* dopo le parole: "Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi", inserire le seguenti: "e di mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria iscritti nei rispettivi elenchi tenuti dall'Organismo agenti e mediatori";

b) alla lettera *n)* dopo le parole: "in favore dei soggetti beneficiari", inserire le seguenti: "di cui alla precedente lettera *m)*."».

Art. 33

33.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", inserire le seguenti: "e dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,";

b) dopo le parole: "in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" inserire le seguenti: "e, rispettivamente, come definita dalle disposizioni della Consob relative alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori."».

— 433 —

Art. 34

34.0.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Proroga dei termini per le limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49, comma 3-*bis* e all'articolo 63, comma 1-*ter* del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sostituire le parole: "1° luglio 2020" con le seguenti: "1° luglio 2021"».

Art. 35

35.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti urbani, SACE S.p.A. acquisisce i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per servizi, certificati mediante l'apposita piattaforma elettronica. SACE S.p.A. liquida entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta da parte dell'impresa l'ammontare dei crediti trasferiti».

35.0.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Al fine di ampliare le attività del microcredito sociale per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 13 del decreto-legge del 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti fino a 5000 euro, non assistiti da garanzia reale, con garanzia diretta e percentuale di copertura pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi ad un solo soggetto di un nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari propri o del nucleo familiare, con particolare riguardo all'approvvigionamento di beni per il consumo alimentare e alle spese per il pagamento e alle spese per il pagamento di corsi di istruzione superiore⁷ universitari e di specializzazione, inclusi i costi di materiale didattico, vitto ed alloggio per la frequentazione degli stessi.

L'Ente Nazionale per il Microcredito coordina gli interventi e l'affiancamento dei servizi ausiliari e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. In materia di tasso effettivo globale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto n. 176 del 2014."».

35.0.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Gestione di fondi Confidi vigilati)

1. I Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia

volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.

2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma 1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea».

35.0.3

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)

1. Al fine di assicurare maggiore liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, all'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "in via residue" sono sostituite dalle seguenti: "in via non prevalente"».

35.0.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 1, comma 14-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: "primaria agenzia di *rating*" sono aggiunte le seguenti: "o dal modello interno di *rating* delle banche"».

— 436 —

Art. 36

36.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia PMI)

1. La garanzia di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è concessa anche alle imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti».

Art. 38

38.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 2, dopo le parole: «business angels» aggiungere le seguenti: «Innovation broker».

38.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

«2-ter. Le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, che abbiano in essere esposizioni debitorie

nei confronti di banche, intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono avvalersi, previa comunicazione secondo le modalità indicate all'articolo 56, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, delle seguenti misure di sostegno in relazione alla crisi causata dall'epidemia da COVID-19:

a) le aperture di credito a revoca non possono essere revocate o cancellate, in tutto o in parte, sia per la parte utilizzata che per quella accordata, per 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra;

b) i prestiti non rateali con scadenza entro il 30 settembre 2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra;

c) il pagamento delle rate, sia in linea capitale che interessi, dei mutui e degli altri finanziamenti, ivi inclusi i canoni di leasing, a rimborso rateale è sospeso per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra e le rate oggetto di sospensione sono dilazionate alla fine del piano di ammortamento in corso, salvo diverso accordo tra le parti. Il creditore, per il medesimo termine massimo di 12 mesi, non potrà attivare alcun diverso rimedio contrattuale che gli consenta di richiedere anticipatamente il pagamento di tutto o parte dell'importo dovuto.

2-quater. Al fine di incentivare studi e sperimentazioni utili per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, è altresì previsto un credito d'imposta di importo pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle *start-up* e dalle PMI innovative nei corso dell'anno 2020 per favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, utilizzabile in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate.».

Conseguentemente, al comma 19 sono infine aggiunte le seguenti parole: «Ai maggiori oneri derivanti dai commi *2-bis* e *2-ter*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

38.3

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, infine, inserire il seguente periodo:* «La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al paragrafo precedente riconosciuti a ciascuna *start-up* innovativa e PMI innovativa, è pari ad un massimo di quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte da ciascuna *start-up* innovativa e PMI innovativa con un cap per singolo investimento di 1 milione di euro»;

b) *al comma 7, n. 3, sostituire le parole:* «euro 100.000» *con le seguenti:* «euro 300.000»;

c) *al comma 7, infine, aggiungere il seguente numero:*

«4) La detrazione di cui al presente articolo spetta in precedenza alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge dei 18 ottobre 2012, n. 179, e fino all'ammontare di investimento di cui al comma 3. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al comma 3, è ammessa esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179.»;

d) *il comma 8 è sostituito dal seguente:*

«8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il comma 9-*bis*, è inserito il seguente:

"9-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. La detrazione di cui al presente comma spetta in precedenza alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al periodo precedente, è ammessa esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179."»;

e) dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

38.4

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "università e istituti di ricerca" sono aggiunte le seguenti: "nonché con *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33"».

38.5

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 198, dopo le parole: "31 dicembre 2019" inserire le seguenti: "e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024";

b) al comma 199, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Possono altresì accedere al credito d'imposta le imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201 nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze

4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996.";

c) al comma 203, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: "Per le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura del cinquanta per cento della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.";

d) al comma 204, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205.";

e) al comma 206, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: "Il precedente periodo non si applica alle imprese che ricevono risposta favorevole da parte dell'Agenzia delle entrate all'istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dai requisiti d'investimento di cui al comma 1 del menzionato articolo 2, ed avente ad oggetto l'ammissibilità delle attività e l'eleggibilità dei costi ai fini del credito d'imposta. L'Agenzia delle entrate acquisisce il parere del Ministero dello sviluppo economico in relazione ai quesiti che comportano accertamenti di natura tecnica. Alle istanze di interpello di cui ai precedenti periodi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con esclusione del disposto di cui al comma 2, secondo periodo"».

38.6

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) è costituita da non più di settantadue mesi";

b) all'articolo 26, comma 8, secondo periodo, le parole: "quinto anno" sono sostituite dalle seguenti: "sesto anno";

c) all'articolo 28, comma 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni";

d) all'articolo 31, comma 4, primo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni"».

38.7

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Ai comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «è prorogato di 12 mesi» *aggiungere le seguenti:* «ed entra in vigore dal 1° febbraio 2020, data relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.»;

b) *l'ultimo periodo:* «Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.» *è soppresso.*

38.8

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Ai commi 7 e 8 dopo le parole: «investimento collettivo del risparmio» *aggiungere le seguenti:* «o altre società di capitale».

38.9

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, capoverso «Art. 29-bis», dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.»;

b) *al comma 8, capoverso 9-ter, al primo periodo, dopo le parole: «che investono prevalentemente in PMI innovative;» sono aggiunte le seguenti: «l'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo;».*

38.10

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Alla rubrica dell'articolo 38, dopo le parole: «delle start-up» aggiungere le seguenti: «e delle PM1».

Art. 38-bis

38-bis.1

RICHETTI

Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Al comma 202 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "ideazione estetica" le seguenti: "svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari" sono sostituite da: "ideazione estetica, digitalizzazione, commercializzazione attraverso tecnologie dedicate svolte dalle imprese operanti nei settori del tessile e della moda, delle pelletterie, delle calzature, dell'oreficeria, dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti, campionari, collezioni, eventi per il lancio del prodotto, *showroom* di vendita dedicata, fissi o temporanei dislocati sul territorio nazionale".

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede ai sensi dell'articolo 265».

Art. 38-*quater*

38-*quater*.0.1

RICHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-*quinquies*.

(Misure in favore dell'abbattimento dei canoni di locazione e di affitto commerciale per il recupero di liquidità)

1. L'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Art. 65. - *(Abbattimento dei canoni di locazione e di affitto commerciale per il recupero di liquidità)* - 1. Al fine di favorire la ripresa economica ed un recupero di liquidità per le famiglie e le categorie imprenditoriali maggiormente colpite dalla crisi sanitaria, i proprietari di immobili e fabbricati locati ad uso abitativo che abbiano optato per il regime della cedolare secca, che applicano una riduzione di almeno il 50 per cento del canone indicato nel contratto, per le mensilità a decorrere da aprile 2020 compreso e non oltre dicembre 2020, hanno diritto all'abbattimento del 40 per cento dell'importo dovuto a titolo di imposta sull'ammontare relativo al canone effettivamente percepito. I proprietari di immobili e fabbricati concessi in affitto ad uso commerciale, anche locati con contratti di affitto di ramo d'azienda o *leasing*, che abbiano optato per il regime della cedolare secca, che applicano una riduzione di almeno il 50 per cento del canone indicato nel contratto, per le mensilità a decorrere da aprile 2020 compreso e non oltre dicembre 2020, per controbilanciare le mancate entrate derivanti dalla rinuncia al canone o a parte di esso, possono dedurre dall'imponibile una quota pari ai 60 per cento dell'importo rinunciato, che non concorre alla formazione della base imponibile.

2. La presente agevolazione può essere cumulata con le altre agevolazioni eventualmente previste per le spese sostenute per l'amministrazione straordinaria dell'immobile o del fabbricato nello stesso periodo.

3. L'importo del canone o dei canoni oggetto di rinuncia in ogni caso non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

4. Al conduttore, o al genitore o ascendente che abbia assunto la garanzia o che adempia al pagamento dei canoni mensili in luogo del conduttore nelle locazioni ad uso abitativo, spetta una deduzione dell'intero importo del canone effettivamente pagato dall'imponibile riferito al periodo compreso tra i mesi da aprile a dicembre 2020.

5. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi di rapporto periodico, continuativo o reiterato con operatori del settore turistico, finalizzato alla frequenza universitaria o allo svolgimento della propria attività lavorativa stagionale, con contratto a termine o come docente fuori sede, che sia risultante da accordi redatti e sottoscritti in forma scritta, il fruitore del servizio, periodico, continuativo o reiterato che effettua il pagamento del servizio su base periodica predefinita nel contratto, o il genitore o l'ascendente dello studente universitari che effettua il pagamento del servizio su base periodica predefinita nel contratto quando il fruitore sia iscritto presso una delle Università locate nello stesso Comune o nella stessa area di Città metropolitana in cui si trova l'immobile che non coincida con il luogo di residenza del conduttore e del genitore o ascendente obbligato o garante. Il beneficio si applica sia all'operatore del settore turistico che al fruitore del servizio o al genitore o ascendente del fruitore studente universitario.

6. Il beneficio applicabile ai contratti di locazione ad uso abitativo previsto dal presente articolo viene concesso previa presentazione all'Agenzia delle entrate di apposita istanza, in carta libera o con modulo messo a disposizione dalla medesima e reso disponibile anche per la presentazione *online*, in cui devono essere indicati: le parti del contratto; l'immobile o la porzione di esso oggetto del contratto di locazione e della relativa rinuncia temporanea e parziale al canone; il numero di registrazione del contratto; la quota di locazione mensile e la suddivisione tra i diversi conduttori, ove ce ne siano più d'uno; l'importo mensile al quale il locatore rinuncia; le modalità con cui viene effettuato il pagamento da parte del conduttore; la certificazione di iscrizione e frequenza all'Università per l'A.A. 2019/2020, il contratto di lavoro stagionale o a termine o l'atto di conferimento dell'incarico da docente, fuori dal Comune o dall'area metropolitana di residenza. Il conduttore ed il locatore conservano copia dei pagamenti effettuati dai quali si evinca la riduzione dei canoni per il periodo concordato.

7. Per il beneficio applicabile ai contratti di affitto commerciale la rinuncia ai canoni deve essere formalizzata con scambio di corrispondenza tra le parti avente data certa, preferibilmente via posta elettronica certificata, e da cui possa desumersi l'identità del rinunciante a decorrere dai canoni di competenza del mese di aprile 2020 sino a dicembre 2020. La documentazione comprovante la rinuncia e la conseguente mancata entrata per il proprietario dovrà essere conservata dalle parti e messa a disposizione di eventuali ulteriori chiarimenti su richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

8. L'agevolazione si applica a decorrere dal canone relativo al mese in cui viene raggiunto l'accordo tra le parti.

9. Per le unità immobiliari messe gratuitamente a disposizione di Enti o privati allo scopo di agevolare le operazioni sanitarie connesse all'emergenza COVID-19 si applica l'esenzione totale dal reddito per i fabbricati e gli immobili destinati a tali finalità, per tutto il periodo di messa a disposizione e in ogni caso per un periodo non inferiore a sei mesi. Per il periodo di sei mesi, o per quello superiore di effettiva messa a disposizione del fabbricato o

dell'immobile per fronteggiare la crisi sanitaria, al proprietario del fabbricato o dell'immobile spetta la deduzione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché degli importi versati per le utenze domestiche. La messa a disposizione deve essere formalizzata con autocertificazione sottoscritta da entrambe le parti, comprovata con documentazione in forma libera da cui possa desumersi l'effettivo utilizzo secondo la finalità di contribuire a fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. La relativa documentazione deve essere conservata dalle parti e messa a disposizione di eventuali ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate".

2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265».

38-quater.0.2

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-quinquies.

(Modifiche alla disciplina fiscale dei ristorni)

1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi: "Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 6 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa."

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Art. 39

39.1

CIRIANI, CALANDRINI

Sopprimere i commi 1 e 4.

39.2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 4 dopo le parole: «di consulenti ed esperti» aggiungere le seguenti: «tra i quali i dottori agronomi e i dottori forestali».

39.3

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 5-bis inserire il seguente:

«5-ter. Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 9 aprile al 31 maggio 2020, derivanti da comunicazioni di irregolarità emesse a seguito delle attività di controllo automatizzato ai sensi degli articoli 36-bis, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».

39.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 39-bis.

(Approvazione bilanci società)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 107 del decreto legislativo 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020"».

39.0.2

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizione temporanea in materia di gestione dell'impresa)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per il periodo di cui al comma 1, non si applica il dovere di cui all'articolo 2086, comma 2, del codice civile, di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"».

Conseguentemente, nella rubrica sono inserite, infine, le seguenti parole: «e gestione dell'impresa».

39.0.3

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 39-bis.

(Operazioni di dilazioni pagamento debiti commerciali)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: "operazione finanziaria" inserire le seguenti: ", ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione del crediti in Italia"».

39.0.4

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 39-bis.

(Abolizione del concordato in continuità aziendale)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è inserito il seguente comma:

"6. L'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, è soppresso"».

39.0.5

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "COVID-19", gli Istituti bancari concedono alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Parimenti per le aziende non affidate ma con credibilità dimostrabile attraverso bilanci in positivo e regolarità contributiva si provvede all'affidamento pari ad 1/12 del fatturato riferito all'ultimo bilancio depositato.

2. Sono da considerare rinnovate in automatico, quindi da non ritenersi insolute, le ricevute bancarie dei mesi di marzo e aprile 2020 per le quali vi è stato il mancato pagamento.

3. Lo Stato, anche per mezzo di enti dallo stesso partecipati, presta garanzia totale e sovrana agli istituti di credito.

4. Al fine della classificazione da parte degli istituti di credito dei requisiti delle aziende si opera mediante autocertificazione senza ulteriori procedure di accertamento restando valide le istruttorie precedenti. Per le società non affidate la autocertificazione è sostituita dalla presentazione dell'ultimo bilancio depositato nonché della regolarità contributiva. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle normali fattispecie di punibilità.».

Art. 40

40.0.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca.)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca. (*Hotellerie, Restaurant, Cafè*), che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

40.0.2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca.)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca. (*Hotellerie, Restaurant Cafè*), che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

40.0.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure di sostegno alle imprese artigiane, alle botteghe e ai laboratori dei mestieri)

1. Alle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, alle botteghe e ai laboratori dei mestieri, aventi sede in Italia, che producono beni storici artigianali, articoli in vetro di Murano e imbarcazioni tradizionali, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

40.0.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure di sostegno alle imprese artigiane, alle botteghe e ai laboratori dei mestieri)

1. Alle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, alle botteghe e ai laboratori dei mestieri, aventi sede in Italia, che producono beni storici artigianali, articoli in vetro di murano e imbarcazioni tradizionali, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente dal 10 marzo 2020 al 31 dicembre 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

40.0.5

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure di sostegno alle imprese del settore orafa-argentiero-gioielliero)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 mag-

gio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argentiero-gioielliero, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

40.0.6

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure di sostegno alle imprese del settore orafo-argentiero-gioielliero)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argentiero-gioielliero, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciute, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto

proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

40.0.7

NISINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure di sostegno alle imprese del settore orafo-argentiero-gioielliero)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argentiero-gioielliero, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

Art. 41

41.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini del raggiungimento degli obblighi nazionali fissati dall'Unione europea e della salvaguardia dei livelli di occupazione, dell'interesse pubblico alla riduzione dei consumi energetici, dell'affidamento degli operatori economici, ai progetti di efficienza energetica che hanno avuto accesso al meccanismo di cui alle Linee Guida, Allegato A alla delibera dell'Autorità dell'Energia elettrica e del gas del 27 ottobre 2011 - EEN 9/11, ed al decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 65631, e in relazione ai quali il Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a. ha adottato, all'esito di procedimenti avviati oltre il termine di 18 mesi dalla loro approvazione, provvedimenti di annullamento o decadenza comunque denominati, si applicano le seguenti disposizioni:

a) previa istanza del soggetto titolare, i progetti sono riammessi al meccanismo con una decurtazione del 10 per cento dei certificati bianchi originariamente previsti per l'intero periodo della vita utile;

b) il Gestore dei Servizi energetici - GSE S.p.a. ricalcola i certificati bianchi spettanti per ciascun progetto e provvede al recupero di quelli già emessi in eccesso compensandoli, ove possibile, con quelli ancora da emettere;

c) ove la compensazione di cui alla precedente lettera b) non sia possibile, il soggetto titolare sceglie se restituire certificati bianchi o versare il controvalore economico pari alla media delle transazioni di mercato registrate sulla piattaforma di scambio GME nel quadriennio 2013-2016. La restituzione dei certificati bianchi o del controvalore economico avviene, pena la decadenza dal regime di riammissione di cui al presente comma, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Gestore dei Servizi energetici - GSE S.p.a. del numero di certificati bianchi da restituire;

d) le disposizioni del presente comma non si applicano ai casi in cui l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi sia dipeso da condotte penalmente rilevanti, accertate dalla Autorità giudiziaria competente con sentenza passata in giudicato;

e) l'accesso al regime previsto dal presente comma comporta la rinuncia agli eventuali giudizi proposti avverso i provvedimenti di decadenza o annullamento sopra indicati;

f) le disposizioni del presente comma si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati e ai provvedimenti già adottati prima della entrata in vigore del presente decreto-legge, per i quali

non sia stata proposta impugnazione nei termini di legge o non sia intervenuta sentenza passata in giudicato».

41.2

CALANDRINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I Certificati Bianchi per le unità di cogenerazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono rilasciati all'operatore richiedente in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande al GSE; la restante quota viene rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento condotte dal GSE e previste dall'articolo 8 del medesimo decreto entro 90 giorni dalla ricezione delle domande».

41.0.1

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Misure urgenti per la difesa e il rafforzamento della parità concorrenziale tra imprese)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. I soggetti passivi che offrono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere *b*) e *c*), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE"».

Art. 42

42.1

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

42.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «Fondo per il trasferimento tecnologico», aggiungere le seguenti: «e per lo sviluppo professionale sostenibile».

42.3

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

*Al comma 1, in fine, inserire il seguente periodo: «Il Fondo per il trasferimento tecnologico opera anche investendo in uno o più fondi per il *venture capital*, ovvero in uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in Fondi per il *venture capital*, istituiti e gestiti dalla SGR o da altre società autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. Una somma non inferiore al 30 per cento della dotazione complessiva è destinata ad investimenti indiretti».*

42.4

CIRIANI, CALANDRINI

Sopprimere il comma 5.

Art. 43

43.1

CALANDRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «213 milioni».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 101 e 102.

Art. 43-bis

43-bis.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-ter.

(Sospensione applicazione indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020 e abolizione limite all'uso del contante)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.

2. Con la medesima finalità di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche normative:

a) all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati».

43-bis.0.2

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-ter.

(Sgravio contributivo a tutela dei livelli occupazionali)

1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, mantengono almeno l'80 per cento dei livelli occupazionali in forza alla data del 1° febbraio 2020 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal 40 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265».

43-bis.0.3

CALANDRINI, RAUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-ter.

(Riduzione dei contributi previdenziali a favore degli enti del Terzo Settore)

1. Agli enti del Terzo Settore, comprese le Cooperative Sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale e semiresidenziale comprese tra quelle indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del 1° comma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, si applica, sino al 1° giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti».

Art. 44

44.1

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Sopprimere i commi da 1-bis a 1-novies.

44.2

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO,
ZULIANI

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

«a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	2.000
21-60	2.000
61-150	1.500

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato ai numero di g di CO₂ emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000
61-150	750

».

44.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* (Modifiche incentivi per acquisto autovetture a basse emissioni di CO₂/Km);

b) *alla lettera a), la tabella è sostituita dalla seguente:*

CO ₂ g/Km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	4.000
61-110	2.000

c) *alla lettera b), la tabella è sostituita dalla seguente:*

CO ₂ g/Km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	2.500
61-110	1.000

d) *al comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e le parole: «200 milioni» con le seguenti: «690 milioni»;*

e) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A partire dalla data di conversione in legge del presente decreto, fino al 31 dicembre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 non trovano applicazione».

44.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo il comma 1-novies, aggiungere i seguenti:

«1-decies. All'articolo 1, comma 1036, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "incentivi di carattere nazionale", sono inserite le seguenti: "ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

1-undecies. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza

non superiore a 150 kW se con motore elettrico" sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico".

1-duodecies. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le-parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico" sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico".

1-terdecies. Alle minori entrate derivanti dai commi *1-ter* e *1-quater*, valutate in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

44.0.1

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Incentivi al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante di categoria M1 e N1)

1. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che nell'anno 2020 acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria M1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto

un contributo pari al 10 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 8.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

5. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 300 milioni per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

6. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che nell'anno 2020 acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria N1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL) 1 ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692-del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto un contributo pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 25.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro O, 1, 2, 3 o 4, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011.

7. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobi-

lista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 20001 n. 358.

8; I veicoli usati di cui al comma 6 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

9. Il contributo di cui al comma 6 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

10. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di-imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta-sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'Imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

11. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1058, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.

12. Per la concessione del contributo di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 150 milioni per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 131 della legge 31 dicembre 20091 n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 265, comma 51 del presente decreto.

13. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.»

Art. 44-bis

44-bis.0.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-ter.

(Premio acquisto veicoli in stock)

1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa oppure un veicolo di categoria NI o N2 nuovo di fabbrica, prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.

3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE e al codice di antifalsificazione.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.

5. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

44-bis.0.2

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-ter.

(Premio acquisto veicoli in stock)

1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa e prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.

3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE e al codice di antifalsificazione.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.

5. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio».

44-bis.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-ter.

(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO2 ad alimentazione alternativa)

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;

b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.

2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

44-bis.0.4

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-ter.

*(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95
g/km CO₂ ad alimentazione alternativa)*

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 257 del 2016 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;

b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.

2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio».

44-bis.0.5

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 44-ter.***(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2)*

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dai 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, veicoli commerciali di categoria N1 o N2 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, alimentazione ed eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/TV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)	Elettrico	Alimentazioni alternative (ibrido, Metano, GPL)	Alimentazioni benzina e diesel
0-1,999 ton			
Con rottamazione	5.500	3.500	2.000
Senza rottamazione	4.500	2.500	1.000
2-3,299 ton			
Con rottamazione	7.500	4.500	3.000
Senza rottamazione	6.500	3.000	1.500
3,3-3,5 ton			
Con rottamazione	12.000	7.000	4.500
Senza rottamazione	10.000	4.500	2.500
3,5-7 ton			
Con rottamazione	14.000	9.000	5.500
Senza rottamazione	12.000	5.500	3.000
7-12 ton			
Con rottamazione	16.000	11.000	6.500
Senza rottamazione	14.000	6.500	4.000

2. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio».

44-bis.0.6

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-ter.

(Disposizioni in materia di Fondo indennizzo risparmiatori (FIR))

1. Ai commi 495 e 496 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sostituire le parole: "può essere incrementata" con le seguenti: "è incrementata".»

Art. 45

45.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «da covid-19» aggiungere le seguenti: «con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche e imprenditoriali destinate all'inserimento occupazionale delle persone adulte con disabilità al fine di favorirne l'autonomia e l'inclusione sociale.».

45.0.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 45-bis.

(Strumenti finanziari regionali)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non

— 472 —

applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.».

Art. 47

47.1

CALANDRINI

Sopprimere l'articolo.

Art. 48

48.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

48.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera b), capoverso b-bis), sopprimere le parole: «nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1),» e dopo le parole: «internaziona-

lizzazione del sistema Paese» *aggiungere le seguenti*: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

48.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1 dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:

«*b-ter*). Le risorse del presente fondo, nell'ammontare massimo di euro 50 milioni, sono destinate ad iniziative a sostegno della commercializzazione di prodotti di salumeria all'estero, in considerazione del particolare stato di crisi perdurante nella filiera suinicola. Le iniziative possono riguardare anche il finanziamento di liberalità a beneficio di paesi con popolazioni particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19 o operazioni di cessione di prodotti a condizioni agevolate a beneficio dei suddetti Paesi.».

48.4

CIRIANI, CALANDRINI

Sopprimere i commi 4, 5.

Conseguentemente, all'articolo 178 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

- 1) *sopprimere le parole*: «mediante operazioni di mercato»;
- 2) *sostituire le parole*: «50 milioni» *con le seguenti*: «500 milioni»;
- 3) *sostituire il secondo periodo con il seguente*: «Il fondo è finalizzato a dare immediata liquidità alle imprese del settore in crisi a seguito dell'epidemia da COVID-19»;
- 4) *al terzo periodo, sopprimere le parole*: «adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
- 5) *al terzo periodo, sostituire la parola*: «funzionamento» *con le seguenti*: «erogazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge»;
- 6) *al terzo periodo sopprimere le parole da*: «comprese le modalità fino alla fine del comma».

b) *sopprimere i commi 2 e 3.*

48.5

CIRIANI, CALANDRINI

Sopprimere il comma 4.

48.6

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 4, sopprimere il seguente periodo: «Conseguentemente le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 avvengono con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato.».

48.7

CALANDRINI

Sopprimere il comma 5.

48.8

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura, rispettivamente, del 30 e del 40 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 27-bis, valutati in 95 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all' articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 48-bis

48-bis.0.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-ter.

(Incentivo all'organizzazione di eventi promozionali presso le aziende agricole)

1. Al fine di fronteggiare le ricadute della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da Covici-19 sul sistema agricolo e sul suo rapporto con il turismo internazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale per rilanciare, attraverso eventi promozionali ed informativi, le produzioni agroalimentari, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle spese sostenute dalle imprese agricole, organizzate in forma singola o associata, per la progettazione e l'organizzazione di eventi ed incontri promozionali ed informativi, anche di piccola entità, rivolti a turisti ed aventi ad oggetto le produzioni agricole-aziendali.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

48-bis.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-ter.

(Sostegno alla partecipazione di buyers stranieri ad eventi fieristici nazionali)

1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare l'internazionalizzazione del sistema *Made in Italy* agroalimentare con particolare riferimento alla partecipazione di *buyers* stranieri ad eventi e manifestazioni fieristiche settoriali e diffusi sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale è istituito il Fondo per il sostegno all'acquisto di *coupon* fieristici con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare, fino all'importo massimo di euro 200 euro per *buyers*, a copertura parziale della spesa sostenuta per la partecipazione agli eventi e alle manifestazioni di cui al comma precedente.

3. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

Art. 49

49.1

CALANDRINI

Sopprimere il comma 1.

Art. 50

50.0.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)

1. Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.

2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce: "B/1-bis. costi a recuperabilità differita".

3. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.

4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1 061609 del 9 agosto 2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.

5. I "costi a recuperabilità differita" devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.

6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.

7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.

8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel re-

gistro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legate dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.

10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali».

50.0.2

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Capitalizzazione costi derivanti dall'emergenza)

1. I costi sostenuti dalle società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività legati ad interventi resisi necessari dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono considerati interamente nel conto economico dell'anno 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

50.0.3

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Proroga del Piano Transizione 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185 le parole: "dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020", sono sostituite con le seguenti: "dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021";

b) al comma 198 le parole: "31 dicembre 2019", sono aggiunte con le seguenti: "e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dal precedente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

50.0.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di ammortamento)

1. Per l'anno 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, non si dà luogo alle procedure di ammortamento a legislazione vigente».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

50.0.5

FLORIS, PICCHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI, FANTETTI,
FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, le opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione sui beni immobili strumentali effettuate dal 31 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sono ammortizzabili in 5 anni a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

2. La disposizione di cui al comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 500.000.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 5.

5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "7 per cento"».

50.0.6

PICCHETTO FRATIN, FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI, FANTETTI,
FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Al fine di sostenere più efficacemente la ripresa economica, per le opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione sui beni immobili strumentali effettuate dal 31 luglio 2020, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento del costo, per una quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 1100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dei commi 3 e 4.

3. Il fondo all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "7 per cento"».

Art. 52

52.0.1

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 52.1.

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziare per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle regioni per gli anni 2020, 2021, 2022, così come previsto dal comma 1, articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul *budget* già definito dal Fondo Sanitario Nazionale e ripartito alle regioni.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di Termalismo Sociale per la Prevenzione di Malattie Invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.

5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID 19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724».

52.0.2

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 52.1.

1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva».

Art. 52-ter

52-ter.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-quater.

(Flessibilità per le aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione guadagni, sospensione dell'obbligo di causale per i rinnovi e le proroghe contrattuali e sospensione limiti contratti somministrazione per attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l'emergenza sanitaria)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi successivi alla cessazione della medesima emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

a) articolo 19, comma 1, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine di contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

b) articolo 20, comma 1, lettera *c)*, con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

c) articolo 21, comma 01, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

d) articolo 32, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.

3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente alle imprese produttrici di apparecchiature elettromedicali e dispositivi di protezione individuale, con riferimento al ruolo strategico da esse svolto nell'ambito dell'approvvigionamento di strumenti sanitari di contrasto all'emergenza epidemologica, non trova applicazione l'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento ai limiti quantitativi di ricorso alla forza lavoro mediante somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

4. La sospensione di cui al precedente comma 3 vale anche per tutte le attività produttive, industriali e commerciali indicate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, non soggette alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. In ogni caso l'impresa ha diritto a usufruire, per ogni singolo lavoratore, di un periodo di cassa integrazione non inferiore al periodo di durata del blocco dei licenziamenti di cui all'articolo 80».

52-ter.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-quater.

(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente inve-

stato in beni immobili che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi dietro comunicazione scritta - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per i mutui e gli altri, finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di investimento collettivo del risparmio richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

4. Nel caso un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.

5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di *leasing* con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive».

52-ter.0.3

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-quater.

(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *k*) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi dietro comunicazione scritta - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di investimento collettivo del risparmio richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

4. Nel caso un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.

5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di *leasing* con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive».

52-ter.0.4

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-quater.

(Incentivi per riportare la produzione in Italia)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alle imprese che svolgono sul territorio nazionale tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo, con l'impiego di forza lavoro locale, è attribuito un credito di imposta pari al 30 per cento sul reddito d'impresa imponibile fino ad un importo massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo di imposta. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal diritto al beneficio e la restituzione del credito di imposta percepito nei cinque periodi di imposta precedenti ovvero,

nel caso in cui l'impresa abbia beneficiato del credito d'imposta per un periodo inferiore, la restituzione del credito di imposta ricevuto a cui si aggiunge un importo calcolato dalla media dei valori del credito di imposta ricevuti moltiplicata per il numero di anni mancanti fino al quinto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese italiane che abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività produttive o commerciali ovvero la propria filiera in uno Stato europeo o extra-europeo nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le attività produttive o commerciali rilocalizzate devono essere mantenute sul territorio italiano per almeno cinque anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'azienda prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma precedente, nonché la restituzione dell'importo corrispondente alle agevolazioni fruite.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata una spesa nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo».

52-ter.0.5

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-quater.

(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-bis dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività

immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.

3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.

4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'articolo 30.

5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative».

52-ter.0.6

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-quater.

(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-bis dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36-decies e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione

o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.

3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.

4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'articolo 30.

5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative».

52-ter.0.7

NISINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-quater.

(Risarcimento del danno alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne)

1. Al fine di salvare dal rischio di *default* dovuto agli effetti dell'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19 le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne e che, nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2020, abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento rispetto al fatturato o ai corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è riconosciuto a tali imprese un risarcimento del danno attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta pari al venticinque per cento del fatturato o del corrispettivi ottenuti nell'anno 2019.

2. Il Ministero della economia e delle finanze comunica il riconoscimento del credito d'imposta entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza che l'impresa presenta entro il 31 agosto 2020, previo accertamento della

sussistenza delle condizioni richieste dal comma 1 del presente articolo. A tal fine:

a) l'impresa indica nell'istanza la ragione sociale, la sede legale, la partita iva, il codice fiscale, il numero REA, il fatturato o i corrispettivi ottenuti nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020, il fatturato o i corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019 e il fatturato o i corrispettivi ottenuti nell'anno 2019;

b) l'impresa allega all'istanza copia, conforme all'originale, della licenza di navigazione di cui all'articolo 153 del codice della navigazione o della licenza delle navi e dei galleggianti di cui all'articolo 68 del regolamento per la navigazione interna;

c) il Ministero della economia e delle finanze accerta la effettiva diminuzione del fatturato o dei corrispettivi dell'impresa nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione/articolo/comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

52-ter.0.8

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-quater.

(Misure di sostegno alle imprese del settore termale)

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del servizio sanitario nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziare per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle regioni per-gli anni 2020, 2021, 2022, così come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti

richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuro-motoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul *budget* già definito dal fondo sanitario nazionale e ripartito alle regioni.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della salute, NNAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di Termalismo Sociale per la prevenzione di malattie invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.

5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.».

52-ter.0.9

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere seguente:

«Art. 52-quater.

(Nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)

1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentati all'esercizio dell'attività turistico ricettiva.».

52-ter.0.10

NISINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-quinquies.

(Sospensione di versamenti tributari e contributivi per le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne)

1. Per le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne che, nel periodo da feb-

braio 2020 a luglio 2020, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, sono sospesi sino al 31 dicembre 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Sono altresì sospesi sino al 31 dicembre 2020 i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi e fatta salva l'eventuale esistenza di crediti d'imposta, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2021.

4. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi delle imprese che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica della sussistenza del presupposto della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei termini di cui al comma 1».

Art. 54

54.1

CALANDRINI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Tutti i contributi a fondo perduto, sotto qualsiasi forma, erogati alle imprese e ai lavoratori autonomi dalle Regioni, dalle Province autonome, dalle Camere di Commercio e dagli altri enti territoriali, per fare fronte all'emergenza COVID-19, non sono da considerarsi ricavi ai fini della deter-

minazione del volume d'affari a non entrano a far parte della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP».

Art. 60

60.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le misure di aiuto previste dal presente articolo potranno esser richieste dai datori di lavoro con i requisiti di cui al successivo comma 3 che hanno fruito interamente delle 9 e 5 settimane di ammortizzatori sociali e che pur continuando ad avere sospensione o riduzione dell'attività non possono avviare procedure di licenziamento secondo quanto previsto all'articolo 46 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

Art. 65

65.1

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

65.2

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFÀ, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO,
ZULIANI

Ai comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

65.0.1

NISINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Modifiche agli articoli 17 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "prodotti semilavorati," è inserita la seguente: "entrambi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro fino in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso."

2. All'articolo 70, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, comma 5".

3. Le modifiche recate dai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1° giugno 2020».

65.0.2

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Ulteriori misure di sostegno per le imprese)

1. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è aggiunta la seguente disposizione:

"3-bis. La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata, in caso di insoluto, a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle Entrate se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127; la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con Provvedimento del Direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato Provvedimento; detto Provvedimento individua anche azioni mirate di verifica"».

65.0.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Ulteriori misure di sostegno per le imprese)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, è aggiunto infine il seguente comma.

"A partire dalla data da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nell'area di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti, che aderiranno al servizio, una piattaforma che agevoli, a giudizio esclusivo delle parti coinvolte, la compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. In caso di adesione delle parti la compensazione produrrà gli effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi degli articoli 1241 e ss del codice civile fino a concorrenza dello stesso valore. Nei medesimi termini è ammessa anche la compensazione volontaria plurilaterale ai sensi dell'articolo 1252 del

codice civile a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate ovvero piani attestati pubblicati al Registro imprese.

Rimangono ferme, nei confronti del debito originario insoluto, le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le disposizioni attuative con l'individuazione delle modalità applicative e delle condizioni di servizio è demandata al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni, sentito il parere del Garante della *privacy*, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico."».

65.0.4.

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

1. Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal primo marzo 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 31 marzo 2021. I versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2021 o ratealmente, fino ad un massimo di 6 rate mensili di pari importo, la prima entro quest'ultima data e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo. Per i contribuenti che optano per il versamento in sei rate la scadenza dell'ultima è stabilita al 31 agosto 2021. Non si fa luogo al rimborso delle somme già versate.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel periodo da gennaio a maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del precedente periodo d'imposta.

3. Le ritenute operate a norma degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 600, devono essere versate, in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, nei termini prescritti dalla legge, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché dell'articolo 78, comma 2-*quin-*

quiesdecies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27.».

65.0.5

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 49, dopo il comma 3-*bis* è soppresso;
- b) all'articolo 63, il comma 1-*ter* è soppresso.».

65.0.6

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 732, le parole: "15 ottobre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";
- b) al comma 732, dopo le parole: "i procedimenti giudiziari" aggiungere le seguenti: "o amministrativi";
- c) al comma 732, le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";
- d) al comma 732, lettera a), dopo: "somme" la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";
- e) al comma 732, lettera b), dopo: "somme" la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

f) al comma 732, dopo la lettera *b)*, aggiungere: "La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere *a)* e *b)* costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."».

65.0.7

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 733, le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020";

b) al comma 733, dopo: "importo" la parola: "dovuto" è sostituita dalle seguenti: "dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732";

c) al comma 733, le parole: "termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 733, dopo le parole: "decadenza dal beneficio." aggiungere le parole: "la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone";

e) al comma 733, dopo le parole: "mancato versamento del canone" aggiungere le parole: "L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere *a)* e *b)* comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni"».

65.0.8

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

1. All'articolo 1, della legge del 28 dicembre 2015 n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 484, le parole: "del 15 novembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "di entrata in vigore della presente legge";

b) al comma 484, dopo le parole: "avviati dalle amministrazioni competenti" aggiungere le seguenti: "per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, nonché";

c) al comma 484, dopo le parole: "n. 296, sono sospesi" aggiungere le seguenti: "Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione";

d) al comma 484, dopo le parole: "giudiziari di natura penale" aggiungere le seguenti: "nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159";

e) al comma 484, dopo le parole: "municipi sciolti o commissariati" aggiungere le seguenti: "negli ultimi cinque anni"».

Art. 66

66.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, dopo le parole: "dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale," aggiungere le seguenti: "anche adatti alle persone con disabilità,";

b) al comma 3, dopo le parole: "la gestione della stessa" aggiungere le seguenti: ", garantendo che una quota di almeno il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui comma 6, sia riservata alla produzione o all'adattamento di mascherine chirurgiche per la protezione individuale destinate alle persone con disabilità non udenti."».

66.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) sono esclusi da imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali i premi corrisposti dal datore di lavoro al proprio personale operante nei servizi di igiene ambientale e gestione rifiuti».

Art. 67

67.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 1, dopo le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2020», inserire le seguenti: «, dei quali almeno 20 milioni destinati alle associazioni nazionali di sostegno, rappresentative delle persone con disabilità».

67.2

GASPARRI

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«2. Per l'anno 2020 il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 unitamente alle previsioni aggiuntive indicate nel comma 1 può essere utilizzato anche dalle Cooperative sociali di cui alla lettera a) del 1° comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, comprese quelle iscritte negli albi regionali in ambedue le lettere a) e b) della medesima legge. Per poter accedere al Fondo dette Cooperative dovranno presentare progetti coerenti con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dimostrare che nelle attività progettuali che si intendono svolgere non siano compresi i servizi erogati in convenzione con le pubbliche amministrazioni».

67.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a sostenere le organizzazioni di volontariato, le reti associative e la generalità degli enti del terzo settore che annoverano fra i propri scopi la promozione della donazione di sangue ed emocomponenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, tenuto conto della necessità di salvaguardare i predetti enti e ristorare le rilevanti perdite economiche che gli

stessi hanno accumulato nelle more dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «785 milioni di euro per l'anno 2020».

67.4

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per l'anno 2020 il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 unitamente alle previsioni aggiuntive indicate nel precedente comma 1 può essere utilizzato anche dalle Cooperative Sociali di cui alla lettera a) del 1 comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n.381, comprese quelle iscritte negli albi regionali in ambedue le lettere a) e b) della medesima legge. Per poter accedere al Fondo dette Cooperative dovranno presentare progetti coerenti con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dimostrare che nelle attività progettuali che si intendono svolgere non siano compresi i servizi erogati in convenzione con le pubbliche amministrazioni».

Art. 67-bis

67-bis.0.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-ter.

(Misure straordinarie per il volontariato civile regionale)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, per gli anni 2020 e 2021 la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle dispo-

sizioni vigenti di cui a decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è equiparata al rapporto di servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo».

67-bis.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-ter.

(Utilizzo dei periodi di cassa integrazione)

1. Esclusivamente per l'accesso agli ammortizzatori sociali Covid-19 previsti dagli articoli da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, 27, a decorrere dal 23 febbraio 2020, le settimane di trattamento di cassa integrazione possono essere consunti con riguardo a ciascun lavoratore interessato dalla sospensione o riduzione oraria».

Art. 68

68.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Apportare le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale 'emergenza COVID-19', per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 incrementate di ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane

di trattamento di cui al presente comma a condizione che i datori di lavoro abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153."»;

b) *al comma 1, lettera b), le parole: «l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello» sono soppresse; conseguentemente dopo le parole: «della comunicazione preventiva» inserire le seguenti: «, anche in via telematica».*

68.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche;

a) *la lettera a) è sostituita dalla seguente*

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale 'emergenza COVID-19', per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Fino all'esaurimento del suddetto periodo massimo, ogni nuova domanda presentata anche a seguito di temporanea ripresa dell'attività è considerata una proroga della domanda iniziale. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153"».

b) sopprimere la lettera b).

68.3

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) 1-bis. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", di cui al comma precedente, possono optare per una fruizione su base oraria ordinaria settimanale, calcolata in rapporto alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa del singolo lavoratore dipendente».

68.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».

68.5

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di ventiquattro mesi decorrenti dal 23 febbraio 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al pre-

sente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 1, primo periodo, le parole: «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020».

68.6

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale 'emergenza COVID-19', per una durata massima di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153"».

68.7

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), le parole: «Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane» sono sostituite dalle seguenti: «Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'articolo 61 comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), o), p), q), r) è possibile fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario con

causale "emergenza COVID-19" per un periodo complessivo massimo, fruibile anche continuativamente, di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020».

68.8

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), terzo periodo dopo le parole: «Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo» sono aggiunte le seguenti: «, ivi incluso il trasporto di gruppi mediante noleggio di autobus con conducente,».

68.9

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi», aggiungere le seguenti: «servizi educativi e scolastici».

68.10

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi», aggiungere le seguenti: «servizi educativi e scolastici».

68.11

DE POLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi» aggiungere le seguenti: «e servizi educativi e scolastici,».

68.12

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole: «le sale cinematografiche», aggiungere le seguenti: «del settore della ristorazione, dei musei e degli altri luoghi della cultura, nonché per i datori di lavoro che operano in ambito educativo e scolastico, scuole private e paritarie, servizi socio educativi per l'infanzia, servizi educativi di sostegno, servizi pre e post scuola, servizi di trasporto persone del settore turistico, ivi compresi tutti i servizi ad essi connessi»;*

b) *sopprimere la lettera b).*

68.13

CALANDRINI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sostituire le parole: «per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 10 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 finibili ai sensi dell'articolo 22-ter», con le seguenti: «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.».

68.14

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «spettacolo dal vivo e sale cinematografiche», con le seguenti: «spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale».

68.15

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), alinea, terzo periodo, dopo le parole: «spettacolo dal vivo e sale cinematografiche» inserire le seguenti: «, nonché per i datori di lavoro dei servizi di trasporto effettuati con autobus».

68.16

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «spettacolo dal vivo e sale cinematografiche», con le seguenti: «spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale».

68.17

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 1, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.350 milioni di euro, al comma 5 dell'articolo 265 sono soppresse le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e» e all'articolo 176, comma 7, le parole: «in 1,677,2 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.127,2 milioni di euro per l'anno 2020».

68.18

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente: «In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento,

— 510 —

spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 17 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.».

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sopprimere le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e».

68.19

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente capoverso: «È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai tour operator nazionali e alle agenzie di eventi un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 9 settimane di trattamento fino al 31 ottobre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la cifra: «475,3», con la seguente: «175,3».

68.20

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Alla lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis). Al comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

"g-bis) ai comma 7, sono inserite infine le seguenti parole: esclusivamente a valere sulle risorse previste dai commi 9 e 10 del presente articolo."».

68.21

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) all'articolo 70, al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) dopo il comma 5-*quater* è inserito il seguente:

'5-*quinquies*. In deroga a quanto previsto dal comma 4-*bis*, le risorse assegnate ai sensi del presente articolo ai fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 2015 n. 148, non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute per le finalità del presente articolo, possono essere utilizzate dai predetti fondi per le finalità previste dagli statuti dei medesimi nei limiti delle risorse finanziarie degli stessi certificate nel bilancio al 31 dicembre 2019."».

68.22

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per un periodo non superiore a nove settimane» *sono sostituite dalle seguenti:* «per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-*ter*»; *con le parole:* «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020».

Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 14.821,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 11.521,9 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265; quanto a 1.300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che

si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

68.23

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* «per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. E altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter» *con le parole:* «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* «fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva»; *con le parole:* «L'informazione, la consultazione e l'esame-congiunto non si applicano ai datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 14.821,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 11.521,9 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265; quanto a 1.300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

68.24

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «per una durata massima di nove settimane» con le seguenti: «per una durata massima di diciotto settimane».

68.25

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

68.26

CIRIANI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «per l'assegno ordinario» sino a: «della comunicazione preventiva.», con le seguenti: «nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto».

68.27

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «comunicazione preventiva» inserire le seguenti: «. Tali oneri procedurali non sono richiesti per i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti.».

68.28

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:* «Le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, di cui al periodo precedente sono estese al settore della pesca professionale in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.»;

b) *al quinto periodo dopo le parole:* «del settore agricolo» *aggiungere le seguenti:* «e della pesca professionale».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione-di cui al comma 200, articolo 1 della legge-23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

68.29

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) In caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero in caso di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", il datore di lavoro privato deve riconoscere ai propri dipendenti le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto di cui all'articolo 51, comma 2, lettera. c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, se previsto nel contratto di lavoro in vigore al momento della richiesta della prestazione di cassa integrazione».

68.30

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. L'incremento di cui al comma precedente è assegnato alle Regioni sulla base del seguente riparto: per il 50 per cento in misura proporzionale al numero di cittadini residenti, e per il 50 per cento in misura proporzionale al numero di cittadini positivi al COVID-19 al 30 aprile del 2020, secondo i dati diffusi dal Ministero della salute».

68.31

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. I datori di lavoro che hanno esaurito l'utilizzo delle ulteriori 5 settimane di trattamento di cui al comma precedente, possono accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2020. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al precedente comma sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

68.0.1

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 68-bis.

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma precedente sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.830 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

68.0.2

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

1. Per le società pubbliche o partecipate che svolgono servizi pubblici, con l'ultimo bilancio depositato in attivo, la richiesta di cassa integrazione è subordinata al comprovato utilizzo degli utili di esercizio a copertura delle eventuali perdite legate alla crisi da Covid-19.

2. L'accesso alla cassa integrazione avviene previo consultazioni con organi sindacali, Ministero del lavoro e Ministero dello sviluppo economico».

68.0.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Estensione ricorso al Fondo di integrazione salariale)

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma precedente sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.305 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 1.350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

68.0.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 68-bis.

(Proroga periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per lavoratori presso impianti sportivi)

1. All'articolo 41 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro operanti nelle federazioni sportive nazionali, negli enti di promozione sportiva, nelle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per l'intera durata del periodo di chiusura degli impianti relativi alla loro attività».

Art. 69

69.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

"8. Per le imprese di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), comma 2, lettera b), comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 i periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale concessi per periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 ed il 23 febbraio 2021, nel limite della durata massima prevista per il trattamento ordinario di integrazione

salariale con causale 'emergenza COVID-19' di cui all'articolo 19, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 22, commi 2 e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Nei periodi di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica il limite di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Nel periodo di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148"».

Art. 70

70.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 1, primo periodo, le parole: "nove settimane" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. Fino all'esaurimento del suddetto periodo massimo, ogni nuova domanda presentata anche a seguito di temperane a ripresa dell'attività è considerata una proroga della domanda iniziale"».

70.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, primo periodo, le parole: "nove settimane" sono sostituite dalle seguenti: "27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020" e, all'ultimo periodo, le parole: "né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono soppresse».

Conseguentemente, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) sostituire il secondo periodo del comma 6 con il seguente: "Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015"».

70.3

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

All'articolo 70, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, primo periodo, le parole: "nove settimane" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020" e, all'ultimo periodo, le parole: "né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono soppresse».

70.4

DE POLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi» aggiungere le parole: «e servizi educativi e scolastici,».

70.5

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), dopo: «Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi» e prima di: «parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche» aggiungere le parole: «servizi educativi e scolastici,».

70.6

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), dopo: «Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi» e prima di: «parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche» aggiungere le parole: «servizi educativi e scolastici».

70.7

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 1, le parole: «Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.» sono sostituite dalle seguenti: «Per i datori di lavoro di cui all'articolo 61 comma 2 lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), o), p), q), r) è possibile fruire dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo complessivo massimo, fruibile anche continuativamente, di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020».

70.8

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: «sale cinematografiche,», aggiungere le seguenti: «nonché delle scuole paritarie,».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fonda per far fronte od esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

70.9

FUSCO, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dei settori turismo,» aggiungere le seguenti: «delle terme, di trasporto di gruppi mediante noleggio di autobus

con conducente, di attività di musei, di gestione di luoghi e monumenti storici ed attrazioni simili,».

70.10

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sopprimere le parole: «al 31 agosto 2020» e: «nel medesimo periodo»;*

b) *al secondo periodo sopprimere le parole: «per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020»;*

c) *sopprimere il terzo periodo.*

70.11

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) *al comma 1, lettera a), dell'art. 70, sostituire il terzo periodo con il seguente: "In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane."*;

b) *al comma 2 inserire, in fine, le seguenti parole: "e per gli ulteriori oneri derivanti dal terzo periodo della lettera a) del comma 1, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*».

70.12

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento,

spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane».

Conseguentemente: per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro, all'articolo 176, comma 7, le parole: «in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.637,2 milioni di euro per l'anno 2020».

70.13

CALANDRINI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «le parole: "fino a cinque dipendenti" sono sostituite con le seguenti: "fino a dieci dipendenti"».

70.14

CIRIANI, CALANDRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) sono soppresse, al comma 1, le parole da: "previo accordo" fino a: "per i datori di lavoro";

a-ter) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.

1-ter. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.

1-quater. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue.

1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e

accedono direttamente ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui al medesimo comma 1"».

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, primo periodo, dopo le parole: "di cui al presente articolo", sono aggiunte le seguenti: "in favore dei datori di lavoro iscritti ai predetti fondi. Con riferimento ai datori di lavoro non iscritti ai predetti fondi, si applica quanto disposto dall'articolo 22, comma 1-*quinquies*, del presente decreto."».

70.15

CALANDRINI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

«a) *al terzo periodo sopprimere le parole:* "per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020";

b) *al quarto periodo, sopprimere le parole:* "Per i datori di lavoro dei settori turismo" *fino a:* "quattordici settimane"».

Conseguentemente all'articolo 71, sopprimere le parole: «fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.».

70.16

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «primo periodo, le parole: "nove settimane" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-*ter* e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-*quater*. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-*ter*"»; *con le seguenti:* «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020».

Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 14.821,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 11.521,9 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265; quanto a 1.300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

70.17

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «turismo, fiere e congressi», inserire le seguenti: «servizi educativi e scolastici».

70.18

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale con causale "emergenza COVID-19" possono optare per una fruizione su base oraria ordinaria settimanale, calcolata in rapporto alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa del singolo lavoratore dipendente.».

70.0.1

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 70-bis.

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come incrementato dall'articolo 70-bis del presente decreto, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-*quater* del medesimo decreto-legge.

2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge-29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 70-bis

70-bis.1

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 1, dopo il quarto periodo, inserire i seguenti: «Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020, anche qualora abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai *tour operator* nazionali e alle agenzie di eventi, un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 9 settimane di trattamento fino al 31 ottobre 2020».*

Conseguentemente, sostituire la cifra: «1.162,2», ovunque ricorre, con la seguente: «1.662,2».

70-bis.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 70-ter.

1. Dopo l'articolo 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente:

"Art. 22-sexies.

(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione-a lavoratori o aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni."».

70-bis.0.2

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 70-ter.

(Obbligo presentazione piano di rilancio industriale per le aziende multinazionali)

1. Le imprese che fanno parte di gruppi multinazionali, beneficiarie delle misure di sostegno al reddito, di cui agli articoli 68 e 70, sono tenute a predisporre un piano di rilancio industriale contenente gli impegni circa la salvaguardia occupazionale e il mantenimento delle attività di produzione e di servizio. Tale piano deve essere trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e alle regioni dove

sono ubicati i siti interessati entro il termine del trattamento di integrazione salariale richiesto».

70-bis.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 70-ter.

(Estensione ricorso alla cassa integrazione salariale in deroga)

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-*quater* del medesimo decreto-legge.

2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28-gennaio 2009, n. 2.».

Art. 71

71.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al primo comma, capoverso: «Art. 22-ter. (Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali)», secondo periodo sopprimere le parole: «fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020».

71.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 22-quater.», il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 può essere trasmessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sede Inps territorialmente competente. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa avviati dopo la data indicata al periodo precedente, la medesima domanda è trasmessa entro i successivi 15 giorni».

71.3

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, capoverso: «Art. 22-quater.», sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps trasmette la domanda di cui al comma 3, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'Inps. L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. Nel caso in cui la domanda comprenda un periodo composto da più mesi, l'Inps dispone l'anticipazione degli altri mesi entro la fine del mese successivo a ciascuno di essi. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del lavoratore degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'Inps provvede a regolamentare le modalità operative del procedimento della presente disposizione. Alle disposizioni del presente comma si applica la disciplina dell'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all'istituto tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'istituto, entro il giorno 20 di ogni mese successivo a quello in cui è avvenuta la sospensione o riduzione dell'attività. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 feb-

braio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'istituto entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.";

b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Nel caso in cui il datore di lavoro si avvale della possibilità di anticipare al lavoratore il trattamento di integrazione salariale, l'Inps autorizza le domane e dispone la possibilità per lo stesso di portare le somme anticipate a conguaglio con i debiti nel sistema Uniemens entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse"».

71.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 4 dell'articolo 22-quater dell'articolo 71, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

71.5

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 6, capoverso: «Art. 22-quinquies», dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai lavoratori apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ai lavoratori titolari di contratti a termine, anche in somministrazione, il termine dei loro contratti è prorogato nella misura equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi dall'attività lavorativa.

2-ter. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: "del settore privato," sono inserite le parole: "anche se sottoposti a procedure concorsuali" nonché, dopo le parole: "in costanza di rapporto di lavoro," sono inserite le seguenti: "anche se sospeso"».

71.0.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

(Misure in tema di trattamento di cassa integrazione straordinaria)

1. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle imprese che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno presentato domanda di integrazione salariale straordinaria, il contributo addizionale di cui all'articolo 5 comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non è dovuto limitatamente ai periodi di accesso agli strumenti di integrazione salariale riconosciuti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni».

71.0.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

(Riduzione temporanea del costo del lavoro nei settori turistico-alberghiero e termale)

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta, dai 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020, per ciascun lavoratore sospeso richiamato in servizio, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore, nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non potrà essere inferiore al 50 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.

2. La decontribuzione di cui al comma precedente è incrementata del 10 per cento per gli stessi datori di lavoro qualora entro il 31 dicembre 2021 siano svolte iniziative formative dei lavoratori predetti per almeno il 20 per cento dell'orario di lavoro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 210 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

71.0.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

(Riduzione temporanea del costo del lavoro per le assunzioni nel settore turistico e termale)

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuto, per le assunzioni di lavoratori stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, effettuate a partire dal 23 febbraio 2020, la riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per il 2020 e il 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 e 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

71.0.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)

1. Ai fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare Inps n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.

3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5 dell'art. 265 del presente decreto.».

71.0.5

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

(Riduzione temporanea del costo del lavoro per le assunzioni nel settore turistico e termale)

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuto, per le assunzioni di lavoratori stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, effettuate a partire dal 23 febbraio 2020, la riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per il 2020 e il 2021.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 e 600 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

71.0.6

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

(Riduzione temporanea del costo del lavoro nei settori turistico-alberghiero e termale)

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta, dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020, per ciascun lavoratore sospeso richiamato in servizio, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore, nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non potrà essere inferiore al 50 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.

2. La decontribuzione di cui al comma precedente è incrementata del 10 per cento per gli stessi datori di lavoro qualora entro il 31 dicembre 2021 siano svolte iniziative formative dei lavoratori predetti per almeno il 20 per cento dell'orario di lavoro.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 210 milioni di euro per il 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

71.0.7

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

1. società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

2. società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138».

71.0.8

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

1. società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

2. società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138».

Art. 72

72.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera *a)* del comma 1 con la seguente:

«*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 15 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 75 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa";

b) dopo la lettera *a)* del comma 1 inserire le seguenti:

"*a-bis)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari ai 75 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 75 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto";

a-ter) al comma 4, le parole: quindici giorni' sono sostituite dalle seguenti: trenta giorni';

a-quater) al comma 6, le parole: per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado' sono sostituite dalle seguenti: fino al 15 settembre 2020";

c) alla lettera *d)* del comma 1, sostituire le parole: "1.569 milioni di euro" con le seguenti: "1.766 milioni di euro";

d) al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:

"0a) al comma 1, le parole: e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista' sono soppresse."».

Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.029,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 352,3 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui ai decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati opposti provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

72.2

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 15 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quaranta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 75 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.";

b) dopo la lettera *a)* del comma 1 inserire le seguenti:

"a-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 75 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 75 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.';

a-ter) al comma 4, le parole: quindici giorni' sono sostituite dalle seguenti: quaranta giorni';

a-quater) al comma 6, le parole: per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado' sono sostituite dalle seguenti: fino al 15 settembre 2020";

c) alla lettera *d)* del comma 1, sostituire le parole: "1.569 milioni di euro" con le seguenti: "2.355 milioni di euro";

d) al comma 2, prima della lettera *a)*, inserire la seguente:

"0a) al comma 1, le parole: e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista' sono soppresse"».

Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.618,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 942 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

72.3

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:*

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 15 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a cinquanta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 75 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa."»;

b) *dopo la lettera a) del comma 1 inserire le seguenti:*

«a-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 75 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 75 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.";

a-ter) al comma 4, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta giorni";

a-quater) al comma 6, le parole: "per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 15 settembre 2020"»;

c) *alla lettera d) del comma 1, sostituire le parole:* «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «2.943 milioni di euro»;

d) *al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:*

«0) al comma 1, le parole: "e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista" sono soppresse».

Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.206,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 1.300 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

c) quanto a 230 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

72.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:*

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 15 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quaranta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione,

calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa."»;

b) *dopo la lettera a) del comma 1 inserire le seguenti:*

«a-bis) al comma 4, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni";

a-ter) al comma 6, le parole: \per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado\ sono sostituite dalle seguenti: \fino al 15 settembre 2020\»;

c) *alla lettera d) del comma 1, sostituire le parole: «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «1.884 milioni di euro»;*

d) *al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:*

«0) al comma 1, le parole: "e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista" sono soppresse».

Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.147,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 471 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertita, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

72.500

FERRO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole «trenta giorni» con le parole «quaranta giorni».

72.5

RAUTI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «50 per cento della retribuzione» con le seguenti: «80 per cento della retribuzione».

72.501

FERRO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole «50 per cento della retribuzione» con «75 per cento della retribuzione».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 100 milioni per il 2020.

72.6

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «50 per cento della retribuzione» con le parole: «70 per cento della retribuzione».

72.7

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «1», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale indennità è pari al 100 per cento per i genitori di figli con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «433 milioni di euro per l'anno 2020».

72.8

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 2 non si applica con riferimento ai figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal riconoscimento della connotazione di gravità".».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «455,3 milioni di euro per l'anno 2020».

72.9

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis). All'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sopprimere le parole: ", ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore"».

72.10

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. È prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate fino ai 30 settembre 2020. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente ai richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."»;

b) *ai comma 1, lettera d), sostituire le parole: «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «1.769 milioni di euro»;*

c) *al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e, le parole: "in alternativa alla prestazione di cui ai comma 1" sono soppresse.»;*

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «275,3 milioni di euro».

72.11

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:»

a) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «1200 euro» con le seguenti: «3000 euro»;*

b) *al comma 11, sostituire le parole: «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «1.804 milioni di euro»;*

c) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «2000 euro» con le seguenti: «5000 euro»;*

d) *al comma 2, lettera b), capoverso comma «5», sostituire le parole: «67,6 milioni di euro» con le seguenti: «102 milioni di euro».*

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «138,3 milioni di euro».

72.12

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), dopo le parole: «1200 euro» inserire le seguenti: «maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo»;*

— 545 —

b) *al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «1.609 milioni di euro»;*

c) *al comma 2, lettera a), dopo le parole: «2000 euro» inserire le seguenti: «maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo»;*

d) *al comma 2, lettera b), capoverso comma «5», sostituire le parole: «67,6 milioni di euro» con le seguenti: «77,6 milioni di euro»;*

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «425,3 milioni di euro».

72.13

RAUTI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «1200 euro» inserire le seguenti parole: «maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo».

72.502

FERRO

Al comma 1, lettera c) dopo le parole «1200 euro» inserire le seguenti parole: «maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 300 milioni per il 2020.

72.14

RAUTI, CALANDRINI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.» inserire il seguente periodo: «Per tali servizi l'importo è proporzionale alla spesa fino ad un massimo di 400 euro al mese per figlio».

72.15

CALANDRINI, RAUTI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Il bonus di cui alla precedente lettera è compatibile anche con la presenza nel nucleo familiare di altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito in caso di sospensione dell'attività lavorativa in misura proporzionale alle ore lavorative non oggetto dell'anzidetta sospensione."».

72.16

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. La scelta tra il congedo e il bonus di cui al presente articolo è modificabile. In caso di passaggio dal congedo al bonus, l'importo complessivo di quest'ultimo è ridotto in misura proporzionale al periodo di congedo usufruito. In caso di passaggio dal bonus al congedo, il periodo complessivo di quest'ultimo è ridotto in misura proporzionale all'importo del bonus usufruito."».

72.503

FERRO

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera:

«c-bis) i lavoratori di cui alla lettera a) che in osservanza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 hanno scelto in alternativa il congedo di 15 giorni o il bonus di 600 euro, possono effettuare una scelta diversa per il restante periodo tra un congedo aggiuntivo di ulteriori 15 giorni e un bonus di ulteriori 600 euro».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 300 milioni per il 2020.

72.17

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 2, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0) al comma le parole: "dello specifico congedo e relativa indennità di cui a all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7" sono sostituire dalle seguenti: "delle prestazioni di cui all'articolo 23"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «67,6 milioni di euro» con le seguenti: «267,6 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «275,3 milioni di euro».

72.18

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 3, dopo le parole: "medici", sono inserite le parole: "dei biologi, dei chimici, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei fisici, degli psicologi,";».

Conseguentemente al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «67,6 milioni di euro» con le seguenti: «87,6 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «455,3 milioni di euro».

72.19

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«c) al comma 1 le parole: "e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2020"».

72.504

FERRO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 23 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50."»

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 100 milioni per il 2020.

72.0.1

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Credito d'imposta per gli asili nido privati)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di asili nido privati, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività di formazione ed educazione propria degli asili nido.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività di formazione ed educazione propria degli asili nido, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

Art. 73

73.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 1, dopo le parole: «aprile 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili nei mesi di maggio, e giugno e luglio 2020».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 907,05 milioni di euro si provvede: quanto ad euro 800 milioni, ai sensi dell'articolo 265, comma 5, e quanto a 107.5 milioni si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

73.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020» con le seguenti: «e di ulteriori complessive ventiquattro giornate usufruibili nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020».

Conseguentemente, al comma 2 il numero: «604,7» è sostituito dal seguente: «1.209,4».

Conseguentemente, lo stanziamento di cui al comma 5 dell'articolo 265 è ridotto di 604,7 milioni di euro per l'anno 2020.

73.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «dodici giornate» con le seguenti: «diciotto-giornate» e sostituire le parole: «maggio e giugno 2020» con le seguenti: «maggio, giugno e luglio 2020»;*

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Il congedo previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e per i genitori lavoratori autonomi è riconosciuto, con le medesime modalità, anche al caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assiste e si prende cura di uno dei soggetti indicati nel medesimo comma 255, a condizione che non vi siano parenti che già si avvalgono per l'assistito medesimo delle agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, 104.

1-ter. In aggiunta alle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, agli anziani e alle persone con disabilità è riconosciuto un bonus per l'acquisto di servizi di assistenza e sorveglianza disciplinato ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del citato decreto.».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «395,3 milioni di euro per l'anno 2020».

73.4

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-bis) all'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "del comparto sanità" sono aggiunte le seguenti parole: "e al personale delle Centrali Uniche di Risposta del Numero Unico Europeo dell'Emergenza Regionale (112 NUE) compatibilmente con le esigenze organizzative delle centrali stesse".».

73.5

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di tutelare la salute dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche che richiedono visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, il numero annuale delle ore di permesso retribuito previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro è aumentato in base alle indicazioni del medico specialista che ha in cura il lavoratore."».

Art. 74

74.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile."».

74.2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fino al 31 agosto 2020 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i periodi di assenza dal servizio, su espressa richiesta degli interessati, sono equiparati al ricovero ospedaliero. Analogo trattamento è riservato ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici certificatori di malattia o dal medico di assistenza primaria che ha in cura il paziente, attestante una patologia cronica, o immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita e condizioni tali da farle ritenere persone con necessità di isolamento o altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi."».

74.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«c) al comma 1 le parole: "del settore privato" sono sostituite dalle seguenti: "pubblici e privati"».

74.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. Alla lettera c) dell'articolo 199 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è aggiunto il seguente: "e i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all'articolo 83 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 giudicati inidonei alla mansione"».

74.0.1

FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 74-bis.

1. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "500.000 lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 euro".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

— 554 —

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 75

75.1

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 840.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 76

76.1

TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Sopprimere l'articolo.

76.2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. In considerazione dell'emergenza economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini del beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dalla data di entrata in vigore della legge di

— 555 —

conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione la congruità dell'offerta di lavoro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019.».

76.0.1.

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.76-bis.

1. L'articolo 40 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso.».

76.0.2.

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.76-bis.

(Detassazione incrementi contrattuali)

1. In via sperimentale gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali dei settori pubblici e privati, siglati negli anni 2020, 2021 e 2022, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.».

Art. 78

78.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «aprile e maggio» sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente ai professionisti con reddito lordo, relativo all'anno 2019, non superiore a 40.000 euro, giugno e luglio.».

Conseguentemente, alla lettera o) le parole: «1.150 milioni» sono sostituite con le seguenti: «1.500 milioni» e al comma 4 le parole: «650 milioni» sono sostituite con le seguenti: «1.000 milioni».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari o 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

78.0.1

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Indennità erogate dalle casse previdenziali private)

1. Le indennità erogate dalle Casse previdenziali di appartenenza, ovvero dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di sostenere i relativi iscritti nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non sono soggette a tassazione o ritenuta d'acconto.».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «473,3 milioni di euro per l'anno 2020».

Art. 80

80.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 1, le parole: "per 60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodo di utilizzo delle prime 14 settimane di ammortizzatori sociali; qualora il periodo massimo previsto agli artt. 19 e 22 dei DL n. 18/2020 sia fruito continuativamente, la preclusione opera per tutte le 18 settimane;" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604."».

80.2

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 1, le parole: "per 60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 ottobre" nonché aggiungere il seguente periodo: "Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604."».

80.3

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «cinque mesi» aggiungere le seguenti: «senza soluzione di continuità».

80.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera *a*), è aggiunta la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"*1-bis*. Sono altresì fatte salve: le procedure di licenziamento collettivo concluse con accordo sindacale in cui l'unico criterio di scelta, quale parametro di cui all'articolo 5 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, sia la non opposizione al licenziamento; le procedure di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 con esito positivo delle conciliazione; i licenziamenti cui segua una conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'articolo 411 o dell'art. 412-*ter* del codice di procedura civile. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e per tutto il periodo dello stato di emergenza, le conciliazioni in sede sindacale, ai sensi dell'articolo 411 o dell'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile, possono essere esperite e concluse, anche con modalità informatiche, in deroga all'articolo 2721 del codice civile e dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le predette modalità garantiscono: la compresenza del lavoratore e del rappresentante sindacale di sua fiducia; della parte datoriale; la contemporanea visione del verbale di conciliazione e sempre che l'intero svolgimento della conciliazione, che si concluda con l'espressa adesione verbale del lavoratore interessato al verbale concordato, venga registrato, previa formulazione del consenso degli interessati, e la registrazione venga successivamente trasmessa a tutte le parti anche per posta elettronica ordinaria."»;

2) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) dopo il comma *1-bis*, è aggiunto il seguente:

"*1-ter*. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro."».

80.5

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere la seguente:

«1-ter. Per i lavoratori con contratto in prova alla data del 23 febbraio 2020, la scadenza della conferma contrattuale viene automaticamente prorogata al 30 settembre 2020.».

80.6

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma:

"1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione attività."».

80.7

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) la salvaguardia del presente articolo si estende anche ai casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, laddove tale motivazione non è direttamente imputabile al lavoratore dipendente, ma è connessa alle regole comportamentali introdotte per contrastare la diffusione epidemica da COVID-19».

80.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo 80-bis, inserire il seguente:

«Art. 80-ter.

(Dimezzamento contributi previdenziali a carico del datore di lavoro a titolo di incentivo alle imprese al mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza epidemiologica)

1. Al fine di contrastare i rischi di contrazione dell'occupazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro e non oltre il termine di vigenza della sospensione delle procedure di licenziamento di cui all'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'articolo 80, comma 1, lettera *a*), con proprio decreto, dispone, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di lavoro dipendente, per le imprese che, nel trimestre da marzo a maggio del 2020, hanno subito un calo del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo trimestre dell'anno precedente.

2. La quota residua pari al 50 per cento dei contributi non versati dal datore di lavoro ai sensi del comma precedente è a carico dello Stato. All'onere corrispondente, valutato in 6,5 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

80.0.2

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 80.1.

1. All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Ai datori di lavoro che non possono fare ricorso alle prestazioni di integrazione salariale è consentito, in vigenza del divieto di cui al comma 1 di sospendere unilateralmente il rapporto di lavoro senza diritto a retribuzione e senza maturazione di istituti di legge e contrattuali."».

Art. 81

81.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano, dopo le parole: "arte e professione", sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile,";

b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-*bis*. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, è sospesa, per sessanta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

7-*ter*. Trascorso il termine di cui al comma 7-*bis*, i debiti di cui al comma precedente possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di trentasei mesi al tasso legale. È fatta salva la possibilità di richiedere nuove rateizzazioni in presenza di dilazioni già in essere."».

81.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e sanzioni.

1-*ter*. All'articolo 21 comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, le dopo le parole: "16 aprile 2020" aggiungere le seguenti: "e per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, fino al termine dello stato

di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020."».

Art. 82

82.1

NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al secondo comma, sopprimere la lettera c);*
 - 2) *al terzo comma sopprimere il primo periodo;*
 - 3) *al quarto comma sopprimere la lettera c).*
-

82.500

FERRO

Al comma 2, lettera c) sopprimere le parole «e fino ad un massimo di euro 20.000».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 300 milioni per il 2020.

82.501

FERRO

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole «euro 20.000» con le parole «euro 30.000».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 100 milioni per il 2020.

82.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 30.000».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «954,6 milioni di euro» con le seguenti: «1.054,6 milioni di euro»;

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «375,3 milioni di euro».

82.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, le parole: «5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un» sono sostituite dalle seguenti: «7.500 euro in caso di presenza nel nucleo familiare per ogni».

Conseguentemente, al comma 11, il numero: «959,6» è sostituito dal seguente: «1.000»;

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 le parole: «475,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «434,9».

82.502

FERRO

Al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.»

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 100 milioni per il 2020.

82.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Alla lettera a) del comma 3 dopo le parole: «diretta o indiretta» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «di importo non superiore al minimo impignorabile di cui al VII comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile.».

82.5

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, lettera a), dopo le parole: «ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità» aggiungere le seguenti: «e fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis»;*

b) *dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. Qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «954,6 milioni di euro» con le seguenti: «1.054,6 milioni di euro»;

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «375,3 milioni di euro».

82.6

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «dell'assegno ordinario di invalidità» aggiungere le seguenti: «e delle somme erogate dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione.».

82.7

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, lettera a), dopo le parole: «ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità» aggiungere le seguenti: «e fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis»;*

b) *dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5 hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «954,6 milioni di euro» con le seguenti: «1.054,6 milioni di euro»;

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «375,3 milioni di euro».

82.8

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Alla lettera c) del comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di importo superiore ad euro 400».

82.503

FERRO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5, hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 300 milioni per il 2020.

82.9

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo: "422" è aggiunto ", 633"»;

b) *al comma 6 dopo le parole: «tali soggetti.» aggiungere il seguente periodo: «Non hanno, altresì, diritto al Rem i soggetti che occupano arbitrariamente un immobile ovvero che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 633 codice penale nonché quelli che hanno un procedimento in corso per il medesimo reato»;*

c) *al comma 8 dopo le parole: «ISEE.» aggiungere le seguenti: «L'Inps ha, altresì, accesso al casellario giudiziario e alle Aziende di edilizia residenziale per la verifica dei requisiti di cui alla lettera d)».*

82.10

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «954,6 milioni di euro» con le seguenti: «1.054,6 milioni di euro»;

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «375,3 milioni di euro».

82.504

FERRO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.»

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 300 milioni per il 2020.

82.505

FERRO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE)».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 200 milioni per il 2020.

82.11

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE)».

— 568 —

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «954,6 milioni di euro» con le seguenti: «1.004,6 milioni di euro»;

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «425,3 milioni di euro».

82.12

RAUTI, CALANDRINI

Il comma 5 è sostituito con il seguente:

«5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE».

82.13

CALANDRINI

Al comma 6 dopo la parola: «nonché» sono aggiunte le parole: «condannati in via definitiva non riabilitati per un reato di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario».

82.0.1

RAUTI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

(Contributo figli a carico - CFC)

1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, aventi un ISEE in cor-

so di validità inferiore a 15.000,00 euro, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario pari a 300,00 euro per ogni figlio avente un'età inferiore ai 26 anni.

2. Ai fini dell'erogazione della presente misura è autorizzato un limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.».

82.0.2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni terremotati)

1. Al comma 986 dell'articolo 1, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021" e dopo le parole: "2 milioni di euro" sono inserite le seguenti: "per ciascun anno". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.».

82.0.3

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Offerta congrua)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 è aggiunta la seguente lettera: «e) contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a qualsiasi altra tipologia contrattuale di natura subordinata indipendentemente dalla durata»».

82.0.4

AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 82-bis.

1. Ai titolari di trattamento pensionistico minimo, è riconosciuto, dal primo aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 un contributo di 200 euro mensili quale integrazione al trattamento pensionistico e finalizzato al superamento delle difficoltà economiche causate dall'emergenza da Covid-19.

2. Dal contributo di cui al comma 1 sono esclusi i percettori di pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 1.500 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

Art. 83

83.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle mansioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

1-ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è

computabile ai fini del periodo di comporta né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.».

83.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il lavoratore giudicato temporaneamente inidoneo alla mansione, durante il periodo di emergenza sanitaria, potrà usufruire dell'indennità di malattia, che non verrà considerata per il computo del periodo di comporta».

83.3

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La disciplina di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applica anche ai lavoratori di cui al comma 1, sulla base di apposita certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico competente ai sensi del presente articolo e da questi inviata all'INPS che attesti la condizione prevista dal medesimo comma 1.».

83.0.1

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 83-bis.

(Benefici fiscali per i lavoratori della filiera suinicola)

1. In considerazione della perdurante crisi internazionale che colpisce da oltre 18 mesi il settore della filiera suinicola, ulteriormente aggravata dalle restrizioni imposte in conseguenza dello stato di emergenza proclamato per contenere il contagio da Covid-19, per i mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2020 è azzerata la corresponsione dei contributi fiscali e previdenziali a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro dei settori allevamento suini, macellazione carni suine, produzione prodotti a base di carne suina nonché dei premi assicurativi dovuti.

2. Il beneficio può essere corrisposto nelle retribuzioni delle tre mensilità successive a maggio 2020 oppure in un'unica soluzione in sede di conguaglio di fine anno nella busta paga di dicembre 2020, oppure, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in sede di corresponsione del trattamento di fine rapporto spettante.».

83.0.2

TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 83-bis.

1. All'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 non comporta il riconoscimento di responsabilità civili o penali in capo al datore di lavoro. La definizione dell'infortunio derivante da infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro e la conseguente corresponsione della prestazione economica dall'Inail al lavoratore hanno valenza limitata alla sola tutela assicurativa".

2. L'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è soppresso.».

83.0.3

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 83-bis.

(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19)

1. In caso di accertamento di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è esente da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile e di ogni altro obbligo gravante sul medesimo, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. Allo stesso modo, l'imprenditore non risponde in caso di infezione da COVID-19 subita da clienti e terzi all'interno dei luoghi di esercizio dell'impresa, salvi i casi di gravi violazioni delle prescrizioni previste nei protocolli e nelle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in materia di riapertura delle attività economiche e produttive.».

Art. 84

84.1

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 le parole: «600 euro» sono sostituite dalle parole: «800 euro»;*

b) *al comma 4 le parole: «600 euro» sono sostituite dalle parole: «800 euro»;*

c) *al comma 5, primo periodo, le parole: «600 euro» sono sostituite dalle parole: «800 euro»;*

d) *al comma 8 le parole: «600 euro» sono sostituite dalle parole: «800 euro»;*

e) *al comma 10 le parole: «600 euro» sono sostituite dalle parole: «800 euro»;*

f) *al comma 13 primo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1, 2,3, 4, 5, 6, 7,8 e 10,» aggiungere le parole: «titolari di pensione o»; sostituire le parole: «per i quali l'ammontare del beneficio in godimento» con le seguenti: «per i quali l'ammontare della prestazione pensionistica o del beneficio in godimento»; sostituire le parole: «si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza» con le seguenti: «si procede ad integrare la prestazione o il beneficio del reddito di cittadinanza»;*

g) *al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «non sono compatibili con» aggiungere le seguenti: «la prestazione previdenziale o con».*

84.2

CALANDRINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed un'indennità di 1.000 euro è erogata per il mese di maggio».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

84.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 2 dell'articolo 84 sopprimere le parole: «e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie» ed al comma 8 lettera c) le parole: «non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie».

84.4

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 2, sostituire le parole: «iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie» con le seguenti: «iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335, ovvero alle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, non titolari di pensione».

84.5

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 le parole: «che abbiano cessato il rapporto di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro sia stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020»;*

b) *al comma 7 dopo le parole: «legge 24 aprile 2020, n. 27,» aggiungere: «inclusi i lavoratori in somministrazione»;*

c) *al comma 8 lettera a), dopo le parole: «stabilimenti termali» aggiungere: «inclusi i lavoratori in somministrazione» e le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «17 marzo 2020»;*

d) *al comma 8, lettera c), l'ultimo periodo, dalle parole: «Gli stessi» a: «un contributo mensile», è soppresso.*

84.6

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Ai lavoratori imbarcati del settore della pesca e dell'acquacoltura, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, inclusi quelli titolari di partita IVA, non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che nel 2019 hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro e hanno svolto almeno 30 giornate effettive di attività di lavoro, è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 pari a 30 euro al giorno. Sono esclusi i soggetti che percepiscono altre indennità e percettori di forme pensionistiche.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge

23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

84.7

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, dopo le parole: «legge 24 aprile 2020, n. 27» sono inserire le seguenti: «ivi inclusi i lavoratori con contratti a tempo determinato, intermittente o a chiamata, per intensificazione stagionale di attività»;*

b) *al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «lavoratori dipendenti stagionali» sono inserite le seguenti: «, nonché ai lavoratori assunti con altra tipologia contrattuale per intensificazione stagionale di attività».*

84.8

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'indennità di cui al comma precedente e l'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, competono anche ai lavoratori stagionali assunti in ipotesi diverse da quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.».

84.9

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 7, sostituire le parole: «per il mese di aprile» con le parole: «per i mesi di aprile e maggio 2020».

84.10

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 8, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) Gli addetti alle lavorazioni idrauliche e forestali con contratti a tempo determinato o stagionale delle regioni e delle autonomie territoriali».

84.11

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 8, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) Gli addetti alle audiodescrizioni dei programmi televisivi per persone non vedenti, comunque inquadrati».

84.12

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 10, dopo le parole: «legge 24 aprile 2020, n. 27» inserire le seguenti: «e ai lavoratori intermittenti dello spettacolo» e sostituire le parole: «mesi di aprile e maggio» con le seguenti: «mesi di aprile, maggio, giugno e luglio»;*

b) *al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Hanno altresì diritto all'indennità, seppur titolari di rapporto di lavoro dipendente, i lavoratori intermittenti dello spettacolo».*

Conseguentemente dopo il comma 14, inserire il seguente:

«*14-bis.* Ai maggiori oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari a complessivi 228 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

84.500

FERRO

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 sono maggiorate di euro 300 per ogni figlio a carico.».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 400 milioni per il 2020.

84.501

FERRO

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. I titolari di pensione di reversibilità il cui ammontare è inferiore alle indennità previste nei commi da 1 a 8 e nel comma 10 hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti nei medesimi commi».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 400 milioni per il 2020.

84.13

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 12, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande presentate dagli aventi diritto, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 20-19, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito

del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari, e dell'importo del beneficio economico.».

84.502

FERRO

Al comma 12, sostituire le parole «Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori», con le seguenti: «Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto».

84.14

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal mese di maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il contributo di solidarietà erogato dall'Enpam ai medici che abbiano avuto cali di almeno il 20 per cento del proprio reddito rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, non è soggetto a ritenuta fiscale».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», con le seguenti: «355,3 milioni».

84.0.1

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

1. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

84.0.2

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Indennità mensile per i lavoratori autonomi)

1. Al fine di sostenere la ripresa dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVID-19" è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che hanno già beneficiato delle Indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 17 marzo 2020 n. 18, s.m.i., nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 una indennità mensile di euro 1.500,00».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

84.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Indennità professionisti)

1. Le indennità versate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 dagli enti di previdenza ed assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a titolo di sostegno per i rispettivi professionisti ivi iscritti che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

84.0.4

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 84-bis.

(Modifiche all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

L'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 96.

(Indennità collaboratori sportivi)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l'indennità di cui al predetto articolo è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., per un importo pari a 1.500 euro mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.A. sono incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute S.p.A. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo

2019; n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione; che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

Art. 85

85.1

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole: «lavoratori domestici» *aggiungere le seguenti*: «inclusi i lavoratori in somministrazione»;
- b) il comma 2 è soppresso.

85.500

FERRO

Al comma 1, inserire in calce il seguente periodo: «maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico» *e al comma 5, sostituire le parole*: «Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori» *con le seguenti parole*:

«Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande aventi diritto».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 400 milioni per il 2020.

85.2

CALANDRINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta certificazione di infezione da coronavirus (SARS-COV-2) non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico dei datori di lavoro imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, i quali sono esonerati da ogni responsabilità connessa all'infezione in occasione di lavoro, salvo che sia dimostrato che l'infortunio sia conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33"».

85.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 5, sostituire il quarto periodo con i seguenti: «Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande presentate dagli aventi diritto, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo

limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

85.0.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Maggiorazione delle indennità per i figli a carico)

1. Le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 sono incrementate di 300 euro per ogni figlio a carico. La medesima maggiorazione si applica alle indennità corrisposte ai sensi dell'articolo 44 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è erogata, previa domanda, nei limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per Fanno 2020. Qualora entrambi i genitori abbiano presentato la domanda per il riconoscimento, della maggiorazione di cui al comma 1, quest'ultima è ripartita tra i genitori stessi nella misura del 50 per cento ciascuno.

3. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

b) quanto a 1.400 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle pre-

visioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Art. 86

86.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 1, le parole: «, 78» sono soppresse.

86.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1 sostituire le parole: «e non sono cumulabili con l'indennità di cui» con le seguenti: «e quelle di cui agli articoli 84, 84 e 98 non sono cumulabili con l'indennità di cui».

86.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1 dopo le parole: «non sono cumulabili» aggiungere le seguenti: «, fatta eccezione per quelle previste ai comma 8 dell'art. 84,».

86.4

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 12 giugno 1984, n. 222» alla fine è aggiunto il seguente periodo: «e con la pensione di reversibilità ai superstiti».

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

86.5

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I titolari di pensione di reversibilità, il cui ammontare è inferiore alle indennità previste dal comma 1, hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti per le indennità medesime».

86.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

1. Al fine di garantire, in conseguenza degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative e del diritto pensionistico, fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale retributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 638, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, decorrente dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi interamente non lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 25 milioni di euro per ciascuno

— 588 —

degli anni 2022 e 2023, 31 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 87

87.0.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 87-bis.

(Non imponibilità delle indennità, sussidi occasionali ed erogazioni liberali ai dipendenti)

1. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi a decorrere dal 1° marzo al 31 dicembre 2020, dai datori di lavoro privati ai lavoratori in relazione a loro esigenze personali o familiari straordinarie oppure in occasione di eventi riconosciuti come eccezionali e di grave turbamento economico o sociale.».

Art. 88

88.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sotto-

scritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato «Fondo Nuove Competenze», costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. Dette risorse assegnate ai Fondi interprofessionali per la formazione continua in proporzione al numero delle imprese e dei lavoratori dipendenti aderenti.».

88.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da datori di lavoro o loro associazioni ed associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, anche in ambito di operazioni straordinarie, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato «Fondo Nuove Competenze», costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.».

88.3

CALANDRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'impresa» con le seguenti: «disposte dai datori di lavoro di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

88.0.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Misure urgenti per la formazione continua nelle imprese)

1. Con riferimento alle attività dei Fondi interprofessionali, è autorizzata la ripresa delle attività di formazione professionale e continua in presenza ed in aula, in tutto il territorio nazionale, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, attraverso l'adozione delle misure organizzative di prevenzione e protezione secondo il «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL e le «Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive» approvate dalla Conferenza delle Regioni il 22 maggio 2020.

2. Per tali finalità, ai Fondi Interprofessionali sono destinate le risorse di cui all'articolo 1, comma 722, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 per consentire la realizzazione degli interventi formativi in favore dei lavoratori in cassa integrazione o in riduzione di orario.

3. L'INPS assicura il più rapido conferimento del contributo dello 0,30 per cento ai Fondi Interprofessionali.

4. I contributi per la formazione professionale sono esclusi dal novero della normativa relativa agli Aiuti di Stato.».

88.0.2

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Misure a sostegno della formazione continua dei lavoratori)

1. Per l'anno 2020, all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite con le parole: «0,40 per cento».

2. I Fondi Interprofessionali tengono in considerazione, tra gli indici di preferenza per le attività di formazione da finanziare, lo svolgimento a distanza della formazione erogata.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 89-bis

89-bis.1

FAZZOLARI, CALANDRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «46 milioni» con le seguenti: «1.046 milioni».

Conseguentemente, al comma 7 dell'articolo 176, sostituire le parole: «1.677,2 milioni» con le seguenti: «1.077,2 milioni» e le parole: «733,8 milioni» con le seguenti: «333,8 milioni».

Art. 90

90.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 1, le parole: «14 anni» sono sostituite dalle parole: «16 anni, o indipendentemente dall'età del figlio con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,».

90.2

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sopprimere le parole: «anche in assenza di accordi individuali»;*

2) *le parole: «fermo restando il rispetto degli obblighi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando il rispetto dei principi»;*

b) *al comma 4:*

«1) sostituire le parole: "anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti" con le seguenti: "dovendo l'accordo individuale ivi previsto intervenire entro trenta giorni dall'attivazione della modalità di lavoro agile. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze definirà, a favore delle aziende che regolamentino la modalità di lavoro agile sulla base di un accordo collettivo aziendale stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, un incentivo per facilitare i cambiamenti organizzativi e gli adeguamenti tecnici, compreso l'acquisto della strumentazione da consegnare al lavoratore";

2) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis) È abrogato l'articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».

90.3

TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 263, comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2020», con le seguenti: «fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

90.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le retribuzioni percepite per le prestazioni di lavoro subordinato svolto in modalità di lavoro agile nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono soggette ad una tassazione agevolata al 10 per cento come previsto per i premi di produzione all'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208 del 2015.».

90.5

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il personale dipendente ha diritto a fruire dei permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee sindacali, anche svolte in modalità a distanza, di cui all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La disposizione si applica a tutti i datori di lavoro privati o pubblici».

Art. 91

91.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 1, dopo le parole: «alle specifiche esigenze» aggiungere le seguenti: «, anche di specifica assistenza domiciliare di sostegno,».

91.2

DE POLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le modalità a distanza di cui al comma 1 devono tener conto delle specifiche esigenze individuali degli studenti, di modo da consentire agli stessi una partecipazione efficace alle attività didattiche tramite piattaforme, *social network*, e ogni altro strumento a disposizione dello studente, nonché attraverso la possibilità di derogare allo svolgimento delle attività didattiche nell'orario scolastico ordinario, in linea altresì con le disposizioni di cui all'articolo 120, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.».

Art. 92

92.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»;

b) al comma 3, sono aggiunte le seguenti: «È possibile richiedere la rinuncia al prolungamento dell'indennità di Naspi e Dis-Coll prevista nel comma 1».

92.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge del 9 agosto 2018, n. 96, al comma 3 dopo le parole: "di coordinamento e direzione della stessa" aggiungere le seguenti parole: "le attività commerciali che hanno carattere di stagionalità ovvero attività con chiusura di almeno 70 giorni consecutivi o 120 giorni complessivi in 12 mesi."».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 265» aggiungere le seguenti: «, comma 7, ed all'onere derivante dal comma 1-bis, si provvede ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 265».

92.3

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge del 9 agosto 2018, n. 96, al comma 3 dopo le parole: "di coordinamento e direzione della stessa" aggiungere le seguenti parole: "le attività commerciali che hanno carattere di stagionalità ovvero attività con chiusura di almeno 70 giorni consecutivi o 120 giorni complessivi in 12 mesi."».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 265» aggiungere le seguenti: «comma 7, ed all'onere derivante dal comma 1-bis, si provvede ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 265».

92.4

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 29, lettera b-bis) dopo le parole: "provincia di Bolzano", aggiungere: "e della provincia di Trento,"».

Art. 93

93.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

L'articolo 93 è sostituito dal seguente:

«Art. 93.

(Disposizione in materia di contratti a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi";

b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

c) il comma 1-*bis* è soppresso;

d) al comma 2, primo e terzo periodo, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi".

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 01 è soppresso;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.".

3. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il secondo periodo è soppresso.».

93.2

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Sostituire l'articolo 93 con il seguente:

«Art. 93.

(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

1. Fino al 31 dicembre 2020, i contratti a tempo determinato e i contratti a tempo determinato a scopo di somministrazione, possono essere prorogati o rinnovati anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-*bis* e 4, articolo 20, commi 1, lettera *c*) e 2, articolo 21, commi 01, 1 e 2, 23, comma 1, articolo 31, comma 2, articolo 32, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; e in deroga alle disposizioni dei contratti collettivi previsti dall'articolo 51, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, aventi il medesimo oggetto. A tali contratti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.».

93.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il comma 1 è sostituito dal seguente: «in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile assumere, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Entro il medesimo termine non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di riassunzione.».

93.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *il comma 1, è sostituito dal seguente:*

«1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 ottobre 2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

Conseguentemente aggiungere il comma 2:

«2. Per i contratti prorogati o rinnovati ai sensi del comma precedente, non è dovuto il contributo di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96.».

93.5

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il comma 1 è sostituito dal seguente: «Fino al termine del periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 è possibile stipulare, rinnovare e prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo n. 81 del 2015: articolo 19, comma 1; articolo 20, comma 1, lettera c); articolo 21, comma 1; articolo 32, comma 1, lettera c).».

93.6

MALLEGGI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 1, sostituire le parole: «è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020,» *con le seguenti:* «la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato possono essere effettuati fino al 10 gennaio 2021».

93.7

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «fino al 30 agosto» *sono sostituite dalle seguenti parole:* «per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività»;

b) *dopo le parole:* «anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81», *sono inserite le seguenti parole:* «nonché delle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012».

93.8

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «fino al 30 agosto» *sono sostituite dalle seguenti parole:* «per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività»;

b) *dopo le parole:* «anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81», *sono inserite le seguenti parole:* «nonché delle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012».

93.9

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Sostituire le parole: «30 agosto 2020» *con:* «31 dicembre 2020».

93.10

FAZZOLARI, CALANDRINI

Sopprimere il comma 1-bis.

93.11

FAZZOLARI, CALANDRINI

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Resta inteso che, per i contratti di lavoro in regime di somministrazione, l'obbligo di proroga di cui al periodo precedente si applica anche all'utilizzatore delle prestazioni lavorative.».

93.12

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-ter. Al comma 28, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire le parole: "anche in regime di somministrazione" con le seguenti: "ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

93.13

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-ter. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, i disposti del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, inerenti il numero massimo di proroghe dei contratti a tempo determinato, non si applicano ai medesimi contratti di lavoro stagionali stipulati per il personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane, alla gestione delle piste da sci.».

93.0.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 36, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.».

93.0.2

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.».

93.0.3

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Modifica all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

1. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sostituire le parole: "tre giorni" con le seguenti: "dodici giorni".».

93.0.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Contratto di lavoro a prestazione occasionale)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a), del comma 14 è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"».

93.0.5

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino ai 30 settembre 2021, una riduzione del 56 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato, e per ciascun lavoratore richiamato in servizio dopo un periodo di integrazione salariale. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 e a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

93.0.6

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori del settore turismo)

1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 maggio 2021.

2. Ai soggetti in questione non si applica il regime di "de minimi".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di

— 604 —

cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio-2009, n. 2.».

93.0.7

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Cumulabilità dei redditi da prestazione di lavoro intermittente)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno a! reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente."».

93.0.8

MALLEGNI, PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

1. All'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "tre giorni" sono sostituite con le seguenti: "dodici giorni"».

93.0.9

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato"».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 265, comma 5.

93.0.10

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"».

93.0.11

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato, e per ciascun lavoratore richiamato in servizio dopo un periodo di integrazione salariale. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

2. All'oneri derivante dal presente articolo, valutato in 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 19, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.».

93.0.12

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2021.

2. Ai soggetti in questione non si applica il regime di "de minimis".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 1.887.836.089 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di

— 607 —

accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

93.0.13

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente comma:

"3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente."».

Art. 94

94.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021"».

94.0.1

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali e reintroduzione dei voucher INPS nel settore agricolo)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese operanti nel settore agricolo in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con riferimento al settore agricolo, non si applicano le seguenti disposizioni:

- a)* comma 1, lettera *b*);
- b)* comma 8;
- c)* comma 8-*bis*;
- d)* comma 14, lettere *a*) e *b*).

2. Con riferimento alle imprese-operanti nel settore agricolo:

- a)* il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;
- b)* il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-*bis*, comma 20, le parole: "280" ore sono sostituite dalle seguenti: "1.120 ore".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

94.0.2

NISINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Tutela del lavoro nel settore dei trasporti e continuità delle imprese)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dell'articolo 29, dopo le parole: "settore del turismo", sono aggiunte le seguenti: ", incluso il trasporto di persone effettuato con navi minori via mare e per acque interne";

b) all'articolo 92, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Per il solo anno 2020, il canone annuo riguardante le concessioni di beni del demanio marittimo ubicati al di fuori delle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale è versato entro la data del 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi. Ai fini della relativa quantificazione ed indipendentemente dalle finalità della concessione, l'autorità concedente applica una riduzione del canone nella misura percentuale corrispondente alla percentuale di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi che le imprese concessionarie hanno subito nel 2020 rispetto al fatturato o ai corrispettivi conseguiti nell'anno 2019, a causa della impossibilità di usare in modo remunerativo i beni demaniali per effetto della emergenza epidemiologica da COVID-19.

2-ter. La riduzione del canone stabilita per il solo anno 2020 al comma 2-bis si applica con le stesse modalità anche alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate dalle autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione."».

Art. 95

95.1

CALANDRINI

Al comma 1, dopo le parole: «promuove interventi straordinari destinati» inserire le seguenti: «ai soggetti esercenti arti e professioni».

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure di sostegno per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro».

95.2

CALANDRINI

Al comma 2, sostituire le parole da: «sono destinate» fino alla fine del comma, con le seguenti: «pari ad euro 403 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

95.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 2 le parole: «ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», sono sostituite dalle seguenti: «nonché le risorse dei fondi Inail».

95.4

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sostituire le parole: «403 milioni» con le seguenti: «806 milioni»; al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «euro 15.000» con le seguenti: «euro 30.000», le parole: «euro 50.000» con le seguenti: «100.000» e le parole: «100.000» con le seguenti: «200.000»;*

b) *al comma 5, dopo le parole: «è revocato» aggiungere, in fine, le seguenti: «e i progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono rifinanziati per un importo ulteriore di 403 milioni di euro».*

95.5

BERUTTI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6.1. I costi per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sono considerati oneri di sicurezza "interni" ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

95.0.1

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 95-bis.

(Sospensione versamento canoni demaniali)

1. Per le persone fisiche e giuridiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il pagamento dei canoni del demanio marittimo e del demanio idrico con finalità turistico-ricreativa e sportiva e di diporto nautico, per l'anno 2020, è sospeso dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il versamento dei predetti canoni è da effettuare, senza applicazione di sanzioni ed interessi, o in un'unica soluzione o con rateizzazione in cinque rate bimestrali a partire da marzo 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 98

98.500

FERRO

Al comma 1, sostituire le parole «nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori» con le seguenti parole: «400 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro, maggiorata di 200 euro per ciascun figlio a carico, in favore dei lavoratori».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 200 milioni per il 2020.

98.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

All'ultimo periodo, sostituire le parole: «9 settimane» con le seguenti: «18 settimane».

98.0.1

FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 98-bis.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233, per l'abolizione del minimo contributivo per gli artigiani ed esercenti attività commerciali)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o

optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.".

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).».

Art. 99

99.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 inserire alla fine le seguenti parole:* «e analogamente in tutte le sedi regionali e delle province autonome»;

b) *al comma 2 dopo le parole:* «L'Osservatorio» *aggiungere le seguenti:* «e gli Osservatori regionali realizzano»;

c) *al comma 3 sostituire le parole:* «promuoverla costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando» *con:* «assicura»;

d) *al comma 4 dopo le parole:* «indipendenti» *aggiungere le seguenti:* «e dalle rappresentanze datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative».

99.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole:* «studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione» *inserire le seguenti:* «, prevedendo una specifica struttura e uno specifico approfondimento sui dati relativi all'occupazione delle persone con disabilità.»;

b) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo nei confronti delle persone con disabilità».

99.3

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) in relazione alle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), perseguire lo studio ed l'elaborazione dei dati relativi all'occupazione obbligatoria e mirata per le persone con disabilità, con particolare riferimento all'analisi per competenze e abilità residue, delle caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere, con il fine dell'individuazione e definizione dei fabbisogni occupazionali delle persone con disabilità, generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica.»;

b) al comma 4 dopo le parole: «delle regioni e province autonome,» inserire le seguenti: «dai rappresentanti delle Federazioni tra le Associazioni delle persone con disabilità, maggiormente rappresentative a livello nazionale in ottemperanza dell'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché».

Art. 101

101.1

CALANDRINI

Sopprimerlo.

Art. 103

103.1

CIRIANI, CALANDRINI

Sopprimerlo.

103.2

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Sopprimerlo.

103.3

DE FALCO

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 103. - (*Emersione rapporti di lavoro*) - 1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici, o devono essere in grado di provare, mediante idonea documentazione, la loro presenza in Italia alla sopra indicata data; in ogni caso i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

I-bis. Ai fini di cui al precedente comma e di consentire la continuità dell'attività di impresa, da parte dei medesimi datori di lavoro è possibile

confermare la esistenza di un regolare contratto di lavoro, già dichiarato ai competenti organi prima del 8 marzo 2020, con cittadini stranieri il cui permesso di soggiorno non è rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In tale caso, verificata la insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 8 e 9 il permesso di soggiorno di cui è in possesso lo straniero è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile e convertibile ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto alla data dell'8 marzo 2020, o prorogato ai sensi dell'articolo 103, comma 2-*quater* legge n. 27 del 24 aprile 2020, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, o con permesso non convertibile in lavoro, anche se revocato, annullato o per il quale non sia ancora pervenuta la risposta alla domanda di rinnovo o di conversione, possono richiedere con le modalità di cui al comma 13, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, ancorché irregolare, nei settori di cui al comma 3, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 secondo periodo del presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;

d) commercio al dettaglio pubblici esercizi, attività dei servizi di alloggio e ristorazione;

e) costruzioni, attività manifatturiere, attività di servizi per edifici e paesaggio.

4. Nell'istanza di cui al comma 1 è indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo

22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa.

5. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata, dal 1° giugno al 31 agosto 2020, con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza, in considerazione delle limitazioni alla possibilità di ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto presso la competente rappresentanza diplomatico o consolare derivanti dall'emergenza sanitaria in corso a livello nazionale e internazionale, la presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 e il rilascio del relativo permesso di soggiorno di lavoro sono consentiti anche in assenza di passaporto in corso di validità, previa esibizione del passaporto scaduto ovvero di altra documentazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero di un documento di identità o riconoscimento, inclusi la carta d'identità o il permesso di soggiorno scaduti. L'istanza, esclusi i casi in cui il passaporto sia già trattenuto dall'autorità di pubblica sicurezza, è presentata, anche via Pec, presso:

a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

c) la questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

6. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 13 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza salvo che si tratti di istanza presentata per un'attività lavorativa a tempo parziale o per un'attività agricola stagionale e per il restante tempo in cui si svolgono altre attività lavorative regolari nei medesimi settori indicati al comma 3,

7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore, per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 15 che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di

lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui al comma 1 e del comma 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui al comma 1 e del comma 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, per motivi che costituiscono minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale;

c) che risultino condannati con sentenza definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, esclusi i casi di sospensione

condizionale della pena ex articolo 163 del codice penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti con esclusione dei reati per i quali la pena non supera nel massimo i 5 anni, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine e, per gli stranieri condannati in Italia, anche di eventuali condanne, con sentenza definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale, esclusi i casi di sospensione condizionale della pena ex articolo 163 del codice penale, nonché con l'esclusione dei reati per i quali la pena non supera nel massimo i 5 anni.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale.

13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, ivi compresa la mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.

14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata da un terzo alla metà.

15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 2, avviene la cancellazione dai sistemi informatizzati di registrazione delle istanze di protezione internazionale.

16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 31 agosto 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 5 e 6 idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 è riscontrabile da parte dell'ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta la cui sede competente per territorio deve inviare il suo parere entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, scaduto il quale in mancanza di parere esso si intende favorevole. Allorché non siano pervenuti dal datore di lavoro i versamenti contributivi dopo l'apertura della posizione lavorativa l'ispettorato raccoglie denunce e testimonianze e anche sulla base di tali elementi o su richiesta dello straniero, il questore rilascia anche il permesso di soggiorno per casi speciali, previ-

sto dall'articolo 18 o dall'articolo 22, commi 12-*quater*, 12-*quinquies* e 12-*sexies* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 allorché lo straniero irregolarmente impiegato sia anche vittima dei reati indicati al comma 12. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'11 Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì, di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-*bis* e 4-*ter* della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro. L'attestazione comporta altresì per lo straniero l'obbligo di iscriversi immediatamente al Servizio sanitario nazionale presso l'azienda sanitaria locale competente del luogo in cui dimora, con scelta del medico di base.

17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera *a*), comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera *a*). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui al comma 7.

20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste

dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018 convertito con modifiche nella legge n. 136 del 2018, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Dipartimento per la Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ogni comune interessato da raccolta anche stagionale di prodotti agricoli, può allestire centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 40 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche col contributo di associazioni imprenditoriali, della Regione e dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e delle risorse agricole, anche con finanziamento europeo a carico del FAMI.

21. Al comma 1 dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018, dopo le parole rappresentanti sono aggiunte le seguenti: «dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, nonché dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale nonché dell'autorità politica delegata per le pari opportunità».

22. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nei limiti delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

23. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per il 2020, da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; di euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.

26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 6, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto-legge».

103.4

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«01. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata ad una preventiva indagine sulle effettive necessità occupazionali nei settori indicati al successivo comma 3 ed alla approvazione di una relazione conclusiva della stessa da parte delle commissioni parlamentari competenti. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa con-

sultazione delle associazioni di categoria interessate, trasmette entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto alle medesime commissioni per la sua approvazione una relazione circa il monitoraggio svolto e le ulteriori esigenze occupazionali emerse nei settori interessati.».

103.5

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«01. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al previo espletamento di una indagine relativamente alla conclusione delle procedure di cui al precedente articolo 94 nei settori di cui al comma 3. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione dell'INPS e delle associazioni di categoria interessate, trasmette entro un mese dall'entrata in vigore del decreto alle competenti commissioni parlamentari per la sua approvazione una relazione circa il monitoraggio svolto nonché delle ulteriori esigenze occupazionali nei settori indicati al comma 3.».

103.6

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Sopprimere il comma 1.

103.7

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari,» *inserire le seguenti:* «valorizzando i corridoi verdi coordinati dalle associazioni e confederazioni agricole per i lavoratori migranti stagionali,»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:* «, limitatamente ai lavoratori residenti sul territorio nazionale da non meno di 5 anni»;

d) *al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole:* «Nei casi di cui ai commi 1 e 2,»;

e) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«L'istanza di cui al comma 1, è presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso: a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso una piattaforma telematica, per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea; b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1. L'INPS attua il monitoraggio di tutte le istanze presentate ai sensi del presente articolo attraverso una piattaforma informatica. Per le finalità di cui al presente comma, lo sportello unico per l'immigrazione provvede a trasmettere contestualmente all'INPS le istanze ricevute ai sensi della lettera b). La validità delle istanze cessa decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione nella piattaforma informatica.»;

f) *al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole:* «ai commi 1 e 2» *con le seguenti:* «al comma 1» *e sopprimere le parole:* «nell'ipotesi di cui al comma 1»;

g) *al comma 7, sopprimere le parole:* «per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato»;

h) *al comma 8, sostituire le parole:* «ai commi 1 e 2» *con le seguenti:* «al comma 1»;

i) *al comma 9, sostituire le parole:* «ai commi 1 e 2» *con le seguenti:* «al comma 1»;

j) *al comma 10, alinea, sostituire le parole:* «dai commi 1 e 2» *con le seguenti:* «dal comma 1»;

k) *al comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ovvero siano stati destinatari di una misura di custodia cautelare»;

l) *al comma 11, alinea, sostituire le parole:* «ai commi 1 e 2» *con le seguenti:* «al comma 1»;

m) *al comma 13, sostituire le parole:* «ai commi 1 e 2» *con le seguenti:* «al comma 1»;

n) *sopprimere il comma 14;*

o) *sopprimere il comma 16;*

p) *al comma 17, sopprimere l'ultimo periodo;*

q) *al comma 20, primo periodo, sostituire le parole:* «ai commi 1 e 2» *con le seguenti:* «al comma 1».

103.8

NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici» sono aggiunte le seguenti: «o associazioni legalmente riconosciute».

103.9

NUGNES

Al primo comma, sostituire le parole: «; in entrambi i casi,» con le seguenti: «o devono essere in grado di provare, mediante idonea documentazione, la loro presenza in Italia alla sopra indicata data; in ogni caso».

103.10

NUGNES

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al precedente comma e di consentire la continuità dell'attività di impresa, da parte dei medesimi datori di lavoro e possibile confermare la esistenza di un regolare contratto di lavoro, già dichiarato ai competenti organi prima del 8 marzo 2020, con cittadini stranieri il cui permesso di soggiorno non è rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In tale caso, verificata la insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 8 e 9. Il permesso di soggiorno di cui è in possesso lo straniero è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile e convertibile ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

103.11

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La dichiarazione di emersione determina per il 2020 la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 3, presentata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei la-

voratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.».

103.12

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

- ovunque nell'articolo le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite con: «di cui al comma 1»;
- al comma 5, la lettera c) è soppressa;
- al comma 7 le parole da: «per la procedura di cui al comma 2» fino a: «interessato» sono soppresse;
- il comma 16 è soppresso.

103.13

NUGNES

Al secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al primo periodo, sostituire le parole: «dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno,» con le seguenti: «alla data dell'8 marzo 2020 o prorogato ai sensi dell'articolo 103, comma 2-quater legge n. 27 del 24 aprile 2020, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, o con permesso non convertibile in lavoro, anche se revocato, annullato o per il quale non sia ancora pervenuta la risposta alla domanda di rinnovo o di conversione,»;*

2) *Al secondo periodo, sopprimere le parole: «antecedentemente al 31 ottobre 2019»;*

3) *All'ultimo periodo sopprimere le parole: «nei settori di cui al comma 3».*

103.14

NUGNES

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «dal 31 ottobre 2019,» *con le seguenti:* «dal 5 ottobre 2018,»;

b) *sostituire le parole:* «della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza» *con le seguenti:* «della durata di mesi dodici dalla presentazione dell'istanza»;

c) *sostituire le parole:* «al 31 ottobre 2019» *con le seguenti:* « al 5 ottobre 2018».

103.15

NUGNES

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'inoltro della domanda di cui al comma Z limitatamente al permesso di soggiorno temporaneo, la data di scadenza del permesso di soggiorno in possesso, risulta quella indicata sul documento.».

103.16

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Sopprimere il comma 3.

103.17

NUGNES

Al terzo comma, apportare le seguenti modificazioni:

1) *Dopo le parole:* «Le disposizioni di cui al» *aggiungere le seguenti:* «comma 1 e al comma 2 secondo periodo del»;

2) *Dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«d) commercio al dettaglio pubblici esercizi, attività dei servizi di alloggio e ristorazione;

e) costruzioni, attività manifatturiere, attività di servizi per edifici e paesaggio».

103.18

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 3, lettera a) è soppressa.

103.19

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 3, lettera a), le parole: «e attività connesse» sono soppresse.

103.20

NUGNES

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«d) attività di ristorazione commerciale;

e) attività previste dagli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020».

103.21

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il comma 4 è soppresso.

103.22

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il comma 5 è soppresso.

103.23

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 5, le parole: «, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» sono soppresse.

103.24

NUGNES

Al comma 5, dopo le parole: «entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto», aggiungere le seguenti: «L'istanza, in considerazione delle limitazioni alla possibilità di ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto presso la competente rappresentanza diplomatico o consolare derivanti dall'emergenza sanitaria in corso a livello nazionale e internazionale, la presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 e il rilascio del relativo permesso di soggiorno di lavoro sono consentiti anche in assenza di passaporto in corso di validità, previa esibizione del passaporto scaduto ovvero di altra documentazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero di un documento di identità o riconoscimento, inclusi la carta d'identità o il permesso di soggiorno scaduti. L'istanza, esclusi i casi in cui il passaporto sia già trattenuto dall'autorità di pubblica sicurezza, è presentata, anche via pec,».

103.25

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 5 la lettera a), è soppressa.

103.26

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 5 la lettera b), è soppressa.

103.27

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 5 la lettera c), è soppressa.

103.28

NUGNES

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Ai fini identificativi, per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, è sufficiente che il cittadino straniero disponga di un documento di riconoscimento rilasciato dalle competenti autorità italiane».

103.29

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il comma 6 è soppresso.

103.30

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 6, dopo le parole: «delle istanze», inserire la seguente: «non».

103.31

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 7, sostituire: «500» con: «1000».

103.32

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 7, sostituire: «130» con: «500».

103.33

NUGNES

Al comma 8 le parole: «anche con sentenza non definitiva, » sono soppresse.

103.34

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 8, sostituire le parole: «limitatamente ai» con: «anche per i».

103.35

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 9 sostituire le parole: «limitatamente ai» con: «anche per i».

103.36

CALANDRINI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis) Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la fine anticipata del contratto di lavoro subordinato fra datore di lavoro e cittadino straniero, per dimissioni volontarie e/o licenziamento per giusta causa. L'interruzione anticipata del rapporto di lavoro comporta la perdita dei benefici acquisiti dal lavoratore».

103.37

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 10, lettera a), le parole: «, commi 1 e 2, lettera c),» sono soppresse.

103.38

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 10, lettera c), dopo la parola: «risultino» aggiungere le seguenti: « sottoposti a procedimento o».

103.39

NUGNES

Al comma 10 lettera c) le parole: «anche con sentenza non definitiva,» sono sostituite con le seguenti: «con sentenza definitiva,».

103.40

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 10, aggiungere la seguente lettera:

«e) nei cui confronti sia stata pronunciata una decisione ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b), b-bis) e b-ter) e nei casi di cui agli articoli, 29 comma 1 e 29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni;».

103.41

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 10 aggiungere la seguente lettera:

«e) nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di trattamento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter e all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

—————

103.42

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 10, aggiungere la seguente lettera:

«e) che abbiano anche precedentemente indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la propria identità o cittadinanza;».

—————

103.43

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 10, aggiungere la seguente lettera:

«e) che siano stati condannati anche con sentenza non definitiva o abbiano procedimenti in corso per reati di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis c.p.».

—————

103.44

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 10, aggiungere la seguente lettera:

«e) nei cui confronti si stia avviata la procedura di cui al Regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 o altra procedura per il loro trasferimento o redistribuzione in altri Paesi in virtù di accordi o intese tra Stati».

—————

103.45

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il comma 11, è soppresso.

103.46

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il comma 14, è soppresso.

103.47

NUGNES

Al comma 14, dopo l'ultimo periodo aggiungere la seguente: «Contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 2, avviene la cancellazione dai sistemi informatizzati di registrazione delle istanze di protezione internazionale».

103.48

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il comma 16 è soppresso.

103.49

NUGNES

Al comma 16 dopo le parole: «idonea a comprovare l'attività lavorativa», sono inserite le seguenti: «autonoma o subordinata.».

103.50

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 16, le parole da: «All'atto della presentazione» fino a: «presente articolo» sono soppresse.

103.51

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il comma 17 è soppresso.

103.52

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il comma 19 è soppresso.

103.53

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-CoV-2 e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di contenimento dell'emergenza in ambito carcerario, i contributi di cui al comma 7 sono destinati ad apposito fondo per l'assunzione straordinaria di personale del Corpo di polizia penitenziaria».

103.54

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-CoV-2 e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i contributi di cui al comma 7 sono destinati all'assunzione straordi-

naria di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

103.55

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-CoV-2 e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i contributi di cui al comma 7 sono assegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari».

103.56

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. I contributi di cui al comma 7 sono destinati al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77».

103.57

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-CoV-2 e al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i contributi di cui al comma 7 sono destinati ad un apposito fondo a favore dei Comuni per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di polizia locale».

103.58

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 19 le parole: «e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,» sono soppresse.

103.59

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 19, dopo le parole: «comma 7» sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo il sessanta per cento che viene destinato al fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 2S luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni».

103.60

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Il comma 20 è soppresso.

103.61

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Il comma 21 è soppresso.

103.62

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il comma 23 è soppresso.

103.63

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il comma 26 è soppresso.

103.64

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 26 la lettera a) è soppressa.

103.65

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 26 la lettera b) è soppressa.

Art. 103-bis

103-bis.0.1

AIMI, PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 103-ter.

1. Al fine di promuovere l'incontro tra domanda e offerta nel settore del lavoro stagionale agricolo e per contrastare la carenza di personale derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19 per l'impossibilità di reclutare lavoratori provenienti da Paesi europei o extraeuropei, le aziende, i consorzi e le cooperative agricole comunicano al Centro per l'impiego di riferimento la disponibilità di posti di lavoro per stagionali agricoli.

2. I Centri per l'impiego, nel proporre ai cittadini iscritti lavori stagionali agricoli, attingono prioritariamente dai percettori del reddito di cittadinanza.».

103-bis.0.2

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-ter.

(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni.».

103-bis.0.3

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-ter.

(Misure economiche, antiusura per sostegno alle famiglie e imprese e contrasto alla criminalità organizzata)

1. Al fine di agevolare le imprese e le famiglie che versano in stato di difficoltà economica dovuta all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del *virus* COVID-19 ed evitare il dilagare della criminalità organizzata, per l'anno 2020 è incrementato di trenta milioni di euro il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, costituito presso il Ministero dell'interno ai sensi della legge 26 febbraio 2011, n. 10. 2. Entro il 30 giugno 202 il Ministero dell'interno attiva una campagna volta a incentivare le denunce di prestiti illeciti e condotte di usura e *racket* presso le emittenti televisive nazionali, i canali *social* e telematici.».

103-bis.0.4

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-ter.

1. I datori di lavoro che assumono entro il 31 dicembre 2020 braccianti agricoli hanno diritto a detrarre nella misura del 100 per cento i costi di assunzione.».

103-bis.0.5

NISINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 103-quater.

(Misure per la tutela del lavoro della gente di mare operante su navi marittime minori e per la tutela del lavoro del personale della navigazione interna)

1. Per la salvaguardia della occupazione della gente di mare e del personale della navigazione interna imbarcati su navi minori per il trasporto di persone rispettivamente via mare e sulle acque interne, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone rispettivamente via mare e per acque interne e che nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, nonché allo stesso personale navigante.

2. I benefici di cui al comma 1, sono riconosciuti nel limite del sessanta per cento con riguardo ai contratti a tempo indeterminato del personale navigante e ai contratti a tempo determinato che saranno trasformati in contratti a tempo indeterminato conseguentemente al riconoscimento dei benefici. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite del trenta per cento con riguardo ai contratti di lavoro stagionale di durata minima pari a sei mesi.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso del-

la gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

Art. 104

104.1

CANGINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «persone con disabilità» inserire le seguenti: «con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge»;*

b) *dopo la parola: «autosufficienti» inserire le seguenti: «come definiti ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,»;*

c) *sostituire le parole: «di coloro che se ne prendono cura» con le seguenti: «dei congiunti conviventi che se ne prendono cura ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».*

104.2

DAMIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali e al fine della valorizzazione del patrimonio immobiliare dei comuni con popolazione sotto i 10.000 abitanti, gli immobili comunali con destinazione funzionale "servizi della persona" adibiti per strutture polifunzionali, sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, concesse con procedure di evidenza pubblica, in deroga ai contratti di locazione contrattuali, i termini di durata della locazione a valere dalla scadenza della proroga contrattuale, sono prorogati per anni 30 ad insindacabile scelta e giudizio del Comune, salvo il pagamento in anticipo da parte del conduttore di due canoni annui a base di gara. Gli im-

mobili potranno essere convertiti e posti a disposizione delle Prefetture, Regioni e Commissario Covid per servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 1 comma 2 e 3 e degli articoli 16 17; nel caso di mancata proroga, le parti possono recedere dal contratto, in tal caso il conduttore ha il diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero, dei costi effettivamente sostenuti dal locatario e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza ed in caso di scioglimento del contratto, all'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

104.3

CALANDRINI, RAUTI

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

"41-*quinquies*) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera *b*), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e idratazione, presidi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhialini e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastronomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate);

41-*sexies*) attrezzature e dispositivi per trattamenti dilungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito;

41-*septies*) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio.».

104.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

b) *dopo il comma 3-bis, inserire i seguenti:*

«3-ter. Il congedo previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e per i genitori lavoratori autonomi è riconosciuto, con le medesime modalità, anche al *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assiste e si prende cura di uno dei soggetti indicati nel medesimo comma 255, a condizione che non vi siano parenti che già si avvalgono per l'assistito medesimo delle agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, 104;

3-quater. In aggiunta alle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, agli anziani e alle persone con disabilità è riconosciuto un *bonus* per l'acquisto di servizi di assistenza e sorveglianza disciplinato ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del citato decreto.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «230 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «395,3 milioni di euro per l'anno 2020».

104.5

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni per l'anno 2020» con le seguenti: «190 milioni per l'anno 2020» e sostituire le parole: «di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per vita indipendente» con le seguenti: «di cui 40 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «375,3 milioni di euro per l'anno 2020».

104.6

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nelle more della completa attuazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, con decreto del medesimo Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro della famiglia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Organizzazioni maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità, nel rispetto dei principi di pari opportunità e pari condizioni di accesso alle risorse di cui al comma 1, nel rispetto del relativo limite di spesa.».

104.0.1

CANGINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Contributo per il lavoro di cura al Caregiver Familiare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del *caregiver* familiare, al fine di sostenere e riconoscere il molo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal *caregiver* familiare, è riconosciuto, ad un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.».

104.0.2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Coefficiente familiare)

1. Ad ogni misura prevista dalla presente legge che comporti erogazioni economiche si applicano in sede attuativa i seguenti coefficienti, al fine della concreta commisurazione verso ogni destinatario:

a) 0,8 se erogata a favore di una persona che non vive nell'ambito di un nucleo familiare;

b) 1 se erogata a favore di una persona che vive in un nucleo familiare composto dai soli coniugi o conviventi *more uxorio*;

c) applicando un coefficiente pari a +0,2 rispetto all'unità per ciascun figlio presente nel nucleo familiare di età inferiore ad anni 26.

2. I coefficienti di cui al precedente comma si applicano, in particolare, alle misure economiche disposte dagli articoli 68 (assegno ordinario), 71 (integrazioni salariali), 78 (reddito di ultima istanza), 84 (indennità per lavoratori danneggiati e partite IVA), 85 (indennità per lavoratori domestici), 87 (integrazione salariale in deroga).

3. Le misure cui si applicano i coefficienti pari o superiori a "1" sono sempre cumulabili sia con riferimento ad una stessa persona, sia nell'ambito del medesimo nucleo familiare».

104.0.3

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 104-bis.

(Contributo per il lavoro di cura al Caregiver Familiare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere e valorizzare il lavoro di assistenza svolto dal *caregiver* familiare, nelle more della definizione di una più organica disciplina della sua figura, è riconosciuto, ad un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento del valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 1, i numeri «84, 85, 78 e 98» sono sostituiti dai numeri «84, 85, 98 e 104-bis».

104.0.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 104-bis.

(Disposizioni in materia di pensioni di inabilità civile e assegno di invalidità civile)

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle persone con invalidità e di contrastare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica ha determinato sul piano della loro inclusione nel tessuto sociale, l'importo della pensione e dell'assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e delle persone affette da sordità è incrementato di 300 euro mensili a decorrere dal 1° giugno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.400 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

104.0.5

CALANDRINI, RAUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 104-bis.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici paritari e privati, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del cento per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Art. 105

105.1

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) interventi per il potenziamento dei centri e soggiorni estivi, dei centri diurni estivi e dei servizi socioeducativi territoriali per persone con disabilità, peri mesi da giugno a settembre 2020;».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «per le finalità di cui alla lettera b)» inserire le seguenti: «e di un ulteriore 10 per cento per la finalità di cui alla lettera 13-bis)» e al comma 3 sostituire le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «170 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «455,3 milioni di euro».

105.2

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

Conseguentemente è ridotto lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 105-quater

105-quater.0.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 105-quinquies.

(Credito di imposta alle famiglie degli studenti della scuola paritaria)

1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito d'imposta in favore delle famiglie degli studenti delle scuole paritarie pari ad una percentuale del 50 per cento della retta di frequenza calcolata sul periodo di sospensione dell'attività didattica.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, si individuano i criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine del rispetto del limite di spesa pari a 50 milioni di euro.

All'onere di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

105-quater.0.2

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-quinquies.

(Fondo per le giovani famiglie)

1. Al fine di dare attuazione agli interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia in ossequio ai principi consacrati negli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, e far fronte alle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per le giovani famiglie», finalizzato alla concessione di garanzie da parte dello Stato su mutui per le spese di matrimonio o di arredamento della casa familiare erogati da banche e istituzioni finanziarie a giovani coppie composte da soggetti dei quali almeno uno non ha compiuto l'età di 35 anni, che contraggano matrimonio ai sensi del Libro I, Titolo VI, del codice civile, a decorrere dal 1° giugno 2020. Il Fondo di cui al presente comma eroga garanzie per importi non superiori a 60 mila euro per ogni nucleo familiare, da restituire entro 10 anni senza interessi, prorogati massimo 15 anni in caso di nascita o adozione del primo figlio e 20 anni in caso di nascita o adozione del secondo figlio. Alla nascita ovvero all'adozione del terzo figlio, la parte residua del mutuo si trasforma in finanziamento a fondo perduto, integralmente a carico del Fondo. Il Fondo eroga altresì garanzie per la concessione di finanziamenti a tassi agevolati erogati da banche e istituzioni finanziarie a giovani coppie, di cui al primo periodo, finalizzati all'acquisto della prima casa.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 500 milioni di euro annui per l'anno 2020 e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto-legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

105-quater.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 105-quinquies.

(Assegno unico universale per i figli minorenni a carico)

1. Al fine di sostenere la genitorialità, favorire la natalità, e contrastare l'impatto negativo conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal mese di giugno 2020, è riconosciuto un assegno universale unico per ciascun figlio minorenne a carico per un importo pari a 250 euro mensili, a prescindere dalle condizioni reddituali e occupazionali dei genitori. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le maggiorazioni dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione e di ripartizione tra i genitori dell'assegno medesimo, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno universale unico, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero ai sensi delle disposizioni indicate al comma 2. L'importo dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, non è computato ai fini della determinazione del reddito complessivo e ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 1, non si applicano:

a) le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, e comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, gli assegni familiari previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'assegno ai-nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive proroghe;

d) il premio alla natalità di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì previste forme di coordinamento dell'assegno universale unico con i benefici previsti dall'arti-

colo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l'equilibrio e l'integrazione nell'applicazione tra le misure.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 11.200 milioni di euro per l'anno 2020, 26.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 26.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 11.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 22.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

c) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante le risorse del Fondo per l'assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

d) quanto a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

105-quater.0.4

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-quinquies.

(Registri territoriali dei lavoratori domestici)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione iniziale pari a 25 milioni di euro, destinato a incentivare la creazione e il potenziamento presso gli enti locali di appositi registri territoriali contenenti i dati dei lavoratori domestici, nonché ulteriori iniziative finalizzate a valorizzare l'attività di assistenza da questi svolta in aiuto delle famiglie e delle persone fragili, qualificare il ruolo di tali lavoratori e agevolare l'incontro fra la relativa offerta e domanda di lavoro, anche in considerazione delle difficoltà emerse nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Le regioni, tenuto conto dello specifico rischio epidemiologico e senza pregiudizio per i relativi sistemi di accertamento diagnostico e monitoraggio della circolazione del virus COVID-19, possono adottare appositi protocolli per garantire, fino al 31 dicembre 2020, l'esecuzione gratuita di *test* diagnostici nei riguardi dei lavoratori iscritti nei registri di cui al comma 1 che ne facciano espressa richiesta.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri per il riparto delle risorse di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «450,3 milioni di euro».

105-quater.0.5

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 105-quinquies.

(Norme in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di età di cui al secondo periodo

non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

105-quater.0.6

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 105-quinquies.

(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia;"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;
2021: - 20.000.000;
2022: - 20.000.000.

105-quater.0.7

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-quinquies.

(Integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui "prima casa")

1. All'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera *a*) aggiungere la seguente:

"a-bis) l'ammissione-ai benefici del Fondo è altresì estesa ai percettori di trattamenti pensionistici diretti, indiretti o di reversibilità le cui singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale risultano pagate alla data di emanazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente."*».*

105-quater.0.8

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-quinquies.

(Modifiche ed estensione dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui "prima casa")

1. All'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: "Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge," con le seguenti: "Per un periodo di 21 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge.";

b) dopo la lettera *a*) aggiungere la seguente:

"a-bis) i benefici del Fondo sono estesi a tutti i contratti di finanziamento odi mutuo che prevedono il rimborso mediante un piano rateale già concordato e approvato dalla banca o dal istituto di credito. I versamenti di rimborso, senza applicazione di sanzioni e interessi, possono avvenire me-

diante rateizzazione per l'intero importo residuo del mutuo fino per un massimo di dieci anni successivi".

2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

105-quater.0.9

CALANDRINI, RAUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 105-quinquies.

(Contributo per il lavoro di cura al Caregiver Familiare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori».

Art. 106

106.1

GASPARRI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 8,2 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 6,2 miliardi di euro in favore dei comuni e 2,0 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. Il termine previsto dall'articolo 193 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per la sola annualità 2020 viene differito dal 31 luglio

al 30 ottobre 2020, al fine di permettere all'Ente una verifica puntuale degli equilibri di bilancio, tenuto conto dei criteri e modalità di riparto del fondo. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazione dell'importo».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «20 per cento».

106.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 7 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 6,5 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane»;*

b) *conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede per un importo pari a 1,5 miliardi mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico; per un importo pari a 1.305 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.

2; per l'importo di 695 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge"».

106.3

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazioni dell'importo.» inserire il seguente periodo: «Per i comuni ricadenti nei territori delle province di Trento e di Bolzano le risorse previste da questo articolo sono erogate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in ragione della competenza attribuita alle medesime in materia di finanza locale dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

106.4

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazioni dell'importo.» sono inserite le seguenti: «Per i comuni ricadenti nei territori delle province di Trento e di Bolzano le risorse previste da questo articolo sono erogate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in ragione della competenza attribuita alle medesime in materia di finanza locale dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.».

106.5

ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma precedente, tra i soli comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, che si trovino in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartiti ulteriori 75 milioni di euro.

1-ter. L'utilizzo delle nuove risorse, che saranno allocate in una apposita sezione separata del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, potrà essere in tutto o in parte svincolata dalle prescrizioni previste dal piano di

riequilibrio e dai bilanci di previsione riequilibrati di cui all'articolo 261 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e dovrà essere utilizzata dagli enti locali beneficiari per sopperire ai servizi essenziali posti a rischio dalle minori entrate o maggiori uscite determinate dall'emergenza sanitaria ed epidemiologica dovuta alla diffusione di COVID-19. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti locali interessati dal comma 1-*bis* del presente articolo, che tengano conto del peso demografico dei comuni e delle relative consistenze di bilancio.

1-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, valutati in euro 75 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

106.6

GASPARRI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 79 della legge 27 dicembre 2019, n.160 nel corso del 2020 e del 2021 gli enti locali possono variare il proprio bilancio di previsione per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione Fondi e Accantonamenti ad un valore pari al 30 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità».

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 46,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante la riduzione della dotazione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;

quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

quanto a 46,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per pe-

renzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

106.7

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. L'articolo 109, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è così riformulato:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le predette quote per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. È consentita la possibilità di variare il bilancio in esercizio provvisorio"».

106.8

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, Province e Città metropolitane, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 56-bis del decreto legge n. 69 del 2013, per il solo anno 2020, possono utilizzare senza vincolo di destinazione il 10 per cento delle risorse nette derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare».

106.9

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:

«3-ter. L'articolo 109, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è così riformulato:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le predette quote per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. È consentita la possibilità di variare il bilancio in esercizio provvisorio"».

Art. 106-bis

106-bis.0.1

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-ter.

1. I termini per l'affidamento, l'avvio, l'avanzamento o il collaudo dei lavori, degli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza e dei servizi conseguenti, previsti dalle norme vigenti in materia di concessione di contributi statali destinati ad interventi pubblici degli enti locali, sono prorogati di centottanta giorni».

106-bis.0.2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-ter.

(Potenziamento personale dei comuni e loro consorzi)

1. Per gli anni 2020 e 2021 i comuni e i loro consorzi possono assumere personale strettamente necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire le funzioni fondamentali in deroga alla disciplina prevista dal comma 2, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 2. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.».

106-bis.0.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-ter.

(Trattenimento in servizio dei segretari comunali)

1. Al fine di attenuare gli effetti negativi delle misure di contrasto e contenimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e consentire ai comuni e alle province uno svolgimento efficiente ed efficace delle proprie funzioni fondamentali, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, possono presentare domandasti autorizzazione per il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.».

106-bis.0.4

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-ter.

(Contributo per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale)

1. Per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 500 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'interno, i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro ulteriori cinque giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

2. Le opere di cui al comma 1 devono essere iniziate entro il 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

106-bis.0.5

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 106-ter.

(Modifiche all'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "di urgenza" sono soppresse;

— 666 —

b) al comma 1, dopo le parole: "possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti" le parole: "connesse con l'emergenza in corso" sono soppresse;

c) al comma 2, dopo le parole: "possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti" le parole: "connesse con l'emergenza in corso" sono soppresse e dopo le parole: "possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti" le parole: "connesse con l'emergenza in corso" sono soppresse».

106-bis.0.6

BRIZIARELLI, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-ter.

(Misure per favorire l'utilizzo da parte degli Enti Locali dei fondi destinati alle procedure per la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale e dei Siti di Interesse Regionale)

1. Per gli Enti Locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 dello stesso, sono esclusi dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale, di cui agli artt. 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii., al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree contaminate.

2. Tale misura è applicabile agli Enti Locali che abbiano presentato disavanzo di amministrazione o stato di dissesto finanziario nel biennio 2016-2020».

106-bis.0.7

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 106-ter.

(Utilizzo in deroga del fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Al fine di adottare iniziative finalizzate al sostegno delle imprese e al rilancio economico del territorio di competenza, gli enti locali, nel corso dell'anno 2020, possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 nella missione "Fondi e Accantonamenti" ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.».

106-bis.0.8

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 106-ter.

(Fondo di rotazione per la solidarietà ai Comuni colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, gli enti locali, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i soli anni 2020 e 2021, possono utilizzare temporaneamente le entrate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera *d*), del citato decreto, senza vincolo di destinazione per sostenere la spesa corrente.

2. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021 è istituito presso il Ministero dell'Interno il "Fondo Interventi di solidarietà per lo sviluppo territoriale dei Comuni", alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale, aiuti per il territorio, utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico locale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.

3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le Fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno e il Mini-

stero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di intervento per il contrasto all'indigenza, alle difficoltà economiche emergenti dei singoli Comuni e alla povertà sociale. Sono altresì individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono inoltre regolate le modalità di organizzazione e governo del Fondo di cui al comma 2.

4. A decorrere dall'anno 2021 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 2. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno, secondo l'ordine temporale in cui le Fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che da atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 392, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 4 nel rispetto del limite di spesa stabilito.».

— 669 —

Art. 107

107.0.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Risorse per spese di funzionamento a seguito dell'emergenza COVID-19)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

107.0.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Abrogazione-del comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (legge di stabilità 2018) è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

107.0.3

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Proroga sospensione dei Mutui Enti Locali colpiti dal sisma del 2012 a seguito dell'emergenza Covid-19)

1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

107.0.4

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza Covid-19)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

Art. 109

109.1

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *nel comma 1, dopo le parole: «dei servizi sanitari differibili» sono inserite le seguenti: «dei servizi territoriali di sportello sociale»;*

— 672 —

b) *nel comma 1, dopo le parole: «ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione» sono inserite le seguenti: «o in qualsiasi altro modo rimodulate»;*

c) *dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Durante la sospensione totale o parziale dei servizi di assistenza domiciliare e degli interventi educativi domiciliari, comunque denominati, disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili, anche in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, a 50, di una quota del finanziamento originariamente previsto, a copertura delle spese sostenute.».

109.2

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al capoverso «Art. 48» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «dei servizi sanitari differibili» sono inserite le seguenti: «dei servizi territoriali di sportello sociale»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione» sono inserite le seguenti: «o in qualsiasi altro modo rimodulate»;*

c) *dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Durante la sospensione totale o parziale dei servizi di assistenza domiciliare e degli interventi educativi domiciliari, comunque denominati, disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili, anche in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una quota del finanziamento originariamente previsto, a copertura delle spese sostenute.».

109.3

NUGNES

Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera b).

109.4

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e delle prestazioni rese in altra forma» con le parole: «e delle prestazioni effettivamente rese o recuperate, o rese anche in altra forma purché con l'assenso dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente».

109.5

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Sopprimere la lettera b).

109.6

MOLES

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole delle minori percorrenze realizzate, sono inserite le seguenti: "anche se non effettuate";

2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

"Ai corrispettivi del trasporto scolastico, verrà applicata una percentuale di sconto del 30 per cento per l'anno scolastico corrente e i committenti si impegneranno a concedere incrementi dei servizi per il 30 per cento a titolo gratuito a parità di forza lavoro per tutto l'anno scolastico 2020/2021.";

3) al comma 4-ter, le parole: "fino a dodici mesi" sono sostituite con le seguenti: "fino a ventiquattro mesi."».

109.7

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, le parole «e di trasporto scolastico» sono soppresse;

- è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

109.8

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis*. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano anche Livelli Essenziali di Assistenza, i livelli occupazionali e incentivare la sostenibilità economica dell'immediata ripresa delle attività socio sanitarie in regime ordinario in esito al superamento dello stato di emergenza dei Centri diurni centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle Residenze Sanitarie Assistenziali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2020; destinato alle Regioni e Province autonome per compensare la riduzione dei ricavi delle rette pagate dai fruitori dei servizi nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.

1-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse sono ripartite secondo l'accordo raggiunto in sede di autocoordinamento in Conferenza delle Regioni e Province autonome.

1-quater. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-quinquies. Le Regioni e le Province autonome possono provvedere, a titolo di contributo speciale, all'erogazione del 90 per cento dell'importo assegnato con il contratto, convenzione o concessione in essere alle strutture di cui al comma 1 bis. L'importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla Giunta regionale».

109.0.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art.109-bis.

(Tavolo per la Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali)

1. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e finanze e tre rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome. Il Tavolo effettua una ricognizione sulle entrate e sulle spese dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome ai fini di valutare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi».

109.0.2

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserito il seguente:

«Art. 109-bis.

(Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali)

1. Ai fini della salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome, è istituito un Fondo a compensazione delle minori entrate di competenza regionale e delle autonomie speciali derivanti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Ministero dell'economia e finanze con apposito decreto quantifica sulla base della ricognizione formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto coordinamento, tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, le minori entrate e definisce il riparto della compensazione da approvare entro il 30 settembre 2020 mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 110

110.0.1

ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 110-bis.

(Procedure provvisorie di ripianamento del disavanzo tecnico)

1. nel corso degli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti finanziari connessi all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19, gli enti locali, che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, si trovino in condizione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3 comma 13 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono prevedere il ripianamento dei residui passivi che costituiscono tale disavanzo in tre anni,

— 677 —

consentendo, per il triennio interessato, lo svincolo degli avanzi vincolati non destinati all'operazione di ripianamento».

110.0.2

ALESSANDRINI, FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 110-bis.

(Riduzione quota minima di accantonamento al FCDE)

1. nel corso degli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti finanziari connessi all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19, gli enti locali, in deroga al comma 79 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da stanziare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità nella missione "Fondi e accantonamenti", in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018" sono aggiunte le seguenti: "e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme pro tempore vigenti".».

110.0.3

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 110-bis.

(Strumenti finanziari regionali nei settori produttivi)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria dei sistemi produttivi conseguente all'emergenza da COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che operano nella forma di organismi strumentali fuori bilancio per risultare maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari nello stesso esercizio

di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi, è considerato conforme alle previsioni del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011».

Art. 111

111.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, le parole:* «è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno.» *sono sostituite dalle seguenti:* «è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 2 miliardi di euro in favore delle Regioni a statuto ordinario e 3 miliardi di euro in favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.»;

b) *conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede per un importo pari a 1,5 miliardi mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico; per un importo pari a 1.305 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per l'importo di 695 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

111.2

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione», *aggiungere la seguente:* «in acconto»;

b) *sostituire le parole:* «di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno», *con le seguenti:* «di 5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 2 miliardi di euro in favore delle Regioni a statuto ordinario e 3 miliardi di euro in favore delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede per un importo pari a 1,5 miliardi mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "Reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico; per un importo pari a 1.305 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per l'importo di 695 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicem-

bre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

111.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione» aggiungere la seguente: «in acconto».

111.0.1

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 111-bis.

(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto ordinario)

1. Al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari 2,5 miliardi di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265 per 500 milioni di euro e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto utilizzando in misura corrispondente per ciascuna Regione a statuto ordinario le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti alla tabella 1 colonna B, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime Regioni d'intesa con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale.

4. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 possono esse-

re modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.».

Conseguentemente all'articolo 111 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *nella rubrica dopo la parola: «Regiani» aggiungere: «a statuto speciale»;*

b) *ovunque ricorrenti nell'articolo 111 dopo la parola: «Regioni» aggiungere: «a statuto speciale»;*

c) *al comma 1 sostituire le parole: «di 1,5 miliardi di euro» con: «di 1 miliardo di euro».*

Tabella 1

Regioni	Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L145/2018	riparto fondo minori entrate		Totale
		Quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/200	Quota riprogrammata dei fondi comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali per emergenza sanitaria	
		A	B	C
Abruzzo	3,16%	15.812.894,74	63.251.578,95	79.064.473,68
Basilicata	2,50%	12.492.894,74	49.971.578,95	62.464.473,68
Calabria	4,46%	22.302.894,74	89.211.578,95	111.514.473,68
Campania	10,54%	52.699.210,53	210.796.842,11	263.496.052,63
Emilia-Romagna	8,51%	42.532.894,74	170.131.578,95	212.664.473,68
Lazio	11,70%	58.516.578,95	234.066.315,79	292.582.894,74
Liguria	3,10%	15.503.947,37	62.015.789,47	77.519.736,84
Lombardia	17,48%	87.412.631,58	349.650.526,32	437.063.157,89
Marche	3,48%	17.411.842,11	69.647.368,42	87.059.210,53
Molise	0,96%	4.786.052,63	19.144.210,53	23.930.263,16
Piemonte	8,23%	41.136.052,63	164.544.210,53	205.680.263,16
Puglia	8,15%	40.763.421,05	163.053.684,21	203.817.105,26
Toscana	7,82%	39.086.578,95	156.346.315,79	195.432.894,74
Umbria	1,96%	9.810.263,16	39.241.052,63	49.051.315,79
Veneto	7,95%	39.331.842,11	158.927.368,42	198.659.210,53
TOTALE	100,00%	500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00

111.0.2

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 111-bis.

(Limite alla spendibilità degli avanzi degli enti territoriali)

1. Dopo il comma 898 dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2018, n. 132 è inserito il seguente comma:

"898-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 e per il solo esercizio 2020, gli enti territoriali che presentino un importo negativo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo doppio rispetto a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione."».

111.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 111-bis.

(Istituzione e promozione di zone economiche speciali a seguito della crisi pandemica da COVID-19)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale, l'insediamento e lo sviluppo di attività imprenditoriali e produttive, con sede, anche solo operativa, nei comuni situati nella provincia di Alessandria, maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES) cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le e modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

3. Ad individuazione avvenuta, gli Enti locali interessati possono presentare specifico piano tecnico economico secondo modalità, contenuti e tempi stabiliti nel decreto ministeriale di cui al precedente comma.

4. L'Ente locale proponente, in caso di approvazione progettuale, assume la responsabilità e la funzione di Soggetto promotore del piano e delle risorse pubbliche rese disponibili.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 250 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265, comma 5.».

111.0.4

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 111-bis.

(Disposizioni in materia di contributo straordinario al saldo di finanza pubblica della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, non è dovuto, per gli anni 2020 e 2021, il versamento del contributo straordinario al saldo di finanza pubblica a carico della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 726 milioni di euro per l'anno 2020 e 716 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge, e, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Art. 112

112.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 112.

(Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria, Asti e comuni dichiarati zona rossa)

1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché i comuni oggetto dei provvedimenti restrittivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai presidenti delle regioni interessate, ai sensi dell'articolo 3-del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ovvero dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 750 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adattarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il riparto del predetto fondo, di cui 100 milioni sono destinati esclusivamente ai comuni indicati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, 350 milioni sono destinati esclusivamente ai comuni di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23 del 2020, sulla base della popolazione residente, e i restanti 300 milioni sono ripartiti per gli altri comuni beneficiari, sulla base della popolazione residente e in misura direttamente proporzionale alla durata del periodo di vigenza dei predetti provvedimenti restrittivi per ciascun comune.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, da parte dei comuni beneficiari, ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 550 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge;

b) quanto a 200 milioni, ai sensi dell'articolo 265.».

112.2

GASPARRI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché i comuni dichiarati zona rossa per ordinanza regionale, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

112.3

NUGNES

Al primo comma, dopo le parole: «del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,» aggiungere le seguenti: «nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi,».

112.4

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «8 aprile 2020, n. 23» inserire le seguenti: «nonché i comuni della provincia di Parma»;*

b) *le parole: «200,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni».*

Conseguentemente modificare la rubrica in: (Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Parma, Piacenza).

Conseguentemente, al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

112.5

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è raddoppiato il contributo assegnato dal predetto decreto ai comuni di cui all'allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.».

Art. 112-bis

112-bis.1

IANNONE, CALANDRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

Conseguentemente, al comma 5 del medesimo articolo, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

112-bis.0.1

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-ter.

(Istituzione di una Zona franca produttiva nei piccoli comuni montani e nelle isole minori)

1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, nonché di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure adottate per fronteggiare l'epidemia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una zona franca produttiva nei comuni insistenti nelle seguenti isole minori: Lampedusa, Linosa, Capraia, San Domino, San Nicola, Giannutri, Giglio, Capraia, Gorgona, Elba, Pianosa, Ponza, Santo Stefano, Ventotene, Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli, Vulcano, Capri, Ischia, Prodda, Ustica, Palmaria, Asinara, Caprera, La Maddalena, Molata (Olbia), Razzoli (La Maddalena), Santa Maria, Santo Stefano, Spargi, Tavolara, San Pietro, Favignana, Levanzo, Marettimo, Pantelleria.

2. È altresì istituita la medesima zona franca produttiva in tutti i comuni il cui territorio sia situato al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e con popolazione residente non superiore ai 3.000 abitanti.

3. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alla Commissione europea la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento dei programmi di intervento.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.».

112-bis.0.2

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-ter.

(Proroghe di termini per le regioni colpite dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza Covid-19)

1. Al comma 2° dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "ai 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*sep*-

ties del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43°, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

5. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

6. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021".

7. Agli oneri derivanti dal comma 3 nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché a

quelli derivanti dal comma 5, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

112-bis.0.3

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-ter.

(Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli enti locali colpiti dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza Covid-19)

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021."».

112-bis.0.4

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-ter.

(Proroga supporto FINTECNA agli enti locali colpiti dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza Covid-19)

1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

— 691 —

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

112-bis.0.5

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-ter.

(Autorizzazione all'utilizzo di risorse per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei mutui dei privati per sisma 2012)

1. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge 145 del 2018, ed all'articolo 9-*vicies sexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.».

112-bis.0.6

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-ter.

(Finanziamenti infrastrutturali speciali a seguito della crisi pandemica COVID-19)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le opere infrastrutturali per l'azzeramento del rischio idrogeologico e/o sismico nei Comuni e nelle Province delle Regioni Piemonte, Lombardia e Veneto maggiormente colpite dalla pandemia per le

quali deve essere assicurata la realizzazione mediante impiego di fondi statali appositamente destinati a valere sulla manovra complessiva di sostegno all'economia del Paese.

2. Con provvedimento del Capo Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro trenta giorni successivi al termine di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri e le modalità di partecipazione ai finanziamenti da parte dei Comuni e delle Province interessate».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 112-bis, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge, e per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

112-bis.0.7

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 112-ter.

(Fondo speciale a favore della provincia di Bergamo)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per far fronte ai costi di cremazione sostenuti in dipendenza della morte di persone a causa della pandemia da COVID-19 nella provincia di Bergamo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e secondo modalità compatibili con la normativa europea.

2. La concessione della garanzia di cui al precedente comma è individuata dai dati risultanti dagli elenchi trasmessi e convalidati dalle aziende sanitarie locali, dall'assessorato regionale alla sanità ovvero dal Dipartimento della protezione civile competente per territorio, identificando quale causa terminale del decesso la patologia Covid-19.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

112-bis.0.8

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-ter.

(Proroga delle facoltà assunzionali di personale straordinario per i comuni colpiti dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza Covid-19)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

112-bis.0.9

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 112-ter.

1. In favore del comune di Fondi (LT) è riconosciuto un contributo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 113

113.1

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Al comma 1, sostituire le parole: «enti locali» con le seguenti: «enti territoriali».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Rinegoziazione mutui enti territoriali. Semplificazione procedure di adesione».

113.2

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «altre forme di prestito», inserire le seguenti: «, nonché di tutte le forme di indebitamento, compresi gli strumenti finanziari derivati».

113.3

ALESSANDRINI, PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «cassa depositi e prestiti,» sono inserite le seguenti: «anche garantiti dai buoni ordinari comunali di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e».

113.4

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-ter. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. La sospensione di cui al comma 1 si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti. A tal fine, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito,

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di revisione degli accordi finanziari annuali intercorrenti tra Stato e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome."».

113.5

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-ter. Il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 23 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come integrato dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato.».

113.6

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. Alle operazioni di cui al comma 1 possono accedere anche gli enti in dissesto che abbiano deliberato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato anche in assenza dell'approvazione di cui all'articolo 261 del Tuel.».

113.7

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

«2-ter. Con apposita circolare da emanarsi entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. provvede alla riapertura dei termini di adesione alle procedure di rinegoziazione o sospensione dei mutui di cui al presente articolo.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versa-

te all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

113.8

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-ter. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. La sospensione di cui al comma 1 si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti. A tal fine, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di revisione degli accordi finanziari annuali intercorrenti tra Stato e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.».

113.0.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Mutui Cassa depositi e prestiti)

1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a Comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trasferiti al

Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. La rinegoziazione avrà effetto dall'annualità in cui riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatesi a decorrere dal 2016. Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1° gennaio 2020, presentino le seguenti caratteristiche:

- a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
- b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
- c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
- d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
- e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 2003;
- f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari.».

113.0.2

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.

(Modifiche alla legge n. 350/2003)

1. All'articolo 3, comma 18 della legge n. 350/2003, è aggiunta la seguente lettera:

"j) al fine di supportare la ripresa economica a seguito dell'epidemia da Covid-19, fino al 31 dicembre 2021, i finanziamenti diretti alle imprese».

113.0.3

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«113-bis.

(Estinzione anticipata dei mutui dei comuni)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse del Fondo di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, sono ulteriormente-incrementate di 80 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

Art. 114

114.1

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole: «15 luglio» con le seguenti: «30 settembre 2020»;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «30 agosto» con le seguenti: «31 ottobre 2020»;*

c) *alla lettera c), sostituire le parole: «15 novembre» con le seguenti: «28 febbraio 2021».*

114.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«c-bis) i termini di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificati per effetto del comma 8-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sono prorogati di 6 mesi;

c-ter) i termini previsti dall'articolo 1, commi 32 e 34, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente all'annualità 2020, sono prorogati di 6 mesi.».

114.3

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Limitatamente per l'anno 2020, i termini relativi ai contributi assegnati ai comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 29 a 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e i relativi termini previsti dai decreti di attuazione del Ministro dell'interno del 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2020, e del 30 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2020, sono differiti come segue:

a) il termine del 15 settembre, di cui al comma 32 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 31 dicembre 2020;

b) il termine del 31 ottobre, di cui al primo periodo del comma 34 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 15 febbraio 2021;

c) il termine del 15 marzo, di cui al terzo periodo del comma 34 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 30 giugno 2021;».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 114 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile».

Art. 114-ter

114-ter.0.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 114-quater.

(Procedure di realizzazione di nuovi edifici governativi)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi sulla economia e sulla occupazione causati dalla emergenza epidemiologica da COVID-19 e di razionalizzare la spesa delle amministrazioni dello Stato nelle procedure di realizzazione di nuovi edifici governativi, di cui vi è più urgente necessità, l'Agenzia del demanio procederà, con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta di beni appartenenti allo Stato con nuovi immobili adeguati all'uso governativo. Dette operazioni di permuta sono a totale anticipo di risorse private e senza oneri per il bilancio dello Stato del triennio 2020-2022 e riguardano la realizzazione di nuovi edifici con significativa creazione di lavoro e occupazione.

2. Le permutate saranno attuate cedendo immobili dello Stato, dismessi e disponibili, nella percentuale non inferiore al 20% del valore della permuta, mentre per la restante percentuale, non superiore all'80%, saranno ceduti immobili già in uso governativo che verrebbero, pertanto, utilizzati dallo Stato in regime di locazione e per i quali l'amministrazione, in futuro, potrà esercitare l'opzione di riacquisto. In alternativa, fermo restando la percentuale del 20% della permuta nei termini di cui sopra, il restante 80% del nuovo edificio rimane nella proprietà del proponente a cui verrebbero corrisposti canoni di locazione oppure canoni secondo criteri e modalità dei "canoni di disponibilità" di cui all'art. 188, comma 1 - lettera a) del D.L. 18 aprile 2016, n. 50.

3. Avranno carattere di priorità le iniziative, proposte ai sensi dell'art. 6, comma 6-ter del D.L. 03 agosto 2011 n. 138, abrogato con legge 19 dicembre 2019 n. 157, pervenute all'amministrazione prima di detta data del 19 dicembre 2019 e che prevedono permutate con immobili da realizzare in aree di particolare disagio occupazionale e produttivo e con significativa creazione di lavoro e occupazione e che siano a totale finanziamento privato e senza oneri per il bilancio dello Stato del triennio 2020-2022.

4. Avranno carattere di assoluta priorità le permutate attuate come sopra, per la realizzazione di nuovi edifici destinati a Carceri e ad Uffici Giudiziari.

5. Sarà data priorità agli interventi che prevedono elevato utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili e con costi di gestione per consumi di

— 701 —

energia molto ridotti (edifici a "Consumo 0" o "Consumo quasi 0") e con requisito di "Emissioni 0" di CO₂ nell'ambiente.

6. Le amministrazioni dello Stato comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi statali già stanziati e non impegnati per la realizzazione di nuovi immobili, al fine di conseguire recupero di spesa per effetto di operazioni di permuta».

114-ter.0.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 114-quater.

(Contributi agli investimenti sul territorio)

1. Gli stanziamenti di cui al comma 134, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono incrementati per le medesime finalità ivi previste, di 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022; di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 65 milioni di euro per l'anno 2024, di 85 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032 e di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

114-ter.0.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 114-quater.

(Differimento termini)

1. All'art. 1, comma 8, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle parole: "30 settembre 2020" ovunque ricorrano«.

114-ter.0.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 114-quater.

(Potenziamento personale dei comuni e loro consorzi)

1. Per l'anno 2020 i comuni e i loro consorzi possono assumere personale strettamente necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire le funzioni fondamentali in deroga alla disciplina prevista dal comma 2, dell'articolo 33 del D.L. 30/04/2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58. Gli oneri sono a carico dei rispettivi bilanci. Resta fermo il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio».

Art. 115

115.0.1

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 115-bis.

1. Al fine di tener conto degli effetti attuali e delle conseguenze nei prossimi mesi dell'emergenza sanitaria COVID-19, all'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020 n. 8, le parole: "fino al 30 giugno 2020" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2020"».

Art. 116

116.1

RICHETTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 116. - (*Pagamenti dei debiti della PA*) - 1. Per garantire il rispetto dei diritti di imprese e cittadini ed il recupero di liquidità, le Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ogni ente pubblico, compresi gli enti e le autonomie locali al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 116, liquidano, entro il 31 agosto 2020, i compensi dovuti ai propri fornitori e adempiono al pagamento di tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili, compresi i compensi per le prestazioni assistenziali e tutte le spese di giustizia, incluse le obbligazioni per prestazioni personali individuali.

2. Nelle ipotesi di comprovata impossibilità di adempiere a quanto previsto dal comma 1, impossibilità che deve essere debitamente ed espressamente dedotta per iscritto, con atto motivato dell'ente debitore, i soggetti di cui al comma precedente consentono ai propri fornitori e, in generale, ai propri creditori di compensare tali crediti con le spese, le tassazioni o le imposizioni correnti di cui gli enti debitori siano titolari, fino a concorrenza dell'intero credito o, a scelta del debitore, per parte di esso in attesa della liquidazione diretta del resto. L'atto con il quale i soggetti di cui al primo comma dichiarano l'impossibilità ad adempiere alla liquidazione dei propri debiti, conformemente a quanto stabilito dalla presente legge, è impugnabile dal debitore presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua ricezione.

3. Gli eventuali provvedimenti da adottare in attuazione dell'obbligo di cui al presente articolo non devono ritardare il suo adempimento e non possono costituire motivazione di mancato pagamento ai sensi del comma 2.

4. I debiti divenuti certi, liquidi ed esigibili entro la data del 31 agosto 2020 potranno essere dedotti in compensazione, previo consenso anche tacito e per fatto concludente del creditore, fino alla concorrenza complessiva del debito, entro la data del 31 dicembre 2025. A decorrere dal 31 agosto 2020, l'obbligo di cui al presente articolo deve essere soddisfatto entro il termine massimo di 3 mesi decorrenti dalla data in cui i crediti dei privati siano divenuti certi, liquidi ed esigibili.

5. L'obbligo di adempimento di cui al presente articolo non si applica ai crediti tributari.

6. Per la copertura finanziaria della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265».

Conseguentemente, il secondo periodo del primo comma dell'articolo 265 è sostituito dal seguente: «Il presente decreto utilizza altresì una quota pari a 3.436 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno,

risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 18 del 2020, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

116.1-bis

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1 dell'articolo 116, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

116.0.1

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Misure temporanee per il sostegno dell'economia locale)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la successiva ripresa economica dei propri territori, le regioni possono sospendere il piano di rientro di cui ai commi da 779 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. In tal caso è, altresì, sospeso l'impegno a riquilibrare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti con le modalità di cui al comma 780 della medesima legge.

2. Con apposita variazione di bilancio da parte della Giunta regionale, le somme allocate sul bilancio 2020/2022 per la copertura della quota annuale di disavanzo di cui al precedente comma, dovranno essere iscritte in appositi stanziamenti del titolo 1 e titolo 2 della spesa, identificati con la dicitura "COVID 2020-2022", al fine di una eventuale rendicontazione, e dovranno essere destinate a spese correlate all'emergenza sanitaria al rilancio dell'economia locale attraverso iniziative rivolte alle imprese, alle famiglie ed ai comuni.

3. Le quote di disavanzo non imputate ai tre esercizi 2020, 2021 e 2022 dovranno essere rimodulate con apposita variazione del piano di rientro da parte del Consiglio regionale prima della variazione di cui al comma

precedente, in quote costanti, sugli -esercizi residui successivi al 2022, senza prevedere alcun allungamento temporale del piano di rientro».

116.0.2

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Pagamento dei crediti Enti locali in dissesto)

1. Il comma 4 dell'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

"4. L'organo straordinario di liquidazione provvede in ogni caso a liquidare immediatamente l'importo offerto a titolo di transazione"».

116.0.3

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Provvedimenti a favore degli Enti Locali in procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, m 267 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Per gli Enti locali di cui al presente articolo, il piano di riequilibrio deliberato dal Consiglio Comunale s'intende rimodulato con la sospensione della rata 2020 del piano e lo slittamento di un anno della durata complessiva dello stesso.

2. Per gli Enti locali di cui al presente articolo, la quota annuale 2020 di fondo crediti di dubbia esigibilità a bilancio di previsione 2020/2022 - di cui all'art. 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e calcolato secondo le modalità e le regole indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria n. 4/2 del Decreto Legislativo. n. 118/2012 e successive modificazioni ed integrazioni - può costituire disavanzo tecnico di amministrazione la cui copertura è ripartita a carico dei bilanci del quinquennio 2021/2025».

116.0.4

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 116-bis.

(Misure temporanee per il sostegno dell'economia locale)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la successiva ripresa economica dei propri territori, le regioni possono sospendere il piano di rientro di cui ai commi da 779 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. In tal caso è, altresì, sospeso l'impegno a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti con le modalità di cui al comma 780 della medesima legge.

2. Con apposita variazione di bilancio da parte della Giunta regionale, le somme allocate sul bilancio 2020/2022 per la copertura della quota annuale di disavanzo di cui al precedente comma, dovranno essere iscritte in appositi stanziamenti del titolo -1 e titolo 2 della spesa, identificati con la dicitura "COVID 2020-2022", al fine di una eventuale rendicontazione, e dovranno essere destinate a spese correlate all'emergenza sanitaria e al rilancio dell'economia locale attraverso iniziative rivolte alle imprese, alle famiglie ed ai comuni.

3. Le quote di disavanzo non imputate ai tre esercizi 2020, 2021 e 2022 dovranno essere rimodulate con apposita variazione del piano di rientro da parte del Consiglio regionale prima della variazione di cui al comma precedente, in quote costanti, sugli esercizi residui successivi al 2022, senza prevedere alcun allungamento temporale del piano di rientro».

116.0.5

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 116-bis.

(Limiti al ricorso all'anticipazione di liquidità degli enti locali)

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto anche dell'emergenza determinatasi su tutto il territorio nazionale per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il limite massimo di ricorso da parte degli Enti Locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1

dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023».

116.0.6

PAGANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 116-bis.

(Misure temporanee per il sostegno dell'economia locale)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la successiva ripresa economica dei propri territori, le regioni possono sospendere il piano di rientro di cui ai commi da 779 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. In tal caso è, altresì, sospeso l'impegno a riquilibrare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti con le modalità di cui al comma 780 della medesima legge.

2. Con apposita variazione di bilancio da parte della Giunta regionale, le somme allocate sul bilancio 2020/2022 per la copertura della quota annuale di disavanzo di cui al precedente comma; dovranno essere iscritte in appositi stanziamenti del titolo 1 e titolo 2 della spesa, identificati con la dicitura "COVID 2020-2022", al fine di una eventuale rendicontazione, e dovranno essere destinate a spese correlate all'emergenza sanitaria e al rilancio dell'economia locale attraverso iniziative rivolte alle imprese, alle famiglie ed ai comuni.

3. Le quote di disavanzo non imputate ai tre esercizi 2020, 2021 e 2022 dovranno essere rimodulate con apposita variazione del piano di rientro da parte del Consiglio regionale prima della variazione di cui al comma precedente, in quote costanti, sugli esercizi residui successivi al 2022, senza prevedere alcun allungamento temporale del piano di rientro».

116.0.7

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

1. All'articolo 187, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 alla fine aggiungere le seguenti parole: "e per l'esercizio 2020 e 2021 anche per le spese a carattere permanente;"».

116.0.8

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

1. All'articolo 187, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 dopo le parole: "non vincolato" aggiungere le seguenti: ", ad eccezione per gli esercizi 2020 e 2021,"».

116.0.9

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

1. All'articolo 1, comma 866, della legge n. 205 del 2017, alla lettera *c*) alla fine aggiungere le seguenti parole: "Per le annualità 2020 e 2021 l'utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni di cui al comma 1 sarà consentita in deroga al rispetto dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), al solo fine di consentire la salvaguardia degli equilibri di bilancio"».

116.0.10

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

1. All'articolo 109, del decreto-legge 18 del 2020 convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, al comma 2, dopo le parole: "per il finanziamento di spese correnti" aggiungere le seguenti: "e minori entrate"».

116.0.11

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

1. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e le sanzioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 cessano di avere applicazione nell'anno 2020».

116.0.12

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 116-bis.

(Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. Nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022, gli Enti Locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 nella missione "Fondi e accantonamenti" ad un valore pari al 70 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.

2. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo

23 giugno 2011, n. 118, le parole: "nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2023 è pari al 70 per cento"».

116.0.13

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

1. L'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, richiamata dal comma 7 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.

2. Dopo il comma 7-*ter*, articolo 243-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

"7-*quater*. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 850 è abrogato;
- b) il comma 889, ultimo periodo, è soppresso».

116.0.14

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospeso per tutta la durata dello stato di emergenza da *virus* COVID-19».

Art. 118

118.0.1

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 118-bis.

(Misure a favore dei comuni delle isole minori)

1. Per l'anno 2020, in relazione ai Comuni aderenti all'ANCIM, l'imposta municipale propria disciplinata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019, n. 160 resta interamente nella disponibilità del Comune ove si trova l'immobile che ne costituisce presupposto impositivo, anche in relazione agli immobili di cui all'articolo 1, comma 744, legge 27 dicembre 2019, n. 160; di conseguenza, l'imposta incassata in tali Comuni non concorre al finanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 380 lettera *b*), legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. SOSE s.p.a., entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è tenuta a provvedere alla revisione dei fattori determinanti il riparto del-Fondo di Solidarietà Comunale, elaborando una metodologia che consenta di non ridurre i trasferimenti a beneficio dei comuni aderenti all'ANCIM.

3. Per sopperire alla mancata riscossione del contributo di sbarco o dell'imposta di soggiorno a causa delle misure di contenimento del COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripartito ed erogato, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i seguenti criteri: il

30 per cento a ciascun comune insulare con un identico importo ed il restante 70 per cento a ciascun comune, pesando la popolazione residente e l'estensione del territorio insulare.

4. Con la specifica finalità di favorire la ripresa del turismo nei comuni aderenti all'ANCIM e per far fronte ai danni economici conseguenti all'epidemia di COVID-19, presso il Ministero dello sviluppo economico è inoltre istituito il "Fondo per il rilancio economico delle isole minori", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al finanziamento di progetti pubblici e privati individuati nel DUPIM 2014/2020.

5. Il Fondo di cui al comma 4 è finanziato attingendo ai finanziamenti comunitari delle Politiche di coesione 2014/2020 non impegnati e non spesi.

6. Il Fondo di cui al comma 4 e tutti i finanziamenti non impegnati e non spesi di tutti i Fondi destinati ai Comuni aderenti all'ANCIM sono ripartiti, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i medesimi criteri indicati al comma 3».

118.0.2

MOLES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 118-bis.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da *royalties* previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE».

Art. 118-quinquies

118-quinquies.0.1

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 118-sexies.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro";

b) al sesto periodo, dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: "e per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

118-quinquies.0.2

PAGANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 118-sexies.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro";

b) al sesto periodo, dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: "e per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

118-quinquies.0.3

PAGANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 118-sexies.

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui", aggiungere il seguente: "Per gli anni 2021 e 2022 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

118-quinquies.0.4

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 118-sexies.

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui", aggiungere il seguente: "Per gli anni 2021 e 2022 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

118-quinquies.0.5

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 118-sexies.

(Ricostruzione dell'area etnea)

1. Al fine di dare pronta attuazione alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato dei territori dei Comuni di Acireale, Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, è autorizzata una spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2020, in coerenza con le stime dei danni effettuata dal Commissario straordinario per la ricostruzione dei comuni della Città metropolitana di Catania, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

sentito il Commissario straordinario per la ricostruzione, è definita la ripartizione delle predette risorse ai comuni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

b) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

118-quinquies.0.6

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 118-sexies.

(Misure in materia locazione finanziaria per opere pubbliche odì pubblica utilità)

1. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Al fine di agevolare le attività di supporto alle stazioni appaltanti, e con riferimento a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 213, l'ANAC, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Banca d'Italia, sentita l'Assilea e le associazioni maggiormente rappresentative del settore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione redige bandi tipo secondo i principi contenuti nell'articolo 187 del decreto legislativo n. 50 del 2016";

b) aggiungere infine il seguente comma:

"8. Per agevolare la realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità attraverso lo strumento della locazione finanziaria, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono avvalersi del supporto delle risorse di Cassa Depositi e prestiti."».

118-quinquies.0.7

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 118-sexies.

1. A decorrere dall'anno 2020 cessano di avere applicazione le sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole di finanza pubblica accertato ai sensi dei commi 28 e 29 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dei commi 724 e 725 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dei commi 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Restano ferme le sanzioni già applicate fino all'anno 2019.».

Art. 119

119.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole:* « dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2023»;

b) *al comma 4, le parole:* « dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023»;

c) *al comma 5, le parole:* «dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023».

Conseguentemente, sostituire il comma 16-quater con il seguente:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 124 milioni di euro per l'anno 2020, 1.270 milioni di euro per l'anno 2021, 3.364 milioni di euro per l'anno 2022, 4.100 milioni di euro per l'anno 2023, 5.900 milioni di euro per l'anno 2024, 5.490 milioni di euro per l'anno 2025, 3.950 milioni di euro per l'anno 2026, 2.660 milioni di euro per l'anno 2027, 1.290 milioni di euro per l'anno 2028, 11 milioni di euro per l'anno 2031, 49 milioni di euro

per l'anno 2032, 11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede:

1) quanto a 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, 11,9 milioni di euro per l'anno 2031, 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 265;

2) quanto a 61,8 milioni di euro per l'anno 2020, 1,6 milioni di euro per l'anno 2021, 124,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.272,1 milioni di euro per l'anno 2023, 3.241 milioni di euro per l'anno 2024, 4.101 milioni di euro per l'anno 2025, 2.659,9 milioni di euro per l'anno 2026, 2.660 milioni di euro per l'anno 2027, 1.290 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, 11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

119.2

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole:* « dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2030»;

b) *al comma 4, le parole:* « dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2030»;

c) *al comma 5, le parole:* «dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2030».

Conseguentemente, sostituire il comma 16-quater con il seguente:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 248 milioni di euro per l'anno 2020, 1.905 milioni di euro per l'anno 2021, 5.046 milioni di euro per l'anno 2022, 6.150 milioni di euro per l'anno 2023, 8.850 milioni di euro per l'anno 2024, 8.235 milioni di euro per l'anno 2025, 5.925 Milioni di euro per l'anno 2026, 3.990 milioni di euro per l'anno 2027, 1.935 milioni di euro per l'anno 2028, 16,5 milioni di euro per l'anno 2031, 73,5 milioni di euro per l'anno 2032, 16,5 milioni di euro per l'anno 2033, 93,5 milioni di euro per

l'anno 2034, 16,5 milioni di euro per il 2035, 73,5 milioni di euro per l'anno 2036 si provvede:

1) quanto a 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, 11,9 milioni di euro per l'anno 2031, 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 265;

2) quanto a 184,4 milioni di euro per l'anno 2020, 610,7 milioni di euro per l'anno 2021, 1.736,9 milioni di euro per l'anno 2022, 3.215 milioni di euro per l'anno 2023, 6.094,4 milioni di euro per l'anno 2024, 5.482,2 milioni di euro per l'anno 2025, 4.567,6 milioni di euro per l'anno 2026, 3.962,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1.935 milioni di euro per l'anno 2028, 4,6 milioni di euro per l'anno 2031, 24,9 milioni di euro per l'anno 2032, 16,5 milioni di euro per l'anno 2033, 93,5 milioni di euro per l'anno 2034, 16,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 73,5 milioni di euro per l'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

119.3

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole:* « dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2025»;

b) *al comma 4, le parole:* « dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* «dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025»;

c) *al comma 5, le parole:* «dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025»;

Conseguentemente, sostituire il comma 16-quater con il seguente:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 124 milioni di euro per l'anno 2020, 1.295,9 milioni di euro per l'anno 2021, 3.364 milioni di euro per l'anno 2022, 4.100 milioni di euro per l'anno 2023, 6.024 milioni di euro per l'anno 2024, 6.760 milioni di euro per l'anno 2025, 7.190 milioni di euro per l'anno 2026, 5.490 milioni di euro per l'anno 2027, 4.120 milioni di euro per l'anno 2028, 2.660 milioni di euro per l'anno 2029, 1.290 milioni di euro per l'anno 2030, 11,9 milioni di euro per l'anno 2031, 49 milioni di euro per l'anno 2032, 11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro

per l'anno 2034, 11 milioni di euro per l'anno 2035 e 49 milioni di euro per l'anno 2036 si provvede:

a) quanto a 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, 11,9 milioni di euro per l'anno 2031, 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 60,4 milioni di euro per l'anno 2020, 1,6 milioni per l'anno 2021, 54,9 milioni di euro per l'anno 2022, 1.165 milioni di euro per l'anno 2023, 3.268,4 milioni di euro per l'anno 2024, 4.007,2 milioni di euro per l'anno 2025, 5.832,6 per l'anno 2026, 5.462,4 per l'anno 2027, 4.120 per l'anno 2028, 2.660 per l'anno 2029, 1.290 per l'anno 2030, 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, 11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, 11 milioni di euro per l'anno 2035 e 49 milioni di euro per l'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

119.4

CALANDRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

Conseguentemente, all'articolo 214, sopprimere il comma 3.

119.5

AIMI, PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;*

b) *al comma 4, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;*

c) *al comma 5 le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».*

— 721 —

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

119.6

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Ai commi 1, 4 e 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

119.7

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2022»;*

b) *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

119.8

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Ai commi 1 e 4 sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2022».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

119.9

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate» inserire le seguenti: «, ivi compresi i serramenti e infissi.».

119.10

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

119.11

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), abrogare l'ultimo periodo.

119.12

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) interventi di rifacimento della copertura tetto degli edifici ad uso abitativo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica del materiale di copertura sostituito;».

Conseguentemente al comma 16-quater sano infine aggiunte le seguenti parole: «Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis) , del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

119.13

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), sopprimere le seguenti parole da:* «, esclusivamente per i comuni montani» *fino a:* «direttiva 2008/50/CE,»;

b) *alla lettera c), sopprimere le seguenti parole da:* «, esclusivamente per i comuni montani» *fino a:* «direttiva 2008/50/CE,»;

119.14

CORTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* «dal Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013» *aggiungere le seguenti parole:* «, ovvero classe A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015»;

b) *al comma 1 lettera b), dopo le parole:* «a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici» *e prima delle parole:* «anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici» *aggiungere le parole:* «E generatori di calore a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2017, n. 186»;

c) *al comma 1 lettera c), dopo le parole:* «a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici» *e prima delle parole:* «anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici» *aggiungere le parole:* «E generatori di calore a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2017, n. 186».

119.15

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dal Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013» *aggiungere le seguenti parole:* «, ovvero di classe almeno A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015;».

119.16

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: «gli impianti ibridi o geotermici» inserire la parola: «ed idrotermici»*

b) *al comma 1 lettera c), dopo le parole: «gli impianti ibridi o geotermici» inserire la parola: «ed idrotermici».*

119.17

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) interventi sugli edifici, ivi incluse le parti comuni degli stessi, a favore di opere di impermeabilizzazione per contrastare ed eliminare la presenza di fenomeni di umidità nelle murature quale causa di dispersione termica negli edifici provocate da risalita capillare di acqua dal terreno, condensa e infiltrazioni. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio».

Conseguentemente, dopo il comma 16-quater aggiungere il seguente:

«16-quinquies. Agli oneri derivanti dalla lettera c-bis) del comma 1, valutati in 10,36 milioni di euro per l'anno 2020, in 211,4 milioni di euro per l'anno 2021, 539,86 milioni di euro per il 2022, in 471,3 per l'anno 2023, in 443,16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 215 milioni di euro per l'anno 2026, 1,8 milioni di euro per l'anno 2031 e in 8,1 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione,

che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

119.18

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi Interventi. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «bonus verde».

119.19

DE POLI

Al comma 2, dopo le parole: «a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90», sono inserite le seguenti «nonché ai connessi interventi di efficienza elettrica» e dopo le parole: «nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica» sono inserite le seguenti «ed elettrica».

Conseguentemente, al fine di far fronte alle maggiori spese derivanti dal presente emendamento, il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

119.20

ROMEO, MONTANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'aliquota prevista al comma 1 si applica agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e senza condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1».

Conseguentemente, sostituire il comma 16-quater con il seguente:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 66,2 milioni di euro per il 2020, 1.372,7 milioni di euro per l'anno 2021, 3.547,1 milioni di euro per l'anno 2022, 3.154 milioni di euro per l'anno 2023, 2.965,5 milioni di euro per l'anno 2024, 2.962,7 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.455,4 milioni di euro per l'anno 2026, 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 53,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede:

a) quanto a 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2020, 78,4 milioni di euro per l'anno 2021, 238 milioni di euro per l'anno 2022, 219 milioni di euro per l'anno 2023, 209,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 98 milioni di euro per l'anno 2026, 1,3 milioni di euro per l'anno 2031 e 5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

119.21

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.»

b) *dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti commi:*

«3-ter. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1, lett. a) e 2 devono garantire un miglioramento dell'indice di prestazione termica utile per riscaldamento EPH,nd, come definito dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 - Decreto Requisiti minimi, del 30 per cento. Il miglioramento deve essere dimostrato rispetto al valore di EPH,nd dell'edificio esistente.

3-quater. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 lett. b) e c) e 2 nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.

3-quinquies. Il miglioramento del fabbisogno energetico richiesto per il comma 1, lett. a) e il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio richiesto per i commi 1 lett. b) e 1 lett. c) dovrà essere dimostrato tramite una relazione di calcolo precedente e posteriore all'intervento eseguita in conformità alle norme UNI TS 11300 e s.m. e tenendo conto della modalità di classificazione prevista dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 e s.m. ovvero dalle corrispondenti Leggi Regionali di cui all'art. 17 del Decreto Lgs. 192/2005 e s.m. Tale relazione di calcolo dovrà essere eseguita da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».

119.22

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «due classi energetiche» con le seguenti: «una classe energetica».

119.23

GASPARRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis) Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, le parole: "A+" sono sostituite dalle seguenti: "A++" e le parole: "A per i forni" sono sostituite dalle seguenti: "A+ per i forni e le cappe da cucina"»;

b) *al comma 4, dopo le parole: «1-septies», aggiungere le seguenti: «e 2»;*

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

119.24

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. Al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e ad attività produttive" sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati, 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati, 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati, 80 euro per metro quadrato; oltre 6.000 metri quadrati, 50 euro per metro quadrato"».

119.25

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 4 sostituire: «l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021» con il seguente: «l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022».

Conseguentemente, dopo il comma 16-quater, inserire il seguente:

«16-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo, pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

119.26

NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al quarto comma, al secondo periodo, sostituire le parole: «nella misura del 90 per cento» con le seguenti: «nella medesima misura»;*

b) *al tredicesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: «e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.»;*

c) *al tredicesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: «I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.»;*

d) *al quattordicesimo comma, sopprimere le parole: «Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata».*

119.27

NUGNES

Al quarto comma, al secondo periodo, sostituire le parole: «nella misura del 90 per cento» con le seguenti: «nella medesima misura».

119.28

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. Per gli interventi di sostituzione delle coperture in eternit spetta una detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ripartita in cinque quote annuali nei limiti massimi di spesa di euro 100,00 per metro quadro».

119.29

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, sopprimere le parole:* «sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo»;

b) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al potenziamento degli impianti fotovoltaici esistenti»;

c) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta altresì per l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

d) *al comma 15, dopo le parole:* «di cui ai commi 3 e 13», *inserire le seguenti:* «nonché per le procedure amministrative relative a progettazioni, direzione dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione».

119.30

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. La detrazione di cui ai commi 1 e 5, è riconosciuta su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero alle loro pertinenze rientranti nella categoria catastale C/2-C/6-C/7, anche per la parte di opere necessarie alla bonifica di amianto (o *Eternit*) qualora eseguite congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 1 e 5.

b) *al comma 7, sostituire le parole:* «di cui ai commi 5 e 6» *con le seguenti:* «di cui ai commi 5, 5-bis e 6».

Conseguentemente, dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 33 milioni di euro per l'anno 2021, 84,2 milioni di euro per il 2022, in 73,52 per l'anno 2023, in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 5.6 milioni di euro per l'anno 2026, 0,5 milioni di euro per l'anno 2031 e in 0,2 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

119.500

GALLONE, PAPTHEU, Alfredo MESSINA, BERUTTI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La detrazione nella misura del 110 per cento di cui al presente articolo, è riconosciuta ai lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori ed elevatori».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Agli oneri di cui al comma 7-bis, si provvede: per 50 milioni annui, a valere sul fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 196 del 2009; per 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse della cosiddetta "lotteria degli scontrini", di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per 80 milioni dall'anno 2021 a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze; per 40 milioni dall'anno 2021 a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

b) all'articolo 265, al comma 5, sostituire le parole «475,3 milioni» con le parole «175,3 milioni», sopprimere dalle parole «di 67,55 milioni di euro» fino alla fine del comma; nonché sopprimere il comma 6.

119.31

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 8, dopo le parole: «negli edifici» inserire le seguenti: «anche attraverso lo strumento della locazione finanziaria.»

Conseguentemente, all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la parola: «all'acquisto» inserire «anche in locazione finanziaria»;*

b) *al comma 3, dopo la parola: «per l'acquisto» inserire: «anche in locazione finanziaria».*

119.32

DAMIANI

Al comma 9 alla lettera a) dopo la parola: «condomini» aggiungere le seguenti: «e comprende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee condominiali necessarie a deliberare i lavori e anche l'onorario dell'amministratore».

119.33

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 9, lettera a), dopo la parola: «condomini» aggiungere: «e comprende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee condominiali necessarie a deliberare i lavori e anche l'onorario dell'amministratore».

119.34

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 9, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «e le detrazioni previste nei suddetti commi spettano a tutte le unità immobiliari condominiali incluse quelle ad uso non abitativo;».

119.35

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni

a) *alla lettera b) le parole:* «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni» *sono sostituite da:* «dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

b) *dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:* «d-ter i soggetti esercenti attività d'impresa arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti».

119.36

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 9 dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:

«d-ter) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito in legge del 26 febbraio 1994 n. 133.».

119.37

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 9, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente:

«d-ter) dalle imprese turistico ricettive.».

Conseguentemente al comma 16-quater sono infine aggiunte le seguenti parole: «Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9, lettera d-ter), del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano del corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

119.38

DE POLI

Al comma 9, lettera c) dopo le parole: «predetti Istituti,» *aggiungere:* «per operatori privati che hanno realizzato alloggi di edilizia residenziale pubblica

convenzionata destinati alla locazione permanente a seguito della sottoscrizione di programmi di edilizia residenziale pubblica,».

119.39

FERRO

Dopo la lettera d) del comma 9 si aggiunge la seguente:

«e) dalle imprese turistico ricettive».

119.40

GASPARRI

Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) dagli enti del Terzo Settore».

119.41

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 9, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) dalle imprese turistico ricettive».

Conseguentemente, ridurre di 80 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 265, comma 5.

119.42

DE POLI

Al comma 9, dopo lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dagli enti non commerciali;».

Conseguentemente, all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 275,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

119.43

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 9, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:

«d-ter) dagli enti non commerciali, comprese le associazioni e fondazioni gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, proprietari oppure titolari di diritti reali di godimento oppure detentori (comodatari o affittuari) di immobili adibiti:

- alla attività di scuola paritaria facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000 n.62;

- servizi educativi all'infanzia ai sensi dell'articolo 2 del Dlvo 65/2017.

All'onere di cui alla presente disposizione, valutato in 100 mil di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

119.44

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 9, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:

«d-ter) dagli alberghi e dalle strutture turistico-recettive.».

Conseguentemente al comma 16-quater sono infine aggiunte le seguenti parole: «Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9, lettera d-ter), del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

119.45

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 9, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) dalle imprese turistico ricettive.»

119.46

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 300.000 e la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 100.000. I termini per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi sono fissati al 31 dicembre 2022».

119.47

ARRIGONI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi realizzati su immobili rientranti nella categoria catastale D2. Ai fini dell'applicazione del presente comma:

1) la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 25.000 moltiplicato per il numero di camere che compongono l'edificio per gli edifici con un numero di camere fino a 20 compreso, sommato ad euro 20.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20.»;

2) la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 12.000 moltiplicato per il numero di camere che compongono l'edificio per gli edifici con un nu-

mero di camere fino a 20 compreso, sommato ad euro 10.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20.».

119.48

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le disposizioni contenute nei commi da i. a 8 possono essere applicate, su opzione del contribuente anche nell'ambito dell'esercizio di attività d'impresa e di lavoro autonomo. In tal caso la detrazione conseguita concorre integralmente a formare il reddito del contribuente. Qualora la detrazione sia riferita ad interventi nell'ambito di attività turistico-alberghiera relativa ad immobili a degnazione speciale D/2 "alberghi e pensioni", il 40 per cento della detrazione conseguita concorre a formare il reddito del contribuente.».

119.49

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Per gli interventi di cui al comma 9, lettera c) i termini per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi è fissato al 31 dicembre 2022.».

119.50

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 11, dopo la parola: «contribuente», aggiungere le seguenti: «, qualora l'importo della detrazione sia maggiore di 10.000 euro,».

119.51

NUGNES

Al tredicesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: «e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.».

Al tredicesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: «I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.».

Al quattordicesimo comma, sopprimere le parole: «Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.».

119.52

NUGNES

Al tredicesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: «e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.».

Al tredicesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: «I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.».

119.53

NUGNES

Al quattordicesimo comma, sopprimere le parole: «Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.».

119.54

CAUSIN, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI, FANTETTI,
FERRO, SACCONI

Sopprimere il comma 15-bis.

119.55

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Alla fine del comma 15 aggiungere le seguenti parole: «nonché quelle relative al compenso dell'amministratore condominiale o di altro professionista incaricato dal contribuente per l'attività da questi svolta».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

119.56

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 15-bis, aggiungere il seguente:

«15-ter. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche necessarie all'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 sono esonerate dal pagamento della, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»

119.57

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 15-bis, inserire il seguente:

«15-ter. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche necessarie all'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 sono esonerate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15

novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

119.58

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 15-bis aggiungere H seguente:

«15-ter. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "36 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "72 per cento" e le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «sisma bonus» aggiungere le seguenti: «bonus verde,».

119.0.1

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 119-bis.

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è riconosciuto per gli anni 2020 e 2021, per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021. Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente Decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione Europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.

2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in *leasing*, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.

3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno 5 anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.»

Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'onere derivante dall'articolo 119-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009.».

119.0.2

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 119-bis.

1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, si applica anche per gli interventi effettuati nel corso del 2021».

Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'onere derivante dall'articolo 119-bis, pari a 411,6 milioni di euro per il 2021, 632,8 milioni di euro per il 2022, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, 360 milioni di euro per il 2031 e 180 milioni di euro per il 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009.».

119.0.3

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 119-bis.

1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, si applica anche

agli edifici che si trovino al di fuori delle zone A e B indicate nel decreto ministeriale n. 1444/1968».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 119-bis

119-bis.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 119-ter.

(Agevolazioni per gli investimenti)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni di euro, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021. Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione Europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.

2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in *leasing*, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.

3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno cinque anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di Euro.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122.

7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.

9. All'onere derivante dal presente articolo valutato in 250 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione,

che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

119-bis.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 119-ter.

(Agevolazione per gli investimenti)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021. Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente Decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione Europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.

2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in *leasing*, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.

3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno 5 anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. A credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122. Il credito di

imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore-credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere qui Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

119-bis.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 119-ter.

(Estensione del "Bonus facciate")

1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui all'articolo 1, comma 219, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, si applica anche agli edifici che si trovino al di fuori delle zone A e B indicate nel decreto ministeriale n. 1444/1968.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.

190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

119-bis.0.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 119-ter.

(Estensione del "Bonus facciate")

1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, si applica anche per gli interventi effettuati nel corso del 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

119-bis.0.5

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 119-ter.

1. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: "incentivi nel settore elettrico e termico" sono sostituite dalle seguenti: "incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica".

2. All'articolo 42, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti," sono sostituite dalle seguenti: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico degli interventi di efficienza e degli impianti".

119-bis.0.6

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 119-ter.

(Proroga termini di inizio e fine lavori per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Con riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono prorogate di 6 mesi le scadenze dei termini di inizio e fine lavori e tutti i termini di realizzazione e adempimento di prescrizioni, collaudi, pareri e nulla osta infra-procedimentali così come ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo stabiliti nei provvedimenti amministrativi già rilasciati o/e assentiti alla data di avvio dello stato di emergenza sanitaria nazionale da Covid-2019, ivi inclusi quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 per la realizzazione dei progetti in essi previsti.».

119-bis.0.7

RICHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 119-ter.

I commi da 184 a 197 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono abrogati.

A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è sostituito dal seguente:

"10. Per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento".

Conseguentemente il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 265 è sostituito dal seguente: «Il presente decreto utilizza altresì una quota pari a 4.840 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risul-

tante a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 18 del 2020, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

119-bis.0.8

CORTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 119-ter.

(Disposizioni inerenti la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemologica da COVID-19, la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di cui all'articolo 25 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica per gli anni 2020 e 2021.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.840 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 340 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

— 750 —

c) quanto a 1.840 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

119-bis.0.9

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 119-ter.

1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività edilizia e del mercato immobiliare, alle imprese che a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 acquistano immobili a destinazione abitativa, sui quali vengano eseguiti interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, è concesso un credito di imposta pari all'imposta di registro pagata per l'acquisto, da utilizzare successivamente alla data della stipula dell'atto di acquisto esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine l'acquirente deve dichiarare, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto di volersi avvalere della presente norma e di impegnarsi ad iniziare i lavori entro il 31 dicembre 2020.

119-bis.0.10

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 119-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 24, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"2. Nel caso di interventi di consolidamento statico, ovvero di adeguamento sismico o di efficientamento energetico da eseguirsi su beni di proprietà pubblica, adibiti a sedi municipali o ad uso scolastico, l'autorizzazione di cui all'articolo 22 comma 1 si considera concessa, decorsi infruttuosamente centoventi giorni dal ricevimento della richiesta"».

119-bis.0.11

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 119-ter.

(Modifiche alla detrazione per l'acquisto di mobili e elettrodomestici di cui all'articolo 16 comma 2 del decreto-legge n.63 del 2013)

1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID19, la detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 4 giugno 2013 è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un ammontare complessivo non superiore ai 16 mila euro. Ai fini del riconoscimento al consumatore della medesima detrazione, non è altresì richiesta la fruizione delle detrazioni di cui al comma 1 del richiamato decreto-legge.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

119-bis.0.12

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 119-ter.

(Estensione Bonus Verde)

1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID19, la detrazione di cui al comma all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 anche per le spese sostenute e documentate per l'acquisto e installazione di articoli per l'arredo urbano, gazebo e *dehors*.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 165».

119-bis.0.13

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 119-ter.

(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

1. Per il periodo decorrente dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2021, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1.000».

119-bis.0.14

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 119-ter.

(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

1. Per il periodo decorrente dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2021, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1.000.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Art. 120

120.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1 dopo la parola: «spogliatoi» aggiungere le seguenti: «aree fumatori, ascensori».

120.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1 dopo le parole: «di carattere innovativo quali» aggiungere le seguenti: «webcam, webaround portable e programmi di video conferenza».

120.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, in relazione agli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del *virus* COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico nonché associazioni, fondazioni e altri enti privati rientranti nel settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro.».

Conseguentemente al comma 6 sono infine aggiunte le seguenti parole: «Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

120.4

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 e nei cinque periodi di imposta successivi esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.».

Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge n. 196 del 2009, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020.

120.5

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente: «Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 e nei cinque periodi di imposta successivi esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.».

Art. 121

121.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1 le parole: «2020 e 2021» sono sostituite con: «2020, 2021 e 2022».

Al comma 3 il terzo periodo è soppresso.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

121.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «Istituti di credito» aggiungere le seguenti: «, imprese di assicurazione».

121.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 2 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.».

121.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

1. Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente lettera:

«f-bis. Sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125, avuto riguardo esclusivamente a quanto previsto dal comma 1, lettera b) del presente articolo;».

121.5

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2, le disposizioni di questo articolo si applicano per le spese relative a tutti gli interventi previsti negli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina di cui al comma 2 medesimo e di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì agli altri edifici nel caso in cui l'intervento preveda, in base agli obblighi di legge di cui al decreto Ministeriale 26 giugno 2015 e s.m. ovvero dalle corrispondenti leggi regionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e s.m., anche un efficientamento energetico».

121.6

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al comma 219 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020 e 2021".

2-ter. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche necessarie all'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 sono esonerate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

121.7

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nel comma 219 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole nell'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: negli anni 2020 e 2021.

2-ter. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche necessarie all'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 sono esonerate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novem-

bre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

121.8

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

121.9

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 3, dopo le parole: «non può essere richiesta a rimborso» inserire le seguenti: «, ad esclusione del credito di imposta di cui all'articolo 119.».

121.10

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la liquidità per gli interventi realizzati dalle piccole e medie imprese, la cessione del credito può essere perfezionata dopo la presentazione di ciascuna liquidazione periodica Iva. In questo caso il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione ma con decorrenza anticipata di un anno.».

121.11

CALANDRINI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modalità attuative devono assicurare che i crediti d'imposta di cui al presente articolo siano messi a disposizione del cessionario, anche ai fini della successiva cessione, dal mese successivo a quello di emissione delle fatture, i cui importi devono essere oggetto della comunicazione di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente.».

121.12

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "data di efficacia", ovunque ricorrano, inserire la seguente: "giuridica";

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. La cessione dei crediti pecuniari a titolo oneroso rileva secondo le disposizioni degli articoli 1260 e seguenti del codice civile."».

121.0.1

RICHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 121-bis.

(Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto previsto dall'articolo 265, è istituito un fondo destinato alla restituzione degli acconti versati per il 2020 ai fini IRES ed IRAP dalle imprese che abbiano avuto una riduzione dei ricavi superiore al 30 per cento rispetto a quanto dichiarato per l'anno 2019 a causa del Covid-19.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro il 31 agosto 2020, viene approvato il modello di domanda e vengono stabilite le modalità per la verifica dei presupposti per l'accesso ai fondi di cui al primo comma, nonché della individuazione per ciascun richiedente dell'esatto ammontare a cui ha diritto.

Conseguentemente il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 265, è sostituito dal seguente: «Il presente decreto utilizza altresì una quota pari a 5.440 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risul-

tante a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 18 del 2020, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

Art. 122

122.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Aggiungere i seguenti commi:

«5-bis.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposte regionali e delle Province autonome, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle Società finanziarie regionali.

5-ter. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

5-quinquies. Con provvedimento delle singole Regioni e Province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater del presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.».

122.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Aggiungere i seguenti commi:

«5-bis.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti IVA, muniti di visto di conformità, ovvero certificati dal revisore legale, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle Società finanziarie regionali.

5-ter. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

5-quinquies. Con provvedimento delle singole Regioni e Province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater del presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, consentendo anche la compensazione diretta dei debiti fiscali che le regioni vantano verso lo Stato.».

122.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 122-bis.

(Cedolare secca per unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 e D/8)

1. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica per i contratti di locazione stipulati nell'anno 2020, nonché per quelli

stipulati in anni precedenti e alle loro proroghe, ed anche se aventi ad oggetto unità immobiliari classificate in D/8, che siano destinate all'esercizio di attività ricomprese nella categoria catastale C/1.

2. L'aliquota è ridotta al 10 per cento qualora il canone di locazione venga ridotto di almeno il 30 per cento per un intero triennio a partire dal mese di giugno 2020 e per il medesimo periodo.

3. L'opzione è effettuata con comunicazione telematica entro il 31 dicembre 2020 all'Agenzia delle Entrate con modalità che verranno stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

122.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

(Cedolare secca per unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 e D/8)

1. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica per i contratti di locazione stipulati nell'anno 2020, nonché per quelli stipulati in anni precedenti e alle loro proroghe, ed anche se aventi ad oggetto unità immobiliari classificate in D/8 purché siano destinate all'esercizio di attività ricomprese nella categoria catastale C/1.

2. L'aliquota è ridotta al 10 per cento qualora il canone di locazione venga ridotto di almeno il 30 per cento per un intero triennio a partire dal mese di giugno 2020 e per il medesimo periodo. L'opzione è effettuata con comunicazione telematica entro il 31 dicembre 2020 all'Agenzia delle Entrate con modalità che verranno stabilite con apposito e successivo provvedimento.».

122.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

(Misure in materia di congelamento detrazioni)

1. I soggetti coinvolti in processi di riorganizzazione e/o in situazioni di crisi aziendale e che beneficino di misure di sostegno del reddito finalizzate al raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, che abbiano percepito nel periodo d'imposta esclusivamente indennità o somme soggette a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, ovvero, pur avendo percepito anche redditi assoggettati a tassazione ordinaria, non possano beneficiare in tutto o in parte delle detrazioni per incapacità del reddito, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni per le spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013 n. 90. La sospensione spetta fino al periodo d'imposta di accesso alla prestazione pensionistica compreso o di percezione di una categoria di reddito non soggetta a tassazione separata, tuttavia il contribuente ha la facoltà di revocare anticipatamente l'opzione. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali residue-riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 17,2 milioni di euro nell'anno 2026, di 13,3 milioni di euro nell'anno 2027, di 15,3 milioni di euro nel 2028, di 9,3 milioni di euro nel 2029, di 7,7 milioni di euro nel 2030, e 7,2 milioni di euro nel 2031.».

122.0.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

(Anticipazione crediti certificati)

1. All'articolo 37 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - convertito con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014 n. 89 - sono introdotte le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e 2, eliminare: "di parte corrente";

b) al comma 1, lettera a) modificare: "entro il 31 ottobre 2014" con: "sessanta giorni dalla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza";

c) al comma 4: "incrementare il Fondo di garanzia per i Debiti P.A. di ulteriori 300 milioni di euro.».

122.0.5

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

(Credito d'imposta formazione manager internazionalizzazione)

1. Alle imprese agricole, singole e associate, che sostengono spese in attività di formazione finalizzate ad accrescere le proprie conoscenze e competenze sui temi dell'internazionalizzazione, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è concesso un credito d'imposta secondo le modalità richiamate nei successivi commi.

2. Il credito d'imposta di cui al primo comma, è attribuito nella misura del 40 per cento, fino ad un importo massimo di euro 1.000, delle spese sostenute e documentate da ciascun beneficiario per le attività di formazione di cui al comma 3.

3. Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze degli imprenditori agricoli riguardanti percorsi di internazionalizzazione d'impresa che includano attività e competenze in ambito organizzativo, legale, fiscale e contrattuale necessarie ad analizzare e individuare nuovi mercati e clienti stranieri.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 2 ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

122.0.6

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

(Incentivi alla partecipazione di eventi e manifestazioni fieristiche)

1. Le imprese agricole singole o associate, iscritte al Registro delle imprese, che partecipano ad eventi e fiere al di fuori del territorio nazionale per promuovere i prodotti agricoli e dell'agroalimentare italiano, possono beneficiare di un rimborso relativamente alle spese sostenute e documentate per le predette attività fino al prossimo 31 dicembre 2021, fino ad un massimo complessivo di 2.000 euro.

2. Il rimborso di cui al comma 1, avviene attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute. Il credito d'imposta è rateizzato in tre rate annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

— 765 —

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

122.0.7

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-ter.

(Proroga dei termini degli adempimenti per beneficiare delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica)

1. La scadenza per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogata al 31 dicembre 2020».

122.0.8

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

1. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima

— 766 —

quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 4,6 milioni di euro nell'anno 2025, di 6,2 milioni di euro nell'anno 2026, di 8,1 milioni di euro nel 2027, di 2 milioni di euro nel 2028, di 0,5 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 1,5 milioni di euro nell'anno 2030».

122.0.9

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 122-bis.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 hanno effetto per gli atti emessi dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020».

Art. 123

123.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

(Sospensione dei versamenti tributari relativi alle bevande alcoliche)

1. Al fine di garantire alle aziende produttrici di bevande alcoliche la liquidità necessaria a superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 agosto 2020, sono sospesi i versamenti relativi

all'accisa sui prodotti immessi in consumo, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Gli importi dovuti ai sensi del comma 1 sono versati a partire dalla scadenza dei versamenti relativi al prodotto immesso in consumo nel mese di settembre 2020. Entro tale data, il titolare del deposito fiscale può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel periodo di sospensione dei versamenti di cui al comma 1, fino ad un massimo di sei rate.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità di attuazione del comma 2.

4. Dall'attuazione della presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

123.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

(Ulteriori misure fiscali)

1. L'articolo 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.084.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fi-

ne di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

123.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 123-bis.

(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per erogazioni liberali in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le erogazioni in natura di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, costituiscono operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e non rilevano ai fini delle limitazioni della detrazione di cui agli articoli 19, 19-bis, 19-bis1 e 19-bis2 del medesimo decreto».

Art. 124

124.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «detergenti disinfettanti per mani» *con le seguenti:* «detergenti, igienizzanti e disinfettanti per mani e per superfici»; *dopo le parole:* «mascherine chirurgiche» *aggiungere le seguenti:* «e mascherine riutilizzabili aventi la medesima funzione di quelle chirurgiche»; *sostituire le parole:* «soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri;» *con le seguenti:* «soluzione idroalcolica con percentuale superiore al 60 per cento; perossido al 3 per cento;»; *sostituire la parola:* «umidificatori;» *con le seguenti:* «umidificatori e purificatori per l'aria; saturimetri;»;

b) *al comma 2 sostituire le parole: «Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» con le seguenti: «Durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19».*

124.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Disposizioni in materia di deducibilità per l'acquisto di autovetture)

1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, è ammessa la deducibilità per l'intero ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di nuovi autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO₂).

2. Ai maggiori oneri pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

124.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Disposizioni in materia di detrazioni per l'acquisto di autovetture di nuova immatricolazione)

1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 100 per cento anche se non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

2. Ai maggiori oneri pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

124.0.3

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri)

1. Alle prestazioni di cui ai numeri 120), 121), 127) e 127-novies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento.».

124.0.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(IVA sugli intrattenimenti)

1. All'allegato B del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto il punto 6-bis: "Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio. Conseguentemente è soppresso il punto 1 dell'allegato A".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze-indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

124.0.5

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.
(Scorporo IVA)

1. All'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 6-*bis* è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

124.0.6

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.
(Maggiore detrazione dell'imposta sull'acquisto o l'importazione di veicoli stradali a motore e dei relativi componenti e ricambi se utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione)

1. All'articolo 19-*bis* 1, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento".

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

124.0.7

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Ulteriori sospensioni in materia fiscale)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la categoria dei locali di intrattenimento, spettacolo e ballo, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

124.0.8

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Disposizioni in materia di limite di deduzione)

1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, non si applicano i limiti di deduzione a norma dell'articolo 164, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 100 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di-euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-

— 774 —

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 125

125.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «arti e professioni,» inserire le seguenti: «ai condomini,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

125.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «100 per cento».

125.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

125.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) le spese sostenute per l'allestimento e l'acquisto di attrezzature idonee alla predisposizione dei servizi educativi aziendali per l'infanzia, per l'acquisto di dispositivi di sicurezza idonei a proteggere i bambini e gli educatori, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e per il salario del personale in servizio presso i medesimi servizi educativi».

125.5

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 3, il primo periodo, è sostituito dal seguente:

«Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali».

Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge n. 196 del 2009, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020.

125.6

Ferrero, Faggi, Pirovano, Rivolta, Zuliani

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.».

125.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

(Detrazione per dispositivi di protezione individuale, prodotti per l'igienizzazione e guanti monouso)

1. Dopo la lettera *c-ter*) del comma 1 dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:

"*c-quater*). Le spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, ovvero filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149 -2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE, prodotti per l'igienizzazione delle mani, nonché guanti monouso, classificati come dispositivi di protezione individuale contro i prodotti chimici e i microorganismi, con certificazione di conformità alla EN 374-1/2/3. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

125.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

(Onere deducibile per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*1-quinquies*) i costi sostenuti da soggetti privati residenti nel territorio nazionale dei dispositivi medici e di protezione individuale, filtranti per

la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149-2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE, prodotti per igienizzazione delle mani, nonché guanti monouso, classificati come dispositivi di protezione individuale contro i prodotti chimici e i microorganismi, con certificazione di conformità alla EN 374-1/2/3".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

125.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI bando ImpresaSicura - Invitalia)

1. Al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese risultate idonee ma non rientranti nella lista dei beneficiari del rimborso per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura delle 100 per cento dell'ammontare delle spese sostenute relativo al mese di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 per l'acquisto dei predetti dispositivi di protezione individuale.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3».

125.0.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

(Potenziamento della deduzione delle spese telefoniche e di rete internet sostenute dalle aziende per le attività di lavoro agite avviate in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Per l'anno fiscale 2020, le voci di ammortamento dei beni materiali di cui all'articolo 102, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tutte deducibili nella misura del 100 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

Art. 126

126.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 1, sostituire le parole: «16 settembre 2020», ovunque ricorrono, con le seguenti: «31 dicembre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «20 per cento».

126.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

All'articolo 126, le parole: «quattro rate mensili» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro rate mensili».

126.3

CALANDRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «16 settembre 2020» con le seguenti: «1° gennaio 2021».

Conseguentemente, sostituire le parole: «quattro rate mensili» con le seguenti: «ventiquattro rate mensili».

126.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per l'anno 2020, soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza applicazione di sanzioni o interessi.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il

relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

126.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 126-bis.

(Sconto ed estinzione dei versamenti tributari e contributivi)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, 2, 3, 4 e 5 le parole: "sono sospesi", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "sono scontati, ovvero sono estinti dalla propria posizione debitoria";

b) al comma 6, sostituire le parole: "La sospensione dei versamenti," con le seguenti: "La cancellazione dei versamenti,";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. I versamenti estinti automaticamente ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono trasmessi agli enti impositori i quali provvedono a validare, ovvero sanare la posizione debitoria dei soggetti richiedenti, senza obbligo di restituzione.";

d) il comma 8 è soppresso;

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Estinzione dei versamenti tributari e contributivi».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costi-

tuiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

126.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 126-bis.

(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nella provincia di Bergamo, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di giugno, luglio e agosto, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle ritenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di giugno, luglio e agosto 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti.

L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato

e sui corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 140 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

126.0.3

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 126-bis.

(Proroga sospensione di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle imprese del trasporto persone e ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, rispettivamente, di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nonché di almeno il 40 per cento nei mesi di maggio e giugno 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di

pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo e in quanto compatibile, si fa riferimento alla disciplina recata dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.».

126.0.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 126-bis.

(Contributi previdenziali e ritenute sui redditi da lavoro dipendente)

1. Non sono dovuti gli eventuali contributi previdenziali previsti per l'impiego di lavoratori a qualsiasi titolo e non sono effettuate le ritenute sui lavoratori dipendenti per tutto l'anno 2020, per le imprese e lavoratori autonomi titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro, di cui agli allegati 1 e 2.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

Conseguentemente,

all'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite con le seguenti: «86 per cento».

2) dopo il comma 13, inserire il seguente: «13-*bis*. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 90 per cento del loro ammontare.»

All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 731, le parole: «nell'8,60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel 13 per cento».

2) al comma 732, dopo le parole: «all'83 per cento» aggiungere le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5% a decorrere dal 1° gennaio 2021».

Allegato 1

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura-artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);

93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie - organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera.

93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

56.21.00 Catering per eventi, banqueting - servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie.

Allegato 2 Settori particolarmente colpiti dall'emergenza COVID-19

93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali - attività-ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera;

93.21.0 Parchi di divertimento e parchi tematici;

93.11.1 Gestione di stadi;

93.11.2 Gestione di piscine;

93.11.3 Gestione di impianti sportivi polivalenti;

93.11.9 Gestione di altri impianti sportivi nca;

79.11 Attività delle agenzie di viaggio;

79.12 Attività dei tour operator;

93.12.0 Attività di club sportivi;

93.13.0 Gestione di palestre;

93.19.9 Attività sportive nca;

49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte;

50 trasporto marittimo e per vie d'acqua;

51 trasporto aereo;

52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;

53 servizi postali e attività di corriere;

55.10.00 Alberghi: fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel e residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, *bed and breakfast*, *residence* fornitura di alloggio di breve durata presso: *chalet*, villette e appartamenti o *bungalow* per vacanze: - *cottage* senza servizi di pulizia

56.10 Ristorazione.

126.0.5

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 126-bis.

(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'Impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi in ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."»

126.0.6

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 126-bis.

(Regime forfetario sperimentale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta, per l'anno 2020, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

126.0.7

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 126-bis.
(Mini-IRES sperimentale)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrano nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo-determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico che

esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

126.0.8

DE BERTOLDI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 126-bis.

(Proroga dei termini dei versamenti relativi alle dichiarazioni fiscali)

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 20 luglio 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 24 del presente decreto, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 30 settembre luglio 2020 senza maggiorazione;

b) dal 1° al 30 ottobre 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1».

126.0.9

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 126-bis.

(Proroga dei termini dei versamenti relativi alle dichiarazioni fiscali)

1. Pertutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.

2. Nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 762, le parole: "16 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "16 settembre".

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

126.0.10

CIRIANI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 126-bis.

1. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per Cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.

2. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 maggio 2020

hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto allo-stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.

3. Ai soggetti indicati nei precedenti commi che registrino un imponibile negativo nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è riconosciuto, anche in deroga agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un credito di imposta determinato, ai fini Ires applicando al predetto imponibile negativo l'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e ai fini Irpef l'aliquota d'imposta media applicata nel precedente periodo d'imposta. Il predetto credito è riconosciuto nei limiti dell'imposta dovuta per il precedente periodo d'imposta.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione.».

126.0.11

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 126-bis.

(Regime agevolato studi professionali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, gli studi associati, ovvero le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della Legge numero 183 del 2011, nonché i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro possono applicare un'imposta sostitutiva con regime agevolato di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo; pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e pari a 900 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e a 900 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

126.0.12

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 126-bis.

(Riduzione della misura della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo)

1. Le ritenute previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.

2. Le ritenute di cui al comma 1 sono ridotte alla metà se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.».

126.0.13

NISINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 126-bis.

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafa-argenteria potranno effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

126.0.14

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 126-bis.

(Modifiche all'articolo 19 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23)

All'articolo 19, comma 1, del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23 sostituire il secondo periodo con il seguente: "I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto sono estinte, ovvero non corrisposte né risultanti alla posizione debitoria dei soggetti richiedenti."

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e for-

mazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

126.0.15

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 126-bis.

1. Le ritenute previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.

2. Le ritenute di cui al comma 1 sono ridotte alla metà se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.».

Art. 127

127.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Sostituire le parole: «16 settembre 2020», ovunque ricorrono, con le seguenti: «31 dicembre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «20-per cento.».

127.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), n. 1) primo periodo, sostituire le parole: «quattro rate mensili» con le seguenti: «ventiquattro rate mensili»;*

b) *al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «quattro rate mensili» con le seguenti: «ventiquattro rate mensili».*

127.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per le imprese turistico ricettive i versamenti Ires saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.».

127.4

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«2. Per le imprese turistico ricettive i versamenti Ires saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.».

127.5

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. La sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori di cui all'articolo 67 e la Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68 decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020 sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 relativamente alle richieste di contribuzione previdenziale formulate a seguito di accertamento ai sensi dell'articolo 2 comma 26 della legge n. 335 del 1995, nei confronti dei liberi professionisti tenuti alla iscrizione in albi professionali con Cassa di previdenza di categoria già esistente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335,

e dunque esclusi dalla Gestione di cui all'articolo 2 comma 26 della legge n. 335 del 1995, fermo il diritto al Durc provvisorio *ex* articolo 3 comma 2 del decreto ministeriale del 30 gennaio 2015 per tutto il periodo di sospensione».

127.0.1

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 127-bis.

1. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, come modificato dall'articolo 32, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".

2. All'articolo 33, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022" e le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".

3. All'articolo 34, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022" e le parole: "entro il 31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022".

4. All'articolo 35, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022" e le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022"».

Conseguentemente, ridurre di 150 milioni di euro a decorrere dal 2020 il Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

127.0.2

FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 127-bis.

(Riduzione costo del lavoro)

1. All'articolo 1, comma 102, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) le parole: "ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "indipendentemente dall'età".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 3.300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede rispettivamente, per un importo pari 1.300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

127.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 127-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

All'articolo 61, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea le parole: 30 aprile 2020' sono sostituite da 30 giugno 2020'; b) al comma 1, lettera a), le parole: 24 e 29' sono sostituite dalle seguenti: 24, 25, 25-bis e 25-ter";

b) al comma 4, le parole: "entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020";

c) il comma 5 è abrogato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Quella, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

127.0.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 127-bis.

(Proroga versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 60, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: "sono prorogati al 20 marzo 2020" con le seguenti: "sono prorogati al 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

Art. 128

128.0.1

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 128-bis.

(Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni)

1. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ivi comprese le aree fabbricabili e gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.

2. La rivalutazione può essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ove non ancora approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero in quello dell'esercizio succes-

sivo, e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.

3. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta».

128.0.2

BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 128-bis.

1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lire 500.000", sono sostituite con le seguenti: "euro 500".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto legge.»

Art. 129-bis

129-bis.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 129-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

"Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i Comuni rendicontano alla Regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

Art. 130

130.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera d), le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre».*

b) *Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 440,31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:*

1) quanto a 320,31 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265;

2) quanto a 120 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

130.2

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera d), le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre».

130.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera d), le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre».

130.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 130-bis.

(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

1. A decorrere dal 1° maggio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commis-

sione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

2. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari 4.084.000 euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 132

132.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 1, il comma 630 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente:

"630. A decorrere dal 1° gennaio 2021 all'articolo 24-ter, comma 2 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'alinea, le parole: di categoria euro 2 o inferiore' sono sostituite dalle seguenti: di categoria euro 4 o inferiore'."».

132.0.1

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 132-bis.

(Modifiche all'art. 36 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124)

All'articolo 36, comma 5, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

132.0.2

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 132-bis.

(Disposizioni in materia di addizionali dell'accisa sull'energia elettrica)

1. Limitatamente alle addizionali dell'accisa sull'energia elettrica versate per gli anni 2010 e 2011, istituite ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1998, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, ed abrogato dal decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, il soggetto obbligato di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è legittimato a recuperare dall'Amministrazione Finanziaria ovvero dagli Enti Locali percipienti, sotto forma di credito di imposta, le somme rimborsate a fronte di richiesta scritta, ai consumatori finali ai quali nei suddetti anni ha addebitato a titolo di rivalsa le addizionali.

2. Al recupero di cui al comma 1, sotto forma di credito d'imposta, sono legittimati:

a) il soggetto obbligato di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 che abbia versato per gli anni 2010 e 2011 le addizionali dell'accisa sull'energia elettrica dallo stesso dovute per i propri consumi;

b) i consumatori finali per i quali la richiesta di rimborso nei confronti del soggetto obbligato si riveli eccessivamente gravosa.

3. Il credito d'imposta è compensabile senza limiti di importo con i tributi dovuti a qualunque titolo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria o degli enti locali percipienti.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del recupero del credito di imposta.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3.400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 settembre 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 ottobre 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

b) quanto a 800 milioni di euro mediante, corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge;

c) quanto a 99 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

d) quanto a 532 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

e) quanto a 469 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

132.0.3

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 132-bis.

(Misure urgenti in materia di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili in forma mutualistica)

1. Al fine di valorizzare l'attività di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili in forma mutualistica, i giudizi promossi da consorzi, società consortili e cooperative pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della presente disposizione relativi all'applicazione dell'articolo 52, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere definiti su istanza del contribuente entro il 31 dicembre 2020, senza interessi, indennità di mora o sanzioni, a condizione che risulti corrisposto dai soggetti indicati il 15 per cento della maggiore imposta. Al medesimo fine, all'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n.208 dopo la parola: "504", sono aggiunte le seguenti: "si intende nel senso che" ed è aggiunto,

infine, il seguente periodo: "La presente disposizione si intende riferita anche alla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta dalle società cooperative indicate e da queste trasferita a trader per essere riacquisita e ceduta ai soci nel medesimo anno solare, per consumo in locali e luoghi diversi dalle abitazioni"».

Art. 133

133.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i commi dal 634 al 658 sono soppressi.».

Conseguentemente al comma 2 sono infine aggiunte le seguenti parole: «Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a), quantificati in 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

133.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «1° gennaio 2021» con le seguenti: «1° gennaio 2023»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «1° gennaio 2021» con le seguenti: «1° gennaio 2023»;*
c) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 199,1 milioni di euro per l'anno 2020, 849,4 milioni di euro per l'anno 2021, 688,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 199,1 milioni di euro per l'anno 2020, 120,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 729 milioni di euro per l'anno 2021 e 688,9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate-a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

133.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2021» con le seguenti: «dal 1° luglio 2022».

133.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i commi da 661 a 676 sono abrogati.»

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3

milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede a valere sul del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

133.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.

(Credito d'imposta per la sostenibilità ambientale del commercio e della distribuzione dei fusti di birra)

1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura dell'11,36 per cento nel periodo di imposta 2020 e del 3,34 per cento nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra riciclabili, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni, che sono restituiti all'azienda di distribuzione a fini di sanificazione e riutilizzo.

2: Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

133.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 133-bis.

(Misure per l'acquisto di autoveicoli)

1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, non si applicano le misure disincentivanti per l'acquisto di autoveicoli a norma dell'articolo 1, commi da 1042 a 1045 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. L'imposta non è dovuta dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione in nome e per conto dell'acquirente, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo n. 241 del 1997, successivamente. L'imposta non è dovuta per chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1, ivi compreso chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato con emissioni di CO₂ superiori a 160 CO₂ g/km.

3. L'imposta non è applicata ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5 della direttiva 2007/46/CE.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

133.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.133-bis.

(Disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione sui veicoli)

1. Al fine di sostenere le famiglie e le imprese colpite dagli effetti negativi conseguenti all'emergenza o epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2020-2022, non è dovuta l'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 per l'acquisto di veicoli, il passaggio di proprietà ovvero .nel caso di prima immatricolazione., al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Non sono dovute le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa nel periodo a decorre dallo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

3. È altresì sospeso il pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione per le cessioni di mezzi di trasporto usati, auto private diesel di categoria inferiore o uguale Euro 5, veicoli commerciali diesel di categoria inferiore o uguale ad Euro 4 da chiunque effettuati, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

Art. 135

135.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 135-bis.

(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)

All'articolo 5.6 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Le misure di cui al comma 2 si applicano alle imprese che pur avendo esposizioni creditizie deteriorate procedono regolarmente all'adempimento di concordati preventivi, di cui all'articolo 61 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare) e s.m., a piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), della medesima legge fallimentare e agli accordi di ristrutturazione del debito di cui all'articolo 182-*bis* della medesima Legge Fallimentare.«.

Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. All'onere derivante dall'articolo 135-*bis*, comma 4, valutato in 800 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

135.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 135-bis.

(Ulteriori modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

All'articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, inserire il seguente comma :

"2-bis. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intendono sempre cumulabili con il periodo di sospensione dei termini di cui al precedente comma 2 nonché con qualunque periodo di sospensione dei termini aventi natura giudiziale o amministrativa, ivi inclusa la sospensione dei termini disciplinata dalla Legge 7 ottobre 1969, n. 742"».

135.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 135-bis.

(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)

1. All'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire le parole: "danneggiate dall'epidemia di COVID-19" con le seguenti:", stante la crisi economica generata dall'epidemia di COVID-19";

b) al comma 3 sopprimere le parole: "in via temporanea" e "diretta";
e) Sopprimere il comma 4».

Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis All'onere derivante dall'articolo 135-bis, valutato in 800 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo

sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

135.0.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 135-bis.

(Modifiche al del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124)

All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021 e, comunque, solo ai contratti stipulati a decorrere dalla medesima data"».

135.0.5

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 135-bis.

(Ulteriori modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

All'articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intendono sempre cumulabili con il periodo di sospensione dei termini di cui al precedente comma 2 nonché con qualunque periodo di sospensione dei termini aventi natura giudiziale o amministrativa, ivi inclusa la sospensione dei termini disciplinata dalla Legge 7 ottobre 1969, n. 742».

135.0.6

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 135-bis.

(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia tributaria)

All'articolo 83, secondo comma, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Sono sospesi per la stessa durata indicata all'articolo 67 i termini per la proposizione e il deposito dei ricorsi e degli appelli innanzi le commissioni tributarie, nonché delle istanze di riassunzione; sono altresì sospesi per la medesima durata i termini per presentare istanza di accertamento con adesione, nonché i termini relativi ai procedimenti di accertamento con adesione e ai procedimenti di cui all'art. 17-bis del D.lgs. 546/92 in corso alla data del 9 marzo 2020, nonché ogni altro termine relativo al contenzioso tributario e agli istituti deflattivi del contenzioso medesimo".».

Art. 136

136.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 100, dopo le parole: "da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato," sono inserite le seguenti: "nonché da enti dotati di personalità giuridica aventi sede legale in Italia";

b) il comma 101, ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: "Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-regge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente comma.";

c) il comma 112, primo periodo, è sostituito dal seguente: "Ciascuna persona fisica ovvero ente dotato di personalità giuridica avente di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del comma 2-*bis* dell'13-*bis* del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai sensi del predetto art. 13-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157".».

Art. 136-*bis*

136-*bis*.0.1.

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 136-*ter*.

(Rivalutazione dei beni d'impresa)

Gli importi relativi alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, da versare ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della medesima legge, sono calcolati sul saldo attivo di rivalutazione al netto delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al primo e secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Le perdite utilizzate, ai sensi del presente comma, non saranno ulteriormente riportabili, né saranno deducibili o altrimenti fruibili le eccedenze del rendimento nozionale utilizzate ai medesimi fini».

Art. 137

137.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 31 dicembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 dicembre 2020».

b) *In comma 2 è sostituito dal seguente:*

«Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 10 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 10 per cento.».

137.2

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

All comma 1, dopo le parole: «si applicano anche» inserire le seguenti: «alle persone fisiche e».

137.500

MALLEGNI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Nell'ipotesi di cessione dei beni oggetto di rivalutazione, gli effetti della stessa decorrono dal momento della cessione medesima ovvero dall'anno successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis* valutati in 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 265 comma 5 del presente decreto legge.»

137.3

CALANDRINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. La contabilizzazione della rivalutazione di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 342 del 2000 si interpreta nel senso che non rientra nei casi di utilizzo fiscalmente rilevante della relativa riserva l'annullamento per effetto di differenze da fusione, laddove non diano luogo a distribuzioni, rimborsi o conguagli in denaro. A tal fine, l'articolo 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 si interpreta nel senso che le norme ivi contenute si applicano a qualunque tipo di fusione, anche nel caso di fusione inversa, vale a dire quando la società incorporante è la società partecipata e il comma 5 del medesimo articolo 172 è applicabile alle riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse, anche per fusione inversa, siano esse incorporate o incorporanti.

3-*ter*. Agli oneri di cui al comma 3-*bis*, nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.»

137.4

CALANDRINI

Sono apportate le seguenti modifiche:

1) in rubrica, dopo le parole: «nei mercati regolamentati», sono inserite le seguenti: «Disposizioni in materia di beni d'impresa».

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 698, le parole: «10 per cento» sono sostituite con le parole: «7 per cento», al comma 699 le parole: «12 per cento» sono sostituite con le parole: «8 per cento» e sempre al comma 699 le parole: «10 per cento» sono sostituite con le parole: «7 per cento.».

137.0.1

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Sospensione dei limiti di deduzione degli interessi passivi)

1. Per il periodo di imposta in corso al 1° marzo 2020, i limiti alla deducibilità degli interessi passivi contenuti nell'articolo 96, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano se, nel periodo d'imposta, l'eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del predetto articolo 96 supera il valore di euro tre milioni.»

Art. 138

138.1

GASPARRI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il metodo di calcolo della TARI secondo la Deliberazione ARERA n. 443/2019 verrà applicato dall'esercizio 2021, viste le notevoli criticità e il periodo emergenziale».

Pertanto il Pef per l'esercizio 2020 sarà calcolato con il metodo previsto nell'esercizio 2019.

1-ter. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla TARI provvede lo Stato con apposito fondo pari ad euro 400 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

138.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. AI fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemio-
logica da Covid-19, a decorrere dalla data di adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e fino al 30 settembre 2020, le attività agrituristiche sono esonerate, a richiesta dell'interessato e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020, dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

138.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 741, punto 3) della lettera c), dell'articolo 1, dopo le parole: «24 giugno 2018» sono aggiunte le seguenti: «, come integrato dall'art. 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80»;

b) è soppresso il secondo periodo del comma 749.

138.0.1

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 138-bis.

1. È attribuito un credito di imposta per i periodi di imposta 2020 e 2021 in misura pari al saldo Imu 2020 ed al primo acconto 2021 per tutte le strutture ricettive e gli esercizi di ristorazione.

2. Il credito di imposta è riconosciuto fino all'importo di quanto speso dai medesimi contribuenti per campagne promozionali aggiuntive rispetto all'esercizio precedente.»

138.0.2

SAVIANE, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 138-bis.

(Disposizioni inerenti gettito IMU)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 2019, la quota pari allo 0,76 per cento del gettito dell'IMU derivante

dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, riservata allo Stato come stabilito dall'articolo 1, commi 744 e 753, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli anni 2020 e 2021 è versata direttamente al comune in cui è situato l'immobile.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:

- quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

- quanto a 532 milioni di euro per il 2020 e 2.200 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

- quanto a 1.305 milioni per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

- quanto a 363 milioni per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

138.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 138-bis.

(Sospensione dei pagamenti della tassa sui rifiuti)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere a piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa la cui attività sia stata sospesa ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020.

2. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

138.0.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 138-bis.

(Rideterminazione della componente variabile della tassa sui rifiuti)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, prevede, per l'anno 2020, la rideterminazione della componente variabile per il calcolo della tassa sui rifiuti di cui all'allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif.

2. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti disciplina, ove opportuno, le modalità per la relativa copertura dell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 139

139.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 139-bis.

(Fidejussioni bancarie e assicurative rilasciate all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Entrate Riscossione e ad altri enti pubblici)

"1. Qualsiasi fidejussione bancaria e assicurativa da produrre all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Entrate Riscossione e ad altri enti pubblici viene emessa esclusivamente in formato Pdf/A con apposizione di firma digitale e marcatura temporale e trasmessa direttamente dal soggetto emittente attraverso posta elettronica certificata al soggetto beneficiario"».

Art. 143

143.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 143-bis.

(Fatturazione elettronica piccola pesca)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: "e quelli che applicano" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicem-

bre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

143.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 143-bis.

(Esenzione imposta di bollo per la pesca e acquacoltura)

1. All'articolo 21-*bis* dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26-ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: "al settore agricolo" sono inserite le seguenti: "e ai settori della pesca e dell'acquacoltura".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 500.000 euro annui a decorrenza dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo-265, comma 5, del presente decreto-legge».

143.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 143-bis.

(Modalità e termini di versamento della tassa di concessione governativa per il rilascio della licenza di pesca professionale marittima)

1. La tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

2. La tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi

indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.

3. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o società di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o società di pesca durante il periodo di efficacia della licenza.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui al comma 2 che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi.

5. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla disciplina vigente dell'Unione europea.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

143.0.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 143-bis.

(Sospensione imposta di bollo su conti correnti bancari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è sospesa fino al 31 dicembre 2020 l'imposta

di bollo per tutte le tipologie di conti correnti bancari, vincolati ovvero non vincolati, per i conti correnti postali e per i libretti di risparmio di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della Tariffa, parte 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

143.0.5

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 143-bis.

(Abrogazione della disciplina delle ritenute in materia di appalti)

L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è abrogato».

Art. 144

144.1

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «16 settembre 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «settembre 2020», con le seguenti: «dicembre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «20 per cento».

144.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 2, dopo le parole: «entro il 16 settembre 2020,» inserire le seguenti: «ovvero in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020,».

Art. 145

145.0.1

CALANDRINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 145-bis.

(Compensazione tra credito professionale accertato verso la P.A. per prestazioni di natura pubblica con debito di imposta)

1. Gli esercenti la professione forense destinatari di provvedimenti dell'A.G. di liquidazione dei compensi per le difese d'ufficio penali *ex art.* 116 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2020 o per i gratuiti patrocinii civili o penali *ex artt.* 74-75 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 emessi sino al 31.12.2020, in alternativa alla riscossione, possono compensare orizzontalmente detti crediti professionali, in tutto o in parte, con qualsiasi debito fiscale sino all'importo complessivo di euro 20 milioni in deroga al limite di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157».

Art. 146

146.0.1

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 146-bis.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *i*), aggiungere la seguente:

"*i-bis*) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse"».

Art. 147

147.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 147. A decorrere dal 2020, il limite di 700.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 1 milione di euro».

147.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il comma 1 è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 5 milioni di euro».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, derivanti dalle operazioni di cui al

presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

147.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.";

c) al comma 5, inserire il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera *a*).";

d) dopo il comma 5, ripristinare il seguente comma:

"6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.";

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, ripristinare il seguente comma:

"11. Ai fini del comma 4, lettera *a*), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.";

g) al comma 12, le parole: "ai fini del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del comma 4, lettera *b*)";

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera *a*), e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma *1-bis*, si applicano anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della presente norma."».

147.0.1

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 147-bis.

(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)

1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge».

147.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 147-bis.

(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)

1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge».

147.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 147-bis.

(Utilizzo crediti verso P.A.)

1. Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza previsto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni possono cedere i crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 30 marzo 2020 o da contratti o da accordi stragiudiziali stipulati prima della medesima data, per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili utilizzati per l'attività di impresa e le relative utenze, dei corrispettivi per la Tari e l'Imu relativi all'anno 2020.

2. In deroga alla normativa vigente, le cessioni di crediti di cui al comma 1 devono essere stipulate mediante scrittura privata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici, che non possono opporsi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

Art. 148

148.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per gli esercizi 2019-2021, le imprese ubicate nei territori terremotati di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, la cui attività ha maggiormente risentito la crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

148.0.1

TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 148-bis.

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 20 luglio 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 30 settembre 2020 senza maggiorazione;

b) dal 1° ottobre al 31 ottobre 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adotta-

no il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.».

148.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 148-bis.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, della disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come «periodo di non normale svolgimento dell'attività».

2. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle società in perdita sistematica, di cui ai commi 36-*decies* e 36-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e per il successivo, le percentuali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte alla metà».

148.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 148-bis.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

a) società di comodo, di cui all'articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724;

b) società in perdita sistematica, di cui all'articolo, 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.».

148.0.4

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 148-bis.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, della disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come «periodo di non normale svolgimento dell'attività»;

2. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle società in perdita sistematica, di cui ai commi 36-*decies* e 36-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e per il successivo, le percentuali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte alla metà».

Art. 149

149.1

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «16 settembre 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020» e ai commi 2, 3 e 4, sostituire le parole: «31 maggio 2020», con le seguenti: «31 agosto 2020».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «16 settembre 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020» e le parole: «settembre 2020», con le seguenti: «dicembre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 165, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», con le seguenti: «175,3 milioni».

149.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 149-bis

(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184, 185, 185-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.

3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 luglio 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.

4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere *a)* e *b)* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.

5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-*bis*, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni; dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. Ai soli fini del presente articolo:

a) la locuzione "alla data del 31 luglio 2019" contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera *a)*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituita con: "alla data del 31 luglio 2020";

b) la parola: "2017" contenuta nell'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sempre sostituita con: "2018"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come

rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

149.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 149-bis.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. All'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 10 giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda".

b) al comma 8, le parole: "Entro il 31 maggio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020"».

149.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 149-bis.

(Misure agevolative derivanti dal metodo previsionale acconti giugno)

In caso di errore nel calcolo degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dovuti con metodo previsionale in ragione dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nel mese di giugno 2020, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 anche se risultante fuori dai margini dello scostamento come da legislazione vigente».

149.0.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 149-bis.

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il termine dei 12 mesi per la presentazione della dichiarazione di successione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 è prorogata di ulteriori 12 mesi, o comunque, 9 mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Ove previsti, per l'intero periodo di cui al comma 1, non sono dovuti come adempimento alla dichiarazione di successione i versamenti dell'imposta ipotecaria, dell'imposta catastale, l'imposta di bollo, la tassa ipotecaria, nonché l'imposta di successione.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti termini e modalità della dichiarazione di successione dei beneficiari, nonché le altre disposizioni di attuazione necessarie.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 152

152.1

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 1 sostituire le parole: «31 agosto 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «9,7 milioni», con le seguenti: «23 milioni» e le parole: «27,4 milioni», con le seguenti: «90 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», con le seguenti: «437,7 milioni».

Art. 153

153.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, le parole: "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "26 febbraio 2021"».

b) *all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «diecimila».*

c) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 252,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 240 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

Conseguentemente all'articolo 154, comma 1, sopprimere la lettera a).

Art. 154

154.1

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: «31 agosto», con le seguenti: «31 dicembre»;

alla lettera b), sostituire le parole: «31 agosto 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020».

alla lettera c), sostituire le parole: «10 dicembre 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020».

154.2

CALANDRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «entro il termine del 10 dicembre 2020» con le seguenti: «entro il termine del 31 marzo 2021, con pagamento in unica rata o in un massimo di sei rate mensili a partire dal 31 marzo 2021»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«I-bis, L'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dal seguente:

"14. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti a titolo di prima o unica rata. In caso di mancato-ovvero di insufficiente o tardivo versamento della prima o unica rata delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In caso di tardivi od omessi versamenti delle rate successive alla prima, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."».

154.0.1

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 154-bis.

(Differimento dei termini in materia di espropriazione immobiliare)

1. I procedimenti di espropriazione immobiliare di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nei confronti di immobili adibiti a prima casa sono sospesi fino al 31 dicembre 2022.».

154.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 154-bis.

(Compensazione debiti e crediti verso la Pubblica Amministrazione)

1. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è sostituito dal seguente:

"7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione per le somme, dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del decreto del presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972,

n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1-*bis* del medesimo articolo, eventualmente risultanti, secondo le modalità di cui all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dalle certificazioni previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma dovuta sia inferiore o pari al credito vantato. Qualora, ai momento in cui è sorto il debito, il debitore risultava, indipendentemente dal rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b)*, ultimo periodo, del medesimo decreto, titolare di crediti di cui al periodo che precede, sui debiti iscritti a ruolo non sono dovuti interessi, sanzioni e oneri di riscossione.

2. L'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

"Art. 154-*quater*.

1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere *e)* e *d)* del comma 1-*bis* del medesimo articolo, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.

2. Il creditore può procedere-immediatamente alla compensazione se al momento del pagamento sia titolare di crediti di cui al periodo precedente. Ove le stesse non siano già in possesso del creditore, le amministrazioni pubbliche di cui al comma precedente interessate verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti per l'emissione della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b)*, ultimo periodo, del medesimo decreto. Le certificazioni sono rilasciate al contribuente entro trenta giorni dalla compensazione. Qualora sussistano i requisiti per il rilascio delle certificazioni e le amministrazioni pubbliche non provvedano al rilascio delle stesse entro il termine sopra indicato, la compensazione è considerata definitivamente valida ed efficace.

3. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro centottanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e

delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.

3. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012 sono modificati in conformità a quanto disposto nei commi 1 e 2.

4. Lo Stato è tenuto a corrispondere alle Regioni, Province e Comuni le somme dovute entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quali trovano applicazione gli interessi di mora di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231. È fatta salva la facoltà delle Regioni, Province e Comuni di cedere il credito ad istituti bancari o altro istituto finanziario.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e specificando il limite massimo di compensazione usufruibile dal creditore di cui al comma 1 nei limiti di spesa autorizzata.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla

rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

154.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 154-bis.

(Proroga termini dei versamenti su piattaforma PagoPA)

1. All'articolo 21 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente: *1-bis.* All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovunque ricorrano, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Art. 155

155.1

CALANDRINI

Sopprimerlo.

Art. 156

156.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 156-bis.

(Esenzione imposte e tasse locali per le scuole paritarie)

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del *virus* COVID-19.

2. Al fine di ristorare gli enti locali delle mancate entrate di cui al comma precedente, presso il Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di-concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dal presente decreto.

4. Agli oneri della presente disposizione, pari a 800 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

156.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 156-bis.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono detraibili dall'imposta lorda sulle persone fisiche per un importo non superiore a euro 1.000 per alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

156.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 156-bis.

(Semplificazioni in materia di avanzo di amministrazione)

1. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 118 del 2011, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva-approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 le variazioni al bilancio di previsione degli-enti a cui si applica il Titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011 possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge da parte dell'organo consiliare entro novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine».

156.0.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 156-bis.

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo lo-

cale relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del *virus* COVID-19.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

156.0.5

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 156-bis.

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

156.0.6

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 156-bis.

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei

— 851 —

Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del *virus* COVID-19.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265».

156.0.7

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 156-bis.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a 5.500 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265».

Art. 157

157.1

CALANDRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, fermo restando l'ordinario termine di decadenza, i termini per la notifica del ricorso, per la proposizione di istanza, di accertamento con adesione e per la presentazione di deduzioni difensive di cui*

all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono sospesi fino al 31 dicembre 2021, Sono parimenti sospesi, fino al 31 dicembre 2021, tutti gli effetti esecutivi conseguenti alla notifica dei sopra indicati atti»;

b) *sopprimere il comma 5*;

c) *dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. Per tutti gli atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, gli accordi conciliativi ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e gli accordi di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 sottoscritti dall'entrata in vigore della presente legge di conversione fino al 31 dicembre 2021 non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni».*

157.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 7-ter aggiungere il seguente: «7-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti amministrativi e penali, anche esecutivi, per violazioni delle norme edilizie, paesaggistiche e dei vincoli demaniali, relative all'area demaniale del comprensorio denominato Falconera' nel Comune di Caorle."».

157.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 157-bis.

(Misure urgenti in materia di entrate locali)

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono rinegoziati anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Art. 160

160.1

PAGANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La quota fissa a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'art. 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, è aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B - Turismo e ambiente del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009».

160.0.1

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 160-bis.

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati/condomini privati situati nei comuni del cratere sisma 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4 e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domandasti contributo

presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4, decurtato del 10%.

2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 1 vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'art. 11 del DL 78 del 19 giugno 2015, convertito dalla L. 125 del 6 agosto 2015 e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.

3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contributo - Scheda Progetto Parte Prima - depositate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014 e ss mm e ii. in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

160.0.2

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 160-bis.

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC

e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.

2. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'art. 11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali sino a concorrenza dell'80% dell'importo ammesso».

160.0.3

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 160-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La selezione dell'impresa esecutrice è compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 2-bis, comma 33, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge n. 172 del 4 dicembre 2017, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale garantendo criteri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori".

2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'art. 67-quarter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.

3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi cinque anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto né rapporti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine producono apposita autocertificazione al comune per gli idonei controlli anche a campione.

4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale, garantendo criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione comprovante i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229.

5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutta la durata della stessa, per l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al comma che precede è consentito il ricorso all'autocertificazione.

6. Il comma 4 dell'art. 2 del d.p.c.m. 4 febbraio 2013 è abrogato».

160.0.4

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 160-bis.

1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della Regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato; anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzate sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i cri-

teri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori».

160.0.5

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 160-bis.

1. All'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 le parole: "Per gli anni 2019 e 2020 (...)" sono sostituite dalle seguenti inserite il seguente: "Per gli anni 2019 e 2020, nonché per gli anni 2021 e 2022 (...)"».

160.0.6

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 160-bis.

(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere)

1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al Comune dell'Aquila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettere a), b) e c), e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010 e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000, nel-

l'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 la Regione, gli enti locali compresi i Comuni del cratere sismico, di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettere *a*), *b*) e *c*), e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Enti, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica.».

160.0.7

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'art. 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 761, della Legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale-propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

5. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'art. 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, del-

l'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

6. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'art. 1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'art. 1 comma 987 legge 145/2018, ed all'art. 9-*vicies sexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

7. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021".

8. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "e) ed),".

d) Al comma 1 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d),";

2) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,".

9. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

10. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50% del contri-

buto concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10% annuo su una durata del bene di 10 anni.

11. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'art. 2 c. 1 del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conv. con mod. in legge 135/2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

Le risorse ed i contributi di cui al paragrafo precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al r.d. n. 267/1942 e smi, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 14/2019.

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'art. 2 comma 6 del d.l. 74/2012, c.onv. in legge 122/2012.

12. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è abrogato.

13. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Agli oneri derivanti dal comma 3 nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 11 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal precedente comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 5 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede

de mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

160.0.8

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'art. 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

160.0.9

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 761, della Legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

160.0.10

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO,
SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

160.0.11

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO,
SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'impo-

sta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

160.012

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'art.2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1-, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

160.0.13

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'art. 1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'art. 1 comma 987 legge 145/2018, ed all'art. 9-*vicies sexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge».

160.0.14

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio-2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

160.0.15

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO,
SACCONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a*)," sono aggiunte le seguenti parole: "*c*) e *d*)",

2. Al comma 1 dell'art.3-*bis* del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a*), *b*)" sono aggiunte le seguenti parole: ", *c*) e *d*)",

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari, " sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti" a: "attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,"».

160.0.16

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO,
SACCONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata« è soppressa"».

160.0.17

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO,
SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50% del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10% annuo su una durata del bene di 10 anni».

160.0.18

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO,
SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'art. 2 c. 1 del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conv. con mod. in legge 135/2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa-economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva

o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

2. Le risorse ed i contributi di cui al comma precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al r.d. n. 267/1942 e smi, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 14/2019.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'art. 2 comma 6 del d.l. 74/2012, conv. in legge 122/2012».

160.0.19

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

160.0.20

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 160-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del de-

creto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

160.0.21

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 160-*bis*.

1. Articolo 22 decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

5. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della Corte dei conti».

160.0.22

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 160-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

2. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».

160.0.23

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 160-bis.

1. In considerazione dell'emergenza COVID 19, gli Uffici Speciali istituiti ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono autorizzati a prorogare o rinnovare gli incarichi conferiti agli esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che vengano a scadere a far data dalla pubblicazione del presente decreto».

Art. 162

162.0.1

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Modifiche alla disciplina di riporto delle perdite fiscali)

1. Le perdite relative al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile relativo al periodo di imposta precedente. A tal fine non si tiene conto del limite previsto dall'articolo 84, comma 1, del TUIR.

2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ai fini del calcolo dei versamenti a saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta precedente.»

Art. 164

164.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Il comma 1 è preceduto dal seguente:

«01. All'articolo 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: "pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "nonché le quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, regioni, province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ciò compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti da detta società di gestione del risparmio"».

164.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti lettere:

b-bis) dopo le parole: "pari almeno al" il valore "70" è sostituito dal seguente: "30";

b-ter) dopo le parole: «corrisposta in denaro», sono aggiunte le seguenti: «anche in deroga a quanto stabilito al comma 8-ter, ultimo periodo».

164.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "ristrutturazione immobiliare" sono inserite le seguenti: "nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296" e dopo la parola: "provvedano" sono inserite le seguenti parole: "anche tramite imprese appaltatrici"».

164.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 164-bis.

(Riduzione temporanea dei vincoli di deducibilità degli interessi passivi)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 2 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non è applicabile per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Gli interessi passivi deducibili ai sensi della presente disposizione sono pari a quelli maturati nel corso del periodo d'imposta e in eccesso rispetto agli interessi passivi considerati non deducibili nel periodo d'imposta precedente per effetto dell'applicazione del medesimo articolo 96, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti esercenti attività che non sono state sospese per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.».

164.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 164-bis.

(Misure in materia di crediti di imposta e liquidità)

1. I crediti d'imposta fiscali compensabili di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e i crediti d'imposta per ogni tipo di beneficio relativo al settore edilizio, potranno essere oggetto di utilizzo in pagamento per ogni tipo di spesa sia tra privati, sia tra aziende.

2. Il credito fiscale è rappresentato dal modello F24 utilizzato per i pagamenti d'imposta.

3. Il pagamento di ogni tipo di spesa avverrà mediante girata sul tergo del modello F24.

4. Il credito fiscale rappresentato dal modello F24 potrà essere utilizzato sino alla data di scadenza del modello F24 che corrisponderà con i dieci

giorni successivi alla data di scadenza della dichiarazione dei redditi cui il credito d'imposta si riferisce.»

164.0.3

FAZZOLARI, CALANDRINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 164-bis.

(Versamento obbligatorio deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale)

1. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;

b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera *a)* è trat-

tenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria».

164.0.4

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 164-bis.

1. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo al professionista certificato a norma Uni 11511».

Art. 175

175.0.1

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.175.1

(Misure urgenti per il settore bancario del Mezzogiorno)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da Covid-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'art.107, comma 2

lettera *b*) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. In considerazione del gravissimo deterioramento della situazione economico/finanziaria, determinata dall'epidemia da Covid-19, su taluni territori dell'Italia meridionale nonché sulle attività della Banca Popolare di Bari società cooperativa per azioni in amministrazione straordinaria, è autorizzata l'acquisizione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di parteci-

pazione di maggioranza al capitale sociale di detta Banca, anche quale misura di ristoro per i soci.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale- sociale, anche in più fasi e anche per successivi aumenti di capitale, nonché ad acquisire azioni già emesse, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.

4. Per le finalità del presente articolo è istituito un fondo con una dotazione di 900 milioni di euro, la cui copertura è assicurata, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritte nel capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Entro 5 anni dall'acquisizione di cui al comma 2, il Ministero dell'Economia e delle finanze valuta la possibilità e l'opportunità della dismissione, integrale o parziale, della partecipazione pubblica a condizioni di mercato.

6. Il decreto legge 16 dicembre 2019, n.142 come convertito dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 è abrogato».

Art. 175-bis

175-bis.1

DE POLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 237, della legge n. 160 del 2019, per il deposito delle istanze di indennizzo al FIR, da ultimo prorogato dall'art. 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogato dal 18 giugno 2020 al 18 ottobre 2020».

Art. 176

176.1

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 176 - (Tax credit vacanze) - 1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese documentate e sostenute in occasione di uno o più periodi di vacanza svolti all'interno del territorio nazionale con pernottamento presso strutture turistico ricettive e termali, per un importo non superiore a 250 a persona per ciascun periodo di vacanza. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.

2. Le spese oggetto di detrazione devono essere sostenute nel medesimo arco temporale. Oggetto di detrazione sono le spese per vitto, alloggio e per la fruizione di servizi turistici, ivi incluse quelle presso stabilimenti balneari, parchi divertimento, pubblici esercizi, sostenute nei luoghi di svolgimento delle vacanze.

3. Si detraggono altresì per l'intero importo le spese documentate per l'acquisto di biglietti per manifestazioni, rappresentazioni musicali, teatrali e proiezioni cinematografiche ovunque svolte, mostre ed esposizioni e per l'accesso ad altri luoghi della cultura, sostenute nel periodo di svolgimento della vacanza.

4. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di revisione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per gli anni 2021 e 2022, per la detrazione delle spese connesse a periodi di vacanza trascorsi in Italia, con una dotazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

176.2

CALANDRINI

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 176. - (*Interventi in favore della ripresa del turismo*) - 1. Alle regioni in base alla loro capacità ricettiva sono destinati i fondi di cui al comma 2. Le regioni con specifiche azioni di promozione e di accoglienza turistica e coinvolgendo direttamente le strutture ricettive favoriscono il rilancio dei flussi turistici presso il proprio territorio. Per favorire la ripresa delle attività turistiche e dell'occupazione, le regioni, nel rispetto delle linee di indirizzo degli organi europei e statali in materia di flessibilità per l'emergenza COVID-19, sono autorizzate alla realizzazione di progetti di promozione turistico-culturale mediante l'acquisto anticipato di servizi turistici o culturali, da fruire in ambito nazionale, da parte di operatori e imprese del settore in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività, da veicolare tramite *voucher*.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265».

176.500

FERRO

Al comma 1, sopprimere le parole da «con Isee» fino a «40.000 euro». Sostituire il successivo comma 2 con il seguente comma: «2. Il credito di cui al comma 1, è attribuito nella misura di 150 euro per ogni componente del nucleo familiare». Infine, sostituire il comma 7 con il seguente comma: «7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.354,4 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.467,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.»

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 200 milioni per il 2020.

176.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con ISEE sino a: 40.000 euro;».

Conseguentemente:

sostituire il successivo comma 2 con il seguente:

«2. decreto-legge, è attribuito nella misura di 150 euro per ogni componente del nucleo familiare».

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.354,4 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1467,6 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

176.4

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «non superiore a 40.000 euro» *con le seguenti:* «non superiore a 60.000 euro» *e sopprimere le parole da:* «, nonché dagli agriturismo» *fino alla fine del comma;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «1-bis. Il credito di cui al comma 1 è parimenti riconosciuto per l'acquisto di un pacchetto turistico e di servizi turistici collegati ai sensi degli artt. 32 e 33 del Decreto Legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, in cui siano comprese spese per prestazioni di cui al comma 1.»;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 1.000 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 600 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 300 euro per quelli composti da una persona»;

d) *al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:* «a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistica ricettiva, da un'agenzia di viaggio e turismo o da un *tour operator* per un soggiorno di durata non inferiore a tre pernottamenti consecutivi».

176.5

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1 sostituire le parole: «40.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

Conseguentemente, al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali importi sono raddoppiati se il periodo di soggiorno presso le strutture di cui al comma 1 è superiore a 4 netti»; aggiungere, in fine il seguente comma: «7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, e 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

176.6

CALANDRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «40.000» con le seguenti: «50.000»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «dell'80 per cento» con le seguenti: «del 90 per cento»;*

c) *al comma 5, dopo le parole: «n. 241», inserire le seguenti: «, anche in relazione alle imposte locali,».*

176.7

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1 sostituire le parole: «non superiore a 40.000 euro» con le seguenti: «non superiore a 50.000 euro».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, e 130 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

176.8

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 1 sostituire le parole: «40.000 euro», con le seguenti: «50.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», con le seguenti: «175,3 milioni».

176.9

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo la parola: «agriturismo», aggiungere le seguenti: «e dalle attività di ittiturismo e pesca turismo».

Conseguentemente, al comma 3, lettera a), dopo la parola: «agriturismo aggiungere le seguenti: e dalle attività di ittiturismo e pesca turismo».

176.10

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 1, dopo le parole: «dagli agriturismi e dai bed breakfast» aggiungere le seguenti: «esercitati in forma imprenditoriale e».

176.11

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1 dopo le parole: «turistico ricettivi» aggiungere le seguenti: «nonché per l'acquisto di biglietti aerei per viaggi in Italia».

176.12

DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «, dalle agenzie di viaggio e turismo che hanno effettuato la cessione di pacchetti

turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale, di cui all'art. 74-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;

b) *al comma 3 alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole:*
«o da una singola agenzia di viaggio e turismo».

176.13

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «, dalle agenzie di viaggio e turismo che hanno effettuato la cessione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento-di un corrispettivo globale, di cui all'art. 74-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

b) *al comma 3 alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole:*
«o da una singola agenzia di viaggio e turismo».

176.14

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il credito di cui al periodo precedente è utilizzabile anche nelle attività dei servizi di ristorazione e nelle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento.».

176.501

FERRO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; la quota per i minorenni è utilizzabile dal genitore che ne fa richiesta. È attribuito nella misura massima di 800 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 250 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 110 euro per quelli composti da una sola persona.»

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 200 milioni per il 2020.

176.15

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il credito di cui al comma 1, è utilizzabile da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; la quota per i minorenni è utilizzabile dal genitore che ne fa richiesta. Il credito è attribuito nella misura massima di 800 euro per ogni nucleo familiare».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «750 milioni di euro».

176.16

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per ogni minore in affidamento temporaneo disposto con provvedimento del giudice, indipendentemente dal fatto che ai fini ISEE siano considerati o meno nel nucleo familiare, viene riconosciuto un credito di 150 euro, separato da quello del nucleo familiare di appartenenza, anche se questi supera il limite ISEE di cui all'articolo 1, Tale credito sarà utilizzabile da uno dei genitori affidatari.».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «750 milioni di euro».

176.17

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «da un singolo agriturismo o da un singolo bed breakfast» aggiungere le seguenti: «esercitati in forma imprenditoriale».

176.18

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 3, lettera c), prima delle parole: «agenzie di viaggio e tour operator», inserire le seguenti: «consorzi, cooperative, catene alberghiere, marchi».

176.19

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile nella misura del 100 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. I soggetti di cui al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore dei servizi. Lo sconto di cui al precedente periodo è recuperato dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta nella misura del 110 per cento del corrispettivo, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con garanzia dello Stato. Il credito ceduto agli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari non può essere compensato ed utilizzato per il pagamento di debiti pregressi».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», con le seguenti: «i 75,3 milioni».

176.20

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sopprimere le parole: «nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento»;*

b) *sopprimere il comma 5.*

176.21

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di agevolare la compensazione di cui al comma 5, per le imprese turistico ricettive i versamenti Ires saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2020.

5-ter. La compensazione di cui al comma 5 può essere effettuata entro il 31 dicembre 2021».

176.22

DAMIANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 88-bis comma 8 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27 è apportata la seguente modifica:

a) tra le parole: "È sempre corrisposto" e "il rimborso con restituzione della somma versata" sono aggiunte le seguenti parole: "sia dai fornitori a favore dell'organizzatore che e da quest'ultimo alla scuola committente";»

176.23

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 7 sostituire le parole: «valutati in 1.677,2 milioni» con le seguenti: «valutati in 1.102,2 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 182, comma 1, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «600 milioni».

176.24

DAMIANI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo l'art. 47 dell'Allegato 1 del D.Lgs 23 maggio 2011, n. 79, viene inserito il seguente articolo:

"Art. 47-bis.

(Fondo nazionale di garanzia per i viaggi e voucher "Covid- 19")

1. Presso il Ministero dei Beni e le Attività Culturali ed il Turismo, è istituito il fondo nazionale di garanzia per i viaggi.

Il Fondo svolge le seguenti funzioni:

a) rimborsa l'agenzia di viaggi organizzatrice o venditrice di pacchetti e servizi ai viaggiatori, di quanto versato per l'acquisto dei servizi turistici da altre agenzie di viaggi; in caso di omesse prenotazioni e omesso rimborso, a causa di insolvenza o di fallimento di quest'ultime, a condizione che i viaggiatori siano stati adeguatamente ripotetti;

b) fermo l'obbligo di idoneità della garanzia prestata rispetto alle previsioni di rischio, secondo il comma 3 del detto art. 47, provvede a sostenere i costi di rimpatrio del viaggiatore e al rimborso del prezzo versato per i pacchetti turistici, anche se oggetto di voucher emessi ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legge 2.3.2020, n. 9 ovvero ai sensi dell'art. 88-bis del Decreto Legge 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24.4.2020., n. 27 e non utilizzati alla scadenza di validità né rimborsati per l'insolvenza o il fallimento dell'operatore turistico emittente, nei limiti dell'eccedenza rispetto al massimale della garanzia di cui all'art. 47, 2 comma;

c) provvede, a seguito della integrale restituzione del prezzo versato ai viaggiatori, al rimborso di quanto versato ai fornitori dei servizi turistici inclusi nel pacchetto receduto ai sensi dell'art. 41, 4 comma, per ipotesi di circostanze inevitabili e straordinarie, limitatamente agli importi che, per il prevalere di legislazione estera favorevole al fornitore straniero e dell'esito infruttuoso di azioni legali anche in forza dell'ultima parte del comma 6 del detto art. 4, non siano stati recuperati o restituiti;

d) provvede al rimborso dei biglietti aerei pagati e non volati o dei voucher emessi ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legge 2.3.2020, n. 9 ovvero ai sensi dell'art. 88-bis del Decreto Legge 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24.4.2020., n. 27, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati, a causa della insolvenza o del fallimento del vettore.

2. Il Fondo è alimentato:

- quanto alle funzioni di cui alle lett. a), b) e c), da una quota annuale pari al quattro per cento dell'ammontare del premio delle polizze di as-

sicurazione obbligatoria di cui all'articolo 19 e 47, comma 1, che verrà versata dalle Compagnie di Assicurazione percipienti;

- quanto alla funzione di cui alla lett. *d*), dal versamento pari al 0,5 % del prezzo del biglietto aereo, che verrà versata dalle Compagnie aeree con cadenza mensile.

3. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Ministro dei Beni e le Attività Culturali ed il Turismo, entro 60 giorni"».

176.25

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo l'art. 47 dell'Allegato 1 del D.Lgs 23 maggio 2011, n. 79, viene inserito il seguente articolo:

"Art. 47-bis.

(Fondo nazionale di garanzia per i viaggi e voucher «Covid-19»)

1. Presso il Ministero del Beni e le Attività Culturali ed il Turismo, è istituito il fondo nazionale di garanzia per i viaggi.

Il Fondo svolge le seguenti funzioni:

a) rimborsa l'agenzia di viaggi organizzatrice o venditrice di pacchetti e servizi ai viaggiatori, di quanto versato per l'acquisto dei servizi turistici da altre agenzie di viaggi, in caso di omesse prenotazioni e omesso rimborso, a causa di insolvenza o di fallimento di quest'ultime, a condizione che i viaggiatori siano stati adeguatamente ripotetti;

b) fermo l'obbligo di idoneità della garanzia prestata rispetto alle previsioni di rischio, secondo il comma 3 del detto art. 47, provvede a sostenere i costi di rimpatrio del viaggiatore e al rimborso del prezzo versato per i pacchetti turistici, anche se oggetto di *voucher* emessi ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legge 2.3.2020, n. 9 ovvero ai sensi dell'art. 88-bis del Decreto Legge 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24.4.2020, n. 27 e non utilizzati alla scadenza di validità né rimborsati per l'insolvenza o il fallimento dell'operatore turistico emittente, nei limiti dell'eccedenza rispetto al massimale della garanzia di cui all'art. 47, 2 comma;

c) provvede, a seguito della integrale restituzione del prezzo versato ai viaggiatori, al rimborso di quanto versato ai fornitori dei servizi turistici inclusi nel pacchetto receduto ai sensi dell'art. 41, 4 comma, per ipotesi di circostanze inevitabili e straordinarie, limitatamente agli importi che, per il-

prevalere di legislazione estera favorevole al fornitore straniero e dell'esito infruttuoso di azioni legali anche in forza dell'ultima parte del comma 6 del detto art. 4, non siano stati recuperati o restituiti;

d) provvede al rimborso dei biglietti aerei pagati e non volati o dei voucher emessi ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legge 2.3.2020, n. 9 ovvero ai sensi dell'art. 88-*bis* del Decreto Legge 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24.4.2020, n. 27, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati, a causa della insolvenza o del fallimento del vettore.

2. Il Fondo è alimentato:

- quanto alle funzioni di cui alle lett. *a)*, *b)* e *c)*, da una quota annuale pari al quattro per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 19 e 47, comma 1, che verrà versata dalle Compagnie di Assicurazione percipienti;

- quanto alla funzione di cui alla lett. *d)*, dal versamento pari al 0,5 % del prezzo del biglietto aereo, che verrà versata dalle Compagnie aeree con cadenza mensile.

3. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Ministro dei Beni e le Attività Culturali ed il Turismo, entro 60-giorni"».

176.26

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 7 introdurre il seguente comma:

«7-*bis*. All'articolo 88-*bis* comma 8 del Decreto Legge 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24.4.2020, n. 27 è apportata la seguente modifica:

- tra le parole: "È sempre corrisposto" e "il rimborso con restituzione della somma versata" sono aggiunte le seguenti parole: "sia dai fornitori a favore dell'organizzatore che e da quest'ultimo alla scuola committente"».

176.0.1

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 176-bis.

(Sostegno settore turismo e Bonus vacanze)

1. Al fine di promuovere ed incentivare il settore turistico mediante il settore culturale e didattico-museale, alle persone fisiche di età compresa tra i 18 anni e i 25 anni è riconosciuta la possibilità di beneficiare di un "buono vacanze" di euro 150, da utilizzare presso le imprese turistico ricettive, agriturismo, *badbreakfast*, *agenzie di viaggio*, *tour operator*, nonché la visita di esposizioni museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale e per l'acquisto di biglietti di viaggio aereo ovvero sull'intera rete ferroviaria italiana, per l'anno 2020.

2. Il *bonus* viene erogato direttamente al richiedente per il comprovato acquisto dei servizi di cui al comma precedente.

3. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito un fondo di ristoro per le imprese turistico ricettive, agriturismo, *bedbreakfast*, *agenzie di viaggio e tour operator* con una dotazione di 850 milioni di euro.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative e i criteri di riparto del suddetto fondo».

Conseguentemente, alla compensazione degli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 176.

176.0.2

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 176-bis.

(Tax credit pacchetti turistici in Italia)

1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento del corrispettivo di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati, disciplinati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, per servizi resi in ambito nazionale.

2. Il credito di cui al comma 1, è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

3. decreto-legge è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) l'acquisto del pacchetto-turistico o dei servizi turistici collegati deve avvenire presso una singola agenzia di viaggio o un singolo *tour operator* con sede legale ed amministrativa nel territorio dello Stato o stabile organizzazione in Italia di soggetto residente all'estero che svolge intermediazione dei predetti servizi;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica che per il pacchetto turistico è emessa ai sensi dell'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici.

4. Il decreto-legge è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con l'agenzia di viaggi e il *tour operator*, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato all'agenzia di viaggi e al *tour operator* sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché istituti di credito o intermediari finanziari, il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito

dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, l'agenzia di viaggi e il *tour operator* e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Ai fini della determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 74-*ter*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si tiene conto dello sconto di cui al comma 4.

7. Il decreto-legge non è cumulabile con il credito di cui all'articolo 176, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 milioni per l'anno 2020 e in 680 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

176.0.3

AIMI, PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 176-bis.

1. Al fine di rilanciare il settore turistico a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sono adottate le seguenti misure:

a) per gli anni 2020 e 2021, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese turistiche sostenute dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi, che concorrono a formare il reddito complessivo, purché effettuate su territorio italiano e in strutture che hanno sede legale in Italia;

b) per gli anni 2020 e 2021, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, purché fruiti su territorio italiano, sostenute dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi, che concorrono a formare il reddito complessivo».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

176.0.4

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 176-bis.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.

2. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera».

Art. 177

177.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 177. - (Esenzione parziale dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI per i settori gravemente colpiti dall'emergenza COVID) - 1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la TASI e la TARI di cui all'art. 1, commi da 651 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i soggetti che esercitano le attività di cui all'allegato 1, sono rideterminate tenendo conto del

periodo di chiusura dell'attività medesima disposta con provvedimenti delle autorità competenti.

2. L'importo totale da versare per i tributi di cui al comma 1, è determinato riducendo l'importo dovuto di una percentuale corrispondente ai giorni di chiusura rapportata su base annua.

3. L'importo così determinato può essere versato in un'unica rata entro il 16 dicembre 2020 ovvero in due rate, di pari importo, scadenti rispettivamente il 16 dicembre 2020 e il 16 giugno 2021.

4. Nel Gaso in cui il soggetto obbligato al pagamento dei tributi di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa.

5. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019; n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei-beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

Conseguentemente:

All'art. 96 del D.P.R. n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite con le seguenti: «86 per cento».*

2) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 90 per cento del loro ammontare.».

All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *al comma 731, le parole: «nell'8,60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel 13 per cento».*

2) *al comma 732, dopo le parole: «all'83 per cento» aggiungere le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5% a decorrere dal 1° gennaio 2021».*

Allegato 1:

- 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (no-
leggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte inte-
grante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei
produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con
o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per in-
trattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionet-
te, attività di *stand* di tiro a segno e simili; gestione di comprensori-sciistici):

- 93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;

- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie - organizzazione di
matrimoni, compleanni eccetera.

- 93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

- 56.21.00 Catering per eventi, *banqueting* - servizio di *catering* per
eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, con-
vegna, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie.

177.2

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

*«1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da
COVID-19, per gli immobili rientranti nelle categorie catastali D/2 e D/8 e per*

immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed breakfast, dei residence e dei campeggi nonché per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e quelli degli stabilimenti termali, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

I-bis. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

I-ter. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto simile, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva».

b) al comma 2 sostituire le parole: «di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 624,55 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge; ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 580 milioni di euro per l'anno 2021 e 330 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

177.3

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale del Gruppo C e D.».

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: «76,55 milioni», con le seguenti: «280 milioni di euro»;

al comma 4, sostituire le parole: «211,45 milioni», con le seguenti: «611,45 milioni»;

all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», con le seguenti: «75,3 milioni».

Art. 174

174.4

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria» con le seguenti: «non è dovuta l'imposta municipale propria»;*

b) *alla lettera a), dopo le parole: «stabilimenti termali» aggiungere le seguenti: «e siti nell'ambito delle concessioni demaniali marittime aventi a oggetto la realizzazione e la gestione di strutture per la nautica da di porto rientranti nella categoria D8.»;*

c) *alla lettera b), dopo le parole: «dei campeggi,» aggiungere le seguenti: «e adibiti all'esercizio della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, nonché di agenzie viaggi e tour operator,» Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «74,90 milioni di euro» con le seguenti «209 milioni di euro» e al comma 4 sostituire le parole: «205,45 milioni di euro» con le seguenti: «574 milioni di euro».*

Art. 177

177.5

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «prima rata,» aggiungere le seguenti: «e la seconda rata nonché la prima rata dell'anno 2021».

177.6

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «prima rata» aggiungere le seguenti: «e la seconda rata».

177.7

CALANDRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *comma 1, lettera b), dopo le parole: «D/2», inserire le seguenti: «C/1»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«I-bis. I versamenti dovuti ai sensi dell'articolo 1, commi 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno-2020, relativi alla TARI, relativi agli immobili indicati al comma 1 del presente articolo, nonché per tutti gli immobili comunque destinati allo svolgimento di attività di interesse turistico sono differiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, al 31 dicembre 2020».

177.8

FERRO

Al comma 1 lettera b), la parola: «proprietari» è sostituita dalla seguente: «soggetti passivi dell'imposta».

177.9

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1 lettera b), la parola: «proprietari» è sostituita dalla seguente: «soggetti passivi dell'Imposta».

177.10

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «a condizione» fino a: «esercitate» e, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'immobile destinato allo svolgimento dell'attività turistico ricettiva costituisca oggetto di un contratto di locazione o di un contratto di affitto d'azienda, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda, al fine di assicurare una pari riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.».

177.11

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

177.12

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni»;*

b) *al comma 2, le parole: «74,90 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «77 milioni di euro»;*

c) *al comma 3, le parole: «205,45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «211,45 milioni di euro»;*

d) *alla rubrica, dopo le parole: «turistico» sono aggiunte le seguenti: «e degli allestitori fieristici».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

177.13

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis). Gli altri immobili a destinazione speciale rientranti nella categoria catastale D: D/1 Opifici; D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro); D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro); D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;

b-ter) i negozi e altre unità commerciali rientranti nella categoria catastale C: C/1 Negozi e botteghe; C/2 Magazzini e locali di deposito; C/3 Laboratori per arti e mestieri; C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro);

b-quater) gli uffici rientranti nella categoria catastale A/10;

b-quinques) tutti i terreni pertinenziali e collegati alle suddette unità;

b-sexies) aree fabbricabili da utilizzarsi per la costruzione dei suddetti immobili».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

177.14

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) immobili rientranti nella categoria catastale d/8 facenti parte delle strutture destinate al diporto nautico di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

177.15

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 e D/8 adibiti ad attività di intrattenimento e pubblico spettacolo quali immobili delle discoteche, *nightclub*, sale da ballo, sale bingo e *gaming hall*, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

177.16

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta municipale proprio (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a immobili in cui si svolgono attività commerciale avente ad oggetto la cessione di beni non alimentari».

Conseguentemente:

a) *al comma 4, le parole: «205,45 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.815 milioni»;*

b) *alla rubrica dell'articolo sono aggiunte le parole: «e della distribuzione non alimentare»;*

c) *ai maggiori oneri pari a complessivi 1.609,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede rispettivamente, per l'importo pari a 1.400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per l'importo pari a 209,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».*

177.17

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 si intende estesa anche alle imposte comunali TARI e TASI per lo stesso periodo. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

177.18

GASPARRI

Al comma 2, sostituire la cifra: «77» con la seguente: «150».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «8 per cento».

177.0.1

NISINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 177-bis.

(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore orafo-argentiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020 coloro che esercitano attività professionale rientrante nel codice Ateco 32.12, non sono soggetti al pagamento del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti da comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 95 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

177.0.2

NISINI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 177-bis.

(Sospensione dei pagamenti della tassa sui rifiuti per il settore orafa-argentiero)

1. In seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla persistente grave crisi di mercato, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere a coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nel codice Ateco 32.12, la cui attività sia stata sospesa ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

177.0.3

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 177-bis.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate,"».

177.0.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 177-bis.

(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)

1. Per tutto l'anno 2020 sono esentati dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a Vincolo Ministeriale ex D.lgs. 42 del 2004 (già L.1089/39).

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

177.0.5

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 177-bis.

(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)

1. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n° 23 è aggiunto in fine, il seguente: "Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a vincolo Ministeriale ex D.lgs. 42/2004 (già legge 1089/39)".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

177.0.6

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 177-bis.

(Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 96)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" inserire le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione"».

Art. 178

178.1

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 178. - (*Fondo emergenza turismo*). - 1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i *tour operator*, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato ridotto o sospeso la propria attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato "Fondo emergenza turismo", volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un'indennità, il Fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sopra menzionati ed il limite dell'indennità per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, per il 2020, mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021, mediante prelievo in percentuale da operare sull'imposta di soggiorno, di assicurazione di responsabilità civile versato dai soggetti della filiera e sulle transazioni relative a prenotazioni online effettuate mediante OTA».

178.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 178-bis.

(Parco nazionale dello Stelvio)

1. L'attribuzione di funzioni di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al Parco Nazionale dello Stelvio, non esclude la partecipazione dello stesso a stanziamenti di risorse statali non afferenti al contributo ordinario per il funzionamento dei parchi nazionali».

178.0.2

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 178-bis.

(Proroga del Tax Credit Riqualificazione)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2021 e 2022.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 120 milioni di euro nell'anno 2021, di 240 milioni di euro nell'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 240 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

178.0.3

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 178-bis.

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si avvalgono dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale, dei beni e l'eventuale riorganizzazione delle funzioni aliante, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178 comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", dopo le parole:

"Ente nazionale italiano turismo (ENIT)", sono inserite le seguenti: "Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù AIG".

4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica oltre a quelli indicati dal comma 5.»

178.0.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 178-bis.

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerta con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carica del personale, dei beni e l'eventuale

riorganizzazione delle funzioni all'Ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178 comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordino degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).)", sono inserite le seguenti: "Associazione italiana Alberghi per la Gioventù (AIG)".

4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici e privati che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.

6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5».

Art. 179

179.1

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni di euro», con le seguenti: «495,3 milioni di euro».

Conseguentemente,

al comma 3 sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «495,3 milioni»; all'articolo 265, comma 5, sopprimere le parole: «475,3 milioni per il 2020 e».

179.2

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1 e al comma 3 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

179.3

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1:

- 1) all'alinea, sopprimere la parola: «anche»;
- 2) alla lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: «con funzioni di amministratore delegato» e inserire, in fine, le seguenti parole: «e un rappresentante delle imprese del settore turistico, designato dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale»;

2. dopo il comma 2, inserire il seguente:

*«2-bis. L'Enit Agenzia nazionale del turismo coordina la promozione turistica del territorio nazionale di concerto con le regioni e ove presenti gli ambiti turistici, attraverso, *social network*, servizi di media audiovisivi ed ogni altro mezzo che possa valorizzare e promuovere tutto il territorio nazionale ivi comprese le piccole località. A tal fine, l'Enit istituisce un portale di prenotazioni *online* nazionale che include tutte le imprese operanti nel settore del Turismo, prenotabili con le stesse modalità delle Online Travel Agencies - OTA - mediante applicazione a ciascuna prenotazione di una percentuale massima dell'8% sul prezzo inserito. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti*

dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

179.4

CIRIANI, CALANDRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere dal terzo periodo fino alla fine del comma;*
 - b) *sopprimere il comma 2.*
-

179.5

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «con funzioni di amministratore delegato,» sopprimere la parola: «e»;*
 - b) *dopo le parole: «Province autonome di Trento e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «nonché da un ulteriore membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative, nel rispetto della disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».*
-

179.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 179-bis.

(Misure a sostegno dei Giardini Zoologici riconosciuti ai sensi del D.Lgs. n. 73/2005)

1. Ai Giardini Zoologici di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73, che siano ubicati sull'intero territorio italiano, che nonostante la sospensione dell'attività continuino a sostenere spese per la cura della fauna ospitata e che nel periodo dal 17 marzo 2020 fino al 4 maggio 2020 abbiano subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2017-2019 da ripartire su base mensile, è riconosciuta, a domanda, una somma del predetto decremento nel limite massimo di Euro 200.000.

2. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo un fondo rotativo con una dotazione di 300 milioni di Euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.

4. I criteri e le modalità di erogazione delle somme, da distribuire non oltre il 31 maggio 2020, sono stabiliti dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, il quale provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

179.0.2

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 179-bis.

(Promozione del Made in Italy e tutela del turismo)

1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del *Made in Italy* attraverso l'acquisto di beni tipici, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 6331 comma 1 primo periodo le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "70 euro".

2. La modifica di cui al precedente comma 1, si applica dal 1° luglio 2020.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Art. 180

180.1

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 1 sostituire le parole: «100 milioni di euro, per il ristoro parziale», con le seguenti: «600 milioni di euro, per il ristoro totale».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto, è ridotto di 500 milioni di euro per il 2020.

180.2

GASPARRI

Al comma 1, sostituire la cifra: «100 milioni» con la seguente: «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «13 per cento».

180.3

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Sopprimere i commi 3 e 4.

180.4

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole: «della presentazione della dichiarazione»;*

b) *sopprimere il secondo periodo;*

c) *sopprimere il terzo periodo.*

180.5

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «della presentazione della dichiarazione,» e sopprimere il secondo e terzo periodo.

180.6

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, nei settori turistico alberghieri a valere sulle risorse di cui al comma 1, è riservato uno stanziamento, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021, da attribuire al Ministro per i beni e le

attività culturali e per il turismo per finanziare iniziative di attrazione turistica e una campagna di promozione del bacino del lago di Garda».

Art. 181

181.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole:* «della legge 25 agosto 1991, n. 287» *aggiungere le seguenti:* «nonché i soggetti esercenti attività di commercio ambulante di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»;

2) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 233,75 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede: quanto a 127,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265; e quanto a 106,25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

181.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «della legge 25 agosto 1991, n. 287», *aggiungere le seguenti:* «e le imprese turistico ricettive».

181.3

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 1, dopo le parole: «della legge 25 agosto 1991, n. 287,» *aggiungere:* «e le imprese turistico ricettive.».

181.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: «suolo pubblico,» aggiungere le seguenti: «e le attività di commercio al dettaglio su area pubblica di cui agli articoli da 27 a 30 del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 114,»;*

b) *al comma 5 le parole: «127,5 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: «255 milioni di euro.».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

181.5

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020», con le seguenti: «dal 1° maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 e dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2021 »;*

b) *al comma 1-bis sostituire le parole: « dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020», con le seguenti: « dal 1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020 e dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2021»;*

c) *al comma 2, sostituire le parole: «A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020», con le seguenti: «Per i medesimi periodi di tempo di cui al comma 1, »;*

d) *al comma 3 sostituire le parole: «e comunque non oltre il 31 ottobre 2020», con le seguenti: « dal 1° maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 e dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2021 »;*

e) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti delle imprese dello spettacolo viaggiante.».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «127,5 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «170 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 42,5 milioni di euro per il 2020 e 170 milioni di euro per il 2021,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

181.6

CALANDRINI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «1° maggio» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «15 dicembre 1997, n. 446», sono inserite le seguenti: «Si fa luogo al rimborso di quanto già pagato per l'annualità 2020 prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»;*

c) *al comma 2, dopo le parole: «26 ottobre 1972, n. 642», è aggiunto il seguente periodo: «Per le nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e per l'ampliamento delle superfici non è dovuta, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2020, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».*

181.7

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *ai commi 1, 2 e 3, sostituire le parole: «31 ottobre 2020» con le seguenti: «30 dicembre 2020»;*

b) *al comma 5 le parole: «127,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni di euro».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 42,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

181.8

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'esenzione di cui al precedente comma 1 si applica ai medesimi soggetti ivi indicati anche per il periodo, antecedente al 1° maggio 2020, di vigenza di provvedimenti restrittivi dell'orario di esercizio o interdittivi dell'attività, imposti dalle autorità governative, regionali o locali, nell'ambito delle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

b) *al comma 5 le parole: «127,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni di euro».*

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 42,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

181.9

GASPARRI

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «30 aprile 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020», alla fine del comma inserire le seguenti: «nonché dalla TARI» e al comma 1-quater, sostituire le parole: « 12,5 milioni», con le seguenti: «900 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

181.10

GASPARRI

Al comma 3, sostituire le parole: «31 ottobre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020 con possibilità di estendere a tutto il 2021».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «7 per cento».

181.0.1

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Esonero dei Tributi Comunali per gli operatori commerciali su aree pubbliche ed occupatari di suolo pubblico)

1. Anche al fine di promuovere gli operatori commerciali su aree pubbliche ed occupatari generali del suolo pubblico che non hanno potuto svolgere la loro attività nei mercati, nelle fiere, nelle strade e nelle piazze in conseguenza delle misure adottate dal Governo, dalle Regioni e dai Comuni per contrastare la espansione epidemiologica del virus Covid-19, al fine evitare ulteriori costi di gestione e per favorire la ripresa delle predette attività, le stesse sono esonerate per l'anno 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e della TARI.

2. Al fine di garantire ai Comuni il ristoro delle risorse per consentire l'esonero del versamento dei tributi di cui al comma 1, il Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 181, è incrementato di euro 900 milioni per l'anno 2020».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2020.

181.0.2

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di ART-BONUS)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: "nella misura del 65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 100 per cento".

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideeterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

181.0.3

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Agevolazioni in favore delle imprese)

1. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e *design*, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a coloro che dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le dispo-

sizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi otto anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.

3. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili al 100 per cento.

3. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

181.0.4

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Agevolazioni per le imprese che realizzano manufatti in marmo, bronzo, metalli vari, mosaici e ceramica)

1. Ai fini della presente legge, sono considerate imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici.

2. Lo Stato, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione e in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali, fatte salve le competenze regionali.

3. Ai fini del presente articolo sono considerate imprese che svolgono attività artigianali di cui al comma 1, le imprese individuali o familiari o con dipendenti, anche se rivestono carattere societario che comunque producono

un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.

4. Lo Stato adotta opportune iniziative per la preservazione delle cave di marmo e lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di applicazione di un regime fiscale agevolato per le imprese artigiane artistiche di cui al presente articolo e sono individuate le relative risorse.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

181.0.5

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 22, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: "professioni" e prima della parola: "spetta" sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto al successivo comma 1-ter,";

b) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente comma:

"1-ter. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, la misura del credito d'imposta di cui ai commi precedenti è pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per le transa-

zioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari di cui al comma 1, e delle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili";

c) al comma 2, dopo le parole: "commi 1" e prima della parola: "spetta" sono inserite le seguenti: ", 1-*bis* e 1-*ter*»:

d) al comma 4, dopo le parole: "credito d'imposta" e prima delle parole: "è utilizzabile", sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4-*bis*";

e) dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1-*ter* possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge n. 34 del 2020";

f) al comma 5, dopo le parole: "commi 1" e prima della parola: "trasmettono" sono inserite le seguenti: "1-*bis* e 1-*ter*».

181.0.6

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-*bis*.

1. Al comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande - del Decreto Legislativo 26-3-2010 n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», è soppressa la lettera "b).

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande - del Decreto Legislativo 26-3-2010 n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi-ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati"».

181.0.7

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. Per l'anno 2020, alle imprese che svolgono attività di cessione di beni non alimentari, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale del costo sostenuto rispetto all'anno precedente per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2020.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per ciascuno-degli-anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265».

Art. 182

182.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di sostenere e le agenzie di viaggio, i tour operator e le agenzie di organizzazione di eventi e fiere a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020».

182.2

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 1 sostituire le parole «agenzie di viaggio e i tour operator» con «agenzie di viaggio, tour operator nazionali e agenzie di eventi» e sostituire le parole «25 milioni di euro per l'anno 2020» con «750 milioni di euro per l'anno 2020» e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro, per l'anno 2021.»

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto è ridotto di 725 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021.

182.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo le parole: «agenzie di viaggio e i tour operator» sono sostituite dalle seguenti: «agenzie di viaggio, tour operator e organizzatori di eventi» e le parole: «25 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «750 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 650 milioni di euro destinati al riconoscimento di contributi-in favore dei soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto»;*

b) *al comma 1, secondo capoverso, le parole: «Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di-entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione-delle misure di contenimento del COVID- 19,» sono abrogate;*

c) *dopo il comma 1, sono aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Alle agenzie di viaggio, tour operator e organizzatori di eventi che subiscano in ciascun mese del periodo da aprile 2020 ad ottobre 2020 una riduzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi in misura non inferiore al cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del corrispondente periodo dell'anno precedente è riconosciuto un credito d'imposta pari al quindici per cento. L'ammontare del credito d'imposta è determinato applicando il quindi-

ci per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente di ciascun mese e l'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente del corrispondente mese dell'anno precedente. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione della prestazione di servizi ed inoltre alla data degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente relativi ad operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633.

1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, in base all'articolo 107, par. 2, lettera b), del Trattato di funzionamento dell'unione europea (TFUE), riguardante la compatibilità degli aiuti di stato in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali.

1-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 1 costituisce un contributo in conto esercizio, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione, anche dei versamenti dei contributi-previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta determinato a sensi del comma 1-bis può essere utilizzato dal giorno 16 del mese successivo a quello di riduzione del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente. Al termine dell'anno solare 2020, il credito d'imposta di uno o più mesi deve essere conteggiato, sempre con la percentuale di cui al comma 1-bis, sulla base dell'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente relativi all'anno solare 2020 rispetto all'anno solare 2019; l'ammontare del credito d'imposta annuale dovrà essere confrontato con gli ammontari dei singoli mesi del 2020 e l'eventuale eccedenza dovrà essere restituita, a partire dalla dichiarazione Iva relativa all'anno solare 2020, in tre rate annuali di pari importo con l'applicazione di interessi legali sulla seconda e terza rata. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1-bis, possono, in luogo, dell'utilizzo diretto, optare per la cessione anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato nel 2020 sarà riportato a nuovo nei successivi periodi d'imposta e potrà essere ceduto a società del gruppo oppure a terzi, anche in misura parziale.

1-quinquies. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, la corrispondenza dello stesso alla documentazione contrattuale e contabile deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in sede di dichiarazione annuale. Per i soggetti non

obbligati alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.

1-*sexies*. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni previste, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

1-*septies*. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative dei commi da 1-*bis* a 1-*sexies*.

1-*octies*. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro, per l'anno 2021.»;

e) *al comma 3, le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «750 milioni».*

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 725 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

182.4

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole «tour operator» aggiungere le seguenti: «nonché le guide e gli accompagnatori turistici» e sostituire le parole «25 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «250 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 150 milioni di euro destinati al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore delle agenzie di viaggio e tour operator con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1 lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e 50 milioni di euro per interventi a supporto di guide e accompagnatori turistici, con particolare riguardo ai costi da sostenere per attività di aggiornamento professionale e delle competenze riferite a nuove modalità di lavoro da remoto».*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:*

«1-*bis*. Il fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 100 milioni di euro, per l'anno 2021.»;

e) *al comma 3 sostituire le parole «pari a 25 milioni di euro» con «pari a 250 milioni di euro».*

182.5

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1 e al comma 3 sostituire le parole: «25 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

182.6

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «750 milioni»;*

b) *sostituire la lettera a) del comma 3-bis con la seguente:*

«a) All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;*

c) *al comma 5 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;*

d) *al comma 6 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;*

e) *al comma 7 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;*

f) *al comma 8 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;*

g) *al comma 9 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;*

h) al comma 11 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 725 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

182.7

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono un'attività in aree a vocazione turistica con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, fino al 30 aprile 2021, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale».

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

182.8

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, Al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-

tito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "delle strutture ricettive", sono inserite le seguenti: "e delle imprese turistiche";

b) le parole: "di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori."».

182.9

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«I-bis. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi turistici dall'estero in ambito nazionale mediante la promozione del settore culturale e didattico-museale, ai cittadini provenienti da Paesi membri dell'Unione europea è riconosciuta la possibilità di beneficiare della gratuità del viaggio sull'intera rete ferroviaria italiana per un mese a scelta nel periodo compreso tra il primo agosto ed il 31 ottobre, nel corso del triennio 2020-2022, e dell'accesso gratuito per la visita di esposizioni-museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale»

Conseguentemente, gli oneri derivanti dal comma I-bis pari a 90 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si-provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 611 comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

182.10

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«I-bis. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono un'attività in aree a vocazione turistica con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, fino al 30 aprile 2021, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020r anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta

per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

182.11

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di promuovere ed incentivare il settore turistico mediante il settore culturale e didattico-museale, alle persone fisiche di età compresa tra i 18 anni e i 25 anni è riconosciuta la possibilità di beneficiare di un "buono vacanze" di euro 150, da utilizzare presso le imprese turistico ricettive, agriturismo, bed breakfast, agenzie di viaggio, *tour operator*, nonché per la visita di esposizioni museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale e per l'acquisto di biglietti di viaggio aereo ovvero sull'intera rete ferroviaria italiana, per l'anno 2020. 1-ter. Il *bonus* di cui al comma precedente viene erogato direttamente al richiedente per il comprovato acquisto dei servizi di cui al comma precedente.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

182.12

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di promuovere ed incentivare il settore turistico mediante il settore culturale e didattico-museale, agli studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari-e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione è riconosciuta la possibilità di beneficiare della gratuità del viaggio sull'intera rete ferroviaria italiana per un mese a scelta, nel corso del triennio 2020-2022, e dell'accesso gratuito per la visita di esposizioni museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale. ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61; comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

182.13

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Sopprimere il comma 2.

182.14

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso- connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenti che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

2-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732:

1) le parole: "da effettuare entro il 15 ottobre 2014" sono sostituite dalle parole: "30 settembre 2021";

2) *dopo le parole:* "i procedimenti giudiziari" aggiungere le seguenti: "o amministrativi";

3) le parole: "del 30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019";

4) alla lettera *a)* dopo la parola: "somme" la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

5) alla lettera *b)* dopo: "somme" la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

6) dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

"*c)* la liquidazione degli importi ai sensi delle lettere *a)* e *b)* costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenti che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

b) al comma 733:

1) le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020";

2) dopo: "importo" la parola: "dovuto" è sostituita dalle seguenti: "dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732";

3) le parole: "termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

4) dopo le parole: "decadenza dal beneficio." aggiungere le seguenti: "la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone";

5) dopo le parole: "mancato versamento del canone" aggiungere le seguenti: "L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere a) e b) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni";

2-quater. All'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1, lettera b), 1.3, dopo le parole: "difficile rimozione" aggiungere le seguenti: "e pertinenze";

b) i punti 2 e 2,1 sono abrogati».

182.15

GASPARRI

Dopo comma 2 aggiungere il seguente:

«2.1. Il comma 484 dell'articolo 1 della legge del 28/12/2015 nr. 208 è sostituito dal seguente:

"484. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non

ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti-pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenti che risultano comunque detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159"».

182.16

GASPARRI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2.1. Ai titolari di strutture ricettive di qualsiasi grandezza, compresi quelli che esercitano l'attività non professionale, tenuti al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo di cui dall'articolo 16 della legge 23-dicembre 1999, n. 488, è riconosciuto un credito di imposta pari all'importo del canone versato relativo all'anno 2020.

2-ter. Il credito di imposta di cui al comma 2-bis è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «800 milioni», con le seguenti: «600 milioni».

182.17

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa, per un periodo di 24 mesi, l'applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina di cui all'articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97.».

182.18

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2.1. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande - del Decreto Legislativo 26-3-2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", è aggiunto il seguente:

"2.2. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con asporto o consegna a domicilio se effettuata da esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati"».

182.19

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. Al comma 11 dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, *sostituire le parole:* "per un anno dall'emissione" *con* "per diciotto mesi dall'emissione"».

182.20

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. Le attività turistico-ricettive all'aria aperta esistenti da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno provveduto agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2021 della SCIA parziale».

182.21

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. I comuni delle isole minori, d'intesa con le Regioni interessate, individuano criteri che consentono la semplificazione delle procedure e degli adempimenti richiesti per il cambio di destinazione da turistico ricettiva a residenziale per gli immobili alberghieri, e, viceversa, nei casi in cui si rilevi la sopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell'offerta ricettiva o la non sostenibilità economica della stessa».

182.22

MARTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"».

182.23

RIPAMONTI, CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di promuovere interventi per il rafforzamento dell'attrattività dei borghi fino a 5.000 abitanti attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitaria, e per sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico che favoriscano processi di crescita socio-economica nei territori beneficiari, anche al fine di promuovere processi imprenditoriali che ne accrescano l'occupazione e l'attrattività, è istituito un fondo per la concessione di finanziamenti nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 100 per cento delle spese ammissibili, non cumulabili con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari.

3-ter. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, da emanarsi entro il 31 agosto 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

182.24

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per i datori di lavoro di cui all'articolo 61 comma 2 lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), o), p), q), r) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data dal 23 febbraio 2020, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L'esonero contributivo è applicabile ai rapporti di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato. L'esonero non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

182.25

BORGONZONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

«3-ter. Al fine di promuovere Interventi per il rafforzamento dell'attrattività dei borghi fino a 5.000 abitanti attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitaria, e per sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico che favoriscano processi di crescita socio-economica nei territori beneficiari, anche al fine di promuovere processi imprenditoriali che ne accrescano l'occupazione e l'attrattività, è istituito un fondo per la concessione di finanziamenti nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 100% delle spese ammissibili, non cumulabili con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari.

3-quater. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, da emanarsi entro il 31 agosto 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

182.26

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Al fine di regolamentare il settore delle prenotazioni on line di strutture turistiche, i portali che offrono un servizio di prenotazione on line, possono operare in Italia previo rilascio di apposita licenza di esercizio rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, e sono obbligati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto derivante dalla intermediazione delle prenotazioni. Gli stessi assumono la funzione di sostituto di imposta e sono obbligati, per i proventi derivanti dalle intermediazioni svolte tra i loro clienti e le imprese del turismo italiane, al pagamento delle imposte dovute in Italia.

3-ter. I portali di cui al comma 3-bis che svolgono attività di intermediazione per strutture *extra* alberghiere, affitta camere, professionali o non professionali, versano al Comune nel quale è situato l'immobile la tassa di soggiorno e sono assoggettati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le strutture ricettive. Gli immobili intermediati devono rispondere agli standard minimi qualitativi previsti per le strutture ricettive con meno di 25 camere, indipendentemente dal numero delle camere presenti nella struttura.».

182.27

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Per tutta la durata dello stato di emergenza da Covid-19, e in ogni caso fino al 31 dicembre 2020, i portali che offrono un servizio di prenotazione online, applicano ad ogni prenotazione una percentuale massima dell'8 per cento sul prezzo inserito.».

182.0.1

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 182-bis.
(Prevenzione incendi)

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

"*i*) le attività ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012. completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.».

182.0.2

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 182-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

All'articolo 5, comma 11-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e

successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".»

182.0.3

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 182-bis.

1. Al fine di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, i lavoratori delle imprese facenti parte della filiera turistica, percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa percependo un compenso economico ai sensi del comma 2.

2. I titolari delle imprese di cui al comma 1, corrispondono al suddetto personale un importo pari alla differenza tra la mensilità ordinaria e l'importo della misura di sostegno al reddito percepita.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che venga garantito il mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020».

182.0.4

CENTINAIO, RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 182-bis.

(Abbassamento soglia minima tax free shopping)

1. Per stimolare le vendite in regime di *tax free shopping* a seguito della crisi dovuta all'emergenza COVID-19 in un'ottica di attrazione del turismo internazionale e di aumentare la tracciabilità telematica da parte delle autorità di controllo, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire:

a) al comma 11 le parole: "lire 300 mila" con: "euro 75";

b) al comma 2, le parole: "mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25." con: "mediante nota di variazione da trasmettere entro un mese dalla scadenza del suddetto termine in modalità elettronica tramite sistema OTELLO ex articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 182-bis, pari a 150 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022, si provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge; per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 881 e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

182.0.5

FUSCO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 182-bis.

(Misure per il sostegno al settore termale)

1. Al fine di sfruttare le positive sinergie tra il sistema sanitario nazionale e le strutture termali, anche con riferimento alla riabilitazione respiratoria dei pazienti Covid-19 nella fase post-ospedaliera, è concesso un contributo iniziale di 15 milioni di euro, per l'anno 2020, sugli investimenti necessari alla ristrutturazione e riqualificazione dell'area di interesse strategico a livello nazionale delle Terme dei lavoratori - stabilimento ex INPS, anche in un'ottica di sostegno al settore termale italiano colpito dagli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

182.0.6

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 182-bis.

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021».

182.0.7

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 182-bis.

(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, per il periodo di emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e fino alla cessazione della stessa, è ammessa la possibilità di acquisi-

re prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.».

Art. 183

183.1

DE POLI

Al comma 2, dopo le parole: «dell'intera filiera dell'editoria», sono inserite le seguenti: «di copisteria e legatoria.».

183.2

BORGONZONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 2, dopo le parole: «articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», aggiungere le seguenti parole: «e dei musei civici.».

183.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «2020» aggiungere le seguenti: «e per l'anno 2021».

183.4

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma, al fine di sostenere iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Parma si provvede mediante stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200; della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

183.5

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 9, dopo le parole: «concertistiche e corali» aggiungere le seguenti: «delle attività di lirica ordinaria, dell'esercizio e delle imprese di produzione teatrale, dei corsi, concorsi ed enti di promozione.».

183.6

CALANDRINI

Al comma 9, aggiungere infine le seguenti parole: «delle attività di lirica ordinaria, delle imprese culturali di produzione teatrale, degli enti di promozione, delle imprese culturali e creative, delle scuole di danza».

183.7

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 9 aggiungere infine le seguenti parole: «delle attività di lirica ordinaria, dell'esercizio e delle imprese di produzione teatrale, dei corsi, concorsi ed enti di promozione».

183.8

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 9 aggiungere infine le seguenti parole: «e di tutte le associazioni culturali private e ai beni culturali privati».

183.9

RICHETTI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti commi:

«9-bis. Alle imprese private operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, ivi comprese quelle Imprese che beneficino già di contributi a valere sul Fus, è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento dei costi sostenuti per produzione, distribuzione e promozione delle attività teatrali, nonché dei costi sostenuti per la gestione di sale destinate allo Spettacolo dal vivo con regolare Agibilità, realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale teatrali, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale, fino all'importo massimo di 500.000 euro per ogni anno di imposta. Il credito d'imposta di cui al precedente periodo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, o in alternativa cedibile a terzi. Le disposizioni applicative del presente comma, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del credito, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale o beneficiario, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito

dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

«9-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede ai sensi dell'articolo 265».

183.10

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:*

«10-ter. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura di cui al comma 3.»;

b) *dopo il comma 11-quater aggiungere i seguenti:*

«11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile.

11-sexies. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società il 50 per cento della somma investita nel capitale sociale delle imprese di cui al comma 1.

11-septies. I benefici di cui ai precedenti periodi sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 /2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L'investimento massimo detraibile o deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.»;

c) *al comma 12, sostituire le parole: «9 e 10» con le seguenti: «9, 10, 11-quinquies e 11-sexies» e le parole: «1,54» con «1,6».*

183.11

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 11, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede a I cuna forma di accettazione da parte del destinatario".».

183.12

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli esercizi 2020 e 2021 le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi alle fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte ai piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni in legge n. 112 del 2013 e dall'articolo 1, comma 356 della legge n. 208 del 2015, sono sospese e differite a decorrere dal 2022, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento.»

183.0.1

PAGANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 183-bis.

(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito con il seguente:

"1-*bis*. Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-*quinqüies* e all'articolo 50, comma 3, lettere *b*) e *c*) con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio carico"».

183.0.2

TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«183-bis.

All'art. 1 comma 371 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Alle risorse di cui al precedente periodo accedono le singole bande musicali legalmente costituite. Le domande per l'assegnazione dei contributi da parte delle singole bande devono pervenire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il 31 settembre 2020."».

183.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 183-bis.

(Istituzione della carta dello studente)

1. Al fine di sostenere la formazione degli studenti per mezzo di contenuti digitali e per agevolare la didattica a distanza, è istituita, per l'anno 2021 e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, la carta dello studente. La carta, dell'importo nominale di euro 200, può essere utilizzata esclusivamente per l'acquisto di personal computer, tablet e notebook, nonché altro dispositivo utile per l'insegnamento a distanza. La somma di cui alla carta dello studente non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

2. Il contributo è riconosciuto a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, residenti nel territorio dello Stato e appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000 euro.

3. Il produttore ed il distributore del bene acquistato per mezzo della carta di cui al comma 1, sono tenuti ad apportare allo stesso uno sconto, equamente distribuito tra le parti, pari al 20 per cento del prezzo di vendita finale.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della carta di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 5, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla carta medesima.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2021».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

183.0.4

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 183-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente lettera:

"c-quinquies. le spese per attività culturali, per la parte che eccede l'importo di euro 150, quali biglietti e abbonamenti per spettacoli teatrali, cinematografici e concerti"».

183.0.5

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 183-bis.

(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito con il-seguente:

"1-*bis*. Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-*quinquies* e all'articolo 50, comma 3, lettere *b*) e *c*) con oneri a carico-degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio carico"».

183.0.6

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Modifiche agli articoli 67,148 e 149 del TUIR e altri interventi a-favore delle bande musicali legalmente costituite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera *m*), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici" sono aggiunte le seguenti: "ai formatori e";

b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: "sportive dilettantistiche" sono aggiunte le seguenti: "e per le bande musicali";

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle bande musicali".

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-*bis*, dopo le parole: "Comitato olimpico nazionale italiano" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle bande musicali legalmente costituite"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

183.0.7

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Detrazione del consumo culturale individuale)

1.All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente:

"*e-quater*) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle detrazioni fiscali alla stregua delle spese mediche. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;"».

Art. 184

184.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «80 milioni di euro» e dopo le parole «e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale» inserire le seguenti: «nonché per la trasformazione dei libri di testo italiani nel formato elettronico e-Book e nel sistema di lettura e scrittura tattile a rilievo per non vedenti e ipovedenti»;*

b) *al comma 6, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «80 milioni di euro»;*

c) *conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Ai maggiori oneri derivanti articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del

decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

184.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «patrimonio culturale» aggiungere le seguenti: «nonché per l'adeguamento tecnologico dei teatri sia pubblici che privati».

184.3

BORGONZONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È istituito il "Fondo liquidità per la cultura" pari a 1000 milioni di euro per il 2020, per garantire liquidità, tramite prestiti agevolati e contributi a fondo perduto da parte dello Stato per interventi di promozione di investimenti nei settori delle imprese culturali.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 6-bis.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1000 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

184.0.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis.

(Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 2020" e le parole: "160 milioni" dalle seguenti: "240 milioni".

2. Al comma 357 della legge 27-dicembre 2019 n. 160, dopo le parole: "anche in formato digitale" inserire le seguenti: "*ebook reader, personal computer, notebook*, stampanti".

3. Alla copertura degli oneri, pari a 80 milioni di euro per il 2020 e 240 a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

184.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis.

(Digital Art Bonus)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore degli spettacoli dal vivo di musica popolare contemporanea a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nel perseguire il rispetto delle stesse, per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti nella realizzazione di concerti e festival musicali attraverso gli strumenti di condivisione digitale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro.

2. Con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di condivisione digitale ammesse e le relative caratteristiche tecniche necessarie per accedere al contributo di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati, entro il 31 maggio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 20.000 euro ciascuno, ai comuni con

popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 35.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno.

4. Entro il 5 giugno 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

184.0.3

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis.

(Istituzione del Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

184.0.4

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis.

(Censimento e mappatura dei depositi dei musei)

1. Le regioni, i comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la catalogazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.

2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.

4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.

5. Per le finalità del presente articolo, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

6. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

184.0.5

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis.

(Fondo in favore di giovani artisti e artigiani)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificato in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

184.0.6

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis.

(Rinegoziazione dei contratti imprese culturali e creative)

1. Alle imprese culturali e creative, ricomprese nelle categorie individuate dall'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 lettera d) ed f), che hanno in essere contratti pubblici di servizi come definiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in regime di proroga, è riconosciuto su richiesta dell'appaltatore o concessionario che dovrà pervenire alla stazione appaltante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione un prolungamento del periodo di durata del contratto pubblico di servizi sino al 31 dicembre 2025.

2. Laddove un contratto pubblico di servizi venga prolungato ai sensi del comma che precede, le stazioni appaltanti si asterranno dalla pubblicazione di nuove gare per la stipulazione di contratti pubblici di servizi sino alla scadenza del nuovo periodo di durata del contratto pubblico di servizi.

3. A partire dalla data di entrata in vigore del comma 1, le stazioni appaltanti potranno accordare - su richiesta dell'appaltatore o concessionario - la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative anche in deroga agli articoli 106 e 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero ad altre norme di carattere generale, per tenere conto della necessaria ovvero opportuna rimodulazione dei servizi affidati».

Art. 185-bis

185-bis.0.1

BORGONZONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«185-ter.

(Garanzia dello Stato in favore delle imprese di assicurazioni per i rischi per le produzioni cinematografiche e teatrali derivanti da Covid-19)

1. Al fine di coprire la produzione cinematografica e teatrale dai danni subiti da un'interruzione della lavorazione causata da Covid-19, lo Stato concede in favore delle imprese di assicurazione una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 500 milioni di euro; la garanzia è prestata in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; sono stabilite le modalità attuative e operative, per la concessione della garanzia di cui al comma 1.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

185-bis.0.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 185-ter.

(2 per mille alle associazioni culturali)

1. Per l'anno finanziario 2020, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente, all'atto di presentazione della dichiarazione dei redditi, può effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le medesime modalità previste per l'anno finanziario 2016 dal comma 985 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016».

185-bis.0.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 185-ter.

(Sospensione e differimento delle quote di rimborso dei finanziamenti statali concessi dalla legge 112/2013)

1. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli esercizi 2020 e 2021 le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi alle Fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte ai piani di risanamento di cui all'art. 11 del D.L. 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni in legge 112 del 2013 e dall'articolo 1, comma 356 della legge n. 208 del 2015, sono sospese e differite a decorrere dal 2022, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento».

185-bis.0.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«185-ter.

(Proroga imposta sugli intrattenimenti)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la categoria dei locali di intrattenimento, spettacolo e ballo, l'efficacia delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

185-bis.0.5

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 185-ter.

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale e a tempo determinato)

1. Al fine di favorire il mantenimento dell'occupazione per le attività di cui all'allegato 1, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica:

a) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera *e*), del medesimo decreto-legge, in materia di durata massima giornaliera della prestazione lavorativa;

b) ai contratti di lavoro a tempo determinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche-in regime di somministrazione».

Allegato 1: Settori gravemente colpiti dall'emergenza COVID-19

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (no-
leggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte
integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei
produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con
o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per in-
trattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionet-
te, attività di stand di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);

93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie - organizzazione di
matrimoni, compleanni eccetera.

93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi spor-
tivi

56.21.00 *Catering* per eventi, *banqueting* - servizio di *catering* per
eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, con-
vegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie».

185-bis.0.6

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 185-ter.
(Voucher)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge
del 17 marzo 2017 n. 25 è sospesa sino 31 dicembre 2021, per le attività di
cui all'allegato 1.

Allegato 1: Settori gravemente colpiti dall'emergenza COVID-19

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (no-
leggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte inte-
grante di -strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei
produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con
o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per in-

trattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);

93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie - organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera;

93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;

56.21.00 Catering per eventi, banqueting - servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie».

185-bis.0.7

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 185-ter.

(Disposizioni in materia di imposta sugli spettacoli)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al D.P.R. 26/10/1972, n. 640, Imposta sugli spettacoli e successive modificazioni è sospesa fino al 31 dicembre 2020.»

Conseguentemente all'art. 96 del D.P.R. n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite con le seguenti: «86 per cento».*

2) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 98 per cento del loro ammontare».

185-bis.0.8

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 185-ter.

(Sospensione esecuzione immobiliari)

1. All'articolo 103, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, dopo le parole: "1° settembre 2020" aggiungere le seguenti: "e, limitatamente alle procedure che riguardano soggetti che svolgono le attività di cui all'allegato 1 e 2, fino al 31 dicembre 2020".

Allegato 1:

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di *stand* di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);

93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie - organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera.

93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

56.21.00 *Catering* per eventi, *banqueting* - servizio di *catering* per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie

Allegato 2:

93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali - attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera;

93.21.0 Parchi di divertimento e parchi tematici;

93.11.1 Gestione di stadi;

93.11.2 Gestione di piscine;

93.11.3 Gestione di impianti sportivi polivalenti;

93.11.9 Gestione di altri impianti sportivi nca;

79.12 Attività dei tour operator;

93.12.0 Attività di club sportivi;

93.13.0 Gestione di palestre;

93.19.9 Attività sportive nca;

49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte;

— 965 —

- 50 trasporto marittimo e per vie d'acqua;
- 51 trasporto aereo;
- 52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;
- 53 servizi postali e attività di corriere;
- 55.10.00 Alberghi: fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, *resort*, *motel*, *aparthotel* (*hotel residence*), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande);
- 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, *bed and breakfast*, residence, fornitura di alloggio di breve durata presso: *chalet*, villette e appartamenti o *bungalow* per vacanze: *cottage* senza servizi di pulizia;
- 56.10 Ristorazione».

Art. 186

186.0.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 186-bis.

1. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie che comprendano l'uso di strumenti digitali di promozione in Internet, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del-totale delle risorse annue.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il

turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1, gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, commi 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

5. Per la concessione del credito di imposta di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

6. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Conseguentemente all'articolo 265 sostituire la parola: «475,3» con la seguente: «455,3».

186.0.2

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 186-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari attraverso società sportive professionistiche e dilettantistiche)

1. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato del 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie realizzate anche mediante strumenti digitali di promozione in Internet, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato di un ulteriore 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetta pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di

attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 / 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/ 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1 gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

5. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

186.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 186-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari attraverso società sportive professionistiche e dilettantistiche)

1. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato del 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie realizzate anche mediante strumenti digitali di promozione in Internet, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato di un ulteriore 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE)

n. 1407 / 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1 gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare ai ricavi di cui all'articolo 85, commi 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

5. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

6. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

186.0.4

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 186-bis.

(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari attraverso società sportive professionistiche e dilettantistiche)

1. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato del 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie realizzate anche mediante strumenti digitali di promozione in Internet, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato di un ulteriore 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE)

n. 1407 /2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717 /2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1 gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, commi 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

5. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 190

190.0.1

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

"*e-quater*) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti, di cui alla lettera *a*) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;"

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicativi del presente articolo.)

3. Agli oneri derivanti dal comma 01, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

190.0.2

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile al 100 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

— 974 —

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificato in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 192

192.1

CALANDRINI

Sopprimere l'articolo.

Art. 194

194.0.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 194-bis.

(Misure urgenti per l'editoria)

1. Al comma 10-*quaterdecies* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta mesi".».

— 975 —

Art. 197

197.0.1

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 197-bis.

(Interventi a favore degli impianti di risalita)

1. All'articolo 1, comma 380, lettera f) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, inserire il seguente periodo: "ad eccezione, a decorrere dall'anno di imposta 2020, degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone che impiegano una o più funi destinate a sostenere, trasmettere o regolare il moto dei veicoli e che siano aperte al pubblico indipendentemente dal pagamento di un corrispettivo". Alle minori entrate derivanti, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si procede con pari riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti-variazioni di bilancio».

Art. 198

198.1

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori stabiliti sul territorio nazionale o dalle autorità dell'aviazione civile degli altri stati europei, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di

passaggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito esclusivamente agli operatori che applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

I-bis. Le misure compensative di cui al comma 1 del presente articolo sono altresì riconosciute:

a) ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano negli scali aeroportuali nazionali;

b) alle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità riconosciuta dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

I-ter. Le compensazioni erogate ai sensi della lettera *b)* del comma *I-bis* del presente articolo sono vincolate:

a) alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;

b) per la parte residua, al finanziamento degli investimenti previsti nei contratti di programma. *1-quater.* Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo.

I-quinqües. L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni» con le seguenti: «205,3 milioni».

198.2

FERRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- *dopo le parole:* «capacità superiore a 19 posti» *sono aggiunte le parole:* «dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano sugli scali nazionali e dalle società di gestione degli aeroporti italiani»;

- *le parole:* «dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato» *sono sostituite dalle parole:* «dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati»; *All'articolo 198, comma 2, le parole:* «130 milioni di euro» *sono sostituite dalle parole:* «500 milioni di euro»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «1-bis. All'articolo 79 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Alle società di gestione aeroportuale che, durante il periodo emergenziale, hanno garantito i servizi minimi essenziali ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 112 del 12 marzo 2020 e dei successivi decreti ad esso connessi, sono riconosciute misure a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento di attività di servizio pubblico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione".».

Conseguentemente, all'articolo 202, comma 1, lettera e):

- *le parole:* «al comma 2 è istituito» *sono sostituite dalle parole:* «ai commi 2 e 2-bis sono istituiti»;

- *le parole:* «350 milioni di euro» *sono sostituite dalle parole:* «500 milioni di euro» *e le parole:* «3.000 milioni di euro» *sono sostituite dalle parole:* «2.480 milioni di euro».

Art. 199

199.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di sostenere la ripresa dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di conversione in legge del presente decreto, fino alla data del 31 dicembre 2020, non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonché dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata l'ulteriore spesa di 63,5 milioni di euro per l'anno 2020».

199.2

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI,
PIROVANO

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di fronteggiare il calo dei traffici nel settore crocieristico e di salvaguardare i livelli occupazionali nel medesimo settore, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, possono effettuare per l'anno 2020 servizi di cabotaggio ai sensi dell'articolo 224 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, anche al di fuori dei limiti e dei criteri di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457».

Art. 199-bis

199-bis.0.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 199-ter.

(Misure a sostegno del comparto crocieristico italiano)

1. Al fine di porre rimedio alla grave perturbazione economica scaturita dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare per l'anno 2020 servizi di cabotaggio di cui all'articolo 224 del codice della navigazione anche al di fuori dei limiti e dei criteri di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30».

Art. 200

200.1

GASPARRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro di cui 300 milioni per gli enti locali per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «6per cento».

200.2

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 1 sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «900 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni» con le seguenti: «75,3 milioni».

200.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1 dell'articolo 200 le parole: « 500 milioni» sono sostituite con: «800 milioni».

Conseguentemente, all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

200.4

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 61, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24

metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa.».

200.5

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 62, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi" sono inserite le seguenti: "ad alimentazione tradizionale e 19 t se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t" sono aggiunte in fine le seguenti "nel caso di veicoli ad alimentazione tradizionale e le 20 t nel caso di veicoli ad alimentazione alternativa".».

Art. 200-bis

200-bis.0.1

MARIN, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 200-ter.

(Continuità territoriale Friuli-Venezia Giulia)

1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali aeroporti nazionali in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3

b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli aeroporti nazionali.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, indice una conferenza di servizi.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:

- a)* alle tipologie e ai livelli tariffari;
- b)* ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
- c)* al numero dei voli;
- d)* agli orari dei voli;
- e)* alle tipologie degli aeromobili;
- f)* alla capacità dell'offerta;

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera *a)*, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.

5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli scali nazionali è comunicata all'Unione europea.

6. Alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono destinati 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazioni nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia compatibilmente con le disposizioni del suo statuto.».

Art. 201

201.0.1

PAROLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 201-bis.

(Istituzione fondo a sostegno degli investimenti infrastrutturali nel settore aeroportuale)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore aeroportuale a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile. Il danno subito da ciascuna società di gestione aeroportuale è da intendersi come la differenza tra il livello di redditività operativa dell'esercizio 2020 ed il livello registrato nel 2019 da calcolarsi sulla base dei bilanci certificati dei relativi esercizi. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione tra le diverse società delle risorse, in ogni caso nei limiti della disponibilità del fondo. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le compensazioni erogate ai sensi del precedente punto sono vincolate:

- alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;

- per la parte residua, al finanziamento a degli investimenti previsti nei contratti di programma.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 500 milioni di euro per il 2020».

Art. 202

202.1

DE BONIS

Al comma 4-bis, alla fine del primo periodo dopo le parole: «strategie strutturali di prodotto» aggiungere le seguenti: «che rispondano alla necessità di garantire alle regioni del Mezzogiorno, senza o con pochi collegamenti/servizi ferroviari ad alta velocità/capacità rispetto ad altre aree del Paese, maggiori collegamenti aerei da e per gli aeroporti meridionali e delle aree interne, con priorità per quelli di continuità territoriale e/o servizio interesse economico generale, almeno con i principali hub aeroportuali nazionali, europei e del Mediterraneo.».

202.2

FAZZOLARI, CALANDRINI

Il comma 1-bis è soppresso.

202.3

FAZZOLARI, CALANDRINI

Al comma 1-bis sostituire le parole: «in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.» con le seguenti: «in scadenza entro il 31 dicembre 2030».

202.4

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO,
ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 261/2004 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 18 marzo 2020 recante, gli Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al Covid-19, al fine di sostenere economicamente i cittadini, le famiglie e le imprese che per effetto delle misure di contenimento non possano o non abbiano potuto fruire dei titoli di viaggio aereo acquistati in data antecedente al 9 marzo 2020 per viaggi da effettuarsi dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, gli acquirenti dei medesimi titoli di viaggio possono richiedere alternativamente il rimborso del corrispettivo pagato per i titoli di viaggio non fruiti ovvero l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. Nel caso di richiesta di rimborso in danaro del corrispettivo pagato, i vettori aerei sono tenuti all'erogazione del medesimo entro 30 giorni dalla richiesta formulata secondo le modalità definite da ciascun vettore. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

202.0.1

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO,
ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 202-bis.

(Concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale)

1. Il calo dei traffici negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni costituisce un fatto non riconducibile ai concessionari, che incide sull'equilibrio economico e finanziario delle concessioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, i titolari di concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale hanno diritto al riequilibrio economico e finanziario delle concessioni mediante estensione della durata delle stesse.

3. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 165, comma 6, terzo e quarto periodo, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce la modalità di calcolo del periodo di estensione della concessione, secondo i criteri e i parametri di cui ai commi 4 e 5, per quei concessionari che ne facciano richiesta sulla base dei bilanci per gli anni 2020 e 2021.

4. Ai fini del calcolo dello squilibrio economico finanziario connesso all'emergenza COVID-19, ENAC, sulla base dei bilanci dei relativi esercizi, tiene conto:

a) dei minori redditi operativi conseguiti da ciascun concessionario negli esercizi 2020 e 2021 rispetto al 2019;

b) dei costi di investimento sostenuti negli esercizi 2020 e 2021 per l'installazione di nuove apparecchiature, per l'adeguamento di apparecchiature e infrastrutture esistenti ed ogni altro intervento realizzato ai fini della protezione sanitaria del personale e dei passeggeri, al netto di eventuali contributi a fondo perduto conseguiti a tal fine.

5. La durata del periodo di estensione della concessione è pari al rapporto tra lo squilibrio economico finanziario di cui al comma 4 e il reddito operativo dell'anno 2019. Il rapporto è capitalizzato fino alla data di scadenza della concessione ad un tasso e secondo modalità definite da ENAC con proprio provvedimento.

6. È fatta salva la facoltà del concessionario di richiedere il riequilibrio economico e finanziario della concessione ai sensi articolo 165 del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la revisione della stessa secondo modalità, forme e termini diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 5. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti del concessionario ai sensi del citato articolo 165, comma 6, quinto e sesto periodo.».

202.0.2

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 202-bis.

(Misure a supporto degli aeroporti)

1. Al fine di sostenere gli aeroporti a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

202.0.3

PEPE, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 202-bis.

(Adeguamento Aeroporto di Lamezia Terme)

1. Al fine di consentire i necessari lavori di ampliamento dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme per adeguare l'aerostazione al crescente traffico di passeggeri in transito, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

202.0.4

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 202-bis.

(Disposizioni in materia di navi da crociera)

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare per l'anno 2020 servizi di cabotaggio di cui all'articolo 224 del codice della navigazione anche al di fuori dei limiti e dei criteri di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.».

Art. 203

203.1

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato» con le seguenti: «dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati».

203.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, le parole: «Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali» sono sostituite con le seguenti: «Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore»;*

b) *al comma 1, inserire alla fine le parole: «o comunque sulla base di contratti aziendali stipulati con le medesime organizzazioni»;*

c) *al comma 3 le parole: «Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite con le seguenti: «Entro 6 mesi dalla cessazione dello stato di emergenza»;*

d) *al comma 4, le parole: «Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali» sono sostituite con le seguenti: «Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore»;*

e) *al comma 4, inserire alla fine le parole: «o comunque sulla base di contratti aziendali stipulati con le medesime organizzazioni».*

203.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 5 inserire alla fine le parole: «per la quale il trattamento retributivo sia inferiore ai minimi stabiliti ai sensi del presente articolo».

Art. 204

204.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere la competitività degli aeroporti nazionali, si dispone la sospensione di tutte le addizionali residuali sui diritti d'imbarco dei passeggeri e dell'IRESA fino al 31 gennaio 2021. L'efficacia della presente disposizione è su bordi nata all'autorizzazione della Commissione europea a i sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Art. 206

206.0.1

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 206-bis.

(Interventi urgenti per la realizzazione di nuovi ponti sul fiume Po)

1. Al fine di accelerare le attività di progettazione e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, il Presidente della Regione Lombardia è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 5. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in funzione dei primi tre ponti di importanza strategica, il nuovo ponte della Becca, il nuovo ponte del Casalmaggiore e il nuovo ponte di San Michele sul fiume Adda.

2. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere, il Commissario straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico delle opere. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle altre regioni territorialmente interessate, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'e-

signa di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo.

3. Per gli interventi individuati, il Commissario procede, entro 90 giorni dalla definizione del programma, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del presente articolo e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali. Al perfezionamento dell'*iter* approvativo, il Commissario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovrintende, anche attraverso personale da lui delegato, alla gestione delle opere e agli eventuali interventi e conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.

4. In relazione alle attività di cui al comma 2, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli Inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

5. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente. A tal fine, Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 50 milioni di euro annui per il quinquennio 2020-2024, da destinare al soggetto attuatore, esclusivamente per la progettazione e realizzazione dei ponti di importanza strategica, nuovo ponte della Becca, nuovo ponte del Casalmaggiore e nuovo ponte di San Michele sul fiume Adda., in sostituzione di quelli esistenti-con problemi strutturali e di sicurezza.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge

23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 2651 comma 5, del presente decreto-legge.».

206.0.2

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 206-bis.

(Disposizioni per l'accelerazione investimenti da parte di Anas s.p.a. e di Rete ferroviaria italiana s.p.a.)

1. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale; è approvato, in deroga al procedimento di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, l'aggiornamento per gli anni 2018 e 20-19 del contratto di programma-2017-2021 parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a, sul quale il Comitato-Interministeriale per la Programmazione Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 37/2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è approvato il primo Atto Integrativo al Contratto di Programma 2016-2021- parte Servizi tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Nell'aggiornamento del Contratto di programma per gli anni 2020 e 2021, si provvede al recepimento dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia sugli schemi di atti di cui ai commi 1 e 2.

4. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa, è approvato l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programma Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 36/2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per ANAS S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.».

206.0.3

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 206-bis.

(Disposizioni per l'accelerazione investimenti da parte di Anas s.p.a. e di Rete ferroviaria italiana s.p.a.)

1. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, è approvato, in deroga al procedimento di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2017-2021 parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 37/2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è approvato il primo Atto Integrativo al Contratto di Programma 2016-2021 parte Servizi tra Rete Ferroviaria Italiana Sp.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Nell'aggiornamento del Contratto di programma per gli anni 2020 e 2021, si provvede al recepimento dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia sugli schemi di atti di cui ai commi 1 e 2.

4. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa, è approvato l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 36/2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per ANAS S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

Infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 36/2019 del 24 luglio 2019, il cui iter autorizzativo è ancora in corso di perfezionamento.».

206.0.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 206-bis.

(Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza del raccordo autostradale RA 8)

1. Al fine di accelerare le attività, di messa in sicurezza e di miglioramento infrastrutturale del raccordo autostradale RA 8, ANAS è autorizzata a realizzare tali interventi per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse sono trasferite ad ANAS, in apposita contabilità separata, dal bilancio dello Stato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 207

207.0.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 207-bis.

(Accelerazione dell'attivazione degli accordi quadro e proroga della loro efficacia)

1. Le procedure di affidamento degli appalti specifici relativi ad accordi quadro, stipulati da una stazione appaltante in qualità di esclusiva beneficiaria degli stessi o per conto del gruppo di società al quale la stazione appaltante appartiene, come disciplinati dall'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono indette con la massima celerità, immediatamente dopo la stipula dell'accordo quadro. Il contratto relativo al singolo appalto specifico è stipulato entro il termine di 30 giorni dall'avvio della relativa procedura di affidamento nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ciascun accordo quadro deve prevedere l'affida-

mento di appalti specifici per un valore annuo non inferiore ad almeno il 20 per cento del valore complessivo stimato dell'accordo. Il valore complessivo stimato dell'accordo quadro deve essere necessariamente affidato ed eseguito nel corso della durata dell'accordo quadro attraverso gli appalti specifici per almeno il 75 per cento. La cauzione definitiva è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'accordo quadro.

2. Le clausole sulla durata dei contratti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono modificate mediante l'integrazione automatica di una proroga per un periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 fino alla dichiarazione della fine dell'emergenza sanitaria in corso.».

207.0.2

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 207-bis.

(Centrali Uniche di committenza)

«1. L'articolo 1 comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applica anche ai Comuni non capoluogo di provincia di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in deroga all'articolo 18 del medesimo decreto.».

207.0.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 207-bis.

(Disposizioni urgenti in materia edilizia)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), terzo capoverso, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia le parole da: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi" a "accertarne la preesistente consistenza" sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ambito degli interventi di

ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli di 'ristrutturazione ricostruttiva funzionale', finalizzati alla riqualificazione edilizia del patrimonio edilizio esistente, al suo efficientamento energetico, alla sua messa in sicurezza statica e funzionale, nonché alla sua riqualificazione ecologica, estetica ed architettonica, anche in funzione delle nuove esigenze abitative derivanti dalla situazione di emergenza COVID-19, in termini di maggiore salubrità, eco-sostenibilità e connessione telematica degli ambienti abitativi e lavorativi. Tali interventi consistono in tutti i casi di demolizione e ricostruzione, anche in sopraelevazione e con altezza massima mai superiore a quella dell'edificio circostante più alto, con la stessa volumetria di quella preesistente ovvero con le premialità e con gli incentivi volumetrici o di superficie previsti per le anzidette finalità dalle leggi nazionali, regionali e, comunque, dagli strumenti urbanistici comunali. Sono fatte salve a tal fine le previsioni regionali di premialità volumetriche non superiori al 35 per cento massimo della volumetria legittima o legittimata preesistente, adottate in attuazione dell'intesa raggiunta in Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali del 1° aprile 2009 (in G.U. S.G. n. 98 del 29 aprile 2009). Tali interventi sono volti al ripristino e alla riqualificazione di edifici, od parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, anche con differente sagoma, nell'ambito della stessa area di sedime ovvero anche al di fuori di essa, ma pur sempre nell'ambito del medesimo lotto di pertinenza, purché sia sempre possibile accertarne la preesistente consistenza e nel rispetto delle distanze originarie ovvero da collocare a una distanza compresa tra quella preesistente e quella minima prevista dallo strumento urbanistico generale vigente. Qualora l'intervento si debba realizzare al di fuori del singolo lotto di pertinenza e con una maggiore dotazione di standard urbanistici conseguente alle concrete esigenze di urbanizzazione, ferma la necessità di un piano urbanistico attuativo nel caso di trasferimento tra aree diverse, si farà ricorso al permesso di costruire convenzionato di cui al successivo art. 28-*bis*, di competenza della giunta comunale se non comporta variazioni allo strumento urbanistico generale. In questo caso, ove il progetto sia munito di un elaborato plano-volumetrico, si potrà derogare per ragioni particolari ai limiti di altezza e di distanze dai fabbricati, anche nelle more dell'emanazione delle leggi regionali e della provincia di Trento e Bolzano di cui al precedente articolo 2-*bis*».

207.0.4

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 207-bis.

(Disposizioni urgenti in materia edilizia)

Il comma 1-ter dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 320, come aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera b), decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

"1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, anche in caso di sopraelevazione, la ricostruzione è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, compresa quella tra le pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti, purché sia effettuata assicurando la coincidenza dei limiti dell'area del sedime e nei limiti dell'altezza massima degli edifici circostanti."».

207.0.5

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 207-bis.

(Disposizioni in materia di appalti)

1. Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, è sospesa l'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 dello stesso codice, fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali del diritto dell'Unione in materia ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l'assicurazione dell'effettiva possibilità di partecipazione agli affidamenti delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50, nel periodo della sospensione.

2. Ai fini dell'individuazione del valore stimato del contratto è preso in considerazione ciascun progetto funzionalmente indipendente. La stazione appaltante che prevede di realizzare una serie di progetti abitativi o infrastrut-

turali diversi, calcola in generale il valore di ogni singolo progetto separatamente per stabilire se la soglia sia stata raggiunta. Non è consentito frazionare un progetto d'opera funzionalmente indipendente, un servizio o una fornitura con lo scopo di evitare il superamento delle soglie di cui al citato articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016».

207.0.6

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 207-bis.

(Disposizioni in materia di appalti)

1. Allo scopo di garantire la celere ricostruzione del tessuto sociale e economico deteriorato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per tutto il periodo dello stato di emergenza pandemica e comunque fino al 31 dicembre 2022, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti applicano, di norma, l'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE».

207.0.7

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 207-bis.

(Disposizioni in materia di appalti)

1. AI comma 3 dell'articolo 13, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, le proposte di aggiornamento dei piani economici finanziari presentati dai concessionari si intendono approvate-dal Concedente alla data del 31 luglio 2020"».

207.0.8

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO,
ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 207-bis.

(Disposizioni in materia di appalti)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, già previste per gli anni 2019 e 2020, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023».

207.0.9

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 207-bis.

(Utilizzabilità Fondi concessi con Credito di imposta per far fronte alla situazione emergenziale da Covid-19)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),".

2. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d)";

dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a attività sociali, sociosanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportiva e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,"».

207.0.10

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 207-bis.

*(Flessibilità utilizzo fondi sisma 2012
a seguito all'emergenza COVID-19)*

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge-di stabilità 2016)" la parola: "privata" è soppressa».

207.0.11

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 207-bis.

*(Ricostruzione degli immobili danneggiati
dal sisma che ha colpito l'Italia centrale)*

1. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Si autorizzano le casse di previdenza delle professioni tecniche a rilasciare DURC regolari a fronte di una idonea garanzia prestata dagli iscritti mediante deposito di contratti aventi ad oggetto o comunque relativi alla riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma. Secondo gli stati di avanzamento, qualora il professionista non abbia onorato il debito o le rateizzazioni accordate, a fronte della richiesta di attestazione della regolarità contributiva, la cassa di previdenza richiede agli USR di attivare il potere sostitutivo in suo favore. Gli USR possono trasferire alla Cassa richiedente fino al 50% dell'onorario spettante a sanatoria della posizione contributiva e fino alla concorrenza delle somme dovute";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5.1 Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, pari a quelle determinata attraverso l'applicazione decreto Ministero Giustizia 20/07/2012

n°140 per gli interventi privati e il decreto ministeriale 17 giugno 2016 relativo alle opere pubbliche. Sono considerate opere pubbliche, oltre a quelle definite dalla vigente normativa, tutte quelle attuate attraverso il precedente articolo 14"».

Art. 208

208.1

CALANDRINI

Al comma 3, dopo le parole: «Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia», aggiungere le seguenti: «, Roma-Pescara».

208.2

PAGANO

Al comma 3, dopo le parole: «Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia», aggiungere le seguenti: «, Roma-Pescara».

208.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

1. *al comma 4:* «le risorse previste sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 17 milioni di euro nel 2023 e 2024, 13 milioni di euro nel 2025 e 2026. Conseguentemente sono ridotte di pari importo le risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

2. *è aggiunto il comma 4-bis:*

«4-bis. Per gli interventi connessi all'adeguamento infrastrutturale ed ai sistemi di trasporto, in termini di sviluppo sostenibile, connessi alla realizzazione delle "Finali ATP Torino 2021 - 2025", è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2025. All'onere

si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

208.4

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Sostituire i commi 5 e 5-bis con i seguenti:

«5. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 5 milioni nel 2020 e di euro 200 milioni annui dal 2021 al 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia). Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni per l'anno 2023, a euro 30 milioni per l'anno 2024, a euro 26 milioni per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7 milioni per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032; a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, a valere sulle risorse del medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 già trasferite al bilancio della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni annui per gli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Quanto ad ulteriori 184 milioni annui dal 2021 al 2025, a 186 milioni per l'anno 2026, a 180 milioni per l'anno 2027, a 183 milioni per l'anno 2028, a 186 milioni per l'anno 2029, a 190 milioni per l'anno 2030, a 193

milioni per l'anno 2031 e a 197 milioni per l'anno 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

208.5

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Aggiungere, in fine, seguenti commi:

«5-ter. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del d.lgs. del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a: *a)* sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello, *b)* manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie, *c)* sviluppo delle reti ferroviarie.

5-quater. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

5-quinquies. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

208.6

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 5-bis inserire il seguente:

«5-ter. Per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo delle opere da eseguire per la realizzazione di una stazione in linea per fermata sulla Linea Ferroviaria Alta Velocità a Parma, località Baganzola nelle vicinanze della Fiera di Parma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020 e 3 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

208.0.1

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 208-bis.

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

1. Al fine di garantire la realizzazione della circonvallazione di Canazei in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, ritenuta intervento infrastrutturale strategico e prioritario per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, turistico ed economico del Paese, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 4. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'opera.

2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari. Per le attività urgenti di progettazione

degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario e i sub-commissari possono avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. Per la realizzazione delle opere ed interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta- del Commissario straordinario. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. La Valutazione ambientale delle opere rientra nella Competenza della Provincia Autonoma di Trento. Il Commissario straordinario pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al presente comma.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da assegnare alla Provincia Autonoma di Trento. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

208.0.2

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 208-bis.

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

1. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero - Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) - A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre, e l'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria sono ritenuti interventi infrastrutturali strategici e prioritari per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del Paese. Ai sensi dell'articolo 4, comma I. del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale Ti-bre, e dei relativi raccordi. A tal fine, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell'Autostrada Tirreno Brennero, - Ti-Bre, e dei relativi raccordi, nonché la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, quale contributo pubblico per la realizzazione dell'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2020, 160 milioni di euro per l'anno 2021 e 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge; e quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

208.0.3

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 208-bis.

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

1. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero - Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) - A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre, è ritenuto intervento infrastrutturale strategico e prioritario per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del Paese. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'Intesa con le Regioni interessate, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale Ti-bre e dei relativi raccordi. A tal fine, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell'Autostrada Tirreno - Brennero - Ti-Bre, e dei relativi raccordi.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

208.0.4

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 208-bis.

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

1. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 34 milioni di euro per l'anno 2020 e 30

milioni di euro per l'anno 2021, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione del nuovo ponte di Casalmaggiore, in sostituzione di quello esistente con problemi strutturali e di sicurezza.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 34 milioni per l'anno 2020 e 30 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

Art. 209

209.1

CALANDRINI

Sopprimere il comma 1.

209.2

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO,
ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nelle more del passaggio dalla qualifica di "Addetto" a quella di "Assistente", ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, in materia di "Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida", è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis del presente articolo, pari 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.».

209.0.1

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO,
ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 209-bis.

(Documento unico di circolazione)

1. L'entrata in vigore dell'obbligatorietà delle procedure prescritte dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, per il rilascio del documento unico di circolazione è differita al 1° gennaio-2021.».

Art. 210

210.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto da emanarsi entro 15 giorni dalla data di conversione in legge del presente Decreto, sospende, per l'anno 2020, il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, adottato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 12 dicembre 2019, n. 578».

— 1010 —

Art. 212

212.1

CALANDRINI

Sopprimerle l'articolo.

Art. 212-bis

212-bis.0.1

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 212-ter.

(Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle)

1. L'area demaniale del comprensorio denominato "Falconera", già oggetto di richiesta di attribuzione da parte del comune di Caorle, è trasferita al patrimonio disponibile del medesimo comune di Caorle, ai sensi dell'articolo 1, commi 434 e 435, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. All'area demaniale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177. L'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi e in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della citata legge n. 177 del 1992 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.

3. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 200.000 euro per l'anno 2019 e in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

— 1011 —

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 213-bis

213-bis.0.1

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 213-ter.

1. Al fine di ridurre la congestione del traffico nella città metropolitana di Roma capitale e favorire una mobilità sostenibile per i lavoratori pendolari, studenti e i turisti, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la trasformazione delle reti-FL4 e FL5 in metropolitane leggere.».

Art. 214

214.1

CALANDRINI

Sopprimere il comma 3.

214.2

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, GALLONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci» sono aggiunte le seguenti parole: «e servizi di trasporto passeggeri con autobus».*

b) *al comma 3 è infine aggiunto il seguente periodo: «Per le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, riferibili a canoni di leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti ad investimenti effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3».*

Art. 215

215.0.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.

(Sospensione dei termini del versamento delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Al fine di contenere gli effetti economici avversi nei confronti di famiglie e imprese conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia sono sospesi i termini dei versamenti relativi alle tasse automobilistiche aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.».

215.0.2

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 215-bis.

(Sospensione contributo Autorità Regolazione Trasporti)

1. Gli adempimenti e i versamenti cui sono tenute le imprese ai sensi della Delibera n. 172 del 2019 del 5 dicembre 2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2019, sono sospesi fino al 31 ottobre 2020.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono approvate speciali modalità di calcolo del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020, che tengano conto degli effetti sulle attività delle imprese dell'emergenza COVID-19, nonché le opportune misure per garantire la copertura delle esigenze finanziarie dell'Autorità.».

215.0.3

FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.

(Messa in sicurezza ponti bacino del Piave Livenza Brenta)

1. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Piave Livenza Brenta, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, median-

te presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.».

215.0.4

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 215-bis.

(Rimborso permessi di accesso a pagamento alle Ztl)

1. Nei casi in cui nel periodo intercorrente dal 5 marzo 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, a seguito delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, le amministrazioni comunali abbiano previsto periodi di accesso gratuito alle zone a traffico limitato, ai possessori di permessi di accesso a pagamento alle medesime zone in corso di validità nel suddetto periodo, le amministrazioni comunali ovvero le aziende gestrici del servizio riconoscono un rimborso sotto forma di prolungamento della durata del permesso di accesso per un periodo proporzionale a quello durante il quale è stato consentito il libero accesso alla zona a traffico limitato.

2. Ai fini dell'accesso al rimborso gli aventi diritto comunicano all'amministrazione comunale o all'azienda gestore del servizio il ricorrere della condizione di cui al comma 1 allegando la documentazione comprovante il possesso del permesso di accesso a pagamento in corso di validità nei periodi di cui al comma 1.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, l'amministrazione comunale o l'azienda gestore del servizio procede al rimborso secondo le modalità di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «9 per cento».

— 1015 —

Art. 216

216.1

DAL MAS

Sopprimere l'articolo.

216.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Abrogare il comma 3.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

216.3

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. In deroga all'articolo 15 comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal comma 319 dell'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, per i soli anni 2019 e 2020, le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con D.M. 28 marzo 2007, pubblicato nella G.U. del 9 maggio 2007 n. 106, si detraggono nella misura del 40 per cento e per un importo non superiore a 600 euro. Le disposizioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini della determinazione degli acconti dovuti per i periodi di imposta 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 130 milioni di euro per il 2020 e 130 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle

finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

216.4

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposte con i Dpcm attuativi dei citati decreti-legge 23 febbraio 2020, numero 6 e 25 marzo 2020 n.19 ai soggetti esercenti attività di gestione degli ippodromi riconosciuti dal Mipaaf, viene concesso il differimento delle scadenze fiscali, contributive e assicurative dell'anno 2020 al 2021 secondo un piano di rimborso che coincida con le medesime tipologie di versamenti per l'esercizio 2021, ivi comprese rateizzazioni e cartelle degli agenti della riscossione».

216.5

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. L'imposta sui redditi delle società (IRES) di cui al D.lgs. 12 dicembre 2003 n. 344 e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, non sono dovute, per il solo anno fiscale 2019, dalle società sportive con un capitale sociale inferiore ad euro 50.000. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 300 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

216.0.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art 216-bis.

1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società, anche in forma cooperativa, e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato ed iscritte al registro C.O.N.I., in deroga all'art. 2 del D.lgs 4 dicembre 1997, n. 460 in combinato con l'art. 25, comma 1, della legge 133/1999, ancorché non si avvalgano dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile per un numero complessivo non superiore a tre eventi per anno e per un importo non superiore ad euro 100.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 300.000,00 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

216.0.2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 216-bis.

(Riconoscimento di un credito d'imposta ai sottoscrittori di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)

1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata da COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società Sport e Salute S.p.A. può reperire sul mercato le somme utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi.

2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, tra la data del 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati mediante l'attribuzione agli obbligazionisti di un credito d'imposta pari al 110 per cento del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario. La presente disposizione non trova applicazione per la restituzione degli interessi, laddove previsti dal regolamento di emissione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto all'obbligazionista a decorrere dalla data prevista per il rimborso relativo al capitale, secondo le condizioni e i tempi indicati ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del codice civile. Nella ipotesi di regolamenti di emissione che prevedono più rimborsi, il credito d'imposta è riconosciuto proporzionalmente per ciascun rimborso. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del codice civile. In tal caso, la percentuale del credito d'imposta di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile dall'obbligazionista, successivamente alla data prevista per il rimborso del capitale di cui al comma 3, alternativamente:

a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui deve essere effettuato il rimborso;

b) in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) mediante la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile dal cessionario alle stesse condizioni alle quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente ma non è ulteriormente cedibile. L'eccedenza non utilizzata in un periodo d'imposta è illimitatamente riportata a nuovo nei successivi periodi d'imposta. È in ogni caso escluso il rimborso.

6. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I medesimi limiti non si applicano in capo al cessionario nella ipotesi di cui alla lettera *c)* del comma 4 del presente articolo.

7. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo,

comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni di cessione di cui alla lettera c) del comma 4, da effettuarsi in via telematica.

9. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile.

10. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli artt. 2410 e seguenti del codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

11. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A. non possono determinare un costo complessivo a carico della finanza pubblica superiore a 50 milioni di euro.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

216.0.3

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 216-bis.

(Sostegno all'accesso al credito per il settore dello Sport)

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre agli interventi di garanzia, di carattere straordinario, a sostegno della liquidità previsti, fino al 31 dicembre 2020, dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, presta, altresì, in maniera strutturale, garanzie su finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da banche e intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito per sostenere programmi di investimento delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, e autorizzate dalla società Sport e Salute S.p.A. A tale fine, la dotazione dell'apposito comparto, di cui dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è incrementata di euro 30 milioni per l'anno 2020. I criteri per l'accesso alla garanzia dell'apposito comparto del Fondo, nonché le modalità, le condizioni e i termini per la sua concessione ed escussione, sono definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

— 1020 —

2. Sui finanziamenti di cui al comma 1 può essere altresì concesso un contributo in conto interessi a valere sull'apposito comparto, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il contributo è concesso ed erogato secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. A tale fine, la dotazione finanziaria del relativo comparto del predetto Fondo è incrementata di euro 5 milioni per l'annualità 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

216.0.4

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 216-bis.

(Apporto degli Enti locali al Fondo centrale di garanzia per il credito sportivo)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. La possibilità per le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, di conferire risorse al Fondo centrale di garanzia PMI ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa, prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera n), del presente provvedimento, è estesa al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo".».

216.0.5

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 216-bis.

(Tassi di interesse per finanziamenti a impianti sportivi)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, che superano l'importo di 100.000 euro, si applica un tasso di interesse non superiore all'a per cento".».

216.0.6

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 216-bis.

1. All'articolo 15 D.P.R., 22/12/1986 n°917, *Gazzetta Ufficiale* 31/12/1986, lettera *i-ter*) le parole: "di importo non superiore a 1.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di importo non superiore a 5.000 euro".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

216.0.7

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 216-bis.

1. All'articolo 15 D.P.R., 22/12/1986 n° 917, *Gazzetta Ufficiale* 31/12/1986, lettera *i*-quinqüies) le parole di importo non superiore a 210 euro sono sostituite dalle seguenti: "di importo non superiore a 1.000 euro".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

Art. 217

217.1

BARBARO, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative», *con le seguenti parole:* «una quota pari all'1 per cento del montepremi relativo»;

b) *dopo le parole:* «acquisita all'erario.», *aggiungere le seguenti parole:* «Di detta quota lo 0,3 per cento è attribuito al fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, costituito presso l'Istituto per il credito sportivo».

Art. 217-bis

217-bis.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 217-ter.

(Fondo per l'innovazione nello Sport)

1. Al fine di sostenere l'innovazione nel settore sportivo, presso Sport e Salute S.p.A., è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo per l'innovazione nello Sport", cui è assegnata una dotazione finanziaria di euro 50 milioni per l'anno 2020.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per l'innovazione nello Sport promuove l'istituzione e può sottoscrivere quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital*, così come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni e integrazioni, e dedicati a investimenti in nuove iniziative economiche che propongono soluzioni particolarmente innovative in ambito sportivo, con elevato grado di replicabilità e potenziali ricadute sull'intero sistema dello Sport. I fondi di *venture capital* operano secondo criteri, modalità, limiti e condizioni stabiliti con apposito decreto di cui al comma 5, il quale dovrà comunque assicurare una partecipazione di investitori privati per almeno il 30 per cento del valore del singolo fondo, nonché la presenza di criteri di tipo commerciale.

3. Per sostenere nuove iniziative economiche caratterizzate da elevato contenuto tecnologico in ambito sportivo o da una forte integrazione tra la pratica sportiva e l'ambito sociale, Sport e Salute S.p.A. promuove e sostiene progetti di raccolta fondi, anche mediante il ricorso a strumenti di finanza innovativa, quali il "crowdfunding" e la sottoscrizione di "mini bond".

4. Il Fondo per l'innovazione nello Sport finanzia altresì interventi finalizzati alla crescita delle competenze in materia di innovazione nel settore dello Sport. A tal fine, possono essere concessi, a valere sul predetto Fondo, contributi a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

5. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e dello sport, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo del Fondo per l'innovazione dello Sport.

6. Per la gestione degli interventi del Fondo di cui al comma 1, Sport e Salute S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società "in house", ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri di gestione del Fondo sono posti a carico delle risorse ad esso destinate.

7. In relazione agli investimenti effettuati nelle iniziative economiche di cui ai commi 2 e 3, l'aliquota della detrazione di cui all'articolo 29, comma 7-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata, per l'anno 2020, nel limite del 40 per cento.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

217-bis.0.2

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 217-ter.

(Erogazioni liberali in favore di impianti sportivi)

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un credito d'imposta in misura pari al 110 per cento delle erogazioni effettuate, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

2. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non

rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

217-bis.0.3

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 217-ter.

(Microcredito per lo Sport nel sociale)

1. I finanziamenti di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere assistiti, oltre che dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da un contributo in conto interessi, qualora concessi a soggetti beneficiari, aventi i requisiti di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo od di micro-imprenditorialità in ambito sportivo, ovvero di nuove iniziative aventi ad oggetto progetti finalizzati alla integrazione e allo sviluppo della socialità, mediante la disciplina sportiva, delle fasce più vulnerabili della popolazione. Tali finanziamenti possono essere concessi esclusivamente previa autorizzazione da parte della società Sport e Salute S.p.A.

2. Il contributo in conto interessi di cui al comma 1 è concesso, secondo criteri, modalità, termini e condizioni stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo, sentita la Società Sport e Salute S.p.A. a valere su un apposito comparto, denominato "Sostegno al microcredito per lo sport nel sociale", del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, per le cui finalità è assegnata una dotazione finanziaria di euro 50 milioni per l'annualità 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

— 1026 —

Art. 218

218.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «classifiche finali» sono inserite le seguenti: «sulla base dei piazzamenti e dei punti di distanza maturati al momento dell'interruzione.

Art. 218-bis

218-bis.0.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 218-ter.
(Sport Bonus)

1. All'articolo 1, comma 180, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "enti di promozione sportiva" aggiungere le seguenti: "e strutture private"».

Art. 221

221.1

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i contributi unificati già versati o emessi.».

221.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nel periodo di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, non si sospendono i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, nonché i termini di prescrizione del reato e in generale tutti i termini procedurali nei procedimenti nei quali siano stati effettuati sequestri a seguito di perquisizioni».

221.0.1

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 221-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

1. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono soppresse le seguenti parole:

- a) L'AQUILA - AVEZZANO - T. AVEZZANO;
- b) L'AQUILA - AVEZZANO - P.R. AVEZZANO;
- c) L'AQUILA - LANCIANO - T. LANCIANO;
- d) L'AQUILA - LANCIANO - P.R. LANCIANO;
- e) L'AQUILA - SULMONA - T. SULMONA;
- f) L'AQUILA - SULMONA - P.R. SULMONA;
- g) L'AQUILA - VASTO - T. VASTO;
- h) L'AQUILA - VASTO - P.R. VASTO.

2. In applicazione del comma 1, sono ripristinati gli uffici dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nonché gli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla Tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alla Tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituite, rispettivamente, dagli

allegati 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le variazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo.

4. All'articolo 11, il comma 3 è conseguentemente abrogato.

5. La modifica di cui ai commi 1 e 2 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario».

221.0.2

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 221-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

1. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono soppresse le seguenti parole:

- a) L'AQUILA - AVEZZANO - T. AVEZZANO;
- b) L'AQUILA - AVEZZANO - P.R. AVEZZANO;
- c) L'AQUILA - LANCIANO - T. LANCIANO;
- d) L'AQUILA - LANCIANO - P.R. LANCIANO;
- e) L'AQUILA - SULMONA - T. SULMONA;
- f) L'AQUILA - SULMONA - P.R. SULMONA;
- g) L'AQUILA - VASTO - T. VASTO;
- h) L'AQUILA - VASTO - P.R. VASTO.

2. In applicazione del comma 1, sono ripristinati gli uffici dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nonché gli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla Tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alla Tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituite, rispettivamente, dagli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le variazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo.

4. All'articolo 11, il comma 3 è conseguentemente abrogato.

5. La modifica di cui ai commi 1 e 2 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario».

221.0.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 221-bis.

(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)

1. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, dell'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 non si applica al progetto di ripartizione dell'attivo fallimentare di cui all'art. 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

2. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 non si applica avverso il reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori di cui all'art. 36 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

3. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, il Curatore fallimentare di cui all'art. 27 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni quando ci siano sufficienti liquidità, può valutare l'opportunità di predisporre un progetto di riparto parziale. Con tale progetto, il curatore procede alla distribuzione delle somme ottenute in favore di alcuni creditori, anche solo per parte del loro credito, seguendo l'ordine-di prelazione.

4. Ai sensi dell'art. 110 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sia il reclamo *ex art. 36* avverso il progetto - predisposto dal curatore - di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello *ex art. 26* contro il decreto del Giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore, che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale.».

221.0.4

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 221-bis.

(Contabilità speciali e risorse destinate agli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. 1. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'art. 2 c. 1 del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, .conv. con mod. in legge 135/2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

2. 2. Le risorse ed i contributi di cui al comma precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al r.d. n. 267/1942 e smi, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 14/2019.

3. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'art. 2 comma 6 del d.l. 74/2012, conv. in legge 122/2012.».

Art. 222

222.1

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I soggetti esercenti attività di gestione degli ippodromi riconosciuti dal Mipaaf, concessionari per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.P.R. 08 aprile 1998 n. 169, (attività con codice ATECO 931190) è concesso un credito d'imposta nella misura del 60% sui canoni di locazione e/o concessione mensili, a partire dal mese di marzo 2020 e fino al termine dell'emergenza Covid-19, pagati ai soggetti (pubblici e privati) proprietari degli ippodromi. Ai soggetti esercenti attività di gestione degli ippodromi riconosciuti dal Mipaaf, concessionari per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.P.R. 08 aprile 1998 n. 169, (attività con codice ATECO 931190) è concesso un credito d'imposta nella misura del 60% sui minori aggi mensili, a partire dal mese di marzo 2020 e fino al termine dell'emergenza Covid-19, corrisposti dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, rispetto a quelli percepiti nei corrispondenti mesi del 2019.

2-ter. Ai maggiori oneri, derivanti dal comma 1, pari a 250 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

222.2

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È costituito un Fondo Emergenza per il settore degli ippodromi italiani riconosciuti dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali nella misura di 10 milioni di euro che sarà erogato dal Ministero stesso, in base all'impatto economico documentabile subito in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 imposte dalle autorità competenti. All'ammontare necessario per la costituzione di detto fondo si provvede mediante l'attribuzione di una quota parte del Prelievo Unico

Erariale di competenza del Mipaaf e destinato al settore, legge 2/200, per gli anni 2020, 2021 e 2022».

222.3

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare il settore della carne bovina, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il Fondo per il sostegno della filiera della carne di vitello con una dotazione di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, calcolato sulla base delle macellazioni effettuate nel 2019.

3-ter. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare per un premio di 50 euro/capo, per ogni vitello italiano macellato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

3-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

222.4

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per far fronte al danno di mancato reddito dovuto all'impossibilità di vendita dei prodotti deperibili derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese floricole e florovivaistiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE n.2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

3-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

222.5

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese che operano nel comparto suinicolo, le risorse del Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019, sono incrementate di ulteriori 45 milioni di euro per l'anno 2020.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

222.6

CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospesi per le imprese del settore vitivini-

colo e della pesca dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondenza del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

222.7

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 81 inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, 508/2014 del Parlamento paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.

8-ter. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso.

8-quater. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca causate dall'emergenza COVID-19 per l'annualità 2020, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga

ga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.

8-quinquies. È abrogata ogni altra precedente disposizione di legge in contrasto con il presente articolo.».

222.8

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, nonché dei pescatori che operano nelle acque interne e lagunari, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono riconosciuti nel limite del 90 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo-per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

222.9

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per l'anno 2020 sono sospesi gli effetti dei piani di gestione nazionale, relativi alla cattura delle risorse demersali nell'ambito delle GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale), GSA 10 (Mar Tirreno Centrale e Meridionale), GSA 11 (Sardegna), GSA 16 (Stretto di Sicilia), GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio Occidentale)».

Conseguentemente le sospensioni delle attività di pesca, indipendentemente dal tipo di attrezzo o sistema autorizzato, effettuate nel corso del 2020 sono indennizzate mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lett. d), del Regolamento(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior-i oneri per il bilancio dello Stato.

222.10

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In conseguenza della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 contenente Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è sospesa fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

222.0.1

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 222-bis.

(Misure a favore delle imprese agricole del settore ortofrutticolo)

1. Le imprese agricole del settore ortofrutticolo ubicate nei territori delle regioni italiane che hanno subito danni dalle eccezionali gelate verificatesi nel corso della fase emergenziale Covid-19 in particolare nei mesi di marzo e aprile 2020, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, anche in considerazione dell'impossibilità di sottoscriverle, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi del comma 2. Le regioni possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il

— 1037 —

termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per il finanziamento delle misure previste dal comma 1 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

Art. 222-bis

222-bis.0.1

LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 222-ter.

(Equiparazione tra imprenditore agromeccanico all'imprenditore agricolo)

1. L'imprenditore che esercita attività agromeccanica, come definita dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparato all'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile».

Art. 223

223.1

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO,
RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Considerate le differenti realtà vitivinicole regionali le Regioni possono stabilire, in alternativa, una differente riduzione che sia calcolata sulla produzione della resa totale potenziale rappresentata dal Doc più il supero di campagna»;

b) *Al terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, che devono tener conto delle differenti realtà vitivinicole regionali nonché della perdita di fatturato dovuta al valore del vino prodotto soggetto a riduzione di resa».

c) *Al comma 2 sostituire le parole:* «100 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni».

223.0.1

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 223-bis.

(Misure in materia di controllo e contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica)

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, per la conservazione della biodiversità o per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica ritenute dannose o invasive, anche nelle zone vietate alla caccia, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Le regioni possono autorizzare, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Tali piani sono attuati dai cacciatori autorizzati all'accesso

negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione ovvero riconoscimento di percorsi formativi o di attestati acquisiti, coordinati dalla polizia provinciale. La polizia provinciale può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri".».

Art. 224

224.1

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 2, lettera c), capoverso 4-sexies, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «Le operazioni di rinegoziazione», sono aggiunte le seguenti: «prevedono un ammortamento a lungo termine ovvero con durata non inferiore a 25 anni e»;*

b) *aggiungere in fine le seguenti parole: «Per le operazioni di rinegoziazione con durata non inferiore a 25 anni, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula un'apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, e istituisce un apposito *plafond* presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la concessione della garanzia fideiussoria all'atto della rinegoziazione del debito».*

224.2

PUCCIARELLI, CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 2, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis. Dopo il comma 4-sexies, sono aggiunti i seguenti:

"4-sexies-bis. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020 anche i mercati agroalimentari ortofrutticoli a partecipazione pubblica, e le imprese e a partecipazione pubblica che svolgono attività nel settore ittico

potranno effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

4-*sexies-ter*. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88"».

224.3

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo 5 milioni di euro per il finanziamento per la sottoscrizione di accordi e impegni comuni fra gli operatori della filiera agroalimentare per la tutela e la promozione sul mercato interno di prodotti agroalimentari "made in Italy" di alto valore qualitativo.

5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 1901».

224.4

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*ter* le parole: "15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data," sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché;"

b) dopo il comma 10-*sexies* è aggiunto il seguente: "10-*septies*. Per consentire alle aziende debentrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni:

a. sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, 'comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

b. sono revocati i pignoramenti in essere".».

224.5

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 aggiungere in fine il seguente periodo: "Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso"».

224.0.1

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 224-bis.

(Sostegno al reddito delle imprese che operano nel comparto lattiero-caseario)

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese che operano nel comparto lattiero-caseario, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

i soggetti che a vario titolo acquistano e trasformano latte su territorio nazionale sono obbligati ad acquistare ed utilizzare latte proveniente dagli allevatori italiani. Solamente qualora la quantità di latte non risultasse sufficiente per il fabbisogno dei consumatori italiani, acquirenti e trasformatori del latte saranno autorizzati ad acquistare o utilizzare latte proveniente da Paesi della Unione europea.

2. I contravventori di quanto stabilito nel comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 100.000,00.

3. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza, dell'accertamento delle violazioni d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato e dell'erogazione delle sanzioni di cui al comma 2, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento dell'emergenza nel settore agroalimentare e per compensare la riduzione della produzione nell'ambito lattiero-caseario

5. All'articolo 3, del decreto legge 29 marzo 2019, n.27, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte bovino dall'estero, sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e dei prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario"».

224.0.2

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 224-bis.

(Ammodernamento macchine agricole e forestali)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, al fine di promuovere il processo di rinnovamento del parco macchine esistente contribuendo alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza sul lavoro, alla diffusione dell'agricoltura di precisione, alla riduzione dell'impatto ambientale ed al sostegno per le piccole e medie imprese agricole,

è istituito il Fondo per l'ammodernamento delle macchine agricole e forestali, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro annui per l'anno 2020.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato, il Fondo contribuisce all'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale con potenza massima di 120 CV, a beneficio degli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola equivalente immatricolata prima del 01/01/1991.

3. Le modalità di gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, da adottarsi previa intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I contributi del Fondo erogati per l'acquisto di un mezzo agricolo rientrante nelle categorie e tipologie indicate al precedente comma 2, non possono cumularsi con quelli previsti da altre norme, compreso il PSR.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

224.0.3

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 224-bis.

(Benefici fiscali ai lavoratori dei comparti essenziali)

1. Al fine di garantire la continuità delle attività individuate come essenziali, ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, allegato 3, all'articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifiche, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "100" è sostituita con la parola: "200";

b) dopo il comma il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 51, comma 1, e all'articolo 52, comma 1, del D.P.R. 917/1986 le somme, i sussidi, e il valore normale dei beni e dei servizi, riconosciuti a titolo di erogazione liberale per far

fronte all'emergenza epidemiologica covid-19 ai soggetti percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, presenti presso le proprie sedi di lavoro nei mesi di marzo e aprile 2020, senza limitazione alcuna di importo o valore, non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Le predette somme, i sussidi, e il valore normale dei beni e dei servizi erogati non sono soggetti a ritenute contributive, previdenziali e assistenziali.

3-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88."».

224.0.4

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 224-bis.

(Interventi in favore dei giovani imprenditori agricoli)

1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del virus da COVID-19, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni".

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

224.0.5

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 224-bis.

(Pesca del tonno rosso)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n.281, sono disciplinati, per l'anno 2021, i termini e le modalità di attribuzione del contingente di cattura assegnato all'Italia.

2. Il decreto di cui al comma 1 dovrà, altresì, prevedere nell'attribuzione del contingente annuo di cattura assegnato all'Italia in modo da valorizzare i livelli medi di cattura registrati nei anni 2017-2020 dai singoli impianti e dalle imbarcazioni titolari di quote individuali e prevedere un processo di aumento della quota indivisa al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne sono privi, attraverso metodi distributivi per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare in modo uniforme in tutti i compartimenti marittimi; tenendo conto delle caratteristiche delle flottiglia da pesca.

3. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di attribuzione di talune "premierità" da attribuire agli assegnatari di quote individuali di cattura che presentino piani di produzione e commercializzazione per la promozione di una filiera di produzione del tonno rosso sul territorio italiano. Ai fini dell'attribuzione delle suddette "premierità", gli assegnatari di quote dovranno mantenere il pescato, nella percentuale del 10 per cento in impianti-destinati all'accrescimento situati nelle acque territoriali sulle quali, in base alla quota assegnata, è esercitata la pesca del tonno rosso, lavorare e trasformare il tonno rosso in impianti situati nel territorio nazionale, anche attraverso accordi di collaborazione tra operatori nonché utilizzare tecniche di cattura innovative e sperimentali rese disponibili dalle organizzazioni dei produttori riconosciute per il tonno rosso e che associano le imprese di pesca autorizzate alla cattura al bersaglio del tonno rosso».

224.0.6

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO,
RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 224-bis.

(Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)

1. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso in essere sulla decisione di esecuzione 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, in ipotesi di condanna definitiva nella causa T - 135/15, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della sentenza restano a carico dello Stato membro.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 24,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

224.0.7

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO,
RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 224-bis.

(Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria - interventi Misura 126 PSR)

1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per

— 1047 —

la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50% del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10% annuo su una durata del bene di 10 anni».

224.0.8

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 224-bis.

(Proroga del termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012, a seguito all'emergenza COVID-19)

1. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021"».

224.0.9

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 224-bis.

(Contributo a fondo perduto alle aziende agricole per la realizzazione di impianti a biometano)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, alle aziende agricole, singole o costituite in forma consortile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ciascuna azienda per la realizzazione di impianti digestori, ovvero per la riconversione di impianti, di potenza non superiore a 300 KW, per la produzione di biometano prodotto dal trattamento dei reflui e scarti agricoli derivanti dalle aziende realizzatrici, progettati entro il 31 dicembre 2020 e facenti parte dello stesso ciclo produttivo, ai fini dell'autoconsumo diretto dell'energia e del biometano prodotti dai suddetti impianti, ad esclusivo servizio dei processi lavorativi e dei mezzi agricoli utilizzati dalle medesime aziende. I suddetti

impianti hanno accesso diretto agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, secondo le procedure e le modalità ivi previste.

2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

224.0.10

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 224-bis.

(Disposizioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi)

1. All'art. 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi".

2. All'art. 8 del Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante "Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma" la lettera a) è così sostituita:

a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

- i. "prodotto lavato e pronto per il consumo", o;
- ii. "prodotto lavato e pronto da cuocere";

iii. "prodotto pulito e pronto per il consumo", o "prodotto pulito e pronto da cuocere", per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 13 maggio 2011, n. 77».

Art. 224-ter

224-ter.0.1

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 224-quater.

1. All'art. 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi".

2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante "Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma" la lettera *a*) è così sostituita:

a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

- i) "prodotto lavato e pronto per il consumo", o;
 - ii) "prodotto lavato e pronto da cuocere";
 - iii) "prodotto pulito e pronto per il consumo", o "prodotto pulito e pronto da cuocere"; per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 13 maggio 2011, n. 77».
-

— 1050 —

Art. 225

225.0.1

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 225-bis.

(Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "imprenditori agricoli" sono inserite le seguenti: "ed agromeccanici".

2. Le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2017, non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi, il decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990».

Art. 226

226.0.1

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 226-bis.

(Misure a tutela delle imprese del comparto agricolo)

1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura, per il periodo di validità della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza in conse-

guenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19, trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Per prestazioni agricole di lavoro accessorio in agricoltura si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. È vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'Impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente lettera potrà essere indicata una prestazione, anche non consecutiva, della durata non superiore all'arco temporale di trenta giorni successivi.

6. Il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal committente con le modalità previste dall'art. 1, commi 910-913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

7. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

8. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento compreso.

9. Il committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro. In sede di prima applicazione, tale versamento avverrà entro il 16 del quarto mese successivo alla prestazione.

10. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

11. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

226.0.2

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 226-bis.

(Sospensione canoni concessioni demaniali per finalità di pesca e acquacoltura)

1. Per l'anno 2020 è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali, sia marittime che di altra natura, dovuti a qualunque titolo, per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività

di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e*), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

3. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 2, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595- e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per il 2020 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

226.0.3

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 226-bis.

(Sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno)

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e che provvedono alla gestione e manutenzione continua dei territori medesimi valorizzando le potenzialità produttive e socio ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, può essere assoggettato ad aliquota di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di nove punti percentuali. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al periodo precedente le aliquote di cui all'articolo 11 del citato decreto n. 917 del 19-86, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro

dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

226.0.4

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, SAVIANE, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 226-bis.

(Credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime da filiera corta, certificate con catena di custodia PEFC ovvero FSC, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi-di legname italiano da filiera corta utilizzato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

226.0.5

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO,
RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 226-bis.

(Disposizioni in materia di autorizzazioni integrate ambientali)

1. Le autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per: i centottanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.

2. All'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le installazioni relative alle attività di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del presente decreto le tariffe relative alle attività istruttorie e di controllo di cui al Titolo III-*bis* della Parte Seconda sono ridotte fino al 50%".».

226.0.6

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO,
RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 226-bis.

*(Controllo straordinario di specie
di animali dannosi, della specie nutria)*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed eradicazione della specie nutria in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio nazionale, anche quello vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.

2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.

3. Le Regioni, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini statistici, indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti».

226.0.7

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 226-bis.

(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvedono al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane. Tale contenimento, esercitato selettivamente, viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

2. I piani di contenimento di cui al precedente comma 1 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna selvatica.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di contenimento della fauna selvatica effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

— 1057 —

4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma 3 deve essere trasmessa dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti.

5. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

6. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»

226.0.8

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 226-bis.

(Filiera della carne degli ungulati)

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1 possono essere equiparati i macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.

4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 1 e 3, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.

5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui al presente articolo anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale "Selvaggina Italiana", nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.

9. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli ai sensi del precedente comma 6, sono rese disponibili risorse pari a 3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.».

226.0.9

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO,
RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 226-bis.

(Stoccaggio privato a sostegno dell'agroalimentare italiano colpito dall'emergenza sanitaria del COVID-19)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a favorire la competitività del settore agroalimentare italiano, attraverso lo stoccaggio privato.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto, fra l'altro, dei settori agroalimentari che maggiormente hanno risentito della crisi-sanitaria del COVID-19.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

226.0.10

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO,
RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 226-bis.

(Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari Made in Italy)

1. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo comma, dopo la lettera *i*-decies), è inserita la seguente:

"*i*-undecies) le spese sostenute per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP, STG e biologici, fino all'importo di euro 400."

2. Le disposizioni di cui al primo comma, si applicano per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020-2021.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

226.0.11

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO,
RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 226-bis.

(Proroga della scadenza degli adempimenti e delle visite mediche dei pescatori professionali)

1. Tutti gli adempimenti, comprese le visite mediche, dei pescatori esercenti la pesca professionale in acque marittime, interne e lagunari, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.».

226.0.12

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 226-bis.

(Edificabilità in zona agricola)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché attrezzature ed impianti funzionali all'esercizio delle attività agromeccaniche".».

226.0.13

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 226-bis.

1. Al fine di garantire la necessaria, piena e tempestiva operatività per l'attuazione delle misure di sostegno al settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, comprese quelle di cui al presente capo, tenuto conto dell'elevata carenza di organico e della tempistica associata alle procedure di reclutamento ordinarie, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha la facoltà di assumere, nell'ambito di proprie graduatorie vigenti, n. 3 dirigenti di seconda fascia, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in scienze agrarie vecchio ordinamento, o equipollenti, o laurea quinquennale in scienze e tecnologie agrarie o zootecniche, e esperienza almeno quinquennale nel settore delle biotecnologie vegetali, della qualità e sicurezza agroalimentare nonché delle foreste a livello nazionale e comunitario;

b) diploma di laurea in scienze biologiche o scienze agrarie vecchio ordinamento, o equipollenti, o laurea quinquennale in biologia o scienze della nutrizione umana o in scienze e tecnologie agrarie o zootecniche e esperienza almeno quinquennale nel settore della pesca e acquacoltura a livello nazionale e comunitario;

c) diploma di laurea in giurisprudenza, o equipollente, o laurea magistrale in giurisprudenza e esperienza almeno quinquennale nel settore dei controlli agroalimentari e della politica agricola comune (PAC).

— 1062 —

2. Le assunzioni, a valere sulle vigenti facoltà assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il 2020, possono decorrere da una data anche successiva alla scadenza delle graduatorie di cui al comma 1, purché il procedimento sia iniziato antecedentemente al 30 settembre 2020.».

226.0.14

AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 226-bis.

1. Al fine di favorire la ripartenza del settore agricolo a seguito dell'emergenza Covid-19, ai datori di lavoro del settore agricolo che assumano lavoratori stagionali, a tempo determinato o con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

226.0.15

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO,
RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 226-bis.

(Estensione ai datori di lavoro agricolo delle agevolazioni previste dall'articolo 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67)

1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19, ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

2. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l'anno di competenza 2020, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

3. Agli oneri derivanti dal articolo pari valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

226.0.16

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO,
RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 226-bis.

(Agevolazioni in materia di IMU sui terreni agricoli)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria-da COVID 19, per l'anno 2020, le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione

di-cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

226.0.17

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO,
RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 226-bis.

(Disposizioni in materia di adempimenti contabili, amministrativi e fiscali in agricoltura)

1. Alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo, in forma di voucher, di importo non superiore ad euro 10.000 finalizzato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per l'espletamento degli adempimenti periodici di natura contabile e fiscale, per gli adempimenti inerenti ai lavoratori dipendenti nonché per quelli relativi a servizi tecnici di supporto alla gestione dell'attività agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti a ciò abilitati e sulla base di un rapporto contrattuale già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è erogato, a fronte della presentazione del documento fiscale relativo allo specifico servizio ricevuto e della documentazione che ne attesti il regolare pagamento, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, come temporaneamente modificate dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo 2020.

3. Per l'attuazione del presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265».

226.0.18

CALANDRINI

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 226-bis.

(Disposizioni a sostegno dell'acquisto di prodotti agroalimentari italiani)

1. Alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito è riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta pari al 30 per cento degli acquisti di materie prime agricole e prodotti agroalimentari di origine italiana nel limite massimo di spesa di 100 mila euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano di origine italiana le materie prime agricole e i prodotti agroalimentari nel caso in cui l'Italia sia il paese di origine o il luogo di provenienza del relativo ingrediente primario.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

— 1066 —

Art. 227

227.0.1

FERRO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 227-ter.

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".».

Art. 227-bis

227-bis.0.1

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 227-ter.

(Misure urgenti in materia di invasi)

1. Per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo delle indagini geologiche, delle opere da eseguire per la realizzazione della diga in località Armorano e del relativo invaso; nel comune di Calestano in provincia di Parma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro per l'anno 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

— 1067 —

227-bis.0.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 227-ter.

(Misure urgenti in materia di depurazione)

1. Per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi urgenti di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago di Garda, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro per l'anno 2021, da attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. All'onere derivante dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 228

228.1

DE BONIS

Sopprimere l'articolo.

228.2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

228.3

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assoggettati a procedure di valutazione di impatto ambientale, all'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente proposizione: "L'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente"».

Art. 229

229.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il buono mobilità può essere richiesto anche dalle persone residenti o domiciliate nei comuni a forte caratterizzazione agricola stagionale».

229.2

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il buono mobilità può essere richiesto anche dalle persone residenti o domiciliate nei comuni a forte caratterizzazione agricola stagionale».

229.3

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: «Il buono mobilità, di cui al periodo precedente, può essere utilizzato anche per l'acqui-

sto di autoveicoli o motocicli a bassa impatto di emissioni, a prescindere dal tipo di motorizzazione».

229.4

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 3, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) dopo il numero 12) è inserito il seguente:

"12-bis). Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi e Carrozine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità, nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi e per le Carrozine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità;"».

Art. 229-bis

229-bis.0.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 229-ter.

(Norme in materia di recupero di rifiuti)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. In deroga ai valori-limite fissati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per

— 1070 —

il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/I. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/I l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto c) del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 "NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NDN PERICOLOSI" del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati cementizi."».

229-bis.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 229-ter.

(Norme in materia di recupero di rifiuti)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 3-*bis*, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2020", e dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-*bis*. In deroga all'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, all'analisi del test di cessione l'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di solfati."».

229-bis.0.3

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 229-ter.

(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

1. AI fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in via transitoria ed in de-

roga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza. 2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del Lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti».

229-bis.0.4

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 229-ter.

(Proroghe degli adempimenti in materia ambientale ed energetica)

1. Tutti i termini per adempimenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 previsti a carico dei gestori di attività industriali da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli, le verifiche, le prove e i monitoraggi, l'esecuzione di controlli periodici, l'ottemperanza a prescrizioni, l'invio dei dati, relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi, sono prorogati fino ai 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di sei mesi. I termini di cui all'articolo 29-*quater* comma 10 del D.Lgs. 152/06, in corso alla data di entrata in vigore del presente atto, sono prorogati di 180 giorni. Per la presentazione di integrazioni alle istanze di autorizzazione integrata ambientale, in scadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore

del presente atto, su motivata richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere proroghe dei relativi termini fino a 180 giorni, acquisendo se del caso il parere dell'autorità di controllo. L'autorità di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.Lgs. 152/06, previa motivata richiesta del gestore dell'impianto accorda proroghe fino a 180 giorni nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel piano di monitoraggio e controllo incluso nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. Le autorità di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.Lgs. 152/06, provvedono a riorganizzare, riprogrammandole, le ispezioni già previste nell'anno 2020, anche in deroga ai piani di ispezione di cui all'articolo 29-*decies*, comma 11, del D. Lgs. 152/06.».

229-bis.0.5

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 229-ter.

1. Fatte salve le misure già adottate dalle Regioni per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), utilizzati all'interno di attività economiche-produttive e di servizio come presidi di prevenzione dal contagio, quali mascherine e guanti, sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità.

2. La presente disposizione trova applicazione fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque per i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti.».

229-bis.0.6

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 229-ter.

(Disposizioni in materia di sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra)

1. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 5 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla comunicazione secondo le modalità ivi previste entro il 30 maggio 2020.

2. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla restituzione di quote di emissione ai sensi del medesimo decreto entro il 30 ottobre 2020.

3. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 10-ter del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla comunicazione ai sensi del medesimo decreto entro il 31 luglio 2020.».

229-bis.0.7

DE BONIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 229-ter.

(Istituzione di un «Centro in network» per le città di Venezia, l'Aquila e Matera)

1. Presso la città di Venezia per gli aspetti ambientali e lo sviluppo socioeconomico anche in tema di mobilità sostenibile e consapevole, la città dell'Aquila per l'analisi delle attività di restauro e valorizzazione del patrimonio storico monumentale ed ecclesiale, per la città di Matera per la promozione della Convenzione di Faro sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali è istituito un «Centro in network» per le attività di ricerca, studio, educazione, informazione e formazione atte anche a sostanziare stili di vita sani, abitudini alimentari corrette, comportamenti resilienti e sostenibili di cittadini e imprese che possano favorire tra l'altro atteggiamenti corretti e responsabili in materia di prevenzione da malattie croniche e virali.

2. Il Centro farà capo alle relative amministrazioni comunali che definiranno entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità gestionali, avvalendosi del contributo e raccordo con le Regioni, le università cittadine, gli istituti di ricerca pubblici ovvero privati non profit e avviando partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali.

3. Il Centro per la città di Venezia confluirà nell'Osservatorio Internazionale per lo Sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo Mar Nero network internazionale.

4. Per l'avvio del Centro studi è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per l'anno 2020, a valere sulla corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

5. A partire dall'anno 2021, per garantire la funzionalità del Centro una quota parte pari al 35 per cento dei premi previsti dal comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta annualmente al Centro secondo modalità tecniche da definire con apposito decreto direttoriale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Centro potrà avvalersi di contributi privati erogati secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i.».

229-bis.0.8

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 229-ter.

(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo e le risorse necessarie per la manutenzione del verde pubblico, è autorizzata a decorrere dal 2020, la spesa di 15 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Comitato di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.

4. Il Comitato di cui al comma 3 provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per educare la popolazione sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

— 1076 —

per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.»

Art. 230

230.1

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

«2-quinquies. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n.159 è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis*. 1. All'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, il disposto di cui alla lettera *b*) del comma 2 è così sostituito:

b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera *a*), è destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;"».

ORDINE DEL GIORNO

G230.500

VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche so-

— 1077 —

ciali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati,
premessi che:

l'articolo 230, commi 1 e 2, dispone che il numero dei posti previsti nell'ambito del concorso ordinario e della procedura straordinaria finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di recente banditi, è incrementato di complessivi 16.000 posti, equamente ripartiti fra le due procedure;

tenuto conto che:

nonostante la presente disposizione, il fabbisogno di insegnanti per il prossimo anno scolastico - e per gli anni a venire - sarà considerevolmente più elevato, soprattutto per il sostegno e per i bisogni educati degli studenti con disabilità;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie affinché si proceda con urgenza all'immissione in ruolo, già a partire dall'anno scolastico 2020/2021, di personale docente, con particolare riguardo agli abilitati al sostegno.

EMENDAMENTI

230.0.1

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 230-bis.

(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste

dall'articolo 1, commi da 17-*bis* a 17-*septies*, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del-2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato. Ai suddetti corsi sono altresì ammessi, con oneri a proprio carico, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva ed al solo fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; ai percorsi di specializzazione sono altresì ammessi tutti i docenti in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-*bis* a 17-*septies*, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno

nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'annodi prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto le-

gislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.

9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

10. Quota pari al numero di posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2022/2023 e destinata alle procedure concorsuali ordinarie da bandirsi entro il 31 dicembre 2021».

230.0.2

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 230-bis.

(Incremento posti in organico di diritto)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, e conseguentemente in riferimento a tutte le operazioni di mobilità e di stipula di contratti a tempo indeterminato relative al medesimo anno, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 e fermi restando i limiti di spesa delle norme ivi richiamate, è incrementata nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400 milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nell'anno 2023, 2.500 milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni nell'anno 2025, 2.600 milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, finalizzati alla eliminazione delle liste di attesa ed alla progressiva riduzione delle sezioni ad orario ridotto, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di IV grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza e costituzione, con particolare riguardo alla lotta contro la violenza di genere.

— 1082 —

2. Conseguentemente, lo stanziamento in bilancio del ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno 2020 è ridotto nella misura di 654 milioni e per l'anno 2021 è ridotto nella misura di 1.962,50 milioni. Per gli anni successivi, lo stanziamento in bilancio suddetto non potrà superare quello rideterminato per l'anno 2021 ai sensi del precedente periodo.

3. I risparmi conseguiti dall'INPS per la riduzione delle NASPI che annualmente vengono erogate nei confronti dei supplenti con nomina fino al termine delle lezioni, costituiranno un fondo a favore dello stesso Ente da utilizzarsi per la tutela di tutti i lavoratori precari o posti in cassa integrazione».

Art. 230-bis

230-bis.0.1

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 230-ter.

(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. (Modifica all'art. 4, comma 1 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese")

1. All'articolo 4, comma 1-*undecies* sono aggiunti i seguenti commi:
1-*duodecies* - Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-*octies*, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria odi analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune odi sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali,

valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali'. I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-*octies*. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera *b*) del comma 1-*quater*.

1-*terdecies*. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II^a fascia.

1-*quaterdecies*. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-*quindecim*. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020".

2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e for-

mazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Art. 230

230.bis.0.2

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 230-ter.

(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente: "Art. 1-*bis*. 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, di seguito al comma 3, il seguente comma 4:

'4. In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, con tutti gli oneri a completo carico dei partecipanti e senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso), a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto-a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM e possa di conseguenza incidere sulla spesa programmata da ciascun ateneo, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità

— 1085 —

diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito"».

Art. 230-bis

230-bis.0.3

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 230-ter.

(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)

Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:

"Art. 1-bis. 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma 3: 3. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'art. 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio

— 1086 —

atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito."».

230-bis.0.4

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 230-ter.

(Salvaguardia per la continuità didattica del personale già di ruolo destinatario di sentenza sfavorevole)

1. È soppressa la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1-*quinquies* della legge 20 dicembre 2019, n. 159, conversione del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126».

Conseguentemente, la rubrica del medesimo articolo è così modificata: «Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado».

230-bis.0.5

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 230-ter.

(Modifica dell'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado", in materia di concorsi per insegnanti di religione)

1. L'articolo 1-*bis* della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. In considerazione della grave situazione derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'art. 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186 recante Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione

cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado' sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma *2-bis*. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.

1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattica metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'art. 3, comma 5'.
b) al comma 2, le parole: «del primo concorso» sono soppresse; *c)* dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente.

Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali'.

2. - Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di

— 1088 —

valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".».

230-bis.0.6

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 230-ter.

(Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente scolastico banditi anteriormente al 2017)

All'articolo 2 della legge 2019 n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. All'articolo 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107 è aggiunta la seguente lettera:

'c) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e ss dell'art. 1 della presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'art. 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni!".».

230-bis.0.7

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 230-ter.

(Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolastici, di cui all'art. 2 comma 2 bis D.L. 29 ottobre 2019 n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 ai candidati che hanno superato le prove scritte ed orali dei concorsi per l'ammissione al corso di formazione per dirigenti scolastici nelle Province Autonome di Trento e Bolzano)

1. L'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16.11.2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018, pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie. La nomina di tali candidati avverrà successivamente all'assunzione degli idonei del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, nel territorio nazionale e nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili».

230-bis.0.8

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 230-ter.

(Progressione carriera DSGA facenti funzione)

1. L'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:

"6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 7 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30%, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.

6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla

partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al Decreto Ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.

6-quater. Le medesime graduatorie-verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

230-bis.0.9

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 230-ter.

(Agevolazioni al personale precaria della scuola, docente ed educativa, ed al personale ATA, di ruolo e non di ruolo, per la diffusione della didattica da casa così da consentire chiusura istituti e costituzione di contratti a tempo determinato e digitalizzazione contratti supplenza)

Dopo l'articolo 121 del decreto legge 18/2020, è aggiunto il seguente:

"Art. 121-bis.

1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2020 le disposizioni previste dall'articolo 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono applicate anche nei confronti del personale docente ed educativo della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, nonché al personale ATA che sia in servizio a qualsiasi titolo.

2. Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di la-

voro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in *smart-working*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

230-bis.0.10

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 230-ter.

(Agevolazioni al personale docente precario della scuola per la diffusione della didattica da casa)

1. Dopo l'articolo 121 del decreto legge n. 18 del 2020, è aggiunto il seguente:

"Art. 121-bis.

(Agevolazioni al personale docente precario della scuola per la diffusione della didattica da casa così da consentire la chiusura degli istituti e la costituzione di contratti a tempo determinato e digitalizzazione dei contratti supplenza)

1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020 le disposizioni previste dall'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono applicate anche nei confronti del personale docente della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

2. Nel caso di assenza dei docenti titolari durante la sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di lavoro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in *smart-working*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

230-bis.0.11

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 230-ter.

(Contenzioso concorso dirigenti scolastici 2017)

Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che, abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso - concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018 e del corso - concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n. 1921/2017 del 16.11.2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso. La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

230-bis.0.12

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 230-ter.

(Criteri formazione classi anno scolastico 2020/2021)

1. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza e assicurare il necessario distanziamento sociale, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, sono rivisti i criteri per la formazione delle classi, per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di classi nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 18; da ridurre a 15 nelle zone più colpite dal contagio da COVID-19.».

230-bis.0.13

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 230-ter.

(Incremento risorse per assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione e il trasporto scolastico per gli alunni con disabilità)

1. Per garantire agli alunni con disabilità di ogni ordine e grado, incluse le scuole dell'infanzia, l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione e il trasporto scolastico per il prossimo anno scolastico 2020/2021 sono assegnati alle Regioni 80 milioni di euro, da ripartire secondo l'accordo in conferenza unificata da assumere entro il 31 luglio 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituitele parole: 475,3 milioni di euro con le seguenti: 395,3 milioni di euro.

— 1095 —

230-bis.0.14

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 230-ter.

(Accesso concorso straordinario docenti servizio misto)

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "unicamente se prestato nelle scuole statali secondarie" sono sostituite dalle seguenti: "se prestato nelle scuole secondarie di istruzione nazionale ovvero nelle scuole statali e/o paritari".».

Art. 231

231.1

CALANDRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «331 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro»;*

b) *al comma 2 lettera a), dopo le parole: «sui luoghi di lavoro», aggiungere le seguenti: «di informazione e formazione sulla sicurezza per il personale Docente e ATA, di cui all'articolo 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81»;*

c) *al comma 2 lettera f) dopo le parole: «piccola manutenzione,» aggiungere le seguenti: «eliminazione delle barriere architettoniche ove esistenti»;*

d) *al comma 2 lettera f) dopo le parole: «di pulizia straordinaria e sanificazione» aggiungere le seguenti: «realizzazione di compartimenti e barriere anti COVID-19»;*

e) *al comma 7 sostituire le parole: «euro 39,23 milioni» con le seguenti: «euro 50 milioni».*

231.2

DE POLI

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) gli interventi di cui alla lettera *d*) devono tener conto delle specifiche esigenze individuali degli studenti, di modo da consentire agli stessi una partecipazione efficace alle attività didattiche tramite piattaforme, *social network*, e ogni altro strumento a disposizione dello studente, nonché attraverso la possibilità di derogare allo svolgimento delle attività didattiche nell'orario scolastico ordinario, in linea altresì con le disposizioni di cui all'art. 120, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.».

231.3

NUGNES

Al secondo comma, alla lettera f), dopo le parole: «dell'infrastruttura informatica» aggiungere le seguenti: «e comunque in modo che la superficie disponibile per ciascun alunno non sia inferiore a metri quadrati 3, al netto degli arredi scolastici».

231.4

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 4, sostituire la parola: «statali» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e ai servizi educativi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017».

231.5

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, dopo le parole: «dal Ministero dell'istruzione» aggiungere le seguenti: «entro il 30 giugno 2020.»;*

b) *dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«*12-bis*. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al com-

— 1097 —

ma 1, alinea, le parole: "possono derogare" sono sostituite dalla seguente: "derogano".».

231.6

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 5, sostituire le parole: «30 settembre 2020» con le seguenti: «31 agosto 2020» e sopprimere le parole: «o al completamento delle procedure di affidamento degli di cui al comma 2».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 231-bis

G231-bis.500

VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati,

premesso che:

l'articolo 231-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, stabilisce, tra le altre misure, che per l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, con ordinanza sono adottate misure per consentire ai dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare nei casi necessari al numero minimo e massimo di alunni per classe;

tenuto conto che:

nonostante la presente disposizione, il rischio di costituire classi eccessivamente numerose è tuttora presente, determinando gravi problematiche sia al fine di ottemperare al distanziamento tra singoli sia per quanto riguarda la qualità della fruizione didattica;

dovranno ad ogni modo essere evitati frazionamenti dell'organizzazione delle lezioni in classe in ogni caso, ovvero suddividere gruppi di alunni tra accesso diretto alle lezioni frontali, da una parte, e didattica a distanza, dall'altra;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie affinché si proceda a una revisione strutturale del DPR 81 del 2009, al fine di diminuire progressivamente il numero minimo e massimo di alunni per la costituzione di classi.

EMENDAMENTI

Art. 232

232.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza COVID-19, le scuole di ogni ordine e grado, nonché le Università, possono acquisire la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il MIUR e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, provvedono alla definizione di una convenzione quadro per agevolare l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di-mercato.».

232.2

NUGNES

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di prevedere che l'attività scolastica venga svolta in condizioni di sicurezza, al comma 1 dell'articolo 5 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, è aggiunto il seguente periodo: "Il decreto di cui al presente com-

ma dovrà comunque prevedere che nelle aule scolastiche destinate all'attività didattica ordinaria la superficie disponibile per ciascun alunno non sia inferiore a 3,0 metri quadrati, al netto degli arredi scolastici"».

232.3

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza Covid-19, le scuole di ogni ordine e grado, nonché le Università, possono acquisire la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il MIUR e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, provvedono alla definizione di una convenzione quadro per agevolare l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato».

Conseguentemente ridurre di 100 milioni di euro per il 2020 il Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

232.4

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 232-bis.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ",sulla base del progetto definitivo," sono soppresse.

2. All'ultimo periodo del comma 3-bis.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2" sono sostituite con le seguenti: "a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-quater del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2"».

232.5

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 232-bis.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ", sulla base del progetto definitivo," sono soppresse.

2. All'ultimo periodo del comma 3-*bis*.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2" sono sostituite con le seguenti: "a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-*quater* del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2"».

Art. 233

233.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «di 15 milioni di euro» con le seguenti: «di 35 milioni di euro»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «di 120 milioni di euro» con le seguenti: «di 150 milioni di euro»;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265» con le seguenti: «e di 350 milioni di euro si provvede, quanto a 150 milioni, ai sensi dell'articolo 265, comma 7, e quanto a 200 milioni ai sensi dell'articolo 265, comma 5».*

233.2

CALANDRINI

Al comma 1, le parole: «15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni».

Conseguentemente l'articolo 212 è soppresso.

233.3

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «complessivo di 165 milioni di euro» con le seguenti: «complessivo di 400 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «240,3 milioni di euro».

233.4

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Al comma 3, sostituire il numero: «165» con il seguente: «400».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari ad euro 235 milioni che costituisce tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.

233.5

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 sostituire le parole: «contributo complessivo di 65 milioni», con le seguenti: «contributo complessivo di 230 milioni»;*

b) *al comma 5 sostituire le parole: «pari a 150 milioni» con le parole: «pari a 315 milioni».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 330 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

233.6

DE POLI

All'articolo 233, comma 3, sostituire le parole: «contributo complessivo di 165 milioni» con le parole: «contributo complessivo di 230 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 233, comma 5, sostituire le parole: «pari a 300 milioni» con le seguenti: «pari a 465 milioni».

233.500

FERRO

Al comma 4, al primo capoverso sostituire le parole «primarie e secondarie» con le seguenti «di ogni ordine e grado»; sostituire le parole «complessivo di 70 milioni di euro» con le seguenti «complessivo 140 milioni di euro»; sopprimere le parole «fino ai sedici anni di età».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 70 milioni per il 2020.

233.7

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «primarie e secondarie» con le seguenti: «di ogni ordine e grado;» sostituire le parole: «complessivo di 120 milioni di euro» con le seguenti: «complessivo di 350 milioni di euro»; sopprimere le parole: «fino ai sedici anni di età».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «245,3 milioni di euro».

233.8

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 4, sopprimere le parole: «fino a sedici anni di età».

233.9

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'utilizzazione delle risorse, è consentita, previo Nulla Osta da parte del MIUR da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, la cessione del credito per i contributi assegnati dal MIUR alle scuole paritarie in convenzione mediante decreto ministeriale».

233.10

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Dal primo gennaio di ciascun anno è possibile utilizzare in compensazione il credito maturato nei confronti del MIUR nel precedente anno per il pagamento di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri Enti previdenziali».

233.0.1

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 233-bis.

(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 11 dicembre del 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con di-

— 1104 —

sabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265».

233.0.2

DE POLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 233-bis.

(Misure di sostegno alle scuole di lingua)

1. Alle scuole di lingua accreditate dalla Regione competente ai sensi del Decreto Ministeriale n. 166/2001, è erogato un contributo complessivo di 2 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Il predetto contributo è ripartito tra le regioni in proporzione al numero degli alunni-di qualsiasi età iscritti presso le scuole di lingua. Le regioni provvedono al successivo riparto in favore delle scuole di lingua in proporzione al numero di alunni di qualsiasi età iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle finalità di cui all'articolo 211, comma 2, nonché al fine di favorire la collaborazione tra le scuole di lingua e i centri estivi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

233.0.3

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 233-bis.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, *ex art.* 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

233.0.4

GALLONE

Dopo l'articolo, il aggiungere il seguente:

«Art. 233-bis.

(Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)

1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordinario *una tantum* a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie private di ogni ordine e grado, facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione *ex* articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, pari ad euro 270 milioni.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie private tenendo conto del numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 270 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti nominativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso

alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

233.0.5

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 233-bis.

(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibile, per l'anno scolastico 2020/2021, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. Il servizio prestato per incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali».

233.0.6

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 233-bis.

(Rimborso rette scolastiche)

1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado - a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio del diffondersi del virus COVID-19 - alle famiglie è riconosciuto il rimborso delle rette già versate, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.

2. Nel caso di pagamenti a cadenza periodica ovvero di pagamenti anticipati in un'unica soluzione già effettuati, ai nuclei familiari interessati è cor-

risposto, in proporzione ai giorni di mancato svolgimento ovvero di mancata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di sospensione:

a) il rimborso integrale di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia statali/comunali e paritarie;

b) il rimborso di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia privati, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000, e per un importo massimo non superiore a 500 euro su base mensile;

c) il rimborso integrale di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado statali, comunali e paritarie, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000;

d) il rimborso di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado private, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000, e per un importo massimo non superiore a 300 euro su base mensile.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i requisiti e le modalità per l'accesso ai rimborsi di cui al comma 2, ivi compresi i criteri per l'individuazione degli importi da corrispondere ai singoli nuclei familiari beneficiari.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 200 milioni per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge febbraio 2020, n. 3.».

233.0.7

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente;

«Art. 233-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni per scuole paritarie)

1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri sogget-

ti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"i-bis) gli immobili con destinazione mista, relativamente alla frazione di unità immobiliare destinata esclusivamente allo svolgimento di attività didattiche con modalità non commerciali ai sensi dell'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62".

3. All'articolo 1, comma 8, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, alle scuole paritarie è riconosciuta l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i-bis)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, qualora la scuola paritaria, di qualsiasi ordine e grado, svolga le attività didattiche con modalità non commerciali, secondo i seguenti criteri, riportati nello statuto o atto costitutivo, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

b) obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale;

c) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge;

d) svolgimento dell'attività dietro il versamento di corrispettivi tali da consentire il pareggio di bilancio dell'ente, qualora il corrispettivo medio percepito dalla scuola paritaria sia inferiore al costo medio per studente pubblicato periodicamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della verifica del rispetto del requisito previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera *c)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200".

4. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversio-

ne, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo. Le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1,4 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28-gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

233.0.8

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 233-bis.

(Misure per ridurre la povertà educativa e assicurare la libertà di scelta educativa per le famiglie meno abbienti)

1. Al fine di consentire a tutti i cittadini, a coloro che esercitano la potestà genitoriale, e a quanti risiedono legittimamente in Italia l'esercizio del diritto fondamentale alla scelta educativa per i propri figli, è istituita, con decorrenza 1° settembre 2020, la retta scolastica di necessità, un *bonus* riconosciuto ai soggetti con I.S.E.E. uguale o inferiore a 10.632,94 euro, che iscrivono i figli in una scuola paritaria.

2. La retta scolastica di necessità ha un valore pari all'80 per cento dell'importo della retta annuale prevista dall'istituto e comunque non superiore a 1.600 euro annui. Tale sostegno alle famiglie viene erogato dal Ministero dell'istruzione entro il 31 dicembre di ogni anno alla scuola paritaria, dietro presentazione della documentazione relativa ai dati anagrafici dell'alunno,

— 1110 —

dell'esercente della potestà genitoriale e della relativa situazione fiscale, personale e familiare.

3. A partire dal 1° settembre 2020 le rette scolastiche sono fiscalmente detraibili nella misura del 50 per cento per i soggetti con I.S.E.E. da 10.632,95 euro a 21.265,87 euro, che iscrivono i figli in una scuola paritaria. Tale detrazione non può essere superiore a 1.000 euro annui.».

233.0.9

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 233-bis.

(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'art. 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 100 mil di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge si provvede ai sensi dell'articolo 265.».

233.0.10

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 233-bis.

1. Dopo l'articolo 120 del decreto legge n. 18 del 2020, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 120-bis.

(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti presente articolo, pari a 1,1 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".».

233.0.11

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 233-bis.

(Agevolazioni per implementare la didattica on line nelle scuole e università e nelle scuole paritarie)

Dopo l'articolo 120 del decreto legge n. 18 del 2020, aggiungere il seguente:

"Art. 120-bis.

1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020 le Scuole di ogni ordine e grado, le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, fatto salvo, riguardo a queste ultime, quanto previsto dall'art. 100, comma 1 della presente legge, per l'acquisto di beni - anche a utilità pluriennale - e di servizi, compresi i *software*, finalizzati all'erogazione della didattica a distanza e all'erogazione di servizi a distanza per gli studenti, sono autorizzate a procedere attraverso affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 36, comma 21 lettera *a*) del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino all'importo di 150.000, al fine di garantire l'efficace svolgimento di tutte le attività didattiche e di servizi agli studenti. Tali acquisti di beni e servizi non rientrano nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il contenimento della spesa. Le istituzioni scolastiche autonome sono autorizzate a prelevare i finanziamenti occorrenti dall'avanzo di amministrazione accertato per l'esercizio finanziario precedente. 1086.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato ulteriormente di euro 25 milioni per l'anno 2020. Le risorse sono destinate a consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui sopra nonché per la necessaria connettività di rete. Le istituzioni scolastiche paritarie acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2 al prezzo medio di mercato e rendicontano la spesa ai competenti uffici territoriali del Ministero dell'istruzione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

Art. 235

235.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«I-bis. Per le medesime finalità, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo di 150 milioni, destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare nelle scuole paritarie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di riparto del predetto fondo, da assegnare alle scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Fondi per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione per le scuole del sistema nazionale di istruzione».

235.2

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«I-bis. Per le medesime finalità nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione è istituito un fondo di 150 milioni, destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare nelle scuole paritarie, che il Ministero provvede ad assegnare alle scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'as 2019/2020.

All'onere di cui al presente comma, pari a 150 mil di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

— 1114 —

Conseguentemente, sostituire l'attuale rubrica con la seguente: «Fondi per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 presso il Ministero dell'Istruzione per le scuole del sistema nazionale di istruzione».

235.3

DE POLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente: «(Fondi per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 presso il Ministero dell'Istruzione per le scuole del sistema nazionale di istruzione)».*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Per le medesime finalità nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione è istituito un fondo di 150 milioni, destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare nelle scuole paritarie, che il Ministero provvede ad assegnare alle scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.».

235.0.1

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 235-bis.

(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

1. All'art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 sopprimere la parola: "annualmente".

2. I contributi di cui al precedente comma possano essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

3. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 50 mil di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di

— 1115 —

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

235.0.2

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 235-bis.

(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

Al comma 1, secondo periodo, *sostituire la parola:* statali con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62 e ai servizi educativi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017.».

235.0.3

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere seguente:

«Art. 235-bis.

(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

1. All'articolo 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la parola: "annualmente" è soppressa.

2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari».

235.0.4

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 235-bis.

(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa la parola: "annualmente".

2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari».

235.0.5

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 235-bis.

(Misure a sostegno degli Istituti Tecnici Superiori e del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e professionale)

1. All'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le attività di cui al comma 1 sono estese anche alla formazione tecnica professionalizzante delle Fondazioni ITS per ulteriori 20 milioni di euro, e saranno ripartiti tra le Fondazioni ITS con decreto del Ministero dell'istruzione".

2. All'articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS" con una dotazione pari a 1 milione di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri di riparto. Anche

per gli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 126".

3. All'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Il Fondo, di cui all'articolo 1, è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro." e "2-*bis*. L'importo di 2 milioni di euro di cui all'incremento del precedente articolo 1-*bis* è destinato a consentire alle Fondazioni ITS di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e per la formazione dei formatori. Le suddette somme verranno equamente ripartite tra tutte le Fondazioni ITS."

4. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 121-*bis*. - (*Conservazione validità anno formativo*) - 1. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1 comma 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713. La eventuale diminuzione del numero di ore di formazioni erogate e frequentate da ciascun allievo non comporta una decurtazione del finanziamento in base a UCS. Parimenti per l'abbandono del percorso da parte di uno o più allievi nell'ambito dell'emergenza COVID-19 si derogherà al ricalcolo UCS del finanziamento spettante alle Fondazioni ITS.

2. Per tutti i percorsi ITS è riconosciuta la rimodulazione del calendario senza penalizzazioni nel finanziamento anche in deroga al sistema UCS. Per quelli avviati nel corso dell'anno 2018, viene riconosciuto il valore complessivo del percorso anche con minori esiti formativi positivi; l'accesso all'Esame finale ITS è in ogni caso assicurato in analogia a quanto disposto a livello nazionale per gli studenti dell'ultimo anno dell'istruzione secondaria di secondo grado. In caso di necessità, soprattutto in relazione alle difficoltà riguardanti lo stage e le attività laboratoriali, ciascuna Fondazione ha la facoltà di chiedere la proroga del termine di conclusione del corso sia per i percorsi il cui termine era fissato nel 2020 sia per i percorsi che dovevano concludersi nel 2021.

3. In deroga alle normative previste, a causa della ridotta possibilità di svolgere attività di orientamento, il nuovo biennio formativo potrà iniziare anche dopo il 30 ottobre 2020.

4. Con decreto del Ministro della Istruzione da emanarsi entro 60 giorni, è disposta una moratoria nei criteri di valutazione Indire per i percorsi avviati negli anni 2018 e 2019"».

235.0.6

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dogo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 235-bis.

(Misure di sostegno economico alle università popolari)

1. Al fine di incentivare l'istruzione, la promozione sociale ed il volontariato nell'ambito delle università popolari nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono assegnati alle Province contributi nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

235.0.7

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 235-bis.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono totalmente detraibili dall'imposta lorda.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265».

Art. 236

236.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Al fine di sostenere le famiglie nell'affrontare le spese relative alla formazione universitaria o equivalente, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1 lettera e), del Testo Unico delle imposte sui redditi, si applica nella misura del 29 per cento per le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenuto conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. Conseguentemente le tabelle in allegato al decreto ministeriale 19 dicembre 2019 del Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca sono sostituite dalle seguenti:

Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole
Medica	Euro 4.070	Euro 3.100	Euro 1.980
Sanitaria	Euro 2.860	Euro 2.420	Euro 1.760
Scientifico-tecnologica	Euro 3.850	Euro 2.640	Euro 1.760

— 1120 —

Umanistico-sociale	Euro 3.080	Euro 2.530	Euro 1.650
Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	Euro 4.070	Euro 3.100	Euro 1.98

».

Conseguentemente dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 275 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte od esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

236.2

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È attribuita a carico del bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica una quota parte pari al 60 per cento del canone di locazione per le mensilità di marzo e aprile 2020 dovuto da parte degli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nel loro comune di origine, a causa del grave stato di emergenza COVID-19, Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma».

Conseguentemente dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

236.3

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: "nelle istituzioni di cui al comma 653", sono sostituite dalle seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508"».

236.4

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Dopo il comma 5 dell'art. 101 del decreto legge n. 18 del 2020 aggiungere i seguenti:

"5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100"».

Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

236.0.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 236-bis.

(Fondo per studenti fuori sede)

1. È costituito un fondo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra le regioni, per l'erogazione di un bonus straordinario agli studenti "fuori-sede" iscritti ad Università statali e non, pari al 70 per cento del canone d'affitto pagato ai locatori per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. La procedura è gestita dalle regioni, a cui è demandata l'attuazione nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) la misura si applica a studenti fino ai 30 anni di età anagrafica;

b) lo studente deve essere regolarmente iscritto a un'Università Statale o riconosciuta dal MIUR per il conseguimento della prima laurea, sia essa triennale o magistrale, o frequentante corsi di specializzazione di area medica;

c) il contratto deve essere regolarmente registrato e devono prodursi copia delle attestazioni di pagamento delle rate per le quali si richiede il *bonus*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

236.0.2

PITTONI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 236-bis.

(Canoni locazione "studenti fuori sede")

Dopo il comma 3 dell'art. 100 del decreto legge n. 18 del 2020, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di origine, a causa del grave stato di emergenza Covid-19, i canoni di locazione degli alloggi sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza.

3-ter. Lo Stato provvede al rimborso ai locatori dell'ammontare dei canoni non riscossi di cui al comma 3-bis.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

Art. 237

237.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In sede di definizione della disciplina del concorso di cui al comma 3, il Ministero dell'università e della ricerca assicura il riconoscimento di adeguate premialità in favore dei candidati che hanno prestato documentato servizio nel corso dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al fine di compensare il minor tempo che gli stessi hanno avuto a disposizione per la preparazione dell'esame medesimo. Le premialità di cui al precedente periodo sono definite nel bando di concorso ovvero in successivo decreto integrativo dello stesso emanato dal Ministero dell'università e della ricerca».

237.2

TESTOR, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nell'ambito del concorso di cui al comma 2, il Ministro dell'università e della ricerca assicura adeguate forme di tutela nei riguardi dei candidati con disabilità o con patologie croniche o acute potenzialmente in grado di incidere negativamente sullo svolgimento delle prove, adottando le misure necessarie affinché tali candidati siano messi nella condizione di concorrere alla pari con gli altri e di non subire penalizzazioni in conseguenza della loro condizione.

3-ter. Le misure di tutela di cui al comma 1 sono definite nel bando di concorso ovvero in un decreto integrativo dello stesso emanato dal Ministero dell'università e della ricerca».

237.3

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nell'ambito del concorso di cui al comma 2, il Ministro dell'università e della ricerca assicura adeguate forme di tutela nei riguardi dei candidati con disabilità o con patologie croniche o acute potenzialmente in grado di incidere negativamente sullo svolgimento delle prove, adottando le misure necessarie affinché tali candidati siano messi nella condizione di concorrere alla pari con gli altri e di non subire penalizzazioni in conseguenza della loro condizione.

3-ter. Le misure di tutela di cui al comma 1 sono definite nel bando di concorso ovvero in un decreto integrativo dello stesso emanato dal Ministero dell'università e della ricerca».

Art. 238

238.1

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i limiti di cui al comma 3, al fine del conferimento degli assegni di cui al comma 1, sono aumentati di un anno nel caso in cui l'assegno ricada, in tutto o in parte, nell'anno 2020"».

— 1125 —

Art. 238-bis

238-bis.0.1

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 238-ter.

1. All'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per la prosecuzione e lo sviluppo delle attività della Fondazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di 20 milioni di euro nell'anno 2024, di 15 milioni di euro nell'anno 2025 e una quota delle risorse è destinata alla ricerca biomedica e biotecnologica sulle malattie infettive a diffusione epidemica e pandemica. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in riferimento ai relativi periodi di programmazione".

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, le seguenti scuole di specializzazione:

- a) cure palliative e terapia del dolore;
- b) medicina aeronautica e spaziale;

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, e 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

Art. 239

239.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «strategia di condivisione» aggiungere le seguenti: «anche con le Regioni e Province Autonome» e dopo le parole: «decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» aggiungere le seguenti: «dell'acquisizione di competenze informatiche da parte dei cittadini e del personale dipendente della pubblica amministrazione»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «tecnologica e la digitalizzazione» aggiungere le seguenti: «, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281»;*

c) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di favorire il corretto transito dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni tramite il sistema PAGOPA le Regioni e le Province Autonome sono riconosciute Soggetto Aggregatore Territoriale. È istituito per le attività di cui al presente comma un fondo destinato alla copertura delle attività pari a 60 milioni di euro da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

2-ter. In ragione delle precedenti determinazioni di cui al comma 2-bis i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a completare l'integrazione dei sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il nuovo termine del 30 giugno 2021».

d) *al comma 3, sostituire le parole: «cinquanta milioni» con le seguenti: «centodieci milioni».*

Conseguentemente, all'onere pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, a 190.

— 1127 —

Art. 241

241.1

NUGNES

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A decorrere dal 1° febbraio 2020 per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi dei regolamenti (UE) 2020/460 e 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio adottati rispettivamente in data 30 marzo 2020 e 23 aprile 2020 possono essere destinate ad interventi connessi a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da covid-19 limitatamente allo spostamento di risorse per la parte tematica e per il trasferimento di risorse tra diversi fondi strutturali. Resta escluso dalla flessibilità il principio della concentrazione territoriale in tutte le fasi della riprogrammazione con il rispetto della ripartizione percentuale delle risorse di cui all'art. 44, co.11, del d-l n. 34/2019 convertito con modifiche nella legge 28 giugno 2019 n. 58.»

Art. 242

242.1

NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il comma 1 con il seguente: «In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 e secondo quanto disposto dall'art. 241 della presente legge in merito all'uso flessibile delle risorse finanziarie provenienti dai fondi strutturali europei, le Autorità di gestione dei programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei fondi UE per le spese dichiarata nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dall'1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali an-

— 1128 —

ticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia covid-19.»

- *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Le Autorità di gestione di cui al comma 1 possono richiedere sin dall'esercizio finanziario in corso l'utilizzo di risorse aggiuntive europee per la politica di coesione che si rendano eventualmente disponibili e che saranno impiegate prioritariamente nelle Regioni maggiormente colpite dall'emergenza covid-19. L'uso di eventuali risorse aggiuntive europee si affianca ai processi di riprogrammazione dei programmi operativi del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) previsti dall'art. 241 e dal presente articolo».

242.2

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sono fatti salvi gli impegni già assunti relativi ad interventi che le Regioni, con atto di giunta, individuano come strategici entro la data del 30 settembre 2020».

Art. 243

243.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 243-bis.

(Misure di sostegno alle imprese con sede, anche solo operativa, nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona, maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono adottate apposite misure di sostegno alle imprese, fina-

lizzate alla rapida ripartenza di un'area che da sempre ha una forte vocazione allo sviluppo, attraverso il superamento delle attuali difficoltà legate alla carenza di liquidità e agli ostacoli burocratici.

2. Le misure di sostegno di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 36 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta della regione Lombardia e delle province interessate, sono individuate le misure di sostegno di cui al comma 1 tra cui anche la previsione di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto alle agevolazioni previste, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento, e la durata di vigenza delle misure di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

243.0.2

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 243-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle province maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni situati nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 300 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

243.0.3

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 243-bis.

(Disposizioni per i territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e interessati dall'emergenza COVID-19)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

5. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al

periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

6. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 1, comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, all'articolo 1, comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1, comma 987, della legge n. 145 del 2018, ed all'articolo 9-*vicessexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fendo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

7. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

8. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti: "c) e d)". Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti: "c) e d),":

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, sociosanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22- gennaio 2004, n. 42."

9. Al comma 444 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 la parola: "privata" è soppressa.

10. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la misura 126 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale; ai fini del mantenimento-invia definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di dieci anni.

11. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20- 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse ed i contributi di cui al periodo precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui all'articolo n. 267 del 1942, nonché del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012.

12. Il comma 762 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.

13. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure contigue alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Agli oneri derivanti dal comma 3 nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 11 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 5, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

243.0.4

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 243-bis.

(Ulteriori disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici 2012 a seguito dell'emergenza COVID-19)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge-n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a*),) sono aggiunte le seguenti: "*c*) e *d*)". Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettera *a*), *b*)" sono aggiunte le seguenti: "*c*) e *d*)",

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "finalizzati ad-interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,".

2. Al comma 444 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di dieci anni.

3. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, all'articolo 1, comma 726, della legge n. 105 del 2017 ed all'articolo 1, comma 987, della legge n. 145 del 2018, ed all'articolo 9-*vicessexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

4. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, le regioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzate, in deroga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a bandire procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione a tempo determinato o indeterminato, riservate al personale:

a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nonché ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2017;

b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi.

5. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma precedente, per i diversi profili professionali, possono essere utilizzate per:

a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvedere mediante autorizzazione di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali;

b) assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni e gli enti locali dei territori interessati dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli enti presso cui prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione; la presente disposizione è a valere sulle capacità assunzionali degli enti e non comporta oneri aggiuntivi.».

243.0.5

BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 243-bis.

*(Istituzione Zona Economica Speciale Sisma
2016-2017 a seguito all'emergenza COVID-19)*

1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

2-ter. Le misure straordinarie di sostegno hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro tre mesi dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, Indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quinquies.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge."».

243.0.6

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 243-bis.

(Programmi straordinari per le aree in crisi)

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 31 dicembre 2020, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi-straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016."».

243.0.7

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 243-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del centro Italia a seguito all'emergenza COVID-19)

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del centro Italia, colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 *final* del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 *final* del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e. Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli

interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale prevista dal presente comma si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12. Per l'istituzione della zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del centro Italia è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

Art. 245

245.1

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "so per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento."».

Art. 245-bis

245-bis.0.1

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 245-ter.

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condi-

zione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera A, del Trattato dell'Unione europea, ai cittadini residenti nella Regione Siciliana, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 3, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge-di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento:

a) alla quantificazione dello sconto;

b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

245-bis.0.2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 245-ter.

(Regime speciale per i lavoratori espatriati)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, e nell'area del cratere sismico costituita dai comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».

Art. 246

246.0.1

CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 246-bis.

(Dichiarazione dello stato di emergenza per Linosa e Lampedusa)

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione Sicilia e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato di emergenza per le isole di Linosa e Lampedusa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dal presente articolo.

2. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 10 gennaio 2022 mediante rateizzazione del 70 per cento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo e sgravio del restante 30 per cento.

3. Ai fini della riqualificazione e del rilancio dell'offerta turistica, alle imprese che hanno sede nei territori di Linosa e Lampedusa possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso, in alternativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto.

4. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato la propria

attività nel 2019 presso imprese situate nei territori di Linosa e Lampedusa è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.

5. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi del comma 1, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa della regione territorialmente interessata, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1».

Art. 249

249.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: "5-bis. Tenuto conto della necessità di potenziare i propri organici anche con personale con rapporto di lavoro flessibile, per l'anno 2020, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono instaurare rapporti di lavoro flessibile e prorogare quelli in essere in deroga alle vigenti disposizioni fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.";

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: "8-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, al fine di supportare il personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nell'attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, su base volontaria, fino a dieci giorni di ferie dell'anno 2020 a personale del comparto sanità impegnato nell'emergenza. In alternativa, i dipendenti di cui al precedente periodo possono autorizzare la monetizzazione delle ferie dell'anno 2020, nel limite massimo di dieci giorni, sempre a favore del personale del comparto sanità

di cui al precedente periodo. Le somme corrispondenti vanno ad incrementare i fondi contrattuali per le condizioni di Lavoro e incarichi del personale del comparto sanità, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le modalità di monetizzazione delle ferie di cui al periodo precedente".».

Art. 250

250.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 250-bis.

(Modifica articolo 20, commi 1-bis e 2, lettera b), del decreto legislativo n. 75 del 2017)

1. All'articolo 20 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2 lettera *a)* sono aggiunte le seguenti parole: "o di un contratto di somministrazione utilizzato dalla stessa amministrazione";

b) al comma 11-*bis* la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020";

c) al comma 2, lettera *b)* la parola: "2017" è sostituita dalla seguente: "2020";

d) al comma 9, le parole da: "il presente articolo a pubbliche amministrazioni" sono soppresse».

— 1143 —

Art. 251

251.1

CALANDRINI

Sopprimere l'articolo.

251.2

FAGGI, FERRERO, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020"».

Art. 252

252.1

CALANDRINI

Sopprimere l'articolo.

— 1144 —

Art. 254

254.0.1

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 254-bis.

(Formazione Continua Ordini Professionali)

1. Considerato che l'emergenza COVID-19 rende necessario che la formazione degli ordini professionali avvenga osservando standard di sicurezza per la salvaguardia della salute l'anno intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 non verrà conteggiato ai fini formativi per tutti i professionisti; conseguentemente gli ordini professionali di ogni ordine e grado aggiornano i propri statuti e regolamenti».

Art. 257

257.0.1

PIROVANO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 257-bis.

(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative all'accesso della professione di Consulente finanziario)

1. All'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis). Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 può svolgersi con modalità a distanza."»

Art. 258

258.1

CANDIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è autorizzato:

a) l'accesso alla qualifica di vice direttore per n. 20 posti, in deroga all'articolo 173 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, ed in ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante procedura straordinaria di selezione, per ordine di ruolo di personale operativo, non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato almeno 10 anni di effettivo servizio, ai ruoli di Capo squadra, Capo reparto e Ispettore antincendio, muniti dei titoli necessari per l'accesso alle carriere direttive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al medesimo articolo 173, comma 1, lettera *d*), sarà inoltre richiesto il possesso del modulo C (Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione « RSPP); il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore tecnico-scientifico avrà una durata di tre mesi, durante i quali sarà sottoposto ad apposita formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi di appartenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso-la-piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, vista la provenienza dai ruoli operativi e la comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei tre mesi il suddetto personale sarà nominato Direttore Antincendio tecnico-scientifico e prenderà servizio presso la sede di provenienza alla data della selezione;

b) l'accesso alla qualifica di vice direttore per n. 40 posti, in deroga all'articolo 143 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, ed in ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante procedura straordinaria di selezione, per ordine di ruolo di personale operativo, non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato almeno 10 anni di effettivo servizio, ai ruoli di Capo squadra, Capo reparto e Ispettore antincendio, muniti dei titoli necessari per l'accesso alle camere direttive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al medesimo articolo 143, comma 1, lettera *d*), sarà inoltre richiesto il possesso del modulo C (Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione « RSPP); il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore avrà una durata di sei mesi, durante i quali sarà sottoposto ad apposita formazione

in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi di appartenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, vista la provenienza dai ruoli operativi e la comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei sei mesi il suddetto personale sarà nominato Direttore Antincendio e prenderà servizio presso la sede di provenienza alla data della selezione;

c) l'accesso alla qualifica di Ispettore Antincendio, per n. 50 posti, in deroga all'articolo 23 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, ed in ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante procedura straordinaria di selezione interna, da selezionare secondo il punteggio attribuito ai titoli di studio e l'ordine di ruolo, del personale operativo, non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato almeno 10 anni di effettivo servizio, ai ruoli di Capo squadra e Capo reparto, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo scientifico-tecnologico e umanistico-sociale; sarà, inoltre, richiesto il possesso del modulo C (Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione « RSPP); il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di ispettore Antincendi avrà una durata di tre mesi, durante i quali sarà sottoposto ad apposita formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi di appartenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23 comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, visto la provenienza dai ruoli operativi e comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei tre mesi il suddetto personale sarà nominato Ispettore Antincendi e prenderà servizio presso la sede di provenienza alla data della selezione.

2-ter. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad avviare la procedura straordinaria di selezione prevista dal comma *2-bis* entro il mese di agosto dell'anno 2020.

2-quater. All'onere derivante dal comma *2-bis*, pari a euro 100 mila euro per l'anno 2020 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

— 1147 —

Art. 260-bis

260-bis.0.1

CALANDRINI, RAUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 260-ter.

1. All'articolo 11, comma 2-bis, lettera b) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazione, dalla legge 12 febbraio 2019, n. 12, le parole: "purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare" sono soppresse».

Art. 261

261.0.1

PAGANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 261-bis.

(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali"».

261.0.2

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 261-bis.

(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali"».

Art. 262

262.0.1

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 262-bis.

All'articolo 22 decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"5. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla-fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n 23 del 2012 o comunque della

più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della Corte dei conti"».

262.0.2

PAGANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 262-bis.

(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere)

1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al comune dell'Aquila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al comune dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15-settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010 e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i comuni del cratere sismico di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi comuni, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni; vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'am-

bito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica.».

262.0.3

PAGANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 262-bis.

(Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario nei territori colpiti dagli eventi sismici)

1. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, le regioni e gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati, in deroga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire, nel triennio 2020/2022, procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:

a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile:

1) con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 61-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3 803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni;

2) ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

nonché ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 luglio 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

3) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, e dell'articolo 50- bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto in relazione alle medesime attività richieste nei medesimi, anche non continuativi.

2. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma 1, per i diversi profili professionali, possono essere utilizzate per:

a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvederà mediante le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali:

1) nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione per il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 2;

2) nel limite di 40 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione per il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3;

b) assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni e gli enti locali dei territori interessati dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli enti presso cui hanno prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui ai commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; tale personale, fino alla cessazione delle attività di ricostruzione resta a carico delle risorse di cui alla lettera *a)*.

3. Le regioni e gli enti locali possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera *b)*, fino al loro inserimento a tempo indeterminato nei rispettivi moli organici».

262.0.4

PAGANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 262-bis.

(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123)

1. All'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

262.0.5

PAGANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 262-bis.

(Modifica all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

1. All'articolo 2-*bis*, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: "Per gli anni 2019 e 2020", aggiungere le seguenti: "nonché per gli anni 2021 e 2022"».

262.0.6

PAGANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 262-bis.

(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma

decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

262.0.7

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 262-bis.

(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

262.0.8

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 262-bis.

(Modifica all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

All'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo

— 1154 —

le parole: "Per gli anni 2019 e 2020", aggiungere le seguenti: "nonché per gli anni 2021 e 2022"».

262.0.9

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 262-bis.

(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123)

All'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

262.0.10

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 262-bis.

(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere del sisma del 2009)

La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'art. 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, è aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B - Turismo e ambiente del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009».

262.0.11

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 262-bis.

All'articolo 2-bis, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: "Per gli anni 2019 e 2020", aggiungere le seguenti: "nonché per gli anni 2021 e 2022"».

262.0.12

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 262-bis.

(Cumulo sisma ed eco bonus con contributi ricostruzione)

1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della Regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e-ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia-finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i cri-

teri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori».

262.0.13

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 262-bis.

(Modifiche all'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

Dopo il comma 2 dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis.:1. La selezione dell'impresa esecutrice è compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 2-bis, comma 33, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge n. 172 del 4 dicembre 2017, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale garantendo criteri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori.

2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'art. 67-quarter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.

3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso ne' avere avuto negli ultimi cinque anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto ne' rapporti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine producono apposita autocertificazione al comune per gli idonei controlli anche a campione.

4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario del contributo è compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale, garantendo criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione comprovante i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229.

— 1157 —

5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutta la durata della stessa, per l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al comma che precede è consentito il ricorso all'autocertificazione.

6. Il comma 4 dell'art. 2 del d.p.c.m. 4 febbraio 2013 è abrogato"».

262.0.14

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 262-bis.

(Accelerazione dell'erogazione stati avanzamento lavori intermedi in concomitanza con lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.

2. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'art. 11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali sino a concorrenza dell'80% dell'importo ammesso».

262.0.15

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 262-bis.

(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere sisma 2009)

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati/condomini privati situati nei comuni del cratere sisma 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4 e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4, decurtato del 10%.

2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 1, vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'art. 11 del DL 78 del 19 giugno 2015, convertito dalla L. 125 del 6 agosto 2015 e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.

3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contributo - Scheda Progetto Parte Prima - depositate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni

del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014 e ss.mm. e ii. in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

262.0.16

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 262-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, alla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

2. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di

— 1160 —

natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».

262.0.17

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 262-bis.

In considerazione dell'emergenza COVID 19, gli Uffici Speciali istituiti ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono autorizzati a prorogare o rinnovare gli incarichi conferiti agli esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che vengano a scadere a far data dalla pubblicazione del presente decreto».

Art. 263

263.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA

Al comma 1, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, avuto riguardo e agevolando ove possibile, le specifiche esigenze dei lavoratori di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché con disabilità grave o conviventi con il familiare con disabilità, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della medesima legge 104, che sia contestualmente percettore-di una delle misure assistenziali erogate dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione.».

263.0.1

FERRERO, FAGGI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 263.1.

1. In deroga all'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tutti i contratti ad esecuzione periodica e continuativa derivanti da appalti di servizi e forniture con la Pubblica Amministrazione, per i quali, a causa dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono stati sospesi i servizi e le forniture, sono prorogati per 6 mesi al fine di recuperare i periodi di inattività dovuti all'emergenza sanitaria.».

Art. 264

264.1

PEPE, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di accelerare e semplificare i procedimenti, avviati su istanza di parte nel comparto dell'edilizia, al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 dell'articolo 93, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis: La firma apposta dal professionista con competenza piena per il progetto delle strutture è idonea a garantire la conformità del progetto anche per la parte architettonica";

2) il comma 1 dell'articolo 94, è sostituito dal seguente:

"Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori prima di 20 giorni dall'avvenuto preavviso di cui all'art. 93, comma 1,";

— 1162 —

3) il comma 2 dell'articolo 94, è sostituito dal seguente:

"Il competente ufficio tecnico della regione, anche dopo l'effettivo inizio dei lavori, può chiedere eventuali integrazioni in corso d'opera entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto preavviso di cui all'art. 93, comma 1, ovvero sospendere immediatamente i lavori nel caso di errori progettuali e/o di calcolo tanto da incidere sulla sicurezza dell'opera o parti di essa";

4) il comma 3 dell'articolo 94, è sostituito dal seguente:

"Avverso il provvedimento di sospensione dei lavori di cui al comma 21 è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo".».

264.2

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, PIROVANO,
ZULIANI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "5.000 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"».

264.0.1

DAMIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 264-bis.

1. All'articolo 2-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-ter è sostituito con il seguente:

"1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita anche con una diversa sistemazione piano-volumetrica, ovvero con diversa dislocazione del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza assicurando la coincidenza dell'area

— 1163 —

di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.».

Art. 266

266.1

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, PIROVANO, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 266-bis.

1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività edilizia e del mercato immobiliare, alle imprese che a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 acquistano immobili a destinazione abitativa, sui quali vengano eseguiti interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, è concesso un credito di imposta pari all'imposta di registro pagata per l'acquisto, da utilizzare successivamente alla data della stipula dell'atto di acquisto esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine l'acquirente deve dichiarare, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto di volersi avvalere della presente norma e di impegnarsi ad iniziare i lavori entro il 31 dicembre 2020.».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1874

XVIII Legislatura

(ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge n. 77/20, di conversione del d-l n. 34/20, sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 52/20, C. 2544)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

5^a Commissione permanente (Bilancio) in sede referente

[N. 301 \(pom.\)](#)

13 luglio 2020

[N. 302 \(ant.\)](#)

14 luglio 2020

[N. 303 \(nott.\)](#)

14 luglio 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.3.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 301 (pom.) del 13/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
LUNEDÌ 13 LUGLIO 2020
301ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Misiani.

La seduta inizia alle ore 17,20.

IN SEDE REFERENTE

(1874) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, dato il perdurare dell'emergenza epidemiologica, si è resa necessaria l'adozione di ulteriori misure, oltre a quelle adottate nei mesi scorsi, finalizzate a garantire la ripresa delle attività economiche, nonché a porre in sicurezza i luoghi di lavoro. Per questo il Governo ha previsto interventi volti a potenziare il sistema sanitario, di protezione civile, di pubblica sicurezza e delle forze armate; fornire liquidità e strumenti di protezione sociale alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie; garantire e incentivare l'adozione di tutte le misure necessarie a tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro, sia pubblici, sia privati; sostenere le attività produttive e la domanda interna.

Nel dettaglio, fa presente che occorre innanzitutto segnalare che durante l'esame alla Camera dei deputati è stato aggiunto all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge di conversione - recante la consueta norma di conversione del decreto legge e l'indicazione dell'entrata in vigore della legge di conversione al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - il comma 1-bis, che abroga il decreto-legge n. 52 del 2020 - recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro - e mantiene validi gli atti e i provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge. A seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame della Camera dei deputati, nel testo del decreto-legge in esame è confluito il contenuto del decreto-legge abrogato. Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, è utile raggruppare le misure in relazione agli ambiti di intervento.

Le misure a sostegno del lavoro contenute nel presente decreto riguardano, principalmente, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica; l'incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialità; la semplificazione del contratto a termine; l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo; la promozione del lavoro agile. In particolare segnala, per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, si dispone l'aumento della durata massima della cassa integrazione ordinaria e in deroga e dell'assegno ordinario (da nove) a diciotto settimane estendendola anche ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020; il riconoscimento della cassa integrazione in favore degli operai agricoli, per eventi riconducibili alla predetta emergenza, in deroga a determinati limiti di fruizione posti dalla normativa vigente; per la concessione dell'assegno ordinario, la reintroduzione dell'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva; ad eccezione di determinate fattispecie relative alle aziende multilocalizzate, l'attribuzione della concessione della CIG in deroga viene trasferita dalle regioni all'INPS, limitatamente alle settimane successive alle prime nove già riconosciute; l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio (nello stato di previsione del Ministero del lavoro) con dotazione, per il 2020, pari 2.673,2 milioni di euro al fine di garantire, se necessario, un ulteriore finanziamento degli strumenti di integrazione salariale. Alcune disposizioni disciplinano l'organizzazione del lavoro agile, in particolare, per il settore privato, si dispone che, fino al 31 dicembre 2020, la suddetta modalità di svolgimento dell'attività lavorativa possa essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e si introduce un diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile in favore dei genitori di figli minori di anni 14, nonché dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19; per il settore pubblico, si dispone che fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla disposizione secondo cui la presenza del personale nella pubblica amministrazione è limitata agli atti indifferibili e non altrimenti eseguibili, le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, applicando il lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. Inoltre, è stato disposto che le pubbliche amministrazioni elaborino, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Piano organizzativo del lavoro agile prevedendo che almeno il 60 per cento del personale possa avvalersi della modalità agile per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Segnala che il provvedimento contiene un complesso e articolato sistema di misure fiscali che prevedono, in particolare, la proroga dei versamenti sospesi dai decreti legge in materia di emergenza (decreto-legge 9/2020, decreto-legge 18/2020 e decreto-legge 23/2020) e del versamento dei tributi e contributi sospesi in un'unica soluzione al 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data; la riduzione al 5 per cento dell'IVA sui dispositivi di protezione contro il Covid-19; la definitiva soppressione delle cosiddette clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise; la possibilità di cedere alcuni crediti di imposta, tra cui quello per le locazioni; la possibilità di usufruire di alcune detrazioni fiscali nella forma di crediti d'imposta o di sconti sul corrispettivo; un credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie e di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 in favore di esercenti attività in luoghi aperti al pubblico, nonché un nuovo, più ampio credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro; il rafforzamento delle agevolazioni per alcuni interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici, effettuati dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (cosiddetto *ecobonus*, *sismabonus*, *bonus* fotovoltaico e colonnine elettriche); la possibilità per gli enti territoriali di deliberare una riduzione fino al 20 per cento delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, purché il soggetto obbligato al pagamento vi provveda con autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale; la proroga al 31 dicembre 2020 del termine finale di efficacia del cosiddetto superammortamento; un credito d'imposta, ai

soggetti esercenti attività d'impresa che operano nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria (TMA), pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020; l'incremento di 30 milioni nel 2020 delle risorse destinate al credito d'imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali, che per il medesimo anno sono destinate anche alle spese sostenute per le manifestazioni disdette in ragione dell'emergenza epidemiologica; in presenza di un calo del fatturato, la possibilità di applicare al concessionario del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici e le amministrazioni pubbliche la procedura di revisione del piano economico finanziario; un credito d'imposta per l'ammontare del canone di locazione di immobili non abitativi, per i mesi di marzo, aprile e maggio, per alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi; l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata - pari al 40 per cento - dell'acconto dell'IRAP 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni, fermo restando l'obbligo di versamento degli acconti 2019; in materia di accise, tra l'altro, il differimento di adempimenti e la rimessione in termini per i versamenti; un insieme di disposizioni fiscali relative a Campione d'Italia; il differimento al 2021 dell'efficacia della cosiddetta *plastic tax* e della cosiddetta *sugar tax*; la modifica della disciplina dell'IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) per i soggetti diversi dalle persone fisiche e l'uniformazione dei termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 previsto per il bilancio di previsione dei comuni; la possibilità, introdotta in Commissione, per le cooperative agricole a mutualità prevalente e per i loro consorzi di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018; la proroga al 1° gennaio 2021 dell'esclusione di sanzioni per i casi di mancata memorizzazione, omissione della trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, qualora la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sia effettuata entro il mese successivo a quello dell'operazione; lo slittamento al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria; il rinvio al 1° gennaio 2021 della cosiddetta lotteria degli scontrini, dell'avvio sperimentale della cosiddetta precompilata IVA, dell'integrazione dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio; la rimessione in termini dei pagamenti per cosiddetti avvisi bonari in scadenza fino al 31 maggio 2020; la possibilità di effettuare i rimborsi fiscali senza l'applicazione della procedura di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo; la possibilità di liquidare sotto forma di acconto l'indennità dovuta nel caso di immobili (strutture alberghiere, ovvero altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità) requisiti a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19; l'elevazione a un milione di euro del limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili tramite modello F24 per anno solare; le modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 e lo spostamento dei termini per l'approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile; la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per alcuni versamenti fiscali che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, tra cui le somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione, nonché le rate relative alle definizioni agevolate disciplinate dal cosiddetto decreto fiscale 2019; la disciplina della ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni, ai sensi della quale le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato devono essere restituite al sostituto d'imposta al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione; la proroga al 31 gennaio 2021 del termine per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali; la sospensione, nel periodo intercorrente tra il 19 maggio e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione e dai concessionari della riscossione

delle entrate locali (come precisato in sede referente) sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati; la sospensione dell'obbligo, previsto per le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, di verificare se il beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro; la proroga dal 31 maggio al 31 agosto 2020 della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione disposta dall'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020. Si consente inoltre di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la "rottamazione-ter" e il "saldo e stralcio", in scadenza nell'anno 2020, entro il 10 dicembre 2020 e si amplia la possibilità di chiedere dilazioni; il differimento del termine per l'emissione e la notifica di atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020; l'ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del 730 dipendenti senza sostituto, al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730; la proroga per la contestazione delle sanzioni tributarie nei confronti dei soggetti che non abbiano dichiarato al catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016 e del 2017; la possibilità per il Ministero della Difesa di alienare anche "in blocco" unità immobiliari libere e presenti in singoli fabbricati o comprensori e la modifica, prevista in sede referente, della disciplina di deroga al divieto per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici di acquistare gli immobili pubblici oggetto di riordino, gestione e valorizzazione; la concessione di un credito, per il periodo d'imposta 2020 e utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, in favore di nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro; l'abolizione della prima rata IMU per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività; l'esonero - dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 - per gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap) e l'istituzione di un fondo per il ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle relative entrate; nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'esonero per Tosap dovuta per occupazioni temporanee, a specifiche condizioni, e del relativo canone ove istituito; il rafforzamento del regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, in particolare con l'elevazione dell'importo massimo dell'investimento ammesso al credito dal 30 al 50 per cento, con un tetto di spesa di 60 milioni.

Quanto alle misure di sostegno finanziario alle imprese, si incrementa il Fondo per le garanzie rilasciate da SACE ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020, di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5, per le garanzie rilasciate dalla stessa SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito; si rifinanzia nella misura di 3.950 milioni di euro per il 2020 il Fondo di garanzia per le PMI, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., per le finalità previste dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 (articolo 31, comma 2); si assegnano all'ISMEA 250 milioni di euro per il 2020 (ulteriori rispetto ai 100 milioni già assegnati per lo stesso anno dall'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020) in relazione all'operatività delle garanzie che essa può prestare a fronte di finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca; si prevede la garanzia di SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito in misura pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a breve termine maturati dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro; si prevedono molteplici interventi per il rafforzamento delle startup innovative, quali, ad esempio, il rifinanziamento di 100 milioni per l'anno 2020 della misura "Smart&Start Italia", destinando le risorse ai finanziamenti agevolati per le startup e lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione in favore delle startup innovative

di contributi a fondo perduto finalizzati all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, *innovation hub*, *business angels* e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Si autorizza la spesa entro il limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili e nei limiti della predetta autorizzazione di spesa, al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle startup che investono nel design e nella creazione, nonché di promuovere giovani talenti nel settore del tessile, nella moda e degli accessori che valorizzano prodotti del *Made in Italy* di alto contenuto artistico e creativo; si introducono misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale; viene istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle *start-up* innovative e alle PMI innovative; si istituisce nello stato di previsione del MISE il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020; si dispone la sospensione dei versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia relativi ai finanziamenti a favore delle imprese dell'aerospazio, sia in ambito civile che della difesa nazionale; vengono prorogati di sei mesi i termini di esecuzione dei programmi aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020 e già autorizzati dal MISE, di talune società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria; si prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto entro il limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie; si dispone il rifinanziamento della legge per la tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2021 da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale; viene rimodulata la misura denominata "Resto al Sud" - con un aumento da 50.000 a 60.000 euro del finanziamento massimo erogabile ed un incremento dal 35 al 50 per cento della quota di finanziamento erogabile nella forma del contributo a fondo perduto.

Segnala poi le misure in tema di esportazioni e internazionalizzazione: rifinanziamento di 250 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, istituito presso il Ministero degli esteri dall'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020; nell'ambito degli stanziamenti del Fondo, il MAECI può, fino al 31 dicembre 2020, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese; si elimina poi il limite imposto dalla disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore, cosiddetta "*de minimis*", in relazione alle attività del Fondo che consistono nel cofinanziamento dei finanziamenti agevolati concessi alle imprese italiane che operano sui mercati esteri a valere sul cd. Fondo legge n. 394 del 1981; rifinanziamento del Fondo legge n. 394 del 1981 di 200 milioni di euro per l'anno 2020, autorizzando l'amministratore del Fondo in questione, il Comitato agevolazioni, ad elevare fino al doppio, in conformità con le norme UE, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo stesso.

Quanto alla disciplina degli aiuti di Stato, prevede che ai regimi di aiuto concessi, a livello nazionale o territoriale, ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell'emergenza da COVID-19, accedono anche le imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili già ricevuti. Tali imprese accedono ai regimi di aiuti del *Temporary Framework* al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione; si traspone sostanzialmente nell'ordinamento interno il contenuto di varie sezioni della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni. In tal modo, in considerazione della situazione emergenziale in atto, si definisce una cornice normativa entro la quale - previa notifica in via generale e conseguente autorizzazione della Commissione UE - le

Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di procedere alla concessione di aiuti, a valere sulle proprie risorse.

Per quanto concerne il settore del turismo, fa presente che si istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato; si istituisce nello stato di previsione del MIBACT il Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale. Con riferimento a ulteriori misure di natura finanziaria, segnala: il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con contenuto ammontare di ricavi e fatturato; la misura del contributo è variabile in relazione al fatturato, con un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche; l'estensione delle misure agevolative disposte in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese dall'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa; le misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, sotto forma di: credito di imposta a fronte di investimenti in società italiane che hanno subito una riduzione dei ricavi; credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020; un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione delle società di media dimensione; le disposizioni che consentono a Cassa Depositi e Prestiti di costituire un patrimonio destinato, denominato Patrimonio Rilancio, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze, con risorse impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano; la possibilità di modificare il regolamento dei titoli e dei contratti delle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza assistiti da garanzia statale (GACS) per adeguarne la disciplina alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica legata al Covid-19; le modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine volte a consentire una maggiore concentrazione dell'esposizione (e del relativo rischio) verso un medesimo emittente o gruppo, ampliando i limiti alle somme che possono essere destinate ai piani di risparmio a lungo termine e chiarendo che ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito fino al 31 dicembre 2019, e di un solo piano di risparmio costituito a partire dal 1° gennaio 2020; le norme che autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nonché per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza-ELA), fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Segnala inoltre che nel corso dell'esame della Camera è stata modificata la clausola finanziaria prevista all'articolo 265, commi 8-9, che nel testo originario del decreto-legge consentiva, a seguito del monitoraggio, la rimodulazione delle risorse, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, stanziate per tutte le misure di spesa contenute nei decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020, senza prevedere specifici limiti. In particolare, osserva che le modifiche hanno limitato l'operatività della norma solo al 2020, hanno specificato che la compensazione interviene solo per gli eventuali maggiori effetti finanziari delle misure (incluse quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge) rispetto alle previsioni di spesa e che gli schemi di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze devono essere corredati da apposita relazione e trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, le quali devono esprimere il parere entro 7 giorni.

In tema di sanità, rileva che il decreto-legge è finalizzato ad un complessivo rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, nelle sue diverse articolazioni, territoriale ed ospedaliera, sia sotto il profilo organizzativo che per quanto attiene alle assunzioni di personale, nonché per l'aumento dei contratti di specializzazione medica. Vengono stanziati complessivamente 3,2 miliardi destinati a tali

ambiti. Vengono poi disposte alcune proroghe di termini e l'estensione di alcuni benefici in ragione del perdurare dello stato di emergenza. Segnala, in particolare, che al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Sars-Cov-2, per l'anno 2020, le regioni e le province autonome sono chiamate a predisporre specifici piani regionali di potenziamento dell'offerta da recepire nei Programmi operativi regionali per la gestione dell'emergenza Covid-19, previsti dal decreto-legge n. 18 del 2020. Vengono istituite le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da Sars-Cov-2. E' prevista la stipula di una Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base della quale vengono attribuiti al Ministero della salute incarichi di coordinamento per la sperimentazione, nel biennio 2020-2021, di strutture di prossimità ispirate al principio della piena integrazione sociosanitaria per la promozione e la prevenzione della salute. Inoltre, fino al 31 dicembre 2021, viene data facoltà agli enti e alle aziende del SSN di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di psicologo regolarmente iscritti nell'albo professionale. Viene prevista l'adozione da parte del Comitato tecnico-scientifico di linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario e socio-sanitario per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.

Fa inoltre presente che alcune misure sono rivolte a potenziare le risorse a disposizione della Protezione civile. In particolare segnala, tra l'altro, che si prevede il rifinanziamento del Fondo emergenze nazionali per l'anno 2020 di 1.500 milioni di euro, di cui 1.000 milioni di euro sono destinati agli interventi di competenza del commissario straordinario, da trasferire sulla relativa contabilità speciale; al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza sanitaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, si autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, 30 unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico; viene incrementata la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di 21 milioni di euro per il 2020. In tema di politiche sociali il decreto-legge, oltre all'introduzione del Reddito di emergenza, quale nuova misura di sostegno straordinario al reddito, dispone alcuni incrementi di fondi e di servizi di natura assistenziale.

In particolare, viene incrementata di 100 milioni di euro per il 2020 la seconda sezione del Fondo per il Terzo settore; vengono inseriti fra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (cosiddetto *care leavers*); viene istituito il Reddito di emergenza (Rem), un sostegno straordinario al reddito rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica che, nel periodo emergenziale da Covid-19, non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno previste dal decreto-legge "Cura Italia"; viene incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per le politiche della famiglia; viene integrato, con 3 milioni di euro, il "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità".

Fa presente che il provvedimento contiene varie misure volte al sostegno economico degli enti territoriali, con l'obiettivo di far fronte alla riduzione delle entrate connessa alla crisi economica, nonché di favorire il pagamento dei debiti commerciali degli enti medesimi. Tra le disposizioni più rilevanti si segnalano: l'istituzione di un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, destinato ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19; il reintegro della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 dell'importo di 400 milioni, distolto dal fondo medesimo a seguito di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, emessa in

relazione all'emergenza Covid-19 per garantire misure urgenti di solidarietà alimentare; la rideterminazione del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, per un importo per l'anno 2020 di 184,8 milioni di euro, in aumento di circa 58,3 milioni di euro rispetto alla previgente dotazione di bilancio; l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il 2020, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome sulla base della rispettiva perdita di entrate tributarie dovuta alla emergenza sanitaria; l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2020, in favore dei comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, da destinare ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria.

In relazione all'attività delle pubbliche amministrazioni, il decreto-legge contiene alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici, avviati in relazione all'emergenza COVID-19.

Gli interventi nel settore della giustizia, concernono in primo luogo il personale, con riguardo sia alle nuove assunzioni, sia alle modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento. Al riguardo, il decreto-legge prevede le modalità di avviamento delle procedure, già autorizzate, per il reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria; consente fino al 31 luglio, con possibilità di proroga, alla commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario di effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica; consente l'applicazione delle modalità di collegamento a distanza anche con riguardo alle procedure di correzione delle prove scritte e l'espletamento di quelle orali rispettivamente del concorso notarile bandito con decreto dirigenziale del 16 novembre 2018 e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense bandito con decreto del Ministro della giustizia dell'11 giugno 2019; autorizza il Ministero della giustizia ad assumere un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, in aggiunta alla facoltà di assunzioni ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, con la specifica finalità di dare attuazione a un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti, nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale; incrementa di 500 unità il numero dei giudici ausiliari di Corte d'appello, prevedendo che gli stessi possano essere destinati anche allo smaltimento dell'arretrato penale; autorizza l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019 e, per la parte residua, della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso.

Per quanto riguarda gli interventi in materia di coesione territoriale e Mezzogiorno segnala le seguenti misure: la possibilità, per gli anni 2020 e 2021, di utilizzare in via eccezionale le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), rivenienti dai cicli programmatici 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, per qualsiasi tipologia di intervento connesso a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia (articolo 241); le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020, attuativi dei fondi strutturali europei, sono autorizzate a richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate a contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia Covid-19; viene incrementato di 210 milioni complessivi, nel quadriennio 2020-2023, il fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne.

Per quanto concerne la scuola, osserva che gli interventi sono rivolti, anzitutto, oltre che a garantire lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato dell'anno scolastico 2019/2020, ad accelerare la realizzazione di interventi di edilizia scolastica durante la sospensione delle attività didattiche, a garantire l'avvio e lo svolgimento in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021, a sostenere le scuole paritarie, nonché il sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni. A tale tipologia di interventi, specificamente collegati all'emergenza in atto, se ne affiancano altri a carattere più generale. In particolare: al fine di contenere, nelle scuole statali, il rischio epidemiologico in relazione all'avvio

dell'anno scolastico 2020/2021, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con uno stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021. Al contempo, per interventi volti a garantire nelle stesse scuole statali lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in condizioni di sicurezza e in modo adeguato alla situazione epidemiologica, per il 2020 si incrementa il Fondo per il funzionamento di 331 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli enti pubblici di ricerca, rileva che gli interventi intendono sostenere gli stessi soggetti nell'affrontare la fase post-emergenziale conseguente alla crisi epidemiologica in atto, nonché garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza e supportare il diritto allo studio. A tal fine, in particolare, si prevede un incremento di 62 milioni di euro del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni AFAM e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca; per il 2020, si prevede un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di 165 milioni di euro e un incremento del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM di 8 milioni di euro, allo scopo di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Inoltre, per lo stesso anno, si incrementa il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio di 40 milioni di euro.

Introduce, poi, un Piano di investimenti straordinari nella ricerca, che prevede, tra l'altro, l'autorizzazione all'assunzione, nel 2021, di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B e di ricercatori a tempo indeterminato in alcuni enti pubblici di ricerca; la definizione, da parte del Ministro dell'università e della ricerca, di un nuovo programma per lo sviluppo dei Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) che, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca; l'incremento del FFO di 100 milioni di euro per il 2021 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al fine di promuovere l'attività di ricerca.

Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, fa presente che gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà derivate dalla sospensione, per un lungo periodo, degli eventi di carattere culturale e degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché dalla chiusura, sempre per un lungo periodo, dell'accesso a istituti e luoghi della cultura. Ciò, sia rafforzando alcuni strumenti introdotti dal decreto-legge n. 18 del 2020, sia introducendo strumenti nuovi. In particolare, tra l'altro, per il 2020, si incrementa a 245 milioni di euro la dotazione complessiva dei Fondi di parte corrente e di parte capitale introdotti dal decreto-legge n. 18 del 2020 e destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo; si istituisce il Fondo per la cultura, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per tutela, conservazione, restauro, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

Per quanto concerne lo sport, rileva che gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà derivate dalla sospensione, per un lungo periodo, degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura, sempre per un lungo periodo, degli impianti nei comprensori sciistici. A tal fine, in particolare, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale alimentato da una quota della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere; intervenendo su quanto previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020, si proroga al 30 giugno 2020 il termine di sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Società e Associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche; sempre intervenendo su quanto previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020, si proroga al 30 settembre 2020 il termine di sospensione per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, da parte di Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Società e Associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche; si proroga, inoltre, il termine per i versamenti dei canoni,

fissandolo al 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020; si anticipa al 31 ottobre 2020 l'erogazione del contributo del cinque per mille (che riguarda anche il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI) relativo all'anno finanziario 2019.

Gli interventi nel settore dell'informazione proseguono nello sforzo di garantire la filiera dell'editoria e limitare l'impatto delle perdite per gli operatori economici coinvolti, soprattutto attraverso lo strumento dei crediti di imposta. In particolare, oltre al rafforzamento dei crediti d'imposta sopra menzionati, si prevede un bonus una tantum per gli esercenti delle edicole (punti vendita esclusivi) fino a un massimo di 500 euro per ciascun soggetto, entro il limite di spesa complessivo di 7 milioni di euro; si semplifica la procedura di pagamento della rata di anticipo dei contributi diretti riferiti all'annualità 2019 dovuti ad alcune categorie di imprese editoriali, prevedendo che la verifica della regolarità previdenziale e fiscale è effettuata solo al momento del pagamento del saldo; si prevede che per i giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) e ammessi a cassa integrazione in deroga ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, la relativa contribuzione figurativa è accreditata presso l'INPGI; si proroga al 31 dicembre 2020 il termine per l'adozione, da parte dell'INPGI, delle misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo; si autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a prorogare al 31 dicembre 2021 la durata dei contratti in essere stipulati con le agenzie di stampa per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi.

Con riferimento al settore delle comunicazioni, si istituisce un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da Covid-19 a beneficio delle emittenti radiotelevisive locali per l'anno 2020; si prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) possa ordinare la fine delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione. Vengono inoltre inasprite le sanzioni irrogate dall'AGCOM per l'inottemperanza ad ordini impartiti a tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi.

Per quanto riguarda il settore delle infrastrutture, fa presente che le misure previste sono principalmente rivolte ad introdurre semplificazioni in grado di accelerare gli interventi al fine di far fronte all'emergenza da Covid-19 e alla crisi economica che ne è derivata e di favorire una maggiore ed immediata liquidità per le imprese operanti nel settore.

In particolare, con riferimento alla disciplina in materia di contratti pubblici, osserva che si prevede l'esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, fino al 31 dicembre 2020, dal versamento della contribuzione dovuta all'ANAC, prevista dall'articolo 1, comma 65, della legge n. 266/2005; si prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività finalizzate ad accelerare la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25; si dispongono interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017; il Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025, assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni in materia di contratti pubblici; si dispone altresì che il concessionario autostradale prosegua nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi, proponendo al concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato con gli eventuali interventi di propria competenza; si dispone che - nei casi di procedure di gara i cui bandi o avvisi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alla medesima data siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte ma non siano scaduti i relativi termini e, in ogni caso, per le procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021 - l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50 del 2016 a favore dell'appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti delle risorse stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante; fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione del prezzo, sempre nel limite

massimo del 30 per cento, può essere riconosciuta anche a favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione; si autorizzano gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (c.d. SAL), per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.

Con riferimento alla disciplina in materia edilizia, si prevede la possibilità di eseguire le opere edilizie, strettamente necessarie a perseguire le finalità per il riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, in deroga alle disposizioni previste dal Testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001), delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali; per le medesime opere edilizie, si introduce altresì, fino al termine dello stato di emergenza, una deroga agli obblighi in materia di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. n. 151 del 2011.

Con riferimento agli interventi in materia di infrastrutture stradali e autostradali, rileva l'introduzione di un contributo straordinario a favore dell'ANAS (nel limite di spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034) a compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento dell'emergenza Covid-19 e, con una modifica introdotta in Commissione, si trasferiscono all'ANAS 10 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione della variante alla strada statale 42 denominata "SS 42 - variante Trescore-Entratico", utile allo svolgimento delle Olimpiadi 2026 e ulteriori 10 milioni per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento di collegamento tra la strada statale 11-tangenziale ovest di Milano variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate - tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 - tratta C da Abbiategrasso a Vigevano), utile allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Con riferimento agli interventi di messa in sicurezza del territorio, rileva: si dispone la proroga, per l'anno 2020, dei termini per l'utilizzo dei finanziamenti autorizzati - dall'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge n. 34 del 2019 - in favore dei comuni con meno di 1.000 abitanti per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.

Per quanto concerne il settore dei trasporti, si prevedono diversi interventi di supporto al trasporto aereo, marittimo, ferroviario, intermodale, locale, nonché in materia di mobilità sostenibile e di autotrasporto. Con riferimento al settore del trasporto ferroviario, in particolare, è autorizzata la spesa di 1 miliardo e 190 milioni di euro (così ripartita: 70 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034), al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza Covid-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020; viene riconosciuto un indennizzo, pari a 115 milioni di euro, a beneficio di Rete ferroviaria italiana per i minori introiti derivanti dalla riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dei servizi relativamente ai mesi dal 10 marzo a giugno 2020; è inoltre istituito un Fondo di importo pari a 155 milioni di euro, da assegnare sempre a Rete ferroviaria italiana, per compensare la riduzione del medesimo canone dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Con riferimento al settore marittimo: si attribuisce alle Autorità di sistema portuali e all'Autorità portuale di Gioia Tauro la possibilità di accordare delle riduzioni fino all'azzeramento dei canoni concessori per l'anno 2020 in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nei periodi indicati una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 sia per le concessioni dei beni demaniali sia per le concessioni per i servizi portuali e relativi a operazioni portuali e per concessioni di aree e banchine marittime e servizi di supporto ai passeggeri, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge "Cura Italia"; si attribuisce la possibilità alle suddette Autorità di corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, pari a 90 euro per ogni dipendente in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese del 2019, non cumulabile con l'indennità di mancato avviamento al lavoro; si

dispone la proroga di due anni delle autorizzazioni attualmente in corso in materia di disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo, mantenendo fermo quanto previsto all'articolo 9-ter del decreto-legge n. 109 del 2018; si prevede la proroga di 12 mesi della durata delle autorizzazioni rilasciate per le operazioni portuali, la proroga di 12 mesi della durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine e per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, la proroga di 12 mesi della durata delle concessioni per il servizio di rimorchio, la proroga di 12 mesi della durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale; si istituisce un fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato, nel limite di 5 milioni di euro, a compensare le Autorità di sistema portuale, anche parzialmente, dei mancati introiti derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne; si introduce una nuova, più restrittiva, disciplina in materia di autoproduzione nelle operazioni portuali possibile esclusivamente se le imprese autorizzate a svolgere tali operazioni e le imprese o l'ente di somministrazione di lavoro temporaneo operanti nel porto non siano in grado di offrire il servizio.

Con riferimento al settore del trasporto aereo: viene istituito un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di compensare i danni subiti dagli operatori nazionali nel settore del trasporto aereo in ragione dell'epidemia di COVID 19; viene contestualmente ridotto (e integralmente destinato al sostegno delle compagnie aeree che adempiono ad oneri di servizio pubblico) da 500 a 350 milioni il Fondo previsto dal comma 7 dell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020; viene riformulata la disciplina contenuta nell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, avente ad oggetto la costituzione di una nuova società pubblica di trasporto aereo, eliminando i riferimenti specifici alla crisi di Alitalia, e prevedendo un limite di capitalizzazione con risorse pubbliche della medesima società, pari a 3 miliardi di euro (per tale finalità è istituito un Fondo di pari importo). Si prevede altresì la stipula con questa società di un contratto di servizio e la possibilità per la stessa di acquisire rami d'azienda facenti capo anche a società in amministrazione straordinaria; si introduce l'obbligo per i vettori aerei e per le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni ENAC, di applicare ai propri dipendenti e al personale dipendente da terzi utilizzato per le proprie attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore; viene destinato il 50 per cento delle maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale; viene prorogata di due anni la durata delle concessioni aeroportuali in essere, in ragione degli effetti prodotti dall'epidemia di Covid-19.

Con riferimento al trasporto pubblico locale: viene istituito un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, per compensare gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi a seguito dell'epidemia del Covid-19; si prevede poi la corresponsione dell'anticipo alle regioni a statuto ordinario, in un'unica rata entro il 30 giugno 2020, dell'80 per cento del Fondo nazionale TPL e l'applicazione anche per il 2020 degli attuali criteri di riparto del Fondo; si dispone l'anticipazione alle regioni e province autonome delle risorse per i contratti collettivi di trasporto pubblico locale, a decorrere dal 2019 nonché per gli anni 2014-2018; si dispone un anticipo di cassa per le imprese affidatarie dei contratti di servizio TPL pari ad un importo non inferiore all'80 per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020; viene consentito, fino al 30 giugno 2021, di destinare ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture destinate ad uso Taxi e noleggio con conducente (NCC); viene introdotto un Fondo di 5 milioni di euro volto a finanziare l'erogazione a cura dei comuni di un "buono viaggio" per la fruizione dei servizi di taxi e noleggio con conducente da assegnare alle persone in condizioni di bisogno anche a seguito dell'emergenza Covid-19; viene sospeso fino al 2024 l'obbligo per regioni, enti locali e gestori dei servizi di trasporto pubblico passeggeri, di cofinanziare il rinnovo del parco mezzi e fino al 30 giugno 2021 l'obbligo di utilizzare mezzi ad alimentazione alternativa; si prevede il ristoro degli abbonamenti ferroviari o di

trasporto pubblico locali, ai pendolari per motivi di lavoro o di studio che non abbiano potuto usufruirne durante il periodo interessato dalle limitazioni per il contrasto al Covid-19.

Per quanto concerne gli interventi in materia ambientale: si incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni per il 2021 il Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO₂ g/km; si incrementano di 10 milioni di euro, per l'anno 2020, le risorse finalizzate all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana; si prevede l'istituzione di un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per la concessione di un contributo straordinario aggiuntivo di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA), costituite nei parchi nazionali, che svolgono attività economiche eco-compatibili e attività di guida escursionistica ambientale e di guida del parco, le quali abbiano sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19; si dettano disposizioni per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale in considerazione dei cambiamenti indotti dalle misure di contenimento del Covid-19 alla mobilità nelle aree urbane e metropolitane; si dettano disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti monouso) da parte della collettività.

Quanto alle misure in materia di energia: si prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA, operi, per i mesi di maggio e giugno e luglio 2020, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema"; si introducono misure a sostegno del meccanismo dei "Certificati bianchi".

In materia di immigrazione, sono disposte misure straordinarie di accoglienza dei richiedenti asilo attraverso la possibilità di utilizzare i posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per l'accoglienza dei richiedenti asilo (ossia dei cittadini stranieri che hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva). Si tratta di una misura temporanea, che si applica al massimo per sei mesi dopo la cessazione dello stato di emergenza (quindi fino al 31 gennaio 2021). La disposizione deroga espressamente alle previsioni di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 426 del 1989, che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 113 del 2018, riserva l'accoglienza nel SIPROIMI a coloro ai quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale e non anche, come in precedenza, ai richiedenti lo status. Sono inoltre introdotte due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico.

Per quanto concerne il comparto della Difesa, il provvedimento reca una serie di misure volte a potenziare ulteriormente le strutture e il personale militare maggiormente impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto del virus Covid-19. Si prevedono, inoltre, norme volte a semplificare talune attività del comparto (concorsi e formazione), a conciliare il lavoro del personale militare con eventuali esigenze di carattere familiare, a valorizzare il patrimonio immobiliare della Difesa. Nello specifico, a titolo esemplificativo, si autorizza per l'anno 2020 l'arruolamento eccezionale, a domanda, di 70 ufficiali medici (di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e di 100 sottufficiali infermieri (di cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare); si autorizza l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, in virtù dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (articolo 20); in considerazione del blocco delle procedure concorsuali per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate, disposta nell'ambito delle misure di contenimento del virus Covid-19, si prolungano i tempi di permanenza nelle ferme prefissate, sia quelle propedeutiche all'accesso nella ferma quadriennale, sia quelle funzionali all'inserimento nei ruoli del servizio permanente delle Forze armate. Si prevede, inoltre, il reclutamento, in via eccezionale per l'anno 2020, di 60 marescialli in servizio permanente. Il

reclutamento ha luogo mediante concorso riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, in possesso di laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale; si dispone l'ulteriore proroga, fino al 31 luglio 2020, dell'impiego di 253 unità di personale militare posto a disposizione dell'operazione "Strade sicure" nella fase 1 dell'emergenza "Covid-19"; si autorizza il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno - previe intese con il Ministero della Difesa - ad avvalersi del personale medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari, secondo l'ordine predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli interessati; si interviene sulle procedure concorsuali, indette o da indirsi, per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, in un'ottica di semplificazione finalizzata anche a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19; si autorizza la rimodulazione, l'anticipata conclusione, la temporanea sospensione o il rinvio dei corsi di formazione per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco sono dettate specifiche disposizioni di semplificazione delle procedure assunzionali e formative insieme ad ulteriori disposizioni riguardanti il comparto.

Rinvia per ulteriori approfondimenti al *Dossier* n. 256/6 dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati, nonché alla Nota n. 161 del Servizio del bilancio del Senato.

Il presidente [PESCO](#), dopo aver ringraziato la relatrice per l'ampio approfondimento svolto, ricorda che, sulla base di intese informali intercorse tra i Gruppi parlamentari, si è convenuto di fissare per le ore 10 di domani, martedì 14 luglio, il termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

In assenza di obiezioni, propone di formalizzare la suddetta scadenza.

La Commissione conviene

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) stigmatizza i tempi estremamente ridotti per l'esame di un provvedimento così complesso. Tutto ciò rappresenta una sorta di sceneggiata il cui esito non potrà che essere l'apposizione della questione di fiducia.

Focalizza il proprio intervento su alcune questioni, tra cui le disposizioni di tutela delle vittime di reati di violenza sessuale e femminicidio, osservando come il Presidente del Consiglio non sia ancora riuscito ad adottare il proprio decreto necessario a disciplinare le modalità di esposizione negli uffici pubblici del numero antiviolenza.

Osserva poi come il provvedimento in esame rechi numerose disposizioni per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre in Parlamento resta su un binario morto il prosieguo del disegno di legge n. 897, sull'obbligo di installazione di strumenti di videosorveglianza nelle residenze sanitarie assistite. Relativamente alla materia del turismo, constata un atteggiamento contraddittorio in quanto, da un lato, si vorrebbe favorire la ripresa dei flussi turistici internazionali anche nel Mezzogiorno, mentre, dall'altro, per assecondare un capriccio del Ministro per le politiche agricole, si procede ad un'inutile sanatoria dei lavoratori agricoli irregolari, penalizzando ancor di più il Mezzogiorno e vanificando i tentativi di attirare flussi turistici.

Concorda con l'allarme lanciato dal ministro dell'interno Lamorgese, la quale paventa momenti di tensione sociale nel prossimo autunno: è infatti evidente che, in assenza di un cambio di politiche, diventerà estremamente difficile contenere la rabbia di rilevanti settori della società nei confronti del Governo e della maggioranza.

Dopo aver ricordato la difficile situazione finanziaria in cui versano i piccoli imprenditori, auspica che il "decreto semplificazioni" di prossima emanazione rappresenti l'occasione per un'inversione di

tendenza e per l'effettivo snellimento della burocrazia, in modo da scongiurare il rischio che il nostro Paese soccomba.

Ritornando sul tema della regolarizzazione di lavoratori irregolari, fa riferimento alle giuste riflessioni svolte dal senatore Iwobi, il quale ha rilevato come politiche di sanatoria rischino di innescare partenze di persone disperate, allettate da false aspettative, con la conseguenza di ingenerare ulteriore malessere sociale in un Paese come l'Italia, che sta ancora soffrendo per le conseguenze della pandemia; sarebbe invece più opportuno, per favorire l'emersione del lavoro irregolare, ricorrere allo strumento dei *voucher*.

La senatrice [ACCOTO](#) (M5S) chiede al senatore Zuliani di fornire una spiegazione circa un passaggio del proprio intervento dal quale sembra trasparire una minaccia nei confronti del Governo e dei senatori di maggioranza.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) precisa di non aver formulato alcuna minaccia, limitandosi invece a descrivere un quadro di forte malessere sociale che, in assenza di risposte politiche rapide ed incisive, potrebbe condurre ad un'ulteriore esasperazione.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il Presidente rinvia il seguito della discussione generale alla seduta già convocata per domani, alle ore 9.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,55.

1.3.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 302 (ant.) del 14/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020
302ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1874) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Laura CASTELLI deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, nonché l'allegato recante il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri ha avuto inizio la discussione generale.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC) comunica che il proprio Gruppo, impegnato in una riunione politica convocata contestualmente alla seduta, interverrà in sede di illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti sulle forme di pubblicità dei lavori della Commissione, con particolare riguardo alla seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) risponde che, non essendo stata richiesta l'attivazione del circuito interno, la pubblicità della seduta è assicurata dal resoconto sommario recante il riassunto dei lavori.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), intervenendo in discussione generale, lamenta, quale grave

vulnus alle prerogative parlamentari, l'impossibilità per il Senato di esaminare nel merito un provvedimento che, per dimensioni e per risorse mobilitate, appare senza precedenti.

Passando al merito, giudica il decreto-legge, già nel testo originario, troppo confuso, frammentario e non sorretto da una visione politica organica. Una delle poche misure che ha suscitato l'interesse e le aspettative dei cittadini è stato il cosiddetto *ecobonus* al 110 per cento, di cui all'articolo 119: tuttavia, anche a questo riguardo, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono emerse numerose problematiche applicative, che invitano alla cautela e sembrano ridimensionare di molto l'efficacia dell'intervento.

Ritiene, in generale, che la complessità e la lentezza degli adempimenti burocratici necessari all'attuazione rischiano di vanificare gran parte delle misure previste dal provvedimento, contribuendo così ad aumentare la frustrazione e la rabbia delle tante persone in difficoltà, con la concreta prospettiva di gravi problemi sociali nel prossimo autunno, come già paventato dal senatore Zuliani nella seduta di ieri.

Esprime in sintesi una valutazione molto negativa su un provvedimento destinato ad essere approvato, senza un effettivo esame da parte del Senato, con l'ennesimo voto di fiducia.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*Fdl*), associandosi alle considerazioni svolte dalla senatrice Ferrero, raccoglie e condivide il grido di allarme lanciato dal Presidente del Senato quando ha parlato del Parlamento e del Senato come "invisibili della Costituzione". Questa prassi, a suo parere, risponde evidentemente a una strategia dell'Esecutivo, che utilizza le Camere secondo una modalità di "monocameralismo alternato", che riduce al silenzio ora l'uno ora l'altro ramo del Parlamento, in spregio alla Costituzione e al popolo italiano.

Tiene comunque a rimarcare che il Gruppo di Fratelli d'Italia, a partire dalla Presidente Giorgia Meloni, ha condotto un lavoro importante durante l'esame presso la Camera dei deputati, che ha consentito di apportare alcuni miglioramenti al testo, con particolare riguardo al sostegno agli enti locali e all'incremento delle pensioni di invalidità. Per il resto, il decreto "rilancio" appare in gran parte costituito da prebende e micro-interventi privi di organicità, a partire dalle consulenze nelle pubbliche amministrazioni fino al *bonus* per i monopattini.

Rivendica quindi l'atteggiamento assunto dal proprio Gruppo, che non è sceso a compromessi ma ha tenuto, fin dall'inizio dell'emergenza, una posizione coerente, reiterando da marzo, ad ogni provvedimento, una serie di proposte serie, efficaci e condivisibili, che tuttavia non hanno ottenuto la dovuta considerazione. Non è stata accolta, ad esempio, la proposta di differire il pagamento delle tasse al 30 giugno 2021, con possibilità di compensazione di utili e perdite; allo stesso modo non hanno avuto accoglimento le misure volte a ridurre il cuneo fiscale a carico delle imprese.

Con riguardo all'*ecobonus*, di cui all'articolo 119 del decreto-legge, misura che ha creato molte illusioni, osserva che sarebbe stato più opportuno un intervento, anche di importo inferiore, ma dotato di maggiore stabilità e prospettiva. Difettoso e problematico appare anche il congegno del *sismabonus*, che richiede al beneficiario di concludere i lavori entro il 31 dicembre 2021, ipotesi irrealistica per gli attuali tempi della burocrazia, e quindi destinata a ridurre drasticamente il campo di applicazione.

Richiama quindi l'atteggiamento mutevole e incerto tenuto dal ministro Gualtieri che, partito dall'annuncio di uno scostamento di pochi miliardi fatto nell'audizione in Parlamento a inizio marzo, è giunto a prefigurare in questi giorni un nuovo scostamento di probabili 20 miliardi, con una mobilitazione di risorse complessiva che arriva a 100 miliardi di euro, importo corrispondente a quanto indicato fin dall'inizio della crisi dalle forze di centro-destra per far fronte in modo efficace all'emergenza sanitaria ed economica. Ciò rappresenta in modo plastico, a suo avviso, la visione coerente e omogenea dell'opposizione e l'atteggiamento erratico e disorganico della maggioranza e del Governo.

Considera a questo punto inevitabile per l'opposizione assumere un atteggiamento meno accomodante sul prossimo scostamento, che richiederà la preventiva illustrazione e condivisione delle misure divise dal Governo.

Si riserva quindi di svolgere ulteriori considerazioni in sede di illustrazione degli emendamenti

e nel corso dell'esame in Assemblea.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo su un tema strettamente connesso al provvedimento in esame, si sofferma sul piano dell'Unione europea per la ripresa, che appare sempre più un libro dei sogni, privo di chiarezza sull'ammontare delle risorse, sulla destinazione dei finanziamenti, sulla previsione di condizionalità per gli Stati che intendono fruirne. Rimarca al riguardo l'incoerenza tra il rinvio, previsto nel provvedimento in titolo, della *plastic tax* e della *sugar tax*, e la prospettiva di una loro introduzione a livello europeo. Tali interventi, a suo avviso, denotano soltanto confusione strategica e spreco di risorse, quando invece è essenziale procedere ad abbassare le tasse gravanti sulle piccole e medie imprese, che oggi rischiano di morire trascinando con sé il sistema Paese, di cui costituiscono il principale sostegno. Il Gruppo Lega ha cercato di proporre soluzioni sensate e condivisibili, ma non ha trovato ascolto, in una finzione di esame il cui esito risulta, fin dal principio, scontato.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

La relattrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*), intervenendo in replica, dopo aver ringraziato tutti i senatori che hanno preso parte alla discussione, soffermandosi brevemente sulle tematiche europee, richiama l'attenzione della Commissione sul Programma nazionale di riforma appena presentato dal Governo, che ha anche la funzione di individuare gli interventi da finanziare con le risorse in corso di attivazione da parte dell'Unione europea.

Il sottosegretario Laura CASTELLI osserva, in via preliminare, che di fronte a una situazione per molti aspetti imprevedibile, il Governo ha seguito un approccio progressivo, gestendo l'emergenza secondo diverse fasi.

Con riguardo alle critiche mosse alle procedure per l'attivazione degli interventi previsti dal provvedimento, a partire dall'*ecobonus*, sottolinea che il decreto-legge "semplificazioni", in via di presentazione, ha appunto lo scopo di completare in modo organico e coerente la strategia del Governo, razionalizzando e snellendo gli adempimenti burocratici connessi alle misure da implementare. Più in generale, lo scopo dell'Esecutivo è di fare tesoro dell'esperienza della crisi pandemica, per rendere ordinario e sistemico lo sforzo straordinario condotto in questi mesi, che ha rappresentato un netto salto di qualità rispetto ai tradizionali tempi dell'amministrazione pubblica. Assicura che vi è consapevolezza nel Governo e nella maggioranza delle difficoltà e delle sofferenze di ampi strati sociali: proprio per questo ritiene necessario procedere quanto prima ad un nuovo intervento, che abbracci alcune tematiche rimaste un po' ai margini dell'ultimo provvedimento, come il potenziamento della filiera turistica e dell'*automotive*. Concorda sulla necessità di coinvolgere l'opposizione nella definizione delle prossime misure, secondo quanto già si sta facendo, e auspica un atteggiamento responsabile da parte di tutte le forze politiche, atteso che in gioco vi sono la ripresa economica e la tenuta sociale del Paese: si tratta di una sfida complessa che richiede la massima coesione possibile e un netto cambiamento di mentalità, già manifestatosi, ad esempio, nella diffusione dello *smart working*.

Aggiunge quindi che la complessità e l'articolazione del provvedimento in esame sono state determinate, in primo luogo, dalla complessità dei problemi da affrontare: in quest'ottica, i lamentati interventi microsettoriali o le presunte prebende censurate rispondono, in gran parte, a necessità reali manifestate dalle amministrazioni coinvolte nell'attuazione degli interventi.

Conclude ringraziando la Commissione e il Senato, nell'auspicio che possano dare un contributo decisivo in sede di esame del decreto-legge "semplificazioni".

Il [PRESIDENTE](#) esprime rammarico per il fatto che il Senato non abbia avuto la possibilità di esaminare pienamente nel merito un provvedimento così poderoso, destinato a portare sollievo e aiuto

ai cittadini in un momento drammatico. Si augura pertanto che il Governo adotti ogni opportuna soluzione organizzativa e procedimentale per assicurare in futuro, a entrambi i rami del Parlamento, la concreta possibilità di discutere nel merito provvedimenti così rilevanti per il Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (n. 175)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, ricorda che è già stato illustrato e pubblicato in allegato, nella seduta del 1° luglio, uno schema di parere non ostativo, sul quale il Governo aveva espresso un avviso favorevole.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) ribadisce le perplessità sul contenuto di un provvedimento che appare già datato, non tenendo conto dell'impatto della pandemia da Covid-19 sulla situazione finanziaria delle imprese.

Il relatore [PESCO](#) (M5S), nel ricordare, per i profili di merito, che le disposizioni più controverse riguardano la procedura di attivazione del "sistema di allerta" della crisi d'impresa, individua comunque un elemento positivo nel fatto che il procedimento di allerta blocca anche le procedure esecutive degli altri creditori.

Prospetta quindi l'utilità di introdurre misure analoghe anche in provvedimenti affini, come la legge sul sovraindebitamento del 2012, preannunciando iniziative in tal senso.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce l'avviso favorevole sull'ultima proposta di parere avanzata dal relatore, rammentando comunque che l'entrata in vigore del Codice dell'impresa è stata differita al settembre 2021.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto contrario da parte del proprio Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 303 (nott.) del 14/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020
303ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 20,15.

IN SEDE REFERENTE

(1874) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente [PESCO](#) avverte che sono stati presentati oltre 1.500 emendamenti e circa 260 ordini del giorno, pubblicati in allegato. Chiede quindi se vi siano richieste di illustrazione.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la maggioranza e il Governo forniscano dei chiarimenti sulle modalità in base alle quali intendono procedere nell'esame del provvedimento.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) reputa opportuno procedere ad una sorta di "operazione verità", sottolineando come il proprio Gruppo non intenda adottare atteggiamenti tali da acuire ulteriormente le distanze politiche tra maggioranza e opposizioni; nella consapevolezza che il decreto deve essere convertito in legge, a pena di decadenza, entro il prossimo 18 luglio, è evidente come non vi sia alcuna possibilità di apportare la minima modifica.

Ricorda che il Gruppo senatoriale del Partito democratico, al momento dell'adozione del decreto-legge, aveva cercato di impostare una divisione del lavoro tra la Camera e il Senato sulla base dell'approfondimento di diversi filoni tematici. Purtroppo, questo proposito non ha avuto buon esito, scontrandosi con l'obiettivo difficoltà di gestire uno dei provvedimenti più ampi e complessi, anche sul piano quantitativo, della storia repubblicana.

La posizione del Partito democratico è quella di individuare spazi di confronto e condivisione con le opposizioni, nell'ottica di un nuovo scostamento di bilancio e dell'esame di futuri provvedimenti il cui *iter* dovrà rispettare la struttura bicamerale del Parlamento italiano.

Non vi è quindi l'intenzione di procedere ad un respingimento frettoloso di emendamenti, soltanto per poter dare mandato alla relatrice, in quanto si tratterebbe di uno sterile esercizio utile soltanto ad alimentare ulteriori contrapposizioni.

Auspica che le proposte alla base degli emendamenti e degli ordini del giorno rappresentino uno spunto di riflessione da utilizzare per l'esame di futuri provvedimenti.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) apprezza l'operazione di onestà intellettuale del senatore Manca, ma ricorda che il provvedimento in esame doveva inizialmente configurarsi come cosiddetto "decreto aprile", per poi essere adottato a metà maggio ed essere presentato alla Camera dei deputati, sapendo fin dall'inizio che la prima lettura di quel ramo del Parlamento sarebbe stata l'unica effettiva. Rammenta come il proprio Gruppo abbia sempre adottato un atteggiamento ragionevole, ma, nel corso dell'esame alla Camera, le proposte migliorative delle opposizioni sono state sistematicamente rigettate, nonostante, da parte della maggioranza e del Governo, si chiedesse alla minoranza un atteggiamento collaborativo.

Tutto ciò testimonia la mancanza di buonsenso e di responsabilità.

Dubita che in futuro si assisterà ad un atteggiamento più rispettoso, dal momento che la maggioranza e il Governo si sono abituati a calpestare le regole della buona prassi parlamentare: oltre al danno, segue poi la beffa quando l'opposizione viene accusata di un atteggiamento scomposto.

Risulta quindi evidente che l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno rappresenterebbe un inutile esercizio oratorio.

In conclusione, giudica triste e assurda l'intera modalità di esame di un decreto che lascia insoddisfatte le legittime aspettative di gran parte della società, invitando il Presidente a farsi parte diligente per difendere la dignità della Commissione bilancio.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) dà atto al senatore Manca dell'onestà intellettuale dimostrata, giudicando tuttavia mortificante per il Parlamento, per il Senato e per questa Commissione la modalità per nulla dignitosa di gestione del decreto-legge.

Segnala, altresì, come tentativo di mortificazione del Parlamento, il comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge, in parte corretto nel corso dell'esame alla Camera, che, in spregio della legge di contabilità e finanza pubblica e dell'equilibrio fra i poteri, consentiva al Ministro dell'economia e delle finanze, scavalcando ogni presidio democratico, di rimodulare le risorse finanziarie tra le diverse finalità, senza coinvolgere minimamente il Parlamento. Pur comprendendo le ragioni del Governo e le gravi circostanze dell'emergenza in atto, contesta il tentativo di ricorrere ad un sistema di "pieni poteri", che nulla ha a che spartire con lo spirito delle democrazie liberali.

In conclusione, reputa inutile procedere all'illustrazione di emendamenti e ordini del giorno destinati a non avere esito e giudica una sconfitta del Parlamento e della maggioranza il fatto che, su un provvedimento di tale importanza, la Commissione non sia nelle condizioni di votare il mandato alla relatrice.

Il senatore [COMINCINI](#) (*IV-PSI*) concorda con le argomentazioni svolte dal senatore Manca, sottolineando come casi di gestione poco esemplare dei provvedimenti parlamentari siano ormai frequenti: basti citare l'*iter* di esame del disegno di legge di bilancio 2019.

È quindi evidente la necessità di modificare meccanismi procedurali di presentazione ed esame delle proposte emendative.

Pur comprendendo l'arezza rappresentata dalla senatrice Rivolta, reputa quindi urgente provvedere ad un adeguamento lungimirante delle regole, in modo da prevenire possibili futuri colpi di mano.

Concorda, infine, con il senatore Pichetto Fratin circa la necessità di fornire al Governo gli strumenti per un'efficace gestione della *res publica*, senza tuttavia calpestare le prerogative parlamentari e le

garanzie democratiche.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) auspica che, in futuro, non vi sia più la necessità di adottare un provvedimento di tale ampiezza e complessità e sottolinea l'importanza di un'assunzione di responsabilità da parte della maggioranza, delle opposizioni e del Governo, al fine di evitare che si configuri una sorta di "costituzione materiale" basata su un monocameralismo di fatto, pur in presenza di due Camere.

A prescindere dalle valutazioni di merito, spera che, già dall'esame dei prossimi provvedimenti, si riesca a costruire un percorso più razionale nella gestione e nei tempi di approfondimento.

La senatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) concorda con le valutazioni formulate dai colleghi sia di maggioranza che di minoranza, come i senatori Manca e Pichetto Fratin, facendo proprio il rammarico espresso e ricordando come, inizialmente, si fosse ipotizzato di spaccettare un provvedimento di tale ampiezza, senza tuttavia riuscire in tale intendimento.

Auspica quindi per il futuro un percorso diverso nell'esame dei provvedimenti, riconoscendo la necessità di sanare un'obiettiva mancanza verificatasi in questa circostanza.

Il PRESIDENTE osserva come la spiacevole situazione attuale derivi dal fatto che il provvedimento in esame è molto corposo e ciò ha determinato difficoltà di gestione sia da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sia da parte del Parlamento.

Ritiene necessario che, in futuro, vengano adottati provvedimenti più snelli e vi siano delle verifiche sui tempi necessari al Ministero dell'economia e delle finanze per fornire le risposte sugli emendamenti, in modo da suddividere razionalmente il carico di lavoro fra i due rami del Parlamento. Concorda con l'inutilità di procedere ora ad un voto sugli emendamenti, dal momento che ciò sarebbe anche fuorviante rispetto alle modalità di gestione e ai tempi di trasmissione del decreto da parte dell'altro ramo del Parlamento e chiede al Governo di fornire un segnale forte che aiuti a migliorare i lavori parlamentari, rendendoli più efficaci.

Il sottosegretario MISIANI manifesta il proprio rammarico per un esito che risulta conseguente a criticità sia strutturali che contingenti.

La criticità strutturale consiste nel fatto che l'esame dei decreti-legge risulta oramai imperniato su un monocameralismo alternato basato, nei fatti, sulla prevalenza della Camera nella quale è presentato il provvedimento in prima lettura. Al riguardo, rammenta i fallimenti dei tentativi, anche recenti, di modifica costituzionale.

La criticità contingente è invece legata alla difficile situazione che il Paese sta vivendo, dovuta alla drammatica situazione economica in atto. Ciò ha indotto il Governo ad adottare un decreto della portata di 55 miliardi di euro e di una complessità enorme, con la conseguente presentazione, presso la Commissione bilancio della Camera, di 8.000 emendamenti, dei quali circa 1.200 sono stati segnalati dai Gruppi. La discussione presso la Camera è stata quindi particolarmente difficile e prolungata nel tempo, vanificando il sincero tentativo di assicurare due letture parlamentari effettive.

Comprende quindi le rimostranze e il rammarico espresso dai senatori, con particolare riguardo a quelli di opposizione.

Ritiene che tale situazione debba essere superata e raccoglie le sollecitazioni formulate dal presidente Pesco, giudicando comunque necessario un intervento strutturale volto a modificare le procedure legislative e parlamentari, così da prevenire il ricorso massivo a provvedimenti di urgenza, in difformità rispetto all'architettura istituzionale progettata dai Padri costituenti.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto delle posizioni emerse nel corso del dibattito e considerata l'obiettiva impossibilità di proseguire l'esame in sede referente, fa presente che riferirà domani mattina all'Assemblea sull'andamento dei lavori della Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [PESCO](#) avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 15 luglio 2020, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1874](#)

G/1874/1/5

[Iwobi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

premessi che:

con riferimento ai fondi previsti dalla legge 27/12/2017, n. 205 «Legge di Bilancio 2018», articolo 1, comma 1072 - finanziamento del Fondo di cui alla Legge 11/12/2016, n. 232 articolo 1, comma 140, - stanziamento per gli interventi di completamento della rete nazionale degli Interporti con particolare riferimento al Mezzogiorno, il Ministero delle Infrastrutture lo scorso 22/5/20 ha avviato le procedure per la predisposizione del bando pubblico di assegnazione delle suddette risorse;

con una comunicazione ai gestori degli interporti italiani (ovvero quelli indicati nella legge 4 agosto 1990, n. 240 e ss.mm.ii., tenuto anche conto delle indicazioni risultanti dagli allegati infrastrutture ai DEF 2016-2017-2018-2019) la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Mit, sempre il 22/5 us, ha richiesto «eventuali suggerimenti, commenti ed indicazioni che si ritiene possano essere utili ad integrare il bando in preparazione anche al fine di renderlo maggiormente aderente alle esigenze della realtà interportuale a cui è destinato»;

le risorse messe a disposizione dal Fondo per gli investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese (2018-2022) destinate al completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno ammontano a complessivi 45 milioni di euro;

i progetti saranno valutati dagli organi preposti del Mit tenendo conto, tra gli altri, della coerenza dell'intervento con gli strumenti di pianificazione («Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture»), degli effetti dell'intervento sotto l'aspetto della sostenibilità ambientale-energetica e dell'intermodalità finalizzata all'eliminazione di «colli di bottiglia» e allo sviluppo della retroportualità, delle opere stradali e ferroviarie finalizzate al potenziamento dell'interconnessione fra hub portuali e interporti, nell'ambito dell'area interportuale, della fattibilità tecnico economica dell'intervento;

della connessione alla rete TENT (*Trans-European Networks - Transportation*), dell'attuabilità del progetto in tempi certi, connessa al grado di maturità e condivisione del progetto (cantierabilità);

oltre alla rete di interporti esistenti, sono in progetto altre strutture che vanno a soddisfare le richieste del settore produttivo italiano al fine di renderlo più competitivo nel mercato mondiale;

Impegna il Governo:

ad estendere il bando di cui sopra anche alle strutture in progettazione al fine da un lato di ammodernare gli interporti esistenti e dall'altro di ampliarne la rete in modo da coprire tutto il territorio alla luce delle nuove infrastrutture viarie e ferroviarie realizzate in tempi recenti o in fase di costruzione.

G/1874/2/5

[Riccardi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

premessi che:

il Titolo III del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti; il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

considerato che:

il tema delle intersezioni stradali lungo il tratto urbano della SP5 e la Strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga (SS36) è da numerosi anni oggetto di valutazioni e richieste di intervento, stante il perdurare e l'accentuarsi costante delle criticità dovute alla pericolosità e ai fenomeni di congestionamento;

sono stati elaborati diversi studi volti a garantire la separazione dei flussi veicolari locali da quelli della SP5, partendo dall'ipotesi di interrare il tratto di SP5 in continuità con quanto fatto sulla SS36 a Monza San Fruttuoso, fino a risolvere le criticità dei singoli incroci con soluzioni alternative interrando la SP5 con la viabilità locale;

la riqualificazione della SP5 fu prevista dal protocollo di accordo tra Regione Lombardia, Comune di Milano, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, sottoscritto in data 15 aprile 1999. La riqualificazione risultava essere opera essenziale in conseguenza dell'avvenuto completamento del potenziamento della SS36, che di fatto, non avendo più intersezioni o altre cause di limitazione della sua capacità, ha scaricato direttamente sulla viabilità provinciale flussi di traffico incompatibili con le sue caratteristiche; per tale ragione, la realizzazione di tale opera era stata individuata dal Consiglio comunale di Cinisello Balsamo come condizione necessaria per il parere positivo al progetto di riqualificazione della SS36;

il progetto preliminare fu approvato dalla Provincia il 4/12/02 (del. Giunta 824/02) ed ha portato alla conferma da parte degli Enti coinvolti degli impegni economici, ripartiti dall'accordo stesso, per complessivi 56.000.000 €, come previsto dal progetto preliminare;

il progetto definitivo, consegnato in data 13 maggio 2005, individuava un costo superiore dell'opera, pari a 101.372.000 €; a fronte di tale superamento, nel febbraio 2009 è stato deliberato un nuovo accordo per la realizzazione dei primi lotti funzionali, individuati nella passerella ciclopedonale a scavalco in corrispondenza di viale Casiraghi nel Comune di Sesto San Giovanni; per il primo dei due stralci, la passerella, il Comune di Cinisello Balsamo ha ottenuto un finanziamento integrato con fondi propri, con il «Bando Periferie - Welfare Metropolitano»; il progetto esecutivo è attualmente in corso di perfezionamento e presumibilmente nel corso del 2020 saranno realizzate le opere;

le criticità dell'incrocio tra la SP5 e le vie Ferri e Partigiani continuano a permanere e vanno ad accentuarsi sia per il continuo aumento del traffico veicolare sia per le criticità dell'intero nodo viabilistico del settore nord est di Milano, legate alle importanti operazioni di riqualificazioni urbanistica che interessano il settore territoriale (dalla cosiddetta Città della Salute, al nodo di interscambio di Bettola fino alle operazioni di minore dimensione ma ugualmente rilevanti);

- l'intersezione Ferri-Partigiani, insistente in territorio Comunale di Cinisello Balsamo ma di proprietà di Città Metropolitana, è attualmente governata da un impianto semaforico a gestione di strade classificate come strada extraurbana secondaria (SP5) e strada urbana di interquartiere (via Ferri);

- la SP5, seppur classificata come strada extraurbana secondaria per la sua conformazione stradale, ha valenza di strada principale in rapporto ai volumi di traffico che la stessa sopporta e che dagli ultimi dati disponibili, nella sola direzione Milano ammontano a circa 50.000 veicoli/giorno;

- tale aspetto è strettamente conseguente all'avvenuta realizzazione del potenziamento della SS.36 attraverso la sua desemaforizzazione e interrimento del tratto ricadente in Comune di Monza;

- il sovraccarico di traffico veicolare comporta forti problematiche sia in relazione all'aspetto sicurezza che sull'impatto ambientale con un netto peggioramento delle condizioni di circolazione, inquinamento acustico ed atmosferico in un ambito densamente abitato. Aspetti di cui la normativa vigente ne chiede esplicitamente la riduzione e l'abbattimento;

atteso che ogni soluzione prospettata ha dovuto in questi anni confrontarsi con la progettazione preliminare del prolungamento della MS in direzione Monza, ora, a seguito dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dello stesso è stato confermato che sulla base delle considerazioni emerse in sede di Analisi Costi Benefici, la soluzione dell'interramento della linea metropolitana ad una quota in continuità con quella esistente delle tratta milanese della metropolitana, risulterebbe fattibile per risolvere le criticità sottopassando con la viabilità locale la SP5, desemaforizzando l'incrocio e dando ulteriore continuità alla viabilità primaria;

impegna il Governo:

compatibilmente con le risorse disponibili a prevedere, per il triennio 2020-2023, l'individuazione di risorse per il finanziamento dello studio di fattibilità del sottopasso in via Fulvio Testi a Cinisello Balsamo.

G/1874/3/5

[Riccardi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

premessi che:

il Titolo Ili del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti; considerato che:

- il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

- la linea M3 è una linea della metropolitana di Milano che attraversa la città da nord con il capolinea Comasina (sito nel Comune di Milano) a sud con il capolinea «San Donato» (sempre sito nel Comune di Milano);

- la zona Sud -Est Milano ed i Comuni della fascia della stessa Città Metropolitana sono interessati da una forte presenza di inquinamento atmosferico causato anche dall'attraversamento del traffico quotidiano dei pendolari che giornalmente si recano a Milano;

le condizioni di trasporto sulla SP ex SS 415 Paullese rendono necessario un intervento per risolvere il problema del traffico e dell'inquinamento;

- il potenziamento del sistema del trasporto pubblico risulta prioritario per tutto il territorio interessato dalla SP ex SS 415 Paullese e l'opera in oggetto è richiesta dai cittadini e dagli amministratori locali per sgravare il traffico consistente che incide sulla citata ex strada statale;

- ad oggi è in corso uno studio di fattibilità da parte di Metropolitana Milanese S.p.A. sovvenzionato dai Comuni del territorio che dovrebbe valutare se ridimensionare il progetto iniziale di portare la linea ferrata sino a Paullo

- la Paullese, dopo la Milano Meda, risulterebbe essere il secondo asse viario più inquinato della Lombardia.

- il prolungamento della M3 è un'opera attesa da oltre 30 anni

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare, con tempestività, specifiche risorse per il finanziamento dello studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi infrastrutturali citati in premessa sino al capolinea di Paullo.

G/1874/4/5

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1874 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premessi che:

il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11/2020, che prevede - negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico - l'esclusività di tale modalità di deposito anche per gli atti e documenti finora esenti, nonché per i medesimi atti il pagamento del contributo unificato e l'anticipazione forfettaria «con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale», aveva un termine iniziale ed un termine finale: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto», quindi 8 marzo 2020, «e fino al 31 maggio 2020»;

il comma 22 dell'articolo 83 del successivo decreto-legge n. 18/2020 ha abrogato la previsione del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11/2020, nello stesso momento in cui al comma 11 ne faceva subentrare una quasi identica, se non fosse per il termine iniziale «dal 9 marzo 2020» e per quello finale «al 30 giugno 2020»;

considerato che:

dall'8 marzo ad oggi, quindi, la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale - per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento - è e resta soltanto una delle modalità di pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria, affiancandosi alle altre modalità telematiche di pagamento sin qui utilizzate, ove la modalità precedentemente in vigore a mezzo deposito cartaceo rimane un sistema valido di pagamento, che lo Stato non può impedire annullando un contributo comunque versato, ancorché non accettato al momento del deposito;

adottare come linea di condotta amministrativa una interpretazione limitata ai soli sistemi telematici di pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale è una classica situazione che ricade sotto la nozione di ignorantia legis prodotta da errore scusabile, di cui alla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364: una previsione di pura creazione (neppure legislativa, ma) applicativa non solo non può produrre, per i fatti anteriori, disvalore giuridico, ma (Cassazione, 5 settembre 1995, Nitti) rappresenta la classica situazione di buona fede amministrativa che esclude qualsivoglia coscienza dell'antigiuridicità;

considerato infine che:

la ripetizione del pagamento del contributo unificato comporterebbe un indebito arricchimento da parte della pubblica amministrazione richiedente;

impegna il Governo:

affinché le cancellerie, previa tracciatura della data impressa telematicamente sul bollo, considerino ritualmente depositati i contributi unificati già versati dall'8 marzo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020, accettando come forma di pagamento quelli già emessi.

G/1874/5/5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole

l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/239;

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e il suo Titolo VIII, al Capo I, prevede specifiche misure per il settore turistico, oggi tra i più penalizzati dall'emergenza sanitaria da Covid-19;

già in sede di esame del cosiddetto Decreto Liquidità il Governo, con l'ordine del giorno n. 9/2451-AR/90 presentato alla Camera, si era impegnato a «valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a permettere, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, una decontribuzione del costo del lavoro per personale assunto con contratto stagionale nel settore turistico per l'intero 2020, allo scopo di consentire alle imprese di investire in nuova forza lavoro nonostante le incertezze della stagione estiva con oneri previdenziali carico dello Stato»;

nonostante la riapertura post-lockdown, la stagione estiva 2020 è cominciata con il segno meno e le presenze rispetto allo stesso periodo del 2019 sono in calo in tutte le regioni: le perdite più gravi si registrano in Sardegna con una riduzione degli arrivi dell'80 per cento, a seguire nel Lazio e nel Molise con un meno 75 per cento e in Campania e Basilicata dove il calo registrato è del 70 per cento. Non va meglio purtroppo in Friuli Venezia Giulia dove le presenze sono scese del 65 per cento e ancora in Sicilia con meno 60 per cento, Calabria con meno 55 per cento, Veneto e Abruzzo con una riduzione di turisti del 50 per cento rispetto al 2019. Cali poi del 45 per cento in Liguria e nelle Marche, del 40 per cento in Emilia Romagna e Puglia, del 30 per cento in Toscana;

la devastante contrazione di mercato che l'emergenza epidemiologica ha comportato e comporterà per il settore turismo determina non solo la necessità di ricorrere agli ammortizzatori sociali per i lavoratori in forza, ma anche la necessità di individuare uno strumento che incentivi le imprese a procedere alla riassunzione del personale, in specie quello stagionale;

sarebbe pertanto utile prevede per i datori di lavoro del comparto turistico il riconoscimento di uno sgravio contributivo per tutto il 2020 al fine di incentivare la riassunzione di quei lavoratori che altrimenti resterebbero senza lavoro;

in questo modo si offrirebbe un significativo sostegno ai datori di lavoro che intendono effettuare nuove assunzioni, realizzando un'importante «leva economica», in quanto a lo sgravio contributivo stanziato dallo Stato corrisponde l'immissione nel sistema di risorse private di entità pari ad almeno tre volte il contributo statale (cioè la retribuzione dei lavoratori che altrimenti non sarebbero riassunti), che a loro volta genereranno un ulteriore effetto moltiplicatore,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/6/5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/303;

il territorio di Venezia rappresenta un sistema ambientale e urbano complesso, delicato e molto articolato, che può essere governato solo utilizzando soluzioni e strumenti particolari;

gli eccezionali allagamenti verificatisi a Venezia il 12 novembre scorso e nei giorni successivi, dove l'acqua alta ha raggiunto i 187 centimetri sul medio mare e sfiorato il massimo storico di 194,

registrato durante la disastrosa alluvione del 1966, hanno messo a rischio di danni potenzialmente irreparabili un patrimonio storico-monumentale dal valore inestimabile e a nudo il fragile equilibrio ambientale di una città e di un contesto lagunare unici al mondo, rendendo, altresì, improcrastinabile non solo il completamento del MOSE ma anche il rifinanziamento della legge speciale per Venezia per consentire il finanziamento, con continuità, degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

infatti, come da impegno preso dal Governo il 19 novembre 2019, con una mozione sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari e approvata dall'Assemblea della Camera, occorre adottare iniziative urgenti per aggiornare e rifinanziare la legge speciale per la città metropolitana di Venezia, individuando le opportune fonti strutturali di finanziamento, predisponendo un piano organico di interventi di manutenzione urbana diffusa, ecologica, infrastrutturale ed edilizia della città storica per la salvaguardia della laguna di Venezia, avendo riguardo al suo recupero e mantenimento morfologico che contempli ogni intervento urgente ed indifferibile, con particolare riferimento a Piazza San Marco e che risponda in modo adeguato ai molteplici problemi della città, richiamati nel citato «dossier Venezia», con specifica attenzione alle misure di limitazione degli affitti turistici e di promozione e di sostegno al ripopolamento della città, prevedendo una forma di incentivazione per i residenti attraverso il riconoscimento dello status di «custodi del Patrimonio di Venezia»;

l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le conseguenze socio-economiche in un territorio a prevalente vocazione turistica richiedono l'accelerazione delle iniziative tese al rilancio del tessuto urbanistico, anche attraverso il riavvio, con le opportune risorse economiche, delle opere previste dall'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798 recante «Nuovi interventi per la salvaguardia ai Venezia»,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/7/5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/304;

il poliambulatorio del nuovo polo sanitario di Venaria, dell'ASL To3, nell'area tra via Don Sapino e la strada provinciale 176 della Savonera, rappresenta una struttura importante del Servizio sanitario nazionale di competenza della Regione Piemonte, anche in ordine alle emergenze pandemiche come quella da COVID-19, poiché è destinato ad ospitare varie discipline specialistiche e distrettuali, diventando il polo sanitario di riferimento territoriale per un bacino di utenza stimato in oltre 90 mila persone;

dopo oltre 10 anni di continue ed estenuanti partenze e frenate, finalmente, dal 2016 sono cominciati i lavori per la realizzazione del Lotto 1, grazie ai contributi di Stato, fondi regionali e mutui stipulati dall'Asl TO3, nonché alla partecipazione attiva del Comune di Vena rìa Reale, che ha messo a disposizione, a beneficio della collettività, l'area per la realizzazione dell'opera;

da gennaio 2020, hanno cominciato i primi spostamenti, dalla vecchia sede di alla nuova struttura, dei servizi amministrativi, degli uffici e dei servizi distrettuali, nonché delle cure domiciliari e del punto unico di accoglienza socio-sanitario;

il completamento di tale struttura, da anni attesa dalla popolazione, è essenziale per migliorare le prestazioni sanitarie erogate alla popolazione;

occorre completare in tempi brevi le opere complementari;

si ritiene, pertanto, importantissimo accedere ai finanziamenti previsti dal presente decreto-legge per poter garantire l'ampliamento del nuovo polo sanitario di Venaria, dell'Asl To3,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/8/5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/305;

la Camera ha approvato un emendamento al decreto rilancio, presentato dal gruppo Liberi e uguali, che sospende l'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo, fino al 31 dicembre 2020;

tale norma che va contro la libera proprietà privata, prolunga una sospensione in vigore ormai dal 17 marzo scorso, per tutti gli affitti e per tutte le procedure, sia per morosità che per locazione, creando differenze e discriminazioni tra affittuari e proprietari in quanto aumenta le forme di aiuto in favore degli inquilini ma toglie un reddito legittimo ai proprietari degli immobili;

senz'altro tale norma provocherà anche effetti negativi su tutto il mercato immobiliare, rendendo sempre più difficile il mercato delle locazioni;

è stata scelta la strada del mero assistenzialismo, perdendo l'occasione per aiutare veramente il mondo del lavoro e l'enormità di piccole e medie imprese, di artigiani, di commercianti, di professionisti, che caratterizza il nostro tessuto produttivo e che rappresenta il nostro patrimonio economico;

l'associazione dei proprietari ha stigmatizzato aspramente la norma, come «la pietra tombale sull'affitto in Italia, con conseguenze nefaste su accesso all'abitazione e sviluppo delle attività commerciali»:

la disposizione non considera minimamente le esigenze e le condizioni economiche del proprietario locatore, che potrebbe trovarsi privo di reddito perché magari ha perso il lavoro e ora resta anche senza l'affitto della sua unica proprietà;

si tratta di una misura gravissima, perché risolve le esigenze di una categoria, quelle degli inquilini, attraverso un'altra categoria di cittadini a proprie spese e senza alcun indennizzo, caricando a questi ultimi gli obblighi sociali e morali dello Stato italiano;

peraltro, la norma non riguarda esclusivamente gli sfratti maturati in emergenza COVID-19, ma riguarda anche situazioni pregresse, che nulle hanno a che vedere con la recente emergenza; si tratta infatti di una misura generica che riguarda tutti, anche coloro che dall'emergenza sanitaria non hanno subito danni,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/9/5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/240;

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e il suo Titolo VIII, al Capo I, prevede specifiche misure per il settore turistico, oggi tra i più penalizzati dall'emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare l'articolo 175 del Decreto Rilancio per incentivare le famiglie a trascorrere le vacanze in Italia introduce un credito, relativo al periodo d'imposta 2020 ed utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici sul territorio nazionale;

nella citata norma sul «tax credit vacanze» non si fa tuttavia riferimento alla cittadinanza dei beneficiari, ma trattandosi di crediti utilizzabili solo in compensazione da parte del contribuente, se ne deduce che possono usufruirne solo i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi e titolari, pertanto, di capacità contributiva e residenza fiscale in Italia; l'iniziativa è quindi diretta a incentivare il settore turistico italiano escludendo tuttavia da tale agevolazione i cittadini italiani con residenza all'estero che anche per esigenze familiari potrebbero essere più interessati a trascorrere le vacanze nel nostro Paese;

in un momento di crisi economica sempre più diffusa, in cui dopo mesi di isolamento e di misure restrittive molti nostri connazionali vorrebbero rientrare in Italia per trascorrere i periodi festivi con le loro famiglie, sarebbe utile prevedere anche per coloro che risiedono e lavorano all'estero un incentivo a trascorrere le vacanze in Italia riconoscendo eventualmente il credito d'imposta direttamente alla struttura recettiva che potrà così applicare lo sconto in fattura anche per l'ospite italiano residente all'estero che dimostri di possedere i requisiti prescritti dall'articolo 176 in termini di capacità reddituale,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/10/5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/248;

dai primi dati diffusi sull'andamento produttivo dell'ultimo trimestre, è chiara la difficoltà degli imprenditori nel far fronte alle scadenze, impegni fiscali e pendenze già in essere nei confronti del fisco; a conseguenza di ciò, la maggior parte degli operatori economici sono stati costretti a chiudere o indebitarsi ulteriormente;

la crisi economica post-covid-19 avrà un impatto per famiglie e aziende sulla capacità di onorare eventuali debiti fiscali;

la precedente pacificazione fiscale per le sole persone fisiche aveva prodotto circa 12,9 milioni di cartelle di pagamento per un controvalore pari a circa 38,2 miliardi di euro. Oggi, un'eventuale riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone che versano in situazioni di difficoltà non solo di farebbe rientrare molte somme nelle casse dell'Erario (altrimenti difficilmente recuperabili), ma permetterebbe anche di far tornare in bonis milioni di cittadini onesti pagando il proprio debito in maniera rateale;

sarebbe una risposta concreta e positiva - oltretutto fin da subito attuabile - per aiutare famiglie,

imprese, operatori economici, ma anche liberi professionisti o semplici commercianti, che vogliono instaurare un rapporto con il fisco in maniera semplice, trasparente e di fiducia reciproca,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/11/5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/337;

le misure previste dal decreto-legge in esame sono finalizzate, tra l'altro, ad assicurare forme di sostegno nei riguardi dei lavoratori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

nel perseguimento di questa stessa finalità, alcuni enti previdenziali di diritto privato, tra cui l'Enpam - Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri, hanno previsto l'erogazione di specifiche indennità destinate al sostentamento dei propri iscritti nel periodo di emergenza COVID-19;

iniziative di questo tipo, approvate dai ministeri vigilanti, sopperiscono al carattere irrisorio degli aiuti previsti dal Governo in favore dei liberi professionisti, i quali sono stati considerati in maniera solo marginale negli ultimi decreti-legge, con esclusione dai contributi a fondo perduto e dal rimborso delle spese sostenute per acquisto di DPI;

con l'ordine del giorno 9/02461-AR/152, i firmatari del presente atto hanno, quindi, richiesto al Governo di sostenere tali iniziative quantomeno da un punto di vista fiscale, detassando le indennità di cui si discute, considerato che le stesse derivano da un patrimonio già tassato all'origine e risultano peraltro indispensabili per consentire ai relativi beneficiari di attraversare il delicato momento di crisi;

l'ordine del giorno sopra indicato è stato accolto nella seduta del 27 maggio u.s.; tuttavia, in sede di conversione del decreto-legge in esame, il Governo non ha dato seguito all'impegno con esso assunto, con la conseguenza che le indennità erogate dagli enti previdenziali di diritto privato continuano, tuttora, a rimanere assoggettate a tassazione e/o ritenuta d'acconto;

è evidente l'esigenza di rimuovere quanto prima questa inaccettabile tassa sulla solidarietà del tutto priva di fondamento da un punto di vista logico, morale e giuridico,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/12/5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/257;

il Titolo 111 del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti; considerato che:

il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

la linea MS è una linea della metropolitana di Milano che attraversa la città da nord est (capolinea Bignami) a ovest (capolinea di San Siro Stadio);

la stessa incrocia la linea M3 nella stazione Zara, la linea M2 nella stazione Garibaldi FS e la linea M1 nella stazione Lotto;

l'obiettivo della citata linea metropolitana è quello di collegare l'ovest milanese e il nord-est milanese con l'area centrale di Milano;

il potenziamento del sistema del trasporto pubblico risulta prioritario per tutto il magentino e l'opera in oggetto è richiesta dai cittadini e dagli amministratori locali per sgravare il traffico consistente che incide sulla ex Strada Statale 11;

il capolinea della futura linea M6 di Milano sarà presso l'Ospedale Sacco ai confini della città di Milano già previsto nel Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS), e il prolungamento sulla direttrice della SS Varesina è di collegamento per tutti i comuni della zona fino all'arrivo al comune di Garbagnate Milanese con l'intersezione delle linee delle Ferrovie Nord Milano,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/13/5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/258;

il Titolo lii del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti; considerato che:

il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

con la delibera comunale n. 7/20181 il comune di Brescia ha approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) ed in particolare lo scenario di piano P che prevede tra le altre cose che la linea metropolitana MI venga estesa verso Nord sino al parcheggio di interscambio di San Vigili;

il costo stimato dell'opera è pari a 171,71 milioni di euro per le opere civili e per gli impianti e a 35,53 milioni di euro per l'acquisto dei rotabili, per complessivi 207,24 milioni,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/14/5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 341 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/276;

il Capo II - Regime quadro della disciplina degli aiuti - del provvedimento all'esame prevede una serie di misure in particolare all'articolo 54 prevede che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di procedere alla concessione di aiuti, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di sovvenzioni dirette anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali;

con la Comunicazione 2020/C 911/01 del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), la Commissione Europea ha consentito agli Stati membri, nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, di porre in essere misure di aiuto straordinarie nei limiti e alle condizioni prescritte dalla Comunicazione medesima;

la Comunicazione è stata oggetto nei mesi successivi di modifiche (il 3 aprile e l'8 maggio 2020) che hanno ulteriormente potenziato il raggio di azione degli interventi che gli Stati membri possono attuare per intervenire sulle situazioni di difficoltà conseguenti al COVID-19;

i presupposti per l'applicazione delle condizioni di cui alla Comunicazione si realizzano in seguito all'avvenuta decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea a seguito di notifica di un regime di aiuto ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Lo Stato italiano, il più colpito dall'emergenza epidemiologica, ha provveduto con rilevante ritardo alla notifica del proprio regime di aiuto e lo ha fatto in modo tale che operativamente risultano ora non interamente sfruttabili le potenzialità messe a disposizione dalla UE;

la durata massima prevista per i finanziamenti agevolati e per le garanzie a supporto della liquidità aziendale è infatti pari a 6 anni quando la Comunicazione prevede la possibilità per lo Stato membro di negoziare con la Commissione europea durate più ampie. Allo stesso modo, il limite di intervento per impresa è fissato al 25 per cento del fatturato mentre la stessa Comunicazione prevede esplicitamente la possibilità che lo Stato membro definisca ambiti più ampi per comparti economici specifici, sempre negoziando tali aspetti con la CE;

per il comparto agricolo, la rinuncia del governo italiano a negoziare queste possibili migliorie al regime di aiuto è significativamente penalizzante, in particolar modo il limite di intervento fissato nella percentuale del 25 per cento del fatturato, considerato anche in particolare regime fiscale che caratterizza le imprese del comparto laddove il fatturato non si presta a fungere efficacemente da parametro;

la riprova che si tratta effettivamente di mancate opportunità che potevano invece essere colte a maggior sostegno delle imprese viene dal regime di aiuto notificato autonomamente alla Commissione europea dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la concessione di aiuti alle imprese;

il regime di aiuto negoziato dal Friuli Venezia Giulia con la Commissione europea e da questa autorizzarci consente infatti la concessione di finanziamenti con durata di 8 anni e nella misura che non è parametrata al fatturato, ma individuata nel fabbisogno di liquidità delle imprese per i prossimi 13 mesi così come autocertificato dalle imprese,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/15/5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/319;

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

solo pochi mesi fa l'allerta in Italia per il rischio di attentati terroristici di matrice integralista islamica era ai massimi livelli, tanto che lo stesso Ministero dell'interno aveva emanato una circolare che invitava poliziotti, carabinieri e finanzieri a «rafforzare le misure di vigilanza e controllo del territorio a tutela degli obiettivi sensibili e in particolare le principali stazioni di servizio e gli obiettivi a esse collegati, nonché a ogni ulteriore obiettivo ritenuto sensibile per la circostanza»;

l'attenzione sulla minaccia di possibili attentati rimane e deve rimanere costante e ciò anche alla luce dell'aumento preoccupante dei flussi migratori irregolari ormai incontrollati che, nonostante l'emergenza epidemiologica in corso, non solo non si sono arrestati ma sono addirittura triplicati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno;

per poter far fronte in modo adeguato alle nuove forme di terrorismo occorre garantire non solo ai reparti speciali ma a tutti gli appartenenti delle forze di polizia quotidianamente impegnati sul territorio nuovi modelli addestrativi in grado di fornire agli stessi adeguate capacità di prevenire e affrontare un attacco in condizioni di sicurezza e consentire allo Stato così di assicurare reale tutela ai cittadini,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/16/5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/330;

esaminato il decreto-legge cosiddetto Rilancio con particolare riguardo alle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali con causale «emergenza Covid-19»;

valutate, in particolare, le modifiche recate dall'articolo 68 del provvedimento in esame all'articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 che non risolvono la criticità relativa alla richiesta di Fsba (fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato di preventiva iscrizione e regolarizzazione della posizione contributiva ai fini dell'accesso alla prestazione Covid-19);

ricordato, infatti, che il comma 6 dell'articolo 19 del citato decreto n. 18/2020, cosiddetto Cura Italia, ha previsto, che siano i Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 a garantire l'erogazione dell'assegno ordinario con causale Covid-19 con oneri finanziari posti a carico del bilancio dello Stato nei limiti di 80 milioni di euro per l'anno 2020, trasferiti ai rispettivi fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

ribadito che la tesi dell'iscrizione e regolarità contributiva triennale con il Fsba, ai fini dell'accesso al beneficio della cassa integrazione, rappresenta per migliaia di artigiani l'obbligo di pagamento dell'equivalente di 36 mesi di iscrizione, per una cifra intorno ai 4/5 mila euro;

preso atto che il Fondo ha adottato una delibera, lo scorso 8 aprile, in base alla quale i datori di

lavoro artigiani regolari alla data del 23 febbraio 2020 possono pagare il contributo con riferimento al triennio precedente dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023 e che la stessa delibera prevede anche che i datori di lavoro artigiani inizieranno a versare quanto dovuto dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023;

ritenuto, invero, che la citata disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto Cura Italia andrebbe interpretata come l'individuazione di un canale semplificato per l'erogazione dell'ammortizzatore con causale Covid-19 e non già la strada per creare - de facto - nuovi iscritti dal fondo settore artigiano;

constatato che la circolare Inps n. 47 /2020 esplicitamente prevede che, per ottenere la prestazione, «non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo»,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/17/5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/293;

il provvedimento in esame dispone al Titolo II, Misure di sostegno, alle imprese e all'economia; uno dei comparti più rilevanti e strategici per il sistema Paese è quello dell'industria dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza: registra annualmente un fatturato di circa 14 miliardi di euro - di cui il 70 per cento derivante da export - che si traduce in 4,5 miliardi di euro di valore aggiunto diretto e nell'occupazione di circa 160 mila addetti;

il provvedimento all'esame, all'articolo 164, dispone che, al fine di favorire la più ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero della difesa, ha la possibilità di stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/18/5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/271;

non risultando opinabili le attuali difficoltà legate alla situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19, appare condivisibile la necessità di adottare iniziative che potrebbero sostenere economicamente le Amministrazioni locali;

in particolare, con riferimento agli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, è indispensabile prevedere delle risorse allo scopo di garantire

piena sicurezza ai cittadini e agli studenti che frequentano le nostre scuole e restituire così strutture pienamente funzionali e moderne, per consentire la migliore formazione ai ragazzi, che rappresentano il migliore investimento per il futuro economico, sociale e culturale delle aree interne;

peraltro, sulla presente tematica è in corso un confronto interlocutorio tra il Governo e le Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario, e, a seguito dell'esame in V Commissione (Bilancio) del sopracitato provvedimento, risulta anche confermata la disponibilità del Governo a dar seguito ad uno specifico stanziamento in materia,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/19/5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/263;

l'articolo 186 rafforza il regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari introdotto per il 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020 che, in considerazione dell'attesa caduta dei volumi di investimento derivante dall'emergenza sanitaria, ha commisurato l'importo del medesimo credito al valore totale degli investimenti effettuati, anziché ai soli investimenti incrementali. In particolare, l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta è ora elevato dal 30) al 50 per cento ed è direttamente fissato in 60 milioni di euro il tetto di spesa;

l'emergenza sanitaria ha messo in evidenza il ruolo dell'informazione locale e di quella digitale;

le testimonianze provenienti dalle realtà locali hanno riferito alle comunità quanto avveniva in provincia e sullo scenario nazionale senza sosta. Ma la crisi economica, derivata dall'emergenza COVID, ha colpito anche il settore dell'informazione;

nel primo semestre del 2020 si stima una perdita di circa 403 milioni di euro per il calo degli investimenti pubblicitari e dei ricavi da vendita, il provvedimento in discussione, avrebbe dovuto avere maggior attenzione al settore della stampa locale e quindi ipotizzare non solo un credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, ma anche forse più dirette di contribuzione quali ad esempio un fondo tramite il quale evitare la chiusura di molte imprese editoriali, la perdita di posti di lavoro e il rischio concreto di una desertificazione del panorama dell'informazione e del pluralismo;

in un momento come questo non si possono dimenticare neanche le false informazioni che durante i periodi più acuti della pandemia spesso si diffondevano tramite i social network;

e proprio le fake news hanno imperversato in maniera massiccia fin dall'inizio dell'emergenza coronavirus, con i social network come protagonisti e le chat a fare da cassa di risonanza alle «bufale» che in molti casi è toccato proprio all'editoria locale sconfessare riportando l'informazione sulla giusta rotta;

il pluralismo è sinonimo di democrazia per questo le testate locali hanno garantito un'informazione puntuale e corretta al servizio del cittadino;

con Ordine del Giorno 9/02461-AR/098, accolto nella seduta del 27 maggio 2020, il Governo si è già impegnato a valutare la possibilità di riconoscere un contributo a fondo perduto a beneficio di imprese editrici di quotidiani e di periodici locali che già non beneficiano di altri contributi statali e a prescindere dalla forma giuridica o dall'appartenenza a gruppi,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/20/5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/331;

premessi che:

l'articolo 38, comma 2-*bis*, come risultante dall'esame della V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione, prevede che, al fine di promuovere il sistema delle startup italiano e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza Covid-19 e la fase di rilancio, si destini fino al 5 per cento delle risorse di cui al precedente comma 2 al finanziamento di specifiche iniziative di comunicazione, promozione, valorizzazione ed informazione;

tale intervento normativo, tuttavia, risulta alquanto limitato e non sembra considerare l'intero settore delle start-up, costituito da numerose e diversificate aziende;

gli ultimi dati dell'Osservatorio Mise-Infocamere-Unioncamere, infatti, registrano oltre 11 mila newco, con il 73,3 per cento che fornisce servizi alle imprese (produzione di software e consulenza informatica, 35,6 per cento; attività di RS, 13,8 per cento; attività dei servizi d'informazione, 9,0 per cento, il 17,9 per cento operante nel manifatturiero (fabbricazione di macchinari, computer e prodotti elettronici e ottici) ed il 3,3 per cento opera nel commercio; l'impatto della crisi pandemica da COVID-19 richiederebbe l'erogazione di risorse aggiuntive non previste, al fine di affrontare una situazione talmente inaspettata ed evitare che molte di esse si trovino rapidamente in default, mettendo non solo a rischio migliaia di posti di lavoro altamente qualificati, ma anche un know-how sviluppato in anni di investimenti significativi che sono oggi più che mai fondamentali per la competitività del sistema-Paese,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/21/5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/250;

il provvedimento in titolo, al Capo VI, contiene disposizioni fiscali per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza pandemica da Covid-19;

sebbene discutibile nel merito, la semplice proroga di taluni adempimenti fiscali e agevolazioni temporanee appare non sufficiente e risolutiva per una categoria come quella dei liberi professionisti che hanno visto crescere esponenzialmente la tassazione a loro carico nell'ultimo anno,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/22/5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/327;

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

al di là di quanto stabilito dall'articolo 23 del provvedimento, persiste l'esigenza di riconoscere in modo più adeguato la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, anche per tener conto dell'apporto dato al mantenimento dell'ordine e della sicurezza nel corso della fase più acuta dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

è in particolare necessario migliorare i trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività direttamente collegate alla protezione degli asset economico-finanziari e alla difesa nazionale,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/23/5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/272;

l'emergenza COVID-19 determina minori gettiti sulle entrate di competenza non solo per lo Stato, ma anche per le Regioni e Province autonome e questa situazione mette a rischio in maniera non eludibile la salvaguardia degli equilibri dei bilanci;

le Regioni a statuto ordinario hanno stimato un fabbisogno di entrate pari a circa 2,5 miliardi di euro, derivanti da minori entrate, in aumento rispetto a una prima valutazione di 2 miliardi già ufficializzata al Parlamento in occasione dell'Audizione della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 28 aprile 2020 a causa del deteriorarsi delle condizioni economiche;

si ricorda che, gli enti territoriali, secondo quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione, non possono finanziare spesa corrente con debito e sono tenuti al rispetto dell'equilibrio di bilancio previsto dalla legge n. 243/2012 (articolo 9) - non possono, quindi, fare deficit - oltretutto al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dalle precedenti manovre finanziarie;

le Regioni e Province autonome sono l'unico comparto della PA che oltre a dover rispettare gli equilibri di bilancio previsti per tutti gli enti territoriali, contribuisce in modo reale agli obiettivi di finanza pubblica: le RSO contribuiscono agli obiettivi di finanza pubblica per circa 13,8 miliardi di euro per il 2020 e non essendo sufficienti i tagli ai trasferimenti si è manifestata quindi la necessità di prevedere un avanzo (manovra ulteriore al pareggio) pari a 837,8 milioni per le RSO;

in assenza di entrate, o di loro compensazione, le Regioni e le Province autonome si troveranno di fronte alla scelta di ridurre la spesa corrente, così disponendo in maniera prociclica esattamente l'opposto di quanto previsto dal DEF 2020, ovvero violando le norme per sugli equilibri dei bilanci e/o non rispettando gli obiettivi di finanza pubblica definiti. Peraltro, tale decisione dovrà essere presa immediatamente, in quanto la riduzione di spesa corrente sarà richiesta dai Collegi dei Revisori dei conti di ciascuna regione, in adeguamento rispetto alle entrate stimate e in nei tempi utili per l'approvazione delle leggi di assestamento al bilancio entro il 31 luglio. Il taglio alla spesa corrente sarebbe insostenibile e lineare in quanto concentrato nei mesi restanti dell'anno;

si propone, dunque, di ovviare alla riduzione di entrate regionali non avendo dato seguito agli emendamenti proposti dalla maggioranza dei gruppi politici rappresentati in parlamento attraverso la riprogrammazione di una quota di 2 miliardi dei programmi comunitari del programma 2014/2020 delle RSO che utilizzano le quote UE liberate a seguito della riprogrammazione creando nuovi spazi tali da, parzialmente, coprire le spese di cui agli articoli 1, 2 e S del DL, utilizzando le risorse liberate dalle RSO sui fondi strutturali europei (FESR e FSE) 2014-2020 in risposta alla pandemia COVID-19 (iniziativa denominata «Coronavirus *Response Investment Initiative*» (CRII)), attraverso un corrispondente utilizzo del preannunciato scostamento sugli obiettivi di finanza pubblica la suddetta misura avrebbe fornito copertura alle spese regionali in generale, a tutte le politiche regionali, ma soprattutto avrebbe messo in condizione le regioni di poter far fronte ad azioni anticicliche a favore della crescita e del contrasto all'emergenza COVID-19, in linea con le previsioni del DEF 2020 che si propongono di realizzare interventi di potenziamento anche per le amministrazioni pubbliche «che sono chiamate a dare una efficace risposta alla situazione emergenziale» senza dover ricorrere a misure restrittive di politica fiscale che «durante il graduale rientro del rapporto debito /PIL sarebbero controproducenti»:

tale misura, infine, non avrebbe determinato oneri per la finanza pubblica in quanto gli oneri di cui all'articolo 265 sono invariati, ma atteso gli esiti dei lavori della Commissione Bilancio,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/24/5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/292;

il provvedimento in esame dispone al Titolo II, misure di sostegno alle imprese e all'economia ed in particolare all'articolo 35 stabilisce che SACE S.p.A. conceda in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 31 una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro;

in particolare, con riferimento al settore della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato autorizzato, da un precedente provvedimento per l'anno 2020 a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., su nuove operazioni deliberate nel corso del 2020, esclusivamente con controparte sovrana, nei limiti di cinque miliardi di euro in termini di flusso;

le imprese italiane coinvolte nella produzione e nella fornitura a Paesi esteri sono a loro volta assistite sia dall'assicurazione, fornita dalla SACE, dei crediti che esse matura no nei confronti dello

Stato estero acquirente, sia da prestiti per gli investimenti produttivi che devono sostenere (tali risorse sono avanzate dalla Cassa depositi e prestiti),

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/25/5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/236;

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 103 dispone in materia di emersione di rapporti di lavoro;

con riguardo ai contributi forfettari previsti al comma 7 del medesimo articolo, viene disposto che una quota stimata in 93.720.000 euro per il 2020 venga versata in apposito capitolo e resti acquisita all'erario mentre la destinazione della restante parte, ai sensi del comma 19, è demandata ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

con propria comunicazione (2020/C 126/02) dello scorso aprile recante Covid-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento la Commissione europea ha sottolineato la necessità di «continuare a sostenere e promuovere attivamente il rimpatrio dei migranti irregolari»;

l'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo destinato a finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque denominate, con finalità premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/26/5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/338;

la Corte costituzionale, con decisione resa nella camera di consiglio del 23 giugno u.s., ha rilevato il carattere insufficiente dell'importo di 285,66 euro che la legge riconosce in favore delle persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità (l'importo è stato rivalutato, per

l'anno 2020, a 286,81 euro);

a giudizio della Corte, l'importo in questione è inadeguato a garantire alle persone totalmente inabili al lavoro i «mezzi necessari per vivere» e, per tale ragione, si pone in violazione dell'articolo 38 della Costituzione, ai sensi del quale «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale» (cfr. il comunicato che anticipa la pubblicazione delle motivazioni della sentenza);

è stato, quindi, affermato che il cosiddetto «incremento al milione» (pari a 516,46 euro) da tempo previsto per vari trattamenti pensionistici dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, debba d'ora in avanti essere esteso anche nei riguardi degli invalidi civili totali di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 118 del 1971, con reddito inferiore a 6.713,98 euro, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età attualmente richiesto dalla legge;

al momento, per ottemperare alla citata sentenza della Corte costituzionale, è stata prevista l'istituzione di un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 89-6/5 del decreto-legge di cui si discute la conversione);

le risorse in questione - le uniche che risultano stanziare dal Governo - sono tuttavia palesemente insufficienti ad assicurare l'erogazione dell'incremento pensionistico disposto dalla Corte costituzionale, anche considerando i soli invalidi civili totali con reddito inferiore a 6.713,98 euro direttamente interessati dalla sentenza in esame;

inoltre, al fine di evitare fratture sodali fra invalidi civili totali e parziali, si ritiene indispensabile una riforma più ampia delle citate prestazioni assistenziali che vada nella direzione di prevedere adeguati incrementi anche nei riguardi degli invalidi civili non direttamente toccati dalla sentenza della Consulta, ivi inclusi quelli con percentuale di invalidità compresa tra il 74 per cento e il 99 per cento, che pure percepiscono per il loro sostentamento il medesimo assegno di euro 286,81;

a questo scopo, il Gruppo Lega - Salvini Premier ha presentato interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno ed emendamenti ai decreti-legge liquidità e rilancio, già prima della sentenza della Corte costituzionale, senza tuttavia ricevere la dovuta attenzione da parte del Governo,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/27/5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/326;

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

costituisce un interesse pubblico quello fornire al personale delle forze dell'ordine equipaggiamenti difensivi e armi adeguate alle sfide sempre più complesse poste dalla società in cui opera e della cui sicurezza si occupa;

recenti e dolorosi fatti di cronaca, verificatisi prima dell'arrivo in Italia del SARS-CoV-2, hanno dimostrato l'importanza per gli operatori delle forze dell'ordine di disporre di equipaggiamenti differenziati in ragione del tipo di servizio svolto;

in particolare, è emersa la necessità di differenziare le fondine destinate all'alloggiamento delle armi di servizio, dal momento che le circostanze di prevedibile ricorso alle armi sono diverse a seconda che l'episodio determinante colga l'operatore mentre è impegnato nel mantenimento dell'ordine pubblico, nel controllo del territorio o in attività di polizia giudiziaria;

non è purtroppo da escludere che nei prossimi mesi l'aumento delle tensioni generato dalla crisi economicosociale indotta dal Covid-19 determini una vera e propria emergenza da gestire con la maggiore attenzione possibile,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/28/5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/329;

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

sono parte del rilancio del sistema economico e produttivo nazionale anche la prevenzione, il contrasto e la repressione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti sulle spiagge marine e lacustri del Paese nella stagione estiva, che non sembrano aver ricevuto adeguata considerazione all'interno del provvedimento in esame;

abusivismo commerciale e compravendita di beni contraffatti avvengono inoltre con modalità che spesso violano le norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARSCoV-2,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/29/5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34/1 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/255;

il Titolo III del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti;
considerato che:

il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture;

l'Aeroporto di Brescia-Montichiari è oggi la principale base di smistamento della corrispondenza aerea di Poste Italiane; l'aeroporto beneficia di una intensificazione del traffico merci,

in forza di specifici accordi di partnership;

il trend cargo dello scalo bresciano ha avuto un ulteriore incremento da marzo 2017 con l'inizio delle attività di SW Italia e Silk Way West Airlines, le quali operano voli settimanali tra Brescia, Baku e Hong Kong. Dal mese di novembre 2018, l'aeroporto accoglie altresì i voli cargo del corriere internazionale DHL;

nell'ultimo anno (2019), nell'aeroporto di Brescia-Montichiari sono state movimentate 30.695 tonnellate di merci con un aumento di quasi il 30 per cento rispetto all'anno precedente, a riprova dell'assoluta centralità e strategicità dello scalo come hub di rilievo europeo per il trasporto aereo cargo, anche in ragione della sua posizione geografica che consente di farne uno snodo intermodale per il traffico merci di tutto il nord Italia, con facilità di trasbordo delle merci su ferro o gomma;

l'Aeroporto di Brescia-Montichiari merita degli specifici investimenti volti a migliorare l'infrastruttura e a modernizzarla,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/30/5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/343;

in sede di esame del decreto-legge cosiddetto «Rilancio» ed avuto riguardo delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali;

evidenziate le criticità ed i ritardi connessi all'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione e assegni ordinari con causale Covid-19 che hanno portato oltre 2 milioni di lavoratori a non percepire nei tempi dovuti il trattamento di integrazione salariale;

preso atto che il Governo, nonostante il gruppo della Lega Salvini Premier lo abbia ripetuto in tutte le sedi, istituzionali e non, ha provveduto a sanare, con il decreto-legge n. 52 del 2020, poi confluito con emendamento nel provvedimento in esame, le settimane scoperte;

valutato che una soluzione in merito alla durata insufficiente del trattamento di integrazione salariale potrebbe essere quella di ripensare alla modalità di utilizzo delle settimane autorizzate, prevedendo che le settimane di tutela richieste dal datore di lavoro da utilizzare in un determinato periodo di tempo, pur se attribuite a ciascuna unità produttiva, in sede di consuntivazione devono essere attribuite a ciascun lavoratore;

ritenuto, infatti, che in tal modo, laddove al termine del periodo non dovessero essere fruiti le settimane autorizzate per tutti i lavoratori, si consente al datore di lavoro il diritto a richiedere una proroga per consentire la fruizione dell'intero sostegno al reddito per tutti i lavoratori, significa anche fugare ogni dubbio di iniquità tra lavoratori, atteso che, anche in applicazione delle disposizioni governative (DPCM), la sospensione o la riduzione oraria dei lavoratori è avvenuta con tempi diversi in ragione dei reparti o settori aziendali ovvero in relazione all'utilizzo di altri strumenti individuali di origine contrattuale come le ferie o permessi;

considerato che tale interpretazione non genera ulteriori spese per la finanza pubblica, giacché l'intero periodo indicato in relazione alle domande presentate è già finanziato e si tratterebbe di ridistribuire tutele già riconosciute ai lavoratori all'interno di uno stanziamento già previsto,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/31/5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/298;

il provvedimento all'esame, all'articolo 42, comma 1, istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo denominato Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative, al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata;

le start up di ricerca e innovazione nel comparto dell'industria dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza sono ad alto contenuto di tecnologia avanzata e, di norma, gli spin off di tali start up innovative si rivelano utili sia in campo civile che militare,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/32/5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/297;

il provvedimento in esame dispone in merito alla valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa;

in particolare la norma contenuta all'articolo 164 novella l'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'Ordinamento militare;

l'articolo 306 non è tuttavia novellato nella disposizione che prevede che i proventi derivanti dalle alienazioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/33/5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/317;

l'articolo 218 del presente decreto reca misure sullo sport, uno dei settori che ha maggiormente risentito dell'emergenza sanitaria;

lo Sport Bonus 2020 è un credito d'imposta dei 65 per cento spettante sulle erogazioni liberali, per opere di manutenzione o restauro o anche per la realizzazione di nuove strutture sportive, effettuate nei confronti di società sportive dilettantistiche (SSD) e dal 2020 nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e degli enti di promozione sportiva;

considerato che:

tutto lo sport italiano deve oggi affrontare una emergenza economica che potrebbe avere significative ricadute sulla vita dei numerosissimi lavoratori del settore,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/34/5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/246;

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e il suo Titolo VIII, al Capo I, prevede specifiche misure per il settore turistico, oggi tra i più penalizzati dall'emergenza sanitaria da Covid-19;

il caso del Lago Di Garda è emblematico, si tratta del terzo polo turistico a livello italiano con una prevalente affluenza di visitatori stranieri (circa l'85 per cento provenienti da Germania, Inghilterra, Nord Europa a fronte di una domanda domestica del solo 15 per cento) che con l'emergenza in atto ha già visto sfumare i primi mesi della stagione turistica coincidente con la Pasqua e la primavera, registrando un crollo delle prenotazioni dall'estero e ingenti perdite in tutti i settori della filiera ricettiva e ristorativa;

molti operatori del settore stanno addirittura pensando di saltare la stagione 2020 perché potrebbe essere difficile sostenere i costi di un'apertura con entrate limitate a pochi mesi di lavoro rispetto ad una stagione piena, e richiedono un aiuto per la sopravvivenza delle loro attività e per garantire il lavoro a quei dipendenti che nel territorio del lago di Garda vivono della stagione turistica;

viste pertanto le ingenti perdite subite dal settore ricettivo e ristorativo dell'intera zona a causa dell'emergenza epidemiologica, occorre individuare iniziative mirate ad attrarre la presenza di turisti stranieri e avviare una campagna di promozione del bacino del lago di Garda, improntata alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile nei settori turistico alberghieri,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/35/5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/252;

il provvedimento prevede misure volte a sostenere qualsiasi forma di agevolazione individuale e collettiva, nonché di aiuto per le aggregazioni in forma associativa;

nel decreto in esame, a fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, è stato incrementato anche il Fondo Terzo settore, proprio per fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali così determinate;

il servizio civile universale e, in continuità, il servizio civile universale regionale, rappresentano tutt'oggi eccellenze nelle varie realtà del territorio nazionale, garantendo servizi di utilità sociale, assistenziale, culturale e di volontariato;

il servizio civile è riconosciuto come un'esperienza positiva non solo dagli enti che beneficiano della presenza dei giovani ma dagli stessi ragazzi che per un anno fanno un'esperienza di solidarietà e cittadinanza attiva,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/36/5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/253;

il Titolo III del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti; considerato che:

il settore del traffico aereo è uno dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; il traffico aereo ha registrato una contrazione dell'88 per cento per via dei collegamenti cancellati dalle compagnie aeree; per l'anno in corso si stima una perdita di circa 130 milioni di passeggeri e si prevede, allo stato, una riduzione del fatturato 2020 di oltre 1,6 miliardi rispetto all'anno precedente;

in Calabria l'aeroporto di Lamezia Terme costituisce un punto di riferimento per il trasporto aereo, essendo l'unico scalo internazionale presente nel territorio calabrese ed essendo l'unico scalo pienamente operativo dopo il cosiddetto lockdown;

nel 2019 lo scalo lametino ha registrato 25.426 movimenti, con una crescita del 12 per cento rispetto all'anno precedente, e quasi 3 milioni di passeggeri, con una crescita dell'8,1 per cento rispetto al 2018;

l'aeroporto di Lamezia Terme anni attende i fondi per la realizzazione della nuova aerostazione; quella esistente, infatti, non è in grado di supportare gli elevati volumi di traffico e di passeggeri in transito, e la soluzione temporaneamente approntata, che consiste in una tensostruttura esterna alla aerostazione, non è più consona;

è pertanto necessaria la realizzazione del nuovo terminal aeroportuale, atteso che l'attuale risulta oramai troppo piccolo per contenere i passeggeri che quotidianamente vi transitano;

il progetto della nuova aerostazione risale oramai a qualche anno fa, così come anche i finanziamenti stanziati dall'Unione Europea, tuttavia insufficienti per avviare i lavori di ampliamento del nuovo terminal,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/37/5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/242;

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Titolo II del Decreto reca «Sostegno alle imprese e all'economia», al fine di tutelare le prime attraverso misure agevolative e una immediata liquidità;

in questo momento di grave crisi economica e occupazionale sarebbe opportuno sospendere la moratoria sulle attività di prospezione e ricerca introdotta dall'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, e prorogata in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, fine all'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee PITESAI);

tale sospensione consentirebbe da un lato di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, mettendo al riparo il nostro Paese dai rischi derivanti dall'attuale congiuntura internazionale, caratterizzata da oscillazioni e crolli del prezzo del petrolio, con un elevato rischio di speculazione nei casi di elevata dipendenza dalle forniture estere; dall'altro di favorire la ripresa di investimenti significativi, utili per il sostegno al nostro sistema produttivo, fortemente penalizzato dalla crisi epidemiologica da COVID-19 e dalle misure restrittive adottate dall'inizio della pandemia;

il tema della ricerca finalizzata alla produzione energetica è correlato alla possibilità di generare significativi flussi di investimenti, trattandosi della ripartenza di attività della filiera energetica che hanno la maggiore intensità di capitale. Una eventuale sospensione della moratoria consentirebbe infatti l'attivazione di un flusso di investimenti connessi alla ripresa dei progetti di ricerca di 32 operatori - italiani e stranieri- titolari di permessi e istanze di ricerca sottoposti a sospensione. A titolo esemplificativo basti pensare che la ripresa dei soli progetti di ricerca di cui sono titolari i 13 operatori aderenti all'associazione Energia Nazionale avvierebbe un flusso di investimenti pari a 1.9 miliardi di euro. La ripresa dell'attività consentirebbe inoltre anche un aumento degli occupati: assumendo la stima conservativa di 6 occupati per milione di euro investito, il totale degli investimenti nazionali prospettati dai soli associati di Energia Nazionale avrebbe un impatto occupazionale pari a 11.400 addetti, che salirebbero a 20.900, se si considera l'indotto, per cui è prevista un rapporto di ulteriori 5 occupati per ogni milione di euro investito;

inoltre all'attrazione degli investimenti si andrebbero ad aggiungere anche i risparmi, in termini di riduzione delle importazioni: attualmente il costo annuale per importazioni è pari a circa 35-40 miliardi di euro e la ripresa della produzione domestica consentirebbe un risparmio di più di 3 miliardi di euro sulla fattura energetica del Paese;

lo sblocco dei progetti consentirebbe altresì un incremento del gettito attraverso le maggiori entrate derivanti dal pagamento dei canoni - aumentati dal citato articolo 11-ter del decreto n. 135 del 2018 per i permessi di ricerca attualmente sospesi - a cui sarebbero da aggiungere le entrate per le istanze di permessi di ricerca: nel dettaglio, per effetto della moratoria della sospensione delle attività

di ricerca e del conseguente versamento dei canoni maggiorati, si determinerebbero risorse economiche aggiuntive stimate in oltre 46 milioni di euro per il biennio 2020-2021, a cui verrebbero a sommarsi i versamenti dei canoni per le attività di ricerca, attualmente sospesi, adeguate ai nuovi importi - per un'entrata aggiuntiva annua calcolata in oltre 3 milioni di euro - e le entrate da canoni generate per effetto dell'accelerazione delle procedure per le istanze di permesso di ricerca in fase avanzata e attualmente sospese, quindi non soggette a versamento. Si tratta di risorse economiche aggiuntive che si potrebbero assegnare ad un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare finalizzato, su richiesta dei comuni o dei soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/38/5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/273;

le misure di contrasto e contenimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate dal Governo hanno messo a dura prova il tessuto economico-produttivo nazionale, tutt'ora in seria difficoltà;

i principi contabili sottopongono le imprese a ulteriori difficoltà legate alle regole di contabilizzazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/39/5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/277;

l'articolo 222 del provvedimento all'esame prevede una serie di disposizioni per il settore agricolo per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva;

dopo alcuni segnali positivi, con il rimborso di una parte dei premi dell'anno 2019 il complesso meccanismo di versamento dei contributi assicurativi a favore degli agricoltori e degli allevatori nazionali, è tornato nuovamente ad arenarsi;

le imprese del settore primario, che hanno già anticipato i pagamenti dei premi assicurativi, sono oggi in un momento di estrema difficoltà, dovendo fronteggiare questa situazione con una forte carenza di liquidità, dovuta alle criticità connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

per quanto concerne i contributi per l'anno 2019, l'Agea, ente incaricato dell'assegnazione dei contributi erogati dall'Unione europea, ha un sospeso, nei confronti delle aziende della provincia di Cuneo, di 1,4 milioni di euro di pagamenti, da erogare per la gestione del rischio su frutta e colture vegetali;

la situazione si presenta molto più grave sul fronte dei rimborsi del comparto zootecnico dove gli allevatori sono ancora in attesa dei pagamenti riferiti all'anno 2015;

soltanto l'8 per cento delle aziende zootecniche ha ricevuto i contributi per l'anno 2015 e solo il 5 per cento per l'anno 2016, una situazione simile si rileva per gli investimenti nelle strutture impiegate nel comparto ortofrutticolo, dove ci sono centinaia di aziende ancora in attesa dei dovuti rimborsi;

le sollecitazioni di dicembre, avevano portato allo sblocco dei crediti, per l'anno 2019, per un importo complessivo pari a circa 15 milioni di euro a favore delle imprese cuneesi, le quali adesso si trovano ad affrontare nuovamente le criticità, ancora non risolte, di un apparato burocratico vetusto e farraginoso;

i costi dell'eccessiva burocrazia, secondo uno studio di Confcommercio, valgono 70 miliardi di minor crescita per il nostro Paese e rischiano di penalizzare fortemente oltre le aziende italiane, anche i consorzi di difesa, che anticipando i versamenti alle compagnie assicurative, si ritrovano poi esposti con le banche,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/40/5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/260;

considerato che:

il trasporto, configurandosi tanto come attività di tipo economico, quanto come elemento essenziale del «diritto alla mobilità» previsto all'articolo 16 della Costituzione, costituisce un servizio di interesse economico generale e, quindi, tale da dover essere garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica;

nel nostro ordinamento, a partire dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, con specifico riguardo per la Sardegna e le isole minori della Sicilia, sono state introdotte specifiche misure volte a ridurre gli effetti negativi derivanti dallo svantaggio territoriale; in particolare, sono state emanate disposizioni volte ad assicurare il servizio di trasporto anche in talune tratte potenzialmente non remunerative, mediante il finanziamento statale degli obblighi di servizio pubblico, intesi come «compensazioni» del disavanzo economico che l'impresa di trasporto aereo sostiene per assicurare il servizio;

la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, pur non trovandosi in una situazione di svantaggio territoriale dovuta alla condizione di insularità, sconta di fatto un isolamento trasportistico; i collegamenti ferroviari ad alta velocità, infatti arrivano soltanto ad Udine e la rete ad alta velocità tra Venezia e Trieste non vedrà la luce prima del 2025;

l'unico scalo aeroportuale aperto all'aviazione civile presente in Friuli Venezia-Giulia è quello di Trieste-Ronchi dei Legionari, il cui bacino d'utenze - guardando l'area compresa tra Alto Adriatico e Alpi Orientali, tra Italia (Friuli-Venezia Giulia e Veneto), Slovenia Croazia e Austria Carinzia) - supera i 5 milioni di persone, sulla base di un tempo di percorrenza in auto di 90 minuti necessario per

raggiungere lo scalo;

l'Aeroporto di Trieste Ronchi dei Legionari costituisce un hub strategico per lo sviluppo del sistema trasportistico dell'intera Regione Autonoma, e perciò par d'uopo dar vita ad un regime di continuità territoriale con oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto triestino e i principali scali nazionali,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/41/5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con come raccomandazione l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/291;

le misure a sostegno del lavoro contenute nel presente decreto riguardano, principalmente, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, l'incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialità, l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo, nonché la regolamentazione del lavoro agile;

il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza e con provvedimenti economici, fiscali, sanitari, etc, correlati all'emergenza epidemiologica, hanno inevitabilmente accantonato altre necessità di interventi legislativi come, ad esempio, una nuova normativa a tutela delle vittime dell'amianto, soprattutto con l'obiettivo di armonizzare le disposizioni che negli anni successivi alla legge n. 257 del 1992 che hanno modificato ed integrato la tematica della concessione dei benefici previdenziali a seguito del riconoscimento dell'esposizione certificata all'amianto per l'attività lavorativa soggetta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL;

ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto o che hanno contratto una malattia professionale a causa dell'amianto, infatti, l'ordinamento riconosce taluni particolari benefici previdenziali che consistono di raggiungere prima la pensione e con un importo maggiorato. Per effetto di diverse disposizioni di legge, la disciplina attualmente vigente in materia tutela, ai fini pensionistici, esclusivamente l'attività lavorativa dipendente (sono esclusi gli autonomi svolta con esposizione all'amianto per almeno un decennio entro il 2 ottobre 2003 salvo il caso della malattia professionale per la quale non è previsto alcun limite temporale di esposizione,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/42/5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole

l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/334;

il Titolo III del decreto-legge in esame reca misure in materia di infrastrutture e trasporti;
considerato che:

il rilancio dell'economia italiana dopo l'emergenza sanitaria passa anche e soprattutto dallo sblocco degli investimenti pubblici, in specie quelli che riguardano la mobilità urbana;

nel marzo del 2005 la Giunta Regionale della Regione Lombardia ha approvato il progetto del prolungamento della linea metropolitana M2 di Milano da Cotogno Nord a Vimercate; tale progetto prevedeva un costo di 500 milioni di euro e il completamento previsto per il 2012, ed è stato successivamente abbandonato perché ritenuto troppo costoso;

in tempi più recenti, il prolungamento della linea M2 da Cotogno Nord a Vimercate è tornato di attualità e a tal fine si sono tenute delle riunioni nella sede istituzionali preposte al fine di trovare delle soluzioni economicamente più efficienti;

di tal guisa è stato realizzato uno studio di fattibilità multiscenario con diverse ipotesi (metropolitana tradizionale; metrotramvia; filobus; sistema integrato), ciascuna delle quali ha ovviamente un costo differente;

allo stato attuale il progetto è del tutto fermo perché mancano le risorse necessarie alla prosecuzione degli studi di fattibilità tecnico ed economica prodromici alla scelta della soluzione trasportistica più efficiente,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/43/5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/285;

la banda larga, in troppe valli alpine, e altri territori fuori dalle grandi città, è ancora un miraggio. Impossibile navigare decentemente in Internet e garantire moderni servizi digitali a cittadini e imprese. Anche dove è stata posata la fibra ottica, le centrali non sono state allacciate, il dispacciamento verso gli immobili non è stato realizzato e i gestori del servizio continuano a considerare le zone montane «aree a fallimento di mercato»;

da decenni si susseguono nelle denunce il problema che si presenta nelle zone di montagna, tra le quali quelle torinesi e cuneesi, dove è difficile anche parlare di 3G o 4G ed in alcuni casi nemmeno il 2G funziona con la conseguenza che gli abitanti restano isolati a tutti gli effetti;

la mappatura delle aree non coperte dal servizio ha permesso di individuare 1.220 Comuni su tutto il territorio nazionale di cui 200 luoghi, solo in Piemonte tra borghi, frazioni, strade, in cui telefonare, mandare un messaggio e navigare in internet con il proprio smartphone è impossibile o quasi;

appare di tutta evidenza come «il Piano banda ultralarga (BUL)) sia in ritardo di almeno un anno e mezzo in tutta Italia. I comuni dove devono essere eseguiti gli interventi nelle «aree bianche» (rurali e montani) sono oltre 7.000. Ed è per questo che le istituzioni ed il mondo economico hanno chiesto a Infratel e a Open Fiber di accelerare i tempi. Del resto, il programma già esiste;

il ritardo del Piano BUL risulta essere gravissimo e occorrono precisi interventi per sbloccarlo, contestualizzandolo nelle altre sfere del divario digitale. La rete sottodimensionata e appesantita in

questi mesi sia da maggior utilizzo domestico sia dall'instabilità della banda fornita dagli operatori del mercato ha evidenziato limiti importanti all'efficienza del processo di innovazione sui territori,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/44/5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/30D;

l'autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria è ritenuta intervento infrastrutturale strategico e prioritario per le attività economiche dell'area e per il rilancio e sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del Paese;

i tavoli sulle infrastrutture delle due province di Mantova e Cremona, svolti nello scorso anno, hanno condiviso un orientamento comune sulla strategicità del nuovo asse viario a percorrenza veloce, tra le istituzioni locali e le categorie economiche; tutti concordano che i due poli economici importanti di Mantova e di Cremona devono essere collegati meglio su gomma e su ferro;

dopo decenni di attesa, ora si potrebbe sciogliere un nodo importante per il futuro del territorio delle due province, in favore delle imprese e del lavoro; il sostegno, anche finanziario, del Governo alla realizzazione dell'opera potrebbe portare alla gara d'appalto dell'autostrada in tempi brevi per garantirne la messa in esercizio per le Olimpiadi del 2026;

la volontà di costruire l'autostrada Cremona-Mantova collegando tra loro l'A22 (Autobrennero) e l'A21 (Brescia-Piacenza-Torino) è stata confermata anche dalla disponibilità della Regione Lombardia a contribuire alla quota privata di finanziamento dell'asse viario,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'Impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/45/5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/278;

l'articolo 177 del decreto-legge all'esame prevede l'esenzione dalla prima rata dell'IMU per l'anno 2020 in favore dei possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività;

i terreni degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, iscritti alla previdenza agricola e con utilizzazione agro-silvo-pastorale, silvicoltura, funghicoltura e allevamento di animali sono considerati non edificabili, e quindi sono esenti IMU;

però esiste una situazione in ambito familiare per la quale per la gestione dei terreni, atteso che,

nel caso di concessione in godimento del terreno posseduto da imprenditore agricolo professionale (IAP) e/o coltivatore diretto (ad esempio il genitore) a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado, si è esposti alle gravose conseguenze del pagamento dell'IMU;

tale situazione non favorisce lo sviluppo di politiche di ammodernamento del settore, né agevola il passaggio generazionale necessario in taluni casi per la competitività delle imprese agricole, impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/46/5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/294;

il provvedimento in esame contiene, all'articolo 238-*bis*, norme al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, anche riconfigurando il Centro alti studi per la difesa, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza;

l'offerta formativa della summenzionata Scuola è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/47/5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/270;

a seguito delle necessarie misure di contenimento, migliaia di imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi hanno registrato una considerevole carenza di liquidità, nonché un'inevitabile e drastica riduzione dei loro proventi;

causa le complesse procedure da espletare, è emersa la scelta, per molte piccole e medie imprese, di non indebitarsi ulteriormente dinanzi all'incognita della ripresa economica e della possibilità di permanenza in vita dell'attività;

al fine rilanciare l'economia del Paese, risultano, dunque, più adeguate ulteriori misure agevolative che siano in grado di rappresentare un contributo alla riduzione della pressione fiscale su imprese e partite IVA e, al contempo, di liberare maggiore liquidità;

tra queste, si evidenzia, ad esempio, la possibilità di sospendere temporaneamente l'imposta di

bollo attualmente dovuta per tutte le tipologie di conti correnti bancari (vincolati o meno), per i conti correnti postali e per i libretti di risparmio, la cui cifra ammonta a 34,20 euro per le persone fisiche e a 100 euro per le aziende, le imprese e i titolari di partita IVA;

come specificato dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo si applica a estratti di conti correnti, rendiconti dei libretti di risparmio, comunicazioni periodiche dei prodotti finanziari, rapporti tra enti gestori e fondazioni bancarie;

l'imposta è dovuta da tutti i titolari di conto corrente che sul proprio conto hanno una giacenza superiore ai 5 mila euro;

peraltro, già in sede di discussione del decreto cosiddetto «Liquidità», il Governo si era impegnato, con parere favorevole con modificazione all'ordine del giorno 9/2461-AR/170 presentato alla Camera, a dar seguito nel prossimo provvedimento utile alla sospensione temporanea della sopracitata imposta di bollo, vanificando però il proprio impegno con la riscontrata mancanza di una relativa specifica disposizione nel successivo decreto cosiddetto «Rilancio» in esame,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/48/5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/98;

il provvedimento, al Titolo VI, prevede specifiche disposizioni finalizzate ad incentivare, agevolare e sostenere le imprese in comprovata difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

inoltre, si prevede la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi nonché misure a sostegno delle imprese e cittadini per adempiere alle prossime scadenze fiscali,

pur rimarcando che la proroga delle scadenze dei versamenti Irpef e Ires al 20 luglio 2020, appare insufficiente, disorganica e non corrispondente alle reali esigenze dei tanti contribuenti italiani in difficoltà;

un eventuale rimando del predetto termine al 30 settembre sarebbe stato a costo zero e non avrebbe assunto carattere di novità in quanto già stato attuato dal precedente Governo lo scorso anno, a dimostrazione che non è una questione di mancanza di risorse finanziarie dello Stato ma, probabilmente, per problemi di ordine burocratico;

è chiaro che il 20 luglio, cioè il giorno ultimo in cui cadono le scadenze, molti italiani non saranno in grado di far fronte ai pagamenti, venendo inoltre sanzionati,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/49/5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/233;

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 82 dispone in materia di sostegno al reddito straordinario denominato reddito di emergenza;

l'articolo, che disciplina i requisiti per accedere a tale misura nonché i casi di esclusione, come modificato nel corso del suo esame ha prorogato il termine per la proposizione delle domande fino a luglio 2020 nonché previsto una esplicita deroga alle disposizioni finalizzate alla lotta all'occupazione abusiva di immobili contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

in particolare, tale ultima modifica, che consente, dunque, l'elargizione del reddito di emergenza in casi di illegalità manifesta da parte di chi occupa abusivamente una casa, oltre a costituire una misura del tutto estemporanea e non risolutiva delle necessità abitative ed economiche dei nuclei più fragili, legittima invece le occupazioni arbitrarie di immobili, in merito alla quali sono state introdotte specifiche previsioni legislative volte a contrastare tale fenomeno e che rappresentano, come riportano altresì le più recenti cronache, una grave emergenza che affligge moltissime città e metropoli, tra cui a titolo esemplificativo Milano, creando gravi problemi di ordine pubblico ed anche di carattere sanitario;

parimenti l'articolo 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 25 istitutivo del Reddito di cittadinanza non prevede tra i reati che escludono e comportano la revoca del beneficio quello di cui all'articolo 633 c.p.,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/50/5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/313;

un elemento importantissimo da tenere in considerazione per l'inizio del prossimo anno scolastico è il distanziamento obbligatorio tra gli studenti, quindi, è necessario introdurre una radicale revisione del numero degli studenti nelle aule;

occorre ad esempio affrontare con urgenza il tema delle classi pollaio in quanto occorre ridurre il numero degli alunni per classe, invece abbiamo ancora classi con oltre 30 alunni, spesso inseriti in aule non a norma di sicurezza;

da anni le scuole paritarie convivono con una costante crisi di iscrizioni, e molte aule in dotazione risultano quindi inutilizzate: proprio quelle che servirebbero ad ospitare gli alunni delle statali da collocare in spazi alternativi, peraltro ancora tutti da definire;

considerato che:

le 12.564 scuole paritarie, parte integrante del sistema scolastico pubblico d'istruzione, dispongono di spazi importanti per accogliere in sicurezza quel 15 per cento di studenti che per il distanziamento non troveranno posto nelle 40.749 sedi scolastiche statali,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/51/5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/342;

il decreto-legge all'esame dell'Aula prevede, all'articolo 5, disposizioni in materia di formazione medica specialistica e borse di studio degli specializzandi;

in tali ambiti, in vista del prossimo concorso per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria, si pone l'esigenza di tutelare adeguatamente la posizione dei candidati con disabilità, patologie croniche e/o patologie acute gravi che si apprestano ad avviare il proprio iter formativo post laurea;

occorre intervenire affinché i candidati in questione siano messi nelle condizioni di concorrere alla pari con gli altri, senza subire ingiuste penalizzazioni in conseguenza della loro condizione di salute, dedicando particolare attenzione alle fasi dello svolgimento della prova e a al momento successivo della scelta della sede;

in assenza di adeguate forme di tutela, in effetti, il candidato con patologie e gravi potrebbe vedersi costretto a rinunciare ad una specializzazione meritocraticamente guadagnata, a causa delle difficoltà nel trasferirsi in una città/regione diversa dalla propria, lontano dai caregiver e dal centro di cura cui fa riferimento per la gestione della malattia, con conseguente grave pregiudizio per la propria progressione di carriera,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/52/5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/287;

l'articolo 48-*bis*, come risultante dall'esame della V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), prevede misure per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti;

in particolare, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria (TMA) è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino;

tuttavia, pur manifestando soddisfazione per il risultato raggiunto, la problematica dei magazzini occupati da merce invenduta a causa dell'emergenza da COVID 19 riguarda anche altri comparti del commercio all'ingrosso e al dettaglio, che hanno registrato un notevole calo di fatturato nel 2020, caratterizzato - con riferimento ai settori agroalimentare e della ristorazione - anche dall'impossibilità di riutilizzare i prodotti irreversibilmente deteriorati,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/53/5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/279;

il decreto all'esame denominate «Rilancio» dovrebbe avere la finalità di dare impulso ai settori in crisi a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, ma le disposizioni in esso contenute hanno lasciato in profonda crisi uno dei comparti che ha maggiormente sofferto durante il periodo del lockdown ovvero il settore florovivaistico;

si tratta di un comparto di assoluta rilevanza, un settore vitale dell'economia italiana, che rappresenta il 5 per cento della produzione agricola totale in Italia e si estende su una superficie di quasi 30 mila ettari, conta 23 mila aziende e 100 mila addetti, il 15 per cento della produzione europea;

unica disposizione contenuta in questo provvedimento che riguarda marginalmente il settore del florovivaismo è quella contenuta nel comma 2 dell'articolo 222 del decreto all'esame che prevede l'esonerazione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per le imprese appartenenti al comparto agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un valore di 426,1 milioni di euro;

inizialmente era stato assicurato che nel «Decreto Rilancio», sarebbe stato previsto un fondo ad hoc per il florovivaismo, ma questo non è accaduto e l'unica disposizione prevista, e poi totalmente modificata durante l'esame in commissione con l'attuale formulazione dell'articolo 222, era la previsione di un «Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi», con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti da tutto il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura in conseguenza della crisi dovuta al COVID-19;

vogliamo ricordare che per il solo settore del florovivaismo si è stimata una perdita di almeno il 70 per cento del fatturato su di un valore complessivo di 2,5 miliardi di euro;

da un'indagine presentata alla Commissione Ue risulta che si sono verificati 4,1 miliardi di euro di danni nell'arco di sei settimane ed ingenti perdite finanziarie per tutto il florovivaismo nei Paesi Ue, così ripartiti 3 miliardi circa per i produttori di piante in vaso e da vivaio e 1 miliardo per il settore del fiore reciso;

nonostante ci siano segnali di parziale recupero per alcuni settori, come quello delle piante da giardinaggio, il quadro generale mostra un forte calo dell'attività economica con forti discrepanze nel mercato unico. Le deroghe alle regole di concorrenza concesse dalla Commissione Ue non sono sufficienti a fornire un aiuto finanziario tangibile, a causa delle sue specificità del settore florovivaistico;

la Commissione europea ha riconosciuto che il comparto è stato uno più colpiti a livello europeo dalla crisi pandemica ed ha incoraggiato i produttori di fiori e piante in vaso a chiedere un sostegno a livello nazionale dall'imminente fondo Next Generation Ue (750 miliardi euro), perché il bilancio agricolo Ue non può essere nobilitato per fornire sostegno diretto a nessun settore agricolo;

un contributo importante al settore potrebbe derivare sia da l'estensione dei «bonus» previsti dall'articolo 119 del decreto-legge all'esame al «bonus verde», magari aumentando la percentuale di

credito di imposta, raddoppiando il massimale ammissibile e dimezzando gli anni di beneficio della misura che da una migliore pianificazione del verde urbano ed extraurbano che favorisca gli investimenti pubblici, migliorando la qualità dell'aria a beneficio della collettività,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/54/5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/335;

il decreto-legge n. 34/2020 prevede, tra le altre, disposizioni in materia di assistenza e supporto alle persone con disabilità, finalizzate a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione di tali soggetti nel tessuto sociale;

in questi ambiti, un provvedimento che le associazioni e le persone con disabilità attendono da anni, la cui adozione è divenuta ancora più urgente in conseguenza dell'emergenza COVID-19 e dell'applicazione delle misure di distanziamento sociale, concerne il riconoscimento della lingua italiana dei segni e della lingua italiana dei segni tattile;

si rammenta che, già nel 2003, il Consiglio d'Europa ha riconosciuto la lingua dei segni come mezzo di comunicazione naturale e completo al fine di promuovere l'integrazione delle persone con limitazioni uditive nella società e di facilitare il loro accesso all'educazione, all'impiego e alla giustizia;

in molti paesi la lingua dei segni, sia a livello costituzionale che in base a specifica legislazione, ha ottenuto o sta ottenendo un riconoscimento ufficiale anche e soprattutto in considerazione della Convenzione ONU del 2006 sui Diritti delle Persone con Disabilità, che in più articoli invita gli Stati a promuoverne la diffusione;

l'Italia, nonostante la ratifica della Convenzione, risulta inadempiente sotto questo profilo in quanto non riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (US tattile) nell'ordinamento, impedendo di fatto il pieno sviluppo della persona umana, e in particolare delle persone sordocieche, che a causa della loro disabilità vivono una condizione di distacco assoluto dalla realtà spazio sensoriale;

continuano quindi ad esistere barriere alla comprensione e comunicazione, acuite tra l'altro dall'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, che rappresentano ostacoli all'inclusione e alla partecipazione alla vita sociale, culturale ed economica di queste persone, essendo il linguaggio uno strumento insostituibile per la vita in società,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/55/5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole

l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/280;

il patrimonio fondiario della montagna italiana è caratterizzato da un'elevata frammentazione della proprietà, conseguenza di una gestione della terra impostata sulla suddivisione tra eredi. L'elevato numero ai componenti delle famiglie e la consuetudine di distribuire in modo equo gli appezzamenti hanno determinato un'elevata parcellizzazione dei terreni;

il problema della ricomposizione fondiaria riveste una particolare rilevanza, specialmente nelle zone montane, a causa dei gravi limiti strutturali presenti nel comparto agricolo dovuti ai fenomeni di polverizzazione accompagnati da quelli di frammentazione e dispersione fondiaria delle aziende agricole, organizzate in genere su più corpi fondiari, spesso distanti fra di loro, riferibili ad un unico proprietario e intervallati da terreni appartenenti ad altri;

la frammentazione fondiaria, inoltre, porta ad avere delle zone rurali abbandonate perché la coltivazione o il mantenimento di detti fondi risulta difficile e non redditizio ed anche a causa delle ridotte dimensioni dei lotti (particella fondiaria nella montagna italiana è inferiore a 0,50 ettari) che si configurano spesso come delle strisce di terreno lunghe e strette, caratteristiche dell'assetto montano e che mal si prestano alle lavorazioni agrarie;

la frammentazione della proprietà fondiaria è un fattore negativo che incide fortemente sui costi di produzione delle colture, ed è una grossa limitazione alla manutenzione dei terreni montani con conseguenti riflessi negativi sull'assetto ambientale ed idrogeologico del territorio nonché sulla conservazione del paesaggio montano;

la frammentazione fondiaria spesso rappresenta il risultato della applicazione della vigente normativa che regola la circolazione dei terreni agricoli, sia con riferimento agli atti tra vivi, sia, in misura maggiore e più incisiva, in reazione alla successione a causa di morte, dove la pedissequa applicazione del regime ereditario dettato dal codice civile può dar luogo alla frammentazione del fondo rustico;

la presenza su una stessa particella di un numero elevato di proprietari scoraggia a ricomposizione degli assi ereditari e anche lo stesso acquisto della terra per consolidare le aziende, poiché le spese notarili, le imposte e le tasse spesso sono superiori al valore del bene da acquisire;

al fine di favorire la ricomposizione dei fondi agricoli della piccola proprietà contadina di montagna e di superare l'annosa questione della frammentazione e della polverizzazione fondiaria sarebbe opportuno prevedere una revisione delle attuale normativa che preveda, tra le altre cose, una procedura semplificata in caso di eventuali comproprietari non più rintracciabili, residenti in altri Stati o impossibilitati a partecipare all'atto di compravendita di fondi agricoli ubicati in territori agroforestali montani,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/56/5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/266;

le misure a sostegno del lavoro contenute nel presente decreto riguardano, principalmente, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, l'incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialità, l'estensione del divieto

di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo, nonché la regolamentazione del lavoro agile;

la pandemia da virus COVID-19 ha creato un'emergenza internazionale da un punto di vista sanitario con centinaia di migliaia di contagiati e decine di migliaia di morti che sta mettendo a dura prova tutto il mondo;

a seguito di tale emergenza sanitaria il Governo italiano ha dovuto assumere misure di contenimento che hanno portato alla chiusura di molte attività produttive e alla riduzione della produzione del sistema Paese;

il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale, sia sotto forma di detrazioni d'imposta che come deduzioni dal reddito imponibile Irpef;

in tale contesto sarebbe stato importante che il Governo avesse previsto la possibilità per le aziende di corrispondere erogazioni liberali ai propri dipendenti, seppure non superiori a 500 euro nel periodo di imposta, escludendole dal concorrere alla formazione del reddito del dipendente,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/57/5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/306;

la legna è stata il primo combustibile impiegato dall'uomo per far fronte alle condizioni avverse dei climi invernali; il processo evolutivo sociale ha poi consentito, nel corso del tempo, l'impiego di altre forme di combustibile e quindi di generatori utilizzando combustibili liquidi e gassosi come il gasolio e il gas metano;

tuttavia, per tutti quei luoghi non serviti da gasdotti, zone collinari o di montagna, la biomassa solida rappresenta ancora oggi il combustibile primario regolarmente impiegato per il riscaldamento delle abitazioni;

con l'avanzamento tecnologico i sistemi tradizionali - come le classiche stufe e i caminetti a legna - sono stati integrati con nuove tipologie di generatori di calore assimilabili a vere e proprie caldaie. I generatori di calore a biomassa infatti, non solo migliorano il comfort termico e potenziano la distribuzione del calore, ma riducono anche i consumi di combustibile e abbattano le emissioni fino all'80 per cento, integrandosi tra l'altro in una filiera che per le aree collinari e di montagna è ancora molto importante per l'economia locale;

la legna e i suoi derivati (pellet, segatura e cippato) sono fonti energetiche a impatto neutro; ciò significa che, durante il processo di combustione, liberano una quantità di CO₂ pari a quella che la pianta ha assorbito durante la sua crescita mediante il processo di fotosintesi;

inoltre, le foreste italiane aumentano, con un incremento del 72,6 per cento nel periodo che va dal 1936 al 2015 (più 4,9 per cento dal 2005 al 2015); e arrivano a coprire il 36,4 per cento della superficie nazionale, circa 10,9 milioni di ettari. Investire sul potenziamento della filiera foresta-legno-energia, con particolare riferimento alla multifunzionalità della risorsa legno, significa anche favorire l'integrazione delle filiere legno nella programmazione dello sviluppo locale, ove le aree rurali sono particolarmente sensibili e in necessità di poter sviluppare il proprio potenziale;

il riscaldamento a biomassa è quindi una soluzione a impatto nullo sull'effetto serra. Le ridotte

emissioni inquinanti sono inoltre rafforzate dal fatto che il combustibile è spesso reperibile in loco, a «km 0», senza necessità di ricorrere ai mezzi di trasporto pesante;

le modifiche apportate dalla Camera all'articolo 119, non hanno considerato la possibilità di applicare in toto il bonus per tutti i casi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con generatori di calore a biomassa, con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 136, consentendo, esclusivamente, che la detrazione prevista sia applicabile solo nei casi di interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

infatti, nel comparto del riscaldamento si dà una forte spinta verso la sostituzione degli attuali impianti domestici, ma per quarto si sia provato a tenere in conto le tecnologie a fonti rinnovabili presenti sul mercato efficienti ai sensi della Direttiva 2018/2002, tra cui il teleriscaldamento abbinato all'utilizzo delle biomasse legnose, non si è voluto consentire il passaggio al riscaldamento a biomasse in tutti i casi di sostituzione di vecchi impianti, limitando di fatto la portata del provvedimento alle aree montane;

gli obiettivi previsti dal PNIEC prevedono una quota del 30 per cento di fonti rinnovabili entro il 2030 e la Direttiva 2018/2002 promuove il teleriscaldamento efficiente tra le misure prioritarie anche e soprattutto per il recupero di risorse energetiche in ambito locale altrimenti inutilizzabili,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/58/5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/299;

Voghera merita di tornare ad essere un centro ferroviario importante per il nord Italia. Sono centinaia i pendolari che ogni giorno viaggiano per raggiungere il capoluogo lombardo per lavoro o per studio. È necessario pertanto implementare e migliorare il servizio ferroviario per consentire ad un importante centro urbano - quale è quello vogherese, che conta poco di meno di 40 mila abitanti e a cui si aggiungono le aree limitrofe dell'Oltrepò pavese - un collegamento veloce e diretto con il centro di Milano;

la linea Suburbana S13 mette in collegamento diretto Pavia con il centro di Milano, Malpensa e l'area NordMilano attraverso lo snodo di Rogoredo, garantendo 40.000 posti al giorno in più e consentendo un risparmio di 64.800 minuti ogni anno. Da Rogoredo, i treni si immettono nel Passante Ferroviario di Milano, intercettando tutte e tre le linee metropolitane ed effettuano in tutto 7 fermate urbane fino ad attestarsi a Milano Bovisa, sulla rete FNM;

è opportuno procedere al prolungamento di tale infrastruttura da Pavia a Voghera, così da consentire ad un importante centro urbano, quale è quello vogherese, un collegamento veloce e diretto con il centro di Milano; a tal fine è importante avviare in tempi brevi la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del prolungamento da Pavia a Voghera della linea 513;

l'Oltre Po lombardo ha storicamente ritrovato anche nel porto di Genova il naturale collegamento tra i propri centri di produzione con i mercati attivi marittimi; l'attuale collegamento ferroviario, strettamente correlato alla realizzazione del terzo valico dei Giovi, prevede già il potenziamento della linea Milano-Genova nella tratta tra Tortona e Voghera in cui convergono anche i

flussi della direttrice Torino-Alessandria-Piacenza, come risultante dall'aggiornamento 2018/2019 al Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (intervento 0286B);

occorre tuttavia abbreviare i tempi per la realizzazione del quadruplicamento della tratta ferroviaria compresa fra Tortona e Voghera, prevalentemente in affiancamento ai binari esistenti per circa 16 km, e della realizzazione di un'opera di scavalco presso Ponte Curane, che consentirà l'indipendenza dei flussi sulle due direttrici interferenti;

si tratta di due opere fondamentali per il comune di Voghera che rappresenta il cuore dell'oltrepò, la terra delle più nobili e antiche riserve vinicole della Lombardia e delle peculiarità culinarie sobrie ed essenziali, strettamente legate ai prodotti agricoli del territorio; la riqualificazione della rete ferroviaria diventa essenziale per gli scambi commerciali e la riduzione del trasporto su gomma,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/59/5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/254;

il Titolo III del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti; considerato che:

il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

l'ambito urbano e la prima cintura ovest della Città metropolitana di Torino non sono attualmente coperte da servizio ferroviario viaggiatori, benché trattasi di zone fortemente urbanizzate;

il Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. prevede la realizzazione di cinque nuove fermate sulla linea 5 del Servizio Ferroviario Metropolitano di Torino così da raggiungere tali aree urbanizzate,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/60/5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/322;

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

il comma 2 dispone in merito all'equipaggiamento delle Forze di polizia;

le dotazioni a disposizione delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare per espletare in condizioni di sicurezza il servizio d'ordine pubblico in circostanze rischiose non sono sempre all'altezza delle esigenze attuali;

le apparecchiature costituenti il sistema di bordo «Mercurio» consentirebbero invece di conferire maggiore efficacia all'attività di prevenzione e controllo del territorio, in particolare nella gestione di crisi, veicolando in maniera istantanea i dati disponibili sul territorio con interrogazioni ed implementazioni delle banche dati,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/61/5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/282;

un animale da compagnia è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quegli animali che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione;

si stima che siano 7 milioni i cani e 7, 5 milioni i gatti presenti nelle nostre famiglie; i benefici del possesso di animali d'affezione trovano sempre maggiori evidenze scientifiche sugli anziani e sui bambini; gli animali da affezione hanno un valore sociale sempre più riconosciuto nel nostro Paese, così come accade in molti Stati europei, per il ruolo che questi rivestono nella vita quotidiana e per il rapporto sempre più profondo tra uomo e animale;

per benessere di un animale si intende lo stato di completa sanità fisica e mentale che consente all'animale di stare in armonia con il suo ambiente e, per poterlo salvaguardare, è necessario che questi abbiano un regime alimentare adeguato, possano esprimere comportamenti naturali, essere tutelati contro il dolore, la sofferenza, le ferite e le malattie;

le prestazioni rese da medici veterinari o da strutture medico veterinarie, che appunto salvaguardano la salute degli animali da compagnia o da affezione, sono soggette ad Iva al 22 per cento ed anche il cibo per la loro alimentazione è soggetto alla stessa aliquota, alla stregua dei beni di lusso;

alle cessioni di alimenti per cani e gatti, condizionati per la vendita al minuto, purtroppo non è applicabile l'aliquota Iva agevolata del 10 per cento, in quanto gli alimenti per cani o gatti, per la vendita al minuto, risultano espressamente esclusi dall'applicazione dell'aliquota a Iva ridotta;

al proprietario dell'animale da affezione rimane la magra consolazione, di usufruire della detrazione dall'Irpef il 19 per cento per le spese veterinarie sostenute per le cure veterinarie prestate a cani, gatti e altri animali domestici (pesci rossi, pappagalli, criceti, ecc.); magra consolazione perché su queste spese esiste il limite di spesa con una franchigia a prescindere dal numero di animali posseduti, comprese sia le prestazioni professionali del medico veterinario che la spesa per i medicinali;

molte persone, a causa della crisi economica in atto perché a seguito dell'emergenza da COVID-19 hanno perso il lavoro o sono in cassa integrazione, e quindi si trovano in condizioni economiche molto difficili e non sono più in grado di garantire al proprio animale le cure e il cibo

necessari, perché queste sono molto onerose a causa, appunto, della forte tassazione che, inevitabilmente, porta a ridurre l'attenzione sul benessere degli animali;

capita, inoltre, molto spesso che per le medesime motivazioni o anche perché inizialmente si è pensato che il Coronavirus potesse essere trasmesso da cani o gatti questi venissero abbandonati, infatti dall'inizio dell'emergenza il tasso di abbandono degli animali da compagnia o da affezione è aumentato,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/62/5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/244;

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Titolo II del Decreto reca «Sostegno alle imprese e all'economia», al fine di tutelare le prime attraverso misure agevolative e una immediata liquidità;

già in sede di esame del cosiddetto Decreto Liquidità il Governo, con l'approvazione del solo dispositivo dell'ordine del giorno n. 9/2461-AR/122, si era impegnato a «valutare l'opportunità di individuare misure, anche di carattere normativo, volte a conservare l'occupazione, sostenere la liquidità e dare sollievo finanziario alle imprese del settore Ho.re.ca., eventualmente attraverso l'istituzione di un apposito fondo»:

nell'ultimo studio di Bain Company è stata calcolata per il periodo tra marzo e metà maggio 2020 un perdita di fatturato pari a 14 miliardi di euro (che corrisponde a circa 1,6 miliardi in minori entrate fiscali per la chiusura di bar e ristoranti e la probabile chiusura di circa il 15 per cento dei pubblici esercizi e la contrazione occupazionale del 25/30 per cento: la ricerca, condotta su 40 mila punti vendita, ha evidenziato che con le misure restrittive sulla riapertura, l'impatto sull'intero 2020 arriverebbe a oltre 30 miliardi e, considerando gli effetti duraturi del lockdown e includendo le aziende che potrebbero non sopravvivere alla crisi, sarebbe una perdita del 40-50 di fatturato per il comparto di bar e ristorazione, ovvero circa 2 punti di Pii persi con circa 250-300 mila posti di lavoro a rischio, ovvero con quasi 100 mila bar o ristoranti in pericolo. Questo si tradurrebbe anche in minori entrate fiscali fino a 5,0 miliardi di euro, l'equivalente di circa il 15 per cento della manovra di bilancio 2020;

la filiera ricettiva e della ristorazione ricomprende anche l'intero universo dei grossisti dell'Ho.re.ca. (ovvero hotel, ristoranti e catering), che vantano un giro d'affari nel settore food di oltre 2 miliardi di euro, e di tutte le oltre 1.800 imprese italiane operanti nel settore delle forniture a ristoranti, bar e hotel, con un giro d'affari di 11 miliardi e un'occupazione che, con l'indotto, supera i 100 mila addetti;

con la chiusura pressoché totale per quasi tre mesi degli operatori della filiera del turismo come alberghi, ristoranti e pubblici esercizi i grossisti del settore Ho.re.ca. e i fornitori di prodotti di ristorazione, con un business concentrato sui canali del consumo «fuori casa» hanno registrato un crollo del 90 per cento dei fatturati e oggi temono l'ingresso sul mercato interno dei grandi big stranieri della distribuzione. Occorre pertanto garantire maggiore liquidità non solo agli esercizi di ristorazione o alle attività turistico-ricettive ma all'intera filiera del food e del turismo contribuendo alla ripresa di tutte le attività legate anche alla distribuzione e alle forniture di prodotti a ristoranti, bar e hotel,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/63/5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/275;

l'articolo 44 del decreto in conversione reca misure di incentivo per l'acquisto di autoveicoli; considerato che:

il settore dell'automotive in Italia conta oltre un milione di occupati e incide sul PIL italiano per 10-11 punti percentuali;

il mercato dell'auto è uno di quelli più colpiti dalla crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria per via dell'elevatissima stock rimasto invenduto, come dimostrato dai dati impietosi relativi alle nuove immatricolazioni: nel primo semestre del 2020 il mercato è quasi dimezzato, con appena 583.960 auto vendute, pari a una flessione del 46,09 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019;

rilanciare la vendita delle auto è un mezzo fondamentale per stimolare i consumi, oggi quasi del tutto atrofizzati; e ciò va le ancor di più con riguardo alla vendita di auto disegnate e prodotte in Italia; per la ripresa del settore sono state rfinanziate delle misure di incentivo all'acquisto previgenti e destinate alle sale persone fisiche;

un importante contributo al rilancio del settore dell'automotive può giungere dalle amministrazioni pubbliche, le quali, nel rinnovo del parco mezzi a loro disposizione, dovrebbero privilegiare l'acquisto di veicoli prodotti nel nostro Paese,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/64/5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/262;

il decreto-legge all'esame prevede diverse disposizioni relative alle Forze di Polizia, compresa la polizia locale; l'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, ha previsto la sperimentazione delle armi ad impulsi elettrici da parte dei corpi e servizi di polizia locale, la cosiddetta pistola ad impulsi elettrici «Taser»:

ad oggi sono 107 i Paesi in cui la pistola elettrica è già in uso, in particolare gli Stati Uniti, Canada, Brasile, Australia, Nuova Zelanda, Kenya e in Europa, Germania, Regno Unito, Francia, Grecia, Finlandia e Repubblica Ceca;

la sperimentazione, che è durata nove mesi e si è svolta in dodici città tenendo conto delle apposite linee guida concordate con il Ministero della salute, ha dato esiti ampiamente positivi con

riguardo all'effetto deterrente di tale strumento al fine di diminuire i casi di utilizzo delle armi da fuoco in dotazione alle forze dell'ordine;

la pistola a impulsi elettrici utilizzata per la sperimentazione è stata impiegata complessivamente 60 volte: in 45 casi dalla Polizia di Stato, in 11 casi dall'Arma dei carabinieri e in 3 casi dalla Guardia di Finanza e, nella maggioranza dei casi è stato sufficiente minacciarne il solo utilizzo per risolvere la criticità affrontata;

la norma prevedeva, peraltro, anche l'avvio della sperimentazione del Taser da parte della Polizia locale dei Comuni capoluogo e di quelli con popolazione superiore a 100 mila abitanti e il decreto sulle linee generali da adottare è pronto da marzo 2019 e doveva essere solo portato in Conferenza Unificata per il relativo accordo;

la dotazione del Taser anche alla Polizia locale consentirebbe, inoltre, a livello di enti locali l'attuazione delle politiche di sicurezza integrata, l'accelerazione dei processi di cooperazione fra forze di polizia dello Stato e polizie locali;

la Polizia Penitenziaria è stata sinora esclusa da tali sperimentazioni ma le aggressioni al personale, operate all'interno delle strutture carcerarie, sono costanti e, per giunta, in continua crescita, basti solo pensare a quanto è accaduto nelle carceri durante la fase dell'emergenza sanitaria da COVID-19,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/65/5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/265;

il comma 1 dell'articolo 42 istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo denominato Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020. In particolare la disposizione è volta a sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata;

in ragione della fragile situazione economica, aggravata dall'emergenza sanitaria in seguito a COVID-19, si pone la necessità per il Paese di dare slancio agli investimenti privati, con particolare riferimento alle nuove tecnologie in grado di abilitare progetti imprenditoriali innovativi e con effetti positivi diffusi sul territorio;

dal 2016 ad oggi, sono in fase di sperimentazione in Italia le tecnologie Low Power Wide Area (LPWAN), protocollo di trasmissione che si distingue per i bassi costi di implementazione, per una comunicazione sicura e bidirezionale, per consumi relativamente bassi e per il supporto di reti di grandi dimensioni con milioni e milioni di dispositivi, in grado di abilitare la diffusione di servizi applicativi in ambiti estremamente eterogenei, dal controllo ambientale, all'efficienza energetica, fino alla logistica e alla mobilità;

l'attuale regime sperimentale di tali tecnologie si basa su autorizzazioni temporanee all'uso di frequenze, rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, le quali - essendo sottoposte ad onerosi rinnovi semestrali - non consentono agli operatori ed ai potenziali beneficiari, pubblici e privati, di investire su tali soluzioni con sufficiente certezza ed orizzonti di lungo periodo;

è stato stimato che l'apertura alla commercializzazione dei servizi Internet of Things basati su

LPWAN rappresenterebbe un volano importante per le economie dei territori, con una crescita di fatturato che nei prossimi tre anni potrebbe raggiungere i 10 miliardi di euro con un evidente impatto economico e anche sociale, visto che alcune tipologie di sensoristica sono a vantaggio delle categorie più svantaggiate;

procrastinare ancora la definitiva apertura del mercato delle soluzioni LPWAN attraverso l'imposizione di ulteriori periodi di sperimentazione rischia di arrecare un danno irreparabile ad un settore industriale che è l'embrione per lo sviluppo delle applicazioni IoT e sarebbe in grado di rendere l'industria nazionale competitiva con quella dei Paesi europei, la maggior parte dei quali ha ormai già promosso lo sviluppo dell'ecosistema LPWAN,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/66/5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/340;

il decreto-legge in esame prevede, tra le altre, disposizioni finalizzate ad aumentare il numero dei contratti di formazione medica specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

con la pandemia mondiale che ha colpito duramente il Paese, i 34 mila decessi per COVID-19 e l'acclarata carenza di medici specialisti che affligge il nostro Servizio sanitario, ci si attendeva da parte del Governo un intervento strutturale e finalmente risolutivo delle problematiche esistenti in materia;

le misure previste dal decreto-legge in esame, invece, non recepiscono le istanze dei medici laureati, non soddisfano il fabbisogno di specialisti del SSN e non tengono conto della situazione di crisi sanitaria determinata dalla diffusione del virus COVID-19;

quanto all'aumento delle borse di specializzazione, esso rimane del tutto insufficiente ad assorbire le migliaia di medici penalizzati dall'imbuto formativo;

si prevede un totale complessivo di circa 16 mila borse di specializzazione per l'anno 2020, comprese quelle destinate alla medicina generale, a fronte di un numero di candidati totale superiore alle 23 mila unità. In conseguenza di questa programmazione, oltre settemila medici rimarranno esclusi dal sistema formativo post lauream, privati di una prospettiva e della possibilità di poter dare il proprio contributo al SSN;

la situazione è rimasta pressoché immutata in seguito all'inserimento del comma 1-*bis* all'articolo 5 del decreto-legge in esame. Tale ultimo comma, in effetti, ha riformulato (rectius stravolto) gli emendamenti presentati in materia dalle opposizioni, spalmando a decorrere dall'anno 2022 l'incremento dei contratti di formazione specialistica che tutti avevano richiesto con effetti immediati, già per il prossimo concorso nazionale;

si è, quindi, deciso di rimandare il problema a data da destinarsi, confermandosi per l'ennesima volta che il superamento dell'imbuto formativo non rappresenta una priorità per il Governo in carica;

inoltre, non c'è neppure un accenno al processo di riforma strutturale del d.lgs. n. 368/1999 che si attende da anni, né all'implementazione dei c.d. teaching hospital che potrebbero consentire agli specializzandi di svolgere una parte della formazione anche al di fuori dei policlinici universitari, acquisendo esperienze sul campo e sopperendo contestualmente alla grave carenza di specialisti;

bloccare i medici laureati significa congelare centinaia di milioni di euro di fondi pubblici investiti negli anni della formazione universitaria; ogni anno, molti di questi medici emigrano e si specializzano all'estero, dove ottengono retribuzioni più elevate e non fanno ritorno nel nostro Paese, impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/67/5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/247;

il provvedimento in titolo, tra le misure a sostegno di imprese, cittadini e professionisti ha previsto diverse azioni in materia di imposta diretta al consumo nonché sospensioni dei pagamenti di natura fiscale;

le misure operative a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti atte a favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 dovranno essere implementate e, alcune, diventare strutturali per non creare ulteriori differenze tra territori;

in tale particolare momento di difficoltà economica è opportuno dare un segnale di incoraggiamento, soprattutto ai pendolari e quanti per motivi di lavoro usano mezzi di trasporto;

come noto in Italia la tassazione sui prodotti petroliferi è tra le più alte d'Europa e da questo deriva un aumento dei prezzi del carburante e anche maggiori frodi ai danni dell'erario, per evitare questi maggiori prezzi sulle accise;

ancor di più questa disparità è avvertita nei territori di confine, impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/68/5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/320;

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

in particolare il comma 2 dispone relativamente a misure volte a fronteggiare i rischi di contagio da Covid-19 a cui tutti gli operatori delle Forze di polizia, che da mesi sono impegnati sul territorio e che anche in momenti difficili stanno prestando un servizio così indispensabile al Paese, sono particolarmente esposti;

tenendo conto delle nuove esigenze di prevenzione epidemiologica determinate dall'insorgenza del Covid-19 ed in ragione dei maggiori rischi connessi, è altresì essenziale assicurare ai medesimi

anche adeguate risorse e strumenti idonei e specifici a tutela della loro salute anche con riguardo alla quotidiana attività di contrasto e repressione del crimine;

attualmente, le camere di sicurezza ubicate all'interno dei vari uffici di Polizia, oltre ad essere da tempo insufficienti rispetto alle effettive esigenze, sono anche caratterizzate da oggettive condizioni di inadeguatezza che si ripercuotono nella regolare e corretta gestione nonché sorveglianza degli arrestati e contestualmente sulla sicurezza degli agenti di Polizia in particolar modo in un periodo di emergenza epidemiologica,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/69/5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/302;

le croniche carenze infrastrutturali della regione Marche creano da anni gravissimi disagi ai residenti e agli imprenditori e diventano ancora più pressanti e impellenti in questo momento di improcrastinabile necessità di rilancio dell'economia; urge la realizzazione di interventi basilari per evitare lo spopolamento e la desertificazione imprenditoriale, come il completamento delle opere sulla A14, in particolare nel tratto sud della regione, il ripristino delle strutture viarie che interessano l'area del cratere, i collegamenti dalla costa alle aree interne, la riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie, che attualmente penalizzano fortemente i collegamenti nord-sud;

i continui lavori dell'ultimo anno e mezzo sull'autostrada A14 e i continui problemi emersi - dal rogo della galleria di Grottammare ai cantieri di riqualificazione dei tunnel fino ai sequestri dei viadotti - hanno portato a restringimenti di carreggiata, fonte di code e incidenti, creando evidenti criticità e disagi agli automobilisti e ingenti danni agli operatori del trasporto merci conto terzi che, su scala nazionale, affrontano il tragitto nord/sud Italia e viceversa utilizzando la viabilità adriatica, ciò anche per la carenza di vie alternative in grado di garantire un livello di servizio sufficiente per gli spostamenti dei tanti veicoli e Tir che circolano quotidianamente nella zona;

la risoluzione del nodo viario in uscita dal porto di Ancona è indispensabile per la riqualificazione e sviluppo del porto e, pertanto, occorre accelerare la realizzazione dei lavori di connessione diretta del Porto di Ancona con l'Autostrada A14 e con la grande viabilità nazionale, di cui l'ANAS ha già completato lo studio di fattibilità tecnico-economica;

occorre accelerare la realizzazione degli interventi di raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara, previsti dal Contratto di programma-parte investimenti 2017-2021, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A.1 che costituisce l'asse portante del sistema ferroviario umbro-marchigiano; l'adeguamento infrastrutturale della linea Orte-Falconara ha come obiettivo il miglioramento dei collegamenti tra le principali zone urbane interessate dai nodi ferroviari dell'alta velocità/alta capacità ai Firenze e Roma e altre direttrici, nonché dei collegamenti lungo la rete RFI e altri sistemi di trasporto locali,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/70/5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/256;

l'articolo 130 del decreto in conversione reca il differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa;

considerato che:

l'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'esclusione dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale - prevista per alcune attività di trasporto merci e passeggeri - dei veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiore, a decorrere dal 1° ottobre 2020, e dei veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiore, a decorrere dal 1° gennaio 2021;

la citata esclusione dal beneficio dovrebbe indurre le imprese esercenti attività di trasporto merci e passeggeri a provvedere al ricambio del parco mezzi entro i termini prescritti;

l'emergenza sanitaria, tuttora in corso, suggerisce di differire il dies a quo di tale esclusione di almeno diciotto mesi per ciascun termine, vista anche l'assenza di qualunque misura di incentivo per il ricambio del parco mezzi pesanti in capo alle imprese esercenti attività di trasporto, e visti gli importanti sforzi profusi da queste ultime durante l'emergenza per garantire la distribuzione e l'approvvigionamento di beni di ogni genere, malgrado le condizioni di oggettive difficoltà in cui si siano trovate ad operare,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/71/5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/243;

premessi che:

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Titolo II del Decreto reca «sostegno alle imprese e all'economia», al fine di tutelare le prime attraverso misure agevolative e una immediata liquidità;

già in sede di esame del cosiddetto Decreto Liquidità il Governo, con l'ordine del giorno n. 9/2461-AR/177, si era impegnato a «valutare l'opportunità di individuare misure che supportino la ripresa del settore orafa-gioielliero, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo per le motivazioni illustrate in premessa delle risorse a fondo perduto ed eventuali incentivi di natura fiscale»;

il settore orafa, di fronte all'impatto del coronavirus, nel primo trimestre ha realizzato un fatturato che è risultato inferiore del 42,6 per cento a quello del corrispondente periodo del 2019. Il 53 per cento delle aziende orafe, monitorate a campione in una recente ricerca del Centro Studi di Confindustria Moda, ha accusato un calo del fatturato compreso tra il -20 per cento e il -50 per cento, il 29 per cento ha registrato una flessione superiore al -50 per cento e la flessione media del fatturato è stata pari a -42,6 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. Si calcola un decremento medio

degli ordinativi pari al -43,2 per cento sempre rispetto al medesimo periodo del 2019. Ancora, l'80 per cento delle aziende orafe a campione prevede il ricorso agli ammortizzatori sociali, coinvolgendo nell'88 per cento dei casi oltre l'80 per cento dei lavoratori, e la percentuale di dipendenti che potrebbe usufruire di ammortizzatori sociali è pari al 90,1 per cento della forza lavoro totale delle aziende rispondenti;

in considerazione del sistema artigianale microdiffuso e delle piccole dimensioni delle imprese, il settore orafico deve normalmente far fronte ai costi elevati delle materie prime e dei semilavorati nonché delle attrezzature di uso corrente, registrando anche una progressiva perdita delle migliori professionalità in quanto gli operatori anziani non hanno la possibilità di trasmettere ai giovani le proprie esperienze a causa dell'abbassamento tecnico delle lavorazioni e della discontinuità della domanda;

inoltre già negli ultimi anni si era registrato un preoccupante calo della domanda mondiale di preziosi, non più considerati un bene-rifugio, con l'inevitabile «guerra al ribasso»: ciò ha portato molti operatori, che in tempi relativamente recenti progettavano e producevano proprie linee di gioielleria, a lavorare quasi esclusivamente in conto lavoro per grossi clienti, con bassi ricarichi sugli articoli prodotti a causa della carenza di un marchio di stile affermato e pubblicizzato, che differenzi in modo chiaro il prodotto di gioielleria dalla variegata offerta di articoli di scarso valore;

per il settore orafico gli effetti del coronavirus sono iniziati molto prima, con il prezzo del metallo alle stelle che ha fortemente penalizzato l'intero distretto manifatturiero: sarebbe quindi utile prevedere, nell'immediato, lo scorporo della materia prima oro dalla determinazione del fatturato di riferimento per l'accesso ai benefici previsti per le imprese con fatturato inferiore ai 5 milioni di euro e, nel futuro prossimo, il recepimento della «Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi», meglio conosciuta come «Convenzione di Vienna», che consentirebbe una maggiore tutela dell'artigianato made in Italy;

i risultati del comparto del prezioso, a causa delle citate problematiche pregresse fortemente aggravate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono peggiori rispetto al campione totale preso in esame da Confindustria Moda e, per questo, gli addetti ai lavori hanno indicato tra gli interventi prioritari da adottare l'offerta di risorse a fondo perduto in favore dell'intera filiera orafa-argenteria-gioielliera, per dare ossigeno anche al mercato domestico e per riorganizzazione il polo produttivo della gioielleria di alto livello qualitativo affinché possa coniugare la manualità della lavorazione, l'originalità dell'ideazione e la tradizione artigiana con una strategia vincente in chiave 4.0,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/72/5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesse che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/245

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e a tal fine il Titolo li del Decreto reca «Sostegno alle imprese e all'economia» e il suo nuovo articolo 46-bis, introdotto nel corso dei lavori della Commissione Bilancio, prevede anche un «Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali»:

già durante i lavori delle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive sul cosiddetto

Decreto Liquidità si è voluto precisare che sono da considerare strategici ai fini dell'internazionalizzazione del Paese anche lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti made in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica; della moda, del design e dell'agroalimentare;

sempre in sede di approvazione del Decreto Liquidità il Governo, con l'ordine del giorno n. 9/2461-AR/179, si era impegnato «a valutare l'opportunità di mettere in campo di tutte le azioni necessarie, compresa l'eventuale istituzione di un apposito fondo nazionale, per consentire il rilancio del sistema fieristico, quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, e per sostenere le imprese e i lavoratori dell'intero comparto oggi in grande difficoltà a causa alla cancellazione di centinaia di eventi su tutto il territorio nazionale e delle conseguenti perdite in termini di mancati introiti e costi sostenuti»;

le misure fino ad oggi adottate evidenziano un forte interesse del Parlamento verso queste iniziative di promozione del made in Italy, ma purtroppo le norme contenute sia nel Decreto Liquidità sia nel provvedimento in esame non sono sufficienti a rilanciare un comparto che oltre alla sua funzione espositiva riveste un ruolo strategico in termini di attrazione degli investimenti e di bacino occupazionale: nella sola Regione Emilia-Romagna sono tantissimi gli appuntamenti fieristici e congressuali rinviati a causa del «Lockdown» e, tuttora, gli operatori del settore fieristico risentono dell'impossibilità di riorganizzare gli eventi saltati, a causa delle difficoltà nel garantire le misure di sicurezza e di contenimento necessarie. Numerose aziende organizzatrici si trovano oggi in una situazione di stallo, dal momento che la pianificazione e la realizzazione degli eventi necessita di mesi di lavoro, svolti in sinergia con altri settori, dalla logistica al catering; ciò ha comportato il ricorso alla cassa integrazione per la maggior parte del personale impiegato in questo settore, senza alcuna prospettiva di una prossima ripartenza;

si calcola che l'attività fieristica e congressuale italiana si concentri soprattutto nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, dove si colloca il 55 per cento degli eventi fieristici nazionali, ed il 75 per cento di quelli internazionali. La perdita economica provocata dalla cancellazione degli eventi da febbraio e per il resto del 2020 è stimabile in 700 milioni di euro, ma raggiunge il miliardo di euro se si considera l'indotto complessivo;

un piano di rilancio del comparto fieristico in questo momento di crisi potrebbe fungere da moltiplicatore per l'economia nazionale, in una logica di internazionalizzazione e promozione del made in Italy. Per queste ragioni, sarebbe opportuno, in accordo con la disciplina comunitaria in materia di «Aiuti Stato» e con quanto definito dalla stessa Commissione Europea, nell'ambito del «*Temporary Framework for State aid measures to support the economy the current 19 outbreak*», prevedere strumenti specifici per il sostegno degli operatori fieristici nazionali e per il rilancio del settore attraverso investimenti per la digitalizzazione delle esposizioni e per l'attrazione di buyers qualificati agli eventi in programmazione. Si dovrebbe altresì promuovere l'accesso ai mercati internazionali con programmi gratuiti per l'accompagnamento delle imprese nei percorsi di acquisizione delle certificazioni di prodotto e potenziare nuovi canali di vendita on-line per la progettazione da remoto, al fine di raggiungere un numero sempre maggiore di mercati stranieri su cui distribuire prodotti italiani. Tutto questo, al fine di garantire la sopravvivenza di questo importante settore e, attraverso di esso, dare sostegno all'intero sistema economico nazionale,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/73/5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/296.;

il provvedimento in esame dispone al Titolo II, misure di sostegno alle imprese e all'economia;

il settore dell'industria della difesa ha un ruolo strategico nel post-emergenza COVID-19, sia per capacità industriali, sia per innovazioni tecnologiche e può quindi contribuire a conferire un rinnovato impulso all'industria nazionale e al conseguente rilancio del Paese;

le imprese italiane che fanno parte di tale comparto rappresentano un volano per la crescita dell'Italia e risulterebbe pertanto vantaggioso, tanto più nell'eccezionale gravità del momento, assicurare ogni sostegno dell'industria nazionale a significativo contenuto tecnologico, come quella della Difesa, a tutela di una forza lavoro eccezionalmente qualificata, prezioso patrimonio d'eccellenza assolutamente da non disperdere,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/74/5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/288;

l'articolo 111 del presente provvedimento prevede lo stanziamento a favore delle Regioni e delle Province autonome di risorse per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione per l'anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19; tuttavia, si evidenzia che le Regioni a statuto speciale risultano fortemente penalizzate da uno stanziamento che, di fatto, viene ripartito tra tutte le Regioni del territorio nazionale;

risulta, dunque, auspicabile la previsione di un ulteriore stanziamento di risorse a favore delle Regioni a statuto speciale, affinché risulti garantita l'erogazione dei servizi essenziali per gli ambiti di competenza primaria, nonché al fine di sostenere il personale del comparto sanitario e di potenziare la rete assistenziale territoriale,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/75/5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/267;

l'8 aprile 2020 veniva pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 cosiddetto «decreto liquidità» recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di

adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali». L'articolo 11 primo comma del detto provvedimento si occupa di eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti da protesto di titoli di pagamento emessi prima della data di entrata in vigore del decreto i cui termini di scadenza fossero ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020. In sede di esame parlamentare intervenivano delle modifiche introdotte alla conversione del decreto con legge 5 giugno 2020, n. 40 (poi pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2020, n. 143). Infatti, i termini di scadenza compresi tra il 9 marzo 2020-30 aprile 2020 relativi a vaglia cambiari, cambiali ed altri titoli di credito emessi prima dell'entrata in vigore del decreto, veniva modificato con l'introduzione del termine finale del «31 agosto 2020». Inoltre, si è previsto che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non siano trasmessi dai pubblici ufficiali e, ove già pubblicati, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Per lo stesso periodo, le modifiche in sede di conversione hanno determinato la sospensione delle informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate. Dalla lettura del testo normativo e sue successive modificazioni, il sistema bancario ha continuato ad applicare le previsioni di cui alla legge n. 386 del 1990 ed, in parallelo, sono continuate le procedure di protesto, su tutti i titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto. Inoltre, nel periodo intercorrente tra il 30 aprile e la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2020, n. 143 del testo di conversione del decreto Liquidità contenente lo spostamento del termine di inibizione all'iscrizione del protesto e di cui alle modifiche intervenute in sede di conversione, le procedure hanno avuto corso secondo le originarie previsioni del decreto Liquidità, pur con successiva cancellazione e sospensione dalla entrata in vigore della legge n. 40 del 2020 ma, con evidente pregiudizio per gli effetti che questo tipo di procedimenti è in grado di arrecare anche temporaneamente sui rapporti finanziari di un soggetto. Per gli assegni emessi in data successiva all'entrata in vigore del decreto Liquidità seguiranno il normale iter di cui agli articoli 8 e successivi della legge n. 386 del 1990, con conseguente contestazione di termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, unitamente all'invito a corrispondere prova del pagamento comprensivo di interessi del 10 per cento oltre sanzioni ed accessori ma, peggio, per i detti titoli stanno verificandosi protesti ed ogni segnalazione pregiudizievole nelle banche dati private del sistema bancario, sino alla infausta sospensione della autorizzazione ad emettere assegni. La copertura legislativa per i titoli emessi solo fino all'entrata in vigore del decreto Liquidità ed, inoltre, la finestra temporale apertasi sino al giorno di entrata in vigore della legge n. 40 del 2020 con il prolungamento al 30 aprile dei termini di scadenza o decorrenti nel periodo di copertura dell'originario articolo 11 comma 1 del decreto-legge, ha determinato generalizzate azioni di contestazione degli istituti bancari rispetto a tutti gli assegni rimasti privi di provvista ed emessi in data successiva al 09 aprile. Sodalizi spontanei di commercianti del settore abbigliamento, come il Comitato Commercianti Uniti, nato a Sarzana (SP) segnalano la drammatica incidenza di effetti nefasti sul loro ambito commerciale che potrebbe presto vedere in ginocchio l'intero sistema dei piccoli commercianti. Infatti, prassi negoziale vuole che i pagamenti delle merci consegnate sia garantito con la dazione di più titoli di pagamento ai fornitori. Il periodo di chiusura per COVID- 19 ha quindi colpito la fascia temporale di consegna delle forniture del periodo primaverile-estivo 2020 con conseguente impossibilità dei negozianti, privi di liquidità, di corrispondere il pagamento degli importi facciali dei titoli già consegnati e con scadenze tra marzo ed ottobre, ed evitare i descritti effetti,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/76/5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/289;

il provvedimento in esame, nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, si ripropone di sostenere il sistema produttivo del Paese e il suo Titolo VI reca importanti misure fiscali tra cui una delle più rilevanti è la previsione - contenuta all'articolo 119 del decreto - di una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici;

tali misure agevolative sono state pensate in un'ottica sia di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Paese sia di nuova spinta per le imprese del settore edilizio, ma nell'attuale lettera dell'articolo 119 del decreto in esame si applicano solo agli Interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP comunque denominati, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del Terzo settore, nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche e ne restano comunque escluse le abitazioni signorili, ville o castelli (A1, A8, A9), in quanto ritenute edifici di lusso;

tali limitazioni si scontrano in realtà con la sentita esigenza di recupero del patrimonio storico-artistico del Paese: occorre tener presente che l'esclusione di tali edifici dal perimetro delle agevolazioni, in un momento di grande crisi economica, disincentiva sia i privati che gli enti comunali dall'intraprendere lavori di recupero e adeguamento antisismico di immobili che spesso rivestono un interesse storico-artistico per i cittadini e che a causa degli ingenti costi di manutenzione sono a rischio di decadimento;

in Italia inoltre sono 205.443 i beni culturali registrati nel 2017, estesi sul 93 per cento dei comuni italiani e oggi rappresentano una parte considerevole del nostro patrimonio storico-artistico. Purtroppo le difficoltà di bilancio dei comuni italiani e le scarse risorse che gli stessi possono destinare alla valorizzazione di beni immobili pubblici, ivi comprese le spese per la manutenzione e la ristrutturazione di edifici di interesse storico e artistico, non consentono di sfruttare al meglio il patrimonio comune;

sarebbe pertanto opportuno prevedere delle agevolazioni per incentivare le opere di recupero, di efficientamento energetico e di messa in sicurezza del patrimonio immobiliare storico-artistico sia dei privati che dei comuni anche per riconsegnare alla cittadinanza quelle ville, quei castelli, quelle dimore storiche che oltre ad avere un incommensurabile valore economico rappresentano per alcune realtà locali dei simboli di identità culturale,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/77/5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/316

gli archivi di Stato sono strategicamente rilevanti per la trasmissione del sapere storico del nostro Paese; oggi, il loro ruolo sembra essere dimenticato o addirittura svuotato a causa di una

situazione economicofinanziaria che da tempo rende molto difficile interventi di manutenzione e di inventariazione delle carte;

a questo si aggiunge il problema della mancanza di personale specializzato dovuta all'assenza di ricambio generazionale per coprire quei posti lasciati vacanti da molti pensionamenti;

nel febbraio 2020, il Governo, in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha accolto l'ordine del giorno n. 9/02325-AR/182 alla Camera, in cui si impegnava a reperire le risorse necessarie a favore degli archivi, ma siamo ancora lontani dal passare dalle parole ai fatti;

considerato che:

nel Decreto Rilancio non è prevista alcuna misura a sostegno degli archivi, e alcuni di essi come quello di Vicenza e di Bassano del Grappa il prossimo anno rischiano di chiudere proprio per mancanza di personale,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/78/5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/310;

il provvedimento in esame, al Titolo II, prevede specifiche disposizioni finalizzate ad incentivare, agevolare e sostenere le imprese in comprovata difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

in particolare, il contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 25 è una delle misure più importanti e attese dagli operatori economici duramente colpiti dal fermo produttivo conseguente alle misure di contenimento;

il comma 4 del predetto articolo definisce la condizione cui è subordinata la spettanza del contributo: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;

la condizione così come stabilita si calcola applicando una percentuale sullo scostamento tra i due fatturati. La percentuale da applicare è pari al 20 per cento se i ricavi e compensi 2019 non superano i 400 mila euro, del 15 per cento se superano i 400 mila ma non 1 milione, del 10 per cento se superano il milione ma non i 5 milioni di euro, soglia massima al superamento del quale ricordiamo non spetta più il contributo, aver previsto come parametro economico di riferimento l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 è fuorviante, iniquo e potenzialmente svantaggioso, soprattutto per le attività economiche che consolidano i loro fatturati su un andamento fluttuante delle loro entrate,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/79/5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/332;

il Titolo III del decreto-legge in esame reca misure in materia di infrastrutture e trasporti; considerato che:

il rilancio dell'economia italiana dopo l'emergenza sanitaria passa anche e soprattutto dalla rapida realizzazione degli interventi di cui necessitano le infrastrutture e le vie di trasporto presenti sul territorio italiano;

buona parte della rete viaria italiana è ora interessata da ispezioni e lavori di manutenzione dei viadotti e delle gallerie, a causa di manutenzione inadeguata e di eventi franosi che si sono susseguiti nel corso del tempo;

emblematico è il caso dell'Autostrada dei Fiori (A10) e l'Autostrada dei Trafori (A26): qui i lavori di manutenzione sono causa di code e rallentamenti su tutta la rete viaria, con pesanti disagi per i cittadini soprattutto nelle ore di punta: tutti gli automobilisti e i camionisti diretti verso Genova e il Levante ligure si trovano infatti costretti a stare fermi per ore, bloccati sull'asfalto, fino alla piena riapertura delle gallerie;

pur comprendendo la necessità di garantire la massima sicurezza della rete autostradale, appare d'uopo richiamare l'attenzione del Governo rispetto ad una situazione insostenibile per tutti gli utenti che giornalmente utilizzano la rete viaria per motivi personali o professionali, anche in ragione della perdurante assenza di valide alternative di trasporto;

la situazione è ancor più grave in ragione della drammatica crisi che interessa il sistema trasportistico italiano nella fase successiva al c.d. lockdown: in tal senso, il caso del trasporto portuale è emblematico, ove si registra un crollo dei volumi superiore al 30 per cento rispetto all'anno precedente,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/80/5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/301;

a tre anni dal terremoto che ha sconvolto il Centro Italia, emerge ancora un quadro di disperazione e sconforto tra la popolazione interessata, con una ricostruzione che va molto a rilento; i problemi sono ancora tanti, i finanziamenti tardano, paesi come Accumuli, Visso, Amatrice sono tuttora in macerie;

nonostante il presente decreto-legge non preveda disposizioni specifiche per i territori colpiti dal terremoto del centro Italia, è sotto gli occhi di tutti che l'emergenza da COVID-19 si è dimostrata ancora più pesante e intollerabile alla popolazione già provata duramente dal devastante terremoto del 2016 e 2017;

occorrono provvedimenti urgenti e improcrastinabili per i territori terremotati;

in particolare occorre prorogare gli effetti della Zona Franca Urbana ad un periodo temporale più ampio, almeno fino al 2026, in quanto le condizioni di ripresa e riavvio dell'economia create dalla «Zona Franca Urbana» scadono al 2020 e riconoscono le agevolazioni alle nuove iniziative imprenditoriali che si insediano nel «cratere» solo fino al 31 dicembre 2019; la previsione di un periodo di tempo così limitato risulta poco efficace, ed eventuali proroghe concesse di biennio in biennio generano incertezza tra gli operatori e non contribuiscono ad una programmazione ragionata degli investimenti in un arco temporale adeguato;

inoltre, occorre porre rimedio alle molte difficoltà che hanno incontrato i contribuenti terremotati nell'aderire alle procedure per le definizioni agevolate dei carichi erariali affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, cosiddetta rottamazione-*ter* (ex articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018) e alla definizione agevolata cosiddetta «a saldo e stralcio» (per i contribuenti che versano in gravi e comprovate difficoltà finanziarie ex articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, a causa del mancato raccordo tra le norme citate e i periodi di sospensione dei versamenti dei tributi previsti dalle norme speciali agevolative per il terremoto, infatti, in tali pericoli, l'Agenzia delle Entrate non ha potuto e non può notificare atti impositivi ai contribuenti, né ha l'obbligo di affinare o consegnare carichi all'Agente della Riscossione; la rottamazione prevede un risparmio che va dal 30 per cento al 40 per cento per i cittadini e sembrerebbe una questione di equità ed uguaglianza prevedere questa possibilità anche per le popolazioni dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e 2017;

in seguito all'approvazione di un emendamento del gruppo lega al Senato durante la discussione della legge di bilancio per il 2019, è stato inserito, nella legge n. 145 del 2018 il comma 986 che, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee) per l'anno 2019 prevede l'esclusione dal calcolo del patrimonio immobiliare degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali. Si tratta di una norma dal grande rilievo sociale e di modesto onere che occorre prorogare anche per il 2020 e per gli anni successivi,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/81/5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/339;

gli articoli 1 e 2 del decreto-legge all'esame dell'Aula, in ragione dell'emergenza COVID-19, prevedono misure finalizzate al potenziamento della rete ospedaliera e della rete sanitaria e sociosanitaria territoriale, alle quali le regioni e le province autonome sono chiamate a dare attuazione attraverso appositi piani, accedendo alle risorse stanziare dalle norme medesime;

nel disciplinare i suddetti processi di potenziamento e di riorganizzazione, le disposizioni sopra menzionate non richiamano espressamente l'autonomia di cui le province autonome di Trento e di Bolzano sono titolari ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione;

ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, sarebbe opportuno un rinvio esplicito alle disposizioni in parola e, segnatamente, all'articolo 79, comma 4, dello Statuto speciale, ai sensi del quale: «nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato, non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo»;

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/82/5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/249;

il provvedimento in titolo, al Capo VI, contiene speciali disposizioni fiscali per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza pandemica da Covid-19;

a seguito delle necessarie misure di contenimento migliaia di imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi hanno registrato una considerevole carenza di risorse, nonché un'inevitabile e drastica riduzione dei loro proventi;

tra le misure della Legge di Bilancio 2020 c'è stata la decisione del Governo di abolire la disposizione introdotta con la Legge di Bilancio 2019 che istituiva, a decorrere da quest'anno, un regime di favore per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con redditi compresi tra 65.001 euro e 100 mila euro, un'imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionale e comunale e Irap, con l'aliquota del 20 per cento;

il Decreto Rilancio si configura come una manovra da ben 55 miliardi; invero, l'onere della flat-tax al 20 per cento per ricavi fino a 100.000 era stata quantificata il primo anno in circa 100 milioni, 1 miliardo il secondo anno e 800 milioni nei successivi, a riprova che una più attenta veicolazione delle risorse stanziare avrebbe potuto avere maggiore incisione nelle scelte di ripresa economica;

la stessa misura di estensione è stata oggetto di proposta emendativa al presente decreto-legge, da un esponente della maggioranza a riprova del fatto che una sua attuazione è condivisa, diffusa e auspicata,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/83/5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/268;

l'obiettivo del provvedimento sarebbe volto ad assicurare l'unitarietà, l'organicità e la compiutezza delle misure dirette alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale;

l'articolo 1130 codice civile su «I poteri dell'amministratore di condominio» ha subito una sostanziale modifica con la riforma del 2012 che ha ampliato notevolmente l'elenco dei poteri e dei doveri in capo all'amministratore;

recita infatti, al punto 10 che: «10) L'Amministratore deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni»; pertanto tra i doveri previsti dall'articolo 1130 codice civile, alla fine di ogni anno, l'amministratore è tenuto a redigere il rendiconto della propria gestione. Sul rendiconto si sofferma più diffusamente l'articolo 1130- bis, anche in relazione ai diritti che, con riferimento ad esso, spettano ai condomini;

sarebbe opportuno e necessario prevedere che, in deroga al comma 10 dell'articolo 11301 del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019, venisse posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/84/5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 Atto Senato 1874,

premesso che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/286;

premesso che:

la crisi economica causata dalla pandemia e dal conseguente lockdown non ha risparmiato nessuno, un settore in grave difficoltà è quello dello street food con oltre 25 mila operatori solo in Italia;

delle 180 mila attività di commercio al dettaglio in area pubblica censite da UnionCamere, il 1815 per cento è specializzato nella somministrazione di cibo e bevande. Di queste, sono 3.500 le attività su ruota registrate (i cosiddetti food truck e simili) e poco oltre 20 mila le realtà che possono disporre di un gazebo su strada, afferenti alla categoria degli ambulanti, ma con licenza di somministrazione itinerante;

se infatti nei ristoranti si prospettano misure di sicurezza come il distanziamento sociale e le barriere in plexiglass, il mondo dello street food basato su festival in piazza e grandi aggregazioni, spesso stagionali, sembra non vedere la possibilità di una disciplina che possa essere di supporto;

secondo le stime, il danno economico del settore ammonterebbe a circa 200 milioni di euro. A questi vanno poi aggiunti i milioni di euro di merce invenduta, o deteriorata durante il periodo di inattività;

una situazione drammatica che ha investito non solo l'Italia ma tutto il mondo mettendo a dura prova migliaia di famiglie;

tra le richieste, pervenute al Governo dalle associazioni di categoria vi sono contributi a fondo perduto per le aziende del settore, l'azzeramento degli oneri fiscali per l'anno in corso e la semplificazione burocratica,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/85/5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/315;

considerata, nel dettaglio, la disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 183, ai sensi della quale la città di Parma mantiene il titolo di capitale italiana della cultura, già assegnato l'anno scorso, anche per l'anno 2021;

ricordato che tale proroga, chiesta con forza dai rappresentanti della Lega del territorio parmense sin dal decreto cosiddetto Cura Italia, con emendamenti e con l'ordine del giorno n. 9/2463/307, si è resa necessaria a causa del lockdown per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha portato, inevitabilmente, alla sospensione di una serie di eventi culturali ed artistici già programmati;

rammentato, infatti, l'entusiasmo che ha accompagnato il 12 gennaio scorso la cerimonia istituzionale di inaugurazione alla presenza del Presidente della Repubblica e i primi eventi in programma;

considerato che proprio a causa del lockdown, alcuni eventi sono stati cancellati, che le regole sul distanziamento sociale quale misura precauzionale per contenere il rischio di contagio non agevolano la fruizione dell'offerta culturale e che la crisi economica sta riverberandosi in modo molto pesante anche sul turismo culturale;

tenuto conto altresì che il calendario degli eventi deve essere riprogrammato e arricchito in vista del 2021,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/86/5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/333;

l'articolo 195 istituisce un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 a beneficio delle emittenti radiotelevisive locali per l'anno 2020 tralasciando incredibilmente le radio nazionali comunitarie;

le radio non hanno mai chiuso durante l'emergenza, continuando a trasmettere musica/informazione, aggiornamenti, intrattenimento;

le misure di sostegno adottate nei mesi dell'emergenza sanitaria con i vari decreti, e in ultimo con il «Decreto Rilancio», a favore del settore radiofonico, sono sostanzialmente fruibili solo dai soggetti che hanno forma giuridica di società di capitali. Sono perciò rimaste escluse le emittenti radiofoniche che non hanno tale natura giuridica, ma sono comunque soggetti economici che investono risorse proprie e impegnano capitali e forza lavoro, e che sono in condizione di debolezza strutturale rispetto agli altri player del mercato in relazione sia alla propria soggettività giuridica (associazione, fondazione, cooperativa non lucrativa) sia ai limiti normativi alla raccolta di risorse pubblicitarie;

come noto le radio comunitarie nazionali sono nate per fini sociali e per tale ragione beneficiavano di misure di favore sotto forma di contributi finanziari da parte dello Stato e della

possibilità di attivare nuovi impianti radiofonici su frequenze libere;

a fronte di tali benefici, alle emittenti radiofoniche comunitarie nazionali sono imposti dei vincoli tra i quali la forma giuridica di associazioni o fondazioni;

il cambiamento della natura della concessione non comporta alcun aggravio di spesa a carico dell'Erario, anzi tale modifica provocherà un incremento di gettito dal momento che il canone di concessione versato dalle emittenti radiofoniche è calcolato sul fatturato,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/87/5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/284;

l'articolo 222 del decreto-legge all'esame prevede in favore del settore della pesca disposizioni riguardanti il riconoscimento di un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020 ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca oltre che l'esonero dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

le imprese della pesca nel periodo del lockdown, a causa dell'emergenza dovuta al COVID-19, sono state costrette a sospendere o ridurre significativamente le loro attività sia per i prezzi bassi al mercato che per la forte riduzione della domanda nei canali della distribuzione tradizionale (mercati rionali, peschierie), ed anche per il quasi totale invenduto, dovuto al crollo della domanda;

il decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, agli articoli 4 e 6 prevede una serie di benefici fiscali e previdenziali per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari sotto forma di crediti di imposta e di abbattimento del reddito derivante dall'esercizio della pesca, ai fini delle imposte sui redditi, nonché come sgravio dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

per poter dare un ulteriore e importante sostegno al comparto della pesca, che nella fattispecie ricomprenderebbe anche coloro che effettuano la pesca nelle acque interne e lagunari, sarebbe, quindi, quanto mai necessario e urgente intervenire anche sotto il punto di vista fiscale e previdenziale prevedendo un aumento delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 30 del 1997,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/88/5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/295;

il provvedimento in esame dispone, all'articolo 21, che i volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento

della ferma, di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta;

i militari sono in prima linea durante la grave crisi causata dalla pandemia da COVID-19 e l'esigenza di trattenere in servizio i volontari a fronte di una carenza di domande per accedere al ruolo di VFP1 era già stato rappresentato come una possibile soluzione da parte di alcune forze politiche;

durante un'apposita indagine conoscitiva, gli stessi Stati Maggiori delle Forze armate, durante le audizioni hanno anticipato la necessità di allungare i tempi di permanenza dei volontari in ferma prefissata,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/89/5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/336;

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che il decreto all'esame dell'Aula si propone di superare, sta generando gravissime ricadute per l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone sordocieche e pluriminorate sensoriali;

com'è noto, la modalità principale di comunicazione di queste persone si basa sul contatto con le mani e con le altre persone; contatti che negli ultimi mesi sono stati fortemente limitati in conseguenza delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19;

le nuove regole di distanziamento sociale hanno confinato queste persone in una situazione di isolamento nell'isolamento, alla quale occorre urgentemente porre rimedio, recependo le istanze che, proprio a questo fine, sono state avanzate dalle associazioni maggiormente rappresentative di tali soggetti, da ultimo, in occasione della III Giornata nazionale delle persone sordocieche, celebrata il 27 giugno scorso;

tra gli interventi richiesti da anni, divenuti urgenti e improcrastinabili a causa dell'emergenza sanitaria in corso, vi è in primis la modifica della legge 24 giugno 2010, n. 107, recante misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche;

nonostante le istanze avanzate, infatti, la citata legge dispone ancora oggi il riconoscimento delle disabilità che affliggono una persona sordocieca, ovvero la sordità e la cecità, in maniera disgiunta tra loro, mentre tali condizioni andrebbero accertate unitamente riconoscendo così in maniera effettiva la sordocecità come disabilità specifica;

a ciò si aggiunga che il combinato disposto tra la citata legge n. 107 e la legge 20 febbraio 2006, n. 95, a cui si rimanda per il riconoscimento specifico della condizione di sordità, esclude la possibilità di vedere accertata tale condizione ai soggetti che hanno perduto l'udito dopo il compimento del dodicesimo anno di età;

inoltre, la medesima legge n. 107 andrebbe perfezionata sotto il profilo dell'assistenza e del supporto ai familiari che vivono quotidianamente la condizione di disabilità e che si fanno carico, tra le altre, delle spese per il personale di sostegno, fondamentale per l'inserimento dell'individuo nella società;

il provvedimento all'esame dell'Aula, pur prevedendo misure in materia di assistenza e

supporto alle persone con disabilità, non prevede misure specificamente rivolte al superamento delle anzidette criticità,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/90/5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/251;

il provvedimento in esame reca misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

la crisi economica derivante dalla forzata sospensione della maggior parte delle attività economiche e l'incombente recessione si stanno ripercuotendo anche sul settore editoriale;

tra le misure opportune per sostenere gli investimenti innovativi, anche attraverso la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 e la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare, c'è sicuramente l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni materiali;

tra questi, il nuovo bando Macchinari innovativi del Ministero dello sviluppo economico sostiene la realizzazione, nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, di programmi di investimento diretti a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa ovvero a favorire la transizione del settore manifatturiero verso il paradigma dell'economia circolare;

sarebbe necessaria un'attenzione specifica anche ad altre regioni, ugualmente in difficoltà ma non inserite nelle regioni beneficiarie del fondo Fesr 2014-2020, seppur duramente colpite dall'emergenza economica,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/91/5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

già in sede di prima lettura del provvedimento il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/259;

il Titolo III del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti; considerato che:

il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

l'accesso da Nord alla città di Padova attraverso la Strada Regionale 308 è oramai

congestionato nelle ore di punta e sussiste l'esigenza di alleggerire il volume del traffico sull'asta principale e sugli svincoli, anche alla luce del futuro insediamento del nuovo policlinico universitario nella zona est di Padova;

anche i comuni contermini, Vigodarzere e Cadoneghe, a seguito della congestione della viabilità nelle ore di punta, registrano gravi difficoltà nella gestione del traffico e nel contenimento dell'inquinamento atmosferico dovuti alle vetture ferme in coda, oramai con cadenza giornaliera, come è stato posto in evidenza anche dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Comunità Metropolitana di Padova in fase di approvazione;

sussiste l'esigenza di prevedere un asse di penetrazione viaria a Padova Nord alternativo all'attuale percorso attraverso il ponte sul Brenta/via Pontevigodarzere, di sezione adeguata e che non interessi aree e viabilità residenziali;

i sindaci dei comuni di Padova, Cadoneghe e Vigodarzere hanno sottoscritto un accordo per ricercare la soluzione viabilistica ottimale,

impegna il Governo:

ad accelerare il seguito dell'impegno già assunto, di cui in premessa.

G/1874/92/5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

costituisce un interesse pubblico quello di fornire al personale delle forze dell'ordine equipaggiamenti difensivi e armi adeguate alle sfide sempre più complesse poste dalla società in cui opera e della cui sicurezza si occupa;

l'esigenza è accresciuta dalla possibile crescita diffusa delle tensioni sociali e politiche, nazionali ed Internazionali, determinata dal Covid-19 e dalle sue conseguenze, non ancora ben visibili ovunque ma certamente significative;

è di particolare importanza fornire agli operatori delle forze dell'ordine equipaggiamenti protettivi come i caschi u-bot ed armi come le pistole mitragliatrici, con commesse dalle quali potrebbero trarre beneficio anche alcuni produttori nazionali, certamente colpiti dagli effetti recessivi provocati dal Covid-19 e dalle quarantene,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per reperire le risorse da destinare all'indispensabile potenziamento degli equipaggiamenti protettivi in dotazione alle forze dell'ordine, come il casco u-bot, e dell'armamento individuale, in particolare per l'acquisto di pistole mitragliatrici, che dispiegano un eccezionale effetto deterrente sulla criminalità.

G/1874/93/5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

con riferimento ai fondi previsti dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Legge di Bilancio 2018, articolo 1, comma 1072 - finanziamento del Fondo di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 140, - stanziamento per gli interventi di completamento della rete nazionale degli Interporti con particolare riferimento al Mezzogiorno, il Ministero delle infrastrutture lo scorso 22 maggio 2020 ha avviato le procedure per la predisposizione del bando pubblico di assegnazione delle suddette risorse;

con una comunicazione ai gestori degli interporti italiani (ovvero quelli indicati nella legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto anche conto delle indicazioni risultanti dagli allegati infrastrutture ai DEF 2016-2017-2018-2019) la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Mit, sempre il 22 maggio 2020, ha richiesto «eventuali suggerimenti, commenti ed indicazioni che si ritiene possano essere utili ad integrare il bando in preparazione anche al fine di renderlo maggiormente aderente alle esigenze della realtà interportuale a cui è destinato»;

le risorse messe a disposizione dal Fondo per gli investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese (2018- 2022) destinate a I completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno ammontano a complessivi 45 milioni di euro;

i progetti saranno valutati dagli organi preposti del Mit tenendo conto, tra gli altri, della coerenza dell'intervento con gli strumenti di pianificazione («Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture»), degli effetti dell'intervento sotto l'aspetto della sostenibilità ambientale-energetica e dell'intermodalità finalizzata all'eliminazione di «colli di bottiglia» e allo sviluppo della retroportualità delle opere stradali e ferroviarie finalizzate al potenziamento dell'interconnessione fra hub portuali e interporti, nell'ambito dell'area interportuale, della fattibilità tecnico economica dell'intervento;

della connessione alla rete TEN-T (*Trans-European Networks - Transportation*), dell'attuabilità del progetto in tempi certi, connessa al grado di maturità e condivisione del progetto (cantierabilità) eccetera;

visto che:

oltre alla rete di interporti esistenti, sono in progetto altre strutture che vanno a soddisfare le richieste del settore produttivo italiano al fine di renderlo più competitivo nel mercato mondiale,

impegna il Governo:

ad adottare appositi provvedimenti volti ad estendere il bando di cui sopra anche alle strutture in progettazione al fine da un lato di ammodernare gli interporti esistenti e dall'altro di ampliarne la rete in modo da coprire tutto il territorio alla luce delle nuove infrastrutture viarie e ferroviarie realizzate in tempi recenti o in fase di costruzione.

G/1874/94/5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

il provvedimento in esame recante Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia, prevede all'articolo 119 una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici. L'agevolazione è peraltro estesa all'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ma solo se eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di efficientamento di cui ai commi 1 o 4 della citata norma;

il Piano nazionale integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC riguardo alle fonti rinnovabili prevede al 2030 una produzione di energia elettrica pari a 187 TWh. Il maggior contributo a questo obiettivo di produzione è focalizzato sul comparto del fotovoltaico per il quale il PNIEC stima necessario aumentarne gli impianti fino ad arrivare ad una potenza installata di circa 51 GW, rispetto agli attuali 20 GW. Per raggiungere questo obiettivo occorre puntare alla riduzione del consumo di territorio in primis promuovendo l'installazione di impianti su strutture edificate e in seconda battuta potenziando gli impianti già esistenti;

sarebbe pertanto utile applicare le detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto Rilancio anche ai soli lavori di installazione di impianti solari fotovoltaici indipendentemente dal fatto che questi siano eseguiti in abbinamento ad altre misure di efficientamento energetico, consentendo in questo modo l'accesso a tali agevolazioni per una più ampia platea di beneficiari e, al contempo, favorendo il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC;

si dovrebbe inoltre precisare che possono beneficiare dell'ecobonus sia gli interventi di potenziamento sia le installazioni di sistemi di accumulo integrati degli impianti fotovoltaici già esistenti, al fine di ampliare il numero dei destinatari della citata agevolazione fiscale e consentire una maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili;

da ultimo si dovrebbero estendere le detrazioni previste dall'articolo 119, comma 15, del decreto in esame anche alle spese sostenute per il rilascio delle autorizzazioni urbanistiche quali quelle di progettazione e per la corretta esecuzione dei lavori sia sotto il profilo tecnico (direzione dei lavori) sia in materia di sicurezza dei lavoratori (coordinatore della sicurezza). Queste voci hanno infatti una consistente incidenza sull'esecuzione dei lavori nel loro complesso, e potrebbero disincentivare l'attuazione degli interventi ove non rimborsate,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicarvi della disciplina in esame al fine di adottare, per le esigenze illustrate in premessa, ulteriori iniziative normative volte ad applicare il cosiddetto ecobonus anche per la sola installazione di impianti fotovoltaici indipendentemente da contestuali misure di efficientamento energetico;

a precisare in via interpretativa che l'ecobonus può applicarsi sia agli interventi di potenziamento sia alle installazioni di sistemi di accumulo integrati degli impianti fotovoltaici già esistenti al fine di ampliare il numero dei destinatari della citata agevolazione fiscale e favorire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC;

a chiarire in via interpretativa che le detrazioni previste dall'articolo 119, comma 15, del decreto in esame si applicano anche alle spese sostenute per il rilascio delle autorizzazioni urbanistiche e per la corretta esecuzione dei lavori per evitare che tali esborsi scoraggino i cittadini dalla programmazione di interventi di efficientamento energetico e di misure antisismiche sugli edifici.

G/1874/95/5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

l'obiettivo del provvedimento sarebbe volto ad assicurare l'unitarietà, l'organicità e la compiutezza delle misure dirette alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale;

l'articolo 1129 Codice civile (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore) al comma 7 recita: «L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno

specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica»;

al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, sarebbe necessaria una modifica normativa, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile,

impegna il Governo:

a modificare, nel primo provvedimento in materia, l'articolo 1129 del codice civile per prevedere l'obbligo dell'amministratore di condominio di riscuotere e pagare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, esclusivamente tramite uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio e prevedere anche il diritto di ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, di poter prendere visione ed estrarre copia della rendicontazione periodica.

G/1874/96/5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

il comma 2 dell'articolo dispone con riguardo alle misure volte a fronteggiare i rischi di contagio da Covid-19 a cui sono quotidianamente esposti le Forze di Polizia in ragione delle attività espletate sul territorio a favore della collettività e ancor di più negli ultimi mesi a causa dell'emergenza epidemiologica;

al fine di rendere effettive le condizioni di sicurezza in cui sono chiamati ad operare gli agenti ma anche di razionalizzare le risorse a disposizione, è necessario garantire altresì un sistema permanente volto al continuo monitoraggio dell'efficienza e adeguatezza degli strumenti in dotazione alle forze dell'ordine attraverso una commissione paritetica ovvero partecipata dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali delle medesime;

difatti, numerosi sono i casi riportati dalle cronache in cui agenti delle forze dell'ordine sono stati vittime di incidenti o addirittura hanno perso la vita nell'adempimento del proprio servizio a causa di inadeguati dispositivi di difesa e sicurezza, e tale rischio appare ancor più grave alla luce dell'emergenza epidemiologica in corso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti, anche carattere normativo, al fine di istituire un'apposita commissione paritetica ovvero partecipata dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali delle Forze di polizia con il compito di procedere al controllo periodico dell'efficienza e adeguatezza nonché della necessità di eventuale sostituzione o ristrutturazione degli strumenti e delle dotazioni in uso alle stesse.

G/1874/97/5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 42 istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo denominato Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020. In particolare la disposizione è volta a sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata;

in Italia si calcola che il digitale divide coinvolga circa 7-8 milioni di persone, che non possono accedere alla rete né utilizzando i network fissi, né quelli mobili;

la pandemia di COVID-19 ha reso necessario un cambiamento globale nel modo in cui le persone vivono, lavorano e socializzano; con l'aumento della disoccupazione e le misure di isolamento, un livello base di inclusione digitale è diventato quasi universalmente essenziale;

dalla consultazione Infratel del 2015, non è stato effettuato alcun aggiornamento della mappatura delle «aree bianche», nonostante siano trascorsi quasi 5 anni e sia scaduto l'orizzonte temporale di tale consultazione (31 marzo 2018). La mappatura delle aree bianche risulta quindi obsoleta in quanto non tiene conto degli investimenti effettuati successivamente dagli operatori privati;

il Piano Open Fiber prevede: i) 80 per cento UI coperte in FTTH; ii) 20 per cento UI coperte in FWA (pari a circa 1,6 milioni di UI);

il Piano OF è in grave ritardo rispetto alle tempistiche imposte dalla Concessione. Dopo 3 anni dalla firma della la Concessione, i comuni coperti in FTTH sono 287 comuni, di cui soltanto 69 collaudati su un totale di oltre 7.000 comuni;

la duplicazione con fondi pubblici della copertura FWA in aree già coperte da operatori privati - oltretutto con la medesima tecnologia FWA - rappresenta una violazione delle condizioni alle quali gli aiuti di Stato sono stati concessi, in quanto risulterebbero «costose e non necessarie duplicazioni» di rete che presuppongono lo spiazzamento di investimenti privati e fenomeni di distorsione della concorrenza,

impegna il Governo:

ad intraprendere, urgenti azioni correttive al Piano che puntino, da un lato, sulla sinergia tra diverse soluzioni architetture e, dall'altro, sulla condivisione delle infrastrutture di rete di tutti gli operatori infrastrutturali, valorizzando in particolare la presenza capillare degli operatori FWA in quelle aree montane e rurali del paese che lo stesso Concessionario ha previsto di coprire con tecnologia FWA.

G/1874/98/5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

la Ministra delle infrastrutture e dei trasporti ha più volte individuato la necessità di una stazione «in linea» dei treni Alta Velocità a Parma in corrispondenza dell'insediamento della Fiera di Parma confermando l'intenzione di attivarsi con Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato;

nella seduta del consiglio comunale di Parma del 25 maggio scorso è stata approvata senza alcun voto contrario una mozione perché si avviasse con la massima urgenza possibile uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione di una stazione AV in linea;

si intenderebbe pertanto avviare in tempi rapidi un percorso tecnico che, attraverso un'analisi dei dati riguardanti il bacino di utenza e attraverso uno studio di fattibilità trasportistico ed

infrastrutturale, potrà permettere di scegliere la strada migliore da intraprendere sul potenziamento del servizio dei treni ad alta velocità sul territorio di Parma perché la stazione Mediopadana di Reggio Emilia così come è oggi non è sufficiente;

una nuova stazione di alta velocità sarebbe strategica per i collegamenti stradali e autostradali che convergono su Parma e sinergica con la Mediopadana di Reggio Emilia, ovvero con fermate alternate a Parma o a Reggio, rispondendo ad una fetta di mercato che oggi non utilizza la Mediopadana (solo 5 per cento dei passeggeri ha destinazione Parma) e potrebbe inoltre sopperire alla prossima saturazione della stazione Reggio AV (prevista entro 4/5 anni);

una nuova stazione di alta velocità alle Fiere di Parma sarebbe sinergica agli allestimenti fieristici di più ampio richiamo, e potrebbe usufruire dei parcheggi esistenti e di quelli in programmazione, che senza la presenza della stazione alta velocità potrebbero risultare in esubero per il solo utilizzo fieristico;

l'ipotesi della nuova stazione AV nelle vicinanze della Fiera di Parma e nei pressi della località di Baganzola resta la migliore nel lungo periodo, perché non ha problemi di «rottura di carico» e perché potrebbe lavorare in sinergia con la Mediopadana, non sottraendo di fatto passeggeri ma dando risposta ad una richiesta di trasporto su ferro che la stazione di Reggio Emilia non soddisfa,

impegna il Governo:

nell'ambito del rilancio degli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo per finanziare il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una stazione in linea per la fermata AV a Parma, vicino alla Fiera di Parma nei pressi della località di Baganzola.

G/1874/99/5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza psicofisica del personale delle forze di polizia costituisce un interesse pubblico, concorrendo al miglioramento della sua capacità di tutelare la sicurezza dei cittadini e salvaguardare le istituzioni;

al contempo, tra i settori economici maggiormente colpiti dal blocco delle attività conseguente all'imposizione delle quarantene vi è certamente anche quello delle attività legate alla pratica sportiva;

interventi che facilitassero l'accesso degli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e agli altri luoghi deputati allo svolgimento di attività sportive coglierebbero pertanto il duplice obiettivo di assicurare il mantenimento in condizioni di piena efficienza fisica del personale delle forze dell'ordine e di contribuire al rilancio del comparto che gestisce palestre ed impianti sportivi,

impegna il Governo:

a mettere al più presto allo studio un sistema efficace di incentivazione e promozione dell'accesso del personale delle forze dell'ordine a palestre ed altri luoghi idonei alla pratica sportiva.

G/1874/100/5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

un'altra provincia ad oggi esclusa, pur essendo fortemente colpita, è quella di Mantova, per la peculiarità di taluni Comuni;

Canneto sull'Oglio, ad esempio, ricade amministrativamente nella provincia di Mantova ma, trattandosi di comune di confine, geograficamente, socialmente ed economicamente è più prossima alla provincia di Cremona e, di conseguenza, ha subito in pieno il focolaio di Cremona, nel mese di marzo 2020, infatti, il comune ha registrato 31 decessi su poco più di 4.000 abitanti, con un incremento della mortalità rispetto allo stesso mese dell'anno precedente pari a 337,5 per cento;

stesso discorso vale per il comune di Viadana, confinante con la provincia di Cremona, e nello specifico con il comune di Casalmaggiore: gli intensi rapporti lavorativi con i vicinissimi comuni della zona rossa cremonese e la condivisione di numerosi servizi socio-sanitari, tra cui l'ospedale Oglio Po in comune con Casalmaggiore, hanno contribuito ad una rapida diffusione del contagio, che ha portato il comune a registrare una percentuale di soggetti contagiati superiore all'1,26 per cento della popolazione ed a 64 decessi;

le stesse ragioni valgono anche per il comune di Castiglione delle Stiviere, confinante con i comuni bresciani di Carpenedolo, Montichiari, Lonato e Calcinato, che ha registrato una percentuale di soggetti contagiati superiore all'1104 per cento della popolazione, oltre a numerosi decessi, con gravi conseguenze negative del lockdown per tutto l'indotto economico del territorio, particolarmente rivolto al settore manifatturiero e tessile, al turismo ed all'enogastronomia;

è indubbio, pertanto, l'importanza per i citati comuni di accedere a fondi, contributi o qualunque programma di finanziamento straordinario;

l'articolo 112-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione anche con il contributo del gruppo Lega Salvini Premier, ha istituito un fondo per i Comuni;

particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-191 demandando ad un successivo decreto del ministero dell'interno la ripartizione delle risorse,

impegna il Governo:

a tener conto, in sede di emanazione del decreto di riparto delle risorse, della peculiarità dei comuni citati in premessa e, più in generale, di tutti i comuni della provincia di Mantova particolarmente danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

G/1874/101/5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

l'emergenza COVID-19 impone di accelerare i processi di digitalizzazione dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione, soprattutto in ambito sanitario per migliorare l'efficienza dei sistemi, ridurre gli adempimenti a carico degli assistiti e limitare al minimo gli spostamenti non necessari, riducendo per tal via anche le potenziali occasioni di contagio;

nel processo di transizione verso la digitalizzazione in ambito sanitario, si segnala la necessità di adottare una misura tanto semplice quanto importante per il SSN, che da anni viene richiesta da migliaia di assistiti, avente ad oggetto la dematerializzazione dei buoni per l'acquisto degli alimenti glutenfree specificamente formulati per i soggetti affetti da celiachia;

in molte regioni, l'erogazione di tali alimenti rimane subordinata alla consegna di buoni in formato cartaceo che vengono rilasciati periodicamente da parte dell'azienda sanitaria di pertinenza;

il sistema in questione, tuttavia, è estremamente macchinoso, genera lunghi tempi di attesa e costringe i cittadini a spostamenti inutili che, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, andrebbero sicuramente evitati;

il passaggio al buono dematerializzato, per il quale il Gruppo Lega ha presentato un'apposita proposta di legge alla Camera, risolverebbe gran parte delle anzidette criticità, garantendo peraltro una rendicontazione istantanea e trasparente degli acquisti, la circolarità del beneficio nelle varie regioni, nonché una minore spesa complessiva grazie alla riduzione dei costi di carta, attività burocratiche e personale, con possibilità di reimpiegare le risorse liberate in favore dei pazienti celiaci;

il provvedimento all'esame dell'Aula, pur contenendo disposizioni in materia di digitalizzazione e innovazione tecnologica, non prevede alcuna misura con riferimento alla dematerializzazione dei buoni di cui si discute,

impegna il Governo:

a prevedere adeguate iniziative, anche sul piano normativo, per consentire che l'acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formulati per i soggetti affetti da celiachia, nelle farmacie e presso gli esercizi commerciali, possa avvenire mediante l'utilizzo di buoni elettronici spendibili sull'intero territorio nazionale, direttamente accreditati sulla tessera sanitaria dell'assistito.

G/1874/102/5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 103, dispone in materia di emersione di rapporti di lavoro;

il comma 26 del medesimo articolo prevede che a fronte degli oneri netti derivanti dall'articolo, quantificati in 238.792.244 euro per l'anno 2020, si provveda per una quota pari a 35.000.000 di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;

tale disposizione va a indebolire tutto il sistema dei rimpatri, poiché è noto che il trattenimento all'interno dei centri per il rimpatrio (CPR di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286/98 è condizione necessaria ai fini dell'identificazione e dell'ottenimento della necessaria documentazione per l'effettivo allontanamento dello straniero irregolare;

secondo la comunicazione della Commissione europea (2020/C 126/02 dello scorso aprile recante Covid-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento, le misure sanitarie adottate a livello mondiale hanno avuto ripercussioni significative sul rimpatrio dei migranti irregolari e tuttavia si deve «continuare a sostenere e promuovere attivamente il rimpatrio dei migranti irregolari»;

secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno, nonostante l'emergenza da Covid-19 anche negli ultimi mesi, gli ingressi illegali nel nostro Paese, peraltro rilevati solo via mare, sono aumentati vertiginosamente rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, passando da 2.790 a 7.314 da gennaio al 3 luglio,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori provvedimenti volti a garantire che le risorse già iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari rimangano assegnate per tali finalità per consentire l'effettivo rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno o ingresso siano irregolari.

G/1874/103/5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 103 dispone in materia di emersione di rapporti di lavoro;

il comma 26 del medesimo articolo prevede che a fronte degli oneri netti derivanti dall'articolo, quantificati in 238.792.244 euro per l'anno 2020, 346.399,000 euro per l'anno 2021 e 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provveda per una quota pari a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, autorizzando, pertanto, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

tale disposizione va a indebolire tutto il sistema dei rimpatri, poiché è noto che il trattenimento all'interno dei centri per il rimpatrio (CPR) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 285/98 è condizione necessaria ai fini dell'identificazione e dell'ottenimento della necessaria documentazione per l'effettivo allontanamento dello straniero irregolare;

secondo la comunicazione della Commissione europea (2020/C 126/02) dello scorso aprile recante Covid-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento, le misure sanitarie adottate a livello mondiale hanno avuto ripercussioni significative sul rimpatrio dei migranti irregolari e tuttavia si deve «continuare a sostenere e promuovere attivamente il rimpatrio dei migranti irregolari»;

invece, secondo quanto dichiarato dallo stesso Garante dei detenuti il 23 maggio «Nei sette Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) continua a diminuire il numero delle presenze, che questa settimana sono 195 contro le 204 della scorsa». Una tendenza che si conferma, «dovuta sia al minor numero di ingressi, sia alle mancate proroghe del trattenimento»;

già con il decreto-legge 113/2018, convertito con modificazioni con legge 132/2018, era stato prolungato il trattenimento nei CPR da 90 giorni a 180, così come previsto dall'articolo 15, paragrafo 5 dalla Direttiva 2008/115/CE, cosiddetta Direttiva Rimpatri;

sempre la stessa Direttiva rimpatri all'articolo 15, paragrafo 6 consente agli stati di prolungare il trattenimento di altri dodici mesi qualora «vi siano ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi» (lettera b), così come per effetto della pandemia da COVID-19 che ha interessato anche i paesi di origine degli stranieri irregolari presenti in Italia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prolungare il termine massimo per il trattenimento nei CPR ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6 della Direttiva 2008/115/CE onde garantire l'espletamento delle procedure per l'effettivo allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno o ingresso siano irregolari.

G/1874/104/5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

l'articolo 103 del provvedimento all'esame, introduce due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, nella cura della persona e nel lavoro domestico;

a differenza di precedenti provvedimenti di regolarizzazione, ove si legava il permesso ad un contratto di lavoro già in essere (emersione del lavoro nero), in questo caso il permesso semestrale verrà rilasciato anche senza un contratto di lavoro o il datore di lavoro potrà ex novo fare un contratto;

la sanatoria ivi contemplata, a dire del Governo ideata per esigenze legate al comparto principalmente agricolo, nonostante le diverse richieste provenienti dalle associazioni di categoria che chiedevano invece voucher e corridoi verdi sulla falsariga di altri Stati europei, sia nei numeri che negli effetti si è rivelata fallimentare questo a dimostrazione di come la sanatoria sia un provvedimento solo ideologico e totalmente inutile per il settore;

infatti, delle 220.000 domande previste della sanatoria, dal 1° al 29 giugno, sono state 3.231 le richieste di permesso di soggiorno temporaneo presentate agli sportelli postali da cittadini stranieri ai sensi dell'articolo 103;

di contro, il risultato più evidente è stato quello di incentivare gli arrivi di immigrati irregolari allettati dalla speranza di trovare un lavoro nel nostro Paese, invero già pesantemente in crisi a seguito dell'emergenza da COVID;

si è deciso di concedere a migliaia di immigrati irregolari in Italia un permesso di soggiorno temporaneo per cercare una occupazione lavorativa nel nostro Paese, anziché prevedere misure di ricollocamento lavorativo per quei cittadini che hanno perso la propria attività in questi ultimi mesi o sono a rischio di perdita del proprio posto di lavoro;

era stata presentata quasi come una riforma epocale, doveva rappresentare un sigillo alla lotta al caporalato, al lavoro nero e doveva al tempo stesso andare a risolvere il problema della mancanza di manodopera nelle campagne;

in Francia i disoccupati che hanno richiesto di lavorare in agricoltura sono stati più del fabbisogno ovvero circa 207.000; anche la Spagna ha coinvolto i propri disoccupati in un progetto di riconversione del lavoro verso l'agricoltura; la Germania ha attivato i «corridoi verdi» che hanno permesso il passaggio agevole nel Paese da parte dei lavoratori agricoli provenienti da Polonia, Bulgaria e Ucraina, impiegando così nei campi circa 80.000 lavoratori stagionali;

i voucher in agricoltura sono sempre stati considerati dagli imprenditori agricoli un mezzo adatto a facilitare e semplificare il rapporto di lavoro;

anche le associazioni di categoria hanno espresso, in varie occasioni, forti perplessità che la sanatoria avesse portato dei benefici al settore agricolo, questa poteva essere l'ultima opzione, in caso di prolungamento della crisi. La proposta di diversi addetti ai lavori era quella di favorire dei corridoi per il ritorno in Italia dei braccianti stranieri comunitari,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di prevedere, per il settore dell'agricoltura, misure alternative alle disposizioni previste dall'articolo 103 del decreto-legge all'esame, valutando la necessità di ridefinire gli aspetti legati al lavoro occasionale in agricoltura anche al fine di rivedere la normativa già esistente sui voucher, in quanto la regolarizzazione si è dimostrata fallimentare e rischia di andare ad alimentare, anziché contrastare, il mercato illegale dello

sfruttamento e la tratta degli esseri umani.

G/1874/105/5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

l'articolo 222-*bis* prevede che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni per le eccezionali gelate occorse dal 24 marzo al 3 aprile 2020 possano accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica: ciò per le produzioni per le quali non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, con conseguente incremento di 10 milioni di euro per il 2020 della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori;

le gelate tardive del periodo tra fine marzo e inizio aprile 2020 che hanno colpito la regione Emilia-Romagna in particolar modo le campagne delle province di Reggio Emilia, Modena, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e della Città Metropolitana di Bologna, hanno interessato principalmente il settore ortofrutticolo;

la superficie interessata da questo evento eccezionale è di circa 48 mila ettari di frutteti ad alta specializzazione produttiva, con perdite che arrivano a sfiorare il 90 per cento del raccolto previsto per quest'anno nel caso delle albicocche, quasi 9 mila imprese agricole colpite e una stima provvisoria dei danni che ammonta a quasi 400 milioni di euro;

il comparto ortofrutticolo dell'Emilia-Romagna è stato messo ulteriormente a dura prova dopo i danni provocati dalla cimice asiatica e dall'emergenza Coronavirus;

in merito alla possibilità per le imprese agricole di assicurarsi contro l'evento gelo, è necessario sottolineare che, pur essendo aperti i Condifesa (gli organismi assicurativi degli agricoltori), gli imprenditori erano impossibilitati a muoversi a seguito delle restrizioni nazionali imposte all'emergenza COVID-19, quindi, in difficoltà per stipulare l'assicurazione, a ciò si aggiunge poi il fatto che molti agricoltori erano in quarantena e altri residenti in provincia di Reggio Emilia, Modena e Rimini in isolamento, così come pure il Comune di Medicina (Bologna), dichiarato «zona rossa» dal 15 marzo scorso;

le misure adottate con l'articolo 222-*bis* del decreto-legge all'esame, alla luce di quanti siano i danni stimati nella sola regione Emilia-Romagna risultano insufficienti a coprire il fabbisogno delle imprese agricole,

impegna il Governo:

a prevedere, alla luce di quanto esposto in premessa e dalla stima dei danni subiti dalla sola regione Emilia-Romagna, un incremento delle risorse previste dall'articolo 222-*bis* del decreto-legge all'esame al fine di permettere un giusto ristoro alle imprese agricole danneggiate da questi eventi eccezionali.

G/1874/106/5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

la Regione Friuli-Venezia Giulia concorre agli obiettivi di finanza pubblica annuale mediante il versamento di un contributo pari a 726 milioni - circa il 12,77 per cento dell'intero bilancio regionale-

che la stessa Regione si è impegnata a pagare allo Stato dal 2011;

tuttavia, il versamento di tale contributo straordinario, previsto a seguito dell'intesa sottoscritta il 29 ottobre 2010, a sua volta recepita dalla legge n. 220 del 2010, articolo 1, commi 151-159, modificata poi dalla legge n. 190/2014, articolo 1, commi da 512 a 523, risulta incompatibile con le difficoltà finanziarie che la Regione sta attraversando in questo periodo di emergenza da COVID-19, rischiando di determinare l'impossibilità di finanziare l'attività ordinaria;

inoltre, ne conseguirebbe anche l'impossibilità di poter garantire ai cittadini i servizi essenziali previsti dalla Costituzione;

si evidenzia, peraltro, l'insufficienza dello stanziamento di 1,5 miliardi di euro previsto dal Fondo unico per Regioni ordinarie e speciali a ristoro delle minori entrate causate dalla crisi pandemica,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'azzeramento del contributo al saldo di finanza pubblica dovuto dalla regione Friuli-Venezia Giulia per gli anni 2020 e 2021.

G/1874/107/5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

in un momento in cui il dibattito sulla sanità è più vivo che mai, con lo scopo di garantire la celere realizzazione del nuovo Ospedale post-COVID-19 di Piacenza nella macroarea sita in Via Farnesiana la Commissione tecnica ha già approvato il cambio di destinazione d'uso dell'area di sedime in area per «attrezzature sanitarie», in variante al Psc;

la pandemia, che ha cambiato lo scenario in cui si colloca il nuovo ospedale, ha insegnato molto a tutti dal punto di vista delle esigenze sanitarie, laddove occorrono strutture moderne, più elastiche e meno rigide, con più spazi a disposizione e con nuovi collegamenti logistici;

il nuovo ospedale di Piacenza è destinato a diventare il primo post Covid d'Italia, e forse anche il primo d'Europa;

per realizzare tale obiettivo, occorre accelerare molto sulle procedure, bisogna utilizzare tutti gli strumenti economici e tutte deroghe in materia edilizia previste dall'articolo 2 del decreto-legge per le strutture ospedaliere e, soprattutto, bisogna usufruire di tutte le semplificazioni, accelerazioni e deroghe che si spera dovrà contenere il prossimo decreto semplificazioni,

impegna il Governo:

nell'ambito del rilancio degli interventi infrastrutturali attesi con il decreto semplificazioni, ad inserire il nuovo Ospedale post-COVID-19 di Piacenza, della macroarea sita in Via Farnesiana tra le infrastrutture sanitarie strategiche ed indispensabili per il territorio nazionale, anche prevedendo la nomina di un commissario straordinario, da individuare nella figura del Sindaco del comune di Piacenza che dovrà essere dotato con poteri e funzioni derogatorie e semplificate per il celere espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi.

G/1874/108/5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

la situazione emergenziale e straordinaria che stiamo vivendo richiede di poter agevolare le procedure abilitative per le professioni di psicologo, farmacista e biologo;

la necessità del distanziamento sociale rende difficile l'organizzazione degli esami di Stato per il 2020;

le difficoltà e i sacrifici economici derivanti dalla situazione emergenziale, rendono particolarmente oneroso il pagamento della tassa di iscrizione agli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni ordinistiche. Si tratterebbe di versare di una somma fino ad un ammontare di 500 euro, in un momento di crisi economica come questo che graverebbe ulteriormente sui nuclei familiari;

in attesa di una riconsiderazione dei suddetti corsi di laurea che possa portare a valutare la possibilità di un intervento normativo di più ampio respiro, che tenga conto della possibilità di istituire tirocini professionalizzanti all'interno dei corsi stessi, senza dover sostenere necessariamente l'esame di Stato, così come è stato di recente stabilito per le professioni mediche dall'articolo 102, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 (Cura Italia),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, per l'anno 2020, l'abolizione dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo rendendo abilitante alla professione il completamento e la certificazione del tirocinio professionalizzante *post lauream* ad opera delle università.

G/1874/109/5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

l'incremento dell'efficienza operativa ed il miglioramento delle capacità di difesa del personale delle forze di polizia costituiscono un interesse pubblico, traducendosi in una più efficace attività di presidio del territorio, prevenzione e repressione del crimine;

efficienza operativa e capacità di autodifesa dipendono altresì dalla continuità dell'addestramento al tiro, che può avvenire anche in poligoni gestiti da privati;

anche i gestori dei poligoni hanno sofferto conseguenze economiche rilevanti per effetto dell'imposizione delle quarantene e del blocco delle attività che ne è disceso nella fase più acuta dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

è possibile con apposite misure di incentivazione e sostegno incrementare l'attività di addestramento al tiro del personale delle forze dell'ordine e conseguentemente sostenere la ripresa delle società che gestiscono i poligoni, colpite pesantemente dal lockdown,

impegna il Governo:

a porre al più presto allo studio misure di incentivazione che consentano al maggior numero possibile di operatori delle forze dell'ordine di svolgere costante attività di addestramento al tiro anche in poligoni gestiti da privati.

G/1874/110/5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 16 prevede l'estensione dell'accoglienza all'interno del Siproimi a tutti i richiedenti asilo, in quanto, vi sarebbe «urgente necessità di nuovi posti .. resa ancora più pressante dal consistente numero di arrivi»;

nonostante le dichiarazioni del Governo, all'indomani dell'Accordo sottoscritto a Malta il 23 settembre 2019, descritto come un passo storico nelle politiche migratorie e una soluzione condivisa a livello europeo per la gestione degli sbarchi nel Mediterraneo centrale, in realtà nei successivi 10 mesi su oltre 12.600 irregolari sbarcati, secondo quanto dichiarato dal Ministro dell'interno in audizione al Comitato Schengen lo scorso 30 giugno, ne sarebbero stati redistribuiti in Europa appena 700 (ossia circa il 5 per cento, con una disponibilità da parte degli altri paesi europei comunque complessivamente di soli 1.700;

inoltre, nonostante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 di questi mesi e il decreto interministeriale del 7 aprile scorso che ha definito per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria i porti italiani luoghi non sicuri, gli sbarchi sono difatti più che triplicati rispetto allo scorso anno, con un trend in continua ed esponenziale crescita anche per la ripresa attività delle navi delle ONG a ridosso delle coste libiche, essendosi registrati nei soli tre primi giorni di luglio ben 364 arrivi irregolari;

secondo stime dell'Onu in Libia ci sarebbero 650.000 immigrati pronti a imbarcarsi, mentre i servizi segreti hanno parlato di circa 20.000 immigrati che i trafficanti di vite umane sarebbero già pronti a trasferire verso l'Italia;

recentemente diverse inchieste giornalistiche sul sistema di accoglienza hanno evidenziato negli ultimi mesi due grandi problematiche, una legata alle misure di sicurezza di contenimento del Covid-19 (con ripetute fughe dai centri dove doveva essere rispettata la quarantena ed un'altra connessa ad un sistema di corruzione volto a sfruttare tale sistema per fini economici;

sempre recentemente è stato riportato dalla stampa anche un numero crescente di stranieri sbarcati e risultati positivi al Covid-19, in particolare provenienti da Paesi in cui il picco dei contagi è ancora estremamente elevato;

l'articolo 1 del decreto-legge 14 giugno 2019 n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, consente al Ministro dell'interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, in analogia anche con quanto, peraltro, sta facendo la vicina Malta,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare quanto prima ogni più utile iniziativa al fine di attivare le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 giugno 2019 n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 per bloccare flussi migratori irregolari verso l'Italia.

G/1874/111/5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

l'articolo 29, comma 1-*bis*, introdotto durante l'esame in V Commissione, attraverso l'approvazione di un emendamento sottoscritto anche dal gruppo della lega, destina risorse al rimborso, per il 2020 del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti fuori sede che rientrano nella soglia ISEE fino a euro 15.000;

a tal fine vengono vincolati euro 20 milioni del complessivo incremento, per euro 160 milioni per il 2020, del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, previsto dal comma 1 dello stesso articolo 29;

tale disposizione è prevista per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020- e, dunque, fino al 31 luglio 2020;

si apprende dai media che la disposizione raggiunge un numero limitato di studenti pari a circa 100 mila e occorre pertanto individuare risorse opportune per ampliarne la platea degli interessati;

infatti, dopo la chiusura delle Università la stragrande maggioranza degli studenti fuori sede hanno lasciato appartamenti, camere singole o campus d'ateneo per recarsi nelle loro città d'origine con le proprie famiglie; si stima, si tratta di circa 660 mila universitari;

la correlazione della norma di rimborso alla data del 31 luglio risulta inadeguata, tenuto conto che il mese di agosto è comunque, già nell'ordinario, un periodo di locazione non usufruito per gli studenti e che, ad oggi, non è ancora certa una ripresa dei corsi universitari dal prossimo settembre,

impegna il Governo:

a prevedere attraverso ulteriori iniziative normative un'estensione temporale della norma di cui in premessa, applicandola a tutto il periodo di sospensione delle lezioni universitarie, valutando altresì l'opportunità di ampliare la platea degli studenti interessati dall'articolo 29 comma 1-*bis* prevedendo l'innalzamento della soglia ISEE a 30.000 euro.

G/1874/112/5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

il decreto-legge all'esame prevede diverse disposizioni relative a garantire la funzionalità delle Forze dell'ordine, comprese le procedure concorsuali, in corso o da indire, e formative per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha visto accresciute le competenze delle Forze di Polizia le quali devono intervenire, in prima linea, con lavoro straordinario per garantire l'ordine e la sicurezza anche nel rispetto dei protocolli sanitari anti-contagio ma devono essere messe, a loro volta, in condizione di intervenire con adeguati livelli di sicurezza sia con riguardo alla disponibilità dei dpi sia con riguardo agli strumenti di lavoro sicuri come nuove fondine, guanti anti-taglio e anti-puntura, giubbotti anti-proiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e sotto camicia, caschi u-bot, telecamere idonee alla registrazione dell'attività operativa e la dotazione del sistema di bordo «Mercurio» sulle autovetture della Polizia di Stato;

avere videocamere di controllo del territorio, di vigilanza di siti considerati sensibili e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a misure di polizia o comunque restrittive della libertà personale, avere fondine ad estrazione rapida in polimero, che non si rompano all'uso, dotare il personale che espleta il servizio in abiti civili di nuovo vestiario, prevedere un percorso di aggiornamento e addestramento professionale, significa far lavorare la Polizia di Stato in condizioni

dignitose e di sicurezza;

a tal fine sarebbe utile un sistema di monitoraggio costante dell'efficienza e dell'adeguatezza degli strumenti in dotazione alle forze dell'ordine che potrebbe essere affidato ad un'apposita commissione;

il presente decreto-legge, in deroga al decreto-legge n. 113 del 2018, cosiddetto sicurezza, peraltro, garantisce l'ospitalità presso i SIPROIMI ai richiedenti asilo fino a 6 mesi dopo la fine dell'emergenza sanitaria, fissata al 31 luglio, mentre i SIPROIMI sono riservati ai titolari di protezione e ai minori stranieri non accompagnati, mandando così nuovamente in prima linea le Forze dell'Ordine per il controllo dell'immigrazione di cittadini extra-comunitari che vengono recuperati nei centri di prima accoglienza e che risultano poi positivi al COVID-19,

impegna il Governo:

a garantire, con ulteriori interventi normativi, le risorse finanziarie necessarie all'acquisto di nuovi equipaggiamenti protettivi, come illustrato in premessa, adeguati a consentire alla Polizia di Stato di intervenire in condizione di sicurezza sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista dell'incolumità personale.

G/1874/113/5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

il provvedimento all'esame, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 23 reca ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

costituisce un permanente interesse pubblico quello di fornire al personale delle forze dell'ordine equipaggiamenti difensivi rispondenti alle sfide sempre più complesse poste dalla società in cui opera e della cui sicurezza si occupa;

l'esigenza è accresciuta dalla possibile crescita diffusa delle tensioni sociali e politiche, nazionali ed internazionali, determinata dal Covid-19 e dalle sue conseguenze, non ancora ben visibili ovunque ma certamente significative;

risulterebbero tuttora insufficienti le dotazioni di giubbotti anti proiettile per la protezione contro pa Ile rigate da arma lunga e di giubbotti antiproiettile sotto camicia a disposizione del personale delle forze dell'ordine,

impegna il Governo:

a reperire alla prima occasione utile le risorse da destinare all'urgente acquisto di lotti ulteriori di giubbotti antiproiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e di giubbotti antiproiettile sotto camicia, da mettere a disposizione del personale delle forze dell'ordine.

G/1874/114/5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 16 dispone in materia di misure straordinarie di accoglienza;

per effetto dell'articolo 12 del decreto-legge 113/2018, convertito con modificazioni dalla legge 132/2018, la rete SIPROIMI, precedentemente Sprar, di cui al decreto-legge 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 39/90 allora adibita all'accoglienza indistinta di richiedenti asilo e rifugiati, è stata invece riservata all'accoglienza e integrazione dei beneficiari di protezione internazionale o di altri permessi di protezione speciali, aventi titolo a rimanere nel nostro Paese, nonché ai minori stranieri non accompagnati;

la novella si era resa necessaria in un'ottica di maggior efficienza e razionalizzazione del sistema di accoglienza anche alla luce delle raccomandazioni della Corte dei conti che, al termine di una indagine conoscitiva già nel marzo 2017, aveva bocciato l'allora vigente sistema di accoglienza, disciplinato dal decreto legislativo 142/2015, stigmatizzando il «diritto di permanenza indistinto» nei nostri centri, riconosciuto a chi non ha titolo, con «oneri finanziari gravosi» a carico del bilancio dello Stato;

con l'articolo 15 del decreto in esame, che invece dispone l'accoglienza dei richiedenti asilo ancora all'interno dei centri del SIPROIMI, viene di fatto ripristinata la precedente situazione, con ciò peraltro sottraendo posti e disponibilità ai rifugiati e a chi ha diritto di permanere nel nostro Paese;

secondo i dati forniti dalla Commissione Nazionale d'Asilo ad aprile solo l'11 per cento dei richiedenti protezione internazionale è risultato un rifugiato, mentre il 78 per cento delle domande di protezione internazionale ha ricevuto un diniego, risultando infondate e prive dei requisiti per ottenere qualsivoglia protezione;

nonostante quanto disposto già dall'articolo 86-*bis* del decreto-legge 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo la Relazione, tale ulteriore modifica, che estende l'accoglienza a tutti i richiedenti asilo fino al 31 gennaio 2021 sarebbe stata adottata in quanto, vi sarebbe «urgente necessità di nuovi posti. . resa ancora più pressante dal consistente numero di arrivi», che, malgrado l'emergenza epidemiologica, sono difatti più che triplicati rispetto allo scorso anno, con un trend in continua ed esponenziale crescita, essendosi registrati nei soli tre primi giorni di luglio ben 364 sbarchi irregolari,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare quanto prima il provvedimento ritenuto più idoneo per fermare i flussi migratori irregolari e tornare così a garantire l'accoglienza all'interno della rete SIPROIMI in linea con quanto disposto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1990, n. 39.

G/1874/115/5

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

premessi che:

il permanere di una situazione di allerta sanitaria per il Covid-19 imporrà, alla riapertura delle scuole a settembre, l'esigenza di tenere distanziati gli studenti e ciò comporterà un inevitabile necessità di reperire maggiori spazi, ma soprattutto un maggior numero di insegnanti;

una situazione particolare e inedita come l'attuale legittima perciò l'istituzione di uno strumento aggiuntivo per il reclutamento dei docenti, subordinato a quelli preesistenti, unico a poter garantire in tempo utile l'assegnazione dei docenti alle classi: la creazione di una maxi-graduatoria finalizzata alle immissioni in ruolo, che utilizzi solo ed esclusivamente i punteggi con cui gli aspiranti sono inclusi nelle rispettive liste;

il concorso per soli titoli, nato nel 1989, conosciuto come «doppio canale», nel 1999 è stato convertito, dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, in graduatoria permanente, ora ad esaurimento. Questa trasformazione è stata accettata dalla giurisprudenza della Cassazione (sentenza 3 ottobre 2006 n.

21298). Le graduatorie, quindi, possono essere permanenti, tuttora attive per il reclutamento del personale A TA e un tempo attive anche per il reclutamento dei docenti, oppure ad esaurimento come strumento alternativo al concorso ordinario, previsto specificamente dalla legge e ribadito anche dalla Corte Costituzionale;

il meccanismo della «graduatoria» è dunque pienamente legittimo, ha pari dignità rispetto al concorso ordinario ed è anche «tutelato», dal momento che la Suprema Corte ha sancito che alla stessa va assegnato il 50% dei posti annualmente disponibili, percentuale aumentabile nel caso di esaurimento di parallele graduatorie concorsuali; fatto che si verificherà dato che il numero di posti del concorso straordinario è talmente esiguo, 32.000 in tre anni e, solo quest'anno, andranno in pensione più di 30.000 docenti. Inoltre non è definito quando verranno banditi i concorsi ordinari, e ormai sono circa 220 mila i precari in lista d'attesa.

Considerato inoltre che:

nell'attuale situazione, l'interesse pubblico primario è quello di coprire tutti i posti vacanti e disponibili, di conseguenza, detratti quelli assegnati con le procedure ordinarie preesistenti (GM e GAE), la quota assegnata con procedura straordinaria per le esigenze eccezionali del momento va recuperata negli anni successivi per garantire parità di accesso a chi parteciperà al futuro concorso ordinario, che nell'attuale stato d'emergenza appare indispensabile procrastinare almeno di un anno;

nelle graduatorie del piano di stabilizzazione i docenti presenti hanno tutti conseguito la laurea quadriennale (o un titolo di studio equivalente) oppure una laurea quinquennale a ciclo unico o, ancora, la nuova triennale seguita dalla magistrale, raccogliendo complessivamente 300 crediti formativi universitari oltre a presentare e discutere (nel caso del cosiddetto 3+2) due tesi di laurea. Inoltre tutti possono vantare tre anni di servizio nella scuola statale;

molti dei presenti in graduatoria sono per di più abilitati, il che significa che dopo il percorso formativo accademico, è stata valutata anche la loro formazione professionale teorica. Molti non sono riusciti ad abilitarsi solo perché vittime di un sistema che, nei dodici anni dalla chiusura delle SSIS (Scuole specializzazione insegnamento superiore), ha attivato solo due percorsi ordinari finalizzati al conseguimento dell'abilitazione;

le proposte emendative della Lega in tal senso, presentate al decreto Rilancio che ripropongono due emendamenti già presentati al decreto Scuola, sono state bocciate dalla maggioranza, se fossero state approvate avrebbero consentito, a settembre, di stabilizzare fino a 100.000 insegnanti per titoli e servizio, come peraltro auspicato dai sindacati e da esponenti di numerose forze politiche, anche interne all'attuale maggioranza,

impegna il Governo:

ad abbandonare l'atteggiamento di aprioristica chiusura, tenuto fino ad ora, e di procedere alla immediata stabilizzazione di tutti i docenti che possiedono il requisito minimo di servizio precario in scuole statali, previsto dalla normativa comunitaria, senza alcun passaggio concorsuale, ma avendo a solo riferimento il periodo di servizio già prestato e i titoli culturali e professionali posseduti dal docente.

G/1874/116/5

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

premessi che:

l'insegnamento di sostegno vede impiegato personale precario ben oltre il 35% dei posti legittimamente costituiti per attuare l'integrazione e l'inclusione degli alunni diversamente abili;

proprio la categoria scolastica che avrebbe bisogno di essere maggiormente tutelata viene invece affidata a supplenti sempre diversi o a personale variamente utilizzato che a ogni inizio di anno scolastico è costretto ad un accelerato rodaggio per entrare nella dinamica cognitiva e comportamentale che caratterizza ciascun alunno disabile, il quale non ha nessuna garanzia di continuità scolastica, caratteristica fondamentale ed ineludibile per progredire nell'apprendimento;

una eventuale stabilizzazione dei posti permetterebbe una seria programmazione didattica, fin dall'inizio dell'anno scolastico e potrebbe realizzare economie di scala, nella misura in cui ciascun dirigente scolastico, conoscendo già all'epoca della formulazione dell'organico la reale consistenza delle forze disponibili, potrà attuare le migliori soluzioni per un proficuo utilizzo del personale assegnato.

considerato che:

al fine di fornire un'adeguata risposta all'esigenza di mantenimento del reddito nella disastrosa situazione economica che purtroppo sta accompagnando sempre di più la tragica epidemia del COVID-19, sarebbe importante assicurare la stabilità lavorativa a migliaia di precari che da anni lavorano a pieno titolo nella scuola,

gli interventi riguardanti il sostegno hanno un costo relativamente contenuto, poiché alla previsione di uno stanziamento atto a garantire la costituzione di 50.000 posti in organico di diritto (12 mensilità di stipendio base, suscettibili di incremento solo a seguito della ricostruzione di carriera), si accompagna la sensibile diminuzione del capitolo di spesa destinato al pagamento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle lezioni (mediamente 1 O mensilità di stipendio base non incrementabili o 12 mensilità nel caso delle supplenze annuali);

inoltre, se il bilancio dello Stato per quanto attiene ai capitoli di spesa del Ministero dell'istruzione risulterà incrementato, è altrettanto vero che verrà proporzionalmente ridotto il bilancio dell'INPS, che non dovrà più pagare la NASPI a decine di migliaia di docenti.

Atteso inoltre che:

la scuola dell'infanzia è spesso assente in molti territori e in altri di frequente ridotta alla sola sezione antimeridiana ed inoltre è necessario l'incremento del tempo pieno nella scuola primaria,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incrementare la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 e dalle nonne ivi richiamate, attraverso la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga, in via di mero fatto, e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento, di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado, anche per incrementare la funzionalità della didattica a distanza qualora risulti necessario e per attivare l'insegnamento dell'educazione civica nella scuola secondaria, fondamentale per il consapevole rispetto delle regole democratiche.

G/1874/117/5

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

premessi che:

frequentemente nelle scuole italiane gli studenti con disabilità non vengono assistiti dai previsti insegnanti specializzati sul sostegno che dovrebbero garantire la necessaria integrazione e inclusione di questi studenti;

in contrasto al dettato costituzionale e alla legge 104/1992, gli studenti disabili vengono assistiti da docenti che svolgono una funzione di semplice assistenza, questo a causa dell'ormai endemica carenza di docenti specializzati;

si tratta di docenti precari di I°, II° e III° fascia delle graduatorie di istituto, non in possesso del titolo di specializzazione, i quali vengono chiamati annualmente a coprire posti di sostegno per mancanza di specializzati. Tali docenti hanno acquisito sul campo la pratica operativa, ma mancano della necessaria preparazione tecnico-scientifica;

è quindi necessario innalzare la qualità dell'insegnamento su posti di sostegno dei docenti di ruolo, appartenenti a classi di concorso in esubero o in assegnazione provvisoria sul sostegno per

carezza di posti di insegnamento comune, che da anni esplicano la medesima funzione dei colleghi di ruolo sul sostegno, senza specifica formazione,

impegna il Governo:

a prevedere un corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado riservato, con tutti gli oneri a completo carico dei partecipanti e senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva in ingresso, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno;

qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM e possa, di conseguenza, incidere sulla spesa programmata da ciascun ateneo, a determinare con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.

G/1874/118/5

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

premessi che:

con la pubblicazione e notifica di parecchie sentenze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle GAE, molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato dallo stesso numero di anni vengono licenziati e si trovano all'improvviso a non poter più lavorare, tra l'altro senza percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge;

gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'art 4, comma 1 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa della nomina in ruolo che, in alcune realtà territoriali, non potrà però arrivare prima di alcuni anni;

qualora non in possesso di tali requisiti, questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che affliggono il lavoro nella scuola;

non può considerarsi risolutivo l'accordo MIUR/sindacati siglato il 18 ottobre, perché si limita a «salvaguardare i rapporti di lavoro in corso»; tale misura aveva senso l'anno scorso, quando i procedimenti giurisdizionali non erano ancora conclusi ed era possibile salvaguardare la continuità lavorativa dei DM già inclusi in GAE, visto che la sentenza definitiva (e negativa) di merito sarebbe intervenuta alcuni mesi dopo la legittima costituzione del rapporto d'impiego;

la situazione ora è diversa e la misura, di conseguenza, inutile: le sentenze definitive di merito sono già state emesse e notificate; e gli uffici periferici del MIUR hanno dovuto darvi esecuzione cancellando i docenti interessati dalle GAE e conseguentemente dalle graduatorie d'istituto di JA fascia; sempre di conseguenza sono stati rescissi sia i contratti a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato, lasciandoli senza lavoro;

risulta indispensabile, sopra tutto nell'attuale stato di crisi economica assicurare, nei limiti del possibile, la continuità lavorativa al predetto personale senza penalizzare coloro che essendo inseriti a pieno titolo nelle GAE e di conseguenza nella fascia di istituto hanno maggior titolo non solo per l'accesso al ruolo ma anche per il conferimento delle supplenze;

sembra massimamente auspicabile una seconda e diversa edizione del concorso straordinario destinato a coloro che possiedono un solo anno di servizio (che punti anche a risolvere la questione

del personale che ha prestato servizio nelle sezioni «primavera»), che non scalfisca l'operatività della norma di riferimento ed eviti la reazione di coloro che hanno già partecipato al concorso straordinario previsto dalla legge vigente;

sia opportuno il varo di una nonna che preveda la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di IIA fascia per coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso straordinario bandito nel 2018 e, in subordine, a coloro che hanno titolo a presentare domanda per un nuovo concorso straordinario,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per varare una seconda edizione del concorso straordinario per la scuola primaria e dell'infanzia che sia caratterizzato dai seguenti requisiti:

1 - Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-*octies* dell'art. 4 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali». I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal comma 1-*octies* dell'art. 4 della norma citata. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-*quater*. Del medesimo articolo

2 - Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di IIA fascia.

3 - Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4 - Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1 :

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2021;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza

conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2021».

G/1874/119/5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

premessi che:

il 22 giugno 2020, la Commissione Europea, a seguito della richiesta del Governo italiano, ha proposto al Consiglio la proroga, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023, del particolare sistema di applicazione dell'IVA denominato «split payment», la cui scadenza era invece fissata al 30 giugno 2020;

si tratta dell'ennesima richiesta di proroga della deroga all'ordinaria modalità di riscossione dell'IVA, disciplinata dagli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE dapprima autorizzata con la decisione del Consiglio dell'Unione Europea n. 2015/1401 e successivamente rinnovata con la decisione n. 2017 /784;

il meccanismo, pone a carico delle pubbliche Amministrazioni il versamento dell'IVA relativa alle cessioni dei beni e prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti, cosicché gli operatori economici non si vedono più corrispondere l'IVA dalle Stazioni appaltanti, mentre devono comunque continuare a pagarla ai loro fornitori;

considerato che:

si tratta di una misura che, dal 2015, ha seriamente compromesso l'equilibrio finanziario delle imprese operanti nei confronti della pubblica amministrazione, specie di quelle di più ridotte dimensioni, mettendo a rischio la loro stessa sopravvivenza;

ciò genera un incremento esponenziale del credito IVA in capo alle imprese, con una pesante perdita di liquidità, che l'ANACE ha stimato in circa 2,5 miliardi di euro l'anno, a cui si aggiungono i ritardati pagamenti della pubblica amministrazione, che drenano ulteriori 8 miliardi di euro di liquidità;

inoltre, se si considerano i tempi estremamente dilatati e la farraginosità con i quali lo Stato italiano eroga i rimborsi dei crediti IVA, 63 settimane di media contro quella europea di 16, il meccanismo compromette del tutto la possibilità di recuperare la necessaria liquidità in modo tempestivo;

considerato altresì che:

appare del tutto evidente, che una nuova proroga dello split payment vanificherebbe del tutto gli enormi sforzi che gli operatori economici stanno facendo per salvaguardare il proprio equilibrio finanziario, in particolare in questa delicatissima fase sanitaria ed economica che stiamo vivendo, che, per il settore delle costruzioni, si aggiunge tra l'altro agli effetti deleteri di una crisi perdurante e senza precedenti;

inoltre è bene ricordare che lo Stato, attraverso la fatturazione elettronica, in vigore dal 2015 nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ed ora applicata a tutti i rapporti commerciali anche tra privati, già dispone di uno strumento di controllo fiscale e di contrasto all'evasione dell'IVA che assicura la massima trasparenza e tracciabilità delle operazioni economiche, semplificando e garantendo adeguata tempestività alle verifiche tributarie;

sulla base di quanto sopra descritto, il meccanismo dello split payment ha dunque perso, alla luce del pieno regime della fatturazione elettronica, la sua funzione principale, e, d'altra parte, ha invece sottoposto, e sottopone tutt'ora, le imprese fornitrici di beni e servizi alla PA ad enormi sacrifici finanziari in termini di perdita di liquidità a breve termine, e che rischiano di mettere in ginocchio l'intero settore della piccola e media impresa;

impegna il Governo:

in un'ottica di condivisione del processo di semplificazione e riduzione degli adempimenti fiscali, a provvedere quanto prima all'abolizione del meccanismo dello «split payment», alla luce del

fatto che lo stesso sistema rischia di essere fortemente dannoso per le imprese e di avere una portata troppo ampia rispetto alla tutela dell'interesse erariale posto a fondamento della sua introduzione.

G/1874/120/5

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

l'art 30 disciplina la riduzione degli oneri delle bollette elettriche prevedendo che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA, operi, per i mesi di maggio e giugno e luglio 2020, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema»;

a tal fine per l'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2020;

il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 novembre 2020;

l'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema;

rilevato che risulta prioritario tutelare l'intera filiera energetica che in una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo, permetta la compensazione temporanea, nei vari rapporti tra gli operatori della filiera energetica, delle reali insolvenze subite, a salvaguardia dell'equilibrio del mercato e della concorrenza, evitando maggiori danni economici, finanziari e soprattutto occupazionali ad un settore chiamato a garantire un servizio essenziale;

trascurare la sopravvivenza di tali imprese, genererebbe una insanabile frattura alla stabilità economica del settore; per quelle stesse aziende che rappresentano il sostentamento di tante famiglie e di tanti consumatori;

ritenuto opportuno escludere, per un periodo transitorio, gli obblighi di anticipazione da parte dei venditori di energia elettrica e gas delle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore, dagli oneri generali di sistema e dispacciamento fatturati e degli oneri generali di sistema non riscossi;

impegna il Governo:

anche in relazione a quanto disposto dalle Delibere Arera 116/2020/R/com e 149/2020/R/com, a introdurre modifiche al testo prevedendo che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, disponga che i venditori di energia elettrica e gas corrispondono alle imprese di distribuzione e trasporto gli oneri relativi alle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore, gli oneri generali di sistema e dispacciamento fatturati presso i clienti finali successivamente al 1° febbraio 2020 e fino al 31 ottobre 2020, solo se effettivamente riscossi, anche prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento delle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore e degli oneri generali di sistema;

a prevedere modalità operative in linea con quelle di applicazione dell'incasso del canone Rai a tal fine consentendo di versare quanto incassato da parte delle imprese del settore energia da parte dei loro clienti finali, in linea con il flusso di cassa in entrata, senza essere obbligati ad anticipare cifre oggi non nella loro disponibilità.

G/1874/121/5

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure volte a sostenere il sistema produttivo nazionale a seguito della grave emergenza epidemiologica e delle conseguenze economiche e occupazionali sul sistema Paese;

il settore dell'upstream versa in una situazione di crisi aggravata dalla pandemia e determinata dall'introduzione della sospensione delle attività ai sensi dell'art. 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, e prorogata in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, fino all'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI), come testimoniato dalla richiesta di apertura di un tavolo di crisi inviata dalla Prefettura di Ravenna al Ministero dello Sviluppo Economico in data 26 febbraio 2020;

la sospensione sta impedendo la piena valorizzazione delle georisorse nazionali necessaria alla transizione energetica, come riportato nel PNIEC, oltre a esporre il nostro Paese ai costi e ai rischi non solo delle importazioni ma anche di speculazione sui mercati internazionali;

la mancata pubblicità dell'iter di redazione del Piano provoca il congelamento di significativi flussi di investimenti; a titolo esemplificativo, basti pensare che la moratoria determina il fermo dei progetti di ricerca di cui sono titolari i 13 operatori aderenti all'associazione Energia Nazionale in grado di generare un flusso di investimenti pari a 1.9 miliardi di euro;

considerato che:

nell'ultima versione definitiva del PNIEC datata 21 gennaio 2020 si prevede l'adozione del PiTESAI entro il 2020, indicazione smentita con l'ultimo provvedimento proroga termini dall'inserimento successivo di una proroga per la redazione del Piano con conseguente estensione della sospensione delle attività;

in diverse occasioni il Parlamento ha richiesto al Governo l'impegno sulla pubblicità dei lavori di redazione del PiTESAI, facendosi interprete delle richieste delle associazioni ambientaliste, dei sindacati, delle associazioni datoriali e dell'intero comparto;

impegna il Governo:

a rispettare rigidamente il termine del 13 febbraio 2021 previsto per l'adozione del PiTESAI, senza ulteriori proroghe;

a convocare con urgenza gli stakeholders del settore con particolare riferimento ai componenti del tavolo di crisi di Ravenna per tenere conto degli aspetti socio-economici ai fini della definizione del Piano.

G/1874/122/5

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

il provvedimento in esame contiene, anche a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, diverse misure in materia di energia;

a causa delle limitazioni conseguenti all'emergenza sanitaria in corso, per la realizzazione degli

impianti incentivati di produzione di energia da fonti rinnovabili i termini di efficacia e le scadenze previsti nei provvedimenti autorizzativi difficilmente potranno essere rispettati se non a valle di un congruo periodo di tempo che tenga in debita considerazione le difficoltà oggettive che gli operatori incontrano per adempiere alle diverse disposizioni previste;

la proroga termini di inizio e fine lavori per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili risulta necessaria per non vanificare gli sforzi degli operatori nonché i risultati che il nostro paese si è posto di raggiungere con il PNIEC nel settore dello sviluppo delle FER.

impegna il Governo:

con riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a prorogare di 6 mesi le scadenze dei termini di inizio e fine lavori e tutti i termini di realizzazione e adempimento di prescrizioni, collaudi, pareri e nulla osta infra-procedimentali così come ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo stabiliti nei provvedimenti amministrativi già rilasciati o/e assentiti alla data di avvio dello stato di emergenza sanitaria nazionale da Covid-2019, ivi inclusi quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per la realizzazione dei progetti in essi previsti».

G/1874/123/5

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'art 42 bis «Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico» introdotto nel corso dell'esame in V Commissione - interviene al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima, novellando la vigente disciplina in materia. La prima novella prevede che nell'individuazione di interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica si tenga anche conto, oltre che degli obiettivi nazionali di produzione di energia da rinnovabili, anche degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030. Tra i criteri di individuazione, si precisa che gli interventi e le misure sono coordinate con le disposizioni di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica (in luogo dell'attuale riferimento alla disciplina dei regimi di sostegno) al fine di contribuire, in un'ottica di sistema, al raggiungimento degli obiettivi nazionali di produzione di energia da fonti rinnovabili. In base a un'altra novella, gli interventi e le misure devono prevedere il sostegno ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie.

considerato che:

il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) pone come obiettivo al 2030 il 30% della quota di fonti energetiche rinnovabili (PER) nei consumi finali lordi di energia (18% al 2017), che nel settore elettrico si traduce in un obiettivo al 2030 del 55% della quota di FER sui consumi elettrici (34% al 2017);

per raggiungere tali obiettivi un ruolo primario è stato assegnato al fotovoltaico, per il quale sono previsti al 2030 oltre 50 GW di installato, rispetto agli attuali 20 GW, e oltre 70 TWh di generazione elettrica;

un contributo molto importante potrà essere dato, oltre che dall'installazione di nuovi impianti, anche dagli interventi di revamping e repowering del parco impianti esistente, che consentono un incremento della potenza generata a parità di suolo consumato, stimata in quasi 15 GW con una superficie «risparmiata» di 120 km²;

rilevato che allo stato attuale gli interventi di revamping e repowering degli impianti sono di fatto bloccati da procedure autorizzative troppo lunghe e gravose per gli operatori, nonché dalla mancata emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del Dlgs. n. 28/2011 che dovrebbe individuare per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica;

impegna il Governo:

a individuare procedure abilitative semplificate per gli interventi - diversi dalla mera sostituzione di componenti principali - di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, razionalizzando altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi.

G/1874/124/5

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID,

premessi che:

il provvedimento in esame contiene, anche a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, diverse misure in materia di energia;

in particolare, all'articolo 42-*bis*, si apportano modifiche al decreto legislativo n. 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima;

considerato che:

la legge n. 388 del 2000, all'articolo 6, commi 13-19, ha previsto una misura di deduzione fiscale per i cosiddetti investimenti ambientali (cosiddetta «Tremanti ambiente»);

negli anni passati, con diversi decreti ministeriali (cosiddetto Conto energia), il Governo ha incentivato la realizzazione di impianti Fer mediante l'erogazione di tariffe incentivanti, concretamente pagate agli operatori economici dal Gestore dei servizi energetici - G.S.E. s.p.a. (di seguito «GSE») a fronte della produzione di energia da fonte solare;

per anni si è ritenuta pacifica la cumulabilità dell'agevolazione «Tremanti ambiente» con il conto energia;

con un comunicato del 22 novembre 2017, il GSE ha affermato la non cumulabilità della «Tremanti ambiente» con gli incentivi del III, IV e V conto energia (ossia i decreti ministeriali 6 agosto 2010; 5 maggio 2011; 5 luglio 2012), mentre ha affermato la cumulabilità con gli incentivi del I e II conto energia;

considerato inoltre che:

con sentenze nn. 6784-6785/2019, il Tar Lazio ha annullato il comunicato del Gse e ha affermato la cumulabilità dei due benefici;

la giurisprudenza tributaria afferma unanime la cumulabilità dei due benefici;

in questo contesto, l'articolo 36 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha introdotto il divieto di cumulo dei due benefici, prevedendo un meccanismo di definizione con contestuale obbligo di rinuncia ai giudizi pendenti;

in particolare, per effetto di tale previsione, gli operatori economici (migliaia di operatori) devono versare una somma entro il 30 giugno 2020, pari, mediamente a circa 300.000,00 euro (somma che può arrivare anche a milioni di euro per gli impianti di maggior potenza);

a fronte del mancato versamento di tale somma (e alla conseguente rinuncia alla «Tremanti ambiente»), l'articolo 36 menzionato prevede che il Gse possa decurtare gli incentivi. L'entità della decurtazione non è ancora nota in quanto dovrà essere stabilita dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

rilevato che:

in data 6 marzo 2020, l'Agenzia delle entrate ha adottato il regolamento applicativo dell'articolo 36 del decreto-legge n. 124 del 2019, prevedendo un meccanismo di versamento per certi versi distorto: gli operatori economici, infatti, si vedono costretti a versare - per evitare sanzioni sul versante delle tariffe incentivanti- una somma svincolata dal beneficio fruito e parametrata a quello fruibile;

centinaia di operatori - in gran parte titolari di centinaia di impianti fotovoltaici - hanno impugnato il provvedimento dell'Agenzia delle entrate innanzi al Tar chiedendo, in via cautelare, la sospensione del termine del 30 giugno 2020 e contestando l'illegittimità costituzionale del divieto di cumulo;

con ordinanze del 5 e dell'8 giugno 2020, il Tar ha sospeso i giudizi, lasciando operativo il termine del 30 giugno, in ragione della avvenuta proposizione da parte del Gse di un regolamento di giurisdizione innanzi alla Corte di cassazione;

la sospensione del giudizio e la mancata sospensione del termine del 30 giugno 2020 comportano per gli operatori una scelta in assenza di una compiuta conoscenza di tutti i termini della questione. In particolare, gli operatori non potranno avere per tempo un pronunciamento del giudice e non hanno conoscenza della sanzione che il Gse potrà irrogare se decideranno di non versare entro il 30 giugno insistendo con i giudizi incardinati,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di superare lo stato di incertezza per gli operatori di cui si è detto in premessa;

ad attivarsi con urgenza affinché venga adottato il decreto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, recante la tipizzazione della sanzione in caso di mancato adeguamento a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto-legge n. 124 del 2019;

a garantire la tutela degli investimenti degli operatori del settore delle energie rinnovabili.

G/1874/125/5

[Arrigoni](#), [Centinaio](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia che per primo e più pesantemente ha subito l'impatto dell'epidemia Covid-19;

nel corso di questi mesi si è registrata un calo fortissimo della domanda che ha subito un primo rallentamento nel mese di gennaio a causa della contrazione dei flussi dalla Cina, è seguita una drastica frenata nel mese febbraio con il propagarsi dell'epidemia in Italia ed un blocco pressoché totale dai primi di marzo, quando i provvedimenti del Governo italiano e di altri governi hanno vietato o di fatto impedito ogni spostamento, dall'estero verso l'Italia ed all'interno del territorio nazionale;

un insieme di concause è destinato a far sì che le ricadute negative si protraggano anche dopo la conclusione della fase di emergenza sanitaria: la limitazione agli spostamenti che impattano con i flussi turistici esteri, il ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali in tutti i settori produttivi, il prolungato periodo di chiusura di molte attività commerciali e, più in generale, la tendenza ad un rallentamento dell'economia, determineranno una riduzione dei consumi turistici;

i dati comunicati recentemente da Federalberghi fotografano una realtà a dir poco drammatica:

rispetto ad un anno fa le presenze in Italia sono calate quasi dell'81 %, contrazione pesantissima che ha vanificato oltre 110 mila posti di lavoro stagionali e temporanei, e a cui rischiano di aggiungersi ulteriori 140 mila posti, che potrebbero non superare il test dell'estate;

interventi di efficientamento energetico alle strutture alberghiere oggetto di benefici come il Superbonus consentirebbero agli operatori di ridurre in modo significativo i costi di gestione;

considerato che:

il comma 1, dell'art. 119, prevede che la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sia applicata nella misura del 110 per cento, sulle prime e seconde case e villette a schiera; i condomini; le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; alle unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

il comma 9 estende l'ambito di applicazione della misura del super bonus 110% agli Istituti autonomi case popolari (IACP); agli enti del terzo settore, oltre che alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

l'esclusione degli alberghi, dall'ambito di applicazione della misura, non trova fondamento in un'ottica di rilancio del comparto in sofferenza e più in generale dell'economia, dell'edilizia e, soprattutto, dell'efficientamento energetico;

impegna il Governo:

a includere gli alberghi tra i beneficiari del cd. «Superbonus».

G/1874/126/5

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

tra le misure fiscali dell'articolo 119 «Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici» il comma 9 circoscrive l'ambito dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali introdotte dall'articolo 119;

le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (lettere a-d);

la misura (lett. d-bis) è stata estesa, altresì, anche agli interventi realizzati dagli enti del Terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano);

tra le modifiche ultime la misura è stata estesa alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi (lettera e);

considerato che in Commissione V Bilancio della Camera non è stato accolto l'emendamento 119.157 Saltamartini di/atto creando un vulnus normativo;

l'accoglimento dello stesso avrebbe mostrato un segnale di grande responsabilità istituzionale che riconosce l'insostituibile ruolo delle scuole paritarie, servizio educativo di importanza strategica e che dimostra l'intenzione di voler stare dalla parte delle famiglie e dei ragazzi;

le scuole paritarie non statali sono state pesantemente impattate dalla crisi del Covid-19 e rischiano di subire ulteriori danni per l'impossibilità di far fronte ad interventi di riqualificazione edilizia al venire meno delle entrate della loro attività. Questo periodo di inattività potrebbe invece essere sfruttato fruttuosamente per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici;

impegna il Governo:

a prevedere che i benefici del superbonus si possano estendere anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica, definendo un congruo tetto di spese complessive per il calcolo della detrazione spettante.

G/1874/127/5

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

ai fini dell'asseverazione, correlata alla detrazione prevista dall'articolo 119 e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a); nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi;

utilizzare, ai fini della valutazione dei costi dei lavori di riqualificazione energetica e statica degli edifici che gli incentivi fiscali promuovono, i prezzi regionali attualmente in vigore nelle diverse Regioni del Paese comporta il rischio di vanificare, sicuramente sul lato dell'offerta, tutti gli aspetti incentivanti, per il settore e per l'economia complessiva del nostro Paese;

i prezzi regionali si rivolgono quasi esclusivamente alle opere pubbliche e pertanto non contengono quell'elenco di lavorazioni tipiche e particolari che gli interventi di riqualificazione energetica e statica degli edifici prevedono; necessitano di un radicale aggiornamento non solo sul piano cronologico (alcuni di essi risalgono a qualche anno fa) ma anche e soprattutto sul piano qualitativo, poiché le tipologie di lavorazioni che essi trattano si riferiscono ai lavori pubblici che le Regioni - in quanto committenti pubblici - mettono a gara e che non riguardano propriamente la riqualificazione degli edifici; i prezzi regionali si rivolgono quasi esclusivamente alle opere pubbliche e pertanto non contengono quell'elenco di lavorazioni tipiche e particolari che gli interventi di riqualificazione energetica e statica degli edifici prevedono; necessitano di un radicale aggiornamento non solo sul piano cronologico (alcuni di essi risalgono a qualche anno fa) ma anche e soprattutto sul piano qualitativo, poiché le tipologie di lavorazioni che essi trattano si riferiscono ai lavori pubblici che le Regioni - in quanto committenti pubblici - mettono a gara e che non riguardano propriamente la riqualificazione degli edifici; le imprese non possono predisporre preventivi utilizzando strumenti superati e incompleti, rischiando così di non potere utilizzare le giuste modalità operative e i prezzi congrui agli interventi imprenditoriali - ispirati alla massima qualità e sicurezza - che devono al più presto trasformare in cantieri;

impegna il Governo:

a) affinché nelle more dell'adozione del decreto di cui in premessa i prezzi e capitolati di riferimento, per realizzare gli interventi di riqualificazione energetica e statica così come previsti dagli articoli 119 e 121 del DL n. 34/2020, siano quelli prodotti e continuamente aggiornati dalla DEI-tipografia del Genio Civile - così come accade per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza sismica che si realizzano nelle Regioni dell'Italia centrale;

b) a indicare nel decreto di cui al comma 13, lettera a); che la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti e continuamente aggiornati dalla DEI- tipografia del Genio Civile - così come accade per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza sismica che si realizzano nelle Regioni dell'Italia centrale.

G/1874/128/5

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

il teleriscaldamento efficiente rappresenta una misura fondamentale per promuovere il recupero di calore di scarto disponibile sul territorio italiano e le fonti rinnovabili, nell'ottica di favorire la transizione verso l'economia circolare;

secondo il dettato del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il teleriscaldamento efficiente deve essere sostenuto in quanto strumento idoneo al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti;

questi benefici si esplicano maggiormente nei centri urbani, soprattutto se densamente urbanizzati, dove si genera la maggior parte della domanda di energia per riscaldamento e climatizzazione;

considerato che:

l'articolo 119 del provvedimento in esame ai commi 1, lettere b) e c) limita l'allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 on. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE;

tale previsione appare fortemente limitativa dei benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni climalteranti e degli inquinanti locali che potrebbero derivare dall'utilizzo del teleriscaldamento efficiente nei centri urbani, dove tale tecnologia andrebbe in via prioritaria sostenuta generando peraltro evidenti e significative ricadute positive anche per l'indotto,

impegna il Governo:

a prevedere che, ai fini dell'accesso al meccanismo del cd. «Superbonus», l'allacciamento a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, non sia limitato esclusivamente ai comuni montani e si applichi, senza restrizioni ulteriori, su tutto il territorio nazionale.

G/1874/129/5

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

gli interventi di efficientamento energetico beneficiari del c.d. Superbonus sono sottoposti a un iter complesso per l'elaborazione dei progetti, l'approvazione, assegnazione e realizzazione dei lavori, oltre che per la definizione di eventuali accordi con istituti bancari ai sensi della normativa proposta;

il termine di 18 mesi per la realizzazione dei lavori introdotta dalla norma risulta troppo ridotto perché possano essere avviati con la possibilità di vedere conclusi i lavori;

considerata la necessità, ai fini delle certezze economiche degli investimenti che saranno posti in essere, anche in considerazione della fase «post covid», posto che la misura dell'ecobonus e sisma bonus negli anni ha determinato effetti positivi per il risparmio energetico, l'ambiente, la salute, l'economia e l'occupazione (le detrazioni rappresentano un reale volano per la crescita del paese e l'uscita dalla crisi che ha colpito in particolare il settore dell'edilizia negli ultimi anni) risulta necessario promuovere la stabilizzazione della misura o in subordine l'estensione della stessa fino al 31 dicembre 2022 (comma 1 «la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1 ° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo»);

impegna il Governo:

a prolungare la misura fino al 31 dicembre 2022 per tutti gli interventi di efficientamento energetico disciplinati dall'art. 119.

G/1874/130/5

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

le disposizioni contenute nell'articolo 119, più volte riformulato, tra gli interventi ai fini della fruizione del super bonus con riguardo al comma 1, lett. a) e b) ha previsto che per «interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/ 2013 dell'Istituto del Senato, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici» escludendo gli impianti idrotermici;

considerato che:

la Pompa di Calore Geotermica, è intesa come un impianto per la climatizzazione che utilizza il sottosuolo (terreno e/o falda sotterranea) come fonte primaria, costituito quindi da tutti seguenti elementi nella loro interezza:

- Pompa di calore (PdC acqua-acqua) Scambiatore di calore intermedio;
- Geoscambiatore, che nello specifico può essere distinto come segue:
 - Sonde geotermiche verticali e sonde geotermiche orizzontali (sistemi a «circuiti chiusi»);
 - Geo strutture (Pali energetici, paratie di sostegno con scambiatori, etc);
 - Pozzi di prelievo di acque di falda e relativi pozzi di restituzione (sistemi a «circuiti aperti»).

tali soluzioni sono alternative all'utilizzo dell'aria esterna come sorgente primaria delle pompe di calore (c.d. PdC «aeroterme») e sono caratterizzate da prestazioni globali (quindi non solo «nominali» della PdC stessa) assolutamente migliori in termini di efficienza energetica, quindi di consumi elettrici;

impegna il Governo:

a ricomprendere, ai fini della detrazione della misura del 11 O per cento, ai sensi del comma 1, lettera a) e b) dell'articolo 119, tra gli «interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 del Parlamento Europeo, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici» anche gli interventi idrotermici.

G/1874/131/5

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio);

premessi che:

l'emergenza sanitaria ha posto la necessità di rafforzare l'assistenza socio-sanitaria e domiciliare dedicata a malati cronici e rari, immunodepressi, acuti non ospedalizzati e persone disabili non autosufficienti con il finanziamento di piani straordinari triennali da parte delle Regioni;

questa proposta è sostenuta da CittadinanzAttiva e da oltre settanta organizzazioni di operatori sanitari, società scientifiche, imprese;

ciò nasce dall'esigenza di far fronte alla sospensione di servizi, disposta per l'emergenza evitando ulteriori ospedalizzazioni e che potrebbe essere finanziata attraverso la revisione della tassazione sui prodotti da tabacco riscaldato;

è necessario incrementare l'assistenza ai più fragili con stanziamenti aggiuntivi nel prossimo triennio che potrebbero essere recuperati dalla revisione del regime fiscale dei prodotti di tabacco riscaldato da rendere coerente con quello delle sigarette tradizionali intervenendo sullo sconto fiscale sul tabacco riscaldato innalzandolo dall'attuale valore al 20 per cento;

questo consentirebbe di recuperare congrue risorse che potrebbero essere non solo utilizzate per rafforzare l'assistenza socio-sanitaria e domiciliare dedicata a malati cronici e rari, immunodepressi, acuti non ospedalizzati e persone disabili non autosufficienti ma anche per sostenere da parte delle Regioni servizi per la cura del tabagismo e di problematiche fumo-correlate;

si tratta di prevedere un concreto supporto al Servizio sanitario nazionale per programmi e iniziative a sostegno delle fasce più deboli della popolazione -

impegna il Governo:

a prevedere in un provvedimento successivo al decreto legge in esame, a partire dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione di governance per assicurare l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità, la presa in carico del paziente e tutti gli ulteriori aspetti tipici della medicina di territorio, il rafforzamento dell'assistenza socio-sanitaria e domiciliare dedicata a malati cronici e rari, immunodepressi, acuti non ospedalizzati e persone disabili non autosufficienti attraverso il finanziamento di piani straordinari triennali da parte delle Regioni, mediante l'individuazione di congrue risorse aggiuntive da recuperare mediante la revisione del regime fiscale dei prodotti di tabacco riscaldato da rendere coerente con quello delle sigarette tradizionali.

G/1874/132/5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio);

premessi che:

l'emergenza Covid limitando l'utilizzo dei mezzi pubblici se da un lato ha favorito l'impiego di

modalità ecologiche di mobilità (biciclette, spostamenti a piedi, monopattini elettrici, ..), dall'altro ha spinto molti, specie nelle città più estese, a ritornare all'uso della macchina;

lo stesso programma predisposto dal Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, «Italia veloce» non prevede interventi significativi, salvo qualche eccezione come il completamento dell'anello ferroviario di Roma atteso da 40 anni, sui trasporti nelle aree urbane;

ogni giorno larga parte degli spostamenti avviene nelle città e nelle aree metropolitane, ma purtroppo, da sempre, questi interventi sono secondari negli elenchi predisposti dai Governi e dalla stessa Rfi;

il Rapporto «Pendolaria» di Legambiente racconta come in questi anni si siano ridotti i treni dei pendolari in circolazione;

servono nuove linee di tram e metropolitane, piste ciclabili sicure, come previste dai Comuni nei Piani urbani della mobilità sostenibile, che vanno finanziate e che oggi sono in gran parte senza risorse;

servono importanti risorse per l'acquisto diretto, nonché la riqualificazione elettrica e il miglioramento dell'efficienza energetica o il noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Tali risorse svolgerebbero un ruolo essenziale nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile.

impegna il Governo:

al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico derivante dal maggiore impiego dei mezzi privati di trasporto in conseguenza delle restrizioni relative al trasporto pubblico adottate per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto locale. l'adozione della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, garantendo maggiore sicurezza per i ciclisti, in particolare, prevedendo strade scolastiche ciclabili e doppio senso ciclabile per favorire la ciclabilità in sicurezza, contribuire al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa dell'Unione europea, a riservare una quota parte delle risorse del Patrimonio Destinato, pari a almeno 10 miliardi di euro delle risorse previste agli investimenti delle società di trasporto pubblico locale e alla società Rfi per il servizio nelle aree urbane.

G/1874/133/5

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio);

premesso che:

negli anni scorsi sono state approvate otto salvaguardie allo scopo di garantire ai lavoratori cd. «esodati» una pensione secondo le «vecchie» regole previdenziali, ai quali non si applicano, dunque, per il diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata, i requisiti anagrafici e contributivi previsti per la generalità dei lavoratori dalla legge 201/2011 (riforma Fornero);

a fronte dei 172.466 soggetti «salvaguardati», finanziati con gli 11,6 miliardi stanziati dai governi Monti e Letta (rimodulati in 10,1 miliardi e in 153.389 «salvaguardati» con il decreto legge n. 148/2017), a tutt'oggi ne sono stati «salvaguardati» in realtà 142.359, restando dunque disponibili 11.000 «salvaguardie» a cui se ne possono togliere 2.000 per eventuali domande giacenti in lavorazione per un totale di 9.000 soggetti che potrebbero usufruire della «salvaguardia»;

quest'ultimo è un dato che l'INPS dovrebbe fornire aggiornandolo, mentre i report attuali sono fermi sul sito INPS al 10 agosto per le prime sette salvaguardie e al 3 settembre 2018 per l'ottava salvaguardia;

a tale scopo si potrebbero utilizzare i risparmi di oltre 500 milioni non utilizzati nelle otto

«salvaguardie» come rideterminati dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

il decreto legge citato, infatti, in base al monitoraggio svolto sulle domande di accesso alla suddetta «ottava salvaguardia», ridetermina, al comma 1 dell'articolo 8, i soggetti che rientrano in tale contingente, in 16.294 unità (mentre il numero originariamente preventivato era pari a 30.700);

le risorse finanziarie derivanti, in ciascun anno, da tale riquantificazione sono state destinate (come già prevede l'art. 1, comma 221, della legge n. 232/2016) all'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione, incremento che per l'appunto potrebbe essere utilizzato per una nona «salvaguardia»;

esiste la necessità di intervenire con massima urgenza su questa ridotta platea di ex lavoratori che erano già in condizioni di estrema drammaticità e privi di alcun reddito da 8 anni prima dell'emergenza Covid e che ora sono precipitati in una situazione ancora più tragica e insostenibile, essendo anche nella fascia dei cittadini più a rischio per questa patologia in quanto tutti ampiamente over 60;

impegna il Governo:

a predisporre in un prossimo provvedimento delle misure che pongano fine a tale fenomeno che penalizza ancora alcune migliaia di lavoratori che in seguito all'entrata in vigore della Riforma Fornero della previdenza non usufruiscono né di uno stipendio né di una pensione.

G/1874/134/5

[Laforgia](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio);

premesso che:

la Commissione Bilancio della Camera nel corso dell'esame del provvedimento al nostro esame, ha approvato, l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 81, producendo il seguente effetto: fino a fine anno potranno partecipare a gare di appalto o beneficiare come imprese di sgravi ed incentivi anche aziende che non versano contributi previdenziali e assicurativi, in quanto risulterebbero comunque possedere un DURC regolare;

in aprile, le parti sociali dell'edilizia (non solo i sindacati, ma anche le associazioni datoriali a partire dall'ANCE) giunsero ad un accordo con il Governo (nello specifico con il Ministro del Lavoro, On. Catalfo e con il Ministro per le Infrastrutture e Trasporti, On. De Micheli) affinché non venissero prorogati i termini di «congelamento» del DURC/DOL (Documento Unico di Regolarità Contributiva) oltre il 15 giugno;

il motivo era ed è semplice: avendo deciso di riaprire i cantieri edili dal 5 Maggio u.s., anche la certificazione dei corretti versamenti dei contributi a INPS, INAIL e Casse Edili, doveva tornare operativa per fotografare la regolarità o meno delle aziende che riprendevano i lavori;

a seguito di questo impegno fu introdotto, sempre nel decreto Rilancio, l'articolo 81 c.l che faceva «ripartire» il Dure dal 15 giugno;

in seguito alla soppressione del comma 1 citato, se in questi giorni, qualcuno (per esempio un mafioso che vuole riciclare denaro sporco) fondasse una impresa edile (bastano dieci minuti in Camera di Commercio) potrebbe lavorare fino a fine anno (e poi magari mettere l'azienda in liquidazione) senza mai pagare un contributo, partecipando però ad appalti pubblici;

si determinerà una notevole confusione, inoltre, nella gestione degli attuali appalti, con rischi di contenziosi e di interpretazioni differenti a partire dalle stesse stazioni appaltanti;

si tratta di un «capolavoro» fatto, a danno di migliaia di lavoratori sotto ricatto e a danno di centinaia di imprese serie che subiranno la concorrenza sleale di imprenditori truffaldini;

il tutto, per di più, con una massa ingente di risorse pubbliche che, giustamente dedicate al rilancio del settore delle costruzioni, rischiano di alimentare ulteriore lavoro nero e caporalato;

se poi vi si dovesse aggiungere anche un decreto Semplificazioni che, stando alle bozze attuali, oltre ad agire su positive scelte di riduzione dei tempi per la messa a gara di appalti pubblici, sembrerebbe prevedere una riduzione significativa delle attuali norme anti mafia e soprattutto la liberalizzazione del sub appalto staremo al colpo finale ai diritti fondamentali delle lavoratrici e lavoratori del settore edile;

in pratica, si potranno dare miliardi di euro per le ristrutturazioni anche ad imprese che lavorano a nero, in un settore, quello dell'edilizia privata, dove si contano oltre 400 mila lavoratori irregolari;

se l'obiettivo è infatti quello di accelerare i cantieri, ci dobbiamo chiedere come si potrà raggiungere questo obiettivo intervenendo su regole riguardanti non l'apertura di un cantiere ma la vita di un cantiere già aperto;

uno strumento per operare con rapidità e trasparenza esiste ed è il c.d. «DURC di congruità», un certificato (richiedibile on line) emesso dalle Casse Edili (gli enti bilaterali riconosciuti dal Ministero del Lavoro, composti da rappresentanti delle imprese e dei lavoratori) che, in proporzione al tipo di lavori ed importi, certifica un numero minimo di ore di lavoro «congruo»;

se, ad esempio, chiedi centomila euro per rifare un tetto di un condominio di 500 metri quadrati, non puoi non dichiarare almeno 5 lavoratori;

questo strumento è già presente in alcune legislazioni regionali (la prima a vararlo fu l'Umbria) e nelle ricostruzioni post-sisma (fu applicato in Emilia Romagna, a L'Aquila, ora nel cratere del Centro Italia). Lo si ottiene mediamente in 3 giorni e, dovunque applicato, ha portato all'emersione di centinaia di milioni di euro di salari e contributi;

dove vi è regolarità contrattuale vi è anche maggiore attenzione alla sicurezza e si hanno minori incidenti sul lavoro;

impegna il Governo:

a limitare in un prossimo urgente provvedimento la validità del DURC al massimo alla fine di settembre e a introdurre il c.d. «DURC di congruità».

G/1874/135/5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio);

premesso che:

nel provvedimento al nostro esame sono state accolte due modifiche che interessano gli inquilini: la sospensione degli sfratti al 31 dicembre 2020, e la possibilità di accedere al reddito di emergenza anche per le famiglie occupanti che non hanno la residenza in seguito alle norme del cd. «Decreto Lupi»;

sono interventi del tutto insufficienti rispetto all'attuale situazione di grave disagio che colpisce ampie fasce della popolazione;

assistiamo al dramma quotidiano di milioni di inquilini e proprietari che devono affrontare il dramma delle morosità;

per questo sono ingiustificabili le prese di posizioni delle associazioni rappresentative della proprietà edilizia contrarie alla proroga dell'esecuzione degli sfratti, mentre una valanga di richieste di sfratti si stanno riversando presso i tribunali e si annuncia in autunno ulteriori e pesantissime ricadute sociali;

solo pochi anni fa, uno studio di Nomisma affermava che 1,7 milioni di famiglie in locazione

erano sull'orlo del disagio abitativo in quanto incapaci di sostenere un evento che avrebbe ridotto le capacità reddituali;

l'emergenza Covid ha portato in morosità anche molti di coloro che erano in regola con i pagamenti;

impegna il Governo:

ad affrontare in un prossimo provvedimento in maniera strutturale il disagio abitativo per avere in Italia più case popolari ristrutturando edifici già esistenti, un aumento delle risorse del Fondo affitti e del Fondo per il contrasto della morosità incolpevole.

G/1874/136/5

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio);

premessi che:

in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 1 del presente decreto reca un complesso di norme nel settore sanitario, accelerando la definizione delle misure delineate dal Nuovo Patto per la salute 2019-2021 per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e tutela della salute afferenti alle reti territoriali Ssn;

la diffusione della pandemia COVID-19 ha innescato in Italia una crisi sanitaria senza precedenti -da cui il Paese sta provando ora ad uscirne con grande responsabilità nell'ottica di superare la fase emergenziale - che ha rivelato le grandi fragilità del sistema sanitario nazionale sovraccaricato rispetto alla necessità di erogare tempestivamente cure adeguate con particolare riguardo alla popolazione più debole e più anziana;

la gravità dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha indotto il Governo a individuare diverse misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale - in particolare con il decreto-legge cosiddetto « Cura Italia » e ora con il decreto-legge « Rilancio » - con riguardo alle risorse umane, strumentali e alla capacità ricettiva delle strutture sanitarie in materia di potenziamento del sistema sanitario, di garanzia di accesso alle cure e di contenimento del contagio;

con il decreto-legge « Rilancio » vengono stanziati complessivamente 3,2 miliardi destinati a tali ambiti, e vengono poi disposte proroghe di termini e l'estensione di alcuni benefici in ragione del perdurare dello stato di emergenza. Con lo stanziamento di ingenti risorse per la sanità definite con i provvedimenti del Governo, occorre continuare a rilanciare un servizio sanitario pubblico equo e universalistico che rappresenta una conquista sociale irrinunciabile per i cittadini su tutto il territorio nazionale;

impegna il Governo:

al fine di promuovere una innovazione organizzativa del sistema sanitario che consenta di rispondere in modo pronto e più adeguato alle sfide future investendo in primo luogo sulle politiche territoriali, ad adottare le iniziative necessarie affinché le risorse stanziati per « il rilancio del territorio » trovino omogeneità sul territorio nazionale con le linee guida a partire dal Patto per la Salute e dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione di governance per assicurare l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità, la presa in carico del paziente e tutti gli ulteriori aspetti tipici della medicina di territorio.

G/1874/137/5

[Errani](#), [De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio);

premessi che:

il Capo I del Titolo VIII reca misure per il turismo e la cultura;

L'emergenza epidemiologica da COVID 19 ha determinato un grave impatto negativo sulle imprese turistico ricettive, che nel giro di poche settimane hanno dovuto sospendere improvvisamente la loro attività e subito un ingente calo di fatturato, mentre faticano a riprendersi oggi nella fase di graduale ripresa seguita al momento più acuto della crisi sanitaria ed economica;

secondo una stima del Centro studi di Federalberghi nel 2020 si registrerà la perdita di oltre 295 milioni di presenze (-68, 7% rispetto al 2018), con un calo di fatturato del settore ricettivo pari a quasi 16,3 miliardi di euro (-69,0%);

il patrimonio immobiliare delle strutture ricettive in Italia assume dimensioni di notevole rilevanza e necessita di adeguati investimenti per poter essere salvaguardato e ulteriormente valorizzato incentivando l'adeguamento sismico anche al fine promuovere l'offerta ricettiva capillare e contribuire a incentivare la crescita sostenibile del settore turistico di numerose zone sul territorio nazionale;

la crisi sanitaria legata al COVID-19 ha inoltre compromesso - in parte o in tutto - le prospettive occupazionali dei lavoratori stagionali, in particolare nei settori direttamente o indirettamente interessati dai flussi turistici. Il World Travel Tourism Council (WTTC) stima per il nostro Paese un totale di circa 3,4 milioni di lavoratori: in questo conteggio finiscono gli occupati del core business ma anche coloro che operano nei settori indirettamente collegati, come quelli per esempio delle tante e diverse filiere che sono fornitrici del turismo. I primi, secondo i dati dell'Istat, sono circa 1,6 milioni e fanno riferimento a ricettività, agenzie di viaggi e tour operator (comparti strettamente turistici), trasporti, bar e ristorazione (comparti parzialmente turistici) con un trend di medio periodo particolarmente positivo: + 19% tra il 2013 e il 2018, quattro volte il dato di tutti i settori (+4,6%). Chi lavora nel turismo, inoltre, è generalmente più giovane (il 38% ha meno di 34 anni rispetto al 22% di tutti i settori) ma ha anche contratti più precari (quelli a termine sono il 25% rispetto al 13% di tutti i settori);

in mancanza di una misura di protezione per gli stagionali, il perdurare della situazione di stallo bloccherà inoltre la gran parte di assunzioni e, conseguentemente, potrebbe comportare l'azzeramento pressoché totale delle 500.000 assunzioni che, in un anno «normale», si verificano in Italia durante il periodo primaverile ed estivo, mentre alla riapertura il settore sarà ancora più esposto ad un mercato internazionale più competitivo;

impegna il Governo:

al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica, a valutare in un prossimo provvedimento normativo l'opportunità di:

istituire, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo straordinario per la riqualificazione della rete ricettiva, che dovrà necessariamente adattarsi alle nuove esigenze correlate al virus e dovrà essere in grado di promuovere ulteriormente il risparmio energetico e la green economy, consolidare il patrimonio delle imprese ricettive del Paese e differenziare l'offerta;

prevedere un incentivo volto a favorire la riassunzione dei lavoratori stagionali del settore turismo, attraverso la riduzione del costo del lavoro per i datori di lavoro dei settori delle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, bar e altri servizi senza cucina, dei tour operator e servizi di prenotazione turistiche e attività connesse, nonché delle attività di trasporto di passeggeri che impiegano lavoratori con contratto a tempo determinato per motivi stagionali.

G/1874/138/5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

all'articolo 230 viene sancito un incremento nella misura di 8.000 posti nel concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e di 8.000 posti nella procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126;

la normativa scolastica degli ultimi decenni è stata soggetta ad una importante stratificazione legislativa, in particolare sul reclutamento e la stabilizzazione del personale che ad oggi non ha ancora trovato una soluzione adeguata in grado di rispondere in maniera soddisfacente alla grande domanda di docenti e di personale per l'organizzazione e il funzionamento ottimale del sistema scolastico;

tale necessità è stata maggiormente accentuata dalla pandemia, che ha reso tangibile la carenza del sopradetto personale, soprattutto in prossimità dell'avvio del nuovo anno scolastico che potrebbe presentare diverse criticità, a causa dei gravi problemi della ripresa della didattica in presenza nel rispetto dei nuovi criteri di sicurezza, delle oltre 200 mila supplenze che dovranno essere fatte per avere la copertura di tutte le cattedre dell'organico di fatto, senza tralasciare il problema che a settembre moltissime scuole saranno prive del Direttore dei servizi amministrativi, tenendo conto anche dell'esistenza di migliaia di ricorsi pendenti presso la sede centrale del Ministero dell'istruzione, gli Uffici Scolastici Regionali e gli Ambiti Territoriali;

vista l'urgenza di immettere in ruolo personale che ha già svolto le proprie funzioni e che necessita di essere stabilizzato - quali i DSGA facente funzione che privi di titolo di laurea risultano pertanto essere stati esclusi dal concorso ordinario indetto per la copertura di 2.004 posti-, e di porre ordine per le diverse tipologie di ricorrenti, dal personale docente al personale amministrativo tecnico e ausiliario, fino ai dirigenti scolastici, al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi, non solo nei confronti dei concorsi già svolti, ma anche di quelli futuri che il Ministero si troverà a dover disporre,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere al reclutamento del personale della scuola con procedure semplificate, valorizzando il servizio pregresso, tale da garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche e permettere così l'accesso al profilo di DSGA per gli assistenti amministrativi facenti funzione con almeno tre anni di servizio attraverso una graduatoria per soli titoli e servizi come previsto per tutto il restante personale ATA;

a valutare altresì l'opportunità di prevedere lo svolgimento di un corso intensivo di formazione, con prova finale al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017.

G/1874/139/5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che

Il D.lgs. 49/2012 prevedeva per il triennio 2013-2015 un rapporto di 1: 1 (100%) tra Professori Ordinari e Ricercatori di tipo b) reclutati nel medesimo periodo;

Successivamente l'art. 1, comma 347, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha previsto che, in

deroga alla predetta disposizione, per il triennio 2015-2017 il rapporto si riducesse a 1: 1/2 (50%) tra Professori Ordinari e Ricercatori di tipo b) reclutati nel medesimo periodo-;

considerato che:

con la nuova programmazione del triennio 2016-2018, il nuovo D.P.C.M è stato, emanato in ritardo ovvero solo il 7 luglio 2016 e ha riconfermato nuovamente per il triennio 2016-2018 il rapporto di 1: 1/2 (50%) tra Professori ordinari e Ricercatori di tipo b).

Ritenuto che:

a tutt'oggi non è stato emanato il D.P.C.M. relativo al triennio 2019-2021 e che in assenza di nuove disposizioni che ridimensionano il predetto rapporto tra Professori ordinari e Ricercatori di tipo b), a far data dal 01/01/2019 si è tornati al rapporto di 1: 1 (100%), provocando ulteriori tensioni finanziarie alle Università

impegna il Governo:

A valutare l'opportunità di emanare un nuovo D.P.C.M. che possa rivedere il suddetto rapporto di 1: 1/2 (50%) tra Professori ordinari e Ricercatori di tipo b), al fine di non inficiare ulteriormente le finanze dei diversi Atenei e non bloccare le procedure di reclutamento.

G/1874/140/5

[Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Il Senato,

premessi che:

durante la discussione presso la Camera dei Deputati del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state modificate le disposizioni di cui all'articolo 182 concernenti il tema delle concessioni demaniali marittime;

le norme richiamate stabiliscono, di fatto, una nuova modalità di proroga, in linea con l'articolo 1, comma 682 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che ha prorogato le concessioni sino al 2033;

le previsioni di cui all'articolo 182 del presente decreto prevedono inoltre che «le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e che «l'utilizzo dei beni [. .] è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere»;

previsioni che, stabilendo una durata irragionevole della proroga, espongono il nostro Paese a una quasi certa procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea, che già con lettera amministrativa del 21 dicembre 2018 ha avviato una procedura di pre-infrazione a causa dell'estensione delle concessioni non in linea con il diritto e le sentenze della Corte di Giustizia, che non consentono una proroga automatica delle concessioni in contrasto con l'applicazione della Direttiva 2006/123/CE, cosiddetta Bolkenstein: già recepita in ritardo dal nostro Paese e ora perennemente aggirata con proroghe di vario genere;

anche la Ragioneria, in una nota inviata alla Camera dei Deputati, ha sottolineato i possibili danni a carico della finanza pubblica conseguenti una proroga di questo tipo, non solo per la possibile procedura di infrazione, ma anche perché «consentirebbe la prosecuzione dell'utilizzo dei beni del demanio marittimo da parte dei medesimi soggetti, anche quando siano stati già avviati o siano da avviare i procedimenti per la devoluzione», ossia una acquisizione diretta senza alcun compenso o rimborso delle opere non amovibili eventualmente erette sulle aree demaniali;

si ricorda, inoltre, come nel nostro ordinamento vi sia un obbligo a garantire la tutela delle

situazioni giuridiche soggettive connesse con la normativa europea, con la conseguenza che tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle normative sono tenuti a disapplicare la norma interna incompatibile con il diritto UE: in tal senso, il Tar del Veneto e della Campania sono già intervenuti in modo chiaro;

tali considerazioni, di carattere giuridico, vanno considerate parallelamente a quelle di carattere economico e sociale: è evidente che una applicazione rigida della Direttiva Bolkenstein creerebbe un danno di dimensioni significative a moltissimi piccoli imprenditori, proprietari di stabilimenti che vedrebbero spazzato via l'investimento di una intera vita;

il settore balneare italiano è infatti stato gestito dalla piccola e media imprenditoria, che, in ragione di quanto previsto dall'ex articolo 37 comma 2 del Codice della Navigazione, il cd. «diritto d'insistenza», ha spesso tramandato attraverso le generazioni il mestiere di imprenditore balneare: tale norma, infatti, prevedeva che in occasione dell'assegnazione della concessione da parte degli enti pubblici, è prevista la preferenza del concessionario uscente. La direttiva Bolkenstein favorisce invece coloro che hanno una maggiore possibilità di investimento, a danno del rapporto con il territorio, la storia e le caratteristiche paesaggistiche e sociali del settore turistico balneare italiano: si tratta di circa 30.000 concessionari storici e di 300.000 lavoratori;

impegna il Governo:

ad attivarsi nel confronto con l'Unione Europea per verificare la possibilità di giungere al superamento di quanto previsto dalla Direttiva 2006/123/CE, cosiddetta Bolkenstein, al fine di giungere ad un compromesso tra le esigenze di concorrenza, valorizzazione del patrimonio demaniale marittimo italiano e tutela della piccola e media imprenditoria balneare;

ad avviare un processo di verifica dei canoni di concessione che stabilisca compensi equi, adeguati sia al valore reale del demanio e che profitti che ne derivano, secondo un principio che ricalchi la progressività della tassazione di cui all'articolo all'articolo 53 della Costituzione.

G/1874/141/5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Il Senato,

premesso che:

con l'articolo 224 bis si istituisce il Sistema di qualità nazionale benessere animale al fine di assicurare W1 livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale ed ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente.

com'è noto l'interesse dell'opinione pubblica e dei consumatori nei confronti delle condizioni in cui sono allevati gli animali è sempre crescente e i consumatori sono sempre più attenti ed esigenti riguardo alla chiarezza delle informazioni presenti sulle etichette.

attualmente le etichette di certificazione presenti sul mercato riportano prevalentemente la dicitura «benessere animale» che è stata più volte valutata dai Ministeri competenti (Ministero delle Politiche Agricole e della Salute) come fuorviante in quanto è riferita indistintamente a diverse discipline produttive e diversi metodi di allevamento, mentre è noto che i diversi metodi di allevamento (in gabbia, alla posta, al chiuso o coperto, all'aperto) consentono diversi e crescenti «potenziali» di benessere animale.

un'etichettatura che riporti informazioni chiare sul «potenziale» di benessere animale e quindi su diversi metodi di allevamento utilizzati per realizzare diversi prodotti è uno strumento importante per garantire quella trasparenza che è dovuta al consumatore. Allo stesso tempo è fondamentale al fine di pianificare W1 transizione del sistema zootecnico italiano verso sistemi di più alta qualità e maggiore sostenibilità, per rafforzare l'autorevolezza dei nostri prodotti nei confronti dei buyer esteri, che sempre di più hanno mostrato di essere esigenti, oltre che per sostenere i piccoli produttori di qualità che hanno spesso la funzione sociale di presidio in zone rurali.

questa è la direzione indicata non solo dai documenti strategici in seno al Green Deal europeo,

come la Strategia Farm to Fork e la Strategia sulla Biodiversità, ma anche da numerose dichiarazioni pubbliche dei Commissari della Salute e dell'Agricoltura europei Stella Kyriakides e Janusz Wojciechowski.

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità che, affinché le filiere zootecniche del nostro Paese siano correttamente accompagnate e sostenute nella necessità di competere e stare al passo con le istanze etiche ed economiche a livello internazionale, nell'ambito del Sistema di qualità nazionale benessere animale, in particolare del segno distintivo con cui saranno contrassegnati i prodotti dall'organismo tecnico-scientifico istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adottato di concerto con il Ministro della salute, sia resa obbligatoria e chiara sull'etichetta dei prodotti di origine animale l'indicazione dei corrispondenti metodi di allevamento utilizzati lungo tutta la filiera di ogni prodotto.

G/1874/142/5

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

il Decreto istituisce un «Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19» da 977,6 milioni di euro, presso il Ministero dell'Istruzione, per la ripartenza e con l'obiettivo di contenere il rischio sanitario».

Per assicurare la ripresa delle attività scolastiche il decreto incrementa, poi, di 331 milioni di euro il Fondo destinato al funzionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2020/2021. Risorse che, già durante la conversione del provvedimento, sono state assegnate ai dirigenti scolastici che possono utilizzarle per l'acquisto di dispositivi di protezione e di materiale per l'igiene individuale o degli ambienti. Ma anche per interventi a favore della didattica per le studentesse e gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali, per potenziare la didattica digitale. E poi, ancora, per adattare gli spazi interni ed esterni degli istituti per garantire lo svolgimento delle lezioni in sicurezza o per l'acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti.

considerato che:

La scuola non ha mai chiuso durante l'emergenza Covid-19, sostituendo la didattica in presenza con quella a distanza;

Ritenuto che:

la scuola deve tornare in presenza a settembre, poiché si tratta di una misura assolutamente indispensabile per tutti, ma soprattutto per alcune fasce d'età e per le persone più fragili, sul piano economico, sociale, culturale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare nuove risorse al fine di prevedere l'utilizzo di ulteriori spazi e di un organico aggiuntivo per ridurre il numero degli alunni per classe e garantire le misure precauzionali di distanziamento, assicurando così una relazione umana forte, necessaria nel processo insegnamento-apprendimento, che ora più che mai ha bisogno di un recupero in presenza.

G/1874/143/5

[Casini](#), [Manca](#), [Laniece](#), [Bressa](#), [Pittella](#), [Binetti](#), [Stefano](#), [Nencini](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge n. 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il testo all'esame contiene misure a sostegno di alcune categorie di lavoratori, introdotte a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica e nello specifico la regolamentazione del lavoro agile;

il decreto in esame proroga le indennità già riconosciute per il mese di marzo in favore di determinate categorie di lavoratori dal decreto cura Italia e ne introduce di nuove;

il decreto-legge n. 18/2020, cosiddetto «Cura Italia», ha previsto che le assenze forzate dal lavoro, da parte dei lavoratori che non abbiano potuto assicurare la loro presenza a causa del lockdown, debbano essere equiparate alla malattia;

i lavoratori delle ex «zone rosse», individuate con provvedimento statale, si sono pertanto visti riconoscere l'indennità di malattia da parte dell'INPS;

al contrario, i lavoratori delle ex «zone rosse» individuate con provvedimento regionale non hanno ancora potuto ottenere tale riconoscimento, come nel caso dei lavoratori del Comune di Medicina e del territorio della Frazione Ganzanigo, in provincia di Bologna, diventato «zona rossa» a seguito di ordinanza regionale, per i quali l'INPS continua a sostenere che sia necessario un provvedimento o una pronuncia statale per poter equiparare le loro assenze forzate dal lavoro alla malattia;

tale disparità di trattamento sta creando enormi disagi e, ad oggi, i lavoratori delle ex «zone rosse», individuate con provvedimento regionale, hanno dovuto usufruire delle proprie ferie per l'assenza forzata dal lavoro e non sanno ancora se la malattia sarà loro riconosciuta;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente iniziative normative affinché, ai lavoratori delle ex «zone rosse» individuate con provvedimento regionale, come quelli del Comune di Medicina e del territorio della Frazione Ganzanigo (BO), sia riconosciuta la malattia in relazione alle assenze forzate dal lavoro durante il periodo di lockdown, oltre ai relativi ammortizzatori sociali, ove previsti, nonché a valutare altresì l'adozione di ogni altro provvedimento amministrativo idoneo a rimuovere gli effetti delle descritte disparità.

G/1874/144/5

[Nugnes, De Petris](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1874 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, premesso che:

l'emendamento 2.31 approvato alla Camera dei Deputati in sede di conversione del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 prevede la possibilità per le enti e le aziende del servizio sanitario nazionale, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di avviare procedure concorsuali tese all'assunzione di personale valorizzando l'esperienza acquisita in ambito ospedaliero;

l'attivazione di tali procedure è compatibile con quanto previsto dalla legislazione vigente in materia secondo la quale le assunzioni nella Pubblica Amministrazione debbono avvenire con procedure concorsuali pubbliche;

l'attivazione di procedure concorsuali per soli titoli o, comunque, che prevedano per i titoli punteggi elevati può consentire la valorizzazione delle esperienze lavorative maturate in ASL nonché la stabilizzazione di figure lavorative che potrebbero così superare la precarietà derivante da una condizione di lavoro incerta trascinatasi per molti anni;

l'attivazione di tali procedure appare inoltre particolarmente opportuna nel comparto della

sanità alla luce anche dell'impegno di tutti i lavoratori, ivi compresi anche quelli a tempo determinato e degli appalti, nell'affrontare con sacrificio ed impegno l'emergenza prodottasi a seguito della pandemia Covid-19 nel corso della quale, peraltro, hanno acquisito esperienza e professionalità che potrebbero rivelarsi preziose nella sciagurata ipotesi di un rinnovato periodo d'emergenza;

impegna il Governo:

nel rispetto delle prerogative delle Regioni, ad adottare ogni utile iniziativa al fine di sensibilizzare le stesse circa l'opportunità di attivare al più presto le procedure concorsuali necessarie a garantire una stabilità lavorativa a tutti i lavoratori precari del settore sanitario pubblico che, in particolar modo in questi mesi e a causa della pandemia che ha interessato il mondo intero, hanno dimostrato il loro ruolo fondamentale nel nostro Paese e che, data l'esperienza ormai consolidata, possono essere strumenti fondamentali per affrontare le sfide future in tema di salute pubblica.

G/1874/145/5

[Nugnes, De Petris](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1874 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

agli articoli 241 e 242 è prevista la possibilità di destinare i fondi europei di coesione destinati al Sud ad altre zone del Paese per fronteggiare l'emergenza Covid-19;

la clausola del 34% è messa recentemente in discussione da una bozza Dipe che ha ipotizzato, oltre a una «redistribuzione» dei fondi europei, anche l'eliminazione dal Fondo sviluppo e coesione della ripartizione percentuale delle risorse ÎL1180-20ÎL11 tra Sud e Nord, nonché della clausola del 34 per cento quale quota minima di investimenti al Sud, anche se questa ipotesi è stata più volte smentita dal Ministro in indirizzo, resta il fatto che dal 2016 ancora nessun Governo ha ancora ad oggi proceduto con il relativo Decreto attuativo;

malgrado le rassicurazioni ministeriali nel Def 2020, da poco approvato, non vi è menzione dell'elenco dei programmi di spesa e le amministrazioni tenute a rispettare la riserva 34 per cento sulla spesa in conto capitale;

il 32° rapporto di Eurispes sulla spesa pubblica in Italia, sicuramente noto anche al Ministro, documenta come dal 2000 al 2017 siano stati sottratti alle 8 regioni meridionali ben 840 miliardi di euro netti a solo vantaggio delle Regioni del Centro-Nord;

da studi del «Quotidiano del Sud» dopo il 2017 la sottrazione di risorse è continuata al ritmo di oltre 61 miliardi all'anno in base al meccanismo, vergognoso, della spesa storica;

che da 2001, anno della modifica del Titolo V non si è ancora provveduto alla definizione di Lep e Lea;

alcuni giorni fa, Johannes Hahn, come Commissario europeo al bilancio ha chiaramente detto che non un euro arriverà all'Italia di quella massa di denaro del Recovery Fund: 82 miliardi a fondo perduto e 91 di prestiti, se non saranno impegnati per riforme, che si dovranno fare grazie soprattutto al Sud. Perché far uscire il Sud dal ritardo di sviluppo è la prima decisiva riforma che l'Europa si attende. Perché solo con investimenti al Sud l'intera Italia potrà ripartire. Ora l'Italia deve fare quegli investimenti che al Sud sono scesi al livello più basso della storia del Paese. E farli, ha aggiunto, non può essere la solita chiacchiera di chi assicura di avere il Sud in testa ai suoi pensieri e così lasciarli. Si può fare al Sud un piano per la riqualificazione e la velocizzazione della rete ferroviaria, collegando finalmente fra loro le città del Sud e il Sud al Nord lungo l'Adriatico, si può dare la banda larga su Internet, si può convertire dal carbone l'Ilva di Taranto, si può realisticamente pensare ad un piano scuole anche in riferimento alla messa in sicurezza degli edifici, un piano per la Sanità pubblica, anche per recuperare la differenza di investimenti degli ultimi decenni, un piano per il turismo eco-sostenibile, un piano agro-alimentare fondato sulla dieta mediterranea, tutti interventi che ora si

possono, anzi si devono, fare. Anche l'Europa ha capito che finora il Sud è sempre stato colpevolmente e dolosamente abbandonato. Ora però anche per l'Europa il Sud può essere, anzi deve, l'unica alternativa in un'Italia il cui sviluppo in un'unica direzione la fa crescere troppo poco;

il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha rilasciato dichiarazioni stampa in data 21 maggio 2020 nelle quali rassicura i cittadini e le imprese del Sud, asserendo che i fondi europei di coesione destinati al Sud resteranno al Sud e che, pertanto «non un soldo sarà tolto alle regioni meridionali»;

Pertanto, ci troviamo di fronte ad una possibilità epocale per il nostro Mezzogiorno, quella di iniziare a recuperare il gap infrastrutturale colpevolmente creato soprattutto negli anni dopo il 1970. Una possibilità che non si può sprecare per iniziare a porre rimedio alla «nuova questione meridionale». Per rendere finalmente giustizia ad oltre 20 milioni di cittadini meridionali, dandogli pieno diritto di cittadinanza e renderli, finalmente, come da dettato costituzionale, cittadini di uno stesso Stato che assegna equamente uguali risorse ai territori in base alle reali esigenze e alla popolazione,

impegna il Governo:

a mettere in atto ogni utile iniziativa affinché non si pongano ostacoli a questa possibilità storica di rinascita per il Mezzogiorno e si intervenga sul tipo di flessibilità previsto dalle recenti modifiche regolamentari europee dove questa è prevista come «possibilità» e non come obbligo, anche in considerazione del fatto che la risposta europea sta dispiegando progressivamente ulteriori strumenti per intervenire con più efficacia nell'attuale crisi, ed è quindi possibile salvaguardare «ab initio» il principio della concentrazione territoriale e applicare la prevista flessibilità soltanto per la parte tematica e per il trasferimento di risorse tra fondi strutturali.

G/1874/146/5

[Steger](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Il Senato,

premessi che:

nei rapporti commerciali accade sovente che il cedente di un bene o il prestatore di un servizio si trovi a dover fatturare più operazioni connesse nell'ambito della medesima transazione, ciò in quanto l'effettuazione di un servizio o di una cessione potrebbe necessitare di operazioni di carattere sussidiario che completino le operazioni principali, le integrino o che, in determinate circostanze, ne costituiscano vere e proprie condizioni di esistenza;

il legislatore, al fine di eliminare le complicazioni derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) alle singole operazioni, sancisce, all'articolo 12 del D.P.R. 633/1972, un'eccezione alla regola generale, prevedendo che le operazioni accessorie seguano la medesima disciplina prevista per l'operazione principale;

in ambito europeo, la Corte di Giustizia, con la sentenza 29/03/2007, C-111/05, ha evidenziato che «si è in presenza di un'unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale». Inoltre, sempre secondo la Corte, «nel! ipotesi di un'unica operazione composita, una prestazione deve essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore»;

nel contesto nazionale, è orientamento costante dell'Agenzia delle Entrate identificare i requisiti necessari per qualificare un'operazione come accessoria, tra gli altri, quando: l'operazione accessoria viene posta in essere dal medesimo soggetto che realizza l'operazione principale (tale condizione è prevista anche dal sopracitato comma 1 dell'articolo 12 del D.P.R. 633/1972); l'operazione accessoria ha lo scopo di integrare, completare o rendere possibile l'operazione principale;

è pertanto comprensibile, come avviene in altri Paesi europei, che le strutture alberghiere, le

quali offrono ai clienti ivi alloggiati anche servizi benessere legati ai trattamenti di bellezza e di benessere del corpo (massaggi, trattamenti estetici, bagni a tema, impacchi, ecc), considerino questi ultimi come «servizi accessori alla prestazione principale», applicandovi dunque l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento;

si rende necessario un chiarimento della norma in via interpretativa, il quale metterebbe definitivamente fine ad una serie di contenziosi sorti tra le strutture alberghiere e l'Agenzia delle Entrate,

impegna il Governo:

ad inserire, nel prossimo provvedimento utile, una norma di interpretazione autentica, la quale chiarisca che i servizi c.d. «wellness», offerti dalle strutture alberghiere e fruiti dai clienti che vi alloggiano, sono da considerarsi prestazioni accessorie rispetto alla prestazione principale e, pertanto, da assoggettare all'IVA agevolata del 10 per cento.

G/1874/147/5

[Manca](#), [Ferrari](#), [Stefano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

la crisi sanitaria generata dalla pandemia globale da Covid-19, sta manifestando i suoi effetti economici nella sua interezza sia dal lato dell'offerta sia dal lato della domanda, provocando una caduta dell'economia globale a livelli mai registrati in passato;

in base alle Previsioni economiche di estate 2020 della Commissione europea l'economia dell'area euro nel 2020 subirà una contrazione pari a circa il 8,7% per poi crescere di circa il 6,1% nel 2021 mentre l'economia dell'Unione europea è prevista contrarsi del 8,3% nel 2020 per crescere a un tasso del 5,8% nel 2021. Per l'Italia è prevista una contrazione del 11,2% nel 2020 e un parziale recupero del 6,1% nel 2021;

considerato che:

negli ultimi mesi, il Governo è intervenuto con misure di portata senza precedenti per contrastare gli effetti economici dell'epidemia da COVID-19, in particolare tramite i decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio, con misure a tutela della salute, dei redditi e del tessuto imprenditoriale che hanno ispirato l'azione anche degli altri Paesi impegnati a fronteggiare l'emergenza Covid;

il decreto legge «Cura Italia» ha utilizzato quasi interamente le maggiori risorse autorizzate dal Parlamento con la risoluzione dell'11 marzo per fornire una prima risposta atta a fronteggiare l'emergenza sanitaria con una serie di interventi riguardanti in particolare il lavoro e il fisco, varando un pacchetto di misure che, rispetto alla legislazione vigente, aumentano l'obiettivo di indebitamento netto fino a 20 miliardi, corrispondenti a 25 miliardi di stanziamenti di bilancio.

il successivo decreto legge 'Liquidità' ha introdotto misure di sostegno alle attività produttive attraverso un rafforzamento dell'erogazione del credito in modo da ridurre le tensioni di liquidità e creando un quadro temporaneo volto a salvaguardare la continuità aziendale. Con esso si assicura un'erogazione di credito all'economia per 400 miliardi, che si sommano ai 350 già attivati, o preservati tramite una moratoria su mutui e prestiti alla PMI, dal D.L. 'Cura Italia';

a maggio, con il contagio maggiormente sotto controllo, l'Italia si è dotata degli strumenti necessari per ripartire in sicurezza e rilanciare la sua economia, attraverso un decreto unitario e organico che ha stanziato 155 miliardi in termini di saldo netto da finanziare e 55 miliardi in termini di indebitamento netto.

il decreto legge «Rilancio» ha utilizzato tutte le risorse autorizzate dal Parlamento con l'approvazione del Documento di Economia e Finanza 2020. Con il D.L. 'Rilancio' il Governo ha

confermato l'attenzione per le misure a sostegno delle famiglie e delle imprese, che non solo rafforzano e prolungano molti interventi del Cura Italia a partire dal forte impegno per il sistema sanitario, ma introducono nuove e importanti misure per rimettere in moto l'Italia, tenendo insieme ripresa economica, coesione sociale e sicurezza. Per affrontare i costi economici e sociali dell'emergenza, in aggiunta ai 10 miliardi del Cura Italia, sono stati stanziati ulteriori 25 miliardi per sostenere l'occupazione e garantire i redditi e le condizioni di vita delle famiglie italiane. Nuove risorse per circa 17 miliardi vengono destinate alla Cassa Integrazione e agli strumenti per l'integrazione salariale, con procedure più snelle ed efficaci. Sono inoltre confermate ed estese 1-e indennità per i lavoratori autonomi e viene introdotto il Reddito di Emergenza destinato alle famiglie più in difficoltà. Il termine per la sospensione dei licenziamenti viene spostato al 18 agosto;

il Governo ha recentemente adottato un quarto provvedimento in materia economica, volto a semplificare le procedure amministrative e la pianificazione e autorizzazione dei lavori pubblici. La finalità principale- è quella di rimuovere gli ostacoli che negli ultimi anni hanno rallentato non solo gli appalti e gli investimenti pubblici, ma anche, più in generale, la crescita dell'economia,

Rilevato che:

in sede UE, in risposta alla pandemia, sono state adottate importanti iniziative. Dal punto di vista del sostegno alla copertura dei costi finanziari delle imponenti misure di supporto e rilancio dell'economia, spiccano per importanza:

un nuovo Fondo per il contenimento dei rischi di disoccupazione (SURE), che avrà una capacità di 1 00 miliardi;

il potenziamento delle garanzie dei Paesi Membri alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) per incrementare il credito erogato da quest'ultima, soprattutto a favore delle piccole e medie imprese (PMI);

la linea di credito Pandemie Crisis Support del Meccanismo Europeo di Stabilità, che potrà finanziare le spese dirette ed indirette collegate all'emergenza sanitaria per un importo pari fino al 2 per cento del PIL dei Paesi richiedenti;

la proposta della Commissione Europea, che nei giorni 18 e 19 luglio prossimi sarà al vaglio del Consiglio Europeo, di fissare il bilancio UE per i prossimi sette anni all'1, 1 per cento del Reddito Nazionale Lordo (RNL) della UE-27 (1.100 miliardi a valori 2018) e creare un pacchetto di prestiti e contributi a fondo perduto per complessivi 750 miliardi (creando un 'headroom' attraverso l'innalzamento temporaneo, pari a 0,6 punti percentuali, del massimale delle risorse proprie, portandolo dall'1,4 per cento al 2 per cento del RNL della UE-27), denominato Next Generation EU (NGEU), per sostenere la ripresa dell'economia europea

tramite investimenti e riforme. Le erogazioni saranno concentrate principalmente nei prossimi quattro anni e costituite per due terzi da sovvenzioni (grants) e per un terzo da prestiti a lunga scadenza. Secondo la proposta del Senato, l'Italia sarebbe destinataria del 20,4 per cento delle risorse di NGEU.

a queste misure si è affiancata l'incisiva azione di politica monetaria della Banca Centrale Europea attraverso sia il Pandemie Emergency Purchase Programme (PEEP), recentemente prorogato al giugno 2021 e aumentato a 1.350 miliardi, sia il Quantitative Easing (QE) di 20 miliardi al mese con una dotazione aggiuntiva di 120 miliardi fino a fine anno.

Preso atto che:

è assolutamente necessario evitare che la crisi pandemica, inserendosi su un contesto di scarso dinamismo economico del Paese, nonché di complessi cambiamenti geopolitici a livello mondiale, sia seguita da una fase di depressione economica;

le notevoli risorse che il nostro Paese e l'Unione Europea hanno messo in campo devono essere utilizzate al meglio per fornire alle famiglie e alle imprese tutto il sostegno necessario per una ripartenza sostenibile nel tempo e da un punto di vista sociale e ambientale, sospingendo gli investimenti produttivi e realizzando riforme da lungo tempo attese;

impegna il Governo:

ad adottare nei prossimi provvedimenti utili e nella legge di bilancio per l'anno 2021, in coerenza con quanto previsto nel piano nazionale delle Riforme recentemente adottato dal Governo e con le raccomandazioni UE, tutte le misure necessarie al sostegno e al rilancio del nostro sistema economico;

a rilanciare gli investimenti pubblici, con l'obiettivo di portarli stabilmente sopra il 3% del PIL, concentrando gli interventi sullo sviluppo delle reti di telecomunicazione e di trasporto, la green economy, la protezione dell'ambiente, l'attenuazione dei rischi idrogeologici e sismici; la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dell'istruzione;

ad aumentare le spese per l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo, puntando a incrementare la spesa pubblica per la ricerca e per l'istruzione di 0,4 punti percentuali di PIL nei prossimi tre anni;

a rilanciare gli investimenti privati, con l'obiettivo di: promuovere l'innovazione, favorire il consolidamento patrimoniale delle aziende, aumentare gli investimenti nell'economia reale, favorire la crescita dimensionale, incentivare il trasferimento o la riorganizzazione in Italia di attività svolte all'estero;

a predisporre interventi per il rilancio di importanti filiere e settori produttivi, come il settore sanitario, il commercio, l'auto e la componentistica, il turismo e lo spettacolo, l'edilizia, la produzione di energia e la siderurgia;

ad adottare riforme volte a rafforzare la competitività dell'economia e a migliorare l'equità, l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale, con priorità di intervento per: un'amministrazione della giustizia più moderna e più efficiente; interventi sul sistema dell'istruzione, per una maggiore inclusione, più alti livelli di conseguimento educativo, e per ridurre il disallineamento fra le qualifiche richieste dalle imprese e quelle disponibili;

a predisporre una riforma tributaria che migliori l'equità e l'efficienza, riduca le aliquote effettive sui redditi da lavoro e aumenti la propensione delle imprese ad investire e a creare reddito e occupazione;

ad affiancare alle misure di rilancio del nostro sistema economico, lo stanziamento di ulteriori e adeguate risorse per gli interventi di protezione dei lavoratori;

a rafforzare tutte le misure per sostenere la genitorialità e per invertire il trend della natalità nel nostro Paese.

G/1874/148/5

[Collina](#), [Taricco](#), [Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premessi che:

l'articolo 222-*bis*, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, prevede la possibilità, per le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni per le eccezionali gelate occorse dal 24 marzo al 3 aprile 2020, di poter accedere agli interventi compensativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, appositamente previsti per favorire la ripresa dell'attività economica nei casi in cui le imprese non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;

per tali finalità è stato previsto un primo stanziamento, per un ammontare di 10 milioni di euro nel 2020, destinato ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, che a fronte della situazione evidenziata dalle imprese colpite necessita di un significativo potenziamento;

considerato che:

per effetto del cambiamento climatico in atto e del susseguirsi di eventi atmosferici eccezionali, vi è un preoccupante rischio per le imprese agricole di incremento dei premi relativi alla sottoscrizione di polizze assicurative a copertura dei rischi in agricoltura;

Tutto ciò premesso:

impegna il Governo:

a provvedere, nel primo provvedimento utile, all'incremento della dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale- interventi indennizzatori» al fine di garantire un adeguato intervento a sostegno delle imprese agricole colpite dalle eccezionali gelate occorse dal 24 marzo al 3 aprile 2020;

ad istituire, presso il Ministero delle politiche agricole e forestale, un Tavolo di confronto, con la partecipazione di rappresentanti del Governo, delle associazioni delle imprese agricole e delle imprese di assicurazione al fine di individuare, da un lato, nuovi e diffusi strumenti a copertura dei rischi per eventi eccezionali in agricoltura e, dall'altro, per evitare qualsiasi rischio di incremento dei premi relativi alla sottoscrizione di polizze assicurative a copertura dei rischi in agricoltura.

G/1874/149/5

[Manca](#), [Ferrari](#), [Stefano](#), [Ferrazzi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premessi che:

il decreto in esame prevede all'articolo 119 una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, nonché incentivi per il fotovoltaico e le colonnine di ricarica di veicoli elettrici;

la norma rappresenta da un lato, un necessario intervento per il rilancio di tutto il settore edilizio nazionale e dall'altro uno strumento per garantire, soprattutto in questo particolare momento storico, lo sviluppo del settore in chiave di efficientamento energetico e di messa in sicurezza del territorio nazionale;

proprio in tal ottica, particolare valore assume la norma per i territori dei piccoli comuni e di aree interne di montagna;

considerando che, secondo dati Anci, l'Italia dei comuni interni, periferici, rurali, montani, di minori dimensioni demografiche, coprono però, per estensione, il 54,1 per cento della superficie complessiva della penisola, ma che in 5.627 borghi risultano circa due milioni di case inutilizzate e che negli ultimi 40 anni sono stati ben 2000 i piccoli centri che hanno perso l'80 per cento popolazione, e tra questi 120 dal 60 all'80 per cento;

aree che presentano vantaggi per la qualità della vita dei cittadini, che assicurano, attraverso la cura dei residenti, la salvaguardia della natura nonché la tutela della terra e la conservazione del paesaggio e potrebbero fornire la risposta al bisogno dell'abitare e di stili di vita più sostenibili,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere stabile e permanente nel tempo gli strumenti e gli incentivi previsti di cui all'articolo 119 del provvedimento in esame per gli immobili ricadenti nei piccoli comuni italiani e nelle aree interne soggette a spopolamento, al fine di garantire continuità agli interventi di recupero dei centri storici e dei borghi, alla lotta allo spopolamento, all'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e la messa in sicurezza degli edifici.

G/1874/150/5

[Manca](#), [Ferrari](#), [Stefano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premessi che:

l'articolo 106 del provvedimento in esame istituisce il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali con una dotazione di 3,5 miliardi di euro, da ripartire entro il 1º luglio 2020, tra comuni, province e città metropolitane, sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali;

i Comuni, le Città Metropolitane e le Province sono responsabili degli adeguamenti normativi per far fronte alle richieste del presente decreto e al contempo devono garantire la continuità nell'erogazione dei servizi;

le risorse stanziati dal provvedimento, secondo le prime stime degli enti locali e alla luce degli andamenti del gettito e del fabbisogno, necessitano di integrazioni alla dotazione prevista;

impegna il Governo:

ad integrare le risorse stanziati dall'articolo 106 del provvedimento in esame al fine di assicurare ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Province la continuità nell'espletamento funzioni fondamentali e la piena compensazione delle eventuali perdite di gettito delle entrate tributarie ed extratributarie per l'anno 2020;

a valutare l'opportunità di prorogare, nel primo provvedimento utile, il termine per l'adozione dell'assestamento di bilancio per gli enti locali in ragione dell'incertezza delle risorse disponibili, della perdita di gettito e dei fabbisogni per lo svolgimento delle funzioni fondamentali.

G/1874/151/5

[Manca](#), [Ferrari](#), [Stefano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premessi che:

il settore turistico è fondamentale per l'economia italiana: rappresenta infatti un comparto in crescita anche nei momenti di crisi;

In Italia ci sono oltre 33 mila hotel con una disponibilità complessiva di oltre 1.200.000 camere: stiamo parlando di uno dei patrimoni di ospitalità alberghiera più importante al mondo (secondo lo studio Horwath HTL «Italy=Hotels Chains 2019») ed il primo in Europa;

l'Italia è infatti attualmente il terzo paese per numero di camere di albergo (dopo Stati Uniti e Cina), per un giro di affari che (prima dell'emergenza sanitaria da COVID-19) si assestava intorno a 110 miliardi di euro (quasi il 7 per cento del Pil) a cui vanno aggiunti 64 miliardi di euro dell'indotto;

dal secondo dopoguerra del secolo scorso il movimento della clientela negli alberghi nel nostro paese è stato caratterizzato da un trend in continuo sviluppo, pur se nel corso degli anni vi sono stati periodi di rallentamento (soprattutto in seguito alla crisi economica del 2010), con profondi mutamenti qualitativi nella composizione delle provenienze, nelle motivazioni e nei servizi richiesti;

negli ultimi venticinque anni il mix degli alberghi italiani si è modificato (migliorando il proprio standard medio) passando dalle 36.166 unità del 1990 alle circa 33 mila attuali mentre il numero delle camere è aumentato da 938.141 (per 1.703.542 letti) alle 1.100.000 circa attuali (per 2.250.000 posti letto). Tale evoluzione è stata caratterizzata da un globale spostamento verso l'alto della qualità media dell'offerta, da un lato con la trasformazione o sostituzione di alberghi di categoria inferiore di piccole dimensioni con altri di categoria superiore di dimensioni maggiori, dall'altro con l'ampliamento e ammodernamento di quegli alberghi già in linea con la domanda internazionale e quindi bisognosi di aumentare la propria disponibilità di camere;

secondo una recente stima il patrimonio immobiliare delle strutture ricettive in Italia, mappando le proprietà alberghiere nazionali, supera i 117 miliardi di euro. Si tratta di un settore che potrebbe comunque crescere ulteriormente ma che va al tempo stesso salvaguardato: senza adeguati investimenti potrebbe infatti perdere valore soprattutto in presenza di strutture chiuse per molto tempo o non adeguatamente soggette a manutenzione;

nonostante questi primati il settore alberghiero presenta quindi criticità che potrebbero compromettere l'attuale potenziale socio-economico-occupazionale. Non va infatti dimenticato che si tratta spesso di immobili non recenti e spesso non adeguatamente ristrutturati: il 20 per cento degli alberghi italiani ha infatti oltre 100 anni, il 60 per cento ne ha più di 30. Il 50 circa è poi attivo soltanto (anche in periodi pre COVID-19) in alcuni mesi dell'anno;

appare quindi evidente come fattori come l'anzianità degli immobili delle strutture alberghiere, la chiusura prolungata in alcuni periodi, il tasso di occupazione media delle camere variato sensibilmente in seguito ai nuovi flussi turistici, potrebbero compromettere la stabilità economica delle imprese che possiedono o gestiscono un hotel oggi in Italia;

per rispondere con efficacia alle dinamiche del mercato queste aziende devono quindi essere pronte ad adeguare le strutture ricettive sia in termini di offerta (quindi riqualificazione ed ottimizzazione degli spazi e modernizzazione dei servizi rispetto a edifici costruiti molti anni fa e calibrati per altre tipologie di clientela e differenti flussi turistici), sia soprattutto in termini di controllo e gestione del saldo costi-ricavi (in questa direzione la riqualificazione energetica degli immobili rappresenta quindi un intervento prioritario);

la riqualificazione dell'immobile è quindi spesso la chiave di volta per elevare valore di mercato e potenziale ricettivo delle strutture alberghiere;

Preso atto che:

l'emergenza sanitaria in atto sta creando gravi problemi all'intero settore turistico nazionale e quindi alla redditività delle strutture ricettive ed alla sua continuità produttiva ed occupazionale:

secondo prime stime gli hotel saranno i più colpiti dell'intero settore turistico, con una perdita di 7.9 miliardi di euro pari ad una riduzione del 53.8 per cento rispetto ai ricavi dell'anno precedente;

Governo e Parlamento hanno varato, sia nel provvedimento in esame che con i precedenti decreti, misure per contenere le perdite causate dal settore a causa del lockdown e tutelare i lavoratori coinvolti. In particolare: l'introduzione del «bonus vacanze» utilizzabile dalle famiglie in strutture nazionali, l'istituzione del Fondo per la promozione turistica: il rafforzamento delle indennità e la proroga della cassa integrazione per i lavoratori coinvolti; l'esenzione Irap e Imu: la nascita di un fondo apposito per acquisizioni, ristrutturazioni e valorizzazione di immobili destinati ad attività ricettive;

è oggi comunque necessario varare norme adeguate e finanziamenti mirati al fine di sostenere non solo l'emergenza il rilancio complessivo del settore. Misure che consentano quindi alle imprese ricettive di adeguare l'offerta per attrarre i flussi turistici, di aumentare il risparmio energetico delle strutture e l'ottimizzazione dei costi d'impresa, oltre a rivalutare l'attuale patrimonio immobiliare;

sarà altrettanto opportuno incentivare l'adeguamento sismico di determinate strutture alberghiere anche al fine promuovere l'offerta ricettiva capillare e contribuire a incentivare la crescita sostenibile del settore turistico di numerose zone sul territorio nazionale;

valutato che:

l'articolo 119 del provvedimento in esame introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Tale agevolazione è estesa all'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché alle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Queste misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli istituti autonomi case

popolari (Iacp) comunque denominati. La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati;

gli obiettivi di questa misura sono sostanzialmente i seguenti: riduzione delle emissioni climalteranti: rilancio dell'edilizia: sostegno alle famiglie che vedranno la loro abitazione rivalutata: riduzione delle spese energetiche dell'abitazione: aumento dell'occupazione in determinati settori;

occorre estendere i benefici di cui all'articolo 119 del provvedimento in esame anche agli alberghi ed alle strutture ricettive;

impegna il Governo:

ad estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, i benefici, di cui all'articolo 119 del provvedimento in esame, anche agli alberghi presenti sul territorio nazionale, al fine di sostenere le imprese di un settore chiave ed anticiclico della nostra economia come quello turistico, promuovere ulteriormente il risparmio energetico e la green economy, incentivare la riqualificazione antisismica degli edifici privati e consolidare il patrimonio delle imprese ricettive del Paese e differenziare l'offerta.

G/1874/152/5

[Stefano](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

nel Mezzogiorno, a causa della stratificazione di più crisi nel corso del tempo, l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha ulteriormente acuito il contesto di fragilità sociale pregressa;

già prima dell'emergenza il Presidente della Repubblica nel discorso di dicembre ricordava la necessità di ridurre il divario che sta ulteriormente crescendo tra Nord e Sud d'Italia, Come evidenziato anche nel *Piano Sud 2030, sviluppo e coesione per l'Italia* » presentato lo scorso 12 febbraio, « ridurre i divari tra città-dini e tra territori è la vera opportunità capace di creare sviluppo, riprendere a investire attivando potenziali di crescita e innovazione inespressi e fornire opportunità di lavoro buono, in particolare per i giovani e le donne »;

il Sud vive da troppi anni in condizioni di persistente emergenza sociale. Il progressivo disinvestimento nel Sud del Paese ha determinato un indebolimento del « motore interno » dello sviluppo, con conseguenze negative per tutto il Paese, che ha visto indietreggiare in Europa anche le regioni più sviluppate del Centro-Nord;

il rischio di forte recessione economica ha evidenti implicazioni negative sull'occupazione soprattutto nel sud Italia, pertanto colmare i divari territoriali non è solo un atto di giustizia, è la leva essenziale per attivare il potenziale di sviluppo inespresso del nostro Paese;

la liquidità prevista dai provvedimenti adottati dal Governo risulta essere necessaria e funzionale alla rapida ripresa economica del Paese in particolare per evitare l'aggravio del problema occupazionale e dello spopolamento nelle regioni del Mezzogiorno;

per il riequilibrio economico e sociale, il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento ordinario (nonché a quello comunitario ed al contestuale cofinanziamento nazionale);

la legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) è intervenuta con un intervento di rifinanziamento del Fondo FSC, per un importo complessivo di 5 miliardi, nella misura di 800 milioni per ciascuna annualità 2021 e 2022, di 1.000 milioni per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 e di 1.400 milioni per il 2025,

impegna il Governo:

a prevedere, al fine di migliorare il riequilibrio territoriale ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede nelle regioni del Mezzogiorno, per una rapida ripresa della produzione e dell'occupazione, nel prossimo provvedimento utile l'estensione almeno di un anno, fino al 31 dicembre 2021, del periodo di concessione dei finanziamenti previsti in favore delle imprese del mezzogiorno, anche attraverso l'utilizzo delle risorse eventualmente non programmate nel Piano sviluppo e coesione.

G/1874/153/5

[Manca](#), [Ferrari](#), [Stefano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premessi che:

l'articolo 25 del decreto-legge in esame dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IV A con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;

la misura del contributo è determinata in relazione al fatturato e spetta in ogni caso per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti;

sia pure in ragione delle limitate risorse a disposizione, il contributo a fondo perduto non vede fra i propri destinatari i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 19 febbraio 1996, n. 103;

tali professionisti rivestono un ruolo fondamentale per il sistema Paese, sia per l'attività professionale svolta, sia per il forte impatto positivo che essi hanno sul tessuto socio-economico nel suo complesso, garantendo, fra le altre cose, un forte afflusso di entrate tributarie e un fondamentale stimolo dei livelli occupazionali, cui non si può prescindere nell'approntare il rilancio dell'Italia,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 anche ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, eventualmente anche valutando - laddove necessario in mancanza di risorse - di ripartire la modalità di calcolo dello stesso sulla base delle diverse fasce di reddito, in modo da assicurare in ogni caso una forma di sostegno a una categoria professionale che riveste un ruolo cruciale per la ripartenza del Paese.

G/1874/154/5

[Manca](#), [Ferrari](#), [Stefano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premessi che:

l'articolo 24 del decreto-legge in esame dispone la cancellazione del versamento IRAP 2019 e la riduzione fino al 50 per cento dell'importo dovuto a titolo di acconto IRAP 2020;

l'articolo 126 del decreto-legge in esame proroga dal 30 giugno al 16 settembre il termine di riavvio della riscossione dei versamenti tributari sospesi, rinviando alla medesima data il versamento delle ritenute d'acconto e dei contributi previdenziali e assistenziali;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2020 ha disposto il rinvio delle scadenze fiscali per alcuni contribuenti, rispondendo per tale via, seppure in via parziale, alle esigenze di liquidità del ciclo economico;

come confermato dal Rapporto annuale dell'Istat del 3 luglio scorso, i gravi effetti della pandemia COVID-19 sul tessuto socio-economico del Paese rischiano di protrarsi nei prossimi mesi ed è, pertanto, diventato di assoluta urgenza l'adozione di iniziative di sostegno e stimolo del mercato del lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere il rinvio delle scadenze per il versamento dei saldi e degli acconti relativi alle imposte sui redditi almeno al 30 settembre 2020, prevedendo modalità di rateizzazione e sconto degli importi dovuti anche al fine di garantire il rilancio del sistema produttivo del Paese e di recuperare e accrescere i livelli occupazionali registrati prima della pandemia COVID-19.

G/1874/155/5

[Manca](#), [Ferrari](#), [Stefano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

il settore manifatturiero italiano è stato fortemente colpito dal duplice shock di domanda e offerta indotto dalla pandemia: tutte le previsioni indicano per il 2020 una contrazione del fatturato nell'ordine almeno del 15 per cento;

il comparto auto nel 2019 ha fatturato circa 93 miliardi di euro, pari al 5,6 per cento del prodotto interno lordo, con 5.700 imprese e 250 mila occupati che sono il 7 per cento dell'intera forza lavoro dell'industria manifatturiera italiana, mentre il numero dei lavoratori dell'indotto è decisamente elevato poiché per ogni addetto diretto ve ne sono 3,2 nell'indotto con un giro d'affari che ha raggiunto l'11,2 per cento del prodotto interno lordo nazionale;

su base annua, l'indice della produzione industriale del settore automotive registrerebbe un calo tendenziale dell'85 per cento ad aprile 2020 e del 36,9 per cento nei primi quattro mesi del 2020;

nel primo quadrimestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, la fabbricazione di autoveicoli vede calare il proprio indice del 42,5 per cento, quello di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi si riduce del 39,4 per cento e quello di parti e accessori per autoveicoli e loro motori è in calo del 33,4 per cento;

il primo mese di riaperture delle concessionarie italiane vede un totale di sole 99.711 auto vendute, il 49,6 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2019: la situazione resta molto critica e desta non poche preoccupazioni. Le immatricolazioni totali nei primi 5 mesi del 2020 sono state 451.366, la perdita è di quasi 460.000 unità e quindi un calo superiore al 50 per cento rispetto al 2019. Se le vendite dovessero assestarsi allo stesso ritmo fino alla fine del 2020, le immatricolazioni a fine 2020 potrebbero non superare le 950.000 unità vendute, il calo sarebbe quindi di 17,4 miliardi di euro rispetto al 2019 e quello del gettito Iva di 3,8 miliardi di euro;

i dati esposti indicano come sia necessario intervenire con urgenza e con una visione di sistema che favorisca il rilancio del settore automotive in un'ottica che coniughi la sostenibilità produttiva, ambientale e occupazionale, in linea con i provvedimenti organici ed innovativi come «Industria 4.0,

impegna il Governo:

ad adottare un piano organico di politica industriale che riguardi tutta la filiera dell'automobile e che consenta, oltre il pieno rilancio del settore, il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

G/1874/156/5

[Manca](#), [Ferrari](#), [Stefano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,

recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premessi che:

il sistema fieristico nazionale, che ha da sempre ricoperto un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, si caratterizza per essere uno dei comparti con il più alto moltiplicatore di indotto diretto e indiretto nell'economia nazionale, a testimonianza del proprio ruolo fondamentale nella filiera produttiva;

la crisi sanitaria determinata dal COVID-19, ha colpito il settore fieristico nazionale che a partire dal febbraio scorso hanno visto la totale cancellazione degli eventi programmati nel 2020, con un danno stimato per le sole tre realtà regionali di oltre un miliardo, se non si considera anche l'indotto;

rilevando l'importanza che tale sistema rivestirà nella fase di ripresa dell'economia nazionale, una volta superata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si ritiene opportuno che si intervenga con urgenza, in accordo con la disciplina comunitaria in materia di Aiuti Stato e con quanto definito dalla stessa Commissione Europea, nell'ambito del « *Temporary Framework for State aid measures to support the economy the current outbreak* », a supporto degli operatori fieristici nazionali, al fine di garantirne la sopravvivenza e, attraverso di essi, il sostegno all'intero sistema economico nazionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, anche mediante l'istituzione di un apposito fondo nazionale, azioni per il sostegno al sistema fieristico quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano e misure urgenti per gli operatori del settore che a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano dovuto cancellare o riprogrammare i propri eventi fieristici, con rilevanti conseguenze in termini di mancati introiti ovvero di costi sostenuti e non recuperabili.

G/1874/157/5

[Manca](#), [Ferrari](#), [Stefano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premessi che:

il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia che per primo ha subito l'impatto dell'epidemia Covid-19 e che è destinato a patirne le conseguenze più pesanti. Nel periodo tra marzo e luglio del corrente anno è venuta meno la totalità dei flussi turistici, con un impatto mai sperimentato in passato sulle imprese del settore;

guardando al futuro, si registra una forte incertezza tra i turisti e la prevale la tendenza alla cancellazione delle prenotazioni anche nei mesi successivi al periodo estivo ed una bassa propensione alle nuove prenotazioni. Si tratta di un insieme di concause che prefigurano il protrarsi di ricadute negative per il settore del turismo anche dopo la conclusione della fase di emergenza sanitaria;

considerato che:

dal 1° giugno 2020 è operativo il « bonus vacanze », previsto dal provvedimento in esame, con uno stanziamento di 2,4 miliardi di euro; una misura che ha l'obiettivo di aiutare i cittadini a coprire parte delle spese di alberghi, camping, agriturismo e bb a condizione che siano utilizzate in Italia;

un contributo di 500 euro per le famiglie di almeno 3 persone, che scende a 300 euro per quelle con 2 membri ed arriva a 150 in caso di unico componente;

una disposizione importante ma certamente non esaustiva per le problematiche legate ad uno dei settori trainanti dell'economia del nostro Paese, che oggi vive momenti di profonda incertezza: prima dell'emergenza COVID-19 l'84 per cento delle persone prevedeva di trascorrere 10-20 giorni in ferie, quota che, secondo un recente sondaggio, oggi è scesa al 34 per cento. Calano coloro i quali prenderanno l'aereo, - 64 per cento, e cresce la quota di quelli che opteranno per la propria auto, + 28

per cento. I proprietari di case-vacanze hanno per lo più deciso di sfruttarla in proprio, mentre chi risentirà maggiormente degli effetti della pandemia saranno residence ed alberghi, con un calo delle presenze rispettivamente del 43 e del 53 per cento;

è l'intera filiera del turismo ad essere in crisi, dalle strutture ricettive fino alle agenzie viaggio, ai tour operator e alle guide turistiche. Affinché tutto riparta è necessario assicurare sostegno economico agli operatori e aiuti alle famiglie, ma anche garantire la piena mobilità e fruibilità in sicurezza dei luoghi d'arte, di cultura e turistici del nostro Paese;

si assiste anche in questi giorni a diffuse cancellazioni di voli e di tratte di collegamento marittimo e, nel contempo, si registra un forte aumento delle tariffe aeree e dei traghetti, rincaro che rende ancora più difficile gli spostamenti sul territorio nazionale e penalizza, in particolare, i trasferimenti da e per le isole a scapito della continuità territoriale;

queste difficoltà di spostamento compromettono la stagione turistica estiva e la ripartenza dell'intero comparto, che attende indicazioni chiare sul proprio futuro;

impegna il Governo:

ad adottare, in aggiunta agli interventi già previsti a sostegno del settore, nuovi ed ulteriori interventi finalizzati a favorire la ripartenza dell'intera filiera del turismo in Italia con misure che incentivino le presenze turistiche nelle strutture presenti sul territorio nazionale anche nei mesi successivi al periodo estivo in corso;

a rafforzare le iniziative di promozione turistica a livello internazionale, realizzando urgentemente una campagna straordinaria di comunicazione, anche avvalendosi di ENIT, mirata a valorizzare l'offerta turistica del nostro Paese in ogni stagione;

a predisporre iniziative specifiche per facilitare gli spostamenti sia ferroviari che aerei e marittimi, con particolare riguardo alla continuità interregionale e alla condizione di difficoltà in cui si trovano le isole in piena stagione turistica.

G/1874/158/5

[Taricco](#), [Manca](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premessi che:

da alcuni decenni è venuta crescendo la sensibilità verso il benessere degli animali, e per la maggior parte degli italiani, compresi coloro che mangiano con una certa consuetudine carne e pesce, il «benessere animale» è ormai una questione importante. Il 63% dei cittadini, secondo una recente ricerca, sarebbe disposto a spendere di più per acquistare carne e pesce provenienti da contesti con il massimo rispetto del benessere possibile degli animali;

il «benessere animale» inteso come «stato di salute completa, sia fisica che mentale, in cui l'animale è in armonia con il suo ambiente», e che si esprime attraverso cinque differenti libertà:

- dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione,
- di avere un ambiente fisico adeguato (dove poter riposare),
- dal dolore, dalle ferite e dalle malattie attraverso diagnosi, cura e prevenzione,
- di manifestazione le proprie caratteristiche comportamentali,
- dalla paura e dal disagio,

è stato oggetto dell'iniziativa della Unione Europea che ha previsto e approvato una «Strategia in materia di benessere degli animali per il periodo 2016-2020» che riprende, conferma e rafforza la strategia del periodo antecedente approvata nel 2012;

il «benessere animale», rappresenta nell'ottica europea una priorità anche perché funzionale al

raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza alimentare, e per questo sono previste forme di incentivo verso la transizione a metodi di allevamento di tipo estensivo con condizioni di stabilizzazione per gli animali migliori e spazi all'aperto per l'allevamento;

per le stesse motivazioni l'EFSA, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare dedica un importante ambito della propria azione alla tutela del «benessere animale», come si legge sul sito, «La sicurezza della catena alimentare è indirettamente influenzata dal benessere degli animali, in particolare di quelli allevati per la produzione di alimenti, a causa dello stretto legame che intercorre tra il benessere degli animali, la loro salute e le tossinfezioni alimentari. Fattori di stress e condizioni di scarso benessere possono avere come conseguenza negli animali una maggiore predisposizione alle malattie.», con il compito di fornire consulenza scientifica agli organi dell'Unione Europea su tutti i fattori attinenti alla salute e al benessere degli animali da allevamento;

il Ministero della Salute che, attraverso il CReNBA ovvero il Centro di riferimento nazionale per il benessere animale, fissa delle linee guida e monitora la situazione in tutta Italia, con l'obiettivo di regolamentare:

- le norme standard minime per la protezione degli animali negli allevamenti,
- le regole per i trasporti, nel momento dello stordimento e della macellazione,
- le indicazioni per specifiche categorie animali come vitelli, suini e galline ovaiole;

nel 2017 con la legge Europea è stata istituita la ricetta elettronica e con il decreto ministero salute del 7 dicembre 2017 è stato istituito in Italia il Sistema di reti di epidemiosorveglianza con il compito di assicurare la raccolta, la gestione e l'interscambio delle informazioni tra gli operatori del settore alimentare che alleva animali destinati alla produzione di alimenti e le autorità competenti del settore veterinario, della sicurezza alimentare e dei mangimi in applicazione dei Regolamenti UE 852/2004, 853/2004, 882/2004, 429/2016, 625/2017, e dei decreti legislativi 196/1999, 146/2001, 158/2006, 193/2007;

nel 2019 è stato pubblicato il manuale operativo di Classyfarm, [http://www.classyfarm.it/la-rete-di-epidemiosorveglianza-una-piattaforma-del-Ministero-della-Salute](http://www.classyfarm.it/la-rete-di-epidemiosorveglianza-una-piattaforma-del-ministero-della-salute), inserito anche nel portale nazionale della veterinaria (www.vetinfo.it), con in vari ambiti di intervento e controllo, che consente la rilevazione, la raccolta e la elaborazione dei dati relativi a molte aree di valutazione tra cui:

- biosicurezza,
- benessere animale,
- parametri sanitari e produttivi,
- alimentazione animale,
- consumo di farmaci antimicrobici;

considerato che:

con l'approvazione dell'articolo 224-bis, si istituisce un« Sistema di qualità nazionale per il benessere animale », per identificare processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare con requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali relativamente alle regole tecniche dell'intero sistema di gestione «alfine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente».

Il sistema prevede la emanazione di uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, adottati con intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento.

impegna il Governo:

in sede di definizione delle modalità attuative, a coordinare tutti gli atti e le azioni con il citato quadro normativo vigente e con gli assetti operativi esistenti anche al fine di non cagionare duplicazioni e ridondanze e di evitare dispendi di risorse 11011 necessari e di non creare aggravamenti normativi e di obblighi alle imprese private del settore e agli operatori del sistema sanitario coinvolti.

G/1874/159/5

[Giacobbe](#), [Pittella](#), [Garavini](#), [Alderisi](#), [Fantetti](#)

Il Senato,

premessi che:

una leva importante per spingere i cittadini verso scelte che tutelino l'ambiente è sicuramente quella economica;

risparmiare energia, ridurre le emissioni di CO₂, predisporre le abitazioni a resistere alla forza distruttiva di terremoti, sono argomenti che interessano tutti noi, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista del rispetto ambientale;

è scelta di questo Governo puntare alla modernizzazione del paese Italia anche attraverso la modernizzazione degli edifici ed una riconversione energetica che punti ad un Paese ecologico;

considerato che:

con l'approvazione dell'articolo 119 del Decreto Rilancio alla Camera relativo ai bonus fiscali per le ristrutturazioni edilizie e l'efficientamento energetico e sismico delle abitazioni si apportano diversi interventi che riguardano il cosiddetto bonus ristrutturazione con l'obiettivo di incentivare e modernizzare le opere di ristrutturazione e dare uno stimolo all'economia reale del Paese;

con le modifiche all'articolo 119 del Decreto Rilancio relativo ai bonus fiscali per le ristrutturazioni edilizie e l'efficientamento energetico e sismico delle abitazioni si estendono di fatto a tutte le abitazioni i benefici fiscali, estendendo, inoltre, il meccanismo della cessione del credito d'imposta;

con l'approvazione dell'articolo 119 del Decreto Rilancio alla Camera potranno beneficiare delle agevolazioni anche i cittadini italiani residenti all'estero che possiedono una abitazione nel nostro Paese incentivando di fatto nuovi investimenti e rimesse da parte delle nostre Comunità all'estero;

impegna il Governo:

a formulare a breve termine i decreti attuativi ed avviare una campagna informativa per le comunità degli italiani nel mondo così da attuare il più presto possibile quanto previsto dall'articolo 119 del Decreto Rilancio ed instaurare da subito un meccanismo con ovvi vantaggi per la ripresa dell'economia, in particolare nei territori di origine degli italiani che vivono all'estero.

G/1874/160/5

[Giacobbe](#), [Pittella](#), [Garavini](#), [Alderisi](#), [Fantetti](#)

Il Senato,

premessi che:

le Camere di Commercio italiane all'estero (CCIE) riconosciute dallo Stato italiano sono 74, operanti in 53 Paesi del mondo; associano, su base volontaria, 20.000 imprese, sviluppando annualmente più di 3 00 mila contatti di affari;

le CCIE sono connesse «a rete» in un sistema di promozione, radicato sui territori esteri, che costituisce un punto di riferimento per le comunità di affari italo-locali e un supporto di servizio alle piccole e medie imprese italiane;

le CCIE, ai sensi dell'art. 1 della legge 580/93 fanno parte del Sistema camerale italiano con le cui unità operative è da tempo in atto un'intensa cooperazione nell'interesse delle PMI nazionali e con la finalità di sostenere i processi d'internazionalizzazione delle stesse;

il Sistema Camerale italiano è tra i firmatari del «Patto per l'Export» firmato l'8 giugno scorso, documento che evidenzia il ruolo delle CCIE come attivatrici delle comunità d'affari italo-estere nel

mondo;

considerato che:

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» il Governo ha accolto un ordine del giorno finalizzato ad estendere le disposizioni di cui all'art. 72, lettere a) e b) in materia di a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, e il potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese anche per le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE)«

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo:

a valorizzare il contributo del sistema camerale italiano, ed in particolare delle CCIE, nelle azioni a favore dell'internazionalizzazione, come previsto già nel Patto per l'Export, anche attraverso l'affidamento da parte dell'Agenzia ICE e dell'ENIT di programmi e iniziative volte a coinvolgere e collegare imprese operanti in Italia e le business community all'estero aggregate dalle CCIE.

G/1874/161/5

[Boldrini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premessi che:

il DPCM 13 giugno 2006 prevede che, per fronteggiare situazioni emergenziali, in ogni Azienda del SSN si attivi una «equipe di emergenza» composta da tutti gli psicologi incardinati nell'Azienda al fine di disporre in forma coordinata di tutte le risorse esistenti;

è evidente che la condizione attuale, che vede il permanere della minaccia pandemica e degli effetti psicologici di ciò che sinora è accaduto - soprattutto sul personale sanitario, sulle persone colpite dal Covid-19 e sui loro familiari, sui familiari dei deceduti e su coloro che hanno sviluppato forme accentuate di disagio - rende necessario che le ridotte risorse professionali di psicologi disponibili continuino - laddove è stato già fatto - o vengano organizzate secondo tale modalità, per garantire comunque una maggiore flessibilità e appropriatezza nella organizzazione delle risorse;

la «rete aziendale» può trovare diverse declinazioni operative in relazione alle specificità regionali ed aziendali che possono procedere a tale attivazione senza costi aggiuntivi (semplicemente trasformando una struttura già esistente o assegnando il coordinamento della rete a personale già titolare di incarico di natura strutturale o funzionale/professionale);

dal punto di vista economico, risulta evidente il valore, in termini di costi-benefici, di tale organizzazione, potendo consentire un utilizzo più razionale e flessibile delle risorse esistenti,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie affinché le Aziende sanitarie e gli altri Enti del Servizio sanitario nazionale organizzino l'attività degli psicologi in un'unica rete aziendale, anche ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006 al fine di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati in relazione alla eccezionale situazione causata dalla epidemia da SARS-COV-2 e alla necessità di garantire le prestazioni psicologiche previste dal DPCM 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza».

G/1874/162/5

[Giacobbe](#), [Pittella](#), [Garavini](#), [Alderisi](#), [Fantetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premessi che:

la Conferenza Permanente Stato-Regioni-Province Autonome - CGIE come stabilito dalla Legge n. 368/1989, art. 17 bis, c. 6, ha il compito di indicare le linee programmatiche triennali per la realizzazione delle politiche del Governo, del Parlamento e delle Regioni per le comunità italiane all'estero;

detta Conferenza non si tiene da oltre 10 anni;

a partire dal giugno del 2018 si sono succeduti a Roma i lavori dei tavoli tecnici preparatori alla IV Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province autonome - CGIE (Consiglio generale Italiani all'estero) dove si è aperta una fase di approfondimento e analisi delle politiche in difesa degli emigrati italiani, vecchi e nuovi, ma anche le opportunità che potrebbero svilupparsi per il Sistema Paese da nuove politiche di controesodo (di giovani e di anziani fuggiti all'estero anche per motivi fiscali) e nel mettere in campo politiche vere nei settori della promozione e del turismo di ritorno;

nella legge di bilancio 2019 - 2021 sono stati stanziati nel capitolo afferente le spese del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero risorse adeguate allo svolgimento della Conferenza Stato Regioni Province autonome e CGIE;

le commissioni tematiche in seno al Consiglio Generale degli italiani all'estero hanno lavorato e approfondito le tematiche da affrontare nella Conferenza tra i quali: nuova mobilità, internazionalizzazione del sistema Paese e turismo di ritorno, creazione di un organismo di coordinamento nazionale delle Regioni nella definizione dei rapporti con gli Italiani all'Estero, servizi sanitari, fiscalità, patrimonio immobiliare, rete consolare, promozione della cultura e della lingua Italiana;

considerato che:

le iniziative collegate alle tematiche da affrontare nella Conferenza produrranno effetti significativamente positivi per la promozione del Sistema Italia e dell'export del Made in Italy;

già il 2 aprile 2020 doveva svolgersi la Conferenza e che a causa dell'emergenza sanitaria la conferenza è stata sospesa;

impegna il Governo:

a stabilire entro il 2020, sentiti i Ministeri interessati, una nuova data in cui si dovrà svolgere la Conferenza Stato Regioni Province autonome e Consiglio Generale degli Italiani all'estero.

G/1874/163/5

[Giacobbe](#), [Pittella](#), [Garavini](#), [Alderisi](#), [Fantetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premessi che:

l'emergenza della pandemia Covid-19 ha colpito tutto il Mondo portando in questi mesi a restrizioni con la conseguente chiusura anticipata dell'anno scolastico in Italia così come all'estero limitando le attività portate avanti dalla nostra rete di formazione italiana all'estero che include scuole statali, scuole paritarie, altre scuole italiane all'estero e i corsi promossi dagli enti gestori;

le misure di chiusura e di distanziamento sociale, infatti, si sono progressivamente estese a molti Paesi del mondo, in particolare in quelli nei quali, soprattutto per la presenza di comunità di

origine italiana, si svolgono attività formative in italiano con diverse modalità;

la rete di formazione all'estero su citata raccoglie oltre due milioni di utenti e che solo in alcuni casi è stato possibile proseguire queste attività con modalità a distanza; significativa dell'utenza;

nel 2019 nel mondo ci sono stati oltre 2 milioni di studenti, di cui oltre 250.000 quelli che frequentano i corsi di lingua e cultura italiana promossi dagli enti gestori;

considerato che:

oggi si corre il rischio che senza interventi mirati possa prodursi una dispersione dell'utenza;

la presenza dell'Italia all'estero anche attraverso la sua rete di formazione è di fondamentale importanza per lo sviluppo dell'Italia per le relazioni internazionali;

nelle strategie di rilancio dell'Italia a seguito delle conseguenze della pandemia da Covid-19 sulle attività produttive e culturali, la promozione del Sistema Paese nel mercato globale rappresenta una delle chiavi più efficaci e necessarie;

la modalità più efficace di promozione del Sistema Italia all'estero è quella della integrazione delle attività economiche con le attività culturali e di conseguenza l'investimento sulla promozione dei corsi di lingua e cultura italiana e l'organizzazione di attività culturali all'estero ha un effetto moltiplicatore sull'interesse per l'Italia, i flussi turistici ed il Made in Italy, con la conseguente ricaduta di maggiore export ed effetti positivi significativi per l'economia nazionale;

impegna il Governo:

a destinare un maggiore investimento per corsi di lingua e cultura italiana e per l'organizzazione di attività culturali nel mondo, volani per lo sviluppo dell'internazionalizzazione e la promozione del Made in Italy nel Mondo;

che i fondi eventualmente non utilizzati nel corso del 2020 a causa delle sospensioni dei corsi siano garantiti per i corsi di lingua e cultura italiana nel 2021.

G/1874/164/5

[Giacobbe](#), [Pittella](#), [Garavini](#), [Alderisi](#), [Fantetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

il turismo in Italia rappresenta il petrolio dell'economia con un giro di affari che gira intorno ai quaranta miliardi;

la chiusura dei confini nazionali ed internazionali dovuta all'emergenza sanitaria ha limitato e quasi impedito il flusso del turismo con una conseguente perdita economica che ha messo in ginocchio l'intero comparto;

considerato che:

è urgente e di fondamentale importanza per l'economia italiana agire sull'intero comparto;

oltre a consolidare il turismo tradizionale c'è l'esigenza di puntare sul turismo dei piccoli centri con un turismo che valorizzi la qualità dell'esperienza nel rispetto non solo delle tradizioni e la cultura dei locali ma anche dell'ambiente e dell'ecosistema;

il turismo di ritorno è la leva più diretta ed efficace per riattivare i flussi turistici di ingresso in Italia provenienti dai diversi Paesi del mondo e un segnale di attenzione verso i connazionali iscritti all'estero;

impegna il Governo:

ad attivare un meccanismo sinergico tra i vari Ministeri interessati affinché si incentivi il turismo di ritorno, sia in un'ottica di ripresa dei flussi turistici internazionali post Covid-19 che di sostegno a un segmento di grande valore per un Paese come l'Italia, che ha nel mondo 6 milioni di

connazionali e circa 60 milioni di italo discendenti;

a stimolare Regioni ed enti locali, ma anche soggetti associativi e professionali, nell'attivare alcuni incentivi mirati al rientro turistico dei connazionali. L'adozione di queste misure potrebbero essere di grande aiuto sia per rilanciare l'attività turistica internazionale che per consolidare in prospettiva l'intero settore.

G/1874/165/5

[Pittella](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premessi che:

il Servizio sanitario nazionale del nostro Paese ha affrontato e sta continuando ad affrontare in modo straordinario una prova difficilissima - come riconosciuto dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità - grazie all'impegno strenuo, allo spirito di sacrificio e all'abnegazione di medici, infermieri e di tutti gli operatori sanitari che hanno lavorato senza sosta negli ospedali, e grazie ai medici di medicina generale che, senza risparmiarsi e in condizioni durissime, hanno cercato e continuano a cercare di dare risposta e aiuto ai cittadini;

sono professionisti che lavorano mettendo quotidianamente a rischio la propria salute e la propria vita;

i medici di medicina generale rappresentano un punto di riferimento per milioni di cittadini, lavorano sul territorio a contatto con i pazienti, e proprio per le modalità di svolgimento del loro lavoro sono stati e continuano ad essere quotidianamente esposti al rischio di un contagio da COVID-19;

questi medici, così come i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e i professionisti della continuità assistenziale, non beneficiano della copertura assicurativa INAIL;

il 16 aprile scorso, l'Enpam, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), la Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) e l'Inail hanno deciso di costituire un gruppo di lavoro per studiare un rafforzamento delle tutele garantite ai medici, attualmente impegnati nella gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

il presidente dell'INAIL, Franco Bettoni, nel giorno della pubblicazione della circolare che fornisce indicazioni in merito alle prestazioni garantite agli assicurati INAIL contagiati nell'ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa (la circolare n. 13 del 2020) ha sottolineato come l'emergenza Coronavirus abbia «riportato in primo piano la necessità di garantire le stesse tutele ai milioni di lavoratori che non sono assicurati con l'INAIL e non possono quindi accedere a rendite e indennizzi in caso di contagio». Per il presidente dell'Istituto, infatti, «la recente estensione ai riders è solo il primo passo di un ampliamento della platea dei nostri assicurati, che dovrà includere le professioni che si collocano a metà strada tra subordinazione e autonomia, che oggi sono molto più vulnerabili di fronte alla minaccia del virus»;

come chiarito dalla circolare, l'ambito della tutela INAIL riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, considerata l'alta probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus. Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l'utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi;

a maggior ragione, l'ambito della tutela INAIL dovrebbe essere riconosciuto ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti della continuità assistenziale che, per le modalità di svolgimento del loro lavoro, che comporta un costante e continuativo impegno a contatto con i pazienti, ogni giorno rischiano la propria vita a causa della particolare contagiosità e virulenza del Coronavirus;

la Corte di Cassazione, sentenza n. 9913 del 13 maggio 2016, ha ribadito i principi che devono essere seguiti nel determinare la riconducibilità all'«occasione di lavoro» dell'infortunio occorso al lavoratore. In particolare, secondo la Corte, affinché l'infortunio sia indennizzabile da parte dell'INAIL, non è necessario che sia avvenuto nell'espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie. Sia la dottrina che la giurisprudenza di legittimità riconoscono il significato normativo estensivo dell'espressione «occasione di lavoro». Essa comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie affinché a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e alle sue eventuali proroghe, nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro, le prestazioni INAIL siano erogate anche ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti della continuità assistenziale.

G/1874/166/5

[Nannicini](#), [Verducci](#)

Il Senato

premessi che:

nel decreto-legge in discussione è previsto il rinvio del versamento dei contributi per i titolari di partita Iva in regime forfettario al 20 luglio come il versamento del saldo e primo acconto delle imposte sui redditi;

lo scorso anno per motivi tecnici il solo versamento delle imposte sui redditi è stato spostato al 30 settembre;

impegna il Governo:

a differire, per i titolari di partita iva soggetti a ISA e titolari partita Iva in regime forfettario, la scadenza del versamento dei contributi e del versamento del saldo e primo acconto sulle imposte sui redditi, almeno al 30 settembre 2020.

G/1874/167/5

[Nannicini](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 103 (Emersione di rapporti di lavoro) del decreto in conversione, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, prevede la possibilità di regolarizzare un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri;

il decreto in conversione prevede inoltre la concessione di un permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che ne fanno richiesta e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei settori di cui al comma 3, prima del 31 ottobre 2019 e sulla base di documentazione riscontrabile dall'Inps;

il permesso temporaneo è convertito in permesso di soggiorno per lavoro se il lavoratore viene assunto;

in entrambi i casi gli stranieri devono risultare presenti nel territorio nazionale

ininterrottamente dall'8 marzo 2020 ed essere stati impiegati in uno dei seguenti settori di attività: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;

secondo l'Ispi, Istituto per gli studi di politica internazionale, in Italia il numero degli immigranti irregolari da giugno 2018 sta aumentando sempre di più, una tendenza in crescita che continuerà fino alla fine del 2020 con un incremento, rispetto al dato di partenza di 533.000 persone, di altre 140.000 unità;

sempre secondo l'Ispi, il decreto cosiddetto «sicurezza» approvato dal precedente Governo è una delle cause principali dell'aumento del numero di immigrati irregolari e il numero totale di cittadini stranieri senza documenti potrebbe arrivare a 670.000 entro dicembre 2020;

dal report del Ministero dell'Interno «Emersione dei rapporti di lavoro 2020» si evince che la misura in esame non ha raggiunto neanche la previsione di regolarizzazione che il Governo aveva preventivato in circa 220 mila; infatti al 30 giugno 2020 risultano inviate 69.721 domande di cui 61.411 per emersione del lavoro domestico pari all'88% e 8.310 per emersione lavoro subordinato pari al 12%;

i decreti legge cosiddetti «sicurezza» e «sicurezza bis» hanno in realtà creato più irregolari invisibili che sicurezza, consegnando le persone alla malavita organizzata che li ha utilizzati e in alcuni casi schiavizzati in condizioni inumane, nonché l'aumento del caporalato non solo in agricoltura ma anche in edilizia, logistica come nel comparto turistico, tutti problemi che la regolarizzazione del decreto in conversione intacca solo in minima parte; il 9 luglio, tra l'altro, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che esclude i richiedenti asilo dalla possibilità dell'iscrizione in anagrafe, in quanto viola l'articolo 3 della Costituzione sull'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge;

impegna il Governo:

a riferire in Parlamento sul monitoraggio delle misure di cui -all'articolo 103 del decreto in conversione al fine di avviare una rapida discussione di un provvedimento che ne superi i limiti già evidenti, approvando una regolarizzazione che parta dai diritti delle persone e non dai fabbisogni di specifici settori, attraverso un permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro motivato da ragioni di emergenza sanitaria e di lotta all'illegalità;

ad abrogare la legge 1 dicembre 2018, n. 132 e la legge 8 agosto 2019, n. 77, che convertono rispettivamente i decreti legge cosiddetti «sicurezza» e «sicurezza bis», che hanno prodotto più irregolarità e creato nuovi schiavi e manodopera per le organizzazioni malavitose;

ad approvare rapidamente una normativa organica per far emergere il lavoro sommerso in tutti i settori lavorativi.

G/1874/168/5

[Assuntela Messina](#)

Il Senato,

premessi che:

Il turismo e l'indotto che ne consegue, rappresentano una quota considerevole del PIL nazionale, stimata in circa il 13% per cento del PIL totale del sistema Paese;

la crisi internazionale causata dal Covid19 ha fortemente ridotto i flussi di turisti stranieri nel nostro Paese e ridotto considerevolmente il turismo domestico che fatica a ripartire;

il provvedimento in esame sulle Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 prevede una serie di misure a sostegno del turismo, tra cui il cosiddetto «Bonus Vacanza», la sospensione dell'IMU per le strutture ricettive, il Fondo Turismo per TO e AdV, il Fondo Strategico Turismo e altre misure minori;

tuttavia, suddette misure non saranno probabilmente sufficienti a consentire una piena e rapida ripresa del settore;

alcune filiere del turismo necessitano di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni e di un tempestivo e più incisivo intervento, essendo state non sufficientemente tutelate dalle più gravi conseguenze della crisi in corso. Tra questi comparti è indispensabile menzionare i trasporti con autobus turistici, i locali di intrattenimento, il turismo all'aria aperta, il settore dei congressi, degli eventi, del business travel, le agenzie di viaggio e i tour operator, gli operatori del tax free shopping, i cambiavalute, i ristoratori, gli aeroporti, i porti turistici, la crocieristica;

appare più che mai impellente l'elaborazione di un ampio intervento dedicata all'industria turistica con misure di sostegno concrete e adeguatamente finanziate.

impegna il Governo:

a intraprendere con tempestività specifiche iniziative legislative volte a sostenere l'intero comparto turistico, al fine di tutelare le imprese del settore, assicurando liquidità, garantendo i livelli occupazionali, nonché favorendo la semplificazione burocratica e incentivando gli investimenti.

G/1874/169/5

[Manca](#), [Stefano](#), [Ferrari](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede, all'articolo 120, un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19;

il credito di imposta si pone lo scopo di favorire la riapertura in sicurezza delle attività economiche e prevede, nella platea dei soggetti possibili beneficiari, operatori con attività aperte al pubblico - tipicamente, bar, ristoranti e alberghi;

con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati le ulteriori spese ammissibili;

ai fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, bar e ristoranti devono ridurre il numero di coperti all'interno e favorire l'utilizzo degli spazi all'aperto, che tuttavia possono necessitare di adeguamenti e ampliamenti tramite, per esempio, l'installazione strutture amovibili funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991 così come rilevato anche dall'articolo 181 dello stesso decreto-legge;

impegna il Governo:

a specificare che il credito di imposta di cui all'articolo 120 è riconosciuto, nei limiti di spesa previsti, anche per le spese di acquisto e l'installazione di strutture amovibili quali dehors, tende, ombrelloni e altri elementi di arredo urbano, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991;

a valutare l'opportunità di inserire un richiamo specifico a tale tipologia di intervento anche all'interno del decreto di attuazione di cui al comma 3 dell'articolo 120.

G/1874/170/5

[Stefano](#), [Manca](#), [Ferrari](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premessi che:

al fine di efficientare e mettere in sicurezza gli immobili locati alle pubbliche amministrazioni e di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si ritiene opportuno che le Amministrazioni centrali - come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa Consob - non richiedano, almeno fino al 2024, ai proprietari degli immobili locati la rinegoziazione dei contratti di locazione passiva;

anche per ragioni di simmetria, almeno fino al 2024, si ritiene altresì opportuno che non trovino applicazione le disposizioni, sempre in materia di possibili rinegoziazioni dei contratti di locazioni passive della PA, contenute nell'articolo 1, commi da 616 a 620, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, essendo state emanate prima della emergenza epidemiologica da COVID-19 e non consideranti, quindi, lo stato di difficoltà attuale dell'economia;

impegna il Governo:

a favorire accordi tra le parti - pubbliche amministrazioni/privati - affinché non si proceda fino al 2024 a rinegoziazioni dei contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili di proprietà di terzi, anche in caso di sottoscrizione di nuovi contratti di locazione relativi ai medesimi immobili, con impegno che gli importi rivenienti dalla mancata riduzione dei canoni siano destinati ad interventi di adeguamento impianti, messa in sicurezza, efficienza energetico-ambientale, degli stessi immobili locati.

G/1874/171/5

[Stefano, Manca, Ferrari](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premessi che:

i condomini in Italia sono circa 1.200.000 e al loro interno vivono circa 42 milioni di cittadini; per le spese ordinarie e straordinarie, si movimentano ogni anno oltre 100 miliardi di euro, oltre qualche punto di PIL. Per questi motivi, i condominii sono stati ripetutamente destinatari, ogni anno di più, di misure adottate per far da volano importantissimo per l'economia del Paese, avuto riguardo al volume d'affari su cui tutta la filiera dell'edilizia può contare grazie al condominio;

nel decreto-legge in esame, gli stabili in condominio sono risultati destinatari di una imponente misura che riguarda i settori dell'edilizia e dell'immobiliare, comparti trainanti l'economia nazionale, con un particolare riguardo -alla cura dell'ambiente, dell'energia e della sicurezza: si tratta dei c.d. «Ecobonus» e «Sisma-bonus», ovvero la possibilità di detrarre fiscalmente le spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico - misure già preesistenti alla emergenza COVID- 19, ma potenziate proprio in questa occasione fino a raggiungere la misura del 110% delle spese sostenute;

sulla base delle disposizioni dell'articolo 119 del decreto-legge in esame, sono detraibili le spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;

considerato che:

la normativa in materia condominiale impone obbligatoriamente il passaggio assembleare per deliberare detti lavori, aggiungendo il fatto che in taluni casi sono necessarie maggioranze qualificate. Fanno da palese contraltare al passaggio assembleare anzidetto le attuali nonne per il contenimento del contagio, che verosimilmente resteranno in vigore ancora per molto tempo; il distanziamento sociale e il divieto di assembramenti, rendono infatti piena di criticità, quando non impossibile, la regolare procedura di convocazione a carico dell'Amministratore nonché il corretto svolgimento delle

assemblee condominiali in presenza a cura del Presidente e del Segretario nominati;

la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, già nella pubblicazione del 13 marzo 2020, rinnovata poi il 25/4/2020, nella risposta 1 alle F AQ sul Coronavirus, ha precisato che «le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere». A fronte del divieto di tenere assemblee di condominio, non è stata emanata alcuna disposizione che esplicitamente, al pari di quanto avvenuto nel decreto-legge «Cura Italia» per le società, associazioni e fondazioni (art. 106, c. 3) o per gli organi collegiali dei comuni, province o città metropolitane (art. 73) consenta l'espletamento di assemblee on-line;

l'assemblea in modalità a distanza (o mista, ove ne ricorrano gli estremi) è in concreto praticabile in materia condominiale, previo utilizzo di software che garantiscano la effettività della partecipazione assembleare e la libera e personale espressione del voto; tuttavia, la mancanza di norme chiare sulla possibilità che l'assemblea svolta con tali modalità sia valida, ed anzi la presenza di un impianto del Codice Civile ormai datato nel tempo che sembra fare riferimento alla necessità di un luogo fisico ove si svolga la partecipazione e discussione assembleare (art. 66 disp. art. e.e. e art. 1136 e.e.) ha finora imposto agli Amministratori una estrema cautela verso iniziative che potrebbero esporre l'Amministratore a responsabilità o comunque dare vita a delibere impugnabili, con grave pregiudizio e costi per gli stessi condòmini;

fino ad oggi gli Amministratori di condominio hanno fatto fronte alla gestione condominiale ordinaria esercitando i poteri conservativi attribuiti dalla legge prescindendo dal passaggio assembleare; tale passaggio è tuttavia ineludibile per deliberare i lavori straordinari, ove si voglia accedere a *sismabonus* e *ecobonus*;

l'introduzione di una norma specifica che esplicitamente consenta anche al condominio di tenere assemblea in modalità on-line fugherebbe i dubbi e le contrastanti interpretazioni in materia, estendendo ad esempio la possibilità prevista dal decreto-legge «Cura Italia» per le società (art. 106, c. 3) anche alle riunioni delle assemblee di condominio: in tal modo, gli oltre 40 milioni di italiani proprietari di immobili in condominio potrebbero in concreto usufruire della misura introdotta dal decreto «Rilancio», che altrimenti potrebbe perdere di efficacia; altrettanto auspicabile, in prolungamento dei benefici, atteso che tali opere necessitano di un lungo iter preparatorio, dovuto alla loro complessità e non sempre facile standardizzazione dei processi;

sempre allo scopo di rendere immediatamente attuabili gli investimenti, sarebbe infine quanto mai opportuno consentire che le delibere concernenti interventi volti al miglioramento sismico ed all'efficientamento energetico, così come pure quelli per l'abbattimento delle barriere architettoniche (che già lo erano, in considerazione del loro alto valore socio-economico), si possano adottare con un quorum agevolato (1/3 dei presenti e 1/3 dei millesimi);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre una misura tempestiva al fine di consentire l'intervento all'assemblea di condominio anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario, di tale facoltà dandone notizia nell'avviso di convocazione, con validità del verbale con la sola firma del segretario della riunione;

a valutare l'intrusione di una misura tempestiva al fine di prorogare sino al 31 dicembre 2020 il termine per la convocazione dell'assemblea di condominio per l'approvazione del rendiconto annuale che abbia scadenza compresa tra il 1 ° agosto 2019 e il 30 settembre 2020, restando valido sino alla data della convocazione dell'assemblea l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1 ° agosto 2019 e il 30 settembre 2020.

G/1874/171a/5

[Vattuone](#), [Rojc](#), [Ortis](#), [Mininno](#)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1874),

premessi che:

l'operazione «Strade sicure» rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate, sul territorio nazionale, a fianco delle Forze di polizia, in funzione di contrasto alla criminalità e al terrorismo in numerose città italiane;

il comma 132 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 l'impiego di 7.050 unità delle Forze armate al fine di assicurare il concorso:

- nei servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, di cui all'articolo 24, commi 74 e 75 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (operazione «Strade sicure»);

- nelle operazioni di sicurezza e controllo del territorio, finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nell'ambito delle province della regione Campania, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 (operazione «Terra dei fuochi»);

tale contingente, posto a disposizione dei Prefetti, fin dall'insorgere dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, è stato impiegato anche nell'ambito delle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19 in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia;

considerato che:

in ragione dei conseguenti accresciuti compiti assegnati al dispositivo, l'articolo 74-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. «Cura Italia»), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel precisare che l'intero dispositivo di «strade sicure» può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19, ha autorizzato la spesa di euro 10,2 milioni di euro, di cui 8 milioni per il pagamento delle incrementate prestazioni di lavoro straordinario;

per lo stesso motivo, il comma 2 dell'articolo 22 del disegno di legge in esame autorizza l'ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario,

il dispositivo, in ragione del perdurare delle esigenze di sostegno alle Forze di polizia, è costantemente impiegato, sotto la direzione dei Prefetti, nell'ambito delle diversificate attività tese ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19;

è verosimile ritenere, alla luce dei dati epidemiologici, che tale specifico impiego proseguirà anche nei prossimi mesi, per lo meno fino al 31 dicembre 2020, e comunque, anche nell'impiego ordinario,

il monte ore precedentemente finanziato (21 ore mese pro-capite) è risultato insufficiente a remunerare lo straordinario effettivamente svolto dal personale interessato (mediamente 40 ore);

impegna il Governo:

a individuare le risorse disponibili per riconoscere fino al 31 dicembre 2020 alle 7.050 unità delle Forze armate impiegate nel dispositivo di «strade sicure» il medesimo tetto mensile di ore di straordinario (40 ore) già finanziato fino al 31 luglio e.a. con l'articolo 22 del disegno di legge di conversione all'esame, al fine di assicurare allo strumento gli indispensabili, consueti standard di operatività ed efficienza.

G/1874/172/5

[Vattuone](#), [Rojc](#), [Ortis](#), [Mininno](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1874),

premessi che:

il Genio militare, per l'esecuzione di lavori in economia per interventi infrastrutturali, si avvale anche di lavoratori occasionali assunti con contratto a tempo determinato riferito allo specifico lavoro da eseguire;

in particolare, i reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare, per svolgere funzioni atte alla realizzazione e manutenzione delle infrastrutture necessarie alle peculiari esigenze operative delle Forze armate in Italia e all'estero, si avvalgono, da anni, anche di manodopera civile specializzata assunta con contratto a tempo determinato;

tali reparti hanno fattivamente contribuito allo sforzo organizzativo e funzionale adottato dall'Aeronautica militare per fronteggiare le nuove esigenze che l'emergenza epidemiologica da Coronavirus ha comportato, quali il trasporto, anche in biocontenimento, sia dei connazionali residenti o presenti in altri Paesi sia dei pazienti ospedalizzati, da strutture prossime al collasso a presidi in grado di offrire posti letto in terapia intensiva;

considerato che:

risulterebbe senz'altro coerente e aderente ai principi costituzionali di economicità, efficacia ed efficienza della Pubblica amministrazione la valorizzazione delle professionalità maturate dagli interessati, peraltro in linea con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali dell'intera Forza armata;

nel corso degli anni scorsi, la questione è stata ampiamente esaminata in un costruttivo confronto fra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali, al termine del quale si è finanche giunti a una bozza normativa per l'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui in premessa, derogando alla disciplina vigente in materia di pubblico impiego;

l'attivazione di un percorso di stabilizzazione per gli operai del Genio campale, che ricalca, nei requisiti e nel criterio di preferenza, la procedura di stabilizzazione prevista dal decreto legislativo n. 75/2017, consentirebbe di porre, nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione, professionalità da tempo maturate al servizio dello stesso Genio campale, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di quest'ultimo;

pur tenendo conto della grave situazione economica, la regolarizzazione di un numero così esiguo di lavoratori, non costituirebbe un aggravio insostenibile per la finanza pubblica, mentre costituirebbe

un miglioramento sostanziale delle condizioni di vita di questi lavoratori,

impegna il Governo:

ad individuare soluzioni idonee all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori del Genio campale assunti ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236/2012, in linea con la nuova formulazione dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001 (come modificato dal decreto legislativo n. 75/2017), che interviene sulle forme di lavoro flessibile nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, individuando limitate e tassative fattispecie di ricorso alle stesse, anche al fine di prevenire il perpetuarsi del fenomeno del precariato.

G/1874/173/5

[Pirro](#), [Accoto](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Giuseppe Pisani](#), [Taverna](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1874),

premessi che:

l'articolo 1 reca disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale. In particolare, il comma 6 prevede che al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020;

l'articolo 4-*bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha previsto che al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero;

l'unità speciale di continuità assistenziale rispetto a quanto già previsto dal decreto legge n. 18/2020 dovrebbe considerarsi un'unità di coordinamento per la continuità assistenziale e la presa in carico che è parte integrante dei dipartimenti di cure primarie o dei distretti, e dovrebbe relazionarsi attraverso la messa in rete, con i dipartimenti di prevenzione, con il servizio di pronto soccorso e le strutture ospedaliere, le strutture residenziali, semiresidenziali. Ogni unità di coordinamento dovrebbe altresì coordinare i servizi domiciliari integrati, i servizi cure palliative, un servizio ambulatoriale di cure primarie con attività medica e infermieristica di base, il servizio di continuità assistenziale e l'unità speciale per la gestione clinica dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Tutti tali servizi dovrebbero prevedere un punto di accoglienza unico in comune e valutare l'appropriatezza delle richieste in cooperazione con l'unità di coordinamento;

considerato che:

l'articolo 5 prevede al comma *r-bis* una spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'articolo 21 stabilisce che «Per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina

generale fermo restando la validità degli attestati già rilasciati ai sensi del decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione 10 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 267 del 14 novembre 1988 e del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256«;

impegna il Governo:

al fine di migliorare la presa in carico e il flusso di informazioni utili alle indagini epidemiologiche e il contact tracing a prevedere un nuovo inquadramento delle «Unità speciali di continuità assistenziale, istituendo le »Unità speciali di coordinamento per la continuità assistenziale« in modo da garantire, da un lato, l'applicazione dei piani di assistenza territoriale e, dall'altro, un efficiente coordinamento tra i diversi attori assistenziali della gestione COVID, attraverso anche la dotazione di personale infermieristico e di adeguate apparecchiature medicali e informatiche;

di valutare l'istituzione di un servizio ambulatoriale di cure primarie per la cronicità con attività medica di base e infermieristica rivolti ai pazienti cronici e alle cure palliative;

al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale, prevedere, anche attraverso disposizioni normative, che l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale sia consentito anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, nonché del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie;

a valutare l'istituzione della scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie;

al fine di potenziare la dotazione di risorse umane da utilizzare nel contesto dell'assistenza

territoriale di prevedere risorse specifiche per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, da assegnare alle Scuole di Specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie, in Medicina d'emergenza-urgenza e in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore;

a valutare la possibilità per le aziende sanitarie di assumere attraverso concorso pubblico regionale medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali;

al fine di promuovere una innovazione organizzativa del sistema sanitario che consenta di rispondere in modo pronto e più adeguato alle sfide future investendo in primo luogo sulle politiche territoriali, ad adottare le iniziative necessarie affinché le risorse stanziare per « il rilancio del territorio » trovino omogeneità sul territorio nazionale con le linee guida a partire dal Patto per la Salute e dal distretto sanitario di base, quale prima dimensione di governance per assicurare l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità, la presa in carico del paziente e tutti gli ulteriori aspetti tipici della medicina di territorio.

G/1874/174/5

[Anastasi](#), [Ferrara](#), [Mininno](#), [Vanin](#), [Giuseppe Pisani](#), [Ortis](#), [Abate](#), [Angrisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1874),

premessi che:

il provvedimento in esame all'articolo 38, commi da 12 a 18, istituisce e disciplina il Fondo per l'intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund» finalizzato a sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale;

in particolare, il comma 12 istituisce il Fondo in questione presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro nel 2020. Ai sensi del comma 13, il Fondo è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo;

considerato che:

in Italia l'industria dei videogiochi rappresenta un giro d'affari pari a un miliardo e 787 milioni di euro, con un tasso di crescita dell'1,7%, generando ogni anno e negli ultimi dieci anni un giro d'affari più alto rispetto alle industrie del cinema e della musica messe insieme;

la quota di mercato riferibile agli sviluppatori di videogiochi italiani rappresenta, tuttavia, appena il 3,7% del totale (pari a circa 50 mln di euro), a dimostrazione del fatto che l'Italia sia un Paese con un mercato forte e un settore produttivo interno ancora debole, il che costituisce una grande opportunità per lo sviluppo delle imprese locali;

il videogioco è un'opera complessa, che richiede un'ampia gamma di profili professionali altamente specializzati: game designer, programmatori, artisti, designer di interfacce, grafici 3D, grafici 2D, animatori, compositori, ingegneri del suono, tester, traduttori, doppiatori, ecc., con processi produttivi articolati in diverse fasi;

ogni nuovo videogioco è destinato alla distribuzione diretta sul mercato internazionale, con effetti benefici diretti sulla bilancia commerciale del Paese in cui l'impresa sviluppatrice è basata;

recentemente è stato rilevato che il numero di studi operanti sul territorio italiano sia passato da 120 a 127, con un aumento degli addetti pari a 10% in più rispetto al 2016;

considerato inoltre che:

risulta che per ogni euro di investimento pubblico nell'industria dei videogiochi, vengono

generati 8 euro di investimenti privati e 1,8 euro di tasse;

in Germania gli investimenti pubblici da destinare al settore dei videogiochi sono pari a 50 milioni annui, in UK 4, 7 milioni e in Francia 4 milioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in un'ottica maggiormente organica di politica di bilancio, di prevedere il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 38, comma 12, per il triennio 2021- 2024, nonché di incrementarne la dotazione, così da incentivare gli investimenti locali nel settore dei videogiochi, al pari di altri Paesi europei ed extra-europei, e riconoscerne il valore strategico.

G/1874/175/5

[Anastasi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1874),

premessi che:

il titolo VIII, Capo I, del provvedimento in esame reca misure per il turismo e per la cultura;

il tax free shopping (TFS) è il sistema che consente agli acquirenti di beni non residenti in Europa di ottenere il rimborso dell'IVA sugli acquisti che vengono trasportati fuori dal territorio dell'Unione Europea e rappresenta un elemento competitivo molto efficace nei confronti dei turisti che provengono dai Paesi extraeuropei;

in Italia, ad oggi, la soglia minima per poter usufruire del TFS è di 154,95 euro (pari alle vecchie 300 mila lire previste dalla norma del 1993), nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania e, da luglio 2018 anche in Spagna, la soglia è pari a zero, in Olanda è stata abbassata, nel 2006, da 150 a 50 euro, in Grecia è stata fatta la stessa scelta nel 2016, con un abbassamento dal 120 a 50 euro e in Francia è stato annunciato che vi sarà un abbassamento della soglia a partire dal 2021;

dall'ultima indagine sul turismo internazionale condotta da Banca d'Italia, l'Italia si attesta in quinta posizione a livello mondiale per le entrate da turismo internazionale, superando di poco il Regno Unito. La meta preferita dei turisti rimane la Francia, seguita dalla Spagna, a dimostrazione del fatto che i Paesi più visitati a livello mondiale siano tutti in Europa. Questo aspetto determina una forte competizione tra i vari Stati dell'Unione che non può non tenere in considerazione anche il fattore TFS come leva di attrazione turistica;

il sistema TFS ha subito negli ultimi anni una totale rivoluzione digitale, orientata ad una maggiore efficienza del servizio per il turista, con tempi e modalità di rimborso più celeri e standard di controlli più sofisticati, finalizzati a prevenire ed evitare sempre di più i casi di frode e per uno snellimento delle procedure amministrative e burocratiche per gli operatori e i commercianti;

con il sistema OTELLO 2.0, entrato in vigore nel settembre 2018 e messo a punto dall'Agenzia delle dogane per l'emissione e la trasmissione della fattura tax free in formato elettronico, quello del TFS è stato il primo sistema fiscale in Italia a vivere una completa transizione verso il digitale anche se alcuni aspetti, come quelli legati alla digitalizzazione delle fatture TFS per i turisti che lasciano il territorio europeo da un altro Stato membro,

sono ancora in fase di definizione;

considerato che:

la legge 28 dicembre 2015 n. 208, all'articolo 1, comma 368, aveva previsto che le operazioni di VAT refund potessero essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385. Detta norma è rimasta sostanzialmente inapplicata, determinando una deregolamentazione degli intermediari del tax free shopping;

impegna il Governo:

al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del Made in Italy attraverso l'acquisto di beni tipici e garantire maggiore competitività del mercato italiano del VAT refund, soprattutto in seguito alla crisi economica da Coronavirus, a valutare l'opportunità di adottare misure allo scopo di diminuire la soglia minima di spesa per poter usufruire del TFS, oggi pari a euro 154,95, con l'obiettivo di renderlo in linea con gli altri Paesi Ue;

a completare il processo di riforma complessiva del mercato del tax free shopping, avviato con la digitalizzazione del sistema Otello 2.0, attraverso un nuovo regime di vigilanza, capace di conciliare la necessità di controllo e indirizzo da parte dello Stato, con il rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica, concorrenza e legalità, anche attraverso la previsione di standard soggettivi qualitativi finalizzati alla fruizione del servizio.

G/1874/176/5

[Anastasi](#), [Ferrara](#), [Fenu](#), [Mininno](#), [Gallicchio](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

data l'emergenza sanitaria ed economica in atto, sono state disposte, sin dall'inizio della fase di emergenza, un insieme di misure che distribuiscono risorse a tanti settori, con effetti specialmente sulla spesa corrente, di immediato utilizzo, e detassazioni di breve periodo;

si stima che proseguirà nei prossimi mesi la contrazione delle potenzialità di spesa dei cittadini dovuta sia a fattori oggettivi sia a fattori di tipo soggettivo, quali la maggiore incertezza sul futuro lavorativo. L'Istat ha, infatti, previsto una marcata contrazione del Pil nel 2020 (-8,3%) determinata prevalentemente dalla domanda interna al netto delle scorte (-7,2 punti percentuali), condizionata dalla caduta dei consumi delle famiglie e delle ISP (- 8, 7%) e dal crollo degli investimenti (-12,5%), con una ripresa parziale soltanto nel 2021;

per far fronte alla mancanza di liquidità per piccole e medie aziende, il decreto-legge 23 del 2020 (cd. decreto-legge liquidità) ha potenziato l'operatività del Fondo di garanzia per le PMI semplificando le procedure di accesso, incrementando la dotazione e ampliando la platea dei soggetti beneficiari;

considerato che:

la crisi economica dovuta alla diffusione del Covid-19 ha profondamente colpito la -categoria dei liberi professionisti;

l'art. 31, comma 2, del decreto-legge in esame incrementa di 3.950 milioni di euro per il 2020 il Fondo di garanzia per le PMI, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., in base all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996, per le finalità di cui all'articolo 13 del D.L. 23/2020. L'articolo 13 citato ha introdotto, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria,

impegna il Governo:

al fine di mitigare gli effetti economici negativi dovuti all'emergenza epidemiologica e garantire l'accesso al credito anche ai liberi professionisti, a valutare l'opportunità di estendere la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI anche agli intermediari finanziari iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e ai periti indipendenti delle assicurazioni iscritti al Ruolo dei periti assicurativi.

G/1874/177/5

[Botto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1874),

premesso che:

le conseguenze economiche della pandemia e delle misure adottate per contrastarla sono state rilevanti in Italia come nel resto del mondo. Nel primo trimestre il PIL nel nostro paese ha registrato una flessione dell'ordine del 5 per cento; gli indicatori disponibili ne segnalano una caduta ancora più marcata nel secondo. Il Governo italiano si è mosso secondo priorità analoghe a quelle che hanno guidato gli interventi a livello internazionale, concentrandosi sulla capacità di risposta del settore sanitario e sugli aiuti ai lavoratori, alle famiglie, alle imprese;

il decreto-legge in esame rafforza ed estende nel tempo alcune delle disposizioni del decreto-legge n. 18/2020 e dispone nuovi interventi di ampia diffusione settoriale. Si tratta in larghissima misura di sforzi contingenti, che offrono un sostegno generalizzato;

è prevista la messa in opera di una vasta gamma di strumenti, come l'istituzione di nuovi fondi, la presenza di contributi a fondo perduto, di crediti di imposta, di agevolazioni fiscali, di sospensioni di imposta con effetti temporanei sulla liquidità delle imprese, l'individuazione di risorse aggiuntive per il fondo relativo alle esigenze indifferibili e per quello per l'attualizzazione dei contributi pluriennali. Altrettanto ampia risulta la definizione di specifiche procedure e pratiche amministrative;

il provvedimento risulta fortemente orientato, dunque, sia alla gestione della fase emergenziale dell'economia, che al rilancio del sistema produttivo, evidenziando un disegno complessivo per la ripresa, attraverso un potenziamento degli investimenti, pubblici e privati, unitamente all'introduzione di una serie di misure agevolative fiscali, al servizio della crescita e dal sostegno alla domanda;

considerato che:

l'articolo 28 del decreto-legge in esame introduce un credito d'imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Per le strutture alberghiere e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente;

gli interventi previsti al citato articolo 28 rappresentano un significativo potenziamento, rispetto alle misure già previste dal precedente decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 c.d. dl Cura Italia, in grado di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica;

il comma 3-*bis* dell'articolo 28, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, dispone che anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, spetta il credito d'imposta stabilito ai commi 1 e 2 rispettivamente nella misura del 20 per cento (rispetto al 60 per cento) e del 10 per cento (rispetto al 30 per cento);

il comma 5, con le modifiche introdotte nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, elimina, per le imprese che hanno avviato l'attività nel 2019, il vincolo di dimostrare la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2020;

sempre nel corso dell'esame alla Camera è stato introdotto il nuovo comma 5-*bis* che consente al conduttore di cedere il credito d'imposta al locatore, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, purché il locatore vi abbia previamente acconsentito;

considerato inoltre che:

le predette disposizioni, sebbene condivisibili e orientate alla ripresa dell'economia, nonché a stimolare la domanda interna, necessitano tuttavia di essere affiancate da ulteriori disposizioni, in

materia di «cedolare secca», per tutti i contratti di locazione ad uso non abitativo in essere, così da sostenere la gravissima crisi che ha colpito gli esercizi commerciali e i piccoli proprietari, a seguito della chiusura totale causata dalla pandemia, sull'intero territorio nazionale;

a tal fine, appare opportuno, al fine di sostenere un segmento dell'economia fondamentale, quale il settore del commercio, della ristorazione e dell'artigianato, valutare di prevedere l'incremento delle mensilità interessate dal credito d'imposta, attualmente circoscritte a quelle di marzo, aprile e maggio, tenuto conto che la ripresa delle attività commerciali si sta dimostrando generalmente molto rallentata, con prospettive non confortanti anche per i prossimi mesi, unitamente all'adozione di misure in grado di estendere anche alla categoria dei commercianti locatori di immobili ad uso non abitativo (commerciale, artigianale, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo) gli interventi già previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, relativi al Fondo di solidarietà mutui «prima casa» (c.d. Fondo Gasparrini), nel caso si verifichi l'impossibilità di pagare il canone d'affitto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di prevedere, nell'ambito dei prossimi provvedimenti, misure finalizzate a prorogare almeno fino alla fine dell'anno in corso le disposizioni previste dall'articolo 28 del decreto-legge in esame, nonché l'ampliamento degli interventi previsti dal c.d. Fondo Gasparrini anche in favore degli esercenti di attività commerciali che non sono nelle condizioni di provvedere al pagamento del canone d'affitto.

G/1874/178/5

[Giannuzzi](#), [Matrisciano](#), [Mininno](#), [Vanin](#), [Ferrara](#), [Corrado](#), [Moronese](#), [Trentacoste](#), [Presutto](#), [Castellone](#), [Campagna](#), [Angrisani](#), [Russo](#), [Ortis](#), [Romano](#), [Gaudiano](#), [Giuseppe Pisani](#), [D'Angelo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge S. 1874, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

all'articolo 82, comma 3, lettera c) è prevista l'incompatibilità del reddito di emergenza con il reddito di cittadinanza;

considerato che:

all'articolo 84, comma 13, è prevista l'integrazione del reddito di cittadinanza per i lavoratori appartenenti alle categorie di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 dello stesso articolo, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità di cui ai medesimi commi;

rilevato altresì che:

i percettori di reddito di cittadinanza che hanno subito un danno economico connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19, non rientranti nelle categorie di lavoratori di cui all'art. 84, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, restano esclusi da ogni sostegno economico,

impegna il Governo:

a garantire, nel caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza di cui al Capo I del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali il beneficio in godimento risulti inferiore a quello del reddito di emergenza, l'integrazione del reddito di cittadinanza fino all'ammontare di cui al comma 5 dell'articolo 82.

G/1874/179/5

[Granato](#), [Corrado](#), [Croatti](#), [Donno](#), [Florida](#), [Gallicchio](#), [Montevecchi](#), [Moronese](#), [Pavanelli](#), [Ricciardi](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Vanin](#), [Angrisani](#), [Romano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1874, recante Conversione in legge del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

con riferimento all'articolo 233, durante l'esame del provvedimento in prima lettura presso la Camera dei Deputati, sono state aumentate per un totale di 150 milioni di euro, rispetto allo stanziamento originario disposto dal Governo, le misure di sostegno economico previste per l'istruzione paritaria (65 milioni) e il sistema integrato da zero a sei anni (70 milioni);

in particolare, alle scuole «primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione, viene erogato un contributo complessivo di 120 milioni di euro nel 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19» (art. 233, comma 4),

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento ritenuto utile finalizzato ad accertare, in merito alla prevista erogazione delle risorse di cui all'articolo 233, l'effettiva riduzione o il mancato versamento delle rette ovvero delle compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza, per poter provvedere a una corretta e proporzionata corresponsione del contributo straordinario statale.

G/1874/180/5

[Lupo](#), [Cioffi](#), [Coltorti](#), [Croatti](#), [Di Girolamo](#), [Dell'Olio](#), [Fede](#), [Ferrara](#), [Florida](#), [Granato](#), [Lanzi](#), [Montevecchi](#), [Moronese](#), [Pavanelli](#), [Marco Pellegrini](#), [Ricciardi](#), [Santillo](#), [Trentacoste](#), [Donno](#), [Castellone](#), [Angrisani](#), [Romano](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1874),

premessi che:

l'articolo 202 del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di trasporto aereo;

considerato che:

l'articolo 782 del codice della navigazione consente l'imposizione di oneri di servizio pubblico da effettuare secondo le vigenti disposizioni comunitarie;

il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, prevede, in capo ai singoli Stati, ed al fine di garantire il servizio di trasporto nei territori geograficamente svantaggiati, la possibilità di prevedere interventi finanziari nei confronti delle compagnie che accettino di entrare in un mercato, ritenuto ad alta rilevanza sociale, alle condizioni dagli Stati stessi individuate;

è necessaria una puntuale valutazione preliminare in merito alla necessità ed adeguatezza nella imposizione di nuovi oneri di servizio pubblico effettuata sulla base di quattro criteri, indicati all'art. 16, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1008/2008: l'equilibrio rispetto alle esigenze in materia di sviluppo economico e sociale; l'inadeguatezza delle modalità di trasporto alternative; le condizioni e le tariffe aeree; l'effetto combinato delle prestazioni di servizi di trasporto aereo;

l'imposizione di oneri di servizio pubblico prevede diversi passaggi tra cui la convocazione di una conferenza di servizi e l'adozione di un apposito Decreto Ministeriale da parte del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti;

sono diverse le aree del Paese in cui sussistono le condizioni per la previsione degli oneri di servizio pubblico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di realizzare una ricognizione delle aree in cui sussistono le condizioni per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e adottare conseguentemente ogni idonea iniziativa per l'individuazione degli stessi nel primo provvedimento utile.

G/1874/181/5

[Lupo](#), [Cioffi](#), [Coltorti](#), [Croatti](#), [Di Girolamo](#), [Dell'Olio](#), [Fede](#), [Ferrara](#), [Florida](#), [Granato](#), [Lanzi](#), [Montevecchi](#), [Moronese](#), [Pavanelli](#), [Marco Pellegrini](#), [Ricciardi](#), [Santillo](#), [Trentacoste](#), [Donno](#), [Castellone](#), [Angrisani](#), [Romano](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1874),

premesso che:

l'articolo 202 del provvedimento in esame apporta modifiche all'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. dl Cura Italia). La disposizione si concentra essenzialmente sulla modifica della disciplina concernente la costituzione di una nuova società di trasporto aereo, controllata direttamente dallo Stato o da società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta, già prevista dall'articolo 79 del predetto decreto-legge n. 18 del 2020;

sono modificate le modalità di istituzione e funzionamento della costituenda società e viene altresì quantificato in 3 miliardi di euro il limite di partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze al capitale della società;

in particolare, l'articolo stabilisce che essa sia costituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti. Tale decreto rappresenta l'atto costitutivo della società, e in esso sono definiti l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Con lo stesso decreto è, altresì, approvato lo statuto della società, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

considerato che:

il nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 202 dispone che spetti alla nuova società il compito di redigere entro 30 giorni dalla costituzione della stessa, come previsto da una modifica approvata dalla Camera, un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che includa «strategie strutturali di prodotto»;

sempre con una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, si prevede che il Piano industriale sia trasmesso alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia che si dovranno pronunciare, con parere motivato, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione,

impegna il Governo:

a valutare, nell'ambito del piano industriale di rilancio della nuova società di trasporto aereo, con particolare riferimento alla strategia, al network e alla flotta, di garantire un dimensionamento realistico della flotta in base alla situazione di mercato, anche prevedendo che in caso di aumento del traffico si attinga dal bacino della «old co»;

a garantire che nell'ambito dell'elaborazione del piano industriale di rilancio da trasmettere alle

Camere sia data evidenza nel dettaglio degli aspetti di cui all'impegno precedente.

G/1874/182/5

[Matrisciano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

il decreto in esame reca diverse misure di supporto alle attività produttive e commerciali nonché di sostegno al reddito dei loro addetti, anche in un'ottica di implementazione e di ottimizzazione delle vigenti disposizioni in materia, introdotte dal Governo per fronteggiare e contenere le pesanti ricadute sull'economia reale del Paese connesse alla crisi sanitaria da COVID-19;

considerato che:

previsto originariamente per il triennio 1996-1998 ai sensi del decreto legislativo n. 207 del 1996, l'indennizzo per la cessazione delle attività commerciali in crisi è stato più volte esteso e prorogato;

la misura citata consiste in un indennizzo corrisposto mensilmente, pari al trattamento pensionistico minimo (l'importo per il 2019 è di circa 513 euro), in occasione della cessazione definitiva di specifiche attività commerciali in favore dei titolari o collaboratori di un'impresa commerciale in crisi i quali, costretti alla chiusura dell'attività, non risultino ancora in possesso dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia;

ai sensi dei commi 283 e 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio. 2019), la misura è stata resa strutturale con decorrenza 10 gennaio 2019;

con la circolare del 24 maggio 2019, n. 77 l'Inps, nel fornire istruzioni e chiarimenti su quanto disposto ai sensi della citata legge n. 145 del 2018, ha incluso tra i requisiti per accedere al beneficio la cessazione dell'attività dopo il 10 gennaio 2019;

la precedente proroga si era interrotta al 2016 ed erano rimasti dunque esclusi dal beneficio tutti coloro che avevano dovuto chiudere la propria attività commerciale tra il 2017 ed il 2018, nonostante gli stessi avessero contribuito al versamento della maggiorazione dello 0,09 per cento dell'aliquota contributiva;

con l'articolo 11-ter del decreto-legge n. 101 del 2019, convertito dalla legge n. 128 del 2019, la possibilità di ricevere l'indennizzo economico è stata estesa anche a coloro che hanno cessato definitivamente la propria attività commerciale tra il 10 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018;

con circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l'Inps ha fornito indicazioni, chiarendo che, a partire dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della citata legge n. 128 del 2019, possono presentare domanda di indennizzo, ai sensi della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni e integrazioni, anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale dal 10 gennaio 2017 purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 e rinviando, per quanto riguarda requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità, alle istruzioni già fornite con la circolare n. 77 del 2019;

per una circoscritta platea di soggetti interessati questo significa che, pur avendo essi conseguito i requisiti anagrafici nel 2017 ma avendo cessato l'attività lavorativa prima, ad esempio, nel 2016, sono comunque esclusi dal diritto all'indennizzo;

l'indennizzo per cessazione definitiva di attività commerciale è una prestazione economica cui tutti coloro che esercitano l'attività commerciale contribuiscono con il versamento di una maggiorazione, finalizzata ad accompagnare fino alla pensione di vecchiaia coloro che lasciano definitivamente l'attività,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intraprendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee e tempestive iniziative, nel prossimo provvedimento utile, finalizzate a salvaguardare l'accesso, anche in un'ottica di gradualità, all'indennizzo citato in premessa di coloro che, hanno cessato l'attività commerciale nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016 e hanno maturato i restanti requisiti, tra i quali quello anagrafico, entro il 31 dicembre 2018.

G/1874/183/5

[Matrisciano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

l'articolo 72 prevede l'aumento del numero dei giorni di congedo per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni, l'estensione ai genitori dipendenti del settore privato di figli fino a 16 anni della possibilità di fruire del congedo non retribuito nonché il raddoppio del bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting e la possibilità di spenderlo, in alternativa, per la comprovata iscrizione ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia;

l'emergenza sanitaria sommata alla crisi economica stanno rendendo drammaticamente visibile le difficoltà e i bisogni che coinvolgono le famiglie italiane, e tra queste numerose famiglie monogenitoriali;

l'aumento delle famiglie monogenitoriali, che porta la percentuale di persone o genitori «soli» a rappresentare una fetta importante e rilevante della popolazione, dovrebbero indurre ad agire prioritariamente e in tempi brevi nei loro confronti;

il sistema di conciliazione famiglia-lavoro dovrebbe essere affrontato tenendo conto delle necessità specifiche dei genitori «single» che non possono condividere il carico di cura domestico e familiare, vissuto generalmente all'interno di una coppia genitoriale;

il decreto in titolo non prevede alcun assegno straordinario per i figli, né tiene conto delle difficoltà delle famiglie monogenitoriali di accedere alla misura di sostegno, ivi prevista, poiché sarebbero costrette a rinunciare al 50 per cento del proprio stipendio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti a carattere economico-finanziario, l'adozione delle seguenti misure di sostegno:

a) la concessione alle famiglie monogenitoriali e quindi al genitore lavoratore dipendente di fruire del congedo straordinario di 15 giorni con corresponsione di un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione;

b) l'estensione del suddetto congedo ai seguenti soggetti:

- 1) ai genitori con figli di età compresa fino ai 16 anni compiuti;
- 2) ai genitori di figli disabili senza limiti di età;
- 3) ai genitori lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata.

G/1874/184/5

[Mininno](#), [Granato](#), [Angrisani](#), [Lanzi](#), [Giannuzzi](#), [Ferrara](#), [Croatti](#), [Anastasi](#), [Gallicchio](#), [Fenu](#), [Lannutti](#), [Giroto](#), [Nocerino](#), [Trentacoste](#), [Romano](#), [Marilotti](#), [Castellone](#), [Puglia](#), [Vanin](#), [Vaccaro](#), [Giuseppe Pisani](#), [Marinello](#), [Ricciardi](#), [Campagna](#), [Mautone](#), [Coltorti](#), [Mollame](#), [Ortis](#), [Di Micco](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1874, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
premessi che:

l'articolo 119 prevede l'innalzamento al no per cento della detrazione dall'imposta lorda per le spese documentate a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, relative a interventi di efficientamento energetico, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;

la detrazione viene ripartita in cinque quote annuali di pari importo;

l'articolo 121 prevede la possibilità di poter optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, oppure per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare;

il credito d'imposta può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione;

la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso;

considerato che:

la misura punta a far ripartire l'economia incentivando settori ad alto moltiplicatore quali quello dell'edilizia e dell'efficienza energetica;

per un concreto funzionamento dell'incentivo, sarebbe auspicabile che le imprese garantissero i lavori anche in assenza di investimento economico da parte dei committenti, attraverso l'opzione dello sconto in fattura, ottenendo in cambio un credito d'imposta del 110 per cento è lampante che le imprese che lavorassero principalmente anticipando il costo dei lavori, dal momento che il credito d'imposta che otterrebbero può essere utilizzato solo in compensazione alle imposte, sarebbero costrette a ricorrere alla cessione del credito;

la cedibilità del credito d'imposta avviene d'intesa con il ricevente, non essendoci un obbligo giuridico ad accettarlo;

la limitazione normativa relativa alla scadenza della quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno di maturazione potrebbe renderne difficile la cessione, dal momento che si correrebbe il rischio di non trovare soggetti disposti ad accettarlo per il timore di ottenere un titolo privo di valore, qualora non utilizzato nei tempi previsti;

non esiste un reale motivo ostativo, se non di natura contabile, a permettere di protrarre la possibilità di fruire della quota di credito d'imposta anche negli anni successivi a quello di maturazione, dal momento che le relative coperture finanziarie sono già previste;

un ulteriore limite alla cessione del credito d'imposta potrebbe essere l'eventuale impossibilità di cederlo in maniera frazionata;

tenuto conto che:

l'Agenzia delle Entrate aveva già espresso il suo parere positivo sulla possibilità di fruire della quota di credito d'imposta anche negli anni successivi, infatti nel Provvedimento n. prot. 165110/2017 scrive al punto 5.3: «La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso»;

l'Agenzia delle Entrate aveva già espresso il suo parere anche sulla possibilità di cedere il credito d'imposta in maniera frazionata, infatti nella sua Risposta n. 126 del 20 maggio 2020, aveva già chiarito che «è possibile cedere il credito anche parzialmente in favore di soggetti diversi

(eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse)»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire la frazionabilità del credito d'imposta e di modificare la norma in modo da prevederne la fruizione anche negli anni successivi a quello di maturazione.

G/1874/185/5

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Angrisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1874),

premesso che:

il provvedimento in esame reca interventi urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

l'articolo 183 reca 'Misure per il settore della cultura';

considerato che:

l'emergenza socio-sanitaria ed economica che stiamo vivendo funge da stimolo per una riflessione sul tema del Welfare culturale e, in particolare, sul ruolo della danza all'interno del sistema sociale, formativo ed economico;

la danza contribuisce allo sviluppo e alla diffusione della cultura del nostro Paese svolgendo, tra l'altro, un'attività di primaria importanza a livello sociale, artistico e aggregativo;

nel corso delle audizioni riguardanti l'impatto da Covid-19 nel settore culturale che si sono svolte presso la 7 Commissione permanente del Senato, i rappresentanti del comparto artistico della danza auditi hanno evidenziato i problemi che il settore vive da tempo e che si sono acuiti in questo frangente temporale;

in Italia, le scuole di danza private rappresentano un comparto importante dello spettacolo dal vivo - contribuendo alla formazione di circa 3 milioni di allievi attraverso 30.000 scuole - e gli auditi hanno ribadito la necessità di emanare quanto prima i decreti attuativi della danza di cui all'articolo 2, comma 4, lettera g), n. 2, della legge 22 novembre 2017, n. 175, recante 'Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia';

considerato inoltre che:

è improcrastinabile avviare una procedura volta a risolvere il tema del precariato storico delle Fondazioni lirico-sinfoniche, in cui rientra anche il balletto;

la dichiarazione di Alexander Pereira, come appreso anche da fonti giornalistiche del 7 luglio, sull'intenzione di risolvere il problema della compagnia di ballo MaggioDanza del teatro del Maggio Musicale Fiorentino, rappresenta una importante posizione presa pubblicamente al fine della ricostituzione di corpi di ballo stabili all'interno delle Fondazioni lirico-sinfoniche;

impegna il Governo:

a istituire un 'Fondo straordinario per le scuole di danza', finalizzato a coprire il mancato reddito di danzatori e insegnanti di danza, a sostenere i mancati introiti e a incentivare gli investimenti di settore;

a valutare l'opportunità di dare seguito a una regolamentazione uniforme delle scuole di danza, del relativo sistema fiscale e delle garanzie professionali specifiche degli insegnanti di danza, definendo percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale;

nel contesto di una riorganizzazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche, a valutare l'opportunità di ricostituire i corpi di ballo stabili, anche al fine di raggiungere gli obiettivi della tutela e della diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano lirico-sinfonico e del balletto di cui all'articolo 1,

comma *z-ter*, lettera b) del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81.

G/1874/186/5

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Angrisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1874),

premessi che:

il provvedimento in esame reca interventi urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

l'articolo 183 reca 'Misure per il settore della cultura';

considerato che:

la crisi sanitaria, sociale ed economica da Covid-19 funge da stimolo per una riflessione sui temi degli interventi statali in Cultura, del Welfare e delle condizioni di lavoro dei lavoratori dello spettacolo, delle professioni culturali e della trasversalità della filiera;

la chiusura fisica dei luoghi di cultura e spettacolo, la cui sopravvivenza è legata alla presenza del pubblico, ha determinato una situazione estremamente critica per gli artisti, i professionisti, le attività d'impresa del settore e di quelle a essi connesse;

nel corso delle audizioni riguardanti l'impatto da Covid-19 nel settore della cultura che si sono svolte presso la 7ª Commissione permanente del Senato, i rappresentanti del mondo dello spettacolo dal vivo auditi hanno evidenziato i problemi che il settore attraversa auspicando, tra l'altro, un nuovo stanziamento economico volto a sostenere il reddito dei lavoratori e delle imprese del settore, ovvero un intervento a carattere legislativo di natura fiscale e ordinamentale finalizzato a uniformare il sistema del Welfare culturale;

secondo quanto emerge dalla ricerca 'Vita da artisti' di CGIL-SLC del 2 luglio 2020, il 37,3% dei lavoratori del comparto dello spettacolo dichiara di dover accettare spesso o sempre di lavorare in nero,

impegna il Governo:

a elaborare celermente ulteriori interventi in materia di ammortizzatori sociali di medio periodo, estendendoli a tutti i lavoratori dello spettacolo;

a valutare l'opportunità di introdurre una specifica forma di sostegno del reddito nei periodi di disoccupazione cui i lavoratori del settore sono fisiologicamente soggetti e, più in generale, a elaborare un orientamento normativo e regolamentare di lungo periodo volto a garantire delle specifiche tutele sociali stabili e adeguate alla tipicità di queste professioni;

a individuare uno strumento di contribuzione figurativa o recupero delle giornate previdenziali che sono andate perdute a causa della sospensione dalle attività lavorative a causa del Covid-19;

a favorire l'emersione del lavoro sommerso, anche attraverso forme di fiscalità agevolata;

ad adottare misure volte a garantire condizioni di lavoro in sicurezza, tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano il lavoro del mondo dell'arte e dello spettacolo;

a lavorare di concerto con il Ministero dell'Istruzione, al fine di sviluppare laboratori educativi di prossimità e quindi incentivare la domanda culturale;

a sostenere l'offerta digitale dei servizi offerti dalle imprese culturali e dello spettacolo, luoghi di cultura e produzioni editoriali, condividendo piattaforme europee alternative ai grandi player e che tutelino le professioni culturali;

a elaborare un Piano per la ripartenza del mondo culturale dalle basi con la partecipazione delle rappresentanze delle categorie settoriali.

G/1874/187/5

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Angrisani](#)

Il Senato,

in sede cli esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1874),

premessò che:

il provvedimento in esame reca interventi urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché cli politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

l'articolo 184 istituisce il 'Fondo per la cultura'presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

considerato che:

il suddetto fondo prevede una dotazione iniziale di 50 milioni ed è finalizzato alla promozione di investimenti per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;

le condizioni di funzionamento del fondo saranno stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

il patrimonio culturale italiano necessita costantemente di forme di intervento di tutela e valorizzazione, anche alla luce degli effetti indesiderati frutto dei cambiamenti climatici che impattano sui beni oggetto del patrimonio culturale materiale;

il decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito in legge con modificazioni dalla legge 12 novembre 2015, n. 182, dichiara la fruizione dei luoghi della cultura quale servizio essenziale;

sul territorio italiano insiste una rete di patrimonio culturale materiale e immateriale estremamente diffusa. Il tema della digitalizzazione del patrimonio culturale è riemerso a causa dell'attuale emergenza sanitaria da Covid-rc, ma già da più di un decennio sono in atto politiche di digitalizzazione;

considerato inoltre che:

a livello nazionale, il decreto ministeriale n. 37 del 23 gennaio 2017 ha costituito il Servizio per la digitalizzazione del patrimonio culturale-Digital Library dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD), al quale è stato affidato il coordinamento e la promozione dei programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero per i beni e per le attività culturali e turismo;

tale assetto è stato quindi modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che ha istituito quale ufficio dotato cli autonomia speciale di livello dirigenziale generale l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale- Digital Library;

l'articolo 1, comma 375, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) ha disposto uno stanziamento di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e cli 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 per incrementare la quota degli utili del gioco del lotto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo destinata, fra l'altro, a progetti per la digitalizzazione inerente il patrimonio culturale;

valutato che:

la messa in campo di azioni vòlte alla digitalizzazione del patrimonio culturale non può pregiudicare l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare, tramite decreto di cui al comma 1 dell'articolo in oggetto, una quota pari al 80% della dotazione del fondo in oggetto, alle attività di tutela e valorizzazione del

patrimonio culturale materiale e immateriale;

a definire i livelli essenziali delle prestazioni culturali;

a elaborare e realizzare un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, tra cui il completamento del piano per la fruizione del patrimonio culturale artistico materiale italiano, anche al fine di renderlo fruibile a coloro che versano in condizioni di disabilità temporanea o permanente o sono portatori di bisogni speciali;

a incrementare, nel prossimo provvedimento utile, i fondi statali per gli interventi di salvaguardia e restauro del patrimonio culturale.

G/1874/188/5

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Angrisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1874),

premesso che:

il provvedimento in esame reca interventi urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

l'articolo 183 reca disposizioni riguardanti i Fondi emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo istituiti dall'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

in particolare, vengono stanziati risorse finalizzate a mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 introducendo la possibilità di prevedere, per il 2020, una maggiore flessibilità nella ripartizione di alcune risorse;

considerato che:

nel corso delle audizioni riguardanti l'impatto da Covid-19 nel settore della Cultura che si sono svolte presso la 7 Commissione permanente del Senato, i rappresentanti del settore cinema, audiovisivo ed esercenti cinematografici auditi hanno evidenziato gli effetti della crisi che il settore sta vivendo e che interessa trasversalmente altri settori dell'economia;

negli ultimi mesi il settore cinematografico nel suo complesso, dalla fase di sceneggiatura alla proiezione nelle sale, ha subito enormi perdite che non si prevede possano essere risanate nel breve periodo anche a causa delle necessarie forme precauzionali che gli operatori del settore devono affrontare;

la crisi in corso, inoltre, non ha fatto altro che enfatizzare le problematiche del settore laddove le forme di tutela appaiono talvolta lacunose: dalla mancanza di sostegno in favore degli sceneggiatori, dei registi, degli attori e di tutte le maestranze che contribuiscono alla realizzazione di una pellicola, alla gestione di un mercato che premia i più forti e non la qualità;

le sale cinematografiche, infine, dopo aver subito la chiusura forzata in un periodo in cui normalmente la fruizione è maggiore anche per le uscite di nuovi film, sono costrette ora a sostenere nuovi costi per l'emergenza sanitaria senza ricevere adeguati benefici dalla riapertura;

valutato che:

l'industria cinematografica italiana è stata per anni considerata un'eccellenza in tutto il mondo in grado di produrre ricchezza muovendo dalle idee e dalle competenze dei nostri autori e tecnici;

è improcrastinabile l'elaborazione di nuove azioni di sistema al fine di sostenere la ripresa del settore e l'adozione, laddove necessario, di ulteriori misure di sostegno economico e fiscale di settore nel breve periodo, al fine di preservare l'occupazione e l'iniziativa imprenditoriale in forma individuale e associata;

si rende necessario, inoltre, sostenere i titolari di sale cinematografiche fortemente colpiti

dall'emergenza;

la situazione straordinaria di emergenza di questo periodo ha evidenziato l'urgente necessità di predisporre degli strumenti di sostegno per tutte le professioni coinvolte nella realizzazione di un film (per esempio autori, sceneggiatori, attori, maestranze, tecnici, ecc.) che non beneficino di forme di ammortizzatori sociali e che possano inserirsi nel quadro più ampio d'una riforma che riguardi l'intero comparto cinematografico a tutela dei lavoratori;

impegna il Governo:

a prorogare ulteriormente il periodo di utilizzo degli ammortizzatori sociali e di tutte quelle forme di sostegno al reddito di lavoratori e professioni del comparto sino al momento in cui vi sarà un'effettiva ripresa dell'intero settore;

a garantire misure di sostegno e sviluppo alle micro, piccole e medie imprese, nonché alle realtà indipendenti del settore;

a valutare l'adozione di provvedimenti normativi che nel breve periodo estendano gli ammortizzatori alle figure professionali e maestranze che oggi non ne beneficino e che nel lungo periodo rivedano l'intero sistema di tutele del comparto;

ad adottare misure nel breve periodo di sostegno ai titolari di sale cinematografiche;

a valutare l'opportunità, al fine di supportare gli esercenti cinematografici, di introdurre alcune forme di deroga relative agli obblighi di programmare quote predefinite di film italiani ed europei e a quelli relativi all'obbligo di programmare repliche limitate di spettacoli di uno stesso film nella medesima giornata, nell'assegnazione dei contributi di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220;

ad adottare, presso le opportune sedi europee, interventi volti a ottenere un maggiore stanziamento nel settore della Cultura nel Quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

G/1874/189/5

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Angrisani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020; n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1874),

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni volte al sostegno e alla ripartenza del settore della Cultura, che è uno tra i settori più colpiti dalla crisi, sia per la specificità e l'ampiezza degli ambiti di espressione artistica e culturali che lo costituiscono, sia per la peculiarità dei rapporti di lavoro che a tali ambiti afferiscono;

considerato che:

la Musica è un settore che produce valore sociale, culturale, economico e rappresenta un asset strategico per lo sviluppo sostenibile dell'Italia e per la valorizzazione della lingua e della cultura italiana nel mondo;

la chiusura prolungata dei luoghi in cui si svolgono abitualmente le manifestazioni culturali musicali, nonché degli esercizi commerciali in cui vengono venduti i prodotti registrati, ha determinato una situazione economicamente insostenibile per numerose realtà imprenditoriali e associative;

il potenziale danno per gli autori e per gli editori musicali conseguente alla chiusura stimato dalla Società italiana autori ed editori (SIAE) ammonta, in termini di mancati incassi per diritto d'autore, per il 2020, a circa 200 milioni di euro;

nel corso delle audizioni riguardanti l'impatto da Covid-19 nel settore della Cultura che si sono svolte presso la 7 Commissione permanente del Senato, gli auditi hanno evidenziato che il settore a causa del Covid-19 perderà complessivamente 12 mesi di fatturato e che la differenziazione europea sulle aliquote IV A sta incentivando gli acquisti da negozi aventi sede legale in altri Stati europei;

è fortemente avvertita l'esigenza di riprendere i lavori sul Codice dello spettacolo per una definitiva riforma strutturale del mondo della musica, e in generale del mondo dello spettacolo, al fine di valorizzare i lavoratori, le imprese, le associazioni, i luoghi e tutte le realtà connesse;

è necessario sviluppare una certa progettualità politico-culturale riguardante il sistema formativo musicale e la connessa domanda culturale, anche nella fascia d'età 0-16;

valutato inoltre che:

l'articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituiva il Bonus strumenti musicali (il cosiddetto «Bonus Stradivari»), concernente l'agevolazione sull'acquisto di strumenti musicali, poi confermato con l'articolo 1, comma 626 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e prorogato fino al 2018 con l'articolo 1, comma 643 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

impegna il Governo:

nell'ambito degli aiuti previsti per il settore culturale, a destinare ulteriori risorse a fondo perduto appositamente per il mondo extra FUS;

ad adottare - nel primo provvedimento utile - misure fiscali e di sostegno economico volte a sostenere il settore dell'industria discografica e degli editori musicali;

a incentivare la domanda di musica dal vivo e di prodotti musicali, anche attraverso la possibilità di detrarre nella dichiarazione dei redditi quota-parte delle spese sostenute per l'acquisto di beni ed eventi culturali;

a promuovere, presso le opportune sedi europee, l'armonizzazione delle aliquote IV A su beni e servizi musicali;

a valutare l'opportunità di reintrodurre il «Bonus strumenti musicali» adattandone il valore di attribuzione alla gravità della situazione attuale;

a riprendere tempestivamente i lavori sul Codice dello spettacolo per una definitiva riforma strutturale del mondo della musica e, in generale, dello spettacolo.

G/1874/190/5

[Montevecchi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1874),

premesso che:

il provvedimento in esame reca interventi urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

l'articolo 74 reca disposizioni in materia di assenze dal servizio di lavoratori pubblici e privati; considerato che:

con decreto del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna del 15 marzo 2020, n. 36, il territorio del capoluogo del comune di Medicina e la frazione di Ganzanigo (BO) venivano isolati a causa dell'insostenibile situazione socio-sanitaria da Covid-19;

tra le misure contenitive adottate, vi era anche quello relativo alla sospensione di tutte le attività produttive e commerciali, ad esclusione di quelle alimentari e di prima necessità;

i cittadini dei comuni summenzionati e di quelli limitrofi che ivi prestavano lavoro sono stati costretti ad attingere alle ferie, senza potersi vedere riconosciuta la giustificazione dell'assenza con motivazione analoga a quella consentita ai cittadini residenti nelle zone rosse decretate dal Governo;

il diritto al riposo e alle ferie retribuite è costituzionalmente tutelato e ha funzione di benessere individuale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di equiparare il territorio del capoluogo del comune di Medicina e la frazione di Ganzanigo (BO), di cui all'ordinanza in premessa, alle zone rosse istituite dai decreti governativi emanati nel mese marzo;

per i citati territori, ad equiparare alla malattia i periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena o in altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria, in relazione alle disposizioni restrittive della circolazione di cui al decreto in premessa.

G/1874/191/5

[Ortis](#), [Trentacoste](#), [Corrado](#), [Gaudiano](#), [Romano](#), [Angrisani](#), [Giuseppe Pisani](#), [Florida](#), [Donno](#), [Santillo](#), [Vanin](#), [Giannuzzi](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19,

premessi che:

al fine di contenere la diffusione del Covid-19, sviluppando al tempo la mobilità sostenibile nel nostro Paese, gli articoli 44 e 229 del decreto-legge in esame - così come modificati dalla Camera dei deputati - prevedono incentivi per l'acquisto di monopattini, biciclette muscolari o a pedalata assistita e, in generale, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (come hoverboard e monowheel);

parallelamente, il medesimo articolo 229 dispone, altresì, modifiche al Nuovo codice della strada per quel che concerne lo sviluppo e il miglioramento delle corsie preferenziali per i summenzionati mezzi, allo scopo di garantire una maggior sicurezza agli utenti degli stessi;

considerato che:

la normativa disciplinante l'utilizzo dei monopattini elettrici, recentemente modificata dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, cosiddetto «Milleproroghe», prevede la loro equiparazione alle biciclette, purché abbiano potenza massima di 0,50 kW: non è quindi necessario, per l'utente, aver conseguito alcun titolo di guida. Il medesimo decreto ammette la loro guida su aree pedonali e strade urbane, dove sia previsto il limite dei 50 chilometri orari, oltre che sulle strade extraurbane, purché in presenza di piste ciclabili. I limiti di velocità loro concessi sono pari a 25 km all'ora quando circolanti sulla carreggiata, e di 6 km/h nelle aree pedonali. Sotto il quattordicesimo anno di età il loro utilizzo è vietato. Riguardo invece all'obbligo di indossare il casco protettivo, infine, questo è previsto soltanto per i minorenni, nella fascia d'età compresa tra i 14 e i 18 anni;

le norme qui sommariamente illustrate hanno, come detto, aggiornato la precedente normativa, disciplinata dal decreto sulla micromobilità elettrica entrato in vigore il 27 luglio del 2019. Nella sperimentazione da questo decreto autorizzata, le restrizioni previste erano maggiori: per menzionarne alcune, i monopattini potevano circolare solamente nelle zone a traffico limitato, e nelle aree con velocità massima prevista di 30 km/h. Per i minorenni, inoltre, era previsto il conseguimento della patente AM come requisito per la conduzione di questi veicoli;

considerato inoltre che:

dall'inizio dell'anno sono stati registrati più di una ventina di incidenti che hanno visto il coinvolgimento di monopattini elettrici, alcuni dei quali anche di notevole gravità;

come rilevato dall'Associazione sostenitore ed amici della polizia stradale (ASAPS), attraverso le parole del suo presidente, Giordano Biserni, «Monopattini e dispositivi di micromobilità elettrica devono essere -utilizzati con la massima attenzione e i conducenti non possono pensare di guidare come se fossero un giocattolo, a cui tutto è consentito. Servono i controlli da parte degli organi di polizia stradale, affinché non avvengano gravi incidenti e aver individuato le norme da applicare sicuramente potrà servire ad aumentare la sicurezza stradale. Le città devono prepararsi al possibile assalto di questi nuovi veicoli con la buona stagione, e i comuni dovranno predisporre anche campagne informative e di sensibilizzazione come avviene in quei Paesi europei dove già li utilizzano»; lo stesso

Biserni osserva inoltre che «Il problema è che spesso il confine tra mobilità e divertimento è troppo labile. Vedo spesso dei comportamenti di guida che definirei goliardici. Le regole del Codice della Strada vanno osservate sempre. Occorrono messaggi chiari per chi usa questo veicolo ma anche per chi lo incrocia sulle strade perché il monopattinista è un utente debole, che va rispettato sulla carreggiata stradale»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, norme più rigorose, e regole più stringenti, volte a garantire una maggiore sicurezza nell'utilizzo di monopattini elettrici, hoverboard e altri mezzi per la mobilità personale a propulsione elettrica, considerando la possibilità di estendere l'obbligo di indossare il casco protettivo anche agli utenti maggiorenni, nonché di assicurare maggiori controlli sul rispetto delle disposizioni del codice della strada.

G/1874/192/5

[Piarulli](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con-modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 117 del decreto legge in esame (commi 1-4), allo scopo di incrementare la liquidità disponibile presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e, in tal modo, favorire una tempestiva gestione dei pagamenti durante il periodo di emergenza epidemiologica, prevede alcune deroghe rispetto alla normativa vigente in materia di erogazione del finanziamento del SSN a cui concorre ordinariamente lo Stato, a riparto già definito e in attesa dell'adozione delle delibere annuali del CIPE;

in particolare al comma 1, lettera b), il Mef è autorizzato a trasferire alle regioni il finanziamento destinato agli interventi di medicina penitenziaria, il finanziamento destinato al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ove spettante, il finanziamento destinato agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 2020, nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome il 31 marzo 2020 (per il 2019 v. Del. CIPE 85/2019 sanità penitenziaria e Del. n. 86/2019 ospedali psichiatrici giudiziari);

considerato che:

dal 31 marzo 2015 sono ufficialmente chiusi gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (O.P.G.) ed è tuttora in corso un lento passaggio alle strutture alternative denominate R.E.M.S. (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) che vede una collaborazione tra il Ministero di Giustizia e il Ministero della Salute. Tale cambiamento è stato pensato per umanizzare lo sconto della pena nelle persone già affette da un disturbo psichiatrico e per evitare il cosiddetto «ergastolo bianco», ovvero un internamento senza fine;

lo scoglio più grosso da affrontare resta la visione che la società ha di queste persone; lo stigma è ancora molto presente, accresciuto anche da una paura mediatica che viene costantemente proposta ed ampliata. C'è un forte desiderio che il reo venga neutralizzato piuttosto che rieducato, riabilitato o risocializzato. Bisogna cominciare a ragionare in termini di pericolosità sociale, imputabilità e misure di sicurezza (sistema del doppio binario del codice penale) per poter fronteggiare il timore popolare cercando, nello stesso tempo, di tutelare l'autore di reato con problemi psichiatrici; in altre parole è necessario tutelare quel diritto alla salute che il paziente psichiatrico ha perduto o che risulta gravemente compromesso dalla patologia mentale;

un notevole problema è rappresentato dall'insufficiente numero di posti previsti rispetto alle richieste. È condivisibile, pertanto, la richiesta di quanti ritengono fondamentale la creazione di una cabina di regia che garantisca contatti costanti tra Stato, enti locali e territorio, con il coinvolgimento anche del garante dei diritti delle persone, sì da accompagnare il processo di effettivo superamento

degli Opg ed impedire il ritorno di una logica prevalentemente custodiale;

il sovraffollamento carcerario dipende, in parte, anche dall'ingente numero dei soggetti infermi o semi infermi di mente sottoposti a misure di sicurezza presso gli istituti penitenziari. Inoltre, accade non di rado, che nei confronti dei questi soggetti siano acquisiti elementi dai quali risulta che le REMS siano le sole strutture idonee, da un lato, ad assicurare cure adeguate e, dall'altro, a fronteggiare la pericolosità sociale del soggetto; nonostante ciò, il trasferimento presso queste strutture avviene di rado, in quanto l'inadeguata dislocazione territoriale a livello nazionale delle stesse non garantisce all'internato il rispetto del principio della territorialità della pena,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incrementare le risorse finanziarie necessarie per garantire una rete capillare delle Rems sul territorio nazionale, con un incremento sia delle strutture, sia dei posti letto in ciascuna di esse, al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con legge 17 febbraio 2012, n. 9.

G/1874/193/5

[Quarto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1874),

premessi che:

al fine di favorire una corretta realizzazione di impianti geotermici previsti nelle misure «ecobonus» e di interventi relativi al «sismabonus», come definiti nel presente articolo, è indispensabile usufruire di una banca dati geologici per la caratterizzazione delle risorse geotermiche del sito dove realizzare gli impianti e di studi di microzonazione sismica del sito in cui sorge l'edificio su cui intervenire con lavori di messa in sicurezza sismica;

la moderna cartografia geologica è uno strumento conoscitivo fondamentale per una corretta pianificazione e gestione del territorio e, più in particolare, per la localizzazione delle georisorse e per la prevenzione, riduzione e mitigazione del rischio idrogeologico e S1Sm1co;

considerato che:

al fine di effettuare una corretta pianificazione e gestione del territorio e, più in particolare, la prevenzione, la riduzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e sismico, è necessario ampliare e velocizzare l'opera di implementazione della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000, attraverso l'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, pari a 1,65 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

è necessario rendere strutturale il finanziamento, quantificabile in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 e fino al 2035, da destinare al completamento della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per reperire ulteriori risorse economiche finalizzate all'implementazione della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000 e al completamento e aggiornamento della stessa.

G/1874/194/5

[Quarto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1874),

premessi che:

al fine di favorire una corretta realizzazione di impianti geotermici previsti nelle misure «ecobonus» e di interventi relativi al «sismabonus», come definiti nel presente articolo, è indispensabile usufruire di una banca dati geologici per la caratterizzazione delle risorse geotermiche del sito dove realizzare gli impianti e di studi di microzonazione sismica del sito in cui sorge l'edificio su cui intervenire con lavori di messa in sicurezza sismica;

la moderna cartografia geologica è uno strumento conoscitivo fondamentale per una corretta pianificazione e gestione del territorio e, più in particolare, per la localizzazione delle georisorse e per la prevenzione, riduzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico;

a seguito dell'istituzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA ha avviato ad inizio 2020 un'istruttoria finalizzata alla scelta dei fogli geologici da finanziare per l'anno corrente;

considerato che:

da tale istruttoria emerge che sono state inviate 31 schede da 12 regioni per una richiesta complessiva pari a euro 9.906.900 a fronte di C 4.250.000 disponibili per l'anno 2020;

dalla graduatoria risultante, la Commissione di valutazione delle Schede di Proposta Foglio (SPF) composta da rappresentanti dell'ISPRA e delle Regioni, all'unanimità ha approvato almeno un foglio per regione, nonostante alcuni di questi avessero un punteggio più basso in graduatoria;

attraverso l'incremento di 1.650.000 euro per il 2020 del fondo di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si consentirebbe il finanziamento, fino ad un massimo di 700.000 euro a regione, di quei fogli al momento esclusi, nonostante un migliore punteggio in graduatoria, per consentire a ciascuna regione di poter avviare almeno un progetto;

tale incremento consentirebbe la realizzazione di almeno il 70% dei fogli geologici richiesti dalle regioni nell'anno 2020, rispetto a meno del 50% attualmente finanziabili;

al fine di effettuare una corretta pianificazione e gestione del territorio e, più in particolare, la prevenzione, la riduzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e sismico, è necessario ampliare e velocizzare l'opera di implementazione della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per reperire ulteriori risorse economiche finalizzate all'implementazione della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000 per l'anno 2020 in modo da consentire la realizzazione di almeno il 70% dei fogli geologici richiesti dalle regioni per l'anno corrente.

G/1874/195/5

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#), [Fenu](#), [Mininno](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Vaccaro](#), [Lanzi](#), [Angrisani](#), [Pacifico](#), [Ferrara](#), [Granato](#), [Marinello](#), [Lupo](#), [Pavanelli](#), [Giuseppe Pisani](#), [Mollame](#), [Abate](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

la grave crisi che il nostro Paese sta attraversando, oltre al carattere sanitario, acquista in modo considerevole, giorno dopo giorno una valenza economica, mettendo a rischio importanti settori della nostra economia;

l'attuale condizione rischia di mettere in pericolo l'attività svolta dalle società sportive professionistiche che appaiono gravemente colpite dall'emergenza epidemiologica;

considerato che:

l'articolo 1, commi 198-209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 disciplina la normativa per

l'accesso al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo;

non diversamente da altri soggetti giuridici le società sportive professionistiche hanno necessità di investire nella ricerca e nello sviluppo, con riguardo alle attività svolte per i settori giovanili e delle scuole, volte a predisporre il «vivaio» delle «prime» squadre, nonché alle attività di ricerca e ai progetti destinati ad assicurare un miglioramento progressivo, in termini di innovazione anche tecnologica, rispetto alla prevenzione antinfortunistica e alla sicurezza degli atleti nello svolgimento della preparazione atletica e delle gare;

l'articolo 217 del provvedimento in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale;

l'articolo 217-*bis*, introdotto durante l'esame del decreto-legge presso la Camera dei deputati, incrementa di 3 milioni di euro per il 2020 le risorse stanziare per le finalità di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, ossia per il sostegno delle attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere alle società sportive professionistiche il diritto di accedere al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, commi 198-209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le attività di ricerca e sviluppo relative alle iniziative di reclutamento, promozione e formazione dell'attività sportiva giovanile, nonché ai percorsi volti ad assicurare un miglioramento dei livelli di sicurezza nella preparazione atletica e nella prevenzione antinfortunistica.

G/1874/196/5

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#), [Fenu](#), [Mininno](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Vaccaro](#), [Lanzi](#), [Angrisani](#), [Pacifico](#), [Ferrara](#), [Granato](#), [Marinello](#), [Lupo](#), [Pavanelli](#), [Giuseppe Pisani](#), [Mollame](#), [Abate](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

la grave crisi che il nostro Paese sta attraversando, oltre al carattere sanitario, acquista in modo considerevole, giorno dopo giorno, una valenza economica, mettendo a rischio importanti settori della nostra economia;

considerato che:

secondo la normativa vigente gli enti del Terzo settore non commerciali, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), non fruiscono dell'agevolazione fiscale riconosciuta a: cori, bande musicali e filodrammatiche, enti esercenti attività sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche;

nell'attuale momento storico di ripresa e di rilancio dell'economia del Paese dopo gli interventi di contrasto alla pandemia da Covid-19 risulta di fondamentale importanza migliorare la qualità della vita del cittadino, aumentando l'inclusione sociale attraverso l'attività di aggregazione e di volontariato;

l'articolo 67 del provvedimento in esame autorizza l'incremento di 100 milioni di euro per il 2020 della seconda sezione del Fondo per il Terzo settore, a valere sulla copertura disposta al comma 7 dell'articolo 265, con la finalità di sostenere ulteriormente gli interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo Settore a causa delle emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia COVID-19,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di equiparare - sul piano dei trattamenti fiscali dei rimborsi forfettari di spesa, delle indennità di trasferta, dei premi e dei compensi - gli enti del Terzo settore non commerciali, iscritti al RUNTS, e comunque con entrate inferiori a 220.000 euro, ai cori, alle bande musicali e filodrammatiche, agli enti esercenti attività sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva e alle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro unico del CONI;

a valutare l'opportunità di riconoscere ai propri associati e collaboratori l'esenzione dalla base imponibile, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, delle somme percepite a titolo di rimborsi, premi, indennità e compensi, nel limite massimo di diecimila euro nel periodo d'imposta, così come stabilito dall'articolo 69, comma 2, del TUIR.

G/1874/197/5

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Campagna](#), [Nocerino](#), [Romagnoli](#), [Puglia](#), [Fenu](#), [Mininno](#), [Croatti](#), [Trentacoste](#), [Vaccaro](#), [Lanzi](#), [Angrisani](#), [Pacifico](#), [Ferrara](#), [Granato](#), [Marinello](#), [Pavanelli](#), [Giuseppe Pisani](#), [Mollame](#), [Abate](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

la grave crisi che il nostro Paese sta attraversando, oltre al carattere sanitario, acquista in modo considerevole, giorno dopo giorno, una valenza economica, mettendo a rischio importanti settori della nostra economia;

considerato che:

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare necessario agevolare la definizione dei procedimenti sanzionatori già presenti in materia di lavoro e legislazione sociale, dando la possibilità di rateizzare le somme, così aumentando la «propensione al pagamento» delle sanzioni amministrative e assicurando maggiori entrate per l'Erario, riducendo nel contempo il contenzioso;

l'art. 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 contiene misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

a) consentire il versamento degli importi delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale relativi a verbali di accertamento e notificazione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 30 rate mensili di pari importo secondo un piano di rateizzazione autorizzato con provvedimento del direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro;

b) stabilire che l'accesso alla rateizzazione di cui alla lettera a) avvenga formulando istanza di rateizzazione entro 30 giorni dalla notifica del verbale previa regolarizzazione delle violazioni laddove sanabili e che l'istanza comporti il riconoscimento del debito e la rinuncia ad avvalersi della facoltà del ricorso amministrativo ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e di ogni forma di ricorso giurisdizionale;

c) stabilire che il procedimento sanzionatorio si estingua con il pagamento dell'ultima rata e che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il trasgressore e l'obbligato in solido sono tenuti a versare l'intera somma residua entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della rata non versata, decorso il quale il provvedimento del direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro di cui alla lettera a) costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo della somma residua ed è esclusa l'applicazione dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

G/1874/198/5

[Russo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1874),

premessi che:

il comma 6 dell'articolo 238 del disegno di legge in titolo prevede che: «Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle Università, alle Istituzioni di alta formazione musicale e coreutica e agli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

considerato che:

l'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 - ovvero gli enti e gli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale - «non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati»;

la situazione emergenziale, determinatasi in seguito alla diffusione della pandemia da «Covid 19», avvalorata l'incongruità della norma proprio in quanto un ordinario provvedimento di contenimento della spesa pubblica, peraltro non basato su economicità ed efficienza della spesa, né su prospettive connesse a investimenti collegati allo sviluppo dell'offerta formativa, risulta nell'attuale condizione tanto più oscura e indeterminata nel parametro adottato per la riduzione dei trasferimenti ai soggetti ricompresi nell'elenco richiamato dalla disposizione;

valutato che:

le misure contenute nei commi 591 e seguenti della citata legge di Bilancio 2020 appaiono peraltro limitative circa il perseguimento delle finalità costituzionalmente garantite, cui le Istituzioni AF AM sono primariamente deputate, come la promozione dello sviluppo della cultura e la libertà d'insegnamento;

valutato altresì che:

proprio in virtù della situazione emergenziale in atto, è necessario riconsiderare i vincoli finanziari di cui al comma 591 della legge n. 160 del 2019, in particolare nei confronti delle Università, delle Istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AF AM) e degli Enti pubblici di ricerca (EPR), salvaguardando il più possibile e in ogni modo l'attività didattica e di ricerca;

considerato infine che:

il comma 6 dell'articolo 238 prevede, dopo la prima lettura effettuata presso la Camera dei deputati del provvedimento in titolo, una deroga, rispetto all'impianto originario, a beneficio di Università, Istituzioni AF AM ed Enti di ricerca, relativa al limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 610, della legge n. 160 del 2019;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere analoga misura, a beneficio di Università, Istituzioni AFAM ed Enti di ricerca, anche relativamente al comma 591 dell'articolo 1 della medesima legge n. 160 del 2019.

G/1874/199/5

[Russo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS 1874),

premessi che:

il provvedimento in titolo prevede misure urgenti in tema di sostegno connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche in tema di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AF AM);

considerato che:

appare necessario provvedere tempestivamente a un rilancio complessivo dell'intero comparto dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica e, per suo tramite, contribuire alla competitività artistica del Paese;

le Istituzioni AFAM, al pari delle Università e delle Accademie, di cui all'articolo 33 della Carta costituzionale, sono istituzioni culturali alle quali è stata riconosciuta piena autonomia sulla base della rilevanza «ultra costituzionale» del compito di formazione e di ricerca artistica;

appare urgente, oltreché necessario, superare lo stallo - ormai non più sostenibile - in cui versa l'organico AF AM, circa il reclutamento del personale docente e le possibili immissioni in ruolo, con un «blocco» che perdura da più di venticinque anni, e a fronte di un aumento esponenziale delle iscrizioni e di un gradimento certificato da parte dell'utenza internazionale. È un fatto che più del 40% delle discipline vengano affidate a docenti a contratto: una percentuale non solo inaccettabile, di per sé, ma insostenibile se considerata alla luce di misure e politiche di contenimento della spesa che rendono ormai sempre più aleatorio poter garantire la continuità didattica e che lasciano intravedere con sempre maggior concretezza il rischio di un collasso del sistema;

valutato inoltre che:

tali problematiche appaiono ancora più importanti se riconsiderate nell'ambito della ripresa in sicurezza dei laboratori post Covid-19, laddove si renderanno necessarie turnazioni plurime e segmentate la cui sostenibilità e funzionalità è legata comunque al docente in presenza;

l'organico è attualmente del tutto insufficiente per sostenere una didattica laboratoriale e frontale all'interno di aule i cui indici di affollamento saranno considerevolmente ridotti, e pertanto non è difficile prevedere un progressivo accentuarsi dei problemi già esistenti che genererà ulteriori criticità nell'organizzazione della didattica in presenza;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento necessario, anche di carattere normativo, volto a incrementare le docenze relative alle istituzioni AF AM, anche al fine di sostenere il sistema e l'autonomia responsabile di tali istituzioni, autorizzando per l'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, l'immissione in ruolo di docenti nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

G/1874/200/5

[Russo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

l'articolo 230 reca, tra l'altro, disposizioni in tema di personale scolastico; considerato che:

a seguito del passaggio allo Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) del Comune di Palermo e della Provincia

regionale di Palermo, il personale che era stato inquadrato dai due Enti locali nella ex 4 qualifica, con il profilo di «esecutore addetto ai servizi scolastici», nell'ultimo periodo di appartenenza di tali soggetti ai ruoli di provenienza, anche in assenza dei titoli di studio necessari, si è rifiutato di svolgere le mansioni di collaboratore scolastico, proprie nel nuovo profilo di inquadramento nei ruoli dello Stato;

il contenzioso che ne è seguito si è risolto a discapito dell'Amministrazione, sia in primo sia in secondo grado, e che, a partire dal 2008, ha sistematicamente riconosciuto ai ricorrenti il diritto all'inquadramento nell'area B/2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL comparto Scuola) con il profilo di assistente tecnico;

come rilevato però dall'Ambito territoriale di Palermo con nota del 2018, il personale transitato, non essendo in possesso dei titoli di studio per l'accesso alle aree tecniche e privo di ogni competenza necessaria per la gestione e manutenzione dei laboratori e della formazione necessaria per garantire la sicurezza degli allievi e dell'altro personale scolastico, veniva inquadrato - in esecuzione delle sentenze della Corte di Appello - in un'area all'uopo creata presso il Sistema informativo dell'Istruzione (SIDI) dal MIUR «AR99», senza avere accesso ai laboratori e venendo impiegato in attività di supporto;

valutato che:

a causa dell'esubero in organico di diritto determinato dal predetto personale, a partire dall'a.s. 2010/2011 e fino all'a.s. 2017/18 in provincia di Palermo non sono state più autorizzate immissioni in ruolo per quanto riguarda il profilo degli assistenti tecnici;

l'impossibilità di autorizzare la sottoscrizione di contratti a tempo indeterminato in un profilo che risulta essere in esubero deriva dall'applicazione di una norma pattizia; infatti,

il CCNL relativo alla mobilità del personale docente e ATA prevede l'accantonamento dei posti disponibili per i trasferimenti e per le immissioni in ruolo in misura corrispondente al personale in esubero sull'organico provinciale;

l'esubero nell'organico degli assistenti tecnici determinato dagli «AR99» ha impedito le immissioni in ruolo e i trasferimenti interprovinciali per tale profilo dal 2010/11 fino all'a.s. 2017/18 quando, a decorrere dall'a.s. 2018/2019, grazie anche alla possibilità di compensare le immissioni in ruolo tra diversi profili professionali, sono stati immessi in ruolo 11 assistenti tecnici. Il personale interessato tuttora presente dovrebbe essere di circa no unità ma tale cifra dovrebbe ridursi a circa la metà nei prossimi anni;

nei confronti di tale personale transitato non sono mai stati svolti corsi di riconversione professionale e, al fine di assicurare l'effettivo svolgimento del servizio, l'Ambito Territoriale di Palermo ha conferito, sui posti vacanti in organico e accantonati per i dipendenti transitati e inquadrati nell'area «AR99», incarichi a tempo determinato a quei soggetti che risultavano inclusi nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 554, comma 7, del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

tale circostanza ha generato iniquità e ingiustizia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, che nel mentre agevolano il regolare funzionamento del servizio scolastico, siano finalizzati a far sì che:

- il personale ATA transitato dagli Enti locali ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e inquadrato nel profilo professionale di assistente tecnico in ottemperanza alle sentenze della Corte di Appello di Palermo, in servizio alla data del 1° settembre 2020, venga inserito in un'apposita area a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021;

- a decorrere dal medesimo anno scolastico 2020/2021 sia valutata altresì l'opportunità di aumentare la dotazione organica complessiva degli assistenti tecnici per la provincia di Palermo.

G/1874/201/5

[Russo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1874),

premessi che:

il Titolo IV del provvedimento in esame reca disposizioni per la disabilità e la famiglia, nonché misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere;

considerato che:

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 20, sancisce l'obbligo per gli Stati firmatari di assumere misure efficaci «ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile»;

il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'Unione, e quindi gli Stati membri, debbano combattere la discriminazione fondata sulla disabilità nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni;

il decreto legislativo del 20 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della Strada, prevede agevolazioni per la mobilità e la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità dotate di apposito contrassegno;

rilevato che:

spesso i veicoli dotati di regolare contrassegno sono costretti loro malgrado a sostare nelle zone a pagamento, trovando i già limitati stalli esistenti occupati anche da veicoli non aventi diritto alla sosta;

migliaia di cittadini con disabilità, si sono visti comminare contravvenzioni stradali per aver sostato nelle aree a pagamento nonostante fosse ben in vista l'apposito contrassegno;

già nel 2006 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva fornito chiaramente l'interpretazione corretta del decreto legislativo del 20 aprile 1992, n. 285, nel Parere del 6 marzo 2006 (Prot. n. 107) dove «si evince la chiara volontà del legislatore di voler facilitare la mobilità dei disabili anche con misure che attengono specificamente il settore della sosta, ivi compresa l'esenzione da pagamenti nel medesimo parere il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti afferma che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 188, comma 2, del Codice della strada, non si possa applicare un criterio di sosta «orario», gratuito o a pagamento che sia, nei confronti del veicolo al servizio della persona con disabilità»;

la situazione di difficoltà legata all'emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19 rende ancor più stridente e ingiusta tale discriminazione. Inoltre il mondo della disabilità aspetta già da molto tempo questo indispensabile chiarimento normativo;

di recente, accogliendo due ordini del Giorno nell'ambito dell'esame del c.d. DI Cura Italia (9/2463/82 e 9/2463/261), il Governo si è impegnato a valutare l'opportunità di prevedere nella predisposizione della c.d. «fase 2» uno specifico intervento volto a riconoscere la gratuità della sosta sulle zone a pagamento per i veicoli dotati di regolare contrassegno al servizio delle persone con disabilità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre una specifica modifica normativa volta a chiarire la gratuità della sosta sulle zone a pagamento per i veicoli al servizio delle persone con disabilità munite di regolare contrassegno.

G/1874/202/5

[Moronese](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
premessò che:

l'articolo 202 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di trasporto aereo e, in particolare, apporta modifiche all'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. dl Cura Italia) concernente la costituzione di una nuova società di trasporto aereo, controllata direttamente dallo Stato o da società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta;

la diffusione del virus COVID-19 ha messo a dura prova l'Italia ponendola di fronte a situazioni molto complesse, mai verificatesi prima, e ha indotto il Governo a mettere in campo una serie di misure straordinarie necessarie per affrontare l'epidemia, tra cui quella di predisporre numerosi voli per consentire il rientro in Italia dei nostri connazionali all'estero;

un ruolo cruciale è stato quindi assunto da Alitalia - Società aerea italiana Spa - che ha previsto un piano di voli speciali per il rimpatrio degli italiani all'estero, ancora oggi operante;

il settore aereo è stato indispensabile non soltanto per il trasporto dei passeggeri, ma anche per il trasporto dei materiali sanitari e dei dispositivi di protezione individuale (DpI) necessari per affrontare l'epidemia;

l'epidemia ha dunque evidenziato l'importanza strategica per uno Stato di poter disporre di una propria compagnia di bandiera, e di poter effettuare trasferimenti sia di persone che di materiali;

il Governo ha previsto, con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la costituzione di una nuova società di trasporto aereo controllata direttamente dallo Stato o da società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta, e, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha stanziato i fondi necessari per la sua completa partenza nonché per il rilancio di tutto il comparto del trasporto aereo, stabilendo altresì gli obiettivi strategici da perseguire;

considerato che:

i tentativi messi in atto dai precedenti Governi per il rilancio della compagnia si sono dimostrati fallimentari, hanno contribuito alla perdita di fondamentali competenze del personale e le hanno fatto subire la concorrenza di compagnie straniere, talvolta operanti in regimi paradossalmente a loro più favorevoli;

i dati Eurostat 2019 indicano che nel settore del trasporto aereo in Italia sono impiegate circa 30.000 persone, e che per effetto della fine dell'emergenza Covid-19 e degli investimenti messi in atto dal Governo nel settore del trasporto aereo e del turismo, potrebbe tornare a prospettarsi una crescita ai livelli precedenti al Covid-19, ripresa confermata in parte già dai primi dati dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA) che nel mese di Maggio 2020 registra un +30% rispetto al mese di Aprile 2020 che viene definito come disastroso per tutta l'aviazione internazionale a causa delle misure di contenimento imposte da tutti gli Stati del mondo;

considerato, infine, che:

affinché la completa operatività della nuova società di trasporto aereo sia garantita, è di fondamentale importanza che la stessa possa contare su tutte le attività di manutenzione e revisione che prima erano interamente internalizzate, e che garantivano il completo controllo su asset strategici, come quello della manutenzione, quali il reparto della c.d. «Officina Motori» presso l'aeroporto di Fiumicino, divenuto AMS (Alitalia Maintenance Systems), e poi abbandonato nel 2016, per cui la manutenzione e la revisione dei motori oggi è affidato all'estero, e Atitech di Napoli, società prima interamente detenuta dall'Alitalia, che oggi dispone di 5 hangar per le manutenzioni ed è ha come cliente principale la stessa Alitalia,

impegna il Governo:

a promuovere la valorizzazione e l'impiego delle competenze dei dipendenti dell'intero comparto Alitalia, anche nella realizzazione delle nuove e future strategie aziendali, al fine di costruire un clima di collaborazione e di fiducia utile a far nascere una nuova compagnia più solida e solidale

basata sulle competenze e sul valore delle persone e dei lavoratori che la compongono.

G/1874/203/5

[Marinello](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19»,

premessi che:

il nostro Paese sta attraversando un momento di particolare gravità sia dal punto di vista sanitario che da quello economico, con pesanti ripercussioni sulle condizioni socio-economiche della popolazione;

è di tutta evidenza la necessità di adottare misure che siano finalizzate al rilancio dell'economia, dei settori produttivi e comunque a tutelare le condizioni socio-economiche delle famiglie;

considerato che:

il provvedimento in esame reca, all'articolo 119, disposizioni volte al rafforzamento delle agevolazioni per alcuni interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici, introducendo una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;

appare opportuno prevedere misure agevolative anche per favorire la realizzazione di interventi finalizzati ad eliminare le barriere architettoniche all'interno di condomini e singole unità immobiliari, a tutela degli individui più fragili,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere nel prossimo provvedimento utile, laddove vengano effettuati lavori di efficientamento energetico sugli edifici, la detrazione nella misura del 110 per cento anche alle spese sostenute per gli interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi effettuati su condomini e su singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale.

G/1874/204/5

[Di Girolamo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1874),

premessi che:

il provvedimento in esame contiene importanti misure per il sostegno ai settori della cultura e del turismo, gravemente colpiti sin dagli inizi dell'emergenza coronavirus a causa della significativa contrazione degli arrivi internazionali a cui si sono poi aggiunte le chiusure dovute alle misure di contenimento del contagio. Sono previsti interventi a favore del turismo interno e delle città d'arte;

l'articolo 118-*quater* del provvedimento in esame, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede un'autorizzazione di spesa in favore del comune di Matera;

l'articolo 212-*bis* dispone uno specifico finanziamento per il rinnovo del parco mezzi di trasporto pubblico su acqua del comune di Venezia in ragione delle sue peculiarità territoriali;

il Capo IV reca misure a tutela dell'ambiente;

considerato che:

le città di Venezia, L'Aquila e Matera rappresentano tre luoghi simbolo per il rilancio

dell'immagine e delle buone pratiche attuate da un Paese che dopo la fase emergenziale dell'epidemia da Covid-19 ha la necessità urgente di risollevarsi e rilanciarsi con un'immagine positiva efficace ed efficiente: Venezia grazie al piano straordinario per la salvaguardia della città storica e della sua laguna, L'Aquila per l'impegno decennale nella ricostruzione post terremoto e nel fronteggiare la fragilità sismica del proprio territorio e Matera per la complessità dell'opera di conservazione e recupero architettonico, urbanistico e ambientale dei rioni Sassi, grazie anche al quale ha ottenuto di diventare la capitale europea della cultura per il 2019;

le città simbolo precedentemente citate necessitano ancora di particolare attenzione da parte delle istituzioni affinché le buone pratiche poste in essere finora possano diventare strumenti stabili e duraturi di pianificazione, oltre che essere da stimolo ed esempio per tutto il Paese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire presso le città di Venezia, L'Aquila e Matera un centro studi per le attività di ricerca, studio, educazione, informazione e formazione volto a promuovere la tutela dell'ambiente, lo sviluppo della mobilità sostenibile e consapevole, la promozione delle attività di restauro e la valorizzazione dei beni culturali anche al fine di favorire e diffondere comportamenti resilienti e sostenibili sia da parte dei cittadini che delle imprese.

G/1874/205/5

[Florida](#), [D'Angelo](#), [Campagna](#), [Drago](#), [Mollame](#), [Leone](#), [Marinello](#), [Anastasi](#), [Trentacoste](#), [Giuseppe Pisani](#), [Lorefice](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1874),

premessi che:

il diritto costituzionalmente garantito della continuità territoriale tra la penisola e le isole maggiori risulta adeguatamente garantito soltanto con riferimento alla Regione Sardegna e non anche da e per la Regione Siciliana;

nel luglio 2018 è stato finalmente avviato con la Regione Siciliana un proficuo iter per lo sviluppo della continuità territoriale, con risorse già stanziata in bilancio ma mai ad oggi utilizzate, pari ad oltre 31,5 milioni di euro, per l'attivazione dei nuovi collegamenti con gli aeroporti di Comiso e Trapani;

lo scorso 18 giugno 2020 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono stati pubblicati i bandi di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Comiso (tratte Comiso-Roma FCO e Comiso-Milano) e da e per l'aeroporto di Trapani (tratte Trapani-Ancona, Brindisi, Napoli, Parma, Perugia, Trieste) in conformità agli oneri di servizio pubblico. Le compagnie avranno tempo per la presentazione delle offerte sino al 18 agosto 2020, per un periodo di validità del contratto che andrà dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2023;

con l'ultima legge di bilancio sono stati destinati 25 milioni all'istituzione delle tariffe sociali per - i voli da e per Catania e Palermo e altri 50 milioni per la continuità territoriale nel biennio 2021-2022;

per l'effettivo impiego delle risorse destinate alle tariffe sociali occorre l'adozione del decreto attuativo da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti, mentre per l'impiego delle risorse destinate alla continuità territoriale occorre avviare una celere interlocuzione con la Regione Siciliana e richiedere il necessario nulla osta della Commissione Europea;

anche a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e dell'impatto causato all'intero sistema di trasporto aereo e non solo, è indispensabile accelerare i tempi per una ripartenza che consenta un efficace rilancio nel settore, passando anche attraverso una piena attuazione dell'istituto della continuità territoriale,

impegna il Governo:

a) ad accelerare l'iter per la adozione del decreto attuativo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'effettiva applicazione delle tariffe sociali per i voli da e per Catania e Palermo ai cittadini siciliani che, nelle more della definizione di un regime ordinario di effettiva continuità territoriale, garantirà gli stessi vantaggi riservati ai cittadini della Sardegna;

b) ad adottare ogni iniziativa utile al fine di consentire, con il coinvolgimento della Regione Siciliana, l'effettività della continuità territoriale nel biennio 2021-2022.

G/1874/206/5

[Cattaneo](#)

Il Senato,

premessi che:

il 6 dicembre 2019 il Governo, alla Camera dei Deputati nella seduta n. 273, ha accolto l'Ordine del giorno 9/02220- AR/003, sottoscritto dagli onorevoli Magi, Lorenzin, Trizzino e Di Giorgi con il quale si impegnava «a valutare l'opportunità di introdurre, in sede di esame del disegno di legge di bilancio, una forma di restituzione o una riduzione dell'Iva pagata sull'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca medico-scientifica se acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di Ricerca, dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e dagli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro, in conformità alla normativa europea»;

al Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge AS 1766 «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», nel corso dei lavori in Commissione dell'aprile 2020, il Governo ha accolto l'ordine del giorno G/1766/29/5 sottoscritto dai senatori Cattaneo, Steger, Zanda, Laniece, Caliendo, Masini, Buccarella, Pirro, Riccardi, Rizzotti, Trentacoste con il quale si è impegnato a «introdurre, nella elaborazione delle iniziative legislative di rilancio dell'economia del paese di prossima adozione, una o più misure di azzeramento o riduzione dell'Iva pagata sull'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca medico-scientifica se acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di Ricerca, dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e dagli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro, in conformità alla normativa europea»;

il disegno di legge AS1874 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», non prevede alcuna norma volta alla realizzazione degli impegni assunti e reiterati del Governo innanzi richiamati;

in assenza di una adeguata istruttoria governativa e della Ragioneria generale dello Stato volta alla quantificazione degli oneri connessi alla realizzazione dell'azzeramento o della riduzione, anche mediante formule di rimborso, dell'IVA come realizzati nei vari Paesi europei richiamati nell'Odg del 6 dicembre 2019, è di fatto preclusa ai parlamentari la possibilità di formulare proposte emendative con adeguata copertura;

l'adozione di tale misura di detassazione, assolutamente necessaria nella fase dell'emergenza, conserva la sua attualità nel tempo rientrando appieno nelle misure di sostegno alla competitività della ricerca del sistema Paese, tanto da essere da tempo in uso in altri Paesi europei;

impegna il Governo:

a predisporre e condividere con il proponente il presente Ordine del giorno gli elementi istruttori necessari alla quantificazione degli oneri, in termini di minor gettito per lo Stato, derivanti dall'introdurre - tra le iniziative legislative di rilancio dell'economia del Paese di prossima adozione e in ogni caso nella legge di Bilancio dello Stato per il 2021 una o più misure di azzeramento, riduzione o rimborso dell'Iva pagata sull'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca medico-scientifica se acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di Ricerca, dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e dagli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro, in conformità alla

normativa europea.

G/1874/207/5

[De Petris](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 1874), premesso che:

la pandemia da COVID-19 ha fatto emergere, evidenziandole, le gravi carenze strutturali accumulate negli anni nel settore sanitario, tanto dall'aver determinato il Governo ad adottare procedure urgenti di reclutamento a tempo determinato di medici, infermieri ed operatori sanitari;

invero, il provvedimento all'esame della Commissione Bilancio, in relazione all'aumentato fabbisogno di assistenza sanitaria connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone agli articoli da 1 a 4-*bis* una serie di misure finalizzate al riordino della rete ospedaliera, al rafforzamento della rete assistenziale territoriale e delle azioni terapeutiche a livello domiciliare, all'implementazione dei servizi infermieristici e riabilitativi, ad una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale garantita dalle prestazioni dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, ed al ricorso, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, anche ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, ad incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi, misure a cui si va ad aggiungere il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale. Inoltre, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, è consentito agli enti ed alle aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, di avviare procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato;

tra i rappresentanti italiani eletti presso le assemblee parlamentari europee, nazionali e regionali, vi sono numerosi medici, infermieri ed operatori sanitari dipendenti della sanità pubblica che in seguito al loro incarico sono collocati, ai sensi dell'articolo 68 del d.lgs.165/2001, in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato, nonostante il desiderio manifestato dalla stragrande maggioranza di loro di voler contribuire con le loro prestazioni professionali al contrasto dell'epidemia da coronavirus;

in deroga alle predette disposizioni e fino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 dichiarato con DPCM, sarebbe opportuno consentire agli enti del Servizio sanitario nazionale che hanno alle loro dipendenze operatori sanitari (medici, infermieri ecc.) che ricoprono la carica di parlamentare o consigliere regionale, collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 165/2001 e delle norme regionali di recepimento, di sospendere su base volontaristica dell'interessato per il periodo di durata dell'emergenza sanitaria nazionale, l'aspettativa per mandato elettorale al fine del suo rientro in servizio, a titolo gratuito, presso le strutture sanitarie di appartenenza, fatti salvi il mantenimento della carica elettiva, la corresponsione dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali qualora abbiano optato in tale senso all'inizio del mandato elettivo ai sensi del comma 1, dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e la fruizioni di tutti i permessi previsti dalla legge per l'espletamento del mandato elettivo;

impegna il Governo:

Ad adottare, al fine di fronteggiare la carenza di organico emersa nel corso dell'attuale emergenza sanitaria nel settore sanitario, una disposizione normativa che preveda la sospensione dell'aspettativa per mandato parlamentare di cui all'articolo 68 del d.lgs.165/2001 per il personale del SSN che voglia, su base volontaria e per esigenze connesse ad emergenze sanitarie, riprendere servizio

presso la struttura sanitaria di appartenenza.

G/1874/208/5

[Conzatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

per far fronte all'emergenza sanitaria gli ospedali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico hanno creato nuovi reparti di terapia intensiva e sub-intensiva ed acquistato macchinari e strumenti necessari alla gestione e cura dei pazienti COVID positivi grazie al supporto delle donazioni ricevute da persone fisiche e imprese;

tali donazioni non sarebbero ricomprese nelle disposizioni dell'art.66 del decreto-legge c.d. «Cura Italia», che andrebbe, quindi, ad escludere dalla detrazione e dalle deduzioni proprio le donazioni che in un momento di grave difficoltà hanno consentito agli ospedali e agli IRCSS di far fronte all'emergenza sanitaria;

impegna il Governo:

ad estendere gli incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, già previste dal decreto-legge c.d. «Cura Italia», nei confronti degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) dando seguito agli impegni già previsti dagli ordini del giorno G/1766/286/5, G/1766/328/5 (testo 2) e G/1766/333/5 approvati dal Governo durante l'esame parlamentare del suddetto decreto-legge svolto al Senato.

G/1874/209/5

[Conzatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

l'articolo 25 dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;

la misura del contributo è ottenuta applicando percentuali variabili in relazione al fatturato. Il contributo spetta in ogni caso per un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche;

esclusi dal predetto contributo a fondo perduto sono i professionisti, sia quelli ordinistici (avvocati, commercialisti, ingegneri ad esempio) sia quelli appartenenti alle professioni non regolamentate e iscritti alla gestione separata Inps;

impegna il Governo:

ad estendere il contributo a fondo perduto anche ai professionisti, sia quelli ordinistici sia quelli appartenenti alle professioni non regolamentate e iscritti alla gestione separata Inps, andando così a sanare una decisione iniqua e discriminante.

G/1874/210/5

[Conzatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
premessi che:

l'articolo 28 introduce un credito d'imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi;

la norma specifica che l'agevolazione è commisurata all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento ai soli mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno;

impegna il Governo:

ad estendere la misura agevolata, attualmente prevista per i soli mesi di marzo, aprile e maggio, fino alla fine dell'anno 2020, al fine di ristorare, almeno in parte, le perdite di fatturato subite dalle imprese e dai professionisti a causa dell'emergenza dovuta al Covid-19.

G/1874/211/5

[Conzatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
premessi che:

viste le ricadute sul piano economico dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sarebbe opportuno prevedere nei prossimi provvedimenti legislativi misure che «accompagnino» il sistema produttivo italiano nello smaltimento delle perdite 2020 per un congruo arco temporale;

nel 2002, una norma «spalma-perdite» particolaristica fu fatta a favore delle società di calcio professionistico (art.3 comma 1-*bis* del Dl 282/2002). Si tratta ora di fare una generale e ampiamente giustificata, oltre che assolutamente opportuna;

il pacchetto dovrebbe essere accompagnato da idonei incentivi fiscali alla ricapitalizzazione delle imprese, per creare uno stimolo ai comportamenti più virtuosi, insieme all'indispensabile «paracadute» per chi, quale che sia l'incentivo fiscale in campo, non è nelle condizioni per poterne approfittare;

impegna il Governo:

ad introdurre una norma che consenta di iscrivere tra gli oneri pluriennali alcuni dei costi che hanno generato le perdite dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e permettere così che l'imputazione sia diluita in un congruo arco temporale per quei soggetti che hanno subito nell'esercizio 2020 una riduzione dei ricavi caratteristici uguale o superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti.

G/1874/212/5

[Conzatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
premessi che:

è necessario offrire al tessuto economico, giuridico e sociale del nostro Paese uno strumento che possa essere in grado di consentire alle parti di comporre e gestire in tempi rapidi i conflitti nascenti dall'attuale fase emergenziale;

l'attuale emergenza epidemiologica, unitamente alle misure di contenimento disposte dal Governo, sta portando prepotentemente all'attenzione della cronaca e della politica del diritto le problematiche della gestione delle inadempienze contrattuali, nonché del deterioramento delle garanzie patrimoniali dei crediti, per ragioni estranee alla sfera di controllo dell'obbligato;

la disciplina della mediazione civile e commerciale è uno strumento che negli ultimi anni, pur con difficoltà, ha contribuito a migliorare la gestione delle fasi patologiche dei rapporti giuridici, nonché a ridurre il contenzioso; può essere inoltre uno strumento affidabile di grande aiuto al sistema nella gestione della patologia dei rapporti, riferita o riferibile all'ottemperanza dell'attuale normativa emergenziale e/o comunque delle misure di contenimento;

impegna il Governo:

ad introdurre degli incentivi (es. credito d'imposta o potenziamento esenzione imposta di registro) alle parti che attivano una procedura di mediazione civile e commerciale, nonché incentivare la partecipazione della Pubblica Amministrazione ai procedimenti di mediazione e di perseguire così l'obiettivo di rendere più agevole la gestione del contenzioso giudiziario in emergenza e di prevenire una congestione dell'attività giudiziaria a causa del differimento delle udienze, intendendo favorire l'utilizzo del potere del giudice di disporre con ordinanza il tentativo di mediazione con provvedimento reso anche fuori udienza.

G/1874/213/5

[Conzatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo) ha dichiarato che nel mondo un giovane su cinque ha smesso di lavorare dall'inizio della pandemia di Covid-19 e che queste drammatiche statistiche riguardano soprattutto le donne;

la crisi economica del Covid-19 sta colpendo, quindi, i giovani, soprattutto le donne, più duramente e più velocemente di qualsiasi altro gruppo di lavoratori;

se non si interverrà in modo significativo e immediato per migliorare la loro situazione, le conseguenze di questa pandemia potrebbero durare per decenni;

impegna il Governo:

a prevedere lo scorporo, ai fini del calcolo ISEE, dei redditi derivanti dal lavoro femminile entro il limite di cinquemila euro annui.

G/1874/214/5

[Conzatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività;

l'articolo 90 disciplina lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile per il settore privato, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, disponendo, in particolare, che la suddetta

modalità possa essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e introducendo un diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile in favore dei genitori di figli minori di anni 14, nonché, com.e precisato nel corso dell'esame in V commissione, dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19;

impegna il Governo:

ad introdurre misure affinché il datore di lavoro garantisca al lavoratore un'idonea formazione in ordine alla disciplina legale e contrattuale del lavoro agile e alle modalità organizzative adottate, con particolare riferimento al diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Inoltre analoga formazione dovrà essere assicurata ai dirigenti competenti ad organizzare l'attività e a valutare le prestazioni dei lavoratori agili.

G/1874/215/5

[Conzatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'articolo 93 reca una modifica transitoria della disciplina sulle proroghe e sui rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine (anche in regime di somministrazione) nel settore privato;

la modifica consente fino al 30 agosto 2020 proroghe e rinnovi dei suddetti contratti in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni;

nel rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo) un giovane su cinque ha smesso di lavorare dall'inizio della pandemia di Covid 19, mentre chi ha mantenuto l'impiego è soggetto a una riduzione dell'orario di lavoro pari al 23 per cento. Sono dunque i giovani che il coronavirus colpisce in modo sproporzionato, con un massiccio e rapido aumento della disoccupazione;

impegna il Governo:

a prevedere un arco temporale ancora più ampio entro cui i datori di lavoro possono ricorrere ai contratti a tempo determinato anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni.

G/1874/216/5

[Conzatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

le misure previste dall'articolo 119 in tema di agevolazioni volte all'efficientamento energetico e antisismico degli edifici costituiscono ad un tempo, misure essenziali per la salvaguardia e la tutela del patrimonio edilizio, per la sicurezza, per la promozione di politiche virtuose di attuazione delle essenziali istanze di tutela dell'ambiente sotto il profilo climatica;

gli enti non commerciali, comprese le associazioni e fondazioni gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti hanno svolto e svolgono un ruolo essenziale nella tutela di esigenze connesse alla socialità, alla cura delle persone e all'assistenza di fasce deboli della popolazione, che si rivelano viepiù essenziali nel contesto della ripresa e delle delicata fase sociale ed economica che si prospetta a causa delle conseguenze sanitarie, sociali ed economiche derivanti

dall'emergenza epidemiologica,

le scuole paritarie, le scuole paritarie per l'infanzia e le attività di servizi per l'infanzia svolgono parimenti un ruolo essenziale nel completamento dell'offerta formativa per le famiglie, fondamentale nella prossima fase di gestione delle conseguenze della pandemia,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte ad estendere le misure previste dall'articolo 119 in tema di agevolazioni volte all'efficientamento energetico e antisismico degli edifici agli enti non commerciali, comprese le associazioni e fondazioni, agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, proprietari oppure titolari di diritti reali di godimento oppure detentori (comodatari o affittuari) di edifici immobili adibiti alla funzione attività di scuola paritaria d'infanzia non profit facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'art 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, o ai servizi educativi all'infanzia ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

G/1874/217/5

[Conzatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

con il decreto Rilancio in discussione si è proceduto a una operazione legislativa senza precedenti, che ha investito tutti i principali settori dell'economia nazionale, per rispondere alla crisi, anch'essa senza precedenti, derivante dalle misure di contrasto e contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19;

tra le misure da mettere in campo assolutamente centrale sono quelle che ineriscono alcuni grandi asset pubblici, che devono essere rilanciati e potenziati proprio per affrontare al meglio la situazione economica che si prospetta;

tra tali asset pubblici un rilievo preminente è da attribuire alle concessioni idroelettriche del Trentino Alto Adige, risorse fondamentali che devono essere valorizzate al meglio per le prospettive energetiche e economiche non solo della Regione ma anche per ragioni di interesse nazionale e europeo;

a seguito della riforma costituzionale del 2001 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno acquisito la potestà legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»;

per effetto della predetta estensione di competenza legislativa le Province autonome sono state individuate come titolari della potestà legislativa ed amministrativa in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dalla normativa di attuazione statutaria in materia di energia;

al fine di consolidare la predetta competenza, di regolare i rapporti e le relazioni ordinamentali con lo Stato in materia di grandi derivazioni e di servizio idrico e di procedere alla riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni in scadenza, è stato sostituito l'articolo 13 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige con la legge n. 205 del 2017, a conclusione della procedura consensuale prevista dall'articolo 104 dello Statuto per la modificazione del predetto articolo 13;

l'articolo 13 dello Statuto, in particolare, per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche individua gli aspetti demandati alla regolamentazione della legge provinciale, disciplina il trasferimento dei beni alla scadenza della concessione e le relative condizioni, nonché l'obbligo di fornitura gratuita di energia elettrica alla Province autonome in capo al concessionario e la relativa monetizzazione, fissa al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale concludere le procedure di assegnazione delle concessioni in scadenza o scadute e infine introduce una regolamentazione dei rapporti delle Province autonome con ARERA in materia di servizio idrico;

in seguito all'approvazione del predetto articolo 13 dello Statuto speciale, anche la disciplina nazionale che regola le procedure di assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche (articolo 12 del d. lgs. n. 79 del 1999) è stata profondamente modificata nel 2018, anche per rispondere ai rilievi sollevati dalla Commissione europea nella procedura n. 2011/2026 e nella conseguente messa in mora complementare inviata nel settembre del 2013;

l'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 prevede l'attribuzione alle Regioni della potestà legislativa in materia di procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettrica, definendo gli elementi essenziali e le regole di principio vincolanti per il legislatore regionale e al comma 1-*octies*, fa espressamente salve le competenze già attribuite alle Province autonome, da ultimo dal summenzionato articolo 13 dello Statuto speciale;

rispetto alla successione delle norme sopra riportate, emerge l'esigenza di coordinare la disciplina prevista per le Province autonome dalla fonte statutaria con quella sopravvenuta dello Stato;

ulteriore esigenza di coordinamento riguarda il comma 6 dell'articolo 13 dello Statuto, la cui modifica è necessaria per uniformare la scadenza dettata nella norma statutaria e nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79/1999, prevedendo il 31 dicembre 2024 o la data successiva, eventualmente individuata dallo Stato, anche per le procedure di assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche di competenza delle Province autonome, evitando così il potenziale effetto distorsivo della concorrenza nel mercato nazionale della produzione di energia idroelettrica determinato dalla previsione di due differenti termini entro i quali devono essere terminate le procedure per l'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche in considerazione della scadenza del periodo di proroga tecnica, che attualmente risulta anticipato per le Province autonome (2023) rispetto a quello previsto per la generalità delle altre concessioni del resto del territorio (2024);

tale intervento risponde all'esigenza di dare concreta attuazione ai principi europei di liberalizzazione della produzione di energia elettrica attraverso un processo di apertura del mercato, mantenendo a livello nazionale la sostanziale contemporaneità dei procedimenti di assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche, al fine di assicurare ai tutti gli operatori economici del settore la parità di condizioni di accesso al mercato, a prescindere dalla possibilità di acquisire rendite di posizione derivanti dal differente allineamento delle scadenze nel territorio nazionale;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative di competenza per addivenire all'intesa tra lo Stato e le Province autonome ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige per la modifica dell'articolo 13, relativo alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, prevedendo modifiche atte ad uniformare la scadenza dettata nella norma statutaria e nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79/1999, prevedendo il 31 dicembre 2024 o la data successiva, eventualmente individuata dallo Stato, anche per le procedure di assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche di competenza delle Province autonome, al fine di assicurare ai tutti gli operatori economici del settore la parità di condizioni di accesso al mercato, a prescindere dalla possibilità di acquisire rendite di posizione derivanti dal differente allineamento delle scadenze nel territorio nazionale per dare concreta attuazione ai principi europei di liberalizzazione della produzione di energia elettrica attraverso il processo di apertura del mercato prescritto dagli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

G/1874/218/5

[Conzatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

le attività di ristorazione sono state tra le più colpite dagli effetti delle misure restrittive che

hanno imposto la chiusura delle attività durante il cosiddetto «lockdown» in conseguenza dell'epidemia daCovid-19;

tali attività continuano a risentire molto gravemente degli effetti delle misure restrittive per la sicurezza sanitaria e più in generale del contesto nazionale e internazionale, anche nella fase successiva a quella della chiusura completa delle attività, in quanto da un lato sono soggette a misure di distanziamento tra clienti che riducono in misura notevole i margini di attività, dall'altro subiscono le conseguenze della riduzione estrema dei flussi turistici;

tali attività rappresentano uno dei settori economici più importanti del Paese in quanto l'Italia è la prima nazione a livello europeo per attività di pubblici esercizi atti a soddisfare la richiesta di ristorazione;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile provvedimento finalizzato ad estendere le misure previste dall'articolo 177 in materia di esenzioni dall'imposta municipale propria-IMO per il settore turistico agli immobili destinati ad attività dei servizi di ristorazione.

G/1874/219/5

[Conzatti](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

il comparto delle agenzie di viaggi dettaglianti e organizzatrici è composto da poco più di 10.000 imprese, delle quali circa 7.500 registrano ricavi annui inferiori a 5 milioni di euro, che producono complessivamente circa 4 miliardi di euro, mentre le restanti poco più di 2.500 aziende - si trovano al di sopra di tale soglia e sviluppano, con oltre 20.000 addetti, quasi 13 miliardi di euro di ricavi, oltre il 76% del totale;

per tutto tale comparto, e in particolare per le agenzie di viaggi con ricavi superiori a 5 milioni di euro, che non rientrano tra i soggetti che possono fruire del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto legge in esame, è concreto il rischio di chiusura dell'attività, o di cessione a gruppi della finanza internazionale;

è simile la situazione delle Guide e Accompagnatori turistici, figure professionali che non solo sono state tra le più direttamente colpite dagli effetti per il settore della crisi epidemiologica da COVID-19, fin dalla fine del mese di febbraio con la sospensione dei viaggi d'istruzione, ma che sono anche una delle componenti economicamente più fragili della catena del valore aggiunto dei servizi turistici;

a quest'ultima categoria, che non può fruire di alcune importanti misure di supporto previste nel Decreto legge in esame, va quindi dedicata particolare attenzione soprattutto con riferimento alle esigenze di aggiornamento che le nuove modalità di esercizio della professione nel post pandemia mutueranno;

allo stesso modo, è stato colpito un altro settore la cui attività rappresenta un rilevante settore dell'economia quale quello fieristico, settore che è fondamentale non solo per l'attività sua propria ma anche e soprattutto in ragione del supporto che offre alla valorizzazione e alla diffusione di prodotti derivanti da tutte le altre attività produttive e che spesso rappresentano le vere punte di eccellenza della produzione italiana;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile provvedimento ad incrementare in modo significativo il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con il decreto in esame al fine di sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator e le fiere a seguito- delle misure di contenimento del COVID-19 e di prevedere la destinazione dell'incremento a favore delle attività

relative alle agenzie di viaggio, alle guide turistiche e all'organizzazione di fiere e eventi.

G/1874/220/5

[Conzatti](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

il settore delle attività connesse alla diffusione della cultura nella forma dello spettacolo, delle rappresentazioni teatrali e lirico sinfoniche risulta tra i più colpiti dalla crisi derivante dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19;

anche nella fase successiva alla chiusura completa delle attività il settore in questione non potrà recuperare la piena operatività in ragione delle misure di distanziamento che comunque dovranno essere adottate fino alla totale cessazione dell'emergenza;

impegna il Governo:

a stanziare un contributo pari a quello riconosciuto nel 2019 sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020 destinato agli organismi finanziati a valere sul fondo medesimo, prevedendo in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per rassegnaione e l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, che non potranno essere inferiori all'importo riconosciuto per il 2019;

ad adottare tutti i provvedimenti necessari ad includere anche le attività di lirica ordinaria, l'esercizio e le imprese di produzione teatrale, i corsi, concorsi e gli enti di promozione tra i soggetti beneficiari del cosiddetto «Art bonus» di cui All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106;

ad adottare tutti i provvedimenti necessari a sospendere le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi alle Fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte ai piani di risanamento, differendole al 2022;

ad adottare tutti i provvedimenti necessari a non applicare per il 2020 le norme in materia di contenimento delle spese a legislazione vigente per gli enti del settore dei beni e delle attività culturali;

ad adottare tutti i provvedimenti necessari a includere anche le spese per attività culturali, per la parte che eccede l'importo di euro 150, quali biglietti ed abbonamenti per spettacoli teatrali, cinematografici e concerti, nelle spese che possono essere detratte ai sensi del D.P.R. 917/1986 in materia di imposte sui redditi.

G/1874/221/5

[Conzatti](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

il settore delle attività connesse allo sport risulta tra i più colpiti dalla crisi derivante dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19;

anche nella fase successiva alla chiusura completa delle attività il settore in questione non potrà recuperare la piena operatività in ragione delle misure di distanziamento che comunque dovranno essere adottate fino alla totale cessazione dell'emergenza;

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti necessari a riconoscere alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli

investimenti effettuati, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che non concorra alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e con esclusione dell'ambito di applicazione del medesimo credito di imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie verso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi superiori a 30 milioni di euro nell'ultimo bilancio ovvero apposito rendiconto approvato e che non svolgono attività sportiva giovanile;

ad adottare tutte i provvedimenti necessari a prevedere il medesimo credito d'imposta sia elevato in misura pari al 40 per cento degli investimenti in campagne pubblicitarie realizzate anche mediante strumenti digitali di promozione in Internet e sia elevato di un ulteriore 20 per cento degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

G/1874/222/5

[Conzatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

la difficile situazione in cui versa il tessuto economico-produttivo del Paese a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha messo in risalto le criticità della disciplina italiana in tema di procedure di crisi e di insolvenza,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni atti normativi al fine di modificare la disciplina in materia di gestione delle crisi da sovraindebitamento, contemplando in particolare le seguenti misure:

a) alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere l'indicazione delle cause dell'indebitamento dagli elementi utili a indicare l'assenza di dolo da parte del consumatore. Il giudice omologa il piano del consumatore quando esclude che esso abbia determinato la situazione di sovraindebitamento agendo con dolo;

b) qualora il debitore sia ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori, il giudice ordina che dell'organismo di composizione della crisi proceda alla cancellazione del nominativo del debitore beneficiario dell'esdebitazione da qualsiasi banca dati istituita depositaria di informazioni relative al merito creditizio del debitore beneficiario;

c) possibilità di accedere all'esdebitazione per una sola volta per il debitore meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento.

G/1874/223/5

[Conzatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

le istituzioni e le forze politiche hanno la responsabilità, specialmente in questo preciso momento storico conseguente alla pandemia da Codiv-19, di adottare quegli strumenti indispensabili a supportare le realtà economico-produttive del Paese, al fine di garantire una più repentina e adeguata ripresa economica tale da garantire il ritorno a regimi di produzione precedenti alla crisi economica in atto,

impegna il Governo:

a riformare la disciplina riguardante i criteri e la normativa per la realizzazione dei test di operatività atte alla verifica dell'esistenza delle condizioni di «società di comodo» per le società, prevedendo in particolare una riduzione delle percentuali attualmente vigenti per la determinazione della «non operatività» delle medesime.

G/1874/224/5

[Conzatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso evidente l'esigenza di incentivare l'adozione di forme di sviluppo tecnologico nei processi produttivi che coinvolgono le imprese diffuse sul territorio italiano, anche al fine di colmare il digitale gap del nostro Paese nei confronti degli altri competitor internazionali,

impegna il Governo:

a rifinanziare per l'anno 2020 le misure per la digitalizzazione, incluso il ricorso al voucher digitalizzazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, al fine di promuovere lo sviluppo digitale del tessuto economico-produttivo del Paese.

G/1874/225/5

[Conzatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha fatto emergere le opportunità ed i vantaggi, tanto a favore di datori di lavoro e lavoratori autonomi quanto a favore di lavoratori e collaboratori, derivanti dall'adozione di modelli organizzativi aziendali che contemplino anche il ricorso a modalità di lavoro agile o da remoto,

impegna il Governo:

a riconoscere il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro anche ai titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo per le spese di acquisto di beni hardware e software strumentali a modalità lavorative a distanza o da remoto nonché per tutte le spese che si rendono necessarie a potenziare la formazione dei medesimi titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo e dei dipendenti e collaboratori in materia di lavoro agile e lavoro da remoto.

G/1874/226/5

[Conzatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

anche alla luce delle preoccupanti conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché dalle misure restrittive adottate per farvi fronte, risulta evidente l'esigenza di semplificare l'accesso al mondo del lavoro attraverso strumenti che agevolino la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorie, soprattutto al fine di incentivare l'occupazione e consentire così una più rapida ripresa economica,

impegna il Governo:

ad approntare gli opportuni interventi normativi volti a reintrodurre la possibilità di ricorrere all'utilizzo del voucher, analogamente a quanto previsto dagli strumenti disciplinati dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per l'acquisto semplificato delle prestazioni di lavoro accessorio in ambito agricolo, domestico e dei servizi di assistenza personale e domiciliare.

G/1874/227/5

[Comincini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

tradizionalmente i luoghi deputati allo svolgimento delle procedure elettorali sono le scuole, dal momento che gli edifici scolastici presentano un elevato grado di accessibilità al pubblico e sono diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale; nondimeno, l'organizzazione delle elezioni da sempre ostacola il normale svolgimento delle lezioni, comportando la necessità di recuperare i giorni in cui l'attività scolastica è sospesa;

a seguito della conversione in legge del decreto legge 20 aprile 2020, n. 26, è stato fissato il periodo temporale utile per la celebrazione delle consultazioni elettorali regionali e amministrative, nonché del referendum sulla modifica costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, a partire dai giorni 20 e 21 settembre prossimi;

considerato che:

lo scorso 13 giugno, la ministra dell'Istruzione Azzolina è intervenuta con una nota ministeriale in cui, facendo proprie le richieste avanzate dalle Regioni, ha dichiarato che, ferma restando la data del 1 settembre indicata nel cd. decreto Scuola per la ripresa delle attività legate al recupero degli apprendimenti, il termine proposto per la ripresa delle lezioni è il 14 settembre;

è evidente che la repentina interruzione delle lezioni del prossimo anno scolastico, dovuta agli adempimenti necessari a svolgere correttamente le procedure elettorali, non solo comprometterebbe la delicata ripartenza di settembre delle lezioni scolastiche, ma si qualificerebbe anche come un segnale negativo da parte delle forze politiche nei confronti del regolare svolgimento delle attività didattiche, già fortemente penalizzate dalle misure di contenimento del virus che hanno comportato la chiusura degli edifici scolastici durante gli scorsi mesi;

il Governo ha la responsabilità di individuare, di concerto con gli enti territoriali ed in special modo con i Comuni, i luoghi aperti al pubblico più adatti per lo svolgimento delle procedure elettorali ed alternativi agli edifici scolastici, inclusi gli uffici postali, le biblioteche, le palestre, le caserme e gli altri uffici pubblici,

impegna il Governo:

ad adottare, d'intesa con i Comuni, tutte le misure necessarie a consentire che le consultazioni elettorali di cui al decreto in questione vengano celebrate organizzando, ove possibile, le sezioni elettorali all'interno di spazi e luoghi pubblici appositamente adibiti, al fine di evitare lo svolgimento delle procedure elettorali all'interno degli edifici scolastici e delle aule dedicate allo svolgimento delle

lezioni, e di non ostacolare la corretta ripresa delle attività scolastiche;

a consentire ai Prefetti di autorizzare con apposite deroghe i Sindaci ad allestire i seggi in spazi diversi da quelli scolastici;

a fornire agli Enti Locali, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ogni mezzo e le necessarie attrezzature per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle tornate elettorali previste per l'anno in corso.

G/1874/228/5

[Conzatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

con il decreto-legge «Cura Italia», il Decreto Liquidità e il Decreto Rilancio il Governo ha sospeso un'ampia gamma di versamenti di ritenute, tributi e contributi;

sono stati sospesi fino al 16 settembre 2020 i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali. Tali versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;

è stato prorogato dal 30 giugno al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (Isa), compresi quelli aderenti al regime forfetario. Tali soggetti, in particolare, potranno effettuare i predetti versamenti:

- entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;

- dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;

l'anno scorso, senza alcuna emergenza epidemiologica, anche queste scadenze fiscali furono spostate a settembre;

impegna il Governo:

al fine di tener conto dell'impatto dell'emergenza COVID-19 sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni, a prorogare il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario, al 30 settembre, senza corresponsione di interessi.

G/1874/229/5

[Garavini](#), [Comincini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

il comma 4 dell'articolo 238 del decreto-legge all'esame intende rafforzare le interazioni tra università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione Europea;

allo stesso comma si prevede, da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca, la definizione con proprio decreto di un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca;

L'Italia è stata tra i membri fondatori di FAIR, la Facility for Antiproton and Ion Research in costruzione a Dannstadt, Germania, un progetto internazionale che fornirà acceleratori unici al mondo e apparati sperimentali che consentiranno un'ampia varietà di ricerche all'avanguardia in fisica adronica, nucleare e atomica, in astrofisica e nelle scienze applicate, oltre che uno dei maggiori progetti di ricerca di base selezionati dal Forum strategico europeo delle infrastrutture di ricerca (ESFRI) indicato come prima priorità nel programma strategico della fisica nucleare europea (NUPECC);

esiste in Italia vasta e qualificata comunità di scienziati (oltre 150, con il potenziale di aumentare in modo sostanziale) coinvolti in esperimenti a FAIR sin dall'inizio dello sviluppo del progetto, con un ruolo fondamentale in molti esperimenti e specialmente nel programma di applicazioni mediche;

L'Italia ha un coinvolgimento diretto nella costruzione dell'acceleratore: prototipi di magneti sono stati sviluppati nell'INFN e l'infrastruttura per il test a freddo dei quadrupoli dell'acceleratore principale di FAIR, SIS 100, è stata costruita dall'INFN presso l'Università di Salerno;

FAIR ha già avuto un notevole ritorno industriale per l'Italia, con un contratto da 51 milioni di euro per la produzione di magneti e molti altri contratti (alimentatori, convertitori) per oltre 5 milioni di euro;

considerati gli investimenti già effettuati, l'Italia potrebbe partecipare come membro a pieno titolo a FAIR con un investimento di circa 25 milioni di euro, poiché si richiede una quota minima dell'1% dell'investimento totale di circa 3 Miliardi di Euro. Ciò potrebbe essere interamente realizzato finanziando la produzione di componenti degli acceleratori nell'industria italiana;

la costruzione dell'acceleratore presso il centro di ricerca di FAIR sta avanzando rapidamente e nel giro di qualche mese si perderà la possibilità di partecipare alla produzione di componenti tecnologicamente avanzate da parte dell'industria italiana. Motivo per cui sarebbe strategico che l'Italia si attivasse nel corso dello stesso 2020, onde diventare a tutti gli effetti partner dell'ambizioso progetto internazionale;

impegna il Governo:

ad intraprendere le opportune iniziative affinché l'Italia divenga membro a pieno titolo del progetto FAIR, e ad individuare, in uno dei prossimi provvedimenti legislativi, le risorse necessarie all'investimento richiesto.

G/1874/230/5

[Garavini](#), [Comincini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'art. 19, al fine di potenziare la sanità militare, in relazione alle esigenze di contenimento della pandemia, prevede l'arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno di 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente e 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo;

considerato che:

il personale arruolato a nonna di tale disposizione, si trova a interrompere la professione civile

e, al termine della ferma eccezionale di un anno, a dover ricostruire la loro attività;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere al personale arruolato ai sensi dell'articolo 19 di ricorrere, in base alle previste condizioni di legge, all'indennità Naspi.

G/1874/231/5

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Il Senato, Premesso che:

al fine di efficientare e mettere in sicurezza gli immobili locati alle P A e di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si ritiene opportuno che le Amministrazioni centrali - come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa Consob - non richiedano almeno fino al 2024 ai proprietari degli immobili locati la rinegoziazione dei contratti di locazione passiva;

per ragioni di simmetria almeno fino al 2024 si ritiene altresì opportuno che non trovino applicazione le disposizioni, sempre in materia di possibili rinegoziazioni dei contratti di locazioni passive della P A contenute nell'articolo 1, commi da 616 a 620 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, essendo state emanate prima della emergenza epidemiologica da COVID-19 e non consideranti, quindi, lo stato di difficoltà attuale dell'economia.

impegna il Governo:

a favorire accordi tra le parti (P .A./Privati), affinché non procedano fino al 2024 a rinegoziazioni dei contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili di proprietà di terzi, anche in caso di sottoscrizione di nuovi contratti di locazione relativi ai medesimi immobili, con impegno che gli importi rivenienti dalla mancata riduzione dei canoni siano destinati ad interventi di adeguamento impianti, messa in sicurezza, efficienza energetico-ambientale, degli stessi immobili locati.

G/1874/232/5

[Comincini](#), [Conzatti](#)

Il Senato,

premessi che:

i Condomini in Italia sono circa 1.200.000 e vivono al loro interno circa 42 milioni di cittadini; tra spese ordinarie e straordinarie si movimentano ogni anno oltre 100 miliardi di euro, oltre qualche punto di PIL. Per questo i Condominii sono stati ripetutamente destinatari, e ogni anno sempre di più, di misure adottate dal Legislatore per costituire un volano importantissimo per l'economia del Paese, avuto riguardo al volume d'affari che tutta la filiera dell'edilizia può contare grazie al mondo Condominio.

In occasione del D.L. Rilancio, gli stabili in condominio sono risultati destinatari di una imponente misura che riguarda i settori dell'edilizia e dell'immobiliare perché comparti trainanti l'economia nazionale, con un particolare riguardo alla cura dell'ambiente, dell'energia e della sicurezza. Si tratta dei c.d. Eco-bonus e Sismabonus, ovvero della possibilità di detrarre fiscalmente le spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, misure già preesistenti alla emergenza COVID- 19, ma potenziate proprio in questa occasione fino alla percentuale del 110%.

Sulla base delle attuali disposizioni, sono detraibili le spese effettuate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

La normativa in materia condominiale impone obbligatoriamente il passaggio assembleare per deliberare detti lavori, aggiungendo il fatto che in taluni casi sono necessarie maggioranze qualificate. Fanno da palese contraltare al passaggio assembleare anzidetto le attuali norme per il contenimento del contagio, che verosimilmente resteranno in vigore ancora per molto tempo. Il distanziamento sociale e

il divieto di assembramenti, rendono infatti piena di criticità, quando non impossibile, la regolare procedura di convocazione a carico dell'Amministratore nonché il corretto (ma anche lecito, dal punto di vista sanitario) svolgimento delle assemblee condominiali in presenza a cura del Presidente e del Segretario nominati.

La stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, già nella pubblicazione del 13 marzo 2020, rinnovata poi il 25/4/2020, nella risposta 1 alle F AQ sul Coronavirus, ha precisato che «le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere».

Tuttavia, a fronte del divieto assoluto di tenere assemblee di Condominio su tutto il territorio nazionale, non è stata emanata alcuna disposizione che esplicitamente, al pari di quanto avvenuto nel decreto Cura Italia per le società, associazioni e fondazioni (art. 106, co. III) o per gli organi collegiali dei comuni, province o città metropolitane (art. 73) consenta l'espletamento di assemblee on-line.

L'assemblea in modalità a distanza (o mista, ove ne ricorrano gli estremi) è in concreto praticabile in materia condominiale, previo utilizzo di software che garantiscano la effettività della partecipazione assembleare e la libera e personale espressione del voto.

Tuttavia, la mancanza di norme chiare sulla possibilità che l'assemblea svolta con tali modalità sia valida, ed anzi la presenza di un impianto del Codice Civile ormai datato nel tempo che sembra fare riferimento alla necessità di un luogo fisico ove si svolga la partecipazione e discussione assembleare (art. 66 disp. att. e.e. e art. 1136 e.e.) ha finora imposto alla categoria degli Amministratori una estrema cautela nell'improvvisare iniziative innovative che potrebbero esporre l'Amministratore a responsabilità o comunque dare vita a delibere impugnabili, con grave pregiudizio e costi (attualmente insostenibili) per gli stessi condòmini.

Fino ad ora gli Amministratori di condominio hanno fatto fronte alla gestione condominiale ordinaria esercitando i poteri conservativi attribuiti dalla legge prescindendo dal passaggio assembleare. Tale passaggio è tuttavia inevitabile per deliberare i lavori straordinari, ove si voglia, accedere ai contributi messi in campo dal Governo. L'introduzione di una norma avente forza di legge che esplicitamente consenta anche al Condominio di tenere assemblea in modalità on-line fugherebbe i dubbi e le contrastanti interpretazioni sulla materia e che anche tra i migliori studiosi in dottrina non ha trovato soluzioni pacifiche e tranquillizzanti.

Considerata la possibilità prevista dal D.L. Cura Italia per le società (art. 106, III co.) che andrebbe estesa anche alle riunioni delle assemblee di condominio. In tal modo, gli oltre 40 milioni di italiani proprietari di immobili in condominio che stanno compulsando gli Amministratori perché siano convocate le assemblee per deliberare sui lavori oggetto dei benefici fiscali previsti, potrebbero in concreto usufruire della misura introdotta dal D.L. Rilancio che altrimenti potrebbe perdere di efficacia. Sarebbe, poi, quanto mai auspicabile un prolungamento di tali benefici, atteso che tali opere necessitano di un lungo iter preparatorio, dovuto alla loro complessità e non sempre facile standardizzazione dei processi.

Sempre allo scopo di rendere immediatamente attuabili gli scopi che il Governo si prefigge garantendo agevolazioni fiscali così importanti, sarebbe quanto mai opportuno consentire che le delibere concernenti interventi volti al miglioramento sismico ed all'efficientamento energetico, così come pure quelli per l'abbattimento delle barriere architettoniche (che già lo erano, in considerazione del loro alto valore socio-economico), si possano adottare con un quorum agevolato (1/3 dei presenti e 1/3 dei millesimi).

impegna il Governo:

a valutare una misura tempestiva per consentire l'intervento all'assemblea di condominio anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà dandone notizia nell'avviso di convocazione, con validità del verbale con la sola firma del segretario della riunione.

a valutare una misura tempestiva per prorogare sino al 31 dicembre 2020 il termine per la convocazione dell'assemblea di condominio per l'approvazione del rendiconto annuale che abbia scadenza compresa tra il 1 agosto 2019 e il 30 settembre 2020, restando valido sino alla data della convocazione dell'assemblea di cui al comma precedente, l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1 agosto 2019 e il 30 settembre 2020.

G/1874/233/5

[Laniece](#)

Il Senato,

premessi che:

il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia che ha subito maggiormente l'impatto dell'epidemia Covid-19 e che è destinato a patirne le conseguenze più pesanti;

in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto e data l'impossibilità ad adempiere nei tempi stabiliti, agli obblighi previsti in materia di prevenzione incendi, nelle attività ricettive turisticoalberghiere con oltre 25 posti letto, di cui all'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lettera i) e, limitatamente ai rifugi alpini, al termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto -legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

impegna il Governo:

a inserire, nel primo provvedimento utile, la proroga di due anni dei termini indicati in premessa.

G/1874/234/5

[Laniece](#)

Il Senato,

premessi che:

il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia che per primo ha subito l'impatto dell'epidemia Covid-19 e che è destinato a patirne le conseguenze più pesanti;

la Regione Autonoma Valle D'Aosta vive prevalentemente di turismo;

la Regione Autonoma Valle d'Aosta sopporta le conseguenze di una perifericità aggravata e al limite dell'isolamento, a causa di un sistema ferroviario inadeguato che per collegare Aosta e Torino, entrambi capoluoghi di Regione, richiede più di 2 ore di tempo a fronte di una distanza di soli 120 km la linea ferroviaria ultracentenaria e con un solo binario, crea disagi ai passeggeri che devono effettuare un cambio di treno ad Ivrea ed ha una fermata di circa un quarto d'ora a Chivasso, dove il treno deve invertire la direzione di marcia;

considerato che:

la situazione della rete ferroviaria valdostana sia limitante per l'accessibilità del territorio con conseguenze fortemente negative sulle opportunità di sviluppo e sul turismo;

Tenuto conto che:

a partire dal 2004 la Regione Valle d'Aosta, attraverso una serie di Accordi di Programma Quadro, ha definito, di concerto con RFI S.p.A e i Ministeri competenti, alcune azioni per adeguare e migliorare la linea ferroviaria Aosta-Torino;

impegna il Governo, ed in particolare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a inserire, nel primo provvedimento utile, misure volte a reperire risorse per finanziare gli interventi tecnici necessari per le opere di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture della linea ferroviaria Aosta-Torino.

G/1874/235/5

[Nastri](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge n. 34 del 2020, recante: «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, contiene una pluralità di disposizioni riconducibili a molteplici ambiti settoriali, il cui elevatissimo numero di articoli pari a 266, richiederà ai fini dell'effettiva applicazione delle norme, addirittura 98 decreti attuativi, per completare necessariamente il quadro legislativo;

il provvedimento d'urgenza al riguardo, nonostante alcuni interventi condivisibili, prevede tuttavia ancora troppe risposte parziali, se non addirittura negative e penalizzanti, per affrontare i problemi di intere categorie e comparti economico e sociali, evidenziati con forza da tutte le realtà produttive del Paese, in particolare nei confronti degli investimenti dei privati, dei professionisti e delle partite IVA, finalizzati a fronteggiare la gravissima crisi determinata dall'emergenza epidemiologica Covid-19;

le misure introdotte nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, per il sostenere il settore della moda: dall'istituzione di un fondo per il design, alla creazione di nuove start up che investono nel design e nella promozione dei giovani talenti del settore del tessile, della moda, degli accessori, che valorizzano il made in Italy, costituiscono una base accettabile, per sostenere in prospettiva il comparto interessato;

l'introduzione di un credito d'imposta pari al 30 per cento dell'incremento delle rimanenze di magazzino e l'aumento di 30 milioni di euro per il ristoro alle spese per la mancata partecipazione alle fiere commerciali annullate a causa del Coronavirus, rappresentano ulteriori interventi anch'essi necessari, ma tuttavia ancora insufficienti per fronteggiare la gravissima crisi economica che, a partire dallo scorso mese di marzo, ha colpito il settore della moda, attraverso l'interruzione di tutta la filiera della produzione, (laboratori artigianali e di alta moda, inclusi quelli delle fabbriche cinesi, rimaste senza pelle per produrre scarpe, borse e interni d'auto, solo per citare alcuni esempi e la contemporanea cancellazione da parte di molti compratori stranieri di ordini di tessuti e abiti confezionati in Italia;

al riguardo, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, risulta necessario e indispensabile prevedere ulteriori interventi, in grado di affiancare alle misure in precedenza indicate, norme agevolative di carattere fiscale, al fine di sostenere altresì il settore della moda, il cui mercato vale in Italia, circa 97 miliardi di euro, due terzi dei quali per le esportazioni;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e i vincoli di bilancio, d'introdurre nei prossimi provvedimenti legislativi un intervento normativo ad hoc, volto a elevare nella misura del 60% il valore delle rimanenze finali di magazzino ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, (settore tessile, moda e accessori eccedente la media del medesimo valore registrato nei quattro periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020.

G/1874/236/5

[Fazzolari](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1874 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

le misure adottate per il contenimento del contagio sono mirate, in primo luogo, alla riduzione delle occasioni di contatto interpersonale e a garantire il distanziamento sociale;

in virtù di tali norme, nei posti di lavoro è necessario predisporre gli strumenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza, anzitutto con l'approvvigionamento di strumenti di protezione individuale e adeguati mezzi di sanificazione;

nei decreti legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) e 8 aprile 2020 n. 23 (Liquidità) sono

previste misure di sostegno per gli imprenditori, come crediti d'imposta volti a sostenere le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro o le spese per la dotazione di strumenti di protezione individuale per i lavoratori e per l'utenza;

durante l'emergenza sono aumentate in maniera consistente le richieste di servizi resi da operatori di sicurezza privati (guardie particolari giurate, steward, portieri), per disciplinare accessi negli esercizi commerciali, per la rilevazione della temperatura, per garantire sicurezza ad industrie nel campo alimentare e in numerosi altri ambiti in cui precedentemente non era prevista alcun impegno di personale;

per tali presidi di sicurezza garantiti dalla presenza di operatori, non sono previste misure fiscali o di altra natura di sostegno alle imprese, nonostante abbiano le medesime finalità di distanziamento sociale e di prevenzione del contagio rispetto a quelle prima richiamate,

impegna il Governo:

a considerare quale dispositivo di protezione individuale «ogni qualsivoglia mezzo e/o strumento atto a evitare l'interazione diretta tra lavoratori e tra lavoratori e utenti, ivi compreso l'impiego di apposite unità di sicurezza».

G/1874/237/5

[Barachini](#), [Damiani](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

l'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto la creazione di elenchi speciali ad esaurimento, tutelando la posizione di quei lavoratori che hanno esercitato una professione sanitaria per un periodo superiore a 36 mesi negli ultimi dieci anni e non dispongono di un titolo idoneo per iscriversi nei nuovi albi professionali;

durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, numerosi tecnici di laboratorio hanno lavorato senza sosta per eseguire tamponi e prelievi di ogni genere, in alcuni casi, in assenza delle necessarie condizioni di sicurezza e con dispositivi di sicurezza individuale non idonei a garantire la riduzione del rischio;

tra le migliaia di professionisti, alcune centinaia (100/200) sono da anni in attesa di essere iscritti all'Ordine dei TSRM-PSTRP perché al momento dell'assunzione le commissioni concorsuali pubbliche e private, basate su una normativa non omogenea tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della Sanità, accettarono titoli poco conformi;

si tratta di professionisti che sono assunti nel sistema sanitario pubblico e/o convenzionato da 30/20/10 anni che hanno e stanno insegnando a tirocinanti;

il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019 reca Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le iniziative di competenza volte a sanare la situazione dei professionisti tecnici di laboratorio disponendo che gli stessi assunti nel privato e nel pubblico impiego tramite concorso precedentemente all'istituzione dell'Albo e dell'Ordine siano iscrivibili direttamente all'Albo e all'Ordine stesso.

G/1874/238/5

[Binetti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

la rapida ed estesa diffusione della pandemia di Covid-19 ha indotto il Governo e le Regioni ad adottare, a partire da inizio marzo su scala nazionale, provvedimenti fortemente limitativi di alcune libertà personali con l'obiettivo di frenare la diffusione del contagio;

un Istituto di ricerca qualificato, pensando all'indispensabile ritorno dei diritti, ha provato a valutare sinteticamente l'impatto di tali provvedimenti misurando la tempestività (o la lentezza) con cui si sta ripristinando il pieno esercizio dei diritti più fortemente limitati durante la fase dell'emergenza; diritti compromessi dalle misure di contenimento e gestione della pandemia. Il diritto che, con i dati di cui disponiamo attualmente, fatica maggiormente ad essere ristabilito è quello all'istruzione, non solo per il ritardo con cui si è deciso quando si potrà tornare in classe, ma anche per le incertezze tuttora forti circa gli investimenti e le condizioni di rientro;

tra i soggetti più penalizzati ci sono i ragazzi portatori di handicap: motorio, cognitivocomportamentale, ma anche socio-psicologico. Sono loro che durante le tre fasi di pandemia finora sperimentate hanno sofferto per un insieme di fattori: oggettiva difficoltà a creare programmi su misura di didattica alternativa a distanza; centri di riabilitazione tuttora chiusi, per cui è mancata l'opportunità di usufruire di tecniche psico-motorie a sostegno del loro ritardo; carenza assoluta della più elementare forma di assistenza domiciliare per supplire alla mancanza di stimoli sul piano cognitivo, relazione e motorio;

si sono create situazioni di grande difficoltà, con un vero rischio di isolamento; i ragazzi che hanno una disabilità intellettiva faticano a interiorizzare i cambiamenti. La ripetizione delle proprie attività è calmante, dà la sicurezza che tutto va bene. In questo periodo le attività sono variate e la socialità è stata annullata. Hanno bisogno di condivisione del loro sentimento di disagio e di una spiegazione anche se semplificata di quanto sta accadendo. Per alcuni di loro è apparso chiaramente quanto fosse reale la paura che restando isolati cadessero in una depressione da cui sarebbe difficile uscire. Questo è il timore di tutti. Per i casi gravi si sono attivate le associazioni di familiari per chiedere educatori a domicilio per le persone con disabilità in tutta Italia al momento dello stop della socialità. Se in un primo tempo molti comuni si sono attivati, con le successive ordinanze e decreti è diventato difficile anche questo. Uno dei problemi maggiori è stato quello dei centri diurni chiusi con casi gravi non gestibili facilmente in famiglia;

le famiglie sono state lasciate sole, e nello specifico è toccato soprattutto alle madri, essere e sentirsi impegnate h24 nel loro ruolo non solo materno, ma multiprofessionale, avendo dovuto svolgere contemporaneamente molte funzioni diverse, senza vedere mai il minimo riconoscimento sul piano economico: non un solo bonus è stato attivato per le madri con figli con handicap grave e gravissimo, a fronte di iniziative tese a moltiplicare l'offerta di risorse di tutti i tipi a persone di tutte le professioni e condizioni;

questi ragazzi sono stati, sia pure non intenzionalmente discriminati, in alcuni diritti fondamentali: il diritto all'istruzione e il diritto alla salute. Meritano di poter recuperare il danno che hanno subito,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di facilitare che venga messa a disposizione delle famiglie, dopo attenta analisi delle condizioni reali dei ragazzi e della loro disabilità, un servizio domiciliare di supporto cognitivo e psico-motorio efficace, attingendo al pool di professionisti della scuola: gli insegnanti di sostegno, e dei centri specialistici: fisioterapia, logoterapia, terapisti della neuro-psico-motricità dell'età evolutiva, o di liberi professionisti che lavorano autonomamente o in cooperative, oppure in alternativa dare ai genitori un Bonus ad hoc, come si è fatto, ad esempio nel caso del Bonus Baby sitter, del Bonus nonni, ecc ..

G/1874/239/5

[Binetti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

il Paese sta affrontando la più grave crisi economica dalla Seconda guerra mondiale. Per il 2020 le stime prevedono il Pil italiano in forte calo: le previsioni oscillano tra un -8% e un -13%, mentre alla fine del prossimo anno il Pil dovrebbe risalire attorno al 6%. Ritrovandoci a fine 2021 agli stessi livelli di attività economica degli inizi del 2019: in pratica, la recessione da Covid 19 brucerà tre anni di crescita;

l'entità dello Shock probabilmente colpirà l'Italia più di altri Paesi europei, con un calo tra i 7 e i 9 punti percentuali del Pil 2020, per due ragioni: in Italia c'è un elevato livello di debito pubblico, che nel medio e lungo periodo frena la crescita e un moderato livello di innovazione e rinnovamento delle imprese e del tessuto produttivo di un Paese;

eppure in Italia ci sono aziende di eccellenza che hanno la capacità di competere a livello internazionale con le migliori aziende dei rispettivi settori: ma sono troppo poche, per far fare un salto significativo al nostro Pil in caduta libera; ci sono però anche altre piccole aziende con una capacità di innovazione molto interessante, originale che hanno bisogno di un sostegno finanziario specifico. Tra di loro ce ne sono alcune che hanno partecipato alla Call di Marzo HORIZON 2020 e, pur senza vincere, sono andate molto, molto vicino alla meta, ottenendo il «Seal of Excellence»; in altri termini hanno dimostrato di possedere tutti i requisiti per affermarsi sul piano professionale;

nella fase di ripresa e di rilancio del Paese, potrebbe essere molto utile per far ripartire l'economia, finanziare progetti innovativi, e prevedere lo stanziamento di fondi destinati al finanziamento proprio di quei progetti italiani che nel 2020 hanno ottenuto da HORIZON 2020 il «Seal of Excellence», che costituisce una garanzia di qualità che merita un investimento adeguato;

il «DL Rilancio», giunto blindato in Senato, avrebbe potuto prevedere all'art 38 (relativo al rafforzamento del sistema delle Start Up innovative) un emendamento in chiave promozionale di tutte le Aziende che avessero ottenuto il Seal of Excellence; in altri termini avrebbero potuto essere finanziate con le stesse modalità e condizioni che avrebbero ottenuto qualora il Programma B2020 le avesse ammesse al finanziamento europeo. È questo il senso attribuito dalla Commissione Europea al «Seal of Excellence», ovvero certificare la validità di quei progetti che, seppur giudicati meritevoli di finanziamento pubblico, non sono stati finanziati per carenza di fondi europei e per questo motivo si segnalano ad altri possibili finanziatori, a cominciare dai rispettivi governi;

si tratta infatti di progetti già selezionati a livello internazionale da giurie indipendenti che li hanno ritenuti meritevoli di giudizio positivo, ancorché non siano risultati tra i vincitori finali. Progetti di persone giovani, brillanti, che potrebbero innescare processi innovativi interessanti non solo per l'Italia, ma per tutta l'Europa; potrebbero creare nuovi posti di lavoro e aprire nuove strade ad una occupazione giovanile qualificata, grazie all'impatto internazionale già suscitato, per tre ragioni: *excellence, impact, quality and efficiency of implementation*,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che nell'ambito delle attività di ricerca e innovazione volte a promuovere lo sviluppo economico e occupazionale del Paese si prendano seriamente in considerazione questi progetti, già garantiti a livello internazionale da giurie indipendenti, per valutarne la possibilità di un finanziamento mirato.

G/1874/240/5

[Binetti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

tra i problemi con cui dovrà confrontarsi la scuola al tempo del Covid-19 ci sono due grandi allarmi riguardanti il sistema educativo: la difficoltà a trovare una collocazione per tutti i ragazzi a settembre e la situazione di incertezza in merito al corpo docente per il prossimo anno scolastico. Le 40mila sedi scolastiche statali non saranno sufficienti per ospitare gli 8 milioni di studenti che a settembre dovranno tornare sui banchi di scuola. Circa il 15% di loro rischia di rimanere senza scuola. I dirigenti scolastici, a cui è demandato il compito di trovare soluzioni, hanno una autonomia solo parziale dal momento che mancano di risorse adeguate per gestirla. Come ammesso dallo stesso ministro Azzolina, l'applicazione delle misure di distanziamento, commisurata alle disponibilità degli edifici scolastici attualmente in funzione, non consentirà il rientro in sicurezza nei propri istituti per il 15% degli studenti, che si ritroveranno, nei fatti, ad essere fisicamente ricollocati in nuove strutture da mettere anch'esse in sicurezza, con un ulteriore aggravio di spesa di proporzioni ingenti;

i costi legati al ricollocamento del 15% degli studenti causato dalle regole sul distanziamento saranno molto rilevanti. Su un totale di 7.599.259 studenti delle scuole pubbliche i ragazzi interessati saranno 1.139.889. L'aumento dei costi risiede nella necessità di trovare nuovi spazi fisici, nuove scuole e nuovi edifici, definiti sempre come costi che non possono essere assorbiti e quantificati approssimativamente al 20% del costo medio per studente, ma anche nella duplicazione di alcuni dei costi fissi che già entrano nel costo medio per studente. A titolo di esempio, saranno necessari nuovi insegnanti e nuovi contratti con fornitori pur mantenendo i precedenti. Andrebbero inoltre tenuti in considerazione anche i costi sociali legati ad un ricollocamento del 15% degli studenti, molti dei quali si troverebbero ad affrontare nuove condizioni di studio nel pieno del proprio percorso scolastico;

c'è inoltre il problema delle 85mila cattedre vuote che dovranno essere assegnate per l'anno scolastico 2020/2021;

si crea così una situazione, che può essere risolta in maniera costruttiva solo abbandonando i pregiudizi nei confronti della scuola paritaria, e stabilendo dei patti educativi che vedano scuola pubblica statale e scuola pubblica paritaria come alleate nel rispondere all'esigenza, sempre più pressante, di far ripartire il sistema educativo italiano. L'istruzione pubblica è da questo punto di vista emblematica. Dalla cosiddetta fase 2 in poi, l'epidemia ha costretto ad un ripensamento dei sistemi gestionali ed organizzativi di istituzioni pubbliche e private, che hanno imposto costi indiretti di riorganizzazione degli orari e degli spazi di lavoro;

le difficoltà economiche causate dal Covid hanno inoltre avuto un impatto diretto sul settore paritario dell'istruzione. Secondo le stime, circa un terzo degli istituti paritari è destinato a scomparire a causa del peggioramento delle condizioni economiche delle famiglie italiane dovuto ai mesi di lockdown. Andando più nello specifico, si stima che un terzo degli studenti attualmente iscritti alle scuole paritarie (circa 260mila studenti) non potranno proseguire e dovranno iscriversi nelle scuole statali. La conseguenza sarà un aumento della disegualianza nell'accesso ad un'istruzione di qualità: le scuole paritarie che resteranno aperte post-Covid aumenteranno l'ammontare delle proprie rette impedendo l'accesso ad una fascia di popolazione che oggi può invece permetterselo. Alcuni potranno scegliere tra scuola pubblica o paritaria, i meno abbienti no;

conseguenza dei due problemi sopra riportati è un aumento dei costi che lo Stato si troverà a fronteggiare. Oggi, secondo i dati MIUR, lo Stato spende in media 752 ' per studente paritario contro i 6006 ' per uno studente statale. I 6006 ' sono il costo medio per studente calcolato dal MIUR; è verosimile pensare che rappresenta un limite inferiore piuttosto che una stima puntuale. Il 30% degli studenti paritari che migreranno verso la scuola pubblica è pari a 260.042, di conseguenza il costo per le casse dello Stato sarà pari a 1.595.066.313 ' a cui va sommata una stima del 20% per i costi aggiuntivi legati alla necessità di trovare nuovi luoghi fisici in cui collocare gli studenti. È una stima

non puntuale ma di natura prudenziale. Il totale sarà pari a 1.874.171.099 euro;

il costo standard di sostenibilità si presenta come «quota capitaria» spettante all'alunno, che lo assegna alla scuola prescelta. L'aspetto decisivo del costo standard di sostenibilità (declinabile in convenzioni, detrazioni, buono scuola, voucher, ecc.) sta nel riconoscere concretamente la titolarità, in ambito educativo e formativo, della persona e della famiglia. Tale titolarità si esercita attraverso una «libertà di scelta educativa». La misura si basa su un'analisi razionale dei costi attraverso lo studio dei bilanci scolastici. Il costo standard attraverso le voci di cui è composto, tiene conto della presenza di studenti disabili all'interno della classe,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di creare una commissione per studiare il problema e individuare il costo-standard per ogni alunno, come avviene nel SSN, per lasciare alla famiglia il diritto ad una piena e responsabile libertà educativa;

a valutare l'opportunità di creare delle convenzioni nel prossimo anno scolastico 2020- 2021 tra scuola statale e scuola paritaria.

G/1874/242/5

[Binetti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'emergenza del virus Covid-19 avrà un impatto molto grave sull'economia del paese con ricadute sociali pesanti. Il rischio maggiore, oltre a quello sanitario, è di paralizzare investimenti, consumi e produzione per un arco temporale ben più lungo di quello preventivato. Il Centro Studi Confindustria, sulla base delle previsioni Istat, ha evidenziato un calo potenziale del PIL del 3,5% nel periodo gennaio-marzo e del 6,5% in quello aprile-giugno. Il crollo del PIL sarà determinato sia da un calo dell'offerta (- 5,4% a marzo e -6,5% nel II trimestre), ma anche da un calo dei consumi (Confcommercio calcola un calo di 31,5% solo nel mese di marzo). Di conseguenza caleranno le entrate erariali che potrebbero raggiungere il -11 % del Pil;

lo Stato è comunque chiamato a fornire sostegno sociale a imprese, famiglie e cittadini, attraverso strumenti che possono contare sul supporto parziale della UE e di altri strumenti finanziari ancora in fase di elaborazione, ma che devono sempre appoggiarsi sul suo ruolo centrale di garante. Conseguenza di questo mix sarà una crescita senza precedenti del deficit e del debito pubblico, come emerge dalle principali proiezioni macroeconomiche internazionali. In questa fase concitata, di negoziati con l'Unione Europea (UE) per ottenere un piano straordinario di sostegno all'economia, il Governo sta varando diverse misure per contrastare gli effetti devastanti della crisi Covid-19. La situazione economia italiana, già provata dalla precedente recessione, impone il reperimento urgente di risorse straordinarie e i maggiori sacrifici sono stati chiesti agli incolpevoli cittadini;

a soffrire particolarmente gli effetti del virus, oltre ovviamente i malati e le loro famiglie, sono anche tutte le categorie quali malati cronici e rari, immunodepressi, acuti non ospedalizzati e persone disabili non autosufficienti per i quali è necessario rafforzare l'assistenza socio-sanitaria e domiciliare. Il motivo è di facile comprensione: oltre ad una condizione di disagio quotidiana, con l'emergenza e la rapida diffusione del Covid-19 non è possibile collocare questi individui in strutture dove si troverebbero aggregati favorendo la circolazione della malattia. Alla luce di ciò, urge trovare risorse per il finanziamento di piani ordinari e straordinari a supporto delle esigenze del Paese;

ma proprio per questo appare un privilegio incomprensibile quello legato al settore del tabacco riscaldato (heated tobacco). I relativi prodotti, immessi nel mercato italiano nella seconda metà del 2014, hanno goduto fino al 2018 di un'accisa pari al 50% dell'accisa media sulle sigarette. Questo regime di favore è addirittura cresciuto nel 2019 quando l'accisa applicata ai prodotti del tabacco

riscaldato è stata dimezzata ulteriormente e oggi è pari al 25% dell'accisa media sulle sigarette tradizionali. La tassazione agevolata applicata agli heated tobacco, con aliquote fiscali fortemente scontate rispetto a quelle sulle sigarette, ha determinato una perdita di gettito fiscale pari a circa 400-500 milioni su base annuale. Se si considera poi che il mercato è andato crescendo in maniera estremamente rilevante negli ultimi anni e le previsioni sono di ulteriore incremento, lo Stato rischia di rinunciare a cifre ancora più consistenti di entrate erariali. Le ragioni che hanno portato a questa evidente condizione di privilegio potrebbero trovare fondamento sul presupposto che gli heated tobacco siano meno dannosi per la salute;

una minore pressione fiscale potrebbe quindi spingere i consumatori a migrare dalle sigarette tradizionali a una nuova tipologia a rischio ridotto. È una motivazione legittima ma che, dato che non ha avuto alcun sostegno definitivo dalla scienza o dalle evidenze empiriche, non può e non deve essere una priorità per il paese. È stata una scelta di fiducia sulla base di alcune prime evidenze ma che non hanno trovato l'approvazione delle agenzie governative preposte alla tutela della salute. Il Ministero della Salute ha concluso che le prove e le evidenze disponibili su tali prodotti sono insufficienti per definirli come prodotto a rischio ridotto nella legislazione sulle TABACCO RISCALDATO;

sia la Food and Drug Administration degli Stati Uniti sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità convergono verso le medesime conclusioni: i prodotti a tabacco riscaldato non possono essere considerati prodotti a rischio ridotto rispetto alle sigarette tradizionali. Non ci sono le prove scientifiche;

date le circostanze attuali, la defiscalizzazione del tabacco riscaldato non deve essere una priorità per il paese, appare piuttosto come un privilegio alle multinazionali del tabacco. Il tutto mentre gli imprenditori italiani sono in difficoltà; chiamati ad ulteriori sacrifici. Ad oggi, infatti, rispetto a quelli delle sigarette classiche godono di un sconto pari al 7,5% pur non essendo riconosciuto da alcun ente nazionale di sanità il maggiore beneficio per la salute umana;

in sintesi, la situazione macroeconomica italiana è deficitaria e i conti pubblici verranno stressati pesantemente dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria. I cittadini rischiano di dover subire più di tutti gli effetti della crisi in corso; Alcune categorie di persone, con problematiche legate alla salute tra cui malati cronici e rari, immunodepressi, acuti non ospedalizzati e persone disabili non autosufficienti, necessitano di assistenza non-ospedaliera e domiciliare per le quali i fondi rischiano di essere carenti a causa degli sforzi dirottati sul virus e del calo di entrate fiscali; I prodotti della categoria tabacco riscaldato godono di un regime fiscale favorevole che si traduce in minori entrate per lo Stato di circa 400 milioni ogni anno che potrebbero diventare 670 milioni nel 2020 date le previsioni di mercato; Non ci sono prove che i prodotti heated tobacco siano meno rischiosi rispetto a quelli tradizionali del tabacco,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di una rimodulazione del regime fiscale privilegiato oggi applicato ai prodotti del tabacco riscaldato, al fine di tutelare i cittadini e le famiglie italiane che a causa dell'emergenza Coronavirus necessitano di maggiore assistenza e rischiano di trovarsi in condizioni ancora peggiori vista la diffusione del contagio e le particolari condizioni di salute dei pazienti.

G/1874/243/5

[Dal Mas](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, premesso che:

il disegno di legge in oggetto reca la conversione in legge di un decreto-legge i cui contenuti sono volti anche a garantire la sostenibilità finanziaria dei bilanci delle regioni;

i contributi destinati alle regioni, in particolare a quelle a statuto speciale, sono insufficienti a garantire l'equilibrio economico degli enti per le maggiori spese connesse all'emergenza COVID-19 e per le minori entrate derivanti dalla conseguente crisi economica;

in una interlocuzione tra regioni a statuto speciale e governo era stata concretamente avanzata l'ipotesi di destinare un ulteriore miliardo da ripartire tra tali regioni. L'ipotesi non si è però per ora concretizzata. Le risorse non sarebbero comunque sufficienti a garantire alle regioni a statuto speciale le disponibilità necessarie a far fronte ai servizi loro in carico;

in particolare, la regione Friuli Venezia Giulia stima un crollo delle entrate fiscali per il 2020 variabile tra i 550 e i 698 milioni, cui aggiungere i circa 150 milioni spesi per l'emergenza sanitaria;

la stessa regione Friuli Venezia Giulia, secondo le leggi vigenti, dovrebbe versare allo Stato 726 milioni di euro quale contributo straordinario alla finanza pubblica;

il Friuli Venezia Giulia, tra le sue competenze speciali, annovera il finanziamento integrale del Servizio Sanitario Regionale;

le risorse previste quali contributo straordinario alla finanza pubblica sarebbero necessarie, se lasciate alla regione, a garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché, almeno per l'anno 2020 e 2021, sia sospesa la richiesta di contributo alla finanza pubblica da parte della regione Friuli Venezia Giulia o, in alternativa, lo Stato, in accordo con la regione, si faccia carico delle spese per il Servizio Sanitario Regionale.

G/1874/244/5

[Damiani](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

premessi che:

in sede di conversione del Decreto-legge n. 18/2020 sulle Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo ha accolto come impegno l'Ordine del Giorno n.

G/1766/270/5 che prevedeva tra i vari punti anche i seguenti:

- consentire che l'amministratore riscuota le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali solo ed esclusivamente tramite il conto corrente intestato al condominio e non in contanti;

- consentire che il mandato dell'amministratore scaduto o in scadenza in questo periodo di emergenza venga prorogato fino ad esplicita revoca assembleare, questo per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10 del codice civile;

- in deroga al comma 10 dell'articolo 1130, del codice civile, posticipare a 12 mesi, dalla cessazione dello stato di emergenza, la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo 2019 con data di chiusura successiva al 31 /07/2019;

considerato che:

alcuni dei provvedimenti succitati erano stati inseriti nel testo originario del decretollegge n. 34/2020 per poi durante l'esame del decreto alla Camera dei Deputati tutte le forze politiche hanno presentato emendamenti in tal senso stante la sollecitazione pervenuta da tutte le Associazioni degli Amministratori e dei Revisori della Contabilità Condominiale;

durante l'esame in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati tali richieste sono state completamente ignorate;

l'intera categoria degli amministratori di condominio professionisti si trova oggi in seria difficoltà a causa dei provvedimenti del Governo assunti in questa fase emergenziale;

l'amministratore per mandato ricevuto in fase di nomina, ha l'obbligo giuridico di rappresentare

i partecipanti al condominio, di garantire la sicurezza delle parti comuni e di compiere ogni atto conservativo necessario alla salvaguardia dello stesso (articolo 1130 del codice civile) ed occorre permettergli di adempiere ai pagamenti dei fornitori e dei dipendenti del condominio, anche nell'interesse degli amministratori,

impegna il Governo:

in deroga al comma 10 dell'articolo 1130, del codice civile, a posticipare di 12 mesi dalla cessata emergenza da COVID-19 la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo 2019 con data di chiusura successiva al 31/07/2019;

a consentire che l'amministratore riscuota le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali solo ed esclusivamente tramite il conto corrente intestato al condominio e non in contanti;

a consentire che l'amministratore emetta quote condominiali corrispondenti alle rate della gestione ordinaria e riscaldamento relative all'ultimo preventivo di spesa approvato, da riscuotere a norma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile;

a consentire che il mandato dell'amministratore scaduto o in scadenza in questo periodo venga prorogato fino ad esplicita revoca assembleare, questo per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10 del codice civile.

G/1874/245/5

[Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

tutti gli operatori del settore, legati al turismo business, agli eventi, all'incoming turistico e alle gite scolastiche, sono tra quelli che stanno subendo i maggiori danni economici conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19. Il settore registra disdette che arrivano fino alla fine del mese di maggio, se non oltre, e le imprese stanno perdendo anche tutte le prenotazioni per il periodo delle ferie estive. Il danno è certo e non recuperabile;

più in particolare, il settore specifico degli autobus da noleggio con conducente per trasporti privati è completamente fermo, il fatturato è a zero dall'inizio dell'emergenza e le prospettive di ripresa sono incerte e difficili, perché le gite scolastiche sono state cancellate a causa dell'interruzione delle attività didattiche e ancora non è chiaro, a settembre, se e con quali criteri potranno ripartire i servizi curricolari ed extracurricolari. Per il trasporto turisti, invece, si dovrà aspettare probabilmente il prossimo anno;

le imprese si trovano in grave difficoltà con la gestione del personale dipendente, con le rate dei mutui e dei leasing da pagare per l'acquisto mezzi, per il pagamento delle scadenze fiscali e contributive, per la sussistenza stessa delle famiglie dei titolari, che vivono del lavoro nell'impresa;

quello degli autobus da noleggio con conducente per trasporti privati è un'attività per lo più stagionale, che vede il suo punto di forza dal mese di marzo al mese di settembre: in questi sette mesi, le imprese, riescono a far fronte alle spese fisse, agli stipendi, al pagamento dei mutui;

nei restanti mesi, e dunque da ottobre a febbraio, il lavoro si svolge prevalentemente negli uffici, producendo preventivi per la successiva stagione, ad oggi soggetta all'incertezza della situazione emergenziale;

i numeri a livello nazionale indicano che vi sono 6.000 imprese di noleggio autobus granturismo ferme, un fatturato di 2,5 miliardi azzerato, 25.000 bus fermi che, ogni anno, percorrono circa 1,7 miliardi di chilometri in tutta Italia, consumando 4,5 milioni di carburante;

la brusca frenata richiederà ulteriori e più incisivi interventi. Sarà necessario intervenire sulle problematiche legate ai fabbisogni di liquidità immediata e su un sistema di indennizzi legati al blocco delle attività,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le iniziative di competenza volte a sostenere il suddetto settore e la filiera ad esso collegata, per evitare il collasso delle imprese di autobus da noleggio con conducente per trasporti privati.

G/1874/246/5

Gallone

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

il settore degli eventi è stato il primo ad essere colpito per effetto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e dei progressivi lockdown. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, il 4 maggio è stata avviata la cosiddetta «fase 2», ma non esiste ancora nessuna indicazione su quando le aziende di questo comparto potranno lavorare ed in quale modo;

ogni evento, prima di essere realizzato, necessita di molti mesi di programmazione. Un matrimonio può richiedere anche dai 6 ai 14 mesi di lavoro ed un evento privato generico dai 2 ai 6 mesi;

muovendo da questa constatazione, è evidente che il momento in cui sarà possibile ripartire per altri comparti produttivi non può coincidere con quello in cui potrà tornare ad operare anche il mondo degli eventi. Già oggi, secondo quanto riferito dalle associazioni di categoria, sulla scia dei provvedimenti governativi man mano emanati è di fatto generalizzata una completa cancellazione di ogni evento privato fino a metà agosto 2020;

il comparto matrimoni ed eventi privati ha assunto negli anni una forte identità di prodotto e si è mostrato capace di diventare anche uno strumento di attrazione di clientela internazionale, oltre a intercettare sempre più efficacemente le richieste della clientela nazionale. Come tutto il comparto turistico, e ancor più per le proprie innegabili specificità, questo settore ha subito perdite considerevoli;

gli elementi di incertezza dovuti alla gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19 stanno vanificando i numerosissimi contratti stipulati per il 2020, molti dei quali sono persi per sempre;

si prospetta dunque un vero e proprio collasso delle contrattazioni, che travolgerà tutti gli operatori del settore, più di 50.000 tra piccole e medie imprese, che hanno visto una diminuzione stimata, prudenzialmente e nel minimo, del 75 per cento del proprio fatturato. Oltre al danno economico riguardante la produttività della stagione 2020, già possono essere ipotizzate delle ripercussioni negative sulla produttività del 2021 per l'impossibilità di programmare;

si prevede inoltre un significativo aumento dei costi strutturali per gli adeguamenti, anche temporanei, alle normative COVID-19 e vi è stata una forte perdita di liquidità dovuta alla restituzione degli acconti o delle caparre già versate per gli eventi programmati, essendo stata del tutto trascurata una doverosa normazione in proposito;

il settore degli eventi ha una filiera di aziende composta da un tessuto particolarmente eterogeneo, che va dalle dimore storiche alla moda, passando per il catering e i servizi food beverage in generale, passa per i servizi d'intrattenimento, i servizi tecnici e

tecnologici, i trasporti, la decorazione floreale e la scenografia, i servizi alla persona, gli allestitori e i noleggiatori di materiali e di arredi, le agenzie di organizzazione di eventi e i wedding planner, i fotografi e i videografi, per non parlare dei molti altri comunque coinvolti nella filiera del

settore. Una filiera, appunto, incredibilmente variegata sia verticalmente che orizzontalmente, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le iniziative di competenza volte al sostegno del suddetto settore e alla filiera ad esso collegata fornendo linee chiare e protocolli sanitari per la realizzazione degli eventi, con particolare attenzione a quelli privati ed alle loro dinamiche, affinché possano attivarsi quanto prima per la riapertura e la programmazione.

G/1874/247/5

[Modena](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

la fase complessa dovuta al Covid-19 ha acuito i tanti problemi di destrutturazione del mercato del lavoro, ponendo ancora di più il tema dei diritti e della dignità delle persone;

un esempio su tutti lo danno le circa 400 lavoratrici e lavoratori stagionali di Eskigel SRL - azienda produttrice di gelati -, una delle poche fabbriche a prevalenza di manodopera femminile, che a luglio 2019 protestavano sotto la prefettura di Terni, e che a distanza di poco meno di un anno non hanno visto nessun cambiamento della loro condizione, con il gravare sul loro capo di una addizionale dello 0,5 ad ogni novazione contrattuale che li mette a rischio turn-over con l'aumento del costo contributivo, e nessun bacino delle professionalità riconosciuto che ne tuteli la continuità occupazionale, impegna il Governo:

a prevedere che i lavoratori stagionali, che per natura contrattuale, non possono essere paragonati al contratto a tempo determinato, vengano parificati alla tipologia contrattuale stagionale (ad esempio dell'agricoltura) dove non sono previsti proprio per la stagionalità dei contratti aggravati contributivi, permettendo al lavoratore stesso di poter rientrare nelle aziende senza turn-over, dato il ripetersi di tali produzioni ogni anno.

G/1874/248/5

[Rizzotti](#)

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il comma *I-bis* dell'articolo 5, introdotto in V Commissione alla Camera dei Deputati, prevede un ulteriore incremento delle risorse destinate a finanziare l'aumento del numero dei contratti di formazione medica specialistica;

la disposizione introdotta dispone l'ulteriore incremento, rispetto all'incremento di 109,2 milioni di euro per ciascun anno già previsto al comma 1 del medesimo articolo *5-bis*, dell'autorizzazione di spesa per finanziare un corrispondente aumento del numero dei contratti di formazione medica specialistica, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 368 del 1999, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, aumentando corrispondentemente, per i medesimi anni, il livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario nazionale standard, con oneri a valere sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 265, comma 5;

in base ai dati forniti dalla relazione tecnica al provvedimento all'esame, il rifinanziamento della autorizzazione di spesa di cui al comma 1 comporterebbe circa 4.200 nuovi specializzandi per ciascuno degli anni 2020 e 2021, con l'ulteriore incremento disposto dal comma *I-bis*, si prevede

quindi un ulteriore aumento del numero dei contratti di circa 960 unità, a partire dal 2022;

considerato che:

ammontano a circa undicimila le borse di specializzazione e per la medicina generale,

a fronte di circa ventiduemila potenziali candidati, corrispondenti al numero di accessi ai corsi di laurea in medicina, permane il rilevante problema del cosiddetto «imbuto formativo» che comporta la permanenza di tanti giovani laureati in situazioni di precariato, di inoccupazione o di disoccupazione;

la Fnomceo, proprio nei giorni scorsi, ha evidenziato come sia «necessario intervenire, per svuotare finalmente l'imbuto e formare tutti i medici già laureati. Il Presidente della Fnomceo ha in particolare sottolineato la necessità di una vera riforma, che metta in parallelo gli ingressi a medicina con i percorsi formativi post laureati, cosicché a ogni laurea corrisponda una borsa»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, con ulteriori provvedimenti normativi, per risolvere in via strutturale il problema del cosiddetto «imbuto formativo», affinché per ciascun laureato in medicina corrisponda un percorso formativo post laurea, nell'ottica di assicurare ai cittadini un'assistenza di qualità ed immettere nel sistema un congruo numero di specialisti e di medici di medicina generale.

G/1874/249/5

[Rizzotti](#)

Il Senato, premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 124 prevede la riduzione dell'aliquota IV A per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

in particolare la disposizione citata prevede a decorrere dal 1° gennaio 2021 che alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuali si applichi l'aliquota IVA del 5 per cento attraverso l'inserimento dei suddetti beni al nuovo numero *Y-quater* nella tabella A, parte *II-bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Inoltre in considerazione dello stato di emergenza sanitaria in atto e limitatamente al periodo che va dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020 fino al 31 dicembre 2020 sugli stessi presidi viene applicata l'aliquota zero per cento, con dritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

la disposizione è adottata in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l'impatto della pandemia. In tale contesto e tenuto conto che nel gennaio 2018 è stata presentata una proposta di direttiva attualmente in discussione in Consiglio che modifica la disciplina delle aliquote IV A per permettere a tutti gli Stati di applicare un'aliquota ridotta anche inferiore al 5 per cento e un'esenzione con diritto di detrazione dell'IVA versata a monte - in principio su tutti i beni e servizi tranne alcuni esplicitamente elencati - la Commissione ha fatto presente che gli Stati per il periodo di emergenza sanitaria possono ritenersi autorizzati ad applicare aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell'epidemia,

impegna il Governo:

ad adottare nel primo provvedimento utile in virtù della ratio alla base della disposizione contenuta all'articolo 124 del decreto-legge n. 34 del 2020, le misure necessarie per introdurre un

credito di imposta volto a consentire il recupero dell'IVA non detraibile per suddetti beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, mascherine e altri dispositivi medici e di protezione individuale acquistati nel periodo compreso fra il 31 gennaio 2020 (data in cui con delibera il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) e il 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decretolegge n. 34 del 2020;

a rendere detraibili per le famiglie, per tutto il 2020, i dispositivi di protezione acquistati anche se non dichiaratamente considerati dispositivi medici, non contenendo il marchio CE.

G/1874/250/5

[Rizzotti](#)

Il Senato, premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 reca, tra l'altro, misure in materia di salute connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

in sede di conversione del decreto è stato approvato l'emendamento che introduce il comma *l-bis* all'articolo 1 del provvedimento che stabilisce che: « ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale [..] possono conferire [..] fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi .. »;

l'emergenza epidemiologica che stiamo affrontando ha raggiunto dimensioni drammatiche e inedite nella storia della nostra Repubblica, alla quale è necessario rispondere con strumenti altrettanto inediti e all'altezza della sfida;

in tale quadro, e soprattutto con riguardo alle prossime fasi dell'emergenza che preludono al ritorno ad una quotidiana «normalità», è urgente e perentoria la necessità di approntare una serie di idonei strumenti volti a prevenire e trattare il disagio psicosociale ingenerato dalle restrizioni di questi mesi, in tutte le sue dimensioni;

il disagio psicologico che l'intera popolazione sta vivendo, in particolare quelle professionalità che durante le fasi più acute dell'emergenza hanno continuato a svolgere il proprio lavoro a contatto con l'utenza, come forze di polizia, personale sanitario, personale della vendita al dettaglio di beni di prima necessità, e le fasce di popolazione più fragili, come minori, anziani e soggetti con patologie mentali già diagnosticate, potrebbe aver prodotto danni socio-sanitari i cui effetti non sono ancora quantificabili ma che potrebbero avere ripercussioni che rischiano di essere anche difficilmente o non recuperabili;

questo contesto è reso ancor più drammatico dal rischio, paventato da alcuni esperti infettivologi ed epidemiologi, di nuovi significativi aumenti non controllati dei contagi da Covid-19 con l'approssimarsi dell'autunno e dell'inverno;

in tali casi, oltre a catastrofiche conseguenze sociali ed economiche, vi sarebbero indubbe conseguenze sulla salute mentale individuale e collettiva;

per tali ragioni è necessario assicurare un sistema di accesso alle cure di salute mentale che sia celere, adeguato e gratuito;

in particolare si potrebbero prevedere forme di agevolazioni fiscali, come il tax credit, da impiegare anche in relazione a servizi offerte nell'ambito settore privato o convenzionato, da psicologi e psicoterapeuti;

tale sistema dovrebbe andare prioritariamente a favore di quei soggetti ritenuti più colpiti dall'emergenza epidemiologica o comunque per i quali è più complesso accedere a trattamenti di cura e prevenzione del disagio psicologico, soggetti e nuclei familiari meno abbienti, stabilendo una soglia ISEE o reddituale, operatori sanitari, appartenenti alle forze dell'ordine e militari, addetti ai servizi di vendita al dettaglio di beni di prima necessità, familiari delle vittime di Covid-19 e soggetti contagiati da Covid-19,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte quelle iniziative, anche di tipo normativo, regolamentare o puramente organizzativo, volte a garantire l'accesso gratuito, diretto e adeguato alle cure del disagio mentale, a favore di quelle categorie di persone maggiormente colpite dalla crisi da Covid-19, sia utilizzando risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sia valutando l'opportunità di prevedere agevolazioni fiscali per usufruire di servizi psicologici e psicoterapeutici.

G/1874/251/5

[Pagano](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

l'esperienza Covid-19 ha dimostrato come le strutture sanitarie minori, in particolare quelle distanti dal DEA di livello superiore di cura, e spesso scarsamente collegate, non siano inutili e si rende quindi necessario un ripensamento della programmazione e organizzazione della rete ospedaliera;

il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 ha introdotto il «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera»;

preso atto delle richieste delle Amministrazioni locali, in riferimento al D.M. n. 70, volte a modificare il punto 9.2.1, al fine di garantire la funzione del pronto soccorso negli ospedali minori;

in particolare, occorre garantire una struttura organizzata ospedaliera deputata ad effettuare in emergenza-urgenza stabilizzazione clinica, procedure diagnostiche, trattamenti terapeutici, ricovero oppure trasferimento urgente al DEA di livello superiore di cura, in continuità di assistenza, secondo protocolli concordati per patologia (es. reti assistenziali ad alta complessità) e con le discipline di Medicina interna, Chirurgia generale, Anestesia, Ortopedia e Servizi di supporto in rete di guardia attiva e/o in regime di pronta disponibilità H/24 di Radiologia, Laboratorio ed Emoteca,

impegna il Governo:

a modificare, nell'ottica della riorganizzazione generale della rete ospedaliera nazionale, il punto 9.2.1 del D.M. n. 70, al fine di garantire la funzione del pronto soccorso negli ospedali minori o classificati presidi sanitari in aree disagiate.

G/1874/252/5

[Pichetto Fratin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premesso che:

il decreto-legge in esame non ha previsto un sistema ordinato degli adempimenti fiscali in scadenza nei prossimi mesi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riformare il sistema delle scadenze fiscali anche con modalità di pagamento più flessibili che possono prevedere dilazioni fino a 5 anni con l'attivazione di un tasso d'interesse riferito al tasso d'interesse applicati ai buoni ordinari del tesoro poliennali.

G/1874/253/5

[Cangini](#), [Aimi](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Dal Mas](#), [Ferro](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Malan](#), [Masini](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Schifani](#), [Stabile](#), [Pichetto Fratin](#)

Il Senato,

premessi che:

con il decreto-legge n. 18 del 2017 detto «Cura-Italia», il Governo è intervenuto per sostenere economicamente le famiglie, i lavoratori e le imprese con risorse pari a circa 25 miliardi di euro a seguito di un primo scostamento di bilancio autorizzato dalle Camere;

nel ricordato decreto-legge sono state numerose le proposte emendative delle forze parlamentari per l'erogazione di un bonus da 600 euro mensili per i mesi di marzo e aprile da destinare ai caregiver familiari, come riconosciuti dall'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al pari di quanto veniva riconosciuto ad altre categorie di Cittadini danneggiati dall'epidemia di Covid-19;

il Governo ha espresso parere contrario sugli emendamenti e il Parlamento, a maggioranza, ha respinto tutti gli emendamenti in ragione del fatto che presso il Senato della Repubblica era in esame il disegno di legge n. 1461 (Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare)

tale disegno di legge è finalizzato a completare il quadro normativo della figura giuridica del Caregiver familiare. Tuttavia, non prevede alcun indennizzo economico per il lavoro di cura;

il Governo ha assicurato le opposizioni circa la volontà erogare detto bonus in successivi provvedimenti. Conseguentemente, furono presentati diversi ordini del giorno da parte di tutte le forze parlamentari, sia di opposizione che di maggioranza, che auspicavano la concessione di detto contributo ai caregiver familiari, alcuni dei quali vennero accolti dal Governo con l'impegno a darvi seguito. Impegno tutt'ora disatteso;

con la Relazione al Parlamento del 24 aprile 2020, il Governo, richiese l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 di 55 miliardi di euro, 24,85 miliardi di euro nel 2021, 32,75 miliardi di euro nel 2022, 33,05 miliardi nel 2023, 33,15 miliardi di euro nel 2024, 33,25 miliardi di euro dal 2025 al 2031 e 29,2 miliardi dal 2032 ottenendo dal Parlamento la relativa approvazione con la Risoluzione n. 6/00107 della Camera dei deputati e della Risoluzione n. 6/00106 del Senato;

in data 19 Maggio 2020, veniva pubblicato il decreto legge n. 34, detto «Decreto Rilancio». Anche in tale provvedimento, nonostante gli impegni presi con l'approvazione degli ordini del giorno al DL «Cura Italia» nel passaggio alla Camera, e l'imponente dotazione finanziaria, il Governo non prevedeva nessun bonus per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per i Caregiver Familiari, non rispondendo ai bisogni di milioni di famiglie per un aiuto immediato posto che avevano dovuto sostenere in solitudine, a causa della completa sospensione delle attività domiciliari e di quella dei centri diurni in favore delle persone con disabilità grave - attività che tuttavia stentano a riprendere a regime - il maggiore peso, anche economico, per far fronte alle attività di cura verso i loro congiunti con disabilità grave;

nel corso dell'esame del Decreto Rilancio presso la Camera dei deputati (AC 2500) numerosissime sono state le proposte emendative presentate sui temi della disabilità, anche per il riconoscimento del bonus da 600/1000 euro per i mesi di aprile e maggio al pari di tutti coloro ai quali veniva riconosciuto. Anche in tale caso le proposte emendative sono state respinte dal Governo con la medesima motivazione, ossia che vi fosse un provvedimento in esame in Senato in materia di caregiver familiari;

in questo clima di incertezza determinato dalla pandemia di Covid-19, e dalle conseguenti

misure di contenimento adottate dal Governo, nonché in conseguenza delle misure per il riavvio delle attività verso una, auspicata, normalizzazione che tuttavia deve fare i conti con la possibile estensione del periodo emergenziale sino a il 31 dicembre 2020, come annunciato dal Governo in queste ore, le persone con fragilità e le persone con disabilità e le loro famiglie hanno visto assottigliarsi, se non negati come nel caso del bonus da 600/1000 euro al mese, gli spazi finanziari e le azioni di un concreto sostegno che sarebbe dovuto essere loro garantito;

in tale quadro è giunta la sentenza della Corte Costituzionale del 23 giugno 2020 che, sebbene non ancora pubblicata, è stata ampiamente anticipata nei suoi contenuti dal Comunicato Stampa del 24 giugno 2020 della medesima Corte Costituzionale nel quale il Giudice delle leggi afferma che «285,66 euro mensili, previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita» il secondo profilo, purtroppo veritiero, di interesse specifico per il Parlamento è invece un pesantissimo atto di accusa al Legislatore perchè afferma «È perciò violato il diritto al mantenimento che la Costituzione (articolo 38) garantisce agli inabili» attestando con ciò la totale inerzia del legislatore innanzi le pressate e reiterate richieste di un adeguamento dell'assegno mensile capace di garantire una vita dignitosa. Tale sentenza tuttavia presenta un profilo applicativo limitato ad una sola fattispecie di beneficiario della misura previdenziale, non contemplando dunque tutti gli altri beneficiari che a vario titolo di invalidità percepiscono mensilmente un importo, come aggiornato ai valori del 2020, che non supera il limite previsto dalla medesima Corte Costituzionale e stabilito come minimo essenziale adeguato «a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i mezzi necessari per vivere» ovvero quello stabilito dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2011 come aggiornato all'attualità;

la decisione della Corte Costituzionale rappresenta un elemento di speranza per il futuro di milioni di persone con disabilità e per le loro famiglie che, proprio in ragione degli elevati costi di cura che sostengono, spesso vivono ai limiti della soglia di povertà;

la Sentenza del 23 giugno 2020 deve essere letta in parallelo con un'altra storica Sentenza della medesima Corte Costituzionale in favore dei diritti delle persone con disabilità, la n. 275/2016, la cui massima è «il concetto di equilibrio del bilancio va correttamente inteso nel senso che è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionare la doverosa erogazione delle prestazioni per realizzarlo»;

è compito dunque del legislatore rimuovere ogni ostacolo per una effettiva attuazione e realizzazione dell'articolo 38 della Costituzione e, nello specifico, per le persone con disabilità e per i loro caregiver familiari,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile, a carattere di urgenza, che, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - e nelle more della definizione di una più organica disciplina del Caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza familiare reso dall'interessato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riconosca un contributo non inferiore a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno 2020, ad un solo componente del nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi dell'età evolutiva o in condizione di non autosufficienza come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, provvedendo nel contempo che il contributo di cui al presente impegno, in considerazione della sua natura emergenziale, sia compatibile con il reddito di emergenza di cui al provvedimento in esame e con il reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

a ricercare, anche attraverso la predisposizione entro il mese di luglio 2020, di una nuova Relazione al Parlamento, redatta ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 per richiedere un'ulteriore scostamento del bilancio, le risorse necessarie a completare il quadro strutturale

degli interventi per la ripresa del Paese dagli effetti della crisi pandemica, prevedendo un apposito capitolo di spesa con adeguate risorse finanziarie non inferiori a 1 miliardo di euro annui da destinare al sostegno e alla valorizzazione del ruolo di cura del caregiver familiare e di una somma non inferiore a 4,5 miliardi di euro annui da destinare alla piena attuazione alla Sentenza della Corte Costituzionale del 23 giugno 2020 tale che la sua concreta applicazione, ovvero l'aumento delle pensioni per gli inabili totali al minimo stabilito dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2011 come aggiornato all'attualità, sia gradualmente estesa a tutte le misure economiche erogate a qualunque titolo di invalidità civile, anche parziale, per garantire l'effettività dei diritti riconosciuti dalla Costituzione a tutte le persone con disabilità grave accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

G/1874/254/5

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#), [Galliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

premessi che:

il decreto in esame reca, tra le altre, misure a sostegno di alcune categorie di lavoratori, introdotte a seguito della sospensione o della riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19;

in particolare, gli articoli 90 e 263 dispongono, rispettivamente, il lavoro agile per il settore privato e per il settore pubblico;

l'articolo 84 del decreto proroga per i mesi di aprile e maggio le indennità già riconosciute per il mese di marzo in favore di determinate categorie di lavoratori dal decreto cura Italia e ne introduce ulteriori;

il cosiddetto decreto Cura Italia ha stabilito che le assenze forzate dal lavoro, da parte dei lavoratori che non abbiano potuto assicurare la loro presenza a causa del lockdown, debbano essere equiparate alla malattia;

i lavoratori delle ex zone rosse individuate con provvedimento statale si sono di conseguenza visti riconoscere l'indennità di malattia da parte dell'INPS;

i lavoratori delle ex zone rosse individuate con provvedimento regionale, non hanno ancora potuto ottenere tale riconoscimento. Giova citare il caso del Comune di Medicina, in provincia di Bologna, dichiarato zona rossa con ordinanza regionale;

per tali lavoratori, infatti, l'INPS continua a sostenere che sia necessario un provvedimento o una pronuncia statale per poter equiparare le loro assenze forzate dal lavoro alla malattia;

tale disparità di trattamento sta creando enormi disagi poiché, ad oggi, i lavoratori delle ex zone rosse individuate con provvedimento regionale, hanno dovuto usufruire delle proprie ferie per assentarsi e non sanno ancora se la malattia sarà loro riconosciuta,

impegna il Governo:

ad adottare urgenti iniziative volte al riconoscimento della malattia in relazione alle assenze forzate dal lavoro durante il periodo di lockdown anche ai lavoratori delle ex zone rosse individuate con provvedimento regionale, come quelli del Comune di Medicina (BO).

G/1874/255/5

[Ferro](#)

Il Senato,

in sede di discussione A.S 1974 premessi che:

in Italia la speranza di vita è di 83 ,4 anni; in questa speciale classifica, il nostro Paese è

secondo solo al Giappone;

secondo i dati storici in Italia nel 1983 la percentuale di over 65 era del 13,1 % mentre oggi si attesta sui 22,3 punti percentuali, mentre la media europea è del 19,4. Previsioni attendibili stimano che entro il 2050, la percentuale europea si attesterà sui 28,5 punti e in Italia sui 33;

il rischio di sviluppare una malattia delle valvole cardiache cresce proporzionalmente con l'età il 13% degli over 75 è contrae una malattia valvolare cardiaca;

la forma più comune fra queste patologie è la stenosi aortica, che colpisce tra il 2 e il 7% degli over 75;

sono numeri importanti che potranno riverberarsi sui costi del nostro Sistema Sanitario e ed è quindi necessario adottare politiche di prevenzione e cura;

le valvulopatie sono il portato del deterioramento delle valvole del cuore, che non riesce più a pompare in modo adeguato il sangue, creando danni che comportano la necessità di operazioni a cuore aperto o del trapianto del cuore;

le malattie valvolari possono provocare lo scompenso cardiaco e nel giro di alcuni anni la morte del paziente;

è necessario adottare adeguati programmi di diagnosi di queste malattie;

la diagnosi si attua con l'auscultazione del cuore con un fonendoscopio e, successivamente, attraverso esami strumentali specialistici;

manca al nostro Paese un ragionamento sulla diagnosi e questo porta ad un sottotrattamento dei pazienti che, spesso, scoprono di essere malati quando è troppo tardi o, nei casi più gravi, al decesso di persone ignare di aver contratto una valvulopatia,

impegna al Governo:

ad accertare con attenzione le dimensioni del sotto-trattamento dei pazienti affetti da valvulopatie e a ridurre il numero delle mancate diagnosi attraverso progetti di comunicazione dedicati e programmi di formazione per i medici di base.

G/1874/256/5

[Ferro](#)

Il Senato,

in sede di discussione A.S 1874

Impegna il Governo ad estendere le misure previste dall'art. 119 anche alle Parrocchie, alle associazioni e agli enti del Terzo settore.

G/1874/257/5

[Fattori](#), [Binetti](#), [Di Marzio](#), [Lonardo](#), [De Petris](#), [Siclari](#), [Nugnes](#), [Barboni](#), [Taricco](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

l'emergenza sanitaria correlata alla diffusione del COVID-19 ha portato il personale sanitario, medici, infermieri e farmacisti ad un impegno in prima linea nei reparti di assistenza, uno sforzo e una dedizione riconosciuta all'unanimità nel nostro Paese;

i medici di base e i farmacisti non hanno lo stesso trattamento assicurativo dei dipendenti del Servizio Sanitario nazionale. Infatti se i secondi sono soggetti all'Inail, i primi devono versare una quota annua, che va dai 1000 ai 2000 euro, obbligatoria di copertura assicurativa per la propria attività professionale;

la circolare n. 13 dell'Inail, richiamando l'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», riconosce espressamente tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da-coronavirus (SARS- Co V-2) in occasione di lavoro e chiarisce che «nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico»;

in via teorica, confermata anche dall'Inail, le linee guida in termini di premi dovrebbero essere uguali per tutti e seguire proprio quelle dell'Inail;

il dramma del Covid ha visto invece un trattamento diverso tra coloro che sono assoggettati all'assicurazione pubblica e quelli che devono rivolgersi ai privati;

ai deceduti del SSN a causa del Covid è stato riconosciuto, in favore delle famiglie o i beneficiari indicati, un indennizzo legato a «infortunio sul lavoro». Ai 171 medici di base e medici che fanno riferimento alle assicurazioni private e i 14 farmacisti nella stessa condizione che sono deceduti a causa del Covid invece gli istituti privati si rifiutano di considerare l'infortunio sul lavoro non riconoscendo alcunchè di conseguenza alle famiglie e ai beneficiari;

si crea così un forte scompensamento di carattere sociale. L'Inail ha dichiarato che le linee guida da seguire sono quelle che portano al riconoscimento da parte di tutte le compagnie dell'infortunio sul lavoro.

Le assicurazioni sono inoltre soggette al controllo da parte dell'IVASS (l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), che però non si è ancora pronunciato;

appare necessario un intervento che restituisca equità sociale e giustizia anche in una condizione drammatica come questa determinata dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

impegna il Governo:

a verificare se vi siano le condizioni per adottare iniziative, anche normative, volte a garantire l'adeguata protezione dei medici e sanitari assicurati vittime della pandemia recuperando omogeneità tra il sistema assicurativo pubblico e quello privato sull'interpretazione dell'infezione da corona-virus (SARS- CoV-2) come infortunio sul lavoro.

G/1874/258/5

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

l'articolo 130 «Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa» disciplina il differimento dell'efficacia di alcune disposizioni in materia di accisa, introdotte dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che hanno disciplinato specifici adempimenti antifrode. In particolare, alla lettera d) si posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2020 il termine per l'operatività dell'obbligo di presentare esclusivamente in forma telematica il documento di accompagnamento doganale (ivi compreso il DAS - documento amministrativo semplificato) per la benzina e il gasolio usato come carburante sottoposti ad accisa;

il 1° ottobre 2020 entreranno in vigore gli adempimenti di cui all'art. 11 della Legge 157/2019, in materia di Documento Amministrativo Semplificato telematico (E-DAS); originariamente la data di entrata in vigore era prevista per il 1° luglio 2020 ed è già stata rinviata dal dl Rilancio;

considerati gli adeguamenti necessari per effettuare il passaggio dall'attuale DAS cartaceo a quello telematico - vale a dire la messa a punto e l'installazione di software ad hoc che richiedono l'intervento di softwarehouse esterne, ma anche l'addestramento del personale aziendale preposto - un rinvio di soli tre mesi è insufficiente per ottemperare all'obbligo nei tempi di prescritti;

posto che alle difficoltà indicate in premessa si aggiunge il fatto che il passaggio all'e-DAS

dovrà essere implementato da numerose PMI, già fortemente compromesse da un punto di vista economico ed organizzativo dall'emergenza COVID-19 e che, pertanto, il rinvio dei termini di entrata in vigore degli adempimenti relativi all'e-DAS al 1° gennaio 2021 risulta prioritario;

impegna il Governo:

a prorogare entro il 31 dicembre 2020 gli adempimenti in materia di Documento Amministrativo Semplificato telematico (E-DAS).

G/1874/259/5

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

premessi che:

l'articolo 229 reca Misure per incentivare la mobilità sostenibile;

il comma 1, lettera a) prevedendo che « Le disponibilità di bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un »buono mobilità«, difatto pone in essere una forte disparità laddove l'esclusione dei comuni al di sotto dei 50.000 abitanti appare discriminatoria dei comuni minori, i quali rappresentano la gran parte dei comuni italiani, e nei quali si avverte maggiormente l'esigenza di mobilità sostenibile individuale per far fronte alla già più scarsa disponibilità di mezzi del TPL, ulteriormente minata dalle misure di riduzione del numero di passeggeri trasportabili per mezzo al fine di evitare la diffusione del Covid-19;

il beneficio di un'estensione del buono mobilità a tutti i comuni incentiverebbe maggiormente forme di mobilità alternativa con impatti positivi sia in termini ambientali che sociali.

con la lettera a) del comma 1 viene disposta l'esclusione del car-sharing dal buono mobilità, previsione che era stata introdotta nel decreto Clima, di fatto esponendo il settore del Car-sharing - già fortemente impattato dal Covid-19 - a crisi sia in termini di fatturato che in termini di perdite di posti di lavoro;

reincludere il Car-sharing nel bonus potrebbe consentire una parziale ripresa del settore;

il servizio costituisce una valida alternativa per decongestionare il traffico cittadino e ridurre l'inquinamento, nonché per favorire l'intermodalità dei trasporti urbani;

impegna il Governo:

a) a riconoscere il bonus mobilità in tutti i Comuni a prescindere dall'entità della popolazione;

b) a includere nel bonus anche il car-sharing al pari degli altri servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

G/1874/260/5

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

il blocco delle attività produttive ha inciso in maniera profonda sulla tenuta economico-finanziaria dei Comuni, che hanno visto ridurre, e in alcuni casi azzerare, la propria capacità fiscale, mettendo di conseguenza a serio rischio non solo la possibilità di interventi emergenziali a sostegno di

cittadini e imprese, ma anche la stessa erogazione dei servizi essenziali, quali il trasporto pubblico o la raccolta dei rifiuti;

in particolare, il mancato gettito derivante da tributi, servizi a domanda individuale e sanzioni per violazione del Codice della strada ha determinato riflessi drammatici soprattutto su quei Comuni che già si trovano in situazioni di bilancio deficitario;

le misure dedicate ai comuni in dissesto o in riequilibrio finanziario, introdotte nel passaggio parlamentare alla Camera, non paiono concretamente idonee a consentire ai predetti comuni l'ordinario esercizio delle proprie funzioni fondamentali, con grave potenziale danno per le comunità territoriali coinvolte,

impegna il Governo:

a predisporre, già dal prossimo provvedimento utile, misure che, in deroga ai principi contabili applicati agli enti locali di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, consentano ai comuni in dissesto finanziario o interessati da piani di riequilibrio finanziario pluriennale, di poter ridurre la quota di accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché di poter utilizzare temporaneamente anche per la spesa corrente le quote vincolate degli avanzi di amministrazione e le entrate soggette a vincolo di destinazione.

G/1874/261/5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premesso che:

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la connessa crisi economica che ha colpito tutti i settori economici e produttivi nazionali ha sottoposto gli enti locali a ingenti flussi di richieste di assistenza e di sostegno da parte della cittadinanza;

in particolare, le scarse risorse a disposizione causate dal mancato gettito derivante da tributi, servizi a domanda individuale, sanzioni per violazione del Codice della strada e tassa di soggiorno, nonché le difficoltà strutturali riscontrate nell'ordinaria erogazione di servizi e prestazioni a causa della riduzione temporanea del lavoro in presenza e dell'introduzione del lavoro da remoto hanno determinato gravi carenze nello svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti di prossimità;

in una fase di rilancio dell'economia nazionale il ruolo delle amministrazioni pubbliche è determinante, così come determinante si ritiene essere la speditezza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

considerato il fondamentale ruolo che i segretari comunali svolgono per il buon andamento dell'amministrazione comunale e nelle more della conclusione dell'ultima procedura concorsuale bandita,

impegna il Governo:

a prevedere, già nel prossimo provvedimento utile, la possibilità per i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, di presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età.

G/1874/262/5

[Emanuele Pellegrini](#), [Riccardi](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, Atto Senato 1874,

premessi che:

il Titolo III del decreto in conversione reca misure in materia di infrastrutture e trasporti;

considerato che:

- il rilancio del sistema economico italiano dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19 passa necessariamente attraverso lo sblocco degli investimenti pubblici e delle infrastrutture, in ispecie quelli funzionali allo sviluppo della mobilità urbana;

- il progetto di realizzazione di un nuovo ponte fra le sponde del fiume Adda fra i comuni di Trezzo sull'Adda (Mi) e Bottanuco (Bg) rappresenta un'opera essenziale per il collegamento urbano locale fra due importantissime province lombarde (Milano e Bergamo) oggi lesi e mortificati dall'inadeguatezza delle vecchie infrastrutture, oggi insufficienti e superate da i tempi;

- l'attuale ponte urbano, che attraversa le vie centrali dei comuni di Trezzo sull'Adda (Mi) e Capriate san Gervasio (Bg), risulta inadeguato per struttura e capacità, considerato che l'influenza urbana ricade su tutto il tessuto locale della provincia ovest di Bergamo, nonché sulla parte est sia della Città metropolitana di Milano che della Provincia di Monza e Brianza e ciò sia per la forte presenza di inquinamento atmosferico causato anche dall'attraversamento del traffico quotidiano che per la riduzione delle capacità di collegamento dovuto alla portata del ponte attuale;

- l'attuale ponte urbano, che attraversa le vie centrali dei comuni di Trezzo sull'Adda (Mi) e Capriate san Gervasio (Bg), sopporta oggi un traffico veicolare pari ad 8 milioni di veicoli l'anno, con punte di 27.600 veicoli nelle giornate di venerdì;

- le condizioni di trasporto, sia civile che commerciale sulla attuale via di attraversamento del fiume Adda rendono necessario un intervento per risolvere il problema del traffico e dell'inquinamento, ampliando nel medesimo tempo l'attrattività della zona interessata;

- la ridefinizione dell'infrastruttura oggi esistente risulta prioritario per la ripresa economica e sociale di tutto il territorio interessato che come detto, interessa ben tre fra le più importanti province lombarde;

- la progettazione e realizzazione dell'opera fra i comuni di Trezzo sull'Adda e Bottanuco è richiesta dai cittadini e dagli amministratori locali per sgravare il traffico consistente nonché per diminuire l'impatto dell'inquinamento locale veicolare;

- sono stati svolti più momenti di confronto per lo studio e la progettazione dell'opera con il relativo studio di fattibilità atti a motivare la bontà dell'opera e la convenienza economica, nonché l'inserimento ambientale ottimale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare, con tempestività, specifiche risorse per il finanziamento dello studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi infrastrutturali citati in premessa fra i comuni di Trezzo sull'Adda (Mi) e Bottanuco (Bg).

Art. 1

1.1

[Marin](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «pediatri di libera scelta» inserire le seguenti: «, infermieri di famiglia o di comunità di cui al comma 5 del presente articolo»;*

b) *al comma 5, dopo le parole: «dell'infermiere di famiglia o di comunità» inserire le seguenti: «con un ruolo di governo nell'ambito dei servizi infermieristici distrettuali».*

1.2

[Pagano](#)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «i predetti piani sono recepiti nei programmi» con le seguenti: «i predetti piani sono adottati in sostituzione dei programmi».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1.1. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ultimo periodo è soppresso.».

1.3

[Calandrini](#)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «i predetti piani sono recepiti nei programmi» con le seguenti: «i predetti piani sono adottati in sostituzione dei programmi».

Conseguentemente, dopo il comma 1 - ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'ultimo periodo è soppresso.

1.4

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «e le altre strutture residenziali, anche garantendo» con le seguenti: «, le altre strutture residenziali e quelle semiresidenziali, pubbliche e private, accreditate e non, di qualsiasi natura e tipologia, effettuando il tampone naso-faringeo per tutti gli operatori e gli utenti, anche attraverso modalità definite dalle unità di crisi, se costituite, e garantendo anche».

1.5

[Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'incremento previsto dai comma precedente è esteso anche alle strutture adibite a Covid Hospital in occasione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.».

1.6

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «assistenza domiciliare integrata o equivalenti» con le seguenti: «assistenza domiciliare integrata, avvalendosi di personale dipendente e collaborazioni esterne mediante accreditamento istituzionale o acquisti di servizi.».

1.7

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai pazienti guariti che, abbiano avuto un periodo di ricovero in terapia intensiva o subintensiva, a causa del contagio da COVID-19, le aziende sanitarie, tramite i distretti, garantiscono l'esenzione totale delle spese relative a visite specialistiche, esami strumentali, esami di laboratorio, prestazioni terapeutiche e di riabilitazione effettuate in ambulatorio, nonché esami di diagnostica strumentale prescritti dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta, nel periodo successivo al ricovero per individuare eventuali complicanze dovute alla malattia da virus SARS-COV-2. A tal fine, la malattia viene equiparata alle malattie croniche invalidanti di cui al decreto del Ministero della sanità del 28 maggio 1999, n. 329, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 21 maggio 2001, n. 236, con particolare riferimento all'allegato 1, numero 49.».

1.8

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 4, dopo le parole: «sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per» inserire le seguenti: «garantire un approccio integrato tra le prestazioni sanitarie e le terapie tecnologiche, con particolare riferimento alla ventilazione meccanica e l'ossigenoterapia, nonché per».

1.9

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 4 sostituire la parola: «, disabili,» con le seguenti: «con disabilità, avuto riguardo degli eventuali Progetti di Assistenza Individuale (PA), nonché di soggetti».

1.10

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa per l'assistenza domiciliare integrata nei limiti indicati al comma 10».

1.11

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 4-bis, secondo periodo, dopo le parole: «favoriscano la domiciliarità», inserire le seguenti: «, anche tramite l'integrazione e il coordinamento tra le prestazioni tecnologiche, quali la ventilazione meccanica, l'ossigenoterapia, la nutrizione artificiale e le prestazioni sanitarie proprie dell'assistenza domiciliare integrata,».

1.12

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

«4-ter. Al fine di potenziare i servizi di assistenza domiciliare integrata di cui al comma precedente, all'articolo 8-ter, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: "L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta" sono aggiunte le seguenti: "per i percorsi di cure domiciliari ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e"».

1.13

[Calandrini](#)

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «con contratto di dipendenza o a rapporto convenzionale».

1.14

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Le Regioni che hanno anticipato gli indennizzi da disporre, ai sensi del comma 586, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 19 maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare delle anticipazioni ove le stesse fossero state effettuate sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni. Nel momento in cui lo Stato procede al finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le Regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari ancorché non esistano obbligazioni sottostanti».

1.15

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Le Regioni che hanno anticipato gli indennizzi da disporre, ai sensi del comma 586, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 15 maggio 2001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, a partire dall'annualità 2012, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, fermo restando il pareggio di bilancio e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, non devono stanziare nuovamente l'ammontare delle anticipazioni ove le stesse fossero state effettuate sulla base di risorse regolarmente iscritte a bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni. Nel momento in cui lo Stato procede al finanziamento degli specifici stanziamenti per tali indennizzi, le Regioni appostano le relative risorse a valere sugli stanziamenti originari ancorché non esistano obbligazioni sottostanti».

1.16

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Almeno il 50 per cento dei fondi destinati alle regioni per il contrasto alla diffusione dell'infezione da Covid-19 e delle risorse aggiuntive al Fondo Sanitario assegnate fino alla conclusione dello stato di emergenza vengono ripartiti proporzionalmente tra le regioni stesse, tenendo conto, su base regionale, della media mensile dei casi accertati e del numero delle persone ricoverate in strutture sanitarie e in terapia intensiva, affette da COVID-19».

1.17

[Floris](#)

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. I tamponi e i test sierologici Covid-19, possono essere effettuati presso le strutture sanitarie accreditate al SSN, le quali trasmettono i risultati alle aziende sanitarie locali competenti per territorio, anche allo scopo di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici».

1.18

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale sanitaria e socio-sanitaria territoriale previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le Province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 dello Statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo».

1.19

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale sanitaria e socio-sanitaria territoriale previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le Province autonome di

Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 dello Statuto, non si applicano I limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo».

1.20

[Calandrini](#)

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Viene prevista l'esenzione dalla partecipazione agli oneri per prestazioni diagnostiche e terapeutiche (*ticket*), così come previsto dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a tutti quei soggetti colpiti da COVID-19 che dovranno sottoporsi ad esami, terapie o protocolli di recupero per patologie sopravvenute e connesse al contagio da COVID».

Art. 2

2.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 1, ultimo periodo, le parole: «per ciascuna regione e provincia autonoma,» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna regione».

2.2

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, ultimo periodo, sostituite le parole: «Per ciascuna regione e provincia autonoma» con le seguenti: «Per ciascuna regione».

2.3

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Le regioni, ai fini della realizzazione dei posti letto aggiuntivi di terapia intensiva, di area semi intensiva e di alta complessità possono avvalersi degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici/privati e degli ospedali religiosi equiparati e accreditati anche al fine della ottimizzazione delle risorse disponibili».

2.4

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le regioni e le provincie autonome, all'interno dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1, possono individuare strutture ospedaliere interamente dedicate all'assistenza di pazienti affetti da Covid-19 e incrementare la dotazione di posti letto in area medica, in misura tale da compensare almeno le riqualificazioni disposte in esecuzione del comma 2, anche in eccedenza rispetto alle dotazioni standard previste dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento approvato con decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70. Tale ulteriore dotazione potrà essere utilizzata per il perdurare dell'epidemia di Covid-19 e, in futuro, in caso di nuove epidemie. L'incremento di posti letto destinati a tale finalità non può, in ogni caso, superare lo standard di 0,2 per mille abitanti.»

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: «per l'attuazione dei commi 1, 2» inserire le seguenti: «, 2-bis».

2.5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 4, dopo le parole: «in attesa di diagnosi» aggiungere le seguenti: «I soggetti cronici, con disabilità, avuto riguardo degli eventuali Piani di Assistenza Individualizzata, nonché di soggetti, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502"».

2.6

[Calandrini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«m) di sanificazione degli ambienti e parti comuni dell'edificio in condominio e degli strumenti di lavoro, ove esistenti, nonché di fornitura di dispositivi di protezione individuale e collettiva da virus COVID-19, ivi compresi i dispositivi di sterilizzazione e sanificazione anche a raggi UVC e ozono a diffusione bioindotta.».

2.7

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 6, lettera b), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'indennità da rischio biologico per la dirigenza medica e sanitaria nella misura prevista per il personale del Comparto.».

2.8

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.».

Conseguentemente, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

2.9

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 6-bis dopo le parole: «dell'emergenza regionale 112» inserire: «e delle centrali del Sistema 118».

2.10

[Marin](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020, i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono prorogare, a domanda, il rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale anche oltre il settantesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per la cessazione del rapporto medesimo.».

2.11

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13.1. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano anche per l'ampliamento del poliambulatorio del nuovo polo sanitario di Venaria, dell'ASL To3, allo scopo di rafforzare le strutture del Servizio sanitario nazionale di competenza della Regione Piemonte, anche in ordine alle emergenze pandemiche come quella da COVID-19. Per le finalità del presente comma, in aggiunta alle risorse previste dai commi 9 e 10 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020.».

Conseguentemente, al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere derivante dal comma 13-bis, pari a euro 15 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

2.12

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Gli specialisti che seguono pazienti con malattia croniche invalidanti od oncologiche o che comportano un deficit del sistema immunitario o che comunque implicino l'impiego di farmaci salvavita allegano al piano terapeutico individuale di ciascun paziente un vademecum personalizzato sugli indirizzi da seguire in caso di una nuova emergenza pandemica. Le indicazioni dovranno contenere nel dettaglio le indicazioni relative alle cure, alla somministrazione dei farmaci, alle visite di *follow-up* e ai percorsi da seguire in sicurezza all'interno delle strutture sanitarie.».

2.13

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di riordino della rete ospedaliera previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le Province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 dello Statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.».

2.14

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. Al fine di garantire la celere realizzazione dei nuova Ospedale post-COVID-19 di Piacenza nella macroarea sita in Via Famesiana (area n. 6), il Sindaco del comune di Piacenza è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'opera e dei relativi collegamenti a servizi e infrastrutture.

2. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetto attuatore, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Per le opere che comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. Per la realizzazione delle opere e degli interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei

Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. L'eventuale Valutazione ambientale delle opere rientra nella competenza della Regione Emilia Romagna. Il Commissario straordinario pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al presente comma.».

2.15

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di riordino della rete ospedaliera previste da questo articolo ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e nell'ambito del proprio ordinamento. In ragione dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, le Province autonome di Trento e di Bolzano cui, ai sensi dell'articolo 79, comma 4 dello Statuto, non si applicano i limiti alla spesa di personale previsti dalla legislazione statale, provvedono alle predette finalità anche avvalendosi delle risorse ad esse destinate ai sensi di questo articolo.».

2.0.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Modifiche all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Gli incarichi di cui al presente articolo hanno durata di due anni e sono conferiti attraverso procedure comparative previa selezione, per titoli e colloquio orale. Le procedure di selezione di cui al precedente periodo, ed all'art. 2-*bis*, comma 1, lettera b), fino al 31 dicembre 2020, sono semplificate prevedendo una durata della pubblicazione del bando non superiore a sette giorni e la valutazione dei titoli ed il colloquio da parte del Direttore della UOC di assegnazione dei vincitori. Tre mesi prima dello scadere dell'incarico il collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, valuta il dirigente con riferimento alle attività professionali svolte, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua. In caso di esito positivo della valutazione, il dirigente medico e sanitario è inquadrato a tempo indeterminato nei ruoli dell'azienda o dell'ente del Servizio sanitario nazionale che ha conferito l'incarico. Per i medici specializzandi tale inquadramento è subordinato al conseguimento del titolo di specialista.";

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli incarichi sono trasformati in contratto a tempo indeterminato una volta acquisito il titolo di specialista."».

2.0.2

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 2- *bis* .

(Investimenti in materia sanitaria)

1. Le risorse di cui al comma 81, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono incrementate complessivamente di 2 miliardi di euro. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per 50 milioni di euro ciascuno degli anni dai 2020 al 2022, per 60 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024, per 85 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033 e per 155 milioni di euro per l'anno 2034.».

Art. 3

3.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, capoverso, «comma 5», apportare le seguenti modifiche:

- a) *al secondo periodo, sopprimere le parole: «previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e»;*
- b) *sopprimere il terzo periodo;*
- c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi sono trasformati in contratto a tempo indeterminato una volta acquisito il titolo di specialista.».*

3.2

[Calandrini](#)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I termini di presentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 previsti per gli edifici in condominio nonché per gli adempimenti obbligatori previsti dall'articolo 1130, comma 1, numero 10 e dall'articolo 1129, comma 9 del codice civile, ivi compreso l'esame finale dei corsi di aggiornamento sono interrotti, nel caso di emergenza nazionale o locale dichiarata con apposito decreto, fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza medesima».

Art. 4-bis

4-bis.0.1

[Marin](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4 -ter .

(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)

1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

a) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo-sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

b) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID -19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera d);

c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera c) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

Conseguentemente: per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 7 milioni di euro a decorrere da! 2020, all'art. 176, comma 7, le parole: «in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.670,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 726,8 milioni di euro per l'anno 2021».

4-bis.0.2

[Marin](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *ter*.

(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)

1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali erogano entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale-nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

c) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID -19, anche in assenza degli accordi di cui alia successiva lettera d);

d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera c) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.";

f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste

dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: "fatta eccezione per" sono aggiunte le seguenti: "i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni e";

h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: "70 milioni." sono aggiunte le seguenti: "i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali.";

i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente, il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020 e 45 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

4-bis.0.3

[Marin](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *ter*.

(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)

1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

a) ad erogare entro il 30 giugno 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

c) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da COVID-19, anche in assenza degli accordi di cui alla successiva lettera d);

d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera c) ed all'articolo 15, comma

13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni destinano le risorse non utilizzate per il mancato raggiungimento dei limiti di spesa regionali nel triennio 2019-2021 per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;

a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate.

e) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.";

f) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

g) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'articolo 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole: "fatta eccezione per" sono aggiunte le seguenti: "i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni e".

h) all'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole: "70 milioni." sono aggiunte le seguenti: "i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali".

i) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nei codici ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portati in detrazione ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

Art. 5

5.1

Richetti

Al comma 1, sostituire le parole: «105 milioni di euro» con le seguenti: «325 milioni di euro» e le parole: «109,2 milioni di euro» con le seguenti: «338 milioni di euro».

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«2. Al fine di riconoscere la borsa di studio anche alle specializzazioni non mediche dell'area sanitaria si autorizza la spesa di 37,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale

standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265».

Conseguentemente il secondo periodo del primo comma dell'articolo 265 è sostituito dai seguente: «Il presente decreto utilizza altresì una quota pari a 4.489 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 18 del 2020, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

5.2

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-ter. in relazione alle conseguenze dell'emergenza Covid-19, il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è incrementato di ulteriori 5.000 borse di studio per ciascun anno, tenuto conto dell'obiettivo di garantire progressivamente l'accesso alla formazione specialistica a tutti i medici chirurghi abilitati, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.

1-quater. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno, acquisito il parere del Ministro della salute, determina con proprio decreto il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata, tenuto conto dei requisiti di idoneità verificati dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, valutati in 125 milioni di euro per l'anno 2020, 125 milioni di euro per l'anno 2021 e 125 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Art. 7

7.1

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, dopo le parole: «protezione dei dati personali» sono inserite le seguenti: «, in conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n.18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,».

Art. 9

9.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I progetti riabilitativi, i progetti di vita indipendente, i piani assistenziali in favore di persone non autosufficienti, i progetti individuali per le persone con disabilità di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed i progetti per il "durante noi, dopo di noi" di cui alla Legge 22 giugno 2016, n. 112 in scadenza durante lo stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori sei mesi, salvo che non vi siano maggiori necessità valutate su richiesta dell'interessato.».

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga piani terapeutici, progetti riabilitativi, progetti di vita indipendente, piani assistenziali, progetti individuali e progetti per il durante noi, dopo di noi».

9.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Modificazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281)

1. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché piani di controllo sul rispetto delle norme igienico-sanitarie, in collaborazione con l'azienda sanitaria locale competente per territorio.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. I comuni favoriscono l'accesso ai canili comunali delle associazioni protezioniste dedicate alla tutela del benessere degli animali".».

Art. 10

10.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Ai comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) all'articolo 5-*sexies*, prima del comma 1, è inserito il seguente:

"01. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, implementando adeguatamente le dotazioni organiche, tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica."».

10.2

[Candiani](#), [Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 22-*bis*, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Sono considerati vittime del dovere ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, i rappresentanti delle Forze di polizia e delle polizie locali, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale della protezione civile, i volontari e qualsiasi altro soggetto che, nello svolgimento di documentate attività funzionali al contenimento dell'epidemia da COVID-19 e alla cura dei pazienti affetti dal virus stesso, abbia contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali sia conseguito il decesso e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.

2-*ter*. Nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, del personale della protezione civile, dei volontari e di qualsiasi altro soggetto che abbia svolto documentate attività funzionali al contenimento dell'epidemia da COVID-19 e alla cura dei pazienti affetti dal virus stesso trovano applicazione, a domanda, gli istituti dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, in relazione agli eventi dannosi verificatisi nell'ambito dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

2-*quater*. Per le finalità di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

10.3

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 102, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. In relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, i candidati delle prossime sessioni degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di veterinario, psicologo, farmacista e biologo che abbiano già conseguito la valutazione sui tirocini professionalizzanti, sono abilitati all'esercizio della rispettiva professione.;

4-*ter*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza dei Rettori e i rispettivi ordini professionali, vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma 4-*bis*."».

10.0.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Personale sanitario)

1. Al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, per l'anno 2020 le regioni e le province autonome possono incrementare, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa personale, ivi incluso l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2-5 maggio 2017, n. 75, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario, i fondi della .contrattazione integrativa per riconoscere al predetto personale un premio di importo non superiore a 1.000 euro al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva al lordo dei predetti contributi ed oneri a carico dell'amministrazione, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020».

Art. 13

13.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,» inserire le seguenti: «, ed in conformità all'articolo 31, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità,».

13.2

[De Poli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di considerare il Nuovo Polo della Salute di Padova come opera strategica e al fine di consentirne la realizzazione, è autorizzato un contributo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione paria 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5 del presente decreto.

13.0.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)

1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.».

13.0.2

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)

1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione».

Art. 14

14.0.1

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Modifica all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sostituire le parole: "conformità edilizia e urbanistica" con le seguenti: "consistenza edilizia"».

Art. 15

15.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «21 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «119 milioni di euro per l'anno 2020, 99 milioni di euro per l'anno 2021 e 99 milioni di euro per l'anno 2022»*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma, si provvede:

a) quanto a 20 milioni per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 99 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 16

16.1

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 86-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

16.2

[Calandrini](#)

Sopprimere l'articolo.

16.3

[Nugnes](#)

All'articolo 16, dopo le parole: «richiedenti protezione internazionale» aggiungere le seguenti:

«titolari di permesso di soggiorno per casi speciali e per motivi umanitari, a parità di servizio,».

16.0.1

[Nugnes](#)

Dopo l'articolo 16 inserire i seguenti:

«Art. 16- *bis* .

Le misure relative alla proroga ed alla conversione dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, previste dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, conversione del decreto-legge n. 18 del 2020, all'articolo 103, comma 2-*quater* si intendono prorogate al 31 dicembre 2020.

Art. 16- *ter* .

Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applica anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-*bis* e 39-*bis*.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione.

Art. 16- *quater* .

Ai fini di consentire ai cittadini stranieri oggi presenti sul territorio italiano con un permesso di soggiorno di mantenere una presenza regolare e contrastare il soggiorno irregolare dei cittadini stranieri, i permessi di soggiorno che al 31 agosto già prorogati che non potranno essere rinnovati o convertiti a causa della restrizione di requisiti legati al raggiungimento del reddito ridotto a causa della pandemia sanitaria, sono rinnovati o convertiti in un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell' articolo 22, comma 11 del TUI o in permessi per casi speciali come previsto all'articolo 1, comma 9 del decreto-legge n. 113 del 04 ottobre 2018 convertito nella legge n. 132 del 01 dicembre 2018.».

16.0.2

[Nugnes](#)

Dopo l'articolo 16 inserire i seguenti:

«Art. 16- *bis* .

Le misure relative alla proroga ed alla conversione dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, previste dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, conversione del decreto legge 18/2020, all'art 103, comma 2-*quater* si intendono prorogate al 31 dicembre 2020.

Art. 16- *ter* .

Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applica anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-*bis* e 39-*bis*.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione.».

Art. 16-*bis*

16-bis.0.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l'articolo 16-bis inserire il seguente:

«Art. 16- *ter*.

(Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di garantire le procedure relative all'identificazione e ai rilascio dei documenti necessari per l'effettivo rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno o ingresso siano irregolari, al comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo dopo le parole "-centottanta giorni" inserire il seguente periodo: "Tale termine può essere prorogato per ulteriori periodi fino ad un massimo di altri dodici mesi qualora si siano verificati ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi ai fini dell'effettivo allontanamento dal territorio nazionale";

b) al sesto periodo dopo le parole "trenta giorni" inserire il seguente periodo: "Tale termine può essere prorogato per ulteriori periodi fino ad un massimo di altri dodici mesi qualora si siano verificati ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi ai fini dell'effettivo allontanamento dal territorio nazionale";».

16-bis.0.2

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo 16-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 16- *ter* .

(Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. Al comma 1, le parole: "3 milioni" sono sostituite con le parole: "9 milioni" ed è aggiunto il seguente periodo: "Nella suddivisione delle maggiori risorse, si individua quale obiettivo principale il riequilibrio territoriale";

2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.»

16-bis.0.3

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo 16-bis, inserire il seguente:

«Art. 16- *ter* .

(Deduzioni per malati sclerosi multipla)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti malati di sclerosi multipla con una invalidità riconosciuta pari al 100 per cento";

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2820».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 17

17.1

[Nugnes](#)

Al primo comma, dopo le parole: «o in permanenza domiciliare» aggiungere le seguenti: «e di strutture da adattare alle attività scolastiche al fine di contemperare la garanzia dello svolgimento in presenza con i necessari obblighi di distanziamento fisico imposte dall'emergenza sanitaria».

Art. 17-bis

17-bis.1

[Dal Mas](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 18

18.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione è pari al 100 per cento per le donazioni di importo non superiore ai 150 euro effettuate nell'anno 2020."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure in materia di donazioni».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «450,3 milioni di euro per l'anno 2020».

Art. 19

19.0.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

«Art. 19- *bis* .

(Contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità militare)

1. La Sanità militare eroga annualmente borse di studio al fine di incrementare il numero di medici specialisti disponibili presso le proprie strutture e soddisfare le esigenze di tutela della salute del personale militare. A tale scopo, le Forze armate possono stipulare convenzioni con le università e con le relative scuole di specializzazione per le proprie strutture cliniche e ambulatoriali.

2. Ciascuna università comunica al Ministero dell'istruzione il numero dei contratti di formazione medica specialistica finanziati dalla Sanità militare, che sono messi a concorso ai sensi della normativa vigente e assegnati in base a una distinta graduatoria nazionale.

3. Il percorso di formazione medica specialistica di cui al presente articolo è equipollente a quello previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e si svolge presso la struttura militare, per la parte pratica e presso le strutture della scuola di specializzazione per la parte teorica, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra gli enti militari, le università e le relative scuole di specializzazione.».

Art. 20

20.1

[Gasparri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e al fine di equiparare il trattamento economico accessorio del personale delle Forze Armate con il personale, delle Forze di polizia, sono soppressi i limiti annuali di ore di lavoro straordinario retribuito».

20.0.1

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis* .

1. Ai militari delle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie specificate nell'articolo 212, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, alla data del 31 marzo 2020 e fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è corrisposto premio d'impiego nella misura forfettaria di un importo mensile pari a euro 1000, che non concorre alla formazione del reddito. Resta fermo il trattamento economico già in godimento a carico del Ministero della difesa.

2. Il premio d'impiego specificato al comma 1, è attribuito alle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie impiegate presso ospedali nel territorio nazionale, *Role 1, 2, 3 e Field Hospital* nei teatri operativi all'estero.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15.000.000 di euro per il 2020, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5 del presente decreto».

20.0.2

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis* .

(Proroga dei termini per il perfezionamento dei processi negoziali)

1. In riferimento allo stato emergenziale, deliberato dalla Presidenza del Consiglio in data 31 gennaio 2020, i termini indicati dalla legge del 30 dicembre 2018 n. 145 riferiti all'articolo 1, comma 441 inerenti il perfezionamento dei provvedimenti negoziali, riferiti all'anno 2020, sono prorogati al 31 ottobre 2020.

2. La previsione di cui al comma 1 non comporta nessun onere aggiuntivo al bilancio dello Stato».

Art. 21

21.1

[Calandrini](#), [Rauti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2204-ter», sostituire le parole: «su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati con le seguenti: su loro esclusiva richiesta».

Art. 23

23.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, anche alla luce dell'emergenza epidemiologica determinata dall'insorgenza del SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri da sostenere per procedere all'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato entro il 31 dicembre 2020, nonché per l'organizzazione di specifici corsi di formazione loro destinati. L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47 dei D. Lgs. N. 81/2008. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.2

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa anche nelle nuove condizioni determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'aggiornamento e all'addestramento del personale in servizio di ordine pubblico. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.3

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, ad integrazione degli stanziamenti già previsti per fronteggiare le nuove esigenze determinate dall'insorgenza dell'epidemia da-SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di guanti di protezione antitaglio e antipuntura per il personale delle forze di polizia. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.4

[Calandrini](#), [Rauti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al personale appartenente alle Forze di Polizia a ordinamento civile, a ordinamento militare e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduti a seguito di contagio da COVID-19, vengono riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di "vittime del dovere"».

23.5

[Candiani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso. Le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio, non sono assoggettate alla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al comma 1. È all'uopo prevista l'istituzione di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e lo stanziamento di 3 milioni a decorrere dall'anno 2020». All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.1

[Damiani](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Disposizioni in materia condominiale)

1. In deroga al comma 10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31/07/2019, è posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe.

2. E' consentito il regolare svolgimento delle assemblee condominiali straordinarie solo se l'oggetto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione e la gestione delle attività relative ai lavori sottoposti ad agevolazione fiscale di cui all'articolo 119, la revisione della contabilità, promuovere una lite o resistere ad una domanda giudiziale ovvero per i fini di cui all'articolo 71-*quater* delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3. Le assemblee di cui al comma 2, potranno essere tenute in ampi spazi, all'aperto o al chiuso, tra cui palestre, sale cinematografiche o piccoli teatri, idonei a garantire il distanziamento sociale di

almeno un metro di distanza tra i partecipanti e tutte le norme di sicurezza previste dal Ministero della Salute per la prevenzione da COVID- 19. L'amministratore è esonerato da ogni responsabilità civile o penale nel caso in cui condòmini non rispettassero le disposizioni di sicurezza previste. Il presidente nominato dall'assemblea può, se ne ravvisa la necessità, rivolgersi alla Forza pubblica per chiedere l'allontanamento del condomino che dovesse violare le predette disposizioni sul distanziamento sociale a tutela degli altri partecipanti all'assemblea.

4. Nel caso il mandato dell'amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o scade entro tre mesi dalla stessa data, per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10 del codice civile, questi si intende rinnovato a tutti gli effetti di legge per ugual periodo salva revoca e avrà diritto agli ulteriori compensi nella misura stabilita all'atto della nomina.

5. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno riscosse a norma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile.

6. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7 sostituire «far transitare» con «riscuotere e pagare» e sostituire «su uno specifico conto corrente» con «esclusivamente tramite uno specifico conto corrente».

7. E' rinviato, di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 - lettera b), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.

8. Il presente articolo non comporta oneri a carico dello Stato».

23.0.2

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Disposizioni in materia condominiale)

1. In deroga al comma 10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31/07/2019, è posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe.

2. È consentito il regolare svolgimento delle assemblee condominiali straordinarie solo se l'oggetto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione e la gestione delle attività relative ai lavori sottoposti ad agevolazione fiscale di cui all'articolo 119, la revisione della contabilità, promuovere una lite o resistere ad una domanda giudiziale ovvero per i fini di cui all'articolo 71-*quater* delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3. Le assemblee di cui al comma 2, potranno essere tenute in ampi spazi, all'aperto o al chiuso, tra cui palestre, sale cinematografiche o piccoli teatri, idonei a garantire il distanziamento sociale di almeno un metro di distanza tra i partecipanti e tutte le norme di sicurezza previste dal Ministero della Salute per la prevenzione da COVID-19. L'amministratore è esonerato da ogni responsabilità civile o penale nel caso in cui condòmini non rispettassero le disposizioni di sicurezza previste. Il presidente nominato dall'assemblea può, se ne ravvisa la necessità, rivolgersi alla Forza pubblica per chiedere

l'allontanamento del condomino che dovesse violare le predette disposizioni sul distanziamento sociale a tutela degli altri partecipanti all'assemblea.

4. Nel caso il mandato dell'amministratore è scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o scade entro tre mesi dalla stessa data, per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10 del codice civile, questi si intende rinnovato a tutti gli effetti di legge per ugual periodo salva revoca e avrà diritto agli ulteriori compensi nella misura stabilita all'atto della nomina.

5. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno rimosse a norma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile.

6. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7 sostituire "far transitare" con "riscuotere e pagare" e sostituire "su uno specifico conto corrente" con "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente".

7. È rinviato, di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 - lettera b), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.

8. Il presente articolo non comporta oneri a carico dello Stato.»

23.0.3

[Tosato](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Disposizioni in materia condominiale)

1. In deroga al comma 10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31/07/2019, è posticipato di 12 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe».

23.0.4

[Candiani](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo 23** , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale ed applicazione della normativa di contrasto alla propagazione del SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 1 commi 381 e 389 della legge-30 dicembre 2018, n. 145.

2. A tale scopo si dispone lo stanziamento di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020,

2021 e 2022.

3. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017 anche in favore dei candidati che non hanno compiuto 30 anni alla data di scadenza del bando.

4. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 2 novembre 2017.

5. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto 12 aprile 2019.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020 di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020 di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

23.0.5

[Candiani](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Valorizzazione della specificità funzionale e di ruolo, del personale delle forze armate, dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza e difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate), sono stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscriverne su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

2. Le risorse allocate al fondo sono destinate al miglioramento dei trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.

3. All'onere derivante dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 150 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge, per l'anno 2021 per l'importo di 200 milioni mediante corrispondente riduzione di 100 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per l'importo di 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge e per l'anno 2022 di 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

23.0.6

[Candiani](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Risorse per l'acquisizione di riviste professionali e l'accesso a banche dati, codici e prontuari in favore del personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di consentire l'abbonamento a riviste giuridiche e l'acquisto di banche dati, codici e prontuari necessari all'aggiornamento normativo e giurisprudenziale del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale di Vigili del fuoco, imposto anche dalle nuove esigenze determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»

23.0.7

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Aggiornamento della formazione antiterroristica)

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'istituzione e svolgimento entro il 31 dicembre 2020 di uno specifico corso antiterrorismo, destinato agli appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio, la cui organizzazione e disciplina sono demandate ad appositi decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della Difesa, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»

23.0.8

[Candiani](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa)

1. Una quota pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e 1400 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto

sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico».

23.0.9

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza)

1. Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente ai comparto sicurezza».

23.0.10

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Risorse per il riordino dei ruoli delle forze di polizia)

1. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 100 milioni in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.11

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Risorse per l'acquisizione di telecamere idonee alla registrazione dell'attività operativa delle forze dell'ordine)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisizione di telecamere idonee a registrare l'attività operativa delle forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, controllo del territorio e delle disposizioni concernenti il distanziamento sociale nonché vigilanza di siti sensibili.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 30 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.12

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Risorse per l'acquisizione di nuove fondine per il personale delle forze di polizia)

1. Al fine di accrescerne la capacità e velocità di reazione alle eventuali minacce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è Istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno

2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di nuove fondine da destinare al personale di tutte le forze di polizia, prevedendone la differenziazione di tipologia in relazione all'utilizzo In servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio e di polizia giudiziaria.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.13

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Fondo per il controllo periodico delle dotazioni delle forze di polizia)

1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020, destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'attività di controllo periodico dell'efficienza e adeguatezza nonché l'eventuale sostituzione o ristrutturazione degli strumenti e delle dotazioni delle forze di polizia, da attuarsi attraverso l'istituzione di un'apposita commissione paritetica entro il 31 dicembre 2020.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.14

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di giubbotti anti proiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e di giubbotti anti proiettile sotto camicia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.15

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 di caschi u-bot da destinare al personale delle forze dell'ordine fino alla concorrenza della cifra.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.16

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Risorse per l'acquisizione di nuovo armamento destinato alle forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto di pistole mitragliatrici fino alla concorrenza della cifra.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.17

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Risorse aggiuntive per l'addestramento del personale delle forze di polizia)

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi alla manutenzione, all'utilizzo dei poligoni di tiro e all'acquisto delle munizioni necessarie al regolare svolgimento delle sessioni di addestramento al tiro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.18

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Risorse per l'efficienza psicofisica del personale delle forze di polizia)

1. Al fine di sostenerne il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza psicofisica, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale delle Forze di polizia, con una dotazione iniziale nel 2020 pari ad un milione di euro con la finalità di erogare contributi economici volti a facilitare l'accesso degli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e altri luoghi di pratica sportiva, per contribuire altresì al loro rilancio. Le modalità di erogazione sono stabilite con apposito decreto del Ministro competente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.19

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Risorse per l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, dotazioni e vestiario destinati alle forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria dell'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari all'efficienza generale dell'amministrazione e per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.20

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Risorse per l'acquisizione di nuovo vestiario destinato al personale delle forze di polizia che espleta il servizio in abiti civili)

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa e il benessere delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato al ristoro degli oneri sostenuti dal personale delle Forze di Polizia che espleta il servizio in abiti civili per acquistare capi di vestiario idonei alla funzione svolta.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.21

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Risorse per l'acquisizione di nuovo vestiario destinato alle forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di vestiario necessario per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.22

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Risorse per la corresponsione dell'indennità ferroviaria, autostradale e postale alle forze di polizia)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2020 è istituito un Fondo per la corresponsione delle indennità ferroviaria, autostradale e postale spettanti al personale delle forze di

polizia, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il fondo viene finanziato dal Dipartimento della P.S. attraverso gli emolumenti all'uopo corrisposti dalle Società Concessionarie dei servizi ferroviari, autostradali e postali.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

23.0.23

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis* .

(Risorse per l'acquisizione di nuovo materiale di cancelleria destinato alle forze di polizia)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 degli articoli di cancelleria necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia e ripianare altresì i consumi straordinari di materiale determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

23.0.24

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis* .

(Risorse per l'acquisizione di nuovi impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici sanificati delle forze di polizia)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici sanificati delle Forze di polizia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

23.0.25

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis* .

(Potenziamento del fondo di premialità)

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

23.0.26

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis* .

(Contribuito ai comuni per la prevenzione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti sulle spiagge marittime)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, anche in violazione delle norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

23.0.27

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis* .

(Contribuito ai comuni per la prevenzione dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti sulle spiagge lacustri)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni sui quali insistono i grandi laghi nazionali un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di Iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, anche in violazione delle norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

23.0.28

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23- *bis* .

(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 11-*bis*, dopo le parole: "per il personale medico," aggiungere le seguenti: "sanitario,"».

23.0.29

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23- *bis* .

(Modifiche all'articolo 5- bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

1. All'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, dopo la parola: "medici" sono inserite le seguenti: "e sanitari";
- b) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: "dirigenti medici" sono inserite le seguenti: ", e dirigenti sanitari,"».

23.0.30

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23- *bis* .

(Buoni alimentari per gli assistiti affetti da celiachia)

1. Al fine di consolidare il processo di digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e fronteggiare le esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni adottano le misure necessarie per consentire che l'acquisto dei prodotti per soggetti affetti da celiachia, nelle farmacie e presso gli esercizi commerciali, possa avvenire tramite utilizzo della tessera sanitaria, garantendo che il relativo sistema informatico sia connesso al Fascicolo sanitario elettronico. L'acquisto tramite tessera sanitaria può avvenire sull'intero territorio nazionale. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

23.0.31

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis* .

(Risorse per l'acquisizione di sistemi di videosorveglianza)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, all'uopo incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 agosto 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»

23.0.32

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis* .

(Risorse per l'acquisizione del sistema di bordo "Mercurio")

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto e all'installazione di 600 apparecchiature costituenti il sistema di bordo "Mercurio" su autovetture della Polizia di Stato.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 3 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

23.0.33

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis* .

(Camere di sicurezza detentive conformi ai requisiti imposti dalla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2)

1. Al fine di agevolare l'attività di contrasto e repressione del crimine condotta dalle forze di polizia, tenendo conto delle nuove esigenze di prevenzione epidemiologica determinate dall'insorgenza del SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione entro il 31 dicembre 2020 di camere di sicurezza detentive e la loro regolarizzazione ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

23.0.34

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23- *bis* .

(Risorse per la fruizione del congedo parentale obbligatorio e del congedo facoltativo)

1. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e si applica anche al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001";

b) al secondo periodo, le parole: "e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per gli anni 2019 e 2020";

c) al terzo periodo, le parole: "Per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018, 2019 e 2020".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 400 mila per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

23.0.35

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23- *bis* .

(Sostegno alla ricerca sulle interazioni tra COVID-19 e fattori ambientali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a sostenere la ricerca da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale in merito alle eventuali interazioni fra la diffusione del virus COVID-19 e i fattori ambientali inquinanti.

2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce le procedure e i criteri per la selezione degli operatori del Servizio sanitario nazionale che, con il proprio progetto di ricerca, accedono alle risorse del fondo di cui al comma 1. Una quota pari a 5 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è destinata alla realizzazione di uno studio epidemiologico da parte dell'Azienda ospedaliera di Alessandria, tenuto conto del carattere di eccellenza dell'attività di ricerca da questa svolta nel campo delle patologie ambientali.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»

Art. 24

24.1

[Calandrini](#)

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

«1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.

2. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è ridotta del 50 per cento. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto relativo alla medesima imposta, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Ai fini del calcolo della seconda rata dell'acconto, l'imposta relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 va assunta nella misura del 50 per cento di quella dovuta per tale periodo, ferma restando la possibilità di avvalersi, per detta rata, del metodo previsionale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.»

24.2

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Non è dovuto il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e ai due periodi di imposta successivi».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «3.952 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «7.000 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021».

Conseguentemente all'articolo 265, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 24, comma 1, pari a 6.048 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021, si provvede attraverso la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 6.048 milioni di euro per il 2020 e 10.000 milioni di euro per il 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

24.3

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 1, sostituire le parole «; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta» con le seguenti: «il predetto importo della prima rata di acconto, non versato per effetto delle precedenti disposizioni, concorre in ogni caso alla determinazione dell'imposta dovuta per il medesimo periodo di imposta.».

24.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, dopo le parole «162-bis», inserire le seguenti: «; comma 1, lettere a) e b),».

24.5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, le parole: «; con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.» sono soppresse;*

b) *dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Non è dovuto, altresì, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il versamento del saldo risultante dalle dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Resta invariata la scadenza per l'eventuale seconda, ovvero unica rata di acconto, del 30 novembre 2020.»;

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP edell'IRPEF)».

Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui

all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

24.6

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Non concorrono alla quantificazione dei ricavi di cui al comma 2, l'ammontare delle accise corrisposte sui prodotti energetici di cui al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»

24.7

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti due fondi, il primo con una dotazione di 233 milioni finalizzato a ristorare il mancato gettito derivante dal presente articolo a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome che non partecipano ai meccanismi di finanziamento da parte dello Stato del Fondo Sanitario Nazionale, il secondo con una dotazione di 265 milioni a favore delle Regioni che partecipano ai meccanismi di finanziamento da parte dello Stato del Fondo Sanitario Nazionale per il ristoro del mancato gettito derivante dal presente articolo in relazione alla quota di IRAP non destinata alla sanità.»

24.0.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Pagamento debiti PA e misure di vantaggio per le imprese)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al termine del 31 dicembre 2022 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con il presente articolo, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debentrici, possono essere indennizzati, rimborsati, ovvero liquidati ai soggetti debitori con trasferimento del corrispondente importo con le modalità cui al comma 2.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati al trasferimento dei rimborsi, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.), possono liquidare le dovute spettanze attivando strumenti volti alla compensazione del credito, giroconto del debito, cessione del corrispondente credito a coloro che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione europea, la garanzia di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) su esposizioni assunte o da assumere dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del trasferimento del credito di cui al comma precedente, alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19» e che hanno maturato crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

4. Le modalità di attuazione delle disposizioni per acquisire il rimborso del credito, ovvero trasformarlo in giroconto di debito sono definite con provvedimento del Ministro dell'economia e delle

finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con l'Associazione bancaria italiana (ABI), previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico.

5. Presso la Cassa Depositi e Prestiti è istituita un'apposita sezione del fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata all'attivazione di garanzie dirette ad agevolare i soggetti beneficiari del trasferimento del credito, ovvero alla cessione del corrispondente stesso credito verso altri fornitori oppure soggetti privati, con la facoltà di successiva e ulteriore cessione del credito.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediate corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

24.0.2

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Misure in materia di compensazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è fissato in euro 3.500.000,00 per ciascun anno solare.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini ex lege previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Imposta Regionale Attività Produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendersi immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini di decadenza per l'accertamento in base alle norme vigenti.

4. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.

5. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000,00 di cui al comma 1

possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugunate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.

6. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al precedente comma 1 utilizzano in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.»

24.0.3

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Rinnovo Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia a seguito dell'emergenza Covid-19)

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché nei Comuni di cui all'allegato 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229 è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito una riduzione del fatturato del 25% nei mesi di marzo e aprile del 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza dell'importo di 800.000 euro riferito al reddito del periodo di imposta dell'anno 2020, e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per i periodi di imposta relativi agli anni 2021, 2022 e 2023;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di 800.000 euro riferito al reddito dell'anno 2020, e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2020,

ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (194)

4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.

4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. All'onere derivante dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»

24.0.4

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- bis.

(Zona franca urbana Sisma Centro Italia a seguito dell'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 4, le parole: "i tre" sono sostituite dalle seguenti: "gli otto" e le parole: "e il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 2025";

c) al comma 6, le parole: "dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari, nonché all'ulteriore spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e 24 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020 e 24 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del

presente decreto-legge».

24.0.5

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma 2016-2017 a seguito all'emergenza COVID-19)

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma, nell'ambito delle risorse disponibili della contabilità speciale di cui al medesimo decreto-legge.

2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nelle aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma.».

24.0.6

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dal terremoto 2016/2017 a seguito all'emergenza COVID-19)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è sostituito dal seguente:

"2. Gli adempimenti e i pagamenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati da coloro che non li hanno effettuati in forza della sospensione prevista dalle norme citate a decorrere dal 15 dicembre 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, hanno diritto: (a) per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48, comma 11, d.l. 189/2016, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60% delle somme di cui all'art. 48, commi 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte; (b) per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 48, comma 13, d.l. 189/2016, a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge"».

24.0.7

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)

1. Al comma 2, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui ai presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo".».

24.0.8

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018" sono inserite le seguenti: "e in 23,9 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021"».

24.0.9

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è aggiunto il seguente:

"4.1. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, nei limiti delle risorse disponibili"».

24.0.10

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni concernenti il potenziamento delle risorse umane del servizio nazionale di protezione civile)

1. Al fine di fare fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse all'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza del capo dipartimento 630 del 3 febbraio 2020 (Ocdpc 630) e seguenti, nonché per garantire la continuità delle attività connesse alle dichiarazioni di stato di emergenza già insistenti sul territorio nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile e le Strutture Regionali di Protezione Civile possono procedere a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, e non rinnovabile, per il reclutamento di personale tecnico ed amministrativo da impiegare nelle proprie strutture e comunque di supporto all'emergenza, nel limite massimo del 10% della propria dotazione organica.

2. Per le medesime finalità, in deroga al limite del 10% di cui al comma 1, e comunque nel limite massimo del 30%, i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere anche con risorse-proprie eventualmente disponibili, in deroga ai vincoli assunzionali e di spesa del personale.

3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze di cui al presente provvedimento. Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2, mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

4. Qualora nelle graduatorie di cui al comma 3 non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione sulla base di soli titoli e di criteri di pubblicità trasparenza e imparzialità con pubblicazione del bando di selezione per un max di 7 giorni.

5. Al personale dirigenziale e al personale titolare di Posizione organizzativa, direttamente impegnato nella gestione dell'emergenza, per l'intera durata dello stato di emergenza, è riconosciuto un incremento della indennità di posizione pari al 50% di quella in godimento.

6. Al personale non dirigenziale e che non sia titolare di posizione organizzativa, viene garantito l'integrale pagamento del lavoro straordinario effettivamente svolto per attività connesse alla gestione dell'emergenza, anche oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 6 si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

24.0.11

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Proroga sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge"».

24.0.12

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Sospensione e proroga dei versamenti delle imposte sui redditi Irpef e Ires)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2019 il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'importo delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono effettuati entro il 30 settembre 2020 in un'unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre.

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289"».

24.0.13

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Sospensione e proroga dei versamenti delle imposte sui redditi Irpef e Ires)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2019 il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle Società, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società operanti nel settore orafo-argentiero, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono effettuati entro il 30 settembre 2020 in un'unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre"».

24.0.14

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

«Art. 24- *bis* .

(Credito d'imposta per pagamenti verso i fornitori)

1. Ai fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei pagamenti effettuati nell'anno 2020 verso fornitori in relazione ad obbligazioni contrattuali onorate nei tempi stabiliti dagli accordi commerciali, fino ad un massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

24.0.15

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

«Art. 24- *bis* .

(Fondo a sostegno della catena delle forniture)

1. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, è istituito un fondo denominato "Fondo a sostegno della catena della forniture", presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione iniziale pari a 99 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di liquidità da utilizzare esclusivamente per i pagamenti ai fornitori e per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente. L'erogazione è effettuata in *tranches*, tramite anticipo bancario vincolato al pagamento dei fornitori e del personale dipendente, previa presentazione di un piano dei pagamenti trimestrale che certifichi i pagamenti che l'azienda si appresta ad effettuare. Alla presentazione del successivo piano trimestrale la banca provvede ad anticipare la *tranche* successiva.

2. Per i finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo, è consentito un periodo di preammortamento di due anni dall'erogazione.

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce i documenti per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

Art. 25.

Art. 25

25.1

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25.

(Indennità mensile per i lavoratori autonomi)

1. Al fine di sostenere la ripresa dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Agos e ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020, una indennità mensile di euro 1.500,00.».

25.2

[Nugnes](#)

1) *Al primo comma, dopo le parole: «sui redditi» aggiungere le seguenti: «nonché a favore dei professionisti ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».*

2) *Al secondo comma, sopprimere la parola: «e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».*

25.3

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8 agli enti pubblici di cui

all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, spetta in quota parte rispetto a quanto già percepito per effetto delle indennità indicate».

25.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata in data anteriore al 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai lavoratori dipendenti».

25.5

[Ciriani](#), [Calandrini](#)

Al comma 2, dopo le parole: «articolo 74» inserire la parola: «e» e sopprimere le parole da: «e ai contribuenti» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 48, comma 5, e gli articoli 176, 186, 187, 199, 189, 212, 213 e 229.

25.6

[Marin](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 2 sono soppresse le parole: «e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.»

Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 7.092 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265, quanto a 810 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge; e per i restanti 90 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190,»

25.7

[Nugnes](#)

Al secondo comma, sopprimere le parole: «ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché» e le parole: «e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».

25.8

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e ai professionisti iscritti agli enti» fino alla fine del comma.

25.9

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, le parole: «ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste» sono

sostituite dalle seguenti: «ai contribuenti già percettori delle indennità» e dopo le parole: «nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «nonché ai fruitori delle predette misure che siano lavoratori dipendenti o professionisti».

Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.992 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 6192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265, e per i restanti 800 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5 del medesimo articolo 265.».

25.10

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.» sono soppresse;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.»;

c) al comma 3, la parola «esclusivamente» è soppressa.

d) conseguentemente, dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

25.11

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, sopprimere le parole: «e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.».

Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 808 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

25.12

[Nugnes](#)

Al secondo comma, sostituire parole: «ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 21, e 38» con le seguenti: «ai contribuenti che hanno percepito una delle indennità previste nel capo II».

25.13

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 2, ultimo periodo, le parole: «e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103» sono soppresse.

25.14

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

1. Al comma 2, ultimo periodo, le parole: «e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103» sono soppresse.

25.15

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103» aggiungere, in fine, le seguenti: «beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27».*

b) *al comma 3 le parole: «non superiori a 5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a 7,5 milioni di euro».*

c) *al comma 5:*

alla lettera a) le parole: «venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque per cento» e le parole: «quattrocentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro»;

alla lettera b) le parole: «quattrocentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro» e le parole: «fino a un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a cinque milioni di euro,

alla lettera c) le parole: «un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinque milioni di euro» e le parole: «e fino a cinque milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e fino a sette milioni e cinquecentomila euro».

25.16

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), le parole: «venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta per cento»;*

b) *alla lettera b), le parole: «quindici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «trenta per cento»;*

c) *alla lettera c), le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento»;*

d) *conseguentemente, dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del

decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

25.17

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite con le parole: «50 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

25.18

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «7,5 milioni di euro».*

b) *al comma 5, lettera c), le parole: «cinque milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «sette milioni e cinquecento mila euro».*

25.19

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Ai campeggi e ai villaggi turistici spetta il contributo di cui al presente articolo indipendentemente dal limite del volume dei ricavi registrati nel periodo di imposta precedente e dalla condizione del calo di fatturato di cui al comma 4».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

25.20

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. Il contributo di cui al comma 3 spetta altresì alle Agenzie Viaggi e Tour Operator con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

b) *al comma 4, sostituire le parole: «Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.» con le seguenti: «Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi contabilizzate in base al criterio della competenza.»;*

c) *dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

«5-bis. Per i soggetti di cui al comma 3-bis l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nel medesimo periodo del 2019 come segue:

a) *trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;*

b) *venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in*

vigore del presente decreto;

c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

d) al comma 15 è infine aggiunto il seguente periodo: «ai maggiori oneri derivanti dai commi 3-bis e 5-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

25.21

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis: Non concorrono alla quantificazione dei ricavi di cui al comma 3, l'ammontare delle accise corrisposte sui prodotti energetici di cui al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

25.22

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo bimestre sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo bimestre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19».

25.23

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019.»

b) *al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare della media del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 come segue:»

c) *il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, al soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche ovvero, qualora più favorevole, per un importo pari al 10 per cento della somma corrispondente alla media mensile del fatturato o dei corrispettivi riferiti al periodo che va dalla data di inizio attività fino alla data del 23 febbraio 2020. Resta ferma la facoltà per il soggetto richiedente di optare per la scelta più vantaggiosa. Per tutti i settori economici interessati da una chiusura totale dell'attività, qualora la chiusura si protragga oltre il mese di aprile 2020, il contributo a fondo perduto come riconosciuto in base al presente comma, spetta in proporzione, in ragione mensile, per ogni mese ulteriore di chiusura

dell'attività».

Conseguentemente:

All'articolo 96 del D.P.R. n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite con le seguenti: «86 per cento»;

dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 90 per cento del loro ammontare.»;

All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 731, le parole: «nell'8,60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel 13 per cento».

al comma 732, dopo le parole: «all'83 per cento» aggiungere le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5% a decorrere dal 1° gennaio 2021».

25.24

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

All'articolo 25, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.»;*

b) *al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue:»*

c) *sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. La misura viene corrisposta entro il limite massimo di spesa di 6.192 milioni di euro per l'anno 2020 eventualmente riducendo in proporzione l'entità per singolo beneficiario nel caso in cui le richieste superino il suddetto limite. Per i relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.».

25.25

[Fregolent](#), [Vescovi](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, le parole: «del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019», sono sostituite dalle seguenti: «dei mesi di marzo e aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile 2019»;*

b) *al comma 5, le parole: «tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019», sono sostituite dalle seguenti: «tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2019»;*

c) *il comma 15 è sostituito dal seguente: «15, Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10.569 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:*

1) *quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;*

2) *quanto a 532 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;*

3) *quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui*

risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

4) quanto a 1.305 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

5) quanto a 99 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6) quanto a 128 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

7) quanto a 813 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

25.26

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, le parole:* «del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019», *sono sostituite dalle seguenti:* «dei mesi di marzo e aprile 2020 sta inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile 2019»;

b) *al comma 5, le parole:* «tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019», *sono sostituite dalle seguenti:* «tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2019»;

c) *il comma 15 è sostituito dal seguente:* «15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10.569 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

1) quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;

2) quanto a 532 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

3) quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

4) quanto a 1.305 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

5) quanto a 99 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze

indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6) quanto a 128 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

7) quanto a 813 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

25.27

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

al comma 4, le parole: «Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi.» *sono sostituite dalle seguenti:* «Al fine di determinare correttamente i predetti valori, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e, per le agenzie di viaggio ed i *tour operator* rientranti nel regime speciale previsto dall'articolo 74-*ter* del DPR 29 ottobre 1972 n. 633, si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente».

Consequentemente, al comma 5, le parole: «L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019» *sono sostituite dalle seguenti:* «L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i *tour operator* rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-*ter* del DPR 29 ottobre 1972 n. 633, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i *tour operator* rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-*ter* del DPR 29 ottobre 1972 n. 633».

25.28

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 4, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le agenzie di viaggio e i *tour operator* si tiene conto anche degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente».

25.29

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo: «Per le imprese del settore turismo, la condizione di cui al primo periodo del comma 4 si intende sempre presunta.».

25.30

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «In caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda avvenuto successivamente al mese di aprile 2019, si tiene conto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 dell'azienda cedente».

25.31

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 4, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «In caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda avvenuto successivamente al mese di aprile 2019, si terrà conto dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 dell'azienda cedente.».

25.32

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

«4-*bis*. Limitatamente alle aziende del settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo, il

contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di febbraio 2020, marzo 2020, aprile 2020, maggio 2020 e giugno 2020, o dell'eventuale ulteriore periodo di inattività totale imposto attraverso l'emanazione ulteriori provvedimenti governativi nazionali, regionali e locali, diretti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID19, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi relativi all'anno 2019. Per la corretta determinazione dei predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel -territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.»;

b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Limitatamente alle attività del settore indicato nel precedente comma 4-bis, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale fissa pari al venti per cento della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di febbraio 2020, marzo 2020, aprile 2020, maggio 2020 e giugno 2020 o dell'eventuale ulteriore periodo di inattività totale imposto attraverso l'emanazione di provvedimenti governativi nazionali, regionali e locali, che si renderanno necessari a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli stessi mesi relativi all'anno 2019. Per le aziende di nuova costituzione, già attive alla data del 23 febbraio 2020, l'ammontare del contributo a fondo perduto in percentuale fissa pari al venti per cento, è determinato sulla base della differenza tra le previsioni di fatturato aziendale per l'anno 2020 e l'ammontare del fatturato che si produrrà, per il medesimo periodo, nell'anno 2021, salvo eventuale compensazione.»;

c) *al comma 15 è infine aggiunto il seguente periodo:* «ai maggiori oneri derivanti dai commi 4-bis e 5-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

25.33

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Sono estranee dall'ammontare del fatturato di cui al comma 4 e non concorrono a formare tale ammontare le somme chieste in pagamento ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 97 dell'1 aprile 2020 del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione.».

25.34

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto

b) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso

alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 250 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25.35

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Ai comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) Per il settore orafa, dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinquanta milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente: «Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.342 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 6.192 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

25.36

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività interessate ad una diminuzione superiore all'80 per cento del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi del mese di aprile 2019, il contributo determinato ai sensi del presente comma viene parametrato ai giorni di effettiva chiusura imposti dal 12 marzo al 18 maggio 2020».

25.37

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore del trasporto persone, per i soli soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019. In tal caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019, nei modi previsti dal comma precedente.»;

2. *al comma 6, sostituire le parole: «ai sensi dei commi 3 e 4» con le seguenti: «ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis».*

25.38

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di assicurare sostegno al settore dell'allestimento fieristico e congressuale, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare

del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato nella misura del 20 per cento della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2019, nei modi previsti dal comma 5.»;

b) *al comma 6, sostituire le parole: «ai sensi dei commi 3 e 4» con le seguenti: «ai sensi dei commi 3, 4 e 5-bis».*

25.39

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'erogazione del contributo a fondo perduto, per i soggetti di cui al comma 1, ove non possibile avere come riferimento l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, l'importo di riferimento è calcolato sulla media ponderata dei ricavi o dei compensi per i soli mesi di apertura».

25.40

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo a fondo perduto ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 maggio 2019, si farà riferimento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto all'ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi mensili del 2019 ragguagliato ai mesi di apertura dell'attività. Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo a fondo perduto ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2020 vale quanto definito nel comma 6».

25.41

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, per i soggetti esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.09.05 e 82.30.30, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di riferimento è determinato dalla media ponderata dei ricavi o compensi mensili registrati nell'anno 2019».

25.42

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», con le seguenti: «75,3 milioni».

25.43

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le imprese turistico ricettive localizzate nelle isole minori con ricavi o compensi fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando la percentuale di cui alla lettera a) del comma 4.»

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», con le seguenti: «75,3 milioni».

25.44

[Calandrini](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno».

25.45

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le imprese turistico ricettive, la condizione di cui al comma 4 si intende sempre presunta ed il contributo di cui al comma 5 spetta in relazione ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.».

25.46

[Gasparri](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di abbattere i costi legati all'RC auto e di riqualificare le differenze economiche territorialmente sussistenti, su base discriminatoria territoriale, sono eguagliate nonché compensate le suddette differenze con finanziamenti a fondo perduto».

25.0.1

[Ciriani](#), [Calandrini](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Contributo a fondo perduto su versamenti Iva)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello stato.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 sia inferiore di almeno il 25 per cento rispetto al fatturato dello stesso periodo 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti requisiti si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi nell'anno in corso, come riepilogate nelle rispettive liquidazioni periodiche. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° giugno 2019. Laddove a seguito della presentazione della dichiarazione Iva per il 2020 risulti che l'ammontare del fatturato nell'anno 2020 non è inferiore rispetto a quello dell'anno 2019, l'importo trattenuto a fondo perduto, in base alla presente norma, dovrà essere restituito in cinque rate mensili di pari importo, la prima con scadenza al 16 marzo 2021.

4. Il contribuente è definitivamente esonerato dal versamento del 50 per cento dell'importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto sul fatturato, a tutto il 31 dicembre 2020, fino al limite

dell'importo complessivo di euro 100.000.

5. I controlli per la corretta applicazione del contributo per l'anno 2020, verranno effettuati a partire dal 1° aprile 2021. Il contribuente è comunque tenuto, durante il 2020, a verificare di non aver saturato il limite dei 100,000 euro, al fine di evitare indebite trattenute rispetto agli obblighi di versamento dell'imposta.

6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 10.000 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 10.000 milioni per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adattate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

Art. 25-bis

25-bis.0.1

[Simone Bossi](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25-ter.

(Ulteriori misure a favore di lavoratori autonomi e piccole e medie imprese)

1.All'articolo 13, comma 1, lettera *m*), quarto periodo, le parole "31 gennaio 2020" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2019".».

25-bis.0.2

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 25- *ter*.

(Strumenti finanziari regionali)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.».

25-bis.0.3

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 25- *ter*.

(Fondo per spese funebri sostenute a seguito dell'emergenza COVID-19)

1. Ai fine di garantire misure di sostegno per far fronte alle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone a causa della pandemia da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto, secondo modalità compatibili con la normativa europea.

2. La concessione della garanzia di cui al precedente comma è individuata dai dati risultanti dagli elenchi trasmessi e convalidati dalle aziende sanitarie locali, dall'assessorato regionale alla sanità ovvero dal Dipartimento della protezione civile competente per territorio, identificando quale causa terminale del decesso la patologia Covid-19.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

25-bis.0.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *ter*.

(Esenzioni tributi locali per le attività produttive)

1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, C/2, C/3, D3 e D4 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente.

2. All'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, i comuni possono deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, in relazione alla sospensione delle rispettive attività. Le ulteriori riduzioni sono stabilite nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra i singoli comuni secondo gli stanziamenti previsti con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza Città Stato ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione alla popolazione e al reddito medio pro-capite comunale. È istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2020 per il ristoro ai Comuni delle maggiori riduzioni previste ai periodi precedenti. De erogare a ciascun comune entro il 30 settembre 2020 secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento di cui al

secondo periodo. Non si applica il secondo periodo del comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede gli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, ai fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

25-bis.0.6

Moles

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 25- *ter*.

1. Le indennità, i bonus ed i contributi straordinari a fondo perduto riconosciuti a imprese, lavoratori autonomi e professionisti nel corso del 2020, nell'ambito di misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il contributo a fondo perduto riconosciuti a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19» non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Art. 26

26.1

Calandrini

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 26. - (*Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni*) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio del 4,5 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La previsione di cui al precedente periodo si applica limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai due periodi d'imposta successivi.

2. Ai fini di cui al precedente comma, nel caso di società appartenenti a un gruppo di imprese, si fa riferimento alla somma dei ricavi delle società del gruppo, così come definite nell'articolo 10 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, senza tener conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.

3. Ai soggetti ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, versati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il

31 dicembre 2021, spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento del conferimento, calcolato su un ammontare complessivo annuale non superiore a euro 1.500,000.

4. Il credito d'imposta di cui al precedente comma spetta a condizione che la partecipazione rinveniente dai conferimenti sia posseduta fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di versamento dei conferimenti. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di versamento del conferimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, nonché a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di versamento del conferimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 3.

7. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

26.2

[Calandrini](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all'interno del gruppo;» aggiungere le seguenti: «per le società esercenti l'attività di commercio al dettaglio, ingrosso e di ristorazione in genere, non si tiene conto dell'ammontare dei ricavi;».

26.3

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) l'attività d'impresa sia stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale, come attestato da dichiarazione autocertificata del legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445»;*

b) *al comma 2, la lettera d) è soppressa;*

c) *al comma 4, le parole «in denaro» sono soppresse;*

d) *al comma 5, le parole «in denaro» ovunque ricorrano, sono soppresse.*

26.4

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b) dopo le parole: «non inferiore al 33%» aggiungere le seguenti: «e, per l'accesso alla misura di cui al comma 4, non inferiore al 20%»;*

b) *al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «250 persone con: «499 persone»;*

c) *al comma 12, sostituire le parole: «obbligazioni o titoli di debito» con le seguenti: «strumenti finanziari di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile, obbligazioni o titoli di debito»;*

d) *dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Qualora non si realizzi la condizione prevista dal comma 1, lettera c, secondo periodo, ai fini dell'accesso alle misure di cui al comma 12, si applicano i limiti di cui all'articolo 2412, comma 1, del codice civile»;

e) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. In considerazione della funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata, il Gestore si avvale delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore secondo le condizioni e le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 16».

26.5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, "il Gestore" si avvale delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico, costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della Legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e le modalità definite con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

13-ter. Per provvedere agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-bis è istituita un'apposita sezione del Fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

26.6

[Calandrini](#)

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a tutte quelle società sportive, dilettantistiche e professionistiche, che, in deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1, presentano un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo di imposta 2019, superiore a 500.000 euro. Gli stessi soggetti possono iscrivere in apposito conto nei primi due bilanci successivamente tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare (in dieci rate annuali) l'ammontare delle perdite registrate nel corso dell'esercizio 2019/2020, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata».

26.7

[Richetti](#)

Dopo il comma 21 dell'articolo 26, è aggiunto il seguente comma:

«21-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito in legge con legge 5 giugno 2020 n.40, dopo la lettera n-bis è aggiunta la seguente lettera:

"n-ter: In caso di perdite superiori ai limiti previsti dall'articolo 2446 del codice civile, o di insostenibilità degli oneri finanziari, l'impresa che beneficia della garanzia di cui al comma 1, ha diritto di inviare al soggetto finanziatore richiesta di conversione dell'ammontare garantito del finanziamento in strumenti di capitale. La richiesta di conversione comporta l'automatica escussione da parte del soggetto finanziatore della garanzia rilasciata da SACE che subentra nei diritti di credito

del soggetto finanziatore. I diritti di credito di SACE sono automaticamente convertiti in strumenti finanziari o azioni o quote speciali dell'impresa beneficiaria della garanzia "Strumenti Finanziari". Gli Strumenti Finanziari sono privi di diritti di voto e danno diritto a un rendimento annuo figurativo di ammontare superiore di 100 punti base al costo del finanziamento garantito. Il rendimento è dovuto dall'impresa solo in caso di distribuzione di utili o di riserve o di liquidazione. Gli Strumenti Finanziari sono riscattabili in qualsiasi momento, in tutto o in parte, da parte dell'impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative e operative del meccanismo di conversione di cui al presente comma con riguardo ai diversi tipi di società».

26.0.1

[Caligiuri](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 26.1.

(Rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli)

1. Al fine di rendere il settore ortofrutticolo organizzato più resiliente rispetto alle turbative di mercato ed alle future crisi del comparto, alle Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi del Reg. UE n.1308/13 che soddisfano le condizioni di cui all'art. 26 comma 2, è concesso per l'anno 2020 un contributo straordinario, esente da ogni imposta, destinato a riserva indivisibile, commisurato agli aumenti di capitale sociale sottoscritti e versati dai soci, nella misura massima del 3,28% del valore della produzione commercializzata utilizzata per il calcolo dei programmi operativi del 2020 o comunque conformemente alla misura massima consentita dalla regolamentazione europea sugli aiuti di Stato e secondo quanto definito al paragrafo 3.1 della "Comunicazione della Commissione Europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

2. Tale contributo è subordinato alla integrale sottoscrizione da parte degli associati alle Organizzazioni dei Produttori dell'aumento di capitale sociale deliberato di un importo equivalente al contributo straordinario di cui al comma 1. Il versamento dovrà effettuarsi in unica soluzione preventivamente all'erogazione dell'aiuto, ovvero in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali preventivamente al riconoscimento dell'aiuto.

3. La partecipazione dei soci connessa agli aumenti di capitale di cui al comma 2 deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

4. La valutazione sull'operato dell'Organizzazione dei produttori avviene attraverso l'analisi degli indici di bilancio presenti in sede di aumento del capitale sociale e successivamente entro il termine del 1° gennaio 2024 a dimostrazione dei risultati raggiunti a seguito dell'azione realizzata in conformità a quanto stabilito al precedente comma 2 e 3. L'analisi interverrà sui seguenti indici di bilancio: a) margine di struttura; indice di indebitamento (*leverage*); indice di copertura delle immobilizzazioni sul capitale proprio. La valutazione degli indici è certificata da una specifica relazione tecnica svolta da un revisore dei conti e trasmessa all'ente concedente il contributo.

5. La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo e/o la perdita del riconoscimento dello status di Organizzazione dei produttori prima del 1° gennaio 2024 comporta la perdita dei benefici e l'obbligo di restituzione dell'ammontare versato dallo Stato unitamente agli interessi legali.

6. Ai soci delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticole che effettuano conferimenti in denaro per la partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma 2 spetta un credito d'imposta pari al 20% dell'importo versato che può essere ceduto a Istituti di credito o altri soggetti finanziari.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 113 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

Art. 26-ter

26-ter.0.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26- quater.

(Misure di sostegno alle imprese che hanno subito perdite da svalutazione a merce di magazzino)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria, abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, è riconosciuta, a domanda, una percentuale pari al 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto, nel limite massimo di euro 5.000.

2. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra (e domande ammissibili). Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo-per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»

26-ter.0.2

[Richetti](#)

Dopo l' articolo, inserire il seguente articolo:

Art. 26- quater.

(Misure in materia di Aiuto alla Crescita Economica)

1. Al comma 287 dell'articolo, legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunta la seguente lettera:

«c) l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 7 per cento per gli apporti di capitale effettuati nel 2020 e 2021»;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

26-ter.0.3

[Ciriani, Calandrini](#)

Dopo l' articolo, è inserito il seguente:

«Art. 26- quater.

(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)

1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.

2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2020:

a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;

b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019 - gennaio 2020.

3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 1 mese dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 3.000 milioni per il 2020, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

26-ter.0.4

[Ciriani](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *quater* .

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) comma 1, lettera b);
- b) comma 8;
- c) comma 8-*bis*;
- d) comma 14, lettere a) e b).

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-*bis*, comma 20, le parole: «280 ore» sono sostituite dalle seguenti: «1.120 ore»;

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

26-ter.0.5

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *quater* .

(Misure di sostegno alle imprese che hanno subito perdite da svalutazione a merce di magazzino)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argentiero, che in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria, abbiano subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, è riconosciuta, a domanda, una percentuale pari al 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto, nel limite massimo di euro 5.000.

2. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»

26-ter.0.6

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *quater* .

(Introduzione di forme partecipative nelle aziende)

1. Nei casi di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie e grandi dimensioni, anche attraverso l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti o la concessione di garanzie dello Stato, le medesime imprese assicurano l'introduzione di forme di partecipazione dei lavoratori, attraverso degli accordi collettivi che possono prevedere l'utilizzo di strumenti, quali l'ingresso di uno o più rappresentanti dei lavoratori nei consigli di amministrazione o nei consigli di indirizzo e vigilanza comunque denominati, l'individuazione di apposite commissioni paritetiche o l'accesso alla partecipazione azionaria.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro quindici giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le misure incentivanti per favorire l'adozione di quanto previsto al comma 1».

26-ter.0.7

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *quater* .

(Garanzie alle Pmi con magazzino in deperimento)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera p), è inserita la seguente:

«q) la garanzia di cui alla lettera c) è concessa in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa nel settore tessile, alimentare e della ristorazione la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che abbiano stimato rimanenze finali ai sensi dell'articolo 2426 del codice civile e dell'articolo 92, comma 1 e seguenti, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445, e comunque, non superiore a 50.000,00 euro»;

b) Conseguentemente al comma 13, la parola: «249» è sostituita dalla seguente: «349».

26-ter.0.8

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *quater* .

(Modifiche all'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 2, le parole: "30 settembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 gennaio 2021";

- il comma 4 è sostituito dal seguente: «Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate, alla data del 31 gennaio 2020, come deteriorate ai sensi della disciplina di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari. Possono inoltre beneficiare della misura le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti. Sono in ogni caso escluse dall'applicazione della misura le imprese, classificate in sofferenza ai sensi della sopra richiamata disciplina di vigilanza.

- Al comma 5, dopo le parole: "6 maggio 2003", sono inserite le seguenti: "nonché le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499".

2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.»

26-ter.0.9

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *quater* .

(Contributo a fondo perduto per il settore dell'intrattenimento)

1. Al fine di mitigare la crisi economica in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese ricadenti nei settori ricreativi e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, da individuarsi con regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di 200 milioni di euro.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati alle imprese individuate dal regolamento di cui al comma precedente laddove presentino una riduzione del proprio fatturato mensilizzato almeno pari al 50 per cento rispetto a quello del 2019.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26-ter.0.10

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *quater* .

(Perdite su beni e crediti)

1. Le perdite di beni di cui ai comma 1 dell'articolo 101 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, realizzate nel periodo di imposta 2020, sono deducibili interamente indipendentemente dalla sussistenza degli elementi di certezza e precisione previsti dall'articolo 101, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

26-ter.0.11

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *quater* .

(Cessione di crediti)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:

«14-*bis*. Tutti i crediti di impresa con scadenza dal 29 febbraio 2020 rimasti insoluti possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con notifica al debitore, a società di *factor*, con liquidazione a pronti di una percentuale pari al 90 per cento del valore nominale dei crediti ceduti».

«14-*ter*. Tutti i crediti di impresa maturati dal giorno di ripresa delle attività produttive possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con comunicazione al debitore, a società di *factor*».

26-ter.0.12

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *quater* .

(Proroga dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: «diciotto» è sostituita

dalla parola: «trenta».

26-ter.0.13

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *quater* .

(Ulteriori disposizione in materia societaria)

1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: «379» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022».

26-ter.0.14

[La Pietra](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *quater* .

(Rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli)

1. Alle Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi del Reg. UE n. 1308/13 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 26 comma 2, è concesso per l'anno 2020 un contributo straordinario, esente da ogni imposta, destinato a riserva indivisibile, commisurato agli aumenti di capitale sociale sottoscritti e versati dai soci, nella misura massima del 3,28 per cento del valore della produzione commercializzata utilizzata per il calcolo dei programmi operativi del 2020 o comunque conformemente alla misura massima consentita dalla regolamentazione europea sugli aiuti di stato e secondo quanto definito al paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite di 150 Meuro ed è subordinato alla integrale sottoscrizione da parte degli associati alle Organizzazioni dei Produttori dell'aumento di capitale sociale deliberato di un importo equivalente. Il versamento dovrà effettuarsi, in unica soluzione preventivamente all'erogazione dell'aiuto, ovvero in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali preventivamente al riconoscimento dell'aiuto.

3. La partecipazione dei soci connessa agli aumenti di capitale di cui al comma 3 deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

4. La valutazione sull'operato dell'Organizzazione dei produttori avverrà attraverso l'analisi degli indici di bilancio presenti in sede di aumento del capitale sociale e successivamente entro il termine del 1 gennaio 2024 a dimostrazione dei risultati raggiunti a seguito dell'azione realizzata in conformità a quanto stabilito al precedente comma 2 e 3.

L'analisi interverrà sui seguenti indici di bilancio:

- Margine di struttura;
- Indice di indebitamento (*leverage*);
- Indice di copertura delle immobilizzazioni sul capitale proprio.

La valutazione degli indici verrà certificata da una specifica relazione tecnica svolta da un revisore dei conti e trasmessa all'ente concedente il contributo.

5. La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo e/o la perdita del riconoscimento dello status di Organizzazione dei produttori prima del 1 gennaio 2024 comporta la perdita dei benefici e P obbligo di restituzione dell'ammontare versato dallo Stato unitamente agli interessi legali.

6. Ai soci delle O.P. che effettuano conferimenti in denaro per la partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma 3 spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento dell'importo versato che può essere ceduto a Istituti di credito o altri soggetti finanziari».

Art. 27

27.1

[Ciriani](#), [Calandrini](#)

Sopprimere l'articolo.

27.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 27- *bis* .

(Misure per a digitalizzazione e lo smart working)

1. Le misure per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono rifinanziate per l'anno 2020 con uno stanziamento di trecentocinquanta milioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività 2014/2020" a titolarità del Ministero dello Sviluppo Economico, sul Fondo di Sviluppo e Coesione, nonché su eventuali ulteriori programmi operativi complementari di cui all'articolo 242 commi 2 e 3 del presente decreto.

2. I contributi, sotto forma di voucher, possono essere concessi alle micro, piccole e medie imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, con un massimale di aiuto del 50 per cento delle spese sostenute per investimenti nella digitalizzazione dell'attività economica, nello sviluppo del telelavoro e lavoro agile, nonché per i connessi interventi formativi e consulenziali.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini, criteri e modalità per l'attuazione della misura».

27.0.2

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 27- *bis* .

(Proroga del termine di versamento del saldo 2019 e della prima rata di acconto 2020 relativo ad IRPEF ed IRES)

1. Il versamento del saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, nonché il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, sono effettuati entro il 30 settembre 2020 in unica soluzione, ovvero in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre».

Art. 28

28.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 1, dopo le parole: «esercenti attività d'impresa, arte o professione,» inserire le seguenti: «ivi compresa l'attività di spettacolo e l'attività cinematografica.»

28.2

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 1 sostituire le parole da: «con ricavi» fino a: «60 per cento», con le seguenti: «spetta per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione o dell'affitto d'azienda relativo ai mesi da maggio 2020 a dicembre 2020».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 5 e al comma 10 sostituire le parole: « 1.499 milioni di euro», con le seguenti: «3,000 milioni di euro»;

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le

parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».

28.3

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere le parole: «con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto»;*
- b) *sopprimere il comma 3.*

28.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole «5 milioni» con le seguenti: «50 milioni»*
- b) *al comma 2, sostituire le parole «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento»*

Conseguentemente dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede rispettivamente, per un importo pari 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

28.5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1 le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite con le parole: «50 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

28.6

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;*
- b) *al comma 2, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto

monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

28.7

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Ai comma 1 dopo le parole: «canone di locazione, di leasing o di concessione» aggiungere le seguenti: «anche demaniale».

28.8

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta altresì alle Agenzie Viaggi e Tour Operator con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella misura del 100% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività di Agenzia di Viaggio e Tour Operator, per ciascuna unità produttiva.»;

b) *dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

«5-bis. Per i soggetti di cui al comma 1-bis il credito d'imposta di cui al comma 1 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.»;

c) *al comma 10 è infine aggiunto il seguente periodo: «ai maggiori oneri derivanti dai commi 1-bis e 5-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»*

28.9

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole «affitto d'azienda» aggiungere le parole «o di ramo d'azienda»;*

b) *sostituire le parole: «nella misura del 30% dei relativi canoni» con le parole «nella misura dei 60% dei relativi tali canoni».*

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

28.10

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.».

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

28.11

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 2, aggiungere le parole: «Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», con le seguenti: «75,3 milioni».

28.12

[Gasparri](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio, il limite di compensi o ricavi per accedere al credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è innalzato a 50 milioni.»

Conseguentemente, all'art. 265, comma 5, le parole «475,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «375,3 milioni».

28.13

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Per le sole aziende operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo il credito d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività di intrattenimento e pubblico spettacolo spetta nella misura del 60% dei relativi canoni relativi ai mesi di Marzo 2020, Aprile 2020 e Maggio 2020, ovvero per il periodo in cui le attività rientranti nel predetto settore hanno subito la chiusura forzata in ottemperanza alle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid 19.»;

b) *al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo: «Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche nonché alle aziende operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo.»;*

c) *al comma 10 è in fine aggiunto il seguente periodo: «ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».*

28.14

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle imprese del turismo organizzato e degli eventi, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente.».

28.15

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche e turistico ricettive all'aria aperta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.»

28.16

[Ferro](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche e turistico ricettive all'aria aperta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.»

28.17

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «strutture alberghiere e agrituristiche», con le seguenti: «strutture alberghiere, agrituristiche e termali».

28.18

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «strutture alberghiere e agrituristiche», con le seguenti: «strutture alberghiere, agrituristiche, termali».

28.19

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 3, dopo le parole: «strutture alberghiere e agrituristiche» aggiungere le seguenti: «nonché campeggi e villaggi» e aggiungere il seguente periodo: «Per gli operatori di cui al periodo precedente il credito d'imposta di cui al comma 2 spetta nella misura del 60 per cento».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

28.20

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 3, dopo le parole: «strutture alberghiere e agrituristiche» aggiungere le seguenti: «nonché campeggi e villaggi».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2020.

28.21

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, dopo le parole: «alberghiere e agrituristiche» sono aggiunte le seguenti: «, al campeggi e villaggi turistici».

28.22

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 3 dopo la parola: «agrituristiche» inserire le seguenti: «, alle sale cinematografiche».

28.23

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 3 dopo le parole: «tour operator», inserire le seguenti: «nazionali e le agenzie di eventi».

28.24

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta altresì nella misura del 50 per cento alle attività commerciali aventi ad oggetto la cessione di beni non alimentari con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

b) *al comma 10, sostituire le parole: «1,424,1 milioni di euro» con le seguenti parole: «1.704,1 milioni di euro».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

28.25

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche ai genitori di alunni e studenti frequentanti scuole paritarie di ogni ordine e grado con riferimento alle rette corrisposte ai rispettivi istituti scolastici.».

Conseguente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «400,3 milioni di euro».

28.26

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche ai genitori di alunni e studenti frequentanti scuole paritarie di ogni ordine e grado con riferimento alle rette corrisposte ai rispettivi istituti scolastici. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari ad euro 71,20 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.».

28.27

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il comma 5 è sostituito con il seguente:

«5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 3 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Il credito d'imposta di cui al comma 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.».

28.28

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio», con le seguenti: «con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno».

28.29

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 5, le parole: «marzo, aprile e maggio» sono sostituite dalle seguenti: «marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 400 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

28.30

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 5, secondo periodo le parole: «Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito

d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente» *sono sostituite dalle seguenti*: «Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, compreso gli ordini acquisiti e già firmati dal cliente per le agenzie di viaggio ed i *tour operator* rientranti nel regime speciale dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972 n. 633, nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente».

28.31

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, le parole*: «di almeno il cinquanta per cento», *sono sostituite dalle seguenti*: «di almeno il trentatré per cento»;

b) *sostituire il comma 10 con il seguente*:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.074,1 milioni di euro, si provvede:

1) quanto a 1.424,1 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265;

2) quanto a 650 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020 nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

28.32

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «cinquanta per cento» *con le seguenti*: «trentatré per cento».

28.33

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «dei mesi di marzo, aprile e maggio» *con le seguenti*: «dei mesi da marzo 2020 a dicembre 2020».

28.34

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno», *con le seguenti*: «e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

28.35

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «e per le strutture turistiche ricettive con attività solo stagionali con

riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno» *con le seguenti*: «e per le strutture turistico ricettive con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sopprimere le parole: «di 475,3 milioni di euro per l'anno 2020 e».

28.36

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ove non possibile avere come riferimento la diminuzione di fatturato o dei corrispettivi nel mese del periodo d'imposta precedente, in caso di attività di nuova apertura si considera la media ponderata del fatturato dei soli mesi di apertura».

28.37

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni».

28.38

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.».

28.39

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il soggetto avente diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso o della cessione ai sensi dell'articolo 122, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore o concedente esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto e nei successivi in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma».

28.40

[Pagano](#)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai proprietari d'immobili che hanno in corso procedure di sfratto o che hanno già ottenuto lo sfratto esecutivo, in attesa dell'accesso dell'ufficiale giudiziario per il rilascio dell'immobile è riconosciuto un contributo pari al canone dell'immobile locato. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 300 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

28.0.1

[Ferro](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 28- *bis*.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: "compresi i manufatti di cui al l'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate"».

Art. 28-*bis*

28-bis.0.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *ter*.

(Credito d'imposta attività commerciali)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "al mese di marzo" con le seguenti: "ai mesi di marzo e aprile" e aggiungere, in fine, le parole: "ovvero, a condizione che siano destinati all'esercizio nei confronti del pubblico di attività di al dettaglio, anche se censiti nella categoria catastale D/8";

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 è riconosciuto anche in relazione ai canoni relativi a contratti di affitto di azienda o di rami di azienda che, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 35, comma 10-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assimilati alle locazioni di fabbricati ai fini dell'applicazione delle imposte indirette, in ogni caso, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile, il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 è riconosciuto quando la parte prevalente dei canoni è destinata alla remunerazione dell'uso di immobili inclusi nelle categorie catastali di cui al precedente comma 1.

1-*ter*. In accordo tra le parti contraenti, il credito d'imposta può essere attribuito al locatore ed imputato, esclusivamente al valore nominale, in conto pagamento del canone, al momento della corresponsione del canone stesso.";

c) ai comma 2, aggiungere in fine le parole: ", senza limiti di importo, anche nell'ipotesi di cui al comma 1.

2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari-percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge-28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun- anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

28-bis.0.2

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 28- *ter*.

(Agevolazioni per le attività d'impresa di intrattenimento ed esenzione IMU)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili rientranti nella categoria catastale C/4 che riconoscano al conduttore o all'affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordato per ciascun mese.

2. Per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/4, D/3 e D/6 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.

3. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

28-bis.0.3

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 28- *ter*.

(Credito d'imposta per il settore sportivo)

1. Alle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi ai primo.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si

manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

28-bis.0.4

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *ter*.

(Cessione di crediti per canoni di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:

"14-*bis*. Al fine di sostenere gli operatori delle categorie infra specificate e favorire soluzioni condivise fra tali operatori e i relativi creditori, in alternativa anche parziale al finanziamento di cui al comma 1, alle imprese che vantano crediti per canoni di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda, e relative spese, verso soggetti operanti nei settori del commercio al dettaglio o all'ingrosso, delle attività para-commerciali, di somministrazione e artigianali alimentari e non alimentari, dei pubblici esercizi, dello sport e del tempo libero, dell'intrattenimento e dello spettacolo, è consentito cedere pro soluto a banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia un importo dei suddetti crediti il cui valore nominale corrisponda al massimo al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa nell'esercizio precedente.

14-*ter*. L'incasso dei suddetti crediti ceduti pro soluto è garantito da SACE, in favore di banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, ai sensi del precedente comma 2, alle condizioni e nei termini ivi previsti, fermo restando che:

a) la cessione pro soluto di cui al presente comma può essere effettuata dalle imprese beneficiarie anche in più blocchi o fasi, purché entro il 31 dicembre 2020, per crediti (i) nascenti da contratti di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda stipulati entro il 23 febbraio 2020, (ii) aventi una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e (iii) un valore nominale complessivamente non superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa beneficiaria nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3;

b) il debitore ceduto deve (i) essere in possesso, alle date ivi indicate, dei medesimi requisiti previsti per l'impresa beneficiaria dalla lettera *b)* del precedente comma 2, e (ii) non essere assoggettato, alla data della cessione, a procedure di fallimento, di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per effetto di istanze o ricorsi presentati e/o di provvedimenti emanati al di fuori del periodo di improcedibilità di cui al successivo articolo 10;

c) la cessione pro soluto dei crediti deve essere stata accettata dal debitore ceduto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1264 del codice civile;

d) la cessione pro soluto dei crediti non comporta, in deroga all'articolo 1263 del codice civile, il trasferimento delle eventuali garanzie, personali o reali, accessorie al credito ceduto e/o al rapporto sottostante;

e) la garanzia copre la percentuale dell'importo nominale dei crediti ceduti pro soluto, determinata in relazione alle caratteristiche di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera *d)* del precedente comma 2, valutate, ai sensi del precedente comma 4, avendo riguardo all'impresa del debitore ceduto, anziché con riguardo alle caratteristiche dell'impresa beneficiaria cedente il credito;

f) il controvalore della cessione pro soluto è pari al valore nominale dei crediti ceduti, fermi i limiti di cui alla precedente lettera *a)*, al netto degli interessi che sarebbero stati applicati dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per concedere all'impresa beneficiaria i finanziamenti di cui al comma 1, con riferimento a una durata del prestito corrispondente alla durata media dei crediti ceduti intendendosi per durata quella compresa fra la data di erogazione del relativo controvalore in favore dell'impresa beneficiaria cedente il credito e la data di scadenza di pagamento del credito ceduto indicata in fattura;

g) gli interessi di sconto di cui alla precedente lettera f) includono le commissioni di garanzia che saranno corrisposte a SACE dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia cessionaria dei crediti, nelle proporzioni previste dalla lettera e) del precedente comma 2.

14-*quater*. È possibile beneficiare sia della suddetta cessione dei crediti pro soluto che dei finanziamenti di cui al comma 1, a condizione che l'importo cumulativo richiesto da una singola impresa beneficiaria non sia superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dalla stessa nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3. Per quanto compatibili e non in contrasto le disposizioni sui finanziamenti di cui ai commi da 1 a 14 si applicano alla presente cessione pro soluto dei crediti.

14-*quinquies*. L'adempimento degli impegni e delle previsioni di cui al presente articolo è applicabile fatti salvi gli obblighi di legge pro tempore vigenti e nei limiti in cui non comporti la violazione di obblighi assunti con atti aventi data certa non successivi al 31 dicembre 2019."».

28-bis.0.5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *ter*.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

28-bis.0.6

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 28- *ter*.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. All'articolo 28, al comma 3, dopo le parole: "agrituristiche", inserire le seguenti: "ed alle attività di cui all'allegato 1."».

Conseguentemente:

All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 13, le parole: «96 per cento», sono sostituite con le seguenti: «86 per cento»;*

2) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 98 per cento del loro ammontare».

Allegato 1:

- 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di *stand* di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);

- 93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;

- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie - organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera;

- 93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;

- 56.21.00 *Catering* per eventi; *banqueting* - servizio di *catering* per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie.

28-bis.0.7

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 28- *ter*.

(Credito d'imposta e ulteriori misure a sostegno dello Sport)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle federazioni sportive nazionali, appartenenti alla Lega italiana calcio professionistico, ovvero le società sportive che stipulano con gli atleti contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché soggetti che gestiscono stadi e impianti sportivi, possono richiedere per l'anno 2020 l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.

2. Agli stessi soggetti è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/4 e D6.

3. Le spese effettuate nell'anno 2020, sostenute dalle società calcistiche aderenti al Lega italiana calcio professionistico, per l'iscrizione associativa e per l'iscrizione al campionato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili nella misura pari all'80 per cento dagli oneri sostenuti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

28-bis.0.8

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** è inserito il seguente:

«Art. 28- *ter*.

(Cedolare secca canoni locali a uso commerciale)

1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

2. L'IMU relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 300 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

28-bis.0.9

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo**, inserire il seguente:

«Art. 28- *ter*.

1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.

2. L'IMU relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.».

Art. 29

29.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 1, dopo le parole: «abitazioni in locazione», aggiungere le seguenti: «comprese quelle assegnate in godimento o in locazione ai soci delle cooperative edilizie di abitazione.».

29.2

[Calandrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «160 milioni», con le seguenti: «253 milioni».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 101 e 102.

29.0.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Contributo locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Ai soggetti esercenti attività di impresa con domicilio fiscale nella propria regione di residenza alla data del 31 dicembre 2019 e in possesso di un contratto di locazione per uso non abitativo regolarmente registrato, che abbiano avuto, a far data dal 9 marzo 2020 e fino alla conclusione del periodo emergenziale un fatturato medio giornaliero inferiore di oltre il 50 per cento rispetto alla media giornaliera annua, verrà erogato un contributo a fondo perduto per il pagamento dei canoni di locazione dei mesi di marzo, aprile e maggio nella misura del 40 per cento dell'importo del canone mensile.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota

come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

29.0.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 29- *bis*.

(Ulteriori misure di sostegno finanziario)

1. All'articolo 56, comma 2, alinea, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "le imprese come definite dal comma 5" inserire le seguenti: "gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale oggetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,"».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e organismi di investimento collettivo del risparmio colpite dall'epidemia di COVID-19».

Art. 30

30.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

L'articolo, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. *-(Contributi a fondo perduto per il pagamento delle utenze domestiche) - 1.* Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla concessione di contributi a fondo perduto a beneficio di imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa che si trovano di fronte a una carenza o indisponibilità di liquidità. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto di quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C n. 1863/2020, come di seguito specificato.

2. Ciascun richiedente riceve un contributo fino ad un massimo di 800.000,00 euro, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Il contributo verrà erogato alle imprese di cui al comma 1 che non erano imprese in difficoltà (ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) al 31 dicembre 2019.

3. In presenza dei requisiti indicati dai commi che precedono le imprese e le persone fisiche esercenti attività di impresa saranno ammesse al contributo in ragione della priorità temporale delle richieste di erogazione, fino all'esaurimento della dotazione prevista dal comma 1.

4. Il contributo a fondo perduto è concesso sulla base di un *budget* previsionale predisposto dai soggetti richiedenti al momento della presentazione dell'istanza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beneficiari dei contributi di cui al comma 1 e forniti ulteriori dettagli inerenti al processo di gestione complessiva della misura, l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione del contributo (ivi incluso in

merito al contenuto del *budget* previsionale) e sono pubblicati gli schemi per la presentazione delle domande, delle richieste di erogazione, nonché l'articolazione dei criteri di valutazione in parametri e le modalità di corresponsione del contributo.

5. L'istruttoria si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta. Il contributo verrà erogato entro cinque giorni dalla conclusione dell'istruttoria, e in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

6. I soggetti beneficiari della misura sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente per sostenere i pagamenti delle utenze domestiche.

7. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014; n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

30.2

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

L'articolo, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - (*Sospensione dei pagamenti delle utenze*) - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione, dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni di tutto il territorio nazionale.

2. I pagamenti sospesi di cui al precedente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione in dieci anni con rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2021.

3. Entro trenta-giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti disciplina, ove opportuno, le modalità per la relativa copertura dell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito con legge 4 giugno 1938, n. 80, avviene senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.».

30.3

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole:* «Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020,» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per i mesi da maggio a dicembre 2020»;

b) *al comma 2, le parole:* «e il 31 luglio 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «e il 31 dicembre 2020»;

c) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede:

1) quanto a 600 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265;

2) quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»;

d) *dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 aprile 2021. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema».

30.4

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020» sono sostituite da: «Per i mesi da maggio a ottobre 2020»;*

b) *al comma 2, le parole: «tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020» sono sostituite da: «tra il 1° maggio e il 31 ottobre»;*

c) *conseguentemente al comma 3, primo periodo, le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.200 milioni di euro».*

30.5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per le sole aziende operanti nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si estendono altresì ai mesi di febbraio 2020, marzo 2020 e aprile 2020, ovvero per il periodo in cui le attività rientranti nei predetti settori hanno subito la chiusura forzata in ottemperanza alle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da COVID-19.».

Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

30.6

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche in relazione a quanto disposto dalle Delibere Arerà 116/2020/R/com e 149/2020/R/com, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, dispone che venditori di energia elettrica e gas corrispondono alle imprese di distribuzione e trasporto gli oneri relativi alle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore, gli oneri generali di sistema e dispacciamento fatturati presso i clienti finali successivamente al 1° febbraio 2020 e fino al 31 ottobre 2020, solo se effettivamente riscossi. Con provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente viene disposta l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento delle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore e degli oneri generali di sistema».

30.7

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, anche in relazione a quanto disposto dalle Delibere Arerà 116/2020/R/com e 149/2020/R/com,

l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, dispone che i venditori di energia elettrica e gas corrispondono alle imprese di distribuzione e trasporto gli oneri relativi alle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore, gli oneri generali di sistema e dispacciamento fatturati presso i clienti finali successivamente al 1° febbraio 2020 e fino al 31 ottobre 2020, solo se effettivamente riscossi. Con provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente viene disposta l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento delle tariffe di trasporto, distribuzione e gestione del contatore e degli oneri generali di sistema.».

30.0.1

[Lucidi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 30- *bis*.

1. All'articolo 13, comma 6-*bis*, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, le parole: "eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021" sono sostituite dalle seguenti: "eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 350 milioni di euro per il 2020 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2021".

2. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30, le parole: "può adottare," sono sostituite dalle seguenti: "adotta entro 3 mesi", e dopo le parole: "nei limiti degli stanziamenti assegnati," sono inserite le seguenti: "anche ai fondo di cui all'articolo 13 comma-6-*bis* del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,".».

Art. 30-*bis*

30-*bis*.0.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 30- *ter*.

(Misure a sostegno della valorizzazione delle risorse energetiche)

1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia.";

b) il comma 6 è soppresso;

c) il comma 7 è soppresso;

d) al comma 8, il sesto periodo è soppresso;

e) il comma 13 è soppresso.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinato, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate dal relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nei cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con i relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

30-bis.0.2

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 30- *ter*.

(Misure a sostegno della valorizzazione delle risorse energetiche)

1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione, del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia.";

b) il comma 6 è soppresso;

c) il comma 7 è soppresso;

d) al comma 8, il sesto periodo è soppresso;

e) il comma 13 è soppresso.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinato, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate dal relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nel cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con i relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

30-bis.0.3

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 30- *ter*.

(Misure a sostegno della valorizzazione delle risorse energetiche)

1. Allo scopo di garantire l'attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse

energetiche nazionali; all'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi in corso, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di permessi di prospezione o ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi sono consentiti. Fino all'adozione del PiTESAI, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia.";

b) il comma 6 è soppresso;

c) il comma 7 è soppresso;

d) al comma 8, il sesto periodo è soppresso;

e) il comma 13 è soppresso.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinato, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate da! relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nel cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con i relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

30-bis.0.4

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30- *ter*.

(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui ai precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL

definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.».

30-bis.0.5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 30- *ter*.

(Utilizzo delle perdite fiscali pregresse)

1. Nel periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, le disposizioni relative alla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio in crediti d'imposta, previste dall'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio per le perdite pregresse di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ovvero al beneficio fiscale teorico connesso all'utilizzo delle predette perdite ai sensi del citato articolo 84, laddove le corrispondenti attività per imposte anticipate non siano state rilevate in bilancio.

2. La trasformazione di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione defilando da parte dell'assemblea dei soci, o dei diversi organi competenti per legge, dal quale risultino le predette attività per imposte anticipate, ovvero il beneficio fiscale teorico connesso all'utilizzo delle predette perdite ai sensi del citato articolo 84, laddove le corrispondenti attività per imposte anticipate non siano state rilevate in bilancio per l'incertezza del relativo recupero, e determina l'inutilizzabilità delle corrispondenti perdite pregresse ai fini del computo in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi stabilito dal citato articolo 84.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto ai valore nominale secondo quanto previsto, dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite modalità di attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come /reddito di cittadinanza/ di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

30-bis.0.6

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30- *ter*.

(Rateizzazione dei pagamenti delle utenze per le aziende agricole)

1. All'articolo 72-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere:

"1-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in riferimento ai settori di cui al comma 1, la competente autorità di regolazione, al termine della sospensione temporanea, con propri provvedimenti, introduce norme per la rateizzazione in non meno di 60 mesi della fattura di conguaglio."».

30-bis.0.7

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 30- *ter*

1. All'articolo 13, comma 6-*bis*, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, le parole: "eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021" sono sostituite dalle seguenti: "eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 350 milioni di euro per il 2020 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2021".

2. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30, le parole: "può adottare," sono sostituite dalle seguenti: "adotta entro 3 mesi", e dopo le parole: "nei limiti degli stanziamenti assegnati," sono inserite le seguenti: "anche al fondo di cui all'articolo 13 comma 6-*bis* del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,"».

30-bis.0.8

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 30- *ter*.

(Sospensione dei pagamenti dei costi fissi delle utenze per gli impianti sportivi)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino all'8 marzo 2021, dei termini di pagamento dei costi fissi delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per gli impianti sportivi situati su tutto il territorio nazionale.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.».

30-bis.0.9

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo**, è inserito il seguente:

«Art. 30- *ter*.

(Estensione del credito imposta per la quotazione)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 89 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta spettante in relazione ai costi di consulenza finalizzati all'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai portali di *equity crowdfunding* iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

30-bis.0.10

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30- *ter*.

(Rateizzazione dei pagamenti delle utenze per le aziende agricole)

1. All'articolo 72-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la legge di 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, aggiungere:

"1-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in riferimento ai settori di cui al comma 1, la competente autorità di regolazione, al termine della sospensione temporanea, con propri provvedimenti, introduce norme per la rateizzazione in non meno di 60 mesi della fattura di conguaglio."».

Art. 31

31.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-*bis*) Per le imprese colpite dall'emergenza COVID-19 che hanno sede nel territorio dei comuni già fortemente penalizzati da calamità naturali occorse in data successiva al 1° gennaio 2015, l'importo del prestito assistito da garanzia di cui alla lettera c) del presente comma, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi all'anno fiscale precedente la calamità e all'anno fiscale 2019. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle garanzie dirette richieste ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c)."».

31.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3.1. Sono assegnati ad ISMEA ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 per il potenziamento della Cambiale agraria e pesca autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020 nell'ambito del Sezione 3.1. del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID", a favore delle imprese che operano nel settore agricolo, dell'agriturismo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

31.3

[Calandrini](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «213 milioni».

Conseguentemente gli articoli 101 e 102 sono soppressi.

Art. 31-bis

31-bis.0.1

[Calandrini](#)

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 3- *ter*.

(Istituzione del Fondo per interventi di sostegno delle farmacie rurali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2020, 2021 e 2022, il Fondo per interventi di sostegno delle farmacie rurali, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione annua di 50 milioni di euro.

2. La dotazione del Fondo è destinata all'erogazione di contributi per assicurare la continuità del funzionamento delle farmacie rurali, individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, che versano in uno stato di crisi economica tale da compromettere la regolarità e la continuità dell'attività di impresa ovvero determinarne la cessazione.

3. I contributi previsti dal comma 2 sono erogati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 4 e sulla base dei seguenti criteri:

- a) popolazione residente nella località in cui opera la farmacia;
- b) distanza intercorrente tra la località in cui ha sede la farmacia e il capoluogo di provincia;
- c) fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA;
- d) numero di notti di turno effettuate in un anno.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

5. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

31-bis.0.2

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 31- *ter*.

(Ristoro danni imprese commerciali)

1. Per le imprese commerciali che esercitino l'attività nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, che, a seguito degli eventi calamitosi, abbiano trasferito la loro sede in locali di metratura inferiore e che conseguentemente subiranno ulteriori danni a seguito dei protocolli di distanziamento sociale previsti per le riaperture nelle fasi successive all'emergenza

sanitaria da COVID-19, è costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero delle attività produttive, un fondo con dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2020.

2. Le modalità e i criteri di ripartizione del fondo tra le imprese-di cui al comma 14-*bis*, sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 14-*bis* e 14-*ter*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».

31-bis.0.3

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo**, inserire il seguente:

«Art. 31- *ter*.

(Beneficiari ammissibili al Fondo di garanzia PMI)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *m*) dopo le parole: "Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi", inserire le seguenti: "e di mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria iscritti nei rispettivi elenchi tenuti dall'Organismo agenti e mediatori";

b) alla lettera *n*) dopo le parole: "in favore dei soggetti beneficiari", inserire le seguenti: "di cui alla precedente lettera *m*).».

Art. 33

33.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo il *comma 1*, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385", inserire le seguenti: "e dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,";

b) dopo le parole: "in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" inserire le seguenti: "e, rispettivamente, come definita dalle disposizioni della Consob relative alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori.».

Art. 34

34.0.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 34- *bis*.

(Proroga dei termini per le limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49, comma 3-*bis* e all'articolo 63, comma 1-*ter* del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sostituire le parole: "1º luglio 2020" con le seguenti: "1º luglio 2021"».

Art. 35

35.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il *comma 5* inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti urbani, SACE S.p.A. acquisisce i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per servizi, certificati mediante l'apposita piattaforma elettronica. SACE S.p.A. liquida entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta da parte dell'impresa l'ammontare dei crediti trasferiti».

35.0.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 35- *bis*.

(Finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Al fine di ampliare le attività del microcredito sociale per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 13 del decreto-legge del 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti fino a 5000 euro, non assistiti da garanzia reale, con garanzia diretta e percentuale di copertura pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi ad un solo soggetto di un nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari propri o del nucleo familiare, con particolare riguardo all'approvvigionamento di beni per il consumo alimentare e alle spese per il pagamento e alle spese per il pagamento di corsi di istruzione superiore⁷ universitari e di specializzazione, inclusi i costi di materiale didattico, vitto ed alloggio per la frequentazione degli stessi.

L'Ente Nazionale per il Microcredito coordina gli interventi e l'affiancamento dei servizi ausiliari e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. In materia di tasso effettivo globale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto n. 176 del 2014."».

35.0.2

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 35- *bis*.

(Gestione di fondi Confidi vigilati)

1. I Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.

2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma 1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea».

35.0.3

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 35- *bis*.

(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)

1. Al fine di assicurare maggiore liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, all'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "in via residue" sono sostituite dalle seguenti: "in via non prevalente"».

35.0.4

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 35- *bis*.

1. All'articolo 1, comma 14-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: "primaria agenzia di *rating*" sono aggiunte le seguenti: "o dal modello interno di *rating* delle banche"».

Art. 36

36.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 36- *bis*.

(Disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia PMI)

1. La garanzia di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è concessa anche alle imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti».

Art. 38

38.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, dopo le parole: «*business angels*» aggiungere le seguenti: «*Innovation broker*».

38.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 2-*bis*, aggiungere i seguenti:

«2-*ter*. Le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, che abbiano in essere esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono avvalersi, previa comunicazione secondo le modalità indicate all'articolo 56, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, delle seguenti misure di sostegno in relazione alla crisi causata dall'epidemia da COVID-19:

a) le aperture di credito a revoca non possono essere revocate o cancellate, in tutto o in parte, sia per la parte utilizzata che per quella accordata, per 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra;

b) i prestiti non rateali con scadenza entro il 30 settembre 2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra;

c) il pagamento delle rate, sia in linea capitale che interessi, dei mutui e degli altri finanziamenti, ivi inclusi i canoni di leasing, a rimborso rateale è sospeso per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra e le rate oggetto di sospensione sono dilazionate alla fine del piano di ammortamento in corso, salvo diverso accordo tra le parti. Il creditore, per il medesimo termine massimo di 12 mesi, non potrà attivare alcun diverso rimedio contrattuale che gli consenta di richiedere anticipatamente il pagamento di tutto o parte dell'importo dovuto.

2-*quater*. Al fine di incentivare studi e sperimentazioni utili per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, è altresì previsto un credito d'imposta di importo pari al 50

per cento delle spese sostenute dalle *start-up* e dalle PMI innovative nei corso dell'anno 2020 per favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, utilizzabile in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate.».

Conseguentemente, al comma 19 sono infine aggiunte le seguenti parole: «Ai maggiori oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

38.3

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, infine, inserire il seguente periodo: «La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al paragrafo precedente riconosciuti a ciascuna *start-up* innovativa e PMI innovativa, è pari ad un massimo di quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte da ciascuna *start-up* innovativa e PMI innovativa con un cap per singolo investimento di 1 milione di euro»;*

b) *al comma 7, n. 3, sostituire le parole: «euro 100.000» con le seguenti: «euro 300.000»;*

c) *al comma 7, infine, aggiungere il seguente numero:*

«4) La detrazione di cui al presente articolo spetta in precedenza alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, e fino all'ammontare di investimento di cui al comma 3. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al comma 3, è ammessa esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179.»;

d) *il comma 8 è sostituito dal seguente:*

«8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

"9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. La detrazione di cui al presente comma spetta in precedenza alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla quota parte di investimento che eccede il limite di cui al periodo precedente, è ammessa esclusivamente la detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179."»;

e) *dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

38.4

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l'emergenza derivante

dalla diffusione del COVID-19, all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "università e istituti di ricerca" sono aggiunte le seguenti: "nonché con *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33"».

38.5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 198, dopo le parole: "31 dicembre 2019" inserire le seguenti: "e fino a! periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024";

b) al comma 199, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Possono altresì accedere al credito d'imposta le imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201 nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui ai decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996.";

c) al comma 203, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: "Per le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura del cinquanta per cento della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.";

d) al comma 204, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205.";

e) al comma 206, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: "Il precedente periodo non si applica alle imprese che ricevono risposta favorevole da parte dell'Agenzia delle entrate all'istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dai requisiti d'investimento di cui al comma 1 del menzionato articolo 2, ed avente ad oggetto l'ammissibilità delle attività e l'eleggibilità dei costi ai fini del credito d'imposta. L'Agenzia delle entrate acquisisce il parere del Ministero dello sviluppo economico in relazione ai quesiti che comportano accertamenti di natura tecnica. Alle istanze di interpello di cui ai precedenti periodi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con esclusione del disposto di cui al comma 2, secondo periodo"».

38.6

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) è costituita da non più di settantadue mesi";

b) all'articolo 26, comma 8, secondo periodo, le parole: "quinto anno" sono sostituite dalle seguenti: "sesto anno";

c) all'articolo 28, comma 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni";

d) all'articolo 31, comma 4, primo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni"».

38.7

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Ai comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «è prorogato di 12 mesi» *aggiungere le seguenti:* «ed entra in vigore dal 1° febbraio 2020, data relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.»;

b) *l'ultimo periodo:* «Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.» *è soppresso.*

38.8

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Ai commi 7 e 8 dopo le parole: «investimento collettivo del risparmio» *aggiungere le seguenti:* «o altre società di capitale».

38.9

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, capoverso* «Art. 29-bis», *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.»;

b) *al comma 8, capoverso 9-ter, al primo periodo, dopo le parole:* «che investono prevalentemente in PMI innovative;» *sono aggiunte le seguenti:* «l'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo;».

38.10

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Alla rubrica dell'articolo 38, dopo le parole: «delle start-up» *aggiungere le seguenti:* «e delle PMI».

Art. 38-bis

38-bis.1

[Richetti](#)

Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Al comma 202 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "ideazione estetica" le seguenti: "svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafico, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari" sono sostituite da: "ideazione estetica, digitalizzazione, commercializzazione attraverso tecnologie dedicate svolte dalle imprese operanti nei settori del tessile e della moda, delle pelletterie, delle calzature, dell'oreficeria, dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti, campionari, collezioni, eventi per il lancio del prodotto, *showroom* di vendita dedicata, fissi o temporanei dislocati sul territorio nazionale".

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede ai sensi dell'articolo 265».

Art. 38-quater

38-quater.0.1

[Richetti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 38- **quinquies**.

(Misure in favore dell'abbattimento dei canoni di locazione e di affitto commerciale per il recupero di liquidità)

1. L'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Art. 65. - *(Abbattimento dei canoni di locazione e di affitto commerciale per il recupero di liquidità)* - 1. Al fine di favorire la ripresa economica ed un recupero di liquidità per le famiglie e le categorie imprenditoriali maggiormente colpite dalla crisi sanitaria, i proprietari di immobili e fabbricati locati ad uso abitativo che abbiano optato per il regime della cedolare secca, che applicano una riduzione di almeno il 50 per cento del canone indicato nel contratto, per le mensilità a decorrere da aprile 2020 compreso e non oltre dicembre 2020, hanno diritto all'abbattimento del 40 per cento dell'importo dovuto a titolo di imposta sull'ammontare relativo al canone effettivamente percepito. I proprietari di immobili e fabbricati concessi in affitto ad uso commerciale, anche locati con contratti di affitto di ramo d'azienda o *leasing*, che abbiano optato per il regime della cedolare secca, che applicano una riduzione di almeno il 50 per cento del canone indicato nel contratto, per le mensilità a decorrere da aprile 2020 compreso e non oltre dicembre 2020, per controbilanciare le mancate entrate derivanti dalla rinuncia al canone o a parte di esso, possono dedurre dall'imponibile una quota pari ai 60 per cento dell'importo rinunciato, che non concorre alla formazione della base imponibile.

2. La presente agevolazione può essere cumulata con le altre agevolazioni eventualmente previste per le spese sostenute per l'amministrazione straordinaria dell'immobile o del fabbricato nello stesso periodo.

3. L'importo del canone o dei canoni oggetto di rinuncia in ogni caso non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

4. Al conduttore, o al genitore o ascendente che abbia assunto la garanzia o che adempia al pagamento dei canoni mensili in luogo del conduttore nelle locazioni ad uso abitativo, spetta una deduzione dell'intero importo del canone effettivamente pagato dall'imponibile riferito al periodo compreso tra i mesi da aprile a dicembre 2020.

5. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi di rapporto periodico, continuativo o reiterato con operatori del settore turistico, finalizzato alla frequenza universitaria o allo svolgimento della propria attività lavorativa stagionale, con contratto a termine o come docente fuori sede, che sia risultante da accordi redatti e sottoscritti in forma scritta, il fruitore del servizio, periodico, continuativo o reiterato che effettua il pagamento del servizio su base periodica predefinita nel contratto, o il genitore o l'ascendente dello studente universitari che effettua il pagamento del servizio su base periodica predefinita nel contratto quando il fruitore sia iscritto presso una delle Università locate nello stesso Comune o nella stessa area di Città metropolitana in cui si trova l'immobile che non coincida con il luogo di residenza del conduttore e del genitore o ascendente obbligato o garante. Il beneficio si applica sia all'operatore del settore turistico che al fruitore del servizio o al genitore o ascendente del fruitore studente universitario.

6. Il beneficio applicabile ai contratti di locazione ad uso abitativo previsto dal presente articolo viene concesso previa presentazione all'Agenzia delle entrate di apposita istanza, in carta libera o con modulo messo a disposizione dalla medesima e reso disponibile anche per la presentazione *online*, in cui devono essere indicati: le parti del contratto; l'immobile o la porzione di esso oggetto del contratto di locazione e della relativa rinuncia temporanea e parziale al canone; il numero di registrazione del contratto; la quota di locazione mensile e la suddivisione tra i diversi conduttori, ove ce ne siano più d'uno; l'importo mensile al quale il locatore rinuncia; le modalità con cui viene effettuato il pagamento da parte del conduttore; la certificazione di iscrizione e frequenza all'Università per l'A.A. 2019/2020,

il contratto di lavoro stagionale o a termine o l'atto di conferimento dell'incarico da docente, fuori dal Comune o dall'area metropolitana di residenza. Il conduttore ed il locatore conservano copia dei pagamenti effettuati dai quali si evinca la riduzione dei canoni per il periodo concordato.

7. Per il beneficio applicabile ai contratti di affitto commerciale la rinuncia ai canoni deve essere formalizzata con scambio di corrispondenza tra le parti avente data certa, preferibilmente via posta elettronica certificata, e da cui possa desumersi l'identità del rinunciante a decorrere dai canoni di competenza del mese di aprile 2020 sino a dicembre 2020. La documentazione comprovante la rinuncia e la conseguente mancata entrata per il proprietario dovrà essere conservata dalle parti e messa a disposizione di eventuali ulteriori chiarimenti su richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

8. L'agevolazione si applica a decorrere dal canone relativo al mese in cui viene raggiunto l'accordo tra le parti.

9. Per le unità immobiliari messe gratuitamente a disposizione di Enti o privati allo scopo di agevolare le operazioni sanitarie connesse all'emergenza COVID-19 si applica l'esenzione totale dal reddito per i fabbricati e gli immobili destinati a tali finalità, per tutto il periodo di messa a disposizione e in ogni caso per un periodo non inferiore a sei mesi. Per il periodo di sei mesi, o per quello superiore di effettiva messa a disposizione del fabbricato o dell'immobile per fronteggiare la crisi sanitaria, al proprietario del fabbricato o dell'immobile spetta la deduzione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché degli importi versati per le utenze domestiche. La messa a disposizione deve essere formalizzata con autocertificazione sottoscritta da entrambe le parti, comprovata con documentazione in forma libera da cui possa desumersi l'effettivo utilizzo secondo la finalità di contribuire a fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. La relativa documentazione deve essere conservata dalle parti e messa a disposizione di eventuali ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate".

2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265».

38-quater.0.2

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 38- *quinquies*.

(Modifiche alla disciplina fiscale dei ristorni)

1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi: "Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 6 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa."

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Art. 39

39.1

[Ciriani](#), [Calandrini](#)

Sopprimere i commi 1 e 4.

39.2

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 4 dopo le parole: «di consulenti ed esperti» aggiungere le seguenti: «tra i quali i dottori agronomi e i dottori forestali».

39.3

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 5-bis inserire il seguente:

«5-ter. Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 9 aprile al 31 maggio 2020, derivanti da comunicazioni di irregolarità emesse a seguito delle attività di controllo automatizzato ai sensi degli articoli 36-bis, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».

39.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 39- bis.

(Approvazione bilanci società)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 107 del decreto legislativo 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020"».

39.0.2

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 39- bis.

(Disposizione temporanea in materia di gestione dell'impresa)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per il periodo di cui al comma 1, non si applica il dovere di cui all'articolo 2086, comma 2, del codice civile, di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"».

Conseguentemente, nella rubrica sono inserite, infine, le seguenti parole: «e gestione dell'impresa».

39.0.3

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 39- bis.

(Operazioni di dilazioni pagamento debiti commerciali)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: "operazione finanziaria" inserire le seguenti: ", ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla

concessione del crediti in Italia"».

39.0.4

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 39- *bis*.

(Abolizione del concordato in continuità aziendale)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è inserito il seguente comma:

"6. L'articolo 186-*bis* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, è soppresso"».

39.0.5

[Ciriani](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo**, inserire il seguente:

«Art. 39- *bis*.

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "COVID-19", gli Istituti bancari concedono alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Parimenti per le aziende non affidate ma con credibilità dimostrabile attraverso bilanci in positivo e regolarità contributiva si provvede all'affidamento pari ad 1/12 del fatturato riferito all'ultimo bilancio depositato.

2. Sono da considerare rinnovate in automatico, quindi da non ritenersi insolute, le ricevute bancarie dei mesi di marzo e aprile 2020 per le quali vi è stato il mancato pagamento.

3. Lo Stato, anche per mezzo di enti dallo stesso partecipati, presta garanzia totale e sovrana agli istituti di credito.

4. Al fine della classificazione da parte degli istituti di credito dei requisiti delle aziende si opera mediante autocertificazione senza ulteriori procedure di accertamento restando valide le istruttorie precedenti. Per le società non affidate la autocertificazione è sostituita dalla presentazione dell'ultimo bilancio depositato nonché della regolarità contributiva. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle normali fattispecie di punibilità.».

Art. 40

40.0.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 40- *bis*.

(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca.)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca. (*Hotellerie, Restaurant, Café*), che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1º marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel

limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

40.0.2

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40- *bis*.

(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca.)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca. (*Hotellerie, Restaurant Café*), che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1º marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

40.0.3

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40- *bis*.

(Misure di sostegno alle imprese artigiane, alle botteghe e ai laboratori dei mestieri)

1. Alle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, alle botteghe e ai laboratori dei mestieri, aventi sede in Italia, che producono beni storici artigianali, articoli in vetro di Murano e imbarcazioni tradizionali, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1º marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente dal 1º marzo 2020 al 31 dicembre 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel

limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

40.0.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40- *bis*.

(Misure di sostegno alle imprese artigiane, alle botteghe e ai laboratori dei mestieri)

1. Alle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, alle botteghe e ai laboratori dei mestieri, aventi sede in Italia, che producono beni storici artigianali, articoli in vetro di murano e imbarcazioni tradizionali, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1º marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente dal 10 marzo 2020 al 31 dicembre 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

40.0.5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40- *bis*.

(Misure di sostegno alle imprese del settore orafo-argentiero-gioielliero)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argentiero-gioielliero, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1º marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le

modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

40.0.6

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40- *bis*.

(Misure di sostegno alle imprese del settore orafa-argentiero-gioielliero)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafa-argentiero-gioielliero, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciute, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

40.0.7

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40- *bis*.

(Misure di sostegno alle imprese del settore orafa-argentiero-gioielliero)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafa-argentiero-gioielliero, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

Art. 41

41.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini del raggiungimento degli obblighi nazionali fissati dall'Unione europea e della salvaguardia dei livelli di occupazione, dell'interesse pubblico alla riduzione dei consumi energetici, dell'affidamento degli operatori economici, ai progetti di efficienza energetica che hanno avuto accesso al meccanismo di cui alle Linee Guida, Allegato A alla delibera dell'Autorità dell'Energia elettrica e del gas del 27 ottobre 2011 - EEN 9/11, ed al decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 65631, e in relazione ai quali il Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a. ha adottato, all'esito di procedimenti avviati oltre il termine di 18 mesi dalla loro approvazione, provvedimenti di annullamento o decadenza comunque denominati, si applicano le seguenti disposizioni:

a) previa istanza del soggetto titolare, i progetti sono riammessi al meccanismo con una decurtazione del 10 per cento dei certificati bianchi originariamente previsti per l'intero periodo della vita utile;

b) il Gestore dei Servizi energetici - GSE S.p.a. ricalcola i certificati bianchi spettanti per ciascun progetto e provvede al recupero di quelli già emessi in eccesso compensandoli, ove possibile, con quelli ancora da emettere;

c) ove la compensazione di cui alla precedente lettera b) non sia possibile, il soggetto titolare sceglie se restituire certificati bianchi o versare il controvalore economico pari alla media delle transazioni di mercato registrate sulla piattaforma di scambio GME nel quadriennio 2013-2016. La restituzione dei certificati bianchi o del controvalore economico avviene, pena la decadenza dal regime di riammissione di cui al presente comma, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Gestore dei Servizi energetici - GSE S.p.a. del numero di certificati bianchi da restituire;

d) le disposizioni del presente comma non si applicano ai casi in cui l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi sia dipeso da condotte penalmente rilevanti, accertate dalla Autorità giudiziaria competente con sentenza passata in giudicato;

e) l'accesso al regime previsto dal presente comma comporta la rinuncia agli eventuali giudizi proposti avverso i provvedimenti di decadenza o annullamento sopra indicati;

f) le disposizioni del presente comma si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati e ai provvedimenti già adottati prima della entrata in vigore del presente decreto-legge, per i quali non sia stata proposta impugnazione nei termini di legge o non sia intervenuta sentenza passata in giudicato».

41.2

[Calandrini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I Certificati Bianchi per le unità di cogenerazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono rilasciati all'operatore richiedente in misura pari all'80 per cento di quanto richiesto entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande al GSE; la restante quota viene rilasciata a conclusione delle procedure per il riconoscimento condotte dal GSE e previste dall'articolo 8 del medesimo decreto entro 90 giorni dalla ricezione delle domande».

41.0.1

[Gasparri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 41- *bis*.

(Misure urgenti per la difesa e il rafforzamento della parità concorrenziale tra imprese)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-*bis*. I soggetti passivi che offrono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere *b*) e *c*), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.

3-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis*, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE".

Art. 42

42.1

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Sopprimere l'articolo.

42.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Fondo per il trasferimento tecnologico», aggiungere le seguenti: «e per lo sviluppo professionale sostenibile».

42.3

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, in fine, inserire il seguente periodo: «Il Fondo per il trasferimento tecnologico opera anche investendo in uno o più fondi per il *venture capital*, ovvero in uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in Fondi per il *venture capital*, istituiti e gestiti dalla SGR o da altre società autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. Una somma non inferiore al 30 per cento della dotazione complessiva è destinata ad investimenti indiretti».

42.4

[Ciriani](#), [Calandrini](#)

Sopprimere il comma 5.

Art. 43

43.1

[Calandrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «213 milioni».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 101 e 102.

Art. 43-*bis*

43-bis.0.1

[Ciriani](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo**, inserire il seguente:

«Art. 43- *ter*.

(Sospensione applicazione indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020 e abolizione limite all'uso del contante)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da

COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-*bis* decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-*bis*.

2. Con la medesima finalità di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche normative:

a) all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-*bis* e 14 sono abrogati;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati».

43-bis.0.2

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 43- *ter*.

(Sgravio contributivo a tutela dei livelli occupazionali)

1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, mantengono almeno l'80 per cento dei livelli occupazionali in forza alla data del 1° febbraio 2020 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal 40 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265».

43-bis.0.3

[Calandrini](#), [Rauti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 43- *ter*.

(Riduzione dei contributi previdenziali a favore degli enti del Terzo Settore)

1. Agli enti del Terzo Settore, comprese le Cooperative Sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale e semiresidenziale comprese tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del 1° comma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, si applica, sino al 1° giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti».

Art. 44

44.1

[De Petris](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Sopprimere i commi da 1-*bis* a 1-*novies*.

44.2

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Sostituire il comma 1-*bis*, con il seguente:

«a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	2.000

21-60	2.000
61-150	1.500

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato ai numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO2g/km	Contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000
61-150	750

».

44.3

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche incentivi per acquisto autovetture a basse emissioni di CO2/Km);

b) alla lettera a), la tabella è sostituita dalla seguente:

CO22g/Km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	4.000
61-110	2.000

c) alla lettera b), la tabella è sostituita dalla seguente:

CO22g/Km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	2.500
61-110	1.000

d) al comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e le parole: «200 milioni» con le seguenti: «690 milioni»;

e) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A partire dalla data di conversione in legge del presente decreto, fino al 31 dicembre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 non trovano applicazione».

44.4

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo il comma 1-novies, aggiungere i seguenti:

«1-decies. All'articolo 1, comma 1036, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "incentivi di carattere nazionale", sono inserite le seguenti: "ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

1-undecies. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico" sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore benzina o ibrido, a 3.500

centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico".

1-*duodecies*. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico" sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a 3.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico".

1-*terdecies*. Alle minori entrate derivanti dai commi 1-*ter* e 1-*quater*, valutate in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

44.0.1

[Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 44- *bis*.

(Incentivi al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante di categoria M1 e N1)

1. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che nell'anno 2020 acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria M1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano pere-la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto un contributo pari al 10 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 8.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

5. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 300 milioni per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

6. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che nell'anno 2020 acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria N1, a

trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL) 1 ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692-del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto un contributo pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 25.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro O, 1, 2, 3 o 4, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011.

7. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000 n. 358.

8; I veicoli usati di cui al comma 6 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

9. Il contributo di cui al comma 6 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

10. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di-imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta-sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'Imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

11. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

- a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
- c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1058, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.

12. Per la concessione del contributo di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 150 milioni per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 131 della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 265, comma 51 del presente decreto.

13, Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Art. 44-*bis*

44-bis.0.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 44- *ter*.

(Premio acquisto veicoli in stock)

1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa oppure un veicolo di categoria NI o N2 nuovo di fabbrica, prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.

3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE e al codice di antifalsificazione.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.

5. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

44-bis.0.2

[Calandrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- *ter*.

(Premio acquisto veicoli in stock)

1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice fino a 30.000 euro IVA esclusa e prodotto in data antecedente al 25 marzo 2020, a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale e regionale.

3. Ai fini dell'identificazione della data di produzione del veicolo, si fa riferimento al certificato di conformità CE di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE e al codice di antifalsificazione.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo.

5. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio».

44-bis.0.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 44- *ter*.

(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO2 ad alimentazione alternativa)

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;

b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.

2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»

44-bis.0.4

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 44- *ter*.

(Incentivi per autovetture tra i 61 e 95 g/km CO2 ad alimentazione alternativa)

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica ad alimentazione alternativa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 257 del 2016 di recepimento della Direttiva 2014/94/Eu e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 18.000 euro IVA esclusa, da immatricolare entro il 30 aprile 2021, è riconosciuto:

a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo pari ad euro tremila;

b) in assenza della contestuale rottamazione, un contributo pari ad euro mille.

2. Per le modalità applicative dell'incentivo si applica quanto disposto dai commi dal 1032 al 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 240 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio».

44-bis.0.5

[Calandrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 44- ter.

(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2)

1. A chi acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, dai 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, veicoli commerciali di categoria N1 o N2 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, alimentazione ed eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/TV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)	Elettrico	Alimentazioni alternative (ibrido, Metano, GPL)	Alimentazioni benzina e diesel
0-1,999 ton			
Con rottamazione	5.500	3.500	2.000
Senza rottamazione	4.500	2.500	1.000
2-3,299 ton			
Con rottamazione	7.500	4.500	3.000
Senza rottamazione	6.500	3.000	1.500
3,3-3,5 ton			
Con rottamazione	12.000	7.000	4.500
Senza rottamazione	10.000	4.500	2.500
3,5-7 ton			
Con rottamazione	14.000	9.000	5.500
Senza rottamazione	12.000	5.500	3.000
7-12 ton			
Con rottamazione	16.000	11.000	6.500
Senza rottamazione	14.000	6.500	4.000

2. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio».

44-bis.0.6

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 44- ter.

(Disposizioni in materia di Fondo indennizzo risparmiatori (FIR))

1. Ai commi 495 e 496 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sostituire le parole: "può essere incrementata" con le seguenti: "è incrementata".»

Art. 45

45.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «da covid-19» aggiungere le seguenti: «con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche e imprenditoriali destinate all'inserimento occupazionale delle persone adulte con disabilità al fine di favorirne l'autonomia e l'inclusione sociale.».

45.0.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 45- *bis*.

(Strumenti finanziari regionali)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.»

Art. 47

47.1

[Calandrini](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 48

48.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

48.2

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso b-bis), sopprimere le parole: «nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1),» e dopo le parole: «internazionalizzazione del sistema Paese» aggiungere le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

48.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1 dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:

«b-ter). Le risorse del presente fondo, nell'ammontare massimo di euro 50 milioni, sono destinate ad iniziative a sostegno della commercializzazione di prodotti di salumeria all'estero, in considerazione del particolare stato di crisi perdurante nella filiera suinicola. Le iniziative possono riguardare anche il finanziamento di liberalità a beneficio di paesi con popolazioni particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19 o operazioni di cessione di prodotti a condizioni agevolate a beneficio dei suddetti Paesi.»

48.4

[Ciriani](#), [Calandrini](#)

Sopprimere i commi 4, 5.

Conseguentemente, all'articolo 178 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) *sopprimere le parole: «mediante operazioni di mercato»;*

2) *sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «500 milioni»;*

3) *sostituire il secondo periodo con il seguente*: «Il fondo è finalizzato a dare immediata liquidità alle imprese del settore in crisi a seguito dell'epidemia da COVID-19»;

4) *al terzo periodo, sopprimere le parole*: «adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

5) *al terzo periodo, sostituire la parola*: «funzionamento» *con le seguenti*: «erogazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge»;

6) *al terzo periodo sopprimere le parole da*: «comprese le modalità fino alla fine del comma».

b) *sopprimere i commi 2 e 3*.

48.5

[Ciriani](#), [Calandrini](#)

Sopprimere il comma 4.

48.6

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 4, sopprimere il seguente periodo: «Conseguentemente le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 avvengono con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato.».

48.7

[Calandrini](#)

Sopprimere il comma 5.

48.8

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5- bis. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura, rispettivamente, del 30 e del 40 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 27-bis, valutati in 95 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 48-bis

48-bis.0.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48- *ter*.

(Incentivo all'organizzazione di eventi promozionali presso le aziende agricole)

1. Al fine di fronteggiare le ricadute della crisi determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul sistema agricolo e sul suo rapporto con il turismo internazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo nazionale per rilanciare, attraverso eventi promozionali ed informativi, le produzioni agroalimentari, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle spese sostenute dalle imprese agricole, organizzate in forma singola o associata, per la progettazione e l'organizzazione di eventi ed incontri

promozionali ed informativi, anche di piccola entità, rivolti a turisti ed aventi ad oggetto le produzioni agricole-aziendali.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

48-bis.0.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48- *ter*.

(Sostegno alla partecipazione di buyers stranieri ad eventi fieristici nazionali)

1. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare l'internazionalizzazione del sistema *Made in Italy* agroalimentare con particolare riferimento alla partecipazione di *buyers* stranieri ad eventi e manifestazioni fieristiche settoriali e diffusi sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale è istituito il Fondo per il sostegno all'acquisto di *coupon* fieristici con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

2. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare, fino all'importo massimo di euro 200 euro per *buyers*, a copertura parziale della spesa sostenuta per la partecipazione agli eventi e alle manifestazioni di cui al comma precedente.

3. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

Art. 49

49.1

[Calandrini](#)

Sopprimere il comma 1.

Art. 49-*bis*

49-bis.1

[Cattaneo](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 50

50.0.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50- *bis*.

(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)

1. Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla

redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.

2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce: "B/1-*bis*. costi a recuperabilità differita".

3. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.

4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1 061609 del 9 agosto 2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.

5. I "costi a recuperabilità differita" devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.

6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.

7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.

8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legate dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.

10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali».

50.0.2

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 50- *bis*.

(Capitalizzazione costi derivanti dall'emergenza)

1. I costi sostenuti dalle società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477 e per i quali

non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività legati ad interventi resisi necessari dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono considerati interamente nel conto economico dell'anno 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

50.0.3

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 50- *bis*.

(Proroga del Piano Transizione 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185 le parole: "dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020", sono sostituite con le seguenti: "dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021";

b) al comma 198 le parole: "31 dicembre 2019", sono aggiunte con le seguenti: "e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dal precedente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

50.0.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 50- *bis*.

(Disposizioni in materia di ammortamento)

1. Per l'anno 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, non si dà luogo alle procedure di ammortamento a legislazione vigente».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

50.0.5

[Floris](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 50- *bis*.

1. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, le opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione sui beni immobili strumentali effettuate dal 31 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sono ammortizzabili in 5 anni a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

2. La disposizione di cui al comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 500.000.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno

2020 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 5.

5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "7 per cento"».

50.0.6

[Pichetto Fratin](#), [Floris](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 50- *bis*.

1. Al fine di sostenere più efficacemente la ripresa economica, per le opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione sui beni immobili strumentali effettuate dal 31 luglio 2020, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento del costo, per una quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 1100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dei commi 3 e 4.

3. Il fondo all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "7 per cento"».

Art. 52

52.0.1

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , inserire seguente:

«Art. 52.1.

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziare per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle regioni per gli anni 2020, 2021, 2022 , così come previsto dal comma 1, articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul *budget* già definito dal Fondo Sanitario Nazionale e ripartito alle regioni.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di Termalismo Sociale per la Prevenzione di Malattie Invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.

5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID 19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724».

52.0.2

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 52.1.

1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva».

Art. 52-ter

52-ter.0.1

[Ciriani](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 52- *quater*.

(Flessibilità per le aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione guadagni, sospensione dell'obbligo di causale per i rinnovi e le proroghe contrattuali e sospensione limiti contratti somministrazione per attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l'emergenza sanitaria)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi successivi alla cessazione della medesima emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

a) articolo 19, comma 1, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine di contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

b) articolo 20, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;

c) articolo 21, comma 01, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;

d) articolo 32, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.

3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente alle imprese produttrici di apparecchiature elettromedicali e dispositivi di protezione individuale, con riferimento al ruolo strategico da esse svolto nell'ambito dell'approvvigionamento di strumenti sanitari di contrasto all'emergenza epidemiologica, non trova applicazione l'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento ai limiti quantitativi di ricorso alla forza lavoro mediante somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

4. La sospensione di cui al precedente comma 3 vale anche per tutte le attività produttive, industriali e commerciali indicate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, non soggette alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. In ogni caso l'impresa ha diritto a usufruire, per ogni singolo lavoratore, di un periodo di cassa integrazione non inferiore al periodo di durata del blocco dei licenziamenti di cui all'articolo 80».

52-ter.0.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 52- *quater*.

(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in

beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *k*) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi dietro comunicazione scritta - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1º settembre 1993 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per i mutui e gli altri, finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di investimento collettivo del risparmio richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

4. Nel caso un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.

5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di *leasing* con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive».

52-ter.0.3

[Calandrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 52- *quater*.

(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

1. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *k*) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia

direttamente o indirettamente investito in beni immobili che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, possono avvalersi dietro comunicazione scritta - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso non rateale assistiti da ipoteca di primo grado e aventi scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

b) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale assistiti da ipoteca di primo grado, il pagamento delle rate aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà dei predetti organismi di investimento collettivo del risparmio richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. La comunicazione prevista al comma 1 è corredata della dichiarazione con la quale il soggetto gestore dell'organismo di investimento collettivo del risparmio autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'intervenuta temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

3. Potranno beneficiare delle misure di cui al comma 1 gli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

4. Nel caso un'impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 1, intenda avvalersi delle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si terrà comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.

5. Le previsioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di *leasing* con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive».

52-ter.0.4

[Romeo](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 52- *quater*.

(Incentivi per riportare la produzione in Italia)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alle imprese che svolgono sul territorio nazionale tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo, con l'impiego di forza lavoro locale, è attribuito un credito di imposta pari al 30 per cento sul reddito d'impresa imponibile fino ad un importo massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo di imposta. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal diritto al beneficio e la restituzione del credito di imposta percepito nei cinque periodi di imposta

precedenti ovvero, nel caso in cui l'impresa abbia beneficiato del credito d'imposta per un periodo inferiore, la restituzione del credito di imposta ricevuto a cui si aggiunge un importo calcolato dalla media dei valori del credito di imposta ricevuti moltiplicata per il numero di anni mancanti fino al quinto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese italiane che abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività produttive o commerciali ovvero la propria filiera in uno Stato europeo o extra-europeo nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le attività produttive o commerciali rilocalizzate devono essere mantenute sul territorio italiano per almeno cinque anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'azienda prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma precedente, nonché la restituzione dell'importo corrispondente alle agevolazioni fruite.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata una spesa nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo».

52-ter.0.5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 52- quater.

(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-bis dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.

3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.

4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'articolo 30.

5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative».

52-ter.0.6

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 52- *quater*.

(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 70 per cento.

3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono ridotte del 50 per cento.

4. Il periodo di imposta interessato dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'articolo 30.

5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative».

52-ter.0.7

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 52- *quater*.

(Risarcimento del danno alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne)

1. Al fine di salvare dal rischio di *default* dovuto agli effetti dell'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19 le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne e che, nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2020, abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento rispetto al fatturato o ai corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è riconosciuto a tali imprese un risarcimento del danno attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta pari al venticinque per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nell'anno 2019.

2. Il Ministero della economia e delle finanze comunica il riconoscimento del credito d'imposta entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza che l'impresa presenta entro il 31 agosto 2020, previo accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dal comma 1 del presente articolo. A tal fine:

a) l'impresa indica nell'istanza la ragione sociale, la sede legale, la partita iva, il codice fiscale, il numero REA, il fatturato o i corrispettivi ottenuti nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020, il fatturato o i corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019 e il fatturato o i corrispettivi ottenuti nell'anno 2019;

b) l'impresa allega all'istanza copia, conforme all'originale, della licenza di navigazione di cui

all'articolo 153 del codice della navigazione o della licenza delle navi e dei galleggianti di cui all'articolo 68 del regolamento per la navigazione interna;

c) il Ministero della economia e delle finanze accerta la effettiva diminuzione del fatturato o dei corrispettivi dell'impresa nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione/articolo/comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

52-ter.0.8

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 52- *quater*.

(Misure di sostegno alle imprese del settore termale)

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del servizio sanitario nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziare per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. È consentito alle regioni per-gli anni 2020, 2021, 2022 , così come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul *budget* già definito dal fondo sanitario nazionale e ripartito alle regioni.

4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della salute, NNAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di Termalismo Sociale per la prevenzione di malattie invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.

5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.».

52-ter.0.9

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere seguente:

«Art. 52- *quater*.

(Nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata)

1. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentati all'esercizio dell'attività turistico ricettiva.».

52-ter.0.10

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 52- *quinquies*.

(Sospensione di versamenti tributari e contributivi per le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne)

1. Per le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone via mare e per acque interne che, nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, sono sospesi sino al 31 dicembre 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Sono altresì sospesi sino al 31 dicembre 2020 i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi e fatta salva l'eventuale esistenza di crediti d'imposta, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2021.

4. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi delle imprese che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica della sussistenza del presupposto della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei termini di cui al comma 1».

Art. 54

54.1

[Calandrini](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Tutti i contributi a fondo perduto, sotto qualsiasi forma, erogati alle imprese e ai lavoratori autonomi dalle Regioni, dalle Province autonome, dalle Camere di Commercio e dagli altri enti territoriali, per fare fronte all'emergenza COVID-19, non sono da considerarsi ricavi ai fini della determinazione del volume d'affari a non entrano a far parte della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP».

Art. 60

60.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le misure di aiuto previste dal presente articolo potranno esser richieste dai datori di lavoro con i requisiti di cui al successivo comma 3 che hanno fruito interamente delle 9 e 5 settimane di ammortizzatori sociali e che pur continuando ad avere sospensione o riduzione dell'attività non possono avviare procedure di licenziamento secondo quanto previsto all'articolo 46 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

Art. 65

65.1

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

65.2

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Ai comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

65.0.1

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 65- *bis*.

(Modifiche agli articoli 17 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "prodotti semilavorati," è inserita la seguente: "entrambi";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro fino in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso."

2. All'articolo 70, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, comma 5".

3. Le modifiche recate dai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1° giugno 2020».

65.0.2

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 65- *bis*.

(Ulteriori misure di sostegno per le imprese)

1. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è aggiunta la seguente disposizione:

"3-*bis*. La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata, in caso di insoluto, a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunicano la variazione all'Agenzia delle Entrate se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127; la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con Provvedimento del Direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato Provvedimento; detto Provvedimento individua anche azioni mirate di verifica"».

65.0.3

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 65- *bis*.

(Ulteriori misure di sostegno per le imprese)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, è aggiunto infine il seguente comma.

"A partire dalla data da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nell'area di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o

stabiliti, che aderiranno al servizio, una piattaforma che agevoli, a giudizio esclusivo delle parti coinvolte, la compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. In caso di adesione delle parti la compensazione produrrà gli effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi degli articoli 1241 e ss del codice civile fino a concorrenza dello stesso valore. Nei medesimi termini è ammessa anche la compensazione volontaria plurilaterale ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate ovvero piani attestati pubblicati al Registro imprese.

Rimangono ferme, nei confronti del debito originario insoluto, le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le disposizioni attuative con l'individuazione delle modalità applicative e delle condizioni di servizio è demandata al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni, sentito il parere del Garante della *privacy*, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico."».

65.0.4

[Calandrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 65- *bis*.

1. Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal primo marzo 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 31 marzo 2021. I versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2021 o ratealmente, fino ad un massimo di 6 rate mensili di pari importo, la prima entro quest'ultima data e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo. Per i contribuenti che optano per il versamento in sei rate la scadenza dell'ultima è stabilita al 31 agosto 2021. Non si fa luogo al rimborso delle somme già versate.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel periodo da gennaio a maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del precedente periodo d'imposta.

3. Le ritenute operate a norma degli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 600, devono essere versate, in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, nei termini prescritti dalla legge, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché dell'articolo 78, comma 2-*quinqüiesdecies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27.».

65.0.5

[Perosino, Pichetto Fratin](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 65- *bis*.

(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 49, dopo il comma 3-*bis* è soppresso;
 - b) all'articolo 63, il comma 1-*ter* è soppresso.».

65.0.6

[Gasparri](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 65- *bis*.

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732, le parole: "15 ottobre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

b) al comma 732, dopo le parole: "i procedimenti giudiziari" aggiungere le seguenti: "o amministrativi";

c) al comma 732, le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";

d) al comma 732, lettera *a)*, dopo: "somme" la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

e) al comma 732, lettera *b)*, dopo: "somme" la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

f) al comma 732, dopo la lettera *b)*, aggiungere: "La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere *a)* e *b)* costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."».

65.0.7

[Gasparri](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 65- *bis*.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 733, le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020";

b) al comma 733, dopo: "importo" la parola: "dovuto" è sostituita dalle seguenti: "dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732";

c) al comma 733, le parole: "termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 733, dopo le parole: "decadenza dal beneficio." aggiungere le parole: "la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone";

e) al comma 733, dopo le parole: "mancato versamento del canone" aggiungere le parole: "L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere *a)* e *b)* comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni"».

65.0.8

[Gasparri](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 65- *bis*.

1. All'articolo 1, della legge del 28 dicembre 2015 n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 484, le parole: "del 15 novembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "di entrata in vigore della presente legge";

b) al comma 484, dopo le parole: "avviati dalle amministrazioni competenti" aggiungere le seguenti: "per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, nonché";

c) al comma 484, dopo le parole: "n. 296, sono sospesi" aggiungere le seguenti: "Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione";

d) al comma 484, dopo le parole: "giudiziari di natura penale" aggiungere le seguenti: "nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159";

e) al comma 484, dopo le parole: "municipi sciolti o commissariati" aggiungere le seguenti: "negli ultimi cinque anni"».

Art. 66

66.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, dopo le parole: "dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale," aggiungere le seguenti: "anche adatti alle persone con disabilità,";

b) al comma 3, dopo le parole: "la gestione della stessa" aggiungere le seguenti: ", garantendo che una quota di almeno il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui comma 6, sia riservata alla produzione o all'adattamento di mascherine chirurgiche per la protezione individuale destinate alle persone con disabilità non udenti."».

66.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) sono esclusi da imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali i premi corrisposti dal datore di lavoro al proprio personale operante nei servizi di igiene ambientale e gestione rifiuti».

Art. 67

67.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 1, dopo le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2020», inserire le seguenti: «, dei quali almeno 20 milioni destinati alle associazioni nazionali di sostegno, rappresentative delle persone con disabilità».

67.2

[Gasparri](#)

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«2. Per l'anno 2020 il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 unitamente alle previsioni aggiuntive indicate nel comma 1 può essere utilizzato anche dalle Cooperative sociali di cui alla lettera a) del 1° comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, comprese quelle iscritte negli albi regionali in ambedue le lettere a) e b) della medesima legge.

Per poter accedere al Fondo dette Cooperative dovranno presentare progetti coerenti con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dimostrare che nelle attività progettuali che si intendono svolgere non siano compresi i servizi erogati in convenzione con le pubbliche amministrazioni».

67.3

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a sostenere le organizzazioni di volontariato, le reti associative e la generalità degli enti del terzo settore che annoverano fra i propri scopi la promozione della donazione di sangue ed emocomponenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, tenuto conto della necessità di salvaguardare i predetti enti e ristorare le rilevanti perdite economiche che gli stessi hanno accumulato nelle more dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «785 milioni di euro per l'anno 2020».

67.4

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per l'anno 2020 il Fondo di cui all'articolo 72 del decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 unitamente alle previsioni aggiuntive indicate nel precedente comma 1 può essere utilizzato anche dalle Cooperative Sociali di cui alla lettera a) del 1 comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n.381, comprese quelle iscritte negli albi regionali in ambedue le lettere a) e b) della medesima legge. Per poter accedere al Fondo dette Cooperative dovranno presentare progetti coerenti con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dimostrare che nelle attività progettuali che si intendono svolgere non siano compresi i servizi erogati in convenzione con le pubbliche amministrazioni».

Art. 67-bis

67-bis.0.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 67- ter.

(Misure straordinarie per il volontariato civile regionale)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, per gli anni 2020 e 2021 la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle disposizioni vigenti di cui a decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è equiparata al rapporto di servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo».

67-bis.0.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 67- ter.

(Utilizzo dei periodi di cassa integrazione)

1. Esclusivamente per l'accesso agli ammortizzatori sociali Covid-19 previsti dagli articoli da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2020, 27, a decorrere dal 23 febbraio 2020, le settimane di trattamento di cassa integrazione possono essere

consunti con riguardo a ciascun lavoratore interessato dalla sospensione o riduzione oraria».

Art. 68

68.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale 'emergenza COVID-19', per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 incrementate di ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma a condizione che i datori di lavoro abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153."»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello» sono soppresse; conseguentemente dopo le parole: «della comunicazione preventiva» *inserire le seguenti*: «, anche in via telematica».

68.2

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale 'emergenza COVID-19', per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Fino all'esaurimento del suddetto periodo massimo, ogni nuova domanda presentata anche a seguito di temporanea ripresa dell'attività è considerata una proroga della domanda iniziale. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153"».

b) *sopprimere la lettera b).*

68.3

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) 1-bis. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", di cui al comma precedente, possono optare per una fruizione su base oraria ordinaria settimanale, calcolata in rapporto alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa del

singolo lavoratore dipendente».

68.4

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».

68.5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di ventiquattro mesi decorrenti dal 23 febbraio 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».

Conseguentemente, all'articolo 70, comma 1, primo periodo, le parole: «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020».

68.6

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale 'emergenza COVID-19', per una durata massima di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153"».

68.7

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera a), le parole: «Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 10 settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane» sono sostituite dalle seguenti: «Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'articolo 61 comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), o), p), q), r) è possibile fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario con causale "emergenza

COVID-19" per un periodo complessivo massimo, fruibile anche continuativamente, di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020».

68.8

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera a), terzo periodo dopo le parole: «Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo» sono aggiunte le seguenti: «, ivi incluso il trasporto di gruppi mediante noleggio di autobus con conducente.».

68.9

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi», aggiungere le seguenti: «servizi educativi e scolastici».

68.10

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi», aggiungere le seguenti: «servizi educativi e scolastici».

68.11

[De Poli](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi» aggiungere le seguenti: «e servizi educativi e scolastici.».

68.12

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole: «le sale cinematografiche», aggiungere le seguenti: «del settore della ristorazione, dei musei e degli altri luoghi della cultura, nonché per i datori di lavoro che operano in ambito educativo e scolastico, scuole private e paritarie, servizi socio educativi per l'infanzia, servizi educativi di sostegno, servizi pre e post scuola, servizi di trasporto persone del settore turistico, ivi compresi tutti i servizi ad essi connessi»;*

b) *sopprimere la lettera b).*

68.13

[Calandrini](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sostituire le parole: «per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 10 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 finibili ai sensi dell'articolo 22-ter», con le seguenti: «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.».

68.14

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «spettacolo dal vivo e sale cinematografiche», con le seguenti: «spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale».

68.15

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera a), alinea, terzo periodo, dopo le parole: «spettacolo dal vivo e sale cinematografiche» inserire le seguenti: «, nonché per i datori di lavoro dei servizi di trasporto

effettuati con autobus».

68.16

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «spettacolo dal vivo e sale cinematografiche», con le seguenti: «spettacolo dal vivo, sale cinematografiche e termale».

68.17

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 1, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.350 milioni di euro, al comma 5 dell'articolo 265 sono soppresse le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e» e all'articolo 176, comma 7, le parole: «in 1,677,2 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.127,2 milioni di euro per l'anno 2020».

68.18

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente: «In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 17 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.».

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 sopprimere le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2020 e».

68.19

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente capoverso: «È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai tour operator nazionali e alle agenzie di eventi un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 9 settimane di trattamento fino al 31 ottobre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire la cifra: «475,3», con la seguente: «175,3».

68.20

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Alla lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis). Al comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

"g-bis) ai comma 7, sono inserite infine le seguenti parole: esclusivamente a valere sulle risorse previste dai commi 9 e 10 del presente articolo."».

68.21

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) all'articolo 70, al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:

'5-quinquies. In deroga a quanto previsto dal comma 4-bis, le risorse assegnate ai sensi dei

presente articolo ai fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 2015 n. 148, non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute per le finalità del presente articolo, possono essere utilizzate dai predetti fondi per le finalità previste dagli statuti dei medesimi nei limiti delle risorse finanziarie degli stessi certificate nel bilancio al 31 dicembre 2019."».

68.22

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per un periodo non superiore a nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter»; con le parole: «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020».

Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 14.821,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 11.521,9 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265; quanto a 1.300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

68.23

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), sostituire le parole: «per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. E altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter» con le parole: «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020»;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva»; con le parole: «L'informazione, la consultazione e l'esame congiunto non si applicano ai datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19».*

Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 14.821,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 11.521,9 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265; quanto a 1.300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione

del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

68.24

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «per una durata massima di nove settimane» con le seguenti: «per una durata massima di diciotto settimane».

68.25

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

68.26

[Ciriani](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «per l'assegno ordinario» sino a: «della comunicazione preventiva.», con le seguenti: «nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto».

68.27

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «comunicazione preventiva» inserire le seguenti: «. Tali oneri procedurali non sono richiesti per i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti.».

68.28

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «Le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, di cui al periodo precedente sono estese al settore della pesca professionale in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.»;*

b) *al quinto periodo dopo le parole: «del settore agricolo» aggiungere le seguenti: «e della pesca professionale».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione-di cui al comma 200, articolo 1 della legge-23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

68.29

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) In caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero in caso di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", il datore di lavoro privato deve riconoscere ai propri dipendenti le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto di cui all'articolo 51, comma 2, lettera. c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, se previsto nel contratto di lavoro in vigore al momento della richiesta della prestazione di cassa integrazione».

68.30

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. L'incremento di cui al comma precedente è assegnato alle Regioni sulla base del seguente riparto: per il 50 per cento in misura proporzionale al numero di cittadini residenti, e per il 50 per cento in misura proporzionale al numero di cittadini positivi al COVID-19 al 30 aprile del 2020, secondo i dati diffusi dal Ministero della salute».

68.31

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. I datori di lavoro che hanno esaurito l'utilizzo delle ulteriori 5 settimane di trattamento di cui al comma precedente, possono accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2020. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al precedente comma sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

68.0.1

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 68- *bis*.

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma precedente sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.830 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

68.0.2

[Calandrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 68- *bis*.

1. Per le società pubbliche o partecipate che svolgono servizi pubblici, con l'ultimo bilancio depositato in attivo, la richiesta di cassa integrazione è subordinata al comprovato utilizzo degli utili di esercizio a copertura delle eventuali perdite legate alla crisi da Covid-19.

2. L'accesso alla cassa integrazione avviene previo consultazioni con organi sindacali, Ministero del lavoro e Ministero dello sviluppo economico».

68.0.3

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 68- *bis*.

(Estensione ricorso al Fondo di integrazione salariale)

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma precedente sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.305 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerge che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 1.350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

68.0.4

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 68- *bis*.

(Proroga periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per lavoratori presso impianti sportivi)

1. All'articolo 41 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro operanti nelle federazioni sportive nazionali, negli enti di promozione sportiva, nelle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per l'intera durata del periodo di chiusura degli impianti relativi alla loro attività».

Art. 69

69.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 7-*ter*, è aggiunto il seguente:

"8. Per le imprese di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), comma 2, lettera b), comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 i periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale concessi per periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 ed il 23 febbraio 2021, nel limite della durata massima prevista per il trattamento ordinario di integrazione salariale con causale 'emergenza COVID-19' di cui all'articolo 19, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo

4, commi 1 e 2, e dall'articolo 22, commi 2 e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Nei periodi di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica il limite di cui all'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Nel periodo di cui sopra al trattamento straordinario di integrazione salariale non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148".».

Art. 70

70.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 1, primo periodo, le parole: "nove settimane" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. Fino all'esaurimento del suddetto periodo massimo, ogni nuova domanda presentata anche a seguito di temperane a ripresa dell'attività è considerata una proroga della domanda iniziale"».

70.2

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, primo periodo, le parole: "nove settimane" sono sostituite dalle seguenti: "27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020" e, all'ultimo periodo, le parole: "né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono soppresse».

Conseguentemente, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) sostituire il secondo periodo del comma 6 con il seguente: "Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015"».

70.3

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

All'articolo 70, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, primo periodo, le parole: "nove settimane" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020" e, all'ultimo periodo, le parole: "né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono soppresse».

70.4

[De Poli](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi» aggiungere le parole: «e servizi educativi e scolastici»,».

70.5

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera a), dopo: «Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi» e prima di: «parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche» aggiungere le parole: «servizi educativi e scolastici»,».

70.6

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera a), dopo: «Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi» e prima di: «parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche» aggiungere le parole: «servizi

educativi e scolastici».

70.7

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 1, le parole: «Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per i datori di lavoro di cui all'articolo 61 comma 2 lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), o), p), q), r) è possibile fruire dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo complessivo massimo, fruibile anche continuativamente, di 27 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020».

70.8

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: «sale cinematografiche», *aggiungere le seguenti:* «nonché delle scuole paritarie.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dallo presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte od esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

70.9

[Fusco](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dei settori turismo,» *aggiungere le seguenti:* «delle terme, di trasporto di gruppi mediante noleggio di autobus con conducente, di attività di musei, di gestione di luoghi e monumenti storici ed attrazioni simili.».

70.10

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo sopprimere le parole:* «al 31 agosto 2020» *e:* «nel medesimo periodo»;
- b) *al secondo periodo sopprimere le parole:* «per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020»;
- c) *sopprimere il terzo periodo.*

70.11

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) *al comma 1, lettera a), dell'art. 70, sostituire il terzo periodo con il seguente:* "In deroga a quanto previsto nel precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.";

b) *al comma 2 inserire, in fine, le seguenti parole:* "e per gli ulteriori oneri derivanti dal terzo periodo della lettera a) del comma 1, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

70.12

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto nel

precedente periodo ed esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, termale, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di ventisei settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020, e a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane».

Conseguentemente: per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro, all'articolo 176, comma 7, le parole: «in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «in 1.637,2 milioni di euro per l'anno 2020».

70.13

[Calandrini](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «le parole: "fino a cinque dipendenti" sono sostituite con le seguenti: "fino a dieci dipendenti"».

70.14

[Ciriani](#), [Calandrini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

«a-bis) sono soppresse, al comma 1, le parole da: "previo accordo" fino a: "per i datori di lavoro";

a-ter) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.

1-ter. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.

1-quater. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue.

1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e accedono direttamente ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui al medesimo comma 1"».

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, primo periodo, dopo le parole: "di cui al presente articolo", sono aggiunte le seguenti: "in favore dei datori di lavoro iscritti ai predetti fondi. Con riferimento ai datori di lavoro non iscritti ai predetti fondi, si applica quanto disposto dall'articolo 22, comma 1-quinquies, del presente decreto."».

70.15

[Calandrini](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

«a) al terzo periodo sopprimere le parole: "per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020";

b) al quarto periodo, sopprimere le parole: "Per i datori di lavoro dei settori turismo" fino a: "quattordici settimane"».

Conseguentemente all'articolo 71, sopprimere le parole: «fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.».

70.16

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «primo periodo, le parole: "nove settimane" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter"»; *con le seguenti:* «per una durata massima di diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020».

Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 14.821,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 11.521,9 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265; quanto a 1.300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

70.17

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «turismo, fiere e congressi», *inserire le seguenti:* «servizi educativi e scolastici».

70.18

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale con causale "emergenza COVID-19" possono optare per una fruizione su base oraria ordinaria settimanale, calcolata in rapporto alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa del singolo lavoratore dipendente.».

70.0.1

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo, è inserito il seguente:

«Art. 70- bis.

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come incrementato dall'articolo 70-bis del presente decreto, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-quater del medesimo decreto-legge.

2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge-29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 70-bis

70-bis.1

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 1, dopo il quarto periodo, inserire i seguenti: «Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020, anche qualora abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. È altresì riconosciuto alle agenzie di viaggi e turismo, ai *tour operator* nazionali e alle agenzie di eventi, un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 9 settimane di trattamento fino al 31 ottobre 2020».

Conseguentemente, sostituire la cifra: «1.162,2», ovunque ricorre, con la seguente: «1.662,2».

70-bis.0.1

[Ciriani](#), [Calandrini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 70- *ter*.

1. Dopo l'articolo 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente:

"Art. 22- *sexies* .

(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione-a lavoratori o aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni."».

70-bis.0.2

[Calandrini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 70- *ter*.

(Obbligo presentazione piano di rilancio industriale per le aziende multinazionali)

1. Le imprese che fanno parte di gruppi multinazionali, beneficiarie delle misure di sostegno al reddito, di cui agli articoli 68 e 70, sono tenute a predisporre un piano di rilancio industriale contenente gli impegni circa la salvaguardia occupazionale e il mantenimento delle attività di produzione e di servizio. Tale piano deve essere trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e alle regioni dove sono ubicati i siti interessati entro il termine del trattamento di integrazione salariale richiesto».

70-bis.0.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 70- *ter*.

(Estensione ricorso alla cassa integrazione salariale in deroga)

1. I datori di lavoro del settore turismo possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non superiore a sei mesi, in base alla procedura prevista dall'articolo 22-*quater* del medesimo decreto-legge.

2. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 915 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione

di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28-gennaio 2009, n. 2.».

Art. 71

71.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al primo comma, capoverso: «Art. 22-ter. (Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali)», secondo periodo sopprimere le parole: «fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020».

71.2

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 22-quater.», il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 può essere trasmessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sede Inps territorialmente competente. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa avviati dopo la data indicata al periodo precedente, la medesima domanda è trasmessa entro i successivi 15 giorni».

71.3

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, capoverso: «Art. 22-quater.», sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps trasmette la domanda di cui al comma 3, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'Inps. L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. Nel caso in cui la domanda comprenda un periodo composta da più mesi, l'Inps dispone l'anticipazione degli altri mesi entro la fine del mese successivo a ciascuno di essi. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del lavoratore degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'Inps provvede a regolamentare le modalità operative del procedimento della presente disposizione. Alle disposizioni del presente comma si applica la disciplina dell'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all'istituto tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'istituto, entro il giorno 20 di ogni mese successivo a quello in cui è avvenuta la sospensione o riduzione dell'attività. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della prestazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'istituto entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.";

b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Nel caso in cui il datore di lavoro si avvale della possibilità di anticipare al lavoratore il trattamento di integrazione salariale, l'Inps autorizza le domande e dispone la possibilità per lo stesso di portare le somme anticipate a conguaglio con i debiti nel sistema Uniemens entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse"».

71.4

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 4 dell'articolo 22-quater dell'articolo 71, sostituire le parole: «40 per cento» con le

seguenti: «80 per cento».

71.5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 6, capoverso: «Art. 22-quinquies», dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai lavoratori apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ai lavoratori titolari di contratti a termine, anche in somministrazione, il termine dei loro contratti è prorogato nella misura equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi dall'attività lavorativa.

2-ter. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: "del settore privato," sono inserite le parole: "anche se sottoposti a procedure concorsuali" nonché, dopo le parole: "in costanza di rapporto di lavoro," sono inserite le seguenti: "anche se sospeso».

71.0.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 71- *bis*.

(Misure in tema di trattamento di cassa integrazione straordinaria)

1. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle imprese che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno presentato domanda di integrazione salariale straordinaria, il contributo addizionale di cui all'articolo 5 comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non è dovuto limitatamente ai periodi di accesso agli strumenti di integrazione salariale riconosciuti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni».

71.0.2

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 71- *bis*.

(Riduzione temporanea del costo del lavoro nei settori turistico-alberghiero e termale)

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta, dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020, per ciascun lavoratore sospeso richiamato in servizio, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore, nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non potrà essere inferiore al 50 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.

2. La decontribuzione di cui al comma precedente è incrementata del 10 per cento per gli stessi datori di lavoro qualora entro il 31 dicembre 2021 siano svolte iniziative formative dei lavoratori predetti per almeno il 20 per cento dell'orario di lavoro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 210 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

71.0.3

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 71- *bis*.

(Riduzione temporanea del costo del lavoro per le assunzioni nel settore turistico e termale)

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuto, per le assunzioni di lavoratori stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,

effettuate a partire dal 23 febbraio 2020, la riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per il 2020 e il 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 e 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

71.0.4

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 71- *bis*.

(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)

1. Ai fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare Inps n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.

3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 5 dell'art. 265 del presente decreto.».

71.0.5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 71- *bis*.

(Riduzione temporanea del costo del lavoro per le assunzioni nel settore turistico e termale)

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuto, per le assunzioni di lavoratori stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, effettuate a partire dal 23 febbraio 2020, la riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per il 2020 e il 2021.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2020 e 600 milioni per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

71.0.6

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 71- *bis*.

(Riduzione temporanea del costo del lavoro nei settori turistico-alberghiero e termale)

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta, dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020, per ciascun lavoratore sospeso richiamato in servizio, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore, nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non potrà essere inferiore al 50 per cento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.

2. La decontribuzione di cui al comma precedente è incrementata del 10 per cento per gli stessi datori di lavoro qualora entro il 31 dicembre 2021 siano svolte iniziative formative dei lavoratori predetti per almeno il 20 per cento dell'orario di lavoro.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 210 milioni di euro per il 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»

71.0.7

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 71- *bis*.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

1. società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

2. società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138».

71.0.8

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 71- *bis*.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

1. società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

2. società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138».

Art. 72

72.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 15 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 75 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa";

b) dopo la lettera a) del comma 1 inserire le seguenti:

"a-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari ai 75 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 75 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto";

a-ter) al comma 4, le parole: quindici giorni' sono sostituite dalle seguenti: trenta giorni';

a-quater) al comma 6, le parole: per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado' sono sostituite dalle seguenti: fino al 15 settembre 2020";

c) alla lettera d) del comma 1, sostituire le parole: "1.569 milioni di euro" con le seguenti: "1.766 milioni di euro";

d) al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:

"0a) al comma 1, le parole: e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista' sono soppresse."».

Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.029,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 352,3 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui ai decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati oppositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

72.2

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 15 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quaranta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 75 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.";

b) dopo la lettera a) del comma 1 inserire le seguenti:

"a-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 75 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 75 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.";

a-ter) al comma 4, le parole: quindici giorni' sono sostituite dalle seguenti: quaranta giorni';

a-quater) al comma 6, le parole: per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado' sono sostituite dalle seguenti: fino al 15 settembre 2020";

c) alla lettera d) del comma 1, sostituire le parole: "1.569 milioni di euro" con le seguenti: "2.355 milioni di euro";

d) al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:

"0a) al comma 1, le parole: e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista' sono soppresse"».

Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.618,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 942 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

72.3

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 15 settembre 2020, e per un periodo

continuativo o frazionato comunque non superiore a cinquanta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 75 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa."»;

b) *dopo la lettera a) del comma 1 inserire le seguenti:*

«a-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 14 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 75 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 75 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.";

a-ter) al comma 4, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta giorni";

a-quater) al comma 6, le parole: "per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 15 settembre 2020"»;

c) *alla lettera d) del comma 1, sostituire le parole:* «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «2.943 milioni di euro»;

d) *al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:*

«0) al comma 1, le parole: "e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista" sono soppresse».

Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.206,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 1.300 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

c) quanto a 230 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

72.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:*

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 15 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quaranta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa."»;

b) dopo la lettera a) del comma 1 inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 4, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni";

a-ter) al comma 6, le parole: \per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado\ sono sostituite dalle seguenti: \fino al 15 settembre 2020\»;

c) alla lettera d) del comma 1, sostituire le parole: «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «1.884 milioni di euro»;

d) al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0) al comma 1, le parole: "e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista" sono soppresse».

Conseguentemente, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.147,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 265 e quanto a 471 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertita, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

72.5

[Rauti](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «50 per cento della retribuzione» con le seguenti: «80 per cento della retribuzione».

72.6

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «50 per cento della retribuzione» con le parole: «70 per cento della retribuzione».

72.7

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «1», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale indennità è pari al 100 per cento per i genitori di figli con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «433 milioni di euro per l'anno 2020».

72.8

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 2 non si applica con riferimento ai figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal riconoscimento della connotazione di gravità".».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «455,3 milioni di euro per l'anno 2020».

72.9

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis). All'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sopprimere le parole: ", ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore"».

72.10

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. È prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate fino ai 30 settembre 2020. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."»;

b) *ai comma 1, lettera d), sostituire le parole: «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «1.769 milioni di euro»;*

c) *al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e, le parole: "in alternativa alla prestazione di cui ai comma 1" sono soppresse.»;*

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «275,3 milioni di euro».

72.11

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:»

a) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «1200 euro» con le seguenti: «3000 euro»;*

b) *al comma 11, sostituire le parole: «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «1.804 milioni di euro»;*

c) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «2000 euro» con le seguenti: «5000 euro»;*

d) *al comma 2, lettera b), capoverso comma «5», sostituire le parole: «67,6 milioni di euro» con le seguenti: «102 milioni di euro».*

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «138,3 milioni di euro».

72.12

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), dopo le parole: «1200 euro» inserire le seguenti: «maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo»;*

b) *al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «1.569 milioni di euro» con le seguenti: «1.609 milioni di euro»;*

c) *al comma 2, lettera a), dopo le parole: «2000 euro» inserire le seguenti: «maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo»;*

d) *al comma 2, lettera b), capoverso comma «5», sostituire le parole: «67,6 milioni di euro» con le seguenti: «77,6 milioni di euro»;*

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «425,3 milioni di euro».

72.13

[Rauti](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «1200 euro» inserire le seguenti parole: «maggiorato di 300 euro per ciascun figlio successivo al primo».

72.14

[Rauti](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.» inserire il seguente periodo: «Per tali servizi l'importo è proporzionale alla spesa fino ad un massimo di 400 euro al mese per figlio».

72.15

[Calandrini](#), [Rauti](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Il bonus di cui alla precedente lettera è compatibile anche con la presenza nel nucleo familiare di altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito in caso di sospensione dell'attività lavorativa in misura proporzionale alle ore lavorative non oggetto dell'anzidetta sospensione."».

72.16

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. La scelta tra il congedo e il bonus di cui al presente articolo è modificabile. In caso di passaggio dal congedo al bonus, l'importo complessivo di quest'ultimo è ridotto in misura proporzionale al periodo di congedo usufruito. In caso di passaggio dal bonus al congedo, il periodo complessivo di quest'ultimo è ridotto in misura proporzionale all'importo del bonus usufruito."».

72.17

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0) al comma le parole: "dello specifico congedo e relativa indennità di cui a all'articolo 23,

commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7" sono sostituire dalle seguenti: "delle prestazioni di cui all'articolo 23"».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «67,6 milioni di euro» con le seguenti: «267,6 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «275,3 milioni di euro».

72.18

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 3, dopo le parole: "medici", sono inserite le parole: "dei biologi, dei chimici, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei fisici, degli psicologi,"».

Conseguentemente al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «67,6 milioni di euro» con le seguenti: «87,6 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «455,3 milioni di euro».

72.19

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«c) al comma 1 le parole: "e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2020"».

72.0.1

[De Poli](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 72- *bis*.

(Credito d'imposta per gli asili nido privati)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di asili nido privati, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività di formazione ed educazione propria degli asili nido.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività di formazione ed educazione propria degli asili nido, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

Art. 73

73.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 1, dopo le parole: «aprile 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili nei mesi di maggio, e giugno e luglio 2020».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 907,05 milioni di euro si provvede: quanto ad euro 800 milioni, ai sensi dell'articolo 265, comma 5, e quanto a 107.5 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

73.2

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020» con le seguenti: «e di ulteriori complessive ventiquattro giornate usufruibili nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020».

Conseguentemente, al comma 2 il numero: «604,7» è sostituito dal seguente: «1.209,4».

Conseguentemente, lo stanziamento di cui al comma 5 dell'articolo 265 è ridotto di 604,7 milioni di euro per l'anno 2020.

73.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «dodici giornate» con le seguenti: «diciotto-giornate» e sostituire le parole: «maggio e giugno 2020» con le seguenti: «maggio, giugno e luglio 2020»;*

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Il congedo previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e per i genitori lavoratori autonomi è riconosciuto, con le medesime modalità, anche al caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assiste e si prende cura di uno dei soggetti indicati nel medesimo comma 255, a condizione che non vi siano parenti che già si avvalgono per l'assistito medesimo delle agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, 104.

1-ter. In aggiunta alle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, agli anziani e alle persone con disabilità è riconosciuto un bonus per l'acquisto di servizi di assistenza e sorveglianza disciplinato ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del citato decreto.».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «395,3 milioni di euro per l'anno 2020».

73.4

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-bis) all'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "del comparto sanità" sono aggiunte le seguenti parole: "e al personale delle Centrali Uniche di Risposta del Numero Unico Europeo dell'Emergenza Regionale (112 NUE) compatibilmente con le esigenze organizzative delle centrali stesse".».

73.5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di tutelare la salute dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche che richiedono visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, il numero annuale delle ore di permesso retribuito previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro è aumentato in base alle indicazioni del medico specialista che ha in cura il lavoratore."».

Art. 74

74.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile."».

74.2

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fino al 31 agosto 2020 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i periodi di assenza dal servizio, su espressa richiesta degli interessati, sono equiparati al ricovero ospedaliero. Analogo trattamento è riservato ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici certificatori di malattia o dal medico di assistenza primaria che ha in cura il paziente, attestante una patologia cronica, o immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita e condizioni tali da farle ritenere persone con necessità di isolamento o altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi."».

74.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«c) al comma 1 le parole: "del settore privato" sono sostituite dalle seguenti: "pubblici e privati"».

74.4

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. Alla lettera c) dell'articolo 199 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è aggiunto il seguente: "e i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all'articolo 83 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 giudicati inadeguati alla mansione"».

74.0.1

[Fazzolari](#), [Calandrini](#)

Dopo l' articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 74- *bis* .

1. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "500.000 lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 euro".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 75

75.1

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 840.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 76

76.1

[Toffanin](#), [Floris](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Sopprimere l'articolo.

76.2

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. In considerazione dell'emergenza economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini del beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione la congruità dell'offerta di lavoro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019.».

76.0.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 76- *bis* .

1. L'articolo 40 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 aprile 2020, n. 27, è soppresso.».

76.0.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo, aggiungere il seguente:

«Art.76- *bis* .

(Detassazione incrementi contrattuali)

1. In via sperimentale gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali dei settori pubblici e privati, siglati negli anni 2020, 2021 e 2022, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.».

Art. 78

78.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «aprile e maggio» sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente ai professionisti con reddito lordo, relativo all'anno 2019, non superiore a 40.000 euro, giugno e luglio.».

Conseguentemente, alla lettera o) le parole: «1.150 milioni» sono sostituite con le seguenti: «1.500 milioni» e al comma 4 le parole: «650 milioni» sono sostituite con le seguenti: «1.000 milioni».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari o 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

78.0.1

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 78- *bis* .

(Indennità erogate dalle casse previdenziali private)

1. Le indennità erogate dalle Casse previdenziali di appartenenza, ovvero dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di sostenere i relativi iscritti nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non sono soggette a tassazione o ritenuta d'acconto.».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «473,3 milioni di euro per l'anno 2020».

Art. 80

80.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 1, le parole: "per 60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodo di utilizzo delle prime 14 settimane di ammortizzatori sociali; qualora il periodo massimo previsto agli artt. 19 e 22 dei DL n. 18/2020 sia fruito continuativamente, la preclusione opera per tutte le 18 settimane;" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604."».

80.2

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 1, le parole: "per 60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 ottobre" nonché aggiungere il seguente periodo: "Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604."».

80.3

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «cinque mesi» aggiungere le seguenti: «senza soluzione di continuità».

80.4

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sono altresì fatte salve: le procedure di licenziamento collettivo concluse con accordo sindacale in cui l'unico criterio di scelta, quale parametro di cui all'articolo 5 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, sia la non opposizione al licenziamento; le procedure di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 con esito positivo delle conciliazione; i licenziamenti cui segua una conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'articolo 411 o dell'art. 412-ter del codice di procedura civile. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e per tutto il periodo dello stato di emergenza, le conciliazioni in sede sindacale, ai sensi dell'articolo 411 o dell'articolo 412-ter del codice di procedura civile, possono essere esperite e concluse, anche con modalità informatiche, in deroga all'articolo 2721 del codice civile e dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le predette modalità garantiscono: la compresenza del lavoratore e del rappresentante sindacale di sua fiducia; della parte datoriale; la contemporanea visione del verbale di conciliazione e sempre che l'intero svolgimento della conciliazione, che si concluda con l'espressa adesione verbale del lavoratore interessato al verbale concordato, venga registrato, previa formulazione del consenso degli interessati, e la registrazione venga successivamente trasmessa a tutte le parti anche per posta elettronica ordinaria."»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-ter. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto ai recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro."».

80.5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere la seguente:

«1-ter. Per i lavoratori con contratto in prova alla data del 23 febbraio 2020, la scadenza della conferma contrattuale viene automaticamente prorogata al 30 settembre 2020.».

80.6

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma:

"1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione attività."».

80.7

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) la salvaguardia del presente articolo si estende anche ai casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, laddove tale motivazione non è direttamente imputabile al lavoratore dipendente, ma è connessa alla regole comportamentali introdotte per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19».

80.0.1

[Ciriani](#), [Calandrini](#)

Dopo l'articolo 80-bis, inserire il seguente:

«Art. 80-ter.

(Dimezzamento contributi previdenziali a carico del datore di lavoro a titolo di incentivo alle imprese al mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza epidemiologica)

1. Al fine di contrastare i rischi di contrazione dell'occupazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro e non oltre il termine di vigenza della sospensione delle procedure di licenziamento di cui all'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'articolo 80, comma 1, lettera *a*), con proprio decreto, dispone, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di lavoro dipendente, per le imprese che, nel trimestre da marzo a maggio del 2020, hanno subito un calo del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo trimestre dell'anno precedente.

2. La quota residua pari al 50 per cento dei contributi non versati dal datore di lavoro ai sensi del comma precedente è a carico dello Stato. All'onere corrispondente, valutato in 6,5 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

80.0.2

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 80.1.

1. All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-ter. Ai datori di lavoro che non possono fare ricorso alle prestazioni di integrazione salariale è consentito, in vigenza del divieto di cui al comma 1 di sospendere unilateralmente il rapporto di lavoro senza diritto a retribuzione e senza maturazione di istituti di legge e contrattuali."».

Art. 81

81.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano, dopo le parole: "arte e professione", sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile,";

b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-*bis*. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, è sospesa, per sessanta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

7-ter. Trascorso il termine di cui al comma 7-bis, i debiti di cui al comma precedente possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di trentasei mesi al tasso legale. È fatta salva la possibilità di richiedere nuove rateizzazioni in presenza di dilazioni già in essere."».

81.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i mancati versamenti alla data del 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, non danno seguito a procedimenti amministrativi e sanzioni.

1-ter. All'articolo 21 comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, le dopo le parole: "16 aprile 2020" aggiungere le seguenti: "e per i soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020."».

Art. 82

82.1

[Nugnes](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al secondo comma, sopprimere la lettera c);
- 2) al terzo comma sopprimere il primo periodo;
- 3) al quarto comma sopprimere la lettera c).

82.2

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 30.000».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «954,6 milioni di euro» con le seguenti: «1.054,6 milioni di euro»;

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «375,3 milioni di euro».

82.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, lettera c), secondo periodo, le parole: «5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un» sono sostituite dalle seguenti: «7.500 euro in caso di presenza nel nucleo familiare per ogni».

Conseguentemente, al comma 11, il numero: «959,6» è sostituito dal seguente: «1.000»;

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 265 le parole: «475,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «434,9».

82.4

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Alla lettera a) del comma 3 dopo le parole: «diretta o indiretta» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «di importo non superiore al minimo impignorabile di cui al VII comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile.».

82.5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, lettera a), dopo le parole: «ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità» aggiungere le seguenti: «e fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis»;*

b) *dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. Qualora il richiedente sia titolare di pensione diretta o indiretta il Rem spetta per la differenza tra la pensione percepita e le quote di cui al successivo comma 5.».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «954,6 milioni di euro» con le seguenti: «1.054,6 milioni di euro»;

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «375,3 milioni di euro».

82.6

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «dell'assegno ordinario di invalidità» aggiungere le seguenti: «e delle somme erogate dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione.».

82.7

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, lettera a), dopo le parole: «ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità» aggiungere le seguenti: «e fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis»;*

b) *dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. I titolari di pensione di reversibilità con ammontare inferiore alle quote previste dal comma 5 hanno diritto ad una quota integrativa di Rem fino all'ammontare previsto nel medesimo comma 5.».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «954,6 milioni di euro» con le seguenti: «1.054,6 milioni di euro»;

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «375,3 milioni di euro».

82.8

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Alla lettera c) del comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di importo superiore ad euro 400».

82.9

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo: "422" è aggiunto ", 633";»;

b) *al comma 6 dopo le parole: «tali soggetti.» aggiungere il seguente periodo: «Non hanno, altresì, diritto al Rem i soggetti che occupano arbitrariamente un immobile ovvero che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 633 codice penale nonché quelli che hanno un procedimento in corso per il medesimo reato»;*

c) *al comma 8 dopo le parole: «ISEE.» aggiungere le seguenti: «L'Inps ha, altresì, accesso al casellario giudiziario e alle Aziende di edilizia residenziale per la verifica dei requisiti di cui alla*

lettera d)».

82.10

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «954,6 milioni di euro» con le seguenti: «1.054,6 milioni di euro»;

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «375,3 milioni di euro».

82.11

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE).».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «954,6 milioni di euro» con le seguenti: «1.004,6 milioni di euro»;

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «425,3 milioni di euro».

82.12

[Rauti](#), [Calandrini](#)

Il comma 5 è sostituito con il seguente:

«5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 600 euro, il parametro della scala di equivalenza per l'erogazione della misura è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un indice massimo di 3 della scala di equivalenza, corrispondente a 2.040 euro, ovvero fino ad un massimo di 4,4 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.».

82.13

[Calandrini](#)

Al comma 6 dopo la parola: «nonché» sono aggiunte le parole: «condannati in via definitiva non riabilitati per un reato di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario».

82.0.1

[Rauti](#), [Calandrini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 82- *bis*.

(Contributo figli a carico - CFC)

1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, aventi un ISEE in corso di validità inferiore a 15.000,00 euro, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario pari a 300,00 euro per ogni figlio avente un'età inferiore ai 26 anni.

2. Ai fini dell'erogazione della presente misura è autorizzato un limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.».

82.0.2

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 82- *bis*.

(Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni terremotati)

1. Al comma 986 dell'articolo 1, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021" e dopo le parole: "2 milioni di euro" sono inserite le seguenti: "per ciascun anno". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.».

82.0.3

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 82- *bis*.

(Offerta congrua)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 è aggiunta la seguente lettera: «e) contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a qualsiasi altra tipologia contrattuale di natura subordinata indipendentemente dalla durata»».

82.0.4

[Aimi](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 82- *bis* .

1. Ai titolari di trattamento pensionistico minimo, è riconosciuto, dal primo aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 un contributo di 200 euro mensili quale integrazione al trattamento pensionistico e finalizzato al superamento delle difficoltà economiche causate dall'emergenza da Covid-19.

2. Dal contributo di cui al comma 1 sono esclusi i percettori di pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 1.500 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

Art. 83

83.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il *comma 1* , inserire i seguenti:

«1-*bis*. Nella valutazione dell'idoneità alle mansioni dei lavoratori di cui al comma 1, il medico competente considera prioritariamente quale prescrizione finalizzata alla prosecuzione dello svolgimento delle mansioni stesse, l'adozione del lavoro agile di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

1-ter. L'attestazione dell'inidoneità temporanea alle mansioni rappresenta certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.».

83.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il lavoratore giudicato temporaneamente inidoneo alla mansione, durante il periodo di emergenza sanitaria, potrà usufruire dell'indennità di malattia, che non verrà considerata per il computo del periodo di comporto».

83.3

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La disciplina di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applica anche ai lavoratori di cui al comma 1, sulla base di apposita certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico competente ai sensi del presente articolo e da questi inviata all'INPS che attesti la condizione prevista dal medesimo comma 1.».

83.0.1

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 83- *bis* .

(Benefici fiscali per i lavoratori della filiera suinicola)

1. In considerazione della perdurante crisi internazionale che colpisce da oltre 18 mesi il settore della filiera suinicola, ulteriormente aggravata dalle restrizioni imposte in conseguenza dello stato di emergenza proclamato per contenere il contagio da Covid-19, per i mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2020 è azzerata la corresponsione dei contributi fiscali e previdenziali a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro dei settori allevamento suini, macellazione carni suine, produzione prodotti a base di carne suina nonché dei premi assicurativi dovuti.

2. Il beneficio può essere corrisposto nelle retribuzioni delle tre mensilità successive a maggio 2020 oppure in un'unica soluzione in sede di conguaglio di fine anno nella busta paga di dicembre 2020, oppure, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in sede di corresponsione del trattamento di fine rapporto spettante.».

83.0.2

[Toffanin](#), [Floris](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 83- *bis* .

1. All'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 non comporta il riconoscimento di responsabilità civili o penali in capo al datore di lavoro. La definizione dell'infortunio derivante da infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro e la conseguente corresponsione della prestazione economica dall'Inail al lavoratore hanno valenza limitata alla sola tutela assicurativa".

2. L'articolo 29-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è soppresso.».

83.0.3

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 83-*bis*.

(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID-19)

1. In caso di accertamento di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è esente da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile e di ogni altro obbligo gravante sul medesimo, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. Allo stesso modo, l'imprenditore non risponde in caso di infezione da COVID-19 subita da clienti e terzi all'interno dei luoghi di esercizio dell'impresa, salvi i casi di gravi violazioni delle prescrizioni previste nei protocolli e nelle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in materia di riapertura delle attività economiche e produttive.».

Art. 84

84.1

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1 le parole: «600 euro» sono sostituite dalle parole: «800 euro»;*
- b) *al comma 4 le parole: «600 euro» sono sostituite dalle parole: «800 euro»;*
- c) *al comma 5, primo periodo, le parole: «600 euro» sono sostituite dalle parole: «800 euro»;*
- d) *al comma 8 le parole: «600 euro» sono sostituite dalle parole: «800 euro»;*
- e) *al comma 10 le parole: «600 euro» sono sostituite dalle parole: «800 euro»;*
- f) *al comma 13 primo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1, 2,3, 4, 5, 6, 7,8 e 10,»*

aggiungere le parole: «titolari di pensione o»; sostituire le parole: «per i quali l'ammontare del beneficio in godimento» con le seguenti: «per i quali l'ammontare della prestazione pensionistica o del beneficio in godimento»; sostituire le parole: «si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza» con le seguenti: «si procede ad integrare la prestazione o il beneficio del reddito di cittadinanza»;

g) al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «non sono compatibili con» aggiungere le seguenti: «la prestazione previdenziale o con».

84.2

[Calandrini](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed un'indennità di 1.000 euro è erogata per il mese di maggio».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

84.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 2 dell'articolo 84 sopprimere le parole: «e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie» ed al comma 8 lettera c) le parole: «non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie».

84.4

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie» *con le seguenti:* «iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero alle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, non titolari di pensione».

84.5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 le parole:* «che abbiano cessato il rapporto di lavoro» *sono sostituite dalle seguenti:* «il cui rapporto di lavoro sia stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020»;

b) *al comma 7 dopo le parole:* «legge 24 aprile 2020, n. 27,» *aggiungere:* «inclusi i lavoratori in somministrazione»;

c) *al comma 8 lettera a), dopo le parole:* «stabilimenti termali» *aggiungere:* «inclusi i lavoratori in somministrazione» *e le parole:* «31 gennaio 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «17 marzo 2020»;

d) *al comma 8, lettera c), l'ultimo periodo, dalle parole:* «Gli stessi» *a:* «un contributo mensile», *è soppresso.*

84.6

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Ai lavoratori imbarcati del settore della pesca e dell'acquacoltura, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, inclusi quelli titolari di partita IVA, non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che nel 2019 hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro e hanno svolto almeno 30 giornate effettive di attività di lavoro, è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 pari a 30 euro al giorno. Sono esclusi i soggetti che percepiscono altre indennità e percettori di forme pensionistiche.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

84.7

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, dopo le parole:* «legge 24 aprile 2020, n. 27» *sono inserire le seguenti:* «ivi inclusi i lavoratori con contratti a tempo determinato, intermittente o a chiamata, per intensificazione stagionale di attività»;

b) *al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* «lavoratori dipendenti stagionali» *sono inserite le seguenti:* «, nonché ai lavoratori assunti con altra tipologia contrattuale per intensificazione stagionale di attività».

84.8

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'indennità di cui al comma precedente e l'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, competono anche ai lavoratori stagionali assunti in ipotesi diverse da quelle previste dal decreto del Presidente della

Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.».

84.9

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «per il mese di aprile» con le parole: «per i mesi di aprile e maggio 2020».

84.10

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 8, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) Gli addetti alle lavorazioni idrauliche e forestali con contratti a tempo determinato o stagionale delle regioni e delle autonomie territoriali».

84.11

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 8, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) Gli addetti alle audiodescrizioni dei programmi televisivi per persone non vedenti, comunque inquadrati».

84.12

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 10, dopo le parole: «legge 24 aprile 2020, n. 27» inserire le seguenti: «e ai lavoratori intermittenti dello spettacolo» e sostituire le parole: «mesi di aprile e maggio» con le seguenti: «mesi di aprile, maggio, giugno e luglio»;*

b) *al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Hanno altresì diritto all'indennità, seppur titolari di rapporto di lavoro dipendente, i lavoratori intermittenti dello spettacolo».*

Consequentemente dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari a complessivi 228 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

84.13

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 12, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande presentate dagli aventi diritto, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 20-19, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari, e dell'importo del beneficio economico.».

84.14

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal mese di maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il contributo di solidarietà erogato dall'Enpam ai medici che abbiano avuto cali di almeno il 20 per cento del proprio reddito rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, non è soggetto a ritenuta fiscale».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», con le seguenti: «355,3 milioni».

84.0.1

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 84- *bis* .

1. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

- a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;
- b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);
- c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

84.0.2

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 84- *bis* .

(Indennità mensile per i lavoratori autonomi)

1. Al fine di sostenere la ripresa dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVID-19" è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che hanno già beneficiato delle Indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 17 marzo 2020 n. 18, s.m.i., nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 una indennità mensile di euro 1.500,00».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

84.0.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 84- *bis* .

(Indennità professionisti)

1. Le indennità versate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 dagli enti di previdenza ed assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a titolo di sostegno per i rispettivi professionisti ivi iscritti che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 200 milioni di euro

per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

84.0.4

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 84- bis .

(Modifiche all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

L'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 96.

(Indennità collaboratori sportivi)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l'indennità di cui al predetto articolo è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., per un importo pari a 1.500 euro mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.A. sono incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute S.p.A. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019; n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione; che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

Art. 85

85.1

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole: «lavoratori domestici» *aggiungere le seguenti*: «inclusi i lavoratori in somministrazione»;
- b) il comma 2 è soppresso.

85.2

[Calandrini](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta certificazione di infezione da coronavirus (SARS-COV-2) non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico dei datori di lavoro imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, i quali sono esonerati da ogni responsabilità connessa all'infezione in occasione di lavoro, salvo che sia dimostrato che l'infortunio sia conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33"».

85.3

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 5, sostituire il quarto periodo con i seguenti: «Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati ad aumentare il predetto limite di spesa fino a copertura totale delle domande presentate dagli aventi diritto, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

85.0.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85- *bis*.

(Maggiorazione delle indennità per i figli a carico)

1. Le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 sono incrementate di 300 euro per ogni figlio a carico. La medesima maggiorazione si applica alle indennità corrisposte ai sensi dell'articolo 44 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 è erogata, previa domanda, nei limiti di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora entrambi i genitori abbiano presentato la domanda per il riconoscimento, della maggiorazione di cui al comma 1, quest'ultima è ripartita tra i genitori stessi nella misura del 50 per cento ciascuno.
3. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.800 milioni di euro per l'anno 2020, si

provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

b) quanto a 1.400 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Art. 86

86.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 1, le parole: «, 78» sono soppresse.

86.2

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «e non sono cumulabili con l'indennità di cui» con le seguenti: «e quelle di cui agli articoli 84, 84 e 98 non sono cumulabili con l'indennità di cui».

86.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1 dopo le parole: «non sono cumulabili» aggiungere le seguenti: «, fatta eccezione per quelle previste ai comma 8 dell'art. 84,».

86.4

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «legge 12 giugno 1984, n. 222» alla fine è aggiunto il seguente periodo: «e con la pensione di reversibilità ai superstiti».

Consequentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

86.5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I titolari di pensione di reversibilità, il cui ammontare è inferiore alle indennità previste dal comma 1, hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti per le indennità medesime».

86.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 86- bis.

1. Al fine di garantire, in conseguenza degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative e del diritto pensionistico, fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale retributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 638, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, decorrente dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi interamente non lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 31 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 87

87.0.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 87- *bis*.

(Non imponibilità delle indennità, sussidi occasionali ed erogazioni liberali ai dipendenti)

1. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi a decorrere dal 1° marzo al 31 dicembre 2020, dai datori di lavoro privati ai lavoratori in relazione a loro esigenze personali o familiari straordinarie oppure in occasione di eventi riconosciuti come eccezionali e di grave turbamento economico o sociale.».

Art. 88

88.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato «Fondo Nuove Competenze», costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. Dette risorse assegnate ai Fondi interprofessionali per la formazione continua in proporzione al numero delle imprese e dei lavoratori dipendenti aderenti.».

88.2

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da datori di

lavoro o loro associazioni ed associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, anche in ambito di operazioni straordinarie, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato «Fondo Nuove Competenze», costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.».

88.3

[Calandrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'impresa» con le seguenti: «disposte dai datori di lavoro di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

88.0.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 88- *bis*.

(Misure urgenti per la formazione continua nelle imprese)

1. Con riferimento alle attività dei Fondi interprofessionali, è autorizzata la ripresa delle attività di formazione professionale e continua in presenza ed in aula, in tutto il territorio nazionale, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, attraverso l'adozione delle misure organizzative di prevenzione e protezione secondo il «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL e le «Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive» approvate dalla Conferenza delle Regioni il 22 maggio 2020.

2. Per tali finalità, ai Fondi Interprofessionali sono destinate le risorse di cui all'articolo 1, comma 722, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 per consentire la realizzazione degli interventi formativi in favore dei lavoratori in cassa integrazione o in riduzione di orario.

3. L'INPS assicura il più rapido conferimento del contributo dello 0,30 per cento ai Fondi Interprofessionali.

4. I contributi per la formazione professionale sono esclusi dal novero della normativa relativa agli Aiuti di Stato.».

88.0.2

[De Poli](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 88- *bis* .

(Misure a sostegno della formazione continua dei lavoratori)

1. Per l'anno 2020, all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite con le parole: «0,40 per cento».

2. I Fondi Interprofessionali tengono in considerazione, tra gli indici di preferenza per le attività di formazione da finanziare, lo svolgimento a distanza della formazione erogata.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 89-*bis*

89-bis.1

[Fazzolari](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «46 milioni» con le seguenti: «1.046 milioni».

Conseguentemente, al comma 7 dell'articolo 176, sostituire le parole: «1.677,2 milioni» con le seguenti: «1.077,2 milioni» e le parole: «733,8 milioni» con le seguenti: «333,8 milioni».

Art. 90

90.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, le parole: «14 anni» sono sostituite dalle parole: «16 anni, o indipendentemente dall'età del figlio con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,».

90.2

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sopprimere le parole: «anche in assenza di accordi individuali»;*

2) *le parole: «fermo restando il rispetto degli obblighi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando il rispetto dei principi»;*

b) *al comma 4:*

«1) sostituire le parole: "anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti" con le seguenti: "dovendo l'accordo individuale ivi previsto intervenire entro trenta giorni dall'attivazione della modalità di lavoro agile. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze definirà, a favore delle aziende che regolamentino la modalità di lavoro agile sulla base di un accordo collettivo aziendale stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, un incentivo per facilitare i cambiamenti organizzativi e gli adeguamenti tecnici, compreso l'acquisto della strumentazione da consegnare al lavoratore";

2) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis) È abrogato l'articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».

90.3

[Toffanin](#), [Floris](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 263, comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2020», con le seguenti: «fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

90.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le retribuzioni percepite per le prestazioni di lavoro subordinato svolto in modalità di lavoro agile nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono soggette ad una tassazione agevolata al 10 per cento come previsto per i premi di produzione all'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208 del 2015.».

90.5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il personale dipendente ha diritto a fruire dei permessi retribuiti per la partecipazione alle

assemblee sindacali, anche svolte in modalità a distanza, di cui all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La disposizione si applica a tutti i datori di lavoro privati o pubblici».

Art. 91

91.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 1, dopo le parole: «alle specifiche esigenze» aggiungere le seguenti: «, anche di specifica assistenza domiciliare di sostegno.».

91.2

[De Poli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le modalità a distanza di cui al comma 1 devono tener conto delle specifiche esigenze individuali degli studenti, di modo da consentire agli stessi una partecipazione efficace alle attività didattiche tramite piattaforme, *social network*, e ogni altro strumento a disposizione dello studente, nonché attraverso la possibilità di derogare allo svolgimento delle attività didattiche nell'orario scolastico ordinario, in linea altresì con le disposizioni di cui all'articolo 120, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.».

Art. 92

92.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»;

b) al comma 3, sono aggiunte le seguenti: «È possibile richiedere la rinuncia al prolungamento dell'indennità di Naspi e Dis-Coll prevista nel comma 1».

92.2

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge del 9 agosto 2018, n. 96, al comma 3 dopo le parole: "di coordinamento e direzione della stessa" aggiungere le seguenti parole: "le attività commerciali che hanno carattere di stagionalità ovvero attività con chiusura di almeno 70 giorni consecutivi o 120 giorni complessivi in 12 mesi."».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 265» aggiungere le seguenti: «, comma 7, ed all'onere derivante dal comma 1-bis, si provvede ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 265».

92.3

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge del 9 agosto 2018, n. 96, al comma 3 dopo le parole: "di coordinamento e direzione della stessa" aggiungere le seguenti parole: "le attività commerciali che hanno carattere di stagionalità ovvero attività con chiusura di almeno 70 giorni consecutivi o 120 giorni complessivi in 12 mesi."».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 265» aggiungere le seguenti: «comma 7, ed all'onere derivante dal comma 1-bis, si provvede ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 265».

92.4

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 29, lettera b-bis) dopo le parole: "provincia di Bolzano", aggiungere: "e della provincia di Trento,"».

Art. 93

93.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

L'articolo 93 è sostituito dal seguente:

«Art. 93.

(Disposizione in materia di contratti a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi";
- b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
- c) il comma 1-bis è soppresso;
- d) al comma 2, primo e terzo periodo, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi".

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 01 è soppresso;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga."

3. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il secondo periodo è soppresso.».

93.2

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Sostituire l'articolo 93 con il seguente:

«Art. 93.

(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

1. Fino al 31 dicembre 2020, i contratti a tempo determinato e i contratti a tempo determinato a scopo di somministrazione, possono essere prorogati o rinnovati anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-bis e 4, articolo 20, commi 1, lettera c) e 2, articolo 21, commi 01, 1 e 2, 23, comma 1, articolo 31, comma 2, articolo 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; e in deroga alle disposizioni dei contratti collettivi previsti dall'articolo 51, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, aventi il medesimo oggetto. A tali contratti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.».

93.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente: «in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile assumere, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Entro il medesimo termine non si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel caso di riassunzione.».

93.4

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *il comma 1, è sostituito dal seguente:*

«1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 ottobre 2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

Conseguentemente aggiungere il comma 2:

«2. Per i contratti prorogati o rinnovati ai sensi del comma precedente, non è dovuto il contributo di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96.».

93.5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente: «Fino al termine del periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 è possibile stipulare, rinnovare e prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo n. 81 del 2015: articolo 19, comma 1; articolo 20, comma 1, lettera c); articolo 21, comma 1; articolo 32, comma 1, lettera c).».

93.6

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020,» *con le seguenti:* «la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato possono essere effettuati fino al 10 gennaio 2021».

93.7

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «fino al 30 agosto» *sono sostituite dalle seguenti parole:* «per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività»;

b) *dopo le parole:* «anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81», *sono inserite le seguenti parole:* «nonché delle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012».

93.8

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «fino al 30 agosto» *sono sostituite dalle seguenti parole:* «per un periodo pari a 12 mesi dalla ripresa dell'attività»;

b) *dopo le parole:* «anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81», *sono inserite le seguenti parole:* «nonché delle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012».

93.9

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Sostituire le parole: «30 agosto 2020» *con:* «31 dicembre 2020».

93.10

[Fazzolari](#), [Calandrini](#)

Sopprimere il comma 1-bis.

93.11

[Fazzolari](#), [Calandrini](#)

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Resta inteso che, per i contratti di lavoro in regime di somministrazione, l'obbligo di proroga di cui al periodo precedente si applica anche all'utilizzatore delle prestazioni lavorative.».

93.12

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-ter. Al comma 28, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire le parole: "anche in regime di somministrazione" con le seguenti: "ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

93.13

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-ter. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, i disposti del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, inerenti il numero massimo di proroghe dei contratti a tempo determinato, non si applicano ai medesimi contratti di lavoro stagionali stipulati per il personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane, alla gestione delle piste da sci.».

93.0.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 93- *bis*.

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-*bis*, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 36, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-*bis*, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.».

93.0.2

[Calandrini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 93- *bis*.

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-*bis*, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di

divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-*bis*, comma 17, lettera *e*), del medesimo decreto-legge, in materia di compenso minimo della prestazione lavorativa.».

93.0.3

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 93- *bis*.

(Modifica all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

1. All'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sostituire le parole: "tre giorni" con le seguenti: "dodici giorni".».

93.0.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 93- *bis*.

(Contratto di lavoro a prestazione occasionale)

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera *a*), del comma 14 è sostituita dalla seguente:

"*a*) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"».

93.0.5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 93- *bis*.

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 56 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato, e per ciascun lavoratore richiamato in servizio dopo un periodo di integrazione salariale. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 e a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

93.0.6

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 93- *bis*.

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori del settore turismo)

1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 maggio 2021.

2. Ai soggetti in questione non si applica il regime di "*de minimi*".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio-2009, n. 2.».

93.0.7

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 93- *bis*.

(Cumulabilità dei redditi da prestazione di lavoro intermittente)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2- *bis*. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno a! reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente."».

93.0.8

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 93- *bis*.

1. All'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "tre giorni" sono sostituite con le seguenti: "dodici giorni"».

93.0.9

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 93- *bis*.

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato"».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 265, comma 5.

93.0.10

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 93- *bis*.

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera *a*) del comma 14 è sostituita dalla seguente:

"*a*) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"».

93.0.11

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 93- *bis*.

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato, e per ciascun lavoratore richiamato in servizio dopo un periodo di integrazione salariale. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 19, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.».

93.0.12

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 93- *bis*.

1. Per le imprese del turismo, incluse quelle di pubblico esercizio, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista una riduzione del 50 per cento degli oneri a carico delle imprese relativi agli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali e assistenziali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 maggio 2021.

2. Ai soggetti in questione non si applica il regime di "de minimis".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 1.887.836.089 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

93.0.13

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 93- *bis*.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente comma:

"3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente."».

Art. 94

94.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo il **comma 3** , è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021"».

94.0.1

[Ciriani](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 94- *bis*.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali e reintroduzione dei voucher INPS nel settore agricolo)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese operanti nel settore agricolo in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con riferimento al settore agricolo, non si applicano le seguenti disposizioni:

- a) comma 1, lettera b);
- b) comma 8;
- c) comma 8-*bis*;
- d) comma 14, lettere a) e b).

2. Con riferimento alle imprese-operanti nel settore agricolo:

- a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;
- b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-*bis*, comma 20, le parole: "280" ore sono sostituite dalle seguenti: "1.120 ore".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

94.0.2

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 94- *bis*.

(Tutela del lavoro nel settore dei trasporti e continuità delle imprese)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dell'articolo 29, dopo le parole: "settore del turismo", sono aggiunte le seguenti: ", incluso il trasporto di persone effettuato con navi minori via mare e per acque interne";
- b) all'articolo 92, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Per il solo anno 2020, il canone annuo riguardante le concessioni di beni del demanio marittimo ubicati al di fuori delle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale è versato entro la data del 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi. Ai fini della relativa quantificazione ed indipendentemente dalle finalità della concessione, l'autorità concedente applica una riduzione del canone nella misura percentuale corrispondente alla percentuale di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi che le imprese concessionarie hanno subito nel 2020 rispetto ai fatturato o ai corrispettivi conseguiti nell'anno 2019, a causa della impossibilità di usare in modo remunerativo i beni demaniali per effetto della emergenza epidemiologica da COVID-19.

2-*ter*. La riduzione del canone stabilita per il solo anno 2020 al comma 2-*bis* si applica con le stesse modalità anche alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate dalle autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione."».

Art. 95

95.1

[Calandrini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «promuove interventi straordinari destinati» inserire le seguenti: «ai soggetti esercenti arti e professioni».

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure di sostegno per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro».

95.2

[Calandrini](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «sono destinate» fino alla fine del comma, con le seguenti: «pari ad euro 403 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

95.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 2 le parole: «ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», sono sostituite dalle seguenti: «nonché le risorse dei fondi Inail».

95.4

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sostituire le parole: «403 milioni» con le seguenti: «806 milioni»; al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «euro 15.000» con le seguenti: «euro 30.000», le parole: «euro 50.000» con le seguenti: «100.000» e le parole: «100.000» con le seguenti: «200.000»;*

b) *al comma 5, dopo le parole: «è revocato» aggiungere, in fine, le seguenti: «e i progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono rifinanziati per un importo ulteriore di 403 milioni di euro».*

95.5

[Berutti](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6.1. I costi per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sono considerati oneri di sicurezza "interni" ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

95.0.1

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 95- *bis*.

(Sospensione versamento canoni demaniali)

1. Per le persone fisiche e giuridiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il pagamento dei canoni del demanio marittimo e del demanio idrico con finalità turistico-ricreativa e sportiva e di diporto nautico, per l'anno 2020, è sospeso dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il versamento dei predetti canoni è da effettuare, senza applicazione di sanzioni ed interessi, o in un'unica soluzione o con rateizzazione in cinque rate bimestrali a partire da marzo 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 98

98.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

All'ultimo periodo, sostituire le parole: «9 settimane» con le seguenti: «18 settimane».

98.0.1

[Fazzolari](#), [Calandrini](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 98- *bis*.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233, per l'abolizione del minimo contributivo per gli artigiani ed esercenti attività commerciali)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335."

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).».

Art. 99

99.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 inserire alla fine le seguenti parole:* «e analogamente in tutte le sedi regionali e delle province autonome»;

b) *al comma 2 dopo le parole:* «L'Osservatorio» *aggiungere le seguenti:* «e gli Osservatori regionali realizzano»;

c) *al comma 3 sostituire le parole:* «promuoverla costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando» *con:* «assicura»;

d) *al comma 4 dopo le parole:* «indipendenti» *aggiungere le seguenti:* «e dalle rappresentanze datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative».

99.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole:* «studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione» *inserire le seguenti:* «, prevedendo una specifica struttura e uno specifico approfondimento sui dati relativi all'occupazione delle persone con disabilità,»;

b) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con particolare riguardo nei confronti delle persone con disabilità».

99.3

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-*bis*) in relazione alle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), perseguire lo studio ed l'elaborazione dei dati relativi all'occupazione obbligatoria e mirata per le persone con disabilità, con particolare riferimento all'analisi per competenze e abilità residue, delle caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere, con il fine dell'individuazione e definizione dei fabbisogni occupazionali delle persone con disabilità, generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica.»;

b) *al comma 4 dopo le parole:* «delle regioni e province autonome,» *inserire le seguenti:* «dai

rappresentanti delle Federazioni tra le Associazioni delle persone con disabilità, maggiormente rappresentative a livello nazionale in ottemperanza dell'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché».

Art. 101

101.1

[Calandrini](#)

Sopprimerlo.

Art. 103

103.1

[Ciriani](#), [Calandrini](#)

Sopprimerlo.

103.2

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Sopprimerlo.

103.3

[De Falco](#)

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 103. - (*Emersione rapporti di lavoro*) - 1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici, o devono essere in grado di provare, mediante idonea documentazione, la loro presenza in Italia alla sopra indicata data; in ogni caso i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

I-bis. Ai fini di cui al precedente comma e di consentire la continuità dell'attività di impresa, da parte dei medesimi datori di lavoro è possibile confermare la esistenza di un regolare contratto di lavoro, già dichiarato ai competenti organi prima del 8 marzo 2020, con cittadini stranieri il cui permesso di soggiorno non è rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In tale caso, verificata la insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 8 e 9 il permesso di soggiorno di cui è in possesso lo straniero è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile e convertibile ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto alla data dell'8 marzo 2020, o prorogato ai sensi dell'articolo 103, comma 2-*quater* legge n. 27 del 24 aprile 2020, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, o con permesso non convertibile in lavoro, anche se revocato, annullato o per il quale non sia ancora pervenuta la risposta alla domanda di rinnovo o di conversione, possono richiedere con le modalità di cui al comma 13, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, ancorché irregolare, nei settori di cui al comma 3, comprovata secondo le

modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 secondo periodo del presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

- a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;
- d) commercio al dettaglio pubblici esercizi, attività dei servizi di alloggio e ristorazione;
- e) costruzioni, attività manifatturiere, attività di servizi per edifici e paesaggio.

4. Nell'istanza di cui al comma 1 è indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa.

5. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata, dal 1° giugno al 31 agosto 2020, con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. L'istanza, in considerazione delle limitazioni alla possibilità di ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto presso la competente rappresentanza diplomatico o consolare derivanti dall'emergenza sanitaria in corso a livello nazionale e internazionale, la presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 e il rilascio del relativo permesso di soggiorno di lavoro sono consentiti anche in assenza di passaporto in corso di validità, previa esibizione del passaporto scaduto ovvero di altra documentazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero di un documento di identità o riconoscimento, inclusi la carta d'identità o il permesso di soggiorno scaduti. L'istanza, esclusi i casi in cui il passaporto sia già trattenuto dall'autorità di pubblica sicurezza, è presentata, anche via Pec, presso:

- a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
- b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
- c) la questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

6. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 13 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza salvo che si tratti di istanza presentata per un'attività lavorativa a tempo parziale o per un'attività agricola stagionale e per il restante tempo in cui si svolgono altre attività lavorative regolari nei medesimi settori indicati al comma 3,

7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore, per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 15 che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto il pagamento di

un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui al comma 1 e del comma 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui al comma 1 e del comma 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, per motivi che costituiscono minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale;

c) che risultino condannati con sentenza definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, esclusi i casi di sospensione condizionale della pena ex articolo 163 del codice penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti con esclusione dei reati per i quali la pena non supera nel massimo i 5 anni, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine e, per gli stranieri condannati in Italia, anche di eventuali condanne, con sentenza definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del

codice di procedura penale, esclusi i casi di sospensione condizionale della pena ex articolo 163 del codice penale, nonché con l'esclusione dei reati per i quali la pena non supera nel massimo i 5 anni.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.

13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, ivi compresa la mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.

14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata da un terzo alla metà.

15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 2, avviene la cancellazione dai sistemi informatizzati di registrazione delle istanze di protezione internazionale.

16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 31 agosto 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 5 e 6 idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 è riscontrabile da parte dell'ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta la cui sede competente per territorio deve inviare il suo parere entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, scaduto il quale in mancanza di parere esso si intende

favorevole. Allorché non siano pervenuti dal datore di lavoro i versamenti contributivi dopo l'apertura della posizione lavorativa l'ispettorato raccoglie denunce e testimonianze e anche sulla base di tali elementi o su richiesta dello straniero, il questore rilascia anche il permesso di soggiorno per casi speciali, previsto dall'articolo 18 o dall'articolo 22, commi 12-*quater*, 12-*quinqüies* e 12-*sexies* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 allorché lo straniero irregolarmente impiegato sia anche vittima dei reati indicati al comma 12. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì, di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-*bis* e 4-*ter* della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro. L'attestazione comporta altresì per lo straniero l'obbligo di iscriversi immediatamente al Servizio sanitario nazionale presso l'azienda sanitaria locale competente del luogo in cui dimora, con scelta del medico di base.

17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera *a*), comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera *a*). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui al comma 7.

20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018 convertito con modifiche nella legge n. 136 del 2018, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Dipartimento per la Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ogni comune interessato da raccolta anche stagionale di prodotti agricoli, può allestire centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 40 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche col contributo di associazioni imprenditoriali, della Regione e dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e delle risorse agricole, anche con finanziamento europeo a carico del FAMI.

21. Al comma 1 dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018, dopo le parole rappresentanti sono aggiunte le seguenti: «dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, nonché dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale nonché dell'autorità politica delegata per le pari opportunità».

22. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nei l'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

23. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per il 2020, da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; di euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.

26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 6, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto-legge».

103.4

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«01. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata ad una preventiva indagine sulle effettive necessità occupazionali nei settori indicati al successivo comma 3 ed alla approvazione di una relazione conclusiva della stessa da parte delle commissioni parlamentari competenti. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione delle associazioni di categoria interessate, trasmette entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto alle medesime commissioni per la sua approvazione una relazione circa il monitoraggio svolto e le ulteriori esigenze occupazionali emerse nei settori interessati.».

103.5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«01. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al previo espletamento di una indagine relativamente alla conclusione delle procedure di cui al precedente articolo 94 nei settori di cui al comma 3. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione dell'INPS e delle associazioni di categoria interessate, trasmette entro un mese dall'entrata in vigore del decreto alle competenti commissioni parlamentari per la sua approvazione una relazione circa il monitoraggio svolto nonché delle ulteriori esigenze occupazionali nei settori indicati al comma 3.».

103.6

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Sopprimere il comma 1.

103.7

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari,» inserire le seguenti: «valorizzando i corridoi verdi coordinati dalle associazioni e confederazioni agricole per i lavoratori migranti stagionali,»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, limitatamente ai lavoratori residenti sul territorio nazionale da non meno di 5 anni»;*

d) *al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «Nei casi di cui ai commi 1 e 2,»;*

e) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«L'istanza di cui al comma 1, è presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso: a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso una piattaforma telematica, per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea; b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1. L'INPS attua il monitoraggio di tutte le istanze presentate ai sensi del presente articolo attraverso una piattaforma informatica. Per le finalità di cui al presente comma, lo sportello unico per l'immigrazione provvede a trasmettere contestualmente all'INPS le istanze ricevute ai sensi della lettera b). La validità delle istanze cessa decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione nella piattaforma informatica.»;

f) *al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1» e sopprimere le parole: «nell'ipotesi di cui al comma 1»;*

- g) *al comma 7, sopprimere le parole:* «per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato»;
- h) *al comma 8, sostituire le parole:* «ai commi 1 e 2» *con le seguenti:* «al comma 1»;
- i) *al comma 9, sostituire le parole:* «ai commi 1 e 2» *con le seguenti:* «al comma 1»;
- j) *al comma 10, alinea, sostituire le parole:* «dai commi 1 e 2» *con le seguenti:* «dal comma 1»;
- k) *al comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ovvero siano stati destinatari di una misura di custodia cautelare»;
- l) *al comma 11, alinea, sostituire le parole:* «ai commi 1 e 2» *con le seguenti:* «al comma 1»;
- m) *al comma 13, sostituire le parole:* «ai commi 1 e 2» *con le seguenti:* «al comma 1»;
- n) *sopprimere il comma 14;*
- o) *sopprimere il comma 16;*
- p) *al comma 17, sopprimere l'ultimo periodo;*
- q) *al comma 20, primo periodo, sostituire le parole:* «ai commi 1 e 2» *con le seguenti:* «al comma 1».

103.8

[Nugnes](#)

Al comma 1, dopo le parole: «o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici» *sono aggiunte le seguenti:* «o associazioni legalmente riconosciute».

103.9

[Nugnes](#)

Al primo comma, sostituire le parole: «; in entrambi i casi,» *con le seguenti:* «o devono essere in grado di provare, mediante idonea documentazione, la loro presenza in Italia alla sopra indicata data; in ogni caso».

103.10

[Nugnes](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al precedente comma e di consentire la continuità dell'attività di impresa, da parte dei medesimi datori di lavoro e possibile confermare la esistenza di un regolare contratto di lavoro, già dichiarato ai competenti organi prima del 8 marzo 2020, con cittadini stranieri il cui permesso di soggiorno non è rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In tale caso, verificata la insussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 8 e 9. Il permesso di soggiorno di cui è in possesso lo straniero è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile e convertibile ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

103.11

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La dichiarazione di emersione determina per il 2020 la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 3, presentata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.».

103.12

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

- ovunque nell'articolo le parole: «di cui ai commi 1 e 2» *sono sostituite con:* «di cui al comma

1»;

- *al comma 5, la lettera c) è soppressa;*

- *al comma 7 le parole da: «per la procedura di cui al comma 2» fino a: «interessato» sono soppresse;*

- *il comma 16 è soppresso.*

103.13

[Nugnes](#)

Al secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al primo periodo, sostituire le parole: «dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno,» con le seguenti: «alla data dell'8 marzo 2020 o prorogato ai sensi dell'articolo 103, comma 2-quater legge n. 27 del 24 aprile 2020, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, o con permesso non convertibile in lavoro, anche se revocato, annullato o per il quale non sia ancora pervenuta la risposta alla domanda di rinnovo o di conversione,»;*

2) *Al secondo periodo, sopprimere le parole: «antecedentemente al 31 ottobre 2019»;*

3) *All'ultimo periodo sopprimere le parole: «nei settori di cui al comma 3».*

103.14

[Nugnes](#)

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «dal 31 ottobre 2019,» con le seguenti: «dal 5 ottobre 2018,»;*

b) *sostituire le parole: «della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza» con le seguenti: «della durata di mesi dodici dalla presentazione dell'istanza»;*

c) *sostituire le parole: «al 31 ottobre 2019» con le seguenti: « al 5 ottobre 2018».*

103.15

[Nugnes](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'inoltro della domanda di cui al comma Z limitatamente al permesso di soggiorno temporaneo, la data di scadenza del permesso di soggiorno in possesso, risulta quella indicata sul documento.».

103.16

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Sopprimere il comma 3.

103.17

[Nugnes](#)

Al terzo comma, apportare le seguenti modificazioni:

1) *Dopo le parole: «Le disposizioni di cui al» aggiungere le seguenti: «comma 1 e al comma 2 secondo periodo del»;*

2) *Dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«d) commercio al dettaglio pubblici esercizi, attività dei servizi di alloggio e ristorazione;

e) costruzioni, attività manifatturiere, attività di servizi per edifici e paesaggio».

103.18

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, lettera a) è soppressa.

103.19

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, lettera a), le parole: «e attività connesse» sono soppresse.

103.20

[Nugnes](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«d) attività di ristorazione commerciale;

e) attività previste dagli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020».

103.21

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il comma 4 è soppresso.

103.22

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Il comma 5 è soppresso.

103.23

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 5, le parole: «, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali» sono soppresse.

103.24

[Nugnes](#)

Al comma 5, dopo le parole: «entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto», aggiungere le seguenti: «L'istanza, in considerazione delle limitazioni alla possibilità di ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto presso la competente rappresentanza diplomatico o consolare derivanti dall'emergenza sanitaria in corso a livello nazionale e internazionale, la presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 e il rilascio del relativo permesso di soggiorno di lavoro sono consentiti anche in assenza di passaporto in corso di validità, previa esibizione del passaporto scaduto ovvero di altra documentazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero di un documento di identità o riconoscimento, inclusi la carta d'identità o il permesso di soggiorno scaduti. L'istanza, esclusi i casi in cui il passaporto sia già trattenuto dall'autorità di pubblica sicurezza, è presentata, anche via pec,».

103.25

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 5 la lettera a), è soppressa.

103.26

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 5 la lettera b), è soppressa.

103.27

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 5 la lettera c), è soppressa.

103.28

[Nugnes](#)

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Ai fini identificativi, per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, è sufficiente che il cittadino straniero disponga di un documento di riconoscimento rilasciato dalle competenti autorità italiane».

103.29

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il comma 6 è soppresso.

103.30

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 6, dopo le parole: «delle istanze», inserire la seguente: «non».

103.31

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 7, sostituire: «500» con: «1000».

103.32

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 7, sostituire: «130» con: «500».

103.33

[Nugnes](#)

Al comma 8 le parole: «anche con sentenza non definitiva, » sono soppresse.

103.34

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «limitatamente ai» con: «anche per i».

103.35

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 9 sostituire le parole: «limitatamente ai» con: «anche per i».

103.36

[Calandrini](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis) Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la fine anticipata del contratto di lavoro subordinato fra datore di lavoro e cittadino straniero, per dimissioni volontarie e/o licenziamento per giusta causa. L'interruzione anticipata del rapporto di lavoro comporta la perdita dei benefici acquisiti dal lavoratore».

103.37

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 10, lettera a), le parole: «, commi 1 e 2, lettera c),» sono soppresse.

103.38

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 10, lettera c), dopo la parola: «risultino» aggiungere le seguenti: « sottoposti a procedimento o».

103.39

[Nugnes](#)

Al comma 10 lettera c) le parole: «anche con sentenza non definitiva,» sono sostituite con le seguenti: «con sentenza definitiva,».

103.40

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 10, aggiungere la seguente lettera:

«e) nei cui confronti sia stata pronunciata una decisione ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b), b-bis) e b-ter) e nei casi di cui agli articoli, 29 comma 1 e 29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni;».

103.41

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 10 aggiungere la seguenti lettera:

«e) nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter e all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

103.42

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 10, aggiungere la seguenti lettera:

«e) che abbiano anche precedentemente indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la propria identità o cittadinanza;».

103.43

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 10, aggiungere la seguenti lettera:

«e) che siano stati condannati anche con sentenza non definitiva o abbiano procedimenti in corso per reati di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis c.p.».

103.44

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 10, aggiungere la seguenti lettera:

«e) nei cui confronti si stata avviata la procedura di cui al Regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 o altra procedura per il loro trasferimento o redistribuzione in altri Paesi in virtù di accordi o intese tra Stati».

103.45

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il comma 11, è soppresso.

103.46

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il comma 14, è soppresso.

103.47

[Nugnes](#)

Al comma 14, dopo l'ultimo periodo aggiungere la seguente: «Contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 2, avviene la cancellazione dai sistemi informatizzati di registrazione delle istanze di protezione internazionale».

103.48

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il comma 16 è soppresso.

103.49

[Nugnes](#)

Al comma 16 dopo le parole: «idonea a comprovare l'attività lavorativa», sono inserite le seguenti: «autonoma o subordinata.».

103.50

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 16, le parole da: «All'atto della presentazione» fino a: «presente articolo» sono soppresse.

103.51

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Il comma 17 è soppresso.

103.52

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il comma 19 è soppresso.

103.53

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-CoV-2 e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di contenimento dell'emergenza in ambito carcerario, i contributi di cui al comma 7 sono destinati ad apposito fondo per l'assunzione straordinaria di personale del Corpo di polizia penitenziaria».

103.54

[Candiani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-CoV-2 e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i contributi di cui al comma 7 sono destinati all'assunzione straordinaria di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

103.55

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-CoV-2 e al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i contributi di cui al comma 7 sono assegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari».

103.56

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. I contributi di cui al comma 7 sono destinati al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77».

103.57

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-CoV-2 e al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i contributi di cui al comma 7 sono destinati ad un apposito fondo a favore dei Comuni per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di polizia locale».

103.58

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 19 le parole: «e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,» sono soppresse.

103.59

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 19, dopo le parole: «comma 7» sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo il sessanta per cento che viene destinato al fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 2S luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni».

103.60

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Il comma 20 è soppresso.

103.61

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Il comma 21 è soppresso.

103.62

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il comma 23 è soppresso.

103.63

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il comma 26 è soppresso.

103.64

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 26 la lettera a) è soppressa.

103.65

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 26 la lettera b) è soppressa.

Art. 103-bis

103-bis.0.1

[Aimi](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 103- *ter*.

1. Al fine di promuovere l'incontro tra domanda e offerta nel settore del lavoro stagionale agricolo e per contrastare la carenza di personale derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19 per l'impossibilità di reclutare lavoratori provenienti da Paesi europei o extraeuropei, le aziende, i consorzi e le cooperative agricole comunicano al Centro per l'impiego di riferimento la disponibilità di posti di lavoro per stagionali agricoli.

2. I Centri per l'impiego, nel proporre ai cittadini iscritti lavori stagionali agricoli, attingono prioritariamente dai percettori del reddito di cittadinanza.».

103-bis.0.2

[Ciriani](#), [Calandrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 103- *ter*.

(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla cassa integrazione guadagni.».

103-bis.0.3

[Calandrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 103- *ter*.

(Misure economiche, antiusura per sostegno alle famiglie e imprese e contrasto alla criminalità organizzata)

1. Al fine di agevolare le imprese e le famiglie che versano in stato di difficoltà economica dovuta all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del *virus* COVID-19 ed evitare il dilagare della criminalità organizzata, per l'anno 2020 è incrementato di trenta milioni di euro il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, costituito presso il Ministero dell'interno ai sensi della legge 26 febbraio 2011, n. 10. 2. Entro il 30 giugno 202 il Ministero dell'interno attiva una campagna volta a incentivare le denunce di prestiti illeciti e condotte di usura e *racket* presso le emittenti televisive nazionali, i canali *social* e telematici.»

103-bis.0.4

[Perosino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 103- *ter*.

1. I datori di lavoro che assumono entro il 31 dicembre 2020 braccianti agricoli hanno diritto a detrarre nella misura del 100 per cento i costi di assunzione.»

103-bis.0.5

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 103- *quater*.

(Misure per la tutela del lavoro della gente di mare operante su navi marittime minori e per la tutela del lavoro del personale della navigazione interna)

1. Per la salvaguardia della occupazione della gente di mare e del personale della navigazione interna imbarcati su navi minori per il trasporto di persone rispettivamente via mare e sulle acque interne, i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto di persone rispettivamente via mare e per acque interne e che nel periodo da febbraio 2020 a luglio 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al settanta per cento del fatturato o dei corrispettivi ottenuti nel corrispondente periodo dell'anno 2019, nonché allo stesso personale navigante.

2. I benefici di cui al comma 1, sono riconosciuti nel limite del sessanta per cento con riguardo ai contratti a tempo indeterminato del personale navigante e ai contratti a tempo determinato che saranno trasformati in contratti a tempo indeterminato conseguentemente al riconoscimento dei benefici. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite del trenta per cento con riguardo ai contratti di lavoro stagionale di durata minima pari a sei mesi.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»

Art. 104

104.1

[Cangini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: «persone con disabilità» *inserire le seguenti*: «con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come accertata ai sensi dell'articolo

4 della medesima legge»;

b) *dopo la parola*: «autosufficienti» *inserire le seguenti*: «come definiti ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,»;

c) *sostituire le parole*: «di coloro che se ne prendono cura» *con le seguenti*: «dei congiunti conviventi che se ne prendono cura ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

104.2

[Damiani](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.1. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali e al fine della valorizzazione del patrimonio immobiliare dei comuni con popolazione sotto i 10.000 abitanti, gli immobili comunali con destinazione funzionale "servizi della persona" adibiti per strutture polifunzionali, sociosanitarie residenziali e semiresidenziali, concesse con procedure di evidenza pubblica, in deroga ai contratti di locazione contrattuali, i termini di durata della locazione a valere dalla scadenza della proroga contrattuale, sono prorogati per anni 30 ad insindacabile scelta e giudizio del Comune, salvo il pagamento in anticipo da parte del conduttore di due canoni annui a base di gara. Gli immobili potranno essere convertiti e posti a disposizione delle Prefetture, Regioni e Commissario Covid per servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 1 comma 2 e 3 e degli articoli 16 17; nel caso di mancata proroga, le parti possono recedere dal contratto, in tal caso il conduttore ha il diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero, dei costi effettivamente sostenuti dal locatario e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza ed in caso di scioglimento del contratto, all'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».

104.3

[Calandrini](#), [Rauti](#)

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

"41-*quinquies*) prodotti necessari all'assistenza e alla cura della persona nelle condizioni di non autosufficienza di cui all'articolo 30, commi 1, lettera b), e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, sia presso il suo domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, quali preparati per nutrizione e idratazione, presidi per incontinenza, ausili di vario tipo, cannule tracheali e accessori (valvole di fonazione, fasce di fissaggio, medicazioni per tracheostomi), dispositivi per ossigenoterapia (compresi occhiali e mascherine), medicazioni specialistiche, cateteri venosi centrali a permanenza, aghi di qualsiasi tipo, siringhe, dispositivi per il fissaggio di cateteri venosi centrali, sonde per nutrizione enterale, deflussori e pompe per nutrizione enterale, deflussori e pompe infusionali, sistemi elastomerici, sonde gastronomiche, cateteri (compresi i cateteri vescicali a permanenza), sacche per la raccolta dell'urina, guanti (compresi i dispositivi di protezione individuale), deflussori, medicazioni generali, garze e materiale monouso sanitario e non sanitario (manopole non saponate e saponate);

41-*sexies*) attrezzature e dispositivi per trattamenti dilungo-assistenza, recupero e mantenimento funzionale, sia presso il domicilio sia presso una struttura sanitaria o socio-sanitaria accreditata, compresi letti attrezzati e materassi antidecubito;

41-*septies*) servizi necessari di cura e protezione, compresi i servizi di assistenza, igiene e sanificazione, anche presso il domicilio.».

104.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

b) *dopo il comma 3-bis, inserire i seguenti:*

«3-ter. Il congedo previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e per i genitori lavoratori autonomi è riconosciuto, con le medesime modalità, anche al *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assiste e si prende cura di uno dei soggetti indicati nel medesimo comma 255, a condizione che non vi siano parenti che già si avvalgono per l'assistito medesimo delle agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, 104;

3-quater. In aggiunta alle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, agli anziani e alle persone con disabilità è riconosciuto un *bonus* per l'acquisto di servizi di assistenza e sorveglianza disciplinato ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del citato decreto.»

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «230 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «395,3 milioni di euro per l'anno 2020».

104.5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni per l'anno 2020» con le seguenti: «190 milioni per l'anno 2020» e sostituire le parole: «di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per vita indipendente» con le seguenti: «di cui 40 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «375,3 milioni di euro per l'anno 2020».

104.6

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nelle more della completa attuazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, con decreto del medesimo Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro della famiglia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Organizzazioni maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità, nel rispetto dei principi di pari opportunità e pari condizioni di accesso alle risorse di cui al comma 1, nel rispetto del relativo limite di spesa.».

104.0.1

[Cangini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 104- *bis*.

(Contributo per il lavoro di cura al Caregiver Familiare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del *caregiver* familiare, al fine di sostenere e riconoscere il molo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal *caregiver* familiare, è riconosciuto, ad un solo *caregiver*

familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.».

104.0.2

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 104- *bis*.

(*Coefficiente familiare*)

1. Ad ogni misura prevista dalla presente legge che comporti erogazioni economiche si applicano in sede attuativa i seguenti coefficienti, al fine della concreta commisurazione verso ogni destinatario:

- a) 0,8 se erogata a favore di una persona che non vive nell'ambito di un nucleo familiare;
- b) 1 se erogata a favore di una persona che vive in un nucleo familiare composto dai soli coniugi o conviventi *more uxorio*;
- c) applicando un coefficiente pari a +0,2 rispetto all'unità per ciascun figlio presente nel nucleo familiare di età inferiore ad anni 26.

2. I coefficienti di cui al precedente comma si applicano, in particolare, alle misure economiche disposte dagli articoli 68 (assegno ordinario), 71 (integrazioni salariali), 78 (reddito di ultima istanza), 84 (indennità per lavoratori danneggiati e partite IVA), 85 (indennità per lavoratori domestici), 87 (integrazione salariale in deroga).

3. Le misure cui si applicano i coefficienti pari o superiori a "1" sono sempre cumulabili sia con riferimento ad una stessa persona, sia nell'ambito del medesimo nucleo familiare».

104.0.3

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 104- *bis*.

(*Contributo per il lavoro di cura al Caregiver Familiare*)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere e valorizzare il lavoro di assistenza svolto dal *caregiver* familiare, nelle more della definizione di una più organica disciplina della sua figura, è riconosciuto, ad un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave od di non autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio

2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 1, i numeri «84, 85, 78 e 98» sono sostituiti dai numeri «84, 85, 98 e 104-bis».

104.0.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 104- *bis*.

(Disposizioni in materia di pensioni di inabilità civile e assegno di invalidità civile)

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle persone con invalidità e di contrastare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica ha determinato sul piano della loro inclusione nel tessuto sociale, l'importo della pensione e dell'assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e delle persone affette da sordità è incrementato di 300 euro mensili a decorrere dal 1° giugno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.400 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

104.0.5

[Calandrini](#), [Rauti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 104- *bis*.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici paritari e privati, spetta una

detrazione dall'imposta lorda nella misura del cento per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Art. 105

105.1

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) interventi per il potenziamento dei centri e soggiorni estivi, dei centri diurni estivi e dei servizi socioeducativi territoriali per persone con disabilità, per i mesi da giugno a settembre 2020;».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «per le finalità di cui alla lettera b)» inserire le seguenti: «e di un ulteriore 10 per cento per la finalità di cui alla lettera 13-bis)» e al comma 3 sostituire le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «170 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «455,3 milioni di euro».

105.2

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

Conseguentemente è ridotto lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 105-*quater*

105-*quater*.0.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 105- *quinquies*.

(Credito di imposta alle famiglie degli studenti della scuola paritaria)

1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito d'imposta in favore delle famiglie degli studenti delle scuole paritarie pari ad una percentuale del 50 per cento della retta di frequenza calcolata sul periodo di sospensione dell'attività didattica.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, si individuano i criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine del rispetto del limite di spesa pari a 50 milioni di euro.

All'onere di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

105-*quater*.0.2

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 105- *quinquies*.

(Fondo per le giovani famiglie)

1. Al fine di dare attuazione agli interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia in ossequio ai principi consacrati negli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, e far fronte alle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per le giovani famiglie», finalizzato alla concessione di garanzie da parte dello Stato su mutui per le spese di matrimonio o di arredamento della casa familiare erogati

da banche e istituzioni finanziarie a giovani coppie composte da soggetti dei quali almeno uno non ha compiuto l'età di 35 anni, che contraggano matrimonio ai sensi del Libro I, Titolo VI, del codice civile, a decorrere dal 1° giugno 2020. Il Fondo di cui al presente comma eroga garanzie per importi non superiori a 60 mila euro per ogni nucleo familiare, da restituire entro 10 anni senza interessi, prorogati massimo 15 anni in caso di nascita o adozione del primo figlio e 20 anni in caso di nascita o adozione del secondo figlio. Alla nascita ovvero all'adozione del terzo figlio, la parte residua del mutuo si trasforma in finanziamento a fondo perduto, integralmente a carico del Fondo. Il Fondo eroga altresì garanzie per la concessione di finanziamenti a tassi agevolati erogati da banche e istituzioni finanziarie a giovani coppie, di cui al primo periodo, finalizzati all'acquisto della prima casa.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 500 milioni di euro annui per l'anno 2020 e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto-legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato ai sensi dell'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

105-quater.0.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 105- *quinquies*.

(Assegno unico universale per i figli minorenni a carico)

1. Al fine di sostenere la genitorialità, favorire la natalità, e contrastare l'impatto negativo conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal mese di giugno 2020, è riconosciuto un assegno universale unico per ciascun figlio minorenne a carico per un importo pari a 250 euro mensili, a prescindere dalle condizioni reddituali e occupazionali dei genitori. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le maggiorazioni dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione e di ripartizione tra i genitori dell'assegno medesimo, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno universale unico, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero ai sensi delle disposizioni indicate al comma 2. L'importo dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, non è computato ai fini della determinazione del reddito complessivo e ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 1, non si applicano:

a) le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, gli assegni familiari previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive proroghe;

d) il premio alla natalità di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì previste forme di coordinamento dell'assegno universale unico con i benefici previsti dall'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l'equilibrio e l'integrazione nell'applicazione tra le misure.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 11.200 milioni di euro per l'anno 2020, 26.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 26.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 11.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 22.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

c) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante le risorse del Fondo per l'assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

d) quanto a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

105-quater.0.4

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 105- *quinquies*.

(Registri territoriali dei lavoratori domestici)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione iniziale pari a 25 milioni di euro, destinato a incentivare la creazione e il potenziamento presso gli enti locali di appositi registri territoriali contenenti i dati dei lavoratori domestici, nonché ulteriori iniziative finalizzate a valorizzare l'attività di assistenza da questi svolta in aiuto delle famiglie e delle persone fragili, qualificare il ruolo di tali lavoratori e agevolare l'incontro fra la relativa offerta e domanda di lavoro, anche in considerazione delle difficoltà emerse nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Le regioni, tenuto conto dello specifico rischio epidemiologico e senza pregiudizio per i relativi sistemi di accertamento diagnostico e monitoraggio della circolazione del virus COVID-19, possono adottare appositi protocolli per garantire, fino al 31 dicembre 2020, l'esecuzione gratuita di *test* diagnostici nei riguardi dei lavoratori iscritti nei registri di cui al comma 1 che ne facciano espressa richiesta.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, stabilisce i criteri per il riparto delle risorse di cui al comma 1».

Consequentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «450,3 milioni di euro».

105-quater.0.5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 105- *quinquies*.

(Norme in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

105-quater.0.6

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 105- *quinquies*.

(Imposta sul valore aggiunto per i prodotti dell'infanzia)

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "41-*quinquies*) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, abbigliamento, calzature e accessori, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia;"».

Consequentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

105-quater.0.7

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 105- *quinquies*.

(Integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui "prima casa")

1. All'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) l'ammissione-ai benefici del Fondo è altresì estesa ai percettori di trattamenti pensionistici diretti, indiretti o di reversibilità le cui singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale risultano pagate alla data di emanazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente."».

105-quater.0.8

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 105- *quinquies*.

(Modifiche ed estensione dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui "prima casa")

1. All'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: "Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge," con le seguenti: "Per un periodo di 21 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge.";

b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) i benefici del Fondo sono estesi a tutti i contratti di finanziamento odi mutuo che prevedono il rimborso mediante un piano rateale già concordato e approvato dalla banca o dal istituto di credito. I versamenti di rimborso, senza applicazione di sanzioni e interessi, possono avvenire mediante rateizzazione per l'intero importo residuo del mutuo fino per un massimo di dieci anni successivi".

2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

105-quater.0.9

[Calandrini](#), [Rauti](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 105- *quinquies*.

(Contributo per il lavoro di cura al Caregiver Familiare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori».

Art. 106

106.1

[Gasparri](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 8,2 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 6,2 miliardi di euro in favore dei comuni e 2,0 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. Il termine previsto dall'articolo 193 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; per la sola annualità 2020 viene differito dal 31 luglio al 30 ottobre 2020, al fine di permettere all'Ente una verifica puntuale degli equilibri di bilancio, tenuto conto dei criteri e modalità di riparto del fondo. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazione dell'importo».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «20 per cento».

106.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 7 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 6,5 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane»;*

b) *conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si

provvede per un importo pari a 1,5 miliardi mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico; per un importo pari a 1.305 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per l'importo di 695 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge".

106.3

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazioni dell'importo.» inserire il seguente periodo: «Per i comuni ricadenti nei territori delle province di Trento e di Bolzano le risorse previste da questo articolo sono erogate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in ragione della competenza attribuita alle medesime in materia di finanza locale dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

106.4

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazioni dell'importo.» sono inserite le seguenti: «Per i comuni ricadenti nei territori delle province di Trento e di Bolzano le risorse previste da questo articolo sono erogate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in ragione della competenza attribuita alle medesime in materia di finanza locale dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.».

106.5

[Alessandrini](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In aggiunta alle risorse di cui al comma precedente, tra i soli comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, che si trovino in stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartiti ulteriori 75 milioni di euro.

1-ter. L'utilizzo delle nuove risorse, che saranno allocate in una apposita sezione separata del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, potrà essere in tutto o in parte svincolata dalle prescrizioni previste dal piano di riequilibrio e dai bilanci di previsione riequilibrati di cui all'articolo 261 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e dovrà essere utilizzata dagli enti locali beneficiari per sopperire ai servizi essenziali posti a rischio dalle minori entrate o maggiori uscite determinate dall'emergenza sanitaria ed epidemiologica dovuta alla diffusione di COVID-19. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti locali interessati dal comma 1-bis del presente articolo, che tengano conto del peso demografico dei comuni e delle relative consistenze di bilancio.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, valutati in euro 75 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

106.6

[Gasparri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 79 della legge 27 dicembre 2019, n.160 nel corso del 2020 e del 2021 gli enti locali possono variare il proprio bilancio di previsione per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione Fondi e Accantonamenti ad un valore pari al 30 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità».

Conseguentemente, al maggior onere derivante dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 46,3 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante la riduzione della dotazione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;

quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

quanto a 46,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

106.7

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. L'articolo 109, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è così riformulato:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le predette quote per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. È consentita la possibilità di variare il bilancio in esercizio provvisorio"».

106.8

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, Province e Città metropolitane, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 56-bis del decreto legge n. 69 del 2013, per il solo anno 2020, possono utilizzare senza vincolo di destinazione il 10 per cento delle risorse nette derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare».

106.9

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:

«3-ter. L'articolo 109, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è così riformulato:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare le predette quote per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. È consentita la possibilità di variare il bilancio in esercizio provvisorio"».

Art. 106-bis

106-bis.0.1

[Calandrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 106- ter.

1. I termini per l'affidamento, l'avvio, l'avanzamento o il collaudo dei lavori, degli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza e dei servizi conseguenti, previsti dalle norme vigenti in materia di concessione di contributi statali destinati ad interventi pubblici degli enti locali, sono prorogati di centottanta giorni».

106-bis.0.2

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 106- ter.

(Potenziamento personale dei comuni e loro consorzi)

1. Per gli anni 2020 e 2021 i comuni e i loro consorzi possono assumere personale strettamente necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire le funzioni fondamentali in deroga alla disciplina prevista dal comma 2, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 2. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.».

106-bis.0.3

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 106- ter.

(Trattenimento in servizio dei segretari comunali)

1. Al fine di attenuare gli effetti negativi delle misure di contrasto e contenimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e consentire ai comuni e alle province uno svolgimento efficiente ed efficace delle proprie funzioni fondamentali, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, possono presentare domandasti autorizzazione per il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.».

106-bis.0.4

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 106- *ter*.

(Contributo per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale)

1. Per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 500 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'interno, i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro ulteriori cinque giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

2. Le opere di cui al comma 1 devono essere iniziate entro il 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

106-bis.0.5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 106- *ter*.

(Modifiche all'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "di urgenza" sono soppresse;

b) al comma 1, dopo le parole: "possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti" le parole: "connesse con l'emergenza in corso" sono soppresse;

c) al comma 2, dopo le parole: "possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti" le parole: "connesse con l'emergenza in corso" sono soppresse e dopo le parole: "possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti" le parole: "connesse con l'emergenza in corso" sono soppresse».

106-bis.0.6

[Briziarelli](#), [Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 106- *ter*.

(Misure per favorire l'utilizzo da parte degli Enti Locali dei fondi destinati alle procedure per la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale e dei Siti di Interesse Regionale)

1. Per gli Enti Locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 dello stesso, sono esclusi dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale, di cui agli artt. 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii., al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione

delle aree contaminate.

2. Tale misura è applicabile agli Enti Locali che abbiano presentato disavanzo di amministrazione o stato di dissesto finanziario nel biennio 2016-2020».

106-bis.0.7

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 106- *ter*.

(Utilizzo in deroga del fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Al fine di adottare iniziative finalizzate al sostegno delle imprese e al rilancio economico del territorio di competenza, gli enti locali, nel corso dell'anno 2020, possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 nella missione "Fondi e Accantonamenti" ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.».

106-bis.0.8

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 106- *ter*.

(Fondo di rotazione per la solidarietà ai Comuni colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, gli enti locali, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i soli anni 2020 e 2021, possono utilizzare temporaneamente le entrate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera *d*), del citato decreto, senza vincolo di destinazione per sostenere la spesa corrente.

2. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021 è istituito presso il Ministero dell'Interno il "Fondo Interventi di solidarietà per lo sviluppo territoriale dei Comuni", alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale, aiuti per il territorio, utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico locale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.

3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le Fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di intervento per il contrasto all'indigenza, alle difficoltà economiche emergenti dei singoli Comuni e alla povertà sociale. Sono altresì individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono inoltre regolate le modalità di organizzazione e governo del Fondo di cui al comma 2.

4. A decorrere dall'anno 2021 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 2. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno, secondo l'ordine temporale in cui le Fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che da atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può

essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 392, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 4 nel rispetto del limite di spesa stabilito.».

Art. 107

107.0.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 107- *bis*.

(Risorse per spese di funzionamento a seguito dell'emergenza COVID-19)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

107.0.2

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 107- *bis*.

(Abrogazione-del comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (legge di stabilità 2018) è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

107.0.3

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 107- *bis*.

(Proroga sospensione dei Mutui Enti Locali colpiti dal sisma del 2012 a seguito dell'emergenza Covid-19)

1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per

quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

107.0.4

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 107-bis.

(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza Covid-19)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

Art. 109

109.1

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *nel comma 1, dopo le parole: «dei servizi sanitari differibili» sono inserite le seguenti: «dei servizi territoriali di sportello sociale»;*

b) *nel comma 1, dopo le parole: «ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione» sono inserite le seguenti: «o in qualsiasi altro modo rimodulate»;*

c) *dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Durante la sospensione totale o parziale dei servizi di assistenza domiciliare e degli interventi educativi domiciliari, comunque denominati, disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei

suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili, anche in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, a 50, di una quota del finanziamento originariamente previsto, a copertura delle spese sostenute.».

109.2

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al capoverso «Art. 48» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «dei servizi sanitari differibili» sono inserite le seguenti: «dei servizi territoriali di sportello sociale»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione» sono inserite le seguenti: «o in qualsiasi altro modo rimodulate»;*

c) *dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Durante la sospensione totale o parziale dei servizi di assistenza domiciliare e degli interventi educativi domiciliari, comunque denominati, disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili, anche in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una quota del finanziamento originariamente previsto, a copertura delle spese sostenute.».

109.3

[Nugnes](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera b).

109.4

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e delle prestazioni rese in altra forma» con le parole: «e delle prestazioni effettivamente rese o recuperate, o rese anche in altra forma purché con l'assenso dell'interessato o di chi lo rappresenta legalmente».

109.5

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Sopprimere la lettera b).

109.6

[Moles](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole delle minori percorrenze realizzate, sono inserite le seguenti: "anche se non effettuate";

2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

"Ai corrispettivi del trasporto scolastico, verrà applicata una percentuale di sconto del 30 per cento per l'anno scolastico corrente e i committenti si impegneranno a concedere incrementi dei servizi per il 30 per cento a titolo gratuito a parità di forza lavoro per tutto l'anno scolastico 2020/2021.";

3) al comma 4-ter, le parole: "fino a dodici mesi" sono sostituite con le seguenti: "fino a ventiquattro mesi."».

109.7

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, le parole «e di trasporto scolastico» sono soppresse;

- è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le decurtazioni dei corrispettivi connesse alle minori corse o percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto scolastico, anche per effetto di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere applicate dai committenti nel limite massimo dei minori costi sostenuti dai gestori stessi. I criteri per la quantificazione dei limiti ammessi di decurtazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

109.8

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano anche Livelli Essenziali di Assistenza, i livelli occupazionali e incentivare la sostenibilità economica dell'immediata ripresa delle attività socio sanitarie in regime ordinario in esito al superamento dello stato di emergenza dei Centri diurni centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle Residenze Sanitarie Assistenziali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2020; destinato alle Regioni e Province autonome per compensare la riduzione dei ricavi delle rette pagate dai fruitori dei servizi nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.

1-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse sono ripartite secondo l'accordo raggiunto in sede di autocoordinamento in Conferenza delle Regioni e Province autonome.

1-quater. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 del Fondo di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-quinquies. Le Regioni e le Province autonome possono provvedere, a titolo di contributo speciale, all'erogazione del 90 per cento dell'importo assegnato con il contratto, convenzione o concessione in essere alle strutture di cui al comma 1 bis. L'importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla Giunta regionale».

109.0.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art.109- bis.

(Tavolo per la Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali)

1. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e finanze e tre rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome. Il Tavolo effettua una ricognizione sulle entrate e sulle spese dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome ai fini di valutare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi».

109.0.2

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , inserito il seguente:

«Art. 109- *bis*.

(Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali)

1. Ai fini della salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome, è istituito un Fondo a compensazione delle minori entrate di competenza regionale e delle autonomie speciali derivanti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Ministero dell'economia e finanze con apposito decreto quantifica sulla base della ricognizione formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto coordinamento, tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, le minori entrate e definisce il riparto della compensazione da approvare entro il 30 settembre 2020 mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 110

110.0.1

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 110- *bis*.

(Procedure provvisorie di ripianamento del disavanzo tecnico)

1. nel corso degli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti finanziari connessi all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19, gli enti locali, che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, si trovino in condizione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3 comma 13 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono prevedere il ripianamento dei residui passivi che costituiscono tale disavanzo in tre anni, consentendo, per il triennio interessato, lo svincolo degli avanzi vincolati non destinati all'operazione di ripianamento».

110.0.2

[Alessandrini](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 110- *bis*.

(Riduzione quota minima di accantonamento al FCDE)

1. nel corso degli anni 2020 e 2021, in considerazione degli effetti finanziari connessi all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19, gli enti locali, in deroga al comma 79 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da stanziare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità nella missione "Fondi e accantonamenti", in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo totale. Al citato paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, dopo le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018" sono aggiunte le seguenti: "e per gli esercizi 2020 e 2021, in base alle norme pro tempore vigenti".».

110.0.3

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 110- *bis*.

(Strumenti finanziari regionali nei settori produttivi)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria dei sistemi produttivi conseguente all'emergenza da COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che operano nella forma di organismi strumentali fuori bilancio per risultare maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure

di sostegno a favore dalle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi, è considerato conforme alle previsioni del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011».

Art. 111

111.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, le parole:* «è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno.» *sono sostituite dalle seguenti:* «è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 2 miliardi di euro in favore delle Regioni a statuto ordinario e 3 miliardi di euro in favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.»;

b) *conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede per un importo pari a 1,5 miliardi mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui-al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico; per un importo pari a 1.305 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per l'importo di 695 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

111.2

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione», *aggiungere la seguente:* «in acconto»;

b) *sostituire le parole:* «di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno», *con le seguenti:* «di 5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 2 miliardi di euro in favore delle Regioni a statuto ordinario e 3 miliardi di euro in favore delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede per un importa pari a 1,5 miliardi mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "Reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui

risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dallo presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico; per un importo pari a 1.305 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per l'importo di 695 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

111.3

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione» aggiungere la seguente: «in acconto».

111.0.1

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 111- *bis*.

(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni a statuto ordinario)

1. Al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni a statuto ordinario le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni per l'anno 2020, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari 2,5 miliardi di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le somme sono ripartite secondo la tabella 1 allegata.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265 per 500 milioni di euro e per 2.000 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse degli articoli 1, 2 e 5 del presente decreto utilizzando in misura corrispondente per ciascuna Regione a statuto ordinario le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione dei Fondi strutturali europei di cui all'articolo 242, per gli importi previsti alla tabella 1 colonna B, che si intendono corrispondentemente resi indisponibili per utilizzi diversi nell'ambito delle riprogrammazioni effettuate dalle medesime Regioni d'intesa con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale.

4. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli importi della colonna B della tabella 1 possono essere modificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando la corrispondenza fra l'importo programmato e il ristoro delle minori entrate.».

Conseguentemente all'articolo 111 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *nella rubrica dopo la parola: «Regiani» aggiungere: «a statuto speciale»;*
- b) *ovunque ricorrenti nell'articolo 111 dopo la parola: «Regioni» aggiungere: «a statuto speciale»;*
- c) *al comma 1 sostituire le parole: «di 1,5 miliardi di euro» con: «di 1 miliardo di euro».*

Tabella 1

		riparto fondo minori entrate	
Regioni	Percentuale di riparto investimenti tabella 1, c. 134, L.145/2018	Quota a carico dell'articolo 265 del DL 34/200	Quota riprogrammata dei fondi comunitari = risorse a disposizione RSO per politiche misure orizzontali per emergenza sanitaria

		A	B	C
Abruzzo	3,16%	15.812.894,74	63.251.578,95	79
Basilicata	2,50%	12.492.894,74	49.971.578,95	62
Calabria	4,46%	22.302.894,74	89.211.578,95	11
Campania	10,54%	52.699.210,53	210.796.842,11	26
Emilia-Romagna	8,51%	42.532.894,74	170.131.578,95	21
Lazio	11,70%	58.516.578,95	234.066.315,79	29
Liguria	3,10%	15.503.947,37	62.015.789,47	77
Lombardia	17,48%	87.412.631,58	349.650.526,32	43
Marche	3,48%	17.411.842,11	69.647.368,42	87
Molise	0,96%	4.786.052,63	19.144.210,53	23
Piemonte	8,23%	41.136.052,63	164.544.210,53	20
Puglia	8,15%	40.763.421,05	163.053.684,21	20
Toscana	7,82%	39.086.578,95	156.346.315,79	19
Umbria	1,96%	9.810.263,16	39.241.052,63	49
Veneto	7,95%	39.331.842,11	158.927.368,42	19
TOTALE	100,00%	500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.3

111.0.2

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 111- *bis*.

(Limite alla spendibilità degli avanzi degli enti territoriali)

1. Dopo il comma 898 dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2018, n. 132 è inserito il seguente comma:

"898-*bis*. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 e per il solo esercizio 2020, gli enti territoriali che presentino un importo negativo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo doppio rispetto a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione."».

111.0.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 111- *bis*.

(Istituzione e promozione di zone economiche speciali a seguito della crisi pandemica da COVID-19)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale, l'insediamento e lo sviluppo di attività imprenditoriali e produttive, con sede, anche solo operativa, nei comuni situati nella provincia di Alessandria, maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è

istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES) cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

3. Ad individuazione avvenuta, gli Enti locali interessati possono presentare specifico piano tecnico economico secondo modalità, contenuti e tempi stabiliti nel decreto ministeriale di cui al precedente comma.

4. L'Ente locale proponente, in caso di approvazione progettuale, assume la responsabilità e la funzione di Soggetto promotore del piano e delle risorse pubbliche rese disponibili.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 250 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 265, comma 5.».

111.0.4

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 111- *bis*.

(Disposizioni in materia di contributo straordinario al saldo di finanza pubblica della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, non è dovuto, per gli anni 2020 e 2021, il versamento del contributo straordinario al saldo di finanza pubblica a carico della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 726 milioni di euro per l'anno 2020 e 716 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge, e, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Art. 112

112.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Sostituire l' articolo , con il seguente:

«Art. 112.

(Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria, Asti e comuni dichiarati zona rossa)

1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché i comuni oggetto dei provvedimenti restrittivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai presidenti delle regioni interessate, ai

sensi dell'articolo 3-del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ovvero dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 750 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il riparto del predetto fondo, di cui 100 milioni sono destinati esclusivamente ai comuni indicati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, 350 milioni sono destinati esclusivamente ai comuni di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23 del 2020, sulla base della popolazione residente, e i restanti 300 milioni sono ripartiti per gli altri comuni beneficiari, sulla base della popolazione residente e in misura direttamente proporzionale alla durata del periodo di vigenza dei predetti provvedimenti restrittivi per ciascun comune.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, da parte dei comuni beneficiari, ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 550 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge;

b) quanto a 200 milioni, ai sensi dell'articolo 265.».

112.2

[Gasparri](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché i comuni dichiarati zona rossa per ordinanza regionale, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

112.3

[Nugnes](#)

Al primo comma, dopo le parole: «del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,» aggiungere le seguenti: «nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi,».

112.4

[Campari](#), [Saponara](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «8 aprile 2020, n. 23» inserire le seguenti: «nonché i comuni della provincia di Parma»;*

b) *le parole: «200,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni».*

Conseguentemente modificare la rubrica in: (Fondo comuni ricadenti nei territori delle province

di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Parma, Piacenza).

Conseguentemente, al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

112.5

[Augussori](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è raddoppiato il contributo assegnato dal predetto decreto ai comuni di cui all'allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º marzo 2020.».

Art. 112-bis

112-bis.1

[Iannone](#), [Calandrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

Conseguentemente, al comma 5 del medesimo articolo, sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

112-bis.0.1

[Calandrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 112- *ter*.

(Istituzione di una Zona franca produttiva nei piccoli comuni montani e nelle isole minori)

1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, nonché di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure adottate per fronteggiare l'epidemia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una zona franca produttiva nei comuni insistenti nelle seguenti isole minori: Lampedusa, Linosa, Capraia, San Domino, San Nicola, Giannutri, Giglio, Capraia, Gorgona, Elba, Pianosa, Ponza, Santo Stefano, Ventotene, Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli, Vulcano, Capri, Ischia, Prodda, Ustica, Palmaria, Asinara, Caprera, La Maddalena, Molata (Olbia), Razzoli (La Maddalena), Santa Maria, Santo Stefano, Spargi, Tavolara, San Pietro, Favignana, Levanzo, Marettimo, Pantelleria.

2. È altresì istituita la medesima zona franca produttiva in tutti i comuni il cui territorio sia situato al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e con popolazione residente non superiore ai 3.000 abitanti.

3. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alla Commissione europea la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento dei programmi di intervento.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.».

112-bis.0.2

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 112- *ter*.

(Proroghe di termini per le regioni colpite dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza Covid-19)

1. Al comma 2° dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "ai 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43°, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

5. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

6. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021".

7. Agli oneri derivanti dal comma 3 nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché a quelli derivanti dal comma 5, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

112-bis.0.3

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 112- *ter*.

(Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli-enti locali colpiti dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza Covid-19)

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021."».

112-bis.0.4

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 112- *ter*.

(Proroga supporto FINTECNA agli enti locali colpiti dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza Covid-19)

1. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

112-bis.0.5

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 112- *ter*.

(Autorizzazione all'utilizzo di-risorse per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei mutui dei privati per sisma 2012)

1. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge 145 del 2018, ed all'articolo 9-*vicies sexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15

milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.».

112-bis.0.6

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 112- *ter*.

(Finanziamenti infrastrutturali speciali a seguito della crisi pandemica COVID-19)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le opere infrastrutturali per l'azzeramento del rischio idrogeologico e/o sismico nei Comuni e nelle Province delle Regioni Piemonte, Lombardia e Veneto maggiormente colpite dalla pandemia per le quali deve essere assicurata la realizzazione mediante impiego di fondi statali appositamente destinati a valere sulla manovra complessiva di sostegno all'economia del Paese.

2. Con provvedimento del Capo Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro trenta giorni successivi al termine di cui al comma 1, sono stabiliti-i criteri e le modalità di partecipazione ai finanziamenti da parte dei Comuni e delle Province interessate».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 112-bis, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge, e per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

112-bis.0.7

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 112- *ter*.

(Fondo speciale a favore della provincia di Bergamo)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per far fronte ai costi di cremazione sostenuti in dipendenza della morte di persone a causa della pandemia da COVID-19 nella provincia di Bergamo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e secondo modalità compatibili con la normativa europea.

2. La concessione della garanzia di cui al precedente comma è individuata dai dati risultanti dagli elenchi trasmessi e convalidati dalle aziende sanitarie locali, dall'assessorato regionale alla sanità ovvero dal Dipartimento della protezione civile competente per territorio, identificando quale causa terminale del decesso la patologia Covid-19.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

112-bis.0.8

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 112- *ter*.

(Proroga delle facoltà assunzionali di personale straordinario per i comuni colpiti dal sisma 2012 a seguito dell'emergenza Covid-19)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

112-bis.0.9

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 112- *ter*.

1. In favore del comune di Fondi (LT) è riconosciuto un contributo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 113

113.1

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «enti locali» con le seguenti: «enti territoriali».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Rinegoziazione mutui enti territoriali. Semplificazione procedure di adesione».

113.2

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «altre forme di prestito», inserire le seguenti: «, nonché di tutte le forme di indebitamento, compresi gli strumenti finanziari derivati».

113.3

[Alessandrini](#), [Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «cassa depositi e prestiti,» sono inserite le seguenti: «anche garantiti dai buoni ordinari comunali di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e».

113.4

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 2-*bis*, inserire il seguente:

«2-*ter*. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. La sospensione di cui al comma 1 si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti. A tal fine, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di revisione degli accordi finanziari annuali intercorrenti tra Stato e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome."».

113.5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*ter*. Il comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 23 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come integrato dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato.».

113.6

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. Alle operazioni di cui al comma 1 possono accedere anche gli enti in dissesto che abbiano deliberato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato anche in assenza dell'approvazione di cui all'articolo 261 del Tuel.».

113.7

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

«2-ter. Con apposita circolare da emanarsi entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. provvede alla riapertura dei termini di adesione alle procedure di rinegoziazione o sospensione dei mutui di cui al presente articolo.

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

113.8

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-ter. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. La sospensione di cui al comma 1 si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti. A tal fine, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di revisione degli accordi finanziari annuali intercorrenti tra Stato e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.».

113.0.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 113- *bis*.

(Mutui Cassa depositi e prestiti)

1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a Comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. La rinegoziazione avrà effetto dall'annualità in cui riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatesi a decorrere dal 2016. Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1° gennaio 2020, presentino le seguenti caratteristiche:

- a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
- b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
- c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
- d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
- e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 2003;
- f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari.».

113.0.2

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 113- *bis*.

(*Modifiche alla legge n. 350/2003*)

1. All'articolo 3, comma 18 della legge n. 350/2003, è aggiunta la seguente lettera:

"j) al fine di supportare la ripresa economica a seguito dell'epidemia da Covid-19, fino al 31 dicembre 2021, i finanziamenti diretti alle imprese».

113.0.3

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«113- *bis*.

(*Estinzione anticipata dei mutui dei comuni*)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse del Fondo di cui all'articolo 9-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, sono ulteriormente-incrementate di 80 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

Art. 114

114.1

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire le parole: «15 luglio» con le seguenti: «30 settembre 2020»;
- b) alla lettera b), sostituire le parole: «30 agosto» con le seguenti: «31 ottobre 2020»;
- c) alla lettera c), sostituire le parole: «15 novembre» con le seguenti: «28 febbraio 2021».

114.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«c-*bis*) i termini di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificati per effetto del comma 8-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sono prorogati di 6 mesi;

c-*ter*) i termini previsti dall'articolo 1, commi 32 e 34, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente all'annualità 2020, sono prorogati di 6 mesi.».

114.3

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Limitatamente per l'anno 2020, i termini relativi ai contributi assegnati ai comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 29 a 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e i relativi termini previsti dai decreti di attuazione del Ministro dell'interno del 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2020, e del 30 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2020, sono differiti come segue:

- a) il termine del 15 settembre, di cui al comma 32 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 31 dicembre 2020;
- b) il termine del 31 ottobre, di cui al primo periodo del comma 34 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 15 febbraio 2021;
- c) il termine del 15 marzo, di cui al terzo periodo del comma 34 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 30 giugno 2021;».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 114 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile».

Art. 114-ter

114-ter.0.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 114- *quater*.

(Procedure di realizzazione di nuovi edifici governativi)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi sulla economia e sulla occupazione causati dalla emergenza epidemiologica da COVID-19 e di razionalizzare la spesa delle amministrazioni dello Stato nelle procedure di realizzazione di nuovi edifici governativi, di cui vi è più urgente necessità, l'Agenzia del demanio procederà, con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta di beni appartenenti allo Stato con nuovi immobili adeguati all'uso governativo. Dette operazioni di permuta sono a totale anticipo di risorse private e senza oneri per il bilancio dello Stato del triennio 2020-2022 e riguardano la realizzazione di nuovi edifici con significativa creazione di lavoro e occupazione.

2. Le permutate saranno attuate cedendo immobili dello Stato, dismessi e disponibili, nella percentuale non inferiore al 20% del valore della permuta, mentre per la restante percentuale, non superiore all'80%, saranno ceduti immobili già in uso governativo che verrebbero, pertanto, utilizzati dallo Stato in regime di locazione e per i quali l'amministrazione, in futuro, potrà esercitare l'opzione di riacquisto. In alternativa, fermo restando la percentuale del 20% della permuta nei termini di cui sopra, il restante 80% del nuovo edificio rimane nella proprietà del proponente a cui verrebbero corrisposti canoni di locazione oppure canoni secondo criteri e modalità dei "canoni di disponibilità" di cui all'art. 188, comma 1 - lettera a) del D.L. 18 aprile 2016, n. 50.

3. Avranno carattere di priorità le iniziative, proposte ai sensi dell'art. 6, comma 6-ter del D.L. 03 agosto 2011 n. 138, abrogato con legge 19 dicembre 2019 n. 157, pervenute all'amministrazione prima di detta data del 19 dicembre 2019 e che prevedono permutate con immobili da realizzare in aree di particolare disagio occupazionale e produttivo e con significativa creazione di lavoro e occupazione e che siano a totale finanziamento privato e senza oneri per il bilancio dello Stato del triennio 2020-2022.

4. Avranno carattere di assoluta priorità le permutate attuate come sopra, per la realizzazione di nuovi edifici destinati a Carceri e ad Uffici Giudiziari.

5. Sarà data priorità agli interventi che prevedono elevato utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili e con costi di gestione per consumi di energia molto ridotti (edifici a "Consumo 0" o "Consumo quasi 0") e con requisito di "Emissioni 0" di CO2 nell'ambiente.

6. Le amministrazioni dello Stato comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi

statali già stanziati e non impegnati per la realizzazione di nuovi immobili, al fine di conseguire recupero di spesa per effetto di operazioni di permuta».

114-ter.0.2

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 114- *quater*.

(Contributi agli investimenti sul territorio)

1. Gli stanziamenti di cui al comma 134, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono incrementati per le medesime finalità ivi previste, di 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022; di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 65 milioni di euro per l'anno 2024, di 85 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032 e di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

114-ter.0.3

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 114- *quater*.

(Differimento termini)

1. All'art. 1, comma 8, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle parole: "30 settembre 2020" ovunque ricorrano».

114-ter.0.4

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 114- *quater*.

(Potenziamento personale dei comuni e loro consorzi)

1. Per l'anno 2020 i comuni e i loro consorzi possono assumere personale strettamente necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire le funzioni fondamentali in deroga alla disciplina prevista dal comma 2, dell'articolo 33 del D.L. 30/04/2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58. Gli oneri sono a carico dei rispettivi bilanci. Resta fermo il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio».

Art. 115

115.0.1

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 115- *bis*.

1. Al fine di tener conto degli effetti attuali e delle conseguenze nei prossimi mesi dell'emergenza sanitaria COVID-19, all'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020 n. 8, le parole: "fino al 30 giugno 2020" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2020"».

Art. 116

116.1-bis

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1 dell'articolo 116, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

116.1

Richetti

Sostituire l' articolo , con il seguente:

«Art. 116. - (*Pagamenti dei debiti della PA*) - 1. Per garantire il rispetto dei diritti di imprese e cittadini ed il recupero di liquidità, le Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ogni ente pubblico, compresi gli enti e le autonomie locali al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 116, liquidano, entro il 31 agosto 2020, i compensi dovuti ai propri fornitori e adempiono al pagamento di tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili, compresi i compensi per le prestazioni assistenziali e tutte le spese di giustizia, incluse le obbligazioni per prestazioni personali individuali.

2. Nelle ipotesi di comprovata impossibilità di adempiere a quanto previsto dal comma 1, impossibilità che deve essere debitamente ed espressamente dedotta per iscritto, con atto motivato dell'ente debitore, i soggetti di cui al comma precedente consentono ai propri fornitori e, in generale, ai propri creditori di compensare tali crediti con le spese, le tassazioni o le imposizioni correnti di cui gli enti debitori siano titolari, fino a concorrenza dell'intero credito o, a scelta del debitore, per parte di esso in attesa della liquidazione diretta del resto. L'atto con il quale i soggetti di cui al primo comma dichiarano l'impossibilità ad adempiere alla liquidazione dei propri debiti, conformemente a quanto stabilito dalla presente legge, è impugnabile dal debitore presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua ricezione.

3. Gli eventuali provvedimenti da adottare in attuazione dell'obbligo di cui al presente articolo non devono ritardare il suo adempimento e non possono costituire motivazione di mancato pagamento ai sensi del comma 2.

4. I debiti divenuti certi, liquidi ed esigibili entro la data del 31 agosto 2020 potranno essere dedotti in compensazione, previo consenso anche tacito e per fatto concludente del creditore, fino alla concorrenza complessiva del debito, entro la data del 31 dicembre 2025. A decorrere dal 31 agosto 2020, l'obbligo di cui al presente articolo deve essere soddisfatto entro il termine massimo di 3 mesi decorrenti dalla data in cui i crediti dei privati siano divenuti certi, liquidi ed esigibili.

5. L'obbligo di adempimento di cui al presente articolo non si applica ai crediti tributari.

6. Per la copertura finanziaria della presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 265».

Conseguentemente, il secondo periodo del primo comma dell'articolo 265 è sostituito dal seguente: «Il presente decreto utilizza altresì una quota pari a 3.436 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 18 del 2020, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

116.0.1

Calandrini

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 116- *bis*.

(Misure temporanee per il sostegno dell'economia locale)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la successiva ripresa economica dei propri territori, le regioni possono sospendere il piano di rientro di cui ai commi da 779 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. In tal caso è, altresì, sospeso l'impegno a riquilibrare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti con le modalità di cui al comma 780 della medesima legge.

2. Con apposita variazione di bilancio da parte della Giunta regionale, le somme allocate sul bilancio 2020/2022 per la copertura della quota annuale di disavanzo di cui al precedente comma, dovranno essere iscritte in appositi stanziamenti del titolo 1 e titolo 2 della spesa, identificati con la dicitura "COVID 2020-2022", al fine di una eventuale rendicontazione, e dovranno essere destinate a

spese correlate all'emergenza sanitaria al rilancio dell'economia locale attraverso iniziate rivolte alle imprese, alle famiglie ed ai comuni.

3. Le quote di disavanzo non imputate ai tre esercizi 2020, 2021 e 2022 dovranno essere rimodulate con apposita variazione del piano di rientro da parte del Consiglio regionale prima della variazione di cui al comma precedente, in quote costanti, sugli -esercizi residui successivi al 2022, senza prevedere alcun allungamento temporale del piano di rientro».

116.0.2

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 116- *bis*.

(Pagamento dei crediti Enti locali in dissesto)

1. Il comma 4 dell'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

"4. L'organo straordinario di liquidazione provvede in ogni caso a liquidare immediatamente l'importo offerto a titolo di transazione"».

116.0.3

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 116- *bis*.

(Provvedimenti a favore degli Enti Locali in procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, m 267 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Per gli Enti locali di cui al presente articolo, il piano di riequilibrio deliberato dal Consiglio Comunale s'intende rimodulato con la sospensione della rata 2020 del piano e lo slittamento di un anno della durata complessiva dello stesso.

2. Per gli Enti locali di cui al presente articolo, la quota annuale 2020 di fondo crediti di dubbia esigibilità a bilancio di previsione 2020/2022 - di cui all'art. 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e calcolato secondo le modalità e le regole indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria n. 4/2 del Decreto Legislativo. n. 118/2012 e successive modificazioni ed integrazioni - può costituire disavanzo tecnico di amministrazione la cui copertura è ripartita a carico dei bilanci del quinquennio 2021/2025».

116.0.4

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 116- *bis*.

(Misure temporanee per il sostegno dell'economia locale)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la successiva ripresa economica dei propri territori, le regioni possono sospendere il piano di rientro di cui ai commi da 779 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. In tal caso è, altresì, sospeso l'impegno a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti con le modalità di cui al comma 780 della medesima legge.

2. Con apposita variazione di bilancio da parte della Giunta regionale, le somme allocate sul bilancio 2020/2022 per la copertura della quota annuale di disavanzo di cui al precedente comma, dovranno essere iscritte in appositi stanziamenti del titolo -1 e titolo 2 della spesa, identificati con la dicitura "COVID 2020-2022", al fine di una eventuale rendicontazione, e dovranno essere destinate a spese correlate all'emergenza sanitaria e al rilancio dell'economia locale attraverso iniziative rivolte alle imprese, alle famiglie ed ai comuni.

3. Le quote di disavanzo non imputate ai tre esercizi 2020, 2021 e 2022 dovranno essere

rimodulate con apposita variazione del piano di rientro da parte del Consiglio regionale prima della variazione di cui al comma precedente, in quote costanti, sugli esercizi residui successivi al 2022, senza prevedere alcun allungamento temporale del piano di rientro».

116.0.5

[Gasparri](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 116- *bis*.

(Limiti al ricorso all'anticipazione di liquidità degli enti locali)

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto anche dell'emergenza determinatasi su tutto il territorio nazionale per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il limite massimo di ricorso da parte degli Enti Locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023».

116.0.6

[Pagano](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

Art. 116- *bis*.

(Misure temporanee per il sostegno dell'economia locale)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la successiva ripresa economica dei propri territori, le regioni possono sospendere il piano di rientro di cui ai commi da 779 a 782 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il periodo 2020/2022. In tal caso è, altresì, sospeso l'impegno a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti con le modalità di cui al comma 780 della medesima legge.

2. Con apposita variazione di bilancio da parte della Giunta regionale, le somme allocate sul bilancio 2020/2022 per la copertura della quota annuale di disavanzo di cui al precedente comma; dovranno essere iscritte in appositi stanziamenti del titolo 1 e titolo 2 della spesa, identificati con la dicitura "COVID 2020-2022", al fine di una eventuale rendicontazione, e dovranno essere destinate a spese correlate all'emergenza sanitaria e al rilancio dell'economia locale attraverso iniziative rivolte alle imprese, alle famiglie ed ai comuni.

3. Le quote di disavanzo non imputate ai tre esercizi 2020, 2021 e 2022 dovranno essere rimodulate con apposita variazione del piano di rientro da parte del Consiglio regionale prima della variazione di cui al comma precedente, in quote costanti, sugli esercizi residui successivi al 2022, senza prevedere alcun allungamento temporale del piano di rientro».

116.0.7

[Gasparri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 116- *bis*.

1. All'articolo 187, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 alla fine aggiungere le seguenti parole: "e per l'esercizio 2020 e 2021 anche per le spese a carattere permanente;"».

116.0.8

[Gasparri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 116- *bis*.

1. All'articolo 187, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 dopo le parole: "non vincolato" aggiungere le seguenti: ", ad eccezione per gli esercizi 2020 e 2021,"».

116.0.9

[Gasparri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 116- *bis*.

1. All'articolo 1, comma 866, della legge n. 205 del 2017, alla lettera *c*) alla fine aggiungere le seguenti parole: "Per le annualità 2020 e 2021 l'utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni di cui al comma 1 sarà consentita in deroga al rispetto dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), al solo fine di consentire la salvaguardia degli equilibri di bilancio"».

116.0.10

[Gasparri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 116- *bis*.

1. All'articolo 109, del decreto-legge 18 del 2020 convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, al comma 2, dopo le parole: "per il finanziamento di spese correnti" aggiungere le seguenti: "e minori entrate"».

116.0.11

[Gasparri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 116- *bis*.

1. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e le sanzioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 cessano di avere applicazione nell'anno 2020».

116.0.12

[Gasparri](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 116- *bis*.

(Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. Nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022, gli Enti Locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 nella missione "Fondi e accantonamenti" ad un valore pari al 70 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.

2. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2023 è pari al 70 per cento"».

116.0.13

[Gasparri](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 116- *bis*.

1. L'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, richiamata dal comma 7 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospesa fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia.

2. Dopo il comma 7-ter, articolo 243-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

"7-*quater*. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 850 è abrogato;
- b) il comma 889, ultimo periodo, è soppresso».

116.0.14

[Gasparri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 116- *bis*.

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sospeso per tutta la durata dello stato di emergenza da *virus* COVID-19».

Art. 118

118.0.1

[Gasparri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 118- *bis*.

(Misure a favore dei comuni delle isole minori)

1. Per l'anno 2020, in relazione ai Comuni aderenti all'ANCIM, l'imposta municipale propria disciplinata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019, n. 160 resta interamente nella disponibilità del Comune ove si trova l'immobile che ne costituisce presupposto impositivo, anche in relazione agli immobili di cui all'articolo 1, comma 744, legge 27 dicembre 2019, n. 160; di conseguenza, l'imposta incassata in tali Comuni non concorre al finanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 380 lettera b), legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. SOSE s.p.a., entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è tenuta a provvedere alla revisione dei fattori determinanti il riparto del-Fondo di Solidarietà Comunale, elaborando una metodologia che consenta di non ridurre i trasferimenti a beneficio dei comuni aderenti all'ANCIM.

3. Per sopperire alla mancata riscossione del contributo di sbarco o dell'imposta di soggiorno a causa delle misure di contenimento del COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripartito ed erogato, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i seguenti criteri: il 30 per cento a ciascun comune insulare con un identico importo ed il restante 70 per cento a ciascun comune, pesando la popolazione residente e l'estensione del territorio insulare.

4. Con la specifica finalità di favorire la ripresa del turismo nei comuni aderenti all'ANCIM e per far fronte ai danni economici conseguenti all'epidemia di COVID-19, presso il Ministero dello sviluppo economico è inoltre istituito il "Fondo per il rilancio economico delle isole minori", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al finanziamento di progetti pubblici e privati individuati nel DUPIM 2014/2020.

5. Il Fondo di cui al comma 4 è finanziato attingendo ai finanziamenti comunitari delle Politiche di coesione 2014/2020 non impegnati e non spesi.

6. Il Fondo di cui al comma 4 e tutti i finanziamenti non impegnati e non spesi di tutti i Fondi destinati ai Comuni aderenti all'ANCIM sono ripartiti, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i medesimi criteri indicati al comma 3».

118.0.2

[Moles](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 118- *bis*.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da *royalties* previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE».

Art. 118-*quinquies*

118-quinquies.0.1

[Calandrini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 118- *sexies*.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro";

b) al sesto periodo, dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: "e per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

118-quinquies.0.2

[Pagano](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 118- *sexies*.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro";

b) al sesto periodo, dopo le parole: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono inserite le seguenti: "e per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

118-quinquies.0.3

[Pagano](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 118- *sexies*.

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui", aggiungere il seguente: "Per gli anni 2021 e 2022 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

118-quinquies.0.4

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 118- *sexies*.

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui", aggiungere il seguente: "Per gli anni 2021 e 2022 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

118-quinquies.0.5

[Candiani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 118- *sexies*.

(Ricostruzione dell'area etnea)

1. Al fine di dare pronta attuazione alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato dei territori dei Comuni di Acireale, Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, è autorizzata una spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2020, in coerenza con le stime dei danni effettuata dal Commissario straordinario per la ricostruzione dei comuni della Città metropolitana di Catania, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Commissario straordinario per la ricostruzione, è definita la ripartizione delle predette risorse ai comuni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011,

n. 88;

b) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

118-quinquies.0.6

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 118- *sexies*.

(Misure in materia locazione finanziaria per opere pubbliche odì pubblica utilità)

1. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Al fine di agevolare le attività di supporto alle stazioni appaltanti, e con riferimento a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 213, l'ANAC, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Banca d'Italia, sentita l'Assilea e le associazioni maggiormente rappresentative del settore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione redige bandi tipo secondo i principi contenuti nell'articolo 187 del decreto legislativo n. 50 del 2016";

b) aggiungere infine il seguente comma:

"8. Per agevolare la realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità attraverso lo strumento della locazione finanziaria, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono avvalersi del supporto delle risorse di Cassa Depositi e prestiti."».

118-quinquies.0.7

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 118- *sexies*.

1. A decorrere dall'anno 2020 cessano di avere applicazione le sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole di finanza pubblica accertato ai sensi dei commi 28 e 29 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dei commi 724 e 725 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dei commi 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Restano ferme le sanzioni già applicate fino all'anno 2019.».

Art. 119

119.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole:* « dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2023»;

b) *al comma 4, le parole:* « dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023»;

c) *al comma 5, le parole:* «dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021», *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023».

Conseguentemente, sostituire il comma 16-quater con il seguente:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 124 milioni di euro per l'anno 2020, 1.270 milioni di euro per l'anno 2021, 3.364 milioni di euro per l'anno 2022, 4.100 milioni di euro per l'anno 2023, 5.900 milioni di euro per l'anno 2024, 5.490 milioni di euro per l'anno 2025, 3.950 milioni di euro per l'anno 2026, 2.660 milioni di euro per l'anno 2027, 1.290 milioni di euro per l'anno 2028, 11

milioni di euro per l'anno 2031, 49 milioni di euro per l'anno 2032, 11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede:

1) quanto a 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, 11,9 milioni di euro per l'anno 2031, 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 265;

2) quanto a 61,8 milioni di euro per l'anno 2020, 1,6 milioni di euro per l'anno 2021, 124,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.272,1 milioni di euro per l'anno 2023, 3.241 milioni di euro per l'anno 2024, 4.101 milioni di euro per l'anno 2025, 2.659,9 milioni di euro per l'anno 2026, 2.660 milioni di euro per l'anno 2027, 1.290 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, 11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

119.2

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: « dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021»», sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2030»;*

b) *al comma 4, le parole: « dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021»», sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2030»;*

c) *al comma 5, le parole: «dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021»», sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2030».*

Conseguentemente, sostituire il comma 16-quater con il seguente:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 248 milioni di euro per l'anno 2020, 1.905 milioni di euro per l'anno 2021, 5.046 milioni di euro per l'anno 2022, 6.150 milioni di euro per l'anno 2023, 8.850 milioni di euro per l'anno 2024, 8.235 milioni di euro per l'anno 2025, 5.925 milioni di euro per l'anno 2026, 3.990 milioni di euro per l'anno 2027, 1.935 milioni di euro per l'anno 2028, 16,5 milioni di euro per l'anno 2031, 73,5 milioni di euro per l'anno 2032, 16,5 milioni di euro per l'anno 2033, 93,5 milioni di euro per l'anno 2034, 16,5 milioni di euro per il 2035, 73,5 milioni di euro per l'anno 2036 si provvede:

1) quanto a 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, 11,9 milioni di euro per l'anno 2031, 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 265;

2) quanto a 184,4 milioni di euro per l'anno 2020, 610,7 milioni di euro per l'anno 2021, 1.736,9 milioni di euro per l'anno 2022, 3.215 milioni di euro per l'anno 2023, 6.094,4 milioni di euro per l'anno 2024, 5.482,2 milioni di euro per l'anno 2025, 4.567,6 milioni di euro per l'anno 2026, 3.962,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1.935 milioni di euro per l'anno 2028, 4,6 milioni di euro per l'anno 2031, 24,9 milioni di euro per l'anno 2032, 16,5 milioni di euro per l'anno 2033, 93,5 milioni di euro per l'anno 2034, 16,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 73,5 milioni di euro per l'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

119.3

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: « dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021»», sono sostituite dalle*

seguenti: « dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2025»;

b) al comma 4, le parole: « dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025»;

c) al comma 5, le parole: «dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025»;

Conseguentemente, sostituire il comma 16-quater con il seguente:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 124 milioni di euro per l'anno 2020, 1.295,9 milioni di euro per l'anno 2021, 3.364 milioni di euro per l'anno 2022, 4.100 milioni di euro per l'anno 2023, 6,024 milioni di euro per l'anno 2024, 6.760 milioni di euro per l'anno 2025, 7.190 milioni di euro per l'anno 2026, 5.490 milioni di euro per l'anno 2027, 4.120 milioni di euro per l'anno 2028, 2,660 milioni di euro per l'anno 2029, 1.290 milioni di euro per l'anno 2030, 11,9 milioni di euro per l'anno 2031, 49 milioni di euro per l'anno 2032, 11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, 11 milioni di euro per l'anno 2035 e 49 milioni di euro per l'anno 2036 si provvede:

a) quanto a 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, 11,9 milioni di euro per l'anno 2031, 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 60,4 milioni di euro per l'anno 2020, 1,6 milioni per l'anno 2021, 54,9 milioni di euro per l'anno 2022, 1.165 milioni di euro per l'anno 2023, 3.268,4 milioni di euro per l'anno 2024, 4.007,2 milioni di euro per l'anno 2025, 5.832,6 per l'anno 2026, 5.462,4 per l'anno 2027, 4.120 per l'anno 2028, 2.660 per l'anno 2029, 1.290 per l'anno 2030, 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, 11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, 11 milioni di euro per l'anno 2035 e 49 milioni di euro per l'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

119.4

[Calandrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

Conseguentemente, all'articolo 214, sopprimere il comma 3.

119.5

[Aimi](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

b) al comma 4, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

c) al comma 5 le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

119.6

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Ai commi 1, 4 e 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

119.7

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

119.8

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Ai commi 1 e 4 sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2022».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

119.9

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate» inserire le seguenti: «, ivi compresi i serramenti e infissi,».

119.10

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

119.11

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera a), abrogare l'ultimo periodo.

119.12

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) interventi di rifacimento della copertura tetto degli edifici ad uso abitativo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica del materiale di copertura sostituito;».

Conseguentemente al comma 16-quater sano infine aggiunte le seguenti parole: «Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a-bis) , del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

119.13

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), sopprimere le seguenti parole da: «, esclusivamente per i comuni montani» fino a: «direttiva 2008/50/CE,»;*

b) *alla lettera c), sopprimere le seguenti parole da: «, esclusivamente per i comuni montani» fino a: «direttiva 2008/50/CE,»;*

119.14

[Corti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dal Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013» aggiungere le seguenti parole: «, ovvero classe A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015»;*

b) *al comma 1 lettera b), dopo le parole: «a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici» e prima delle parole: «anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici» aggiungere le parole: «E generatori di calore a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2017, n.*

186»;

c) al comma 1 lettera c), dopo le parole: «a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici» e prima delle parole: «anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici» aggiungere le parole: «E generatori di calore a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2017, n. 186;».

119.15

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dal Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013» aggiungere le seguenti parole: «, ovvero di classe almeno A++ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015;».

119.16

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «gli impianti ibridi o geotermici» inserire la parola: «ed idrotermici»

b) al comma 1 lettera c), dopo le parole: «gli impianti ibridi o geotermici» inserire la parola: «ed idrotermici».

119.17

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) interventi sugli edifici, ivi incluse le parti comuni degli stessi, a favore di opere di impermeabilizzazione per contrastare ed eliminare la presenza di fenomeni di umidità nelle murature quale causa di dispersione termica negli edifici provocate da risalita capillare di acqua dal terreno, condensa e infiltrazioni. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio».

Conseguentemente, dopo il comma 16-quater aggiungere il seguente:

«16-quinquies. Agli oneri derivanti dalla lettera c-bis) del comma 1, valutati in 10,36 milioni di euro per l'anno 2020, in 211,4 milioni di euro per l'anno 2021, 539,86 milioni di euro per il 2022, in 471,3 per l'anno 2023, in 443,16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 215 milioni di euro per l'anno 2026, 1,8 milioni di euro per l'anno 2031 e in 8,1 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

119.18

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni,

impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi Interventi. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «bonus verde».

119.19

[De Poli](#)

Al comma 2, dopo le parole: «a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90», sono inserite le seguenti «nonché ai connessi interventi di efficienza elettrica» e dopo le parole: «nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica» sono inserite le seguenti «ed elettrica».

Conseguentemente, al fine di far fronte alle maggiori spese derivanti dal presente emendamento, il fondo di cui all'articolo 265, comma 5, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

119.20

[Romeo](#), [Montani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'aliquota prevista al comma 1 si applica agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e senza condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1».

Conseguentemente, sostituire il comma 16-quater con il seguente:

«Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 66,2 milioni di euro per il 2020, 1.372,7 milioni di euro per l'anno 2021, 3.547,1 milioni di euro per l'anno 2022, 3.154 milioni di euro per l'anno 2023, 2.965,5 milioni di euro per l'anno 2024, 2.962,7 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.455,4 milioni di euro per l'anno 2026, 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,2 milioni di euro per l'anno 2031 e 53,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede:

a) quanto a 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2020, 78,4 milioni di euro per l'anno 2021, 238 milioni di euro per l'anno 2022, 219 milioni di euro per l'anno 2023, 209,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 98 milioni di euro per l'anno 2026, 1.3 milioni di euro per l'anno 2031 e 5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

119.21

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.»

b) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti commi:

«3-ter. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1, lett. a) e 2 devono

garantire un miglioramento dell'indice di prestazione termica utile per riscaldamento EPH_{nd}, come definito dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 - Decreto Requisiti minimi, del 30 per cento. Il miglioramento deve essere dimostrato rispetto al valore di EPH_{nd} dell'edificio esistente.

3-quater. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 lett. *b)* e *c)* e 2 nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.

3-quinquies. Il miglioramento del fabbisogno energetico richiesto per il comma 1, lett. *a)* e il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio richiesto per i commi 1 lett. *b)* e 1 lett. *c)* dovrà essere dimostrato tramite una relazione di calcolo precedente e posteriore all'intervento eseguita in conformità alle norme UNI TS 11300 e s.m. e tenendo conto della modalità di classificazione prevista dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 e s.m. ovvero dalle corrispondenti Leggi Regionali di cui all'art. 17 del Decreto Lgs. 192/2005 e s.m. Tale relazione di calcolo dovrà essere eseguita da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».

119.22

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «due classi energetiche» con le seguenti: «una classe energetica».

119.23

[Gasparri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«*3-bis)* Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, le parole: "A+" sono sostituite dalle seguenti: "A++" e le parole: "A per i forni" sono sostituite dalle seguenti: "A+ per i forni e le cappe da cucina»;

b) al comma 4, dopo le parole: «1-septies», aggiungere le seguenti: «e 2»;

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

119.24

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«*3-ter.* Al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e ad attività produttive" sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati, 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati, 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati, 80 euro per metro quadrato; oltre 6.000 metri quadrati, 50 euro per metro quadrato"».

119.25

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 4 sostituire: «l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021» con il seguente: «l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022».

Conseguentemente, dopo il comma 16-quater, inserire il seguente:

«*16-quinquies.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo, pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27

dicembre 2019, n. 160».

119.26

[Nugnes](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al quarto comma, al secondo periodo, sostituire le parole: «nella misura del 90 per cento» con le seguenti: «nella medesima misura»;*

b) *al tredicesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: «e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.»;*

c) *al tredicesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: «I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.»;*

d) *al quattordicesimo comma, sopprimere le parole: «Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.».*

119.27

[Nugnes](#)

Al quarto comma, al secondo periodo, sostituire le parole: «nella misura del 90 per cento» con le seguenti: «nella medesima misura».

119.28

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. Per gli interventi di sostituzione delle coperture in *eternit* spetta una detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ripartita in cinque quote annuali nei limiti massimi di spesa di euro 100,00 per metro quadro».

119.29

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, sopprimere le parole: «sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo»;*

b) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al potenziamento degli impianti fotovoltaici esistenti»;*

c) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta altresì per l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»;*

d) *al comma 15, dopo le parole: «di cui ai commi 3 e 13», inserire le seguenti: «nonché per le procedure amministrative relative a progettazioni, direzione dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione».*

119.30

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. La detrazione di cui ai commi 1 e 5, è riconosciuta su edifici ai sensi dell'articolo 1,

comma 1, lettere a), b), e c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero alle loro pertinenze rientranti nella categoria catastale C/2-C/6-C/7, anche per la parte di opere necessarie alla bonifica di amianto (o *Eternit*) qualora eseguite congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 1 e 5.

b) *al comma 7, sostituire le parole: «di cui ai commi 5 e 6» con le seguenti: «di cui ai commi 5, 5-bis e 6».*

Conseguentemente, dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 33 milioni di euro per l'anno 2021, 84,2 milioni di euro per il 2022, in 73,52 per l'anno 2023, in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 5,6 milioni di euro per l'anno 2026, 0,5 milioni di euro per l'anno 2031 e in 0,2 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

119.31

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 8, dopo le parole: «negli edifici» inserire le seguenti: «anche attraverso lo strumento della locazione finanziaria.»

Conseguentemente, all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la parola: «all'acquisto» inserire «anche in locazione finanziaria»;*

b) *al comma 3, dopo la parola: «per l'acquisto» inserire: «anche in locazione finanziaria».*

119.32

[Damiani](#)

Al comma 9 alla lettera a) dopo la parola: «condomini» aggiungere le seguenti: «e comprende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee condominiali necessarie a deliberare i lavori e anche l'onorario dell'amministratore».

119.33

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 9, lettera a), dopo la parola: «condomini» aggiungere: «e comprende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee condominiali necessarie a deliberare i lavori e anche l'onorario dell'amministratore».

119.34

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 9, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «e le detrazioni previste nei suddetti commi spettano a tutte le unità immobiliari condominiali incluse quelle ad uso non abitativo;».

119.35

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni

a) *alla lettera b) le parole: «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni» sono sostituite da: «dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;*

b) *dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente: « d-ter i soggetti esercenti attività d'impresa arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti».*

119.36

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 9 dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:

«d-ter) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito in legge del 26 febbraio 1994 n. 133.».

119.37

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 9, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente:

«d-ter) dalle imprese turistico ricettive.».

Conseguentemente al comma 16-quater sono infine aggiunte le seguenti parole: «Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9, lettera d-ter), del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano del corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

119.38

[De Poli](#)

Al comma 9, lettera c) dopo le parole: «predetti Istituti,» aggiungere: «per operatori privati che hanno realizzato alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata destinati alla locazione permanente a seguito della sottoscrizione di programmi di edilizia residenziale pubblica.».

119.39

[Ferro](#)

Dopo la lettera d) del comma 9 si aggiunge la seguente:

«e) dalle imprese turistico ricettive.».

119.40

[Gasparri](#)

Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e) dagli enti del Terzo Settore.».

119.41

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 9, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) dalle imprese turistico ricettive.».

Conseguentemente, ridurre di 80 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 265, comma 5.

119.42

[De Poli](#)

Al comma 9, dopo lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dagli enti non commerciali;».

Conseguentemente, all'articolo 265, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 275,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

119.43

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 9, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:

«d-ter) dagli enti non commerciali, comprese le associazioni e fondazioni gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, proprietari oppure titolari di diritti reali di godimento oppure detentori (comodatari o affittuari) di immobili adibiti:

- alla attività di scuola paritaria facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000 n.62;

- servizi educativi all'infanzia ai sensi dell'articolo 2 del Dlvo 65/2017.

All'onere di cui alla presente disposizione, valutato in 100 mil di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

119.44

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 9, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:

«d-ter) dagli alberghi e dalle strutture turistico-recettive.».

Conseguentemente al comma 16-quater sono infine aggiunte le seguenti parole: «Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9, lettera d-ter), del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

119.45

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 9, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) dalle imprese turistico ricettive.».

119.46

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 300.000 e la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 100.000. I termini per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi sono fissati al 31 dicembre 2022».

119.47

[Arrigoni](#), [Centinaio](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi realizzati su immobili rientranti nella categoria catastale D2. Ai fini dell'applicazione del presente comma:

1) la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 25.000 moltiplicato per il numero di camere che compongono l'edificio per gli edifici con un numero di camere fino a 20 compreso, sommato ad euro 20.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20.»;

2) la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 12.000 moltiplicato per il numero di camere che compongono l'edificio per gli edifici con un numero di camere fino a 20 compreso, sommato ad euro 10.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20.».

119.48

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le disposizioni contenute nei commi da i. a 8 possono essere applicate, su opzione del contribuente anche nell'ambito dell'esercizio di attività d'impresa e di lavoro autonomo. In tal caso la detrazione conseguita concorre integralmente a formare il reddito del contribuente. Qualora la detrazione sia riferita ad interventi nell'ambito di attività turistico-alberghiera relativa ad immobili a degnazione speciale D/2 "alberghi e pensioni", il 40 per cento della detrazione conseguita concorre a formare il reddito del contribuente.».

119.49

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Per gli interventi di cui al comma 9, lettera c) i termini per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi è fissato al 31 dicembre 2022.».

119.50

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 11, dopo la parola: «contribuente», aggiungere le seguenti: «, qualora l'importo della detrazione sia maggiore di 10.000 euro,».

119.51

[Nugnes](#)

Al tredicesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: «e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.».

Al tredicesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: «I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.».

Al quattordicesimo comma, sopprimere le parole: «Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.».

119.52

[Nugnes](#)

Al tredicesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: «e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.».

Al tredicesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: «I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.».

119.53

[Nugnes](#)

Al quattordicesimo comma, sopprimere le parole: «Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.».

119.54

[Causin](#), [Pichetto Fratin](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Sopprimere il comma 15-bis.

119.55

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Alla fine del comma 15 aggiungere le seguenti parole: «nonché quelle relative al compenso dell'amministratore condominiale o di altro professionista incaricato dal contribuente per l'attività da questi svolta».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

119.56

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 15-bis, aggiungere il seguente:

«15-ter. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche necessarie all'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 sono esonerate dal pagamento della, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

119.57

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 15-bis, inserire il seguente:

«15-ter. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche necessarie all'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 sono esonerate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

119.58

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 15-bis aggiungere H seguente:

«15-ter. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "36 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "72 per cento" e le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «sisma bonus» aggiungere le seguenti: «bonus verde.».

119.0.1

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 119- *bis*.

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è riconosciuto per gli anni 2020 e 2021, per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021. Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente

Decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione Europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.

2. La misura del credito di impasta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in *leasing*, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.

3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno 5 anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.»

Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'onere derivante dall'articolo 119-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009.».

119.0.2

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 119- *bis*.

1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, si applica anche per gli interventi effettuati nel corso del 2021».

Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'onere derivante dall'articolo 119-bis, pari a 411,6 milioni di euro per il 2021, 632,8 milioni di euro per il 2022, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, 360 milioni di euro per il 2031 e 180 milioni di euro per il 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 196/2009.».

119.0.3

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 119- *bis*.

1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, si applica anche agli edifici che si trovino al di fuori delle zone A e B indicate nel decreto ministeriale n. 1444/1968».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 119-*bis*

119-bis.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 119- *ter*.

(Agevolazioni per gli investimenti)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni di euro, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021. Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione Europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.

2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in *leasing*, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.

3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno cinque anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di Euro.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122.

7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è

rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.

9. All'onere derivante dal presente articolo valutato in 250 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

119-bis.0.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 119- *ter*.

(Agevolazione per gli investimenti)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore alberghiero e termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021. Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente Decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione Europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.

2. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in *leasing*, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.

3. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno 5 anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. A credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

7. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore-credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere qui Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»

119-bis.0.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 119- *ter*.

(Estensione del "Bonus facciate")

1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui all'articolo 1, comma 219, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, si applica anche agli edifici che si trovino al di fuori delle zone A e B indicate nel decreto ministeriale n. 1444/1968.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»

119-bis.0.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 119- *ter*.

(Estensione del "Bonus facciate")

1. Per le imprese turistico ricettive la disposizione di cui al comma 219, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, si applica anche per gli interventi effettuati nel corso del 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»

119-bis.0.5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 119- *ter*.

1. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: "incentivi nel

settore elettrico e termico" sono sostituite dalle seguenti: "incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica".

2. All'articolo 42, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti," sono sostituite dalle seguenti: "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico degli interventi di efficienza e degli impianti".

119-bis.0.6

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 119- *ter*.

(Proroga termini di inizio e fine lavori per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Con riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono prorogate di 6 mesi le scadenze dei termini di inizio e fine lavori e tutti i termini di realizzazione e adempimento di prescrizioni, collaudi, pareri e nulla osta infra-procedimentali così come ogni termine di scadenza e decadenza di titoli e sub procedimenti di ogni tipo stabiliti nei provvedimenti amministrativi già rilasciati o/e assentiti alla data di avvio dello stato di emergenza sanitaria nazionale da Covid-2019, ivi inclusi quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 per la realizzazione dei progetti in essi previsti.»

119-bis.0.7

[Richetti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 119- *ter*.

I commi da 184 a 197 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono abrogati.

A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è sostituito dal seguente:

"10. Per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento".

Conseguentemente il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 265 è sostituito dal seguente: «Il presente decreto utilizza altresì una quota pari a 4.840 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 18 del 2020, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

119-bis.0.8

[Corti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 119- *ter*.

(Disposizioni inerenti la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di cui all'articolo 25 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica per gli anni 2020

e 2021.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.840 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 340 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

c) quanto a 1.840 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

119-bis.0.9

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 119- *ter*.

1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività edilizia e del mercato immobiliare, alle imprese che a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 acquistano immobili a destinazione abitativa, sui quali vengano eseguiti interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, è concesso un credito di imposta pari all'imposta di registro pagata per l'acquisto, da utilizzare successivamente alla data della stipula dell'atto di acquisto esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine l'acquirente deve dichiarare, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto di volersi avvalere della presente norma e di impegnarsi ad iniziare i lavori entro il 31 dicembre 2020.

119-bis.0.10

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 119- *ter*.

(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 24, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"2. Nel caso di interventi di consolidamento statico, ovvero di adeguamento sismico o di efficientamento energetico da eseguirsi su beni di proprietà pubblica, adibiti a sedi municipali o ad uso scolastico, l'autorizzazione di cui all'articolo 22 comma 1 si considera concessa, decorsi infruttuosamente centoventi giorni dal ricevimento della richiesta"».

119-bis.0.11

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 119- *ter*.

(Modifiche alla detrazione per l'acquisto di mobili e elettrodomestici di cui all'articolo 16 comma 2 del decreto-legge n.63 del 2013)

1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID19, la detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 4 giugno 2013 è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un ammontare complessivo non superiore ai 16 mila euro. Ai fini del riconoscimento al consumatore della medesima detrazione, non è altresì richiesta la fruizione delle detrazioni di cui al comma 1 del richiamato decreto-legge.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

119-bis.0.12

[Garnero Santanchè](#), [Calandrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 119- *ter*.

(Estensione Bonus Verde)

1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID19, la detrazione di cui al comma all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 anche per le spese sostenute e documentate per l'acquisto e installazione di articoli per l'arredo urbano, gazebo e *dehors*.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 165».

119-bis.0.13

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 119- *ter*.

(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

1. Per il periodo decorrente dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2021, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1.000».

119-bis.0.14

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 119- *ter*.

(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

1. Per il periodo decorrente dal 1° luglio 2020 al 1° luglio 2021, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1.000.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Art. 120

120.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1 dopo la parola: «spogliatoi» aggiungere le seguenti: «aree fumatori, ascensori».

120.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1 dopo le parole: «di carattere innovativo quali» aggiungere le seguenti: «webcam, webaround portable e programmi di video conferenza».

120.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, in relazione agli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del *virus* COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico nonché associazioni, fondazioni e altri enti privati rientranti nel settore dell'intrattenimento e pubblico spettacolo, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro.».

Conseguentemente al comma 6 sono infine aggiunte le seguenti parole: «Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

120.4

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 e nei cinque periodi di imposta successivi esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.».

Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge n. 196 del 2009, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020.

120.5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente: «Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 e nei cinque periodi di imposta successivi esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.».

Art. 121

121.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1 le parole: «2020 e 2021» sono sostituite con: «2020, 2021 e 2022».

Al comma 3 il terzo periodo è soppresso.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

121.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «Istituti di credito» aggiungere le seguenti: «, imprese di assicurazione».

121.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 2 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.».

121.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

1. Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente lettera:

«f-bis. Sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125, avuto riguardo esclusivamente a quanto previsto dal comma 1, lettera b) del presente articolo;».

121.5

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2, le disposizioni di questo articolo si applicano per le spese relative a tutti gli interventi previsti negli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina di cui al comma 2 medesimo e di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì agli altri edifici nel caso in cui l'intervento preveda, in base agli obblighi di legge di cui al decreto Ministeriale 26 giugno 2015 e s.m. ovvero dalle corrispondenti leggi regionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e s.m, anche un efficientamento energetico».

121.6

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al comma 219 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020 e 2021".

2-ter. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche necessarie all'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 sono esonerate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

121.7

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nel comma 219 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole nell'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: negli anni 2020 e 2021.

2-ter. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche necessarie all'esecuzione degli interventi previsti dal presente articolo dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 sono esonerate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

121.8

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

121.9

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, dopo le parole: «non può essere richiesta a rimborso» inserire le seguenti: «, ad esclusione del credito di imposta di cui all'articolo 119.».

121.10

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la liquidità per gli interventi realizzati dalle piccole e medie imprese, la cessione del credito può essere perfezionata dopo la presentazione di ciascuna liquidazione periodica Iva. In questo caso il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione ma con decorrenza anticipata di un anno.».

121.11

[Calandrini](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modalità attuative devono assicurare che i crediti d'imposta di cui al presente articolo siano messi a disposizione del cessionario, anche ai fini della successiva cessione, dal mese successivo a quello di emissione delle fatture, i cui importi devono essere oggetto della comunicazione di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente.».

121.12

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "data di efficacia", ovunque ricorrano, inserire la seguente: "giuridica";
- b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. La cessione dei crediti pecuniari a titolo oneroso rileva secondo le disposizioni degli articoli 1260 e seguenti del codice civile."».

121.0.1

[Richetti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 121- *bis*.

(Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto previsto dall'articolo 265, è istituito un fondo destinato alla restituzione degli acconti versati per il 2020 ai fini IRES ed IRAP dalle imprese che abbiano avuto una riduzione dei ricavi superiore al 30 per cento rispetto a quanto dichiarato per l'anno 2019 a causa del Covid-19.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro il 31 agosto 2020, viene approvato il modello di domanda e vengono stabilite le modalità per la verifica dei presupposti per l'accesso ai fondi di cui al primo comma, nonché della individuazione per ciascun richiedente dell'esatto ammontare a cui ha diritto.

Conseguentemente il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 265, è sostituito dal seguente: «Il presente decreto utilizza altresì una quota pari a 5.440 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 18 del 2020, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

Art. 122

122.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Aggiungere i seguenti commi:

«5-bis.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposte regionali e delle Province autonome, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle Società finanziarie regionali.

5-ter. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

5-quinquies. Con provvedimento delle singole Regioni e Province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater del presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.»

122.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Aggiungere i seguenti commi:

«5-bis.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti IVA, muniti di visto di conformità, ovvero certificati dal revisore legale, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle Società finanziarie regionali.

5-ter. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5-quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

5-quinquies. Con provvedimento delle singole Regioni e Province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater del presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, consentendo anche la compensazione diretta dei debiti fiscali che le regioni vantano verso lo Stato.»

122.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 122- bis.

(Cedolare secca per unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 e D/8)

1. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica per i contratti di

locazione stipulati nell'anno 2020, nonché per quelli stipulati in anni precedenti e alle loro proroghe, ed anche se aventi ad oggetto unità immobiliari classificate in D/8, che siano destinate all'esercizio di attività ricomprese nella categoria catastale C/1.

2. L'aliquota è ridotta al 10 per cento qualora il canone di locazione venga ridotto di almeno il 30 per cento per un intero triennio a partire dal mese di giugno 2020 e per il medesimo periodo.

3. L'opzione è effettuata con comunicazione telematica entro il 31 dicembre 2020 all'Agenzia delle Entrate con modalità che verranno stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

122.0.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 122- *bis*.

(Cedolare secca per unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 e D/8)

1. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica per i contratti di locazione stipulati nell'anno 2020, nonché per quelli stipulati in anni precedenti e alle loro proroghe, ed anche se aventi ad oggetto unità immobiliari classificate in D/8 purché siano destinate all'esercizio di attività ricomprese nella categoria catastale C/1.

2. L'aliquota è ridotta al 10 per cento qualora il canone di locazione venga ridotto di almeno il 30 per cento per un intero triennio a partire dal mese di giugno 2020 e per il medesimo periodo. L'opzione è effettuata con comunicazione telematica entro il 31 dicembre 2020 all'Agenzia delle Entrate con modalità che verranno stabilite con apposito e successivo provvedimento.».

122.0.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 122- *bis*.

(Misure in materia di congelamento detrazioni)

1. I soggetti coinvolti in processi di riorganizzazione e/o in situazioni di crisi aziendale e che beneficino di misure di sostegno del reddito finalizzate al raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, che abbiano percepito nel periodo d'imposta esclusivamente indennità o somme soggette a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, ovvero, pur avendo percepito anche redditi assoggettati a tassazione ordinaria, non possano beneficiare in tutto o in parte delle detrazioni per incapacità del reddito, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni per le spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013 n. 90. La sospensione spetta fino al periodo d'imposta di accesso alla prestazione pensionistica compreso o di percezione di una categoria di reddito non soggetta a tassazione separata, tuttavia il contribuente ha la facoltà di revocare anticipatamente l'opzione. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali residue-riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 17,2 milioni di euro nell'anno 2026, di 13,3 milioni di euro nell'anno 2027, di 15,3 milioni di euro nel 2028, di 9,3 milioni di euro nel 2029, di 7,7 milioni di euro nel 2030, e 7,2 milioni di euro nel 2031.».

122.0.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 122- *bis*.

(Anticipazione crediti certificati)

1. All'articolo 37 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - convertito con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014 n. 89 - sono introdotte le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 e 2, eliminare: "di parte corrente";
- b) al comma 1, lettera a) modificare: "entro il 31 ottobre 2014" con: "sessanta giorni dalla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza";
- c) al comma 4: "incrementare il Fondo di garanzia per i Debiti P.A. di ulteriori 300 milioni di euro.».

122.0.5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 122- *bis*.

(Credito d'imposta formazione manager internazionalizzazione)

1. Alle imprese agricole, singole e associate, che sostengono spese in attività di formazione finalizzate ad accrescere le proprie conoscenze e competenze sui temi dell'internazionalizzazione, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è concesso un credito d'imposta secondo le modalità richiamate nei successivi commi.

2. Il credito d'imposta di cui al primo comma, è attribuito nella misura del 40 per cento, fino ad un importo massimo di euro 1.000, delle spese sostenute e documentate da ciascun beneficiario per le attività di formazione di cui al comma 3.

3. Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze degli imprenditori agricoli riguardanti percorsi di internazionalizzazione d'impresa che includano attività e competenze in ambito organizzativo, legale, fiscale e contrattuale necessarie ad analizzare e individuare nuovi mercati e clienti stranieri.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 2 ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

122.0.6

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 122- *bis*.

(Incentivi alla partecipazione di eventi e manifestazioni fieristiche)

1. Le imprese agricole singole o associate, iscritte al Registro delle imprese, che partecipano ad eventi e fiere al di fuori del territorio nazionale per promuovere i prodotti agricoli e dell'agroalimentare italiano, possono beneficiare di un rimborso relativamente alle spese sostenute e documentate per le predette attività fino al prossimo 31 dicembre 2021, fino ad un massimo complessivo di 2.000 euro.

2. Il rimborso di cui al comma 1, avviene attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute. Il credito d'imposta è rateizzato in tre rate annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

122.0.7

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 122- *ter*.

(Proroga dei termini degli adempimenti per beneficiare delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica)

1. La scadenza per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è prorogata al 31 dicembre 2020».

122.0.8

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 122- *bis*.

1. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà-di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 4,6 milioni di euro nell'anno 2025, di 6,2 milioni di euro nell'anno 2026, di 8,1 milioni di euro nel 2027, di 2 milioni di euro nel 2028, di 0,5 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 1,5 milioni di euro nell'anno 2030».

122.0.9

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 122- *bis*.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 hanno effetto per gli atti emessi dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020».

Art. 123

123.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 123- *bis*.

(Sospensione dei versamenti tributari relativi alle bevande alcoliche)

1. Al fine di garantire alla aziende produttrici di bevande alcoliche la liquidità necessaria a superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 agosto 2020, sono sospesi i versamenti relativi all'accisa sui prodotti immessi in consumo, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Gli importi dovuti ai sensi del comma 1 sono versati a partire dalla scadenza dei versamenti relativi al prodotto immesso in consumo nel mese di settembre 2020. Entro tale data, il titolare del deposito fiscale può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel periodo di sospensione dei versamenti di cui al comma 1, fino ad un massimo di sei rate.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità di attuazione del comma 2.

4. Dall'attuazione della presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

123.0.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 123- *bis*.

(Ulteriori misure fiscali)

1. L'articolo 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.084.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

123.0.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 123- *bis*.

(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per erogazioni liberali in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1 Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le erogazioni in natura di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, costituiscono operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e non rilevano ai fini delle limitazioni della detrazione di cui agli articoli 19, 19-*bis*, 19-*bis*1 e 19-*bis*2 del medesimo decreto».

Art. 124

124.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «detergenti disinfettanti per mani» *con le seguenti:* «detergenti, igienizzanti e disinfettanti per mani e per superfici»; *dopo le parole:* «mascherine chirurgiche» *aggiungere le seguenti:* «e mascherine riutilizzabili aventi la medesima funzione di quelle chirurgiche»; *sostituire le parole:* «soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri;» *con le seguenti:* «soluzione idroalcolica con percentuale superiore al 60 per cento; perossido al 3 per cento;»; *sostituire la parola:* «umidificatori;» *con le seguenti:* «umidificatori e purificatori per l'aria; saturimetri;»;

b) *al comma 2 sostituire le parole:* «Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» *con le seguenti:* «Durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19».

124.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 124- *bis*.

(Disposizioni in materia di deducibilità per l'acquisto di autovetture)

1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, è ammessa la deducibilità per l'intero ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di nuovi autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO₂).

2. Ai maggiori oneri pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

124.0.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 124- *bis*.

(Disposizioni in materia di detrazioni per l'acquisto di autovetture di nuova immatricolazione)

1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera *f*) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 100 per cento anche se non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

2. Ai maggiori oneri pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

124.0.3

[Ciriani](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 124- *bis*.

(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri)

1. Alle prestazioni di cui ai numeri 120), 121), 127) e 127-*novies*) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento.».

124.0.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 124- *bis*.

(IVA sugli intrattenimenti)

1. All'allegato B del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è aggiunto il punto 6-*bis*: "Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio. Conseguentemente è soppresso il punto 1 dell'allegato A".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze-indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

124.0.5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 124- *bis*.

(Scorporo IVA)

1. All'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 6-*bis* è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

124.0.6

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 124- *bis*.

(Maggiore detrazione dell'imposta sull'acquisto o l'importazione di veicoli stradali a motore e dei relativi componenti e ricambi se utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione)

1. All'articolo 19-*bis* 1, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento".

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

124.0.7

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 124- *bis*.

(Ulteriori sospensioni in materia fiscale)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la categoria dei locali di intrattenimento, spettacolo e ballo, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

124.0.8

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 124- *bis*.

(Disposizioni in materia di limite di deduzione)

1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, non si applicano i limiti di deduzione a norma dell'articolo 164, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 100 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di-euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini-del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 125

125.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «arti e professioni,» inserire le seguenti: «ai condominii,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

125.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «100 per cento».

125.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

125.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) le spese sostenute per l'allestimento e l'acquisto di attrezzature idonee alla predisposizione dei servizi educativi aziendali per l'infanzia, per l'acquisto di dispositivi di sicurezza idonei a proteggere i bambini e gli educatori, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e per il salario del personale in servizio presso i medesimi servizi educativi».

125.5

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 3, il primo periodo, è sostituito dal seguente:

«Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali».

Conseguentemente, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge n. 196 del 2009, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020.

125.6

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o nei cinque periodi di imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in compensazione anche di debiti relativi a tributi locali.».

125.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 125- *bis*.

(Detrazione per dispositivi di protezione individuale, prodotti per l'igienizzazione e guanti monouso)

1. Dopo la lettera *c-ter*) del comma 1 dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:

"*c-quater*). Le spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, ovvero filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149 -2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE, prodotti per l'igienizzazione delle mani, nonché guanti monouso, classificati come dispositivi di protezione individuale contro i prodotti chimici e i microorganismi, con certificazione di conformità alla EN 374-1/2/3. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

125.0.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 125- *bis*.

(Onere deducibile per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*1-quinquies*) i costi sostenuti da soggetti privati residenti nel territorio nazionale dei dispositivi medici e di protezione individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149-2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE, prodotti per l'igienizzazione delle mani, nonché guanti monouso, classificati come dispositivi di protezione individuale contro i prodotti chimici e i microorganismi, con certificazione di conformità alla EN 374-1/2/3".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

125.0.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 125- *bis*.

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI bando ImpresaSicura - Invitalia)

1. Al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese risultate idonee ma non rientranti nella lista dei beneficiari del rimborso per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura delle 100 per cento dell'ammontare del spese sostenute relativo al mese di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 per l'acquisto dei predetti dispositivi di protezione individuale.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle

imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3».

125.0.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 125- *bis*.

(Potenziamento della deduzione delle spese telefoniche e di rete internet sostenute dalle aziende per le attività di lavoro agile avviate in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Per l'anno fiscale 2020, le voci di ammortamento dei beni materiali di cui all'articolo 102, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tutte deducibili nella misura del 100 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

Art. 126

126.1

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «16 settembre 2020», ovunque ricorrono, con le seguenti: «31 dicembre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «20 per cento».

126.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

All'articolo 126, le parole: «quattro rate mensili» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro rate mensili».

126.3

[Calandrini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «16 settembre 2020» con le seguenti: «1° gennaio 2021».

Conseguentemente, sostituire le parole: «quattro rate mensili» con le seguenti: «ventiquattro rate mensili».

126.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per l'anno 2020, soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza applicazione di sanzioni o interessi.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

126.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 126-bis.

(Sconto ed estinzione dei versamenti tributari e contributivi)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, 2, 3, 4 e 5 le parole: "sono sospesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "sono scontati, ovvero sono estinti dalla propria posizione debitoria";

b) al comma 6, sostituire le parole: "La sospensione dei versamenti," con le seguenti: "La cancellazione dei versamenti,";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. I versamenti estinti automaticamente ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono trasmessi agli enti impositori i quali provvedono a validare, ovvero sanare la posizione debitoria dei soggetti richiedenti, senza obbligo di restituzione.";

d) il comma 8 è soppresso;

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Estinzione dei versamenti tributari e contributivi».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

126.0.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 126- bis.

(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nella provincia di Bergamo, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di giugno, luglio e agosto, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di giugno, luglio e agosto 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti.

L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1 e 2 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 140 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

126.0.3

[Pergreffi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 126-bis.

(Proroga sospensione di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle imprese del trasporto persone e ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nei servizi di trasporto effettuati con autobus, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, rispettivamente, di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nonché di almeno il 40 per cento nei mesi di maggio e giugno 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, fino al 31 dicembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo e in quanto compatibile, si fa riferimento alla disciplina recata dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.»

126.0.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 126- *bis*.

(Contributi previdenziali e ritenute sui redditi da lavoro dipendente)

1. Non sono dovuti gli eventuali contributi previdenziali previsti per l'impiego di lavoratori a qualsiasi titolo e non sono effettuate le ritenute sui lavoratori dipendenti per tutto l'anno 2020, per le imprese e lavoratori autonomi titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro, di cui agli allegati 1 e 2.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

Conseguentemente,

all'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite con le seguenti: «86 per cento».

2) dopo il comma 13, inserire il seguente: «13-*bis*. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 90 per cento del loro ammontare.»

All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 731, le parole: «nell'8,60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel 13 per cento».

2) al comma 732, dopo le parole: «all'83 per cento» aggiungere le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5% a decorrere dal 1° gennaio 2021».

Allegato 1

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura-artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);

93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie - organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera.

93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

56.21.00 Catering per eventi, banqueting - servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie.

Allegato 2 Settori particolarmente colpiti dall'emergenza COVID-19

93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali - attività-ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera;

93.21.0 Parchi di divertimento e parchi tematici;

93.11.1 Gestione di stadi;

93.11.2 Gestione di piscine;

93.11.3 Gestione di impianti sportivi polivalenti;

93.11.9 Gestione di altri impianti sportivi nca;

79.11 Attività delle agenzie di viaggio;

79.12 Attività dei tour operator;

93.12.0 Attività di club sportivi;

93.13.0 Gestione di palestre;

93.19.9 Attività sportive nca;

49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte;

50 trasporto marittimo e per vie d'acqua;

51 trasporto aereo;

52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;

53 servizi postali e attività di corriere;

55.10.00 Alberghi: fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel e residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, *bed and breakfast*, *residence* fornitura di alloggio di breve durata presso: *chalet*, villette e appartamenti o *bungalow* per vacanze: - *cottage* senza servizi di pulizia

56.10 Ristorazione.

126.0.5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 126-bis.

(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'Impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi in ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

126.0.6

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 126-*bis*.

(Regime forfetario sperimentale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta, per l'anno 2020, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

126.0.7

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 126 -bis .

(Mini-IRES sperimentale)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrino nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a

riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo-determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

126.0.8

[de Bertoldi](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 126 **-bis**.

(Proroga dei termini dei versamenti relativi alle dichiarazioni fiscali)

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 20 luglio 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 24 del presente decreto, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 30 settembre luglio 2020 senza maggiorazione;

b) dal 1° al 30 ottobre 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1».

126.0.9

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 126 **-bis** .

(Proroga dei termini dei versamenti relativi alle dichiarazioni fiscali)

1. Pertutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.

2. Nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 762, le parole: "16 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "16 settembre".

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

126.0.10

[Ciriani](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 126 *-bis* .

1. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.

2. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.

3. Ai soggetti indicati nei precedenti commi che registrino un imponibile negativo nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è riconosciuto, anche in deroga agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un credito di imposta determinato, ai fini Ires applicando al predetto imponibile negativo l'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e ai fini Irpef l'aliquota d'imposta media applicata nel precedente periodo d'imposta. Il predetto credito è riconosciuto nei limiti dell'imposta dovuta per il precedente periodo d'imposta.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione.».

126.0.11

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 126 *-bis* .

(Regime agevolato studi professionali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, gli studi associati, ovvero le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della Legge numero 183 del 2011, nonché i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro possono applicare un'imposta sostitutiva con regime agevolato di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo; pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e pari a 900 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi

provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e a 900 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

126.0.12

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 126 **-bis** .

(Riduzione della misura della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo)

1. Le ritenute previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.

2. Le ritenute di cui al comma 1 sono ridotte alla metà se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.».

126.0.13

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 126 **-bis** .

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020 , le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia e operanti nel settore orafo-argenteria potranno effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

126.0.14

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 126 **-bis** .

(Modifiche all'articolo 19 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23)

All'articolo 19, comma 1, del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23 sostituire il secondo periodo con il seguente: "I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto sono estinte, ovvero non corrisposte né risultanti alla posizione debitoria dei soggetti richiedenti."

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

126.0.15

[Calandrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 126 **-bis** .

1. Le ritenute previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.

2. Le ritenute di cui al comma 1 sono-ridotte alla metà se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.».

Art. 127

127.1

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Sostituire le parole: «16 settembre 2020», *ovunque ricorrono, con le seguenti:* «31 dicembre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», *con le seguenti:* «20-per cento.».

127.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), n. 1) primo periodo, sostituire le parole:* «quattro rate mensili» *con le seguenti:* «ventiquattro rate mensili»;

b) *al comma 1, lettera b) sostituire le parole:* «quattro rate mensili» *con le seguenti:* «ventiquattro rate mensili».

127.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per le imprese turistico ricettive i versamenti Ires saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.».

127.4

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«2. Per le imprese turistico ricettive i versamenti Ires saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.».

127.5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. La sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori di cui all'articolo 67 e la Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68 decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020 sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 relativamente alle richieste di contribuzione previdenziale formulate a seguito di accertamento ai sensi dell'articolo 2 comma 26 della legge n. 335 del 1995, nei confronti dei liberi professionisti tenuti alla iscrizione in albi professionali con Cassa di previdenza di categoria già esistente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 335, e dunque esclusi dalla Gestione di cui all'articolo 2 comma 26 della legge n. 335 del 1995, fermo il diritto al Durc provvisorio ex articolo 3 comma 2 del decreto ministeriale del 30 gennaio 2015 per tutto il periodo di sospensione».

127.0.1

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 127- *bis*.

1. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, come modificato dall'articolo 32, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022".

2. All'articolo 33, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022" e le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".

3. All'articolo 34, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022" e le parole: "entro il 31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022".

4. All'articolo 35, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022" e le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022"».

Conseguentemente, ridurre di 150 milioni di euro a decorrere dal 2020 il Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

127.0.2

[Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 127- *bis*.

(Riduzione costo del lavoro)

1. All'articolo 1, comma 102, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) le parole: "ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "indipendentemente dall'età".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 3.300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede rispettivamente, per un importo pari 1.300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; per un importo pari a 1.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per un importo pari a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

127.0.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 127- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

All'articolo 61, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alea le parole: 30 aprile 2020' sono sostituite da 30 giugno 2020'; b) al comma 1, lettera a), le parole: 24 e 29' sono sostituite dalle seguenti: 24, 25, 25-bis e 25-ter";

b) al comma 4, le parole: "entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020";

c) il comma 5 è abrogato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

127.0.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 127- *bis*.

(Proroga versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 60, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: "sono prorogati al 20 marzo 2020" con le seguenti: "sono prorogati al 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

Art. 128

128.0.1

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 128- *bis*.

(Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni)

1. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ivi comprese le aree fabbricabili e gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.

2. La rivalutazione può essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ove non ancora approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero in quello dell'esercizio successivo, e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.

3. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta».

128.0.2

[Berutti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 128- *bis*.

1. All'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "lire 500.000", sono sostituite con le seguenti: "euro 500".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto legge.»

Art. 129-*bis*

129-bis.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 129- *ter*.

(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

"Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i Comuni rendicontano alla Regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

Art. 130

130.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera d), le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre».*

b) *Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 440,31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:*

1) quanto a 320,31 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265;

2) quanto a 120 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

130.2

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera d), le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre».

130.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera d), le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre».

130.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 130- *bis* .

(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

1. A decorrere dal 1° maggio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

2. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari 4.084.000 euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 132

132.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«I-bis. All'articolo 1, il comma 630 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente:

"630. A decorrere dal 1° gennaio 2021 all'articolo 24-*ter*, comma 2 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'alinea, le parole: di categoria euro 2 o inferiore' sono sostituite dalle seguenti: di categoria euro 4 o inferiore'."».

132.0.1

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 132- *bis*.

(Modifiche all'art. 36 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124)

All'articolo 36, comma 5, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

132.0.2

[Arrigoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 132- *bis*.

(Disposizioni in materia di addizionali dell'accisa sull'energia elettrica)

1. Limitatamente alle addizionali dell'accisa sull'energia elettrica versate per gli anni 2010 e 2011, istituite ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1998, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, ed abrogato dal decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, il soggetto obbligato di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è legittimato a recuperare dal l'Amministrazione Finanziaria ovvero dagli Enti Locali percipienti, sotto forma di credito di imposta, le somme rimborsate a fronte di richiesta scritta, ai consumatori finali ai quali nei suddetti anni ha addebitato a titolo di rivalsa le addizionali.

2. Al recupero di cui al comma 1, sotto forma di credito d'imposta, sono legittimati:

a) il soggetto obbligato di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 che abbia versato per gli anni 2010 e 2011 le addizionali dell'accisa sull'energia elettrica dallo stesso dovute per i propri consumi;

b) i consumatori finali per i quali la richiesta di rimborso nei confronti del soggetto obbligato si riveli eccessivamente gravosa.

3. Il credito d'imposta è compensabile senza limiti di importo con i tributi dovuti a qualunque titolo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria o degli enti locali percipienti.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del recupero del credito di imposta.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3.400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 settembre 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 ottobre 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

b) quanto a 800 milioni di euro mediante, corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge;

c) quanto a 99 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

d) quanto a 532 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

e) quanto a 469 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

132.0.3

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 132- *bis*.

(Misure urgenti in materia di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili in forma mutualistica)

1. Al fine di valorizzare l'attività di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili in forma mutualistica, i giudizi promossi da consorzi, società consortili e cooperative pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della presente disposizione relativi all'applicazione dell'articolo 52, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere definiti su istanza del contribuente entro il 31 dicembre 2020, senza interessi, indennità di mora o sanzioni, a condizione che risulti corrisposto dai soggetti indicati il 15 per cento della maggiore imposta. Al medesimo fine, all'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n.208 dopo la parola: "504", sono aggiunte le seguenti: "si intende nel senso che" ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La presente disposizione si intende riferita anche alla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta dalle società cooperative indicate e da queste trasferita a trader per essere riacquisita e ceduta ai soci nel medesimo anno solare, per consumo in locali e luoghi diversi dalle abitazioni"».

Art. 133

133.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i commi dal 634 al 658 sono soppressi.».

Conseguentemente al comma 2 sono infine aggiunte le seguenti parole: «Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera a), quantificati in 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

133.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «1° gennaio 2021» con le seguenti: «1° gennaio 2023»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «1° gennaio 2021» con le seguenti: «1° gennaio 2023»;*

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 199,1 milioni di euro per l'anno 2020, 849,4 milioni di euro per l'anno 2021, 688,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 199,1 milioni di euro per l'anno 2020, 120,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 729 milioni di euro per l'anno 2021 e 688,9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate-a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero

dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

133.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2021» con le seguenti: «dal 1° luglio 2022».

133.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i commi da 661 a 676 sono abrogati.»

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede a valere sul del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

133.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 133- bis .

(Credito d'imposta per la sostenibilità ambientale del commercio e della distribuzione dei fusti di birra)

1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura dell'11,36 per cento nel periodo di imposta 2020 e del 3,34 per cento nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra riciclabili, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni, che sono restituiti all'azienda di distribuzione a fini di sanificazione e riutilizzo.

2: Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

133.0.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 133- bis.

(Misure per l'acquisto di autoveicoli)

1. Al fine di sostenere la continuità delle imprese operanti nel settore automobilistico, limitatamente agli anni 2020-2022, non si applicano le misure disincentivanti per l'acquisto di autoveicoli a norma dell'articolo 1, commi da 1042 a 1045 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. L'imposta non è dovuta dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione in nome e per conto dell'acquirente, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo n. 241 del 1997, successivamente. L'imposta non è dovuta per erri acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un veicolo nuovo di categoria M1, ivi compreso chi immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.

3. L'imposta non è applicata ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5 della direttiva 2007/46/CE.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

133.0.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art.133- *bis*.

(Disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione sui veicoli)

1. Al fine di sostenere le famiglie e le imprese colpite dagli effetti negativi conseguenti all'emergenza o epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2020-2022, non è dovuta l'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 per l'acquisto di veicoli, il passaggio di proprietà ovvero .nel caso di prima immatricolazione., al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Non sono dovute le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa nel periodo a decorre dallo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

3. È altresì sospeso il pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione per le cessioni di mezzi di trasporto usati, auto private diesel di categoria inferiore o uguale Euro 5, veicoli commerciali diesel di categoria inferiore o uguale ad Euro 4 da chiunque effettuati, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

Art. 135

135.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 135- *bis* .

(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)

All'articolo 5.6 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Le misure di cui al comma 2 si applicano alle imprese che pur avendo esposizioni creditizie deteriorate procedono regolarmente all'adempimento di concordati preventivi, di cui all'articolo 61 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare) e s.m., a piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), della medesima legge fallimentare e agli accordi di ristrutturazione del debito di cui all'articolo 182-*bis* della medesima Legge Fallimentare.«.

Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. All'onere derivante dall'articolo 135-*bis*, comma 4, valutato in 800 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

135.0.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 135- *bis* .

(Ulteriori modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

All'articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, inserire il seguente comma :

"2-bis. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intendono sempre cumulabili con il periodo di sospensione dei termini di cui al precedente comma 2 nonché con qualunque periodo di sospensione dei termini aventi natura giudiziale o amministrativa, ivi inclusa la sospensione dei termini disciplinata dalla Legge 7 ottobre 1969, n. 742"».

135.0.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 135- *bis* .

(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)

1. All'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire le parole: "danneggiate dall'epidemia di COVID-19" con le seguenti:" stante la crisi economica generata dall'epidemia di COVID-19";

b) al comma 3 sopprimere le parole: "in via temporanea" e "diretta"; e) Sopprimere il comma 4».

Conseguentemente, all'articolo 265, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis All'onere derivante dall'articolo 135-*bis*, valutato in 800 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

135.0.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 135- *bis* .

(Modifiche al del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124)

All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021 e, comunque, solo ai contratti stipulati a decorrere

dalla medesima data"»).

135.0.5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 135- *bis* .

(Ulteriori modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

All'articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intendono sempre cumulabili con il periodo di sospensione dei termini di cui al precedente comma 2 nonché con qualunque periodo di sospensione dei termini aventi natura giudiziale o amministrativa, ivi inclusa la sospensione dei termini disciplinata dalla Legge 7 ottobre 1969, n. 742».

135.0.6

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 135- *bis* .

(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia tributaria)

All'articolo 83, secondo comma, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Sono sospesi per la stessa durata indicata all'articolo 67 i termini per la proposizione e il deposito dei ricorsi e degli appelli innanzi le commissioni tributarie, nonché delle istanze di riassunzione; sono altresì sospesi per la medesima durata i termini per presentare istanza di accertamento con adesione, nonché i termini relativi ai procedimenti di accertamento con adesione e ai procedimenti di cui all'art. 17-*bis* del D.lgs. 546/92 in corso alla data del 9 marzo 2020, nonché ogni altro termine relativo al contenzioso tributario e agli istituti deflattivi del contenzioso medesimo".».

Art. 136

136.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 100, dopo le parole: "da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato," sono inserite le seguenti: "nonché da enti dotati di personalità giuridica aventi sede legale in Italia";

b) il comma 101, ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: "Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente comma.";

c) il comma 112, primo periodo, è sostituito dal seguente: "Ciascuna persona fisica ovvero ente dotato di personalità giuridica avente di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del comma 2-*bis* dell'13-*bis* del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai sensi del predetto art. 13-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre

2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157"»).

Art. 136-bis

136-bis.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 136 -*ter*.

(Rivalutazione dei beni d'impresa)

Gli importi relativi alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, da versare ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della medesima legge, sono calcolati sul saldo attivo di rivalutazione al netto delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al primo e secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Le perdite utilizzate, ai sensi del presente comma, non saranno ulteriormente riportabili, né saranno deducibili o altrimenti fruibili le eccedenze del rendimento nozionale utilizzate ai medesimi fini».

Art. 137

137.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 31 dicembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 dicembre 2020».

b) *In comma 2 è sostituito dal seguente:*

«Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 10 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 10 per cento.».

137.2

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#)

All comma 1, dopo le parole: «si applicano anche» inserire le seguenti: «alle persone fisiche e».

137.3

[Calandrini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. La contabilizzazione della rivalutazione di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 342 del 2000 si interpreta nel senso che non rientra nei casi di utilizzo fiscalmente rilevante della relativa riserva l'annullamento per effetto di differenze da fusione, laddove non diano luogo a distribuzioni, rimborsi o conguagli in denaro. A tal fine, l'articolo 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 si interpreta nel senso che le norme ivi contenute si applicano a qualunque tipo di fusione, anche nel caso di fusione inversa, vale a dire quando la società incorporante è la società partecipata e il comma 5 del medesimo articolo 172 è applicabile alle riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse, anche per fusione inversa, siano esse incorporate o incorporanti.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004. n. 282.»

137.4

[Calandrini](#)

Sono apportate le seguenti modifiche:

1) in rubrica, dopo le parole: «nei mercati regolamentati», sono inserite le seguenti: «Disposizioni in materia di beni d'impresa».

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 698, le parole: «10 per cento» sono sostituite con le parole: «7 per cento», al comma 699 le parole: «12 per cento» sono sostituite con le parole: «8 per cento» e sempre al comma 699 le parole: «10 per cento» sono sostituite con le parole: «7 per cento.».

137.0.1

[Calandrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 137-bis.

(Sospensione dei limiti di deduzione degli interessi passivi)

1. Per il periodo di imposta in corso al 1° marzo 2020, i limiti alla deducibilità degli interessi passivi contenuti nell'articolo 96, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano se, nel periodo d'imposta, l'eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto articolo 96 supera il valore di euro tre milioni.»

Art. 138

138.1

[Gasparri](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il metodo di calcolo della TARI secondo la Deliberazione ARERA n. 443/2019 verrà applicato dall'esercizio 2021, viste le notevoli criticità e il periodo emergenziale».

Pertanto il Pef per l'esercizio 2020 sarà calcolato con il metodo previsto nell'esercizio 2019.

1-ter. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla TARI provvede lo Stato con apposito fondo pari ad euro 400 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

138.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dalla data di adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e fino al 30 settembre 2020, le attività agrituristiche sono esonerate, a richiesta dell'interessato e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020,

dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

138.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 741, punto 3) della lettera c), dell'articolo 1, dopo le parole: «24 giugno 2018» sono aggiunte le seguenti: «, come integrato dall'art. 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80»;

b) è soppresso il secondo periodo del comma 749.

138.0.1

[Ferro](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 138-bis.

1. È attribuito un credito di imposta per i periodi di imposta 2020 e 2021 in misura pari al saldo Imu 2020 ed al primo acconto 2021 per tutte le strutture ricettive e gli esercizi di ristorazione.

2. Il credito di imposta è riconosciuto fino all'importo di quanto speso dai medesimi contribuenti per campagne promozionali aggiuntive rispetto all'esercizio precedente.»

138.0.2

[Saviane](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 138- bis.

(Disposizioni inerenti gettito IMU)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 2019, la quota pari allo 0,76 per cento del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, riservata allo Stato come stabilito dall'articolo 1, commi 744 e 753, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli anni 2020 e 2021 è versata direttamente al comune in cui è situato l'immobile.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:

- quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

- quanto a 532 milioni di euro per il 2020 e 2.200 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del

decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

- quanto a 1.305 milioni per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

- quanto a 363 milioni per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

138.0.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 138- *bis*.

(Sospensione dei pagamenti della tassa sui rifiuti)

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere a piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa la cui attività sia stata sospesa ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020.

2. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

138.0.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 138-*bis*.

(Rideterminazione della componente variabile della tassa sui rifiuti)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, prevede, per l'anno 2020, la rideterminazione della componente variabile per il calcolo della tassa sui rifiuti di cui all'allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif.

2. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti disciplina, ove opportuno, le modalità per la relativa copertura dell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 139

139.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 139-*bis*.

(Fidejussioni bancarie e assicurative rilasciate all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Entrate Riscossione e ad altri enti pubblici)

"1. Qualsiasi fidejussione bancaria e assicurativa da produrre all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Entrate Riscossione e ad altri enti pubblici viene emessa esclusivamente in formato Pdf/A con apposizione di firma digitale e marcatura temporale e trasmessa direttamente dal soggetto

emittente attraverso posta elettronica certificata al soggetto beneficiario"».

Art. 143

143.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 143- *bis*.

(Fatturazione elettronica piccola pesca)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: "e quelli che applicano" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

143.0.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 143- *bis*.

(Esenzione imposta di bollo per la pesca e acquacoltura)

1. All'articolo 21-*bis* dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: "al settore agricolo" sono inserite le seguenti: "e ai settori della pesca e dell'acquacoltura".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo-265, comma 5, del presente decreto-legge».

143.0.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 143- *bis*.

(Modalità e termini di versamento della tassa di concessione governativa per il rilascio della licenza di pesca professionale marittima)

1. La tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

2. La tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.

3. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o società di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o

società di pesca durante il periodo di efficacia della licenza.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui al comma 2 che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi.

5. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla disciplina vigente dell'Unione europea.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

143.0.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 143- *bis*.

(Sospensione imposta di bollo su conti correnti bancari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è sospesa fino al 31 dicembre 2020 l'imposta di bollo per tutte le tipologie di conti correnti bancari, vincolati ovvero non vincolati, per i conti correnti postali e per i libretti di risparmio di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della Tariffa, parte 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

143.0.5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 143- *bis*.

(Abrogazione della disciplina delle ritenute in materia di appalti)

L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è abrogato».

Art. 144

144.1

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «16 settembre 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «settembre 2020», con le seguenti: «dicembre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le

parole: «3 per cento», con le seguenti: «20 per cento».

144.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, dopo le parole: «entro il 16 settembre 2020,» inserire le seguenti: «ovvero in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020,».

Art. 145

145.0.1

[Calandrini](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 145- *bis*.

(Compensazione tra credito professionale accertato verso la P.A. per prestazioni di natura pubblica con debito di imposta)

1. Gli esercenti la professione forense destinatari di provvedimenti dell'A.G. di liquidazione dei compensi per le difese d'ufficio penali *ex art.* 116 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2020 o per i gratuiti patrocinii civili o penali *ex artt.* 74-75 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 emessi sino al 31.12.2020, in alternativa alla riscossione, possono compensare orizzontalmente detti crediti professionali, in tutto o in parte, con qualsiasi debito fiscale sino all'importo complessivo di euro 20 milioni in deroga al limite di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157».

Art. 146

146.0.1

[Calandrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 146- *bis*.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *i*), aggiungere la seguente:

"i-bis) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse"».

Art. 147

147.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 147. A decorrere dal 2020, il limite di 700.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 1 milione di euro».

147.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il comma 1 è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 5 milioni di euro».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10

del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

147.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.";

c) al comma 5, inserire il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).";

d) dopo il comma 5, ripristinare il seguente comma:

"6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.";

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, ripristinare il seguente comma:

"11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.";

g) al comma 12, le parole: "ai fini del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del comma 4, lettera b)";

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1-bis, si applicano anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della presente norma."».

147.0.1

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 147- **bis** .

(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)

1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge».

147.0.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 147- **bis**.

(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)

1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge».

147.0.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 147- **bis**.

(Utilizzo crediti verso P.A.)

1. Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza previsto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni possono cedere i crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 30 marzo 2020 o da contratti o da accordi stragiudiziali stipulati prima della medesima data, per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili utilizzati per l'attività di impresa e le relative utenze, dei corrispettivi per la Tari e l'Imu relativi all'anno 2020.

2. In deroga alla normativa vigente, le cessioni di crediti di cui al comma 1 devono essere stipulate mediante scrittura privata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici, che non possono opporsi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

Art. 148

148.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per gli esercizi 2019-2021, le imprese ubicate nei territori terremotati di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, la cui attività ha maggiormente risentito la crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

148.0.1

[Toffanin](#), [Floris](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 148- *bis*.

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 20 luglio 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 30 settembre 2020 senza maggiorazione;

b) dal 1° ottobre al 31 ottobre 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.».

148.0.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 148- *bis*.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, della disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come «periodo di non normale svolgimento dell'attività».

2. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle società in perdita sistematica, di cui ai commi 36-*decies* e 36-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e per il successivo, le percentuali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte alla metà».

148.0.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 148- *bis*.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:

a) società di comodo, di cui all'articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724;

b) società in perdita sistematica, di cui all'articolo, 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.».

148.0.4

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 148- *bis*.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, della disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come «periodo di non normale svolgimento dell'attività»;

2. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e il successivo, non trovano applicazione le disposizioni della disciplina in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle società in perdita sistematica, di cui ai commi 36-*decies* e 36-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e per il successivo, le percentuali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte alla metà».

Art. 149

149.1

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «16 settembre 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020» e ai commi 2, 3 e 4, sostituire le parole: «31 maggio 2020», con le seguenti: «31 agosto 2020».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «16 settembre 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020» e le parole: «settembre 2020», con le seguenti: «dicembre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 165, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», con le seguenti: «175,3 milioni».

149.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 149- *bis*

(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184, 185, 185-*bis* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.

3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 luglio 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.

4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere *a)* e *b)* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.

5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-*bis*, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni; dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. Ai soli fini del presente articolo:

a) la locuzione "alla data del 31 luglio 2019" contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera *a)*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituita con: "alla data del 31 luglio 2020";

b) la parola: "2017" contenuta nell'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sempre sostituita con: "2018"».

Consequentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

149.0.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 149- *bis*.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. All'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 10 giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda".

b) al comma 8, le parole: "Entro il 31 maggio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020"».

149.0.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 149- *bis*.

(Misure agevolative derivanti dal metodo previsionale acconti giugno)

In caso di errore nel calcolo degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dovuti con metodo previsionale in ragione dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nel mese di giugno 2020, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 anche se risultante fuori dai margini dello scostamento come da legislazione vigente».

149.0.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 149- *bis*.

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il termine dei 12 mesi per la presentazione della dichiarazione di successione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 è prorogata di ulteriori 12 mesi, o comunque, 9 mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Ove previsti, per l'intero periodo di cui al comma 1, non sono dovuti come adempimento alla dichiarazione di successione i versamenti dell'imposta ipotecaria, dell'imposta catastale, l'imposta di bollo, la tassa ipotecaria, nonché l'imposta di successione.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti termini e modalità della dichiarazione di successione dei beneficiari, nonché le altre disposizioni di attuazione necessarie.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 152

152.1

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «31 agosto 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «9,7 milioni», con le seguenti: «23 milioni» e le parole: «27,4 milioni», con le seguenti: «90 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», con le seguenti: «437,7 milioni».

Art. 153

153.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazione:

a) *al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, le parole: "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "26 febbraio 2021"».

b) *all'articolo 48 -bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «diecimila».*

c) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 252,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 240 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

Conseguentemente all'articolo 154, comma 1, sopprimere la lettera a).

Art. 154

154.1

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: «31 agosto», con le seguenti: «31 dicembre»;

alla lettera b), sostituire le parole: «31 agosto 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020».

alla lettera c), sostituire le parole: «10 dicembre 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020».

154.2

[Calandrini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «entro il termine del 10 dicembre 2020» con le seguenti: «entro il termine del 31 marzo 2021, con pagamento in unica rata o in un massimo di sei rate mensili a partire dal 31 marzo 2021»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«*l-bis*, L'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dal seguente:

"14. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti a titolo di prima o unica rata. In caso di mancato-ovvero di insufficiente o tardivo versamento della prima o unica rata delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In caso di tardivi od omessi versamenti delle rate successive alla prima, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."».

154.0.1

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 154- *bis* .

(Differimento dei termini in materia di espropriazione immobiliare)

1. I procedimenti di espropriazione immobiliare di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nei confronti di immobili adibiti a prima casa sono sospesi fino al 31 dicembre 2022.».

154.0.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 154- *bis* .

(Compensazione debiti e crediti verso la Pubblica Amministrazione)

1. Il comma 7-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è sostituito dal seguente:

"7-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione per le somme, dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-*ter* del decreto del presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 1-*bis* del medesimo articolo, eventualmente risultanti, secondo le modalità di cui all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dalle certificazioni previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma dovuta sia inferiore o pari al credito vantato. Qualora, al momento in cui è sorto il debito, il debitore risultava, indipendentemente dal rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto, titolare di crediti di cui al periodo che precede, sui debiti iscritti a ruolo non sono dovuti interessi, sanzioni e oneri di riscossione.

2. L'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

"Art. 154-*quater*.

1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere *e*) e *d*) del comma I-*bis* del medesimo articolo, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, derivanti da atti esecutivi, dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.

2. Il creditore può procedere-immediatamente alla compensazione se al momento del pagamento sia titolare di crediti di cui al periodo precedente. Ove le stesse non siano già in possesso del creditore,

le amministrazioni pubbliche di cui al comma precedente interessate verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti per l'emissione della certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto. Le certificazioni sono rilasciate al contribuente entro trenta giorni dalla compensazione. Qualora sussistano i requisiti per il rilascio delle certificazioni e le amministrazioni pubbliche non provvedano al rilascio delle stesse entro il termine sopra indicato, la compensazione è considerata definitivamente valida ed efficace.

3. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro centottanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.

3. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012 sono modificati in conformità a quanto disposto nei commi 1 e 2.

4. Lo Stato è tenuto a corrispondere alle Regioni, Province e Comuni le somme dovute entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quali trovano applicazione gli interessi di mora di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231. È fatta salva la facoltà delle Regioni, Province e Comuni di cedere il credito ad istituti bancari o altro istituto finanziario.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e specificando il limite massimo di compensazione usufruibile dal creditore di cui al comma 1 nei limiti di spesa autorizzata.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

154.0.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 154- *bis* .

(Proroga termini dei versamenti su piattaforma PagoPA)

1. All'articolo 21 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con
modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovunque ricorrano, le parole: "30 giugno 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Art. 155

155.1

[Calandrini](#)

Sopprimerlo.

Art. 156

156.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 156- *bis.*

(Esenzione imposte e tasse locali per le scuole paritarie)

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del *virus* COVID-19.

2. Al fine di ristorare gli enti locali delle mancate entrate di cui al comma precedente, presso il Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dal presente decreto.

4. Agli oneri della presente disposizione, pari a 800 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

156.0.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 156- *bis.*

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono detraibili dall'imposta lorda sulle persone fisiche per un importo non superiore a euro 1.000 per alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

156.0.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 156- *bis.*

(Semplificazioni in materia di avanzo di amministrazione)

1. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 118 del 2011, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 le variazioni al bilancio di previsione degli enti a cui si applica il Titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011 possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge da parte dell'organo consiliare entro novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine».

156.0.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 156- *bis*.

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del *virus* COVID-19.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

156.0.5

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 156- *bis*.

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del *virus* COVID-19.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

156.0.6

[De Poli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 156- *bis*.

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del *virus* COVID-19.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265».

156.0.7

[De Poli](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 156- *bis*.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a 5.500 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265».

Art. 157

157.1

[Calandrini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Per gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, fermo restando l'ordinario termine di decadenza, i termini per la notifica del ricorso, per la proposizione di istanza, di accertamento con adesione e per la presentazione di deduzioni difensive di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono sospesi fino al 31 dicembre 2021, Sono parimenti sospesi, fino al 31 dicembre 2021, tutti gli effetti esecutivi conseguenti alla notifica dei sopra indicati atti»;

b) *sopprimere il comma 5;*

c) *dopo il comma 6 inserire il seguente:* «6-*bis*. Per tutti gli atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, gli accordi conciliativi ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e gli accordi di mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 sottoscritti dall'entrata in vigore della presente legge di conversione fino al 31 dicembre 2021 non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni».

157.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 7-ter aggiungere il seguente: «7- *quater*. Dopo il comma 2 dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti amministrativi e penali, anche esecutivi, per violazioni delle norme edilizie, paesaggistiche e dei vincoli demaniali, relative all'area demaniale del comprensorio denominato Falconera' nel Comune di Caorle."».

157.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 157- *bis*.

(Misure urgenti in materia di entrate locali)

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono rinegoziati anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Art. 160

160.1

[Pagano](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La quota fissa a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'art. 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, è aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B - Turismo e ambiente del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009».

160.012

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 160- *bis* .

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'art.2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1-, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

160.0.1

[Pagano](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 160- *bis*.

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati/condomini privati situati nei comuni del cratere sisma 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'art. 67-*ter* del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4 e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4, decurtato del 10%.

2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 1 vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'art. 11 del DL 78 del 19 giugno 2015, convertito dalla L. 125 del 6 agosto 2015 e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.

3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contributo - Scheda Progetto Parte Prima - depositate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014 e ss mm e ii. in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

160.0.2

[Pagano](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 160- *bis*.

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.

2. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'art. 11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali sino a concorrenza dell'80% dell'importo ammesso».

160.0.3

[Pagano](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 160- *bis*.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. La selezione dell'impresa esecutrice è compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 2-*bis*, comma 33, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge n. 172 del 4 dicembre 2017, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale garantendo criteri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori".

2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'art. 67-*quater*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.

3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso né avere avuto negli ultimi cinque anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto né rapporti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine producono apposita autocertificazione al comune per gli idonei controlli anche a campione.

4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale, garantendo criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione comprovante i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229.

5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutta la durata della stessa, per l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al comma che precede è consentito il ricorso all'autocertificazione.

6. Il comma 4 dell'art. 2 del d.p.c.m. 4 febbraio 2013 è abrogato».

160.0.4

Pagano

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 160- *bis*.

1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della Regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato; anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un

cronoprogramma dei lavori».

160.0.5

[Pagano](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 160- *bis*.

1. All'articolo 2-*bis*, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 le parole: "Per gli anni 2019 e 2020 (...)" sono sostituite dalle seguenti inserito il seguente: "Per gli anni 2019 e 2020, nonché per gli anni 2021 e 2022 (...)"».

160.0.6

[Pagano](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 160- *bis*.

(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere)

1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al Comune dell'Aquila è consentita l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al Comune dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010 e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-*ter*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 la Regione, gli enti locali compresi i Comuni del cratere sismico, di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi Comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi Enti, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni, vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica.».

160.0.7

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 160- *bis*.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'art. 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 761, della Legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale-propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

5. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'art. 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1º e 3º, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

6. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'art. 1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'art. 1 comma 987 legge 145/2018, ed all'art. 9-*vicies sexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari

delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

7. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021".

8. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "e) ed),".

d) Al comma 1 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d),";

2) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,".

9. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

10. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50% del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10% annuo su una durata del bene di 10 anni.

11. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'art. 2 c. 1 del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conv. con mod. in legge 135/2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

Le risorse ed i contributi di cui al paragrafo precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al r.d. n. 267/1942 e s.m.i, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 14/2019.

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'art. 2 comma 6 del d.l. 74/2012, c.onv. in legge 122/2012.

12. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è abrogato.

13. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge

1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Agli oneri derivanti dal comma 3 nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 11 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal precedente comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 5 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

160.0.8

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 160- *bis* .

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'art. 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

160.0.9

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 160- *bis* .

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 761, della Legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

160.0.10

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 160- *bis*.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

160.0.11

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 160- *bis*.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

160.0.13

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 160- *bis* .

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'art. 1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'art. 1 comma 987 legge 145/2018, ed all'art. 9-*vicies sexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge».

160.0.14

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 160- *bis* .

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio-2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

160.0.15

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 160- *bis* .

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),".

2. Al comma 1 dell'art.3-*bis* del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari, " sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti" a: "attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,"».

160.0.16

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 160- *bis*.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata« è soppressa"».

160.0.17

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 160- *bis* .

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50% del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10% annuo su una-durata del bene di 10 anni».

160.0.18

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 160- *bis* .

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'art. 2 c. 1 del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conv. con mod. in legge 135/2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa-economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

2. Le risorse ed i contributi di cui al comma precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al r.d. n. 267/1942 e smi, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 14/2019.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e

Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'art. 2 comma 6 del d.l. 74/2012, conv. in legge 122/2012».

160.0.19

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 160- *bis* .

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

160.0.20

[Bernini](#), [Aimi](#), [Barboni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 160-*bis*.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

160.0.21

[Pagano](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 160-*bis*.

1. Articolo 22 decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

5. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della Corte dei conti».

160.0.22

[Pagano](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 160-*bis*.

1. Il termine di cui all'articolo 67-*ter*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali

per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

2. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».

160.0.23

[Pagano](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 160-bis.

1. In considerazione dell'emergenza COVID 19, gli Uffici Speciali istituiti ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono autorizzati a prorogare o rinnovare gli incarichi conferiti agli esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che vengano a scadere a far data dalla pubblicazione del presente decreto».

Art. 162

162.0.1

[Calandrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Modifiche alla disciplina di riporto delle perdite fiscali)

1. Le perdite relative al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile relativo al periodo di imposta precedente. A tal fine non si tiene conto del limite previsto dall'articolo 84, comma 1, del TUIR.

2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ai fini del calcolo dei versamenti a saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta precedente.»

Art. 164

164.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Il comma 1 è preceduto dal seguente:

«01. All'articolo 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: "pubbliche amministrazioni"

sono inserite le seguenti: "nonché le quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, regioni, provincie, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ciò compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti da detta società di gestione del risparmio"».

164.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti lettere:

«b-bis) dopo le parole: "pari almeno al" il valore "70" è sostituito dal seguente: "30";

b-ter) dopo le parole: «corrisposta in denaro», sono aggiunte le seguenti: «anche in deroga a quanto stabilito al comma 8-ter, ultimo periodo».

164.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "ristrutturazione immobiliare" sono inserite le seguenti: "nonché di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e di società di investimento immobiliare quotate e non quotate di cui all'articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296" e dopo la parola: "provvedano" sono inserite le seguenti parole: "anche tramite imprese appaltatrici"».

164.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 164-bis.

(Riduzione temporanea dei vincoli di deducibilità degli interessi passivi)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 2 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non è applicabile per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Gli interessi passivi deducibili ai sensi della presente disposizione sono pari a quelli maturati nel corso del periodo d'imposta e in eccesso rispetto agli interessi passivi considerati non deducibili nel periodo d'imposta precedente per effetto dell'applicazione del medesimo articolo 96, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti esercenti attività che non sono state sospese per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.».

164.0.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 164-bis.

(Misure in materia di crediti di imposta e liquidità)

1. I crediti d'imposta fiscali compensabili di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e i crediti d'imposta per ogni tipo di beneficio relativo al settore edilizio, potranno essere oggetto di utilizzo in pagamento per ogni tipo di spesa sia tra privati, sia tra aziende.

2. Il credito fiscale è rappresentato dal modello F24 utilizzato per i pagamenti d'imposta.

3. Il pagamento di ogni tipo di spesa avverrà mediante girata sul tergo del modello F24.

4. Il credito fiscale rappresentato dal modello F24 potrà essere utilizzato sino alla data di scadenza del modello F24 che corrisponderà con i dieci giorni successivi alla data di scadenza della dichiarazione dei redditi cui il credito d'imposta si riferisce.»

164.0.3

[Fazzolari](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 164-bis.

(Versamento obbligatorio deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale)

1. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;

b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera a) è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria».

164.0.4

[Gasparri](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 164- bis.

1. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo al professionista certificato a norma Uni 11511».

Art. 174

174.4

[Ripamonti](#), [Centinaio](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole*: «non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria» *con le seguenti*: «non è dovuta l'imposta municipale propria»;

b) *alla lettera a), dopo le parole: «stabilimenti termali» aggiungere le seguenti: «e siti nell'ambito delle concessioni demaniali marittime aventi a oggetto la realizzazione e la gestione di strutture per la nautica da di porto rientranti nella categoria D8.»;*

c) *alla lettera b), dopo le parole: «dei campeggi,» aggiungere le seguenti: «e adibiti all'esercizio della ristorazione, bar e dell'intrattenimento, nonché di agenzie viaggi e tour operator,» Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «74,90 milioni di euro» con le seguenti «209 milioni di euro» e al comma 4 sostituire le parole: «205,45 milioni di euro» con le seguenti: «574 milioni di euro».*

Art. 175

175.0.1

[Damiani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.175.1

(Misure urgenti per il settore bancario del Mezzogiorno)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da Covid-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'art.107, comma 2

lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. In considerazione del gravissimo deterioramento della situazione economico/finanziaria, determinata dall'epidemia da Covid-19, su taluni territori dell'Italia meridionale nonché sulle attività della Banca Popolare di Bari società cooperativa per azioni in amministrazione straordinaria, è autorizzata l'acquisizione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di partecipazione di maggioranza al capitale sociale di detta Banca, anche quale misura di ristoro per i soci.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale- sociale, anche in più fasi e anche per successivi aumenti di capitale, nonché ad acquisire azioni già emesse, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.

4. Per le finalità del presente articolo è istituito un fondo con una dotazione di 900 milioni di euro, la cui copertura è assicurata, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritte nel capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Entro 5 anni dall'acquisizione di cui al comma 2, il Ministero dell'Economia e delle finanze valuta la possibilità e l'opportunità della dismissione, integrale o parziale, della partecipazione pubblica a condizioni di mercato.

6. Il decreto legge 16 dicembre 2019, n.142 come convertito dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 è abrogato».

Art. 175-bis

175-bis.1

[De Poli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 237, della legge n. 160 del 2019, per il deposito delle istanze di indennizzo al FIR, da ultimo prorogato dall'art. 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogato dal 18 giugno 2020 al 18 ottobre 2020».

Art. 176

176.1

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 176 - (Tax credit vacanze) - 1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese documentate e sostenute in occasione di uno o più periodi di vacanza svolti all'interno del territorio nazionale con pernottamento presso strutture turistico ricettive e termali, per un importo non superiore a 250 a persona per ciascun periodo di vacanza. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.

2. Le spese oggetto di detrazione devono essere sostenute nel medesimo arco temporale. Oggetto di detrazione sono le spese per vitto, alloggio e per la fruizione di servizi turistici, ivi incluse quelle presso stabilimenti balneari, parchi divertimento, pubblici esercizi, sostenute nei luoghi di svolgimento delle vacanze.

3. Si detraggono altresì per l'intero importo le spese documentate per l'acquisto di biglietti per manifestazioni, rappresentazioni musicali, teatrali e proiezioni cinematografiche ovunque svolte, mostre ed esposizioni e per l'accesso ad altri luoghi della cultura, sostenute nel periodo di svolgimento della vacanza.

4. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di revisione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per gli anni 2021 e 2022, per la detrazione delle spese connesse a periodi di vacanza trascorsi in Italia, con una dotazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

176.2

[Calandrini](#)

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 176. - (Interventi in favore della ripresa del turismo) - 1. Alle regioni in base alla loro capacità ricettiva sono destinati i fondi di cui al comma 2. Le regioni con specifiche azioni di promozione e di accoglienza turistica e coinvolgendo direttamente le strutture ricettive favoriscono il rilancio dei flussi turistici presso il proprio territorio. Per favorire la ripresa delle attività turistiche e dell'occupazione, le regioni, nel rispetto delle linee di indirizzo degli organi europei e statali in materia di flessibilità per l'emergenza COVID-19, sono autorizzate alla realizzazione di progetti di promozione turistico-culturale mediante l'acquisto anticipato di servizi turistici o culturali, da-fruire in ambito nazionale, da parte di operatori e imprese del settore in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività, da veicolare tramite *voucher*.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265».

176.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con ISEE sino a: 40.000 euro;».

Consequentemente:

sostituire il successivo comma 2 con il seguente:

«2. decreto-legge, è attribuito nella misura di 150 euro per ogni componente del nucleo familiare».

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.354,4 milioni di euro per l'anno 2020 e

in 1467,6 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 265;

b) quanto a 677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 733,8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

176.4

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «non superiore a 40.000 euro» con le seguenti: «non superiore a 60.000 euro» e sopprimere le parole da: «, nonché dagli agriturismo» fino alla fine del comma;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Il credito di cui al comma 1 è parimenti riconosciuto per l'acquisto di un pacchetto turistico e di servizi turistici collegati ai sensi degli artt. 32 e 33 del Decreto Legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, in cui siano comprese spese per prestazioni di cui al comma 1.»;*

c) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 1.000 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 600 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 300 euro per quelli composti da una persona»;*

d) *al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente: «a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistica ricettiva, da un'agenzia di viaggio e turismo o da un tour operator per un soggiorno di durata non inferiore a tre pernottamenti consecutivi».*

176.5

[Ripamonti](#), [Centinaio](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «40.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

Conseguentemente, al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali importi sono raddoppiati se il periodo di soggiorno presso le strutture di cui al comma 1 è superiore a 4 netti»; aggiungere, in fine il seguente comma: «7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, e 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

176.6

[Calandrini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «40.000» con le seguenti: «50.000»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «dell'80 per cento» con le seguenti: «del 90 per cento»;*

c) *al comma 5, dopo le parole: «n. 241», inserire le seguenti: «, anche in relazione alle imposte locali.».*

176.7

[Ripamonti](#), [Centinaio](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «non superiore a 40.000 euro» con le seguenti: «non superiore a 50.000 euro».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, e 130 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

176.8

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «40.000 euro», con le seguenti: «50.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», con le seguenti: «175,3 milioni».

176.9

[Ripamonti](#), [Centinaio](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo la parola: «agriturismo», aggiungere le seguenti: «e dalle attività di ittiturismo e pesca turismo».

Conseguentemente, al comma 3, lettera a), dopo la parola: «agriturismo aggiungere le seguenti: e dalle attività di ittiturismo e pesca turismo».

176.10

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dagli agriturismi e dai bed breakfast» aggiungere le seguenti: «esercitati in forma imprenditoriale e».

176.11

[Ripamonti](#), [Centinaio](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1 dopo le parole: «turistico ricettivi» aggiungere le seguenti: «nonché per l'acquisto di biglietti aerei per viaggi in Italia».

176.12

[Damiani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «, dalle agenzie di viaggio e turismo che hanno effettuato la cessione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale, di cui all'art. 74-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;*

b) *al comma 3 alla lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: «o da una singola agenzia di viaggio e turismo».*

176.13

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «, dalle agenzie di viaggio e turismo che hanno effettuato la cessione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento-di un corrispettivo globale, di cui all'art. 74-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».*

b) *al comma 3 alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o da una singola agenzia di viaggio e turismo».*

176.14

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il credito di cui al periodo precedente è utilizzabile anche nelle attività dei servizi di ristorazione e nelle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento.».

176.15

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il credito di cui al comma 1, è utilizzabile da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; la quota per i minorenni è utilizzabile dal genitore che ne fa richiesta. Il credito è attribuito nella misura massima di 800 euro per ogni nucleo familiare».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «750 milioni di euro».

176.16

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per ogni minore in affidamento temporaneo disposto con provvedimento del giudice, indipendentemente dal fatto che ai fini ISEE siano considerati o meno nel nucleo familiare, viene riconosciuto un credito di 150 euro, separato da quello del nucleo familiare di appartenenza, anche se questi supera il limite ISEE di cui all'articolo 1, Tale credito sarà utilizzabile da uno dei genitori affidatari.».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «750 milioni di euro».

176.17

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «da un singolo agriturismo o da un singolo bed breakfast» aggiungere le seguenti: «esercitati in forma imprenditoriale».

176.18

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 3, lettera c), prima delle parole: «agenzie di viaggio e tour operator», inserire le seguenti: «consorzi, cooperative, catene alberghiere, marchi».

176.19

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile nella misura del 100 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. I soggetti di cui al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore dei servizi. Lo sconto di cui al precedente periodo è recuperato dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta nella misura del 110 per cento del corrispettivo, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con garanzia dello Stato. Il credito ceduto agli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari non può essere compensato ed utilizzato per il pagamento di debiti pregressi».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», con le seguenti: «i 75,3 milioni».

176.20

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sopprimere le parole: «nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento»;*

b) *sopprimere il comma 5.*

176.21

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di agevolare la compensazione di cui al comma 5, per le imprese turistico ricettive i versamenti Ires saldo 2019 e acconto 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2020.

5-ter. La compensazione di cui al comma 5 può essere effettuata entro il 31 dicembre 2021».

176.22

[Damiani](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 88-bis comma 8 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27 è apportata la seguente modifica:

a) tra le parole: "È sempre corrisposto" e "il rimborso con restituzione della somma versata" sono aggiunte le seguenti parole: "sia dai fornitori a favore dell'organizzatore che e da quest'ultimo alla scuola committente";»

176.23

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 7 sostituire le parole: «valutati in 1.677,2 milioni» con le seguenti: «valutati in 1.102,2 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 182, comma 1, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «600 milioni».

176.24

[Damiani](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo l'art. 47 dell'Allegato 1 del D.Lgs 23 maggio 2011, n. 79, viene inserito il seguente articolo:

"Art. 47-bis.

(Fondo nazionale di garanzia per i viaggi e voucher "Covid- 19")

1. Presso il Ministero dei Beni e le Attività Culturali ed il Turismo, è istituito il fondo nazionale di garanzia per i viaggi.

Il Fondo svolge le seguenti funzioni:

a) rimborsa l'agenzia di viaggi organizzatrice o venditrice di pacchetti e servizi ai viaggiatori, di quanto versato per l'acquisto dei servizi turistici da altre agenzie di viaggi; in caso di omesse prenotazioni e omesso rimborso, a causa di insolvenza o di fallimento di quest'ultime, a condizione che i viaggiatori siano stati adeguatamente ripotetti;

b) fermo l'obbligo di idoneità della garanzia prestata rispetto alle previsioni di rischio, secondo il comma 3 del detto art. 47, provvede a sostenere i costi di rimpatrio del viaggiatore e al rimborso del prezzo versato per i pacchetti turistici, anche se oggetto di voucher emessi ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legge 2.3.2020, n. 9 ovvero ai sensi dell'art. 88-bis del Decreto Legge 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24.4.2020., n. 27 e non utilizzati alla scadenza di validità né rimborsati per l'insolvenza o il fallimento dell'operatore turistico emittente, nei limiti dell'eccedenza rispetto al massimale della garanzia di cui all'art. 47, 2 comma;

c) provvede, a seguito della integrale restituzione del prezzo versato ai viaggiatori, al rimborso di quanto versato ai fornitori dei servizi turistici inclusi nel pacchetto receduto ai sensi dell'art. 41, 4 comma, per ipotesi di circostanze inevitabili e straordinarie, limitatamente agli importi che, per il

prevalere di legislazione estera favorevole al fornitore straniero e dell'esito infruttuoso di azioni legali anche in forza dell'ultima parte del comma 6 del detto art. 4, non siano stati recuperati o restituiti;

d) provvede al rimborso dei biglietti aerei pagati e non volati o dei voucher emessi ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legge 2.3.2020, n. 9 ovvero ai sensi dell'art. 88-*bis* del Decreto Legge 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24.4.2020., n. 27, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati, a causa della insolvenza o del fallimento del vettore.

2. Il Fondo è alimentato:

- quanto alle funzioni di cui alle lett. a), b) e c), da una quota annuale pari al quattro per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 19 e 47, comma 1, che verrà versata dalle Compagnie di Assicurazione percipienti;

- quanto alla funzione di cui alla lett. d), dal versamento pari al 0,5 % del prezzo del biglietto aereo, che verrà versata dalle Compagnie aeree con cadenza mensile.

3. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Ministro dei Beni e le Attività Culturali ed il Turismo, entro 60 giorni"».

176.25

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Dopo l'art. 47 dell'Allegato 1 del D.Lgs 23 maggio 2011, n. 79, viene inserito il seguente articolo:

"Art. 47-*bis*.

(Fondo nazionale di garanzia per i viaggi e voucher «Covid-19»)

1. Presso il Ministero del Beni e le Attività Culturali ed il Turismo, è istituito il fondo nazionale di garanzia per i viaggi.

Il Fondo svolge le seguenti funzioni:

a) rimborsa l'agenzia di viaggi organizzatrice o venditrice di pacchetti e servizi ai viaggiatori, di quanto versato per l'acquisto dei servizi turistici da altre agenzie di viaggi, in caso di omesse prenotazioni e omesso rimborso, a causa di insolvenza o di fallimento di quest'ultime, a condizione che i viaggiatori siano stati adeguatamente ripotetti;

b) fermo l'obbligo di idoneità della garanzia prestata rispetto alle previsioni di rischio, secondo il comma 3 del detto art. 47, provvede a sostenere i costi di rimpatrio del viaggiatore e al rimborso del prezzo versato per i pacchetti turistici, anche se oggetto di *voucher* emessi ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legge 2.3.2020, n. 9 ovvero ai sensi dell'art. 88-*bis* del Decreto Legge 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24.4.2020, n. 27 e non utilizzati alla scadenza di validità né rimborsati per l'insolvenza o il fallimento dell'operatore turistico emittente, nei limiti dell'eccedenza rispetto al massimale della garanzia di cui all'art. 47, 2 comma;

c) provvede, a seguito della integrale restituzione del prezzo versato ai viaggiatori, al rimborso di quanto versato ai fornitori dei servizi turistici inclusi nel pacchetto receduto ai sensi dell'art. 41, 4 comma, per ipotesi di circostanze inevitabili e straordinarie, limitatamente agli importi che, per il prevalere di legislazione estera favorevole al fornitore straniero e dell'esito infruttuoso di azioni legali anche in forza dell'ultima parte del comma 6 del detto art. 4, non siano stati recuperati o restituiti;

d) provvede al rimborso dei biglietti aerei pagati e non volati o dei voucher emessi ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legge 2.3.2020, n. 9 ovvero ai sensi dell'art. 88-*bis* del Decreto Legge 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24.4.2020, n. 27, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati, a causa della insolvenza o del fallimento del vettore.

2. Il Fondo è alimentato:

- quanto alle funzioni di cui alle lett. a), b) e c), da una quota annuale pari al quattro per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 19 e 47, comma 1, che verrà versata dalle Compagnie di Assicurazione percipienti;

- quanto alla funzione di cui alla lett. *d*), dal versamento pari al 0,5 % del prezzo del biglietto aereo, che verrà versata dalle Compagnie aeree con cadenza mensile.

3. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Ministro dei Beni e le Attività Culturali ed il Turismo, entro 60-giorni"».

176.26

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 7 introdurre il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 88-bis comma 8 del Decreto Legge 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24.4.2020, n. 27 è apportata la seguente modifica:

- tra le parole: "È sempre corrisposto" e "il rimborso con restituzione della somma versata" sono aggiunte le seguenti parole: "sia dai fornitori a favore dell'organizzatore che e da quest'ultimo alla scuola committente"».

176.0.1

[Ripamonti](#), [Centinaio](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 176- *bis* .

(Sostegno settore turismo e Bonus vacanze)

1. Al fine di promuovere ed incentivare il settore turistico mediante il settore culturale e didattico-museale, alle persone fisiche di età compresa tra i 18 anni e i 25 anni è riconosciuta la possibilità di beneficiare di un "buono vacanze" di euro 150, da utilizzare presso le imprese turistico ricettive, agriturismo, *badbreakfast* *ÈFIÈ*, *agenzie di viaggio*, *tour operator*, nonché la visita di esposizioni museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale e per l'acquisto di biglietti di viaggio aereo ovvero sull'intera rete ferroviaria italiana, per l'anno 2020.

2. Il *bonus* viene erogato direttamente al richiedente per il comprovato acquisto dei servizi di cui al comma precedente.

3. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito un fondo di ristoro per le imprese turistico ricettive, agriturismo, *bedbreakfast* *ÈFIÈ*, *nonché agenzie di viaggio e tour operator* con una dotazione di 850 milioni di euro.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative e i criteri di riparto del suddetto fondo».

Conseguentemente, alla compensazione degli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 176.

176.0.2

[Ripamonti](#), [Centinaio](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 176- *bis* .

(Tax credit pacchetti turistici in Italia)

1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento dei corrispettivi di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati, disciplinati ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, per servizi resi in ambito nazionale.

2. Il credito di cui al comma 1, è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è

attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

3. decreto-legge è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) l'acquisto del pacchetto-turistico o dei servizi turistici collegati deve avvenire presso una singola agenzia di viaggio o un singolo *tour operator* con sede legale ed amministrativa nel territorio dello Stato o stabile organizzazione in Italia di soggetto residente all'estero che svolge intermediazione dei predetti servizi;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica che per il pacchetto turistico è emessa ai sensi dell'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici.

4. Il decreto-legge è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con l'agenzia di viaggi e il *tour operator*, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato all'agenzia di viaggi e al *tour operator* sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché istituti di credito o intermediari finanziari, il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, l'agenzia di viaggi e il *tour operator* e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Ai fini della determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 74-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si tiene conto dello sconto di cui al comma 4.

7. Il decreto-legge non è cumulabile con il credito di cui all'articolo 176, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 milioni per l'anno 2020 e in 680 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

176.0.3

[Aimi](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 176- *bis* .

1. Al fine di rilanciare il settore turistico a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sono adottate le seguenti misure:

a) per gli anni 2020 e 2021, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese turistiche sostenute dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi, che concorrono a formare il reddito complessivo, purché effettuate su territorio italiano e in strutture che hanno sede legale in Italia;

b) per gli anni 2020 e 2021, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, purché fruiti su territorio italiano, sostenute dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi, che concorrono a formare il reddito complessivo».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

176.0.4

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 176- *bis* .

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.

2. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera».

Art. 177

177.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 177. - (Esenzione parziale dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI per i settori gravemente colpiti dall'emergenza COVID) - 1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la TASI e la TARI di cui all'art. 1, commi da 651 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i soggetti che esercitano le attività di cui all'allegato 1, sono rideterminate tenendo conto del periodo di chiusura dell'attività medesima disposta con provvedimenti delle autorità competenti.

2. L'importo totale da versare per i tributi di cui al comma 1, è determinato riducendo l'importo dovuto di una percentuale corrispondente ai giorni di chiusura rapportata su base annua.

3. L'importo così determinato può essere versato in un'unica rata entro il 16 dicembre 2020 ovvero in due rate, di pari importo, scadenti rispettivamente il 16 dicembre 2020 e il 16 giugno 2021.

4. Nel Gaso in cui il soggetto obbligato al pagamento dei tributi di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa.

5. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota

come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei-beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

Conseguentemente:

All'art. 96 del D.P.R. n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite con le seguenti: «86 per cento».*

2) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 90 per cento del loro ammontare.».

All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *al comma 731, le parole: «nell'8,60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel 13 per cento».*

2) *al comma 732, dopo le parole: «all'83 per cento» aggiungere le seguenti: «fino al 31 dicembre 2020 e in misura non inferiore al 78,5% a decorrere dal 1° gennaio 2021».*

Allegato 1:

- 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di *stand* di tiro a segno e simili; gestione di comprensori-sciistici):

- 93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;

- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie - organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera.

- 93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

- 56.21.00 Catering per eventi, *banqueting* - servizio di *catering* per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie.

177.2

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per gli immobili rientranti nelle categorie catastali D/2 e D/8 e per immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed breakfast, dei residence e dei campeggi nonché per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e quelli degli stabilimenti termali, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) *imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;*

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

I-bis. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

I-ter. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto simile, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva».

b) *al comma 2 sostituire le parole:* «di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 624,55 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge; ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 580 milioni di euro per l'anno 2021 e 330 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

177.3

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«*I.* In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale del Gruppo C e D.».

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: «76,55 milioni», *con le seguenti:* «280 milioni di euro»;

al comma 4, sostituire le parole: «211,45 milioni», *con le seguenti:* «611,45 milioni»;

all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni», *con le seguenti:* «75,3 milioni».

177.5

[Ripamonti](#), [Centinaio](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «prima rata,» *aggiungere le seguenti:* «e la seconda rata nonché la prima rata dell'anno 2021».

177.6

[Ripamonti](#), [Centinaio](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «prima rata» *aggiungere le seguenti:* «e la seconda rata».

177.7

[Calandrini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *comma 1, lettera b), dopo le parole:*« D/2», *inserire le seguenti:* «C/1»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«*I-bis.* I versamenti dovuti ai sensi dell'articolo 1, commi 641 e seguenti della legge 27 dicembre

2013, n. 147, per l'anno-2020, relativi alla TARI, relativi agli immobili indicati al comma 1 del presente articolo, nonché per tutti gli immobili comunque destinati allo svolgimento di attività di interesse turistico sono differiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, al 31 dicembre 2020».

177.8

[Ferro](#)

Al comma 1 lettera b), la parola: «proprietari» è sostituita dalla seguente: «soggetti passivi dell'imposta».

177.9

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1 lettera b), la parola: «proprietari» è sostituita dalla seguente: «soggetti passivi dell'Imposta».

177.10

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «a condizione» fino a: «esercitate» e, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'immobile destinato allo svolgimento dell'attività turistico ricettiva costituisca oggetto di un contratto di locazione o di un contratto di affitto d'azienda, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda, al fine di assicurare una pari riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.».

177.11

[Ripamonti](#), [Centinaio](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

177.12

[Ripamonti](#), [Centinaio](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni»;*

b) *al comma 2, le parole: «74,90 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «77 milioni di euro»;*

c) *al comma 3, le parole: «205,45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «211,45 milioni di euro»;*

d) *alla rubrica, dopo le parole: «turistico» sono aggiunte le seguenti: «e degli allestitori fieristici».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

177.13

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis). Gli altri immobili a destinazione speciale rientranti nella categoria catastale D: D/1 Opifici; D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro); D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro); D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e

non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;

b-ter) i negozi e altre unità commerciali rientranti nella categoria catastale C: C/1 Negozi e botteghe; C/2 Magazzini e locali di deposito; C/3 Laboratori per arti e mestieri; C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro);

b-quater) gli uffici rientranti nella categoria catastale A/10;

b-quinques) tutti i terreni pertinenziali e collegati alle suddette unità;

b-sexies) aree fabbricabili da utilizzarsi per la costruzione dei suddetti immobili».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

177.14

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* immobili rientranti nella categoria catastale d/8 facenti parte delle strutture destinate al diporto nautico di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

177.15

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis)* immobili rientranti nella categoria catastale D/3 e D/8 adibiti ad attività di intrattenimento e pubblico spettacolo quali immobili delle discoteche, *nightclub*, sale da ballo, sale bingo e *gaming hall*, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

177.16

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta municipale proprio (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a immobili in cui si svolgono attività commerciale avente ad oggetto la cessione di beni non alimentari».

Conseguentemente:

a) *al comma 4, le parole: «205,45 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.815 milioni»;*

b) *alla rubrica dell'articolo sono aggiunte le parole: «e della distribuzione non alimentare»;*

c) *ai maggiori oneri pari a complessivi 1.609,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede rispettivamente, per l'importo pari a 1.400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; per l'importo pari a 209,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».*

177.17

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 si intende estesa anche alle imposte comunali TARI e TASI per lo stesso periodo. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

177.18

[Gasparri](#)

Al comma 2, sostituire la cifra: «77» con la seguente: «150».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «8 per cento».

177.0.1

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 177- *bis*.

(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore orafa-argentiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020 coloro che esercitano attività professionale rientrante nel codice Ateco 32.12, non sono soggetti al pagamento del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti da comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 95 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

177.0.2

[Nisini](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 177- *bis*.

(Sospensione dei pagamenti della tassa sui rifiuti per il settore orafa-argentiero)

1. In seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla persistente grave crisi di mercato, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere a coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nel codice Ateco 32.12, la cui attività sia stata sospesa ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove

opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

177.0.3

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 177- *bis*.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate,"».

177.0.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 177- *bis*.

(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)

1. Per tutto l'anno 2020 sono esentati dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a Vincolo Ministeriale ex D.lgs. 42 del 2004 (già L.1089/39).

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

177.0.5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 177-*bis*.

(Disposizioni in materia di IMU per le dimore storiche)

1. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n° 23 è aggiunto in fine, il seguente: "Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a vincolo Ministeriale ex D.lgs. 42/2004 (già legge 1089/39)".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

177.0.6

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 177-*bis*.

(Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 96)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" inserire le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione"».

Art. 178

178.1

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Sostituire l'**articolo** con il seguente:

«Art. 178. - (*Fondo emergenza turismo*). - 1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i *tour operator*, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato ridotto o sospeso la propria attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato "Fondo emergenza turismo", volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un'indennità, il Fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sopra menzionati ed il limite dell'indennità per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, per il 2020, mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021, mediante prelievo in percentuale da operare sull'imposta di soggiorno, di assicurazione di responsabilità civile versato dai soggetti della filiera e sulle transazioni relative a prenotazioni online effettuate mediante OTA».

178.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 178-bis.

(*Parco nazionale dello Stelvio*)

1. L'attribuzione di funzioni di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al Parco Nazionale dello Stelvio, non esclude la partecipazione dello stesso a stanziamenti di risorse statali non afferenti al contributo ordinario per il funzionamento dei parchi nazionali».

178.0.2

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 178-bis.

(*Proroga del Tax Credit Riqualificazione*)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2021 e 2022.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 120 milioni di euro nell'anno 2021, di 240 milioni di euro nell'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 240 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

178.0.3

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art 178-bis.

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si avvalgono dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carico del personale, dei beni e l'eventuale riorganizzazione delle funzioni aliante, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178 comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT)", sono inserite le seguenti: "Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù AIG".

4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica oltre a quelli indicati dal comma 5.»

178.0.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 178-bis.

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si avvalgono dell'Associazione italiana alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerta con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire la presa in carica del personale, dei beni e l'eventuale riorganizzazione delle funzioni all'Ente, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178 comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordino degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).)", sono inserite le seguenti: "Associazione italiana Alberghi per la Gioventù (AIG)".

4. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici e privati che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 425.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.

6. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 5».

Art. 179

179.1

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «20 milioni di euro», con le seguenti: «495,3 milioni di euro».

Conseguentemente,

al comma 3 sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «495,3 milioni»; all'articolo 265, comma 5, sopprimere le parole: «475,3 milioni per il 2020 e».

179.2

[Ripamonti](#), [Centinaio](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1 e al comma 3 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

179.3

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1:

1) all'alinea, sopprimere la parola: «anche»;

2) alla lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: «con funzioni di amministratore delegato» e inserire, in fine, le seguenti parole: «e un rappresentante delle imprese del settore turistico, designato dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale»;

2. dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'Enit Agenzia nazionale del turismo coordina la promozione turistica del territorio nazionale di concerto con le regioni e ove presenti gli ambiti turistici, attraverso, *social network*, servizi di media audiovisivi ed ogni altro mezzo che possa valorizzare e promuovere tutto il territorio nazionale ivi comprese le piccole località. A tal fine, l'Enit istituisce un portale di prenotazioni *online* nazionale che include tutte le imprese operanti nel settore del Turismo, prenotabili con le stesse modalità delle Online Travel Agencies - OTA - mediante applicazione a ciascuna prenotazione di una percentuale massima dell'8% sul prezzo inserito. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

179.4

[Ciriani](#), [Calandrini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere dal terzo periodo fino alla fine del comma;

b) sopprimere il comma 2.

179.5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «con funzioni di amministratore delegato,» sopprimere la parola: «e»;

b) dopo le parole: «Province autonome di Trento e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «nonché da un ulteriore membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative, nel rispetto della disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».

179.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 179- *bis* .

(Misure a sostegno dei Giardini Zoologici riconosciuti ai sensi del D.Lgs. n. 73/2005)

1. Ai Giardini Zoologici di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73, che siano ubicati sull'intero territorio italiano, che nonostante la sospensione dell'attività continuino a sostenere spese per la cura della fauna ospitata e che nel periodo dal 17 marzo 2020 fino al 4 maggio 2020 abbiano subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2017-2019 da ripartire su base mensile, è riconosciuta, a domanda, una somma del predetto decremento nel limite massimo di Euro 200.000.

2. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo un fondo rotativo con una dotazione di 300 milioni di Euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.

4. I criteri e le modalità di erogazione delle somme, da distribuire non oltre il 31 maggio 2020, sono stabiliti dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, il quale provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

179.0.2

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 179- *bis* .

(Promozione del Made in Italy e tutela del turismo)

1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del *Made in Italy* attraverso l'acquisto di beni tipici, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 6331 comma 1 primo periodo le parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "70 euro".

2. La modifica di cui al precedente comma 1, si applica dal 1° luglio 2020.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Art. 180

180.1

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «100 milioni di euro, per il ristoro parziale», con le seguenti: «600 milioni di euro, per il ristoro totale».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 5 dell'articolo 265 del presente decreto, è ridotto di 500 milioni di euro per il 2020.

180.2

[Gasparri](#)

Al comma 1, sostituire la cifra: «100 milioni» con la seguente: «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «13 per cento».

180.3

[Ripamonti](#), [Centinaio](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Sopprimere i commi 3 e 4.

180.4

[Ripamonti](#), [Centinaio](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, sopprimere le parole: «della presentazione della dichiarazione»;*
- b) *sopprimere il secondo periodo;*
- c) *sopprimere il terzo periodo.*

180.5

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «della presentazione della dichiarazione,» e sopprimere il secondo e terzo periodo.

180.6

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, nei settori turistico alberghieri a valere sulle risorse di cui al comma 1, è riservato uno stanziamento, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021, da attribuire al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo per finanziare iniziative di attrazione turistica e una campagna di promozione del bacino del lago di Garda».

Art. 181

181.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole: «della legge 25 agosto 1991, n. 287» aggiungere le seguenti: «nonché i soggetti esercenti attività di commercio ambulante di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»;*

2) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 233,75 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede: quanto a 127,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265; e quanto a 106,25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

181.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della legge 25 agosto 1991, n. 287», aggiungere le seguenti: «e le imprese turistico ricettive».

181.3

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della legge 25 agosto 1991, n. 287,» aggiungere: «e le imprese turistico ricettive.».

181.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: «suolo pubblico,» aggiungere le seguenti: «e le attività di commercio al dettaglio su area pubblica di cui agli articoli da 27 a 30 del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 114,»;*

b) *al comma 5 le parole: «127,5 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: «255 milioni di euro.».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

181.5

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sostituire le parole: «dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020», con le seguenti: «dal 1° maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 e dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2021 »;*
- b) *al comma 1-bis sostituire le parole: « dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020», con le seguenti: « dal 1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020 e dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2021»;*
- c) *al comma 2, sostituire le parole: «A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020», con le seguenti: «Per i medesimi periodi di tempo di cui al comma 1, »;*
- d) *al comma 3 sostituire le parole: «e comunque non oltre il 31 ottobre 2020», con le seguenti: « dal 1° maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 e dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2021 »;*
- e) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti delle imprese dello spettacolo viaggiante.»

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «127,5 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «170 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 42,5 milioni di euro per il 2020 e 170 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

181.6

[Calandrini](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, le parole: «1° maggio» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo»;*
- b) *al comma 1, dopo le parole: «15 dicembre 1997, n. 446», sono inserite le seguenti: «Si fa luogo al rimborso di quanto già pagato per l'annualità 2020 prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34»;*
- c) *al comma 2, dopo le parole: «26 ottobre 1972, n. 642», è aggiunto il seguente periodo: «Per le nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e per l'ampliamento delle superfici non è dovuta, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2020, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».*

181.7

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *ai commi 1, 2 e 3, sostituire le parole: «31 ottobre 2020» con le seguenti: «30 dicembre 2020»;*
- b) *al comma 5 le parole: «127,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni di euro».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 42,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

181.8

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'esenzione di cui al precedente comma 1 si applica ai medesimi soggetti ivi indicati anche per il periodo, antecedente al 1º maggio 2020, di vigenza di provvedimenti restrittivi dell'orario di esercizio o interdittivi dell'attività, imposti dalle autorità governative, regionali o locali, nell'ambito delle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

b) *al comma 5 le parole: «127,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni di euro».*

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 42,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

181.9

[Gasparri](#)

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «30 aprile 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2020», alla fine del comma inserire le seguenti: «nonché dalla TARI» e al comma 1-quater, sostituire le parole: «12,5 milioni», con le seguenti: «900 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

181.10

[Gasparri](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «31 ottobre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020 con possibilità di estendere a tutto il 2021».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «7 per cento».

181.0.1

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 181 *-bis*.

(Esonero dei Tributi Comunali per gli operatori commerciali su aree pubbliche ed occupatari di suolo pubblico)

1. Anche al fine di promuovere gli operatori commerciali su aree pubbliche ed occupatari generali del suolo pubblico che non hanno potuto svolgere la loro attività nei mercati, nelle fiere, nelle strade e nelle piazze in conseguenza delle misure adottate dal Governo, dalle Regioni e dai Comuni per contrastare la espansione epidemiologica del virus Covid-19, al fine evitare ulteriori costi di gestione e per favorire la ripresa delle predette attività, le stesse sono esonerate per l'anno 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e della TARI.

2. Al fine di garantire ai Comuni il ristoro delle risorse per consentire l'esonero del versamento dei tributi di cui al comma 1, il Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 181, è incrementato di euro 900 milioni per l'anno 2020».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2020.

181.0.2

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 181- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

luglio 2014, n. 106, in materia di ART-BONUS)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, le parole: "nella misura del 65 per cento" *sono sostituite dalle seguenti*: "nella misura del 100 per cento".

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

181.0.3

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 181- *bis*.

(Agevolazioni in favore delle imprese)

1. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e *design*, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n.23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a coloro che dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi otto anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.

3. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili al 100 per cento.

3. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

181.0.4

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 181- *bis*.

(Agevolazioni per le imprese che realizzano manufatti in marmo, bronzo, metalli vari, mosaici e ceramica)

1. Ai fini della presente legge, sono considerate imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici.

2. Lo Stato, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali, fatte salve le competenze regionali.

3. Ai fini del presente articolo sono considerate imprese che svolgono attività artigianali di cui al comma 1, le imprese individuali o familiari o con dipendenti, anche se rivestono carattere societario che comunque producono un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.

4. Lo Stato adotta opportune iniziative per la preservazione delle cave di marmo e lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di applicazione di un regime fiscale agevolato per le imprese artigiane artistiche di cui al presente articolo e sono individuate le relative risorse.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

181.0.5

Calandrini

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 181- *bis*.

(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici per i pubblici esercizi)

1. All'articolo 22, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: "professionisti" e prima della parola: "spetta" sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto al successivo comma 1-*ter*,";

b) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente comma:

"1-*ter*. Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, la misura del credito d'imposta di cui ai commi precedenti è pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari di cui al comma 1, e delle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili";

c) al comma 2, dopo le parole: "commi 1" e prima della parola: "spetta" sono inserite le seguenti: ", 1-*bis* e 1-*ter*»:

d) al comma 4, dopo le parole: "credito d'imposta" e prima delle parole: "è utilizzabile", sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4-*bis*";

e) dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1-*ter* possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di

cui all'articolo 122, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge n. 34 del 2020";

f) al comma 5, dopo le parole: "commi 1" e prima della parola: "trasmettono" sono inserite le seguenti: "1-*bis* e 1-*ter*".

181.0.6

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 181- *bis*.

1. Al comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande - del Decreto Legislativo 26-3-2010 n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», è soppressa la lettera "b).

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande - del Decreto Legislativo 26-3-2010 n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi- ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati"».

181.0.7

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 181- *bis*.

1. Per l'anno 2020, alle imprese che svolgono attività di cessione di beni non alimentari, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale del costo sostenuto rispetto all'anno precedente per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2020.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per ciascuno-degli-anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265».

Art. 182

182.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di sostenere e le agenzie di viaggio, i tour operator e le agenzie di organizzazione di eventi e fiere a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020».

182.2

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Al comma 1 sostituire le parole «agenzie di viaggio e i tour operator» con «agenzie di viaggio, tour operator nazionali e agenzie di eventi» e sostituire le parole «25 milioni di euro per l'anno 2020» con «750 milioni di euro per l'anno 2020» e dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro,

per l'anno 2021.»

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto è ridotto di 725 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni di euro per il 2021.

182.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo le parole: «agenzie di viaggio e i tour operator» sono sostituite dalle seguenti: «agenzie di viaggio, tour operator e organizzatori di eventi» e le parole: «25 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «750 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 650 milioni di euro destinati al riconoscimento di contributi-in favore dei soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto»;*

b) *al comma 1, secondo capoverso, le parole: «Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di-entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione-delle misure di contenimento del COVID- 19,» sono abrogate;*

c) *dopo il comma 1, sono aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Alle agenzie di viaggio, tour operator e organizzatori di eventi che subiscano in ciascun mese del periodo da aprile 2020 ad ottobre 2020 una riduzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi in misura non inferiore al cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del corrispondente periodo dell'anno precedente è riconosciuto un credito d'imposta pari al quindici per cento. L'ammontare del credito d'imposta è determinato applicando il quindici per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente di ciascun mese e l'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente del corrispondente mese dell'anno precedente. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione della prestazione di servizi ed inoltre alla data degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente relativi ad operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 74-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633.

1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, in base all'articolo 107, par. 2, lettera b), del Trattato di funzionamento dell'unione europea (TFUE), riguardante la compatibilità degli aiuti di stato in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali.

1-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 1 costituisce un contributo in conto esercizio, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione, anche dei versamenti dei contributi-previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta determinato a sensi del comma 1-bis può essere utilizzato dal giorno 16 del mese successivo a quello di riduzione del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente. Al termine dell'anno solare 2020, il credito d'imposta di uno o più mesi deve essere conteggiato, sempre con la percentuale di cui al comma 1-bis, sulla base dell'ammontare del fatturato, dei corrispettivi e degli ordini acquisiti e già firmati dal cliente relativi all'anno solare 2020 rispetto all'anno solare 2019; l'ammontare del credito d'imposta annuale dovrà essere confrontato con gli

ammontari dei singoli mesi del 2020 e l'eventuale eccedenza dovrà essere restituita, a partire dalla dichiarazione Iva relativa all'anno solare 2020, in tre rate annuali di pari importo con l'applicazione di interessi legali sulla seconda e terza rata. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1-bis, possono, in luogo, dell'utilizzo diretto, optare per la cessione anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato nel 2020 sarà riportato a nuovo nei successivi periodi d'imposta e potrà essere ceduto a società del gruppo oppure a terzi, anche in misura parziale.

1-quinquies. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, la corrispondenza dello stesso alla documentazione contrattuale e contabile deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in sede di dichiarazione annuale. Per i soggetti non obbligati alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.

1-sexies. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni previste, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

1-septies. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative dei commi da 1-bis a 1-sexies.

1-octies. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro, per l'anno 2021.»;

e) *al comma 3, le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «750 milioni».*

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 725 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

182.4

[Ripamonti](#), [Centinaio](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole «tour operator» aggiungere le seguenti: «nonché le guide e gli accompagnatori turistici» e sostituire le parole «25 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «250 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 150 milioni di euro destinati al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore delle agenzie di viaggio e tour operator con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1 lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e 50 milioni di euro per interventi a supporto di guide e accompagnatori turistici, con particolare riguardo ai costi da sostenere per attività di aggiornamento professionale e delle competenze riferite a nuove modalità di lavoro da remoto».*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 100 milioni di euro, per l'anno 2021.»;

e) *al comma 3 sostituire le parole «pari a 25 milioni di euro» con «pari a 250 milioni di euro».*

182.5

[Ripamonti](#), [Centinaio](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1 e al comma 3 sostituire le parole: «25 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui

all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

182.6

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «750 milioni»;

b) sostituire la lettera a) del comma 3-bis con la seguente:

«a) All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;

b) al comma 4 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;

c) al comma 5 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;

d) al comma 6 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;

e) al comma 7 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;

f) al comma 8 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;

g) al comma 9 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»;

h) al comma 11 sostituire le parole: «entro un anno dall'emissione» con le seguenti: «entro 18 mesi dall'emissione»».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 725 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

182.7

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono un'attività in aree a vocazione turistica con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, fino al 30 aprile 2021, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale».

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

182.8

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico, fortemente penalizzato dall'emergenza

epidemiologica da COVID-19, Al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "delle strutture ricettive", sono inserite le seguenti: "e delle imprese turistiche";

b) le parole: "di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori."».

182.9

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi turistici dall'estero in ambito nazionale mediante la promozione del settore culturale e didattico-museale, ai cittadini provenienti da Paesi membri dell'Unione europea è riconosciuta la possibilità di beneficiare della gratuità del viaggio sull'intera rete ferroviaria italiana per un mese a scelta nel periodo compreso tra il primo agosto ed il 31 ottobre, nel corso del triennio 2020-2022, e dell'accesso gratuito per la visita di esposizioni-museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale»

Conseguentemente, gli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 90 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si-provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 611 comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

182.10

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono un'attività in aree a vocazione turistica con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, fino al 30 aprile 2021, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020r anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui: all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

182.11

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere ed incentivare il settore turistico mediante il settore culturale e didattico-museale, alle persone fisiche di età compresa tra i 18 anni e i 25 anni è riconosciuta la possibilità di beneficiare di un "buono vacanze" di euro 150, da utilizzare presso le imprese turistico ricettive, agriturismo, bed breakfast, agenzie di viaggio, *tour operator*, nonché per la visita di esposizioni museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale e per l'acquisto di biglietti di viaggio aereo ovvero sull'intera rete ferroviaria italiana, per l'anno 2020. 1-ter. Il *bonus* di cui al comma precedente viene erogato direttamente al richiedente per il comprovato acquisto dei servizi di cui al comma precedente.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 750 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

182.12

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di promuovere ed incentivare il settore turistico mediante il settore culturale e didattico-museale, agli studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari-e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione è riconosciuta la possibilità di beneficiare della gratuità del viaggio sull'intera rete ferroviaria italiana per un mese a scelta, nel corso del triennio 2020-2022, e dell'accesso gratuito per la visita di esposizioni museali ovvero mostre didattiche in corso nelle città del territorio nazionale. ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61; comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

182.13

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Nugnes](#), [Ruotolo](#)

Sopprimere il comma 2.

182.14

[Ripamonti](#), [Centinaio](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso- connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

2-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732:

1) le parole: "da effettuare entro il 15 ottobre 2014" sono sostituite dalle parole: "30 settembre 2021";

2) *dopo le parole:* "i procedimenti giudiziari" aggiungere le seguenti: "o amministrativi";

3) le parole: "del 30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019";

4) alla lettera a) dopo la parola: "somme" la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

5) alla lettera *b*) dopo: "somme" la parola: "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

6) dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente:

"*c*) la liquidazione degli importi ai sensi delle lettere *a*) e *b*) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale nonché gestiti in concessione o detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

b) al comma 733:

1) le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020";

2) dopo: "importo" la parola: "dovuto" è sostituita dalle seguenti: "dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732";

3) le parole: "termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

4) dopo le parole: "decadenza dal beneficio." aggiungere le seguenti: "la presentazione della domanda di definizione determina la sospensione delle esecuzioni coattive dei canoni demaniali disposte anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e degli eventuali procedimenti avviati e/o provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone";

5) dopo le parole: "mancato versamento del canone" aggiungere le seguenti: "L'integrale pagamento degli importi calcolati ai sensi del comma 732 lettere *a*) e *b*) comporta il venir meno di qualsiasi provvedimento o procedura, anche esecutiva, originato dal mancato pagamento dei canoni";

2-quater. All'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1, lettera *b*), 1.3, dopo le parole: "difficile rimozione" aggiungere le seguenti: "e pertinenze";

b) i punti 2 e 2,1 sono abrogati».

182.15

[Gasparri](#)

Dopo comma 2 aggiungere il seguente:

«2.1. Il comma 484 dell'articolo 1 della legge del 28/12/2015 nr. 208 è sostituito dal seguente:

"484. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avviati dalle amministrazioni competenti per la riscossione coattiva dei canoni demaniali anche ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 nonché per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque detenuti da soggetti sottoposti a procedimenti

di prevenzione, a interdittiva antimafia ovvero a qualsiasi procedura di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159"».

182.16

[Gasparri](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2.1. Ai titolari di strutture ricettive di qualsiasi grandezza, compresi quelli che esercitano l'attività non professionale, tenuti al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo di cui dall'articolo 16 della legge 23-dicembre 1999, n. 488, è riconosciuto un credito di imposta pari all'importo del canone versato relativo all'anno 2020.

2-ter. Il credito di imposta di cui al comma 2-bis è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «800 milioni», con le seguenti: «600 milioni».

182.17

[Ripamonti](#), [Centinaio](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa, per un periodo di 24 mesi, l'applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina di cui all'articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97.».

182.18

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2.1. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande - del Decreto Legislativo 26-3-2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", è aggiunto il seguente:

"2.2. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con asporto o consegna a domicilio se effettuata da esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati"».

182.19

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. Al comma 11 dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, *sostituire le parole: "per un anno dall'emissione" con "per diciotto mesi dall'emissione"*».

182.20

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. Le attività turistico-ricettive all'aria aperta esistenti da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno provveduto agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2021 della SCIA parziale».

182.21

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.1. I comuni delle isole minori, d'intesa con le Regioni interessate, individuano criteri che consentono la semplificazione delle procedure e degli adempimenti richiesti per il cambio di destinazione da turistico ricettiva a residenziale per gli immobili alberghieri, e, viceversa, nei casi in cui si rilevi la sopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell'offerta ricettiva o la non sostenibilità economica della stessa».

182.22

[Marti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022"».

182.23

[Ripamonti](#), [Centinaio](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di promuovere interventi per il rafforzamento dell'attrattività dei borghi fino a 5.000 abitanti attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitaria, e per sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico che favoriscano processi di crescita socio-economica nei territori beneficiari, anche al fine di promuovere processi imprenditoriali che ne accrescano l'occupazione e l'attrattività, è istituito un fondo per la concessione di finanziamenti nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 100 per cento delle spese ammissibili, non cumulabili con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari.

3-ter. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, da emanarsi entro il 31 agosto 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

182.24

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per i datori di lavoro di cui all'articolo 61 comma 2 lettere a), b), c), e), f), g), l), m), n), o), p), q), r) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data dal 23 febbraio 2020, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L'esonero contributivo è applicabile ai rapporti di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato. L'esonero non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con-modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

182.25

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

«3-ter. Al fine di promuovere Interventi per il rafforzamento dell'attrattività dei borghi fino a 5.000 abitanti attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitaria, e per sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico che

favoriscano processi di crescita socio-economica nei territori beneficiari, anche al fine di promuovere processi imprenditoriali che ne accrescano l'occupazione e l'attrattività, è istituito un fondo per la concessione di finanziamenti nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 100% delle spese ammissibili, non cumulabili con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari.

3-quater. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, da emanarsi entro il 31 agosto 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

182.26

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Al fine di regolamentare il settore delle prenotazioni on line di strutture turistiche, i portali che offrono un servizio di prenotazione on line, possono operare in Italia previo rilascio di apposita licenza di esercizio rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, e sono obbligati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto derivante dalla intermediazione delle prenotazioni. Gli stessi assumono la funzione di sostituto di imposta e sono obbligati, per i proventi derivanti dalle intermediazioni svolte tra i loro clienti e le imprese del turismo italiane, al pagamento delle imposte dovute in Italia.

3-ter. I portali di cui al comma 3-bis che svolgono attività di intermediazione per strutture *extra* alberghiere, affitta camere, professionali o non professionali, versano al Comune nel quale è situato l'immobile la tassa di soggiorno e sono assoggettati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le strutture ricettive. Gli immobili intermediati devono rispondere agli standard minimi qualitativi previsti per le strutture ricettive con meno di 25 camere, indipendentemente dal numero delle camere presenti nella struttura.».

182.27

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Per tutta la durata dello stato di emergenza da Covid-19, e in ogni caso fino al 31 dicembre 2020, i portali che offrono un servizio di prenotazione online, applicano ad ogni prenotazione una percentuale massima dell'8 per cento sul prezzo inserito.».

182.0.1

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 182- *bis* .

(Prevenzione incendi)

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

"*i*) le attività ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012. completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti

idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.».

182.0.2

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 182- *bis* .

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

All'articolo 5, comma 11-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".»

182.0.3

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 182- *bis* .

1. Al fine di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, i lavoratori delle imprese facenti parte della filiera turistica, percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa percependo un compenso economico ai sensi del comma 2.

2. I titolari delle imprese di cui al comma 1, corrispondono al suddetto personale un importo pari alla differenza tra la mensilità ordinaria e l'importo della misura di sostegno al reddito percepita.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che venga garantito il mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020».

182.0.4

[Centinaio](#), [Ripamonti](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 182- *bis* .

(Abbassamento soglia minima tax free shopping)

1. Per stimolare le vendite in regime di *tax free shopping* a seguito della crisi dovuta all'emergenza COVID-19 in un'ottica di attrazione del turismo internazionale e di aumentare la tracciabilità telematica da parte delle autorità di controllo, all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire:

a) al comma 11 le parole: "lire 300 mila" con: "euro 75";

b) al comma 2, le parole: "mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25." con: "mediante nota di variazione da trasmettere entro un mese dalla scadenza del suddetto termine in modalità elettronica tramite sistema OTELLO ex articolo 4-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 182 -bis, pari a 150 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022, si provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge; per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo

e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 881 e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

182.0.5

[Fusco](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 182- *bis* .

(Misure per il sostegno al settore termale)

1. Al fine di sfruttare le positive sinergie tra il sistema sanitario nazionale e le strutture termali, anche con riferimento alla riabilitazione respiratoria dei pazienti Covid-19 nella fase post-ospedaliera, è concesso un contributo iniziale di 15 milioni di euro, per l'anno 2020, sugli investimenti necessari alla ristrutturazione e riqualificazione dell'area di interesse strategico a livello nazionale delle Terme dei lavoratori - stabilimento ex INPS, anche in un'ottica di sostegno al settore termale italiano colpito dagli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

182.0.6

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 182- *bis* .

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

"*i*) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021».

182.0.7

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 182- *bis* .

(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, per il periodo di emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e fino alla cessazione della stessa, è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.».

Art. 183

183.1

[De Poli](#)

Al comma 2, dopo le parole: «dell'intera filiera dell'editoria», sono inserite le seguenti: «di copisteria e legatoria.».

183.2

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, dopo le parole: «articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», aggiungere le seguenti parole: «e dei musei civici.».

183.3

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «2020» aggiungere le seguenti: «e per l'anno 2021».

183.4

[Campari](#), [Saponara](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma, al fine di sostenere iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Parma si provvede mediante stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200; della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

183.5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 9, dopo le parole: «concertistiche e corali» aggiungere le seguenti: «delle attività di lirica ordinaria, dell'esercizio e delle imprese di produzione teatrale, dei corsi, concorsi ed enti di promozione.».

183.6

[Calandrini](#)

Al comma 9, aggiungere infine le seguenti parole: «delle attività di lirica ordinaria, delle imprese culturali di produzione teatrale, degli enti di promozione, delle imprese culturali e creative, delle scuole di danza».

183.7

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 9 aggiungere infine le seguenti parole: «delle attività di lirica ordinaria, dell'esercizio e delle imprese di produzione teatrale, dei corsi, concorsi ed enti di promozione».

183.8

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 9 aggiungere infine le seguenti parole: «e di tutte le associazioni culturali private e ai beni culturali privati».

183.9

[Richetti](#)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti commi:

«9-bis. Alle imprese private operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, ivi comprese quelle imprese che beneficino già di contributi a valere sul Fus, è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento dei costi sostenuti per produzione, distribuzione e promozione delle attività teatrali, nonché dei costi sostenuti per la gestione di sale destinate allo Spettacolo dal vivo con regolare Agibilità, realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale teatrali, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale, fino all'importo massimo di 500.000 euro per ogni anno di imposta. Il credito d'imposta di cui al precedente periodo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, o in alternativa cedibile a terzi. Le disposizioni applicative del presente comma, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del credito, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale o beneficiario, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

«9-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede ai sensi dell'articolo 265».

183.10

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:*

«10-ter. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura di cui al comma 3.»;

b) *dopo il comma 11-quater aggiungere i seguenti:*

«11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituite nelle forme di cui al libro V del codice

civile.

11-*sexies*. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società il 50 per cento della somma investita nel capitale sociale delle imprese di cui al comma 1.

11-*septies*. I benefici di cui ai precedenti periodi sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 /2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. L'investimento massimo detraibile o deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.»;

c) al comma 12, sostituire le parole: «9 e 10» con le seguenti: «9, 10, 11-quinquies e 11-sexies» e le parole: «1,54» con «1,6».

183.11

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 11, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede a I cuna forma di accettazione da parte del destinatario".».

183.12

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-*bis*. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli esercizi 2020 e 2021 le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi alle fondazioni lirico-sinfoniche sottoposte ai piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni in legge n. 112 del 2013 e dall'articolo 1, comma 356 della legge n. 208 del 2015, so-no sospese e differite a decorrere dal 2022, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento.»

183.0.1

[Pagano](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 183- *bis*.

(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito con il seguente:

"1-*bis*. Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-*quinquies* e all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c) con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio carico"».

183.0.2

[Testor](#), [Tosato](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«183- *bis*.

All'art. 1 comma 371 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono aggiunti infine i seguenti periodi:
"Alle risorse di cui al precedente periodo accedono le singole bande musicali legalmente costituite. Le domande per l'assegnazione dei contributi da parte delle singole bande devono pervenire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il 31 settembre 2020."».

183.0.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 183- *bis*.

(Istituzione della carta dello studente)

1. Al fine di sostenere la formazione degli studenti per mezzo di contenuti digitali e per agevolare la didattica a distanza, è istituita, per l'anno 2021 e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, la carta dello studente. La carta, dell'importo nominale di euro 200, può essere utilizzata esclusivamente per l'acquisto di personal computer, tablet e notebook, nonché altro dispositivo utile per l'insegnamento a distanza. La somma di cui alla carta dello studente non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

2. Il contributo è riconosciuto a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, residenti nel territorio dello Stato e appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000 euro.

3. Il produttore ed il distributore del bene acquistato per mezzo della carta di cui al comma 1, sono tenuti ad apportare allo stesso uno sconto, equamente distribuito tra le parti, pari al 20 per cento del prezzo di vendita finale.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della carta di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 5, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla carta medesima.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2021».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

183.0.4

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 183- *bis*.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente lettera:

"c-quinquies. le spese per attività culturali, per la parte che eccede l'importo di euro 150, quali biglietti e abbonamenti per spettacoli teatrali, cinematografici e concerti"».

183.0.5

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 183- *bis*.

(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito con il-seguente:

"1-*bis*. Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-*quinquies* e all'articolo 50, comma 3, lettere *b*) e *c*) con oneri a carico-degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio carico"».

183.0.6

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 183- *bis*.

(Modifiche agli articoli 67,148 e 149 del TUIR e altri interventi a-favore delle bande musicali legalmente costituite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera *m*), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici" sono aggiunte le seguenti: "ai formatori e";

b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: "sportive dilettantistiche" sono aggiunte le seguenti: "e per le bande musicali";

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle bande musicali".

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-*bis*, dopo le parole: "Comitato olimpico nazionale italiano" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle bande musicali legalmente costituite"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

183.0.7

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 183- *bis*.

(Detrazione del consumo culturale individuale)

1.All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente:

"*e-quater*) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle detrazioni fiscali alla stregua delle spese mediche. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;"».

Art. 184

184.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «80 milioni di euro» e dopo le parole «e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale» inserire le seguenti: «nonché per la trasformazione dei libri di testo italiani nel formato elettronico e-Book e nel sistema di lettura e scrittura tattile a rilievo per non vedenti e ipovedenti»;*

b) *al comma 6, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «80 milioni di euro»;*

c) *conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Ai maggiori oneri derivanti articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

184.2

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «patrimonio culturale» aggiungere le seguenti: «nonché per l'adeguamento tecnologico dei teatri sia pubblici che privati».

184.3

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È istituito il "Fondo liquidità per la cultura" pari a 1000 milioni di euro per il 2020, per garantire liquidità, tramite prestiti agevolati e contributi a fondo perduto da parte dello Stato per interventi di promozione di investimenti nei settori delle imprese culturali.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 6-bis.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1000 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

184.0.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 184- bis .

(Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 2020" e le parole: "160 milioni" dalle seguenti: "240 milioni".

2. Al comma 357 della legge 27-dicembre 2019 n. 160, dopo le parole: "anche in formato digitale" inserire le seguenti: "ebook reader, personal computer, notebook, stampanti".

3. Alla copertura degli oneri, pari a 80 milioni di euro per il 2020 e 240 a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

184.0.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 184- *bis* .
(Digital Art Bonus)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore degli spettacoli dal vivo di musica popolare contemporanea a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nel perseguire il rispetto delle stesse, per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti nella realizzazione di concerti e festival musicali attraverso gli strumenti di condivisione digitale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro.

2. Con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di condivisione digitale ammesse e le relative caratteristiche tecniche necessarie per accedere al contributo di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati, entro il 31 maggio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 20.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 35.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno.

4. Entro il 5 giugno 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

184.0.3

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 184- *bis* .

(Istituzione del Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

184.0.4

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 184- *bis* .

(Censimento e mappatura dei depositi dei musei)

1. Le regioni, i comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la catalogazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.
2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.
3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.
4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.
5. Per le finalità del presente articolo, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
6. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

184.0.5

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 184- *bis* .

(Fondo in favore di giovani artisti e artigiani)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.
3. All'onere derivante dal comma 1, quantificato in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

184.0.6

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 184- *bis* .

(Rinegoziazione dei contratti imprese culturali e creative)

1. Alle imprese culturali e creative, ricomprese nelle categorie individuate dall'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 lettera *d*) ed *f*), che hanno in essere contratti pubblici di servizi come definiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in regime di proroga, è

riconosciuto su richiesta dell'appaltatore o concessionario che dovrà pervenire alla stazione appaltante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione un prolungamento del periodo di durata del contratto pubblico di servizi sino al 31 dicembre 2025.

2. Laddove un contratto pubblico di servizi venga prolungato ai sensi del comma che precede, le stazioni appaltanti si asterranno dalla pubblicazione di nuove gare per la stipulazione di contratti pubblici di servizi sino alla scadenza del nuovo periodo di durata del contratto pubblico di servizi.

3. A partire dalla data di entrata in vigore del comma 1, le stazioni appaltanti potranno accordare - su richiesta dell'appaltatore o concessionario - la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative anche in deroga agli articoli 106 e 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero ad altre norme di carattere generale, per tenere conto della necessaria ovvero opportuna rimodulazione dei servizi affidati».

Art. 185-*bis*

185-bis.0.1

[Borgonzoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«185- *ter* .

(Garanzia dello Stato in favore delle imprese di assicurazioni per i rischi per le produzioni cinematografiche e teatrali derivanti da Covid-19)

1. Al fine di coprire la produzione cinematografica e teatrale dai danni subiti da un'interruzione della lavorazione causata da Covid-19, lo Stato concede in favore delle imprese di assicurazione una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 500 milioni di euro; la garanzia è prestata in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; sono stabilite le modalità attuative e operative, per la concessione della garanzia di cui al comma 1.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

185-bis.0.2

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 185- *ter* .

(2 per mille alle associazioni culturali)

1. Per l'anno finanziario 2020, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente, all'atto di presentazione della dichiarazione dei redditi, può effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le medesime modalità previste per l'anno finanziario 2016 dal comma 985 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016».

185-bis.0.3

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 185- *ter* .

(Sospensione e differimento delle quote di rimborso dei finanziamenti statali concessi dalla legge

112/2013)

1. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli esercizi 2020 e 2021 le scadenze di pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi alle Fondazioni lirico- sinfoniche sottoposte ai piani di risanamento di cui all'art. 11 del D.L. 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni in legge 112 del 2013 e dall'articolo 1, comma 356 della legge n. 208 del 2015, sono sospese e differite a decorrere dal 2022, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento».

185-bis.0.4

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«185- *ter* .

(Proroga imposta sugli intrattenimenti)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la categoria dei locali di intrattenimento, spettacolo e ballo, l'efficacia delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

185-bis.0.5

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 185- *ter* .

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale e a tempo determinato)

1. Al fine di favorire il mantenimento dell'occupazione per le attività di cui all'allegato 1, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica:

a) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-*bis*, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-*bis*, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di durata massima giornaliera della prestazione lavorativa;

b) ai contratti di lavoro a tempo determinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche-in regime di somministrazione».

Allegato 1: Settori gravemente colpiti dall'emergenza COVID-19

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);

93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie - organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera.

93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

56.21.00 *Catering per eventi, banqueting* - servizio di *catering* per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie».

185-bis.0.6

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 185- *ter* .

(Voucher)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 17 marzo 2017 n. 25 è sospesa sino 31 dicembre 2021, per le attività di cui all'allegato 1.

Alllegato 1: Settori gravemente colpiti dall'emergenza COVID-19

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di -strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di stand di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);

93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie - organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera;

93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi;

56.21.00 *Catering per eventi, banqueting* - servizio di *catering* per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie».

185-bis.0.7

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 185- *ter* .

(Disposizioni in materia di imposta sugli spettacoli)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al D.P.R. 26/10/1972, n. 640, Imposta sugli spettacoli e successive modificazioni è sospesa fino al 31 dicembre 2020.»

Conseguentemente all'art. 96 del D.P.R. n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *al comma 13, le parole: «96 per cento» sono sostituite con le seguenti: «86 per cento».*

2) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-*bis*. Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari sono deducibili nei limiti del 98 per cento del loro ammontare».

185-bis.0.8

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 185- *ter* .

(Sospensione esecuzione immobiliari)

1. All'articolo 103, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, dopo le parole: "1° settembre 2020" aggiungere le seguenti: "e, limitatamente alle procedure che

riguardano soggetti che svolgono le attività di cui all'allegato 1 e 2, fino al 31 dicembre 2020".

Allegato 1:

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture ricreative; sagre e mostre di natura ricreativa; attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza strutture; animazione di feste e di villaggi turistici; ludoteche per intrattenimento bambini; spettacoli di fuochi d'artificio; spettacoli di marionette, attività di *stand* di tiro a segno e simili; gestione di comprensori sciistici);

93.29.10 Discoteche, sale da ballo e simili;

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie - organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera.

93.19.1 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

56.21.00 *Catering* per eventi, *banqueting* - servizio di *catering* per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie

Allegato 2:

93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali - attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera;

93.21.0 Parchi di divertimento e parchi tematici;

93.11.1 Gestione di stadi;

93.11.2 Gestione di piscine;

93.11.3 Gestione di impianti sportivi polivalenti;

93.11.9 Gestione di altri impianti sportivi nca;

79.12 Attività dei tour operator;

93.12.0 Attività di club sportivi;

93.13.0 Gestione di palestre;

93.19.9 Attività sportive nca;

49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte;

50 trasporto marittimo e per vie d'acqua;

51 trasporto aereo;

52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;

53 servizi postali e attività di corriere;

55.10.00 Alberghi: fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, *resort*, *motel*, *aparthotel* (*hotel residence*), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande);

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, *bed and breakfast*, *residence*, fornitura di alloggio di breve durata presso: *chalet*, villette e appartamenti o *bungalow* per vacanze: *cottage* senza servizi di pulizia;

56.10 Ristorazione».

Art. 186

186.0.1

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 186- *bis* .

1. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie che comprendano l'uso di strumenti digitali di promozione in Internet, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e

società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del-totale delle risorse annue.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1, gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, commi 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

5. Per la concessione del credito di imposta di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

6. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Consequentemente all'articolo 265 sostituire la parola: «475,3» con la seguente: «455,3».

186.0.2

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 186- *bis* .

(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari attraverso società sportive professionistiche e dilettantistiche)

1. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato del 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie realizzate anche mediante strumenti digitali di promozione in Internet, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato di un ulteriore 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetta pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 / 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/ 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1 gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del

soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

5. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

186.0.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 186- *bis* .

(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari attraverso società sportive professionistiche e dilettantistiche)

1. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato del 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie realizzate anche mediante strumenti digitali di promozione in Internet, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato di un ulteriore 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 / 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1 gli investimenti in campagne pubblicitarie di

importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare ai ricavi di cui all'articolo 85, commi 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

5. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

6. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

186.0.4

[Calandrini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 186- *bis* .

(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari attraverso società sportive professionistiche e dilettantistiche)

1. Limitatamente all'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato del 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie realizzate anche mediante strumenti digitali di promozione in Internet, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Il credito d'imposta di cui al presente comma è elevato di un ulteriore 10 per cento per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 5. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale

ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 /2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717 /2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1 gli investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivamente inferiore a 10.000 euro annui, attraverso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, commi 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019 inferiore a 200.000 euro e superiore a 15.000.000 di euro e che non svolgono attività sportiva giovanile; si fa riferimento al valore dei citati ricavi tenendo conto esclusivamente dei ricavi prodotti in Italia.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

5. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 190

190.0.1

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 190- *bis*.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo la lettera *e-ter)* è inserita la seguente:

"*e-quater)* le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti, di cui alla lettera *a)* della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;"

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicativi del presente articolo.)

3. Agli oneri derivanti dal comma 01, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

190.0.2

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 190- *bis*.

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile al 100 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificato in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 192

192.1

[Calandrini](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 194

194.0.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 194- *bis*.

(Misure urgenti per l'editoria)

1. Al comma 10-*quaterdecies* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta mesi".».

Art. 197

197.0.1

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 197- *bis*.

(Interventi a favore degli impianti di risalita)

1. All'articolo 1, comma 380, lettera *f*) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, inserire il seguente periodo: "ad eccezione, a decorrere dall'anno di imposta 2020, degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone che impiegano una o più funi destinate a sostenere, trasmettere o regolare il moto dei veicoli e che siano aperte al pubblico indipendentemente dal pagamento di un corrispettivo". Alle minori entrate derivanti, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si procede con pari riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.11Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti-variazioni di bilancio».

Art. 198

198.1

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«*I.* In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori stabiliti sul territorio nazionale o dalle autorità dell'aviazione civile degli altri stati europei,

diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito esclusivamente agli operatori che applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

I-bis. Le misure compensative di cui al comma 1 del presente articolo sono altresì riconosciute:

a) ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano negli scali aeroportuali nazionali;

b) alle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità riconosciuta dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

I-ter. Le compensazioni erogate ai sensi della lettera *b)* del comma *I-bis* del presente articolo sono vincolate:

a) alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;

b) per la parte residua, al finanziamento degli investimenti previsti nei contratti di programma. *1-quater.* Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo.

I-quinquies. L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.»

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni» con le seguenti: «205,3 milioni».

198.2

Ferro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- *dopo le parole: «capacità superiore a 19 posti» sono aggiunte le parole: «dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano sugli scali nazionali e dalle società di gestione degli aeroporti italiani»;*

- *le parole: «dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato» sono sostituite dalle parole: «dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati»; All'articolo 198, comma 2, le parole: «130 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «500 milioni di euro»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis.* All'articolo 79 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Alle società di gestione aeroportuale che, durante il periodo emergenziale, hanno garantito i servizi minimi essenziali ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 112 del 12 marzo 2020 e dei successivi decreti ad esso connessi, sono riconosciute misure a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento di attività di servizio pubblico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione".».

Conseguentemente, all'articolo 202, comma 1, lettera e):

- le parole: «al comma 2 è istituito» sono sostituite dalle parole: «ai commi 2 e 2-bis sono istituiti»;

- le parole: «350 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «500 milioni di euro» e le parole: «3.000 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «2.480 milioni di euro».

Art. 199

199.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di sostenere la ripresa dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di conversione in legge del presente decreto, fino alla data del 31 dicembre 2020, non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonché dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata l'ulteriore spesa di 63,5 milioni di euro per l'anno 2020».

199.2

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Zuliani](#), [Pirovano](#)

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di fronteggiare il calo dei traffici nel settore crocieristico e di salvaguardare i livelli occupazionali nel medesimo settore, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, possono effettuare per l'anno 2020 servizi di cabotaggio ai sensi dell'articolo 224 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, anche al di fuori dei limiti e dei criteri di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457».

Art. 199-bis

199-bis.0.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 199- ter.

(Misure a sostegno del comparto crocieristico italiano)

1. Al fine di porre rimedio alla grave perturbazione economica scaturita dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare per l'anno 2020 servizi di cabotaggio di cui all'articolo 224 del codice della navigazione anche al di fuori dei limiti e dei criteri di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30».

Art. 200

200.1

[Gasparri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione

iniziale di 800 milioni di euro di cui 300 milioni per gli enti locali per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del presente decreto».

Consequentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

200.2

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «900 milioni».

Consequentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni» con le seguenti: «75,3 milioni».

200.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1 dell'articolo 200 le parole: « 500 milioni» sono sostituite con: «800 milioni».

Consequentemente, all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

200.4

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 61, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa.».

200.5

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 62, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi" sono inserite le seguenti: "ad alimentazione tradizionale e 19 t se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t" sono aggiunte in fine le seguenti "nel caso di veicoli ad alimentazione tradizionale e le 20 t nel caso di veicoli ad alimentazione alternativa".».

Art. 200-bis

200-bis.0.1

[Marin](#), [Pittoni](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 200 -ter.

(Continuità territoriale Friuli-Venezia Giulia)

1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali aeroporti nazionali in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3

b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli aeroporti nazionali.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, indice una conferenza di servizi.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:

- a) alle tipologie e ai livelli tariffari;
- b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
- c) al numero dei voli;
- d) agli orari dei voli;
- e) alle tipologie degli aeromobili;
- f) alla capacità dell'offerta;

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.

5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli scali nazionali è comunicata all'Unione europea.

6. Alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono destinati 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazioni nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia compatibilmente con le disposizioni del suo statuto.».

Art. 201

201.0.1

[Paroli](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 201- *bis* .

(Istituzione fondo a sostegno degli investimenti infrastrutturali nel settore aeroportuale)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore aeroportuale a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dalle

società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile. Il danno subito da ciascuna società di gestione aeroportuale è da intendersi come la differenza tra il livello di redditività operativa dell'esercizio 2020 ed il livello registrato nel 2019 da calcolarsi sulla base dei bilanci certificati dei relativi esercizi. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione tra le diverse società delle risorse, in ogni caso nei limiti della disponibilità del fondo. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le compensazioni erogate ai sensi del precedente punto sono vincolate:

- alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;

- per la parte residua, al finanziamento a degli investimenti previsti nei contratti di programma.

Consequentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 265, comma 5, del presente decreto, è ridotto di 500 milioni di euro per il 2020».

Art. 202

202.1

[De Bonis](#)

Al comma 4-bis, alla fine del primo periodo dopo le parole: «strategie strutturali di prodotto» aggiungere le seguenti: «che rispondano alla necessità di garantire alle regioni del Mezzogiorno, senza o con pochi collegamenti/servizi ferroviari ad alta velocità/capacità rispetto ad altre aree del Paese, maggiori collegamenti aerei da e per gli aeroporti meridionali e delle aree interne, con priorità per quelli di continuità territoriale e/o servizio interesse economico generale, almeno con i principali hub aeroportuali nazionali, europei e del Mediterraneo.».

202.2

[Fazzolari](#), [Calandrini](#)

Il comma 1-bis è soppresso.

202.3

[Fazzolari](#), [Calandrini](#)

Al comma 1-bis sostituire le parole: «in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.» con le seguenti: «in scadenza entro il 31 dicembre 2030».

202.4

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 261/2004 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 18 marzo 2020 recante, gli Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al Covid-19, al fine di sostenere economicamente i cittadini, le famiglie e le imprese che per effetto delle misure di contenimento non possano o non abbiano potuto fruire dei titoli di viaggio aereo acquistati in data antecedente al 9 marzo 2020 per viaggi da effettuarsi dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, gli acquirenti dei medesimi titoli di viaggio possono richiedere alternativamente il rimborso del corrispettivo pagato per i titoli di viaggio non fruiti ovvero l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. Nel caso di richiesta di rimborso in danaro del corrispettivo pagato, i vettori aerei sono tenuti all'erogazione del medesimo entro 30 giorni dalla

richiesta formulata secondo le modalità definite da ciascun vettore. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

202.0.1

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 202- *bis*.

(Concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale)

1. Il calo dei traffici negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni costituisce un fatto non riconducibile ai concessionari, che incide sull'equilibrio economico e finanziario delle concessioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, i titolari di concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale hanno diritto al riequilibrio economico e finanziario delle concessioni mediante estensione della durata delle stesse.

3. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 165, comma 6, terzo e quarto periodo, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce la modalità di calcolo del periodo di estensione della concessione, secondo i criteri e i parametri di cui ai commi 4 e 5, per quei concessionari che ne facciano richiesta sulla base dei bilanci per gli anni 2020 e 2021.

4. Ai fini del calcolo dello squilibrio economico finanziario connesso all'emergenza COVID-19, ENAC, sulla base dei bilanci dei relativi esercizi, tiene conto:

a) dei minori redditi operativi conseguiti da ciascun concessionario negli esercizi 2020 e 2021 rispetto al 2019;

b) dei costi di investimento sostenuti negli esercizi 2020 e 2021 per l'installazione di nuove apparecchiature, per l'adeguamento di apparecchiature e infrastrutture esistenti ed ogni altro intervento realizzato ai fini della protezione sanitaria del personale e dei passeggeri, al netto di eventuali contributi a fondo perduto conseguiti a tal fine.

5. La durata del periodo di estensione della concessione è pari al rapporto tra lo squilibrio economico finanziario di cui al comma 4 e il reddito operativo dell'anno 2019. Il rapporto è capitalizzato fino alla data di scadenza della concessione ad un tasso e secondo modalità definite da ENAC con proprio provvedimento.

6. È fatta salva la facoltà del concessionario di richiedere il riequilibrio economico e finanziario della concessione ai sensi articolo 165 del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la revisione della stessa secondo modalità, forme e termini diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 5. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti del concessionario ai sensi del citato articolo 165, comma 6, quinto e sesto periodo.».

202.0.2

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 202- *bis*.

(Misure a supporto degli aeroporti)

1. Al fine di sostenere gli aeroporti a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto

dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.»

202.0.3

[Pepe](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 202- *bis*.

(Adeguamento Aeroporto di Lamezia Terme)

1. Al fine di consentire i necessari lavori di ampliamento dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme per adeguare l'aerostazione al crescente traffico di passeggeri in transito, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

202.0.4

[Calandrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 202- *bis* .

(Disposizioni in materia di navi da crociera)

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare per l'anno 2020 servizi di cabotaggio di cui all'articolo 224 del codice della navigazione anche al di fuori dei limiti e dei criteri di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.»

Art. 203

203.1

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato» con le seguenti: «dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati».

203.2

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, le parole: «Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali» sono sostituite con le seguenti: «Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore»;*

b) *al comma 1, inserire alla fine le parole: «o comunque sulla base di contratti aziendali stipulati con le medesime organizzazioni»;*

c) *al comma 3 le parole: «Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite con le seguenti: «Entro 6 mesi dalla cessazione dello stato di emergenza»;*

d) *al comma 4, le parole: «Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali» sono sostituite con le seguenti: «Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore»;*

e) *al comma 4, inserire alla fine le parole: «o comunque sulla base di contratti aziendali*

stipulati con le medesime organizzazioni».

203.3

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 5 inserire alla fine le parole: «per la quale il trattamento retributivo sia inferiore ai minimi stabiliti ai sensi del presente articolo».

Art. 204

204.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere la competitività degli aeroporti nazionali, si dispone la sospensione di tutte le addizionali residuali sui diritti d'imbarco dei passeggeri e dell'IRESA fino al 31 gennaio 2021. L'efficacia della presente disposizione è su bordi nata all'autorizzazione della Commissione europea a i sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Art. 206

206.0.1

[Campari](#), [Saponara](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 206- *bis* .

(Interventi urgenti per la realizzazione di nuovi ponti sul fiume Po)

1. Al fine di accelerare le attività di progettazione e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, il Presidente della Regione Lombardia è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 5. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in funzione dei primi tre ponti di importanza strategica, il nuovo ponte della Becca, il nuovo ponte del Casalmaggiore e il nuovo ponte di San Michele sul fiume Adda.

2. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere, il Commissario straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico delle opere. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle altre regioni territorialmente interessate, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo.

3. Per gli interventi individuati, il Commissario procede, entro 90 giorni dalla definizione del programma, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del presente articolo e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali. Al perfezionamento dell'*iter* approvativo, il Commissario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovrintende, anche attraverso personale da lui delegato, alla gestione delle opere e agli eventuali interventi e conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.

4. In relazione alle attività di cui al comma 2, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli Inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

5. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente. A tal fine, Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 50 milioni di euro annui per il quinquennio 2020-2024, da destinare al soggetto attuatore, esclusivamente per la progettazione e realizzazione dei ponti di importanza strategica, nuovo ponte della Becca, nuovo ponte del Casalmaggiore e nuovo ponte di San Michele sul fiume Adda., in sostituzione di quelli esistenti-con problemi strutturali e di sicurezza.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 2651 comma 5, del presente decreto-legge.».

206.0.2

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 206- *bis*.

(Disposizioni per l'accelerazione investimenti da parte di Anas s.p.a. e di Rete ferroviaria italiana s.p.a.)

1. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale; è approvato, in deroga al procedimento di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, l'aggiornamento per gli anni 2018 e 20-19 del contratto di programma-2017-2021 parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a, sul quale il Comitato-Interministeriale per la Programmazione Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 37/2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è approvato il primo Atto Integrativo al Contratto di Programma 2016-2021- parte Servizi tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Nell'aggiornamento del Contratto di programma per gli anni 2020 e 2021, si provvede al

recepimento dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia sugli schemi di atti di cui ai commi 1 e 2.

4. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa, è approvato l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 36/2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per ANAS S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.».

206.0.3

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 206- *bis*.

(Disposizioni per l'accelerazione investimenti da parte di Anas s.p.a. e di Rete ferroviaria italiana s.p.a.)

1. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, è approvato, in deroga al procedimento di cui all'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2017-2021 parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 37/2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è approvato il primo Atto Integrativo al Contratto di Programma 2016-2021 parte Servizi tra Rete Ferroviaria Italiana Sp.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Nell'aggiornamento del Contratto di programma per gli anni 2020 e 2021, si provvede al recepimento dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia sugli schemi di atti di cui ai commi 1 e 2.

4. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa, è approvato l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 36/2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per ANAS S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

Infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 36/2019 del 24 luglio 2019, il cui iter autorizzativo è ancora in corso di perfezionamento.».

206.0.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 206- *bis*.

(Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza del raccordo autostradale RA 8)

1. Al fine di accelerare le attività, di messa in sicurezza e di miglioramento infrastrutturale del raccordo autostradale RA 8, ANAS è autorizzata a realizzare tali interventi per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse sono trasferite ad ANAS, in apposita contabilità separata, dal bilancio dello Stato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 207

207.0.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 207- *bis*.

(Accelerazione dell'attivazione degli accordi quadro e proroga della loro efficacia)

1. Le procedure di affidamento degli appalti specifici relativi ad accordi quadro, stipulati da una stazione appaltante in qualità di esclusiva beneficiaria degli stessi o per conto del gruppo di società al quale la stazione appaltante appartiene, come disciplinati dall'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono indette con la massima celerità, immediatamente dopo la stipula dell'accordo quadro. Il contratto relativo al singolo appalto specifico è stipulato entro il termine di 30 giorni dall'avvio della relativa procedura di affidamento nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, lettera *a*) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ciascun accordo quadro deve prevedere l'affidamento di appalti specifici per un valore annuo non inferiore ad almeno il 20 per cento del valore complessivo stimato dell'accordo. Il valore complessivo stimato dell'accordo quadro deve essere necessariamente affidato ed eseguito nel corso della durata dell'accordo quadro attraverso gli appalti specifici per almeno il 75 per cento. La cauzione definitiva è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'accordo quadro.

2. Le clausole sulla durata dei contratti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono modificate mediante l'integrazione automatica di una proroga per un periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 fino alla dichiarazione della fine dell'emergenza sanitaria in corso.».

207.0.2

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 207- *bis*.

(Centrali Uniche di committenza)

«1. L'articolo 1 comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applica anche ai Comuni non capoluogo di provincia di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in deroga all'articolo 18 del medesimo decreto.».

207.0.3

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 207- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia edilizia)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), terzo capoverso, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia le parole da: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi" a "accertarne la preesistente consistenza" sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli di 'ristrutturazione ricostruttiva funzionale', finalizzati alla riqualificazione edilizia del patrimonio edilizio esistente, al suo efficientamento energetico, alla sua messa in sicurezza statica e funzionale, nonché alla sua riqualificazione ecologica, estetica ed architettonica, anche in funzione delle nuove esigenze abitative derivanti dalla situazione di emergenza COVID-19, in termini di maggiore salubrità, eco-sostenibilità e connessione telematica degli ambienti abitativi e lavorativi. Tali interventi consistono in tutti i casi di demolizione e ricostruzione, anche in sopraelevazione e con altezza massima mai

superiore a quella dell'edificio circostante più alto, con la stessa volumetria di quella preesistente ovvero con le premialità e con gli incentivi volumetrici o di superficie previsti per le anzidette finalità dalle leggi nazionali, regionali e, comunque, dagli strumenti urbanistici comunali. Sono fatte salve a tal fine le previsioni regionali di premialità volumetriche non superiori al 35 per cento massimo della volumetria legittima o legittimata preesistente, adottate in attuazione dell'intesa raggiunta in Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali del 1° aprile 2009 (in G.U. S.G. n. 98 del 29 aprile 2009). Tali interventi sono volti al ripristino e alla riqualificazione di edifici, od parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, anche con differente sagoma, nell'ambito della stessa area di sedime ovvero anche al di fuori di essa, ma pur sempre nell'ambito del medesimo lotto di pertinenza, purché sia sempre possibile accertarne la preesistente consistenza e nel rispetto delle distanze originarie ovvero da collocare a una distanza compresa tra quella preesistente e quella minima prevista dallo strumento urbanistico generale vigente. Qualora l'intervento si debba realizzare al di fuori del singolo lotto di pertinenza e con una maggiore dotazione di standard urbanistici conseguente alle concrete esigenze di urbanizzazione, ferma la necessità di un piano urbanistico attuativo nel caso di trasferimento tra aree diverse, si farà ricorso al permesso di costruire convenzionato di cui al successivo art. 28-*bis*, di competenza della giunta comunale se non comporta variazioni allo strumento urbanistico generale. In questo caso, ove il progetto sia munito di un elaborato plano-volumetrico, si potrà derogare per ragioni particolari ai limiti di altezza e di distanze dai fabbricati, anche nelle more dell'emanazione delle leggi regionali e della provincia di Trento e Bolzano di cui al precedente articolo 2-*bis*»).

207.0.4

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 207- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia edilizia)

Il comma 1-*ter* dell'articolo 2-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 320, come aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera *b*), decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

"1-*ter*. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, anche in caso di sopraelevazione, la ricostruzione è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, compresa quella tra le pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti, purché sia effettuata assicurando la coincidenza dei limiti dell'area del sedime e nei limiti dell'altezza massima degli edifici circostanti."».

207.0.5

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 207- *bis*.

(Disposizioni in materia di appalti)

1. Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, è sospesa l'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 dello stesso codice, fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali del diritto dell'Unione in materia ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l'assicurazione dell'effettiva possibilità di partecipazione agli affidamenti delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50, nel periodo della sospensione.

2. Ai fini dell'individuazione del valore stimato del contratto è preso in considerazione ciascun progetto funzionalmente indipendente. La stazione appaltante che prevede di realizzare una serie di

progetti abitativi o infrastrutturali diversi, calcola in generale il valore di ogni singolo progetto separatamente per stabilire se la soglia sia stata raggiunta. Non è consentito frazionare un progetto d'opera funzionalmente indipendente, un servizio o una fornitura con lo scopo di evitare il superamento delle soglie di cui al citato articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016».

207.0.6

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 207- *bis*.

(Disposizioni in materia di appalti)

1. Allo scopo di garantire la celere ricostruzione del tessuto sociale e economico deteriorato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per tutto il periodo dello stato di emergenza pandemica e comunque fino al 31 dicembre 2022, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti applicano, di norma, l'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE».

207.0.7

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 207- *bis*.

(Disposizioni in materia di appalti)

1. Al comma 3 dell'articolo 13, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, le proposte di aggiornamento dei piani economici finanziari presentati dai concessionari si intendono approvate-dal Concedente alla data del 31 luglio 2020"».

207.0.8

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 207- *bis*.

(Disposizioni in materia di appalti)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, già previste per gli anni 2019 e 2020, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023».

207.0.9

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 207- *bis*.

(Utilizzabilità Fondi concessi con Credito di imposta per far fronte alla situazione emergenziale da Covid-19)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d)".

2. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

dopo le parole: "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d)";

dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a attività sociali, sociosanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportiva e religiose ovvero per quelli

dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,"».

207.0.10

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 207- *bis*.

(Flessibilità utilizzo fondi sisma 2012 a seguito all'emergenza COVID-19)

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge-di stabilità 2016)" la parola: "privata" è soppressa».

207.0.11

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 207- *bis* .

(Ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma che ha colpito l'Italia centrale)

1. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Si autorizzano le casse di previdenza delle professioni tecniche a rilasciare DURC regolari a fronte di una idonea garanzia prestata dagli iscritti mediante deposito di contratti aventi ad oggetto o comunque relativi alla riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma. Secondo gli stati di avanzamento, qualora il professionista non abbia onorato il debito o le rateizzazioni accordate, a fronte della richiesta di attestazione della regolarità contributiva, la cassa di previdenza richiede agli USR di attivare il potere sostitutivo in suo favore. Gli USR possono trasferire alla Cassa richiedente fino al 50% dell'onorario spettante a sanatoria della posizione contributiva e fino alla concorrenza delle somme dovute";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5.1 Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, pari a quelle determinata attraverso l'applicazione decreto Ministero Giustizia 20/07/2012 n°140 per gli interventi privati e il decreto ministeriale 17 giugno 2016 relativo alle opere pubbliche. Sono considerate opere pubbliche, oltre a quelle definite dalla vigente normativa, tutte quelle attuate attraverso il precedente articolo 14"».

Art. 208

208.1

[Calandrini](#)

Al comma 3, dopo le parole: «Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia», aggiungere le seguenti: «, Roma-Pescara».

208.2

[Pagano](#)

Al comma 3, dopo le parole: «Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia», aggiungere le seguenti: «, Roma-Pescara».

208.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1. al comma 4: «le risorse previste sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 17 milioni di euro nel 2023 e 2024, 13 milioni di euro nel 2025 e 2026. Conseguentemente sono ridotte di pari importo le risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.

160».

2. è aggiunto il comma 4-bis:

«4-bis. Per gli interventi connessi all'adeguamento infrastrutturale ed ai sistemi di trasporto, in termini di sviluppo sostenibile, connessi alla realizzazione delle "Finali ATP Torino 2021 - 2025", è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2025. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

208.4

[Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Sostituire i commi 5 e 5-bis con i seguenti:

«5. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 5 milioni nel 2020 e di euro 200 milioni annui dal 2021 al 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia). Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni per l'anno 2023, a euro 30 milioni per l'anno 2024, a euro 26 milioni per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7 milioni per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032; a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, a valere sulle risorse del medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 già trasferite al bilancio della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni annui per gli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Quanto ad ulteriori 184 milioni annui dal 2021 al 2025, a 186 milioni per l'anno 2026, a 180 milioni per l'anno 2027, a 183 milioni per l'anno 2028, a 186 milioni per l'anno 2029, a 190 milioni per l'anno 2030, a 193 milioni per l'anno 2031 e a 197 milioni per l'anno 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

208.5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Aggiungere, in fine, seguenti commi:

«5-ter. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del d.lgs. del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a: a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento

tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello, *b*) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie, *c*) sviluppo delle reti ferroviarie.

5-quater. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

5-quinquies. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

208.6

[Campari](#), [Saponara](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 5-bis inserire il seguente:

«*5-ter.* Per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo delle opere da eseguire per la realizzazione di una stazione in linea per fermata sulla Linea Ferroviaria Alta Velocità a Parma, località Baganzola nelle vicinanze della Fiera di Parma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni per l'anno 2020 e 3 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

208.0.1

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 208- *bis.*

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

1. Al fine di garantire la realizzazione della circonvallazione di Canazei in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, ritenuta intervento infrastrutturale strategico e prioritario per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, turistico ed economico del Paese, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 4. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell'opera.

2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario e i sub-commissari possono avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi

titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. Per la realizzazione delle opere ed interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta- del Commissario straordinario. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. La Valutazione ambientale delle opere rientra nella Competenza della Provincia Autonoma di Trento. Il Commissario straordinario pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al presente comma.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da assegnare alla Provincia Autonoma di Trento. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

208.0.2

[Campari](#), [Saponara](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art 208- *bis*.

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

1. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero - Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) - A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre, e l'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria sono ritenuti interventi infrastrutturali strategici e prioritari per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del Paese. Ai sensi dell'articolo 4, comma I. del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale Ti-bre, e dei relativi raccordi. A tal fine, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell'Autostrada Tirreno Brennero, - Ti-Bre, e dei relativi raccordi, nonché la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, quale contributo pubblico per la realizzazione dell'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2020 160 milioni di euro per l'anno 2021 e 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge; e quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

208.0.3

[Campari](#), [Saponara](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 208- *bis*.

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

1. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero - Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) - A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre, è ritenuto intervento infrastrutturale strategico e prioritario per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del Paese. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'Intesa con le Regioni interessate, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale Ti-bre e dei relativi raccordi. A tal fine, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell'Autostrada Tirreno - Brennero - Ti-Bre, e dei relativi raccordi.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

208.0.4

[Campari](#), [Saponara](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 208- *bis*.

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)

1. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 34 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione del nuovo ponte di Casalmaggiore, in sostituzione di quello esistente con problemi strutturali e di sicurezza.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 34 milioni per l'anno 2020 e 30 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

Art. 209

209.1

[Calandrini](#)

Sopprimere il comma 1.

209.2

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nelle more del passaggio dalla qualifica di "Addetto" a quella di "Assistente", ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dei 12 aprile 2018, in materia di "Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida", è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis* del presente articolo, pari 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.».

209.0.1

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 209- *bis*.

(Documento unico di circolazione)

1. L'entrata in vigore dell'obbligatorietà delle procedure prescritte dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, per il rilascio del documento unico di circolazione è differita al 1° gennaio-2021.».

Art. 210

210.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto da emanarsi entro 15 giorni dalla data di conversione in legge del presente Decreto, sospende, per l'anno 2020, il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2020, adottato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 12 dicembre 2019, n. 578».

Art. 212

212.1

[Calandrini](#)

Sopprimerle l'articolo.

Art. 212-*bis*

212-bis.0.1

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 212 -*ter*.

(Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle)

1. L'area demaniale del comprensorio denominato "Falconera", già oggetto di richiesta di attribuzione da parte del comune di Caorle, è trasferita al patrimonio disponibile del medesimo comune di Caorle, ai sensi dell'articolo 1, commi 434 e 435, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. All'area demaniale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177. L'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi e in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della citata legge n. 177 dei 1992 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.

3. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 200.000 euro per l'anno 2019 e in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 213-*bis*

213-bis.0.1

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 213 *-ter*.

1. Al fine di ridurre la congestione del traffico nella città metropolitana di Roma capitale e favorire una mobilità sostenibile per i lavoratori pendolari, studenti e i turisti, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la trasformazione delle reti-FL4 e FL5 in metropolitane leggere.».

Art. 214

214.1

[Calandrini](#)

Sopprimere il comma 3.

214.2

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Gallone](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, dopo le parole: «servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci» sono aggiunte le seguenti parole: «e servizi di trasporto passeggeri con autobus».*

b) *al comma 3 è infine aggiunto il seguente periodo: «Per le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico le compensazioni di cui al presente comma sono finalizzate al ristoro delle quote di ammortamento e dei costi, anche sospesi o oggetto di allungamento, riferibili a canoni di leasing relativi, in base all'originario piano di ammortamento e/o contratto di locazione finanziaria, al periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 e afferenti ad investimenti effettuati nel periodo 2016/2019 per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 ed M3».*

Art. 215

215.0.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 215- *bis*.

(Sospensione dei termini del versamento delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Al fine di contenere gli effetti economici avversi nei confronti di famiglie e imprese conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia sono sospesi i termini dei versamenti relativi alle tasse automobilistiche aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.».

215.0.2

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente*:

«Art. 215- *bis*.

(Sospensione contributo Autorità Regolazione Trasporti)

1. Gli adempimenti e i versamenti cui sono tenute le imprese ai sensi della Delibera n. 172 del 2019 del 5 dicembre 2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2019, sono sospesi fino al 31 ottobre 2020.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono approvate speciali modalità di calcolo del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020, che tengano conto degli effetti sulle attività delle imprese dell'emergenza COVID-19, nonché le opportune misure per garantire la copertura delle esigenze finanziarie dell'Autorità.».

215.0.3

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 215- *bis*.

(Messa in sicurezza ponti bacino del Piave Livenza Brenta)

1. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Piave Livenza Brenta, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.».

215.0.4

[Gasparrì](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 215- *bis*.

(Rimborso permessi di accesso a pagamento alle Ztl)

1. Nei casi in cui nel periodo intercorrente dal 5 marzo 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, a seguito delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, le amministrazioni comunali abbiano previsto periodi di accesso gratuito alle zone a traffico limitato, ai possessori di permessi di accesso a pagamento alle medesime zone in corso di validità nel suddetto periodo, le amministrazioni comunali ovvero le aziende gestrici del servizio riconoscono un rimborso sotto forma di prolungamento della durata del permesso di accesso per un periodo proporzionale a quello durante il quale è stato consentito il libero accesso alla zona a traffico limitato.

2. Ai fini dell'accesso al rimborso gli aventi diritto comunicano all'amministrazione comunale o all'azienda gestore del servizio il ricorrere della condizione di cui al comma 1 allegando la documentazione comprovante il possesso del permesso di accesso a pagamento in corso di validità nei periodi di cui al comma 1.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, l'amministrazione comunale o l'azienda gestore del servizio procede al rimborso secondo le modalità di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «9 per cento».

Art. 216

216.1

[Dal Mas](#)

Sopprimere l'articolo.

216.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Abrogare il comma 3.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 50 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

216.3

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. In deroga all'articolo 15 comma 1 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal comma 319 dell'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, per i soli anni 2019 e 2020, le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con D.M. 28 marzo 2007, pubblicato nella G.U. del 9 maggio 2007 n. 106, si detraggono nella misura del 40 per cento e per un importo non superiore a 600 euro. Le disposizioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini della determinazione degli acconti dovuti per i periodi di imposta 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 130 milioni di euro per il 2020 e 130 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

216.4

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposte con i Dpcm attuativi dei citati decreti-legge 23 febbraio 2020, numero 6 e 25 marzo 2020 n.19 ai soggetti esercenti attività di gestione degli ippodromi riconosciuti dal Mipaaf, viene concesso il differimento delle scadenze fiscali, contributive e assicurative dell'anno 2020 al 2021 secondo un piano di rimborso che coincida con le medesime tipologie di versamenti per l'esercizio 2021, ivi comprese rateizzazioni e cartelle degli agenti della riscossione».

216.5

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. L'imposta sui redditi delle società (IRES) di cui al D.lgs. 12 dicembre 2003 n. 344 e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, non sono dovute, per il solo anno fiscale 2019, dalle società sportive con un capitale sociale inferiore ad euro 50.000. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 300 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

216.0.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente

«Art 216- *bis*.

1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società, anche in forma cooperativa, e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato ed iscritte al registro C.O.N.I., in deroga all'art. 2 del D.lgs 4 dicembre 1997, n. 460 in combinato con l'art. 25, comma 1, della legge 133/1999, ancorché non si avvalgano dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile per un numero complessivo non superiore a tre eventi per anno e per un importo non superiore ad euro 100.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 300.000,00 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

216.0.2

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 216- *bis*.

(Riconoscimento di un credito d'imposta ai sottoscrittori di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)

1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata da COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società Sport e Salute S.p.A. può reperire sul mercato le somme utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi.

2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, tra la data del 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati mediante l'attribuzione agli obbligazionisti di un credito d'imposta pari al 110 per cento del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario. La presente disposizione non trova applicazione per la restituzione degli interessi, laddove previsti dal regolamento di emissione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto all'obbligazionista a decorrere dalla data prevista per il rimborso relativo al capitale, secondo le condizioni e i tempi indicati ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del codice civile. Nella ipotesi di regolamenti di emissione che prevedono più rimborsi, il credito d'imposta è riconosciuto proporzionalmente per ciascun rimborso. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del codice civile. In tal caso, la percentuale del credito d'imposta di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile dall'obbligazionista, successivamente alla data prevista per il rimborso del capitale di cui al comma 3, alternativamente:

a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui deve essere effettuato il rimborso;

b) in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) mediante la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile dal cessionario alle stesse condizioni alle quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente ma non è ulteriormente cedibile. L'eccedenza non utilizzata in un periodo d'imposta è illimitatamente riportata a nuovo nei successivi periodi d'imposta. È in ogni caso

escluso il rimborso.

6. Al credito d'imposta-di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I medesimi limiti non si applicano in capo al cessionario nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 4 del presente articolo.

7. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni di cessione di cui alla lettera c) del comma 4, da effettuarsi in via telematica.

9. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile.

10. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli artt. 2410 e seguenti del codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

11. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A. non possono determinare un costo complessivo a carico della finanza pubblica superiore a 50 milioni di euro.

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

216.0.3

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 216- *bis*.

(Sostegno all'accesso al credito per il settore dello Sport)

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre agli interventi di garanzia, di carattere straordinario, a sostegno della liquidità previsti, fino al 31 dicembre 2020, dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, presta, altresì, in maniera strutturale, garanzie su finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da banche e intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito per sostenere programmi di investimento delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, e autorizzate dalla società Sport e Salute S.p.A. A tale fine, la dotazione dell'apposito comparto, di cui dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è incrementata di euro 30 milioni per l'anno 2020. I criteri per l'accesso alla garanzia dell'apposito comparto del Fondo, nonché le modalità, le condizioni e i termini per la sua concessione ed escussione, sono definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Sui finanziamenti di cui al comma 1 può essere altresì concesso un contributo in conto interessi a valere sull'apposito comparto, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il contributo è concesso ed erogato secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. A tale fine, la dotazione finanziaria del relativo comparto del predetto Fondo è incrementata di euro 5 milioni per l'annualità 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

216.0.4

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 216- *bis*.

(Apporto degli Enti locali al Fondo centrale di garanzia per il credito sportivo)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. La possibilità per le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, di conferire risorse al Fondo centrale di garanzia PMI ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa, prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera *n*), del presente provvedimento, è estesa al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo".».

216.0.5

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 216- *bis*.

(Tassi di interesse per finanziamenti a impianti sportivi)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Ai finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, che superano l'importo di 100.000 euro, si applica un tasso di interesse non superiore all'a per cento".».

216.0.6

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 216- *bis*.

1. All'articolo 15 D.P.R., 22/12/1986 n°917, *Gazzetta Ufficiale* 31/12/1986, lettera *i-ter*) le parole: "di importo non superiore a 1.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di importo non superiore a 5.000 euro".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

216.0.7

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 216- *bis*.

1. All'articolo 15 D.P.R., 22/12/1986 n° 917, *Gazzetta Ufficiale* 31/12/1986, lettera *i-quinquies*) le parole di importo non superiore a 210 euro sono sostituite dalle seguenti: "di importo non superiore a 1.000 euro".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

Art. 217

217.1

[Barbaro](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative», *con le seguenti parole:* «una quota pari all'1 per cento del montepremi relativo»;

b) *dopo le parole:* «acquisita all'erario.», *aggiungere le seguenti parole:* «Di detta quota lo 0,3 per cento è attribuito al fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, costituito presso l'Istituto per il credito sportivo».

Art. 217-bis

217-bis.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 217- *ter* .

(Fondo per l'innovazione nello Sport)

1. Al fine di sostenere l'innovazione nel settore sportivo, presso Sport e Salute S.p.A., è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo per l'innovazione nello Sport", cui è assegnata una dotazione finanziaria di euro 50 milioni per l'anno 2020.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per l'innovazione nello Sport promuove l'istituzione e può sottoscrivere quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital*, così come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni e integrazioni, e dedicati a investimenti in nuove iniziative economiche che propongono soluzioni particolarmente innovative in ambito sportivo, con elevato grado di replicabilità e potenziali ricadute sull'intero sistema dello Sport. I fondi di *venture capital* operano secondo criteri, modalità, limiti e condizioni stabiliti con apposito decreto di cui al comma 5, il quale dovrà comunque assicurare una partecipazione di investitori privati per almeno il 30 per cento del valore del singolo fondo, nonché la presenza di criteri di tipo commerciale.

3. Per sostenere nuove iniziative economiche caratterizzate da elevato contenuto tecnologico in ambito sportivo o da una forte integrazione tra la pratica sportiva e l'ambito sociale, Sport e Salute S.p.A. promuove e sostiene progetti di raccolta fondi, anche mediante il ricorso a strumenti di finanza innovativa, quali il "crowdfunding" e la sottoscrizione di "mini bond".

4. Il Fondo per l'innovazione nello Sport finanzia altresì interventi finalizzati alla crescita delle competenze in materia di innovazione nel settore dello Sport. A tal fine, possono essere concessi, a valere sul predetto Fondo, contributi a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

5. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e dello sport, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, i limiti e le condizioni di utilizzo del Fondo per l'innovazione dello Sport.

6. Per la gestione degli interventi del Fondo di cui al comma 1, Sport e Salute S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società "in house", ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive

modificazioni e integrazioni. Gli oneri di gestione del Fondo sono posti a carico delle risorse ad esso destinate.

7. In relazione agli investimenti effettuati nelle iniziative economiche di cui ai commi 2 e 3, l'aliquota della detrazione di cui all'articolo 29, comma 7-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata, per l'anno 2020, nel limite del 40 per cento.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

217-bis.0.2

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo**, inserire il seguente:

«Art. 217- *ter*.

(Erogazioni liberali in favore di impianti sportivi)

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un credito d'imposta in misura pari al 110 per cento delle erogazioni effettuate, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

2. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

217-bis.0.3

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo**, inserire il seguente:

«Art. 217- *ter*.

(Microcredito per lo Sport nel sociale)

1. I finanziamenti di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere assistiti, oltre che dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da un contributo in conto interessi, qualora concessi a soggetti beneficiari, aventi i requisiti di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di micro-imprenditorialità in ambito sportivo, ovvero di nuove iniziative aventi ad oggetto progetti finalizzati alla integrazione e allo sviluppo della socialità, mediante la disciplina sportiva, delle fasce più vulnerabili della popolazione. Tali finanziamenti possono essere concessi esclusivamente previa autorizzazione da parte della società Sport e Salute S.p.A.

2. Il contributo in conto interessi di cui al comma 1 è concesso, secondo criteri, modalità, termini e condizioni stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo, sentita la Società Sport e Salute S.p.A. a valere su un apposito comparto, denominato "Sostegno al microcredito per lo sport nel sociale", del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, per le cui finalità è assegnata una dotazione finanziaria di euro 50 milioni per l'annualità 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

Art. 218

218.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «classifiche finali» sono inserite le seguenti: «sulla base dei piazzamenti e dei punti di distanza maturati al momento dell'interruzione.

Art. 218-bis

218-bis.0.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' articolo, è inserito il seguente:

«Art. 218- *ter.*

(Sport Bonus)

1. All'articolo 1, comma 180, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "enti di promozione sportiva" aggiungere le seguenti: "e strutture private"».

Art. 221

221.1

[Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i contributi unificati già versati o emessi.».

221.2

[Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nel periodo di cui all'articolo 83, corrimi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, non si sospendono i tannini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, nonché i termini di prescrizione del reato e in generale tutti i termini procedurali nei procedimenti nei quali siano stati effettuati sequestri a seguito di perquisizioni».

221.0.1

[Calandrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 221- *bis.*

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

1. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono soppresse le seguenti parole:

- a) L'AQUILA - AVEZZANO - T. AVEZZANO;
- b) L'AQUILA - AVEZZANO - P.R. AVEZZANO;
- c) L'AQUILA - LANCIANO - T. LANCIANO;
- d) L'AQUILA - LANCIANO - P.R. LANCIANO;
- e) L'AQUILA - SULMONA - T. SULMONA;
- f) L'AQUILA - SULMONA - P.R. SULMONA;
- g) L'AQUILA - VASTO - T. VASTO;
- h) L'AQUILA - VASTO - P.R. VASTO.

2. In applicazione del comma 1, sono ripristinati gli uffici dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nonché gli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla Tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alla Tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituite, rispettivamente, dagli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le variazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo.

4. All'articolo 11, il comma 3 è conseguentemente abrogato.

5. La modifica di cui ai commi 1 e 2 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario».

221.0.2

[Pagano](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

Art. 221 -bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

1. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono soppresse le seguenti parole:

- a) L'AQUILA - AVEZZANO - T. AVEZZANO;
- b) L'AQUILA - AVEZZANO - P.R. AVEZZANO;
- c) L'AQUILA - LANCIANO - T. LANCIANO;
- d) L'AQUILA - LANCIANO - P.R. LANCIANO;
- e) L'AQUILA - SULMONA - T. SULMONA;
- f) L'AQUILA - SULMONA - P.R. SULMONA;
- g) L'AQUILA - VASTO - T. VASTO;
- h) L'AQUILA - VASTO - P.R. VASTO.

2. In applicazione del comma 1, sono ripristinati gli uffici dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nonché gli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.

3. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla Tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alla Tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituite, rispettivamente, dagli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le variazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo.

4. All'articolo 11, il comma 3 è conseguentemente abrogato.

5. La modifica di cui ai commi 1 e 2 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario».

221.0.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente

«Art. 221- bis.

(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)

1. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, dell'art. 36 del D.L 8 aprile 2020 n. 23 non si applica al progetto di ripartizione dell'attivo fallimentare di cui all'art. 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

2. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, del D.L 8 aprile 2020 n. 23 non si applica avverso il reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori di cui all'art. 36 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

3. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di

emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, il Curatore fallimentare di cui all'art. 27 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni quando ci siano sufficienti liquidità, può valutare l'opportunità di predisporre un progetto di riparto parziale. Con tale progetto, il curatore procede alla distribuzione delle somme ottenute in favore di alcuni creditori, anche solo per parte del loro credito, seguendo l'ordine-di prelazione.

4. Ai sensi dell'art. 110 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sia il reclamo *ex art. 36* avverso il progetto - predisposto dal curatore - di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello *ex art. 26* contro il decreto del Giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore, che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale.».

221.0.4

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 221- *bis*.

(Contabilità speciali e risorse destinate agli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. 1. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'art. 2 c. 1 del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conv. con mod. in legge 135/2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

2. 2. Le risorse ed i contributi di cui al comma precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al r.d. n. 267/1942 e smi, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 14/2019.

3. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'art. 2 comma 6 del d.l. 74/2012, conv. in legge 122/2012.».

Art. 222

222.1

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. I soggetti esercenti attività di gestione degli ippodromi riconosciuti dal Mipaaf, concessionari per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.P.R. 08 aprile 1998 n. 169, (attività con codice ATECO 931190) è concesso un credito d'imposta nella misura del 60% sui canoni di locazione e/o concessione mensili, a partire dal mese di marzo 2020 e fino al termine dell'emergenza Covid-19, pagati ai soggetti (pubblici e privati) proprietari degli ippodromi. Ai soggetti esercenti attività di gestione degli ippodromi riconosciuti dal Mipaaf, concessionari per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.P.R. 08 aprile 1998 n. 169, (attività con codice ATECO 931190) è concesso un credito d'imposta nella misura del 60% sui minori aggi mensili, a partire dal mese di marzo 2020 e fino al termine

dell'emergenza Covid-19, corrisposti dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, rispetto a quelli percepiti nei corrispondenti mesi del 2019.

2-ter. Ai maggiori oneri, derivanti dal comma 1, pari a 250 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

222.2

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È costituito un Fondo Emergenza per il settore degli ippodromi italiani riconosciuti dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali nella misura di 10 milioni di euro che sarà erogato dal Ministero stesso, in base all'impatto economico documentabile subito in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 imposte dalle autorità competenti. All'ammontare necessario per la costituzione di detto fondo si provvede mediante l'attribuzione di una quota parte del Prelievo Unico Erariale di competenza del Mipaaf e destinato al settore, legge 2/200, per gli anni 2020, 2021 e 2022».

222.3

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine garantire l'erogazione di un contributo necessario a rilanciare il settore della carne bovina, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il Fondo per il sostegno della filiera della carne di vitello con una dotazione di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, calcolato sulla base delle macellazioni effettuate nel 2019.

3-ter. La dotazione finanziaria di cui al primo comma, è da utilizzare per un premio di 50 euro/capo, per ogni vitello italiano macellato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

3-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

222.4

[Vallardi](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per far fronte al danno di mancato reddito dovuto all'impossibilità di vendita dei prodotti deperibili derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese floricole e florovivaistiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) n.2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

3-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.

190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

222.5

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese che operano nel comparto suinicolo, le risorse del Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019, sono incrementate di ulteriori 45 milioni di euro per l'anno 2020.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

222.6

[Centinaio](#), [Vallardi](#), [Bergesio](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospesi per le imprese del settore vitivinicolo e della pesca dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e fino al 15 luglio 2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondenza del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

222.7

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 81 inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, 508/2014 del Parlamento paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.

8-ter. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso.

8-quater. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca causate dall'emergenza COVID-19 per l'annualità 2020, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.

8-quinquies. È abrogata ogni altra precedente disposizione di legge in contrasto con il presente

articolo.».

222.8

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, nonché dei pescatori che operano nelle acque interne e lagunari, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono riconosciuti nel limite del 90 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo-per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

222.9

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per l'anno 2020 sono sospesi gli effetti dei piani di gestione nazionale, relativi alla cattura delle risorse demersali nell'ambito delle GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale), GSA 10 (Mar Tirreno Centrale e Meridionale), GSA 11 (Sardegna), GSA 16 (Stretto di Sicilia), GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio Occidentale)».

Conseguentemente le sospensioni delle attività di pesca, indipendentemente dal tipo di attrezzo o sistema autorizzato, effettuate nel corso del 2020 sono indennizzate mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lett. d), del Regolamento(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior-i oneri per il bilancio dello Stato.

222.10

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In conseguenza della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 contenente Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è sospesa fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

222.0.1

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 222- *bis*.

(Misure a favore delle imprese agricole del settore ortofrutticolo)

1. Le imprese agricole del settore ortofrutticolo ubicate nei territori delle regioni italiane che hanno subito danni dalle eccezionali gelate verificatesi nel corso della fase emergenziale Covid-19 in particolare nei mesi di marzo e aprile 2020, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, anche in considerazione dell'impossibilità di sottoscriverle, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera *b*) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come

rifinanziato ai sensi del comma 2. Le regioni possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per il finanziamento delle misure previste dal comma 1 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

Art. 222-*bis*

222-bis.0.1

[La Pietra](#), [Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 222- *ter*.

(Equiparazione tra imprenditore agromeccanico all'imprenditore agricolo)

1. L'imprenditore che esercita attività agromeccanica, come definita dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparato all'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile».

Art. 223

223.1

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Considerate le differenti realtà vitivinicole regionali le Regioni possono stabilire, in alternativa, una differente riduzione che sia calcolata sulla produzione della resa totale potenziale rappresentata dal Doc più il supero di campagna»;

b) *Al terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, che devono tener conto delle differenti realtà vitivinicole regionali nonché della perdita di fatturato dovuta al valore del vino prodotto soggetto a riduzione di resa».*

c) *Al comma 2 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni».*

223.0.1

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 223- *bis*.

(Misure in materia di controllo e contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica)

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, per la conservazione della biodiversità o per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica ritenute dannose o invasive, anche nelle zone vietate alla caccia, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Le regioni possono autorizzare, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Tali piani sono attuati dai cacciatori autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione ovvero riconoscimento di percorsi formativi o di attestati acquisiti, coordinati dalla polizia provinciale. La polizia provinciale può avvalersi dei

proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri".».

Art. 224

224.1

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso 4-sexies, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «Le operazioni di rinegoziazione», *sono aggiunte le seguenti:* «prevedono un ammortamento a lungo termine ovvero con durata non inferiore a 25 anni e»;

b) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «Per le operazioni di rinegoziazione con durata non inferiore a 25 anni, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula un'apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, e istituisce un apposito *plafond* presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la concessione della garanzia fideiussoria all'atto della rinegoziazione del debito».

224.2

[Pucciarelli](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis. Dopo il comma 4-sexies, sono aggiunti i seguenti:

"4-sexies-bis. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020 anche i mercati agroalimentari ortofrutticoli a partecipazione pubblica, e le imprese e a partecipazione pubblica che svolgono attività nel settore ittico potranno effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

4-sexies-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88"».

224.3

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo 5 milioni di euro per il finanziamento per la sottoscrizione di accordi e impegni comuni fra gli operatori della filiera agroalimentare per la tutela e la promozione sul mercato interno di prodotti agroalimentari "made in Italy" di alto valore qualitativo.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 1901».

224.4

[Vallardi](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-ter le parole: "15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data," sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché;"

b) dopo il comma 10-*sexies* è aggiunto il seguente: "10-*septies*. Per consentire alle aziende debentrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni:

a. sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, 'comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

b. sono revocati i pignoramenti in essere".».

224.5

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 aggiungere in fine il seguente periodo: "Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso"».

224.0.1

[Vallardi](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 224- *bis*.

(Sostegno al reddito delle imprese che operano nel comparto lattiero-caseario)

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese che operano nel comparto lattiero-caseario, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i soggetti che a vario titolo acquistano e trasformano latte su territorio nazionale sono obbligati ad acquistare ed utilizzare latte proveniente dagli allevatori italiani. Solamente qualora la quantità di latte non risultasse sufficiente per il fabbisogno dei consumatori italiani, acquirenti e trasformatori del latte saranno autorizzati ad acquistare o utilizzare latte proveniente da Paesi della Unione europea.

2. I contravventori di quanto stabilito nel comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 100.000,00.

3. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza, dell'accertamento delle violazioni d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato e dell'erogazione delle sanzioni di cui al comma 2, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento dell'emergenza nel settore agroalimentare e per compensare la riduzione della produzione nell'ambito lattiero-caseario

5. All'articolo 3, del decreto legge 29 marzo 2019, n.27, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte bovino dall'estero, sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e dei prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario"».

224.0.2

[Vallardi](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 224- *bis*.

(Ammodernamento macchine agricole e forestali)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, al fine di promuovere il processo di rinnovamento del parco macchine esistente contribuendo alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza sul lavoro, alla diffusione dell'agricoltura di precisione, alla riduzione dell'impatto ambientale ed al sostegno per le piccole e medie imprese agricole, è istituito il Fondo per l'ammodernamento delle macchine agricole e forestali, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro annui per l'anno 2020.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato, il Fondo contribuisce all'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale con potenza massima di 120 CV, a beneficio degli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola equivalente immatricolata prima del 01/01/1991.

3. Le modalità di gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, da adottarsi previa intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I contributi del Fondo erogati per l'acquisto di un mezzo agricolo rientrante nelle categorie e tipologie indicate al precedente comma 2, non possono cumularsi con quelli previsti da altre norme, compreso il PSR.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

224.0.3

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 224- *bis*.

(Benefici fiscali ai lavoratori dei comparti essenziali)

1. Al fine di garantire la continuità delle attività individuate come essenziali, ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, allegato 3, all'articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifiche, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "100" è sostituita con la parola: "200";

b) dopo il comma il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 51, comma 1, e all'articolo 52, comma 1, del D.P.R. 917/1986 le somme, i sussidi, e il valore normale dei beni e dei servizi, riconosciuti a titolo di erogazione liberale per far fronte all'emergenza epidemiologica covid-19 ai soggetti percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, presenti presso le proprie sedi di lavoro nei mesi di marzo e aprile 2020, senza limitazione alcuna di importo o valore, non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Le predette somme, i sussidi, e il valore normale dei beni e dei servizi erogati non sono soggetti a ritenute contributive, previdenziali e assistenziali.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88."».

224.0.4

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 224- *bis*.

(Interventi in favore dei giovani imprenditori agricoli)

1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del virus da COVID-19, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni".

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

224.0.5

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 224- *bis*.

(Pesca del tonno rosso)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n.281, sono disciplinati, per l'anno 2021, i termini e le modalità di attribuzione del contingente di cattura assegnato all'Italia.

2. Il decreto di cui al comma 1 dovrà, altresì, prevedere nell'attribuzione del contingente annuo di cattura assegnato all'Italia in modo da valorizzare i livelli medi di cattura registrati nei anni 2017-2020 dai singoli impianti e dalle imbarcazioni titolari di quote individuali e prevedere un processo di aumento della quota indivisa al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne sono privi, attraverso metodi distributivi per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare in modo uniforme in tutti i compartimenti marittimi; tenendo conto delle caratteristiche delle flottiglia da pesca.

3. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di attribuzione di talune "premierità" da attribuire agli assegnatari di quote individuali di cattura che presentino piani di produzione e commercializzazione per la promozione di una filiera di produzione del tonno rosso sul territorio italiano. Ai fini dell'attribuzione delle suddette "premierità", gli assegnatari di quote dovranno mantenere il pescato, nella percentuale del 10 per cento in impianti-destinati all'accrescimento situati nelle acque territoriali sulle quali, in base alla quota assegnata, è esercitata la pesca del tonno rosso, lavorare e trasformare il tonno rosso in impianti situati nel territorio nazionale, anche attraverso accordi di collaborazione tra operatori nonché utilizzare tecniche di cattura innovative e sperimentali rese disponibili dalle organizzazioni dei produttori riconosciute per il tonno rosso e che associano le imprese di pesca autorizzate alla cattura al bersaglio del tonno rosso».

224.0.6

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 224- *bis*.

(Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)

1. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso in essere sulla decisione di esecuzione 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, in ipotesi di condanna definitiva nella causa T - 135/15, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della sentenza restano a carico dello Stato membro.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 24,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

224.0.7

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 224- *bis*.

(Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria - interventi Misura 126 PSR)

1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50% del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10% annuo su una durata del bene di 10 anni».

224.0.8

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 224- *bis*.

(Proroga del termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012, a seguito all'emergenza COVID-19)

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021"».

224.0.9

[Vallardi](#), [Centinaio](#), [Bergesio](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 224- *bis*.

(Contributo a fondo perduto alle aziende agricole per la realizzazione di impianti a biometano)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, alle aziende agricole, singole o costituite in forma consortile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ciascuna azienda per la realizzazione di impianti digestori, ovvero per la riconversione di

impianti, di potenza non superiore a 300 KW, per la produzione di biometano prodotto dal trattamento dei reflui e scarti agricoli derivanti dalle aziende realizzatrici, progettati entro il 31 dicembre 2020 e facenti parte dello stesso ciclo produttivo, ai fini dell'autoconsumo diretto dell'energia e del biometano prodotti dai suddetti impianti, ad esclusivo servizio dei processi lavorativi e dei mezzi agricoli utilizzati dalle medesime aziende. I suddetti impianti hanno accesso diretto agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, secondo le procedure e le modalità ivi previste.

2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

224.0.10

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 224- *bis*.

(Disposizioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi)

1. All'art. 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi".

2. All'art. 8 del Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante "Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma" la lettera a) è così sostituita:

a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

i. "prodotto lavato e pronto per il consumo", o;

ii. "prodotto lavato e pronto da cuocere";

iii. "prodotto pulito e pronto per il consumo", o "prodotto pulito e pronto da cuocere", per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 13 maggio 2011, n. 77».

Art. 224-*ter*

224-ter.0.1

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 224- *quater*.

1. All'art. 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi".

2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante "Attuazione

dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma" la lettera *a*) è così sostituita:

a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

i) "prodotto lavato e pronto per il consumo", o;

ii) "prodotto lavato e pronto da cuocere";

iii) "prodotto pulito e pronto per il consumo", o "prodotto pulito e pronto da cuocere"; per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 13 maggio 2011, n. 77».

Art. 225

225.0.1

[Ferro](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 225- *bis*.

(Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "imprenditori agricoli" sono inserite le seguenti: "ed agromeccanici".

2. Le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2017, non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi, il decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990».

Art. 226

226.0.1

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 226- *bis*.

(Misure a tutela delle imprese del comparto agricolo)

1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura, per il periodo di validità della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19, trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Per prestazioni agricole di lavoro accessorio in agricoltura si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008,

n. 81.

4. È vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'Impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente lettera potrà essere indicata una prestazione, anche non consecutiva, della durata non superiore all'arco temporale di trenta giorni successivi.

6. Il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal committente con le modalità previste dall'art. 1, commi 910-913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

7. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

8. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento compreso.

9. Il committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro. In sede di prima applicazione, tale versamento avverrà entro il 16 del quarto mese successivo alla prestazione.

10. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

11. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

226.0.2

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 226- *bis*.

(Sospensione canoni concessioni demaniali per finalità di pesca e acquacoltura)

1. Per l'anno 2020 è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali, sia marittime che di altra natura, dovuti a qualunque titolo, per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle concessioni di aree demaniali marittime e loro

pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

3. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 2, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595- e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per il 2020 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

226.0.3

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 226- *bis* .

(Sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno)

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e che provvedono alla gestione e manutenzione continua dei territori medesimi valorizzando le potenzialità produttive e socio ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, può essere assoggettato ad aliquota di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di nove punti percentuali. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla-quota parte del reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al periodo precedente le aliquote di cui all'articolo 11 del citato decreto n. 917 del 19-86, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

226.0.4

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Saviane](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 226- *bis*.

(Credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime da filiera corta, certificate con catena di custodia PEFC ovvero FSC, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi-di legname italiano da filiera corta utilizzato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

226.0.5

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 226- *bis*.

(Disposizioni in materia di autorizzazioni integrate ambientali)

1. Le autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per: i centottanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.

2. All'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le installazioni relative alle attività di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del presente decreto le tariffe relative alle attività istruttorie e di controllo di cui al Titolo III-*bis* della Parte Seconda sono ridotte fino al 50%".».

226.0.6

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 226- *bis*.

(Controllo straordinario di specie di animali dannosi, della specie nutria)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed eradicazione della specie nutria in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio nazionale, anche quello vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.

2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.

3. Le Regioni, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini statistici, indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti».

226.0.7

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 226- *bis*.

(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche,

provvedono al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane. Tale contenimento, esercitato selettivamente, viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

2. I piani di contenimento di cui al precedente comma 1 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna selvatica.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di contenimento della fauna selvatica effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma 3 deve essere trasmessa dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti.

5. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

6. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

226.0.8

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Centinaio](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 226- *bis*.

(Filiere della carne degli ungulati)

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1 possono essere equiparati i macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.

4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 1 e 3, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.

5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui al presente articolo anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale "Selvaggina Italiana", nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.

9. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli ai sensi del precedente comma 6, sono rese disponibili risorse pari a 3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.».

226.0.9

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 226- *bis*.

(Stoccaggio privato a sostegno dell'agroalimentare italiano colpito dall'emergenza sanitaria del COVID-19)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a favorire la competitività del settore agroalimentare italiano, attraverso lo stoccaggio privato.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto, fra l'altro, dei settori agroalimentari che maggiormente hanno risentito della crisi-sanitaria del COVID-19.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per l'anno 2020, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

226.0.10

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 226- *bis*.

(Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari Made in Italy)

1. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo comma, dopo la lettera *i*-decies), è inserita la seguente:

"*i*-undecies) le spese sostenute per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP, STG e biologici, fino all'importo di euro 400."

2. Le disposizioni di cui al primo comma, si applicano per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2020-2021.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

226.0.11

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 226- *bis*.

(Proroga della scadenza degli adempimenti e delle visite mediche dei pescatori professionali)

1. Tutti gli adempimenti, comprese le visite mediche, dei pescatori esercenti la pesca professionale in acque marittime, interne e lagunari, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.».

226.0.12

[Ferro](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 226- *bis*.

(Edificabilità in zona agricola)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché attrezzature ed impianti funzionali all'esercizio delle attività agromeccaniche" .».

226.0.13

[Perosino](#), [Pichetto Fratin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 226- *bis*.

1. Al fine di garantire la necessaria, piena e tempestiva operatività per l'attuazione delle misure di sostegno al settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, comprese quelle di cui al presente capo, tenuto conto dell'elevata carenza di organico e della tempistica associata alle procedure di reclutamento ordinarie, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha la facoltà di assumere, nell'ambito di proprie graduatorie vigenti, n. 3 dirigenti di seconda fascia, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in scienze agrarie vecchio ordinamento, o equipollenti, o laurea quinquennale in scienze e tecnologie agrarie o zootecniche, e esperienza almeno quinquennale nel settore delle biotecnologie vegetali, della qualità e sicurezza agroalimentare nonché delle foreste a

livello nazionale e comunitario;

b) diploma di laurea in scienze biologiche o scienze agrarie vecchio ordinamento, o equipollenti, o laurea quinquennale in biologia o scienze della nutrizione umana o in scienze e tecnologie agrarie o zootecniche e esperienza almeno quinquennale nel settore della pesca e acquacoltura a livello nazionale e comunitario;

c) diploma di laurea in giurisprudenza, o equipollente, o laurea magistrale in giurisprudenza e esperienza almeno quinquennale nel settore dei controlli agroalimentari e della politica agricola comune (PAC).

2. Le assunzioni, a valere sulle vigenti facoltà assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il 2020, possono decorrere da una data anche successiva alla scadenza delle graduatorie di cui al comma 1, purché il procedimento sia iniziato antecedentemente al 30 settembre 2020.».

226.0.14

[Aimi](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 226- *bis*.

1. Al fine di favorire la ripartenza del settore agricolo a seguito dell'emergenza Covid-19, ai datori di lavoro del settore agricolo che assumano lavoratori stagionali, a tempo determinato o con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

226.0.15

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 226- *bis*.

(Estensione ai datori di lavoro agricolo delle agevolazioni previste dall'articolo 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67)

1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19, ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

2. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l'anno di competenza 2020, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

3. Agli oneri derivanti dal articolo pari valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

226.0.16

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 226- *bis*.

(Agevolazioni in materia di IMU sui terreni agricoli)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria-da COVID 19, per l'anno 2020, le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

226.0.17

[Bergesio](#), [Centinaio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 226- *bis*.

(Disposizioni in materia di adempimenti contabili, amministrativi e fiscali in agricoltura)

1. Alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo, in forma di voucher, di importo non superiore ad euro 10.000 finalizzato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per l'espletamento degli adempimenti periodici di natura contabile e fiscale, per gli adempimenti inerenti ai lavoratori dipendenti nonché per quelli relativi a servizi tecnici di supporto alla gestione dell'attività agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti a ciò abilitati e sulla base di un rapporto contrattuale già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è erogato, a fronte della presentazione del documento fiscale relativo allo specifico servizio ricevuto e della documentazione che ne attesti il regolare pagamento, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, come temporaneamente modificate dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo 2020.

3. Per l'attuazione del presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi del comma 5 dell'articolo 265».

226.0.18

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 226- *bis*.

(Disposizioni a sostegno dell'acquisto di prodotti agroalimentari italiani)

1. Alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito è riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta pari al 30 per cento degli acquisti di materie prime agricole e prodotti agroalimentari di origine italiana nel limite massimo di spesa di 100 mila euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in

compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano di origine italiana le materie prime agricole e i prodotti agroalimentari nel caso in cui l'Italia sia il paese di origine o il luogo di provenienza del relativo ingrediente primario.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 227

227.0.1

[Ferro](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 227 **-ter**.

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

1. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020"».

Art. 227-bis

227-bis.0.1

[Campari](#), [Saponara](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 227 **-ter** .

(Misure urgenti in materia di invasi)

1. Per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo delle indagini geologiche, delle opere da eseguire per la realizzazione della diga in località Armorano e del relativo invaso; nel comune di Calestano in provincia di Parma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro per l'anno 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

227-bis.0.2

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 227 **-ter** .

(Misure urgenti in materia di depurazione)

1. Per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi urgenti di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago di Garda, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro per l'anno 2021, da attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. All'onere derivante dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 228

228.1

[De Bonis](#)

Sopprimere l'articolo.

228.2

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Sopprimere l'articolo.

228.3

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assoggettati a procedure di valutazione di impatto ambientale, all'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente proposizione: "L'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente"».

Art. 229

229.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il buono mobilità può essere richiesto anche dalle persone residenti o domiciliate nei comuni a forte caratterizzazione agricola stagionale».

229.2

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il buono mobilità può essere richiesto anche dalle persone residenti o domiciliate nei comuni a forte caratterizzazione agricola stagionale».

229.3

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: «Il buono mobilità, di cui al periodo precedente, può essere utilizzato anche per l'acquisto di autoveicoli o motocicli a bassa impatto di emissioni, a prescindere dal tipo di motorizzazione».

229.4

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) dopo il numero 12) è inserito il seguente:

"12-bis). Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi e Carrozine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità, nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi e per le Carrozine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità;"».

Art. 229-bis

229-bis.0.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo**, inserire il seguente:

«Art. 229- *ter*.

(Norme in materia di recupero di rifiuti)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-*bis*. In deroga ai valori-limite fissati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto c) del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 "NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NDN PERICOLOSI" del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati cementizi."».

229-bis.0.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo**, inserire il seguente:

«Art. 229- *ter*.

(Norme in materia di recupero di rifiuti)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 3-*bis*, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2020", e dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-*bis*. In deroga all'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, all'analisi del test di cessione l'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di solfati."».

229-bis.0.3

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 229- *ter*.

(Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all'incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano ad INAIL entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza. 2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al precedente comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 mc. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al

Ministero del Lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti».

229-bis.0.4

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo**, inserire il seguente:

«Art. 229- *ter*.

(Proroghe degli adempimenti in materia ambientale ed energetica)

1. Tutti i termini per adempimenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 previsti a carico dei gestori di attività industriali da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli, le verifiche, le prove e i monitoraggi, l'esecuzione di controlli periodici, l'ottemperanza a prescrizioni, l'invio dei dati, relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi, sono prorogati fino ai 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di sei mesi. I termini di cui all'articolo 29-*quater* comma 10 del D.Lgs. 152/06, in corso alla data di entrata in vigore del presente atto, sono prorogati di 180 giorni. Per la presentazione di integrazioni alle istanze di autorizzazione integrata ambientale, in scadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, su motivata richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere proroghe dei relativi termini fino a 180 giorni, acquisendo se del caso il parere dell'autorità di controllo. L'autorità di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.Lgs. 152/06, previa motivata richiesta del gestore dell'impianto accorda proroghe fino a 180 giorni nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel piano di monitoraggio e controllo incluso nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. Le autorità di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.Lgs. 152/06, provvedono a riorganizzare, riprogrammandole, le ispezioni già previste nell'anno 2020, anche in deroga ai piani di ispezione di cui all'articolo 29-*decies*, comma 11, del D. Lgs. 152/06.».

229-bis.0.5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo**, inserire il seguente:

«Art. 229- *ter*.

1. Fatte salve le misure già adottate dalle Regioni per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), utilizzati all'interno di attività economiche-produttive e di servizio come presidi di prevenzione dal contagio, quali mascherine e guanti, sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità.

2. La presente disposizione trova applicazione fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque per i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti.».

229-bis.0.6

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo**, inserire il seguente:

«Art. 229- *ter*.

(Disposizioni in materia di sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra)

1. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 5 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla comunicazione secondo le modalità ivi previste entro il 30 maggio 2020.

2. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla restituzione di quote di emissione ai sensi del medesimo decreto entro il 30 ottobre 2020.

3. Per il solo anno 2020, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 10-ter del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al trasgressore che procede alla comunicazione ai sensi del medesimo decreto entro il 31 luglio 2020.».

229-bis.0.7

[De Bonis](#)

Dopo l' articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 229- ter.

(Istituzione di un «Centro in network» per le città di Venezia, l'Aquila e Matera)

1. Presso la città di Venezia per gli aspetti ambientali e lo sviluppo socioeconomico anche in tema di mobilità sostenibile e consapevole, la città dell'Aquila per l'analisi delle attività di restauro e valorizzazione del patrimonio storico monumentale ed ecclesiale, per la città di Matera per la promozione della Convenzione di Faro sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali è istituito un «Centro in network» per le attività di ricerca, studio, educazione, informazione e formazione atte anche a sostanziare stili di vita sani, abitudini alimentari corrette, comportamenti resilienti e sostenibili di cittadini e imprese che possano favorire tra l'altro atteggiamenti corretti e responsabili in materia di prevenzione da malattie croniche e virali.

2. Il Centro farà capo alle relative amministrazioni comunali che definiranno entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità gestionali, avvalendosi del contributo e raccordo con le Regioni, le università cittadine, gli istituti di ricerca pubblici ovvero privati non profit e avviando partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali.

3. Il Centro per la città di Venezia confluirà nell'Osservatorio Internazionale per lo Sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo Mar Nero network internazionale.

4. Per l'avvio del Centro studi è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per l'anno 2020, a valere sulla corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

5. A partire dall'anno 2021, per garantire la funzionalità del Centro una quota parte pari al 35 per cento dei premi previsti dal comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta annualmente al Centro secondo modalità tecniche da definire con apposito decreto direttoriale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Centro potrà avvalersi di contributi privati erogati secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i.».

229-bis.0.8

[Gallone](#)

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 229- ter.

(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo e le risorse necessarie per la manutenzione del verde pubblico, è autorizzata a decorrere dal 2020, la spesa di 15 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Comitato di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.

4. Il Comitato di cui al comma 3 provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per educare la popolazione sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.»

Art. 230

230.1

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

«2-quinquies. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n.159 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. 1. All'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, il disposto di cui alla lettera b) del comma 2 è così sostituito:

b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i

bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;»).

230.0.1

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 230- *bis*.

(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-*bis* a 17-*septies*, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del-2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato. Ai suddetti corsi sono altresì ammessi, con oneri a proprio carico, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva ed al solo fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; ai percorsi di specializzazione sono altresì ammessi tutti i docenti in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13

aprile 2017 n. 59.

3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-*bis* a 17-*septies*, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sprovisti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti di ruolo, sprovisti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sprovisti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

6) docenti non di ruolo, sprovisti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

7) docenti non di ruolo, sprovisti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sprovisti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia

delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.

9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

10. Quota pari al numero di posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2022/2023 e destinata alle procedure concorsuali ordinarie da bandirsi entro il 31 dicembre 2021».

230.0.2

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 230- *bis*.

(Incremento posti in organico di diritto)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, e conseguentemente in riferimento a tutte le operazioni di mobilità e di stipula di contratti a tempo indeterminato relative al medesimo anno, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 e fermi restando i limiti di spesa delle norme ivi richiamate, è incrementata nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400 milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nell'anno 2023, 2.500 milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni nell'anno 2025, 2.600 milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, finalizzati alla eliminazione delle liste di attesa ed alla progressiva riduzione delle sezioni ad orario ridotto, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di IV grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento

dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza e costituzione, con particolare riguardo alla lotta contro la violenza di genere.

2. Conseguentemente, lo stanziamento in bilancio del ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno 2020 è ridotto nella misura di 654 milioni e per l'anno 2021 è ridotto nella misura di 1.962,50 milioni. Per gli anni successivi, lo stanziamento in bilancio suddetto non potrà superare quello rideterminato per l'anno 2021 ai sensi del precedente periodo.

3. I risparmi conseguiti dall'INPS per la riduzione delle NASPI che annualmente vengono erogate nei confronti dei supplenti con nomina fino al termine delle lezioni, costituiranno un fondo a favore dello stesso Ente da utilizzarsi per la tutela di tutti i lavoratori precari o posti in cassa integrazione».

Art. 230-*bis*

230-bis.0.1

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 230- *ter*.

(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis*. *(Modifica all'art. 4, comma 1 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese)*

1. All'articolo 4, comma 1-*undecies* sono aggiunti i seguenti commi:

1-*duodecies* - Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-*octies*, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria od analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune od sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali'. I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-*octies*. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-*quater*.

1-*terdecies*. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di IIª fascia.

1-*quaterdecies*. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di

comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-*quindecim*. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020".

2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

230-bis.0.2

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 230- *ter*.

(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente: "Art. 1-*bis*. 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, di seguito al comma 3, il seguente comma 4:

'4. In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, con tutti gli oneri a completo carico dei partecipanti e senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso), a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto-a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM e possa di conseguenza incidere sulla spesa programmata da ciascun ateneo, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito"».

230-bis.0.3

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 230- *ter*.

(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)

Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*. 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e

modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma 3: 3. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'art. 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito'."».

230-bis.0.4

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 230- *ter*.

(Salvaguardia per la continuità didattica del personale già di ruolo destinatario di sentenza sfavorevole)

1. È soppressa la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1-*quinquies* della legge 20 dicembre 2019, n. 159, conversione del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126».

Conseguentemente, la rubrica del medesimo articolo è così modificata: «Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado».

230-bis.0.5

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 230- *ter*.

(Modifica dell'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n.186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado", in materia di concorsi per insegnanti di religione)

1. L'articolo 1-*bis* della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. In considerazione della grave situazione derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'art. 5 della legge 18 luglio 2003, n.186 recante Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado' sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma *2-bis*. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole

di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.

1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'art. 3, comma 5'. b) al comma 2, le parole: «del primo concorso» sono soppresse; c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente.

Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali'.

2. - Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".».

230-bis.0.6

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 230- **ter.**

(Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente scolastico banditi anteriormente al 2017)

All'articolo 2 della legge 2019 n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. All'articolo 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107 è aggiunta la seguente lettera:

'c) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e ss dell'art. 1 della presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'art. 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni'."».

230-bis.0.7

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 230- *ter*.

(Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolastici, di cui all'art. 2 comma 2 bis D.L. 29 ottobre 2019 n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 ai candidati che hanno superato le prove scritte ed orali dei concorsi per l'ammissione al corso di formazione per dirigenti scolastici nelle Province Autonome di Trento e Bolzano)

1. L'articolo 2, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16.11.2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018, pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie. La nomina di tali candidati avverrà successivamente all'assunzione degli idonei del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, nel territorio nazionale e nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili».

230-bis.0.8

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 230- *ter*.

(Progressione carriera DSGA facenti funzione)

1. L'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:

"6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

6-*bis*. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 7 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30%, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per

quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.

6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al Decreto Ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.

6-quater. Le medesime graduatorie-verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

230-bis.0.9

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 230- *ter*.

(Agevolazioni al personale precaria della scuola, docente ed educativa, ed al personale ATA, di ruolo e non di ruolo, per la diffusione della didattica da casa così da consentire chiusura istituti e costituzione di contratti a tempo determinato e digitalizzazione contratti supplenza)

Dopo l'articolo 121 del decreto legge 18/2020, è aggiunto il seguente:

"Art. 121-*bis*.

1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2020 le disposizioni previste dall'articolo 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono applicate anche nei confronti del personale docente ed educativo della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, nonché al personale ATA che sia in servizio a qualsiasi titolo.

2. Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di lavoro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in *smart-working*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

230-bis.0.10

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 230- *ter*.

(Agevolazioni al personale docente precario della scuola per la diffusione della didattica da casa)

1. Dopo l'articolo 121 del decreto legge n. 18 del. 2020, è aggiunto il seguente:

"Art. 121-*bis*.

(Agevolazioni al personale docente precario della scuola per fa diffusione de/fa didattica da casa così da consentire chiusura istituti e costituzione di contratti a tempo determinato e digitalizzazione

contratti supplenza)

1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020 le disposizioni previste dall'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono applicate anche nei confronti del personale docente della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

2. Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di lavoro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in *smart-working*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

230-bis.0.11

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 230- *ter*.

(Contenzioso concorso dirigenti scolastici 2017)

Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che. abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso - concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018 e del corso - concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n. 1921/2017 del 16.11.2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso. La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

230-bis.0.12

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 230- *ter*.

(Criteri formazione classi anno scolastico 2020/2021)

1. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza e assicurare il necessario distanziamento sociale, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, sono rivisti i criteri per la formazione delle classi, per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di classi nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 18; da ridurre a 15 nelle zone più colpite dal contagio da COVID-19.».

230-bis.0.13

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 230- *ter*.

(Incremento risorse per assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione e il trasporto scolastico per gli alunni con disabilità)

1. Per garantire agli alunni con disabilità di ogni ordine e grado, incluse le scuole dell'infanzia, l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione e il trasporto scolastico per il prossimo anno scolastico 2020/2021 sono assegnati alle Regioni 80 milioni di euro, da ripartire secondo l'accordo in conferenza unificata da assumere entro il 31 luglio 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituitele parole: 475,3 milioni di euro con le seguenti: 395,3 milioni di euro.

230-bis.0.14

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 230- *ter*.

(Accesso concorso straordinario docenti servizio misto)

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "unicamente se prestato nelle scuole statali secondarie" sono sostituite dalle seguenti: "se prestato nelle scuole secondarie di istruzione nazionale ovvero nelle scuole statali e/o paritari".».

Art. 231

231.1

[Calandrini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «331 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro»;*

b) *al comma 2 lettera a), dopo le parole: «sui luoghi di lavoro», aggiungere le seguenti: «di informazione e formazione sulla sicurezza per il personale Docente e ATA, di cui all'articolo 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81»;*

c) *al comma 2 lettera f) dopo le parole: «piccola manutenzione,» aggiungere le seguenti: «eliminazione delle barriere architettoniche ove esistenti»;*

d) *al comma 2 lettera f) dopo le parole: «di pulizia straordinaria e sanificazione» aggiungere le seguenti: «realizzazione di compartimenti e barriere anti COVID-19»;*

e) *al comma 7 sostituire le parole: «euro 39,23 milioni» con le seguenti: «euro 50 milioni».*

231.2

[De Poli](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) gli interventi di cui alla lettera d) devono tener conto delle specifiche esigenze individuali

degli studenti, di modo da consentire agli stessi una partecipazione efficace alle attività didattiche tramite piattaforme, *social network*, e ogni altro strumento a disposizione dello studente, nonché attraverso la possibilità di derogare allo svolgimento delle attività didattiche nell'orario scolastico ordinario, in linea altresì con le disposizioni di cui all'art. 120, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.».

231.3

[Nugnes](#)

Al secondo comma, alla lettera f), dopo le parole: «dell'infrastruttura informatica» aggiungere le seguenti: «e comunque in modo che la superficie disponibile per ciascun alunno non sia inferiore a metri quadrati 3, al netto degli arredi scolastici».

231.4

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «statali» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e ai servizi educativi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017».

231.5

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, dopo le parole: «dal Ministero dell'istruzione» aggiungere le seguenti: «entro il 30 giugno 2020.»;*

b) *dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12 -bis. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, alinea, le parole: "possono derogare" sono sostituite dalla seguente: "derogano".».

231.6

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «30 settembre 2020» con le seguenti: «31 agosto 2020» e sopprimere le parole: «o al completamento delle procedure di affidamento degli di cui al comma 2».

Art. 232

232.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza COVID-19, le scuole di ogni ordine e grado, nonché le Università, possono acquisire la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il MIUR e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, provvedono alla definizione di una convenzione quadro per agevolare l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di-mercato.».

232.2

[Nugnes](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di prevedere che l'attività scolastica venga svolta in condizioni di sicurezza, al comma 1 dell'articolo 5 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, è aggiunto il seguente periodo: "Il decreto di cui al presente comma dovrà comunque prevedere che nelle aule scolastiche destinate all'attività didattica ordinaria la superficie disponibile per ciascun alunno non sia inferiore a 3,0 metri quadrati, al netto degli arredi scolastici"».

232.3

[Mallegni](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza Covid-19, le scuole di ogni ordine e grado, nonché le Università, possono acquisire la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il MIUR e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, provvedono alla definizione di una convenzione quadro per agevolare l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato».

Conseguentemente ridurre di 100 milioni di euro per il 2020 il Fondo di cui all'articolo 265, comma 5.

232.4

[Calandrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 232- *bis*.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ",sulla base del progetto definitivo," sono soppresse.

2. All'ultimo periodo del comma 3-*bis*.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2" sono sostituite con le seguenti: "a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-*quater* del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2"».

232.5

[Pagano](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 232- *bis*.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ", sulla base del progetto definitivo," sono soppresse.

2. All'ultimo periodo del comma 3-*bis*.1. dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre. 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2" sono sostituite con le seguenti: "a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-*quater* del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2"».

Art. 233

233.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «di 15 milioni di euro» con le seguenti: «di 35 milioni di euro»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «di 120 milioni di euro» con le seguenti: «di 150 milioni di euro»;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265» con le seguenti: «e di 350 milioni di euro si provvede, quanto a 150 milioni, ai sensi dell'articolo 265, comma 7, e quanto a 200 milioni ai sensi dell'articolo 265, comma 5».*

233.2

[Calandrini](#)

Al comma 1, le parole: «15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni».

Conseguentemente l'articolo 212 è soppresso.

233.3

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «complessivo di 165 milioni di euro» con le seguenti: «complessivo di 400 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «240,3 milioni di euro».

233.4

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Al comma 3, sostituire il numero: «165» con il seguente: «400».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari ad euro 235 milioni che costituisce tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.

233.5

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3 sostituire le parole: «contributo complessivo di 65 milioni», con le seguenti: «contributo complessivo di 230 milioni»;*

b) *al comma 5 sostituire le parole: «pari a 150 milioni» con le parole: «pari a 315 milioni».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 330 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

233.6

[De Poli](#)

All'articolo 233, comma 3, sostituire le parole: «contributo complessivo di 165 milioni» con le parole: «contributo complessivo di 230 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 233, comma 5, sostituire le parole: «pari a 300 milioni» con le seguenti: «pari a 465 milioni».

233.7

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «primarie e secondarie» con le seguenti: «di ogni ordine e grado;» sostituire le parole: «complessivo di 120 milioni di euro» con le seguenti: «complessivo di 350 milioni di euro»; sopprimere le parole: «fino ai sedici anni di età».

Conseguentemente, all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: «475,3 milioni di euro» con le seguenti: «245,3 milioni di euro».

233.8

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «fino a sedici anni di età».

233.9

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'utilizzazione delle risorse, è consentita, previo Nulla Osta da parte del MIUR da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, la cessione del credito per i contributi assegnati dal MIUR alle scuole paritarie in convenzione mediante decreto

ministeriale».

233.10

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Dal primo gennaio di ciascun anno è possibile utilizzare in compensazione il credito maturato nei confronti del MIUR nel precedente anno per il pagamento di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri Enti previdenziali».

233.0.1

[De Poli](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 233- *bis*.

(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 11 dicembre del 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265».

233.0.2

[De Poli](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 233- *bis*.

(Misure di sostegno alle scuole di lingua)

1. Alle scuole di lingua accreditate dalla Regione competente ai sensi del Decreto Ministeriale n. 166/2001, è erogato un contributo complessivo di 2 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Il predetto contributo è ripartito tra le regioni in proporzione al numero degli alunni-di qualsiasi età iscritti presso le scuole di lingua. Le regioni provvedono al successivo riparto in favore delle scuole di lingua in proporzione al numero di alunni di qualsiasi età iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle finalità di cui all'articolo 211, comma 2, nonché al fine di favorire la collaborazione tra le scuole di lingua e i centri estivi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

233.0.3

[Gallone](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 233- *bis*.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede

a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

233.0.4

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , *il aggiungere il seguente:*

«Art. 233- *bis*.

(Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)

1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordinario *una tantum* a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie private di ogni ordine e grado, facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione *ex* articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, pari ad euro 270 milioni.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie private tenendo conto del numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 270 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti nominativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

233.0.5

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 233- *bis*.

(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibile, per l'anno scolastico 2020/2021, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. Il servizio prestato per incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali».

233.0.6

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 233- *bis*.

(Rimborso rette scolastiche)

1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado - a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio del diffondersi del virus COVID-19 - alle famiglie è riconosciuto il rimborso delle rette già versate, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.

2. Nel caso di pagamenti a cadenza periodica ovvero di pagamenti anticipati in un'unica soluzione già effettuati, ai nuclei familiari interessati è corrisposto, in proporzione ai giorni di mancato svolgimento ovvero di mancata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di sospensione:

a) il rimborso integrale di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia statali/comunali e paritarie;

b) il rimborso di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia privati, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000, e per

un importo massimo non superiore a 500 euro su base mensile;

c) il rimborso integrale di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado statali, comunali e paritarie, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000;

d) il rimborso di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado private, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000, e per un importo massimo non superiore a 300 euro su base mensile.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i requisiti e le modalità per l'accesso ai rimborsi di cui al comma 2, ivi compresi i criteri per l'individuazione degli importi da corrispondere ai singoli nuclei familiari beneficiari.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 200 milioni per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge febbraio 2020, n. 3.».

233.0.7

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente;

«Art. 233- *bis*.

(Disposizioni in materia di agevolazioni per scuole paritarie)

1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"i-bis) gli immobili con destinazione mista, relativamente alla frazione di unità immobiliare destinata esclusivamente allo svolgimento di attività didattiche con modalità non commerciali ai sensi dell'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62".

3. All'articolo 1, comma 8, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, alle scuole paritarie è riconosciuta l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, qualora la scuola paritaria, di qualsiasi ordine e grado, svolga le attività didattiche con modalità non commerciali, secondo i seguenti criteri, riportati nello statuto o atto costitutivo, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

b) obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale;

c) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque

causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge;

d) svolgimento dell'attività dietro il versamento di corrispettivi tali da consentire il pareggio di bilancio dell'ente, qualora il corrispettivo medio percepito dalla scuola paritaria sia inferiore al costo medio per studente pubblicato periodicamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della verifica del rispetto del requisito previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200".

4. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo. Le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1,4 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28-gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

233.0.8

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 233- *bis*.

(Misure per ridurre la povertà educativa e assicurare la libertà di scelta educativa per le famiglie meno abbienti)

1. Al fine di consentire a tutti i cittadini, a coloro che esercitano la potestà genitoriale, e a quanti risiedono legittimamente in Italia l'esercizio del diritto fondamentale alla scelta educativa per i propri figli, è istituita, con decorrenza 1° settembre 2020, la retta scolastica di necessità, un *bonus* riconosciuto ai soggetti con I.S.E.E. uguale o inferiore a 10.632,94 euro, che iscrivono i figli in una scuola paritaria.

2. La retta scolastica di necessità ha un valore pari all'80 per cento dell'importo della retta annuale prevista dall'istituto e comunque non superiore a 1.600 euro annui. Tale sostegno alle famiglie viene erogato dal Ministero dell'istruzione entro il 31 dicembre di ogni anno alla scuola paritaria, dietro presentazione della documentazione relativa ai dati anagrafici dell'alunno, dell'esercente della potestà genitoriale e della relativa situazione fiscale, personale e familiare.

3. A partire dal 1° settembre 2020 le rette scolastiche sono fiscalmente detraibili nella misura del 50 per cento per i soggetti con I.S.E.E. da 10.632,95 euro a 21.265,87 euro, che iscrivono i figli in una scuola paritaria. Tale detrazione non può essere superiore a 1.000 euro annui.».

233.0.9

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 233- *bis*.

(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'art. 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 100 mil di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge si provvede ai sensi dell'articolo 265.».

233.0.10

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 233- *bis*.

1. Dopo l'articolo 120 del decreto legge n. 18 del 2020, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 120-*bis*.

(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti presente articolo, pari a 1,1 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289"».

233.0.11

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 233- *bis*.

(Agevolazioni per implementare la didattica on line nelle scuole e università e nelle scuole paritarie)

Dopo l'articolo 120 del decreto legge n. 18 del 2020, aggiungere il seguente:

"Art. 120-*bis*.

1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020 le Scuole di ogni ordine e grado, le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, fatto salvo, riguardo a queste ultime, quanto previsto dall'art. 100, comma 1 della presente legge, per l'acquisto di beni - anche a utilità pluriennale - e di servizi, compresi i *software*, finalizzati all'erogazione della

didattica a distanza e all'erogazione di servizi a distanza per gli studenti, sono autorizzate a procedere attraverso affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 36, comma 21 lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino all'importo di 150.000, al fine di garantire l'efficace svolgimento di tutte le attività didattiche e di servizi agli studenti. Tali acquisti di beni e servizi non rientrano nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il contenimento della spesa. Le istituzioni scolastiche autonome sono autorizzate a prelevare i finanziamenti occorrenti dall'avanzo di amministrazione accertato per l'esercizio finanziario precedente. 1086.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato ulteriormente di euro 25 milioni per l'anno 2020. Le risorse sono destinate a consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui sopra nonché per la necessaria connettività di rete. Le istituzioni scolastiche paritarie acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2 al prezzo medio di mercato e rendicontano la spesa ai competenti uffici territoriali del Ministero dell'istruzione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

Art. 235

235.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«I-bis. Per le medesime finalità, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo di 150 milioni, destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare nelle scuole paritarie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di riparto del predetto fondo, da assegnare alle scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Fondi per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione per le scuole del sistema nazionale di istruzione».

235.2

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«I-bis. Per le medesime finalità nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione è istituito un fondo di 150 milioni, destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare nelle scuole paritarie, che il Ministero provvede ad assegnare alle scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'as 2019/2020.

All'onere di cui al presente comma, pari a 150 mil di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

Conseguentemente, sostituire l'attuale rubrica con la seguente: «Fondi per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 presso il Ministero dell'Istruzione per le scuole del sistema nazionale di istruzione».

235.3

[De Poli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente: «(Fondi per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 presso il Ministero dell'Istruzione per le scuole del sistema nazionale di istruzione)».*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Per le medesime finalità nello stato di previsione del. Ministero dell'Istruzione è istituito un fondo di 150 milioni, destinato a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare nelle scuole paritarie, che il Ministero provvede ad assegnare alle scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.».

235.0.1

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 235- *bis*.

(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

1. All'art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 sopprimere la parola: "annualmente".

2. I contributi di cui al precedente comma possano essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

3. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 50 mil di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

235.0.2

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 235 - *bis*.

(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.

Al comma 1, secondo periodo, *sostituire la parola:* statali con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62 e ai servizi educativi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017.».

235.0.3

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere seguente:

«Art. 235- *bis*.

(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

1. All'articolo 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la parola: "annualmente" è soppressa.

2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, possono

essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari».

235.0.4

[De Poli](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 235- *bis*.

(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

1. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa la parola: "annualmente".

2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari».

235.0.5

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 235- *bis*.

(Misure a sostegno degli Istituti Tecnici Superiori e del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e professionale)

1. All'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le attività di cui al comma 1 sono estese anche alla formazione tecnica professionalizzante delle Fondazioni ITS per ulteriori 20 milioni di euro, e saranno ripartiti tra le Fondazioni ITS con decreto del Ministero dell'istruzione".

2. All'articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS" con una dotazione pari a 1 milione di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri di riparto. Anche per gli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 126".

3. All'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Il Fondo, di cui all'articolo 1, è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro." e "2-*bis*. L'importo di 2 milioni di euro di cui all'incremento del precedente articolo 1-*bis* è destinato a consentire alle Fondazioni ITS di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e per la formazione dei formatori. Le suddette somme verranno equamente ripartite tra tutte le Fondazioni ITS."

4. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 121-*bis*. - *(Conservazione validità anno formativo)* - 1. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17

ottobre 2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1 comma 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713. La eventuale diminuzione del numero di ore di formazioni erogate e frequentate da ciascun allievo non comporta una decurtazione del finanziamento in base a UCS. Parimenti per l'abbandono del percorso da parte di uno o più allievi nell'ambito dell'emergenza COVID-19 si derogherà al ricalcolo UCS del finanziamento spettante alle Fondazioni ITS.

2. Per tutti i percorsi ITS è riconosciuta la rimodulazione del calendario senza penalizzazioni nel finanziamento anche in deroga al sistema UCS. Per quelli avviati nel corso dell'anno 2018, viene riconosciuto il valore complessivo del percorso anche con minori esiti formativi positivi; l'accesso all'Esame finale ITS è in ogni caso assicurato in analogia a quanto disposto a livello nazionale per gli studenti dell'ultimo anno dell'istruzione secondaria di secondo grado. In caso di necessità, soprattutto in relazione alle difficoltà riguardanti lo stage e le attività laboratoriali, ciascuna Fondazione ha la facoltà di chiedere la proroga del termine di conclusione del corso sia per i percorsi il cui termine era fissato nel 2020 sia per i percorsi che dovevano concludersi nel 2021.

3. In deroga alle normative previste, a causa della ridotta possibilità di svolgere attività di orientamento, il nuovo biennio formativo potrà iniziare anche dopo il 30 ottobre 2020.

4. Con decreto del Ministro della Istruzione da emanarsi entro 60 giorni, è disposta una moratoria nei criteri di valutazione Indire per i percorsi avviati negli anni 2018 e 2019».

235.0.6

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 235- *bis*.

(Misure di sostegno economico alle università popolari)

1. Al fine di incentivare l'istruzione, la promozione sociale ed il volontariato nell'ambito delle università popolari nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono assegnati alle Province contributi nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

235.0.7

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art 235- *bis*.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono totalmente detraibili dall'imposta lorda.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265».

Art. 236

236.1[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)*Dopo comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

«3-ter. Al fine di sostenere le famiglie nell'affrontare le spese relative alla formazione universitaria o equivalente, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1 lettera e), del Testo Unico delle imposte sui redditi, si applica nella misura del 29 per cento per le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenuto conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. Conseguentemente le tabelle in allegato al decreto ministeriale 19 dicembre 2019 del Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca sono sostituite dalle seguenti:

Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole
Medica	Euro 4.070	Euro 3.100	Euro 1.980
Sanitaria	Euro 2.860	Euro 2.420	Euro 1.760
Scientifico-tecnologica	Euro 3.850	Euro 2.640	Euro 1.760
Umanistico-sociale	Euro 3.080	Euro 2.530	Euro 1.650

Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	Euro 4.070	Euro 3.100	Euro 1.980

».

Conseguentemente dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 275 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte od esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

236.2[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. È attribuita a carico del bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica una quota parte pari al 60 per cento del canone di locazione per le mensilità di marzo e aprile 2020 dovuto da parte degli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nel loro comune di origine, a causa del grave stato di emergenza COVID-19, Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma».

Conseguentemente dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

236.3[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole:

"nelle istituzioni di cui al comma 653", sono sostituite dalle seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508"».

236.4

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Dopo il comma 5 dell'art. 101 del decreto legge n. 18 del 2020 aggiungere i seguenti:

"5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100"».

Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

236.0.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente.

«Art. 236- *bis*.

(Fondo per studenti fuori sede)

1. È costituito un fondo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra le regioni, per l'erogazione di un bonus straordinario agli studenti "fuori-sede" iscritti ad Università statali e non, pari al 70 per cento del canone d'affitto pagato ai locatori per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. La procedura è gestita dalle regioni, a cui è demandata l'attuazione nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) la misura si applica a studenti fino ai 30 anni di età anagrafica;

b) lo studente deve essere regolarmente iscritto a un'Università Statale o riconosciuta dal MIUR per il conseguimento della prima laurea, sia essa triennale o magistrale, o frequentante corsi di specializzazione di area medica;

c) il contratto deve essere regolarmente registrato e devono prodursi copia delle attestazioni di pagamento delle rate per le quali si richiede il *bonus*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

236.0.2

[Pittoni](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 236- *bis*.

(*Canoni locazione "studenti fuori sede"*)

Dopo il comma 3 dell'art. 100 del decreto legge n. 18 del 2020, aggiungere i seguenti:

"3-*bis*. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di origine, a causa del grave stato di emergenza Covid-19, i canoni di locazione degli alloggi sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza.

3-*ter*. Lo Stato provvede al rimborso ai locatori dell'ammontare dei canoni non riscossi di cui al comma 3-*bis*.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

Art. 237

237.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In sede di definizione della disciplina del concorso di cui al comma 3, il Ministero dell'università e della ricerca assicura il riconoscimento di adeguate premialità in favore dei candidati che hanno prestato documentato servizio nel corso dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al fine di compensare il minor tempo che gli stessi hanno avuto a disposizione per la preparazione dell'esame medesimo. Le premialità di cui al precedente periodo sono definite nel bando di concorso ovvero in successivo decreto integrativo dello stesso emanato dal Ministero dell'università e della ricerca».

237.2

[Testor](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Nell'ambito del concorso di cui al comma 2, il Ministro dell'università e della ricerca assicura adeguate forme di tutela nei riguardi dei candidati con disabilità o con patologie croniche o acute potenzialmente in grado di incidere negativamente sullo svolgimento delle prove, adottando le misure necessarie affinché tali candidati siano messi nella condizione di concorrere alla pari con gli altri e di non subire penalizzazioni in conseguenza della loro condizione.

3-*ter*. Le misure di tutela di cui al comma 1 sono definite nel bando di concorso ovvero in un decreto integrativo dello stesso emanato dal Ministero dell'università e della ricerca».

237.3

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Nell'ambito del concorso di cui al comma 2, il Ministro dell'università e della ricerca assicura adeguate forme di tutela nei riguardi dei candidati con disabilità o con patologie croniche o acute potenzialmente in grado di incidere negativamente sullo svolgimento delle prove, adottando le misure necessarie affinché tali candidati siano messi nella condizione di concorrere alla pari con gli altri e di non subire penalizzazioni in conseguenza della loro condizione.

3-*ter*. Le misure di tutela di cui al comma 1 sono definite nel bando di concorso ovvero in un decreto integrativo dello stesso emanato dal Ministero dell'università e della ricerca».

Art. 238

238.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i limiti di cui al comma 3, al fine del conferimento degli assegni di cui al comma 1, sono aumentati di un anno nel caso in cui l'assegno ricada, in tutto o in parte, nell'anno 2020"».

Art. 238-bis

238-bis.0.1

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 238- ter.

1. All'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per la prosecuzione e lo sviluppo delle attività della Fondazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di 20 milioni di euro nell'anno 2024, di 15 milioni di euro nell'anno 2025 e una quota delle risorse è destinata alla ricerca biomedica e biotecnologica sulle malattie infettive a diffusione epidemica e pandemica. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in riferimento ai relativi periodi di programmazione".

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, le seguenti scuole di specializzazione:

- a) cure palliative e terapia del dolore;
- b) medicina aeronautica e spaziale;

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, e 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

Art. 239

239.1

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «strategia di condivisione» *aggiungere le seguenti:* «anche con le Regioni e Province Autonome» *e dopo le parole:* «decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» *aggiungere le seguenti:* «dell'acquisizione di competenze informatiche da parte dei cittadini e del personale dipendente della pubblica amministrazione»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «tecnologica e la digitalizzazione» *aggiungere le seguenti:* «, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281»;

c) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di favorire il corretto transito dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni tramite il sistema PAGOPA le Regioni e le Province Autonome sono riconosciute Soggetto Aggregatore Territoriale. È istituito per le attività di cui al presente comma un fondo destinato alla copertura delle attività pari a 60 milioni di euro da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

2-ter. In ragione delle precedenti determinazioni di cui al comma 2-bis i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a completare l'integrazione dei sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il nuovo termine del 30 giugno 2021».

d) *al comma 3, sostituire le parole:* «cinquanta milioni» *con le seguenti:* «centodieci milioni».

Conseguentemente, all'onere pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, a 190.

Art. 241

241.1

[Nugnes](#)

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«A decorrere dal 1° febbraio 2020 per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi dei regolamenti (UE) 2020/460 e 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio adottati rispettivamente in data 30 marzo 2020 e 23 aprile 2020 possono essere destinate ad interventi connessi a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da covid-19 limitatamente allo spostamento di risorse per la parte tematica e per il trasferimento di risorse tra diversi fondi strutturali. Resta escluso dalla flessibilità il principio della concentrazione territoriale in tutte le fasi della riprogrammazione con il rispetto della ripartizione percentuale delle risorse di cui all'art. 44, co.11, del d-l n. 34/2019 convertito con modifiche nella legge 28 giugno 2019 n. 58.»

Art. 242

242.1

[Nugnes](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il comma 1 con il seguente: «In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 e secondo quanto disposto dall'art. 241 della presente legge in merito all'uso flessibile delle risorse finanziarie provenienti dai fondi strutturali europei, le Autorità di gestione dei programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei fondi UE per le spese dichiarata nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dall'1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia covid-19.»

- dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le Autorità di gestione di cui al comma 1 possono richiedere sin dall'esercizio finanziario in corso l'utilizzo di risorse aggiuntive europee per la politica di coesione che si rendano eventualmente disponibili e che saranno impiegate prioritariamente nelle Regioni maggiormente colpite dall'emergenza covid-19. L'uso di eventuali risorse aggiuntive europee si affianca ai processi di riprogrammazione dei programmi operativi del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) previsti dall'art. 241 e dal presente articolo».

242.2

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sono fatti salvi gli impegni già assunti relativi ad interventi che le Regioni, con atto di giunta, individuano come strategici entro la data del 30 settembre 2020».

Art. 243

243.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 243- *bis*.

(Misure di sostegno alle imprese con sede, anche solo operativa, nelle province di Bergamo, Lodi e

Cremona maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona, maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono adottate apposite misure di sostegno alle imprese, finalizzate alla rapida ripartenza di un'area che da sempre ha una forte vocazione allo sviluppo, attraverso il superamento delle attuali difficoltà legate alla carenza di liquidità e agli ostacoli burocratici.

2. Le misure di sostegno di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 36 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta della regione Lombardia e delle province interessate, sono individuate le misure di sostegno di cui al comma 1 tra cui anche la previsione di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto alle agevolazioni previste, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento, e la durata di vigenza delle misure di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

243.0.2

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 243- *bis*.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle province maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni situati nelle province di Bergamo, Lodi e Cremona maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

4. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa complessiva di 300 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

243.0.3

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 243- *bis*.

(Disposizioni per i territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e interessati dall'emergenza COVID-19)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

4. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

5. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1,

comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

6. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 1, comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, all'articolo 1, comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1, comma 987, della legge n. 145 del 2018, ed all'articolo 9-*viciessexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

7. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

8. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti: "c) e d)". Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti: "c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, sociosanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22- gennaio 2004, n. 42."

9. Al comma 444 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 la parola: "privata" è soppressa.

10. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la misura 126 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale; ai fini del mantenimento-invia definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di dieci anni.

11. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20- 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse ed i contributi di cui al periodo precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui all'articolo n. 267 del 1942, nonché del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012.

12. Il comma 762 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.

13. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure contigue alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Agli oneri derivanti dal comma 3 nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 11 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni per l'anno 2021, nonché agli oneri derivanti dal comma 5, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

243.0.4

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 243- *bis*.

(Ulteriori disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici 2012 a seguito dell'emergenza COVID-19)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge-n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a),) sono aggiunte le seguenti: "c) e d)". Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettera a), b)" sono aggiunte le seguenti: "c) e d)";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "finalizzati ad-interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,".

2. Al comma 444 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", previa coerenza con la disciplina prevista dai regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di dieci anni.

3. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, all'articolo 1, comma 726, della legge n. 105 del 2017 ed all'articolo 1, comma 987, della legge n. 145 del 2018, ed all'articolo 9-*viciessexies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

4. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze

e professionalità acquisite, le regioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzate, in deroga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a bandire procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione a tempo determinato o indeterminato, riservate al personale:

a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nonché ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2017;

b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi.

5. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma precedente, per i diversi profili professionali, possono essere utilizzate per:

a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvedere mediante autorizzazione di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali;

b) assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni e gli enti locali dei territori interessati dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli enti presso cui prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione; la presente disposizione è a valere sulle capacità assunzionali degli enti e non comporta oneri aggiuntivi.».

243.0.5

[Briziarelli](#), [Pazzaglini](#), [Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 243- *bis*.

(Istituzione Zona Economica Speciale Sisma 2016-2017 a seguito all'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

2-*ter*. Le misure straordinarie di sostegno hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

2-*quater*. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro tre mesi dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, Indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di

cui al comma 2-*quinquies*.

2-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge."».

243.0.6

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 243- *bis*.

(Programmi straordinari per le aree in crisi)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 31 dicembre 2020, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi-straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* annessi al medesimo decreto-legge colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016."».

243.0.7

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 243- *bis*.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del centro Italia a seguito all'emergenza COVID-19)

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del centro Italia, colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 *final* del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 *final* del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale prevista dal presente comma si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12. Per l'istituzione della zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del centro Italia è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.».

Art. 245

245.1

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "so per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento."».

Art. 245-*bis*

245-bis.0.1

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 245 *-ter.*

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera A, del Trattato dell'Unione europea, ai cittadini residenti nella Regione Siciliana, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 3, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge-di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento:

a) alla quantificazione dello sconto;

b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

245-bis.0.2

[Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 245 *-ter.*

(Regime speciale per i lavoratori espatriati)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis.* La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, e nell'area del cratere sismico costituita dai comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».

Art. 246

246.0.1

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 246- *bis.*

(Dichiarazione dello stato di emergenza per Linosa e Lampedusa)

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione Sicilia e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato di emergenza per le isole di Linosa e Lampedusa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi

interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dal presente articolo.

2. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 10 gennaio 2022 mediante rateizzazione del 70 per cento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo e sgravio del restante 30 per cento.

3. Ai fini della riqualificazione e del rilancio dell'offerta turistica, alle imprese che hanno sede nei territori di Linosa e Lampedusa possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese costituite dopo il 1º gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso, in alternativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto.

4. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato la propria attività nel 2019 presso imprese situate nei territori di Linosa e Lampedusa è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.

5. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi del comma 1, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa della regione territorialmente interessata, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1».

Art. 249

249.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: "5-*bis*. Tenuto conto della necessità di potenziare i propri organici anche con personale con rapporto di lavoro flessibile, per l'anno 2020, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono instaurare rapporti di lavoro flessibile e prorogare quelli in essere in deroga alle vigenti disposizioni fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.";

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: "8-*bis*. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, al fine di supportare il personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nell'attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, su base volontaria, fino a dieci giorni di ferie dell'anno 2020 a personale del comparto sanità impegnato nell'emergenza. In alternativa, i dipendenti di cui al precedente periodo possono autorizzare la monetizzazione delle ferie dell'anno 2020, nel limite massimo di dieci giorni, sempre a favore del personale del comparto sanità di cui al precedente periodo. Le somme

corrispondenti vanno ad incrementare i fondi contrattuali per le condizioni di Lavoro e incarichi del personale del comparto sanità, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le modalità di monetizzazione delle ferie di cui al periodo precedente".».

Art. 250

250.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 250- *bis*.

(Modifica articolo 20, commi 1-bis e 2, lettera b), del decreto legislativo n. 75 del 2017)

1. All'articolo 20 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2 lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: "o di un contratto di somministrazione utilizzato dalla stessa amministrazione";

b) al comma 11-*bis* la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020";

c) al comma 2, lettera b) la parola: "2017" è sostituita dalla seguente: "2020";

d) al comma 9, le parole da: "il presente articolo a pubbliche amministrazioni" sono soppresse».

Art. 251

251.1

[Calandrini](#)

Sopprimere l'articolo.

251.2

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 20, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020"».

Art. 252

252.1

[Calandrini](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 254

254.0.1

[Campari](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 254- *bis*.

(Formazione Continua Ordini Professionali)

1. Considerato che l'emergenza COVID-19 rende necessario che la formazione degli ordini professionali avvenga osservando standard di sicurezza per la salvaguardia della salute l'anno intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 non verrà conteggiato ai fini formativi per tutti i professionisti; conseguentemente gli ordini professionali di ogni ordine e grado aggiornano i propri statuti e regolamenti».

Art. 257

257.0.1

[Pirovano](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 257- *bis*.

(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative all'accesso della professione di Consulente finanziario)

1. All'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis). Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 può svolgersi con modalità a distanza."»

Art. 258

258.1

[Candiani](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è autorizzato:

a) l'accesso alla qualifica di vice direttore per n. 20 posti, in deroga all'articolo 173 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, ed in ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante procedura straordinaria di selezione, per ordine di ruolo di personale operativo, non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato almeno 10 anni di effettivo servizio, ai ruoli di Capo squadra, Capo reparto e Ispettore antincendio, muniti dei titoli necessari per l'accesso alle carriere direttive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al medesimo articolo 173, comma 1, lettera d), sarà inoltre richiesto il possesso del modulo C (Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione « RSPP); il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore tecnico-scientifico avrà una durata di tre mesi, durante i quali sarà sottoposto ad apposita formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi di appartenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso-la-piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, vista la provenienza dai ruoli operativi e la comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei tre mesi il suddetto personale sarà nominato Direttore Antincendio tecnico-scientifico e prenderà servizio presso la sede di provenienza alla data della selezione;

b) l'accesso alla qualifica di vice direttore per n. 40 posti, in deroga all'articolo 143 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, ed in ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante procedura straordinaria di selezione, per ordine di ruolo di personale operativo, non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato almeno 10 anni di effettivo servizio, ai ruoli di Capo squadra, Capo reparto e Ispettore antincendio, muniti dei titoli necessari per l'accesso alle carriere direttive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al medesimo articolo 143, comma 1, lettera d), sarà inoltre richiesto il possesso del modulo C (Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione « RSPP); il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore avrà una durata di sei mesi, durante i quali sarà sottoposto ad apposita formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi di appartenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, vista la provenienza dai ruoli operativi e la comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei sei mesi il suddetto personale sarà nominato Direttore Antincendio e prenderà servizio presso la sede di-provenienza alla-data della selezione;

c) l'accesso alla qualifica di Ispettore Antincendio, per n. 50 posti, in deroga all'articolo 23 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, ed in ottemperanza alla legge 7 agosto 2015, n. 14, mediante

procedura straordinaria di selezione interna, da selezionare secondo il punteggio attribuito ai titoli di studio e l'ordine di ruolo, del personale operativo, non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato almeno 10 anni di effettivo servizio, ai ruoli di Capo squadra e Capo reparto, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo scientifico-tecnologico e umanistico-sociale; sarà, inoltre, richiesto il possesso del modulo C (Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione « RSPP); il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di ispettore Antincendi avrà una durata di tre mesi, durante i quali sarà sottoposto ad apposita formazione in FAD, nonché svolgendo attività di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi di appartenenza, per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23 comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, visto la provenienza dai ruoli operativi e comprovata esperienza acquisita in servizio. Al termine dei tre mesi il suddetto personale sarà nominato Ispettore Antincendi e prenderà servizio presso la sede di provenienza alla data della selezione.

2-ter. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad avviare la procedura straordinaria di selezione prevista dal comma *2-bis* entro il mese di agosto dell'anno 2020.

2-quater. All'onere derivante dal comma *2-bis*, pari a euro 100 mila euro per l'anno 2020 e 200 mila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge».

Art. 260-*bis*

260-bis.0.1

[Calandrini](#), [Rauti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 260- *ter.*

1. All'articolo 11, comma *2-bis*, lettera *b*) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazione, dalla legge 12 febbraio 2019, n. 12, le parole: "purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare" sono soppresse».

Art. 261

261.0.1

[Pagano](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 261- *bis.*

(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma *1-ter* dell'articolo *50-bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali"».

261.0.2

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 261- *bis.*

(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma *1-ter* dell'articolo *50-bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità complessive di

personale" sono sostituite con le seguenti: "per figure professionali"».

Art. 262

262.0.1

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 262- *bis*.

All'articolo 22 decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"5. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un collegio di tre revisori, di cui due componenti estratti a sorte dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 ed uno, con funzioni di presidente del collegio dei revisori, nominato con proprio atto dal capo Dipartimento di Casa Italia e scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla-fascia 3 dell'elenco di cui al decreto ministeriale n. 23 del 2012 o comunque della più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al regolamento ovvero tra magistrati della Corte dei conti"».

262.0.2

[Pagano](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 262- *bis*.

(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere)

1. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite nel processo di ricostruzione post sisma dal personale con rapporto a tempo determinato, al comune dell'Aquila è consentita l'assunzione a- tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso lo stesso ente, nonché presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. A tale scopo, le risorse trasferite annualmente al comune dell'Aquila per il personale a tempo determinato di cui alle ordinanze n. 3771 del 19 maggio 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3808 del 15-settembre 2009, n. 3881 dell'11 giugno 2010 e n. 3923 del 18 febbraio 2011, e loro successive modificazioni, e di cui all'articolo 67-*ter*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a euro 2.860.000, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate in forma stabile alla stessa amministrazione comunale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i comuni del cratere sismico di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale utilizzato a tempo determinato presso gli stessi comuni, ovvero presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; a tal fine, agli stessi comuni, in proporzione alle rispettive stabilizzazioni; vengono assegnate in forma stabile le somme, pari a euro 2.312.209, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al

finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le stabilizzazioni di cui al presente articolo sono attuate in deroga alle disposizioni di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica.».

262.0.3

[Pagano](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 262- *bis*.

(Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario nei territori colpiti dagli eventi sismici)

1. Allo scopo di garantire il proseguimento del processo di ricostruzione ed assicurare il completamento delle connesse attività, nonché favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, le regioni e gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 20 e 29 maggio 2012 ed a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati, in deroga ai vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivi interventi legislativi, a bandire, nel triennio 2020/2022, procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:

a) assunto mediante contratti di lavoro flessibile:

1) con contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 61-*ter*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3 803 del 15 agosto 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive modificazioni;

2) ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 luglio 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

3) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, quarto e sesto periodo, e dell'articolo 50- *bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

b) che abbia maturato, alla data di pubblicazione dei bandi, almeno tre anni di contratto in relazione alle medesime attività richieste nei medesimi, anche non continuativi.

2. Le graduatorie scaturite dai concorsi di cui al comma 1, per i diversi profili professionali, possono essere utilizzate per:

a) assunzioni a tempo determinato, con riserva presso l'ente nel quale si è prestato servizio sino all'espletamento delle procedure concorsuali, fino al termine di scadenza delle rispettive gestioni commissariali conseguenti agli eventi sismici di cui al comma 1; ai relativi oneri si provvederà mediante le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito delle singole contabilità speciali:

1) nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione per il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 2;

2) nel limite di 40 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione per il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3;

b) assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni e gli enti locali dei territori interessati

dagli eventi sismici di cui al comma 1, per il rientro nel regime ordinario successivamente alla scadenza dello stato di emergenza o per la copertura di posti previsti nella dotazione organica degli enti presso cui hanno prestato servizio, di categoria corrispondente a quella di assunzione in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui ai commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; tale personale, fino alla cessazione delle attività di ricostruzione resta a carico delle risorse di cui alla lettera a).

3. Le regioni e gli enti locali possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), fino al loro inserimento a tempo indeterminato nei rispettivi moli organici».

262.0.4

[Pagano](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 262- *bis*.

(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123)

1. All'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

262.0.5

[Pagano](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 262- *bis*.

(Modifica all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

1. All'articolo 2-*bis*, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: "Per gli anni 2019 e 2020", aggiungere le seguenti: "nonché per gli anni 2021 e 2022"».

262.0.6

[Pagano](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 262- *bis*.

(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

262.0.7

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 262- *bis*.

(Modifiche all'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 12-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l'Ufficio Speciale, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni decorsi i quali gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

262.0.8

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 262- *bis*.

(Modifica all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

All'articolo 2-*bis*, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: "Per gli anni 2019 e 2020", aggiungere le seguenti: "nonché per gli anni 2021 e 2022"».

262.0.9

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 262- *bis*.

(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123)

All'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

262.0.10

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 262- *bis*.

(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere del sisma del 2009)

La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'art. 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, è aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B - Turismo e ambiente del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009».

262.0.11

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 262- *bis*.

All'articolo 2-*bis*, comma 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: "Per gli anni 2019 e 2020", aggiungere le seguenti: "nonché per gli anni 2021 e 2022"».

262.0.12

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 262- *bis*.

(Cumulo sisma ed eco bonus con contributi ricostruzione)

1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017, nonché della Regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia-finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori».

262.0.13

[Calandrini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 262- *bis*.

(Modifiche all'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

Dopo il comma 2 dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*.:1. La selezione dell'impresa esecutrice è compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 2-*bis*, comma 33, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge n. 172 del 4 dicembre 2017, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale garantendo criteri di trasparenza e rotazione nella scelta degli operatori.

2. Le procedure di nomina dei Commissari disciplinate all'art. 67-*quater*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da parte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.

3. I Commissari nominati dai comuni non possono avere in corso ne' avere avuto negli ultimi cinque anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto ne' rapporti di parentela fino al quarto grado con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine producono apposita autocertificazione al comune per gli idonei controlli anche a campione.

4. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario del contributo è compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo

di confronto concorrenziale, garantendo criteri di trasparenza. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione comprovante i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229.

5. Durante la fase di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutta la durata della stessa, per l'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione negli Elenchi di cui al comma che precede è consentito il ricorso all'autocertificazione.

6. Il comma 4 dell'art. 2 del d.p.c.m. 4 febbraio 2013 è abrogato"».

262.0.14

[Calandrini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 262- *bis*.

(Accelerazione dell'erogazione stati avanzamento lavori intermedi in concomitanza con lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, gli stati di avanzamento lavori diversi da quelli finali sono autorizzati al pagamento da parte dei comuni, previa acquisizione del DURC e della documentazione attestante l'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori del SAL precedente, sulla base della certificazione prodotta dal direttore dei lavori.

2. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata comunicate in concomitanza con lo stato di emergenza non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'art. 11, comma 5, decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla durata dello stato di emergenza di cui al comma 1 sono autorizzati in regime di anticipazione i pagamenti delle parcelle professionali sino a concorrenza dell'80% dell'importo ammesso».

262.0.15

[Calandrini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 262- *bis*.

(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere sisma 2009)

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli aggregati/condomini privati situati nei comuni del cratere sisma 2009 rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica del diritto al contributo del beneficiario, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4 e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4, decurtato del 10%.

2. Limitatamente alle domande di contributo riferite ad interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila, gli stati di avanzamento lavori riferiti ai progetti di cui al comma 1, vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori. Per gli interventi diversi

da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori vengono autorizzati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere previa istruttoria documentale, tecnica ed economica, secondo le modalità già disciplinate dall'art. 11 del DL 78 del 19 giugno 2015, convertito dalla L. 125 del 6 agosto 2015 e dalle circolari applicative dello stesso Ufficio.

3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. Per le pratiche riferite a progetti da realizzare sul territorio del Comune dell'Aquila, la presente disposizione si applica alle domande di contributo - Scheda Progetto Parte Prima - depositate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli interventi da eseguire sul territorio dei comuni del cratere diversi dall'Aquila, la presente disposizione trova applicazione alle domande presentate ai sensi del Decreto USRC n. 1 del 2014 e ss.mm. e ii. in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I beneficiari potranno esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

262.0.16

[Calandrini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 262- *bis*.

1. Il termine di cui all'articolo 67-*ter*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, alla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-*ter*, comma 2, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

2. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziata dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».

262.0.17

[Calandrini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 262- *bis*.

In considerazione dell'emergenza COVID 19, gli Uffici Speciali istituiti ai sensi dell'art. 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

134, sono autorizzati a prorogare o rinnovare gli incarichi conferiti agli esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che vengano a scadere a far data dalla pubblicazione del presente decreto».

Art. 263

263.1

[Zuliani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#)

Al comma 1, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:« *avuto riguardo e agevolando ove possibile, le specifiche esigenze dei lavoratori di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché con disabilità grave o conviventi con il familiare con disabilità, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della medesima legge 104, che sia contestualmente percettore-di una delle misure assistenziali erogate dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione.*».

263.0.1

[Ferrero](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Rivolta](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 263.1.

1. In deroga all'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tutti i contratti ad esecuzione periodica e continuativa derivanti da appalti di servizi e forniture con la Pubblica Amministrazione, per i quali, a causa dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono stati sospesi i servizi e le forniture, sono prorogati per 6 mesi al fine di recuperare i periodi di inattività dovuti all'emergenza sanitaria.».

Art. 264

264.1

[Pepe](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di accelerare e semplificare i procedimenti, avviati su istanza di parte nel comparto dell'edilizia, al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 dell'articolo 93, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis: La firma apposta dal professionista con competenza piena per il progetto delle strutture è idonea a garantire la conformità del progetto anche per la parte architettonica";

2) il comma 1 dell'articolo 94, è sostituito dal seguente:

"Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori prima di 20 giorni dall'avvenuto preavviso di cui all'art. 93, comma 1,";

3) il comma 2 dell'articolo 94, è sostituito dal seguente:

"Il competente ufficio tecnico della regione, anche dopo l'effettivo inizio dei lavori, può chiedere eventuali integrazioni in corso d'opera entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto preavviso di cui all'art. 93, comma 1, ovvero sospendere immediatamente i lavori nel caso di errori progettuali e/o di calcolo tanto da incidere sulla sicurezza dell'opera o parti di essa";

4) il comma 3 dell'articolo 94, è sostituito dal seguente:

"Avverso il provvedimento di sospensione dei lavori di cui al comma 21 è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo".».

264.2

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "5.000 euro",

ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"».

264.0.1

[Damiani](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 264- *bis*.

1. All'articolo 2-*bis* del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-*ter* è sostituito con il seguente:

"1-*ter*. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita anche con una diversa sistemazione piano-volumetrica, ovvero con diversa dislocazione del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo.».

Art. 266

266.1

[Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Pirovano](#), [Zuliani](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 266- *bis*.

1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività edilizia e del mercato immobiliare , alle imprese che a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 acquistano immobili a destinazione abitativa, sui quali vengano eseguiti interventi di ristrutturazione edilizia , risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, è concesso un credito di imposta pari all'imposta di registro pagata per l'acquisto, da utilizzare successivamente alla data della stipula dell'atto di acquisto esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine l'acquirente deve dichiarare, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto di volersi avvalere della presente norma e di impegnarsi ad iniziare i lavori entro il 31 dicembre 2020.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1874

XVIII Legislatura

(ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge n. 77/20, di conversione del d-l n. 34/20, sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 52/20, C. 2544)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 169 \(pom.\)](#)

14 luglio 2020

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 183 \(pom.\)](#)

14 luglio 2020

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) (sui lavori della Commissione)

[N. 83 \(ant.\)](#)

15 luglio 2020

4^a Commissione permanente (Difesa)

[N. 65 \(pom.\)](#)

14 luglio 2020

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 304 \(pom.\)](#)

15 luglio 2020

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 189 \(ant.\)](#)

14 luglio 2020

[N. 190 \(pom.\)](#)

14 luglio 2020

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 174 \(pom.\)](#)

14 luglio 2020

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 147 \(ant.\)](#)

14 luglio 2020

[N. 148 \(pom.\)](#)

14 luglio 2020

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 123 \(ant.\)](#)

14 luglio 2020

[N. 124 \(pom.\)](#)

14 luglio 2020

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 103 \(pom.\)](#)

14 luglio 2020

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 196 \(ant.\)](#)

14 luglio 2020

[N. 197 \(pom.\)](#)

14 luglio 2020

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità')

[N. 150 \(ant.\)](#)

14 luglio 2020

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 146 \(ant.\)](#)

14 luglio 2020

[N. 147 \(pom.\)](#)

14 luglio 2020

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 181 \(pom.\)](#)

14 luglio 2020

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 169 (pom.) del 14/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020
169ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1874) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [CORBETTA](#) (M5S) riferisce sul decreto-legge in titolo, che si compone di 266 articoli. Ricorda che nel corso dell'esame alla Camera sono state apportate numerose modificazioni, tra cui l'inserimento di 78 ulteriori articoli. Precisa che, pur rinvenendosi una *ratio* unitaria del decreto-legge nella straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per affrontare la grave crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica in atto, il testo contiene disposizioni che investono quasi tutti gli ambiti dell'ordinamento giuridico. È perciò da auspicare che, superata l'eccezionalità del momento, il ricorso alla decretazione d'urgenza torni a seguire le proprie dinamiche fisiologiche. Sottolinea che profili di competenza della 1a Commissione si rinvergono in numerosi articoli del provvedimento, tra cui:

- l'articolo 13, in materia di rilevazioni statistiche;
- l'articolo 15 in materia di servizio civile e volontariato di protezione civile;
- l'articolo 16 in materia di accoglienza;
- l'articolo 18-*bis* in materia di vittime di violenza sessuale e di femminicidio;
- l'articolo 23 in materia di funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- l'articolo 67, in materia di Terzo Settore;
- l'articolo 104, in materia di disabilità;
- l'articolo 105-*quater*, in materia di vittime di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere;
- l'intero Titolo V, con gli articoli da 106 a 118-*quinquies*, recanti disposizioni a favore degli enti

territoriali;

- il Capo II del Titolo VIII, con gli articoli da 186 a 195-*ter*, avente ad oggetto misure per l'editoria;
- numerose disposizioni all'interno del Capo XII del Titolo VIII, avente ad oggetto procedure di concorso: segnala al riguardo l'articolo 257, relativo al personale della Corte dei conti, l'articolo 258, sul Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 259, recante misure per la funzionalità delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali, l'articolo 260, sullo stesso ambito in materia di corsi di formazione;
- l'articolo 260-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, sull'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, che pone rimedio a una situazione già segnalata dalle Commissioni riunite 1a e 4a in sede di espressione del parere sull'atto del Governo n. 119;
- l'articolo 261, avente ad oggetto procedure assunzionali per il Dipartimento della protezione civile;
- l'articolo 264, che detta numerose e significative disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza in atto.

Rileva che il provvedimento giunge all'esame del Senato a pochi giorni dal termine per la sua conversione, e pertanto, pena la decadenza, non è possibile procedere a un esame approfondito delle singole disposizioni, a differenza di quanto accaduto presso l'altro ramo del Parlamento.

Propone, pertanto, di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene irrituale la presentazione di una proposta di parere contestualmente alla illustrazione del provvedimento. Evidenzia che lo svolgimento della discussione generale, per quanto breve, considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione, è utile al relatore proprio per acquisire le opinioni di tutti i componenti della Commissione, in particolar modo di quelli delle opposizioni, sulla base delle quali poi si dovrebbe redigere la proposta di parere.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) si associa alle considerazioni del senatore Augussori. Sarebbe opportuno ripristinare quanto prima le procedure ordinarie per la decretazione d'urgenza, che hanno subito una forzatura per la necessità di adottare interventi tempestivi a causa dell'emergenza sanitaria in atto.

In tal modo, però, sono state svilite le prerogative parlamentari. In particolare, il Senato, come peraltro evidenziato nei giorni scorsi dal suo Presidente, è stato sostanzialmente privato del proprio ruolo costituzionale, atteso che di solito i provvedimenti politicamente più rilevanti sono assegnati in prima lettura alla Camera dei deputati e giungono in questo ramo del Parlamento solo a pochi giorni dalla scadenza. Si comprime così il diritto-dovere delle opposizioni di dare il loro apporto all'esame dei provvedimenti.

Sarebbe opportuno, quindi, consentire lo svolgimento di una breve discussione generale, a tutela delle prerogative costituzionali del Senato, posto che è ancora vigente un sistema bicamerale perfetto.

Il senatore [SCHIFANI](#) (*FIBP-UDC*) prende atto che non vi sono margini per modificare il provvedimento in esame, considerata l'imminente scadenza per la conversione in legge. Segnala, tuttavia, che l'inserimento di un così elevato numero di articoli presso l'altro ramo del Parlamento pone di nuovo all'attenzione la questione - già ampiamente dibattuta in passato - della necessità di una valutazione estremamente rigorosa degli emendamenti, in sede di conversione in legge, secondo un criterio di stretta attinenza alle finalità e al contenuto originari del decreto-legge. Ricorda, in proposito, la giurisprudenza costituzionale, in particolare la sentenza n. 22 del 2012, e conseguentemente la lettera inviata il 23 febbraio 2012 dall'allora Presidente della Repubblica Napolitano ai Presidenti delle Camere per sollecitare uno scrutinio attento degli emendamenti ammissibili, in sede di conversione dei decreti-legge, da ritenere tali solo se sostanzialmente omogenei rispetto al testo originario del decreto.

Esprime preoccupazione perché la prassi di integrare i provvedimenti d'urgenza con ulteriori misure di carattere del tutto diverso, solo per sfruttare la corsia privilegiata garantita ai decreti-legge, che finisce per svuotare il Parlamento delle proprie prerogative costituzionali, non è all'attenzione del dibattito politico.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*), nel replicare al senatore Augussori, precisa che l'accorpamento di relazione e schema di parere non è affatto infrequente in sede consultiva.

Riconosce che il testo del provvedimento è effettivamente molto ampio e che quindi non vi sono i tempi per una discussione articolata nel merito degli interventi previsti, dato che già domani il decreto sarà all'esame dell'Assemblea. Tuttavia, si potrebbero sospendere i lavori e riprenderli dopo la seduta pomeridiana dell'Aula ed eventualmente completarli domani mattina, per consentire lo svolgimento del dibattito.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) ritiene legittima la richiesta delle opposizioni di svolgere una discussione quanto più possibile approfondita sul provvedimento in esame, atteso che sarà limitata ai profili di competenza della Commissione, in particolare quelli di costituzionalità: il merito sarà analizzato invece dalla Commissione bilancio.

Condivide, quindi, la proposta del senatore Garruti di proseguire il dibattito fino alle ore 15,30, quando inizierà la seduta dell'Assemblea, per riprenderlo al termine e proseguirlo, se necessario, domani mattina.

A suo avviso, infine, ritiene infondati i giudizi sullo svilimento delle prerogative del Senato, considerato che anche questo ramo del Parlamento ha l'opportunità di esaminare in prima lettura i provvedimenti più significativi, come accadrà nei prossimi giorni con la presentazione del decreto semplificazioni, il cui testo è stato approvato dal Consiglio dei ministri.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) replica al senatore Parrini precisando che il dibattito non dovrebbe essere limitato ai profili di costituzionalità del provvedimento, considerato che anche nello schema di parere il relatore ha compiuto una valutazione più ampia.

In ogni caso, considerata l'indisponibilità del relatore a ritirare la propria proposta di parere, per consentire alle opposizioni di contribuire alla sua stesura, propone uno schema di parere alternativo in senso contrario, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea che per l'ennesima volta giunge in Senato un provvedimento sostanzialmente imm modificabile, a causa dei ristretti margini di tempo per la sua conversione. Peraltro, si tratta di misure che sarebbero importanti per il Paese, considerata la drammatica crisi economica e la grave situazione dei lavoratori ancora in attesa della cassa integrazione.

Si rammarica, quindi, nel dover esprimere un giudizio negativo, dovuto sia alla mancanza di interlocuzione del Governo con le opposizioni, nonostante i proclami in senso contrario del Presidente del Consiglio, sia alla prassi ormai invalsa di aggirare i requisiti *ex* articolo 77, secondo comma, della Costituzione, attraverso emendamenti non omogenei al testo del decreto, in sede di conversione in legge.

Critica, infine, il rinvio dell'adozione delle misure a successivi decreti attuativi, che spesso non sono neanche approvati, oppure sono licenziati con grave ritardo. In tal modo, non è possibile corrispondere alle necessità a cui si dovrebbe dare risposta con la decretazione d'urgenza. A tale riguardo, peraltro, sarebbe opportuno ripristinare la relazione annuale da parte del Governo al Parlamento sullo stato di approvazione dei decreti attuativi.

Conclude, annunciando un voto contrario.

Il relatore [CORBETTA](#) (M5S) precisa che si sarebbe potuto svolgere un dibattito nei termini indicati dai senatori Garruti e Parrini. Assicura, inoltre, che avrebbe tenuto in considerazione eventuali proposte di modifica dello schema di parere, il cui testo non era certo da considerarsi definitivo.

Il senatore [GRASSI](#) (L-SP-PSd'Az) critica la particolare complessità del testo. La normativa risulta difficilmente applicabile e incomprensibile per i cittadini, che dovranno consultare un professionista anche solo per sapere, per esempio, se potranno ottenere il cosiddetto *ecobonus* di cui all'articolo 119. Dichiara, quindi, il proprio voto contrario.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

È quindi preclusa la proposta di parere alternativo contrario presentata dai senatori Augussori e Grassi.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1477

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di riprendere l'esame del disegno di legge n. 1477, sull'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco, sospeso nella seduta del 7 luglio a seguito delle rassicurazioni del Governo che nel cosiddetto decreto semplificazioni sarebbero state inserite misure proprio su questo tema. Tuttavia, il testo del decreto non è ancora stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* e nel frattempo il disegno di legge n. [1477](#) avrebbe potuto completare il proprio *iter*.

La seduta termina alle ore 15,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1874

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che:

- il decreto-legge si compone di 266 articoli;
- nel corso dell'esame alla Camera sono state apportate numerose modificazioni, tra cui l'inserimento di 78 ulteriori articoli;
- pur rinvenendosi una *ratio* unitaria del decreto-legge nella straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per affrontare la grave crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica in atto, il testo contiene disposizioni che investono quasi tutti gli ambiti dell'ordinamento giuridico e vi è perciò da auspicare che, superata l'eccezionalità del momento, il ricorso alla decretazione d'urgenza torni a seguire le proprie dinamiche fisiologiche;
- profili di competenza della 1a Commissione si rinvergono in numerosi articoli del decreto-legge, tra cui:
 - l'articolo 13, in materia di rilevazioni statistiche;
 - l'articolo 15 in materia di servizio civile e volontariato di protezione civile;
 - l'articolo 16 in materia di accoglienza;
 - l'articolo 18-*bis* in materia di vittime di violenza sessuale e di femminicidio;
 - l'articolo 23 in materia di funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
 - l'articolo 67, in materia di Terzo Settore;

- l'articolo 104, in materia di disabilità;
- l'articolo 105-*quater*, in materia di vittime di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere;
- l'intero Titolo V, con gli articoli da 106 a 118- *quinquies*, recanti disposizioni a favore degli enti territoriali;
- il Capo II del Titolo VIII, con gli articoli da 186 a 195-*ter*, avente ad oggetto misure per l'editoria;
- numerose disposizioni all'interno del Capo XII del Titolo VIII, avente ad oggetto procedure di concorso: si segnalano al riguardo l'articolo 257, relativo al personale della Corte dei conti, l'articolo 258, sul Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'articolo 259, recante misure per la funzionalità delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali, l'articolo 260, sullo stesso ambito in materia di corsi di formazione;
- l'articolo 260-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, sull'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, che pone rimedio a una situazione già segnalata dalle Commissioni riunite 1a e 4a in sede di espressione del parere sull'atto del Governo n. 119;
- l'articolo 261, avente ad oggetto procedure assunzionali per il Dipartimento della Protezione civile;
- l'articolo 264, che detta numerose e significative disposizioni in materia di semplificazione di procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza in atto;
- il provvedimento giunge all'esame del Senato a pochi giorni dal termine per la sua conversione, e pertanto, pena la decadenza, non è possibile procedere a un esame approfondito delle singole disposizioni, a differenza di quanto accaduto presso l'altro ramo del Parlamento;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 12, occorrerebbe specificare meglio il procedimento e la tipologia di atto con i quali può avvenire la delega di poteri da parte del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica a ciascun Presidente di Regione o di Provincia autonoma;
- all'articolo 2, comma 13, occorrerebbe sostituire l'espressione "denuncia di inizio attività" (DIA) con "segnalazione certificata di inizio attività", in conformità con l'attuale formulazione dell'articolo 19 della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990;
- all'articolo 2, comma 14, sarebbe preferibile che la rimodulazione delle risorse destinate ai vari interventi avvenisse non attraverso un decreto del Ragioniere generale dello Stato, bensì attraverso un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, come del resto è stato previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 265;
- all'articolo 13, al comma 2, occorrerebbe sostituire il riferimento all'allegato 4 con quello all'allegato 3 del codice in materia di protezione dei dati personali, che contiene regole deontologiche a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale;
- all'articolo 16, concernente misure straordinarie di accoglienza, sarebbe opportuno indicare espressamente l'autorità competente a determinare la permanenza nelle strutture in base ai posti disponibili, analogamente quanto previsto dall'articolo 86-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020;
- all'articolo 30-*bis*, così come all'articolo 233, comma 3, si segnala che non è previsto un termine per l'emanazione del decreto ministeriale ivi previsto;
- all'articolo 105-*quater*, introdotto alla Camera dei deputati, che incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, istituendo uno speciale programma di assistenza, occorrerebbe precisare meglio l'ambito soggettivo di applicazione nonché chiarire la natura e l'oggetto dei successivi provvedimenti normativi cui il comma 2 demanda l'attuazione degli interventi;
- all'articolo 181, al comma 5, sarebbe opportuno rendere compatibile il termine per l'adozione

- del decreto ministeriale con l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali: quello previsto, di trenta giorni, potrebbe non essere compatibile con il procedimento previsto per l'acquisizione dell'intesa dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997;
- all'articolo 259, recante misure per la funzionalità delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali, occorrerebbe specificare maggiormente l'oggetto e la portata della "deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti";
 - all'articolo 260, recante misure per la funzionalità delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in materia di corsi di formazione, analogamente, occorrerebbe specificare maggiormente l'oggetto e la portata della disposizione di deroga;
 - all'articolo 264, comma 1, lettera b), si invita a chiarire se la disposizione ha ad oggetto una nuova e autonoma ipotesi di annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo in aggiunta a quanto disposto per l'annullamento in autotutela dall'articolo 21-*nonies* della legge sul procedimento amministrativo (n. 241 del 1990), oppure se, fatta salva l'introduzione di più ridotti limiti temporali, si devono intendere richiamati tutti i presupposti previsti in quella sede.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI AUGUSSORI E GRASSI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1874

La Commissione,

considerata, a causa dell'imminente scadenza dei termini per la conversione, l'impossibilità di esaminare adeguatamente il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio) che reca molteplici interventi nel tentativo di fornire una risposta alla crisi economica scaturita dalla pandemia Covid-19,

evidenziato che il provvedimento in esame si caratterizza per un numero cospicuo di articoli, molti dei quali prevedono successivi decreti attuativi e sono presenti centinaia di rinvii normativi che rendono il provvedimento di ardua comprensione e meritevole di settimane di esame nelle varie commissioni di merito, e che a causa degli enormi ritardi dovuti a mancati accordi nella maggioranza in Senato non ci sarà spazio per dibattere né per operare miglioramenti in fase emendativa;

considerato che l'articolo 23 del provvedimento in esame reca "Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" ma non interviene con una dotazione finanziaria dedicata all'aggiornamento e all'addestramento del personale in servizio di ordine pubblico, necessaria al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa anche nelle nuove condizioni determinate dall'insorgenza dell'epidemia da SARS-CoV-2;

preso atto che il provvedimento non prevede risorse in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, né tanto meno risorse destinate a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico;

considerato che l'articolo 45 prevede "Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte dei comuni" ma non prevede che la disposizione abbia come

obiettivo quello di sviluppare, negli ambiti dell'articolo 14 della legge 266/1997, iniziative economiche e imprenditoriali destinate all'inserimento occupazionale delle persone adulte con disabilità al fine di favorirne l'autonomia e l'inclusione sociale;

constatato che il provvedimento in esame non prevede strumenti finanziari regionali, mentre, in considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, deve essere favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese. Sarebbe stato necessario, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009), che l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari, fosse consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi;

valutato che non sono previste nel testo misure per favorire l'utilizzo da parte degli Enti Locali dei fondi destinati alle procedure per la bonifica dei Siti di Interesse Nazionale e dei Siti di Interesse Regionale. Per gli Enti Locali il cui bilancio presenta disavanzo di amministrazione, di cui all'articolo 188 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", o risulta in stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 dello stesso, dovrebbero essere esclusi dai vincoli di spesa i finanziamenti destinati alla bonifica dei Siti di Interesse Regionale e dei Siti inquinati di Interesse Nazionale, di cui agli artt. 251 e 252, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, al fine di consentire l'avvio delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree contaminate. Tale misura è applicabile agli Enti Locali che abbiano presentato disavanzo di amministrazione;

constatato che non sono previsti contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;

preso atto che, in considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, dovrebbe essere data la possibilità agli enti locali, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i soli anni 2020 e 2021, di utilizzare temporaneamente le entrate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d), del citato decreto, senza vincolo di destinazione per sostenere la spesa corrente;

considerato che non sono previste misure specifiche per garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano anche Livelli Essenziali di Assistenza, i livelli occupazionali e per incentivare la sostenibilità economica dell'immediata ripresa delle attività socio sanitarie in regime ordinario in esito al superamento dello stato di emergenza dei Centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle Residenze Sanitarie Assistenziali, che hanno subito una drastica riduzione dei ricavi delle rette pagate dai fruitori dei servizi nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio; considerato che non è inserita una previsione che dia la possibilità, per l'anno 2020, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, ai comuni e ai loro consorzi di assumere personale strettamente necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire le funzioni fondamentali in deroga alla disciplina prevista dal comma 2, dell'articolo 33 del D.L. 30/04/2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58;

valutato negativamente l'impatto politico e sociale delle disposizioni contenute all'articolo 103, in cui si prevede una sanatoria dei rapporti di lavoro irregolari che contribuisce a fornire un'immagine distorta del lavoro agricolo, strumentalizzando la condizione di estrema difficoltà in cui versa il settore e la disperazione dei clandestini, rischiando di alimentare la tratta degli esseri umani, e con essa gli

ingenti guadagni dei moderni schiavisti che operano nelle associazioni criminali internazionali;

- esprime parere contrario.

1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 183 (pom.) del 14/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020
183ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII\) Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati](#)
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [PIARULLI](#) (M5S) illustra il programma nazionale di riforma (PNR) avanzato dal Governo: esso al capitolo III.4 reca, nella Priorità 4, "Produttività, competitività, giustizia e settore bancario", l'implementazione delle misure strutturali atte a sostenere la produttività, la competitività, la giustizia e il settore bancario; ciò contribuirà al miglioramento dei risultati nell'Obiettivo n. 8 - 'Lavoro dignitoso e crescita economica'- in particolare per gli indicatori di crescita sostenibile - e dell'Obiettivo n. 16 'Pace, giustizia e istituzioni forti', in particolare per quanto riguarda il *target* relativo all'accesso alla giustizia e alla fiducia nelle istituzioni.

Il Governo esordisce dichiarando che "l'amministrazione della giustizia verrà resa più moderna e più efficiente. La durata dei procedimenti civili e penali, seppur diminuita negli ultimi anni, è ancora eccessiva e dovrà essere dunque sensibilmente ridotta mediante l'adozione di interventi di riforma processuale ed ordinamentale, accompagnati dalle necessarie misure di potenziamento ed adeguamento delle risorse di personale, delle dotazioni strumentali e tecnologiche".

Le politiche strutturali con le quali Governo è impegnato ad agire - per assicurare una significativa riduzione e una maggiore prevedibilità dei tempi della giustizia, ma anche "per restituire fiducia nel sistema giudiziario" - comprendono le misure con cui "si completeranno la riforma del processo civile e penale, si implementerà la riforma del processo tributario e si riattiverà il processo di riforma dell'ordinamento giudiziario e della disciplina sulla costituzione e sul funzionamento del CSM". La soddisfazione rispetto ai servizi è rappresentata anche da un indicatore nazionale riferito alla durata dei procedimenti civili, essenziale per identificare l'efficienza del sistema giudiziario. In questo caso, la durata dei procedimenti civili in Italia pur continuando ad abbreviare i tempi di ulteriori 20 giorni nel 2019 rispetto all'anno precedente, rimane elevata e pari a 421 giorni. Miglioramenti si sono registrati negli ultimi anni nella maggior parte delle Regioni e soprattutto nel Centro-Sud, anche se il

Mezzogiorno resta ancora ben al di sopra della media nazionale. Tra le misure messe in campo dal Governo un impatto positivo su questo obiettivo verrà dal disegno di legge delega per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e dal disegno di legge recante deleghe al governo per l'efficienza del processo penale (il disegno di legge per la riforma del processo civile è l'AS 1662; la riforma del processo penale è nel disegno di legge A.C. 2435) e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'Appello. Impatto significativo avranno, inoltre, le politiche di digitalizzazione già avviate per assicurare l'efficienza del sistema giudiziario.

Sul lato civile, il Governo ha approvato lo schema di disegno di legge delega per la riforma del processo civile mirato alla semplificazione e alla riduzione dei tempi dei processi. A dicembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge delega per la riforma del processo civile, con l'obiettivo di realizzare una maggiore semplicità del procedimento, al tempo stesso adottando alcune misure acceleratorie dirette ad assicurare la ragionevole durata del processo. La riforma interesserà anche gli istituti della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita e il procedimento notificatorio, al fine di semplificarlo e accelerarlo anche attraverso l'incentivazione dell'utilizzo di strumenti informatici. L'attuazione di tali misure appare rispondere alla fondamentale esigenza di garantire una giustizia più efficiente, nel solco delle richieste derivanti dalle rilevazioni internazionali e, in particolare, dal rapporto *Doing Business* della Banca Mondiale.

Si dichiara poi che "il Codice civile deve essere aggiornato per riflettere i cambiamenti economici e sociali degli ultimi decenni. Il diritto commerciale dovrà essere riformato e razionalizzato al fine di allineare le norme in materia di governo societario ai migliori standard internazionali". Gli interventi del Governo in questo ambito sono, quindi, tesi a restituire fiducia a tutti i cittadini-utenti nel sistema giudiziario, assicurando una significativa riduzione e una maggiore prevedibilità dei tempi della giustizia, nel quadro di una revisione complessiva del sistema. La certezza del diritto e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie verranno meglio garantite attraverso le necessarie innovazioni legislative, procedurali e organizzative.

Sul lato penale, il Governo precisa che "da gennaio 2020 è entrata in vigore la nuova disciplina della prescrizione, al fine di garantire l'effettività del processo penale e della pena per gli autori dei reati)". Quanto alle misure volte a prevenire e a contrastare il fenomeno della corruzione, "verrà portata a pieno regime la disciplina della legge 3 del 2019 in chiave di ulteriore valorizzazione e più ampia diffusione della cultura della trasparenza. Proseguirà incessante la lotta alle organizzazioni mafiose e alla criminalità organizzata transnazionale, specie attraverso l'acquisizione di patrimoni illeciti e la diffusione dei modelli normativi di contrasto, prevedendo anche l'inasprimento delle pene per gli evasori e rendendo più trasparenti le transazioni commerciali. In tale contesto, si segnala l'elaborazione in atto, di concerto con il Ministero degli esteri, di un disegno di legge di ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione penale sulla corruzione, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, con il quale - raccogliendo le raccomandazioni del GRECO - viene estesa al giudizio arbitrale la tutela penale contro le condotte di corruzione. Si lavorerà anche per la revisione delle misure di contrasto a fenomeni illeciti in ambito agro-alimentare, che si ripercuotono gravemente sulla salute pubblica. È infatti fondamentale, in un contesto di crisi socio-sanitaria, garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti agroalimentari del nostro Paese attraverso la costante azione di prevenzione, controllo e vigilanza della filiera, anche sull'importazione da Paesi extra UE. Per questa ragione, la pratica di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura subordinata a certificazioni non obbligatorie correlate al COVID-19, e non indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti, è stata ritenuta pratica commerciale sleale sanzionata dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, come anche vanno respinte le richieste di ulteriori controlli sulle produzioni nazionali per consentire l'esportazione verso questi Paesi adducendo la sicurezza per l'importazione del COVID-19. Si prevede, peraltro, l'introduzione di nuovi reati, molti dei quali di salvaguardia anche dell'ambiente e della salute pubblica come il disastro sanitario o l'immissione nel mercato di prodotti potenzialmente nocivi per i consumatori".

A febbraio 2020 inoltre, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge recante deleghe al

Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'Appello. La delega, da attuarsi entro un anno, persegue il duplice obiettivo di ridurre i flussi in entrata e deflazionare il giudizio, e di razionalizzare e semplificare il procedimento penale. Le previsioni si sostanziano sia in alcune disposizioni immediatamente precettive, sia in una serie di criteri di delega su diversi ambiti di intervento (A.C. n. 2435).

Per il Governo "la qualità delle istituzioni e dei servizi per la popolazione è valutata attraverso il livello di corruzione (...) l'indicatore relativo al fenomeno della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni rivela una situazione sul territorio molto variegata anche in funzione degli ambiti della corruzione. Questo indicatore è calcolato sulla base di indagini periodiche aggiornabili solo ogni 5-6 anni. Esso varia, nel 2016, dal 17,9 per cento del Lazio al 2 della Provincia autonoma di Trento (ISTAT, La corruzione in Italia, 2017). Valori elevati si registrano anche in Abruzzo (11,5 per cento) e Puglia (11). Questo indicatore a livello nazionale è una *proxy* dell'indicatore di percezione della corruzione per confrontare la situazione di tutti i Paesi UE. In tale indicatore l'Italia ha un valore di 53, in una scala da 0 a 100, che rappresenta il massimo di trasparenza delle istituzioni; si tratta di un dato in miglioramento negli ultimi anni, ma che colloca l'Italia ancora lontano dai principali Paesi europei. Rispetto alla Spagna con 62, alla Francia con 69 e alla Germania con 80".

Sotto il profilo dell'esecuzione della pena, "prosegue l'attenzione al fenomeno carcerario, che si articolerà anche attraverso l'implementazione di significativi e funzionali interventi di edilizia penitenziaria, sia attraverso la riqualificazione degli spazi esistenti sia attraverso l'incremento dei posti detentivi, in modo da conseguire un triplice ordine di benefici: il miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori; il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti; l'innalzamento del livello generale di sicurezza. L'edilizia penitenziaria dovrà tenere debitamente conto anche delle esigenze delle detenute madri, mediante una rivisitazione della rete nazionale degli istituti a custodia attenuata che possa soddisfare quanto più possibile il principio di territorialità. A riguardo della popolazione detenuta, avranno rilievo, nel rigoroso rispetto di ogni esigenza di sicurezza, le iniziative tese ad agevolare i contatti tra i ristretti e le rispettive famiglie proseguendo nella sperimentazione dei video-colloqui e realizzando spazi idonei ad assicurare una permanenza non traumatica ai minori che accedono temporaneamente negli istituti penitenziari. Particolare attenzione continuerà ad essere riposta nel favorire l'incremento delle occasioni di lavoro per i detenuti, quale indispensabile forma di rieducazione e risocializzazione. Nel progetto di rilancio complessivo del sistema carcerario, centrale è il ruolo del Corpo di Polizia Penitenziaria, ove il completamento della relativa pianta organica, che risente di un totale di 3764 scoperture, rappresenta un fattore indispensabile per la piena funzionalità degli istituti. Nell'immediato, si è provveduto con la recente immissione in ruolo di 811 nuovi agenti ed entro l'anno è prevista l'assunzione di ulteriori 938 unità. Si dovrà provvedere ad ulteriori coperture, anche in via straordinaria, per il complesso delle qualifiche funzionali". Contestualmente, al fine di ridurre, in prospettiva, i margini di disagio lavorativo e incrementare in maniera incisiva le condizioni di benessere degli operatori penitenziari e del sistema carcere nel suo complesso, i provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia consentiranno di valorizzare e affinare le funzioni degli addetti mediante una riorganizzazione che prevede anche l'istituzione di apposite direzioni generali dedicate alla Polizia penitenziaria.

Il Governo dichiara anche che "il numero di detenuti in attesa di primo giudizio e la lunghezza dei procedimenti civili danno conto del livello di efficienza ed efficacia del sistema giudiziario e del livello di soddisfazione dei cittadini rispetto ai pubblici uffici. Al 31 dicembre 2019 la percentuale di detenuti in attesa di primo giudizio in Italia era del 16 per cento della popolazione carceraria, con differenze significative a livello regionale determinate anche dal diverso grado di efficienza del sistema giudiziario (comunque in decremento rispetto al 16,5 del 2018)". Per il PNR, infatti, "la certezza del diritto e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie verranno meglio garantite attraverso le necessarie innovazioni legislative, procedurali e organizzative. Il miglioramento della qualità del servizio giustizia dovrà riguardare necessariamente il sistema penitenziario e dell'esecuzione della pena, con l'adozione di interventi di innovazione e modernizzazione delle strutture penitenziarie rispondenti ai più elevati standard di sicurezza, richiesti dall'attuale contesto". In questo ambito, "si

procederà alla realizzazione di strutture multifunzionali (c.d. 'cittadelle giudiziarie') che soddisfino adeguatamente le attuali, emergenti esigenze di sicurezza e funzionalità, anche in relazione al perdurante contesto di emergenza socio-sanitaria, da realizzare prioritariamente mediante procedure finanziarie ed esecutive connotate da maggiore efficienza e semplificazione. Si renderà necessario provvedere ad una programmazione dell'edilizia giudiziaria, nel quadro di proficue interazioni istituzionali, volta ad accrescere l'adeguatezza degli edifici, in particolare sotto i profili antisismico ed antincendio, promuovendo altresì l'adozione di criteri di efficientamento energetico".

Sotto il profilo dell'organizzazione giudiziaria, "complementari alle riforme processuali civile e penale sono le misure di tipo ordinamentale volte a favorire un miglior funzionamento degli uffici, nonché le misure che attengono alla stessa organizzazione dell'amministrazione giudiziaria". Molte di queste misure, come ad esempio l'introduzione delle piante organiche flessibili di magistratura e le disposizioni per il decentramento dell'organizzazione giudiziaria, sono contenute nella Legge di Bilancio per il 2020. Assume inoltre, una rilevanza cruciale il "completamento del già varato programma di assunzioni di magistrati e personale amministrativo. In proposito si nota che al fine di assicurare piena copertura degli organici, quanto al personale di magistratura, l'impegno del Governo è quello di garantire il regolare e frequente espletamento delle procedure concorsuali. Coerentemente, all'inizio dell'anno in corso, sono stati immessi in servizio 251 magistrati ordinari vincitori di concorso bandito nel 2017. Si proseguirà nell'intensa attività di reclutamento già avviata nel corso dell'anno 2019, attraverso l'indizione di altri concorsi. Quanto al personale amministrativo, verrà portato a completamento il vasto programma assunzionale attualmente in corso, mediante il definitivo scorrimento delle graduatorie e si implementeranno le numerose procedure concorsuali previste dai piani assunzionali che, per il prossimo triennio, prevedono un imponente piano di reclutamento, pari a 8.135 unità. Inoltre, la recente attività normativa mira a consentire il reclutamento di ulteriori 2.095 unità di personale in area prima e seconda con contratti a tempo determinato quale misura eccezionale di supporto alla digitalizzazione e al contenimento della durata dei processi penali. Il decreto legge Rilancio ha previsto, inoltre, misure straordinarie ed urgenti legate al contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti (con l'anticipazione dell'assunzione a tempo determinato di un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale), e finalizzate e alla definizione dell'arretrato penale presso le Corti d'Appello (con incremento di 500 unità del contingente dei giudici ausiliari di Corte d'Appello per le annualità dal 2021 al 2024)".

È indispensabile, per il Governo, "implementare ulteriormente le politiche di digitalizzazione già avviate per assicurare l'efficienza del sistema ma anche il miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori della giustizia. Lo sforzo di digitalizzazione, che si intende proseguire, ha già trovato conferma a livello internazionale, collocando l'Italia tra i Paesi europei più avanzati. Verrà completata l'estensione della piattaforma del Processo Civile Telematico agli Uffici della Suprema Corte di Cassazione e agli Uffici del Giudice di Pace; ugualmente si completeranno i programmati interventi per la realizzazione del Processo Penale Telematico, mediante la reingegnerizzazione dei sistemi per procedere al maggior numero di adempimenti possibili in modalità telematica. Per quanto riguarda la Corte di Cassazione, all'esito della positiva sperimentazione avviata a settembre 2019, da maggio 2020 sarà in esercizio il sistema del deposito telematico con valore legale degli atti, sia per gli avvocati, sia per i magistrati, con possibilità di consultazione del fascicolo telematico (per i ricorsi è già attiva dal maggio scorso) e del pagamento telematico dei diritti di cancelleria. Per gli Uffici del Giudice di Pace Civile, esaurita la formazione del personale, sono già attivati con decreto ministeriale di riconoscimento del valore legale delle notifiche il 50 per cento degli uffici. Quanto al Giudice di Pace penale, secondo quanto previsto dal decreto-legge 18 del 2020, le notifiche penali telematiche sono obbligatorie ed attive dal mese di aprile 2020. All'esito della adozione dei decreti legge nn. 11 del 2020, 18 del 2020 e 28 del 2020 è stata prevista la possibilità di tenere udienze a distanza sia nel settore civile che nel settore penale, dotando il personale di magistratura ed amministrativo di strumenti di videoconferenza. Con i medesimi provvedimenti di urgenza è stato previsto altresì, per un tempo limitato ma nella prospettiva di una applicazione a regime, il deposito telematico degli atti introduttivi del processo civile anche innanzi alla Corte di Cassazione nonché la possibilità per i

difensori di procedere in via telematica al deposito delle memorie, delle istanze, della documentazione da investigazione difensiva e di ogni altro documento ritenuto utile nell'ambito delle indagini preliminari.

Contestualmente alle predette misure, al personale amministrativo in *smart working* è stata messa a disposizione una piattaforma di accesso remoto ai sistemi amministrativi quali il protocollo, il sistema di contabilità e di gestione delle spese di giustizia. Proseguono le attività volte alla realizzazione di un unico sistema penale telematico che prevede come primi interventi il deposito da parte dei difensori, la *console* del magistrato penale e l'estensione del sistema di gestione documentale anche agli uffici di secondo grado ed alla Corte di Cassazione. Si sta lavorando per il superamento della PEC nel settore civile e nel settore penale, nell'ottica di semplificazione degli adempimenti connessi, offrendo all'utenza la possibilità di effettuare il deposito di documenti anche attraverso altre tecnologie. Propone pertanto un parere favorevole.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) critica l'impostazione della proposta di parere sollevando, in particolare, dubbi sulla riforma delle circoscrizioni giudiziarie; preannuncia, anche a nome del proprio Gruppo, il proprio voto contrario, invitando a correggere nel PNR il riferimento alla disciplina del Consiglio Superiore della Magistratura.

La relatrice [PIARULLI](#) (*M5S*), di concerto con il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*), individua una formulazione migliorativa, che accoglie la delimitazione alla modalità elettorale della disciplina del Consiglio Superiore della Magistratura richiesta dal senatore Caliendo. In ogni caso, il parere resta meramente favorevole, nel testo pubblicato in allegato al presente resoconto.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la proposta di parere avanzata dalla relatrice, messa ai voti, è approvata a maggioranza dalla Commissione.

[\(1874\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e già approvato con modifiche dall'altro ramo del Parlamento. Esso interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l'intenzione di assicurare l'unitarietà, l'organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.

Gli interventi nel settore della giustizia, concernono in primo luogo il personale, con riguardo sia alle nuove assunzioni, sia alle modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento. Al riguardo il decreto legge, così come modificato dalla Camera: prevede le modalità di avviamento delle procedure, già autorizzate, per il reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (articolo 252); consente fino al 31 luglio, con possibilità di proroga, alla commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario di effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica (articolo 253); consente l'applicazione delle modalità di collegamento a distanza anche con riguardo alle procedure di correzione delle prove scritte e l'espletamento di quelle orali rispettivamente del concorso notarile bandito con decreto dirigenziale del 16 novembre 2018 e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense bandito con decreto del Ministro della giustizia dell'11 giugno 2019 (articolo 254); autorizza il Ministero della giustizia ad assumere un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non

dirigenziale, in aggiunta alla facoltà di assunzioni ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, con la specifica finalità di dare attuazione a un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti, nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale (articolo 255); incrementa di 500 unità il numero dei giudici ausiliari di Corte d'appello, prevedendo che gli stessi possano essere destinati anche allo smaltimento dell'arretrato penale (articolo 256); autorizza l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019 e per la parte residua, della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso (articolo 259-bis).

Fra le ulteriori disposizioni di interesse della Commissione giustizia si segnala poi l'articolo 13 il quale autorizza, fino al 31 luglio 2021, l'ISTAT ad effettuare rilevazioni, elaborazioni e analisi statistiche sul sistema economico e produttivo nazionale, sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, nonché per le finalità di ricerche di mercato, sociali e di opinioni. Nell'ambito delle indagini statistiche, l'ISTAT è autorizzata al trattamento dei dati personali anche inerenti a particolari categorie di dati (tra i quali quelli genetici e relativi alla salute), nonché dei dati relativi a condanne penali o reati, nel rispetto delle disposizioni europee ed interne relative ai presupposti in presenza dei quali tali categorie di dati possono essere legittimamente trattati. L'individuazione dei trattamenti è demandata a una o più specifiche direttive del presidente dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Si segnalano poi alcuni significativi incrementi nella dotazione di Fondi: in particolare l'articolo 26-bis incrementa di 10 milioni di euro, per l'esercizio 2020, le risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, con la finalità di finanziare interventi a favore dei soggetti esposti al rischio dell'usura; l'articolo 18-bis incrementa di 3 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, con particolare riferimento al ristoro delle vittime dei reati di violenza sessuale e di femminicidio; l'articolo 126, comma 1-bis incrementa di 4 milioni di euro annui le dotazioni del predetto fondo, a decorrere dal 2020, al fine di sostenere gli imprenditori vittime del racket e da ultimo l'articolo 105-quater incrementa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, destinando tali risorse al finanziamento di politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.

Di rilievo per la Commissione vi è poi: l'articolo 135 il quale prevede la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio, del computo delle sanzioni da omesso pagamento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo nei procedimenti civili, tributari e amministrativi; l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina dell'udienza tributaria a distanza o da remoto; l'introduzione con esclusivo riferimento ai procedimenti tributari, e solo per l'anno 2020, di disposizioni relative alla ripartizione delle somme ricavate dal citato contributo unificato tra le Commissioni tributarie. Ancora, l'articolo 218 introduce disposizioni straordinarie e temporanee dirette a contenere in tempi certi l'eventuale contenzioso in materia di prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2019/2020, e conseguenti misure organizzative per la successiva stagione sportiva 2020/2021.

L'articolo 219 prevede uno stanziamento di risorse economiche per una pluralità di misure finalizzate a garantire la funzionalità dell'amministrazione della giustizia, assicurando condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19 all'interno sia degli uffici giudiziari, sia delle carceri.

L'articolo 220, poi, limitatamente all'anno 2020, destina le risorse del Fondo Unico Giustizia al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze.

L'articolo 220-bis incrementa invece di 20 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del Programma di spesa "Servizi di gestione amministrativa dell'attività giudiziaria" della Missione "giustizia" dello

stato di previsione del Ministero della giustizia, per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle prestazioni di avvocati, ausiliari del magistrato e consulenti di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Di indubbio rilievo sono le previsioni dell'articolo 221. Tale disposizione prevede anzitutto l'estensione della disciplina della sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, ai termini previsti per la presentazione delle querele. Nella stessa norma si riscontra l'introduzione di disposizioni con efficacia limitata al 31 ottobre 2020, che riproducono in parte il contenuto di alcune norme contenute nell'articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020 (la cui efficacia è cessata il 30 giugno 2020), concernenti in particolare, con riguardo al processo civile: il deposito telematico degli atti; la possibilità di svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito telematico di note scritte; il processo telematico nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione; la partecipazione da remoto alle udienze dei difensori e delle parti su loro richiesta. Con riguardo al processo penale, è poi disciplinata la partecipazione alle udienze penali degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei condannati detenuti, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto; l'introduzione di disposizioni a regime - la cui efficacia non è quindi limitata al 31 ottobre 2020 - concernenti il deposito con modalità telematica di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, da parte dei difensori e della polizia giudiziaria.

Di interesse della Commissione sono poi: l'articolo 17-*bis*, il quale proroga la sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 2020; il comma 2-*bis* dell'articolo 113, il quale prevede che - nel caso in cui i mutui concessi agli enti localida Cassa depositi e prestiti siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti ovvero gli stessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria - l'immobile possa essere destinato, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, alla amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni quali quelle determinate dalla attuale emergenza epidemiologica da COVID-19; l'articolo 195-*ter*, il quale dispone l'applicazione della normativa sull'acquisto di una testata giornalistica cessata da parte di una cooperativa giornalistica o di un consorzio tra giornalisti e lavoratori dell'editoria anche in caso di fallimento dell'editore e prevede, che in tale circostanza, i medesimi consorzi o cooperative possano essere autorizzati dal giudice delegato a stipulare un contratto di affitto dell'azienda per un periodo non superiore a sei mesi; l'articolo 237, comma 1, il quale attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca, in relazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni le cui prove siano in corso di svolgimento, facoltà di disporre, con decreto, modalità di svolgimento delle prove diverse da quelle previste dalla normativa vigente, ivi inclusa la possibilità di eliminazione di una prova.

Avanza quindi la proposta di parere favorevole, il cui testo è pubblicato in allegato.

Si apre il dibattito, nel quale il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone, a nome del suo Gruppo parlamentare, una relazione di minoranza, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto contrario e denuncia la ristrettezza dei tempi che sono stati lasciati al dibattito parlamentare: se ne desume un senso di scarso rispetto istituzionale per il contributo dell'opposizione.

Interviene il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) che richiama l'attenzione sul tema della riduzione, operata per intervento legislativo, dei canoni dei contratti di locazione: denuncia come un simile intervento del legislatore, nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti, sia privo di ragionevolezza; critica l'ulteriore previsione di una proroga all'esecutività degli sfratti, suggerendo invece di ampliare il fondo per la morosità incolpevole.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) condivide l'opinione del senatore Caliendo e del senatore Dal Mas, evidenziando come l'esecuzione degli sfratti sia stata bloccata anche per vicende completamente

sganciate alla epidemia in corso.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) interviene chiedendo chiarimenti al sottosegretario in merito alla disciplina sulla correzione da remoto degli elaborati relativi all'esame di abilitazione forense.

Il sottosegretario FERRARESI conferma quanto replicato dalla senatrice [VALENTE](#) (*PD*) e dalla relatrice [D'ANGELO](#) (*M5S*), cioè che la questione sollevata dal senatore Balboni è stata disciplinata per gli orali sulla scia degli indirizzi dettati, per le prove scritte, dai pareri espressi proprio dalla Commissione giustizia del Senato.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la proposta di parere della senatrice D'Angelo, messa ai voti, è approvata a maggioranza dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 3, SEZIONE III, RELATIVA APPENDICE E CONNESSIALLEGATI

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, rilevato che il riferimento alla "disciplina e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" va più correttamente inteso come "disciplina della modalità di elezione e del funzionamento del Consiglio superiore della magistratura" esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1874

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò in via generale che:

il provvedimento interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l'intenzione di assicurare l'unitarietà, l'organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale;

premessò ancora che:

gli interventi concernenti il settore della giustizia sono molteplici e tutti volti a garantire una maggiore efficienza del settore anche in relazione ai nefasti effetti del perdurare dell'emergenza epidemiologica. I plurimi ambiti di intervento possono essere suddivisi in diverse macroaree.

considerato che:

la prima area di intervento può riferirsi allo sblocco delle procedure concorsuali. In particolare:

- Si disciplina la modalità di avviamento delle procedure, già autorizzate, per il reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (articolo 252);
- in merito al concorso per magistrato ordinario, si consente fino al 31 luglio, con possibilità di proroga, alla commissione esaminatrice di effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica (articolo 253);
- per quanto concerne il concorso notarile, bandito con decreto dirigenziale del 16 novembre 2018 e, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, bandito con decreto del Ministro della giustizia dell'11 giugno 2019, si consente l'applicazione delle modalità di collegamento a distanza anche con riguardo alle procedure di correzione delle prove scritte e l'espletamento di quelle orali (articolo 254);
- si prevede la facoltà di disporre, da parte del Ministero dell'università e ricerca, in relazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni le cui prove siano in corso di svolgimento, della modalità di svolgimento delle prove diverse da quelle previste dalla normativa vigente (articolo 237, co. 1);
- si autorizza l'assunzione di un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, in aggiunta alla facoltà di assunzioni ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, con la specifica finalità di dare attuazione a un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti, nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale (articolo 255);
- si stabilisce l'incremento di 500 unità del numero dei giudici ausiliari di Corte d'appello, prevedendo che gli stessi possano essere destinati anche allo smaltimento dell'arretrato penale (articolo 256);
- si prevede l'autorizzazione all'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019 e per la parte residua, della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso (articolo 259-bis);

Considerato ancora che:

il secondo blocco di disposizioni sono inerenti all'implementazione di ulteriori risorse finanziarie. In particolare:

- l'articolo 26-bis incrementa di 10 milioni di euro, per l'esercizio 2020, le risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, con la finalità di finanziare interventi a favore dei soggetti esposti al rischio dell'usura;
- l'articolo 18-bis incrementa di 3 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, con particolare riferimento al ristoro delle vittime dei reati di violenza sessuale e di femminicidio;
- l'articolo 126, comma 1-bis incrementa di 4 milioni di euro annui le dotazioni del predetto fondo, a decorrere dal 2020, al fine di sostenere gli imprenditori vittime del racket;
- l'articolo 105-*quater* incrementa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, destinando tali risorse al finanziamento di politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime;
- l'articolo 219 prevede uno stanziamento di risorse economiche per una pluralità di misure finalizzate a garantire la funzionalità dell'amministrazione della giustizia, assicurando condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19 all'interno sia degli uffici giudiziari, sia delle carceri;
- l'articolo 220, limitatamente all'anno 2020, destina le risorse del Fondo Unico Giustizia al

finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze;

- l'articolo 220-*bis* incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del Programma di spesa "Servizi di gestione amministrativa dell'attività giudiziaria" della Missione "giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle prestazioni di avvocati, ausiliari del magistrato e consulenti di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato;

Considerato ulteriormente che:

il terzo ed ultimo ambito di intervento riguarda la predisposizione di disposizioni per contenerne gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica in relazione alle attività giudiziarie. Nel dettaglio:

- l'articolo 135 prevede la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio, del computo delle sanzioni da omesso pagamento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo nei procedimenti civili, tributari e amministrativi; l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina dell'udienza tributaria a distanza o da remoto; l'introduzione con esclusivo riferimento ai procedimenti tributari, e solo per l'anno 2020, di disposizioni relative alla ripartizione delle somme ricavate dal citato contributo unificato tra le Commissioni tributarie;

- l'articolo 218 introduce disposizioni straordinarie e temporanee dirette a contenere in tempi certi l'eventuale contenzioso in materia di prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2019/2020, e conseguenti misure organizzative per la successiva stagione sportiva 2020/2021;

- l'articolo 221 prevede l'estensione della disciplina della sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, ai termini previsti per la presentazione delle querele; l'introduzione di disposizioni con efficacia limitata al 31 ottobre 2020 concernenti in particolare, con riguardo al processo civile: il deposito telematico degli atti; la possibilità di svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito telematico di note scritte; il processo telematico nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione; la partecipazione da remoto alle udienze dei difensori e delle parti su loro richiesta; con riguardo al processo penale: la partecipazione alle udienze penali degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei condannati detenuti, mediante videoconferenze o collegamenti da remoto; l'introduzione di disposizioni a regime concernenti il deposito con modalità telematica di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, da parte dei difensori e della polizia giudiziaria;

- l'articolo 17-*bis*, proroga la sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 2020;

- il comma 2-*bis* dell'articolo 113, prevede che nel caso in cui i mutui concessi agli enti localida Cassa depositi e prestiti siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti ovvero gli stessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria l'immobile possa essere destinato, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, alla amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni quali quelle determinate dalla attuale emergenza epidemiologica da Covid-19;

- l'articolo 195-*ter*, dispone l'applicazione della normativa sull'acquisto di una testata giornalistica cessata da parte di una cooperativa giornalistica o di un consorzio tra giornalisti e lavoratori dell'editoria anche in caso di fallimento dell'editore e prevede che in tale circostanza i medesimi consorzi o cooperative possano essere autorizzati dal giudice delegato a stipulare un contratto di affitto dell'azienda per un periodo non superiore a sei mesi.

Esprime, per quanto di competenza, parere:

FAVOREVOLE

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI,
PILLON, ERIKA STEFANI E URRARO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1874**

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, l'Atto Senato 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, già approvato dalla Camera dei Deputati,

considerato che da parte delle forze di Governo non è stata colta l'occasione per recepire le proposte emendative presentate dal gruppo Lega Salvini Premier PSD'Az principalmente su suggerimento delle associazioni maggiormente rappresentative del mondo degli operatori della giustizia.

In particolare:

-la tardiva riapertura dei Tribunali, nonostante le vive proteste dei Consigli dell'Ordine di tutto il territorio nazionale, si è avuta in modo discontinuo, e ogni singolo Tribunale si è visto costretto a modalità di riapertura sue proprie, senza un coordinamento nazionale;

-è mancata una regia unitaria, tutto il carico è stato lasciato sugli uffici giudiziari del territorio, tra cui Procure e tribunali, che si sono dovuti adoperare per adattare la situazione emergenziale al lavoro degli uffici locali;

-l'introduzione del deposito telematico per tutti gli atti e i documenti finora esenti, nonché il pagamento del contributo unificato e l'anticipazione forfettaria per via telematica hanno provocato grande confusione e in alcuni casi le Cancellerie hanno imposto il rinnovo del pagamento del contributo stesso per via telematica, non considerando valido ai fini fiscali il pagamento documentato a mezzo deposito cartaceo;

- le misure alternative alla detenzione in carcere concesse ai detenuti sottoposti al regime di 41-*bis*, hanno provocato una indegna situazione in cui detenuti pericolosi sono rientrati nelle proprie abitazioni in regime di detenzione domiciliare;

-non è stata valutata sotto il profilo della copertura di spesa la necessità di dotare le Procure di personale specializzato e formato per l'espletamento degli adempimenti tecnici relativi alla nuova disciplina delle intercettazioni;

-grande confusione ha generato anche la discontinua sospensione dei termini processuali, per la quale si sono avvicendate diverse norme in diversi decreti;

-non è stata presa in adeguata considerazione l'inadeguatezza del procedimento da remoto per il processo penale;

-non si è data adeguata risposta neppure alla necessità per il giudice di disporre la mediazione anche mediante provvedimento emesso fuori udienza in tutti i procedimenti civili vertenti su diritti disponibili;

-le misure in materia di negoziazione assistita e mediazione civile e commerciale sono state insufficienti e inadeguate;

-permane senza alcuna copertura e senza una decisione definitiva l'esigenza di prevedere efficaci

misure di videosorveglianza nelle strutture socio assistenziali educative;

-è evidente anche la mancanza assoluta di sensibilità delle decisioni del governo verso i minori e i temi che li riguardano in prima persona, quali il diritto a crescere con l'apporto materiale e morale di entrambi i genitori, diritto leso dalle disposizioni dei decreti succedutisi in questi mesi, che hanno limitato le relazioni dei genitori separati che durante il *lockdown* non hanno potuto incontrare i figli;

-nessuna risorsa è stata stanziata in relazione alle situazioni di impossibilità per alcuni genitori separati (categoria purtroppo non considerata tra quelle bisognose di sostegno economico da parte dello Stato) di adempiere il pagamento dell'assegno di mantenimento.

-è parimenti vergognoso che a fronte di un desolante quadro di disinvestimento verso le esigenze delle famiglie, si trovino invece risorse come quelle stanziate all'art. 105 quater del decreto legge 34 del 2020 per presunte vittime di discriminazioni fondate su orientamento sessuale e identità di genere. Sarebbe in primo luogo utile comprendere cosa si intenda per orientamento sessuale e per identità di genere. In secondo luogo non è stato di capire per quale ragione si stanziino ben 4 milioni di Euro all'anno, considerando che secondo la relazione ufficiale dell'OSCAD, le vittime di reati per tali cause sarebbero 66 negli anni dal 2017 al 2018, e dunque circa 33 all'anno. Si tratta in buona sostanza di oltre 120 mila Euro per ciascun caso, quando nel medesimo periodo sono milioni le famiglie rimaste senza lavoro, senza sostentamento o con bambini disabili o malati in casa.

Nel provvedimento in esame non è stata data soluzione ad alcuna delle problematiche evidenziate, che pure sono state oggetto di grande attenzione mediatica e degli operatori del settore; per questa ragione si

esprime

PARERE CONTRARIO

1.4.2.3. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.4.2.3.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 83 (ant.) del 15/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 2020
83ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale
Ricardo Antonio Merlo.

La seduta inizia alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il presidente **PETROCELLI** ricorda che il primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione presentata dalla senatrice Garavini sulla chiusura dell'Istituto italiano statale omnicomprensivo di Asmara in Eritrea.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione Affari esteri, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere Merlo, Sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.

Ricorda all'interrogante che, secondo l'articolo 149 del Regolamento, dopo la dichiarazione del rappresentante del Governo, egli può replicare per dichiarare se sia o no soddisfatto per un tempo complessivo che non può eccedere i cinque minuti.

Il sottosegretario MERLO informa preliminarmente che l'Istituto italiano statale è attivo ad Asmara dal 1903 e costituisce un elemento qualificante dei rapporti italo-eritrei. La scuola ha, negli anni, formato generazioni di giovani eritree ed eritrei, che rappresentano la stragrande maggioranza della sua popolazione studentesca. Il percorso bilingue e biculturale, con un articolato curriculum integrato per tutto il ciclo primario e secondario, vede attualmente impegnati oltre 1.200 alunni (di cui circa l'88% eritrei) e circa 120 dipendenti a pieno regime tra personale di ruolo inviato dall'Italia e personale locale a vario titolo contrattato, con rapporti sia a tempo indeterminato che determinato.

Come ricordato dall'interrogante, il 21 settembre 2012 è stato firmato l'Accordo Tecnico sullo status delle scuole italiane in Asmara e del loro personale, ancora vigente. Come stabilito dall'art. 17, l'accordo si rinnova tacitamente di anno in anno a partire dal 2017.

Lo scorso 25 marzo, il Direttore dell'Ufficio di Presidenza dello Stato eritreo ha comunicato alla Dirigente Scolastica della Scuola italiana il recesso dall'accordo tecnico bilaterale ("*termination*") e la

revoca della licenza ad operare. Il motivo addotto è stato quello della asserita "chiusura" della scuola da parte italiana.

In realtà, nei giorni precedenti, di fronte all'emergenza Covid, alle ordinanze locali contro gli assembramenti, e al fatto che diversi docenti si trovavano temporaneamente fuori dal Paese o erano stati posti in quarantena dalle autorità eritree, l'Ambasciatore italiano ad Asmara aveva semplicemente disposto l'interruzione delle attività in presenza, con prosecuzione della didattica con altri mezzi. L'Ambasciatore ne aveva informato il Ministro degli Esteri eritreo Saleh, ricevendo in quell'occasione parole di comprensione e solidarietà per la drammatica situazione italiana. Le stesse scuole eritree avrebbero sospeso le attività pochi giorni dopo.

Anche sul piano formale, la lettera dell'Ufficio di Presidenza dello Stato eritreo contravviene palesemente a quanto previsto dall'Accordo Tecnico intergovernativo del 2012. In base all'Accordo, infatti, ogni eventuale divergenza deve essere risolta attraverso canali diplomatici e, in ogni caso, occorre garantire congrui periodi di preavviso e di salvaguardia dell'anno scolastico in corso.

A seguito della ricezione di questa lettera, l'Ambasciatore ad Asmara ha avuto vari incontri e contatti con il Ministro degli Esteri eritreo, dai quali non sono però emersi segnali dirimenti né aperture o chiarimenti da parte delle autorità locali. Al contrario, alla vigilia degli Esami di Stato, con un'altra comunicazione diretta, di nuovo, soltanto alla Dirigente Scolastica della scuola, il Ministero dell'Educazione eritreo ha proibito agli studenti di nazionalità eritrea (61 su un totale di 70 maturandi) di sostenere l'esame di Stato.

La Vice Ministra Sereni ha, quindi, inviato al Ministro degli Esteri eritreo una lettera, nella quale ha ricordato il passaggio temporaneo della scuola alla didattica a distanza ed espresso la sorpresa e il rammarico del Governo italiano per l'inattesa revoca della licenza alla scuola, chiedendo alle Autorità di Asmara un chiarimento urgente. Allo stesso tempo, ha ribadito la necessità che la scuola prosegua le sue attività e possa iniziare il prossimo anno scolastico. La Vice Ministra ha manifestato la volontà di affrontare eventuali future problematiche in modo costruttivo e consono ai rapporti bilaterali tra i due Paesi, nella cornice, eventualmente anche rinnovata, dell'Accordo del 2012.

La lettera è stata consegnata il 23 giugno scorso nelle mani del Ministro degli Esteri eritreo ed è stata illustrata dalla Vice Ministra Sereni all'Ambasciatore eritreo a Roma in un colloquio svoltosi il 26 giugno.

La parte italiana ha sottolineato, in entrambe le occasioni, il desiderio di mantenere in funzione la scuola di Asmara, dando disponibilità a discutere eventuali richieste di parte eritrea nel quadro del citato Accordo del 2012. Un ulteriore passo è stato svolto il primo luglio dal Rappresentante Permanente d'Italia alle Nazioni Unite a Ginevra presso il suo omologo eritreo, in occasione della discussione del rapporto sull'Eritrea da parte del Consiglio Diritti Umani.

Pochi giorni fa gli eritrei hanno rivisto la decisione di impedire ai propri cittadini di sostenere l'esame di Stato, per cui è stato possibile organizzare per loro una sessione suppletiva, conclusasi il 9 luglio. Il futuro rimane, tuttavia, molto incerto e non si possono escludere ulteriori azioni unilaterali da parte eritrea.

Come spiegato alla parte eritrea, l'incertezza non potrà protrarsi oltre una certa data, considerati i numerosi adempimenti richiesti. Sia, auspicabilmente, per garantire l'inizio del prossimo anno scolastico, sia, nell'ipotesi più sfavorevole, per organizzare la chiusura temporanea o definitiva della scuola. Il processo è in pieno svolgimento e l'esito si conoscerà nei prossimi giorni.

Da ultimo, il Presidente del Consiglio Conte ha indirizzato una lettera al Presidente dell'Eritrea Afewerki per esprimere preoccupazione circa la situazione della scuola e sottolineare l'aspettativa italiana di un approccio costruttivo da parte eritrea. Colloqui fra il Ministro Di Maio ed i vertici eritrei sono in corso di programmazione.

Il Governo ha intrapreso - ha concluso il Sottosegretario - un'azione a vari livelli per giungere al più presto a un chiarimento, con l'obiettivo di assicurare la continuità della scuola italiana ad Asmara e tutelarne gli studenti, i docenti e il personale dipendente.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), in sede di replica, si dichiara soddisfatta della risposta illustrata dal

rappresentante del Governo ed esprime, in particolare, il suo apprezzamento per gli sforzi sinora compiuti dalla Farnesina per cercare di evitare la cessazione dell'attività di una delle più grandi scuole italiane nel mondo, che ha rappresentato, tra l'altro, un cardine nei rapporti di cooperazione tra Italia ed Eritrea.

Condividendo, inoltre, la preoccupazione del Sottosegretario sul rischio effettivo che si pervenga ad una chiusura della scuola in quanto tale, invita l'Esecutivo a continuare l'impegno finora profuso affinché non si arrivi ad un esito deleterio per entrambi le parti.

Il presidente [PETROCELLI](#) dichiara, quindi, conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2019-2021 (n. 184)

(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), relatrice, dà, quindi, conto di un conferente schema di parere favorevole, allegato al resoconto, che distribuisce ai membri della Commissione.

Successivamente, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene il senatore [LUCIDI](#) (L-SP-PSd'Az), in sede di dichiarazione di voto, esprimendo l'astensione della propria parte politica e auspicando altresì la menzione, nella bozza di parere, della necessità di monitorare, in via sistematica, i diversi progetti della cooperazione italiana allo sviluppo, anche per verificarne l'andamento e l'efficienza operativa.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, verificata la presenza del numero dei Senatori necessario per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole predisposta dalla relatrice (pubblicata in allegato).

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il presidente [PETROCELLI](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Successivamente, il relatore [ALFIERI](#) (PD) dà lettura di un relativo schema di parere che riprende i punti essenziali dell'esposizione testé svolta.

Il senatore [LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in dichiarazione di voto, rileva criticamente che la Commissione non ha proceduto allo svolgimento dei dovuti approfondimenti sul provvedimento in titolo, come richiesto dalla propria parte politica.

Ribadisce, pertanto, le criticità che aveva già palesato durante la discussione generale, riassumibili nel fatto che il testo in esame è frutto, secondo un metodo assai discutibile, di una elaborazione avente come fonte primaria le associazioni sindacali del settore, nonché nella circostanza che un numero crescente di impiegati, non aventi cittadinanza italiana, frequenteranno le sedi diplomatiche e consolari all'estero, potendo preconstituire, in tal modo, le condizioni per richiedere, ed eventualmente usufruire in futuro, la stessa cittadinanza italiana.

Segue un breve intervento del senatore [AIROLA](#) (*M5S*), il quale, invece, tiene a manifestare il suo appoggio nei confronti di un disegno di legge che va finalmente a sanare un *vulnus* legislativo foriero, da anni, di incertezze e diseguaglianze.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara, quindi, chiusa la discussione generale e, verificata la sussistenza del numero legale, mette ai voti lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato) sul disegno di legge n. 1646.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1086) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 luglio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

La senatrice [TAVERNA](#) (*M5S*), in qualità di relatrice, illustra, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, lo stesso presidente [PETROCELLI](#), pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Taverna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

Il senatore [LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede i motivi per cui, nella corrente settimana, non è stato calendarizzato il cosiddetto decreto-legge "Rilancio", Atto Senato 1874, che pure era stato assegnato

alla 3a Commissione per l'espressione del parere e, rispetto al quale, il proprio Gruppo di appartenenza aveva predisposto un apposito parere alternativo.

Il presidente [PETROCELLI](#) fa presente, in proposito, di non aver messo all'ordine del giorno il suddetto disegno di legge, in quanto, ancorché assegnato alla Commissione, ad una disamina preliminare, è apparso contenente profili del tutto residuali rispetto alla competenza della Commissione stessa.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il presidente [PETROCELLI](#) fa presente che, in data 2 luglio scorso, si è svolto un incontro con la Commissione consiliare permanente affari esteri del Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino sulle relazioni tra Italia e San Marino, ed è stata consegnata della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 184

La Commissione affari esteri, emigrazione,

esaminato lo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo (Atto del Governo n. 184), ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125;

preso atto del quadro di riferimento relativo al contesto internazionale, oltre che a quelli europeo e nazionale, entro cui la programmazione e l'indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo italiana si collocano;

atteso che il triennio 2019-2021 risulterà decisivo per l'attuazione dell'Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile;

apprezzata la visione strategica nazionale che informa la cooperazione pubblica allo sviluppo del nostro Paese, incentrata sui 5 Pilastri dell'Agenda 2030 e volta al pieno sviluppo della persona e alla protezione di coloro che vivono in situazioni di maggiore disagio e vulnerabilità;

ribadita la necessità che si proceda anche, nei prossimi anni, ad un incremento delle risorse disponibili per la cooperazione allo sviluppo, che consenta quel progressivo percorso di riallineamento della contribuzione italiana ai parametri indicati dalla comunità internazionale e in particolare dall'OCSE, che l'Italia, peraltro, ha assunto quale impegno qualificante della propria politica estera;

espresso apprezzamento per la qualità e la quantità delle iniziative che sostanziano l'aiuto umanitario

italiano, stante il novero dei Paesi a cui esse sono destinate e il progressivo aumento di risorse rese disponibili a tale scopo nel corso degli ultimi anni;

valutate e condivise le priorità tematiche della cooperazione italiana per il triennio di riferimento;

considerato che la questione migratoria rimane al centro delle azioni in materia di politica estera e di cooperazione allo sviluppo, e del dialogo in ambito bilaterale, europeo, regionale e multilaterale, con l'obiettivo di porre le condizioni per una sua gestione ordinata, sicura, regolare e responsabile;

preso atto con favore che gli ulteriori obiettivi della cooperazione allo sviluppo riguardano la lotta al cambiamento climatico, l'incentivo ad una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, e ad un'occupazione piena, da realizzarsi anche attraverso il contributo fattivo del settore privato;

condivisa la scelta circa i 22 Paesi prioritari per la cooperazione italiana, e ribadita la necessità di prestare particolare attenzione a quelli che ricadono nell'area del Mediterraneo allargato;

preso atto degli impegni per la conseguente riorganizzazione della rete di uffici dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), improntata ad una più efficiente allocazione delle risorse umane e finanziarie disponibili ed agli aspetti della sicurezza;

preso altresì atto delle direttrici scelte per la continuazione dell'azione del nostro Paese nell'ambito della cooperazione multilaterale ed in relazione alla partecipazione alle banche e ai fondi multilaterali di sviluppo (BMS);

valutato con favore l'aumento del numero di programmi dell'Unione europea assegnati all'Italia nell'ambito della cooperazione delegata e della rinnovata attenzione politica per l'Africa;

espresso infine apprezzamento per gli sforzi volti a favorire una maggiore efficacia della cooperazione allo sviluppo, anche attraverso il miglioramento della disponibilità e della qualità dei dati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1646**

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

rilevato che esso reca una serie di novelle alla disciplina vigente relativa agli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali;

espresso apprezzamento, in particolare, per l'estensione alle delegazioni diplomatiche speciali delle disposizioni in materia di contingente e durata del contratto, di assunzioni e di regime dei contratti, relative agli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura;

valutate altresì con favore le disposizioni concernenti l'effettività dell'applicazione, con riferimento ai

rapporti di lavoro degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, delle norme locali che abbiano carattere imperativo o che siano più favorevoli per il lavoratore rispetto a quelle poste dalla disciplina vigente;
preso atto inoltre delle disposizioni relative ai parametri per la fissazione delle retribuzioni annue basi per questa tipologia di impiegati;
considerate altresì le novelle introdotte al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 in relazione alle assenze dal servizio e ai viaggi di servizio per i medesimi impiegati a contratto;
valutata, infine, la novella introdotta in relazione ai casi di risoluzione del contratto per gli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali per violazione, colposa o dolosa, dei doveri generali di comportamento, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1086](#)

Art. 3

3.1

Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 5.504 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

1.4.2.4. 4[^] Commissione permanente (Difesa)

1.4.2.4.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 65 (pom.) del 14/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020
65ª Seduta

Presidenza della Presidente
GARAVINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(1874) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il relatore **VATTUONE** (PD), osservando che i profili di competenza della Commissione si rinvergono in numerose disposizioni del provvedimento.

Il primo articolo di interesse è l'articolo 19, che autorizza per l'anno 2020 l'arruolamento eccezionale, a domanda, di 70 ufficiali medici (30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e di 100 sottufficiali infermieri (di cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare). La Camera ha apportato alcune modifiche al testo originario. In particolare, nel corso dell'esame in sede referente è stato previsto che qualora tali soggetti siano iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, essi restino iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Si prevede, inoltre, che le Università assicurino il recupero del complesso delle attività formative necessarie al conseguimento degli obiettivi formativi previsti (comma 3-bis). È stata poi espressamente esclusa la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo in esame (comma 3-ter).

Il successivo articolo 20, rimasto nella formulazione proposta dal Governo, autorizza l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, in virtù dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.

Di interesse anche l'articolo 21, del pari non modificato dalla Camera. In particolare, in considerazione

del blocco delle procedure concorsuali per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate, disposto nell'ambito delle misure di contenimento del virus Covid-19, la norma prolunga i tempi di permanenza nelle ferme prefissate, sia quelle propedeutiche all'accesso nella ferma quadriennale, sia quelle funzionali all'inserimento nei ruoli del servizio permanente delle Forze armate. Si prevede, inoltre, il reclutamento, in via eccezionale per l'anno 2020, di 60 marescialli in servizio permanente. Il reclutamento ha luogo mediante concorso riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, in possesso di laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale.

L'articolo 22, rimasto anch'esso nel testo originario, dispone l'ulteriore proroga, fino al 31 luglio 2020, dell'impiego di 253 di unità di personale militare posto a disposizione dell'operazione "Strade sicure" nella fase 1 dell'emergenza "Covid-19". La norma integra, a decorrere dalla data di effettivo impiego e fino al termine dello stato di emergenza (il 31 luglio 2020), con ulteriori 500 unità, il dispositivo delle Forze armate a disposizione dei prefetti, in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Si autorizza, inoltre, per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

L'articolo 52, non modificato dalla Camera, dispone la sospensione dei versamenti di quote di restituzione e di diritti relativi ai finanziamenti a favore delle imprese dell'aerospazio, sia in ambito civile che della difesa nazionale, concessi ai sensi della legge n. 808/1985, con scadenza nel 2020. Si prevede, tra l'altro, che i versamenti sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021.

L'articolo 72, sul quale la Camera ha apportato alcune modifiche, aumenta da 1.000 a 2.000 euro l'importo massimo del bonus per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica (comma 2 lettera a). Viene poi aumentato poi da 15 a 30 giorni la durata massima del congedo parentale introdotto in favore dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il successivo articolo 73, non modificato, incrementa quindi di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, il numero di giorni di permesso retribuito per l'assistenza di familiari disabili, coperto da contribuzione figurativa. I suddetti 12 giorni ulteriori complessivi per i mesi di maggio e giugno 2020 si aggiungono, quindi, ai 3 giorni di permesso mensile previsti in via ordinaria dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, diventando pari a 18 giorni totali per i due mesi citati.

L'articolo 100 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvalga del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, in via eccezionale e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Di particolare importanza, anche ai fini dell'affare assegnato appena concluso dalla Commissione con una specifica risoluzione, l'articolo 164, che semplifica le procedure per la vendita "in blocco" di unità immobiliari libere della Difesa, al fine di intercettare settori del mercato immobiliare non interessati all'acquisto di singole unità.

L'articolo 211 (modificato dalla Camera per alcuni aspetti formali), autorizza la spesa di euro 2.230.000 per l'anno 2020, a favore del Corpo delle capitanerie di porto per i maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le risorse sono destinate, nella misura di 1.550.000, per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e nella misura di euro 320.000 per l'acquisto di

attrezzature tecniche. Lo stesso articolo 211 contiene una ulteriore misura volta alla valorizzazione del patrimonio infrastrutturale e logistico della difesa, che riconosce al Ministero della difesa la facoltà di stipulare, attraverso Difesa servizi S.p.A., convenzioni, ovvero accordi, con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.

L'articolo 238-*bis*, introdotto dalla Camera, riconfigura infine il Centro alti studi per la difesa (CASD), in via sperimentale, quale Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa, di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza. Si prevede, pertanto, l'istituzione di un apposito Comitato ordinatore che dovrà redigere il Piano dell'offerta formativa della Scuola e si stabiliscono i requisiti per il riconoscimento, al termine del periodo di sperimentazione, dell'autonomia statutaria e regolamentare della Scuola;

L'oratore si sofferma quindi su ulteriori disposizioni concernenti sia il comparto difesa che il comparto sicurezza.

L'articolo 240 (su cui la Camera è intervenuta con modifiche formali), al fine di sviluppare le attività in materia di prevenzione e tutela informatica e cibernetica, istituisce, entro il Ministero dell'interno, una direzione generale per lo sviluppo della prevenzione e tutela informatiche.

L'articolo 258 (che ha subito, del pari, lievi modifiche), autorizza il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno - previa intese con il Ministero della difesa - ad avvalersi del personale medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari, secondo l'ordine predisposto dal Ministero della difesa e previo assenso degli interessati.

L'articolo 259 (modificato dalla Camera), interviene invece sulle procedure concorsuali, indette o da indirsi, per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, in un'ottica di semplificazione finalizzata anche a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19.

L'articolo 260, infine (anch'esso lievemente modificato), autorizza quindi la rimodulazione, l'anticipata conclusione, la temporanea sospensione o il rinvio dei corsi di formazione per il personale delle Forze armate, le Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur rilevando che il decreto-legge all'esame della Commissione contiene alcune misure che potrebbero anche essere condivisibili (in particolare quelle sul personale sanitario), osserva che le risorse economiche destinate al comparto difesa appaiono comunque decisamente insufficienti.

Dà quindi lettura di una proposta alternativa di parere, a prima firma del senatore Fusco e a firma sua e dei senatori Pepe e Pucciarelli.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente [GARAVINI](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

Risulta pertanto preclusa la proposta alternativa di parere contrario a firma dei senatori Fusco, Candura, Pepe e Pucciarelli.

IN SEDE REFERENTE

(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

La presidente [GARAVINI](#), relatrice sul provvedimento, ricorda che la scorsa seduta aveva illustrato un emendamento a sua firma, interamente sostitutivo del testo del disegno di legge. Il testo, peraltro, accoglieva alcune sollecitazioni di diversi commissari (1.100, pubblicato in allegato al resoconto della seduta dello scorso 7 luglio).

Rende quindi noto che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 17 di mercoledì 8 luglio, non sono stati presentati subemendamenti. Il senatore Mininno, tuttavia, ha opportunamente segnalato la necessità di correggere l'errore materiale dell'emendamento 1.100 che non specifica, alla lettera *f*), che, come evidente dall'argomento del provvedimento, le modifiche riguardano il solo personale militare della Difesa.

Da ultimo, informa la Commissione che, stante l'assenza del parere della Commissione bilancio sull'emendamento 1.100, non sarà possibile procedere alle votazioni nella giornata odierna.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Partecipazione italiana ai progetti della difesa comune europea (n. 414)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione *Doc. XXIV*, n. 23)

La presidente [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) ricorda che lo scorso 30 giugno è stato ultimato un ampio ciclo di audizioni in relazione al tema in esame, che ha coinvolto i vertici militari italiani e dell'Unione europea, rappresentanti della Commissione europea e dell'Agenzia europea per la difesa e rappresentanti di aziende italiane del settore.

Illustra quindi, in qualità di relatrice, una bozza di risoluzione (pubblicata in allegato). Le premesse rilevano la proposta della Commissione europea presentata lo scorso 27 maggio, di destinare i fondi per la difesa per un ammontare di 10,7 miliardi di euro, di cui circa 9 destinati al Fondo europeo per la difesa e circa 1,7 alla mobilità militare. Inoltre, per quanto riguarda la Cooperazione strutturata permanente (PESCO), su un totale di 46 progetti, l'Italia è capofila in 9 progetti, e partecipa ad altri 16; Le iniziative della difesa comune europea risultano strategiche, anche in relazione alla capacità di risposta contro minacce chimiche e biologiche o emergenze sanitaria, come il Covid-19. Nel bando EDIDP per il 2020, tra le azioni finanziabili, figura, ad esempio, un capitolo specifico per la componente di protezione NBC. Anche nell'ambito della PESCO, peraltro, non mancano iniziative in grado di rafforzare, direttamente o indirettamente, le capacità militari europee di risposta a crisi di salute pubblica come il progetto della mobilità militare che ha lo scopo di facilitare la mobilità degli assetti militari nel territorio europeo (dunque anche in caso di calamità o di emergenze sanitarie); il "Pacchetto per il dislocamento della capacità di soccorso militare nelle emergenze", di cui è capofila l'Italia; il Poligono di addestramento per la difesa CBRN e il progetto Sorveglianza CBRN.

Peraltro, prosegue la relatrice, il processo di integrazione della difesa europea coinvolge ampiamente l'industria italiana. Con riferimento ai programmi in ambito EDIDP, le aziende italiane, con il supporto del Ministero della difesa, hanno infatti partecipato a 14 dei 40 progetti complessivamente presentati in risposta al bando per il 2019, ed in 5 casi con un'industria nazionale a capo del consorzio. Inoltre, due progetti italiani sono risultati vincitori del bando: uno relativo alla progettazione di sistemi di supporto all'addestramento per i piloti di aerei e l'altro relativo alla progettazione e lo sviluppo di sistemi innovativi per l'osservazione della terra. Entrambi vedono l'azienda Leonardo capo fila di un consorzio nazionale, per un totale di finanziamenti attesi pari a 11,5 milioni di euro;

Appare poi necessario, sempre in un contesto di tutela dell'interesse nazionale, elevare il profilo della

partecipazione italiana ai vari livelli decisionali dell'Unione europea, aumentando la presenza di personale italiano qualificato in posizioni di vertice nelle diverse istituzioni coinvolte nel processo di rafforzamento della difesa europea, a partire dal Servizio europeo di azione esterna e dall'Agenza europea per la difesa, anche per sostenere temi e progettualità di maggiore interesse per il nostro paese e per l'industria nazionale, anche perché il settore della difesa e sicurezza, con un ciclo di sviluppo e investimenti tradizionalmente più lungo, potrebbe costituire un importante volano di ripresa economica.

Conclude dando puntuale lettura degli impegni al Governo contenuti nella proposta di risoluzione.

Il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nell'esprimere apprezzamento per i contenuti degli impegni al Governo, osserva che le premesse sembrano rimarcare l'operato di alcune aziende (come ad esempio Leonardo), non menzionando quello di altre (come Fincantieri), che, pur non essendo capofila di consorzi, partecipano con un ruolo di primo piano in programmi di assoluto rilievo. Quanto precede potrebbe dar luogo, a suo avviso, a equivoci.

La presidente [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), preso atto di quanto rilevato dal senatore Candura, formula quindi una nuova proposta di risoluzione (pubblicata in allegato).

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza, il senatore [CAUSIN](#) (*FIBP-UDC*), auspicando che la Commissione continui comunque a monitorare la destinazione delle risorse economiche. Le aziende coinvolte, infatti, partecipano ad importanti progetti di sviluppo tecnologico (spesso di natura duale, ossia con ricadute anche sul mondo civile), e, nell'attuale periodo di crisi, meritano di essere sostenute da un'efficace politica anti ciclica.

La presidente [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) precisa che la sua proposta di risoluzione impegna specificatamente il Governo a riferire periodicamente al Parlamento sulla partecipazione italiana ai progetti di difesa europea.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, viene infine posta ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di risoluzione da ultimo formulata dalla Presidente relatrice, che risulta approvata.

La presidente [GARAVINI](#) si compiace dell'esito unanime della votazione.

La seduta termina alle ore 14,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI FUSCO, CANDURA, PEPE E PUCCIARELLI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1874

La Commissione Difesa,

non avendo avuto il tempo di esaminare adeguatamente il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio) a causa della prossima scadenza (18 luglio);

preso atto dell'ampiezza del provvedimento, che reca molteplici misure che tentano invano di fornire un sostegno all'economia;

considerato che tra le molte disposizioni introdotte ve ne sono diverse che interessano il settore della

difesa;

tra gli articoli di più diretto interesse per la Commissione si possono distinguere quelli relativi al personale e alla sanità militare, da un lato, e quelli attinenti ai mezzi e al patrimonio, dall'altro;

valutato che le Forze armate hanno svolto sin dall'inizio dell'emergenza un ruolo fondamentale per la gestione dello stato di crisi, oltre che nell'impegno prodotto sul fronte sanitario;

medici e infermieri militari sono stati mandati in aiuto del personale sanitario in servizio nelle zone più colpite dall'epidemia;

i militari si sono adoperati per l'allestimento di diversi ospedali da campo sul territorio nazionale, che sono risultati fondamentali nel supporto alla crisi sanitaria in corso;

militari e Forze armate svolgono un ruolo fondamentale nella gestione e nel controllo del territorio, contribuendo al contenimento dell'epidemia;

considerata infine l'impossibilità di fornire al Senato i tempi e le modalità per apporre migliorie in fase emendativa;

vista la non volontà, reiterata, di considerare il settore della difesa come priorità strategica per la nostra nazione, anche come volano dello sviluppo economico e industriale in grado di conferire a tutto il sistema Paese;

valutate insufficienti le risorse immesse nel settore della difesa dall'attuale provvedimento;

esprime parere contrario.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 414
(Doc. XXIV, n. 23)

La Commissione Difesa,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'Affare assegnato sulla partecipazione italiana ai progetti della Difesa comune europea;

preso atto delle risultanze delle audizioni svolte;

premessi che:

- con una dotazione complessiva di bilancio di oltre 220 miliardi di euro l'anno (peraltro in crescita), gli Stati membri dell'Unione europea si collocano collettivamente al secondo posto nel mondo per entità della spesa nel settore della difesa. Tuttavia la grande varietà degli assetti di ciascuna Forza armata e la forte chiusura dei mercati nazionali comportano frammentazione del mercato, scarsa crescita dell'industria e duplicazioni dei prodotti, con un impiego delle risorse molto lontano dall'essere ottimale;

- secondo un recente studio del Parlamento europeo, il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati

membri nel settore della difesa potrebbe offrire ulteriore efficienza, soprattutto se sostenuta da una maggiore standardizzazione dei materiali e dalla specializzazione dei compiti. In particolare, sarebbe ancora possibile ottenere un incremento di efficienza di almeno 22 miliardi di euro;

- negli ultimi anni l'Unione europea ha avviato diverse importanti iniziative per sostenere l'industria europea della difesa, con l'obiettivo di rafforzare la sua base tecnologica e favorire lo sviluppo cooperativo e coordinato dei prodotti destinati alle Forze armate;

- da alcuni anni gli Stati membri si sottopongono a un processo di Revisione coordinata annuale sulla difesa (*CARD*), con cui individuano le proprie carenze capacitive e sincronizzano, per quanto possibile, i bilanci nazionali della difesa. A seguire, secondo le linee definite dal Piano di sviluppo delle capacità (*CDP*), gli Stati, con l'aiuto del Servizio dell'azione esterna, dell'Agenzia europea della difesa e dello Stato maggiore UE, avviano una progettazione cooperativa per colmare le lacune esistenti, evitare duplicazioni e sprechi di risorse, attraverso gli strumenti della Cooperazione strutturata permanente (*PESCO*);

- dopo i primi interventi per favorire i trasferimenti intra-comunitari e l'armonizzazione delle regole del *procurement*, a partire dal giugno del 2017 la Commissione ha poi adottato anche un pacchetto di misure di finanziamento diretto dell'industria della difesa, articolato in due diverse fasi;

- per la prima fase, che copre il periodo 2017-2020, sono stati istituiti, con risorse già presenti nel bilancio, due principali programmi di sostegno: uno dedicato alla ricerca, con una dotazione finanziaria di 90 milioni, (l'Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa, *PADR*); e uno rivolto allo sviluppo dei progetti, con una dotazione di 500 milioni (il Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, *EDIDP*);

- con la recente elezione dei progetti vincitori del bando del 2019, l'Azione preparatoria ha concluso i suoi tre cicli di programmazione annuale, che stanno finanziando una serie di progetti, cui partecipano ovviamente anche aziende italiane, talvolta in posizione di direzione, come per il progetto *Ocean 2020*;

- il programma *EDIDP*, che si rivolge alla fase dello sviluppo dei prodotti e alla definizione dei prototipi, si articola in due cicli di programmazione. Il bando del 2019 è scaduto lo scorso settembre. Il bando per il 2020 è stato invece appena pubblicato, con una scadenza prevista per il 1 dicembre 2020 (a meno di proroghe dovute all'emergenza Covid-19) e un *budget* complessivo di oltre 160 milioni di euro. Oltre ai bandi annuali, sono previste due iniziative da sostenere attraverso finanziamenti diretti, per il progetto del velivolo europeo a pilotaggio remoto, *EURODRONE* (con 100 milioni di euro, sostenuto da Francia, Germania, Spagna e Italia) e per lo sviluppo del sistema di comunicazioni per la difesa *ESSOR* (finanziato con 37 milioni);

- per la seconda fase, per il periodo dal 2021 al 2027, la Commissione ha proposto uno strumento più strutturato e dotato di maggiori risorse, un vero e proprio Fondo europeo per la difesa, da finanziare con le risorse del nuovo Quadro finanziario pluriennale. Il procedimento per l'approvazione del regolamento del nuovo Fondo si è sostanzialmente concluso nella primavera del 2019, con l'accordo tra Parlamento e Consiglio. Resta però ancora da stabilirsi l'ammontare delle risorse complessive del Fondo e su tale questione potrebbe incidere negativamente l'impatto economico conseguente alla crisi epidemiologica causata dal Covid-19;

- resta però da stabilirsi l'ammontare delle risorse complessive del Fondo. La proposta iniziale della Commissione, sostenuta dal Parlamento europeo, ipotizzava risorse molto significative, cioè 13 miliardi di euro complessivi per il periodo 2021/2027. Le proposte di compromesso presentate in Consiglio tra dicembre 2019 e febbraio 2020 avevano già ridotto di molto le ambizioni finanziarie del

nuovo Fondo. L'emergenza Covid-19 ha poi stravolto le priorità della programmazione finanziaria Ue dei prossimi anni, per l'esigenza di dirottare quante più risorse possibili alle misure di sostegno alle economie nazionali;

- nella proposta della Commissione presentata lo scorso 27 maggio, i fondi per la difesa ammontano a 10,7 miliardi di euro, di cui circa 9 destinati al Fondo europeo per la difesa e circa 1,7 alla mobilità militare;

- per quanto riguarda la Cooperazione strutturata permanente (PESCO), su un totale di 46 progetti, l'Italia è capofila in 9 progetti, e partecipa ad altri 16;

- le iniziative della difesa comune europea risultano strategiche anche in relazione alla capacità di risposta contro minacce chimiche e biologiche o emergenze sanitarie, come il Covid-19. Nel bando EDIDP per il 2020, tra le azioni finanziabili, figura, ad esempio, un capitolo specifico per la componente di protezione NBC. Anche nell'ambito della PESCO, non mancano iniziative in grado di rafforzare, direttamente o indirettamente, le capacità militari europee di risposta a crisi di salute pubblica come il progetto della mobilità militare che ha lo scopo di facilitare la mobilità degli assetti militari nel territorio europeo (dunque anche in caso di calamità o di emergenze sanitarie); il "Pacchetto per il dislocamento della capacità di soccorso militare nelle emergenze", di cui è capofila l'Italia; il Poligono di addestramento per la difesa CBRN e il progetto Sorveglianza CBRN;

considerato che:

- il processo di integrazione della difesa europea coinvolge ampiamente l'industria italiana;

- nel settore della difesa l'Italia vanta eccellenze industriali di primo piano, competitive a livello mondiale, sia con grandi aziende che con una rete di piccole e medie imprese;

- con riferimento ai programmi in ambito EDIDP, aziende italiane, con il supporto del Ministero della difesa, hanno partecipato a 14 dei 40 progetti complessivamente presentati in risposta al bando per il 2019, in 5 casi con un'industria nazionale a capo del consorzio;

- due progetti italiani sono risultati vincitori del bando: uno relativo alla progettazione di sistemi di supporto all'addestramento per i piloti di aerei e l'altro relativo alla progettazione e lo sviluppo di sistemi innovativi per l'osservazione della terra. Entrambi i progetti citati vedono un consorzio, per un totale di finanziamenti attesi pari a 11,5 milioni di euro;

- sono risultati vincitori del bando EDIDIP 2019 anche altri 7 progetti cui partecipano aziende italiane, tra cui il progetto di ricevitori di posizionamento satellitare Galileo/PRS e il progetto *Future Naval Platform* per lo sviluppo di unità navali di futura generazione, con fondi complessivi per circa 123 milioni di euro;

rilevato infine che:

- anche gli operatori economici nazionali individuano nella frammentazione, sia sul fronte della domanda che dell'offerta, il principale fattore di debolezza dell'industria Europea della difesa;

- nell'attuale contesto, appare imprescindibile la necessità di sfruttare appieno le opportunità offerte dai diversi progetti, piani e fondi dell'Unione europea, che sono però generalmente improntati al principio del co-finanziamento, e richiedono dunque un adeguato impegno finanziario da parte dei Paesi partecipanti;

- un deciso sostegno, economico e organizzativo, delle progettualità più promettenti nell'ambito della PESCO, permetterebbe al nostro Paese di risultare un potenziale riferimento nel contesto collaborativo;
- per l'accesso ai finanziamenti del Fondo europeo per la Difesa, che possono essere richiesti per gli stessi progetti Pesca, la possibilità di successo dei bandi da parte delle aziende nazionali e dello Stato italiano, è del pari legata al supporto economico e alle certezze programmatiche che potrà essere loro offerto;
- risulta necessario anche preservare il potenziale economico delle piccole e medie imprese, specializzate e apprezzate ed i cui prodotti, spesso ad alta tecnologia, risultano funzionali agli obiettivi delle grandi aziende e del Paese;
- appare altresì necessario, sempre in un contesto di tutela dell'interesse nazionale, elevare il profilo della partecipazione italiana ai vari livelli decisionali dell'Unione europea, aumentando la presenza di personale italiano qualificato in posizioni di vertice nelle diverse istituzioni coinvolte nel processo di rafforzamento della Difesa europea, a partire dal Servizio europeo di azione esterna e dall'Agenza europea per la difesa, anche per sostenere temi e progettualità di maggiore interesse per il nostro paese e per l'industria nazionale;
- considerata la necessità di evitare il rischio che, nell'attuale situazione di crisi economica, i finanziamenti per il settore della difesa vengano ulteriormente ridotti, a fronte di uno scenario internazionale in costante peggioramento, anche a causa, da ultimo, dell'emergenza Covid-19;
- rilevato che, al contrario, il settore della difesa e sicurezza, con un ciclo di sviluppo e investimenti tradizionalmente più lungo, potrebbe costituire un importante volano di ripresa economica;

impegna il Governo:

- ad assicurare risorse finanziarie stabili, prevedibili e adeguate a sostegno della partecipazione italiana ai progetti della difesa europea, sia per quelli che prevedono la cooperazione tra gli Stati, sia di quelli che prevedono la cooperazione a livello industriale, valutando anche, allo scopo, la possibilità di istituire nel bilancio della difesa un fondo pluriennale dedicato al finanziamento dei programmi approvati in sede europea;
- a continuare nel suo impegno per sostenere l'accesso delle piccole e medie imprese ai progetti e ai fondi;
- ad operare per garantire il necessario sostegno alla partecipazione italiana ai vari livelli decisionali UE, rafforzando la presenza di personale italiano qualificato negli ambiti decisionali chiave delle diverse istituzioni coinvolte nel processo di rafforzamento della Difesa europea, a partire dal Servizio europeo di azione esterna e dall'Agenza europea per la difesa, anche per sostenere temi e progettualità di maggiore interesse per il nostro paese e per l'industria nazionale;
- a informare periodicamente il Parlamento sulla partecipazione dell'Italia ai progetti di rafforzamento della Difesa comune europea, a partire dai Piani nazionali d'attuazione dei progetti PESCO;
- a garantire in tempi rapidi la piena operatività delle norme in materia di accordi "governo-governo", per evitare situazioni di svantaggio competitivo per le nostre imprese in relazione ai competitori

internazionali.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N.
414

La Commissione Difesa,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'Affare assegnato sulla partecipazione italiana ai progetti di Difesa europea;

preso atto delle risultanze delle audizioni svolte;

premessi che:

- con una dotazione complessiva di bilancio di oltre 220 miliardi di euro l'anno (peraltro in crescita), gli Stati membri dell'Unione europea si collocano collettivamente al secondo posto nel mondo per entità della spesa nel settore della difesa. Tuttavia la grande varietà degli assetti di ciascuna Forza armata e la forte chiusura dei mercati nazionali comportano frammentazione del mercato, scarsa crescita dell'industria e duplicazioni dei prodotti, con un impiego delle risorse molto lontano dall'essere ottimale;
- secondo un recente studio del Parlamento europeo, il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri nel settore della difesa potrebbe offrire ulteriore efficienza, soprattutto se sostenuta da una maggiore standardizzazione dei materiali e dalla specializzazione dei compiti. In particolare, sarebbe ancora possibile ottenere un incremento di efficienza di almeno 22 miliardi di euro;
- negli ultimi anni l'Unione europea ha avviato diverse importanti iniziative per sostenere l'industria europea della difesa, con l'obiettivo di rafforzare la sua base tecnologica e favorire lo sviluppo cooperativo e coordinato dei prodotti destinati alle Forze armate;
- da alcuni anni gli Stati membri si sottopongono a un processo di Revisione coordinata annuale sulla difesa (*CARD*), con cui individuano le proprie carenze capacitive e sincronizzano, per quanto possibile, i bilanci nazionali della difesa. A seguire, secondo le linee definite dal Piano di sviluppo delle capacità (*CDP*), gli Stati, con l'aiuto del Servizio dell'azione esterna, dell'Agenzia europea della difesa e dello Stato maggiore UE, avviano una progettazione cooperativa per colmare le lacune esistenti, evitare duplicazioni e sprechi di risorse, attraverso gli strumenti della Cooperazione strutturata permanente (*PESCO*);
- dopo i primi interventi per favorire i trasferimenti intra-comunitari e l'armonizzazione delle regole del *procurement*, a partire dal giugno del 2017 la Commissione ha poi adottato anche un pacchetto di misure di finanziamento diretto dell'industria della difesa, articolato in due diverse fasi;
- per la prima fase, che copre il periodo 2017-2020, sono stati istituiti, con risorse già presenti nel bilancio, due principali programmi di sostegno: uno dedicato alla ricerca, con una dotazione finanziaria di 90 milioni, (l'Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa, *PADR*); e uno rivolto allo sviluppo dei progetti, con una dotazione di 500 milioni (il Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, *EDIDP*);

- con la recente elezione dei progetti vincitori del bando del 2019, l'Azione preparatoria ha concluso i suoi tre cicli di programmazione annuale, che stanno finanziando una serie di progetti, cui partecipano ovviamente anche aziende italiane, talvolta in posizione di direzione, come Leonardo per il progetto Ocean 2020;

- il programma EDIDP, che si rivolge alla fase dello sviluppo dei prodotti e alla definizione dei prototipi, si articola in due cicli di programmazione. Il bando del 2019 è scaduto lo scorso settembre. Il bando per il 2020 è stato invece appena pubblicato, con una scadenza prevista per il 1 dicembre 2020 (a meno di proroghe dovute all'emergenza Covid-19) e un *budget* complessivo di oltre 160 milioni di euro. Oltre ai bandi annuali, sono previste due iniziative da sostenere attraverso finanziamenti diretti, per il progetto del velivolo europeo a pilotaggio remoto, EURODRONE (con 100 milioni di euro, sostenuto da Francia, Germania, Spagna e Italia) e per lo sviluppo del sistema di comunicazioni per la difesa ESSOR (finanziato con 37 milioni);

- per la seconda fase, per il periodo dal 2021 al 2027, la Commissione ha proposto uno strumento più strutturato e dotato di maggiori risorse, un vero e proprio Fondo europeo per la difesa, da finanziare con le risorse del nuovo Quadro finanziario pluriennale. Il procedimento per l'approvazione del regolamento del nuovo Fondo si è sostanzialmente concluso nella primavera del 2019, con l'accordo tra Parlamento e Consiglio. Resta però ancora da stabilirsi l'ammontare delle risorse complessive del Fondo e su tale questione potrebbe incidere negativamente l'impatto economico conseguente alla crisi epidemiologica causata dal Covid-19;

- resta però da stabilirsi l'ammontare delle risorse complessive del Fondo. La proposta iniziale della Commissione, sostenuta dal Parlamento europeo, ipotizzava risorse molto significative, cioè 13 miliardi di euro complessivi per il periodo 2021/2027. Le proposte di compromesso presentate in Consiglio tra dicembre 2019 e febbraio 2020 avevano già ridotto di molto le ambizioni finanziarie del nuovo Fondo. L'emergenza Covid-19 ha poi stravolto le priorità della programmazione finanziaria Ue dei prossimi anni, per l'esigenza di dirottare quante più risorse possibili alle misure di sostegno alle economie nazionali;

- nella proposta della Commissione presentata lo scorso 27 maggio, i fondi per la difesa ammontano a 10,7 miliardi di euro, di cui circa 9 destinati al Fondo europeo per la difesa e circa 1,7 alla mobilità militare;

- per quanto riguarda la Cooperazione strutturata permanente (PESCO), su un totale di 46 progetti, l'Italia è capofila in 9 progetti, e partecipa ad altri 16;

- le iniziative della difesa comune europea risultano strategiche anche in relazione alla capacità di risposta contro minacce chimiche e biologiche o emergenze sanitarie, come il Covid-19. Nel bando EDIDP per il 2020, tra le azioni finanziabili, figura, ad esempio, un capitolo specifico per la componente di protezione NBC. Anche nell'ambito della PESCO, non mancano iniziative in grado di rafforzare, direttamente o indirettamente, le capacità militari europee di risposta a crisi di salute pubblica come il progetto della mobilità militare che ha lo scopo di facilitare la mobilità degli assetti militari nel territorio europeo (dunque anche in caso di calamità o di emergenze sanitarie); il "Pacchetto per il dislocamento della capacità di soccorso militare nelle emergenze", di cui è capofila l'Italia; il Poligono di addestramento per la difesa CBRN e il progetto Sorveglianza CBRN;

considerato che:

- il processo di integrazione della difesa europea coinvolge ampiamente l'industria italiana;

- nel settore della difesa l'Italia vanta eccellenze industriali di primo piano, competitive a livello mondiale, sia con grandi aziende che con una rete di piccole e medie imprese;
- con riferimento ai programmi in ambito EDIDIP, aziende italiane, con il supporto del Ministero della difesa, hanno partecipato a 14 dei 40 progetti complessivamente presentati in risposta al bando per il 2019, in 5 casi con un'industria nazionale a capo del consorzio;
- due progetti italiani sono risultati vincitori del bando: uno relativo alla progettazione di sistemi di supporto all'addestramento per i piloti di aerei e l'altro relativo alla progettazione e lo sviluppo di sistemi innovativi per l'osservazione della terra. Entrambi i progetti citati vedono l'azienda Leonardo capo fila di un consorzio nazionale composto da MBDA Italia, Italiana Ponti Radio e E-GEOS, per un totale di finanziamenti attesi pari a 11,5 milioni di euro;
- sono risultati vincitori del bando EDIDIP 2019 anche altri 7 progetti cui partecipano aziende italiane, tra cui il progetto di ricevitori di posizionamento satellitare Galileo/PRS e il progetto *Future Naval Platform* per lo sviluppo di unità navali di futura generazione, con fondi complessivi per circa 123 milioni di euro;

rilevato infine che:

- anche gli operatori economici nazionali individuano nella frammentazione, sia sul fronte della domanda che dell'offerta, il principale fattore di debolezza dell'industria Europea della difesa;
- nell'attuale contesto, appare imprescindibile la necessità di sfruttare appieno le opportunità offerte dai diversi progetti, piani e fondi dell'Unione europea, che sono però generalmente improntati al principio del co-finanziamento, e richiedono dunque un adeguato impegno finanziario da parte dei paesi partecipanti;
- un deciso sostegno, economico e organizzativo, delle progettualità più promettenti nell'ambito della PESCO, permetterebbe al nostro paese di risultare un potenziale riferimento nel contesto collaborativo;
- per l'accesso ai finanziamenti del Fondo europeo per la Difesa, che possono essere richiesti per gli stessi progetti Pesco, la possibilità di successo dei bandi da parte delle aziende nazionali e dello Stato italiano, è del pari legata al supporto economico e alle certezze programmatiche che potrà essere loro offerto;
- risulta necessario anche preservare il potenziale economico delle piccole e medie imprese, specializzate e apprezzate ed i cui prodotti, spesso ad alta tecnologia, risultano funzionali agli obiettivi delle grandi aziende e del Paese;
- appare altresì necessario, sempre in un contesto di tutela dell'interesse nazionale, elevare il profilo della partecipazione italiana ai vari livelli decisionali dell'Unione europea, aumentando la presenza di personale italiano qualificato in posizioni di vertice nelle diverse istituzioni coinvolte nel processo di rafforzamento della difesa europea, a partire dal Servizio europeo di azione esterna e dall'Agenza europea per la difesa, anche per sostenere temi e progettualità di maggiore interesse per il nostro paese e per l'industria nazionale;
- considerata la necessità di evitare il rischio che, nell'attuale situazione di crisi economica, i finanziamenti per il settore della difesa vengano ulteriormente ridotti, a fronte di uno scenario internazionale in costante peggioramento, anche a causa, da ultimo, dell'emergenza Covid-19,

- rilevato che, al contrario, il settore della difesa e sicurezza, con un ciclo di sviluppo e investimenti tradizionalmente più lungo, potrebbe costituire un importante volano di ripresa economica;

impegna il Governo:

- ad assicurare risorse finanziarie stabili, prevedibili e adeguate a sostegno della partecipazione italiana ai progetti della difesa europea, sia per quelli che prevedono la cooperazione tra gli Stati, sia di quelli che prevedono la cooperazione a livello industriale, valutando anche, allo scopo, la possibilità di istituire nel bilancio della difesa un fondo pluriennale dedicato al finanziamento dei programmi approvati in sede europea;

- a continuare nel suo impegno per sostenere l'accesso delle piccole e medie imprese ai progetti e ai fondi;

- ad operare per garantire il necessario sostegno alla partecipazione italiana ai vari livelli decisionali UE, rafforzando la presenza di personale italiano qualificato negli ambiti decisionali chiave delle diverse istituzioni coinvolte nel processo di rafforzamento della Difesa europea, a partire dal Servizio europeo di azione esterna e dall'Agenza europea per la difesa, anche per sostenere temi e progettualità di maggiore interesse per il nostro paese e per l'industria nazionale;

- a informare periodicamente il Parlamento sulla partecipazione dell'Italia ai progetti di rafforzamento della Difesa comune europea, a partire dai Piani nazionali d'attuazione dei progetti PESCO;

- a garantire in tempi rapidi la piena operatività delle norme in materia di accordi "governo-governo", per evitare situazioni di svantaggio competitivo per le nostre imprese in relazione ai competitori internazionali.

1.4.2.5. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 304 (pom.) del 15/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCLEDÌ 15 LUGLIO 2020
304ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 19,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1874) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) comunica che il Presidente del Senato ha autorizzato la Commissione bilancio a convocarsi ai fini dell'espressione del parere sui profili finanziari del testo del disegno di legge in titolo, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, alla luce della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario MISIANI si pronuncia in senso conforme alla relatrice.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, motivato essenzialmente dall'impossibilità di esaminare compiutamente il provvedimento.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto contrario della Lega sulla proposta, per le ragioni già ampiamente illustrate durante l'esame in Commissione e nel corso della discussione in Assemblea, ribadendo come il decreto-legge "rilancio" rappresenti, in sintesi, un'occasione persa.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

La seduta termina alle ore 19,40.

1.4.2.6. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.6.1. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 189 (ant.) del 14/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020
189^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1874) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce il provvedimento il relatore **D'ALFONSO** (PD), che, in premessa, sottolinea il notevole sforzo della maggioranza e del Governo per il grande numero di interventi previsti, nonché l'ampiezza dei settori e dei comparti coinvolti.

Tra le misure più significative evidenzia la cessione del credito di imposta per gli interventi ecobonus e sismabonus, la conferma della forte riduzione delle imposte attraverso il definitivo superamento delle clausole IVA, la proroga di sospensione di versamenti o il superamento del versamento di imposte (IMU, ad esempio, per il turismo), così come alcune misure sul fronte finanziario, che hanno tutte a cuore la liquidità di imprese e operatori economici.

Rileva poi un chiaro dato politico, ossia la presenza forte e determinata della maggioranza per fronteggiare l'urto della crisi economica, anche se ritiene che la bontà delle misure dovrà spingere la maggioranza stessa, così come l'opposizione, se lo riterrà opportuno, a misurarsi con i progetti per la completa ripresa economica.

Entrando nel dettaglio degli interventi, ricorda la proroga dei versamenti sospesi dai decreti legge in materia di emergenza (nn. 9, 18 e 23 del 2020) e del versamento dei tributi e contributi sospesi in un'unica soluzione al 16 settembre 2020, ovvero in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data; la riduzione al 5 per cento dell'IVA sui dispositivi di protezione contro il COVID-19; la definitiva soppressione delle cosiddette clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise; la possibilità di cedere alcuni crediti di imposta, tra cui quello per le locazioni (la cessione di tale credito di imposta può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare); la possibilità di usufruire di alcune detrazioni fiscali nella forma di crediti d'imposta o di sconti sul corrispettivo (il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari); un credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie e di

contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 in favore di esercenti attività in luoghi aperti al pubblico, nonché un nuovo, più ampio credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro. Quanto al rafforzamento delle agevolazioni per alcuni interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici, effettuati dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ecobonus, sismabonus, bonus fotovoltaico e colonnine elettriche), che per la riqualificazione energetica riguarderà anche le seconde case, evidenzia la necessità che si agevolino i condomini ad usufruirne. Il provvedimento prevede poi la possibilità per gli enti territoriali di deliberare una riduzione fino al 20 per cento delle tariffe e delle aliquote delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, purché il soggetto obbligato al pagamento vi provveda con autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale; la proroga al 31 dicembre 2020 del termine finale di efficacia del cosiddetto superammortamento; un credito d'imposta, ai soggetti esercenti attività d'impresa che operano nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria (TMA), pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino che eccede la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020; l'incremento di 30 milioni nel 2020 delle risorse destinate al credito d'imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali, che per il medesimo anno sono destinate anche alle spese sostenute per le manifestazioni disdette in ragione dell'emergenza epidemiologica; in presenza di un calo del fatturato, la possibilità di applicare al concessionario del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici e le amministrazioni pubbliche la procedura di revisione del piano economico finanziario; un credito d'imposta per l'ammontare del canone di locazione di immobili non abitativi, per i mesi di marzo, aprile e maggio, per alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (per le strutture alberghiere e agrituristiche il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente e comunque è stato esteso alle imprese di commercio al dettaglio, a specifiche condizioni. Il credito d'imposta può essere ceduto al locatore in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, previo consenso del locatore.

Inoltre si stabilisce l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata - pari al 40 per cento - dell'acconto dell'IRAP 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni, fermo restando l'obbligo di versamento degli acconti 2019; in materia di accise, tra l'altro, il differimento di adempimenti e la rimessione in termini per i versamenti. Sono quindi state introdotte alcune disposizioni fiscali relative a Campione d'Italia: si ampliano le agevolazioni già concesse dalla legge di Bilancio 2020 e si sottopongono ad accisa, con aliquota agevolata, il gasolio per riscaldamento e l'energia elettrica rispettivamente consumato e utilizzata in quel Comune.

Tra le altre misure segnala il differimento al 2021 dell'efficacia delle cosiddette *plastic tax* e *sugar tax*; la modifica della disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche e l'uniformazione dei termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 previsto per il bilancio di previsione dei comuni; la possibilità per le cooperative agricole a mutualità prevalente e per i loro consorzi di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018; la proroga al 1° gennaio 2021 dell'esclusione di sanzioni per i casi di mancata memorizzazione, omissione della trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, qualora la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sia effettuata entro il mese successivo a quello dell'operazione; lo slittamento al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria; il rinvio al 1° gennaio 2021 della cosiddetta lotteria degli scontrini; dell'avvio sperimentale della cd. precompilata IVA; dell'integrazione dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio; la rimessione in termini dei pagamenti per cosiddetti avvisi bonari in scadenza fino al 31 maggio 2020 (tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020); la possibilità di effettuare i rimborsi fiscali senza l'applicazione della procedura di compensazione tra il credito

d'imposta e il debito iscritto a ruolo; la possibilità di liquidare sotto forma di acconto l'indennità dovuta nel caso di immobili (strutture alberghiere, ovvero altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità) requisiti a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19; l'elevazione a un milione di euro del limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili tramite modello F24 per anno solare; le modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 e lo spostamento dei termini per l'approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile; la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per alcuni versamenti fiscali che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, tra cui le somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione, nonché le rate relative alle definizioni agevolate disciplinate dal cosiddetto decreto fiscale 2019; la disciplina della ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni, ai sensi della quale le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato devono essere restituite al sostituto d'imposta al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione; la proroga al 31 gennaio 2021 del termine per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali; la sospensione, nel periodo intercorrente tra il 19 maggio e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione e dai concessionari della riscossione delle entrate locali sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati; la sospensione dell'obbligo, previsto per le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, di verificare se il beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro; la proroga dal 31 maggio al 31 agosto 2020 della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione disposta dall'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia).

Si consente inoltre di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la "rottamazione-ter" e il "saldo e stralcio", in scadenza nell'anno 2020, entro il 10 dicembre 2020 e si amplia la possibilità di chiedere dilazioni.

Si introduce poi il differimento del termine per l'emissione e la notifica di atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020 (vengono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021); la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni; una disposizione interpretativa che rende cumulabile la sospensione dei termini processuali prevista dal decreto-legge 18 del 2020 con la sospensione del termine di impugnazione nel caso di accertamento con adesione; l'ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del 730 dipendenti senza sostituto, al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730; la proroga per la contestazione delle sanzioni tributarie nei confronti dei soggetti che non abbiano dichiarato al catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016 e del 2017; la proroga del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio (data in cui cessano gli effetti dell'art.92 del decreto-legge n.18 del 2020) e il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per alcune categorie produttive, titolari del conto di debito doganale, che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale; la modifica della rateizzazione del debito di accisa per il titolare di deposito fiscale, richiedendo che per accedere alla dilazione il titolare sia in difficoltà economiche documentate e riscontrabili e che il numero delle rate sia modulato in funzione del completo e tempestivo versamento del debito di imposta; la proroga al 31 ottobre 2020 del pagamento dell'accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, dovute per i mesi di aprile e maggio 2020; l'incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; la

possibilità per il Ministero della Difesa di alienare anche "in blocco" unità immobiliari libere e presenti in singoli fabbricati o comprensori e la modifica, prevista in sede referente, della disciplina di deroga al divieto per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici di acquistare gli immobili pubblici oggetto di riordino, gestione e valorizzazione; la concessione di un credito, per il periodo d'imposta 2020 e utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, in favore di nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro; l'abolizione della prima rata IMU per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività (agevolazione estesa agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni); alcune modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco o soggiorno e l'istituzione di un Fondo, per l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno; l'esonero - dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 - per gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP e COSAP) e l'istituzione di un fondo per il ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle relative entrate; l'esonero per TOSAP dovuta per occupazioni temporanee, a specifiche condizioni, e del relativo canone ove istituito.

Ulteriori misure hanno riguardato, per mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la possibilità di prevedere, per il 2020, una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta in tale settore, anche in deroga alle percentuali previste a regime; il rafforzamento del regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, in particolare con l'elevazione dell'importo massimo dell'investimento ammesso al credito dal 30 al 50%, con un tetto di spesa di 60 milioni; l'introduzione, per l'anno 2020, di un regime straordinario di forfettizzazione delle rese di giornali quotidiani e periodici, ai fini IVA, che ne consente la riduzione del 95 per cento (invece dell'80 per cento previsto in via ordinaria); un credito d'imposta, in via straordinaria per l'anno 2020, per le spese sostenute per l'acquisto, nel 2019, della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici; un credito d'imposta, per il 2020, in favore di alcune imprese editrici di quotidiani e di periodici pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di *server*, *hosting* e banda larga per le testate edite in formato digitale; la possibilità, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e le associazioni sportive, di sospendere fino al 30 giugno 2020 il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali (i canoni possono essere versati in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero rateizzati fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 ed è consentita la revisione dei rapporti concessori o di gestione degli impianti sportivi pubblici in scadenza entro il 30 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto; la maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno che è stata estesa, in sede referente, alle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016-2017.

Quanto alle misure di sostegno finanziario alle imprese, si incrementa il Fondo per le garanzie rilasciate da SACE ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 23/2020, di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5, per le garanzie rilasciate dalla stessa SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito; si rifinanzia nella misura di 3.950 milioni di euro per il 2020 il Fondo di garanzia per le PMI, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., per le finalità previste dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020; si assegnano all'ISMEA 250 milioni di euro per il 2020 (ulteriori rispetto ai 100 milioni già assegnati per lo stesso anno dall'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020) in relazione all'operatività delle garanzie che essa può prestare a fronte di finanziamenti concessi da banche,

intermediari finanziari nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca; si prevede la garanzia di SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito in misura pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a breve termine maturati dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro. La misura è finalizzata a preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e a garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. L'efficacia della garanzia è comunque subordinata all'approvazione del relativo regime di aiuto da parte della Commissione Europea. Per le predette finalità è istituita - nell'ambito del Fondo a copertura degli oneri derivanti dalle garanzie assunte da SACE di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020 una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con dotazione iniziale di 1700 milioni di euro per l'anno 2020.

Si prevedono poi molteplici interventi per il rafforzamento delle *startup* innovative. In particolare: si interviene anche sotto il profilo fiscale, per esempio, sul credito di imposta in ricerca e sviluppo, inserendo le spese per contratti di ricerca *extra muros* stipulati con le *startup* innovative, tra le spese che concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del credito d'imposta, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare; si proroga di 12 mesi il termine di permanenza delle *startup* innovative nella sezione speciale del registro delle imprese; si riserva una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse già assegnate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al rilascio delle garanzie in favore delle *startup* innovative e delle PMI innovative; viene integrata la disciplina agevolativa delle *startup* innovative prevedendo incentivi fiscali in regime *de minimis* all'investimento in *startup* innovative e PMI innovative; si autorizza la spesa entro il limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili e nei limiti della predetta autorizzazione di spesa, al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle *startup* che investono nel design e nella creazione, nonché di promuovere giovani talenti nel settore del tessile, nella moda e degli accessori che valorizzano prodotti del Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo; si introducono misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale; viene rimodulata la misura denominata "Resto al Sud" - con un aumento da 50.000 a 60.000 euro del finanziamento massimo erogabile ed un incremento dal 35 al 50 per cento della quota di finanziamento erogabile nella forma del contributo a fondo perduto - al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove *startup* nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; si consente alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 di richiedere, a determinate condizioni, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni; Quanto alla disciplina degli aiuti di Stato, si traspone sostanzialmente nell'ordinamento interno il contenuto di varie sezioni della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni. In tal modo, in considerazione della situazione emergenziale in atto, si definisce una cornice normativa entro la quale - previa notifica in via generale e conseguente autorizzazione della Commissione UE - le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di procedere alla concessione di aiuti, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di: sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali; garanzie sui prestiti alle imprese; prestiti alle imprese con tassi d'interesse agevolati; finanziamento di

progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti; si stabiliscono disposizioni comuni alle norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli da 54 a 60; Con riferimento a ulteriori misure di natura finanziaria, il relatore segnala: il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con contenuto ammontare di ricavi e fatturato; la misura del contributo è variabile in relazione al fatturato, con un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche; l'estensione delle misure agevolative disposte in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese dall'articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa; le misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, sotto forma di: credito di imposta a fronte di investimenti in società italiane che hanno subito una riduzione dei ricavi; credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020; un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione delle società di media dimensione, alle condizioni di legge. Nel corso dell'esame in Commissione è stato specificato, tra l'altro, che possono accedere al credito d'imposta su perdite registrate nel 2020 di cui al comma 8 e al Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12 anche le società in concordato preventivo con continuità aziendale ed è stata modificata la disciplina applicabile alla remunerazione dell'attività di gestione del fondo.

Sono contenute nel testo anche disposizioni che consentono a Cassa depositi e prestiti di costituire un patrimonio destinato, denominato Patrimonio Rilancio, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze, con risorse impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Al Patrimonio possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata; è stato inoltre rafforzato il ruolo di supervisione del Parlamento.

Inoltre, si è stabilita l'istituzione, per effetto delle modifiche in Commissione, di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, volto a compensare parzialmente i costi sostenuti dagli esercenti per le commissioni fino al 31 dicembre 2020 sui pagamenti con carte di credito o di debito; l'eliminazione, introdotta in sede referente, del limite massimo alla concessione di altre forme di finanziamento da parte dei confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB; la possibilità di modificare il regolamento dei titoli e dei contratti delle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza assistiti da garanzia statale (GACS) per adeguarne la disciplina alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19; la possibilità, fino 31 luglio 2020 (e cioè fino al termine dello stato di emergenza), di concludere con modalità semplificate e telematiche i contratti relativi alla prestazione di servizi finanziari e assicurativi; per effetto dell'esame in V Commissione, viene ripristinato fino al 31 dicembre 2020 l'obbligo di notificare preventivamente alla CONSOB i documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs), che ricomprendono anche i prodotti di investimento assicurativo (IBIP) e di stipulare per via telefonica i contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati; la proroga di tre mesi, introdotta in sede referente, della validità di contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso i terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020;

Il relatore sottolinea quindi un credito di imposta pari al 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti fino al 31 dicembre 2020; le norme che consentono di contabilizzare nello stato patrimoniale di INVITALIA S.p.A. esclusivamente gli eventuali decrementi conseguenti ad operazioni di razionalizzazione e dismissione immobiliare poste in essere anche

attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico; il posticipo ai bilanci relativi al 2021 dell'obbligo per le società a responsabilità limitata e per le società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo; le modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine volte a consentire una maggiore concentrazione dell'esposizione (e del relativo rischio) verso un medesimo emittente o gruppo, ampliando i limiti alle somme che possono essere destinate ai piani di risparmio a lungo termine e chiarendo ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito fino al 31 dicembre 2019, e di un solo piano di risparmio costituito a partire dal 1° gennaio 2020; le norme che autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nonché per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza - ELA), fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato; alcune modifiche alla disciplina del Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR, con riguardo alle norme che consentono alla Commissione tecnica per la valutazione delle domande presentante al Fondo di avvalersi delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall'Agenzia delle entrate (sono esclusi dalle prestazioni del FIR, oltre ai parenti e affini, anche i coniugi dei soggetti che hanno ricoperto a partire dal 1° gennaio 2007 specifici incarichi di direzione e controllo nelle banche i cui strumenti sono oggetto della procedura); il regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di piccole dimensioni, diverse dalle banche di credito cooperativo, ovvero di quelle con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro; la modifica della clausola finanziaria prevista all'articolo 265, commi 8-9, che nel testo originario del decreto-legge consentiva, a seguito del monitoraggio, la rimodulazione delle risorse, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, stanziato per tutte le misure di spesa contenute nei decreti-legge nn. 18, 23 e 34 del 2020, senza prevedere specifici limiti. In particolare, le modifiche hanno limitato l'operatività della norma solo al 2020 e hanno specificato che la compensazione interviene solo per gli eventuali maggiori effetti finanziari delle misure (incluse quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge) rispetto alle previsioni di spesa e che gli schemi di decreto del Ministro delle finanze devono essere corredati da apposita relazione e trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, le quali devono esprimere il parere entro 7 giorni.

Passando alle misure volte al sostegno economico degli enti territoriali, con l'obiettivo di far fronte alla riduzione delle entrate connessa alla crisi economica, nonché a favorire il pagamento dei debiti commerciali degli enti medesimi, il relatore evidenzia tra le altre misure l'istituzione di un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, destinato ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza COVID-19; il reintegro della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 dell'importo di 400 milioni, distolto dal fondo medesimo a seguito di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, emessa in relazione all'emergenza COVID-19 per garantire misure urgenti di solidarietà alimentare.

Per quanto riguarda gli interventi in materia di coesione territoriale e Mezzogiorno il relatore segnala le seguenti misure: la possibilità, per gli anni 2020 e 2021, di utilizzare in via eccezionale le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), rinvenienti dai cicli programmatici 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, per qualsiasi tipologia di intervento connesso a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia; le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020, attuativi dei fondi strutturali europei, sono autorizzate a richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate a contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia COVID-19; l'incremento di 210 milioni complessivi, nel quadriennio 2020-2023, del fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei

comuni delle aree interne.

Quanto alle sfide future, il relatore evidenzia la necessità della riforma del sistema tributario nel suo complesso, che non deve essere una riforma fiscale, ossia la mera rimodulazione delle aliquote IRPEF, (tra *flat tax*, condoni mascherati e lotta all'evasione vecchio stile), bensì una revisione completa del sistema, delle fattispecie imponibili, della natura delle imposte, dei rapporti relativi tra reddito, consumo e patrimonio, con attenzione specifica alle nuove forme di accumulazione di ricchezza e, viceversa, alle nuove forme di povertà e, non ultimo, una rinnovata delimitazione della finanza centrale e territoriale. Altrettanto necessaria sarà la semplificazione amministrativa e della giustizia civile, che non dovrà concretizzarsi solo in una riduzione di qualche controllo *ex ante* o in una sforbiciata a termini legali, ma una nuova idea della pubblica amministrazione e delle organizzazioni pubbliche deputate a erogare servizi ai cittadini nonché dell'amministrazione della giustizia intesa anch'essa come erogazione di un bene essenziale alla convivenza civile e a quella economica, che è la richiesta di tutela dei diritti. A suo parere questi temi sono l'agenda attuale, a condizione che le enormi risorse preordinate con il cosiddetto "Decreto rilancio" siano tutte erogate e spese secondo gli obiettivi e non ci siano più ritardi e lungaggini a danno di lavoratori e imprese.

Conclusivamente dichiara la più ampia disponibilità a considerare, ai fini della redazione della proposta di parere, le eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il presidente [BAGNAI](#) ringrazia il relatore per l'ampia ed esaustiva relazione e anticipa che la seduta pomeridiana, attualmente prevista per le ore 16, potrebbe essere posticipata alla fine dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI
INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 79, 788 E 1287*

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 79, 788 e 1287, in materia di recupero dei crediti in sofferenza, il 9 luglio scorso, in sede di Ufficio di Presidenza, sono stati auditi rappresentanti di ANCE, UNIREC, DoValue e ASSOFIN, i quali hanno depositato un documento che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.6.2. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 190 (pom.) del 14/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020
190^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

La seduta inizia alle ore 19,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1874) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente **BAGNAI** chiede se vi siano interventi in discussione generale. Poiché nessuno chiede di intervenire, dà la parola al relatore.

Il relatore **D'ALFONSO** (PD) propone di pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Il senatore **SAVIANE** (L-SP-PSd'Az) presenta e illustra una proposta di parere alternativo, di tenore contrario, pubblicata in allegato.

Si passa alla votazione.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore **DE BERTOLDI** (Fdl), che dopo aver stigmatizzato lo scarso rispetto istituzionale della maggioranza, che sta obbligando il Senato ad approvare in brevissimo tempo un provvedimento che stanziava ingenti risorse, senza offrire alcuna possibilità di apportarvi delle modifiche, contesta i criteri che hanno portato il Governo a disperdere in mille rivoli gli stanziamenti previsti, aumentando peraltro il debito pubblico senza rilanciare l'economia.

Nel merito, denuncia il mancato varo di misure destinate ai liberi professionisti ordinistici, molti dei quali giovani, che pure sono state previste per altri lavoratori autonomi. A suo parere tale mancata considerazione verso professionisti che hanno garantito assistenza e attenzione nei confronti dei rispettivi clienti anche nel periodo della quarantena è del tutto ingiustificata. Per quanto riguarda i dottori commercialisti, evidenzia, in particolare, l'impegno profuso per rispettare le scadenze fiscali,

ormai prossime. In proposito esprime l'auspicio che venga prevista una proroga, che tuttavia, pur apprezzabile, se adottata solo in ultimo, rischierebbe di rappresentare una beffa per coloro che, a fronte di grandi sacrifici, sono riusciti a rispettare i termini previsti.

In conclusione, dichiara il voto contrario del Gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere del relatore.

Prende quindi la parola il senatore [PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*), che contesta a sua volta la limitatezza del tempo a disposizione per l'esame di un provvedimento così rilevante e si dice sicuro che, a parti invertite, l'attuale opposizione avrebbe mostrato maggiore rispetto per gli equilibri istituzionali.

Quanto al testo, evidenzia che, a esclusione dell'ecobonus, le altre misure non hanno creato particolari aspettative nel Paese, mentre è sempre più diffuso il malcontento. A suo parere la maggioranza dovrebbe quindi prendere atto che la linea seguita finora non è stata capace di assicurare i risultati sperati e adottare una strategia differente. Sottolinea inoltre il paradosso per cui, mentre in passato in Parlamento ci si confrontava animatamente su eventuali spese aggiuntive per qualche centinaio di milioni, ora in pochi mesi il debito pubblico è stato aumentato di ulteriori 250 miliardi e rischia di peggiorare ancora.

Richiama quindi le parole del Ministro dell'interno circa la possibilità di disordini sociali in autunno, una situazione che potrebbe essere aggravata dall'aumento dell'immigrazione irregolare, che è ripresa con forza negli ultimi giorni.

Pur apprezzando la cancellazione definitiva delle clausole di salvaguardia IVA, che peserà anch'essa tuttavia sul debito pubblico, sottopone il tema delle necessità di un aumento della produzione industriale senza provocare ulteriori aumenti delle emissioni atmosferiche - crollate durante il *lockdown* nelle zone più industrializzate del Paese - ponendo quindi tutto il sistema produttivo di fronte ad una grande sfida per il futuro.

Infine, dopo aver polemicamente evidenziato la modestia delle proposte emerse dal lavoro della "Commissione Colao" e dagli "stati generali" convocati dal Presidente del Consiglio, annuncia il voto contrario sulla proposta del relatore e favorevole sulla proposta di parere della Lega.

Interviene il senatore [SIRI](#) (*L-SP-PSd'Az*), che sottolinea il mancato coraggio della maggioranza nello sfruttare appieno l'occasione fornita dalla sospensione del Patto di stabilità. A suo parere, infatti, sarebbe stato opportuno stanziare una cifra pari ad almeno 150 miliardi per varare una reale riforma fiscale e introdurre una aliquota fissa al 15 per cento per tutti, sempre nel rispetto dei criteri di progressività del sistema tributario come richiesto dall'articolo 53 della Costituzione. Le risorse necessarie alla relativa copertura sarebbero potute giungere dall'ingente risparmio degli italiani, che per sostenere il Paese ne avrebbero sicuramente destinato una parte all'acquisto di idonei strumenti finanziari, come già accaduto nel recente passato, ma non con l'ultima *tranche* in vendita, che si è rivelata poco vantaggiosa. Peraltro la scelta di rivolgersi al mercato interno avrebbe eliminato dal tavolo del Governo l'ipotesi di reperire le risorse sui mercati esteri o addirittura di attivare il Meccanismo europeo di stabilità. In assenza di una visione si è scelto quindi di adottare delle soluzioni tampone, incapaci di permettere il superamento del *deficit* strutturale dell'economia nazionale. Inoltre, sottolinea che non è stato affrontato il tema dell'eccessiva burocrazia e che molti imprenditori non saranno in grado di rispettare le prossime scadenze fiscali dopo essersi indebitati con le banche per anticipare la cassa integrazione ai dipendenti e aver visto crollare i propri volumi di affari: tale situazione ha incrinato il rapporto con lo Stato e il settore che consente al Paese di essere grande nel mondo è percorso da rabbia e frustrazione.

Annuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore e favorevole sulla proposta del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

Risulta quindi preclusa la votazione della proposta alternativa di parere contrario presentata dai senatori Bagnai, Montani, Riccardi, Saviane e Siri.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il relatore [BUCCARELLA](#) (*Misto*) formula la proposta di pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 20,05.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI SAVIANE,
BAGNAI, MONTANI, RICCARDI E SIRI
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1874**

La 6ª Commissione Finanze, esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge A.S 1874, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; ricordato che il provvedimento si propone di attuare diverse misure in tema di sanità per il complessivo rafforzamento del Servizio sanitario nazionale; a sostegno del lavoro, principalmente mediante la proroga degli ammortizzatori sociali; a supporto degli enti territoriali, con l'obiettivo di far fronte alla riduzione delle entrate connessa alla crisi economica; rivolte all'attività delle pubbliche amministrazioni, accelerando e semplificando i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici; a sostegno dei settori della cultura, dello spettacolo e dello sport, nonché del trasporto aereo, della mobilità sostenibile e del trasporto pubblico locale; in materia di immigrazione vengono addirittura introdotte nuove procedure di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati nei settori dell'agricoltura, della cura della persona e del lavoro domestico; osservati inoltre gli interventi nel quadro del sistema scolastico, volti alla ripresa delle attività nell'anno scolastico 2020/2021; in particolare, l'articolo 231 del decreto-legge dispone lo stanziamento, per le istituzioni scolastiche statali e paritarie, sede di esame di Stato, di risorse finanziarie - pari a 39,23 milioni di euro nel 2020 - per il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare la pulizia degli ambienti e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale durante le attività in presenza; in precedenza l'articolo 77 del decreto-legge 18/2020 (legge 27/2020) ha autorizzato la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni

scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali nonché di dispositivi di protezione e igiene personali; tali risorse, con il decreto ministeriale 20 marzo 2020, n. 186, sono state destinate a tutte le scuole (e non solo a quelle pubbliche) del sistema nazionale di istruzione, indicando i criteri di riparto; evidenziata in tale quadro l'opportunità che le risorse stanziare per la scuola siano destinate con assoluta priorità alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche, concentrando altresì una minima quota degli stanziamenti destinata alle scuole paritarie sul segmento 0-6 anni degli asili nido e della scuola dell'infanzia che viene ritenuta insufficiente dai referenti delle categorie;

ricordato altresì che il provvedimento contiene un molto complesso ed estremamente articolato sistema di misure fiscali che hanno l'intento di dare sostegno finanziario alle imprese, tra cui l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto dell'IRAP 2020; un credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie; la definitiva soppressione delle c.d. clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise; l'esonero, fino al 31 ottobre 2020, per gli esercizi di ristorazione, dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap) e l'esonero per gli ambulanti dal 1° marzo fino al 30 aprile 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche; l'incremento del Fondo per le garanzie rilasciate da SACE; il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI; il recepimento della nuova disciplina degli aiuti di Stato; un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa, variabile in relazione al fatturato; misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese; misure specifiche per il sostegno del turismo;

rammentato che, nell'anno d'imposta 2019, con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. «Crescita», convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, la scadenza ordinaria per il pagamento di saldo e primo acconto Irpef è stata prorogata al 30 settembre per i titolari di partita IVA che esercitavano attività per le quali erano stati approvati gli ISA; la proroga si applica anche a cosiddetti «minimi» e ai forfettari;

considerato che tale proroga fu disposta lo scorso anno per il ritardo dell'amministrazione finanziaria nell'individuazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in sostituzione dei precedenti studi di settore; a fortiori, dato l'eccezionale stato di emergenza, e considerato che le imprese, e in generale tutti i contribuenti, nel corso del primo semestre 2020 hanno subito una significativa riduzione di liquidità, si ritiene essenziale che la scadenza per il pagamento dei saldi e degli acconti IRPEF, IRES e IVA sia posticipata sino al 30 settembre, al fine di non pregiudicare, in particolare, la continuità aziendale con inevitabile ricadute sul gettito e quindi sui saldi di finanza pubblica oppure ancora meglio invece di attuare le varie sospensioni previste nel decreto, si propone l'ANNO BIANCO FISCALE per il 2020, ovvero che le tasse siano azzerate per via di quello che sta accadendo soprattutto per le imprese.

esprime

PARERE CONTRARIO sul decreto-legge, che presenta criticità evidenti - anche con riferimento a diverse categorie che sono state escluse dagli aiuti - e si presenta come un insieme di interventi «spot» che poco serviranno al rilancio dell'economia del Paese.

1.4.2.7. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.7.1. 7^aCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 174 (pom.) del 14/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020
174^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1874) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) illustra le disposizioni concernenti i settori della cultura e dello spettacolo, che proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà derivate dalla sospensione, per un lungo periodo, degli eventi di carattere culturale e degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché dalla chiusura, sempre per un lungo periodo, dell'accesso a istituti e luoghi della cultura. Ciò, sia rafforzando alcuni strumenti introdotti dal decreto-legge n. 18 del 2020, sia introducendo strumenti nuovi. Anche le misure in materia di sport, sui quali riferisce alla Commissione, sono volte a proseguire nello sforzo di sostenere il comparto a seguito della sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura, sempre per un lungo periodo, degli impianti nei comprensori sciistici, tutelando al contempo, sia gli utenti sia i lavoratori.

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) illustra gli interventi in materia di scuola, rivolti, oltre che a garantire lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato dell'anno scolastico 2019/2020, ad accelerare la realizzazione di interventi di edilizia scolastica durante la sospensione delle attività didattiche, a garantire l'avvio e lo svolgimento in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021, anche derogando nei casi necessari al numero minimo e massimo di alunni per classe, a sostenere le scuole paritarie, nonché il sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni. Per quanto riguarda l'università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli enti pubblici di ricerca, illustra le disposizioni del provvedimento d'urgenza in titolo, finalizzate ad affrontare la fase post-emergenziale conseguente alla crisi epidemiologica in atto, nonché a garantire gli studenti, i ricercatori

e i docenti da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza e a supportare il diritto allo studio.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà nuovamente la parola ai relatori.

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, frutto del lavoro comune svolto con l'altra relatrice, senatrice Montavecchi; tale proposta intende favorire un approccio che superi la contrapposizione tra schieramenti politici e che individui soluzioni condivise per fronteggiare le gravi ricadute negative derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid-19 nei settori di competenza della Commissione. Le osservazioni proposte intendono sollecitare il Governo a porre in essere interventi anche di carattere strutturale, se del caso trasformando interventi emergenziali in norme a regime: cita, ad esempio, la riduzione del numero di alunni per classe. La questione del lavoro, dell'impatto dell'emergenza sui lavoratori, soprattutto di quelli precari, nei diversi settori della scuola, dell'università, della ricerca, dello sport, della cultura e dello spettacolo, è questione centrale nella proposta di parere, sul quale auspica, in conclusione, una valutazione senza preclusioni derivanti dalla contrapposizione degli schieramenti politici.

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) integra l'illustrazione della proposta di parere redatta insieme all'altro relatore, senatore Verducci, precisando che molte delle osservazioni formulate derivano dagli elementi acquisiti nel corso del nutrito ciclo di audizioni informali concernente l'impatto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 sul settore della cultura svolto nelle scorse settimane. Dopo aver rimarcato lo sforzo notevole compiuto, in termini di risorse stanziare, nei settori di competenza della Commissione, con il provvedimento d'urgenza in esame, sottolinea come la proposta di parere intenda sollecitare il Governo, con spirito costruttivo, ad adottare misure che oltre a sostenere i settori in questione ne consentano il rilancio a medio e lungo periodo, ben oltre l'emergenza in corso.

Ha quindi la parola la senatrice [GRANATO](#) (M5S) che chiede ai relatori di riformulare la prima osservazione inserendo dopo la parola "procedure" la seguente: "selettive".

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) propone una breve sospensione dei lavori.

Non essendovi obiezioni, il [PRESIDENTE](#) sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 14,55.

Il senatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC) osserva come nei loro interventi i relatori abbiano auspicato interventi strutturali che segnino il rilancio dei settori di competenza, che evidentemente ritengono manchino nel provvedimento in esame; da ciò trapela, a suo giudizio, un senso di profonda delusione e un giudizio politico sul decreto-legge n. 34 non troppo dissimile da quello delle forze di opposizione: è un provvedimento che cerca di tamponare la situazione di emergenza senza prevedere un effettivo rilancio. Il suo Gruppo non ritiene vi siano le condizioni per svolgere un serio esame del disegno di legge in titolo, che il Senato è messo nelle condizioni di esaminare in tempi che ne ledono la dignità; preso atto dell'anomalo vertice di maggioranza in corso sulla proposta di parere dei relatori, preannuncia che il suo Gruppo abbandonerà i lavori della Commissione.

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) replica che il chiarimento che si è appena svolto su un'osservazione contenuta nella proposta di parere rientra nella normale dialettica parlamentare; presenta quindi una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, con una riformulazione della prima osservazione che tiene conto del fatto che le procedure di cui si tratta

sono considerate, per loro natura, selettive ed è già implicito che nel termine procedura sia previsto un percorso selettivo, e che sono già previsti i concorsi.

Al presidente [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) che chiede un chiarimento in merito all'anno scolastico per il quale sono previste le procedure in questione, risponde la relatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*), confermando che si tratta dell'anno scolastico 2020/2021.

Il relatore [VERDUCCI](#) (*PD*), non negando che vi sia un dibattito all'interno della maggioranza sulle soluzioni per fronteggiare la questione del precariato, sottolinea come la proposta di parere dei relatori intenda tener conto delle diverse sensibilità che le forze politiche esprimono con lealtà reciproca e nei confronti del Governo, e ribadisce l'auspicio, espresso in occasione dell'audizione del Ministro dell'istruzione, che sia attivato presso il Ministero un apposito tavolo che affronti il tema. La nuova proposta di parere persegue l'obiettivo di rispondere a tutte le sensibilità presenti nella maggioranza in materia: si tratta a suo avviso di un atto politico importante per tutte le componenti della Commissione, non solo di maggioranza. Dal momento che la prima osservazione fa riferimento a una procedura volta a immissioni in ruolo a partire dall'anno scolastico 2020/2021, con il parere in esame questa Commissione chiede con un atto politico molto forte che la questione sia posta, con urgenza, al centro dell'azione del Governo in materia. Conclude sottolineando l'esigenza, unanimemente avvertita, che sia assicurato il necessario finanziamento del settore della scuola per affrontare le criticità che l'emergenza sanitaria in atto ha creato.

Il presidente [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che il senatore Verducci ha riconosciuto che vi sono sensibilità diverse all'interno della maggioranza sul tema del precariato e rileva polemicamente come emerga che parte delle forze di maggioranza sarebbero d'accordo con posizioni dei Gruppi di opposizione. Rammenta che il reclutamento nella scuola avviene sia per concorso sia attingendo a graduatorie; ritiene che, poiché l'osservazione in questione fa riferimento all'anno scolastico 2020/2021, si chieda in sostanza l'assunzione da graduatorie, non essendovi il tempo per assunzioni all'esito di procedure concorsuali. Sarebbe politicamente importante se la Commissione desse un segnale al riguardo, tenuto conto del processo di forte precarizzazione del personale della scuola registrato negli ultimi anni, che incide anche sulla qualità della didattica.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) presenta e illustra una proposta di parere alternativa a quella dei relatori, di tenore contrario, pubblicata in allegato, segnalando che alcuni suoi punti sono in sintonia con osservazioni presenti nella proposta dei relatori. Si rammarica per le scarse risorse destinate ai settori di competenza della Commissione, da tutti qualificati come prioritari nelle dichiarazioni ma poi trascurati in concreto, a fronte degli imponenti stanziamenti previsti dal decreto-legge, paragonabili a due leggi di bilancio. Come testimoniato dalle numerose audizioni svolte, vi era grande attesa e speranza nel provvedimento in esame, che invece delude le aspettative. Dichiarata pertanto il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta dei relatori e invita i componenti di Gruppi di opposizione ad aggiungere le loro firme alla proposta di parere alternativo.

Il senatore [MOLES](#) (*FIBP-UDC*) annuncia che tutti i componenti del suo Gruppo sottoscrivono la proposta di parere alternativo presentata dalla senatrice Saponara; preannuncia inoltre che il suo Gruppo non parteciperà al voto e abbandonerà i lavori della Commissione. Dopo aver rimarcato che nella maggioranza vi è una polemica sul tema del precariato e lamentato l'andamento dei lavori, che priva il Senato della possibilità di svolgere un reale esame del disegno di legge in titolo, evidenzia come la proposta dei relatori - che pure in alcune parti sarebbe condivisibile - si limiti a formulare mere osservazioni.

Anche il senatore [IANNONE](#) (*FdI*) sottoscrive, a nome del Gruppo di Fratelli d'Italia, la proposta alternativa di parere presentata dalla senatrice Saponara, i cui contenuti rispecchiano posizioni

condivise dai Gruppi di opposizione e il lavoro comune svolto in occasione dell'esame del "decreto-legge scuola", n. 22 del 2020.

Il senatore [RAMPI](#) (PD) ritiene sarebbe più corretto ricordare che sulle modalità di reclutamento del personale della scuola vi sono differenti valutazioni non nella maggioranza, bensì all'interno di tutte le singole forze politiche, registrate negli anni anche nell'alternarsi delle maggioranze al Governo. Il parere dei relatori offre l'opportunità di chiedere unitariamente al Governo, nel manifestare apprezzamento per le risorse stanziare nei settori di competenza, di stanziare ulteriori risorse rafforzando gli interventi in settori che anche a livello europeo sono indicati come prioritari, ma che purtroppo spesso non sono avvertiti come tali nemmeno dalla maggior parte del Parlamento.

Interviene nuovamente incidentalmente il presidente [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) per ricordare un emendamento al disegno di legge n. 1774 che avrebbe potuto registrare quel consenso di cui parlava il senatore Rampi, ma che non è stato approvato dalla maggioranza.

La senatrice [GRANATO](#) (M5S) rivendica come il M5S si sia assunto l'importante responsabilità come forza di Governo, sia in occasione del decreto-legge scuola sia in occasione del provvedimento in esame, di garantire un andamento virtuoso e fare l'interesse del sistema nazionale di istruzione, degli studenti e delle studentesse, nonché di tutti i docenti che si impegnano quotidianamente nella propria preparazione professionale: questi ultimi hanno quindi tutto l'interesse ad affrontare una selezione equa che dimostri le loro capacità. La sua proposta di inserire un riferimento alla natura selettiva delle procedure di immissione in ruolo non poteva essere di offesa ai precari della scuola, poiché ella si dice convinta che questi siano preparati e in grado di superare procedure selettive. In conclusione, dichiara di condividere la riformulazione proposta dai relatori per la prima osservazione, ricorda che sono già previste procedure di reclutamento, auspica che non sia necessario ricorrere ad altre procedure, rammentando che comunque il decreto-legge prevede 50.000 assunzioni di docenti e personale ATA; si augura infine che il maggior numero di posti di sostegno di organico di fatto possano essere trasformati in organico di diritto.

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) ringrazia la senatrice Granato per il chiarimento fornito, in merito alla prima osservazione contenuta nella proposta di parere confutando l'interpretazione data dal presidente Pittoni; in risposta all'intervento della senatrice Saponara sottolinea il significativo sostegno finanziario che il decreto-legge n. 34 assicurato ai comparti di competenza della Commissione. Si unisce al senatore Rampi nel ritenere che la Commissione dovrebbe cogliere tutte le occasioni per esprimere posizioni unitarie, anche nell'ottica di un'interlocuzione con l'Europa che ha interesse a sostenere investimenti sulla conoscenza, sulle *soft skills* e sul patrimonio umano.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole sulla nuova proposta di parere dei relatori e contraria sulla proposta alternativa presentata dalla senatrice Saponara e sottoscritta dai commissari dei Gruppi di opposizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni dei relatori è posta ai voti e approvata, restando quindi preclusa la votazione della proposta alternativa di parere contrario.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari odierna: in quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno delle sedute della prossima settimana con l'esame in sede consultiva del documento LVII, n. 3 - III sezione del Documento di economia e finanza 2020, recante il Programma Nazionale di Riforma per il

medesimo anno, con la relativa appendice, corredato della nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali, di cui al comma 4 del medesimo articolo 10, allegata alla II sezione del Documento.

Si è inoltre convenuto di acquisire elementi informativi in merito a una proposta di audizione informale concernente il CNR oggetto di una precedente riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone di sconvocare la seduta di domani.

Concorda la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, la seduta già convocata per domani mercoledì 15 luglio alle ore 8,30 non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1874

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

per quanto concerne la scuola, gli interventi sono rivolti, oltre che a garantire lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato dell'anno scolastico 2019/2020, ad accelerare la realizzazione di interventi di edilizia scolastica durante la sospensione delle attività didattiche, a garantire l'avvio e lo svolgimento in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021, anche derogando nei casi necessari [al numero minimo e massimo di alunni per classe](#), a sostenere le scuole paritarie, nonché il sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni;

per quanto riguarda l'università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli enti pubblici di ricerca, le disposizioni sono finalizzate ad affrontare la fase *post-emergenziale* conseguente alla crisi epidemiologica in atto, nonché a garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza e a supportare il diritto allo studio;

per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà connesse alla sospensione, per un lungo periodo, degli eventi di carattere culturale e degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché alla chiusura dell'accesso a istituti e luoghi della cultura. Ciò, sia rafforzando alcuni strumenti introdotti dal decreto-legge n. 18 del 2020, sia introducendo strumenti nuovi;

in merito allo sport, le misure introdotte intendono sostenere il comparto a seguito della

sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, tutelando al contempo, sia gli utenti sia i lavoratori;

manifestato apprezzamento per le risorse stanziare nei settori di competenza, ulteriormente incrementate dopo l'esame in prima lettura;

tenuto conto che molte delle misure introdotte hanno carattere derogatorio o eccezionale rispetto alla legislazione vigente, trovando applicazione solo per l'anno 2020 o per gli anni scolastici e accademici 2019/2020 e 2020/2021;

condiviso in particolare, tra le misure di sistema per la scuola, l'incremento, di complessive 16.000 unità, dei posti previsti nell'ambito del concorso ordinario e della procedura straordinaria per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, di recente banditi;

ritenuto che occorra cogliere l'occasione per introdurre interventi a regime di sostegno strutturale ai comparti di riferimento, con riguardo al superamento del precariato nella scuola pubblica, nelle università e negli enti pubblici di ricerca, al potenziamento del diritto allo studio, al sostegno dei dottorandi di ricerca e dei ricercatori, alla tutela e al riconoscimento della specificità professionale dei lavoratori dello spettacolo a partire dai titolari di contratti intermittenti, al riconoscimento delle professioni dei beni culturali, alla valorizzazione delle piccole e medie imprese dello spettacolo e dell'audiovisivo, rafforzando di misure a sostegno del settore e della relativa filiera, nonché all'aggiornamento normativo per l'individuazione dei produttori e delle produzioni indipendenti, al completamento della fruizione del patrimonio culturale, alla prosecuzione dell'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. per quanto riguarda l'articolo 230, commi 1, 2 e 2-*bis*, si chiede alla Commissione di merito di valutare procedure urgenti per l'immissione in ruolo, già a partire dall'anno scolastico 2020/2021, di personale docente, con particolare riguardo per gli abilitati al sostegno;
2. circa la possibilità di attivare ulteriori incarichi temporanei a tempo determinato di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di cui all'articolo 231-*bis* introdotto a seguito dell'esame in prima lettura, si invita la Commissione di merito a valutare la previsione dell'indennizzo, in caso di sospensione dell'attività in presenza e la relativa risoluzione dei contratti;
3. sulla deroga prevista dal medesimo articolo, circa il numero minimo e massimo di alunni per classe, si invita la Commissione di merito a considerare una revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, al fine di diminuire il numero minimo e massimo di alunni per la costituzione di classi;
4. per il sostegno al diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 236, commi 3 e 4, si invita la Commissione di merito a valutare un ulteriore rafforzamento delle misure già in essere, rendendole strutturali a valere sulle annualità successive al 2020, al fine di raggiungere la copertura di tutti gli idonei ai benefici per il diritto allo studio, ad avviare a partire dal 2021 un piano di investimenti infrastrutturali per l'ammodernamento delle residenze di DSU esistenti e la predisposizione di nuove strutture, alla luce delle preoccupanti previsioni di calo delle immatricolazioni universitarie per il prossimo anno accademico, a fronte dell'impovertimento delle famiglie, in particolare modo nelle regioni meridionali;
5. in materia di dottorato di ricerca, di cui all'articolo 236, commi 5 e 8, si invita la Commissione di merito ad estenderne le misure anche ai dottorandi del XXXIV e del XXXV ciclo, in quanto le restrizioni connesse all'emergenza Covid-19 hanno fortemente penalizzato tali giovani ricercatori;
6. in merito alle procedure di reclutamento di ricercatori negli enti pubblici di ricerca, di cui

all'articolo 238, commi 2 e 3, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di vincolare quota parte delle risorse alla stabilizzazione di personale precario interno ai medesimi, ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;

7. in merito al Fondo per la cultura, di cui all'articolo 184, considerato che la fruizione dei luoghi della cultura è un servizio essenziale, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di destinare una quota sostanziale delle risorse previste alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché a quelle di conservazione;

8. in merito allo spettacolo dal vivo, in tutte le sue forme, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di estendere le tutele previste nel periodo di emergenza per garantire a tutti i lavoratori del comparto un sostegno economico fino alla reale ripresa e di prevedere l'avvio di un percorso di riforma destinato ai lavoratori dello spettacolo, al fine di avere una regolamentazione uniforme sul tema del *welfare* valutando, in particolare, le esigenze di stabilizzazione dei danzatori e del personale artistico delle Fondazioni lirico-sinfoniche, delle scuole di danza private e, più in generale, a riprendere i lavori sul Codice dello spettacolo per una definitiva riforma strutturale che riconosca e valorizzi il lavoro svolto da tutto il personale impiegato;

9. in merito alle micro, piccole e medie imprese del comparto culturale e quelle del terzo settore impegnate nella produzione di contenuti culturali e nella relativa diffusione, si valuti l'opportunità di garantire alle suddette attività forme di sostegno e sviluppo adeguate alle esigenze attuali;

10. in merito al cinema, si valuti di prevedere forme di ammortizzatori sociali per i lavoratori del comparto, quali attori, registi e sceneggiatori ai quali oggi esse non sono riconosciute;

11. in merito al sistema museale, si valuti di destinare ulteriori finanziamenti pubblici al rafforzamento delle reti territoriali e dei cosiddetti piccoli musei nonché alla valorizzazione della ricerca e delle competenze dei professionisti;

12. in merito all'*Art-bonus*, di cui all'articolo 183, comma 9, si invita la Commissione di merito a predisporre iniziative per una sua estensione ad ulteriori settori del mondo della cultura, dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo;

13. per quanto riguarda lo sport, si valuti l'opportunità di rafforzare le misure di sostegno al reddito dei lavoratori del settore sport, delle associazioni sportive dilettantistiche, di prevedere ulteriori stanziamenti a favore degli enti locali per sviluppare investimenti pubblici destinati all'impiantistica sportiva e di estendere la proroga delle concessioni attraverso accordo tra le parti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1874

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

per quanto concerne la scuola, gli interventi sono rivolti, oltre che a garantire lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato dell'anno scolastico 2019/2020, ad accelerare la realizzazione di interventi di edilizia scolastica durante la sospensione delle attività didattiche, a garantire l'avvio e lo svolgimento in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021, anche derogando nei casi necessari al numero minimo e massimo di alunni per classe, a sostenere le scuole paritarie, nonché il sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni;

per quanto riguarda l'università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica

(AFAM) e gli enti pubblici di ricerca, le disposizioni sono finalizzate ad affrontare la fase *post-emergenziale* conseguente alla crisi epidemiologica in atto, nonché a garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza e a supportare il diritto allo studio;

per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà connesse alla sospensione, per un lungo periodo, degli eventi di carattere culturale e degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché alla chiusura dell'accesso a istituti e luoghi della cultura. Ciò, sia rafforzando alcuni strumenti introdotti dal decreto-legge n. 18 del 2020, sia introducendo strumenti nuovi;

in merito allo sport, le misure introdotte intendono sostenere il comparto a seguito della sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, tutelando al contempo, sia gli utenti sia i lavoratori;

manifestato apprezzamento per le risorse stanziare nei settori di competenza, ulteriormente incrementate dopo l'esame in prima lettura;

tenuto conto che molte delle misure introdotte hanno carattere derogatorio o eccezionale rispetto alla legislazione vigente, trovando applicazione solo per l'anno 2020 o per gli anni scolastici e accademici 2019/2020 e 2020/2021;

condiviso in particolare, tra le misure di sistema per la scuola, l'incremento, di complessive 16.000 unità, dei posti previsti nell'ambito del concorso ordinario e della procedura straordinaria per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, di recente banditi;

ritenuto che occorra cogliere l'occasione per introdurre interventi a regime di sostegno strutturale ai comparti di riferimento, con riguardo al superamento del precariato nella scuola pubblica, nelle università e negli enti pubblici di ricerca, al potenziamento del diritto allo studio, al sostegno dei dottorandi di ricerca e dei ricercatori, alla tutela e al riconoscimento della specificità professionale dei lavoratori dello spettacolo a partire dai titolari di contratti intermittenti, al riconoscimento delle professioni dei beni culturali, alla valorizzazione delle piccole e medie imprese dello spettacolo e dell'audiovisivo, rafforzando di misure a sostegno del settore e della relativa filiera, nonché all'aggiornamento normativo per l'individuazione dei produttori e delle produzioni indipendenti, al completamento della fruizione del patrimonio culturale, alla prosecuzione dell'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. per quanto riguarda l'articolo 230, commi 1, 2 e 2-*bis*, si chiede alla Commissione di merito di valutare procedure per l'immissione in ruolo, già a partire dall'anno scolastico 2020/2021, di personale docente, con particolare riguardo per gli abilitati al sostegno;
2. circa la possibilità di attivare ulteriori incarichi temporanei a tempo determinato di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di cui all'articolo 231-*bis* introdotto a seguito dell'esame in prima lettura, si invita la Commissione di merito a valutare la previsione dell'indennizzo, in caso di sospensione dell'attività in presenza e la relativa risoluzione dei contratti;
3. sulla deroga prevista dal medesimo articolo, circa il numero minimo e massimo di alunni per classe, si invita la Commissione di merito a considerare una revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, al fine di diminuire il numero minimo e massimo di alunni per la costituzione di classi;

4. per il sostegno al diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 236, commi 3 e 4, si invita la Commissione di merito a valutare un ulteriore rafforzamento delle misure già in essere, rendendole strutturali a valere sulle annualità successive al 2020, al fine di raggiungere la copertura di tutti gli idonei ai benefici per il diritto allo studio, ad avviare a partire dal 2021 un piano di investimenti infrastrutturali per l'ammodernamento delle residenze di DSU esistenti e la predisposizione di nuove strutture, alla luce delle preoccupanti previsioni di calo delle immatricolazioni universitarie per il prossimo anno accademico, a fronte dell'impoverimento delle famiglie, in particolare modo nelle regioni meridionali;
5. in materia di dottorato di ricerca, di cui all'articolo 236, commi 5 e 8, si invita la Commissione di merito ad estenderne le misure anche ai dottorandi del XXXIV e del XXXV ciclo, in quanto le restrizioni connesse all'emergenza Covid-19 hanno fortemente penalizzato tali giovani ricercatori;
6. in merito alle procedure di reclutamento di ricercatori negli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 238, commi 2 e 3, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di vincolare quota parte delle risorse alla stabilizzazione di personale precario interno ai medesimi, ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
7. in merito al Fondo per la cultura, di cui all'articolo 184, considerato che la fruizione dei luoghi della cultura è un servizio essenziale, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di destinare una quota sostanziale delle risorse previste alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché a quelle di conservazione;
8. in merito allo spettacolo dal vivo, in tutte le sue forme, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di estendere le tutele previste nel periodo di emergenza per garantire a tutti i lavoratori del comparto un sostegno economico fino alla reale ripresa e di prevedere l'avvio di un percorso di riforma destinato ai lavoratori dello spettacolo, al fine di avere una regolamentazione uniforme sul tema del *welfare* valutando, in particolare, le esigenze di stabilizzazione dei danzatori e del personale artistico delle Fondazioni lirico-sinfoniche, delle scuole di danza private e, più in generale, a riprendere i lavori sul Codice dello spettacolo per una definitiva riforma strutturale che riconosca e valorizzi il lavoro svolto da tutto il personale impiegato;
9. in merito alle micro, piccole e medie imprese del comparto culturale e quelle del terzo settore impegnate nella produzione di contenuti culturali e nella relativa diffusione, si valuti l'opportunità di garantire alle suddette attività forme di sostegno e sviluppo adeguate alle esigenze attuali;
10. in merito al cinema, si valuti di prevedere forme di ammortizzatori sociali per i lavoratori del comparto, quali attori, registi e sceneggiatori ai quali oggi esse non sono riconosciute;
11. in merito al sistema museale, si valuti di destinare ulteriori finanziamenti pubblici al rafforzamento delle reti territoriali e dei cosiddetti piccoli musei nonché alla valorizzazione della ricerca e delle competenze dei professionisti;
12. in merito all'*Art-bonus*, di cui all'articolo 183, comma 9, si invita la Commissione di merito a predisporre iniziative per una sua estensione ad ulteriori settori del mondo della cultura, dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo;
13. per quanto riguarda lo sport, si valuti l'opportunità di rafforzare le misure di sostegno al reddito dei lavoratori del settore sport, delle associazioni sportive dilettantistiche, di prevedere ulteriori stanziamenti a favore degli enti locali per sviluppare investimenti pubblici destinati all'impianistica sportiva e di estendere la proroga delle concessioni attraverso accordo tra le parti.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI Maria SAPONARA, Valeria ALESSANDRINI, BARBARO, Lucia BORGONZONI, PITTONI, Francesca ALDERISI, CANGINI, GIRO, MOLES e IANNONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1874

La 7a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, l'AS 1874, di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, già approvato dalla Camera dei Deputati, considerato che sarebbe stato necessario:

- raddoppiare gli spazi e sdoppiare le classi per ridurre gli alunni da gestire in distanziamento sociale e aumentare l'organico docenti insufficiente già prima dell'emergenza;
- prevedere un grande piano di stabilizzazione che consentisse, dopo molti anni, di avere tutti gli insegnanti titolari in cattedra già all'inizio dell'anno scolastico, assunti a tempo indeterminato;
- prevedere un percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale.

inserire il tanto atteso corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicato specificamente a coloro che sono in servizio, a qualunque titolo e legittimamente, su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia, senza essere in possesso del titolo di specializzazione;

programmare un percorso accademico ordinario per conseguire l'abilitazione, strumento indispensabile per l'insegnamento alle superiori, previsto dalla normativa comunitaria oltre che da quella nazionale;

prevedere un concorso riservato per gli insegnanti di religione in attesa di entrare in ruolo da più di vent'anni, nè azioni per limitare i danni dei ritardi nel concorso transitorio della secondaria;

promuovere iniziative per superare il contenzioso dei concorsi a dirigente scolastico e non si corrisponde agli impegni presi in merito ai cosiddetti "DSGA facenti funzione";

risolvere il problema dei docenti di scuola primaria diplomati magistrale, ante 2001/2002 licenziati a seguito di giudizi definitivi, ma non ricompresi nel novero dei partecipanti al concorso straordinario indetto nel 2018, in forza delle disposizioni contenute nel decreto decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 e convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96 (decreto Dignità);

definire il quadro degli interventi di riqualificazione delle scuole alla luce delle imminenti necessità legate alla riapertura delle scuole a settembre, ora affidata alla "cura" del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Al di là di vacue affermazioni di reperimento di spazi in musei e biblioteche, nulla si è ancora fatto nel considerare l'offerta di Federalberghi per l'utilizzo di strutture alberghiere o piuttosto per definire eventuali accordi con scuole paritarie che potrebbero mettere a disposizione i propri spazi.

Considerato inoltre che, grazie all'incisiva azione emendativa delle opposizioni, si sono concretizzati alcuni doverosi interventi economici a favore delle scuole paritarie.

Atteso che:

- sarebbe stato necessario approvare un "Fondo liquidità per la cultura" con un forte intervento di sostegno finanziario per il 2020, per garantire liquidità, tramite prestiti agevolati e contributi a fondo perduto da parte dello Stato, per interventi di promozione di investimenti nei settori delle imprese culturali;
- si sarebbe dovuta prevedere la possibilità di una garanzia dello Stato in favore delle imprese di assicurazioni a copertura dei rischi per le produzioni cinematografiche e teatrali derivanti da Covid-19, visto che le assicurazioni si rifiutano di risarcire i danni da interruzioni della produzione culturale causata dall'epidemia;
- non sono previsti interventi per il rafforzamento dell'attrattività dei piccoli borghi attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nè stanziamenti per i musei civici;
- sarebbe stato più opportuno finanziare il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale evitando di penalizzare gli esercenti la raccolta scommesse, ma agendo piuttosto sul montepremi, prevedendo, inoltre, il versamento di una percentuale minima a favore del fondo contributi per interessi sui mutui dell'Istituto credito sportivo;

stante l'assoluta indisponibilità del Governo nel recepire le suddette istanze, esprime parere contrario.

1.4.2.8. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.8.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 147 (ant.) del 14/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020
147ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1874) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ASTORRE](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, ampiamente integrato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che reca misure riguardanti molteplici settori, con l'obiettivo di favorire il rilancio del sistema economico italiano messo a durissima prova dall'emergenza da Covid-19.

Si articola in otto Titoli, il primo dei quali dedicato alle disposizioni per la salute e la sicurezza (articoli 1-23), complessivamente volte al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale e al potenziamento delle strutture militari maggiormente impegnate nelle attività di prevenzione e contrasto del virus.

Per quanto riguarda i profili di interesse per la 8ª Commissione, l'articolo 2, comma 13, prevede la possibilità di eseguire le opere edilizie strettamente necessarie per le finalità di riordino della rete ospedaliera in deroga alle disposizioni del testo unico dell'edilizia, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali; per le medesime opere e fino al termine dello stato di emergenza, sono inoltre semplificate le modalità per l'assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione incendi.

Il Titolo II (articoli 24-65) riguarda le misure per il sostegno alle imprese, che comprendono, tra l'altro, la definizione della cornice normativa per la concessione di aiuti di Stato compatibili con le nuove regole adottate in sede europea dopo l'esplosione dell'emergenza. Con riferimento alle materie di interesse per la Commissione: presso Cassa depositi e prestiti, con beni e rapporti giuridici trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze, è costituito un patrimonio destinato, denominato "Patrimonio Rilancio", le cui risorse sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di

politica industriale, nel Piano nazionale di riforma. Nel rinviare la definizione dei requisiti di accesso e delle modalità operative del patrimonio destinato ad un successivo decreto ministeriale, viene stabilito che tra i fattori da considerare per l'individuazione degli interventi da effettuare sia ricompresa l'incidenza dell'impresa con riferimento ai settori, tra l'altro, delle infrastrutture critiche e strategiche e della rete logistica e dei rifornimenti (articolo 27); per i contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici nelle scuole, nelle università e negli uffici e amministrazioni pubbliche, si prevede che venga attivata la procedura di revisione del piano economico finanziario, nel caso in cui il concessionario abbia registrato per i singoli mesi interessati dall'emergenza un calo del fatturato superiore al 33 per cento (articolo 28-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati); oltre ad incrementare di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per il 2021 il Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 istituito dalla legge di bilancio 2019, con una integrazione approvata dalla Camera dei deputati sono introdotti nuovi contributi, cumulabili a quelli già previsti dalla legislazione vigente, per l'acquisto di autoveicoli meno inquinanti. Per l'attuazione di tali misure il suddetto Fondo è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per il 2020 (articolo 44); sono rimodulati gli incentivi già previsti dalla legislazione vigente per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi ed è previsto che il contributo possa essere riconosciuto fino ad un massimo di 500 veicoli acquistati nel corso di un anno ed intestati al medesimo soggetto (articolo 44-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati); è prolungata fino al prossimo 31 luglio l'applicazione delle modalità speciali di consegna degli invii postali introdotte dall'articolo 108 del decreto-legge n. 18 del 2020, prevedendone l'estensione anche alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle sanzioni amministrative di cui al codice della strada (articolo 46); è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione a Torino di un Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'*automotive*, tra le cui attività figura la realizzazione di linee pilota per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell'intelligenza artificiale al settore della mobilità in genere (articolo 49); fino al 31 dicembre 2020 le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi dovuti per il concorso alle spese di funzionamento dell'Anac (articolo 65).

Il Titolo V (articoli 106-118-*quinquies*) introduce disposizioni per gli enti territoriali, anche in relazione ai loro debiti commerciali. Con riferimento alle materie di interesse per la 8ª Commissione: il trasporto scolastico viene escluso dai settori ai quali, in base all'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, non possono essere applicate decurtazioni di corrispettivo né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio fino al 31 dicembre 2020 (articolo 109, comma 1, lettera *b*)); per il 2020 sono differiti i termini per l'utilizzo dei finanziamenti, fissati dal decreto-legge n. 34 del 2019 a favore dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per il potenziamento degli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche (articolo 114); nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale. Nel disciplinare l'attività del Fondo, al quale è attribuita una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, si prevede tra l'altro che le regioni e gli enti locali possano chiedere l'anticipazione delle somme necessarie a far fronte ai debiti maturati a fine 2019 in relazione a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali (articoli 115 e 116).

Il Titolo VI (articoli 119-164) introduce misure urgenti in materia fiscale. Tra queste, in particolare: viene introdotta una detrazione di imposta del 110 per cento in relazione alle spese per talune tipologie di interventi per l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico degli edifici sostenute dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2021. L'agevolazione può essere estesa all'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché alla realizzazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. La misura è stata riformulata nel corso dell'esame presso la Camera dei

deputati, con una rimodulazione dei tetti di spesa e l'estensione dell'agevolazione alle seconde case e al terzo settore (articolo 119); viene differito dal 30 giugno al 31 ottobre 2021 il termine entro il quale i comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile sono tenuti ad iniziare i lavori ed è contestualmente eliminata la condizione che limitava l'applicazione del differimento alla mancata consegna dei lavori da parte dei comuni per fatti non imputabili all'amministrazione (articolo 119-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati).

Il Titolo VIII reca misure in singoli settori (articoli 176-266).

Con riferimento alle materie di interesse per la Commissione, nell'ambito delle misure per il sostegno al settore del turismo e la cultura (articoli 176-185-*bis*): per il 2020 ad alcune categorie di studenti è riconosciuta, tra l'altro, la possibilità di effettuare viaggi gratuiti sulla rete ferroviaria nazionale per la durata di un mese (articolo 182, commi 1-*bis* e 1-*ter*, introdotti dalla Camera dei deputati); con riferimento alle concessioni demaniali marittime, lacuale e fluviali, in esito alle modifiche ad integrazioni apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è introdotto il divieto per le amministrazioni di avviare o proseguire i procedimenti per la devoluzione delle opere non amovibili, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, nei confronti dei concessionari che intendano proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale e che confermino tale utilizzo mediante il pagamento del canone previsto negli atti di concessione (articolo 182, comma 2); si interviene sulla disciplina dei *voucher* riconosciuti a titolo di rimborso in relazione ai contratti di trasporto, ai soggiorni e ai pacchetti turistici non goduti a seguito dell'emergenza: se ne prolunga a diciotto mesi la validità e viene istituito un fondo per gli indennizzi nel caso di *voucher* non utilizzati alla scadenza e non rimborsati a causa della insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore (articolo 182, comma 3-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati).

Nell'ambito delle disposizioni in favore del settore dell'editoria (articoli 186-195-*ter*), in particolare: viene rafforzato il regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, prevedendo la possibilità di detrarre fino al 50 per cento dell'investimento effettuato.

Nell'ambito del tetto di spesa, complessivamente fissato a 60 milioni di euro, si prevede che il beneficio sia concesso, nel limite di 40 milioni, per gli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche *online*, e nel limite di 20 milioni di euro per quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato (articolo 186); per il 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupino almeno un dipendente a tempo indeterminato, viene riconosciuto, entro il tetto complessivo di spesa di 8 milioni di euro, un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di *server*, *hosting* e manutenzione evolutiva per le testate in formato digitale nonché per *information technology* di gestione della connettività (articolo 190); sono stanziati 50 milioni di euro per il 2020 per l'erogazione di un contributo straordinario in favore delle emittenti radiotelevisive locali che si impegnino a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi (articolo 195); si stabilisce che l'AGCOM possa ordinare la fine delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione; vengono inoltre inasprite le sanzioni irrogate dall'AGCOM per l'inottemperanza agli ordini impartiti a tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi (articolo 195-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati).

Le disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti sono contenute negli articoli 196-215 e delineano misure volte a sostenere tutti i comparti del trasporto, a favorire la liquidità delle imprese e ad accelerare la realizzazione di taluni interventi infrastrutturali.

Con riferimento al settore ferroviario, in particolare: è autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per il 2020 a favore di RFI per compensare i minori introiti relativi alla riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo dal 10 marzo al 30 giugno. Per il medesimo periodo, si prevede che RFI disponga, in relazione ai servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obblighi di servizio pubblico, una riduzione del canone pari alla quota eccedente la copertura del costo

direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario (articolo 196, commi 1 e 2); è autorizzata una ulteriore spesa di 155 milioni di euro in favore di RFI, da dedurre dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso, al fine di disporre, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario per i servizi passeggeri non sottoposti ad obblighi di servizio pubblico e pari al 40 per cento di tale quota per i servizi ferroviari merci. Il residuo dello stanziamento è destinato a compensare RFI delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per l'anno 2020 (articolo 196, commi 3-5); in relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi interregionali indivisi, viene stabilito che non venga disposta la decurtazione dei corrispettivi o l'applicazione di penali per la riduzione delle corse o delle percorrenze realizzate tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 (articolo 200, comma 3); è rifinanziato con 2 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo destinato alla formazione del personale impiegato nella circolazione ferroviaria, con particolare riferimento ai macchinisti del settore merci (articolo 208, commi 1 e 2); a valere su risorse attribuite a RFI e non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di programma 2017-2021, è autorizzata la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche AV/AC, delle direttrici ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova-Ventimiglia (40 milioni di euro per il biennio 2021-2022) (articolo 208, comma 3); il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferiti a RFI, che ne assume la gestione (articolo 208, comma 3-bis, introdotto dalla Camera dei deputati); RFI è autorizzata ad utilizzare 131 milioni di euro per il periodo 2020-2026 - come stabilito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - e 70 milioni di euro nel periodo 2020-2025, rispettivamente, per la realizzazione del collegamento ferroviario Bergamo-Aeroporto di Orio al Serio e della variante di Riga (articolo 208, comma 4); è previsto uno stanziamento, quantificato dalla Camera dei deputati in 170 milioni di euro nel periodo 2020-2032, per la realizzazione del raddoppio selettivo e il potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia) (articolo 208, comma 5); è autorizzata la spesa di complessivi 1,19 miliardi di euro per il periodo dal 2021 al 2034 per il sostegno delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico a compensazione degli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza, che siano stati registrati dal 23 febbraio al 31 luglio 2020 (articolo 214, commi 3-7).

In relazione al settore portuale e del trasporto marittimo, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani a seguito dell'emergenza, vengono introdotte misure di sostegno per gli operatori e le imprese portuali. In particolare: le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro sono autorizzate a disporre riduzioni dei canoni dovuti, per l'anno 2020, dai concessionari che dimostrino di aver subito riduzioni del fatturato pari o superiori al 20 per cento rispetto ai corrispondenti periodi del 2019. La riduzione, in particolare, interessa i canoni per le concessioni di beni demaniali, per servizi o operazioni portuali, per le concessioni di aree o banchine o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri (articolo 199, comma 1, lettera a)); le suddette Autorità sono autorizzate a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale un contributo, rideterminato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in 90 euro per ogni dipendente in relazione a ciascuna giornata di lavoro svolta in meno rispetto al corrispondente mese del 2019, entro il limite complessivo di 4 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2020-2021 (articolo 199, comma 1, lettera b)); le autorizzazioni per la fornitura di lavoro portuale temporaneo attualmente in corso sono prorogate di due anni (articolo 199, comma 2); è prorogata di dodici mesi la durata delle autorizzazioni per le operazioni portuali, delle concessioni di beni demaniali e di aree e banchine, delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri e delle concessioni per il servizio di rimorchio, che siano attualmente in corso o che siano scadute tra il 31 gennaio scorso e la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata disposta la proroga di 12 mesi anche per le concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale

attualmente in corso (articolo 199, comma 3); sono estese anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti le agevolazioni fiscali previste dai commi da 98 a 106 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 per le imprese che effettuino l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (articolo 199, comma 5); è introdotto, entro il limite complessivo di spesa di 24 milioni di euro per il 2020, un indennizzo per le società cooperative che forniscono il servizio di ormeggio a compensazione delle ridotte prestazioni rese dal 1° febbraio al 31 dicembre dell'anno in corso rispetto al corrispondente periodo del 2019 (articolo 199, comma 6); ulteriori disposizioni inserite nel corso dell'esame alla Camera dei deputati riguardano la ripartizione tra gli uffici periferici del Ministero della salute di un contingente di personale a tempo determinato già previsto dalle norme vigenti per i controlli nei porti e negli aeroporti; la possibilità di acquisizione digitale di tutte le certificazioni e i documenti necessari per le operazioni di importazione e di esportazione di merci attraverso gli scali portuali; la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane (articolo 199, commi da 8-*bis* a 8-*quater*). E' poi previsto che: fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d'emergenza, le Autorità portuali possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle stabilite nei piani regolatori portuali vigenti (articolo 199, comma 9); è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2020, da destinare alla compensazione, anche parziale, dei minori introiti sia delle Autorità di sistema portuale, in relazione ai diritti di porto a seguito del calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi, sia delle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne, che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 (articolo 199, commi da 10-*bis* a 10-*quinquies*, introdotti dalla Camera dei deputati); è modificata la disciplina dell'autoproduzione delle operazioni portuali, limitandone il ricorso ai casi in cui non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo. Sono inoltre precisati i requisiti che deve avere la nave richiedente affinché possa essere consentito lo svolgimento in autoproduzione dei servizi portuali (articolo 199-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati); fino alla conclusione delle procedure di gara che saranno espletate in base alla normativa europea, e comunque non oltre il 28 febbraio 2021 - come rideterminato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - è prorogata la convenzione per i servizi marittimi di continuità territoriale con la Sicilia, la Sardegna e le isole Tremiti, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società CIN spa, in scadenza il 18 luglio 2020 (articolo 205); è stanziata la somma di 2,230 milioni di euro per il 2020 per lo svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19 da parte del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia Costiera (articolo 211, commi 1 e 4).

Con riferimento al trasporto intermodale, sono rifinanziati per l'anno 2020 il "ferrobonus" (20 milioni di euro) e il "marebonus" (30 milioni di euro) (articolo 197).

Con riferimento al settore del trasporto aereo: presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo finalizzato a compensare gli operatori nazionali nel settore del trasporto aereo che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti per i danni subiti a seguito dell'epidemia da Covid-19. La condizione necessaria per l'accesso al fondo, che ha una dotazione finanziaria di 130 milioni di euro per l'anno 2020, è che, alla data di presentazione della domanda di accesso al fondo - come precisato da una modifica approvata dalla Camera dei deputati - gli operatori applichino ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia, nonché ai dipendenti di terzi eventualmente utilizzati, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore (articolo 198); l'applicazione ai propri dipendenti e al personale di terzi utilizzato per le proprie attività di trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale diventa requisito necessario per i vettori aerei e le imprese

che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettati a concessioni, autorizzazioni o certificazioni. La non ottemperanza a tale obbligo comporta, a seconda dei casi, la revoca del titolo autorizzativo o la improcedibilità delle domande volte ad ottenerne il rilascio. Nel caso di concessioni, autorizzazioni o certificazioni non rilasciate da un'autorità amministrativa italiana, la violazione degli obblighi comporta l'applicazione da parte di ENAC di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 15.000 per ciascuna unità di personale impiegata sul territorio italiano (articolo 203); vengono riviste le misure adottate con l'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, con l'eliminazione del riferimento specifico alle società del gruppo Alitalia e con la previsione della costituzione di una nuova società per l'esercizio dell'attività di impresa nel settore di trasporto aereo di persone e merci. La nuova società, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze o controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, dovrà predisporre, entro trenta giorni dalla costituzione, un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che includa strategie strutturali di prodotto, sul quale, a seguito di una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, dovrà essere acquisito il parere motivato delle Commissioni parlamentari. La nuova società potrà inoltre costituire una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri ed è autorizzata ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'ENAC, anche in amministrazione straordinaria. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell'ottica della continuità territoriale, si prevede che la nuova società stipuli un apposito contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche subentrando ai contratti in essere di imprese titolari di licenza di trasporto aereo, anche in amministrazione straordinaria. L'apporto complessivo del Ministero dell'economia e delle finanze al capitale della nuova società è infine quantificato in 3.000 milioni di euro (articolo 202, comma 1); la durata delle concessioni aeroportuali in essere è prorogata di due anni (articolo 202, comma 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati); a decorrere dal 1° luglio 2021, il 50 per cento delle maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco torna ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (articolo 204).

Numerose sono le disposizioni sul trasporto pubblico locale. In particolare: è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per il 2020, per compensare gli operatori dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di passeggeri, sottoposti ad obblighi di servizio pubblico, per la riduzione dei ricavi tariffari provocata dall'emergenza. In particolare, la compensazione potrà essere riconosciuta alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio *grosscost* (vale a dire quei contratti in cui il gestore riceve un corrispettivo concordato che è commisurato ai soli costi del servizio offerto ed indipendente dalle entrate del servizio stesso) (articolo 200, commi 1 e 2); l'anticipazione dell'80 per cento del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale sarà erogata alle regioni a statuto ordinario in un'unica rata entro il 30 giugno 2020 e, anche per il 2020, il Fondo sarà ripartito secondo gli attuali criteri, senza l'applicazione di penalità, come precisato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati (articolo 200, commi 4 e 5); viene disposta l'anticipazione alle regioni e province autonome delle risorse per i contratti collettivi di trasporto pubblico locale, a decorrere dal 2019 nonché per gli anni 2014-2018 (articolo 200, commi da 5-bis a 5-quater, introdotti dalla Camera dei deputati); alle imprese affidatarie dei contratti di servizio TPL sarà erogato, entro il prossimo 31 luglio, un importo non inferiore all'80 per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020 (articolo 200, comma 6); fino al 30 giugno 2021, sarà possibile destinare ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture destinate ad uso taxi e noleggio con conducente (NCC) (articolo 200, comma 6-bis, introdotto dalla Camera dei deputati); per le regioni, gli enti locali e i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, fino al 31 dicembre 2024, è sospeso l'obbligo di cofinanziare il rinnovo del materiale rotabile e, fino al 30 giugno 2021, quello di utilizzare mezzi ad alimentazione alternativa, qualora non sia presente un'infrastruttura a ciò idonea. Fino a

quest'ultima data è inoltre consentito l'acquisto di autobus tramite la convenzione Consip Autobus 3 nonché l'acquisto di materiale rotabile anche in *leasing* (articolo 200, comma 7); fino al 30 giugno 2021 una quota delle risorse statali destinate al rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario del trasporto pubblico locale e regionale potrà essere utilizzata, entro il limite del 5 per cento, per l'installazione di dotazioni finalizzate a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante, nonché, secondo una integrazione approvata dalla Camera dei deputati, per il finanziamento di progetti relativi all'acquisto, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di esercizio esistenti (articolo 200, comma 8); sono incrementate di 10 milioni di euro, per l'anno 2020, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2019 per gli investimenti, da parte dei comuni, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, con la specifica finalità di finanziare strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana (articolo 200, comma 9-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati); è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alla concessione di un buono viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia (articolo 200-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati); sono attribuite risorse specifiche al comune di Taranto: 20 milioni di euro per il biennio 2020-2021, finalizzati ad anticipare le misure previste dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, relative al rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano; 130 milioni di euro, per il periodo 2020-2024, per la realizzazione di un sistema innovativo di *bus rapidtransit*, ivi comprese le attività di progettazione e altri oneri tecnici, al fine di ridurre la congestione nel comune e nelle aree limitrofe, agevolando la mobilità dei cittadini; 4 milioni di euro, per l'anno 2020, per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo del 2026 (articoli 212, 213 e 213-*bis*); al Comune di Venezia sono attribuiti 20 milioni di euro nel periodo 2020-2022 per il rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua (articolo 212-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati); le imprese erogatrici di servizi di trasporto ferroviario e di trasporto pubblico locale procedono al rimborso dei titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, che non siano stati utilizzati durante il periodo interessato dalle limitazioni per il contrasto al Covid-19, tramite l'emissione di un *voucher* o il prolungamento della durata dell'abbonamento (articolo 215).

Con riferimento al settore dell'autotrasporto, è incrementato di 20 milioni per il 2020 di euro lo stanziamento per il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori. Si dispone inoltre che le somme incassate, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali rimaste nella disponibilità di consorzi, raggruppamenti e cooperative iscritte all'Albo vengano recuperate e destinate ad iniziative deliberate dall'Albo stesso per il sostegno del settore (articolo 210).

Come già accennato, il decreto-legge introduce una serie di misure per accelerare taluni interventi infrastrutturali e ampliare la liquidità delle imprese. In particolare: la dotazione del Fondo salva-opere, istituito dall'articolo 47 del decreto-legge n. 34 del 2019, è incrementata di 40 milioni di euro per il 2020 (articolo 201, comma 1); l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori che abbiano certificato l'esistenza di un credito entro la data del 24 gennaio 2020 sarà effettuata per l'intera somma spettante (ossia per il 70 per cento del credito insoddisfatto) e non verranno applicate le disposizioni che condizionano l'erogazione alla verifica della regolarità contributiva e fiscale del richiedente (articolo 201, comma 2); l'importo dell'anticipazione a favore dell'appaltatore potrà essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti delle risorse stanziato per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. Tale possibilità è introdotta per le procedure di gara i cui bandi o avvisi siano già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto-

legge nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, per le procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte ma non siano scaduti i relativi termini e, in ogni caso, per le procedure avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 30 giugno 2021. Negli altri casi, l'anticipazione del prezzo, sempre nel limite massimo del 30 per cento, può essere riconosciuta anche a favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione (articolo 207); si prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività finalizzate ad accelerare la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità per le autostrade A24 e A25. Il Commissario, che dura in carica fino al 31 dicembre 2025, assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni in materia di contratti pubblici. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi, proponendo al concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo piano economico finanziario aggiornato con gli eventuali interventi di propria competenza (articolo 206, commi 1-5); è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 17 milioni di euro per l'anno 2021 per il completamento degli interventi sulla strada statale n. 4 «Via Salaria» - variante Trisungo-Acquasanta - 2° lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500 e di quelli relativi alla SS n. 4 «Via Salaria» - Realizzazione di strada a quattro corsie dal km 36 al km 54 (articolo 206, commi da 5-bis a 5-quater, introdotti dalla Camera dei deputati); al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, fino al 30 giugno 2021, l'affidamento della concessione autostradale a società *in house*, di cui all'articolo 178, comma 8-ter, del codice dei contratti pubblici, può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni (articolo 206, comma 7-bis, introdotto dalla Camera dei deputati); all'ANAS è concesso un contributo straordinario, nel limite di spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, a compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento dell'emergenza (articolo 214, commi 1-2); al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono assegnati all'ANAS, per l'anno 2020, 10 milioni di euro per la realizzazione strada "SS42-variante Trescore-Entratico", e 10 milioni di euro per la realizzazione del "Collegamento tra la strada statale n. 11 - tangenziale ovest di Milano - variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate - tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 - tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)" (articolo 214, commi 2-bis e 2-ter, introdotti dalla Camera dei deputati); sono previsti appositi stanziamenti per assicurare la continuità dei servizi erogati dalla Motorizzazione civile nonché dei sopralluoghi nei cantieri effettuati dal personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche (articolo 209); gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, devono adottare o aggiornare i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorità competenti (articolo 211-bis, introdotto dalla Camera dei deputati).

Nell'ambito delle misure per l'ambiente, contenute nel Capo VII (articoli 227-229-bis), hanno particolare rilievo le disposizioni finalizzate ad incentivare la mobilità sostenibile. In particolare: viene istituito un buono mobilità da utilizzare per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica nonché per l'utilizzo di forme di mobilità condivisa. Il buono, che copre il 60 per cento della spesa sostenuta per un ammontare non superiore a 500 euro, è destinato ai maggiorenni residenti in città capoluogo di regione o di provincia, in comuni con più di 50.000 abitanti o in città metropolitane (articolo 229, comma 1, lettera a)); viene estesa anche all'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica la possibilità di usufruire del buono mobilità introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 111 del 2019 (articolo 229, comma 1, lettera a)); lo stanziamento di 20 milioni di euro già previsto per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale viene esteso anche al finanziamento di progetti relativi alle piste ciclabili (articolo 229,

comma 1, lettera c)); è incrementata di 70 milioni per l'anno 2020 la dotazione del fondo per il "Programma sperimentale buono mobilità" (articolo 229, comma 2); è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, per il ristoro, da parte dei comuni interessati, delle imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico per le perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza (articolo 229, comma 2-bis, introdotto dalla Camera dei deputati); vengono apportate modifiche al codice della strada, finalizzate a facilitare la circolazione in condizioni di sicurezza delle biciclette, con l'introduzione della definizione di "corsia ciclabile" e delle disposizioni per la realizzazione, in corrispondenza delle intersezioni con i semafori, della cosiddetta "casa avanzata", quale linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli (articolo 229, comma 3); le imprese o le pubbliche amministrazioni con più di cento dipendenti operanti in una singola unità locale ed ubicate in zone urbane con più di 50 mila abitanti devono predisporre, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente nonché procedere alla nomina un *mobility manager* con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile (articolo 229, comma 4); è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per la concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici. L'ammontare del contributo è pari al 60 per cento della spesa sostenuta e non può superare l'importo massimo di 500 euro (articolo 229, commi da 4-bis a 4-quinquies, introdotti dalla Camera dei deputati).

Nel Capo VIII (articoli 230-235), relativo alle misure in materia di istruzione, tra le disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica durante il periodo di sospensione delle attività didattiche disposta a seguito dell'emergenza, viene previsto che gli enti locali possano procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cd. SAL) anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto (art. 232, comma 4).

Nel Capo IX (articoli 236-238-bis), recante misure per l'università e la ricerca, viene esclusa l'applicazione delle disposizioni che prevedono il ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.A. per l'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (articolo 236, comma 2).

Con il Capo X (articoli 239-240), relativo a misure per l'innovazione tecnologica: è istituito un Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla copertura delle spese per l'acquisto degli strumenti di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, per la diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche nonché per l'erogazione di servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dal codice dell'amministrazione digitale. La gestione del fondo è affidata al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (articolo 239); presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituita una Direzione Centrale competente a sviluppare le attività di prevenzione e tutela informatica e cibernetica, comprese quelle attribuite al suddetto Ministero in relazione al perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, nonché ad assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di stato e degli altri compiti che costituiscano il completamento di supporto alle attività investigative (articolo 240).

Nel Capo XII, recante disposizioni volte ad accelerare i concorsi, tra le disposizioni che riguardano il Ministero della salute, si introducono semplificazioni per l'assunzione a tempo determinato di personale da destinare al potenziamento delle attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e di profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti (articolo 251, comma 1).

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito il Capo XII-bis (articolo 263-bis), contenente disposizioni in materia di servizi di connettività e di reti telematiche o di telecomunicazione, che intervengono sulla disciplina del codice del consumo per attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di

servizi di connettività alle reti *internet*, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche e di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. In caso di inottemperanza è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa fino a 5 milioni di euro.

Il Capo XIII (articoli 264-266) reca infine misure di semplificazione di procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza, le disposizioni finanziarie e quelle relative all'entrata in vigore del provvedimento.

Tra le misure di semplificazione, che restano valide fino al 31 dicembre 2020, si segnalano quelle per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria. Tali interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee, possono essere effettuati senza richiedere i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso previsti a regime (articolo 264, comma 1, lettera f)).

Sono poi introdotte una serie di modifiche al codice dell'amministrazione digitale, comprese quelle volte ad estendere l'operatività della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, finora riferita esclusivamente ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche ai dati detenuti dai gestori dei servizi pubblici e dalle società a controllo pubblico. Il soggetto gestore della piattaforma è inoltre individuato nella Presidenza del Consiglio dei ministri, invece che nel Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, come previsto nella legislazione vigente (articolo 264, comma 3).

In considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione, essendo il provvedimento calendarizzato in Aula già a partire dalla seduta odierna, il Relatore annuncia fin d'ora che il suo parere sarà favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) pone l'accento su una serie di profili problematici del provvedimento, a partire dalle soluzioni individuate in tema di mobilità, che egli reputa sbagliate, inutili e ripetitive di errori già compiuti dal Governo in sede di predisposizione della legge di bilancio per il 2020. Le risorse per il rinnovo del parco auto sono poche e assegnate sulla base di criteri insensati. La detrazione d'imposta del 110 per cento per interventi in materia di efficientamento energetico e adeguamento antisismico è prevista solo fino al 31 dicembre 2021, che è un arco temporale troppo breve, considerato che ci vorrà comunque del tempo prima che la misura possa essere completamente operativa. Alcune misure - quale ad esempio l'estensione del *mobility manager* e la predisposizione del piano degli spostamenti casa-lavoro - saranno poi fonte di complicazioni per imprese e pubbliche amministrazioni, in contrasto con l'asserita volontà del Governo di semplificare le procedure.

Si dice cosciente del fatto che le sue osservazioni non saranno minimamente prese in considerazione dalla maggioranza e dal Governo, visto che il provvedimento non verrà modificato dal Senato e sarà presumibilmente approvato con l'ennesimo voto di fiducia. A tal proposito, esprime considerazioni critiche sul fatto che un provvedimento che vale il doppio di una manovra finanziaria possa essere approvato con due voti di fiducia, alla Camera e al Senato, senza coinvolgere le opposizioni e, in ultima analisi, violando le prerogative dell'intero Parlamento.

Il senatore [SANTILLO](#) (*M5S*) valuta invece in maniera positiva il provvedimento in esame che, facendo seguito ai 25 miliardi del decreto-legge "cura Italia", dispone ulteriori 55 miliardi a favore di famiglie, imprese, lavoro, sanità, scuola e ricerca. Esso contiene misure molto positive, a partire dalla soppressione in via definitiva delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa e dai bonus in materia edilizia menzionati dal senatore Campari. Condivide con quest'ultimo l'auspicio che l'operatività delle detrazioni possa essere estesa oltre il 31 dicembre 2021, ma ricorda che ciò è già avvenuto per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari, in relazione ai quali il termine per fruire dell'agevolazione fiscale di riqualificazione energetica è stato esteso fino al 30

giugno 2022. Per poter estendere ulteriormente l'ambito di applicazione temporale della misura saranno necessarie nuove risorse e a tal proposito esprime la propria fiducia nel fatto che nuovi importanti margini di azione saranno possibili grazie al "*Recovery plan*". Inoltre, la misura è stata ulteriormente migliorata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, ad esempio prevedendo che siano ammessi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, facilitando la cessione del credito ed estendendo l'agevolazione alle seconde case. Il provvedimento contiene numerose altre misure positive, con importanti risorse per le imprese e interventi di semplificazione, che verranno ulteriormente potenziati dal "decreto semplificazioni".

La senatrice [PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che il provvedimento in esame non avrebbe mai potuto vedere la luce se l'opposizione non avesse votato a favore dello scostamento di bilancio che ha consentito di disporre di risorse così ingenti e in relazione al quale la maggioranza non aveva da sola i numeri necessari. A fronte di un comportamento così responsabile e collaborativo, sarebbe stato normale attendersi un coinvolgimento sulle modalità con le quali cifre tanto elevate venivano impiegate, ma così non è stato. Il Governo non ha ascoltato le forze di opposizione, ma non ha ascoltato nemmeno i tanti operatori economici che sono stati dimenticati. Ad esempio, gli operatori del settore dei bus turistici - a fronte della drastica riduzione dei numeri di turisti e della mancata previsione della cassa integrazione per i loro dipendenti - si sono offerti di mettere a disposizione i propri mezzi per il trasporto scolastico, che si troverà in difficoltà, presumibilmente per tutto il prossimo anno scolastico, a causa della necessità di garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale, ma nessuno ha prestato attenzione alle loro proposte.

Nessuno dice che tutte le misure contenute del decreto in esame sono negative, ma è ovvio che, a fronte di un impegno finanziario enorme, manca del tutto un'idea di Paese, una visione complessiva. Si sofferma poi su una serie di criticità, a partire dall'assenza di misure atte a risolvere taluni problemi cronici degli uffici della Motorizzazione civile, incapaci - ancor più per l'emergenza sanitaria - di espletare in tempi ragionevoli gli esami di guida, nonché le pratiche di revisione e collaudo periodici dei veicoli, con grave nocimento per cittadini. Con riferimento al settore del trasporto aereo, sottolinea che le società di *handling* sono state del tutto dimenticate e stigmatizza l'assenza di disposizioni che obblighino i vettori aerei al rimborso del corrispettivo pagato dai viaggiatori per titoli di viaggio non fruiti, evidenziando che il sistema dei *voucher* contrasta con la normativa europea e costituisce un comportamento inaccettabile in un momento in cui i cittadini sono stati colpiti così duramente dalla crisi sanitaria ed economica. Ritiene infine che manchi del tutto anche una visione realistica di come debba essere resa sostenibile la mobilità, che non può essere demandata ai soli monopattini e alle bici elettriche, considerato che l'uso di tali mezzi non è compatibile con le esigenze lavorative di tantissime persone.

Infine, in considerazione dell'importanza del provvedimento e dei tanti profili che toccano materie di interesse per la Commissione, chiede che l'esame possa proseguire nel corso della prossima seduta e preannuncia la presentazione di uno schema di parere alternativo.

Il relatore [ASTORRE](#) (*PD*) afferma di non avere nulla in contrario all'accoglimento della richiesta della senatrice Pergreffi. Ritiene che il problema lamentato dai senatori della Lega non attenga tanto alla dinamica dei rapporti tra maggioranza e opposizione, quanto al monocameralismo di fatto che si è imposto ormai da tempo e che si sarebbe potuto affrontare in passato con un po' più di coraggio. Pur comprendendo dunque il rammarico manifestato dai colleghi, osserva che nel corso dell'esame alla Camera dei deputati le opposizioni sono state coinvolte e il dialogo instaurato ha prodotto risultati positivi rispetto a una manovra che contiene misure molto importanti - a partire dai contributi a fondo perduto per arrivare all'ecobonus e al sisma bonus - e che potrà essere ulteriormente integrata e arricchita non appena le condizioni finanziarie lo consentiranno.

Il senatore [CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) svolge una serie di considerazioni critiche su come il provvedimento in esame disciplina i bonus per il risparmio energetico, osservando che se il Governo avesse coinvolto

le opposizioni, valutando tempestivamente le loro proposte, molti dei problemi da lui evidenziati avrebbero già trovato una soluzione. Ritiene inoltre che l'annuncio fatto dal Governo a metà maggio di voler introdurre agevolazioni di questo tipo abbia determinato un blocco del settore per due mesi, in quanto i cittadini che volevano effettuare interventi edilizi si sono fermati, in attesa di comprendere quale sarebbe stata la disciplina definitiva.

Il senatore [FEDE](#) (M5S) contesta quanto testé affermato e cioè che gli annunci del Governo avrebbero creato spiazzamento nei cittadini, in quanto a metà maggio il Governo non ha fatto annunci ma ha agito, adottando un decreto-legge contenente misure molto concrete, che poi sono state oggetto di un lungo dibattito alla Camera, come è normale che sia nel corso del procedimento di conversione in legge di un decreto-legge. Non si può parlare dunque di nessuna "sindrome da annuncio", in quanto, al contrario, il Governo, a fronte di una situazione senza precedenti, ha sempre agito tempestivamente e con buon senso, facendo ricorso agli strumenti previsti dall'ordinamento. Non possono poi essere imputate al Governo in carica criticità relative a carenza burocratiche o a farraginosità procedurali che risalgono al passato, né si può lamentare il mancato coinvolgimento di chicchessia, considerate le numerose occasioni di incontro e di dialogo con le opposizioni e con tutti gli *stakeholder* create dal Governo, a partire dagli Stati Generali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.4.2.8.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 148 (pom.) del 14/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020
148ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(1874) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) cede la parola al relatore [ASTORRE](#) (PD), che dà lettura di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Gruppo della Lega ha presentato uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato, che viene illustrato dal senatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az).

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC) osserva che non si può che prendere atto dell'imminente scadenza del decreto-legge in esame e dell'impossibilità per il Senato di svolgere quella discussione seria e approfondita, che pure era stata garantita dal Governo. La maggioranza, infatti, pur avendo sottoscritto una parte significativa della miriade di emendamenti presentati alla Camera, non ha voluto affrontare i problemi veri che attanagliano il Paese in un momento così drammatico. Sottrarre a un ramo del Parlamento il diritto di discutere nel merito un decreto-legge che vale più del doppio di una manovra finanziaria è un fattore di estrema negatività del quale Forza Italia, che si è sempre dimostrata aperta al dialogo, non potrà non tenere conto.

Il provvedimento, peraltro, è caratterizzato dagli stessi difetti dei precedenti: fa rinvio a un numero eccessivo provvedimenti attuativi; modifica numerose disposizioni del decreto-legge "cura Italia", adottato solo pochi mesi fa e già ampiamente modificato anche dal decreto-legge "liquidità"; incorpora

il contenuto di un altro decreto-legge, il n. 52 del 2020, che viene conseguentemente abrogato; presenta formulazioni ambigue che si prestano a numerose interpretazioni confliggenti. Tutte spie, queste, di un modo approssimativo di legiferare che contrasta con le finalità di semplificazione del nuovo decreto-legge che, ribadisce, l'8ª Commissione non potrà che esaminare in sede referente. Il mancato riconoscimento del ruolo del Parlamento da parte del Governo risulta poi evidente dal fatto che, sommati insieme, gli emendamenti approvati durante l'esame alla Camera dei deputati valgono solo 440 milioni su un totale di 55 miliardi impiegati dal decreto, circa lo 0,8 per cento.

Ma il problema principale è che le misure adottate dal Governo si stanno rivelando poco attrattive e non stanno dispiegando effetti benefici sull'economia. Le imprese si trovano in situazione di grande difficoltà, il Governo non è riuscito a garantire un adeguato accesso al credito, la crescita della spesa corrente ha posto una pesante ipoteca su ogni futura manovra e si avvicina a grandi passi l'autunno, quando i nodi verranno al pettine, considerati i milioni di posti di lavoro persi in tutta Europa. Alla Camera, Forza Italia è stata come sempre responsabile e dialogante ma si è dovuta scontrare con l'atteggiamento di chiusura del Governo che, ad esempio, non ha voluto rinvenire, in un provvedimento del valore di 55 miliardi, 88 milioni che sarebbero stati fondamentali per il settore dei bus turistici che versa in gravi difficoltà. A fronte di alcuni circoscritti elementi positivi, quali le importanti prese di posizione relative alle concessioni demaniali, il quadro si presenta fosco: le imprese sono abbandonate e non sono messe in condizione di assumere e gli investimenti sono scarsi, mentre abbondano gli interventi di stampo assistenzialistico.

Il senatore [NENCINI](#) (*IV-PSI*) critica il contenuto dell'articolo 231-*bis*, comma 2, lettera *b*), del provvedimento in esame, il quale - nel consentire l'attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA a tempo determinato - prevede che, in caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si debbano intendere risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo. Ritenendo tale previsione eccessiva e non in linea con quanto il Governo sta facendo sulla scuola, chiede che la Commissione possa farsi carico della questione, nello schema di parere che è in procinto di essere votato.

Il senatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto contrario del Gruppo della Lega, ribadendo che le opposizioni non sono state coinvolte sul provvedimento in esame, il cui contenuto è debole - a dimostrazione del fatto che le numerose *task force* istituite dal Governo non hanno prodotto nulla di significativo - e insufficiente a dare risposta ai gravissimi problemi economici e sociali del Paese che inevitabilmente emergeranno in autunno.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il relatore [ASTORRE](#) (*PD*) invita i componenti della Commissione a segnalare la questione sollevata dal senatore Nencini ai colleghi di Gruppo facenti parte della Commissione istruzione, competente per materia sul tema, e conferma il contenuto dello schema di parere favorevole già illustrato.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato, con conseguente preclusione dello schema di parere alternativo presentato dal Gruppo della Lega.

(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(116) DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia

(1219) Paola BINETTI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 luglio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) cede la parola alla relatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), che illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [CORTI](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia la relatrice Di Girolamo per avere inserito nello schema di parere un'osservazione che, recependo una considerazione da lui stesso svolta nella precedente seduta, è volta ad introdurre forme di agevolazioni delle tariffe di rilascio e rinnovo della patente che tengano conto del fatto che le persone affette da epilessia devono sostenere più controlli e dunque oneri maggiori rispetto agli altri soggetti. Ribadisce la valutazione positiva sua e del suo Gruppo rispetto alle finalità dei provvedimenti in esame, ma preannuncia il voto di astensione della Lega, non sapendo se gli emendamenti migliorativi presentati in 12ª Commissione troveranno la condivisione della maggioranza.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice, che risulta approvato.

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Gallinella e Chiara Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Paola Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(320) MARSILIO. - Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero

(1410) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in materia di diffusione dei defibrillatori semiautomatici o automatici esterni

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 luglio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) cede la parola al relatore [D'ARIENZO](#) (PD), che illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), nell'annunciare il parere favorevole del Gruppo della Lega, lamenta il fatto che, durante l'esame del provvedimento in sede consultiva presso la Commissione istruzione, una forza politica abbia tenuto un atteggiamento di contrarietà alla diffusione dei defibrillatori presso le scuole paritarie. In considerazione dell'importanza del provvedimento in esame, auspica che non vengano introdotte differenziazioni inaccettabili e illogiche.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta convocata domani, mercoledì 15 luglio, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI CAMPARI, CORTI, PERGREFFI E RUFA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1874

La 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (AS 1874);

rilevato che:

- nel decreto-legge in conversione non sono presenti misure idonee a consentire l'immediato sblocco degli investimenti pubblici, né delle misure di semplificazione della normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- gli interventi infrastrutturali previsti sono esigui, localistici, non si inseriscono in una visione organica di sviluppo infrastrutturale e le risorse destinate allo scopo sono irrisorie; emblematico, in tal senso, è il caso della linea ferroviaria Pontremolese (Parma - La Spezia), al potenziamento della quale l'articolo 208, comma 5, destina circa 170 milioni di euro in 12 anni (dal 2020 al 2032), a fronte di un fabbisogno finanziario complessivo di oltre 2 miliardi di euro;
- per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'articolo 200 destina 500 milioni di euro per compensare la riduzione dei ricavi tariffari nonché la proroga degli abbonamenti in essere non utilizzati durante la fase c.d. di *lockdown*, laddove misure compensative siffatte richiedono - secondo le stime elaborate dalle associazioni di categoria - risorse per oltre un miliardo;
- nel decreto-legge in conversione non sono previste misure atte a risolvere taluni problemi cronici che colpiscono gli uffici della Motorizzazione civile di tutta Italia, incapaci - ancor più per l'emergenza sanitaria - di espletare in tempi ragionevoli gli esami di guida nonché le pratiche di revisione e collaudo periodici dei veicoli, con grave nocumento per i cittadini e, conseguentemente, per la sicurezza stradale in generale;
- per la compensazione dei danni subiti dagli operatori del settore aereo, l'articolo 198 del decreto-legge in esame istituisce un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, al quale tuttavia possono accedere soltanto gli operatori nazionali, e non anche i tanti operatori stranieri dotati di base operativa in Italia e con un elevato numero di dipendenti italiani; a tale fondo non possono inoltre accedere le società di gestione aeroportuale e le società di *handling*, entrambe del tutto escluse da qualunque misura di sostegno economico-finanziario, nonostante i costi ugualmente sostenuti durante la fase di *lockdown*, stante l'inattività e l'improvvisa riduzione dei ricavi;
- nell'ambito del trasporto aereo, nel decreto-legge in esame non è prevista alcuna disposizione che obblighi i vettori aerei al rimborso del corrispettivo pagato per i titoli di viaggio non fruiti a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, e ciò a discapito di cittadini, famiglie e imprese, ed in palese contrasto con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 261/2004 e dai relativi Orientamenti interpretativi da ultimo adottati dalla Commissione europea;
- nel decreto-legge in conversione non sono previste misure per il sostegno degli operatori del trasporto marittimo, del settore crocieristico, della logistica e del trasporto merci in generale, eccezion fatta per il rifinanziamento, peraltro inferiore all'effettivo fabbisogno, di misure pre-esistenti (

Marebonus e Ferrobonus), disposto dall'articolo 197;

- in tema di mobilità sono previsti ulteriori adempimenti, inutili e gravosi, come la predisposizione - da parte di imprese e amministrazioni pubbliche con più di 100 dipendenti - di un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente al fine di limitare il ricorso a mezzi di trasporto privato da parte del proprio personale, e la contestuale nomina del *mobility manager*, ex articolo 229, comma 4;
- in tema di mobilità vi è poi un evidente sperequazione finanziaria tra le risorse destinate al bonus per l'acquisto di monopattini elettrici o biciclette a pedalata assistita (articolo 229, 120 milioni) e quelle destinate al finanziamento di incentivi all'acquisto di autovetture (articolo 44, 100 milioni), peraltro limitato a veicoli con specifici parametri ambientali;
- quanto al tema della digitalizzazione e dello sviluppo tecnologico del Paese, le misure approntate appaiono inadeguate, rispetto alla impellente necessità di provvedere in tal senso: l'articolo 239 del decreto istituisce un apposito Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione con una misura dotazione pari a 50 milioni di euro per il solo 2020, a fronte di finalità di ampio respiro che meritano un maggior riguardo dal punto di vista finanziario,

esprime PARERE CONTRARIO.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1874

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesse che:

il provvedimento reca misure in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al lavoro ed all'economia, in materia di politiche sociali nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori, con l'obiettivo di favorire il rilancio del sistema economico italiano a fronte della situazione di crisi determinata dall'emergenza da Covid-19;

numerose sono le disposizioni di interesse della 8ª Commissione, concentrate in maniera particolare nel Capo III del Titolo VI (articoli da 196 a 215), recante misure per le infrastrutture e i trasporti;

per quanto riguarda il settore del trasporto, sono previsti numerosi interventi di supporto al trasporto aereo, marittimo, ferroviario, intermodale e locale, nonché in materia di autotrasporto;

per quanto riguarda il settore delle infrastrutture, le misure previste sono principalmente rivolte ad introdurre semplificazioni in grado di accelerare gli interventi, al fine di far fronte all'emergenza sanitaria e alla crisi che ne è derivata, e di favorire una maggiore e più rapida liquidità per le imprese operanti nel settore;

altre misure di interesse per l'8ª Commissione sono contenute in varie parti del provvedimento e attengono, in maniera particolare, allo sviluppo della mobilità sostenibile,

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 716, 116 E 1219

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminati i disegni di legge in titolo,

premessi che:

i disegni di legge in esame sono finalizzati a garantire l'integrazione e il miglioramento della qualità della vita delle persone affette da epilessia;

la 12ª Commissione ha adottato come testo base il disegno di legge n. 716;

per quanto attiene agli ambiti di interesse dell'8ª Commissione, il disegno di legge n. 716 opera diverse modifiche all'allegato III del decreto legislativo n. 59 del 2011, con il quale sono state recepite le direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, e concernente i requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore;

in particolare, all'articolo 1 viene stabilito che, ai fini di detti requisiti, è considerata clinicamente guarita la persona la cui guarigione sia certificata da uno specialista ed accertata dalla competente commissione medico-legale;

si prevede che i costi per il rilascio e per il rinnovo delle patenti di guida con limitazioni o speciali a causa di patologie invalidanti non debbano superare quelli stabiliti per le patenti ordinarie;

con riferimento ai conducenti di veicoli di categoria A e B si prevede la cessazione dell'obbligo di valutazione da parte della commissione medica locale dopo cinque anni dall'ultima crisi indipendentemente dalla presenza o meno di una terapia in corso;

con riferimento ai conducenti di veicoli di categorie diverse da A e B viene abbassata da dieci a cinque anni il periodo oltre il quale il soggetto che abbia avuto una prima crisi, o un'unica crisi non provocata, può essere dichiarato idoneo alla guida;

si prevede inoltre che il medico responsabile della diagnosi, qualora questa possa compromettere la capacità di guidare veicoli a motore, comunichi formalmente alla persona interessata l'informazione dell'obbligo di astenersi dalla guida. Tale condizione è soggetta a pubblica notifica da parte dell'azienda sanitaria locale di riferimento del medico certificante e determina l'accesso a misure d'inclusione sociale previste dalla normativa vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- si valuti l'opportunità di sopprimere la modifica introdotta dall'articolo 5, comma 3, lettera a), numero 1), al fine di mantenere la disciplina vigente che prevede, per le patenti di categoria A e B, una valutazione da parte della Commissione medica locale finché l'interessato non abbia trascorso cinque anni senza crisi epilettiche in assenza di terapia;
- valuti la Commissione di merito la possibilità di inserire la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 5 come punto aggiuntivo al punto D dell'allegato III al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, prevedendo come obbligatorio l'accertamento effettuato dalla competente commissione medica;

- si valuti l'opportunità di introdurre forme di agevolazioni delle tariffe di rilascio e rinnovo della patente che tengano conto delle ulteriori spese che le persone affette da epilessia devono sostenere per gli accertamenti richiesti dalla Commissione medica locale.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1441, 320 E 1410

La Commissione, esaminati per quanto di propria competenza i disegni di legge in titolo,

premessi che:

la 12ª Commissione ha adottato come testo base il disegno di legge n. 1441, già approvato dalla Camera dei deputati, che è quello tra i tre disegni di legge abbinati che presenta il contenuto più ampio;

in particolare, il disegno di legge n. 1441 è volto a favorire la progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori automatici e semiautomatici esterni, tra l'altro, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi e della navigazione interna, che effettuano tratte con una percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, di una durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, nonché presso i gestori di servizi di trasporto extraurbano in concessione;

per l'acquisto dei defibrillatori le amministrazioni si avvarranno degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip o dalle centrali di committenza regionali; viene demandata ad un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni la definizione delle modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del 118, finalizzata alla rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei defibrillatori più vicini al luogo in cui si sia verificata l'emergenza;

il Ministero dello sviluppo economico è tenuto ad assicurare che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare spazi di informazione nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, volti alla sensibilizzazione sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei defibrillatori,

esprime parere favorevole.

1.4.2.9. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.9.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 123 (ant.) del 14/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020
123ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1874) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce alla Commissione e ricorda che il decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alla 5a Commissione, giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati il 9 luglio 2020. Fa presente che termine per la conversione in legge del decreto-legge in titolo scade il prossimo 18 luglio 2020.

Con riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione agricoltura (che lo esamina in sede consultiva), segnala principalmente il capo VI (articoli 222-226), dedicato al comparto dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura

L'articolo 222 è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. Mentre nel testo iniziale si istituiva un «Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi», con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, il testo approvato dalla Camera contiene diversi interventi. Viene riconosciuto, in primo luogo, al comma 2, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro di alcuni comparti, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. I beneficiari della misura sono le imprese appartenenti al comparto agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. I relativi oneri sono valutati in 426,1 milioni di euro per il 2020.

Il comma 3 istituisce un «Fondo emergenziale per le filiere in crisi» a favore del settore zootecnico, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2020, finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al settore zootecnico.

Il comma 4 trasferisce all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la somma di 30 milioni di euro per il 2020 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore

delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con decisione n. C (2020) 2999 del 4 maggio 2020.

Il comma 5 incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà di 30 milioni di euro per il 2020, ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 502, della legge di bilancio 2020 (ristoro dei danni prodotti dalla cimice asiatica).

Il comma 6 novella l'articolo 1, comma 520, della legge di bilancio 2020 al fine di concedere alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie *blockchain*, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*.

Il comma 7 novella il comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 18 del 2020, riducendo da 100 a 20 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Fondo ivi istituito e modificando le finalità dello stesso, non più destinato alla copertura degli interessi sui mutui delle aziende agricole ma finalizzato esclusivamente al ristoro delle imprese di pesca e di acquacoltura per la sospensione dell'attività di pesca a causa dell'emergenza COVID-19.

Il comma 8 riconosce un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020 ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge n. 250 del 1958, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata INPS per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. A tal fine, è autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per il 2020.

Il comma 9 provvede infine alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo, determinati in 579,9 milioni di euro.

L'articolo 222-*bis*, introdotto dalla Camera, prevede che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni per le eccezionali gelate occorse dal 24 marzo al 3 aprile 2020 possano accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica: ciò per le produzioni per le quali non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi. Conseguentemente, si incrementa di 10 milioni di euro, per il 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori.

L'articolo 223 stanziava 100 milioni di euro, per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole - obbligate alla tenuta del Registro telematico - che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica. Ciò avviene attraverso la pratica della cosiddetta vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15 per cento rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni.

L'articolo 224, recante misure in favore della filiera agroalimentare, al comma 1 modifica l'articolo 10-*ter* del decreto-legge n. 27 del 2019 aumentando dal 50 per cento al 70 per cento la percentuale di anticipo dei contributi PAC che può essere richiesta con la procedura ordinaria, specificando che, in alternativa, può essere richiesta quella semplificata, per la quale era stato già disposto l'innalzamento in pari percentuale per il 2020.

Il comma 2 apporta talune modifiche all'articolo 78 del decreto-legge n. 18 del 2020. In particolare, specifica anzitutto, al comma 3-*ter*, che nel caso di utilizzo agronomico di alcune materie derivanti dal latte, compreso il siero, la normativa di riferimento sia quella prevista per gli effluenti di allevamento. Aggiunge inoltre un comma 3-*decies* prevedendo che l'ISTAT definisca, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, una specifica classificazione merceologica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO alle attività di coltivazione di coltivazione idroponica e acquaponica. Infine sostituisce il comma 4-*sexies*, che ha previsto la possibilità per le imprese agricole di rinegoziare i mutui, specificando che la misura, da intendersi come facoltà, non riguarda i mutui concessi dallo Stato, ma solo mutui e altri finanziamenti concessi dal sistema finanziario.

Il comma 3 modifica l'articolo 8 della legge n. 238 del 2016 prevedendo che dal 1° gennaio 2021 la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo è pari o inferiore

a 30 tonnellate, salvo per quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP; si rimanda ad un successivo decreto per la definizione delle aree vitate nelle quali è ammessa, in deroga, una resa massima di uva ad ettaro fino a 40 tonnellate in base alle risultanze degli ultimi cinque anni di produzione.

Il comma 4 interviene sull'articolo 8 della legge n. 590 del 1965, dove si prevede che nel caso venga esercitato il diritto di prelazione, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti. La modifica porta da tre mesi a sei mesi il termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

Il comma 5 modifica l'articolo 3 del decreto-legge n. 27 del 2019, che ha recato norme sul monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati. Per effetto della novella si prevede che, al posto di un unico decreto, siano previsti distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, differenziando il settore del latte vaccino e il settore del latte ovi-caprino.

Nel corso dell'esame presso la Camera è stato poi aggiunto il comma *5-bis*, che ha sostituito l'articolo 78, comma *4-octies* del decreto-legge n. 18 del 2020. Esso sospende i termini di scadenza dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari, estendendola da un lato agli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici, dall'altro definendo i termini di sospensione, previsti in entrambi i casi, per dodici mesi e, comunque, almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

L'articolo *224-bis*, introdotto dalla Camera, istituisce il "Sistema di qualità nazionale del benessere animale" a cui possono aderire volontariamente gli allevatori che si impegnano a rispettare il disciplinare che sarà appositamente predisposto, sottoponendosi ai prescritti controlli. Le modalità di produzione saranno definite con successivi decreti che dovranno prevedere il rispetto di parametri di salute e di benessere degli animali superiori a quelli attualmente previsti dalla normativa europea e nazionale, inclusi quelli relativi alle emissioni nell'ambiente, distinguendo per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento.

L'articolo *224-ter*, introdotto dalla Camera, è dedicato alla sostenibilità delle produzioni agricole. Si istituisce il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola le cui regole produttive sono definite da uno specifico disciplinare di produzione aggiornato annualmente (comma 1). È istituito il sistema di monitoraggio della sostenibilità e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i cui indicatori saranno definiti con successivo decreto (comma 2). I dati e le informazioni ricavate dal sistema di monitoraggio sono fatti confluire nella Rete di informazione contabile agricola (RICA) di cui al regolamento (CE) 1217/2009 (comma 3). Il disciplinare, che sarà approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in sede di prima applicazione si basa sulle Linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla legge n. 4 del 2011 (commi 4 e 5). Il comma 6 prevede, infine, che con successivo decreto possa essere estesa la certificazione della sostenibilità del processo produttivo ad altre filiere agroalimentari.

L'articolo 225, dedicato a consorzi di bonifica ed enti irrigui, al comma 1 prevede la possibilità da parte di Cassa depositi e prestiti e di altri istituti finanziari di erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, escludendo comunque la possibilità che essi siano utilizzati per assunzioni di personale, anche in caso di carenza di organico. La disposizione in commento fa riferimento alla "situazione di crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta" dall'articolo 62 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Ai sensi del comma 2, i suddetti mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.

Il comma 3 prevede che gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui. Per tale finalità, è quindi autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 (comma 4).

Il comma 5 prevede che con successivo decreto siano stabiliti i termini e la modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità di 500 milioni di euro. Il comma 6 dispone infine in merito alla relativa copertura finanziaria.

Nel corso dell'esame presso la Camera sono stati introdotti i commi da *6-bis* a *6-quater*, i quali hanno previsto una disciplina per l'utilizzo di risorse finanziarie da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui.

Nello specifico, il comma *6-bis* consente la riprogrammazione delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche con fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.

Il comma *6-ter* consente l'utilizzo di tali economie limitatamente alle somme che sono nella disponibilità dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui in conseguenza della chiusura delle opere finanziate, ivi inclusi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue.

Ai sensi del comma *6-quater* i consorzi e gli enti irrigui interessati comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali le economie e relativi interessi, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui intendono destinare le risorse, un cronoprogramma della spesa nonché un'apposita rendicontazione dei costi sostenuti una volta conclusi gli interventi.

L'articolo 226 prevede che - a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 - sia destinato l'importo di 250 milioni di euro, ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19, e con le procedure previste dal Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020. All'erogazione di tali risorse provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Passando all'articolo 31, dedicato al rifinanziamento di alcuni fondi pubblici, segnala il comma 3 che assegna all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per il 2020. Tali risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Il successivo comma *3-bis* - introdotto dalla Camera - incrementa di 5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole istituito dall'articolo 1, comma 507, della legge di bilancio 2020, con la finalità di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese.

Ulteriori disposizioni d'interesse per la Commissione agricoltura sono infine contenute negli interventi generali a sostegno dei lavoratori e delle imprese, quali: l'elargizione del contributo a fondo perduto (articolo 25), previsto anche per i percettori di reddito agrario; il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (articolo 26); il rafforzamento dell'ecosistema delle *start-up* innovative (articolo 38); il regime quadro degli aiuti (articoli 53-65); i trattamenti disposti dalla Cassa integrazione in deroga (articolo 70); la proroga dei trattamenti di integrazione salariale (articolo *70-bis*); la promozione del lavoro agricolo (articolo 94); l'emersione del rapporto di lavoro agricolo irregolare (articolo 103); i contributi a favore dei lavoratori transfrontalieri (articolo *103-bis*); la soppressione di clausole di salvaguardia IVA e accise (articolo 123); la rivalutazione dei beni delle cooperative agricole (articolo *136-bis*); la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni (articolo 137); la *tax credit* vacanze a favore anche degli agriturismi (articolo 176), insieme con l'esenzione IMU per il settore turistico, che comprende gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo (articolo 177).

Il presidente [VALLARDI](#) propone di rinviare a una nuova seduta, da convocare alla sospensione dei lavori dell'Assemblea nella giornata odierna, la presentazione del parere da parte del relatore e la successiva votazione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche della filiera bufalina in Italia (n. 237)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

La relatrice [LONARDO](#) (*FIBP-UDC*) presenta un nuovo schema di risoluzione sull'affare assegnato in titolo, pubblicato in allegato.

Con l'occasione ringrazia tutti i membri della Commissione che hanno con attenzione collaborato alla definizione del testo e in particolare il presidente Vallardi per il suo impegno nel voler affrontare l'affare, promosso a suo tempo unitamente al senatore Battistoni.

Ringrazia altresì il complesso dei soggetti che sono stati auditi dalla Commissione che con i loro approfondimenti e testimonianze, hanno consentito di conoscere meglio le problematiche dei rispettivi territori. E' stato infatti grazie a un lavoro condiviso che è stato possibile giungere al nuovo schema di risoluzione, che risulta di fatto il frutto di un lavoro congiunto.

Fa presente che anche il ministro Bellanova, nel suo recente intervento nell'Aula de Senato, ha ricordato l'importanza della filiera bufalina per il Paese, promettendo adeguate risorse per il settore.

Per quanto concerne il problema delle zoonosi, segnala che dalle audizioni è emerso che soltanto con l'eradicazione è possibile arrivare all'assenza della malattia e all'obiettivo di un territorio ufficialmente indenne. Relativamente alla problematica della brucellosi bufalina, ricorda che nelle audizioni gli allevatori, insieme a tecnici e amministratori locali, hanno chiesto il ricorso alla vaccinazione, che tuttavia risulta alquanto anacronistico rispetto agli obiettivi della filiera, dal momento che il ricorso all'RB51, già usato in Campania, non ha dato i risultati sperati.

Fa presente infine come il ristoro degli allevatori dei capi abbattuti avviene con eccessivo ritardo e che su tale aspetto è necessario intervenire.

Il senatore [PUGLIA](#) (*M5S*) ricorda l'apporto che il proprio Gruppo ha dato con spirito di collaborazione al fine di formulare lo schema di risoluzione testé presentato dalla relatrice, che ringrazia per la disponibilità dimostrata.

Anche la senatrice [ABATE](#) (*M5S*) ringrazia la relatrice unitamente al presidente Vallardi per l'impegno profuso con l'obiettivo di giungere alla conclusione dell'affare assegnato. Sottolinea in conclusione come il tema delle mozzarelle di bufala rivesta una centralità non soltanto regionale, ma nazionale ed è pertanto importante che sia stata portata all'attenzione della Commissione come patrimonio da tutelare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, oggi, martedì 14 luglio, alle ore 15, per il seguito degli argomenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 237

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche della filiera bufalina, premesso che:

l'affare assegnato ha consentito un'ampia riflessione sul tema della filiera bufalina, e nel dibattito in Commissione sono state consultate in audizione, durante tutto il 2019 ed il 2020, decine di associazioni di categoria, diversi rappresentanti degli enti locali interessati, professori universitari ed esponenti degli istituti sperimentali italiani; è stato ribadito da tutti che la filiera bufalina rappresenta una grossa opportunità economica ed occupazionale per alcune aree che soffrono cronicamente del problema della collocazione lavorativa e di problematiche di natura gestionale e sanitaria, per cui si è reso necessario un approfondimento delle criticità attraverso l'affare assegnato;

le produzioni casearie di provenienza bufalina rappresentano un importante capitolo della produzione lattiero-casearia campana e nazionale, e l'impatto occupazionale di tale settore è stimabile intorno al 5 per cento, un valore di tutto rispetto se si considera che, ad esempio, a livello campano, l'occupazione in tali settori incide sul totale del 3,8 per cento, contro un dato nazionale del 2,8 per cento e, addirittura, dell'1 per cento in Lombardia;

il settore bufalino nelle aree DOP risulta particolarmente strategico in termini di ricchezza e di occupazione per cui è necessario mettere in atto tutte le misure utili a garantire uno sviluppo armonico dell'intera filiera;

per raggiungere gli obiettivi, utili a creare un processo virtuoso per il continuo sviluppo della filiera, è necessario che vengano definiti alcuni punti utili e strategici che, partendo dalla sanità e selezione degli animali, possano arrivare all'ottimizzazione della commercializzazione del prodotto trasformato, passando attraverso sistemi di controllo che ne impediscano le frodi e utilizzando tecniche di allevamento rispettose del benessere animale e dell'ambiente;

la sanità dell'allevamento rappresenta il punto cruciale da cui partire per impedire una brusca frenata della crescita economica del settore;

il problema delle zoonosi (Brucellosi e Tubercolosi), che insistono principalmente sualcune zone del territorio campano, si ripercuote inevitabilmente, di riflesso, anche sulla vendita e sulle produzioni, danneggiando l'economia del comparto e rappresentando, inoltre, un grave rischio per la salute umana;

i controlli nelle aziende infette e i successivi provvedimenti sanitari non sempre hanno generato una efficace azione dei servizi veterinari territoriali, anche per la presenza di zone "difficili", ciò, unito alla presenza di aree con una densità di allevamento per kmq molto elevata è un elemento che concorre a rendere complicata l'eradicazione della Brucellosi e della Tubercolosi;

il numero di animali abbattuti per le suddette zoonosi si assesta sia nel 2018 che nel 2019 al 6,5 per cento della popolazione, mentre se si prendono in considerazione i focolai, cioè le stalle in cui è stato trovato almeno un capo positivo, allora il valore risulta a prima vista più impattante; si parla infatti del 10 per cento di prevalenza (presenza della malattia nel corso di tutto l'anno) e del 7,5 per cento di incidenza (nuovi focolai che insorgono) nella solo provincia di Caserta;

al momento, grazie al sistema di controllo e alle misure di biosicurezza adottate e stabilite dalla

Task Force, introdotta dalla regione Campania, le patologie risultano sotto controllo;

dalle diverse audizioni è emerso che solo con l'eradicazione, che avviene attraverso i mezzi diagnostici ufficiali e l'abbattimento dei capi positivi, si arriva all'assenza della malattia e al raggiungimento dell'obiettivo principale, che è rappresentato dall'ottenimento di un territorio ufficialmente indenne;

l'eradicazione di un problema sanitario porta al rilancio economico di quelle che sono le attività produttive della specie, così come è avvenuto in altri comparti;

il sistema della intradermoreazione, pure usato, è un metodo diagnostico tutt'oggi valido, ammesso e ampiamente riconosciuto, che però spesso volte è stato affiancato, così come è avvenuto per la razza bovina Piemontese, dal gamma interferon;

l'affiancamento dell'analisi del gamma interferon (reputato più specifico e meno sensibile), al sistema diagnostico della intradermoreazione, ha consentito di considerare non infetti numerosi capi bufalini che, basandosi esclusivamente sulla prova intradermica, sarebbero invece stati macellati. Inoltre, molte aziende zootecniche sarebbero state considerate focolai di infezione, pur non essendolo;

per una corretta eradicazione della tubercolosi bufalina risulta fondamentale il rispetto della tempistica delle profilassi e l'accelerazione del sistema dei rimborsi, che allo stato rappresenta un fattore di criticità, in quanto non sempre corrisposto a fronte dei capi macellati, quindi un freno da parte di allevatori ad accettare i piani di eradicazione;

relativamente alla problematica della brucellosi bufalina, nelle diverse audizioni molti allevatori, tecnici ed amministratori locali hanno sostenuto il ricorso alla vaccinazione con il ceppo RB51 al fine di gestire e salvaguardare il patrimonio bufalino campano;

a tal proposito, è fondamentale fare chiarezza sull'argomento e sulle criticità della patologia e del ricorso al vaccino sulla salute umana e sulla futura regolamentazione in termini di commercializzazione dei prodotti alimentari così come previsto dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016. Il ricorso alla vaccinazione per debellare la brucellosi è stato dichiarato da gran parte degli esperti impegnati nel settore non coerente con gli obiettivi di questa filiera e soprattutto non confortato dai dati scientifici, oggetto di riflessioni effettuate con il Ministero della salute, la Commissione europea, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (IZSM) e il Dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali dell'Università di Napoli "Federico II", sull'uso del precedente piano vaccinale;

il ricorso alla vaccinazione potrebbe rappresentare un pericolo per la successiva commercializzazione della mozzarella di bufala campana DOP così come riportato nelle considerazioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e, precisamente al considerando n. 134. Tutto ciò potrebbe rappresentare un freno allo sviluppo economico del settore e alla visibilità del marchio DOP principalmente nei mercati esteri;

il ricorso all'RB51, già usato in Campania, dunque, non ha dato i risultati sperati, per cui la malattia si è ripresentata, e pensare di utilizzarlo nuovamente in un territorio sotto controllo e con l'incidenza attuale potrebbe comportare non poche criticità per l'intero comparto bufalino, poiché si tratta di un vaccino attenuato, ma che contiene il germe vivo;

non si può escludere l'eliminazione del ceppo vaccinale, come ampiamente dimostrato nel bovino, con successive ripercussioni sulla salute umana, trattandosi, inoltre, di un ceppo resistente agli antibiotici, e questa caratteristica impone l'utilizzo di tale presidio solo in estrema *ratio*;

l'applicazione di idonee misure di biosicurezza, tra le quali si annoverano il distanziamento degli allevamenti e maggiori condizioni igienico-sanitarie all'interno degli stessi, dettate e verificate dal Servizio sanitario nazionale, unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza della patologia dal territorio;

per quanto concerne profilassi della Brucellosi occorre evidenziare che di fondamentale importanza è il rispetto delle tempistiche *ex lege* poste al fine di prevenire e estinguere l'insorgenza di eventuali focolai epidemici;

relativamente al ripopolamento delle aziende in cui sono stati riscontrati focolai, non risulta

opportuno sollevare allarmismi;

se solo si volesse considerare la normale fisiologia della specie, in Italia sono presenti circa 400.000 capi di cui circa il 60 per cento sono soggetti adulti e, in considerazione del tasso di fertilità e dell'incidenza della mortalità neonatale, nascono circa 76.000 vitelle;

considerato che:

la selezione genetica della Bufala di razza mediterranea italiana e il sistema adottato fino ad oggi hanno rappresentato il fiore all'occhiello della zootecnia italiana e bufalina in particolare, favorendo la crescita della produzione pro-capite e avviando in maniera efficiente processi di selezione utili alla crescita della mandria;

nel mese di dicembre 2018 è stato approvato dall'Associazione nazionale allevatori specie bufalina il nuovo "Indice bufala mediterranea italiana", che include, nei processi selettivi, due parametri economici importanti quali la resa e la longevità, ottenuta attraverso l'inserimento di dati morfologici;

allo stesso momento la Ricerca innovazione e selezione per la bufala, riconosciuta dal MiPAAF, prima come struttura per la gestione del Libro genealogico della bufala mediterranea italiana in base alla legge n. 30 del 1991 e sue modifiche ed integrazioni e, successivamente, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 52 del 2018, come ente selezionatore, ha messo a punto l'indice di profittabilità, in cui rientrano parametri relativi ai dati produttivi ed all'efficienza riproduttiva, e sta mettendo in atto interventi di selezione legati al cosiddetto "Fattore gamma" non definito scientificamente, che aumenterebbe in maniera consistente la produttività delle bufale allevate; sarebbe importante superare la presenza di molteplici approcci non coerenti e tendere a creare un unico indice genetico da adottare per l'intera popolazione bufalina e utile alla salvaguardia del patrimonio nazionale;

è necessario che i fattori utilizzati nei processi di selezione genetica si basino su validi ed evidenti riscontri scientifici, condivisibili e ripetibili, tutto ciò in attesa della messa a punto della genomica a cui è necessario implementare le risorse messe a disposizione;

la tracciabilità del latte bufalino emanata con il decreto ministeriale 9 settembre 2014, in cui vengono riportate le disposizioni nazionali per la rilevazione della produzione di latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino, istituendo la Piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" gestita, in cooperazione applicativa, dal SIAN (Sistema Agricolo Informativo Nazionale) e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, ha rappresentato un volano per la crescita commerciale del latte di bufala e per l'aumento del prezzo alla stalla: nonostante ciò i risultati sono ancora parziali e non soddisfacenti;

tale situazione è probabilmente legata ad una insufficiente dotazione di risorse destinata a tale filiera, nonostante gli sforzi economici dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici investiti negli anni dalla regione Campania;

il suddetto sistema rappresenta una fase operativa utile a favorire lo sviluppo dell'intera filiera bufalina e pertanto dovrebbe essere implementato attraverso:

- a) il recupero di maggiori risorse ad esso dedicato;
- b) l'interfaccia del sistema IZSM con i sistemi informatici in mungitura, dai quali dovrebbe provenire il flusso dei dati in modo più semplice e repentino;
- c) il rilascio condizionato della certificazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, al pieno adempimento degli oneri relativi al sistema della tracciabilità;
- d) sanzioni più specifiche e puntuali per gli attori della filiera che non eseguano la tracciabilità, che viene garantita anche attraverso l'impiego della tecnologia fornita dalle piattaforme informatiche di *blockchain*;

tenuto conto che:

gli allevamenti sono imputati di impatto ambientale per diverse cause, ma uno dei problemi più sentiti è la gestione degli effluenti zootecnici;

la modifica delle tecniche di allevamento verificatasi negli ultimi 40 anni ha determinato una "intensivizzazione" dei sistemi zootecnici, con conseguente maggiore concentrazione di animali in

alcune aree o zone;

il sempre maggior utilizzo di acqua per far fronte alle mutate condizioni di allevamento ha provocato una riduzione della produzione di letame, ed un incremento della produzione di liquame; ciò ha comportato un effetto impattante delle deiezioni, legato sia all'inquinamento azotato delle falde acquifere, sia a quello atmosferico per la liberazione di protossido di azoto durante le fasi di maturazione dei liquami;

l'aumento delle concimazioni azotate rispetto al fabbisogno delle colture incrementa notevolmente la quantità di nitrati nelle acque e negli alimenti, così come una cattiva gestione dei reflui di allevamento o di quelli civili possono, attraverso fenomeni di lisciviazione, essere responsabili dell'incremento dei nitrati nelle acque superficiali e profonde;

per i suddetti motivi e per evitare un peggioramento della qualità delle acque profonde e un aumento dell'eutrofizzazione dei corsi d'acqua superficiale, la regione Campania ha approvato la nuova normativa sui nitrati di origine agricola attraverso la delibera della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 per affrontare e contenere livelli allarmanti di inquinamento dei corsi d'acqua con il conseguente aumento delle superfici vulnerabili ai nitrati di origine agricola;

impegna il Governo:

- 1) a valutare la possibilità di prevedere forme di incentivo alla creazione di consorzi e/o cooperative che possano gestire anche in maniera consortile gli effluenti di allevamento, consentendone una valorizzazione ed una migliore utilizzazione agronomica;
- 2) a valutare l'opportunità di attivare un tavolo tecnico coinvolgendo il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per definire un Piano finalizzato ad affrontare e gestire la problematica dei reflui in regione Campania, dove è allevato circa l'80 per cento dell'intero patrimonio bufalino;
- 3) a valutare, in accordo con la regione Campania e nel rispetto delle indicazioni contenute nella risoluzione approvata all'unanimità dalle Commissioni riunite 9a e 13a il 6 agosto 2019 sui "nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 (n. 93)", la implementazione di azioni, strumenti e norme finalizzate a rendere armonicamente sostenibile socialmente, ambientalmente ed economicamente la salvaguardia e le prospettive del comparto bufalino con la vita e le aspettative del territorio e delle comunità a cui lega la sua storia;
- 4) a valutare la possibilità di istituire un tavolo con il coinvolgimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della regione Campania, per favorire e rafforzare il risanamento e lo sviluppo della filiera bufalina nelle diverse criticità, in particolare:
 - a) valutando forme di ristoro relativo al mancato reddito in seguito all'abbattimento in relazione al numero di capi abbattuti, 6 per cento dell'intero patrimonio bufalino nel primo anno, prevedendo negli anni successivi come conseguenza delle attività di profilassi una riduzione del numero di capi da abbattere;
 - b) valutando interventi a favore dell'applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende in cui sono state diagnosticate Brucellosi e/o Tubercolosi. Infatti, l'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate e verificate dal Servizio sanitario nazionale, unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza delle patologie dal territorio;
 - c) coinvolgendo attivamente gli allevatori nella predisposizione di misure di biosicurezza al fine di assicurare l'espletamento e il successo dei Piani di eradicazione, per il tramite di una corretta gestione aziendale prevedendo aiuti economici, supporto tecnico-scientifico e promuovendo l'adozione di buone pratiche per la gestione sostenibile del sistema produttivo sia per la sicurezza animale che ambientale;
 - d) migliorando la implementazione della "Tracciabilità della filiera lattiero casearia, che rappresenta un volano per la crescita economica dell'intera filiera; ciò potrà avvenire attraverso l'ottimizzazione del sistema strettamente legato all'apporto economico, al fine di consentire un

accurato monitoraggio del latte e delle produzioni lattiero-casearie e mediante l'incrocio dei dati delle piattaforme, anche ai fini del contrasto di fenomeni di contraffazione della mozzarella di bufala DOP, con particolare riguardo all'impiego di latte proveniente dall'estero;

e) rafforzando la selezione genetica della bufala di razza mediterranea italiana che rappresenta un volano per la crescita del settore, anche puntando a lavorare per una più puntuale definizione per la popolazione bufalina e utile alla salvaguardia del patrimonio nazionale, attraverso iniziative oggetto di finanziamento nei pagamenti accoppiati di cui all'art. 52, regolamento 1307/2013 della nuova programmazione PAC e PSR.

1.4.2.9.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 124 (pom.) del 14/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020
124ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1874) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non espresso)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore [TARICCO](#) (PD) illustra una proposta di parere favorevole pubblicata in allegato.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra, a nome del proprio Gruppo, una proposta di parere alternativo di tenore contrario (pubblicata in allegato) presentata insieme ai Gruppi Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale per deliberare, viene posta in votazione la proposta di parere favorevole presentata dal relatore che, a parità di voti, non risulta accolta, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Regolamento.

La Commissione procede quindi alla votazione della proposta di parere contrario illustrata dal senatore Bergesio che, a parità di voti, analogamente non risulta accolta.

Il presidente [VALLARDI](#) prende atto che la Commissione non è in grado di esprimere un parere sul disegno di legge in titolo.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche della filiera bufalina in Italia (n. 237)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 24)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Interviene il sottosegretario L'ABBATE evidenziando l'opportunità di apportare alcune modifiche allo schema di risoluzione presentato dalla relatrice Lonardo nella seduta antimeridiana della Commissione. Si tratta, in particolare, di specificare in alcuni passaggi la necessità di verificare la copertura finanziaria dei maggiori oneri nonché il rispetto della normativa dell'Unione europea; ulteriori modifiche che vengono richieste riguardano la tematica della promozione della costituzione dei consorzi e l'assunzione di impegni in materia di destinazione di aiuti accoppiati.

La relatrice [LONARDO](#) (*FIBP-UDC*) ringrazia il Sottosegretario per il significativo contributo fornito e, accogliendo i suggerimenti prospettati, presenta un nuovo schema di risoluzione pubblicato in allegato.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) che, dopo aver ringraziato la relatrice e il Presidente per il lavoro svolto, sottolinea il contributo fornito anche dal Gruppo della Lega nella definizione dei contenuti della risoluzione, soprattutto per quanto riguarda l'attenzione da porre ai flussi di latte e prodotti lattiero-caseari provenienti dall'estero. Nel preannunciare il proprio voto favorevole, esprime in conclusione perplessità sul fatto che il Governo sappia dare seguito agli impegni assunti con la risoluzione, considerate le evidenti difficoltà manifestate in precedenza dalla maggioranza che non hanno consentito l'approvazione di un parere sul decreto-legge rilancio.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*), dopo aver ringraziato la relatrice e aver ricordato il lungo percorso di approfondimento che ha portato, nella seduta odierna, alla presentazione di uno schema di risoluzione condiviso, evidenzia l'importanza delle conclusioni del documento che dovranno costituire per il Governo i necessari punti di riferimento per risolvere le problematiche del settore. Preannuncia infine il proprio voto favorevole.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*), dopo aver ringraziato la relatrice per la caparbia e la capacità di ascolto dimostrata nel giungere alla conclusione dell'affare assegnato, sottolinea l'importanza di un'azione decisa del Governo in materia di controlli e sanzioni. Preannuncia infine il proprio voto favorevole.

Il senatore [BATTISTONI](#) (*FIBP-UDC*) esprime il proprio ringraziamento alla relatrice, al Presidente, al sottosegretario L'Abbate e a tutti i colleghi che hanno fornito il loro contributo, risultato fondamentale per giungere alla definizione di un documento ampiamente condiviso. Nel preannunciare il proprio voto favorevole, sottolinea in conclusione le evidenti difficoltà che dovrà affrontare il Governo nel dare esecuzione a quanto previsto nella risoluzione, alla luce del grave incidente di percorso in cui è incorsa la maggioranza nel voto appena conclusosi sul decreto-legge rilancio.

La senatrice [FATTORI](#) (*Misto*), dopo aver ringraziato la relatrice, richiama l'attenzione sul ruolo fondamentale giocato dalle audizioni svolte dalla Commissione, che hanno consentito di approfondire una tematica così complessa in tutte le sue sfaccettature. Con l'occasione preannuncia la presentazione, in una prossima seduta, di una nuova formulazione della propria proposta di risoluzione sull'affare assegnato n. 200 (Biotecnologie in agricoltura), sollecitando al riguardo il Governo a valutarne i contenuti. Preannuncia infine il proprio voto favorevole.

La senatrice [LA MURA](#) (M5S), dopo aver ringraziato la relatrice e il Sottosegretario, sottolinea come la risoluzione in esame risulti essere di fatto il frutto di un lavoro di squadra che ha visto dialogare insieme buona parte dei Gruppi presenti in Commissione e che consentirà altresì di avere un quadro più chiaro anche per quanto concerne le tematiche del benessere animale. Preannuncia infine il proprio voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, viene posto in votazione lo schema di risoluzione, che è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il presidente [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az) avverte che la seduta, già convocata per domani, mercoledì 15 luglio, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1874

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, premesso che:

il capo VI (articoli 222-226) è dedicato al comparto dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura; considerato in particolare che:

l'articolo 222 prevede i seguenti interventi:

- l'esonero dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per alcuni comparti agricoli (agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura);
- l'istituzione del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi» di 90 milioni di euro per il 2020 a favore della zootecnia;
- il finanziamento di 30 milioni di euro per il 2020 a favore di ISMEA per la concessione della c.d. cambiale agraria;
- l'aumento di 30 milioni di euro della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per il ristoro dai danni prodotti dalla cimice asiatica;
- la concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100 mila euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per lo sviluppo di processi produttivi innovativi;
- la previsione di 20 milioni di euro per il 2020 per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;
- il riconoscimento di un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020 ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca;

l'articolo 222-*bis* prevede ulteriori interventi per le imprese agricole che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile;

l'articolo 223 prevede 100 milioni di euro, per l'anno, 2020, da destinare alle imprese che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica;

l'articolo 224 dispone l'aumento dal 50 per cento al 70 per cento della percentuale di anticipo dei contributi PAC che può essere richiesta con la procedura ordinaria, oltre ad introdurre, tra l'altro,

modifiche all'articolo 78 del decreto-legge Cura Italia sull'utilizzo delle materie derivanti dal latte in caso di spargimento nei terreni, sulla rinegoziazione dei mutui delle imprese agricole e sulla resa massima di uva a ettaro delle unità vitate;
gli articoli 224-*bis* e 224-*ter* introducono, rispettivamente, il Sistema di qualità nazionale del benessere animale al quale potranno aderire gli allevatori che intendono sottoporsi a un disciplinare di produzione che rispetti criteri superiori rispetto a quelli previsti come obbligatori dalla normativa vigente e il Sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola;
l'articolo 225, dedicato a consorzi di bonifica ed enti irrigui, prevede tra l'altro l'erogazione di mutui ai consorzi di bonifica, di importo complessivo non superiore a 500 milioni di euro, per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti;
l'articolo 226 incrementa di 250 milioni di euro le risorse per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti attraverso il rifinanziamento del relativo Fondo;
l'articolo 31, comma 3-*bis*, incrementa di 5 milioni di euro per il 2020 il Fondo per la competitività delle filiere agricole,
tenuto conto altresì che ulteriori disposizioni d'interesse per il comparto sono contenute negli interventi generali a sostegno dei lavoratori e delle imprese previsti nel decreto-legge,

esprime parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BERGESIO, BATTISTONI E LA PIETRA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1874

La 9a Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premessi che:

il decreto-legge in esame reca una serie di interventi di natura emergenziale dagli effetti limitati nel tempo, e non misure di ampio respiro che comportino un rilancio reale e duraturo del comparto agricolo, lasciando aperti i problemi strutturali che limitano da anni le prospettive di sviluppo delle singole filiere;

il sistema agroalimentare italiano ha bisogno di un sostegno immediato e diretto, soprattutto in riferimento a quelle filiere che più di altre hanno risentito dei duri effetti della crisi, dal florovivaismo, al comparto zootecnico, lattiero caseario, vitivinicolo e alla pesca;

il Governo si è più volte impegnato in Parlamento per istituire un fondo ad hoc per il florovivaismo e per le altre filiere in crisi, ma questo, allo stato dei fatti, non è accaduto; infatti il testo iniziale del decreto-legge in esame, che stanziava 500 milioni di euro proprio a favore delle filiere in crisi, è stato completamente stravolto, distogliendo dai settori interessati le risorse destinate ad interventi diretti di ristoro dei danni subiti a causa dell'emergenza;

nessun settore è stato risparmiato dalla crisi: dalla zootecnia al vitivinicolo, dall'ortofrutta al lattiero caseario, senza tralasciare la pesca e il settore agrituristico. Partendo da un trend positivo per l'anno 2019, in cui la spesa delle famiglie per consumi extradomestici è stata di 86 miliardi di euro, le stime del terzo Rapporto ISMEA sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari nell'emergenza Covid-19 indicano che le prospettive dei consumi agroalimentari extradomestici per tutto il 2020, proprio a seguito delle misure di *lockdown* adottate dal Governo, subiranno un calo pari al 40 per cento, per un ammontare di circa 34 miliardi di euro di perdita;

le misure adottate dal Governo a favore dell'agroalimentare con i decreti-legge "Cura Italia", "Liquidità" e "Rilancio" si giudicano inadeguate, non solo per affrontare l'emergenza in atto, ma anche per sostenere la ripresa dell'agroalimentare italiano;

dagli ultimi dati diffusi si apprende come la stessa sanatoria dei rapporti di lavoro irregolari,

fortemente voluta dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per affrontare l'emergenza legata alla scarsità di manodopera in agricoltura, non stia producendo i risultati sperati, a vantaggio del settore;

nel primo mese di applicazione della norma, infatti, sono state inviate, secondo la procedura disciplinata dall'articolo 103, del decreto-legge in esame, oltre 80 mila domande; l'88 per cento nel lavoro domestico, dove si registra un tasso di irregolarità pari al 58,3 per cento, ed appena il 12 per cento nei rapporti di lavoro occasionale in agricoltura;

per l'agricoltura servono interventi diretti ed immediati, in primo luogo un forte impegno alla revisione e alla semplificazione dello strumento del *voucher*, in modo da poterne ampliare l'utilizzo, primariamente finalizzato all'assorbimento di tutta la forza lavoro interna;

per il florovivaismo, che ha subito un crollo sostanziale e diretto della domanda di prodotto sul mercato interno ed internazionale, con perdite pari ad oltre 1 miliardo di euro, servono interventi urgenti per: a) l'accesso diretto alle risorse del Fondo di garanzia per le PMI; b) l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un fondo ad hoc di 1 miliardo di euro per l'anno 2020 per assicurare al settore le risorse necessarie a garantire la prosecuzione delle attività; c) l'estensione delle misure del "bonus verde" per l'anno 2021, innalzando le aliquote relative al credito di imposta e il massimale di spesa ai fini della valorizzazione del verde urbano e del miglioramento dell'ambiente;

per il settore lattiero-caseario dove gli allevatori, per effetto della contrazione della domanda da un lato, e dell'aumento della richiesta di prodotti importati dall'estero dall'altro, stanno subendo una importante riduzione di fatturato, servono interventi urgenti per: a) l'incremento del consumo di prodotti nazionali, scoraggiando le importazioni di latte dall'estero; b) l'introduzione di una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte bovino dall'estero, rendendo pubblici i dati, con riguardo ai nomi dei soggetti importatori, detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'UE; c) l'adozione di congrue risorse da destinare a misure di ammasso privato di latte in polvere, formaggi duri a lunga conservazione nonché di formaggi DOP prodotti con latte bovino di provenienza italiana;

per il settore vitivinicolo, gli interventi devono essere indirizzati, in particolare: a) all'introduzione di misure volte a favorire la distillazione del prodotto per la trasformazione in alcol etilico da destinare alla produzione di igienizzanti e disinfettanti a base alcolica per usi sanitari, domestici e personali; b) alla riduzione delle accise sull'alcol etilico e sui prodotti alcolici derivati; c) al sostegno ad azioni finalizzate all'aumento delle scorte di magazzino dei prodotti vitivinicoli;

per il settore zootecnico, dove il volume di affari è diminuito di circa il 20 per cento, anche a causa del blocco delle esportazioni, con gravi ricadute su tutta la filiera, servono interventi per: a) il rifinanziamento del fondo istituito presso il MIPAAF con il decreto-legge n.27 del 2019; b) l'intervento di ammasso privato per i prosciutti DOP a lunga stagionatura; c) il monitoraggio delle eccedenze di offerta che stanno caratterizzando il comparto delle produzioni tutelate, riorientando le stesse verso destinazioni alternative, quali la produzione di prosciutto cotto; d) la concessione di un credito di imposta alle esportazioni di salumi italiani sui mercati internazionali, anche al fine di contrastare il fenomeno dell'"*Italian sounding*";

per il settore agroalimentare, simbolo di eccellenza nel mondo, che sconta oggi una grave perdita di fatturato nei comparti più strategici dell'economia italiana, anche per effetto di misure di portata internazionale, dall'introduzione dei dazi americani, all'embargo russo, passando per la Brexit, sino ad arrivare all'ingiustificato blocco delle esportazioni legato all'emergenza COVID -19, servono interventi urgenti per: a) la moratoria sull'applicazione dei dazi da parte degli Stati Uniti ai prodotti dell'agroalimentare italiano e superamento dell'embargo russo; b) il sostegno alla sottoscrizione di accordi e impegni comuni fra gli operatori della filiera agroalimentare per tutelare e promuovere i prodotti del *made in Italy* di eccellenza, favorendone un loro più largo consumo; c) la realizzazione di campagne promozionale e di comunicazione che promuovano il consumo di prodotti da filiera corta, sostengano lo sviluppo rurale dei territori e la multifunzionalità delle aziende agricole anche in chiave agrituristica e enoturistica; d) l'abrogazione della *plastic tax* e delle *sugar tax*; e) la revisione della

disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica, al fine di contenere i danni provocati al territorio, al patrimonio zootecnico e alle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche;

per il settore della pesca servono interventi per : a) l'avvio immediato dei pagamenti alle imprese della pesca degli arretrati del fermo pesca; b) la previsione di disposizioni che portino ad innalzare le tonnellate di tonno rosso previste per la quota indivisa e ridistribuire parte di esse tra le varie marinerie, adottando magari metodi distributivi per aree geografiche e temporali in quanto più idonei a garantire, durante la stagione di pesca, la fruibilità e l'uniformità per tutti i compartimenti marittimi, al fine di dare la possibilità agli operatori della pesca, che attualmente ne sono privi, di poter accedere a questa fondamentale risorsa economica; c) la sospensione per l'anno 2020 del pagamento dei canoni demaniali, dovuti a qualunque titolo, per mitigare gli effetti economici negativi causati dal COVID-19;

l'emergenza Covid-19 poteva rappresentare la grande occasione per investire seriamente per una nuova agricoltura, invece, troppo timidi e poco concreti appaiono le misure messe in atto a tal scopo;

sarebbe stato necessario investire su nuove e moderne infrastrutture vitali per l'agricoltura, sulla formazione dei nostri imprenditori agricoltori, sul rinnovo degli strumenti e delle tecnologie. Ad esempio un piano per le reti idriche comprese di nuovi bacini di raccolta acque e manutenzione o creazione di nuove linee di irrigazione, per non trovarci, come ogni estate, con migliaia di ettari perduti a causa della siccità che sempre di più sarà la sfida del futuro. Proprio qualche giorno fa, sul Sole24 ore, si parlava di un deficit di oltre 20 miliardi di metri cubi di acqua per il Paese e non possono certamente bastare le promesse di sblocco dei fondi fatte dal Ministero perché l'emergenza è già oggi e con i "si vedrà e si farà" i problemi non vengono risolti.

Per tutto ciò premesso, esprimiamo parere contrario.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 237
(Doc. XXIV, n. 24)**

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche della filiera bufalina, premesso che:

l'affare assegnato ha consentito un'ampia riflessione sul tema della filiera bufalina, e nel dibattito in Commissione sono state consultate in audizione, durante tutto il 2019 ed il 2020, decine di associazioni di categoria, diversi rappresentanti degli enti locali interessati, professori universitari ed esponenti degli istituti sperimentali italiani; è stato ribadito da tutti che la filiera bufalina rappresenta una grossa opportunità economica ed occupazionale per alcune aree che soffrono cronicamente del problema della collocazione lavorativa e di problematiche di natura gestionale e sanitaria, per cui si è reso necessario un approfondimento delle criticità attraverso l'affare assegnato;

le produzioni casearie di provenienza bufalina rappresentano un importante capitolo della produzione lattiero-casearia campana e nazionale, e l'impatto occupazionale di tale settore è stimabile intorno al 5 per cento, un valore di tutto rispetto se si considera che, ad esempio, a livello campano, l'occupazione in tali settori incide sul totale del 3,8 per cento, contro un dato nazionale del 2,8 per cento e, addirittura, dell'1 per cento in Lombardia;

il settore bufalino nelle aree DOP risulta particolarmente strategico in termini di ricchezza e di occupazione per cui è necessario mettere in atto tutte le misure utili a garantire uno sviluppo armonico dell'intera filiera;

per raggiungere gli obiettivi, utili a creare un processo virtuoso per il continuo sviluppo della filiera, è necessario che vengano definiti alcuni punti utili e strategici che, partendo dalla sanità e selezione degli animali, possano arrivare all'ottimizzazione della commercializzazione del prodotto

trasformato, passando attraverso sistemi di controllo che ne impediscano le frodi e utilizzando tecniche di allevamento rispettose del benessere animale e dell'ambiente;

la sanità dell'allevamento rappresenta il punto cruciale da cui partire per impedire una brusca frenata della crescita economica del settore;

il problema delle zoonosi (Brucellosi e Tubercolosi), che insistono principalmente su alcune zone del territorio campano, si ripercuote inevitabilmente, di riflesso, anche sulla vendita e sulle produzioni, danneggiando l'economia del comparto e rappresentando, inoltre, un grave rischio per la salute umana;

i controlli nelle aziende infette e i successivi provvedimenti sanitari non sempre hanno generato una efficace azione dei servizi veterinari territoriali, anche per la presenza di zone "difficili", cioè, unito alla presenza di aree con una densità di allevamento per kmq molto elevata è un elemento che concorre a rendere complicata l'eradicazione della Brucellosi e della Tubercolosi;

il numero di animali abbattuti per le suddette zoonosi si assesta sia nel 2018 che nel 2019 al 6,5 per cento della popolazione, mentre se si prendono in considerazione i focolai, cioè le stalle in cui è stato trovato almeno un capo positivo, allora il valore risulta a prima vista più impattante; si parla infatti del 10 per cento di prevalenza (presenza della malattia nel corso di tutto l'anno) e del 7,5 per cento di incidenza (nuovi focolai che insorgono) nella sola provincia di Caserta;

al momento, grazie al sistema di controllo e alle misure di biosicurezza adottate e stabilite dalla *Task Force*, introdotta dalla regione Campania, le patologie risultano sotto controllo;

dalle diverse audizioni è emerso che solo con l'eradicazione, che avviene attraverso i mezzi diagnostici ufficiali e l'abbattimento dei capi positivi, si arriva all'assenza della malattia e al raggiungimento dell'obiettivo principale, che è rappresentato dall'ottenimento di un territorio ufficialmente indenne;

l'eradicazione di un problema sanitario porta al rilancio economico di quelle che sono le attività produttive della specie, così come è avvenuto in altri comparti;

il sistema della intradermoreazione, pure usato, è un metodo diagnostico tutt'oggi valido, ammesso e ampiamente riconosciuto, che però spesso volte è stato affiancato, così come è avvenuto per la razza bovina Piemontese, dal gamma interferon;

l'affiancamento dell'analisi del gamma interferon (reputato più specifico e meno sensibile), al sistema diagnostico della intradermoreazione, ha consentito di considerare non infetti numerosi capi bufalini che, basandosi esclusivamente sulla prova intradermica, sarebbero invece stati macellati. Inoltre, molte aziende zootecniche sarebbero state considerate focolai di infezione, pur non essendolo;

per una corretta eradicazione della tubercolosi bufalina risulta fondamentale il rispetto della tempistica delle profilassi e l'accelerazione del sistema dei rimborsi, che allo stato rappresenta un fattore di criticità, in quanto non sempre corrisposto a fronte dei capi macellati, quindi un freno da parte di allevatori ad accettare i piani di eradicazione;

relativamente alla problematica della brucellosi bufalina, nelle diverse audizioni molti allevatori, tecnici ed amministratori locali hanno sostenuto il ricorso alla vaccinazione con il ceppo RB51 al fine di gestire e salvaguardare il patrimonio bufalino campano;

a tal proposito, è fondamentale fare chiarezza sull'argomento e sulle criticità della patologia e del ricorso al vaccino sulla salute umana e sulla futura regolamentazione in termini di commercializzazione dei prodotti alimentari così come previsto dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016. Il ricorso alla vaccinazione per debellare la brucellosi è stato dichiarato da gran parte degli esperti impegnati nel settore non coerente con gli obiettivi di questa filiera e soprattutto non confortato dai dati scientifici, oggetto di riflessioni effettuate con il Ministero della salute, la Commissione europea, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (IZSM) e il Dipartimento di medicina veterinaria e produzioni animali dell'Università di Napoli "Federico II", sull'uso del precedente piano vaccinale;

il ricorso alla vaccinazione potrebbe rappresentare un pericolo per la successiva commercializzazione della mozzarella di bufala campana DOP così come riportato nelle considerazioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo

2016 e, precisamente al considerando n. 134. Tutto ciò potrebbe rappresentare un freno allo sviluppo economico del settore e alla visibilità del marchio DOP principalmente nei mercati esteri;

il ricorso all'RB51, già usato in Campania, dunque, non ha dato i risultati sperati, per cui la malattia si è ripresentata, e pensare di utilizzarlo nuovamente in un territorio sotto controllo e con l'incidenza attuale potrebbe comportare non poche criticità per l'intero comparto bufalino, poiché si tratta di un vaccino attenuato, ma che contiene il germe vivo;

non si può escludere l'eliminazione del ceppo vaccinale, come ampiamente dimostrato nel bovino, con successive ripercussioni sulla salute umana, trattandosi, inoltre, di un ceppo resistente agli antibiotici, e questa caratteristica impone l'utilizzo di tale presidio solo in estrema *ratio*;

l'applicazione di idonee misure di biosicurezza, tra le quali si annoverano il distanziamento degli allevamenti e maggiori condizioni igienico-sanitarie all'interno degli stessi, dettate e verificate dal Servizio sanitario nazionale, unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza della patologia dal territorio;

per quanto concerne profilassi della Brucellosi occorre evidenziare che di fondamentale importanza è il rispetto delle tempistiche *ex lege* poste al fine di prevenire e estinguere l'insorgenza di eventuali focolai epidemici;

relativamente al ripopolamento delle aziende in cui sono stati riscontrati focolai, non risulta opportuno sollevare allarmismi;

se solo si volesse considerare la normale fisiologia della specie, in Italia sono presenti circa 400.000 capi di cui circa il 60 per cento sono soggetti adulti e, in considerazione del tasso di fertilità e dell'incidenza della mortalità neonatale, nascono circa 76.000 vitelle;

considerato che:

la selezione genetica della Bufala di razza mediterranea italiana e il sistema adottato fino ad oggi hanno rappresentato il fiore all'occhiello della zootecnia italiana e bufalina in particolare, favorendo la crescita della produzione pro-capite e avviando in maniera efficiente processi di selezione utili alla crescita della mandria;

nel mese di dicembre 2018 è stato approvato dall'Associazione nazionale allevatori specie bufalina il nuovo "Indice bufala mediterranea italiana", che include, nei processi selettivi, due parametri economici importanti quali la resa e la longevità, ottenuta attraverso l'inserimento di dati morfologici;

allo stesso momento la Ricerca innovazione e selezione per la bufala, riconosciuta dal MiPAAF, prima come struttura per la gestione del Libro genealogico della bufala mediterranea italiana in base alla legge n. 30 del 1991 e sue modifiche ed integrazioni e, successivamente, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 52 del 2018, come ente selezionatore, ha messo a punto l'indice di profittabilità, in cui rientrano parametri relativi ai dati produttivi ed all'efficienza riproduttiva, e sta mettendo in atto interventi di selezione legati al cosiddetto "Fattore gamma" non definito scientificamente, che aumenterebbe in maniera consistente la produttività delle bufale allevate; sarebbe importante superare la presenza di molteplici approcci non coerenti e tendere a creare un unico indice genetico da adottare per l'intera popolazione bufalina e utile alla salvaguardia del patrimonio nazionale;

è necessario che i fattori utilizzati nei processi di selezione genetica si basino su validi ed evidenti riscontri scientifici, condivisibili e ripetibili, tutto ciò in attesa della messa a punto della genomica a cui è necessario implementare le risorse messe a disposizione;

la tracciabilità del latte bufalino emanata con il decreto ministeriale 9 settembre 2014, in cui vengono riportate le disposizioni nazionali per la rilevazione della produzione di latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino, istituendo la Piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" gestita, in cooperazione applicativa, dal SIAN (Sistema Agricolo Informativo Nazionale) e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, ha rappresentato un volano per la crescita commerciale del latte di bufala e per l'aumento del prezzo alla stalla: nonostante ciò i risultati sono ancora parziali e non soddisfacenti;

tale situazione è probabilmente legata ad una insufficiente dotazione di risorse destinata a tale filiera, nonostante gli sforzi economici dell'Istituto Zoprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici investiti negli anni dalla regione Campania;

il suddetto sistema rappresenta una fase operativa utile a favorire lo sviluppo dell'intera filiera bufalina e pertanto dovrebbe essere implementato attraverso:

- a) il recupero di maggiori risorse ad esso dedicato;
- b) l'interfaccia del sistema IZSM con i sistemi informatici in mungitura, dai quali dovrebbe provenire il flusso dei dati in modo più semplice e repentino;
- c) il rilascio condizionato della certificazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, al pieno adempimento degli oneri relativi al sistema della tracciabilità;
- d) sanzioni più specifiche e puntuali per gli attori della filiera che non eseguano la tracciabilità, che viene garantita anche attraverso l'impiego della tecnologia fornita dalle piattaforme informatiche di *blockchain*;

tenuto conto che:

gli allevamenti sono imputati di impatto ambientale per diverse cause, ma uno dei problemi più sentiti è la gestione degli effluenti zootecnici;

la modifica delle tecniche di allevamento verificatasi negli ultimi 40 anni ha determinato una "intensivizzazione" dei sistemi zootecnici, con conseguente maggiore concentrazione di animali in alcune aree o zone;

il sempre maggior utilizzo di acqua per far fronte alle mutate condizioni di allevamento ha provocato una riduzione della produzione di letame, ed un incremento della produzione di liquame; ciò ha comportato un effetto impattante delle deiezioni, legato sia all'inquinamento azotato delle falde acquifere, sia a quello atmosferico per la liberazione di protossido di azoto durante le fasi di maturazione dei liquami;

l'aumento delle concimazioni azotate rispetto al fabbisogno delle colture incrementa notevolmente la quantità di nitrati nelle acque e negli alimenti, così come una cattiva gestione dei reflui di allevamento o di quelli civili possono, attraverso fenomeni di lisciviazione, essere responsabili dell'incremento dei nitrati nelle acque superficiali e profonde;

per i suddetti motivi e per evitare un peggioramento della qualità delle acque profonde e un aumento dell'eutrofizzazione dei corsi d'acqua superficiale, la regione Campania ha approvato la nuova normativa sui nitrati di origine agricola attraverso la delibera della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 per affrontare e contenere livelli allarmanti di inquinamento dei corsi d'acqua con il conseguente aumento delle superfici vulnerabili ai nitrati di origine agricola;

impegna il Governo:

- 1) a promuovere la costituzione di consorzi e/o cooperative che possano gestire anche in maniera consortile gli effluenti di allevamento, consentendone una valorizzazione ed una migliore utilizzazione agronomica;
- 2) a valutare l'opportunità di attivare un tavolo tecnico coinvolgendo il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per definire un Piano finalizzato ad affrontare e gestire la problematica dei reflui in regione Campania, dove è allevato circa l'80 per cento dell'intero patrimonio bufalino;
- 3) a valutare, in accordo con la regione Campania e nel rispetto delle indicazioni contenute nella risoluzione approvata all'unanimità dalle Commissioni riunite 9a e 13a il 6 agosto 2019 sui "nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 (n. 93)", la implementazione di azioni, strumenti e norme finalizzate a rendere armonicamente sostenibile socialmente, ambientalmente ed economicamente la salvaguardia e le prospettive del comparto bufalino con la vita e le aspettative del territorio e delle comunità a cui lega la sua storia;
- 4) a valutare la possibilità di istituire un tavolo con il coinvolgimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della regione Campania, per favorire e rafforzare il risanamento e lo sviluppo della filiera bufalina nelle

diverse criticità, in particolare:

- a) valutando, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e previa verifica della copertura finanziaria dei maggior oneri, forme di ristoro relativo al mancato reddito in seguito all'abbattimento in relazione al numero di capi abbattuti, 6 per cento dell'intero patrimonio bufalino nel primo anno, prevedendo negli anni successivi come conseguenza delle attività di profilassi una riduzione del numero di capi da abbattere;
- b) valutando interventi a favore dell'applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende in cui sono state diagnosticate Brucellosi e/o Tubercolosi. Infatti, l'applicazione di idonee misure di biosicurezza dettate e verificate dal Servizio sanitario nazionale, unitamente alla ottimizzazione dei tempi di prelievo e di erogazione dei provvedimenti, rappresentano attualmente misure utili a ridurre ed eliminare la presenza delle patologie dal territorio;
- c) nel rispetto della normativa dell'Unione europea e previa verifica della copertura finanziaria dei maggior oneri, coinvolgendo attivamente gli allevatori nella predisposizione di misure di biosicurezza al fine di assicurare l'espletamento e il successo dei Piani di eradicazione, per il tramite di una corretta gestione aziendale prevedendo aiuti economici, supporto tecnico-scientifico e promuovendo l'adozione di buone pratiche per la gestione sostenibile del sistema produttivo sia per la sicurezza animale che ambientale;
- d) migliorando la implementazione della "Tracciabilità della filiera lattiero casearia, che rappresenta un volano per la crescita economica dell'intera filiera; ciò potrà avvenire attraverso l'ottimizzazione del sistema strettamente legato all'apporto economico, al fine di consentire un accurato monitoraggio del latte e delle produzioni lattiero-casearie, anche con riferimento alle importazioni di latte dall'estero, favorendo al riguardo la pubblicazione dei dati relativi ai flussi commerciali di latte e dei prodotti lattiero caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario;
- e) rafforzando la selezione genetica della bufala di razza mediterranea italiana che rappresenta un volano per la crescita del settore, valutando la possibilità di incrementare le risorse nazionali destinate al comparto (le misure nazionali ci sono già e non sono utilizzate per carenze organizzative del comparto) e verificando anche la possibilità di inserire per questo comparto forme di finanziamento nei pagamenti accoppiati di cui all'articolo 52, Reg. 1307/2013 della nuova programmazione PAC.

1.4.2.10. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.10.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 103 (pom.) del 14/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020
103ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1874) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) illustra il decreto-legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che mira ad affrontare, con una pluralità di interventi, la situazione di grave crisi economica scaturita dalla diffusione dell'epidemia da Covid 19. Sugli aspetti di competenza della Commissione, segnala l'articolo 25 che riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA e il cui ammontare di fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L'articolo 25-bis prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'anno 2020 in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie. L'articolo 26 istituisce misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, mentre l'articolo 26-ter estende le misure agevolative disposte in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese dall'articolo 56 del "decreto Cura Italia" anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016. L'articolo 27 consente a Cassa Depositi e Prestiti di costituire un patrimonio destinato, "Patrimonio Rilancio", mentre l'articolo 28 introduce un credito d'imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi; l'articolo 28-bis prevede che, in presenza di un calo del fatturato superiore al 33 per cento, al concessionario del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici venga applicata la procedura di revisione del piano economico finanziario. L'articolo 30 prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA, operi, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici. L'articolo 30-bis istituisce un

Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, volto a compensare i costi sostenuti dagli esercenti per le commissioni fino al 31 dicembre 2020 sui pagamenti con carte di credito o di debito. L'articolo 31 dispone l'incremento di alcuni fondi pubblici: il comma 1 incrementa il Fondo per le garanzie rilasciate da SACE di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020; il comma 2 incrementa di 3.950 milioni di euro per il 2020 il Fondo di garanzia per le PMI; il comma 3 assegna all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per il 2020 e il comma 3-*bis* incrementa di 5 milioni di euro per il 2020 la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole. L'articolo 31-*bis* elimina il limite massimo alla concessione di altre forme di finanziamento da parte dei confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB (testo unico bancario). L'articolo 33 stabilisce che, fino 31 luglio 2020, specifici contratti relativi alla prestazione di servizi finanziari e assicurativi si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata. L'articolo 33-*bis* proroga di tre mesi la validità di contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali. L'articolo 35 prevede la garanzia di SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito in misura pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a breve termine. L'articolo 38 rifinanzia di 100 milioni per l'anno 2020 la misura "Smart&Start Italia" di cui al D.M. 24 settembre 2014, destinando le risorse ai finanziamenti agevolati per le *startup*; l'articolo 38-*bis* autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto, al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale. L'articolo 38-*ter* riconosce un credito di imposta pari al 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato. L'articolo 39 autorizza il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ad avvalersi, al fine di potenziare l'attività di elaborazione delle politiche industriali e nel limite di spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di consulenti ed esperti specializzati in materia di politica industriale. L'articolo 40 riconosce un contributo alle micro imprese e alle piccole e medie imprese che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, mentre l'articolo 41 proroga dal 15 maggio al 30 novembre 2020 il termine entro il quale i "soggetti obbligati" devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria. L'articolo 42 istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo denominato Fondo per il trasferimento tecnologico; l'articolo 42-*bis* interviene per sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima. L'articolo 43 istituisce nello stato di previsione del MISE il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020. L'articolo 43-*bis* prevede la possibilità, per l'anno 2020, che il contratto di rete tra imprese venga stipulato al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche. L'articolo 44 sancisce nuovi contributi per l'acquisto degli autoveicoli, elettrici ibridi, nonché di autoveicoli con qualsiasi alimentazione, mentre l'articolo 44-*bis* modifica il regime del bonus per l'acquisto di veicoli a due, a tre ruote nonché di quadricicli elettrici o ibridi. L'articolo 46-*bis* incrementa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 le risorse destinate al credito d'imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali. L'articolo 47 autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - INVITALIA ad iscrivere nelle proprie scritture contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere. L'articolo 48 dispone un rifinanziamento di 250 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). L'articolo 48-*bis* riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa che operano nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria (TMA) un credito di imposta, pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino. L'articolo 49 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'*automotive* con sede a Torino. L'articolo 49-*bis* autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2020 e di 2 milioni di

euro annui a decorrere dal 2021, quale concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di progetti di ricerca in collaborazione con le imprese a cura della Fondazione *Human Technopole*. L'articolo 50 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il termine finale di efficacia del cd. superammortamento, mentre l'articolo 51 proroga di sei mesi i termini di esecuzione dei programmi, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020 e già autorizzati dal MISE, di talune società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. L'articolo 52 dispone la sospensione dei versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia relativi ai finanziamenti a favore delle imprese dell'aerospazio, sia in ambito civile che della difesa nazionale. L'articolo 52-bis prevede le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica possono richiedere di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni. L'articolo 52-ter dispone il rifinanziamento della legge per la tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità. L'articolo 53 prevede che ai regimi di aiuto concessi, a livello nazionale o territoriale, ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell'emergenza da COVID-19, accedono anche le imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili già ricevuti. Gli articoli da 54 a 60 traspongono sostanzialmente nell'ordinamento interno il contenuto della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (cosiddetto *Temporary framework*). L'articolo 63 dispone che gli aiuti concessi in conformità alla citata Comunicazione della Commissione (2020) 1863 soggiacciono all'osservanza degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA). L'articolo 119 introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. L'articolo 122 è volto a consentire la cessione dei crediti d'imposta, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari, per i canoni di locazione, la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro nonché per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali. L'articolo 123 sopprime, in via definitiva, le c.d. clausole di salvaguardia, mentre l'articolo 125 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e anche alle strutture alberghiere a carattere imprenditoriale, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020. L'articolo 129 stabilisce la riduzione delle rate di acconto mensili dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, dovute dal mese di maggio al mese di settembre 2020. L'articolo 129-bis reca un complesso di misure fiscali relative al comune di Campione d'Italia, mentre l'articolo 130 reca il differimento dell'efficacia di alcune disposizioni in materia di accisa. L'articolo 131 considera tempestivi i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020, ove effettuati oltre il termine di legge. L'articolo 132 introduce un meccanismo di saldo e di acconto limitatamente alle accise dovute sui prodotti energetici immessi in consumo in alcuni mesi del 2020, in deroga alla disciplina generale che prevede il pagamento in un'unica soluzione. L'articolo 133 differisce al 1° gennaio 2021 l'efficacia delle disposizioni della cosiddetta *plastic tax* e della cosiddetta *sugar tax*. L'articolo 146 stabilisce le modalità per il calcolo dell'indennità di requisizione a favore del proprietario il cui immobile (strutture alberghiere) sia stato requisito a causa dell'emergenza sanitaria. L'articolo 151 proroga al 31 gennaio 2021 il termine per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività. L'articolo 163 proroga al 31 ottobre 2020 la scadenza del pagamento dell'accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione. L'articolo 176 concede un credito, relativo al periodo d'imposta 2020 ed utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale. L'articolo 177 prevede l'abolizione della prima rata dell'IMU per l'anno 2020 in favore dei possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali. L'articolo 178 istituisce nello stato di previsione del

MIBACT un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato. L'articolo 179 istituisce nello stato di previsione del MIBACT il Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale. L'articolo 181 esonera - dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 - gli esercizi di ristorazione dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap). L'articolo 182 istituisce un fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente alle misure di contenimento del COVID-19. Al fondo è attribuita una dotazione di 25 milioni di euro per il 2020. L'articolo 189 riconosce un bonus *una tantum* agli esercenti delle edicole, a titolo di sostegno per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria. L'articolo 190 riconosce, per il 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di *server*, *hosting* e banda larga per le testate editte in formato digitale. L'articolo 191 semplifica la procedura di pagamento della rata di anticipo dei contributi diretti riferiti all'annualità 2019 a favore di alcune categorie di imprese editoriali. L'articolo 195-*bis* prevede che l'Autorità garante delle comunicazioni possa ordinare la fine delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione. L'articolo 222 prevede l'esonero dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per alcuni comparti agricoli, mentre l'articolo 227 prevede l'istituzione di un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per la concessione di un contributo straordinario di sostegno alle micro, piccole e medie imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA). L'articolo 239 istituisce un Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale, con una dotazione di 50 milioni per il 2020. L'articolo 243 reca il rifinanziamento del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne. L'articolo 244 introduce una maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, anche al fine di agevolare l'attività di ricerca in ambito Covid-19. L'articolo 245 prevede la concessione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti beneficiari della misura agevolativa "Resto al Sud", nella misura di 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e di 10.000 euro per ciascun socio dell'impresa beneficiaria, mentre l'articolo 245-*bis* è volto a rimodulare la misura "Resto al Sud" con un aumento da 50.000 a 60.000 euro del finanziamento massimo erogabile. Infine, l'articolo 263-*bis* interviene sulla disciplina del Codice del Consumo, attribuendo all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato il potere di ordinare ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche e di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente [GIROTTO](#) dichiara esperita tale fase procedurale. Invita quindi la relatrice ad esprimere la proposta di parere.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) illustra la proposta parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, stigmatizzando che su un provvedimento recante misure per un importo complessivo di 55 miliardi di euro, il Senato non si è potuto esprimere, con detrimento della importante interlocuzione che pure la Commissione ha avuto - nell'ambito della istruttoria dell'affare assegnato n. 445 - con i soggetti dei diversi comparti industriali, commerciali e turistici. Inoltre, al di là della richiesta - meramente formale - di collaborazione, la maggioranza - sostanzialmente - non ha recepito nessuna delle proposte migliorative dei Gruppi di Opposizione. Cita ad esempio il caso del cosiddetto "bonus vacanze", per il quale il relativo comparto ha - in più sedi - espresso critiche, con particolare riferimento al meccanismo del credito di imposta, assolutamente inadeguato a stimolarne la specifica domanda. Esprime inoltre

critiche sul ritardo con cui è stato impiegato lo strumento dei finanziamenti a fondo perduto e nel merito di alcune destinazioni dei finanziamenti, come nel caso dei 140 milioni previsti per l'acquisto dei monopattini, in evidente contrasto con i 10 milioni destinati al porto di Genova.

Il senatore [PIANASSO](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene incidentalmente esprimendo viva preoccupazione per le recenti dichiarazioni del Ministro dell'interno che ha paventato concreti rischi di ordine pubblico, già nei prossimi mesi, allorché le conseguenze economiche dell'epidemia da COVID-19 si manifesteranno in danno delle fasce della popolazione economicamente più deboli. Esprime infine contrarietà sull'utilizzo dei monopattini paventando il rischio di un incremento della sinistrosità stradale.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [GIROTTI](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta plenaria, già convocata alle ore 8,30 di domani, mercoledì 15 luglio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1874

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», *approvato dalla Camera dei deputati*,

rilevato che:

il complesso degli interventi posti in essere con il decreto, a valle della sua conversione in legge, risulta incentrato su specifici assi di intervento, delineando una direzione alle erogazioni nel segno dello sviluppo e di politiche industriali;

in tale contesto, si segnala la previsione di contributi a fondo perduto di importo differenziato, in funzione dello specifico settore di intervento;

tali interventi di contribuzione e sostegno operano diversamente in ragione del regime di imposizione fiscale, diretta o indiretta, all'insegna comunque di un alleggerimento del peso della tassazione in considerazione della tipologia di intervento;

specifica attenzione è rivolta, inoltre, agli interventi di sostegno della ricerca e dell'innovazione, anche con riferimento alla cosiddetta *green economy* e alla transizione ecologica, anche con specifico riferimento al sostegno dei settori di imprese per cui vengono stabiliti i diversi interventi di finanziamento di attività di ricerca e innovazione;

particolare interesse è dedicato agli interventi di sostegno e di incentivo della imprenditorialità dei lavoratori dipendenti di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi nelle forme di società o società cooperativa,

esprime parere favorevole.

1.4.2.11. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.11.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 196 (ant.) del 14/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020
196ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1874) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) dà conto delle principali disposizioni di competenza della Commissione recate dal decreto-legge in esame. Segnala pertanto, in primo luogo, l'articolo 4-bis, il quale modifica la normativa transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni, nonché il comma 1 del successivo articolo 10, che estende ai familiari di tutti gli esercenti una professione sanitaria e degli assistenti sociali vittime del contagio da COVID-19 l'ambito di applicazione del fondo destinato all'adozione di iniziative di solidarietà e l'articolo 16-bis, il quale estende ad alcune categorie di lavoratori deceduti a causa del contagio da COVID-19 e ai relativi superstiti la disciplina specifica sul collocamento obbligatorio prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Illustrato l'articolo 68, recante disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario di integrazione salariale, nota che gli articoli 69 e 70-bis prevedono un'estensione del periodo massimo dei trattamenti ordinari di integrazione salariale derivanti dalla trasformazione di trattamenti straordinari di integrazione salariale in corso, mentre l'articolo 70, insieme con l'articolo 70-bis, modifica la disciplina sulla concessione, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di trattamenti di integrazione salariale in deroga. Passa quindi al comma 1 dell'articolo 72, che eleva la durata di alcuni istituti transitori, previsti in favore dei lavoratori che abbiano figli, in generale di età non superiore a 12 anni, e pone il termine del 31 agosto 2020. Inoltre, modifica le norme sulla possibilità di fruire di un *bonus* per l'acquisto di determinati servizi. Modifica altresì l'ambito della norma relativa al riconoscimento, in favore dei genitori lavoratori dipendenti, del diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei

servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Quanto al successivo comma 2, osserva che eleva da 1.000 a 2.000 euro la misura del *bonus* transitorio per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* in favore dei lavoratori dipendenti del settore sanitario, nonché del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica.

Dopo aver illustrato gli articoli 73 e 74, finalizzati rispettivamente ad aumentare i giorni complessivi di permesso per l'assistenza di familiari o affini gravemente disabili e a modificare la disciplina transitoria del trattamento per alcune ipotesi di assenza dal servizio dei lavoratori in relazione ad alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute, si sofferma sull'articolo 80, il quale prevede il differimento fino al 17 agosto 2020 della sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e delle norme transitorie che escludono per tutti i datori di lavoro la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, nonché sull'articolo 80-*bis*, concernente la disciplina di alcuni casi di somministrazione irregolare di lavoro e di conseguente possibilità di richiesta da parte del lavoratore di costituzione di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore e sull'articolo 82, istitutivo di un sussidio straordinario in favore di alcuni nuclei familiari, denominato Reddito di emergenza.

In riferimento all'articolo 84 rileva che i commi da 1 a 12 prevedono un complesso di indennità temporanee in favore di alcune categorie di lavoratori, mentre il successivo comma 13 prevede un eventuale incremento temporaneo della misura del Reddito di cittadinanza per i soggetti esclusi dalle indennità e il comma 14, per le indennità relative al mese di marzo, pone un termine di decadenza per la presentazione della domanda.

Osserva quindi che l'articolo 85 riconosce, in via transitoria, un'indennità in favore dei lavoratori domestici e che l'articolo 87 reca una norma transitoria relativa ad alcuni trattamenti di mobilità in deroga.

Passa poi all'articolo 90, che prevede, in via transitoria, un ampliamento nel settore privato delle possibilità dell'ambito di applicazione dell'istituto del lavoro agile, mentre la definizione di nuove norme transitorie in materia di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni è posta dal successivo articolo 263.

Segnala che l'articolo 92 prevede una proroga di 2 mesi della durata dei trattamenti NASpI e DIS-COLL scaduti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 e che il comma 1 dell'articolo 93 reca una modifica transitoria della disciplina delle proroghe e dei rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato.

Notato che l'articolo 94 reca misure transitorie relative al lavoro nel settore agricolo, si sofferma sull'articolo 99, relativo all'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro, avente la finalità generale di monitorare gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, nonché sull'articolo 103, recante una disciplina transitoria che consente, in alcuni settori, la stipulazione di contratti di lavoro dipendente con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale nonché l'emersione di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri. Osserva successivamente che l'articolo 203 prevede che i vettori aerei e le imprese che operino e impieghino personale sul territorio italiano e che siano assoggettati a concessioni, autorizzazioni o certificazioni, nonché alla vigilanza dell'ENAC, applichino ai propri dipendenti con base di servizio in Italia trattamenti retributivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal contratto collettivo nazionale del settore. La stessa norma di garanzia si applica inoltre in favore del personale dipendente di soggetti terzi, utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività dai medesimi vettori e imprese.

Menziona poi gli articoli da 247 a 262, recanti varie norme in materia di procedure di reclutamento e concorsuali o di formazione del personale relative a pubbliche amministrazioni.

Conclusivamente si riserva di predisporre in tempi brevi uno schema di parere.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) osserva che si verifica nuovamente una circostanza nella quale al Senato è impedito l'effettivo esame dei contenuti di un decreto-legge. Chiede quindi ragguagli in

ordine ai tempi dell'esame.

La presidente [MATRISCIANO](#) rammenta che un'ulteriore seduta è convocata nell'interruzione dei lavori dell'Assemblea e che in essa sarà possibile concludere l'esame del provvedimento.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva che il Parlamento è risultato privato della possibilità di svolgere una trattazione adeguata del decreto-legge n. 34; in particolare, alla Camera dei deputati è stato trascurato l'atteggiamento costruttivo delle forze di opposizione, concretizzatosi in numerose proposte volte al miglioramento del testo. In riferimento alle disposizioni del provvedimento concernenti il traffico aereo, sollecita un chiarimento riguardo le dichiarazioni del Ministro delle infrastrutture in relazione alla possibile riforma dell'ENAC e al possibile processo di privatizzazione dell'ente.

Il relatore [AUDDINO](#) (*M5S*) riconosce la serietà delle osservazioni espresse nel dibattito in rapporto al rispetto delle prerogative parlamentari. Rileva tuttavia che il provvedimento in esame è stato oggetto di lunga trattazione presso la Camera dei deputati e che è doveroso fornire risposta alle aspettative dei cittadini nell'attuale situazione di emergenza, necessariamente nei tempi ristretti a disposizione. Anticipa quindi la propria disponibilità a presentare una proposta di parere nel corso della seduta, previa una breve sospensione.

La senatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia l'eccessiva durata dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, caratterizzato tra l'altro da un atteggiamento di chiusura nei confronti delle proposte delle forze di opposizione. Ritiene quindi non necessario accelerare ulteriormente i tempi dell'esame, anche in considerazione del fatto che il relatore non dispone al momento di una proposta di parere.

La presidente [MATRISCIANO](#) ribadisce che è già prevista un'ulteriore seduta nella giornata odierna, finalizzata al seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore [LAUS](#) (*PD*) esprime disagio a fronte dell'impossibilità concreta da parte del Parlamento di svolgere un ruolo significativo nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo, che rappresenta un atto di portata straordinaria a causa della quantità e della qualità degli interventi in materia economica. Rileva peraltro che la situazione attuale è coerente con una tendenza di ormai lunga durata che rivela una crisi profonda della democrazia parlamentare. Auspica infine che la Presidenza della Commissione faccia propri i rilievi espressi.

La presidente [MATRISCIANO](#) conferma il proprio impegno al fine di instaurare un metodo di lavoro legislativo inclusivo e sempre rispettoso delle prerogative del Parlamento.

Il relatore [AUDDINO](#) (*M5S*) evidenzia la necessità di una trattazione rapida, finalizzata alla conversione del decreto-legge n. 34 nei tempi brevi ormai a disposizione, particolarmente in ragione della rilevanza degli interventi ivi previsti, pur condividendo le critiche espresse sul piano della conformità ai principi del bicameralismo perfetto.

Interviene brevemente il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*), osservando che la preponderanza assunta dal Governo riguardo alla funzione legislativa pone interrogativi in ordine all'effettiva tenuta dei principi democratici.

La senatrice [PARENTE](#) (*IV-PSI*) ritiene condivisibili i rilievi formulati, conseguenti peraltro a una situazione di natura eccezionale, quale l'emergenza sanitaria. Esorta quindi la Commissione ad assumere un atteggiamento propositivo in ambito legislativo, anche giovandosi delle acquisizioni

derivanti dalla trattazione dell'affare assegnato n. 453, riguardante le conseguenze dell'epidemia da COVID-19, e a tale riguardo sollecita l'audizione dei Presidenti dell'INPS e dell'ANPAL.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD) segnala che quanto espresso dal senatore Laus rispecchia la posizione del Gruppo del Partito democratico in Commissione ed auspica la possibilità di apportare un contributo alle politiche volte a soddisfare le aspettative del mondo del lavoro e delle imprese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.4.2.11.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 197 (pom.) del 14/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020
197ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1874) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) presenta uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FIBP-UDC), rammentata l'impossibilità per i componenti del proprio Gruppo di partecipare al dibattito svolto durante la seduta antimeridiana di oggi, rileva la necessità di disporre di tempi maggiormente adeguati per lo svolgimento della discussione generale.

La presidente [MATRISCIANO](#) fa presente che le convocazioni della Commissione sono state predisposte nella tempistica consueta e tenendo conto dell'andamento previsto dei lavori dell'Assemblea. Nella precedente seduta si è potuto comunque svolgere un dibattito ampio e da parte della presidenza non vi è alcuna volontà di comprimere le possibilità di espressione dei Gruppi.

La senatrice [NISINI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che il dibattito svolto nella seduta antimeridiana di oggi ha riguardato prevalentemente questioni di metodo, piuttosto che di merito del provvedimento in esame, in relazione al quale il tempo a disposizione è comunque largamente insufficiente.

Il senatore [LAUS](#) (PD) ritiene che lo spazio temporale a disposizione della Commissione, che si riunisce nel corso della sospensione dei lavori dell'Assemblea, possa comunque essere utilizzato per un dibattito di merito, tale da consentire il confronto delle rispettive posizioni.

Il relatore [AUDDINO](#) (*M5S*) si dichiara pienamente disponibile all'ascolto di ogni osservazione che verrà proposta.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) giudica negativamente l'operato del Governo, che ha comportato una distorsione della natura bicamerale del sistema parlamentare italiano tale da comportare l'esclusione del Senato dalla possibilità di contribuire in maniera effettiva all'esame del decreto-legge n. 34. Osserva quindi che tale provvedimento induce a preoccupazioni circa la gestione negli esercizi futuri dell'ulteriore indebitamento al quale si ricorre per finanziare le misure disposte. Le previsioni recate sono a suo parere del tutto inadeguate ai fini del rilancio economico in conseguenza della mancanza di provvedimenti mirati a settori strategici, quali l'edilizia e l'industria automobilistica. In generale, risulta un'attenzione scarsa nei confronti delle necessità del sistema imprenditoriale, il quale pure è il fattore fondamentale per la tenuta dell'occupazione. Le misure di beneficio rivolte alle famiglie e alle imprese richiederanno inoltre tempi lunghi per l'attuazione, risultando così prevedibilmente inefficaci. Si esprime inoltre criticamente nei confronti delle previsioni in materia di assunzioni nel settore pubblico in assenza di adeguata programmazione, sottolineando che tali misure sono tuttavia destinate a comportare un deleterio aumento della spesa corrente. Conclude preannunciando il voto contrario del proprio Gruppo sullo schema di parere.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala la mancanza di misure adeguate alla situazione di grave disagio dei lavoratori stagionali, nonché alle esigenze delle piccole e medie imprese, ulteriormente penalizzate dal divieto dei licenziamenti; il conseguente rischio di numerosi fallimenti, con particolare riferimento al settore turistico-alberghiero, pone a suo avviso le condizioni per massicce acquisizioni da parte di soggetti esteri. Segnala inoltre la rilevata vulnerabilità dei sistemi informatici di strutture pubbliche di importanza strategica. Dopo aver ribadito le preoccupazioni già espresse nella precedente seduta in merito alla coerenza dell'attuale sistema di decisione delle politiche pubbliche con i principi democratici, anticipa il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice [TOFFANIN](#) (*FIBP-UDC*) evidenzia le carenze del provvedimento in rapporto alle esigenze del lavoro nel settore privato, risultando una maggiore attenzione nei confronti del pubblico impiego. Rileva poi che il Governo ha scelto di insistere sulla via dell'aumento della spesa corrente per il finanziamento di misure di carattere assistenzialistico, in assenza di misure finalizzate alle politiche attive per il lavoro. Lamenta inoltre l'assenza di riforme volte a consentire una maggiore flessibilità nel mercato del lavoro, mentre il blocco dei licenziamenti è destinato a cagionare la chiusura di numerose attività economiche, con vantaggio per acquirenti esteri e della stessa criminalità organizzata, che potrà facilmente impiegare i propri capitali. Rileva quindi l'insufficienza delle misure di semplificazione e di incentivo a settori di grande rilevanza quali l'edilizia, l'autotrasporto e il turismo, nonché rispetto alle necessità di rilancio della dotazione infrastrutturale. Le stesse previsioni in materia di cassa integrazione, pur apprezzabili, risultano insufficienti rispetto alle reali esigenze, con numerose lacune a livello applicativo. Sollecita infine un ripensamento in materia di lavoro agile nell'amministrazione pubblica, che ha spesso avuto come conseguenza, a danno degli utenti, l'impossibilità di fruizione dei servizi.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) esprime un giudizio negativo circa le modalità di esame, che non hanno consentito lo svolgimento di approfondimenti adeguati. Critica quindi l'insufficienza degli interventi previsti in relazione alle reali necessità del sistema imprenditoriale. Rileva poi la mancata fruizione da parte di numerosi lavoratori degli ammortizzatori sociali e la situazione di grave disagio, in particolare dei dipendenti delle piccole imprese e degli stagionali. Dopo aver espresso una valutazione negativa riguardo la conferma del blocco dei licenziamenti, dichiara a nome del proprio Gruppo intenzione di voto contrario.

Il senatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) ritiene che l'emergenza sanitaria abbia contribuito a mettere in luce una serie di debolezze strutturali della scuola e della sanità pubbliche, cui sono state sottratte risorse in passato e che hanno potuto erogare prestazioni sostanzialmente grazie all'impegno profuso dal personale. Rileva inoltre l'enorme aumento delle domande di accesso alla cassa integrazione e, a fronte della situazione di notevole fragilità generale, auspica un impegno comune finalizzato al superamento della situazione di crisi.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) giudica le disposizioni riguardanti la cassa integrazione in deroga e il divieto di licenziamento strumenti necessari nell'attuale fase, al fine di limitare gli effetti sociali negativi innescati dall'emergenza sanitaria. Considera inoltre particolarmente utile l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In conclusione, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

La presidente [MATRISCIANO](#), nel ringraziare tutti gli intervenuti, osserva che la situazione di crisi generata dalla pandemia ha evidenziato la necessità di miglioramenti da apportare al sistema degli ammortizzatori sociali e di una rinnovata attenzione all'evoluzione del mercato del lavoro. Richiama inoltre alcuni dati concernenti il numero di ore di cassa integrazione erogate nel 2009, segnato dalla crisi finanziaria globale, e nella prima parte del 2020, che risulta enormemente maggiore, rilevando che tale divario impone una riflessione approfondita sulla gravità della situazione attuale e sui conseguenti possibili rimedi.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, lo schema di parere presentato dal relatore è infine posto in votazione, risultando approvato.

La seduta termina alle ore 14,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1874

L'11ª Commissione permanente,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo;
considerato che il provvedimento in esame:

- dispone l'aumento della durata massima della cassa integrazione ordinaria e in deroga e dell'assegno ordinario da nove a diciotto settimane;
- prevede il differimento fino al 17 agosto 2020 della sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e delle norme transitorie che escludono per tutti i datori di lavoro la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo;
- istituisce un sussidio straordinario in favore di alcuni nuclei familiari, denominato Reddito di emergenza (Rem);
- prevede la proroga per i mesi di aprile e maggio delle indennità già riconosciute per il mese di marzo per determinate categorie di lavoratori;
- dispone la proroga di due mesi della fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che terminano nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020;
- prevede la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti a tempo determinato, in essere al 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni (cosiddette causali) richieste dalla normativa vigente;
- contempla l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'Osservatorio nazionale del lavoro,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.12. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.12.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 150 (ant.) del 14/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020
150ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLLINA](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1874) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il [PRESIDENTE](#) (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi sulle disposizioni che attengono a profili d'interesse della Commissione.

L'articolo 1 del decreto-legge in conversione reca un complesso di norme nel settore sanitario.

Il comma 1 prevede che, per il 2020, le regioni e le province autonome adottino piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale, recanti specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti con soggetti positivi al *virus* COVID-19 e di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi positivi e dei suddetti contatti, ai fini della relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento. Il comma prevede altresì che le regioni e le province autonome organizzino - con riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I successivi commi da 1-bis a 1-quater prevedono che le regioni e le province autonome costituiscano le reti dei laboratori, pubblici e privati, di microbiologia per la diagnosi di infezione da COVID-19. I laboratori così individuati hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da COVID-19 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente; le regioni e le province autonome, ricevuti tali dati, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 prevede che, qualora occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da COVID-19, le regioni e le province autonome possano stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili, aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

Ai sensi del comma 3, le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di

assistenza domiciliare integrata o equivalenti per i pazienti in isolamento, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza degli stessi, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020. Il comma 4 prevede che, ai fini dell'organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome possano incrementare la spesa del personale, nell'ambito dei limiti finanziari posti in via unitaria per varie finalità dai successivi commi 10 e 11.

Il comma 4-*bis* prevede che il Ministero della salute, sulla base di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, coordini la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono contemplare modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il *budget* di salute individuale e di comunità. Con riferimento a tale sperimentazione, il successivo comma 11 prevede uno stanziamento di 25 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e dispone che, al termine del periodo suddetto, le regioni e le province autonome trasmettano ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti.

Il comma 5, ai fini del rafforzamento dei servizi infermieristici, con l'introduzione altresì dell'infermiere di famiglia o di comunità, prevede che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possano: in via transitoria, per il 2020, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con infermieri, secondo i criteri ivi posti e in base all'autorizzazione di spesa stabilita dal successivo comma 11, pari a 332,64 milioni (per il 2020); a regime, dal 2021, procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore a 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato. A quest'ultimo riguardo, i commi 10 e 11 pongono uno stanziamento di 480 milioni annui, a decorrere dal 2021.

I commi 6 e 7, in combinato disposto con i citati commi 10 e 11, recano due ulteriori stanziamenti per il 2020, pari rispettivamente a 61 milioni ed a 14,256 milioni, in favore delle unità speciali di continuità assistenziale, istituite, in via transitoria, dalle norme relative alla suddetta emergenza epidemiologica. Il secondo stanziamento concerne specificamente la possibilità di conferire, secondo i criteri ivi posti, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale ed a supporto delle suddette unità speciali, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale (con durata non eccedente il 31 dicembre 2020). Il comma 6 pone altresì alcune modifiche alla disciplina relativa alle medesime unità speciali, prevedendo, tra l'altro, che anche i medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni possano far parte delle stesse. Il successivo comma 7-*bis* consente che gli enti ed aziende suddetti possano conferire, fino al 31 dicembre 2021, a supporto delle medesime unità speciali, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi (per tale fattispecie non è previsto uno stanziamento e si fa riferimento al rispetto dei limiti vigenti per la spesa relativa al personale degli enti ed aziende in oggetto).

Il comma 8 prevede che, per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così come implementate nei piani regionali, le regioni e le province autonome provvedano all'attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.

Il comma 9 dispone un incremento per il 2020, nella misura di 10 milioni di euro, delle risorse per il riconoscimento dell'indennità di personale infermieristico, indennità prevista, a determinate condizioni, in favore dei medici di medicina generale che utilizzino un infermiere.

Il successivo articolo 1-*bis* dispone che, al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei suddetti corsi, a decorrere dal 2021 siano accantonati

20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale al quale concorre lo Stato (fermo restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente).

L'articolo 1-*ter* demanda al Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogino prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità. Le linee guida sono improntate ai principi posti dal comma 2 del presente articolo 1-*ter*. Il comma 3 dispone che le strutture in oggetto siano equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 1 dell'articolo 2 prevede l'adozione, da parte di ogni regione o provincia autonoma, di un piano di riorganizzazione stabile che garantisca l'incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure. Il piano è approvato dal Ministero della salute, secondo i termini e le modalità di cui al comma 8. Il comma 1 prevede altresì che sia reso strutturale sul territorio nazionale un incremento nella misura di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva; tale incremento strutturale - come specifica il comma - determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti (la relazione tecnica allegata al disegno di legge originario di conversione del presente decreto rileva che, prima dell'emergenza in atto, il numero di posti letto di terapia intensiva era pari a 5.179 unità). In relazione a tale incremento, il comma 7 e il relativo allegato C prevedono, per le spese del personale, uno stanziamento di 189 milioni per il 2020 e di 263,9 milioni annui dal 2021, mentre, per le altre spese connesse all'incremento, il comma 9 prevede uno stanziamento globale, concernente anche altre finalità di cui al presente articolo. Alla suddetta dotazione di posti letto si aggiungono, ai sensi del comma 3, fino al 31 dicembre 2020 e in ogni caso per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma (ai fini di tale allestimento, il comma 9 reca uno stanziamento di circa 54,35 milioni per il 2020). Inoltre, il comma 2 del presente articolo 2 richiede che le regioni e le province autonome programmino una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure. Per almeno il 50 per cento dei posti letto di cui al presente comma, deve essere preordinata la possibilità di immediata conversione in posti letto di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Le spese relative a tale riqualificazione rientrano nel suddetto stanziamento relativo a varie finalità di cui al comma 9.

Ai sensi del successivo comma 4, le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti da COVID-19, nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione dei percorsi, rendendola strutturale, e assicurano la ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.

Il comma 5, in combinato disposto con i commi 7 e 10 e il relativo allegato C, consente che le regioni e le province autonome aumentino il numero dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti infetti da COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19 - anche in virtù delle assunzioni ivi ammesse in base ad uno stanziamento pari a 51,975 milioni per il 2020 ed a 83,16 milioni annui dal 2021 -. Le spese relative all'incremento dei mezzi di trasporto rientrano nel suddetto stanziamento relativo a varie finalità di cui al comma 9.

Il comma 5-*bis* prevede che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possano avviare, anche in deroga a ogni procedura per l'assorbimento del personale in esubero e nel rispetto dei limiti vigenti per la spesa per il personale dei medesimi enti ed aziende, procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro in regime di somministrazione. Il comma 6 modifica le finalità di uno stanziamento per il 2020 già previsto in favore del personale sanitario (dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) e consente che le regioni e le province autonome possano raddoppiare il medesimo stanziamento, con proprie risorse - con riferimento a quest'ipotesi di elevamento dello stanziamento, il successivo comma 10 prevede un incremento di 190 milioni di euro, per il 2020, del livello del finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato -. In particolare, la novella - fermo restando il riferimento al solo personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del virus COVID-19 - prevede che le risorse siano destinate prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale suddetto, mentre la versione previgente prevedeva (in via tassativa) la destinazione alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario (del medesimo personale).

Il comma 6-*bis* reca uno stanziamento di 2 milioni per il 2020, al fine di concorrere alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112, direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ulteriori norme di natura amministrativa o contabile sono poste dai commi da 11 a 15.

L'articolo 3 modifica le norme transitorie sugli incarichi a tempo determinato ai medici in formazione specialistica, nell'ambito della disciplina che consente, sempre in via transitoria, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari (mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale). Le novelle di cui al presente articolo concernono in particolare i limiti di durata e le ipotesi di proroga.

L'articolo 3-*bis* opera un'estensione ad altri professionisti sanitari in formazione specialistica - odontoiatri, biologici, chimici, farmacisti, fisici e psicologi - dell'ambito di applicazione di una disciplina relativa - nel testo finora vigente - ai medici e veterinari in formazione specialistica. Tale disciplina prevede: la possibilità di partecipazione alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario concernenti la specifica disciplina oggetto del corso, con la conseguente formazione di una graduatoria separata; la possibilità, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2022, per i soggetti utilmente collocati nelle suddette graduatorie separate, di assunzione a tempo determinato e con orario a tempo parziale (da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) prima del conseguimento del titolo di formazione specialistica, con successivo inquadramento, a decorrere dalla data del conseguimento del medesimo titolo, a tempo indeterminato (nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale).

L'articolo 4 prevede, in via transitoria, in favore delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, il riconoscimento di una remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza da COVID-19 ed un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti dal suddetto *virus*.

L'articolo 4-*bis* modifica la normativa transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. Le modifiche concernono i requisiti soggettivi per le procedure in esame - le quali consistono in assunzioni dirette o in procedure concorsuali riservate, a seconda delle fattispecie sottostanti -. La novella di cui al comma 1, lettera *a*), modifica, con riferimento alla generalità delle pubbliche amministrazioni, il termine temporale per il conseguimento del requisito soggettivo di anzianità relativo alle suddette procedure concorsuali riservate. La novella di cui alla successiva lettera *b*) opera un intervento di coordinamento, inteso a chiarire che il termine temporale per il conseguimento del requisito soggettivo di anzianità per le summenzionate assunzioni dirette (così

come il termine oggetto della novella di cui alla lettera a)) concerne anche il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 5 prevede, al fine di elevare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, un incremento della relativa spesa, nella misura di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 134,2 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 135,2 milioni per il 2024 e di 26 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

L'articolo 5-*bis* modifica una normativa transitoria in materia di formazione continua in medicina (ECM), normativa che opera un riconoscimento - ai fini della maturazione dei crediti formativi in oggetto - dell'attività lavorativa svolta dai professionisti sanitari durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. Nella versione della norma posta dal presente articolo, si riconosce che i crediti formativi da conseguire nel triennio 2020-2022 siano già maturati nella misura di un terzo per i professionisti sanitari che abbiano continuato a svolgere la propria attività durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 5-*ter* prevede, con decorrenza dall'anno accademico 2021/2022, l'istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative (cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia), nonché l'introduzione del corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, l'attuazione delle suddette previsioni, per le quali viene valutato un onere finanziario pari a 1,8 milioni di euro per il 2021, a 3,6 milioni per il 2022, a 5,4 milioni per il 2023 e a 7,2 milioni annui a decorrere dal 2024.

L'articolo 6 esclude il Ministero della salute, per il 2020, dall'ambito di una norma di riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni centrali per la gestione corrente del settore informatico.

L'articolo 7 autorizza il Ministero della salute a trattare dati personali - anche relativi alla salute degli assistiti - raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, al fine di sviluppare metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione. Il testo originario del decreto-legge autorizza, per la medesima finalità, il Ministero della salute anche al trattamento dei dati reddituali dell'interessato e del suo nucleo familiare (derivanti dai suddetti sistemi informativi); tale previsione è stata soppressa dalla Camera. Il presente articolo demanda ad un regolamento del Ministro della salute (adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali) la definizione delle norme attuative.

I commi da 1 a 5 dell'articolo 8 prevedono termini più ampi di durata della prescrizione per alcuni medicinali. Il successivo comma 5-*bis* introduce la possibilità che le regioni e le province autonome, dal 1° ottobre 2020, provvedano alla distribuzione tramite le farmacie dei medicinali per il trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale, nonché dei medicinali immediatamente successivi alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale; si demanda, al riguardo, ad un decreto ministeriale (previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) la definizione di condizioni, modalità di remunerazione e criteri. Il comma 5-*ter* concerne l'attuazione di una norma transitoria già vigente, anch'essa relativa alla distribuzione di medicinali tramite le farmacie convenzionate, anziché tramite le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 9 reca una norma transitoria relativa alla proroga di piani terapeutici.

Il comma 1 dell'articolo 10 estende ai familiari di tutti gli esercenti una professione sanitaria e degli assistenti sociali, che, durante lo stato di emergenza, abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19, l'ambito di applicazione del Fondo - avente una dotazione di 10 milioni di euro per il 2020 - destinato all'adozione di iniziative di solidarietà (nella normativa previgente si faceva riferimento soltanto ai familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari).

L'articolo 11, al fine di potenziare e rafforzare l'infrastruttura del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), reca modifiche alle disposizioni in materia recate dall'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, e successive modificazioni. Esso prevede l'estensione del Fascicolo alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale. A tale

riguardo, le novelle includono tra i soggetti abilitati che alimentano il FSE tutti gli esercenti una professione sanitaria e - in via facoltativa e di propria iniziativa - gli assistiti. È abrogata la necessità del consenso dell'assistito per l'implementazione del Fascicolo, consenso che resta necessario per la consultazione del medesimo Fascicolo. Si prevedono, inoltre: l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche e dell'Indice Nazionale dei documenti del FSE, entrambi associati all'Anagrafe degli assistiti (ANA); l'accesso diretto *online*, tramite il Portale nazionale FSE, al Fascicolo da parte dell'assistito e degli operatori sanitari autorizzati; la definizione di regole tecniche per rendere disponibili al FSE informazioni dal Sistema Informativo Trapianti, dalle Anagrafi vaccinali, dai Centri unici di prenotazioni delle regioni e delle province autonome.

L'articolo 11-*bis* modifica la disciplina relativa a eventuali conflitti di interessi nell'ambito della sperimentazione clinica di medicinali per uso umano. La novella sostituisce la condizione pregiudiziale dell'assenza di alcune situazioni di interesse con la previsione di una valutazione delle situazioni in oggetto da parte del comitato etico competente, sia nell'ambito della procedura preventiva di espressione del parere sulla sperimentazione sia, eventualmente, in momenti successivi; resta però ferma la condizione dell'assenza di partecipazioni azionarie (da parte di alcuni soggetti) nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, condizione che (in base alla novella) deve essere verificata dal medesimo comitato etico. Si ricorda che (in via generale) l'avvio della sperimentazione è subordinato all'espressione del parere favorevole da parte del comitato etico competente.

L'articolo 12 concerne la disciplina sull'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi.

L'articolo 13 riguarda lo svolgimento di rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 16-*bis* estende ad alcune categorie di lavoratori - e ai relativi superstiti - la disciplina specifica sul collocamento obbligatoriprevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (e relativi superstiti) e per altre categorie specifiche di soggetti. L'estensione concerne i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, i farmacisti, gli operatori socio-sanitari, i lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che, durante lo stato di emergenza epidemiologica, abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente, per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

L'articolo 17 reca un'integrazione della normativa transitoria che consente la requisizione di immobili in relazione all'emergenza epidemiologica.

L'articolo 18, al comma 1, stabilisce che le somme raccolte mediante donazioni liberali - versate negli appositi conti correnti - possano essere destinate dal Dipartimento della protezione civile al pagamento delle spese relative alle acquisizioni di farmaci, di apparecchiature e di dispositivi medici e di protezione individuale da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 19 reca stanziamenti per l'arruolamento di personale sanitario nell'ambito delle Forze armate e per sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari e pone alcune norme transitorie sul personale sanitario arruolato.

L'articolo 20 stanziava l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate.

L'articolo 45 consente che i comuni impieghino determinate risorse finanziarie, ad essi già trasferite, per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica.

L'articolo 49-*bis* concerne lo svolgimento di progetti di ricerca altamente innovativi in collaborazione con le imprese a cura della Fondazione "Human Technopole", attraverso la struttura denominata "Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita"; la disciplina sembrerebbe limitata ai processi innovativi proposti dai soggetti pubblici e privati del sistema della ricerca e dell'innovazione della regione Lombardia. L'articolo reca anche, in merito,

un'autorizzazione di spesa, pari a 10 milioni di euro per il 2020 e a 2 milioni annui a decorrere dal 2021.

L'articolo 66 concerne l'ambito di applicazione di una norma transitoria, relativa all'uso, in determinati contesti, delle mascherine chirurgiche e alle tipologie delle stesse.

L'articolo 66-*bis* modifica la disciplina transitoria sulla validazione di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale, con riferimento all'importazione - e alla conseguente immissione in commercio - di articoli con deroga rispetto alle norme tecniche vigenti. Resta invece immutata la disciplina transitoria sulle procedure di validazione relative agli articoli in oggetto prodotti, sempre in deroga alle norme tecniche vigenti, in Italia.

L'articolo 72 prevede, tra l'altro, l'elevamento da 1.000 a 2.000 euro della misura del bonus transitorio per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* in favore dei lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari.

L'articolo 77 concerne l'impiego delle risorse finanziarie già oggetto di trasferimento dall'INAIL ad Invitalia S.p.A. ai fini dell'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale da parte delle imprese; la novella estende la destinazione in favore degli acquisti in oggetto da parte degli enti del Terzo settore.

L'articolo 83 prevede che i datori di lavoro, pubblici e privati, assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti, in ragione dei fattori ivi menzionati, a rischio di contagio dal virus COVID-19. Ai fini dell'eventuale supporto alle imprese nella sorveglianza suddetta, il comma 4 reca uno stanziamento per la stipulazione di contratti di lavoro a termine da parte dell'INAIL.

L'articolo 89, al comma 2-*bis*, prevede che le regioni e le province autonome, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscano le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati.

L'articolo 95 concerne il riconoscimento di contributi da parte dell'INAIL in favore di interventi delle imprese per la riduzione del rischio di contagio da COVID-19. A tal fine, si prevedono sia l'impiego di risorse già disponibili a legislazione vigente in materia di finanziamenti per la sicurezza sul lavoro sia l'impiego di risorse derivanti da operazioni immobiliari dell'INAIL.

L'articolo 104 prevede, in primo luogo, un incremento, nella misura di 90 milioni di euro per il 2020, del Fondo per le non autosufficienze ed un incremento, nella misura di 20 milioni per il 2020, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Si istituisce, inoltre, il Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità, con una dotazione di 40 milioni per il 2020. Si prevede, infine, in via sperimentale per il 2020 e nel limite di 5 milioni, che il Servizio sanitario nazionale provveda all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica.

L'articolo 109 modifica la disciplina transitoria relativa allo svolgimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, nel periodo di sospensione delle attività dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia e dei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, di prestazioni individuali domiciliari o a distanza, ovvero di prestazioni negli stessi luoghi ove siano svolti ordinariamente tali servizi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione (senza aggregazione).

L'articolo 117 prevede alcune deroghe transitorie rispetto alla normativa vigente sui termini e le modalità di erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.

L'articolo 120 riconosce, in via transitoria, un credito d'imposta per le spese sostenute, ai fini dell'adeguamento degli ambienti in relazione all'emergenza epidemiologica, dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico e da altri soggetti.

L'articolo 124 dispone l'esenzione dall'IVA, fino al 31 dicembre 2020, per le mascherine ed altri

dispositivi medici e di protezione individuale e, a decorrere dal 2021, l'applicazione, con riferimento agli stessi beni, di un'aliquota IVA nella misura ridotta del 5 per cento.

L'articolo 125 prevede, in via transitoria, un credito d'imposta per le spese relative alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

L'articolo 133 differisce al 1° gennaio 2021 la decorrenza delle disposizioni istitutive delle cosiddette *plastic tax e sugar tax*.

Il comma 8-*bis* dell'articolo 199 demanda ad un decreto del Ministro della salute l'assegnazione del personale a tempo determinato - che il Ministero della salute è autorizzato ad assumere in base ad una norma transitoria già vigente - agli uffici periferici del Ministero a cui fanno capo i principali porti ed aeroporti.

L'articolo 229-*bis* reca norme per far fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di dispositivi di protezione da parte della collettività.

Il comma 2 dell'articolo 237 reca norme transitorie in materia di accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici.

Il comma 3 dello stesso articolo 237 modifica le norme sull'ammissione ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina.

L'articolo 251, infine, concerne lo svolgimento di procedure concorsuali e di reclutamento da parte del Ministero della salute, in relazione ad assunzioni già previste da norme vigenti.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede delucidazioni sulla tempistica di trattazione del provvedimento in esame.

Fa presente che è prevista a breve una riunione del proprio Gruppo, ragione per la quale sarebbe auspicabile non concludere l'esame nella mattinata odierna.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, alla luce del calendario dell'Assemblea e dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, occorre concludere l'esame entro la giornata odierna. Propone, se necessario, di sospendere la seduta prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea e di proseguire e concludere l'esame a partire dalle ore 13,30 odierne.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) condivide la proposta testé avanzata dal Presidente, nel presupposto che nella parte antimeridiana dei lavori si concluda la discussione generale ovvero, quanto meno, si abbia un quadro definito degli iscritti a parlare.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in assenza di obiezioni, si procederà nei termini precisati dal senatore Endrizzi.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*) rileva anzitutto la necessità che il Senato tuteli le proprie prerogative riappropriandosi di ogni spazio di discussione e approfondimento, pur nel profluvio di decreti-legge che giungono talora, come in questo caso, a pochi giorni dalla scadenza dei termini per la conversione.

Osserva che quello in esame, in particolare, si configura allo stato come un vero e proprio provvedimento *omnibus*, in violazione delle disposizioni, a suo tempo ribadite anche dalla Presidenza della Repubblica, sulla necessaria omogeneità dei decreti -legge.

Sottolinea che tale eterogeneità rende estremamente difficoltoso, a maggior ragione perché compresso in tempi ristretti, l'esame del testo, ancorché limitato in questa sede ai profili di competenza.

Ciò premesso, rileva che è difficile immaginare di riformare i percorsi di formazione in medicina

attraverso un provvedimento d'urgenza. Segnala che, a tal proposito, resta nel sistema una ambiguità di fondo, derivante dal fatto che, malgrado l'aumento dei contratti di formazione specialistica, non si riuscirà comunque, con ogni probabilità, a far fronte al fabbisogno, in assenza di una riflessione di carattere strutturale. Invita a considerare, al riguardo, l'effetto della previsione sulla cosiddetta laurea abilitante in medicina, che determinerà la coesistenza di due differenti coorti di laureati che aspirano alla specializzazione.

Opera, quindi, una breve digressione sugli interventi di carattere economico posti in essere dal Governo, evidenziando come la pleora di adempimenti posti a carico dell'INPS difficilmente possa essere sostenuta da tale ente.

Ritiene che manchi la necessaria chiarezza sul trattamento riservato ai medici chiamati a fronteggiare l'epidemia nel momento di più acuta crisi sanitaria: ad esempio, risulta che quanti di essi sono morti per l'adempimento del proprio dovere non sono neppure reputati alla stregua di vittime sul lavoro.

Contesta le agevolazioni fiscali sul cosiddetto tabacco riscaldato, non essendovi evidenze scientifiche circa la minore nocività di quest'ultimo rispetto al tabacco tradizionale.

Con una ulteriore digressione, si sofferma sui problemi connessi alla riapertura delle scuole, che a suo avviso non hanno ricevuto alcuna risposta da parte del ministro Azzolina. Saggiunge che la decisione di far affiancare quest'ultima dal commissario Arcuri non lascia presagire nulla di risolutivo. Paventa che dopo la pausa estiva molte scuole paritarie non saranno in condizione di riaprire e che le scuole pubbliche non saranno in grado di riassorbire gli studenti delle prime.

Manifesta quindi l'auspicio, viste anche le perduranti diatribe tra i virologi, di una riflessione sulla necessità di una seria attività di ricerca scientifica sul Covid, nonché di una rimediazione delle modalità di comunicazione sul tema.

In conclusione, nel rimarcare che il provvedimento in esame è al contempo dispersivo e inficiato da errori di carattere strutturale, sottolinea che nella pleora di elargizioni e di promesse c'è una categoria che è stata completamente dimenticata: quella dei *caregiver* familiari, che hanno sofferto e continuano a soffrire per la chiusura dei centri dedicati alla cura dei loro cari e per la sostanziale esclusione di questi ultimi dalla didattica a distanza.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) fa rilevare che il provvedimento in esame stanziava per la sanità circa 3 miliardi e 250 milioni di euro, più di qualsiasi precedente legge di bilancio.

Segnala, quindi, l'importanza delle misure volte al potenziamento dell'assistenza territoriale, che potranno essere ulteriormente implementate grazie a iniziative legislative già adottate in questo ramo del Parlamento.

Richiama inoltre l'attenzione sullo sforzo profuso per la formazione nel settore medico: dopo che col decreto "cura Italia" è stata introdotta la laurea abilitante, per la prima volta, grazie al provvedimento in esame, si stima che, tra i contratti di formazione specialistica e le iniziative per la medicina generale, il *gap* tra domanda e offerta di formazione *post* universitaria sarà quasi del tutto superato.

Quanto in particolare alla figura del medico di medicina generale, ritiene che essa sia da ripensare in termini di vera e propria specialità, anche in risposta alle sollecitazioni, in tema di formazione, provenienti dall'Unione europea. Ritiene che il provvedimento in esame faccia un primo e importante passo verso la configurazione del medico di medicina generale come specialista a 360 gradi della medicina del territorio.

Invita inoltre a considerare il rilievo, sempre nell'ottica del potenziamento dell'assistenza territoriale, delle previsioni relative all'infermiere di famiglia.

Conclude evidenziando che ogni provvedimento è perfettibile ma che con il decreto-legge in esame si pongono le premesse per giungere, con ulteriori riforme alle quali bisognerà porre mano nel prossimo futuro, a un riassetto della sanità di tipo strutturale.

La senatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che lo stanziamento di circa 3 miliardi per la sanità, cui ha fatto riferimento la precedente oratrice, non deriva dalla bravura del Governo in carica ma è conseguenza della straordinaria situazione di emergenza vissuta dal Paese.

Ricollegandosi all'intervento della senatrice Binetti, sottolinea che il decreto-legge in conversione assume carattere *omnibus* perché si è ormai preso atto che la funzione legislativa è esercitata in maniera pressoché esclusiva dal Governo, come si evince dal numero assai basso di disegni di legge di iniziativa parlamentare che riescono a completare il proprio *iter*. Saggiunge che questo modo di legiferare è per sua natura caotico e privo di visione sistematica, come testimoniato dalle disparate misure inserite nel provvedimento in esame, e che è irrealistico pensare che riforme ulteriori di matrice parlamentare possano essere adottate prima della fine della legislatura.

Il [PRESIDENTE](#) dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,45, riprende alle ore 13,40.

Riprende la discussione generale.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che il provvedimento in esame, per le parti relative alle competenze della Commissione, anche laddove fa propri suggerimenti e proposte delle forze politiche di opposizione, lo fa in maniera parziale, senza ammetterlo, con misure disarticolate e dunque non solo di difficile applicazione ma di fatto stravolte nell'impianto. Evidenzia che ciò avviene soprattutto per quanto riguarda l'analisi e i controlli: ad esempio, all'articolo 1 si prevedono la rete di medicina territoriale e la domiciliarizzazione appropriata del paziente, ma senza prevedere anche l'istituzione del ruolo professionale dell'infermiere di famiglia secondo standard di fabbisogno e nel contesto di un LEA di Assistenza continua territoriale a garanzia di effettività; all'articolo 2 si prevede la rete degli ospedali "Covid" e "post Covid", ma senza intervenire anche sul versante del potenziamento della lungo assistenza, con cure intermedie e RSA ad elevata intensità sanitaria da normare con *standard* sanitari e socio sanitari stringenti e budget adeguati, né sul versante del rafforzamento dell'Emergenza Urgenza, riequilibrando il rapporto pubblico-privato tanto per i posti letto delle terapie intensive e sub intensive che delle attività del pronto soccorso; all'articolo 224-*bis*, si introduce il sistema di qualità nazionale del benessere animale, disgiunto però dalla categorizzazione del rischio e dal *rating* prestazionale delle filiere agroalimentari, in sede di Piano nazionale di prevenzione pandemica. Saggiunge che il piano antipandemia è l'altra grande incompiuta, dovendosi allargare la sfera di intervento anche sulla Veterinaria, intesa come 'estensione della Sanità', perché non vi può essere, a suo giudizio, Sanità senza un'Alimentazione sana e sicura. Fa rilevare, in proposito, che allungando lo stato di emergenza sanitaria nazionale il Piano pandemico non si auto implementa.

Dopo aver dichiarato conclusa la discussione generale, il [PRESIDENTE](#) (PD), nella sua qualità di relatore, propone di esprimere parere favorevole. Rileva che nell'attuale fase di "monocameralismo alternato" l'approfondimento dei temi viene svolto dal ramo del Parlamento che si occupa della prima lettura dei disegni di legge di conversione, e che l'annosa questione dell'individuazione di un punto di equilibrio tra governabilità e rappresentanza deve ancora essere risolta. Quanto ai contenuti del provvedimento in esame, evidenzia che esso, per l'entità delle risorse messe in campo, equivale nella sostanza a due leggi di bilancio: la quantità e qualità delle misure che in esso trovano spazio rendono evidente la persistenza dello stato di emergenza in cui versa il Paese. Ritiene che detta condizione di emergenza sia stata gestita con un approccio cauto e attento alla continua evoluzione della situazione epidemiologica, anche se ciò ha comportato l'adozione di una pluralità di provvedimenti di urgenza che hanno potuto generare un senso di disorientamento o una sensazione di sfasatura rispetto all'attualità. Reputa che ciò sia fisiologico, considerato che i tempi della conversione parlamentare fanno apparire già superati provvedimenti i cui effetti si stanno sperimentando nella vita reale. E' dell'avviso che non sia questa la sede per un bilancio conclusivo sull'operato del Governo: ci sarà tempo per tale valutazione, che si gioverà anche di strumenti che la Commissione sta predisponendo

con l'esame dei documenti istitutivi della Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale. Sottolinea la complessità dei temi di rilievo sanitario di cui si occupa il provvedimento in esame - ad esempio il potenziamento della medicina territoriale -, in relazione ai quali è necessario anche il costante confronto con le Regioni.

In conclusione, reputa che il provvedimento sia meritevole di una valutazione complessivamente positiva, fermo restando che la Commissione e il Governo dovranno tornare sui problemi da esso trattati, quest'ultimo anche in attuazione degli ordini del giorno presentati, di cui auspica l'accoglimento.

Su richiesta della senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*), è disposta la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14, riprende alle ore 14,20.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato presentato uno schema di parere alternativo a prima firma della senatrice Fregolent (pubblicato in allegato).

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*), avendo notato la presenza di senatori che non fanno parte della Commissione, chiede se questi ultimi siano delegati a sostituire i titolari e quando siano eventualmente state comunicate le relative sostituzioni. Ricorda che, a norma di Regolamento, la comunicazione delle sostituzioni dovrebbe precedere la seduta.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) manifesta stupore per la questione sollevata dalla senatrice Rizzotti, dal momento che questa parte pomeridiana della seduta si sta svolgendo in conseguenza di una richiesta da ella avanzata, in difetto della quale l'esame del provvedimento si sarebbe già concluso.

Il [PRESIDENTE](#) fa rilevare che una prassi diffusa, alla quale intende conformarsi, ammette l'acquisizione delle deleghe, in presenza di determinate condizioni, anche in corso di seduta.

Si passa alla votazione della proposta di parere formulata dal Presidente-relatore.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*), intervenendo per dichiarazione di voto, osserva anzitutto che ai molti proclami non fanno seguito, anche in questo caso, interventi conseguenti per evitare che i più fragili rimangano indietro, malgrado il decreto-legge in esame sia una vera e propria doppia legge di bilancio, con misure riconducibili a molteplici ambiti settoriali.

Rileva che perdura la prassi inaccettabile di consentire a una sola delle Camere, quella che effettua la prima lettura, un esame approfondito dei decreti-legge.

Soggiunge che il contenuto del decreto ha suscitato fin dall'inizio molte perplessità nella sua parte politica, in quanto esso, nonostante l'entità delle risorse stanziare, non sembra andare nella direzione di un vero sostegno all'economia e al rilancio del Paese, tralasciando interventi per la patrimonializzazione delle imprese, per l'innovazione tecnologica, per la ricerca, per il sostegno di specifici settori, volti a recuperare i livelli di crescita e ad aumentarli nel medio periodo.

Per quanto attiene ai temi di stretta competenza della Commissione, trova condivisibili, anche se non sempre risolutive, le misure in materia di *bonus* al personale sanitario impegnato nell'emergenza anti-COVID, di estensione dei benefici previsti per le vittime del dovere agli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti in conseguenza del COVID-19, di formazione specialistica dei medici, distribuzione dei farmaci, di sviluppo delle iniziative di innovazione che fanno perno sulla fondazione *Human Technopole*.

In tema di istruzione, si dice orgogliosa del fatto che, come richiesto dal suo Gruppo, sono state reperite risorse, sia pure limitate, da destinare alle scuole paritarie, scongiurando così il rischio di chiusura di numerosi istituti e consentendo ai genitori di poter continuare ad esercitare il diritto di scelta.

Si duole per l'esclusione di molti professionisti iscritti agli enti previdenziali privati dai contributi a fondo perduto: si tratta, a suo giudizio, di un vero e proprio tradimento verso una delle categorie più colpite dalla crisi economica dovuta al Coronavirus. Reputa grave anche la "bocciatura" degli emendamenti, sostenuti dalle opposizioni, che chiedevano di disciplinare con maggiore chiarezza l'esclusione della responsabilità dei datori di lavoro in materia di contagi da Coronavirus dei lavoratori, così come stigmatizza la reiezione di un emendamento di Forza Italia finalizzato a prevedere un LEA apposito per chi è stato nelle terapie di rianimazione, che consenta di continuare a curarsi senza pagare il *ticket*. Esprime rammarico, infine, per la scarsa attenzione data ai *care giver* familiari, a suo avviso sostanzialmente ignorati dal provvedimento in esame.

Conclude annunciando il voto contrario del suo Gruppo, in ragione delle profonde perplessità sull'impianto complessivo del provvedimento, ritenuto carente, in particolare, riguardo agli interventi di carattere strutturale per rilanciare in tempi rapidi la ripresa economica del Paese.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) si dice certa che le occasioni mancate in questa sede, le ennesime, dipendano dall'atteggiamento di chiusura del Governo rispetto alle proposte parlamentari di rinnovo e adeguamento del sistema Sanitario "anti e post covid". Quanto alle risorse del MES, che alcuni esponenti di primo piano del Governo ritengono delittuoso non utilizzare, si domanda come sarebbe possibile eventualmente usarle in tempi rapidi con strumenti farraginosi come il vigente codice degli appalti, a fronte di un piano nazionale di riforma che quantifica in 32 miliardi il fabbisogno di interventi infrastrutturali (compresi gli interventi di adeguamento antisismico, antincendio e ammodernamento tecnologico), spalmati nell'arco di oltre un ventennio (dal 2018 al 2045). Si aspettava di trovare nel provvedimento in esame nuove regole per la rimodulazione della spesa, intesa come investimenti post Covid, sulla base delle rilevanti risorse già disponibili, che ricorda ammontare a 25 miliardi di euro sul biennio, comprensivi delle risorse stanziare e non utilizzate per edilizia sanitaria, che si aggiungono agli oltre 8 miliardi di incremento in parte corrente in forza dei numerosi provvedimenti emergenziali.

Ritiene che il tema del MES non possa essere affrontato senza puntuali risposte su dove, come e quando andrebbero allocati i relativi fondi e su quali obiettivi ci si prefigge di realizzare. Segnala che, a prescindere dalla questione se il MES abbia o meno clausole vessatorie nascoste, in ogni caso si tratta di finanziamenti che andranno restituiti. Da qui sorge, a suo avviso, l'esigenza di fare un Piano dettagliato di analisi delle reali necessità e dei risparmi che si andrebbero a realizzare con gli investimenti, in modo da poter dare preventivamente conto della necessità degli stessi e della capacità istituzionale della relativa restituzione senza addossare ulteriore debito alle future generazioni. Auspica che il combinato disposto tra stringenti controlli sulle inapproprietezze e l'incremento di 15 miliardi di euro crei le condizioni per migliorare l'efficacia e l'efficienza del Sistema sanitario, in modo tale che si generino le risorse necessarie per offrire a tutti i cittadini anche gli interventi di prevenzione e di cure innovative oggi già disponibili ma non previsti dai LEA. Paventa che si voglia dare "libero sfogo" ad una "pioggia di miliardi" da distribuire senza controlli, come peraltro ritiene sia avvenuto per le risorse già stanziare, senza introdurre misure mirate, dedicate a un Piano straordinario di recupero dei milioni di prestazioni ed interventi postposti durante il *lockdown*.

Anche in questo caso, reputa che sarebbe stato sufficiente mutuare in maniera organica le soluzioni indicate oltre un anno fa nel disegno di legge 1106, di cui sono state invece estrapolate solo alcune parti dell'impianto riformatore.

Fa quindi presente che, stanti le lacune del provvedimento e l'indisponibilità a prescrizioni correttive in sede di parere, il suo Gruppo si è visto costretto a presentare uno schema alternativo a quello del relatore, sul quale ultimo il voto non potrà che essere contrario.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) premette che intendimento della sua parte politica è sempre stato quello di non lasciare indietro gli ultimi e sottolinea che, anche nella fase più acuta dell'epidemia, si è mantenuto fede a tale proposito con l'istituzione del reddito di emergenza.

Quanto ai profili di rilievo sanitario, rimarca che il provvedimento in esame stanziava circa 3,5

miliardi per la sanità e riporta al centro dell'attenzione politica il Servizio sanitario nazionale, anche con misure a carattere strutturale. Cita, a titolo di esempio, la previsione relativa alla figura dell'infermiere di famiglia e di comunità, quale strumento per il potenziamento dell'assistenza territoriale, nonché le misure premiali per il personale sanitario in prima linea e le disposizioni concernenti la formazione specialistica.

Rileva che ci sarà modo per implementare tali misure con provvedimenti successivi, ma ritiene che il decreto-legge in conversione sia meritevole di una valutazione positiva. Annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) osserva anzitutto che la prassi sostanzialmente monocamerale imposta dall'attuale Governo, cui ha fatto riferimento anche il Presidente-relatore, ha trasformato in realtà la riforma costituzionale voluta a suo tempo dal Governo Renzi, malgrado l'esito referendario a tutti noto.

Invita il senatore Endrizzi a essere più misurato nei suoi interventi, considerato che questi ricopre la carica di vice presidente della Commissione.

Nel merito, ritiene che il provvedimento in esame sia estremamente lacunoso, come evidenziato nello schema di parere alternativo, e trascuri di recepire l'ordine del giorno in materia sanitaria approvato in maniera condivisa dall'Aula del Senato lo scorso 9 giugno, che ben avrebbe potuto essere valorizzato quanto meno in sede emendativa. Dichiaro pertanto, a nome del proprio Gruppo, voto contrario.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) premette che il provvedimento in esame, estremamente ampio ed articolato, presenta contenuti del tutto condivisibili per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione. Sottolinea che durante l'esame in prima lettura il testo è stato integrato ed ulteriormente migliorato. Segnala, tra le disposizioni maggiormente apprezzabili, la previsione relativa all'infermiere di famiglia e di comunità, che a suo avviso potrà essere completata in sede di discussione dei disegni di legge già incardinati in materia presso la Commissione.

Manifesta inoltre il proprio plauso per le norme in materia di fascicolo sanitario elettronico, di formazione specialistica dei medici e di stabilizzazione del personale sanitario. Nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, osserva che alle Camere spetterà anche di vigilare sull'implementazione di tali importanti disposizioni.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, lo schema di parere presentato dal Presidente-relatore è posto in votazione e risulta approvato. E' conseguentemente dichiarato precluso lo schema di parere alternativo a prima firma della senatrice Fregolent.

La seduta termina alle ore 15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI Sonia FREGOLENT, ZAFFINI, Maria RIZZOTTI, Maria Cristina CANTU', Paola BINETTI, Raffaella Fiormaria MARIN, TOTARO, Laura STABILE, Michelina LUNESU
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1874

La 12a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in oggetto, premesso che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; considerato a titolo esemplificativo che:

a tutt'oggi non si dispone di una centrale nazionale dell'emergenza sul modello statunitense, ancor più indispensabile nell'attuale fase 3 di riapertura, che operi come sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e di prevenzione di eventuali nuove ondate epidemiche, centrale che poteva essere agevolmente realizzata incardinandola ad esempio nel Centro controllo malattie (CCM) del Ministero della salute, trasformando tale struttura da mera erogatrice di fondi per progetti a vero sistema nazionale di prevenzione pandemica, sorveglianza epidemiologica e controllo e profilassi internazionale;

le innumerevoli lacune presenti nei provvedimenti adottati dal Governo risultano amplificate da una tendenza degli esperti ad assumere orientamenti variabili, a causa della carenza di adeguate forme di monitoraggio e controllo nelle cosiddette fasi 2 e 3;

è necessario mantenere livelli adeguati di attenzione dell'andamento del virus e, al contempo, orientare e rafforzare i servizi territoriali per poter continuare, attraverso il monitoraggio della popolazione, a realizzare in modo costante l'individuazione di eventuali, ulteriori casi di contagio al fine di poterne circoscrivere la diffusione ed evitare recidive epidemiche;

non c'è misura efficace di contenimento dell'epidemia e di contrasto di altre emergenze, in quanto manca un sistema di sorveglianza e monitoraggio nazionale e di governo dei flussi delle persone provenienti dall'estero, il tutto amplificato dall'assenza di misure strutturali volte al superamento delle carenze strutturali del nostro sistema sanitario;

osservato che tutti gli impegni in odg del 9 giugno 2020 quivi integralmente richiamati per relatio formale e sostanziale sono stati disattesi;

rilevato che il decreto in esame, anche laddove fa proprie una serie di suggerimenti e proposte delle opposizioni, ha luogo sempre e solo in parte peraltro senza ammetterlo, con misure disarticolate rendendole di fatto non solo di difficile applicazione ma stravolgendone l'impianto complessivo soprattutto per quanto riguarda l'analisi e i controlli: ad esempio, all'articolo. 1 la rete di medicina territoriale e domiciliarizzazione appropriata del paziente ma senza prevedere come da noi indicato l'istituzione del ruolo professionale dell'infermiere di famiglia secondo standard di fabbisogno nel contesto di un LEA di Assistenza continua territoriale a garanzia di effettività e non solo di mera promozione propagandistica; all'articolo. 2 la rete degli ospedali Covid e *post* Covid ma senza intervenire, come invece proposto, sia sul versante del potenziamento della lungo assistenza con cure intermedie e RSA ad elevata intensità sanitaria da normare con standard sanitari e socio sanitari stringenti e budget adeguati sia sul versante del rafforzamento dell'Emergenza Urgenza riequilibrando pubblico privato tanto per i posti letto delle terapie intensive e sub intensive che delle attività dei pronto soccorso; all'articolo 224-*bis*, che introduce il sistema di qualità nazionale del benessere animale disgiunto però dalla categorizzazione del rischio e dal rating prestazionale delle filiere agroalimentari, in sede di Piano nazionale di prevenzione pandemica che nel provvedimento in esame ci saremmo aspettati finalmente di trovare. Anche questo, il piano antipandemia, altra grande incompiuta, dovendosi allargare la sfera di intervento anche sulla Veterinaria, intesa come 'estensione della Sanità' perché non vi può essere Sanità senza un'Alimentazione sana e sicura;

tenuto conto che durante il *lockdown* sono stati postposti milioni di prestazioni ed interventi, che debbono essere attualizzati in puntuale appropriatezza e diagnosi precoce con un Piano straordinario di recupero secondo l'effettivo bisogno che riorienti anche la rilevante disponibilità a contratto erogatori dei budget inutilizzati da gennaio a maggio 2020 (al netto dei costi fissi sostenuti) facendo produrre ciò che veramente serve e non ciò che è più remunerativo per le strutture valorizzando il *know* competenziale e professionale di pensionandi e pensionati suscettibili di trattenimento volontario in servizio per un periodo non superiore a mesi 12 prevedendo meccanismi di incentivazione reale. Anche in questo caso sarebbe stato sufficiente riprendere le soluzioni indicate oltre un anno fa nel disegno di legge n. 1106 di cui sono state estrapolate disorganicamente parti dell'impianto riformatore sulle specializzazioni mediche, il *teaching hospital*, i moduli di *second opinion supporting* in una rete formativa aperta alle Aziende Ospedaliere non solo universitarie e agli IRCSS messi a sistema non solo quali incubatoi di ricerca ma anche di conoscenza clinica,

tutto ciò riscontrato, esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

1.4.2.13. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.13.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 146 (ant.) del 14/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020
146ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Morassut.*

La seduta inizia alle ore 9,05

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1874\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra il disegno di legge recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, cd. Decreto Rilancio.

Il provvedimento reca un articolato quadro di misure per il sostegno al sistema economico e produttivo, in relazione alla gestione della crisi connessa all'emergenza sanitaria da Covid-19 e alla grave situazione emergenziale determinatasi a seguito della medesima. Il provvedimento è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati; durante l'esame presso la Camera sono state inserite disposizioni aggiuntive.

Per i profili di interesse della Commissione, si segnala l'articolo 2, che reca disposizioni in materia edilizia, prevedendo la possibilità di eseguire le opere edilizie, strettamente necessarie a perseguire le finalità per il riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19, in deroga alle disposizioni previste dal Testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, prevedendo altresì, per le medesime opere edilizie, deroghe agli obblighi in materia di prevenzione incendi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 fino al termine dello stato di emergenza (comma 13).

Alcune misure sono rivolte a potenziare le risorse a disposizione della Protezione civile. In particolare, l'articolo 14 prevede il rifinanziamento del Fondo emergenze nazionali per l'anno 2020 di

1.500 milioni di euro, di cui 1.000 milioni di euro sono destinati agli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto legge n. 18 del 2020, da trasferire sulla relativa contabilità speciale. Le risorse, che sono oggetto di monitoraggio, possono essere rimodulate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del Capo della protezione civile e del commissario straordinario; la disposizione, poi, proroga di ulteriori sei mesi - senza ulteriori oneri - i termini di scadenza degli altri stati di emergenza di rilievo nazionale diversi da quello connesso al Covid19 e delle relative contabilità speciali che siano in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non siano più prorogabili ai sensi della vigente normativa, al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza sanitaria; in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, in base all'articolo 261 del decreto legge in conversione, si autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico. Sempre in materia di Protezione civile viene inoltre incrementata la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di 21 milioni di euro per il 2020; l'importo originario di 20 milioni è stato così rideterminato a seguito di una modifica introdotta dalla Camera (articolo 15, commi 1 e 2).

In materia di energia, si prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente operi, per i mesi di maggio e giugno e luglio 2020, con propri provvedimenti, una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici. Si introducono misure a sostegno del meccanismo dei "Certificati bianchi", con proroga dei termini entro i quali i soggetti obbligati devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, nonché i termini di emissione di Certificati non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica; vengono introdotte disposizioni per le unità di cogenerazione ad alto rendimento entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019 (articolo 41).

Inoltre, con disposizioni introdotte nel corso dell'esame alla Camera, con l'articolo 42-bis si modifica l'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima. Si considerano poi efficienti e già valutati positivamente, ai fini dell'analisi costi-benefici per i consumatori, le estensioni e i potenziamenti di reti ed impianti esistenti in comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti ed impianti in comuni da metanizzare con le caratteristiche previste e classificati come montani, nei limiti delle risorse già assegnate, ai sensi dell'articolo 114-ter, introdotto dalla Camera.

Per quanto riguarda la promozione della mobilità sostenibile e a basse emissioni, l'articolo 44, modificato dalla Camera ha incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per il 2021 il Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2.

L'articolo 47 reca norme che consentono di contabilizzare nello stato patrimoniale di INVITALIA SpA esclusivamente gli eventuali decrementi conseguenti ad operazioni di razionalizzazione e dismissione immobiliare poste in essere anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico.

L'articolo 48, comma 5, reca poi una autorizzazione di spesa di 10 milioni per l'anno 2020, di 15 milioni per ciascun anno del biennio 2021 e 2022, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteorologica di Bologna.

Il provvedimento reca poi disposizioni con riferimento agli interventi di messa in sicurezza del territorio. L'articolo 114 dispone la proroga, per l'anno 2020, dei termini per l'utilizzo dei finanziamenti autorizzati dall'articolo 30, comma 14-ter, del decreto legge n. 34 del 2019 in favore dei

comuni con meno di 1.000 abitanti per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività; con una modifica introdotta dalla Camera, si differisce dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale deve avvenire l'inizio dei lavori da parte dei comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, ai sensi dell'articolo 119-*bis*.

L'articolo 119, modificato dalla Camera, reca inoltre il rafforzamento delle agevolazioni per alcuni interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici, effettuati dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (cd. *ecobonus*, *sismabonus*, *bonus* fotovoltaico e colonnine elettriche); nel corso dell'esame alla Camera, l'agevolazione è stata modificata ed estesa: in particolare, per le persone fisiche le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati sulle seconde case, per un'unica unità immobiliare oltre all'abitazione principale.

Tra le misure fiscali si ricorda che l'articolo 133 ha disposto il differimento al 2021 dell'efficacia della cd. *plastic tax* e della cd. *sugar tax*.

L'articolo articolo 182, comma 2, reca norme in materia di concessioni demaniali. Vengono sospesi e non possono essere avviati i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, per il rilascio o l'assegnazione, con pubblica evidenza, delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, salvo il caso di devoluzione, rilascio o assegnazione a terzi disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario.

L'articolo 200, sospende poi fino al 2024 l'obbligo per regioni, enti locali e gestori dei servizi di trasporto pubblico passeggeri, di cofinanziare il rinnovo del parco mezzi e fino al 30 giugno 2021 l'obbligo di utilizzare mezzi ad alimentazione alternativa (comma 7). Con una modifica introdotta dalla Camera, l'articolo 200, comma 9-*bis* incrementa di 10 milioni di euro, per l'anno 2020, le risorse finalizzate all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella Pianura padana.

L'articolo 206, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede poi la nomina di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività finalizzate ad accelerare la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25. Il Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025.

Gli articoli 212 e 213 prevedono specifiche risorse per il trasporto pubblico locale nel comune di Taranto in un'ottica di mobilità a basse emissioni. L'articolo 212 attribuisce risorse al comune di Taranto al fine di anticipare le misure previste dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, relative al rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 a valere sulle risorse attribuite al Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile. L'articolo 213 autorizza la spesa di 130 milioni di euro in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di bus *rapidtransit*, a minore impatto ambientale, e sono ivi comprese le attività di progettazione e gli altri oneri tecnici, modulando le relative risorse negli anni dal 2020 al 2024.

L'articolo 212-*bis*, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, attribuisce al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua. Si interviene sulla legge 29 novembre 1984, n. 798, relativa a Venezia, attribuendo al comune di Venezia le risorse previste al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria, anche promuovendo la sostenibilità e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua.

Con una modifica introdotta alla Camera, il nuovo articolo 213-*bis*, al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella Città di Taranto nel 2026, attribuisce al Comune di Taranto un contributo di 4 milioni di euro per il 2020, per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei giochi.

Nell'ambito del Capo VII del decreto, concernente gli interventi in materia ambientale, si

prevede l'istituzione di un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per la concessione di un contributo straordinario aggiuntivo di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA), costituite nei parchi nazionali, che svolgono attività economiche eco-compatibili e attività di guida escursionistica ambientale e di guida del parco, le quali abbiano sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19 (articolo 227).

Con una modifica introdotta dalla Camera, il nuovo articolo 227-*bis* prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2020, per il rifinanziamento della legge n. 979 del 1982, al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino.

Si prevede la soppressione del Comitato tecnico istruttorio previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il c.d. Codice dell'ambiente, per assicurare un supporto tecnico-giuridico alla "Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS" posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente; tale soppressione è compensata dalla facoltà, concessa alla Commissione, di avvalersi di enti pubblici di ricerca (articolo 228).

Con una modifica introdotta dalla Camera, mediante l'introduzione del nuovo articolo 228-*bis* si ripristinano i limiti quantitativi e temporali entro i quali è ammesso il deposito temporaneo di rifiuti, abrogando l'articolo 113-*bis* del decreto legge n. 18 del 2020, che li aveva ampliati in relazione all'emergenza da COVID-19.

In materia di mobilità sostenibile, l'articolo 229 prevede un buono mobilità, che copre il 60 per cento della spesa sostenuta per un ammontare non superiore a 500 euro, utilizzabile per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come definiti dall'articolo 33-*bis* del decreto legge n. 162 del 2019, ovvero per l'utilizzo di forme di mobilità condivisa. Il buono, che può essere richiesto una sola volta, è destinato ai maggiorenni residenti in città capoluogo di regione o di provincia, in comuni con più di 50.000 abitanti o in città metropolitane. Si estende poi alla risistemazione delle piste ciclabili lo stanziamento di 20 milioni di euro già previsto articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 11 del 2019 per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, e si incrementa di 70 milioni per il 2020 la dotazione del fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità". Si modifica inoltre il Codice della strada in materia di circolazione dei velocipedi introducendo la c.d. casa avanzata e la definizione di corsia ciclabile (articolo 229, comma 3); inoltre, imprese o pubbliche amministrazioni con più di cento dipendenti in una singola unità locale ed ubicate in zone urbane, provvedono, entro il 31 dicembre di ogni anno, a predisporre un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente al fine di limitare il ricorso a mezzi di trasporto privato da parte del proprio personale con la nomina del *mobility manager* (articolo 229, comma 4).

Inoltre, il nuovo comma 4-*bis* introdotto dalla Camera all'articolo 229 autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia, che abbiano compiuto 18 anni di età, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici; il contributo è nel limite del 60 per cento della somma spesa fino ad un massimo di 500 euro.

Il nuovo articolo 229-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca poi disposizioni per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività. Si prevedono una o più linee guida - per l'individuazione delle misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 - da adottare da parte del Ministero dell'ambiente, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (comma 1). Il comma 2 di tale disposizione prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente di un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, anche al fine di promuovere la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati

a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma è altresì finalizzato all'adozione di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi. Si demanda ad un decreto del Ministero dell'ambiente, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, di stabilire le modalità per il riparto del fondo. Il comma 5 novella l'articolo 15 del decreto-legge Cura Italia, aggiungendovi la previsione che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili. Il comma 6 prevede che il Ministero dell'ambiente sottoponga alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati dell'attività svolta in base al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione nonché una proposta di sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza di applicare criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto. Il comma 7 reca le sanzioni per il caso di abbandono di mascherine e guanti monouso, ai sensi dell'articolo 255, comma 1-*bis*, del codice dell'ambiente.

In materia di agricoltura e pesca, misure di sostegno al comparto sono previste dal Capo VI. Si segnala in tale ambito che, durante l'esame alla Camera, è stato previsto che possono accedere agli interventi compensativi a carico del Fondo di solidarietà nazionale le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, e a tal fine sono stanziati 10 milioni di euro, per il 2020 (articolo 222-*bis*). Inoltre, sono stati istituiti il Sistema di qualità nazionale del benessere animale, ai sensi dell'articolo 224-*bis*, e il Sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, in base all'articolo 224-*ter*. Attraverso la Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari è prevista, poi, l'erogazione di mutui ai consorzi di bonifica, in base a quanto previsto dall'articolo 225.

Infine, l'articolo 245-*bis*, introdotto dalla Camera, reca una rimodulazione della misura "Resto al Sud" - con un aumento da 50.000 a 60.000 euro del finanziamento massimo erogabile ed un incremento dal 35 al 50 per cento della quota di finanziamento erogabile nella forma del contributo a fondo perduto - al fine di sostenere il rilancio produttivo del territorio del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove startup in particolare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

La Presidente [MORONESE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice [LA MURA](#) (M5S) la quale esprime in linea di massima una valutazione positiva sul provvedimento di urgenza in conversione, richiamando in particolare l'attenzione sulla previsione del contributo straordinario aggiuntivo di 40 milioni di euro per il sostegno alle micro, piccole e medie imprese che operano nelle zone economiche ambientali costituite nei parchi nazionali - e che svolgono attività economiche eco-compatibili, attività di guida escursionistica ambientale e di guida del parco - le quali abbiano sofferto una riduzione del fatturato per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto.

La senatrice [L'ABBATE](#) (M5S) esprime anch'essa una valutazione complessivamente positiva sulle misure recate dal decreto legge in titolo, soffermandosi in particolare sul disposto dell'articolo 229-*bis*, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, che prevede misure volte a far fronte all'incremento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso in conseguenza dell'emergenza epidemiologica in atto. Si tratta di un intervento di significativa importanza considerata

l'enorme diffusione che ha avuto l'utilizzo dei predetti dispositivi di protezione individuale, in relazione alla quale è evidente l'esigenza, in un'ottica di sostenibilità ambientale, di approntare misure *ad hoc* per prevenire la produzione di rifiuti e favorire il riuso e il riciclo.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma in primo luogo sulle disposizioni relative al cosiddetto *bonus* mobilità di cui all'articolo 229 del decreto legge in conversione, sottolineando in modo critico il fatto che tale misura sia limitata ai residenti nei capoluoghi di Regione e Provincia, in Comuni con più di 50 mila abitanti o in città metropolitane. Il senatore ritiene tale limitazione ingiustificatamente discriminatoria e auspica che il Governo possa in futuro intervenire al fine di rimuovere la medesima.

Passando poi ad esaminare le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto legge, richiama innanzitutto l'attenzione del Governo sulla necessità di estendere il *superbonus* di cui al comma 1 dell'articolo 119 anche alle strutture alberghiere, trattandosi di un settore che ha subito in modo particolarmente rilevante le conseguenze negative dell'emergenza epidemiologica in corso, nonché alle scuole paritarie, anche alla luce delle modifiche apportate al citato articolo 119 nel corso esame presso la Camera dei deputati a seguito delle quali la predetta agevolazione è stata estesa, tra l'altro, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 460 del 1997, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali di cui all'articolo 7 della legge 383 del 2000, nonché alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999.

Un altro profilo critico su cui il senatore richiama l'attenzione del Governo è la limitazione dell'agevolazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 119 per l'allaccio ai sistemi di teleriscaldamento efficiente ai soli comuni montani indicati dalla disposizione medesima. Ritiene che tale limitazione sia assolutamente ingiustificata e che, nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e di decarbonizzazione, l'operatività della disposizione dovrebbe essere estesa a tutti i comuni e non solo a quelli montani.

Infine rappresenta l'opportunità che, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 119, la congruità delle spese ivi previste sia determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti e continuamente aggiornati dalla DEI - tipografia del genio civile - e non facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e province autonome ovvero nei listini ufficiali e locali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come invece stabilito dal comma 13-*bis* dell'articolo 119 in questione.

Prende la parola il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*) il quale innanzitutto si sofferma in modo critico sulle previsioni del disegno di legge relative al cosiddetto *bonus* rottamazione, ritenendo che le stesse si muovano erroneamente nella prospettiva di continuare a favorire il ricorso a nuovi veicoli con motori endotermici a benzina, senza tener conto né delle evidenti problematiche relative all'eccesso di offerta di veicoli automobilistici, che dal punto di vista ambientale non necessita di alcun incentivo, né della maggiore compatibilità ambientale dei nuovi motori a gasolio rispetto a quelli a benzina.

Per quanto riguarda gli incentivi per l'allaccio ai sistemi di teleriscaldamento efficiente, ritiene del tutto irragionevole la limitazione dell'agevolazione ai soli comuni montani, in quanto è evidente che tali sistemi possono essere realizzati più convenientemente a ridosso dei grandi centri urbani, dove tra l'altro è più facile utilizzare il calore di scarto dei grandi complessi industriali.

Il senatore [QUARTO](#) (*M5S*) si sofferma sulle disposizioni di cui ai commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 119 del decreto legge in titolo relative al cosiddetto *sisma bonus*. Ritiene che l'aver portato al 110 per cento l'importo dell'agevolazione per le spese in questione sostenute nell'arco di tempo che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 rappresenta una misura positiva e importante in un'ottica di rafforzamento della tutela dell'incolumità pubblica, nonché nella prospettiva di favorire il rilancio economico.

Coglie l'occasione per evidenziare peraltro come - sia con riferimento a questa misura, sia anche per altre finalità - appaia sempre più indifferibile l'esigenza di un completamento della cartografia geologica nazionale. A tal fine auspica che siano adeguatamente aumentati i fondi già stanziati per questo scopo con la legge di bilancio 2020.

La presidente [MORONESE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Fissa poi alle ore 11 di oggi il termine entro il quale dovranno essere fatte pervenire eventuali osservazioni, delle quali il relatore potrà tener conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere sul disegno di legge di conversione del decreto legge in titolo.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.4.2.13.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 147 (pom.) del 14/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020
147ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1874) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra uno schema parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) annuncia il voto contrario della sua parte politica giudicando, innanzitutto, inaccettabile che si stia consolidando, nei fatti, una prassi che vede provvedimenti d'urgenza importanti per il Paese esaminati sostanzialmente da un solo ramo del Parlamento, con l'altro costretto a ratificare quanto deciso senza poter procedere ad un esame effettivo delle misure proposte.

Nel merito il decreto legge in conversione appare caratterizzata da un forte taglio statalista e assistenzialista, nonché dall'impiego delle risorse stanziato al di fuori di una strategia complessiva per il Paese. Va inoltre ancora una volta criticamente evidenziato l'eccessivo ricorso a provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che, in concreto, finiscono spesso per compromettere, visto il frequente ritardo nella loro adozione, l'efficacia delle misure adottate.

La senatrice [LA MURA](#) (M5S) annuncia il voto favorevole della sua parte politica contestando che il provvedimento di urgenza in conversione sia privo di una visione strategica per il Paese.

Il Parlamento sta esaminando un provvedimento d'urgenza che mobilita risorse per complessivi 55 miliardi di euro e che nasce dall'esigenza di far fronte all'emergenza epidemiologica in atto. In questa prospettiva le misure relative al potenziamento delle strutture sanitarie e al sostegno dell'azione

della Protezione civile sono sicuramente assai significative e non possono non essere valutate positivamente.

Per quanto riguarda poi più specificamente i temi ambientali, la senatrice rinvia agli interventi svolti nella seduta antimeridiana, che hanno posto l'accento su specifiche misure, e sottolinea come dall'insieme di queste emerga chiaramente il disegno di progettare, per il futuro del Paese, un nuovo modello economico in grado di assicurare un'effettiva compatibilità ambientale.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, sottolineando anch'egli come il provvedimento d'urgenza in conversione nasca dalla necessità di far fronte alle conseguenze di un'emergenza indubbiamente eccezionale e straordinaria e come si inserisca in una complessiva strategia del Governo, che ha visto l'adozione del cosiddetto decreto legge "cura Italia", che si incentra ora nel provvedimento d'urgenza in titolo e al quale farà poi seguito il preannunciato decreto legge semplificazione.

L'insieme delle misure recate dai provvedimenti adottati e in corso di adozione, nonché i primi risultati fino ad oggi conseguiti, rendono a suo avviso evidente che il Governo e la maggioranza in primo luogo hanno ottenuto risultati straordinari sul piano sanitario con riferimento al contenimento dei rischi connessi all'emergenza epidemiologica in atto.

In secondo luogo le misure adottate e in corso di adozione si muovono in una prospettiva che finalmente non ha di mira soltanto il sostegno economico alle imprese, ma inserisce tale sostegno in un più ampio disegno strategico volto a realizzare la transizione dell'economia italiana verso un modello *green*, cioè verso un modello economico ambientalmente compatibile, nella convinzione che solo in questo modo è possibile soddisfare non solo le esigenze di tutela dell'ambiente, ma anche quelle di un più efficiente e razionale progresso economico.

Il senatore [NASTRI](#) (FdI) annuncia il voto contrario della sua parte politica, denunciando innanzitutto i tempi eccessivamente ristretti a disposizione del Senato per l'esame del decreto legge in titolo e formulando poi una valutazione complessivamente negativa sui contenuti del provvedimento d'urgenza.

A questo riguardo fa riferimento all'eccessiva previsione di provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione ai quali è subordinata la concreta efficacia delle misure adottate e, in termini più specifici, all'inadeguata strutturazione di alcune di queste. A tale proposito il senatore sottolinea le conseguenze negative che deriveranno dal fatto che il periodo di operatività del *superbonus* di cui articolo 119 del decreto legge risulterà in concreto insufficiente e critica il mancato accoglimento delle proposte della sua parte politica volte a prevedere almeno un ulteriore anno di validità dello stesso.

Il senatore [COMINCINI](#) (IV-PSI) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, rifacendosi agli interventi fin qui succedutisi degli esponenti di maggioranza e sottolineando il rilievo di alcune delle misure contenute nel provvedimento di emergenza in titolo quali, fra le altre, il *super bonus* di cui articolo 119, le previsioni in tema di mobilità sostenibile e, infine, quelle relative alla zone economiche ambientali.

Il senatore conclude sottolineando peraltro l'esigenza di una riflessione sul fatto che le modalità d'esame dei provvedimenti d'urgenza presentati al Parlamento nel corso degli ultimi anni hanno visto consolidarsi, nella pratica, una sorta di monocameralismo alternato. Si tratta di una situazione che non può non suscitare perplessità e che meriterebbe di essere affrontata congiuntamente da parte di tutte le forze politiche.

Il senatore [ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto contrario della sua parte politica, pur ringraziando il relatore Mirabelli per aver inserite nello schema di parere alcuni dei suggerimenti avanzati nel suo intervento della seduta antimeridiana odierna.

In primo luogo il senatore valuta anch'egli negativamente che la Camera dei deputati abbia

trattenuto il provvedimento d'urgenza in titolo per ben 52 giorni, un ritardo determinato soprattutto dai dissidi e dai contrasti interni alla maggioranza, rendendo di fatto impossibile un esame sostanziale da parte del Senato.

Per quanto riguarda il merito delle misure adottate, il senatore Arrigoni condivide le perplessità su cui ha richiamato l'attenzione il senatore Nastri in ordine alla previsione di un periodo di validità troppo ristretto per il cosiddetto *superbonus*, che rappresenta uno degli interventi più importanti del decreto legge in titolo e che però nella sua complessiva strutturazione - considerando anche i limiti e le difficoltà dell'azione delle pubbliche amministrazioni, in particolare nell'attuale fase emergenziale - appare presentare non pochi aspetti problematici che emergeranno inevitabilmente nella fase applicativa.

Ribadisce il rilievo già da lui svolto nella seduta antimeridiana circa l'inopportunità di far riferimento ai prezzari e listini richiamati dal comma 13-*bis* dell'articolo 119 del decreto legge, sottolineando al riguardo il rischio di sovrapprezzamenti, rischio da tenersi in particolare considerazione alla luce della misura del beneficio previsto dal citato articolo 119.

Più in generale rileva anch'egli come il provvedimento d'urgenza in conversione si risolva nella raccolta di una serie di misure dalla più diversa e varia portata le quali non appaiono riconducibili ad una coerente e unitaria visione strategica, della quale invece il Paese avrebbe indubbio bisogno.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni, presentato dal relatore [MIRABELLI](#) (PD), è posto ai voti e approvato.

La seduta termina alle ore 14,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1874

La 13ª Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto legge in titolo per le parti di competenza,

considerato in particolare che

il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia che per primo ha subito l'impatto dell'epidemia Covid19; nel corso di questi mesi si è registrata un calo fortissimo della domanda che ha subito un primo rallentamento nel mese di gennaio a causa della contrazione dei flussi dalla Cina, al quale è seguita una drastica frenata nel mese febbraio con il propagarsi dell'epidemia in Italia ed un blocco pressoché totale dai primi di marzo, quando i provvedimenti del Governo italiano e di altri governi hanno vietato o di fatto impedito ogni spostamento, dall'estero verso l'Italia ed all'interno del territorio nazionale; un insieme di concause che è destinato a far sì che le ricadute negative si protraggano anche dopo la conclusione della fase di emergenza sanitaria;

le scuole paritarie non statali sono state pesantemente impattate dalla crisi del Covid-19 e rischiano di subire ulteriori danni per l'impossibilità di far fronte ad interventi di riqualificazione edilizia in conseguenza del venire meno delle entrate della loro attività;

l'articolo 119, lettera *b*) e *c*), del decreto legge, con una disposizione introdotta alla Camera, ha previsto solo per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione l'applicabilità della detrazione prevista per l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, adottando una soluzione fortemente limitativa dei benefici ambientali, in termini di riduzione delle emissioni climalteranti e degli inquinanti locali, che potrebbero derivare dall'utilizzo del teleriscaldamento efficiente nei centri urbani;

esprime parere favorevole

invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità, nel contesto di prossime iniziative legislative, di prevedere

- a) l'estensione della detrazione di cui all'articolo 119, comma 1, agli alberghi;
- b) l'estensione della detrazione di cui all'articolo 119, comma 1, alle scuole paritarie;
- c) l'estensione della detrazione di cui all'articolo 119, comma 1, lettera *b*), prevista per il teleriscaldamento efficiente anche ai comuni diversi da quelli montani.

1.4.2.14. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.14.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 181 (pom.) del 14/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020
181ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1721\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019

[\(Doc. LXXXVI, n. 3\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

[\(Doc. LXXXVII, n. 3\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Ginetti ha presentato le riformulazioni 5.100 (testo 2) e 7.46 (testo 2), ha ritirato l'emendamento 5.103, trasformandolo nell'ordine del giorno G/1721/15/14, e ha ritirato gli emendamenti 9.51 e 9.52, trasformandoli nell'ordine del giorno G/1721/16/14. Il senatore Cangini ha ritirato gli emendamenti 9.20 e 9.25, trasformandoli nell'ordine del giorno G/1721/17/14. Sono state, inoltre, presentate le riformulazioni 3.5 (testo 2), 3.11 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.37 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.65 (testo 2), 5.72 (testo 2), 7.22 (testo 2), 17.1 (testo 2), 20.0.12 (testo 2), 20.0.37 (testo 2) e 20.0.47 (testo 2), e sono stati ritirati gli emendamenti 1.9, 3.3, 4.16, 5.76, 7.29 e 20.0.42. Le riformulazioni e i nuovi ordini del giorno sono pubblicati in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1874\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante

misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [GIANNUZZI](#) (M5S), relatrice, illustra i contenuti del decreto-legge in conversione, di maggiore attinenza alle competenze della Commissione. Evidenzia che esso reca misure urgenti, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali. Le misure previste possono essere inquadrare in 11 ambiti settoriali: misure a sostegno del lavoro; misure fiscali; misure finanziarie; sanità e politiche sociali; protezione civile e difesa; regioni, enti locali e coesione territoriale; pubblica amministrazione e giustizia; scuola, università e ricerca; cultura, spettacolo e sport; infrastrutture, trasporti e comunicazioni; agricoltura e immigrazione.

Il provvedimento, che consta di 266 articoli suddivisi in tredici capi, è il terzo grande intervento varato dal Governo per affrontare le conseguenze sanitarie, economiche e sociali dell'emergenza Covid-19, dopo il «decreto Cura Italia» e il «decreto Liquidità», e configura un intervento di entità pari a 55 miliardi di euro.

In particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, autorizza, per l'anno 2020, la spesa massima di 2 milioni di euro in favore del personale delle Centrali Uniche di Risposta (CUR) regionali, del Numero Unico Europeo (NUE) di emergenza. Al riguardo, si ricorda che il NUE di emergenza 112, in progetto sin dal 1991, è stato introdotto con la direttiva 2002/22/CE e, dopo un periodo di sperimentazione, è stato definito in Italia con la legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (cosiddetta Legge Madia), con centrali operative di risposta di ambito regionale. Tra le norme contenute nel titolo II del decreto-legge, relative al sostegno alle imprese e all'economia, l'articolo 26 istituisce tre misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni sotto forma di: credito di imposta a fronte di investimenti in società italiane che hanno subito una riduzione dei ricavi; credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020; fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI, finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione delle società di media dimensione. L'accesso a tali forme di sostegno è sottoposto a talune condizioni tra le quali la circostanza che, al 31 dicembre 2019, le società non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della disciplina europea sugli aiuti di Stato e non abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato aiuti ritenuti illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea. L'efficacia delle predette misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.

L'articolo 27 reca disposizioni che consentono a Cassa depositi e prestiti di costituire un patrimonio destinato, denominato «Patrimonio Rilancio», a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il patrimonio destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, cosiddetto *Temporary Framework* (Comunicazione C(2020) 1863, del 19 marzo 2020, come modificata il 3 aprile e l'8 maggio 2020), ovvero a condizioni di mercato. Ove necessario, gli interventi del patrimonio destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato.

L'articolo 35 prevede la garanzia di SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito, in misura pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a breve termine, maturati dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di 2 miliardi di euro. Sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle garanzie, è accordata di diritto la garanzia dello Stato, la cui efficacia è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato.

L'articolo 36 autorizza il MEF a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti (BEI) gli accordi

necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di garanzia pan-europeo ("*Pan-European Guarantee Fund*" da 25 miliardi di euro), costituito per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi da COVID-19, e quindi a concedere la garanzia dello Stato a favore della BEI. L'articolo autorizza inoltre il MEF a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo del SURE (Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di Covid19) e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato.

L'articolo 38, comma 7, integra la disciplina agevolativa delle *start-up* innovative contenuta nel decreto-legge n. 179 del 2012, aggiungendovi un nuovo articolo 29-*bis*, che prevede incentivi fiscali in regime *de minimis* all'investimento in *start-up* innovative.

L'articolo 40 riconosce un contributo alle micro imprese e alle piccole e medie imprese che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda. Deve trattarsi, in particolare di microimprese e piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE aventi sede in Italia.

L'articolo 42-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, interviene al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima, novellando la vigente disciplina in materia. Tale articolo modifica in alcuni punti l'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 (recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima.

L'articolo 43 istituisce presso il MISE il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, iscritte nell'apposito registro, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250. Il comma 3 prevede che il Fondo operi attraverso interventi nel capitale di rischio delle predette imprese, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04).

L'articolo 48 dispone un rifinanziamento di 250 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI): questo può, fino al 31 dicembre 2020, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese. Viene eliminato il limite imposto dalla disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*), in relazione alle attività del Fondo che consistono nel cofinanziamento dei finanziamenti agevolati concessi alle imprese italiane che operano sui mercati esteri a valere sul Fondo per l'internazionalizzazione, di cui alla legge n. 394 del 1981. Il richiamo è ora generico alla disciplina UE sugli aiuti di Stato, ivi inclusa dunque anche quella più estensiva del citato *Temporary Framework* per l'emergenza da COVID-19.

Relativamente al Capo II (Regime quadro della disciplina degli aiuti), l'articolo 53 prevede che ai regimi di aiuto concessi ai sensi del *Temporary Framework* accedono anche le imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili già ricevuti, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati. Viene quindi introdotta una deroga all'articolo 46, comma 1, della legge n. 234 del 2012, che in via ordinaria vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti (cosiddetta "*clausola Deggendorf*", che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili).

Gli articoli da 54 a 60 traspongono nell'ordinamento interno il contenuto di talune sezioni del citato *Temporary Framework*, definendo una cornice normativa entro la quale - previa notifica e

autorizzazione della Commissione europea - le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di procedere alla concessione di aiuti a valere sulle proprie risorse. In particolare, l'articolo 54 disciplina gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali; l'articolo 55 disciplina le misure di aiuto sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese; l'articolo 56 concerne gli aiuti sotto forma di prestiti alle imprese con tassi d'interesse agevolati; l'articolo 57 prevede misure di aiuto alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19; l'articolo 58 prevede misure di aiuto alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e *upscaling* dei prodotti connessi al Covid-19, compresi i vaccini, prima della loro produzione in serie; l'articolo 59 prevede misure di aiuto agli investimenti per la produzione in serie dei medesimi prodotti connessi al Covid-19; mentre l'articolo 60 prevede misure di aiuto sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia.

L'articolo 61 stabilisce le disposizioni comuni alle norme in materia di aiuti di Stato di cui ai predetti articoli da 54 a 60, prevedendo, tra l'altro, che tali aiuti non possano essere concessi alle imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, erano già in difficoltà, ai sensi della pertinente normativa europea, e che la concessione degli aiuti sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, e al rispetto delle condizioni e dei limiti posti dal *Temporary Framework*. L'articolo 63 dispone che gli aiuti concessi in conformità al *Temporary Framework*, sono comunque soggetti all'obbligo di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA) e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA).

L'articolo 64 dispone, poi, un adeguamento del RNA, del SIAN e del SIPA agli specifici obblighi di trasparenza e rendicontazione introdotti dal medesimo *Temporary Framework*, a cura dei Ministeri competenti (rispettivamente MISE e MIPAAF).

Nell'ambito del Titolo V, recante norme su enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali, l'articolo 115 istituisce un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, Province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale. Al riguardo, si ricorda che l'obbligo di adempiere con puntualità le obbligazioni scadute della PA è contenuto nella direttiva 2011/7/UE, sulla lotta contro i ritardi di pagamento, e nel decreto legislativo n. 192 del 2012 che ne recepisce i contenuti.

Tra le misure fiscali contemplate dal Titolo VI del provvedimento, l'articolo 120 prevede che il credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie e di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, in favore di esercenti attività in luoghi aperti al pubblico, si applica nel rispetto del *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato.

L'articolo 124 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento alle mascherine e agli altri dispositivi medici e di protezione individuale, nonché l'esenzione da tale imposta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020. Tale norma è stata adottata in conformità alle note del Direttore Generale per la Fiscalità e l'Unione doganale, della Commissione europea, del 26 marzo e del 3 aprile 2020, indirizzate ai corrispondenti dicasteri degli Stati membri, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l'impatto della pandemia.

L'articolo 129-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, reca un complesso di misure fiscali relative al comune di Campione d'Italia. In sostanza vengono modificate e ampliate alcune agevolazioni introdotte dalla legge di bilancio 2020, in attuazione delle novità recate dal regolamento (UE) 2019/474 e dalla direttiva (UE) 2019/475, che hanno incluso il comune italiano di Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano, rispettivamente, nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito territoriale di applicazione della disciplina generale delle accise. Si segnala che la direttiva (UE) 2019/475 figura anche nell'Allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2019 (A.S. 1721), attualmente all'esame del Senato.

L'articolo 130 reca il differimento dell'efficacia di alcune disposizioni in materia di accisa, introdotte dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che hanno disciplinato specifici adempimenti antifrode, in

particolare, posticipando al 30 settembre 2020 il termine per l'operatività dell'obbligo di presentare esclusivamente in forma telematica il documento di accompagnamento doganale. A tal proposito, si ricorda che dal 1° gennaio 2011 è diventato operativo l'e-AD, ovvero il documento amministrativo elettronico (articolo 6 del Testo unico sulle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995). La disciplina è stata introdotta dalla direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, e dal regolamento n. 684/2009, sulle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa.

L'articolo 136 modifica la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine. Si estende la possibilità di costituire i PIR (piani individuali di risparmio) 2020 anche tramite Fondi di investimento alternativi (FIA), fra i quali rientrano i fondi cosiddetti «ELTIF» (*European Long Term Investments Fund*), fondi «chiusi» che prevedono il rimborso del capitale a scadenze definite, introdotti dal regolamento (UE) 2015/760, per incentivare l'investimento a lungo termine in progetti infrastrutturali, in società non quotate e in piccole e medie imprese (PMI) che hanno bisogno di stabili fonti di finanziamento. Tra le disposizioni contenute nel Titolo VII, dedicato alla tutela del risparmio nel settore creditizio, l'articolo 165 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, fino a un valore nominale di 19 miliardi di euro, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La finalità di tale intervento è quella di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi della disciplina attuativa della direttiva 2014/59/UE (*Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD*), che, insieme al regolamento (UE) n. 806/2014 (*Single Resolution Mechanism Regulation - SRMR*), definisce un sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie. Si ricorda che la direttiva BRRD è stata modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, la cui attuazione è oggetto del disegno di legge di delegazione europea 2019, in corso di esame al Senato (A.S. 1721).

L'articolo 166 definisce le ulteriori condizioni per la concessione della garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia. Tali condizioni sono riferite al rispetto dei requisiti di fondi propri stabiliti dall'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation - CRR*) ovvero, nel caso in cui tali requisiti non risultino rispettati ma la banca abbia comunque patrimonio netto positivo, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria.

L'articolo 168 prevede che il sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di piccole dimensioni, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro può essere concesso previa autorizzazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 170 dispone la trasmissione al MEF da parte della Banca d'Italia delle offerte vincolanti per l'acquisto di un compendio ceduto che prevedono quale condizione la concessione di misure di sostegno pubblico. Le offerte di acquisto di un compendio ceduto devono contenere gli impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, inclusa la comunicazione della Commissione europea sul settore bancario (2013/C 216/01).

Per quanto concerne le misure che riguardano il turismo, l'articolo 178 istituisce nello stato di previsione del MIBACT un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato. A riguardo, si ricorda che il 13 maggio 2020 la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione Turismo e trasporti nel 2020 e oltre (COM(2020) 550), che comprende, tra l'altro, una strategia complessiva volta alla ripresa nel 2020 e oltre e un approccio comune per il ripristino della libera circolazione e l'eliminazione delle restrizioni alle frontiere interne dell'Unione europea in modo graduale e coordinato. La Commissione intende sostenere il turismo europeo con numerose iniziative, tra cui la flessibilità nel quadro delle norme in materia di aiuti di Stato, finanziamenti e la salvaguardia dei posti di lavoro con un contributo finanziario dal programma SURE.

Il Capo III del Titolo VIII contiene disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, che prevedono:

l'istituzione di un Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di compensare i danni subiti dagli operatori nazionali nel settore del trasporto aereo in ragione dell'epidemia di Covid-19, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato (articolo 198).

L'articolo 199, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede la possibilità per le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro di accordare delle riduzioni fino all'azzeramento dei canoni concessori sia per le concessioni dei beni demaniali sia per le concessioni per i servizi portuali e relativi a operazioni portuali e per concessioni di aree e banchine marittime e servizi di supporto ai passeggeri. La riduzione riguarda i canoni dovuti in relazione all'anno 2020, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge Cura Italia, e può essere riconosciuta in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nei periodi indicati una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.

Al comma 5, si prevede l'estensione dell'agevolazione del credito d'imposta disposta dalla legge di stabilità 2016 per l'acquisizione di beni strumentali nuovi anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti. Si tratta di un'agevolazione, concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, e riguardante le strutture produttive ubicate nelle zone delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, nonché delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili in quanto aiuti a finalità regionale ai sensi delle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE.

L'articolo 202, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene sull'articolo 79, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, che consente la costituzione di una nuova società di trasporto aereo, controllata direttamente dallo Stato o da società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta, al fine di aggiungere la clausola della previa autorizzazione della Commissione europea. L'articolo 345 del TFUE prevede, infatti, che «i trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri», ma che tuttavia, l'operatore pubblico, ai fini della valutazione dell'operazione posta in essere, è comunque assoggettato ai principi in materia di aiuti di Stato.

Tra le ulteriori misure si segnala altresì: la proroga dell'efficacia della convenzione per i collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori, concessa fino alla conclusione delle procedure di gara, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (articolo 205); il contributo alle imprese ferroviarie per i servizi di trasporto passeggeri e merci in regime di libero mercato per compensare gli effetti economici direttamente imputabili all'emergenza Covid-19 (articolo 214, commi da 3 a 7), previsto subordinatamente all'autorizzazione della Commissione in materia di aiuti di Stato. In materia di agricoltura e pesca, si prevede, tra l'altro, l'istituzione del Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura (articolo 222). Gli aiuti possono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dal citato *Temporary Framework*.

Tra le disposizioni in materia di ambiente, si segnalano l'istituzione di un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per la concessione di un contributo straordinario di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA), costituite nei parchi nazionali, che svolgono attività economiche eco-compatibili e attività di guida escursionistica ambientale e di guida del parco, le quali abbiano sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19. Il contributo ricevuto non è assoggettato a tassazione sui redditi ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina *de minimis* sugli aiuti di Stato (articolo 227). Sono altresì previste norme finalizzate a incentivare forme di mobilità sostenibile alternativa al trasporto pubblico locale (articolo 229), che estendono, tra l'altro, il buono mobilità, già previsto per la rottamazione di veicoli inquinanti, ai veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica. Si evidenzia, al riguardo, che, per gli anni 2021-

2024, tale buono, nei limiti della dotazione del fondo, è riservato ai residenti dei comuni interessati dalle procedure di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, legate al superamento dei valori limite di biossido di azoto (N₂O) e di polveri sottili (PM₁₀), al fine di ridurre le emissioni climalteranti.

L'articolo 228-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, dispone l'abrogazione dell'articolo 113-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con cui sono stati ampliati i limiti quantitativi e temporali entro i quali è ammesso il deposito temporaneo di rifiuti. Al riguardo, si osserva che la disciplina del deposito temporaneo è oggetto di riscrittura da parte dello schema di decreto legislativo n. 169, attualmente all'esame delle Commissioni ambiente di Camera e Senato, finalizzato al recepimento della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva rifiuti.

Il provvedimento reca altresì una serie di misure concernenti la scuola, l'università e la ricerca. Sono stanziati risorse per realizzare un sistema informativo integrato per il supporto all'istruzione scolastica, ai cui oneri si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale (PON) «Per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020 a titolarità del Ministero dell'istruzione, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione (articolo 234). Al fine di definire un nuovo programma per lo sviluppo dei Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN), si incrementa il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), anche al fine di favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai Programmi quadro dell'Unione europea (articolo 238, comma 4).

Ulteriori disposizioni riguardano le politiche di coesione territoriale. Al riguardo, l'articolo 241 autorizza per gli anni 2020 e 2021, a partire dal 1° febbraio 2020, l'utilizzo in via eccezionale delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 per qualsiasi tipologia di intervento connesso a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020, che riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia, e del regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020, recante misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di Covid-19.

L'articolo 242 autorizza le Autorità di gestione di Programmi Operativi 2014-2020, attuativi dei fondi strutturali europei, a richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei fondi europei per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate a contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia Covid-19, così come previsto dal citato regolamento (UE) 2020/558.

L'articolo 246 consente alle Regioni interessate dalla misura di concedere ulteriori contributi per le suddette finalità, attraverso le risorse dei propri Programmi Operativi FERS e FSE, in attuazione della nuova disciplina dei Fondi strutturali e di investimento europei introdotta dal citato regolamento (UE) 2020/558.

La Relatrice, quindi, considerato che le misure illustrate sembrano tutte prevedere il rispetto della pertinente normativa dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) preannuncia il suo voto di astensione, evidenziando perplessità in merito alla destinazione di soli di 12 miliardi di euro al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese, a fronte di una necessità di circa il doppio, e alle connesse problematiche applicative sulla scelta dei soggetti beneficiari rispetto a quelli che saranno esclusi. Ritiene inoltre oltremodo complesso un decreto di tale portata, che prevede almeno un centinaio di decreti attuativi.

Esprime, inoltre, perplessità per l'attribuzione del buono mobilità ai comuni interessati da procedure di infrazione e ribadisce la necessità di approfittare il più possibile della possibilità di destinare fondi strutturali e d'investimento europei a totale copertura, senza bisogno di cofinanziamento nazionale, ai sensi della comunicazione della Commissione europea.

In merito ai debiti della pubblica amministrazione, la senatrice GIANNUZZI precisa che 4 miliardi sono destinati alle ASL.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il parere alternativo presentato dai senatori del Gruppo Lega, di tenore contrario, pubblicato in allegato al resoconto di seduta, e ritiene che le risorse destinate ai numerosi interventi avrebbero dovuto essere concentrate a favore di chi realmente ne ha bisogno, e in particolare delle piccole e medie imprese, per introdurre una flat tax e congelare il prelievo fiscale fino alla fine dell'anno.

Replica la relatrice [GIANNUZZI](#) (*M5S*) per evidenziare che più della metà dei 55 miliardi è dedicata alla spinta propulsiva, a partire dalla sanità con un totale di 7 miliardi di euro, le cui carenze hanno contribuito a mantenere ferma l'economia. Ricorda inoltre che alle imprese sono destinati circa 15 miliardi di euro, in varie forme, e che la detrazione del 110 per cento, che coniuga insieme la crescita economica e la sostenibilità ambientale, ammonterà a circa 6 miliardi di euro, con ricadute fino a 21 miliardi. Infine, una buona parte di risorse è destinata, in diverse forme, agli individui, con conseguenze positive sul livello della domanda aggregata.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) invita alla cautela chi esprime entusiasmo sul provvedimento, poiché si tratta in realtà di un insieme insufficiente di misure, nei confronti di una realtà che vedrà un crollo del PIL di almeno il 10 per cento e la necessità di mettere in campo circa 200 miliardi di euro. Inoltre, le risorse del decreto arriveranno a destinazione con estremo ritardo rispetto all'iniziale prospettiva di entrata in vigore nello scorso mese di aprile e tale ritardo costerà in termini di efficacia e di quantità di risorse necessarie.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Conseguentemente, il parere alternativo proposto dai Senatori dal Gruppo Lega non è posto in votazione.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1874

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, recante misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, considerato che le misure previste riguardano 11 settori: misure a sostegno del lavoro; misure fiscali; misure finanziarie; sanità e politiche sociali; protezione civile e difesa; regioni, enti locali e coesione

territoriale; pubblica amministrazione e giustizia; scuola, università e ricerca; cultura, spettacolo e sport; infrastrutture, trasporti e comunicazioni; agricoltura e immigrazione; considerati, in particolare, gli articoli di maggiore attinenza alle competenze della Commissione; valutata la conformità di tali articoli all'ordinamento dell'Unione europea e in particolare alla normativa in materia di aiuti di Stato alle imprese, alla luce della crisi derivante dalla pandemia da Covid-19 e alle misure adottate dall'Unione europea tra cui il Temporary Framework sugli aiuti di Stato nell'emergenza da Covid-19, di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863, del 19 marzo 2020 (come modificata il 3 aprile e l'8 maggio 2020), e lo strumento europeo SURE di sostegno all'occupazione, di cui al regolamento (UE) 2020/672, del 19 maggio 2020, esprime per quanto di competenza parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI Simone BOSSI, CANDIANI, CASOLATI E TOSATO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1874

La Commissione 14a, non avendo avuto il tempo di esaminare adeguatamente il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio) a causa della prossima scadenza (18 luglio), che reca molteplici interventi nel tentativo di fornire una risposta alla crisi economica scaturita dalla pandemia Covid-19 considerati i profili di competenza della XIV Commissione, riassumibili nella partecipazione al Fondo di Garanzia paneuropeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE), e relativamente alla normativa che deroga il divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati, ovvero degli aiuti alle imprese concessi ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19; contestata, perché ritenuta insufficiente, l'entità complessiva delle risorse destinate all'economia nel provvedimento considerato che i cosiddetti 750 miliardi del piano europeo NEXT Generation UE risultano ancora in fase embrionale, nel pieno del dibattito tra Stati membri, valutata ancora l'impossibilità di accedere alle informazioni necessarie per capire se l'Italia sarà un percettore netto, considerando che le garanzie dei futuri finanziamenti saranno agganciate al bilancio dell'Unione europea (in fase di discussione), del quale il nostro paese è contributore netto. Considerato che il sistema di finanziamenti derivanti dal suddetto piano dovrebbe prevedere come modalità operativa quella dei fondi strutturali, e che quindi si passa attraverso diverse condizionalità e impegni di spesa; valutato altresì che sono ancora sconosciute le tabelle di marcia relative all'effettivo stanziamento delle risorse; ritenuto un rischio assolutamente gravoso e non utile accedere alle linee di credito del Fondo Salva Stati-MES, che ai sensi del Trattato e dei Regolamenti prevede pericolose condizionalità in fase di restituzione del prestito; contrari al provvedimento che riguarda la regolarizzazione temporanea dei migranti, che al momento risulta anche un totale fallimento in quanto risultano presentate un numero di domande estremamente minore da quello prefissato, mentre la sua sola esistenza come provvedimento risulta utile per attrarre nuovi barconi di migranti come dimostrato dai dati degli ultimi giorni; evidenziato il fallimento delle richieste di distribuzione dei migranti in Europa, nonostante i toni trionfalistici di alcune dichiarazioni di esponenti del governo e della maggioranza;

rilevato che la sospensione delle cosiddette Plastic tax e Sugar tax risulta una incoerenza, considerando che l'Unione europea sembra essere intenzionata ad utilizzare tasse analoghe come fonte di finanziamento per il Next generation EU e di conseguenza sviluppare una pericolosa capacità impositiva;

considerato che riguardo lo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza SURE, le risorse in questione non sono altro che un prestito che fa aumentare il debito pubblico: inoltre, per accedervi uno Stato deve emettere garanzie irrevocabili, liquide e immediatamente esigibili.

ricordato inoltre che il fondo non si attiva finché tutti gli Stati membri non concedono la garanzia e che il vero ammontare dipenderà dalle garanzie volontarie che verranno; considerato che il fondo verrà stanziato su almeno 10 anni, visto che il suo massimo utilizzo è pari al 10 per cento annuo, e che per risparmiare alcuni milioni di spesa per interessi l'Italia dovrà versare non meno di 2 miliardi di garanzie.

Considerata l'inadeguatezza delle misure disposte in materia di sostegno al trasporto aereo con la messa a disposizione di importi esigui e condizionati all'autorizzazione dell'Unione europea; sottolineata, a tale riguardo, la differenza quantitativa con la Germania e la Francia, che hanno adottato misure di sostegno del settore con stanziamenti decisamente superiori, pari, rispettivamente, a 10 e 15 miliardi di euro.

Valutato che in particolare che la Germania, grazie all'allentamento della disciplina relativa agli aiuti di Stato, ne ha approfittato per affrontare le debolezze della sua economia e preparare le proprie aziende alle sfide economiche future, e al momento presenta una quota largamente maggioritaria degli investimenti in deroga alla norma degli aiuti di stato approvati dalla Commissione europea, esprime pertanto PARERE CONTRARIO

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1721](#)

G/1721/15/14 (già em. 5.103)

[Ginetti](#), [Cucca](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019" premesso che:

la transizione ecologica e lo sviluppo di tecnologie *green* sono alcune delle più grandi opportunità che l'attuale momento storico ci pone di fronte;

l'adozione di modelli economici e di produzione energetica basati su fonti rinnovabili, caldamente promossa anche dall'attività dell'attuale Commissione europea, necessita tuttavia della accurata e progressiva sostituzione, e del contestuale smaltimento, degli impianti obsoleti e inquinanti finora utilizzati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prevedere la sostituzione e lo smaltimento degli impianti inquinanti in favore della progressiva installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici esistenti, anche mediante riordino delle misure vigenti.

G/1721/16/14 (già em. 9.51 e 9.52)

[Ginetti](#), [Cucca](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

premessi che:

gli editori di giornali svolgono un ruolo centrale nella creazione di contenuti informativi di alta qualità e rappresentano, ad oggi, il solo argine possibile alla proliferazione delle *fake news* o di analoghe attività di *misinformation*: per continuare a garantire anche nell'era digitale questa fondamentale preconditione di ogni società democratica e libera, devono poter contare su una effettiva tutela del prodotto informativo;

nel mondo digitale vi è un forte squilibrio tra il valore che la produzione dei contenuti editoriali genera per le piattaforme digitali e i ricavi percepiti dagli editori: i contenuti editoriali vengono spesso, parzialmente o completamente, sfruttati dalle piattaforme digitali (OTT), senza che venga riconosciuto alcun compenso ai titolari dei diritti;

la diffusione sistematica e non remunerata di opere protette dal diritto d'autore è un fenomeno che desta grave allarme, in quanto pregiudica la sostenibilità dell'industria editoriale, svaluta l'apporto di competenze e professionalità qualificate e, non da ultimo, influisce sulla libertà e il pluralismo dell'informazione, incidendo sulla quantità e la qualità dell'offerta editoriale;

considerato che:

risulta attualmente urgente l'introduzione di un'adeguata previsione normativa che garantisca agli editori di essere remunerati, seppur a fronte di meccanismi di negoziazione contrattuale, a fronte dell'utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali, avuto riguardo anche delle esperienze a cui si è assistito in altri Paesi;

la nozione di "estratto breve", avuto riguardo anche delle esperienze degli altri Paesi europei, è suscettibile di dare adito a condotte potenzialmente lesive nei confronti in particolar modo degli editori, da parte delle società che offrono servizi web di aggregatori di notizie nonché di motori di ricerca,

rilevato altresì che:

il supporto che le istituzioni devono assicurare agli operatori dell'editoria si rende, in particolare in questo momento storico, fondamentale;

le considerazioni espresse in premessa, infatti, non possono prescindere dall'analisi delle conseguenze drammatiche che hanno colpito il settore dell'editoria a causa dell'emergenza epidemiologica e delle misure che sono state intraprese per farvi fronte;

la Fieg ha evidenziato che nel primo semestre del 2020 le imprese editrici di quotidiani e periodici hanno subito una perdita di circa 403 milioni di euro: 189 milioni derivano dal calo dei ricavi delle copie vendute, 191 milioni dal crollo degli investimenti pubblicitari e 23 milioni dalla riduzione degli investimenti pubblicitari digitali;

in occasione dell'audizione tenuta lo scorso 5 maggio nell'ambito della fase istruttoria del presente disegno di legge, il Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Cardani ha suggerito che la nozione di "breve estratto" da un lato debba garantire l'adeguata "qualità delle informazioni veicolate attraverso i motori di ricerca", e dall'altro fissare "un limite quantitativo al di là del quale devono essere assicurati i diritti di cui al comma 1 dell'articolo 15 della direttiva";

il considerando n. 58 della direttiva medesima recita, tra l'altro, "Tenuto conto della forte aggregazione e dell'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, è importante che l'esclusione degli estratti molto brevi sia interpretata in modo da non pregiudicare l'efficacia dei diritti previsti dalla presente direttiva",

impegna il Governo:

a prevedere che la tutela dei diritti degli editori venga garantita, anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da una negoziazione obbligatoria che individui, entro un termine definito, una quota adeguata dei proventi generati dai prestatori di servizi delle società di informazione finalizzata a remunerare i diritti degli editori medesimi;

ad adottare tutte le misure necessarie affinché, in caso di mancato accordo tra le parti riguardo al

termine suddetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sia incaricata di definire le condizioni, anche economiche, della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali;

ad adottare iniziative volte a chiarire che, nell'ambito della definizione del concetto di "estratti molto brevi" di cui alla direttiva in oggetto, non solo venga preservata la libera circolazione delle informazioni, ma venga altresì promossa l'efficacia dei diritti previsti dalla direttiva medesima.

G/1721/17/14 (già em. 9.20 e 9.25)

[Cangini](#), [Masini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

premesso che:

gli editori di giornali svolgono un ruolo centrale nella creazione di contenuti informativi di alta qualità e rappresentano, ad oggi, il solo argine possibile alla proliferazione delle *fake news* o di analoghe attività di disinformazione. Per continuare a garantire anche nell'era digitale questa fondamentale preconditione di ogni società democratica e libera devono poter contare su una effettiva tutela del prodotto informativo;

nel mondo digitale vi è un forte squilibrio tra il valore che la produzione dei contenuti editoriali genera per le piattaforme digitali e i ricavi percepiti dagli editori: i contenuti editoriali vengono spesso, parzialmente o completamente, sfruttati dalle piattaforme digitali (OTT), senza che venga riconosciuto alcun compenso ai titolari dei diritti;

la diffusione sistematica e non remunerata di opere protette dal diritto d'autore è un fenomeno che desta grave allarme, in quanto pregiudica la sostenibilità dell'industria editoriale, svaluta l'apporto di competenze e professionalità qualificate e, non da ultimo, influisce sulla libertà e il pluralismo dell'informazione, incidendo sulla quantità e la qualità dell'offerta editoriale;

considerato che:

risulta attualmente urgente l'introduzione di un'adeguata previsione normativa che garantisca agli editori di essere remunerati, seppur a fronte di meccanismi di negoziazione contrattuale, a fronte dell'utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali, avuto riguardo anche delle esperienze a cui si è assistito in altri Paesi;

la nozione di "estratto breve", avuto riguardo anche delle esperienze degli altri Paesi europei, è suscettibile di dare adito a condotte potenzialmente lesive nei confronti in particolar modo degli editori, da parte delle società che offrono servizi web di aggregatori di notizie nonché di motori di ricerca;

rilevato altresì che:

il supporto che le istituzioni devono assicurare agli operatori dell'editoria si rende, in particolare in questo momento storico, fondamentale;

le considerazioni espresse in premessa, infatti, non possono prescindere dall'analisi delle conseguenze drammatiche che hanno colpito il settore dell'editoria a causa dell'emergenza epidemiologica e delle misure che sono state intraprese per farvi fronte;

stando alle rilevazioni diffuse dall'Osservatorio dell'Associazione Italiana Editori, così come riportate da varie fonti stampa, nel 2020 saranno circa 21.000 i titoli pubblicati in meno, mentre più di 12.000 le nuove uscite bloccate, 44,5 milioni le copie non stampate e quasi 3.000 i titoli in meno da tradurre, mentre nel solo mese di aprile ben il 70 per cento degli editori avrebbe attuato o programmato la cassa integrazione. Quanto ai dati relativi al settore dell'editoria giornalistica, la *Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG)* ha evidenziato che nel primo semestre del 2020 le imprese editrici di quotidiani e periodici hanno subito una perdita di circa 403 milioni di euro: 189 milioni derivano dal calo dei ricavi delle copie vendute, 191 milioni dal crollo degli investimenti pubblicitari e 23 milioni dalla riduzione degli investimenti pubblicitari digitali;

in occasione dell'audizione tenuta lo scorso 5 maggio nell'ambito della fase istruttoria del presente disegno di legge, il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Cardani ha suggerito che la nozione di "breve estratto" da un lato debba garantire l'adeguata "qualità delle informazioni veicolate attraverso i motori di ricerca", e dall'altro fissare "un limite quantitativo al di là del quale devono essere assicurati i diritti di cui al comma 1 dell'articolo 15 della direttiva";

il considerando n. 58 della direttiva medesima recita, tra l'altro, "Tenuto conto della forte aggregazione e dell'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, è importante che l'esclusione degli estratti molto brevi sia interpretata in modo da non pregiudicare l'efficacia dei diritti previsti dalla presente direttiva",

impegna il Governo:

a prevedere che la tutela dei diritti degli editori venga garantita, anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da una negoziazione obbligatoria che individui, entro un termine definito, una quota adeguata dei proventi generati dai prestatori di servizi delle società di informazione finalizzata a remunerare i diritti degli editori medesimi;

ad adottare tutte le misure necessarie affinché, in caso di mancato accordo tra le parti riguardo al termine suddetto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia incaricata di definire le condizioni, anche economiche, della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali;

ad adottare iniziative volte a chiarire che, nell'ambito della definizione del concetto di "estratti molto brevi" di cui alla direttiva in oggetto, non solo venga preservata la libera circolazione delle informazioni, ma venga altresì promossa l'efficacia dei diritti previsti dalla direttiva medesima.

Art. 3

3.5 (testo 2)

[Ferrari](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: « anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta,» aggiungere le seguenti: «anche attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti».

3.11 (testo 2)

[Ferrari](#), [Biti](#), [Taricco](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, non appropriati che accompagnano programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata, nonché prevedere idonee misure, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e di co-regolamentazione, intese a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari».

Art. 4

4.3 (testo 2)

[Fedeli](#), [Manca](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «introdurre misure», aggiungere le seguenti: «di semplificazione».

4.37 (testo 2)

[Fedeli](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e storiche a fini statistici, nel rispetto delle diverse finalità che le medesime perseguono, essendo orientate alla ricerca del dato, all'aggregazione delle opinioni e all'espletamento dei sondaggi e non alla promozione e commercializzazione di beni e servizi come nelle televendite e il

telemarketing;»

Art. 5

5.100 (testo 2)

[Ginetti](#), [Cucca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera b), sostituire la parola: "razionalizzando", con la seguente: "riducendo";

- dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) per i soli progetti di impianti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e all'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, prevedere ipotesi di silenzio assenso per l'inutile decorso dei termini massimi di conclusione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;

- alla lettera o), sopprimere le parole: "fatte salve le disposizioni dell'articolo 11-*quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12."

5.9 (testo 2)

[Ferrari](#), [Biti](#), [Taricco](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia», aggiungere le seguenti: «, valorizzando l'energia prodotta da biogas per la trasformazione in biometano o in digestato equiparato ai sensi del decreto ministeriale 25 febbraio 2016».

5.65 (testo 2)

[Fedeli](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) prevedere disposizioni volte all'introduzione di misure per lo sviluppo dei biocarburanti avanzati per favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione, anche mediante specifiche forme di incentivazione;»

5.72 (testo 2)

[Ferrazzi](#), [Manca](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere le seguenti:

o-bis) aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per la produzione di biometano, biocarburanti avanzati, carburanti derivanti dal carbonio riciclato e idrogeno, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, in funzione delle emissioni nell'intero ciclo di vita dei vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano;

o-ter) semplificare e accelerare il processo di recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 relative alle materie prime idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati al fine di incrementarne lo sviluppo in senso inclusivo, prevedendo che il recepimento degli aggiornamenti sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

o-quater) armonizzare il target energetico trasporti definito dalla direttiva (UE) 2018/2001 con l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra dei carburanti per autotrazione previsto dalla direttiva 2009/30/CE del 23 aprile 2009 e dal decreto legislativo del 21 marzo 2005, n. 66 e successive modifiche e integrazioni..»

Art. 7

7.46 (testo 2)

[Ginetti](#), [Cucca](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) confermare l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, con la possibilità di indicare gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all'articolo 62,

comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche nella documentazione già prevista in attuazione del predetto articolo 62;»

7.22 (testo 2)

[Taricco](#), [Biti](#), [Manca](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera e) dopo le parole: "gare a doppio ribasso" inserire le seguenti: "e le vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari, definendone in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione, nonché i limiti di utilizzabilità dell'e-commerce";*

b) *dopo la lettera e) inserire la seguente: "e-bis) garantire la tutela dell'anonimato delle denunce relative alle pratiche sleali, che possono provenire da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agro-alimentare;"*

Art. 17

17.1 (testo 2)

[D'Alfonso](#), [Manca](#), [Fedeli](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "anche prevedendo che le infrazioni sono sanzionate solo quando abbiano carattere rilevante secondo criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio."

Art. 20

20.0.12 (testo 2)

[Ferrazzi](#), [Fedeli](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente

«Art. 20-bis

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 653;

b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;

c) individuare misure di incentivazione per le aziende che riconvertono le produzioni dei prodotti monouso in plastica sui prodotti compostabili o bioplastiche;

d) tenuto conto dell'esigenza primaria di garantire l'igiene e la sicurezza degli alimenti, nonché la sicurezza degli utilizzatori di tali prodotti, consentire l'immissione sul mercato di manufatti monouso, realizzati anche con materiali diversi accoppiati tra loro, esclusivamente ove posseggano le seguenti caratteristiche: i) siano riciclabili organicamente assieme agli alimenti con cui sono destinati a entrare in contatto; ii) siano realizzati con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;

e) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dall'uso di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori;

f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera;

g) abrogare l'articolo 226-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.

2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della presente legge. Qualora la dotazione del Fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 234 del 2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

20.0.37 (testo 2)

[D'Alfonso, Fedeli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite e per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE)

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite e per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:

a) riordinare, coordinare e aggiornare le disposizioni nazionali al fine di adeguarle alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite e alla direttiva (UE) 2019/2162, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili.»

20.0.47 (testo 2)

[D'Alfonso, Fedeli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE)

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:

a) riordinare, coordinare e aggiornare le disposizioni nazionali al fine di adeguarle alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033 e alla direttiva (UE) 2019/2034, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili.»

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1874

XVIII Legislatura

(ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge n. 77/20, di conversione del d-l n. 34/20, sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 52/20, C. 2544)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 239](#)

14 luglio 2020

Dibattito connesso

Sull'ordine dei lavori

[N. 240](#)

15 luglio 2020

Discussione generale

Iscritto all'OdG prima della conclusione dell'esame in Commissione.
Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Posta questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati

[N. 241](#)

16 luglio 2020

Trattazione articoli

Discussa questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione per appello nominale.

Votata questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati: **accordata** : favorevoli 159, contrari 121, astenuti 0, votanti 280, presenti 281

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 239 del 14/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

239a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 14 LUGLIO 2020

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente TAVERNA,
del vice presidente LA RUSSA,
del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente CALDEROLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 253 del 3 giugno 2020
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,04).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 9 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Comunico che, previo accordo con i Gruppi, l'ordine del giorno della seduta odierna è integrato, alle ore 15,30, con le comunicazioni del Ministro della salute sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 2020. Per la discussione sono state ripartite tra i Gruppi tre ore, incluse le dichiarazioni di voto. La replica del Ministro della salute e le dichiarazioni di voto avranno luogo con trasmissione diretta televisiva.

Commissioni permanenti, composizione

PRESIDENTE. Comunico che i Gruppi parlamentari, in data 13 luglio 2020, hanno provveduto a trasmettere alla Presidenza le designazioni dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti, per il rinnovo di cui all'articolo 21, comma 7, del Regolamento.

La composizione delle Commissioni sarà pubblicata in allegato al Resoconto della seduta odierna.

In ricordo delle vittime del tragico incidente ferroviario verificatosi in Puglia

PIARULLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIARULLI (M5S). Signor Presidente, onorevoli senatori tutti, oggi in quest'Aula voglio ricordare il tragico incidente ferroviario avvenuto in Puglia quattro anni fa.

Alle ore 11 del 12 luglio 2016 si scontrarono due treni lungo la linea ferroviaria Bari-Barletta, tra Corato e Andria: morirono 23 persone e altre 50 rimasero ferite, in uno dei più gravi incidenti avvenuti in Italia, una ferita che resta ancora aperta.

Al momento dell'incidente i due treni si trovavano lungo un tratto di ferrovia a binario unico, sul quale non era utilizzato un sistema automatizzato di blocco dei treni.

Immagini strazianti che nessuno potrà mai dimenticare, come nessuno potrà mai dimenticare la richiesta di verità e giustizia che proviene dalle famiglie delle vittime cui, come Stato e come istituzioni, abbiamo il dovere di dare risposta, un dovere di chiarezza, di verità e di giustizia che dobbiamo alle vittime, ai loro cari, ma anche a tutti i cittadini italiani.

La sicurezza è un tema cui non possiamo e non dobbiamo venir meno. Pertanto, ogni anniversario deve rappresentare un volano, non solo della ricerca della verità, ma anche dell'impegno per la prevenzione, assicurando continui controlli sulle linee ferroviarie.

Come diceva sant'Agostino, coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti. Sono degli invisibili e tengono i loro occhi, pieni di gioia, puntati nei nostri, pieni di lacrime.

Sono e sarò sempre vicina a tutte le persone che quel giorno furono coinvolte. A loro e a tutti i familiari delle vittime porgo il mio personale sostegno e cordoglio, affinché nessuno dimentichi.
(Applausi).

PRESIDENTE. Invito i senatori ad osservare un minuto di silenzio. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio. Applausi).*

Votazioni per l'elezione di due componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali e di due componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Votazioni a scrutinio segreto mediante schede con il sistema delle urne aperte) (ore 10,12)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le votazioni per l'elezione di due componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e di due componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Per l'elezione di due componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, ciascun senatore riceverà una scheda di colore giallo, sulla quale indicherà un solo nominativo tra coloro che hanno presentato la propria candidatura nell'ambito della procedura di selezione prevista dall'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Saranno proclamati eletti i due candidati che otterranno il maggior numero di voti. L'elenco delle candidature pervenute, pubblicate nel sito Internet del Senato, è a disposizione degli onorevoli senatori.

Per l'elezione di due componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascun senatore riceverà una scheda di colore rosa, sulla quale indicherà un solo nominativo. Saranno proclamati eletti i due componenti che otterranno il maggior numero di voti.

Per le operazioni di voto sono state approntate due cabine dinanzi al banco della Presidenza. I colleghi senatori, chiamati in ordine alfabetico, riceveranno dagli assistenti parlamentari, immediatamente prima dell'ingresso in cabina, le due schede che, dopo il voto, depositeranno nelle apposite urne all'uscita delle cabine stesse.

Ricordo che il risultato non verrà proclamato immediatamente, poiché i senatori che non hanno partecipato al voto potranno transitare sotto il banco della Presidenza e, comunicando il proprio

nominativo ai senatori Segretari, deporre le schede nelle urne predisposte. Tale facoltà potrà essere esercitata fino alla chiusura delle operazioni di voto, prevista per le ore 13,30. Concluse le operazioni di voto, si procederà agli scrutini.

Dichiaro aperte le operazioni di voto a scrutinio segreto e invito i senatori Segretari a procedere all'appello.

(Il senatore Segretario Durnwalder e, successivamente, il senatore Segretario Puglia procedono all'appello).

(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza [il vice presidente TAVERNA](#) - ore 10,17 -, indi [il vice presidente LA RUSSA](#) - ore 10,50 -, indi [il vice presidente ROSSOMANDO](#) - ore 11,11 -, indi [il vice presidente CALDEROLI](#) - ore 12,30 -).

Avverto gli onorevoli senatori che non hanno ancora votato che potranno farlo transitando sotto il banco della Presidenza e comunicando il proprio nominativo ai senatori Segretari.

Per queste modalità di votazione, le urne rimangono aperte fino alle ore 13,30. Non avrà luogo la seconda chiama.

Prego i senatori Segretari di chiamare i colleghi senatori che non hanno ancora votato, in ordine sparso.

(Le urne restano aperte).

Chiusura di votazioni (ore 13,30)

PRESIDENTE. Dichiaro chiuse le votazioni a scrutinio segreto per l'elezione di due componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali e di due componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Regolamento, invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle schede e al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Hanno preso parte alle votazioni i senatori:

Abate, Accoto, Agostinelli, Aimi, Alderisi, Alessandrini, Alfieri, Anastasi, Angrisani, Arrigoni, Astorre, Auddino, Augussori

Bagnai, Balboni, Barachini, Barbaro, Battistoni, Berardi, Bergesio, Bernini, Berutti, Binetti, Bini, Biti, Boldrini, Bongiorno, Bonino, Borghesi, Borgonzoni, Bossi Simone, Bottici, Botto, Bressa, Briziarelli, Bruzzone, Buccarella

Calandrini, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Campagna, Campari, Candiani, Candura, Cangini, Cantù, Cario, Casini, Casolati, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Causin, Cesaro, Cioffi, Ciriani, Cirinnà, Collina, Coltorti, Corbetta, Corrado, Corti, Craxi, Crimi, Croatti, Crucioli

D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, Dal Mas, Damiani, De Bertoldi, De Bonis, De Falco, De Lucia, De Petris, De Poli, De Siano, De Vecchis, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Micco, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Drago, Durnwalder

Endrizzi, Errani, Evangelista

Fantetti, Fazzolari, Fazzone, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Ferrero, Ferro, Florida, Floris, Fregolent, Fusco

Gallicchio, Gallone, Garnero Santanchè, Garruti, Gasparri, Gaudiano, Giammanco, Giannuzzi, Giarrusso, Giro, Giroto, Granato, Grassi, Grasso, Guidolin

Iannone, Iori, Iwobi

L'Abbate, La Mura, La Pietra, La Russa, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Licheri, Lomuti, Lonardo, Lorefice, Lucidi, Lunesu, Lupo

Maffoni, Maiorino, Malan, Mallegni, Malpezzi, Manca, Mangialavori, Mantero, Mantovani, Marcucci, Margiotta, Marilotti, Marin, Marinello, Martelli, Marti, Masini, Matrisciano, Mautone, Messina Alfredo, Messina Assuntela, Mininno, Minuto, Mirabelli, Misiani, Modena, Moles, Mollame, Montani, Montevecchi, Moronese, Morra

Nannicini, Nastri, Naturale, Nisini, Nocerino

Ortis, Ostellari

Pacifico, Pagano, Papatheu, Paroli, Parrini, Patuanelli, Pavanelli, Pazzaglini, Pellegrini Emanuele,

Pellegrini Marco, Pepe, Pergreffi, Perilli, Perosino, Pesco, Petrenga, Petrocelli, Pianasso, Piarulli, Pichetto Fratin, Pillon, Pinotti, Pirovano, Pirro, Pisani Giuseppe, Pisani Pietro, Pittella, Pittoni, Pizzol, Presutto, Pucciarelli, Puglia
Quagliariello, Quarto
Rampi, Rauti, Riccardi, Ricciardi, Richetti, Ripamonti, Rivolta, Rizzotti, Rojc, Romagnoli, Romano, Romeo, Ronzulli, Rossi, Rossomando, Rufa, Ruotolo, Ruspandini, Russo
Saccone, Salvini, Santangelo, Santillo, Saponara, Saviane, Schifani, Serafini, Siclari, Sileri, Siri, Stabile, Stefani, Stefano, Steger
Taricco, Taverna, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Toninelli, Tosato, Totaro, Trentacoste, Turco
Unterberger, Urraro, Urso
Valente, Vallardi, Vanin, Vattuone, Verducci, Vescovi, Vitali
Zaffini, Zanda, Zuliani.

Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 15,30 con le comunicazioni del Ministro della salute.

(La seduta, sospesa alle ore 13,31, è ripresa alle ore 15,34).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

Comunicazioni del Ministro della salute sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 2020 e conseguente discussione (ore 15,34)

Approvazione della proposta di risoluzione n. 3. Reiezione delle proposte di risoluzione nn. 1, 2 e 4

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Ministro della salute sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 2020».

Ha facoltà di parlare il ministro della salute, onorevole Speranza.

SPERANZA, ministro della salute. Signor Presidente, a distanza di un mese dalle mie ultime comunicazioni al Parlamento, sono qui in ossequio a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19, come modificato e approvato dalle Camere. Esso prevede che il Governo si confronti con il Parlamento per informarlo del lavoro svolto e dei suoi orientamenti rispetto ai prossimi provvedimenti. Sono qui per ascoltare con la massima attenzione e preventivamente le valutazioni, le proposte e gli indirizzi che il Parlamento riterrà opportuno proporre all'Esecutivo.

Abbiamo iniziato il 4 maggio la fase di uscita dal *lockdown*. Da allora seguiamo con prudenza il nostro percorso di riapertura. Dentro questo cammino considero rilevante il dibattito parlamentare di oggi. Un confronto è certamente necessario per riflettere sullo stato di evoluzione della pandemia in Italia e nel mondo e per ascoltare le valutazioni e le indicazioni che il Parlamento vorrà esprimere sulle prossime decisioni da adottare. Questa nostra discussione per me non è mai semplicemente un atto dovuto nel rispetto di una norma, ma è una possibilità vera per favorire una corretta dialettica tra Governo e Parlamento, tra maggioranza e opposizione, come ha auspicato autorevolmente più volte il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

È con questo spirito che in premessa, prima delle opinioni e delle proposte, voglio partire dalla realtà, dai fatti. Purtroppo, nel corso di questa terribile pandemia abbiamo tragicamente imparato che la realtà e i fatti non sempre coincidono con i nostri desideri e spesso prendono sentieri imprevedibili. Pochi numeri e la loro sequenza sono quasi sempre più chiari ed espliciti di mille parole. Il 31 maggio, quando l'Italia era già nella fase di uscita dal *lockdown*, nel mondo avevamo 5.934.936 contagiati e 367.166 deceduti. Oggi, a distanza di poco più di quaranta giorni, i contagiati hanno superato la soglia dei 13 milioni. Sono dunque più che raddoppiati e i deceduti, oramai, sono tragicamente ben oltre il mezzo milione.

Di fronte a questi dati, a questi numeri impietosi, è del tutto evidente che non possiamo abbassare la guardia. Non dividiamoci su questo, vi prego. Anche nella comunità scientifica si dibatte

legittimamente dinanzi a un virus che è e resta nuovo, ma nessuno - lo ripeto - nessuno dice che non bisogna mettere le mascherine, che non bisogna rispettare la distanza minima di un metro e le norme igieniche a partire dal lavaggio frequente delle mani: tre semplici regole ma essenziali, che possono farci gestire questa fase di convivenza col coronavirus.

Il dato dei contagiati cresce ovunque: negli Stati Uniti siamo oltre i tre milioni e dalle Americhe ogni giorno ci giungono, da più parti, strazianti immagini di dolore e disperazione. L'onda diventa sempre più alta anche nei Paesi orientali e nel sud del pianeta, dove i dati, con un sistema sanitario molto fragile, sono purtroppo spesso incompleti e parziali, dentro un vortice drammatico di numeri e percentuali che, nella loro impietosa freddezza, rappresentano però donne e uomini in carne e ossa, vite umane. Non dimentichiamolo mai.

Voglio evidenziare un dato che - a mio avviso - è il più impressionante: nel nostro pianeta, ad oggi, il Covid ha colpito un cittadino ogni circa 650 abitanti dei quasi otto miliardi di donne e uomini che popolano la terra sulla quale viviamo. Questa è la straripante forza di un nemico che non solo non abbiamo ancora sconfitto, ma che continua espandersi, occupare altri territori, a mietere nuove vittime; un virus subdolo, che spesso colpisce mimetizzandosi. Abbiamo imparato a nostre spese che il Covid ci attacca moltiplicando i contagiati non solo attraverso soggetti sintomatici, ma sempre di più per mezzo di pazienti asintomatici. Ricordo questi numeri non per alimentare paure irrazionali che non avrebbero alcun senso, ma per non smarrire la razionale consapevolezza che non possiamo e non dobbiamo sottovalutare i rischi che ancora corriamo. La partita non è ancora vinta. La partita è ancora in corso.

La prima valutazione che dunque offro all'Aula è un preciso richiamo a non sottovalutare prima di tutto una situazione internazionale molto preoccupante, perché la circolazione del virus nel mondo accelera e non perde in alcun modo potenza. Evidenziare i rischi esogeni non può significare sottacere o minimizzare i rischi endogeni.

Anche su questo punto, voglio essere molto esplicito in questa seconda parte del mio intervento. In Italia siamo sulla strada giusta. Conosciamo sempre di più il virus e abbiamo adottato misure di prevenzione territoriale, nei luoghi di lavoro, come protocolli di sicurezza negli ospedali e nelle nostre strutture sanitarie.

Non facciamoci illusioni, però: non esiste il rischio zero senza il vaccino. Io credo che tutto il Parlamento, tutti gli italiani debbano essere consapevoli del lavoro svolto in questi mesi, che ci ha consentito di mettere alle spalle i giorni più bui. Come ho già detto in precedenti interventi in quest'Aula, questo dobbiamo riconoscerlo e valorizzarlo, come fa, d'altronde, larga parte della comunità internazionale, ma senza chiudere gli occhi dinanzi a quello che non ha funzionato, come sarebbe stato necessario.

Non ci ha regalato niente nessuno. Per primi, in Occidente, siamo stati costretti ad affrontare un'emergenza sanitaria senza precedenti dal dopoguerra. Ci siamo misurati con difficoltà e problemi inediti per tipologia e dimensioni. Abbiamo combattuto con coraggio e determinazione, senza avere un manuale d'istruzione da consultare per orientare le nostre scelte. Quale fosse la scelta giusta, in ogni singolo passaggio, non c'era scritto da nessuna parte.

Quando uso il plurale, il mio non è un plurale riferito al Governo nazionale. Mi riferisco all'Italia, alla nostra Nazione nel suo insieme. Mi riferisco a tutte le istituzioni repubblicane: Governo, Regioni, Comuni, Province e soprattutto agli italiani, che hanno svolto un ruolo determinante, facendo sacrifici inimmaginabili; al personale sanitario, alle forze di polizia, ai volontari e ai lavoratori che, per assicurare i servizi essenziali, hanno continuato a svolgere le proprie attività anche durante il *lockdown*. Non finiremo mai, mai, di ringraziare quelle donne e quegli uomini. (*Applausi*).

Con le scelte fatte sono state salvate migliaia di vite umane in Italia, evitando che l'onda alta tracimasse anche nel Mezzogiorno. Abbiamo indicato una rotta di navigazione nella tempesta, che poi è servita ad altri ed è seguita oggi da quasi tutto il mondo. Lo dico con grande dolore nel cuore. Chi ha fatto scelte differenti dalle nostre, chi si è affidato all'ipotesi dell'immunità di gregge sta pagando un prezzo altissimo in termini di vite umane ed è ancora pienamente dentro la tempesta.

Noi, l'Italia, oggi siamo fuori dai giorni più drammatici della tempesta. Viviamo in un mare poco

mosso, ma non siamo ancora in un porto sicuro. Non siamo ancora al riparo, per due motivi, tanto semplici quanto evidenti. Il primo è che il virus, anche se in forma ridotta e con una prevalenza di casi asintomatici, continua a circolare. Siamo dentro una fase di convivenza con il Covid, in un contesto nel quale, aumentando le attività e liberalizzando gli spostamenti, aumentano, inevitabilmente, le probabilità di incontrare il virus. Lo testimoniano i numerosi focolai attivi, che dobbiamo essere sempre più rapidi a individuare e isolare con il massimo della determinazione e senza alcuna incertezza.

Il secondo motivo è che siamo oggettivamente esposti al rischio di importare il virus da italiani che tornano da viaggi all'estero o da cittadini di altri Paesi che arrivano o transitano in Italia. Sono rischi non teorici, ma concreti, che, muovendoci con grande prudenza, possiamo ridurre sensibilmente, ma mai azzerare del tutto. Sono rischi che le nostre rilevazioni settimanali mettono chiaramente in evidenza, pur dentro un quadro nazionale che, anche questa settimana, rileva un indice RT inferiore ad 1.

A seguito di diversi piccoli focolai che si sono manifestati negli ultimi giorni, sono passate da una a cinque le Regioni con un indice superiore a uno e conviviamo con piccole catene di contagio di cui non sempre è facile riscontrare l'origine. Sia dai dati internazionali che da quelli nazionali, risulta, dunque, confermata la valutazione che la partita per arginare, prima, e sconfiggere, dopo, il Covid è tutt'altro che terminata. Ecco perché dobbiamo muoverci in ogni circostanza ispirati dal principio di massima precauzione, non sottovalutando alcun segnale di pericolo e sempre pronti a intervenire in modo tempestivo e proporzionale all'evoluzione della situazione epidemiologica.

Discuteremo nuovamente - sia alla Camera che al Senato - con uno specifico ordine del giorno dell'eventuale proroga dello stato di emergenza. Voglio essere molto chiaro: al momento nessuna decisione è stata assunta. Dovrà riunirsi il Consiglio dei ministri e personalmente sono profondamente convinto che il Parlamento debba essere pienamente protagonista del percorso decisionale nel rapporto di fiducia che lo lega al Governo. (*Applausi*). Lo stesso Presidente del Consiglio mi ha ribadito la sua piena disponibilità a un ulteriore momento di confronto *ad hoc* sul tema con il Senato della Repubblica e con la Camera dei deputati.

Con la stessa franchezza, alla luce del quadro che ho precedentemente lineato, credo risulti evidente a tutti che io non considero terminata e archiviata la fase di emergenza. Il punto aperto è discutere di quali siano gli strumenti formali più adeguati per affrontarla. Valuteremo con trasparenza - anche con il confronto con le Camere - tutte le ipotesi in campo; nessuna al momento può essere esclusa in termini sia di procedure e conseguenze giuridico-amministrative sia di temporalità.

Sono personalmente convinto che lo stato di emergenza non possa che essere legato a un periodo eccezionale e limitato della vita del nostro Paese. (*Applausi*). Quello che ci preme è essere pronti, non avere intoppi o ritardi, poter essere tempestivi nelle procedure, come - ad esempio - le gare per i banchi o per i test sierologici in vista della riapertura delle scuole.

Quello che non possiamo permetterci è non avere una macchina efficace e veloce per rispondere a ogni evenienza, perché il rischio c'è e non si può far finta di non vederlo.

Credo - permettetemelo - che il tema del rapporto tra epidemia e democrazia meriti un ulteriore momento di approfondimento, anche in vista delle scelte che a breve saremo chiamati a compiere.

Dinanzi alle immagini del primo impatto del Covid in Cina, alcuni osservatori hanno immaginato e anche scritto che le regole della democrazia potessero rappresentare un limite per affrontare l'epidemia e fermare il contagio e che invece i Paesi con un forte dirigismo centrale fossero naturalmente più attrezzati per affrontare l'emergenza. Penso che non sia così. Nella nostra esperienza italiana la chiave più importante per piegare la curva del contagio è stata proprio la sintonia di fondo tra le misure che abbiamo adottato e il sentire comune della popolazione, consapevole dei rischi che tutto il Paese stava correndo. Per me non è mai stata la chiave securitaria quella decisiva, ma lo sono state la persuasione e la convinzione delle persone.

Penso che la democrazia e le sue regole rappresentino sempre un punto di forza, mai un punto di debolezza, e credo che queste riflessioni valgano anche per i prossimi mesi.

In una fase in cui nel mondo viaggiamo al ritmo di oltre 200.000 nuovi contagi al giorno è difficile non

riconoscere con linearità e trasparenza che la sfida è ancora aperta per ciascun Paese, nessuno escluso. L'ho ripetuto mille volte in questi mesi e non mi stancherò mai di ripeterlo: il virus non conosce confini regionali, nazionali e internazionali. Sono mille le strade attraverso le quali il contagio può essere importato in Italia e innescare nuovi focolai di infezione. In questo quadro il nostro obiettivo sarà garantire un giusto e proficuo equilibrio tra le preziose e incompressibili prerogative del Parlamento e l'urgente necessità di tutelare la salute pubblica.

Il Parlamento ha definito, con la conversione del decreto-legge n. 19 del 25 marzo, e poi con il decreto n. 33 del 16 maggio, un percorso, una modalità di funzionamento alla quale il Governo - come sta già puntualmente facendo - intende scrupolosamente attenersi. I commi 1 e 5 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 19 definiscono con chiarezza il procedimento da seguire nell'adozione di misure di contenimento. Dentro questo sentiero la mia opinione è che sia pienamente possibile temperare e mantenere in giusto equilibrio il diritto fondamentale alla salute, previsto dall'articolo 32 della Costituzione, e le prerogative che sempre la nostra Carta costituzionale attribuisce al Parlamento.

È chiaro che l'Italia è in una fase diversa rispetto ai mesi passati: dal 4 maggio abbiamo cominciato a riaprire e a ripartire con giudizio, ma dobbiamo continuare su questa strada. Dobbiamo farlo anche per non pagare un prezzo troppo alto sui piani economico e sociale, ma ai nostri concittadini dobbiamo sempre dire una verità, una verità decisiva e importante. La prima misura, quella più forte per riavviare la nostra economia, è continuare a rispettare rigorosamente tutte le regole di prevenzione adottate, a partire da quelle relative ai nostri comportamenti individuali.

Senza la sicurezza sanitaria non ci sono legge di bilancio, investimento pubblico-privato o finanziamento europeo in grado di farci recuperare il terreno perso in questi mesi. Per convivere con il virus sino al vaccino, per riaccendere tutti i motori della nostra economia e per affrontare i gravi problemi sociali che vediamo crescere nel nostro Paese non dobbiamo arretrare di un millimetro sulle misure di prevenzione.

In coerenza con questa impostazione, il Governo intende adottare, a seguito di questo passaggio parlamentare, un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che proroghi le misure attualmente vigenti fino al 31 luglio. Le principali misure sono: l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi; l'obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro; il divieto di assembramenti; le sanzioni penali per chi viola l'obbligo di quarantena; il divieto di ingresso o quarantena per chi arriva da Paesi extra-UE e controlli più stringenti su aeroporti, porti e luoghi di confine. Quest'ultima misura, che ho adottato con mia ordinanza, è direttamente correlata alla grave situazione di contagio in un numero crescente di aree del mondo.

La scelta è chiara: non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi ed è per questo che abbiamo scelto ancora una volta la linea della massima prudenza. Il divieto di ingresso e transito in Italia riguarda a oggi chi nei quattordici giorni antecedenti ha soggiornato e transitato in tredici Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia-Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana; sono le Nazioni che hanno un'alta percentuale di incidenza del virus in rapporto alla popolazione e una resilienza molto bassa dei sistemi di prevenzione e di controllo. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria sono sospesi anche i voli diretti e indiretti da e per i Paesi indicati nell'ordinanza. Aggiorniamo costantemente questa lista sulla base di un'analisi puntuale dell'evoluzione dei dati epidemiologici.

Voglio inoltre ricordare che, per tutti gli arrivi dai Paesi extraeuropei ed extra-Schengen, abbiamo confermato la quarantena di quattordici giorni come misura precauzionale per evitare la diffusione del contagio. Particolare attenzione è rivolta in queste ore agli sbarchi sulle nostre coste, con rigorosi controlli sanitari e obbligo di quarantena per tutti coloro che arrivano. Nessuna sottovalutazione può essere ammessa.

Sull'urgente necessità di coordinare e controllare con misure comuni le frontiere europee, nei giorni scorsi ho scritto una lettera al commissario europeo alla salute e alla sicurezza alimentare Stella Kyriakides e al ministro della salute tedesco, presidente di turno, Jens Spahn. Nella lettera ho insistito sull'inderogabile esigenza di definire nuove, rigorose misure cautelative per gli arrivi da aree extra-Schengen ed extra-UE, richiedendo a Commissione e Presidenza di promuovere un maggior

coordinamento tra gli Stati membri e garantire così una maggiore efficacia alla realizzazione dell'obiettivo di contenere la diffusione di contagi causati da focolai di origine esterna.

Ogni misura di divieto di ingresso in Italia e di limitazione della libera circolazione dei voli è una decisione che assumiamo con dolore, ma sono scelte necessarie. L'Italia vuole isolare il virus, fermare la catena del contagio e non isolare i Paesi colpiti, nei confronti dei quali riconfermiamo la nostra massima disponibilità di aiuto e di cooperazione.

Siamo al lavoro con il ministro degli esteri Di Maio e con il commissario Arcuri per corrispondere positivamente, a partire dal Brasile, alle tante richieste di aiuto che ci giungono da Nazioni particolarmente in difficoltà a causa della pandemia. L'Italia farà fino in fondo la sua parte, nessuno si salva da solo. Un virus globale si batte anche e soprattutto con una forte cooperazione internazionale.

(Applausi).

Parallelamente a questi provvedimenti, sempre relativamente alla gestione dell'emergenza, il Governo è impegnato tutti i giorni su quattro fronti prioritari, il primo dei quali è il vaccino. Il nostro Paese, l'Italia, è pienamente in campo per assicurare al più presto il vaccino a tutti i cittadini; un vaccino che - lo ribadisco con forza - è per l'Italia un diritto di tutti, un bene pubblico globale, non un privilegio di pochi.

Rispetto alla mia precedente informativa, devo sottolineare che l'iniziativa che abbiamo intrapreso come gruppo di testa, insieme a Germania, Francia e Olanda, ha provocato un'accelerazione delle iniziative della Commissione europea su questa partita decisiva per sconfiggere definitivamente il Covid. L'accordo che abbiamo firmato con AstraZeneca prevede la produzione di 400 milioni di dosi, di cui 60 milioni da consegnare entro la fine dell'anno. È una bella notizia che il vettore virale del vaccino di AstraZeneca, su cui ha lavorato *in primis* l'università di Oxford, è fatto a Pomezia e che l'infialamento avverrà ad Anagni: sono segnali che l'Italia c'è. L'Italia c'è, con i suoi cervelli e con le sue competenze. *(Applausi).*

Continua, poi, in questi giorni il confronto con gli altri Paesi europei per chiudere accordi con altri candidati vaccini credibili; interloquiamo a trecentosessanta gradi con tutti i potenziali produttori. Nei giorni scorsi ho visitato prima l'IRBM di Pomezia, poi ReiThera di Castel Romano, dove pure si lavora a un vaccino tutto italiano, e poi, ancora, lo stabilimento Catalent di Anagni, dove anche la Johnson&Johnson, oltre ad AstraZeneca, infialerà il vaccino in sperimentazione. *(Applausi).*

L'Italia ha enormi potenzialità connesse all'industria farmaceutica e questo è un *asset* strategico del Paese. Dobbiamo valorizzare i siti italiani in grado di produrre e attrarre nuovi investimenti internazionali. È questa la scelta di fondo a cui stiamo lavorando.

Il secondo fronte riguarda gli ospedali Covid. Mi fa molto piacere informare il Parlamento che, entro pochi giorni, entro la fine della prossima settimana, il Ministero della salute avrà terminato l'esame di tutti i progetti pervenuti dalle Regioni per gli ospedali Covid, ai sensi del decreto rilancio; conseguentemente saranno trasmessi al commissario straordinario per l'emergenza, per mettere in essere, con procedure straordinarie, tutti gli adempimenti necessari per la loro più rapida realizzazione. Si tratta di un passo in avanti fondamentale per rafforzare la nostra rete dell'emergenza, delle terapie intensive e sub-intensive e, contemporaneamente, rendere più sicuri i nostri ospedali, superando qualsiasi forma di promiscuità tra la rete Covid e quelle non Covid.

Il terzo fronte è finalizzato all'aumento del personale sanitario e al rafforzamento del territorio. Si tratta di un lavoro senza precedenti: abbiamo investito più risorse sul Servizio sanitario nazionale negli ultimi cinque mesi che negli ultimi cinque anni; siamo arrivati, al momento, a 29.433 assunzioni, tra le quali vi sono 6.330 medici, 13.607 infermieri, 6.476 operatori socio-sanitari. Il prossimo passo, con l'adozione definitiva del decreto rilancio, sarà l'assunzione a tempo indeterminato di 9.600 infermieri di comunità: una svolta storica che ci consentirà di rafforzare concretamente i servizi territoriali, che rappresentano - come anche questa emergenza ci ha confermato - il baluardo fondamentale per prevenire e successivamente gestire le emergenze sanitarie. È particolarmente strategico l'investimento sui servizi domiciliari alle persone fragili, che farà passare l'Italia dal 4 per cento della platea di assistiti *over 65*, al 6,7 per cento; passiamo, grazie a un solo decreto-legge, dall'essere due punti sotto la media dei Paesi OCSE a 0,7 punti sopra la stessa media.

L'investimento sul personale è fondamentale sempre e lo è in modo particolare in queste settimane, in cui la nostra priorità deve essere recuperare le visite e gli interventi che sono stati sospesi a causa del Covid. Il coronavirus - come è ovvio - non ha fermato le altre patologie, a partire da quelle croniche o ad esempio oncologiche, e ora più che mai il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di più energie per recuperare il ritardo accumulato. Dobbiamo sostanzialmente continuare a investire e dichiarare definitivamente chiusa la stagione dei tagli.

Il quarto fronte è l'apertura in sicurezza della scuola: è - a mio avviso - la partita più importante, fondamentale per i nostri ragazzi e il nostro futuro. Senza la riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado non saremo mai completamente fuori dal *lockdown*. Con l'accordo raggiunto il 26 giugno scorso in Conferenza unificata tra Regioni, Province e Comuni abbiamo compiuto un importante passo in avanti, condividendo le linee guida e gli obiettivi da perseguire. È un appuntamento che va gestito con la massima cautela e prudenza, anche alla luce delle tante difficoltà in cui si sono imbattute le Nazioni che prima di noi hanno deciso di aprire le scuole.

La riapertura delle scuole riguarderà circa 10 milioni di persone. Tutte le simulazioni fatte a fine aprile per decidere le modalità attraverso le quali procedere a un graduale superamento del *lockdown* indicano nella scuola una delle attività a maggior rischio proprio per l'elevato numero di persone coinvolte. Per questo motivo, dobbiamo concentrare ogni attenzione sulle riaperture di settembre e tenere un livello di monitoraggio su quanto avverrà nei mesi successivi nelle scuole.

Stiamo anzitutto lavorando alla definizione di una strategia organica di prevenzione. Il personale scolastico sarà sottoposto a indagine sierologica - il commissario Arcuri ha già bandito la gara per i *kit* - ed è poi allo studio un modello di *test* molecolare a campione per tenere sotto controllo la popolazione studentesca durante il corso dell'anno. La chiave del nostro lavoro è ristabilire un contatto più stretto tra scuola e dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territoriale.

Negli anni dei tagli, con una decisione a mio avviso sbagliata, è stata archiviata la medicina scolastica, che era stata normata nel lontano 1961. I presidi, i professori e il personale scolastico, non possono essere lasciati soli nella gestione di questo difficile passaggio. Per questo è - a mio avviso - essenziale ricostruire un rapporto strutturato e non saltuario tra scuola e sanità, che purtroppo manca da troppo tempo nel nostro Paese.

Il comitato tecnico-scientifico farà a settembre un'ulteriore verifica sulla modalità di ripresa in piena sicurezza delle lezioni, anche relativamente all'utilizzo delle mascherine e al distanziamento, ovviamente sulla base dell'andamento del contagio. Una cosa a me sembra certa e indiscutibile: le scuole frequentate dai nostri figli e nipoti riapriranno; sono un valore fondamentale del Paese a cui dedicheremo ogni energia e ulteriori ingenti investimenti economici e finanziari.

A scuola dovranno esserci misure di precauzione all'altezza della situazione; a scuola si deve poter andare in piena sicurezza.

È con questo spirito che intendiamo affrontare le prossime settimane e la ripresa successiva al mese di agosto. Credo che dobbiamo farlo non smarrendo il filo di uno sforzo unitario. So che non è semplice, ma dobbiamo provarci. La ricerca della massima convergenza nella gestione di questa difficile emergenza sanitaria non è una concessione che il Governo regala alle opposizioni, né uno sconto che le minoranze fanno all'attuale maggioranza parlamentare. Per me è semplicemente la via maestra per portare il Paese definitivamente fuori dalla tempesta; è la via della responsabilità, l'unica - a mio avviso - seriamente percorribile nell'interesse prioritario e prevalente del nostro Paese. Spero che il dibattito di oggi saprà essere all'altezza di questa sfida. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Avverto che le proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione del dibattito.

Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Ministro della salute.

È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghi, ho ascoltato con grandissima attenzione, come credo tutta l'Assemblea, l'intervento del Ministro e devo dire che l'ho trovato molto coerente, preciso, puntuale e a tratti addirittura così esaustivo da dare l'idea che forse il difetto principale che si può far rilevare è quella patologia che noi chiamiamo la "completite", cioè voler toccare tutti i punti e voler

lanciare un messaggio preciso, puntuale, articolato e io mi auguro verificabile su ognuno dei punti. Questo è quello che talvolta, perlomeno dal fronte dell'opposizione, ravvisiamo come elemento di maggiore debolezza di un Governo che annuncia molte cose, tutto sommato interviene anche per correggere le cose che ha annunciato e in qualche modo gioca sempre un'immagine di sé che vuole essere al *top* delle esigenze.

La prima delle osservazioni che mi sento di farle è quella relativa al tempo dell'emergenza. Lei oggi è qui con noi per parlare proprio di emergenza e a tale proposito la prima domanda che tutti si pongono è: fino a quando durerà questa emergenza? Lei ci ha già detto giustamente che non si sa, che una decisione ancora non è stata presa, che è una decisione che si prenderà con il Parlamento, ma non le nascondo che tutti noi abbiamo già sentito che l'emergenza durerà fino al 31 dicembre o fino al 30 di agosto; adesso lei ci dice che per ora l'emergenza durerà fino al 30 luglio. Di questo passo la fatica che facciamo è cercare di sapere che cosa, di quanto ci state dicendo, corrisponde realmente a decisioni già prese e che cosa invece avete davvero in animo di confrontare con noi per lasciar emergere le azioni più efficaci.

La prima cosa che chiediamo è quindi sapere cosa è stato già deciso (e su cui quindi il suo intervento è un'informativa), cosa invece ancora non è stato deciso e - lo dico soprattutto per quanto riguarda l'opposizione - quali sono i margini reali per intervenire con un contributo positivo. Lei sa meglio di me, perché arriverà domani in Aula il decreto rilancio, che la sofferenza profonda del Senato è quella di essersi sentito radicalmente escluso dal dibattito. Questo glielo diremo domani tante volte, in tanti modi, in tante circostanze, e io ho avuto modo di dirlo oggi in Commissione, ma il Senato sul decreto rilancio non ha potuto "toccare palla", non è potuto intervenire in nulla. (*Applausi*). Mi auguro che non sia così con questa comunicazione di oggi, perché lei ha esordito dicendo che è stato approvato un ordine del giorno per il quale il Governo intende recuperare il dialogo con il Parlamento, ma per quanto ci riguarda, con merito concreto al decreto-legge di domani, questo dialogo non c'è stato.

Detto questo, per quanto riguarda la sanità siamo preoccupati come lei, ma vorrei cominciare dall'ultimo punto che lei ha toccato, la scuola. Ministro, lei più di noi sa quante contraddizioni fino ad oggi hanno accompagnato questo tema. I genitori non sanno cosa accadrà dei propri figli. Il Ministro ha già detto che il 15 per cento dei ragazzi non avrà posto nelle scuole; le madri che hanno inteso iscrivere i bambini piccoli all'asilo statale o comunale si sono sentite dire che non c'era posto per i piccoli di tre anni, si sono avvicinate allora alla vicina scuola paritaria ed è stato detto loro che quella scuola sarebbe stata chiusa. Mi riferisco a un quartiere specifico di Roma, non sto parlando così, né lanciando minacce nel vuoto, si tratta di fatti concreti.

La scuola ci ha dato finora dati assolutamente contraddittori e, signor Ministro, ne abbiamo sentito parlare soltanto in termini di mascherine e banchi singoli - ormai abbiamo totalmente escluso i divisori in plastica - senza nemmeno una parola che riguardi la fisionomia che essa dovrà assumere dopo sei mesi di chiusura, quindi in termini di valutazioni, proposte educative, programmi o relazioni con gli studenti. Di questo non abbiamo sentito nulla, come pure sulla vita che toccherà ai ragazzi portatori di disabilità, che in questi mesi sono stati totalmente esclusi dalle iniziative della didattica a distanza. (*Applausi*). Signor Ministro, la prego di prendere atto di una cosa importante: i centri specialistici dove questi ragazzi vanno a fare rieducazione e riabilitazione non sono stati aperti. Abbiamo aperto parrucchieri e centri estetici - fortunatamente le discoteche e altro ancora no - ma i centri di riabilitazione per i ragazzi non sono stati aperti, quindi abbiamo una fascia di gente supervulnerabile che non è stata nelle RSA né è morta di Covid, ma che oggi troviamo molto più fragile e debole di quanto non l'abbiamo lasciata sei mesi fa.

Ci sono tante cose belle in quello che ha detto, ma vogliamo fatti, misurabili e concreti, e sapere davvero cosa succederà. Il Governo è stato generoso, direi munifico, nelle promesse: non c'è stata categoria che si sia sentita esclusa dalle misure di qualunque tipo, ma i familiari - i famosi *caregiver* - che hanno speso la loro vita in questi sei mesi facendo gli insegnanti, la riabilitazione, i logopedisti, i fisioterapisti e i terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva non hanno avuto nulla. (*Applausi*). Questa è una fascia di persone, Ministro, che noi le affidiamo specificamente.

Concludo, signor Presidente, perché potrei andare avanti ancora molto a lungo: dateci fatti e saremo

con voi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringraziamo il ministro Speranza - rivolgendoci a tutti i colleghi del Governo, della maggioranza e della minoranza - per essere venuto tempestivamente qui in Aula a riferire le comunicazioni sul futuro andamento della pandemia nel mondo. Condividiamo il fatto che il nemico non sia stato sconfitto (abbiamo preso atto che infatti i contagiati nel mondo sono raddoppiati) e che non possiamo abbassare la guardia; su tale questione non dobbiamo assolutamente dividerci.

Ci permettiamo però di aggiungere anche che non possiamo più permetterci di essere impreparati qualora ci trovassimo di fronte - ma chiaramente non ce lo auguriamo - ad una seconda ondata (o ondata di ritorno: i tecnici e gli scienziati sono sicuramente più bravi di me a definire quello che potrebbe accadere nuovamente). A nostro giudizio, anziché emettere nuovi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che rischiano di ledere anche le libertà personali come abbiamo detto più volte, e pensare di prorogare lo stato d'emergenza (questo è l'invito che facciamo al Governo), che rischia di diventare più che altro un meccanismo per garantire la salute all'Esecutivo e quindi la poltrona a Conte per i prossimi mesi più che la salute dei cittadini, gradiremmo che lei, signor Ministro - o il Presidente del Consiglio, ma va benissimo anche lei - rispondesse all'interrogazione [4-03768](#) che abbiamo presentato la settimana scorsa, a firma del Gruppo Lega, che chiede sostanzialmente se il Governo, insieme alle Regioni e agli enti locali, abbia di fatto preparato e predisposto un piano di prevenzione pandemica. Il modo migliore per evitare di spaventare la popolazione, per prepararla e tranquillizzarla, è dire al Paese che il Governo, insieme alle Regioni e a tutti gli enti preposti, ha un piano di prevenzione e, soprattutto, che apre un confronto su questo piano con il Parlamento e con tutti i cittadini rendendolo noto, in modo tale che ognuno sappia come ci si deve comportare di fronte, ad esempio, all'esplosione di nuovi focolai. Possiamo garantire al Paese che non ci sarà un nuovo *lockdown* e che, per contrastare eventuali nuovi focolai verranno, ad esempio, istituite le microzone rosse, perché non possiamo più permetterci di chiudere tutte le imprese? Questo sta scritto da qualche parte?

Altra questione. Abbiamo questa volta tutti gli strumenti per garantire protezione ai nostri cittadini? Faccio un esempio: abbiamo fatto scorte di farmaci, di bombole d'ossigeno, di saturimetri, di tamponi, di reagenti? Abbiamo i test sierologici, le mascherine e le aziende in grado di produrre tutto questo? (*Applausi*). Siamo pronti?

Quello che chiedo è di evitare di creare le solite contrapposizioni. Io su questo sono assolutamente d'accordo, come ho detto più volte, con qualcuno della minoranza che è intervenuto per dire: anziché accusarci gli uni con gli altri - il nostro intervento è prevalentemente costruttivo - cerchiamo di imparare dagli errori che sono stati fatti. Anziché mettere in contrapposizione il Governo con le Regioni abbiamo fatto un incontro - come ho chiesto - all'inizio dell'intervento, per fare in modo che ci sia una sinergia e una collaborazione tra tutti gli enti preposti? Perché se dobbiamo affrontare una pandemia sarebbe stupido mettersi a litigare tra vari enti; lavoriamo tutti insieme a prescindere dall'articolo 116 della Costituzione, il federalismo, l'autonomia differenziata, il Titolo V e quant'altro; lavoriamo insieme in questa direzione. Questa è la richiesta che sto avanzando. Evitiamo di continuare a fare polemiche su Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna: ognuno dice la sua però non facciamo un servizio al Paese. Stiamo facendo questo lavoro coinvolgendo la Conferenza Stato-Regioni e gli enti locali per far sì che questa volta tutti siano in grado di essere preparati ad affrontare la situazione, evitando *lockdown* e problematiche a tutta la nostra economia? Abbiamo pronta una campagna educativa-informativa che aiuti i cittadini a capire come ci si deve comportare, che non bisogna abbassare la guardia, dove va indossata la mascherina, dove magari si può essere un po' più tolleranti e non metterla? Tutto questo è predisposto in un piano? Queste sono le domande che stiamo facendo.

La cosa migliore, per noi che siamo all'opposizione in termini prevalentemente costruttivi, è che il ministro Speranza risponda a questa interrogazione, venga in Aula e ci dica qual è il piano, in modo che ne prendiamo tutti atto e ne siamo consapevoli. A quel punto aiuteremo noi stessi ad informare i cittadini dell'esistenza di questo piano. L'importante, signor Ministro, è che questo piano ci sia perché

fino ad oggi noi non l'abbiamo ancora visto. Tutto qua, questo è lo scopo del nostro intervento.

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 16,18)

(Segue ROMEO). Quindi, non basta pensare allo stato di emergenza. Il 31 gennaio era stato dichiarato lo stato d'emergenza, ma non è che dichiarandolo siamo sicuri di garantire la salute dei cittadini (abbiamo infatti visto quello che poi è accaduto). Non è formalizzando un atto che siamo certi che le cose andranno bene. Qui ci vuole davvero un piano di prevenzione; fatecelo vedere e noi saremo disponibilissimi a collaborare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parrini. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, credo che da parte mia sia necessario dire in primo luogo che trovo estremamente convincente l'impostazione che il Ministro ha dato al suo intervento. La trovo convincente per le ragioni di merito che riguardano la decisione che siamo chiamati a prendere quest'oggi, votando le proposte di risoluzione; si tratta - lo ricordo a me stesso e ai colleghi - della decisione di prorogare fino al 31 luglio alcune elementari misure di precauzione e regole di base, che si sono rivelate preziosissime fino ad oggi e che io credo debbano rimanere in campo a tutela della salute dei cittadini.

Trovo particolarmente convincente il richiamo che il Ministro ha fatto alla notevole entità dei nuovi contagi giornalieri che ci sono a livello mondiale: 500.000 sono un numero impressionante. Prendere delle precauzioni per quanto riguarda gli arrivi dall'estero non è isolazionismo, ma è una questione di realismo e di opportunità. Credo che queste misure in primo luogo debbano essere prorogate e che sia comprensibile che si proceda in questa direzione. Lo stesso dicasi per le regole di base sull'indossare le mascherine, sulla distanza di sicurezza, sui divieti di assembramento, sull'importanza che nei luoghi di lavoro si rispettino le norme di sicurezza. Penso che noi dobbiamo avere la consapevolezza di quanto sia importante stare alle regole e ribadire che ci sono sanzioni per chi non sta alle regole e si comporta in maniera tale da mettere a rischio la propria e l'altrui salute.

Ma, al di là di questo, trovo convincente l'impostazione generale dell'intervento del Ministro, che ci ha ricordato come la nostra linea di prudenza ragionata e ferma e di massima allerta in tutte le fasi dell'emergenza ci ha consentito di rispondere con i fatti a chi ha rivolto critiche poco fondate all'azione del nostro Governo. Nel corso delle settimane, man mano che l'emergenza si evolveva, abbiamo visto gli autori delle critiche e i sostenitori di linee diverse smentiti e screditati dalla realtà. Penso che questa linea di prudenza ragionata e ferma debba proseguire e credo che non ci sia da preoccuparsi della polemica, a mio avviso poco fondata, di chi sparge accuse di mancato rispetto della Costituzione, di misconoscimento delle prerogative del Parlamento, di volontà di scavalcare le prerogative e le attribuzioni di organi fondamentali dello Stato e di minare l'equilibrio dei poteri. Mi pare davvero una polemica fuori luogo e fuori misura.

Le parole del Ministro sono state estremamente rassicuranti ed estremamente chiare e io credo che possiamo affrontare questa seconda fase dell'emergenza, che è senz'altro una fase di rischi meno acuti, pensando che non è finito il tunnel, ma che sicuramente la fine del tunnel pare essere più vicina. Penso che nella gestione delle misure che debbono essere prese per evitare rischi si possa adottare un principio di proporzionalità e riconoscere che, in circostanze diverse, i margini per un coinvolgimento in primo luogo preventivo, ma anche successivo e di valutazione a consuntivo del Parlamento sono più ampi di quelli che c'erano fino a poche settimane fa.

Accolgo quindi con estremo favore l'impegno del Ministro a far sì che il Parlamento sia protagonista delle settimane che stanno di fronte a noi, perché penso che dobbiamo adottare questo approccio. Siamo in una fase contrassegnata da grossi interrogativi e da grosse incertezze. Speriamo di aver imboccato una strada che ci porti rapidamente fuori dal pericolo, ma non possiamo dirci sicuri di questo. In una situazione del genere non si deve fare niente di più di quello che è necessario in termini di prevenzione, ma nemmeno niente di meno. Credo che il Governo debba tenere questa linea, nel pieno rispetto del Parlamento e mantenendo l'impegno a un'informazione preventiva quando si dovranno approvare degli atti importanti.

Ritengo anche convincente il fatto che sia in corso una valutazione sul tipo di strumento più appropriato da adottare per fronteggiare i nuovi rischi che abbiamo davanti. Non dividiamoci in

fazioni e in dispute ideologiche che oggi riguardano lo stato di emergenza e domani un'altra cosa: cerchiamo di ragionare per obiettivi; fissiamo l'obiettivo, definiamo la necessità e poi scegliamo tutti insieme, senza escludere nessuno e senza violentare le prerogative di nessuno, lo strumento più appropriato. Credo che se seguiamo questa linea potremo continuare a ottenere risultati importanti.

Ovviamente, anche in questo caso, è necessario sottolineare che per l'ottenimento dei risultati il senso di responsabilità dei cittadini e la grandissima passione e dedizione al lavoro di decine di migliaia di operatori sanitari sono stati fondamentali, insieme alla lucidità di chi ha dovuto prendere le decisioni più delicate. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, quanto esposto dal Ministro finora è il frutto di ciò che in questi mesi egli ha ripetuto in quest'Aula e nei suoi interventi alla stampa: prudenza e cautela perché il virus miete ancora vittime e contagia nel mondo centinaia di migliaia di persone. È vero dunque che la battaglia non è vinta e il virus continua a circolare, ma in considerazione del fatto che i virologi di cui si fida sostengono che il virus sarà sconfitto solo quando avremo il vaccino, mi chiedo se è intenzione sua e del Governo prorogare le misure che ci ha appena elencato fino a quando non arriveremo a tale soluzione: saremmo l'unico Paese al mondo.

Sa bene quanto per Forza Italia sia importante la tutela della salute dei cittadini e degli operatori sanitari, che non smetteremo mai di ringraziare e che ancora oggi sono in prima linea negli ospedali; conosce altresì la nostra disponibilità alla collaborazione, ma da politico a 360 gradi non crede ci si debba fidare un po' di più degli italiani e molto meno di chi in questi mesi ha rocambolescamente cambiato idea troppe volte?

Ci aspettavamo che nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri appena illustrato ci sarebbe stata la possibilità di aprire, di allargare, perché se continuiamo a restare chiusi le nostre città muoiono, i cittadini soffrono la mancanza di lavoro e la libertà di poter percorrere le nostre strade senza dover pensare di essere sempre penalizzati per colpa dell'incuranza di altri. Ci saremmo aspettati che si fidasse un po' più del politico che è in lei piuttosto che, ancora una volta, del comitato tecnico-scientifico, che continua a dare comunicazioni discordanti su quello che bisogna o non bisogna fare, o dell'Organizzazione mondiale della sanità, confusa a giorni alterni su come avviene il contagio o sui guanti (se vadano usati o buttati via). Ci saremmo aspettati che lei potesse decidere, naturalmente con coscienza e seguendo i tecnici, ma pensando anche a come comportarsi per il bene del Paese.

È vero, i messaggi che arrivano dal Governo fanno pensare, soprattutto negli altri Paesi europei, che l'Italia continui a essere a rischio, perché noi sappiamo anche che la risalita dell'indice di contagio è dovuta in primo luogo a una mancanza di controllo anche dei migranti che arrivano dalla rotta dei Balcani: sappiamo che in Emilia-Romagna e nel Lazio sono aumentati per tutti i contagi dei lavoratori rientrati dal Bangladesh. La politica del massimo rigore l'abbiamo apprezzata certamente quando i nostri ospedali erano stracolmi di pazienti in terapia intensiva, ma forse adesso è il caso di applicare quel massimo rigore per la tutela della salute ai confini delle nostre coste. Quali protocolli, quali controlli sono previsti per queste navi in arrivo? Cosa pensa dell'allarme lanciato dai servizi segreti italiani sul possibile sbarco sul nostro territorio di almeno 20.000 immigrati provenienti dalla Libia? Continuate a permettere alle organizzazioni non governative di farli sbarcare e agli scafisti di guadagnarci? Abbiamo le strutture idonee a contenere il contagio con la popolazione residente o dobbiamo aspettarci che nelle Regioni del Sud, che per fortuna non hanno avuto picchi altissimi di pazienti Covid, si riempiano gli ospedali e le terapie intensive? Quell'errore fatto all'inizio, quando si diceva che sarebbe andato tutto bene, che il nostro Paese era prontissimo e non occorreva avere alcuna paura, lo dobbiamo ripetere per forza o è il caso di predisporre un piano che tenga conto di possibili situazioni sanitarie emergenziali con l'arrivo di ulteriori clandestini?

Penso che sarebbe il caso di presentare un piano pandemico. Il primo piano pandemico è stato presentato dal Governo Berlusconi nel 2005 per l'aviaria, aggiornato nel 2009 per l'influenza suina, poi il buio: non c'è ancora, eppure è da gennaio-febbraio che siamo in questo stato e un piano per la pandemia questo Governo non l'ha ancora aggiornato, né soprattutto presentato! *(Applausi)*.

Ora, visto che non è possibile predisporre un piano o almeno piccole cose per l'arrivo dei clandestini,

si dia ai presidenti di Regione la possibilità di decidere se autorizzare le feste di paese o l'apertura delle discoteche, ma dia loro anche la possibilità di tutelare i propri cittadini e quelli che ancora vorrebbero, magari, andare in vacanza con le famiglie senza rischiare di prendere la Covid perché i centri di accoglienza sono fuori controllo.

Non mi permetterò di commentare quanto i giornali hanno scritto rispetto all'ipotesi di decidere di far slittare alla fine dell'anno lo stato di emergenza, legittimando restrizioni personali alle quali noi siamo decisamente contrari. Comunque ci sarà modo e maniera per farlo con il presidente Conte che speriamo venga in Aula a spiegare chiaramente le ragioni che spingono a questa scelta importante.

Quello che vorrei da lei, Ministro, è un atto di coraggio. Lo stesso che ha fatto per chiudere gli ingressi a chi proviene dai Paesi più colpiti e che hanno fatto nascere nuovi focolai nel nostro Paese. Magari ci sarebbe da dire qualcosa sull'episodio dei cittadini statunitensi rimandati indietro su un aereo mentre, solo negli ultimi giorni, abbiamo avuto più di mille migranti clandestini certamente senza passaporto e senza controllo, ma evitiamo. (*Applausi*).

Abbiamo il coraggio di guardare i milioni di Italiani che soffrono la crisi economica dovuta a questa situazione e, piuttosto che morire di fame, a questo punto prenderebbero volentieri il Covid? Evitiamo di alimentare la crisi sociale che ogni giorno sta diventando più grande dell'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto fino adesso. Per la crisi sociale il vaccino esiste: ad esempio il taglio delle tasse o almeno il loro slittamento, la stabilizzazione dei precari, veri aiuti di Stato per le imprese e l'economia, non i "sussidi da divano".

Le nostre proposte, anche sul piano della sanità, gliele abbiamo illustrate più volte. L'acronimo MES, tanto odiato da una parte della maggioranza, potrebbe essere utile anche in tal senso. La prego, non si faccia contagiare dal virus della demagogia e del populismo, ma si faccia portatore degli stessi valori del nostro servizio sanitario per la tutela della salute dei cittadini che vogliono continuare a vivere in un Paese libero e democratico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

[FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire che dopo la relazione del Ministro non ho ancora capito, a parte la proroga al 31 luglio 2020, se e quando ci sarà la proroga dello stato di emergenza, se e quando coinvolgerete il Parlamento e in che modalità.

Non ho sinceramente neanche capito quali siano le motivazioni e le ragioni tecnico-scientifiche sulle quali poi baserete le vostre decisioni. Chi vi fa da consulente, i membri licenziati che appartengono alle *task force* e ai comitati? Quelli che suggeriscono l'utilizzo di *app* che poi vanno a monitorare gli stili di vita, i consumi e lo stato di salute, in attesa di un vaccino che non si sa se mai ci sarà? Infatti il virus ha avuto, secondo gli ultimi studi dell'Imperial college, circa 200 mutazioni. Oppure fate riferimento e avete a supporto da quegli scienziati che dicono che il virus è nell'aria? Ma in tutto questo, Ministro, ci sono anche altri scienziati, quelli che dicono che non ci sarà una seconda ondata, quelli che lavorano in silenzio, quelli che vengono derisi perché non appartengono alla linea ufficiale.

Ecco, allora ci dite, e lo dite agli italiani, quali sono gli scienziati i cui orientamenti mettete alla base delle vostre ragioni, oppure l'unica ragione per cui volete continuare a parlare di stato di emergenza è perché fa comodo a questo Governo e fa il vostro gioco che va a ricadere sulle paure degli italiani perché voi siete aggrappati alle poltrone?

Siete un Governo nato nelle stanze di un palazzo, non legittimato dal voto dei cittadini, diviso su tutto, e rimanete lì soltanto grazie a questa emergenza, che tiene e funge da collante. (*Applausi*).

Voi lo sapete che le persone non si curano? Che ci sono ragazzi che hanno paura di abbracciare anche i propri nonni che non escono di casa? Io credo non vi rendiate conto di quanti sono stati finora i danni nella gestione di questa emergenza. Diversamente, se lo sapete e se siete consapevoli di quali sono, allora non vi importa nulla delle persone, non vi importa della salute, ma soltanto dei vostri interessi. Signor Ministro, io questo davvero non lo capisco. (*Applausi*).

Ma gli italiani sapranno giudicarvi; sono convinta che gli italiani abbiano già un'idea molto chiara. È passato un mese da quando ci sono stati gli Stati generali e devo dire che, da questi, è uscito il vuoto cosmico: non c'è nulla. Non c'è un piano che dia una visione per le future generazioni; niente per i più deboli, salvo avere, forse, la proroga del divieto di licenziamento (questa, però, non è una politica per i

più deboli); non ci sono politiche per le aziende: zero, assolutamente zero.

Servono *leader* diversi, lungimiranti. Servono istituzioni di garanzia forti, valori e principi condivisi. Certo, il nostro bellissimo presidente del Consiglio Conte non può essere definito lungimirante, se non per il proprio tornaconto personale, non sicuramente per quello degli italiani. Così come, quando parliamo di istituzioni, il caso Palamara parla da solo. Anche qui, però, il ministro Bonafede, è ben aggrappato alla sua sedia, così come i detenuti sono tutti a casa, ben rilasciati secondo i suoi provvedimenti.

Per non parlare poi della scuola, con un Ministro davvero imbarazzante che è stato commissariato da un Commissario anche lui imbarazzante, perché, comunque, è stato in ritardo su tutto. (*Applausi*). Signor Ministro, credo davvero che qualcuno dei suoi colleghi non abbia proprio pudore, assolutamente.

Per venire ai valori (che per noi sono la società e la famiglia), vediamo che essi sono stati sovvertiti. Si danno priorità agli immigrati, ai *transgender* e ad altre tematiche che nulla hanno a che vedere con quei valori. Qual è l'insegnamento che date ai nostri giovani? Che cosa gli passate? Quali sono i valori e i principi della società futura? Altro che buon senso! Qui si va oltre il buon senso e il decoro! (*Applausi*).

E poi il Parlamento, che avete trasformato in un votificio. Inizialmente, c'era un po' di *bon ton*. Se non altro, almeno in prima lettura non ponevate la fiducia. Poi, avete superato anche questo e siete arrivati a porre la fiducia subito, su tutti i decreti-legge, già dalla prima lettura. Siete andati poi ben oltre, introducendo il periodo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri quando questo Parlamento non è potuto assolutamente intervenire su nulla.

Signor Ministro, so che lei è consapevole che ci sono gli strumenti giuridici: ci sono i decreti-legge, ci sono le ordinanze contingibili e urgenti in materia di salute ed igiene. Le applichi, signor Ministro, non servono strumenti eccezionali: il nostro ordinamento ha già gli strumenti.

Nella risoluzione che abbiamo presentato diamo dei suggerimenti. Vi togliamo ogni alibi nel dire che le minoranze non collaborano. Avete bocciato tutti i nostri emendamenti, sistematicamente, in tutti i provvedimenti; poi, però, li prendete a spizzichi e bocconi e li inserite nei vostri, copiando anche male, perché sono frammentati e fuori da una logica. (*Applausi*).

Nella risoluzione da noi presentata vi sono dei punti chiari, così non avete l'imbarazzo di pensare a come fare le cose. Non ci sono delle limitazioni dei diritti costituzionali. Noi abbiamo a cuore la salute dei cittadini e abbiamo a cuore la loro sicurezza, senza bloccare tutta l'Italia. Per noi questo è fondamentale.

Quale scusa adotterete, signor Ministro, per non votare la nostra risoluzione e per bypassare ancora una volta il Parlamento? Potrete non rispondere oggi qui, ma lo farete di fronte agli italiani. (*Applausi*)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Garnero Santanchè. Ne ha facoltà.

[GARNERO SANTANCHE'](#) (*Fdl*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire al gentile signor Ministro che oggi ho il sospetto che la massima prudenza da egli indicata ci è sembrata eccessiva e ingiustificata. Non per niente, signor Ministro, le ricordo - se non ci ha fatto caso - che siamo l'unico Paese di tutti i Paesi dell'Unione europea ad assumere questa posizione; quindi, questo dovrebbe dirle qualcosa. Per contro, crediamo che essa corrisponda più a un desiderio del Governo prolungare di fatto uno stato di soggezione da parte di tutti i cittadini e che alla base, forse, ci sia la vostra speranza di accrescere i consensi.

Le darei un consiglio, signor Ministro, anziché continuare ad incentivare l'ansia dei cittadini amplificando i pericoli (come ha fatto oggi nella sua relazione) di un'emergenza che oggi assolutamente non esiste (non lo diciamo noi, lo dicono i dati che sono noti a tutti gli italiani e che tutte le sere hanno modo di ascoltare), credo che il Governo dovrebbe assumere un atteggiamento molto più equilibrato: essere certamente capace di preservare la salute di tutti i cittadini (che sta a cuore a noi come a lei) ma, nel contempo, preoccuparsi di far ripartire l'economia.

Vede, Ministro, la salute è estremamente importante e oggi siamo tutti contenti che questa pandemia del Covid sia sotto controllo (come vediamo dagli ospedali Covid che stanno chiudendo e dal numero

dei posti letto in terapia intensiva), ma forse voi non avete ancora ben chiaro ciò che produrrà, dall'altro lato, la crisi economica, che oggi non ci appare ancora nella sua - ahimè - grandezza reale, ma quando ve ne renderete conto non vorremmo che fosse troppo tardi. Non vorremmo che questo Governo avesse lo stesso atteggiamento che ha usato nel gennaio 2020, quando tutto l'Esecutivo ha perso un mese di tempo perché voleva tranquillizzare la cittadinanza. Abbiamo visto esponenti e capi di partiti politici che venivano a Milano a fare gli aperitivi, con molti assembramenti, o sindaci di importanti città che dicevano che bisognava abbracciare i cinesi perché non c'era alcun problema. Siccome allora di tempo ne avete perso tanto, non vorremmo che adesso perdeste altro tempo non occupandovi di ciò che questa Nazione subirà a causa della pandemia - che certamente non è colpa di nessuno - da un punto di vista economico.

Signor Ministro, anche in riferimento alla possibilità, di cui lei ha parlato, che venga prolungato lo stato di emergenza - e spero di aver capito male visto che lei ha parlato testualmente di un ordine del giorno - le anticipo sin d'ora la nostra contrarietà, e le chiarisco anche i motivi citando non le mie parole, ma quelle di un costituzionalista, il professor Cassese, sul «Corriere della sera».

Secondo il professor Cassese «sono molte le ragioni per non prorogare al 31 dicembre lo stato di emergenza». E specifica: «Perché venga dichiarato o prorogato uno stato di emergenza, non basta che vi sia il timore o la previsione di un evento calamitoso. Occorre che vi sia una condizione attuale di emergenza». Ebbene, oggi questa emergenza in atto non è assolutamente confermata dai numeri; quindi, credo che il problema - non solo per voce mia, ma anche per voce di Cassese - non ci sia. Pertanto, signor Ministro, chiediamo all'intero Governo, anziché continuare a limitare le libertà personali di tutti i cittadini italiani, di controllare gli sbarchi nella nostra Nazione. (*Applausi*).

Non vi sfuggirà che i numeri sono impietosi e stanno aumentando in maniera esponenziale. Oltretutto lì non ci sono controlli e lo vediamo tutti i giorni, perché sono ampiamente documentate dalla stampa tutte le fughe da questi centri di accoglienza di immigrati che dovrebbero star lì a fare la quarantena e invece vanno in giro tranquillamente, senza essere limitati in alcunché, su tutto il territorio nazionale, portando in giro il Covid-19. Credo, signor Ministro, che oggi sia urgente accogliere la proposta di Fratelli d'Italia, che è sempre stata quella del blocco navale, perché è l'unico strumento a nostra disposizione per bloccare il traffico degli scafisti e l'immigrazione illegale. Non soltanto non ascolta con attenzione, Ministro, ma capisco che la differenza è netta, perché la nostra posizione è che forse è meglio non limitare le libertà individuali, ma controllare questi flussi migratori illegali che invece nessuno controlla e di cui nessuno si occupa.

Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Lei, l'11 gennaio scorso, signor Ministro, aveva detto - e vorrei richiamare le sue parole - che da allora in poi ci sarebbe stato un confronto con l'opposizione, una limpida dialettica tra maggioranza ed opposizione; un confronto a tutto campo, a partire dalle forze politiche presenti in Parlamento. Bene, lei si è presentato oggi - e sappiamo tutti che c'è il decreto in scadenza - leggendoci una serie di belle misure preconfezionate. Questo Parlamento, cui dovremo mostrare rispetto, è trattato come fossimo tutti dei passacarte o degli spettatori. La mascherina serve, sì, ma serve per mettere il bavaglio a noi dell'opposizione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nencini. Ne ha facoltà.

[NENCINI \(IV-PSI\)](#). Signor Presidente, signor Ministro, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, l'esposizione del ministro Speranza è stata decisamente convincente. Proroghiamo le misure ancora per pochissime settimane, per allarme contagi all'estero aggiungiamo il divieto all'ingresso in Italia per una serie di Paesi e adottiamo misure che il Gruppo Italia Viva-PSI giudica proporzionate e ragionevoli, legate - come sono - al principio di temporalità.

Quello che possiamo dire - ed è la ragione per la quale condividiamo le sue motivazioni - è che nel caso della pandemia e in molti altri casi che la storia manifesta, la storia non è stata affatto - come si sostiene - *magistra vitae*, ma è stato tutto il contrario, perché soprattutto attorno a noi si sono ripetuti degli errori e delle procedure che erano decisamente note fin dall'antichità.

Reputiamo come fattore positivo - lo ha detto lei a conclusione della sua relazione - la concertazione fatta con il Parlamento, prevista da una norma (ma al di là della norma che la prevede), e diventata una sorta di condotta non marginale ma fissa. È una decisione convincente e vorrei che significasse - ci

tornerò fra pochissimi minuti - una sorta di superamento dell'emergenza istituzionale. Se dovessimo affrontare in futuro casi così delicati di emergenza, come quelli trattati tra febbraio e marzo, vorrei quindi che si utilizzasse stabilmente questo criterio, che supera quello adottato nel corso degli ultimi mesi.

Non avendo alcuna obiezione in merito, preferisco utilizzare i minuti che mi restano per cinque considerazioni. La prima: durante i mesi della pandemia abbiamo dichiarato eroi i medici e i loro assistenti per l'attività che hanno svolto. Forse ora è il caso di utilizzare di meno l'aggettivo «eroi» e di mettere in opera una serie di attività. Sono molti, circa 170, i medici e gli operatori sanitari che hanno perso la vita e a cui non è stata riconosciuta la morte come infortunio sul lavoro. Forse è venuto il momento di trattare la questione con la delicatezza e la determinazione proprie di un Paese civile, che è in grado di rileggere anche alcune regole di fronte a situazioni di crisi e di straordinaria emergenza.

La seconda delle questioni: toglierei, ministro Speranza, la disposizione che ascoltiamo ormai in tutte le stazioni d'Italia, in tutti gli aeroporti d'Italia, che è sbagliata: non è distanziamento sociale, è distanziamento fisico. Utilizziamo distanziamento fisico e non sociale.

In terzo luogo, aggiungo e sottolineo una parte delle considerazioni fatte da lei e poi vengo alle conclusioni; raccomando anch'io un coordinamento stretto e deciso tra le Regioni e il Governo, senza dimenticare le città. Infatti, nel corso di questi mesi le Regioni hanno lavorato costantemente col Governo, un po' meno - mi pare - i Comuni. Ma poiché le grandi città sono decisive nell'articolazione istituzionale e per le misure che si assumono, a quel tavolo deve sedere stabilmente anche l'ANCI.

Infine, tre considerazioni. La prima l'ha già fatta lei e io la sottolineo con uguale forza e con maggiore determinazione: lo stato di emergenza deve essere maneggiato con cura, anzi, con moltissima cura, perché le norme eccezionali non divengano in qualche modo la norma di riferimento. Se il Governo dovesse muoversi in questo campo, perlomeno prenda in esame l'ipotesi di lavorarci con un decreto-legge, non più con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e abbia a riferimento le due Camere, in quelle discuta e porti le ragioni per le quali noi potremmo trovarci (uso il condizionale del verbo potere: potremmo trovarci) anche nel paradosso di avere di nuovo lo stato d'emergenza con elezioni regionali, amministrative e *referendum* convocati proprio nel corpo dell'emergenza.

La seconda considerazione riguarda le scuole. Ci sono alcune misure previste nell'articolato del decreto rilancio. Il mio modello, il modello dei miei figli non è stato - forse per uno sì - il modello di Gian Burrasca, però la fisicità è parte dell'insegnamento, soprattutto nelle scuole primarie. Se non c'è fisicità la capacità e la possibilità di insegnare cadono e perdono valore. Siccome, nonostante gli sforzi straordinari di un grande cervello (Oxford) e di una impresa piccola, ma non mediocre, italiana, romana, di Pomezia, nonostante uno sforzo straordinario e un miracolo, non riusciremo ad avere il vaccino di massa nel corso di pochissime settimane (perché il vaccino pare sia a un ottimo punto, ma non riusciremo ad assicurare all'Italia e agli altri Paesi la vaccinazione di massa), sapere come le scuole riapriranno diventa un fattore decisivo.

Mi permetto di segnalare, in conclusione, un elemento che non è legato a un numero, anzi eviterei di citare i numeri. Io inorridisco quando sento parlare di numeri di Covid-19 in Africa; in Africa c'è un medico ogni 20.000-30.000 persone e sapere quanti siano i malati o i morti di Covid-19 in Africa è assolutamente impossibile. Lo dico per sollecitare attenzione sugli sbarchi che dovessero esserci. Nella risoluzione ne facciamo riferimento: devono essere approntate misure di sicurezza e di vigilanza in quarantena che non siano gravose per le comunità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fattori. Ne ha facoltà.

FATTORI (*Misto*). Signor Presidente, il Ministro oggi ci ha parlato di vari argomenti e io li affronterò uno per uno, dicendo quello che pensiamo e che penso.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio è la proroga, fino al 31 luglio, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno e delle ordinanze del Ministero della salute del 30 giugno e del 9 luglio. Quindi, l'allegato contiene le nuove linee guida per le informazioni agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico. È quindi legittimo e ha senso prorogarle. Si tratta di ordinanze e non hanno necessità di una procedura di emergenza. Credo che tutti concordiamo su alcuni temi: distanziamento

fisico, mascherine nei luoghi chiusi, disciplina dei viaggi, chiusura delle frontiere laddove necessario, *lockdown* mirati. Per tutto ciò bastano le ordinanze del Ministro della salute.

Veniamo ora alla proclamazione dello stato d'emergenza. La legge del 24 febbraio 1992, n. 225 deroga alle regole fondamentali sui diritti dei cittadini e ai poteri del Parlamento, stabilendo che tali deroghe debbano avere carattere di temporaneità (centottanta giorni prorogabili al massimo per altri centottanta giorni), ragionevolezza (quindi basarsi non su previsioni, ma su esigenze effettive) e proporzionalità (nel senso di prevedere il minimo di deroghe necessarie ai diritti delle persone e ai poteri del Parlamento).

Diciamocelo chiaramente - lo dico anche da scienziata (ho lavorato per vent'anni all'IRBM dove si fa il vaccino e quindi parlo con cognizione di causa) - in questo momento nel nostro Paese non c'è una pandemia, né un'emergenza: c'è una possibile recrudescenza di una pandemia, ma è più probabile che la pandemia si trasformi in un'endemia.

Quindi, non ha senso proclamare uno stato di emergenza come quello di gennaio, quando invece eravamo di fronte a qualcosa di totalmente sconosciuto che doveva essere studiato. Prorogare lo stato di emergenza adesso è una decisione molto diversa, perché ci sono conoscenze approfondite sull'effettiva necessità e soprattutto sui contorni di questa pandemia che a gennaio non c'erano. Pertanto, invito veramente il Ministro a riflettere.

Parlo a nome non di tutti, ma sicuramente dei miei colleghi Nugnes, De Falco e Di Marzio, insieme ai quali ho dato la fiducia a questo Governo: siamo fortemente contrari a un totale stato di emergenza fino a dicembre, ma anche ottobre, perché si tratta, di nuovo, di un pericolo possibile e probabile, ma - appunto - di un pericolo e non di una reale emergenza.

Il Ministro ha menzionato anche il vaccino, su cui vorrei soffermarmi. Avendo lavorato proprio sulla piattaforma del vaccino per più di vent'anni, voglio invitarvi alla prudenza perché in realtà il vaccino per SARS-CoV-1 non è mai stato messo a punto per vari motivi: si tratta di malattie complesse e i vaccini comportano l'iperattivazione del sistema immunitario e hanno essenzialmente due criticità (mi permetto di parlare in questa modalità).

La prima criticità è che non si sa quanto dura la risposta neutralizzante contro questo virus e, quindi, l'efficacia di un vaccino non è assicurata. Non mettiamoci in testa che torneremo alla normalità solo quando ci sarà il vaccino, perché non è detto che ci sarà un vaccino efficace e duraturo.

Quanto alla seconda criticità, vedo con preoccupazione proclamare che a ottobre o in primavera avremo un vaccino. Non è così, per fare un vaccino efficace e sicuro ci vogliono almeno due o tre anni. Quindi, evitiamo deroghe alle regole normali di sperimentazione di fase 3. Dico questo anche con un invito a rispondere a un'interrogazione che ho presentato su questo argomento; sul sito del Ministero della salute si parla di terapia compassionevole per un vaccino, il che non ha senso perché un vaccino è un qualcosa che previene e che non cura. Oltre ai profili di sicurezza che la somministrazione di un vaccino può avere, in questo tipo di malattie esiste anche un altro tipo di reazione che si chiama *antibody-dependent enhancement*, che potrebbe causare maggiori pericoli a chi fa il vaccino, dando un'iperattivazione della risposta immunitaria.

Dico questo per invitare a essere cauti. Io sono contentissima che dall'IRBM venga un vaccino, ma deve passare tutte le fasi di sperimentazione clinica necessarie. Occorrono due anni. A nessuno venga in mente di usarlo come terapia compassionevole, come è scritto sul sito del Ministero della salute: ciò non ha senso e ne approfitto per dirlo in questa sede.

Per quanto riguarda la scuola, si tratta di un tema che dobbiamo affrontare in Parlamento. Non possiamo pensare che la scuola sia la mascherina, il banco singolo, solo la sicurezza degli allievi. In questo momento gli scienziati ci dicono che i ragazzi si infettano con grande difficoltà e, quando ciò accade, hanno delle risposte molto meno gravi di quelle degli adulti. Al contrario, è stato dimostrato che le ripercussioni psicologiche del *lockdown* e dell'isolamento su bimbi e adolescenti sono molto importanti. Non posso sentire Arcuri dire che a settembre produrremo 10 milioni di mascherine al giorno, con l'impiego di risorse che sarebbe molto più utile utilizzare per la costruzione di nuovi plessi scolastici, l'assunzione di nuovi insegnanti e pensare a una scuola diversa. Non voglio dire che il comitato tecnico-scientifico non sia utile - lo è - ma è poi il Parlamento che sa come deve evolvere la

scuola da settembre in poi e decidere le modalità di ripresa delle attività scolastiche. Non riduciamoci a mascherine, distanziamenti e isolamenti, perché non è questa l'idea di Paese che noi, che pure abbiamo dato la fiducia a questo Governo, vogliamo sostenere.

Siamo d'accordo, quindi, sulla necessità della cautela, sulla proroga delle misure di accorgimento, sui *lockdown* mirati, sullo spegnimento di nuovi focolai, sulla necessità di investire su un vaccino sicuro e duraturo, che sia fatto in Italia con tutte le norme di sicurezza ad esso connesse, ma l'invito è a farlo qui in Parlamento, tutti insieme, soprattutto coloro che hanno dato la fiducia a questo Governo e che non vogliono vederselo venire in Aula a dire che siamo in emergenza, che fa tutto il Governo e noi poi ratifichiamo. Vogliamo lavorare come maggioranza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Boldrini. Ne ha facoltà.

[BOLDRINI](#) (PD). Signor Ministro, ho accolto favorevolmente quello che lei ha detto oggi nella sua relazione, anche perché ha detto cose molto importanti e qui bisogna comunque ripercorrere la storia di quanto successo, anche se solo sei mesi fa. Da quando l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia, il Governo si è assunto la responsabilità, con una delibera del 31 gennaio nella quale indicava che c'era lo stato di emergenza. Da allora in poi, ovviamente, si sono susseguiti documenti, decreti, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ma voglio ricordare che lo stato di emergenza non è nato per caso. Basti pensare che il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (codice della Protezione civile), all'articolo 7 dispone che gli eventi emergenziali di protezione civile sono emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Così è stato: limitati e predefiniti limiti di tempo.

Oggi, signor Ministro, non si fa altro che prorogare in conformità a quanto scritto in un altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno, all'articolo 11, dove si dice che le disposizioni del decreto si applicano alla data del 15 giugno fino al 14 luglio. Si sta facendo questo fino al 31 luglio. Nessuno ha parlato di altro, nessuno ha parlato di un'emergenza ulteriore. Su questo ovviamente il Parlamento dovrà dire la sua, ma nessuno qui ha detto che stiamo andando oltre. Lo dirà il *Premier*, come lei ha detto, quando verrà in Parlamento, come noi desideriamo. Poniamo intanto l'attenzione su quello che c'è e non facciamo confusione almeno su questo, visto che i cittadini ovviamente devono essere attenti a quanto sta succedendo e potrebbe esserci davvero confusione in merito a tutto quello che stiamo facendo in questo momento.

Lei ha relazionato sullo stato del virus, è vero che il virus è ancora fra di noi e lo dimostrano i nuovi focolai. Io vengo dall'Emilia-Romagna, da Bologna, dove nel settore della logistica ci sono dei focolai importanti. Abbiamo visto altri focolai che si stanno espandendo in alcune attività, sappiamo che sono in corso dei monitoraggi e quindi il fatto di intervenire in emergenza per isolare questi piccoli focolai serve ovviamente ad avere dei provvedimenti adeguati. Le Regioni possono attivare ovviamente *lockdown* nel caso di necessità e questo è quanto si è detto nei decreti precedenti e anche quando abbiamo messo in atto l'indagine sierologica, che serve per controllare e monitorare la situazione, la presenza del virus nel nostro Paese. Quello che si deve fare è stare assolutamente attenti, anche perché gli italiani sono stati bravissimi nei periodi in cui è stata dichiarata l'emergenza e questa è la condivisione.

Ricordiamoci però che è calata la vendita delle mascherine e sembra quasi che non la si debba neanche più portare. Ora, voglio ricordare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno, contenente allegati per tutte le attività nelle quali devono essere rispettate le misure di sicurezza. Anche qui, ci sono cose già scritte, non ci si deve inventare nulla.

Nei precedenti interventi è stato detto che servirebbe un piano per la pandemia: certo, servirebbe; a mio parere, però, sarebbe il caso di farlo a valle di quello che è successo. In questo periodo, stiamo imparando tantissime cose e le abbiamo messe alla prova (ce l'hanno detto anche gli scienziati e i professionisti medici). Siamo andati avanti pensando di fare la cosa giusta e ce ne siamo accorti dopo se lo era o meno, quindi prendiamo spunto da quanto è successo, cercando ovviamente di limitarne le criticità per migliorare le condizioni: credo che questo sia l'atteggiamento da assumere, ossia vigilare, controllare, verificare e poi mettere in atto; dopo, sì, si potrebbe predisporre un protocollo per evitare

le pandemie, ma dopo aver visto quello che è già successo.

Lei, signor Ministro, ha dato comunque anche ulteriori indicazioni, che ha citato (vaccino; ospedali Covid in rete; sanità territoriale, che è fondamentale). Lo dico ancora una volta: è giusto che siamo vicini ai nostri cittadini e ai loro bisogni, ma immediatamente, quando emerge la necessità. Credo che questa sia la strada giusta.

Un'altra cosa però devo dire: mettiamo in atto una serie di provvedimenti, dando però ad essi anche l'opportunità, quando è ora, di essere snelli. Per questo nasce il decreto semplificazioni, sul quale davvero bisogna dare uno spunto importante, anche perché le aziende sanitarie hanno bisogno di fare acquisti con immediatezza, nel momento in cui ce n'è bisogno. Non è possibile che si aspettino due anni per avere l'acquisizione dei materiali necessari.

Vedete quindi quante cose si incastrano una nell'altra. A mio parere, con la dialettica che ci dev'essere fra Governo e Parlamento, dobbiamo andare avanti su questa strada, senza abbassare la guardia, perché - come abbiamo già visto - il virus non è scomparso. Dobbiamo stare attenti anche dal punto di vista dei cittadini e, come cittadini, avere il senso civico di rispettare le norme - che non sono tantissime, ma appena tre o quattro - per il bene non solo nostro, ma anche e soprattutto dei più deboli. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Quagliariello. Ne ha facoltà.

*QUAGLIARIELLO (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, per quanto figlio di due scienziati, di scienza conosco meno di quanto sarebbe necessario. Anche per questo, ma non solo, non entro nella disputa tra rigoristi e negazionisti che sta attraversando il nostro mondo scientifico.

So qualcosa però di metodologia delle scienze sociali e allora, signor Ministro, mi permetta di correggerla su questo: il rischio zero non esiste. Vivere è un rischio, soprattutto dal punto di vista della scienza medica: non c'è nessuno scienziato che un giorno ci potrà dire che siamo a rischio zero, perché è scientifico quel che può essere falsificato e smentito.

Da ciò discende, signor Ministro, una concezione e un'idea dell'emergenza che per me è un salto nel vuoto, anche alla luce dell'esperienza che abbiamo vissuto insieme. Torniamo a quei giorni, quando non sapevamo se il Parlamento si potesse riunire o meno, se i nostri colleghi potessero arrivare da altre città, né come convocarci o votare; questo è stato il clima nel quale abbiamo votato le norme sull'emergenza.

Ora, nessuno sostiene che tutto sia finito, ma semplicemente che abbiamo vissuto un'esperienza e che oggi non ci troviamo più in quella situazione.

Signor Ministro, l'Italia vive nel mondo in cui vivono anche gli altri Paesi occidentali: il Belgio ha fatto cessare l'emergenza il 30 giugno; Cipro il 17 maggio; la Repubblica Ceca il 14 maggio; l'Estonia il 17 maggio; la Finlandia il 15 giugno; l'Ungheria il 16 giugno; la Lettonia il 9 giugno; il Lussemburgo il 24 giugno; la Romania il 15 maggio; la Slovacchia il 12 giugno; la Spagna il 21 giugno; la Lituania il 10 giugno; Malta il 16 giugno; la Polonia il 2 giugno; la Francia ha fissato il 24 luglio.

Non credo che nessuna di queste Nazioni sia più incosciente di noi; probabilmente c'è un'idea dell'emergenza che è più simile a quella che io ho identificato, piuttosto che a quella che ho colto dalle sue parole.

Che cosa è legato a un'eventuale proroga dello stato di emergenza? Signor Ministro, io colgo due conseguenze ed entrambe - devo dire la verità - mi fanno un po' paura. Una dal punto di vista istituzionale: in un momento di emergenza, quando - ripeto - non sapevamo se il Parlamento si potesse riunire o meno, non avevamo previsto di far sedere i senatori nelle tribune, non avevamo previsto la possibilità di votare negli sgabuzzini, insomma non avevamo previsto il modo di stare insieme, abbiamo fatto assurgere i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri a fonte legislativa primaria, laddove essi - lei lo sa - rappresentano una fonte legislativa secondaria. E con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri abbiamo in alcuni casi inciso anche su libertà costituzionali. Perfino le FAQ pubblicate sul sito di un Ministero hanno avuto forza legislativa in un momento di emergenza.

Signor Ministro, le ripeto: i suoi studi sono abbastanza approfonditi e lei sa che nel nostro ordinamento

ci sono i decreti-legge che sono provvedimenti di necessità e di urgenza. Essi sono stati e vengono ancora usati in maniera impropria da tutti i Governi, di destra, di sinistra, di centro, per cercare di andare avanti. E invece una volta che la necessità e l'urgenza ci sono veramente, questo strumento lo prendiamo e lo mettiamo da parte. Lei ha fatto una forte perorazione a favore del Parlamento; l'unico modo di tradurla in fatti è ripristinare la gerarchia delle fonti e restituire al Parlamento quanto meno un ruolo di controllo.

Lo stato di emergenza agisce inoltre anche sulla vita sociale. Io non sono assolutamente un negazionista; ho letto, probabilmente come lei, «Spillover» di Quammen e sono arrivato alla conclusione che noi abbiamo sottovalutato per molti anni le pandemie, indipendentemente dal coronavirus. E se dobbiamo imparare qualcosa da ciò che abbiamo vissuto è che la vera emergenza è quella di cambiare la nostra normalità e in qualche modo di governare quello che è accaduto in questi mesi, anche se, secondo la sua concezione, arrivassimo al rischio zero. Noi non possiamo più stare in Parlamento nello stesso modo; non possiamo più andare a lavorare nello stesso modo; non potremo più stare a scuola nello stesso modo; non potremo andare in uno stadio di calcio allo stesso modo.

Ciò che dunque dobbiamo fare è governare il cambiamento, rendendolo compatibile con la sostenibilità economica. Questa è la vera sfida emergenziale che abbiamo davanti. Però, per fare questo, è necessaria una visione. Io spero che il Governo ce la comunichi e che non ci dica, nei fatti, che la sua unica visione è l'emergenza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cantù. Ne ha facoltà.

[CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ci pare che il Governo abbia finalità diverse da quelle dichiarate. Si vuol far passare per comunicazioni su misure di contenimento del virus Covid-19 un adottando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che è l'anticamera per giustificare il preannunciato prolungamento delle misure estreme di emergenza nazionale.

Ora, è di tutta evidenza che il virus oggi viene approcciato in modo assolutamente diverso, soprattutto per tempestività di tracciamento e di diagnosi precoce, che non erano assolutamente standardizzati all'inizio dell'epidemia. Quindi fortunatamente, non sarà replicabile lo *stress test* a cui è stato sottoposto il nostro sistema sanitario in marzo-aprile. Quello che invece manca è un vero sistema di prevenzione pandemica nazionale, sorveglianza, controllo e profilassi internazionale (*Applausi*), a cui il Governo ha fatto orecchie da mercante, trasferendo la catena delle responsabilità a livello territoriale, financo al mondo delle imprese e dei comportamenti individuali.

Abbiamo avuto modo di proporre in più occasioni un piano antipandemia, che quantomeno oggi dovrebbe arricchirsi delle recentissime esperienze e delle crescenti conoscenze cliniche, farmacologiche e organizzative, ma, in quanto proveniente da un'opposizione sgradita, non viene nemmeno preso in considerazione; mentre invece, con la sua pronta adozione, si andrebbero a risolvere gli innumerevoli *vulnus* strutturali che hanno contribuito all'acuirsi della crisi economica. Sarebbe sufficiente, per quanto riguarda il versante sanitario, la realizzazione di una centrale nazionale delle emergenze (sul modello CDC), delegando a competenze e conoscenze già presenti presso il Ministero della salute, come il Centro controllo malattie, con una cabina di regia al vertice integrata dall'Istituto superiore di sanità e da una rappresentanza qualificata Stato-Regioni. Qualora si dovesse ripresentare una recrudescenza epidemica (ipotesi tutt'altro che remota), tale cabina di regia potrà dare indicazioni tempestive e prescrittive alla Protezione civile sulle azioni da intraprendere e sugli strumenti da utilizzare. Tutto questo sulla base di un aggiornato piano pandemico di prevenzione e controllo pandemico, che di fatto è una lacuna che avrebbe potuto essere già colmata in sede di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, in modo da escludere qualsivoglia necessità di ricorrere, per la stessa fattispecie, allo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 1 del 2018, che non dovrebbe attenere alle emergenze sanitarie, soprattutto e ancor di più in questo caso, posto che si tratterebbe di un *déjà vu*.

Se su qualcosa di inedito e di storicamente unico è giustificabile che eccezionalmente decida il Governo, di una fattispecie non solo già nota, ma oggi qualificabile a bassa criticità, è più che sufficiente che se ne occupi un organismo tecnico e che le prerogative fondamentali sulle libertà costituzionali siano oggetto di attenta salvaguardia, vengano in sostanza salvaguardate dal rischio di

possibili arbitrarie distorsioni.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, si continua a disattendere una *governance* nazionale di controllo e prevenzione pandemica, che è alla base di qualsiasi programma di rinnovo e di adeguamento del sistema sanitario in chiave anti e post-Covid, per un corretto bilanciamento in prevenzione, in medicina territoriale ed ospedaliera, mediante correzioni sulle regole generali di ingaggio e attualizzazione della rete, con investimenti mirati che consentano in futuro di avere maggiori prestazioni con minore spesa. Ciò è a salvaguardia di tutti i livelli essenziali di assistenza (LEA), compresi quelli in discussione, di informazione, educazione, prevenzione, assistenza e cura delle malattie infettive e per l'adoperarsi di quanto è necessario affinché l'eventualità di una nuova ondata pandemica non abbia ulteriori effetti avversi.

Emergenze come quella del Covid hanno fatto male, e se non si pone rimedio ne faranno sempre di più, a chi è più fragile, non solo sotto il profilo sanitario e socio-sanitario, ma economico e sociale. Invece che misure assistenzialistiche destinate a esaurirsi improduttivamente, occorre agire da subito in prevenzione pandemica, quale leva fondamentale per il contrasto delle vulnerabilità sociali ed economiche, preconditione del benessere individuale e collettivo e presupposto ineludibile per il superamento dell'emergenza economica che stiamo vivendo (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

PIRRO (*M5S*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, gentile Ministro, la ringrazio per la sua così esaustiva relazione che ha illustrato chiaramente perché la proroga delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno sia un atto doveroso.

Ho l'impressione che nel Paese si stia diffondendo l'errata opinione che l'emergenza sia finita e ci si stia dimenticando di quello che è stato. Permettetemi quindi di ricordare in quest'Aula alcuni dati estrapolati dal rapporto dell'Istat denominato «Impatto dell'epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente nel primo trimestre 2020». Considerando il solo mese di marzo, a livello medio nazionale si osserva una crescita del 49,4 per cento dei decessi per il complesso delle cause; se si assume come riferimento il periodo che va dal primo decesso Covid (il 20 febbraio) fino al 31 marzo, i decessi passano da 65.592, che è la media del periodo 2015-2019, a 90.946 nel 2020. L'eccesso dei decessi a livello nazionale è di 25.354 unità. A causa della forte concentrazione del fenomeno in alcune aree del Paese, i dati riferiti al livello medio nazionale appiattiscono la dimensione dell'impatto dell'epidemia di Covid sulla mortalità totale.

Il 91 per cento dell'eccesso di mortalità riscontrata a livello medio nazionale nel mese di marzo 2020 si concentra nelle aree ad alta diffusione dell'epidemia, circa 3.000 Comuni in 37 Province del Nord più Pesaro e Urbino. Nell'insieme di queste Province i decessi per il complesso delle cause sono più che raddoppiati rispetto alla media 2015/2019 del mese di marzo. Se si considera il periodo dal 20 febbraio al 31 marzo, i decessi sono passati da 26.218 a 49.351, oltre 23.000 in più.

All'interno di questo raggruppamento, le Province più colpite dall'epidemia hanno pagato un prezzo altissimo in vite umane, con incrementi percentuali dei decessi nel mese di marzo 2020, rispetto al periodo precedente, a tre cifre. Solo per citarne alcuni: Bergamo +568 per cento, Cremona +391 per cento, Brescia +291 per cento, Pesaro-Urbino +120 per cento.

Nelle aree di media o bassa diffusione gli incrementi sono stati decisamente inferiori. Tra questi ce ne sono alcuni per i quali non è accertata la mortalità per Covid ma è altamente possibile che vi sia un collegamento indiretto con il Covid o, infine, che una quota di mortalità indiretta non sia correlata direttamente al virus ma sia stata causata dalla crisi del sistema ospedaliero e dal timore di recarsi in ospedale nelle aree maggiormente affette dal virus.

Mi auguro che questi numeri servano a dissipare definitivamente i dubbi che ogni tanto qualche sedicente medico accampa su Internet rispetto alla pericolosità del Covid e all'effettiva mortalità. È stata veramente una tragedia di proporzioni mai viste in Italia, non dobbiamo dimenticarlo e non dobbiamo abbassare la guardia.

Ad oggi, in Italia si contano 243.344 casi e 34.948 morti. Nel mondo sono oltre 13 milioni i casi confermati e quasi 600.000 i morti. I casi, in questi ultimi giorni, stanno salendo al ritmo di oltre 200.000 al giorno. Anche in Italia abbiamo nuovi focolai laddove calano le misure di sicurezza: nelle

nostre imprese, tra i nostri lavoratori, in Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e tra persone prevalentemente provenienti in maniera regolare da Paesi esteri. Questo dovrebbe farci capire chiaramente che il virus non ha perso forza, non è meno aggressivo. È stato il nostro Governo a mettere in atto le misure giuste per fronteggiare l'emergenza, come ha ribadito anche il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità.

A marzo Italia e Spagna erano l'epicentro della pandemia di Covid. Al culmine dell'epidemia, l'Italia contava più di 6.500 nuovi casi al giorno. Il Paese ha riportato la situazione sotto controllo con una combinazione di *leadership*, umiltà, partecipazione attiva di ogni membro della società e un approccio globale. È stata affrontata una situazione spaventosa ma è stata ribaltata.

Insomma, è sotto gli occhi di tutti che l'emergenza dal punto di vista sanitario a livello globale non è finita, come ha detto anche lei, signor Ministro. In Italia siamo in una fase di convivenza con il virus ma sono certa che sapremo tutti insieme scegliere le misure adatte a fronteggiarlo in maniera adeguata nei prossimi mesi.

Le conoscenze sulla patologia sono aumentate e abbiamo messo in atto tutte le misure per fronteggiare un'eventuale recrudescenza dell'epidemia. Abbiamo potenziato il nostro Servizio sanitario nazionale, aumentato stabilmente il personale sanitario, quel personale a cui deve andare e a cui va tutta la nostra gratitudine per quanto fatto fino ad ora. Possiamo e dobbiamo potenziare la diagnosi precoce, soprattutto per coloro che arrivano dall'estero, attraverso una maggiore diffusione di test sierologici e molecolari, si spera i più rapidi possibile. Dobbiamo tenere il passo con l'innovazione scientifica e tecnologica, mai come in questo momento. Solo in questo modo potremo pensare, nell'immediato futuro, di poter porre termine alle poche limitazioni che ancora ci sono ma che sono indispensabili per tutelare tutti noi e contenere il più possibile il rischio di una seconda ondata di contagi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del Ministro salute.

Risultato di votazioni (ore 17,30)

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'elezione di due componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali:

Senatori presenti	273
Senatori votanti	272

Hanno ottenuto voti:

Agostino Ghiglia	123
Pasquale Stanzione	121
William Turcinovic	1
Ignazio La Russa	1
Alberto Gambino	1
Umberto Rapetto	1
Giuseppe Stefano Quintarelli	1
Schede bianche	10
Schede nulle	13

Proclamo eletti Agostino Ghiglia, con 123 voti, e Pasquale Stanzione, con 121 voti.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'elezione di due componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

Senatori presenti	273
Senatori votanti	272

Hanno ottenuto voti:

Laura Aria	123
Elisa Giomi	110
Agostino Ghiglia	2
Pasquale Stanzione	2

Emilio Carelli	1
Vito Crimi	1
Alessandra Maiorino	1
Giuseppe Stefano Quintarelli	1
Angelo Zaccone Teodosi	1
Schede bianche	22
Schede nulle	8

Proclamo elette Laura Aria, con 123 voti, e Elisa Giomi, con 110 voti.

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Ministro della salute (ore 17,33)

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, dalle senatrici Fregolent e Cantù, n. 2, dal senatore Malan e da altri senatori, n. 3, dai senatori De Petris, Perilli, Marcucci, Faraone e Unterberger, n. 4, dai senatori Romeo, Bernini, Ciriani e da altri senatori.

I testi sono in distribuzione.

Ha facoltà di intervenire il Ministro della salute, al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

SPERANZA, ministro della salute. Signor Presidente, replicherò in pochissimi minuti. Intanto, desidero esprimere gratitudine a tutte le senatrici e i senatori che hanno voluto intervenire e portare il loro contributo a questa utile discussione. Mi pare evidente che ci sia una condivisione di fondo su un punto: è evidente che il Paese è in una fase nuova ed in una fase diversa.

Io ho provato a usare queste parole: siamo fuori dalla tempesta, ma non siamo ancora in un porto sicuro. Questo significa che i sacrifici enormi svolti dai nostri cittadini, le misure rigorose che il Governo nazionale e le Regioni hanno assunto ci hanno consentito di superare la fase più difficile, ma è evidente che ancora non siamo in sicurezza e che abbiamo bisogno del massimo livello di cautela possibile.

L'argomento, la questione, che più in questa fase ci preoccupa, evidentemente, è il quadro mondiale. Se, infatti, questa analisi è giusta e corretta per l'Italia, se questa analisi è giusta e corretta per l'Europa, non lo è sicuramente sul piano mondiale, dove le cose peggiorano settimana dopo settimana e siamo sostanzialmente nel momento di massima impennata di questa curva.

Voglio ricordare, a me stesso e all'Aula del Senato, che, nella sola giornata di domenica, ci sono stati 228.000 casi in più in sole ventiquattro ore: il *record* assoluto di questi mesi del Covid-19. È evidente, quindi, che non possiamo considerare questa battaglia chiusa e che dovremo continuare ad avere un livello molto alto di attenzione.

Le misure che restano attive sono alcune delle misure essenziali, oltre a quelle che riguardano chiaramente il controllo e le questioni di monitoraggio per gli arrivi e gli accessi dei Paesi stranieri e io farò tutto il possibile perché questo avvenga nel massimo rigore. Ad oggi c'è una lista di divieti di ingresso e di transito, addirittura, per 13 Paesi e c'è la quarantena per tutti gli arrivi dai Paesi extra-Schengen ed extra-UE, ma è del tutto evidente che ci sono tre regole fondamentali che dobbiamo assolutamente chiedere ai nostri cittadini di mantenere ancora. Sono tre regole che restano i principi cardine essenziali. Tra questi, l'utilizzo delle mascherine e dei dispositivi di protezione e il distanziamento di almeno un metro. A tale riguardo, condivido l'indicazione che arrivava di non utilizzare la dizione «distanziamento sociale»: si tratta di un distanziamento fisico di almeno un metro, che però è veramente importante. La terza regola è l'utilizzo delle misure igieniche fondamentali, a partire dal lavaggio delle mani. Questi tre principi restano essenziali, sono le tre armi decisive per provare ad affrontare la fase della convivenza.

Anche qui - lo ripeto solo per un istante - credo che non dobbiamo commettere l'errore di porre in contraddizione la questione sanitaria con la questione economica e sociale. La penso esattamente all'opposto: ritengo che la vittoria sanitaria sia la premessa fondamentale per la ripartenza economica e sociale. Non basteranno provvedimenti o interventi di natura nazionale, internazionale, regionale, gli sforzi che pure si stanno facendo, se non avremo la capacità di tenere sotto controllo il virus. Non mettiamole in contraddizione l'una con l'altra, quindi: sono due pezzi di una strategia che dobbiamo

assolutamente provare a tenere insieme.

Sulla vicenda dello stato di emergenza credo di aver usato parole di grande chiarezza: nessuna decisione è stata assunta. Personalmente ritengo indispensabile il confronto con il Parlamento. Il Presidente del Consiglio dei ministri sarà qui entro la scadenza dello stato di emergenza, prevista per la fine di questo mese, e avrà modo chiaramente di esplicitare un confronto vero, serrato. Ho anche segnalato il mio punto di vista: io credo che dobbiamo trovare un equilibrio e che può esserci un equilibrio possibile tra la necessità assoluta di rispettare l'articolo 32 della Costituzione, quindi di difendere la tutela della salute, e al tempo stesso il bisogno di rispettare fino in fondo le prerogative del Parlamento, le fonti primarie e il nostro impianto democratico. Anche al riguardo, fatemi ripetere solo per un istante un concetto che ho toccato velocemente nella mia introduzione, ma che mi sembra particolarmente significativo: all'inizio di questa epidemia, quando vedevamo le immagini della Cina e le misure incredibili che in quel Paese venivano assunte, tanti commentatori hanno segnalato come sarebbe stato impossibile, in un Paese delle libertà, in un Paese della democrazia e della tutela dei diritti individuali portata giustamente all'ennesima potenza, gestire l'emergenza. Ecco, penso che la storia abbia dimostrato esattamente l'opposto. La mia opinione è che la democrazia è stata un punto di forza.

Non abbiamo piegato quella curva a seguito di misure di natura securitaria che abbiamo imposto al Paese; abbiamo piegato quella curva perché siamo riusciti a costruire una sintonia profonda con i cittadini di questo Paese, che a un certo punto hanno colto fino in fondo il rischio che si correva e si sono sostanzialmente messi in uno spirito assolutamente responsabile di collaborazione rispetto alle misure che a livello nazionale come a livello regionale venivano messe in campo. Penso quindi che dobbiamo lavorare per costruire questo equilibrio; la mia opinione è che le condizioni ci siano tutte.

Come ho detto, continueremo a lavorare su alcuni punti essenziali. Ho parlato dei vaccini: è evidente che il vaccino per noi è un orizzonte da coltivare con grandissima convinzione, e vedere che l'Italia è a testa alta dentro questa partita, anche con competenze e conoscenze, con attività industriali di primissimo piano che vengono riconosciute dai nostri interlocutori internazionali, va sicuramente nella direzione giusta. Compito delle istituzioni sarà evidentemente verificare la sicurezza e fare tutto quello che è necessario perché il vaccino arrivi certamente nel più breve tempo possibile, ma nell'assoluta sicurezza.

Da ultimo, mi sia consentito un messaggio legato più in generale al nostro Servizio sanitario nazionale. Vorrei che il Parlamento su questo fosse unito, e mi sembra che gli interventi di oggi segnalino una necessità univoca di ricominciare ad investire, di chiudere la stagione dei tagli che ci siamo portati per troppo tempo negli ultimi anni e di riconoscere nel Servizio sanitario nazionale un bene collettivo del nostro Paese, un *asset* strategico fondamentale su cui fare il miglior investimento possibile.

Sono orgoglioso del nostro Servizio sanitario nazionale e sono orgoglioso in modo particolare dell'impianto e del principio universalista che lo ha ispirato e che ha messo in campo: l'idea che di fronte a un essere umano malato non deve contare nulla se non la necessità assoluta di rispondere a quel bisogno e a quelle esigenze. (*Applausi*). Noi dobbiamo, tutti insieme, lavorare per difendere questa impostazione.

Da ultimo, rispetto alla richiesta che mi viene rivolta dal Presidente di esprimere un'opinione sulle risoluzioni, esprimo parere favorevole sulla risoluzione di maggioranza e non posso esprimere parere favorevole sulle risoluzioni presentate dai senatori di minoranza, anche perché vanno molto oltre quello che è l'ambito della nostra discussione, cioè quanto indicato dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19.

Tuttavia, voglio utilizzare questi ultimi secondi della mia replica in Senato per dire che ho letto con attenzione l'interrogazione che il senatore Romeo ha voluto rivolgermi e di cui sono soltanto ora venuto a conoscenza: mi sembra che ponga un tema di assoluto buonsenso su cui sin da subito mi impegno ad interloquire. Ritengo che il Parlamento sul tema del piano pandemico debba necessariamente essere coinvolto e che si possa costruire insieme un'interlocuzione, anche in brevissimi termini temporali, perché il nostro Paese ha sicuramente un grande bisogno dell'aggiornamento di questo piano, a cui già da settimane siamo al lavoro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

ZAFFINI (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (Fdi). Signor Presidente, signor Ministro, cara ci è costata la chiusura della stagione dei tagli, perché la chiusura della stagione dei tagli - come lei l'ha definita - non è stata oggetto di una decisione politica, di una maggioranza che ha deciso di tornare ad investire nel Servizio sanitario nazionale o qualcosa di simile: è stata semplicemente il frutto di quello che è accaduto, cioè una delle più grandi emergenze della storia repubblicana, e necessitata evidentemente dai gravi ritardi manifestati dal nostro Servizio sanitario nazionale. Ma di questo parleremo più avanti.

Il 31 luglio, che è la data rispetto alla quale vengono spostate (a malapena di quindici giorni) le disposizioni dei provvedimenti citati nella proposta di DPCM, deve essere a nostro avviso una sorta di spartiacque, una linea di non ritorno: qualcosa che ci induce a non ripetere tutto ciò che è accaduto. Questo non lo diciamo perché vogliamo anticipare quelli che saranno i giudizi sull'attività di Governo nell'affrontare l'emergenza pandemica, ma perché è del tutto evidente che di fronte ad alcune cose magari ben fatte, molte ascrivibili agli operatori e ai volontari del nostro Servizio sanitario nazionale, sono stati compiuti leggerezze, ritardi e omissioni che evidentemente non sono auspicabili per i prossimi mesi.

Soprattutto non sono ripetibili le semplificazioni, le scorciatoie, le conferenze stampa reiterate, le *fake news* diramate a reti unificate e le normative secondarie assurde a norma primaria per limitare i diritti costituzionalmente garantiti. Ecco, tutto ciò, che fa parte della forma (ma vorrei dire banalmente che nelle istituzioni la forma notoriamente è sostanza, Ministro), non deve più ripetersi.

Rispetto a questa vicenda io sono abbastanza preoccupato, Ministro, perché, non so se lei facesse riferimento a qualcosa di specifico, ma quando ha garantito che ci sarà un provvedimento delle Camere per l'eventuale proroga dello stato di emergenza, lei ha citato l'ordine del giorno: lei ha detto che ci sarà un ordine del giorno che indirizzerà le Camere. Voglio sperare che non facesse riferimento al documento specifico dell'ordine del giorno, ma che intendesse che sarà posto all'ordine del giorno delle Camere un disegno di legge. Voglio sperare che si tratti di un disegno di legge. Sento la fantasia dispiegarsi: qualcuno parla di passaggio alle Camere, che non si capisce bene che cosa sia (una visitina?). Parliamo di una legge, che stabilisce cosa accade nel nostro ordinamento.

Rispetto a questo, Lettera 150 - che lei, Ministro, evidentemente conosce: sono 150 costituzionalisti che si sono impegnati nelle vicende di questa emergenza e del *lockdown* - ha espressamente confermato che sono necessari interventi, anche urgenti, magari anche attraverso decreti-legge, ma riconducibili alla ordinaria gestione legislativa parlamentare. In altri termini, in questo momento «è venuta meno (...) quella condizione che ha permesso, sino ad oggi, la sospensione di diritti costituzionali fondamentali. Lo stato di emergenza, infatti, è una grave circostanza imprevista che richiede misure immediate di intervento, non compatibili con i normali tempi di elaborazione e proclamazione di leggi e provvedimenti amministrativi ordinari». «La sola idea che una proroga dello stato di emergenza possa non essere deliberata dal Parlamento, e anzi gli possa essere sottoposta solo per un "passaggio" dal contenuto e dalle finalità incomprensibili, è inconciliabile con il nostro ordinamento costituzionale». Segue una serie di altre considerazioni.

Questo è il senso del ragionamento sul quale noi oggi ci dobbiamo soffermare ed esprimere, Ministro: o questo virus c'è, e allora si aprono scenari di un certo tipo, oppure questo virus, come dicono purtroppo in tanti, non c'è o perlomeno non c'è più come era o perlomeno non è più così letale come era all'inizio, per una serie innumerevole di considerazioni. E se non c'è, Ministro, allora non c'è neanche la necessità della proroga dello stato di emergenza. Il senatore Quagliariello poco fa ha enunciato una serie di Stati europei che hanno adottato questo provvedimento ma l'hanno interrotto. Addirittura, il fascista Orbán ha esaurito queste misure nell'arco breve di neanche due mesi. Devono invece essere prodotti provvedimenti mirati, sì, ma attraverso gli strumenti previsti dal nostro ordinamento, della nostra gerarchia di fonti e i provvedimenti, evidentemente, devono essere mirati alla bisogna e quindi anche territorialmente, oltre che temporalmente, circoscritti.

Dopo di che, vanno anche protette le frontiere, Ministro. Lei ha giustamente detto che proteggeremo le

frontiere non europee. Bene, ma io le suggerisco, Ministro, di dare un'occhiata anche alle frontiere europee, perché, nella mia Umbria, gli ultimi cinque contagiati sono, casualmente, cinque badanti, che stavano dentro un pulmino che veniva dal Nord Europa: sono state tutte asintomatiche, mentre sono stati sintomatici gli anziani cui badavano e così siamo riusciti a risalire all'origine del contagio. Pertanto, Ministro, c'è da osservare anche che cosa accade nei Paesi europei e nei viaggiatori che transitano da quei Paesi.

Oppure c'è l'altra ipotesi che io considero, Ministro, e che condivido: il virus c'è; forse è cambiato, forse è intervenuto il caldo, forse semplicemente abbiamo cambiato i protocolli di cura - finalmente, aggiungo - e quindi è meno aggressivo, meno virulento, in poche parole: ci ammazza di meno. Allora, in questo caso, bisogna rispettare le tre «T» dell'Organizzazione mondiale della sanità. Il 9 giugno scorso quest'Assemblea ha approvato un ordine del giorno unitario - udite bene: un ordine del giorno unitario, che meriterebbe una sorta di monumento fuori dall'Aula del Senato - contenente sette impegni. Signor Ministro, lei era presente in Aula. Questi sette impegni, che non leggo perché non ho tempo, sono tutti importanti se il virus c'è: ripeto, sono assolutamente importanti perché attengono alla capacità di trovarlo, scovarlo, curarlo, isolarlo e risolverlo.

In poche parole, non stiamo per nulla percorrendo le tre «T»: l'*app* Immuni è fallita o, se non lo è, diteci quali sono i risultati o cosa intendete fare in sostituzione; l'indagine di sieroprevalenza è fallita e se ne sono perse le tracce, anzi, i test sierologici sono scaduti e va indetta una nuova gara, come ci è stato confermato dagli operatori della Croce Rossa e da Abbott: i *test* sono scaduti e vanno riacquistati. Come ho detto, l'indagine di sieroprevalenza ha prodotto risultati modesti, anzi impercettibili.

In ogni caso, signor Ministro, dobbiamo agire con una chiarezza di intenti. Nelle due strade - o l'una, o l'altra - prendetevi la responsabilità di dirci che cosa accadrà. E non potete farlo con la proroga dello stato di emergenza (cioè, in poche parole, per chi sa giocare a tressette, come: passa). Non è così che si governa. C'è bisogno di una visione, di una previsione e di una strada tracciata. Mi rendo conto che questo è un Governo che fatica a trovare l'alchimia della condivisione, però, a sei mesi dalla prima programmazione dello stato d'emergenza, non possiamo non sapere che cosa accadrà a settembre e a ottobre, nelle scuole e non solo.

Rispetto a tutto ciò, è del tutto evidente che Fratelli d'Italia voterà a favore della proposta di risoluzione n. 4, a prima firma dei senatori Romeo, Bernini e Ciriani e voterà in senso contrario - non me ne vogliano i colleghi della maggioranza - alle due proposte di risoluzione della sinistra, perché due che «tutto va bene, madama la marchesa» credo non renda un buon servizio al Paese. Ci asterremo sull'altra proposta di risoluzione del centrodestra, perché - lo dico ai colleghi che sono alle mie spalle - o il centrodestra procede unito, oppure ognuno presenta le proprie proposte di risoluzione. (*Applausi*).
[FARAONE \(IV-PSI\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAONE (IV-PSI). Signor Presidente, signor Ministro, se andassimo a riprendere il dibattito che c'è stato in Parlamento nella passata legislatura sugli strumenti messi a disposizione dei legislatori - cioè l'uso del decreto-legge o della fiducia come strumento per approvare celermente i provvedimenti, con la garanzia anche dei numeri a supporto del Governo - ci accorgeremmo che la decretazione d'urgenza era considerata quasi un attentato alla democrazia e la fiducia come una sorta di invasione del nazismo nel nostro Paese.

Ascoltiamo oggi il dibattito parlamentare di fronte al proliferare del ricorso allo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o addirittura allo strumento comunicativo come base per un dibattito parlamentare. Signor Ministro, lei oggi ha detto una cosa che condivido appieno, cioè che non basta una comunicazione, seppur fatta autorevolmente dal Presidente del Consiglio, di proroga dell'emergenza al 31 dicembre per discutere di qualcosa che c'è ed è evidente, in quanto sono necessari un passaggio dal Consiglio dei ministri e - lei lo ha detto bene - un passaggio parlamentare. Tuttavia, se ne stiamo discutendo oggi è perché questa proposta è stata fatta.

Credo che abbiamo bisogno della garanzia da parte sua e da parte del Governo che qualunque tipo di provvedimento sul tema dell'emergenza abbia un passaggio parlamentare vero e soprattutto dobbiamo riuscire a garantire percorsi che facciano sì che trasmettiamo messaggi diversi al Paese rispetto a quelli

che abbiamo trasmesso finora, perché, signor Ministro, la fase è cambiata, è mutata profondamente rispetto a prima.

Sono convinto che sia corretto che il Ministro della salute intervenga qui in Parlamento per dire che dobbiamo tenere alta la guardia; fa bene il Ministro della salute a dire che dobbiamo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che oggi stiamo discutendo, immaginare come evitare che ciò che sta accadendo all'estero possa influenzare la situazione sanitaria nel nostro Paese; il Ministro fa bene a prorogare alcune iniziative che sono state messe in campo, ma commetteremmo un errore se pensassimo che soltanto di questo oggi dobbiamo occuparci.

Ricordo, ad esempio, che lei qui oggi è presente come delegato del Presidente del Consiglio rispetto alle comunicazioni che si fanno in Parlamento, su proposte che vengono fatte dal Ministro della salute in materia sanitaria quando si tratta di provvedere a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri come quelli che oggi stiamo trattando. Credo però che oggi sarebbe stato un segnale interessante, proprio per dare il senso del cambio di marcia rispetto a quello che abbiamo gestito fino ad ora, che insieme a lei o addirittura al posto suo, delegato per il Presidente il Consiglio potesse essere il ministro Patuanelli o il ministro Gualtieri, proprio perché oggi, seppur con l'atteggiamento di chi deve tenere alta la guardia, dobbiamo capire quali provvedimenti mettere in campo, prendendo atto che la fase è mutata e quindi dobbiamo comprendere come non sosteniamo più soltanto con misure assistenziali l'economia di questo Paese, non ci preoccupiamo più soltanto dell'emergenza sanitaria, che per fortuna attualmente è superata. Diciamolo, Ministro: in questo momento l'emergenza sanitaria che abbiamo attraversato qualche settimana fa, per fortuna, nel nostro Paese è superata. Non bisogna ricascarci, bisogna essere pronti ad arginare eventuali altri focolai, ma è superata e se continuiamo a giocare la stessa partita che giocavamo quando eravamo in piena emergenza, commettiamo un errore.

Per questo è sbagliato, anche soltanto in una conferenza stampa, anticipare una proroga al 31 dicembre delle procedure di emergenza e di gestione dell'emergenza sanitaria di questo Paese. Dobbiamo, semmai, dare un segnale diverso al Paese. Se la classe politica, le istituzioni e il Governo continuano a dare segnali difensivi, cosa devono pensare i cittadini? Come devono comportarsi? Credo che da questo punto di vista ancora non abbiamo marcatamente segnato la differenza tra una fase e l'altra e credo che il Governo abbia delle responsabilità precise nel manifestare questo cambio di guardia, di atteggiamento. Lo dico perché abbiamo misure eccezionali, in materia economica, da mettere in campo e dobbiamo anche evitare di essere contraddittori in materia sanitaria, Ministro. Non possiamo dire che c'è l'emergenza, fare l'elenco delle cose che lei ha detto e che io condivido e dopodiché, ad esempio, non prendere in emergenza le risorse del MES, perché o l'emergenza sanitaria c'è e quindi abbiamo bisogno di risorse straordinarie rispetto alla gestione del nostro sistema sanitario, oppure possiamo farne a meno perché il nostro sistema sanitario regge e non c'è bisogno di risorse che ci vengono messe a disposizione dall'Europa per fare assunzioni tra i medici e tra gli infermieri, per migliorare la medicina territoriale, per migliorare le nostre strutture sanitarie, per migliorare tutto ciò che riguarda le terapie intensive. Delle due l'una, ma le due azioni insieme, una contraddittoria rispetto all'altra, non vanno.

Credo quindi che da un lato dobbiamo cambiare totalmente e radicalmente verso rispetto alle misure che dobbiamo prendere in materia economica, sfruttando appieno le risorse che speriamo presto ci metterà a disposizione l'Europa. Ricordo che in grossissima parte abbiamo speso gli 80 miliardi di euro per sostenere un Paese che chiudeva. Ora abbiamo bisogno di risorse economiche che sostengano un Paese che riapre: non è la stessa cosa, signor Ministro. Vorrei che su questo ci confrontassimo e vorrei farlo nei quindici giorni che ci separano dalle prossime comunicazioni del Presidente del Consiglio, anche con i Ministri economici, perché il primo cambiamento che dobbiamo manifestare nei confronti degli italiani è che ci stiamo preoccupando della vera emergenza attuale, che è quella economica. Sono convinto, come dice lei, che le due questioni non vadano in contraddizione, però in questo momento cambiano le priorità: sia alta la guardia - ho sentito il senatore Romeo proporre un elenco di questioni e misure che bisogna mettere in campo per prevenire eventuali nuovi focolai - ma, al tempo stesso, costruiamo misure economiche che ci preparino a ripartire.

Credo che bisogna confrontarsi su questo, in questo Parlamento, da parte di tutte le forze politiche,

perché sinceramente non sono d'accordo con chi, da destra, fa l'elenco e addirittura cita Cassese come guru e personaggio da citare rispetto a chi sostiene che Conte sta prendendo i pieni poteri; mi sembra veramente incredibile che chi ha aspirato ai nuovi poteri possa oggi dire che Cassese è diventato il suo punto di riferimento. Non condivido quello che dice Cassese quando sostiene che Orbán ha iniziato la sua carriera politica come liberale, però, al tempo stesso, è anche vero che nella gestione parlamentare e istituzionale di questa fase dobbiamo cambiare verso, dando un ruolo maggiore al Parlamento e alle istituzioni democratiche.

Noi non staremo lì, signor Ministro, ad ascoltare silenti eventuali provvedimenti di chiusura ulteriore del Paese, con proroga delle condizioni di emergenza al 31 dicembre, senza che vi sia stato un coinvolgimento della maggioranza, dell'opposizione e del Parlamento. Credo che su queste misure ci sia bisogno di un coinvolgimento di tutti, che sia possibile mettere in campo azioni che risollevino finalmente il Paese con misure economiche straordinarie e che, al tempo stesso, si possano garantire sicurezza sanitaria, distanziamenti e tutto quello che ha citato, senza però continuare a mettere questa come azione prioritaria, mentre il Paese chiede aiuto rispetto alle misure economiche.

Altrimenti, signor Ministro, quando scadrà quel divieto di licenziare, che ad oggi è assegnato a tutti gli imprenditori, che in molti casi non licenziano soltanto perché è fatto loro divieto, non perché non vogliono farlo (e non è che vogliono farlo perché ne hanno voglia, ma perché non ce la fanno), non potremo essere inondati da licenziamenti. Per me la proprietà oggi è quella e vorrei che il Governo se ne occupasse, pronto ad arginare qualunque emergenza sanitaria, ma prontissimo a rimuovere tutti gli ostacoli che ci separano da un rilancio economico complessivo. (*Applausi*).

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU*). Signor Presidente, signor Ministro, ho ascoltato attentamente il dibattito e credo che tutti, con onestà intellettuale, possiamo riconoscere un primo punto su cui ritrovarci: ciò che è accaduto nei mesi che ci stanno alle spalle era inedito, nessuno era «imparato», e non c'è dubbio che le azioni messe in atto dal Governo e dalle Regioni abbiano dimostrato un'efficacia, almeno per limitare, governare e convivere, come abbiamo avuto modo di dire tante volte in quest'Aula, con un virus tanto terribile e, allo stesso tempo, sconosciuto. Possiamo farlo e possiamo dare questo giudizio non perché dobbiamo sottovalutare i limiti e i problemi veri che abbiamo incontrato in questi mesi, ma perché, se guardiamo al panorama mondiale, è evidente che l'Italia, primo Paese in Occidente ad aver dovuto fare i conti con il coronavirus, abbia retto in modo diverso e sostanzialmente migliore rispetto ad altri Paesi, e non solo a Paesi arretrati ma anche avanzati (penso ad esempio agli Stati Uniti). La cosa ci dovrebbe consentire - non è adesso il momento - di fare una riflessione più complessiva sui modelli sanitari e sulle loro dinamiche. Ma non voglio parlare di questo.

Quello che abbiamo conseguito è un risultato del Governo? No, non solo del Governo, ed ha fatto bene il ministro Speranza a sottolinearlo: è un risultato del Paese e di tutti gli operatori sanitari che non ci stancheremo mai di ringraziare. Magari adesso non continuiamo nella retorica, per me abbastanza stucchevole, degli eroi e magari pensiamo strategicamente a riconoscere loro, contrattualmente, ciò che è giusto riconoscere. È merito delle istituzioni locali ed è merito degli italiani.

Noi qui - dico «noi» perché non voglio fare assolutamente polemiche - abbiamo ascoltato a più riprese andamenti molto ondivaghi rispetto al tema del coronavirus. Gli italiani hanno compreso le scelte fatte in relazione al tema, assolutamente *in primis*, della salute; le hanno capite ed io penso anche apprezzate. Ora, colleghi, dire questo, che mi sembra un ragionamento di onestà intellettuale, significa sottovalutare i problemi e i drammi che dal punto di vista economico e sociale stiamo vivendo e vivremo nei prossimi mesi? Assolutamente no. Non credo che qui abbiamo bisogno di fare la gara tra chi è più preoccupato della situazione economica e sociale; ne siamo tutti convinti e stiamo e dobbiamo cercare di fare di più e meglio.

L'unica cosa che non possiamo fare è contrapporre questo ragionamento al tema della gestione della sicurezza sanitaria, anche perché abbiamo visto come in altri Paesi queste scelte hanno prodotto risultati - ahinoi - non certamente positivi. Dunque, noi oggi ci esprimiamo su una proposta che ci avanza il Governo e cioè un aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fino al

31 luglio.

Dobbiamo confermare il distanziamento. Io sono d'accordissimo e l'ho proposto anche in un precedente dibattito: non il distanziamento sociale, ma il distanziamento fisico. Dobbiamo continuare tutti, per il bene di questo Paese, a tenere fermi quei punti di riferimento che riguardano la sicurezza.

Condivido - e lo dico senza incertezze, anche ai colleghi dell'opposizione - che bisogna fare la massima attenzione e avere la massima garanzia, attraverso interventi certi sul tema degli sbarchi. Questo deve valere per i Paesi extra-Schengen e, tanto più, per le situazioni di emergenza come quella appunto degli sbarchi. Non c'è ragione, da questo punto di vista, di dividerci tra noi, perché questa è la scelta giusta che dobbiamo fare.

Oggi poi si è aperta un'altra discussione, che non è oggetto di questo dibattito e che attiene al tema dell'eventuale proroga dello stato di emergenza. Io mi permetto, signor Ministro, di esprimere un mio parere personale. Non mi capita spesso di essere d'accordo e di citare il senatore Faraone, tuttavia un po' meno comunicazione su questo punto, prima di aver deciso, preso un orientamento e coinvolto il Parlamento, sarebbe ed è una cosa utile. Infatti di "annunciate" dobbiamo riuscire a fare a meno in questo Paese. Secondo me questo è molto importante. Però, colleghi, la risposta che ha dato il Ministro è una risposta seria: verrà il Presidente del Consiglio e discuteremo nel merito, anche del tipo di provvedimento. Io dico che ci sono le condizioni per ragionare sul tipo di provvedimento. Ma l'idea che un'eventuale proroga dello stato di emergenza sarebbe legata a un tema di tutela del Governo francamente è un'ipotesi che non fa onore all'intelligenza di chi propone questo ragionamento.

In verità noi dobbiamo avere un'attenzione perfino culturale. Il Paese ha reagito bene e dobbiamo evitare che passi l'idea che il problema è risolto; dobbiamo invece trovare quelle articolazioni e quegli equilibri per evitare che il Paese "pendolarmente" discuta di chiusure e di *lockdown* totale o di liberi tutti. Ci sono altre strade normative e perfino altri percorsi parlamentari, magari sulla base di un impegno sui tempi da parte di tutte le forze politiche che stanno in Parlamento (Camera e Senato), per vedere se si riesce a trovare l'equilibrio giusto a garanzia delle due necessità che abbiamo di fronte.

Ho finito il tempo, per cui non mi soffermo sul sistema sanitario, su cui peraltro il mio pensiero è noto. Riforma, riorganizzazione, rilancio; i valori dell'universalità. Ma riorganizzazione, ridefinizione e rivalutazione anche del modo in cui possiamo gestire, da qui a dieci anni, l'evoluzione tecnologica e scientifica che attraversa la sanità.

Voglio solo ancora una volta sottolineare un punto: la scuola. Signor Ministro, lei lo ha posto giustamente come un punto centrale ed io lo voglio dire in termini molto chiari: dobbiamo riaprire le scuole in sicurezza e non pensare a scorciatoie che non possono reggere. Scuole in presenza. Il Governo deve mettere a disposizione ulteriori provvedimenti straordinari per l'assunzione di insegnanti e per strutture e aule dove sia possibile fare formazione scolastica in presenza; tutto il resto è solo confusione e, come ho già avuto modo di dire, gli italiani su questo punto non ci perdonerebbero. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU).*

[COLLINA](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[COLLINA](#) (PD). Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro per l'intervento odierno. Ci ritroviamo ancora a seguire l'evoluzione della pandemia nel nostro Paese e anche a ripetere parole che sono la dimostrazione del fatto che non siamo usciti da questa situazione, non siamo usciti dalla pandemia, siamo ancora in una condizione che ci obbliga a tenere alta l'attenzione nei confronti del virus.

Oggi però siamo anche alla vigilia dell'approvazione definitiva del decreto-legge rilancio; sono quindi passati sessanta giorni da quando è stato approvato dal Governo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Dunque, rivedere adesso le misure contenute in quel provvedimento ci fa capire quanto lo scenario sia cambiato in due mesi, quanto le cose che abbiamo pensato e per le quali abbiamo messo in campo risorse significative rappresentino una risposta che ha ancora un senso, un significato, un'importanza, ma che non rappresenta più il tutto delle azioni che dobbiamo mettere in campo.

Quanto contenuto negli articoli del decreto-legge rilancio che riguardano le misure sanitarie sta a dire essenzialmente una cosa: prepariamoci a fare in modo che una seconda ondata non ci colga impreparati, ma ci dia la possibilità di dare una risposta significativa, tempestiva, positiva. In quel

provvedimento ci sono le risorse per intervenire sul nostro sistema sanitario e dare una risposta incisiva ad un ritorno del virus che fosse significativo, imprevedibile. Ci auguriamo ancora che non ci sia questo ritorno del virus, però lì abbiamo messo le risorse, abbiamo costruito le azioni per non essere impreparati. Dopo sessanta giorni, dopo due mesi, capiamo che c'è da fare un passo in avanti nella riflessione e anche con le azioni che questo Governo, la maggioranza e il Parlamento devono mettere in campo di qui in avanti.

A mio avviso alcuni aspetti che oggi venivano anche ricordati in altri interventi debbono avere e trovare delle risposte e delle riflessioni più approfondite. Un conto, infatti, è mettere in campo le risorse per affrontare l'emergenza, un conto è dare progettualità per uno sviluppo, per una dinamica di modificazione del sistema sanitario nel nostro Paese. Questo è il tema che secondo me oggi, dopo due mesi dal varo del decreto-legge rilancio, dobbiamo cominciare ad affrontare. Ritengo che tutto quanto è stato detto in quest'Aula contenga degli aspetti positivi, ma anche questo tipo di prospettiva.

Il *lockdown* ha consentito un controllo efficace, ma i focolai che si ripresentano ci richiamano alla prudenza.

Io credo che la progettualità che dobbiamo mettere in campo, relativamente al Sistema sanitario nazionale, non possa prescindere dall'obiettivo finale della convergenza dei sistemi sanitari regionali. Infatti, se a livello di emergenza sanitaria e di misure di emergenza possiamo scegliere di investire sul territorio con le unità speciali di continuità assistenziale (USCA), se a livello di azioni di emergenza possiamo investire assumendo nuovi medici, infermieri e OSS, costruendo presidi anche attraverso l'istituzione dell'infermiere di comunità, se, nel momento in cui dobbiamo affrontare l'emergenza, le azioni sono concentrate sugli investimenti, sui Covid hospital - anche queste sono misure specifiche per le quali le Regioni hanno fatto le loro valutazioni e, come ci ha detto il Ministro, si è arrivati ormai in fondo alla valutazione di tutti gli investimenti che devono essere fatti - dopo sarà necessario affrontare il problema dell'omogeneità del Servizio sanitario sul territorio nazionale che, essendo composto da sanità regionali, non ha oggi la prospettiva di un percorso di convergenza.

La progettualità deve andare in questa direzione. Gli investimenti devono essere mirati al raggiungimento di questo obiettivo che ci impegnerà anche dal punto di vista della riflessione politica e tra i vari livelli istituzionali, ma è quello che dobbiamo fare se veramente vogliamo traghettare la sanità, in termini di investimenti e di nuovi livelli di servizio omogenei a livello nazionale e quindi sui vari territori, per uscire e fare concretamente ciò che abbiamo detto tutti, cioè investire sulla sanità.

Propongo un'altra valutazione per fare un esempio di ciò che dicevo relativamente alle sanità regionali. Nel 2016 è stato pubblicato il Piano nazionale della cronicità che ovviamente deve essere recepito dalle varie Regioni. Le Regioni lo hanno recepito secondo i modelli sanitari che stanno applicando, quindi in modo assolutamente differente. Rispetto a questo, il tema delle cronicità, che purtroppo abbiamo incontrato nel corso della pandemia, è un piccolo esempio significativo di come dobbiamo andare verso una convergenza dei sistemi sanitari regionali.

L'altro tema che voglio toccare è relativo a quella che, secondo me, deve essere la parola guida, in questo momento, rispetto agli altri temi sociali ed economici, ed è la parola transizione. Se dobbiamo affrontare un cambiamento, dobbiamo essere consapevoli che non è istantaneo, ma deve avere un percorso e una dinamica, che deve avere la possibilità di disegnare, per ciascuno dei nostri cittadini, qualcosa di conosciuto, una prospettiva che ci si senta in grado di affrontare, un pezzo di futuro che riguarda la propria vita che le condizioni e il contesto consentano di affrontare con fiducia. Questa transizione non può essere un periodo di incognite, non può essere un salto nel buio. Ciascuno di noi, ciascuno dei nostri conoscenti e dei cittadini devono sapere che tipo di percorso devono affrontare, qual è l'obiettivo, dove verranno portati, come cambierà la loro vita. Nessuno deve essere lasciato solo da questo punto di vista.

Gli obiettivi degli investimenti, in questo momento di transizione che è soprattutto economica e sociale, sono nel *green new deal* e in alcune parole d'ordine che devono rappresentare obiettivi ma anche strade concrete per le nostre imprese, per le nostre famiglie, per i nostri cittadini, per i nostri lavoratori.

Questo dobbiamo costruire. Perché, se è vero che siamo di fronte a un terzo dopoguerra, questa volta

non ci sono da ricostruire delle strade e dei palazzi, ma c'è da ricostruire la comunità. E la comunità si costruisce dando fiducia e costruendo solidarietà.

Io ritengo che questo sia il nostro obiettivo e questo ritengo sia l'elemento che dobbiamo costruire attraverso le azioni che verranno. Azioni che, a mio parere, dovremo valutare, insieme con il Presidente del Consiglio, insieme con il Governo, in quale modo e attraverso quali strumenti sarà più opportuno attuare. Secondo me, vi sono delle azioni di tipo economico che abbiamo potuto mettere in campo perché c'era lo stato di emergenza. In una condizione normale, non credo si possano obbligare le aziende a non licenziare. Lo stato di emergenza è qualcosa che consente di fare delle azioni straordinarie non solamente in campo sanitario, ma anche in altri campi.

Giustamente, io sono d'accordo con il percorso messo in campo dal ministro Speranza: con l'opportuno e giusto coinvolgimento del Parlamento occorre valutare attentamente i progetti che devono essere messi in campo, gli strumenti che ci possono consentire di farlo concretamente, anche in maniera tempestiva. Tutti gli elementi che dobbiamo tenere in considerazione, quindi, ci devono poi mettere in condizione di essere concreti e di raggiungere questi obiettivi. *(Applausi)*.

[GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, nei giorni scorsi il Presidente del Senato ha dovuto lanciare un grido d'allarme, parlando di un Parlamento, di un Senato, diventato una sorta di luogo degli invisibili; un grido d'allarme che, francamente, condivido, perché in molte occasioni il Parlamento è stato scavalcato ed ignorato e viene evocato, ministro Speranza, nei momenti in cui nel Parlamento dovete passare.

Anche oggi, lei ha avuto parole assolutamente garbate nei confronti del Parlamento, ribadendo che nessuna decisione può essere presa senza il Parlamento protagonista. Un conto, però, sono le affermazioni che si dicono qui, nelle occasioni canoniche, ed un conto è quello che avviene. Io non sto a ripercorrere la storia di questi mesi difficili: i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, i decreti per sanare i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, l'uso improprio dei DPCM. Per chi ci ascolta fuori da qui, ricordo che i DPCM sono provvedimenti adottati dal Governo senza un adeguato coinvolgimento del Parlamento, mentre un decreto-legge deve essere comunque convertito.

Vi è stata una situazione caotica inaccettabile e confusionaria, anche di alcuni enti e anche di alcune strutture sanitarie, che noi rispettiamo, perché non siamo tra coloro che minimizzano e che negano i problemi e tutt'ora siamo attenti e preoccupati. Seguiamo le affermazioni della comunità scientifica, perché non possiamo dare per scontato nulla.

Tuttavia, noi abbiamo assistito, in fase anche recente, all'INAIL che diceva che sull'autobus si stava a un metro di distanza, al ristorante a due metri, allo stabilimento balneare a quattro metri e poi le Regioni hanno costretto il Governo a rivedere decisioni che erano cervellotiche: il pericolo, infatti, non è diverso sull'autobus o allo stabilimento balneare. E sto parlando di un paio di mesi fa. Quindi, confusione, arroganza e approssimazione, anche perché il problema è stato di una serie di abusi, come è stato già citato in questo dibattito e come riporta la risoluzione unitaria del centrodestra.

Io non sempre sono stato d'accordo con il professor Cassese, ma la sua conoscenza delle norme e la sua autorevolezza sono incontestabili. Ebbene, ministro Speranza, da diversi giorni e settimane, egli vi sta dando delle lezioni. Anche l'altro giorno sul «Corriere della sera», invocando i poteri che lei ha, in base alla legge n. 833 del 1978, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale, ricordava che lei può intervenire con ordinanza in casi di emergenza. Perché, allora, spaventare turisti ed operatori economici con uno stato di emergenza fino al 31 dicembre, come avevate annunciato, invece che intervenire, come potete fare, in base a queste leggi, che il professor Cassese ha ricordato a tutti, in base alla decretazione? *(Applausi)*.

Dio non voglia che si determinino situazioni pericolose. Avete tutti i poteri come Governo, e nessuno contesterebbe l'uso dei poteri che lei ha come Ministro della salute e i poteri che il Governo ha di emettere decreti.

Quanto ci vuole a riunire il Consiglio dei ministri se c'è una situazione di emergenza? Oramai siamo abituati a riunioni via video, via *web*, che vengono fatte a livelli planetari. I Consigli europei si sono

svolti via Rete; noi, per fortuna, abbiamo mantenuto l'abitudine del voto fisico in Aula. Tuttavia, non ci sono scusanti; c'è un'emergenza. Avete i poteri, gli strumenti e la tempistica per riunirvi nel giro di minuti e assumere decisioni. Quando Conte ha preso decisioni sbagliate ci ha messo pochi secondi a invadere le televisioni e stare ore e ore sforando gli orari dei telegiornali. *(Applausi)*.

Siamo d'accordo che non si debba abbassare la guardia, però crediamo che gli strumenti vadano usati in maniera appropriata. Oggi siamo qui a discutere di una proroga al 31 luglio; ci sarà, poi, l'occasione successiva in cui Presidente del Consiglio chiarisca in Parlamento: il 31 dicembre, il 31 ottobre, ma non è un negoziato politico; è una decisione che andrebbe assunta sulla base di evidenze scientifiche. *(Applausi)*.

Abbiamo grande rispetto per la comunità scientifica e per i virologi, però quando vediamo che Emiliano usa il suo virologo di fiducia come candidato alle elezioni, beh, ci chiediamo dove sta il trucco, dove sta lo scienziato e dove il candidato. *(Applausi)*. Siamo sottoposti a conflitti di competenze, conflitti di attribuzione, conflitti di potere. Dopodiché, il virologo va in televisione, poi si candida e non si capisce. Sarà uno? Non so gli altri; faremo il monocolori dei virologi, ripeto, pur rispettandoli.

Non ripercorro qui la storia: mascherine che c'erano o che non c'erano, i congiunti, che non si capiva giuridicamente quale categoria del diritto fossero. Vi dirò di più: c'è un rischio di seconda ondata? Bene, conosciamo i Paesi, i luoghi dove oggi c'è il virus. E, allora, invece di attendere impotenti, si assumano decisioni verso quelle realtà, anche nelle sedi internazionali dove l'Italia deve far valere la sua voce. D'altra parte, se in qualche Paese c'è perfino il traffico dei certificati falsi che attestano l'immunità di una persona, interveniamo con quei Paesi. Non voglio nemmeno citarli, ma li avete letti. Volete estendere l'emergenza fino al 31 dicembre o al 31 ottobre e non andate in soccorso della Sicilia e della Calabria dove l'emergenza immigrazione sta dilagando. *(Applausi)*. Facciamo nostro l'appello del presidente Santelli e del presidente Musumeci che hanno chiesto interventi adeguati. Sulle coste della Calabria e della Sicilia vogliamo le navi dei turisti, non le navi della quarantena per l'arrivo di clandestini in quantità, che già si annunciano. *(Applausi)*.

Oggi leggevamo sui giornali i soliti rapporti fondati dei Servizi di sicurezza che parlano della Libia, delle 20.000 o 30.000 persone pronte a sbarcare. Aspettiamo che la Calabria e la Sicilia, che hanno contenuto la pandemia, anche per la saggezza dei loro amministratori regionali, siano sommerse da questi problemi? Noi vorremmo sbarchi virtuosi di turisti, che non arrivano. Allora noi teniamo le porte aperte ai clandestini e teniamo le porte chiuse ai turisti.

Andate a vedere a 50 metri da qui: hanno richiuso bar e ristoranti che avevano appena aperto perché c'è una crisi profonda. *(Applausi)*.

Volete la condivisione? Abbiamo dato voti decisivi per lo scostamento di bilancio, che è servito anche - lei le ha citate oggi, ministro Speranza - per le assunzioni della sanità: 29.000 - cito a mente - se ho sentito bene. Ebbene, è stato possibile anche per l'uso di quei fondi.

I voti di tutto il centrodestra unito sono stati decisivi, ma non ci avete chiamato neanche un secondo a condividere le priorità su come utilizzare i soldi dello scostamento di bilancio. *(Applausi)*. Attendiamo ancora l'appuntamento, non marginale perché adesso Conte dirà: «Quello non vuole venire, quello...»; poi la telefonatina: «Venite domani pomeriggio».

Noi rappresentiamo un pezzo di democrazia italiana, probabilmente maggioritaria nel Paese, ed esigiamo rispetto quando si devono assumere le decisioni, non essere invitati dopo l'ultima giornata degli stati generali, dopo le archistar, i cantanti, dopo tutti quelli che, per carità, hanno diritto di dire la loro. Noi abbiamo un mandato per dire la nostra. Quindi abbiamo presentato una risoluzione perché siamo preoccupati per una seconda ondata e al Parlamento europeo proprio ieri l'onorevole Tajani e altri colleghi di Forza Italia hanno presentato un'interrogazione per richiamare l'Europa alle sue responsabilità sui controlli dei confini esterni d'Europa. Infatti, se in Libia abbiamo stanziato 110 milioni di euro europei per una serie di misure di supporto a quelle autorità, dobbiamo esigere il controllo delle coste della Libia, affinché non siano il luogo di partenza non sono di clandestini, ma a questo punto anche di pericoli sanitari. Non è razzismo il nostro, sono le notizie che voi diffondete e che sono state registrate a Roccella Ionica, poi ad Amantea e adesso al Celio. Allora, gestiamo

l'emergenza dove c'è e non annunciamo l'emergenza dove non c'è per creare un'immagine negativa e sbagliata del nostro Paese. (*Applausi*).

Avreste fatto meglio, colleghi della maggioranza e del Governo, ad accogliere la nostra risoluzione, che contiene considerazioni fondate e di buon senso. Non abbassiamo la guardia; non siamo qui a dire, come ha fatto Zingaretti in una giornata sfortunata, andate sui Navigli, mangiate e bevete. Siamo stati prudenti in tutta la fase di questa emergenza. Il presidente Berlusconi nei contatti internazionali con l'Unione europea ha sollecitato quegli strumenti - ma ne discuteremo un'altra volta - che servono. Mi auguro che le trattative sui fondi europei che Conte sta conducendo si concludano meglio di quanto oggi abbiamo letto sui giornali. Non mi è sembrato di grande successo il recente *tour* di Conte, ma siamo preoccupati per la confusione che avete seminato. Siamo preoccupati per l'anno scolastico che riprenderà in maniera confusa. Poi, se uno critica il Ministro dell'istruzione è sessista. Noi non la riteniamo adeguata indipendentemente dalla sua collocazione politica o dal fatto se sia uomo o donna. (*Applausi*). Si potrà fare una critica, altrimenti siamo al sessismo alla rovescia, per cui uno non può criticare una persona. La ritiriamo inadeguata e lo sapete.

Avete affiancato il Commissario e avete preso delle misure; aspettiamo i banchi monouso, poi faremo i banchi monodose che butteremo il giorno dopo; non so che altro dovremmo attendere come invenzione. La scuola deve riaprire. (*Applausi*).

Concludo, Presidente: lo *smart working* deve essere una facoltà del progresso, non la desertificazione delle città, perché stanno morendo negozi, commercio, attività produttive. (*Applausi*). Allora, un conto è il progresso che ci consentirà l'uso di tecnologie, ma non è accettabile che l'Enel tenga a Roma la sede chiusa fino al 31 marzo. Lo sa, Ministro? (*Applausi*).

Quale emergenza ci sarà il 31 marzo? Avete la sfera di cristallo? Allora ditecelo che andiamo tutti su Marte, prendiamo un'arca e cambiamo pianeta. Alle Poste vi sono 7.000 persone su 7.400 in *smart working*, nei Ministeri è un deserto. C'è un pericolo? Allora lo si programmi. Se il pericolo si è ridotto, riapriamo gli uffici e le città, perché oltre al pubblico impiego - che noi rispettiamo e stimiamo - c'è il commercio, i ristoranti e i pubblici esercizi, un'economia che deve vivere e che non può essere condannata a morte in tutte le città italiane.

Avreste fatto meglio ad ascoltarci. Il rispetto, ministro Speranza (lo dica anche al presidente Conte), non deve essere la circostanza del momento parlamentare; deve essere la pratica quotidiana della democrazia. Noi ci siamo, noi contiamo, noi vogliamo far valere il parere di milioni di italiani che rappresentiamo. (*Applausi*).

[SALVINI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVINI (L-SP-PSd'Az). Signor Ministro, molte cose sono state dette, ma le chiedo una cortesia: quella di parlare con serietà agli italiani. Devo dire che lei nei mesi di emergenza è stato uno dei Ministri presenti, puntuali, che rispondeva, mentre altri si sono eclissati. Quindi non c'è nessun pregiudizio politico, però non potete pensare di minacciare gli italiani di stare chiusi, sotto ricatto o sotto terrore per altri mesi in base al nulla.

Ieri sono stati fatti 41.867 tamponi; i positivi sono stati solo 114. Nelle terapie intensive, per fortuna, sono rimaste solo 60 persone in tutta Italia. Fra i positivi, peraltro, come ricordava anche lei, 28 ce li hanno mandati in regalo con gli sbarchi in Sicilia e altri 11 con gli sbarchi in Calabria: almeno questi potreste fermarli? (*Applausi*).

Abbiamo problemi coi positivi italiani, almeno i positivi del resto del mondo possiamo evitarceli? Se c'è un Ministro dell'interno, che si faccia sentire, si faccia valere, si faccia vedere. (*Applausi*).

Il fatto che la situazione - grazie ai medici, al personale sanitario e agli italiani - sia sotto controllo non è opinione dei sovranisti; non è di Salvini, di Orbán, di Trump, di Putin. Il pericolosissimo dottor Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ha osato dire: «Stiamo dando al mondo l'idea di essere ancora in pieno dramma, che tutti i sacrifici non siano serviti a niente. Mentre è vero il contrario: il Covid è stata un'emergenza ospedaliera, che oggi, lo dicono i numeri, è finita».

Smettetela di terrorizzare l'Italia e gli italiani. (*Applausi*). Smettetela di vendere l'Italia al mondo come

«il lazzaretto».

Il virologo Massimo Clementi parla di una proroga come di un'incredibile forzatura; il primario di anestesia del San Raffaele, dottor Zangrillo, parla di una malattia uniformemente scomparsa dal contesto nazionale; il noto costituzionalista, leghista, salviniano e sovranista, Sabino Cassese definisce la proroga come inopportuna, perché il diritto eccezionale non può diventare la regola e afferma che le sue conseguenze negative per la società e per l'economia creano tensioni e bloccano l'economia.

Rischiate di fare più danni per fame di quanti non ne abbia fatti il virus negli ospedali. (*Applausi*).

Per rispetto dei 35.000 morti, non potete tenere un Paese sotto ricatto. Il solo annuncio, la sola ipotesi di una proroga, sia essa al 31 dicembre o anche al 31 ottobre, senza nessun motivo scientifico, sta causando un danno di decine di miliardi di euro all'economia italiana. Chi paga? Chi risponde? Conte? Toninelli?

Anche perché il dibattito surreale che si sta svolgendo sulle autostrade - su cui ancora oggi non pare che abbiate deciso nulla - vede, ancora oggi, non in una giornata di festa in cui la gente va in giro per il *week-end*, 13 chilometri di coda sulla A7 e 9 chilometri di coda sulla A9. Vi svegliate sbloccando le autostrade o no? (*Applausi*).

Gli unici che stanno facendo un regalo ai Benetton sono coloro che stanno bloccando la Gronda di Genova che i Benetton dovrebbero pagare con 4 miliardi di euro. Voi state bloccando il Paese per i vostri pregiudizi. (*Applausi*). Gli unici che stanno facendo un regalo ad Autostrade per l'Italia sono al Governo. Ve lo chiediamo per cortesia: fate qualcosa. (*Applausi*).

In questi mesi, quante visite mediche sono saltate? Quante operazioni sono saltate? In questi giorni, quanti processi, non per grandi nomi, ma per semplici cittadini italiani, sono stati rinviati di anni? Va bene lo *smart working* e il lavoro da casa, ma spero che i magistrati tornino a lavorare sul posto di lavoro il prima possibile e a produrre. (*Applausi*). A produrre sentenze, a produrre lavoro, a produrre giustizia.

Signor Ministro, 6.000 farmacie sono a rischio di chiusura: 6.000 su 19.000, non solo in centro a Roma e Milano, ma nei paesi. Se in un piccolo Comune chiude una farmacia è un disastro, quindi vi preghiamo di ascoltare i farmacisti, di ascoltare noi e di fare qualcosa. Ci sono 10.000 medici laureati senza specializzazione; allo sforzo che avete fatto, se si aggiungono 4.000 borse in più, andiamo a eliminare il pregresso, ricordandoci, però, che da qui al 2025 andranno in pensione altri 30.000 medici. E non - come qualche fenomeno di giornalista ignorante ha scritto - per colpa di quota 100. Ricordo agli scettici di quota 100 che se non avessimo dato la possibilità di andare in pensione a 300.000 italiani, il virus avrebbe fatto anche altre vittime.

E se qualcuno, fra i banchi del Partito Democratico, pensa di tornare alla riforma Fornero, faremo le barricate dentro e fuori il Parlamento, perché, per quello che mi riguarda, a quella legge non si torna. (*Applausi*).

Sulle borse di studio e sulle specializzazioni per i medici c'è un progetto di legge (Atto Camera 1929) che la Lega ha presentato alla Camera dei deputati. Quello che suggeriamo non lo proponiamo al microfono per prendere due applausi, ma sono disegni di legge. Il modello Genova per velocizzare le opere pubbliche è contenuto in disegni di legge.

A proposito di sanità, lei ha parlato di vaccino, che va bene. Io mi domando, però, perché si sia taciuto della cura del plasma autoimmune, che ha funzionato e guarito centinaia di pazienti, sperimentata a Pavia e Mantova. Forse perché una cura gratis e democratica dà fastidio a qualcuno perché non arricchisce qualche casa farmaceutica? (*Applausi*). Onore al dottor De Donno e a chi sta combattendo anche contro interessi economici che magari ci sono anche da queste parti.

Quanto alla scuola, da genitori, presidi e insegnanti abbiamo letto ipotesi strampalate: mascherine, plexiglass e tendoni. Mandiamo i nostri figli a scuola sotto i tendoni. Non è qua presente, ma lo è nello spirito e le faccio un appello. Ministro Azzolina, si dimetta, per cortesia: non è in grado di gestire la scuola italiana. (*Applausi*). Ripeto, non è in grado di gestire la scuola italiana. La CISL denuncia 85.000 cattedre vuote. La proposta della Lega è di stabilizzare alcuni dei 200.000 precari che sono con i nostri figli da anni. Avete nominato il geniale commissario alle mascherine commissario alla scuola. Ma mi spiegate come uno che non ha portato le mascherine in Italia potrebbe riaprire le scuole dei

nostri figli in sicurezza? (*Applausi*). Non potete fargli fare qualcos'altro? Evidentemente, meno sono capaci, più sono promossi dal vostro punto di vista.

I problemi sociali, di cui anche lei ha parlato, sono - ahimè - evidenti, ma non perché li stimola la Lega. Anzi, noi cerchiamo di alimentare il dialogo e risolvere questi problemi. Signor Ministro, se, a oggi, un milione di italiani non ha ancora visto la cassa integrazione, è possibile dare una sveglia ai signori e al Presidente dell'INPS, che dice che ha riempito gli italiani di soldi? Molti italiani non hanno visto quei soldi. Ricordo il *bazooka* dei soldi in banca: 400 miliardi di euro. Se lo ricorda Ministro? A oggi, aggiornando i dati reali, i famosi 400 miliardi di euro che le banche avrebbero gentilmente donato agli imprenditori italiani sono fermi a 51. Il *bazooka* è un fucile ad acqua scarico. Se milioni di imprenditori, artigiani, partite IVA e commercianti sono andati in banca e tornati a casa con zero è perché il decreto sulle banche lo avete scritto con i piedi. Potete riscrivere il decreto liquidità aiutando i cittadini e non le banche? Altrimenti sarà un problema che ci ritroveremo nelle piazze. (*Applausi*).

Il 40 per cento delle famiglie ha problemi con il mutuo, e sarà un problema sociale. C'è un abuso di psicofarmaci, e sarà un problema sociale. Il 70 per cento dei bimbi e minori ha problemi psicologici, e sarà un problema sociale. Nonostante questo, incredibilmente, avete confermato che lunedì 20 luglio bisogna pagare le tasse e chi non ce la farà riceverà una multa dal giorno dopo. Vi preghiamo di tornare sul pianeta terra: gli italiani non possono pagare le tasse la settimana prossima. Concedete loro qualche settimana di tempo; non regali, ma giustizia. (*Applausi*).

Quanto al lavoro pubblico da casa, a me fa piacere per i dipendenti pubblici che da qui al 31 dicembre potranno avere questa possibilità. Non mi fa piacere un Governo che discrimina tra i lavoratori, tra le mamme e tra i papà. I lavoratori autonomi e quelli privati non sono italiani di serie B. (*Applausi*). Pensiamo agli artigiani, alle partite IVA e ai commercianti.

C'è poi una riflessione che riguarda lei e tutti noi. Sono usciti i dati sui bambini che non nascono più: 420.000 nati l'anno scorso e nel 2021, se la politica non fa qualcosa e non si dà una svegliata, scenderemo sotto quota 400.000. È questo il dato sociale ed economico devastante per il nostro Paese, e non il 3 per cento *deficit*-PIL, lo *spread*. Se non nascono bambini - e l'Italia ormai è il secondo Paese più vecchio al mondo - è un problema. Mi auguro che nel decreto rilancio ci siano attenzione e sostegno economico anche per coloro che aiutano le mamme a diventare mamme e i papà a diventare papà. Penso ai 360 centri di aiuto alla vita che ci sono in tutta Italia, pubblici e privati. Se qualcuno sghignazza sui bimbi che non nascono, non ha capito un accidente e non dovrebbe stare in questo Parlamento. Se non nascono dei bambini, c'è poco da ridere (*Applausi*). Spero che i parlamentari del PD e del MoVimento 5 Stelle che hanno, anche nel periodo di chiusura, dedicato tanta attenzione alla - per loro nobile, per me indegna - battaglia per la legalizzazione delle droghe, dedichino altrettanta attenzione alla vita. Questo deve essere un Parlamento che si occupa di vita e non di droga e di morte. Smettetela di spaventare gli italiani, di tenerli chiusi in casa: gli italiani vogliono vivere, lavorare, amare e sperare senza distanziamento sociale. Viva l'Italia, viva la vita e viva la libertà. (*Applausi*).

Ministro, per favore, dia retta al Paese e non a qualche pseudo-virologo che ha suoi interessi privati o a qualche Ministro che non vuole perdere la poltrona. Grazie e buon lavoro. (*Applausi*).

[TONINELLI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINELLI (M5S). Presidente, membri del Governo, colleghi, prendo la parola in quest'Aula pensando a tutto ciò che è successo da fine febbraio ad oggi, perché qualcuno - sicuramente l'ultimo che ha parlato prima del sottoscritto - sembra averlo già completamente dimenticato.

Voglio dire una cosa, Presidente: questo non è un Governo che si tira indietro. Non si è tirato indietro quando si è trattato di fare scelte dure, difficili, in quel periodo contestate anche da alcuni Paesi europei, come è stato il *lockdown*, mentre altri irresponsabilmente chiedevano di riaprire tutto. Non si è tirato indietro quando si è trattato di smentire menzogne - ahinoi quotidiane - come quella sul MES, che è uno strumento ratificato dal Consiglio dei ministri il 3 agosto 2011, per mano di un Governo guidato da Silvio Berlusconi con dentro la Lega di Salvini e Fratelli d'Italia. (*Applausi*). Non si è tirato indietro nemmeno sulle scelte che si devono prendere sulla gestione delle nostre autostrade; ne ha parlato anche ora il *leader* della Lega e sappiamo benissimo - e io forse più di tutti - che la Lega non è

mai e poi mai stata d'accordo a revocare la concessione ad ASPI. A differenza delle menzogne quotidiane del *leader* di questo partito, non l'ultimo leghista arrivato, ma il Presidente della Commissione trasporti della Camera dei deputati, il leghista Morelli, lo ha dichiarato a chiare lettere pochi giorni fa in TV. Siamo completamente stufo di queste menzogne.

Ma veniamo a noi. Prorogare le misure già adottate per evitare la diffusione del coronavirus è sicuramente, signor Ministro e Governo, la scelta più giusta. Lo è per il MoVimento 5 Stelle. Lo sappiamo bene e lo sanno soprattutto i cittadini lombardi, come sono io stesso, che hanno sofferto più di tutti le devastanti conseguenze del coronavirus. (*Applausi*). Da cittadino lombardo, amando profondamente i lombardi e la mia Regione, ricordo che la Lombardia ha avuto - dati aggiornati ad oggi - 95.173 casi accertati di Covid. E chissà quanti altri ce ne sono stati e chissà quanti morti da Covid ci sono stati, ma non sono stati ovviamente sottoposti a tampone e non lo sappiamo. Sono decedute ad oggi 16.760 persone, su un totale in Italia di 34.984 persone che hanno perso la vita: una vera ecatombe.

Il coronavirus è un'emergenza sanitaria, mondiale ovviamente, come abbiamo detto tutti: ne vediamo tutti i giorni le drammatiche conseguenze e, sebbene molti Paesi abbiano fatto progressi, sappiamo che a livello mondiale la pandemia sta accelerando. Come qualcuno ha già dichiarato, è stato toccato un *record* di 230.000 contagi in un solo giorno. Chi soffre, in particolare, ahinoi? Gli Stati Uniti e il Brasile soffrono, come abbiamo sofferto noi in Italia, ma con una piccola, grande differenza: lì a gestire la pandemia ci sono Donald Trump e Bolsonaro; qui, per fortuna - e lo sottolineo - c'è il presidente Giuseppe Conte. (*Applausi*).

Come non ricordare che il presidente degli Stati Uniti Trump, nonostante il coronavirus avesse già contagiato oltre 3,3 milioni di persone e fatto 135.000 vittime circa, ha indossato per la prima volta la mascherina in pubblico due giorni fa. In Brasile, da fine maggio, si registrano più di 1.000 morti al giorno, con un totale di oltre 72.000 decessi. È il secondo Paese solo dopo gli Stati Uniti; eppure, nello Stato di Rio è solo di ieri la notizia dell'entrata in vigore dell'obbligo della mascherina e Bolsonaro ha sempre parlato di banale influenza, ricordando ai suoi cittadini addirittura che tanto, prima o poi, tutti devono morire, nella più totale irresponsabilità (*Applausi*). È l'esatto opposto di quello che è stato fatto in Italia grazie al presidente Conte e a questo Governo.

Ecco, questo è ciò che è accaduto in alcuni Paesi del mondo, ma non in Italia, dove, nonostante a febbraio ci fosse qualcuno che diceva che Milano doveva ripartire, questo Governo ha scelto invece la strada della responsabilità, adottando misure che ci hanno riconosciuto in tutto il mondo. Quando la Lega voleva riaprire tutto, c'è chi ha pensato a chiudere - e ci è voluto coraggio - salvando così - ascoltate bene - secondo uno studio dell'Imperial College di Londra, pubblicato su «Nature», oltre 600.000 vite umane in Italia. Grazie alla responsabilità del Governo e a una gestione responsabile della pandemia, 600.000 cittadini italiani non sono deceduti. Sono numeri che fanno tantissima paura e non dobbiamo mai dimenticare, come i bergamaschi non dimenticheranno mai i mezzi militari uscire dalla città carichi di feretri; i lombardi non dimenticheranno mai i loro nonni e genitori morti nelle RSA. E noi non dimenticheremo mai nessuna delle singole vittime del Covid in tutta Italia - tantissime, ahinoi! - né i loro familiari, che hanno sofferto e soffrono ancora, e tutti quelli che soffrono in generale. Non dobbiamo farlo nemmeno oggi che i contagi sono diminuiti, ma non scomparsi. Non dobbiamo dimenticare che, se avesse governato chi a fine febbraio voleva tenere tutto aperto, avremmo i numeri degli Stati Uniti e del Brasile. (*Applausi*).

Il Covid non è sconfitto, è sotto controllo. Oggi, però, pensare di contestare ancora una volta questo Governo perché sta scegliendo la strada della responsabilità onestamente spaventa, e parecchio, soprattutto quando queste critiche arrivano da parte di chi ha governato Regioni come la Lombardia dove i disastri commessi nella gestione della sanità da parte della politica sono sotto gli occhi di tutti. (*Applausi*). Chi ha governato ieri e governa ancora oggi quella Regione ha dato i soldi pubblici ai privati, alle cliniche private, per far gestire loro le cure mediche sanitarie dei lombardi. Per non parlare ovviamente dei 37 miliardi di tagli circa operati in dieci anni al Servizio sanitario nazionale, che però abbiamo cancellato - è vero - da quando il MoVimento 5 Stelle sta al Governo, invertendo la rotta e tornando a investire nella sanità pubblica, come confermano i nuovi stanziamenti inseriti nei decreti

cura Italia e rilancio. Abbiamo raddoppiato i posti letto in terapia intensiva e aumentato quelli in subintensiva. Abbiamo previsto più assunzioni e rafforzato l'assistenza domiciliare. (*Applausi*). Tutte queste scelte serie, coerenti e lungimiranti ci rendono più preparati. Oggi, insomma, sappiamo affrontare meglio il coronavirus, anche se una cura non c'è ancora: non abbiamo ancora un vaccino e, quindi, l'allerta deve rimanere massima e immediate devono essere le misure che dovremo mettere in campo laddove ce ne dovesse essere estrema necessità. Ed ecco giustificato il sì del MoVimento 5 Stelle alla proroga dello stato di emergenza.

Certo, sappiamo benissimo che dopo la crisi sanitaria è scoppiata una crisi economica; lo sappiamo perché siamo intervenuti. Questo Governo non ha perso tempo nemmeno lì: cassa integrazione, *bonus* per le partite IVA, *bonus baby-sitter*, reddito di emergenza (*Applausi*) per chi per l'emergenza ha perso tutto e fondi ai Comuni per aiutare chi è rimasto in ginocchio. Sono stati stanziati 80 miliardi. Avete idea di quante risorse siano? Parliamo di uno sforzo economico superiore a due leggi di bilancio e lo abbiamo fatto, sì, nel modo migliore in cui era possibile farlo. Certo, non potevamo cambiare la burocrazia italiana con una bacchetta magica, ma lo stiamo facendo adesso con il decreto semplificazione.

Poi siamo andati in Europa e, grazie al lavoro certosino del presidente Conte, oggi si parla di *recovery fund*, cioè si parla di oltre 170 miliardi che arriveranno all'Italia. E a chi fa polemica anche su questo, a chi fa polemica anche sui 170 miliardi che arriveranno all'Italia, facciamo un semplice appello: basta, basta, basta polemiche e propaganda; almeno su questo si dovrebbe smettere di fare la guerra a questo Governo e con senso di responsabilità dare una mano all'Italia e agli italiani a vincere questa difficilissima e fondamentale trattativa europea. (*Applausi*).

Cosa vediamo di chi si è impegnato in questa macchina del fango? Vediamo niente poco di meno che l'alleato di Salvini in Europa, Geert Vilders, sollevare un cartello con sopra scritto: «Non un centesimo all'Italia». (*Applausi*). Begli alleati! Chissà che rivoluzione a favore degli italiani avrebbero fatto se fossero stati al posto di Conte. Vi direi: oltre al danno la beffa; ma c'è solo la beffa, perché fortunatamente Salvini al Governo non ci sta e il danno l'abbiamo evitato. (*Applausi*).

Signor Presidente, il MoVimento 5 Stelle ha a cuore i lavoratori, le imprese, le famiglie, così come abbiamo a cuore la salute dei cittadini. E per questo votiamo sì alla proposta di risoluzione che proroga le misure di contenimento del virus, perché evitare il contagio da coronavirus deve rimanere la nostra priorità. Qui si tratta non di limitare la libertà di nessuno - come ha detto poco fa chi mi ha preceduto - ma di incentivare quelle misure, come lo *smart working*, che si sono rivelate fondamentali nei mesi di emergenza. Prevenire è l'arma più forte che abbiamo, mentre sfruttare le preoccupazioni dei cittadini, facendo credere falsamente che li vogliamo rinchiudere nuovamente in casa - è falsa questa affermazione di poco fa - è un atto vile e becero, che descrive le persone che hanno dichiarato queste cose. (*Applausi*)

Signor Presidente, questo Governo c'è, lo Stato c'è, come sempre c'è stato negli ultimi mesi. Però mettiamo dei puntini sulle i. A noi del MoVimento 5 Stelle la propaganda non interessa (*Commenti*). A noi le menzogne non interessano. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Collegli, fate concludere.

TONINELLI (*M5S*). A noi la propaganda non interessa. A noi le menzogne non interessano. A noi interessano i fatti, e i fatti, cari collegli, sono sotto gli occhi di tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le proposte di risoluzione saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1, presentata dalle senatrici Fregolent e Cantù.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2, presentata dal senatore Malan e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 3, presentata dai senatori De Petris, Perilli, Marcucci, Faraone e Unterberger.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 4, presentata dai senatori Romeo, Bernini, Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Si sono così concluse le comunicazioni del Ministro della salute.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il presidente Pesco per riferire sui lavori della 5a Commissione permanente in merito al disegno di legge n. 1874. Ne ha facoltà.

PESCO (M5S). Signor Presidente, possiamo dire che abbiamo incardinato il provvedimento e abbiamo iniziato e concluso la discussione generale. Inizieremo tra poco l'illustrazione e l'esame degli emendamenti.

Faremo il possibile perché il provvedimento giunga all'esame dell'Assemblea domani mattina, secondo il calendario dei lavori.

PRESIDENTE. In relazione a quanto riferito dal senatore Pesco, l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

EVANGELISTA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA (M5S). Signor Presidente, intervengo oggi per evidenziare una situazione che riguarda la mia Provincia, quella di Nuoro.

La Provincia di Nuoro nasce nel 1927. Nuoro è una città ricca di musei, tra cui quello dedicato al premio Nobel Grazia Deledda, circondata da una natura di inenarrabile bellezza e da numerosi siti della civiltà nuragica. Tuttavia, ha il triste primato di non avere una linea ferroviaria statale.

Alla città di Nuoro e all'intera Provincia è negato un dignitoso servizio pubblico essenziale su rotaia, essendo le stesse dotate unicamente di una linea a scartamento ridotto risalente ben al 1889, oggi di proprietà dell'Azienda regionale sarda trasporti (ARST), mai convertita, che si collega a Trenitalia nell'abitato di Macomer, in provincia di Oristano, dopo aver percorso 57 chilometri in un'ora e sedici minuti, laddove in auto necessitano solo quaranta minuti di percorrenza. Soltanto qualche anno fa un treno all'apparenza moderno è stato sostituito alle vecchie littorine ma, poiché le rotaie sono rimaste le stesse, questo viaggio lentissimo.

Occorre che l'azienda Rete ferroviaria italiana (RFI) preveda una nuova linea ferroviaria che sostituisca il tratto a scartamento ridotto e colleghi Nuoro al porto e all'aeroporto di Olbia, favorendo la libera circolazione delle persone e delle merci e, quindi, anche i flussi turistici nelle zone interne della Sardegna. La riconversione della linea Nuoro-Macomer e la nuova linea ferroviaria Nuoro-Olbia rappresenterebbero dunque l'indispensabile soluzione per porre un argine all'isolamento e allo spopolamento dei paesi della Provincia di Nuoro, diventati una vera e propria isola nell'isola.

Si apprende dal contratto di programma con RFI per gli anni 2017-2022 che l'ipotesi di una tratta ferroviaria nuova che unisca la città di Nuoro alla città di Olbia non è prevista e non è ipotizzabile; infatti, secondo l'analisi costi-benefici, soltanto se si prevedesse una nuova linea ferroviaria fino alla costa Ovest e quindi si rifacesse e modernizzasse la citata linea Nuoro-Macomer, una nuova linea ferroviaria sarebbe conveniente, essendo le città di Nuoro e Olbia già collegate dalla strada statale 131. Ciò è corretto. In ogni caso, la presenza della strada statale 131 non dovrebbe influire in alcun modo sulla previsione di una nuova linea ferroviaria Nuoro-Olbia, in quanto i benefici oggi sono da valutarsi in termini di utilità sociale e di sviluppo turistico. La logica costi-benefici, se intesa solo come un mero calcolo matematico, mal si applica alla Provincia di Nuoro, che conta una popolazione limitata numericamente, ma disseminata in un territorio isolato e vasto e che pertanto necessita di collegamenti efficienti, con porto e aeroporto, presenti invece a Olbia, per potersi sviluppare economicamente,

soprattutto nelle zone interne.

Concludo, signor Presidente, auspicando un intervento immediato sia della Giunta regionale sarda, per quanto riguarda la cessione da parte di ARST della tratta ferroviaria Nuoro-Macomer a RFI, sia del Governo che ponga fine all'isolamento di Nuoro e della sua Provincia, garantendo una nuova linea ferroviaria statale Nuoro-Olbia (*Applausi*).

[D'ANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANGELO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi porto all'attenzione di quest'Assemblea l'ultima inchiesta in ordine di tempo che vede coinvolto il Consorzio per le autostrade siciliane (CAS), ente concessionario dal novembre 2000 delle tratte autostradali A20 Messina-Palermo, A18 Messina-Catania e della Siracusa-Gela ancora in costruzione, facente parte dell'asse viario europeo E45.

L'indagine in questione, coordinata dalla procura della Repubblica di Messina, è stata chiamata «Fuori dal tunnel» e mai denominazione fu più azzeccata. È notizia di pochi giorni fa, infatti, quella dell'arresto di funzionari del consorzio e di alcuni imprenditori per corruzione, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico, turbativa d'asta, tentata truffa aggravata in concorso, induzione indebita a dare o promettere utilità, appalti truccati che riguardano lavori effettuati negli ultimi anni lungo il tratto autostradale di competenza del CAS (A20 Messina-Palermo, A18 Messina-Catania) e irregolarità che sarebbero emerse anche nei lavori eseguiti per la riapertura della galleria di Sant'Alessio sull'autostrada A18 Messina-Catania. La procura, in particolare, avrebbe ipotizzato la sussistenza di gravi anomalie nella realizzazione di questi interventi, con particolare riferimento anche a un importante sistema di sicurezza delle gallerie.

A seguito di questa indagine, l'ennesima, che riguarda il CAS, ho predisposto un'interrogazione rivolta al ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli, per chiedere quali siano le iniziative che intende intraprendere proprio per verificare la sussistenza di eventuali mancanze da parte del CAS e quali decisioni intende assumere nell'ottica di un eventuale aggiornamento del rapporto concessorio, alla luce comunque dei continui scandali giudiziari.

È opportuno ricordare che il CAS ha sede a Messina ed è soggetto alla vigilanza della Regione siciliana i cui vertici sono nominati dal governatore Nello Musumeci e dall'assessore alle infrastrutture Marco Falcone. Reputo che sia arrivato il momento, oggi più che mai, di fare una profonda riflessione sull'utilità e sull'adeguatezza di questo ente, in un'ottica di revisione della concessione, anche a livello nazionale. Reputo che sia arrivato il momento di valutare l'immediato ritiro della concessione, proprio per tutti gli scandali e le vergognose condizioni in cui versano le arterie autostradali che gestisce; condizioni che sono sotto gli occhi di tutti, come le gravissime mancanze in tema di manutenzione stradale.

Ricordo, non ultima, anche la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione che ha evidenziato come, dal 2014 al 2017, siano stati affidati ben 220 incarichi a un solo legale di Messina e 71 a un avvocato di Palermo: una ulteriore, preoccupante conferma della mancanza di trasparenza anche negli affidamenti delle consulenze da parte dell'ente che ha un contenzioso per oltre 200 milioni di euro.

Vorrei porre all'attenzione dell'Aula una ulteriore indagine degli ultimi giorni che riguarda proprio il tratto autostradale Messina-Palermo, tra i comuni di Milazzo e Rometta. Sono state sequestrate due strutture che erano a rischio crollo. Quindi, per l'omessa vigilanza e la mancata manutenzione di quei viadotti la procura della Repubblica ha iscritto ulteriormente nel registro degli indagati alcuni tecnici del CAS e l'attuale direttore generale. «Fuori dal tunnel», quindi, è l'ultima di una serie di indagini che hanno colpito questo ente ad altissimo tasso di corruzione e che presenta fortissime carenze a livello strutturale e organizzativo.

Il CAS è, a questo punto, l'emblema dello spreco di denaro pubblico compiuto sulla pelle e sulla sicurezza dei siciliani. Per questo chiediamo di uscire fuori dal tunnel, il tunnel dell'illegalità. (*Applausi*).

[CIRINNA'](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINNA' (PD). Per questo intervento di fine seduta e per la poca attenzione dei colleghi, la mia è una

preghiera, una preghiera laica a lei, signor Presidente. La interrogai già cinque mesi fa, quando venne arrestato Patrick Zaki in Egitto per aver pubblicato dei *post* e aver espresso le sue idee, nonostante fosse in Italia, a Bologna.

Oggi la sua detenzione illecita è stata prorogata di altri quarantacinque giorni. Zaki è stato spostato nella prigione di Tora, dove Amnesty International ha dichiarato che è morto da poco un giornalista detenuto per Covid. Vorrei sapere quanto altro dobbiamo consentire agli egiziani di fare sulla pelle di quel ragazzo nell'assoluto mutismo di quest'Aula e di tutte le altre aule istituzionali.

Alcune si sono pronunciate: il Comune di Milano ha dato a Zaki la cittadinanza onoraria, così come Bologna e Napoli. Io, signor Presidente, le avevo chiesto di autorizzare una missione e lei mi ha risposto, correttamente, che non avrebbe potuto farlo. Io ho interloquito, su suo consiglio, con il Presidente della Commissione esteri e con il Presidente della Commissione diritti umani. Mi è stato promesso che il nostro ambasciatore si sarebbe fatto carico del problema.

Oggi Zaki è stato spostato in un carcere dove rischia di morire. Io le chiedo, e la prego, lei che difende giustamente le prerogative di quest'Aula davanti anche delle possibili distrazioni del Governo, di interrogare il Ministro degli esteri su questo. Non mi spingo a perorare ciò che chiede la famiglia di Giulio Regeni, che dice che dovremmo nuovamente ritirare l'ambasciatore, ma il nostro ambasciatore si faccia sentire per la vita di questo ragazzo e perché quest'Aula abbia una spiegazione sul perché continuiamo a interloquire con l'Egitto nonostante le continue violazioni dei diritti umani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatrice Cirinnà, lei sa che io ho compiuto tutti i passi che si potevano fare. Capisco la sua preoccupazione di carattere umano, ma tutta la situazione è un po' più complicata. Lei sa che ci sono dei rapporti internazionali e che quel ragazzo non è un cittadino italiano.

Io ho percorso tutti i passaggi. Quindi, quando le ho dato una risposta, è proprio perché li avevo fatti. Comunque, proverò a ripeterli. Le assicuro, però, che non ho trascurato quanto lei ha proposto. Questo per completezza di informazione.

MARIN (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio condividere le mie perplessità per un caso che vede un mio stimato collega condannato al consiglio disciplinare per una vicenda che ha scosso tutto il settore medico.

Il professor Mario Di Fiorino, primario di psichiatria presso l'ospedale Versilia, Regione Toscana, ha espresso, via *social*, commenti e preoccupazioni circa l'organizzazione dei laboratori sul territorio per assolvere con tempestività le analisi dei tamponi e, soprattutto, la necessità che tale organizzazione garantisca un intervento adeguato in caso di positività al virus.

L'osservazione del professore si riferisce a situazioni preoccupanti per la tutela, già di difficile gestione, dei pazienti ricoverati non solo nella struttura ospedaliera, ma anche nelle strutture convenzionate che offrono servizi collegati alla psichiatria, della quale il professor Di Fiorino è responsabile.

Signor Presidente, stiamo parlando di realtà che hanno rappresentato, fino ad oggi, il più alto rischio di diffusione di contagio del virus tra pazienti e personale sanitario. Mentre l'OMS e il Ministro della salute annunciavano l'allarme pandemia, per assurdo, la direzione aziendale ASL-Toscana Nord Ovest ha ritenuto che: «il pensiero espresso dal professore possa creare, nella popolazione già provata in un momento di emergenza sanitaria, un senso di tristezza, incertezza e sfiducia nei confronti del Servizio sanitario pubblico».

Colleghi, il pensiero! È per questo che l'ASL Toscana è intervenuta con differimento del professore al consiglio disciplinare. In sostanza, il collega Mario Di Fiorino, psichiatra, è stato deferito al consiglio di disciplina perché, in piena pandemia, aveva richiesto che l'ospedale fosse messo nelle condizioni di poter eseguire i tamponi. Ma pensavano forse di guarire i pazienti con omeopatia o fiori di Bach?

Anche questa volta, il Sistema sanitario della Regione Toscana non si è smentito. Nella gravità del momento, ha voluto colpire senza pietà il servizio medico psichiatrico. Io sospetto che, se l'appello fosse giunto da un qualsiasi virologo, immunologo, infettivologo o epidemiologo, "ultimominutologo" da prima serata TV, anziché da parte del servizio psichiatrico, la risposta avrebbe avuto altre

attenzioni: un peso, due misure.

Eppure, la questione sollevata dal professor Di Fiorino, contrariamente a quanto riportato dall'azienda sanitaria, dimostra invece una particolare sensibilità alle problematiche concrete relative alla struttura sanitaria, soprattutto dei pazienti e degli operatori psichiatrici, che, nonostante la martellante cronaca che tutti i giorni abbiamo la disgrazia di ascoltare, continuano a essere anime senza voce.

Per questo, io non smetterò di appellarmi, anche in questa sede, per il loro umano diritto alla cura e non solo per il Covid-19.

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 15 luglio 2020

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 15 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 19,24).

Allegato A

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA SALUTE SUL CONTENUTO DEI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE N. 19 DEL 2020, COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 35 DEL 2020 PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3 E 4

(6-00113) n. 1 (14 luglio 2020)

[Fregolent](#), [Cantù](#).

Respinta

Il Senato,

preso atto delle Comunicazioni, del Ministro della salute sul contenuto dei provvedimenti di cui da ultimo il DPCM 11 giugno 2020 per il contenimento e il contrasto della diffusione del Covid-19, che sostituisce il precedente DPCM 17 maggio 2020 impunto di ulteriori misure attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, durante la ripresa delle attività produttive, commerciali e sociali, a partire dal 12 giugno fino al 14 luglio 2020;

rilevato che, a fronte di un utilizzo anomalo della decretazione, si continuano a perpetuare carenze, omissioni e criticità, sia sul versante dei flussi che della prevenzione, tanto nella programmazione previsionale che nell'azione, senza dare conto della messa in atto di misure risolutive per il superamento dello stato di emergenza, tracciate e controllate negli impieghi atte a prevenire e affrontare rischi a rilievo sanitario dovuti a patologie virali trasmissibili come quella da Covid-19: una efficace ed efficiente strategia di prevenzione pandemica che nei sei mesi trascorsi avrebbe dovuto registrare l'implementazione di tutti quegli accorgimenti atti a scongiurare il reiterarsi delle condizioni per il prosieguo dello stato di emergenza nazionale, soprattutto per quanto attiene all'impatto su libertà individuali e diritti civili, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della Costituzione;

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica che, pur non facendo considerare conclusa l'epidemia, oggi vede una bassa criticità sia in termini di quadro complessivo della trasmissione che dell'impatto dell'infezione da SARS-CoV-2 con una incidenza cumulativa di 4.3 per 100.000 abitanti con *trend* in costante diminuzione;

rilevato che a tutt'oggi il Governo non ha realizzato né un programma di rinnovo e adeguamento del sistema sanitario *anti* e *post* Covid per un corretto bilanciamento in prevenzione, medicina territoriale e ospedaliera né un Piano nazionale di controllo e prevenzione pandemica atto ad escludere qualsivoglia necessità di ricorrere per la stessa fattispecie allo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, che si giustifica solo in

presenza di "emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che, in ragione della loro intensità o estensione, debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo", ma non ha una caratterizzazione specifica per quanto attiene alle emergenze sanitarie;

considerato infatti che il Governo non ha ancora voluto prendere in considerazione la realizzazione di una Centrale nazionale dell'emergenza sul modello CDC, ancor più indispensabile nell'attuale fase 3 di riapertura, rafforzando le reti di sorveglianza e monitoraggio dell'epidemia da SARS-CoV-2 è di altre eventuali infezioni future. Questo avrebbe viceversa già potuto essere realizzato incardinandolo nel Centro controllo malattie (CCM) del Ministero della salute trasformato da mero erogatore di fondi per progetti a vero sistema nazionale di prevenzione pandemica, sorveglianza epidemiologica e controllo e profilassi internazionale, tenuto all'adozione del nuovo piano antipandemico e suo aggiornamento al cui vertice dovrebbe esserci una cabina di regia - composta dal responsabile del Centro, dal rappresentante dell'Istituto superiore di sanità e da una rappresentanza delle Regioni che, nel caso di emergenza epidemica e sanitaria in generale, possa dare indicazioni prescrittive alla Protezione civile sulle azioni da intraprendere e gli strumenti da utilizzare - addivenendosi del pari a colmare entro il corrente mese il vuoto normativo sullo stato di emergenza sanitaria nazionale con approccio di estremo rigore e stretta necessità per tempi e modi incompressibili, nel rispetto delle prerogative del Parlamento, dell'ordinamento e delle competenze stabilite nel caso di pandemia di cui all'articolo 117, lettera q) della Costituzione in materia di tutela, controllo e sorveglianza epidemiologica nazionale in combinato disposto con l'articolo 120 della Costituzione;

considerato che:

la nostra Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza sul modello dell'articolo 16 della Costituzione francese, dell'articolo 116 della Costituzione spagnola o dell'articolo 48 della Costituzione ungherese. Nella Carta costituzionale non si rinvencono clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni nell'assetto dei poteri;

il presidente della Consulta, nella relazione sull'attività della Corte costituzionale nel 2019, ha affermato che «La piena attuazione della Costituzione richiede un impegno corale, con l'attiva, leale collaborazione di tutte le istituzioni, compresi Parlamento, Governo, Regioni, giudici. Questa cooperazione è anche la chiave per affrontare l'emergenza. La Costituzione, infatti, non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali, e ciò per una scelta consapevole, ma offre la bussola anche per "navigare per l'alto mare aperto" nei tempi di crisi, a cominciare proprio dalla leale collaborazione fra le istituzioni, che è la proiezione istituzionale della solidarietà tra i cittadini» (...) «la nostra Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza» ... «la Repubblica italiana ha attraversato varie situazioni di emergenza e di crisi, dagli anni della lotta armata a quelli più recenti della crisi economica e finanziaria, tutti senza mai sospendere l'ordine costituzionale, ma ravvisando al suo interno gli strumenti idonei a modulare i principi costituzionali in base a specifiche contingenze»;

l'articolo 77 della Costituzione prevede uno specifico strumento normativo da adottare in condizioni di necessità e urgenza: il decreto-legge. Questo atto è sottoposto, proprio per la sua importanza di intervento in situazioni straordinarie, al vaglio del Capo dello Stato e, soprattutto, al vaglio del Parlamento chiamato alla sua conversione;

piuttosto che ricorrere allo strumento del decreto-legge, che prevede un ruolo attivo del Parlamento, il Governo sembra aver deciso di rompere l'equilibrio fra i poteri su cui si basa il nostro assetto costituzionale e a partire dal 9 marzo ha fatto reiterato ricorso a DPCM restrittivi delle libertà costituzionali, creando una palese violazione delle fonti del diritto, trattandosi di una fonte normativa secondaria di natura regolamentare a dispetto del principio della gerarchia delle fonti, che è il fondamento del diritto costituzionale italiano e che prevede una riserva di legge assoluta con riguardo alle limitazioni alla libertà;

il DPCM, al contrario del regolamento governativo che deve essere adottato attraverso DPR, non è soggetto neanche al controllo del Presidente della Repubblica, in quanto viene emanato

direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri: un ulteriore impoverimento della garanzia del rispetto delle regole costituzionali;

i DPCM sono semplici atti normativi secondari e, come tali, sottratti al vaglio successivo del Parlamento e del Presidente della Repubblica, per di più insindacabili *ex post*, in quanto sfuggono anche all'eventuale controllo successivo della Corte costituzionale. Per espressa previsione dell'articolo 134 della Costituzione, infatti, la Corte costituzionale giudica, fra l'altro, "sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni". E considerando la prevalenza dell'interpretazione restrittiva dell'articolo 134, sono sindacabili dalla Corte soltanto le leggi e gli atti aventi forza di legge, come peraltro confermato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 427 del 2000. Ciononostante, tali decreti hanno inciso e incidono tuttora in maniera rilevante su diritti inviolabili e libertà fondamentali dell'individuo, fino a giungere a comprimerli completamente,

impegna il Governo:

1) all'adozione del Piano nazionale di prevenzione pandemica con i contenuti minimi richiamati in premessa, le direttrici generali e specifiche sulle misure di contenimento e contrasto della diffusione del contagio da virus Covid-19 nel quadro dei nuovi LEA di informazione, educazione, prevenzione, assistenza e cura delle malattie infettive, nonché le azioni fondamentali per controllare la trasmissione ed eventualmente identificare rapidamente e fronteggiare recrudescenze epidemiche, atto ad escludere qualsivoglia necessità di ricorrere per la stessa fattispecie allo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, che si giustifica solo in presenza di "emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che, in ragione della loro intensità o estensione, debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo", ma non ha una caratterizzazione specifica per quanto attiene alle emergenze sanitarie e, dunque, entro e non oltre il 31 luglio 2020;

2) a realizzare una Centrale nazionale dell'emergenza sul modello CDC di *Governance* nazionale, sorveglianza e monitoraggio dell'epidemia da SARS-CoV-2 e di altre eventuali infezioni future, incardinandolo nel Centro controllo malattie (CCM) del Ministero della salute quale sistema nazionale di prevenzione pandemica, sorveglianza epidemiologica, controllo e profilassi internazionale, con al vertice una cabina di regia composta dal responsabile del Centro, dal rappresentante dell'Istituto superiore di sanità e da una rappresentanza delle Regioni tenuto, in emergenza epidemica, a dare indicazioni prescrittive alla Protezione civile sulle azioni da intraprendere e gli strumenti da utilizzare;

3) a procedere, in un quadro normativo definito sullo stato d'urgenza sanitaria, dentro e con il Parlamento, mediante l'introduzione di una disciplina specifica sullo stato di emergenza nazionale sanitaria promuovendo e/o recependo, per esempio già in sede di esame del disegno di legge n. 1874 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», comunque entro il 31 luglio 2020, un adeguato intervento correttivo che ne caratterizzi legittimamente e specificamente tempi e modi di declaratoria e di eventuale differimento, necessitato sulla base di dati ed evidenze epidemiologiche e predittive in ordine alla dinamiche degli eventi correlati all'epidemia di Covid-19 di indiscussa oggettività, escludendosi meccanismi *sic et simpliciter* vigenti per altre diverse fattispecie insuscettibili di applicazione analogico-estensiva;

4) ad assicurare l'adozione del prescritto decreto del Ministro dell'interno in attuazione del decreto- legge 20 aprile 2020, n. 26, coordinato con la legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59, recante «Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020» entro e non oltre il prossimo 20 luglio 2020, garantendo stretto coordinamento con il Ministero della salute in attuazione delle misure di contenimento di cui al punto 1) del presente atto;

5) qualora, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio nazionale, il contesto emergenziale imponesse importanti limitazioni a libertà fondamentali e diritti inviolabili

previsti e tutelati dalla Costituzione (articolo 13 - la libertà personale, articolo 16 - la libertà di circolazione, articolo 17 - la libertà di riunione, articolo 18 - la libertà di associazione, articolo 19 - la libertà di culto), ad adottare tali misure con legge o atto avente forza di legge, sentiti i presidenti delle Regioni interessate nel caso in cui le misure riguardino esclusivamente una Regione o alcune specifiche Regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale;

6) a prevedere, anche attraverso una modifica puntuale al Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che la deliberazione dello stato di emergenza di livello nazionale, prima di essere adottata in Consiglio dei ministri, debba essere illustrata preventivamente alle Camere attraverso comunicazioni sulle quali le singole Camere adottano un atto di indirizzo ai sensi dei rispettivi regolamenti, cui il Governo è tenuto a conformarsi.

(6-00114) n. 2 (14 luglio 2020)

[Malan](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Lonardo](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Moles](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Pichetto Fratin](#), [Vitali](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Quagliariello](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Sicliari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#).

Respinta

Il Senato,

udite le Comunicazioni del Ministro della salute,
premessi che:

a seguito della diffusione del virus Covid-19, l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'evento epidemiologico come pandemia e l'Italia ha deliberato lo stato d'emergenza nazionale, considerato il livello di letalità raggiunto dal virus;

alla data del 13 luglio 2020, il livello di contagio è giunto a 243.061 casi con 34.954 pazienti deceduti;

le misure di *lockdown* in Italia hanno effettivamente permesso un controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 sul territorio nazionale pur in un contesto di persistente trasmissione diffusa del virus con incidenza differenziata nelle 21 Regioni e province autonome;

ad oggi, pur essendo la situazione tendenzialmente positiva e incoraggiante, non si possono trascurare i segnali di trasmissione del contagio a seguito dei nuovi focolai che indicano il permanere di una situazione epidemiologicamente ancora fluida in alcune Regioni italiane, che richiede le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione, prima fra tutte il distanziamento sociale;

in questa fase, è necessario mantenere livelli adeguati di attenzione dell'andamento del virus e, al contempo, orientare e rafforzare i servizi territoriali per poter continuare, attraverso il monitoraggio della popolazione, a realizzare in modo costante l'individuazione di eventuali, ulteriori casi di contagio al fine di poterne circoscrivere la diffusione ed evitare recidive epidemiche;

il 3 giugno ultimo scorso, data che ha avviato la cosiddetta fase 3, il ministro Speranza ha confermato la necessità di " ... procedere con cautela e prudenza", esortando gli italiani "a continuare a seguire le regole imparate nelle settimane precedenti ... perché sono la chiave per la battaglia contro il Covid. Il virus è ancora molto pericoloso. Noi abbiamo fatto scelte drastiche e gli uomini e le donne di questo Paese hanno fatto sacrifici enormi. È stato fatto un pezzo di strada importante ma la battaglia ancora non è vinta. Dobbiamo continuare a lavorare sulla prudenza fino a quando non ci sarà la scoperta di un vaccino che ci consentirà, finalmente, di vincere questa battaglia. Fino ad allora avremo bisogno della massima attenzione e cautela";

azioni di prevenzione della riattivazione dell'epidemia devono essere necessariamente accompagnate da interventi finalizzati a ridurre il divario tra il Nord e il Sud del Paese, consentendo il pari accesso di tutti i cittadini alle cure e alle strutture, che renda possibili le cure presso il proprio domicilio, in particolare per i pazienti disabili e per quelli affetti da patologie gravi;

pur consapevoli che fasi di emergenza come quella recente richiedono l'adozione di misure

equilibrate fra l'esigenza di tutelare la salute, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 32 della Costituzione, e quella di salvaguardare e tutelare gli interessi produttivi, anch'essi costituzionalmente garantiti, occorre, in un contesto particolarmente dinamico e delicato come quello trascorso e ancora attuale, intraprendere azioni adeguate per rimediare alle falle di carattere gestionale, strutturale e organizzativo;

considerato che:

l'11 giugno ultimo scorso, il ministro Speranza durante le sue ultime Comunicazioni in quest'Aula in merito alle proposte che il Governo avrebbe avanzato di lì a qualche giorno sul rafforzamento del SSN ha dichiarato: " non vengo quindi con un pacchetto chiuso, ma con linee guida aperte che, in un percorso di continuità rispetto a quanto fatto finora ed alla luce dell'evoluzione epidemiologica del Paese, pongo a base di una discussione parlamentare da cui mi auguro possano arrivare contributi importanti al lavoro che ci aspetta nei prossimi giorni";

nonostante le buone intenzioni, il Governo ha totalmente disatteso questo spirito di collaborazione varando misure, molto spesso tardive e prive di prospettiva senza una reale collaborazione fattiva con le opposizioni che contestualmente avevano presentato, con un atteggiamento quanto mai responsabile, delle proposte per il rilancio della sanità italiana;

sarebbe stato allora giusto e logico che ci fosse più coerenza e maggiore coinvolgimento delle opposizioni, che hanno fatto di tutto per dare il loro contributo, ma che invece, di fatto, sono state relegate in un angolo;

dal 2 maggio in poi, fra decreti-legge, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, provvedimenti regionali e ordinanze, sono stati emanati centinaia di provvedimenti dimostrando spesso carenza di sintesi e sinergia fra i vari livelli di governo;

questa situazione è emersa anche dalle audizioni dei tanti costituzionalisti e amministrativisti i quali, pur nella diversità delle loro opinioni, hanno tutti condiviso l'idea che qualcosa non abbia funzionato per quanto riguarda le sanzioni, il rapporto fra Stato e Regioni, il rapporto fra Stato ed enti locali e il rapporto fra potere esecutivo e potere legislativo, cioè tra il Governo e i due rami del Parlamento;

preso atto che:

con ordinanza del 9 luglio 2020 - recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministro della salute ha disposto il divieto di ingresso e di transito in Italia per le persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitate nei seguenti 13 Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana;

sono stati altresì sospesi i voli diretti indiretti da e per i suddetti Paesi;

secondo i dati diffusi dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dal 1° gennaio 2020 al 10 luglio 2020, nonostante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, il numero degli immigrati approdati in Italia si attesterebbe a 8.087, più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2019 quando il numero delle persone irregolari arrivate nel nostro Paese è stato di 3.165 unità;

come ribadito più volte da Forza Italia, sia all'interno sia all'esterno delle Aule parlamentari, l'attenzione agli sbarchi doveva e deve essere alta in quanto rappresentano, ancor di più in questa fase, un fattore di rischio;

alla luce dell'allarme lanciato dai servizi segreti italiani, attraverso il *dossier* dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) consegnato al Ministro dell'interno, sul possibile sbarco sul nostro territorio di almeno 20.000 immigrati provenienti dalla Libia, occorre porre massima attenzione sugli effetti negativi che tale fenomeno avrà sulla gestione dell'emergenza epidemiologica ancora in corso, a causa dell'assenza di alcun controllo e di protocolli sanitari da parte dei loro Paesi di provenienza;

l'aumento dei contagi registratosi da mercoledì 8 luglio ultimo scorso (193 nella giornata di mercoledì, 229 giovedì e 278 venerdì) è dovuto soprattutto ai "casi d'importazione", come quelli nel Lazio legati alla comunità del Bangladesh o focolai come quello diffusosi in un'azienda di consegne a Bologna;

occorre innanzitutto evitare che avvenga e prepararsi affinché nessuna persona entri nel nostro Paese senza essere stata prima controllata mediante le opportune verifiche sanitarie per accertare l'assenza di infezione da Covid e da ogni altra malattia trasmissibile e senza aver fatto il periodo di quarantena previsto;

ritenuto che:

la Protezione civile sottolinea che la manutenzione è carente nel 60 per cento dei centri ospedalieri, con alti rischi in caso di terremoto; per questo motivo occorre adeguare le strutture sanitarie alle odierne necessità, anche in vista di eventuali nuove epidemie;

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", all'articolo 2 demanda l'adozione delle misure di contenimento di cui all'articolo 1 del medesimo decreto () a uno o più DPCM, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e altri Ministri competenti, prevedendo l'illustrazione preventiva alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio o da un Ministro da lui delegato, del contenuto dei provvedimenti da adottare; tale previsione è stata introdotta nel corso dell'*iter* di approvazione del decreto menzionato, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi formulati in sede parlamentare;

per i casi di estrema necessità e urgenza (relativi a situazioni sopravvenute), nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, il comma 2 dell'articolo 2 richiamato prevede che il Ministro della salute possa adottare con ordinanze di carattere contingibile e urgente (ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 833 del 1978) le misure previste dall'articolo 1 del provvedimento in esame,

impegna il Governo:

ad avviare, in tempi rapidi, ampi interventi sul sistema sanitario nazionale volti all'ammodernamento del sistema infrastrutturale sanitario e della strumentazione e allo sviluppo della telemedicina;

a non intraprendere misure di limitazione alle libertà costituzionali con lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

a non prolungare lo stato di emergenza prima che Senato e Camera si siano espressi al riguardo;

con riferimento al fenomeno dell'immigrazione e al problema del contenimento della diffusione del virus da Covid-19 e di altre malattie infettive, a predisporre un piano che tenga conto di possibili situazioni emergenziali sanitarie come quelle già verificatesi e che potrebbero derivare dall'arrivo di ulteriori clandestini prospettato dai servizi segreti italiani, e che fornisca alle autorità sanitarie e ai professionisti sociosanitari deputati al sistema di assistenza e di accoglienza dei migranti, strumenti idonei al controllo degli stessi dal momento del loro arrivo e sino alla presa in carico nei centri di accoglienza.

(6-00115) n. 3 (14 luglio 2020)

[De Petris](#), [Perilli](#), [Marcucci](#), [Faraone](#), [Unterberger](#).

Approvata

Il Senato,

udite le comunicazioni del Ministro della salute sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 2020;

premessi che:

il Paese è passato da una fase di *lockdown*, che ha consentito un controllo efficace dell'infezione da virus Covid-19, a una graduale riapertura di molte attività attuata in modo tale da consentire la convivenza con il virus, nonché la ripresa, progressiva e in sicurezza, di parti importanti della vita economica e sociale del Paese;

dai dati epidemiologici risulta complessivamente che il quadro generale della trasmissione e dell'impatto dell'infezione da virus Covid-19 in Italia rimane a bassa criticità, le stime Rt tendono a

fluttuare in alcune Regioni in relazione alla comparsa di focolai di trasmissione che vengono successivamente contenuti e persiste l'assenza di segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali;

la convivenza con il virus deve essere caratterizzata da strategie di tipo sanitario capaci di prevenire e contenere la diffusione dei contagi nelle nuove condizioni di "normalità" di vita a cui il Paese sta tornando, accompagnate da un sistema di informazione adeguato ad accrescere la consapevolezza e la responsabilità dei cittadini, da controlli appropriati circa il rispetto delle regole e da misure economiche di sostegno a tutti i settori che devono necessariamente adattarsi alla convivenza con il virus;

è necessario potenziare la diagnosi precoce attraverso una maggiore diffusione dei test molecolari e molecolari rapidi per la ricerca di RNA virale;

l'epidemia a livello globale è nella fase più acuta. Dall'analisi degli ultimi dati sono stati osservati focolai attribuibili alla reimportazione dell'infezione determinati da arrivi dai Paesi *extra* europei ed *extra* Schengen sul territorio nazionale. Occorre pertanto continuare sulla linea della massima prudenza per non vanificare i sacrifici fatti dai cittadini negli ultimi mesi,

impegna il Governo:

a confermare le misure di prevenzione previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno;

a rafforzare il monitoraggio degli arrivi dai Paesi *extra* Schengen a partire dai contenuti dell'ordinanza del Ministro della salute del 9 luglio.

(6-00116) n. 4 (14 luglio 2020)

[Romeo](#), [Bernini](#), [Ciriani](#), [Marin](#), [Lunesu](#), [Stabile](#), [Binetti](#), [Rizzotti](#), [Siclari](#), [Zaffini](#), [Totaro](#).

Respinta

Il Senato,

premessi che:

dal 31 gennaio 2020 ad oggi, il Governo ha gestito l'emergenza pandemica da Covid-19 in maniera totalmente autoreferenziale, stravolgendo i principi dell'ordinamento costituzionale, rovesciando la gerarchia delle fonti del diritto e relegando il Parlamento nella posizione di mero spettatore di decisioni *aliunde* formatesi;

si è assistito, innanzitutto, ad un abuso dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM): atti di fonte secondaria che sono stati utilizzati, in maniera inedita, per limitare le libertà fondamentali garantite dalla Costituzione, senza alcun tipo di controllo preliminare o successivo da parte del Parlamento;

non sono mancati casi in cui il contenuto dei citati decreti è risultato del tutto incomprensibile, persino per le stesse amministrazioni chiamate ad attuarli, e si è dovuto, conseguentemente, fare ricorso a circolari, comunicati stampa o, peggio, *Faq* (*Frequently answered questions*), pubblicate *online* per rendere intellegibili ed efficaci le misure varate (si veda, per tutti, il DPCM che autorizzava le visite ai «congiunti», senza peraltro specificare i soggetti che potessero essere considerati come tali);

a pagare le conseguenze di questa situazione sono stati, *in primis*, i cittadini, i quali si sono trovati a fare i conti con una stratificazione di misure indecifrabili che hanno bloccato completamente la loro vita sociale, familiare e lavorativa;

l'accentramento delle competenze in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri non ha giovato neppure sotto il profilo della tempestività delle misure adottate;

imperdonabili ritardi si sono registrati, infatti, con riferimento agli approvvigionamenti dei dispositivi di protezione individuale e degli altri beni necessari alla gestione dell'emergenza, con il Governo che ha passato l'intero mese di gennaio 2020 a convincere l'opinione pubblica che andava tutto bene, per poi ritrovarsi del tutto impreparato nel mese successivo, ad emergenza conclamata, senza mascherine, senza DPI e senza respiratori per le terapie intensive;

inadeguate si sono rivelate anche le strategie di monitoraggio e di ricostruzione dell'andamento dell'epidemia di cui si è parlato a lungo nelle ultime settimane; abbiamo assistito, in primo luogo, al fallimento della App «immuni», ampiamente prevedibile e annunciato e, successivamente, abbiamo registrato il fallimento dell'indagine di sieroprevalenza che, dopo gli annunci in pompa magna, si è

rivelata un buco nell'acqua, con tassi di adesione molto bassi e una percentuale cospicua dei test sierologici che, a quanto risulta, andranno a scadere già questa settimana, ancor prima di essere utilizzati;

nella seduta dell'11 giugno 2020, in occasione delle Comunicazioni sul precedente DPCM, il Ministro della salute aveva preannunciato l'inizio di una nuova stagione, caratterizzata finalmente dal "dibattito parlamentare", da una "limpida dialettica tra maggioranza ed opposizione" e, ancora - si citano testualmente le comunicazioni del Ministro - da un "confronto a tutto campo, a partire dalle forze politiche presenti in Parlamento";

ad oltre un mese dalla citata seduta, invece, l'annunciato ritorno alla normalità istituzionale non risulta nei programmi dell'Esecutivo; si è passati dalla fase 1 alla fase 2, dalla fase 2 alla fase 3, ma sul piano del "confronto istituzionale" non è cambiato assolutamente nulla; sono cambiate le fasi mentre l'atteggiamento del Governo nei confronti del Parlamento è rimasto sempre lo stesso;

quanto sopra è dimostrato, innanzitutto, dalla tempistica con la quale si è arrivati, in data odierna, alle Comunicazioni del Ministro della salute sul contenuto dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 2020;

ai sensi della citata disposizione, in effetti, il contenuto dei provvedimenti in questione avrebbe dovuto essere illustrato alle Camere con congruo anticipo, in via preventiva, al fine di "tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati";

nel caso di specie, invece, il passaggio parlamentare si riduce ad una mera formalità, poiché le misure attualmente in vigore sono in scadenza in data odierna (confronta l'articolo 11 del DPCM 11 giugno 2020) e, conseguentemente, è evidente che il Governo si sia già determinato in ordine alle nuove disposizioni da adottare, tra poche ore, in sostituzione o a conferma delle precedenti;

non solo, dunque, si continua con l'utilizzo dei DPCM in assenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto, ma non si rispettano neppure le garanzie procedurali minime e basilari che sono state previste, ai fini della loro adozione, in sede di conversione del decreto-legge n. 19 del 2020; non c'è alcun confronto con le Camere, semplicemente l'illustrazione di un pacchetto di misure chiuso e imm modificabile a poche ore dalla loro pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

destano preoccupazione anche le dichiarazioni che il Presidente del Consiglio dei ministri ha reso a margine della cerimonia generale di innalzamento delle paratoie del Mose, in ordine all'eventuale proroga dello stato di emergenza nazionale varato lo scorso 31 gennaio 2020;

come hanno evidenziato alcuni tra i massimi costituzionalisti italiani, in effetti, la proroga in questione risulterebbe in violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, difettando palesemente, nel caso di specie, i presupposti che possano giustificare il prolungamento dello stato di eccezione;

come riportato sul quotidiano "Il Corriere della Sera", per il professor Sabino Cassese, illustre costituzionalista e magistrato, "sono molte le ragioni per non prorogare al 31 dicembre lo stato di emergenza, dichiarato il 31 gennaio scorso e in vigore fino al termine di luglio. In primo luogo, manca il presupposto della proroga. Perché venga dichiarato o prorogato uno stato di emergenza, non basta che vi sia il timore o la previsione di un evento calamitoso. Occorre che vi sia una condizione di emergenza.";

gli aggiornamenti sulla situazione Covid-19 in Italia, in effetti, ci dicono sostanzialmente che la situazione è attualmente ridimensionata per estensione e gravità, registrando 65 ricoverati in terapia intensiva e 768 ricoveri ospedalieri totali, a dimostrazione del fatto che, con la riapertura del 3 giugno, non si sono affatto verificati gli scenari catastrofici previsti da certi modelli, basati su rapida crescita esponenziale dei contagi alla riapertura;

a parere dei firmatari del presente atto, piuttosto che preoccuparsi di prorogare un'emergenza sanitaria che - al momento - sembra essersi ridimensionata, continuando a tenere sotto scacco le libertà fondamentali dei cittadini, il Governo dovrebbe intervenire su quei fattori che rischiano concretamente di determinare un colpo di coda della pandemia nel nostro Paese: primo tra tutti l'andamento dei flussi migratori illegali, i quali negli ultimi mesi sono incrementati in maniera esponenziale sia attraverso la

rotta marittima che attraverso quella terrestre;

al riguardo, il decreto ministeriale del 9 luglio scorso, che ha vietato l'ingresso e il transito in Italia alle persone che nelle due settimane precedenti hanno soggiornato o transitato in uno dei Paesi indicati in un'apposita lista (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana) ove l'emergenza epidemiologica da Covid-19 è ancora nella fase più acuta, appare tardivo e inefficace, perché si basa unicamente sul principio dell'isolamento fiduciario e perché non tiene conto degli ingressi illegali che dai territori in questione si registrano nel nostro Paese;

difatti, con riferimento ai Paesi individuati nel decreto, si evidenzia che secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno, il Bangladesh risulta la seconda nazionalità per numero di ingressi illegali in Italia a seguito degli sbarchi, peraltro complessivamente in vertiginosa crescita con ben 1.434 immigrati arrivati sulle nostre coste in appena quattro giorni (dal 9 al 13 luglio), mentre solo il 9 luglio scorso sono stati bloccati a Udine 30 stranieri clandestini e altrettanti la notte seguente, in maggioranza bengalesi e tutti provenienti per certo dalla rotta balcanica che comprende, appunto, la Macedonia e la Bosnia Erzegovina, anch'esse inserite nella sopra citata lista;

sarebbe auspicabile, in sede europea l'adozione di opportune iniziative che comportino un atteggiamento comune in merito alle restrizioni all'ingresso per i soggetti provenienti da determinati Stati, nell'ottica di garantire la sicurezza sanitaria per tutti i cittadini dell'Unione europea;

a destare ulteriore preoccupazione vi è altresì l'assoluta mancanza di controlli e misure di sicurezza adottate dal Governo successivamente agli arrivi, come attestano le immagini delle strutture di accoglienza ormai al collasso e le numerose fughe, riportate e documentate ampiamente dalla stampa, degli immigrati dai centri ove dovrebbero essere trattenuti per il periodo prescritto di quarantena, che espongono evidentemente la popolazione, nonostante gli enormi sacrifici dei mesi scorsi, a gravissimi rischi dal punto di vista sanitario ed anche economico, in particolare nell'avvio già difficile della stagione turistica;

insomma, da un lato si fa allarmismo, quando si tratta di accentrare i poteri e prorogare lo stato di emergenza nazionale in scadenza il prossimo 31 luglio, dall'altro non viene presa alcuna misura per tutelare la salute degli italiani, quando questa viene messa gravemente a repentaglio dagli ingressi illegali nel nostro Paese di soggetti in arrivo da quei territori che si trovano ancora in piena emergenza sanitaria;

appare contraddittorio anche il fatto che, con riguardo ai voli aerei turistici in arrivo dall'estero, il Governo stia tenendo un approccio più restrittivo di quello approntato per arginare gli ingressi illegali, emettendo un'ordinanza in data 30 giugno 2020 che esclude interi Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, in una stagione che già si annuncia straordinariamente difficile per il turismo, esponendo in questo modo l'Italia a ripercussioni negative sulla propria reputazione come meta del turismo internazionale,

impegna il Governo:

1) a monitorare, gestire e tenere sotto controllo, da ora in avanti, la situazione sanitaria con gli strumenti ordinari che lo stato di diritto contempla e mette a disposizione dell'Esecutivo, astenendosi dal prorogare lo stato di emergenza in scadenza il prossimo 31 luglio in assenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto;

2) ad archiviare definitivamente la stagione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ristabilendo una situazione di ordine nella gerarchia delle fonti del diritto e ristabilendo altresì l'indispensabile dialettica con il Parlamento alla quale lo stesso Ministro della salute ha fatto appello - per il momento non mantenuto - in occasione delle Comunicazioni rese alle Camere in data 11 giugno 2020;

3) ad avviare un processo di revisione delle misure di contenimento non giustificate dall'attuale situazione epidemiologica, nell'ottica di consentire una ripresa dei settori strategici e portanti della nostra economia mantenendo la massima sicurezza;

4) a garantire che, in futuro, le eventuali limitazioni delle libertà costituzionalmente garantite dei cittadini siano disposte solamente in caso di effettiva necessità, per periodi di tempo strettamente

limitati, in considerazione dell'andamento della situazione epidemiologica e solamente con legge o atto avente forza di legge, nei rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione;

5) a rendere noti in maniera trasparente e tempestiva i dati, i sistemi e gli accertamenti diagnostici in base ai quali vengono conteggiati i soggetti positivi al virus negli aggiornamenti diramati periodicamente dagli organismi all'uopo competenti;

6) a promuovere le opportune modifiche alle linee guida per la riapertura dei servizi educativi e degli istituti scolastici (statali, paritari e privati) e degli enti locali, in modo da favorire ulteriormente l'attività educativa e didattica in presenza e favorire altresì la socializzazione tra gli alunni e gli studenti, nel pieno rispetto del diritto allo studio e adottando comunque tutti i criteri di prevenzione che assicurino le condizioni di massima sicurezza sanitaria per alunni, studenti, docenti e personale scolastico, e specificatamente:

a) ad emanare specifici protocolli che consentano, in piena sicurezza, la riapertura dei servizi educativi e didattici, adottando tutte le misure di prevenzione dal rischio di contagio, incluse le procedure di igienizzazione degli spazi e degli arredi, le procedure di monitoraggio della salute degli studenti, dei docenti e del personale scolastico;

b) a garantire il diritto allo studio e la didattica in presenza di tutti gli studenti con disabilità;

7) ad attivarsi per l'adozione immediata di misure urgenti e specifiche volte alla tutela e al controllo dei confini oltre che aerei, anche terrestri e marittimi, anche mediante la predisposizione di un blocco navale, per fermare i flussi migratori irregolari verso l'Italia, attuando in particolare le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77;

8) ad adottare tempestivamente una politica turistica basata sulle effettive condizioni epidemiologiche delle aree di provenienza .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Comunicazioni del Ministro della salute sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 2020:

sulla proposta di risoluzione n. 1, il senatore Pizzol avrebbe voluto esprimere un voto favorevole, la senatrice Unterberger un voto contrario e il senatore Paragone un voto di astensione; sulla proposta di risoluzione n. 2, il senatore Pizzol avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla proposta di risoluzione n. 4, il senatore Castaldi avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Barboni, Bossi Umberto, Cario, Castaldi, Cattaneo, Cerno, Crimi, De Poli, Di Marzio, Di Piazza, Giacobbe, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Nugnes, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Turco e Vaccaro.

Commissioni permanenti, composizione

I Gruppi parlamentari, in data 13 luglio 2020, hanno provveduto ad inviare alla Presidenza le designazioni dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del Regolamento. La nuova composizione delle Commissioni è la seguente:

1a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

Augussori, Borghesi, Bressa, Calderoli, Corbetta, De Petris, Fazzone, Garruti, Grassi, Grimani, La Russa, Lezzi, Mantovani, Marcucci, Pagano, Parrini, Perilli, Pirovano, Quagliariello, Ruotolo,

Santangelo, Schifani, Sudano, Totaro, Valente, Vitali

2a COMMISSIONE

(Giustizia)

Balboni, Caliendo, Ciriani, Cirinnà, Cucca, D'Angelo, Dal Mas, Evangelista, Gaudiano(1), Ghedini, Giarrusso, Grasso, Lomuti, Maiorino, Mirabelli, Modena, Ostellari, Pellegrini Emanuele, Piarulli, Pillon, Rossomando, Stefani, Unterberger, Urraro

(1) in sostituzione del Sottosegretario Crimi

3a COMMISSIONE

(Affari esteri, emigrazione)

Aimi, Airola, Alfieri, Casini, Ciampolillo, Craxi, Ferrara, Iwobi, Lucidi, Maiorino(2), Malan, Marilotti, Monti, Pacifico, Petrocelli, Renzi, Romani, Salvini, Taverna, Urso, Vescovi, Zanda

(2) in sostituzione del Ministro Patuanelli

4a COMMISSIONE

(Difesa)

Berardi, Bressa, Buccarella(3), Candura, Castiello, Causin, Di Micco, Donno, Fusco, Garavini, Gasparri, Mininno, Minuto, Morra, Ortis, Pepe, Petrenga, Pinotti, Pucciarelli, Rauti, Rojc, Romano, Vattuone

(3) in sostituzione del Sottosegretario Merlo

5a COMMISSIONE

(Programmazione economica, bilancio)

Accoto, Bottici(4), Calandrini, Comincini, Conzatti, Damiani, Dell'Olio, Errani, Faggi, Fantetti, Ferrari(5), Ferrero, Ferro, Gallicchio, Manca, Pellegrini Marco, Pesco, Pichetto Fratin, Presutto, Rivolta, Saccone, Steger, Tosato, Zuliani

(4) in sostituzione del Sottosegretario Di Piazza

(5) in sostituzione del Sottosegretario Misiani

6a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

Bagnai, Biti(6), Bottici, Buccarella, Cerno, D'Alfonso, De Bertoldi, Di Nicola, Drago, Fenu, Lannutti, Laus(7), Leone, Marino, Montani, Perosino, Piano, Riccardi, Rossi, Rubbia, Saviane, Sciascia, Siri, Steger, Toffanin

(6) in sostituzione del Sottosegretario Malpezzi

(7) in sostituzione del Sottosegretario Margiotta

7a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Alderisi, Alessandrini, Angrisani, Barbaro, Borgonzoni, Cangini, Corrado, De Lucia, Giro, Granato, Iannone, Iori, Lanièce, Moles, Montevecchi, Nencini, Pittoni, Rampi, Russo, Saponara, Sbroliini, Segre, Vanin, Verducci

8a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Astorre, Barachini, Barboni, Campari, Cioffi, Coltorti, Corti, D'Arienzo, De Falco, Di Girolamo, Fede, Lupo, Mallegni, Paroli, Pergreffi, Ricciardi, Rufa, Ruspandini, Santillo, Steger, Vono

9a COMMISSIONE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

Abate, Agostinelli, Battistoni, Bergesio, Biti, Caligiuri, Centinaio, De Bonis, Durnwalder, Fattori, La Pietra, Lonardo, Magorno, Mangialavori, Mantero, Mollame, Naturale, Puglia, Sbrana, Taricco, Trentacoste, Vallardi

10a COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

Anastasi, Biasotti, Bonifazi, Botto, Cario, Croatti, Dessì, Ferrari, Galliani, Garnerò Santanchè, Giacobbe, Giroto, Lanièce, Lanzi, Marti, Paragone, Pianasso, Pisani Pietro, Ripamonti, Ronzulli, Stefàno, Tiraboschi, Vaccaro

11a COMMISSIONE

(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Auddino, Bernini, Bossi Umberto, Campagna, Carbone, De Poli, De Vecchis, Floris, Guidolin, Laforgia, Laus, Maffoni, Matriciano, Nannicini, Nisini, Nocerino, Parente, Pizzol, Romagnoli, Romano(8), Romeo, Serafini, Unterberger

(8) in sostituzione del Ministro Catalfo

12a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

Binetti, Bini, Boldrini, Cantù, Castellone, Cattaneo, Collina, Di Marzio, Endrizzi, Faraone, Fregolent, Lunesu, Marin, Marinello, Mautone, Pirro, Pisani Giuseppe, Richetti, Rizzotti, Siclari, Stabile, Taverna(9), Zaffini

(9) in sostituzione del Sottosegretario Sileri

13a COMMISSIONE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

Arrigoni, Berutti, Briziarelli, Bruzzone, Comincini(10), Crucioli, Durnwalder, Ferrazzi, Florida, Gallone, L'Abbate, La Mura, Martelli, Messina Alfredo, Messina Assuntela, Moronese, Nastri, Nugnes, Papatheu, Pavanelli, Pazzaglini, Quarto, Testor

(10) in sostituzione del Ministro Bellanova

14a COMMISSIONE

(Politiche dell'Unione europea)

Bongiorno, Bonino, Bossi Simone, Botto(11), Candiani, Casolati, Cesaro, De Siano, Fazzolari, Fedeli, Gaudiano, Giammanco, Giannuzzi, Ginetti, Licheri, Loreface, Masini, Napolitano, Pittella, Ricciardi(12), Toninelli

(11) in sostituzione del Sottosegretario Castaldi

(12) in sostituzione del Sottosegretario Turco

Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 8 luglio 2020, ha inviato - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2018, n. 100 - la relazione sull'emergenza epidemiologica COVID-19 e ciclo dei rifiuti, approvata dalla Commissione nella seduta dell'8 luglio 2020 (*Doc. XXIII*, n. 4).

Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ha inviato la relazione sui dati riguardanti la violenza di genere e domestica nel periodo di applicazione delle misure di contenimento per l'emergenza da COVID-19, approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 1° luglio 2020 (*Doc. XXII-bis*, n. 2).

Ufficio Parlamentare di Bilancio, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, con lettera in data 6 luglio 2020, ha trasmesso il Rapporto sulla programmazione di bilancio 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 515).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Regione Toscana

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute (1876)

(presentato in data 10/07/2020);

senatori Evangelista Elvira Lucia, Leone Cinzia

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante diritto del minore ad una famiglia (1877)

(presentato in data 09/07/2020).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Donno Daniela ed altri

Disposizioni in materia di attività di aggiornamento operativo-professionale e di mantenimento di uno stato psicofisico adeguato del personale appartenente alla Polizia di Stato (1820)

previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12^a (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 14/07/2020);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. de Bertoldi Andrea

Modifiche al codice penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione in materia di sicurezza in luogo pubblico, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (1544)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)
(assegnato in data 14/07/2020);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Pirovano Daisy ed altri

Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi (1684)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)
(assegnato in data 14/07/2020);

10^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Urso Adolfo ed altri

Misure a sostegno dell'offerta turistica nazionale (1322)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 14/07/2020);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Fregolent Sonia ed altri

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile (1419)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 12^a (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 14/07/2020);

12^a Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Mautone Raffaele ed altri

Disposizioni relative all'istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno (1832)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 14/07/2020);

13^a Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Perosino Marco ed altri

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dai cinghiali (1553)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 14/07/2020);

Commissioni 10^a e 13^a riunite

Sen. Nastri Gaetano

Istituzione di un Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale (1192) previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 14/07/2020).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro dell'istruzione, con lettera in data 7 luglio 2020, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'anno 2020, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 185).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 3 agosto 2020.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro della salute, con lettera in data 6 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'ordinanza del 30 giugno 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 165 del 2 luglio 2020 (Atto n. 517).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 luglio 2020, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di livello dirigenziale generale al dirigente di prima fascia dottoressa Cristiana d'Agostino, nell'ambito del Ministero della difesa.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Con lettere in data 30 giugno e 2 luglio 2020 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Novate Mezzola (Sondrio), San Vito sullo Ionio (Catanzaro), Ponzano Romano (Roma), Prata di Principato Ultra (Avellino), Cossignano (Ascoli Piceno), Conversano (Bari), Lesina (Foggia), Vittuone (Milano), Montenero Sabino (Rieti), Polla (Salerno), Veglie (Lecce) e Sant'Agata de' Goti (Benevento), San Lucido (Cosenza), Pagani (Salerno), Vighizzolo d'Este (Padova).

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con lettera in data 6 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 aprile 2003, n. 86, recante istituzione dell'assegno vitalizio "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani, ha disposto l'attribuzione dell'assegno medesimo, a decorrere dall'anno 2004, in favore dei signori: Mattioli Rocco, Stecca Maurizio, Olmi Monica, Pisani Claudio e Puddu Antonio.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), negli scorsi mesi di maggio e giugno 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere adottate dallo stesso Comitato, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 5a Commissione permanente:

Delibera CIPE, n. 1/2020, alle Commissioni 1a, 8a, 10a, 13a;

Delibera CIPE, n. 2/2020, alle Commissioni 1a, 7a, 8a, 10a 13a;

Delibera CIPE, n. 4/2020, alle Commissioni 1a, 8a;

Delibera CIPE, n. 5/2020, alle Commissioni 1a, 2a, 8a, 14a;

Delibera CIPE, n. 6/2020, alle Commissioni 1a, 10a;

Delibera CIPE, n. 7/2020, alle Commissioni 1a, 8a, 10a;

Delibera CIPE, n. 8/2020, alle Commissioni 7a;

Delibera CIPE, n. 9/2020, alle Commissioni 6a, 7a, 9a, 10a, 14a;

Delibera CIPE, n. 10/2020, alle Commissioni 1a, 2a.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Progetto di bilancio rettificativo n. 7 del bilancio 2020 - Aggiornamento delle entrate (risorse proprie) (COM(2020) 424 definitivo), alla 3a, alla 5a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione (COM(2020) 276 definitivo), alla 1a, alla 5a, alla 10a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. La protezione dei dati come pilastro dell'autonomia dei cittadini e dell'approccio dell'UE alla transizione digitale: due anni di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati. (COM(2020) 264 definitivo), alla 1a, alla 2a e alla 14a Commissione permanente.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 7 luglio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. decreto Rilancio).

La predetta segnalazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 516).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 14 luglio 2020, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura di disimpegno (COM(2020) 309 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è stato deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 9 ottobre 2020. L'atto è stato altresì deferito per i profili di merito, in pari data, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 5a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Campagna e Pacifico hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00129 della senatrice Floridia ed altri.

La senatrice Lezzi ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00133 della senatrice Lupo ed altri.

La senatrice Pavanelli ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00160 della senatrice Mantovani ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Donno ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03788 della senatrice Leone ed altri.

La senatrice Nocerino e il senatore Fede hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03807 della senatrice Accoto ed altri.

I senatori Puglia, Cioffi, Abate, Accoto, Ferrara, Maiorino, Pirro, Corrado, Romano, Campagna, Montevecchi, Granato, Giroto, Donno e Trentacoste hanno aggiunto la propria firma

all'interrogazione 4-03809 della senatrice Giannuzzi ed altri.

Mozioni

[ORTIS](#), [MORONESE](#), [TRENTACOSTE](#), [PIRRO](#), [MAIORINO](#), [ROMANO](#), [LANNUTTI](#), [DONNO](#), [BUCCARELLA](#), [GIANNUZZI](#), [ANGRISANI](#), [L'ABBATE](#) - Il Senato,

premessi che:

a causa della crisi venezuelana degli scorsi mesi, un gran numero di oriundi e cittadini italiani, come noto, sono stati costretti a lasciare il Paese. Molti, riparando in Italia, hanno trovato accoglienza presso parenti e conoscenti: si credeva, sulle prime, in via temporanea. Il protrarsi di tale condizione di precarietà, la quale sta ora assumendo i caratteri del definitivo, non è però, sopportabile nel lungo periodo, né per gli ospitati, né per gli ospitanti;

le cause di ciò sono molteplici: ad oggi, infatti, italiani e italo-venezuelani rimpatriati si trovano a dover affrontare molteplici criticità logistiche, burocratiche, sociali, lavorative; spesso esclusi da prestazioni previdenziali e pensionistiche sono, soprattutto, lasciati fuori da ogni misura di tutela o sostegno al reddito. Da ultimo, il frammentato quadro della sanità nazionale, diverso di regione in regione, in molti casi non permette un sicuro accesso alle cure urgenti;

è da sottolineare inoltre come le laboriose, complesse e spesso lunghe procedure di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Venezuela portino gli stessi addirittura a desistere dall'intraprendere un nuovo percorso professionale nel nostro Paese. Questo aspetto è tanto più grave nelle regioni meridionali, dove decine di specialisti in campo medico, giuridico, informatico, ingegneristico, di cui il territorio avrebbe bisogno, si vedono obbligati a un secondo esilio: migrando, nuovamente, altrove, in altre nazioni europee, dove, sembra, la più agile burocrazia permette loro un quasi immediato accesso al lavoro, e al libero esercizio delle loro competenze;

considerato che:

l'assistenza dei rimpatriati è quasi totalmente affidata al volontario lavoro di associazioni territoriali, le quali forniscono supporti di vario tipo: agevolando, laddove necessario, l'apprendimento della lingua italiana, il disbrigo di pratiche presso enti e uffici pubblici, e ricercando insieme alle comunità locali possibili soluzioni abitative, scolastiche e sanitarie;

questi e altri affini argomenti sono stati oggetto dei lavori del Consiglio generale degli italiani all'estero svoltosi dal 2 al 5 luglio 2019, a Roma, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, appuntamento al termine del quale sono stati approvati, all'unanimità, tre ordini del giorno,

impegna il Governo:

- 1) ad approntare adeguate misure di protezione e di sostegno al reddito, anche temporanee, per gli oriundi e i cittadini rientrati in Italia dal Venezuela, al fine di facilitare il loro inserimento nel tessuto sociale e lavorativo del Paese;
- 2) ad emanare gli strumenti normativi necessari al fine di consentire prestazioni sanitarie e farmaceutiche urgenti a oriundi e connazionali rimpatriati, uniformando per quanto possibile il quadro a livello nazionale, e ad adottare misure straordinarie per la verifica e il riconoscimento dei titoli e delle competenze professionali dagli stessi acquisite in Venezuela;
- 3) ad istituire uno sportello dedicato ai cittadini rimpatriati, al fine di supportarli nell'espletamento delle pratiche burocratiche.

(1-00252)

[MATRISCIANO](#), [NOCERINO](#), [GUIDOLIN](#), [CAMPAGNA](#), [GRANATO](#), [PIRRO](#), [MARINELLO](#), [MONTEVECCHI](#), [ROMANO](#), [LEZZI](#), [PIARULLI](#), [ABATE](#), [VANIN](#), [DE LUCIA](#), [FLORIDIA](#) - Il Senato,

premessi che:

la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

l'articolo 3, rubricato "Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva", al comma 1, stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette con

quote di riserva proporzionali al numero totale dei dipendenti dell'azienda;
il successivo articolo 7 (ampiamente modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151) prevede in via generale l'assunzione dei soggetti disabili attraverso richiesta nominativa;
esso stabilisce che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni e che "la richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro";
anche i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni dei soggetti con disabilità con avviamento mediante chiamata numerica, anche se per le sole categorie e profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. In base all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre qualifiche le pubbliche amministrazioni ricorrono invece al concorso (con riserva di posti, secondo l'articolo 16 della legge n. 68 del 1999) e alle convenzioni ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge n. 68 del 1999;
considerato che:
per quanto concerne l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni mediante avviamento, essa avviene, in base al già citato articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità dell'invalidità dell'interessato con le mansioni da svolgere e facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
a tal fine i centri per l'impiego avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ad un'apposita prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione;
a norma dell'articolo 1 della legge n. 68 del 1999 sono ricompresi tra i soggetti interessati dalle assunzioni obbligatorie persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, portatori di *handicap* intellettuale, invalidi del lavoro, persone non vedenti o sordomute, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio;
la platea dei soggetti interessati da queste procedure è dunque assai ampia e diversificata essendovi potenzialmente ricompresi soggetti con disabilità (fisiche o psichiche) spesso molto differenti tra loro; tuttavia è stato segnalato come spesso le prove per l'accertamento dell'idoneità risultino essere somministrate in maniera standardizzata ed indifferenziata per i vari candidati senza tenere conto delle diverse caratteristiche dei soggetti e rischiando dunque inevitabilmente di falsarne la valutazione, impegna il Governo a valutare l'opportunità di una revisione della legge n. 68 del 1999 al fine di prevedere una disciplina maggiormente dettagliata in merito alle modalità di svolgimento delle prove per l'accertamento dell'idoneità nelle procedure di avviamento mediante chiamata numerica, stabilendo criteri e modalità di selezione diversificati per le varie categorie di soggetti interessati tenendo maggiormente conto delle specificità delle disabilità di ciascuna categoria in relazione al posto di lavoro ed alla mansione per il quali sono richiesti.

(1-00253)

[PARENTE](#), [FARAONE](#), [CARBONE](#), [COMINCINI](#), [CONZATTI](#), [GARAVINI](#), [MARINO](#), [SBROLLINI](#) - Il Senato,

premessi che:

il lavoro dei giovani va messo in un orizzonte "di senso": se il lavoro è una parte preponderante della vita umana, un tratto identitario che definisce come persone, questa condizione antropologica è ancora più veritiera per i giovani che devono costruire il proprio futuro nella consapevolezza che il lavoro cambia la realtà, crea nuove idee, produce, trasforma la natura e le persone; il lavoro è relazione con gli altri, è servizio, ha un impatto sociale, cambia il mondo, lo cambia dal di dentro: se viene fatto bene, lo cambia in meglio;

il lavoro impronta le esistenze e, dunque, al centro delle politiche deve esserci il lavoro e non i sussidi e l'assistenzialismo, soprattutto per le giovani generazioni;

si è vissuto un periodo di emergenza sanitaria che a causa delle restrizioni adottate per contrastare la diffusione del virus si è presto trasformata in emergenza economica: tutti gli indicatori e le previsioni degli osservatori istituzionali dicono che, nonostante la ripresa delle attività dovuto al superamento dell'emergenza sanitaria, l'Italia e il mondo intero si stanno addentrando in un periodo di recessione economica grave e senza precedenti addirittura dalle guerre mondiali; la pandemia da COVID-19 fa presagire in Europa un aumento della disoccupazione e, secondo una nota dell'Organizzazione internazionale del lavoro, i giovani ne sono stati già colpiti in proporzione estremamente più marcata: dall'inizio della crisi uno su 6 ha smesso di lavorare; molti giovani, infatti, lavorano in settori particolarmente colpiti come quelli del turismo, della ristorazione, delle arti, dell'intrattenimento, del commercio all'ingrosso e al dettaglio, mentre altri stanno cercando di entrare nel mercato del lavoro proprio ora che tali settori non sono più in grado di assumere e in un momento in cui, in generale, le prospettive economiche negative impediscono nuove assunzioni; in particolare, una recente analisi ha inoltre rilevato in Italia, circa il 25,5 per cento degli occupati nelle attività definite come "non essenziali" durante il *lockdown*, su tutte il turismo e la ristorazione, ha un'età compresa tra i 20 e i 30 anni, e che più di 4 giovani su 10 erano impiegati (già prima della crisi) in uno dei settori individuati dallo stesso *report* come i più colpiti dall'impatto del COVID-19;

inoltre la diminuzione dell'occupazione giovanile potrebbe essere aggravata dalla crisi dell'istruzione universitaria; la riduzione delle risorse a disposizione delle famiglie appartenenti a contesti socioeconomici più fragili e povere, con l'impossibilità di sostenere i costi di un'immatricolazione a fronte di un inserimento nel mondo del lavoro; il numero di immatricolati nelle università italiane per l'anno accademico 2020-2021 potrebbe ridursi di circa 35.000 unità rispetto all'anno precedente, ovvero dell'11 per cento, con una perdita economica, per gli atenei italiani, pari a circa 46 milioni di euro, dovuta al minor gettito da tasse universitarie; conseguenza grave a medio-lungo termine è che si avrà un bacino di giovani lavoratori meno istruiti: il livello medio-alto d'istruzione è profondamente correlato, nel mercato del lavoro, alla produttività e al reddito;

i giovani avranno quella che già viene definita, quest'anno, come "*summer of nothing*", un'"estate del nulla", in cui non potranno più approfittare della pausa estiva per accumulare esperienze extra universitarie, senza avere la possibilità di migliorare i *curricula* per l'ingresso nel mercato del lavoro;

l'emergenza COVID-19 ha spazzato via il "tempo della semina" della generazione del *lockdown* e ha portato alla sospensione o alla completa cancellazione di tirocini, eventi e scambi internazionali;

particolarmente colpiti sono stati l'apprendimento basato sul lavoro e gli apprendistati, che sono incentrati sulla formazione pratica e direttamente collegati al luogo di lavoro; con la chiusura delle scuole e dei centri di formazione e l'apprendimento a distanza, l'istruzione e la formazione, che solitamente contribuiscono a correggere le distorsioni delle nostre società, hanno potuto fare ben poco per combattere la povertà giovanile e l'esclusione sociale;

considerato che:

l'Italia già prima della pandemia soffriva particolarmente per fenomeni quali un elevato tasso di disoccupazione giovanile, un alto numero di "*neet*" (cioè giovani "*not (engaged) in education, employment or training*", non impegnati nello studio, né nel lavoro né nella formazione) o di ragazze e ragazzi sottopagati al primo impiego e di "cervelli in fuga". In Italia sono 2.116.000 i *neet* collocati nella misura del 23,4 per cento tra i 15 e i 19 anni e il 47 per cento i giovani inattivi nella fascia compresa tra i 25 e i 29 anni; mentre i dati ISTAT dicono che nel 2018 sono partiti 117.000 italiani di cui 30.000 laureati, quelli partiti negli ultimi 5 anni (2013-2018) sono 200.000, tuttavia non si possono guardare i giovani come categoria debole ma è necessario mettere nelle loro mani il futuro con politiche adeguate;

per farlo, si devono anzitutto considerare le differenze tra i giovani per politiche mirate, distinguendo tra i giovanissimi che sono ancora a scuola, i giovani che devono scegliere percorsi universitari e postuniversitari, i giovani che si affacciano al lavoro per la prima volta, i giovani che non studiano e non lavorano (i *neet*), i giovani lavoratori e le giovani lavoratrici con l'esigenza di costruire i propri percorsi lavorativi in rapporto alla famiglia e alle scelte di genitorialità;

valutato che:

la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni recante "Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione", del 1° luglio 2020, afferma che è il momento che gli Stati membri e le istituzioni europee rivolgono la loro attenzione verso la prossima generazione; le azioni che si immaginano sono: rafforzare la garanzia per i giovani e quella relativa all'istruzione e formazione professionale per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza insieme a un nuovo impulso agli apprendistati e che contribuiranno a creare occupazione giovanile. La comunicazione presenta inoltre ulteriori misure per il conseguimento di tale obiettivo; le proposte della Commissione per la next generation EU e il futuro bilancio della UE consentiranno finanziamenti significativi a favore dell'occupazione giovanile; spetta ora agli Stati membri stabilire le priorità di investimento, dato che l'occupazione giovanile è principalmente di loro competenza; da anni l'Organizzazione internazionale del lavoro si batte per il "*decent work*" per garantire che tutti gli uomini e le donne abbiano accesso ad un lavoro produttivo e dignitoso; saranno necessarie politiche attive e mirate per raggiungere tutti coloro che ne hanno bisogno, impegna il Governo:

- 1) a definire e approvare un grande piano industriale di investimenti in digitale e di transizione in economia verde, al quale sia connesso quale parte essenziale e integrante un piano per la formazione e la valorizzazione delle competenze dei giovani e l'occupazione giovanile;
- 2) ad adottare un disegno di legge organico di riassetto dei vari istituti connessi alla formazione e riqualificazione professionale, con una reale disciplina di sistema per un vero "sistema duale formazione-lavoro", che abbia nelle principali esperienze europee comparabili significativi riferimenti culturali e legislativi;
- 3) ad istituire un piano per l'integrazione della "cultura digitale" quale insegnamento fondamentale presso tutti i cicli di istruzione superiore secondaria, per l'acquisizione, da parte dei giovanissimi, di una *forma mentis* e di una capacità di discernimento utili per un mondo nuovo;
- 4) ad adottare misure di sostegno per gli studenti universitari e le loro famiglie promuovendo il diritto allo studio e la riduzione delle tasse universitarie, a cominciare dall'immatricolazione;
- 5) ad incrementare e rafforzare gli istituti tecnici superiori e ad effettuare il contestuale coordinamento dei piani per la formazione con l'esperienza degli enti formativi che realizzano nei territori percorsi professionalizzanti brevi, "*vocational master*", che nascono dal continuo dialogo con le aziende e che consentono di rispondere in tempi rapidi all'esigenza di competenze delle aziende;
- 6) a rafforzare gli ammortizzatori sociali espansivi che possano tenere insieme accompagnamento alla pensione, ricambio generazionale e piani di formazione;
- 7) a valutare l'opportunità di rendere obbligatorio il servizio civile;
- 8) a predisporre uno specifico investimento sui giovani professionisti che scelgono di restare in Italia, con un accesso alle professioni che sia semplice e a predisporre le misure affinché tale lavoro sia congruamente retribuito, evitando forme di sfruttamento;
- 9) ad aprire un confronto con le parti sociali per uno "statuto dei diritti basilari comuni", a partire dalla tutela del lavoro sulle piattaforme digitali;
- 10) a predisporre un grande progetto per l'imprenditorialità giovanile, compresa l'imprenditorialità sociale, concentrandosi, tra l'altro, su istruzione e formazione all'imprenditorialità, servizi di consulenza, *mentoring* o *coaching* per i giovani;
- 11) ad istituire una specifica "*authority* delle competenze" per rendere certe e fruibili la riconoscibilità delle competenze acquisite in situazioni formali ed informali;
- 12) ad agevolare i percorsi parlamentari per una legge sulla parità salariale tra uomini e donne per valorizzare a pieno la preparazione e l'energia delle giovani donne;
- 13) ad introdurre nuove specifiche misure per il sostegno e l'incentivazione del lavoro dei giovani nell'ambito della ricerca accademica e applicata.

(1-00254)

Interrogazioni

[BINETTI](#), [MALLEGNI](#) - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che, per quanto

risulta agli interroganti:

nel 2018 Alitalia ha lanciato un programma di formazione e di addestramento per giovani piloti denominato "Cadet pilot program" (CPP), in cui si chiede a quanti intendono seguire i corsi, dopo aver superato le prove di selezione, di sottoscrivere un vero e proprio contratto, all'interno del quale si evidenziano alcuni punti chiave, che possono essere così riassunti: al termine del corso gli allievi conseguiranno una licenza di volo denominata "Multi crew pilot licence" (MPL), se avranno soddisfatto un insieme di condizioni che includono la frequenza ai corsi teorico-pratici, il superamento degli esami corrispondenti ad ogni fase del corso, il rispetto di un codice etico proprio dell'azienda, e, cosa assolutamente vincolante, avranno pagato una quota di 130.000 euro;

alla fine del mese di novembre 2018, sono risultati iscritti al corso 53 allievi, di cui 3 donne, che hanno superato brillantemente le prove di ingresso e appaiono fortemente motivati a diventare piloti nelle linee di tipo commerciale. Per molti di loro la quota del corso risulta particolarmente onerosa, per cui possono accedervi solo dopo aver contratto dei prestiti bancari con relativi interessi. Ma la motivazione appare molto forte nella stragrande maggioranza degli allievi che, pur sapendo che il contratto sottoscritto non costituisce e non dà diritto ad un successivo rapporto di lavoro, contano su una promessa fatta ad ognuno di loro, uno ad uno, in modo esplicito: superato il corso e sostenuto l'esame relativo, l'azienda si impegna ad assumerli, perché ha bisogno di giovani piloti. Trattandosi di una grande azienda, la compagnia di bandiera italiana, gli allievi e le loro famiglie si fidano e sottoscrivono un contratto che comunque risulta oneroso per la maggior parte di loro;

le prime fasi del corso si sono svolte per tutti senza problemi: gli allievi hanno studiato, hanno fatto le previste esercitazioni e nella maggioranza dei casi hanno superato le prove in modo più che soddisfacente, sostenuti dall'entusiasmo e dalla speranza di cominciare a lavorare alla fine del corso. Molti di loro hanno anche nutrito la convinzione di estinguere quanto prima il loro debito e restituire alle famiglie quanto anticipato;

a metà giugno, del tutto a sorpresa, hanno ricevuto dal Cadet pilot program Alitalia una proposta di revisione radicale del contratto sottoscritto l'anno precedente. La nuova proposta prevede la riduzione del costo complessivo del corso ed il conseguimento della licenza MPL con abilitazione su aeromobile A320, comprensivo della conversione in CPL-ATPL Frozen, sollevando Alitalia SAI dall'impegno ad assumere, a fronte della corresponsione di una quota residua complessiva dell'importo di 14.000 euro da versare in due *tranche* (prima *tranche* ad inizio fase advanced e seconda *tranche* a fine fase advanced). Solo coloro che aderiranno alla nuova proposta potranno ottenere, senza costi aggiuntivi, in aggiunta al titolo di MPL anche la conversione in CPL-ATPL Frozen. La conversione del brevetto MPL avverrà tramite le modalità concordate con ENAC: uno *skill test*, che consiste in un esame pratico, che sarà possibile sostenere presso l'aeroporto di Roma Urbe, con un esaminatore ENAC senza oneri aggiuntivi per l'interessato, in quanto i costi emergenti saranno a carico di Alitalia. A fronte del cambiamento di contratto proposto, il costo complessivo del corso, comprensivo di integrazione per CPL-ATPL Frozen, viene ridotto a un totale di 79.000 euro per coloro che accetteranno la proposta offerta;

la variazione principale del contratto è in un altro articolo che dispone che, aderendo alla proposta transattiva, il cadetto che accetterà le nuove condizioni offerte solleverà Alitalia SAI in amministrazione straordinaria dall'impegno all'assunzione, a fronte delle nuove agevolate condizioni di pagamento e del titolo aggiuntivo conseguito. Per coloro che non aderiranno alle nuove condizioni, il corso proseguirà a fronte del pagamento delle rate originariamente previste e l'assunzione rimane un'incognita su cui l'azienda non assume impegni di nessun tipo;

appare del tutto evidente che, conoscendo lo stato di crisi di Alitalia e le incertezze che gravano sul suo futuro, la compagnia di bandiera si trovi nell'oggettiva difficoltà di mantenere impegni assunti nei confronti di 53 giovani a cui era stato chiesto un enorme sforzo sul piano economico, oltre che sul piano dello studio e dell'addestramento. Uno sforzo però che varrebbe all'azienda la possibilità di assumere in un tempo ragionevole persone giovani, profondamente motivate, che vantano un elevato livello di competenze tra le più aggiornate e moderne del settore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intraprendere ogni azione utile affinché

l'azienda, a fronte degli aiuti di Stato che Alitalia riceverà per l'ennesima volta, possa garantire gli impegni già assunti con quanti potranno domani farsi garanti della crescita e dello sviluppo dell'azienda stessa, evitando il contenzioso che scaturirà da questa vicenda proprio sulla falsariga di quanto contenuto nel contratto, sottoscritto peraltro anche dalle famiglie degli allievi, che a suo tempo si resero garanti del pagamento della quota e oggi giustamente rivendicano il rispetto dei patti.

(3-01775)

[BOLDRINI](#), [IORI](#), [PARRINI](#), [D'ALFONSO](#), [ASTORRE](#), [TARICCO](#), [FEDELI](#), [ROJC](#), [D'ARIENZO](#), [MESSINA Assuntela](#), [PITTELLA](#), [VALENTE](#), [GIACOBBE](#), [BITI](#), [STEFANO](#), [LAUS](#), [FERRAZZI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'istruzione.* - Premesso che:

il diabete mellito di tipo 1 è una malattia cronica causata dalla distruzione su base autoimmunitaria delle cellule beta del pancreas che producono insulina. La distruzione di queste cellule comporta un'insufficiente produzione dell'ormone fondamentale nel metabolismo dei carboidrati (insulina), determinando l'incapacità dei tessuti dell'organismo di utilizzare glucosio a fini energetici e, quindi, comportando l'aumento della concentrazione di glucosio circolante nel sangue (iperglicemia);

rappresenta circa l'8 per cento di tutte le forme di diabete mellito e costituisce una delle malattie croniche più frequenti dell'infanzia, infatti a differenza del diabete di tipo 2, il diabete di tipo 1 può manifestarsi frequentemente in età precoce, compresa l'infanzia, la pubertà e l'adolescenza;

in Italia oggi si stima che siano 20.000 i bambini e gli adolescenti affetti da diabete di tipo 1;

i sintomi più comuni all'insorgenza sono: poliuria (aumento del quantitativo di urina), polidipsia (aumento della sete) e polifagia (aumento del senso di fame) cui si associa spesso perdita di peso, nausea, vomito, debolezza muscolare, astenia, alterazioni della vista e infezioni genitali;

per trattare il diabete di tipo 1 l'unica terapia disponibile è l'assunzione di insulina, per mezzo di iniezioni sottocutanee. La maggior parte dei pazienti, grazie a questa terapia e a un corretto stile di vita, riesce a condurre una vita normale e a prevenire l'insorgenza delle complicanze a lungo termine;

questa situazione è irreversibile, pertanto il paziente a cui è stato diagnosticato il diabete di tipo 1 dovrà necessariamente assumere ogni giorno, e per tutta la vita, dosi di insulina;

diventa quindi fondamentale per l'adeguato trattamento del diabete tipo 1 accedere a centri specialistici ove vi sia un'interazione multidisciplinare tra i vari specialisti (diabetologi, oculisti, nefrologi, cardiologi, endocrinologi, psicologi), l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia (microinfusori e monitoraggio glicemico tipo *holter*) e di nuovi farmaci (insuline innovative) associate alle tecniche educazionali indispensabili (CHO counting, attività fisica, dieta);

il 25 novembre 2011 sono state emanate, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute, le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico;

il decreto direttoriale 11 settembre 2012, n. 14, del Ministero dell'istruzione, successivamente integrato dal decreto 4 ottobre 2012, n. 17, ha istituito il "comitato paritetico nazionale per le malattie croniche e la somministrazione dei farmaci", composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, del Ministero della salute, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza unificata e dell'Istat e da esperti del settore con il compito di: 1) effettuare una ricognizione dei dati relativi alla somministrazione dei farmaci nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di conoscere l'entità del fenomeno; 2) definire le linee guida nazionali in tema di assistenza a studenti con patologie croniche che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico (con particolare riferimento alle patologie croniche maggiormente prevalenti in ambito scolastico, cioè diabete mellito, asma bronchiale ed epilessia) con i relativi protocolli operativi; 3) definire i compiti e le responsabilità delle figure professionali coinvolte; 4) individuare i criteri più idonei in base ai quali promuovere campagne di sensibilizzazione, formazione e informazione sul tema;

il 26 ottobre 2016 l'aula del Senato ha approvato le mozioni 1-00555 e 1-00648 sulla somministrazione dei farmaci negli istituti scolastici, con riferimento specifico al paziente diabetico in età scolare. Tra gli impegni assunti si ricordano: a) la garanzia della continuità terapeutica in orario scolastico e la somministrazione dei farmaci; b) l'assunzione definitiva delle "linee guida per la somministrazione dei farmaci a scuola" onde consentire il recepimento e l'attuazione delle stesse in via definitiva da parte di

tutte le Regioni; c) il controllo da parte del comitato paritetico nazionale per le malattie croniche e la somministrazione dei farmaci sull'attuazione del documento di indirizzo da parte delle Regioni e sul successivo monitoraggio finalizzato alla valutazione dei risultati ottenuti e delle eventuali criticità emerse; d) l'elaborazione di un disegno unitario nazionale, tale da garantire in ogni Regione, nel rispetto delle rispettive competenze, adeguati processi diagnostici-terapeutici e misure di assistenza anche in ambito familiare e scolastico; e) l'aggiornamento della normativa di riferimento, in modo da renderla organica, sistemica e rispondente alle esigenze emergenti, si chiede di sapere quale sia lo stato dell'arte rispetto all'attuazione degli impegni contenuti nelle mozioni e assunti dal Governo e quali risultati siano stati prodotti, ad oggi, dal citato comitato paritetico nazionale per le malattie croniche e la somministrazione dei farmaci.

(3-01776)

[MIRABELLI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che: l'imposta comunale sulla pubblicità (di cui al capo I) e la tassa di occupazione del suolo pubblico (TOSAP) di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone sostitutivo di tale imposta di cui all'articolo 62 e il canone sostitutivo della TOSAP di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e il canone previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), trovano il loro presupposto per quanto attiene alla pubblicità esterna nell'espletamento della stessa e, dunque, nell'esposizione dei messaggi pubblicitari o comunque nel beneficio economico che deriva dall'utilizzo del suolo;

tali imposte e canoni, per gli impianti pubblicitari installati in modo permanente, maturano e si versano per tutto l'anno, nella presunzione, appunto, dell'esposizione dei messaggi pubblicitari e di un reale beneficio economico derivante da essi;

le misure di contenimento del contagio da COVID-19 hanno inibito dapprima l'esercizio delle attività della gran parte dei clienti investitori in pubblicità, con conseguenti recessi e risoluzioni contrattuali di campagne già in corso da febbraio del 2020 e il blocco dei pagamenti per esposizioni permanenti già esistenti;

i successivi provvedimenti di chiusura delle attività ed il "*lockdown*" hanno eliminato ogni possibilità di pianificazione ed esecuzione di nuove campagne di affissione e le nuove esposizioni in permanente, e ciò anche per le attività di impresa consentite;

questa eccezionale situazione richiede anche un serio intervento per la rinegoziazione dei contratti vigenti con le pubbliche amministrazioni ed in particolare le amministrazioni locali e gli enti pubblici; le imprese del comparto della pubblicità esterna retrocedono mediamente al comparto pubblico oltre il 50 per cento del proprio fatturato e assicurano quindi minori costi per i cittadini nel pubblico trasporto e in numerosi altri servizi quali, ad esempio, il *bike sharing* e l'arredo urbano;

il settore della pubblicità esterna nel periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di maggio 2020 ha perso il 57,7 per cento del proprio fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente ed in particolare nel mese di aprile non ha registrato alcun fatturato e nel mese di maggio ha avuto un fatturato pari 10 per cento di quello dello stesso mese dell'anno precedente;

osservato che:

il settore della pubblicità esterna, contrariamente ad altri settori dei *media*, quali l'editoria e la televisione sia locale che nazionale, non può accedere a forme di credito d'imposta e quindi subirà anche un grande svantaggio competitivo, e inoltre ciò determinerà ovviamente una grave difficoltà di mantenere l'attività delle imprese di pubblicità esterna e della loro occupazione;

l'attuale interpretazione normativa vigente, in assenza di un adeguato correttivo o di una differente interpretazione delle norme, impone il pagamento delle imposte e dei canoni in misura annuale e ciò è evidentemente iniquo in quanto è venuto totalmente meno il loro presupposto impositivo,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare, in considerazione dell'assenza dei presupposti per l'applicazione di canoni e tributi, al fine di ridurre gli oneri economici e tributari per le imprese di pubblicità esterna, di garantirne la sopravvivenza, salvaguardare i posti di lavoro, consentire agli investitori di usufruire anche in questo settore di un credito d'imposta per i loro investimenti ed infine di preservare gli enti locali, il trasporto pubblico locale, le società aeroportuali e

le aziende ferroviarie da perdite future derivanti dall'impossibilità delle imprese del settore di rispettare pienamente i loro contratti di concessione in quanto la loro sopravvivenza è in serio pericolo.

(3-01777)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[BOSSI Simone](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute.* - Premesso che:

in data 30 giugno il Ministro della salute ha emanato un'ordinanza che consente l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini degli Stati di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, e dei loro familiari, come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004; di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari; di cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay;

nella stessa ordinanza si legge che le persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 dello stesso decreto, cioè sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata;

considerato che:

negli ultimi giorni sono esplosi nuovi focolai di COVID-19 causati da cittadini bengalesi rientrati in Italia, per la maggior parte, con voli internazionali in diverse date dello scorso giugno;

le prime segnalazioni di persone arrivate da Paesi extra Schengen, che non rispettavano l'imposizione della quarantena fiduciaria, e che non ricevevano nessun tipo di controllo sanitario, sono arrivate il 17 giugno, quando un cittadino del Bangladesh ha segnalato diverse inadempienze all'interno della propria comunità;

inchieste giornalistiche riportano che in Bangladesh sia estremamente facile reperire falsi certificati medici di negatività al COVID-19;

secondo quanto riportano diversi organi di stampa, e secondo quanto risulta all'interrogante, chi rientra da Paesi a rischio, effettuando uno o più scali, non viene sottoposto ad adeguati controlli; inoltre, sempre secondo organi di stampa, il Ministro della salute avrebbe scritto al commissario europeo Stella Kyriakides, chiedendo un maggiore coordinamento europeo sul tema dei voli extra Schengen e delle linee guida comuni;

sempre il Ministro della salute starebbe valutando nuove ordinanze restrittive per bloccare i voli dai Paesi considerati più a rischio, ed evitare che gli eventuali scali comportino un allentamento dei controlli sanitari;

valutato infine che:

al momento sono circa 15 i voli giornalieri provenienti da Paesi extra Schengen che atterrano a Roma Fiumicino, e sono circa 9 quelli che atterrano a Milano Malpensa;

l'ambasciatore del Bangladesh in Italia, in un'intervista rilasciata a "Il Messaggero", ha dichiarato che l'interruzione dei voli tra Italia e Bangladesh sarà solo temporanea e che già dal 17 luglio la tratta dovrebbe essere ripristinata,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo valutino come adeguate le misure intraprese sino ad oggi relative alla gestione della sicurezza per i voli provenienti da Paesi extra UE, e se non ritengano che sia in colpevole ritardo la richiesta inoltrata al commissario Kyriakides riguardo a linee europee comuni per tale fenomeno;

se non ritengano necessaria l'adozione di misure che impediscano gli scali aerei da Paesi considerati ad alto rischio epidemiologico;

se intendano prevedere misure di quarantena obbligatoria e controllata per chi proviene da Paesi ad alto rischio epidemiologico.

(4-03816)

[DE FALCO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'articolo 10 della legge n. 231 del 1990 definisce l'orario dell'attività giornaliera del personale militare, in "condizioni normali". Ciò comporta che la produttività militare debba essere organizzata secondo i tempi di lavoro giornaliero rientrando in un arco di tempo settimanale definito;

la definizione di orario di lavoro per il personale militare persegue due obiettivi: da un lato stabilire un metodo di razionalizzazione, su base temporale, della produttività, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse umane secondo criteri che consentano il miglior utilizzo delle energie fisiche e psichiche dei militari, evitando il calo della qualità connesso a impegni prolungati in condizioni di impiego rischiose o logoranti;

dall'altro lato, l'orario deve garantire al singolo militare, soprattutto in condizioni di impiego rischiose o logoranti, la possibilità di mantenere il controllo delle proprie energie fisiche e psichiche, in modo da gestire la qualità della propria prestazione, in armonia con le direttive e gli ordini di servizio e in piena responsabilità;

la determinazione dell'orario di servizio del personale è vincolante per le attività "normali" e costituisce il parametro di riferimento essenziale anche per tutte quelle attività che devono essere articolate in modo tale da garantire la continuità di un servizio nell'arco delle 24 ore. Il rispetto dell'orario di servizio costituisce un dovere, essenziale per garantire l'operatività delle forze armate e la tutela del personale;

si deve tener presente, però, che il concetto "totale disponibilità al servizio", che connota la specificità del servizio militare, non deve essere inteso come retorica dedizione al lavoro ispirata da valori di per sé gratificanti per i sacrifici sopportati, ma come sensibilità istituzionale;

la specificità del servizio militare richiede sempre e comunque un contributo ed una collaborazione ragionata da parte del militare, nell'emanazione o nell'esecuzione un dato ordine, in funzione del risultato;

da tempo è stato superato il concetto che la tutela del personale militare fosse affidata alla saggezza dei capi militari e si è compreso che la condizione del militare deve essere disciplinata con norme di *status* che li considerino "cittadini in armi", e quindi destinatari degli stessi diritti che spettano a tutti i cittadini;

questi diritti di cittadinanza devono essere garantiti mediante legge, individuando il punto di equilibrio tra il loro esercizio e l'assolvimento dei doveri di servizio;

dunque, la democraticità dell'ordinamento delle forze armate non si basa su un "saggio esercizio" della potestà dispositiva da parte dei capi militari, ma sul rigoroso rispetto delle leggi che ne fissano gli obiettivi, assegnano le risorse e disciplinano lo *status* del personale militare in modo da garantire il giusto equilibrio tra l'esigenza di assicurare ai singoli l'esercizio dei diritti riconosciuti a tutti i cittadini con l'efficacia e l'efficienza delle forze armate;

l'articolo 3, comma 4, della legge n. 86 del 2001, recante disposizioni in materia di personale delle forze armate e delle forze di polizia, stabilisce che "il personale può essere impiegato per non più di 12 ore giornaliere (...). Durante le predette attività devono essere garantiti al personale il recupero delle energie psicofisiche e, comunque, la fruizione di adeguati turni di riposo";

risulta che:

al contrario, il personale della Guardia costiera impiegato in servizio di soccorso marittimo (SAR) a bordo delle unità navali svolge un servizio in turni continuativi anche di 24 ore, il cui limite temporale non è condizionato né dal numero degli interventi operati, né dalle condizioni meteorologiche in atto, mentre è fissato un tempo massimo di risposta, che prevede il raggiungimento delle costruzioni portuali entro pochi minuti dalla disposizione di uscita;

quanto detto inficia l'efficacia dell'azione operativa e d'altra parte non consente al singolo militare di mantenere il controllo delle proprie energie fisiche e psichiche di rendere una prestazione di elevata qualità, circostanza tanto più rilevante ove si consideri che il soccorso marittimo si effettua in

emergenza e in condizione di forte *stress* psicofisico, mettendo a rischio non solo l'operazione di salvataggio, ma la vita stessa dei militari della Guardia costiera, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda, per quanto di competenza, chiarire le ragioni per cui l'articolazione del servizio di soccorso in mare non rispetti il limite orario giornaliero di 12 ore, fissato dal citato articolo 3, comma 4, della legge n. 86 del 2001;

quali iniziative di competenza, eventualmente anche di ordine legislativo, intenda intraprendere per porre rimedio all'illegittima situazione, la quale crea potenziale inefficienza e pericolo.

(4-03817)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con l'articolo 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ai quali è stata data attuazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, è stato istituito il fondo indennizzo risparmiatori (FIR), finalizzato a risarcire i risparmiatori titolari di azioni e obbligazioni subordinate delle banche, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate, aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione di violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza;

è stato stabilito inoltre che la misura dell'indennizzo per gli azionisti è pari al 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, entro il limite massimo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, mentre per gli obbligazionisti subordinati la stessa è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, sempre entro il limite massimo di 100.000 euro;

il 18 giugno 2020 è scaduta l'ultima delle proroghe fissate nel tempo per l'inoltro delle domande, che, ad oggi, risulterebbero ammontare a circa 144.000 in tutta Italia, di cui 50.000 solo in Veneto;

i necessari controlli delle istanze da parte degli organi deputati potrebbero, a giudizio degli interessati all'indennizzo e delle associazioni di categoria, dilatare ulteriormente i tempi di liquidazione, costringendo i danneggiati ad un'ulteriore attesa per vedere finalmente accolta e liquidata la loro legittima richiesta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi assolutamente urgente intervenire, per quanto di sua competenza, per velocizzare le procedure di controllo delle istanze; rendere immediatamente disponibile il risarcimento, essenziale in questo momento drammatico dovuto alla situazione economica venutasi a creare a seguito della diffusione del COVID-19; porre fine ad un'attesa estenuante e dare un aiuto concreto e in tempi brevi a quei cittadini che da troppo tempo attendono risposte da parte delle istituzioni.

(4-03818)

[ROMEO](#), [PERGREFFI](#), [CAMPARI](#), [CORTI](#), [RUFA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il Ministro in indirizzo, di concerto con il Ministro della salute, ha emanato il decreto n. 245 del 12 giugno 2020 riguardante l'operatività del trasporto aereo;

il decreto ha limitato, fino alla data del 15 luglio, l'operatività ai soli aeroporti di: Alghero, Ancona, Bari, Bergamo Orio al Serio, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Parma, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tesserà e Verona Villafranca; non risulta, dunque, operativo l'aeroporto di Milano Linate;

dal 18 maggio 2020 è stata disposta la progressiva riapertura di tutte le attività economiche e produttive e sono pertanto aumentate, fino a ritornare alla quasi normalità, le diverse esigenze di trasporto, conformi alle restrizioni vigenti, dei cittadini italiani;

con una nota ufficiale del 1° luglio 2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "ha concesso il parere favorevole alla proposta dell'ENAC alla riapertura dello scalo di Linate a partire dal 13 luglio";

da fonti di stampa si apprende, tuttavia, che la società di gestione aeroportuale SEA e le compagnie aeree che volano nello scalo milanese non hanno ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) o dal Ministero per quanto concerne l'imminente ripresa

dell'operatività dell'aeroporto,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa fornire sollecite delucidazioni in merito all'imminente riapertura dell'aeroporto di Milano Linate, vista l'assenza di un provvedimento ufficiale in tal senso.

(4-03819)

[DE POLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante, le attuali vie di comunicazione tra Padova e Bassano del Grappa, la strada statale 47 e la strada provinciale 94, sono al limite del collasso;

la strada provinciale 94, che va da Limena a Carmignano di Brenta fino a Cartigliano, con innesto nella Pedemontana veneta, registra flussi giornalieri di veicoli molto elevati;

in coerenza con la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, che promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali, con l'obiettivo, in particolare, della salvaguardia del territorio, riducendo progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, e con le esigenze della mobilità, risulta essere indispensabile una proposta alternativa alla direttrice Padova-Bassano del Grappa, privilegiando la destra Brenta, nel territorio che da Limena si sviluppa lungo la strada provinciale 94 fino a Carmignano di Brenta, dove, attraversata la strada regionale 53, potrebbe proseguire lungo la viabilità a tratti già esistente in territorio della provincia di Vicenza;

tale progetto avrebbe come obiettivo di riordinare e organizzare l'intero sistema viario in funzione delle esigenze della mobilità nel territorio pedemontano, che risulta essere il più urbanizzato e industrializzato del Veneto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi necessaria ed urgente la convocazione di un tavolo tecnico di concertazione con gli enti interessati e se, inoltre, non consideri opportuno utilizzare le risorse già stanziare per le strade provinciali con due decreti di 995 milioni di euro e 459 milioni per consentire, in tempi brevi, il potenziamento di un'arteria essenziale per il tessuto socio-economico dell'area, con l'obiettivo di tutelare la sicurezza e l'incolumità di quanti percorrono giornalmente le strade citate ed evitare, inoltre, che uno dei territori più produttivi d'Italia, in assenza di adeguata rete viaria, rimanga fuori dai principali corridoi commerciali europei.

(4-03820)

[FARAONE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

da quanto riportato dalle colonne dell'edizione di Latina del quotidiano "Il Messaggero", i lavoratori del "comparto" della ASL di Latina dal mese di ottobre 2019 non starebbero percependo i buoni pasto loro spettanti;

a nulla sarebbero servite le numerose sollecitazioni all'azienda sanitaria di Latina, anche quelle avanzate attraverso le organizzazioni sindacali;

questa situazione sta determinando non poco disagio al personale interessato, e necessita di essere affrontata con massima urgenza, anche in considerazione del fatto che questi lavoratori sono proprio quelli che sono stati in prima linea durante l'emergenza COVID-19,

si chiede di sapere quali interventi si ritenga di promuovere, al fine assicurare ai lavoratori del "comparto" della ASL di Latina la regolare fruizione dei buoni pasto.

(4-03821)

[CASTIELLO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 dicembre 2014, che detta le linee guida circa le modalità con le quali gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA i dati di potenza degli impianti per la valutazione del rispetto dei limiti di esposizione, stabilisce che le medesime agenzie possono eseguire le misure in qualsiasi momento della giornata, quindi anche durante la notte, quando gli impianti emettono scarsi segnali. Per stabilire se nelle 24 ore vengono superati i limiti di legge, esse hanno facoltà di richiedere ai gestori i parametri di emissione degli impianti, sicché, in pratica, la verifica viene eseguita sulla base di dati dichiarati dai gestori stessi e cioè dai soggetti controllati, che si trovano in un evidente stato di conflitto di interessi;

inoltre, la legge n. 164 del 2014 (di conversione del decreto "sblocca Italia", decreto-legge n. 133 del

2014) ha modificato il codice delle comunicazioni di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 introducendo l'art. 87-ter, in base al quale i gestori autorizzati possono ingrandire, senza alcun controllo preventivo, gli impianti di un metro di altezza e di 1,5 metri quadrati nella sagoma, autocertificando il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, in pratica senza l'autorizzazione delle ARPA;

la nuova tecnologia 5G comporterà una vera rivoluzione tecnologica, con servizi erogabili con disponibilità di banda molto superiore (fino a 100 volte) rispetto al sistema 4G e con l'unificazione tra la rete fissa e quella mobile. I servizi che verranno erogati richiederanno l'integrazione delle reti attuali, utilizzando anche differenti tipologie di antenne posizionate su diversi supporti strutturali, tra cui quelli di minori dimensioni che, in ragione del numero e delle localizzazioni, non possono essere trascurati sotto il profilo dell'impatto elettromagnetico sulla popolazione;

la nuova tecnologia 5G, pertanto, richiede una maggiore concentrazione di antenne, per di più di potenza superiore;

la magistratura ha avuto modo di occuparsi sinora di più casi di tumori cerebrali provocati da esposizioni a onde elettromagnetiche in varie controversie che hanno visto, più di una volta, l'INAIL soccombente;

a volte le consulenze tecniche disposte dai tribunali sono risultate inattendibili essendo rese da parte di soggetti in conflitto di interessi, come rilevato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 17438 del 2012. Il che vuol dire che gli studi finanziati dall'industria privata sono spesso di parte e privi di attendibilità;

la comunità scientifica ha chiesto una moratoria nell'applicazione della tecnologia 5G, finché non ci saranno studi indipendenti;

l'articolo 32 della Costituzione considera il diritto alla salute come il primo, per importanza, tra tutti i diritti tutelati, definendolo, non a caso, "fondamentale",

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo abbia disposto studi indipendenti per accertare e misurare il rischio effettivo derivante dalla tecnologia 5G, sia per l'infittimento del numero delle antenne sul territorio e sia per il moltiplicarsi della loro potenza.

(4-03822)

[AIMI](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

il COVID-19 si sta ampiamente diffondendo nei Paesi extra Schengen e in moltissimi casi il contagio appare completamente fuori controllo;

in Libia i casi avrebbero superato le migliaia di unità, con un notevole aumento di tamponi risultati positivi: il primo positivo sarebbe un cittadino di ritorno dall'Arabia Saudita il 25 marzo 2020. Sono pertanto scattate le misure di distanziamento sociale. Purtroppo, si è dimostrato che il contagio viaggia anche a bordo delle navi delle organizzazioni non governative: 28 sono i positivi trovati a bordo della nave "Sea Watch 3" e 8 quelli individuati a bordo della "Mare Jonio" della "Mediterranea saving humans";

in Libia, dunque, pare che il coronavirus si stia diffondendo rapidamente senza che vi sia un sistema sanitario in grado di fronteggiare l'emergenza;

i dati sui contagi nei centri di detenzione libici sono praticamente inesistenti: è molto probabile che diversi migranti, positivi al coronavirus, tenteranno la fuga a bordo di "barconi" per raggiungere l'Italia;

altra grande criticità è rappresentata dalla diffusione del contagio in Bangladesh: numerosi cittadini bengalesi di ritorno dal loro Paese di origine sono risultati positivi al COVID-19 all'aeroporto di Fiumicino;

il 30 giugno 2020 il Ministro della salute ha disposto l'effettuazione di tamponi per i passeggeri di rientro dal Bangladesh e, successivamente, una sospensione dei voli per una settimana: "un lasso di tempo in cui si studieranno nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue", è stato ribadito;

attualmente i voli sono bloccati, per 14 giorni, da ben 13 Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Kuwait, Oman, Bosnia Erzegovina, Macedonia del nord, Moldova, Brasile, Cile, Panama, Perù e

Repubblica dominicana;

alla luce anche di quanto disposto per il Bangladesh e per gli altri citati Paesi è assolutamente incomprensibile, a parere dell'interrogante, che non siano state ancora varate misure drastiche per bloccare gli sbarchi dalla Libia e, più in generale, per fermare le navi delle organizzazioni non governative che continuano a portare sulle coste italiane centinaia di irregolari,

si chiede di sapere:

di quali informazioni si disponga circa il contagio da COVID-19 in Libia;

quanti, attualmente, siano i migranti positivi individuati a bordo delle navi approdate sulle coste italiane;

se, oltre agli approfondimenti in tema di emergenza sanitaria, si intenda avviare verifiche urgenti per azzerare il rischio di arrivi dalla Libia di combattenti dell'ISIS di ritorno dal fronte siriano;

quali iniziative si intenda adottare per azzerare tempestivamente gli sbarchi di irregolari sulle nostre coste.

(4-03823)

[FREGOLENT](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

si apprende da mezzi di stampa di un'interessante scoperta scientifica per la lotta al COVID-19 da parte di un gruppo di ricercatori dell'università americana di Huston, che, in collaborazione con altri ricercatori, sembrano aver sviluppato un filtro dell'aria in grado di intrappolare il virus e ucciderlo all'istante, e sul quale i *test* hanno accertato una mortalità del virus SARS-CoV-2 pari al 99,8 per cento in un singolo passaggio;

dallo studio pubblicato sulla rivista "Materials today fisica", risulta che questo filtro potrebbe essere utilizzato in ambienti chiusi, quali aeroporti, aerei, uffici e scuole, per evitare la diffusione del COVID-19 e che si starebbe già lavorando a prototipi a scala più ridotta, utilizzabili sulle scrivanie degli uffici o sui banchi di scuola;

gli studi scientifici internazionali hanno dimostrato che il virus è in grado di persistere in aria per un certo lasso di tempo e che quindi la purificazione dell'aria rappresenta un passaggio fondamentale per la prevenzione e la lotta alla sua diffusione,

si chiede di sapere se il Governo stia facendo le opportune verifiche e i necessari approfondimenti tecnico-scientifici al fine di verificare l'effettiva efficacia del filtro, e in caso di riscontro positivo, se intenda attivarsi al fine di garantire il tempestivo acquisto del prodotto a tutela dei cittadini italiani, senza dover attendere qualche sorta di coordinamento con l'Europa o nuove e poco attendibili linee guida dell'OMS.

(4-03824)

[FREGOLENT](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della salute.* - Premesso che:

negli ultimi giorni si sono registrati diversi casi di passeggeri positivi al COVID-19 su un volo in arrivo dal Bangladesh, e questi passeggeri sono risultati avere la temperatura corporea alta, causando notevoli problemi per la gestione dell'emergenza sanitaria dei positivi e degli altri passeggeri del volo; tali problemi si sarebbero potuti evitare se a tutti i passeggeri fosse stata controllata la temperatura prima dell'imbraco sul velivolo o comunque prima dell'ingresso in Italia;

il regolamento sanitario internazionale adottato dall'Assemblea mondiale della sanità, inteso a proteggere la salute pubblica a livello globale, rappresenta uno strumento importante per la protezione contro il diffondersi di malattie a livello internazionale, quale il COVID-19 e, all'articolo 43, prevede l'identificazione da parte dei Paesi di "misure sanitarie aggiuntive" in risposta a rischi specifici per la sanità pubblica o emergenze sanitarie di interesse internazionale;

la situazione sanitaria mondiale rappresenta una condizione di particolare gravità e ha carattere transfrontaliero: risulta, pertanto, fondamentale evitare l'ingresso in Italia di persone che, in relazione al COVID-19, presentano condizioni di salute sospette;

a seguito dell'epidemia mondiale da COVID-19, l'Italia ha imposto la chiusura totale dei collegamenti e solo da qualche settimana si assiste ad una graduale loro ripresa, sia in Europa che nel resto del mondo, rappresentando un rilevante contributo anche alla ripresa economica del nostro Paese;

l'Italia viene tuttavia ancora considerata da molti un Paese "a rischio", tanto che molti Paesi hanno deciso di adottare precauzioni nei confronti dei viaggiatori che provengono dalle nostre regioni; sebbene i numeri dimostrino un deciso calo dei contagi nel nostro Paese, molti turisti si dicono tuttora preoccupati e sembra chiaro che questa tendenza potrà essere invertita solo dimostrando grande attenzione e rispetto di protocolli sanitari e anti contagio e applicando controlli sanitari su tutte le persone che arrivano, con qualunque mezzo, in Italia, si chiede di sapere se siano previsti specifici controlli su chi entra in Italia via terra, mare ed aria, stante l'ultima ordinanza del Ministero della salute sui divieti di ingresso a chi ha soggiornato o transitato in alcuni Paesi considerati "a rischio", al fine di scongiurare una ripresa del contagio nel nostro Paese e tutelare la salute di tutti i cittadini.

(4-03825)

[GALLONE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

i pesanti disagi che stanno subendo da mesi le autoscuole e le aziende di autotrasporti di Bergamo, a causa della mancanza di personale alla locale motorizzazione civile sono stati al centro di numerose polemiche e proteste;

il problema dalla mancanza di personale causa un rallentamento negli esami per la patente. In poco più di 10 anni nel Nordovest d'Italia si è passati dai 1.400 dipendenti originari ai 919 a fine 2018, scesi poi ulteriormente a 848 al 31 dicembre 2019 con il pensionamento di 71 addetti;

in particolare nella sede di Bergamo, dove sono in servizio 39 persone di cui 2 ingegneri, per l'esame di teoria la lista d'attesa è di 71 giorni. All'8 gennaio 2020 erano 6.126 le persone che avrebbero dovuto sostenere l'esame per la patente scritto e 6.785 la prova di guida;

un'emergenza contro la quale si sperava potesse dare una boccata d'ossigeno il concorso nazionale svoltosi lo scorso anno per l'assunzione di 140 nuovi ingegneri, le figure che dopo un corso di formazione diventano esaminatori. Nella direzione territoriale nordovest se ne aspettavano 43, ma ne sono arrivati solo 20, questo perché i vincitori hanno scelto, come loro diritto, la sede in base alla loro residenza, riducendo sensibilmente il numero degli esaminatori rimasti al Nord. In particolare Bergamo necessita di 6 ingegneri, ma ne ha potuti accogliere soltanto 3;

la situazione, già grave, è peggiorata a causa dell'emergenza COVID-19 e del conseguente *lockdown*, tanto da superare i 12.000 utenti in attesa dell'esame per la patente;

a fronte di questa situazione la motorizzazione ha comunque messo a punto un piano per tamponare l'emergenza. Al fine di ridurre i tempi di attesa la motorizzazione di Bergamo prevede di avvalersi della collaborazione di personale esaminatore della sezione di Lecco, e da settembre della sezione di Sondrio;

sempre da settembre, se tutto dovesse proseguire regolarmente, la direzione generale nordovest metterà in atto il piano di interventi concordato con le associazioni delle autoscuole e presentato in un'assemblea a Treviglio lo scorso 10 gennaio, che prevedeva l'invio di esaminatori a Bergamo da Genova, Milano e Brescia, nonché di una *task force* da Roma, che per il mese di febbraio aveva prodotto ottimi risultati, ma che poi è stato sospeso a causa dell'emergenza da COVID-19;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda attuare misure a sostegno delle autoscuole e degli uffici della motorizzazione civile in difficoltà a causa della carenza di personale;

se non ritenga opportuno sbloccare dal punto di vista normativo la posizione dei 100 addetti già abilitati alle funzioni di esaminatore, di cui 3 in servizio a Bergamo, che non sono ancora operativi per la mancanza del profilo di assistente;

se non intenda avvalersi di misure straordinarie volte all'assunzione di nuovo personale come ad esempio dare la possibilità agli uffici della motorizzazione in difficoltà, come quello di Bergamo, di usufruire di graduatorie di altri enti e in questo caso dare la possibilità di assumere direttamente sia laureati sia diplomati.

(4-03826)

[IWOBI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nei primi 10 giorni di luglio 2020 sono arrivati più di 1.200 migranti sulle nostre coste: a Lampedusa

ne sono sbarcati 600 in sole 24 ore, con i connessi problemi per la ricerca di strutture idonee per svolgere la quarantena;

i dati del Ministero dell'interno, da cui si evince che dal 1° gennaio all'8 giugno 2020 i migranti arrivati irregolarmente sulle nostre coste sono stati 5.472, a fronte dei 2.033 sbarcati nello stesso periodo del 2019, porterebbero all'ovvia conclusione che le scelte portate avanti dal precedente Governo in materia di immigrazione fossero più risolutive del problema e disincentivanti per i migranti;

al contrario invece, più che mettere in atto con risolutezza tutte le misure che la legge ad oggi dispone, sembra che il Viminale stia studiando una revisione che alleggerisca i "decreti sicurezza" attualmente in vigore, volta a ripristinare l'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo, riportare da 4 a 2 anni il termine massimo di risposta sulla cittadinanza da parte dello Stato, la riattivazione degli SPRAR, l'eliminazione delle maxi multe e della confisca delle navi;

a giudizio dell'interrogante, se effettivamente si procedesse in tale direzione, sarebbe l'ennesima conferma che le politiche governative sul tema dell'immigrazione sono approssimative e pericolose: un esempio è la sanatoria dei rapporti di lavoro irregolari, fortemente voluta dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che, lungi dall'aver risolto le difficoltà del comparto, ha solo contribuito a fornire un'immagine distorta del lavoro agricolo, strumentalizzando la condizione di estrema difficoltà in cui versa il settore e la disperazione dei clandestini, rischiando di alimentare la tratta degli esseri umani, e con essa gli ingenti guadagni dei moderni schiavisti che operano nelle associazioni criminali internazionali;

alla situazione già fortemente problematica della gestione dei migranti, si aggiunge anche quella del contenimento del contagio da COVID-19, che richiede misure supplementari di controllo e di isolamento che rischiano di mandare al collasso l'intero sistema. È necessario contenere gli arrivi per problemi di ordine pubblico e sicurezza della salute di tutti i cittadini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo stia valutando la stesura di un piano strategico a livello nazionale in materia di immigrazione che preveda una revisione dei decreti sicurezza varati dal precedente Governo;

quali siano le misure che si intende mettere in atto per contenere il numero esorbitante di migranti che sbarcano clandestinamente sulle nostre coste, creando problemi di ordine pubblico e di sicurezza sanitaria.

(4-03827)

[FATTORI](#), [LONARDO](#), [DE PETRIS](#), [CORRADO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

tra le aree protette secondo la legge n. 394 del 1991, spicca per importanza la riserva naturale statale del litorale romano, comprendente anche la pineta di Procoio, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente 29 marzo 1996, e soggetta a vincolo paesaggistico e sito di importanza comunitaria (SIC);

il piano di gestione è stato adottato il 16 gennaio 2020 con decreto del commissario *ad acta* nominato per effetto delle sentenze n. 3764 e n. 12651 del 2009 del TAR;

il decreto istitutivo ha affidato la gestione della riserva ai Comuni di Roma e di Fiumicino e ha istituito la "commissione della riserva", con compiti di fornire indirizzi, proposte, pareri tecnico-scientifici obbligatori e vincolanti e vigilare sul funzionamento e gestione unitaria della riserva; ha inoltre disposto che le funzioni di presidente della commissione sono attribuite al componente designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

il Comune di Roma il 7 marzo 2018 ha invitato le proprietà private all'interno della riserva ad effettuare "opere di ordinaria manutenzione e prevenzione consentite dal Regolamento Regionale n. 7/2205" e di "circoscrivere tramite professionista abilitato le zone a rischio della Pineta che presentano alberature in condizioni di stabilità precaria";

il 23 aprile 2018 è stato invece inoltrato alla Città metropolitana di Roma capitale il progetto di utilizzazione forestale e messa in sicurezza antiincendio del soprassuolo a prevalenza di pino domestico (*Pinus pinea* L.) e specie mediterranee, su commissione del proprietario dei terreni su cui insiste l'intervento. I lavori prevedevano rimozione di materiali secchi, infiammabili e persino

diradamenti in funzione antiincendio di alberi dall'età media di 80 anni, su una superficie di circa 54 ettari. Il progetto sottoposto al parere della commissione della riserva e al comando Carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi non faceva cenno, tuttavia, all'"utilizzo forestale"; la Regione Lazio ha autorizzato il progetto come "intervento di diradamento e messa in sicurezza antincendio nel bosco misto" (determina dirigenziale n. 6/1122 del 25 luglio 2019), in conferenza dei servizi semplificata in modalità asincrona;

considerato che:

il 2 settembre 2019 sono iniziati i lavori che hanno suscitato da subito manifestazioni civili di dissenso da parte dei cittadini a causa dell'elevato impatto ambientale nei confronti di flora, fauna e paesaggio, con tanto di documentazione fotografica all'interno del cantiere di animali morti per schiacciamento e desertificazione di estese superfici di sottobosco;

da un esame della documentazione, la ditta "Vodice legnami" nella "dichiarazione di inizio lavori" ha comunicato di dar corso a lavori di utilizzazione forestale cui sono conseguiti tagli di ingenti quantitativi di alberi, incluse querce da sughero, ed è stato eliminato il sottobosco con macchine operatrici pesanti, contrariamente alla prescrizione della commissione della riserva di "limitare al massimo l'impiego di mezzi meccanici";

l'associazione ecologista "Gruppo d'intervento giuridico" *onlus* ha avviato un esposto con richiesta di verifica della legittimità dell'attività in corso e l'adozione dei provvedimenti necessari per il rispetto della legalità ambientale, rivolti alle amministrazioni pubbliche, alla polizia giudiziaria, ai Ministeri interessati, alla Regione, alla Soprintendenza per l'archeologia, ai Carabinieri forestali, al Comune di Roma capitale e all'organo di gestione della riserva e ha informato la Procura della Repubblica;

l'associazione "Gruppo unitario per le foreste italiane" ha inoltrato alla Procura della Repubblica e al comando dei Carabinieri forestali una denuncia corredata di tre perizie tecniche;

il 9 marzo 2020 la Procura ha disposto il sequestro del cantiere in Procoio;

i lavori di potature severe nella riserva sono stati spostati in territorio di Fiumicino, località "Coccia di morto", in zona 1 di massima protezione e in periodo di nidificazione, operando in contrasto con la legge n. 157 del 1992, e non risulta l'esposizione di cartelli relativi ai lavori,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e quali siano le azioni che intendono adottare per la salvaguardia del sito attualmente in pericolo;

quali provvedimenti intendano adottare per l'accertamento delle responsabilità amministrative e di mancato o tardivo controllo, ivi compresa la mancata adozione di misure di autotutela atte a fermare i lavori a seguito delle criticità denunciate.

(4-03828)

[FREGOLENT](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

in data 7 luglio 2020 il Governo ha presentato "#italiaveloce", il piano delle infrastrutture e dei trasporti per un'Italia ad alta velocità, allegato infrastrutture al programma nazionale di riforma;

da informazioni assunte dagli organi di stampa, pare che il Governo sia in procinto di approvare un provvedimento finalizzato a "sbloccare" almeno 130 cantieri in Italia, per un controvalore di circa 200 miliardi di euro;

nell'elenco degli interventi ferroviari da sbloccare riportati nella presentazione "#italiaveloce", figura il completamento della rete ad alta velocità nelle tratte venete, tra Verona e Padova, indicata come parte in costruzione e parte in progettazione, e tra Verona ed il Brennero, descritta come in progettazione;

tenuto conto che per le tratte indicate, l'attuale contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana prevede la seguente disponibilità finanziaria: a) "AV-AC Verona-Vicenza": a fronte di un progetto del valore di 2.713 milioni di euro vi è una disponibilità nel contratto di programma di 984 milioni di euro e mancano quindi 1.729 milioni; b) "AV/AC attraversamento di Vicenza": a fronte di un progetto del valore di 805 milioni di euro vi è una disponibilità nel contratto di programma di 150 milioni di euro e mancano quindi 655 milioni; c) "AV/AC Vicenza-Padova": a fronte di un progetto (peraltro obsoleto) del valore di 1.316 milioni di euro, non vi è alcuna disponibilità finanziaria; d) "AV/AC Brennero IV lotto - ingresso VR nord": a

fronte di un progetto del valore di 997,8 milioni di euro vi è una disponibilità finanziaria pari 24,7 milioni di euro e mancano quindi 973,10 milioni;
pertanto, per sbloccare solo dal punto di vista finanziario gli interventi citati, sono necessari circa 4,7 miliardi di euro;

tenuto conto altresì che risulta dalla presentazione che le tratte ferroviarie Padova-Bologna e Verona-Bologna sono dichiarate ad "alta velocità già esistente" (a 200 chilometri orari),
si chiede di sapere:

se il Governo nei propri provvedimenti finalizzati a sbloccare i cantieri per un'"Italia veloce" abbia stanziato effettivamente i 4,7 miliardi di euro mancanti per realizzare le opere dell'alta velocità in Veneto citate nel documento, elemento indispensabile per sbloccare in cantieri;

se nella propria programmazione intenda implementare, soprattutto per la tratta Padova-Bologna, la rete ferroviaria esistente rendendola a tutti gli effetti una rete ad alta velocità con *standard* a 300 chilometri orari come originariamente previsto, o se tale programmazione risulti oggi abbandonata.

(4-03829)

[VANIN](#), [ROMANO](#), [DONNO](#), [ANGRISANI](#), [NATURALE](#), [TRENTACOSTE](#), [MONTEVECCHI](#), [FERRARA](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali e per il turismo.* -

Premesso che:

il forte "Caroman" nel comune di Venezia, comunemente noto come forte "Barbarigo", dal nome della batteria da difesa costiera costruita al suo interno del 1912, viene fatto risalire al 1800-1801; sono indicati insediamenti di artiglierie di tarda età veneziana nel 1797 ed è parte integrante del sistema difensivo della laguna di Venezia;

il forte è stato dichiarato di interesse culturale con deliberazione della commissione regionale per il patrimonio culturale del 19 novembre 2018;

da notizie di stampa si apprende che la riqualificazione ambientale della struttura è inserita all'interno delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale del sistema MOSE (modulo sperimentale elettromeccanico) previste dal "piano Europa 2011", come si legge su "Il Mattino di Padova" il 19 aprile 2020;

tale recupero ha la finalità di salvaguardare e conservare le architetture militari che si sono sviluppate all'interno del forte nel corso dei secoli, dotare di un centro visite e di una base logistica la limitrofa riserva naturale di Caroman e in generale di migliorare la tutela e la conservazione del sito di protezione comunitaria (SIC e ZPS IT3250023) in cui è inserito;

il forte Caroman, ex forte Barbarigo, è inserito, altresì, nell'elenco, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 2019, degli immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, proposti dall'Agenzia del demanio, da ricomprendere nel piano di cessione di immobili pubblici di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019);

il forte Caroman è stato posto in vendita dall'Agenzia del demanio già una prima volta all'interno del secondo bando nazionale 2019, con scadenza 15 novembre 2019; l'asta è andata deserta;

a luglio 2020 è previsto un ulteriore bando nazionale per l'anno 2020,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

se sia intenzione dell'Agenzia del demanio porre in vendita anche nell'anno 2020 il forte Caroman;

se corrisponda al vero che la riqualificazione ambientale del forte Caroman sia inserita all'interno delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale del sistema MOSE previste dal "piano Europa 2011";

se non sia interesse dello Stato italiano, in luogo della vendita, recuperare e valorizzare la struttura nell'ambito degli interventi previsti dal "piano Europa 2011";

se, a questo fine, il Provveditorato alle opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia non intenda immediatamente dare luogo alle attività di progettazione e riqualificazione ambientale allo scopo di arrestare il degrado del sito, ai sensi della convenzione generale Rep. n. 7191 del 4 ottobre 1991 e successivi atti aggiuntivi.

(4-03830)

[VANIN](#), [ANGRISANI](#), [PRESUTTO](#), [PAVANELLI](#), [GRANATO](#), [DONNO](#), [GUIDOLIN](#), [MONTEVECCHI](#), [ROMANO](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* -

Premesso che:

il forte Marghera a Mestre, nel comune di Venezia, costituisce forma esemplare di architettura militare napoleonica, al quale è inoltre legato il ricordo della resistenza dei veneziani nell'insurrezione contro il Governo austriaco (1848-1849);

il fronte d'attacco della struttura militare nel maggio 1849 è stato oggetto della battaglia che vide contrapporsi l'esercito austriaco, al comando del generale Haynau, ai difensori del forte della Repubblica di San Marco dei patrioti Manin e Tommaseo; ancora oggi vengono ritrovati reperti e cimeli che ricordano quei giorni gloriosi;

successivamente, in periodo postunitario, il forte Marghera è stato il perno del sistema militare denominato "campo trincerato di Mestre";

l'interesse culturale del sito, inteso nella sua interezza (parte interna e manufatti esterni ai fossati), è stato riconosciuto con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 7 marzo 1980, a cui sono seguite prescrizioni di tutela indiretta del soprintendente regionale per i beni e le attività culturali del Veneto del 28 novembre 2002;

inoltre il forte Marghera costituisce un elemento di relevantissimo interesse paesaggistico facente parte dell'"ecosistema della laguna di Venezia", sottoposto a tutela per dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto ministeriale 1° agosto 1985;

considerato che:

il Comune di Venezia ha presentato il progetto di un'infrastruttura denominata "parcheggio pubblico intermodale lungo via forte Marghera" sopra la "lunetta" esterna di nord-ovest del forte (lunetta XIII);

esso prevede attività di scavo e di riprofilazione del terreno, la sostituzione del piano di calpestio in erba con "pavimentazione drenante in calcestruzzo con inerti a vista", il posizionamento di lampioni, importanti lavori di sbancamento per la costruzione di una rotatoria;

prevede, inoltre, la realizzazione di un nuovo sistema di viabilità carrabile di accesso al forte, in sostituzione degli attuali accessi pedonali in terra battuta;

durante la conferenza dei servizi dell'11 maggio 2020 è emerso che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per Venezia e laguna avrebbe espresso preventivo assenso alla costruzione dell'opera pubblica,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per Venezia e laguna abbia autorizzato, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la costruzione dell'opera pubblica;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale autorizzazione contrasti con il disposto dell'art. 20 del decreto stesso, che dispone che i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione;

se non ritenga debba essere effettuata verifica preventiva dell'interesse archeologico dell'area ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

se non ritenga, altresì, di chiedere parere preventivo al Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, considerato che tali lavori, se realizzati, costituirebbero un precedente importante in materia di tutela delle pertinenze esterne delle architetture militari storiche.

(4-03831)

[PUGLIA](#), [VACCARO](#), [DONNO](#), [TRENTACOSTE](#), [ANGRISANI](#), [CROATTI](#), [PRESUTTO](#), [VANIN](#), [PAVANELLI](#), [LANZI](#), [ABATE](#), [NATURALE](#), [PIRRO](#), [FERRARA](#), [GIANNUZZI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

come già osservato nell'atto di sindacato ispettivo 3-00133 rivolto al Ministro dello sviluppo economico, le cosiddette agenzie di recapito private, risalenti ai primi del '900, hanno svolto in regime

di concessione dell'allora Ministro delle poste, fino al 31 dicembre 2000, l'attività di recapito di tutti i prodotti postali in tutto il territorio nazionale;

altresì si era osservato in quella sede che, allo scopo di assicurare la prestazione di un servizio postale universale, con prezzi accessibili a tutti gli utenti, con il decreto legislativo n. 261 del 1999, di recepimento della direttiva 97/67/CE, erano state revocate le concessioni alle agenzie di recapito, prevedendo l'introduzione degli istituti della licenza individuale e dell'autorizzazione generale per lo svolgimento dei servizi postali non riservati;

l'articolo 23, comma 3, del citato decreto legislativo, prima della modifica apportata con decreto legislativo n. 58 del 2011, stabiliva che, in relazione a quanto disposto dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 5 agosto 1997, le concessioni di cui all'articolo 29, numero 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, fossero valide sino al 31 dicembre 2000. Al comma 5 veniva, altresì, previsto che Poste italiane potesse realizzare accordi con gli operatori privati, anche dopo la scadenza delle concessioni, al fine di ottimizzare i servizi, favorendo il miglioramento della qualità dei servizi stessi anche attraverso l'utilizzazione delle professionalità già esistenti;

considerato che:

a seguito di questo processo si è assistito ad una progressiva e inesorabile riduzione dei livelli di occupazione all'interno delle agenzie di recapito, le quali hanno visto ridurre il loro numero da 70 nel 2000 a 10 nell'ultimo periodo;

in circa 10 anni, dunque, il valore degli appalti affidati da Poste italiane, in controtendenza con l'auspicato processo di liberalizzazione del servizio, si è segnatamente ristretto, tanto che le gare bandite di recente da Poste italiane prevedono l'affidamento di servizi per un valore non superiore a 28 milioni di euro, con ricadute significative sulle imprese, anche in termini di occupazione;

in questi ultimi anni, inevitabilmente, le agenzie di recapito e i lavoratori hanno tentato di reggere alla contrazione del mercato dei servizi postali, facendo ricorso anche a contratti di solidarietà, cassa integrazione guadagni straordinaria, ordinaria e infine alla mobilità;

nel frattempo Poste italiane SpA ha continuato ad avvalersi in tutte le regioni, in maniera continuativa e massiccia, di lavoratori a tempo determinato per le esigenze di consegna e di lavorazione della corrispondenza;

dopo una serie di vicissitudini succedutesi nel corso degli anni, da ultimo, con un accordo del 19 giugno 2018, sono stati assorbiti nell'organico di Poste italiane diversi lavoratori ex dipendenti delle agenzie di recapito, mentre non sono stati contrattualizzati, e sono tuttora disoccupati, circa 200 lavoratori appartenenti prevalentemente alle aree di Roma, Campania e Sicilia;

successivamente all'atto di sindacato ispettivo citato, è stato dato l'impulso, da parte del Ministero dello sviluppo economico, all'apertura di un procedimento volto a far interagire le parti coinvolte nella vicenda;

in data 24 ottobre 2018 è stato aperto, presso il Ministero stesso, un tavolo di confronto con Poste italiane per la ricollocazione degli ex lavoratori delle agenzie di recapito; in particolare nell'incontro dell'11 luglio 2019 tenutosi al Ministero, Poste italiane ha manifestato l'intenzione di procedere alla ricollocazione previa consegna di un elenco con i nominativi dei lavoratori interessati ed iscrizione nella sezione "lavora con noi" sul sito della stessa società;

il 19 luglio 2019 è stato inviato l'elenco dei nominativi richiesto da Poste italiane. Tuttavia, ad oggi, non risulta essere stata attivata alcuna procedura di chiamata, fatta eccezione per 3 nominativi che non sono risultati idonei, poiché privi dei titoli di studio richiesti o per non aver superato i *quiz* di preselezione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell'evoluzione dei fatti;

se non ritengano di valutare l'opportunità che i lavoratori delle agenzie di recapito, rimasti senza occupazione a seguito di quanto descritto, vengano riassunti e assorbiti nell'organico di Poste italiane, anche allo scopo di non perdere le competenze e il *know how* da loro acquisito nel corso della propria esperienza lavorativa e, soprattutto, di salvaguardare il loro diritto al lavoro.

(4-03832)

[IANNONE](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

il settore del turismo ha subito un danno economico senza precedenti in seguito al *lockdown* per il COVID-19;

in seguito alla riapertura dei siti archeologici e delle attività commerciali connesse le misure di sicurezza anti COVID stanno mettendo a dura prova gli operatori del settore;

le misure di sicurezza sono imposte a ogni direttore dalle linee guida del Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo;

agenzie di viaggio e *tour operator*, oltre a essere fermi a causa di voli interdetti e frontiere extraeuropee ancora chiuse, sono pesantemente penalizzati dalla modalità di acquisto *on line* dei biglietti dei siti archeologici e museali;

a Pompei il biglietto si compra, pertanto, solo *on line* su "Ticketone", limitatamente a 10 persone e con guida compresa, così anche per il parco archeologico di Ercolano, dove il gruppo può essere massimo di 7 persone sempre guida compresa;

lo stesso accade, con modalità sempre differenti da sito a sito, anche alla reggia di Caserta, a Paestum Velia, alla reggia e al museo archeologico di Capodimonte;

oltre ai limiti di accesso vi sono ulteriori difficoltà legate alle fasce orarie, le quali comportano in concreto che è praticamente impossibile organizzare dei *tour* nei siti prima che i turisti vengano sul posto, in quanto è di fatto impossibile programmare e prenotare un viaggio turistico, danneggiando così enormemente agenzie di viaggio e *tour operator*, oltre agli stessi turisti;

le stesse guide turistiche spesso non riescono a districarsi nella selva di regole imposte che, inoltre, variano da sito a sito;

per l'effetto, enorme è anche il danno per le strutture alberghiere, i B&B, le case vacanze e le attività commerciali dell'indotto turistico;

il giusto e legittimo dovere di garantire la sicurezza della salute pubblica in molti casi copre comportamenti burocratici e miopi da parte delle istituzioni competenti;

sono ingenti le perdite economiche in Campania nel settore turistico e nel suo indotto, molte attività imprenditoriali e commerciali non hanno più riaperto: questo è un altro modo di morire a causa del COVID-19;

risulta evidente che alle istituzioni competenti, superata l'emergenza, manca una strategia chiara e concreta per rilanciare il turismo nazionale, e campano in particolare, in modo da consentire nel medio periodo a tutte le società turistiche di riaprire mantenendo i livelli occupazionali antecedenti al *lockdown*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di promuovere un coinvolgimento più efficace e partecipato degli operatori del settore e delle loro associazioni di rappresentanza nelle decisioni adottate dalle istituzioni, per rispondere a visioni strategiche lucide e concrete di rilancio;

se intenda promuovere forti investimenti di settore a sostegno del comparto del turismo accompagnati ad efficaci misure di sgravi fiscali per le società e di sostegno al reddito per i lavoratori;

se ritenga strategica per la ripresa del normale funzionamento delle biglietterie e il prolungamento dell'orario di apertura dei siti museali e archeologici anche nelle ore serali.

(4-03833)

[RAUTI, LA PIETRA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 131, supplemento ordinario n. 29, dell'8 giugno 2018 è stato pubblicato il comunicato inerente alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018;

l'articolo 80, rubricato "Welfare integrativo", del contratto prevede che le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 6, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali: a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) prestiti a favore di

dependenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Gli oneri per la concessione di tali benefici sono sostenuti principalmente mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale;

nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2020-2022, sul capitolo 1879 "Provvidenze in favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie", sono presenti, per l'anno 2020, 49.613 euro;

i fondi stanziati risultano, purtroppo, del tutto insufficienti per porre in essere serie ed incisive azioni volte a creare un sistema di *welfare* integrativo interno;

anche in questo periodo di grave emergenza sanitaria da COVID-19, il personale del Ministero ha continuato, con professionalità, a svolgere le proprie primarie funzioni per la salvaguardia, la tenuta e l'operatività del sistema agroalimentare italiano,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno e doveroso adottare iniziative dirette ad incrementare i fondi del capitolo 1879 attraverso mirati e specifici interventi normativi.

(4-03834)

[LA PIETRA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e per il turismo e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

è ormai nota e ampiamente dibattuta la questione generata dai lavori per l'installazione sull'isola d'Elba di un dissalatore per le necessità idriche dell'intera isola;

si tratta di un'opera la cui utilità non è unanimemente riconosciuta da tutti gli enti territoriali e locali coinvolti: se da una parte la Regione Toscana, insieme all'Autorità idrica toscana (AIT) e all'Azienda servizi ambientali (ASA) difendono la necessità del dissalatore, dall'altra il Comune di Capoliveri lo contrasta, contestandone l'utilità presente e futura in ragione della supposta autosufficienza idrica del territorio, con la successiva emersione di un vero e proprio braccio di ferro tra le autorità coinvolte;

tra le ragioni poste alla base delle posizioni contrarie all'opera, oltre all'inutilità della stessa in ragione della menzionata autosufficienza idrica, viene evidenziato anche l'impatto negativo sul turismo stagionale dell'isola, che rappresenta la principale attività caratteristica della sua economia, e il costo elevato dell'intervento, stimato in circa 20 milioni di euro ad opera completata;

si evidenzia inoltre come la portata dell'acquedotto dell'isola, in gestione per circa 7 milioni di metri cubi annui alla società ASA, è stata aumentata integrando le risorse idriche del luogo con quelle di una condotta sottomarina capace di trasferire dalla costa della Toscana all'isola circa il 50 per cento del fabbisogno annuo;

la realizzazione di tale sistema è stata preferita all'ottimizzazione dell'acquedotto esistente le cui perdite attuali arrivano quasi alla metà della sua portata, malgrado l'Elba disponga di una quantità idrica naturale per piovosità, soprattutto sulle alture, di circa 10 volte superiore alle necessità totali dell'intero anno;

il funzionamento dell'attuale condotta idrica sottomarina ha finora impedito la prevista costruzione di un impianto autonomo, ecologico e permanente nel sottosuolo della parte montuosa dell'isola, dedicato alla raccolta naturale delle abbondanti acque piovane;

a fronte dei disequilibri di portata dell'acquedotto esistente e delle perdite lungo il percorso, la società di gestione ha chiesto e ottenuto negli anni recenti dalla pubblica amministrazione alcuni milioni di euro per la costruzione di 21 vasche di stoccaggio idrico sparse nei punti strategici del territorio elbano;

le vasche, secondo il progetto, avrebbero raccolto dal circondario collinoso sufficienti riserve idriche per integrare dinamicamente nell'acquedotto l'ulteriore quantità di acqua per le necessità di utenza in tutte le stagioni;

tuttavia, delle 21 vasche che dovevano essere costruite, ne è stata realizzata soltanto una, adesso abbandonata, mentre della costruzione delle altre neppure si parla più;

come rappresentato all'interrogante, tra i motivi dell'abbandono della vasca e dell'intero progetto vi

sarebbe la negligenza professionale dimostrata nella costruzione del primo e ultimo di questi depositi, sito sulle alture antistanti a Portoferraio in una zona chiamata "Condotto", costruito senza la necessaria coibentazione di tenuta idrica;

tale anomala carenza strutturale, che sembra sfuggita ad AIT e ASA, che hanno curato il progetto e il collaudo del primo esemplare con la ditta aggiudicataria, non rende possibile alcun mantenimento di acqua nel deposito da cui fuoriesce;

le disfunzioni gestionali dell'acquedotto, a fronte di questo impegno abbandonato, sono state ora invocate paradossalmente dei medesimi enti responsabili al fine di ottenere il consenso della Regione Toscana all'installazione del dissalatore, non solo senza alcun costruito, ma a chiaro danno degli stessi presunti beneficiari;

l'interrogante rileva la necessità, rispetto alle molteplici considerazioni esposte, di valutare l'opportunità di effettuare un supplemento di riflessione in ordine alle istanze rappresentate dagli enti controinteressati, vagliando le possibilità attuative di un progetto ecologico già esistente, finalizzato a rendere l'isola d'Elba autonoma nell'approvvigionamento idrico, fonte primaria indispensabile per il turismo del territorio che rappresenta la sua unica risorsa economica, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo considerino percorribile una possibile soluzione alternativa rispetto all'installazione del dissalatore, tale da tutelare l'erogazione di un servizio di vitale importanza come quello dell'acqua alla popolazione, sospendendo i lavori volti alla realizzazione di un dissalatore la cui utilità non è condivisa unanimemente dalle istituzioni territoriali e anzi è considerato potenzialmente dannoso per l'economia dell'Elba;

se, nell'interesse locale e nazionale, non valutino l'opportunità di promuovere delle iniziative di controllo della spesa pubblica per evidenziare in che modo sono state impiegate le ingenti risorse finanziarie pubbliche dedicate alle modifiche dell'acquedotto dell'Elba.

(4-03835)

[RUOTOLO, DE PETRIS](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la città di Torre del Greco (Napoli), di circa 85.000 abitanti, ha rinnovato il Consiglio comunale nella tornata elettorale del giugno 2018;

le elezioni amministrative hanno destato enormi polemiche per fatti inerenti a presunta compravendita di voti effettuate da più soggetti che hanno partecipato direttamente e indirettamente alla competizione elettorale;

i presunti fatti di compravendita di voti sono stati documentati da vari servizi della testata giornalistica "fanpage", come quello "Elezioni amministrative, così si controllano in provincia di Napoli: 'Fotografa la scheda'", da cui si evinceva che fuori dai seggi venivano comprati voti per un candidato che oggi siede in Consiglio comunale;

per quanto risulta agli interroganti, a seguito delle indagini scaturite dall'inchiesta giornalistica di "fanpage" e dalla denuncia dei candidati delle altre coalizioni, come rivela un articolo de "Il Mattino" dal titolo "Voti 'comprati' a Torre del Greco, carabinieri testimoni contro poliziotto", un consigliere eletto è stato condotto a processo per rivelazione di segreto perché secondo l'accusa avrebbe rivelato, sempre all'interno delle maglie della compravendita dei voti, l'arrivo dei suoi colleghi poliziotti e, in seguito, è stato allontanato dal territorio cittadino per diversi mesi e sospeso dal ruolo elettivo nel Comune di Torre del Greco, divieto di dimora concluso a maggio 2020;

per quanto risulta, a seguito delle indagini aperte dalla Procura di Torre Annunziata un consigliere comunale, dimessosi a seguito del suo arresto, e un suo sostenitore, già assessore di Torre del Greco, sono condannati con sentenza definitiva per i reati inerenti al voto di scambio come documentato dal quotidiano "Metropolis" nell'articolo "Voto di scambio a Torre del Greco, l'ultima mazzata per i politici: rischio ritorno in carcere";

per quanto risulta, la Procura di Torre Annunziata, oltre che sui fatti appena descritti, starebbe lavorando anche su altri filoni che vedrebbero coinvolti ex politici locali (comunque legati all'attuale amministrazione), dipendenti comunali e imprenditori con l'accusa di corruzione, turbativa d'asta e abuso d'ufficio, come documentava lo scorso 26 giugno il giornale "la torre 1905" con l'articolo dal

titolo "Due anni di Palomba tra scandali e gestione tragicomica",
si chiede di sapere quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, affinché si faccia piena luce sui fatti esposti, e se non ritenga necessario attivare, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ogni opportuno accertamento, promuovendo l'accesso presso il Comune di Torre del Greco, con la nomina una commissione d'indagine.

(4-03836)

MARTI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il sistema penitenziario in Puglia risulta un "pianeta" abbandonato a sé stesso e, nonostante i preannunciati pericoli concreti di eventi straordinari, nulla si è mai mosso; nella totale sordità di chi ha responsabilità dell'amministrazione penitenziaria, 37.000 poliziotti penitenziari in Puglia vivono uno stato di malessere per un lavoro che oramai è soltanto eccessiva responsabilità, rischio continuo di ripercussioni penali o disciplinari nelle proprie azioni, prospettive di carriera pressoché inesistenti; nella maggioranza le strutture penitenziarie (Bari, Turi, Lucera e casa reclusione femminile di Trani) versano in uno stato di fatiscenza senza alcuna manutenzione ordinaria e straordinaria; le norme sulla sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro non risultano rispettate in alcun senso, molti sono gli ambienti privi di servizi igienici e, laddove esistenti, difettano del materiale necessario a garantire alle più elementari condizioni d'igiene personale; in molti reparti detentivi gli uffici dei "preposti" non sono minimamente arredati, né sono dotati di *personal computer* per la tenuta della conta della popolazione detenuta o per la registrazione dei movimenti giornalieri fuori dal reparto, cose che vengono sì fatte, ma scrivendo ancora a mano e utilizzando montagne di registri; in altri istituti vi sono postazioni di servizio in mezzo ai corridoi delle sezioni detentive; in altri istituti ancora, per la mancanza di fondi, non si riesce neanche più a sostituire i *neon* esausti;

sotto il profilo della sicurezza va accelerato il ricorso all'uso della tecnologia, a cominciare dall'automatizzazione delle porte e dei cancelli, poiché nella maggioranza delle sedi detentive un solo agente deve ancora provvedere manualmente ad aprire e chiudere dai 2 a 6 cancelli; la maggior parte dei sistemi di allarme e di videosorveglianza necessita di essere sostituita perché mal funzionante, e, inoltre, in più istituti il servizio di sentinella non viene più garantito perché mancano le unità necessarie, in altri casi perché le mura di cinta sono pericolanti;

la grave carenza d'organico incide pesantemente sui carichi di lavoro del personale del Corpo per il quale sono progressivamente aumentati i compiti istituzionali mentre l'organico è stato drasticamente ridotto con il decreto ministeriale dell'ottobre 2017.

soprattutto in orari pomeridiani, notturni e festivi, all'interno delle sezioni detentive esiste una sola unità di Polizia penitenziaria che provvede a vigilare più piani con la presenza di centinaia di detenuti ristretti, di cui la maggioranza non è costituita da detenuti comuni ma da detenuti di un certo spessore criminale in quanto appartenenti ai vari *clan* esistenti nelle varie zone della regione, oppure che deve coprire più posti di servizio, come sempre più spesso si legge sui modelli 14/A giornalieri, dove appunto si riportano doppi incarichi da ricoprire, quali, ad esempio: "addetto alla vigilanza 1° e 2° piano", oppure "cancello sezione + piano terra" e così via,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi di necessario: disporre l'accertamento delle situazioni descritte per l'eliminazione delle gravi difformità e per migliorare le condizioni operative e ambientali in cui sono chiamati ad operare quotidianamente le donne e gli uomini del Corpo di Polizia penitenziaria; aprire un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali per gestire le prossime aperture dei nuovi padiglioni di Taranto, Trani e Lecce, con 200 posti letto, arredati e ormai terminati e consegnati e in parte anche attivati considerate le ridottissime risorse di uomini; fornire una pianta organica adeguata per lo svolgimento dei compiti di traduzioni e piantonamenti; addivenire ad un'organizzazione del lavoro nei tre nuclei interprovinciale di Lecce e provinciale di Bari e Foggia e di ciascun nucleo locale traduzioni e piantonamenti, al fine di assicurare un'omogenea distribuzione delle risorse umane.

(4-03837)

MARTI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

Ferrotramviaria SpA, società attiva nel settore del trasporto pubblico ferroviario regionale (linee FR1 e

FR2) e metropolitano (linee FM1 e FM2) è imputata nel processo per il disastro avvenuto il 12 luglio 2016 nelle campagne tra la stazione di Andria e la stazione di Corato, al chilometro 51 della ferrovia Bari-Barletta;

l'incidente, si ricorda, avvenne in prossimità di una curva circondata da alberi d'ulivo e nessuno dei macchinisti ebbe la possibilità di vedere l'altro treno arrivare e di azionare i freni di emergenza, provocando la morte immediata nell'impatto di entrambi i macchinisti dei due treni, di un capotreno e di oltre una ventina di passeggeri, mentre tutte le altre 57 persone a bordo riportarono ferite più o meno gravi;

i soccorsi furono resi particolarmente complicati dall'assenza di una strada che portasse al luogo dell'incidente;

nonostante si sia sempre parlato di un "errore umano" aggravato dal "blocco telefonico" (il processo per accertare definitivamente le cause dell'incidente e le responsabilità è iniziato nel mese di aprile 2019 ed è ancora in corso), per ben 146 volte prima di tale disastro ferroviario è accaduto il pasticcio dei convogli "bis", causa di confusione sui convogli effettivamente partiti e arrivati, cioè l'aver aggiunto al numero del convoglio la parola "bis" pur essendo partiti in anticipo rispetto al treno regolamentare dal quale avevano preso il numero e che avrebbe dovuto precederli;

nel corso delle udienze il collegio ha deciso che la Regione Puglia debba essere citata come responsabile civile, con conseguente revoca di tutte le costituzioni di parte civile, già ammesse, nei confronti di Ferrotramviaria SpA, a conferma della gravità dei fatti;

senza alcuna volontà di interferire nelle indagini è di tutta evidenza, secondo gli interroganti, un problema di sicurezza sui binari ferroviari ed incolumità dei passeggeri e poco trasparente risulta ai medesimi il rinnovo, tramite affidamento diretto e senza gara d'appalto, a Ferrotramviaria nel settembre 2017 dei servizi ferroviari, atteso che le responsabilità in capo a Ferrotramviaria riguardo al disastro del 2016 sono ancora tutte da accertare;

si ricorda, peraltro, che ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 2015 e decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, sono individuate le reti ferroviarie per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni ed i compiti di programmazione e amministrazione, permanendo a livello nazionale, per il tramite dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, competenze autorizzative e di controllo,

si chiede di sapere:

quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare con riguardo alle criticità esposte riguardo alla sicurezza della tratta Bari-nord;

se ed in che termini l'ANSF si sia adoperata dall'incidente ad oggi;

se, per quanto di competenza, possa approfondire le ragioni che hanno indotto la Regione Puglia al rinnovo dei servizi in aggiudicazione diretta a Ferrotramviaria, nonostante il disastro ferroviario ancora tutto da accertare, nell'ottica, doverosa per i parenti delle vittime, di trasparenza e di conoscenza.

(4-03838)

[VALENTE](#), [FEDELI](#), [GIACOBBE](#), [ROJC](#), [STEFANO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

il sisma sull'isola di Ischia del 21 agosto 2017 causò nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, oltre a perdite umane e numerosi feriti, ingenti danni a molti edifici che, risultando distrutti o inagibili, provocarono la perdita dell'abitazione per oltre 4.000 persone;

per rispondere all'esigenza abitativa durante gli interventi tuttora in corso di ricostruzione e riparazione degli immobili danneggiati o distrutti, l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ha previsto misure di assistenza alla popolazione, o tramite sistemazione alberghiera o tramite erogazione del contributo di autonoma sistemazione;

in seguito, con integrazione inserita dall'art. 9-*quaterdecies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è stata prevista da un lato la cessazione al 30 aprile 2020 per ogni forma di assistenza alberghiera e la concomitante erogazione del

contributo di autonoma sistemazione per i proprietari di immobili aventi diritto fino al rientro nelle abitazioni inagibili e dall'altro la riduzione del 50 per cento dei contributi (peraltro rinnovabili fino al 31 dicembre 2020) già concessi in favore dei soggetti che, al momento del sisma, dimoravano in abitazioni non di proprietà dichiarate inagibili;

considerato che:

un'interpretazione esclusivamente letterale di questa disposizione pregiudicherebbe quelle persone, legate da un rapporto di parentela in linea diretta o collaterale con il proprietario dell'immobile inagibile, che vi dimoravano gratuitamente al momento del sisma e che, diversamente dal caso dei semplici conduttori, hanno subito un danno qualificabile come proprio in ragione del rapporto intimo dal punto di vista umano ed economico con il proprietario;

questo problema è stato sollevato prima dalle associazioni di cittadini del territorio e dalle amministrazioni locali, poi recepito e condiviso dal commissario straordinario per la ricostruzione dei territori ischitani colpiti nonché da quest'ultimo portato all'attenzione sia della Presidenza del Consiglio dei ministri sia del Dipartimento della protezione civile con comunicazione prot. n. 4884/CS/ISCHIA del 20 maggio 2020 e con una seconda nota prot. n. 5310/cs/ISCHIA del 29 giugno 2020;

la disciplina adottata per il sisma del Centro Italia in materia di contributo di autonoma sistemazione ha già affrontato le questioni relative al rapporto genitori-figli, equiparando ai comodatari a titolo gratuito i soggetti legati da rapporto di parentela diretta o collaterale con il proprietario dell'immobile i quali dimoravano a titolo gratuito nell'abitazione inagibile;

in particolare, l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 614 del 18 novembre 2019 ha disposto all'articolo 3 o il mantenimento del contributo di autonoma sistemazione in favore dei conduttori e dei comodatari che presentino il reciproco impegno sia del proprietario dell'immobile inagibile sia del locatario o comodatario alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato in vigore alla data del sisma, oppure, in assenza di questo impegno, il riconoscimento ai conduttori o comodatari di un contributo pari alla differenza tra quanto corrisposto per dimorare nell'abitazione originaria inagibile e quanto corrisposto per abitare nel nuovo immobile, nella misura massima di 600 euro mensili,

si chiede di sapere se e come si intenda definire la questione esposta relativa agli abitanti dei comuni di Ischia colpiti dal sisma, nell'ottica di favorire un'interpretazione della norma di cui all'art. 18, comma 1, lettera *i-ter*), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, ispirata a criteri di ragionevolezza ed equità che, anche conformemente ai precedenti richiamati, consenta di riconoscere il pieno accesso al beneficio a tutte quelle persone che, anche di fatto, hanno subito dal sisma un danno abitativo proprio. (4-03839)

[AIMI](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

nell'ultimo periodo, sull'onda di un movimento globale fintamente democratico e presuntamente pacifista e antirazzista, si è scatenata, in Italia e nel mondo, una veemente ondata di episodi in cui si sono colpiti numerosi monumenti simbolo della nostra storia e della cultura occidentale in genere;

negli Stati Uniti sono state abbattute statue di pionieri, di personaggi che hanno contribuito a scrivere la storia, come quella di Cristoforo Colombo. In Italia, nelle settimane scorse, a essere vandalizzata è stata la statua del celebre giornalista Indro Montanelli;

nella notte tra il 6 e il 7 luglio 2020 è stato brutalmente deturpato il monumento ai caduti della Folgore, inaugurato a Bergamo appena un anno fa. Si tratta di un atto incivile, di una barbarie inaudita, che sfregia la memoria di chi è morto per garantire pace e libertà al nostro Paese;

non è la prima volta che avvengono simili episodi: accadde a Parma nel 2017, quando il monumento ai parà della Folgore fu sfregiato e incendiato da ignoti incivili;

a testimonianza del valore dei nostri paracadutisti, vale la pena ricordare che nel 1942, alla Folgore, nel corso della seconda battaglia di El Alamein, fu riconosciuto l'onore delle armi da parte dei nemici britannici. Dopo due giorni di marcia nel deserto, infatti, la divisione Folgore si arrese ai nemici senza mostrare bandiera bianca e senza mai alzare le mani; tanto che il generale Hughes volle ricevere i generali Frattini e Bignami e il colonnello Boffa per complimentarsi. Alla Folgore, in seguito, fu

conferita la medaglia d'oro al valor militare,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda adottare iniziative urgenti volte a potenziare il presidio e il controllo dei monumenti italiani simbolo della nostra storia;

se non intenda adottare iniziative di carattere normativo al fine di inasprire le pene e le sanzioni per chi deturpa, imbratta e oltraggia i simboli della nostra cultura e della nostra memoria storica.

(4-03840)

[AIMI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'interno.* - Premesso che:

da fonti autorevoli si apprende dell'incresciosa situazione in cui versa il cimitero dei Rotoli a Palermo, dove attualmente vi sono 480 bare accatastate in attesa di degna sepoltura. Non ci sono infatti posti liberi per i feretri e da tempo il forno crematorio non è utilizzabile;

ciò costituisce una vicenda assurda per un Paese che si dica civile: le giustificazioni legate alla mancanza di risorse e all'assenza di manutenzione da parte della ditta preposta (che avrebbe anche smesso di rispondere ai solleciti) non sono oltremodo ammissibili;

si apprende che la Giunta del Comune di Palermo aveva effettuato un prelievo di 220.000 euro dal fondo di riserva per avviare la gara e il conseguente affidamento di un servizio di manutenzione straordinaria: ma, ad oggi, ancora nulla è dato sapere;

le famiglie che oggi scelgono la cremazione devono pertanto spostarsi a Messina con ulteriore aggravio di costi;

il sindaco avrebbe richiesto anche la convocazione di una conferenza dei servizi sullo stato di avanzamento della progettazione per il nuovo cimitero di Ciaculli per il quale risulterebbero stanziati 15 milioni di euro di fondi del CIPE;

lo stesso sindaco, peraltro, aveva promesso un commissario straordinario per seguire l'intera vicenda: ma di questa nomina non vi è traccia,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

di quali elementi conoscitivi dispongano anche in relazione ad eventuali ispezioni, verifiche e controlli da parte delle autorità competenti, anche al fine di scongiurare rischi sanitari;

se siano state assunte iniziative di competenza in merito;

se siano previsti interventi urgenti per porre rimedio a questa situazione incresciosa, certamente indegna di un Paese che si dica civile.

(4-03841)

[RAMPI](#), [ALFIERI](#), [BUCCARELLA](#), [DE FALCO](#), [NENCINI](#), [ROSSOMANDO](#), [ROJC](#), [RUOTOLO](#), [MARILOTTI](#) - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

le recenti decisioni sullo straordinario complesso di Hagia Sophia a Istanbul, patrimonio comune a tutta l'umanità, riguardano tutti i popoli, e in particolare i popoli del Mediterraneo;

la storia e la cultura sono patrimonio universale;

nessuno Stato dovrebbe avere la possibilità di rivendicarne la proprietà e di prendere decisioni su ciò che è parte del patrimonio culturale dell'umanità, in questo caso un ponte tra il passato e il futuro, tra le diverse culture che nei millenni hanno dato vita a Costantinopoli, Bisanzio, Istanbul;

Hagia Sophia è stata nei 15 secoli di vita un luogo sacro sia per le diverse comunità cristiane che musulmane, un'eredità comune che la Turchia ha nel tempo saputo tutelare come di tutti e non monopolio di una sola religione;

Hagia Sophia deve rimanere un patrimonio culturale comune per persone di tutte le fedi da visitare liberamente,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per promuovere il ripensamento della decisione turca su Hagia Sophia, la creazione di un nuovo *status* istituzionale non statale per Hagia Sophia, il coinvolgimento di un gruppo indipendente di esperti, economicamente e amministrativamente autonomi, sotto la supervisione dell'UNESCO, per proteggere e conservare questo esempio di patrimonio storico dell'umanità.

(4-03842)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8^a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01775 della senatrice Binetti e del senatore Mallegni, sul programma di addestramento per piloti di Alitalia, denominato "Cadet pilot program" (CPP);

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01776 della senatrice Boldrini ed altri, sul rispetto da parte delle Regioni delle linee guida sulla somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 237a seduta pubblica dell'8 luglio 2020, a pagina 174, l'interrogazione 4-03797 deve intendersi sottoscritta dalla senatrice Rauti come prima firmataria e dal senatore Iannone come secondo firmatario.

1.5.2.2. Seduta n. 240 del 15/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

240a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 2020

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del presidente ALBERTI CASELLATI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione del disegno di legge:

(1874) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 9,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1874, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 5a Commissione permanente, senatore Pesco, per riferire sui lavori della Commissione.

PESCO (M5S). Signor Presidente, ieri sera la 5a Commissione permanente non ha provveduto a dare mandato al relatore perché i Gruppi, di comune accordo, in modo leale, pacifico e trasparente, hanno deciso di non esaminare gli emendamenti perché non vi erano i tempi per modificare il provvedimento in esame e sarebbe stato un puro esercizio fisico quello di respingere 1.500 emendamenti. Relazione

dunque non solo sullo stato dei lavori in Commissione bilancio, ma anche sullo stato d'animo della Commissione, che denota un po' di delusione per il fatto di non essere potuti intervenire su un provvedimento di questo genere. Siamo delusi, ma nella consapevolezza che un provvedimento di questo tipo era necessario e urgente per il Paese: 55 miliardi di euro erano infatti il minimo indispensabile per far fronte alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica, che si stanno verificando in questi tempi nel nostro Paese. Siamo quindi delusi, ma consapevoli che era necessario farlo e se i tempi, purtroppo dettati dall'altro ramo del Parlamento, hanno impedito a questo ramo di intervenire in modo deciso, puntuale e preciso su un provvedimento di questo genere ne prendiamo atto; è però necessario che i Presidenti di Camera e Senato assumano dei provvedimenti e che ci si metta d'accordo, in modo sincero, leale e preciso, una volta per tutte, sul fatto che se arriva un provvedimento di questo genere, ogni Camera lo possa esaminare per non più di un mese (o anche un po' meno perché c'è bisogno di tempo per un eventuale terzo esame). *(Applausi)*. È quindi necessario che si stabilisca fin dall'inizio quali sono i tempi necessari e idonei per poter approfondire lo studio di un provvedimento di questo genere. Quindi, il relatore non è stato nominato: la prossima volta cercheremo di fare il possibile affinché ciò non si ripeta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Presidente Pesco, penso di poter parlare a nome della Presidenza, che ha già fatto proprio il senso di queste sottolineature per quanto attiene alla piena possibilità di esaminare provvedimenti di questa importanza anche da parte del Senato.

Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Pesco il disegno di legge n. 1874, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Grassi. Ne ha facoltà.

GRASSI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri guardando il volume del decreto-legge rilancio tentavo di scrivere nella mia mente l'intervento di oggi. Pensavo che avrei potuto parlare delle modifiche apportate all'ecobonus, e posso facilmente notare che la norma è stata in parte notevolmente complicata, ma continua a mancare il riferimento alle imprese, come se i locali che ospitano i lavoratori non fossero bisognosi di un miglioramento dell'efficientamento energetico. O ancora avrei potuto parlare della norma, inserita *in extremis*, che prevede aiuti economici per i Comuni dichiarati zone rosse con provvedimenti regionali; e lì, con un certo compiacimento, ho notato che questa maggioranza ha accolto alcuni spunti dell'opposizione: sarebbe bello se il nostro contributo venisse riconosciuto. Tuttavia, soffermarsi su questi aspetti di fronte a un testo di quasi 1.000 pagine è come cercare di descrivere un pagliaio rappresentando il singolo filo d'erba. In realtà, ieri, guardando quel volume, mi venivano in mente due grandi autori: Borges e Beckett.

Tutti sapete che Borges è l'autore di uno strepitoso testo, «La biblioteca di Babele», quella biblioteca ove sono contenuti in modo caotico tutti gli infiniti libri. Ebbene, quel testo ai limiti dell'illeggibile (e chiedo a ognuno di voi chi davvero lo abbia letto e ne abbia realmente inteso il senso e il valore normativo), quel volume di 1.000 pagine che ieri era presente sui nostri tavoli mi ricorda «La biblioteca di Babele». Non è di questo che il Paese ha bisogno, ma è chiaro, evidentemente, lo scopo di questa maggioranza: prendere tempo, aspettare Godot, che sarebbe l'Unione europea; prendere tempo, far credere al Paese di fare qualcosa, complicando enormemente il nostro ordinamento. A tale riguardo, ricordo che nella maggioranza c'è una forza politica che si è presentata agli italiani affermando di voler semplificare l'ordinamento: complimenti! Ebbene, credo che si stia scherzando con il fuoco perché sapete anche molto bene che, sì, state prendendo tempo aspettando che l'Unione europea fornisca i suoi aiuti ma sapete anche quegli aiuti possono costare molto, possono costare caro. Attenzione! Fate molta attenzione, perché io vedo in tutto questo un disegno, e vedo soprattutto un disegno incosciente per gli interessi del Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Grassi, anche per averci ricordato la figura della sineddoche.

È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi rappresentanti del Governo, capisco perfettamente l'indignazione di molti colleghi delle forze di minoranza anche per il modo con cui ieri è

stato liquidato il decreto-legge rilancio in Commissione. Lo capisco perché, fin da quando è stato discusso alla Camera, i colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno detto che non c'era il tempo materiale per consentire un'analisi approfondita al Senato.

Questo però non toglie che alcuni "puntini sulle i" li dobbiamo necessariamente mettere, perché è un provvedimento cospicuo. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi perdoni, senatrice Modena, alcuni suoi colleghi mi fanno cenno che non riescono a seguire a causa del brusio, che in effetti è in aumento, quindi prego i colleghi presenti in Aula di moderarsi. Prosegua pure, senatrice.

MODENA (*FIBP-UDC*). Parliamo di un provvedimento di un peso straordinario, sappiamo che abbiamo fatto uno scostamento di 55 miliardi di euro, ma abbiamo una leva di 155 miliardi di euro, un debito di 304 miliardi di euro fino al 2032, 98 decreti attuativi da approvare, che insieme ai regolamenti fanno un totale di 113 provvedimenti, una manovra che, come qualcuno ha giustamente detto, vale circa tre volte e mezzo una manovra di bilancio. Si tratta quindi di un provvedimento che è stato analizzato comunque a lungo, che non arrivava in fretta come il decreto cura Italia o come il decreto liquidità, o comunque sotto la pressione delle scelte che dovevano essere fatte al momento. Ritengo quindi che, siccome c'è stato tutto il tempo per meditare su questo provvedimento, che è cospicuo dal punto di vista economico e finanziario, vada rimarcato ciò che sostanzialmente manca in questo decreto bilancio. Ci troviamo, cioè, dinanzi a una supermanovra - questo è il termine che credo vada utilizzato - che però non è figlia di una visione complessiva di sostegno all'economia, ma di un concetto che è limitato a una specie di rinforzino, per chiamarlo così, o se preferite un'opera squisitamente risarcitoria con riferimento ad alcuni redditi che si sono perduti, mentre gli interventi per la ripresa - non parlo di visione, che secondo noi non c'è - sono assolutamente minimali. Mancano quindi alcune scelte sostanziali, come ad esempio il sostegno ai settori specifici per recuperare il livello di crescita pre-Covid - ma se volete possiamo anche dire pre-crisi - del 2008-2010. Questo è il punto politico di questo decreto rilancio: si rinforza un po' qui, un po' lì. La Camera ha anche potuto fare dei miglioramenti, ma non dimentichiamo che la cifra è 440 milioni di euro, quindi circa l'uno per cento di tutte le risorse che sono state previste con lo scostamento di bilancio, ma fondamentalmente non c'è una linea guida sulla base della quale capiamo quale sia il disegno per ritornare a crescere a determinati livelli.

È vero che alcuni emendamenti, di Forza Italia in modo particolare, sono stati approvati alla Camera e secondo noi sono interventi migliorativi: penso al *bonus* per il personale, all'estensione dei benefici per le vittime del dovere, alla questione che riguarda i disabili e i cinque milioni di euro per le protesi e per gli ausili, al fondo per il sostegno della moda, alla norma che permette la possibilità di creare un fondo sovrano e, con riferimento anche alla mia Regione, l'Umbria, alla correzione che è stata fatta con riguardo alle zone rosse e al credito di imposta aumentato per le attività di ricerca.

Ciò non toglie che, oltre al fatto che - come ho detto - manca una linearità, le criticità sono moltissime, basti pensare per esempio a tutta la partita degli specializzandi e delle borse di studio, a tutta la partita del terremoto, alla questione dell'*ecobonus* che esclude alcune categorie, ai professionisti che sono esclusi dal fondo perduto, agli emendamenti presentati da Forza Italia che sono stati bocciati e che riguardavano la responsabilità dei datori di lavoro per quanto riguarda i contagi; penso altresì all'emendamento che riguardava i livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento a chi è stato in rianimazione e alla follia di bloccare gli sfratti in tutto il Paese fino al 31 dicembre senza distinguere se il mancato pagamento era dovuto o no al Covid.

Pertanto, a fronte di questi miglioramenti - su cui però, lo quantifico, il Parlamento ha inciso per l'uno per cento, cioè per 440 milioni di euro - tutto il resto mi ha dato un peso al cuore. Non so se la maggioranza sente questo peso come lo sento io, perché nel mio piccolissimo io ho dato il mio voto per questo scostamento di bilancio, cioè ho consentito che il Paese si indebitasse fino al 2032, o chissà quando, per 55 miliardi di euro di debito (poi via via le cifre aumentano, ma quella era la somma); tuttavia, a fronte del fatto che nel decreto-legge rilancio in discussione non ci sono linee guida per la ripresa ma mille rivoli e quindi non si intravede il solco del fiume, tantomeno il mare alla fine, francamente mi chiedo se questo voto l'ho espresso veramente nell'interesse del Paese. Questa è una

tematica che io ho comunque sulla coscienza e a cui penso ogni volta che leggo i provvedimenti del Governo. Non lo dico con enfasi o con volontà di attacco, ma perché chiedo a questa maggioranza se, a fronte del provvedimento in esame, stia tranquilla la notte quando va a dormire. (*Applausi*). Questo è ciò che vi chiedo.

Inoltre, visto che il dibattito è ridotto, con il senso profondo del ruolo di parlamentari della Repubblica che abbiamo, francamente vorrei sapere se anche voi la sera andate a dormire tranquilli o pensate che forse 55 miliardi di euro sono stati buttati un po' dalla finestra con tutta una serie di conseguenze per il Paese che si produrranno oggi e anche domani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Emanuele. Ne ha facoltà.

[PELLEGRINI Emanuele](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, prendo la parola con un malcelato sentimento di delusione che ho avuto modo di lamentare più e più volte durante le discussioni degli ultimi provvedimenti portati avanti dalla maggioranza; provvedimenti che probabilmente non la interessano nemmeno, vista anche l'attenzione che gli sta riservando oggi in Aula.

Poco fa ho ascoltato le parole del presidente Pesco relativamente ai lavori della 5a Commissione e quando egli dice di riportare lo stato d'animo della Commissione riferendo che di comune accordo hanno deciso di non esaminare emendamenti e ordini del giorno, in queste sue parole molto trasparenti e chiare - di questo gliene devo dare atto - leggo anche uno dei sintomi del male che sta attanagliando il nostro povero Parlamento, cioè il fatto che noi stiamo rinunciando alla funzione legislativa, questo è un dato di fatto. (*Applausi*). Non è infatti possibile che questa volta, come in altre occasioni, ci ritroviamo a discutere per finta; stiamo facendo delle finte discussioni, perché oggi in questa sede stiamo parlando di un bel pacchetto che ci è arrivato e che - ricordiamocelo - in realtà è stato esaminato solo da un ramo del Parlamento. Se questo è il bicameralismo perfetto che dovrebbe essere garanzia dei valori della Costituzione evidentemente una sana riflessione dovremmo farla.

Dovremmo farla non tanto perché il bicameralismo non funziona, ma perché evidentemente lo strumento del bicameralismo è distorto da una funzione governativa che vuole utilizzare le Aule del Parlamento semplicemente come camere di compensazione, come a dimostrare che avete ascoltato le esigenze dei parlamentari che dovrebbero rappresentare il popolo e i cittadini, anche se questo di fatto non accade.

Arrivo al merito della mia Commissione, la Commissione giustizia, dove abbiamo presentato come Lega un parere di opposizione che ovviamente è contrario alle indicazioni contenute all'interno di questo provvedimento legislativo, perché come al solito - e come ho avuto più volte modo di dire all'interno di quest'Aula - il sistema giustizia è completamente abbandonato. Checché se ne dica e nonostante si affermi che sono stati presi dei provvedimenti atti a razionalizzare l'attività della giustizia nel nostro Paese, invito il ministro Bonafede e il presidente del Consiglio - che è un collega, un avvocato - ad andare nelle aule di tribunale oggi, come faccio io nei giorni in cui non sono qui in Aula, per vedere - come io faccio continuamente - come la funzione giurisdizionale sia assolutamente svilita e non si possa sostanzialmente garantire ai cittadini il suo esercizio: questo è un dato di fatto. Andiamo a vedere i rinvii che continuano ad arrivare, sotto tutti i punti di vista, dai magistrati che non riescono a svolgere la loro funzione ai cancellieri che non riescono a fare il loro lavoro, e noi siamo qua a far finta di discutere su un provvedimento che addirittura non riesce ad ottenere almeno i pareri. Noi in Commissione giustizia forse siamo stati troppo bravi e abbiamo espresso anche un parere di opposizione; ieri la maggioranza non è neanche riuscita a dare un parere in Commissione agricoltura (ero presente e neanche lì sono riusciti a dare un parere). È notizia di stamattina che neanche la 3a Commissione affari esteri e emigrazione è riuscita a esprimere un parere.

Facciamoci allora delle domande su cosa stiamo facendo in quest'Aula, perché se stiamo semplicemente prendendo in giro i cittadini, diciamolo. Diteglielo ai cittadini che li state prendendo in giro! Io sinceramente questa responsabilità non me la prendo; io sono qua per svolgere una funzione politica e devo rendere conto a quelli che mi hanno eletto e sinceramente alzerò la voce ogni volta di più fino a quando questa non verrà ascoltata. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.

[MAUTONE](#) (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il decreto-legge

n. 34, cosiddetto rilancio, nei suoi articoli e commi prevede un complesso di norme, riguardanti tra gli altri il settore sanitario, che si innesta sempre nel percorso di organizzazione, o meglio di riorganizzazione e di potenziamento della rete assistenziale per far fronte all'emergenza epidemiologica da coronavirus, conferendo alle Regioni e alle Province autonome le direttive necessarie per una migliore strutturazione delle attività ospedaliere, dei servizi territoriali e delle attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite (RSA).

Il filo conduttore che in tema di sanità pervade e lega tutto il decreto-legge in esame è finalizzato ad un complessivo e progressivo rafforzamento del Servizio sanitario nazionale nelle sue diverse articolazioni territoriali e ospedaliere sia per quanto riguarda l'aspetto organizzativo sia per quanto attiene alla disponibilità di personale sanitario e parasanitario con le nuove assunzioni previste. Ed è in quest'ottica di una migliore e più appropriata programmazione della reale necessità di medici specialisti, necessari per il futuro della sanità italiana, che si innesta l'aumento consistente, mai realizzato prima, dei contratti di formazione specialistica per gli anni che vanno dal 2020 al 2024.

Punto importante e qualificante è secondo me il rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario nazionale con uno specifico piano di riorganizzazione in grado di fronteggiare in maniera adeguata e rapida le emergenze pandemiche con un incremento strutturale dei posti letto di terapia intensiva e autorizzando le Regioni ad incrementare la spesa per le assunzioni di personale sanitario, parasanitario e tecnico.

In particolare per quanto riguarda la riorganizzazione e l'incremento su tutto il territorio nazionale dei posti di terapia intensiva si prevedono almeno 3.500 nuovi posti letto, determinando un rapporto di 0,14 posti letto per 1.000 abitanti.

È inoltre fondamentale quanto previsto per le Regioni, le quali devono individuare, nell'ambito delle strutture ospedaliere, le unità assistenziali nel regime di ricovero per pazienti affetti da Covid-19, provvedere a rendere efficiente la separazione dei percorsi affinché ciò diventi strutturale e organizzare e ristrutturare i reparti di pronto soccorso, individuando aree distinte di permanenza per i pazienti sospetti di Covid-19 o potenzialmente contagiosi e ancora in attesa di diagnosi.

Dopo la risposta all'emergenza è fondamentale programmare per evitare di trovarci impreparati di fronte all'eventuale ritorno di nuove ondate epidemiche o possibili altri pandemie che potrebbero verificarsi negli anni futuri.

Un altro aspetto che desidero sottolineare è la possibilità prevista di offrire una diagnosi più rapida per le infezioni da Covid-19, perché in ogni emergenza il fattore tempo fa la differenza. A tal proposito, è prevista la costituzione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di una rete di laboratori pubblici e privati qualificati, in grado di eseguire i test molecolari per la SARS-CoV-2 con rapidità e controllo della qualità.

Nel decreto-legge in esame è inoltre prevista un'implementazione dell'assistenza domiciliare integrata, anche attraverso le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) e pure per i pazienti in isolamento, perché positivi asintomatici o possibili contagiati, garantendo loro però - e questo è importante - adeguato supporto sanitario e attento monitoraggio e assistenza.

Desidero sottolineare che il rafforzamento dei servizi infermieristici passa anche attraverso l'introduzione dell'infermiere di famiglia o di comunità, che dovrebbe diventare un cardine importante per l'assistenza generica e pediatrica sul territorio al fine di ridurre gli accessi al Pronto soccorso e il numero di ricoveri in ospedale, migliorando l'assistenza domiciliare sia qualitativamente, che quantitativamente (fatto, quest'ultimo, particolarmente importante nelle patologie croniche o neoplastiche).

Questo breve *excursus* rappresenta solo alcune delle considerazioni molto parziali sul decreto-legge in esame. Il provvedimento, pur nella sua complessità e nelle sue marginali sbavature, vuole essere un ampio ma programmato contenitore in cui confluiscono norme e misure concrete e attuabili, non solo per far fronte all'emergenza sanitaria ed economica ma destinate a sorreggere l'economia e porre le basi di un miglioramento ad ampio spettro dell'assistenza sanitaria - sia ospedaliera, che territoriale - in Italia, con uno sguardo attento a programmare anche il futuro. A tal proposito, si veda l'aumento dei posti letto di terapia intensiva e dei contratti per la formazione specialistica.

Non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo provare a dare ai cittadini, pur nelle loro intrinseche difficoltà, vincendo le loro ansie e indecisioni, maggiore serenità, tranquillità e sicurezza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.

[LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, quelli di questa mattina sono interventi molto particolari, perché purtroppo più che entrare nel merito, ci troviamo tutti accomunati da un grande senso di sdegno per il comportamento della maggioranza e del Governo. È già stato detto, io lo denuncio con forza e lo segnalo a lei, signor Presidente, per riportarlo poi al presidente Casellati, quanto avvenuto questa mattina in Commissione affari esteri, emigrazione. Si tratta, a mio modo di vedere, di un fatto assolutamente vergognoso. Il presidente Casellati ha assegnato alla Commissione affari esteri, emigrazione, come a tutte le altre Commissioni, la richiesta di esprimere il parere sul cosiddetto decreto rilancio; un tomo di 266 articoli, che sicuramente si pone al primo posto nella decretazione della Repubblica italiana. Avevamo quindi preparato un parere di minoranza. Ebbene, con sfrontatezza istituzionale, la Presidenza della Commissione affari esteri, emigrazione ha ritenuto di non esprimere un parere perché non ritiene il decreto rilancio di sua competenza. Quindi, a fronte di una richiesta del presidente Casellati, la Commissione, in assoluta autonomia, ha deciso di non esprimere un parere. Quindi questo foglio di carta rimarrà carta straccia; sicuramente non per noi.

Il Presidente ha già denunciato questo fatto dicendo che noi siamo il Parlamento degli invisibili. Da oggi saremo allora anche il Parlamento degli inascoltati perché non soltanto siamo qua a svolgere una nostra funzione ridotta all'osso, ma addirittura non possiamo esprimere nemmeno i pareri nelle Commissioni. La Presidenza della Commissione affari esteri, emigrazione ritiene infatti che le misure in tema di esportazione e internazionalizzazione, come il rifinanziamento per l'anno 2020 del fondo per la promozione integrata per i mercati esteri, non siano di sua competenza; analogamente ritiene non siano di sua competenza il rifinanziamento del fondo previsto dalla legge n. 394 del 1981 e l'incremento del capitolo 2515 del Ministero dello sviluppo economico. Così come, secondo la Presidenza della Commissione, non sono di sua competenza le misure per l'accoglienza, le strutture per il sistema di protezione delle persone richiedenti asilo e tutta una serie di altre argomentazioni, come per esempio la funzionalità dei nostri uffici all'estero, della nostra rete diplomatica consolare, in considerazione anche del ruolo cruciale che tali uffici svolgono nella strategia di rilancio economico del nostro Paese.

Ci chiediamo perché la Commissione affari esteri, emigrazione ritiene che tutte queste materie non siano di propria competenza. Stamattina, in questo mio breve intervento, desidero significare invece che noi vogliamo ribadire la nostra funzione parlamentare. Abbiamo un tomo di 266 articoli che sta passando in Assemblea nella sonnolenza e nella noia della maggioranza. Eccola qua la maggioranza che sostiene questo Governo! Distratta, come è stata distratta l'altro giorno durante le ratifiche. Denunciamo questo fatto e scriveremo sicuramente una lettera di rimostranze al nostro presidente Casellati, che ha già segnalato questo fatto. Sicuramente non vogliamo essere né invisibili, né inascoltati. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.

[PEROSINO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, Governo, colleghi, vorrei sapere cosa hanno detto la commissione Colao e gli Stati generali e cosa sia stato recepito nel cosiddetto decreto rilancio, per lo meno in quello che ci viene proposto nell'ultima versione. A mio avviso nulla. Quindi abbiamo perso tempo, abbiamo fatto delle "casalinate".

Partiamo da una constatazione che mi sta a cuore, pur sapendo che una certa mentalità pensa che il centrodestra di certe cose «se ne freggi». Se il PIL deve aumentare avremo dei problemi legati all'ambiente. Nel momento in cui c'era il *lockdown* si vedeva dal satellite la macchia dell'inquinamento sulla Valle Padana, dove ci sono stati i morti e dove è la causa della gravità della malattia, la concausa perlomeno. Se però riprendiamo a far aumentare il PIL avremo più inquinamento. Cosa ha detto la commissione Colao? Cosa hanno detto gli Stati generali?

Prendendo le informazioni dai giornali, perché dai documenti non risulta, le misure chiave sarebbero

quelle sulla parità di genere. Con la parità di genere si risolverà il problema della crisi economica. Ora, pur essendo convinto che le donne occupino posti importanti e che quelle in gamba lo sono più degli uomini e crescono da sole, ritengo che la parità di genere, per risolvere questo problema, sia una barzelletta.

Credo anche che i monopattini - per i quali sono stati stanziati 60 milioni e altri 120, o magari 300, ne verranno aggiunti, come dice il Ministro dell'ambiente - rappresentino, l'ho già detto una volta, la libertà di uccidersi o di farsi uccidere. Sono pericolosissimi e vi pentirete della scelta.

Lo *smart working* può risolvere l'uno, il 2 o il 3 per cento del problema, una percentuale che può essere già significativa, ma basta che manchi un faldone o un colloquio con una persona e il lavoratore resta fermo.

Diamo soldi a pioggia che, per fortuna, richiedono tanti decreti attuativi, circolari e determine dirigenziali, così si procede lentamente perché essendo a pioggia sono spesi male. Quando non si vedono i risultati, come succede in una squadra di calcio, si cambia l'allenatore e si cambia la strategia. Se i risultati non ci sono e tutti sono scontenti, probabilmente bisogna cambiare strategia.

Invece le norme relative agli investimenti contenute nel decreto semplificazione - che sono importantissime: se ne parla da due anni in quest'Aula e probabilmente se ne parlava nelle legislature precedenti - le abbiamo rinviate, sperando che siano contenute e veramente attuabili. Per ora investiamo ulteriori tre miliardi in Alitalia. Ritengo che se un cittadino italiano qualunque capisse cosa vuol dire dare altri tre miliardi ad Alitalia, farebbe da capofila nel partito dei forconi. Il problema dell'ILVA non lo abbiamo ancora risolto e sulle concessioni autostradali si sono verificati fatti incresciosi che, se fosse in essere un Governo di centrodestra, avremmo scioperi in Senato e anche sui tetti del Senato, perché certe dichiarazioni non si possono fare a danno delle aziende che hanno partecipazioni anche estere e non basta essere amici della Merkel.

Abbiamo rinviate le norme fasulle: lotteria degli scontrini, *plastic tax*, *sugar tax*. Il rinvio sarebbe *sine die*. Siamo di fronte ad un nuovo costo dell'immigrazione selvaggia, peraltro aggravato dal fatto di importare dei positivi, come nel 2017. Spero che intervenga qualcuno e provveda. Ricordo poi i costi della giustizia, che non funziona e cerca di nascondere quanto è successo; speriamo nei testimoni di Palamara. Avremo una nuova stagione di NPL delle banche e avremo un autunno caldo, dice il Ministro dell'interno. Questa è la situazione.

Cosa hanno fatto le nazioni a noi vicine e più o meno amiche come la Germania, la Svizzera e anche gli USA? Hanno accreditato sul conto corrente di tutte le famiglie e di tutte le aziende una cifra significativa senza tante formalità e meno burocrazia perché tutti, a costo di compiere qualche errore, possano spendere e rimettere in moto l'economia.

I fondi si reperiscono in Europa. È in corso una disputa per spenderli. Siccome saranno tanti e non sappiamo quando arriveranno - forse nel 2021-22 - il Governo è prevedibile che regga, perché deve decidere come spenderli per fare clientela. Ho detto parecchie volte in quest'Aula che secondo me sull'Europa è in corso una grande infatuazione adolescenziale, una suggestione. Mettiamo tutti qualcosa nel MES per poi riprendere qualcosa, forse, ma controllati, perché i prestiti hanno delle condizioni.

Oggi un primo Ministro, un Ministro dell'economia e un presidente di una Commissione dell'Europa dicono che aiuteranno l'Italia e domani diranno che però ci sono delle condizioni sul fisco, sulle banche, sul sistema pensionistico e sul debito. Sono dichiarazioni che leggiamo e possono leggere tutti. Allora non ci capiamo. Il *quantitative easing* potrebbe diventare per acquisti pro quota se la sentenza dell'Alta Corte tedesca uscisse nei prossimi mesi e questa sarebbe una cosa gravissima e pericolosa. Tutto si trasforma in debito pubblico per i nostri pronipoti, per chi ci sarà.

È veramente ora di studiare, in quest'Aula. Viceministro Misiani, lei è attento a questi aspetti e gliel'ho già detto una volta: bisogna istituire un fondo per gli italiani. Non è una proposta fasulla, ce l'avete nei cassetti, è stata presentata da personalità trasversali: conferire gli immobili, sottoscrivere le quote da parte dei privati e delle istituzioni italiane.

In quel modo dimostreremmo veramente che il debito può calare: calerà il debito, calerà lo *spread* e facciamo da soli. Altrimenti ci avviamo pericolosamente verso il giubileo del debito, già evocato in

quest'Assemblea e fuori da alcuni personaggi molto più famosi di me, i quali avvertono che verrà un momento in cui - stile Grecia, ma peggio - dopo aver prelevato il 27 per cento sui conti correnti, come è successo a Cipro e come prevedono le norme europee, il debito italiano sarà classificato con un giudizio negativo; il passaggio successivo sarà: chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto. Mi dispiacerebbe, perché sarebbe la fine di questa forma di civiltà e anche della democrazia.

Ciò detto, siccome vedo e sento che c'è scontento, le persone che conosco mi chiedono (abbia pazienza, vice ministro Misiani): quand'è che li buttate giù? Non abbiamo i numeri, non riusciamo, fino alle prossime elezioni, con tutti i rischi che possono correre i partiti, compreso Forza Italia.

Ho incontrato uno stilista dilettante, che è un caro amico, e gli ho chiesto se per favore mi disegnava un abito molto vistoso da portare in Aula (magari lo do anche a qualche amico), affinché, nel momento in cui arriveranno i forconi - o come si chiameranno - mi possano identificare e mi possano salvare, perché ci tengo alla mia vita. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fusco. Ne ha facoltà.

FUSCO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, membri del Governo (membro del Governo), siamo qui a fare una discussione su un decreto-legge che questo ramo del Parlamento non ha neanche avuto il tempo di vedere. Il Senato della Repubblica, luogo simbolo della sovranità popolare, è costretto a una discussione lampo in vista di un voto di fiducia, l'ennesimo, su un provvedimento che si occupa di tutto, che contiene oltre 250 articoli.

I rappresentanti dei cittadini sono costretti ad assistere all'ennesimo sopruso da parte di un Governo e di un Presidente del Consiglio che aveva promesso, a reti unificate, nei suoi vari discorsi, di voler parlamentarizzare tutto. A reti unificate e tramite le varie dirette Facebook accusava l'opposizione di non voler collaborare, dicendo che lui invece era aperto ad ascoltare le proposte. Invece le proposte che facciamo in Parlamento vengono bocciate, per poi magari rientrare come emendamenti del Governo o nei vari piani che le migliaia di *task force* nominate durante la quarantena hanno proposto. Questa volta neanche hanno visionato le proposte.

Si tratta di un provvedimento che costa oltre 80 miliardi di euro, arrivato in seconda lettura a una settimana dalla sua scadenza: nessun approfondimento in Commissione, né un dibattito. Curioso che tale atteggiamento venga, da una parte, e da un partito che per un anno e mezzo si è stracciato le vesti in nome del galateo istituzionale e, dall'altra parte, dal partito che, quando era all'opposizione, strillava in Parlamento accusando di dittatura il Governo a ogni fiducia posta. Siamo ad oltre venti fiducie in dieci mesi di Governo: record dei record. Complimenti vivissimi.

Riguardo alla tematica della difesa, ribadisco quanto abbiamo provato ad esprimere come Gruppo nei pochi secondi dedicati all'analisi del provvedimento in Commissione. Nel decreto-legge sono presenti alcuni articoli che hanno un più diretto interesse per le Forze armate e, in generale, per il settore della difesa; tra questi devono sicuramente essere citati quelli che riguardano il personale e la sanità militare e quelli attinenti ai mezzi e al patrimonio.

Ve lo abbiamo detto e ve lo ripetiamo: i fondi sono insufficienti, come abbiamo ricordato a più riprese. Le Forze armate hanno svolto, sin dall'inizio dell'emergenza, un ruolo fondamentale per la gestione dello stato di crisi, oltre all'impegno prodotto su tutto il fronte sanitario. Ricordiamo l'enorme contributo di medici e infermieri militari che sono stati mandati in aiuto del personale sanitario in servizio nelle zone più colpite dall'epidemia. Ricordiamo i militari che si sono adoperati per l'allestimento di diversi ospedali da campo sul territorio nazionale, che sono rimasti fondamentali nel supporto per la crisi sanitaria in corso.

Non dimentichiamo, inoltre, l'enorme ruolo che i nostri militari hanno avuto anche nella gestione e nel controllo del territorio, contribuendo al contenimento dell'epidemia.

Ricordiamolo, quando qualche politicante di una specifica parte politica, in futuro, nel momento in cui questa epidemia sarà definitivamente sconfitta e dimenticata, si rivolgerà ai nostri militari insultandoli e non capendo a cosa servono realmente. Ricordiamoci di questi giorni, in cui tutti volevano i militari per strada. Quei giorni in cui le Forze armate e le forze di polizia di questo Paese, troppo spesso bistrattate, sempre dai soliti noti, rappresentavano una fonte di sicurezza e di tranquillità per tutti.

Alla luce di tutto questo, come vi abbiamo già detto, i fondi che avete stanziato li reputiamo

insufficienti, come inadeguato è tutto il provvedimento. Sapete perché i fondi sono insufficienti? Perché una parte di questa maggioranza, non tutta, ma una buona parte, è avversa ideologicamente alle Forze armate e ai nostri militari. Lo vediamo in alcune interrogazioni depositate; lo vediamo nelle interviste dove esponenti di questa maggioranza parlano di *dual use*, di conversione e di decrescita; lo vediamo negli strampalati progetti di legge e di risoluzione.

Fino a quando non inizierete a vedere le Forze armate e, in generale, il settore della difesa come un settore altamente strategico per il nostro Paese, anche dal punto di vista del rilancio industriale, nel campo della ricerca e dello sviluppo, non riuscirete a fare il bene dell'Italia. Puntare sulla difesa vuol dire puntare sul futuro del nostro sistema Paese: fino a quando non abbandonerete questo odio ideologico non riusciremo ad andare avanti. Per questo, l'unica soluzione per il bene del Paese è che vi facciate da parte. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Monteverchi. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, in questi pochi minuti che ho a disposizione non ripercorrerò le numerose misure contenute nel decreto rilancio per l'istruzione pubblica, l'università, la ricerca, i beni e le attività culturali. Invece, vorrei concentrarmi sul futuro, su quanto ancora c'è da fare. Questo perché molto è stato fatto. Sono state iniettate risorse significative.

È giusto, però, che in quest'Aula noi guardiamo al futuro, anche forti delle audizioni svolte in 7a Commissione al Senato proprio sull'impatto che l'emergenza Covid ha avuto sul settore della cultura. Questo settore, come già è stato ricordato qui in Aula, è uno dei settori che maggiormente è stato colpito, soprattutto nel comparto dello spettacolo dal vivo. Noi sappiamo, infatti, che lo spettacolo dal vivo è un settore in cui vi è la prossimità delle persone che insieme partecipano allo spettacolo, anche da spettatori, in una sinergia e in un'unione energetica con gli attori e i musicisti che offrono il prodotto culturale. Dunque, il settore è stato gravemente colpito.

Proprio dallo spettacolo dal vivo parto, quindi, ricordando che, non solo sarà necessario estendere le misure previste in questo periodo di emergenza anche per il futuro, per accompagnare questi lavoratori fuori dall'emergenza, ma sarà necessario anche fare un intervento che aspettiamo da molti anni, ovvero un percorso di riforma destinato ai lavoratori dello spettacolo, che si occupi del *welfare* dei lavoratori dello spettacolo dal vivo in tutte le sue accezioni (teatro, danza, musica, cinema e audiovisivo) e che tenga conto della tipicità di questi lavoratori.

Tale tipicità è emersa nel corso di questa emergenza, laddove noi ci siamo dovuti occupare di mettere in campo misure adeguate per il sostegno di questa categoria di lavoratori, anche per uscire dal precariato e, dunque, prevedere forme di stabilizzazione, laddove necessario e laddove possibile.

Abbiamo, poi, sicuramente bisogno di concentrarci sulla manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro patrimonio artistico. Io già avevo ricordato al Ministro quanto sia fondamentale pensare a un piano nazionale di manutenzione ordinaria e straordinaria, perché il Paese si mette in movimento anche rimettendo in movimento le professioni dei beni culturali. Tra queste rientrano anche i restauratori, per esempio, che attendono un riconoscimento giuridico, una valorizzazione e un *welfare*; attendono di uscire dalle nebbie dell'oblio ed essere finalmente valorizzati.

Se è vero, come ci ricorda un decreto ministeriale del 2015, che la fruizione dei luoghi della cultura è un servizio essenziale, allora dobbiamo anche pensare alla realizzazione di livelli essenziali delle prestazioni nei beni culturali, perché è inutile ricordarci che la cultura e la sua fruizione sono un servizio essenziale, ma poi dimentichiamo di fare tutto ciò che è necessario perché essa sia tale.

Le piccole, micro e medie imprese del comparto culturale del terzo settore vanno accompagnate e sostenute, perché sono quelle che ci garantiscono l'offerta culturale e la sua diffusione su tutto il territorio nazionale, al di fuori dei grandi centri aggregatori. Ciò è fondamentale in un periodo come questo in cui abbiamo un notevole bisogno di tenere insieme il tessuto sociale e di fornire dei luoghi, delle attività e delle alternative positive per superare le tragedie umane, psicologiche e personali che, giocoforza, si accompagnano in questo di emergenza. Quindi, di nuovo la cultura ci viene in soccorso.

Infine, dobbiamo assolutamente ricordarci di rafforzare il sistema museale, dei piccoli musei, di valorizzare la ricerca e tutte le professioni ad essa legate in questo campo. Inoltre - e qui mi ricollego al fondo per la cultura, al coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti e ai fondi di investimento -

dobbiamo stare molto attenti che il profitto non entri a gamba tesa nella cultura; già il Ministro aveva paventato questo e so che ne è ben consapevole. La cultura è giusto che si sostenga, ma essa *in primis* genera una ricchezza intangibile che - lo ripeto per l'ennesima volta - è quella che fa sì che noi nel mondo si possa essere apprezzati per le nostre arti, per la nostra creatività e per quello che chiamiamo il *made in Italy* (e la fonte arriva da lì), ma anche per la nostra crescita personale, intellettuale e spirituale, che deve essere il primo obiettivo al di là dei profitti. Quindi, occorre fare molta, molta attenzione che non si arrivi a delle dinamiche di profitto nel mondo della cultura, perché sarebbero deleterie e ci depaupererebbero di una grande ricchezza intangibile, se subordinata a logiche che non appartengono alla cultura. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ferrero. Ne ha facoltà.

FERRERO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non starò qui a ripetere che questo decreto-legge, per la sua complessità e corposità, andava diviso tra Camera e Senato: oltre il doppio di una legge di bilancio come stanziamento; oltre il doppio come articoli da esaminare e da emendare in soli due mesi, come è certamente giusto per un decreto-legge. Ma ricordiamo che sulla legge di bilancio solitamente il Parlamento lavora da ottobre a dicembre. Così oggi abbiamo un provvedimento, modificato dalla Camera in modo raffazzonato, e la fiducia in Senato in tutta velocità per non far decadere il decreto-legge. Complimenti davvero a Governo e maggioranza. (*Applausi*).

Ma noi della Lega non abbiamo rinunciato a presentare la nostra visione di rilancio anche qui in Senato, come è già avvenuto alla Camera. Deve rimanere agli atti che per la Lega questo decreto, seppur modificato alla Camera, è e rimane una complicazione di articoli con tanti interventi a pioggia senza una visione complessiva. O forse una visione c'è, una visione che non serve all'Italia, ma serve soltanto a compiacere.

In questo provvedimento c'è un coacervo di marchette, di interventi a categorie votanti che poco o niente hanno a che fare con il rilancio. Ho visto inserire un emendamento, rimasto lettera morta nella legge di bilancio - credevo che tale emendamento fosse stato tolto dalla legge di bilancio per pudore -, adesso bellamente inserito all'articolo 180 sotto le mentite spoglie di un titolo dall'intento meritorio: «ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno ed altre disposizioni».

Ovvio: stiamo parlando d'imposta di soggiorno e i Comuni a vocazione turistica sono stati gravemente colpiti da questa crisi in termini di entrate previste a bilancio, che evidentemente non entreranno mai. L'intento quindi è sicuramente meritorio, salvo scoprire che poi altre disposizioni ai commi 3 e 4 riprendono l'emendamento già bollato a suo tempo nella legge di bilancio quale sanatoria sui reati del suocero di Conte (ricordiamo che era la proposta emendativa 87.10). (*Applausi*). È nuovamente bollato dai giornali come decreto rilancia-suocero, che con quest'intervento potrà così ripulire la sua fedina penale.

Per rilanciare davvero questo Paese, quindi, non servono le marchette, ma poche cose fatte bene: semplificazione...

PRESIDENTE. Senatrice Ferrero, ovviamente il termine che ha appena citato non è consono all'Assemblea.

FERRERO (*L-SP-PSd'Az*). Ho citato quello che dicono i giornali.

PRESIDENTE. Non importa chi cita: se ne assume la responsabilità personale, non basta citare quello che dicono altri.

FERRERO (*L-SP-PSd'Az*). Va bene, signor Presidente, me ne assumo la responsabilità. (*Applausi*).

Per rilanciare questo Paese veramente servono semplificazione...

PRESIDENTE. Non voglio interrompere, ma vale per questo come per gli altri interventi: ho appena sottolineato che per responsabilità personale s'intende che, se la Presidenza riprende un termine non consono all'Assemblea, è rivolto a chi lo esprime, non basta dire di assumersene la responsabilità. Se ne assume la responsabilità quando rivolge accuse precise ad altri, come ha fatto, quindi la Presidenza in questo caso, come per altri, non lo consente. Mi spiace aver interrotto proprio lei, senatrice Ferrero, ma naturalmente il tempo poi verrà recuperato.

FERRERO (*L-SP-PSd'Az*). Per questo Paese serve quindi semplificazione - oggi il relativo decreto-legge è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - ma questo provvedimento sarebbe dovuto partire già

dando il buon esempio. Avete prodotto invece un articolato complesso, con misure a cui può accedere solo chi può permettersi di pagare un professionista. Servivano una sospensione e una proroga serie dei versamenti delle imposte sui redditi IRPEF e IRES: anzi, proponevamo un anno bianco per non vessare gli italiani con imposte e tasse, una diminuzione dell'imposizione fiscale e una sua semplificazione; i nostri emendamenti proponevano *flat tax*, proroghe, ampliamenti della cedolare secca e tante altre proposte, tutte puntualmente bocciate.

Voi cosa proponete? Crediti d'imposta ovunque, con infinite condizionalità: strumenti tutt'altro che snelli, senza contare che li può utilizzare chi ha da pagare le imposte, che quindi ha prodotto reddito e utili. Ma quali utili? Gli italiani sono senza reddito e proponiamo loro di scorporare le tasse? C'è la cessione del credito, mi direte voi: certo, altro meccanismo di non facile applicazione; l'articolo 119 è un esempio di aspettativa enorme data agli italiani, con una complicazione e un'indeterminatezza sconcertanti. Vi rifate la casa a costo zero, questo è il messaggio: sì, ma ci sono le classi energetiche e l'ACE, gli uffici sono ancora chiusi, il catasto non risponde, le banche fanno poco o nulla e i piccoli costruttori sono penalizzati. Vi rendete conto della complessità?

In più, il Governo tende a prorogare lo stato d'emergenza, costringendo il Paese alla paralisi ancora per molti mesi e impedendo ai cittadini di usufruire di queste misure, che nella loro complessità alimenteranno il già enorme cumulo di contenziosi causati dalle successive interpretazioni fatte dai Ministeri, cumulo che in Italia si arricchisce ad ogni nuova legge che esce da queste Aule. Sapete chi guadagnerà il 10 per cento del 110 per cento, perché uniche in grado di essere capienti con il credito d'imposta? Le solite note: le banche, ma non quelle piccole, che avranno ugualmente problemi d'incapienza, bensì le grandi, che fanno utili e prevedono di farne nei prossimi anni.

Gli italiani non hanno bisogno dell'elemosina, come pure le aziende, che hanno invece bisogno di ripartire, grazie a leggi semplici, comprensibili e usufruibili da tutti i cittadini. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (FIBP-UDC). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, sottosegretario Misiani, registro con dispiacere l'assenza del ministro Catalfo, essendo il decreto in esame prevalentemente improntato sulla materia degli ammortizzatori sociali: circa un terzo delle somme stanziare dal decreto-legge, pari a 55 miliardi di euro, mai così abbondanti, è andato infatti a coprire la cassa integrazione e le indennità di chi non poteva lavorare, perché gli è stato imposto di non farlo.

Va detto peraltro che il blocco delle attività ha comunque avuto un peso anche sugli imprenditori, che hanno anticipato la cassa integrazione ai propri dipendenti, drenando peraltro parte di quella liquidità, che sarebbe dovuta servire per la ripartenza, se avverrà. Forza Italia esprime infatti grande preoccupazione per la fine del blocco dei licenziamenti, prorogato dagli iniziali sessanta giorni a cinque mesi: bisogna capire quante imprese ancora chiuse riapriranno, se troveranno un mercato capace di compensare le perdite precedenti e se ci saranno i flussi di cassa necessari a mantenere aperte le attività economiche. Peraltro, sulla proroga dei licenziamenti rimane un vuoto normativo - anche questo avrei voluto dire al Ministro - che va dal 15 maggio al 19 maggio e che dovrà essere ricoperto, per evitare cause di licenziamento tra lavoratori e imprenditori. Inoltre, ci sono le anticipazioni su una proroga del divieto di licenziamento fino a fine anno, accompagnato dalla proroga degli strumenti di sostegno. In questo modo però le imprese non ripartono. Alle imprese certamente non è arrivata quella montagna di risorse, che era destinata o che era stata annunciata dal Governo con tanta enfasi, posto che la principale misura di cui hanno usufruito è stata la moratoria dei prestiti e dei mutui già esistenti, di cui imprenditori e famiglie hanno usufruito, per non dover drenare ulteriore liquidità, nei mesi in cui non avevano entrate di cassa. Si tratta di rate posticipate, che gli imprenditori dovranno onorare, insieme a quelle imposte, che pure sono state prorogate solo di qualche mese.

Signor Sottosegretario, colleghi, aiutare le imprese significa aiutare i lavoratori, tenere chiuse le imprese o limitarne le attività significa non poter garantire i posti di lavoro precedenti. (*Applausi*). Non è solo una questione di ricavi dell'impresa, ma di entrate, che per la gran parte servono appunto a pagare gli stipendi, considerati i margini di utile sempre più ristretti per le imprese. Nella nostra concezione, di Forza Italia e di tutto il centrodestra, "impresa" è uguale a "lavoro". (*Applausi*). Anche ingenerare paure, con uno stato continuo di emergenza, che deprime il livello di fiducia dei

consumatori, significa limitare l'attività di impresa e il mantenimento dei posti di lavoro. Questo viene dimostrato anche dalla caduta degli investimenti esteri, per un senso di sfiducia verso il mercato italiano, che si sta verificando in questo periodo, come riporta anche «Il Sole 24 ORE» di questa mattina.

Registriamo positivamente il rimbalzo dell'attività manifatturiera registratosi a giugno, con un aumento fisiologico dopo tre mesi di crolli, ma vorrei ricordare che la manifattura rappresenta un terzo o anche meno - si dice anche un sesto - del prodotto dell'economia italiana. A soffrire rimangono ancora tutti quei settori del terziario, che costituiscono i tre quarti del prodotto e della forza lavoro della nostra Nazione. Va detto che è stato introdotto anche un reddito di emergenza, da destinare alle famiglie più colpite dalla mancanza dei redditi da lavoro, che ha finito per stridere con quello di cittadinanza, che assorbe più di 7 miliardi di euro. Quell'assegno, dato a chi dovrebbe cercare un posto di lavoro, è parso infatti ancora più iniquo rispetto a quello dato a chi il lavoro lo aveva, ma non poteva percepire il salario, pur volendo lavorare a causa della chiusura delle attività.

Ad ogni modo, questo "breve" periodo di chiusura forzata - che ci auguriamo finisca in tempi brevi - ha dimostrato che non si può vivere di sussidi; il sussidio deve essere temporaneo, come dice, finalmente, in una nota di ieri, anche il ministro Catalfo. Forse è arrivata alla considerazione che non ci sono le risorse, caro sottosegretario Misiani, per sostenere a lungo o a tempo indeterminato le richieste che provengono dai percettori di reddito di cittadinanza o di altri sussidi.

Servono strumenti per il rapido inserimento nel mondo del lavoro, che il provvedimento che ha istituito il reddito di cittadinanza non ha previsto, o forse ha previsto, ma con una visione ideologica che non analizzava la difficoltà di far incontrare offerta e domanda di lavoro attraverso un'agenzia pubblica e centri per l'impiego. Allo stesso modo, fu un errore un decreto-legge che, in nome della dignità, consegnasse un sussidio a decine di migliaia di lavoratori che potevano vedere prorogato il proprio contratto, per ostinarsi a dover fare il contratto a tempo indeterminato. Non c'erano gli strumenti e questa grave crisi lo sta sempre più dimostrando.

Sarebbe altresì un errore imperdonabile, sulla scia di un patto di Governo - oramai sempre più debole - se si pensasse di inserire norme sul salario minimo che segneranno un ulteriore rallentamento alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Questo avrei voluto dire al Ministro, che non vedo presente ma che sicuramente leggerà l'intervento, o magari avrò modo di avere un incontro diretto con lei.

I posti di lavoro mancano in molti settori e sono difficili da reperire, come ci dimostrano i continui bollettini delle camere di commercio, secondo i quali risulta la carenza di 262.000 posti di lavoro a luglio 2020 e di 622.000 posti di lavoro a settembre di quest'anno. Questo direi al ministro Catalfo.

Si tratta, quindi, di occuparsi di politiche di formazione che lo Stato deve indirizzare ascoltando le scuole, le università e le imprese, che - lo ripetiamo - sono quelle che conoscono le esigenze del mondo produttivo e delle professionalità richieste.

Manca una visione organica del mondo del lavoro e degli strumenti per facilitare la creazione di posti di lavoro. Il Ministro del lavoro non può diventare il Ministro dei sussidi, ma deve fare di tutto affinché la dignità delle persone sia titolata all'aver un ruolo nella società.

Il decreto-legge al nostro esame, che indirizza soldi in mille rivoli, non risolve i problemi della carenza delle figure professionali anzidette, così come la regolarizzazione dei migranti, inserita con improntitudine in questo decreto-legge, ha dimostrato la sua completa inefficacia.

La norma voluta per regolarizzare i braccianti agricoli stranieri sta avendo uno scarsissimo successo, posto che rappresentano circa il 10 per cento delle richieste di regolarizzazione pervenute. Tale norma, invece, è stata utilizzata quasi esclusivamente per regolarizzare le badanti - vedremo nei prossimi mesi se in modo permanente - ma ha lasciato le aziende agricole prive di manodopera, costringendole a lasciare sui campi una larga parte dei raccolti stagionali.

Come ultimo argomento vorrei affrontare il tema del lavoro pubblico, considerato che, con una norma inserita in questo decreto-legge, si è consentito a circa la metà dei lavoratori della pubblica amministrazione di confrontarsi con lo *smart working* per altri sei mesi. La logica deduzione che se ne trae è che forse sarebbe opportuno verificare in modo serio il lavoro svolto; dopodiché, porre mano al

fabbisogno di personale nel settore pubblico riducendo gradualmente - non aumentando - le piante organiche della pubblica amministrazione fino alle effettive esigenze.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Floris.

FLORIS (*FIBP-UDC*). In conclusione, aspettando un nuovo titolo ad effetto del prossimo decreto-legge, dopo i provvedimenti cura Italia, liquidità e rilancio, ci auguriamo che si giunga a una visione organica degli interventi e delle risorse, anche europee, da utilizzare veramente per far ripartire la nostra economia. Il rilancio, però, non può passare attraverso una nuova centralizzazione, o peggio una statalizzazione, ma vuole che diventino protagoniste le tante intelligenze italiane che devono poter provare a mettere il loro entusiasmo e il loro talento al servizio della nostra Nazione. (*Applausi*).

Signor Presidente, essendo la mia una trattazione più organica, le chiedo di poter consegnare il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Zuliani. Ne ha facoltà.

ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, nei pochi minuti a mia disposizione toccherò solo alcuni dei punti che riguardano il decreto rilancio, preoccupato che molte delle misure, scritte secondo il criterio della complicazione, rimangano solo dei proclami o che vengano attivate con tempi biblici. Faccio di seguito alcuni esempi. Nel Titolo IV, l'articolo 105-*bis* (Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza), al comma 1, recita: « Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 in particolare per quanto concerne le donne in condizioni di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà» vengono stanziati le risorse ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata. È proprio il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che mi preoccupa, perché, per fare un esempio, nella manovra finanziaria un emendamento della Lega che prevedeva l'obbligo di esposizione del numero antiviolenza 1522, condiviso con tutto il Parlamento e tutta la maggioranza, è diventato legge nell'ultima legge di bilancio, ma l'emendamento, poi inserito nel testo, recitava che i contenuti, le lingue, le modalità di esposizione negli esercizi pubblici di tale cartello dovranno essere definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. Ad oggi non è ancora stato fatto nulla. È vero che c'è stato il coronavirus, ma anche il più novellino dei funzionari può preparare per il Presidente una tipologia di cartello da esporre nei locali, anche perché c'è stata la chiusura, il *lockdown* e donne che già erano vittime di violenza si sono trovate in situazioni di gran lunga peggiori.

Visto che vi riempite la bocca di discorsi sulla tutela delle vittime di violenza, perché sulla videosorveglianza nelle scuole di infanzia e nelle RSA vi ostinate a non fare nulla? Non avete a cuore i nostri bambini e i nostri anziani? (*Applausi*). Nel decreto rilancio si parla di garantire e incentivare l'adozione di tutte le misure necessarie a tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma la sicurezza dei nostri cari, dei nostri bambini, dei nostri anziani non conta nulla?

Passo ad un altro esempio, riferito alla mia Verona, ma che vale comunque per tutte le attività produttive a livello nazionale. Mi riferisco a Lignum, il mobile di Verona, distretto riconosciuto dalla Regione Veneto, uno dei molti distretti produttivi presenti nel nostro bellissimo Paese, da Nord a Sud. Il legno, questo materiale vivo, lo conoscono molto bene i Comuni afferenti alle Province di Verona, Padova e Rovigo, perché lo lavorano da circa un secolo in quei luoghi straordinari di cultura materiale che sono le botteghe e i laboratori artigiani, alcuni dei quali sono veramente all'avanguardia. È nato qui il mobile in stile della pianura veronese, dalle mani degli artigiani, che con le loro 1.200 aziende e i loro 6.600 addetti, hanno portato il loro saper fare in tutto il mondo e con un *export* verso 53 Paesi, dando vita ad un'economia che è stata forte e vuole tornare ad esserlo. Per essere forte, però, l'economia dei vari distretti produttivi, da Nord a Sud, ha bisogno forse semplicemente della semplificazione, perché è vero che con il decreto rilancio sono state previste alcune misure, ma i nostri artigiani, le imprese, gli imprenditori chiedono una formula semplice, che è questa, Presidente,

secondo la situazione attuale: meno tasse, meno burocrazia. Già quello è il rilancio vero. (*Applausi*). La potenza di fuoco tanto decantata dal Presidente Conte, con iniezioni galattiche, così come da voi gestita, rischia di tramutarsi in una supposta fotonica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI (*FdI*). Signor Presidente, per il suo tramite mi rivolgo anche al presidente Alberti Casellati, perché credo che il primo dovere di un parlamentare che interviene su un terzo decreto-legge su cui di fatto ci viene impedito di lavorare e di agire, sia quello di appellarsi alle Presidenze delle due Camere perché ciò non debba più ripetersi. Ritengo inaccettabile, inadeguato, sconveniente, vergognoso che il Senato della Repubblica su un terzo decreto-legge di tale importanza sia privato in effetti della possibilità lavorare, di esprimersi e di migliorare provvedimenti vitali ed essenziali per il nostro Paese. Pertanto, signor Presidente, io le trasmetto con forza, con impeto, con sincerità questo messaggio chiedendole che sia l'ultima volta; glielo chiedo certo di interpretare non solo la volontà di Fratelli d'Italia, ma quella di tutti i parlamentari onesti (e credo che siano veramente tutti) che non ne possono più di essere discriminati in questo modo, di vedere delegittimate in questo modo le regole della democrazia e della Costituzione italiana.

Ciò detto, signor Presidente, passando al merito, ho detto che è il terzo decreto-legge, se ne sta allestendo un quarto, ma purtroppo le nostre valutazioni negative non possono cambiare tenore e infatti non ci aspettiamo niente di meglio neanche dal prossimo provvedimento in arrivo; nei giorni scorsi abbiamo letto anche l'emerito professor Cassese stroncare il prossimo decreto-legge semplificazioni.

Oggi però, nella passerella che ci è concessa, come dicevo prima, ci occupiamo del decreto-legge rilancio. Quanto ci sarebbe bisogno di rilancio in questo Paese, signor Presidente, signor rappresentante del Governo. Il provvedimento vale 55 miliardi, che sono stati autorizzati grazie al senso di responsabilità del Centrodestra, che ha permesso alla maggioranza di disporre di risorse pari a quelle di due o tre leggi di bilancio ordinarie per cercare di rispondere a questa emergenza.

Sarebbe facile per me attaccare, fare demagogia, ricordare le mance, le manchette, i monopattini, le consulenze al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze, i biglietti in *business class*; posso però sorvolare perché queste inadeguatezze, queste cose che nelle scorse legislature avrebbero fatto saltare in piedi gli amici del MoVimento 5 Stelle, ritengo non siano così gravi quanto lo è invece la mancanza di strategia politica, la mancanza di visione in provvedimenti che in effetti non sono altro che una distribuzione a pioggia di denaro senza una strategia. Questo è il problema maggiore che abbiamo; da uomo d'impresa, da professionista rilevo che manca una strategia: occorre due o tre linee di intervento chiare e forti per rispondere alle esigenze del Paese, non soldi distribuiti a destra e a manca, non mance o manchette più o meno elettorali, più o meno volute, date a tutti per non dare a nessuno. È il Paese che lo reclama e voi non avete saputo rispondere.

Serviva coraggio, signori della maggioranza; non servivano 50 miliardi, ma molti di più e si potevano trovare. Su questo vorrei fare delle considerazioni. Nei giorni scorsi abbiamo letto una ricerca del centro studi dell'Associazione artigiani e piccole imprese CGIA di Mestre, in cui è stato oggettivato come oggi i redditi da lavoro dipendente, cioè le buste paga, sono inferiori alle pensioni. Questo è un dramma per il Paese, perché nel momento in cui la parte produttiva, cioè chi lavora, è in numero significativamente inferiore a chi giustamente riceve l'assistenza pensionistica, le prospettive sono piuttosto negative. A ciò si aggiunga che la produzione di questo Governo e di questa maggioranza, dal governo Conte 1 al governo Conte 2, si è impernata su forme perlopiù di assistenzialismo, dal reddito di cittadinanza al reddito di emergenza, per arrivare ovviamente alla naturale cassa integrazione; tuttavia quando le forme di assistenza superano gli interventi sulla produzione, quelli volti a creare imprese e lavoro, non si può dare un futuro ai nostri giovani e al nostro Paese.

Faccio allora una considerazione: avete pensato, signori della maggioranza, che la liquidità delle nostre famiglie, che giace nelle banche del nostro Paese, viene stimata intorno ai 1.200 miliardi? Non so se ci avete pensato, ma temo che in caso affermativo lo abbiate fatto pensando a una patrimoniale. Non è quella la strada che io indico, ma è quella di far riferimento a questo denaro per veicolarlo verso lo

Stato e il debito pubblico in modo da ridurre sempre di più la dipendenza anche dall'estero del nostro debito pubblico. Soprattutto, ritengo che questa liquidità vada orientata verso il mercato dei capitali, quei mercati che sono atti a creare capitale per le imprese e quindi a creare investimenti. Non state facendo nulla di tutto questo. Non sono in atto politiche di facilitazione fiscale e la leva fiscale non viene usata in questa direzione.

Abbiamo una borsa italiana che viene caratterizzata su tutti i giornali specialistici come il fanalino di coda dell'Europa; è la borsa che ha sofferto di più anche durante il periodo di Covid-19. È una borsa che non riesce ad essere veramente impulso e benzina per le nostre imprese.

Abbiamo una Consob - lo abbiamo visto anche ieri in Commissione di inchiesta sulle banche - che di fatto non è stata capace di prevenire le perdite miliardarie a danno delle imprese e dei risparmiatori, ma che guarda caso ha favorito alcuni speculatori. E cosa fa il Governo per intervenire sulla borsa italiana? Cosa fa per controllare come la Consob non abbia probabilmente fatto tutto ciò che poteva e doveva fare per tutelare le nostre imprese e i nostri risparmiatori? Su queste grandi tematiche vorrei la maggioranza presente e vorrei anche scontrarmi con chi la pensa diversamente da me, ma sono certo che allora si potremmo dare un futuro al Paese e alle nostre imprese.

Sul tema della liquidità, quella che manca alle imprese, perché non sono stati accolti l'appello e le proposte volti a detassare, ai fini delle imposte dirette, quegli strumenti finanziari che avrebbero permesso e permetterebbero alle nostre imprese di fare liquidità? Parlo del *lease back*, parlo del *rent to buy* e di quegli strumenti che sarebbero in *pole position* per dare soldi alle nostre imprese italiane, ma per poterli agevolare avreste dovuto detassarli, com'è stato chiesto da tante associazioni del mondo finanziario e dell'impresa. Nulla di tutto questo. Non si detassa, perché non si vuole utilizzare la leva fiscale, non si vuole utilizzare l'unico strumento o uno dei pochi strumenti davvero atti a risanare l'economia e a rilanciare le imprese.

Invece che fare assistenzialismo, facciamo in modo che le imprese abbiano voglia di crescere, di investire, di lavorare e mettiamole nelle condizioni di poterlo fare. Non servono le manette, i piccoli crediti d'imposta, le cose ridicole che hanno riguardato il turismo. Il «Sole 24 ORE» oggi parla di 40.000 imprese a rischio fallimento nel turismo e voi pensate di rispondere al turismo con il credito di imposta per le persone che hanno un ISEE fino a 40.000? Ma ci stiamo prendendo in giro?

In conclusione, Presidente, mi conceda ancora un minuto per ricordare un'altra categoria che avete dimenticato completamente, che è quella dei professionisti. Dopo averla discriminata nel decreto-liquidità e nel cura Italia, dopo averla discriminata prevedendo limiti di reddito solo per loro, solo per i professionisti, per avere il sussidio, l'avete discriminata anche in questo decreto in modo vergognoso - lo dico da professionista e con orgoglio - negando solo ai professionisti italiani, ai 2.300.000 professionisti ordinistici, quel contributo a fondo perduto che giustamente viene riconosciuto alle imprese e agli altri lavoratori autonomi. Ribadisco: 2.300.000 professionisti che non hanno diritto a ciò che invece spettava loro e cioè il credito d'imposta.

Non avete fatto nulla per bloccare uno *smart working* nell'ambito del settore pubblico che sta penalizzando l'intero Paese. Gli avvocati vanno in tribunale e non riescono a lavorare perché nelle cancellerie non c'è nessuno. Noi commercialisti andiamo all'Agenzia delle entrate, ma dobbiamo usare il telefono per fare le adesioni e le trattative, perché non troviamo i dipendenti, cui magari - come dice la CGIL, che spesso vi ispira - dobbiamo dare anche il buono pasto mentre stanno a casa. Nel frattempo gli artigiani, i commercianti e i lavoratori autonomi hanno chiuso bottega e i lavoratori dipendenti del settore privato rischiano il licenziamento. Sono queste le risposte che credete di dare al Paese per crescere?

Cari amici, concludo auspicando che ci sia un rinsavimento (lo auspico davvero perché il Paese ne ha bisogno). I colleghi che mi hanno preceduto hanno paventato un ottobre o un novembre di difficoltà e il ministro Lamorgese ha detto chiaramente che rischiamo tensioni sociali. È nella vostra responsabilità dare risposte che siano non più di distribuzione a tutti, ma di crescita per l'intero Paese. Di questo abbiamo bisogno e per questo Fratelli d'Italia c'è e ci sarà solamente se saprete essere concreti, propositivi e davvero vincolati all'unico interesse che ci deve muovere, ossia la ripresa del nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Saponara. Ne ha facoltà.

SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, della cultura e del valore dell'istruzione in molti si riempiono la bocca, ma quanto viene investito in questi importanti settori è sempre poco rispetto al gettito che possono generare e alla loro valenza sociale.

Non fa eccezione il cosiddetto decreto rilancio, che per i settori istruzione e cultura ha riservato una fetta di investimenti paragonabile a un'ostia, come testimoniato dalle audizioni appena concluse in Commissione istruzione pubblica, beni culturali. Un'ostia - dicevo - assolutamente insufficiente per valorizzare quello che dovrebbe essere uno dei volani trainanti della nostra economia, perché investire in cultura significa favorire il turismo; investire in istruzione significa preparare le nuove generazioni e i giovani a tenere in mano le redini di questo nostro Paese; investire in università e ricerca significa essere competitivi con gli altri Paesi europei; un investimento in tal senso significa valorizzare le grandi potenzialità del Paese Italia.

Invece, con questo decreto (che di rilancio ha solo il nome) l'Italia - ancora una volta - non fa un salto in avanti, ma resta indietro rispetto agli altri Paesi europei. E - ciò che è peggio - il decreto-legge in esame lascia indietro tanti che lavorano nel settore artistico e culturale. (*Applausi*). Eppure stiamo parlando di 55 miliardi di euro, una cifra pari a quella di due leggi di bilancio. Stiamo parlando di 266 articoli raccolti in un tomo di quasi 1.000 pagine e scaturiti dallo studio e dal lavoro di 470 esperti, oltre ai Ministri e ai Sottosegretari.

Stiamo parlando di un decreto-legge che faceva ben sperare, ma che alla fine ha deluso tutti e - come se non bastasse - non c'è più tempo neppure per correggerlo, perché scade fra pochi giorni, e qui in Senato è arrivato blindato e nulla si è potuto aggiungere a quanto licenziato dalla Camera dei deputati. Nonostante i numerosi emendamenti migliorativi presentati dalle opposizioni (1.500, per la precisione) e i proclami da parte della maggioranza di una collaborazione con le forze di opposizione, alla fine, nel passaggio alla Camera dei deputati, sono stati concessi poche briciole e pochi spiccioli, accogliendo solo pochissimi emendamenti, tra cui - e di questo ne siamo orgogliosi - quello relativo ai fondi per le scuole paritarie che, grazie alla costanza e alla perseveranza della Lega, sono stati infine raddoppiati. (*Applausi*).

Sono invece rimasti irrisolti, per quanto riguarda i settori di competenza della Commissione istruzione pubblica, beni culturali, le questioni relative al precariato degli insegnanti e del personale ATA e non solo.

In questo decreto manca la definizione di un quadro di interventi di riqualificazione delle scuole alla luce delle imminenti necessità legate alla riapertura a settembre. Manca un necessario fondo liquidità per la cultura, per garantire un sostegno finanziario alle imprese culturali. Manca la garanzia dello Stato in favore delle imprese di assicurazione a copertura dei rischi derivanti da Covid-19 per le produzioni cinematografiche e teatrali, visto che le assicurazioni si rifiutano di risarcire i danni da interruzione della produzione culturale causata dall'epidemia. Manca la previsione di interventi per i musei civici e per il rafforzamento delle attrattività dei piccoli borghi attraverso il restauro e il recupero di spazi urbani, edifici storici e culturali. Manca un opportuno finanziamento del fondo per il rilancio del sistema nazionale sportivo. Mancano, soprattutto, una visione strategica e una riprogrammazione del comparto scolastico e delle discipline universitarie. Manca il coraggio di staccarsi da quel rigorismo europeo che con i tagli imposti ha inciso così negativamente anche su un settore come quello della cultura, trainante per la nostra economia.

Noi abbiamo cercato di portare il nostro contributo al provvedimento, presentando anche ieri in Commissione un parere alternativo a quello della maggioranza, mettendo in evidenza alcune delle cose che con questo decreto-legge non si sono fatte, alcune questioni che non sono state affrontate.

Onorevole rappresentante del Governo, è stato imbarazzante verificare che alcune nostre osservazioni coincidevano con quelle contenute nel parere della maggioranza.

Come si può quindi dare un parere favorevole a un decreto-legge in cui la stessa maggioranza riscontra delle mancanze? Come possiamo parlare di rilancio quando lo stesso segretario generale della CGIL afferma che musei, archivi e biblioteche hanno difficoltà ad aprire al pubblico? Le sale cinematografiche e i teatri non sanno se e come proseguire un'attività che comunque si presenta

dimezzata. E ancora, che per i lavoratori del settore artistico e culturale il Governo è intervenuto, ma le misure sono ancora insufficienti.

In sintesi - e concludo - con questo provvedimento, il cui ritardo è indiscutibile, assistiamo a una serie di interventi *spot* che corrono dietro ai problemi, senza peraltro risolverli, esattamente come quando si rattoppa una strada che avrebbe bisogno invece di un'asfaltatura uniforme, un po' come le strade di Roma. E finché ci sarà questo correre dietro ai problemi, senza una strategia, senza saperli veramente anticipare, non potrà mai esserci un vero rilancio per il nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mallegni. Ne ha facoltà.

MALLEGNI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor sottosegretario Misiani, colleghi, io questa volta, a dir la verità, ci avevo proprio sperato. Quando ho visto il titolo, ho pensato: questa volta ci siamo. Infatti qualche dubbietto ci era venuto sul cosiddetto decreto dignità; gli altri nomi ci sembravano poco entusiasmanti, ma quando ho visto la parola «rilancio», ho detto: è la volta buona, ci siamo riusciti; un sussulto di dignità e rispetto per gli italiani. E, poi, dopo una grande lettura che, come ben sapete, è cambiata diverse volte, mi sono rassegnato. Se si dovesse fare un ragionamento legato ai quotidiani, il titolista è un fenomeno, ma chi fa l'articolo una tragedia.

Mi spiace che, come sempre, le discussioni si svolgano in Aule semideserte, con i banchi del Governo abbandonati alle capaci mani del sottosegretario Misiani, che se fosse stato ancora all'opposizione, in Commissione avrebbe detto molto peggio di quello che sto per dire io. Ai 266 articoli iniziali ne abbiamo aggiunti altri 80, 150 commi molto più corposi e, anche qui, ci aspettavamo una soluzione importante e un'assunzione di responsabilità da parte del Parlamento.

Questo è il primo dato, poi arrivo ai numeri: un impegno della maggioranza per poter discutere anche al Senato, compiutamente, il cosiddetto decreto rilancio.

Vi ricordo - lo ricordo agli amici della maggioranza che oggi non sono in Aula perché hanno altro da fare - che i 55 miliardi previsti dallo scostamento che è stato votato dal Parlamento, se non ci fosse stata l'opposizione, non ci sarebbero stati. Se non ci fossero stati i voti dell'opposizione, lo scostamento non ci sarebbe stato. È stato possibile raccogliere anche il consenso dell'opposizione perché, tra persone serie, ci eravamo detti che il decreto-legge doveva essere di tutti, doveva entrare nel merito delle esigenze che tutte le forze politiche che rappresentano l'intero Paese possono segnalare e, di conseguenza, portare contributi veri, concreti e reali rispetto ad una parte politica che oggi non rappresenta più la maggioranza degli italiani.

Ebbene, è successo esattamente il contrario. Addirittura la maggioranza ha presentato migliaia di emendamenti alla Camera, e lo dico per farvi capire quanto fosse significativo quel decreto, per approdare in Senato ieri e ricevere in fretta e furia i pareri delle Commissioni. Ieri sera c'è stato uno sconfortato appello del nostro Capogruppo in Commissione bilancio, senatore Pichetto Fratin, che ha detto che abbiamo visto transitare il decreto perché non ci siamo potuti nemmeno impegnare nella discussione degli emendamenti che abbiamo presentato.

Oggi c'è la discussione generale, poi ci saranno le dichiarazioni di voto e domani mattina si voterà la fiducia, perché se non mettete la fiducia non è detto che il decreto al nostro esame passi, perché le imprese e i cittadini che stanno all'esterno hanno capito che è l'ennesima fregatura. Nel settore del turismo che qualcuno ha citato - io me ne occupo da sempre e ne ho la responsabilità per il partito di Forza Italia - vi ricordo che, tra diretti e indiretti, ci sono circa sette milioni di persone. Funzionerà così quest'anno, anzi sta funzionando così: chi lavorava dodici mesi ne sta lavorando sei, chi ne lavorava sei ne lavorerà quattro, chi ne lavorava quattro non lavorerà e voi vi troverete a pagare, noi ci troveremo a pagare perché siamo cittadini contribuenti, cassa integrazione *sine die*, ammortizzatori sociali *sine die*. Anche in quel caso abbiamo proposto di rimandare tutti a lavorare, di dare la cassa integrazione come dote e far pagare la differenza al datore di lavoro in maniera tale da avere un introito ulteriore di tasse e mantenere il livello occupazionale e la capacità di spesa del popolo italiano. Stiamo parlando di sette milioni persone: un settore che vale dal 13 al 25 per cento del prodotto interno lordo. Voi avete preso un quarto del prodotto interno lordo e l'avete buttato nel WC. (*Applausi*).

Ci sono dalle 40.000 alle 60.000 imprese, parlo di strutture alberghiere, che non sanno cosa fare, e 30.000 imprese per il turismo balneare, oltre a migliaia e migliaia di negozi. Vi abbiamo detto di

esentare dall'IMU le categorie C e D, non C3 e D2. I *tour operator* che fanno? Guardano e gli sta bene pagare le differenze? Le imprese che non rientrano nella categoria D2 che fanno? Pagano l'IMU come se nulla fosse? Il 30 giugno abbiamo iniziato a finire le proroghe. Dobbiamo pagare le tasse. Ci sono tasse da pagare? No, ci fate pagare le tasse del 2019 come se nel 2020 avessimo incassato?

Io credo che voi siate fuori dal mondo. Ridete e mi guardate, ma vi dovete vergognare. (*Applausi*). Siete gente che nella vita ha sempre visto gli altri far qualcosa. Le partite IVA sono l'ossatura di questo Paese.

Avete abbandonato i bus turistici, come se fossero fantasmi; per 88 milioni di euro li avete cambiati all'ultimo minuto dicendo che non c'era la copertura da parte della Ragioneria dello Stato. Io sono indignato per voi, sono preoccupato per le persone che non avranno o perderanno il lavoro definitivamente e sono preoccupatissimo anche per il futuro. Girate per Roma, se non avete il tempo di andare altrove, e guardate quanti negozi sono chiusi o quanti alberghi non hanno riaperto. Guardate!

Ci avete preso in giro col *tax credit*. Avete detto, a chi non ha mai fatto le vacanze, di andare a farle, come se dovesse trovare i soldi sotto il tappetino di casa. Queste persone sono ancora più arrabbiate di prima. Vi dovete vergognare.

Non avrete mai il nostro voto su questo e noi ci batteremo. Abbiamo una posizione netta e chiara per cercare di migliorare le cose, ma almeno permettetecelo e non ponete sempre la questione di fiducia. Guardate che qualcun altro, oltre a voi, qualche idea migliore potrebbe anche averla, in particolare se nella vita ha sempre lavorato e non guardato, come la maggioranza di tutti voi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pillon. Ne ha facoltà.

[PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, non sarei voluto intervenire, perché onestamente sono colpito dalla sostanziale inutilità cui avete ridotto il Parlamento, concepito dai Padri costituenti come un luogo del dialogo e dell'arricchimento reciproco e trasformato in un votificio per la legittimazione postuma dei vostri decreti.

Poi ho letto l'articolo 105-*quater* del decreto-legge e ho deciso di parlare, perché la gente sappia e a futura memoria. Con la norma in parola stanziata 4 milioni di euro per uno «speciale programma di assistenza» per le vittime di discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere. Vogliamo parlare di discriminazioni? Ho scritto all'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), che è l'organismo della Polizia e dei Carabinieri delegato a verificare i casi di discriminazione. Mi hanno risposto che ci sono 33 casi all'anno di discriminazione per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Se la matematica non è un'opinione, 4 milioni di euro diviso 33 casi all'anno significa 121.000 euro per ciascun caso.

Vogliamo parlare di discriminazioni? Nello stesso periodo, due milioni di famiglie sono scese sotto la soglia di povertà, quindi voi avrete sicuramente stanziato 240 miliardi di euro, per dare la stessa somma a ogni famiglia scesa sotto la soglia di povertà. Lo avete fatto? Neanche per idea. Nello stesso periodo 150.000 piccole e medie imprese hanno affrontato da sole, a mani nude, la crisi del coronavirus. Avrete sicuramente stanziato 18 miliardi di euro, per dare a ciascuna delle piccole e medie imprese 120.000 all'anno. Assolutamente no; anzi, il 20 luglio fate pure pagare l'acconto IRPEF. Nello stesso periodo abbiamo toccato il fondo con il peggior tasso di natalità in centodue anni; avrete sicuramente stanziato la stessa somma per i 435.000 striminziti nuovi nati nel 2019, per dare una speranza al Paese. Avrete quindi stanziato 52 miliardi di euro per i nuovi nati. Assolutamente no.

La verità è che a discriminare siete voi, coprendo d'oro chi vi sta ideologicamente simpatico e abbandonando al loro destino famiglie e imprese. (*Applausi*).

Ma almeno quei soldi fossero andati davvero a povere persone, più o meno presuntamente discriminate (anche se ci sarebbe da spiegare che per discriminazione intendete anche, per esempio, il fatto che si dica che due uomini non possono adottare un bambino o che due uomini non possono affittare l'utero di una donna e acquistare un bambino *online*; anche questa per qualcuno è discriminazione). Almeno questi soldi fossero andati davvero a persone povere e discriminate; la verità è che, invece, questi 120.000 euro ciascuno (4 milioni di euro complessivi) sono andati ad alimentare l'apparato che ogni mese, ogni anno, ogni elezione costruisce il vostro consenso politico.

Queste non sono risorse utilizzate contro le discriminazioni. Per usare le parole del segretario del

Partito Democratico Zingaretti, che ha rilasciato un'intervista il 20 maggio 2019, «in Consiglio dei ministri portano solo marchette elettorali». Ecco, queste sono marchette elettorali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Pillon, richiamo anche lei ad un linguaggio più consono a quest'Assemblea. Dovrebbe avere già sentito che la citazione da altri non vale per chi parla in quest'Aula.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Allora, signor Presidente, richiami anche il suo segretario.

PRESIDENTE. In questo momento mi sto rivolgendo a lei.

È iscritto a parlare il senatore Quarto. Ne ha facoltà.

QUARTO (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi e membri del Governo, il coronavirus, tragedia planetaria, non arriva dalla cometa *Neowise*, né per caso e men che mai per opera di fantasiosi complotti. È ormai assodato che la pandemia in atto ha come concausa un errato modello di sviluppo globale, costruito negli ultimi decenni. È la cronaca di un virus annunciato: annunciato da HIV, Mers, Sars, Ebola, Zika. I microscopici nemici ormai ci accerchiano. D'altronde, è il loro compito. Tocca a noi umani arginarli.

La relazione salute-ambiente è inevitabile. Maldestramente, o perfino criminalmente, stiamo distruggendo la nostra casa comune. Stiamo sconvolgendo gli ecosistemi: disboscamenti con gravi perdite di foreste pluviali, agricoltura e inurbamento insostenibile, allevamenti intensivi, estrazioni minerarie illimitate, processi industriali inquinanti. Molto probabilmente saremo in grado di contrastare virus e batteri, ma non gli inquinamenti irreversibili, la perdita di biodiversità, il surriscaldamento globale.

La nostra folle corsa al "mal essere" ha talmente inciso sulla biodiversità da costringere differenti specie animali a condividere innaturalmente i loro *habitat*. Conseguentemente, virus e batteri saltano facilmente di specie, arrivano nei nostri polmoni e, in un giorno, fanno il giro del mondo. Così, in pochi mesi, il Pianeta è stato percorso dalla più grave tragedia sanitaria e socioeconomica degli ultimi cento anni. Ed è ancora in piena bufera.

Purtroppo, l'Italia è stata la prima tappa occidentale del virus. Lo stato di emergenza dichiarato velocemente e l'altrettanto tempestivo *lockdown* hanno mitigato enormemente l'immane tragedia. La risposta del Governo Conte, basata su di un valido supporto scientifico, è stata un connubio di determinazione, responsabilità ed efficacia.

Pur nella dolorosa tragedia dei nostri cari che non ce l'hanno fatta (e qui, scusate, il mio pensiero va a padre Michele, un sacerdote conterraneo che non ce l'ha fatta ed è morto di coronavirus) molte vite sono state salvate. Si badi bene: non solo vite di nostri connazionali, perché il modello italiano di contrasto al virus è stato esportato in tutto il mondo. Altro che immunità di gregge; altro che demenziali Covid *party*. L'Imperial College di Londra, in uno studio pubblicato sulla rivista *Nature*, sostiene che, senza *lockdown*, in Italia ad oggi ci sarebbero stati oltre 650.000 morti.

Il peggio sembra scongiurato, grazie anche alla grande risposta civica dell'intero popolo italiano, che ha ben compreso che la limitazione della libertà individuale era funzionale alla libertà collettiva. Un plauso speciale va a chi ha lenito le tristi ferite pandemiche: operatori sanitari, Protezione civile, Forze dell'ordine, volontariato sociale. Grazie a tutti i lavoratori che hanno garantito una certa normalità. Qui mi piace sottolineare l'abnegazione dei docenti, che hanno dovuto letteralmente inventarsi la didattica a distanza. Ancora una volta, il senso del dovere e il genio italiano hanno permesso il prosieguo dell'anno scolastico e accademico.

Questa crisi pandemica ci sta fornendo due straordinari insegnamenti: nessuno si salva da solo, ovvero il valore della solidarietà umana, e la necessità di correggere gli attuali modelli di sviluppo. Nel "dopo virus" nulla dovrà essere più come prima: occorrerà una conversione ecologica; i modelli di produzione e consumo dovranno essere ecosostenibili, ma per davvero e non solo proferendo parole abusate e vuote. Le parole pregne di significato, direi guerriere, per le quali lottare ogni istante con onestà, competenza e passione per costruire un modello socioeconomico a prova di virus e giusto, devono essere: solidarietà, condivisione, ambiente, salute, sicurezza, lavoro e giustizia sociale, cultura, scuola, ricerca scientifica, sistema sanitario efficiente, innovazione tecnologica, energia rinnovabile, mobilità sostenibile.

Ovviamente la pandemia ha leso le fasce più deboli e danneggiato e rallentato gravemente l'economia.

Per l'emergenza umanitaria, il ristoro dei danni e un rilancio economico sono stati varati due decreti-legge dal valore di 80 miliardi di euro.

Quanto al decreto-legge in discussione, mi soffermo solo su alcune misure che intervengono con decisione, innovazione e genialità, per dare compimento alle parole guerriere: 1,5 miliardi di euro destinati alla Protezione civile per il Fondo per le emergenze nazionali per il 2020, per un sempre più efficiente pronto intervento; rafforzamento del sistema sanitario (3,2 miliardi), per il superamento delle criticità evidenziate nel *clou* della fase pandemica; 1,5 miliardi di euro in due anni alla scuola, per un sistema scolastico sicuro, pronto alla ripartenza in presenza e a modularsi con più semplicità nell'eventuale necessità di una didattica a distanza. Inoltre, 1,5 miliardi di euro ad università e ricerca, di cui 250 milioni per assumere 3.300 ricercatori universitari con contratti triennali e 1.000 ricercatori negli enti pubblici di ricerca, e 550 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca innovativi: menti e finanziamenti per l'innovazione tecnologica, pilastro fondamentale del necessario nuovo paradigma socioeconomico *post* pandemico. Cultura e turismo: 2,5 miliardi di euro. Cultura significa bellezza e, assieme al turismo, può essere un formidabile asse di sviluppo ecosostenibile e duraturo, dati gli straordinari beni ambientali e culturali che l'Italia vanta. Ancora 300 milioni di euro per la promozione della mobilità sostenibile (*bonus* per bici, monopattini e per gli autoveicoli a basse emissioni di CO₂; fino a 10.000 euro per le auto elettriche).

L'articolo 119 - fondamentale, secondo me - rafforza le agevolazioni per alcuni interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici effettuate dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 (i cosiddetti *ecobonus*, *sismabonus*, *bonus* fotovoltaico e colonnine elettriche), tramite un credito di imposta del 110 per cento, anche cedibile. Estremamente interessante è poi la possibilità di poter realizzare impianti di climatizzazione geotermici. L'Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE) stima lavori per 6 miliardi di euro e ricadute per 21 miliardi di euro e 100.000 posti di lavoro. Concludo: il decreto-legge in discussione non snocciola numeri secondo astrusi elenchi, ma traccia una visione chiara, volta a coniugare in modo geniale salute, sicurezza, solidarietà, ecologia e rilancio economico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pergreffi. Ne ha facoltà.

[PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ascoltare a volte serve per capire le esigenze reali. Non serve invece chiudersi nei palazzi e guardarsi allo specchio, facendo annunci roboanti o nominando centinaia di esperti che tuttora ci chiediamo cosa abbiano fatto, cosa abbiano suggerito, a cosa siano serviti, a parte delegittimare il Parlamento. (*Applausi*).

Il Paese reale e le imprese reali avevano bisogno d'aiuto e noi, responsabilmente, abbiamo votato due volte lo scostamento di bilancio e ci saremmo aspettati un minimo coinvolgimento nelle scelte, non per noi ma per chi lavora, per tutte le categorie che hanno provato a far capire le proprie esigenze, che non sono importanti, sono essenziali! (*Applausi*).

Sia alla Camera sia al Senato abbiamo presentato una serie di emendamenti per migliorare un provvedimento che, alla prova dei fatti, è del tutto inadeguato.

Nel decreto-legge in conversione non sono presenti misure idonee a consentire l'immediato sblocco degli investimenti pubblici né misure di semplificazione della normativa vigente in materia di appalti pubblici. Gli interventi infrastrutturali previsti sono esigui e localistici, né si inseriscono in una visione organica di sviluppo infrastrutturale e le risorse destinate allo scopo sono irrisorie.

Nel decreto-legge in conversione non sono previste misure atte a risolvere i problemi cronici che affliggono gli uffici della motorizzazione civile di tutta Italia, incapaci - ancor più in questo momento d'emergenza - di espletare in tempi ragionevoli l'esame di guida, nonché le pratiche di revisione e collaudo periodici dei veicoli, con grave danno per i cittadini e, conseguentemente, per la sicurezza stradale in generale. Ma non avete accolto le nostre proposte per risolverli.

Abbiamo fatto proposte per le compensazioni dei danni subiti dagli operatori del settore aereo. Nel decreto-legge in esame si istituisce un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, al quale tuttavia possono accedere soltanto gli operatori nazionali e non anche i tanti operatori stranieri dotati di base operativa in Italia e con un elevato numero di dipendenti italiani, che sono completamente dimenticati. A tale fondo non possono accedere inoltre le società di gestione

aeroportuale e di *handling*, entrambe del tutto escluse da qualunque misura di sostegno economico e finanziario, nonostante i costi ugualmente sostenuti durante tutta la fase di *lockdown*, stanti l'inattività e l'improvvisa riduzione dei ricavi.

Nel decreto-legge non viene prevista alcuna disposizione che obblighi i vettori aerei al rimborso del corrispettivo pagato per i titoli di viaggio non fruiti a causa dell'emergenza e ciò a discapito di cittadini, famiglie e imprese e in palese contrasto con quanto previsto dal regolamento comunitario e dai relativi orientamenti interpretativi da ultimo adottati dalla Commissione europea. (*Applausi*).

Abbiamo fatto proposte per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale dei passeggeri. A seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica, si destinano 500 milioni di euro per compensare la riduzione dei ricavi tariffari, però per le associazioni di categoria le risorse necessarie sono appena un miliardo di euro.

Non sono previste misure per il sostegno degli operatori del trasporto marittimo. Abbiamo messo adempimenti inutili e gravosi per le imprese in amministrazione con un piano degli spostamenti casa-lavoro e il *mobility manager*, come se le imprese non ne avessero abbastanza. C'è una sperequazione finanziaria enorme tra i monopattini e invece l'*automotive*, una cosa assurda: la gente non mangia coi monopattini! (*Applausi*).

Non andrà tutto bene, comunque, e non è andato tutto bene: i cartelli su cui c'era scritto «Andrà tutto bene» si sono trasformati nel frattempo in «Affittasi»; rendetene conto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vallardi. Ne ha facoltà.

[VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, in questi quattro minuti a mia disposizione parlerò di agricoltura, perché è evidente che, se mangiamo ogni giorno, è grazie ad essa e soprattutto, se siamo sopravvissuti durante il periodo del *lockdown*, è grazie ai nostri agricoltori (*Applausi*), ai quali, assieme ai medici e agli infermieri, va sicuramente il mio grande riconoscimento, come penso quello di tutta l'Assemblea.

Quest'agricoltura ha vissuto e soprattutto sta vivendo un periodo difficile: è difficile sopravvivere con il biologico in Italia, quando siamo in forte competizione con gli altri Paesi, che spesso e volentieri si comportano scorrettamente, perché dalle altre parti si produce in maniera non sempre consona ai requisiti a cui sono soggetti gli agricoltori del nostro Paese.

Mi sarei aspettato quindi che in questo decreto rilancio ci fossero grandi investimenti per l'agricoltura italiana, che ne ha un fortissimo bisogno. Ero fortemente convinto che ci fossero tanti soldi per l'agricoltura italiana in questo decreto rilancio, perché, quando ho sentito parlare di potenza di fuoco di 750 miliardi di euro, mi son detto che era la volta buona per l'agricoltura italiana.

Invece, alla fine, vediamo che all'agricoltura italiana sono destinati 1,1 miliardi di euro: mi viene da ridere a pensare che gli agricoltori italiani continuo neanche un centesimo del valore del pensiero di questo Paese. (*Applausi*).

Sappiamo benissimo che, di fronte ai cambiamenti climatici, che sono evidenti e che sono stati presi in considerazione da tutto l'arco politico, solo con riferimento all'irrigazione, parte fondamentale di un'agricoltura innovativa, e ai disastri che avvengono per le inondazioni sempre più frequenti, a causa dei cambiamenti climatici, l'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari (ANBI) dice che ci vogliono 2 miliardi di euro solo per gli interventi essenziali e noi abbiamo stanziato 1 miliardo e 150 milioni di euro. Questo è prendere in giro i nostri agricoltori e quindi prendere in giro anche il nostro futuro. Mi auguro che non saremo più nuovamente chiusi in casa, ma, quando eravamo chiusi in casa, più di qualcuno si è chiesto "oggi cosa mangio?" e "domani cosa mangio?", soprattutto all'inizio del *lockdown*, quando il Governo aveva pensato bene di chiudere anche l'ortofloricoltura, che - lo ricordo a tutti - oggi è ancora il settore più danneggiato, perché per l'ortofloricoltura e per il settore vivaistico non sono stati stanziati soldi a sufficienza.

Quindi mi auguro che il Governo ci ripensi, se non con il provvedimento in esame, magari con i prossimi. Lo dico con il cuore in mano e a nome di tutti quegli agricoltori, che ogni giorno si alzano alle 4 o alle 5 di mattina e arrivano a lavorare magari fino a sera, per portare a casa il reddito minimo per poter sopravvivere. Questa non è assolutamente dignità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.

GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, rappresentante del Governo, cosa si può dire di un provvedimento sul quale non si può dire niente e non si può fare niente?

Cosa si può fare di un provvedimento, che arriva blindato dall'altro ramo del Parlamento, in un sistema ormai sostanzialmente monocamerale, che ha distrutto il sistema democratico, tant'è che persino il Presidente della Commissione bilancio, che senz'altro non fa parte dell'opposizione, ha stigmatizzato questo *modus operandi*?

Cosa si può dire di un provvedimento gigantesco, un provvedimento con la «P» maiuscola, che ha da distribuire e da destinare 55 miliardi di euro, con 98 decreti attuativi e 113 provvedimenti? Si tratta di una manovra che vale tre volte e mezzo una manovra di bilancio, per un totale di 55 miliardi di euro di scostamento di bilancio. Attenzione, perché ciò vuol dire che ogni singolo centesimo sarà utilizzato con criteri assolutamente discrezionali, rispetto alla priorità delle scelte. Non ci sono cioè capitoli imposti, ma ogni singolo centesimo sarà speso secondo la volontà del Governo.

Si tratta di un provvedimento che deciderà del futuro del Paese, che sta uscendo ora - se lo permetterà il Governo, visto che lo vuole prorogare *ad libitum* - dello stato d'emergenza e che al posto di investire sul futuro, grazie ai fondi a disposizione, assume un debito che non potrà mai essere saldato perché i debiti si saldano, se si contraggono per effettuare investimenti, dato che senza investimenti, ma concentrando tutto sulla spesa corrente, con *bonus spot*, sarà come lanciare soldi dalla finestra, che non producono e non produrranno ricchezza e rilancio, ma che saranno un inutile spreco.

Se mi prestano dei soldi e, una volta uscita di qua, li uso per comprare una borsetta o per andare dal parrucchiere, non potrò mai restituirli. Il concetto è chiaro? Si potrebbe dire tanto, ma le parole servono a poco o non servono a niente, davanti a persone che perderanno il lavoro, davanti a settori completamente dimenticati, davanti a imprenditori che piangono la notte, non solo per loro stessi, ma per i loro dipendenti e per loro stringono i denti (*Applausi*), attingendo al loro patrimonio personale, anticipando in attesa di una cassa integrazione, che per molti ancora non è ancora arrivata.

Mi viene la pelle d'oca mentre parlo, perché ho ancora davanti a me gli occhi, evidenziati dalle mascherine, dei trasportatori turistici e scolastici che ho incontrato sabato, insieme al collega Mallegni, con gli autobus fermi, con le ragnatele sulle ruote, a testimoniare la paralisi dell'Italia. Io mi sento responsabile, personalmente responsabile, perché rappresento tanti, centinaia, migliaia di cittadini che voi oggi imbavagliate.

Vorrei vedere il Governo incontrare i lavoratori occhi negli occhi; vorrei vedere Conte uscire dallo schermo e parlare in pubblico, in carne e ossa, in una piazza. (*Applausi*). Ma per questo ci vuole coraggio, non il coraggio dimostrato venendo a Bergamo, nella mia città, nella notte, senza neanche ricordarsi il nome di Alzano e Nembro, i paesi falciati dal virus e oggetto di rimpallo di responsabilità, quando sappiamo bene che i militari c'erano da giorni ed è il Governo a mandare i militari, non la Regione, li manda il Governo. (*Applausi*). E non ha deciso.

È lo stesso coraggio che ci vuole a far morire la scuola, l'ossatura di un Paese, affidando al dottore Arcuri, mister mascherine, la sicurezza e la ripartenza. Il dottor Arcuri, che si è portato via le mascherine prodotte a Bergamo; andate a chiedere da dove arrivano le mascherine che sono state mandate alla Protezione civile e che a Bergamo non sono mai più ritornate! (*Applausi*). E oggi cosa vuole fare? Vuole comprare banchi ergonomici dimostrando l'incompetenza di chi non è mai entrato in una classe - sono un'insegnante e quindi mi permetto - ma anche di chi non rammenta quando a scuola - lo ricordate? - facevano dividere i banchi per fare le verifiche. Ci vuole così poco: si dividono i banchi, uno per banco e hai già fatto il distanziamento. E invece no, dai, buttiamo via altri soldi perché tanto cosa ce ne frega, abbiamo vinto alla lotteria, chi se ne frega!

Vorreste allestire teatri e tendoni per ospitare gli studenti e rifiutate, invece, l'alleanza con la scuola paritaria che metterebbe a disposizione i propri spazi; tanto, chi se ne frega; vivete nell'iperuranio, siete completamente schiavi nel recinto di arcaiche ideologie, quindi, Parlamento imbavagliato, cittadini imbavagliati. Anzi, peggio, Parlamento lasciato parlare come Cassandra. Ma noi combatteremo con tutte le nostre forze per non far entrare il cavallo che è fuori dalle nostre porte e che ha un nome e un cognome: si chiama Cina. Quindi, solito sciupio di inutile carta - lo dico da Capogruppo della Commissione ambiente - solito sciupio di soldi che vengono dispersi in mille rivoli.

Questo Governo non rilancia nulla, non rilancia il Sud, non fa ripartire e non aiuta il Nord, non agevola gli imprenditori e rimettersi sul mercato, non dà prospettive ai lavoratori, manca di un intervento realmente risolutivo, non c'è visione, non c'è prospettiva, solo uno scarico di responsabilità continuo e sistematico. Eppure, non sarebbe difficile. Basterebbe - che so - concentrarsi su due o tre settori strategici che tirano tutto il resto; far ripartire, per esempio, l'edilizia, l'*automotive*, il turismo, e di conseguenza si muoverebbe il comparto del riciclo, quello dei trasporti, del *food*, degli eventi, della cultura, dello spettacolo, il mondo operaio, i professionisti, e via dicendo, in una splendida cascata di vero rilancio. Per non parlare dell'agricoltura, che non contempla neanche i *voucher*: poi piangiamo, perché facciamo entrare i lavoratori stranieri, però all'agricoltura neanche il sistema dei *voucher*. Per contro, ci sarà un rilancio, certo, ma sarà il rilancio dell'assistenzialismo: tasse per chi lavora, soldi gratis per chi non lavora. Lo voglio sottolineare ancora: tasse per chi lavora, soldi gratis per chi non lavora. (*Applausi*). Non stupiamoci, poi, se il Paese va in recessione.

Il Governo che fa? Se ne frega, con una *nonchalance* inquietante. Se ne frega dei professionisti ai quali abbiamo tolto il contributo a fondo perduto, giovani avvocati, commercialisti, consulenti, partite IVA: abbandonati. Se ne frega se la cassa integrazione non arriva. Se ne frega se l'ecobonus per l'efficientamento energetico non partirà, perché le imprese artigiane non possono permettersi di ritirare il credito d'imposta se non c'è un sistema di garanzia da parte dello Stato per il ritiro del credito. Se ne frega se dall'ecobonus rimangono fuori alberghi e scuole paritarie, le quali, come è stato già detto, avranno un po' di ossigeno grazie alla perseveranza anche di Forza Italia, che fin dal primo Governo Conte si è impegnata allo stremo. Se ne frega se il 20 luglio arriveranno le tasse da pagare senza moratorie e senza proroghe.

Se ne frega se la plastica, che è stata essenziale, continuerà a esserlo per gli imballaggi durante il *lockdown* e invece sposta solo di qualche mese l'odiosa *plastic tax*, se ne frega delle lavoratrici madri che si stanno licenziando perché non ce la fanno: lavorate voi in *smart working* con due o tre bambini in casa e fatemi ridere, pensando al *bonus babysitter* durante il *lockdown*: ma chi cavolo faceva entrare una *babysitter* durante il *lockdown*, con il rischio di essere contagiati? Ma insomma, dove viviamo? (*Applausi*).

Così come questo non è un Paese per donne, per famiglie, per giovani, per bambini, per studenti, volete ridurlo a vostra immagine e somiglianza, ma noi ci metteremo di traverso, faremo le barricate, perché l'Italia è la culla della tradizione occidentale. L'Italia è depositaria del marchio "Made in Italy", il primo *brand* dell'eccellenza nel mondo. (*Applausi*).

Volete annichilire le competenze. Ieri il senatore Toninelli è tornato a parlare e ha affermato con decisione che questo non è un Governo che si tira indietro. È una minaccia o una promessa? Caro collega Toninelli, lei ha centrato il problema: questo non è un Governo che si tira indietro e invece dovrebbe farlo subito, perché siamo sul ciglio del burrone.

Con il 18 agosto si aprirà la stagione dei licenziamenti e allora la miccia sotto il barile dell'esplosivo sociale si accenderà. Non c'è maggior pericolo dell'incoscienza, che non è coraggio, ma irresponsabilità. Non avete neanche l'umiltà di ascoltare per imparare o la furbizia almeno di copiare. Arroganza e presunzione come quello del super ministro Di Maio che, come riportava il «Corriere della Sera» l'altro giorno, dopo aver incontrato Draghi ha detto: «Mi ha fatto un'ottima impressione», come dire: «Ho palleggiato con Federer, mi ha fatto un'ottima impressione». (*Applausi*). Andate a lavorare, provate a lavorare un giorno e forse capirete quello che state combinando.

Roosevelt diceva: «È duro fallire, ma è ancor peggio non aver mai provato ad avere successo». Questo vale per il Governo, non certo per l'Italia, che ce la farà non appena voi lascerete il posto a chi sa come fare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

[RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, oggi onestamente questi quattro minuti li dobbiamo spendere facendo un grande sforzo di intelligenza e lo dico senza fare ironia, perché ovviamente parliamo di un provvedimento, che oggi discutiamo praticamente in quattro e quattr'otto, che parla di 55 miliardi di euro che dovrebbero essere necessari per rilanciare questo Paese e facciamo veramente un grande sforzo di intelligenza, lo stesso sforzo, in realtà, che ha fatto anche il presidente

Rossomando quando ieri, in Commissione, la relatrice, per quanto riguarda la nostra competenza, ha cercato di spiegare. Ne ho apprezzato lo sforzo, ma credo che in cuor suo, come del resto in cuor mio, ci fosse un po' la sensazione di essere inutili, perché, diciamocelo con grande franchezza: in questo ramo del Parlamento, quello che è chiamato la Camera alta, siamo stati, onestamente, su questo provvedimento e su molti altri semplicemente inutili. (*Applausi*).

Ma voi pensate davvero che questo provvedimento non lo volessimo votare? Pensate davvero che in un momento di grande e profonda crisi di questo Paese, in cui tutti richiamano alla necessità di essere uniti, di essere bravi, tutti insieme, non avremmo voluto votare un provvedimento di 55 miliardi, che sono tre finanziarie? Ma certo che lo avremmo voluto votare, eccome! Il problema è che non ce ne avete data la possibilità, perché di provvedimento in provvedimento, giorno dopo giorno, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dopo l'altro, ci avete detto di star fermi, che c'era bisogno della collaborazione di tutti, di stare calmi e ci avete raccomandato di farvi delle proposte. Noi allora, da bravi scolari, ci siamo messi lì e abbiamo provato a fare delle proposte, lo abbiamo fatto dall'inizio e non abbiamo mai smesso di farlo, fino a quando anche il presidente Mattarella, a un certo punto, ha invitato alla calma e a fare tutti insieme le riforme o le grandi manovre che servivano al Paese.

E invece voi, che cosa avete fatto? E non mi riferisco a nessuno di voi in particolare, se non a quello che siede là in mezzo e che oggi non c'è, che si chiama Giuseppe Conte: se n'è ampiamente fregato. (*Applausi*). Si è limitato a dirci, durante le dirette Facebook, di fare delle proposte e noi - santo Cielo! - le abbiamo fatte, ma con che coraggio andiamo dalla nostra gente, da coloro che ci chiedono, a dire loro di avere pazienza, perché si tratta di sfiga? Non possiamo, perché sapete cosa c'è? Ci hanno detto di dare collaborazione, abbiamo dato il pacchetto e cosa hanno fatto? Una *task force* e poi si scopre che quella *task force*, rinchiusa in una villa particolarmente importante, esce fuori con quasi tutte le nostre proposte.

Allora ci prendete anche per i fondelli.

Abbiate almeno il coraggio di dire: fermi tutti, abbiamo il decreto-legge rilancio, questa volta lo facciamo insieme. Signor Presidente, lo dica ai componenti della cosiddetta Camera bassa che forse devono impiegare un po' meno tempo, devono darci la possibilità di entrare nel merito. Vedo che annuisce, perché probabilmente perlomeno su questo sappiamo di avere ragione entrambi.

Non mi soffermo sul provvedimento in sé perché quattro minuti sono veramente pochi, ma su di esso la pietra tombale l'hanno messa alcune associazioni, non ultima la Confindustria: il Governo non ha un progetto, la fase 3 è senza visione. Il presidente di Assiterminal ha parlato di 3 miliardi di euro per Alitalia, 200 milioni per Ferrovie dello Stato, 140 milioni sui monopattini (su questo stendiamo un velo pietoso) e 10 milioni di euro per i porti: peccato che sono quelli che portano le merci e le distribuiscono. Sulla logistica e le infrastrutture del nostro Paese, da ligure, potrei raccontare qualunque cosa e forse anche lei Presidente, che è piemontese, qualcosa potrebbe dirla.

Poi vi è l'Associazione *tour operator* italiani (ASTOI). Ieri lei ha fatto un accenno ai *tour operator* e ha fatto un'affermazione che io condivido, augurandosi cioè che il prossimo provvedimento contempli qualcosa in più per quella categoria. Questo è un *leitmotiv*: tutte le volte sentiamo dire che nel prossimo provvedimento ci sarà qualcosa che interesserà qualcuno o qualcun'altro. Ebbene, glielo dico io cosa pensa ASTOI del decreto-legge rilancio: si può dire senza tema di smentita che ogni aspettativa è stata disattesa e l'impressione è che non vi sia l'intenzione di salvaguardare un comparto e una buona parte delle 80.000 famiglie che vi lavorano.

Concludo il mio intervento, signor Presidente, con un accenno a colui che mi dà grande soddisfazione, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. È un uomo straordinario, nella sua altezza e nelle sue fattezze gentili, peccato che per un comparto che rappresenta il 13 per cento del PIL e che rappresenta tantissime imprese abbia proposto il *bonus* vacanze. Nel corso dell'esame in 10a Commissione, di cui lei fa parte, dell'affare assegnato n. 445 abbiamo audito tantissime associazioni e - lo dico senza timore di smentita, i senatori Lanzi e Croatti fanno parte di quella Commissione - sul *bonus* vacanze c'è stata unanimemente una critica, perché evidentemente non si può dire alle imprese del comparto turistico che per salvare il turismo devono metterci i soldi, dopo che sono state in crisi, con il 60 per cento in meno: non glielo puoi dire! (*Applausi*). Allora vi prego di copiare bene; nella

logica della collaborazione copiate bene: 300 euro a persona fisica che devono avere immediatamente, purché si stia in Italia e si utilizzino i *tour operator*. Era semplicissimo, meno male che una cosa l'ha fatta quel Ministro lì (semmai è un Ministro del turismo): non ha toccato la legge Centinaio, vivaddio una cosa l'abbiamo fatta bene. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, lei mi ha anche chiamato direttamente in causa, segno che almeno l'interlocuzione dà qualche risultato, ma le sottolineature che lei e molti altri colleghi hanno fatto in Aula, a partire anche dal presidente Pesco, ovviamente sono un impegno che assumiamo per il prossimo vicinissimo futuro sulla trattazione dei provvedimenti.

È iscritta a parlare la senatrice Nisini. Ne ha facoltà.

NISINI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, come hanno detto tanti miei colleghi, oggi è abbastanza umiliante intervenire in quest'Aula, perché abbiamo sperato che ci fosse un minimo di condivisione, un minimo di lavoro da poter portare avanti, per far pervenire le richieste che arrivano dal territorio, dalla disperazione dei commercialisti, dei commercianti delle partite IVA, delle piccole imprese, di tante famiglie che stanno chiedendo aiuto.

Sono passati i mesi di marzo, aprile, maggio; abbiamo iniziato con il decreto-legge cura Italia; è bello il nome cura Italia, ma la cura non ha funzionato. Siamo passati al decreto-legge liquidità, sperando che questa liquidità arrivasse e lenisse tutte le problematiche, le ferite che hanno colpito il tessuto economico e sociale del nostro Paese, ma la liquidità non è arrivata. Si è parlato di 400 miliardi di euro, ma dalle notizie di stampa di stamattina alle aziende ne sono arrivati solamente 51.

Abbiamo sperato in questo decreto rilancio per rilanciare finalmente il nostro Paese, per dare fiato, coraggio e speranza a tutte le nostre aziende, ma anche ai Comuni che stanno lavorando e si stanno sostituendo al Governo, ma ancora niente. Durante l'esame alla Camera del decreto-legge rilancio tutti gli emendamenti sono stati bocciati; poco è passato, briciole. In Senato gli emendamenti non sono stati neanche discussi.

I dati dell'INPS sono sconvolgenti: si parla di 110.000 domande di cassa integrazione in deroga sempre in giacenza e non ancora lavorate; di queste, 23.000 sono state trasmesse prima del 31 maggio. Ne consegue che 1.400.000 lavoratori sono senza assegno e di questi 89.000 non hanno ancora percepito nulla da marzo. (*Applausi*).

È così il Fondo bilaterale dell'artigianato, che aspetta dal Governo i soldi per pagare la cassa integrazione di aprile, maggio e giugno; il risultato è che un terzo delle aziende sono a rischio chiusura. Vi parlo come faccio sempre, perché sono orgogliosa di essere un amministratore e un assessore del Comune di Arezzo. La EBRET, che è l'Ente bilaterale dell'artigianato toscano, ha dichiarato che nella città e nella Provincia di Arezzo, nel periodo del *lockdown*, hanno chiuso due aziende artigiane su tre e che nei prossimi mesi ci sarà un calo dell'11 per cento dell'occupazione. Arezzo è importante non solo a livello nazionale, ma anche nel mondo, per il settore orafo-argentiero, che è stato completamente dimenticato: anche su questo avevamo collaborato con i parlamentari di tutti i Gruppi politici, perché è un settore importante. Il *brand* Made in Italy nel mondo: anche di questo si parlerà nel prossimo provvedimento, ma a settembre-ottobre la situazione non sarà più sostenibile.

C'è anche una denuncia: pare che all'INPS la piattaforma per gestire la cassa integrazione *sprint*, proprio del decreto-legge rilancio, non sia pronta. L'INPS sta respingendo massivamente tutte le domande di cassa integrazione in deroga che stanno arrivando. Allora, anziché pensare di smontare il decreto sicurezza, anziché chiudere quota 100 nel 2021, pensate ai problemi di oggi, altrimenti quando avrete raggiunto questo obiettivo non ce ne saranno più, perché l'Italia sarà un Paese morto. (*Applausi*)

Allora rilanciamo questo Paese e che sia l'orgoglio di tutti noi e di tutti i partiti politici, da destra a sinistra. Noi lo faremo e non smetteremo. Occuparemo quest'Aula e faremo tutto ciò che è indispensabile per far ripartire il Paese. E ricordatevi che le partite IVA, i commercianti e le imprese sono quelli che vi pagano lo stipendio: fra poco non ci sarà più neanche per voi e per noi lo stipendio, perché andremo tutti a casa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Castellone. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, Vice Ministro, colleghi, questo decreto non è solo un provvedimento per uscire dall'emergenza Covid, ma è soprattutto l'occasione per rilanciare questo Paese e migliorarlo dal profondo.

Si tratta di una manovra poderosa, un provvedimento da 55 miliardi di euro, che dopo i 25 già messi in campo dal cura Italia andranno a sostenere famiglie, imprese, lavoratori, ricerca, sanità ambiente e tanto altro. E non era affatto scontato che questo Governo riuscisse a trovare in così poco tempo così tante risorse per affrontare le conseguenze di un evento eccezionale che ci ha travolti con una potenza inaudita e ha messo a rischio la tenuta prima del nostro Servizio sanitario nazionale e poi della nostra economia.

Il decreto rilancio traccia il cammino della ripartenza attraverso lo sguardo visionario di chi ha il coraggio di osare, di uscire dagli schemi e di mettere in campo il meglio di sé partendo dall'attenzione agli ultimi, alle fasce più fragili della popolazione, quelle che finora non avevano potuto accedere a nessun'altra indennità, ma che adesso beneficeranno del reddito di emergenza. Si tratta di un sussidio che per qualche mese offrirà una boccata d'aria fresca a tanti nuclei familiari che versano in condizioni di necessità economica; una vera rete di protezione che, insieme alle indennità riservate a professionisti, autonomi e partite IVA e alla cassa integrazione, rappresenta uno scudo per tutti i cittadini, la mano che abbiamo teso a tutti per potersi aggrappare e rialzarsi.

Questa pandemia ha certamente acuito le differenze sociali in tutto il mondo, come ci hanno indicato le immagini dei senzatetto nei parcheggi dei centri commerciali americani o quelle dei poveri in India, arrampicati sugli alberi per sfuggire al contagio.

Il divario tra le classi sociali va colmato e ci dobbiamo preparare a un'altra crisi, un'altra emergenza mettendo un argine al disastro che abbiamo creato con la nostra distrazione etica. Il mondo non potrà più essere lo stesso dopo questo dramma e le parole d'ordine devono essere cooperazione e inclusione, per dare a tutti i cittadini e soprattutto a tutti i giovani di questo Paese le stesse possibilità di veder realizzato il proprio talento.

La rivoluzione più importante contenuta nel provvedimento in esame è però certamente quella che presentiamo in ambito sanitario, con il più grande stanziamento di fondi mai messo in campo per il Servizio sanitario nazionale (più di 3 miliardi di euro). Costruiamo una sanità nuova che parte dal territorio. Da tempi non sospetti asseriamo che il Servizio sanitario nazionale è in sofferenza perché non si è posta la giusta attenzione allo sviluppo della sanità territoriale e perché in molte Regioni non si è investito a sufficienza nell'integrazione tra cure ospedaliere e cure primarie intermedie, ma, di contro, si è preferito dare spazio alla sanità privata accreditata, depauperando il pubblico.

Per questo motivo, avevamo invocato già in legge di bilancio il necessario potenziamento dell'assistenza domiciliare e, prima ancora che la pandemia aiutasse a superare alcuni tabù e resistenze, messo a fuoco il bisogno di valorizzare l'assistenza infermieristica di comunità per garantire la completa presa in carico integrata delle persone nell'ambito della continuità assistenziale e dell'aderenza terapeutica, in particolare per i soggetti più fragili.

Oggi il potenziamento della sanità territoriale è finalmente al centro dell'agenda politica ed è punto focale del decreto-legge in esame, che a tal fine ha stanziato ingenti risorse. Non si può però pensare che tali risorse vengano riversate per consolidare un assetto che si è ampiamente dimostrato non all'altezza di espletare la funzione di filtro e presa in carico del bisogno di salute espresso dalla popolazione. Per realizzare un reale riordino dell'assistenza territoriale bisogna sostenere la creazione di strutture dedite all'erogazione di cure primarie intermedie, razionalizzare, ristrutturare e mettere in sicurezza i presidi di continuità assistenziale, potenziare la dotazione di strutture residenziali extraospedaliere e favorire il lavoro in *team* multidisciplinari e multiprofessionali, ricorrendo anche a strumenti di telemedicina. Tutto questo è previsto in parte nel provvedimento in esame e ci impegniamo a completare il disegno con i prossimi provvedimenti in arrivo o già in esame in Parlamento.

Un aspetto fondamentale del decreto-legge in esame è inoltre l'aumento dei contratti di formazione specialistica in medicina, una battaglia storica del MoVimento 5 Stelle a cui mi sono dedicata in prima persona. Negli ultimi due anni, grazie al nostro tenace lavoro, siamo passati da 6.000 contratti nel 2018

a 9.200 nella scorsa legge di bilancio e adesso, con l'aggiunta di altri 5.200 contratti, i giovani neolaureati in medicina potranno concorrere a 14.400 posti, cui si aggiungeranno tutti quelli finanziati dalle Regioni per la formazione specialistica e la medicina generale. (*Applausi*).

Siamo riusciti a colmare in soli due anni quell'imbuto formativo che i Governi precedenti avevano creato e aggravato sempre di più e non molleremo. E non molleremo. Continueremo a lavorare per portare avanti i nostri disegni di legge già incardinati in Commissione, che riformano il percorso di formazione *post* laurea dei medici per renderlo sempre più professionalizzante e di qualità e sempre più omogeneo su tutto il territorio nazionale.

L'esperienza drammatica che abbiamo vissuto ci ha cambiati; il dolore di perdere persone care, familiari, amici e colleghi ci ha fatto capire quanto sia importante avere il coraggio di perseguire le proprie idee, se indirizzate al bene comune.

Avevamo provato a concretizzare molte delle proposte qui contenute già nell'ultima legge di bilancio e oggi, col senno di poi, mi chiedo quanto sarebbe servito nell'emergenza pandemica avere già strumenti di telemedicina per monitorare i pazienti a domicilio, e quanto la disponibilità nel territorio di strutture di cure primarie, di *team* multidisciplinari e un'assistenza domiciliare e capillare avrebbero permesso di fare diagnosi più tempestive.

Ai 35.000 italiani morti di Covid-19, tra cui 172 medici e 40 infermieri, ai miei colleghi, che hanno lottato per salvare vite umane, alla mia più cara amica e collega di una vita, la mia maestra, anch'essa vittima di questa infezione, prometto di non abbassare la guardia (*Applausi*) e di vigilare perché si abbia il coraggio di cambiare questo Paese, superando le resistenze di *lobby* che, per mantenere il proprio potere, si oppongono con forza a ogni proposta di cambiamento.

Costruiremo una nuova sanità, una sanità pubblica che in quella privata deve trovare una stampella, un sostegno e non una spugna che assorbe risorse senza prestare servizi. (*Applausi*). Per tale ragione, già in questo provvedimento abbiamo vincolato le erogazioni a favore della sanità privata alla verifica delle attività effettivamente svolte e concordate e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture private.

C'è nel decreto-legge anche un'altra nota di orgoglio personale cui tengo molto, soprattutto per il rapporto costruito negli ultimi mesi e anni con i diretti attori in campo, i precari della sanità. Conoscere le loro storie e la loro dedizione mi ha dato la forza di non mollare e sono fiera che con questa norma venga finalmente garantita una continuità lavorativa a tutti i precari che hanno lavorato nel Servizio sanitario per trentasei mesi al 31 dicembre 2020. Molti di quelli che chiamavamo eroi nell'emergenza rischiavano di perdere il lavoro tra qualche mese e invece vedono finalmente riconosciuto il proprio impegno.

Il prossimo passo deve essere quello di rinnovare tutti i contratti del comparto salute e garantire a tutti i lavoratori della sanità uno stipendio dignitoso. Mi riferisco in particolare agli operatori del 118 che sono gli eterni dimenticati, sempre impegnati in prima linea, ma condannati a lavorare con contratti in scadenza e poco remunerativi, senza vedere ancora riconosciuta - ad esempio - la figura di autista soccorritore.

Non abbiamo la pretesa di poter guarire tutte le ferite, né di cancellare le conseguenze di quanto accaduto con un colpo di spugna, ma con enorme senso di responsabilità abbiamo lavorato per porre basi salde affinché il nostro meraviglioso Paese possa vivere un futuro di rilancio, di rinascita, di competitività, di sicurezza pubblica, di tutela della salute e di diritti fondamentali per tutti. Per farlo abbiamo superato anche la discrepanza tra posizioni diverse, ascoltando tutte le parti in causa e facendo una sintesi coscienziosa che rappresenti i grandi risultati che si possono raggiungere quando a muovere la politica sono il bene comune e il senso di unità.

Auspico infine che questa emergenza che - come ho ribadito più volte - ci deve spingere a scelte coraggiose, finalmente risvegli le coscienze anche di quella politica decisamente più distratta e slegata dalla realtà. Non possiamo attendere il prossimo evento disastroso per intervenire a riorganizzare quella ordinarietà che solitamente ci obnubila lo sguardo e ci fa dimenticare quanto il diritto alla salute dei cittadini passi innanzitutto per la garanzia di accesso alle cure.

Ai nostri occhi, che guardano attraverso chi ha vissuto in prima linea questa tragedia, è chiara la

direzione da perseguire ed è su quella strada che stiamo camminando. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12,08)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lunesu. Ne ha facoltà.

LUNESU (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, Governo, colleghe e colleghi, il decreto-legge di cui discutiamo reca le disposizioni in materia di piani di assistenza territoriale per poter fronteggiare al meglio l'emergenza epidemiologica sul fronte della salute, del sostegno al lavoro, del sostegno economico e delle politiche sociali.

Ma in Commissione sanità, esaminato il testo, e per quanto rechi disposizioni su piani di assistenza dei territori, gestione dell'emergenza per anziani o soggetti in condizioni di fragilità, borse di studio per medici specializzandi, riordino della rete ospedaliera, istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, non è stata considerata la possibilità di realizzare una centrale nazionale dell'emergenza sul modello CDC - principale Istituto nazionale di sanità pubblica: centro per il controllo e la prevenzione delle malattie - che sarebbe stato utilissimo nell'attuale fase 3 di riapertura, finalizzato a rafforzare le reti di monitoraggio dell'epidemia in corso e di altre future eventuali infezioni con controllo e profilassi internazionale.

Inoltre, nel caso in cui ci trovassimo in un nuovo stato di emergenza sanitaria, sono completamente assenti le disposizioni specifiche in materia di stato di urgenza. A questo grosso limite aggiungo che qualsiasi nostro suggerimento o proposta atti a colmare le numerose lacune presenti nel provvedimento vengono resi di difficile applicazione, spesso stravolgendone l'impostazione complessiva, a discapito delle analisi e dei controlli.

È stato reso pressappoco nullo anche tutto il lavoro che i nostri colleghi di opposizione come noi hanno svolto alla Camera. Mi riferisco - ad esempio - all'emendamento 1.26, all'articolo 1, che riguardava soprattutto gli infermieri di famiglia e di comunità, per i quali si chiedeva un ruolo di responsabilità nell'ambito dei servizi infermieristici distrettuali, con la partecipazione all'attuazione dei piani di assistenza territoriale per la gestione dei contatti e l'organizzazione di sorveglianza attiva.

Un altro esempio, sempre relativo all'articolo 1, è l'emendamento 1.27, con il quale si chiedeva al Servizio sanitario nazionale di garantire ai pazienti con elevate complessità assistenziali una presa in carico integrata fra tutte le prestazioni fornite a domicilio. In questo modo si sarebbero assicurati un costante monitoraggio clinico, il miglioramento del percorso terapeutico e la riduzione dei ricoveri ospedalieri per evitabili riacutizzazioni.

Ancora, un emendamento per me rilevante, anche questo respinto, è relativo all'articolo 2, il 2.46, che riguardava gli specialisti che seguono i pazienti con malattie croniche invalidanti e oncologiche, oppure con *deficit* del sistema immunitario e che necessitano dell'impiego di farmaci salvavita. Possono questi specialisti allegare al piano terapeutico individuale un *vademecum* personalizzato, in modo che, in caso di una nuova emergenza pandemica, sia semplificato accedere alle cure, alla somministrazione di farmaci, ai percorsi da seguire con sicurezza all'interno delle strutture sanitarie? Questo emendamento è stato condiviso con il progetto «La salute: un bene da difendere» coordinato da Salute Donna Onlus, con il contributo di 30 associazioni di pazienti, attive nel campo dell'oncologia. Lo scopo era quello di evitare che i pazienti indicati potessero interrompere la cura per paura di contrarre il virus e, per questo motivo, subire danni, anche permanenti, alla loro salute. L'emendamento intendeva riconoscere l'esperienza di ruolo degli specialisti curanti.

Queste sono alcune delle innumerevoli proposte, occasioni mancate, con totale chiusura del Governo che, rispetto ai suggerimenti del Parlamento di rinnovo e adeguamento del Sistema sanitario, anche post-Covid, preferisce presentare un provvedimento un ricco, sì, ma di lacune. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Briziarielli. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, non voglio ripetere l'ovvio e il detto, il fatto che siamo qui non a fare testimonianza ma a lanciare un atto d'accusa, anche se sappiamo che la decisione è già assunta; anche se sappiamo che il provvedimento è segnato; anche se sappiamo che domani, con la fiducia del Parlamento e la sfiducia del Paese, questo atto comunque andrà avanti; un atto per il quale le firme in banca, letteralmente, le abbiamo messe anche noi, ma nessuno ci ha chiesto di condividere le scelte.

Ebbene - come dicevo - non ripeterò questo ma enuncerò, per la mia Commissione, così come abbiamo fatto per ciascuna delle Commissioni e delle materie trattate, tutto quello che avrebbe potuto trovare posto in questo provvedimento che responsabilmente, come Lega, abbiamo proposto e non è stato accolto, e nell'interesse non di un partito ma del Paese, dei cittadini, delle famiglie e delle imprese.

Come non cominciare dalla *plastic tax* e dal monouso. Si potrebbe dire, purtroppo, che tutta la crisi è stata la rivincita di un materiale e di alcuni prodotti. Eppure, in maniera ideologica, si continua a non voler cancellare la *plastic tax* e, al massimo, si dice che entrerà in vigore a gennaio e, nel frattempo, c'è tempo per posticiparla. Ma intanto le aziende chiudono, non fanno investimenti, delocalizzano. Ebbene, noi avevamo proposto di fare una scelta coraggiosa, ma c'è stato sempre detto che costava troppo. Per una volta avevamo i soldi per fare, se non tutto, molto, ma si è scelto di non fare.

Avevamo chiesto, sempre in materia di ambiente e investimenti, anche interventi a costo zero, come - ad esempio - la proroga di due anni delle autorizzazioni rilasciate dalle commissioni di valutazione dell'impatto ambientale (VIA), considerato lo *stop* che c'era stato. Anche in questo caso abbiamo ricevuto un diniego.

Sorvolo, per decenza, sulle proposte fatte sul *bonus* per i monopattini. Noi abbiamo proposto di rivolgere proprio ad altro quelle risorse o che almeno si destinassero a prodotti italiani, affinché non fossero un rilancio dell'economia di qualche altro Paese (*Applausi*), considerando che *hoverboard* e monopattini in Italia non se ne producono. Si producono storicamente biciclette: ci sono film in cui si vedono i cittadini italiani andare a lavorare in bicicletta. Voglio proprio vedere le persone che vanno a lavorare in monopattino o in *hoverboard* a fare lo *slalom* nel traffico. Invece che inserire quindici domande e risposte sulla possibilità di richiesta e utilizzo, il Ministro dell'ambiente dia le decine e decine di risposte che non sta dando su tutto ciò che si poteva fare per la mobilità su altri settori, a cominciare dall'*automotive*.

L'ultimo esempio - me lo consentirà il Presidente se sono, come spero, nei tempi - lo dedico al terremoto, su cui, da umbro, insieme ai colleghi Pazzaglini, Arrigoni e Lucidi, abbiamo lavorato. È una vergogna vedere prorogata l'emergenza Covid-19, un'emergenza finita - l'ha ammesso persino Sileri che, da tecnico, non ha saputo dire una bugia ieri - e non vedere prorogata l'emergenza terremoto. (*Applausi*); un'emergenza che rischia di essere infinita. Non prorogando l'emergenza, si perderà il personale dei Comuni e degli Uffici speciali ricostruzione (USR) dedito allo smaltimento delle pratiche. Non è stata prorogata la zona franca urbana e non è stato esteso il *bonus* anche al terremoto. Ma - cosa ancora più grave - stiamo parlando di prorogare i pagamenti delle tasse alle aziende e ai cittadini. Ebbene, il 30 giugno le aziende delle aree del cratere del terremoto hanno ricominciato a pagare la prima rata delle tasse del 2016 e del 2017: oltre al danno, la beffa. (*Applausi*).

Concludo dicendo che la certificazione del fallimento di questo provvedimento sta nell'ammissione di colpa del ministro dell'interno Lamorgese. Quando si arriva a dire che in autunno ci saranno tensioni sociali e ci si aspettano le sommosse, significa che questo provvedimento non produrrà effetti materiali e che, alle macerie materiali di un terremoto, si aggiungeranno quelle economiche, in cui si troverà l'intero Paese; macerie che l'intera Italia vedrà anche per l'inerzia del Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Urso. Ne ha facoltà.

[URSO](#) (*FdI*). Signor Presidente, attraverso lei mi rivolgo al Parlamento e, attraverso il Senato della Repubblica, parlo agli italiani, dato che oggi i nostri interventi vengono trasmessi tutti sul video.

Ebbene, cari italiani, ho in mano il testo del decreto-legge di cui dovremo discutere in poche ore: questo è il decreto-legge presentato dal Governo, così come modificato dalla Camera. Non è mai accaduto, nella storia della Repubblica italiana, che un decreto-legge, che per sua costituzione deve essere urgente, semplice e di immediata applicazione, sia composto da mille pagine. Ripeto: mille pagine! (*Applausi*). Un decreto-legge, che dovrebbe essere omogeneo, semplificato, urgente e immediatamente applicabile, è composto da mille pagine. E noi dovremmo esaminarlo senza il parere delle Commissioni, discuterlo, emendarlo e modificarlo in poche ore. Sfido chiunque tra voi a leggere e interpretare un decreto-legge di mille pagine in poche ore.

Tutto questo, cari rappresentanti del Governo e della maggioranza, avviene mentre è in corso di

approvazione, salvo intese, il decreto sulla semplificazione. Vi rendete conto di quale paradosso legislativo politico-istituzionale avete creato? E mentre abbiamo un decreto di mille pagine, composto di 266 articoli, 1.051 commi, che dovrebbero prevedere 103 provvedimenti attuativi, voi presentate, salvo intese, un decreto sulla semplificazione che, ad ora, non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dopo otto giorni dalla sua presunta approvazione, salvo intese.

Dico ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che non c'è più la bandiera della trasparenza, della semplificazione, del corretto rapporto tra Governo e Parlamento, annunciata, sin dall'inizio della legislatura in quest'Aula e proclamata in ogni modo. Non esiste più la bandiera dello *streaming*. Vi sfido a fare uno *streaming* in diretta di mille pagine di un decreto-legge. Era la vostra bandiera e vi riducete, invece, ad approvare, salvo intese e senza alcuna discussione in Parlamento, i decreti-legge a scatola chiusa e ad approvare, col favore delle tenebre, i provvedimenti su argomenti di straordinaria importanza.

Stanotte, col favore delle tenebre, è stata approvata - o, almeno, sembra sia stata approvata, o comunque si è raggiunta un'intesa, perché con voi non si capisce mai se c'è un'intesa, salvo intese - una decisione storica che riguarda la rete infrastrutturale del Paese e delle autostrade. Bene o male? Non lo sappiamo ancora. Data la formula "salvo intese", infatti, a quest'ora non si sa, ovviamente, a quanto ammonti la valutazione. Se la valutazione era di meno di 7 miliardi, come diceva il partito di maggioranza relativa, o di 23 o 24 miliardi.

È una bazzecola sapere se la valutazione è di 7 o 23 miliardi. Salvo intese, poi la si farà in un'altra nottata, e chissà con quante *lobby* e contratti di consulenza per decidere se è di 7 miliardi o di 23 miliardi il valore che lo Stato dovrà sborsare. Chissà quanti incontri nelle tenebre della notte saranno fatti nel frattempo! Chissà quante consulenze saranno date nel frattempo! Chissà quante indagini ci saranno nei prossimi anni in proposito!

Nel frattempo sappiamo che, col favore delle tenebre, è stata raggiunta un'intesa nella maggioranza di cui non si era assolutamente parlato nei giorni e mesi precedenti, avendo voi litigato pubblicamente su altre opzioni; e ciò al punto tale che, l'altro giorno, il Presidente del Consiglio ha rilasciato un'intervista categorica, presentando al Paese e ai mercati la soluzione che si apprestava a realizzare. Quella intervista, così chiara e netta, da un giurista molto sopraffine qual è il Presidente del Consiglio, ha provocato il crollo in borsa del titolo dell'azienda di riferimento: meno 15 per cento. Colleghi della trasparenza, meno 15 per cento! Crollo in borsa sulla base di una intervista, che appariva chiarissima, sulle decisioni che avreste preso da lì a poche ore.

Colleghi della trasparenza, dopo la decisione presa nelle tenebre della notte in merito a una soluzione che nessuno aveva prospettato sino a quel momento, le azioni sono balzate questa mattina del 22 per cento. Ipotizziamo - lo ipotizziamo anche agli occhi delle autorità di controllo e magari di qualche magistrato - che qualcuno sapesse quello che stava per accadere; ipotizziamo che qualcheduno sapesse, che qualche studio di consulenza e qualche studio legale fossero stati interpellati. E ipotizziamo che qualcuno comprasse i titoli azionari dopo il crollo del meno 15 per cento, e poche ore dopo quel titolo balzasse del 22 per cento. Quanti milioni di euro qualcheduno ha guadagnato nel frattempo? Quante decine di milioni di euro qualche speculatore ha guadagnato nel frattempo? Quante centinaia di milioni di euro ha guadagnato nel frattempo qualche speculatore che sapeva?

A proposito, cosa ha detto il cancelliere Merkel l'altro giorno in un incontro ufficiale? Se non sbaglio, ha parlato di Autostrade. O mi sbaglio? E le decisioni le hanno prese il Parlamento e la maggioranza dopo un dibattito? Le ha prese il Governo, col favore delle tenebre, o le ha prese un Cancelliere di un Paese straniero, che da tempo aveva l'obiettivo di appropriarsi del sistema autostradale italiano?

Io cerco soltanto di capire e di far capire al Paese dove avete fatto piombare le istituzioni. Non avete scardinato il Parlamento, ma avete blindato con il favore delle tenebre, in modo che solo chi agisca nelle tenebre possa sapere in tempo e speculare sugli assetti del Paese. Questa è la vostra terribile conversione sulla via di Damasco, ovvero sulla via del potere delle poltrone, sacrificando tutti i vostri ideali e soprattutto gli interessi nazionali. Con questo decreto-legge di mille pagine fate un affronto al Paese. Ieri l'ex ministro Toninelli ha detto che abbiamo dato 80 miliardi di euro, ma io dico di debiti.

Le conclusioni quali sono? La Commissione europea, proprio sulla base delle vostre azioni, dei vostri

proponenti e decreti-legge, ha declassificato abbassando le proprie stime sull'Italia dal meno 9 al meno 13 per cento. Grazie a quello che avete fatto, purtroppo, tutti gli organismi internazionali hanno peggiorato le stime sull'andamento del Paese. Proprio leggendo questo provvedimento hanno peggiorato le stime e dicono all'Italia e al mondo che il nostro sarà il Paese che più di tutti gli altri pagherà le conseguenze economiche e sociali drammatiche del coronavirus; quello che, tra tutti i Paesi dell'Unione europea e tra tutti i grandi Paesi del mondo, avrà il maggiore impatto negativo in termini di produzione industriale, di prodotto interno lordo, di occupazione.

A questo avete ridotto il nostro Paese e le nostre istituzioni. Su questo il Paese, prima o dopo, vi giudicherà. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Damiani. Ne ha facoltà.

[DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, senatori, consentitemi di stigmatizzare - come hanno fatto anche altri colleghi nei loro interventi precedenti - quello che è stato e che è il comportamento del Governo sul provvedimento in esame: un comportamento irrispettoso nei confronti non soltanto di questa Camera, ma del Parlamento intero, per com'è stata portata avanti non la trattativa, ma il provvedimento stesso. Lo abbiamo denunciato fortemente proprio ieri e lo ribadisco anche in qualità di componente della Commissione bilancio, perché oggi è impossibile in maniera materiale trattare questo provvedimento, che scade tra poche ore e contiene un intervento assolutamente poderoso.

Mi associo quindi agli interventi degli altri colleghi a dimostrazione del modo in cui il Parlamento viene svilito da siffatti atteggiamenti nelle sue funzioni principali, anche democratiche, di confronto politico tra le diverse parti, maggioranza, opposizione e Governo.

Se lo ricordate tutti, cari colleghi, questo è il decreto aprile: nome con il quale era stato battezzato, e poi è stato varato il 19 maggio e verrà licenziato da questo Parlamento nel mese di luglio. Avrebbe dovuto essere, a detta delle comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Governo, il decreto della ripartenza del Paese. Come prima dicevo, è poderoso e fatto di centinaia di pagine e di articoli, ma al suo peso fisico non corrisponde alcun peso specifico quanto a qualità e a sostanza nei confronti degli italiani e delle categorie sociali e produttive.

Si tratta di un provvedimento che oggi riteniamo già fuori tempo massimo per poter aiutare e sostenere le attività produttive e le famiglie del nostro Paese. *(Applausi)*. Con esso oggi siamo qui in Parlamento a votare un ulteriore indebitamento che abbiamo già posto in essere: ecco perché anche qui oggi ci sentiamo sviliti nel nostro ruolo, perché questo Senato e soprattutto le opposizioni sono stati determinanti per votare lo scostamento di bilancio qualche mese fa, per 55 miliardi, proprio per iniziare il percorso di questo decreto.

Con il provvedimento in esame e considerando tutti gli altri, arriviamo a una richiesta di 304 miliardi d'indebitamento fino al 2032. Benissimo: non siamo spaventati dalle cifre, dai numeri e dall'indebitamento, perché in un'economia difficile come quella attuale c'è bisogno d'indebitarsi. Siamo spaventati dal taglio che avete dato ai vari provvedimenti meramente e puramente assistenzialistico, che non ha nulla a che vedere invece con un rilancio, una ripartenza e un sostegno all'economia reale e alle imprese del Paese. C'è poco o nulla, ed è per questo che siamo preoccupati. Ci spaventa non l'indebitamento e i suoi numeri, ma la qualità dei provvedimenti, i quali non vanno assolutamente nella direzione auspicata della crescita.

Per noi il rilancio passa necessariamente dalle imprese e dalle attività produttive, che vanno sostenute concretamente, senza se e senza ma, e con provvedimenti importanti. Da tempo lo diciamo, perché fa parte della nostra linea politica e, quindi, lo sosteniamo da tempo, soprattutto dal momento in cui è iniziata l'emergenza. Servono quattro cose semplici per aiutare il Paese: aiuti a fondo perduto; azzeramento della burocrazia; tempi rapidi di sostegno e soprattutto uno *choc* fiscale. Bastano queste quattro cose oggi per aiutare il Paese, le imprese e soprattutto le famiglie.

Andiamo invece in una direzione completamente opposta perché, per dare atto e attuare le centinaia di pagine di questi provvedimenti, serviranno altri 113 regolamenti attuativi, altrimenti quello in esame resterà chiuso nel cassetto dei Ministeri. *(Applausi)*. Avete commesso ancora una volta lo stesso errore fatto con i decreti precedenti, che almeno ci potevano insegnare qualcosa. Ancora oggi gli italiani

lamentano di non aver ricevuto cassa integrazione, sostegni, *bonus* e tante altre misure, appunto perché mancano i decreti attuativi di molti provvedimenti varati in precedenza. Almeno l'esperienza ci sarebbe potuta servire per fare qualcosa di migliorativo, anche nel confronto politico. E, invece, tutto questo non c'è stato. Quindi, commettiamo lo stesso errore e a pagarne le conseguenze sono le imprese e le famiglie italiane.

Al netto delle critiche, vorrei toccare alcuni punti importanti, guardando quali sono le proposte. C'è un taglio assistenzialista: ancora una volta, nel provvedimento in esame, si vanno a confermare, per il 2020, 7 miliardi di euro di spesa corrente per il reddito di cittadinanza, che anche gli italiani hanno bocciato, considerandolo inutile, e la cui erogazione, secondo la Corte dei conti, non ha prodotto nulla. Ancora una volta utilizziamo 7 miliardi di euro che invece si sarebbero potuti utilizzare per fare tante altre cose, più importanti, di sostegno all'economia. Ricordiamo anche i risvolti sociali iniqui che il reddito di cittadinanza ha avuto e ha, ancora oggi, sulle categorie artigiane e sui professionisti che, per legge, hanno lasciato chiusi i loro studi e attività e che dallo Stato hanno ottenuto solo tre mesi di *bonus*. Oggi come fanno a ripartire se non hanno ammortizzatori sociali che li sostengono?

Ecco perché c'è iniquità sociale in questi provvedimenti, per non parlare del capitolo delle tasse. Veniamo quindi a un'altra questione importante: la settimana prossima gli italiani dovranno andare a pagare le tasse, ma come faranno a pagarle i titolari di quelle attività che ancora oggi sono chiuse e non hanno una prospettiva, una visione e una possibilità di ripartenza? Non si è fatto nulla per le tasse, salvo una semplice sospensione, e, dunque, le dovranno pagare. Quello che invece chiediamo sono un taglio netto e una riforma fiscale importante, per aiutare e sostenere le attività, le imprese e le famiglie. Il quadro economico - come poc'anzi diceva anche il collega senatore Urso - è drammatico. Vorrei ricordare alcuni dati importanti, che la Banca d'Italia ci ha comunicato di recente. La domanda interna oggi è in calo del 4,7 per cento nel primo trimestre. Il giudizio sulle condizioni per investire in Italia ha subito un crollo a picco, da -20 a -80 punti percentuali. Il clima di fiducia dei consumatori scende, mentre le attese di disoccupazione purtroppo salgono. E questo è un grave problema. Le previsioni sulla crescita, fatte dai maggiori enti nazionali e internazionali, stimano una diminuzione dell'11 per cento. Se l'emergenza Covid ha messo a nudo i problemi strutturali del nostro Paese, che ormai ci portiamo dietro da molti anni, non possiamo trascurare che l'emergenza, sanitaria prima ed economica poi, ha messo anche in evidenza tutta l'inadeguatezza del Governo nel gestire una situazione complessa, che ha bisogno oggi di una maggioranza politica, per governare il momento difficile nel quale ci troviamo e, soprattutto, per governare il nostro Paese.

Siamo convinti - lo dico alla presenza del rappresentante del Governo, anche a nome del Gruppo parlamentare Forza Italia - che l'Italia ce la farà a uscire dal guado della grave crisi economica in cui versa, ma il merito sarà soltanto e tutto degli italiani. In questi momenti e settimane le nostre imprese e le nostre famiglie stanno facendo enormi sacrifici (*Applausi*) e non hanno un aiuto concreto da parte del Governo e dello Stato, così come non l'hanno avuto in tutti gli ultimi mesi. Quindi, il merito è solo ascrivibile agli italiani, perché ancora una volta, con l'attuale maggioranza, che è solo numerica e non politica, avete dimostrato tutta l'inadeguatezza di una visione politica del Paese, che non c'è, e della strategia, che assolutamente non avete, su come governare il futuro dei nostri figli. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

[CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, sottosegretario Misiani, quello al nostro esame è un provvedimento che tutti gli italiani aspettano da parecchio tempo. Ricordo a me stesso - ma purtroppo è una cruda realtà - che all'inizio era stato denominato decreto aprile, poi è divenuto decreto maggio, poi è passato il mese di giugno e oggi siamo a luglio. Tra l'altro, il decreto-legge scadrà il 18 luglio e, quindi, siamo al limite massimo per la sua conversione. Ciò dimostra che state mettendo un grande affanno nel dichiarare una realtà e nel proporre un'azione di Governo, per rispondere alla crisi economica conseguita al coronavirus, senza però tenere conto dei tempi.

Signor sottosegretario Misiani, il Paese si è fermato. Fermare il Paese è stato perfino facile, nella sua complicazione, ma farlo ripartire è adesso la cosa complicata, su cui si misura l'azione di Governo. Vedere un decreto-legge come quello in esame, che - giusto per dare una dimensione - è alto 10 centimetri ed è composto da parecchie centinaia di pagine, che a sua volta ha bisogno di almeno 100

decreti attuativi - e, per farla buona, se tutto va bene, vedremo qualcosa forse con l'inizio del prossimo anno - ci dice che avete sbagliato strumento.

Vede, sottosegretario Misiani, mi sono preso la briga di andare a recuperare lo strumento utilizzato dalla Repubblica Federale di Germania, ed è esattamente quello che ho in mano: quattro pagine, compresa la copertina. E parliamo di 130 miliardi. In quello al nostro esame ci avete messo di tutto, ne avete fatto un provvedimento *omnibus*: dai monopattini agli aiuti per le imprese, dai bonus per andare in vacanza fino ad arrivare a norme come quella sui Vigili del fuoco, poi dichiarate inammissibili per estraneità di materia. Anziché concentrarvi sull'azione di Governo per far ripartire l'Italia, avete utilizzato questo strumento per fare il solito mercato, dove tutto è stato messo dentro in maniera disomogenea e scoordinata, con le conseguenti difficoltà a tradurre in fatti ciò che è scritto.

Ho fatto cenno alla questione dei Vigili del fuoco: avete cercato di inserire nel testo la norma per l'equiparazione, ovvero la valorizzazione stipendiale dei Vigili del fuoco, che meritava un'attenzione tutta sua. Cosa c'entra questo con il Covid? Lo sapete solo voi. Dopodiché, avete cercato anche con un emendamento, nottetempo, presentato all'ultimo istante, senza che neppure ci fosse la conoscenza della ripartizione dei fondi, di inserire nel provvedimento la ripartizione degli stessi tra dirigenti e non dirigenti, tra operativi e non operativi, con tabelle che sono state - abbiamo scoperto successivamente - evidentemente concordate sottobanco con qualcuno - per gli amici, come si dice - e tenute nascoste anche alle forze sindacali.

Questa vostra azione non è andata a buon fine, e oggi sappiamo anche che sarebbe stato un ulteriore danno per una importantissima categoria, che invece merita rispetto. Ma questo dice quanto avete utilizzato strumentalmente il Covid per fare altre operazioni politiche, fino ad arrivare a fare le polemiche con noi.

Sottosegretario Misiani, ricordatevi che avete fatto fare a Colao un piano. Avete fatto fare a tutti gli esperti e agli scienziati piani per poter rilanciare il Paese che non sono entrati qua dentro; non ne avete tenuto conto. Avete fatto le passerelle a Villa Pamphili senza entrare qua dentro. È ora di finirla, allora, con i proclami.

L'Italia ha bisogno di certezze, che significa disponibilità delle risorse. Sappiamo bene che il mitico bazooka da 400 miliardi si è tradotto forse in 50 miliardi di crediti alle imprese, con difficoltà anche sulle certificazioni antimafia perché le imprese non riescono a superare il timbro che deve mettere qualche ufficio.

Presidente, non è con il mito dello *smart working* che si fa ripartire il Paese, perché questo è un Paese che riparte solo se lavora in fabbrica, se lavora nell'artigianato, nell'economia reale, e non in quella fittizia degli schermi della televisione. (*Applausi*).

Dico, allora, Presidente, che questo è un provvedimento troppo complicato, troppo lento, con decreti legislativi che allungheranno ulteriormente i tempi e con toni troppo trionfalistici per poter essere reale.

Abbassate il livello del tono trionfalistico. Siate più concreti e piantatela di prendere in giro il Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Steger. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, parliamo oggi di un provvedimento molto articolato, uno dei più articolati della storia del Parlamento italiano, che ha il merito di mettere ingenti risorse nel tessuto produttivo e sociale del Paese. È un provvedimento che - se vogliamo - riflette il contesto nel quale è stato emanato, con risorse destinate a tamponare l'emergenza, più che, purtroppo, a immaginare la ripartenza economica. Ne consegue il fatto che alcune misure camminano sul filo dell'assistenzialismo, e questo non va bene se guardiamo alle ultime previsioni economiche che ci parlano di un peggioramento del quadro economico. Mi preoccupa anche il mercato del lavoro.

Vedo in questo provvedimento misure quali ancora divieti dei contratti a termine come dei *voucher*. Si continua con il divieto di licenziamento. Bene, capisco, ma così si ingessa l'economia, e la libera iniziativa economica è scritta nella nostra Costituzione. Spero, quindi, che su questo fronte ci sia flessibilità, perché in una situazione emergenziale è ciò che ci vuole per le nostre aziende.

Nessuna azienda - e sfido chiunque su questo - vuole licenziare i suoi collaboratori; tutti cercano di

tenerli perché sono parte della loro famiglia, ma è anche ovvio che non si può distruggere un'azienda perché non si dà la necessaria flessibilità.

Credo, per questo, che nei prossimi provvedimenti, a cominciare dal nuovo scostamento di bilancio e dal decreto che lo seguirà, non ogni euro - perché forse sarebbe esagerato - ma tanti euro devono essere destinati a quegli ambiti in grado di fare da moltiplicatore economico per consolidare e garantire l'effetto di rimbalzo del prossimo anno. Dobbiamo uscire dall'emergenza ed entrare in un'ottica di rilancio e di ripartenza, quindi meno tasse e un impegno costante per la semplificazione burocratica, un processo di accompagnamento per l'innovazione e per la competitività, che rimane il vero punto debole del sistema produttivo italiano. Una vera strategia industriale, quello ci vuole in Italia. In questo senso, le modalità con cui verranno erogati gli aiuti europei possono davvero trasformarsi in un'occasione storica per la modernizzazione e per il superamento di una serie di limiti strutturali che impediscono la crescita delle imprese. L'Europa però ci chiederà - a mio avviso giustamente - i progetti di investimento prima di versare soldi, ma noi siamo pronti per investire questi soldi europei? Abbiamo la progettualità necessaria per investirli nei prossimi due o tre anni? Abbiamo una pubblica amministrazione in grado di guidare questo processo? Io sono scettico, ma comunque non dobbiamo perdere questa occasione storica e unica, dobbiamo prepararci subito. Chiedo questo al Governo, per il bene dei nostri cittadini e per una vera ripartenza del nostro Paese. I temi, allora, sono digitalizzazione, giustizia civile finalmente funzionante, transizione ecologica che non penalizzi le imprese, ma che le accompagni gradualmente sul terreno della sostenibilità. L'Europa sta indicando una strada di uscita dalla crisi che non si limiti alla sola erogazione di risorse, ma che porti a tramutare questa vicenda in un'occasione per costruire nuovi Paesi in una nuova Europa. Credo si tratti di un segnale di straordinaria importanza e per questo spero davvero che l'accordo finale conservi questo impianto.

Per tornare al provvedimento, è davvero complicato dover dare conto di tutte le misure contenute. Sicuramente la misura bandiera, quella che viene guardata con attenzione dalle imprese, è il *superbonus* per i lavori di miglioramento energetico degli edifici. Si tratta di una misura che sicuramente può offrire impulso al settore, a condizione che le norme applicative siano all'altezza e consentano concretamente di accedere ai benefici. Purtroppo mi torna alla mente quanto è già successo in passato con lo sconto in fattura o di recente con l'erogazione dei piccoli prestiti garantiti al 100 per cento dello Stato. Positive sono invece le misure a favore dei nostri territori. Penso al fondo di due milioni per le scuole della Valle d'Aosta e delle Province autonome, ma anche all'estensione della rete di gas naturale nelle zone climatiche F, così come alla possibilità nei territori montani di poter applicare il *superbonus* anche agli interventi di allaccio ai sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Importante, poi, è l'articolo del provvedimento che concerne il corretto funzionamento delle Regioni e delle Province autonome. L'accordo politico raggiunto negli ultimi giorni per far fronte al mancato gettito fiscale delle Province autonome è fondamentale per garantire il corretto funzionamento di una serie di servizi primari. Queste misure sono la riprova che il lavoro in Parlamento non è inutile ma conduce al miglioramento dei provvedimenti e qui va anche il ringraziamento al Vice Ministro che si è speso tanto per questo accordo. Purtroppo, ancora una volta un ramo del Parlamento ha ratificato il lavoro dell'altro. Sono mesi che denunciavamo questa situazione. Se si vuole superare il bicameralismo perfetto si faccia una riforma costituzionale ma fino ad allora Camera e Senato hanno la stessa dignità, e questo vale ancora di più per un provvedimento di una tale importanza che vale due manovre finanziarie come minimo e che è stato reso possibile solo grazie allo scostamento di bilancio che il Parlamento ha autorizzato. Non vale neppure la scusa dei tempi dell'emergenza e della mole del provvedimento: in tempi non sospetti avevamo chiesto lo spacchettamento della misura per garantire a entrambi i rami di poter lavorare e di rendere ancora più veloce la sua approvazione. Questa continua spoliatura delle prerogative parlamentari non è accettabile, il Governo ripristini pienamente la corretta relazione tra esecutivo e legislativo.

In conclusione, signor Presidente, il mio forte auspicio è che d'ora in avanti si proceda con interventi che rifuggano tentazioni assistenzialistiche ma che siano in grado di rilanciare consumi ed economia. Una momentanea riduzione dell'IVA produrrebbe tra i consumatori, un effetto di fiducia nel mercato, con benefici immediati soprattutto per il ceto medio e quello basso; in Germania è stato fatto con

profitto, se ne vedono adesso le conseguenze, non capisco perché questo non si possa fare anche in Italia. Serve un'accelerazione con la consapevolezza che il tema vero è quello della ripresa economica su cui dobbiamo concentrare tutte le nostre energie e tutte le risorse economiche, a cominciare dal decreto-legge semplificazioni, che sarà un altro importante banco di prova per verificare anche il doveroso coinvolgimento del Parlamento da parte del Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (*FdI*). Signor Presidente, nel mio intervento parlerò della materia della quale mi interesso in Commissione, quindi questa mia inclinazione verso la sanità da una parte è un motivo di vanto, ma dall'altra è una sorta di condanna. Come per quegli attori che sono fin dall'inizio destinati a fare solo la parte del buono o del cattivo nei film, mi riesce difficile uscire dall'argomento.

In questa fase però vorrei prendere qualche minuto per ragionare sul provvedimento; il collega Urso ne ha declinato meglio di me le dimensioni assolutamente ipertrofiche che, come ogni ipertrofia, poi pregiudicano il funzionamento dell'organo come è noto (quindi parliamo anche di sanità). È tuttavia motivo di preoccupazione, Presidente, la disinvoltura con la quale il testo in esame sostanzialmente adotta provvedimenti degni di una riforma: penso alla riforma del Servizio sanitario nazionale, alla riforma della scuola e dell'università, per parlare solo delle materie che conosco. Se vogliamo, in merito a questo regime di funzionamento a senso alternato delle Camere (mi viene in mente Matteo Renzi con il suo destino rispetto a un *referendum* che ha tentato di portare avanti nel Paese, andando a sbattere la faccia, come è noto a tutti), sarebbe stato facile: bastava fare un Governo con i 5 Stelle e sarebbe stato facilissimo fare la riforma costituzionale nel senso di abrogare alternativamente una Camera o l'altra. Mi riferisco a questo funzionamento a senso alternato per cui dove si incardina il provvedimento forse ci sono margini per ragionare nella fase emendativa e di discussione in Commissione, mentre dove purtroppo il provvedimento arriva già "masticato" dall'altro ramo del Parlamento non se ne parla nemmeno: bisogna deliberare in tre giorni, bisogna discutere in Aula senza i relatori e ovviamente votare l'ennesima fiducia (credo che quella attuale sia la ventitreesima o ventiquattresima del governo Conte 2, siamo al record storico nella storia repubblicana). Però a tutto c'è un limite, perché poi comunque la Costituzione ha i suoi contrappesi e le sue dighe, quindi prima o poi arriveremo al contrappasso e sarà nel momento in cui dovrete presentarvi davanti agli elettori.

Dicevo che il provvedimento in discussione, come ha detto anche il collega Candiani, ci riempie di 1.000 pagine, 266 articoli, circa 70 o 80 commi attuativi e circa 100 regolamenti di attuazione. Nei giorni scorsi la stampa evidenziava che già l'80 per cento dei decreti attuativi previsti dai decreti-legge rilancio e cura Italia erano fermi, mancava oltre l'ottanta per cento dei decreti attuativi. Ora ne aggiungiamo altri 100 in valore assoluto, che sono contenuti in queste 1.000 pagine; vi rendete conto da soli di quanto ciò sia solo fantasia, solo un auspicio nell'ipotesi di buona fede, nell'ipotesi di malafede, una sorta di *panem et circenses*, materia da dare in pasto a reti unificate, come abbiamo potuto vedere nelle numerose e innumerevoli conferenze stampa, incontri e prese di posizione rispetto a un Paese disorientato e smarrito, su cui gravano problemi enormi ai quali non riesce a trovare neanche minimamente un briciolo di risposta.

Veniamo all'argomento sanità: in Commissione igiene e sanità - non me ne voglia il presidente Collina che apprezzo e stimo, persona pacata e seria - qualcuno pretendeva che licenziassimo il provvedimento in un'ora. Dovevamo ascoltare il parere, articolato in dieci pagine e su due parti (dopo avere evidentemente letto le mille pagine del provvedimento e i 260 articoli con tutti i commi e i paragrafi e consentito naturalmente ad ogni commissario di esprimere le proprie opinioni in discussione generale), aver poi sintetizzato un parere di minoranza (perché tutti i provvedimenti importanti necessitano anche di un apporto della minoranza), nonché espresso le dichiarazioni di voto (sicuramente almeno i Capigruppo): tutto questo in un'ora. Morale della favola: il provvedimento è stato preso così com'era, "un pacco", ed è passato oltre. Noi abbiamo espresso voto contrario, la maggioranza ha espresso voto favorevole al parere e così si è andati avanti. Questa non è la logica della democrazia, è evidentemente la logica dei numeri alla quale la democrazia spesso è sottoposta.

Nel dettaglio e nel merito questo è un provvedimento che è dedicato in larga parte alla sanità, e non potrebbe essere diversamente, trattandosi di un provvedimento che affronta l'emergenza Covid.

Rispetto però a questa parte che dettaglia la sanità (come avevo detto, esso attua una riforma importante di parti essenziali del Servizio sanitario nazionale, che attengono per esempio ai percorsi formativi e alle borse di studio delle specialità nella parte che riguarda l'università), non si tiene per nulla conto di un ordine del giorno cui ho accennato anche ieri alla presenza del ministro Speranza. Non ho avuto il tempo di leggerne gli impegni e credo che anche oggi il tempo mancherà, ma vi segnalo, colleghi, che tutti noi e voi in quest'Aula, uno dei due rami del Parlamento, abbiamo approvato all'unanimità, con parere favorevole del Governo, un ordine del giorno che conteneva degli impegni precisi e lo abbiamo votato il 9 giugno scorso, in tempi utili per essere debitamente ricompreso nelle oltre mille pagine del decreto che oggi stiamo valutando e sul quale verosimilmente sarà posta la questione di fiducia e dovremo dire semplicemente sì o no.

Gli impegni erano importanti, tant'è che li abbiamo votati tutti insieme. Erano impegni che attenevano alla necessità di: fare un monitoraggio dell'epidemia del virus nella popolazione; di sviluppare la donazione di plasma immune da parte dei soggetti individuati e creare una piattaforma digitale dove convogliare tutti i dati regionali per analizzare il virus in ogni dettaglio e in ogni manifestazione territoriale e geografica; definire i tempi del fabbisogno di test molecolari per la fase 2. Le famose tre «T» (non sto qui a raccontarvele di nuovo, perché ne abbiamo parlato tante volte) poste dall'Organizzazione mondiale della sanità (*trace, test and treat*) per andare dalla fase 2 alla fase 3 e gestire la fase finale della pandemia, prevedono appunto il monitoraggio, la mappatura del virus nella popolazione e il trattamento. Tutto questo veniva sintetizzato in un ordine del giorno con sette impegni importanti, declinati secondo un'alchimia che ha trovato maggioranza e opposizione favorevole. Ebbene, signor Presidente e rappresentante del Governo, nessuno - dico nessuno - di questi impegni è stato ricompreso in questo mega - ipertrofico provvedimento nonostante vi fosse tutto lo spazio necessario. Perché? Perché la maggioranza non è in grado di capire quello che c'è scritto in un ordine del giorno? Evidentemente no, non lo voglio minimamente pensare. Perché gli impegni erano di così grave e pesante complessità da non poter essere ricompresi in questo enorme provvedimento? No, nemmeno. È sciatteria: si tratta semplicemente dell'atteggiamento che verificiamo tutti i giorni. È la colpevole cecità con cui affronteremo l'ipotetico nuovo innalzamento della curva; è proprio mancanza di senso di responsabilità. Noi andremo ad affrontare il verosimile aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato al *lockdown*, con un ipotetico ulteriore e drammatico provvedimento di restrizione, senza aver ottemperato alle disposizioni minime stabilite da tutti gli organismi internazionali e anche dal comitato tecnico-scientifico nazionale, ossia la necessità di mappare il virus nella popolazione e di aggiornare i protocolli di sicurezza, in virtù di quanto accaduto nelle Regioni, e i protocolli di trattamento. Tutto questo non l'abbiamo fatto e ognuno se ne assumerà le responsabilità. Quello che diciamo oggi qui resterà agli atti.

Collegli, rapidamente cambiamo strada: ce lo chiedono il Paese, ma soprattutto la nostra comune dignità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.

COMINCINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, siamo di fronte a un provvedimento corposo e complesso, che dà risposte plurime. Ci sono importanti misure in materia di lavoro, fisco, esigenze finanziarie delle imprese, sanità, protezione civile e servizio civile, politiche sociali, enti territoriali, pubblica amministrazione, giustizia, coesione territoriale e Mezzogiorno, scuola, università, alta formazione e ricerca, cultura e spettacolo, informazione e comunicazioni, infrastrutture e trasporti, ambiente ed energia, agricoltura e pesca, immigrazione, difesa e sicurezza. Un provvedimento così articolato e carico di risorse (ben 55 miliardi di euro) non si era mai visto nella storia della Repubblica, ma del resto non si era mai vista neppure una pandemia su base planetaria così importante e drammatica dalla fine della Seconda guerra mondiale a oggi. Le risorse e le misure contenute in questo straordinario provvedimento sono quindi giustificate dalla condizione di estrema urgenza che vive il Paese.

È un provvedimento risolutivo dei problemi che sta vivendo l'Italia? No, sicuramente no, ma il decreto-legge di cui discutiamo la conversione in legge dà certamente un contributo importante a molti settori e rappresenta il punto di partenza per costruire la rinascita del Paese. Serviranno certamente altri interventi, altre risorse e un attento ascolto dei bisogni dei cittadini e delle varie categorie.

Nessuno può risolvere con un solo provvedimento o con tante buone parole una crisi come quella che stiamo vivendo, come del resto le esperienze di tutti i Paesi colpiti dal coronavirus e dalle conseguenze socio-economiche mettono in luce. Permettetemi di dire che se anziché esserci questo Governo ci fosse stato il frutto del Papeete credo che la situazione nella quale vivremmo e in cui si dibatterebbe il nostro Paese sarebbe molto più grave di quella che invece stiamo affrontando.

Voglio sottolineare alcuni dei più rilevanti strumenti previsti dal decreto-legge in esame, condivisi e migliorati alla Camera dei deputati anche grazie al contributo dei colleghi di Italia Viva.

In materia di lavoro è prevista la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori e l'incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialità. Vi sono poi disposizioni tese a consentire all'INAIL di destinare 200 milioni di euro, derivanti dalla vendita di immobili, ad un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese. C'è poi il contratto di rete con causale di solidarietà, che consente per il 2020 la stipulazione di contratti per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese e di filiere colpite dalla crisi. In ambito fiscale è prevista inoltre la definitiva soppressione delle cosiddette clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti dell'IVA e delle accise; in materia di aiuto alle imprese previsto il taglio dell'IRAP, ulteriore tassello di un percorso di supporto alle imprese e al lavoro, cominciato e sviluppato dai Governi Renzi e Gentiloni Silveri e oggi consolidate con misure come questa o come quelle introdotte dalla legge di bilancio con la prosecuzione di industria 4.0 e l'ulteriore riduzione del cuneo fiscale (i famosi 80 euro, tanto vituperati e oggi potenziati).

Questa è la strada giusta. Questi sono i provvedimenti giusti e da consolidare. C'è il sostegno alle *startup* innovative con contributi a fondo perduto e la promozione e la valorizzazione delle attività delle imprese innovative. Troviamo la promozione del sistema delle società *benefit* e risorse importanti per un complessivo rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, delle sue diverse articolazioni, territoriale ed ospedaliera, sia sotto il profilo organizzativo che per quanto attiene le assunzioni del personale. Viene dato un primo e significativo supporto ai Comuni, che tiene conto delle minori entrate registrate. C'è il sostegno molto più corposo alle scuole paritarie ed è stato annunciato un nuovo significativo intervento sulla scuola pubblica, statale e paritaria, che necessita di un adeguato supporto. C'è l'importante riconoscimento che servizi sociali, sanitari e socio-assistenziali sono servizi essenziali, che non possono essere bloccati neppure in una fase emergenziale come quella che è stata il *lockdown*.

C'è tanto altro, colleghi, e sappiamo che tutto questo pesa e peserà sulle nuove generazioni perché c'è molto debito ed è per questa ragione che i prossimi passaggi devono essere mirati e essere fatti con grande attenzione, cercando di andare a cogliere i punti più critici della crisi che stiamo vivendo e dare il miglior supporto possibile ad ambiti che ancora stanno chiedendo aiuto o che, per ragioni legate alle risorse limitate, non hanno potuto ancora vedere risposte adeguate. Sappiamo però che il Governo sta per chiedere un ulteriore scostamento di bilancio al Parlamento e attraverso queste risorse, se il Parlamento le concederà, si andranno a dare aiuti a chi ancora chiede un adeguato supporto.

Crediamo che il centro dei prossimi passaggi deve essere mirato ad aiutare al meglio le imprese perché bisogna ripartire tutti insieme, salvaguardando il lavoro. Se si salvaguardano le imprese, salvaguardiamo il lavoro di oggi e di domani. Se le imprese vanno in crisi, per necessità legate alla liquidità o per questioni legate alla mancanza di entrata e quindi all'impossibilità di reggere pagamenti e tasse, sappiamo che a essere a rischio sarà il lavoro delle famiglie e di tanti italiani. Bisogna puntare quindi sul lavoro e non sull'assistenza. Bisogna puntare sulle decontribuzioni, come in questo provvedimento si è fatto nel settore dell'agricoltura, e non sull'assistenzialismo. Badate, le misure emergenziali per dare aiuto a chi ha bisogno in una condizione di particolare criticità sono sacrosante e vanno utilizzate ma non possono essere generalizzate e diventare la base di politiche di un Governo o di una maggioranza. Quindi vanno bene gli aiuti specifici dove c'è bisogno, senza però fare dell'assistenzialismo la bandiera di un percorso e di un processo. Crediamo che nel decreto rilancio siano state poste le basi perché non si vada in quella direzione ma in un'altra e sia questa la struttura dei provvedimenti che devono essere potenziati, quelli di supporto alle imprese e al lavoro.

Sono stati fatti anche degli errori, non nascondiamocelo; ci sono stati ritardi nell'erogazione del tanto

che il Governo ha saputo disegnare con i propri provvedimenti, non solo con il decreto rilancio, ma anche con quelli precedenti, e crediamo che si debba chiedere conto delle responsabilità di chi non ha saputo essere tempestivo nell'attuazione dei provvedimenti che il Governo ha saputo mettere in piedi: penso all'INPS e ad altre realtà che non sono state proprio leste nel dare le risposte che i lavoratori si aspettavano con la cassa integrazione e con molto altro.

Dobbiamo perseguire la strada della semplificazione, questo è fondamentale per lo sviluppo del nostro Paese e per la ripresa economica. Stiamo attendendo la pubblicazione dell'importante decreto emanato dal Governo (e il Parlamento saprà certamente migliorarlo). Come Italia Viva abbiamo dato un contributo significativo a questa partita con il Piano shock. Sappiamo che c'è ancora molto da fare, che possiamo ulteriormente migliorare questi provvedimenti e certamente lo faremo.

La strada è anche quella del sostegno alle famiglie. I dati che anche altri colleghi hanno citato quest'oggi relativi alla denatalità che ha raggiunto il record dall'unità d'Italia ad oggi, ci devono interrogare e ci devono muovere nella direzione di dare il massimo sostegno alle famiglie. C'è un piano - il Family act - che è stato avviato dal Governo, è già in discussione in Parlamento e va assolutamente potenziato nelle diverse misure che il ministro Bonetti ha disegnato e proposto e che il Governo ha fatto proprie avviando il percorso.

Bisogna far ripartire la scuola pubblica, statale e paritaria. Nel decreto-legge al nostro esame abbiamo dato importanti risposte dove c'erano criticità ma sappiamo che c'è ancora da fare molto. Bisogna dare ancora un supporto ai Comuni che sono il cardine della Repubblica e del sistema democratico perché vi si concentrano le richieste di tutti i cittadini.

Permettetemi di ricordare velocemente, Presidente, che nel corso della pandemia abbiamo spesso ricordato i medici e gli infermieri che sono morti, ma ci sono anche dieci sindaci in carica che sono morti a causa del coronavirus mentre svolgevano le loro funzioni per le loro comunità, ed è giusto ricordare anche loro.

Noi crediamo che vi sia una strada tracciata e una visione da perseguire. Con questo decreto-legge sono state poste, come dicevo, delle basi importanti che vanno potenziate. Dobbiamo perseguire una strada di cooperazione e collaborazione con il terzo settore che ha svolto una funzione importantissima in questi mesi, in questo periodo così critico. Anche a questo settore va dato un adeguato supporto. Il Governo deve avere attenzione anche per le loro richieste.

Oggi la strada, come dicevo, è quella della semplificazione, dell'innovazione, del sostegno alle realtà locali, della decontribuzione, del rilancio del turismo (con i gravi problemi che come sappiamo sta vivendo), del sostegno alle aziende per garantire il lavoro di oggi e di domani. Bisogna farlo cooperando con l'Europa. Il Governo e il Presidente del Consiglio stanno conducendo una trattativa importantissima per poter ottenere dall'Europa risposte significative.

Concludo con un appello al Governo e alla maggioranza perché dobbiamo anche saper meglio gestire i tempi dei provvedimenti, perché il fatto che una delle due Camere, in maniera ormai alternata, non riesca ad esprimersi compiutamente sui provvedimenti del Governo non è facile da digerire ed è grave per il processo della democrazia. Comprendo e accolgo le lamentele dell'opposizione su questo versante che sono le lamentele anche di chi è nella maggioranza perché è impossibilitato a dare il proprio contributo.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Cominicini.

COMINCINI (*IV-PSI*). Chiudo, Presidente. Nel decreto-legge rilancio c'è tanto di buono che possiamo e dobbiamo migliorare con i prossimi importanti provvedimenti, quindi l'invito al Governo e alla maggioranza è di proseguire su questa strada, di potenziare i provvedimenti positivi e di organizzarsi anche al meglio per poter dare ad entrambi i rami del Parlamento il tempo per potersi esprimere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Arienzo. Ne ha facoltà.

[D'ARIENZO](#) (*PD*). Signor Presidente, ho ascoltato con interesse tutti gli interventi che mi hanno preceduto, quindi ravvedo la necessità e l'opportunità di alcune precisazioni. Infatti quando in Aula si dice che si blatera o si fa testimonianza, non si rende merito al lavoro che ogni Gruppo parlamentare e ogni senatore svolge nell'ambito delle sue funzioni. (*Applausi*).

Allo stesso modo, sono convinto - parlo ovviamente a nome e per conto del Gruppo del Partito Democratico ma immagino per tutti - che gli eletti del Partito Democratico conoscano il mondo del lavoro, conoscano i problemi, sappiano quello che sta accadendo (perché non vivono chissà dove), conoscano l'Italia, e quindi in queste Aule esprimano la loro opinione, i loro progetti perché pensano siano quelli migliori per risollevare le sorti del Paese. Di fronte a questo, ripetere meccanicamente o urlando le soluzioni possibili non vuol dire rappresentare la verità. Inoltre, quando si paventano scenari foschi, non si fa altro che alimentare inutili divisioni.

Per quanto riguarda il bicameralismo, capisco bene che sia un tema vero e attuale in una fase di emergenza come questa. Sembra che vi sia una depressione delle idealità che ogni Gruppo parlamentare nelle due Camere può esprimere; ma dire che si è lavorato con il favore delle tenebre e a scatola chiusa è assolutamente inaccettabile. Anzi, a quel collega che ha detto una cosa del genere vorrei chiedere se lui non ha partecipato ad alcun tipo di discussione nel suo partito rispetto a quanto è accaduto (mi riferisco al decreto rilancio) alla Camera dei deputati.

Il decreto rilancio è il terzo, purtroppo, dall'inizio dell'epidemia. È certamente un progetto ambizioso, che consente al Paese non più solo ed esclusivamente di affrontare l'emergenza (anche ovviamente, in particolare quella sanitaria e della cassa integrazione) ma anche, con gli strumenti che sono contenuti in quel tomo (certamente non facile da leggere e neanche da gestire fisicamente), di finanziare e sostenere quanto più possibile i cardini e i pilastri dell'economia del nostro Paese. Con il decreto rilancio e con il prossimo decreto semplificazione, quindi, oltre a investire ingentissime risorse economiche, è intenzione nostra e del Governo superare tutti gli ostacoli, soprattutto quelli di carattere burocratico, per favorire il più possibile la ripresa delle attività.

È un disegno certamente ambizioso, ma ineludibile. Siamo di fronte a scelte in parte costrette dall'emergenza e dall'evidenza delle cose, ma con il decreto rilancio si mettono in campo delle operazioni che vanno anche in prospettiva. Potrei far riferimento all'eliminazione definitiva - finalmente - delle clausole di salvaguardia. Certamente all'interno del decreto rilancio vi sono previsioni che ci consentono di programmare e di affrontare serenamente il futuro attraverso il *recovery plan* e il *recovery fund*.

Il tema che noi dovremo affrontare purtroppo non è soltanto di tipo economico. Da parte nostra si ripete spesso che mai si è stanziato un simile volume di risorse in diversi settori (come nel campo sanitario e nel turismo, e non li elenco tutti); il problema è che non si tratta solo di soldi. Magari fosse soltanto un problema di soldi. Lo abbiamo visto nella fase più acuta dell'economia: oggi siamo in condizioni diverse grazie alle scelte operate dal Governo italiano ma soprattutto grazie a quel connubio felice che si è stabilito tra le scelte del Governo e delle istituzioni e i cittadini, che hanno rispettato i dettami del *lockdown* e hanno consentito al Parlamento, al Governo e alle istituzioni di essere ora in una situazione completamente diversa.

Purtroppo oggi, nonostante le risorse, nonostante gli sforzi, nonostante quello che ci sarà (mi riferisco anche al prossimo scostamento di bilancio: immagino un altro provvedimento di spesa), nonostante la volontà politica di supportare tutte le azioni possibili e immaginabili, non possiamo dire di essere fuori da quel timore. Il fatto che vi siano in Europa e nel mondo ancora situazioni di criticità e che vi sia una presenza del virus in tante parti del mondo, con le limitazioni che vi sono alla mobilità sociale tra i Paesi, sta continuando a deprimere la domanda; le presenze turistiche inferiori alle attese o a quello cui eravamo abituati ne sono la più evidente espressione.

Quando si dice che siamo in condizioni pessime, non si tiene conto che il vero punto di svolta è la soluzione che la comunità scientifica può darci attraverso il vaccino. In una condizione ancora difficile è quindi difficile immaginare quale sia il provvedimento migliore che risolleva il Paese.

Intanto, è compito del Governo affrontare tutte le ripercussioni; lo facciamo con i miliardi di euro nel campo sanitario e per rifinanziare la cassa integrazione, ma anche attraverso provvedimenti di spesa che mettono il Paese in condizione di ripartire in futuro. Si tratta quindi del terzo provvedimento di questo trittico, che si concluderà con il decreto semplificazioni e poi, ancora, con il *recovery fund*. Difficile dire il contrario: potremmo avere sbagliato qualche previsione (chi è che non commette errori?), è però difficile dire che, con questo provvedimento non si inietti nel Paese un volume di risorse

tale che può consentire alle nostre attività economiche, alle famiglie, alla comunità italiana un percorso di ripresa.

Un altro punto importante, per me che sono curioso, ma immagino lo abbiano notato in tanti, è che non vi sono finora nei provvedimenti assunti (decreto Cura Italia, decreto liquidità e adesso decreto rilancio) misure immaginifiche. Non vi sono provvedimenti non in linea con il sentire comune degli altri *partner* europei. È importante questo passaggio, perché molte delle affermazioni che abbiamo sentito in quest'Aula nei giorni scorsi erano palesemente fuori dal percorso che stanno seguendo anche altri Paesi europei: come se vi fosse una regia, che è la cosa più ovvia. Altrimenti, se avessimo fatto qualcosa di diverso, quel tizio che in Olanda ha esposto il cartello avrebbe comprato tutti gli spazi pubblicitari olandesi per dire che non bisognava dare neanche un soldo all'Italia. Per fortuna, quel tizio è isolato e spero che anche gli amici italiani rompano i rapporti.

Ma tutto questo è assistenzialismo. Scusate, ma noi dovevamo garantire la cassa integrazione? Sì. Dovevamo sostenere il sistema sanitario? Sì. Dovevano garantire la liquidità? Sì. Quindi, se è vero che questo è assistenzialismo, tutti avremmo fatto una operazione assistenzialistica dare una mano e sostenere il Paese.

A proposito di Paese e di coinvolgimento, ma allora è un provvedimento che abbiamo scritto in solitaria o abbiamo ascoltato? Il Paese è stato ascoltato, lo abbiamo coinvolto o, nelle segrete stanze com'è stato ripetuto finora, abbiamo fatto qualcosa di riservato? Lo vediamo con i provvedimenti. Abbiamo ascoltato il mondo delle imprese? Per le imprese, oltre al decreto liquidità, vi sono ulteriori movimentazioni per altri 100 miliardi di euro per garantire la liquidità. Le abbiamo ascoltate o no? Abbiamo cancellato l'acconto IRAP di giugno. Le abbiamo ascoltate o non le abbiamo ascoltate? Mi pare che chiedessero proprio quello. Se poi chiedevano anche la luna, probabilmente, in futuro saremo in grado di dare anche la luna. Intanto, però, le loro proposte le abbiamo ascoltate, come quelle degli operatori del turismo. Ci sono 3 miliardi di euro, vari sussidi e vari finanziamenti e altri saranno investiti con il *recovery fund*.

E il mondo della scuola, lo abbiamo ascoltato? Ma il mondo della scuola è il plexiglass dei banchi o sono i 16.000 insegnanti che garantiamo anche quest'anno? La ricerca e l'investimento nella ricerca, con altri 4.000 ricercatori oltre ai 1.600 già deliberati? E il mondo del lavoro l'abbiamo ascoltato? Abbiamo rigarantito e rifinanziato la cassa integrazione, e probabilmente un altro provvedimento *ad hoc* lo faremo tutt'ora. Lo abbiamo fatto, sì o no? A me pare di sì. È difficile dire il contrario. Possiamo avere sbagliato qualche previsione, lo dico prima, ma è difficile dire il contrario. Soprattutto, lo ripeto ai più riottosi, non vi sono provvedimenti diversi negli altri Paesi europei dell'Unione europea. Non vi sono provvedimenti diversi. Come se vi fosse una regia, non scritta e non verbalizzata da parte dell'Unione europea, su provvedimenti di questa natura.

Con il decreto rilancio, non solo rifinanziamo molto di quello che è stato fatto in passato ma mettiamo le basi per garantire la ripresa e per utilizzare al meglio il *recovery fund*. Questo era il nostro compito, questo continueremo a fare. E lo faremo per il bene dell'Italia, non solo per il bene del Governo, che è un dettaglio nella vita e nella condizione che stiamo vivendo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pichetto Fratin. Ne ha facoltà.

PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, signor Vice Ministro, inizio ringraziando il presidente della Commissione Pesco per l'intervento che ha svolto questa mattina nella comunicazione di cessato inizio dei lavori della 5a Commissione, perché in quella sede ha denunciato una situazione ormai surreale che stanno vivendo le due Camere (probabilmente vale anche per la Camera dei deputati su altri provvedimenti), ossia il fatto che non viene permessa la valutazione sui provvedimenti, che invece è diritto dei parlamentari e delle forze politiche che le rappresentano.

Ho ascoltato con attenzione anche l'intervento che mi ha preceduto e devo riconoscere che il collega D'Arienzo ho fatto una difesa d'ufficio del provvedimento veramente encomiabile. Non riesco a trovare altro modo per definirla: una vera arringa.

Il decreto-legge che stiamo convertendo in legge e su cui fra pochi minuti il Governo si appresta, stando almeno alle notizie ufficiose e ufficiali, a chiedere la fiducia (potrebbe ancor sempre cambiare idea), come già detto da molti, ha 55 miliardi di maggiore autorizzazione al debito, quindi 55 miliardi

di scostamento rispetto all'equilibrio di bilancio precedente, ed ha degli effetti che vanno ben oltre i 70 miliardi, quindi notevoli, anche con recupero rispetto ai precedenti.

Il provvedimento, che è stato denominato «rilancio» ma che in realtà prima aveva un'altra denominazione (decreto aprile), è un treno con tanti vagoni ed interviene praticamente su tutta una serie di settori legati all'emergenza. Infatti, non è un decreto-legge di rilancio. Einaudi diceva che la realtà dobbiamo avere il coraggio di leggerla com'è, tutti insieme; poi le soluzioni possono anche dividerci. Rendiamoci conto che questo è un decreto-legge di emergenza, non di rilancio, perché al momento non lascia intravedere alcun disegno per il futuro; non è collegato a nulla se non, giustamente, all'emergenza.

Forza Italia aveva dichiarato, con le altre forze del centrodestra, la piena disponibilità alla collaborazione quando si era in fase di discussione del cosiddetto decreto cura Italia, in attesa di questo che doveva essere il decreto aprile; la disponibilità di portare il proprio contributo di idee, sapendo che il proprio contributo di idee e di proposte poteva anche non essere condiviso e quindi cadere, giustamente nel rispetto del rapporto maggioranza-opposizione. Di fatto, non c'è stata risposta nel rapporto politico tra maggioranza e opposizione, e non può essere considerata tale quella trattativa con pochi emendamenti di correzione approvati durante il passaggio nell'altra Camera del nostro Parlamento.

Si tratta quindi di un decreto-legge ancora d'emergenza caratterizzato sempre da un completo buio sul futuro. Le dimensioni colossali certamente ci portano, avendo trattato tutti i temi, anche a condividere singoli interventi. Non tutto negativo: è stata buona l'intenzione di agire sulle ristrutturazioni edilizie con il credito d'imposta del 110 per cento, anche se mi vien da dire che, se di ripresa dell'edilizia si parla, non ha senso escludere, almeno in teoria, coloro che avrebbero o i fondi per l'intervento o il credito d'imposta recuperabile per l'intervento. Se era di ripresa dell'edilizia, non era di scelta assistenziale o di merito assistenziale o di punizione di settore: era ed è un intervento che serve a dare lavoro. (*Applausi*).

E quindi il lavoro lo danno coloro che sono maggiormente nella condizione di darlo. A questo punto, allo stesso modo bisognava porre la questione delle imprese, che avevamo posto negli emendamenti che - ahimè - non hanno avuto sorte, perché non sono neanche stati valutati in Commissione. Questione posta sia per le imprese sia per gli immobili A1, A8 e A9, perché riguarda il merito e l'obiettivo che un Governo si dà. Non possiamo darci sempre due obiettivi, uno addirittura contrastante rispetto all'altro. Era scontata la necessità di copertura delle casse integrazioni e anche la correzione della cassa in deroga: la nostra forza politica a fine febbraio disse che la cassa in deroga, con le procedure che aveva, creava danni e non aveva le condizioni per la velocità necessaria a intervenire; c'è stata la correzione col decreto, di cui prendiamo atto, ma continuiamo a denunciare il disordine sulle scadenze d'imposta e di dichiarazione. Oggi ci sarà l'ingorgo a settembre, onorevole Vice Ministro: guardi che gli italiani non è che non vogliono pagare le tasse, ma vogliono avere anche certezze di percorso, per poter fare una programmazione delle proprie condizioni aziendali e familiari. Si può anche valutare quindi un tasso d'interesse determinato diversamente o una graduazione diversa, ma non la si potrà valutare col decreto d'inizio settembre, perché significa assolutamente creare una condizione di completa incertezza e insicurezza.

Uno dei primi doveri che credo abbia il Governo invece è proprio creare sicurezza e dare garanzie, il che vuol dire indicare percorsi. Date quindi alle famiglie la possibilità di programmare il proprio futuro: avete detto no al patto fiscale e alla pace fiscale, ma dei 954 miliardi che risultano incagliati e di cui credo almeno 700 neanche più discutibili, cosa si intende fare? Togliamoci il chiodo e sgombriamo alcune degenerazioni, anche ideologiche o ideali (per altro ho un'appartenenza ideologica, quindi ne rivendico tutte le virtù, ma sovente anche i difetti). Vogliamo affrontare le questioni? Vuole il Governo, in una brutta occasione come questa, tentare anche di mettere ordine, invece di aggiungere disordine? I 113 provvedimenti citati, che servono ad attuare questo documento, con il passo della pubblica amministrazione e della burocrazia che abbiamo - e parlo al plurale, perché la responsabilità non sta mai tutta da una parte - non so quando li finiremo. Si continua a non avere la bussola: qui abbiamo il Presidente del Consiglio dei ministri che parla di abbassare l'IVA; partiti della maggioranza

parlano di intervenire sul cuneo fiscale; altri ritengono che si debba generalizzare rispetto all'aliquota del 38 per cento. A parte il fatto che forse, anche qui, richiamando Einaudi, prima bisogna leggere la realtà, perché ad esempio per avere un po' d'effetto con l'abbassamento dell'IMU (un punto sono circa 4,3 miliardi) lo si dovrebbe fare di almeno cinque punti. Non sappiamo valutare come risponderrebbe la struttura commerciale italiana. Facciamo un esempio al contrario: con l'introduzione dell'Euro di vent'anni fa, la banconota da mille lire è diventata un euro; era così automatico che i prezzi e quindi le agevolazioni al consumo scendessero? Non lo sappiamo: allora, anche da Presidente del Consiglio, si dovrebbe pensare prima di parlare.

Concludo velocemente con un ragionamento sul tema fiscale, per capire se si vuole andare alla tassazione delle persone o del consumo: questo è fondamentale. Ora, mi pare che il rischio ormai ci sia tutto: avremo un calo del prodotto interno lordo molto elevato (si stima oltre il 10 per cento); dovremo agire con determinazione per agevolare - e non impedire - le assunzioni e modificare le regole del lavoro a tempo determinato. C'è qualcuno che ha già provato ad assumere un dipendente qua dentro? Una ditta individuale, che ha bisogno di un dipendente per due o tre mesi, desiste, perché il titolare deve fare un mese di corsi e poi deve far fare un mese di corsi anche al dipendente e quindi gli conviene lasciar stare e rinunciare alla commessa. Ce lo poniamo il problema? Non ritengo che la mia debba essere la soluzione corretta, ma il Parlamento e chi governa devono porsi anche questi problemi, perché altrimenti non ne usciamo. Su questo, quindi, manca completamente un raccordo con una politica organica. *(Richiami del Presidente)*.

Il tema della discussione che impegnerà l'Assemblea oggi pomeriggio è parte di tutto ciò e deve essere contestualizzato, perché riguarderà la parte degli investimenti e dello sviluppo, ma la parte straordinaria rispetto al quadro di finanza pluriennale dell'Unione europea è legata al Covid-19 e alle conseguenze della pandemia sul prodotto interno lordo italiano ed europeo.

Concludendo davvero, signor Presidente, tutto questo ci ha fatto rendere conto dell'interdipendenza tra la nostra economia e quelle degli altri Paesi europei, non quelle frugali, che tentano in modo frugale di fregar qualcosa, e ha permesso, in primo luogo ai tedeschi, di capire che se l'Italia non è forte, ci rimettono anche loro. Questo è uno dei dati che il nostro Presidente del Consiglio, nella trattativa dei prossimi giorni, dovrà tenere presente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.

[MIRABELLI](#) (PD). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire, perché penso che in Assemblea non si possa accettare qualunque ragionamento e qualunque riflessione e che una riflessione invece vada fatta. Ho sentito, in questa discussione, cose che credo non dovrebbero far parte di un dibattito parlamentare. Ho sentito purtroppo diversi esponenti dell'opposizione raccontare uno scenario in cui, dalla loro parte ci sono quelli che lavorano, mentre la parte della maggioranza è fatta da sfaccendati e da persone che non sanno cosa siano il lavoro e la fatica: è stato detto in diversi interventi. È stato detto in altri interventi che la maggioranza è fatta da persone abituate a vivere di notte, ad agire nell'oscurità e a non avere trasparenza. Penso che questo non si possa accettare *(Applausi)* per una ragione che riguarda la nostra democrazia.

Poi dirò cosa non ha funzionato: ci sono oggettivamente problemi di metodo e c'è oggettivamente un problema di funzionamento del bicameralismo. Non si può però accettare un'idea caricaturale della nostra discussione. Credo non sia utile al Paese, se gran parte dell'opposizione sceglie questa cifra, preferendo sbeffeggiare e agitare i problemi, anziché confrontarsi sul merito e contribuire a risolverli. Credo che questo sia un problema. Colleghi, avete sollevato tanti problemi di democrazia, ma io pongo questo problema: serve al Paese un'opposizione che agita i problemi, invece che cercare di risolverli? *(Applausi)*. Avete evocato un futuro e raccontato un Paese che sta morendo di fame, ma non è così. Il Paese è messo male, ci sono molti che stanno soffrendo, ma in questo Paese nessuno sta morendo di fame, per i provvedimenti - anche quello al nostro esame - che il Governo ha messo in campo.

Ci avete spiegato che le misure previste (cassa integrazione, bonus di 600 euro, i 1.000 euro) sono assistenzialismo. Decidetevi! Fateci capire cosa vuole l'opposizione: se dobbiamo stare vicini alle persone che soffrono, a quelle persone che rischiano di non poter mangiare perché il reddito è diminuito con il *lockdown* oppure dobbiamo fare altro. Ditelo, però. Non si può dire tutto e il contrario

di tutto. Non si può dire che questo Paese rischia di avere molte famiglie in condizioni drammatiche e poi spiegare che, però, quelle stesse famiglie non vanno aiutate. Allo stesso modo, avete evocato scenari drammatici rispetto alla nostra economia, ma siete sempre pronti a cambiare opinione - l'ho visto anche oggi - a seconda di cosa conviene per fare un po' di propaganda e alimentare le critiche al Governo.

Sono colpito da ciò che ho sentito oggi sulla vicenda Autostrade. Ho sentito affermazioni che sono il contrario di quanto è stato detto solo ieri. Ieri è stato spiegato da molti che sono intervenuti oggi che bisognava trovare un compromesso, una soluzione che tutelasse l'interesse pubblico, il lavoro, quindi l'occupazione, e nello stesso tempo intervenisse per far pagare le responsabilità a chi le ha avute. Oggi si dice che quel provvedimento non va bene esattamente per le stesse ragioni. Non possiamo lavorare così.

Credo siano giuste le critiche sul metodo; sono giuste le critiche - che peraltro non sono nuove - per il fatto che gran parte dei provvedimenti ormai può essere discussa solo in una delle due Camere; ma non è questo il tema. Confrontiamoci, quando possiamo, sul merito, e il merito non è quello che avete raccontato.

Ho sentito un solo intervento dell'opposizione richiamare una misura straordinaria, anticiclica, qual è il bonus del 110 per cento su ecobonus e sicurezza. Non ho sentito nessuno richiamare che già centinaia di migliaia di famiglie hanno richiesto e ottenuto il famoso bonus vacanze. Non ho sentito nessuno raccontare che chi ha subito la crisi potrà versare le tasse a settembre, non a luglio. Non ho sentito nessuno ricordare che in questo provvedimento ci sono molti soldi a fondo perduto che andranno - e stanno già arrivando perché queste sono già misure concrete - alle aziende italiane. Questo sta succedendo.

È un decreto-legge, non sono chiacchiere. Sono interventi concreti che si stanno facendo. Questa è la verità.

Concludo velocemente. Cassa integrazione, 600 euro, 1.000 euro per autonomi e partite IVA, reddito di emergenza, blocco degli sfratti: sono tutti provvedimenti che servono a evitare lo scenario, che qui tutti temiamo, di un Paese messo in ginocchio e di famiglie messe in ginocchio dalla crisi. Crediti garantiti alle imprese, accelerazione dei pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione (12 miliardi), finanziamenti a fondo perduto per tutte le imprese: sono provvedimenti che dicono che noi vogliamo rilanciare l'economia di questo Paese, aiutare le imprese, che abbiamo un'idea di sviluppo del Paese che guarda al lavoro, all'ambiente, alla vivibilità delle città, ma soprattutto che in questo momento sente il dovere di stare vicino ai cittadini in difficoltà e che soffrono. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bossi Simone. Ne ha facoltà.

[BOSSI Simone](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, come sempre in quest'Aula mancano due cose: i Ministri e il tempo. (*Applausi*). Di Ministri non ne abbiamo visto neanche uno in una giornata di lavoro e, in riferimento al tempo, è sempre troppo tardi per fare qualcosa.

Ho appena ascoltato l'intervento di chi mi ha preceduto, ma dopo 1.500 emendamenti non avete capito quello che c'era scritto? Venite in Aula a chiederci di dirvi cosa vogliamo, ma non bastano 1.500 emendamenti? (*Applausi*). A voi serve uno bravo che ve li spieghi, perché è impossibile. Diteci cosa dobbiamo fare per farvelo capire. Veramente non lo so. Come hanno già detto i colleghi del mio Gruppo che mi hanno preceduto, questo decreto è iniziato ad aprile, è inciampato, è arrivato a maggio, è caduto a giugno, è rotolato rovinosamente ed è arrivato a luglio e al 18 luglio questo decreto-legge scade. Non riusciamo neanche a discuterlo. In Commissione non abbiamo avuto neanche il tempo di leggerlo, se non dieci minuti per esprimere un parere. Stiamo parlando del decreto-legge che dovrebbe fare la storia dei decreti, con 266 articoli, più i *bis* e i *tris* e mettiamoci quello che vogliamo, e non abbiamo avuto neanche venti minuti per poterlo analizzare insieme. Ma di cosa stiamo parlando, signori? (*Applausi*).

Nel frattempo fuori, nel mondo reale, hanno chiuso imprese, la cassa integrazione non si è vista, e quella che stanno aspettando è ancora la cassa integrazione di aprile, non quella di luglio. La potenza di fuoco è diventata impotenza, il gesto d'amore chiesto alle banche, che è arrivato dopo, è stato una pacca sulla spalla, perché non è pervenuto. Del resto, dagli amici dei banchieri non c'era da aspettarsi

null'altro. A casa ci sono milioni di italiani, uomini e donne che si sentono presi in giro, ma voi non li ascoltate, non volete ascoltarli così come non volete ascoltare noi. Ci sono milioni di attività produttive, piccole e medie imprese, artigiani, avvocati, commercialisti, aziende della filiera agricola, tutta gente la cui attività domani non aprirà più. Ditelo agli italiani, dite cosa state facendo, ma va detto con chiarezza: state facendo 55 miliardi di debito pubblico. State sprecando questi soldi. Si poteva fare quella che voi non avete mai avuto il coraggio di fare, una *flat tax* per tutti al 15 per cento, con 15 miliardi e il Paese *post Covid* sarebbe ripartito. (*Applausi*). Così, invece, avete fatto 55 miliardi di sussidi, di redditi di nullafacenza e poi la pentaidiozia delle pentaidiozie: il monopattino. Ma ragazzi, il mondo non ha bisogno del monopattino, ha bisogno di lavorare. (*Applausi*).

Quando in Commissione dicevano che questo era il documento della storia, avevano ragione: con 266 articoli, ad occhio e croce serviranno 130-150 decreti attuativi e quattro o cinque mesi per mandare avanti questo decreto, e sapete cosa accadrà in questi quattro-cinque mesi? Il Paese morirà aspettando i soldi che non arriveranno mai. State millantando finanziamenti dei fondi strutturali europei, sapendo che il dazio da pagare subito dopo si chiama condizionalità, controllo e impegno della spesa. A proposito, qualcuno di voi sa dirmi dove sono le tabelle di marcia relative all'effettivo stanziamento di questi fondi? Qualcuno di voi sa dirmi con certezza se l'Italia sarà percettore netto? Se le garanzie sui futuri finanziamenti saranno agganciate al bilancio dell'Unione europea, che peraltro è ancora in discussione, non solo i tempi si allungheranno ancora di più, ma continueremo ad essere contributori netti, punto e basta.

Viene voglia di ricordare solo una cosa, prima di concludere, signor Presidente, perché il Ministro comunque non c'è, quindi mi rivolgo a lei o al sottosegretario Castaldi, che è sempre presente: la migliore delle operazioni della storia della medicina su un tomo di 200 e passa articoli è riuscita perfettamente, ma ahimè il paziente è morto e ahimè il paziente si chiamava Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, stiamo parlando, come abbiamo detto in tanti, di questo decreto-legge che investe 55 miliardi e voglio iniziare questo intervento raccontando un episodio che mi è capitato in treno, mentre salivo da Salerno a Roma. Ho incontrato un ragazzo che conosco, che è un piccolissimo imprenditore nel settore della ristorazione, e mi ha ringraziato. Mi ha ringraziato perché, insieme al suo commercialista dal quale si è fatto aiutare, è riuscito ad avere le risorse che noi abbiamo messo a disposizione: è riuscito ad avere il prestito nell'ambito dei 25.000 euro, è riuscito ad avere i 600 euro, è riuscito ad avere il contributo a fondo perduto. (*Applausi*). Questo significa che le cose di cui si parla a volte sono lontane dalla realtà, quindi spesso quando si parla bisognerebbe quantomeno chiedere ai cittadini, che sono gli attori veri della nostra economia, se le misure che messe in campo hanno portato loro dei benefici, degli effetti. Questa è una cosa che mi è capitata, ma vicende del genere succedono a tutti noi.

Parlando di tutto questo ci riferiamo al fatto che da moltissimi anni ci troviamo di fronte a una incredibile crisi dovuta a un incremento enorme delle disuguaglianze, non solo in Italia, in tutto il mondo. Sappiamo perfettamente come nei Paesi di lingua anglosassone le disuguaglianze siano esplose, più di tutti negli Stati Uniti, ma in tutti i Paesi di lingua anglosassone; in Europa fortunatamente la cultura latina ha un po' ridotto questo incremento delle disuguaglianze, che pure c'è stato. Dobbiamo renderci conto di cosa è il mondo e di cosa ci ha portato il Covid; non ha fatto altro che far esplodere qualcosa che già c'era.

Prima ho sentito parlare del fatto che c'è assistenzialismo; ma il reddito di cittadinanza e il reddito di emergenza inserito nel decreto-legge in esame non sono misure di assistenzialismo, ma di riduzione delle disuguaglianze. (*Applausi*). È un'azione feroce, profonda, quella cui si riferiva - ho qualche vecchio ricordo - un signore che si chiamava Carlo Rosselli, il quale parlava del socialismo liberale. Forse bisognerebbe ricordare cos'è il socialismo liberale di cui parlava Carlo Rosselli, che si distingueva dalle teorie marxiste per andare nella direzione di quel socialismo ben rappresentato dal più famoso, dal più caro (penso caro per tutta l'Assemblea) Presidente della Repubblica che si chiamava Sandro Pertini, quando diceva che non esiste libertà se non si combatte e non si ottiene la giustizia sociale, perché le due parole vanno fuse. (*Applausi*). Solo se si riducono i problemi della

fame, si può essere liberi.

Inoltre, rispetto alle azioni messe in campo, qualcuno parla di statalizzazione. Gaber diceva che qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto e qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini, ma questa è la citazione di una canzone. Noi però ci troviamo di fronte a questa situazione.

Poi accadono alcune cose strane. Oggi, ad esempio, leggiamo che la Commissione europea ha perso una causa contro il Governo irlandese e contro la Apple perché il Governo olandese aveva detto a tale società che poteva pagare tasse che nel 2003 erano pari all'uno per cento degli utili europei, nel 2001 pari allo 0,5 per cento e nel 2014 allo 0,005 per cento. La Commissione europea ha perso questo ricorso, ma allora noi dobbiamo lavorare tutti insieme per spiegare di cosa stiamo parlando. Per tornare a quel discorso di giustizia sociale di cui parlavamo prima, se vogliamo mettere in campo un'azione, deve essere forte e seria.

Poi è molto singolare sentire alcuni esponenti dell'opposizione. Se non ricordo male il loro *leader* una volta era un comunista padano che ha citato anche Berlinguer, il quale si sarà rivoltato nella tomba 150.000 volte (*Applausi*) a sentir parlare in questo modo di *flat tax*, che significa non far pagare le tasse a chi ha e farle pagare a chi non ha. Cosa potrebbe mai dire Berlinguer di fronte a un'affermazione del genere, detta da un comunista padano? Mi viene da ridere, mi viene molto da ridere, perché poi bisognerebbe ricordarsela la storia e, quando si fanno affermazioni, sapere di chi si parla. La storia va studiata e se la studiassimo ci ricorderemmo anche, per esempio, che se non ricordo male quando il signor Salvini era nella IX Commissione alla Camera votò la trasformazione del contratto concessione di Autostrade per l'Italia (che sarebbe la concessione autostradale) in legge, blindando quel provvedimento e inserendo i famosi articoli 9 e 9-bis, sui quali c'è stata una fortissima trattativa. Questa trattativa ha portato a far sì che una società che ha dei guadagni stratosferici torni nelle mani dei cittadini: questo è quanto abbiamo fatto. (*Applausi*).

È una cosa semplice: non significa statalizzare, significa impedire che qualcuno abbia un guadagno stratosferico, cosa che abbiamo già denunciato in un esposto fatto all'ANAC nel novembre 2017, quando erano ancora segretate le concessioni, ma guarda caso siamo riusciti a leggerle. Infatti, tutta la Commissione lavori pubblici, comunicazione del Senato nella scorsa legislatura chiese al Presidente, all'epoca Altero Matteoli che ora non c'è più, di avere copia degli atti. Gli atti furono mandati in Commissione con una letterina firmata dall'architetto Coletta, che era il dirigente generale del servizio di vigilanza, in cui era scritto che, siccome gli atti avevano rilevanza economica e patrimoniale per la società, non dovevano essere diffusi ed erano segreti. Stranamente erano segreti gli atti di ASPI, ma non gli atti di ADR, che è sempre di Atlantia, che erano pubblici: un'incredibile disparità.

Leggendo quegli atti e trascrivendoli a mano uno ad uno - purtroppo quegli atti li sapevo leggere perché, immeritadamente o forse meritadamente, ho fatto il mestiere dell'ingegnere libero professionista per tantissimi anni e li scrivevo anch'io, certo non quelli di Autostrade (magari, come ingegnere intendo) - ho presentato un esposto, da cui è nato tutto questo, in cui si evidenziava quell'incredibile guadagno.

Oggi siamo intervenuti: è stata una lunga battaglia, è stato molto complicato e solo con la pressione che il MoVimento 5 Stelle ha fatto siamo arrivati allo stesso risultato, magari per una strada diversa. Siamo arrivati al risultato di restituire un bene pubblico nelle mani di chi possiede quel bene, perché quel bene è stato costruito con i soldi dei cittadini. (*Applausi*).

Si tratta dei soldi dei cittadini. Ci vogliamo ricordare quando fu fatta la privatizzazione di Autostrade che cosa prevedeva la concessione? Era il 1999, molti anni fa. In quella concessione c'era scritto che i ricavi previsti nel 2018 sarebbero stati di 1,7 miliardi. Ma se vediamo i ricavi oggi sono pari a 3,9 miliardi. Le manutenzioni erano previste per 235 milioni e nel 2018 sono state di 270 milioni; più del doppio dei ricavi, ma le manutenzioni sono rimaste uguali. Il costo del lavoro è passato da 350 milioni a 270 milioni: questo prevedeva la concessione.

Chi è l'unico depositario che può prendere in mano una concessione così forte, che genera così tanti utili, e redistribuirli nell'ottica di cui parlavo prima, quella di Pertini o di Rosselli? Lo ricordo a tutti i componenti della maggioranza, perché in fin dei conti queste cose ci possono unire: l'ottica è quella di

fare in modo che il guadagno generato sia redistribuito, perché dobbiamo combattere le disuguaglianze.

Con questo decreto siamo intervenuti su tantissime cose, ovviamente non sto a raccontarle, ma siamo intervenuti su questo: è l'inizio di una prospettiva, che non significa statalizzare tutto, ma ridare il potere in mano a chi lo deve avere. *(Applausi)*. E gli unici che devono avere il potere sono sempre i cittadini, mai le società private. Hanno fatto i loro sporchi comodi per tanti anni e ora non lo possono fare più. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire in replica, valutato l'orario, le circostanze e la glicemia, la Presidenza decide di sospendere i lavori fino alle ore 15, per poi riprendere con le comunicazioni del presidente Conte in vista del Consiglio europeo.

La discussione del decreto-legge all'ordine del giorno riprenderà dopo la votazione delle relative risoluzioni.

(La seduta, sospesa alle ore 13,59, è ripresa alle ore 15,03).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che, come concordato fra i Gruppi, le convocazioni delle Commissioni permanenti per il rinnovo di cui all'articolo 21, comma 7 del Regolamento, già previste alle ore 19 e alle ore 21, sono rinviate ad altra data.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo straordinario del 17 e 18 luglio 2020 e conseguente discussione (ore 15,04)

Approvazione della proposta di risoluzione n. 1 (testo 2). Reiezione delle proposte di risoluzione nn. 2 (testo 2), 3, 4 e 5 (testo 2)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca... *(Applausi)*. Scusate... *(Commenti. Applausi)*. Mi sembra... *(Applausi)*. Per cortesia, dovrebbe parlare il Presidente del Consiglio.

L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo straordinario del 17 e 18 luglio 2020 e conseguente discussione».

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, professor Conte.

CONTE, *presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente del Senato, gentili senatrici e gentili senatori, venerdì 17 e sabato 18 luglio parteciperò al Consiglio europeo straordinario che, per la prima volta dal febbraio scorso, si terrà nuovamente a Bruxelles.

Il Consiglio torna dunque a svolgersi in presenza, recuperando quella normalità che il Covid-19 ha stravolto, insieme anche al vivere quotidiano dell'Europa e del mondo intero. Questo Consiglio europeo straordinario scaturisce, in una prospettiva fortemente politica, dalle proposte della Commissione europea del 27 maggio. Lo ricordo: si prevede un fondo per la ripresa, *next generation* EU, di 750 miliardi di euro, di cui 500 miliardi di sovvenzioni e 250 miliardi di prestiti, oltre che, ovviamente, la definizione del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e anche, lo devo ricordare doverosamente, la proposta franco-tedesca - che risale al 18 maggio - che è stata un passaggio preliminare molto importante perché ha comunque delineato un poderoso piano europeo di ripresa.

Sia le proposte della Commissione europea, sia la proposta franco-tedesca sono coerenti con quanto l'Italia sin dall'inizio della crisi ha affermato con la massima determinazione in sede comunitaria. Mai come in questa occasione dobbiamo riconoscere che le istituzioni dell'Unione europea si sono mostrate sensibili agli strumenti con i quali il mio Governo, già nelle fasi iniziali della pandemia, ha cercato di leggere e di interpretare la natura e la portata della sfida che avevamo e abbiamo ancora di fronte.

Mai come oggi possiamo affermare che l'Italia ha contribuito in maniera decisiva a orientare la prospettiva nella quale collocare le risposte che l'Europa è chiamata ad offrire per essere all'altezza della sua storia, della sua civiltà, del suo destino. Ricordo, in particolare, la lettera che abbiamo scritto, insieme ad altri otto Paesi membri, già dal marzo scorso per sollecitare strumenti finanziari innovativi in un quadro di debito comune europeo.

D'altra parte, la crisi Covid-19 è senza precedenti e richiede azioni e misure straordinarie. La crisi determinata dalla pandemia è una crisi simmetrica a cui si deve rispondere anche, se necessario, con

soluzioni asimmetriche, in un'ottica responsabile e matura di solidarietà e di redistribuzione. Non solo un'Unione tra Stati membri, ma ancor più unità tra Stati membri.

Il Consiglio europeo deve mostrarsi all'altezza di questa coraggiosa visione. Non può mancare questo obiettivo di portata epocale: rilanciare l'economia europea per disegnare il futuro del nostro continente per i prossimi decenni. Solo uniti riusciremo a rendere l'Europa di nuovo forte, di nuovo protagonista, competitiva nel mondo. Risposte nazionali sarebbero anacronistiche e inefficaci.

La crisi da Covid-19 dimostra che ai cittadini dobbiamo offrire soluzioni, dobbiamo offrire rimedi, non nuove paure o l'illusione di un anacronistico ritorno ad un piccolo mondo antico, dominato da egoismo e chiusure identitarie, un mondo tutt'altro che sicuro, tutt'altro che protetto, anzi, molto più esposto al rischio di un inesorabile declino. Certamente dobbiamo essere consapevoli che visioni veramente economicistiche e rigoriste ci darebbero solo l'illusione del concreto, per usare le parole di Carlo Morandi, uno storico molto sensibile alle prospettive avanzate dall'integrazione europea.

La posta in gioco non è solo il funzionamento del mercato unico, la tenuta delle economie europee, ormai sempre più interdipendenti, la difesa delle catene di valore europee, la convergenza economica e sociale. Sono in gioco anche i pilastri sui quali è stata costruita l'Unione europea, sui quali si è sviluppato, grazie all'intuizione e alla visione dei grandi europeisti del Secondo dopoguerra, nel processo di integrazione che ha contribuito ad assicurare un lungo periodo di pace e di crescita economica, un periodo mai conosciuto dalle precedenti generazioni.

I pilastri sui quali è stata costruita l'identità dell'edificio europeo sono oggi messi a rischio dalla crisi da Covid-19, che ha colpito il Continente dopo due gravi crisi finanziarie, acuendo ancor di più gli squilibri e le divergenze economiche tra gli Stati membri. Se non vogliamo essere travolti, dobbiamo agire con coraggio, porre in essere misure straordinarie. Non abbiamo alternative.

Le proposte avanzate dalla Commissione presieduta da Ursula von der Leyen muovono in questa direzione; peraltro sono state confermate, quantomeno negli obiettivi di fondo, dalla proposta di conclusioni presentata dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, venerdì 10 luglio scorso, a seguito delle varie consultazioni che ha condotto con i 27 Capi di Stato e di Governo.

Bisogna riconoscere che, in uno scenario assolutamente inedito, l'Unione europea, con il contributo di tutte le sue istituzioni, ha già assunto, con una certa rapidità, decisioni fondamentali. Come ha affermato nella giornata di apertura della consultazione nazionale «Progettiamo il rilancio» il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, le prime politiche di contrasto all'emergenza messe in campo dalle istituzioni europee sono state ispirate da una visione già di ampio respiro protesa al cambiamento. Già in quella fase una politica miope, ispirata a canoni neoliberali, a una visione angusta della competitività e della concorrenza, è stata ritenuta inidonea a gestire e affrontare la crisi.

Ricordo le decisioni più importanti che abbiamo assunto: innanzitutto, la sospensione del Patto di stabilità e crescita, attraverso l'applicazione della *general escape clause*; poi la flessibilità accordata al regime degli aiuti di Stato; ancora, l'avvio da parte della Banca centrale europea del programma cosiddetto PEPP da 750 miliardi di euro. Ricordo che a giugno la medesima BCE ha deciso un incremento del programma per ulteriori 600 miliardi di euro, per un totale di 1.350 miliardi di euro. (*Applausi*).

Ricordo ancora il ricorso alla flessibilità nell'uso delle risorse della coesione; il piano della Banca europea per gli investimenti (BEI) per attivare fino a più di 40 miliardi di euro di finanziamenti destinati alle piccole e medie imprese.

A queste misure si sono aggiunte le tre linee di sicurezza, per i lavoratori, per le imprese e per gli Stati, avallate dai Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea il 23 aprile scorso, sulla base della relazione dell'Eurogruppo del 9 aprile. Si tratta di un pacchetto consistente, di 540 miliardi di euro, così articolati: un fondo europeo di sostegno a strumenti nazionali per la lotta alla disoccupazione (Sure) di 100 miliardi di euro; un fondo paneuropeo della BEI, in grado di mobilitare fino a 200 miliardi di euro; c'è poi il *pandemic crisis support*, nell'ambito della linea di credito precauzionale del Meccanismo di stabilità, pari a 240 miliardi di euro, alla quale gli Stati membri dell'area euro possono decidere di ricorrere.

Proprio il Consiglio europeo del 23 aprile ha dato un inequivoco segnale politico verso l'istituzione del

recovery fund, definito espressamente, come richiesto - permettetemi di sottolinearlo - da parte italiana, necessario e urgente. Possiamo affermare che la decisione è frutto di un percorso negoziale nel quale l'Italia ha svolto un ruolo fondamentale, un ruolo propulsivo. (*Applausi*).

È stata una decisione senza precedenti, perché ha segnato un'apertura inedita ad uno strumento di politica fiscale europea basato su un principio di intervento finanziario comune. Sottolineo che la proposta del *recovery fund* modifica i termini del rapporto tra la Commissione e i Governi nazionali: adesso sono i singoli Stati ad essere chiamati a una maggiore responsabilità, indicando i propri progetti di rilancio, il proprio percorso di riforme e di investimenti.

Ora tocca a noi, Capi di Stato e Capi di Governo dei 27 Stati membri, assumere con rapidità una decisione altrettanto coraggiosa, affinché il *next generation* EU e il prossimo quadro finanziario pluriennale possano tradursi in misure e azioni concrete. La nostra casa comune è in grado di offrire vantaggi per tutti, se però usciamo dall'ottica negoziale del gioco a somma zero e acquisiamo la consapevolezza di una diversa prospettiva negoziale. Quando sono in pericolo le fondamenta dell'edificio europeo, nessuno Stato può avvantaggiarsi a scapito di altri. Dobbiamo essere tutti consapevoli che, se alcuni Paesi europei più in difficoltà dovessero soccombere di fronte alla crisi, i Paesi più ricchi non se ne avvantaggerebbero. In questo grave tornante della storia europea, la negoziazione tradizionale stessa è destinata al fallimento: oggi vinciamo tutti o perdiamo tutti.

(*Applausi*).

Per questo riteniamo cruciale che la decisione del Consiglio europeo sia assunta entro luglio, quindi al più presto, e non sia svilita sulla base di una logica e di un compromesso al ribasso. Questo sarebbe inaccettabile non solo sotto il profilo politico ed economico, ma anche dal punto di vista morale. Un simile scenario non sarebbe certamente auspicabile; l'ho già affermato in quest'Aula - se ricordate bene - il 17 giugno scorso: non lo meritano le decine di migliaia di vittime europee del Covid-19, come anche le famiglie, i giovani e le imprese che stanno affrontando le conseguenze economiche e sociali della pandemia.

In queste settimane ho condotto un'intensa attività diplomatica, nell'ultima settimana anche con vari incontri e visite, per discutere con i miei omologhi sulla necessità di assumere al più presto una decisione di alto profilo basata sui principi di responsabilità e di solidarietà, ambiziosa, capace di assumere davvero un sostegno senza precedenti all'economia europea. Il *next generation* EU dovrà essere all'altezza delle sfide presenti e future; lo ha ribadito anche il Parlamento europeo, il cui consenso politico, come quello dei Parlamenti nazionali, rimane fondamentale per un'immediata attivazione e dunque per rispondere tempestivamente alle urgenti necessità che nessuno Stato membro può affrontare in modo isolato e in solitudine. Con spirito europeo, dunque, continuerò a lavorare - come sempre nel corso di questa crisi - affinché al tavolo del Consiglio europeo prevalga la logica di una comunità di interessi basata su valori condivisi. (*Applausi*).

È fondamentale che il risultato finale, quanto al volume e alla composizione ad ampia prevalenza di *grants*, vale a dire di sovvenzioni, sia coerente con la proposta attualmente sul tavolo e che sia preservato il principio di un finanziamento straordinario di lungo termine tramite debito comune europeo. Altri aspetti prioritari dell'accordo su *next generation* EU, sui quali il Consiglio europeo dovrà trovare anche qui un punto di equilibrio, senza perdere però tempo prezioso in negoziati che snaturino o rallentino l'accordo complessivo, sono i seguenti: i criteri di allocazione non devono essere stravolti, perché essi assicurano l'effettivo ed efficace sostegno di Paesi, regioni e settori più colpiti dalla crisi Covid-19; molto critico è anche il tema della *governance*: la proposta sul tavolo garantisce lo stretto collegamento con il semestre europeo, con le raccomandazioni specifiche per Paese della Commissione; riteniamo accettabili le regole proposte legate al rispetto dello Stato di diritto e quelle collegate agli ambiziosi obiettivi europei in materia di lotta al cambiamento climatico. Inoltre è essenziale preservare la centralità degli obiettivi sociali e verdi. Mi riferisco, per quanto riguarda il primo profilo, alla coesione sociale, alla lotta alle molteplici disuguaglianze che la crisi - come sappiamo - ha acuito, al sostegno della parità di genere, alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro, alla mitigazione degli effetti della disoccupazione. Quanto al secondo aspetto, l'improcrastinabile avvio della ripresa economica europea deve continuare a considerare centrali lo sviluppo

dell'economia verde, la digitalizzazione, le nuove tecnologie: tutti fattori fondamentali nei prossimi decenni per rendere le economie europee competitive, nella prospettiva peraltro delineata dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e in vista di una nuova strategia industriale.

In questa prospettiva, colgo con favore l'appello lanciato da cinquanta parlamentari nazionali ed europei orientato anche ad indirizzare quanto più possibile le risorse del piano in favore delle nuove generazioni, attraverso un coraggioso investimento in cultura, istruzione, mobilità sociale e parità di genere. (*Applausi*).

Riguardo all'accordo sul prossimo quadro finanziario pluriennale, non c'è spazio politico ed economico per illudersi di vivere in tempi ordinari. Non ci sono le condizioni per negoziare per settimane o per mesi, come - dobbiamo confessarlo - ci eravamo predisposti a fare all'inizio dell'anno, in Consiglio europeo su singoli aspetti tecnici, semmai attenti solo alla convenienza nazionale o alla conservazione di anacronistici privilegi.

Certamente, pur muovendo da un approccio costruttivo teso a favorire un accordo rapido e di alto profilo, continueremo a tutelare le nostre priorità con particolare riguardo alla coesione e alla politica agricola comune. Il nuovo bilancio europeo settennale non dovrà assolutamente rinunciare al sostegno dei settori e delle fasce di popolazione più colpite e, conseguentemente, la massima centralità dovrà essere riservata ai principi della coesione economica e territoriale, al dialogo sociale, alla trasformazione verso un'economia resiliente, sostenibile, socialmente giusta e competitiva.

Quanto a quelli che ho definito privilegi anacronistici, mi soffermo sui *rebates*. Conoscete la mia posizione e quella del Governo perché l'ho già annunciata in precedenza. Ecco, ogni nostra anche parziale flessibilità riguardo all'esigenza politica per alcuni Stati membri di mantenere i *rebates* non può che essere condizionata - dobbiamo essere chiari - a una piena ed effettiva apertura da parte di quei Paesi ad un accordo rapido e di alto profilo su *next generation* EU. (*Applausi*).

Per quanto riguarda le entrate di bilancio, occorre continuare a perseguire con ambizione alcuni obiettivi, anche con riferimento alle nuove risorse proprie, che sono lo strumento ineludibile - peraltro riconosciuto anche dalla Commissione e nella stessa bozza di conclusioni del presidente Michel - se vogliamo favorire politiche europee davvero efficaci, durature e compensare le divergenze sociali ed economiche tra Stati membri e gli attuali squilibri interni al mercato unico.

Tutte le considerazioni sinora svolte riguardano l'obiettivo, ad elevata valenza politica, di un impegno europeo comune finalmente anche sul piano finanziario per rilanciare le economie e renderle resilienti. Se l'Unione europea sta cercando di rendere la crisi da Covid-19 un'opportunità, tanto più questo è vero per l'Italia. Sono convinto che questa crisi, sanitaria ed economica ad un tempo, abbia portato in evidenza numerose criticità che bloccano il sistema economico italiano e che la politica non ha saputo o non ha potuto risolvere in modo efficace e duraturo.

L'acuta sofferenza sociale ed economica del nostro Paese può e deve consentire uno sforzo corale da parte di tutte le sue componenti per intraprendere - e questa volta sino in fondo - un percorso di rilancio di ampio respiro.

Come ha ricordato il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l'Italia in molti momenti della sua storia ha sorpreso il mondo: l'Europa ha ora bisogno di quest'Italia, di un'Italia più forte. È con questo spirito, che il Governo tutto è impegnato a realizzare un programma di riforme credibile, articolato e fondamentale, con una prospettiva di medio-lungo periodo, con un orizzonte di legislatura e l'ambizione di rendere l'Italia resiliente anche di fronte a eventuali future crisi, che non auspichiamo.

Entro questa prospettiva riformatrice, siamo contemporaneamente impegnati a definire il piano nazionale di ripresa e resilienza che presenteremo a Bruxelles dopo la pausa estiva. Saremo i primi a monitorare la spedita attuazione delle nostre riforme e degli investimenti in programma, perché è nel nostro interesse farlo. In queste fasi così cruciali per la nostra storia, anche europea, massimo sarà il coinvolgimento del Parlamento. (*Applausi*).

Gentile Presidente, gentili senatrici e senatori, nella dichiarazione passata alla storia con il suo nome, Robert Schumann disse: «L'Europa non potrà farsi in una volta, né sarà costruita tutta insieme; sorgerà da realizzazioni concrete, che creino anzitutto una solidarietà di fatto». Ebbene, la crisi da Covid-19

rende la solidarietà di fatto un obbligo morale, prima ancora che politico, e implica un ineludibile ancoraggio dell'interesse nazionale ai valori fondativi del progetto europeo: pace, stabilità, benessere, democrazia e tutela dei diritti fondamentali.

In conclusione, mi appresto dunque a partecipare al Consiglio europeo straordinario del 17 e 18 luglio determinato a concretizzare il *next generation* EU, il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, in piena coerenza con le proposte della Commissione europea, a beneficio di tutti i cittadini europei e soprattutto di coloro che stanno maggiormente soffrendo le conseguenze sociali ed economiche della crisi.

Spero di poter ricevere da questa Assemblea una convinta adesione all'impegno che stiamo approfondendo per l'Italia in Europa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Avverto che le proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione del dibattito.

Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

È iscritto a parlare il senatore Casini. Ne ha facoltà.

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente del Consiglio, chi, come me, in quest'Aula si dichiara europeista - non siamo pochi - e lo è sempre stato riconosce la necessità del sovranismo europeo: non ne vedo altri possibili, con la globalizzazione che esiste oggi, per nessun Paese europeo. Per chi, come me, è profondamente europeista, non c'è dubbio che il presupposto, con cui si è presentato a questo Parlamento, sia da condividere. L'Europa poteva morire o risorgere: ora, aspettiamo a dire che è risorta, se non altro per scaramanzia. Ma senza dubbio in questa crisi del Covid-19, l'Europa ha dimostrato l'orgoglio di voler esistere (*Applausi*) e la consapevolezza, cari colleghi, che da solo nessun Paese può andare avanti. Credo sia molto miope ritenere che sulle disgrazie di qualche Paese europeo possa vivere e prosperare l'economia di qualche altro Paese europeo. I Paesi più forti hanno bisogno che i vagoni procedano tutti assieme, che il treno vada avanti e che nessuno abbia delle sventure particolari da questa vicenda.

L'Europa è un po' come il vecchio partito comunista polacco, incerto tra un vecchio ordine, che non riusciva a difendere, e un nuovo, che non riusciva a costruire e questa drammatica vicenda ha dato all'Europa intorpidita l'opportunità di risvegliarsi.

La trattativa che il Governo italiano sta seguendo in sede europea, secondo il Gruppo per le Autonomie è corretta, risponde al mandato del Parlamento, allo spirito europeo e, colleghi, agli interessi nazionali. Nessuno di noi si illude, infatti, che le trattative in seno al Consiglio europeo siano un pranzo di gala: non lo sono, sono contrattazioni dure, a volte esasperate, a volte infinite e questo fa parte delle regole del gioco. Nessuno è così ingenuo da pensare di andare in Europa e ricevere applausi dagli altri *partner* comunitari.

Non c'è dubbio, altresì, che la trattativa - questa è sostanza e non forma - dovrà chiudersi al più presto e la decorrenza dei provvedimenti dovrà materializzarsi a breve scadenza: negoziazioni infinite non sarebbero tollerabili, tempi e modi non sono variabili indipendenti.

Concordo altresì con il Presidente del Consiglio che è necessario non stravolgere i criteri di allocazione del *next generation* EU, che è necessario un equilibrio tra le sovvenzioni garantite dal debito pubblico europeo e i prestiti di cui i singoli Stati potranno usufruire e che la definizione di questo *deal* andrà declinata insieme al quadro finanziario pluriennale, in cui persistono aree di conservazione di anacronistici privilegi per alcuni Stati.

Vorrei essere chiaro su questo punto: dobbiamo sfatare le preoccupazioni dei cosiddetti Paesi frugali. L'ho detto in una passata riunione del Senato: la preoccupazione di saper spendere bene i soldi che riceveremo dall'Europa, deve essere nostra, è la preoccupazione dei nostri figli e non solo dei Paesi frugali. (*Applausi*). Non possiamo però accettare lezioni morali da chi elargisce privilegi fiscali, per calamitare allocazioni di imprese e finanze sul proprio territorio nazionale. (*Applausi*). Su questo bisogna essere molto chiari: nessuno è più furbo degli altri. Siamo tutti furbi o nessuno è furbo. Diciamo così: siamo tutti abbastanza smaliziati per capire che le lezioni morali sono inaccettabili.

Non saranno rose e fiori. Dobbiamo essere chiari: dovremo accettare anche controlli sui nostri progetti. Dunque vorrei fare, in questa sede, due considerazioni. In primo luogo, signor Presidente, vorrei

esprimere, dal Senato italiano, apprezzamento per la cancelliera Merkel e per il presidente Macron. Credo che i loro due Paesi, la Germania e la Francia (*Applausi*) non meritino la facile ironia, che ogni tanto, in modo superficiale, viene loro indirizzata dal nostro Paese, perché stanno spingendo dalla parte giusta. Infine, c'è un problema che riguarda l'Italia, riguarda noi. Lei ha parlato di opportunità che si aprono, ha ragione, ma, colleghi, le opportunità si declinano assieme alle responsabilità, e la responsabilità è tutta nostra: avere progetti chiari, immediatamente eseguibili; non perderci in lungaggini e rinvii; non aprire dibattiti interminabili come quello del MES, che divide maggioranza e opposizione. Vedo infatti che, esattamente come è divisa la maggioranza su questo, è divisa l'opposizione (ma non è una grande soddisfazione perché in questo momento governa la maggioranza, non l'opposizione). È la maggioranza che deve avere la lucidità di non perdersi in discussioni interminabili, con le gabbie ideologiche del passato. Non possiamo vedere il MES come qualcosa che non esiste più, perché le condizionalità che c'erano non ci sono più, perché le lenti ideologiche e le gabbie con cui abbiamo visto questi temi - forse anche giustamente qualche anno fa - oggi non hanno più ragione di esistere.

Infine, voglio dire una cosa che riguarda anche lei, presidente Conte, che ho visto che in qualche modo ha anticipato opportunamente con una dichiarazione nei giorni scorsi. Lei ha detto che dopo la pausa estiva presenteremo il nostro piano a Bruxelles: è comprensibile. Credo che spetti a noi, spetta al Parlamento, se vogliamo recuperare la centralità del Parlamento, che tante volte evochiamo a parole: dobbiamo utilizzare la pausa estiva non solo e non tanto per le vacanze, ma soprattutto per esaminare quei provvedimenti che dopo la pausa estiva andranno a Bruxelles, perché il Parlamento, in questo momento di drammatica crisi sociale ed economica, deve dare l'esempio al Paese di essere un passo avanti e non dieci passi indietro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romano. Ne ha facoltà.

[ROMANO](#) (M5S). Signor Presidente, l'uomo può dirsi libero quando non è strumento di altri, ma è autonomo centro di vita. Su questo principio nasceva il sogno europeo, quell'Europa dei popoli, libera e unita nella diversità, che Altiero Spinelli concepiva come pronta a tracciare un percorso di crescita comune e condiviso, in nome di una solidarietà che di tante Nazioni era destinata a fare un unico popolo.

In tutta onestà, non so dire se si è trattato di un sogno utopico, ma so che quella nobile ispirazione è stata tradita in nome di logiche che poco - molto poco - hanno a che fare con la solidarietà, e che rispondono sempre più al desiderio di imporre visioni utilitaristiche e regole astratte calate dall'alto.

Abbiamo ora l'occasione di recuperare quell'antico spirito, di dimostrare che appartenere all'Europa significa sposarne appieno i principi, con la convinzione di far parte di una casa comune che non sia solamente un luogo, ma una comunità, che condivide difficoltà e gioie, nel rispetto di regole che non rispondono alla volontà di fare di una Nazione lo strumento di altre Nazioni, privandola della propria libertà. Il *recovery fund* va approvato subito, servono risorse fresche e a fondo perduto, senza condizioni, entro l'anno. Non si possono accettare compromessi al ribasso.

Evidentemente queste risorse non possono giungere dal Meccanismo europeo di stabilità (MES): un perverso strumento che, in nome di una presunta frugalità, finirebbe con lo strozzare proprio i Paesi più colpiti dall'emergenza sanitaria ed economica, privandoli di quell'autonomia di cui ogni centro di vita ha bisogno per essere veramente libero. Non facciamo questo errore, signor Presidente del Consiglio. Non cadiamo nella trappola, visto che l'Europa ha messo in campo le risorse necessarie, che tuttavia servono quanto prima per non vanificare gli enormi sacrifici a cui sono stati chiamati i nostri connazionali, che non meritano di essere offesi da Paesi che fanno dell'*austerità* lo strumento dei propri interessi.

Serve un'Europa davvero competitiva. Abbiamo bisogno non di paradisi fiscali, ma di un salario minimo europeo, di un *green new deal* che dica addio al fossile e di una vera rivoluzione digitale. L'Europa potrà cambiare se tutti quanti avremo avuto coraggio e se lei, signor Presidente del Consiglio, avrà il coraggio. Noi saremo al suo fianco in questo percorso finalizzato a dare dignità all'Europa dei popoli e non delle *lobby*.

Non ci si può discostare dalla proposta della Commissione, restando fermo il principio di un

finanziamento eccezionale e a lungo termine tramite debito comune europeo, con un accordo che giunga in tempi rapidissimi affinché, dopo i necessari passaggi, si arrivi presto all'attuazione di *next generation* EU e del prossimo quadro finanziario pluriennale. Solo così le singole economie potranno avere una prospettiva di crescita e l'Europa un futuro di unità e prosperità.

Tutti noi abbiamo apprezzato la fermezza con la quale, pur nel rispetto delle differenti sensibilità, ha saputo sostenere e sostiene una linea che è la sola capace di garantire una vera comunità di interessi, rispondente a valori realmente condivisi. Una chiusura su *next generation* EU non è giustificabile, perché comprometterebbe la ripresa economica proprio dei Paesi e dei settori più colpiti dalla crisi in atto e più bisognosi di ricevere protezione. La crescita e il lavoro potranno ripartire solo se si saprà cogliere l'occasione di mutare strategie, mettendo in campo risorse economiche importanti per rafforzare gli investimenti pubblici e privati legati a progetti e riforme convincenti, che diano fiducia e speranza.

Signor Presidente del Consiglio, è in gioco non soltanto la reputazione dell'Italia, come lei sa bene, ma anche il futuro dell'Europa, dei nostri concittadini e delle generazioni che verranno. Noi confidiamo in lei. Sono certo che non ci deluderà. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paragone. Ne ha facoltà.

[PARAGONE](#) (*Misto*). Presidente Conte, non ho votato la fiducia al suo Governo, perché ero certo che il demone mefistofelico di Bruxelles ne avrebbe imposto le scelte e ne avrebbe in qualche modo condizionato il percorso futuro. Così è stato. Quel demone oggi vi suggestiona le soluzioni e domani vi obbligherà a cedere l'anima. Finché l'anima è vostra, *amen*. Ma il problema è che l'anima è dei cittadini italiani: lavoratori, famiglie, imprenditori e professionisti.

Non credo per nulla all'Unione europea e non credo nemmeno all'Unione monetaria, però provo pena a vedere l'Italia supplicare un po' di morfina ai Paesi del cosiddetto asse del Nord. Si sa: io sono per l'uscita e spero che si possa ancora avere un po' di dialettica rispetto al tema dell'Europa.

Voi continuate a subire il fascino di modelli sbagliati su presupposti finanziari fallaci. State però attenti a dire che arriveranno tanti soldi, perché altrimenti quei soldi, un euro per un euro, vi verranno chiesti dall'economia reale. Ognuno dei cittadini italiani sarà titolato a chiedervi: perché, visto che c'è una montagna di soldi, a me quei soldi non arrivano? Purtroppo a settembre vedrete le ferite di questo Paese, del Paese reale. Ma prendo per buono quello che per voi è la montagna di soldi e vi dico di stare attenti, perché tanti soldi e una montagna di soldi è diverso da "soldi illimitati": questa è la grande differenza, questa è la sfida. E aggiungo che quella illimitatezza dei fondi dovrebbe essere monetizzata dalla Banca centrale europea: questa è la grande prova di maturità.

L'economista Paul De Grauwe, che non è certamente un euroscettico - tutt'altro, è un socialista ed è un liberale pro-mercato - continua a ripetere - e con lui molti altri economisti - che i soldi che oggi vendete come la soluzione non finiranno nelle disponibilità, appunto, dell'economia reale. Allora vi invito a non affannarvi nel replicare le fatiche di Sisifo, perché il masso che portate in cima alla montagna è destinato a tornare al punto iniziale: è quello il supplizio di Bruxelles. State attenti. Lasciate perdere le illusioni del MES e del *recovery fund*. Ripeto che non credo al disegno unionista, ma se davvero volete la prova d'amore e di maturità da Bruxelles chiedete che la BCE compri all'infinito e monetizzi il *deficit*. È il testo della risoluzione che vi propongo.

I soldi servono adesso, senza conti da pagare e compiti a casa da fare. Se non lo farete, allora il vostro fallimento darà ragione a chi come me chiederà Italexit. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saccone. Ne ha facoltà.

[SACCONE](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente del Consiglio, mi permetta di cominciare con un'affermazione, nonostante il collega che mi ha preceduto: l'Europa c'è, con tutte le sue istituzioni. Il Presidente del Consiglio europeo Michel ha affermato che non si deve ridurre il *recovery fund* a 750 miliardi di euro (quella è la cifra). L'Europa c'è con la Banca centrale europea e, nonostante la scivolata della signora Lagarde, la BCE sta facendo il suo lavoro. E chi dice il contrario, e cioè che non stanno arrivando i soldi dell'Europa, dice una cosa non vera, perché senza la Banca centrale europea oggi saremmo già falliti. Rispetto all'affermazione di comprare titoli per 1.350 miliardi, non sono spiccioli.

Signor Presidente del Consiglio, c'è anche il Presidente della Commissione europea, la quale - ne sono convinto - è profondamente consapevole che in un'Europa senza solidarietà non si mette fine e non si incide sul destino degli italiani, ma si pone fine al destino dei Paesi europei.

Signor Presidente, mi permetta però di esprimerle dei dubbi sulla sua relazione, che permangono perché si insiste in una via solitaria. Voi avete emanato tre decreti dallo scoppio di questa pandemia. Nessuno di noi nasconde la drammaticità dei numeri, che sono da conflitto bellico. Ma i tre decreti-legge approvati - il cura Italia, il decreto liquidità e il decreto rilancio - non stanno portando nessuno dei benefici da voi sperati.

In effetti, nascondersi dietro al fatto che tutto vada bene è un'ipocrisia e, allora sì, che ci sarà l'apocalisse, come ha detto il direttore de «il Fatto Quotidiano» Antonio Padellaro.

Signor Presidente, non voglio entrare nel merito dei 400 miliardi, di cui solo 51 effettivamente destinati agli investimenti, ma non c'è alcun dubbio che quei decreti non stanno producendo gli effetti sperati. Allora la risposta qual è? La risposta è quella di dire chiaro e tondo al Paese che da soli non ce la fate. Se voi continuate su questo percorso, rischiate di andare a sbattere.

Ha detto bene il presidente Casini: se, da un lato, non dobbiamo in modo alcuno non additare chi in Europa ci vuole insegnare e dire qual è lo strumento che dobbiamo adottare - noi siamo i primi a difenderlo - allo stesso tempo dobbiamo fare autocritica. Noi siamo credibili al cospetto dei Paesi membri dell'Unione europea. Voglio dirlo con molta franchezza: la Francia e la Germania sono non i nostri nemici, ma i cofondatori di un grande disegno, di un'utopia che è diventata realtà. Se noi continuiamo a trattare i Paesi membri come nostri nemici, non credo che troveremo giovamento.

Sono contento, signor Presidente del Consiglio, che da questa maledetta pandemia un insegnamento lo abbiamo tratto: nessuno di noi può fare da solo e non siamo sulla scia di qualcuno dei membri del suo Governo che, non molti anni fa, ma un anno e mezzo fa è andato a Parigi per legittimare i *gilet* gialli. Sono contento che oggi vi sia stata una conversione verso Bruxelles, un'importante conversione, non vuol dire che entrare nel sistema, ma far valere le proprie idee sui tavoli che contano.

Su questo noi vogliamo insistere, signor Presidente del Consiglio, come sul fatto che l'Italia, purtroppo, è incapace di spendere i soldi, perché è vero che siamo il terzo contribuente dell'Unione europea, ma è altrettanto vero che siamo tra gli ultimi Paesi europei a spendere quei soldi. Mi permetta di citare l'esempio delle Marche, l'ultima Regione che riesce a spendere i soldi destinati dall'Unione europea (appena il 20 per cento), il cui Presidente si permette di dire: «Sì, è vero, sono scaduti i sette anni, ma abbiamo altri tre anni per spenderli». Questa è la testimonianza più plastica di quanta distanza c'è tra chi governa i territori e le esigenze di quei territori.

Presidente Conte, mi permetta di dire con molta franchezza che noi oggi ci saremmo aspettati un atteggiamento diverso. Il capo dell'opposizione di un Paese membro, appartenente al centrodestra, ha preso la parola in Aula e ha detto: «La fortuna del nostro Presidente del Consiglio coincide con la fortuna del nostro popolo».

Noi siamo profondamente convinti nell'augurarle buona fortuna, ma vorremmo che lei cambiasse atteggiamento e assumesse con umiltà la consapevolezza che da soli non si va da nessuna parte: pensiamo a quanto è accaduto con questa pandemia. Devo dire con molta franchezza, ma anche con un po' di autocritica, che noi apparteniamo a quella cultura democratica cristiana e liberale per cui, quando il Presidente del Consiglio siede a un tavolo internazionale per un negoziato, noi auspichiamo il successo di quel negoziato per quanto riguarda gli interessi nazionali. Al contempo, però, le chiediamo se siete veramente all'altezza di spendere quei fondi.

Questo è il quesito che dovete porvi voi, in prima istanza, e poi noi come parlamentari, perché qui fuori non importa nulla a nessuno di chi è la responsabilità: fuori da quest'Aula a settembre-ottobre, nel caso in cui malauguratamente dovessero scoppiare delle rivolte sociali, non distingueranno tra maggioranza e opposizione.

Ecco perché, allora, noi non chiediamo nella maniera più assoluta un inciucio: noi chiediamo semplicemente che il suo Governo e la sua maggioranza abbiano l'umiltà di coinvolgere l'opposizione, perché noi rappresentiamo la stragrande parte del popolo italiano. Se lei insiste sulla linea della solitudine, signor Presidente, mi permetta di dirle che non andrà lontano. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

[CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, mi riallaccio subito alla domanda retorica posta dal senatore Saccone: no, senatore Saccone, non sono all'altezza e non sono in grado di governare e di spendere i soldi che occorrono per fare ripartire il Paese in questa situazione.

Le do subito un'evidenza, caro presidente Conte. Basta che lei compari il voluminoso testo del decreto rilancio, che è frutto del lavoro del Governo, che è diventato una sorta di decreto *omnibus*, nel quale avete fatto convergere tutto, fino ad arrivare anche a perderne il significato e dal quale discenderanno almeno un centinaio di decreti attuativi, con le quattro paginette del provvedimento della Repubblica federale di Germania. Ho in mano i due fascicoli: uno è il provvedimento della Repubblica federale di Germania, l'altro è il suo decreto. Questo è il paragone di fronte al quale lei oggi si pone agli italiani e va in Europa. (*Applausi*): abbiamo in un fascicolo 130 miliardi l'uno, nell'altro 55 miliardi.

Non c'è nulla da ridere, Presidente, anzi le chiederei anche una cortesia: dica al suo ufficio stampa, magari allo stesso Casalino, di aggiornare il suo discorso perché continua a essere un po' noioso dopo mesi, mesi e mesi. (*Applausi*). E magari gli dico di aggiornarlo tenendo conto che da febbraio è la prima volta che viene in Parlamento a chiedere un indirizzo politico al Parlamento italiano. (*Applausi*).

Febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, siamo a luglio e lei è dal mese di marzo che dice «settimana prossima arrivano i soldi», «settimana prossima arriva il piano di soccorso».

Avete impegnato Colao. Avete preso schiere e orde di scienziati per andare a costruire un piano che è finito nel cassetto e che nel testo del decreto rilancio non si trova, presidente Conte. Lo capisce che non funziona il paragone tra i due provvedimenti? Lo capisce che non funziona il suo Governo? Lo capisce che così il Paese non lo fate ripartire? Lo capisce questo? Se capisce questo, può andare in Europa a rappresentare l'Italia; altrimenti il rischio è che vada in Europa e semplicemente faccia fare brutta figura al nostro Paese, che invece ha bisogno di essere rispettato. (*Applausi*).

Un applauso lo chiediamo anche noi, senatore Casini, ma lo chiediamo per gli italiani, che non si stanno piegando e stanno cercando di rialzarsi da soli, anche se da mesi aspettano dall'INPS l'erogazione di una previdenza, di un sussidio e di una cassa integrazione che ancora non sono arrivati. Questa è la realtà, presidente Casini.

Allora di fronte a questo ci dobbiamo porre degli interrogativi: come volete spendere i soldi? Avete posizionato il discorso sui soldi, dicendo «arriveranno i soldi, ce li manderà l'Europa», sempre con la solita retorica. A tutt'oggi però non c'è un piano reale che possa dire che avete cambiato le regole che hanno affossato l'Italia ieri e che la faranno ripartire domani.

Non avete cambiato una sola regola e il mostro che sta per approdare in Senato, il cosiddetto decreto semplificazioni, sarà per l'ennesima volta aver perso un'occasione per riformare il Paese. Se infatti non l'avete capito, il Paese si è fermato, l'economia si è fermata. A chi racconta che, con il lavoro da casa il Paese si può rimettere in piedi e diventare competitivo, rispondo che questo è un Paese che lavora nelle fabbriche, nei campi, nelle botteghe artigiane (*Applausi*), nelle botteghe dei commercianti. È un Paese che si rimbocca le maniche. Non è un Paese virtuale come le vostre visioni, presidente Conte.

È evidente a tutti che man mano che cala la pressione della preoccupazione per la crisi sanitaria e per la pandemia, tornano a riemergere i problemi di prima, che non sono affrontati e che la sua maggioranza non è in grado di risolvere, a partire dall'Ilva, che è stata dimenticata, e dai problemi e dal caos che avete creato in questi giorni in Liguria, con la gestione autostradale e con tutto quello che ne consegue.

Presidente Conte, questo è il Paese reale (*Applausi*), e non quello che descrive Casalino nei suoi discorsi.

Restano ancora tutti irrisolti i problemi della giustizia che non ci siamo dimenticati, anche se spariscono dalla quarta, dalla quinta o dalla ventesima pagina dei giornali. Non ci siamo dimenticati che il tempo sta trascorrendo infruttuosamente. Questo Paese, presidente Conte, non è la Cina e non vi lasceremo soffocare gli italiani come i cinesi fanno con Hong Kong. Anche se lei a quel Paese si ispira, noi questo non glielo concederemo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mantovani. Ne ha facoltà.

[MANTOVANI](#) (*M5S*). Signor Presidente, gentile Presidente del Consiglio, membri del Governo,

colleghe senatrici e senatori, nella conferenza stampa con il ministro Azzolina del 26 giugno scorso, in merito al tema della riapertura delle scuole nel mese di settembre, ha parlato di *recovery fund* e della possibilità di utilizzare le risorse che saranno messe a disposizione anche per il rilancio della scuola italiana e - come ha ricordato oggi - per *next generation* EU, per le nuove generazioni e per l'educazione.

In particolare, ha parlato di opportunità di investimento in percorsi di formazione per i nostri ragazzi, in modo da combattere la dispersione scolastica, di migliorare la formazione, di investire in competenze digitali per tutto il personale scolastico e infine della possibilità di migliorare i percorsi professionalizzanti per permettere ai nostri giovani di accedere al mondo delle imprese. Si tratta di parole importanti che mi sento di condividere in pieno: scuola, digitalizzazione e professionalizzazione dei ragazzi dovrebbero essere al centro degli investimenti del Fondo europeo per la ripresa.

Purtroppo - come lei saprà - scontiamo sul terreno delle competenze digitali - ed è un problema dal momento che dobbiamo affrontare la transizione digitale senza tali conoscenze - un grave ritardo dovuto alla mancanza di una strategia dei Governi che l'hanno preceduta. Nel DESI 2019, ossia l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società realizzato dalla Commissione europea per quanto riguarda il capitale umano, che si riferisce a coloro che hanno competenze nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'Italia si posizionava al ventiseiesimo posto su 28. Recentemente è uscito il DESI 2020 e la posizione dell'Italia è peggiorata. Nel 2020, secondo l'indicatore del capitale umano, siamo al ventottesimo posto, scendendo di due posizioni, ossia all'ultimo posto. Questa situazione è tragica non soltanto per noi, ma anche per il futuro dei nostri figli. A che genere di scuola stiamo affidando i nostri figli? Che prospettive avranno i nostri figli? Che possibilità avranno di comprendere e interpretare il mondo in cui stiamo vivendo?

Molte volte ci soffermiamo a discutere per molto tempo di dettagli e non delle questioni veramente strategiche per il Paese. Ritengo che, se l'Italia non aumenterà il numero dei laureati nell'ambito delle materie scientifiche, non potrà che rassegnarsi a essere uno dei Paesi della nuova colonizzazione tecnica e scientifica. È infatti in atto una vera e propria competizione che punta a sottrarre i cervelli ai vari Paesi e a far studiare e trattenere il maggior numero di giovani che provengono da altre parti del mondo. Questa fuga di cervelli, e cioè l'emigrazione senza ritorno dei giovani ricercatori italiani, è un danno per l'Italia. Abbiamo pochi laureati STEM e quelli che riescono a diventare tali ci vengono sottratti dagli altri Paesi.

Mancando queste competenze, non comprendiamo l'importanza dei dati. Abbiamo la materia prima - cioè i dati digitali - ma non ne traiamo alcun vantaggio perché non ne capiamo il valore, che potrebbe essere sfruttabile per la crescita dell'Italia.

È di domenica scorsa l'articolo apparso sul sito *online* del "Corriere della Sera": «Cloud, sfida tra USA e Europa: la battaglia (sulle nuvole) per l'Italia vale 5 miliardi». E noi questi 5 miliardi - il valore del *cloud* italiano - li lasceremo agli Stati Uniti, perché gli italiani non hanno le competenze non solo per realizzare un proprio *cloud*, ma anche per capirne l'importanza.

Tutto ciò avviene perché in Italia manca la cultura scientifica. Mancano - e non certo per colpa loro - gli insegnanti che sappiano trasmettere la cultura scientifica fin dai primi anni di scuola. Manca una didattica che permetta a tutti di apprezzare questa cultura, che non è seconda ad alcuna altra tipologia di cultura. Purtroppo in Italia non è percepito che uno scienziato stia svolgendo un lavoro intellettuale e produca pensiero e cultura. Se non capiamo *in primis* noi parlamentari che c'è assoluto bisogno di una strategia di lungo periodo per risollevare il Paese puntando alla cultura scientifica, cominciando fin dalle scuole elementari in modo che la cultura scientifica sia veramente inclusiva e per tutti, affosseremo definitivamente il Paese. La matematica, che è alla base di queste conoscenze, è per tutti e tutti devono avere il diritto di impararla, per avere le basi culturali per comprendere il mondo in cui viviamo e, quindi, poter esercitare i propri diritti, nella consapevolezza di quello che accade intorno.

Il *recovery fund* - come lei, Presidente, ha sostenuto - può essere davvero un'importante occasione e, per non sprecarla, è necessario strutturare i relativi interventi attraverso una puntuale strategia. La strategia è la digitalizzazione del Paese e non è possibile realizzarla senza adeguate risorse umane. Occorre un grande piano per la scuola digitale, per alfabetizzare i bambini e i giovani, insieme ai loro

genitori e agli insegnanti. Non basta la digitalizzazione della pubblica amministrazione; non basta la digitalizzazione delle aziende: serve anche una strategia per innovare i contenuti didattici e i programmi scolastici. È un compito immane, molto difficile, ma dobbiamo impegnarci a realizzarlo, altrimenti perderemo ogni possibilità di competere insieme ai *partner* europei nella sfida mondiale.

Sono convinta che il Governo saprà cogliere tale occasione, che segue questo periodo tragico per il nostro Paese e per il mondo causato dall'emergenza epidemiologica, che ci ha fatto capire l'importanza del digitale, attraverso strumenti come lo *smart working*, l'*e-commerce*, la didattica a distanza e le *video call* con le persone lontane. È necessario impegnare tutti gli sforzi e le energie a disposizione per elaborare tale strategia e permettere a tutti i cittadini di padroneggiare tali competenze e dominare la digitalizzazione.

In conclusione, facciamo in modo che il nuovo umanesimo, da lei, Presidente, spesso citato, metta davvero al centro del suo pensiero le attuali inclinazioni dell'uomo moderno, che comprendono, ora più che mai, la conoscenza scientifica e la competenza digitale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Urso. Ne ha facoltà.

URSO (*FdI*). Signor Presidente, fin dall'inizio di questa drammatica crisi, noi, come Fratelli d'Italia, abbiamo auspicato che vi fosse una convergenza tra maggioranza e opposizione sulle posizioni da assumere in sede di Unione europea, per rendere più forte, consapevole, coeso e quindi determinato il nostro Paese. Purtroppo questo non è avvenuto e non certo per responsabilità dell'opposizione, perché sono la maggioranza e il Governo a dover creare i presupposti affinché l'opposizione possa contribuire nei passaggi decisivi; certamente tra questi vi sono quelli in cui si danno indicazioni al Governo su come comportarsi nelle sedi comunitarie.

Questo non è avvenuto nei precedenti dibattiti in prossimità dei Consigli europei: abbiamo ascoltato intendimenti, ma non proponimenti. E non è avvenuto nemmeno nella elaborazione dei tre provvedimenti in merito alla reazione sociale, sanitaria ed economica alla drammatica crisi del coronavirus.

Di questi tre provvedimenti è emblematico, signor Presidente del Consiglio, l'ultimo: un decreto-legge che, come tale, dovrebbe essere omogeneo, di immediata applicazione ed è, invece, un provvedimento di mille pagine, che presuppone oltre cento decreti attuativi. È quindi un manifesto ideologico, ma non un provvedimento urgente, tempestivo e concreto.

Purtroppo ciò è avvenuto anche con i precedenti decreti-legge, di cui ancora manca circa l'80 per cento dei decreti attuativi. Delle risorse stanziare (80 miliardi in debito), credo sia giunto a destinazione - secondo alcune analisi - non più del 20-25 per cento. L'unica misura su cui ci siamo trovati d'accordo ha riguardato lo scostamento di bilancio: vi abbiamo concesso di scostarci dal bilancio per questo ammontare significativo (80 miliardi di euro), che però non è giunto ai nostri cittadini e alle nostre imprese.

Signor Presidente del Consiglio, ricordo una sua conferenza televisiva in cui annunciava l'immediata disponibilità di 400 miliardi per le imprese. Di quei 400 miliardi in debito, che sono soltanto appunto indebitamento, sono giunti alle imprese verosimilmente 51 miliardi, di indebitamento delle imprese. Per questo il nostro Paese è purtroppo indietro rispetto agli altri Paesi europei nel reagire alla crisi. E ciò è tanto è vero questo che le stime della Commissione europea e quelle di tutti gli altri organismi internazionali peggiorano di giorno in giorno per quanto riguarda il nostro Paese. L'ultima stima ci dice che il prodotto interno lordo si ridurrà di oltre il 12 per cento; e purtroppo tutti noi sappiamo che le stime sono sempre migliori rispetto alla realtà che poi si verifica. Il 12 per cento in meno: siamo il Paese che più di chiunque altro pagherà l'impatto della crisi economica tra tutti i Paesi dell'Unione e tra tutti i più grandi Paesi avanzati, perché abbiamo annunciato e promesso molto, ma realizzato poco. I nostri cittadini non sono soltanto e giustamente imbavagliati con la mascherina: i nostri cittadini e le nostre imprese hanno purtroppo ancora oggi, più di ieri, le mani legate e non riescono a mettersi in moto. È emblematico che il provvedimento chiamato "semplificazioni", che ancora non è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, perché c'è il "salvo intese", giunga mentre il Senato dovrebbe esaminare in poche ore (quindi leggere, discutere ed emendare) un provvedimento di 1.000 pagine. Il paradosso è che il divario tra un decreto-legge "semplificazioni" che dovrebbe giungere in Parlamento

e l'ultimo lavoro legislativo del Governo e del Parlamento di 1.000 pagine rappresenta il divario tra l'Italia immaginata e l'Italia reale, tra le promesse e la realtà.

Purtroppo in sede europea dobbiamo ancora ascoltare proponenti, anche legittimi e giusti; lei ha utilizzato qui un certo piglio. Mi permetta però di dirle che questo non è il suo Governo. Lei, signor Presidente del Consiglio, ha parlato del "mio Governo". Questo è il nostro Governo e questo è il nostro Parlamento. Noi siamo espressione del nostro Paese. Se dovessimo invece considerarci in qualche misura con l'"io" - "questo è il mio Governo, questo è il mio Parlamento, questo è il mio Paese" - noi avremmo una postura sbagliata rispetto alla necessità di oggi, che è davvero drammatica, perché il contesto europeo è quello in cui - forse solo quattro, come lei ha detto - si distinguono alcuni Paesi. È noto che, tra gli altri 23, vi sono tutti i Paesi mediterranei, ma anche il blocco sovranista di Visegrád. Tra i nostri principali alleati in Europa vi è la Polonia, che guida il blocco di Visegrád e che è guidata da un partito sovranista a noi alleato (recentemente consacrato dalle elezioni presidenziali). Gli avversari dell'Italia sono altri: l'Olanda e gli altri Paesi cosiddetti frugali, quelli che una volta venivano considerati Paesi liberisti o comunque tali da essere osannati da una certa cultura ideologica della sinistra italiana.

Ebbene, in questa coalizione noi abbiamo però una necessità impellente rispetto a quella degli altri: i tempi. E i tempi purtroppo per noi sono estremamente penalizzanti, perché le uniche vere misure realizzate in questi mesi sono quelle messe in campo non dalla Commissione europea, non dal Consiglio europeo, ma dalla Banca centrale europea, sotto l'impronta o la matrice dell'ex Governatore. Questo è l'unico istituto che ha messo in campo davvero strumenti efficaci; gli altri sono annunci e promesse, peraltro con mille condizionamenti. Ma, se gli altri Paesi possono aspettare, noi non possiamo aspettare, perché la drammaticità della situazione economica e imprenditoriale italiana, la drammaticità della situazione occupazionale e sociale ci impongono di mettere in campo subito le risorse nazionali, di farle giungere ai nostri cittadini e alle nostre imprese e di obbligare l'Europa ad anticipare e non posticipare - come vorrebbe fare con una tattica ostruzionistica e dilatoria - quello che può mettere in campo.

Per questo - e concludo - ci pare improprio parlare di presentare il programma italiano di riforme dopo la pausa estiva, innanzitutto perché il Parlamento ha deciso di non aver alcuna pausa estiva. In questo Paese, con l'attuale drammaticità, con i cittadini italiani che non sanno davvero come giungere alla fine del mese, ben consapevoli che i provvedimenti sulla cassa integrazione non sono stati rinnovati - per la maggior parte delle imprese la cassa integrazione è scaduta e non sappiamo in queste ore se, come e per quali settori sarà prorogata - non vi sono certezze ed è questo il problema che le imprese purtroppo talvolta devono affrontare. Ebbene, parlare di pausa estiva è un errore macroscopico. Il Paese non si può fermare, il Governo e il Parlamento non si possono fermare nemmeno per la pausa estiva.

Dopo la pausa estiva, se l'Europa non dovesse decidere davvero col prossimo Consiglio dei ministri, noi dovremo affrontare una drammatica situazione sociale, economica e imprenditoriale la cui responsabilità non sarà del suo Governo, del suo o del vostro Parlamento, ma sarà del nostro Governo, del nostro Parlamento, della nostra Italia.

Per questo, noi come ultimo appello vi diciamo di lavorare insieme, di non rimanere abbarbicati alle vostre soluzioni di potere. Il rischio è che, dopo tanti annunci sul denaro che c'era e non c'è, sul denaro che arriverà e non arriverà, il Paese chiederà di rendere conto a tutti noi, ossia alla classe politica italiana e alla classe dirigente, degli errori e della miopia strategica che voi avete imposto al Parlamento e, quindi, anche all'opposizione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Richetti. Ne ha facoltà.

RICHETTI (*Misto*). Signor presidente Conte, penso che la relazione tra lei e questo Parlamento abbia bisogno di un tagliando, e glielo dico con tutto il rispetto che le porto in quanto Presidente del Consiglio del mio e nostro Governo. Ma dobbiamo uscire dal *cliché* per il quale lei viene in Parlamento, utilizza parole condivisibili, anche se abbastanza retoriche - ad esempio, niente sarà più come prima, «o vinciamo tutti o perdiamo tutti», ed oggi siamo arrivati alle autocitazioni di ciò che ha detto in quest'Aula il 17 giugno - e, dopo che è finito il suo intervento, parte una discussione discretamente ideologica; una discussione nella quale il collega Casini puntella le questioni serie che

dobbiamo affrontare, ossia il fatto che con ogni probabilità quelle del MES saranno le uniche risorse a disposizione da qui ai prossimi mesi, e un altro pezzo della sua maggioranza pare non intendere un principio di realtà che può portare serie ripercussioni nel Paese.

Lo dico perché in questo comprendo la fatica del suo lavoro, ed è la fatica che la porta, nelle stesse ventiquattr'ore, a fare un'intervista pubblica in cui, al giornalista che dice che, se lo Stato rilevasse con Cassa depositi e prestiti una parte di Atlantia diventerebbe socio dei Benetton, lei risponde: «Appunto, ci troveremmo consoci dei Benetton, le pare normale?». E al giornalista che insiste: «La disturba che lo Stato diventi consocio dei Benetton?», lei risponde dicendo che lo troverebbe paradossale. E ventiquattr'ore dopo accade esattamente questo, ma non perché lei è incoerente: semplicemente perché continua a tenere insieme una maggioranza di cui una parte le chiede il MES e l'altra demonizza il MES.

C'è un punto di fondo: nella discussione di oggi noi dovremmo rispondere puntualmente a delle domande. È vero - come ci dice la Banca d'Italia - che l'accesso a quei 36 miliardi, rispetto all'accesso con il debito ordinario, fa risparmiare non a lei o a me, ma al nostro Paese, 500 milioni di euro all'anno per dieci anni? Se non è vero, forse è meglio andare a citofonare alla Banca d'Italia, e lei è più autorevole di me. Se è vero, avremmo risolto il problema degli specializzandi di medicina che anche quest'anno non finanziamo per intero in termini di borse di specializzazione, mantenendo un imbuto formativo insopportabile, quando lo potremmo fare con il solo risparmio di interesse.

È vero o no, come ci ha detto il presidente Casini e come ci hanno ricordato tante volte i Presidenti dei Gruppi PD di entrambi i rami del Parlamento, tanto Marcucci quanto Delrio, che il MES è un'occasione straordinaria perché è privo di vincoli (o comunque sono molto allentati), non è più il fondo salva-Stati e ha condizioni di accesso limitati agli investimenti in sanità? O non abbiamo bisogno di investimenti in sanità o non c'è una risposta credibile a questo diniego e non c'è nemmeno una risposta credibile all'atteggiamento attendista, signor Presidente. Vedo quotidianamente cosa vuol dire: in periodo pre-Covid, prima lanciare, poi ritirare e infine prendere tempo sulla *plastic tax* (sulla *sugar tax* abbiamo fatto uguale); in periodo *post-Covid* lei ha aperto una discussione pubblica sulla riduzione dell'IVA immediatamente stoppata dalle forze di maggioranza. Ora, sul tema dell'accesso alle risorse europee non possiamo permetterci di impiegare l'estate e l'autunno per decidere: sa quanto me che il *recovery fund* sarà disponibile in tempi non sostenibili per le esigenze delle imprese e delle famiglie del Paese.

Sotto questo profilo, insieme al presidente Bonino prima firmataria, abbiamo presentato una proposta di risoluzione molto semplice, che propone di non rinunciare a quelle risorse: ci aspettiamo che chi ha detto sì al MES pubblicamente guardi quantomeno con favore a quell'impostazione; se così non fosse e se alle domande che ho posto non ci fossero risposte dovremmo pensare che, forse sì, con questo Governo ci avete messo al riparo dai deliri estivi di Salvini ma non dai capricci di Di Maio e Casalino; e non so cosa sia peggio dei due. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Giammanco. Ne ha facoltà.

[GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, il prossimo Consiglio europeo rappresenta un appuntamento storico: il *dossier* sul *recovery fund* è sicuramente uno tra i più importanti che la storia dell'Unione ricordi. Tra i temi sul tavolo ci sarà il modo in cui saranno valutati gli impegni su investimenti e riforme degli Stati che utilizzeranno il *recovery fund*: si tratta di un argomento decisivo per far accettare ai Paesi rigoristi, cosiddetti frugali, il piano di prestiti e sovvenzioni a fondo perduto che, a loro modo di vedere, agevolerebbero troppo i Paesi affacciati sul Mediterraneo.

Come giustamente ha ricordato, presidente Conte, si parlerà quindi della *governance* del *recovery fund*, un tema sensibile per il nostro Paese, che otterrà il maggior contributo europeo se saremo in grado di assumere impegni precisi e puntuali su riforme e investimenti da realizzare in tempi brevi. È fondamentale quindi in questo contesto che le decisioni finali sull'assegnazione delle risorse rimangano in capo alla Commissione e che non siano delegate al Consiglio, nel quale sarebbe senz'altro più forte l'ingerenza dei Paesi frugali e pertanto la loro capacità d'incidere sul futuro del nostro Paese. Non possiamo permettere che pochi Stati blocchino il nostro piano per la ripresa, dando per scontato - lo dico per inciso, signor Presidente - che questo piano ci sarà. Lo dico con franchezza

in quest'Aula: dubito che in tempi brevi saremo in grado di presentare un piano all'altezza della situazione. Il piano per la ripresa e la resilienza di cui ha parlato dovrà essere molto specifico e dettagliato, ma non vediamo il necessario impegno da parte del Governo. Lo dico perché purtroppo è sempre più evidente che il Paese sia privo di una guida chiara e sicura, che dia fiducia agli italiani. Pertanto, signor Presidente, mi spiace, ma fatico davvero a credere che, dopo l'estate, il piano da presentare a Bruxelles potrà esprimere una visione di futuro e un'idea convincente di Paese, ricevendo la fiducia dell'Europa. (*Applausi*).

Signor Presidente, da quando si è insediato, lei si riempie la bocca di riforme in quest'Aula e anche in altre occasioni, ma le sue sono rimaste solo belle parole. Questo Governo procede a rilento su tutto: troppi sono stati gli errori e troppe le risposte non date, le aspettative disattese e le contraddizioni in seno alla maggioranza; così si tira solo a campare, lo abbiamo capito tutti, e non si va da nessuna parte. La situazione sta precipitando ma voi sembrate vivere in un altro mondo. A maggio ci sono state più pensioni pagate che buste paga erogate: non si può vivere di soli sussidi, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro (*Applausi*) e non sul reddito di cittadinanza o su sussidi, Presidente.

Vogliamo un'Europa più solidale e più forte, sì, ma nello stesso tempo il Governo ha il dovere di lavorare nell'interesse degli italiani e in particolare delle future generazioni - non a caso parliamo di *next generation* EU - che non dovranno essere costrette a pagare il prezzo dei vostri errori, della vostra ideologia e dell'incompetenza. Diciamoci la verità: è vero che, negli anni, non siamo stati esattamente un esempio virtuoso nell'utilizzo dei fondi strutturali, ma è altrettanto vero, Presidente, che questo Governo ha dimostrato tutta la sua incapacità nel gestire gli enormi problemi che il Paese sta vivendo. Pertanto è comprensibile che molti Paesi dell'Unione esigano da noi il dovuto impegno.

Proprio in questi giorni sono stati resi noti i dati, che certificano l'assoluta incertezza occupazionale che affligge gli italiani e che ha causato un crollo delle nascite e un aumento dell'emigrazione all'estero. Solo nel 2019 gli italiani che sono andati fuori a lavorare sono aumentati di più dell'8 per cento. Signor Presidente, sono numeri che fanno male, che dovrebbero fare male a chiunque in questa Aula e che raccontano il grido di dolore di un Paese bloccato, fermo, che non offre opportunità a chi ha studiato per una vita e a chi si è preparato al mondo del lavoro, salvo poi scoprire la dura realtà della mancanza di prospettive.

Un altro punto dirimente è il fattore tempo: quando arriveranno le risorse di cui parliamo da mesi? Siamo consapevoli, per carità, del fatto che siamo alle prese con un *iter* complesso, ma proprio per questo serve accelerare questo percorso. Forza Italia dice no a negoziati senza fine! Il fattore tempo è fondamentale, l'Europa deve correre e deve dimostrare di saper rispondere con velocità alle emergenze, anche modificando rituali pletorici e superati dal tempo. La crisi morde ora, adesso, e tra qualche mese per molti lavoratori sarà troppo tardi, Presidente. A tal proposito, le chiedo a che punto è la richiesta per il piano Support to mitigate unemployment risks in an emergency (Sure). Non ce ne ha parlato: è stata accettata? I danari sono disponibili? Tra poco le risorse della cassa integrazione finiranno e le imprese hanno bisogno di certezze. Nel frattempo, il Governo rinvia il pagamento di tutte le tasse all'anno prossimo. Lo diciamo ormai da mesi: serve un anno bianco fiscale. Gli italiani in questi mesi non hanno lavorato ed evidentemente non possono pagare le tasse: mi sembra un concetto abbastanza semplice da comprendere. Serve poi ridurre davvero la pressione fiscale, in modo strutturale: se non ora, quando? Non servono i *bonus*, i vostri contentini non risolveranno i problemi degli italiani.

Signor Presidente del Consiglio, pongo un'ultima questione e la prego di ascoltarmi perché su questo punto sono molto sensibile. Nel piano da presentare a Bruxelles dovrete inserire un capitolo specifico dedicato al Sud. Da uomo del Sud, lo faccio per dare risposta a tutti noi meridionali. (*Applausi*). Utilizziamo il *recovery fund* per completare il corridoio europeo che va da Palermo a Berlino. Si dia avvio alla realizzazione di grandi opere strategiche, come il ponte sullo Stretto. In quest'Aula, qualche settimana fa, il ministro Gualtieri mi ha risposto che il Governo sta ancora facendo un'analisi del rapporto costi benefici del ponte. Praticamente siamo ancora a "caro amico, ti scrivo". È un controsenso, se si pensa che il ponte creerebbe occupazione e trasformerebbe la Sicilia in un polo turistico e logistico per l'Italia e l'Europa. È un paradosso ancora più assurdo, se si pensa che per

distribuire *bonus* e prebende, in questi anni, avete speso svariati miliardi di euro, e in più gli italiani stanno pagando milioni di euro di penali, perché nel 2011 l'allora presidente del Consiglio Monti decise di mettere fine alla realizzazione del progetto, avviato dall'allora Governo Berlusconi. *(Applausi)*.

Servono sgravi fiscali, investimenti, concrete semplificazioni e una vera riforma del sistema della giustizia. Il caso Palamara, le scandalose rivelazioni sull'ingiusta condanna di Silvio Berlusconi hanno dimostrato, qualora ve ne fosse ancora bisogno, che tale riforma non è più rinviabile, che gli italiani hanno bisogno di credere in una giustizia giusta e che le imprese devono essere messe nelle condizioni di lavorare e di produrre ricchezza per il Paese.

Signor Presidente, ci ascolti, vada oltre le ideologie e recepisca le nostre proposte. Abbiamo l'opportunità unica di ammodernare il Paese, di renderlo più competitivo, di poter attrarre nuovi investimenti: facciamolo! Noi, nell'attesa che presto si possa ridare voce agli elettori e che finalmente la maggioranza di Governo rifletta quella del Paese, fino ad allora collaboreremo, con spirito produttivo e costruttivo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iwobi. Ne ha facoltà.

[IWOB](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghe senatrici, senatori, signor Presidente del Consiglio, la pesante emergenza sanitaria che ha coinvolto il nostro Paese ha messo in luce le debolezze strutturali che necessitano di una riflessione, anche in vista del Consiglio europeo.

Il primo tema che dobbiamo affrontare riguarda la centralità parlamentare. Questo luogo, signor Presidente, deve ritornare a essere una sede di confronto reale, perché è qui che batte il cuore della democrazia. Noi siamo il fondamento e non la stampella del Governo perché rappresentiamo tutto il Paese, maggioranza e opposizione. *(Applausi)*. In una fase di emergenza sanitaria è solo in Parlamento che si può ricercare un dialogo che possa mettere al centro il bene dei cittadini e non con gli attriti tra le forze politiche qui rappresentate.

Il virus ha semplicemente messo in evidenza ciò che ormai avviene da qualche anno, tanto che il ragionamento comune spinge a pensare di votare per un Governo e non per il Parlamento. Noi non ci arrendiamo, signor Presidente. I cittadini hanno votato il Parlamento per essere rappresentati da persone che hanno idee differenti, ma che hanno un obiettivo comune, cioè il bene del popolo italiano. *(Applausi)*. Questo aspetto lo abbiamo visto anche bene sui rapporti con l'Unione europea: il *deficit* democratico che investe le istituzioni comunitarie deve essere uno stimolo e non un blocco per coinvolgere maggiormente il Parlamento su decisioni che definiscano una posizione dell'Italia a livello internazionale.

Un secondo aspetto che ritengo importante affrontare riguarda il rapporto con il territorio. È evidente che ogni Regione è stata colpita dal coronavirus con intensità differente, ed è proprio per questo che la logica ci chiede che situazioni tra di loro diverse vengano affrontate con provvedimenti altrettanto diversi. Non solo, il lavoro, che è il fondamento della nostra Repubblica trova nel territorio un elemento importante per la sua esistenza; per questo sarà fondamentale sostenere la creazione di reti territoriali che possano supportare i servizi per l'impiego, per i quali ancora non si è fatto nulla. Fino ad oggi non abbiamo visto nulla. *(Applausi)*.

In seno al Consiglio europeo vorrei che il Governo portasse l'Italia che ha voglia di lavorare; l'Italia fatta da piccole e medie imprese, da Nord a Sud, che chiedono meno burocrazia, meno tasse e la possibilità di maggiori investimenti per creare lavoro e non assistenzialismo. Investire sul lavoro, signor Presidente, crea ricchezza per i cittadini e per lo Stato. L'Europa non è un ideale astratto, ma è fatta di popoli, di territori e di famiglie, ed è a partire da loro che va costruita una soluzione per il difficile scenario socio-economico.

Il terzo aspetto - e concludo - riguarda la politica migratoria. Dal Consiglio europeo deve uscire una posizione chiara degli Stati membri sulla gestione dei flussi migratori, che stanno aumentando notevolmente negli ultimi giorni. L'Europa non può - come troppo spesso è avvenuto in passato - scaricare la responsabilità e i problemi sui Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, quindi l'Italia. La presenza di diversi migranti positivi al Covid-19 è un'aggravante per il rischio di una terribile diffusione del contagio. L'aumento degli sbarchi è legato prima di tutto all'inesistenza di una gestione

strategica di questa criticità con i Paesi africani. Sono convinto, signor Presidente del Consiglio, che occorra una politica europea volta a favorire l'immigrazione regolare, che è una ricchezza per ogni Paese ospitante, e a combattere definitivamente l'immigrazione clandestina, anticamera di insicurezza e illegalità e per il rispetto della dignità umana. L'Italia, data anche la sua posizione geografica, può giocare un ruolo fondamentale su questo punto. Signor Presidente del Consiglio, questo è ciò che mi aspetto dall'Italia che lei rappresenterà nel Consiglio europeo; mi aspetto altresì che dagli altri Stati membri ci sia comprensione verso i Paesi come il nostro, che all'Europa hanno sempre dato più di quanto ricevono.

Concludo chiedendo a lei, signor Presidente del Consiglio, di assumersi davanti al Parlamento e quindi davanti al popolo italiano la responsabilità per le decisioni che saranno prese nel prossimo Consiglio europeo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Marco. Ne ha facoltà.

[PELLEGRINI Marco](#) (*M5S*). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, signor Presidente del Consiglio, l'arrivo del Covid-19 nel nostro Paese ha causato la perdita di tante vite umane in un breve lasso di tempo. Abbiamo ancora tutti negli occhi le immagini sconvolgenti di camion militari che portavano via le vittime e nelle orecchie i racconti dei parenti che non avevano nemmeno potuto assistere e confortare i propri cari negli ultimi giorni e nelle ultime della loro vita. L'unica maniera per arginare questa terribile pandemia è stata quella di prendere misure drastiche e dolorose di chiusura temporanea di attività lavorative e di distanziamento sociale, che hanno fermato il contagio, evitato centinaia di migliaia di morti, ma che hanno avuto conseguenze importanti dal punto di vista economico.

A questa grande crisi è corrisposta una grande, decisa e veloce reazione del Governo e della maggioranza che lo sostiene, approvando e convertendo in legge in poco tempo in Parlamento provvedimenti come i decreti-legge cura Italia, liquidità e rilancio, che hanno impegnato fondi per 75 miliardi di euro a sostegno del comparto sanitario, delle imprese e dei cittadini, con misure assolutamente straordinarie e mai adottate prima.

L'azione di questo Governo e di questa maggioranza si è fatta sentire in maniera decisa e innovativa anche nell'Unione, convincendo gli altri Paesi europei che fosse indispensabile intervenire immediatamente per evitare che una crisi sanitaria simmetrica, cioè che aveva riguardato tutti i Paesi europei, potesse avere conseguenze economiche e sociali asimmetriche molto più pesanti in alcuni Paesi e più leggere in altri, tali da compromettere gli sforzi di convergenza dell'Unione europea e di provocare distorsioni probabilmente irreversibili sul mercato unico e sulla vita stessa dei cittadini e sull'Unione.

La proposta di cambiare radicalmente e in maniera rivoluzionaria il modo di approcciare una crisi di origine esogena come quella che ci ha colpito e di tale devastante portata è partita proprio dall'Italia, da questo Governo, cui subito si sono affiancati otto Paesi europei. Nel giro di poche settimane, quello che fino a marzo sembrava impossibile, quello che i cosiddetti Paesi frugali non volevano nemmeno sentirsi raccontare, è diventato possibile e a portata di mano: la creazione di uno strumento di debito comune europeo di dimensioni sufficienti e a lunga scadenza che potesse dare agli Stati membri le risorse necessarie a superare la crisi sanitaria ed economica e porre le basi per un rilancio europeo e per una soluzione (speriamo definitiva) alle disegualianze esistenti nell'Unione europea.

Tutto questo è nato grazie al suo coraggio, signor Presidente del Consiglio e a quello del suo Governo e della maggioranza che lo sostiene, di cui il MoVimento 5 Stelle costituisce la forza politica più numerosa. Noi del MoVimento 5 Stelle ci eravamo prefissi proprio questi obiettivi nel corso degli ultimi dieci anni, quando tutti dicevano che fossero obiettivi utopici; abbiamo dimostrato che così non era e che si potevano raggiungere.

L'azione diplomatica di questo Governo ha portato all'arcinota proposta della Commissione europea di un piano per la ripresa che si fonda sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che ha un importo proposto di 1.100 miliardi di euro, e sul *next generation EU*, che prevede un fondo di 750 miliardi di euro, di cui 500 distribuiti a fondo perduto e 250 in forma di prestiti. In questo quadro all'Italia andrebbero oltre 170 miliardi, di cui poco meno della metà a fondo perduto.

Siamo arrivati fino a questo punto e ora dobbiamo fare l'ultimo passo che è quello necessario: occorre che queste proposte della Commissione europea diventino realtà. Bisogna vincere le ultime resistenze dei Paesi europei, quei Paesi europei che non hanno alcun interesse a far sì che l'Italia torni ad essere un grande Paese con un'economia vivace, un'economia che tira e produce ricchezza e benessere per i propri cittadini.

In questo momento servirebbe coesione e che tutte le forze politiche facessero quadrato attorno alle proposte italiane. Invece abbiamo in questo Parlamento i cosiddetti sovranisti, Salvini e Meloni, amici per esempio dei sovranisti olandesi - che per un caso si chiamano Partito per la libertà - e di quel politico sovranista olandese Wilders che pochi giorni fa esponeva un cartello su cui c'era scritto: «Non un centesimo all'Italia». Sono amici di questa gente qui! (*Applausi. Commenti*). Sono vostri amici, non certo miei.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Marco Pellegrini, «questa gente qui» sono senatori della Repubblica. La pregherei di moderare il linguaggio. (*Applausi*).

PELLEGRINI Marco (*M5S*). Ho raccontato un fatto. È sulle prime pagine di tutti i giornali, poi se non si vuole sentire non c'è problema. I cosiddetti sovranisti italiani sono amici dei nemici degli italiani: questo è quello che penso e quello che pensa la forza politica cui appartengo.

Signor Presidente del Consiglio, lei e il suo Governo avete sin qui operato bene e siete stati sempre sostenuti in maniera convinta dal MoVimento 5 Stelle. Tutto ciò non è stato facile e non era affatto scontato; per convincersene basta guardare ad un precedente recente anch'esso originato da un fattore esogeno, cioè la crisi dei mutui *sub-prime* dagli Stati Uniti. Nel 2008 si abbatté sull'Italia una crisi fortissima da cui ancora oggi non siamo riusciti a risollevarci dopo più di undici anni. Ebbene, il Governo Berlusconi di allora ci raccontava che non c'era la crisi e che le pizzerie e i ristoranti erano pieni. Tremonti ci diceva che le banche italiane erano solidissime (e poi si è visto) e in pochi mesi - lo voglio ricordare - lo *spread* schizzò a 575 punti base e loro, quel Governo, assistettero senza muovere un solo dito alla crisi devastante che investì tutto il Paese e colpì in modo terribile, per esempio, il settore delle costruzioni! (*Applausi*).

Il Governo Berlusconi non fece nulla nel mezzo di una tempesta perfetta, in un momento in cui le banche non facevano prestiti né ai privati, né alle imprese. Fallirono centinaia di migliaia di aziende, si persero centinaia di migliaia di posti di lavoro; il valore delle case, cioè del risparmio degli italiani, quasi si dimezzò. Poi, per essere sicuri di dare una mazzata finale all'Italia fecero due aumenti dell'IVA, tra luglio e agosto del 2011: la portarono prima dal 20 al 21 per cento e poi dal 21 al 22 per cento. Infine, proprio per essere sicuri di aver dato la mazzata definitiva, aumentarono l'IMU di più dell'80 per cento con una misura approvata nel dicembre 2011 che costava alle tasche degli italiani 24 miliardi di euro come maggiori tasse. Nessuno di loro - e ho concluso - pensò di dare liquidità alle imprese, di fare una moratoria sui mutui, di dare soldi a fondo perduto, di estendere la cassa integrazione, di impedire i licenziamenti, cose che ha fatto questo Governo! (*Applausi*).

Per fortuna dell'Italia ora c'è lei, signor Presidente del Consiglio, c'è questa maggioranza e tutte le nostre energie saranno indirizzate ad assicurare agli italiani una vita e un avvenire migliore. (*Applausi*)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

[GINETTI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, colleghi, signor Presidente del Consiglio, Ministri e membri del Governo, dunque con la presentazione del *recovery plan* incentrato sul nuovo strumento *next generation* EU, cade di fatto nell'Unione il divieto di ricorrere all'emissione di titoli di debito comune: una buona notizia per il progetto di costruzione europea, una cattiva notizia per le forze sovraniste antieuropeiste.

L'ultima parola spetta ora proprio al prossimo Consiglio europeo per fare in fretta, signor Presidente, vincere le tensioni dei Paesi cosiddetti frugali del Nord, a partire da Austria e Olanda e superare così una crisi sanitaria diventata crisi economica e sociale senza precedenti, come lei ricordava, ma con il coraggio di non guardarsi alle spalle e al passato ma verso un orizzonte comune europeo.

La decisione sulle risorse proprie permetterà alla Commissione di prendere a prestito 750 miliardi di euro sul mercato, in modo tale che gli Stati membri non dovranno versare rilevanti contributi

aggiuntivi al bilancio pluriennale 2021-2027; risorse proprie fino al 2 per cento del PIL che potrebbero includere *plastic tax*, ma anche *web tax* nei confronti dei giganti del *web* - e qui chiaramente avremo l'opposizione dell'Olanda - ma soprattutto lo schema del *trading* delle emissioni inquinanti, con relativo diritto doganale alle frontiere. Un prelievo europeo dunque che potrebbe aprire la strada a un'auspicabile unione fiscale tra gli Stati membri verso il superamento dell'attuale e non più tollerabile *dumping* fiscale interno al mercato comune, distorsivo della concorrenza interna. Un tabù, quello della conseguente e eventuale riforma dei Trattati, che lo stato di emergenza potrebbe dunque abbattere, anche confidando nella forza della nuova presidenza tedesca del semestre europeo, con la cancelliera Merkel alla quale non sfuggirà di certo l'opportunità storica di farsi paladina di un'Europa - quella che noi vogliamo - più forte e competitiva a livello mondiale, ma anche più equa, sostenibile e anche più sicura.

Debito comune, dunque, con il *recovery plan*, il cui pagamento sarà garantito dal bilancio europeo tramite la Commissione europea. Una cifra che, come lei ricordava presidente Conte, non ha precedenti nella storia dell'Unione europea, cui si aggiungono i fondi già definiti e disponibili in seno all'Eurogruppo: il fondo Sure, il fondo BEI, ma anche il potenziale del MES, che sembra diventare irrinunciabile, se si dovesse decidere di prorogare lo stato di emergenza sanitaria. In effetti 36 miliardi di euro a tasso prossimo allo zero e senza condizionalità ci sembrano irrinunciabili per implementare la rete ospedaliera, ma soprattutto per rafforzare il sistema sanitario territoriale, per una crisi che ha colpito simmetricamente, si diceva, ma con effetti asimmetrici tra gli Stati, anche per i differenziali di sviluppo di partenza. L'Italia sarebbe il primo Paese per risorse allocate (81 miliardi di euro a fondo perduto, 91 in prestiti).

Certamente, signor Presidente, questo è il momento anche per riflettere su una riforma definitiva del Patto di stabilità (oltre alla mera sospensione), ma anche del regime di aiuti e del rispetto da parte degli Stati membri di tutte le regole interne, compreso il rispetto dei diritti fondamentali - e sto pensando all'Ungheria di Orban - condizionalità per tutti irrinunciabili per un progetto comune europeo.

Obiettivo del *recovery plan* è di superare la crisi generata dalla pandemia, affrontando la doppia sfida della transizione digitale ed ecologica lanciata con il *green new deal* e garantendo, al contempo, l'equità sociale della manovra, con particolare attenzione ai giovani, cui stiamo lasciando l'eredità del debito. Appare comunque del tutto congruo che i sussidi vengano concessi, subordinatamente però alla presentazione di un coerente piano di ripresa e resilienza nazionale, da presentare, come lei diceva, dopo l'estate e sottoposto al controllo della procedura del semestre europeo. Attenzione, presidente Conte, perché concentrare il controllo solo sul Consiglio significa certificare la sfiducia tra gli Stati membri, quindi il nostro auspicio è che vengano coinvolte tutte le istituzioni decidenti.

Il nostro compito quindi è pianificare la crescita nazionale e affrontare i nodi strutturali del Paese con impegni rispetto anche alle tradizionali raccomandazioni che per l'Italia significano riforma fiscale, riduzione dei tempi della giustizia, maggiore efficienza della pubblica amministrazione, investimenti sulla qualità dell'istruzione; abbiamo iniziato con il decreto rilancio, ci stiamo lavorando con il decreto semplificazioni. Una ripresa economica e occupazionale a partire anche dal piano delle opere pubbliche in attesa di essere realizzate in fretta, come noi abbiamo chiesto nel piano *shock*.

Presidente Conte, noi siamo con lei in questa prova di forza con l'opposizione dei Paesi rigoristi, non solo contrari al *recovery fund*, ma a ciò che un intervento con il bilancio comune comporta, cioè l'avvio della costruzione di un'Europa federale. Aiuti per il nostro Paese che valgono ben il 30 per cento del prodotto interno lordo, cioè 500 miliardi di euro. Ecco perché l'Europa conviene all'Italia. All'Europa spetterà di mettere a disposizione i fondi, ma all'Italia spetta di prepararsi ad impiegarli per la ripresa economica e per le riforme.

I posti di lavoro, si sa, Presidente, non si mantengono e non si creano per decreto. L'importanza della proposta della commissione *next generation* EU quindi non è nella combinazione, anche se importante, di prestiti con sovvenzioni, ma nell'assunzione collettiva di responsabilità per il finanziamento della ripresa. Un primo passo verso un'Unione di bilancio, un importante passo per il completamento del disegno di un'autentica Europa dei popoli. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alfieri. Ne ha facoltà.

[ALFIERI](#) (PD). Signor Presidente, il Presidente del Consiglio ha chiesto di avere una delega piena per andare quanto più forte, visto che non è un Consiglio banale, non è uno di quei Consigli ordinari, tanto che c'è voluto un Consiglio straordinario per riuscire a portare a termine un percorso che inizia da lontano. Non era scontato. Siamo davanti a uno di quei cambi di fase in Europa che non può essere sottaciuto. Quindi anche il mandato che lei chiede, Presidente del Consiglio, non è un mandato ordinario.

Non voglio scomodare parole del passato impegnative, ma quando nel maggio del 1950 Robert Schuman, un democristiano tra i più illuminati, disse che ci servivano sforzi creativi paragonabili alle minacce che venivano dall'Est, allora rappresentate dal pericolo dell'Unione Sovietica, è perché stava cambiando il mondo: si stava costruendo un nuovo ordine internazionale e noi avremmo retto solo se avessimo messo insieme le democrazie uscite dalla guerra, inventandoci qualcosa di originale come un'organizzazione sovranazionale che metteva insieme il carbone e l'acciaio per i quali si erano combattuti nei cento anni precedenti gli stessi Paesi europei.

Oggi abbiamo nuove sfide, non è una guerra, né un conflitto bellico, ma una pandemia, la lotta ai cambiamenti climatici, l'uscita da una crisi economica, il cambio di un ordine internazionale. Infatti i nuovi attori, anzi gli stessi attori del passato oggi con scelte diverse e unilaterali, da una parte la Cina e dall'altra gli Stati Uniti, reggono la costruzione di un nuovo ordine internazionale nel momento in cui l'Europa decide non giocare la partita. Il ruolo dell'Italia per rilanciare il sogno dei Padri fondatori è quindi fondamentale, pertanto oggi sono necessari sforzi straordinari considerate le grandi sfide che abbiamo davanti, paragonabili a quelle passate.

Non è banale il lavoro svolto dal Governo italiano nell'ultimo anno, perché rispetto al Governo precedente abbiamo dovuto recuperare all'evidente isolamento in cui il Paese si trovava. Lei se lo ricorderà, Presidente, quando è andato a Strasburgo con il Governo precedente, il clima di "ostilità", a volte anche eccessivo e sbagliato. Ma quel clima di ostilità in un anno è stato cambiato profondamente con un lavoro importante, e lo dico rendendo atto al MoVimento 5 Stelle del lavoro avanzato che ha fatto nell'ultimo anno.

Ricordo - noi lo abbiamo considerato un errore: lo voglio dire senza ipocrisie - il viaggio del ministro Di Maio, oggi agli esteri ma in passato Ministro del lavoro, quando ha fatto una passeggiata insieme al *leader* dei *gilet* gialli, sbagliando a mio avviso. Lo dobbiamo dire perché in un rapporto basato sulla franchezza le cose vanno dette. Allo stesso tempo, però, devo dire che il lavoro che abbiamo fatto insieme quest'anno sul fronte europeo è stato decisivo proprio perché svolto da lei, presidente Conte, insieme al ministro Di Maio, al ministro Amendola e all'intero suo Governo.

Partivamo da una situazione di isolamento con la Francia che ad un certo punto non ci parlava quasi più. Abbiamo dovuto ricostruire i rapporti, che sono ripartiti con un vertice importante - quello italo-francese - con il quale, grazie alla creazione delle nuove missioni internazionali, con una collaborazione tra i Paesi fondatori abbiamo creato un clima positivo che ha permesso di costruire la "lettera dei nove", iniziativa proprio italo-francese e spagnola, e quello è stato un passaggio fondamentale che ha ricostruito l'asse con cui abbiamo costruito tutti i negoziati più importanti d'Europa, che ci hanno permesso di "tenere botta" rispetto ad un quadro finanziario tutt'altro che scontato e che, con la nomina dall'altra parte del commissario Gentiloni Silveri, ci ha permesso di costruire, passo passo, con la fatica della politica, un progetto che non ha eguali rispetto al passato perché *next generation* UE e in particolare il *recovery fund* sono l'embrione, di fatto, degli eurobond per cui noi ci siamo battuti per anni. (*Applausi*).

Lo abbiamo fatto insieme in Europa. Lo dico perché il *recovery fund* ha tre caratteristiche: la prima è quello di essere proprio l'embrione di un'iniziativa finanziaria comune. Non è banale. È qualcosa di simile a quanto accaduto in passato - e non a caso sono partito da questo - nel momento in cui furono messi insieme carbone e acciaio: noi decidiamo di mettere insieme un pezzo del nostro debito. Non era scontato e non è banale.

Il secondo aspetto fondamentale è che non sono solo *loans*, prestiti, ma sono anche *grants*, sussidi. È fondamentale per noi, per un Paese fortemente indebitato. Noi, diversamente dai Paesi con cui abbiamo costruito l'alleanza, ricordo che il *rating* delle nostre principali società è pari a «BBB»,

mentre per gli altri Paesi è pari ad «AAA» oppure «AA». È una bella differenza. Avere la possibilità di portare a casa uno strumento che ci permette di avere sussidi a fondo perduto ci permette di non caricarli sul nostro debito. Questo è un passaggio fondamentale e lo aggiungo ad un altro: rispetto a una crisi come questa, simmetrica ma che può avere conseguenze asimmetriche, il fatto che le risorse possano andare a chi ha maggiormente bisogno è un ulteriore successo italiano.

Lei ha fatto bene, signor Presidente del Consiglio, a rivendicare anche l'azione diplomatica che ha messo in campo in questi giorni. Lo abbiamo visto e gliene diamo atto. Però abbiamo visto anche qualcos'altro ed è inutile che dagli altri banchi si innervosiscano quando i colleghi dei 5 Stelle glielo ricordano perché abbiamo presente l'immagine in cui lei andava ad incontrare il *Premier* olandese in uno dei passaggi più delicati della trattativa di questi giorni per arrivare a compimento rispetto ad un successo che viene intestato a tutta l'Italia (non al Movimento 5 Stelle, non al Partito Democratico, non a Italia Viva, non a LeU ma a tutto il Paese); ebbene, nel momento in cui lei profondeva lo sforzo massimo, il *leader* del Partito per la libertà olandese, non uno qualunque, uno dei principali alleati della Lega insieme al quale i leghisti hanno costituito in Europa un gruppo - Identità e democrazia - alzava un cartello con scritto: «*Geen cent naar Italie!*», non un centesimo all'Italia! Guardate che il fatto di essere amici di questi signori - e lo sottolineo - non è un problema perché sono avversari del Movimento 5 Stelle o del Partito Democratico, ma perché sono avversari dell'Italia. Questo è il punto. (*Applausi*).

Per questo dobbiamo stringerci intorno al Presidente del Consiglio in una battaglia del genere - giusto o sbagliato, è il nostro Paese - in una sfida così decisiva e importante. Lo abbiamo visto in passato, anche nel momento in cui si costruivano accordi importanti, come alla Valletta, piuttosto che nei passaggi più decisivi per un nuovo modo di regolamentare la gestione dei flussi migratori: abbiamo visto Salvini dietro i fili spinati insieme a Orbán, che è quel signore che, quando noi chiediamo la ricollocazione su base volontaria, risponde: mai, mai un immigrato sbarcato sulle nostre coste. (*Applausi*).

Viene meno il principio di solidarietà, viene meno l'Europa. Questo è il punto fondamentale ed è qui che giochiamo il futuro dell'Europa, se riaffermiamo quel principio di solidarietà. La fatica della politica di questo Governo ha portato, ad esempio sulla missione europea Irini, dopo che era stata di fatto smantellata precedentemente, non solo a decidere di ritornare nel Mediterraneo centrale, ma anche a far sì che i Greci, che mettono una nave, d'ora in poi non sbarcheranno i migranti in Italia ma, per il principio del *burden sharing*, della condivisione degli oneri, li porteranno in Grecia. Questo è un passaggio fondamentale, perché è l'embrione di quella ricollocazione cui abbiamo lavorato con fatica. Non bastano gli slogan in Europa. (*Applausi*). Bisogna lavorare concretamente. (*Applausi*).

Chiudo il ragionamento per dire che oggi arriviamo a costruire un pacchetto complessivo: Sure, BEI, la linea *pandemic crisis support* del MES, il *recovery fund*. Quando avremo il quadro complessivo sapremo quante risorse potremo complessivamente ottenere e quali strumenti utilizzare. Su questo vogliamo che il Parlamento si possa pronunciare, quando avremo il quadro complessivo. Ma la cosa più importante - chiudo su questo - è avere idee chiare su come utilizzeremo questi soldi: serve un piano strategico fondamentale. Deve essere l'occasione per ripensare il nostro modello di sviluppo alla luce di quanto è successo con il Covid-19. Questa è la nostra sfida più importante. (*Applausi*).

Per questo è bene che si inizi a ragionare sul decreto semplificazione, perché questi soldi dovremo saper spenderli bene e velocemente e su questo siamo chiamati ad esprimerci.

Vorrei chiudere con questo. Il segnale forte che lei, Presidente, vuole ricevere noi oggi glielo daremo, per andare in Europa da protagonisti e per poter accorciare anche quel divario che c'è tra l'opinione pubblica e l'Europa. Troppo spesso noi abbiamo descritto l'Europa come matrigna; abbiamo detto: «ce lo chiede l'Europa», spesso per coprire l'incapacità dei nostri Governi, di tutti i colori, di fare quelle riforme che erano necessarie per il nostro Paese.

Oggi noi abbiamo un'occasione straordinaria: con tutte le risorse che arrivano dall'Europa non possiamo sbagliare. Non possiamo sbagliare per le nostre imprese, che sono in evidente difficoltà, per i soggetti più fragili e per quelle famiglie che - come ha ricordato nel suo intervento, Presidente del Consiglio - hanno pagato un prezzo molto alto in termini di vite umane. Oggi abbiamo una scommessa

molto importante, che è quella di restituire credibilità all'Europa e alla nostra azione politica. La credibilità e la fiducia in Europa e nel mondo valgono più di mille sondaggi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romani. Ne ha facoltà.

ROMANI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, vorrei partire da una sottolineatura che ha fatto il presidente Conte, che non mi sembra irrilevante. Lei, Presidente, ha detto che la crisi determinata dalla pandemia è una crisi simmetrica, alla quale si deve rispondere, anche, se necessario, con soluzioni asimmetriche. Ciò significa che la pandemia è una crisi simmetrica, che ha coinvolto tutti i Paesi europei, ma probabilmente gli effetti e le soluzioni hanno una caratteristica tipicamente asimmetrica.

Noi viviamo in un clima di totale incertezza; abbiamo messo sotto controllo la pandemia in Italia, nel nostro Paese, grazie alla straordinaria disciplina del popolo italiano. Ma la pandemia non è finita nel mondo; vediamo quanto sta accadendo negli Stati Uniti, vediamo quanto accade in America latina, non sappiamo esattamente cosa accade in Africa e sicuramente non accadono cose buone in alcuni Stati asiatici. Quindi c'è la possibilità e la probabilità di un ritorno della crisi pandemica, forse in autunno, forse nel prossimo anno. Viviamo in un clima di incertezza totale, che mi costringe a farmi e a farle alcune domande e a cercare alcune risposte.

Per fare queste domande, mi piacerebbe mettere a sistema alcuni numeri che sono in campo. L'unico intervento vero e reale con il quale ci confrontiamo è l'intervento della BCE: 1.350 miliardi. Il PEP (*Purchase emergency program*) durerà fino alla metà del prossimo anno. Nel frattempo l'Europa ha immaginato, con il *temporary framework*, di stabilire ad esempio la sospensione del Patto di stabilità, di accordare flessibilità per quanto riguarda gli aiuti di Stato e nell'uso delle risorse di coesione (argomento che per noi italiani è abbastanza complicato, perché non le abbiamo mai usate correttamente). Questa flessibilità vuol dire sostanzialmente che non c'è più bisogno del cofinanziamento italiano rispetto alle risorse che l'Europa mette a disposizione e che noi spendiamo male, in una frammentazione delle decisioni che a esse presiedono. Nel frattempo l'Europa dice di aver messo a disposizione 540 miliardi: i 100 miliardi del Sure, i 200 miliardi di mobilitazione (chiamiamola così) della Banca europea degli investimenti e i famosi, fantomatici 240 miliardi del MES.

Dico questo perché c'è un precedente rispetto all'intervento della Banca centrale europea; mi riferisco al famoso precedente del 26 luglio 2012. Allora il presidente Draghi disse che, nell'ambito del suo mandato, la BCE era pronta a salvaguardare l'euro con ogni mezzo (il famoso "*whatever it takes*") e che questo sarebbe stato sufficiente. Ma Draghi in quel momento, mentre pronunciava alla conferenza di Londra queste parole, aveva a disposizione un formidabile strumento di deterrenza finanziaria, che erano gli OMT, che forse alcuni di voi non conoscono, ma che, detto in inglese, vogliono significare gli *outright monetary transactions* e che, detto in italiano, sono le operazioni definitive monetarie. Sono quello strumento finanziario che consentirebbe alla BCE, e che poteva consentire già allora, l'intervento nell'acquisto di titoli di Stato sul mercato primario (oggi la Banca centrale europea interviene nell'acquisto di titoli di Stato sul mercato secondario). Quel formidabile strumento di deterrenza finanziaria non fu utilizzato e non fu necessario utilizzarlo; bastò la parola di Draghi in quella sede e bastò anche la conoscenza di quello strumento.

Però c'è un problema: l'utilizzo o l'eventuale utilizzo di quello strumento presuppone l'adesione al MES. Ecco perché in precedenza ho fatto riferimento alla crisi e alla soluzione del problema asimmetrico: quello strumento si può utilizzare laddove c'è una crisi asimmetrica e l'adesione al MES consente l'utilizzo di questo straordinario strumento finanziario. Io non ho sentito parlare di questo argomento e mi sono chiesto, signor Presidente, al di là del dibattito ideologico e demagogico, che poco o nulla mi interessa, se voi vi siete posti il problema di cosa abbia significato la lettera del 7 maggio dei commissari Gentiloni Silveri e Dombrovskis al presidente dell'Eurogruppo Centeno. Quest'ultimo oggi non è più presidente, perché con un colpo di mano è stato sostituito da chi non volevamo noi (chiusa la parentesi). In quella lettera si diceva: "L'unico requisito per accedere alla linea di credito sarà che gli Stati membri dell'area euro che richiedono il supporto si impegnino a utilizzare questa linea di credito solamente per il sostegno interno dell'assistenza sanitaria diretta e indiretta". Poi la lettera prosegue con una serie di sterilizzazioni e sospensioni di tutte le clausole previste dal

regolamento n. 472 - non vedo più in Aula il professor Monti - che fu approvato nel 2013 e che era conseguente al Trattato di istituzione del MES del 2012. Allora la domanda è: se lo strumento finanziario della BCE, formidabile come potrebbe essere quello che ho appena enunciato, è comunque conseguente all'adesione al MES, l'eventuale adesione al MES prevede, per quanto vi riguarda, una verifica delle possibilità di accesso in base alle sterilizzazioni e alle sospensioni che sono state scritte nella lettera oppure no? O quantomeno, siccome non ne ho sentito parlare, è un problema che vi siete posti, al di là - ribadisco - del dibattito demagogico o ideologico, che nulla o poco ci interessa? Questa era la prima domanda.

L'Europa nei nostri confronti ha un atteggiamento di diffidenza; l'ha sempre avuto per due ordini di motivi: il primo è che non siamo mai stati bravissimi a utilizzare i fondi europei, con la scusa che ci dovessero essere cofinanziamenti nazionali. Ma, come dicevo prima, i fondi europei sono stati male e scarsamente utilizzati. Il secondo problema è una vecchia e antica polemica nei confronti del nostro Paese. Ci viene detto: voi italiani avete il più alto debito pubblico d'Europa, ma avete anche un risparmio privato altissimo (oggi è arrivato a quasi 1.100 miliardi); ma avete accumulato questo risparmio privato grazie all'evasione - e gli europei ci beccano spesso su questo - di 150 miliardi all'anno. Se moltiplichiamo 150 miliardi per dieci anni fa 1.500 miliardi. E questa è una delle accuse che ci fanno.

Siamo noi in grado di rispondere a questa critica? Siamo noi in grado di reggere il confronto quando i famosi Paesi frugali chiedono che non ci sia una maggioranza qualificata per decidere come fare i monitoraggi su come saranno spesi gli eventuali quattrini del *recovery fund*? Siete in grado di reggere il confronto sull'argomento, su cui loro ci vorrebbero portare, di una decisione all'unanimità, che sarebbe il blocco totale di qualsiasi possibilità di accesso al *recovery fund*?

Dico queste cose perché siamo comunque consapevoli che ci sia stato un cambio di paradigma nella politica europea. Il fatto che non si parli più di austerità e che si parli di contributi addirittura a fondo perduto vuol dire che è cambiato qualcosa. Il presidente Michel, nel suo documento preparatorio al vostro incontro dei prossimi giorni, dice: prenderemo, come *recovery fund*, a prestito i 750 miliardi, poi ci porremo il problema di come rimborsarli.

Mi avvio a concludere. Ho una cattiva impressione: la Germania, che è il primo Paese manifatturiero d'Europa (noi siamo il secondo, o quantomeno lo eravamo, ma immagino e spero che rimarremo il secondo), ha risolto i problemi della rimessa in moto della macchina tradizionale industriale tedesca e userà i fondi europei solo per l'indirizzo e le indicazioni che sul *recovery fund* vengono date, ovvero un'Europa più verde e più digitale. A noi questo interessa, ma fino a un certo punto, perché l'innovazione tecnologica non è solo verde e non è solo digitale. Siamo in grado di ribadire che la nostra macchina industriale è quella che ha consentito al nostro Paese di essere uno dei più importanti del fronte europeo e quello che garantiva ai cittadini italiani la redditività che ha garantito in questi anni?

Queste sono le domande, signor Presidente del Consiglio. Penso di avere detto quasi tutto. Vorrei farle altre domande, ma il tempo è tiranno, quindi a questo punto concludo. Io spero che nella replica ci darà qualche indicazione ulteriore. Lei ha omesso, come le dicevo, alcuni argomenti, ma penso che valga la pena che nella replica, che probabilmente lei farà in questa sede, ci posso dare qualche ulteriore informazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salvini. Ne ha facoltà.

[SALVINI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, innanzitutto faccio i complimenti a qualcuno che oggi avrà sicuramente da festeggiare e da battere le mani, perché in questo momento il titolo di Atlantia in Borsa guadagna il 25 per cento del suo valore, quindi i Benetton sicuramente sono contenti. (*Applausi*).

Qualcuno oggi l'affarone l'ha fatto, poi saremo curiosi di andare a vedere chi ha venduto e comprato le azioni in questi giorni, perché con una dichiarazione e con un Consiglio dei ministri si fanno girare miliardi di euro, questa è l'economia vera. (*Applausi*). Quindi non so se lo Stato ci guadagna, ma sicuramente oggi qualcuno ci ha guadagnato: questo è poco, ma sicuro.

Veniamo all'Europa. È la terza volta che sentiamo parlare di millemila miliardi in arrivo: bene,

riavvolgiamo il nastro sulle promesse che abbiamo sentito in quest'Aula nelle ultime settimane e poi arriviamo ai nostri dubbi sulle promesse che arrivano da Bruxelles.

Sulla cassa integrazione, chiacchiere: mi ha appena scritto un piccolo imprenditore di Milano con 32 dipendenti - quindi non una grande azienda - la metà dei quali da marzo non ha ancora visto un euro. Se riescono a dar da mangiare ai loro figli è perché quest'imprenditore ha anticipato la cassa integrazione, sulla quale quindi lei ha fatto chiacchiere, chiacchiere e chiacchiere, mentre gli imprenditori ci hanno messo i soldi.

Sui soldi promessi dalle banche, ci ricordiamo il *bazooka* da 400 miliardi: ad ora, i 400 miliardi sono 53, non dati, ma domandati dalle imprese; e, se su 5 milioni di imprenditori, coloro che han fatto domanda sono 823.000, evidentemente lo strumento non funziona. Anche sui soldi promessi dalle banche, quindi, chiacchiere.

Sul rinvio delle tasse, chiacchiere: è uscita adesso una richiesta di Confcommercio che è il minimo indispensabile, poiché chiede di rinviare le scadenze fiscali del 20 luglio quantomeno a settembre; tutti gli altri Paesi europei hanno già rinviato a settembre le scadenze fiscali dell'estate. Almeno su questo, signor Presente del Consiglio, copi i suoi colleghi degli altri Paesi europei: non le dico di far meglio, quantomeno di copiare. (*Applausi*).

Ringrazio la senatrice 5 Stelle che è intervenuta prima di me sollevando il tema della scuola: sottoscrivo il suo intervento. Anche sulla scuola, grandi chiacchiere: oggi, però, il ministro Azzolina ha ribadito - non so se ci è o ci fa - che un milione di studenti da settembre non troverà posto in classe e dovrà andare a fare lezione nei cinema, nei musei o nei teatri. È un insulto agli studenti, agli insegnanti e alle famiglie italiane. (*Applausi*). Possiamo riaprire le scuole mandando i bimbi a scuola?

Sull'immigrazione, il collega del Partito Democratico ha superato se stesso, facendo un miracolo incredibile: secondo i dati di oggi - visto che siete tanto bravi a trattare con l'Europa, che vuole bene a questo Governo e all'Italia, e ci sono l'accordo di Malta, le redistribuzioni, la Grecia, eccetera - gli sbarchi l'anno scorso ad oggi erano 3.186, mentre oggi, grazie al fatto che siete persone di parola e l'Europa vi vuole bene, sono più del triplo. Quasi 10.000 persone sono arrivate senza che nessuno muovesse un dito: devo capire se al Governo ci sono incapaci o complici di questa tratta di esseri umani, perché il dubbio che mi rimane è questo. (*Applausi*). E l'accordo di Malta vale zero, perché sono qua: anzi, avete perfino sospeso i corridoi umanitari che il brutto, cattivo e sovranista ministro Salvini aveva proseguito con le associazioni cattoliche; quindi non ci sono più gli arrivi dei profughi veri, ma ne state facendo arrivare migliaia di finti, che stanno mettendo in difficoltà Sicilia, Sardegna, Puglia e Calabria, nonché le Forze dell'ordine. Se questo è il vostro peso in Europa, evidentemente c'è qualcosa che non funziona, caro Presidente del Consiglio.

Veniamo a quello che fanno gli altri: siamo al terzo o quarto dibattito sull'Europa che verrà, che forse ci darà soldi; la cosa incredibile è che stiamo discutendo dei soldi che forse - se siamo fortunati - arriveranno fra un anno. Chi fosse a casa deve capire che, se ha un problema col mutuo, l'affitto, la bolletta, la macchina, l'azienda, i dipendenti o quello che vuole, i soldi di cui state parlando arriveranno, se va bene, nella primavera 2021. Siamo a luglio 2020: cosa stanno facendo gli altri Paesi europei? Stanno aspettando questi soldi? No.

Facciamo esempi concreti, per cui la invito a copiare i suoi colleghi.

Macron, Francia (non sono un suo tifoso, ma persona concreta e obiettiva). Il Governo francese, senza aspettare i soldi europei, ha già stanziato, ad oggi, 8 miliardi di euro annui per l'aumento degli stipendi di medici e infermieri, cosa che mi piacerebbe accadesse anche in Italia, perché non basta dire quanto sono eroici i nostri medici, ma bisogna anche aumentare i loro stipendi (*Applausi*) e la Francia lo ha fatto, con 8 miliardi di euro all'anno. Turismo: 16 miliardi di euro per le aziende che lavorano con il turismo, in Francia. (*Applausi*). Il settore dell'automobile ha avuto 8 miliardi di euro dal Governo francese e voi vi baloccate con i monopattini elettrici cinesi: c'è qualcosa che non funziona. (*Applausi*). Cito sempre la Francia del pericoloso sovranista Macron: 8 miliardi di euro a fondo perduto per le piccole imprese, 3 miliardi di euro a fondo perduto per i negozianti, per pagare affitti e bollette della luce, dell'acqua e del gas, 3 miliardi di euro per i lavoratori autonomi, per sgravarli da tasse e contributi. Questo ha fatto la Francia, con soldi suoi.

La Germania ha tagliato le tasse, non sui giornali come il presidente Conte, ma nei fatti. L'IVA è scesa dal 19 al 16 per cento. Signor Presidente del Consiglio, il Gruppo Lega glielo ribadisce: se lei porterà, non sui giornali o nelle dirette Facebook, ma in Assemblea, un'ipotesi di taglio delle tasse, i voti della Lega li avrà in un minuto! (*Applausi*). Non sono però le interviste a "il Fatto quotidiano" che migliorano la vita dei nostri imprenditori, purtroppo. Bastasse solo questo, saremmo fortunati. In Germania hanno rinviato le scadenze fiscali e hanno dato 50 miliardi di euro per le piccole imprese. In Germania - tema assolutamente dimenticato - fra Governo federale e Autorità locale di Berlino hanno stanziato, a fondo perduto, 1 miliardo di euro per gli artisti e le associazioni culturali, per finanziare un assegno da 5.000 euro per ogni artista o membro di associazione culturale a Berlino. A sinistra vi riempite la bocca della parola "cultura", ma quando c'è da fare qualcosa, non fate un accidente. (*Applausi*). Prendete esempio da Berlino e dalla Germania! (*Applausi*).

Concludendo, arriviamo alla pericolosissima Inghilterra, che ha avuto la folle e sciagurata idea di uscire dall'Unione europea. Sono messi così male, nella sciagurata Londra, che hanno dato 10.000 sterline, a fondo perduto, ad ogni piccola impresa, e 25.000 sterline a fondo perduto per commercianti, piccoli imprenditori e albergatori. Sapete come hanno fatto gli inglesi, che hanno sciaguratamente lasciato l'Unione europea, ad accedere a questi fondi? Compilando questo modulo, scaricabile sul telefonino (*Il senatore Salvini mostra uno smartphone*). Signor Presidente del Consiglio, è un modulo di una pagina. Con una pagina, sul telefonino, hanno ottenuto fino a 25.000 sterline a fondo perduto, mentre qua chi aspetta una risposta dai Ministeri o dall'INPS deve pregare il buon Dio in paradiso. Capisco che vi faccia innervosire, però non vi chiediamo di fare meglio degli altri, ma di copiare gli altri. (*Applausi*). Copiate gli inglesi, i tedeschi, i francesi o gli svizzeri: copiate gli altri! (*Applausi*). Non dico di fare meglio degli altri, ma, quantomeno, di copiare. In Italia abbiamo lo *smart working* per i dipendenti pubblici fino al 31 dicembre: andatelo a dire all'artigiano o alla partita IVA, che va a lavorare anche se ha 40 di febbre, che c'è qualcuno che sta a casa fino al 31 dicembre, a fare lo *smart working*. (*Applausi*).

Una riflessione finale: siccome siamo positivi, propositivi e costruttivi, prendiamo atto del fatto che la comunità italiana, in questi anni, ha versato nelle casse dell'Unione europea 200 miliardi di euro. Questi sono i numeri: 200 miliardi di euro sono stati già dati e lei, signor Presidente del Consiglio, viene qua, di settimana in settimana, di mese in mese, a dirci che, a fronte di questi 200 miliardi di euro già dati dagli italiani, se facciamo i bravi, se accogliamo un po' di clandestini, se magari tagliamo un po' le pensioni o applichiamo una nuova patrimoniale, forse ci restituiscono una piccola parte di questi 200 miliardi di euro dati dagli italiani. Voi siete matti! Viva l'Italia, viva l'Italia libera, bella, ricca, felice e sovrana! Buon lavoro e, soprattutto, buona fortuna. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ricciardi. Ne ha facoltà.

[RICCIARDI](#) (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, oggi interveniamo in quest'Aula per riaffermare la volontà di dare a lei, Presidente del Consiglio, un mandato forte al fine di arrivare a una soluzione in Europa sul *recovery fund* e sul bilancio pluriennale europeo. Una soluzione in linea con la proposta che il Governo, su stimolo decisivo del MoVimento 5 Stelle, ha avuto il merito di imporre ai tavoli europei, al punto da far recepire la proposta dalla Commissione europea.

Si tratta di un risultato importante, storico per tutta l'Unione europea, se solo consideriamo la fragilità delle risposte europee all'inizio dell'emergenza Covid. Stiamo parlando, infatti, di provvedimenti che, per la prima volta, mettono in comune risorse a livello comunitario, e rappresentano un primo esempio di debito comune per finanziare spese con ricadute positive sui singoli Stati.

In merito ai contenuti, stiamo discutendo molto della differenza tra prestiti e sovvenzioni. È chiaro che preferiamo le sovvenzioni ai prestiti, e in questo senso il *recovery fund* è sicuramente da difendere, soprattutto laddove destina la maggior parte delle risorse individuate ai contributi a fondo perduto; ma è altrettanto chiaro che sarà necessario utilizzare tali risorse per transizione digitale, ambiente e tecnologie, temi cari ai 5 Stelle.

Questo risultato non è frutto del caso, ma della capillare rete di alleanze che lei, Presidente, con il suo Governo è riuscito a stabilire con molti Stati membri dell'Unione europea. Mi riferisco agli stimoli nei confronti della cancelliera Merkel, al rapporto con la Francia e il presidente Macron, all'asse che il

Governo ha saputo valorizzare con i Paesi del Mediterraneo.

In questo percorso emergono anche rischi di rigidità da parte di alcuni Stati membri, ad esempio, i cosiddetti frugali, ma questo rientra nelle dinamiche negoziali e siamo sicuri che il Governo saprà negoziare nel miglior modo. Ciò detto, signor Presidente, noi tutti sentiamo, però, l'urgenza e la necessità di affrontare questo passaggio, oserei dire storico, dell'Unione europea. Mi lasci, quindi, ribadire che quello che oggi gli Stati membri si accingono a compiere è un passo decisivo verso un futuro comune.

Siamo partiti dal fondamentale intervento della Banca centrale europea, che continua a operare con i suoi stimoli monetari, e adesso è il momento di condurre in porto il *recovery fund*, con i suoi 750 miliardi, di cui l'Italia sta per ottenere la fetta più grande.

Quanto al MES, Presidente, sappiamo tutti che è uno strumento a disposizione; sappiamo tutti che è nelle proposte europee, perché esiste dal 2012, dopo che nel 2011 fu approvato da quel Governo di centrodestra di cui facevano parte i sedicenti sovranisti di Lega e i *leader* di Fratelli d'Italia, che oggi hanno incredibilmente perso la memoria di questo non trascurabile precedente. (*Applausi*).

La questione sull'interesse potenziale dell'Italia all'attivazione dello strumento è diventata stantia. Solo dopo aver definito i dettagli del *recovery fund* e del quadro finanziario pluriennale, che sono i vari obiettivi dell'imminente Consiglio europeo, si può valutare la convenienza di altri strumenti, che fanno leva sul debito: ad esempio, il piano Sure, i debiti BEI, e quindi anche il MES. Ma oramai è chiaro: l'Italia non ha bisogno di quei 36 miliardi, perché, nell'attesa delle risorse del *recovery fund*, il nostro Paese può tranquillamente continuare ad accedere al mercato collocando i suoi titoli di Stato, tanto più che la BCE ha potenziato il suo piano di stimoli monetari aumentando gli acquisti di titoli da 750 a 1.350 miliardi. Occorre ancora, però, a nostro giudizio, presidiare alcuni passaggi e talune ambiguità, per esempio, l'atteggiamento tedesco sul seguente punto.

Chi, tra Consiglio e Commissione, devi avere la regia della valutazione dei progetti di investimento? Noi crediamo che debba essere la Commissione. Allo stesso modo, vanno respinte una volta per tutte le pretese avanzate da Paesi sulla carta rigoristi - ripeto, sulla carta - come l'Olanda. L'idea che l'Olanda possa dettare condizioni all'Italia o alla Spagna, signor Presidente del Consiglio, non può e non deve avere più spazio nel dibattito europeo. La stessa Olanda, infatti, è stata più volte inserita dalla Commissione speciale sui crimini finanziari, sull'evasione e sull'elusione fiscale (cosiddetta TAX3) del Parlamento europeo nella lista dei Paesi cosiddetti a fiscalità aggressiva (e sto usando un eufemismo). Pertanto, la risposta all'emergenza coronavirus deve prevedere anche il superamento delle pratiche fiscali che sono dannose tra gli Stati membri. Il *dumping* commerciale e la presenza dei cosiddetti paradisi fiscali europei provocano all'Italia una perdita stimata tra i 5 e gli 8 miliardi di dollari all'anno e falsano completamente l'andamento degli investimenti esteri: basta pensare che nei Paesi Bassi questi investimenti esteri rappresentano il 535 per cento del PIL, mentre nel microscopico Lussemburgo arrivano al 5.760 per cento annuo e sappiamo che non sono veri e propri investimenti produttivi. Sono Paesi che poi hanno il coraggio di fare la morale all'Italia su debito pubblico, politica economica e premono per il massimo rigore.

Da ultimo, signor Presidente, mi permetta un passaggio sul debito pubblico. In questa fase di emergenza, complice anche una doverosa sospensione del Patto di stabilità e crescita, è stato fondamentale compiere uno sforzo economico in *deficit* all'interno dei vari provvedimenti economici approvati ed anche da approvare. Questo naturalmente ha avuto un fisiologico impatto sul debito, il cui livello cresce sensibilmente. Diversi strumenti europei, come ad esempio il piano Sure, avrebbero un impatto sul debito perché sono prestati. Per questo, signor presidente del Consiglio Conte, dobbiamo anche cogliere l'occasione della crisi per riflettere sull'applicazione di un piano italiano di autofinanziamento. Con il decreto-legge rilancio abbiamo aperto la strada, introducendo bonus affitti, sanificazioni e il super bonus al 110 per cento, il cui funzionamento passa dalla veloce circolazione del credito di imposta, che ne è alla base; riflettiamo quindi sull'opportunità, anche grazie all'uso di una piattaforma informatica *ad hoc*, di utilizzare questi crediti fiscali come veri e propri strumenti di scambio. Lo stesso possiamo dire per i titoli di Stato: l'ottimo risultato raggiunto dai BTP Italia e Futura dimostra che gli italiani, nella più totale garanzia di libertà dei loro investimenti, credono nei

nostri titoli. Anche in questo caso, con un'opportuna piattaforma tecnologica si potrebbero usare questi titoli come strumenti di scambio. Lei stesso, signor Presidente del Consiglio, ha detto che mai come oggi dobbiamo essere innovativi. Lo siamo stati in Europa, lo siamo stati in tante misure del decreto-legge rilancio, possiamo ancora esserlo lasciando tutti insieme un segno importante. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Comunico all'Assemblea che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1 (testo 2), dai senatori Perilli, Marcucci, Faraone, De Petris e Unterberger, n. 2 (testo 2), dal senatore Calderoli, n. 3, dalla senatrice Bonino e da altri senatori, n. 4, dai senatori Bernini, Ciriani e Romeo, e n. 5, dal senatore Paragone e da altri senatori. I testi sono in distribuzione.

Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

AMENDOLA, *ministro per gli affari europei*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sulla risoluzione n. 1 e parere contrario su tutte le altre.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, signor presidente del Consiglio Conte, la reazione iniziale dell'Europa alla crisi Covid non è stata certo delle migliori. Il primo approccio è stato quello di chiudere le frontiere, bloccare le forniture dei dispositivi di protezione a beneficio dei propri cittadini; dopo è arrivato il categorico no ai coronabond e i sovranisti stavano già affilando le loro armi. Poi però è accaduto un mezzo miracolo: la Francia si è fatta portavoce degli interessi degli Stati del Sud Europa e si è seduta al tavolo con la Germania per creare una soluzione, in Germania c'è stata la svolta copernicana con l'abbandono del dogma dell'austerità e a quel tavolo è nata la proposta che nessuno aveva ritenuto possibile, quella di un *recovery fund* da 500 miliardi di euro, portati poi a 750 dalla Commissione europea. Certo, i negoziati sono ancora in corso e come sappiamo il diavolo si nasconde nei dettagli. Quindi, si parla dell'ammontare dei fondi, della loro tempistica, della divisione tra prestiti e contributi a fondo perduto e su chi deve avere la *governance* dei piani di rilancio.

Tuttavia, la Presidenza e l'impegno della Germania lasciano ben sperare. La cancelliera Merkel, questa grande donna e *leader* europeo, già nella crisi dell'immigrazione siriana nel 2015 aveva pronunciato le sue parole famose «*wir schaffen das*» (ce la facciamo), dimostrando grande umanità e solidarietà verso chi era in difficoltà. Adesso, con lo stesso spirito, porta avanti le trattative con gli Stati membri per ricucire la frattura tra Nord e Sud Europa.

C'è da trovare un compromesso e per questo bisogna avere la capacità di immaginarsi anche nei panni degli altri *leader* politici che devono giustificare il proprio operato ai loro cittadini, soprattutto quando hanno al loro interno personaggi di destra come Wilders, grande amico dei sovranisti italiani, che salutano il nostro Presidente del Consiglio ha sventolato il famoso cartello.

È chiaro che i *leader* nordeuropei vogliono delle garanzie sul fatto che le ingenti risorse non vengano adoperate per debiti pregressi o per misure assistenzialistiche, ma per fare davvero le riforme necessarie. È giusto che chi condivide un debito sia chiamato anche a sapere come quelle risorse verranno spese: questo è interesse anche dell'Italia, che deve sapere come gli altri Paesi useranno le risorse. Di certo non dovranno andare ad alimentare pratiche fiscali aggressive e scorrette, come l'Europa ha più volte rimproverato all'Olanda, o permettere lo svilimento dei principi dello Stato di diritto come accade nei Paesi di Visegrád. Inoltre, lasciare alle future generazioni un indebitamento ancora maggiore è moralmente lecito solo se sull'altro piatto della bilancia ci saranno interventi in grado di raggiungere gli obiettivi indicati dal presidente Von der Leyen.

Il nostro obiettivo deve essere portare a casa un accordo che non snaturi l'impianto solidaristico approvato dalla Commissione. Per riuscirci abbiamo bisogno di un'Italia che a tutti i livelli mostri il suo volto responsabile e un *Premier* che possa contare su un Governo stabile. Serve un passo indietro dei singoli partiti che compongono la maggioranza per farne uno in avanti rispetto all'obiettivo comune e serve un'opposizione costruttiva che non abbia come unico scopo di indebolire il Governo, perché

con questo indebolisce tutta l'Italia. In ogni caso in queste ultime settimane l'Europa ha dato un forte segnale di vita e ha dimostrato quel lato solidale e inclusivo per la quale è stata fondata. Il cartello di Wilders invece è la rappresentazione plastica che la narrazione dei sovranisti di un'Europa diversa è un *fake*. Europa e sovranismo nazionale è una contraddizione in sé. (*Applausi*).

[FAZZOLARI \(Fdl\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (Fdl). Signor Presidente, presidente Conte, permettetemi un inciso prima dell'intervento vero e proprio. Anche oggi abbiamo assistito alla solita scena di lei che fa un intervento composto, moderato e dialogante e il MoVimento 5 Stelle che attacca a testa bassa le opposizioni. Già le avevamo fatto presente che questa era una chiara regia. Oggi alla Camera dei deputati ne abbiamo avuto la prova.

Presidente Conte, anche oggi alla Camera abbiamo avuto la prova che tutto questo è una regia scritta nella stanza del suo ufficio stampa, perché lei oggi è intervenuto alla Camera e immediatamente dopo di lei è intervenuta una deputata del MoVimento 5 Stelle con un intervento scritto che riportava dei virgolettati del discorso che lei aveva appena fatto. Quindi, con ogni evidenza, la deputata del MoVimento 5 Stelle aveva prima l'intervento che lei ha fatto e, allora, non prendiamoci in giro, vorremmo che lo stesso tono moderato e pacato, che lei ha abitualmente, lo avessero anche i deputati del MoVimento 5 Stelle. Diventa difficile infatti dialogare con lei che fa il moderato e poi avere il MoVimento 5 Stelle che ci lancia le palate di melma mentre discutiamo in Aula.

Passando al tema, sappiamo tutti che la trattativa che andiamo a fare è fondamentale. Non giriamoci attorno, avremmo voluto ben altro Governo e un *Premier* con una maggiore esperienza. Un po' la fragilità è istituzionale e non può essere imputata certo a lei. Lei avrà davanti la Merkel che è cancelliere da quindici anni, avrà davanti Macron che è un presidente della Repubblica che nessuno può smuovere per cinque anni, e quando sistematicamente l'Italia si presenta con Governi traballanti, purtroppo le trattative diventano più complicate. È uno dei tanti motivi per i quali ribadiamo che una riforma in senso presidenziale dell'Italia sarebbe molto utile in ogni circostanza e, in modo particolare, in questa.

Certo, non aiuta avere una maggioranza particolarmente divisa al suo interno, non aiuta purtroppo neanche l'immagine che il Governo ha dato di non avere le idee chiarissime e di fare gli Stati generali a Villa Pamphili per raccogliere idee. Sarebbe stato meglio avere idee chiarissime o quantomeno fingere di avere idee chiarissime perché la trattativa in Europa sarebbe diventata più facile.

Proveremo a darle qualche consiglio, lo ha fatto il nostro presidente Giorgia Meloni questa mattina, proverò io, umilmente, a farlo adesso. Lei è una persona capace e valida. Noi non abbiamo nulla di personale contro di lei. Diciamo che oggettivamente si è ritrovato da poco a fare una nuova attività; per usare una immagine un po' colorata, diciamo che ci presentiamo ai mondiali di pugilato schierando un violinista talentuoso. Proviamo allora a darle qualche consiglio a bordo *ring* prima che salga: tenga alta la guardia, attento al mento, non stia mai fermo. Insomma, le solite cose.

Presidente Conte, stanno provando a «fregarla». Questo è il vero motivo per il quale siamo in apprensione. E stanno provando a «fregarla» intanto con il MES. Perché il MES è diventato fondamentale in Europa, nei media e dentro quest'Aula per qualcuno? L'ottimo ministro Gualtieri ha spiegato bene che tutto ciò che ci viene raccontato è una menzogna e, cioè, che non sono soldi regalati, è un prestito che non sono risorse aggiuntive. Se non prendiamo quei 37 miliardi dal MES, non è che abbiamo meno ospedali, semplicemente li finanziamo sui mercati. Il vantaggio è che, secondo quanto dice il vostro Ministro, avremo un vantaggio di circa 400 milioni di interessi l'anno. Molti economisti dicono che non è così. Anche io penso che non sia così, ma prendo per buone le parole di Gualtieri: calcolatrice alla mano perché le opinioni sono discutibili, ma il pallottoliere no, 400 milioni l'anno sono pari allo 0,05 per cento della spesa pubblica annua italiana. Con 900 miliardi di spesa pubblica italiana e 400 milioni di risparmio presunto dal MES, abbiamo lo 0,05 per cento. In altri termini, 1 a 2.000. Sarebbe come andare da una famiglia che spende mensilmente 2.000 euro per spese, mutuo e prestiti vari e andargli a spiegare che può accedere a una linea di credito particolarmente vantaggiosa, in virtù della quale risparmierebbe di interessi sul mutuo un euro. Uno. 2.000 euro di spesa mensile di

quella famiglia, un euro di risparmio di MES. Faccia i calcoli con la calcolatrice, col pallottoliere, chiamiamo le *task force* di cui il Governo dispone e verifichi che il risparmio del MES equivale a un euro ogni 2.000 che spendiamo. Allora non prendiamoci in giro, non è una motivazione economica. Qual è il motivo?

Lo spiego adoperando due immagini storiche. La prima è quella del cavallo di Troia, lo abbiamo detto mille volte, il cavallo di Troika, per cui si aprono le porte a eventuali condizionalità. La seconda immagine storica è quella delle Forche caudine, per cui l'Italia deve fare questo atto di sottomissione per dimostrare che ha bisogno dell'Europa, ma i romani almeno la guerra l'avevano persa prima di abbassare la testa alle Forche caudine.

Noi abbiamo bisogno dell'aiuto europeo? No e questa è l'altra grande menzogna che le stanno dicendo. L'Italia versa ogni anno all'Unione europea almeno 4 miliardi più di quanti non ne prenda e quindi noi paghiamo salata la nostra partecipazione al club europeo.

Sempre stando al MES, solamente in base all'ultima versione, abbiamo versato 14 miliardi. Lo sa quanti anni ci vogliono (interessi agevolati e così via) prima di andare in pari? Trenta anni. Allora facciamo così: ci riprendiamo i nostri 14 miliardi e rinunciamo alla generosità del MES.

La Banca centrale europea, però, si sta comportando bene, perché sta comprando titoli di Stato, ma anche questa è una menzogna. La Banca centrale europea, non io, si è data come obiettivo un tasso di inflazione al 2 per cento annuo. Nell'eurozona noi abbiamo un tasso di inflazione dello 0,2 per cento, per cui la potenza di fuoco della BCE è nettamente inferiore, non a quello che dice Fratelli d'Italia, ma a quello che la stessa BCE si è data come obiettivo.

Il pacchetto europeo, dunque, non ci sta regalando assolutamente nulla e questo dobbiamo andare a dirlo: l'Italia ha sempre dato all'Europa più di quanto ha preso. Va bene, ma il contesto europeo ci agevola: no.

Prima anche la senatrice Ricciardi del MoVimento 5 Stelle ha detto delle cose assolutamente condivisibili. Paradisi fiscali, perdita competitiva rispetto all'eurozona per il meccanismo dell'euro: dal 1999 al 2007 - un *think tank* tedesco ha fatto il calcolo - ogni italiano, solamente in virtù dello svantaggio della moneta unica, ha perso 74.000 euro. Nel totale abbiamo perso 4.300 miliardi e questo lo dicono i tedeschi, non lo diciamo noi.

Allora, che cosa dovremmo andare a fare? Dovremmo andare in Europa e dire: «Scusate, le istituzioni sono roba nostra». La finanziamo in modo molto generoso; chiediamo che faccia quello per cui è pagata.

Il contesto europeo è nettamente svantaggioso per l'Italia perché abbiamo tutto quello che in questi giorni abbiamo detto, per cui chiediamo un riassetto degli equilibri. Lei, presidente Conte, deve andare a testa alta a ribadire che l'Italia non chiede aiuto all'Europa; l'Italia pretende dall'Europa che si riequilibrino i rapporti di forza, che sono purtroppo drammaticamente a svantaggio dell'Italia, per colpa certo della debolezza della politica italiana, anche in virtù del colpo di stato del 2011, che ha tolto l'ultimo Governo che aveva la forza di un consenso popolare alle spalle.

Vada quindi in Europa, signor Presidente del Consiglio, ribadisca che siamo contribuenti generosi di questa Unione europea e che il contesto europeo favorisce Olanda, Germania, Francia, i Paesi dell'Est e sfavorisce l'Italia e che abbiamo le nostre carte da giocare.

In conclusione, poiché il tempo a mia disposizione è terminato, ribadiamo che la nostra immagine di Europa non è questo comitato di affari che ci siamo ritrovati, che fa l'interesse dell'asse franco-tedesco e delle *lobby*. La nostra è l'immagine storica e di visione dell'Europa, quella nata nel 1957, quella che ha saputo nel 1981 accogliere la Grecia, anche se non aveva le caratteristiche per farne parte, che ha accolto - per dare un'immagine cara a Giovanni Paolo II - i nostri fratelli dell'Est dopo la fine della dittatura comunista sovietica. Questa è l'immagine di Europa che vorremmo ritrovare in futuro.

(Applausi).

[GARAVINI](#) (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente del Consiglio, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, l'Europa sta dando grande prova di sé. Di fronte alle difficoltà, l'Unione europea sta

mettendo in campo misure idonee, capaci di affrontare in modo solidale la più grave crisi economica, finanziaria, sociale e sanitaria dal dopoguerra ad oggi. Si certifica che l'Europa è la soluzione non il problema, soprattutto per il nostro Paese che è destinato ad essere il primo beneficiario delle misure stanziare con circa 500 miliardi a disposizione dell'Italia nel giro di soli due anni, vale a dire un terzo del nostro prodotto interno lordo, una ventina di manovre finanziarie.

Solo che adesso c'è bisogno di agire molto in fretta. I decreti emergenziali che abbiamo approvato fino ad oggi, per quanto positivi, non bastano a soddisfare tutte le esigenze del Paese. Bisogna intervenire ulteriormente per tamponare numerose lacune, in modo che l'economia non imploda su se stessa. Già adesso, se non ci fossero stati i vari interventi predisposti dall'Europa, il nostro *spread* sarebbe alle stelle ed il Paese sarebbe andato in *default* da un pezzo.

Grazie all'Europa e ai diversi finanziamenti che si appresta a stanziare - BEI, Sure, MES, BCE, *next generation* EU e residui del bilancio - l'Italia avrà a disposizione un patrimonio imponente ad un costo molto basso, ottenibile senza dover aumentare il nostro debito pubblico che proprio oggi ha raggiunto livelli purtroppo ancora più elevati. Tali risorse ci possono consentire di far fronte alla crisi attuale rispondendo all'enorme bisogno di liquidità in atto e ci danno la possibilità di fare investimenti strategici con i quali realizzare riforme strutturali di cui si avverte la necessità da decenni.

Adesso, però, dobbiamo sciogliere presto il nodo ancora aperto sul MES, quel MES che, se solo lo avessimo voluto e chiesto, sarebbe stato probabilmente già disponibile con la bellezza di 36 miliardi di euro, risorse che non possiamo permetterci di non utilizzare, risorse senza condizionalità a tasso praticamente nullo, risorse che potremmo utilizzare non solo per aumentare i posti letto e i macchinari di emergenza, con le quali potremmo assumere infermieri e altro personale, ma con le quali potremmo anche innovare le cure attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, digitalizzando la gestione sanitaria, introducendo la telemedicina, come si sta facendo con successo in diversi Paesi.

Il fatto che altri Stati non facciano ricorso al MES non significa che non sia conveniente, anzi, semmai non è conveniente per loro. Per noi invece sì, eccome. Ciò dipende dal fatto che siamo uno dei pochi Paesi in cui il costo dell'indebitamento nazionale è molto maggiore rispetto al costo del MES.

Inoltre, un'altra motivazione spesso addotta secondo cui le recenti vendite di buoni del tesoro pluriennali a dieci anni sarebbe andata bene a costi appena dell'1,65 per cento, non regge perché utilizzare il MES piuttosto che i BTP sarà molto più conveniente. Ci consentirà, nei fatti, un risparmio di sei miliardi in dieci anni, dieci volte il risparmio prodotto dal taglio del numero dei parlamentari, giusto per avere un'idea plastica di che cosa questo significhi.

Ecco perché il Paese non può permettersi di non ricorrere al MES. Noi abbiamo ancora maledettamente bisogno di liquidità per evitare che le aziende falliscano e che la disoccupazione esploda. Ecco perché condividiamo il contenuto e la richiesta espressi nella risoluzione presentata dalla collega Bonino ed esprimeremo un voto favorevole sulla stessa, come pure su quelle di maggioranza.

Lei, Presidente, ha definito il prossimo Consiglio europeo un appuntamento con la storia. Ha ragione, Presidente, siamo davvero ad un appuntamento con la storia, per l'Italia e per l'Europa. Tra l'altro ci troviamo di fronte ad uno scenario internazionale che sta velocemente mutando. Da parte degli Stati Uniti continua ad esserci un progressivo disimpegno su tutta una serie di scenari internazionali di crisi, anche quando si tratta di affrontare grandi problemi globali di sfiducia, la sfiducia del presidente Trump negli accordi multilaterali indebolisce tutta l'architettura della *governance* internazionale. Ecco che l'Europa potrebbe diventare un fattore decisivo per l'equilibrio e la sicurezza internazionale, supportata da una considerevole forza che è economica e tecnologica, ma anche civile e culturale. Questa è la responsabilità che ci consegna il passaggio storico di questa fase. Proprio in un periodo così complesso, l'Unione europea ha un'opportunità: fungere da fattore di equilibrio e diventare motore di stabilità a livello internazionale, promuovendo una prospettiva in cui continuo gli organismi sovranazionali e gli accordi multilaterali. Serve, però, un passo avanti nella capacità dell'Unione europea di esprimere la propria politica estera e di difesa, a favore della sicurezza e della stabilità internazionale, proprio in una fase in cui la grave crisi sanitaria da Covid-19 e l'instabilità geopolitica internazionale rendono ancora più evidente l'importanza di accelerare il percorso verso la creazione di

una vera difesa unica europea, con risorse e strutture adeguate. Ecco che è importante che anche il tema degli investimenti e della realizzazione di una difesa unica europea venga inserito nel dibattito in corso sul bilancio europeo per il prossimo settennato.

Inoltre, Presidente del Consiglio, dobbiamo decidere in fretta su come intendiamo investire al meglio le ingenti risorse a nostra disposizione. E non lo dobbiamo solo ai nostri alleati di Bruxelles, che giustamente chiedono raggugli anche solo per zittire le preoccupazioni e le provocazioni dei cosiddetti Paesi frugali; lo dobbiamo soprattutto ai nostri figli, dal momento che, anche nella migliore delle ipotesi, gli stessi finanziamenti a fondo perduto saranno comunque sempre debiti del nostro Paese a danno delle nuove generazioni. Ecco perché non ci possiamo permettere di usarli senza costruire un mondo migliore, un futuro migliore, proprio per il bene dei nostri ragazzi.

L'Europa è la nostra casa, signor Presidente. L'Europa è la nostra occasione di riscatto e di rinascita dopo mesi drammatici di emergenza sanitaria ed economica. Non ci sono alternative; anzi, si potrebbe dire a tutti coloro i quali continuano ad imprecare contro l'Europa e contro l'Italia: meno male che l'Europa c'è.

Se è vero che continuiamo a sentire accuse ed impropri contro l'Europa, dobbiamo dire invece nettamente che al di fuori dell'Europa non c'è proprio storia. Anzi, proprio durante le difficoltà peggiori l'Europa sta dimostrando quanto sia capace non solo di essere solidale, ma anche di essere estremamente concreta, fattiva, generosa, tra l'altro con tre donne alla guida, mettendo in campo risorse ingenti, inimmaginabili da stanziare come singolo Paese.

Allora, diciamolo, signor Presidente, a tutte le destre populiste: è controproducente continuare a strizzare l'occhio ad ideologie nazionaliste o a un sottobosco di forze antieuropeiste che, alla prova dei fatti, si stanno rivelando dannose *in primis* proprio per gli interessi del nostro Paese. Quando il gioco si fa duro, sono gli Orbán di turno che alimentano toni aspri contro di noi e chiedono di votare contro gli aiuti al nostro Paese e a quegli altri Paesi del Sud che maggiormente hanno subito la crisi. Noi di Italia Viva siamo dalla parte opposta di chi attacca la democrazia.

Signor Presidente del Consiglio, nell'annunciare il voto favorevole di Italia Viva alle risoluzioni prima citate, consegniamo a lei il compito di imporre una linea autorevole; una linea che dica sì alla proposta della Commissione europea, che dica sì alla sanità pubblica, sì allo sviluppo, all'ecologia, ai pari diritti, al lavoro. In una parola, una linea che dica sì all'Italia. (*Applausi*).

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, noi condividiamo l'impostazione che il presidente Conte ci ha proposto e abbiamo apprezzato il lavoro di questi difficili mesi nel ricostruire un rapporto con l'Europa. Il Consiglio europeo è certamente un passaggio straordinario, non solo per l'Italia, ma - come ha già sottolineato anche lei - per il futuro dell'Europa.

Io vorrei fare solo alcune considerazioni di impianto. L'epidemia da Covid-19 ha messo in evidenza alcuni problemi fondamentali. Il primo riguarda il valore della solidarietà, intesa, Presidente, non solo come solidarietà tra i Paesi dell'Unione, ma anche come uno dei punti fondativi dell'Unione europea, e il valore irrinunciabile dei servizi sanitari e della loro universalità.

Da questo punto di vista, è necessario un salto di qualità dell'Europa, non solo sul vaccino, ma sulle tecnologie e sulla ricerca, perché qui ci giochiamo e ci giocheremo un pezzo di futuro della nostra economia e dell'economia europea. Ci ha dimostrato l'insostenibilità della vecchia e sbagliata politica di austerità, che tanti danni ha creato, accrescendo le disuguaglianze, e ha dimostrato l'insufficienza storica di un impianto neoliberalista nelle politiche.

Noi discutiamo tanto di MES (poi tornerò su questo punto), ma in Europa e nel mondo è aperta una discussione strategica su questi punti. Sentire - consentitemi, colleghi, lo dico con rispetto - il solito elenco di ciò che non va non ci mette all'altezza della sfida e del confronto che abbiamo in Europa con i *partner* europei e che è aperto nel mondo. Perché non riusciamo ad alzare lo sguardo? È evidente (altra lezione del Covid) che la linea sovranista non esiste e, se esistesse, sarebbe un dramma per questo Paese. (*Applausi*). Capisco perché Salvini ci parla della cassa integrazione (problema serissimo): perché fa fatica a prendere atto di quando, anche solo due mesi fa (se lo ricorda, signor

Presidente?), le dicevano e ci dicevano che l'idea di un cambiamento dell'Europa sarebbe stata impraticabile. L'Europa, colleghi, è cambiata e sta cambiando. (*Applausi*).

Abbiamo risolto i problemi? No, ci sono ancora tanti problemi e mai dire che abbiamo fatto quello che ci aspettavamo l'Europa facesse finché non passiamo da questo Consiglio. La questione dei tempi è una questione decisiva: è sostanza. Ma l'Europa è cambiata ed è cambiata anche grazie al ruolo che ha avuto questo Governo e alla sua iniziativa. Diciamoci la verità (l'ho già detto anche in un'altra occasione): i tedeschi hanno capito che l'idea dell'austerità, cioè di tenere bassa la domanda interna nei Paesi, non gli consente di sviluppare la loro politica economica. Hanno capito che c'è bisogno di un salto strategico; poi di qui ragioniamo sui condizionamenti e sulle altre cose e andiamo a vedere seriamente. Ma questa è la novità ed è una bella novità, tutta da conquistare, che però ci interroga in modo serio, signor Presidente. Non voglio fare l'elenco delle iniziative, però ho sentito dire anche che l'intervento della BCE non è un intervento fondamentale. Io voglio ribadire che, per quello che ci riguarda, se la BCE non avesse fatto le scelte che ha fatto, oggi l'Italia non sarebbe qui. Non siamo autosufficienti; no, non lo siamo.

Concludo ricordando, prima di tutto a me stesso, che non dobbiamo mai dimenticare, colleghi, che il Covid ci ha messo in questa drammatica crisi. Vorrei dire ai colleghi dell'opposizione, soprattutto a quelli della Lega: per favore, smettetela di dire che non sappiamo cos'è la piccola e media impresa, cos'è un artigiano, cos'è un lavoratore. Ma basta! (*Applausi*). Rispettiamoci; io rispetto le vostre posizioni, ma io lo so cos'è un piccolo imprenditore e non prendo lezioni da nessuno da questo punto di vista. (*Applausi*). Dobbiamo alzare il livello della discussione, ma di tanto, di tanto! (*Commenti*). A forza di ascoltarlo...

Però vorrei dire che il Covid è arrivato quando erano già chiare tre emergenze: quella climatica, quella tecnologica e quella sociale e delle disuguaglianze. Noi abbiamo fatto alcuni provvedimenti e non tutto funziona al cento per cento, lo so bene. Ma adesso è arrivato il tempo di fare questo piano nazionale di rilancio e di passare dalle politiche di tutela e di sostegno a delle scelte strategiche.

Signor Presidente, lei sa quello che penso: *green economy*, transizione, investimenti. Però le voglio porre due questioni. La prima: la semplificazione è assolutamente una necessità; la sburocratizzazione è una necessità. Ma, signor Presidente, se non diamo competenze e forza alla pubblica amministrazione, non faremo mai il salto di qualità. (*Applausi*). Non possiamo pensare di andare in deroga fra dieci anni; bisogna avere i direttori per gestire le gare; bisogna avere i RUP per gestire le gare; bisogna avere nei Comuni gli urbanisti per cambiare l'organizzazione delle città. Non possiamo venir meno a questo.

Ora, l'emergenza si collega a un piano strategico. Verificheremo come va questo Consiglio e potremo fare allora un ragionamento complessivo sugli strumenti da utilizzare. Io penso che abbiamo bisogno di un piano strategico sulla sanità e penso, dunque, che dovremo verificare quali sono gli elementi più vantaggiosi per il nostro Paese; e nessuno dall'Europa ci deve dire quali strumenti dobbiamo utilizzare. Ma a noi spetta il compito di decidere sulla base della sostanza. Ho sentito giustamente tra i colleghi della maggioranza posizioni diverse, ma c'è l'impegno di tutti a non avere una posizione ideologica. Questo è il modo migliore e la scelta che lei ha fatto è giusta e noi la condividiamo.

In secondo luogo, sulla scuola, signor Presidente, mi ha già ascoltato: sono e siamo preoccupati. Bisogna fare qualcosa di straordinario in queste settimane. Vorrei dire però al collega Salvini: non va bene il *plexiglass*, ma per trovare il modo per fare, come penso io, formazione e didattica in presenza è giusto utilizzare anche altre strutture. Ma questo lo dobbiamo organizzare e ci vorranno più insegnanti, signor Presidente, lei lo sa bene. Dobbiamo essere pronti a fare tutto.

Infine, un nuovo rapporto Stato-mercato. Sulla vicenda dell'Alitalia ho apprezzato la soluzione del Consiglio dei ministri di questa notte. Vorrei dirle Signor Presidente del Consiglio una battuta: dobbiamo trovare il modo, nella nostra maggioranza, di arrivare a dei Consigli che si facciano la mattina e il pomeriggio; questa è la cosa più utile, ed ha capito che cosa intendo. Un nuovo rapporto tra Stato e mercato: dobbiamo decidere qual è la missione strategica della Cassa depositi e prestiti. E poi abbiamo delle grandi potenze, ENI ed ENEL: è qui che facciamo la politica industriale; è qui che possiamo costruire nuove filiere industriali. Su cosa? Sul *green new deal*? Sulla transizione ecologica?

È qui che dobbiamo fare il salto. Dobbiamo chiamare queste imprese a svolgere un ruolo strategico per rilanciare la nuova manifattura di questo Paese.

Infine, quanto alla nuova politica sul lavoro, penso che dobbiamo anticipare l'Europa, che ne sta discutendo: è ora che pensiamo ai diritti per tutti i lavori e tutti i lavoratori, a una base uguale per tutti e non solo alle possibili *public company* per quello che riguarda Autostrade, ma anche a nuovi sistemi partecipativi dei lavoratori nelle imprese. Questa è l'Italia nuova, per evitare che il dialogo tra imprese e lavoro sia fondato solo sulla riduzione delle tasse o dei diritti. (*Applausi*).

[PITTELLA](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITTELLA (PD). Signor Presidente, desidero dichiarare il voto favorevole del Gruppo PD alla proposta di risoluzione che abbiamo cofirmato, che esprime un forte auspicio per una conclusione positiva del negoziato sul bilancio poliennale e sul *next generation* EU.

Dichiaro invece voto contrario alla proposta di risoluzione a prima firma Bonino - e ci dispiace - perché è incentrata su un tema che non è all'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo, ossia la linea di credito del MES, che è uno degli strumenti che saranno valutati quando tutto lo scacchiere delle disponibilità sarà sul tavolo e sarà valutato da questo Parlamento.

Come ha detto il mio collega, senatore Alfieri, andiamo ad un passo decisivo, relativo al piano della ricostruzione. Rispetto a questa scadenza, ci attendiamo che l'Europa dimostri di essere protagonista, come ha fatto in queste settimane, con l'attivazione delle misure della Banca centrale europea, la sospensione del Patto e tutti gli altri strumenti che conosciamo bene, smentendo la previsione che i soliti professionisti dell'Europa matrigna avevano espresso.

L'Europa non farà nulla e oggi, rispetto all'iniziativa forte dell'Unione europea, non sanno che dire e fanno discorsi fuori tema e comizi elettorali, senza elezioni. L'Europa invece ha agito bene e l'ha fatto anche grazie alla spinta del Governo italiano: ora quelle risorse andranno spese tutte, come ha ricordato spesso il presidente Marcucci, e finalizzate a investimenti nell'economia verde, nella cultura, nel turismo, nella sanità e nel digitale.

Signor presidente Conte, è certamente consapevole dell'ostilità dell'ultimo miglio, per ciò che riguarda sia la parte del piano di ricostruzione sia il bilancio poliennale; conosce bene anche i suoi limiti e cercherà di modificarli nella trattativa (mi riferisco alle risorse inadeguate di Erasmus Plus e di Europa creativa, ma anche al mancato investimento su un corpo europeo di solidarietà della gioventù europea, progetti che esprimono il più alto valore aggiunto dell'Unione europea).

Quindi penso che lei, signor Presidente del Consiglio, lavorerà in questo senso e le affido anche il monito di Laocoonte ai troiani: "*timeo Danaos et dona ferentes*", ovvero "temo i greci, anche quando portano i doni". Mi riferisco a certe dichiarazioni, che conosce perfettamente: quella del presidente del Consiglio europeo Michel e quella del *premier* Rutte. Il primo vorrebbe concludere tutto all'interno del Consiglio europeo, ovvero la valutazione di tutti i progetti, con un meccanismo di unanimità nel Consiglio europeo. Pensate: il dio sole! È inaccettabile per la democrazia europea. (*Applausi*). Il meccanismo dell'unanimità - ha ragione il senatore Romani - paralizzerebbe l'attuazione del piano di ricostruzione, in Italia e in Europa. Poi c'è Rutte, che dice che si può andare anche a settembre, tanto dobbiamo collegare i fondi alle riforme. Basta con questa condizionalità! Il Governo italiano lo ha già detto e lo ripeta: nessuna condizionalità, perché non abbiamo bisogno di lezioni! (*Applausi*). Le riforme le facciamo noi, sappiamo quando e come farle e non abbiamo bisogno di avere imposizioni moralistiche. Qualcuno non ha ancora memorizzato che c'è sempre un puro, più puro, che ti epura.

Infine, ciò che serve in Europa, soprattutto in questo momento, è una forte *leadership* europea. Devo dire con estrema sincerità che mi fa piacere e ci fa piacere che Angela Merkel guidi il semestre di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea. Ci hanno diviso tante posizioni dalla Cancelliera tedesca nella nostra storia politica, però dobbiamo riconoscere con onestà che, grazie al lavoro, alla determinazione e alla lungimiranza della Cancelliera tedesca, grazie al lavoro del Governo italiano e grazie al lavoro del commissario Gentiloni Silveri e del presidente Sassoli, siamo riusciti a fare una cosa insperata: un piano di ricostruzione per 750 miliardi di euro, collegato al bilancio pluriennale, con misure adeguate alla terribile pandemia e all'emergenza che stiamo soffrendo. Merkel ha avuto un

ruolo determinante e deve essere un punto di riferimento, in un'alleanza pro-europea. Guardate che il problema non è più tanto la contrapposizione tra frugali e cicale e forse neanche la divisione tra sovranisti ed europeisti. Il problema vero, oggi, è la sopravvivenza stessa dell'Europa e dei modelli di democrazia liberale, che ne sono la sostanza fondatrice. (*Applausi*).

[BERNINI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, rappresentanti del Governo, colleghi, ho ascoltato, come sempre con grande rispetto e attenzione, l'intervento del collega Pittella e tutti gli interventi che hanno preceduto il mio e devo dire che l'approccio nei confronti dell'Europa, da parte dell'Italia, deve essere sicuramente un approccio *demanding*, come si direbbe da quelle parti. Siamo contribuenti netti e diamo più di quello che, sino ad ora, abbiamo ricevuto. Certo, bisognerebbe indagare quanto di quello che abbiamo ricevuto o che avremmo potuto ricevere non lo abbiamo ricevuto fino in fondo perché non siamo stati in grado di attingere a disponibilità delle cui modalità di utilizzo non eravamo completamente padroni.

Cerchiamo di essere molto franchi con noi stessi; cerchiamo di parlare dicendoci parole di verità.

Signor Presidente del Consiglio, come mi sembra sia stato evocato anche da altri interventi che mi hanno preceduto, credo che non esista un'Europa in sé buona o cattiva, nutrice o matrigna, solidale o rigorista. Sicuramente questa Europa, rispetto a un'altra Europa che abbiamo visto in altri periodi storici e politici, ha messo a disposizione una potenza di fuoco (quella, sì, è una potenza di fuoco) soprattutto da parte della Banca centrale europea, mai vista fino ad ora. Ha messo a disposizione la possibilità, finalmente, di condividere, di mutualizzare il debito europeo, non passato ma futuro, con il famoso *next generation* EU.

Signor Presidente del Consiglio mi perdoni, glielo dico, come sempre, con rispettosa simpatia: non credo che il Governo italiano si possa presentare in Europa - mi rivolgo anche al collega Pittella - dove conti se ti conti, se hai alleanze strategiche, conti sulla base della progettualità, della credibilità, della concretezza dell'azione politica dei singoli Stati membri, con un programma nazionale di riforme che dice il cosa ma non il come: etichette molto poco piene di contenuti.

Non credo che il nostro Presidente del Consiglio si possa presentare in Europa con un decreto-legge semplificazioni. Lei ha detto, signor Presidente, che è un provvedimento che l'Europa ci invidia: ecco, vorremmo quantomeno leggerne il contenuto. (*Applausi*). Sappiamo che si tratta di un provvedimento «salvo intese», che di solito significa - nel gergo del Governo in carica - che non c'è accordo su nulla. Sappiamo che l'unica semplificazione possibile in questo momento sarebbe quella di cancellare tutti i provvedimenti precedenti i cui decreti attuativi rendono praticamente paralitica l'azione di questo Governo, a partire dal decreto-legge cura Italia allo stesso decreto-legge liquidità, che sono gocce in un mare di sete che tanti italiani hanno come lo stesso decreto-legge rilancio, signor Presidente del Consiglio, che abbiamo visto passare in velocità: una cosa piuttosto sconcia, devo dire. (*Applausi*). Siamo molto offesi per quello che è successo, non solamente nei nostri confronti come opposizione, ma di tutto l'Emiciclo, anche della maggioranza: un treno lanciato in velocità che non si è fermato alla stazione Senato. (*Applausi*).

Abbiamo guardato dai finestrini il contenuto del decreto-legge rilancio, ma non abbiamo potuto in alcun modo agire nel merito. Non è un grande rispetto per il Parlamento questo. Ma parliamo del suo *toolkit*, la sua cassetta degli attrezzi, con cui si presenterà venerdì e sabato in Europa. Certo, come abbiamo detto, è un Consiglio dell'Unione europea non assolutamente determinante, ma è una fase importante di negoziazione di un *asset* europeo che lei definirebbe poderoso: *next generation* EU, un fondo a cui dovranno attingere i Paesi che hanno bisogno.

Personalmente non reputo opportuno che lei si presenti a questa negoziazione dopo aver ipotizzato la proroga dello stato di emergenza per l'Italia, che ci fa fare una bruttissima figura a chi guarda dalle finestre, da fuori l'Italia, dando l'impressione che l'Italia sia ancora un Paese a rischio, che gli italiani siano una sorta di conventicola di untori con infrastrutture sanitarie non sufficientemente efficienti, che rendono, quindi, necessario un prolungamento, una proroga di uno stato di emergenza che ha abbattuto, congelato l'economia italiana e le sue categorie produttive, oltre ad avere distrutto tre mesi

di vite familiari. Ha separato famiglie, lasciato persone anziane, nonni da soli terrorizzati, chiuso bambini in casa privandoli della scuola, dei giochi, degli amici, della vita; spento luci negli studi professionali; spento, purtroppo, macchine di cicli produttivi che fanno molta fatica a riprendere; abbassato saracinesche che fanno fatica a rialzarsi.

Signor Presidente del Consiglio, lei ipotizza di poter prolungare uno stato di emergenza di questo tipo? (*Applausi*). Se lei vuole veramente bene al nostro Paese, le ripeto ancora una volta, come in tutti i miei interventi, che l'unica proroga che il suo Governo e lei personalmente dovrebbe fare è quella delle scadenze fiscali degli italiani al 31 gennaio 2021. (*Applausi*). Ci sono 6 milioni di partite IVA che non stanno guadagnando: sono quelle luci spente, signor Presidente del Consiglio, quei cicli produttivi, quegli artigiani, quei commercianti, quelle imprese industriali che non stanno riagganciando la ripresa che lei abbatterebbe ancora di più se prolungasse lo stato di emergenza; queste persone, queste aziende che non stanno lavorando lunedì 20 luglio dovranno pagare le tasse. Come? Con i soldi che non hanno? Noi le stiamo chiedendo una cosa molto banale, signor Presidente del Consiglio, quello che altri Paesi europei hanno già fatto in ogni modo possibile, mettendo i soldi sui conti correnti delle famiglie e delle imprese, non facendo fare inutili file a poveri imprenditori e persone fisiche, come se fossero degli imprenditori falliti, dei postulanti davanti alle banche, per ottenere piccoli prestiti con modalità che solo una congiunzione astrale complicatissima, particolarmente difficile, rende possibili. Non è così, signor Presidente del Consiglio, che si affrontano le emergenze. Non è così che si va in Europa. Lei lo deve dire in Europa che in Italia non è andato tutto bene. Le sue politiche non hanno funzionato, avete perso tempo, avete sprecato soldi. Nel decreto-legge rilancio non ci sono investimenti produttivi, non ci sono investimenti sulle infrastrutture materiali e immateriali di cui il nostro Paese ha bisogno. Penso a piccole, grandi, medie opere pubbliche e private, infrastrutture immateriali, economia della conoscenza, scuola, formazione, scuola! Ha presente la parola «scuola»? (*Applausi*). Però se la ricordi, non solo qui.

A settembre, oltre allo sblocco dei licenziamenti e alla fine della cassa integrazione (per chi l'ha avuta, perché 800.000 persone ancora non hanno avuto la cassa integrazione in deroga e stanno ancora aspettando le sue promesse), 12 milioni di famiglie, signor Presidente del Consiglio, dovranno capire cosa ne faranno dei loro figli. Lei non deve parlare coi suoi comitati tecnico-scientifici, ma con gli insegnanti, che le diranno che alcune forme di didattica per certa età non sono possibili, non è possibile fare la didattica a distanza. Come sono i banchi, ergonomici? Facciamo i banchi ergonomici, signor Presidente del Consiglio: si vede che voi non avete mai fatto compiti in classe, come dice la mia collega Gallone. (*Applausi*).

Tutto ciò premesso - e non è poco - le ho chiesto tante volte se lei sente il rumore della piazza; sa che la piazza le parla ogni giorno? Oggi c'erano estetiste, le parrucchiere, i barbieri e non mi dica che quel taglio di capelli se l'è fatto da solo, perché non ci credo! (*Applausi*). Allora, quantomeno in ossequio a questo, li ascolti, non ascolti i suoi comitati; anzi, ci piacerebbe se applicasse il famoso piano Colao. Il problema è che lo ha fatto talmente bene che a lei non va bene, perché punta sugli investimenti e non sulla spesa assistenziale, sull'assistenzialismo che voi proponete dando pochissimo a pochi, alimentando il non lavoro e non puntando sull'unica cosa che contrasta veramente la povertà: il lavoro! (*Applausi*). Bisogna sostenere chi lavora, chi produce, non bisogna dare soldi a chi non lavora, perché li si rende sempre più poveri e sempre più privi di prospettive.

Come possiamo noi pensare che lei vada in Europa forte di questa politica e di un piano che noi non condividiamo, perché non pensiamo che l'Italia si possa rialzare su questi presupposti? Noi le abbiamo tante volte proposto il nostro aiuto, le abbiamo detto di puntare sulle infrastrutture, sulla riforma fiscale, di dare aria adesso con la sospensione dei pagamenti all'Agenzia delle entrate, che peraltro sta facendo partire - lo dice Ruffini, una cosa inquietante - 8 milioni di cartelle esattoriali più altri 22 milioni a quelle povere partite IVA che non sanno più come fare, non guadagnano. (*Applausi*). Lei è avvocato come me, lo sa che i giovani avvocati non guadagnano più? Cosa diciamo ai giovani avvocati, ai giovani commercialisti, ai giovani professionisti? Cosa diciamo loro? Cosa raccontiamo loro? Perché non voglio condividere la responsabilità di scelte così sbagliate. Non la vogliamo condividere. Abbiamo cercato in ogni modo di proporvi alternative: riforma della burocrazia, riforma

della giustizia, investimenti in infrastrutture, investimento nel mattone, tutto quello che sanamente fa ripartire la crescita e rilancia il ciclo economico.

Signor Presidente del Consiglio, tante citazioni in questo periodo: Churchill e Manzoni, quest'ultimo citatissimo anche per la questione della peste. Manzoni dice nei «Promessi Sposi»: «Verrà un giorno». Ecco, verrà un giorno, signor Presidente del Consiglio, in cui a tutti noi, ma a lei in particolare che è molto esposto, chiederanno conto non solo di quello che ha raccontato, ma di quello che ha seminato. E speriamo che quel giorno venga presto, perché quando quel giorno verrà noi di Forza Italia e tutto il centrodestra unito ci saremo, con nuovi progetti, nuovi entusiasmi e nuova speranza per la nostra amata, amatissima Italia. (*Applausi*).

*BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, le grandi stanze vuote di solito hanno un'eco persistente. Per qualche strano mistero di acustica politica le grandi frasi vuote del signor Presidente del Consiglio hanno avuto una scarsa eco di applausi, solo in un settore della sua maggioranza. (*Applausi*).

È risultato particolarmente anecoico - che non è una parolaccia - per qualche motivo il PD, che però si è unito agli applausi quando il Presidente del Consiglio ha fatto un rituale richiamo alla necessità di tenere coinvolto il Parlamento. D'altra parte, me lo ricordo (lui era lì ed io ero là), quando tutta questa meravigliosa avventura è iniziata, a fare un richiamo alla centralità del Parlamento che poi si è un po' persa strada. Avremmo quindi applaudito anche noi naturalmente alla volontà di coinvolgere il Parlamento, se dopo tanti mesi, i sei mesi che ha snocciolato il collega Candiani, non fossimo convinti che questi richiami sono ormai non voglio dire ipocriti, ma senz'altro retorici.

Eppure ci sarebbe bisogno di un coinvolgimento del Parlamento, questo è almeno quello che ci dice la retorica dei funzionari europei, dove ci viene raccontato (a me è stato raccontato tante volte in questi lunghi mesi) che quando si arriva al tavolo del negoziato il finlandese, il lettone o l'estone è forte perché il suo Parlamento gli dà un mandato e quindi il negoziatore può porre delle *red line* perché l'Europa rispetta la democrazia. Allora forse bisognerebbe, se così fosse, venire qui e ragionare su quali siano le nostre *red line*.

Invece di capire quali sono gli ambiti negoziali disponibili e quali sono gli obiettivi che il Governo vuole ottenere, c'è stato snocciolato tutto il prontuario delle frasi fatte, le grandi frasi che non vogliono dire nulla, tutto il *sottisier* europeo: "uniti si vince", "indietro non si torna", "Piccolo mondo antico", l'Italietta implicita e naturalmente il "fate presto". Fate presto, cioè *schnell*, che naturalmente gli italiani ormai sanno come funziona, perché dopo il "fate presto", a seconda dei contesti storici, c'è una raffica di austerità o una raffica di *machine pistol*. Non va mai comunque a finire bene dopo un "fate presto".

Dovremmo invece prenderci il tempo di riflettere soprattutto sui dettagli che sono quelli che fanno la delizia dell'intenditore: per esempio, c'è stato detto che le istituzioni europee si sono mostrate sensibili. Io che ho qui di fronte una targa che ci ricorda una frase di Vittorio Emanuele II non posso non pensare a «noi non siamo insensibili al grido di dolore». Quindi, l'Europa non è stata insensibile al grido di dolore degli italiani. Ma che razza di discorso è? Avrebbe forse dovuto essere insensibile? Che cosa ci aspettiamo dalle istituzioni? Hanno fatto il loro dovere, se non sono state insensibili; non è che noi dobbiamo essere sempre pronti, riconoscenti e subalterni. Fra l'altro, bisognerebbe anche capire come hanno tradotto questa loro sensibilità in pratica.

L'Italia ha contribuito in maniera decisiva: va bene, sarà anche vero e, se le fa piacere, le credo. Le carte, però, non dicono questo e non lo dicono neanche i titoli della stampa internazionale.

Il 19 aprile è arrivata la proposta spagnola; il 21 aprile è arrivata la proposta della direzione generale *budget* della Commissione e il 22 aprile "la mosca cocchiera" italiana ha proceduto con la sua proposta che poi ricalcava di fatto quella della Commissione. In ogni caso, al di là di chi è stato forza propulsiva, abbiamo bisogno di un'operazione di verità. A che cosa ha contribuito l'Italia, visto che ancora non sappiamo come funzionerà il *recovery fund*? (*Applausi*). Ne vogliamo parlare?

Adesso non voglio ritornare sulle cifre e sui numeri, anche perché queste cifre non le ha nessuno. Lei ci ha spiegato che vuole più *grant*, più sovvenzioni: ma, la vogliamo fare un'operazione di verità? In

ogni caso non sono soldi regalati; in ogni caso sono soldi che vanno rimborsati attraverso i contributi al bilancio comunitario, attraverso risorse proprie che sono nuove imposte, che è nuova *taxation without representation*. Eh, quanto è dura questa propaganda!

Peraltro, se voi volete raccontare agli italiani che arriva una pioggia di miliardi, a noi sta anche bene, basta che sia ben chiaro che questo lo raccontate voi, perché quei miliardi non arriveranno. (*Applausi*).

In questo momento, in particolare, non sono arrivati perché l'Europa, non solo non li ha raccolti, ma non si è neanche messa d'accordo su come raccogliarli. Quindi non capisco veramente di che cosa parlano certe fonti di stampa. Comunque a noi fa piacere sapere che lei in Europa è stato così efficace; ci farebbe piacere perché, se fosse vero, i risultati ottenuti in quella sede - che noi non vediamo, ma che lei vede e noi le vogliamo credere - compenserebbero quelli non ottenuti qui. Vogliamo parlarne?

Qui al 6 luglio, da un ufficio del suo Governo, risultavano 30 provvedimenti legislativi del suo Esecutivo che avrebbero richiesto 431 provvedimenti attuativi, di cui finora ne sono stati adottati 73, per cui ne restano da adottare ancora 358, di cui 125 con termine scaduto: in particolare, sono scaduti 26 provvedimenti attuativi dei tre "decretoni" Covid.

La strategia dell'annunciare i decreti per poi non farli sta mostrando la corda: per esempio, noi aspettiamo ancora il decreto semplificazioni, perché non va in *Gazzetta* neanche stasera, come lei saprà e avrà saputo prima di me, giusto? (*Applausi*). Al di là di questo, alla fine i decreti si fanno, escono in *Gazzetta*, le trombe suonano, rullano i tamburi e poi non si fanno i decreti attuativi: per forza che poi la gente i soldi non li vede, se non viene deciso né quanti sono, né soprattutto come darglieli, per cui c'è decisamente qualcosa che non va.

Se posso, sommessamente, siccome io sono un uomo d'ordine, nel senso che mi piacciono le stanze ordinate, a Palazzo Carpegna ho in mezzo tutti gli scatoloni di cartone che avevo preparato per andarmene perché, essendo una persona corretta, volevo lasciare al Presidente di Commissione, che avremmo eletto questa sera, la stanza a posto: avrei giusto passato un panno per togliere la polvere. Mi faccia una cortesia: metta d'accordo la sua maggioranza, votate, così mi trovo un altro posto. Io guardo avanti. Se ce la fate, provateci. (*Applausi*).

Il nostro ovviamente sarà un no, com'è stato un no il suo, perché lei, con il suo Governo, ha espresso parere contrario sulla nostra risoluzione che chiedeva una cosa sola, un'unica cosa: che il Parlamento venisse fatto esprimere su ognuna delle meravigliose articolazioni di questo splendido progetto che è fatto di tante sigle, di tre aggettivi (poderoso, inclusivo e sostenibile) e di zero soldi. Noi volevamo comunque votare sul Sure, sul MES, sul BEI, sul *recovery and resilience fund*: avremmo voluto, ce lo faccia fare, ci faccia giocare alla democrazia. Non mi sembra però che qui ci stiamo orientando in questa direzione. E allora noi voteremo un no, che però non è un no liturgico. Non votiamo no perché siamo l'opposizione e dobbiamo dire no. È un no che va contro le cose che ci ripugnano, perché a noi ripugnano i luoghi comuni, ci ripugna la natura illiberale del progetto, di questo leviatano, dell'idea che centralizzando tutto in questo immenso mostro burocratico risolveremo tutti i nostri problemi.

Lei non vuole i compromessi al ribasso e questa è una cosa molto divertente, un'aspirazione nobile, ma lei lo sa in che sistema è? Lei è in un sistema che fatalmente vive sui compromessi al ribasso perché in un'unione monetaria se non si svaluta la moneta, si svalutano i salari.

Lei vuole essere pragmatico, ma allora quando smetterà di raccontarci la favola di quelli che ci regalano i soldi per farci riaprire gli ospedali che ci hanno fatto chiudere? (*Applausi*). Questa favola non fa più ridere.

Mi avvio quindi a concludere rapidamente. Noi abbiamo apprezzato la dignità con cui Mitsotakis ha detto una cosa molto semplice: fateci fare le nostre riforme, noi sappiamo quello che c'è da fare nel nostro Paese, non abbiamo bisogno delle lezioni, in particolare di quelle della Germania. Un Paese in cui, come ricordava il sovranista Pittella, abbiamo avuto un autorità di vigilanza che anziché indagare su uno scandalo, ha minacciato i giornalisti che lo stavano rivelando. Parlo del *wirecard* e parlo dei giornalisti del «Financial Times». Abbiamo adesso un film che racconta cosa il MES ha fatto la Grecia, che in quel Paese viene censurato. Certo che non abbiamo bisogno delle moralità e delle lezioni di questi popoli.

Se lei, signor Presidente del Consiglio, tornasse qui con lo spirito di Mitsotakis, tornasse qui senza

nascondere agli italiani le difficoltà, ma mostrando di credere in loro, di avere di avere fiducia nella loro capacità di essere arbitri del loro destino, anziché continuare con questi sterili, liturgici, noiosi, stantii appelli alla necessità di questa Unione europea, che è un'unione che fa la debolezza, non è un'unione che fa la forza perché ci impedisce di reagire tempestivamente alle sfide della globalizzazione, se lei tornasse così, la applaudiremmo anche noi della Lega, soprattutto se ci permettesse di dare il nostro contributo. Naturalmente, per fare quello, dovrebbe ogni tanto venirci a trovare, ma siccome così non è, e siccome molto visibilmente lei non è qui per difendere la dignità e l'indipendenza degli italiani, ma per difendere progetti che sono alieni al nostro Paese e al nostro popolo, temo che con il mio Gruppo esprimeremo un voto contrario alla risoluzione di maggioranza.
(*Applausi*).

[PERILLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERILLI (M5S). Signor Presidente, ringrazio anzitutto il Presidente del Consiglio; io ho ascoltato le sue comunicazioni e ho notato - e questo, Presidente, è un connotato che apprezzo molto - anche una sua certa emozione nella parte finale, che rende giustizia ad un suo aspetto che, le assicuro, viene apprezzato anche fuori di qui, che è un senso di umanità e di consapevolezza di quello che si sta facendo e della sfida che si sta raccogliendo. (*Applausi*).

Questo, Presidente, deve essere sfuggito ai più, perché dinanzi a questa azione - e ricordiamo l'azione dell'Italia in seno all'Europa, il Governo che è diventato capofila rispetto ad altri otto Paesi, portando avanti queste richieste e attraendo questi finanziamenti europei, senza precedenti, per far fronte a una rinascita del Paese - chi ama quel Paese dovrebbe cogliere e rivendicare il senso di questo prestigio e di questa forza.

Sono però tante chiacchiere, Presidente, perché io noto che specularmente, in maniera inversa, più si va in una direzione, cercando ovviamente collaborazione su questi presupposti, più dall'altra parte c'è una strumentalizzazione, un'interpretazione tipica dell'opposizione sterile, che è assente in tutti i momenti più importanti. (*Applausi*). È assente e critica. Siamo arrivati addirittura a criticare che gli Stati generali si tenevano in una villa istituzionale perché forse si era abituati ad Arcore precedentemente, non lo so, o in altri posti. Si sono criticati gli aperitivi; io non citerei gli aperitivi e esco dalle facili battute. Però, Presidente, dal momento che si tratta di una questione che riguarda ovviamente le sorti del Paese, per senso di giustizia - lo avevo anticipato informalmente anche ai miei colleghi - non ce la faccio a sentire un racconto così lontano dalla verità.

Ebbene, il senatore Salvini dice che abbiamo fatto un bel regalo ad Autostrade e che il titolo di Atlantia è schizzato verso l'alto. Il regalo non l'abbiamo fatto noi ad Autostrade, ma l'ha fatto, pensate, la famiglia Benetton alla Lega quando ha donato 150.000 euro e non solo alla Lega ma anche a Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

Glielo andate a spiegare voi al Paese il sistema delle donazioni, che erano a tappeto, da parte dei Benetton? Di questo non date spiegazione, ve ne guardate bene. Citate altri regali, non queste cose: non vi riguardano. (*Applausi. Proteste*).

Vedete, mi sono preparato una specie di "ballario", un prontuario delle balle che vengono dette immediatamente. (*Applausi*). Ed è per titoli, dal momento che il senatore Salvini, ma a turno anche altri senatori, raccontano sempre i grandi classici della propaganda. Lei si duole, senatore che è intervenuto adesso, nell'ultimo intervento. (*Proteste*). Bagnai, me lo sono dimenticato, non è una mancanza di rispetto nei confronti di Bagnai. (*Proteste*).

PRESIDENTE. Senatore Perilli, si rivolga alla Presidenza.

Per cortesia, fate parlare. Non sono ammissibili interruzioni.

PERILLI (M5S). Il senatore Bagnai si duole della propaganda...

PRESIDENTE. Parli con me.

PERILLI (M5S). Ha detto che la propaganda è fastidiosa: penso che si rivolgesse a se stesso o a chi, a turno, ha fatto propaganda, perché, dicevo, ho un indice per titoli delle balle che vengono sempre ripetute.

Iniziamo dal *recovery fund*: non è vero che ci vuole un anno. Dove lo avete letto che ci vuole un anno?

Sarà pronto a gennaio del 2021, ma voi lo date per scontato e su questo ci costruite la vostra narrazione, oltre al fatto che il MES lo avremmo attivato migliaia di volte, oltre al fatto che non ci sono provvedimenti in favore delle imprese e a tutela del lavoro. Vengono citati sempre i professionisti ma non viene citata, ad esempio, relativamente alle tasse e al regime fiscale, l'abolizione delle clausole di salvaguardia che sarebbero costate al nostro Paese, nel 2021, 20 miliardi. *(Applausi)*.

E lo sapete chi ha fatto l'aumento dell'IVA? Il centrodestra quando era al Governo. Ma queste cose le dovete dire e anche se non le dite le troveranno. Tra l'altro si sventola un faldone, che dicevo è il faldone delle balle che vengono dette, senza dire che c'è stata una diminuzione del cuneo fiscale che va a vantaggio di 16 milioni di lavoratori dipendenti. Questo non viene detto. Non viene detto che c'è stata, per il 2020, l'abolizione del saldo e acconto IRAP per le imprese fino a 250.000 euro. Questo non interessa. Il reddito di emergenza non interessa. Basta sventolare un faldone, dicendo: guardate quanto è corposo questo provvedimento! Si prende il telefonino e si dice, senza verifica e senza poterlo condividere: in altri Paesi, in pochi secondi, si riesce a fare quello che non avete fatto voi. L'avete fatto quando eravate al Governo? Non avete fatto niente. *(Applausi)*.

L'incapacità! L'incapacità! L'incapacità! E guardate che non vi salva e non vi rende onore dire del ministro Azzolina che ci fa o ci è. Il bello è che poi, quando si viene qui si parla di massimo rispetto e collaborazione: il Presidente del Consiglio viene definito un criminale, un venditore di pentole da Fratelli d'Italia. Però quando venite in Aula dite che non gradite le tonnellate di fango del MoVimento 5 Stelle. Ma cosa c'entra? Ma questi sono i vostri comportamenti, vi qualificano, è la vostra storia, non è la mia. *(Applausi)*.

Sulla cassa integrazione non una parola sul fatto che viene pagata direttamente dall'INPS che può anticiparne il 40 per cento. Vi guardate bene dal dirlo, perché la narrazione che funziona fuori di qui per voi è quella di dire che non si pagano i lavoratori, non si paga la cassa integrazione in deroga. *(Proteste)*.

PRESIDENTE. Per cortesia. Ognuno dice quello che vuole.

PERILLI *(M5S)*. Vorrei arrivare, Presidente, alla questione dei migranti, che non c'entra su questo. Il numero dei migranti ricollocati in Europa, ad esempio, è quasi decuplicato dall'era Salvini a quella del Governo Conte-*bis*. È decuplicato e il dato è quadruplicato in proporzione agli sbarchi avvenuti. Se c'è stata incapacità o, peggio, se non c'è stato rispetto delle leggi lo vedremo quando si tratterà di decidere sull'autorizzazione in merito a quanto è avvenuto rispetto alla dignità delle persone. *(Applausi)*. Se ci sarà da accertare una responsabilità, come tutti i cittadini pagherà e questo è da accertare. *(Commenti)*.

È impossibile parlare di provvedimenti ai cittadini. Ma lo so che vi danno fastidio le parole; le parole sono frecce, se arrivano, arrivano, ma è questa la realtà. Se avrete la pazienza di scartabellare le carte, vi renderete conto che non ha senso fare citazioni, parlando di amore per la Patria. Tra l'altro, questo Paese - consentitemelo - è già nella prospettiva della rinascita; è già un Paese che vuole ritornare alla felicità. Lo sapete perché? Perché è libero dal loro governo, è già libero. *(Applausi. Commenti)*.

Signor Presidente, io la invito a continuare, a nome di quel popolo che la sostiene per tutte le azioni che lei ha saputo comunicare al Paese, a portare avanti le iniziative finalizzate al reperimento delle risorse che saranno a beneficio di tutti, anche di coloro che in questa sede stanno cercando di sminuire la portata non solo del suo Governo, ma dell'Italia e di tutti i cittadini, al cuore dei quali loro asseriscono di saper parlare. Ma non è così. *(Applausi)*.

[BONINO](#) *(Misto-PEcEB)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BONINO *(Misto-PEcEB)*. Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, ho presentato con altri due colleghi, il senatore Richetti e il senatore De Falco, una risoluzione sul MES, che non è estraneo - consentitemi - al pacchetto di cui stiamo parlando. Ritengo infatti che la sua posizione negoziale sul *next generation* EU sarà indebolita, non rafforzata, dall'ambiguità di una risoluzione, che non è neppure in grado di stabilire chiaramente che si può accettare un prestito, che farebbe risparmiare i contribuenti italiani. Tanto è vero che su questo non decide, perché la sua maggioranza è indecisa. Certamente lo è anche l'opposizione, ma la maggiore responsabilità ovviamente ce l'ha chi governa.

Vede, signor Presidente, penso che il MoVimento 5 Stelle... Dove siete? Qui? *(Commenti)*. Non vi

eccitate, per favore, calmi. (*Commenti*).

Io penso che il MoVimento 5 Stelle cambierà idea anche sul MES... (*Commenti. Applausi*).

Mi difendo da sola! Mi volete lasciar parlare? Mi difendo da sola.

Così come è passato molto rapidamente dall'alleanza con Farage alle citazioni commosse di Altiero Spinelli. Ma se si deciderà tra tre mesi, di questo ritardo tutti pagheremo i costi. (*Commenti*).

Collega Pittella, il problema è che oggi c'è fame di liquidità nel nostro Paese; poi ci sarà anche a ottobre e a novembre. Ma adesso è fondamentale mettere le scuole in condizione di riaprire e partire con il rafforzamento ospedaliero. Abbiamo così tanto bisogno di liquidità, che già sento parlare di un nuovo scostamento di bilancio di 20 miliardi e Bankitalia ci ha detto, se non mente, che abbiamo fatto 40 miliardi di debito in un solo mese. Gli interessi che gli italiani pagheranno grazie a questa non decisione, che io chiamo la tassa Crimi (adesso non mi insulterà nessuno), sono dovuti alla fragilità della vostra maggioranza.

Onorevole Bagnai, questa storia della Grecia non la voglio più sentire. (*Commenti*). Fermi, fermi! La crisi greca, come lei sa bene, è del 2009 e il MES non c'era. Va bene? Avranno usato altri strumenti. Bene? Male? Non so; ma non era il MES. Il MES arriva nel 2012, molto più stringente, e, come lei sa, l'hanno usato con ottimo successo sia il Portogallo che l'Irlanda. Quindi su questa bufala vera, o su questa ignoranza storica, vediamo di chiudere.

Infine veda, signor Presidente del Consiglio, io penso che le avremmo fatto un favore se l'avessimo rafforzata in questo negoziato. E penso che lei avrà la strada anche più in salita, proprio perché voi non l'avete fatto. Cari colleghi, voi dovete decidere, voi del PD, voi di Italia Viva, che l'avete già fatto e vi ringrazio, voi di Forza Italia stessi dovete decidere se unirvi al voto del fronte populista anti MES o se volete dare un voto ragionevole. Votate la mozione Bonino, Richetti, De Falco. (*Commenti*).

Smettetela!

[PRESIDENTE](#). Senatrice Bonino, "smettetela" lo posso dire soltanto io. Quindi stia tranquilla e concluda, perché ha superato abbondantemente il tempo per la dichiarazione di voto in dissenso. D'accordo? Per cortesia, termini.

[BONINO](#) (*Misto-PEcEB*). Signor Presidente, lei ha ragione e mi scuso. Normalmente sono più educata, diciamo così, salvo il fatto che mi hanno un po' innervosita, perché è impossibile dire una parola senza finire sotto un mare di insulti.

Però ve lo volevo dire: rafforzare questo negoziato dipende da voi, non solo dalle vostre fragilità, ma anche da tutte le vostre potenzialità. (*Applausi*).

[LA RUSSA](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore La Russa?

LA RUSSA (*FdI*). Sull'ordine dei lavori, signor Presidente.

Io credo che sia tempo di cambiare questa cosa che dobbiamo fare per parlare. Non c'è più il coronavirus così grave. Non c'è più. (*Commenti*).

[PRESIDENTE](#). Scusatemi, parlo io. Stia seduto, parlo io. Devo purtroppo osservare che le regole del distanziamento non si stanno osservando in quest'Aula. Allora, siccome abbiamo detto che non vogliamo abbassare la guardia, io vi richiamo al vostro senso di responsabilità, perché vedo i banchi pieni senza distanziamento e le tribune che non sono vuote.

Prego, senatore La Russa. Su cosa chiede di intervenire?

[LA RUSSA](#) (*FdI*). La ringrazio, signor Presidente, perché io non mi sono permesso di modificare le regole, ma di sollecitare una valutazione. Visto che i membri del Governo sono attaccati a 20 centimetri, non capisco perché io debba scendere fin qua per parlare. Comunque va bene lo stesso, non è questo il problema.

PRESIDENTE. Mi dica su cosa vuole intervenire.

LA RUSSA (*FdI*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Credo che lei debba valutare la possibilità in questo momento - altrimenti la difesa sarebbe tardiva - di consentirci di intervenire su una calunnia clamorosa, degna di denuncia penale. (*Commenti*).

Lasciatelo valutare a me che faccio politica da molti anni... (*Commenti*)... da troppi per voi. Ne farò ancora e sempre con la parola che voi usate, «onestà», ma avendola dimostrata nei fatti. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatore La Russa, lei risponda a me.

LA RUSSA (*FdI*). Sì, signor Presidente, ma se mi interrompono... Mi conceda un minuto.

Il Capogruppo dei 5 Stelle ha affermato - ci sono le registrazioni - che Fratelli d'Italia, testualmente, ha preso soldi: Sarebbe lecito... (*Commenti*). Non lo so. Io non posso parlare per Forza Italia. Come dicevo, avrebbe preso soldi da Benetton. Non importa se leciti o illeciti. Siccome noi non abbiamo mai preso una lira, né in forma lecita né tantomeno in forma illecita - ma ripeto neanche in forma lecita - da Benetton. E siccome questo argomento è stato utilizzato a sostegno di una tesi politica che non voglio ripetere e che avete sentito, chiedo che la Presidenza ora consenta di riparare a questa ignobile accusa (*Commenti*). Ripeto ignobile accusa. Io chiedo le scuse da parte del Capogruppo. (*Commenti*).

Se non è vero, se non ci sono, va bene; ci sarà un giurì d'onore, ci sarà un tribunale civile e penale in cui mi auguro rinunci a ogni prerogativa parlamentare per pagare quello che sarà dovuto. (*Applausi*).

[PERILLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERILLI (*M5S*). Signor Presidente, ringrazio il senatore La Russa - senatore, mi ha chiamato in causa e le sto rispondendo - che mi consente di citare più esattamente. Ha ragione e devo aggiungere dei particolari. L'articolo citato è del giornale «il Fatto Quotidiano» e dice: «La famiglia Benetton ha sempre fatto i propri affari con debita distanza dei palazzi romani, ma accade qualcosa di strano nel 2006. Quando si comincia a parlare di una fusione tra Autostrade per l'Italia e la spagnola Albertis. Prima di conoscere l'inquilino...». (*Commenti*).

PRESIDENTE. Scusi...

PERILLI (*M5S*). «... un assegno di 150.000 euro ciascuno per la coalizione di centrodestra, Alleanza Nazionale, Forza Italia e Lega Nord». (*Applausi*). All'epoca era Alleanza Nazionale. (*Commenti*).

PRESIDENTE. No, no, no, scusate.

PERILLI (*M5S*). C'è scritto. C'è scritto.

PRESIDENTE. Scusatemi, ma interrompo qui questa discussione...

PERILLI (*M5S*). Io ho citato...

PRESIDENTE. Scusi...

PERILLI (*M5S*). Mi faccia finire. Ho citato un articolo di giornale...

PRESIDENTE. Io non credo che «il Fatto Quotidiano» possa essere una fonte di diritto.

PERILLI (*M5S*). Aspetti. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Io non penso che questa citazione possa costituire una fonte di diritto.

PERILLI (*M5S*). Scusi, ma non mi fa parlare.

PRESIDENTE. Stiamo parlando di una cosa grave.

PERILLI (*M5S*). L'unica precisazione che faccio è che era Alleanza Nazionale e non Fratelli d'Italia. (*Applausi*). Va bene, avete ragione. Era Alleanza Nazionale. (*Commenti*). È scritto nell'articolo di giornale. Cosa volete da me? (*Vivaci commenti*).

PRESIDENTE. Non mi costringete a sospendere la seduta.

Riprendete i vostri... (*Commenti*). Allora tolgo la parola a tutti.

PERILLI (*M5S*). La Russa, devi querelare «il Fatto Quotidiano», non me. È scritto su «il Fatto Quotidiano».

[PRESIDENTE](#). Tollo la parola a tutti e chiudo qui dicendo che su questa vicenda, che è indubitabilmente di una enorme gravità, faremo un approfondimento. (*Commenti*). E di un'enorme gravità (*Applausi*), perché non penso che «il Fatto Quotidiano» possa essere una fonte di diritto. (*Applausi*).

Allora prima di passare alle votazioni... (*Commenti*).

Se non vi sedete tutti, sospendo la seduta. Riprendete tutti i vostri posti. Per cortesia, chiedo che i senatori Questori si attivino affinché tutti stiano ai loro posti.

Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le proposte di risoluzione saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1 (testo 2), presentata dai senatori Perilli, Marcucci, Faraone, De Petris e Unterberger.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

[CALDEROLI](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, perché vorrei avere certezza e contezza da parte del Governo che il parere contrario sia stato espresso sulla risoluzione giusta, avendo io presentato una risoluzione che poi ho brevemente riformulato in un testo 2, che recita come segue: «impegna il Governo a non dare il proprio assenso ad accordi che prevedano forme di condizionalità che possano incidere sulle scelte di politica economica dello Stato italiano».

Pertanto, se è confermato il parere contrario da parte del Governo sul non dare l'assenso ad accordi che prevedano condizionalità, vuol dire che il Governo e chi dovesse votare contro questa risoluzione è a favore delle condizionalità (tra parentesi, la *troika*). *(Applausi)*.

Quindi, che mi piaccia o meno, il richiamo del senatore Bagnai alla Grecia mi sembra molto attuale in questa proposta di risoluzione.

[PRESIDENTE](#). Senatore Calderoli, questa riformulazione e cioè il testo 2, è stata sottoposta al parere del Governo e lo è stata soltanto questa. Quindi, non penso che il Governo abbia qualcosa da dire in contrario.

[MARCUCCI](#) *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, il precedente intervento era già di tutt'altro argomento rispetto all'ordine dei lavori *(Applausi)*, perché dovrebbe impedire di annunciare una denuncia penale in Aula.

Il presidente Calderoli ormai ci ha abituato a interventi sull'ordine dei lavori che non lo sono, come questo: lei, signora Presidente, deve garantire a quest'Assemblea di non venir presa in giro puntualmente con interpretazioni faziose del Regolamento. *(Applausi)*.

Per favore, garantisca innanzitutto da parte dei suoi due Vice Presidenti del centrodestra un comportamento corretto e rispettoso di quest'Assemblea. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Garantisco sempre il comportamento corretto di quest'Assemblea, che dev'essere tale da parte di tutti, ovviamente.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2 (testo 2), presentata dal senatore Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 3, presentata dalla senatrice Bonino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 4, presentata dai senatori Bernini, Ciriani e Romeo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 5 (testo 2), presentata dal senatore Paragone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Si sono così concluse le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1874 (ore 19,12)

[PRESIDENTE](#). Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Inca. Ne ha facoltà.

[D'INCA](#), *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia... *(Proteste. Richiami del Presidente)* ...sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del

disegno di legge n. 1874, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

È convocata, qui in Aula, la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Autorizzo la 5a Commissione permanente a riunirsi, per rendere il parere sui profili di copertura finanziaria del testo del disegno di legge n. 1874, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,13, è ripresa alle ore 19,48).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il Ministro e autorevoli membri del Governo sbandierano, come risultato positivo per l'agricoltura italiana, il provvedimento di sanatoria di clandestini che, in trenta giorni, ha ottenuto 80.000 richieste, di cui quasi il 90 per cento riguarda posizioni di colf, badanti e altri che nulla hanno a che vedere con gli stagionali o con i braccianti in agricoltura. Siete senza vergogna! Non può funzionare così.

Come avevamo previsto noi della Lega Salvini Premier - e uno studio della fondazione Moressa basato sugli ultimi dati del Viminale lo conferma - non solo esiste il rischio di adesioni fittizie, perché per ottenere un permesso di soggiorno si fa di tutto e di più, ma il problema vero è che i costi non sarebbero sostenibili per i nostri conti pubblici; questo è gravissimo. Una sanatoria conquistata con le lacrime - purtroppo solo televisive - con la scusa di favorire il lavoro nei campi dei braccianti e dei migranti, che però andata a esclusivo utilizzo di altri. Un palese fallimento, costoso e inefficace.

L'Italia ha bisogno di scelte sensate. Di lacrime, le famiglie italiane ne hanno già versate e ne continuano a versare ancora molte. Il Ministro venga in Aula a rispondere alla nostra interrogazione che abbiamo presentato la settimana scorsa, puntuale su questo argomento.

Signor Presidente, non serviva un esercito di schiavi, ma incentivi, sgravi, prezzi regolati, qualità dell'offerta del lavoro: lo sanno bene gli agricoltori, quelli che questo Governo continua ad umiliare parlando esclusivamente di caporalato. Sapete solo esprimere giudizi morali e demonizzare chi si sacrifica e lavora duramente.

Un noto quotidiano, «la Repubblica», non certo sovranista o leghista, la settimana scorsa ha pubblicato una lettera di un cittadino al ministro Bellanova. Questo cittadino ha cercato di regolarizzare un migrante e a un certo punto della sua lettera scrive: «Ecco perché la bieca retorica si giova della pavidità dimostrata anche dal Governo che ha varato il suo modello di sanatoria e lei, signora Ministro, è la migliore alleata dei caporali e dei padroni senza scrupoli. E mi sembra che così le sue lacrime acquistino un nuovo e più amaro significato!»

Ebbene, il vostro modo di governare il settore agricolo manderà in crisi migliaia di aziende familiari. Mollate le poltrone e andate a casa per il bene degli agricoltori, ma soprattutto per il bene di tutti gli italiani! (*Applausi*).

MAUTONE (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei portare all'attenzione dell'Aula uno degli ultimi episodi di violenza verbale e fisica e di aggressione a sfondo razziale in cui la follia, l'odio e le perversioni mentali e personali si mescolano e trovano terreno fertile nel clima latente e serpeggiante di intolleranza razziale, purtroppo ancora presente sporadicamente nel nostro Paese.

Quanto accaduto alla giocatrice di *basket* paraolimpico, Beatrice, di ventitré anni, è da biasimare e condannare in maniera ferma e decisa. Beatrice è stata offesa due volte: come disabile e come straniera che vive in Italia. Questa stellina della nazionale di *basket* paraolimpico, rumena di origini, ma che vive e studia in Italia da sedici anni, con cittadinanza italiana, costretta in carrozzina da una

poliomielite contratta a tre mesi di vita, è stata aggredita verbalmente e apostrofata come «handicappata» e «straniera». Confondere la sua disabilità, che ha già segnato la sua vita, e la sua origine razziale come un marchio indelebile che si porta addosso, rappresenta l'espressione violenta di una mente disturbata, ma anche un campanello d'allarme del clima particolare di tensione sociale e di arretratezza culturale che si vive in alcune zone del nostro Paese.

Esprimo la solidarietà e la vicinanza di tutta l'Aula del Senato e mia personale a Beatrice e alla sua famiglia. È grave ed incredibile come ancora oggi si debbano commentare e rimarcare simili episodi di odio, violenza e ignoranza. Mi auguro che colui che ha commesso questo gesto insano e ignobile sia individuato e condannato moralmente da tutto il Paese.

Concludo dicendo che questo episodio può rappresentare un momento per riflettere tutti, nessuno escluso. Il rispetto degli altri è alla base della convivenza civile. (*Applausi*).

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione della discussione della questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge "rilancio" nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Per la discussione sulla fiducia, che avrà inizio nella seduta di domani a partire dalle ore 9,30, è stata ripartita un'ora e quarantacinque minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno le dichiarazioni di voto e la chiama.

Restano confermati il *question time* alle ore 15 di domani e la discussione di mozioni nella giornata di martedì 21 luglio.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi nella stessa giornata di martedì 21, alle ore 15, nella Sala Koch, per definire il calendario dei lavori delle settimane successive.

I Gruppi hanno indicato le materie oggetto delle mozioni che saranno poste all'ordine del giorno di martedì 21 luglio a partire dalle ore 9,30, che sono le seguenti: santuari dell'acqua potabile; Aspi-Autostrade per l'Italia; glifosato; scuole paritarie; occupazione giovanile; tutela del patrimonio artistico nazionale. Le mozioni che non sono già state presentate dovranno pervenire entro domani, alle ore 17; quelle eventualmente connesse entro lunedì 20, alle ore 13.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 16 luglio 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 16 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 20,01*).

Allegato A

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO STRAORDINARIO DEL 17 E 18 LUGLIO 2020 PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3, 4 E 5

(6-00117) n. 1 (testo 2) (15 luglio 2020)

[Perilli](#), [Marcucci](#), [Faraone](#), [De Petris](#), [Unterberger](#).

Approvata

Il Senato,

premessi che:

la riunione del Consiglio europeo del 17-18 luglio avrà all'ordine del giorno una discussione sostanziale sul piano europeo per la ripresa 'Next Generation EU' e sul QFP, ascoltate le comunicazioni del Presidente del Consiglio,

il 1° luglio è iniziato il semestre di presidenza dell'UE della Germania il cui programma porrà

al centro, oltre alle politiche migratorie e al futuro dell'Europa, la soluzione alla crisi economica e sociale provocata dal Covid-19, attraverso la creazione di strumenti finalizzati alla ricostruzione ed al rafforzamento della resilienza economica europea;

la crisi sanitaria generata dalla pandemia globale da Covid-19, oltre ad aver evidenziato criticità in termini di collegamento tra i sistemi sanitari europei e gli annessi centri di ricerca, sta manifestando i suoi effetti economici nella sua interezza sia dal lato dell'offerta - derivanti dalle misure di contenimento che, seppure con alcune differenze di gradazione sono state consistenti in tutti gli Stati membri dell'UE applicando misure restrittive alle attività produttive e commerciali, interrompendo le catene di approvvigionamento - sia dal lato della domanda - derivanti dalla riduzione dei redditi da lavoro e dall'interruzione dei programmi di investimento;

in base alle previsioni economiche di estate 2020 della Commissione europea l'economia dell'area euro nel 2020 subirà una contrazione pari a circa l'8,7 per cento per poi crescere di circa il 6,1 per cento nel 2021, mentre l'economia dell'Unione europea è prevista contrarsi dell'8,3 per cento nel 2020 per crescere a un tasso del 5,8 per cento nel 2021. Per l'Italia è prevista una contrazione dell'11,2 per cento nel 2020 e un parziale recupero del 6,1 per cento nel 2021;

l'Italia oggi destina alla ricerca medica solo l'1,35 per cento del PIL contro una media europea del 2,7 per cento (Fonte: Libro bianco sulla ricerca clinica indipendente). Il più grande investimento in prevenzione è quello per la ricerca scientifica e tecnologica e la ricerca è altresì un *driver* di sviluppo anche per il nostro sistema delle imprese, che possono porsi all'avanguardia nell'esportazione di prodotti e servizi innovativi e *know-how*;

il 23 aprile scorso, i Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea hanno incaricato la Commissione di presentare una proposta di un 'fondo per la ripresa' all'altezza delle sfide che stiamo affrontando;

la proposta '*Next generation EU*' della Commissione del 27 maggio è una tappa fondamentale di un percorso iniziato con la videoconferenza dei membri del Consiglio europeo del 10 marzo;

da allora, sono state prese molte decisioni: l'applicazione della '*general escape clause*' al Patto di stabilità e crescita; la flessibilità accordata al regime degli aiuti di Stato; l'avvio da parte della Banca centrale europea del programma *Pandemic emergency purchase programme* (PEPP) inizialmente di 750 miliardi di euro, portato a giugno complessivamente a 1.350 miliardi di euro; la flessibilità nell'uso delle risorse della coesione; il piano della BEI per attivare fino a più di 40 miliardi di euro di finanziamenti destinati alle PMI;

a queste misure, si sono aggiunte le "tre linee di sicurezza" - per i lavoratori; le imprese; gli Stati - avallate dai Capi di Stato e di Governo UE il 23 aprile scorso sulla base della relazione dell'Eurogruppo del 9 aprile. Si tratta di un pacchetto di 540 miliardi di euro complessivi, articolati su: il fondo europeo di sostegno a strumenti nazionali per la lotta alla disoccupazione - SURE - di 100 miliardi di euro; la creazione di un "Fondo pan-europeo" della BEI per mobilitare circa 200 miliardi di euro; la *Pandemic crisis support* nell'ambito della linea di credito precauzionale del meccanismo di stabilità, di 240 miliardi di euro alla quale gli Stati membri dell'euro possono decidere di ricorrere;

il Consiglio europeo del 23 aprile ha concordato sulla necessità di prevedere un fondo per la ripresa e ha convenuto sul carattere 'necessario e urgente' di questo strumento, accogliendo pienamente la linea italiana;

il 15 maggio lo stesso Parlamento UE ha deliberato a larga maggioranza una risoluzione che chiede che il "*recovery plan*" sia fondato su sussidi e pagamenti diretti, alimentato con risorse proprie fino al 2 per cento del PIL UE; nonché l'istituzione di un nuovo "Fondo ripresa e trasformazione", del valore di almeno 2.000 miliardi;

il 27 maggio la Commissione europea ha presentato la proposta per un piano di ripresa e rilancio basato su due elementi strettamente legati: il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e "*Next Generation EU*";

in occasione della videoconferenza dei membri del Consiglio europeo dello scorso 19 giugno, gli Stati membri hanno avuto uno primo approfondito scambio di vedute sulla proposta della Commissione. La discussione tra i *leader* ha confermato una serie di punti di convergenza, tra cui la

necessità di una risposta europea eccezionale commisurata all'entità della sfida, da costruire anche ricorrendo ad impegni della Commissione sul mercato finanziario che possano fornire la base per un *mix* di sussidi e prestiti a favore degli Stati membri più colpiti dalla crisi. Allo stesso tempo i Capi di Stato e di Governo hanno messo a fuoco anche i principali nodi negoziali sui quali saremo impegnati a costruire il necessario consenso, ed in particolare: il volume e la composizione del fondo *recovery* ed i criteri di allocazione delle risorse;

con '*Next Generation EU*', che la Commissione propone di 750 miliardi di euro assieme ad un QFP 2021-2027 che si propone di portare a 1.100 miliardi di euro, l'obiettivo della Commissione è di sprigionare una capacità di 1.850 miliardi di euro;

'*Next Generation EU*' sarà finanziato dall'Unione europea attraverso prestiti contratti dalla Commissione europea sul mercato dei capitali, tramite l'aumento temporaneo del massimale delle risorse proprie al 2 per cento, che creerà in questo modo uno spazio che garantirà l'emissione di titoli sul mercato;

la proposta '*Next Generation EU*' è di 750 miliardi di euro che la Commissione raccoglierà sui mercati e restituirà agli investitori tra il 2028 e il 2058. Di questi 750 miliardi di euro, circa 500 miliardi sarebbero distribuiti sotto forma di sovvenzioni e 250 sotto forma di prestiti;

queste risorse aggiuntive sarebbero destinate agli Stati membri attraverso i programmi di spesa del QFP, articolati in tre pilastri. Il primo pilastro riguarda il supporto agli Stati membri alla ripresa con investimenti e riforme. Esso comprende la "*recovery and resilience facility*" di 560 miliardi di euro, con 310 miliardi di euro di sovvenzioni e 250 miliardi di euro di prestiti; l'iniziativa "REACT-EU", 55 miliardi di euro, in aggiunta agli attuali programmi di coesione, disponibili dal 2020 al 2022; il rafforzamento del "*just transition fund*" le cui risorse dovrebbero essere incrementate fino a 40 miliardi di euro per sostenere la transizione verde; il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a cui andrebbero 15 miliardi di euro aggiuntivi a favore di agricoltori e delle aree rurali, per il sostegno alla transizione verde;

il secondo pilastro è per rilanciare l'economia europea incentivando gli investimenti privati. Prevede: il "*solvency support instrument*" di 31 miliardi di euro volti a mobilitare 300 miliardi di euro di investimenti privati a sostegno del tessuto nazionale imprenditoriale dei settori di Paesi e regioni più colpiti e sarà operativo dal 2020; l'aumento delle dotazione per il Fondo "*InvestEU*" fino a 15,3 miliardi di euro per sostenere investimenti privati in progetti nell'UE strategici quali il *green deal* e la digitalizzazione; la "*strategic investment facility*" all'interno di "*InvestEU*" per generare, attraverso 15 miliardi a valere su "*Next Generation EU*", investimenti fino a 150 miliardi di euro per la resilienza delle catene europee del valore e l'autonomia del tessuto produttivo europeo;

il terzo pilastro sarà diretto ad affrontare le lezioni della crisi. Tra gli strumenti, ne fanno parte il "Programma salute" di 9,4 miliardi di euro per la sicurezza sanitaria e le future crisi sanitarie e un rafforzamento di 2 miliardi di euro di "*rescEU*", il Meccanismo europeo di protezione civile;

la Commissione, il 27 maggio 2020, ha proposto anche un bilancio dell'UE a lungo termine (Quadro finanziario pluriennale 2021-2027) rinnovato e potenziato da "*Next Generation EU*". Il bilancio ha l'obiettivo di alimentare un'equa ripresa socioeconomica, riparare e rivitalizzare il mercato unico, garantire condizioni di parità e sostenere gli investimenti urgenti, in particolare nelle transizioni verde e digitale, che detengono la chiave della prosperità futura dell'Europa e resilienza;

il presidente Michel ha presentato lo scorso 10 luglio la sua "scatola negoziale" relativa a "*Next Generation UE*" ed al QFP 2021-2027. Per quanto riguarda "*Next Generation EU*", la proposta non ne modifica il volume complessivo, che resta attestato a 750 miliardi di euro, né la composizione, con 500 miliardi di sovvenzioni e 250 miliardi di prestiti. La proposta prevede altresì criteri di allocazione della *recovery and resilience facility* simili a quelli della Commissione (70 per cento delle risorse da impegnare nel 2021-22 e il 30 per cento nel 2023 da spendere non oltre il 2026) ed una *governance* collegata al semestre europeo, con piani nazionali di ripresa e resilienza da approvare in Consiglio a maggioranza qualificata, 30 per cento di spesa per progetti di contrasto al cambiamento climatico e rispetto dello stato di diritto. La proposta, rispetto a quella della Commissione, prevede anche l'anticipo delle scadenze per impegni, pagamenti e restituzione;

per quanto riguarda il QFP, il presidente Michel propone un volume complessivo leggermente inferiore rispetto alla Commissione (1.074 invece di 1.100 miliardi su sette anni). Nei contenuti, la proposta mantiene alcuni elementi di criticità come i *Rebates* per Danimarca, Germania, Olanda, Austria e Svezia, l'indice di prosperità relativa per l'allocazione dei fondi di coesione e la convergenza esterna sui fondi PAC;

è necessaria la realizzazione o l'ammodernamento di strutture ospedaliere adeguate alla gestione dei contagi, prevedendo un cospicuo investimento pluriennale per la ricerca di base e la ricerca nei diversi settori medici con la massima integrazione e un allineamento coordinato tra i poli di ricerca, pubblici e privati, oggi esistenti, anche tramite l'individuazione e il potenziamento di Centri di ricerca *ad hoc* per le pandemie con investimenti in termini tecnologici e progettuali per garantire *partnership* con poli di ricerca internazionali;

il Consiglio europeo del 23 aprile ha dato un chiaro segnale politico per l'istituzione del *recovery fund*, definito 'necessario e urgente', come sempre evidenziato da parte italiana; la decisione è senza precedenti perché ha segnato un'importante apertura a uno strumento di politica fiscale europea basato su un principio di intervento finanziario comune;

questa decisione e la conseguente proposta della Commissione europea è il frutto di un percorso negoziale dove l'Italia ha svolto un ruolo fondamentale. Siamo stati il primo Paese a vivere la crisi pandemica e siamo stati i primi, tra gli Stati membri, ad insistere sulla gravità di una crisi che non sarebbe stata solo sanitaria ma anche economica;

il Governo italiano ha sin da subito sostenuto la necessità di un piano per la ripresa europea, indispensabile per ricostruire e rinnovare il tessuto socio-economico del continente;

l'Italia con una lettera alla quale hanno aderito altri 8 Paesi ha chiesto formalmente e con forza, già in occasione del Consiglio europeo straordinario del 26 marzo, misure più ambiziose per creare uno strumento di debito comune, di dimensioni sufficienti e a lunga scadenza, per garantire la disponibilità di risorse raccolte sui mercati;

l'obiettivo negoziale italiano è sempre stato a favore di una soluzione ambiziosa, equilibrata tra prestiti e sussidi, con un anticipo di una parte delle risorse con l'obiettivo di tutelare l'impianto complessivo del mercato interno e la sua capacità di reagire ad una crisi di natura simmetrica con pesanti ripercussioni su tutta la comunità europea;

con '*Next Generation EU*', la Commissione propone di intervenire nel breve periodo per evitare effetti asimmetrici di una crisi simmetrica e, contemporaneamente, sostenere gli investimenti in progetti di lungo periodo, riconoscendo che conseguenze economiche asimmetriche degli Stati membri rischiano di compromettere gli sforzi di convergenza compiuti dall'UE e di provocare distorsioni nel mercato unico;

la proposta segna una svolta europea importante che prevede che la Commissione vada sui mercati per reperire risorse comuni finalizzate a progetti di investimenti e crescita. Di questi 750 miliardi di euro, la parte principale dei fondi verrà destinata agli Stati membri tramite la '*recovery and resilience facility*'. Per accedere a questi fondi a gestione diretta, gli Stati membri dovranno presentare dei piani nazionali di ripresa e resilienza coerenti con le raccomandazioni specifiche per Paese nel quadro del semestre europeo. I fondi verrebbero ripartiti secondo criteri di allocazione basati sugli impatti economici della crisi causata dal Covid-19;

per far fronte alla drammaticità e all'urgenza della situazione, la Commissione propone di concentrare l'uso di queste risorse aggiuntive entro il 2024. Si propongono inoltre alcune soluzioni-ponte per anticipare l'operatività di taluni strumenti già nel 2020, a valere sulle risorse del Quadro finanziario pluriennale corrente, che verrebbe all'uopo modificato. Si tratta nello specifico di 11.5 miliardi messi a disposizione tramite: il *solvency support instrument* (aiuti alle imprese), REACT-EU (coesione) e il Fondo per lo sviluppo sostenibile (azione esterna);

solo a marzo scorso, l'ipotesi di un fondo comune non esisteva e attraverso un'azione determinata del nostro Paese, insieme ad altri Stati membri e alle istituzioni europee, si è arrivati a coagulare una proposta concreta, equilibrata e che va incontro agli interessi di tutti gli Stati membri, superando le retoriche contrapposizioni tra Nord e Sud ed Est e Ovest;

il Parlamento europeo, nella risoluzione approvata il 15 maggio 2020 sul nuovo quadro finanziario pluriennale, le risorse proprie e il piano di ripresa, ha da parte sua ribadito come il piano europeo per la ripresa debba rafforzare la resilienza delle singole economie europee attraverso la messa in comune di investimenti strategici a sostegno delle PMI, aumentare le opportunità di lavoro e le competenze per mitigare l'impatto della crisi sui lavoratori, sui consumatori e sulle famiglie partendo dai già ambiziosi programmi del *green new deal* che dovrà condurre l'Unione europea verso la neutralità climatica e dell'Agenda digitale;

non deve essere tralasciato l'aspetto sociale del piano di ripresa: il Parlamento europeo ha ribadito come tutti gli sforzi per la ripresa debbano essere caratterizzati "da una forte dimensione sociale e siano allineati agli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali, agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e all'obiettivo dell'uguaglianza di genere, in modo da garantire che la ripresa rafforzi la coesione territoriale e la competitività, affronti le disuguaglianze sociali ed economiche e risponda alle esigenze di quanti sono stati maggiormente colpiti dalla crisi, come le donne, i giovani, le minoranze e coloro che si trovano sulla soglia di povertà o al di sotto di essa", senza tralasciare il rispetto dello stato di diritto, dei diritti umani e dei valori di solidarietà. In prospettiva, non va tralasciata la necessità di promuovere un'Unione europea più equa, sostenibile e più verde attraverso un quadro di tassazione e *standard* sociali condivisi nonché politiche di bilancio comuni efficaci nel contesto del riesame del quadro di sorveglianza economica e del funzionamento del Patto di stabilità e crescita;

è comunque necessario continuare a sostenere l'impegno della BCE a raggiungere un'adeguata portata di acquisti e conseguente gestione dei titoli di Stato accumulati attraverso il PEPP, in considerazione dell'innalzamento del debito pubblico dovuto alle conseguenze dire e indirette della pandemia;

la videoconferenza dei membri del Consiglio europeo dello scorso 19 giugno, pur evidenziando come vi sia ancora la necessità di trovare una intesa su alcuni aspetti della proposta della Commissione, ha permesso di constatare come vi sia piena condivisione sulla necessità di predisporre uno strumento comune adeguato alla sfida che l'UE si trova ad affrontare;

la proposta di scatola negoziale del presidente Michel, presentata lo scorso 10 luglio, pone l'accento su tre grandi obiettivi: convergenza, resilienza e trasformazione economica dell'UE. Su "*Next Generation UE*", la proposta ha il pregio di mantenere inalterati, rispetto a quella della Commissione, il volume complessivo e la composizione delle risorse nonché in sostanza i criteri di allocazione della *recovery and resilience facility*. Per quanto riguarda le scadenze per impegni, pagamenti e restituzione dei fondi, le novità introdotte dalla proposta di Michel andranno attentamente valutate e suscitano, in linea di principio, perplessità. Allo stesso tempo, per quanto riguarda la *governance* della *recovery and resilience facility* e dei piani di ripresa nazionali, desta preoccupazione che la relativa procedura preveda l'approvazione del Consiglio e non l'adozione attraverso la "comitologia" nel rispetto delle prerogative della Commissione europea in materia di esecuzione del bilancio. Per quanto riguarda il QFP, sebbene la proposta del presidente Michel preveda una riduzione contenuta del volume complessivo delle risorse rispetto alla proposta della Commissione, tenuto conto del fatto che al QFP si affianca ora "*Next Generation EU*", permangono alcuni elementi di sensibilità, ad esempio sui *Rebates*, sull'indice di prosperità relativa per i fondi di coesione, sulla convergenza esterna sui fondi PAC, su cui sarà necessario continuare a chiedere ulteriori progressi;

il Consiglio europeo del 17-18 luglio rappresenterà pertanto un passaggio determinante per giungere auspicabilmente al condiviso obiettivo di un accordo tra gli Stati membri prima della pausa estiva;

il negoziato in corso sulla proposta della Commissione non è semplice, tuttavia conferma il segnale dell'esigenza di una soluzione comune e condivisa. Da parte italiana, l'obiettivo resta quello di un'intesa rapida e che mantenga l'ambizione di partenza,

impegna, quindi, il Governo:

1) a promuovere un accordo tempestivo su *Next Generation EU* e su un bilancio a lungo termine che sia ambizioso, realmente di sostegno dell'economia europea e all'altezza delle sfide future

a cui deve far fronte l'Europa, come ribadito anche dal Parlamento europeo, al fine di consentirne una adozione e attivazione rapida, già nell'anno in corso, rispondendo, in tal modo, alle necessità dei cittadini europei;

2) a porre la massima attenzione affinché i criteri di allocazione di queste risorse tengano debitamente conto dell'impatto sull'economia del Covid-19, in funzione di quei settori e Stati effettivamente più colpiti dalla crisi, affinché l'azione complessiva europea sia tale da evitare conseguenze asimmetriche potenzialmente dannose per il funzionamento del mercato interno e delle catene di valore europeo e il rispetto della coesione economica e sociale; a vigilare altresì affinché la *governance* delle risorse sia ispirata a criteri di efficienza che non pongano ostacoli al pieno utilizzo di "*Next Generation EU*";

3) ad adottare iniziative per rafforzare gli interventi del pilastro sociale europeo per meglio rispondere alle esigenze delle fasce della popolazione europea maggiormente colpite dalla crisi con particolare riferimento a chi si trova sotto la soglia di povertà e alle minoranze, con interventi specifici a sostegno della parità di genere e dei giovani, alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro, alla mitigazione degli effetti della disoccupazione;

4) a vigilare affinché il pacchetto per la ripresa e la ricostruzione abbia al centro il *green deal* europeo, l'innovazione e la trasformazione digitale per rilanciare l'economia e creare nuovi posti di lavoro, favorendo al contempo la transizione ecologica e lo sviluppo economico-sociale sostenibile in linea con la piena attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ed una nuova strategia industriale per l'UE;

5) ad adoperarsi affinché, sul fronte nazionale, il Governo contribuisca alla realizzazione delle priorità strategiche attraverso un piano di ripresa nazionale che ponga le basi all'uso di queste risorse per investimenti miranti a chiudere le ferite, anche sociali, che questa crisi ha aperto, ponendo le basi per un rilancio economico in grado di far esprimere tutte le potenzialità di sviluppo di cui è capace il nostro Paese, consolidando e implementando gli sforzi, segnatamente in materia di istruzione cultura e ricerca, accelerando verso la transizione verde, nonché sblocco delle infrastrutture, in una logica di integrazione dei fondi e in coerenza con le recenti strategie dell'UE (transizione digitale, *green deal, farm to fork*). Tutto questo in stretto raccordo con il Parlamento;

6) a promuovere una Unione europea più equa e sostenibile attraverso orientamenti di politica di bilancio che facilitino gli investimenti pubblici, un quadro di tassazione non distorsivo, una maggiore flessibilità in materia di aiuti di stato, *standard* sociali realmente condivisi;

7) a perseguire un accordo sul prossimo Quadro finanziario pluriennale, che possa:

a) rispecchiare adeguatamente l'eccezionalità della situazione;

b) sostenere la definizione di criteri di allocazione delle risorse del QFP distinti da quelli di "*Next Generation UE*" in coerenza con la logica e le finalità dello strumento;

c) sul fronte delle uscite, essere incentrato sui principi della coesione economica e territoriale, del dialogo sociale e della trasformazione verso un'economia resiliente, sostenibile, socialmente giusta e competitiva. Al contempo, fare in modo che la necessità di concentrare le nuove risorse su programmi a favore dei settori, delle aree e delle fasce di popolazione più colpite o più esposte non avvenga a scapito dei programmi già esistenti e di quelli futuri. In particolare: prevedere nei fondi per le politiche di coesione una particolare attenzione alle Regioni meno sviluppate in Italia, incluse le aree rurali, attraverso un adeguamento verso l'alto dell'indice di prosperità relativa per queste Regioni; contrastare, nella politica agricola comune, il proseguimento del processo di convergenza esterna nella sua forma attuale;

d) sul fronte delle entrate, incentrarsi principalmente su sovvenzioni, pagamenti diretti per investimenti e capitale proprio, con una misura minore di prestiti, da finanziare attraverso la definizione di un pacchetto di risorse proprie dell'UE, strutturate come durature, eque e che possano contribuire a promuovere le priorità politiche dell'Unione e a bilanciare gli attuali squilibri interni al mercato unico, allentando il peso del contributo nazionale al bilancio;

8) a garantire un costante rapporto di informazione e condivisione delle scelte con il Parlamento sulla base di una analisi dell'effettivo fabbisogno e delle caratteristiche di tutti gli strumenti

disponibili;

9) a proseguire, attraverso una costante collaborazione con le istituzioni dell'UE e con gli altri Stati membri, l'elaborazione di una risposta comune, coordinata, solidale ed efficace nella gestione delle fasi successive della crisi, per affrontare collegialmente le sfide a breve e lungo termine legate alla pandemia e far fronte alle conseguenze umanitarie, sanitarie, sociali ed economiche nell'UE.

(6-00118) n. 2 (testo 2) (15 luglio 2020)

[Calderoli](#).

Respinta

Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo a non dare il proprio assenso ad accordi che prevedano forme di condizionalità che possano incidere sulle scelte di politica economica dello Stato italiano.

(6-00119) n. 3 (15 luglio 2020)

[Bonino](#), [Richetti](#), [De Falco](#).

Respinta

Il Senato della Repubblica,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla riunione del Consiglio europeo straordinario dei prossimi 17-18 luglio 2020;

premesso che:

la trattativa sul *recovery fund* ha portato a una proposta da parte della Commissione europea, che implica una piena assunzione di responsabilità nel governo della crisi economica legata alla pandemia e configura una risposta obiettivamente eccezionale, sia per la quantità, sia per la modalità di impiego delle risorse che verrebbero mobilitate;

il *Next Generation EU* prospetta una pluralità di strumenti e obiettivi di intervento, ma in ogni caso i fondi stanziati, sia in forma di credito che di contributo, non saranno disponibili prima della fine del 2020 o l'inizio del 2021;

l'istituzione di una linea di credito speciale già operativa, il *pandemic crisis support* (PCS), nell'ambito del Meccanismo europeo di stabilità (MES), costituisce uno degli strumenti messi a disposizione dalle istituzioni dell'UE per rispondere agli effetti della pandemia del Covid-19;

in particolare, questo strumento è destinato a finanziare negli Stati membri interventi finalizzati alla prevenzione, al contenimento e al contrasto dell'emergenza Covid-19, di rilievo direttamente e indirettamente sanitario; in questo senso, il ricorso a questo strumento è giustificato in primo luogo per l'adeguamento del Servizio sanitario nazionale, ma anche per interventi in altri ambiti (sistema produttivo, servizi pubblici, scuola e università), per rendere le attività sociali e economiche *pandemic compliant*;

come ha confermato la Banca d'Italia, se dovesse utilizzare per intero la linea di credito del MES, che ha interessi prossimi allo zero, l'Italia risparmierebbe circa 500 milioni all'anno per dieci anni, rispetto al costo delle emissioni agli attuali tassi di mercato;

l'accesso alla linea di credito del *pandemic crisis support* non comporta alcuna condizionalità macroeconomica, né il ricorso al meccanismo di sorveglianza rafforzata dei conti pubblici da parte del MES;

il Covid-19 ha rivelato la strutturale fragilità del Servizio sanitario nazionale nel fronteggiare rischi collettivi legati a malattie infettive e emergenze epidemiche e ha dimostrato la necessità di un ribilanciamento tra servizi di prevenzione, assistenza territoriale e cura ospedaliera e rivelato l'esigenza di un diverso modello di coordinamento, più efficiente e flessibile, nella risposta agli allarmi e alle crisi sanitarie;

l'ammodernamento del sistema sanitario implica una pluralità di interventi sulle seguenti linee di attività:

l'adeguamento della rete ospedaliera nazionale e delle altre strutture di degenza, a partire dalle residenze sanitarie;

il potenziamento dei servizi e dei presidi territoriali, delle strutture di prossimità, della rete

di diagnostica e medicina domiciliare, con la creazione di un sistema, oggi sostanzialmente assente, di telemedicina e di teleassistenza;

la modernizzazione delle dotazioni tecnologiche e strumentali e dei servizi diagnostici al servizio delle esigenze di cura e di monitoraggio e sorveglianza sanitaria;

il coordinamento tra reti nazionali, regionali e territoriali e la realizzazione di soluzioni di interoperabilità tra basi di dati diverse, sia per la gestione integrata delle crisi e degli interventi (sanitari e non sanitari), sia per l'elaborazione di modelli di analisi e di localizzazione dei fattori di rischio;

a seguito dell'emergenza Covid si è accumulato inoltre un preoccupante ritardo nelle prestazioni di prevenzione, diagnosi e cura per patologie non Covid, con centinaia di migliaia di controlli e interventi chirurgici rinviati, da recuperare molto rapidamente per scongiurare un ulteriore incremento della morbilità e mortalità della popolazione;

poiché le risorse che l'Italia può impiegare per la modernizzazione del Servizio sanitario nazionale in questa fase implicano in ogni caso il ricorso all'indebitamento, è ragionevole, sia per ragioni finanziarie che politiche, ricorrere a quelli di un'istituzione - il MES - di cui l'Italia è parte e partecipa attivamente alla *governance*;

tra gli ambiti più esposti ai rischi pandemici e più sensibili dal punto di vista sociale vi è inoltre il sistema dell'istruzione - scuole e università - che è quello che ha subito in Italia gli effetti del *lockdown* più pesanti;

in ogni caso, anche alcune spese legate alla *pandemic compliance* dei plessi scolastici e degli atenei, sia per la prevenzione del contagio, sia per la prosecuzione delle attività da remoto in caso di nuova emergenza, sarebbero finanziabili attraverso il *pandemic crisis support* (PCS): da interventi di edilizia scolastica e di manutenzione degli edifici, agli interventi di adeguamento igienico-sanitario delle aule, dei locali e delle attrezzature, alle dotazioni tecnologiche e digitali per la didattica a distanza;

il ricorso sollecitato da parte del nostro Paese alle linee di credito definite in sede europea nell'ambito di una risposta straordinaria all'emergenza Covid-19 a favore dei Paesi più colpiti, compresa quella del MES, renderebbe più credibile la spinta negoziale dell'Italia affinché le risorse del *recovery fund* previste nella proposta della Commissione vengano eventualmente incrementate e comunque non decurtate o limitate nei termini di utilizzo in sede di Consiglio europeo,

impegna il Governo:

ad avanzare richiesta di accesso alla linea di credito del *pandemic crisis support* (PCS) nell'ambito del Meccanismo europeo di stabilità (MES), per il finanziamento della modernizzazione del sistema sanitario, per le spese ammissibili relative al sistema dell'istruzione e per interventi in altri settori di attività compatibili con la natura e la finalità dello strumento e a comunicare questo impegno, a rafforzamento della propria posizione negoziale, nell'ambito della trattativa relativa al piano europeo per la ripresa '*Next Generation EU*' e al QFP, nel corso del Consiglio europeo del 17-18 giugno 2020. (6-00120) n. 4 (15 luglio 2020)

[Bernini](#), [Ciriani](#), [Romeo](#).

Respinta

Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri,

premesso che:

nel prossimo Consiglio europeo straordinario del 17-18 luglio, i *leader* della UE discuteranno del piano per la ripresa europea in risposta alla crisi Covid-19 e del bilancio a lungo termine (QFP) in versione rinnovata per il periodo 2021-2027;

nel precedente Consiglio europeo del 19 giugno era stata avviata la discussione, senza approdare a decisioni condivise, sulla proposta presentata dalla Commissione europea il 27 maggio scorso relativa al *recovery fund* - ridenominato *Next Generation EU fund* - dal valore complessivo di 750 miliardi di euro, di cui 500 miliardi in finanziamenti a fondo perduto e 250 miliardi in prestiti;

sarebbe auspicabile che il Consiglio straordinario di luglio decidesse in modo rapido sui punti

all'ordine del giorno, anche alla luce dello *choc* economico provocato dalla pandemia e delle ultime previsioni della Commissione europea, secondo cui il PIL dell'UE si contrarrà dell'8,3 per cento nell'anno corrente (-0,9 punti percentuali rispetto alle stime di primavera) mentre quello della zona euro crollerà dell'8,7 per cento (-1 punto percentuale); mentre per l'Italia le previsioni della Commissione sono ancora peggiori: nel 2020 il PIL del nostro Paese crollerà dell'11,2 per cento e nessun altro Stato dell'Unione farà peggio di così;

tuttavia il negoziato sul nuovo strumento si presenta lungo, difficile e di esito incerto, per i numerosi passaggi procedurali che allungano i tempi di approvazione definitiva: i fondi del *Next Generation fund* sarebbero disponibili solo a partire dal 2021, con uno scadenziario lungo che deve prima passare per le negoziazioni tra i vari Paesi europei, cui dovrà fare seguito la ratifica da parte dei Parlamenti nazionali, niente affatto scontata, e ancora l'analisi dei programmi presentati dai Governi e, infine, l'erogazione vera e propria che andrà avanti, secondo il piano indicato dalla Commissione, fino al 2026. Nel 2021, quindi, gli esborsi saranno pari soltanto al 5,9 per cento dell'intero pacchetto; per avere a disposizione le risorse del *Next Generation fund*, dunque, bisognerà quindi aspettare anni, e potrebbe essere troppo tardi per l'Italia;

inoltre, altri importanti nodi sono ancora da sciogliere: sul criterio di allocazione delle risorse del fondo fra singoli Stati membri e sulle trattative connesse sul prossimo bilancio pluriennale;

non è quindi possibile valutare con precisione la quota di risorse destinate all'Italia; la condizione per accedere agli stanziamenti, con relativo monitoraggio da parte della Commissione, consiste nel presentare progetti di spesa in linea sia con le raccomandazioni della Commissione agli Stati membri, sia con le politiche dell'Unione e il quadro delle priorità di impiego delle risorse nelle sfide strategiche della UE già indicate, ossia investimenti sul *green deal*, digitalizzazione e resilienza alle crisi naturali, con la previsione aggiuntiva di aiuti anche alle aziende in difficoltà e rilancio dell'economia;

altro nodo da sciogliere è quello relativo al cosiddetto "*bridge*", le risorse da anticipare nel 2020 per le spese più urgenti nelle more della definitiva approvazione del fondo europeo per la ripresa e del relativo nuovo QFP 2021-2027, per il quale si dovrà attendere almeno gennaio del 2021;

per tutte le difficoltà sul negoziato per il fondo per la ripresa, il quale potrebbe essere ridimensionato e diventare pienamente operativo non prima dell'inizio del 2021, è necessario che nel frattempo gli Stati membri, e in particolare l'Italia, valutino gli altri strumenti comuni già concordati in sede europea;

il pacchetto di misure concordate dai *leader* europei a partire dal 23 aprile 2020, per un valore complessivo di 540 miliardi, comprende i seguenti pilastri finanziari: il *pandemic crisis support* (sostegno per la crisi pandemica), la nuova linea di credito del Meccanismo europeo di stabilità (MES) da utilizzare per coprire costi, spese e investimenti sanitari, diretti e indiretti, legati all'emergenza Coronavirus; il fondo SURE (100 miliardi sotto forma di prestiti per il finanziamento delle misure nazionali contro la disoccupazione); e il fondo di garanzia paneuropeo della BEI (da erogarsi sotto forma sia di prestiti che di garanzie in favore delle imprese); da ultimo le già citate risorse del fondo *Next Generation EU*, il cui ammontare complessivo e la cui ripartizione saranno oggetto di negoziazione della riunione del 17-18 luglio;

a tali misure va aggiunta l'importante azione della BCE che con il PEPP (*pandemic emergency purchase programme*) è intervenuta con iniziali 750 miliardi fino alla fine dell'anno, aumentati di ulteriori 600 miliardi di euro, portando il PEPP a 1.350 miliardi e prorogando di almeno altri sei mesi gli acquisti di debito per l'emergenza pandemica. La BCE ha svolto correttamente il proprio compito e la "*capital key rule*" (stando alla quale la Banca centrale europea può acquistare debiti sovrani solo in proporzione alla quota che ogni Paese detiene nell'azionariato della stessa BCE) non è stata modificata opportunisticamente rispetto ai vari Stati, così come confermato dalle recenti risposte sul ruolo della BCE in questa crisi, dopo la sentenza di Karlsruhe, in seguito alla risposta della BCE al Parlamento tedesco. Gli interventi della BCE necessari alla salvaguardia della stabilità dell'euro, conformemente agli obiettivi del suo statuto, pur tuttavia, non possono essere sufficienti; la BCE ha anche ribadito l'eccezionalità e la natura temporanea del programma d'acquisto denominato PEPP, che durerà fino a

metà 2021, se non ci saranno altre circostanze eccezionali;

il prezzo che stiamo pagando in Italia è estremamente alto, avendo attenzione al possibile ritorno della crisi pandemica, cui si aggiungono la mancanza di liquidità, la chiusura di molte attività produttive e la crescente disoccupazione; una situazione economica dalle prospettive talmente incerte e drammatiche da non poter pensare di farcela con le sole risorse a livello nazionale;

nell'ambito della fase di grave emergenza sanitaria ed economica legata alla diffusione del Coronavirus e alla conseguente necessità di misure per il sostegno della sanità, nonché del lavoro e delle attività produttive bloccate dal *lockdown*, il maggior indebitamento netto 2020, pari a circa 80 miliardi di euro, è stato la premessa che ha consentito al Governo di emanare i «tre decreti Covid» (Cura Italia, Liquidità e Rilancio). Il complesso di misure varate non ha però al momento prodotto gli esiti auspicati, sia per la natura stessa dei provvedimenti, sia per la lentezza delle procedure di attuazione, intermedie da una insopportabile burocrazia che rende ancora più drammatica la situazione di famiglie e imprese;

le diverse valutazioni e decisioni prese dalla maggioranza porteranno il Governo, nelle prossime settimane, a dover richiedere una ulteriore autorizzazione all'indebitamento per poter finanziare nuovi interventi a favore degli ammortizzatori sociali e della ripresa economica. Sarebbe auspicabile che il Parlamento, in questa occasione, trovasse una forte coesione, anche per dare all'estero un segnale di unità, ma ciò, ad oggi, risulta messo in discussione dalle scelte autoreferenziali di un Esecutivo e di una maggioranza che, da un lato, chiedono responsabilità alle opposizioni, ma che, dall'altro, non le coinvolgono nelle scelte strategiche per il Paese in un frangente così difficile e delicato;

le parole chiave dovevano essere trasparenza, effettività e tempestività. Dal Governo, invece, solo un assistenzialismo (sempre in ritardo) e "fantamiliardi" offerti in garanzia, ma la liquidità, quella vera, non è arrivata o comunque stenta ad arrivare, ragion per cui, sulla base di numerose fonti statistiche di settore, degli 80 miliardi di scostamento votati dal Parlamento, solo una parte (20-25 per cento) è stata concretamente spesa;

è necessario quindi che l'Italia superi fin da subito ambiguità, ritardi e rinvii, scegliendo gli strumenti finanziari europei solo a patto che, in seguito a un'analisi di merito, risultino senza condizionalità macroeconomiche, coinvolgendo appieno il Parlamento, con apposite e distinte sessioni, in tutti i processi decisionali volti in particolare a definire il piano dettagliato per l'utilizzo delle risorse europee delle diverse componenti della strategia europea per la ripresa,

impegna il Governo:

in merito al programma *Next Generation EU* e alle misure anti-crisi:

ad attivarsi affinché nel prossimo Consiglio europeo straordinario si pervenga a un accordo in favore di stanziamenti prevalenti e cospicui a fondo perduto, senza condizionalità, scongiurando compromessi al ribasso, non all'altezza delle sfide coraggiose ed ambiziose che la crisi pandemica richiede all'intero continente europeo;

ad utilizzare le misure finanziarie del pacchetto europeo atte a fronteggiare le conseguenze economiche della crisi pandemica, solo dopo una puntuale e distinta analisi nel merito sia dei costi sia delle eventuali condizionalità, indirizzata al fine di scongiurare future forme di sorveglianza economica e fiscale da parte dell'UE nei confronti dell'Italia, e consentendo al Parlamento di esprimersi con votazioni distinte sulle singole articolazioni del progetto;

ad indicare, ai fini di una chiarezza interpretativa soprattutto nei confronti dell'opinione pubblica nazionale, quali siano le strategie e gli obiettivi programmatici adottati nelle riunioni preparatorie a livello europeo per l'eventuale utilizzo di risorse europee, quali le tempistiche di erogazione prospettate e quali interventi siano stati considerati per giustificare il ricorso agli strumenti messi a disposizione dall'Unione europea;

a opporsi fermamente all'uso di qualsiasi forma di condizionalità macroeconomica che si trasformi in uno strumento di ingerenza nella sfera degli interessi nazionali dei singoli Stati membri;

a ridiscutere le attuali regole della *governance* economica UE, compreso il Patto di stabilità e di crescita, momentaneamente sospeso, scongiurando il rischio di un rientro in tempi

eccessivamente brevi a queste regole, che penalizzerebbero soprattutto i Paesi con minori margini di bilancio e maggiormente indebitati a causa della pandemia;

a mantenere per quanto più possibile in vigore il "*temporary framework*", ovvero l'allentamento temporaneo alle regole sugli aiuti di Stato deciso in risposta all'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, operando nel contempo per evitare squilibri competitivi nel mercato interno;

a difendere l'autonomia della BCE sancita dai Trattati, sostenendone le politiche espansive, a partire dai programmi PSPP e PEPP, la cui legittimità pur ribadita da una sentenza della CGUE è sotto attacco da parte della Corte costituzionale tedesca, almeno fino a quando non sarà raggiunto l'obiettivo stabilito dalla BCE di un tasso di inflazione del due per cento;

in merito al nuovo bilancio a lungo termine dell'Unione europea:

a non sostenere una proposta di Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 che sacrifichi poste di bilancio strategiche per la nostra nazione, a partire dalle risorse per la PAC, per le politiche di coesione e per le politiche marittime;

a riorientare le priorità legislative e di bilancio nella direzione del sostegno alla ripresa economico-produttiva a seguito della pandemia, posticipando l'entrata in vigore di norme (ad esempio, *green deal*, *farm to fork*, nuovi *target* per le emissioni nei trasporti) che rischiano di perseguire una maggiore sostenibilità ambientale senza tenere in debito conto la necessità di garantire la sostenibilità economica delle imprese;

nell'ambito del negoziato sulle nuove risorse proprie, a non sostenere alcuna forma di imposizione fiscale che vada a gravare ulteriormente sul comparto produttivo italiano ed europeo (ad esempio, tassa sulla plastica) prediligendo forme di tassazione verso soggetti economici di Paesi terzi volte a restituire competitività alle nostre imprese;

a procedere ad una revisione delle spese di funzionamento delle istituzioni europee non strettamente necessarie;

a richiedere maggiori risorse per il potenziamento delle attività di contrasto al terrorismo e per la difesa delle frontiere esterne dell'Unione dai traffici illegali di migranti, anche al fine di prevenire l'eventuale diffusione di nuovi focolai di Covid-19 veicolati da migranti provenienti da Stati terzi;

a prevedere specifici programmi che consentano di tutelare le imprese italiane e il *made in Italy*, sostenendo l'adozione di politiche di identificazione dei prodotti e di tutela dei marchi di qualità e delle denominazioni d'origine, volte a contrastare fenomeni di contraffazione.

(6-00121) n. 5 (15 luglio 2020)

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#).

V. testo 2

Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri relativamente al Consiglio europeo del 17 e 18 luglio 2020,

premesso che:

i *leader* dell'Unione europea terranno una riunione in presenza a Bruxelles per discutere del piano per la ripresa in risposta alla crisi Covid-19 e del nuovo bilancio a lungo termine dell'UE;

la Commissione europea ha presentato il 27 maggio una proposta per l'adattamento del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 alle esigenze della ripresa *post* Covid-19, articolato attorno ai seguenti elementi: *i) Next Generation EU*, un nuovo strumento europeo per la ripresa tramite il quale si prevede di incrementare il bilancio su base temporanea tramite nuovi finanziamenti raccolti sui mercati finanziari per un ammontare pari a 750 miliardi di euro (COM(2020) 441). Di tale cifra, 500 miliardi sarebbero destinati a sovvenzioni mentre i restanti 250 miliardi sarebbero messi a disposizione degli Stati membri sotto forma di prestiti, da restituire tra il 2028 ed il 2058; *ii) un QFP rinforzato per il periodo 2021-2027, con una dotazione in impegni di spesa - a prezzi 2018 - di 1.100 miliardi di euro. E' prevista la creazione di nuovi strumenti e il potenziamento di programmi chiave per rendere disponibili i fondi lì dove vi è maggiore necessità (COM(2020) 443). Sono state altresì presentate alcune proposte di emendamento al QFP corrente 2014-2020 per mettere a disposizione, già per l'anno*

2020, 11,5 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi (COM(2020 446);

dal dibattito politico in corso, emergerebbe la chiara preoccupazione che la trattativa in essere sui tavoli europei potrebbe portare in tempi brevi all'accesso alla linea di credito del Meccanismo europeo di stabilità (MES);

il MES cosiddetto pandemico o sanitario, nonostante l'assenza dichiarata di condizionalità *ex ante*, eccetto sulla destinazione dei fondi, presenta insidie rilevanti di ordine politico ed economico, derivanti in particolare dal fatto che: *i*) la condizionalità appare come un elemento imprescindibile e costitutivo del trattato istitutivo del MES, a prescindere dalle dichiarazioni fatte in tal senso dai *leader* politici e dai commissari europei. Una "rigorosa condizionalità" («*strict conditionality*») nell'elargizione dei fondi è infatti prevista dall'articolo 136(3) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), su cui si basa il MES; *ii*) di "rigorosa condizionalità" si parla anche nel trattato istitutivo del MES agli articoli 3 e 12(1) e anche la Corte di giustizia europea, nel dare il proprio *placet* al MES nel caso Pringle, molto ha insistito sulla conclusione di un programma di riforme strutturali coerente con gli obiettivi di politica economica dell'Unione quale *quid pro quo* per l'assistenza finanziaria; *iii*) a partire dal 2013, i *Memoranda of understanding* (MoU) conclusi nell'ambito del MES devono essere incorporati all'interno del diritto dell'Unione europea, come prevede l'articolo 7 del Regolamento 472 del 2013, dove si stabilisce che lo Stato membro che riceve assistenza finanziaria dal MES predisponga con la Commissione un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico dal contenuto corrispondente al MoU, approvato dal Consiglio economia e finanza (ECOFIN) a maggioranza qualificata;

nonostante i *leader* politici europei e la Commissione europea abbiano in più occasioni dichiarato che le condizionalità in questione siano da considerarsi sospese, il valore giuridico di tali dichiarazioni è da ritenersi quantomeno dubbio; si è indotti a considerare che la condizionalità sia politicamente, oltre che giuridicamente, non aggirabile, ricordando che, secondo il Tribunale costituzionale federale tedesco, ogni esborso del MES richiede l'approvazione del Bundestag;

anche ammesso che la decisione dei *leader* europei di sospendere la "rigorosa condizionalità" prevista dall'articolo 136(3) TFUE, nonché dagli altri articoli di cui sopra, abbia valore legale, le condizioni a cui è soggetta l'assistenza finanziaria nell'ambito del MES possono essere modificate unilateralmente dalle istituzioni europee, come prevede l'articolo 7(5) del Regolamento 472 del 2013: «La Commissione, d'intesa con la Banca centrale europea (BCE) e, se del caso, con l'FMI, esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche e gli aggiornamenti da apportare al programma di aggiustamento macroeconomico [...]. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alle modifiche da apportare a tale programma». I creditori, dunque, in qualunque momento, potranno cambiare le condizionalità dei prestiti concessi, avendo dalla parte loro la forza di un trattato europeo. Come hanno scritto Floriana Cerniglia e Francesco Saraceno sul "Il Sole 24 Ore": «Si può prevedere che, non appena la tempesta sarà passata, il MES pretenderà dai debitori condizioni ben diverse, e si tornerà a parlare di piani di rientro, avanzi primari e così via»;

a prescindere dalle condizionalità legate all'articolo 136(3) del TFUE, il MES prevede comunque la "sorveglianza rafforzata" sulla politica di bilancio dei Paesi debitori pienamente incardinata nel quadro normativo dei trattati e quindi in quelle regole di finanza pubblica che hanno già dimostrato la propria disfunzionalità, specialmente in periodi di crisi. Come hanno scritto Carlo Cottarelli ed Enzo Moavero sulla "la Repubblica": «Gli effetti dell'ineludibile sorveglianza rafforzata sono comunque significativi per lo Stato - articolo 3: una più attenta indagine sulle sue finanze, con l'obbligo di fornire a livello UE le medesime informazioni previste dalla procedura d'infrazione per disavanzi eccessivi; le "missioni di verifica periodiche" della Commissione, della BCE, "se del caso, con l'FMI"; poi, il Consiglio UE può raccomandare allo Stato "misure correttive" o un "progetto di programma di aggiustamento macroeconomico", una "raccomandazione" di peso, specie se combinata al timore della reazione negativa dei mercati». L'articolo 3(7) del Regolamento è molto chiaro a questo proposito: «Se, sulla base delle missioni di verifica di cui al paragrafo 5, la Commissione giunge alla conclusione che sono necessarie ulteriori misure e che la situazione economica e finanziaria dello

Stato membro in questione ha importanti effetti negativi sulla stabilità finanziaria della zona euro o dei suoi Stati membri, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può raccomandare allo Stato membro interessato di adottare misure correttive precauzionali o di predisporre un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico»;

il Regolamento 472 del 2013 non è stato emendato, ma i commissari Dombrovskis e Gentiloni si sono limitati a inviare una lettera al presidente dell'Eurogruppo (7 maggio 2020) in cui dichiaravano: «La Commissione non vede spazio per una possibile attivazione dell'articolo 3(7)». Il valore giuridico di tale lettera appare alquanto dubbio. Come notano Cottarelli e Moavero: «Va sottolineato che gli effetti della "sorveglianza rafforzata" possono essere scongiurati solo modificando o sospendendo le normative applicabili, con atti giuridici di identico livello; non bastano le solenni affermazioni politiche». E comunque, ammettendo anche che la lettera abbia valore di legge, essa lascia intatte altre parti del Regolamento, per esempio quelle relative alla sorveglianza *post-programma*, nel corso delle quali la Commissione può consigliare, alla luce delle mutate contingenze, ulteriori misure correttive (articolo 14(3) del Regolamento);

alla luce di quanto detto, risulta del tutto evidente che la condizionalità appaia come un elemento imprescindibile e costitutivo del trattato istitutivo del MES;

sebbene tra i documenti di accompagnamento del MES cosiddetto pandemico vi sia una valutazione positiva della sostenibilità del debito italiano, esso tuttavia contiene una crono-tabella che prevede per l'Italia un disavanzo complessivo di bilancio del 2 per cento nel 2026, e dunque un consistente avanzo primario, maggiore di quelli richiesti all'Italia negli anni passati, considerato che il disavanzo è lo stesso previsto per il 2019, ma le somme pagate per interessi saranno più elevate nel 2026, dato l'incremento del rapporto debito-PIL. In sostanza, un pieno ritorno a regole e politiche fiscali pre-crisi, a cui ci si aspetta che il Paese debba attenersi, del tutto incompatibile con una ipotesi di ripresa economica del nostro Paese;

i risparmi in termini di tassi di interesse sono limitati rispetto all'alternativa di finanziare tali spese con l'emissione di debito pubblico, considerato che nelle ipotesi più estreme si tratterebbe di 700 milioni l'anno per dieci anni o, più verosimilmente, e di una cifra intorno ai 500 milioni l'anno;

il ricorso al MES è condizione necessaria ma non sufficiente perché la BCE possa dar luogo al programma *outright monetary transactions* (OMT) di acquisto illimitato dei titoli pubblici del Paese in questione da parte della BCE stessa, come dichiarato dallo stesso direttore generale del MES Klaus Regling;

considerato che:

c'è ancora grande incertezza circa il volume e le modalità di funzionamento del *recovery fund* ma, anche se venisse approvata l'attuale proposta della Commissione europea, il potenziale massimo aggiuntivo di spesa sarebbe per l'Italia di circa 174 miliardi complessivamente tra prestiti e trasferimenti a fondo perduto, circa 43 all'anno, se distribuiti su quattro anni, pari al 2,3 per cento del PIL del 2019, a partire dal 2021: una cifra assolutamente insufficiente a sostenere la ripresa dell'economia italiana, di cui la Commissione per quest'anno prospetta un calo senza precedenti dell'11,2 per cento e che, comunque, arriverebbe troppo tardi;

non sono ancora noti gli eventuali contenuti di condizionalità, se e quali saranno le riforme proposte, se e con quali conseguenze sociali;

considerato altresì che:

alla luce di quanto esposto l'unica soluzione per evitare il collasso dell'economia italiana sarebbe il mantenimento di un consistente disavanzo pubblico negli anni a venire;

il debito pubblico italiano, già ora, è destinato ad aumentare del 20 per cento del PIL secondo le previsioni più ottimistiche: più 320 miliardi in un anno, considerando una contrazione del PIL del 10 per cento. Tale stima rende l'idea dell'assoluta esiguità dei fondi previsti dal *recovery fund*, anche nella sua versione attuale, escludendo dunque un'ulteriore revisione al ribasso. In queste condizioni, la sostenibilità del debito pubblico italiano e la capacità del Governo di ricorrere a disavanzi pubblici per sostenere l'economia sarà garantita solo dal mantenimento dei tassi di interesse a livelli molto bassi e dall'acquisto di titoli pubblici da parte della BCE, ovvero sia dal programma di acquisto PEPP della

stessa, che però è limitato nel tempo e nel volume e ha grossi problemi di congruenza con la lettera e lo spirito dei trattati europei, come evidenziato dalla recente sentenza della Corte costituzionale tedesca sul programma di acquisto PSPP;

le misure proposte dall'UE sono in netto contrasto con quelle perseguite nella maggioranza degli altri Paesi del mondo, ivi incluso diversi Paesi emergenti, dove si è scelto di rispondere alla crisi economica indotta dal Covid-19 non per mezzo di prestiti, piuttosto tramite forme, più o meno dichiarate, di finanziamento monetario della spesa pubblica, ovvero sia di monetizzazione del disavanzo-debito pubblico da parte della Banca centrale, attraverso l'acquisto - in alcuni casi illimitato - di titoli pubblici a copertura dei disavanzi. Questi non sono da considerarsi prestiti in senso stretto, giacché è opinione diffusa che tali titoli verranno molto probabilmente tenuti sul bilancio delle banche centrali a tempo indefinito, di fatto cancellando il debito in questione;

considerato altresì che:

negli ultimi anni, vari esperti - tra cui Adair Turner, William Buitter, Richard Wood, Martin Wolf, Paul McCulley e Zoltan Pozsar, Steve Keen, Ricardo Caballero, John Muellbauer e Paul Krugman - hanno avanzato l'idea di una qualche forma di finanziamento monetario del disavanzo pubblico, indicandola come la soluzione più ottimale nell'attuale contesto delle economie avanzate, proprio perché comporterebbe un aumento del *deficit*, e dunque della domanda, senza far aumentare il debito pubblico;

l'ex governatore della Fed Ben Bernanke qualche anno fa ha indicato "un'espansione fiscale finanziata con la creazione di moneta", cioè la monetizzazione del *deficit* senza contestuale emissione di titoli di debito per un valore equivalente, come "la migliore alternativa in quei casi in cui la domanda aggregata sia particolarmente deficiente";

in seguito allo scoppio della pandemia, le proposte di monetizzazione del disavanzo da parte di economisti e *policy maker* si sono moltiplicate;

in particolare, nel contesto europeo, Paul De Grauwe, presidente della cattedra John Paulson di politica economica europea alla London School of Economics e probabilmente il più autorevole economista europeo, ha indicato la monetizzazione dei disavanzi dei singoli Stati da parte della BCE come unica via d'uscita dalla crisi: «La BCE deve acquistare titoli di Stato sui mercati primari, emettendo denaro per finanziare i *deficit* di bilancio degli Stati membri durante la crisi. L'aspetto positivo di tale approccio è che risparmia ai Governi nazionali di dover emettere nuovo debito. Poiché tutti i nuovi debiti sarebbero monetizzati, infatti, il *deficit* non aumenterebbe i rapporti debito-PIL, poiché i titoli verrebbero tenuti sul bilancio della BCE in perpetuo e dunque non dovrebbero essere rimborsati. In questo modo i Paesi non dovranno preoccuparsi di un'eventuale ritorsione da parte dei mercati. Si potrebbe obiettare che il finanziamento monetario produrrebbe inflazione. Tuttavia, nelle circostanze attuali, questo rischio non esiste»;

impegna il Governo a non accedere alla linea di credito né del MES né del *recovery fund*, avanzando la proposta di monetizzazione dei disavanzi pubblici, da parte della Banca centrale europea, dei singoli Stati, per mettere questi ultimi nelle condizioni di rispondere autonomamente alla crisi economica.

(6-00121) n. 5 (testo 2) (15 luglio 2020)

[Paragone](#), [Giarrusso](#), [Martelli](#).

Respinta

Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri relativamente al Consiglio europeo del 17 e 18 luglio 2020,

premessi che:

i *leader* dell'Unione europea terranno una riunione in presenza a Bruxelles per discutere del piano per la ripresa in risposta alla crisi Covid-19 e del nuovo bilancio a lungo termine dell'UE;

la Commissione europea ha presentato il 27 maggio una proposta per l'adattamento del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 alle esigenze della ripresa *post* Covid-19, articolato attorno ai seguenti elementi: i) *Next Generation EU*, un nuovo strumento europeo per la ripresa tramite il quale

si prevede di incrementare il bilancio su base temporanea tramite nuovi finanziamenti raccolti sui mercati finanziari per un ammontare pari a 750 miliardi di euro (COM(2020) 441). Di tale cifra, 500 miliardi sarebbero destinati a sovvenzioni mentre i restanti 250 miliardi sarebbero messi a disposizione degli Stati membri sotto forma di prestiti, da restituire tra il 2028 ed il 2058; *ii*) un QFP rinforzato per il periodo 2021-2027, con una dotazione in impegni di spesa - a prezzi 2018 - di 1.100 miliardi di euro. E' prevista la creazione di nuovi strumenti e il potenziamento di programmi chiave per rendere disponibili i fondi lì dove vi è maggiore necessità (COM(2020) 443). Sono state altresì presentate alcune proposte di emendamento al QFP corrente 2014-2020 per mettere a disposizione, già per l'anno 2020, 11,5 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi (COM(2020) 446);

dal dibattito politico in corso, emergerebbe la chiara preoccupazione che la trattativa in essere sui tavoli europei potrebbe portare in tempi brevi all'accesso alla linea di credito del Meccanismo europeo di stabilità (MES);

il MES cosiddetto pandemico o sanitario, nonostante l'assenza dichiarata di condizionalità *ex ante*, eccetto sulla destinazione dei fondi, presenta insidie rilevanti di ordine politico ed economico, derivanti in particolare dal fatto che: *i*) la condizionalità appare come un elemento imprescindibile e costitutivo del trattato istitutivo del MES, a prescindere dalle dichiarazioni fatte in tal senso dai *leader* politici e dai commissari europei. Una "rigorosa condizionalità" («*strict conditionality*») nell'elargizione dei fondi è infatti prevista dall'articolo 136(3) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), su cui si basa il MES; *ii*) di "rigorosa condizionalità" si parla anche nel trattato istitutivo del MES agli articoli 3 e 12(1) e anche la Corte di giustizia europea, nel dare il proprio *placet* al MES nel caso Pringle, molto ha insistito sulla conclusione di un programma di riforme strutturali coerente con gli obiettivi di politica economica dell'Unione quale *quid pro quo* per l'assistenza finanziaria; *iii*) a partire dal 2013, i *Memoranda of understanding* (MoU) conclusi nell'ambito del MES devono essere incorporati all'interno del diritto dell'Unione europea, come prevede l'articolo 7 del Regolamento 472 del 2013, dove si stabilisce che lo Stato membro che riceve assistenza finanziaria dal MES predisponga con la Commissione un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico dal contenuto corrispondente al MoU, approvato dal Consiglio economia e finanza (ECOFIN) a maggioranza qualificata;

nonostante i *leader* politici europei e la Commissione europea abbiano in più occasioni dichiarato che le condizionalità in questione siano da considerarsi sospese, il valore giuridico di tali dichiarazioni è da ritenersi quantomeno dubbio; si è indotti a considerare che la condizionalità sia politicamente, oltre che giuridicamente, non aggirabile, ricordando che, secondo il Tribunale costituzionale federale tedesco, ogni esborso del MES richiede l'approvazione del Bundestag;

anche ammesso che la decisione dei *leader* europei di sospendere la "rigorosa condizionalità" prevista dall'articolo 136(3) TFUE, nonché dagli altri articoli di cui sopra, abbia valore legale, le condizioni a cui è soggetta l'assistenza finanziaria nell'ambito del MES possono essere modificate unilateralmente dalle istituzioni europee, come prevede l'articolo 7(5) del Regolamento 472 del 2013: «La Commissione, d'intesa con la Banca centrale europea (BCE) e, se del caso, con l'FMI, esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche e gli aggiornamenti da apportare al programma di aggiustamento macroeconomico [...]. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alle modifiche da apportare a tale programma». I creditori, dunque, in qualunque momento, potranno cambiare le condizionalità dei prestiti concessi, avendo dalla parte loro la forza di un trattato europeo. Come hanno scritto Floriana Cerniglia e Francesco Saraceno sul "Il Sole 24 Ore": «Si può prevedere che, non appena la tempesta sarà passata, il MES pretenderà dai debitori condizioni ben diverse, e si tornerà a parlare di piani di rientro, avanzi primari e così via»;

a prescindere dalle condizionalità legate all'articolo 136(3) del TFUE, il MES prevede comunque la "sorveglianza rafforzata" sulla politica di bilancio dei Paesi debitori pienamente incardinata nel quadro normativo dei trattati e quindi in quelle regole di finanza pubblica che hanno già dimostrato la propria disfunzionalità, specialmente in periodi di crisi. Come hanno scritto Carlo Cottarelli ed Enzo Moavero sulla "la Repubblica": «Gli effetti dell'ineludibile sorveglianza rafforzata»

sono comunque significativi per lo Stato - articolo 3: una più attenta indagine sulle sue finanze, con l'obbligo di fornire a livello UE le medesime informazioni previste dalla procedura d'infrazione per disavanzi eccessivi; le "missioni di verifica periodiche" della Commissione, della BCE, "se del caso, con l'FMI"; poi, il Consiglio UE può raccomandare allo Stato "misure correttive" o un "progetto di programma di aggiustamento macroeconomico", una "raccomandazione" di peso, specie se combinata al timore della reazione negativa dei mercati». L'articolo 3(7) del Regolamento è molto chiaro a questo proposito: «Se, sulla base delle missioni di verifica di cui al paragrafo 5, la Commissione giunge alla conclusione che sono necessarie ulteriori misure e che la situazione economica e finanziaria dello Stato membro in questione ha importanti effetti negativi sulla stabilità finanziaria della zona euro o dei suoi Stati membri, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può raccomandare allo Stato membro interessato di adottare misure correttive precauzionali o di predisporre un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico»;

il Regolamento 472 del 2013 non è stato emendato, ma i commissari Dombrovskis e Gentiloni si sono limitati a inviare una lettera al presidente dell'Eurogruppo (7 maggio 2020) in cui dichiaravano: «La Commissione non vede spazio per una possibile attivazione dell'articolo 3(7)». Il valore giuridico di tale lettera appare alquanto dubbio. Come notano Cottarelli e Moavero: «Va sottolineato che gli effetti della "sorveglianza rafforzata" possono essere scongiurati solo modificando o sospendendo le normative applicabili, con atti giuridici di identico livello; non bastano le solenni affermazioni politiche». E comunque, ammettendo anche che la lettera abbia valore di legge, essa lascia intatte altre parti del Regolamento, per esempio quelle relative alla sorveglianza *post-programma*, nel corso delle quali la Commissione può consigliare, alla luce delle mutate contingenze, ulteriori misure correttive (articolo 14(3) del Regolamento);

alla luce di quanto detto, risulta del tutto evidente che la condizionalità appaia come un elemento imprescindibile e costitutivo del trattato istitutivo del MES;

sebbene tra i documenti di accompagnamento del MES cosiddetto pandemico vi sia una valutazione positiva della sostenibilità del debito italiano, esso tuttavia contiene una crono-tabella che prevede per l'Italia un disavanzo complessivo di bilancio del 2 per cento nel 2026, e dunque un consistente avanzo primario, maggiore di quelli richiesti all'Italia negli anni passati, considerato che il disavanzo è lo stesso previsto per il 2019, ma le somme pagate per interessi saranno più elevate nel 2026, dato l'incremento del rapporto debito-PIL. In sostanza, un pieno ritorno a regole e politiche fiscali pre-crisi, a cui ci si aspetta che il Paese debba attenersi, del tutto incompatibile con una ipotesi di ripresa economica del nostro Paese;

i risparmi in termini di tassi di interesse sono limitati rispetto all'alternativa di finanziare tali spese con l'emissione di debito pubblico, considerato che nelle ipotesi più estreme si tratterebbe di 700 milioni l'anno per dieci anni o, più verosimilmente, e di una cifra intorno ai 500 milioni l'anno;

il ricorso al MES è condizione necessaria ma non sufficiente perché la BCE possa dar luogo al programma *outright monetary transactions* (OMT) di acquisto illimitato dei titoli pubblici del Paese in questione da parte della BCE stessa, come dichiarato dallo stesso direttore generale del MES Klaus Regling;

considerato che:

c'è ancora grande incertezza circa il volume e le modalità di funzionamento del *recovery fund* ma, anche se venisse approvata l'attuale proposta della Commissione europea, il potenziale massimo aggiuntivo di spesa sarebbe per l'Italia di circa 174 miliardi complessivamente tra prestiti e trasferimenti a fondo perduto, circa 43 all'anno, se distribuiti su quattro anni, pari al 2,3 per cento del PIL del 2019, a partire dal 2021: una cifra assolutamente insufficiente a sostenere la ripresa dell'economia italiana, di cui la Commissione per quest'anno prospetta un calo senza precedenti dell'11,2 per cento e che, comunque, arriverebbe troppo tardi;

non sono ancora noti gli eventuali contenuti di condizionalità, se e quali saranno le riforme proposte, se e con quali conseguenze sociali;

considerato altresì che:

alla luce di quanto esposto l'unica soluzione per evitare il collasso dell'economia italiana

sarebbe il mantenimento di un consistente disavanzo pubblico negli anni a venire;

il debito pubblico italiano, già ora, è destinato ad aumentare del 20 per cento del PIL secondo le previsioni più ottimistiche: più 320 miliardi in un anno, considerando una contrazione del PIL del 10 per cento. Tale stima rende l'idea dell'assoluta esiguità dei fondi previsti dal *recovery fund*, anche nella sua versione attuale, escludendo dunque un'ulteriore revisione al ribasso. In queste condizioni, la sostenibilità del debito pubblico italiano e la capacità del Governo di ricorrere a disavanzi pubblici per sostenere l'economia sarà garantita solo dal mantenimento dei tassi di interesse a livelli molto bassi e dall'acquisto di titoli pubblici da parte della BCE, ovvero sia dal programma di acquisto PEPP della stessa, che però è limitato nel tempo e nel volume e ha grossi problemi di congruenza con la lettera e lo spirito dei trattati europei, come evidenziato dalla recente sentenza della Corte costituzionale tedesca sul programma di acquisto PSPP;

le misure proposte dall'UE sono in netto contrasto con quelle perseguite nella maggioranza degli altri Paesi del mondo, ivi incluso diversi Paesi emergenti, dove si è scelto di rispondere alla crisi economica indotta dal Covid-19 non per mezzo di prestiti, piuttosto tramite forme, più o meno dichiarate, di finanziamento monetario della spesa pubblica, ovvero sia di monetizzazione del disavanzo-debito pubblico da parte della Banca centrale, attraverso l'acquisto - in alcuni casi illimitato - di titoli pubblici a copertura dei disavanzi. Questi non sono da considerarsi prestiti in senso stretto, giacché è opinione diffusa che tali titoli verranno molto probabilmente tenuti sul bilancio delle banche centrali a tempo indefinito, di fatto cancellando il debito in questione;

considerato altresì che:

negli ultimi anni, vari esperti - tra cui Adair Turner, William Buiters, Richard Wood, Martin Wolf, Paul McCulley e Zoltan Pozsar, Steve Keen, Ricardo Caballero, John Muellbauer e Paul Krugman - hanno avanzato l'idea di una qualche forma di finanziamento monetario del disavanzo pubblico, indicandola come la soluzione più ottimale nell'attuale contesto delle economie avanzate, proprio perché comporterebbe un aumento del *deficit*, e dunque della domanda, senza far aumentare il debito pubblico;

l'ex governatore della Fed Ben Bernanke qualche anno fa ha indicato "un'espansione fiscale finanziata con la creazione di moneta", cioè la monetizzazione del *deficit* senza contestuale emissione di titoli di debito per un valore equivalente, come "la migliore alternativa in quei casi in cui la domanda aggregata sia particolarmente deficiente";

in seguito allo scoppio della pandemia, le proposte di monetizzazione del disavanzo da parte di economisti e *policy maker* si sono moltiplicate;

in particolare, nel contesto europeo, Paul De Grauwe, presidente della cattedra John Paulson di politica economica europea alla London School of Economics e probabilmente il più autorevole economista europeo, ha indicato la monetizzazione dei disavanzi dei singoli Stati da parte della BCE come unica via d'uscita dalla crisi: «La BCE deve acquistare titoli di Stato sui mercati primari, emettendo denaro per finanziare i *deficit* di bilancio degli Stati membri durante la crisi. L'aspetto positivo di tale approccio è che risparmia ai Governi nazionali di dover emettere nuovo debito. Poiché tutti i nuovi debiti sarebbero monetizzati, infatti, il *deficit* non aumenterebbe i rapporti debito-PIL, poiché i titoli verrebbero tenuti sul bilancio della BCE in perpetuo e dunque non dovrebbero essere rimborsati. In questo modo i Paesi non dovranno preoccuparsi di un'eventuale ritorsione da parte dei mercati. Si potrebbe obiettare che il finanziamento monetario produrrebbe inflazione. Tuttavia, nelle circostanze attuali, questo rischio non esiste»;

impegna il Governo ad avanzare la proposta di monetizzazione dei disavanzi pubblici, da parte della Banca centrale europea, dei singoli Stati, per mettere questi ultimi nelle condizioni di rispondere autonomamente alla crisi economica.

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ([1874](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: «SARS-Cov-2» sono sostituite dalle seguenti: «SARS-CoV-2»; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti.

1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-bis hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei *test* molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.

1-quater. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

al comma 2, le parole: «dell'isolamento contagiati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'isolamento delle persone contagiate»;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «emergenza in corso,» sono inserite le seguenti: «qualora non lo abbiano già fatto,», la parola: «quarantenati» è sostituita dalle seguenti: «sottoposti a quarantena» e la parola: «cronici» è sostituita dalle seguenti: «affetti da malattie croniche»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli

enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il *budget* di salute individuale e di comunità»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «identificati COVID-19, anche supportando» sono sostituite dalle seguenti: «identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando»;

al comma 6, al terzo periodo, la parola: «assistenziali» è sostituita dalla seguente: «assistenziale» e, al quarto periodo, le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unità e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore»;

al comma 10, le parole: «, che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

al comma 11:

il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis»;

al quinto periodo, le parole: «e province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «e le province autonome»;

al sesto periodo, le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

*il nono periodo è sostituito dai seguenti: «Per le finalità di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2021 per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti».*

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

*«Art. 1-bis. - (Borse di studio per medici) - 1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall'anno 2021 sono accantonati 20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario *standard* nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente.*

*Art. 1-ter. - (Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità) - 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida per la*

prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:

- a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;
- b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
- c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;
- d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è obbligato ad attenersi;
- e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «secondo la metodologia di cui» sono sostituite dalle seguenti: «con il procedimento stabilito»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «posti letti» sono sostituite dalle seguenti: «posti letto»;

al comma 4, le parole: «dei Pronto Soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «dei reparti di pronto soccorso» e le parole: «sospetti COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «sospetti di COVID-19»;

al comma 5, al primo periodo, le parole: «a implementare i mezzi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto»e, al terzo periodo, le parole: «A tal fine, il limite di spesa regionale per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Il limite di spesa regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente comma per l'anno 2020», le parole: «colonna 6» sono sostituite dalle seguenti: «colonna 3» e le parole: «, che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, possono avviare, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;

al comma 6, lettera b), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che sia salvaguardato», le parole: «ivi incluse le indennità» sono sostituite dalle seguenti: «compresa l'erogazione delle indennità» e le parole: «CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal

Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;

al comma 7, primo e quarto periodo, le parole: «che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di Trento e di Bolzano»;

al comma 9, terzo periodo, le parole: «dei pronto soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «dei reparti di pronto soccorso»;

al comma 10:

al terzo periodo, le parole: «e province» sono sostituite dalle seguenti: «e le province» e le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

al quarto periodo, le parole: «all'art. 18 del decreto legge 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;

al quinto periodo, le parole: «sul livello finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «sul livello del finanziamento»;

al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «all'Allegato D» sono inserite le seguenti: «annesso al presente decreto»;

al comma 12, le parole: «del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18",»;

al comma 13, le parole: «agli obblighi del» sono sostituite dalle seguenti: «agli obblighi previsti dal» e le parole: «1 agosto 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto 2011»;

dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell'attività e delle strutture del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;
al comma 15, le parole: «di euro» sono sostituite dalla seguente: «euro»;
alla rubrica, le parole: «in emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione all'emergenza da COVID-19».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 5, primo periodo, le parole: «possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: "i medici e i medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi";

b) al comma 548, le parole: "dei medici e dei medici veterinari di cui" sono sostituite dalle seguenti: "dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui" e le parole: "della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data" sono sostituite dalle seguenti: "della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data";

c) al comma 548-bis:

1) le parole: "di formazione medica specialistica", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica" ;

2) al secondo periodo, dopo le parole: "fatti salvi" sono inserite le seguenti: ", per i medici specializzandi,";

3) al quarto periodo, le parole: "I medici e i medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi" e le parole: "del personale della dirigenza medica e veterinaria" sono sostituite dalle seguenti: "del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria";

4) al decimo periodo, dopo la parola: "specializzandi" è inserita la seguente: "medici" e dopo le parole: "trattamento economico previsto" sono inserite le seguenti: "per i predetti specializzandi medici"».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: «in piano di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposte a piano di rientro» e le parole: «pazienti COVID» sono sostituite dalle seguenti: «pazienti affetti da COVID-19»;

al comma 3, le parole: «pazienti COVID» sono sostituite dalle seguenti: «pazienti affetti da COVID-19», le parole: «di cui all'articolo 19, lettera c), della legge n. 23 giugno 2011, n. 118» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione assistenziale è determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 1° marzo 2020, nonché sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativi: a) all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del piano di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; b) all'allestimento e ai costi di attesa di

reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, l'incremento tariffario di cui al comma 1 è determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità»;

al comma 5, le parole: «e che vedono altresì una temporanea sospensione delle attività ordinarie in funzione anche di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «, le quali sospendano le attività ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale) - 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: "alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2020";

b) al comma 11-bis, l'ultimo periodo è soppresso».

All'articolo 5:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*«1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tale fine è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;*

alla rubrica, le parole: «degli specializzandi» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici specializzandi».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) - 1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.

Art. 5-ter. - (Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative) - 1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, è istituita la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro per l'anno 2021, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265,

comma 5, del presente decreto».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare» sono soppresse;

al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministro della salute, avente natura regolamentare, da adottarsi» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute.».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: «di ulteriori 30 giorni» sono aggiunte le seguenti: «dalla data di scadenza»;

al comma 3, dopo le parole: «del centro» è inserita la seguente: «ospedaliero» e dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni.»;

al comma 4, le parole: «deve essere contattato il centro o lo specialista» sono sostituite dalle seguenti: «il paziente deve rivolgersi al centro ospedaliero o allo specialista»;

al comma 5, le parole: «, e distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti con le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1 dell'articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali.

5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, con propria determina, individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici».

All'articolo 10:

al comma 1, lettera a), dopo la parola: «infermieristico» è inserita la seguente: «e», dopo le parole: «seguenti: "degli esercenti le professioni sanitarie» sono inserite le seguenti: «, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli» e le parole: «degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari».

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera c), le parole: «Il FSE» sono sostituite dalle seguenti: «3. Il FSE»;

alle lettere f), alinea g), alinea e capoversi 4-bis), 4-ter) e 4-quater), h) e i), capoverso 15-nonies, la parola: «punto» è sostituita dalla seguente: «numero»;

alla lettera f):

al primo capoverso, le parole: «- dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «1) dopo le parole:»;

al secondo capoverso, le parole: «- le parole:» sono sostituite dalle seguenti: «2) le parole:»;

alla lettera g), capoversi 4-bis) e 4-ter), le parole: «in ANA» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANA»;

alla lettera i):

al capoverso 15-octies, le parole: «portale del nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «portale nazionale»;

al capoverso 15-nonies, all'alinea, la parola: «15-nonies» è sostituita dalla seguente: «15-novies» e, alla lettera a), le parole: «1 aprile 1999» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 1999».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche) - 1. Al fine di promuovere in Italia le sperimentazioni cliniche essenziali per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ad eventuali altre emergenze epidemiologiche future, al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le parole: ", l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore" sono sostituite dalle seguenti: "gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado rispetto allo studio proposto, nonché i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore, in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il comitato etico valuta tale dichiarazione nonché l'assenza, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studi, di partecipazioni azionarie dello sperimentatore, del coniuge o del convivente, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi all'inizio dello studio qualora intervengano nuovi conflitti di interessi"».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: «epidemiologici e ambientali» sono inserite le seguenti: «, nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per finalità scientifiche» sono inserite le seguenti: «, nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in deroga alle previsioni della legge 11 gennaio 2018, n. 5».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «21 milioni».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. - (Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19) - 1.

L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonché ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19».

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - (Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo) - 1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "1° settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - (Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122) - 1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e della riduzione dei servizi a essa collegate, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, nell'ambito delle risorse stanziati ai sensi del primo periodo e nei limiti delle stesse, deve essere assicurato un maggiore ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona

stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche ove cessata.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 19:

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonché quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

3-ter. In ragione dell'eccezionalità e della limitata durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza»;

al comma 6, dopo la cifra: «3.241.969»nonché dopo la cifra: «3.962.407» è inserita la seguente parola: «euro».

All'articolo 23:

al comma 3, le parole: «e di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro».

All'articolo 25:

al comma 9:

al secondo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando»;

al sesto periodo, le parole: «nonché quelle relative» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di quelli relativi»;

al comma 10, la parola: «effettuazione» è sostituita dalla seguente: «presentazione»;

al comma 12:

al secondo periodo, le parole: «e gli interessi dovuti» sono sostituite dalle seguenti: «, e applicando gli interessi dovuti»;

al terzo periodo, le parole: «Si rendono applicabili» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano» e le parole: «del decreto 31 maggio 2010, n. 78» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78».

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. - (Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento) - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

All'articolo 26:

al comma 2:

alla lettera e), le parole: «all'articolo 67 decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 67 del decreto»;

alla lettera f), le parole: «10 marzo 2000, n. 7.» sono sostituite dalle seguenti: «10 marzo 2000, n. 74;»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I benefici di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 12, secondo periodo, le parole: «non supera il maggiore tra» sono sostituite dalle seguenti: «non può superare il maggiore valore tra:» e le parole: «lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a);»;

al comma 19, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020, allo 0,4 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;

dopo il comma 19 è inserito il seguente:

«19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, il Gestore può avvalersi, mediante utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19, delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico»;

al comma 20:

al primo periodo, le parole: «, si cumulano fra di loro» sono sostituite dalle seguenti: «sono cumulabili tra loro»;

al terzo periodo, le parole: «del regolamento della Commissione n. 702/2014 e del regolamento della Commissione n. 717/2013» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) della Commissione n. 1408/2013 e del regolamento (UE) della Commissione n. 717/2014»;

al quarto periodo, le parole: «ai commi, 4 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 8,» e le parole: «del COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «del COVID-19",».

Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:

«Art. 26-bis. - (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura) - 1. Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati 10 milioni di euro per interventi a favore di soggetti esposti al rischio di usura.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 26-ter. - (Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese) - 1. Le misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 11, commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio

2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione del presente comma restano a carico dell'impresa richiedente».

All'articolo 27:

al comma 3, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A. adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata»;

al comma 4, alinea, al primo periodo, dopo le parole: «produttivo italiano» *sono aggiunte le seguenti:* «, secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica» *e, al terzo periodo, dopo le parole:* «in forma cooperativa» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,»;

al comma 5:

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato»;

al quarto periodo, le parole: «al comma 86 della legge n. 169 del 2019, alla rete logistica» *sono sostituite dalle seguenti:* «al comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica»;

al comma 12, primo periodo, le parole: «i propri esponenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «i suoi esponenti»;

al comma 14, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia»;

dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:

«18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare.

18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato così costituite sono gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle società di gestione del risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del *private capital*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente comma.

18-quater. In ragione di quanto previsto al comma 18-ter, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: "diverse dalle banche" sono soppresse».

All'articolo 28:

al comma 3, dopo la parola: «agrituristiche» *sono inserite le seguenti:* «, alle agenzie di viaggio e turismo e ai *tour operator*»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento»;

al comma 5, dopo le parole: «Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3» *è inserita la seguente:* «, 3-bis» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio

2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone»;

al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo»;

al comma 10, le parole: «valutati in 1.424,1 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020».

Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. - (Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici) - 1. In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubblici, qualora i relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dei relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: «140 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «160 milioni»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020».

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - (Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito) -

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce limite massimo di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 in relazione al volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e tenendo conto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivono protocolli volontari per

definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 31:

al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,» *sono inserite le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, di seguito citato anche come "decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23",»;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, possono essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «8 aprile n. 23 del 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «8 aprile 2020, n. 23»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa»;

al comma 5, le parole: «Agli oneri derivanti dal presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del presente articolo».

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis. - (*Confidi*) - 1. Il comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1"».

All'articolo 33:

al comma 1, primo periodo, le parole: «mediante il proprio indirizzo di posta elettronica» *sono sostituite dalle seguenti:* «mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica», *le parole:* «questi siano accompagnati» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'espressione del consenso sia accompagnata», *le parole:* «facciano riferimento» *sono sostituite dalle seguenti:* «faccia riferimento» *e le parole:* «siano conservati» *sono sostituite dalle seguenti:* «sia conservata»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, gli articoli 4-*sexies*, 4-*septies*, 4-*decies*, 193-*quinquies* e 194-*septies* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, e le

disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del menzionato articolo 4-*sexies*, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020»; *alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: «nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi».

Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

«Art. 33-*bis*. - (*Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali*) - 1. Su richiesta dell'assicurato i termini di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto ai sensi del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano esercitabili».

All'articolo 35:

al comma 1, le parole: «in conformità con la normativa» *sono sostituite dalle seguenti*: «in conformità alla normativa».

All'articolo 36:

ai commi 1, primo periodo, 2, secondo periodo, e alla rubrica, le parole: «pan europeo» *sono sostituite dalla seguente*: «paneuropeo»;

al comma 1, terzo periodo, le parole: «epidemia da COVID - 19» *sono sostituite dalle seguenti*: «epidemia di COVID-19»;

al comma 3, dopo le parole: «1.000 milioni di euro» *sono inserite le seguenti*: «per l'anno 2020».

All'articolo 37:

al comma 1, dopo la parola: «Preparedness» *è inserita la seguente*: «Innovations».

All'articolo 38:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al fine di promuovere il sistema delle *start-up* italiane e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal COVID-19 e la fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2 destina fino al 5 per cento delle risorse di cui al medesimo comma 2 al finanziamento di iniziative:

a) di comunicazione sul sistema italiano delle *start-up*, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2;

b) di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle *start-up* e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali;

c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2»;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al presente comma che ciascuna *start-up* innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento»;

*al comma 7, capoverso Art. 29-*bis*, alla rubrica, le parole*: «in "*de minimis*"» *sono sostituite dalle seguenti*: «in regime "*de minimis*"»;

*al comma 8, capoverso 9-*ter*, secondo periodo, le parole*: «euro 100.000» *sono sostituite dalle seguenti*: «euro 300.000» *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi*: «La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*";

al comma 11, la parola: «riconosciuti» è sostituita dalla seguente: «riconosciute»;

al comma 13, la parola: «videogames» è sostituita dalla seguente: «videogiochi» e la parola: «compreso» è soppressa;

al comma 16:

all'alinea, la parola: «ammessi» è sostituita dalla seguente: «ammesse»;

alla lettera c), le parole: «società di capitale» sono sostituite dalle seguenti: «società di capitali»;

al comma 17, la parola: «videogames» è sostituita dalla seguente: «videogioco»;

al comma 19, le parole: «valutate in 70,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «valutate in 72,55 milioni di euro per l'anno 2021 e in 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

alla rubrica, le parole: «dell'ecosistema» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema».

Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:

*«Art. 38-bis. - (Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori) - 1. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle *start-up* che investono nel *design* e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti *made in Italy* di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.*

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

*Art. 38-ter. - (Promozione del sistema delle società benefit) - 1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società *benefit*, di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società *benefit*, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.*

*2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2021.*

*3. Per la promozione delle società *benefit* nel territorio nazionale, nello stato di previsione del*

Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 38-quater. - (Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio) - 1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici».

All'articolo 39:

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è assegnata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2015, nei limiti dello stanziamento di cui al presente periodo. Per le medesime ragioni di cui al primo periodo, gli enti di cui all'articolo 112, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare a concedere i finanziamenti ivi indicati, a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 40:

al comma 4, le parole: «Al fine della verifica di appartenenza alle microimprese e alle piccole e medie imprese per i distributori di carburanti i ricavi si calcolano» sono sostituite dalle seguenti: «Per i fini di

cui al comma 1, la verifica dell'appartenenza dei distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese è effettuata calcolando i ricavi».

All'articolo 41:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «a partire» sono soppresse;

al comma 2, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio».

All'articolo 42:

al comma 4, le parole: «di ENEA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ENEA»;

al comma 5, le parole: «ENEA è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «l'ENEA è autorizzata» e le parole: «di Enea» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ENEA»;

al comma 9, dopo le parole: «del presente articolo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

«Art. 42-bis. - (Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico) - 1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima:

a) al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, dopo le parole: "di cui all'articolo 3" sono inserite le seguenti: "e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030";

2) alla lettera a), le parole: "di cui al presente Titolo" sono sostituite dalle seguenti: "di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica";

3) il numero i. della lettera b) è sostituito dal seguente:

"i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie";

b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "di cui ai numeri ii e iv della lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera b)"».

All'articolo 43:

al comma 7, le parole: «ad euro 100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 100 milioni di euro» e le parole: «rinvenienti dall'abrogazione» sono sostituite dalle seguenti: «rivenienti dall'abrogazione della disposizione».

Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

«Art. 43-bis. - (Contratto di rete con causale di solidarietà) - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

"4-sexies. Per l'anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.

4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete

di cui al comma 4-*sexies* deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 44:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

Contributo (euro)

2.000

2.000

1.500

;

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO₂ emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000
61-110	750

1-*ter*. I contributi di cui al comma 1-*bis* sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

a) abbiano emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) abbiano emissioni di CO₂ comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

1-*quater*. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1-*bis* sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-*quinquies*. Ai fini dell'attuazione del comma 1-*bis* del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-*sexies*. Le persone fisiche che tra il 1o luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO₂ inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato.

1-*septies*. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

1-*octies*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*septies* del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

1-*novies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 1-*bis* a 1-*octies* del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

«Art. 44-*bis*. - (Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi) - 1. Il comma 1057 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"1057. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente. Il contributo di cui al presente comma può essere riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il limite di cinquecento veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno"».

Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

«Art. 46-*bis*. - (Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali)

- 1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, destinate, per l'anno 2020, dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme aggiuntive di cui al primo periodo sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 48:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso b-bis), le parole: «comma 1)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1)»; dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

*«b-bis) al comma 4-*bis*, lettera b), le parole: "euro 4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6*

milioni"»;

al comma 2, lettera b), le parole: «in conformità con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa»;

al comma 3, le parole: «pari a 450 milioni di euro per il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 452 milioni di euro per l'anno 2020»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

*«3-bis. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero, nei limiti delle risorse disponibili, servizi di informazione, l'*export management* e la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle camere di commercio italiane all'estero. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;*

al comma 5, terzo periodo, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale»;

i commi 6 e 7 sono soppressi.

Dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

*«Art. 48-bis. - (Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori) - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.*

2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC).

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 e sono definiti le modalità e i criteri di

attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 49:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «all'articolo 26» è inserita la seguente: «del».

Dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:

*«Art. 49-bis. - (Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia) - 1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dai soggetti pubblici e privati del sistema della ricerca e dell'innovazione della regione Lombardia, quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, i centri di ricerca, le piccole e medie imprese e le *start-up* innovative, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, quale concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di progetti di ricerca altamente innovativi realizzati in collaborazione con le imprese dalla Fondazione Human Technopole di cui all'articolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, attraverso una struttura denominata "Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita", con sede in Lombardia.*

*2. Il Centro di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra soggetti privati del sistema dell'innovazione e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze e sostenendo l'attività brevettuale e la valorizzazione della proprietà intellettuale. Il Centro favorisce le attività di ricerca collaborativa tra imprese e *start-up* innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualità di vita e l'invecchiamento attivo.*

3. La Fondazione Human Technopole adotta specifiche misure organizzative e soluzioni gestionali dedicate, con adozione di una contabilità separata relativa all'utilizzo delle risorse a tale scopo attribuite.

4. All'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

«Art. 51-bis. - (Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, all'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "bilanci relativi all'esercizio 2019" sono sostituite dalle

seguenti: "bilanci relativi all'esercizio 2021"».

Al capo I del titolo II, dopo l'articolo 52 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 52-bis. - (*Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati*) - 1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale, è consentito alle predette imprese chiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni. Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.

2. La rinegoziazione di cui al comma 1 è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto della società Cassa depositi e prestiti Spa, e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una società di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, nonché di strumenti simili disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza a quella data applicabile, la suddetta dichiarazione è rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 52-ter. - (*Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità*) - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità nonché di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 53:

al comma 1, le parole: «dall'epidemia da Covid-19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'epidemia di COVID-19».

All'articolo 54:

al comma 3, primo periodo, le parole: «nella settore» sono sostituite dalle seguenti: «nel settore»;

al comma 7, la parola: «possibile» è sostituita dalla seguente: «ammesso».

All'articolo 55:

al comma 1, la parola: «Province» è sostituita dalla seguente: «Province»;

al comma 3, la parola: «singolo» è soppressa e le parole: «che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata» sono sostituite dalle seguenti: «che aumenta progressivamente all'aumentare della durata»;

al comma 6, secondo periodo, le parole: «, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «non supera le soglie di cui al comma 4 del presente articolo»;

al comma 8, le parole: «e non oltre» sono soppresse.

All'articolo 56:

al comma 2, le parole: «sia i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «i prestiti sia per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio»;

al comma 3, le parole: «e non oltre» sono soppresse;

al comma 5, le parole: «del punto» sono sostituite dalle seguenti: «indicati al punto»;

al comma 6, al secondo periodo, le parole: «, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «non supera le soglie di cui al comma 5 del presente articolo» e, al terzo periodo, le parole: «di cui al presente articolo, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5 del presente articolo».

All'articolo 57:

al comma 1, la parola: «Province» è sostituita dalla seguente: «Province»;

al comma 5, le parole: «e non oltre» sono soppresse;

al comma 7, le parole: «nel SEE» sono sostituite dalle seguenti: «nello Spazio economico europeo».

All'articolo 58:

al comma 1, la parola: «Province» è sostituita dalla seguente: «Province».

All'articolo 59:

al comma 1, la parola: «Province» è sostituita dalla seguente: «Province».

All'articolo 60:

al comma 1, la parola: «Province» è sostituita dalla seguente: «Province».

All'articolo 61:

al comma 2, le parole: «e non oltre» sono soppresse;

al comma 3, le parole: «dell'art. 108 TFUE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «dell'art. 107 TFUE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «inerenti il» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti al».

All'articolo 64:

al comma 3, le parole: «d'intesa con la Conferenza Unificata» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata»;

alla rubrica, la parola: «modiche» è sostituita dalla seguente: «modifiche».

All'articolo 65:

al comma 1, primo periodo, le parole: «della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

All'articolo 66:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «sanitari e non» sono sostituite dalle seguenti: «sanitari e no,»;

alla lettera b), la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni».

Dopo l'articolo 66 è inserito il seguente:

«Art. 66-bis. - (Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale) - 1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento - ACCREDIA, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'ISS. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'ACCREDIA, da un rappresentante dell'UNI e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'INAIL. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati dall'ACCREDIA, nonché delle università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l'attività delle regioni.

5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'INAIL in attuazione dell'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'ISS e l'INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione.

6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5 del presente articolo, all'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ", importare e immettere in commercio" sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: "e gli importatori", ovunque ricorrono, e le parole: "e coloro che li immettono in commercio," sono soppresse;

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: ", gli importatori" e le parole: "e coloro che li immettono in commercio" sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: "e gli importatori" sono soppresse;

d) al comma 4, le parole: "e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio" sono soppresse.

7. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 resta fermo quanto disposto dall'articolo 5-bis del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

Dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

«Art. 67-bis. - (Inserimento al lavoro dei care leavers) - 1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria».

All'articolo 68:

al comma 1:

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) al comma 2, secondo periodo, le parole: "in ogni caso" sono sostituite dalle seguenti: "a pena di decadenza" e la parola: "quarto" è soppressa;»;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52"»;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale 'emergenza COVID-19' sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'articolo 22"»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, ai sensi dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificati dalle lettere c) ed e) del comma 1 del presente articolo, se posteriori alla data così determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020,

n. 52».

All'articolo 70:

al comma 1:

alla lettera e), capoverso 5-quater, secondo periodo, la parola: «costituti» è sostituita dalla seguente: «costituiti»;

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente"».

Dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:

«Art. 70-bis. - (Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale) - 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro settimane massime da parte dell'INPS ai sensi degli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto».

All'articolo 71:

al comma 1:

al capoverso Art. 22-ter, comma 1:

al primo periodo, le parole: «2.740,8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.673,2 milioni di euro»;

al secondo periodo, le parole: «nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica,»;

al capoverso Art. 22-quater:

al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;

al comma 2, le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo»;

i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS disciplina le modalità operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente»;

al comma 6, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;

alla rubrica, le parole: «all'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «concesso dall'Istituto»;

al comma 2, le parole: «2.740,8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.673,2 milioni» e le parole: «ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 265» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 265».

All'articolo 72:

al comma 1:

alla lettera a), il capoverso 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o

frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) al comma 4, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

All'articolo 74:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto-legge 17 marzo» è inserita la seguente: «2020».

All'articolo 78:

al comma 2, alinea, dopo le parole: «dell'indennità» sono inserite le seguenti: «di cui».

All'articolo 80:

al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: «recesso del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «recesso dal contratto»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a quarantacinque giorni».

Dopo l'articolo 80 è inserito il seguente:

«Art. 80-bis. - (Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) - 1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento».

All'articolo 81:

il comma 1 è soppresso.

All'articolo 82:

al comma 1, alinea, la parola: «giugno» è sostituita dalla seguente: «luglio»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014»;

al comma 10, le parole: «954,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «966,3 milioni di euro»

;

al comma 11, le parole: «pari a 959,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 971,3 milioni di euro».

All'articolo 83:

al comma 2, primo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando».

All'articolo 84:

ai commi 1, 4, 5, 7 e 14, le parole: «decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»;

al comma 5, le parole: «in somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «in regime di somministrazione»;

al comma 6, al primo periodo, le parole: «settore turismo» sono sostituite dalle seguenti: «settore del turismo» e, al secondo periodo, le parole: «in somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «in regime di somministrazione»;

al comma 8, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10»;

al comma 9, lettera a), le parole: «articoli 13 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «articoli da 13 a 18»;

al comma 10, le parole: «all'art. 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori intermittenti di cui al comma 8, lettera b), è corrisposta la sola indennità di cui alla medesima lettera»;

al comma 12, le parole: «3.840,8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.850,4 milioni di euro»;

al comma 15, le parole da: «pari a 3.912,8 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 3.922,4 milioni di euro, si provvede, quanto a 3.912,8 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto e, quanto a 9,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 183 del presente decreto».

All'articolo 85:

al comma 2, le parole: «sono riconosciute» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuta».

All'articolo 89:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Dopo l'articolo 89 è inserito il seguente:

«Art. 89-bis. - (Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile) - 1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito

dell'età pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265».

All'articolo 90:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa»;

ai commi 3 e 4, le parole: «sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet».

All'articolo 93:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato».

All'articolo 95:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «Albo delle imprese artigiane» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 5, la parola: «GURI» è sostituita dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con modalità rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi del comma 5 del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010»;

alla rubrica, le parole: «rischio da contagio» sono sostituite dalle seguenti: «rischio di contagio».

All'articolo 98:

al comma 3, secondo periodo, le parole: «decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»;

al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «21,1 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

All'articolo 101:

al comma 1, le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge».

All'articolo 102:

al comma 1, le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge» e le parole: «45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».

All'articolo 103:

al comma 1, secondo periodo, la parola: «documentazioni» è sostituita dalla seguente:

«documentazione»;

al comma 2, al secondo periodo, dopo la parola: «cittadini» è inserita la seguente: «stranieri» e, al terzo periodo, dopo le parole: «il cittadino» è inserita la seguente: «straniero»;

al comma 3, lettera b), le parole: «per se stessi o per componenti della propria famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «è indicata» sono sostituite dalle seguenti: «sono indicate» e, al secondo periodo, le parole: «di svolgere» sono sostituite dalle seguenti: «dello svolgimento di»;
al comma 5, alinea, le parole: «L'istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020»;

al comma 6, primo periodo, le parole: «la conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «l'instaurazione»;

al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro delle politiche agricole» è inserita la seguente: «alimentari»;

al comma 8, lettera a), le parole: «dell'immigrazione clandestina dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emigrazione clandestina dall'Italia» e le parole: «art.600» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 600»;

al comma 10:

alla lettera c), le parole: «pronunciata anche» sono sostituite dalla seguente: «adottata» e le parole: «inerenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti agli»;

alla lettera d), le parole: «quella di applicazione pronunciata» sono sostituite dalle seguenti: «quella adottata»;

al comma 12, lettera a), le parole: «dell'immigrazione clandestina dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emigrazione clandestina dall'Italia»;

al comma 13, primo periodo, le parole: «ivi compresa la» sono sostituite dalle seguenti: «anche per»;

al comma 16, primo periodo, dopo le parole: «comma 6» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 21, le parole: «Al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Al secondo periodo del comma 1», le parole: «del decreto legge decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge» e le parole: «dopo le parole rappresentanti sono aggiunte le seguenti "dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, nonché dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità"» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole: "rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità,"»;

al comma 23, primo periodo, le parole: «da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure» sono sostituite dalle seguenti: «da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure».

Al titolo III, dopo l'articolo 103 è aggiunto il seguente:

«Art. 103-bis. - (Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri) - 1. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nonché dell'allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla legge 15 novembre 2000, n. 364, ovvero che svolgono la propria attività in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei

requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 104:

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «gli oneri derivante» sono sostituite dalle seguenti: «gli oneri derivanti» e le parole: «il riconoscimento di una indennità» sono sostituite dalle seguenti: «la concessione di un indennizzo»;

al secondo periodo, le parole: «dell'indennità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'indennizzo»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale»;

al comma 4, le parole: «pari a 150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 155 milioni di euro»;

All'articolo 105:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni» sono sostituite dalle seguenti: «dei minori di età compresa tra zero e sedici anni»;

alla lettera b), la parola: «implementare» è sostituita dalla seguente: «incrementare»;

al comma 2, le parole: «alle lettere a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)».

Al titolo IV, dopo l'articolo 105 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 105-bis. - (Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza) - 1. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 105-ter. - (*Contributo per l'educazione musicale*) - 1. Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.

2. Il contributo può essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 105-quater. - (*Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere*) - 1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. A tal fine, è costituito uno speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. Tali attività sono svolte garantendo l'anonimato dei soggetti di cui al presente comma.

2. Con appositi provvedimenti normativi, nel limite di spesa costituito dalle risorse di cui al comma 1, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

Alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere».

All'articolo 106:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: «connesse» è sostituita dalla seguente: «connessa»;

al quarto periodo, dopo le parole: «dell'andamento delle spese» è inserito il seguente segno

d'interpunzione: «,» e la parola: «apposite» è sostituita dalla seguente: «apposita»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n.

160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"».

Dopo l'articolo 106 è inserito il seguente:

«Art. 106-bis. - (*Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario*) - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo è ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 109:

al comma 1:

l'alinea è sostituito dal seguente: «Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:»;

al capoverso Art. 48, comma 1, secondo periodo, la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «previste».

All'articolo 110:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il comma 3 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

"3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2020:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020"».

All'articolo 111:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: «connesse» è sostituita dalla seguente: «connessa»;

al terzo periodo, dopo le parole: «dell'andamento delle spese» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 112:

al comma 1, quarto periodo, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200,5 milioni»; dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso nel territorio dell'azienda socio-sanitaria di Lodi ancorché appartenente alla provincia di Milano, è riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad integrazione di quanto determinato con decreto del

Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 5 giugno 2020».

Dopo l'articolo 112 è inserito il seguente:

«Art. 112-bis. - (*Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19*) - 1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall'articolo 112, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si tiene conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.

4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza. Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 113:

al comma 1, dopo le parole: «rinegoziazione o sospensione» è inserita la seguente: «della» e la parola: «contratto» è sostituita dalla seguente: «contratti»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «delle quote capitale» sono sostituite dalle seguenti: «della quota capitale»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico, produttivo e sociale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della società Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria"».

All'articolo 114:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «15 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre»;

alla lettera b), le parole: «30 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre»;

alla lettera c), le parole: «15 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre».

Dopo l'articolo 114 sono inseriti i seguenti:

«Art. 114-bis. - (*Enti in riequilibrio. Sospensione di termini*) - 1. Il termine di impugnazione previsto

dal comma 5 dell'articolo 243- *quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19, decorre dal 1° gennaio 2021.

2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 114-*ter*. - (*Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani*) - 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è inserito il seguente: "4-*bis*. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse già assegnate, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attività istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tale fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti"».

All'articolo 115:

al comma 1, secondo periodo, la parola: «denominati» è sostituita dalla seguente: «denominate»;

al comma 3, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

All'articolo 117:

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso.

L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione»;

al comma 5, le parole: «province autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «province autonome»;

al comma 8, quarto periodo, le parole: «e non oltre», ovunque ricorrono, sono soppresse.

Al titolo V, dopo l'articolo 118 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 118-*bis*. - (*Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto*) - 1. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese nonché per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi procedurali, nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della

condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La definitiva assunzione di personale è effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 243, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale.

Art. 118-ter. - (Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria) - 1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

Art. 118-quater. - (Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208) - 1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al quinto periodo, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020";
- b) il sesto periodo è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 118-quinquies. - (Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) -

1. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprietà dei medesimi enti da utilizzare per l'emergenza da COVID-19, l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 300.000 euro per l'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

L'articolo 119 è sostituito dal seguente:

«Art. 119. - (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) - 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

- a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017;
- b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione

invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe

energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

4. Per gli interventi di cui ai commi da *1-bis* a *1-septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera *f-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003.

4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da *1-bis* a *1-septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo *16-bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d*), *e*) e *f*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo *42-bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo *25-bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il

decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-*ter* del decreto- legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di " *in house providing*" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-*bis*) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità

attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure

VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione".

16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-*bis*. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265».

Dopo l'articolo 119 è inserito il seguente:

«Art. 119-*bis.* - (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8) - 1. All'articolo 1, comma 8-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 ottobre 2020";

b) le parole: ", per fatti non imputabili all'amministrazione" sono soppresse».

All'articolo 120:

al comma 1, le parole: «indicati nell'allegato 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «indicati nell'allegato 2»;

al comma 3, la parola: «individuate» *è sostituita dalla seguente:* «individuati».

All'articolo 121:

al comma 1:

all'alinea, dopo la parola: «detrazione» *è inserita la seguente:* «spettante»;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«*a)* per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari»;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«*b)* per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis.* L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento

dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento»;

al comma 2, lettera d), le parole: «comma 219» sono sostituite dalle seguenti: «commi 219 e 220»;

al comma 3:

al primo periodo, la parola: «anche» è soppressa;

il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «allo sconto praticato o al credito» sono sostituite dalle seguenti: «al credito d'imposta»;

al comma 5, primo periodo, la parola: «integrazione» è sostituita dalla seguente: «sussistenza»;

al comma 6, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando»;

al comma 7, dopo le parole: «in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali».

All'articolo 122:

al comma 1, dopo le parole: «ivi inclusi» sono inserite le seguenti: «il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli»;

al comma 2, lettera d), le parole: «per sanificazione degli ambienti di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «per la sanificazione».

All'articolo 123:

al comma 2, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «valutate».

All'articolo 124:

al comma 3, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «valutate».

All'articolo 125:

*al comma 1, primo periodo, la parola: «virus» è soppressa e dopo le parole: «civilmente riconosciuti,» sono inserite le seguenti: «nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,»;*

al comma 2, lettera e), la parola: «dispositivi» è sostituita dalla seguente: «dispositivi»;

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

al comma 6, dopo le parole: «dall'abrogazione» sono inserite le seguenti: «della disposizione».

All'articolo 126:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*«1-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che hanno subito danni economici a causa dell'epidemia di COVID-19 e vittime di richieste estorsive, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».*

All'articolo 127:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), capoverso, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020»;
alla lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «24 febbraio 2020» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020».

All'articolo 128:

al comma 1, dopo le parole: «legge 24 aprile» è inserita la seguente: «2020».

All'articolo 129:

al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e in».

Dopo l'articolo 129 è inserito il seguente:

«Art. 129-bis. - (Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel comune di Campione d'Italia) - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 573, le parole: "alla data del 20 ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

b) al comma 574, le parole: "alla data del 20 ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

c) al comma 575, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

d) dopo il comma 576 è inserito il seguente:

"576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli";

e) il comma 577 è sostituito dal seguente:

"577. In vista del rilancio economico del comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e di 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile";

f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti:

"577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2" e le parole: "come modificato dal comma 631 del presente articolo," sono soppresse.

3. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposto ad accisa con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e

relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni in materia di riduzione del costo del gasolio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e all'articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

4. L'energia elettrica consumata nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:

a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.

5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 è subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003; le medesime disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei anni.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021, a 103.000 euro per l'anno 2022, a 105.000 euro per l'anno 2023, a 105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a 8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno 2027, a 8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029 e a 1.970.000 euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 130:

al comma 3, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate».

All'articolo 134:

alla rubrica, la parola: «IVA FE» è sostituita dalle seguenti: «imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero».

All'articolo 135:

al comma 2, alinea, le parole: «dalla legge dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 17 dicembre».

All'articolo 136:

al comma 4, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate».

Dopo l'articolo 136 è inserito il seguente:

«Art. 136-bis. - (Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole) - 1. Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni indicati dal comma 696 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni stabilite dal comma 697 del medesimo articolo 1, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nel limite del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai sensi del presente comma non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 2,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

3. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo

3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

All'articolo 137:

al comma 1, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2020»;

al comma 3, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate».

All'articolo 139:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «dell'epidemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19»;

al secondo e al terzo periodo, le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;

alla rubrica, le parole: «dell'epidemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19».

All'articolo 143:

al comma 2, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate».

All'articolo 145:

al comma 2, la parola: «valutati,» è sostituita dalla seguente: «, valutate».

All'articolo 146:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti»;

al capoverso, primo periodo, le parole: «applicando lo» sono sostituite dalle seguenti: «applicando il coefficiente dello».

All'articolo 148:

al comma 1, lettera c), la parola: «spostati» è sostituita dalla seguente: «differiti».

All'articolo 149:

al comma 1:

alla lettera d), le parole: «legge 13 maggio 1988, n. 54» sono sostituite dalle seguenti: «legge 13 maggio 1988, n. 154»;

alla lettera g), le parole: «all'articolo 33, comma 1bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1-bis» e la parola: «approvata» è sostituita dalla seguente: «approvato».

All'articolo 152:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;

al secondo periodo, dopo le parole: «anche se anteriormente» è inserita la seguente: «alla»;

al terzo periodo, le parole: «ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997»;

al comma 2, le parole: «8,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9,7 milioni» e le parole: «e di fabbisogno in 26,4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di fabbisogno, a 27,4 milioni di euro».

All'articolo 153:

al comma 2, le parole: «e di fabbisogno in» sono sostituite dalle seguenti: «e di fabbisogno, a».

All'articolo 157:

al comma 2:

alla lettera f), le parole: «n. 641;» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 641.» e, al capoverso, le parole: «Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2»;

Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2»;

al comma 7, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.

7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

All'articolo 161:

al comma 1, le parole: «I pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «I termini per i pagamenti».

Dopo l'articolo 163 è inserito il seguente:

«Art. 163-bis. - (Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40) - 1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020, 2021 e 2022";

b) dopo le parole: "dogane interne" è inserita la seguente: "anche";

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

All'articolo 164:

al comma 1, lettera a), le parole: «e da altri enti pubblici ovvero da società» sono sostituite dalle seguenti: «e di altri enti pubblici ovvero di società»;

al comma 2, capoverso 5-bis, secondo periodo, le parole: «è decretato dal» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito con decreto del»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 17-bis è sostituito dal seguente:

"17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare, sulla base dei valori correnti di mercato, unità immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, poste in vendita ai sensi del presente articolo che risultano libere, ovvero che intendono acquistare, con le diminuzioni di prezzo previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile, dal secondo periodo del comma 8, unità immobiliari a uso residenziale poste in vendita ai sensi del presente articolo locate ai medesimi enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti"»;

al comma 3, capoverso, le parole: «dell'articolo 952 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 952 e seguenti».

All'articolo 165:

al comma 1, le parole: «in conformità di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità a quanto previsto»;

al comma 4, le parole: «in conformità con gli schemi» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità agli schemi».

All'articolo 168:

al comma 1, dopo la parola: «sottoposte» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 170:

al comma 2, lettera b), le parole: «in conformità del quadro normativo» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità al quadro normativo».

All'articolo 171:

al comma 1, le parole: «la conformità con quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «la conformità a quanto previsto», le parole: «tenuto dell'obiettivo» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto dell'obiettivo» e le parole: «minimizza il sostegno pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «comporta il minimo sostegno pubblico»;

al comma 2, le parole: «successivamente della cessione» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla cessione».

All'articolo 172:

al comma 1, primo periodo, la parola: «cessione» è sostituita dalla seguente: «cessioni»;

al comma 3, le parole: «, non concorrono, in quanto escluse» sono sostituite dalle seguenti: «non concorrono, in quanto esclusi».

All'articolo 175:

le parole: «Agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «1. Agli oneri».

Al titolo VII, dopo l'articolo 175 è aggiunto il seguente:

«Art. 175-bis. - (Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori) - 1.

Al comma 501-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la società di cui al primo periodo, può effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L'attività posta in essere dall'Agenzia delle entrate è svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

2. Al comma 505 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "nonché i loro" è inserita la seguente: "coniugi,"».

All'articolo 176:

al comma 5, al terzo periodo, le parole: «Non si applicano limiti» sono sostituite dalle seguenti:

«Non si applicano i limiti» e, al quarto periodo, le parole: «Accertata la mancata integrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora sia accertata la mancata sussistenza».

All'articolo 177:

al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni»;

al comma 2, le parole: «74,90 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «76,55 milioni di euro»;

al comma 4, le parole: «205,45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «211,45 milioni di euro».

All'articolo 178:

al comma 3, primo periodo, le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti:

«Fondo per lo sviluppo e la coesione».

All'articolo 179:

al comma 1, lettera a), dopo le parole: «amministratore delegato,» sono inserite le seguenti: «sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative,» e dopo le parole: «designato dal Ministro dell'economia e delle finanze» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 3, dopo le parole: «pari a 20 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020».

All'articolo 180:

al comma 1, le parole: «Nell'anno 2020» sono soppresse e dopo le parole: «100 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020»;

al comma 2, le parole: «in sede Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza»;

al comma 3, capoverso 1-ter:

al secondo periodo, le parole: «del presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;

al terzo periodo, dopo le parole: «la sanzione amministrativa» sono inserite le seguenti: «pecuniaria del pagamento di una somma»;

al quarto periodo, le parole: «una sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione»;

al comma 4, le parole: «legge 21 giugno 2017, n. 96» sono sostituite dalle seguenti: «legge 21 giugno 2017, n. 96», le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione», dopo le parole: «la sanzione amministrativa» sono inserite le seguenti: «pecuniaria del pagamento di una somma» e le parole: «una sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione».

All'articolo 181:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis.

1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione»;

al comma 6, le parole: «127,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni»

All'articolo 182:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di *master* universitario e di dottorato di ricerca presso le università e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l'anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.

1-ter. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-bis sono emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto definisce le modalità di concessione e di utilizzo dei benefici di cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densità turistica, in considerazione della crisi delle attività economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attività, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale:

- a) della classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti;
- b) delle rilevazioni sulla capacità di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente;
- c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle città d'arte, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b)»;

al comma 3, le parole: «dal comma 1, pari a 25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1,

1-bis e 1-ter, pari a 35 milioni»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021";

c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

"11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un *voucher* di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione.

12. L'emissione dei *voucher* a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il *voucher* può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo";

d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

"12-bis. La durata della validità dei *voucher* pari a diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai *voucher* già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i *voucher* non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai *voucher* emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestri, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta.

12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di *voucher* emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286"».

All'articolo 183:

al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali», le

parole: «210 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «171,5 milioni di euro» e dopo le parole: «dell'intera filiera dell'editoria» sono inserite le seguenti: «, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore»;

al comma 3, la parola: «bigliettazione» è sostituita dalle seguenti: «vendita di biglietti d'ingresso»;

al comma 4, le parole: «Fondo unico dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per lo spettacolo» e le parole: «dall'articolo 1 decreto del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1 del decreto del Ministro»;

al comma 6, le parole: «Fondo unico dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per lo spettacolo»;

al comma 7, terzo periodo, le parole: «legge di 14 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «legge 14 novembre» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, mediante apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016, la dotazione prevista dall'articolo 28, comma 1, della medesima legge, limitatamente all'anno 2020»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di "Capitale italiana della cultura", in via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è conferito alle città di Bergamo e di Brescia, al fine di promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, le città di Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sono premesse le seguenti parole: "A eccezione dell'anno 2020,"»;

al comma 10, le parole: «Al fine di sostenere» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di sostenere»;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura", istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020»;

al comma 11:

all'alinea, le parole: «legge 24 aprile, n. 27» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 aprile 2020, n. 27»;

alla lettera b), capoverso 2:

al secondo periodo, dopo la parola: «provvede» sono inserite le seguenti: «al rimborso o» e le parole: «di pari importo al titolo di acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari al prezzo del titolo di acquisto» ;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del *voucher* quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del *voucher*. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata»;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle citate misure di contenimento, nonché comunque ai soggetti per i quali, a decorrere dalla medesima data, si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"»;

dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai *voucher* già emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "160 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "190 milioni".

11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, nonché dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;

al comma 12, le parole: «All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10, 10-bis e 11-ter» e le parole: «435 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «441,5 milioni»;

alla rubrica, le parole: «settore cultura» sono sostituite dalle seguenti: «settore della cultura».

All'articolo 184:

al comma 1, primo periodo, le parole: «investimenti e altri interventi per la tutela» sono sostituite dalle seguenti: «investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro»;

*al comma 2, le parole: «di cui dal titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al titolo II» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui al primo periodo può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di *crowdfunding* idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività al finanziamento della cultura»;*

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto "Padova *Urbs* Pietà, Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020»;

al comma 6, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «52 milioni»;

alla rubrica, la parola: «cultura» è sostituita dalle seguenti: «per la cultura».

All'articolo 185:

al comma 2, le parole: «della presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per

la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e sono ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e della condizione reddituale dei destinatari».

All' capo I del titolo VIII, dopo l'articolo 185 è aggiunto il seguente:

«Art. 185-bis. - (*Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO*) - 1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate in relazione ad essa, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 186:

al comma 1:

*all'alinea, le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;
al capoverso 1-ter, quarto periodo, le parole: «sulla quota» sono sostituite dalle seguenti: «alla quota».*

All'articolo 187:

al comma 1, le parole: «26 ottobre 1974, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «26 ottobre 1972, n. 633».

All'articolo 189:

al comma 1, le parole: «per dallo svolgimento» sono sostituite dalle seguenti: «per lo svolgimento».

All'articolo 190:

al comma 2, primo periodo, le parole: «del regolamento UE» sono sostituite dalle seguenti: «del citato regolamento (UE) n. 1407/2013»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «a medesime» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse»;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «deve essere presentato» sono inserite le seguenti: «a pena di scarto» e le parole: «, pena lo scarto del modello F24» sono soppresse.

All'articolo 192:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».

All'articolo 194:

al comma 1, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

All'articolo 195:

alla rubrica, la parola: «emergenze» è sostituita dalle seguenti: «per emergenze relative alle».

Al capo II del titolo VIII, dopo l'articolo 195 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 195-bis. - (*Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore*) - 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

2. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione

amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione".

Art. 195-ter. - *(Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416)* - 1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli effetti del primo comma.

In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la continuità delle pubblicazioni e dell'attività dell'impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato può autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14".

All'articolo 196:

al comma 3, alinea, le parole: «1 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio».

All'articolo 198:

al comma 1:

al secondo periodo, dopo le parole: «agli operatori che» sono inserite le seguenti: «alla data di presentazione della domanda di accesso» e le parole: «regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012»;

al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le modalità di recupero dei contributi eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano ottemperato a quanto disposto dal secondo periodo»;

alla rubrica, le parole: «fondo compensazione danni» sono sostituite dalle seguenti: «di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal».

All'articolo 199:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» e le parole: «che dimostino di aver subito subito» sono sostituite dalle seguenti: «che dimostrino di aver subito»;

alla lettera b), dopo le parole: «a legislazione vigente» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto degli equilibri di bilancio», le parole: «nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno» e le parole: «ed è cumulabile con l'indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84» sono soppresse;

al comma 3:

alla lettera b), le parole: «delle legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge»;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso è prorogata di 12 mesi»;

al comma 8, le parole: «e delle Autorità portuali» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Al fine di sostenere la competitività dei servizi prestati in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione, le unità di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate, in misura proporzionale, agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio".

8-ter. Al fine di accelerare gli interventi di digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali previsti nell'ambito dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o a privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce possono essere inviati in formato digitale. Qualora il documento cartaceo sia richiesto in originale, esso può essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle autorità richiedenti secondo modalità conformi alle disposizioni in materia di salvaguardia della salute adottate a seguito dell'emergenza da COVID-19.

8-quater. Con riguardo alla società capogruppo e alle società del gruppo di cui all'articolo 7, comma 9-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il fondo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del fondo ma alla data di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del fondo non sia stato ancora emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, comma 3, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere dai periodi di sospensione ovvero di riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»;

al comma 10, le parole da: «dal presente articolo» fino a: «indebitamento» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 7, 8 e 10-bis del presente articolo, pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 50 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le disponibilità del fondo, nel limite di 5 milioni di euro, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica.

10-ter. Le disponibilità residue del fondo di cui al comma 10-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto, altresì, della riduzione dei costi sostenuti.

10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 10-bis e 10-ter.

10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui ai commi 10-bis e 10-ter del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Dopo l'articolo 199 è inserito il seguente:

«Art. 199-bis. - (Disposizioni in materia di operazioni portuali) - 1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia da COVID-19 e di favorire la ripresa delle attività portuali, all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 4 è abrogata;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:

a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;

b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;

c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione.

4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 4-bis è rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non è compresa nel numero massimo di cui al comma 7".

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotti dal comma 1 del presente articolo, anche relativamente alla determinazione del corrispettivo e della cauzione e alla fissazione dei termini del procedimento, tenendo conto delle esigenze di economicità dei servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio».

All'articolo 200:

al comma 1, primo periodo, le parole: «oggetto di» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposto a»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «della presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 5, dopo le parole: «è effettuata» sono inserite le seguenti: «senza l'applicazione di penalità»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e di cui al comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'80 per cento delle risorse a decorrere dall'anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attività di verifica. La relativa erogazione è disposta con cadenza semestrale.

5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono effettuate in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residue dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e quelle residue dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992»;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: «per l'attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato» *sono sostituite dalle seguenti:* «per l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi, finalizzate» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, nonché per il finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di esercizio esistenti»; *al secondo periodo, le parole:* «ed all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» *sono sostituite dalle seguenti:* «e dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,»;

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come incrementate dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

Dopo l'articolo 200 è inserito il seguente:

«Art. 200-bis. - (Buono viaggio) - 1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:

- a) una quota pari all'80 per cento del totale, per complessivi 4 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;
- b) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivo 1 milione di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.

3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.

4. Ciascun comune individua i beneficiari e il relativo contributo prioritariamente tra i nuclei familiari

più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non già assegnatari di misure di sostegno pubblico.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 201:

al comma 2, le parole: «Pe le medesime» sono sostituite dalle seguenti: «Per le medesime» e le parole: «i sub-fornitori» sono sostituite dalla seguente: «sub-fornitori».

All'articolo 202:

al comma 1:

alla lettera b):

al capoverso 4, al primo periodo, le parole: «e sottoposto» sono sostituite dalla seguente: «sottoposto» e le parole: «è definito» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e, al secondo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;

al capoverso 4-bis, al primo periodo, le parole: «senza indugio» sono sostituite dalle seguenti: «, entro trenta giorni dalla costituzione della società ai sensi del comma 4,» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Tale piano è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione»;

alla lettera c):

al capoverso 5, le parole: «convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 2014» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

al capoverso 5-ter, dopo la parola: «fiscale» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera d), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;

alla lettera e), capoverso 7, terzo periodo, le parole: «al comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici, è prorogata di due anni la durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21,».

All'articolo 203:

al comma 1, la parola: «assoggettate» è sostituita dalla seguente: «assoggettati», la parola: «EASA» è sostituita dalle seguenti: «Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)» e le parole: «regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012»;

ai commi 3 e 4, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

All'articolo 204:

al comma 2, la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni».

All'articolo 205:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, per l'organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, l'efficacia della convenzione stipulata per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi

dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 3577/92 e comunque non oltre la data del 28 febbraio 2021».

All'articolo 206:

al comma 2, le parole: «fino ad un massimo di 10 esperti o consulenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «di esperti o consulenti fino al numero massimo di 10», *le parole:* «di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche» *sono sostituite dalle seguenti:* «di comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche» *e le parole:* «a valere sulle» *sono sostituite dalle seguenti:* «posti a carico delle»;

al comma 3, al terzo periodo, le parole: «il termine di cui al precedente periodo» *sono sostituite dalle seguenti:* «il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo» *e, al quarto periodo, le parole:* «di cui al presente comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al secondo periodo»;

al comma 4, secondo e terzo periodo, dopo la parola: «Commissario» *è inserita la seguente:* «straordinario»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria" - variante Trisungo-Acquasanta - 2° lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500, nonché gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria"- Realizzazione di strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per l'anno 2021 per le attività di progettazione, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-*ter*. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione nonché, per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A. con priorità di finanziamento e realizzazione.

5-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

al comma 6, dopo la parola: «Commissario» *è inserita la seguente:* «straordinario»;

al comma 7, le parole: «di cui articolo 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 1,», *le parole:* «legge 31 dicembre 2018, n. 145» *sono sostituite dalle seguenti:* «legge 30 dicembre 2018, n. 145,» *e le parole:* «della tratta autostradale» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle tratte autostradali»; *dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

«7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8-*ter*, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sulla società il controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma 8-*ter*»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali».

All'articolo 207:

al comma 2, al primo periodo, la parola: «hanno» *è sostituita dalla seguente:* «abbiano» *e, al secondo periodo, la parola:* «previsioni» *è sostituita dalla seguente:* «disposizioni».

All'articolo 208:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di dare impulso e rilanciare il porto di Gioia Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferiti a titolo gratuito, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Calabria, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture trasferite si provvede secondo le modalità previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, prevedendone il finanziamento prioritario nell'ambito del contratto di programma - parte investimenti. Agli interventi per la manutenzione della tratta di cui al primo periodo si provvede nell'ambito dell'efficientamento annuale del contratto di programma - parte servizi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Calabria e la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sentita l'Autorità portuale di Gioia Tauro, definiscono, d'intesa tra loro, la programmazione delle attività finalizzate allo sviluppo dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico nonché i relativi fabbisogni»;

al comma 4, le parole: «, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole: «di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021, di euro 21 milioni nel 2022, di euro 17 milioni nel 2023, di euro 14 milioni nel 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 11 milioni nel 2020, di euro 21 milioni nel 2021, di euro 29 milioni nel 2022, di euro 25 milioni nel 2023, di euro 19 milioni nel 2024»;

al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 5 milioni nel 2020, di euro 16 milioni annui dal 2021 al 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia)»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni per l'anno 2023, a euro 30 milioni per l'anno 2024, a euro 26 milioni per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7 milioni per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032, a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, a valere sulle risorse del medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 già trasferite al bilancio della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni annui per gli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

All'articolo 209:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020 e di» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020 e a» e, al secondo periodo, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti:

«di conto capitale».

All'articolo 210:

al comma 1, dopo la parola: «mutualistica» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 3, la parola: «traporti» è sostituita dalla seguente: «trasporti» e le parole: «l-ter e l-quater» sono sostituite dalle seguenti: «l-ter) e l-quater)».

All'articolo 211:

al comma 1, le parole: «Corpo della capitanerie di porto» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo delle capitanerie di porto», le parole: «dal data» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data» e le parole: «alle medesime Forze» sono sostituite dalle seguenti: «al medesimo Corpo»;
al comma 3, le parole: «e di ogni altra clausola» sono sostituite dalle seguenti: «e ogni altra clausola»;
al comma 4, dopo le parole: «euro 2.230.000» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020,».
Dopo l'articolo 211 è inserito il seguente:

«Art. 211-bis. - (Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche) - 1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorità competenti. Resta fermo, per gli aspetti di sicurezza cibernetica, quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza è redatto d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e recepisce il contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo. Le misure adottate sono comunicate ai Ministeri competenti per materia e al Ministero dell'interno, anche per gli aspetti di sicurezza informatica connessi alla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61.

3. L'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento all'emergenza da COVID-19 tiene conto delle linee guida sulla gestione dell'emergenza medesima emanate dai Ministeri competenti e dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche.

4. I Ministeri dell'interno e della salute, nell'ambito delle attività connesse con la gestione dell'emergenza da COVID-19, informando i Ministeri competenti, emanano, per gli aspetti di rispettiva competenza, proprie direttive per favorire l'attuazione delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3 e per garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche, la protezione del personale operativo dal contagio e la mobilità sul territorio nazionale per esigenze di continuità operativa e attività manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi, compresi coloro che provengono dall'estero.

5. Al fine dell'applicazione del presente articolo sono considerati operatori di infrastrutture critiche:

a) le società che gestiscono le infrastrutture individuate con i decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, nonché le società che gestiscono altre infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in funzione dell'emergenza da COVID-19;

b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

c) le società e gli enti che gestiscono od ospitano i sistemi spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio nazionale, nonché i sistemi spaziali nazionali impiegati per finalità di difesa e sicurezza nazionale;

d) ogni altra società o ente preposti alla gestione di infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti.

6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 212 è inserito il seguente:

«Art. 212-bis. - (Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia) - 1. Dopo l'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è inserito il seguente:

"Art. 18-bis. - 1. Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilità e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Dopo l'articolo 213 è inserito il seguente:

«Art. 213-bis. - (Interventi di messa in sicurezza del territorio) - 1. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, per l'anno 2020 sono attribuiti al comune di Taranto 4 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265».

All'articolo 214:

al comma 1, le parole: «1 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2009»;

al comma 2, le parole: «prevenzione cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione di cui al comma 1»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono trasferiti all'ANAS S.p.A. 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato "SS 42 - variante Trescore-Entratico". All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

2-ter. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, all'ANAS S.p.A. è assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato "Collegamento tra la strada statale n. 11 - tangenziale ovest di Milano - variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate - tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 - tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)". All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;

al comma 3, le parole: «dall'emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'emergenza»;

alla rubrica, la parola: «ANAS» è sostituita dalle seguenti: «dell'ANAS».

All'articolo 215:

al comma 1, alinea, e al comma 2, lettera a), dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

al comma 1, alinea, le parole: «nei confronti aventi diritto» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti degli aventi diritto»;

al comma 2, lettera b), la parola: «attuative» è sostituita dalla seguente: «attuativi».

All'articolo 216:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2020»;

alla lettera b), le parole: «entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali», le parole: «in scadenza entro il 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», le parole: «equilibrio economico-finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «equilibrio economico-finanziario» e dopo le parole: «anche attraverso la proroga della durata del rapporto,» sono inserite le seguenti: «comunque non superiore a ulteriori tre anni,»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi»;

al quarto periodo, le parole: «dal concessionario» sono soppresse;

al comma 3, primo periodo, le parole: «e a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere»;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ai contratti di abbonamento» sono inserite le seguenti: «, anche di durata uguale o superiore a un mese,».

All'articolo 217:

al comma 2, al secondo periodo, le parole: «del predetto Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 1» e, al terzo periodo, le parole: «fossero inferiori» sono sostituite dalle seguenti: «sia inferiore» e la parola: «verrà» è sostituita dalla seguente: «è».

Dopo l'articolo 217 è inserito il seguente:

«Art. 217-bis. - (Sostegno delle attività sportive universitarie) - 1. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 218:

al comma 3, quarto periodo, la parola: «previsi» è sostituita dalla seguente: «previsti» e dopo le parole: «codice del processo amministrativo» sono inserite le seguenti: «, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «approvato con il Decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato 1 al decreto legislativo».

Al capo IV del titolo VIII, dopo l'articolo 218 è aggiunto il seguente:

«Art. 218-bis. - (Associazioni sportive dilettantistiche) - 1. Al fine di assicurare alle associazioni sportive dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell'incremento delle loro attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano è autorizzata la spesa di 30

milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 219:

al comma 1, la parola: «disinfestazione» è sostituita dalla seguente: «disinfezione»;

al comma 3, capoverso 7, le parole: «straordinario, di cui euro» sono sostituite dalle seguenti:

«straordinario, euro» e le parole: «, nonché di cui euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro»;

al comma 4, le parole: «commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3».

Dopo l'articolo 220 è inserito il seguente:

«Art. 220-bis. - (Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) - 1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attività professionali conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'apposito capitolo sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, iscritto nel programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" della missione 1 "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle predette prestazioni professionali, in riferimento agli anni pregressi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

L'articolo 221 è sostituito dal seguente:

«Art. 221. - (Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale) -

1. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale".

2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.

3. Negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.

4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque

giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. Il consenso dell'imputato o del condannato è espresso personalmente o a mezzo di

procuratore speciale. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalità del collegamento.

10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici».

L'articolo 222 è sostituito dal seguente:

«Art. 222. - (*Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura*) - 1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo.

2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. A favore delle filiere in crisi del settore zootecnico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo denominato "Fondo emergenziale per le filiere in crisi", con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al settore zootecnico. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono definiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti " *de minimis*" nel settore agricolo, nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Il comma 520 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
"520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una maggiore integrazione e una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, è concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie *blockchain*, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521".

7. Il comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

"2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa dell'emergenza da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ' *de minimis*' nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19' e successive modificazioni e integrazioni".

8. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020. L'indennità è erogata con le modalità previste dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine è autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8

milioni di euro per l'anno 2020.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo, determinati in 579,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo».

Dopo l'articolo 222 è inserito il seguente:

«Art. 222-bis. - (Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020) - 1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 223:

alla rubrica, dopo la parola: «Contenimento» è inserita la seguente: «della».

All'articolo 224:

al comma 2, lettera b), capoverso 3-decies, le parole: «l'Istat è delegato a definire, nel termine di 90 giorni,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce»;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: «, e comunque non prima dell'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «o, se successiva, dalla data di entrata in vigore»;

alla lettera b), capoverso 10-bis, dopo le parole: «di Trento e» è inserita la seguente: «di» e la parola: «risultante» è sostituita dalla seguente: «risultanti»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

"4-octies. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza"».

Dopo l'articolo 224 sono inseriti i seguenti:

«Art. 224-bis. - (Sistema di qualità nazionale per il benessere animale) - 1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente, è istituito il "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale", costituito dall'insieme dei requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, in conformità a regole tecniche relative all'intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione delle

emissioni nell'ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento. L'adesione al Sistema è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza e controllo, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le modalità di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento. Ai componenti del predetto organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 224-ter. - (Sostenibilità delle produzioni agricole) - 1. Al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo del settore vitivinicolo, è istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, come l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono il disciplinare di produzione sono aggiornati con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i più recenti orientamenti in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale e si traducono in specifiche modalità produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del comma 2.

2. Al fine di definire e aggiornare il disciplinare di produzione di cui al comma 1, nonché di valutare l'impatto delle scelte operate, è istituito il sistema di monitoraggio della sostenibilità e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i cui indicatori sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. I dati e le informazioni ricavati dal sistema di monitoraggio di cui al comma 2 confluiscono nella rete di informazione contabile agricola di cui al regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che, a questo fine, adegua il relativo sistema di rilevazione, in conformità alla comunicazione della Commissione europea 20 maggio 2020, relativa alla strategia dal produttore al consumatore.

4. In sede di prima applicazione, il disciplinare di cui al comma 1 si basa sulle linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, alle cui procedure si fa riferimento per l'adesione al sistema di certificazione, opportunamente integrate introducendo i principi della sostenibilità richiamati, quale sintesi dei migliori sistemi di certificazione esistenti a livello nazionale.

5. Il disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2014.

6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui al presente articolo, la certificazione della sostenibilità del processo produttivo

può essere estesa ad altre filiere agroalimentari».

All'articolo 225:

al comma 1, le parole: «la situazione» sono sostituite dalle seguenti: «la situazione», dopo le parole: «di irrigazione,» è inserita la seguente: «la» e dopo la parola: «abilitati» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 5, le parole: «la modalità» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. In considerazione della sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della difficoltà da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di realizzare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio idraulico nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, è consentita la riprogrammazione delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche con fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.
6-ter. L'utilizzo delle economie di cui al comma 6-bis è consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilità dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui in conseguenza della chiusura delle opere finanziate, ivi compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue.

6-quater. I consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le economie e i relativi interessi di cui ai commi 6-bis e 6-ter, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui intendono destinare le risorse, il cronoprogramma della spesa e, dopo la conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Consorzi di bonifica ed enti irrigui».

All'articolo 227:

al comma 1, dopo le parole: «è istituito un Fondo» sono inserite le seguenti: «con la dotazione»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «della tutela del territorio e del mare,».

Dopo l'articolo 227 è inserito il seguente:

«Art. 227-bis. - (Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini) - 1. Al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per il rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 228:

al comma 1, lettera b), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato».

Dopo l'articolo 228 è inserito il seguente:

«Art. 228-bis. - (Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti) - 1. L'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato».

All'articolo 229:

al comma 2:

al secondo periodo, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni»;

il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto

legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «della domanda di mobilità» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni di età. Il contributo di cui al presente comma può essere concesso nel limite delle risorse autorizzate dal primo periodo e fino a esaurimento delle stesse ed è pari al 60 per cento della spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici e non può superare l'importo di euro 500.

4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis può essere richiesto per una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per la concessione e l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 4-bis.

4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

Al capo VII del titolo VIII, dopo l'articolo 229 è aggiunto il seguente:

«Art. 229-bis. - (Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale) - 1. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una o più linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire:

a) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;

b) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive mediante installazione di *box* dedicati presso i propri impianti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con una dotazione pari a 1

milione di euro per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al comma 1 nonché la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma di cui al presente comma è, altresì, finalizzato all'adozione di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori. Il programma può, altresì, includere lo svolgimento di *test* e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili".

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati dell'attività svolta in base al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in termini di impatto sulla sostenibilità ambientale e sulle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, svolte sulla base dei criteri previsti dal medesimo comma 1126, nonché una proposta di sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza di applicare criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto.

7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 230:

ai commi 1, secondo periodo, e 2, secondo periodo, dopo le parole: «nella Gazzetta Ufficiale» sono inserite le seguenti: «, 4a serie speciale.»;

al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2-ter. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, è stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità.

2-quater. All'onere derivante dal comma 2-ter del presente articolo, pari a 18,8 milioni di euro per

l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incremento del numero dei posti relativi a concorsi già indetti». Dopo l'articolo 230 è inserito il seguente:

«Art. 230-bis. - (Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici) - 1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al primo periodo è ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata massima fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente le assunzioni di cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.

3. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale "Istruzione e ricerca". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265».

All'articolo 231:

al comma 1, le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020»;

al comma 2, lettera f), le parole: «e la loro dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «e delle loro dotazioni»;

al comma 3, la parola: «RUP» è sostituita dalle seguenti: «responsabile unico del procedimento» e le parole: «delle tempistiche stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «dei termini stabiliti»;

al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «affidamento degli stessi e» è inserita la seguente: «che»;

al comma 7, le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza»;

al comma 11, la parola: «template» è sostituita dalle seguenti: «modelli informatici»;

al comma 12, le parole: «dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 7 e 7-bis, pari a 372,23 milioni di euro per l'anno 2020».

Dopo l'articolo 231 è inserito il seguente:

«Art. 231-bis. - (Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza) - 1. Al fine di consentire

l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:

a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo;

c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.

3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica».

All'articolo 232:

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2020 è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro alla città metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto superiore "Salvatore Quasimodo" in Magenta, al fine di ridurre i rischi connessi alla diffusione del COVID-19. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;

al comma 6, al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «a tutti gli atti» sono sostituite dalle seguenti: «tutti gli atti».

All'articolo 233:

al comma 2, al primo periodo, le parole: «Piano nazionale di azione nazionale pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano di azione nazionale pluriennale» e, al secondo periodo, la parola: «suddetto» è soppressa;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «65 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «165 milioni» e, al secondo periodo, le parole: «di età» sono soppresse;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 120 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni

iscritti nell'anno scolastico 2019/2020, compresi i servizi educativi autorizzati»;
al comma 5, le parole: «150 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «300 milioni di euro per l'anno 2020»;
alla rubrica, le parole: «fino ai sedici anni» *sono soppresse.*
All'articolo 235:
al comma 1, le parole: «400 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «377,6 milioni».
All'articolo 236:
al comma 3, al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a),» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,» *e, al terzo e al quarto periodo, la parola:* «AFAM» *è sostituita dalle seguenti:* «di alta formazione artistica, musicale e coreutica»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero dell'università e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica».
All'articolo 237:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206».
All'articolo 238:
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse di cui al presente comma» *sono inserite le seguenti:* «, nella misura di 45 milioni di euro annui,» *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «I restanti 5 milioni di euro sono destinati, per le medesime finalità di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non compresi nel precedente periodo, fatta eccezione per l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) destinatari di specifiche disposizioni del presente decreto. I criteri di riparto sono stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti»;
al comma 4, le parole: «dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a),» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,»;
al comma 6, dopo le parole: «di alta formazione» *è inserita la seguente:* «artistica,»;
al comma 8, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a)» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;
al comma 9, le parole: «per l'anno 2021 a» *sono sostituite dalle seguenti:* «per l'anno 2021, a euro», *dopo le parole:* «per l'anno 2022 e a» *è inserita la seguente:* «euro» *e le parole:* «dal 2023» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'anno 2023»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piano straordinario di investimenti nell'attività di ricerca».
Al capo IX del titolo VIII, dopo l'articolo 238 è aggiunto il seguente:
«Art. 238-bis. - (Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale) - 1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.
2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), primo periodo, del predetto regolamento relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, può emanare bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unità.

3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti attività e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti.

4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni.

6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di quattro unità di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.

8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di euro 587.164 per l'anno 2021, di euro 694.112 per l'anno 2022, di euro 801.059 per l'anno 2023 e di euro 908.007 annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare previsto dall'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

All'articolo 240:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «livello dirigenziale» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «:».

All'articolo 241:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione rinvenienti» e le parole: «pandemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «pandemia di COVID-19»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e della conseguente ripartizione regionale»;

al secondo periodo, le parole: «nelle more di sottoposizione» sono sostituite dalle seguenti: «nelle

more della sottoposizione»;

al terzo periodo, le parole: «Comitato per la Programmazione Economica» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti».

All'articolo 242:

al comma 1, le parole: «1 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio», le parole: «e la mitigazione» sono sostituite dalle seguenti: «e alla mitigazione» e le parole: «dall'epidemia COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'epidemia di COVID-19»;

al comma 3, le parole: «Fondo di Rotazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di rotazione di cui»;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni»;

al secondo periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti» e le parole: «nelle more di sottoposizione all'approvazione in CIPE, entro e non oltre il» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della sottoposizione all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il»;

al terzo periodo, le parole: «Di tali riprogrammazione» sono sostituite dalle seguenti: «Di tali riprogrammazioni» e le parole: «al Comitato per la Programmazione Economica» sono sostituite dalle seguenti: «al Comitato interministeriale per la programmazione economica»;

al quarto periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti».

All'articolo 243:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»; dopo il capoverso 65-quinquies sono aggiunti i seguenti:

«65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività; b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole; c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.

65-septies. In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato al finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati, ai soli fini del presente comma,

"dottorati comunali". I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione, all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle diseguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative. I dottorati comunali sono soggetti all'accreditamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalità per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le università per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito bando».

All'articolo 244:

al comma 1, dopo la parola: «Sicilia» sono inserite le seguenti: «nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017»

e le parole: «dell'della legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge»;

al comma 2, le parole: «Aiuti ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «Aiuti a progetti»;

al comma 3, le parole: «48,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «106,4 milioni» e le parole:

«Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017».

Dopo l'articolo 245 è inserito il seguente:

«Art. 245-bis. - (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123) - 1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove start-up nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso la misura denominata "Resto al Sud", all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: "fino ad un massimo di 50.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 60.000 euro";

b) al comma 8, lettera a), le parole: "35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

c) al comma 8, lettera b), le parole: "65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».

All'articolo 246:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia» sono inserite le seguenti: «nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto» e, al secondo periodo, le parole: «educativa e a» sono sostituite dalle seguenti: «educativa, e a euro»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sostegno al Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19».

La rubrica del capo XII del titolo VIII è sostituita dalla seguente: «Accelerazione dei concorsi».

All'articolo 247:

al comma 8, la parola: «ordinamenti» è soppressa.

All'articolo 248:

al comma 3, primo periodo, le parole: «alla data del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Alla rubrica della sezione II del capo XII del titolo VIII, le parole: «per la velocizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «per l'accelerazione».

All'articolo 250:

al comma 3, le parole: «di cui al decreto del presidente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Presidente» e le parole: «decreto del Presidente del Presidente della Repubblica» sono

sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio».
All'articolo 251:
al comma 1, le parole: «sono aggiunti» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte»;
al comma 2, dopo le parole: «avviati ai sensi dell'articolo 1» sono inserite le seguenti: «, commi da 355 a 359,».
All'articolo 252:
al comma 2:
alla lettera a), dopo le parole: «funzionario giudiziario, senza demerito» sono aggiunte le seguenti: «, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera a)»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera b)»;
dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) aver svolto attività lavorativa per almeno cinque anni presso una pubblica amministrazione in una posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea»;
al comma 3:
all'alinea, le parole: «adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
alla lettera a), le parole: «di cui al comma 1, lettere da a) ad f),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni ex aequo»;
al comma 6, alinea, le parole: «ai fini di attribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'attribuzione»;
al comma 7:
all'alinea, le parole: «adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni ex aequo»;
al comma 8, le parole: «a bandire» sono sostituite dalle seguenti: «a indire procedure di reclutamento».
All'articolo 258:
al comma 2, primo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
al comma 3, le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020».
All'articolo 259:
al comma 1, le parole: «Corpo nazionale di vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e le parole: «Consiglio di ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri»;
al comma 2, lettera b, capoverso, le parole: «Restano ferme» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis. Restano ferme»;
al comma 3, le parole: «sui siti istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei siti internet istituzionali».
Dopo l'articolo 259 è inserito il seguente:

«Art. 259-bis. - (*Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria*) - 1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera *d*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le medesime procedure, è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alla riserva dei posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera *d*), previste per l'anno 2020 previa individuazione delle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psicofisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che tiene conto del numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.

2. Il corso di formazione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quello destinato ai vincitori del concorso pubblico a complessivi 754 posti, elevati a 938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, ha la durata di sei mesi.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 260:

al comma 1, le parole: «Corpo nazionale di vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e le parole: «Consiglio di ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri».

Dopo l'articolo 260 è inserito il seguente:

«Art. 260-bis. - (*Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato*) - 1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera *c*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera *c*), mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020, entro un massimo di 1.650 unità, e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unità, quale quota parte delle relative facoltà assunzionali, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

- a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della procedura concorsuale di cui al comma 1 in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;
- c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

3. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei soggetti inclusi nell'elenco allegato al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 agosto 2019, degli aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

4. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi dei commi 2 e 3, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

5. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

6. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, può essere rideterminato il numero dei posti di allievi agenti della Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 38 del 15 maggio 2020.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 261:

al comma 1, primo periodo, la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «decreto».

All'articolo 262:

al comma 1, lettera b), le parole: «inerenti la contabilità e il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alla contabilità e al bilancio» e le parole: «e la sperimentazione» sono sostituite dalle seguenti: «e della sperimentazione»;

al comma 2, dopo le parole: «I bandi di selezione» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 263:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione

programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "e, anche al fine" fino a: "forme associative" sono sostituite dalle seguenti: ". Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica";

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati".

4-ter. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato è commisurato all'entità della quota versata"».

Dopo il capo XII del titolo VIII è inserito il seguente:

«Capo XII-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E DI RETI TELEMATICHE O DI TELECOMUNICAZIONE

Art. 263-bis. - *(Modifica all'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)* - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

"3-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, può ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti *internet*, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la protrazione di attività pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Autorità stessa può applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di euro".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 264:

al comma 2, lettera a), numero 1), le parole: «Le amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «1. Le amministrazioni».

All'articolo 265:

al comma 1, terzo periodo, le parole: «al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

al comma 3, dopo le parole: «2.625 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro», le parole: «dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2025», dopo le parole: «5.619 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e le parole: «1.413 l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1.413 milioni di euro per l'anno 2021»;

al comma 4, le parole: «dal 2023 al 2031» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 475,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 67,55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

al comma 7:

all'alinea, dopo la parola: «85,» è inserita la seguente: «89-bis,», dopo la parola: «211,» è inserita la seguente: «213-bis,» e dopo la parola: «230,» sono inserite le seguenti: «230-bis, commi 1 e 3,» ;

alla lettera a), le parole: «quanto a 364,22 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.019,80 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.138,40 milioni di euro per l'anno 2022, a 273,53 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 364,92 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.025 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 278,53 milioni di euro per l'anno 2023» e le parole: «che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 1.005,57 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.445,17 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole: «mediante e corrispondente utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente utilizzo»;

alla lettera b), la parola: «corrisponde» è sostituita dalla seguente: «corrispondente» e dopo le parole: «comma 290,» è inserita la seguente: «della»;

il comma 8 è sostituito dai seguenti:

«8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli eventuali maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma, comprese quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, in deroga a quanto previsto dal comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009, utilizzando le risorse destinate a ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui al primo periodo, risultino non utilizzate, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente decreto, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma trasferite su conti di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.

8-*bis*. I commi 7 e 8 dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono abrogati»;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

al comma 11, dopo le parole: «connessa alla» sono inserite le seguenti: «diffusione del»;

al comma 13:

alla lettera a), la parola: «soppressi» è sostituita dalla seguente: «abrogati»;

alla lettera b):

le parole: «- al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «1) al secondo periodo»;

le parole: «- il quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «2) il quarto periodo»;

le parole: «- al sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «3) al sesto periodo» e la parola:

«abrogate;» è sostituita dalla seguente: «soppresse.»;

al comma 14, dopo le parole: «dall'Elenco 1» è inserita la seguente: «allegato».

Dopo l'articolo 265 è inserito il seguente:

«Art. 265-*bis*. - (*Clausola di salvaguardia*) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

All'allegato 1:

le parole: «Allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 1 - (Articolo 265, comma 1) - "Allegato 1» e dopo la tabella è aggiunto il seguente segno: «"».

All'elenco 1:

le parole: «Elenco 1» sono sostituite dalle seguenti: «Elenco 1 - (Articolo 265, comma 14) - "Elenco 1 - (Articolo 1, comma 609)» e dopo la tabella è aggiunto il seguente segno: «"».

All'allegato C sono premesse le seguenti parole: «Allegato C - (Articolo 2, commi 5, 7 e 10)».

All'allegato A sono premesse le seguenti parole: «Allegato A - (Articolo 1, comma 11)».

All'allegato B sono premesse le seguenti parole: «Allegato B - (Articolo 1, comma 10)».
All'allegato D sono premesse le seguenti parole: «Allegato D - (Articolo 2, comma 11)».
All'allegato 1 riferito all'articolo 120 del decreto-legge, le parole: «Allegato 1 Articolo 120» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 2 - (Articolo 120, comma 1)».

ARTICOLI DA 1 A 266 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATI
TITOLO I

SALUTE E SICUREZZA

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale)

1. Per l'anno 2020, al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2 soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale, con l'obiettivo di implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. I piani di assistenza territoriale contengono specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento. I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni e le province autonome organizzano inoltre le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti.

1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma *1-bis* hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei *test* molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.

1-quater. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.

2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

4. Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, qualora non lo abbiano già fatto, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o sottoposti a quarantena nonché per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma 10.

4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il *budget* di salute individuale e di comunità.

5. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l'introduzione altresì dell'infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al

comma 10.

6. Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-*bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Per la funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui al periodo precedente è consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle stesse. In considerazione del ruolo attribuito alle predette Unità speciali di continuità assistenziale, ogni Unità è tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale dell'attività all'ente sanitario di competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, in sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1, possono richiedere le relative relazioni.

7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-*bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

7-*bis*. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unità e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore.

8. Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così come implementate nei piani regionali, le regioni e le province autonome provvedono all'attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.

9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, il fondo di cui all'articolo 46 dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale è complessivamente incrementato nell'anno 2020 dell'importo di 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 59, comma 1, lettera *b*), del medesimo Accordo collettivo nazionale. A tal fine è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.

10. Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020 per l'attuazione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui all'allegato B annesso al presente decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 11.

11. Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-*bis* e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-*bis*. Per l'attuazione dei commi 5, 6 e 7 è autorizzata, per l'anno 2020, rispettivamente la spesa di 332.640.000 euro,

61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per un totale di 407.896.000 euro. Per l'attuazione del comma 9 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per un importo pari a 1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessità legate alla distribuzione delle centrali operative a livello regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a 1.256.633.983 euro è riportata nella tabella di cui all'allegato A annesso al presente decreto. Per le finalità di cui al comma 5, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'apposito centro di costo «COV-20», di cui all'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 4, 4-*bis* e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2021 per la sperimentazione di cui al comma 4-*bis*, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-*bis*, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.256.633.983 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 1-*bis*.

(Borse di studio per medici)

1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall'anno 2021 sono accantonati 20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario *standard* nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente.

Articolo 1-*ter*.

(Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità)

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:

- a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;
- b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

- c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;
- d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è obbligato ad attenersi;
- e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.

(Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19)

1. Le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di cui al presente comma, come approvati dal Ministero della salute con il procedimento stabilito al comma 8, sono recepiti nei programmi operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi di separazione e sicurezza dei percorsi, è resa, altresì, strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti.

2. Le regioni e le province autonome programmano una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure. In relazione all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei posti letto di cui al presente comma, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letto di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse umane programmate a legislazione vigente.

3. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica, e comunque fino al 31 dicembre 2020, si rendono disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.

4. Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.

5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per l'operatività di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e

operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020. Il limite di spesa regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente comma per l'anno 2020 è riportato nella colonna 3 della tabella di riparto di cui all'Allegato C annesso al presente decreto.

5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, possono avviare, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

6. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale»; dopo le parole «del personale del comparto sanità» sono inserite le seguenti: «nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti»; dopo le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» sono inserite le seguenti: «e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale»;

b) all'articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti le parole: «Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione delle indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti».

6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, terzo periodo, del presente articolo e per le finalità di cui all'articolo 2-*bis*, commi 1, lettera *a)* e 5, e all'articolo 2-*ter* del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per

il medesimo anno 2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui all'allegato C annesso al presente decreto. All'onere di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o già assunte, ai sensi degli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, secondo periodo, del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, da ripartirsi, a decorrere dall'anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui all'allegato C annesso al presente decreto.

8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni dalla ricezione. È ammessa per una sola volta la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o la provincia autonoma dà riscontro entro i successivi dieci giorni, durante i quali il termine di approvazione è sospeso. Decorso il termine di cui al primo periodo, senza l'adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano è adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente articolo, per l'anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 1.467.491.667 euro, di cui 1.413.145.000 euro in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, e 54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal comma 3. A tal fine è istituito per l'anno 2020 apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero della salute per l'importo di 1.467.491.667 euro. Per far fronte ai successivi oneri di manutenzione delle attrezzature per posto letto, dei reparti di pronto soccorso e dei mezzi di trasporto, a decorrere dall'anno 2021 all'onere complessivo di 25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7, nonché al fine di integrare le risorse per le finalità di cui al comma 6, lettera *a*), per l'anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera *a*), e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, è corrispondentemente incrementato per pari importo, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 e per gli importi indicati nell'Allegato C annesso al presente decreto. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020 nell'apposito centro di costo «COV-20», di cui all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. A decorrere dall'anno 2021, all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente articolo, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute di ciascun piano di riorganizzazione

di cui al comma 1, considerata l'urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono di 1.413.145.000 euro, da ripartire a livello regionale secondo la Tabella di cui all'Allegato D annesso al presente decreto, e di 54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui al comma 3. Il Commissario Straordinario procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma.

12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di cui al comma 11 può delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18», a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato. L'incarico di commissario delegato per l'attuazione del piano di cui al comma 1 è svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario.

13. Le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente.

13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell'attività e delle strutture del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

14. La proprietà delle opere realizzate dal Commissario è delle aziende del Servizio sanitario nazionale presso le quali sono realizzate. Qualora la regione abbia già provveduto in tutto o in parte alla realizzazione delle opere anteriormente al presente decreto-legge il Commissario è autorizzato a finanziarle a valere sulle risorse di cui al presente articolo e nei limiti delle stesse»

15. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a 1.898.466.667 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 3.

(Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

1. All'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.»

Articolo 3-*bis*.

(Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 547, le parole: «i medici e i medici veterinari» sono sostituite dalle seguenti: «i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi»;
- b) al comma 548, le parole: «dei medici e dei medici veterinari di cui» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui» e le parole: «della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data» sono sostituite dalle seguenti: «della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data»;
- c) al comma 548-*bis*:
 - 1) le parole: «di formazione medica specialistica», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di formazione specialistica»;
 - 2) al secondo periodo, dopo le parole: «fatti salvi» sono inserite le seguenti: «, per i medici specializzandi,»;
 - 3) al quarto periodo, le parole: «I medici e i medici veterinari» sono sostituite dalle seguenti: «I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi» e le parole: «del personale della dirigenza medica e veterinaria» sono sostituite dalle seguenti: «del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria»;
 - 4) al decimo periodo, dopo la parola: «specializzandi» è inserita la seguente: «medici» e dopo le parole: «trattamento economico previsto» sono inserite le seguenti: «per i predetti specializzandi medici».

Articolo 4.

(Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-*ter*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-*sexies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. La specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 e l'incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19, come individuati nel decreto di cui al comma 2, sono riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020. Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione assistenziale è determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 1o marzo 2020, nonché sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativi: a) all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del piano di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; b) all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, l'incremento tariffario di cui al comma 1 è determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità.

4. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.

5. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito *budget* per l'anno 2020, le quali sospendano le attività ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 5-*sexies*, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020.

6. L'articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è abrogato.

Articolo 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: «alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2020»;

b) al comma 11-*bis*, l'ultimo periodo è soppresso.

Articolo 5.

(Incremento delle borse di studio dei medici specializzandi)

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.

1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tale fine è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 5-bis.

(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.

Articolo 5-ter.

(Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative)

1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, è istituita la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.
3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro per l'anno 2021, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 6.

(Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19)

1. In considerazione delle funzioni che è chiamato ad assolvere per la gestione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dell'individuazione quale soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, al Ministero della salute non si applicano, per l'anno 2020, le riduzioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 7.

(Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione)

1. Il Ministero della salute, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 47-ter del decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 300 e, in particolare, delle funzioni relative a indirizzi generali e di coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie, nonché di programmazione tecnico sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento, monitoraggio dell'attività tecnico sanitaria regionale, può trattare, ai sensi dell'articolo 2-*sexies*, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, per lo sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati personali, anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati.

Articolo 8.

(Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A)

1. Limitatamente al periodo emergenziale, per i pazienti già in trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), di cui agli articoli 91 e 93 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla regione o dalla provincia autonoma competente una modalità di erogazione attraverso la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un uso il più possibile esteso, la validità della ricetta è prorogata per una durata massima di ulteriori 30 giorni dalla data di scadenza.

2. Per i pazienti già in trattamento con i medicinali di cui al comma 1, con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza.

3. Per le nuove prescrizioni da parte del centro ospedaliero o dello specialista dei medicinali di cui al comma 1, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l'intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare, di cui all'articolo 26 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. La proroga automatica della ricetta di cui al presente articolo non si applica nei casi in cui il paziente presenta un peggioramento della patologia di base o un'intolleranza o nel caso in cui il trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il monitoraggio di parametri ai fini della prescrizione; in tali casi il paziente deve rivolgersi al centro ospedaliero o allo specialista di riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole regioni e dalle province autonome.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche ai medicinali classificati in fascia A, soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA e distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati.

5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti con le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1 dell'articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali.

5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, con propria determina, individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici.

Articolo 9.

(Proroga piani terapeutici)

1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

Articolo 10.

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22-bis, comma 1, le parole: «di medici, personale infermieristico e» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli»; la rubrica è sostituita dalla seguente: «Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari.»;

b) all'articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e socio -sanitario» sono aggiunte le seguenti: «e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale».

2. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, la lettera *d-bis*), introdotta dall'articolo 71-bis, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è sostituita dalla seguente:

d-ter) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori, *personal computer*, *tablet*, *e-reader* e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari»;

Articolo 11.

(Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico)

1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «l'assistito» sono inserite le seguenti: «, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale»;

b) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «comma 7», sono aggiunte le seguenti: «ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il FSE è alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonché, su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter.»;

- d) il comma 3-*bis* è abrogato;
- e) al comma 4, dopo la parola «regionali», sono inserite le seguenti: «e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie» e, dopo le parole «l'assistito», sono aggiunte le seguenti: «secondo le modalità di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7»;
- f) al comma 15-*ter*, numero 3), sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) dopo le parole: «per la trasmissione telematica», sono inserite le seguenti: «, la codifica e la firma remota»;
 - 2) le parole: «alimentazione e consultazione» sono sostituite con le seguenti: «alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
- g) al comma 15-*ter*, dopo il numero 4), sono aggiunti i seguenti:
«4-*bis*) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, comprensiva delle informazioni relative all'eventuale soggetto delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle modalità e delle misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma;
- 4-*ter*) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, al fine di assicurare in interoperabilità le funzioni del FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma;
- 4-*quater*) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione con i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale, l'accesso *on line* al FSE da parte dell'assistito e degli operatori sanitari autorizzati, secondo modalità determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso è fornito in modalità aggregata, secondo quanto disposto dalla Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia Digitale.»;
- h) al comma 15-*septies*, dopo le parole: «di farmaceutica» sono inserite le seguenti: «, comprensivi dei relativi piani terapeutici,» e dopo le parole: «specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN,» e, dopo la parola «integrativa», sono aggiunte le seguenti: «, nonché i dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto, secondo le modalità stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del comma 15-*ter*, che individuerà le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le libertà degli interessati,»;
- i) dopo il comma 15-*septies*, sono aggiunti i seguenti commi:
«15-*octies*. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del *dossier* farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del comma 7, sono pubblicate sul portale nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
- 15-*novies*. Ai fini dell'alimentazione dei FSE attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-*ter*, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui al numero 3) del comma 15-*ter*, sono stabilite le modalità tecniche con le quali:
- a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e tessuti;
 - b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale;
 - c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i dati relativi alle prenotazioni.».

Articolo 11-*bis*.

(Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche)

1. Al fine di promuovere in Italia le sperimentazioni cliniche essenziali per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ad eventuali altre emergenze epidemiologiche future, al comma 4

dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le parole: «, l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore» sono sostituite dalle seguenti: «gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado rispetto allo studio proposto, nonché i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore, in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il comitato etico valuta tale dichiarazione nonché l'assenza, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studi, di partecipazioni azionarie dello sperimentatore, del coniuge o del convivente, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi all'inizio dello studio qualora intervengano nuovi conflitti di interessi».

Articolo 12.

(Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi)

1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati:
 - a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
 - b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
 - c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
 - d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
 - e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all'ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.
3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili, senza registrarli, i dati di cui al comma 1:
 - a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalità di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;
 - b) tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non ancora collegati alla ANPR;
 - c) all'ISTAT.
4. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13.

(Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), e dell'articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in qualità di titolare del trattamento, anche in contitolarità con altri soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale, che verranno indicati nelle direttive di cui al comma 2, è autorizzato, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e per i dodici mesi successivi, a trattare dati personali, anche inerenti alle particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle misure e delle garanzie individuate nelle direttive di cui al comma 2, per effettuare rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi statistiche anche presso gli interessati sul territorio nazionale, volte alla comprensione della situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana.

2. I trattamenti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, sono individuati in una o più specifiche direttive del presidente dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e sono svolti nel rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 al medesimo decreto legislativo, nonché del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Nelle direttive di cui al comma 2 sono indicati gli specifici scopi perseguiti, i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, le fonti amministrative utilizzate, anche mediante tecniche di integrazione, e i tempi di conservazione.

4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 anche in forma sintetica. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in maniera completa e facilmente consultabili sul sito istituzionale dell'ISTAT.

5. I dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati, per finalità scientifiche, nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalità ivi previste, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 del medesimo decreto legislativo, nonché del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in deroga alle previsioni della legge 11 gennaio 2018, n. 5. La diffusione dei dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo è autorizzata solo in forma anonima e aggregata.

6. L'ISTAT fa fronte alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14.

(Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali)

1. In conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata.

2. In relazione alle effettive esigenze di spesa connesse all'evolversi del contesto emergenziale di cui al presente articolo, le risorse di cui comma 1, a seguito di apposito monitoraggio effettuato dai soggetti interessati, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del Capo della protezione civile e del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. La rimodulazione può disporsi, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche

mediante girofondi tra la contabilità speciale di cui al comma 1 e quella del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

4. I termini di scadenza degli stati di emergenza, diversi da quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 per il COVID-19, già dichiarati ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e delle contabilità speciali di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non più prorogabili ai sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi. Alle attività connesse alle proroghe di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse già stanziata a legislazione vigente per i relativi stati di emergenza e conseguentemente dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15.

(Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile)

1. Al fine di garantire adeguate risorse da destinare all'assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 21 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3. Per le attività di volontariato svolte in mesi per i quali sia percepita l'indennità di cui all'articolo 84, comma 1 o agli articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non si applicano ai volontari lavoratori autonomi che, in ottemperanza alle misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus Covid-19, dichiarano di non aver svolto attività lavorativa e percepiscono le suddette indennità.

Articolo 16.

(Misure straordinarie di accoglienza)

1. I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, possono essere utilizzati per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, fermo restando quanto previsto dal decreto-legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e successive modificazioni, in materia di servizi per l'accoglienza. All'attuazione del presente comma, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Articolo 16-bis.

(Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19)

1. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonché ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

Articolo 17.

(Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole «del presente articolo» sono inserite le seguenti «e per

l'acquisizione a diverso titolo, ad esclusione della proprietà, da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di cui all'articolo 122 e dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020 di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare».

Articolo 17-bis.

(Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo)

1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «1° settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

Articolo 18.

(Utilizzo delle donazioni)

1. All'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

«a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il Dipartimento della protezione civile può destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei conti correnti bancari di cui all'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1, dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.»

b) al comma 3, dopo le parole «aziende, agenzie,» sono inserite le seguenti: «regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,»

c) al comma 5, dopo le parole «per la quale è» è aggiunta la seguente: «anche».

2. Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni già disposte ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei citati conti correnti.

Articolo 18-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e della riduzione dei servizi a essa collegate, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, nell'ambito delle risorse stanziato ai sensi del primo periodo e nei limiti delle stesse, deve essere assicurato un maggiore ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche ove cessata.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 19.

(Funzionamento e potenziamento della Sanità militare)

1. Per le finalità di cui all'articolo 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2020 è autorizzato l'arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:

a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri;

b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50

dell'Aeronautica militare.

2. Le domande di partecipazione sono presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da parte della Direzione generale del personale militare sul portale *on-line* del sito *internet* del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.

3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo nonché quelli prestati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.

3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonché quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

3-ter. In ragione dell'eccezionalità e della limitata durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza.

4. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 4.682.845 per l'anno 2020 e euro 3.962.407 per l'anno 2021

5. Allo scopo di sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari di cui all'articolo 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata la spesa di euro 84.132.000 per l'anno 2020.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 88.814.845 euro per l'anno 2020 e 3.241.969 euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 88.814.845 euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 3.962.407 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Articolo 20.

(Misure per la funzionalità delle Forze armate - personale sanitario e delle sale operative)

1. Ai fini dello svolgimento, da parte del personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 21.

(Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2204-*bis*, è inserito il seguente:

«Art. 2204-*ter*.

(Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata)

1. I volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, su

proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta.

2. I volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale, di cui all'articolo 954, comma 2, che negli anni 2020, 2021 e 2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e previo consenso degli interessati, al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'*iter* concorsuale.».

b) dopo l'articolo 2197-ter è inserito il seguente:

«Art. 2197-ter.1.

(Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207, è autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare.

2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale;

b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.».

Articolo 22.

(Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione «Strade sicure»)

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:

a) l'incremento delle 253 unità di personale di cui all'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2020;

b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è integrato di ulteriori 500 unità dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020.

2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 23.

(Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai prefetti territorialmente competenti, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia, nonché di euro 111.329.528 per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 31 luglio 2020, alle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché di assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 37.600.640.

3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del personale impiegato, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 698.080 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.
4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G., in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro 838.612 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 750.000 per spese sanitarie, di pulizia e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, euro 2.511.700 per acquisti di prodotti e licenze informatiche, ed euro 416.000 per materiale per videoconferenze e altri materiali.
5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 167.883.445 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
6. L'autorizzazione di cui al comma 301, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'invio, da parte del Ministero dell'interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, è prorogata per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di 500 mila euro per ciascun anno dello stesso triennio 2021-2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
7. Il Ministero dell'interno è autorizzato, nel limite di euro 220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un'apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL, sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a euro 220.000 annui, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

TITOLO II

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Capo I

MISURE DI SOSTEGNO

Articolo 24.

(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta

precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate derivanti dal presente articolo non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Province autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.952 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 25.

(Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di

euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.

9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l'applicabilità dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.

10. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

11. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778 «Fondi di Bilancio». L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge

30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

13. Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale.

15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 25-bis.

(Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 26.

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. Le misure previste dal presente articolo si applicano, in conformità a tutti i criteri e le condizioni ivi previsti, agli aumenti di capitale delle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, -società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitano attività assicurative, qualora la società regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:

a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del

testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.

2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 la società soddisfa altresì le seguenti condizioni:

a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;

b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 12, il numero di occupati è inferiore a 250 persone

2-bis. I benefici di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento.

5. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. L'agevolazione spetta all'investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta. Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si applicano altresì quando l'investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura

superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese di cui al presente articolo.

7. Il credito d'imposta di cui al comma 4 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Alle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera *c*), e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il medesimo anno, un apposito Fondo.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma 10.

12. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato «Fondo Patrimonio PMI» (di seguito anche il «Fondo»), finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le caratteristiche indicate ai commi 14 e 16 (di seguito «gli strumenti finanziari»), emessi dalle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera *c*), e il 12,5 per cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera *a*). Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», ovvero di aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non può superare il maggiore valore tra: il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera *a*); il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale. Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui

all'articolo 2412, primo comma, del codice civile.

13. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, o a società da questa interamente controllata (di seguito anche «il Gestore»)

14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli previsti dall'articolo 2467 del codice civile.

15. La società emittente assume l'impegno di:

a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;

b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;

c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del presente comma e definiti ai sensi del decreto di cui al comma 16.

16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari. Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. Nel decreto sono altresì indicati gli obiettivi al cui conseguimento può essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari.

17. L'istanza è trasmessa al Gestore secondo il modello uniforme da questo reso disponibile sul proprio sito *Internet*, corredata della documentazione ivi indicata. Il Gestore può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ferma restando la richiesta di informativa antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore, tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria, può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore procede, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze

18. Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, l'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), la conformità della deliberazione di emissione degli Strumenti Finanziari a quanto previsto dal presente articolo e al decreto di cui al comma 16, e l'assunzione degli impegni di cui al comma 15, procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto nell'anno 2020.

19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020, allo 0,4 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

19-*bis*. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, il Gestore può avvalersi, mediante utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19, delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

20. I benefici previsti ai commi 4 e 8 sono cumulabili tra loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». L'importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società di cui al comma 1 l'ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato ai sensi del regolamento della Commissione n. 1407/2013, del regolamento (UE) della Commissione n. 1408/2013 e del regolamento (UE) della Commissione n. 717/2014 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti la società ottiene dai soggetti indicati ai commi 4 e 6 secondo periodo, l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si è usufruito. La società presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che le misure previste ai commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», non superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante dichiara, altresì, di essere consapevole che l'aiuto eccedente detti limiti è da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell'Unione europea.

21. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 26-bis.

(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati 10 milioni di euro per interventi a favore di soggetti esposti al rischio di usura.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 26-ter

(Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese)

1. Le misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 11, commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione del presente comma restano a carico dell'impresa richiedente.

Articolo 27.

(Patrimonio destinato)

1. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da «Covid-19», CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato «Patrimonio Rilancio», (di seguito il «Patrimonio Destinato») a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Patrimonio Destinato può essere articolato in comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi ad essi apportati, nonché dai beni e dai rapporti giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le passività rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, è autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell'interesse degli stessi e, allo stesso modo, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli stessi. Le disposizioni del presente articolo non attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi rispetto all'intervento del Patrimonio Destinato in loro favore.

2. Gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze sono effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di apporto e di iscrizione nella contabilità del Patrimonio Destinato sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all'andamento economico del Patrimonio Destinato. Può essere restituita al Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, la quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione della congruità del patrimonio previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle finalità di realizzazione dell'affare per cui è costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo per tempo aggiornato. Le modalità della restituzione sono stabilite nel decreto di cui al comma 5. I beni e i rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su di esso in conformità al presente articolo, al decreto di cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato.

3. Il Patrimonio Destinato è costituito con deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta del consiglio di amministrazione, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A. è incaricato della revisione dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Non si applica l'articolo 2447-*quater*, comma 2, del codice civile. Per ogni successiva determinazione, ivi incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni e rapporti giuridici, nonché quelle concernenti l'apporto di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti pubblici si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A. adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata. Ai fini della gestione del Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. è integrato dai membri indicati dall'articolo 7, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *f)*, della legge 13 maggio 1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato alla massima efficienza e

rapidità di intervento del Patrimonio Destinato, anche in relazione all'assetto operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei comparti, può essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di CDP S.p.A.

4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da «Covid-19» ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

- a) hanno sede legale in Italia;
- b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
- c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.

5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività

6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previsto dal decreto di cui al comma 5. L'efficacia del Regolamento è sospensivamente condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure e attività istruttorie e le operazioni funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato è pari ai costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che non contribuisce al risultato di CDP S.p.A., è redatto annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i principi contabili internazionali IFRS e allegato al bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.A. per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. in conformità al presente articolo e al Regolamento del Patrimonio Destinato.

7. Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è consentita, anche in deroga all'articolo 2412 del codice civile, l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione, può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e, in loro rappresentanza esclusiva, esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto

- dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la relativa regolamentazione di attuazione, né i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente.
8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è allegata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Può essere altresì concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ne determina criteri, condizioni e modalità, la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di euro 20 miliardi.
9. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare.
10. Il decreto di cui al comma 5 può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. CDP può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il rilascio della informazione antimafia interdittiva comporta la risoluzione del contratto di finanziamento ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto di cui al comma 5.
11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidità d'intervento e di rafforzare i presidi di legalità, CDP S.p.A. può stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorità giudiziaria.
12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A. e i suoi esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza professionale. Le operazioni di impiego effettuate nonché le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purché realizzati in conformità al relativo Regolamento, non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
13. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A.,

su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base dell'ultimo rendiconto approvato e della gestione *medio tempore* intercorsa fino alla data di cessazione. Alla cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti, è approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze degli eventuali residui della gestione avvengono secondo le modalità individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere integrati e modificati termini e condizioni contenuti nel presente articolo al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.

16. Ai fini dell'espletamento delle attività connesse al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2020.

17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

18. È autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio destinato. La remunerazione del conto, da allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento sono disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5.

18-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare.

18-*ter*. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato così costituite sono gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle società di gestione del risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del *private capital*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente comma.

18-*quater*. In ragione di quanto previsto al comma 18-*ter*, all'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: «diverse dalle banche» sono soppresse.

Articolo 28.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di

immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai *tour operator* indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.

7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 28-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici)

1. In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubbliche, qualora i relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dei relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni.

Articolo 29.

(Incremento fondo per il sostegno alle locazioni)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 160 milioni di euro per l'anno 2020.

1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 30.

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.

2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che:

a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigore delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a

versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 novembre 2020. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema.

Articolo 30-bis.

(Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce limite massimo di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 in relazione al volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e tenendo conto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1.
3. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivono protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 31.

(Rifinanziamento fondi)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, di seguito citato anche come «decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23», è incrementato di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5.
 2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 3.950 milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, possono essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo.
 3. Sono assegnati all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
- 3-bis.* Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020.
- 4-bis.* Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giacenti nel conto corrente di

tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 31-*bis*.

(Confidi)

1. Il comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1».

Articolo 32.

(Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS)

1. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali sia stata concessa o sarà richiesta la concessione della garanzia dello Stato ai sensi del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, il Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza documentata della società cessionaria, previa istruttoria della società di cui all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, è autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione, concordate tra le parti dell'operazione, che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, condizionati ad obiettivi di *performance*, purché tali date di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 luglio 2021, le modifiche non comportino un peggioramento del *rating* dei Titoli *senior* e la temporanea sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato dalle misure normative introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19.

2. La società di cui all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, provvede alle attività di cui al presente articolo a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 33.

(Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.

2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.

2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1o febbraio 2020, gli articoli 4-*sexies*, 4-*septies*, 4-*decies*, 193-*quinquies* e 194-*septies* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del menzionato articolo 4-*sexies*, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020.

Articolo 33-bis.

(Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali)

1. Su richiesta dell'assicurato i termini di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto ai sensi del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano esercitabili.

Articolo 34.

(Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali)

1. Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell'economia del Paese nonché prevedere l'adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, i contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità, custodita dal proponente. Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi comprese le informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso. Successivamente alla conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle condizioni generali di contratto. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, il sottoscrittore può usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

2. Resta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, ivi incluso l'articolo 67-*quaterdecies* sul pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza.

3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal

Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.

Articolo 35.

(Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali)

1. Al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19, SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 3, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro; la garanzia è prestata in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi seguenti.
2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle imprese di assicurazione del ramo credito. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.
4. L'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito con una dotazione stabilita ai sensi dell'articolo 31, comma 1, alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

Articolo 36.

(Partecipazione al Fondo di Garanzia paneuropeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE))

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia paneuropeo, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia COVID-19. In attuazione dei predetti accordi il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020.

Annualmente, con la legge di bilancio, sulla base dell'evoluzione delle misure di cui al comma 1, possono essere stanziati ulteriori risorse a presidio delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di liquidità concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di escussione ai sensi degli accordi stipulati nell'ambito del Fondo di garanzia paneuropeo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 37.

(Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization)

1. È autorizzata l'estensione della partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), prevista dall'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti annuali fino al 2030, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2026. È, inoltre, autorizzato il versamento aggiuntivo all'IFFIm per l'anno 2020 di euro 5 milioni, per il finanziamento della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30 milioni di euro annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 38.

(Rafforzamento del sistema delle start-up innovative)

1. Per il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle *start-up* innovative, alla misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 100 milioni per l'anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.

2. Per sostenere le *start up* innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l'incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, per l'anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle *start up* innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, *innovation hub*, *business angels* e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-bis. Al fine di promuovere il sistema delle *start-up* italiane e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal COVID-19 e la fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2 destina fino al 5 per cento delle risorse di cui al medesimo comma 2 al finanziamento di iniziative:

a) di comunicazione sul sistema italiano delle *start-up*, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2;

b) di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle *start-up* e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali;

c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al Fondo di sostegno al *venture capital*, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente comma, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di investitori regolamentati o qualificati. La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al presente comma che ciascuna *start-up* innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento.

4. Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «università e istituti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «nonché con *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

5. Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

6. Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle *start-up* innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle PMI innovative previste dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo, alla quale le predette imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti, ivi incluse le disposizioni applicabili previste dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. - (*Incentivi in regime "de minimis" all'investimento in start-up innovative*).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *start-up* innovative.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole *start-up* innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*.

3. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro

100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.»

8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il comma 9-*bis*, è inserito il seguente:

«9-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti " *de minimis*"».

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 7 e 8.

10. All'articolo 26-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole «di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000», sono sostituite dalle seguenti: «di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000».

11. Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle *start up* innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono altresì riconosciute alle *start up* innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

12. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l'intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund», con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020.

13. Il Fondo di cui al comma 12 è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.

14. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 12 vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle imprese che abbiano i requisiti di ammissione di cui al successivo comma 16. I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come spese ammissibili:

- a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attività di realizzazione di prototipi;
- b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;

c) attrezzature tecniche (*hardware*) acquistate per la realizzazione dei prototipi;

d) licenze di *software* acquistate per la realizzazione dei prototipi.

15. In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale.

16. Sono ammesse ai contributi di cui al comma 13, le imprese che:

a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;

b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma 13;

c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitali, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;

d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.

17. L'impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogioco entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell'ammissibilità della domanda di cui al comma 14 da parte del Ministero dello sviluppo economico.

18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.

19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 314 milioni di euro per l'anno 2020, e delle minori entrate valutate in 72,55 milioni di euro per l'anno 2021 e in 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 38-bis.

(Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle *start-up* che investono nel *design* e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti *made in Italy* di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 38-ter.

(Promozione del sistema delle società benefit)

1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società *benefit*, di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società *benefit*, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli

107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2021.

3. Per la promozione delle società *benefit* nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 38-*quater*.

(Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio)

1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-*bis*, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-*bis*, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici.

Articolo 39.

(Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale.)

1. Al fine di potenziare e rendere più efficace l'attività di elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19, il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

2. All'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, comma 1, primo periodo, le parole: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti,» sono soppresse.
3. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di 300.000 euro» sono inserite le seguenti: «destinata, nella misura non superiore al 40 per cento, allo svolgimento di attività di supporto finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,» .
4. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, per gli anni 2020, 2021 e 2022 il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato da destinare a supporto della struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari ad euro 800.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
- 5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è assegnata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2015, nei limiti dello stanziamento di cui al presente periodo. Per le medesime ragioni di cui al primo periodo, gli enti di cui all'articolo 112, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, possono continuare a concedere i finanziamenti ivi indicati, a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 40.

(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle

gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione.

3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa di gestione, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.

4. Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell'appartenenza dei distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese è effettuata calcolando i ricavi con le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 41.

(Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi)

1. Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 aprile 2017, n. 78, il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020. Conseguentemente, per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all'articolo 14-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 aprile 2017, n. 78, decorre dal 15 novembre 2020.

2. Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono riconosciuti, subordinatamente all'esito delle verifiche di cui all'articolo 7 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, dalla data di entrata in esercizio di ciascuna unità, nei termini e per il periodo definiti dallo stesso decreto.

Articolo 42.

(Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione)

1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato «Fondo per il trasferimento tecnologico», con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalità di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e *spin-off* e possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4, nei limiti delle risorse stanziato ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle *start-up* e PMI ad alto potenziale innovativo.

3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere

sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, è autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, l'ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata «Fondazione Enea Tech», sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto della Fondazione Enea Tech è approvato, su proposta dell'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse assegnate ai sensi del comma 5 e può essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.

7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a 517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 42-bis.

(Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima:

a) al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 3» sono inserite le seguenti: «e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030»;

2) alla lettera a), le parole: «di cui al presente Titolo» sono sostituite dalle seguenti: «di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica»;

3) il numero i. della lettera b) è sostituito dal seguente:

«i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie»;

b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «di cui ai numeri ii e iv della lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera b)».

Articolo 43.

(Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la

salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui al comma 2, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.

4. Le imprese che versano nella condizione di cui al comma 2, qualora intendano avvalersi del Fondo di cui al presente articolo, notificano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a:

- a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa;

- b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;

- c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli *asset* da parte degli stessi.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.

6. L'articolo 185-*ter* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 6; quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 43-*bis*.

(Contratto di rete con causale di solidarietà)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-*quinqies* sono aggiunti i seguenti:

«4-*sexies*. Per l'anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.

4-*septies*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 44.

(Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1o agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1o gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	2.000
21-60	2.000
61-110	1.500

;

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO₂ emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000
61-110	750

.

1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

a) abbiano emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) abbiano emissioni di CO₂ comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma *1-bis* del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1o luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO₂ inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato.

1-septies. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

1-octies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi da *1-bis* a *1-septies* del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da *1-bis* a *1-octies* del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 44-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi)

1. Il comma 1057 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
«1057. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente. Il contributo di cui al presente comma può essere riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il limite di cinquecento veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno».

Articolo 45.

(Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte dei comuni)

1. I comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 46.

(Misure urgenti in materia di servizi postali)

1. All'articolo 108 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) le parole «fino al 30 giugno 2020» sono sostituite con le seguenti parole: «fino al 31 luglio 2020»;
 - 2) dopo le parole «di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261,» sono inserite le seguenti parole: «nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,»;
 - 3) è aggiunto in fine il seguente periodo «Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.»;
 - b) il comma 1-bis è abrogato.

Articolo 46-bis.

(Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali)

1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, destinate, per l'anno 2020, dall'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme aggiuntive di cui al primo periodo sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 47.

(Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia)

1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento della missione societaria ed il conseguimento degli obiettivi di cui al piano industriale e alla normativa vigente, Invitalia S.p.A. è autorizzata ad iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere, anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto. Alle operazioni di riorganizzazione e trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 461, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 48.

(Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione)

1. All'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1:
 - 1) all'alinea, le parole «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni»;
 - 2) alla lettera d), le parole «di importanza minore (*de minimis*)» sono soppresse;
 - b) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese»;
 - b-bis) al comma 4-bis, lettera b), le parole: «euro 4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6 milioni».
2. Relativamente al fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono disposte le seguenti misure:

- a) le disponibilità del fondo sono ulteriormente incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020;
- b) con propria delibera, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 può, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, elevare, fino al doppio di quelli attualmente previsti, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021;
- c) fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui alla lettera b), nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 18 del 2020, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea stabiliti dalla predetta normativa.
- d) i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2020.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 452 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
- 3-bis. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero, nei limiti delle risorse disponibili, servizi di informazione, *l'export management* e la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle camere di commercio italiane all'estero. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
4. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 avvengono con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.665.417 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021, si provvede quanto a euro 713.750 per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quanto a euro 951.667 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le finalità di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2022, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui

all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 48-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC).
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 e sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 49.

(Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotivo nell'area di crisi industriale complessa di Torino)

1. Nell'ambito del programma *green new deal* e del Piano Transizione 4.0, al fine di favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilità sostenibile pubblica e privata e la competitività dell'industria dell'*automotive*, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata «Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'*automotive*» con sede a Torino. Il finanziamento è erogato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Il Centro favorisce la collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività d'insegnamento e formazione. Il Centro favorisce e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e altri centri di ricerca, dimostratori tecnologici anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al settore della mobilità in genere.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca, da pubblicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di presentazione della proposta progettuale, le modalità di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura logistica e per l'erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio sull'esecuzione del progetto.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 49-bis.

(Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia)

1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dai soggetti pubblici e privati del sistema della ricerca e dell'innovazione della regione Lombardia, quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, i centri di ricerca, le piccole e medie imprese e le *start-up* innovative, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, quale concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di progetti di ricerca altamente innovativi realizzati in collaborazione con le imprese dalla Fondazione Human Technopole di cui all'articolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, attraverso una struttura denominata «Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita», con sede in Lombardia.
2. Il Centro di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra soggetti privati del sistema dell'innovazione e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze e sostenendo l'attività brevettuale e la valorizzazione della proprietà intellettuale. Il Centro favorisce le attività di ricerca collaborativa tra imprese e *start-up* innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualità di vita e l'invecchiamento attivo.
3. La Fondazione Human Technopole adotta specifiche misure organizzative e soluzioni gestionali dedicate, con adozione di una contabilità separata relativa all'utilizzo delle risorse a tale scopo attribuite.
4. All'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione».
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

- a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto;
- b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 50.

(Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento)

1. In considerazione della situazione emergenziale covid-19, il termine del 30 giugno 2020 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 31 dicembre 2020.

Articolo 51.

(Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria)

1. I termini di esecuzione dei programmi, predisposti secondo gli indirizzi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, già autorizzati ai sensi dell'articolo 57 del medesimo decreto legislativo, delle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche qualora già prorogati ai sensi dell'articolo 4, commi 4-ter e 4-septies del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, sono prorogati di sei mesi.

Articolo 51-bis.

(Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, all'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «bilanci relativi all'esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «bilanci relativi all'esercizio 2021».

Articolo 52.

(Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio)

1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 in scadenza nel 2020, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti, sono erogate entro il 31 luglio 2020 alle aziende per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019; alle imprese che diano corso a tali adempimenti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque entro il 30 settembre 2020, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti.

Articolo 52-bis.

(Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati)

1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale, è consentito alle predette imprese chiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in

relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni. Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.

2. La rinegoziazione di cui al comma 1 è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto della società Cassa depositi e prestiti Spa, e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una società di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, nonché di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza a quella data applicabile, la suddetta dichiarazione è rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 52-ter.

(Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità nonché di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Capo II

REGIME QUADRO DELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI

Articolo 53.

(Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non

rimborsati)

1. In deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione

Articolo 54.

(Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3.
2. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato.
5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.
7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo ammesso.

Articolo 55.

(Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese)

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.
2. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della

Comunicazione di cui al comma 1.

3. Per ciascun prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenta progressivamente all'aumentare della durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera *a*), della Comunicazione di cui al comma 1.

4. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 25, lettera *d*), paragrafi *i*) e *ii*), della Comunicazione di cui al comma 1.

5. La durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica rispetta i limiti e le condizioni indicati nel punto 25, lettera *f*), della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1 non supera le soglie di cui al comma 4 del presente articolo o all'articolo 56, comma 5. Un beneficiario può avvalersi di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non supera le soglie di cui al comma 4.

7. Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

8. Le garanzie sono concesse entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 56.

(Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese)

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.

2. Gli aiuti riguardano i prestiti sia per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.

3. I contratti di finanziamento sono firmati entro il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni.

4. I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella di cui alla lettera *a*) del punto 27 della Comunicazione di cui al comma 1. In ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui.

5. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 27, lettera *d*)

, paragrafi *i*) e *ii*), della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.2 dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1 non supera le soglie di cui al comma 5 del presente articolo o all'articolo 55, comma 4. Un beneficiario può avvalersi in parallelo di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede le soglie di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Gli aiuti di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

Articolo 57.

(Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19)

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1.
4. I costi ammissibili sono quelli definiti al punto 35, lettere *b*) e *c*) della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario rientra nei limiti imposti dal punto 35, lettere *d*) ed *e*) della Comunicazione di cui al comma 1.
5. Gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2020.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo possono invece essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui alle lettere *d*) ed *e*) del punto 35 della Comunicazione di cui al comma 1.
7. Il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo.

Articolo 58.

(Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling)

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede

di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono concedere aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.

3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1, sotto forma di garanzia a copertura delle perdite.

4. I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono definiti al punto 37, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.

5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 37, lettera d), della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti sono altresì subordinati al rispetto delle condizioni di cui alle lettere i) e j) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.

7. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

Articolo 59.

(Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19)

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1.

3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite.

4. I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono definiti al punto 39, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.

5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 39, lettera d) della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

Articolo 60.

(Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19)

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.10

della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.

2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19.

4. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.

5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.

6. La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.

7. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli artt. da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Articolo 61.

(Disposizioni comuni)

1. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019.

2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020.

3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.

4. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 54 a 60 nel registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.

5. Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64. Per gli aiuti nei

settori agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo provvedono, in analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura. Restano fermi in capo agli enti che adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e le responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54 a 60 si applica la disposizione di cui all'articolo 53.

7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli da 54 a 60 verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 63.

Articolo 62.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli articoli da 54 a 61 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci. Gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie si applica l'articolo 125, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Articolo 63.

(Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti)

1. Gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura e pesca che sono registrati nei registri SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA - Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.

2. Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli da 54 a 60 del presente decreto deve essere identificata, attraverso l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli aiuti concessi ai singoli beneficiari è operata dai soggetti competenti, sotto la propria responsabilità.

Articolo 64.

(Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA)

1. Entro il 30 maggio 2020, il registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è adeguato a cura del Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di Stato SIAN e SIPA sono adeguati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante sezione aggiuntiva, alle disposizioni introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni.

2. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificano i registri di cui al comma 1 per consentire la registrazione del regime di aiuti autorizzato dalla Commissione europea ai sensi degli articoli da 54 a 60 del presente decreto e delle misure di aiuti adottate ai sensi degli stessi articoli, nonché per contenere i dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali.

3. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Sono mantenute tutte le funzionalità dei registri e in ogni caso sono mantenute le funzionalità del registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a supporto dello svolgimento delle verifiche di cui agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115.
5. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 65.

(Esonero temporaneo contributi Anac)

1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. L'Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

TITOLO III

MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI

Capo I

MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27

Articolo 66.

(Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale)

1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole «per i lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no»;
- b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.».

Articolo 66-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento - ACCREDIA, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'ISS. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

(INAIL), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'ACCREDIA, da un rappresentante dell'UNI e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'INAIL. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati dall'ACCREDIA, nonché delle università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l'attività delle regioni.

5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'INAIL in attuazione dell'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'ISS e l'INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione.

6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5 del presente articolo, all'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, importare e immettere in commercio» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: «e gli importatori», ovunque ricorrono, e le parole: «e coloro che li immettono in commercio,» sono soppresse;

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «, gli importatori» e le parole: «e coloro che li immettono in commercio» sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: «e gli importatori» sono soppresse;

d) al comma 4, le parole: «e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio» sono soppresse.

7. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 resta fermo quanto disposto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Articolo 67.

(Incremento Fondo Terzo Settore)

1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 67-bis.

(Inserimento al lavoro dei care leavers)

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Articolo 68.

(Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

1. All'articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.»;
- b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva»;
- c) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in ogni caso» sono sostituite dalle seguenti: «a pena di decadenza» e la parola: «quarto» è soppressa;
- d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52»;
- e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale "emergenza COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'articolo 22»;
- f) al comma 6, secondo periodo, le parole: «80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.100 milioni»;

g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa.».

h) al comma 8, le parole: «23 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «25 marzo 2020»;

i) al comma 9, primo periodo, dopo le parole «da 1 a 5» sono inserite le seguenti: «e 7»; le parole «pari a 1.347, 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 11.599,1 milioni di euro».

1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, ai sensi dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificati dalle lettere c) ed e) del comma 1 del presente articolo, se posteriori alla data così determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 11.521,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 69.

(Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per un periodo non superiore a nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter»;

b) al comma 5, le parole: «pari a 338,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 828,6 milioni di euro» .

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 490,4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 70.

(Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di

quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-*ter*. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.» e, all'ultimo periodo, le parole «né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono soppresse;

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.»;

c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il sesto periodo è soppresso;

2. al settimo periodo le parole: «dal predetto Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: «4-*bis*. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai fini della relativa attuazione, l'INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze le risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni e province autonome. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle disponibili all'INPS per le finalità di cui all'articolo 22-*ter*, fermo restando quanto previsto dall'articolo 126, commi 7 e 8.»

e) dopo il comma 5-*ter*, è inserito il seguente:

«5-*quater*. Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.»

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di

lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente»;

g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso con la modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.642,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 70-bis.

(Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro settimane massime da parte dell'INPS ai sensi degli articoli 22-*quater* e 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto.

Articolo 71.

(Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo 22-*bis* sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-*ter*

(Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali)

1. Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 è istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.673,2 milioni di euro. Le predette risorse, che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per il rifinanziamento delle specifiche misure di cui al primo periodo del presente comma con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, prevedendo

eventualmente anche l'estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo, nonché per un massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane come disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti di cui all'articolo 22, dal presente comma.

2. Qualora dall'attività di monitoraggio relativamente ai trattamenti concessi ai sensi degli articoli da 19 a 22 dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare le stesse possono essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell'ambito dei decreti ivi previsti.

Art. 22-quater

(Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" concesso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

1. I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 5. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 5. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto di cui al comma 5 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero.

2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5.

3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS disciplina le modalità operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il

termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

5. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di cui all'articolo 22, comma 3 al netto delle risorse già destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 22, comma 3 tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 è stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 5 ultimo periodo.

Art. 22-quinquies

(Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario)

1. Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli articoli da 19 a 21 presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate dalla procedura di cui all'articolo 22-*quater*, comma 3.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.673,2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 72.

(Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

a-bis) al comma 4, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.»

c) al comma 8, le parole «un bonus» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più bonus» e le parole «600 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1200 euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il bonus

è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

d) al comma 11, le parole: «1.261,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.569 milioni di euro».

2. All'articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «1000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2000 euro»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il bonus di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite complessivo di 67,6 milioni di euro per l'anno 2020».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 73.

(Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole «aprile 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 74.

(Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «fino al 30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2020»;

b) al comma 5, le parole «130 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «380 milioni».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 75.

(Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità)

1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.».

Articolo 76.

(Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità)

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per quattro mesi».

Articolo 77.

(Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: «contributi alle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «contributi alle

imprese e agli enti del terzo settore»;

b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;

2) dopo le parole: «alle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

Articolo 78.

(Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.150 milioni»;

b) al comma 2, la parola «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

2. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) titolari di pensione.

3. L'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è abrogato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 79.

(Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico)

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2020».

Articolo 80.

(Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque mesi» ed è aggiunto infine il seguente periodo: «Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.».

1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a quarantacinque giorni.

Articolo 80-bis.

(Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento.

Articolo 81.

(Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

2. I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020.

Capo II

ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Articolo 82.

(Reddito di emergenza)

1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito «Rem»). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di luglio 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.

2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;
- c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014.

3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
- c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

4. Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del Rem:
- a) il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
 - b) il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa;
 - c) il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.
7. Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c), l'INPS e l'Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE.
9. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
10. Ai fini dell'erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa di 966,3 milioni di euro per l'anno 2020 da iscriverne su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il Reddito di emergenza». L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione di cui al comma 7 è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 971,3 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 83.

(Sorveglianza sanitaria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di

contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

4. Per le finalità di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative l'INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Articolo 84.

(Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

2. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data

di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

4. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.

8. È riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto

intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

b) titolari di pensione.

10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Per i lavoratori intermittenti di cui al comma 8, lettera b), è corrisposta la sola indennità di cui alla medesima lettera.

11. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 10 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

12. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.850,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell'indennità. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 72 milioni di euro per l'anno 2020.

14. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020.

15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 3.922,4 milioni di euro, si provvede, quanto a 3.912,8 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto e, quanto a 9,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 183 del presente decreto.

Articolo 85.

(Indennità per i lavoratori domestici)

1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.

3. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con l'indennità di cui all'articolo 84 del presente decreto e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità non spetta altresì ai soggetti di cui all'articolo 103. L'indennità non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al

Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020.

4. L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai titolari di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

5. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l'anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 dicembre 2008, n. 288. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 468,3 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 86.

(Divieto di cumulo tra indennità)

1. Le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Articolo 87.

(Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga)

1. L'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è sostituito dal seguente:
«251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n. 92.»

2. L'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2018, n.145, così come sostituito dall'art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 è sostituito dal seguente:
«253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 251, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.»

Articolo 88.

(Fondo Nuove Competenze)

1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato «Fondo Nuove Competenze», costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

Articolo 89.

(Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali)

1. Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.
2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi.
- 2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità. Le amministrazioni interessate

provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 89-bis.

(Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell'età pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 90.

(Lavoro agile)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito *internet* dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Articolo 91.

(Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo)

1. A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), tali attività sono svolte con modalità a distanza,

individuare dai medesimi Istituti di istruzione, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

2. Qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validità. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Articolo 92.

(Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL)

1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 613,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 93.

(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato)

1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 94.

(Promozione del lavoro agricolo)

1. In relazione all'emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020. Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo periodo. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 57,6 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 58,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: «diffusione del

virus COVID-19,», sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il 31 luglio 2020,».

Articolo 95.

(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:
 - a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
 - b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
 - c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
 - d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
 - e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.
3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
5. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, serie generale n. 297 del 19 dicembre 2019, è revocato.
6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.
- 6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con modalità rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi del comma 5 del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro

quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Articolo 96.

(Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro)

1. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) può provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, anche in deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché, al fine di una tempestiva disponibilità dei mezzi, in deroga agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Articolo 97.

(Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297)

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo la parola: «richiesta» è soppressa la parola: «dell'interessato» e sono aggiunte, infine, le seguenti: «mediante accredito sul conto corrente del beneficiario»;
- b) al secondo periodo, dopo la parola: «Il fondo» sono inserite le seguenti: «, previa esibizione della contabile di pagamento,» e dopo le parole: «dei datori di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e degli eventuali condebitori solidali».

Articolo 98.

(Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)

1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

individuare le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di maggio 2020.

5. Il limite di spesa previsto dall'articolo 96, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 pari a 230 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

7. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefici di cui al primo periodo del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere pari a 21,1 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 99.

(Osservatorio del mercato del lavoro)

1. Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro (di seguito denominato «Osservatorio»).

2. L'Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:

- a) studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione con particolare riferimento all'analisi per competenze, caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere;
- b) individuazione e definizione dei fabbisogni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;
- c) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;
- d) supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti;
- e) analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali e di sostegno al reddito attivate;

3. L'Osservatorio promuove la costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

4. Per le finalità dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di un Comitato scientifico appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre a rappresentanti dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, dell'INAPP, delle regioni e province autonome, da esperti indipendenti. Ai componenti dell'Osservatorio e del Comitato scientifico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati, anche individuali, e le amministrazioni titolari del trattamento, che li mettono a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica per le finalità di cui al comma 2.

6. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 100.

(Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)

1. In via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 101.

(Spese per acquisto di beni e servizi Inps)

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall'Istituto nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite massimo di 68 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 102.

(Spese per acquisto di beni e servizi Inail)

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite massimo di 35 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 103.

(Emersione di rapporti di lavoro)

1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto

dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

- a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o *handicap* che ne limitino l'autosufficienza;
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa.

5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:

- a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
- b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
- c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 16 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza.

7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.

13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, anche per mancata

presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.

14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata da un terzo alla metà.

15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-*bis* e 4-*ter* della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.

17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera *a*) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera *a*). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno,

con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7.

20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'art. 25 *quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

21. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole: «rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità.».

22. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

23. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per il 2020, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; di euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi

del comma 26.

26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

- a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
- b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 7, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
- c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 103-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)

1. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nonché dell'allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla legge 15 novembre 2000, n. 364, ovvero che svolgono la propria attività in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER LA DISABILITÀ E LA FAMIGLIA NONCHÉ MISURE PER IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONI FONDATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITÀ DI GENERE

Articolo 104.

(Assistenza e servizi per la disabilità)

1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.

2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di

accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato «Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità» volto a garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennizzo di cui periodo precedente.

3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 155 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 105.

(Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa)

1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:

a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;

b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori.

2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalità di cui alla lettera a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 105-bis.

(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse stanziata ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 105-ter.

(Contributo per l'educazione musicale)

1. Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.
2. Il contributo può essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 105-quater.

(Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere)

1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. A tal fine, è costituito uno speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. Tali attività sono svolte garantendo l'anonimato dei soggetti di cui al presente comma.
2. Con appositi provvedimenti normativi, nel limite di spesa costituito dalle risorse di cui al comma 1, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

TITOLO V

ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 106.

(Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali)

1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane.
- 3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», la parola: «contestuale» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021».

Articolo 106-bis.

(Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo è ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 107.

(Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la stessa è incrementata, per l'anno 2020, dell'importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà comunale. All'onere di cui al presente comma, pari a 400 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 108.

(Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane)

1. L'articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 è sostituito dal seguente: «6-bis. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Al fine di assicurare l'erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per l'anno 2020 la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è rideterminata in 184.809.261 euro. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 58.293.889 nel 2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse recuperate nel 2020 ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Articolo 109.

(Servizi delle pubbliche amministrazioni)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48.

(Prestazioni individuali domiciliari)

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. È inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.

3. A seguito dell'attivazione dei servizi di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo 4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.»

b) all'articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: «e di trasporto scolastico» sono soppresse.

Articolo 110.

(Rinvio termini bilancio consolidato)

1. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020.

1-bis. Il comma 3 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

«3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2020:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020».

Articolo 111.

(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome)

1. Al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione per l'anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome.

2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 112.

(Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)

1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso nel territorio dell'azienda socio-sanitaria di Lodi ancorché appartenente alla provincia di Milano, è riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad integrazione di quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 5 giugno 2020.

Articolo 112-bis.

(Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19)

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall'articolo 112, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si tiene conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.

4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza. Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 113.

(Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione)

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi promossi

dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico, produttivo e sociale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della società Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria».

Articolo 114.

(Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all'anno 2020, a favore dei comuni, la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono differiti i termini di seguito indicati:

- a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 settembre;
- b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 ottobre;
- c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 dicembre.

Articolo 114-bis.

(Enti in riequilibrio. Sospensione di termini)

1. Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19, decorre dal 1° gennaio 2021.

2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 114-ter.

(Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è inserito il seguente:

«4-bis. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al

completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse già assegnate, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attività istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tale fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti».

Articolo 115.

(Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominate rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di 8.000 milioni di euro e «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale», con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell'ambito della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.
2. Ai fini dell'immediata operatività del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce le disponibilità delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelievo e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. La convenzione è pubblicata sui siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
3. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.
4. Per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, necessario per garantire l'operatività di cui agli articoli 116 e 117 del presente decreto, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 116.

(Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome)

1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre

2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma 2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

2. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-*bis* del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

3. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 1 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

4. L'anticipazione è concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l'altra quota della medesima sezione.

5. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito *internet* del medesimo Ministero.

6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui

all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 6.

9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Articolo 117.

(Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari)

1. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 68, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nelle more dell'adozione delle delibere del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato:

a) a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana anticipazioni con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, nella misura del 99 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta per l'anno 2020, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 99,5 per cento. Le medesime percentuali di cui alla presente lettera sono applicate all'anno 2019 per cui si procede all'erogazione di quota parte delle quote premiali accantonate. Sono rideterminate di conseguenza le somme di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c) della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191, per gli anni 2019 e 2020;

b) a trasferire alle regioni il finanziamento destinato agli interventi di medicina penitenziaria, il finanziamento destinato al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ove spettante, il finanziamento destinato agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 2020, nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 55/CSR;

c) a trasferire alle regioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ferme restando le verifiche del Comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sui progetti presentati dalle regioni anche ai fini dell'eventuale recupero delle somme in caso di verifica negativa dei medesimi progetti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti negli esercizi successivi, il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 per gli

obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR, nonché la quota residua del finanziamento degli obiettivi del piano sanitario nazionale per gli anni 2018 e 2019;

d) ad anticipare all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e al Centro nazionale sangue il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR e il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2019 nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale, nelle more del perfezionamento dei procedimenti previsti ai fini dell'accesso al finanziamento e fermi restando eventuali recuperi a valere sulle somme spettanti negli esercizi successivi in caso di mancato perfezionamento dei citati procedimenti;

e) ad anticipare alle regioni e agli altri enti un importo fino al 100 per cento del finanziamento relativo all'anno 2020 assegnato con Intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nelle more della relativa delibera del CIPE.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai trasferimenti di cui al comma 1 nei limiti delle disponibilità di cassa ed è autorizzato ad effettuare eventuali necessarie compensazioni ovvero recuperi a valere sulle risorse a qualunque titolo spettanti alle regioni e agli altri enti anche negli esercizi successivi.

3. Per l'anno 2020, in deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le regioni garantiscono l'erogazione ai rispettivi Servizi sanitari regionali, entro la fine dell'anno, del 100 per cento delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.

4. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le pignorazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2020.

4-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde

dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella Convenzione di cui all'articolo 115, comma 2, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui all'articolo 115, comma 1.

6. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 5 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio regionale per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, le regioni e le province autonome e i relativi enti sanitari eseguono, per quanto di rispettiva competenza, le dovute scritture contabili nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte delle regioni e delle province autonome in disavanzo di amministrazione.

7. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 5 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente e dal responsabile finanziario del medesimo ente contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 5, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

8. L'anticipazione è concessa entro il 24 luglio 2020, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il relativo rimborso predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. Alla relativa erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria di cui all'articolo 12 dell'Intesa raggiunta presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005, dell'idoneità e della congruità delle misure legislative regionali, di copertura del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata dei relativi interessi. Tali misure legislative sono approvate dalle regioni entro il 15 luglio 2020 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo di verifica degli adempimenti entro il 15 giugno 2020.

9. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito *internet* del medesimo Ministero.

10. Le regioni provvedono entro dieci giorni dalla relativa acquisizione al trasferimento dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma

5 entro i successivi sessanta giorni dall'erogazione dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione. Il rappresentante legale dell'ente richiedente e il responsabile finanziario forniscono, entro i 5 giorni successivi ai pagamenti, al Tavolo di verifica per gli adempimenti apposita dichiarazione sottoscritta attestante i pagamenti avvenuti.

11. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, ovvero in caso di mancata restituzione di cui al comma 10, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

Articolo 118.

(Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato)

1. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 116 e 117, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui all'articolo 115, non richieste alla data del 31 dicembre 2020.

Articolo 118-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto)

1. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese nonché per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi procedurali, nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La definitiva assunzione di personale è effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 243, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale.

Articolo 118-ter.

(Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria)

1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

Articolo 118-quater.

(Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al quinto periodo, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020»;
- b) il sesto periodo è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 118-quinquies.

(Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprietà dei medesimi enti da utilizzare per l'emergenza da COVID-19, l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 300.000 euro per l'anno 2020».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

TITOLO VI

MISURE FISCALI

Articolo 119.

(Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
- a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017;
 - b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000

moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3-*bis*. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni

spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera *f-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003.

4-*bis*. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «*in house providing*» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del

progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera *a*). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 a 3 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».

16-*bis*. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a

euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 119-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

1. All'articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2020»;
- b) le parole: «, per fatti non imputabili all'amministrazione» sono soppresse.

Articolo 120.

(Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 2, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo

265.

Articolo 121.

(*Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali*)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Articolo 122.

(Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;

c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120;

d) credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.

3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

Articolo 123.

(Suppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa)

1. L'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 1, comma 2, della legge

30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 19.821 milioni di euro per l'anno 2021, 26.733 milioni di euro per l'anno 2022, 27.004 milioni di euro per l'anno 2023, 27.104 milioni di euro per l'anno 2024, 27.204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 124.

(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, è aggiunto il seguente: «1-ter. 1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;».

2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 125.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e

pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 5.

Articolo 126.

(Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)

1. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

1-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che hanno subito danni economici a causa dell'epidemia di COVID-19 e vittime di richieste estorsive, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

2. I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, provvedono a versare l'ammontare delle medesime ritenute, in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

Articolo 127.

(Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»;

b) all'articolo 62 il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»

Articolo 128.

(Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del citato testo unico, non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge n. 18 del 2020 è riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Articolo 129.

(Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica)

1. Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative al periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli. Le rate di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e versate con le modalità previste dai medesimi articoli. L'eventuale versamento a conguaglio è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio è effettuato in

- dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021. Le somme eventualmente risultanti a credito sono detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.
2. Il termine per il pagamento della rata di acconto di cui all'articolo 56, commi 1 e 2 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa al mese di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, è differito dal 16 maggio al 20 maggio 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 246,9 milioni di euro per l'anno 2020 e in 134,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 129-bis.

(Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel comune di Campione d'Italia)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 573, le parole: «alla data del 20 ottobre 2019» sono soppresse e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
- b) al comma 574, le parole: «alla data del 20 ottobre 2019» sono soppresse e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
- c) al comma 575, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
- d) dopo il comma 576 è inserito il seguente:
«576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli»;
- e) il comma 577 è sostituito dal seguente:
«577. In vista del rilancio economico del comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e di 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile»;
- f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti:
«577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
- 577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"».

2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2» e le parole: «come modificato dal comma 631 del presente articolo,» sono soppresse.

3. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposto ad accisa con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e

relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni in materia di riduzione del costo del gasolio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e all'articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

4. L'energia elettrica consumata nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:

- a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
- b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.

5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 è subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003; le medesime disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei anni.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021, a 103.000 euro per l'anno 2022, a 105.000 euro per l'anno 2023, a 105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a 8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno 2027, a 8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029 e a 1.970.000 euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 130.

(Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa)

1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.»;
- b) all'articolo 7, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020»;
- c) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre»;
- d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
- e) all'articolo 12, comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 dicembre 2020».

2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis:

- 1) al comma 6, dopo le parole: «con particolare riguardo», sono inserite le seguenti: «alla determinazione di limiti quantitativi di prodotto e di specifiche modalità relative al trasporto o al confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non trovano applicazione.»;
- 2) al comma 7, dopo le parole: «20 litri», sono aggiunte le seguenti: «salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal decreto di cui al comma 6»;
- b) all'articolo 25, comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono

obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 320,31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 131.

(Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa)

1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell'anno 2020, i pagamenti dell'accisa, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020; sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si applicano le sanzioni e l'indennità di mora previste per il ritardato pagamento.

Articolo 132.

(Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici)

1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere eseguiti nella misura dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti ai sensi del medesimo articolo 3, comma 4:

a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile 2020;

b) alle scadenze previste dal predetto articolo 3, comma 4, del citato testo unico, per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020.

2. Nel caso di cui al comma 1, il versamento del saldo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.

Articolo 133.

(Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, le parole: «dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021»;

b) al comma 676, le parole: «dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 199,1 milioni di euro per l'anno 2020, 120,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 134.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero per i soggetti diversi dalle persone fisiche)

1. All'articolo 19, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 13, comma 2-bis,», le parole: «lettera a)», sono sostituite dalle parole: «lettere a) e b)»;

b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.».

Articolo 135.

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato)

1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «*1-bis.* Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.».

2. All'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 4 è sostituito dal seguente: «*4.* La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.».

3. In deroga al criterio previsto dall'articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle somme del contributo unificato tributario per l'anno 2020 avviene per ciascuna Commissione tributaria sulla base del numero dei giudici e del personale in servizio nell'anno 2020 .

Articolo 136.

(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

1. All'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

«*2-bis.* Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevato al 20%.

2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e *2-bis*:

a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;

b) cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;

c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.».

2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 101, ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: «Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-*bis*, comma *2-bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente comma.»;

b) il comma 112 è sostituito dal seguente: «112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».

3. L'articolo 36-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno 2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni di euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per l'anno 2026, 343,2 milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni di euro per l'anno 2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029, 450,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 136-bis.

(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)

1. Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni indicati dal comma 696 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni stabilite dal comma 697 del medesimo articolo 1, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nel limite del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai sensi del presente comma non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 2,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

3. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 137.

(Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2020.

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1,

le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 37 milioni di euro annui dal 2023 al 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 138.

(Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020)

1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 139.

(Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19)

1. Per favorire il rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stabiliscono per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendone ove possibile la fruizione *online*, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese. A tal fine, a decorrere dall'attività 2020, ai fini dell'integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, e in deroga a quanto ivi previsto sulle modalità di riscontro del gettito incassato, per le attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo fiscale si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Analogamente, a decorrere dalle attività 2020, per la determinazione delle quote di risorse correlabili all'attività di controllo fiscale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 140.

(Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)

1. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.»

2. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «1° luglio 2020» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2021».

Articolo 141.

(Lotteria dei corrispettivi)

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'inizio del primo periodo le parole «A decorrere dal 1° luglio 2020» sono sostituite dalle parole: «A decorrere dal 1° gennaio

2021».

Articolo 142.

(Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza *on line* basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito *internet* dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) liquidazione periodica dell'IVA;

c) dichiarazione annuale dell'IVA.»;

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

Articolo 143.

(Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

1. All'articolo 12-*novies*, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quarto periodo è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 57 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 144.

(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.

2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Articolo 145.

(Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo)

1. Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 146.

(Indennità requisizione strutture alberghiere)

1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il terzo periodo è sostituito dai seguenti:

«L'indennità di requisizione è liquidata in forma di acconto, nello stesso decreto del Prefetto, applicando il coefficiente dello 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell'imposta di registro, di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo alla corrispondente categoria catastale dell'immobile requisito. L'indennità di requisizione è determinata in via definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale decreto è liquidata la differenza tra gli importi definitivi e quelli in acconto dell'indennità di requisizione.».

Articolo 147.

(Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24)

1. Per l'anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 1 milione di euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 557,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 148.

(Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA))

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto di quanto previsto dal medesimo articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria:
 - a) la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998 n. 146, per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, definisce specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;
 - b) in deroga a quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale;
 - c) i termini di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione sono differiti rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.
2. Considerate le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il

periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.

Articolo 149.

(Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta)

1. Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:
 - a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
 - b) accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
 - c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
 - d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
 - e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
 - f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 - g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
2. La proroga di cui al comma 1 si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
3. È prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli in relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonché dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.
6. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.

Articolo 150.

(Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto)

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e

non costituiscono oneri deducibili.».

2. Ai sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1 e all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 151.

(Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali)

1. È prorogato fino al 31 gennaio 2021, il termine finale della sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma 2-*ter* dello stesso articolo 12.

2. La proroga della sospensione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle quattro violazioni previste dall'articolo 12, comma 2 e comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, o una delle tre previste dal comma 2-*quinquies* del medesimo articolo, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 152.

(Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,7 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 27,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 153.

(Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973)

1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-*bis*, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 154.

(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione)

1. All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto»;

b) dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente: «2-*ter*. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018.»;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-*bis*. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.».

Articolo 155.

(Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 326, 327 e 328 sono sostituiti dai seguenti:

«326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore a 300 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sui fondi accantonati in bilancio a favore del predetto ente, incrementati degli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate per l'esercizio 2020 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, la quota erogabile allo stesso ente per l'anno 2021, in conformità al comma 326.

328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, determinato ai sensi del comma 327, costituisce la quota erogabile all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022, in conformità al comma 326.».

Articolo 156.

(Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019)

1. Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario 2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.

Articolo 157.

(Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

a) comunicazioni di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) comunicazioni di cui all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

c) inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno relativamente:

a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati nel 2021 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2009, n. 136, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.

5. Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazione del presente articolo.

7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 205 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.

7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

Articolo 158.

(Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione)

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

Articolo 159.

(Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730)

1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Articolo 160.

(Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017)

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i fabbricati ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine per la contestazione delle sanzioni previste, per il caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, dal comma 14-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2021.

Articolo 161.

(Proroga del pagamento dei diritti doganali)

1. I termini per i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

2. La disposizione di cui al comma 1, laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale, si applica, su istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall'articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

3. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Articolo 162.

(Rateizzazione del debito di accisa)

1. All'art. 3, comma 4 *bis*, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole «che si trovi in» sono aggiunte le seguenti: «documentate e riscontrabili»;

b) al terzo periodo, le parole «in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno»;

c) l'ultimo periodo è soppresso.

Articolo 163.

(Proroga in materia di tabacchi)

1. Ferma restando la necessità di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-*bis*, 39-*ter* e 39-*terdecies* e dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-*quater* e 62-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2020, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020.

Articolo 163-*bis*.

(Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)

1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020, 2021 e 2022»;

b) dopo le parole: «dogane interne» è inserita la seguente: «anche»;

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

Articolo 164.

(Valorizzazione del patrimonio immobiliare)

1. All'articolo 33, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali

delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «di regioni, province, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di altri enti pubblici ovvero di società interamente partecipate dai predetti enti»;

b) le parole «ciascuna regione» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno di detti soggetti»

2. All'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma pluriennale di cui all'articolo 297 ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa, in caso di gare deserte, può procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d'asta è stabilito con decreto del Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3.».

2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 17-bis è sostituito dal seguente:

«17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare, sulla base dei valori correnti di mercato, unità immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, poste in vendita ai sensi del presente articolo che risultano libere, ovvero che intendono acquistare, con le diminuzioni di prezzo previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile, dal secondo periodo del comma 8, unità immobiliari a uso residenziale poste in vendita ai sensi del presente articolo locate ai medesimi enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti».

3. All'articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«In considerazione della specificità degli immobili militari, le concessioni e le locazioni di cui al presente comma sono assegnate dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni, e per le stesse può essere riconosciuta, nei suddetti limiti temporali, la costituzione di un diritto di superficie ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile.» Conseguentemente, al quinto periodo dell'articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «ovvero alla scadenza del termine di durata del diritto di superficie».

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL SETTORE CREDITIZIO

Capo I

GARANZIA DELLO STATO SU PASSIVITÀ DI NUOVA EMISSIONE

Articolo 165.

(Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione)

1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane in conformità a quanto previsto dal presente capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 19 miliardi di euro.

2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.

3. La garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso previsto dall'articolo 166, comma 2, sulla notifica individuale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì rilasciare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermi restando i limiti di cui comma 1, la garanzia statale per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza - ELA), in conformità agli schemi previsti dalla Banca centrale europea.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e al comma 4, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.
6. Nel presente capo I per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalità e nei casi previsti dal Regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013.
7. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura della garanzia concessa ai sensi del presente capo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
8. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 7. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 166.

(Condizioni)

1. La concessione della garanzia di cui all'articolo 165, comma 1, è effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell'Autorità competente del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile. Se nei 6 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto sono state svolte prove di *stress* a livello dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico o sono stati condotti dalla Banca Centrale Europea o dall'Autorità bancaria europea verifiche della qualità degli attivi o analoghi esercizi, la valutazione dell'Autorità competente riguarda altresì l'inesistenza di carenze di capitale evidenziate da dette prove, verifiche o esercizi; in tal caso, per carenza di capitale si intende l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorità competente.
2. La garanzia di cui all'articolo 165 può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1 ma avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria.
3. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

Articolo 167.

(Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15)

1. Per quanto non previsto dal presente capo si applica il capo I del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, a eccezione degli articoli 3, comma 2, e 4, comma 3.

Capo II

REGIME DI SOSTEGNO PUBBLICO PER L'ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI BANCHE DI RIDOTTE DIMENSIONI

Articolo 168.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il «Testo unico bancario») dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 169.

(Sostegno pubblico)

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche indicate all'articolo 168, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente (di seguito, «l'Acquirente») di attività e passività, di azienda, rami d'azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco (di seguito, «il Compendio Ceduto») della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle seguenti forme, anche in combinazione fra di loro:

- a) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate della banca posta in liquidazione coatta amministrativa, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;
- b) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate dell'Acquirente, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;
- c) concessione all'Acquirente di garanzie su componenti del Compendio Ceduto; la garanzia dello Stato è gratuita, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile ed esplicita; essa copre capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite;
- d) erogazione all'Acquirente di contributi nella misura in cui le forme di sostegno pubblico di cui alle lettere precedenti non siano sufficienti.

2. Possono essere oggetto della trasformazione in crediti di imposta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

- a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta;
- c) componenti reddituali di cui all'articolo 1, commi 1067 e 1068, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. La trasformazione in credito d'imposta di cui alle lettere a) e b) del comma 1 può essere disposta per un ammontare complessivo massimo non superiore all'ammontare massimo di cui al comma 4. Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero può essere chiesto a rimborso. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Gli oneri a carico dello Stato per la concessione del sostegno pubblico di cui al presente capo non eccedono l'ammontare complessivo di 100 milioni di euro eventualmente incrementati secondo le modalità di cui al comma 6. In caso di concessione di garanzie, il corrispondente ammontare del sostegno pubblico è pari al *fair value* delle garanzie stesse.

5. Il sostegno pubblico può essere concesso a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità del regime di cui al presente capo con il quadro normativo dell'Unione

europea in materia di aiuti di Stato nei dodici mesi successivi a tale decisione ovvero a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea a seguito della notifica individuale del singolo sostegno, qualora questa sia necessaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tale periodo può essere esteso fino a un massimo di ulteriori dodici mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.

6. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente capo è istituito nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il predetto fondo può altresì essere alimentato con gli eventuali minori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 55, 56 e 57 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da accertarsi con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con i quali sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Qualora i suddetti minori oneri siano conseguiti su risorse gestite presso la Tesoreria dello Stato, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato del relativo importo per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al presente comma.

Articolo 170.

(Cessione del compendio)

1. Qualora le offerte vincolanti per l'acquisto del Compendio Ceduto prevedano quale condizione la concessione di misure di sostegno pubblico, la Banca d'Italia le trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze. Sono trasmesse le sole offerte per le quali la Banca d'Italia attesta che:

- a) l'offerente ha una situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa idonea, anche in relazione alla dimensione dei suoi attivi rapportati a quelli del Compendio Ceduto, a sostenere l'acquisizione del Compendio Ceduto e a integrare quest'ultimo nei propri processi e nella propria organizzazione aziendale entro un anno dall'acquisizione;
- b) tra l'offerente e la banca posta in liquidazione coatta amministrativa non sussistono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico bancario;
- c) l'offerente è autorizzato a svolgere l'attività bancaria e le altre attività svolte dalla banca in liquidazione coatta amministrativa in relazione al Compendio Ceduto;
- d) il Compendio Ceduto non comprende le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
- e) non vi sono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Testo unico bancario.

2. La Banca d'Italia attesta che:

- a) la cessione non è attuabile senza ricorso al sostegno pubblico, evidenziando le motivazioni per le quali il supporto pubblico è necessario per l'ordinato svolgimento della liquidazione, anche alla luce delle valutazioni espresse dal sistema di garanzia dei depositi in merito alla possibilità di effettuare interventi ai sensi dell'articolo 96-bis del Testo unico bancario; qualora siano state presentate offerte che non prevedono il sostegno pubblico la Banca d'Italia motiva le ragioni dell'esclusione delle stesse;
- b) le offerte sono state individuate, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, in conformità al quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;
- c) le offerte trasmesse sono idonee a garantire la liquidazione ordinata della banca e il mantenimento della redditività a lungo termine del soggetto risultante dalla cessione, indicando per ciascuna di esse le ragioni sottese alla propria valutazione.

3. Le offerte di acquisto del Compendio Ceduto contengono gli impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, inclusa la comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01, con particolare riguardo a quelli ivi stabiliti dal paragrafo 6.4, al divieto di utilizzo dei segni distintivi della banca in liquidazione coatta amministrativa e agli ulteriori impegni eventualmente indicati dalla Commissione europea, nella decisione o nell'autorizzazione di cui all'articolo 169, comma 5, al fine di limitare le distorsioni della parità concorrenziale e assicurare la redditività dell'Acquirente dopo l'acquisizione.

Articolo 171.

(Concessione del sostegno)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 170, verificata la conformità a quanto previsto dal presente capo e con la decisione della Commissione europea prevista all'articolo 169, comma 5, selezionata in caso di trasmissione di più offerte quella che, tenuto conto dell'obiettivo di cui all'articolo 169, comma 1, comporta il minimo sostegno pubblico, può disporre le misure di sostegno.
2. Il decreto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei Conti. L'Acquirente può avvalersi delle misure di sostegno, come disposte con il decreto previsto dal comma 1, solo successivamente alla cessione del compendio.
3. Le misure di sostegno concesse ai sensi dell'articolo 169, comma 1, attribuiscono un credito a favore del Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti della liquidazione coatta amministrativa; il credito è pagato dopo i crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-*bis* della legge fallimentare e prima di ogni altro credito. Con riferimento alle misure di cui all'articolo 169, comma 1, lettere *a*) e *b*), il credito del Ministero dell'economia e delle finanze è commisurato al valore attuale netto attribuito all'Acquirente per effetto della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate.
4. Se la concentrazione che deriva dall'acquisizione del Compendio Ceduto all'Acquirente non è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.

Articolo 172.

(Altre disposizioni)

1. Le cessioni di cui all'articolo 169 si considerano cessioni di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di cui al periodo precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
2. Nelle cessioni di cui all'articolo 169, al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'ente-ponte e per l'ente sottoposto a risoluzione dall'articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.
3. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione di cui all'articolo 169 non concorrono, in quanto esclusi, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 169, comma 1, lettera *d*), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. Il cessionario non è obbligato solidalmente con il cedente ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Sono escluse dalla cessione le controversie relative ad attività e passività escluse dalla stessa e le relative passività.

Articolo 173.

(Relazioni alla Commissione europea)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione Europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di aiuti di Stato previsto dal presente capo ai sensi del paragrafo 6.5 della comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01.

Articolo 174.

(Disposizioni di attuazione)

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze può emanare disposizioni di attuazione del presente capo con uno o più decreti.

Articolo 175.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dal presente Titolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 175-bis.

(Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori)

1. Al comma 501-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la società di cui al primo periodo, può effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L'attività posta in essere dall'Agenzia delle entrate è svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
2. Al comma 505 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «nonché i loro» è inserita la seguente: «coniugi».

TITOLO VIII

MISURE DI SETTORE

Capo I

MISURE PER IL TURISMO E LA CULTURA

Articolo 176.

(Tax credit vacanze)

1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai *bed & breakfast* in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
 - a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo *bed & breakfast*;
 - b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
 - c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e *tour operator*.
4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da

utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 177.

(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 76,55 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 211,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 178.

(Fondo turismo)

1. Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo, comprese le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di altri soggetti privati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Il corrispettivo al soggetto gestore è riconosciuto, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2020.

3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 179.

(Promozione turistica in Italia)

1. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il «Fondo per la promozione del turismo in Italia», con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalità di assegnazione anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Anche in ragione dell'esigenza di assicurare l'attuazione tempestiva ed efficace di quanto stabilito dal presente comma, all'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono soppressi e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con funzioni di amministratore delegato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che altresì designa il Presidente.»;

b) al comma 6, il terzo periodo è soppresso.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dal comma 1. Nei trenta giorni successivi, l'Enit-Agenzia nazionale del turismo adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 180.

(Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città

ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente: «1-*ter*. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

4. All'articolo 4, comma 5-*ter*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole da «nonché» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 181.

(Sostegno delle imprese di pubblico esercizio)

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-*bis*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-*ter*. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per

l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4-*bis*. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

4-*ter*. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.

5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.

Articolo 182.

(Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico)

1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i *tour operator* a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è

istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

1-*bis*. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di *master* universitario e di dottorato di ricerca presso le università e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l'anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.

1-*ter*. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-*bis* sono emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto definisce le modalità di concessione e di utilizzo dei benefici di cui al comma 1-*bis*, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto.

2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario.

2-*bis*. Con riferimento alle aree ad alta densità turistica, in considerazione della crisi delle attività economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attività, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale:

- a) della classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti;
- b) delle rilevazioni sulla capacità di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente;
- c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle città d'arte, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b).

3. All'onere derivante dai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3-*bis*. All'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
- b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021»;
- c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un *voucher* di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione.

12. L'emissione dei *voucher* a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il *voucher* può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo»;

- d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

«12-*bis*. La durata della validità dei *voucher* pari a diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai *voucher* già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i *voucher* non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai *voucher* emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestri, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta.

12-*ter*. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di *voucher* emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

12-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 12-*ter*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».

Articolo 183.

(Misure per il settore della cultura)

1. All'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente «I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 245 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 145 milioni di euro per la parte

corrente e 100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale»;

b) al comma 2, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti»;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, con una dotazione di 171,5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 2014. Per l'anno 2022, detti criteri sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020.

6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.

7. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, e nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché, mediante apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016, la dotazione prevista dall'articolo 28, comma 1, della medesima legge, limitatamente all'anno 2020.

8. Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.

8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di «Capitale italiana della cultura», in via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è conferito alle città di Bergamo e di Brescia, al fine di promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, le città di Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sono premesse le seguenti parole: «A eccezione dell'anno 2020,».

9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: «di distribuzione» sono aggiunte le seguenti: «, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti».

10. Al fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l'accesso ai benefici previsti dalla medesima legge, possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

10-bis. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

11. All'articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto» sono sostituite delle seguenti: «e comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente «2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto

organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso o alla emissione di un *voucher* di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei *voucher* previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del *voucher* quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del *voucher*. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata»;

b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle citate misure di contenimento, nonché comunque ai soggetti per i quali, a decorrere dalla medesima data, si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 88-*bis*, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*). Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

c) il comma 3 è abrogato.

11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal comma 11, lettera *b*), del presente articolo, si applicano anche ai *voucher* già emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «190 milioni».

11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, nonché dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10, 10-*bis* e 11-*ter*, pari a 441,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 184.

(Fondo per la cultura)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

2. La dotazione del fondo può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile. L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui al primo periodo può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di *crowdfunding* idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività al finanziamento della cultura.

3. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 può svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza, con oneri a carico del fondo.

4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al presente comma è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

5-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto «Padova *Urbs* Pietà, Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento» è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 52 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 185.

(Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche dell'ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta dal residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori.

2. Ai crediti di cui al comma 1 si applica il termine stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, con decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai sensi degli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* in attuazione del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per i titolari dei crediti ammessi agli stati passivi i cui nominativi sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il

turismo e sono ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e della condizione reddituale dei destinatari.

4. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del comma 3.

5. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Articolo 185-bis.

(Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO)

1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate in relazione ad essa, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Capo II

MISURE PER L'EDITORIA

Articolo 186.

(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari)

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche *online*, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020.».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 187.

(Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali)

1. Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 188.

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)

1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari all'8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 189.

(Bonus una tantum edicole)

1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo *una tantum* fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
2. Il contributo è concesso a ciascun soggetto di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi indicato, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.
3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri che è corrispondentemente incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2020. All'incremento del predetto fondo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 190.

(Credito d'imposta per i servizi digitali)

1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di *server*, *hosting* e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per *information technology* di gestione della connettività. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

2. L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa e dei limiti del citato regolamento (UE) n. 1407/2013 ivi indicati, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 1.

3. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera *a*), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-*bis* del codice civile.

4. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle stesse voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

6. Il credito d'imposta è revocato nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è

incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 191.

(Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria)

1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all'editoria in favore delle imprese indicate all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, non si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la verifica di regolarità previdenziale e fiscale in sede di saldo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Articolo 192.

(Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani)

1. All'articolo 16-*quinquies*, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

Articolo 193.

(Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga)

1. Ferma restando l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a carico dell'INPS, secondo la procedura di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche ai giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), la relativa contribuzione figurativa spettante ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 22 è accreditata presso l'INPGI. A tal fine, l'INPS trasmette mensilmente all'INPGI l'elenco dei beneficiari dei suddetti trattamenti e, entro il mese successivo, l'INPGI presenta all'INPS la rendicontazione necessaria al fine di ottenere le somme relative alla contribuzione figurativa.

Articolo 194.

(Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria)

1. All'articolo 11, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

2. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 195.

(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 195-*bis*.

(Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

2. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione».

Articolo 195-ter.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416)

1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli effetti del primo comma.

In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la continuità delle pubblicazioni e dell'attività dell'impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato può autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».

Capo III

MISURE PER LE INFRASTRUTTURE E I TRASPORTI

Articolo 196.

(Interventi a favore delle imprese ferroviarie)

1. Al fine di sostenere il settore ferroviario per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a compensazione dei minori introiti relativi alla riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

2. Nel periodo di cui al comma 1 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dispone una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico pari alla quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e allo scopo di promuovere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Lo stanziamento di cui al periodo precedente è dedotto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo del citato stanziamento, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria:

a) pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico;

b) pari al 40 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari merci.

4. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al comma 3 è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

5. Il residuo dello stanziamento di cui al comma 3, conseguente anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, è destinato a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per l'anno 2020. Entro il 30 aprile 2021 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 270 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 197.

(Ferrobonus e Marebonus)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 198.

(Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito esclusivamente agli operatori che alla data di presentazione della domanda di accesso applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione nonché le modalità di recupero dei contributi eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano ottemperato a quanto disposto dal secondo periodo. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 199.

(Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie

disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;

b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o dall'Autorità portuale.

2. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID-19, fermo quanto previsto all'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate di due anni.

3. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate:

a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;

b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;

c) la durata delle concessioni per il servizio di rimorchio rilasciate ai sensi dell'articolo 101 del codice della navigazione attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi.

c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso è prorogata di 12 mesi.

4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dell'articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.

6. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all'articolo 14,

comma 1-*quinquies*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019.

7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 6, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020, destinato:

a) nella misura di complessivi euro 6 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini;

b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all'erogazione, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'indennizzo di cui al comma 6.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, nonché alla determinazione delle quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorità di sistema portuale e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro per le finalità del comma 1, lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

8-*bis*. Al fine di sostenere la competitività dei servizi prestati in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le unità di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate, in misura proporzionale, agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio».

8-*ter*. Al fine di accelerare gli interventi di digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali previsti nell'ambito dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o a privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce possono essere inviati in formato digitale.

Qualora il documento cartaceo sia richiesto in originale, esso può essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle autorità richiedenti secondo modalità conformi alle disposizioni in materia di salvaguardia della salute adottate a seguito dell'emergenza da COVID-19.

8-*quater*. Con riguardo alla società capogruppo e alle società del gruppo di cui all'articolo 7, comma 9-*sexies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il fondo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del fondo ma alla data di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del fondo non sia stato ancora emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, comma 3, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere dai periodi di sospensione ovvero di riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

9. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all'emergenza COVID-19, fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d'emergenza, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.

10. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 10-*bis* del presente articolo, pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 50 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento, per

l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

10-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le disponibilità del fondo, nel limite di 5 milioni di euro, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica.

10-*ter*. Le disponibilità residue del fondo di cui al comma 10-*bis*, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto, altresì, della riduzione dei costi sostenuti.

10-*quater*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 10-*bis* e 10-*ter*.

10-*quinquies*. L'efficacia delle misure di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 199-*bis*.

(Disposizioni in materia di operazioni portuali)

1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia da COVID-19 e di favorire la ripresa delle attività portuali, all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 4 è abrogata;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:

a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;

b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;

c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione.

4-*ter*. L'autorizzazione di cui al comma 4-*bis* è rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non è compresa nel numero massimo di cui al comma 7».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotti dal comma 1 del presente articolo, anche relativamente alla determinazione del corrispettivo e della cauzione e alla fissazione dei termini del procedimento, tenendo conto delle esigenze di economicità dei servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio.

Articolo 200.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è

destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio *grosscost*. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.

3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di trasporto pubblico passeggeri conseguenti alle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione, in relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle Regioni a statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020, per la parte relativa ai pagamenti non già avvenuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.

5. La ripartizione delle risorse stanziare per l'esercizio 2020 sul fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuata senza l'applicazione di penalità, fermo restando quanto previsto dal comma 2-*bis*, dell'articolo 27, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 2013, n. 148, e successive modificazioni.

5-*bis*. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e di cui al comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'80 per cento delle risorse a decorrere dall'anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attività di verifica. La relativa erogazione è disposta con cadenza semestrale.

5-*ter*. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono effettuate in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residue dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e quelle residue dagli importi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Al fine di garantire l'operatività delle imprese di trasporto pubblico di passeggeri, le autorità competenti di cui all'articolo 2, lettere *b*) e *c*) del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, erogano alle stesse imprese, entro il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all'80 per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020.

6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera *b*), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

7. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi stessi, per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi. Per le medesime finalità di cui al primo periodo non trovano applicazione fino al 30 giugno 2021 le disposizioni relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura per l'utilizzo di tali mezzi. È autorizzato, fino alla data del 30 giugno 2021, l'acquisto di autobus tramite la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonché l'acquisto di materiale rotabile anche in *leasing*.

8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate, entro il limite massimo del 5 per cento, per l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi, finalizzate a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante, nonché per il finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di esercizio esistenti. Per le finalità di cui al precedente periodo ed a valere sulle medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte con Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o più progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare, compatibilmente con le misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

9-bis. Le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-*ter*, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come incrementate dall'articolo 24, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 200-*bis*.

(Buono viaggio)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari all'80 per cento del totale, per complessivi 4 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;

b) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivo 1 milione di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.

3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.

4. Ciascun comune individua i beneficiari e il relativo contributo prioritariamente tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non già assegnatari di misure di sostegno pubblico.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 201.

(Incremento Fondo salva-opere)

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID-19, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020, è effettuata, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*quinquies* del citato decreto legge n. 34 del 2019, per l'intera somma spettante ai sensi del comma 1-*bis* del medesimo articolo 47, con esclusione dell'applicazione delle previsioni di cui al settimo ed all'ottavo periodo del comma 1-*ter* del citato articolo 47.

Articolo 202.

(Trasporto aereo)

1. All'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) i commi da 3 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l'atto costitutivo della società, sono definiti l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Con lo stesso decreto è, altresì, approvato lo statuto della società, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al presente comma con un apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere nell'anno 2020 e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica.

4-bis. La società di cui al comma 3 redige, entro trenta giorni dalla costituzione della società ai sensi del comma 4, un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto. Tale piano è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione. La società può costituire una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri. La società è altresì autorizzata ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.

4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell'ottica della continuità territoriale, la società di cui al comma 3, ovvero le società dalla stessa controllate o partecipate, stipula, nel limite delle risorse disponibili, apposito contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, e con gli Enti pubblici territorialmente competenti, anche subentrando nei contratti già stipulati per le medesime finalità dalle imprese di cui all'ultimo periodo del comma *4-bis.*»;

c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Alla società di cui al comma 3 e alle società dalla stessa partecipate o controllate non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo *23-bis* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

5-bis. La società di cui al comma 3 può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e da tasse.»;

d) il comma 6 è abrogato;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 4-*bis*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 4-*bis* del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali nel limite di 300 mila euro per l'anno 2020. A tal fine, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali.».

1-*bis*. In considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici, è prorogata di due anni la durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, e quanto a 850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 203.

(Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo)

1. I vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettati a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) o dalla normativa nazionale nonché alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1, a pena di revoca delle concessioni, autorizzazioni e certificazioni ad essi rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, comunicano all'ENAC di ottemperare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le domande dirette ad ottenere il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni di cui al comma 1, recano, a pena di improcedibilità, la comunicazione all'ENAC dell'impegno a garantire al personale di cui ai commi 1 e 2 trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

5. In caso di concessioni, autorizzazioni e certificazioni non rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 3 determina l'applicazione da parte dell'ENAC, secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, di una sanzione

amministrativa compresa tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna unità di personale impiegata sul territorio italiano.

6. Le somme rivenienti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5 sono destinate, nella misura dell'80 per cento, all'alimentazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e nella restante misura del 20 per cento al finanziamento delle attività dell'ENAC.

Articolo 204.

(Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo, a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate, nella misura del 50 per cento, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nella restante misura del 50 per cento sono destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

2. Ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 6-quater, commi da 3 a 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

3. All'articolo 2, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2020» sono inserite le seguenti: «e fino al 30 giugno 2021».

4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 65,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 131,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 205.

(Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori)

1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, per l'organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, l'efficacia della convenzione stipulata per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 3577/92 e comunque non oltre la data del 28 febbraio 2021.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.

Articolo 206.

(Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali)

1. Al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25, e il necessario coordinamento dei lavori per l'adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione,

affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico. Il Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera.

2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonché di esperti o consulenti fino al numero massimo di 10, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono posti a carico delle risorse disponibili per il finanziamento dell'opera nel limite complessivo del 3 per cento.

3. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera.

L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all'*iter* autorizzativo.

4. Per l'esecuzione dell'attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla nomina, definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo degli interventi di messa in sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute, tenendo conto della soluzione economicamente più vantaggiosa ed individuando eventuali interventi da realizzare da parte del concessionario. Per gli interventi individuati, il Commissario straordinario procede, entro 90 giorni dalla definizione del programma ed autonomamente rispetto al concessionario, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica. Al perfezionamento dell'*iter* approvativo, il Commissario straordinario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovrintende alla gestione delle tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario ed emana,

d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.

5. In relazione alle attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi alla strada statale n. 4 «via Salaria» - variante Trisungo-Acquasanta - 2° lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500, nonché gli interventi relativi alla strada statale n. 4 «via Salaria» - Realizzazione di strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per l'anno 2021 per le attività di progettazione, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. Le risorse di cui al comma *5-bis* sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione nonché, per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A. con priorità di finanziamento e realizzazione.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *5-bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi. Entro 30 giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del Commissario straordinario, il concessionario propone al concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e con gli eventuali interventi di propria competenza, ai sensi del comma 4.

7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente.

7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma *8-ter*, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sulla società il controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma *8-ter*.

Articolo 207.

(Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici)

1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente

decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore.

Articolo 208.

(Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario)

1. All'articolo 47, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci.»

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

3. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di programma 2017-2021, la predetta Società è autorizzata ad utilizzare l'importo di euro 25 milioni per l'anno 2020 e di euro 15 milioni per l'anno 2021 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, delle direttrici ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova-Ventimiglia.

3-*bis*. Al fine di dare impulso e rilanciare il porto di Gioia Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferiti a titolo gratuito, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Calabria, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture trasferite si provvede secondo le modalità previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, prevedendone il finanziamento prioritario nell'ambito del contratto di programma - parte investimenti. Agli interventi per la manutenzione della tratta di cui al primo periodo si provvede nell'ambito dell'efficientamento annuale del contratto di programma - parte servizi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Calabria e la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sentita l'Autorità portuale di Gioia Tauro, definiscono, d'intesa tra loro, la programmazione delle attività finalizzate allo sviluppo dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico nonché i relativi

fabbisogni.

4. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare un importo di euro 7 milioni nel 2020, di euro 10 milioni nel 2021, di euro 14 milioni nel 2022, di euro 15 milioni nel 2023, di euro 15 milioni nel 2024 e di euro 9 milioni nel 2025 per la realizzazione dell'intervento denominato «Variante di Riga», nonché di euro 11 milioni nel 2020, di euro 21 milioni nel 2021, di euro 29 milioni nel 2022, di euro 25 milioni nel 2023, di euro 19 milioni nel 2024, di euro 16 milioni nel 2025 e di euro 10 milioni nel 2026 per la realizzazione del collegamento ferroviario «Bergamo - Aeroporto di Orio al Serio».

5. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 5 milioni nel 2020, di euro 16 milioni annui dal 2021 al 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia). Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni per l'anno 2023, a euro 30 milioni per l'anno 2024, a euro 26 milioni per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7 milioni per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032, a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, a valere sulle risorse del medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 già trasferite al bilancio della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni annui per gli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 209.

(Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche)

1. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei servizi erogati dagli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando, al contempo, la salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi e l'adozione di modelli organizzativi e gestionali adeguati, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 265.

2. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi, è autorizzata la spesa di euro 345.000 per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a euro 232.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, quanto ad euro 113.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 210.

(Disposizioni in materia di autotrasporto)

1. Al fine di assicurare sostegno al settore dell'autotrasporto, tenuto conto del ruolo centrale rivestito nella gestione della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed al fine di assicurare, in tale contesto, un adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi, anche in forma societaria, le cooperative e i raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, versano all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione per l'anno 2020 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le somme incassate successivamente al 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 40 e dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, eventualmente rimaste nella loro disponibilità, in ragione dell'impossibilità di procedere al loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al raggruppamento. Le somme restituite sono destinate in favore delle iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.

3. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, anche avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvede, nell'ambito delle attività di cui alle lettere *l-ter*) e *l-quater*) del comma 2 del medesimo articolo 9, al monitoraggio ed al controllo dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 211.

(Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari)

1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la

sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al medesimo Corpo, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.230.000 per l'anno 2020, di cui euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 320.000 per l'acquisto di spese per attrezzature tecniche ed euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

2. Fatte salve le prioritarie esigenze operative e manutentive delle Forze armate e al fine di favorire la più ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi dell'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.

3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma 2 definiscono le zone, le strutture e gli impianti oggetto dell'affidamento in uso temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni per il rinnovo, le penali, i termini economici nonché le condivise modalità di gestione e ogni altra clausola ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti.

4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2.230.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 211-bis.

(Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche)

1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorità competenti. Resta fermo, per gli aspetti di sicurezza cibernetica, quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza è redatto d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e recepisce il contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo. Le misure adottate sono comunicate ai Ministeri competenti per materia e al Ministero dell'interno, anche per gli aspetti di sicurezza informatica connessi alla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61.

3. L'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento all'emergenza da COVID-19 tiene conto delle linee guida sulla gestione dell'emergenza medesima emanate dai Ministeri competenti e dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche.

4. I Ministeri dell'interno e della salute, nell'ambito delle attività connesse con la gestione dell'emergenza da COVID-19, informando i Ministeri competenti, emanano, per gli aspetti di rispettiva competenza, proprie direttive per favorire l'attuazione delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3 e per garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche, la protezione del personale operativo dal contagio e la mobilità sul territorio nazionale per esigenze di continuità operativa e attività manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi, compresi coloro che provengono dall'estero.

5. Al fine dell'applicazione del presente articolo sono considerati operatori di infrastrutture critiche:

- a) le società che gestiscono le infrastrutture individuate con i decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, nonché le società che gestiscono altre infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in funzione dell'emergenza da COVID-19;
- b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui al decreto legislativo 18

maggio 2018, n. 65;

c) le società e gli enti che gestiscono od ospitano i sistemi spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio nazionale, nonché i sistemi spaziali nazionali impiegati per finalità di difesa e sicurezza nazionale;

d) ogni altra società o ente preposti alla gestione di infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti.

6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 212.

(Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto)

1. Al fine di anticipare le misure previste dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, relative al rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano, sono attribuiti al comune di Taranto 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 71, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tiene conto dell'assegnazione di tali risorse nell'ambito del decreto ministeriale di applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019, registrato dalla Corte dei conti il 22 maggio 2019, n. 972.

Articolo 212-bis.

(Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia)

1. Dopo l'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - 1. Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilità e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua».

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 213.

(Finanziamento del sistema bus rapidtransit)

1. Al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, per agevolare la mobilità dei cittadini, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di *bus rapidtransit*, ivi comprese le attività di progettazione e altri oneri tecnici, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 35 milioni per l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa.

Articolo 213-bis.

(Interventi di messa in sicurezza del territorio)

1. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, per l'anno 2020 sono attribuiti al comune di Taranto 4 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 214.

(Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario)

1. A seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione, entro il 31 gennaio 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 per il periodo interessato dalle misure di contenimento e prevenzione di cui al comma 1 riferita al differenziale per lo stesso periodo del livello della circolazione autostradale tra gli anni 2019 e 2020.

2-*bis*. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono trasferiti all'ANAS S.p.A. 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato «SS 42 - variante Trescore-Entratico». All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

2-*ter*. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, all'ANAS S.p.A. è assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato «Collegamento tra la strada statale n. 11 - tangenziale ovest di Milano - variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate - tratta B riquilificazione della strada provinciale 114 - tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)». All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

3. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.

4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a rendicontare entro il 30 settembre 2020 gli effetti economici di cui al medesimo comma 3 secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le risorse complessivamente stanziare di cui al comma 3 sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020.

6. L'erogazione dei fondi assegnati ai sensi del comma 5 è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020, e 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 215.

(Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL)

1. In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedono nei confronti degli aventi diritto al rimborso, optando per una delle seguenti modalità:

a) emissione di un *voucher* di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione;

b) prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l'utilizzo.

2. Ai fini dell'erogazione del rimborso, gli aventi diritto comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando:

a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento di cui alla lettera a).

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al rimborso secondo le modalità di cui al comma 1.

Capo IV

MISURE PER LO SPORT

Articolo 216.

(Disposizioni in tema di impianti sportivi)

1. All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «al 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2020»;

b) al comma 2, le parole «entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020».

2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di

sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

4. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento, anche di durata uguale o superiore a un mese, per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un *voucher* di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

Articolo 217.

(Costituzione del «Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale»)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale» le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia *on-line*, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.

Articolo 217-bis.

(Sostegno delle attività sportive universitarie)

1. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 218.

(Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici)

1. In considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.
2. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport. Il ricorso relativo a tali controversie, previamente notificato alle altre parti, è depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l'eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti. La decisione è impugnabile ai sensi del comma 3.
3. Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non è resa nei termini, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. Il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed è di quindici giorni. Entro tale termine il ricorso, a pena di decadenza, è notificato e depositato presso la segreteria del giudice adito. Si applicano i limiti dimensionali degli atti processuali previsti per il rito elettorale, di cui all'articolo 129 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La causa è discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi. A pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima dell'apertura dell'udienza e, ove ciò si renda necessario, la discussione della causa può essere rinviata per una sola volta e di non oltre sette giorni. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a quello dell'udienza. La motivazione della sentenza può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello dell'udienza, entro lo stesso termine è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria e la motivazione è pubblicata entro i dieci giorni

successivi.

4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 il giudice provvede sulle eventuali domande cautelari prima dell'udienza con decreto del presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva la decisione su tali domande all'udienza collegiale e in tale sede provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno successivo a quello dell'udienza non è pubblicata la sentenza in forma semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non esaurisce le esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui al comma 3 non si applica l'articolo 54, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

5. L'appello al Consiglio di Stato è proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell'udienza, se entro tale data è stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 2020, n. 26.

Articolo 218-bis.

(Associazioni sportive dilettantistiche)

1. Al fine di assicurare alle associazioni sportive dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell'incremento delle loro attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Capo V

MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 219.

(Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni)

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, nonché della necessità di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa delle attività nella fase successiva all'emergenza epidemiologica, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonché per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 31.727.516 per l'anno 2020.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali da svolgere in presenza o da remoto da parte del personale degli istituti e dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità, per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.612.454 per l'anno 2020.

3. All'articolo 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.879.625 di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.585.125 per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario ed euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari ad euro 40.000.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265..

Articolo 220.

(Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008)

1. Per il solo anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data del 31 dicembre 2018, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2019, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze.

Articolo 220-bis.

(Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attività professionali conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'apposito capitolo sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, iscritto nel programma 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» della missione 1 «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle predette prestazioni professionali, in riferimento agli anni pregressi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 221.

(Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale)

1. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale».

2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.

3. Negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente

con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.

4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.
9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-*bis* e 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. Il consenso dell'imputato o del condannato è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalità del collegamento.
10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.
11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

Capo VI

MISURE PER L'AGRICOLTURA, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Articolo 222.

(Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo.
2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi

previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. A favore delle filiere in crisi del settore zootecnico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo denominato «Fondo emergenziale per le filiere in crisi», con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al settore zootecnico. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono definiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Il comma 520 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente: «520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una maggiore integrazione e una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, è concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie *blockchain*, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521».

7. Il comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

«2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa dell'emergenza da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti " *de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni».

8. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020. L'indennità è erogata con le modalità previste dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine è autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l'anno 2020.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo, determinati in 579,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo.

Articolo 222-bis.

(Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 223.

(Contenimento della produzione e miglioramento della qualità)

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stanziato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15 per cento rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il decreto ministeriale del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico

istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 224.

(Misure in favore della filiera agroalimentare)

1. All'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;

b) al comma 4-bis, dopo le parole «per l'anno 2020», sono inserite le seguenti «, in alternativa all'ordinario procedimento.».

2. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.»;

b) dopo il comma 3-novies è aggiunto il seguente:

«3-decies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.»;

c) il comma 4-sexies è sostituito dal seguente:

«4-sexies. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono essere rinegoziati, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole ed assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie.».

3. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2021 o, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate.»;

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultanti dalle dichiarazioni di produzione.».

4. All'articolo 8, sesto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole «entro il termine di tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di sei mesi». Tale previsione si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l'articolo 3, comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore del latte ovi-caprino.».

5-bis. Il comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

«4-octies. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».

Articolo 224-bis.

(Sistema di qualità nazionale per il benessere animale)

1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente, è istituito il «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale», costituito dall'insieme dei requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, in conformità a regole tecniche relative all'intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione delle emissioni nell'ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento. L'adesione al Sistema è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza e controllo, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le modalità di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento. Ai componenti del predetto organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 224-ter.

(Sostenibilità delle produzioni agricole)

1. Al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo del settore vitivinicolo, è

istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, come l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono il disciplinare di produzione sono aggiornati con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i più recenti orientamenti in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale e si traducono in specifiche modalità produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del comma 2.

2. Al fine di definire e aggiornare il disciplinare di produzione di cui al comma 1, nonché di valutare l'impatto delle scelte operate, è istituito il sistema di monitoraggio della sostenibilità e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i cui indicatori sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. I dati e le informazioni ricavati dal sistema di monitoraggio di cui al comma 2 confluiscono nella rete di informazione contabile agricola di cui al regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che, a questo fine, adegua il relativo sistema di rilevazione, in conformità alla comunicazione della Commissione europea 20 maggio 2020, relativa alla strategia dal produttore al consumatore.

4. In sede di prima applicazione, il disciplinare di cui al comma 1 si basa sulle linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, alle cui procedure si fa riferimento per l'adesione al sistema di certificazione, opportunamente integrate introducendo i principi della sostenibilità richiamati, quale sintesi dei migliori sistemi di certificazione esistenti a livello nazionale.

5. Il disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2014.

6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui al presente articolo, la certificazione della sostenibilità del processo produttivo può essere estesa ad altre filiere agroalimentari.

Articolo 225.

(Consorti di bonifica ed enti irrigui)

1. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggravata dalla difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, la Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.

2. I mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.

3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità indicata al comma 2.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

6-bis. In considerazione della sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di

bonifica idraulica, disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della difficoltà da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di realizzare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio idraulico nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, è consentita la riprogrammazione delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche con fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.

6-ter. L'utilizzo delle economie di cui al comma 6-bis è consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilità dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui in conseguenza della chiusura delle opere finanziate, ivi compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue.

6-quater. I consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le economie e i relativi interessi di cui ai commi 6-bis e 6-ter, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui intendono destinare le risorse, il cronoprogramma della spesa e, dopo la conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti.

Articolo 226.

(Fondo emergenza alimentare)

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è destinato l'importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e con le procedure previste dal fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014.

2. Alle erogazioni delle risorse di cui al comma 1 provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Capo VII

MISURE PER L'AMBIENTE

Articolo 227.

(Sostegno alle zone economiche ambientali)

1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo con la dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3. Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, svolgere attività eco-compatibile secondo quanto definito dal suddetto decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla

gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 227-bis.

(Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini)

1. Al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per il rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 228.

(Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale)

1. Al fine di assicurare l'immediato insediamento della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, al medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole «a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132» sono aggiunte le seguenti «e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca»;
 - b) il comma 3 è abrogato;
 - c) al comma 4, le parole «e del Comitato tecnico istruttorio» sono soppresse;
 - d) al comma 5, al primo periodo le parole «e del Comitato tecnico istruttorio» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole «e del Comitato» sono soppresse.

Articolo 228-bis.

(Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti)

1. L'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

Articolo 229.

(Misure per incentivare la mobilità sostenibile)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti:
«Le disponibilità di bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilità", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta ed

esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al terzo periodo del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità", cumulabile con quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.».

b) all'ultimo periodo del comma 1, le parole «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto periodo»;

c) al comma 2, al primo periodo, le parole «corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale» sono sostituite dalle seguenti: «corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste ciclabili», e al terzo periodo le parole: «e n. 2015/2043» sono sostituite dalle seguenti: «o n. 2015/2043»;

2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il fondo di cui al medesimo articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, è incrementato di ulteriori 70 milioni di euro nell'anno 2020. Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

2-*bis*. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 33-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalità di cui al comma 1, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1:

1) dopo il numero 7), è inserito il seguente: «7-bis) Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli;»;

2) dopo il numero 12) è inserito il seguente: «12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi;»;

b) all'articolo 182, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente: «9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.».

4. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un *mobility manager* con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il *Mobility Manager* promuove, anche collaborando all'adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in ruolo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni di età. Il contributo di cui al presente comma può essere concesso nel limite delle risorse autorizzate dal primo periodo e fino a esaurimento delle stesse ed è pari al 60 per cento della spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici e non può superare l'importo di euro 500.

4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis può essere richiesto per una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per la concessione e l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 4-bis.

4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 229-bis.

(Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale)

1. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una o più linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire:
 - a) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;
 - b) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive mediante installazione di *box* dedicati presso i propri impianti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al comma 1 nonché la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma di cui al presente comma è, altresì, finalizzato all'adozione di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori. Il programma può, altresì, includere lo svolgimento di *test* e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori.
3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili».
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati dell'attività svolta in base al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in termini di impatto sulla sostenibilità ambientale e sulle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, svolte sulla base dei criteri previsti dal medesimo comma 1126, nonché una proposta di sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza di applicare criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto.
7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Capo VIII

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Articolo 230.

(Incremento del numero dei posti relativi a concorsi già indetti)

1. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori.

2. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementato complessivamente di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, del Ministero dell'istruzione, 21 aprile 2020, n. 499, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2021/2022, sino all'assunzione di tutti i vincitori.

2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2-ter. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, è stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità.

2-quater. All'onere derivante dal comma 2-ter del presente articolo, pari a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 230-bis.

(Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici)

1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al primo periodo è ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata massima fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente le assunzioni di cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 159 del 2019, avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.

3. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale «Istruzione e ricerca». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 231.

(Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Al fine di assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 331 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità:

- a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
- d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;
- e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
- f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al responsabile unico del procedimento e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle risorse di cui al comma 1 potranno provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 5.

4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito monitoraggio, il Ministero dell'istruzione dispone un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate dalle istituzioni alla data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono tempestivamente versate ad apposito capitolo

dell'Entrata del Bilancio dello stato per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed assegnate, in favore delle istituzioni che, alla data del 30 settembre 2020, hanno già realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e che comunicano al Ministero dell'istruzione, con le modalità dallo stesso stabilite, la necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità previste al comma 2. Tali risorse dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.

6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli *standard* previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti.

7. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23 milioni per l'anno 2020 sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.

7-bis. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.

8. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.

9. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie da assegnare di cui al comma 1, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi.

10. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

11. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di *Help Desk* Amministrativo-Contabile e la predisposizione di procedure operative, modelli informatici e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.

12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 7 e 7-bis, pari a 372,23 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 231-bis.

(Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza)

1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:

a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo;

c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.

3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 232.

(Edilizia scolastica)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi comprese l'assegnazione delle eventuali economie, sono disposte con decreto del Ministro dell'istruzione qualora restino invariati le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione già autorizzati a favore delle singole regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.».

2. In considerazione dell'attuale fase emergenziale è ammessa l'anticipazione del 20 per cento del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione già autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. All'articolo 1, comma 717, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola «vincolate» è aggiunta la seguente «prioritariamente»;

b) dopo la parola «cantierizzazione» sono aggiunte le seguenti «e al completamento».

4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.

4-bis. Per l'anno 2020 è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro alla città metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto superiore «Salvatore Quasimodo» in Magenta, al fine di ridurre i rischi connessi alla diffusione del COVID-19. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 5, è da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell'istruzione procede all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i procedimenti in corso per i quali il

Ministero dell'istruzione deve ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali.

8. Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di euro 30 milioni per l'anno 2020.

9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 233.

(Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria e al sistema integrato da zero a sei anni)

1. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, per l'anno 2020, di 15 milioni di euro anche in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19.

2. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui al comma 1, solo per l'anno 2020, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in Conferenza unificata, fermi restando i criteri previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell'adozione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del predetto decreto legislativo. Si prescinde dall'intesa qualora la stessa non pervenga entro il termine di 15 giorni.

3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 165 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 120 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020, compresi i servizi educativi autorizzati.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 234.

(Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica)

1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Gli interventi di cui al periodo precedente riguardano anche l'organizzazione e il

funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche. Il Ministero dell'istruzione affida la realizzazione del sistema informativo alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020 a titolarità del Ministero dell'istruzione, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione.

Articolo 235.

(Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione)

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19», con lo stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Capo IX

MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 236.

(Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

1. Il «Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca» di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato, per l'anno 2020, di 62 milioni di euro. L'incremento di cui al precedente periodo è prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l'acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

3. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, per l'anno 2020, di 8 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i criteri di riparto delle risorse.

3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero dell'università e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini

concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

4. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del citato decreto legislativo è incrementato, per l'anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale incremento è finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito.

5. I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, è differito, per l'anno 2020, al 30 novembre. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

6. La durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020, può essere prorogata dai soggetti conferenti l'assegno per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, qualora ciò risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.

7. All'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023».

8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 290 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 237.

(Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici)

1. In relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca può disporre, con proprio decreto, su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni interessate, modalità di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui venga disposta l'eliminazione di una prova, il decreto di cui al primo periodo individua le modalità e i criteri per la valutazione finale, salvaguardando criteri di uniformità sul territorio nazionale per lo svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonché il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

2. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l'anno accademico 2018/2019, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l'anno accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato l'accreditamento ministeriale per l'anno accademico 2018/2019, possono ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico 2019/2020 secondo

le modalità ed i tempi comunicati dal Ministero dell'università e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di verificare *standard* e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. Ai componenti della commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese documentate.

3. Al concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 2017, n. 208, possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Conseguentemente è soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130.

Articolo 238.

(Piano straordinario di investimenti nell'attività di ricerca)

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-*sexies* del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al presente comma, nella misura di 45 milioni di euro annui, sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. I restanti 5 milioni di euro sono destinati, per le medesime finalità di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non compresi nel precedente periodo, fatta eccezione per l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) destinatari di specifiche disposizioni del presente decreto. I criteri di riparto sono stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti.

3. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.

4. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato, per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro.

5. Al fine di promuovere l'attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del paese, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200 milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma.
6. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle università, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'articolo 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.
8. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «di cui all'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196» sono aggiunte le seguenti «e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».
9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a euro 600 milioni per l'anno 2021, a euro 750 milioni per l'anno 2022 e a euro 450 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 238-bis.

(Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale)

1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.
2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), primo periodo, del predetto regolamento relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, può emanare bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unità.
3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti attività e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti.
4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario

e della ricerca, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni.

6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di quattro unità di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.

8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di euro 587.164 per l'anno 2021, di euro 694.112 per l'anno 2022, di euro 801.059 per l'anno 2023 e di euro 908.007 annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare previsto dall'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Capo X

MISURE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Articolo 239.

(Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265..

Articolo 240.

(Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza)

1. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione Centrale competente a sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica previste dall'articolo 7-bis del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, e quelle attribuite al predetto Ministero dall'articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, nonché ad assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della

Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne costituiscono il completamento al fine dell'organico supporto alle attività investigative. Alla Direzione Centrale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia.

2. Il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, è, conseguentemente, incrementato di una unità, fermo restando il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n.335. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo XI

COESIONE TERRITORIALE

Articolo 241.

(Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19)

1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020. La riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e della conseguente ripartizione regionale. Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione del Fondo, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione.

Articolo 242.

(Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19)

1. In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19.

2. Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi.

3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1.
4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Al fine di accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse rivenienti dai cicli programmatici 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more della sottoposizione all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le risorse rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le finalità del presente comma, è possibile procedere attraverso l'assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilità del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale.
5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai programmi operativi complementari e propone al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva approvazione delle suddette risorse.
7. La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2025.

Articolo 243.

(Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 65-*quater* sono inseriti i seguenti:
«65-*quinquies*. Il Fondo di cui al comma 65-*ter* è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»
65-*sexies*. Il fondo di cui al comma 65-*ter* è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle

persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi: *a)* adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività; *b)* concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole; *c)* concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.

65-septies. In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato al finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati, ai soli fini del presente comma, "dottorati comunali". I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione, all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle disuguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative. I dottorati comunali sono soggetti all'accreditamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalità per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le università per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito bando».

Articolo 244.

(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 106,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 245.

(Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di «Resto al Sud» per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria)

1. Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché di sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 4, ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e nei limiti dallo stesso previsti all'articolo 3, comma 2, in misura pari a:

a) 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;
b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.

2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, devono:

a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa;
b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174;
c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in un'unica soluzione dal soggetto gestore di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a seguito dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 2 e contestualmente all'erogazione della quota a saldo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174, ovvero, qualora sia già stata completata l'erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle risorse assegnate, con delibere Cipe n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017, all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 245-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123)

1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove *start-up* nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso la misura denominata «Resto al Sud», all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «fino ad un massimo di 50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 60.000 euro»;

- b) al comma 8, lettera a), le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
c) al comma 8, lettera b), le parole: «65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

Articolo 246.

(Sostegno al Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono concessi contributi volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo stanziamento complessivo per la misura è pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa, e a euro 20 milioni per l'anno 2021.
2. Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.
3. Il contributo è destinato agli enti che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all'articolo 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
4. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.
5. Le Regioni di cui al comma 1, in attuazione delle modifiche introdotte dal Regolamento 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio, possono procedere attraverso le risorse dei propri Programmi Operativi FERS e FSE a concedere ulteriori contributi per le finalità di cui al comma 1.

Capo XII

ACCELERAZIONE DEI CONCORSI

SEZIONE I

DECENTRAMENTO E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Articolo 247.

(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM)

1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19 e di quelle previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo le previsioni del presente articolo.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L'individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.
3. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa,

l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.

5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

6. Per l'applicazione *software* dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali del personale reclutato secondo le modalità di cui al presente articolo, è individuato esclusivamente in base al titolo di studio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli specifici titoli professionali previsti dalle singole pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo.

9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al presente articolo, i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni.

10. All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole da «I compensi stabiliti» a «della presente legge» sono soppresse.

11. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si applica la riserva di cui all'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

12. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall'articolo 34-*bis*, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in sette e quindici giorni.

Articolo 248.

(Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente:

a) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo

svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell'articolo 247.

2. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica il comma 7 dell'articolo 247.

3. In attuazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA può risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l'indennizzo limitato alle spese sostenute dall'operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Sono conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA.

4. Il pagamento dell'indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale.

Articolo 249.

(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PER L'ACCELERAZIONE DEI CONCORSI E PER LA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE SOSPESE

Articolo 250.

(Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca)

1. Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell'Amministrazione bandisce l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale, prevedendo:

a) la presentazione della domanda di partecipazione anche con le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247;

b) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate di cui all'articolo 247, comma 2;

c) un esame orale nel corso del quale saranno accertate anche le conoscenze linguistiche, che può essere anche svolto in videoconferenza secondo le modalità di cui all'articolo 247, comma 3;

d) una commissione di concorso articolata in sottocommissioni. Si applica comunque il comma 7, dell'articolo 247.

2. Il corso si articola in quattro mesi di formazione generale presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo della didattica a distanza, e in sei mesi di formazione specialistica e lavoro presso le amministrazioni di destinazione; i programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto all'accesso alla Scuola.

3. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.

4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1 i candidati vincitori del

concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al comma 1 e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2021, attingono, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.

5. Le procedure concorsuali di reclutamento, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assegni di ricerca possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalità previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali con le modalità di cui all'articolo 247, comma 3.

Articolo 251.

(Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute)

1. Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto e della necessità di assicurare tempestivamente i controlli sanitari presso i principali porti e aeroporti del Paese, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalità telematica e decentrata. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso».
2. Le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, avviati ai sensi dell'articolo 1, commi da 355 a 359, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e i cui bandi sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4a serie speciale - del 27 settembre 2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono essere concluse, previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, anche con le modalità di cui all'articolo 249 e mediante la valutazione dei titoli e un esame scritto e orale.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute è autorizzato, altresì, ad assumere, mediante concorso pubblico espletato anche con le modalità di cui all'articolo 247, 7 ingegneri biomedici, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, nell'ambito del contingente di 80 unità già previsto dall'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. Il Ministero della salute, in deroga alle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24 settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 1994, n. 487, è altresì autorizzato a reclutare il personale di cui all'articolo 1, comma 5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, limitatamente ai dirigenti da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, mediante concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi anche con le modalità di cui all'articolo 249. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione e la conseguente immissione in ruolo è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, di una prova scritta e di una prova orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso.

Articolo 252.

(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia)

1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può avviare le procedure già autorizzate per il reclutamento delle seguenti unità di personale:

a) 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore - Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;

b) 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-*bis*, comma 1, lettera b), e 3-*ter*, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna.

2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:

a) aver svolto almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera a);

a-*bis*) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera b);

b) aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;

e) essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materie giuridiche;

f) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori;

g) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche e avere svolto attività lavorativa per almeno 6 mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea.

g-*bis*) aver svolto attività lavorativa per almeno cinque anni presso una pubblica amministrazione in una posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione, emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilisce:

a) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 2 secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o *post* universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;

b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso ciascun Distretto giudiziario, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.

c-*bis*) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni *ex aequo*.

4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), è destinato in via esclusiva agli

uffici giudiziari ivi indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può procedere, altresì ad avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto - Area II/F3.

6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle predette figure professionali il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di cui al comma 5, nonché di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo:

- a) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito;
- b) aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
- c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
- d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (*ex* 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;
- e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori.

7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilisce:

- a) i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 6, lettere da a) ad e), secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, eccedente il periodo minimo indicato, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o *post* universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;
 - b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso i Distretti giudiziari, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;
 - c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.
- c-bis*) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni *ex aequo*.

8. La successiva assunzione delle unità di personale di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali l'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019 ha concesso la sola autorizzazione a indire procedure di reclutamento, dovrà avvenire a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e secondo l'ordinaria procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'Amministrazione giudiziaria può indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Articolo 253.

(Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario)

1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute, dei commissari e del personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario può effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo i criteri e le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 247.
2. Il termine del 31 luglio 2020 può essere prorogato con provvedimento motivato del presidente della commissione, ove necessario per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.
3. Con le medesime modalità indicate al comma 1 si svolgono le riunioni riservate dei componenti della commissione.
4. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante collegamento da remoto con le modalità di cui all'articolo 247, comma 3, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse prove, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
5. Il mancato rispetto delle scadenze e dei termini di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo n. 160 del 2006 dovuto alla necessità di rispettare le norme e le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo non è valutabile ai fini dell'applicazione del comma 8 dello stesso articolo 6.

Articolo 254.

(Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense)

1. Ai fini del completamento delle procedure e delle attività relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, è consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza, ai sensi dell'articolo 247, comma 7, con le modalità di cui al comma 2.
2. Il presidente della commissione notarile nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'articolo 22, commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del medesimo regio decreto possono autorizzare la correzione da remoto degli elaborati scritti, purché siano mantenuti i medesimi criteri di correzione già adottati dalle commissioni d'esame. Ove si proceda ai sensi del periodo precedente, il presidente della commissione notarile e i presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle sedute, stabiliscono le modalità telematiche con le quali effettuare il collegamento a distanza e dettano le disposizioni organizzative volte a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute, nonché a rispettare le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato provvedono ai sensi del periodo precedente in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla commissione centrale.
3. Il presidente della commissione nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 per il concorso notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al comma 1 programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, secondo le disposizioni di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro

componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.

4. Nel caso di adozione di modalità telematiche per l'esame orale, il presidente impartisce, ove necessario, disposizioni volte a disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle prove orali dell'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile 2019.

6. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, alla fine, dopo le parole: «in materie giuridiche», aggiungere le parole: «, anche in pensione».

Articolo 255.

(Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti)

1. Al fine di dare attuazione ad un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, nel biennio 2020-2021, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1. L'assunzione del personale di cui al periodo precedente è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. L'amministrazione procede alle assunzioni di cui al comma 1 secondo le procedure previste dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ovvero mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. Tra i titoli valutabili ai sensi del presente comma sono compresi quelli di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché l'esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici medesimi.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 12.508.014 per l'anno 2020, di euro 37.524.040 per l'anno 2021 e di euro 25.016.027 per l'anno 2022, cui si provvede:

a) quanto a euro 12.508.014 per l'anno 2020 e a euro 7.877.769 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 1.700.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 2.500.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 5.500.000 per l'anno 2020 e per euro 7.877.769 per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 1.700.000 per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per euro 1.108.014 per l'anno 2020;

b) quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2021, a euro 18.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a euro 14.646.271 per l'anno 2021 e a euro 7.016.027 per l'anno 2022, mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 256.

(Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello)

1. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole «definizione dei procedimenti», sono aggiunte le seguenti: «penali e» e dopo le parole «Corti di appello» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 132-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ovvero»;

b) all'articolo 63, comma 1, le parole «trecentocinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «ottocentocinquanta».

2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato il decreto di cui all'articolo 65, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per la rideterminazione della pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari e per le modalità e i termini di presentazione delle domande.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 257.

(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale si possono applicare anche alle procedure concorsuali in corso relative al personale della Corte dei conti, indette anche congiuntamente ad altre Amministrazioni. Il Presidente della Corte medesima determina, con proprio decreto, le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 258.

(Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. In relazione alla necessità di attuare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il personale di cui al presente comma non instaura un rapporto di impiego con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma un rapporto di servizio con immediata esecuzione per la durata stabilita. Detto personale è assegnato alle sedi di servizio individuate dall'Amministrazione e ad esso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per i Vice Direttori Sanitari appartenenti ai ruoli direttivi sanitari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 178 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come integrato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127. Ai fini di cui al presente comma il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, previa intese con il Ministero della Difesa, può utilizzare il personale medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo l'ordine predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli interessati. Le attività professionali sanitarie svolte dai medici di cui alla presente disposizione costituiscono titolo nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nella qualifica di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per garantire la migliore applicazione delle correlate

misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore, avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 27 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a Serie Speciale - «Concorsi ed Esami» n. 5 del 16 gennaio 2018, in svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi e si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica. Al termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un esame all'esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esprime il giudizio di idoneità ai servizi di istituto.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 706.625 per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Articolo 259.

(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali)

1. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 del presente articolo.

2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:

a. la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b. la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

2-bis. Restano ferme le modalità di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonché la validità delle prove concorsuali già sostenute.

3. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione nei siti *internet* istituzionali delle singole amministrazioni.

4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell'ambito dell'originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle

qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

6. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.

7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.

Articolo 259-bis.

(Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le medesime procedure, è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alla riserva dei posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera d), previste per l'anno 2020 previa individuazione delle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psicofisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che tiene conto del numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.

2. Il corso di formazione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quello destinato ai vincitori del concorso pubblico a complessivi 754 posti, elevati a 938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, ha la durata di sei mesi.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 260.

(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione)

1. Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo.

2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento, le amministrazioni di cui al comma 1 possono disporre con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei interessati:

a) la rimodulazione del corso al fine di definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la validità dei percorsi formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei;

b) la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio dello stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio.

3. Sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con decreto adottato dal Ministro competente o con decreto dirigenziale generale, può essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di formazione anche a carattere universitario previa intesa con gli atenei interessati, qualora non sia stato necessario adottare le misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che sono stati già raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal caso, resta ferma la validità dei corsi e delle prove già sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito e per il personale interessato è corrispondentemente aumentata la permanenza per l'accesso alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla data di conclusione del corso di formazione.

4. Nell'ipotesi di sospensione di cui al comma 2, lettera b), sono mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato giuridico, a funzioni ausiliarie del personale già in servizio presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da individuarsi a cura di ciascuna Amministrazione ovvero, se già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, presso gli uffici, reparti o istituti di istruzione di provenienza. Per i frequentatori e gli allievi che concludano positivamente il corso, il tempo di applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), è considerato valido ai fini della permanenza richiesta per l'accesso alla qualifica o al grado superiore.

5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, effettuati anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto per motivi comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi.

6. Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle Amministrazioni di cui al comma 1 il personale interessato è iscritto in ruolo con la decorrenza giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione.

7. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze poste dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020, 2021 e 2022. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente

alla riduzione della durata degli stessi.

Articolo 260-bis.

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.
2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020, entro un massimo di 1.650 unità, e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unità, quale quota parte delle relative facoltà assunzionali, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:
 - a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;
 - b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della procedura concorsuale di cui al comma 1 in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;
 - c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.
3. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei soggetti inclusi nell'elenco allegato al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 agosto 2019, degli aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.
4. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi dei commi 2 e 3, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.
5. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
6. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, può essere rideterminato il numero dei posti di allievi agenti della Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 38 del 15 maggio 2020.
7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 261.

(Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile)

1. Al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, n. 30 unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva F1, del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri assunzionali, pari ad euro 1.166.608 per l'anno 2020 e a euro 1.999.899 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) , della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 262.

(Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze)

1 Il Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione delle specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse allo svolgimento delle attività connesse alla Presidenza italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, nonché allo sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2020 avvia le procedure di reclutamento di 56 unità di personale non dirigenziale da inquadrare in Area 3 F3 autorizzate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante concorsi per titoli ed esame orale per l'accesso ai quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti:

a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, o in materia di contabilità e bilancio;

b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, nonché in materie inerenti alla contabilità e al bilancio anche ai fini dello sviluppo e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi.

2. I bandi di selezione stabiliscono:

a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;

b) lo svolgimento di un esame orale del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al «Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)», svolto nelle sedi e secondo le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali recate dall'articolo 249 del presente decreto, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE E PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Articolo 263.

(Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei

procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della *performance*.

4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

4-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «e, anche al fine» fino a: «forme associative» sono sostituite dalle seguenti: «. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è

istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati».

4-ter. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato è commisurato all'entità della quota versata».

Capo XII-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E DI RETI TELEMATICHE O DI TELECOMUNICAZIONE

Articolo 263-bis.

(Modifica all'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

«3-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, può ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti *internet*, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la protrazione di attività pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Autorità stessa può applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di euro».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo XIII

MISURE URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE PER IL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19

Articolo 264.

(Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19)

1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:

a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo

6 settembre 2011, n. 159;

b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art. 21-*octies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all'art. 21-*nonies* comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l'annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) qualora l'attività in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;

d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l'applicazione dell'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute;

e) nelle ipotesi di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2, ovvero di cui all'art. 14-*bis*, commi 4 e 5 e 14 *ter*, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso;

f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

2. Al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, il presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso:

a) al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni precedenti sono tenute

ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)»;

2) all'articolo 75 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «*1-bis*. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)»;

3) all'articolo 76, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.»;

b) all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2 le parole «salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71.»;

2) dopo il comma *2-bis* è aggiunto il seguente comma:

«*2-ter*. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.»;

c) all'articolo 50-*ter*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche: le parole «lettera a),», ovunque ricorrono, sono soppresse; al comma 2, la parola «sperimentazione» è sostituita con la parola «gestione» e le parole «al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri»; al comma 3, primo periodo, le parole «il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri» e, al secondo periodo, le parole «del Commissario» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri.»»

d) nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione precedente o di altra amministrazione;

3. Le amministrazioni predispongono gli accordi quadro di cui all'articolo 50, comma *2-ter*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale.

Articolo 265.

(Disposizioni finanziarie finali)

1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 aprile 2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal Senato della Repubblica con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresì una quota pari a 3.340 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge, 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1,

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall'Allegato 1 annesso al presente decreto.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «83.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «148.330 milioni di euro».

3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 primo periodo sono determinati nel limite massimo di 119 milioni di euro nel 2020, 1.130 milioni di euro per l'anno 2021, 1.884 milioni di euro nel 2022, 2.625 milioni di euro nel 2023, 3.461 milioni di euro nel 2024, 4.351 milioni di euro nel 2025, 5.057 milioni di euro nel 2026, 5.288 milioni di euro per l'anno 2027, 5.450 milioni di euro nel 2028, 5.619 milioni di euro nel 2029, 5.814 milioni di euro nel 2030 e 5.994 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, di 326 milioni di euro nel 2020, 1.413 milioni di euro per l'anno 2021, 2.136 milioni di euro per l'anno 2022, 2.925 milioni di euro per l'anno 2023, 3.832 milioni di euro per l'anno 2024, 4.747 milioni di euro per l'anno 2025, 5.345 milioni di euro per l'anno 2026, 5.569 milioni di euro per l'anno 2027, 5.815 milioni di euro per l'anno 2028, 6.003 milioni di euro per l'anno 2029, 6.193 milioni di euro per l'anno 2030 e 6.387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

4. Quale concorso per il finanziamento degli interventi di cui al titolo I, il fondo sanitario nazionale è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 475,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 67,55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 85, 89-bis, 92, 94, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 115, 119, 120, 123, 124, 125, 129, 130, 133, 136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 210, 211, 213-bis, 214, 219, 222, 223, 225, 227, 230, 230-bis, commi 1 e 3, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, si provvede:

a) quanto a 364,92 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.025 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 278,53 milioni di euro per l'anno 2023, a 138,83 milioni di euro per l'anno 2024, a 129,97 milioni di euro per l'anno 2025, a 125,47 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.080,72 milioni di euro per l'anno 2027, a 329,32 milioni di euro per l'anno 2028, a 325,07 milioni di euro per l'anno 2029, a 301,06 milioni di euro per l'anno 2030, a 105,52 milioni di euro per l'anno 2031 e a 99,82 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021 e a 60,62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95, 103, 115, 119, 129, 133, 136, 137, 141, 157, 176, 211, 219, 235, 238, 255 e 258;

b) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

c) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli eventuali maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo del presente

comma, comprese quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, in deroga a quanto previsto dal comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009, utilizzando le risorse destinate a ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui al primo periodo, risultino non utilizzate, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente decreto, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma trasferite su conti di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.

8-*bis*. I commi 7 e 8 dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono abrogati.

9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

10. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19 e le relative conseguenze sul sistema economico sono versate sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a «Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE»

12. Le risorse di cui al comma 11:

a) qualora siano destinate a garantire la provvista di liquidità a fronte delle misure autorizzate dai provvedimenti urgenti adottati dal Governo nel corso del 2020 in relazione alla situazione emergenziale in atto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato sull'apposito capitolo relativo all'accensione di prestiti.

b) qualora siano destinate a finanziare interventi connessi alla situazione emergenziale in atto che prevedano contributi a fondo perduto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il predetto fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.

13. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi 624 e 625 sono abrogati;

b) al comma 609 apportare le seguenti modifiche:

1) al secondo periodo le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2022»;

2) il quarto periodo è soppresso;

3) al sesto periodo le parole: «il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021» sono soppresse.

14. L'elenco 1, dell'articolo 1, comma 609, allegato alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall'Elenco 1 allegato al presente decreto.

15. Le disposizioni indicate dall'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applicano per l'anno 2020.

16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.

Articolo 265-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 266.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. Per gli Allegati e gli Elenchi si rinvia all'Atto Senato 1874, pagg. 955-973 .

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Floris nella discussione generale del disegno di legge n. 1874

Il decreto in esame, dovendo affrontare il grave problema del blocco delle attività economiche e le gravi conseguenze sul lato occupazionale - che questo *lockdown* ha comportato - interviene largamente in materia di ammortizzatori sociali.

Circa un terzo delle somme stanziare dal decreto, pari a 55 miliardi di euro e mai così abbondanti, sono andate a coprire la cassa integrazione e le indennità di chi non poteva lavorare, perché gli era stato imposto di non lavorare.

Va detto che il blocco delle attività ha comunque avuto un peso anche sugli imprenditori, che hanno anticipato la cassa integrazione ai propri dipendenti, peraltro drenando parte di quella liquidità che sarebbe dovuta servire per la ripartenza.

Alla fine del blocco dei licenziamenti, prorogato dagli iniziali sessanta giorni a cinque mesi, bisognerà capire quante imprese ancora chiuse riapriranno se troveranno un mercato capace di compensare le perdite precedenti e se ci saranno i flussi di cassa necessari a mantenere aperte le attività economiche.

Peraltro, sulla proroga dei licenziamenti rimane un vuoto normativo e quindi un evidente problema giuridico in caso di vertenze laddove ci fossero stati dei licenziamenti in quei tre giorni, visto che il decreto n. 18 scadeva il 15 maggio e il decreto in esame è entrato in vigore il 19. Un vuoto che andrà colmato nel primo decreto-legge utile in via di emanazione, per tutelare lavoratori e datori di lavoro.

Peraltro ci sono anticipazioni di una proroga del divieto di licenziamenti fino a fine anno, accompagnata da una proroga degli strumenti di sostegno. Ma in questo modo le imprese non ripartono.

Alle imprese certamente non è arrivata quella montagna di soldi che era stata annunciata con tanta enfasi, posto che la principale misura di cui hanno usufruito è stata la moratoria dei prestiti e dei mutui già esistenti, di cui imprenditori e famiglie hanno usufruito per non dovere drenare ulteriore liquidità nei mesi in cui non avevano entrate di cassa.

Si tratta di rate posticipate, che gli imprenditori dovranno onorare, assieme a quelle imposte che pure sono state solo prorogate di qualche mese.

Aiutare le imprese significa aiutare i lavoratori. Tenere chiuse le imprese, o limitarne l'attività, significa non potere garantire i posti di lavoro precedenti. Non è solo una questione di ricavi dell'impresa, ma di entrate che per la gran parte servono appunto a pagare gli stipendi, considerati i

marginari di utile sempre più ristretti.

Nella nostra concezione, impresa è uguale a lavoro. Anche ingenerare paure con un continuo stato di emergenza, che deprime il livello di fiducia dei consumatori significa limitare l'attività d'impresa e il mantenimento dei posti di lavoro.

Registriamo positivamente il rimbalzo dell'attività manifatturiera registratosi a giugno, peraltro un aumento fisiologico dopo tre mesi di crolli. Ma vorrei ricordare che la manifattura rappresenta circa un sesto del prodotto dell'economia italiana.

A soffrire rimangono ancora tutti quei settori del terziario che costituiscono i tre quarti del prodotto e della forza lavoro della nostra Nazione.

Va detto che è stato introdotto anche un reddito di emergenza da destinare alle famiglie più colpite dalla mancanza di redditi da lavoro.

Un reddito che ha finito per stridere con quello di cittadinanza che assorbe più di 7 miliardi di euro.

Ed è parso ancor più iniquo quell'assegno dato a chi dovrebbe cercare un posto di lavoro, rispetto a quello dato a chi il lavoro lo aveva, ma non poteva percepire un salario - pur volendo lavorare - a causa della chiusura delle attività.

E comunque questo breve periodo di chiusura forzata - che ci auguriamo finisca in tempi brevi - ha dimostrato che non si può vivere di sussidi. Quindi, il sussidio deve essere temporaneo. Innanzitutto perché non è sostenibile economicamente mantenere milioni di sussidi per un lungo periodo. Poi, che servono strumenti per un rapido reinserimento nel mondo del lavoro, che il decreto che ha istituito il reddito di cittadinanza non ha previsto.

Trascuriamo poi la cronaca e le storie del Presidente di ANPAL. Ma soffermiamoci sulla inutilità, per i fini che si era proposta, di una misura che non è servita a creare posti di lavoro, se non quelli dei cosiddetti *navigator*.

Purtroppo prevalse una visione ideologica che non analizzava la difficoltà di fare incontrare offerta e domanda di lavoro attraverso una Agenzia pubblica e i Centri per l'impiego. Così come fu un errore un decreto-legge che in nome della dignità consegnasse un sussidio a decine di migliaia di lavoratori che potevano vedere prorogato il proprio contratto di lavoro.

Allo stesso modo sarebbe un errore imperdonabile, sulla scia di un patto di Governo ormai sempre più debole, se si pensasse di inserire norme sul salario minimo che segnerebbero un ulteriore rallentamento sulla creazione di nuovi posti di lavoro.

Posti di lavoro che invece mancano in molti settori, e sono difficili da reperire, come ci dimostrano i continui bollettini delle camere di commercio, secondo i quali risulta la carenza di 262.000 posti di lavoro a luglio 2020 e di 622.000 fino a settembre di quest'anno.

Al ministro Catalfo e al Governo direi di occuparsi delle politiche di formazione, che lo Stato deve indirizzare ascoltando le scuole, le università, e le imprese, che, lo ripetiamo, sono quelle che conoscono le esigenze del mondo produttivo e delle professionalità richieste.

Manca una visione organica del mondo del lavoro e degli strumenti per facilitare la creazione di posti di lavoro. Il Ministro del lavoro non può diventare il ministro dei sussidi, ma deve fare di tutto affinché la dignità delle persone sia tutelata dall'aver un ruolo nella società.

Questo decreto, che indirizza soldi in mille rivoli, non risolve i problemi della carenza di figure professionali.

Così come la regolarizzazione dei migranti, inserita con improntitudine in questo decreto, ha dimostrato la sua completa inefficacia.

Una norma voluta per regolarizzare i braccianti agricoli stranieri, sta avendo scarsissimo successo, posto che rappresentano circa il 10 per cento delle richieste di regolarizzazione pervenute. Invece è stata utilizzata quasi esclusivamente per regolarizzare le badanti - vedremo nei prossimi mesi se in modo permanente - ma ha lasciato le aziende agricole prive di manodopera, costringendole a lasciare sui campi una larga parte dei raccolti della stagione estiva.

Come ultimo argomento vorrei affrontare il tema del lavoro pubblico, posto che si è consentito, con una norma inserita in questo decreto, a circa la metà dei lavoratori della Pubblica amministrazione di confrontarsi con lo *smart working* per altri sei mesi.

La deduzione che se ne trae è che forse, sarebbe opportuno verificarne in modo serio il lavoro svolto. Dopodiché porre mano ai fabbisogni di personale nel settore pubblico, riducendo gradualmente le piante organiche della pubblica amministrazione alle effettive esigenze.

Inoltre, se il lavoratore pubblico può lavorare da casa, a maggiore ragione è necessario introdurre una sensa semplificazione di tutte le procedure con cui i cittadini e le imprese si confrontano ogni giorno con la pubblica amministrazione.

Siamo convinti che la semplificazione debba portare a una riduzione delle pratiche, delle autorizzazioni e certificazioni richieste.

E che si possa ripartire da un nuovo fabbisogno complessivo di personale pubblico.

Per concludere, una breve osservazione sull'INPS, le cui *performance* sui pagamenti dei vari assegni e buoni abbiamo visto e valutato tutti, posto che se non ci fossero stati gli imprenditori ad anticipare la cassa integrazione molti assegni non sarebbero arrivati per tempo ai destinatari.

Tutti abbiamo presente che il sistema del *welfare* è ormai sovraccarico di compiti e di oneri. Il bilanciamento tra i contributi riscossi e le pensioni pagate è ormai fortemente a rischio. E tra i compiti dell'istituto di previdenza si sono inseriti troppi incarichi che esulano da quelli di istituto, con un aggravio per la fiscalità generale che supera largamente i 100 miliardi di euro annui.

Insomma, l'emergenza deve essere un'occasione non per continuare a buttare via i soldi - prendendoli in prestito e lasciando gli oneri alle nuove generazioni, cioè i nostri figli - ma per individuare i meccanismi per tornare a fare correre l'Italia, che, se toglie il freno a mano, può ripartire con quello slancio e quella creatività tipica dei nostri imprenditori. Ma anche agevolare la fiducia degli investitori esteri in una Italia che deve tornare ad essere attrattiva.

Aspettando il nuovo titolo ad effetto del prossimo decreto - dopo Cura Italia, liquidità e rilancio - ci auguriamo che si giunga a una visione organica degli interventi e delle risorse - anche europee - da utilizzare veramente per fare ripartire la nostra economia.

Ma appunto, il rilancio non può passare attraverso una nuova centralizzazione o peggio statalizzazione, ma vuole che diventino protagoniste le tante intelligenze italiane, che devono poter tornare a mettere il loro talento al servizio dell'Italia.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo straordinario del 17 e 18 luglio 2020:

sulla proposta di risoluzione n. 1, la senatrice Catalfo avrebbe voluto esprimere un voto favorevole;
sulla proposta di risoluzione n. 4, il senatore Cangini avrebbe voluto esprimere un voto di astensione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bossi Umberto, Cario, Castaldi, Cattaneo, Cerno, Crimi, De Poli, Di Marzio, Di Piazza, Giacobbe, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Pacifico, Papatheu, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Turco e Vaccaro.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Lega-Salvini Premier-Psd'Az ha fatto pervenire la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti ai fini del rinnovo di cui all'articolo 21, comma 7, del Regolamento:

9a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore De Vecchis;

11a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore De Vecchis.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Augussori ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Vincenzo Santangelo, pendente dinanzi al Tribunale di Trapani (*Doc. IV-ter*, n. 9-A).

Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione,

trasmissione e deferimento

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di Napoli, con lettera in data 15 luglio 2020, ha richiesto, in riferimento al procedimento penale n. 8491/16 R.G.N.R. e n. 22357/19 R.G. G.I.P., ai sensi dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni riferibili al senatore Luigi Cesaro.

La predetta richiesta è stata deferita, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (*Doc. IV, n. 7*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Trentacoste Fabrizio

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente le modalità di riparto dei seggi nell'ambito della Circostrizione Italia insulare nell'ambito della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1878)

(presentato in data 15/07/2020).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Astorre ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03839 della senatrice Valente ed altri.

Mozioni

[ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [DE LUCIA](#), [CORRADO](#), [RUSSO](#), [VANIN](#), [MONTEVECCHI](#), [PISANI](#) [Giuseppe](#), [CAMPAGNA](#), [MAUTONE](#), [LEZZI](#), [ABATE](#), [LUPO](#), [NATURALE](#), [PAVANELLI](#), [MATRISCIANO](#), [ACCOTO](#), [FERRARA](#), [CASTELLONE](#), [GALLICCHIO](#), [DONNO](#), [FLORIDIA](#), [MAIORINO](#), [MORONESE](#), [ROMANO](#), [LANZI](#), [MININNO](#), [MARINELLO](#), [LA MURA](#), [TRENTACOSTE](#), [GIANNUZZI](#), [LICHERI](#), [TAVERNA](#) - Il Senato,

premessi che:

il numero di istituzioni scolastiche sedi di dirigenza è pari a 8.223, di cui 8.094 sono istituzioni scolastiche propriamente dette, mentre 129 sono centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). Le istituzioni scolastiche propriamente dette a loro volta si suddividono in 385 direzioni didattiche (composte solo da scuole dell'infanzia e scuole primarie); 4.867 istituti comprensivi e 158 istituti principali di primo grado (solo ex scuole medie). 2.684 sono le istituzioni del secondo ciclo site in Lombardia, Campania e Sicilia, che si annoverano fra le regioni con il maggior numero di istituzioni scolastiche in assoluto. I punti di erogazione del servizio (ovvero i plessi scolastici) sono in tutto 40.749. Ne deriva che, in media, a ogni sede di dirigenza corrispondano 5 plessi;

nell'anno scolastico 2019/2020 appena trascorso risultano iscritti alle scuole di ogni ordine e grado 7.599.259 alunni. Tra questi, gli alunni con disabilità certificata costituiscono una quantità considerevole ammontando complessivamente a 259.757, di cui: 22.302 nella scuola dell'infanzia; 95.393 nella scuola primaria; 69.021 nella scuola secondaria di primo grado; 73.041 nella scuola secondaria di secondo grado;

i posti comuni istituiti risultano 684.880, mentre quelli relativi al sostegno 150.609, di cui 100.080 previsti in organico (organico dell'autonomia più variazioni di adeguamento alla situazione di fatto); considerato che:

la variazione che intercorre tra posti in organico dell'autonomia e organico in situazione di fatto è, in grande percentuale, un assestamento all'interno di una previsione di posti che rimane invariata. Ciò significa che: se tra la fase della chiusura delle iscrizioni (gennaio, di consueto) e l'inizio dell'anno scolastico a settembre intervengono spostamenti di alunni da un istituto all'altro, il posto "segue" l'alunno. Si tratta di situazioni rilevate, per la gran parte, in fase di assestamento in organico di fatto (tra giugno e luglio), cosicché, con buona probabilità la scuola in prima iscrizione andrà in decremento, mentre quella di nuova iscrizione andrà in incremento di posti;

ben 50.529 posti saranno "di sostegno in deroga", consolidati (vale a dire: posti che vengono "istituiti" in aggiunta alla quota organica annualmente prevista dal decreto interministeriale di ripartizione dei posti). Infatti, dal 2016/2017 al 2019/2020 sono transitati da posto di sostegno di ruolo a posto comune di ruolo 8.548 docenti specializzati;

con decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli

ed esami, organizzata su base regionale, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti;

con successivo decreto dipartimentale n. 639 del 27 maggio 2020 i termini sono stati sospesi, essendo stata ravvisata la necessità di operare l'incremento dei posti messi a concorso, poi definiti dall'articolo 230, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (detto "decreto rilancio"), prima di procedere all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e avendo preso atto che, a seguito dello stesso incremento, le organizzazioni sindacali avevano richiesto a tal fine un confronto;

inoltre, con decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 è stato indetto il concorso ordinario, per titoli ed esami, organizzato su base regionale, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per complessivi (originariamente) 25.000 posti che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio scolastico 2020/2021-2021/2022;

ai sensi dell'articolo 231, comma 2, lettera c), del decreto rilancio sono previsti interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento (DSA) e altri bisogni educativi speciali (BES);

l'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, prevede che: "limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID 19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l'opportunità di consentire la reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato (PEI)";

ai sensi dell'articolo 231, comma 2, lettera d), del decreto rilancio sono previsti interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e dotare scuole e studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;

l'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha stanziato 10 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza e 70 milioni di euro nel 2020 per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete;

atteso che:

al momento, in Italia, sono circa 260.000 le classi e 430.000 gli studenti certificati con disabilità o con disturbo specifico dell'apprendimento;

l'articolo 38 della Costituzione stabilisce che "Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale". L'importanza di tale diritto viene ribadita altresì con l'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il quale stabilisce che: "Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno (?) realizzate con docenti di sostegno specializzati";

visto il combinato disposto dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 2012, n. 78, e 8 febbraio 2019, n. 92, la condizione fondamentale per ricoprire i ruoli di docenza nel sostegno, è il possesso di idoneo titolo di specializzazione conseguito. Tali precetti normativi si scontrano con la cronica carenza di docenti specializzati sul sostegno, che ha visto l'attribuzione delle cattedre, con sempre maggior frequenza, a personale reclutato dalle graduatorie d'istituto incrociate di terza fascia o, peggio ancora, da messa a

disposizione (MAD), affidando così gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) a docenti non specializzati, ma spesso anche privi di qualsiasi esperienza didattica. Tutto ciò in manifesto contrasto con l'esigenza di garantire agli alunni con BES insegnanti adeguatamente qualificati e con il principio di continuità didattica, questioni considerate prioritarie dal Ministero e ribadite dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con la sentenza n. 196/2019;

l'inadeguatezza della realtà fattuale testé descritta rispetto ai principi sopra enunciati ha suggerito il parere pubblicato dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, in data 7 aprile 2020, il quale pone in evidenza la necessità di un intervento di immissione in ruolo tempestivo, procedendo alla stabilizzazione di tutti i docenti in possesso di adeguato titolo, al fine di "permettere alle scuole di operare a pieno regime fin dal primo giorno del prossimo anno scolastico" potendo contare su "un organico completo e su un corpo docente stabile e motivato", oltre che qualificato. Particolarmente pressante, quindi, anche nell'interesse degli alunni con BES e delle loro famiglie, traspare la richiesta formulata di una procedura concorsuale selettiva per titoli ed esami che preveda un'unica prova orale idonea a vagliare la preparazione dei candidati e atta a stilare una consequenziale graduatoria;

attualmente vi sarebbero molte più cattedre scoperte che docenti specializzati su sostegno didattico. Si consideri, a tale riguardo, che nell'anno scolastico 2019/2020 sono stati assegnati più di 60.000 posti in deroga a personale spesso privo dei requisiti richiesti dalla vigente normativa;

le procedure concorsuali recentemente bandite per la scuola secondaria, volte al reclutamento del personale docente, stabiliscono che la partecipazione al concorso straordinario è consentita solo a chi ha maturato almeno 36 mesi di servizio. Da ultimo sono stati banditi, con procedura straordinaria, 5.669 posti per cattedre di sostegno; tuttavia la stragrande maggioranza degli specializzati del quarto ciclo di specializzazione su sostegno non ha maturato i 36 mesi di servizio e pertanto la maggioranza dei posti messi a concorso non saranno assegnati;

valutato che:

le considerazioni fin qui riportate trovano il conforto in numerose pronunce del Consiglio di Stato, tra le quali la sentenza n. 3/2020 la quale evidenzia che "le eccezioni alla regola del pubblico concorso, oltre che rigorose e limitate, devono comunque prevedere adeguati accorgimenti idonei a garantire la professionalità del personale assunto (ex multis, sentenza n. 149/2010) per rispondere ad una 'specifica necessità funzionale' dell'amministrazione, ovvero a 'peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico' (sentenza n. 293 del 2009)";

da quanto sopra premesso e argomentato, si deduce che lo stesso titolo di specializzazione, è già inquadrato come di livello superiore rispetto a quello dell'abilitazione all'insegnamento in fisiologica prospettiva di progressività dei titoli (si veda l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4344/2017). Tale titolo, poi, risponderebbe ai requisiti di congruità di verifica della professionalità necessaria, essendo connesso all'obiettivo della selezione dei migliori (si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 7789/2019);

nel pieno rispetto dei principi costituzionali risulta altresì necessario adottare misure volte alla valorizzazione del merito dei docenti già specializzati, evitando una loro partecipazione a ulteriori procedure selettive palesemente superflue, in quanto relative alla valutazione delle medesime competenze già valutate, quantificate e certificate da un corso universitario con una selezione in entrata, *in itinere* e in uscita;

valutato altresì che il protrarsi dell'emergenza COVID-19 potrebbe dilatare i tempi di svolgimento delle complesse procedure di immissione in ruolo del personale docente di sostegno previste dalla vigente normativa: ciò contrasterebbe con l'impellente necessità di garantire agli studenti con bisogni educativi speciali il diritto al miglior percorso educativo nel più breve tempo possibile;

considerato inoltre che:

in questi ultimi anni è stata non sufficientemente incrementata la formazione professionale diretta, sia agli insegnanti perfezionati nel sostegno, sia per ciascuno degli insegnanti curricolari delle classi italiane di ogni ordine e grado;

il deciso e fermo potenziamento di queste particolari esperienze professionali costituirebbe una risposta chiara al precetto giuridico di cui all'articolo 3 della Costituzione secondo il quale "Tutti i

cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"; tutte le "indicazioni" e le "linee guida", che negli anni sono state emesse, ribadiscono che la "diversità" impone all'azione didattica ed educativa una matura sfida culturale e professionale: essere capaci di affrontarla, possedendo o cercando di farlo, anche a seguito di una specifica formazione professionale, le adatte abilità nelle strategie didattiche inclusive, darebbe, di fatto, risposte concrete e necessarie non solamente ai bisogni e alle necessità formative degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, con altre difficoltà o disturbi evolutivi e con svantaggio sociale e culturale, ma anche, ed è questa la vera novità culturale della scuola italiana, la qualità dell'apprendimento di tutti gli alunni;

l'attuale prospettiva pedagogica internazionale propone una forma di piena inclusione che, partendo dal riconoscimento degli alunni disabili nella scuola, si apre all'inclusione per tutti i bisogni educativi speciali e conseguentemente accoglie pienamente tutti gli alunni fornendo risposte adeguate a ogni genere di difficoltà;

tale necessità delinea le ambizioni programmatiche di una scuola che sa rispondere adeguatamente alle specificità individuali di tutti gli alunni, non soltanto a quelle degli alunni disabili o con BES, una scuola che non pone barriere, anzi valorizza le differenze individuali di ognuno e facilita la partecipazione sociale e l'apprendimento, e una scuola fattore di promozione sociale, davvero attenta alle caratteristiche individuali, sia nel caso delle difficoltà sia per ciò che concerne la variabilità "normale" ed "eccezionale", integrando dentro di sé inclusione e integrazione;

l'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, stabilisce che ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), predisponesse il piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli piani educativi individualizzati di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica, impegna il Governo:

- 1) a porre in essere appositi interventi volti a disciplinare in maniera più esaustiva ed efficace la *conditio vulneris* evidenziata;
- 2) a procedere all'indizione di una selezione pubblica per titoli ed esame orale, il cui unico requisito di accesso per i posti di sostegno sia il titolo di specializzazione, senza ulteriori vincoli, finalizzata a un'immediata immissione in ruolo delle cattedre di sostegno;
- 3) a sollecitare il raggiungimento di un superiore obiettivo qualitativo delle docenze, anche attraverso il riesame della possibilità di una progettazione curricolare elastica e aperta a tutte le differenti abilità, orientata all'incremento di competenze aggiuntive sviluppate che collaborino al percorso educativo personalizzato degli alunni.

(1-00255)

Interrogazioni

[GARNERO SANTANCHE'](#), [CIRIANI](#) - *Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport.* - Premesso che:

tra le misure adottate in questi mesi per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, numerosi sono stati i divieti e le limitazioni che hanno interessato il mondo dello sport, con la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina;

in particolare, a pagare un prezzo altissimo è stato il calcio, con la sospensione praticamente di tutti i campionati e la chiusura degli stadi al pubblico;

fermo restando l'esigenza prioritaria di garantire la massima tutela della salute e la sicurezza sanitaria, sarebbe opportuno valutare l'adozione, in tempi rapidi, di protocolli efficaci che garantiscano la riapertura degli stadi secondo *standard* di sicurezza, consentendo ad esempio la presenza di un numero limitato di tifosi, sulla base delle dimensioni e della capienza degli impianti;

numerose sono le sollecitazioni in tal senso che provengono dalle diverse associazioni di settore (federazioni sportive, tifoserie, eccetera), sia per esigenze di programmazione sia per dare segnali, altamente simbolici ed ottimistici, di fiducia e di un ritorno alla normalità, con tutte le precauzioni comunque ancora indispensabili;

prolungare la disputa delle competizioni sportive calcistiche a porte chiuse, quando altri settori stanno invece lentamente ritornando alla normalità, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione adottate, significa, in sostanza, penalizzare un settore in cui la partecipazione emotiva, anche in presenza, è un elemento essenziale dello spirito competitivo che lo caratterizza;

non si capisce, dunque, quali siano le motivazioni reali per cui ancora perdura questa situazione di stallo e di incertezza, quando ben si potrebbero adottare misure di prevenzione e protocolli di sicurezza, come avviene per tutti gli altri luoghi pubblici e privati (parchi, ristoranti, eccetera), ben tenendo conto delle specificità degli impianti,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo stia predisponendo al fine di trovare, in accordo anche con le federazioni sportive e le associazioni di settore, le soluzioni necessarie e adeguate a garantire in tempi rapidi una riapertura graduale e in sicurezza degli stadi, sulla base anche delle specificità di ogni impianto (ad esempio capienza, dimensioni, eccetera) e delle caratteristiche delle singole squadre in competizione.

(3-01778)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

i primi giorni di febbraio 2020 alcune agenzie di stampa economica in Italia hanno annunciato la richiesta di un prestito ad alcune banche italiane da parte dell'Egitto, volto al finanziamento dell'acquisto di due fregate Fremm Bergamini e ad alcuni velivoli fabbricati dall'azienda Leonardo. Nel corso delle settimane il valore dell'operazione è aumentato esponenzialmente, con l'inclusione aerei da combattimento, missili e altre fregate, come confermato dal Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2020 che ha approvato l'avvio di un accordo con il Governo egiziano per una commessa relativa alla vendita di una partita di armi dal valore di circa 11 miliardi di euro;

la relazione governativa annuale sull'*export* di armamenti, trasmessa al Parlamento nel mese di maggio 2020, va nella stessa direzione, confermando la tendenza ad un significativo aumento dell'*export* di armamenti da parte del nostro Paese (circa l'80 per cento dal 2014);

si ricorda che la legge 9 luglio 1990, n. 185, che regola la vendita estera dei sistemi militari italiani, vieta le esportazioni di armamenti "verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani", disponendo che l'esportazione di materiale di armamento e la cessione della relativa licenze di produzione siano "conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia": in linea, dunque, con l'articolo 11 della Costituzione, ove si legge "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali";

ci si chiede come le disposizioni della citata legge possano consentire un accordo di portata epocale con l'Egitto, macchiatosi negli ultimi anni di indicibili violazioni ai diritti umani anche a danno di cittadini del nostro Paese come il ricercatore Giulio Regeni, il cui corpo atrocemente martoriato è stato rinvenuto il 3 febbraio 2016 a circa 10 giorni dal suo rapimento: un corpo su cui la madre Paola vide "tutto il male del mondo";

il giovane ricercatore è stato con tutta probabilità, come da riscontri di testimoni, rapito e torturato dai servizi segreti del Governo di al-Sisi per le sue ricerche sui movimenti sindacali indipendenti dopo la rivoluzione del 2011 che, si ricorda, si oppongono al regime tuttora in corso. Le descrizioni dell'entità delle torture subite dal ragazzo raccontano in modo efficace la crudeltà del Governo egiziano;

si tratta di un Governo che si è opposto sin dall'inizio alla ricerca della verità: si ricordano la messa in scena del ritrovamento dei documenti di Giulio Regeni presso una fantomatica banda criminale, la carente autopsia disposta dalle autorità egiziane, il ritardo nel condividere i tabulati telefonici, la scarsa collaborazione denunciata dalla Procura di Roma che, si segnala, ha iscritto un anno e mezzo fa 5 funzionari della National security egiziana nel registro degli indagati;

anche oggi, l'Egitto persevera nei suoi crimini: si ricorda in tal senso l'arresto forzato del giovane

studente Patrick Zaki, attivista e ricercatore egiziano di 27 anni, che si trova dal 7 febbraio 2020 in detenzione preventiva fino a data da destinarsi. Amnesty international ha definito Zaki un prigioniero di coscienza, detenuto esclusivamente per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui *social media*. È di qualche giorno fa la notizia che la sua detenzione, in modo del tutto immotivato, è stata prorogata di altri 45 giorni, nonostante gli annunci di al-Sisi circa la possibile scarcerazione di molti detenuti per l'emergenza COVID-19;

a giudizio dell'interrogante l'atteggiamento del Governo italiano è stato altalenante: non è tuttavia il momento di continuare sulla strada della *moral suasion*: bisogna invece agire immediatamente, al fine di bloccare in modo definitivo la vendita di armi all'Egitto,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti attuali del Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, circa l'*export* di armamenti verso l'Egitto, e se non intenda attivarsi al fine di fermare l'operazione descritta dando così attuazione alla legge n. 185 del 1990 che vieta le esportazioni di armamenti verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

(3-01779)

[FARAONE](#), [SBROLLINI](#) - *Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport*. - Premesso che:

a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate per contenere la diffusione dei contagi, il settore sportivo versa attualmente in una situazione economica drammatica;

a causa della drastica riduzione dei fatturati e della crisi di liquidità che le società e le associazioni sportive hanno subito, i cui effetti negativi si faranno sentire anche nei prossimi mesi, le prospettive future di sviluppo del settore appaiono critiche;

sebbene nei decreti emanati in questi mesi dal Governo siano state contemplate forme di supporto allo sport, è tuttavia innegabile come gran parte delle realtà attive in questo comparto, e specialmente quelle che operano a livello dilettantistico e locale, manifesti chiaramente il rischio di cessazione dell'attività qualora non venissero trovati gli strumenti per rilanciare il settore;

nei giorni scorsi, il Ministro in indirizzo ha illustrato le principali direttrici della bozza di testo unico dello sport, elaborata dalla sua amministrazione e attualmente all'esame delle forze politiche e di Governo;

nello specifico, nel testo verrebbe riformata nel dettaglio la disciplina attinente agli aspetti di maggior rilievo del settore: vi rientrerebbero, a titolo di esempio, dalla *governance* delle organizzazioni di vertice al rafforzamento dell'Ufficio dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalla promozione della società Sport e salute SpA alla predisposizione di un quadro normativo più chiaro delle tutele offerte ai lavoratori, dalla riforma dei mandati presidenziali delle federazioni ai contributi a fondo perduto per le realtà dilettantistiche;

tuttavia, non appare ancora chiaro quale sarà l'orientamento del Governo in merito all'*iter* necessario affinché tutte le forze politiche possano avere il modo di esprimersi all'interno di un confronto serio e puntuale sulla riforma;

da tempo il Gruppo Italia Viva si è mosso per porre all'attenzione del Governo e del Parlamento le maggiori questioni aperte in attesa di risposta: in particolare quelle attinenti all'assunzione dei laureati in scienze motorie nella scuola e nei centri sportivi, al riconoscimento giuridico del lavoro sportivo, alla promozione e al rilancio dello sport di base, alla revisione della "legge Melandri" (decreto legislativo n. 9 del 2008);

considerato che:

nel corso dell'esame alla Camera del "decreto rilancio", non ha trovato spazio l'approvazione della proposta di Italia Viva relativa all'introduzione di incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari, incluse le sponsorizzazioni, nel settore sportivo;

la carenza di interventi netti a favore della promozione delle realtà sportive, soprattutto di quelle impegnate a livello locale, rischia di non riconoscere l'importantissimo ruolo sociale da loro svolto in termini di valorizzazione della salute, dell'inclusione e della solidarietà;

enormi difficoltà sono manifestate, inoltre, dalle società e dalle associazioni sportive che non

beneficiano di diritti televisivi o di altre forme di sostegno economico, e rischiano di far cessare l'attività di molte realtà attive nella promozione delle discipline sportive, sia maschili che femminili, mettendo conseguentemente a repentaglio il futuro di molti campionati; nonostante si riconosca al Ministro in indirizzo la volontà di intervenire con misure precise per il settore, è evidente come gli interventi sinora annunciati dall'Esecutivo sollevano molti dubbi circa la capacità di risolvere i problemi evidenziati,

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo in merito alle circostanze espresse;

se, attraverso quali modalità e secondo quali tempistiche ritenga opportuno affrontare le molteplici ed urgenti questioni aperte che riguardano il settore sportivo, confrontandosi puntualmente con le altre forze politiche;

se non ritenga opportuno introdurre nel provvedimento in questione un credito di imposta per le sponsorizzazioni effettuate da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali nei confronti di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché forme di finanziamento agevolato, anche privato, a beneficio in particolare delle realtà sportive impegnate a livello locale.

(3-01780)

[BERNINI](#), [MALAN](#), [BIASOTTI](#), [GALLIANI](#), [PAROLI](#), [RONZULLI](#), [TIRABOSCHI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [DAMIANI](#), [FANTETTI](#), [FERRO](#), [SACCONE](#), [MALLEGNI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [DE SIANO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la pandemia da COVID-19 si è trasformata velocemente da emergenza sanitaria in crisi economica e, determinando la sospensione della maggior parte delle attività produttive, ha avuto ricadute drammatiche su molti settori dell'economia del Paese;

la crisi economica sta permeando fortemente i mercati, causando enorme incertezza;

attualmente sono più di 20 (da gennaio 2020) i tavoli di crisi aziendali istituiti o istituendi presso il Ministero dello sviluppo economico, riguardanti diverse aree del Paese, con oltre 8.000 dipendenti coinvolti;

il decreto-legge n. 101 del 2019, recante "Misure urgenti per la tutela del lavoro e la risoluzione di crisi aziendali", cosiddetto decreto salva imprese, ha introdotto disposizioni relative alle vertenze industriali in corso;

l'ingresso di Cassa depositi e prestiti nel capitale sociale di Autostrade per l'Italia (Aspi) con una quota di maggioranza determinerebbe di fatto una vera e propria nazionalizzazione della società e una riduzione degli spazi di concorrenza in un importante settore dell'economia del nostro Paese;

secondo quanto riportato nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 56, svoltosi la notte tra il 14 e il 15 luglio, la proposta prevedrebbe un aumento di capitale per acquisire il controllo da parte di Cassa depositi e prestiti e l'uscita di Aspi dal perimetro di Atlantia. Si legge: "In alternativa, Atlantia ha dato la sua disponibilità a cedere direttamente l'intera partecipazione in Aspi, pari all'88%, a Cdp e a investitori istituzionali di suo gradimento";

a giudizio degli interroganti le ingenti risorse dello Stato (e quindi dei contribuenti) utilizzate per gli interventi prospettati potrebbero essere meglio indirizzate a supporto degli investimenti innovativi da parte di aziende piccole, medie e grandi, e alla risoluzione di molte crisi aziendali aperte presso il Ministero, che aspettano risposte concrete da parte del Governo, soprattutto a seguito dell'emergenza epidemiologica;

trascurare le esigenze delle aziende e delle loro crisi, con tutto ciò che comportano in termini di risorse umane e finanziarie, rischia di acutizzare ulteriormente lo scontro tra le istituzioni e le imprese con risvolti sociali imprevedibili;

l'azione del Ministero è istituzionalmente orientata alla salvaguardia del patrimonio produttivo di tutte le imprese e, a fronte dei numerosi tavoli di crisi aperti, deve essere essenzialmente finalizzata a favorire la predisposizione di piani di rilancio industriale, la riconversione delle aree e dei settori in crisi e la salvaguardia dei livelli occupazionali;

obiettivo irrinunciabile deve essere quello di sostenere le aziende e non esporre a rischio i risparmi

degli italiani e le necessità urgenti delle migliaia di imprese che versano in stato di sofferenza, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non riterrebbe più idoneo a favorire la vitalità del sistema produttivo italiano, nonché conforme ai principi di trasparenza e concorrenza, una procedura di gara per il subentro agli attuali maggiori azionisti di Aspi e Atlantia, in luogo della soluzione a giudizio degli interroganti dirigitica e statalista della nazionalizzazione e della selezione di ulteriori investitori sulla base del gradimento da parte di Cassa depositi e prestiti;

quali azioni intenda intraprendere e quali soluzioni stia prospettando per far sì che le risorse economiche necessarie a sostenere le imprese nei piani di sviluppo e innovazione e nelle situazioni di crisi al fine di salvaguardare e consolidare i livelli occupazionali e produttivi non vengano impiegati in un'antistorica operazione di nazionalizzazione di una delle più grandi aziende italiane.

(3-01781)

[ROMEO](#), [PITTONI](#), [SAPONARA](#), [BARBARO](#), [BORGONZONI](#), [ALESSANDRINI](#), [ARRIGONI](#), [AUGUSSORI](#), [BAGNAI](#), [BERGESIO](#), [BORGHESI](#), [BOSSI Simone](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [CAMPARI](#), [CANDIANI](#), [CANDURA](#), [CANTU'](#), [CASOLATI](#), [CORTI](#), [DE VECCHIS](#), [FAGGI](#), [FREGOLENT](#), [FUSCO](#), [GRASSI](#), [IWOBI](#), [LUCIDI](#), [LUNESU](#), [MARIN](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [NISINI](#), [PAZZAGLINI](#), [PELLEGRINI Emanuele](#), [PEPE](#), [PERGREFFI](#), [PIANASSO](#), [PILLON](#), [PIROVANO](#), [PISANI Pietro](#), [PIZZOL](#), [PUCCIARELLI](#), [RIPAMONTI](#), [RICCARDI](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [SAVIANE](#), [SBRANA](#), [STEFANI](#), [TESTOR](#), [TOSATO](#), [URRARO](#), [VALLARDI](#), [VESCOVI](#), [ZULIANI](#) - *Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport.* - Premesso che:

come riportato dagli organi di stampa, nei giorni scorsi due ragazzi di 15 e 16 anni sono stati trovati morti dai propri parenti nelle rispettive abitazioni a Terni;

secondo quanto emerge dalle primissime indagini, è verosimile che i due minori, che essendo legati da forte amicizia, abbiano passato la serata insieme, e siano deceduti a seguito dell'assunzione di sostanze droganti;

nelle ore immediatamente successive, è stato fermato un cittadino ternano di 41 anni, il quale avrebbe dichiarato di aver ceduto metadone ai due ragazzi, mezza boccetta al prezzo di 15 euro, sebbene pare che i ragazzi fossero convinti di aver acquistato codeina;

nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari si legge che tra gli adolescenti vige ormai l'allarmante consuetudine di assumere metadone diluito o codeina diluita con acqua o con altre bevande, al fine di ottenere un effetto rilassante;

al di là del caso specifico, l'assunzione di sostanze stupefacenti da parte di giovani e giovanissimi è una drammatica realtà che caratterizza la nostra società;

come si evince dai dati riportati nella relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia curata dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel 2018 i decessi legati al consumo di stupefacenti sono stati 334, il 12,8 per cento in più rispetto ai 296 dell'anno precedente, con una quota particolarmente rilevante (pari ad un aumento del 92 per cento) tra le donne *over* 40;

si stima che annualmente si spendano 4,4 miliardi di euro all'anno per le sostanze stupefacenti derubricate a mere "droghe leggere" e, non a caso, il 58 per cento delle operazioni antidroga, il 96 per cento dei quantitativi sequestrati, l'80 per cento delle segnalazioni amministrative e il 48 per cento delle denunce riguardano proprio i cannabinoidi;

è quindi indispensabile che le autorità politiche elaborino un piano per contrastare il fenomeno dell'assunzione di droghe da parte dei giovani, che vanno invece educati ad adottare stili di vita sani;

negli anni scorsi, con l'operazione "scuole sicure" è stato possibile sequestrare 14,7 chili di droga, disporre 31 arresti, 45 denunce all'autorità giudiziaria ed accertare 855 fra violazioni amministrative e illeciti;

sono stati poi investiti 7 milioni di euro per la prevenzione dall'uso di droghe, 3 milioni per progetti nelle scuole e 2,2 milioni per il sostegno alle comunità terapeutiche;

l'attuale maggioranza parlamentare, però, sembra aver cambiato rotta per procedere in direzione diametralmente opposta, come dimostra ad esempio il dibattito sulla legalizzazione delle droghe

leggere;

proprio di recente, un centinaio di parlamentari, molti dei quali facenti parte dei gruppi di maggioranza, ha rivolto un appello al Presidente del Consiglio dei ministri per sottolineare che le politiche repressive si sono dimostrate finora del tutto inefficaci, tanto più che in Italia al momento i consumatori di cannabis sono 6 milioni, nonostante i divieti;

secondo i firmatari del presente atto di sindacato ispettivo, legalizzare le droghe leggere porterebbe, stando agli studi dell'università "Sapienza" di Roma, un beneficio per le casse dello Stato pari a 10 miliardi di euro derivanti dai risparmi dell'applicazione della normativa di repressione e dal nuovo gettito fiscale che comporterebbe l'apertura del mercato alle aziende; si punta, quindi, a fare cassa sulla pelle dei nostri ragazzi più giovani,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo voglia assumere per elaborare un piano di contrasto alle droghe, che investa sui giovani, sulla loro crescita fisica ed intellettuale, educandoli ad uno stile di vita che rifiuti l'uso di sostanze stupefacenti.

(3-01782)

[VATTUONE](#), [MARCUCCI](#), [ROJC](#), [FERRARI](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

in questa fase storica le istituzioni europee hanno avviato iniziative volte a fornire maggiore concretezza alla politica di difesa e sicurezza comune, con un'intensità mai riscontrata in precedenza; l'avvio della PESCO (cooperazione strutturata permanente) e del Fondo europeo di difesa (European defence fund, EDF), di prossimo perfezionamento nell'ambito del bilancio pluriennale europeo, rappresentano un'occasione unica e irripetibile per consolidare una direttrice politica di rilevanza assoluta;

considerato che tramite lo sviluppo di capacità operative comuni europee si conseguirebbero importanti obiettivi quali: il rilancio del ruolo dell'Unione europea quale attore per la sicurezza nello scenario internazionale; la maggiore protezione per i cittadini della UE (ad esempio le iniziative della difesa comune europea risultano strategiche anche in relazione alla capacità di risposta contro un ampio ventaglio); la massimizzazione dell'efficacia della spesa per la difesa; il rilancio del settore tecnologico e industriale del Paese;

tenuto conto che:

i finanziamenti europei comuni per lo sviluppo e l'acquisizione di capacità strategiche prioritarie, definite dagli Stati membri, rappresentano un fattore decisivo per l'Unione europea ed il ruolo che l'Italia intende mantenere nel consesso comunitario;

per garantire il ruolo preminente rivestito dalle nostre industrie nei diversi progetti sinora definiti negli ambiti PESCO e EDF, occorre, a livello nazionale, assicurare risorse stabili e certe per finanziare il completo sviluppo ed il successivo avvio dei programmi destinati a divenire comuni progetti di acquisizione;

l'Italia attualmente, per quanto riguarda la PESCO, su un totale di 46 progetti è capofila in 9 progetti, e partecipa ad altri 16,

si chiede di sapere con quali strumenti e quali politiche di bilancio si possa sostenere il conseguimento degli obiettivi che il Paese si pone, dal punto di vista militare e politico-industriale.

(3-01783)

[RIZZOTTI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto la possibilità di autorizzare la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali i monopattini, demandando la definizione delle modalità attuative e operative della sperimentazione ad un apposito decreto ministeriale;

il 4 giugno 2019 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha firmato il decreto ministeriale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2019, n. 162, sulla micromobilità elettrica, in attuazione della disposizione legislativa;

con il medesimo decreto sono state indicate le disposizioni del codice della strada (articoli 182, circolazione dei velocipedi, e 190, comportamento dei pedoni) applicabili in caso di violazione da parte degli utilizzatori dei veicoli richiamati e le norme di comportamento da tenere nell'ambito della

sperimentazione, anche in considerazione del fatto che il decreto non si applica ai veicoli della categoria L1 e ai veicoli a motore leggero a due ruote come classificati ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013;

a livello europeo è in fase di definizione una norma tecnica che consentirà di definire le caratteristiche e le specifiche tecniche dei veicoli ammessi alla circolazione su strada;

l'incolumità e la tutela della salute dei cittadini italiani devono essere salvaguardate prima dell'entrata in vigore della normativa europea, con interventi normativi urgenti per prevenire incidenti gravi e definire le caratteristiche e le specifiche tecniche dei veicoli ammessi alla circolazione su strada quali i monopattini;

molte città italiane hanno incrementato sia il numero che le postazioni per il noleggio di monopattini senza mettere nelle piene condizioni la polizia locale e le forze di polizia di verbalizzare e sanzionare le infrazioni degli utilizzatori dei monopattini, troppo spesso privi di dispositivi di riconoscimento dell'utilizzatore;

da notizie apprese dalla stampa e come rilevato da numerosi servizi televisivi, in molte città il numero di incidenti e infrazioni che vede coinvolti gli utilizzatori dei monopattini è in costante crescita;

si è registrato infatti un decesso di un utilizzatore di monopattino elettrico a Bologna e un lungo elenco di sinistri che hanno visto il coinvolgimento del nuovo veicolo di micromobilità elettrica: 22 nel corso del 2020, 14 solo nel mese di giugno;

inoltre, soprattutto a Roma, sono facilmente riscontrabili, da chiunque frequenti le vie centrali della città, costanti violazioni al codice della strada da parte degli utilizzatori dei monopattini, come passare con il semaforo rosso, circolare sui marciapiedi e tra i pedoni, circolare contromano e abbandonare i mezzi dopo il noleggio ai margini delle strade, sui marciapiedi, sulle strisce pedonali e sugli scivoli per i disabili;

in questa fase di contrasto al COVID-19 sono state previste diverse misure obbligatorie per tutte le attività commerciali e non; desta perplessità e preoccupazione il fatto che non sia stata prevista alcuna misura di prevenzione e contrasto al COVID-19 per dei mezzi come i monopattini a noleggio, in considerazione del fatto che tali mezzi passano da un utilizzare all'altro più volte al giorno senza che vengano effettuate delle sanificazioni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e se non ritengano opportuno intraprendere iniziative normative, per quanto di competenza, per garantire con urgenza la sicurezza di tutti gli utenti della strada e, in particolar modo, degli utilizzatori dei monopattini con l'obbligatorietà del casco;

se non ritengano altresì necessario adottare iniziative per dotare i monopattini e le biciclette a noleggio di codici identificativi, targhe e assicurazioni, in modo da poter accertare eventuali violazioni al codice della strada, agevolando il compito delle forze di polizia e, sino alla fine dell'emergenza sanitaria nazionale, prevedere l'obbligatorietà di sanificazione per monopattini e biciclette a noleggio dopo ogni singolo utilizzo.

(3-01784)

[DI MICCO](#), [GAUDIANO](#), [LOREFICE](#), [GIANNUZZI](#), [ANGRISANI](#), [AUDDINO](#), [BOTTO](#), [CATALFO](#), [MININNO](#), [MORONESE](#), [VACCARO](#), [PRESUTTO](#), [ANASTASI](#), [RICCIARDI](#), [TRENTACOSTE](#), [CASTELLONE](#), [LANZI](#), [LUCIDI](#), [RICCARDI](#), [PACIFICO](#), [SANTILLO](#) - *Ai Ministri della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze.* -

(3-01785)

(Già 4-01059)

[DE BONIS](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che con atto di sindacato ispettivo 4-01324, pubblicato il 26 febbraio 2019, al quale non è stata data risposta, l'interrogante chiedeva al Ministro in indirizzo se alcune attività di dismissione e di concessione in comodato gratuito delle scuderie, del maneggio coperto e del parco equestre del regio deposito cavalli stalloni di Foggia e relativo parco ippodromo non pregiudicassero la promozione delle razze equine ed

asinine allevate in Puglia, con conseguente nocumento della stessa finalità di salvaguardia della biodiversità animale, oltre che delle attività economiche allevatoriali; chiedeva, inoltre, se rispetto al progetto originario approvato dal Comune di Foggia sopra l'area di proprietà dell'Istituto di incremento ippico di Foggia, fossero state richieste ed ottenute modifiche di progetto atte ad assicurare che l'area in oggetto mantenesse la sua funzione istituzionale originaria;

considerato che:

l'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale", rubricato "Delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale", al comma 1 statuisce che: "Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, nel rispetto dei principi e criteri direttivi del capo I e degli articoli 8, 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e tenuto conto dei relativi decreti attuativi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, nonché al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare";

il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, ha attuato l'articolo 15 citato e disciplinato la riproduzione animale;

tenuto conto che:

le problematiche più rilevanti che attanagliano gli istituti di incremento ippico sono quelle di ordine giuridico e statutario, del personale in particolare, di strutture da riammodernare e da ampliare. Non va sottovalutato, inoltre, il loro patrimonio di ordine genetico (rappresentato dagli stalloni in particolare) e la loro esperienza operativa, nonché il personale qualificato in servizio presso gli istituti, purtroppo in via di estinzione nei ruoli non più ricostituitisi. Da decenni il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ha espletato concorsi, con una situazione di nomine non fatte, di personale non assegnato, di situazioni mai rimosse. Il pensionamento, poi, contribuisce al resto;

la situazione, quindi, è veramente allarmante sotto l'aspetto del personale e a tutto ciò si aggiunge l'effetto deleterio delle leggi di bilancio e di altra normativa inadeguata che non consentono nessun tipo di assunzioni di personale;

il rilancio del settore nel nostro Paese dovrebbe tenere in considerazione anche l'educazione e la cultura del cavallo, quindi conoscenza ed informazione a livello di base, formazione professionale delle categorie interessate all'ippica, delle non poche e sempre più attraenti leve giovanili. Ciò che si dovrebbe richiedere è professionismo e non approssimazione per gli addetti al settore;

il tipo di interventi cui si dovrebbe mirare possono essere a carattere regionale per gli aspetti produttivi, a carattere statale per il miglioramento e la selezione in conseguenza del maggiore e più importante interesse di razza e produzione estese sul territorio nazionale, a carattere comunitario per la diffusione del cavallo in Europa, per lo spettacolo e per la libera circolazione dei cavalli fra i vari Paesi. Le programmazioni in merito occorre che abbiano unità di intenti e decisioni a livello centrale a carattere uniforme; devono considerare l'allevamento equino nella fase agricolo-zootecnica ed in quella agonistica e competitiva;

l'interrogante sottolinea la necessità di un coordinamento centrale; occorre cioè che il Ministero adegui la propria organizzazione e struttura a questa situazione, istituendo un'apposita direzione generale o un servizio ippico degno di questo nome, che possa avere su tutto il territorio nazionale funzioni di coordinamento. Inoltre, un adeguato supporto normativo comunitario, nazionale e regionale sarebbe non solo necessario ma anche valido strumento per valorizzare il comparto equino in Italia. Occorre il varo di una normativa di merito, chiara e capace di individuare responsabilmente i soggetti, le figure

giuridiche interessate, gli organi e gli enti destinatari e di controllo. Interventi legislativi dovrebbero considerare prioritariamente la fecondazione naturale e l'inseminazione strumentale negli equini, che sono alla base di ogni selezione e miglioramento e nei cui confronti la nostra legislazione è carente ed inadeguata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda dare risposta all'interrogazione citata;

se abbia accertato che i lavori sinora eseguiti sull'area ex ippodromo non pregiudicano la funzionalità dell'Istituto di incremento ippico di Foggia e non la riduce e se abbia ricevuto garanzie circa il fatto che il proseguimento dei lavori stessi non arrechi un danno funzionale;

se non ritenga che debbano essere mantenuti integri gli attuali livelli occupazionali o incrementarli per renderli più adeguati alle esigenze produttive e di incremento, nonché alle necessità istituzionali, senza alcuna riduzione, vista l'assegnazione del campo dell'Istituto al Comune per la realizzazione di giardinetti. Il tutto a garanzia che sull'area di pertinenza del "deposito cavalli stalloni" permanga integra la possibilità di movimentazione dei cavalli e di svolgimento delle manifestazioni equestri, cui essa è vincolata.

(3-01786)

[TOSATO](#), [TESTOR](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

la legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019, art. 1, comma 371) aveva istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, con una dotazione di un milione di euro annui, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Successivamente, il decreto-legge n. 162 del 2019, art. 7, comma 10-*ter*, ha destinato le medesime risorse a copertura di una nuova autorizzazione di spesa, destinata al sostegno, oltre che delle bande, anche di *festival* e cori;

le bande musicali stimate in Italia, non esistendo un censimento ufficiale, dovrebbero essere circa 5.000 e svolgono una funzione di educazione alla musica, di spettacolo, di arricchimento culturale e di vitalità sociale nel territorio in cui operano, oltre a rappresentare un elemento di forte valorizzazione delle realtà territoriali. Non vi è evento importante, celebrazione, anniversario civile o religioso, nella vita di ogni città o paese in Italia, che non sia "ufficializzato" dalla banda musicale e, quando questa non è presente, l'evento non assume la stessa solennità e importanza e non genera lo stesso gradimento;

attualmente in Italia le bande musicali non sono valorizzate né sostenute con il dovuto impegno, e continuano a sopravvivere solo grazie all'autofinanziamento e alla generosità di coloro che ne apprezzano il valore nei vari aspetti evidenziati;

il decreto ministeriale n. 295 del 24 giugno 2020, denominato "Bando festival, cori e bande", definisce le modalità di presentazione delle domande di contributo, i soggetti ammessi alla presentazione stessa, i criteri di selezione dei progetti, ma, per un incomprensibile motivo, tra i soggetti che possono partecipare al bando non sono previste le singole bande musicali legalmente costituite e i singoli cori, che sarebbero state invece le uniche a dover beneficiare del fondo;

inoltre, un altro aspetto con conseguenze fortemente negative per il settore sta nel fatto che dal bando sono escluse le associazioni e federazioni bandistiche provinciali, che rappresentano migliaia di realtà musicali territoriali; affidare l'esclusiva gestione dei progetti alle sole "associazioni nazionali rappresentative di tutte le associazioni regionali operanti nel settore corale e/o bandistico, le associazioni regionali rappresentative degli organismi corali e bandistici, le istituzioni culturali di rilevanza nazionale ed internazionale operanti nel campo specifico della teoria e della pratica della coralità e della musica popolare amatoriale" significa estromettere dai contributi una larga fetta della realtà bandistica del nostro Paese;

i termini previsti di presentazione della domanda, fissati al 31 luglio 2020, risultano veramente troppo ristretti, visto il perdurare dell'emergenza COVID-19 e la difficoltà a programmare e gestire progetti o eventi che molto probabilmente non potranno svolgersi per tutto il 2020. In questo momento di emergenza è difficile immaginare percorsi e produzioni musicali in presenza, ma anche a distanza, in quanto le realtà bandistiche non sono sufficientemente attrezzate per queste nuove modalità di

esecuzione, ma anche considerata la carenza di risorse economiche, essendo le loro attività cessate dal mese di febbraio 2020. Sarebbe perciò auspicabile prevedere uno slittamento della scadenza annuale di presentazione dei progetti al 2021,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda prevedere una modifica del decreto ministeriale n. 295/2020, in modo tale da ricomprendere anche le singole bande e le federazioni provinciali tra i soggetti beneficiari dei contributi, e di considerare l'ipotesi di uno slittamento al 2021 della scadenza annuale di presentazione dei progetti;

se intenda prevedere, per l'anno in corso, un finanziamento concreto, possibilmente a fondo perduto, da versare direttamente alle singole bande musicali, sull'esempio di quanto il Governo sta facendo per aiutare altre realtà economiche e sociali del Paese.

(3-01787)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[BERNINI](#), [AIMI](#), [BARBONI](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

il fenomeno delle *baby gang* è da tempo presente in Emilia-Romagna e, tuttavia, è stato sempre sottovalutato;

i dati statistici confermano, purtroppo, un aumento dei casi sul territorio nazionale di microcriminalità e di atti violenti compiuti da minori organizzati in gruppi;

quotidianamente, articoli di stampa riportano notizie di gruppi di minorenni che partono da Piacenza, Reggio Emilia, Bologna diretti verso la riviera con il solo scopo di commettere reati di furto, spaccio, atti vandalici e aggressioni, spesso indirizzati a loro coetanei;

nonostante l'impegno costantemente profuso dalle forze dell'ordine, sono necessarie risposte decise da parte delle istituzioni, a livello territoriale e nazionale, nella direzione di percorsi di riabilitazione e rieducazione dei minori protagonisti di condotte devianti ai danni di cose e persone;

tali comportamenti devianti sono la spia di un disagio diffuso dovuto a difficoltà ambientali, economiche, culturali e sociali e per tale motivo occorre intraprendere azioni forti volte a individuare i fattori di rischio per arginare il fenomeno;

gli episodi di violenza attuati dalle *baby gang*, oltre a causare disagio e ad aumentare la percezione di insicurezza da parte dei cittadini, richiamano l'attenzione sulla necessità di disporre un costante monitoraggio del fenomeno e maggiori controlli,

si chiede di sapere:

se e attraverso quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda farsi carico dell'emergenza legata al fenomeno delle *baby gang* in Emilia-Romagna;

se, a seguito dell'*escalation* dei fenomeni criminosi da parte delle *baby gang*, non ritenga necessario il potenziamento dell'organico delle forze dell'ordine per garantire adeguati livelli di sicurezza ai cittadini.

(4-03843)

[TIRABOSCHI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, e successive modificazioni, recante "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia", disciplina le situazioni di cessazione dal servizio per gli agenti che operano nelle forze di polizia di ordinamento civile;

l'articolo 6-*bis*, comma 1, recita: "Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui

agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6, 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto";

tuttavia, al comma 5, recita anche: "Al personale della Polizia di Stato, nonché a quello del Corpo forestale dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092";

tali disposizioni negli anni avrebbero fornito elementi di confronto e interpretazioni controverse;

le controversie interpretative riguarderebbero l'effettiva data di decorrenza e di entrata in vigore delle disposizioni e l'ampiezza della platea di coloro che possono effettivamente beneficiare del trattamento pensionistico disciplinato dalla normativa stessa;

in data 27 giugno 2019 il Consiglio di Stato ha adottato il parere n. 1906 a seguito di quesiti posti dal Ministero dell'interno in ordine al beneficio consistente nell'applicazione di 6 scatti di stipendio ai fini di pensione al personale della carriera prefettizia e dirigenziale del Ministero. Per il Consiglio di Stato non si è in presenza di un regime previdenziale e assistenziale su base volontaria, ma di un regime di tipo obbligatorio, vigendo il principio dell'indisponibilità e dell'irrinunciabilità dei diritti sociali fondamentali, e dunque non vi può essere una richiesta di esonero dal versamento del relativo contributo previdenziale, con conseguente rinuncia al beneficio degli scatti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte a rendere maggiormente chiara la disciplina, superando dunque le criticità di carattere interpretativo e permettendo di individuare con chiarezza i beneficiari del trattamento pensionistico;

se si abbia conoscenza di un'eventuale denuncia alla Corte penale internazionale per la violazione dei diritti fondamentali attribuiti a tutti i cittadini italiani ed anche al personale della Polizia di Stato sia nel passato come nel futuro prossimo e venturo;

se siano state previste congrue risorse finanziarie per le eventuali conseguenze economiche in caso di ricorsi del personale della Polizia di Stato, con il necessario risarcimento dei danni.

(4-03844)

[NATURALE](#), [LANNUTTI](#), [MOLLAME](#), [CORRADO](#), [PRESUTTO](#), [TRENTACOSTE](#), [MORONESE](#), [RUSSO](#), [PACIFICO](#), [GALLICCHIO](#), [VANIN](#), [ROMANO](#), [ANGRISANI](#), [AGOSTINELLI](#), [ABATE](#), [LANZI](#), [CROATTI](#), [MININNO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

le esigenze dei trasformatori del grano duro, esportatori nel mondo di pasta "*made in Italy*", vanno oltre la produzione di grano nazionale, che si attesta mediamente su 4 milioni di tonnellate, mentre il fabbisogno di molini e pastifici italiani si aggira sulle 6 milioni di tonnellate annue;

l'arrivo di navi provenienti da Paesi extra Unione europea con carico di grano avviene costantemente durante tutto l'anno nei porti, principalmente del Sud Italia, con carichi muniti di certificazione di origine, come previsto dal regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione; dopo aver superato i controlli di dogana, il grano può passare di mano fra grossi *trader* internazionali e commercianti locali prima della destinazione finale con conseguente trasformazione in vari derivati;

il prodotto in compravendita ha l'obbligo della fatturazione ma non dell'indicazione della provenienza nella fattura;

considerato che:

la crescente richiesta di trasparenza da parte dei cittadini, insieme alla maggiore domanda di prodotti locali in tutti i suoi componenti, indirizza verso un'immediata identificazione delle merci nel percorso di filiera;

il 30 marzo 2020, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dello sviluppo economico hanno firmato il decreto ministeriale che proroga al 31 dicembre 2021 l'obbligo di indicazione dell'origine del grano per la pasta di semola di grano duro, dell'origine del riso e del pomodoro nei prodotti trasformati, prolungando i provvedimenti nazionali in vigore oltre il 1° aprile 2020, data di entrata in applicazione del regolamento (UE) n. 775/2018,

si chiede di sapere se, anche alla luce degli ultimi provvedimenti adottati, i Ministri in indirizzo non

ritengano di adoperarsi per quanto di competenza al fine di proporre una revisione dei contenuti del comma 2 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, considerando di aggiungere fra le indicazioni obbligatorie in fattura l'origine del prodotto commercializzato.

(4-03845)

[GASPARRI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

nell'VIII municipio di Roma capitale, in piazza Lante, si trova dagli anni '80 la centrale elettrica Acea Ardeatino posta all'interno del parco naturalistico di Tor Marancia-Appia antica;

la centrale, oltre ad essere impattante visivamente, si trova a ridosso di abitazioni civili e di un'area ludica;

a quanto si apprende alcuni medici di zona avrebbero registrato un incremento di patologie oncologiche tra i pazienti abitanti nella medesima zona;

è evidente che la centrale produca inquinamento acustico in quanto emette in maniera continuata un ronzio dovuto alla sua attività;

diversi comitati cittadini hanno più volte chiesto provvedimenti all'amministrazione comunale, quali l'interramento o la schermatura della centrale, ma si è assistito ad un rimando di responsabilità tra la stessa ed Acea;

l'attuale sindaco promise interventi di schermatura e messa in sicurezza che ad oggi non sono stati realizzati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda;

se non intendano sollecitare, ognuno per le proprie competenze, un intervento di adeguamento della centrale, a tutela dei cittadini dell'VIII municipio di Roma capitale.

(4-03846)

[ANGRISANI](#), [DE LUCIA](#), [GRANATO](#), [CORRADO](#), [FERRARA](#), [TRENTACOSTE](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

i Comuni di Sarno e Mercato San Severino, in provincia di Salerno, sono soci del Consorzio farmacie servizi (Co.fa.ser.) con sede a Sarno;

il consorzio fu costituito ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico degli enti locali);

il Co.fa.ser. gestisce 8 farmacie dislocate nelle città di Sarno, Mercato San Severino, Castel San Giorgio, Battipaglia e Montecorvino Rovella;

le farmacie del consorzio in quanto pubbliche appartengono alla comunità e offrono prodotti, servizi ed attività volte a preservare una risorsa importante per la collettività: la salute e il benessere;

considerato che:

sono numerose le anomalie riscontrate nella gestione del Co.fa.ser., oggetto peraltro di diversi articoli di stampa in cui la cronaca racconta di assunzioni inutili, onerose e poco trasparenti;

in data 2 luglio 2019 è stato denunciato alla stazione dei Carabinieri di Sarno il furto del protocollo cartaceo del consorzio fino al 31 dicembre 2018;

in data 10 giugno 2019 e in data 13 luglio 2019 il collegio dei revisori del Co.fa.ser. ha inviato due esposti denuncia alla Corte dei conti;

considerato inoltre che:

lo stesso collegio dei revisori con verbale del 18 luglio 2019 certificava una perdita di esercizio quantificata in 1.206.500 euro e invitava a deliberare la messa in liquidazione del consorzio, verificando la possibilità di realizzare accordi di ristrutturazione (art. 182-bis della legge fallimentare, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni), concordato in continuità ed ogni altra procedura volta a salvaguardare i lavoratori, gli *asset* aziendali e la continuità del servizio;

in seguito il Tribunale civile di Nocera Inferiore ammetteva il Co.fa.ser. alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, della legge fallimentare;

infine, si apprende da fonti di stampa che la procedura di concordato preventivo potrebbe essere

infruttuosa e che il Co.fa.ser. rischia il fallimento creando così un grave danno economico e patrimoniale alle pubbliche amministrazioni dei Comuni di Sarno e Mercato San Severino oltre a generare una crisi socio-occupazionale che coinvolgerebbe decine di famiglie,

si chiede di sapere

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali iniziative intenda assumere affinché siano individuate le eventuali responsabilità relativamente al danno derivante dalle perdite di esercizio del consorzio;

se intenda considerare di avviare una verifica da parte dei servizi di finanza pubblica in ordine alle criticità gestionali che emergono dall'amministrazione del Co.fa.ser.

(4-03847)

[PELLEGRINI Emanuele](#), [IWOBI](#), [LUCIDI](#), [VESCOVI](#), [CAMPARI](#), [CORTI](#), [RUFA](#), [PERGREFFI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle infrastrutture e dei trasporti.*

- Premesso che:

l'evoluzione della situazione epidemiologica a livello internazionale vede importanti focolai europei ed extraeuropei;

la nota del 9 luglio 2020, con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute ha evidenziato la necessità di rafforzare i controlli tesi a diminuire il rischio di "reimportazione" del virus nel territorio nazionale, ha contestualmente proposto la restrizione, assoluta o condizionata, della mobilità da determinati Paesi, in presenza di specifiche condizioni sanitarie;

l'ordinanza del Ministero della salute in medesima data prevede ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella quale sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù e Repubblica dominicana;

sempre nell'ordinanza vengono sospesi voli diretti e indiretti per i Paesi citati, ma al contempo, in deroga a quanto prima scritto, viene specificato che rimane consentito l'ingresso in Italia delle persone con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella del decreto;

valutato infine che da numerose testimonianze, e secondo quanto risulta agli interroganti, vista la sospensione dei voli, tanti cittadini italiani risultano bloccati nei Paesi iscritti nell'elenco, e non riescono a trovare il modo di rimpatriare in Italia,

si chiede pertanto di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per permettere ai cittadini italiani bloccati all'estero di rientrare nel loro Paese;

se intendano mettere a disposizione voli speciali per il rimpatrio dei cittadini italiani, al fine di accelerare le procedure di rimpatrio.

(4-03848)

[DE BONIS](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari europei.* -

Premesso che:

tra la complessa fase di *lockdown* per il Covid-19, la massiccia importazione di prodotti agroalimentari dall'estero, il traffico di vino adulterato prodotto per la maggior parte in Puglia, la carenza di un supporto adeguato da parte dello Stato alle aziende del settore vitivinicolo, il settore agroalimentare delle uve e dei vini è veramente in ginocchio;

pare sia in arrivo, in Puglia, l'uva senza semi importata dall'Olanda, che ha acquistato enormi scorte di prodotto dall'Africa del nord e che ora si accinge ad immetterlo sottocosto nel mercato della grande distribuzione, senza il rispetto delle regole sulla concorrenza. I costi che la filiera italiana deve sostenere non sono assolutamente paragonabili a quelli dell'uva che giunge per altre vie. Infatti, l'uva pugliese ha il prezzo minimo di 1,70-1,80 euro al chilo contro il prezzo di vendita alla grande distribuzione dell'uva olandese-egiziana di 1,20 euro. Il confronto è insostenibile e potrebbe piegare definitivamente il mercato dell'uva *made in* Puglia, creando ulteriore disoccupazione in una regione già alle prese con i danni da maltempo e la crisi *post* COVID-19;

per quanto concerne il secondo aspetto inquietante, riguardante la sofisticazione vinicola, da un articolo *on line* di "Intravino" dell'8 luglio 2020, l'interrogante ha appreso di un'ordinanza che ha chiuso le indagini partite un anno fa, che hanno portato alla luce un gigantesco traffico di vino adulterato prodotto per la maggior parte in Puglia. Infatti, dalla Megale Hellas di San Pietro Vernotico (Brindisi) provenivano ogni anno milioni di bottiglie con etichette che ricordavano nomi famosi dell'enologia pugliese ma che, all'interno, contenevano una miscela ben congegnata di vino spagnolo scadente, contenente zucchero e additivi; un vero e proprio "liquido alcolico" indegno della definizione di "vino";

pare che tra gli arrestati, come riporta l'articolo citato, vi sia anche Domenico Barletta, un funzionario dell'ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti) che avrebbe agevolato gli imprenditori nelle pratiche, omettendo controlli e avvisando delle ispezioni. Ma i nomi che recano maggiore sconcerto sono quelli della famiglia Botter, la cui azienda per volume di affari è la quarta in Italia, con 217 milioni di euro di fatturato (dati Mediobanca 2019). Pare che l'intera famiglia sia stata rinviata a giudizio. I volumi erano davvero troppo elevati per una semplice truffa ristretta al territorio pugliese e milioni di bottiglie sono finite su tutti i mercati con la complicità anche della famiglia Botter;

anche la Toscana, con il consorzio del vino del Chianti, lamenta la grave situazione che stanno vivendo le aziende vitivinicole del comprensorio chiantigiano, le cui aziende stanno cercando di superare questa crisi senza precedenti facendo affidamento esclusivamente sulle proprie forze, visto che da parte del Governo non hanno ricevuto ancora alcun aiuto;

con il comparto "Horeca" (acronimo di "hotellerie-restaurant-café") che sta provando a ripartire e un enoturismo che vive soprattutto di presenze straniere, le aziende potrebbero essere indotte a rinunciare a proseguire l'attività. Il comparto vitivinicolo regionale conta circa 23.000 aziende, prevalentemente piccole e medio piccole, molte con una grande storia alle spalle, che esportano circa il 60 per cento della produzione imbottigliata. La diffusione della pandemia e le decisioni dei governi nei vari Paesi esteri su quali attività possono riprendere, a cominciare dalle fiere di settore, rendono il quadro generale quanto mai incerto e le vendite di vino rischiano di essere compromesse se non dovessero ripartire in Europa e nel mondo i grandi eventi;

sono oltre 23.000 le aziende vitivinicole toscane che coltivano 60.000 ettari di vigneto. Il valore *ex fabrica* generato dalla filiera dei vini DOP e IGP imbottigliati è stimato in circa un miliardo di euro, pari all'11 per cento sul totale stimato dall'Ismea per tutta l'Italia, che ammonta a 8,3 miliardi di euro (dati 2018). Mediamente oltre metà della produzione regionale prende la via dei mercati internazionali (Usa, Germania e Canada). Il chianti DOCG occupa il 48,4 per cento della superficie rivendicata a DOP in Toscana, seguito dal chianti classico (18,5 per cento) e dal brunello di Montalcino (5,3 per cento). L'allarme lanciato, tuttavia, vale non solo per il chianti e non solo per la Toscana bensì per tutto il comparto a livello nazionale;

insomma, la chiusura di bar, enoteche, ristoranti e agriturismo dettata dall'emergenza sanitaria, il blocco dell'enoturismo e il forte calo dell'*export* potrebbero portare ad un taglio del 50 per cento il valore delle vendite di vino in tutta Europa: un andamento che penalizza soprattutto il settore vitivinicolo italiano, principale produttore mondiale di vino, che occupa circa 1,3 milioni di persone per un giro d'affari di 11 miliardi di euro,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze intendano adottare in merito alla massiccia importazione di prodotti agroalimentari, in particolare per l'uva senza semi importata dall'Olanda e in arrivo in Puglia, che verrà immessa sottocosto nel mercato della grande distribuzione, senza il rispetto delle regole sulla concorrenza;

se corrisponda al vero la questione riguardante la sofisticazione vitivinicola agevolata dal funzionario ICQRF ed il relativo traffico di vino adulterato prodotto per la maggior parte in Puglia e, in caso affermativo, quali misure sanzionatorie intendano adottare;

se non ritengano necessario che la Commissione Ue metta immediatamente a disposizione dell'Italia e degli altri Paesi membri strumenti finanziari reali per supportare le aziende del settore vitivinicolo, in

particolare, delle filiere più corte, e che cosa intendano fare, in concreto, per mitigare le ripercussioni negative sulle produzioni locali e sui vini DOP e IGP;

in particolare, quali strategie di intervento intendano adottare a supporto della loro commercializzazione, tutela e salvaguardia da contraffazione e concorrenza sleale; le aziende agricole e agroalimentari non possono più aspettare e certamente non possono accettare dall'Europa solo briciole.

(4-03849)

TOSATO - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nel pomeriggio del 9 luglio 2020, si è verificata una nuova aggressione all'interno del carcere di Montorio;

a farne le spese è stato un agente della Polizia penitenziaria e, a darne notizia, è stata la sezione del Triveneto dell'Unione dei sindacati di Polizia penitenziaria (USPP);

l'aggressione è avvenuta da parte di un detenuto maghrebino, il quale, proveniente dal carcere friulano di Tolmezzo, era stato ristretto nell'area di osservazione psichiatrica a causa di una sua patologia;

in particolare l'USPP ha riferito che durante l'apertura dei passeggi, senza alcuna motivazione, il detenuto ha colpito con un pugno in viso l'agente in servizio;

l'aggressore era noto perché in passato aveva già causato dei danneggiamenti e altri atti di violenza, con cui avrebbe ferito dei poliziotti;

considerato che:

la situazione nelle nostre carceri resta allarmante e la realtà è che i nostri poliziotti continuano ad essere aggrediti senza alcun motivo o ragione;

gli agenti di Polizia penitenziaria nello svolgimento delle loro funzioni non sono dotati di alcuno strumento di autodifesa da aggressioni dei detenuti;

le condizioni di lavoro del personale di Polizia penitenziaria sono molto critiche e, oltre agli evidenti rischi per l'incolumità fisica degli addetti del Corpo, la situazione è resa ancora più precaria da una gravissima carenza di organico, che rende pressoché impossibile fare fronte ai molteplici eventi critici che quotidianamente accadono,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per tutelare l'integrità fisica e psichica degli agenti di Polizia penitenziaria, nonché la sicurezza e la dignità del loro lavoro.

(4-03850)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01787 del senatore Tosato e della senatrice Testor, su iniziative in sostegno delle bande musicali;

9ª Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01786 del senatore De Bonis, sull'Istituto di incremento ippico di Foggia.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 238a seduta pubblica del 9 luglio 2020, a pagina 45, sotto il titolo "Disegni di legge, annuncio di presentazione", alla quinta riga, sostituire le parole: "09/07/2020" con le seguenti: "08/07/2020".

1.5.2.3. Seduta n. 241 del 16/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

241a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 16 LUGLIO 2020

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente TAVERNA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Corte costituzionale, composizione

PRESIDENTE. In data 13 luglio 2020, il Presidente di sezione delegato dal Presidente della Corte dei conti ha inviato la seguente lettera:

«Signor Presidente, a norma dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, mi onoro comunicarLe che il Collegio previsto dal primo comma, lettera c) dello stesso articolo, il 12 luglio 2020, ha eletto Giudice della Corte costituzionale il presidente Angelo Buscema, in sostituzione del presidente Aldo Carosi, che cesserà dalla carica per decorso novennio dalla nomina il 13 settembre 2020.

F.to Raffaele Dainelli».

A nome di tutto il Senato e dell'Assemblea, auguriamo buon lavoro al neoeletto presidente Angelo Buscema.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1874) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 9,39)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1874, già

approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il presidente Pesco ha riferito sui lavori della Commissione, ha avuto luogo la discussione generale e il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1874, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritta a parlare la senatrice Rivolta. Ne ha facoltà.

RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, altro decreto-legge, altra fiducia: da questo meccanismo non si esce. Questa volta però è stato ancora più brutto delle altre, poiché il decreto-legge aprile tanto promesso dal *Premier*, come già è stato detto molte volte ieri, tra pochi giorni sarà pronto e decadrà sabato 18 luglio. E così, i 266 articoli che erano presenti sono diventati un po' di più, 342, senza contare i commi aggiuntivi e tutto quello che ne è uscito. Com'è stato detto, è un provvedimento *omnibus*, che ha spaziato ovunque. Purtroppo però, per quanto si cerchi di riempirlo con questo o quello, ha dimenticato diverse categorie, che ancora non vedono una minima soluzione e una minima uscita da questo stato di crisi importante.

L'esame del provvedimento è stato svolto esclusivamente alla Camera dei deputati, dove i nostri colleghi hanno lavorato bene e prodotto molte proposte. È bene ricordare che in Parlamento succede questo: le opposizioni presentano emendamenti contenenti soluzioni reali e miglioramenti del testo; ma, come sempre, soltanto 52 emendamenti della Lega sono stati approvati e tutti gli altri bocciati o ritirati, perché non avrebbero avuto futuro.

Ciò che ha colpito è stata l'incredibile lentezza: pare che il Governo Conte II non tenga mai conto della variabile tempo, che - l'ho già detto tante volte - soprattutto in un momento di grandissima crisi ed emergenza, diventa cruciale. Sarebbe allora forse stato meglio predisporre un provvedimento molto meno completo, ma più rapido (o magari due o tre, ma velocemente), per arrivare dove c'era bisogno: famiglie, imprese, sanità e tante super emergenze.

Voglio raccontare una cosa, perché i più non la conoscono, ma desidero che si sappia: lunedì scorso il provvedimento è stato incardinato in Commissione bilancio e ha avuto inizio la discussione generale, che è proseguita martedì mattina; è poi iniziata la seduta di Assemblea e martedì sera, alle ore 20, la Commissione bilancio era pronta per l'esame dei 1.500 emendamenti. Noi per primi, come Lega, abbiamo detto che, trattandosi questa volta di una rappresentazione, li avremmo ripresentati tutti. Ho pregato il Presidente di non stampare il fascicolo, perché sarebbe stato uno spreco totale.

Ci siamo quindi ritrovati in Commissione, dove c'è stato il momento della verità. Il collega Manca ha preso la parola per dire: signori, i tempi sono questi; non nascondiamoci dietro un dito, possiamo metterci a discutere e votare gli emendamenti, ma sappiamo tutti benissimo che non ci sarà possibilità del benché minimo cambiamento. Sì, è uno strappo, ma cosa facciamo?

Ovviamente il collega Pichetto Fratin e io eravamo indignati, perché è una regola che tale non dovrebbe essere, quella dell'esame di un provvedimento in un solo ramo del Parlamento e dell'approvazione nell'altro ramo con fiducia secca. Ci siamo indignati e abbiamo fatto i nostri interventi. Ho chiesto a tutti i Gruppi di esprimersi su questa cosa e lì è partito il momento della consapevolezza e della contrizione, al quale ha partecipato anche il vice ministro Misiani.

C'è chi è alla prima legislatura e chi - come molti tra noi - ne ha già fatte altre: tutti abbiamo concordato nel ritenere un abominio questo modo di procedere. Dopo questo momento diffuso di contrizione, abbiamo detto: chiudiamola qua, si va senza relatore e la discussione avverrà solamente in Aula.

Tuttavia, pur avendo rapporti di stima e amicizia con i colleghi della Commissione, temo che ciò si ripeterà. Sembrava di essere di fronte a una vignetta in cui tutti eravamo contriti e poi, da oggi, si ricomincia. Da che parte ripartiamo? Dal decreto semplificazioni, in esame al Senato, che tanto alla Camera verrà votato subito con la fiducia senza esame.

Non va bene, stiamo facendo veramente a pezzettini il nostro Parlamento ed è una cosa inaccettabile.

(Applausi). Ringrazio il presidente Alberti Casellati per l'efficace sintesi che ha usato per definire gli invisibili.

Il Parlamento è diventato invisibile nella Costituzione: è una cosa non sopportabile. Se non a noi, che rappresentiamo un'Istituzione, a chi dovrebbe stare a cuore? Aspettiamo che arrivi qualcun altro a farlo o ci mettiamo noi, con un po' di serietà? So che una parte di questo Emiciclo non è così appassionata di istituzioni, ma coloro che lo sono dovranno farlo, e a breve.

Vengo ora al decreto-legge al nostro esame e ad alcune delle sue fasi. Decreti e fiducie si sono susseguiti uno dopo l'altra, con maggioranze sempre meno coese, ma il disegno di questo Governo è chiaro, soprattutto da parte del Movimento 5 Stelle. Se non c'è rispetto per le persone e per l'Istituzione, non è un problema che vada tutto a catafascio, che si triti e si disfi tutto.

La cosa importante è che ci sia l'uomo solo al comando, un regista che decide di rappresentare un *reality*, ovvero una cosa che sembra vera, ma è una finzione. L'uomo è sempre garbato, elegante, ben pettinato e diretto nelle riprese e negli interventi da sapienti inquadrature: solo lui deve spiccare attraverso i TG e le dirette, che - devo dirlo - sono sempre meno seguite, perché sono piuttosto scontate, ma deve comunque apparire come l'uomo del destino.

Dall'altra parte - ne abbiamo avuto dimostrazione soprattutto negli ultimi mesi, ma anche ieri - ci sono i bravi di manzoniana memoria, che randellano con le parole ovviamente la Lega, ma soprattutto Matteo Salvini, in un crescendo così scomposto e brutale che a volte sembra quasi che abbiano la bava alla bocca dal livore.

Da una parte, quindi, il moderato e rassicurante (finto) e, dall'altra, i bravi. Questo è un disegno preciso: uno fa quello più buono e gli altri giù botte. Parlate piuttosto di cosa sarà l'Italia nei prossimi mesi ed anni. Se insultate Salvini così brutalmente, c'è solo un motivo: siete terrorizzati dall'idea di andare alle elezioni, perdere e tornare alle vostre vite. *(Applausi)*. Se pensate che gli italiani siano con voi, che problema c'è ad andare ad elezioni?

In conclusione, signor Presidente, vorrei portarmi avanti e fare due appunti minimi, in anticipo, sul decreto semplificazioni, visto che non è ancora stato pubblicato (sappiamo che c'è qualche problema, lo capiamo: da queste cose non si esce). Il primo appunto è ancora una volta sul tempo: l'orizzonte, all'interno del Titolo I, è quello del 2021, che non è credibile né pensabile e non serve, perché è troppo ravvicinato. Dobbiamo fare cose che abbiano un senso, perché il Paese possa uscire da questa situazione: facciamo in modo che le imprese ed i lavoratori possano fare e riprendere una quasi normalità, così il Paese va avanti e ci sarà un rilancio.

Il secondo è che si spinge per fare subito la firma digitale, ma dovremmo fare cose più pratiche, come stare vicino a quella macchina incredibile e spesso dimenticata, sulla quale grava una responsabilità pazzesca, ossia i Comuni, che sono quelli che funzionano meglio. Aiutiamo i sindaci a far ripartire i lavori, le opere e la macchina *(Applausi)*. Semplifichiamo, ma in maniera seria, non barocca, come al solito. C'è una sfida che possiamo accettare, ma cambiamo la testa e la prospettiva. Non ci saranno seconde occasioni, il momento è troppo grave. Voglio assolutamente rappresentare l'indignazione per quest'ulteriore fiducia e il modo in cui sta avvenendo tutto questo.

È stata chiesta la collaborazione alla Lega, alla quale poi, quando c'era da entrare nel merito della discussione, ciascuno in base al suo ruolo, è stata sbattuta la porta in faccia. Così non si fa: occorrono rispetto, collaborazione, amore e lungimiranza per questo Paese, che li merita. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.

[GALLONE](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, la fiducia in natura è un sentimento impegnativo. Dare la propria fiducia vuol dire affidarsi e presupporre di lasciarsi guidare da chi dimostra di essere attento, affidabile, leale e sincero, ma soprattutto presuppone un sentimento di reciprocità. Ecco perché non potremo mai darvi la nostra: non siamo tranquilli e men che meno sicuri; non si può dare la fiducia a senso unico né a chi non la merita, predica bene e razzola molto male, avendo disatteso ogni proprio principio, tradendo a più riprese le promesse e le parole date. «Mai con il PD», urlavano dai banchi e in TV i 5 Stelle. «Nessuna ipotesi di Governo con i 5 Stelle», affermava il presidente del PD (basta andare a vedere sui *social*). «È un colpo di Stato mettere la fiducia», si sgolava la collega Taverna quando era all'opposizione. Vi siete dimenticati? Noi no e

presumiamo nemmeno i cittadini.

Non possiamo dare la fiducia a un Governo che non ha mai dato fiducia a tanta parte di cittadini, imbavagliando e non consentendo ai rappresentanti del popolo, che siamo noi, di dare loro ascolto e voce. Questo Governo, a trazione 5 Stelle e con l'avallo di un partito che si dice democratico, ma che vive di fiducia, scardinando lo Stato di diritto, non potrà mai avere da noi la fiducia che si conquista e si guadagna invece con la sincerità e la coerenza e non si pretende con arroganza e totale mancanza di rispetto, senza consentire replica né proposta.

La fiducia invece è ormai la prassi, in prima o in seconda lettura (*tertium non datur*), anche sul provvedimento più importante che deciderà del futuro del Paese, come questo decreto-legge, che il rilancio ce l'ha solo nel titolo e arriva in Aula al Senato addirittura senza relatore, raccogliendo lo sconcerto e l'indignazione persino del Presidente della Commissione bilancio, collega di maggioranza, che ha chiesto a viva voce che non si ripeta mai più. Dev'essere davvero sconcertante, frustrante, umiliante e triste, anche per la stessa maggioranza, vedersi passare sotto gli occhi tomi e tomi. Guardate qua, questo è soltanto quello che ci è arrivato dalla Camera: non vi dico quanti sono i tomi degli emendamenti, pieni di proposte, che neanche si sono potuti aprire, ritrovandosi tutti quanti a votare a scatola chiusa. Non dico come «utili idioti» (citando Stalin) né «servi sciocchi»; dirò come persone neanche curiose di vedere cosa contenessero quei chili di carta da mandare al macero, ancora freschi di stampa e neanche sfogliati.

Oggi vi ribadiamo quindi tutta la nostra diffidenza e la nostra sfiducia per chi va avanti con i paraocchi, senza rendersi conto che, umiliando il Parlamento, umilia il popolo italiano. Non possiamo darvi la nostra fiducia, proprio per il rispetto che portiamo al nostro popolo e la responsabilità che sentiamo forte per il mandato che ci è stato conferito.

Non possiamo darvi la nostra fiducia per rispetto di tutte le categorie dimenticate e di cui siamo la voce: professionisti abbandonati, che non hanno ricevuto fondi; madri, che hanno dovuto lasciare il lavoro per seguire i propri figli, prese in giro da un inutile *bonus baby-sitter* in periodo di pandemia e contagio, né possono lavorare in *smart working*, perché hanno i bambini da accudire; dirigenti scolastici, sui quali avete scaricato tutte le responsabilità di una scuola che è stata l'ultimo dei vostri pensieri. Forse sarebbe stato meglio che non l'aveste pensata proprio, se la vostra pensata è quella di affidare la sicurezza della riapertura al commissario Arcuri, "mister mascherine", che non è mai entrato in una classe, sennò saprebbe che la scuola e il distanziamento sociale sono un ossimoro e basta dividere i banchi per garantire uno spazio adeguato, come si fa quando ci sono i compiti in classe.

Per fortuna, almeno alla Camera bassa ci avete concesso qualche spicciolo in più per le scuole paritarie che tanto odiate, visto che la libertà vi indispettisce.

Ancora, non possiamo darvi la fiducia per rispetto dei docenti non stabilizzati e degli insegnanti di religione dimenticati; del mondo agricolo, cui non avete concesso neanche i *voucher* per far lavorare gli italiani, per i quali non versate lacrime (per non parlare delle piaghe dimenticate, come la xylella, i cinghiali, la cimice asiatica e i disastri metereologici); dei lavoratori, che tra pochi giorni dovranno pagare le tasse, mentre chi non lavora prende i soldi; per rispetto della libertà d'impresa e dei datori di lavoro, che hanno anticipato la cassa integrazione che a molti non è ancora arrivata e hanno messo in sicurezza le proprie aziende e le sedi delle proprie attività usando, tra l'altro, separatori in *plexiglass*, distributori di disinfettanti in plastica e porzioni monouso di alimenti nelle mense, confezionati con imballaggi in plastica. Si tratta della stessa plastica per la quale avete solo rimandato l'odiosa *plastic tax*, al posto di concentrarvi su incentivi strutturali e fiscalità ambientale mirata, senza rendervi conto che, senza gli operatori ecologici e gli impianti e le aziende di raccolta, avremmo rischiato la tragedia nella tragedia.

Non possiamo darvi la fiducia per rispetto del settore dell'*automotive*, del trasporto turistico e scolastico privato, dell'edilizia, del turismo, della moda, dello spettacolo e degli eventi, che sono paralizzati, e con loro tutta una filiera di attività collaterali; per rispetto di tutti i commercianti, che hanno dovuto abbassare le serrande e ai quali non avete concesso neanche la cedolare secca sugli affitti commerciali. Per rispetto degli artigiani, che non potranno permettersi il credito d'imposta di un

ecobonus per l'efficientamento energetico, che ancora manca di certezze nell'attuazione, non voteremo la fiducia al Governo che, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha bloccato il Paese senza avere il suffragio del Parlamento, che sarebbe arrivato in un paio di giorni.

Non possiamo darvi la nostra fiducia, perché siete inadeguati e non si può governare senza avere neanche un po' di rispetto e di educazione istituzionali: neanche nell'emergenza avete avuto l'umiltà di condividere e trovare il tempo per ascoltare chi vi porta le istanze dei territori.

Non possiamo darvi la nostra fiducia, perché non c'è un programma: quel programma nazionale di riforme che l'Europa attende non potrà essere solo un libro dei sogni, ma dovrà essere un concreto piano di investimenti, né potrà essere un piano di mero assistenzialismo, basato sulla spesa corrente, per cui il debito non potrà mai essere saldato. Uscite dalle piattaforme e dagli schermi, parlate alla gente occhi negli occhi e forse capirete che, dietro la grande dignità del popolo italiano, si nascondono drammi quotidiani terribili.

Come ho già detto ieri, e concludo, il 18 agosto si aprirà la stagione dei licenziamenti e allora la miccia sotto il barile dell'esplosivo sociale si accenderà. Ora arriverà forse il decreto semplificazione: ecco, semplificate la vita alla gente e andate a casa, cortesemente. (*Applausi*). L'Italia vuole rialzarsi: è un Paese magnifico e lotteremo perché possa ripartire, ridando al popolo la libertà che gli avete tolto e quella fiducia che, qua dentro, non vi daremo mai. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cantù. Ne ha facoltà.

[CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, la settimana scorsa, com'è sicuramente noto, abbiamo approvato, con voto pressoché unanime, un nuovo LEA relativo alla cefalea, qualificandola come malattia sociale.

Ebbene, devo fare ammenda, perché mi sono dimenticata - imperdonabilmente - di far rientrare fra le nuove patologie il poliformismo, dal quale sono stati contagiati in forma acuta il Presidente del Consiglio e molti dei suoi onorevoli ministri, che ne danno evidenza nei comportamenti quotidiani e soprattutto nelle quasi mille pagine del disegno di legge convertendo, tra emendamenti e testo base.

Ora, non so quanti di voi abbiano dovuto studiare 1.000 pagine in cinque giorni. L'Esecutivo ci sopravvaluta, perché negli ultimi tempi è del tutto inutile prendere in esame e leggere le prime versioni dei provvedimenti adottati dall'Esecutivo, prima di essere costretti ad un'approvazione necessitata, spesso salvo intese, il che consentiva di modificarli, stravolgerli e talvolta cambiarne il senso, fino all'ultima stesura. Nel caso dei decreti-legge vale l'esperazione del concetto, essendo spesso interessati da modifiche in corsa, in forza di meccanismi di decretazione d'urgenza, sopravvenuta prima della loro conversione, ravvisandovi palesi sintomi di poliformismo.

Fra le innumerevoli proposte che abbiamo presentato, statisticamente succede che ve ne siano di buone, ma ufficialmente non ne avete accolta nessuna, salvo appropriarne sempre e solo in parte e senza ammetterlo, talvolta stravolgendone i contenuti, al punto di sviarne completamente l'impianto complessivo, non solo rendendoli di difficile applicazione, con ciò dando contezza quindi di una situazione assolutamente inqualificabile, soprattutto per ciò che riguarda il tema dell'analisi e dei controlli.

Insomma, non vi è nulla d'innovativo, quando d'innovazione ci sarebbe tanto bisogno. Di conseguenza, in un momento nel quale vi sono risorse che potrebbero essere spese ben pianificando, ecco che allora ci troviamo nella condizione di registrare che andiamo in direzione assolutamente contraria al centrare l'obiettivo.

Per esempio, abbiamo perso il treno per la costruzione delle gigafab nelle batterie dell'auto: si sarebbe potuto almeno promuovere in norma la facilitazione per la loro rigenerazione e il loro riciclo.

Mi accingo verso le conclusioni, signor Presidente, sottolineando, come ho avuto modo di fare in Commissione, che andate dicendo che non prendere le risorse del MES sarebbe ed è imperdonabile, ma nel piano nazionale di riforma, laddove quantificate il fabbisogno di interventi in 32 miliardi, parrebbe che abbiate preso per buona una ricognizione del 2018, che li spalma però a tutto il 2045 e non già da spendere in due anni.

Da qui la necessità di fare un piano dettagliato di analisi delle reali necessità e dei risparmi attesi con gli investimenti.

PRESIDENTE. Devo invitarla a concludere.

CANTU' (L-SP-PSd'Az). Sì, grazie.

Posto che evidentemente stiamo parlando di qualcosa per cui dovrà essere certo che vi sarà capacità di restituzione istituzionale, senza gravare di ulteriore debito le future generazioni.

Ci saremmo aspettati - e giungo al termine, Presidente - di trovare nel disegno di legge in conversione le nuove regole per la riqualificazione della spesa, in una logica di investimenti post-Covid-19, che tengano conto delle risorse già disponibili, che ricordo sommano a 25 miliardi di euro, comprensivi delle risorse stanziare e non utilizzate per l'edilizia sanitaria, cui si aggiungono gli oltre 8 miliardi di euro previsti in forza dei reiterati, plurimi provvedimenti emergenziali.

È forte la preoccupazione che si voglia dare libero sfogo a una pioggia di miliardi, da distribuire senza controlli, come è sin qui avvenuto per le risorse già stanziare, senza prevedere misure dedicate a un piano straordinario di recupero dei milioni di interventi e di prestazioni posposti durante il *lockdown*.

(*Applausi*).

PRESIDENTE. Le devo davvero chiedere di concludere.

CANTU' (L-SP-PSd'Az). Ho terminato. Faccio un paio di esempi e concludo. Tutto ciò sistematizzando l'estensione oraria in regime di lavoro ordinario, valorizzando il *know how* competenziale e professionale dei pensionati e dei pensionandi suscettibili di trattenimento volontario in servizio per un periodo, ad esempio, non superiore a dodici mesi, ma prevedendo meccanismi di incentivazione reale, senza sovradimensionamento di organici che nel ritorno alla normalità non sarebbero più utili.

Da qui la nostra posizione contraria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Siri. Ne ha facoltà.

[SIRI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, la ringrazio.

«Gentile professionista, facciamo riferimento alla sua istanza di prestito emergenziale Covid-19 e alla nostra precedente comunicazione in merito. La informiamo che, al momento, non è ancora possibile erogare il finanziamento a lei concesso, in quanto l'ulteriore stanziamento destinato alla copertura degli interessi da parte di Inarcassa è a tutt'oggi all'esame dei Ministeri vigilanti, che dovranno rilasciare la nulla osta a procedere. Non essendo ancora a conoscenza delle tempistiche ministeriali, sarà nostra premura, previa comunicazione, provvedere all'accredito di quanto spettante non appena ricevute le autorizzazioni necessarie. Banca Popolare di Sondrio. Inarcassa».

Non voglio certo essere mero interprete della liturgia della lamentela a tutti i costi, della critica a tutti i costi; però noi qui siamo i rappresentanti dei cittadini e siamo la loro voce in quest'Assemblea. Credo quindi che io, come tutti voi, siamo interessati a queste categorie di professionisti e di lavoratori che, nonostante tutto quello che noi discutiamo in questa sede e che il Governo comunica in televisione, poi si trovano di fronte i problemi.

Ho visto che c'è qui il sottosegretario Misiani, approfitto della sua presenza e della sua attenzione per sottoporle questo problema, augurandomi che possa velocemente, il prima possibile, risolvere questa situazione.

Il decreto rilancio è un provvedimento di mille pagine, dove ci sono alcune cose che possono essere condivisibili. Avremmo anche potuto votarlo se ci fosse stata davvero una dialettica costruttiva tra maggioranza e opposizione, tra Governo e opposizione. Noi abbiamo dato un contributo, ma non è stato così.

Sento molto spesso fare annunci e parlare in televisione di *bazooka* e di interventi, però le dico che Alessandro di Bergamo, piccolo artigiano, con un'azienda artigiana idraulica, ha avuto il Covid, lui, la moglie e i due bambini, per fortuna sono guariti, ma è quattro mesi che è fermo e non lavora, non sta facendo un solo preventivo e i clienti che dovevano pagarlo a loro volta non l'hanno pagato. Aveva un fido in banca e avendo quattro operai ha anticipato lui la cassa integrazione, utilizzando il fido della banca e mi chiede che cosa facciamo. Mi dice: voi che siete lì a Roma cosa fate? C'è qualche possibilità almeno di spostare il pagamento delle imposte, visto che sento dire in televisione che forse questa cosa avverrà? Cosa gli rispondo? Dico che non lo sappiamo, vediamo, speriamo.

Noi stiamo chiedendo di poter far slittare il pagamento delle imposte previsto a luglio. Quindi le

chiedo anche questo. Se dentro questo decreto ci fosse stato quello che abbiamo richiesto, cioè l'anno bianco fiscale e la possibilità di derogare ai versamenti per le imposte, probabilmente avremmo avuto anche un atteggiamento differente nei confronti del Governo.

Esempi come quello di Alessandro ce ne sono tantissimi: il barista che ha dovuto anticipare i quattrini ai suoi dipendenti che si trovano in difficoltà o il ristoratore che ha dovuto dare i soldi al lavapiatti con due figli. Altrimenti come fa questo? Non può campare senza un aiuto, perché non ce la fa. Quello che guadagna lo usa per mantenere la famiglia. Non ha risparmi, non ha nulla; se non glieli dà il datore di lavoro i soldi chi glieli deve dare? A sua volta il ristoratore si è fatto il debito con la banca. Adesso dopo tre o quattro mesi ha riaperto, ma i tavolini non sono più quindici, ma cinque e anche lui sta facendo fatica. Si chiede come farà ad onorare il pagamento delle imposte e come mai lo Stato non gli dà un po' di respiro e un po' di ossigeno. Mi sembrerebbe anche giusto e opportuno che ciò accadesse, però mi pare di capire che in questo decreto rilancio non ci sia nulla di tutto questo.

Nel decreto rilancio ci si aspettava anche, ad esempio, per la rottamazione-*ter* e il saldo e stralcio che le scadenze delle rate, anziché slittare al 10 dicembre, slittassero alla fine del procedimento di rottamazione per riuscire a dare respiro, in modo tale che si recuperassero le rate che non sono state pagate alla fine. Invece così non è stato. Sarebbe stato utile che in coda all'ultima rata dovuta si potessero pagare queste rate.

Poi c'è il tema della notifica delle cartelle che è sospesa fino al 31 agosto. A settembre i contribuenti vedranno ricevere a casa l'avviso di pagamento, dopo un'estate difficilissima e tutto quello che è successo e che è sotto gli occhi di tutti; il 16 settembre c'è una concentrazione di versamenti IVA ed INPS per artigiani e commercianti, quelli del primo trimestre, ritenute d'acconto per i dipendenti, addizionali regionali e comunali, eccetera. Purtroppo, come vede, la situazione è veramente complicata. Non voglio qui essere, come dicevo, l'interprete della lamentela e basta, ma cerco di essere costruttivo e interprete sì delle necessità dei cittadini che qui in quest'Aula rappresentiamo.

Poi ci si aspettava che il decreto rilancio fosse anche un primo passo verso quello che è un annuncio del taglio della burocrazia e della semplificazione, ma di semplificazioni qui non ce n'è.

Al credito d'imposta per la sanificazione sono dedicate 41 pagine; al contributo a fondo perduto 55 pagine; al *bonus* vacanze 46 pagine; al credito d'imposta per locazioni non commerciali 33 pagine; la circolare per la dichiarazione dei redditi occupa 411 pagine.

Ci si aspettava che le 586 pagine totali potessero essere sfoltite almeno della metà - non vogliamo chiedere molto - proprio per dare un segnale in quella direzione. Ci sono ancora 135.000 lavoratori in attesa della cassa integrazione (che per ora sembra essere ancora un miraggio) e nel frattempo il Paese reale, il Paese che produce, che lavora, registra un calo di quasi il 40 per cento nelle assunzioni rispetto a luglio dell'anno scorso. Quindi, i sintomi della malattia sono molto seri e molto gravi.

Ritengo che si sia persa una grande occasione con questo decreto-legge rilancio, ovvero l'occasione di poter mettere in atto quelle riforme strutturali che servono al Paese.

Lei dirà, sottosegretario Misiani, che per gli interventi richiesti dall'opposizione servono i soldi, e voi avete messo 55 miliardi a disposizione: è giusto, però questi 55 miliardi sono stati stanziati sempre con la solita modalità, ovvero *bonus*, sconti un po' di qua, un po' di là, una serie di rigagnoli che perdono efficacia in un momento in cui c'è una vera, profonda, difficoltà di stagnazione economica. In realtà, si poteva anche osare di più se si avesse avuto fiducia negli italiani, negli imprenditori, nei risparmiatori. (*Applausi*). E come si poteva fare? Si poteva anche mettere a disposizione non 55 ma 150 miliardi, e sa come, sottosegretario Misiani? Rivolgendosi ai risparmiatori italiani, alle famiglie italiane.

Abbiamo depositato in questo Senato un disegno di legge per l'istituzione dei conti individuali di risparmio, che sono uno strumento utile alla raccolta di finanza da parte dello Stato verso le famiglie, con un credito di imposta al 23 per cento, l'azzeramento della ritenuta che si paga sui titoli. Si sarebbe ottenuto un rendimento molto utile, molto efficace e decisamente appetibile per i risparmiatori che, se con i BTP Italia in quattro giorni hanno dato allo Stato fiducia per 23 miliardi di euro, l'avrebbero data a condizione che noi avessimo avuto fiducia in loro. Avreste potuto fare una bella emissione da 150 miliardi; sappiamo che i risparmiatori italiani hanno 5.000 miliardi di liquidità disponibile; avreste potuto dire che offrivate quel titolo di Stato a condizioni per loro vantaggiose: loro avrebbero dato una

mano all'Italia e l'Italia a loro. E con quei 150 miliardi avremmo potuto fare la famosa e importante riforma strutturale del fisco, che per noi è la *flat tax* al 15 per cento per tutti (imprese e famiglie). *(Applausi)*.

Se avessimo potuto dire agli imprenditori, ai lavoratori, a tutto il ciclo della produzione italiana (e anche straniera) che l'Italia dal 2021 avrebbe avuto un'aliquota fiscale al 15 per cento, come pensa che sarebbe stato adesso l'umore di chi sta lavorando e si sta sacrificando, sottosegretario Misiani? Sarebbe stato molto positivo: la gente avrebbe capito che, di fronte ai sacrifici e alle sofferenze che sta vivendo, perlomeno dall'altra parte il Governo aveva fatto qualcosa di storico cosicché dall'anno successivo finalmente si avrebbe avuto un fisco equo e giusto per tutti. *(Applausi)*. E invece questo non è avvenuto.

Il tempo è sempre troppo poco potere illustrare tutte le nostre proposte, ma sono agli atti di questo Senato. Avremmo voluto dare un contributo, che non è stato accettato.

Con questo decreto-legge rilancio dimostrate di non avere fiducia negli italiani, nei nostri imprenditori, nei piccoli imprenditori come negli artigiani, nei commercianti, nelle partite IVA; quindi, noi non abbiamo fiducia in voi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, con grande sorpresa - forse una sensazione che non avrei dovuto provare - ieri ho scoperto che aver messo la fiducia ha privato l'intero Senato della possibilità di intervenire con il minimo delle possibilità di intervento. Una volta si diceva che un ordine del giorno non si nega a nessuno. Parlo delle forme blandissime con cui chiedevamo al Governo di valutare l'opportunità e con cui, comunque, facevamo arrivare un piccolo messaggio.

Con la fiducia non siamo in grado di far pervenire al Governo nemmeno modeste suggestioni con una formula del tipo: valuti l'opportunità. È stata scippata anche l'estrema forma di poter intervenire. È come se si fosse rubato a un povero, che è stato già privato di tutte le prerogative del ruolo, anche l'ultima scintilla di ciò che poteva definire i margini operativi reali della collaborazione.

Detto questo, voglio sottolineare le tre cose per cui personalmente non potrò votare la fiducia a questo Governo. La prima riguarda il grande tema della scuola. Tutti i giorni sentiamo in televisione e leggiamo sui giornali interventi relativi alla scuola. Non voglio nemmeno parlare di ciò che accade con la scuola paritaria perché mi auguro che ci sia presto una mozione con la quale sia possibile, in ogni caso, far arrivare al Governo le nostre istanze, ma mi riferisco all'insieme della scuola pubblica, che include la scuola paritaria e la scuola statale, e che oggi leggo essere ad alto rischio di una nuova forma di povertà. Parlo della povertà educativa.

Ministro e commissario, fino a quando crederanno che la scuola si risolve nella mascherina di turno oppure in quell'autentica forma di discriminazione? Quando ci diranno, infatti, che il 15 per cento degli studenti non possono accedere alla scuola, dovranno dirci innanzitutto i criteri per stabilire qual è questo 15 per cento di studenti che non accederanno a scuola o verranno mandati in un teatro o per cui si aprirà una sorta di circo-tenda fuori dalla scuola. È veramente in gioco il criterio dell'equità, della giustizia e - soprattutto - il criterio di chi è convinto che il rilancio di un Paese comincia dalla scuola intesa nella sua ricchezza educativa. Noi stiamo segnando un punto di non ritorno nella povertà educativa. Un piccolo esempio basta per capire come mai la scuola dell'obbligo viene esclusa dai *test* Invalsi: chiaramente non ci sono le condizioni oggi per valutare persone che non hanno ricevuto gli stimoli giusti e opportuni per poter dare una valutazione dell'intero sistema. È come dire: siamo un po' più ignoranti e, quindi, molto più poveri.

Il secondo punto fondamentale è il dato Istat dell'altro ieri sull'ulteriore impoverimento demografico italiano. Ci sono delle proiezioni accessibili a chiunque. Basta pensare alla famosa piramide rovesciata che descrive l'andamento demografico italiano per immaginare che nel giro di quarant'anni - e sono ottimista - tutti i sessantenni - ce ne sono tanti anche in questa Assemblea - non ci saranno più e non ci saranno neanche i nuovi nati. Avremo un Paese povero culturalmente e demograficamente. Questo è il rilancio Italia che uno si immagina: come posso rilanciare le politiche per la natalità, come posso rilanciare le politiche per l'istruzione, per l'educazione e per lo sviluppo di capacità e competenze?

Nonostante le 5.000 pagine del documento, a noi sembra francamente miope, privo di obiettività e di priorità.

Noi ci saremmo immaginati, non solo l'indice dei capitoli, ma una piccola premessa all'inizio, quello che in inglese si chiama *summary*, che dicesse: Attenzione, gli obiettivi principali sono A, B e C. Non ci sono. Tutto è messo sullo stesso piano.

L'ultimo punto su cui voglio intervenire, signor Presidente, è il seguente. Noi sogniamo l'Europa della salute. Noi sogniamo davvero che questa nostra grande ricchezza, sensibilità e cultura, che ha fatto grande l'Europa, trovi nell'obiettivo salute l'obiettivo forte di convergenza. Non lo troverà sul MES, non lo troverà sul *recovery fund*, ma sulla salute può trovare il suo obiettivo convergenza.

Per questo motivo, immaginavamo un'azione coordinata tra tutti per identificare che cos'è oggi la salute pubblica. Questo significa, per noi, un investimento nel ripensamento della formazione dei medici. Lo sappiamo tutti che la facoltà di medicina italiana è fortemente sbilanciata in senso ospedalocentrico, ma molto pochi, pochissimi, sono i crediti dedicati alla salute pubblica. Immaginavamo un ripensamento reale delle figure dei medici di medicina generale e non c'è in questo senso. Terzo e ultimo punto: immaginavamo un concetto di salute che tendesse a valorizzare la cronicità, per lo stesso motivo della piramide rovesciata di cui dicevo, e, quindi, la disabilità.

Non c'è niente di tutto questo e noi ce ne addoloriamo. Non riusciamo ad arrabbiarci, come alcuni dei nostri colleghi, e a lanciare le nostre invettive. Non è nel nostro carattere, ma riusciamo ad addolorarci e a vedere, in questo veramente ciò che dicevano gli antichi: *mala tempora currunt*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bagnai. Ne ha facoltà.

[BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, la discussione in corso è una discussione sulla fiducia. Io avrei voluto argomentare, quindi, del perché non ci fidiamo. Adesso non so più che cosa dirvi, perché lo ha spiegato talmente bene il collega Siri che dovrò inventarmi qualche cosa, con grande sforzo. Ci proverò, però.

Rammento rapidamente l'argomento del collega Siri. Noi, ai quali il popolo (o, almeno, una parte di esso, che i sondaggi dicono essere piuttosto consistente) si rivolge, non riusciamo a fidarci di questo Governo, perché questo Governo non si fida del suo popolo e non si fida neanche di noi. Che il Governo non si fidi di noi, che siamo i rappresentanti del popolo, è abbastanza evidente nel *modus operandi*.

Qui c'è un discorso di metodo, che è stato sollevato da tanti per cui, quindi, basta un accenno estremamente succinto. Stiamo andando avanti, appunto, a colpi di questioni di fiducia su provvedimenti tecnicamente ingestibili da parte del nostro Parlamento. I Regolamenti parlamentari non consentono di fare una lettura accurata, neanche in una sola Camera, di un di un decreto che, allegramente, veleggia oltre i 250 articoli. E per quanto noi, qui, alla Camera cosiddetta alta, sentiamo leso il diritto di dare una lettura approfondita del testo, al tempo stesso, forse, almeno noi della Lega dovremmo qui ricordare l'eccellente lavoro che è stato fatto dal presidente Borghi alla Camera dei deputati. Egli è riuscito, comunque, a portare in Aula il lavoro emendativo che era stato fatto; un lavoro emendativo attraverso il quale, grazie all'impegno della Lega, in particolare dell'onorevole Garavaglia e dell'onorevole Comaroli, la Lega ha cercato di arginare alcuni temi che con l'emergenza non c'entravano tantissimo, comunque la si pensi in merito. Mi riferisco al solito tema della *cannabis*. Come pure ha cercato di occuparsi invece di questioni di cui c'era oggettivamente bisogno, anche se sono viste come un potenziale nemico ideologico dall'attuale maggioranza; e in questo caso mi riferisco al tema delle scuole paritarie.

Resta il punto che però in questo ramo del Parlamento abbiamo avuto cinque giorni per occuparci del ponderoso tomo e secondo me questo modo di fare riflette una deriva antidemocratica. Ve l'ho già detto e ve lo ripeto. Ci sono però tante cose da fare, quindi è normale che i provvedimenti siano estremamente complessi. Certo, io ringrazio sempre chi avvicina me, che come è noto sono un professorino anche un po' saccente (questo si sa), alla complessità del reale. Essere qua dentro è una cosa bellissima e ci si avvicina alla complessità del reale in infiniti modi, però fa parte della complessità del reale, per esempio, anche la lettera che ho appena ricevuto: "Caro senatore, salve, sono un operaio artigiano di Torino di quarantasette anni, in cassa integrazione dal 15 marzo. Ad oggi non

ho ricevuto ancora nulla da parte dell'ente predisposto al pagamento, come molte altre persone. Siete consapevoli della grave situazione di alcune persone? Trovarsi a quest'età a dover chiedere aiuto a parenti e amici, pur avendo un lavoro, ma non ricevendo nulla da parecchi mesi è umiliante e preoccupante. Le chiedo solo una cortesia: se può fare o dire qualcosa a chi di dovere lo faccia". Qui chi di dovere c'è e l'ho fatto. È chiaro che il plurale di «aneddoto» non è «dati» e questo, se vogliamo, è un aneddoto, è la vita di una persona disperata e umiliata, ma ciò non è necessariamente colpa di questo Esecutivo, può essere anche colpa delle circostanze. Però, oltre a questo aneddoto, abbiamo anche dei dati sui gravi ritardi con cui i provvedimenti stanno intervenendo.

Forse, allora, anziché immaginarsi dei modi barocchi per provvedere liquidità al sistema delle imprese, c'erano alcune cose che potevano essere fatte e che secondo me - io mi rileggo sempre con attenzione i Resoconti stenografici per vedere se ho detto quello che pensavo - derivano da un'iniziale sottovalutazione da parte del Governo di quello che sarebbe successo e che quindi sta succedendo. Scusate, non voglio citare me stesso - cosa inelegante - ma insomma, ricordiamo tutti quando a inizio marzo ebbi l'opportunità (e ne approfittai) di suggerire al Governo che, date le circostanze eccezionali, sarebbe stato opportuno fare un *deficit* estremamente alto, uno scostamento estremamente alto, e intervenire in modo estremamente incisivo, perché questo avrebbe permesso di fare poche cose risolutive. Io questo lo dissi prima che la Commissione europea applicasse la *general escape clause*, perché nella riflessione del nostro partito era assolutamente chiaro che quello sarebbe successo.

Adesso non voglio dire che noi siamo quelli bravi, perché chiaramente essere professorino, oltre a essere saccente, aiuta anche un pochino a vedere quello che succederà; infatti, non è mica la prima volta che in Europa le regole vengono cambiate, quindi si è in grado di capire quando si andrà in una certa direzione. Lo si sarebbe potuto capire a inizio marzo, si sarebbe potuto fare un intervento deciso che probabilmente avrebbe risparmiato di disperdere attraverso mille rivoli inefficaci quello scostamento che tanto poi alla fine dovrà essere quello che avevamo chiesto noi, perché con meno di 100 miliardi non è che ce la caviamo (*Applausi*). Oggi sono in modalità pacata amareggiata e non alla ricerca di applausi, però bisognerà pure che cominciamo a guardarci negli occhi e a dirci cosa vogliamo fare di questo Paese. Facendo subito questo scostamento si sarebbero potute fare alcune manovre incisive sul fronte delle qualità che non si sono volute fare spesso per motivi assolutamente ideologici o, peggio ancora, che si sono fatte dopo perché prima non si potevano fare perché le aveva chieste la Lega, quindi ancora una volta per motivi ideologici. Gli esempi sono tantissimi.

Io penso intanto che il ragionamento sull'anno bianco fiscale lo si sarebbe dovuto fare, e lo si sarebbe potuto fare, se si fosse capito che in circostanze come queste si poteva tranquillamente pensare anche a un *deficit* del 10-12 per cento - ripeto, in quelle circostanze - perché, come vi dissi all'epoca e come vi ripeto adesso, nel balletto assolutamente assurdo, ridicolo, controproducente e fallimentare delle regole europee del semestre europeo, se ti aprono la gabbia devi approfittarne, perché l'anno dopo quello che conta è se stai scendendo.

Quindi c'è un ovvio incentivo a fare immediatamente un forte scostamento. Infatti, se tu parti dal 14 per cento - dico una cifra assolutamente a caso - e l'anno dopo sei al 13,5 per cento ed hai dei negozianti un minimo attrezzati culturalmente - e qui non so se nel degrado generale noi ancora li abbiamo, forse sì - questo ti viene fatto passare. Ma se tu fai il 3 per cento e l'anno dopo fai il 3,5 per cento, a quel punto ti stangano. Questo perché la meravigliosa costruzione europea, che qui a tanti sembra e tanti se la fanno sembrare imprescindibile e salvifica, è semplicemente una ricetta per il disastro, perché è un cumulo di regole procicliche, cioè di regole che quando stai male ti fanno stare peggio.

Si sarebbe potuto fare quello e si sarebbe anche potuto, sul tema della liquidità, agire nel senso di provvedimenti di buon senso, portando subito a un milione il limite per la compensazione. Noi l'avevamo chiesto nel decreto-legge cura Italia, ma la risposta del sottosegretario Misiani è stata: «costa!» (non nel senso del ministro Costa, ma nel senso che ha un costo). Dopodiché, a giugno ce lo ripropongono nel decreto-legge aprile. Nel frattempo, gli imprenditori hanno vissuto in un clima di incertezza.

Il tema della fiducia nei riguardi dei nostri elettori tocca anche un altro punto, che è quello delle

riforme. A proposito di questa retorica delle riforme, dell'essere costretti da qualcun altro a fare qualcosa che in teoria noi non vogliamo fare: voi gli italiani li dovete lasciare in pace (*Applausi*), li dovete far vivere. Non c'è bisogno di riforme adesso, ma c'è bisogno di liquidità. E i provvedimenti per fornirgliela alla fine sono quelli che vi avevamo chiesto noi all'inizio. E anche l'approccio, alla fine, è quello che vi avevamo chiesto noi all'inizio. Allora, per favore, se vogliamo veramente uscirne, cominciamo a cooperare sul serio. Altrimenti l'opposizione dovrà fare l'opposizione.

Vi ricordo sommessamente che i numeri per lo scostamento non li avete, e a un certo punto noi vorremmo anche accettare il costo politico di avere la vostra propaganda a reti unificate che dirà che siamo distruttivi, e ricondurre - e qui concludo - tutto entro l'alveo di una normale dialettica democratica. Un Governo, indipendentemente dalle circostanze, propone delle politiche e poi, se hai i numeri per attuarle, le attua; se non ce li ha, se ne va a casa. (*Applausi*). Quindi o si comincia da ora su un passo diverso, si accetta il buon senso della Lega, gli si dà dignità nel dibattito e lo si valorizza, oppure si va a casa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà.

RAUTI (Fdl). Signor Presidente, un altro provvedimento e un altro voto di fiducia. Ma facciamo un passo indietro: a metà marzo abbiamo avuto il decreto-legge cura Italia, che si è rivelato purtroppo non una cura, ma un piccolo rimedio, un cerotto. La richiesta del voto di fiducia da parte del Governo sul provvedimento cura Italia ha rotto in quel momento il sentimento di unità nazionale che si stava vivendo nell'emergenza provocata dal Covid, ed ha anche interrotto il dialogo, allora aperto, tra maggioranza e opposizioni.

Poi è arrivato il decreto-legge liquidità, annunciato - ricordiamolo - in conferenza stampa molto prima di esistere, e con un grande, eccessivo spazio dedicato a denigrare le opposizioni in diretta televisiva. Si era annunciata una potenza di fuoco che poi si è rivelata purtroppo un accendino, ma soprattutto ha deluso, perché aveva creato aspettative di una liquidità immediata nei conti correnti e nelle tasche degli italiani. Così non è stato e anche quel provvedimento è passato con un voto di fiducia.

Ora il decreto rilancio (che doveva essere il decreto aprile - quello di Pasqua - ed è poi stato ribattezzato rilancio), arriva con estremo ritardo a metà luglio e ci state chiedendo un altro voto di fiducia. Nel contempo avanza (è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*) il decreto semplificazione ed è facile prevedere che più o meno a Ferragosto ci chiederete un altro voto di fiducia.

Questo Governo, ogni giorno e con ogni atto, si sta sempre più caratterizzando come autoreferenziale e autoritario e va avanti a colpi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Ne abbiamo discussi e subiti tantissimi: atti amministrativi che, con i loro effetti e ricadute, hanno travalicato l'ambito amministrativo e sono risultati abusivi, salvo poi chiedere all'Assemblea di essere condonati.

Quindi: decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; voti di fiducia; annunci roboanti e avveniristici, nel senso di futuribili; promesse senza riscontro; Stati generali convocati e conclusi senza un programma (che arriverà forse a settembre); entità misteriose, come le innumerevoli *task force*; titoli dei provvedimenti a effetto, un po' da cartellone e suggestione cinematografica.

Poi, però, ci sono la realtà della Nazione e la vita quotidiana delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese. Il Governo non dimostra comune buon senso e percezione della realtà. Ha un suo *storytelling* che racconta un Paese che non esiste, che è in emergenza non domani, ma ieri; una Nazione in cui la cassa integrazione non arriva, le banche non concedono alle imprese i crediti agevolati e il sistema INPS va in *tilt* esattamente quando serviva; un Paese in cui gli imprenditori sono spinti più a chiudere, che a riaprire; il *bonus* professionisti che non c'è o non è dignitoso e il *bonus* vacanze che non è un credito esigibile, ma un anticipo dell'albergatore e un credito d'imposta.

Ricordo che il decreto rilancio nasceva per riscattare l'Italia dalla crisi economica drammatica scatenata dalla pandemia: una crisi di domanda e di offerta per effetto della quale, stando alle previsioni di ieri della Commissione europea, l'Italia esce peggio di tutti, con un crollo del PIL previsto pari a meno l'11,2 per cento, una ripresa stimata pari al 6,1 per cento per l'anno prossimo - ad arrivarci - e una recessione che è quasi il doppio di quella tedesca.

Purtroppo questo non è il solo allarme, ma ce ne sono altri. Secondo l'Istat il 30 per cento delle imprese rischia di chiudere. Inoltre, secondo un'indagine di Banca d'Italia, i redditi delle famiglie sono

stati falciati; il 40 per cento non paga il mutuo, il 34 per cento ha difficoltà con i pagamenti a rate e oltre un terzo delle famiglie dispone di risorse finanziarie sufficienti per meno di tre mesi. Tre mesi sono esattamente quel periodo di tempo che voi avete perso per fare questo decreto rilancio di aprile, che però arriva a luglio.

Le famiglie (quelle che hanno retto durante il *lockdown*, hanno erogato servizi ai loro componenti e sono stati piccoli centri di *welfare* sussidiario) sono le più dimenticate, specie se numerose. Il vostro presentismo e il vostro respiro corto vi impediscono di pensare in prospettiva. Infatti, nelle trattative europee (scusate la parentesi) non sento mai parlare di risorse, nell'ambito del *recovery fund*, destinate a sostenere le famiglie e favorire la natalità. L'Istat ci avverte che in Italia siamo già oltre l'inverno demografico, in piena emergenza demografica. Siamo destinati all'estinzione se non lanciamo un piano di salvataggio per famiglie e natalità.

Insomma, nel decreto rilancio ci sono 55 miliardi di euro impiegati male: quasi un paio di leggi di bilancio, una cifra notevole ottenuta anche grazie al nostro voto sullo scostamento di bilancio. Abbiamo fatto questo nuovo *deficit* per questo tipo di *omnibus*? Inoltre, 266 articoli, migliaia di commi, misure che richiederanno 98 decreti ministeriali attuativi e tanto tempo.

È un provvedimento infarcito di cose che non servono al rilancio, è questo il dramma. Mance, marchette e *bonus* a termine, pioggerelle senza, a presidio di questo, una visione politica di progettualità e di sistema ed è stato praticamente impossibile, soprattutto al Senato, presentare emendamenti. Questo decreto doveva far ripartire l'economia dell'Italia e per essere efficace doveva farlo in questi mesi di aprile, di maggio e di giugno, ora. Come chiesto da Fratelli d'Italia, doveva essere snello, immediato, per essere efficace, con zero burocrazia, doveva contenere solo misure di rilancio, secondo tre direttrici precise di strategia: difesa dei posti di lavoro, sostegno a imprese e lavoratori autonomi, sostegno alle famiglie e alle persone in difficoltà. E invece no, quanto abbiamo chiesto - che non ho il tempo di ripetere - dallo sblocco degli investimenti alla semplificazione delle procedure nel codice degli appalti, alla confluenza del reddito di cittadinanza nel reddito di emergenza (Rem), non è stato accettato. Il nostro Gruppo ha presentato tantissimi emendamenti alla Camera, inutilmente riproposti al Senato, anche per contributi a fondo perduto per la piccola e media impresa, per le famiglie, ma nulla di quanto proposto è stato accettato. È stato detto sempre pregiudizialmente no alle proposte delle opposizioni. Si è preferita una legge mancia, con norme e prescrizioni eterogenee ed estranee al rilancio, oltre che contraddittorie. Anche tutti questi *bonus* (eco, sisma, *baby-sitter*, mobilità, vacanze) vanno bene, ma il diavolo si nasconde nei dettagli e prima bisogna assumerne il costo e poi si può fruire del credito di imposta, quindi è quasi una presa in giro e di fatto non c'è alcuna agevolazione automatica o iniezione di liquidità: in sostanza nessun rilancio per il sistema economico e produttivo, ma direi più che altro un lancio nel vuoto. Tralascio la parte delle nostre proposte, perché i cittadini le conoscono, ma voglio dire in quest'Aula - il senatore Bagnai ha usato toni pacati, io mi scuso se i miei lo sono un po' meno, ma sono sofferente perché ricevo tante grida di sofferenza - che le parole hanno un senso e hanno una storia. La fiducia, termine che viene dal latino, significa avere fede, confidare in qualcuno o in qualcosa, significa fidarsi, significa anche affidarsi. In quest'Aula voi riuscirete a strappare la fiducia, ma con una maggioranza sempre più risicata, una maggioranza che è in quest'Aula, ma che non rappresenta la maggioranza del Paese, fuori da questo palazzo, fuori dai palazzi di una politica impaludata. C'è solo un modo in cui potete chiedere un atto di fiducia e sono le elezioni, sono i seggi, è chiedere ai cittadini un atto di fiducia. Questo voi non lo farete, questo voi lo temete, lo rinviate. Accontentatevi, allora, di strappare qui, con unghie e denti, la fiducia, sapendo bene, nelle vostre coscienze, di non avere il consenso popolare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.

[COMINCINI](#) (IV-PSI). Signor Presidente, vorrei iniziare questo intervento sulla fiducia al Governo sul decreto rilancio agganciandomi ad alcuni degli interventi che ho sentito svolgere da colleghi dell'opposizione, perché l'impressione, ascoltandoli, è che al Governo, da questo lato dell'Emiciclo, ci siano persone incompetenti, inconcludenti, incapaci di ascoltare, incapaci di sintetizzare quello che ascoltano in provvedimenti. Pertanto, vorrei chiedere agli esponenti dell'opposizione, che sono così larghi di critiche, se esiste un modello, una ricetta, una proposta che in Europa o nel mondo stia

avendo successo rispetto ad una crisi che ha delle dimensioni epocali, mai viste dal Dopoguerra ad oggi.

Credo che non ci siano queste risposte e che neppure voi le abbiate. In questo momento la cosa positiva che si dovrebbe fare, anche da parte degli esponenti dell'opposizione, è dare realmente un contributo positivo e di cooperazione fattiva. L'impressione a volte, invece, è che si mettano sul tavolo delle proposte per farsi dire di no e poi poter gridare in questo modo dall'altra parte. Io mi auguro che, con i prossimi provvedimenti, si possa realmente arrivare a un dialogo e a un confronto che sia maggiormente produttivo.

Perché questo avvenga, però, è anche necessario - ho ascoltato le parole del presidente Casellati, ma credo che sarà importante che su questo punto le Presidenze delle Camere facciano sentire meglio la propria voce - che il rapporto tra il Parlamento e il Governo si costruisca in modo tale che il Parlamento possa pienamente svolgere la propria funzione e quindi le due Camere possano pienamente discutere i provvedimenti del Governo, apportando le modifiche, gli aggiustamenti e gli arricchimenti necessari, quelli che si possono svolgere e che sono consentiti dal percorso e dall'*iter* che la Costituzione disegna, ma che invece purtroppo, ormai da lungo tempo e non solo in questa legislatura, non è più possibile fare. Qui si aprirebbe una discussione che non ha a che fare con la fiducia sul decreto-legge rilancio, ma che prima o poi bisognerà sicuramente aprire, e che riguarda invece la necessità di riforme istituzionali, costituzionali e dei Regolamenti parlamentari. Sarebbe ora che le forze politiche si mettessero d'accordo per poter adottare almeno alcune modifiche regolamentari. Non ci si può sempre lamentare, anche da parte dell'opposizione, che non si può intervenire, quando poi si presentano diecimila emendamenti e questo rende chiaramente impossibile qualsiasi tipo di dialogo. Su questo mi auguro possa esserci, da parte di tutti, buon senso, senso di responsabilità, coraggio e capacità di affrontare nodi che ormai è necessario affrontare.

Per quanto invece attiene alle misure più importanti, che spingono anche il Gruppo Italia Viva a rinnovare la fiducia a questo Governo su questo provvedimento e sull'azione dell'Esecutivo in generale, vorrei citare alcuni passaggi che reputiamo importanti e sui quali il nostro Gruppo alla Camera dei deputati, ove è stato possibile intervenire con gli emendamenti, ha dato il proprio contributo. Le misure in materia di lavoro prevedono la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori e l'incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialità. Sembra che non si sia fatto nulla, ma qui ci sono numeri e risorse; da qualche parte 55 miliardi saranno pur stati messi, no? Ci sono poi le disposizioni tese a consentire all'INAIL di destinare 200 milioni derivanti dalla vendita di immobili a un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese. C'è il contratto di rete con clausola di solidarietà, che consente per il 2020 la stipulazione di contratti per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite dalla crisi.

In ambito fiscale c'è la definitiva soppressione delle cosiddette clausole di salvaguardia, così almeno nella prossima legge di bilancio non staremo più a discutere e a litigare per trovare risorse al fine di sterilizzare queste misure tanto problematiche. Per quanto riguarda l'aiuto alle imprese, c'è il taglio dell'IRAP; sapete quanto Italia Viva abbia caro il tema della fiscalità e della riduzione delle tasse e anche con questo provvedimento si è riusciti a ottenere un risultato. C'è il sostegno alle *start up* innovative: se pensiamo al futuro non possiamo non dare sostegno e supporto a chi opera sull'innovazione e con questo provvedimento si riesce a supportare e ad aiutare meglio chi investe in innovazione. Troviamo la promozione delle società *benefit*; c'è bisogno, con i prossimi provvedimenti, di dare un miglior supporto al terzo settore, che ha lamentato il fatto che alcune richieste non sono state assolutamente ascoltate. Mi rivolgo quindi al sottosegretario Misiani: bene l'intervento sulle società *benefit*, che è stato accolto, ma il terzo settore chiede altri provvedimenti e di vedere accolte le richieste che sono state fatte.

Troviamo risorse importanti per un complessivo rafforzamento del Servizio sanitario nazionale nelle sue diverse articolazioni territoriali ed ospedaliere, sia sotto il profilo organizzativo che per quanto attiene all'assunzione di personale.

Il ministro Speranza, qualche giorno fa, ci ricordava che in questi mesi sono state assegnate al settore

della sanità risorse maggiori di quanto non sia avvenuto negli ultimi cinque anni. È vero, lo esige l'emergenza che stiamo vivendo, ma questo deve anche spingerci ad interrogarci su una modalità di gestione della sanità che chiaramente necessita di qualche aggiustamento.

Volendo riportare la verità nella lettura del percorso svolto in questi ultimi anni, non è vero che ci sono stati tagli alla sanità, come si sente dire. Basta guardare i conti pubblici per vedere che in Italia la spesa è andata aumentando. Il problema è stato creato dalla gestione delle risorse da parte delle Regioni, in particolare quelle che poi hanno vissuto, come la Lombardia, maggiori criticità perché anche nelle cose più minute, come ad esempio la gestione delle scorte, sono stati fatti errori clamorosi, tali che al momento del bisogno non si avevano a disposizione mascherine, dispositivi di protezione e quant'altro. Bisogna quindi ricercare la verità dei fatti e non usare facilmente argomentazioni false come quelle che, appunto, asseriscono che ci siano stati tagli.

Oggi, però, servono maggiori risorse e le stiamo implementando in maniera consistente. Viene dato, poi, un primo significativo supporto ai Comuni che tiene conto delle minori entrate registrate. Su questo, Sottosegretario, è importante che nei prossimi provvedimenti si faccia la parte che manca. I sindaci e le amministrazioni lamentano di non riuscire ad arrivare agli assestamenti di bilancio che andrebbero spostati, ad onor del vero, per poter evitare tagli importanti perché non hanno sufficienti risorse per coprire le mancate entrate. Quindi va bene questo primo importante investimento di 3,6 miliardi a favore dei Comuni, però ascoltiamo ancora la voce che si alza da chi è in prima linea come i sindaci e gli amministratori locali e con i prossimi provvedimenti diamo riscontri positivi alle loro richieste.

Il decreto, inoltre, contiene un sostegno, molto più corposo, alle scuole paritarie. È stato annunciato un altro significativo intervento sulla scuola pubblica statale e paritaria e questo è sicuramente auspicabile.

Permettetemi, poi, di fare un brevissimo passaggio sulla mobilità ciclabile. Spesso sento dire dall'opposizione parole ridicole sulle questioni legate ai monopattini e alla mobilità sostenibile. Lo ribadisco ancora una volta: i soldi appostati con il decreto rilancio sul *bonus* per monopattini, bici a pedalata assistita e altri mezzi per la micromobilità elettrica non sono stati sottratti alle casse integrazioni né ad altre contribuzioni. Sono stati usati i soldi delle aste verdi, soldi che non potevano che essere utilizzati per iniziative come queste oppure, in alternativa, sul trasporto pubblico locale. Ora, poiché sapete anche voi che il trasporto pubblico locale, in questa fase, non può essere potenziato per le ovvie ragioni legate al distanziamento sociale, che cosa dovevamo fare? Lasciare quei soldi a marcire dato che non potevano essere utilizzati per il trasporto pubblico locale? No, si è deciso di usarli per la mobilità sostenibile. La mobilità sostenibile la si sostiene con azioni concrete, non a parole. Ieri sono usciti i dati di FIAB, la Federazione italiana per l'ambiente e la bicicletta: 134 Comuni sono stati premiati per gli investimenti fatti; ma 134 su quasi 8.000 Comuni italiani sono ancora troppo pochi, il che vuol dire che dobbiamo fare di più, quindi, forse, l'investimento fatto sui mezzi di mobilità sostenibile è ancora troppo scarso per fare dell'Italia un Paese che ha davvero attenzione alla mobilità sostenibile.

Ci sono altri provvedimenti che abbiamo sostenuto ma sul tema della mobilità sostenibile dobbiamo ascoltare, ancora una volta, i sindaci che ci chiedono di modificare alcune norme del codice della strada. Non è stato possibile farlo con il decreto rilancio. Sarà necessario farlo con uno dei prossimi provvedimenti, anche in maniera urgente.

In conclusione, Presidente, ricordo che il decreto-legge al nostro esame contiene sicuramente molti provvedimenti e diverse misure positive. Agganciandomi a quanto dicevo all'inizio, ricordo che nessuno ha la ricetta magica per poter risollevare un Paese, europeo o mondiale, dalla crisi che stiamo vivendo.

Occorre tuttavia aggiustare una serie di procedure che allungano i tempi con i quali le misure che il Governo ha deciso e che il Parlamento ha migliorato vengono messe a disposizione di famiglie, imprese e cittadini. Potenziamo quanto di buono è stato messo in questo provvedimento e aiuteremo il nostro Paese a uscire dalla crisi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Boldrini. Ne ha facoltà.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, stiamo discutendo oggi la fiducia apposta su un decreto-legge importante, che ha una scorta economica corposa alle spalle. Parliamo di 55 miliardi che stiamo distribuendo su diversi settori del nostro Paese. Passiamo da economia, turismo, sanità, problemi sociali.

Il provvedimento ha toccato tutte queste tematiche, ma ieri ascoltando la discussione generale e successivamente le relazioni del *premier* Conte, sembrava che di esso le opposizioni non conoscessero nulla, sembrava tutto il contrario di ciò che in esso è scritto. Forse non l'hanno letto per bene, forse si sono persi dei pezzi.

Ci sono misure importanti che toccheranno la vita di tutte le persone. Si sono enumerati i *bonus* e si è detto che non arrivano qui, non arrivano là; io ricordo che dietro a ogni ritardo di cui si è parlato prima, bisognerebbe anche verificare il motivo per cui non è arrivata la cassa integrazione o il *bonus*. Ho seguito personalmente casi in cui non sono arrivati la cassa integrazione o il *bonus* e, guarda caso, io sola, ma ho guardato tante posizioni, ho scoperto sempre che dietro c'erano degli errori di interpretazione: i fondi erano arrivati, ma non erano stati distribuiti, le aziende non avevano percorso il giusto *iter*. Si preferisce quindi dare la colpa sempre ai soliti noti, al Governo, all'INPS, senza mai andare a vedere nello specifico e, casualmente, ho trovato davvero tanti errori: fondi stanziati, trasferiti. Vedo il Sottosegretario e ho chiesto anche a lui circa i fondi bilaterali dell'artigianato. Sono già stati sdoganati circa due settimane fa, però quei dipendenti ancora non li hanno. È lì che dobbiamo andare a vedere dove sono i problemi. È lì che dobbiamo tutti insieme controllare che effettivamente l'*iter* giusto sia stato percorso. Certo, si fa prima a dire che è colpa del Governo che non fa nulla. Questo è diventato il *leitmotiv*, il mantra, anche perché si ha sempre la possibilità - e mi rivolgo soprattutto alle opposizioni - di criticare in maniera esasperata quanto non siamo riusciti a fare. Vorrei dire infatti - come già detto dal collega prima - che è difficile avere la bacchetta magica in questo periodo per riuscire a fare le cose fatte bene. Abbiamo toccato tantissimi settori.

Si è detto anche che non è arrivato niente a nessuno. Ricordo che sono stati attivati 400.000 *bonus* in una settimana per le vacanze. Andate a vedere e controllate anche voi.

Per quanto riguarda i fondi a fondo perduto per le aziende, sono stati erogati più di 4 miliardi a fronte di tantissime domande. Ciò significa che queste cose sono state fatte e che si è lavorato per realizzarle. Dimentichiamo anche un'altra cosa; abbiamo avuto una notevole mole di lavoro, con riferimento anche all'INPS, con le persone che lavoravano da casa e nonostante tutto, ci hanno messo l'anima per portare a casa dei risultati.

Dico questo perché è davvero facile fare delle critiche. Io credo che l'opportunità che abbiamo in questo momento, sia da parte dell'opposizione che della maggioranza, sia dare fiducia ai nostri cittadini. Certo che se continuiamo a lamentarci sempre e a dire che non va bene niente, è ovvio l'effetto su chi non conosce i meandri dell'amministrazione. Anche per quanto riguarda le Regioni, ci sono Regioni che hanno attivato tutto quello che c'era da attivare e Regioni invece che non l'hanno fatto. Anche questo è un notevole problema, dopodiché è sempre colpa del Governo.

Noi dobbiamo anche dare indicazioni specifiche ai nostri cittadini su come si attivano le procedure, con fondi che sono di tutti, ma che poi alla fine devono arrivare ai cittadini.

Avrei voluto aggiungere tantissime cose importanti, ma ci tengo, in particolar modo, a citare il tema della sanità, che è essenziale. Se siamo in questa crisi economica, infatti, ciò è ovviamente dovuto a un problema sanitario. In quel settore abbiamo stanziato fondi corposi per arrivare vicino ai cittadini, con la famosa sanità territoriale, ma ovviamente bisogna declinarla bene. Nel decreto rilancio ci sono tante indicazioni che devono essere declinate e su questo dobbiamo davvero esercitare un controllo pedissequo rispetto a quanto è scritto. Abbiamo previsto 9.600 infermieri, abbiamo inserito la telemedicina: sono misure che adesso saranno applicate e tutti noi ne dovremo verificare la reale applicazione.

Collegli, sul decreto rilancio, che è stato davvero un passaggio fondamentale del nostro Paese (su questo anch'io mi associo a chi sostiene che forse la prossima volta sarebbe importante lasciare qualche tematica anche alla discussione in Senato e non solo alla Camera), non possiamo far altro che dare fiducia al Governo affinché riesca a portarci, tutti insieme, fuori da questa tempesta, come ha

detto il ministro Speranza l'altro giorno. L'emergenza è in corso, abbiamo ancora il virus, ma lo dobbiamo tenere sotto controllo, in modo tale che anche il fronte economico sia tutelato.

Come dico sempre, dobbiamo farcela tutti insieme, ma senza troppe polemiche e lamentele sterili e fini a sé stesse, solo per ottenere consensi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, Governo, sarei contenta se l'opposizione si limitasse a fare delle polemiche sterili, perché vorrebbe dire che c'è poco da dire. In realtà, il problema della questione di fiducia posta su questo provvedimento è serio. Questo infatti era il massimo provvedimento che il Parlamento avrebbe dovuto approfondire, presentando, laddove necessario, emendamenti e ordini del giorno.

Alla Camera hanno fatto un approfondimento, ma - lo sappiamo benissimo - ha riguardato solo l'esame in Commissione, perché poi è stata posta la fiducia; in Senato addirittura il provvedimento è arrivato all'esame dell'Assemblea senza relatore.

Su 55 miliardi di euro non si può porre il timbro della fiducia, perché - noi lo sappiamo, ma se qualcuno ci ascolta è bene che lo sappia - significa che preparare emendamenti o ordini del giorno è inutile, perché il voto di fiducia li spazza via. È un modo veloce con cui il Governo porta a casa i provvedimenti? Secondo me è un modo con cui vuole, forse, evitare delle trappole; ma in questo danneggia, a mio avviso, anche il Paese, dal momento che su questi argomenti il dibattito è necessario. Qualcuno dei colleghi che ho ascoltato chiedeva che proposte avessimo, che cosa avessimo in testa. Noi francamente abbiamo cercato di dirlo in molti modi, ma lo ribadisco in modo sintetico. La questione è relativa alla mancanza di visione generale. Possiamo già iniziare a fotografare il Paese sulla base delle richieste fatte di aiuti a fondo perduto. Vediamo benissimo che le Regioni del Nord-Est, in parte anche la mia, l'Umbria, sono fra quelle che hanno presentato le maggiori richieste di sostegno a fondo perduto. Significa che il motore dell'Italia, che come sappiamo è il Nord e il Nord-Est, è in affaticamento serio. A nostro avviso, quindi, è necessario intervenire.

Abbiamo visto che i settori più colpiti sono - come ha detto anche il Fondo monetario internazionale questa mattina - le piccole e medie imprese e i servizi: commercio, alloggio, manifatturiero, costruzioni, professionisti, viaggi. Si parla chiaramente di un rischio di fallimento enorme, che riguarda non tanto i servizi e i prodotti essenziali, quanto piuttosto quella che per noi è la piccola e media impresa.

Noi abbiamo proposto l'idea di un fondo sovrano, su cui è stato approvato un emendamento, ossia un modo di utilizzare i risparmi degli italiani per sostenere le piccole e medie imprese. Ma su questo, a mio avviso, se il Governo avesse fatto un'attenta riflessione, collegandola ad esempio alla revisione del codice della crisi d'impresa, che è importantissimo in questa fase per il piccolo e il medio imprenditore, non avrebbe fatto un soldo di danno e avremmo potuto ragionarvi se non ci fosse stato sempre il problema della fiducia.

Vi è un'altra questione che riguarda i piccoli proprietari. L'ho già detto in Commissione, insieme al collega Dal Mas e devo ribadirlo anche qui: ci sono provvedimenti che colpiscono in modo abnorme, incomprensibile e ingiusto la proprietà immobiliare. Il nostro Paese è fatto di tanti piccoli proprietari che vanno avanti grazie ai loro affitti. Noi abbiamo gli sfratti bloccati, anche se non erano dovuti all'emergenza Covid, fino al 31 dicembre. Così si leva un reddito alle famiglie: questo bisogna comprenderlo. Non parliamo di ricconi, ma di persone che magari hanno ereditato degli immobili che affittano, che avevano avviato una procedura di sfratto prima del *lockdown* e che adesso si trovano con l'inquilino dentro che non paga (e va bene), ma senza possibilità di cacciarlo e di rimettere a reddito quell'immobile. Il proprietario che cosa fa? Chiede il reddito di emergenza o di cittadinanza?

Questo è un provvedimento irrazionale, che non tiene conto che questa crisi pandemica, a nostro avviso, ha probabilmente accelerato in tutto il mondo la crisi di tutto quanto rientra in una fascia economica piccola e media. Bisogna allora comprendere se, come e in quale maniera il piccolo e il medio imprenditore deve essere sostenuto e con quali tipi di prospettive, perché tutto quanto ha dimensioni piccole e medie viene travolto. Ripeto: basta leggersi le dichiarazioni di analisi generale fatte questa mattina dal Fondo monetario internazionale, che sono collegate anche a quanto vediamo

nel nostro Paese, in particolare - come dicevo - nel Nord-Est. Ma è ovvio che noi, in questa sede, non abbiamo avuto il tempo di approfondirlo.

La collega diceva che probabilmente noi dell'opposizione non abbiamo letto il decreto rilancio. Guardi che non è vero, ma sono talmente tanti gli interventi che parlarne in un dibattito - come abbiamo fatto - praticamente nullo (è la seconda volta che intervengo e non riesco a coprire tutti i temi) è un problema. Significa che non riusciamo nemmeno a scambiarci le diverse visioni.

Non è possibile mettere la fiducia su provvedimenti di questa natura, perché rischiamo rifare un brutto copia-incolla delle politiche europee, per assecondare magari delle prospettive. Abbiamo necessità di ragionare. Mettere la fiducia significa non tanto voler impedire il contributo dell'opposizione, su cui vi sono state tante polemiche, ma impedirci di ragionare in un momento in cui i rappresentanti del Paese hanno bisogno e necessità di ragionare, perché tutti noi riceviamo sollecitazioni, tutti noi cerchiamo di capire in che epoca siamo e tutti noi cerchiamo di darci una prospettiva. Che ci sia concessa, allora, almeno la possibilità di ragionare nelle sedi deputate, smettendola di porre la fiducia su provvedimenti di questo genere, credo sia un dovere non tanto nei nostri confronti, ma nei confronti del Paese.

(Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ho sentito da parte di molti colleghi della maggioranza, sia nella seduta di ieri che nella seduta di oggi, il rimprovero che la minoranza è in grado solo di criticare e che in un momento così delicato e difficile per il Paese l'opposizione dovrebbe invece collaborare in modo molto più costruttivo.

Benissimo, stiamo parlando del decreto rilancio, quindi dei 55 miliardi.

Ricordo a tutti - perché resti ben chiaro - che il 30 aprile, quando abbiamo votato lo scostamento di bilancio di 55 miliardi con la risoluzione n. 101, la maggioranza era in Aula con 158 presenti, che non bastavano a garantire lo scostamento di bilancio. *(Applausi)*. Quindi, senza i voti del Gruppo Misto, che non ha votato la fiducia al Governo, e di tutto il centrodestra, oggi non sareste qui a parlare del decreto-legge rilancio. Questa è responsabilità, ed è scritto sul Resoconto dove sono riportate le tabelle in allegato: andate a controllare, se dite che non è vero. Leggete, studiate, guardate i documenti e forse è il caso che qualcuno cominci anche a ringraziare per il lavoro che qua stiamo facendo. *(Applausi)*.

Ci è stato rimproverato che facciamo delle proposte solo per farcele bocciare dal momento che sono troppo costose, così l'opposizione può dire che non le avete accettate. Benissimo. In un momento in cui i lavoratori autonomi sono in notevole difficoltà, 500.000 hanno perso il posto di lavoro e di questi 190.000 sono giovani - a proposito delle mozioni sull'occupazione giovanile presentate dal PD, che discuteremo la settimana prossima - poter portare la *flat tax* da 65.000 euro a 100.000, che avevamo fatto con i 5 Stelle quando eravamo insieme al Governo, era davvero impossibile e così costoso da fare oppure andare nella direzione della riduzione delle tasse era un atto di rispetto verso gli autonomi che si poteva davvero mettere in campo? Di 55 miliardi quanti ne avremmo spesi? Un miliardo, 1,5 al massimo? Non lo so; il sottosegretario Misiani potrebbe dirci qualcosa al riguardo. Un intervento che si poteva fare ma che non si è voluto fare, che è un'altra cosa.

Il nostro onorevole Gusmeroli alla Camera vi ha spiegato - cosa che tra l'altro avevamo fatto anche nel 2019 - che si potevano rinviare dal 30 giugno al 30 settembre 10 miliardi di acconti e saldi IRPEF e IRES, che avrebbero dato respiro naturalmente al mondo delle imprese. Il costo dell'operazione per le casse dello Stato sarebbe stato quasi nullo: circa 1,5 milioni di euro. Lo quantificammo noi nel 2019, un costo minimo, proprio per ragioni di finanza perché l'effetto finanziario connesso al costo figurativo dell'indebitamento dello Stato era solo 1,5 milioni di euro. Pensate: 10 miliardi di acconti che si possono spostare di qualche mese dando respiro alle imprese con un costo dello Stato di 1,5 milioni di euro, e la risposta è stata no. Era forse un emendamento che abbiamo presentato perché venisse bocciato? No. È un emendamento che non avete voluto approvare perché siete pieni di ideologia politica *(Applausi)*, che non serve a nulla per l'aiuto dei nostri cittadini, tanto è vero che oggi avete pressioni da parte di tutto il mondo imprenditoriale che vanno in questa direzione. Una misura che si poteva assolutamente mettere in campo.

Ancora, parliamo dei *voucher*, specie in riferimento a categorie soprattutto nel mondo del turismo -

uno dei settori più colpiti - piuttosto che dell'agricoltura, dopo il fallimento della regolarizzazione che ha visto pochissime persone andare a lavorare nei campi. Ebbene, l'introduzione dei *voucher*, quali costi effettivi di bilancio avrebbe comportato per lo Stato per sostenere che non abbiamo i soldi per approvarli? (*Applausi*).

I *voucher* li chiedono le categorie perché non riescono a trovare il personale, a proposito di gente che perde il lavoro e che potrebbe trovarlo. È uno strumento di flessibilità in questo momento; non avete voluto farlo perché anche qui c'è l'ideologia che vi contraddistingue: non ragioni di bilancio, manca la volontà politica. (*Applausi*). Questa è la collaborazione che chiediamo come opposizione, che ci dovrebbe essere da parte vostra.

Non è finita, perché anche sulle opere pubbliche bloccate abbiamo chiesto lo sblocco, ma non di utilizzare nuovi stanziamenti.

Il servizio studi della Camera ha messo in evidenza che ci sono 200 miliardi stanziati dallo Stato nel bilancio, che non vengono spesi per le opere perché queste sono bloccate per ragioni naturalmente burocratiche, di autorizzazioni o meno; sulla Gronda manca solo un'autorizzazione. Abbiamo chiesto di sbloccarle, e il risultato qual è stato? Emendamento respinto, non va bene. No.

I nostri nonni nel Dopoguerra avrebbero fatto di tutto per sbloccare le opere pubbliche; le avrebbero messe in campo subito per aiutare a crescere il Paese e, invece, qua stiamo ancora con i veti incrociati: quest'opera non si fa; quest'altra neanche; c'è il comitato del no. Anche questo è un errore politico e strategico notevole. È una questione che dobbiamo mettere in evidenza perché nel decreto rilancio non ci sono solo cose negative, ma anche interventi positivi - lo riconosciamo - come il taglio dell'IRAP, il contributo a fondo perduto, i soldi per la cassa integrazione, però il ruolo dell'opposizione e della minoranza è mettere in evidenza alcuni errori che la maggioranza ha fatto non accogliendo le proposte che la minoranza ha messo in campo. Questo è il nostro dovere. (*Applausi*).

Quando abbiamo chiesto di non fare il passaggio con i sindacati sulla cassa integrazione con un emendamento, ciò non comportava oneri in gergo ragionieristico. È semplicemente una volontà che non avete avuto e con il passaggio dei sindacati abbiamo allungato i tempi della cassa integrazione. C'è poi qualcuno che dice che i tempi sono lunghi perché le regole e i tempi della cassa integrazione li abbiamo fatti noi.

Veniamo ai provvedimenti che avete approvato voi perché adesso siete arrivati voi e giustamente siete più bravi. Leggiamo cosa bisogna fare per prendere il *bonus* vacanze: bisogna procurarsi il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) - che è un codice di identità digitale valido nei confronti della pubblica amministrazione -, poi bisogna scaricare l'*app* relativa, effettuare il *login* e fare la richiesta del *bonus*. Quando verrà comunicato l'esito positivo, la richiesta va confermata; poi bisogna attendere la generazione di un QR *code*, che dovrà essere comunicato alla struttura alberghiera al momento del pagamento, sempre che questa lo accetti. L'albergatore, a sua volta, dovrà mettere in campo altre procedure: prima di applicare lo sconto, deve accedere all'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate con le proprie credenziali e verificare in tempo reale l'ammontare del *bonus* residuo. Bravi, complimenti! Se questa è la novità, benissimo. (*Applausi*). Queste sono la sburocratizzazione e la semplificazione. Questo è il motivo per cui Confesercenti ha dichiarato che il *bonus* vacanze lo utilizzerà solo il 21 per cento, rispetto a un sondaggio sulla popolazione. Tenete presente che con questi *code* e *login* avete escluso tutta la popolazione anziana, quella naturalmente più fragile e che ha più difficoltà ad accedere alle tecnologie. È davvero un ottimo lavoro.

Vogliamo parlare dello *stop* alla limitazione del contante? Anche questo costava? No. La BCE - la vostra tanto amata Europa perché cito l'istituzione europea - in una lettera vi ha scritto di tenere conto di come la possibilità di pagare in contanti rimanga particolarmente importante per taluni gruppi sociali, ad esempio, gli anziani. Il contante, sempre secondo la BCE, è una forma di pagamento ampiamente accettata e rapida, l'unica che non consente legalmente di imporre tariffe per il suo utilizzo e che non richiede un'infrastruttura tecnica. Anche su questo, spostare la limitazione al contante poteva essere un aiuto e un sostegno. In alcuni Paesi che utilizzano pochissimo il contante, soprattutto quelli del Nord, si è verificato che le famiglie si sono maggiormente indebitate perché quando utilizzi il contante hai la dimensione reale dei soldi che spendi; quando continui a pagare con

la carta di credito, te ne accorgi dopo, quando vai a vedere ciò che hai pagato e rischi l'indebitamento. Questo è un altro motivo per indebitarsi e un'altra situazione di cui in questo momento non ci sarebbe assolutamente bisogno. (*Applausi*).

Vogliamo parlare del decreto liquidità? Abbiamo proposto di esentare le banche dalla responsabilità penale, ma ci è stato risposto di no perché bisogna fare i controlli. Sapete qual è il risultato della mancanza di liquidità delle imprese? In questo modo, se non interviene lo Stato, si favoriscono le organizzazioni criminali. Lo dice la Procura nazionale antimafia. Saranno loro che presteranno i soldi e faranno da usurai alle imprese perché lo Stato non riesce ad arrivare. (*Applausi*). E poi ci sentiamo dire qui che bisogna contrastare e combattere le mafie e le organizzazioni criminali.

Insomma, tutti questi provvedimenti mettono in campo il fatto che l'opposizione ha messo in evidenza degli aspetti assolutamente importanti, che potevano essere accolti e potevano dare quella scossa importante dal punto di vista economico, visto che l'Istat ci ha detto che un'azienda su tre, per il Covid, rischia di chiudere. E se chiudono le imprese, lo Stato non avrà gettito e, senza gettito, non riuscirete neanche a difendere il vostro reddito di cittadinanza e il vostro reddito di emergenza. (*Applausi*). Senza le tasse che le imprese pagano, non riuscirete più neanche ad avere i soldi per pagare i dipendenti pubblici.

Quindi, in un modo molto più intelligente e furbo, se fossi in voi, aiuterei le imprese. Se l'economia va bene, mettete in sicurezza anche le vostre misure, cui tenete tanto. Siete anche poco furbi da questo punto di vista.

Per chiudere dico qui al sottosegretario Misiani ciò che nessuno ha detto. Rispetto a tutto quello che è stato affermato sulla manovra di bilancio, sull'intervento sulla riduzione del cuneo fiscale e tanto altro, l'Istat ha dichiarato che, nel primo trimestre del 2020, nonostante molte scadenze fiscali siano state rinviate per via del Covid, la pressione fiscale è aumentata dello 0,5 per cento. Non ne parla nessuno, perché, chiaramente, tutti gli organi di informazione - quasi tutti - agiscono, chiaramente, da *laudator* nei confronti del Governo. La situazione, però, è così e non si può dire che stia andando bene. Mettete, allora, da parte il vostro risentimento. Io lo capisco, lo comprendo. Del resto - e mi rivolgo soprattutto al MoVimento 5 Stelle - la Lega vi ha portato via metà dei voti e, sostanzialmente, vi ha obbligato a mettervi nelle braccia del Partito Democratico.

Io capisco l'arrabbiatura, la capisco, ma non si può parlare di collaborazione tra maggioranza e opposizione se non si mette da parte il risentimento che il MoVimento 5 Stelle ha nei confronti soprattutto della Lega. Io lo capisco, lo comprendo, la politica è fatta così. Mettetelo da parte, però, e magari si riuscirà a lavorare tutti insieme per il bene del nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santillo. Ne ha facoltà.

[SANTILLO \(M5S\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo presente - ringrazio, a tal riguardo, il sottosegretario Misiani - vorrei partire da dove ha terminato il collega Romeo, per rassicurarlo che noi non abbiamo alcun tipo di risentimento nei confronti della Lega. (*Applausi*).

In realtà, il risentimento io lo rilevo nelle sue parole, quando dice che avremmo dovuto nominare dei commissari. I commissari sono stati portati avanti, come proposta normativa, dal MoVimento 5 Stelle e dalla Lega nel decreto sblocca cantieri. La lista delle opere da commissariare era pronta ed è la Lega che non ci ha consentito di portarla avanti. (*Applausi*): opere importanti per il Paese e, invece, la Lega si è fissata sull'opera principe per litigare col MoVimento 5 Stelle. Poi, dopo il Papeete, abbiamo visto che cosa è successo qui ad agosto scorso.

Per noi le opere importanti sono quelle utili agli italiani. Bisogna parlare di analisi costi-benefici e non di prese di posizione. L'elenco delle opere da commissariare, come altre importanti per il Paese, infrastrutturali, sono oggetto del futuro decreto semplificazione. E quello delle semplificazioni è un altro tema importante toccato dal collega Romeo, che esamineremo tra poco. Egli ha parlato del decreto liquidità, ma quello è il passato: noi ci stiamo muovendo verso il futuro.

Il decreto rilancio è fondamentale, perché sta rifinanziando e potenziando il decreto cura Italia. Ha trovato coperture per le garanzie pubbliche, per il decreto liquidità; sta intervenendo a sostegno di impresa, lavoratori, studenti, sanità, Forze dell'ordine. (*Applausi*).

Sono tanti i soldi che stiamo mettendo per il mondo delle imprese. Sappiamo bene che si parte da lì,

ma non si può contestare il reddito di emergenza per chi non può mangiare. E poi basta trovare cose strane nel decreto in esame. Si parla dei tempi. Scusate, ma dobbiamo dare la fiducia adesso, essendo la tempistica così ristretta: vi ricordo che in sessanta giorni il decreto deve essere convertito. Sui lavori fatti in Commissione: ma stiamo scherzando? Ci state dicendo che è lungo il provvedimento su carta. Ma poteva essere anche il doppio: l'importante è quanto è in esso contenuto. Invece no: pretesti! (*Applausi*).

Noi dobbiamo andare, invece, a toccare il cuore del problema. Dalle opposizioni non ho sentito ammettere che il provvedimento, finalmente, cancella le clausole di salvaguardia dell'IVA. (*Applausi*). Chi le ha volute quelle clausole? Chi ha attivato, nel 2011, quelle clausole, nel Governo Berlusconi-*quater*? Chi le ha attivate si trova alla mia sinistra nell'Emiciclo.

Per gli italiani si tratta di un salasso di 5 miliardi di euro attivato nel 2011 grazie anche alla Lega. Quelle clausole finalmente troveranno l'estinzione con il provvedimento in esame, grazie al quale gli italiani devono sapere che risparmieranno ben 47 miliardi di euro di clausole di salvaguardia tra il 2021 e il 2022. (*Applausi*). Questo è un punto fermo: da qua non ci muoviamo.

In particolare, delle diverse misure contenute nel decreto-legge rilancio, vorrei soffermarmi su una che fa capire bene come il provvedimento non sia assistenziale, ma esattamente all'opposto: proattivo, di rilancio, con una visione per il Paese. Mi riferisco alla misura del superbonus: in una misura ecobonus e sismabonus. (*Applausi*). Spieghiamolo bene per chi ancora non lo ha capito: noi riconosciamo a chi fa lavori di efficientamento energetico, con miglioramento di almeno due classi energetiche, e a chi fa lavori strutturali di miglioramento antisismico (quindi riduzione del rischio sismico) un incentivo pari al 110 per cento del costo dei lavori. Questo sembra un aspetto secondario, ma è invece fondamentale, perché incidiamo sulla credibilità del credito d'imposta e sulla sua immediata messa in circolazione. (*Applausi*). Questo significa che diamo liquidità sonante alle imprese e tutti ormai lo sanno. Le stesse banche stanno facendo comunicazioni a mezzo stampa con cui si dichiarano disponibili a supportare qualsiasi tipo di costo e, quindi, compreranno quei crediti, tanto dal proprietario dell'abitazione o dai condomini, tanto anche dalle imprese di costruzioni o dai fornitori o dai liberi professionisti. Si tratta di una misura epocale a cui tutti guardano con favore, soprattutto in Europa: sono stati favorevoli le associazioni degli artigiani, delle imprese e dei proprietari immobiliari, che stanno chiedendo lo stesso provvedimento anche ai loro esecutivi.

Il superbonus è fondamentale perché ci consente di perseguire lo sviluppo nel Paese utilizzando - per così dire - l'ambiente, ma proteggendolo; e lo proteggiamo attraverso un vero miracolo: non facciamo pagare un euro ai cittadini italiani. (*Applausi*). Questa è la novità. Noi abbiamo avuto il coraggio di farlo, grazie anche al presidente della 10a Commissione Giroto, che tanto si è prodigato per il provvedimento in esame, e al sottosegretario Fraccaro che lo ha portato avanti. È una misura del MoVimento 5 Stelle ed è fondamentale, perché ci consente di guardare a una delle nostre stelle polari: l'ambiente. (*Applausi*). Così si difende l'ambiente, così si interviene in materia di ambiente, e non con le chiacchiere. E lo facciamo in due modi: in primo luogo, con l'efficientamento energetico attraverso il miglioramento di due classi energetiche e, quindi, si avrà un risparmio sulla bolletta. Il cittadino che aderirà al superbonus avrà un risparmio sulla bolletta, ciò significa che si consuma meno energia in casa e, quindi, consumeremo meno fonte primaria fossile e, di conseguenza, si avrà una maggiore difesa dell'ambiente.

In secondo luogo, si difende il patrimonio pubblico e privato dalla vulnerabilità sismica, quindi del costruito, dell'edilizia: messa in sicurezza dell'abitato, messa in sicurezza della vita dei cittadini. Sapete quanto spendiamo mediamente ogni anno in Italia per riconoscimenti in danno per via di terremoti? La media è di 3,5 miliardi all'anno negli ultimi venti anni. Di questo stiamo parlando. Sono soldi con cui si va a incidere direttamente, perché il cittadino che vorrà costruire e realizzare interventi di miglioramento sismico potrà farlo a costo zero, perché trova un'impresa o un investitore o una banca (*Applausi*). Quel credito è cedibile un numero ampio di volte. Questi sono fatti!

Oltre alla difesa dell'ambiente, con il superbonus si raggiungono altri obiettivi. Ci siamo lamentati delle imprese fino adesso; esiste una misura di rilancio più proattiva di questa, grazie alla quale l'impresa a costo zero può anticipare i lavori al proprietario e venderli alla banca? Più aiuto di questo?

(Applausi).

Parlate delle piccole imprese. Ebbene, nel lavoro, soprattutto quello privato, la piccola impresa può tranquillamente subappaltare da un imprenditore più grande; può trovare il suo finanziatore e il suo intermediario finanziario; può andare dalla sua banca; può chiedere al committente di andare dalla sua banca. Ci sono 10.000 modi per poter portare avanti questo lavoro, ma si preferisce criticare anziché apprezzare un qualcosa di buono che finalmente è stato fatto. No, non ce la fanno a dirlo. E poi vedremo quando partirà e ripeto che è notizia di questi giorni che le banche stanno dando la loro disponibilità a comprare il credito.

In ultimo, l'aspetto più importante del superbonus, che per la prima volta torna al centro del dibattito parlamentare, è la giustizia sociale: fino ad oggi chi si è potuto permettere di fare lavori di efficientamento energetico o miglioramento sismico? Chi ha i soldi. Oggi, invece, diamo la possibilità anche a chi non ha i soldi di poter compiere questi lavori, di pagare meno la bolletta e soprattutto di avere una casa più sicura. *(Applausi).*

Torno brevemente ai lavori, molto difficili, che hanno visto il passaggio alla Camera dei deputati. Voglio ricordare alcuni punti importanti che hanno inciso proprio sul superbonus. Il primo punto è il riconoscimento del superbonus ai lavori di demolizione e ricostruzione. Molte volte, per migliorare sismicamente un edificio, non bisogna per forza intervenire sull'edificio costruito, ma è meglio abatterlo e ricostruirlo. E questo lo si farà grazie alle competenze degli ingegneri e degli architetti, dei tecnici italiani, che decideranno cosa sarà meglio fare: se abbattere e ricostruire o se intervenire sul costruito. Badate che abbattere e ricostruire significa normativamente adeguare quel fabbricato alla normativa antisismica: palazzi più sicuri *(Applausi)*, una casa che varrà di più per il cittadino che, se ha realizzato lavori di efficientamento energetico, pagherà - ripeto ancora una volta - di meno le bollette e magari le azzererà.

Secondo punto importante: il riconoscimento del credito di imposta e la messa in circolazione immediata a stato avanzamento lavori. Non bisognerà più aspettare che finiscano i lavori, ma l'impresa e i professionisti potranno cedere quel credito immediatamente. Il terzo punto concerne una richiesta dei cittadini italiani: il riconoscimento del superbonus anche alla seconda casa e il monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici. Chi metterà dei sensori nelle proprie case, li potrà pagare con il superbonus al 110 per cento, e quei dati saranno utili ai nostri centri di valutazione per conoscere meglio i terremoti, in un Paese come l'Italia *(Applausi)* in cui la vulnerabilità sismica non ha eguali al mondo se non in Giappone. Lo dobbiamo dire questo.

Con il provvedimento in esame iniziamo a lasciarci un po' alle spalle la straordinarietà e pensiamo finalmente alla ordinarietà. Era ora, perché intervenire in ordine ai terremoti in questo Paese significa iniziare a concepire l'ordinario.

In sostanza, il decreto-legge rilancio, il decreto-legge cura Italia, il decreto-legge liquidità, il prossimo decreto-legge semplificazioni e tutti gli altri provvedimenti che il nostro Esecutivo riterrà necessari per dare rilancio al Paese dopo la brutta crisi che stiamo attraversando, prima sanitaria e poi economica, ben vengano ed hanno la nostra fiducia. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1874, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, il Covid ha mandato in soffitta il Patto di stabilità e dal neoliberalismo si sta tornando alle teorie keynesiane sull'interventismo economico. La salvezza viene vista nella maggiore capacità di spesa per alimentare la domanda di beni e servizi. Siccome in una situazione di crisi i privati tendono a risparmiare e le imprese a non investire, rimane solo lo Stato, che torna così ad avere un ruolo decisivo; e lo è ancora di più se si pensa che il crollo dell'economia si è già tradotto in un peggioramento delle condizioni di vita materiali. Come ricordano Banca d'Italia e Istat, un terzo delle famiglie italiane ha riserve finanziarie per tre mesi; un terzo delle

piccole e medie imprese è a rischio fallimento; il 40 per cento delle famiglie che hanno contratto un debito è in grado di onorare le rate del mutuo; nell'alberghiero e nella ristorazione, più di metà delle imprese sta affrontando una situazione di estrema criticità.

Questo provvedimento si inserisce nel quadro di misure per tamponare l'emergenza cominciata con il decreto-legge cura Italia e con il decreto-legge liquidità. Pertanto, è naturale che contenga alcune misure assistenziali: se la crisi non viene affrontata come una questione sociale, rischia di allargarsi alla forbice delle diseguaglianze e colpirà prima di tutto le famiglie numerose, le donne e i giovani.

Allo stesso tempo, il provvedimento contiene misure volte a incentivare i consumi e gli investimenti. È giusto incentivare acquisti che vanno nella direzione della *green economy*, come il super *bonus* per le ristrutturazioni ecologiche e gli impianti fotovoltaici. Si tratta di una di quelle misure *shock* che possono dare impulso all'economia: non solo favorisce l'edilizia, ma aumenta anche il valore delle proprietà immobiliari e aiuta l'emersione del sommerso. Bene anche il *bonus* biciclette e monopattini e quello per la rottamazione delle vecchie automobili per indirizzarsi verso la conversione ecologica, assai importante per il bilancio e la ripartenza europea.

Convince l'idea di uno Stato che sollecita consumi ambientali sostenibili e scoraggia quelli che non lo sono. La rimodulazione dell'IVA di cui si è parlato nei giorni scorsi dovrebbe servire anche a questi obiettivi.

Anche il *bonus* vacanze è una misura giusta a favore delle famiglie e nel dare sostegno all'intera filiera turistica. Bisogna però fare in modo che lo Stato rimborsi in tempo reale le strutture che accordano lo sconto, per evitare che queste si trovino a fare da cassa con ulteriori difficoltà dal punto di vista della liquidità.

Ci saremmo aspettati qualcosa di più a favore dei liberi professionisti, perché la proroga del termine al 20 luglio per gli adempimenti fiscali è davvero poca cosa per chi ha gravi problemi di liquidità.

La lista delle misure contenute nel provvedimento è troppo lunga per essere commentata. E, siccome ieri ho sentito spesso dire che altri Paesi hanno fatto meglio ed elencare le misure che, soprattutto in Germania, sono state intraprese, ne vorrei aggiungere un'altra. In Germania e in Austria, nella fase emergenziale, l'opposizione ha sostenuto il Governo, cosicché le misure sono state deliberate in tempi brevissimi e all'unanimità. (*Applausi*).

Ieri il senatore Salvini ha detto che non dobbiamo inventare niente di nuovo, ma solo copiare. Allora io dico: benissimo, iniziamo con questo, copiando come si comporta l'opposizione in altri Paesi. (*Applausi*). Penso che, in questo momento storico, un'opposizione costruttiva sarebbe un grande bene per il Paese.

Tra gli interventi previsti ve ne sono alcuni con ricadute molto positive sui nostri territori. Di particolare efficacia è - ad esempio - l'estensione della rete di gas naturale nelle zone più svantaggiate dal punto di vista climatico. Il provvedimento prevede inoltre che nei territori di montagna le detrazioni fiscali per gli interventi edilizi si estendano anche agli interventi di allaccio ai sistemi di teleriscaldamento efficiente.

In conclusione, mettiamo oggi il tassello che garantisce un'uscita ordinata dalla fase del *lockdown*. Con il decreto semplificazioni e l'accordo europeo deve cominciare il secondo tempo della questione economica e sociale, quella per cui l'Italia mette in campo una forte programmazione, in grado di liberare le energie per una ripartenza che sia non solo numerica, ma anche qualitativa. Non dimentichiamo che per una ripresa economica ci vuole sempre la fiducia degli attori principali (cioè le imprese e i consumatori privati); una fiducia che questo provvedimento prova ad alimentare.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie. (*Applausi*).

[CALANDRINI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALANDRINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, prima di entrare nel merito del provvedimento in esame, penso sia doveroso da parte di tutti - e anche del mio Gruppo - ringraziare il presidente Alberti Casellati - purtroppo oggi non la vedo - la quale nei giorni scorsi ha voluto portare all'attenzione dei più il disagio presente in queste Aule, pronunciando la famosa frase per cui noi siamo ormai diventati gli invisibili della Costituzione. La ringraziamo perché sta difendendo le prerogative di questo

Parlamento e sa perché le dico questo, Presidente? Vogliamo denunciare fortemente quello che sta facendo questo Governo, che ha dato solo tre giorni di tempo, dal momento in cui è stato incardinato nella Commissione bilancio ad oggi, per approvare e convertire in legge un decreto da 55 miliardi, che non ha avuto precedenti nella nostra storia repubblicana ci apprestiamo a votare la fiducia.

È evidente a tutti, quindi, come questo Governo e la sua maggioranza abbiano come strategia di fondo quella di operare affinché una delle due Camere possa in qualche modo lavorare sul provvedimento riducendo quindi ad un'appendice, ad una mera formalità il bicameralismo perfetto previsto dalla nostra Costituzione. Anche oggi, quindi, ci troviamo ad approvare con un voto di fiducia un provvedimento, ma è una fiducia che sta tradendo non solo queste Aule del Parlamento, ma anche il popolo italiano. Vede, Presidente, oggi, approvando questo provvedimento, autorizziamo una spesa di 80 miliardi di euro: tutti insieme - come hanno detto alcuni colleghi prima di me - abbiamo autorizzato questo scostamento di bilancio ed eravamo convinti che, così facendo, si sarebbero potute decidere insieme le risorse da assegnare. Chiaramente, invece, la maggioranza e questo Governo, come sempre, hanno deciso di fare tutto da soli. E, quindi, non possiamo che affermare, senza possibilità di essere smentiti, che abbiamo sbagliato e non possiamo fidarci di questo Governo e della sua maggioranza. Avremmo potuto fare ostruzionismo, come il Regolamento ci permette di fare. Avremmo potuto - come si dice in gergo - ribaltare i tavoli delle Commissioni e invece ci siamo seduti pazientemente, perché era nostro dovere tentare di modificare il provvedimento. Ed è per questo che voglio ringraziare i nostri colleghi di Fratelli d'Italia della Camera e il nostro presidente Giorgia Meloni, che hanno guidato in quella sede parlamentare delle battaglie cruciali che abbiamo combattuto per liberare questo decreto-legge - a lei non piace la parola, Presidente, che sto per pronunciare - dalle marchette.

PRESIDENTE. Guardi, senatore, non è che non piace a me, ma non è proprio consentito usare un simile linguaggio. È inutile che insistiate e, soprattutto, quando lei difende le prerogative del Parlamento, difenda anche la dignità in quest'Aula, per cortesia. (*Applausi*).

CALANDRINI (Fdi). Ma infatti ho detto che prendo atto che a lei non piace e non l'ho pronunciata questa parola.

PRESIDENTE. La questione non è che a me non piace. In questo momento la Presidenza del Senato la sta invitando a rispettare la dignità di quest'Aula.

CALANDRINI (Fdi). Infatti stiamo parlando di misure inutili che state per approvare, prendendo a riferimento quello che invece ha fatto Fratelli d'Italia, approvando una serie di emendamenti, nell'altro ramo del Parlamento, tra cui quello che prevede l'aumento del 100 per cento e quindi il raddoppio delle pensioni di invalidità agli invalidi civili.

Ci siamo però trovati a discutere anche di altre misure che non abbiamo condiviso, perché non c'entravano nulla in questo decreto, come gli incarichi di consulenze professionali al Ministero dello sviluppo economico; gli incarichi professionali al Ministero dell'economia e delle finanze; i *bonus* per i monopattini; le sanatorie per gli immigrati; le nomine nei consigli di amministrazione e perfino i voli in *business class* all'Expo di Dubai che - anche in questo caso grazie a un emendamento di Fratelli d'Italia - siamo riusciti ad eliminare.

Su questo non siamo scesi ad alcun tipo di compromesso né con il Governo, né con la maggioranza, perché quando ci è stato proposto di poter utilizzare come forze di opposizioni delle risorse importanti, fino a un miliardo di euro, abbiamo rispedito al mittente quelle proposte, affermando che, se non si fossero eliminate quelle misure inutili, non avremmo acconsentito a confrontarci sulla finalità del decreto in esame.

Signor Presidente, noi avremmo voluto parlare di altro. Avremmo voluto parlare di imprese, di fisco, di aiuti alle famiglie, di tutela dei posti di lavoro. E voglio parlare di alcune proposte, perché i colleghi di maggioranza ci hanno accusato di fare demagogia. Quindi, voglio fare alcuni esempi di ciò che ha proposto Fratelli d'Italia e che è stato invece respinto dalle Commissioni parlamentari.

Noi abbiamo proposto - ad esempio - il differimento di un anno del termine per il pagamento delle tasse da parte delle imprese italiane, che scadrà tra quattro giorni. E non è come afferma il senatore Mirabelli, che ieri ci ha detto che noi facciamo demagogia e quest'anno per le imprese in crisi è prevista la possibilità di differire i termini. Cari colleghi del PD, non è così, perché lo scorso anno le

tasse sono state pagate come si stanno pagando quest'anno, con le scadenze del 30 giugno, del 20 luglio e del 20 agosto; ma quest'anno ci troviamo all'interno di una pandemia, nell'ambito di una fase storica delicata, e il Governo non ha avuto nemmeno la sensibilità di differire i termini per il pagamento delle tasse. Con un emendamento di Giorgia Meloni noi avevamo previsto la possibilità di differire il termine al 30 giugno 2021. Questa misura non costava moltissimo - come ha detto qualcuno - perché alcuni colleghi prima di me hanno dimostrato che, con qualche milione di euro, si sarebbe potuto differire il termine per il pagamento delle tasse da parte delle imprese italiane.

Queste sono le proposte che voi avete letteralmente bocciato. Così come avete bocciato le proposte che consentivano alle imprese che non mandavano in cassa integrazione i propri dipendenti di avere un contributo in egual misura rispetto a chi invece li mandava in cassa integrazione, per ridurre il cuneo fiscale e quindi il costo del lavoro, che è la vera emergenza è oggi esistente nel sistema Paese. Avevamo chiesto liquidità per le imprese e per le famiglie italiane. Voi avete approvato un decreto liquidità che abbiamo ribattezzato decreto salva banche, che, invece di sostenere le imprese, ha risolto il problema dei crediti incagliati delle stesse banche. Inoltre, avevamo chiesto di eliminare tutte le misure inutili cui ho fatto riferimento poco fa.

Signor Presidente, l'aria che si respira fuori da queste Aule è molto pesante. Nel corso delle audizioni che abbiamo svolto nelle ultime settimane presso la Commissione bilancio è stato detto, in tutti gli interventi delle istituzioni nazionali, che il 60 per cento delle famiglie non arriva a fine mese. Il PIL italiano calerà dell'11 per cento e il 39 per cento delle imprese italiane è a rischio estinzione. In autunno - secondo quanto dice il sottosegretario Misiani - c'è il rischio concreto di tensioni sociali; e questo non lo dice Fratelli d'Italia, ma lo dite voi del Governo PD-5 Stelle. Mentre accade tutto questo nel Paese, voi avete pensato bene di fare gli Stati generali a Villa Pamphili, tenendo il Paese bloccato dieci giorni, senza produrre nulla di concreto e di positivo per il Paese stesso. Infatti sugli Stati generali è caduto completamente il silenzio.

Sono due mesi che aspettiamo il decreto semplificazioni, che ad oggi ancora non arriva, e sappiamo che il ministro Gualtieri è pronto a portare in queste Aule un ulteriore scostamento di 20 miliardi. E con questi 20 miliardi di scostamento ci ritroveremo ad avere quel famoso importo che il centrodestra ha indicato sin da subito, quando è scoppiata la pandemia. Si tratta di quei famosi 100 miliardi che noi immaginavamo inizialmente di investire, senza dover aspettare quattro o cinque mesi, perdendo tempo e facendo morire e fallire moltissime imprese.

Sa perché le dico questo? Tentare questa operazione all'inizio sarebbe stato diverso rispetto a ciò che sta accadendo oggi. Voi avete fatto del mero assistenzialismo, che in parte è servito, perché ha avuto sicuramente natura risarcitoria; ma non c'è stata mai la possibilità di avere una visione d'insieme di quello che è stato il sistema Paese. E ci auguriamo che questa sia l'ultima volta che vi sentiremo chiedere il voto di fiducia. Ci auguriamo che abbiate anche la decenza di riconoscere il fallimento totale di questa esperienza di Governo. Mentre qualche vostro giornale amico vorrebbe che contro Fratelli d'Italia fossero usati i fucili e magari vorrebbe vederci tutti appesi a testa in giù, noi continueremo a chiedere libere e democratiche elezioni, perché secondo noi l'Italia merita ben altro: merita un Governo solido, forte, coraggioso, capace di farla tornare a correre e di restituirle quella grandezza che ha avuto. Noi siamo l'Italia, siamo un Paese che merita di essere guidato da un Governo all'altezza della situazione. Per questo Fratelli d'Italia non darà mai un voto di fiducia a questo Governo. *(Applausi)*.

[CONZATTI \(IV-PSI\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CONZATTI \(IV-PSI\)](#). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, l'Europa, con le deroghe al Patto di stabilità e crescita e sulle regole relative agli aiuti di Stato, ha reso possibile l'esistenza del decreto cura Italia e del decreto rilancio e abbiamo potuto utilizzare moltissime risorse.

Il decreto rilancio sfrutta, fino all'ultimo euro, tutti gli scostamenti, i margini del saldo da finanziare, del fabbisogno di cassa e dell'indebitamento netto che il Governo ha chiesto al Parlamento e che il Parlamento ha autorizzato.

L'indebitamento netto sale di ulteriori 55 miliardi, dopo i 20 del decreto cura Italia. Sono 75 miliardi di

risorse a sostegno del salvataggio dell'Italia. Sono 75 miliardi di risorse che costituiscono maggior debito. Ormai lo dicono tutti: è un maggiore debito a carico dei nostri figli, a carico del loro futuro. Di conseguenza, tali risorse dovrebbero essere impiegate pensando esattamente a ciò che serve a loro e, perché questo si realizzi, sarebbe importante che tutti, in quest'Aula, guardassero al futuro senza guardare ai sondaggi, per prima cosa. La maggior parte dei nostri figli, infatti, ancora non vota, ancora non ha i *social* e non mette *like*.

Inoltre, si dovrebbe anche avere uno sguardo di insieme che tenga conto di tutto. Prima la senatrice Unterberger ha parlato di buone prassi che a livello europeo esistono e sono possibili tra maggioranza e opposizione. Sarebbe quindi auspicabile che, nei prossimi passi, anche il Parlamento italiano copiasse tali buone prassi.

I 75 miliardi sono stati approvati, per quanto riguarda il decreto cura Italia, prima dal Senato e, per quanto riguarda il decreto rilancio, dalla Camera. L'altro ramo del Parlamento ratifica. È stato più volte stigmatizzato in questa sede, ma il monocameralismo è davvero disfunzionale e non rende neanche giustizia ai veri riformisti istituzionali che invece avrebbero voluto un Parlamento molto efficiente. Allora, da questo punto di vista, Presidente, anche immaginare una modifica dei regolamenti potrebbe essere molto importante da qui in avanti.

I 75 miliardi sono stati accordati con il voto delle opposizioni, perché gli scostamenti sono stati votati all'unanimità, ma queste risorse sono state impiegate tenendo conto di alcune proposte e ignorandone altre. Tra tutte voglio ricordarne una, e cioè l'impossibilità da parte dei professionisti ordinistici di utilizzare il fondo perduto. Non lo dico relativamente alle risorse, perché sono professionisti abituati a fare del loro talento la risorsa per il futuro proprio e della propria famiglia. Ma penso che oggi l'Italia avrebbe bisogno di prendere ad esempio le persone che si impegnano, che studiano e danno risultati con merito. Sarebbe un esempio molto significativo.

Per mettere a disposizione i 75 miliardi previsti, sono necessari moltissimi decreti attuativi, 200 tra cura Italia e rilancio. Naturalmente non faccio polemica su questo, ma si tratta di un'enorme sfida per la pubblica amministrazione italiana. È veramente il momento in cui la pubblica amministrazione può dimostrarsi *partner* delle imprese e delle famiglie. Da questo punto di vista, leggendo il decreto rilancio e vedendo la proroga fino al 31 dicembre del 2020 della possibilità di lavorare in *smart working* - che poi *smart working* non è, è un *home working* - risulta un modo strano per dimostrare la corresponsabilità tra pubblico e privato e forse, invece, è un modo per marcare ancora di più il solco che esiste tra garantiti e non garantiti.

Purtuttavia, il decreto rilancio è fondamentale, di fondamentale importanza e di fondamentale impatto. Mi concentro sulla parte relativa all'economia e alle imprese. Sono state poste in essere misure fondamentali: dalla riduzione dell'IRAP all'abrogazione del saldo 2019 e del primo acconto 2020, il contributo a fondo perduto, il credito di imposta per i canoni delle locazioni commerciali, per i costi sostenuti per fiere poi non realizzatesi, gli incentivi per le *startup*, il virtuosissimo contributo per i dipendenti delle aziende in crisi che decidono di intraprendere una loro iniziativa portando avanti l'*expertise* di quella azienda.

Moltissime risorse sono state anche destinate alla parte fiscale, e cito l'ampiamiento della possibilità di compensazione: si è già compensato non in quota indebitamento netto, ma comunque si è già compensato, e sono state citate le sterilizzazioni delle clausole di salvaguardia IVA.

Vi sono poi risorse molto importanti sul lavoro: oltre 18 miliardi di indennizzi e di cassa integrazione. Forse qui si poteva dare un'apertura. Se vogliamo parlare di lavoro in termini transitivi, dobbiamo parlare di chi lavora e di chi dà lavoro. Allora da questo punto di vista, forse il decreto avrebbe potuto iniziare a parlare di decontribuzioni, di riduzione ulteriore del cuneo fiscale, di rimodulazione delle aliquote, di incentivi per l'assunzione soprattutto per i più giovani e per le donne che si trovano particolarmente in difficoltà. Si farà con il prossimo scostamento e naturalmente con la riforma fiscale. Ulteriori risorse, pari a 2,7 miliardi, sono a favore del turismo. Ne erano stati annunciati 4, ma probabilmente ne serviranno molti di più, perché il turismo è uno dei settori portanti della nostra economia, che è più in crisi e recupererà più tardi. Il *bonus* vacanze, la riduzione della tassa occupazione del suolo pubblico, così da permettere a tutti i ristoratori di ospitare all'aperto, e il ristoro

per i Comuni della tassa di soggiorno non introitata sono misure particolarmente virtuose. Sono 266 articoli ricchi di spunti molto interessanti. Qualcuno parla a questo punto di interventi a pioggia. A onor del vero, ancora non si intravede una strategia di politica industriale chiarissima, ma una terra economica arsa dal *lockdown* sanitario aveva bisogno di un moltissimi centimetri di pioggia. Anche in futuro, con una previsione del PIL negativo pari a oltre il 9 per cento, con il Fondo monetario internazionale che ha una visione ulteriormente allarmata, con l'indebitamento e la disoccupazione al 12 per cento, certamente bisogna immaginare di portare ulteriore acqua a questo territorio economico particolarmente arso.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12,02)

(Segue CONZATTI). Qui entra in campo un ulteriore passo avanti. Noi naturalmente esprimeremo un voto favorevole alla fiducia apposta sul decreto rilancio e penso che chiunque dovrebbe in questo momento sentire la chiamata responsabilità a votare a favore del provvedimento, pur nella consapevolezza dei suoi limiti di metodo e di merito, essendo però perfettamente consapevole delle enormi difficoltà che stiamo affrontando rispetto a un Paese che già era enormemente in difficoltà; talvolta inefficiente, talvolta troppo burocratico e talvolta anche perso - come abbiamo visto ieri pomeriggio in Assemblea - in battaglie ideologico lessicali veramente irrilevanti per i problemi che dobbiamo affrontare qui e anche per i problemi che hanno i cittadini fuori.

Italia Viva voterà sì al decreto rilancio e voterà sì ai prossimi passi importantissimi, piano nazionale delle riforme, *in primis*, perché esso è contemporaneamente una sfida che l'Italia non può più permettersi di non vincere e anche la condizione indispensabile per accedere a quei fondi del *next generation* EU di cui tanto si parla. Non è che, se non facciamo il piano delle riforme, non arrivano le risorse europee perché l'Europa è cattiva. No, semplicemente questi si chiamano fondi per le prossime generazioni; non si chiamano fondi da spandere e spendere in rivoli senza un progetto per il futuro. Quindi per noi stessi, per il nostro bene e per il futuro dei nostri figli, di cui tanto tutti parlano, dobbiamo fare questo passo assieme.

Dobbiamo poi fare un altro passo dicendo sì alle ulteriori risorse europee sul lavoro, sulla sanità e naturalmente per le imprese. Possiamo anche lasciare perdere le sigle, se a qualcuno non piacciono, ma resta oggettivo che si tratta di prestiti a condizioni molto vantaggiose, che non chiedono condizionalità macroeconomiche all'Italia. Sono risorse necessarie, ma non sufficienti. Ciò che è indispensabile in questo momento è un'unità di intenti qui. Dobbiamo trovare un'unità di direzione in questa sede e assieme, anche mediando, assumere decisioni tempestive, facendo molte meno chiacchiere (se posso permettermi) e ponendo in essere fatti concludenti. Non ci sono scorciatoie in questo momento, non c'è nessuno che ci fa sconti.

Le risorse per la cassa integrazione, per il reddito di cittadinanza, per il reddito di emergenza, per le indennità finiscono, perché sono fondi, in questo momento, a debito e il debito dell'Italia deve restare sostenibile. Ciò che resta da fare, allora, è rimboccarsi le maniche (come si dice da noi al Nord: «*tasi e lavora*»), quindi remare e lavorare, studiare e continuare a remare, facendo fatica per portare la nave Italia fuori dalle secche e possibilmente a veleggiare, magari anche meglio di come abbia fatto da sempre nella storia della Repubblica. (*Applausi*).

ERRANI (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (Misto-LeU). Signor Presidente, colleghe e colleghi, innanzitutto una premessa: molti colleghi giustamente hanno evidenziato il problema che non è stato possibile per il Senato discutere su un provvedimento così corposo e così importante. Il problema è serio ed è giusto non sottovalutarlo; ragioniamo pure su eventuali modifiche regolamentari, ma io credo - lo voglio dire perché lo penso - che, a partire dal Governo, ci debba essere uno sforzo per organizzare i lavori, insieme alle due Camere, al fine di assicurare il contributo del Parlamento.

Per la verità, come anche diversi colleghi dell'opposizione sanno, chi ha tentato di fare, prima che l'esame del disegno di legge arrivasse in Aula alla Camera, un ragionamento anche con le opposizioni, magari per riuscire a spacchettare questo provvedimento, non è riuscito, né nella maggioranza, né nell'opposizione, a trovare un'intesa. Penso quindi che, oltre al lavoro sul Regolamento, tutti (Governo,

maggioranza e opposizione) dobbiamo provare a trovare - credo sia possibile - un modo per organizzare i lavori parlamentari che consenta il contributo del Parlamento. Sarebbe una cosa utile al Governo e più che sacrosanta per le prerogative del Parlamento.

Se poi vogliamo essere obiettivi, ormai purtroppo un monocameralismo materiale è in corso da diverso tempo. Diciamoci la verità, colleghi: nessuno di noi in quest'Aula può alzare l'indice contro gli altri, perché nel passato ci siamo trovati di fronte (non voglio ricordare l'approvazione del primo bilancio di questa legislatura) a situazioni simili. Se vogliamo provarci, occorre uno sforzo di responsabilità di tutti, *in primis* del Governo e, come direbbe Eduardo, in proporzione: la prima responsabilità del Governo e della maggioranza, ma una responsabilità anche dell'opposizione.

Ho un'altra considerazione politica da fare. Colleghi, mi è chiarissima la dialettica tra maggioranza e opposizione: ribadisco sempre che è il sale della democrazia. Sento parlare di provvedimento «assistenziale».

Ho ascoltato attentamente il dibattito di ieri e di oggi, con tante proposte da parte dell'opposizione, ma per la verità, dopo aver sentito parlare di un provvedimento assistenziale e di soldi a pioggia, ho sentito avanzare una richiesta di ulteriori risorse a pioggia. Lo capisco, perché siamo in questa situazione, ma poi sento parlare di elezioni e allo stesso tempo ascolto le giuste preoccupazioni - che condivido - in relazione alla situazione economica del Paese. Siamo molto preoccupati per settembre e per le conseguenze di quello che accadrà a settembre, ma vi domando: ha senso parlare in questo momento di elezioni. È del tutto legittimo, perché le elezioni sono il punto più alto della democrazia, ma ha davvero senso parlare di elezioni di fronte a un Paese che si avvia a superare il 150 per cento - o forse di più - di debito sul PIL? Oppure bisognerebbe fare qualche altra valutazione, decidere che c'è un pezzo di strada che bisogna provare a fare insieme per evitare quei conflitti sociali di cui siamo preoccupati?

Infine, altra considerazione e altra domanda: davvero su questi provvedimenti non c'è nulla che vada bene? Davvero possiamo pensare che sia tutto un disastro? È il messaggio giusto che stiamo dando al Paese? Francamente credo di no. Ho ascoltato Bagnai che ci ha accusato di aver fatto esattamente, in seconda battuta, una serie di cose che proponeva la Lega. Intendiamoci: noi sul tema della cassa integrazione e sul tema del sostegno alle partite IVA stiamo facendo una cosa che non si è mai fatta in questo Paese. Mai la dimensione della protezione e della tutela ha avuto uno spettro così ampio. È assistenzialismo? Colleghi, non è assistenzialismo; se non avessimo avuto la possibilità di dare la cassa integrazione anche alle imprese sotto i cinque dipendenti e al commercio, se non avessimo aiutato le partite IVA, dove saremmo oggi? Quali sarebbero i dati sull'occupazione? Quale sarebbe la pressione e la crisi sociale?

Ci sono delle criticità? Sì, certo, milioni, ma noi lo riconosciamo. Noi dobbiamo riconoscere le criticità delle situazioni per le quali la cassa integrazione non è stata ancora attivata, ma voi dovete almeno riconoscere che c'è uno sforzo enorme e inedito. Questo, colleghi, dovrete riconoscerlo anche voi, perché non usciremo da questa crisi se non gestendo l'emergenza e costruendo un impianto strategico per questo Paese e sarebbe importante che all'impianto strategico, nella dialettica delle posizioni, partecipassero in modo costruttivo tutte le forze politiche, se davvero vogliamo mettere l'Italia davanti e prima dei sondaggi, degli interessi elettorali e delle strumentalizzazioni che troppo spesso pervadono il nostro dibattito.

In questo provvedimento ci sono tanti interventi corposi; ne voglio citare due, uno dei quali viene del tutto sottovalutato. La moratoria sui prestiti ha un valore di 286 miliardi di euro: vi sembra qualcosa di poco conto? Risolve tutti i problemi? No. Ma vi sembra qualcosa di poco conto? Insomma, a me piacerebbe che ci fosse la critica, la più aspra, ma che ci fosse anche il riconoscimento di uno sforzo che oggettivamente questo Paese sta facendo con uno scostamento significativo.

Ci sono misure importantissime, come l'ecobonus, l'intervento che abbiamo fatto sulle mascherine (grazie a un nostro emendamento, ma anche altri colleghi avevano presentato proposte analoghe), la questione degli affitti (che pure non è risolta). Ci sono interventi importanti - voi dite a pioggia o assistenziali - che cercano di dare una mano a una situazione sociale veramente grave e molto complicata.

Concludo con una considerazione circa il prossimo scostamento: dovremo ancora affrontare situazioni critiche, prima fra tutte il turismo che si trova in un momento di gravissima emergenza, e non serve forse più rincorrere. Penso sia fondamentale un fondo importante per la riqualificazione turistica che possa dare ai nostri operatori una risposta sul futuro e sulla prospettiva, perché, senza questa scelta, limitarsi a rincorrere l'emergenza non ci consentirà di fare un salto di qualità.

Per queste ragioni diamo il nostro voto di fiducia e auspico che con il nuovo scostamento sia possibile affrontare quelle questioni delle quali non è stato possibile occuparci con questo provvedimento.

(Applausi).

[MANCA \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MANCA \(PD\)](#). Signor Presidente, sottosegretario Misiani, onorevoli colleghi, non c'è dubbio che la pandemia ha travolto i saldi di finanza pubblica. Se alziamo per un attimo lo sguardo alle previsioni contenute nella legge di bilancio ci accorgiamo che quei saldi sono ormai un relitto del passato e che guardando ad esempio alcuni numeri - pochi ma significativi - possiamo comprendere immediatamente che il Governo sta affrontando una fase emergenziale molto difficile.

Non disponevamo - come tutti gli altri Governi in Europa e nel mondo - degli anticorpi per prevenire una pandemia, che è nata *local* e che è via via diventata *global*, in maniera simmetrica in tutti i continenti, ma anche e soprattutto con tempi e modalità che impattano ancora negativamente sui dati macroeconomici. Parlando dell'Italia, un Paese a forte vocazione di *export*, questo rappresenta un'ulteriore insidia alle dinamiche della crescita.

Basterebbero, dunque, pochi numeri: i 2.500 miliardi di euro di debito consolidati nel maggio di quest'anno significano che l'Italia sta affrontando una fase molto delicata. Si può ascoltare di tutto, ma siccome non vogliamo partecipare al festival delle banalità, dobbiamo ricordarci che questi numeri ci indicano innanzi tutto che il nostro Paese è tra quelli in Europa che ha utilizzato il maggior tasso di indebitamento, anche rispetto agli altri Paesi europei, per affrontare la pandemia, per proteggere il lavoro e per garantire all'impresa e alle famiglie la liquidità necessaria, per non impedire un futuro migliore alle nostre imprese e alle nostre famiglie.

Se prendiamo i dati - se non vi fidate delle relazioni tecniche, neanche di quelle del governatore della Banca d'Italia - ci accorgiamo che l'entità e la percentuale di indebitamento netto che l'Italia ha proposto con le misure per contrastare la pandemia è tra le più alte, insieme alla Germania, di tutta l'Unione europea.

Presidente e colleghi, penso che questi dati non consentano di negare che ci troviamo in una situazione di emergenza e di grande difficoltà. Voglio partire da qui perché dobbiamo tener conto che quando usiamo delle parole pesanti che sono macigno alla credibilità delle istituzioni non svolgiamo una funzione utile agli interessi nazionali. Lo dico con grande franchezza: non sono d'accordo quando ci si accusa di incrinare la democrazia o minacciare che siamo in presenza di una contrapposizione con le regole fondamentali della democrazia. Non credo neanche che sia utile per nessuno definire questo Parlamento «invisibile» perché il Parlamento è il luogo fondamentale dell'attività legislativa e, dunque, è preziosissimo per garantire tutti gli interventi necessari per attraversare la crisi. Noi abbiamo fatto una proposta perché dentro questa emergenza è naturale che i sessanta giorni di tempo per convertire i decreti-legge non siano compatibili con tre letture. Lo abbiamo già visto; è successo in passato, quando non eravamo in emergenze e, a maggior ragione, la decretazione oggi è ancora più compatibile con le caratteristiche dell'emergenza che la Costituzione richiama. Noi abbiamo avanzato una proposta molto semplice, lo dico ai colleghi e approfitto della presenza del Governo. Abbiamo posto solo una condizione di fronte a provvedimenti ampi e complessi: spacchettare da subito il provvedimento costruendo un'intesa politica e dividere gli argomenti e i temi tra le due Camere perché solo così si possono rispettare i sessanta giorni che la Costituzione attribuisce. Credo che - lo dobbiamo dire - l'emergenza abbia reso compatibile ancora di più la decretazione d'urgenza e che provvedimenti così complessi - ci auguriamo l'ultimo per entità, ma probabilmente non l'ultimo per complessità - richiedano una forte condivisione politica.

Colleghe, non è compatibile dividere il Parlamento tra chi lavora e chi no, tra chi conosce il mondo del

lavoro e chi no, tra chi porta qui istanze legittime e individuali di disperazione e problematiche che esistono nella popolazione e chi no. Penso a chi come noi ogni giorno vive nella sua quotidianità il rapporto con il mondo del lavoro, con la sofferenza di chi il lavoro lo perde, a chi come noi ogni giorno vive la complessità di realizzare investimenti da parte di coloro che vogliono produrre lavoro, chi, insomma, viene dalla radice del lavoro e del rapporto tra lavoro, impresa e capitale. Insomma, è inaccettabile l'accusa che ci avete rivolto ed è anche poco dignitoso da parte di chi intende difendere il mondo del lavoro portare qui esemplificazioni e letture senza tener conto del contesto complessivo nel quale il mondo e il Paese si sta muovendo per attraversare questa pandemia.

Rivendico questa differenza. Probabilmente siamo diversi innanzitutto per questa ragione: noi crediamo che il distanziamento fisico, che è stato necessario per attraversare la pandemia, non debba diventare un distanziamento permanente delle dinamiche sociali. Abbiamo bisogno di ripristinare comunità; noi non mettiamo in contrapposizione la necessaria attività di assistenza, di aiuto e di protezione della popolazione che abbiamo compiuto. Il reddito di emergenza e anche probabilmente un reddito di cittadinanza più orientato a offrire un'opportunità formativa per l'inserimento sono strumenti fondamentali per prevenire conflitto sociale e costruire comunità. Non c'è nessuno spazio per attrarre nuovi investimenti senza garantire coesione.

Quando usiamo le parole, credo dunque sia molto importante dirci tra noi che le scelte che abbiamo compiuto prima nel cura Italia, poi nel decreto-legge liquidità e poi oggi con il decreto rilancio, proprio per garantire un'universalità nella protezione degli ammortizzatori sociali a tutti (cosa mai fatta prima d'ora), costituiscono un intervento che segna l'identità di questo Governo e le modalità con le quali l'Esecutivo ha inteso attraversare la crisi e affrontare la pandemia. (*Applausi*).

Siamo consapevoli che ci possono essere stati e ci saranno ritardi, che vanno corretti e migliorati, ma basta anche in questo caso un numero.

Le ore di cassa integrazione del mese di aprile sono state pari all'intera annualità del 2008, quando la crisi finanziaria che si innestò determinò una complessa crisi economica (le ore di cassa integrazione di un mese sono cioè pari alle ore di cassa integrazione di dodici mesi). I ritardi non sono giustificabili, ma ad essi, peraltro, il decreto rilancio tende anche a dare una risposta. Abbiamo, infatti, corretto alcune distorsioni che c'erano, soprattutto sulla cassa integrazione in deroga tra Stato e Regioni, ricollocandole ovviamente nel perimetro appropriato dell'INPS cercando di velocizzare ulteriormente le procedure. Insomma, un conto è denunciare il limite della temporalità dell'erogazione, un altro è mettere in discussione strumenti o accusare questo Governo di incapacità nel dare risposte universali, che invece ha dato proprio al mondo del lavoro. Perché per noi il lavoro, prima di tutto, non è una parola; è un'identità, sulla quale questo Governo ha inteso attraversare la pandemia e superare la crisi.

Dico con grande franchezza che queste azioni, che sono state importanti e che anche il decreto rilancio ha inserito, sono finalizzate a salvaguardare una questione ancora più grande e più importante. La liquidità delle imprese, infatti, e anche le modalità con le quali noi stiamo attraversando questa crisi generano, insieme agli interventi per le famiglie, una risposta adeguata al nostro Paese, un'identità precisa relativamente a come attraversare la crisi. È per questo che non vogliamo sottovalutare il percorso che è stato costruito.

Colleghi, mentre in questa fase le opposizioni, anche ieri, ci hanno parlato di sussidi come di un'attività sbagliata, noi crediamo invece che assistenza, coesione sociale e comunità siano indispensabili per promuovere nuovo sviluppo. Mentre voi parlate di *flat tax*, noi abbiamo prorogato il versamento dei tributi al prossimo 16 settembre, abbiamo soppresso le clausole di salvaguardia dei relativi aumenti dell'IVA e delle accise (misura strutturale utilissima per il nostro bilancio e per il futuro di questo Paese), e abbiamo anche tagliato il saldo e l'acconto IRAP nel 2020 per le imprese fino a 250 milioni di euro di fatturato. E aggiungo che, mentre voi facevate la propaganda sulla *flat tax*, noi abbiamo introdotto misure utili a sostenere la liquidità, anche a fondo perduto, delle imprese. E questi sono fatti.

Dico, allora, con grande chiarezza ed evidenza che, probabilmente, questo è l'unico Parlamento in Europa nel quale le opposizioni, ogni due per tre, invocano le elezioni. Questo è l'unico luogo, l'unica democrazia occidentale nella quale l'opposizione, in tempo di pandemia, chiama alle elezioni, anziché

alla responsabilità istituzionale per attraversare questa fase. (*Applausi*).

Di fronte a noi, abbiamo tre grandi obiettivi sui quali dobbiamo lavorare. Il primo è il nuovo scostamento, necessario per garantire le risorse ai Comuni, indispensabile per finanziare gli ammortizzatori. Abbiamo però di fronte a noi anche l'esigenza di riformare gli ammortizzatori e di salvaguardare quella coesione istituzionale fondamentale tra Stato, Regioni ed enti locali, necessaria per costruire sviluppo economico e crescita.

Di fronte a noi, però, abbiamo anche due grandi opportunità: il volto nuovo dell'Europa. Una grande occasione per dare un sviluppo alla *green economy*, alla riduzione del consumo energetico, all'economia circolare, alla riconversione in chiave ecologica dell'economia: significa occupazione, lavoro, crescita. Di fronte a noi abbiamo anche l'occasione fondamentale per un grande, straordinario, piano digitale. Un *new deal* digitale del nostro Paese, altro che il ritorno al contante, come qui è stato evocato come misura fondamentale.

Abbiamo bisogno di ridurre le distanze. Ogni chilometro di alta velocità, ogni chilometro di fibra ottica portata nelle nostre abitazioni significa ridurre le distanze, modernizzare questo Paese ed appropriarci, anche con il sistema pubblico, delle nostre più importanti infrastrutture, per costruire crescita e competitività. Questa è la sfida che abbiamo di fronte a noi. Il sovranismo, l'individualismo, l'idea per la quale ciascuno fa da solo per uscire da questa crisi, sono stati sconfitti. Ora tocca a noi costruire una nuova fase economica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Invito i colleghi limitrofi all'oratore a ristabilire la distanza fisica - come l'ha definita il senatore Nencini - predisposta dai nostri Uffici.

RONZULLI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio i due Sottosegretari presenti per essere in Aula a rappresentare il Governo; in effetti, ci saremmo aspettati di vedere tutto il Governo mettere la faccia sul decreto-legge in esame, che voi chiamate rilancio e che doveva essere il punto di svolta delle sorti del Paese, ma ci accontenteremo.

Oggi, con l'approvazione di questo decreto-legge dal nome così evocativo, si poteva dare avvio a una nuova rinascita; oggi poteva e forse doveva essere una giornata di speranza per gli italiani; oggi doveva essere il giorno del rilancio dell'Italia, del risuscitamento del nostro Paese. Avevo immaginato questa giornata senza un voto di fiducia; la immaginavo come la fine di un percorso di condivisione, perché, pur nelle diversità che ci fanno stare agli antipodi di questo emiciclo (e non solo), si poteva seguire un percorso comune per il vero rilancio del nostro Paese. Infatti, si può anche giocare in squadre diverse, ma sono convinta che se le opposizioni fossero state davvero coinvolte oggi non ci sarebbe stato bisogno di un voto di fiducia, perché se al decreto-legge rilancio in esame avessimo lavorato tutti insieme, se il Governo avesse ascoltato le nostre proposte, oggi noi avremmo davvero reso un buon servizio al Paese, ma purtroppo non è così.

Gli italiani avrebbero meritato qualcosa di più che 252 pagine e 266 articoli che, come ha scritto testualmente «Il Sole 24 Ore» e non le opposizioni, sono «un'accozzaglia di norme, normette, prebende, violazioni, scorrettezze che reclamano vendetta». (*Applausi*). Sono pagine vuote destinate a scontrarsi con una realtà molto più dura di quella che raccontate in quest'Aula e al Paese intero.

Quello in esame è un ulteriore decreto-legge blindato che il Senato non può fare altro che ratificare, perché non è arrivato in tempo utile per apportare modifiche o miglioramenti. Ci avete servito un piatto cotto e mangiato, senza offrire ai commensali alcuna possibilità di replica. Avete reso il Senato un vero e proprio fantasma. Vi siete riempiti la bocca davanti alle telecamere dicendo che il Parlamento non doveva andare in vacanza. Ebbene, noi siamo rimasti qui, noi qui eravamo; ci avete tenuto ostaggio delle vostre divisioni mentre la gente moriva di virus o di fame e noi impotenti a guardare i vostri disastri. Siete talmente occupati a pensare soltanto alle poltrone da spartirvi che non avete idea di cosa succede fuori da questo palazzo. Basta guardarsi intorno: negozi che chiudono e che non hanno riaperto dopo il *lockdown*, lavoratori che ancora attendono la cassa integrazione come se fosse la manna dal cielo (giustamente ormai è diventata una grazia divina), interi settori che rischiano il collasso; i commercianti sono in ginocchio, i guadagni ancora ridotti non consentono loro di coprire

le spese per le forniture, il personale e l'affitto e di certo tutto questo non può essere compensato con un misero *bonus* da 600 euro. Per molti di loro mettere i prodotti in liquidazione e abbassare la saracinesca purtroppo sarà l'unica soluzione.

Siete riusciti a dire no anche alla nostra proposta di credito di imposta per pagare gli affitti degli esercizi commerciali, ma vi chiedo: chi non lavora, secondo voi, come diavolo fa a pagare l'affitto? Io veramente ve lo chiedo in modo semplice, sincero. (*Applausi*). Penso a parrucchieri, estetiste, artigiani, gestori di bar, ristoranti, *pub*, pizzerie e poi ancora a partite IVA, professionisti: sono tutte persone che voi avete tradito con promesse non mantenute. Chiedevano il pane e voi nel frattempo, ubriachi della vostra sete di potere, avete perso il contatto con il mondo reale.

I numeri della cassa integrazione, come abbiamo sentito, sono impietosi. L'INPS ha lasciato senza assegno quasi un milione di lavoratori che ne avevano diritto e che non hanno ancora visto un euro (*Applausi*). I fortunati che li hanno visti devono ringraziare gli eroi che in questo Paese non smettono di fare impresa, quelli che il signor Tridico ha il coraggio di chiamare pigri (*Applausi*); già, il signor Tridico, quello del *click*, dei numeri della cassa integrazione inventati perché forse preferisce giocarli al lotto, quello del fantomatico attacco *hacker*. La responsabilità, però, non è soltanto di Tridico, perché la responsabilità è del Governo che ancora gli garantisce gli stare seduto su quella poltrona.

Vogliamo parlare dell'industria turistica, visto che siamo in estate? Tale industria dà da vivere a oltre quattro milioni di famiglie. Basta guardare le spiagge: sono semivuote, anzi sono praticamente vuote; se n'è accorta anche mia figlia Vittoria di dieci anni. Non vi siete accorti del dramma che sta vivendo questo settore. Non solo non si è decretato lo stato di crisi, come avevamo chiesto noi peraltro, ma siccome siamo nel Paese dove bisogna cantare e bisogna portarsi anche la croce, avete deciso di caricare sui privati anche il *bonus* dell'80 per cento. (*Applausi*). Dopo il reddito di cittadinanza, vi siete inventati anche la vacanza di cittadinanza. Peccato, però, che quest'anno in vacanza la gente non ci andrà, perché dovrà in qualche modo dar da mangiare ai propri figli.

Avete detto di no al fondo emergenza di tre miliardi, sempre per il turismo; per il vostro rifiuto ideologico, avete negato agli stagionali - che resteranno a casa - la reintroduzione dei *voucher*, nonostante la situazione di emergenza (*Applausi*), avete però pensato di regolarizzare gli irregolari.

Parliamo di famiglie. Il Governo ha dimostrato di dimenticare totalmente il mondo dell'infanzia. Ci sono madri che hanno rinunciato a tornare a lavoro per accudire i loro figli, perché è mancato il giusto supporto da parte del Governo ai servizi per l'infanzia e alla persona. Secondo il Fondo monetario internazionale, una società su cinque che opera in Italia nel settore è destinata a fallire. Ci meravigliamo poi che la denatalità abbia un *record* storico. Ma voi pensate che basti mettere due persone nella stessa casa e tenerle in casa chiuse in isolamento forzato per fare figli? Non funziona così, signori cari. Per costruire una famiglia bisogna avere coraggio; per costruire una famiglia serve sicurezza per poter programmare una vita (*Applausi*); servono strumenti di conciliazione lavoro-famiglia e non i vostri *bonus* a mo' di manette che spariranno da un giorno all'altro.

Se si parla di figli, non posso non parlare del capitolo rovente della scuola. Sul nuovo anno scolastico è andato in scena il teatrino dell'assurdo, tra *plexiglass*, *software* per misure dei banchi ergonomici e delle dimensioni delle aule. Insomma, milioni di studenti che ancora non sanno dove andranno a sedersi perché la Azzolina ha detto che un milione di bambini deve stare fuori, forse al parco, forse sotto un fico come ai tempi di Socrate probabilmente. In quest'Aula abbiamo chiesto tutti, dalla Lega, a Forza Italia e a Fratelli d'Italia, le dimissioni del ministro Azzolina. (*Applausi*). Ma per dimettersi, anche se si è stati commissariati (perché questo è successo), serve dignità e probabilmente la parola «dignità» la sapete scrivere soltanto su decreti che poi diventano inutili. (*Applausi*). Siccome sappiamo che c'è il blocco dei licenziamenti, facciamo un'eccezione alla regola e licenziamo la Azzolina. Ecco, questa è la lettera di licenziamento della Azzolina (*alcuni senatori del Gruppo FIBP-UDC espongono cartelli con la scritta: «Licenziamo la Azzolina»*) e questo sarebbe l'unico caso in cui probabilmente anche i sindacati farebbero una *ola* e non solo gli studenti, gli insegnanti, le famiglie e tutto il personale.

E veniamo ai *reality* ai quali vi ispirate, ai vostri cavalli di battaglia, ossia alle parole usate ed abusate per ingannare gli italiani. «Fondo perduto»: questo sconosciuto; portatemi qui dieci persone che hanno

preso i soldi a fondo perduto, perché io sono sfortunata e non ne ho incontrata neanche una. Poi, «garanzie»: 400 miliardi di euro dei quali agli sportelli bancari - che forse non conoscete - sono rimasti soltanto la frustrazione di chi fa ore di coda ogni giorno per poi non ricevere nulla. Sul fronte fiscale, aziende e professionisti non sono considerati risorse per dare benzina all'economia, ma veri e propri bancomat da spremere. Nei prossimi quindici giorni ci saranno 246 scadenze fiscali: tutti versamenti, ossia tasse da pagare. Noi chiedevamo un anno fiscale bianco, ma nemmeno il minimo sindacale è stato fatto. Il rinvio di adempimenti fiscali al prossimo autunno i commercialisti lo hanno chiesto questa mattina su molti quotidiani affermando che «il buon senso lo impone». Peccato che ci siamo resi conto che questo Governo è contro il buon senso: questa è la verità. *(Applausi)*.

Avete annunciato un altro scostamento di bilancio. Prima diteci dove sono andati a finire i soldi e come sono stati spesi gli 80 miliardi di euro di due scostamenti di bilancio per le cui approvazioni i voti dell'opposizione sono stati fondamentali. Noi, questa volta, di voi non ci fidiamo. Quindi, prima vedere cammello e poi votare scostamento, perché non indebiteremo più i nostri figli e i nostri nipoti al solo scopo di garantirvi la permanenza al Governo. *(Applausi)*.

In conclusione, il provvedimento in esame è solamente uno dei tanti disastri di questo Governo, che distrugge tutto quello che tocca. Noi però non ci renderemo mai complici della distruzione dell'Italia. C'è un detto che dice che chi non conosce i propri limiti ha il destino segnato. Bene, di voi non si occuperà la storia: di voi si occuperà molto presto - nei prossimi mesi - la cronaca, che spazzerà via le vostre bugie, i vostri inganni e le vostre pietose menzogne. E così sarete relegati nel girone degli ignavi.

Noi siamo dalla parte di chi oggi soffre ed è stato illuso. Per questo motivo, Forza Italia dice no al provvedimento in esame e voterà no alla fiducia. Siamo e resteremo sempre all'opposizione del Governo Conte, che si è dimostrato incapace di gestire tutti i *dossier* finora osservati e inadeguato ad affrontare le sfide che l'Italia si è trovata di fronte. Fatevene una ragione. *(Applausi)*.

[TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, credo che ci troviamo in una situazione paradossale. Ormai da mesi la maggioranza governa attraverso decreti e fiducie che, di fatto, impediscono al Parlamento - non solo all'opposizione - di portare avanti le proprie istanze, così esautorandolo. Inoltre, il Governo rinvia le decisioni a decreti attuativi che sono tutti da costruire e realizzare e che potrebbero non vedere mai la luce.

Di fronte a questa situazione, in cui il Parlamento di fatto non ha più poteri, abbiamo assistito negli ultimi mesi a continui interventi della maggioranza in cui si accusa noi - la minoranza di centro-destra e la Lega - di non avere un atteggiamento responsabile. Noi rimandiamo al mittente quest'accusa, perché abbiamo dimostrato di saper votare a favore di quei provvedimenti utili al Paese. Mi riferisco allo scostamento di bilancio. È stato ricordato dal Capogruppo, senatore Romeo, che noi siamo stati determinanti per lo stanziamento di quei 55 miliardi di euro che voi oggi volete spendere in questo modo così dissennato. Abbiamo inoltre presentato tutta una serie di emendamenti a questo disegno di legge di conversione e a quelli dei precedenti decreti-legge.

Non è un segreto che spesso, nelle riunioni che facciamo, Matteo Salvini ci raccomanda di avere un atteggiamento di forza di Governo, che sappia cioè non solo interpretare il dissenso e la rabbia dei cittadini nei confronti di questo Esecutivo ma anche avanzare proposte. Noi lo facciamo e l'abbiamo sempre fatto. *(Applausi)*. Permettetemi però di dire che siamo decisamente stanchi (lo sono io e credo lo siano molti dei miei colleghi) di ascoltare in tutti gli interventi - in particolare quelli dei colleghi del MoVimento 5 Stelle - lezioni di comportamento, coerenza e affidabilità. Vedete, questi dibattiti assomigliano spesso a un teatro dove ognuno interpreta una parte, ma, a differenza del teatro, c'è un giudice che poi, alla fine, decide chi aveva ragione e chi torto, chi ha interpretato correttamente le esigenze del Paese e chi invece non l'ha saputo fare. E quel giudice è il popolo. *(Applausi)*. Nelle vostre invettive potete dissertare di quello che volete, ma il popolo si esprimerà prima o poi; potete rinviare all'infinito le elezioni, ma prima o poi quel giorno arriverà. Vi ricordo che la Lega, come forza di Governo, in un anno è passata dal 17 al 34 per cento del consenso. Voi avete dimezzato i vostri

consensi dimostrando di non essere in sintonia con il Paese e all'altezza di governare l'Italia, passando dal 32 al 17 per cento. (*Applausi*). Questi sono i fatti, al di là delle chiacchiere che possiamo fare, da destra a sinistra, sulla coerenza e sull'attività di maggioranza e opposizione.

Noi continueremo con il nostro atteggiamento responsabile, però una cosa la vogliamo dire: sono stati adottati tanti decreti-legge, ma pochi sono i risultati. Il cosiddetto decreto cura Italia non ha curato certamente le ferite del Paese.

Il decreto liquidità è stata una presa in giro, con il famoso *bazooka* dei 400 miliardi, che non ha messo un euro in più nelle tasche della maggior parte dei cittadini e delle aziende italiane.

Ora, il decreto rilancio rappresenta un'occasione persa. Abbiamo autorizzato con il nostro voto lo scostamento di bilancio, che - lo ricordo - è costruito su 55 miliardi di debito in una fase eccezionale, autorizzata dall'Europa per l'emergenza Covid e per certi versi irripetibile, tanto da determinare che questi soldi dovessero essere spesi bene, occasione che non doveva essere persa. È questo che vi contestiamo.

C'erano di fatto due modelli per spendere queste risorse: il vostro, quello solito dei *bonus*, dei sussidi e dell'assistenzialismo; e quello che rappresenta invece la proposta della Lega e di tutto il centrodestra, ossia la riduzione della pressione fiscale. (*Applausi*). Raccolgiate soldi in modo spropositato da famiglie e imprese, per poi redistribuirli; noi invece li vogliamo lasciare nelle tasche dei cittadini e delle imprese, perché possano fare investimenti: questo è l'unico modo per renderle competitive, non certamente il prelievo indiscriminato e dissennato che mette fuori mercato le nostre aziende. Grazie a queste politiche, siete i responsabili del declino della nostra economia e del nostro Paese.

Questa era l'occasione da cogliere: non l'avete colta, ma a settembre, quando molte aziende non riapriranno, lasciando a casa migliaia di lavoratori (perché questo è il rischio reale che stiamo vivendo), e finiranno le risorse stanziare e - ahimè - non ancora distribuite della cassa integrazione, quali risposte darete al Paese? Dopo aver speso questi 55 miliardi, cosa rimarrà delle prospettive di crescita del Paese e delle possibilità di mantenersi per i cittadini italiani?

Veramente pensate che questo decreto-legge possa promuovere il rilancio del Paese e della sua agricoltura, ad esempio, con una sanatoria indiscriminata per gli immigrati? È questa la risposta per l'agricoltura che avete messo in campo? Pensate veramente che avrà efficacia e che il settore più colpito, il turismo, che dava al Paese il 13 per cento del PIL e impegnava più di 4 milioni di lavoratori, possa risollevarsi con il *bonus* vacanze, che graverà poi sulle aziende turistiche? (*Applausi*). Pensate veramente che estendere lo stato d'emergenza fino a ottobre - o peggio, a dicembre - non avrà alcun effetto sulla sensazione di pericolo che avranno gli stranieri nel decidere se venire in vacanza nel nostro Paese o no? (*Applausi*). È più importante la sicurezza del presidente Conte rispetto alla possibilità di sviluppare il turismo nel nostro Paese? Siete irresponsabili, se lo pensate. Pensate veramente che nel campo dei trasporti, con un settore dell'automobile in ginocchio, tutto si possa risolvere con il *bonus* per l'acquisto di monopattini, fra l'altro neanche prodotti in Italia, senza dare lavoro agli italiani, che, con molti impianti praticamente fermi, rischiano il posto di lavoro, come rischia tutto l'indotto che gira intorno? (*Applausi*). Lo pensate veramente? Non vi rendete conto di quanto tutto questo sia, per certi versi, drammatico e grottesco?

Il Gruppo Lega-Salvini Premier non voterà certamente a favore della fiducia a questo Governo. Continueremo a cercare di dare il nostro contributo, come abbiamo sempre fatto, con tutti i decreti che avete posto alla nostra attenzione in questi mesi, e vogliamo farlo fino in fondo, perché torneremo al Governo e abbiamo già le proposte e le idee chiare su come governare questo Paese. Continuiamo a ripeterlo e a ripresentare le nostre proposte e i nostri emendamenti. Una cosa però è certa: possiamo avere un atteggiamento di responsabilità, non ostacolare la vostra azione di Governo in Aula e nelle Commissioni e dare l'ok ai provvedimenti che stanziavano risorse per il nostro Paese; mettetevi bene in testa, però, che non saremo mai complici delle vostre follie, dei vostri errori, delle vostre occasioni perse e delle vostre scelte sbagliate. (*Applausi*).

La Lega non ha fiducia in voi, come la maggior parte dei cittadini italiani, e lo sapete: potete chiudervi in questo palazzo, chiudere le porte, arroccarvi qui dentro e perdere il senso della realtà, come ormai avete fatto da mesi; fuori però c'è una realtà ormai arrabbiata, che non può ancora manifestare fino in

fondo il proprio dissenso, e ci sarà purtroppo - sottolineo purtroppo - un autunno caldo, di fronte al quale ognuno si dovrà assumere le proprie responsabilità. Noi dall'opposizione lo facciamo come forza di Governo, perché sappiamo di essere maggioranza nel Paese; voi siete assolutamente inadeguati e le vostre invettive nei confronti dell'opposizione non produrranno niente. Sono parole vuote, che pronunciate in quest'Aula, ma che non trovano nessuna eco all'esterno di questo palazzo. Vi illudete che con le accuse all'opposizione ritornerete ad avere consenso, ma quel consenso che avete perso certamente non lo ritroverete attraverso questo atteggiamento e provvedimenti sbagliati che non risolveranno le sorti dell'economia del nostro Paese.

La Lega-Salvini Premier voterà no alla fiducia a questo Governo e a questo provvedimento, che è un'occasione persa per tutti e per l'intero Paese. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il decreto-legge che ci accingiamo a licenziare oggi qui in Senato è uno dei più ingenti e anche dei più criticati e poderosi della storia italiana. Per sostenere imprese, famiglie e lavoratori abbiamo stanziato 55 miliardi di euro, che si vanno ad aggiungere ai 25 del cura Italia. È il terzo dei decreti economici varati da questo Governo in risposta alla pandemia Covid-19.

I tre decreti infatti (il cura Italia del 17 marzo, il liquidità dell'8 aprile e ora il decreto rilancio, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 19 maggio, perché anche la scansione temporale ha la sua importanza), vanno letti come un *continuum* e fanno parte di un unico disegno organico. Con il cura Italia infatti si è inteso dare risposta immediata all'emergenza, che da sanitaria rischiava di diventare economica, potenziando il sistema sanitario, offrendo sostegno al reddito, bloccando i licenziamenti, estendendo la cassa integrazione in deroga, sospendendo la scadenza delle imposte, fornendo risorse alle imprese in difficoltà, avviando finalmente il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e della scuola italiana atteso da anni. Con il decreto liquidità, poi, si sono rese operative le misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, fornendo gli strumenti per l'accesso al credito e alle agevolazioni di diversa natura messe in campo.

Ora, con il decreto non a caso chiamato rilancio, si progetta il futuro. Con questo provvedimento infatti non solo potenziano le misure precedenti e proroghiamo i termini delle agevolazioni e degli aiuti previsti, ma disegniamo appunto il futuro del Paese. Non giochiamo quindi solo in difesa, come pure è stato detto, rispetto a un evento imprevisto e drammatico quale la pandemia che si è abbattuta sull'intero globo, ma offriamo una prospettiva di lunga durata per lanciare l'Italia nel futuro. Proprio questo significa infatti l'aver introdotto il super *bonus* al 110 per cento per l'efficientamento energetico e l'adeguamento sismico, con in più la possibilità di utilizzare il credito maturato, cedendolo a terzi o alle banche: un'autentica rivoluzione *green*, che non solo consentirà al nostro Paese di migliorare le proprie prestazioni energetiche e rinnovare il patrimonio edilizio, con un risparmio energetico che avrà ottime ricadute sul piano ambientale, ma che avrà un impatto positivo anche sul mondo del lavoro e agevolerà la creazione di un circolo economico virtuoso, attraverso appunto la cessione del credito. Tale rivoluzione *green* avrà il suo seguito naturale con un ulteriore provvedimento in arrivo, dedicato alla semplificazione e alla sburocratizzazione in materia di contratti pubblici e di edilizia. Nulla è stato dunque lasciato al caso.

Da marzo ad oggi, dal momento in cui l'Italia è stata colpita da questa sventura che ha cambiato le nostre abitudini di vita, questo Governo, il Movimento 5 Stelle e questa maggioranza hanno subito compreso che dalla crisi poteva e doveva nascere l'opportunità di guardare oltre e di introdurre finalmente quei profondi cambiamenti che il Paese aspetta da decenni. Uno fra tutti è il potenziamento del Sistema sanitario nazionale e il rafforzamento del sistema scolastico, dal punto di vista sia edilizio sia didattico. Questa emergenza ha reso finalmente chiaro a tutti che investire in sanità non è una perdita, ma rende in termini economici e di salvezza delle vite umane, e che farlo nella scuola è investire sul futuro. (*Applausi*). Mai prima d'ora si erano stanziati tante risorse per la sanità e per la scuola. Un quadro omogeneo dunque, coerente e lungimirante: ma in quale contesto è stato concepito? Vorrei offrire a quest'Assemblea, ma soprattutto a chi ci ascolta al di fuori di quest'Aula, la nostra

prospettiva, quella dell'unica forza politica che è al Governo dall'inizio dell'attuale legislatura, che quindi è la vera depositaria di tale visione, ossia il MoVimento 5 Stelle (*Applausi*), e che, dopo una sola legislatura all'opposizione, è passata al governo del Paese.

Ripercorriamo brevemente, dunque, la storia di questa legislatura che sta giungendo a metà percorso, anche per dare il contesto di riferimento in cui i suddetti provvedimenti nascono. Dopo un travaglio di un paio di mesi, a giugno 2018, si forma il Governo giallo-verde; passano neanche due mesi e ad agosto la tragedia: il ponte Morandi viene giù come una lastra di cioccolato al sole, causando 43 vittime e lo sbigottimento di un Paese intero. Passa un anno e nell'agosto successivo il senatore Salvini decide di fare strame del contratto di Governo sottoscritto e provare a passare all'incasso. Il collega Tosato ha appena simpaticamente ricordato come in quell'anno di governo con noi, la Lega sia passata dal 17 al 34 per cento. Bella forza! Invece di lavorare, avete passato il tempo a fare propaganda. (*Applausi*).

Dell'anno di governo della Lega si ricordano due cose: i decreti sicurezza; in realtà avevano fatto anche il decreto concretezza, ma nessuno sa cosa sia. In ogni caso, il tentativo di passare all'incasso fallisce. Evitiamo il testacoda e si forma il nuovo Governo, quello attuale. Persino sul suo cavallo di battaglia, il contrasto all'immigrazione clandestina, questo Governo sta facendo meglio di lui. (*Applausi*).

La ministra Lamorgese, lontana dai riflettori, dai clamori mediatici e dai *selfie* - 500 *selfie* si è fatto Salvini lo scorso sabato! (*Proteste*).

PRESIDENTE. Senatrice Marin, si segga, per cortesia!

MAIORINO (*M5S*). La ministra Lamorgese, lontana dai riflettori e dai clamori mediatici, ha decuplicato il numero dei ricollocamenti e aumentato del 15 per cento quello dei rimpatri. (*Proteste*). Parlo con la Presidenza e guardo dove voglio!

PRESIDENTE. No, senatrice Maiorino, guardi da questa parte! Sono qui, si deve rivolgere alla Presidenza, perché lo prevede il Regolamento.

MAIORINO (*M5S*). Va bene, Signor Presidente, se ci tiene, guardo lei.

Dopo pochi mesi dalla formazione di questo Governo, ecco abbattersi sull'Italia e sul globo intero niente di meno che una pandemia. Questo è stato il percorso a dir poco accidentato che abbiamo attraversato e che ci ha condotto fino ad oggi, al voto su questo decreto rilancio: oggi, quel 14 agosto 2018 torna prepotentemente attuale. Io, come penso tutti voi in quest'Aula, ricordo molto bene quel giorno. Rimasi con il fiato sospeso per qualche ora, in attesa di sapere come avremmo reagito e come il mio MoVimento avrebbe reagito di fronte ad una catastrofe di tali dimensioni. Poi, finalmente, le parole del ministro e collega Toninelli: chiarissime, nette e ineccepibili; le uniche che i genovesi e gli italiani volevano sentire. «Un Paese civile e moderno come l'Italia» disse «non può permettersi di vedere fatti tragici come questo. Non è accettabile. Chi ha sbagliato deve pagare fino alla fine». (*Applausi*). L'applauso, chiaramente, è per Danilo, che proseguì dicendo: la prima cosa che faremo sarà guardare la concessione stipulata con Autostrade per l'Italia, revocarla e sanzionare pesantemente coloro che non hanno adempiuto all'obbligo di manutenzione.

Che sollievo furono queste parole, non ce n'erano altre che il mio MoVimento potesse pronunciare in quel momento. Era la reazione giusta, l'unica possibile di fronte a quel disastro. Oggi, finalmente, quelle parole hanno trovato un seguito e una concretizzazione, dopo il durissimo negoziato conclusosi l'altro giorno. La famiglia Benetton sarà estromessa dalla gestione delle Autostrade. (*Applausi*). Rinuncia ai 23 miliardi di mancato guadagno, cede la partecipazione in Aspi e quindi la gestione dell'infrastruttura. Autostrade per l'Italia diventa una *public company* aperta a nuovi investitori istituzionali e corrisponderà un risarcimento di 3,4 miliardi, rinunciando ad ogni causa contro il conducente, ossia lo Stato.

Il piano tariffario dei pedaggi sarà quindi rivisto secondo le nuove indicazioni dell'autorità regolatoria. Ci sono voluti due anni, ma questo passaggio rappresenta davvero il tramonto di un'epoca, in cui per troppo tempo lo Stato aveva favorito pochi piccoli potentati, a danno dei cittadini e dei contribuenti, ossia di quella collettività che invece rappresenta. Ci sono voluti due anni e, come ho ricordato, non sono stati semplici, anzi, piuttosto movimentati.

A grandissime linee. questo è il quadro in cui ci siamo trovati ad operare, con un'opposizione che, come abbiamo già denunciato da tempo in quest'Aula, nemmeno di fronte a una tale emergenza ha ritenuto opportuno essere costruttiva e responsabile (*Applausi*) e pezzi di maggioranza che, non ce lo nascondiamo, talvolta, anziché favorire la collaborazione, sembrano divertirsi a gettare sabbia negli ingranaggi.

In questo contesto abbiamo fatto moltissimo. Certo, ci sono state criticità; non tutto è perfetto né è andato nella maniera migliore. Bisogna dire però che i dati sono tali e, al netto di fisiologiche difficoltà, ad oggi abbiamo 850.000 domande di prestito garantito dallo Stato accolte dall'Agenzia delle entrate, per 51 miliardi di euro di finanziamenti erogati. La stessa Agenzia delle entrate ha erogato 4,5 miliardi di contributi a fondo perduto verso 1,4 milioni di piccole imprese. L'INPS, che nel 2009, anno della crisi finanziaria, aveva lavorato e autorizzato 916 milioni di ore di cassa integrazione per tutto l'anno, nella sola metà del 2020 ne ha autorizzate 2 miliardi. Qualcosa si è inceppato? C'è qualche ritardo? Certamente sì, ma il 7 luglio l'INPS ha pagato 7,3 milioni di prestazioni di cassa integrazione, a fronte dei 7,6 autorizzati. Abbiamo cercato di pensare veramente a tutto e a tutti.

Concludo dicendo che domani è un giorno cruciale: avrà avvio un Consiglio europeo straordinario, che molto probabilmente stabilirà i destini dell'Italia e della stessa Unione europea. Sappiamo bene che non sarà un passaggio semplice. È notizia di oggi che alcuni Paesi si oppongono fieramente alle proposte portate avanti dall'Italia e supportate anche da Francia e Germania.

Ribadiamo dunque la nostra fiducia nel presidente Conte, certi che saprà mettere a frutto il grande lavoro svolto negli scorsi mesi: a lui vanno il nostro sostegno (*Applausi*) e la nostra fiducia e a questo Governo annuncio il voto favorevole del mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1874, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun senatore voterà dal proprio posto.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Arrigoni).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello.

Ho un elenco di 17 senatori che hanno chiesto di votare per primi. È stato accolto, ma in occasione della prossima Conferenza dei Capigruppo mi impegno a portare una regolamentazione rispetto a queste richieste, perché non si tratta di qualcosa nei confronti della Presidenza, ma del rispetto che si deve ai colleghi (il treno o l'aereo da prendere probabilmente l'hanno tutti, ma vedere residenti o viciniori che chiedono di votare per primi non sempre sta bene. (*Applausi*).

DURNWALDER, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì i senatori:

Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Alfieri, Anastasi, Angrisani, Astorre, Auddino

Bini, Biti, Boldrini, Bonifazi, Bottici, Botto, Bressa, Buccarella

Campagna, Carbone, Cario, Casini, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cioffi, Cirinnà, Collina, Coltorti, Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Crucioli, Cucca

D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, De Lucia, De Petris, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Micco, Di Nicola, Di Piazza, Donno, Drago, Durnwalder

Endrizzi, Errani, Evangelista

Faraone, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Florida

Gallicchio, Garavini, Garruti, Gaudiano, Giannuzzi, Ginetti, Giroto, Granato, Grasso, Grimani, Guidolin, Iori

L'Abbate, La Mura, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lorefice, Lupo
Magorno, Maiorino, Malpezzi, Manca, Mantero, Mantovani, Marcucci, Margiotta, Marilotti, Marinello, Marino, Matriciano, Mautone, Merlo, Messina Assuntela, Mininno, Mirabelli, Misiani, Mollame, Montevicchi, Moronese, Morra
Nannicini, Naturale, Nencini, Nocerino
Ortis
Pacifico, Parente, Parrini, Patuanelli, Pavanelli, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pinotti, Pirro, Pisani Giuseppe, Pittella, Presutto, Puglia
Quarto
Rampi, Ricciardi, Rojc, Romagnoli, Romano, Rossomando, Ruotolo, Russo
Santangelo, Santillo, Sbröllini, Sileri, Stefano, Steger, Sudano
Taricco, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco
Unterberger
Vaccaro, Valente, Vanin, Vattuone, Verducci, Vono
Zanda.

Rispondono no i senatori:

Aimi, Alessandrini, Arrigoni, Augussori
Bagnai, Balboni, Barachini, Barbaro, Berardi, Bergesio, Bernini, Binetti, Bonino, Borghesi, Borgonzoni, Bossi Simone, Briziarelli, Bruzzone
Calandrini, Caliendo, Caligiuri, Campari, Candiani, Candura, Cangini, Cantù, Casolati, Causin, Cesaro, Ciampolillo, Ciriani, Corti, Craxi
Dal Mas, Damiani, De Bertoldi, De Poli, De Siano, De Vecchis
Fazzolari, Fazzone, Ferrero, Ferro, Floris, Fregolent, Fusco
Galliani, Gallone, Garnero Santanchè, Ghedini, Giammanco, Giro, Grassi
Iannone, Iwobi
La Pietra, La Russa, Lonardo, Lucidi, Lunesu
Maffoni, Malan, Mallegni, Marin, Martelli, Masini, Messina Alfredo, Minuto, Modena, Moles, Montani
Nastri, Nisini
Ostellari
Pagano, Paragone, Paroli, Pazzaglini, Pellegrini Emanuele, Pepe, Pergreffi, Perosino, Petrenga, Pianasso, Pichetto Fratin, Pillon, Pirovano, Pisani Pietro, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli
Quagliariello
Rauti, Riccardi, Richetti, Rivolta, Rizzotti, Romeo, Ronzulli, Rufa, Ruspandini
Saccone, Salvini, Saponara, Schifani, Serafini, Siclari, Siri, Stabile
Testor, Tiraboschi, Toffanin, Tosato, Totaro
Urraro, Urso
Vallardi, Vescovi, Vitali
Zaffini, Zuliani.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1874, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	281
Senatori votanti	280
Maggioranza	141

Favorevoli	159
Contrari	121

Il Senato approva. (*Applausi*)

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 34.

Sospendo la seduta fino alle ore 15.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,51, è ripresa alle ore 15*).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della difesa e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

La senatrice De Petris ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01779](#) sulla vendita di armamenti all'Egitto, per tre minuti.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, la vicenda è ben nota e riguarda l'acquisto di due fregate Fremm Bergamini e di alcuni velivoli fabbricati dall'azienda Leonardo, da parte dell'Egitto. Nel corso della settimana - vedo anche il Ministro della difesa - il valore di tutta l'operazione è aumentato in modo esponenziale.

L'altro elemento assolutamente allarmante riguarda la relazione governativa annuale sull'*export* di armamenti, che è stata trasmessa al Parlamento proprio nel mese di maggio e che conferma, purtroppo, una tendenza certamente impressionante che vede un significativo aumento dell'*export* di armamenti da parte del nostro Paese, circa dell'80 per cento dal 2014.

Vorrei ricordare che la legge 9 luglio 1990, n. 185, regola la vendita all'estero dei sistemi militari italiani, vieta espressamente le esportazioni di armamenti verso i Paesi i cui Governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani aggiungendo anche che le esportazioni devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia e anche all'articolo 11 della Costituzione.

Credo che siano abbastanza accertate le violazioni dei diritti umani in Egitto: è aperta in tutti noi la ferita causata dall'uccisione di Giulio Regeni, così come l'arresto, ulteriormente protratto, dello studente Patrick Zaki, e tutta una serie di altre violazioni continue.

Continuiamo quindi a chiedere di fermare questa vendita ed anche che ci sia un significativo ripensamento, proprio in applicazione della citata legge n. 185, per cominciare a frenare l'*export* e il commercio di armi soprattutto verso Paesi palesemente colpevoli di violazioni dei diritti umani.

PRESIDENTE. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, rispondo al quesito della presidente De Petris sulla base degli elementi forniti dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, impossibilitato a partecipare alla seduta.

Le decisioni sulle forniture nel settore della difesa comportano due ordini di valutazioni, entrambi importanti: un controllo tecnico e un vaglio politico.

Sulla base della legge n. 185 del 1990 il Governo esamina caso per caso le richieste delle imprese italiane di autorizzazione a trattative contrattuali. In un secondo momento, se le trattative hanno portato alla firma di un contratto, valuta l'autorizzazione all'esportazione.

Il Governo esamina la specifica natura delle forniture, il destinatario, l'utilizzatore, la loro possibile destinazione d'uso. Gli accertamenti vengono effettuati anche attraverso il contributo di pareri tecnico-militari.

Il rilascio dell'autorizzazione resta sottoposto all'applicazione rigorosa di questi criteri, nonché alla previa verifica dell'esistenza di impedimenti. Questi possono riguardare le aziende coinvolte o

scaturire da un embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dell'Unione europea o dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), o ancora da responsabilità per gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani. Le violazioni devono essere accertate dai competenti organi delle Nazioni unite, dall'Unione europea o dal Consiglio d'Europa.

Per quanto riguarda nello specifico le fregate Fremm, il Governo ha effettuato un'attenta disamina sotto il profilo tecnico giuridico a livello nazionale e internazionale, con particolare attenzione alla deliberazione dell'Unione europea. Naturalmente ha valutato anche gli aspetti prettamente politici della questione. Sotto questo aspetto va tenuto in considerazione il ruolo svolto dall'Egitto nel Mediterraneo allargato, dalla lotta al terrorismo e al contrasto del traffico di esseri umani, dalla tutela dei nostri interessi energetici alla crisi libica. Questo vaglio complessivo è stato completato con una discussione nel Consiglio dei ministri nella riunione dell'11 giugno 2020.

Ai sensi dell'articolo 10 della richiamata legge n. 185 del 1990, l'autorizzazione alle trattative contrattuali non conferisce automaticamente all'impresa il diritto di ottenere l'autorizzazione all'esportazione. Questo infatti è oggetto di una successiva e distinta procedura di valutazione che, nel caso specifico, è in corso.

Tengo a precisare che nessun altro Stato europeo ha finora adottato misure restrittive su questo tipo di materiali, mancando del tutto un riferimento ad eventuali violazioni nelle attività di ordine pubblico interno. Tali valutazioni e scelte non incidono minimamente sulla nostra ferma e incessante ricerca della verità sul barbaro assassinio di Giulio. La sua tragica morte è una ferita aperta per tutto il Paese. La richiesta di giustizia rimane profondamente radicata nell'opinione pubblica, in questo Parlamento e in tutte le istituzioni, Governo in prima fila. Non cesseremo di esigere ad ogni occasione la verità. Per tutti noi è un impegno ben chiaro, una responsabilità che sentiamo forte nelle nostre coscienze.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice De Petris, per due minuti.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per i rapporti con il Parlamento per essere venuto lui a rispondere alla mia interrogazione e dico, per inciso, al Ministro della difesa che comunque le fregate le ha messe a disposizione lui.

Ovviamente non posso ringraziarlo per la risposta. Non possiamo dichiararci infatti soddisfatti perché penso non si possa dividere il fatto della ricerca continua che un Paese come l'Italia, per rispetto di se stesso, deve pretendere per quanto riguarda la verità e la giustizia per Regeni, dal fatto che noi intanto stiamo firmando un accordo per una vendita di armi molto consistente.

La violazione dei diritti umani non è un fatto o una questione di ordine pubblico all'interno di un Paese. La vicenda dell'Egitto, come Amnesty international e tutti gli altri osservatori internazionali ci dicono, è sotto gli occhi di tutti.

Spero per quanto ci riguarda e auspico che riguarderà anche il Governo - so tra l'altro che oggi il ministro Di Maio sarà audito nella Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni - che non si chiuda la questione delle vendite ed, anzi, che ci possa essere un'operazione che sarebbe molto importante per il prestigio del nostro Paese, che significherebbe anteporre innanzitutto il rispetto dei nostri cittadini e i diritti umani a qualsiasi tipo di affare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore Pichetto Fratin ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01781](#) sui casi di subentro dello Stato nell'azionariato delle aziende, con particolare riferimento al gruppo Atlantia, per tre minuti.

PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor Ministro, la questione della Cassa depositi e prestiti nel capitale sociale di Autostrade per l'Italia (Aspi) è all'ordine del giorno a seguito della sua diffusione nella notte scorsa da parte del Governo. Viene descritta come una nazionalizzazione, come una grande operazione finanziaria ed altresì come una giusta punizione per le mancate manutenzioni che hanno causato le vittime del ponte Morandi; questo almeno dalla lettura dei media.

I media sono concentrati su tali questioni, sull'utilizzo della Cassa depositi e prestiti e sulla difesa del risparmio postale, oltre che naturalmente su quello che è l'investimento, e qui si tratta veramente di un investimento.

Questo risultato è frutto di un'operazione confusa e un po' violenta. Noi le chiediamo di vederla oltre che nella parte societaria, prettamente finanziaria, che probabilmente ha competenze di altra delega, nella linea politica perché il Governo è un organo collegiale. Le chiediamo però di vederla anche rispetto alla sua delega di Ministro per le partecipazioni statali e, quindi, di gestore della politica economico-produttiva e industriale del nostro Paese.

Certo, chi le parla vorrebbe che lo Stato non facesse l'imprenditore e si occupasse di scuole, ospedali, giustizia e difesa; governa lei e io mi oppongo. Ma le chiediamo: qual è il riflesso industriale e occupazionale di una scelta di questo genere? Quali le conseguenze, anche sul gruppo Benetton, rispetto al marchio tessile e alla sua presenza nel mondo? Molte delle aziende presenti sui tavoli di crisi, che citiamo nell'interrogazione, hanno soci esteri. Come interpreteranno la situazione? Si fideranno ancora? Si fideranno dell'Italia e degli impegni che dovrà assumere su quei tavoli, in alcuni casi, per uscire dalla crisi?

Si parla di abbassare le tariffe autostradali, così, come vantaggio dalla gestione pubblica. Non è forse un rischio dello Stato imprenditore, che poi paga il popolo? Non pensa che questo modo di agire acutizzi uno scontro tra Stato e imprese? Abbiamo bisogno di pace. Abbiamo bisogno di sicurezza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro dello sviluppo economico, senatore Patuanelli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

PATUANELLI, *ministro dello sviluppo economico*. Signor Presidente, ringrazio veramente gli onorevoli interroganti, perché è un tema molto complicato e purtroppo i tempi delle risposte non consentono un ragionamento profondo. Cercherò comunque di dare qualche elemento.

Il *dossier* Autostrade per l'Italia si può leggere da tante prospettive. Rispondo - perché correttamente la domanda è posta in questi termini - dal punto di vista industriale. Io credo che in uno Stato liberale come il nostro, in un'economia liberale come la nostra, sia lo Stato a fare regole, lasciando che gli imprenditori giochino sul tavolo delle regole, certe e uguali per tutti. Questo è l'obiettivo che questo Governo ha.

Ciò considerato, siamo in un momento di grande complessità, come è evidente, dal punto di vista economico e industriale. È chiaro che in questo momento lo Stato deve essere anche guida di quelle filiere e di quegli *asset* industriali fondamentali per il Paese, proteggendo le filiere che funzionano. Soprattutto deve consentire al nostro tessuto produttivo di fare quel necessario salto di innovazione, tecnologizzazione e digitalizzazione. In questo lo Stato deve essere una guida importante, anche attraverso le grandi aziende partecipate dallo Stato. Come molti sanno, le grandi partecipate sono a disposizione non del Governo, ma in generale del sistema Paese, per guidare questo percorso così complicato.

Nel merito degli *asset* infrastrutturali, credo che Cassa depositi e prestiti, attraverso CDP Reti, rivesta un ruolo molto importante; ce l'ha già, essendo di fatto il riferimento di Terna, ad esempio per la parte elettrica, di Snam, per la parte gas, di ENI, per la parte *oil & gas*, e di Leonardo, per altri *asset* importanti della nostra economia. La parte di infrastrutture materiali come quella autostradale è un *asset* strategico e importante; può essere un vantaggio per lo Stato essere presente, soprattutto perché quello non è un mercato concorrenziale.

Parlo della mia città: quando esco da Trieste non posso scegliere tra quattro o cinque autostrade, ne scelgo una. Poi, i servizi autostradali possono essere oggetto, magari, di concorrenza di mercato, ma per la rete infrastrutturale possiamo fare un parallelismo con Terna, che gestisce la parte materiale del trasporto di energia elettrica e rispetto alla quale non vi sono alternative.

Credo, quindi, che possa essere un *asset* importante, in cui lo Stato può rappresentare una guida; certamente avrà alcune capacità, che sono quelle di guidare meglio le necessarie manutenzioni e implementazioni dei nostri sistemi di trasporto. Se consideriamo la questione proprio da un punto di vista industriale, si tratta di un'operazione fondamentale per il nostro Paese.

Altrettanto sarà fondamentale la presenza dello Stato nella gestione della rete unica per la digitalizzazione del Paese; in parte c'è già, attraverso Open Fiber, di cui Cassa depositi e prestiti è già, assieme ad Enel, azionista di riferimento. Credo che in questo momento storico sia necessario che lo

Stato investa in alcune infrastrutture: quella autostradale è una di quelle, a nostro avviso, fondamentali. Pertanto, al di là di tutti gli altri punti di vista, sotto i quali si può vedere il *dossier* ASPI, credo che dal punto di vista industriale sia proprio giusto e intelligente per lo Stato investire.

Faccio presente, peraltro, che è difficile pensare di mettere a rischio il capitale di risparmio degli italiani con un'operazione come quella che è stata fatta. Basta guardare l'*earnings before interest, taxes, depreciation and amortization* (EBITDA) di Aspi degli ultimi dieci anni per rendersi conto che è difficile pensare di andare in perdita in quel *business*. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Pichetto Fratin, per due minuti.

[PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*). Stimato Ministro, lei sa che lo «stimato» non è solo formale, ma purtroppo al limite ha deviato citando le EBITDA degli ultimi anni, ma non degli ultimi sei mesi e quindi si è un po' contraddetto.

Non posso certo dichiararmi soddisfatto della sua risposta, peraltro anche per il percorso degli ultimi due anni in cui ha affrontato la questione e avviato questo percorso di statalizzazione. Anzi, a nostro avviso rischia di creare sfiducia in Italia, dichiarando la nascita di un nuovo sistema di partecipazione statale, dopo aver faticato tanto a smantellarlo ed evitando di metterci i soldi degli italiani.

Noi abbiamo il grande timore che faccia fuggire dall'Italia molti investitori per le modalità con cui è stata avviata, non tanto per la gestione che valuteremo. Gli investimenti in Italia - lei sa bene - sono attualmente stimati intorno ai 400 miliardi. Quindi, è una fonte importante per il nostro Paese, così come - so che non le compete la questione - il risparmio postale che sta diventando un bancomat per questo Governo. E ancora si continua a dichiarare la revoca eventuale delle concessioni.

Finisco sulla questione Benetton, ma che vada a verbale: non compete a lei l'azione, ma l'ipercomunicazione del Governo dei tre giorni precedenti ha depresso le quotazioni del titolo, per poi nella notte procedere a un cambio di rotta e far salire ieri il titolo a un + 26,5. È proprio tutto regolare? Si può sapere chi ha comprato e chi ha venduto in questi due giorni? È turbativa di mercato? Vorrei che fosse messo a verbale, perché chi deve se ne occupi. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La senatrice Rojc ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01783](#) sui programmi di sviluppo della difesa sostenuti dall'Italia in ambito europeo, per tre minuti.

[ROJC](#) (*PD*) Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, anche se in ambito europeo l'attenzione è sempre polarizzata dalla contrapposizione rigore *versus* flessibilità, non c'è dubbio che la questione legata alla difesa e alla sicurezza sia uno dei punti più delicati dell'agenda dell'Unione europea. Il dato positivo è che in questi ultimi anni abbiamo assistito a una netta accelerazione dell'integrazione della difesa europea. Su altri temi il progetto europeo ha difficoltà a darsi dei correttivi, mentre diversi fattori, tra cui conflitti e cambiamenti geopolitici che l'Europa sta affrontando, hanno determinato un attivismo del tutto inedito sulla difesa.

È necessario rafforzare la cooperazione militare e di sicurezza fra i Paesi dell'Unione e creare delle capacità comuni: una questione di rilevanza assoluta che nel contesto di oggi riguarda l'autonomia strategica dell'Unione come attore nello scenario geopolitico internazionale e nella competizione economica e tecnologica globale. Ovviamente l'Italia è il centro di questa dinamica, perché è al centro dell'area del Mediterraneo, uno dei fulcri mondiali di instabilità. Inoltre, perché è Paese a forte vocazione europeista e perché abbiamo un sistema industriale di primo livello di eccellenza assoluta. In tale quadro hanno una funzione essenziale i programmi destinati ad essere finanziati nell'ambito del Fondo europeo della difesa nel quadro del bilancio pluriennale europeo di prossimo perfezionamento.

Per quanto riguarda la cooperazione strutturata permanente, su un totale di quarantasei progetti l'Italia è capofila in nove progetti e partecipa ad altri sedici: si tratta di progetti strategici, tra i quali ha una valenza particolare quello del sostegno militare in caso di catastrofi, emergenze civili e pandemie.

Secondo il meccanismo Pesco e Fondo europeo di difesa (EDF) i programmi sono improntati al principio del cofinanziamento e richiedono dunque *pro* quota un adeguato impegno finanziario da parte dei Paesi partecipanti. Una prima fase del progetto va finanziata dai bilanci nazionali, per una seconda fase arriva il finanziamento UE. Questo vale soprattutto per i Paesi capofila. Per mantenere il ruolo di *leadership* acquisito è dunque necessario stanziare una determinata quota di risorse, altrimenti si rischia di perdere il controllo, il ruolo di capofila o addirittura di essere estromessi dal progetto.

La domanda che le poniamo è dunque quali strumenti o procedure possiamo definire per assicurare risorse finanziarie e stabili a sostegno della partecipazione italiana ai progetti della difesa europea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro della difesa, onorevole Guerini, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[GUERINI](#), *ministro della difesa*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la prospettiva di una difesa comune europea è certamente un obiettivo strategico che il Governo italiano da sempre persegue con impegno e convinzione. In questo senso, le iniziative per il consolidamento della sicurezza comune, così come i correlati programmi di sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale della difesa, rappresentano un'opportunità che come Paese vogliamo favorire e siamo impegnati a cogliere al massimo grado.

Le attuali contingenze economiche e sanitarie e gli sviluppi del contesto geopolitico nelle aree di interesse confermano - semmai ce ne fosse bisogno - che è quanto mai urgente la realizzazione condivisa di un ambizioso sistema di gestione comunitaria, da sviluppare anche ricorrendo a tutte le possibilità offerte dalle iniziative già operanti, a partire dalla Pesco. Al riguardo, la prevista revisione entro l'anno in corso delle sue regole di gestione deve consentire di ottimizzare i progetti di cooperazione, razionalizzandoli anche facendo ricorso alle procedure e ai finanziamenti previsti nel quadro del Fondo europeo per la difesa. Quest'ultimo è infatti fondamentale per finanziare e favorire i programmi cooperativi di ricerca e sviluppo capacitivo in ambito difesa, nell'ottica di poter efficacemente fronteggiare la crisi e le minacce future.

Sosteniamo da tempo la necessità di un bilancio ambizioso e adeguato del suddetto fondo, che nel dimensionamento attuale non è ancora sufficiente, con il quale contribuire a sostenere l'economia nazionale ed europea, specialmente per quanto riguarda le piccole e medie imprese. Per l'Italia questo significa favorire il comparto produttivo della difesa, da supportare anche con opportuni strumenti di incentivazione finanziaria, considerato il fatto che esso rappresenta un fondamentale settore per la ripresa economica dell'intero Paese. In tale quadro, per quanto attiene specificamente ai programmi di sostegno all'industria della difesa, previsti nell'arco temporale 2017-2020 - la vera e propria prova sul campo di quanto avverrà nel futuro - rappresento che lo scorso giugno la Commissione europea ha ufficializzato il risultato dell'aggiudicazione dei finanziamenti in ambito Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP) e Azione preparatoria per la ricerca (PADR) per il 2019.

Delle 40 proposte industriali presentate in ambito EDIDP, 16 sono state selezionate per il finanziamento, e tra queste due sono a guida nazionale, mentre sette vedono comunque la partecipazione di imprese italiane nel consorzio vincitore.

In ambito PADR, in attesa dell'ufficializzazione dell'aggiudicazione 2019, su 18 progetti selezionati, 12 sono a partecipazione italiana, di cui tre in posizione di coordinatore del consorzio.

Al fine di definire il volume esatto dei finanziamenti di cui potrà beneficiare l'industria nazionale, sarà necessario attendere la conclusione degli accordi di sovvenzione, dai quali sarà possibile acquisire le definitive quote di ripartizione del lavoro nell'ambito di ciascun consorzio industriale. Ciò anche al fine di poter definire in modo congruo - secondo il principio dell'equo ritorno - la percentuale di contribuzione nazionale a cofinanziamento governativo del progetto in questione.

Dai dati attualmente disponibili, e nelle more della firma dei suddetti accordi, è verosimile desumere che, a fronte di circa 200 milioni di euro assegnati dalla Commissione, i progetti che vedono la partecipazione di industrie nazionali in ambito EDIDP saranno beneficiari di poco più di 134 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti circa 12 milioni provenienti dalle progettualità selezionate in ambito PADR.

In conclusione, queste cifre devono essere lette in una sola prospettiva: un progressivo accesso del comparto industriale della difesa ai flussi di finanziamento europei, con inconfutabili ricadute sia nell'ambito occupazionale sia in quello del *know-how* tecnologico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Vattuone, per due minuti.

[VATTUONE](#) (PD). Signor Ministro, dirò subito che siamo ampiamente soddisfatti della sua risposta

all'interrogazione illustrata dalla collega Rojc. Condividiamo con lei l'idea che il sistema difesa è un bene prezioso per un Paese come il nostro, e mantenerlo e renderlo più efficiente sicuramente rappresenta una delle priorità per il nostro Paese, anzitutto sul fronte interno (lo abbiamo visto anche nella gestione sanitaria di questo periodo). Allo stesso tempo, nella prospettiva europeista, che è un argomento sullo sfondo dell'interrogazione, come ha citato bene lei, signor Ministro, la difesa è certamente un tema promettente, anche in un'ottica di maggiore integrazione europea. La cooperazione europea, anche in ambito industriale, senza dubbio massimizza la spesa e consente un'economia di scala anche per quanto riguarda questo tema.

Come diceva bene lei, l'essere riusciti ad aggiudicarsi la *leadership* di importanti progetti europei è un segno di vitalità e di eccellenza per il comparto industriale del nostro Paese. Sono progetti essenziali per la capacità europea e sostengono un settore industriale importante che ha avuto una contrazione in questo periodo.

Signor Ministro, noi daremo una mano e siamo d'accordo con lei. Siamo soddisfatti e la Commissione difesa, come lei saprà, ha già approvato a conclusione di un affare assegnato una risoluzione all'unanimità su questo tema e ciò costituisce un segno importante.

Nel ribadirle la nostra soddisfazione per la risposta, daremo una mano e la ringraziamo per il lavoro che fa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La senatrice Garnero Santanchè ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01778](#) sulle prospettive di riapertura degli stadi in condizioni di sicurezza, per tre minuti.

GARNERO SANTANCHE' (Fdl). Signor Ministro, facendo la premessa che i dati sul Covid, come avrà avuto modo di vedere, nelle ultime settimane sono assolutamente confortanti e aggiungo: grazie a Dio. Abbiamo, infatti, ormai 57 pazienti in terapia intensiva e i nuovi contagi a ieri erano 162.

Abbiamo visto che parte della scienza - che sicuramente si è divisa - sostiene che questo maledetto virus è clinicamente morto. Cito il professor Zangrillo per nominarne uno. Mi fido moltissimo dei clinici perché sono medici che sono stati e continuano a stare in trincea, che stanno al fianco dei malati e che hanno potuto vedere esattamente qual era la situazione. Speriamo, quindi, di continuare su questa strada.

Visto che parliamo di calcio, lei ricorderà benissimo che, quando il Napoli vinse la coppa Italia, ci furono dei festeggiamenti. Possiamo anche dire che, forse, sono stati un po' esagerati, ma lei si ricorderà che molti uccelli del malaugurio ci dissero che i contagi avrebbero avuto un'impennata; hanno usato appellativi come delinquenti, disgraziati e irresponsabili. Anche in questo caso, grazie a Dio, tutto ciò non è successo, tant'è che il Governo ha cominciato a fare delle riaperture: si sono aperti cinema, teatri, concerti di musica lirica, ristoranti e discoteche all'aperto. Continuate, invece, a tenere chiusi e blindati gli stadi che, come le è noto, signor Ministro, sono tutti all'aperto. Non ho conoscenza di stadi al chiuso e, quindi, non riusciamo a capire quali siano le motivazioni che continuano a perdurare in questa situazione di stallo.

Lei, essendo il Ministro dello sport, sa bene il prezzo altissimo che ha pagato il calcio con la sospensione di tutti i campionati. Al di là della partita in sé, lei sa che ci sono milioni di italiani che hanno passione e vi trovano svago. In un momento così drammatico, sicuramente sarebbe stato un aiuto.

Le chiedo, allora, di accogliere le richieste delle federazioni sportive e dei tifosi - anche il collega, senatore La Russa, più volte in quest'Aula ha parlato del tema - per adottare in tempi rapidi delle soluzioni adeguate a garantire un'apertura graduale in sicurezza degli stadi. Le faccio un esempio: io sono di Milano e lo stadio San Siro ha 80.000 posti. Io credo che un terzo degli spettatori potrebbe da subito andare a vedere le partite. Certo, bisognerà tenere conto della specificità degli impianti, della capienza e anche delle squadre e, quindi, le poniamo questo quesito perché vorremmo ridare quella passione e quell'emozione agli italiani che trovano lì un'emozione importante nella loro vita. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro per le politiche giovanili e lo sport, onorevole Spadafora, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

SPADAFORA, ministro per le politiche giovanili e lo sport. Signor Presidente, senatrice, come veniva

ricordato anche nell'interrogazione, l'emergenza sanitaria purtroppo ci ha costretto a bloccare tutte le competizioni sportive. Successivamente, probabilmente proprio la prudenza cui faceva riferimento la senatrice interrogante ci ha consentito man mano di ripartire con i vari decreti del Presidente del Consiglio dei ministri prima con gli allenamenti degli sport individuali, poi con gli allenamenti degli sport di squadra e poi finalmente riprendere le competizioni sportive, cosa alla quale - come può immaginare - anche io, come Ministro dello sport e come cittadino italiano, ero particolarmente interessato perché condivido in maniera piena l'idea, di cui lei parlava, di passione e di svago che lo sport, oltre a essere una grande industria importante per il nostro Paese e soprattutto il calcio, rappresenta per tutti gli italiani.

Ciononostante, oggi, anche confrontandoci col Ministro della salute e con il Comitato tecnico-scientifico, si ritiene di dover continuare, in qualche modo, proprio su quella linea di prudenza che ci ha consentito, gradualmente, di riaprire le varie attività sportive e semmai prepararci, in maniera adeguata, perché a settembre, alla riapertura del campionato, che poi significa solamente tra due mesi, ci siano tutte le condizioni per poter riaprire gli stadi e consentire a decine di migliaia di tifosi di assistere alle competizioni sportive.

Oggi, se è vero che, all'interno degli stadi, ci sarebbero le condizioni e gli spazi per garantire un distanziamento tra un *tot* numero di tifosi, è anche vero che viene considerato molto rischioso favorire l'afflusso di un numero enorme di persone (ad esempio, appunto, le 10.000-12.000 alle quali lei faceva riferimento nel caso specifico di Milano) che vadano a dirigersi tutte, contemporaneamente, verso un unico luogo, prendendo mezzi autonomi o mezzi di trasporto pubblici.

Soprattutto, è necessario capire come gestire questo flusso di persone per l'ingresso all'interno degli stadi, con la necessità di misurare la temperatura e fare tutta una serie di operazioni, che, probabilmente, mancando ormai poco più di due settimane alla fine del campionato (il 2 di agosto), anche insieme alla Federazione e alle leghe, sarebbe difficile organizzare.

Il mio impegno, da questo punto di vista molto preciso, è quello, invece, di creare tutte le condizioni affinché quell'auspicio che viene richiamato dalla senatrice interrogante e che io, nello spirito e nell'effetto che produce, condivido pienamente, possa essere attuato a partire dalla ripresa del nuovo campionato nel prossimo mese di settembre. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Garnero Santanchè, per due minuti.

[GARNERO SANTANCHE'](#) (*FdI*). Signor Ministro, non possiamo essere soddisfatti della sua risposta, perché noi vogliamo tornare alla vita. Vogliamo tornare alla vita di tutti i giorni. Per carità, dobbiamo assolutamente garantire la sicurezza e la salute, ma, dal momento che per molte altre attività si è potuto riaprire, con delle difficoltà, col distanziamento, con le mascherine e con tutte le misure che lei molto ben conosce, questa risposta non può soddisfarmi.

Questa risposta vuol dire che c'è un'intenzione di non far tornare le persone alla vita normale. Ha detto lei, signor Ministro, che le passioni sono troppo importanti in ognuno di noi, in ogni essere umano. Se si continua a dire di no a delle passioni, se si continua con questa politica del terrorismo e a fare paura alle persone che non possono tornare alla vita normale, a me viene un sospetto, signor Ministro: che questo comportamento sia figlio di una cultura *radical chic* che penalizza gli sport popolari come il calcio.

Se lei dice che si può andare a un concerto di musica lirica, se lei dice di sì ai cinema e ai teatri, dove si sta al chiuso, io ho veramente questo sospetto: che non stiate con il popolo, che non stiate con le passioni, che non stiate con gli uomini e con le donne che vi chiedono di smetterla con questa politica del terrore e di farci tornare alla vita normale con delle misure. (*Applausi*).

Guardi che non c'è una parte che vuole garantire la sicurezza e la salute e un'altra che, invece, è per la cultura della morte. Io appartengo a un movimento politico dove la cultura della vita è molto importante, perché la vita è sacra. Fateci, però, tornare alla vita di tutti i giorni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La senatrice Sbrollini ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01780](#) sull'annunciata riforma del settore sportivo, per tre minuti.

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, come sappiamo l'emergenza Covid-19 e le misure restrittive adottate hanno creato una situazione economicamente

drammatica per tutto il settore sportivo, come veniva ricordato anche poco fa dalla senatrice Garnero Santanchè.

Questo ha comportato, ovviamente, una drastica riduzione dei fatturati e una crisi di liquidità, che le società e le associazioni sportive hanno subito e i cui effetti negativi, purtroppo, si vedranno anche nei prossimi mesi, con prospettive molto preoccupanti per l'intero settore.

Sappiamo che nei decreti emanati in questi mesi il Governo ha contemplato delle forme di supporto allo sport, anche grazie agli emendamenti di ciascuna forza politica. È tuttavia innegabile come gran parte delle realtà operanti nel comparto, specialmente quelle a livello dilettantistico e locale, abbiano manifestato chiaramente il rischio di cessazione dell'attività, se non conosceranno in tempi brevi le modalità per rilanciare il settore.

Parliamo di numeri davvero importanti, signor Ministro, che lei conosce bene. Questo significa soprattutto far venire meno un'attività fondamentale nei territori, quella cioè dello sport di base: pensiamo a quanto hanno sofferto i nostri figli in questi mesi, con la chiusura delle scuole e con lo sport che non si poteva praticare.

Questo è anche uno dei motivi per cui come Italia Viva abbiamo fatto una proposta, sia a lei che al ministro Azzolina: le palestre delle scuole devono rimanere ad uso esclusivo dello sport per i nostri figli, così come devono rimanere anche ad uso delle società e delle associazioni sportive nei territori.

Proprio a questo riguardo, vorrei soffermarmi sul credito d'imposta perché, come sappiamo, alla Camera questo aspetto purtroppo non ha trovato accoglienza nel decreto rilancio, mentre lei, signor Ministro, sa che da parte di molte forze politiche, compresa Italia Viva, c'era la necessità di avere questi incentivi fiscali, proprio per far fronte all'emergenza, visto che tanti sponsor territoriali sono in difficoltà, mentre le aziende in questo momento potrebbero ancora aiutare le società e le associazioni sportive nei territori. Questo credito di imposta è dunque per noi fondamentale, così come richiesto con un documento molto importante da tutte le maggiori federazioni.

Infine, signor Ministro, le rivolgo una domanda anche sulla legge delega sullo sport: anche su questo è necessaria grande attenzione. Salvaguardiamo prima di tutto l'autonomia dello sport. Nei prossimi giorni ci saranno riunioni con lei, che ha già avviato il tavolo, sia con la maggioranza che con la minoranza. Si toccheranno aspetti fondamentali per il mondo dello sport e noi vogliamo conoscere meglio, sia le modalità che il metodo che verrà utilizzato. Ciascuno di noi sta studiando la bozza di legge delega, ma lei sa benissimo che molti sono i punti di criticità su cui non ci troviamo assolutamente d'accordo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro per le politiche giovanili e lo sport, onorevole Spadafora, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[SPADAFORA](#), ministro per le politiche giovanili e lo sport. Signor Presidente, ringrazio la senatrice interrogante.

Vado per *flash*, perché in realtà sono state poste quattro domande in una.

Per quello che riguarda le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le Società sportive dilettantistiche (SSD), vi assicuro che, dati alla mano, possiamo dire che sul mondo dell'associazionismo sportivo locale il Governo ha fatto un investimento in termini economico-finanziari che non si era mai visto prima.

Nello specifico, per quanto concerne le ASD e le SSD è stato anche stabilito un sostegno a fondo perduto. Fino alla settimana scorsa, quando era ancora aperto il bando, sono arrivate richieste per circa 40 milioni di euro. Noi siamo in grado di soddisfare tutte le richieste, quindi, già dalla fine di questa settimana, partiranno i bonifici nei confronti di tutte le ASD e di tutte le SSD che hanno fatto richiesta. A volte sono richieste di 1.000 euro, a volte di 11.000 euro: ognuno ha documentato il tipo di difficoltà che ha avuto durante il periodo di pandemia e riceverà il sostegno proprio perché da parte mia, così come di tutto il Governo, c'è la convinzione che il tessuto sociale e culturale, che vede protagoniste molte associazioni e che significa socialità, partecipazione e legalità, vada in tutti i modi salvaguardato.

Per quello che riguarda le palestre, il ministro Azzolina ha già messo nero su bianco il fatto che le palestre nell'attività extrascolastica non verranno assolutamente sottratte all'attività sportiva. Semmai, a

tale riguardo c'era il tema, posto dai dirigenti scolastici, di capire come recuperare anche tutte le risorse necessarie per la sanificazione continua degli ambienti e delle palestre scolastiche che di giorno potrebbero talvolta, in alcuni casi e in alcune Regioni, essere utilizzate per l'attività scolastica.

Anche in questo caso il Ministero dello sport prevedrà un Fondo *ad hoc* per aiutare tutte le scuole ad avere le risorse necessarie per garantire la sanificazione delle palestre, in modo che esse possano essere utilizzate, nella stessa giornata, sia per le attività scolastiche sia, poi, per le attività sportive. Per quel che riguarda il credito d'imposta, purtroppo anche nell'esame parlamentare del decreto-legge non è stato possibile inserire nulla in questo senso, ma come Governo lo faremo con il prossimo scostamento di bilancio: ho fatto una richiesta specifica al Ministero dell'economia e delle finanze e sono convinto che riusciremo a trovare le risorse, in tale scostamento.

Infine, a proposito della legge delega, come la senatrice interrogante sa, l'intenzione del Governo è di confrontarsi tantissimo con le forze politiche. Come sa, proprio l'altro ieri era previsto un incontro, fissato già da una settimana, con la delegazione di Italia Viva, che poi la stessa delegazione ha ritenuto di annullare, avendo bisogno di maggiore tempo per approfondire il testo. Siamo a disposizione e appena la delegazione di Italia Viva sarà pronta con l'approfondimento del testo, la incontreremo. Sono d'accordo con lei: l'autonomia dello sport va salvaguardata e la politica deve rimanere fuori dallo sport. Questo è molto importante: la politica deve farsi interprete dei bisogni del mondo dello sport e non delle singole persone. Questo è molto importante, è un richiamo che accetto volentieri e che condivido con tutti voi: aiutiamoci tutti a tenere fuori la politica dallo sport. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Sbrollini, per due minuti.

[SBROLLINI \(IV-PSI\)](#). Signor Presidente, signor Ministro, mi trova parzialmente soddisfatta, per i motivi che conosce bene e che ci hanno visto confrontarci più volte. Quanto al credito di imposta, speriamo vivamente. È importante che ci abbia comunicato una data, quella dello scostamento di bilancio, e che si possa anche mantenere il documento, così come è stato scritto dal mondo dello sport, perché nessuno meglio di loro conosce come far sopravvivere le società e le associazioni sportive sul territorio.

Molto bene, poi, per quel che riguarda le palestre scolastiche. Sul tema della legge delega, non c'è stato nessun problema da parte di Italia Viva, se non quello di aver ricevuto, solo in forma cartacea, una bozza di 124 pagine, tre giorni prima della riunione prevista e quindi, chiaramente, abbiamo chiesto più tempo, come altri partiti di maggioranza - mi risulta lo abbia fatto anche il Partito Democratico e non solo - proprio per poter affrontare meglio questo tema e chiedere che ci sia una riunione di maggioranza e non degli incontri separati tra le forze politiche. Questa era la richiesta, dopodiché mi auguro veramente si faccia una riforma nel modo migliore possibile e seriamente: qui non ci sono attacchi o difese di singole persone o di singoli posti. Proprio perché vogliamo farla bene, la dobbiamo fare insieme, maggioranza e minoranza.

Si tratta infatti di un settore molto delicato, che non riguarda soltanto lo sport professionistico, ma anche lo sport di base. Quindi, per quanto mi riguarda, rimarrò a sua disposizione, come gli altri colleghi e colleghe, per poter lavorare assieme e avviare un tavolo davvero permanente di lavoro, con il mondo della politica e dello sport, perché tutti assieme dobbiamo scrivere una pagina nuova, sapendo però che abbiamo bisogno di competenze e dell'autonomia vera dello sport. È fondamentale che il Ministro dello sport ci sia, ma deve lavorare con delle linee di indirizzo chiare e non essere colui che, in qualche modo, occupa completamente il lavoro per il mondo dello sport. Egli deve tutelare chi lavora ogni giorno in quel mondo, ovvero le leghe, le federazioni e le migliaia di volontari, che operano per il territorio e per i nostri Comuni. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Il senatore Romeo ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01782](#) sull'elaborazione di un piano di contrasto alla diffusione delle droghe tra i giovani, per tre minuti.

[ROMEO \(L-SP-PSd'Az\)](#). Signor Presidente, egregio signor Ministro, la interroghiamo oggi, come Gruppo Lega, nell'ambito della sua delega alle politiche giovanili, perché è indubbio che le notizie giunte negli ultimi giorni, relative alla morte di due ragazzi di quindici e sedici anni a Terni a seguito dell'assunzione di sostanze droganti, hanno riportato alla ribalta della cronaca un tema di cui non si parla mai in questa sede, né a livello nazionale.

Sono molto preoccupato anche perché ho un figlio piccolo che crescerà ed entrerà nella fase dell'adolescenza. Purtroppo le segnalazioni che arrivano da tantissime parti, oggi come oggi, indicano che anche nei centri cittadini, liberamente, a cielo aperto, ci sono molti ragazzi giovanissimi che, purtroppo, fanno utilizzo di sostanze droganti. Oggi la droga, grazie soprattutto ai sistemi moderni (è sintetica la gran parte della droga che viene distribuita), ha costi molto più bassi e risulta sempre più accessibile a tutti. Purtroppo questo denota una vera emergenza di carattere nazionale.

Gli ultimi dati di cui disponiamo, non incoraggianti e relativi al 2018, sono contenuti nella relazione fatta al Parlamento sul fenomeno della tossicodipendenza in Italia a cura del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. In essa si legge addirittura che i decessi legati al consumo di stupefacenti sono stati 334 (quindi il 12,8 per cento in più rispetto ai 296 dell'anno precedente), addirittura con una quota rilevante anche tra le donne *over* quaranta.

Nella giornata contro la violenza sulle donne sono stato invitato a Monza, la mia città, a un evento, a cui ha partecipato anche la collega Pucciarelli, in cui era presente Anna Rita Calavalle, nota ricercatrice all'Università di Urbino, a cui l'ex ragazzo sparò in viso. Ai tempi lei, che ahimè diventò famosa per questo motivo, stava cercando di allontanarlo proprio dall'utilizzo della droga. All'epoca andava molto l'eroina (che tra l'altro adesso rischia di ritornare). Lei disse che è importantissima l'educazione nelle scuole perché se ci si droga (lei fece riferimento anche a uno spinello) vuol dire che qualcosa non va; se per passare una bella serata occorre sballarsi significa che dietro c'è una fragilità.

Signor Ministro, mi lasci dire che, anziché pensare ai temi della liberalizzazione delle droghe leggere o dell'educazione sessuale nelle scuole, sarebbe forse meglio cominciare a fare un po' di educazione a non utilizzare e a contrastare le droghe. Infatti, nella maggior parte dei casi - lo dice proprio Anna Rita Calavalle, che va nelle scuole a insegnare - i ragazzi non sanno assolutamente che cosa stanno per assumere.

Signor Ministro, a noi interessa sapere se c'è un piano di contrasto alla droga da parte del Governo. Quando Salvini era Ministro dell'interno, con l'operazione Scuole sicure e anche il sostegno, tramite le risorse messe in campo, a favore delle comunità terapeutiche (è nota la forte relazione che c'era tra quel Governo e la comunità di San Patrignano), certe azioni erano andate in una determinata direzione. Vogliamo capire cosa il Governo sta facendo e se questo piano ce l'ha, nonché cosa si sta facendo anche sul piano educativo, visto che lei si occupa di giovani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro per le politiche giovanili e lo sport, onorevole Spadafora, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata.

[SPADAFORA](#), ministro per le politiche giovanili e lo sport. Signor Presidente, ringrazio anzitutto il senatore interrogante.

Nel fornire riscontro al senatore, desidero in premessa chiarire che tra le mie deleghe non rientra specificamente il coordinamento delle politiche antidroga, materia che è rimasta in capo al Presidente del Consiglio dei ministri insieme a disabilità e protezione civile. Quindi, anche le azioni del dipartimento per le politiche antidroga del Governo, che pure esiste, non afferiscono in alcun modo al mio indirizzo politico, né sono dal mio Ministero vigilate.

Fatta questa breve premessa e avendo però ritenuto il Senato che fossi io a dover riferire sull'interrogazione in discussione, fornisco alcuni elementi di informazione e valutazione rispetto a quanto è stato chiesto. Il dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri ha in atto un piano di contrasto alle droghe che investe sui giovani attraverso azioni di prevenzione mirate. Dopo aver realizzato in passato campagne di informazione sulle droghe rivolte alla popolazione in generale, negli ultimi anni sono state promosse azioni di prevenzione sul territorio rivolte a *target* specifici e più vulnerabili, quali i giovani, che mirano a sviluppare azioni di sensibilizzazione e informazione di genitori, educatori e insegnanti.

Sono in corso attività sul fenomeno dell'incidentalità stradale alcol-droga correlata alla prevenzione delle dipendenze, nonché attività sul territorio, anche d'intesa con tutte le Forze dell'ordine, Polizia, Carabinieri e altre, per sensibilizzare sul fenomeno della compravendita da parte dei giovani delle sostanze stupefacenti, soprattutto *via web*; iniziative alle quali in parte abbiamo contribuito anche noi come Dipartimento per le politiche giovanili e Servizio civile universale.

In modo particolare, con riferimento anche ad una proposta emendativa che era stata avanzata e non accolta in sede di conversione del decreto rilancio, alla quale anche adesso si faceva riferimento, l'obiettivo della stessa proposta era quello di implementare la filiera agroalimentare della canapa, settore che non è rimasto indenne dalla crisi economica conseguente all'emergenza Covid-19. Con la citata proposta emendativa, si introduceva inoltre la necessaria specificazione volta a stabilire che ciò che è consentito produrre dalle qualità di canapa certificata di cui all'articolo 1, comma 2 della legge n. 242 del 2016, analogamente a quanto previsto per le piante, non rientrava nel contesto disciplinatorio del testo unico degli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. A tale riguardo, in generale, in merito al dibattito sulla legalizzazione delle droghe leggere, ritengo che la delicata questione dovrebbe essere rimessa al democratico confronto parlamentare tra tutte le forze politiche - come veniva ricordato anche all'inizio dall'interrogante - confronto rispetto al quale il Governo non mancherà certamente di intervenire in maniera costruttiva.

Aggiungo che, per quello che riguarda il senso della partecipazione, il protagonismo, ma anche il livello educativo al quale lei faceva riferimento, con un piano che preveda il più possibile il coinvolgimento dei giovani, che è una parte che afferisce alle mie idee, le posso assicurare che da quando ho questa delega, che conservo anche dalla precedente esperienza governativa, la mia costante azione quotidiana è rivolta a tutte le forme di partecipazione e di coinvolgimento attivo dei giovani, per discutere anche di questi temi, non nel caso specifico solo sulle droghe, perché appunto è competenza di un altro Dipartimento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Romeo, per due minuti.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Ministro, cosa posso dire, se non che la sua è stata una risposta prevalentemente tecnica, per dire tutto e il contrario di tutto. Sì, state facendo delle politiche di prevenzione; magari fra sei mesi torneremo con un'altra interrogazione così poi, in base ai numeri, vedremo se le politiche di prevenzione vengono poste in essere davvero.

Non vedo tutto il grande coinvolgimento del mondo della scuola, al di là della questione del Covid, che chiaramente ha tenuto lontani gli alunni dagli istituti scolastici. Non vedo la grandissima attenzione anche mediatica, culturale, di protagonismo per cercare di fare in modo che i ragazzi capiscano che cosa sono le droghe, quali tipi di droghe ci sono oggi, quali difficoltà ci sono e anche, purtroppo, devo dire quale è il mercato delle droghe leggere. È inutile che stiamo qui a fare tante disquisizioni. Si stima che annualmente si spendono 4,4 miliardi di euro per le sostanze stupefacenti, derubricate a mere droghe leggere. Non a caso, il 58 per cento delle operazioni antidroga e il 96 per cento dei quantitativi sequestrati, l'80 per cento delle segnalazioni amministrative e il 48 per cento delle denunce riguardano proprio i cannabinoidi. Stiamo molto attenti, quindi, su questi aspetti.

Io non sono uno che crede molto nelle cospirazioni e nei complotti, ma ho la sensazione che ci sia un disegno, naturalmente ad un livello molto più alto di quello italiano - sa quando si sente parlare di Governo e di società mondiale, di globalizzazione - mirato ad anestetizzare le giovani generazioni, perché di solito i giovani sono quelli che propongono i cambiamenti, le rivoluzioni che, nella storia, hanno sempre fatto i grandi passi. Consentendo loro di utilizzare droghe più o meno leggere, li anestetizziamo tutti così non rompono le scatole al sistema di potere che comanda questo mondo. *(Applausi)*. Questa è la grande questione che io credo esista, pur non essendo uno che fa politiche o crede nei complotti.

Proprio per questo motivo ritorneremo su questo tema e la reinterrogheremo. A questo punto rivolgeremo l'interrogazione al presidente Conte, con la speranza che venga ogni tanto anche a farsi interrogare - come diceva che avrebbe fatto, visto che voleva parlamentarizzare tutto - in modo tale che avremo anche qualche risposta sul fronte delle politiche attive dal Ministero - come lei dice - direttamente competente. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[QUARTO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARTO (M5S). Signor Presidente, ieri alle prime luci dell'alba, sulla superstrada che collega Barletta ad Andria, è avvenuto un terribile incidente. Un furgone ha travolto una bicicletta elettrica con tre ragazzi di Barletta a bordo: due sono deceduti sul colpo e il terzo è morto in ospedale. Pasquale Simone di diciassette anni, Giovanni Pinto di diciotto anni e Michele Chiarulli di diciannove anni: tre giovani vite spezzate nel fior fiore della giovinezza. La comunità cittadina è fortemente scossa dall'accaduto.

Innanzitutto voglio esprimere il mio turbamento per la prematura scomparsa e la mia vicinanza ai familiari dei ragazzi. Condivido con tutto il mio cuore il dolore straziante che improvvisamente li ha trafitti. Come prassi, è intervenuta la magistratura e sono in corso le indagini del caso per accertare la dinamica dell'incidente, le circostanze e le eventuali responsabilità.

Aspettando con fiducia il loro esito, penso che l'accaduto debba indurre seri interrogativi a noi legislatori, ai responsabili dell'ordine pubblico e a tutti i cittadini. Le biciclette elettriche hanno sicuramente una fondamentale importanza ecologica e vanno incentivate per favorire la mobilità sostenibile, soprattutto quella urbana; ma occorre costruirle con *standard* di sicurezza elevati e con un limitatore di velocità non modificabile. Le *e-bike*, oltre all'osservanza del nuovo codice della strada modificato dall'articolo 229 del decreto-legge rilancio, dovrebbero sottostare a norme di sicurezza stradale più rigide: casco e luci obbligatorie, patentino, targa. Altrettanto costanti e rigidi dovrebbero essere i controlli delle Forze dell'ordine. Sono indispensabili interventi strutturali per costruire corsie preferenziali per bici, piste ciclabili urbane secondo una rete efficiente (per evitare frequenti uscite ed entrate dalle corsie), corsie riservate extraurbane, ciclovie. L'educazione civica e stradale deve essere martellante e diffusa in tutte le agenzie educative, per indurre i ragazzi a comportamenti civici e consapevoli.

Di certo nulla può restituirci le vite perdute, né lenire il dolore, ma abbiamo il dovere di agire, per evitare nel futuro tragedie disperate simili. (*Applausi*).

[MARINELLO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo oggi la parola per porre all'attenzione di quest'Aula quanto successo ieri a Palermo. Si è abbattuto sulla città un violento nubifragio estivo. Il cambiamento climatico è una realtà e sta provocando impatti e fenomeni di frequenza e intensità mai visti nella storia umana; e con essi sofferenze, perdite di vite, sconvolgimento degli ecosistemi e della ricchezza di biodiversità che sostengono la nostra vita. Bombe d'acqua, incendi, disboscamento, dissesto idrogeologico, innalzamento della temperatura, inquinamento ambientale e marittimo in particolare stanno creando non pochi problemi a tutto il pianeta.

Sul capoluogo siciliano è caduta una grande quantità di pioggia, che ha allagato in pochi minuti alcune zone della città. In due ore la bomba d'acqua che si è abbattuta su Palermo ha allagato i sottopassaggi in viale della Regione Siciliana, bloccando numerose auto che transitavano. Ricordo che il viale della Regione Siciliana è una grande arteria, molto frequentata, che collega le autostrade di Trapani e Catania. Si è trattato di un evento eccezionale, con pochi precedenti; di un forte nubifragio che ha scaricato un'enorme quantità d'acqua (110 millimetri di pioggia), con precipitazioni intense e violente, in uno spazio temporale di due ore, mettendo in ginocchio la città di Palermo.

Le condizioni meteo sono ormai fortemente condizionate dai processi di antropizzazione che hanno cambiato il clima e l'ambiente. Le strade interne si sono trasformate in fiumi; abbiamo assistito ad immagini incredibilmente drammatiche: macchine sommerse e persone costrette ad uscire dagli abitacoli e a nuotare per mettersi in salvo.

I Vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno lavorato fin dalle prime ore pomeridiane e per tutta la notte e sono ancora sul posto, con le squadre speciali dei sommozzatori e con le idrovore, per verificare le macchine rimaste nell'acqua e nel fango alla ricerca di dispersi. Oltre 300 sono stati gli interventi, anche per sgomberare case ed evacuare palazzi a rischio di crollo.

E allora il primo ringraziamento va a tutta la macchina dei soccorsi, ai Vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e locale che, con coraggio e tempestività, hanno svolto i propri doveri prestando i soccorsi

necessari e salvando dal peggio gli sfortunati cittadini che si trovavano a passare in quelle strade allagate.

Questa mattina su Palermo splende il sole e sono più visibili gli effetti del disastro causato dalla fortissima pioggia. Il mio abbraccio va a tutti i palermitani, in attesa dei rilievi e delle indagini che appureranno eventuali responsabilità. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 21 luglio 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì, 21 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 16,02)*.

Allegato A

**DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL
REGOLAMENTO**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (**1874**)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI
FIDUCIA**

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19
MAGGIO 2020, N. 34**

All'articolo 1:

*al comma 1, primo periodo, le parole: «SARS-Cov-2» sono sostituite dalle seguenti: «SARS-CoV-2»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti.

1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma *1-bis* hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei *test* molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.

1-quater. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

al comma 2, le parole: «dell'isolamento contagiati» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'isolamento delle persone contagiate»;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «emergenza in corso,» *sono inserite le seguenti:* «qualora non lo abbiano già fatto,», *la parola:* «quarantenati» *è sostituita dalle seguenti:* «sottoposti a quarantena» *e la parola:* «cronici» *è sostituita dalle seguenti:* «affetti da malattie croniche»; *dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

«*4-bis.* Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il *budget* di salute individuale e di comunità»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «identificati COVID-19, anche supportando» *sono sostituite dalle seguenti:* «identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando»;

al comma 6, al terzo periodo, la parola: «assistenziali» *è sostituita dalla seguente:* «assistenziale» *e, al quarto periodo, le parole:* «Ministero dell'economia e finanze» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministero dell'economia e delle finanze»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7-bis.* Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo *4-bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unità e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore»;

al comma 10, le parole: «, che forma parte integrante del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «annesso al presente decreto»;

al comma 11:

il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, *4-bis* e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma *4-bis*»;

al quinto periodo, le parole: «e province autonome» *sono sostituite dalle seguenti:* «e le province

autonome»;

al sesto periodo, le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «annesso al presente decreto»;

il nono periodo è sostituito dai seguenti: «Per le finalità di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2021 per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - (*Borse di studio per medici*) - 1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall'anno 2021 sono accantonati 20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario *standard* nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente.

Art. 1-ter. - (*Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità*) - 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:

- a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;
- b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
- c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;
- d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è obbligato ad attenersi;
- e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «secondo la metodologia di cui» *sono sostituite dalle seguenti:* «con il procedimento stabilito»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «posti letti» *sono sostituite dalle seguenti:* «posti letto»;

al comma 4, le parole: «dei Pronto Soccorso» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei reparti di pronto soccorso» *e le parole:* «sospetti COVID-19» *sono sostituite dalle seguenti:* «sospetti di COVID-19»;

al comma 5, al primo periodo, le parole: «a implementare i mezzi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto», e, al terzo periodo, le parole: «A tal fine, il limite di spesa regionale per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Il limite di spesa regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente comma per l'anno 2020», le parole: «colonna 6» sono sostituite dalle seguenti: «colonna 3» e le parole: «, che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, possono avviare, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;

al comma 6, lettera b), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che sia salvaguardato», le parole: «ivi incluse le indennità» sono sostituite dalle seguenti: «compresa l'erogazione delle indennità» e le parole: «CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;

al comma 7, primo e quarto periodo, le parole: «, che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di Trento e di Bolzano»;

al comma 9, terzo periodo, le parole: «dei pronto soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «dei reparti di pronto soccorso»;

al comma 10:

al terzo periodo, le parole: «e province» sono sostituite dalle seguenti: «e le province» e le parole: «, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

al quarto periodo, le parole: «all'art. 18 del decreto legge 18 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;

al quinto periodo, le parole: «sul livello finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «sul livello del finanziamento»;

al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «all'Allegato D» sono inserite le seguenti: «annesso al presente decreto»;

al comma 12, le parole: «del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18",»;

al comma 13, le parole: «agli obblighi del» sono sostituite dalle seguenti: «agli obblighi previsti dal» e le parole: «1 agosto 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto 2011»;

dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell'attività e delle strutture del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

al comma 15, le parole: «di euro» sono sostituite dalla seguente: «euro»;

alla rubrica, le parole: «in emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione all'emergenza da COVID-19».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 5, primo periodo, le parole: «possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione per la durata di 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: "i medici e i medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi";

b) al comma 548, le parole: "dei medici e dei medici veterinari di cui" sono sostituite dalle seguenti: "dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui" e le parole: "della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data" sono sostituite dalle seguenti: "della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data";

c) al comma 548-bis:

1) le parole: "di formazione medica specialistica", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica" ;

2) al secondo periodo, dopo le parole: "fatti salvi" sono inserite le seguenti: ", per i medici specializzandi,";

3) al quarto periodo, le parole: "I medici e i medici veterinari" sono sostituite dalle seguenti: "I medici,

i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi" e le parole: "del personale della dirigenza medica e veterinaria" sono sostituite dalle seguenti: "del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria";

4) al decimo periodo, dopo la parola: "specializzandi" è inserita la seguente: "medici" e dopo le parole: "trattamento economico previsto" sono inserite le seguenti: "per i predetti specializzandi medici"».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: «in piano di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposte a piano di rientro» e le parole: «pazienti COVID» sono sostituite dalle seguenti: «pazienti affetti da COVID-19»;

al comma 3, le parole: «pazienti COVID» sono sostituite dalle seguenti: «pazienti affetti da COVID-19», le parole: «di cui all'articolo 19, lettera c), della legge n. 23 giugno 2011, n. 118» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione assistenziale è determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 1° marzo 2020, nonché sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativi: a) all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del piano di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; b) all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, l'incremento tariffario di cui al comma 1 è determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità»;

al comma 5, le parole: «e che vedono altresì una temporanea sospensione delle attività ordinarie in funzione anche di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «, le quali sospendano le attività ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale) - 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: "alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2020";

b) al comma 11-bis, l'ultimo periodo è soppresso».

All'articolo 5:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*«1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tale fine è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;*

alla rubrica, le parole: «degli specializzandi» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici specializzandi».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) - 1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.

Art. 5-ter. - (Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative) - 1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, è istituita la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro per l'anno 2021, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare» sono soppresse;

al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministro della salute, avente natura regolamentare, da adottarsi» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute.».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: «di ulteriori 30 giorni» sono aggiunte le seguenti: «dalla data di scadenza»;

al comma 3, dopo le parole: «del centro» è inserita la seguente: «ospedaliero» e dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni.»;

al comma 4, le parole: «deve essere contattato il centro o lo specialista» sono sostituite dalle seguenti: «il paziente deve rivolgersi al centro ospedaliero o allo specialista»;

al comma 5, le parole: «, e distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti con le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1 dell'articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali.

5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, con propria determina, individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici).

All'articolo 10:

al comma 1, lettera a), dopo la parola: «infermieristico» è inserita la seguente: «e», dopo le parole: «seguinti: "degli esercenti le professioni sanitarie» sono inserite le seguenti: «, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli» e le parole: «degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari».

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera c), le parole: «Il FSE» sono sostituite dalle seguenti: «3. Il FSE»;

alle lettere f), alinea, g), alinea e capoversi 4-bis), 4-ter) e 4-quater), h) e i), capoverso 15-nonies, la parola: «punto» è sostituita dalla seguente: «numero»;

alla lettera f):

al primo capoverso, le parole: «- dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «1) dopo le parole:»;

al secondo capoverso, le parole: «- le parole:» sono sostituite dalle seguenti: «2) le parole:»;

alla lettera g), capoversi 4-bis) e 4-ter), le parole: «in ANA» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANA»;

alla lettera i):

al capoverso 15-octies, le parole: «portale del nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «portale nazionale»;

al capoverso 15-nonies, all'alinea, la parola: «15-nonies» è sostituita dalla seguente: «15-novies» e, alla lettera a), le parole: «1 aprile 1999» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 1999».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche) - 1. Al fine di promuovere in Italia le sperimentazioni cliniche essenziali per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ad eventuali altre emergenze epidemiologiche future, al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le parole: ", l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore" sono sostituite dalle seguenti: "gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado rispetto allo studio proposto, nonché i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore, in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il comitato etico valuta tale dichiarazione nonché l'assenza, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studi, di partecipazioni azionarie dello sperimentatore, del coniuge o del convivente, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi all'inizio dello studio qualora intervengano nuovi conflitti di interessi"».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: «epidemiologici e ambientali» sono inserite le seguenti: «, nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per finalità scientifiche» sono inserite le seguenti: «, nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in deroga alle previsioni della legge 11 gennaio 2018, n. 5».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «21 milioni».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. - (Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19) - 1.

L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonché ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19».

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - (Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo) - 1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "1° settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - (Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122) - 1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e della riduzione dei servizi a essa collegate, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, nell'ambito delle risorse stanziati ai sensi del primo periodo e nei limiti delle stesse, deve essere assicurato un maggiore ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche ove cessata. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 19:

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonché quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

3-ter. In ragione dell'eccezionalità e della limitata durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza»;

al comma 6, dopo la cifra: «3.241.969» nonché dopo la cifra: «3.962.407» è inserita la seguente parola: «euro».

All'articolo 23:

al comma 3, le parole: «e di euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro».

All'articolo 25:

al comma 9:

al secondo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando»;

al sesto periodo, le parole: «nonché quelle relative» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di quelli relativi»;

al comma 10, la parola: «effettuazione» è sostituita dalla seguente: «presentazione»;

al comma 12:

al secondo periodo, le parole: «e gli interessi dovuti» *sono sostituite dalle seguenti:* «, e applicando gli interessi dovuti»;

al terzo periodo, le parole: «Si rendono applicabili» *sono sostituite dalle seguenti:* «Si applicano» *e le parole:* «del decreto 31 maggio 2010, n. 78» *sono sostituite dalle seguenti:* «del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78».

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. - (Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento) - 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

All'articolo 26:

al comma 2:

alla lettera e), le parole: «all'articolo 67 decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 67 del decreto»;

alla lettera f), le parole: «10 marzo 2000, n. 7.» *sono sostituite dalle seguenti:* «10 marzo 2000, n. 74;»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I benefici di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

al comma 12, secondo periodo, le parole: «non supera il maggiore tra» *sono sostituite dalle seguenti:* «non può superare il maggiore valore tra:» *e le parole:* «lettera a),» *sono sostituite dalle seguenti:* «lettera a);»;

al comma 19, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020, allo 0,4 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;

dopo il comma 19 è inserito il seguente:

«19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, il Gestore può avvalersi, mediante utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19, delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e con le modalità definite con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico»;

al comma 20:

al primo periodo, le parole: «, si cumulano fra di loro» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono cumulabili tra loro»;

al terzo periodo, le parole: «del regolamento della Commissione n. 702/2014 e del regolamento della Commissione n. 717/2013» *sono sostituite dalle seguenti:* «del regolamento (UE) della Commissione n. 1408/2013 e del regolamento (UE) della Commissione n. 717/2014»;

al quarto periodo, le parole: «ai commi, 4 e 8» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai commi 4 e 8,» *e le parole:* «del COVID-19» *sono sostituite dalle seguenti:* «del COVID-19",».

Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:

«Art. 26-bis. - (*Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura*) - 1. Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati 10 milioni di euro per interventi a favore di soggetti esposti al rischio di usura.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 26-ter. - (*Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese*) - 1. Le misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 11, commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione del presente comma restano a carico dell'impresa richiedente».

All'articolo 27:

al comma 3, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A. adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata»;

al comma 4, alinea, al primo periodo, dopo le parole: «produttivo italiano» *sono aggiunte le seguenti:* «, secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica» *e, al terzo periodo, dopo le parole:* «in forma cooperativa» *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* «,»;

al comma 5:

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato»;

al quarto periodo, le parole: «al comma 86 della legge n. 169 del 2019, alla rete logistica» *sono sostituite dalle seguenti:* «al comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica»;

al comma 12, primo periodo, le parole: «i propri esponenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «i suoi esponenti»;

al comma 14, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia»;

dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:

«18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni

del presente articolo e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare.

18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato così costituite sono gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle società di gestione del risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del *private capital*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente comma.

18-quater. In ragione di quanto previsto al comma 18-ter, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: "diverse dalle banche" sono soppresse».

All'articolo 28:

al comma 3, dopo la parola: «agrituristiche» sono inserite le seguenti: «, alle agenzie di viaggio e turismo e ai *tour operator*»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento»;

al comma 5, dopo le parole: «Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3» è inserita la seguente: «, 3-bis» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone»;

al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo»;

al comma 10, le parole: «valutati in 1.424,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020».

Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. - (Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici) - 1. In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubbliche, qualora i relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dei relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: «140 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «160 milioni»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, è

destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020».

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - (Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito) -

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce limite massimo di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 in relazione al volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e tenendo conto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1.
3. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivono protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 31:

al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,» *sono inserite le seguenti:*

«convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, di seguito citato anche come "decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23",»;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, possono essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «8 aprile n. 23 del 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «8 aprile 2020, n. 23»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.

662, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa»;

al comma 5, le parole: «Agli oneri derivanti dal presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti:*

«Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del presente articolo».

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis. - (*Confidi*) - 1. Il comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1"».

All'articolo 33:

al comma 1, primo periodo, le parole: «mediante il proprio indirizzo di posta elettronica» *sono sostituite dalle seguenti:* «mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica»,

le parole: «questi siano accompagnati» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'espressione del consenso sia accompagnata», *le parole:* «facciano riferimento» *sono sostituite dalle seguenti:* «faccia riferimento»

e le parole: «siano conservati» *sono sostituite dalle seguenti:* «sia conservata»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, gli articoli 4-*sexies*, 4-*septies*, 4-*decies*, 193-*quinquies* e 194-*septies* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del menzionato articolo 4-*sexies*, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020»; *alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi».

Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

«Art. 33-bis. - (*Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali*) - 1. Su richiesta dell'assicurato i termini di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto ai sensi del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano esercitabili».

All'articolo 35:

al comma 1, le parole: «in conformità con la normativa» *sono sostituite dalle seguenti:* «in conformità alla normativa».

All'articolo 36:

ai commi 1, primo periodo, 2, secondo periodo, e alla rubrica, le parole: «pan europeo» *sono sostituite dalla seguente:* «paneuropeo»;

al comma 1, terzo periodo, le parole: «epidemia da COVID - 19» *sono sostituite dalle seguenti:* «epidemia di COVID-19»;

al comma 3, dopo le parole: «1.000 milioni di euro» *sono inserite le seguenti:* «per l'anno 2020».

All'articolo 37:

al comma 1, dopo la parola: «Preparedness» *è inserita la seguente:* «Innovations».

All'articolo 38:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere il sistema delle *start-up* italiane e, più in generale, le potenzialità del

settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal COVID-19 e la fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2 destina fino al 5 per cento delle risorse di cui al medesimo comma 2 al finanziamento di iniziative:

a) di comunicazione sul sistema italiano delle *start-up*, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2;

b) di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle *start-up* e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali;

c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2»;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al presente comma che ciascuna *start-up* innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento»;

al comma 7, capoverso Art. 29-bis, alla rubrica, le parole: «in "de minimis"» sono sostituite dalle seguenti: «in regime "de minimis"»;

al comma 8, capoverso 9-ter, secondo periodo, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300.000» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"»;

al comma 11, la parola: «riconosciuti» è sostituita dalla seguente: «riconosciute»;

al comma 13, la parola: «videogames» è sostituita dalla seguente: «videogiochi» e la parola: «compreso» è soppressa;

al comma 16:

all'alinea, la parola: «ammessi» è sostituita dalla seguente: «ammesse»;

alla lettera c), le parole: «società di capitale» sono sostituite dalle seguenti: «società di capitali»;

al comma 17, la parola: «videogames» è sostituita dalla seguente: «videogioco»;

al comma 19, le parole: «valutate in 70,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «valutate in 72,55 milioni di euro per l'anno 2021 e in 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

alla rubrica, le parole: «dell'ecosistema» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema».

Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:

«Art. 38-bis. - (Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori) - 1. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle *start-up* che investono nel *design* e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti *made in Italy* di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108,

paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 38-ter. - (Promozione del sistema delle società benefit) - 1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società *benefit*, di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società *benefit*, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2021.

3. Per la promozione delle società *benefit* nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 38-quater. - (Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio) - 1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico

funzionante destinato alla produzione di reddito.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici».

All'articolo 39:

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è assegnata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2015, nei limiti dello stanziamento di cui al presente periodo. Per le medesime ragioni di cui al primo periodo, gli enti di cui all'articolo 112, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare a concedere i finanziamenti ivi indicati, a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 40:

al comma 4, le parole: «Al fine della verifica di appartenenza alle microimprese e alle piccole e medie imprese per i distributori di carburanti i ricavi si calcolano» sono sostituite dalle seguenti: «Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell'appartenenza dei distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese è effettuata calcolando i ricavi».

All'articolo 41:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «a partire» sono soppresse;

al comma 2, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio».

All'articolo 42:

al comma 4, le parole: «di ENEA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ENEA»;

al comma 5, le parole: «ENEA è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «l'ENEA è autorizzata» e le parole: «di Enea» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ENEA»;

al comma 9, dopo le parole: «del presente articolo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

«Art. 42-bis. - (Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico) - 1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima:

a) al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, dopo le parole: "di cui all'articolo 3" sono inserite le seguenti: "e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030";

2) alla lettera a), le parole: "di cui al presente Titolo" sono sostituite dalle seguenti: "di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica";

3) il numero i. della lettera b) è sostituito dal seguente:

"i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie";

b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "di cui ai numeri ii e iv della lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera b)"».

All'articolo 43:

al comma 7, le parole: «ad euro 100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 100 milioni di euro» e le parole: «rinvenienti dall'abrogazione» sono sostituite dalle seguenti: «rivenienti

dall'abrogazione della disposizione».

Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

«Art. 43-bis. - (Contratto di rete con causale di solidarietà) - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

"4-*sexies*. Per l'anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.

4-*septies*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-*sexies* necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all'articolo 30, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4-*octies*. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al comma 4-*quater*, in deroga a quanto previsto dal comma 4-*ter*, il contratto di rete di cui al comma 4-*sexies* deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 44:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

Contributo (euro)

2.000

2.000

1.500

;

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO₂ emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	1.000

21-60	1.000
61-110	750

1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

a) abbiano emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) abbiano emissioni di CO₂ comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1o luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO₂ inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato.

1-septies. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

1-octies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 1-bis a 1-octies del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

«Art. 44-bis. - (Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi) - 1. Il comma 1057 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"1057. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare

convivente. Il contributo di cui al presente comma può essere riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il limite di cinquecento veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno"».

Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

«Art. 46-bis. - *(Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali)*

- 1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, destinate, per l'anno 2020, dall'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme aggiuntive di cui al primo periodo sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 48:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso b-bis), le parole: «comma 1)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* al comma 4-bis, lettera b), le parole: "euro 4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6 milioni"»;

al comma 2, lettera b), le parole: «in conformità con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa»;

al comma 3, le parole: «pari a 450 milioni di euro per il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 452 milioni di euro per l'anno 2020»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis.* Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero, nei limiti delle risorse disponibili, servizi di informazione, l'*export management* e la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle camere di commercio italiane all'estero. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;

al comma 5, terzo periodo, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale»;

i commi 6 e 7 sono soppressi.

Dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

«Art. 48-bis. - *(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)* - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda

e accessori) è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC).

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 e sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 49:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «all'articolo 26» è inserita la seguente: «del».

Dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:

«Art. 49-bis. - (Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia) - 1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dai soggetti pubblici e privati del sistema della ricerca e dell'innovazione della regione Lombardia, quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, i centri di ricerca, le piccole e medie imprese e le *start-up* innovative, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, quale concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di progetti di ricerca altamente innovativi realizzati in collaborazione con le imprese dalla Fondazione Human Technopole di cui all'articolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, attraverso una struttura denominata "Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita", con sede in Lombardia.

2. Il Centro di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra soggetti privati del sistema dell'innovazione e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze e sostenendo l'attività brevettuale e la valorizzazione della proprietà intellettuale. Il Centro favorisce le attività di ricerca collaborativa tra imprese e *start-up*

innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualità di vita e l'invecchiamento attivo.

3. La Fondazione Human Technopole adotta specifiche misure organizzative e soluzioni gestionali dedicate, con adozione di una contabilità separata relativa all'utilizzo delle risorse a tale scopo attribuite.

4. All'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

«Art. 51-bis. - (Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, all'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "bilanci relativi all'esercizio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "bilanci relativi all'esercizio 2021"».

Al capo I del titolo II, dopo l'articolo 52 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 52-bis. - (Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati) - 1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale, è consentito alle predette imprese chiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni. Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.

2. La rinegoziazione di cui al comma 1 è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto della società Cassa depositi e prestiti Spa, e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una società di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale

dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, nonché di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza a quella data applicabile, la suddetta dichiarazione è rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 52-ter. - (Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità) - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità nonché di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 53:

al comma 1, le parole: «dall'epidemia da Covid-19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'epidemia di COVID-19».

All'articolo 54:

al comma 3, primo periodo, le parole: «nella settore» sono sostituite dalle seguenti: «nel settore»;

al comma 7, la parola: «possibile» è sostituita dalla seguente: «ammesso».

All'articolo 55:

al comma 1, la parola: «Province» è sostituita dalla seguente: «Province»;

al comma 3, la parola: «singolo» è soppressa e le parole: «che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata» sono sostituite dalle seguenti: «che aumenta progressivamente all'aumentare della durata»;

al comma 6, secondo periodo, le parole: «, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «non supera le soglie di cui al comma 4 del presente articolo»;

al comma 8, le parole: «e non oltre» sono soppresse.

All'articolo 56:

al comma 2, le parole: «sia i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «i prestiti sia per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio»;

al comma 3, le parole: «e non oltre» sono soppresse;

al comma 5, le parole: «del punto» sono sostituite dalle seguenti: «indicati al punto»;

al comma 6, al secondo periodo, le parole: «, non supera le soglie di cui al presente articolo, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «non supera le soglie di cui al comma 5 del presente articolo» e, al terzo periodo, le parole: «di cui al presente articolo, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5 del presente articolo».

All'articolo 57:

al comma 1, la parola: «Province» è sostituita dalla seguente: «Province»;

al comma 5, le parole: «e non oltre» sono soppresse;

al comma 7, le parole: «nel SEE» sono sostituite dalle seguenti: «nello Spazio economico europeo».

All'articolo 58:

al comma 1, la parola: «Province» è sostituita dalla seguente: «Province».

All'articolo 59:

al comma 1, la parola: «Province» è sostituita dalla seguente: «Province».

All'articolo 60:

al comma 1, la parola: «Province» è sostituita dalla seguente: «Province».

All'articolo 61:

al comma 2, le parole: «e non oltre» sono soppresse;

al comma 3, le parole: «dell'art. 108 TFUE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «dell'art. 107 TFUE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «inerenti il» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti al».

All'articolo 64:

al comma 3, le parole: «d'intesa con la Conferenza Unificata» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata»;

alla rubrica, la parola: «modiche» è sostituita dalla seguente: «modifiche».

All'articolo 65:

al comma 1, primo periodo, le parole: «della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

All'articolo 66:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «sanitari e non» sono sostituite dalle seguenti: «sanitari e no,»;

alla lettera b), la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni».

Dopo l'articolo 66 è inserito il seguente:

«Art. 66-bis. - (Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale) - 1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento - ACCREDIA, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'ISS. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'ACCREDIA, da un rappresentante dell'UNI e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'INAIL. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati dall'ACCREDIA, nonché delle università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l'attività delle regioni.

5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'INAIL in attuazione dell'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'ISS e l'INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione.

6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5 del presente articolo, all'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ", importare e immettere in commercio" sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: "e gli importatori", ovunque ricorrono, e le parole: "e coloro che li immettono in commercio," sono soppresse;

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: ", gli importatori" e le parole: "e coloro che li immettono in commercio" sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: "e gli importatori" sono soppresse;

d) al comma 4, le parole: "e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio" sono soppresse.

7. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 resta fermo quanto disposto dall'articolo 5-bis del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

Dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

«Art. 67-bis. - (Inserimento al lavoro dei care leavers) - 1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria».

All'articolo 68:

al comma 1:

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) al comma 2, secondo periodo, le parole: "in ogni caso" sono sostituite dalle seguenti: "a pena di decadenza" e la parola: "quarto" è soppressa;»;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52"»;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale 'emergenza COVID-19' sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'articolo 22"»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, ai sensi dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificati dalle lettere c) ed e) del comma 1 del presente articolo, se posteriori alla data così determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52».

All'articolo 70:

al comma 1:

alla lettera e), capoverso 5-quater, secondo periodo, la parola: «costituti» è sostituita dalla seguente: «costituiti»;

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni

dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente"».

Dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:

«Art. 70-bis. - (Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale) - 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro settimane massime da parte dell'INPS ai sensi degli articoli 22-*quater* e 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto».

All'articolo 71:

al comma 1:

*al capoverso Art. 22-*ter*, comma 1:*

al primo periodo, le parole: «2.740,8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.673,2 milioni di euro»;

al secondo periodo, le parole: «nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica,»;

*al capoverso Art. 22-*quater*:*

al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;

al comma 2, le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo»;

i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio

tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS disciplina le modalità operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente»; *al comma 6, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»; alla rubrica, le parole: «all'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «concesso dall'Istituto»; al comma 2, le parole: «2.740,8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.673,2 milioni» e le parole: «ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 265» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 265».*

All'articolo 72:

al comma 1:

alla lettera a), il capoverso 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) al comma 4, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

All'articolo 74:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto-legge 17 marzo» è inserita la seguente: «2020».

All'articolo 78:

al comma 2, alinea, dopo le parole: «dell'indennità» sono inserite le seguenti: «di cui».

All'articolo 80:

al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: «recesso del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «recesso dal contratto»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a quarantacinque giorni».

Dopo l'articolo 80 è inserito il seguente:

«Art. 80-bis. - (Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) - 1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15

giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento».

All'articolo 81:

il comma 1 è soppresso.

All'articolo 82:

al comma 1, alinea, la parola: «giugno» è sostituita dalla seguente: «luglio»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014»;

al comma 10, le parole: «954,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «966,3 milioni di euro»

;

al comma 11, le parole: «pari a 959,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 971,3 milioni di euro».

All'articolo 83:

al comma 2, primo periodo, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando».

All'articolo 84:

ai commi 1, 4, 5, 7 e 14, le parole: «decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»;

al comma 5, le parole: «in somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «in regime di somministrazione»;

al comma 6, al primo periodo, le parole: «settore turismo» sono sostituite dalle seguenti: «settore del turismo» e, al secondo periodo, le parole: «in somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «in regime di somministrazione»;

al comma 8, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10»;

al comma 9, lettera a), le parole: «articoli 13 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «articoli da 13 a 18»;

al comma 10, le parole: «all'art. 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori intermittenti di cui al comma 8, lettera b), è corrisposta la sola indennità di cui alla medesima lettera»;

al comma 12, le parole: «3.840,8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.850,4 milioni di euro»;

al comma 15, le parole da: «pari a 3.912,8 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 3.922,4 milioni di euro, si provvede, quanto a 3.912,8 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto e, quanto a 9,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 183 del presente decreto».

All'articolo 85:

al comma 2, le parole: «sono riconosciute» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuta».

All'articolo 89:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Dopo l'articolo 89 è inserito il seguente:

«Art. 89-bis. - (Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile) - 1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell'età pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265».

All'articolo 90:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa»;

ai commi 3 e 4, le parole: «sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet».

All'articolo 93:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato».

All'articolo 95:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «Albo delle imprese artigiane» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 5, la parola: «GURI» è sostituita dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con modalità rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi del comma 5 del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010»;

alla rubrica, le parole: «rischio da contagio» sono sostituite dalle seguenti: «rischio di contagio». All'articolo 98:

al comma 3, secondo periodo, le parole: «decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»;

al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «21,1 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

All'articolo 101:

al comma 1, le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge».

All'articolo 102:

al comma 1, le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge» e le parole: «45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro».

All'articolo 103:

al comma 1, secondo periodo, la parola: «documentazioni» è sostituita dalla seguente: «documentazione»;

al comma 2, al secondo periodo, dopo la parola: «cittadini» è inserita la seguente: «stranieri» e, al terzo periodo, dopo le parole: «il cittadino» è inserita la seguente: «straniero»;

al comma 3, lettera b), le parole: «per se stessi o per componenti della propria famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia»;

al comma 4, al primo periodo, le parole: «è indicata» sono sostituite dalle seguenti: «sono indicate» e, al secondo periodo, le parole: «di svolgere» sono sostituite dalle seguenti: «dello svolgimento di»;

al comma 5, alinea, le parole: «L'istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020»;

al comma 6, primo periodo, le parole: «la conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «l'instaurazione»;

al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro delle politiche agricole» è inserita la seguente: «alimentari»;

al comma 8, lettera a), le parole: «dell'immigrazione clandestina dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emigrazione clandestina dall'Italia» e le parole: «art.600» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 600»;

al comma 10:

alla lettera c), le parole: «pronunciata anche» sono sostituite dalla seguente: «adottata» e le parole: «inerenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti agli»;

alla lettera d), le parole: «quella di applicazione pronunciata» sono sostituite dalle seguenti: «quella adottata»;

al comma 12, lettera a), le parole: «dell'immigrazione clandestina dall'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emigrazione clandestina dall'Italia»;

al comma 13, primo periodo, le parole: «ivi compresa la» sono sostituite dalle seguenti: «anche per»;

al comma 16, primo periodo, dopo le parole: «comma 6» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 21, le parole: «Al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Al secondo periodo del comma 1», le parole: «del decreto legge decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge» e le parole: «dopo le parole rappresentanti sono aggiunte le seguenti "dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, nonché dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità"» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole: "rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità,"»;

al comma 23, primo periodo, le parole: «da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure» sono sostituite dalle seguenti: «da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure».

Al titolo III, dopo l'articolo 103 è aggiunto il seguente:

«Art. 103-bis. - (Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri) - 1. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nonché dell'allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla legge 15 novembre 2000, n. 364, ovvero che svolgono la propria attività in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 104:

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «gli oneri derivante» sono sostituite dalle seguenti: «gli oneri derivanti» e le parole: «il riconoscimento di una indennità» sono sostituite dalle seguenti: «la concessione di un indennizzo»;

al secondo periodo, le parole: «dell'indennità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'indennizzo»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per

garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale»;

al comma 4, le parole: «pari a 150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 155 milioni di euro»;

All'articolo 105:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni» sono sostituite dalle seguenti: «dei minori di età compresa tra zero e sedici anni»;

alla lettera b), la parola: «implementare» è sostituita dalla seguente: «incrementare»;

al comma 2, le parole: «alle lettere a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)».

Al titolo IV, dopo l'articolo 105 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 105-bis. - (Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza) - 1. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 105-ter. - (Contributo per l'educazione musicale) - 1. Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.

2. Il contributo può essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 105-quater. - (Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere) - 1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. A tal fine, è costituito uno speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere

nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. Tali attività sono svolte garantendo l'anonimato dei soggetti di cui al presente comma.

2. Con appositi provvedimenti normativi, nel limite di spesa costituito dalle risorse di cui al comma 1, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

Alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere».

All'articolo 106:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: «connesse» è sostituita dalla seguente: «connessa»;

al quarto periodo, dopo le parole: «dell'andamento delle spese» è inserito il seguente segno

d'interpunzione: «,» e la parola: «apposite» è sostituita dalla seguente: «apposita»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"».

Dopo l'articolo 106 è inserito il seguente:

«Art. 106-bis. - (Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario) - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo è ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 109:

al comma 1:

l'alinea è sostituito dal seguente: «Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:»;

al capoverso Art. 48, comma 1, secondo periodo, la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «previste».

All'articolo 110:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il comma 3 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

"3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2020:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020"».

All'articolo 111:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: «connesse» è sostituita dalla seguente: «connessa»;

al terzo periodo, dopo le parole: «dell'andamento delle spese» è inserito il seguente segno

d'interpunzione: «,».

All'articolo 112:

al comma 1, quarto periodo, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200,5 milioni»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso nel territorio dell'azienda socio-sanitaria di Lodi ancorché appartenente alla provincia di Milano, è riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad integrazione di quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 5 giugno 2020».

Dopo l'articolo 112 è inserito il seguente:

«Art. 112-bis. - *(Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19)* - 1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall'articolo 112, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si tiene conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.

4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza. Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 113:

al comma 1, dopo le parole: «rinegoziazione o sospensione» è inserita la seguente: «della» e la parola: «contratto» è sostituita dalla seguente: «contratti»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «delle quote capitale» sono sostituite dalle seguenti: «della quota capitale»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico, produttivo e sociale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
"L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della società Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria"».

All'articolo 114:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «15 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre»;

alla lettera b), le parole: «30 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre»;

alla lettera c), le parole: «15 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre».

Dopo l'articolo 114 sono inseriti i seguenti:

«Art. 114-bis. - (Enti in riequilibrio. Sospensione di termini) - 1. Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19, decorre dal 1° gennaio 2021.

2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 114-ter. - (Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani) - 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è inserito il seguente:
"4-bis. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse già assegnate, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attività istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tale fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti"».

All'articolo 115:

al comma 1, secondo periodo, la parola: «denominati» è sostituita dalla seguente: «denominate»;

al comma 3, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

All'articolo 117:

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione»;

al comma 5, le parole: «province autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «province autonome»;

al comma 8, quarto periodo, le parole: «e non oltre», ovunque ricorrono, sono soppresse.

Al titolo V, dopo l'articolo 118 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 118-bis. - (*Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto*) - 1. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese nonché per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi procedurali, nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La definitiva assunzione di personale è effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 243, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale.

Art. 118-ter. - (*Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria*) - 1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

Art. 118-quater. - (*Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*) - 1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020";

b) il sesto periodo è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 118-quinquies. - (*Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*) - 1. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprietà dei medesimi enti da utilizzare per l'emergenza da COVID-19, l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 300.000 euro per l'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

L'articolo 119 è sostituito dal seguente:

«Art. 119. - *(Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)* - 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3-*bis*. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera *f-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003.

4-*bis*. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d*), *e*) e *f*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-*ter* del decreto- legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di " *in house providing*" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

10. I soggetti di cui al comma 9, lettera *b*), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a

3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera *a)*. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza

della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione".

16-*bis*. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

16-*ter*. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-*bis*. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

16-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265».

Dopo l'articolo 119 è inserito il seguente:

«Art. 119-*bis*. - (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8) - 1. All'articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 ottobre 2020";

b) le parole: ", per fatti non imputabili all'amministrazione" sono soppresse».

All'articolo 120:

al comma 1, le parole: «indicati nell'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nell'allegato 2»;

al comma 3, la parola: «individuate» è sostituita dalla seguente: «individuati».

All'articolo 121:

al comma 1:

all'alinea, dopo la parola: «detrazione» è inserita la seguente: «spettante»;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari»;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento»;

al comma 2, lettera d), le parole: «comma 219» sono sostituite dalle seguenti: «commi 219 e 220»;

al comma 3:

al primo periodo, la parola: «anche» è soppressa;

il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «allo sconto praticato o al credito» sono sostituite dalle seguenti: «al credito d'imposta»;

al comma 5, primo periodo, la parola: «integrazione» è sostituita dalla seguente: «sussistenza»;

al comma 6, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando»;

al comma 7, dopo le parole: «in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali».

All'articolo 122:

al comma 1, dopo le parole: «ivi inclusi» sono inserite le seguenti: «il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli»;

al comma 2, lettera d), le parole: «per sanificazione degli ambienti di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «per la sanificazione».

All'articolo 123:

al comma 2, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «valutate».

All'articolo 124:

al comma 3, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «valutate».

All'articolo 125:

al comma 1, primo periodo, la parola: «virus» è soppressa e dopo le parole: «civilmente riconosciuti,» sono inserite le seguenti: «nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,»;

al comma 2, lettera e), la parola: «dispositivi» è sostituita dalla seguente: «dispositivi»;

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

al comma 6, dopo le parole: «dall'abrogazione» sono inserite le seguenti: «della disposizione».

All'articolo 126:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che hanno subito danni economici a causa dell'epidemia di COVID-19 e vittime di richieste estorsive, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 127:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), capoverso, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020»;

alla lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «24 febbraio 2020» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020».

All'articolo 128:

al comma 1, dopo le parole: «legge 24 aprile» è inserita la seguente: «2020».

All'articolo 129:

al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e in».

Dopo l'articolo 129 è inserito il seguente:

«Art. 129-bis. - (Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel comune di Campione d'Italia) - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 573, le parole: "alla data del 20 ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

b) al comma 574, le parole: "alla data del 20 ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

c) al comma 575, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

d) dopo il comma 576 è inserito il seguente:

"576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli";

e) il comma 577 è sostituito dal seguente:

"577. In vista del rilancio economico del comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi

individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e di 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile";

f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti:

"577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'".

2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "comma 1" sono sostituite delle seguenti: "commi 1 e 2" e le parole: "come modificato dal comma 631 del presente articolo," sono soppresse.

3. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposto ad accisa con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni in materia di riduzione del costo del gasolio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e all'articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

4. L'energia elettrica consumata nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:

a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.

5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 è subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003; le medesime disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei anni.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021, a 103.000 euro per l'anno 2022, a 105.000 euro per l'anno 2023, a 105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a 8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno 2027, a 8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029 e a 1.970.000 euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 130:

al comma 3, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate».

All'articolo 134:

alla rubrica, la parola: «IVAFE» è sostituita dalle seguenti: «imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero».

All'articolo 135:

al comma 2, alinea, le parole: «dalla legge dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 17 dicembre».

All'articolo 136:

al comma 4, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate».

Dopo l'articolo 136 è inserito il seguente:

«Art. 136-bis. - (Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole) - 1. Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni indicati dal comma 696 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni stabilite dal comma 697 del medesimo articolo 1, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nel limite del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai sensi del presente comma non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 2,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

3. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

All'articolo 137:

al comma 1, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2020»;

al comma 3, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate».

All'articolo 139:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «dell'epidemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19»;

al secondo e al terzo periodo, le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;

alla rubrica, le parole: «dell'epidemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19».

All'articolo 143:

al comma 2, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «, valutate».

All'articolo 145:

al comma 2, la parola: «valutati,» è sostituita dalla seguente: «, valutate».

All'articolo 146:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti»;

al capoverso, primo periodo, le parole: «applicando lo» sono sostituite dalle seguenti: «applicando il coefficiente dello».

All'articolo 148:

al comma 1, lettera c), la parola: «spostati» è sostituita dalla seguente: «differenti».

All'articolo 149:

al comma 1:

alla lettera d), le parole: «legge 13 maggio 1988, n. 54» sono sostituite dalle seguenti: «legge 13

maggio 1988, n. 154»;

alla lettera g), le parole: «all'articolo 33, comma 1bis» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 33, comma 1-bis» *e la parola:* «approvata» *è sostituita dalla seguente:* «approvato».

All'articolo 152:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» *sono sostituite dalle seguenti:* «dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;

al secondo periodo, dopo le parole: «anche se anteriormente» *è inserita la seguente:* «alla»;

al terzo periodo, le parole: «ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997»;

al comma 2, le parole: «8,7 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «9,7 milioni» *e le parole:* «e di fabbisogno in 26,4 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «e di fabbisogno, a 27,4 milioni di euro».

All'articolo 153:

al comma 2, le parole: «e di fabbisogno in» *sono sostituite dalle seguenti:* «e di fabbisogno, a».

All'articolo 157:

al comma 2:

alla lettera f), le parole: «n. 641;» *sono sostituite dalle seguenti:* «, n. 641.» *e, al capoverso, le parole:* «Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2»;

al comma 7, la parola: «valutati» *è sostituita dalla seguente:* «, valutate»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.

7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

All'articolo 161:

al comma 1, le parole: «I pagamenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «I termini per i pagamenti».

Dopo l'articolo 163 è inserito il seguente:

«Art. 163-bis. - (Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40) - 1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020, 2021 e 2022";

b) dopo le parole: "dogane interne" è inserita la seguente: "anche";

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

All'articolo 164:

al comma 1, lettera a), le parole: «e da altri enti pubblici ovvero da società» *sono sostituite dalle seguenti:* «e di altri enti pubblici ovvero di società»;

al comma 2, capoverso 5-bis, secondo periodo, le parole: «è decretato dal» *sono sostituite dalle seguenti:* «è stabilito con decreto del»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 17-bis è sostituito dal seguente:

"17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare, sulla base dei valori correnti di mercato, unità immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, poste in vendita ai sensi del presente articolo che risultano libere, ovvero che intendono acquistare, con le diminuzioni di prezzo previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile, dal secondo periodo del comma 8, unità immobiliari a uso residenziale poste in vendita ai sensi del presente articolo locate ai medesimi enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti";

al comma 3, capoverso, le parole: «dell'articolo 952 e seguenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «degli articoli 952 e seguenti».

All'articolo 165:

al comma 1, le parole: «in conformità di quanto previsto» *sono sostituite dalle seguenti:* «in conformità a quanto previsto»;

al comma 4, le parole: «in conformità con gli schemi» *sono sostituite dalle seguenti:* «in conformità agli schemi».

All'articolo 168:

al comma 1, dopo la parola: «sottoposte» *è soppresso il seguente segno di interpunzione:* «,».

All'articolo 170:

al comma 2, lettera b), le parole: «in conformità del quadro normativo» *sono sostituite dalle seguenti:* «in conformità al quadro normativo».

All'articolo 171:

al comma 1, le parole: «la conformità con quanto previsto» *sono sostituite dalle seguenti:* «la conformità a quanto previsto», *le parole:* «tenuto dell'obiettivo» *sono sostituite dalle seguenti:* «tenuto conto dell'obiettivo» *e le parole:* «minimizza il sostegno pubblico» *sono sostituite dalle seguenti:* «comporta il minimo sostegno pubblico»;

al comma 2, le parole: «successivamente della cessione» *sono sostituite dalle seguenti:* «successivamente alla cessione».

All'articolo 172:

al comma 1, primo periodo, la parola: «cessione» *è sostituita dalla seguente:* «cessioni»;

al comma 3, le parole: «, non concorrono, in quanto escluse» *sono sostituite dalle seguenti:* «non concorrono, in quanto esclusi».

All'articolo 175:

le parole: «Agli oneri» *sono sostituite dalle seguenti:* «1. Agli oneri».

Al titolo VII, dopo l'articolo 175 è aggiunto il seguente:

«Art. 175-bis. - (Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori) - 1.

Al comma 501-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la società di cui al primo periodo, può effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono

individuare le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L'attività posta in essere dall'Agenzia delle entrate è svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

2. Al comma 505 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "nonché i loro" è inserita la seguente: "coniugi,"».

All'articolo 176:

al comma 5, al terzo periodo, le parole: «Non si applicano limiti» sono sostituite dalle seguenti: «Non si applicano i limiti» e, al quarto periodo, le parole: «Accertata la mancata integrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora sia accertata la mancata sussistenza».

All'articolo 177:

al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni»;

al comma 2, le parole: «74,90 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «76,55 milioni di euro»;

al comma 4, le parole: «205,45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «211,45 milioni di euro».

All'articolo 178:

al comma 3, primo periodo, le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione».

All'articolo 179:

al comma 1, lettera a), dopo le parole: «amministratore delegato,» sono inserite le seguenti: «sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative,» e dopo le parole: «designato dal Ministro dell'economia e delle finanze» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 3, dopo le parole: «pari a 20 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020».

All'articolo 180:

al comma 1, le parole: «Nell'anno 2020» sono soppresse e dopo le parole: «100 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020»;

al comma 2, le parole: «in sede Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza»;

al comma 3, capoverso 1-ter:

al secondo periodo, le parole: «del presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;

al terzo periodo, dopo le parole: «la sanzione amministrativa» sono inserite le seguenti: «pecuniaria del pagamento di una somma»;

al quarto periodo, le parole: «una sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione»;

al comma 4, le parole: «legge 21 giugno 2017, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «legge 21

giugno 2017, n. 96», le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione», dopo le parole: «la sanzione amministrativa» sono inserite le seguenti: «pecuniaria del pagamento di una somma» e le parole: «una sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione».

All'articolo 181:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis.

1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per

l'anno 2020. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione»;

al comma 6, le parole: «127,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni»

All'articolo 182:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di *master* universitario e di dottorato di ricerca presso le università e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l'anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.

1-ter. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-bis sono emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto definisce le modalità di concessione e di utilizzo dei benefici di cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa

del concessionario»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densità turistica, in considerazione della crisi delle attività economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attività, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale:

- a) della classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti;
- b) delle rilevazioni sulla capacità di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente;
- c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle città d'arte, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b)»;

al comma 3, le parole: «dal comma 1, pari a 25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 1-bis e 1-ter, pari a 35 milioni»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
- b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021";
- c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

"11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un *voucher* di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione.

12. L'emissione dei *voucher* a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il *voucher* può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo";

- d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

"12-bis. La durata della validità dei *voucher* pari a diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai *voucher* già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i *voucher* non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai *voucher* emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione

ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta.

12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di *voucher* emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286"».

All'articolo 183:

al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali», le parole: «210 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «171,5 milioni di euro» e dopo le parole: «dell'intera filiera dell'editoria» sono inserite le seguenti: «, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore»;

al comma 3, la parola: «bigliettazione» è sostituita dalle seguenti: «vendita di biglietti d'ingresso,»;

al comma 4, le parole: «Fondo unico dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per lo spettacolo» e le parole: «dall'articolo 1 decreto del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1 del decreto del Ministro»;

al comma 6, le parole: «Fondo unico dello spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo unico per lo spettacolo»;

al comma 7, terzo periodo, le parole: «legge di 14 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «legge 14 novembre» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, mediante apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016, la dotazione prevista dall'articolo 28, comma 1, della medesima legge, limitatamente all'anno 2020»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di "Capitale italiana della cultura", in via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è conferito alle città di Bergamo e di Brescia, al fine di promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, le città di Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sono premesse le seguenti parole: "A eccezione dell'anno 2020,"»;

al comma 10, le parole: «Al di fine di sostenere» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di sostenere»;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. La dotazione del Fondo "Carta della cultura", istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020»;

al comma 11:
all'alinea, le parole: «legge 24 aprile, n. 27» *sono sostituite dalle seguenti:* «legge 24 aprile 2020, n. 27»;

alla lettera b), capoverso 2:
al secondo periodo, dopo la parola: «provvede» *sono inserite le seguenti:* «al rimborso o» *e le parole:* «di pari importo al titolo di acquisto» *sono sostituite dalle seguenti:* «di importo pari al prezzo del titolo di acquisto» ;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del *voucher* quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del *voucher*. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata»;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle citate misure di contenimento, nonché comunque ai soggetti per i quali, a decorrere dalla medesima data, si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"»;

dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai *voucher* già emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "160 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "190 milioni".

11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, nonché dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;

al comma 12, le parole: «All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 e 10» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10, 10-bis e 11-ter» *e le parole:* «435 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «441,5 milioni»;

alla rubrica, le parole: «settore cultura» *sono sostituite dalle seguenti:* «settore della cultura».

All'articolo 184:

al comma 1, primo periodo, le parole: «investimenti e altri interventi per la tutela» sono sostituite dalle seguenti: «investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro»;

al comma 2, le parole: «di cui dal titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al titolo II» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui al primo periodo può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività al finanziamento della cultura»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto "Padova Urbs Pietà, Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020»;

al comma 6, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «52 milioni»;
alla rubrica, la parola: «cultura» è sostituita dalle seguenti: «per la cultura».

All'articolo 185:

al comma 2, le parole: «della presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e sono ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e della condizione reddituale dei destinatari».

Al capo I del titolo VIII, dopo l'articolo 185 è aggiunto il seguente:

«Art. 185-bis. - (Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO) - 1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate in relazione ad essa, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 186:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;
al capoverso 1-ter, quarto periodo, le parole: «sulla quota» sono sostituite dalle seguenti: «alla quota».

All'articolo 187:

al comma 1, le parole: «26 ottobre 1974, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «26 ottobre 1972, n. 633».

All'articolo 189:

al comma 1, le parole: «per dallo svolgimento» sono sostituite dalle seguenti: «per lo svolgimento».

All'articolo 190:

al comma 2, primo periodo, le parole: «del regolamento UE» sono sostituite dalle seguenti: «del citato regolamento (UE) n. 1407/2013»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «a medesime» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse»;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «deve essere presentato» sono inserite le seguenti: «a pena di scarto» e le parole: «, pena lo scarto del modello F24» sono soppresse.

All'articolo 192:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».

All'articolo 194:

al comma 1, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

All'articolo 195:

alla rubrica, la parola: «emergenze» è sostituita dalle seguenti: «per emergenze relative alle».

Al capo II del titolo VIII, dopo l'articolo 195 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 195-bis. - (Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore) - 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

2. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione".

Art. 195-ter. - (Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416) - 1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli effetti del primo comma.

In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la continuità delle pubblicazioni e dell'attività dell'impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato può autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14"».

All'articolo 196:

al comma 3, alinea, le parole: «1 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio».

All'articolo 198:

al comma 1:

al secondo periodo, dopo le parole: «agli operatori che» sono inserite le seguenti: «alla data di presentazione della domanda di accesso» e le parole: «regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012»;

al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le modalità di recupero dei contributi eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano ottemperato a quanto disposto dal secondo periodo»;

alla rubrica, le parole: «fondo compensazione danni» sono sostituite dalle seguenti: «di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal».

All'articolo 199:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» e le parole: «che dimostino di aver subito subito» sono sostituite dalle seguenti: «che dimostrino di aver subito»;

alla lettera b), dopo le parole: «a legislazione vigente» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto degli equilibri di bilancio», le parole: «nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno» e le parole: «ed è cumulabile con l'indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84» sono soppresse;

al comma 3:

alla lettera b), le parole: «delle legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge»;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso è prorogata di 12 mesi»;

al comma 8, le parole: «e delle Autorità portuali» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Al fine di sostenere la competitività dei servizi prestati in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le unità di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate, in misura proporzionale, agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio".

8-ter. Al fine di accelerare gli interventi di digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali previsti nell'ambito dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o a privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce possono essere inviati in formato digitale.

Qualora il documento cartaceo sia richiesto in originale, esso può essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle autorità richiedenti secondo modalità conformi alle disposizioni in materia di salvaguardia della salute adottate a seguito dell'emergenza da COVID-19.

8-quater. Con riguardo alla società capogruppo e alle società del gruppo di cui all'articolo 7, comma 9-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il fondo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del fondo ma alla data di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del fondo non sia stato ancora emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, comma 3, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere dai periodi di sospensione ovvero di riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»;

al comma 10, le parole da: «dal presente articolo» fino a: «indebitamento» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 7, 8 e 10-bis del presente articolo, pari a 40 milioni di euro in termini di saldo

netto da finanziare e a 50 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le disponibilità del fondo, nel limite di 5 milioni di euro, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica.

10-ter. Le disponibilità residue del fondo di cui al comma 10-bis, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto, altresì, della riduzione dei costi sostenuti.

10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 10-bis e 10-ter.

10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui ai commi 10-bis e 10-ter del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Dopo l'articolo 199 è inserito il seguente:

«Art. 199-bis. - (Disposizioni in materia di operazioni portuali) - 1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia da COVID-19 e di favorire la ripresa delle attività portuali, all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 4 è abrogata;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:

a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;

b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;

c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione.

4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 4-bis è rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non è compresa nel numero massimo di cui al comma 7".

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotti dal comma 1 del presente articolo, anche relativamente alla determinazione del corrispettivo e della cauzione e alla fissazione dei termini del procedimento, tenendo conto delle esigenze di economicità dei servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio».

All'articolo 200:

al comma 1, primo periodo, le parole: «oggetto di» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposto a»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «della presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al comma 5, dopo le parole: «è effettuata» sono inserite le seguenti: «senza l'applicazione di penalità»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e di cui al

comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'80 per cento delle risorse a decorrere dall'anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attività di verifica. La relativa erogazione è disposta con cadenza semestrale.

5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono effettuate in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residue dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e quelle residue dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992»;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: «per l'attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato» *sono sostituite dalle seguenti:* «per l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi, finalizzate» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, nonché per il finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di esercizio esistenti»;

al secondo periodo, le parole: «ed all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» *sono sostituite dalle seguenti:* «e dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,»;

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come incrementate dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

Dopo l'articolo 200 è inserito il seguente:

«Art. 200-bis. - (Buono viaggio) - 1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico

non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari all'80 per cento del totale, per complessivi 4 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;

b) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivo 1 milione di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.

3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.

4. Ciascun comune individua i beneficiari e il relativo contributo prioritariamente tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non già assegnatari di misure di sostegno pubblico.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 201:

al comma 2, le parole: «Pe le medesime» sono sostituite dalle seguenti: «Per le medesime» e le parole: «i sub-fornitori» sono sostituite dalla seguente: «sub-fornitori».

All'articolo 202:

al comma 1:

alla lettera b):

al capoverso 4, al primo periodo, le parole: «e sottoposto» sono sostituite dalla seguente:

«sottoposto» e le parole: «è definito» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti» e, al secondo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;

al capoverso 4-bis, al primo periodo, le parole: «senza indugio» sono sostituite dalle seguenti: «, entro trenta giorni dalla costituzione della società ai sensi del comma 4,» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Tale piano è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione»;

alla lettera c):

al capoverso 5, le parole: «convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 2014» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

al capoverso 5-ter, dopo la parola: «fiscale» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera d), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;

alla lettera e), capoverso 7, terzo periodo, le parole: «al comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici, è prorogata di due anni la durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3» *sono inserite le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21,».

All'articolo 203:

al comma 1, la parola: «assoggettate» *è sostituita dalla seguente:* «assoggettati», *la parola:* «EASA» *è sostituita dalle seguenti:* «Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)» *e le parole:*

«regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012» *sono sostituite dalle seguenti:* «regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012»;

ai commi 3 e 4, le parole: «della presente disposizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «del presente decreto».

All'articolo 204:

al comma 2, la parola: «previsioni» *è sostituita dalla seguente:* «disposizioni».

All'articolo 205:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, per l'organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, l'efficacia della convenzione stipulata per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 3577/92 e comunque non oltre la data del 28 febbraio 2021».

All'articolo 206:

al comma 2, le parole: «fino ad un massimo di 10 esperti o consulenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «di esperti o consulenti fino al numero massimo di 10», *le parole:* «di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche» *sono sostituite dalle seguenti:* «di comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche» *e le parole:* «a valere sulle» *sono sostituite dalle seguenti:* «posti a carico delle»;

al comma 3, al terzo periodo, le parole: «il termine di cui al precedente periodo» *sono sostituite dalle seguenti:* «il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo» *e, al quarto periodo, le parole:* «di cui al presente comma» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al secondo periodo»;

al comma 4, secondo e terzo periodo, dopo la parola: «Commissario» *è inserita la seguente:* «straordinario»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria" - variante Trisungo-Acquasanta - 2° lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500, nonché gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria"- Realizzazione di strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per l'anno 2021 per le attività di progettazione, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione nonché, per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A. con priorità di finanziamento e realizzazione.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020

e a 17 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

al comma 6, dopo la parola: «Commissario» è inserita la seguente: «straordinario»;

al comma 7, le parole: «di cui articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1,», le parole: «legge 31 dicembre 2018, n. 145» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018, n. 145,» e le parole: «della tratta autostradale» sono sostituite dalle seguenti: «delle tratte autostradali»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sulla società il controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma 8-ter»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali».

All'articolo 207:

al comma 2, al primo periodo, la parola: «hanno» è sostituita dalla seguente: «abbiano» e, al secondo periodo, la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni».

All'articolo 208:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di dare impulso e rilanciare il porto di Gioia Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferiti a titolo gratuito, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Calabria, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture trasferite si provvede secondo le modalità previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, prevedendone il finanziamento prioritario nell'ambito del contratto di programma - parte investimenti. Agli interventi per la manutenzione della tratta di cui al primo periodo si provvede nell'ambito dell'efficientamento annuale del contratto di programma - parte servizi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Calabria e la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sentita l'Autorità portuale di Gioia Tauro, definiscono, d'intesa tra loro, la programmazione delle attività finalizzate allo sviluppo dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico nonché i relativi fabbisogni»;

al comma 4, le parole: «, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole: «di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021, di euro 21 milioni nel 2022, di euro 17 milioni nel 2023, di euro 14 milioni nel 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 11 milioni nel 2020, di euro 21 milioni nel 2021, di euro 29 milioni nel 2022, di euro 25 milioni nel 2023, di euro 19 milioni nel 2024»;

al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 5 milioni nel 2020, di euro 16 milioni annui dal 2021 al 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029,

di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia)»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni per l'anno 2023, a euro 30 milioni per l'anno 2024, a euro 26 milioni per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7 milioni per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032, a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, a valere sulle risorse del medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 già trasferite al bilancio della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni annui per gli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

All'articolo 209:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020 e di» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020 e a» e, al secondo periodo, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale».

All'articolo 210:

al comma 1, dopo la parola: «mutualistica» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 3, la parola: «traporti» è sostituita dalla seguente: «trasporti» e le parole: «l-ter e l-quater» sono sostituite dalle seguenti: «l-ter) e l-quater)».

All'articolo 211:

al comma 1, le parole: «Corpo della capitanerie di porto» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo delle capitanerie di porto», le parole: «dal data» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data» e le parole: «alle medesime Forze» sono sostituite dalle seguenti: «al medesimo Corpo»;
al comma 3, le parole: «e di ogni altra clausola» sono sostituite dalle seguenti: «e ogni altra clausola»;
al comma 4, dopo le parole: «euro 2.230.000» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020,».

Dopo l'articolo 211 è inserito il seguente:

«Art. 211-bis. - (Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche) - 1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorità competenti. Resta fermo, per gli aspetti di sicurezza cibernetica, quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.
2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza è redatto d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e recepisce il contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo. Le misure adottate sono comunicate ai Ministeri competenti per materia e al Ministero dell'interno, anche per gli aspetti di sicurezza informatica connessi alla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61.

3. L'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento all'emergenza da COVID-19 tiene conto delle linee guida sulla gestione dell'emergenza medesima emanate dai Ministeri competenti e dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche.

4. I Ministeri dell'interno e della salute, nell'ambito delle attività connesse con la gestione dell'emergenza da COVID-19, informando i Ministeri competenti, emanano, per gli aspetti di rispettiva competenza, proprie direttive per favorire l'attuazione delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3 e per garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche, la protezione del personale operativo dal contagio e la mobilità sul territorio nazionale per esigenze di continuità operativa e attività manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi, compresi coloro che provengono dall'estero.

5. Al fine dell'applicazione del presente articolo sono considerati operatori di infrastrutture critiche:

a) le società che gestiscono le infrastrutture individuate con i decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, nonché le società che gestiscono altre infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in funzione dell'emergenza da COVID-19;

b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

c) le società e gli enti che gestiscono od ospitano i sistemi spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio nazionale, nonché i sistemi spaziali nazionali impiegati per finalità di difesa e sicurezza nazionale;

d) ogni altra società o ente preposti alla gestione di infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti.

6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 212 è inserito il seguente:

«Art. 212-bis. - (*Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia*) - 1. Dopo l'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è inserito il seguente:

"Art. 18-bis. - 1. Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilità e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Dopo l'articolo 213 è inserito il seguente:

«Art. 213-bis. - (*Interventi di messa in sicurezza del territorio*) - 1. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, per l'anno 2020 sono attribuiti al comune di Taranto 4 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265».

All'articolo 214:

al comma 1, le parole: «1 luglio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2009»;

al comma 2, le parole: «prevenzione cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione di cui al comma 1»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono trasferiti all'ANAS S.p.A. 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato "SS 42 - variante Trescore-Entratico". All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

2-ter. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, all'ANAS S.p.A. è assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato "Collegamento tra la strada statale n. 11 - tangenziale ovest di Milano - variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate - tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 - tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)". All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;

al comma 3, le parole: «dall'emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'emergenza»;

alla rubrica, la parola: «ANAS» è sostituita dalle seguenti: «dell'ANAS».

All'articolo 215:

al comma 1, alinea, e al comma 2, lettera a), dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

al comma 1, alinea, le parole: «nei confronti aventi diritto» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti degli aventi diritto»;

al comma 2, lettera b), la parola: «attuative» è sostituita dalla seguente: «attuativi».

All'articolo 216:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2020»;

alla lettera b), le parole: «entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali», le parole: «in scadenza entro il 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», le parole: «equilibrio economico-finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «equilibrio economico-finanziario» e dopo le parole: «anche attraverso la proroga della durata del rapporto,» sono inserite le seguenti: «comunque non superiore a ulteriori tre anni,»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi»;

al quarto periodo, le parole: «dal concessionario» sono soppresse;

al comma 3, primo periodo, le parole: «e a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere»;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ai contratti di abbonamento» sono inserite le seguenti: «, anche di durata uguale o superiore a un mese,».

All'articolo 217:

al comma 2, al secondo periodo, le parole: «del predetto Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 1» e, al terzo periodo, le parole: «fossero inferiori» sono sostituite dalle seguenti: «sia inferiore» e la parola: «verrà» è sostituita dalla seguente: «è».

Dopo l'articolo 217 è inserito il seguente:

«Art. 217-bis. - (Sostegno delle attività sportive universitarie) - 1. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 218:

al comma 3, quarto periodo, la parola: «previsi» è sostituita dalla seguente: «previsti» e dopo le parole: «codice del processo amministrativo» sono inserite le seguenti: «, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «approvato con il Decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato 1 al decreto legislativo».

Al capo IV del titolo VIII, dopo l'articolo 218 è aggiunto il seguente:

«Art. 218-bis. - (Associazioni sportive dilettantistiche) - 1. Al fine di assicurare alle associazioni sportive dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell'incremento delle loro attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 219:

al comma 1, la parola: «disinfestazione» è sostituita dalla seguente: «disinfezione»;

al comma 3, capoverso 7, le parole: «straordinario, di cui euro» sono sostituite dalle seguenti: «straordinario, euro» e le parole: «, nonché di cui euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro»;

al comma 4, le parole: «commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3».

Dopo l'articolo 220 è inserito il seguente:

«Art. 220-bis. - (Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) - 1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attività professionali conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'apposito capitolo sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, iscritto nel programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" della missione 1 "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle predette prestazioni professionali, in riferimento agli anni pregressi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

L'articolo 221 è sostituito dal seguente:

«Art. 221. - *(Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale)* -

1. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale".
2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.
3. Negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.
4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.
5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-*bis* e 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. Il consenso dell'imputato o del condannato è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalità del collegamento.

10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di

comunicazione dei documenti informatici».

L'articolo 222 è sostituito dal seguente:

«Art. 222. - (*Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura*) - 1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo.

2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. A favore delle filiere in crisi del settore zootecnico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo denominato "Fondo emergenziale per le filiere in crisi", con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al settore zootecnico. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono definiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Il comma 520 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

"520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una maggiore integrazione e una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, è concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie *blockchain*, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità e le

procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521".

7. Il comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

"2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa dell'emergenza da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19' e successive modificazioni e integrazioni".

8. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020. L'indennità è erogata con le modalità previste dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine è autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l'anno 2020.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo, determinati in 579,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo».

Dopo l'articolo 222 è inserito il seguente:

«Art. 222-bis. - (Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020) - 1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 223:

alla rubrica, dopo la parola: «Contenimento» è inserita la seguente: «della».

All'articolo 224:

al comma 2, lettera b), capoverso 3-decies, le parole: «l'Istat è delegato a definire, nel termine di 90 giorni,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente disposizione, definisce»;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: «, e comunque non prima dell'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «o, se successiva, dalla data di entrata in vigore»:

alla lettera b), capoverso 10-bis, dopo le parole: «di Trento e» è inserita la seguente: «di» e la parola: «risultante» è sostituita dalla seguente: «risultanti»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

"4-octies. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza"».

Dopo l'articolo 224 sono inseriti i seguenti:

«Art. 224-bis. - (Sistema di qualità nazionale per il benessere animale) - 1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente, è istituito il "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale", costituito dall'insieme dei requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, in conformità a regole tecniche relative all'intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione delle emissioni nell'ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento. L'adesione al Sistema è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza e controllo, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le modalità di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento. Ai componenti del predetto organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 224-ter. - (Sostenibilità delle produzioni agricole) - 1. Al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo del settore vitivinicolo, è istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, come l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione. I requisiti e le norme tecniche che

contraddistinguono il disciplinare di produzione sono aggiornati con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i più recenti orientamenti in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale e si traducono in specifiche modalità produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del comma 2.

2. Al fine di definire e aggiornare il disciplinare di produzione di cui al comma 1, nonché di valutare l'impatto delle scelte operate, è istituito il sistema di monitoraggio della sostenibilità e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i cui indicatori sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. I dati e le informazioni ricavati dal sistema di monitoraggio di cui al comma 2 confluiscono nella rete di informazione contabile agricola di cui al regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che, a questo fine, adegua il relativo sistema di rilevazione, in conformità alla comunicazione della Commissione europea 20 maggio 2020, relativa alla strategia dal produttore al consumatore.

4. In sede di prima applicazione, il disciplinare di cui al comma 1 si basa sulle linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, alle cui procedure si fa riferimento per l'adesione al sistema di certificazione, opportunamente integrate introducendo i principi della sostenibilità richiamati, quale sintesi dei migliori sistemi di certificazione esistenti a livello nazionale.

5. Il disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2014.

6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui al presente articolo, la certificazione della sostenibilità del processo produttivo può essere estesa ad altre filiere agroalimentari».

All'articolo 225:

al comma 1, le parole: «la situazioni» sono sostituite dalle seguenti: «la situazione», dopo le parole: «di irrigazione», è inserita la seguente: «la» e dopo la parola: «abilitati» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 5, le parole: «la modalità» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. In considerazione della sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della difficoltà da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di realizzare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio idraulico nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, è consentita la riprogrammazione delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche con fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.

6-ter. L'utilizzo delle economie di cui al comma 6-bis è consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilità dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui in conseguenza della chiusura delle opere finanziate, ivi compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue.

6-quater. I consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le economie e i relativi interessi di cui ai commi 6-bis e 6-ter, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui intendono destinare le risorse, il cronoprogramma della spesa e, dopo la conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Consorzi di bonifica ed enti irrigui».

All'articolo 227:

al comma 1, dopo le parole: «è istituito un Fondo» sono inserite le seguenti: «con la dotazione»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «della tutela del territorio e del mare.».

Dopo l'articolo 227 è inserito il seguente:

«Art. 227-bis. - (Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini) - 1. Al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per il rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 228:

al comma 1, lettera b), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato».

Dopo l'articolo 228 è inserito il seguente:

«Art. 228-bis. - (Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti) - 1. L'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato».

All'articolo 229:

al comma 2:

al secondo periodo, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni»; il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «della domanda di mobilità» è soppresso il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni di età. Il contributo di cui al presente comma può essere concesso nel limite delle risorse autorizzate dal primo periodo e fino a esaurimento delle stesse ed è pari al 60 per cento della spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici e non può

superare l'importo di euro 500.

4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis può essere richiesto per una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per la concessione e l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 4-bis.

4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

Al capo VII del titolo VIII, dopo l'articolo 229 è aggiunto il seguente:

«Art. 229-bis. - *(Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale)* - 1. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una o più linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire:

a) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;

b) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive mediante installazione di *box* dedicati presso i propri impianti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al comma 1 nonché la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma di cui al presente comma è, altresì, finalizzato all'adozione di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori. Il programma può, altresì, includere lo svolgimento di *test* e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili".

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati dell'attività svolta in base al Piano d'azione per la

sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in termini di impatto sulla sostenibilità ambientale e sulle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, svolte sulla base dei criteri previsti dal medesimo comma 1126, nonché una proposta di sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza di applicare criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto.

7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto».

All'articolo 230:

ai commi 1, secondo periodo, e 2, secondo periodo, dopo le parole: «nella Gazzetta Ufficiale» sono inserite le seguenti: «, 4a serie speciale,»;

al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2-ter. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, è stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità.

2-quater. All'onere derivante dal comma 2-ter del presente articolo, pari a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incremento del numero dei posti relativi a concorsi già indetti».

Dopo l'articolo 230 è inserito il seguente:

«Art. 230-bis. - (Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici) - 1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al primo periodo è ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata massima fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente le assunzioni di cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.

3. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un

fondo con la dotazione di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale "Istruzione e ricerca". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265».

All'articolo 231:

al comma 1, le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020»;

al comma 2, lettera f), le parole: «e la loro dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «e delle loro dotazioni»;

al comma 3, la parola: «RUP» è sostituita dalle seguenti: «responsabile unico del procedimento» e le parole: «delle tempistiche stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «dei termini stabiliti»;

al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «affidamento degli stessi e» è inserita la seguente: «che»;

al comma 7, le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza»;

al comma 11, la parola: «template» è sostituita dalle seguenti: «modelli informatici»;

al comma 12, le parole: «dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 7 e 7-bis, pari a 372,23 milioni di euro per l'anno 2020».

Dopo l'articolo 231 è inserito il seguente:

«Art. 231-bis. - (Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza) - 1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:

a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo;

c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.

3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica».

All'articolo 232:

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2020 è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro alla città metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto superiore "Salvatore Quasimodo" in Magenta, al fine di ridurre i rischi connessi alla diffusione del COVID-19. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto»;

al comma 6, al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «a tutti gli atti» sono sostituite dalle seguenti: «tutti gli atti».

All'articolo 233:

al comma 2, al primo periodo, le parole: «Piano nazionale di azione nazionale pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano di azione nazionale pluriennale» e, al secondo periodo, la parola: «suddetto» è soppressa;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «65 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «165 milioni» e, al secondo periodo, le parole: «di età» sono soppresse;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 120 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020, compresi i servizi educativi autorizzati»;

al comma 5, le parole: «150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2020»;

alla rubrica, le parole: «fino ai sedici anni» sono soppresse.

All'articolo 235:

al comma 1, le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «377,6 milioni».

All'articolo 236:

al comma 3, al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,» e, al terzo e al quarto periodo, la parola: «AFAM» è sostituita dalle seguenti: «di alta formazione artistica, musicale e coreutica»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero dell'università e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica».

All'articolo 237:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206».

All'articolo 238:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse di cui al presente comma» sono inserite le seguenti: «, nella misura di 45 milioni di euro annui,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I restanti 5 milioni di euro sono destinati, per le medesime finalità di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non compresi nel precedente periodo, fatta eccezione per l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) destinatari di specifiche disposizioni del

presente decreto. I criteri di riparto sono stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti»; *al comma 4, le parole: «dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;*
al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;
al comma 6, dopo le parole: «di alta formazione» è inserita la seguente: «artistica»;
al comma 8, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;
al comma 9, le parole: «per l'anno 2021 a» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2021, a euro», dopo le parole: «per l'anno 2022 e a» è inserita la seguente: «euro» e le parole: «dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2023»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piano straordinario di investimenti nell'attività di ricerca».
Al capo IX del titolo VIII, dopo l'articolo 238 è aggiunto il seguente:
«Art. 238-bis. - (Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale) - 1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.
2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), primo periodo, del predetto regolamento relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, può emanare bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unità.
3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti attività e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti.
4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni.
6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di quattro unità di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.

8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di euro 587.164 per l'anno 2021, di euro 694.112 per l'anno 2022, di euro 801.059 per l'anno 2023 e di euro 908.007 annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare previsto dall'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

All'articolo 240:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «livello dirigenziale» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «:».

All'articolo 241:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione rinvenienti» e le parole: «pandemia da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «pandemia di COVID-19»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e della conseguente ripartizione regionale»;

al secondo periodo, le parole: «nelle more di sottoposizione» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della sottoposizione»;

al terzo periodo, le parole: «Comitato per la Programmazione Economica» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti».

All'articolo 242:

al comma 1, le parole: «1 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio», le parole: «e la mitigazione» sono sostituite dalle seguenti: «e alla mitigazione» e le parole: «dall'epidemia COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'epidemia di COVID-19»;

al comma 3, le parole: «Fondo di Rotazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di rotazione di cui»;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni»;

al secondo periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rinvenienti» e le parole: «nelle more di sottoposizione all'approvazione in CIPE, entro e non oltre il» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more della sottoposizione all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il»;

al terzo periodo, le parole: «Di tali riprogrammazione» sono sostituite dalle seguenti: «Di tali riprogrammazioni» e le parole: «al Comitato per la Programmazione Economica» sono sostituite dalle seguenti: «al Comitato interministeriale per la programmazione economica»;

al quarto periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rinvenienti».

All'articolo 243:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

dopo il capoverso 65-quinquies sono aggiunti i seguenti:

«65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente

riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi: *a)* adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività; *b)* concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole; *c)* concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.

65-septies. In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato al finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati, ai soli fini del presente comma, "dottorati comunali". I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione, all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle diseguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative. I dottorati comunali sono soggetti all'accreditamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalità per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le università per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito bando».

All'articolo 244:

al comma 1, dopo la parola: «Sicilia» sono inserite le seguenti: «nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017» e le parole: «dell'della legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge»;

al comma 2, le parole: «Aiuti ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «Aiuti a progetti»;

al comma 3, le parole: «48,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «106,4 milioni» e le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione,»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017».

Dopo l'articolo 245 è inserito il seguente:

«Art. 245-bis. - (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123) - 1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove start-up nelle regioni Abruzzo, Basilicata,

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso la misura denominata "Resto al Sud", all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: "fino ad un massimo di 50.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 60.000 euro";

b) al comma 8, lettera a), le parole: "35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

c) al comma 8, lettera b), le parole: "65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

All'articolo 246:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia» sono inserite le seguenti: «nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto» e, al secondo periodo, le parole: «educativa e a» sono sostituite dalle seguenti: «educativa, e a euro»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sostegno al Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19».

La rubrica del capo XII del titolo VIII è sostituita dalla seguente: «Accelerazione dei concorsi».

All'articolo 247:

al comma 8, la parola: «ordinamenti» è soppressa.

All'articolo 248:

al comma 3, primo periodo, le parole: «alla data del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Alla rubrica della sezione II del capo XII del titolo VIII, le parole: «per la velocizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «per l'accelerazione».

All'articolo 250:

al comma 3, le parole: «di cui al decreto del presidente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto del Presidente» e le parole: «decreto del Presidente del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio».

All'articolo 251:

al comma 1, le parole: «sono aggiunti» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte»;

al comma 2, dopo le parole: «avviati ai sensi dell'articolo 1» sono inserite le seguenti: «, commi da 355 a 359,».

All'articolo 252:

al comma 2:

alla lettera a), dopo le parole: «funzionario giudiziario, senza demerito» sono aggiunte le seguenti: «, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera a)»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera b)»;

dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) aver svolto attività lavorativa per almeno cinque anni presso una pubblica amministrazione in una posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea»;

al comma 3:

all'alinea, le parole: «adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

alla lettera a), le parole: «di cui al comma 1, lettere da a) ad f),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni ex aequo»;

al comma 6, alinea, le parole: «ai fini di attribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini

dell'attribuzione»;

al comma 7:

all'alinea, le parole: «adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni ex aequo»;

al comma 8, le parole: «a bandire» *sono sostituite dalle seguenti:* «a indire procedure di reclutamento».

All'articolo 258:

al comma 2, primo periodo, le parole: «della presente disposizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «del presente decreto»;

al comma 3, le parole: «nel 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «per l'anno 2020».

All'articolo 259:

al comma 1, le parole: «Corpo nazionale di vigili del fuoco» *sono sostituite dalle seguenti:* «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» *e le parole:* «Consiglio di ministri» *sono sostituite dalle seguenti:* «Consiglio dei ministri»;

al comma 2, lettera b, capoverso, le parole: «Restano ferme» *sono sostituite dalle seguenti:* «2-bis. Restano ferme»;

al comma 3, le parole: «sui siti istituzionali» *sono sostituite dalle seguenti:* «nei siti internet istituzionali».

Dopo l'articolo 259 è inserito il seguente:

*«Art. 259-bis. - (Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria) - 1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le medesime procedure, è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alla riserva dei posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera d), previste per l'anno 2020 previa individuazione delle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psicofisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che tiene conto del numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.*

*2. Il corso di formazione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quello destinato ai vincitori del concorso pubblico a complessivi 754 posti, elevati a 938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, ha la durata di sei mesi.*

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 260:

al comma 1, le parole: «Corpo nazionale di vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e le parole: «Consiglio di ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri».

Dopo l'articolo 260 è inserito il seguente:

«Art. 260-bis. - (Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato) - 1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020, entro un massimo di 1.650 unità, e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unità, quale quota parte delle relative facoltà assunzionali, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della procedura concorsuale di cui al comma 1 in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;

c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

3. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei soggetti inclusi nell'elenco allegato al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 agosto 2019, degli aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

4. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi dei commi 2 e 3, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

5. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

6. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, può essere rideterminato il numero dei posti di allievi agenti della Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti con decreto del Capo

della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 38 del 15 maggio 2020.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 261:

al comma 1, primo periodo, la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «decreto».

All'articolo 262:

al comma 1, lettera b), le parole: «inerenti la contabilità e il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alla contabilità e al bilancio» e le parole: «e la sperimentazione» sono sostituite dalle seguenti: «e della sperimentazione»;

al comma 2, dopo le parole: «I bandi di selezione» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 263:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "e, anche al fine" fino a: "forme associative" sono sostituite dalle seguenti: ". Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati".

4-ter. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato è commisurato all'entità della quota versata"».

Dopo il capo XII del titolo VIII è inserito il seguente:

«Capo XII-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E DI RETI TELEMATICHE O DI TELECOMUNICAZIONE

Art. 263-bis. - *(Modifica all'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)* - 1.

Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

"3-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, può ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti *internet*, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la protrazione di attività pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Autorità stessa può applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di euro".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 264:

al comma 2, lettera a), numero 1), le parole: «Le amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «1. Le amministrazioni».

All'articolo 265:

al comma 1, terzo periodo, le parole: «al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

al comma 3, dopo le parole: «2.625 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro», le parole: «dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2025», dopo le parole: «5.619 milioni» sono inserite le

seguenti: «di euro» e le parole: «1.413 l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1.413 milioni di euro per l'anno 2021»;

al comma 4, le parole: «dal 2023 al 2031» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 475,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 67,55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

al comma 7:

all'alinea, dopo la parola: «85,» è inserita la seguente: «89-bis,», dopo la parola: «211,» è inserita la seguente: «213-bis,» e dopo la parola: «230,» sono inserite le seguenti: «230-bis, commi 1 e 3,» ;

alla lettera a), le parole: «quanto a 364,22 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.019,80 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.138,40 milioni di euro per l'anno 2022, a 273,53 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 364,92 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.025 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 278,53 milioni di euro per l'anno 2023» e le parole: «che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 1.005,57 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.445,17 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole: «mediante e corrispondente utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente utilizzo»;

alla lettera b), la parola: «corrisponde» è sostituita dalla seguente: «corrispondente» e dopo le parole: «comma 290,» è inserita la seguente: «della»;

il comma 8 è sostituito dai seguenti:

«8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli eventuali maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma, comprese quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009, utilizzando le risorse destinate a ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui al primo periodo, risultino non utilizzate, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente decreto, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma trasferite su conti di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.

8-bis. I commi 7 e 8 dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono abrogati»;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8 entro il

20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

al comma 11, dopo le parole: «connessa alla» sono inserite le seguenti: «diffusione del»;

al comma 13:

alla lettera a), la parola: «soppressi» è sostituita dalla seguente: «abrogati»;

alla lettera b):

le parole: «- al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «1) al secondo periodo»;

le parole: «- il quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «2) il quarto periodo»;

le parole: «- al sesto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «3) al sesto periodo» e la parola: «abrogate;» è sostituita dalla seguente: «soppresse.»;

al comma 14, dopo le parole: «dall'Elenco 1» è inserita la seguente: «allegato».

Dopo l'articolo 265 è inserito il seguente:

«Art. 265-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

All'allegato 1:

le parole: «Allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 1 - (Articolo 265, comma 1) - "Allegato 1» e dopo la tabella è aggiunto il seguente segno: «"».

All'elenco 1:

le parole: «Elenco 1» sono sostituite dalle seguenti: «Elenco 1 - (Articolo 265, comma 14) - "Elenco 1 - (Articolo 1, comma 609)» e dopo la tabella è aggiunto il seguente segno: «"».

All'allegato C sono premesse le seguenti parole: «Allegato C - (Articolo 2, commi 5, 7 e 10)».

All'allegato A sono premesse le seguenti parole: «Allegato A - (Articolo 1, comma 11)».

All'allegato B sono premesse le seguenti parole: «Allegato B - (Articolo 1, comma 10)».

All'allegato D sono premesse le seguenti parole: «Allegato D - (Articolo 2, comma 11)».

All'allegato 1 riferito all'articolo 120 del decreto-legge, le parole: «Allegato 1 Articolo 120» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 2 - (Articolo 120, comma 1)».

ARTICOLI DA 1 A 266 del decreto-legge NEL TESTO comprendente le modificazioni APPORTATE dalla Camera dei deputati E ALLEGATI

TITOLO I

SALUTE E SICUREZZA

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale)

1. Per l'anno 2020, al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2 soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale, con l'obiettivo di implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. I piani di assistenza territoriale contengono specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento. I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal

Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni e le province autonome organizzano inoltre le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti.

1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-bis hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei *test* molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all'Istituto superiore di sanità, mediante la piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del COVID-19, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.

1-quater. L'Istituto superiore di sanità, le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

4. Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, qualora non lo abbiano già fatto, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o sottoposti a quarantena nonché per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma 10.

4-*bis*. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il *budget* di salute individuale e di comunità.

5. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con l'introduzione altresì dell'infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10.

6. Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-*bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Per la funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui al periodo precedente è consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni di far parte delle stesse. In considerazione del ruolo attribuito alle predette Unità speciali di continuità assistenziale, ogni Unità è tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale dell'attività all'ente sanitario di competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, in sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1, possono richiedere le relative relazioni.

7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-*bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

7-*bis*. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire,

in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unità e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore.

8. Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così come implementate nei piani regionali, le regioni e le province autonome provvedono all'attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.

9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, il fondo di cui all'articolo 46 dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale è complessivamente incrementato nell'anno 2020 dell'importo di 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 59, comma 1, lettera *b*), del medesimo Accordo collettivo nazionale. A tal fine è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020.

10. Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020 per l'attuazione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui all'allegato B annesso al presente decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 11.

11. Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-*bis* e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-*bis*. Per l'attuazione dei commi 5, 6 e 7 è autorizzata, per l'anno 2020, rispettivamente la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per un totale di 407.896.000 euro. Per l'attuazione del comma 9 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per un importo pari a 1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessità legate alla distribuzione delle centrali operative a livello regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a 1.256.633.983 euro è riportata nella tabella di cui all'allegato A annesso al presente decreto. Per le finalità di cui al comma 5, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'apposito centro di costo «COV-20», di cui all'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 4, 4-*bis* e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2021 per la sperimentazione di cui al comma 4-*bis*, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-*bis*, le regioni e le province autonome provvedono a trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1.256.633.983 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 1-*bis*.

(*Borse di studio per medici*)

1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall'anno 2021 sono accantonati 20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario *standard* nazionale al quale concorre lo Stato, fermo restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente.

Articolo 1-ter.

(Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità)

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:

a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;

b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;

d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è obbligato ad attenersi;

e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.

(Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19)

1. Le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di cui al presente comma, come approvati dal Ministero della salute con il procedimento stabilito al comma 8, sono recepiti nei programmi operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi di separazione e sicurezza dei percorsi, è resa, altresì, strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14

posti letto per mille abitanti.

2. Le regioni e le province autonome programmano una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure. In relazione all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei posti letto di cui al presente comma, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letto di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse umane programmate a legislazione vigente.

3. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica, e comunque fino al 31 dicembre 2020, si rendono disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.

4. Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.

5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per l'operatività di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020. Il limite di spesa regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente comma per l'anno 2020 è riportato nella colonna 3 della tabella di riparto di cui all'Allegato C annesso al presente decreto.

5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, possono avviare, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

6. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale»; dopo le parole «del personale del comparto sanità» sono inserite le seguenti: «nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti»; dopo le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75» sono inserite le seguenti: «e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale»;

b) all'articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti le parole: «Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione delle indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - Triennio 2016-2018,

pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti».

6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, terzo periodo, del presente articolo e per le finalità di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, e all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui all'allegato C annesso al presente decreto. All'onere di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o già assunte, ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui ai commi 1 e 5, secondo periodo, del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, da ripartirsi, a decorrere dall'anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui all'allegato C annesso al presente decreto.

8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni dalla ricezione. È ammessa per una sola volta la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o la provincia autonoma dà riscontro entro i successivi dieci giorni, durante i quali il termine di approvazione è sospeso. Decorso il termine di cui al primo periodo, senza l'adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano è adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del presente articolo, per l'anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 1.467.491.667 euro, di cui 1.413.145.000 euro in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, e 54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal comma 3. A tal fine è istituito per l'anno 2020 apposito capitolo nello stato di previsione del

Ministero della salute per l'importo di 1.467.491.667 euro. Per far fronte ai successivi oneri di manutenzione delle attrezzature per posto letto, dei reparti di pronto soccorso e dei mezzi di trasporto, a decorrere dall'anno 2021 all'onere complessivo di 25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7, nonché al fine di integrare le risorse per le finalità di cui al comma 6, lettera *a*), per l'anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera *a*), e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, è corrispondentemente incrementato per pari importo, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 e per gli importi indicati nell'Allegato C annesso al presente decreto. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020 nell'apposito centro di costo «COV-20», di cui all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. A decorrere dall'anno 2021, all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente articolo, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma 1, considerata l'urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono di 1.413.145.000 euro, da ripartire a livello regionale secondo la Tabella di cui all'Allegato D annesso al presente decreto, e di 54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui al comma 3. Il Commissario Straordinario procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma.

12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di cui al comma 11 può delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18», a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato. L'incarico di commissario delegato per l'attuazione del piano di cui al comma 1 è svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario.

13. Le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente.

13-*bis*. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

anche con riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità da destinare al potenziamento dell'attività e delle strutture del citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

14. La proprietà delle opere realizzate dal Commissario è delle aziende del Servizio sanitario nazionale presso le quali sono realizzate. Qualora la regione abbia già provveduto in tutto o in parte alla realizzazione delle opere anteriormente al presente decreto-legge il Commissario è autorizzato a finanziarle a valere sulle risorse di cui al presente articolo e nei limiti delle stesse»

15. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a 1.898.466.667 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 3.

(Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

1. All'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.»

Articolo 3-bis.

(Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: «i medici e i medici veterinari» sono sostituite dalle seguenti: «i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi»;

b) al comma 548, le parole: «dei medici e dei medici veterinari di cui» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui» e le parole: «della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data» sono sostituite dalle seguenti: «della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data»;

c) al comma 548-bis:

1) le parole: «di formazione medica specialistica», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di formazione specialistica»;

- 2) al secondo periodo, dopo le parole: «fatti salvi» sono inserite le seguenti: «, per i medici specializzandi,»;
- 3) al quarto periodo, le parole: «I medici e i medici veterinari» sono sostituite dalle seguenti: «I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi» e le parole: «del personale della dirigenza medica e veterinaria» sono sostituite dalle seguenti: «del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria»;
- 4) al decimo periodo, dopo la parola: «specializzandi» è inserita la seguente: «medici» e dopo le parole: «trattamento economico previsto» sono inserite le seguenti: «per i predetti specializzandi medici».

Articolo 4.

(Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
3. La specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 e l'incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19, come individuati nel decreto di cui al comma 2, sono riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020. Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione assistenziale è determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 1o marzo 2020, nonché sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativi: a) all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del piano di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; b) all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, l'incremento tariffario di cui al comma 1 è determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni

rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità.

4. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.

5. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito *budget* per l'anno 2020, le quali sospendano le attività ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 5-*sexies*, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020.

6. L'articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è abrogato.

Articolo 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera b), le parole: «alla data del 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2020»;
- b) al comma 11-*bis*, l'ultimo periodo è soppresso.

Articolo 5.

(Incremento delle borse di studio dei medici specializzandi)

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.

1-*bis*. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tale fine è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 5-bis.

(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.

Articolo 5-ter.

(Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative)

1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, è istituita la scuola di specializzazione in medicina e

cure palliative, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro per l'anno 2021, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 6.

(Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19)

1. In considerazione delle funzioni che è chiamato ad assolvere per la gestione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dell'individuazione quale soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, al Ministero della salute non si applicano, per l'anno 2020, le riduzioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 7.

(Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione)

1. Il Ministero della salute, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, delle funzioni relative a indirizzi generali e di coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie, nonché di programmazione tecnico sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento, monitoraggio dell'attività tecnico sanitaria regionale, può trattare, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, per lo sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati personali, anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati.

Articolo 8.

(Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A)

1. Limitatamente al periodo emergenziale, per i pazienti già in trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), di cui agli articoli 91 e 93 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla regione o dalla provincia autonoma competente una modalità di erogazione attraverso la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un uso il più possibile esteso, la validità della ricetta è prorogata per una durata massima di ulteriori 30 giorni dalla data di scadenza.

2. Per i pazienti già in trattamento con i medicinali di cui al comma 1, con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza.

3. Per le nuove prescrizioni da parte del centro ospedaliero o dello specialista dei medicinali di cui al

comma 1, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l'intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare, di cui all'articolo 26 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. La proroga automatica della ricetta di cui al presente articolo non si applica nei casi in cui il paziente presenta un peggioramento della patologia di base o un'intolleranza o nel caso in cui il trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il monitoraggio di parametri ai fini della prescrizione; in tali casi il paziente deve rivolgersi al centrospedaliero o allo specialista di riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole regioni e dalle province autonome.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche ai medicinali classificati in fascia A, soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA e distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati.

5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti con le modalità di cui alle lettere *b)* e *c)* del citato comma 1 dell'articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali.

5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 27-*bis*, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, con propria determina, individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1, inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici.

Articolo 9.

(Proroga piani terapeutici)

1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

Articolo 10.

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22-*bis*, comma 1, le parole: «di medici, personale infermieristico e» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli»; la rubrica è sostituita dalla seguente: «Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari.»;

b) all'articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e socio -sanitario» sono aggiunte le seguenti: «e nei Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale».

2. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, la lettera *d-bis*), introdotta dall'articolo 71-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è sostituita dalla seguente:

d-ter) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori, *personal computer*, *tablet*, *e-reader* e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili;».

Articolo 11.

(Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico)

1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «l'assistito» sono inserite le seguenti: «, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale»;

b) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «comma 7», sono aggiunte le seguenti: «ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il FSE è alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonché, su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter.»;

d) il comma 3-bis è abrogato;

e) al comma 4, dopo la parola «regionali», sono inserite le seguenti: «e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie» e, dopo le parole «l'assistito», sono aggiunte le seguenti: «secondo le modalità di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7»;

f) al comma 15-ter, numero 3), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «per la trasmissione telematica», sono inserite le seguenti: «, la codifica e la firma remota»;

2) le parole: «alimentazione e consultazione» sono sostituite con le seguenti: «alimentazione, consultazione e conservazione, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

g) al comma 15-ter, dopo il numero 4), sono aggiunti i seguenti:

«4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revocche, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, comprensiva delle informazioni relative all'eventuale soggetto delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle modalità e delle misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma;

4-ter) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, al fine di assicurare in interoperabilità le funzioni del FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma;

4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione con i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale, l'accesso *on line* al FSE da parte dell'assistito e degli operatori sanitari autorizzati, secondo modalità determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso è fornito in modalità aggregata, secondo quanto disposto dalla Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia Digitale.»;

h) al comma 15-*septies*, dopo le parole: «di farmaceutica» sono inserite le seguenti: «, comprensivi dei relativi piani terapeutici,» e dopo le parole: «specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN,» e, dopo la parola «integrativa», sono aggiunte le seguenti: «, nonché i dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto, secondo le modalità stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del comma 15-*ter*, che individuerà le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le libertà degli interessati,»;

i) dopo il comma 15-*septies*, sono aggiunti i seguenti commi:

«15-*octies*. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del *dossier* farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del comma 7, sono pubblicate sul portale nazionale FSE, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

15-*novies*. Ai fini dell'alimentazione dei FSE attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-*ter*, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui al numero 3) del comma 15-*ter*, sono stabilite le modalità tecniche con le quali:

- a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e tessuti;
- b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale;
- c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i dati relativi alle prenotazioni.»

Articolo 11-bis.

(Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche)

1. Al fine di promuovere in Italia le sperimentazioni cliniche essenziali per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ad eventuali altre emergenze epidemiologiche future, al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le parole: «, l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonché l'assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore» sono sostituite dalle seguenti: «gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado rispetto allo studio proposto, nonché i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore, in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il comitato etico valuta tale dichiarazione nonché l'assenza, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studi, di partecipazioni azionarie dello sperimentatore, del coniuge o del convivente, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi all'inizio dello studio qualora intervengano nuovi conflitti di interessi».

Articolo 12.

(Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi)

1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati:

- a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
- b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
- c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
- d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
- e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all'ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea.
3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili, senza registrarli, i dati di cui al comma 1:
 - a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per le finalità di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;
 - b) tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non ancora collegati alla ANPR;
 - c) all'ISTAT.
4. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalità tecniche di trasmissione.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13.

(Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), e dell'articolo 89 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in qualità di titolare del trattamento, anche in contitolarità con altri soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale, che verranno indicati nelle direttive di cui al comma 2, è autorizzato, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e per i dodici mesi successivi, a trattare dati personali, anche inerenti alle particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle misure e delle garanzie individuate nelle direttive di cui al comma 2, per effettuare rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi statistiche anche presso gli interessati sul territorio nazionale, volte alla comprensione della situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana.
2. I trattamenti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, sono individuati in una o più specifiche direttive del presidente dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e sono svolti nel rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 al medesimo decreto legislativo, nonché del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Nelle direttive di cui al comma 2 sono indicati gli specifici scopi perseguiti, i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, le fonti amministrative utilizzate, anche mediante tecniche di integrazione, e i tempi di conservazione.
4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 anche in forma sintetica. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in maniera completa e facilmente consultabili sul sito istituzionale dell'ISTAT.
5. I dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati, per finalità scientifiche, nonché ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalità ivi previste, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo

quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 del medesimo decreto legislativo, nonché del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in deroga alle previsioni della legge 11 gennaio 2018, n. 5. La diffusione dei dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al presente articolo è autorizzata solo in forma anonima e aggregata.

6. L'ISTAT fa fronte alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14.

(Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali)

1. In conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata.

2. In relazione alle effettive esigenze di spesa connesse all'evolversi del contesto emergenziale di cui al presente articolo, le risorse di cui comma 1, a seguito di apposito monitoraggio effettuato dai soggetti interessati, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del Capo della protezione civile e del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. La rimodulazione può disporsi, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche mediante girofondi tra la contabilità speciale di cui al comma 1 e quella del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

4. I termini di scadenza degli stati di emergenza, diversi da quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 per il COVID-19, già dichiarati ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e delle contabilità speciali di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non più prorogabili ai sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi. Alle attività connesse alle proroghe di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse già stanziata a legislazione vigente per i relativi stati di emergenza e conseguentemente dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15.

(Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile)

1. Al fine di garantire adeguate risorse da destinare all'assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 21 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3. Per le attività di volontariato svolte in mesi per i quali sia percepita l'indennità di cui all'articolo 84, comma 1 o agli articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non si applicano ai volontari lavoratori autonomi che, in ottemperanza alle misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus Covid-19, dichiarano di non aver svolto attività lavorativa e percepiscono le suddette indennità.

Articolo 16.

(Misure straordinarie di accoglienza)

1. I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, possono essere utilizzati per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, fermo restando quanto previsto dal decreto-legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e successive modificazioni, in materia di servizi per l'accoglienza. All'attuazione del presente comma, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Articolo 16-bis.

(Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da COVID-19)

1. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è estesa ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori socio-sanitari nonché ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

Articolo 17.

(Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole «del presente articolo» sono inserite le seguenti «e per l'acquisizione a diverso titolo, ad esclusione della proprietà, da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di cui all'articolo 122 e dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020 di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare».

Articolo 17-bis.

(Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo)

1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «1° settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

Articolo 18.

(Utilizzo delle donazioni)

1. All'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

«a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il Dipartimento della protezione civile può destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei conti correnti bancari di cui all'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1, dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.»

b) al comma 3, dopo le parole «aziende, agenzie,» sono inserite le seguenti: «regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,»

c) al comma 5, dopo le parole «per la quale è» è aggiunta la seguente: «anche».

2. Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni già disposte ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei citati conti correnti.

Articolo 18-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento e della riduzione dei servizi a essa collegate, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, nell'ambito delle risorse stanziati ai sensi del primo periodo e nei limiti delle stesse, deve essere assicurato un maggiore ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, anche ove cessata.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 19.

(Funzionamento e potenziamento della Sanità militare)

1. Per le finalità di cui all'articolo 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2020 è autorizzato l'arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:
 - a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri;
 - b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare.
2. Le domande di partecipazione sono presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da parte della Direzione generale del personale militare sul portale *on-line* del sito *internet* del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.
3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo nonché quelli prestati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.
- 3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonché quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
- 3-ter. In ragione dell'eccezionalità e della limitata durata della ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di pubblica sicurezza.
4. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 4.682.845 per l'anno 2020 e euro 3.962.407 per l'anno 2021
5. Allo scopo di sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari di cui all'articolo 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata la spesa di euro 84.132.000 per l'anno 2020.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 88.814.845 euro per l'anno 2020 e 3.241.969 euro per

l'anno 2021, si provvede, quanto a 88.814.845 euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 3.962.407 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Articolo 20.

(Misure per la funzionalità delle Forze armate - personale sanitario e delle sale operative)

1. Ai fini dello svolgimento, da parte del personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.
2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 21.

(Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2204-bis, è inserito il seguente:

«Art. 2204-ter.

(Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata)

1. I volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta.
2. I volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale, di cui all'articolo 954, comma 2, che negli anni 2020, 2021 e 2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e previo consenso degli interessati, al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'*iter* concorsuale.»

- b) dopo l'articolo 2197-ter è inserito il seguente:

«Art. 2197-ter.1.

(Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207, è autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare.
2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale;
 - b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.
3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.»

Articolo 22.

(Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione «Strade sicure»)

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:

- a) l'incremento delle 253 unità di personale di cui all'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2020;
 - b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è integrato di ulteriori 500 unità dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020.
2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 23.

(Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai prefetti territorialmente competenti, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia, nonché di euro 111.329.528 per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 31 luglio 2020, alle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché di assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 37.600.640.
3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del personale impiegato, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 698.080 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.
4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G., in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro 838.612 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 750.000 per spese sanitarie, di pulizia e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, euro 2.511.700 per acquisti di prodotti e licenze informatiche, ed euro 416.000 per materiale per videoconferenze e altri materiali.
5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 167.883.445 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
6. L'autorizzazione di cui al comma 301, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'invio, da parte del Ministero dell'interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, è prorogata per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di 500 mila euro per ciascun anno dello stesso triennio 2021-2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
7. Il Ministero dell'interno è autorizzato, nel limite di euro 220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un'apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL, sostenute

dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a euro 220.000 annui, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

TITOLO II

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Capo I

MISURE DI SOSTEGNO

Articolo 24.

(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a*) e *b*), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate derivanti dal presente articolo non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Province autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.952 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 25.

(Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di

cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.

9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l'applicabilità dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività

di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.

10. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

11. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778 «Fondi di Bilancio». L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

13. Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale.

15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 25-bis.

(Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a

quello del 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 26.

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. Le misure previste dal presente articolo si applicano, in conformità a tutti i criteri e le condizioni ivi previsti, agli aumenti di capitale delle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, -società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitano attività assicurative, qualora la società regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:

a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;

c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.

2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 la società soddisfa altresì le seguenti condizioni:

a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;

b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 12, il numero di occupati è inferiore a 250 persone

2-*bis*. I benefici di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale

all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento.

5. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. L'agevolazione spetta all'investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta. Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si applicano altresì quando l'investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese di cui al presente articolo.

7. Il credito d'imposta di cui al comma 4 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Alle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa nel limite

complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il medesimo anno, un apposito Fondo.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma 10.

12. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato «Fondo Patrimonio PMI» (di seguito anche il «Fondo»), finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le caratteristiche indicate ai commi 14 e 16 (di seguito «gli strumenti finanziari»), emessi dalle società di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a). Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», ovvero di aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non può superare il maggiore valore tra: il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a); il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale. Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412, primo comma, del codice civile.

13. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, o a società da questa interamente controllata (di seguito anche «il Gestore»)

14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli Strumenti Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli previsti dall'articolo 2467 del codice civile.

15. La società emittente assume l'impegno di:

- a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
- b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
- c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del presente comma e definiti ai sensi del decreto di cui al comma 16.

16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari. Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. Nel decreto sono altresì indicati gli obiettivi al cui conseguimento può essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari.

17. L'istanza è trasmessa al Gestore secondo il modello uniforme da questo reso disponibile sul proprio sito *Internet*, corredata della documentazione ivi indicata. Il Gestore può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione di dichiarazioni sostitutive

dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ferma restando la richiesta di informativa antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore, tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria, può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore procede, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze

18. Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, l'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), la conformità della deliberazione di emissione degli Strumenti Finanziari a quanto previsto dal presente articolo e al decreto di cui al comma 16, e l'assunzione degli impegni di cui al comma 15, procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto nell'anno 2020.

19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020, allo 0,4 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

19-bis. In considerazione delle peculiarità normative delle imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata e della loro funzione sociale, il Gestore può avvalersi, mediante utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19, delle società finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello sviluppo economico costituite per il perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono, limitatamente alle società cooperative, le funzioni attribuite al soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le condizioni e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

20. I benefici previsti ai commi 4 e 8 sono cumulabili tra loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». L'importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna società di cui al comma 1 l'ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato ai sensi del regolamento della Commissione n. 1407/2013, del regolamento (UE) della Commissione n. 1408/2013 e del regolamento (UE) della Commissione n. 717/2014 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti la società ottiene dai soggetti indicati ai commi 4 e 6 secondo periodo, l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si è usufruito. La società presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, che le misure previste ai commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», non superano i limiti suddetti.

Con il medesimo atto il legale rappresentante dichiara, altresì, di essere consapevole che l'aiuto eccedente detti limiti è da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell'Unione europea.

21. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 26-bis.

(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati 10 milioni di euro per interventi a favore di soggetti esposti al rischio di usura.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 26-ter

(Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese)

1. Le misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 11, commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione del presente comma restano a carico dell'impresa richiedente.

Articolo 27.

(Patrimonio destinato)

1. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da «Covid-19», CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato «Patrimonio Rilancio», (di seguito il «Patrimonio Destinato») a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Patrimonio Destinato può essere articolato in comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi ad essi apportati, nonché dai beni e dai rapporti giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le passività rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, è autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell'interesse degli stessi e, allo stesso modo, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli stessi. Le disposizioni del presente articolo non attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi rispetto all'intervento del Patrimonio Destinato in loro favore.

2. Gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze sono effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di apporto e di iscrizione nella contabilità del Patrimonio Destinato sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all'andamento economico del Patrimonio Destinato. Può essere

restituita al Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, la quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione della congruità del patrimonio previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle finalità di realizzazione dell'affare per cui è costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo per tempo aggiornato. Le modalità della restituzione sono stabilite nel decreto di cui al comma 5. I beni e i rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su di esso in conformità al presente articolo, al decreto di cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato.

3. Il Patrimonio Destinato è costituito con deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta del consiglio di amministrazione, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A. è incaricato della revisione dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Non si applica l'articolo 2447-*quater*, comma 2, del codice civile. Per ogni successiva determinazione, ivi incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni e rapporti giuridici, nonché quelle concernenti l'apporto di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti pubblici si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle società cooperative, CDP S.p.A. adotta modalità coerenti con la funzione sociale delle società cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata. Ai fini della gestione del Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. è integrato dai membri indicati dall'articolo 7, comma 1, lettere *c*), *d*) ed *f*), della legge 13 maggio 1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato alla massima efficienza e rapidità di intervento del Patrimonio Destinato, anche in relazione all'assetto operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei comparti, può essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di CDP S.p.A.

4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da «Covid-19» ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

- a) hanno sede legale in Italia;
- b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
- c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.

5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Lo schema di decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle

- infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività
6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previsto dal decreto di cui al comma 5. L'efficacia del Regolamento è sospensivamente condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure e attività istruttorie e le operazioni funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato è pari ai costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che non contribuisce al risultato di CDP S.p.A., è redatto annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i principi contabili internazionali IFRS e allegato al bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.A. per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. in conformità al presente articolo e al Regolamento del Patrimonio Destinato.
7. Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è consentita, anche in deroga all'articolo 2412 del codice civile, l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione, può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e, in loro rappresentanza esclusiva, esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la relativa regolamentazione di attuazione, né i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente.
8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è allegata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Può essere altresì concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ne determina criteri, condizioni e modalità, la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di euro 20 miliardi.
9. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare.
10. Il decreto di cui al comma 5 può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. CDP può procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il rilascio della informazione antimafia interdittiva comporta la risoluzione del contratto di finanziamento ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto di cui al comma 5.
11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidità d'intervento e di rafforzare i presidi di legalità, CDP

S.p.A. può stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorità di controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorità giudiziaria.

12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A. e i suoi esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza professionale. Le operazioni di impiego effettuate nonché le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purché realizzati in conformità al relativo Regolamento, non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

13. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato può essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base dell'ultimo rendiconto approvato e della gestione *medio tempore* intercorsa fino alla data di cessazione. Alla cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti, è approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze degli eventuali residui della gestione avvengono secondo le modalità individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere integrati e modificati termini e condizioni contenuti nel presente articolo al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.

16. Ai fini dell'espletamento delle attività connesse al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2020.

17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

18. È autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui

confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio destinato. La remunerazione del conto, da allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento sono disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5.

18-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare.

18-*ter*. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato così costituite sono gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle società di gestione del risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del *private capital*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente comma.

18-*quater*. In ragione di quanto previsto al comma 18-*ter*, all'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: «diverse dalle banche» sono soppresse.

Articolo 28.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai *tour operator* indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

3-*bis*. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-

19.

5-bis. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.

7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 28-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici)

1. In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubblici, qualora i relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dei relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni.

Articolo 29.

(Incremento fondo per il sostegno alle locazioni)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 160 milioni di euro per l'anno 2020.

1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni

di euro per l'anno 2020.

2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 30.

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.

2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che:

a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 novembre 2020. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema.

Articolo 30-bis.

(Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di credito o di debito)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce limite massimo di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 in relazione al volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e tenendo conto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria, sottoscrivono protocolli volontari per definire con equità e trasparenza il costo massimo delle commissioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 31.

(Rifinanziamento fondi)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, di seguito citato anche come «decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23», è incrementato di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro

destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5.

2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 3.950 milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, possono essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione dello stesso Fondo.

3. Sono assegnati all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020.

4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giacenti nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da riassegnare al pertinente capitolo di spesa.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, *3-bis* e 4 del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 31-*bis*.

(Confidi)

1. Il comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1».

Articolo 32.

(Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS)

1. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali sia stata concessa o sarà richiesta la concessione della garanzia dello Stato ai sensi del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, il Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza documentata della società cessionaria, previa istruttoria della società di cui all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, è autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione, concordate tra le parti dell'operazione, che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, condizionati ad obiettivi di *performance*, purché tali date di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 luglio 2021, le modifiche non comportino un peggioramento del *rating* dei Titoli *senior* e la temporanea sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato dalle misure normative introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19.

2. La società di cui all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, provvede alle attività di cui al presente articolo a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 33.

(Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.

2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.

2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1º febbraio 2020, gli articoli 4-*sexies*, 4-*septies*, 4-*decies*, 193-*quinquies* e 194-*septies* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del menzionato articolo 4-*sexies*, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020.

Articolo 33-*bis*.

(Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali)

1. Su richiesta dell'assicurato i termini di validità dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza dal 1º marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto ai sensi del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano esercitabili.

Articolo 34.

(Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali)

1. Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell'economia del Paese nonché prevedere l'adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, i contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati, a

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità, custodita dal proponente. Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi comprese le informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso. Successivamente alla conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle condizioni generali di contratto. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, il sottoscrittore può usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

2. Resta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, ivi incluso l'articolo 67-*quaterdecies* sul pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza.

3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.

Articolo 35.

(Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali)

1. Al fine di preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19, SACE S.p.A. concede in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che abbiano aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 3, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro; la garanzia è prestata in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi seguenti.

2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle imprese di assicurazione del ramo credito. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

4. L'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito con una dotazione stabilita ai sensi dell'articolo 31, comma 1, alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

Articolo 36.

(Partecipazione al Fondo di Garanzia paneuropeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE))

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia paneuropeo, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia COVID-19. In attuazione dei predetti accordi il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Annualmente, con la legge di bilancio, sulla base dell'evoluzione delle misure di cui al comma 1, possono essere stanziati ulteriori risorse a presidio delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di liquidità concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di escussione ai sensi degli accordi stipulati nell'ambito del Fondo di garanzia paneuropeo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 37.

(Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization)

1. È autorizzata l'estensione della partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), prevista dall'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti annuali fino al 2030, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2026. È, inoltre, autorizzato il versamento aggiuntivo all'IFFIm per l'anno 2020 di euro 5 milioni, per il finanziamento della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30 milioni di euro annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 38.

(Rafforzamento del sistema delle start-up innovative)

1. Per il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle *start-up* innovative, alla misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 100 milioni per l'anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.

2. Per sostenere le *start up* innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l'incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, per l'anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle *start up* innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, *innovation hub*, *business angels* e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-bis. Al fine di promuovere il sistema delle *start-up* italiane e, più in generale, le potenzialità del settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal COVID-19 e la fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2 destina fino al 5 per cento delle risorse di cui al medesimo comma 2 al finanziamento di iniziative:

- a) di comunicazione sul sistema italiano delle *start-up*, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2;
- b) di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle *start-up* e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali;
- c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al Fondo di sostegno al *venture capital*, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente comma, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di investitori regolamentati o qualificati. La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al presente comma che ciascuna *start-up* innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento.

4. Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «università e istituti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «nonché con *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

5. Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono

prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

6. Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle *start-up* innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle PMI innovative previste dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo, alla quale le predette imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti, ivi incluse le disposizioni applicabili previste dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. - (*Incentivi in regime "de minimis" all'investimento in start-up innovative*).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *start-up* innovative.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole *start-up* innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*.

3. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.».

8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

«9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti *de minimis*. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. La detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al secondo periodo, è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti " *de minimis* "».

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 7 e 8.

10. All'articolo 26-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole «di

almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000», sono sostituite dalle seguenti: «di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000».

11. Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle *start up* innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono altresì riconosciute alle *start up* innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

12. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per l'intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund», con dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020.

13. Il Fondo di cui al comma 12 è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.

14. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 12 vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle imprese che abbiano i requisiti di ammissione di cui al successivo comma 16. I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come spese ammissibili:

- a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attività di realizzazione di prototipi;
- b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;
- c) attrezzature tecniche (*hardware*) acquistate per la realizzazione dei prototipi;
- d) licenze di *software* acquistate per la realizzazione dei prototipi.

15. In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale.

16. Sono ammesse ai contributi di cui al comma 13, le imprese che:

- a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
- b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma 13;
- c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitali, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;
- d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.

17. L'impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogioco entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell'ammissibilità della domanda di cui al comma 14 da parte del Ministero dello sviluppo economico.

18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.

19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 314 milioni di euro per l'anno 2020, e delle minori entrate valutate in 72,55 milioni di euro per l'anno 2021 e in 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 38-bis.

(Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle *start-up* che investono nel *design* e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti *made in Italy* di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l'erogazione di contributi a fondo

- perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.
3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 38-ter.

(Promozione del sistema delle società benefit)

1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società *benefit*, di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società *benefit*, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2021.
3. Per la promozione delle società *benefit* nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 38-quater.

(Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio)

1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai

rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-*bis*, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è limitata ai soli fini civilistici.

Articolo 39.

(Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale.)

1. Al fine di potenziare e rendere più efficace l'attività di elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19, il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

2. All'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, comma 1, primo periodo, le parole: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti,» sono soppresse.

3. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di 300.000 euro» sono inserite le seguenti: «destinata, nella misura non superiore al 40 per cento, allo svolgimento di attività di supporto finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,» .

4. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, per gli anni 2020, 2021 e 2022 il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato da destinare a supporto della struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari ad euro 800.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

5-*bis*. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è assegnata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia

dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2015, nei limiti dello stanziamento di cui al presente periodo. Per le medesime ragioni di cui al primo periodo, gli enti di cui all'articolo 112, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, possono continuare a concedere i finanziamenti ivi indicati, a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 40.

(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19)

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione.
3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa di gestione, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.
4. Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell'appartenenza dei distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese è effettuata calcolando i ricavi con le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 41.

(Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi)

1. Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 aprile 2017, n. 78, il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020. Conseguentemente, per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all'articolo 14-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 aprile 2017, n. 78, decorre dal 15 novembre 2020.
2. Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono riconosciuti, subordinatamente all'esito delle verifiche di cui all'articolo 7 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3,

del medesimo decreto, dalla data di entrata in esercizio di ciascuna unità, nei termini e per il periodo definiti dallo stesso decreto.

Articolo 42.

(Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione)

1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato «Fondo per il trasferimento tecnologico», con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalità di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e *spin-off* e possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4, nei limiti delle risorse stanziare ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle *start-up* e PMI ad alto potenziale innovativo.
3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, è autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
5. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, l'ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata «Fondazione Enea Tech», sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto della Fondazione Enea Tech è approvato, su proposta dell'ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse assegnate ai sensi del comma 5 e può essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e

devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a 517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 42-bis.

(Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito energetico)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima:

a) al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 3» sono inserite le seguenti: «e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030»;

2) alla lettera a), le parole: «di cui al presente Titolo» sono sostituite dalle seguenti: «di sostegno alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica»;

3) il numero i. della lettera b) è sostituito dal seguente:

«i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie»;

b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «di cui ai numeri ii e iv della lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera b)».

Articolo 43.

(Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui al comma 2, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nonché attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive del lavoro.

4. Le imprese che versano nella condizione di cui al comma 2, qualora intendano avvalersi del Fondo di cui al presente articolo, notificano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a:

a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa;

b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;

c) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli *asset* da parte degli stessi.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai

relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.

6. L'articolo 185-*ter* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 6; quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 43-*bis*.

(Contratto di rete con causale di solidarietà)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-*quinqüies* sono aggiunti i seguenti:

«4-*sexies*. Per l'anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.

4-*septies*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-*sexies* necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all'articolo 30, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4-*octies*. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al comma 4-*quater*, in deroga a quanto previsto dal comma 4-*ter*, il contratto di rete di cui al comma 4-*sexies* deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 44.

(Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1o agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1o gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
----------------------	-------------------

0-20	2.000
21-60	2.000
61-110	1.500

;

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO₂ emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000
61-110	750

1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

a) abbiano emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) abbiano emissioni di CO₂ comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1o luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO₂ inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato.

1-septies. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

1-octies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 1-bis a 1-octies del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 44-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi)

1. Il comma 1057 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

«1057. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente. Il contributo di cui al presente comma può essere riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il limite di cinquecento veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno».

Articolo 45.

(Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte dei comuni)

1. I comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione di misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 46.

(Misure urgenti in materia di servizi postali)

1. All'articolo 108 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «fino al 30 giugno 2020» sono sostituite con le seguenti parole: «fino al 31 luglio 2020»;

2) dopo le parole «di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261,» sono inserite le seguenti parole: «nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,»;

3) è aggiunto in fine il seguente periodo «Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.»;

b) il comma 1-bis è abrogato.

Articolo 46-bis.

(Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali)

1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, destinate, per l'anno 2020, dall'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto, sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme aggiuntive di cui al primo periodo sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 47.

(Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia)

1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento della missione societaria ed il conseguimento degli obiettivi di cui al piano industriale e alla normativa vigente, Invitalia S.p.A. è autorizzata ad iscriverne esclusivamente nelle proprie scritture contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in essere, anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto. Alle operazioni di riorganizzazione e trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 461, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 48.

(Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione)

1. All'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni»;

2) alla lettera d), le parole «di importanza minore (*de minimis*)» sono soppresse;

b) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese»;

b-bis) al comma 4-*bis*, lettera b), le parole: «euro 4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6 milioni».

2. Relativamente al fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono disposte le seguenti misure:

a) le disponibilità del fondo sono ulteriormente incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020;

b) con propria delibera, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 può, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, elevare, fino al doppio di quelli attualmente previsti, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021;

c) fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui alla lettera b), nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 18 del 2020, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea stabiliti dalla predetta normativa.

d) i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 452 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3-bis. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all'estero, nei limiti delle risorse disponibili, servizi di informazione, *l'export management* e la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle camere di commercio italiane all'estero. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

4. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 avvengono con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.665.417 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021, si provvede quanto a euro 713.750 per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quanto a euro 951.667 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le finalità di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2022, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 48-bis.

(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono

avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC).

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 e sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 49.

(Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotivo nell'area di crisi industriale complessa di Torino)

1. Nell'ambito del programma *green new deal* e del Piano Transizione 4.0, al fine di favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilità sostenibile pubblica e privata e la competitività dell'industria dell'*automotive*, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata «Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'*automotive*» con sede a Torino. Il finanziamento è erogato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Il Centro favorisce la collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività d'insegnamento e formazione. Il Centro favorisce e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e altri centri di ricerca, dimostratori tecnologici anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al settore della mobilità in genere.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca, da pubblicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di presentazione della proposta progettuale, le modalità di attuazione dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura logistica e per l'erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio sull'esecuzione del progetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 49-bis.

(Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia)

1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dai soggetti pubblici e privati del sistema della

ricerca e dell'innovazione della regione Lombardia, quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, i centri di ricerca, le piccole e medie imprese e le *start-up* innovative, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, quale concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di progetti di ricerca altamente innovativi realizzati in collaborazione con le imprese dalla Fondazione Human Technopole di cui all'articolo 1, commi da 116 a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, attraverso una struttura denominata «Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita», con sede in Lombardia.

2. Il Centro di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra soggetti privati del sistema dell'innovazione e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze e sostenendo l'attività brevettuale e la valorizzazione della proprietà intellettuale. Il Centro favorisce le attività di ricerca collaborativa tra imprese e *start-up* innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualità di vita e l'invecchiamento attivo.

3. La Fondazione Human Technopole adotta specifiche misure organizzative e soluzioni gestionali dedicate, con adozione di una contabilità separata relativa all'utilizzo delle risorse a tale scopo attribuite.

4. All'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione».

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 50.

(Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento)

1. In considerazione della situazione emergenziale covid-19, il termine del 30 giugno 2020 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è prorogato al 31 dicembre 2020.

Articolo 51.

(Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria)

1. I termini di esecuzione dei programmi, predisposti secondo gli indirizzi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, già autorizzati ai sensi dell'articolo 57 del medesimo decreto legislativo, delle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche qualora già prorogati ai sensi dell'articolo 4, commi 4-ter e 4-septies del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, sono prorogati di sei mesi.

Articolo 51-bis.

(Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, all'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,

le parole: «bilanci relativi all'esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «bilanci relativi all'esercizio 2021».

Articolo 52.

(Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio)

1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 in scadenza nel 2020, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti, sono erogate entro il 31 luglio 2020 alle aziende per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019; alle imprese che diano corso a tali adempimenti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque entro il 30 settembre 2020, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti.

Articolo 52-bis.

(Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati)

1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale, è consentito alle predette imprese chiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni. Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.

2. La rinegoziazione di cui al comma 1 è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto della società Cassa depositi e prestiti Spa, e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una società di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, nonché di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza a quella data applicabile, la suddetta dichiarazione è rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 52-ter.

(Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità nonché di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche è disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Capo II

REGIME QUADRO DELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI

Articolo 53.

(Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)

1. In deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione

Articolo 54.

(Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3.
2. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati

sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato.

5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera *e*) della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da *a*) a *k*), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.

7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo ammesso.

Articolo 55.

(Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese)

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.

2. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.

3. Per ciascun prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenta progressivamente all'aumentare della durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera *a*), della Comunicazione di cui al comma 1.

4. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 25, lettera *d*), paragrafi *i*) e *ii*), della Comunicazione di cui al comma 1.

5. La durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica rispetta i limiti e le condizioni indicati nel punto 25, lettera *f*), della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1 non supera le soglie di cui al comma 4 del presente articolo o all'articolo 56, comma 5. Un beneficiario può avvalersi di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non supera le soglie di cui al comma 4.

7. Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori.

Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

8. Le garanzie sono concesse entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 56.

(Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese)

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.
2. Gli aiuti riguardano i prestiti sia per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.
3. I contratti di finanziamento sono firmati entro il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni.
4. I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella di cui alla lettera *a)* del punto 27 della Comunicazione di cui al comma 1. In ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui.
5. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 27, lettera *d)*, paragrafi *i)* e *ii)*, della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.2 dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1 non supera le soglie di cui al comma 5 del presente articolo o all'articolo 55, comma 4. Un beneficiario può avvalersi in parallelo di più aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede le soglie di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

Articolo 57.

(Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19)

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.6

della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti.

3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1.

4. I costi ammissibili sono quelli definiti al punto 35, lettere *b)* e *c)* della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario rientra nei limiti imposti dal punto 35, lettere *d)* ed *e)* della Comunicazione di cui al comma 1.

5. Gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2020.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo possono invece essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui alle lettere *d)* ed *e)* del punto 35 della Comunicazione di cui al comma 1.

7. Il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo.

Articolo 58.

(Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling)

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono concedere aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera *a)* del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.

3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera *h)* del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1, sotto forma di garanzia a copertura delle perdite.

4. I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono definiti al punto 37, lettere *c)*, *e)* ed *f)* della Comunicazione di cui al comma 1.

5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 37, lettera *d)*, della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti sono altresì subordinati al rispetto delle condizioni di cui alle lettere *i)* e *j)* del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1.

7. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

Articolo 59.

(Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19)

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera *a)* del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1.
3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera *h)* del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite.
4. I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono definiti al punto 39, lettere *c)*, *e)* ed *f)* della Comunicazione di cui al comma 1.
5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 39, lettera *d)* della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

Articolo 60.

(Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19)

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo.
2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.
3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19.
4. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.
5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.
6. La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.
7. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli artt. da 19 a 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Articolo 61.

(Disposizioni comuni)

1. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019.
2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020.
3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.
4. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 54 a 60 nel registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.
5. Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 64. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo provvedono, in analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura. Restano fermi in capo agli enti che adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e le responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54 a 60 si applica la disposizione di cui all'articolo 53.
7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli da 54 a 60 verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 63.

Articolo 62.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli articoli da 54 a 61 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci. Gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie si applica l'articolo 125, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Articolo 63.

(Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti)

1. Gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura e pesca che sono

registrati nei registri SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA - Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.

2. Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli da 54 a 60 del presente decreto deve essere identificata, attraverso l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli aiuti concessi ai singoli beneficiari è operata dai soggetti competenti, sotto la propria responsabilità.

Articolo 64.

(Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA)

1. Entro il 30 maggio 2020, il registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è adeguato a cura del Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di Stato SIAN e SIPA sono adeguati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante sezione aggiuntiva, alle disposizioni introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni.

2. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificano i registri di cui al comma 1 per consentire la registrazione del regime di aiuti autorizzato dalla Commissione europea ai sensi degli articoli da 54 a 60 del presente decreto e delle misure di aiuti adottate ai sensi degli stessi articoli, nonché per contenere i dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali.

3. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Sono mantenute tutte le funzionalità dei registri e in ogni caso sono mantenute le funzionalità del registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a supporto dello svolgimento delle verifiche di cui agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115.

5. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 65.

(Esonero temporaneo contributi Anac)

1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. L'Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

TITOLO III

MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI

Capo I

MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27

Articolo 66.

(Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale)

1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «per i lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «per tutti i lavoratori e i

volontari, sanitari e no,»;

b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.».

Articolo 66-bis.

(Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento - ACCREDIA, da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'ISS. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un rappresentante dell'ACCREDIA, da un rappresentante dell'UNI e da un rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformità socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato è assicurato dall'INAIL. Ai componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati dall'ACCREDIA, nonché delle università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che supportano l'attività delle regioni.

5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e dall'INAIL in attuazione dell'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'ISS e l'INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla regione.

6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5 del presente articolo, all'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, importare e immettere in commercio» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: «e gli importatori», ovunque ricorrono, e le parole: «e coloro che li immettono in commercio,» sono soppresse;

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «, gli importatori» e le parole: «e coloro che li immettono in commercio» sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: «e gli importatori» sono soppresse;

d) al comma 4, le parole: «e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio» sono soppresse.

7. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 resta fermo quanto disposto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Articolo 67.

(Incremento Fondo Terzo Settore)

1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 67-bis.

(Inserimento al lavoro dei care leavers)

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Articolo 68.

(Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

1. All'articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.»;

b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva»;

c) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in ogni caso» sono sostituite dalle seguenti: «a pena di decadenza» e la parola: «quarto» è soppressa;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la

domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente. La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52»;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale "emergenza COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'articolo 22»;

f) al comma 6, secondo periodo, le parole: «80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.100 milioni»;

g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa.».

h) al comma 8, le parole: «23 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «25 marzo 2020»;

i) al comma 9, primo periodo, dopo le parole «da 1 a 5» sono inserite le seguenti: «e 7»; le parole «pari a 1.347, 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 11.599,1 milioni di euro».

1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, ai sensi dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificati dalle lettere c) ed e) del comma 1 del presente articolo, se posteriori alla data così determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 11.521,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 69.

(Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «per un periodo non superiore a nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter»;
- b) al comma 5, le parole: «pari a 338,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 828,6 milioni di euro» .
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 490,4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 70.

(Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, primo periodo, le parole «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-*quater*. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.» e, all'ultimo periodo, le parole «né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono soppresse;
- b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.»;
- c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. il sesto periodo è soppresso;
 2. al settimo periodo le parole: «dal predetto Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».
- d) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: «4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai fini della relativa attuazione, l'INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze le risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni e province autonome. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle disponibili all'INPS per le finalità di cui all'articolo 22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 126, commi 7 e 8.»
- e) dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:
- «5-*quater*. Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo

fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.»

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente»;

g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso con la modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.642,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 70-bis.

(Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è consentito usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro settimane massime da parte dell'INPS ai sensi degli articoli 22-*quater* e 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i risultati di tale attività

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, introdotto dall'articolo 71 del presente decreto.

Articolo 71.

(Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo 22-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-ter

(Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali)

1. Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 è istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.673,2 milioni di euro. Le predette risorse, che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per il rifinanziamento delle specifiche misure di cui al primo periodo del presente comma con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, prevedendo eventualmente anche l'estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo, nonché per un massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane come disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti di cui all'articolo 22, dal presente comma.

2. Qualora dall'attività di monitoraggio relativamente ai trattamenti concessi ai sensi degli articoli da 19 a 22 dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare le stesse possono essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell'ambito dei decreti ivi previsti.

Art. 22-quater

(Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza Covid-19" concesso dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

1. I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 5. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 5. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto di cui al comma 5 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero.

2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5.

3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di cui al primo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. L'INPS disciplina le modalità operative del procedimento previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il termine di cui al settimo periodo è stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine è posteriore a quello determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

5. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di cui all'articolo 22, comma 3 al netto delle risorse già destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 22, comma 3 tra i differenti soggetti istituzionali preposti al riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 è stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 5 ultimo periodo.

Art. 22-quinquies

(Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario)

1. Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli articoli da 19 a 21 presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate dalla procedura di cui all'articolo 22-*quater*, comma 3.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.673,2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 72.

(Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

a-bis) al comma 4, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.»

c) al comma 8, le parole «un bonus» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più bonus» e le parole «600 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1200 euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

d) al comma 11, le parole: «1.261,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.569 milioni di euro».

2. All'articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «1000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2000 euro»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il bonus di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite complessivo di 67,6 milioni di euro per l'anno 2020».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 73.

(Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole «aprile 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 74.

(Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «fino al 30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2020»;

b) al comma 5, le parole «130 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «380 milioni».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 75.

(Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità)

1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*I-bis.* Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.».

Articolo 76.

(Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità)

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «per due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per quattro mesi».

Articolo 77.

(Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: «contributi alle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «contributi alle imprese e agli enti del terzo settore»;

b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;

2) dopo le parole: «alle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

Articolo 78.

(Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.150 milioni»;

b) al comma 2, la parola «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

2. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) titolari di pensione.

3. L'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è abrogato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 79.

(Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico)

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2020».

Articolo 80.

(Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque mesi» ed è aggiunto infine il seguente periodo: «Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.».

1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a quarantacinque giorni.

Articolo 80-bis.

(Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento.

Articolo 81.

(Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

2. I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020.

Capo II

ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Articolo 82.

(Reddito di emergenza)

1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito «Rem»). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di luglio 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.

2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;

b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai

fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014.

3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;

c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

4. Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del Rem:

a) il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

b) il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa;

c) il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

5. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.

7. Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.

8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c), l'INPS e l'Agenzia delle

entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE.

9. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.

10. Ai fini dell'erogazione del Rem è autorizzato un limite di spesa di 966,3 milioni di euro per l'anno 2020 da iscriverne su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il Reddito di emergenza». L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione di cui al comma 7 è autorizzato un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 971,3 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 83.

(Sorveglianza sanitaria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

4. Per le finalità di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative l'INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000

per l'anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Articolo 84.

(Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
2. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
4. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.
8. È riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- b) titolari di pensione.

10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Per i lavoratori intermittenti di cui al comma 8, lettera b), è corrisposta la sola indennità di cui alla medesima lettera.

11. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 10 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

12. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.850,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell'indennità. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 72 milioni di euro per l'anno 2020.

14. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020.

15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 3.922,4 milioni di euro, si provvede, quanto a 3.912,8 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto e, quanto a 9,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 183 del presente decreto.

Articolo 85.

(Indennità per i lavoratori domestici)

1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.
2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.
3. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con l'indennità di cui all'articolo 84 del presente decreto e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità non spetta altresì ai soggetti di cui all'articolo 103. L'indennità non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020.
4. L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai titolari di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
5. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l'anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 dicembre 2008, n. 288. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 468,3 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 86.

(Divieto di cumulo tra indennità)

1. Le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Articolo 87.

(Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga)

1. L'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è sostituito dal seguente:

«251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n. 92.»

2. L'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2018, n.145, così come sostituito dall'art. 11-*bis*, comma 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 è sostituito dal seguente:

«253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-*ter* del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 251, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.»

Articolo 88.

(Fondo Nuove Competenze)

1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato «Fondo Nuove Competenze», costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

Articolo 89.

(Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali)

1. Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo per

l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi.

2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 89-bis.

(Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell'età pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 90.

(Lavoro agile)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente,

nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito *internet* dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Articolo 91.

(Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo)

1. A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), tali attività sono svolte con modalità a distanza, individuate dai medesimi Istituti di istruzione, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

2. Qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validità. Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Articolo 92.

(Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL)

1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 613,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 93.

(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato)

1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare

fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 94.

(Promozione del lavoro agricolo)

1. In relazione all'emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020. Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo periodo. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 57,6 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 58,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: «diffusione del virus COVID-19,», sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il 31 luglio 2020,».

Articolo 95.

(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:

- a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-

final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad euro 15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

5. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, serie generale n. 297 del 19 dicembre 2019, è revocato.

6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.

6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle attività produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con modalità rapide e semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi del comma 5 del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine della verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Articolo 96.

(Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro)

1. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) può provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, anche in deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché, al fine di una tempestiva disponibilità dei mezzi, in deroga agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Articolo 97.

(Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297)

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «richiesta» è soppressa la parola: «dell'interessato» e sono aggiunte, infine, le seguenti: «mediante accredito sul conto corrente del beneficiario»;

b) al secondo periodo, dopo la parola: «Il fondo» sono inserite le seguenti: «, previa esibizione della contabile di pagamento,» e dopo le parole: «dei datori di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e degli eventuali condebitori solidali».

Articolo 98.

(Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)

1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di

promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di maggio 2020.

5. Il limite di spesa previsto dall'articolo 96, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 pari a 230 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

7. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefici di cui al primo periodo del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere pari a 21,1 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 99.

(Osservatorio del mercato del lavoro)

1. Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro (di seguito denominato «Osservatorio»).

2. L'Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:

a) studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione con particolare riferimento all'analisi per

- competenze, caratteristiche settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere;
- b) individuazione e definizione dei fabbisogni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;
- c) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;
- d) supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti;
- e) analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali e di sostegno al reddito attivate;
3. L'Osservatorio promuove la costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
4. Per le finalità dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di un Comitato scientifico appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre a rappresentanti dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, dell'INAPP, delle regioni e province autonome, da esperti indipendenti. Ai componenti dell'Osservatorio e del Comitato scientifico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati, anche individuali, e le amministrazioni titolari del trattamento, che li mettono a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica per le finalità di cui al comma 2.
6. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 100.

(Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)

1. In via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 101.

(Spese per acquisto di beni e servizi Inps)

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall'Istituto nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite massimo di 68 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 102.

(Spese per acquisto di beni e servizi Inail)

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per acquisto di beni e servizi dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite massimo di 35 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 103.

(Emersione di rapporti di lavoro)

1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

- a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o *handicap* che ne limitino l'autosufficienza;
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa.

5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:

- a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno

Stato membro dell'Unione europea;

b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 16 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza.

7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di

minori da impiegare in attività illecite;

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale.

13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, anche per mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.

14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata da un terzo alla metà.

15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione

dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-*bis* e 4-*ter* della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.

17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera *a*) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera *a*). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7.

20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'art. 25 *quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

21. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole: «rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale, dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità.».

22. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

23. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o più

agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per il 2020, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; di euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 26.

26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 7, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 103-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)

1. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nonché dell'allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla legge 15 novembre 2000, n. 364, ovvero che svolgono la propria attività in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori

previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER LA DISABILITÀ E LA FAMIGLIA NONCHÉ MISURE PER IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONI FONDATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITÀ DI GENERE

Articolo 104.

(Assistenza e servizi per la disabilità)

1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.

2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato «Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità» volto a garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennizzo di cui periodo precedente.

3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per

garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 155 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 105.

(Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa)

1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:

a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;

b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori.

2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalità di cui alla lettera a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 105-bis.

(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse stanziati ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 105-ter.

(Contributo per l'educazione musicale)

1. Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro è riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione.

2. Il contributo può essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed è riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro

dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 105-quater.

(Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere)

1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. A tal fine, è costituito uno speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. Tali attività sono svolte garantendo l'anonimato dei soggetti di cui al presente comma.

2. Con appositi provvedimenti normativi, nel limite di spesa costituito dalle risorse di cui al comma 1, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

TITOLO V

ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 106.

(Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali)

1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane.

3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», la parola: «contestuale» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021».

Articolo 106-*bis*.

(Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo è ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 107.

(Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la stessa è incrementata, per l'anno 2020, dell'importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà comunale. All'onere di cui al presente comma, pari a 400 milioni di euro per il 2020, si

provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 108.

(Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane)

1. L'articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 è sostituito dal seguente: «6-bis. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Al fine di assicurare l'erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per l'anno 2020 la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è rideterminata in 184.809.261 euro. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 58.293.889 nel 2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse recuperate nel 2020 ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Articolo 109.

(Servizi delle pubbliche amministrazioni)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48.

(Prestazioni individuali domiciliari)

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al

comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. È inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.

3. A seguito dell'attivazione dei servizi di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo 4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.»

b) all'articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: «e di trasporto scolastico» sono soppresse.

Articolo 110.

(Rinvio termini bilancio consolidato)

1. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020.

1-bis. Il comma 3 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

«3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2020:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2020».

Articolo 111.

(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome)

1. Al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione per l'anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province

autonome.

2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 112.

(Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)

1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso nel territorio dell'azienda socio-sanitaria di Lodi ancorché appartenente alla provincia di Milano, è riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad integrazione di quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 5 giugno 2020.

Articolo 112-bis.

(Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19)

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall'articolo 112, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa

in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si tiene conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.

4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza. Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 113.

(Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione)

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico, produttivo e sociale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

«L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della società Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria».

Articolo 114.

(Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all'anno 2020, a favore dei comuni, la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono differiti i termini di seguito indicati:

a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 settembre;

- b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-*ter*, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 ottobre;
- c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-*ter*, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è fissato al 15 dicembre.

Articolo 114-*bis*.

(Enti in riequilibrio. Sospensione di termini)

1. Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19, decorre dal 1° gennaio 2021.
2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell'articolo 243-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 114-*ter*.

(Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni montani)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse già assegnate, si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attività istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in materia. A tale fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti».

Articolo 115.

(Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominate rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di 8.000 milioni di euro e «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale», con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell'ambito della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.
2. Ai fini dell'immediata operatività del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un'apposita

convenzione e trasferisce le disponibilità delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelievo e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. La convenzione è pubblicata sui siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.

3. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

4. Per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, necessario per garantire l'operatività di cui agli articoli 116 e 117 del presente decreto, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 116.

(Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome)

1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma 2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

2. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-*bis* del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

3. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 1 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

4. L'anticipazione è concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità

per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l'altra quota della medesima sezione.

5. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito *internet* del medesimo Ministero.

6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 6.

9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-*bis* a 7-*novies*, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

Articolo 117.

(Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari)

1. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 68,

lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nelle more dell'adozione delle delibere del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato:

a) a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana anticipazioni con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, nella misura del 99 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta per l'anno 2020, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 99,5 per cento. Le medesime percentuali di cui alla presente lettera sono applicate all'anno 2019 per cui si procede all'erogazione di quota parte delle quote premiali accantonate. Sono rideterminate di conseguenza le somme di cui all'articolo 2, comma 68, lettera *c)* della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191, per gli anni 2019 e 2020;

b) a trasferire alle regioni il finanziamento destinato agli interventi di medicina penitenziaria, il finanziamento destinato al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ove spettante, il finanziamento destinato agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 2020, nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 55/CSR;

c) a trasferire alle regioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ferme restando le verifiche del Comitato permanente per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sui progetti presentati dalle regioni anche ai fini dell'eventuale recupero delle somme in caso di verifica negativa dei medesimi progetti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti negli esercizi successivi, il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 per gli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR, nonché la quota residua del finanziamento degli obiettivi del piano sanitario nazionale per gli anni 2018 e 2019;

d) ad anticipare all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà e al Centro nazionale sangue il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR e il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2019 nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale, nelle more del perfezionamento dei procedimenti previsti ai fini dell'accesso al finanziamento e fermi restando eventuali recuperi a valere sulle somme spettanti negli esercizi successivi in caso di mancato perfezionamento dei citati procedimenti;

e) ad anticipare alle regioni e agli altri enti un importo fino al 100 per cento del finanziamento relativo all'anno 2020 assegnato con Intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e nelle more della relativa delibera del CIPE.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai trasferimenti di cui al comma 1 nei limiti delle disponibilità di cassa ed è autorizzato ad effettuare eventuali necessarie compensazioni ovvero recuperi a valere sulle risorse a qualunque titolo spettanti alle regioni e agli altri enti anche negli esercizi successivi.

3. Per l'anno 2020, in deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le regioni garantiscono l'erogazione ai rispettivi Servizi sanitari regionali, entro la fine dell'anno, del 100 per cento delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al

finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.

4. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesoreri, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2020.

4-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella Convenzione di cui all'articolo 115, comma 2, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui all'articolo 115, comma 1.

6. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 5 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio regionale per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, le regioni e le province autonome e i relativi enti sanitari eseguono, per quanto di rispettiva competenza, le dovute scritture contabili nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte delle regioni e delle province autonome in disavanzo di amministrazione.

7. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 5 è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente e dal responsabile finanziario del medesimo ente contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 5, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

8. L'anticipazione è concessa entro il 24 luglio 2020, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il relativo rimborso predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. Alla relativa erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria di cui all'articolo 12 dell'Intesa raggiunta presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005, dell'idoneità e della congruità delle misure legislative regionali, di copertura del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata dei relativi interessi. Tali misure legislative sono approvate dalle regioni entro il 15 luglio 2020 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo di verifica degli adempimenti entro il 15 giugno 2020.

9. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito *internet* del medesimo Ministero.

10. Le regioni provvedono entro dieci giorni dalla relativa acquisizione al trasferimento dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 5 entro i successivi sessanta giorni dall'erogazione dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione. Il rappresentante legale dell'ente richiedente e il responsabile finanziario forniscono, entro i 5 giorni successivi ai pagamenti, al Tavolo di verifica per gli adempimenti apposita dichiarazione sottoscritta attestante i pagamenti avvenuti.

11. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, ovvero in caso di mancata restituzione di cui al comma 10, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

Articolo 118.

(Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato)

1. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 116 e 117, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui all'articolo 115, non richieste alla data del 31 dicembre 2020.

Articolo 118-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto)

1. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese nonché per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi procedurali, nell'ottica dell'efficacia e

dell'efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La definitiva assunzione di personale è effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 243, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale.

Articolo 118-ter.

(Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria)

1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

Articolo 118-quater.

(Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020»;

b) il sesto periodo è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 118-quinquies.

(Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprietà dei medesimi enti da utilizzare per l'emergenza da COVID-19, l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 300.000 euro per l'anno 2020».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

TITOLO VI

MISURE FISCALI

Articolo 119.

(Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia

funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3-*bis*. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera *c*), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera *f-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003.

4-*bis*. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d*), *e*) e *f*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e

comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «*in house providing*» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera *a)*. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 a 3 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».

16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 119-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

1. All'articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2020»;
- b) le parole: «, per fatti non imputabili all'amministrazione» sono soppresse.

Articolo 120.

(Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro)

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 2, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus

COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 121.

(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;

c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o

tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Articolo 122.

(Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
 - b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;
 - c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120;
 - d) credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.
3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

Articolo 123.

(Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa)

1. L'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 19.821 milioni di euro per l'anno 2021, 26.733 milioni di euro per l'anno 2022, 27.004 milioni di euro per l'anno 2023, 27.104 milioni di euro per l'anno 2024, 27.204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 124.

(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. Alla tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*ter*, è aggiunto il seguente: «1-*ter*.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; *monitor* multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; *dispenser* a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;».
2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 125.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 5.

Articolo 126.

(Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)

1. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

1-*bis*. Al fine di incrementare le risorse destinate agli imprenditori che hanno subito danni economici a causa dell'epidemia di COVID-19 e vittime di richieste estorsive, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

febbraio 2011, n. 10, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

2. I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, provvedono a versare l'ammontare delle medesime ritenute, in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

Articolo 127.

(Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»;

b) all'articolo 62 il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»

Articolo 128.

(Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge

5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del citato testo unico, non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle misure a sostegno del lavoro di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto legge n. 18 del 2020 è riconosciuto dal sostituto d'imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Articolo 129.

(Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica)

1. Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative al periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli. Le rate di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e versate con le modalità previste dai medesimi articoli. L'eventuale versamento a conguaglio è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio è effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021. Le somme eventualmente risultanti a credito sono detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.

2. Il termine per il pagamento della rata di acconto di cui all'articolo 56, commi 1 e 2 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa al mese di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, è differito dal 16 maggio al 20 maggio 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 246,9 milioni di euro per l'anno 2020 e in 134,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 129-bis.

(Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel comune di Campione d'Italia)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 573, le parole: «alla data del 20 ottobre 2019» sono soppresse e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

b) al comma 574, le parole: «alla data del 20 ottobre 2019» sono soppresse e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

c) al comma 575, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

d) dopo il comma 576 è inserito il seguente:

«576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli»;

e) il comma 577 è sostituito dal seguente:

«577. In vista del rilancio economico del comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014. Il

credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e di 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile»;

f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti:

«577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta è riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite è di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"».

2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «comma 1» sono sostituite delle seguenti: «commi 1 e 2» e le parole: «come modificato dal comma 631 del presente articolo,» sono soppresse.

3. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposto ad accisa con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni in materia di riduzione del costo del gasolio di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e all'articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

4. L'energia elettrica consumata nel territorio del comune di Campione d'Italia è sottoposta ad accisa con le aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:

a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.

5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 è subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003; le medesime disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei anni.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021, a 103.000 euro per l'anno 2022, a 105.000 euro per l'anno 2023, a 105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a 8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno 2027, a 8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029 e a 1.970.000 euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 130.

(Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa)

1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.»;
- b) all'articolo 7, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020»;
- c) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre»;
- d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
- e) all'articolo 12, comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 dicembre 2020».

2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis:

- 1) al comma 6, dopo le parole: «con particolare riguardo», sono inserite le seguenti: «alla determinazione di limiti quantitativi di prodotto e di specifiche modalità relative al trasporto o al confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non trovano applicazione,»;
- 2) al comma 7, dopo le parole: «20 litri», sono aggiunte le seguenti: «salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal decreto di cui al comma 6»;

b) all'articolo 25, comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 320,31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 131.

(Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa)

1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell'anno 2020, i pagamenti dell'accisa, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020; sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si applicano le sanzioni e l'indennità di mora previste per il ritardato pagamento.

Articolo 132.

(Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici)

1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, i pagamenti dell'accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere eseguiti nella misura dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti ai sensi del medesimo articolo 3, comma 4:

- a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile 2020;
- b) alle scadenze previste dal predetto articolo 3, comma 4, del citato testo unico, per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020.

2. Nel caso di cui al comma 1, il versamento del saldo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.

Articolo 133.

(Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 652, le parole: «dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021»;
 - b) al comma 676, le parole: «dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 199,1 milioni di euro per l'anno 2020, 120,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 134.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero per i soggetti diversi dalle persone fisiche)

1. All'articolo 19, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al secondo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 13, comma 2-bis,», le parole: «lettera a)», sono sostituite dalle parole: «lettere a) e b)»;
 - b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.».

Articolo 135.

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato)

1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «*1-bis.* Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.».
2. All'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.».
3. In deroga al criterio previsto dall'articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle somme del contributo unificato tributario per l'anno 2020 avviene per ciascuna Commissione tributaria sulla base del numero dei giudici e del personale in servizio nell'anno 2020.

Articolo 136.

(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

1. All'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
- «2-*bis*. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevato al 20%.
- 2-*ter*. Nel caso di investimenti qualificati di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-*bis*:
- a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;
- b) cessano di essere applicati quando l'organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;
- c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.».
2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 101, ultimo periodo, è sostituito dai seguenti: «Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente comma.»;
- b) il comma 112 è sostituito dal seguente: «112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai sensi del predetto articolo 13-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.».
3. L'articolo 36-*bis* del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno 2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni di euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per l'anno 2026, 343,2 milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni di euro per l'anno 2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029, 450,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 136-*bis*.

(Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole)

1. Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, possono rivalutare i beni indicati dal comma 696 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni stabilite dal comma 697 del medesimo articolo 1, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nel limite del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai sensi del presente comma non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 2,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

3. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 137.

(Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2020.

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 37 milioni di euro annui dal 2023 al 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 138.

(Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020)

1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 139.

(Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19)

1. Per favorire il rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stabiliscono per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendone ove possibile la fruizione *online*, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese. A tal fine, a decorrere dall'attività 2020, ai fini dell'integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, e in deroga a quanto ivi previsto sulle modalità di riscontro del gettito incassato, per le attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo fiscale si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di

cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Analogamente, a decorrere dalle attività 2020, per la determinazione delle quote di risorse correlabili all'attività di controllo fiscale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 140.

(Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)

1. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.».

2. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «1° luglio 2020» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2021».

Articolo 141.

(Lotteria dei corrispettivi)

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'inizio del primo periodo le parole «A decorrere dal 1° luglio 2020» sono sostituite dalle parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021».

Articolo 142.

(Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza *on line* basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito *internet* dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) liquidazione periodica dell'IVA;

c) dichiarazione annuale dell'IVA.»;

b) il comma 1-bis è abrogato.

Articolo 143.

(Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

1. All'articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quarto periodo è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 57 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 144.

(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo)

automatizzato e formale delle dichiarazioni)

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.
2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Articolo 145.

(Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo)

1. Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 146.

(Indennità requisizione strutture alberghiere)

1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il terzo periodo è sostituito dai seguenti:
«L'indennità di requisizione è liquidata in forma di acconto, nello stesso decreto del Prefetto, applicando il coefficiente dello 0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai fini dell'imposta di registro, di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo alla corrispondente categoria catastale dell'immobile requisito. L'indennità di requisizione è determinata in via definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, sulla base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale decreto è liquidata la differenza tra gli importi definitivi e quelli in acconto dell'indennità di requisizione.»

Articolo 147.

(Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24)

1. Per l'anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 1 milione di euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 557,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 148.

(Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA))

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto di quanto previsto dal medesimo articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria:
 - a) la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998 n. 146, per l'applicazione

degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, definisce specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;

b) in deroga a quanto previsto all'articolo 9-*bis*, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui al predetto articolo 9-*bis*, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale;

c) i termini di cui all'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione sono differiti rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.

2. Considerate le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.

Articolo 149.

(Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta)

1. Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b) accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

2. La proroga di cui al comma 1 si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
3. È prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli in relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonché dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.
6. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.

Articolo 150.

(Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto)

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.».
2. Ai sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1 e all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 151.

(Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali)

1. È prorogato fino al 31 gennaio 2021, il termine finale della sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma 2-ter dello stesso articolo 12.
2. La proroga della sospensione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle quattro violazioni previste dall'articolo 12, comma 2 e comma 2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, o una delle tre previste dal comma 2-quinquies del medesimo articolo, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 152.

(Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di

tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,7 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 27,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 153.

(Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973)

1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 154.

(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione)

1. All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto»;

b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: «2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018.»;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.».

Articolo 155.

(Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 326, 327 e 328 sono sostituiti dai seguenti:

«326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore a 300 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sui fondi accantonati in bilancio a favore del predetto ente, incrementati degli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate per l'esercizio 2020 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, la quota erogabile allo stesso ente per l'anno 2021, in conformità al comma 326.

328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, determinato ai sensi del comma 327, costituisce la quota erogabile all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022, in conformità al comma 326.».

Articolo 156.

(Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019)

1. Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario 2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il contributo è erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31 ottobre 2020.

Articolo 157.

(Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

a) comunicazioni di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) comunicazioni di cui all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

c) inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23,

comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno relativamente:

a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati nel 2021 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2009, n. 136, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.

5. Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazione del presente articolo.

7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 205 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.

7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

Articolo 158.

(Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione)

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la sospensione dei termini

processuali prevista dall'articolo 83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

Articolo 159.

(Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730)

1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'articolo 51-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Articolo 160.

(Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017)

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i fabbricati ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine per la contestazione delle sanzioni previste, per il caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, dal comma 14-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2021.

Articolo 161.

(Proroga del pagamento dei diritti doganali)

1. I termini per i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

2. La disposizione di cui al comma 1, laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale, si applica, su istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera *o*) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall'articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

3. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Articolo 162.

(Rateizzazione del debito di accisa)

1. All'art. 3, comma 4 *bis*, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole «che si trovi in» sono aggiunte le seguenti: «documentate e riscontrabili»;

b) al terzo periodo, le parole «in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno»;

c) l'ultimo periodo è soppresso.

Articolo 163.

(Proroga in materia di tabacchi)

1. Ferma restando la necessità di procedere alle rendicontazioni nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-*bis*, 39-*ter* e 39-*terdecies* e dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli 62-*quater* e 62-*quinquies* del decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2020, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020.

Articolo 163-bis.

(Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)

1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2020, 2021 e 2022»;
- b) dopo le parole: «dogane interne» è inserita la seguente: «anche»;
- c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

Articolo 164.

(Valorizzazione del patrimonio immobiliare)

1. All'articolo 33, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «degli enti territoriali nonché da parte degli enti pubblici, anche economici, strumentali delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «di regioni, province, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di altri enti pubblici ovvero di società interamente partecipate dai predetti enti»;
- b) le parole «ciascuna regione» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno di detti soggetti»

2. All'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma pluriennale di cui all'articolo 297 ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa, in caso di gare deserte, può procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d'asta è stabilito con decreto del Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3.».

2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il comma 17-bis è sostituito dal seguente:

«17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare, sulla base dei valori correnti di mercato, unità immobiliari residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, poste in vendita ai sensi del presente articolo che risultano libere, ovvero che intendono acquistare, con le diminuzioni di prezzo previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile, dal secondo periodo del comma 8, unità immobiliari a uso residenziale poste in vendita ai sensi del presente articolo locate ai medesimi enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti».

3. All'articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«In considerazione della specificità degli immobili militari, le concessioni e le locazioni di cui al presente comma sono assegnate dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni, e per le stesse può essere riconosciuta, nei suddetti limiti temporali, la costituzione di un diritto di superficie ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile.» Conseguentemente, al quinto periodo dell'articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «ovvero alla scadenza del termine di durata del diritto di superficie».

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL SETTORE CREDITIZIO

Capo I

GARANZIA DELLO STATO SU PASSIVITÀ DI NUOVA EMISSIONE

Articolo 165.

(Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione)

1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera *d*), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane in conformità a quanto previsto dal presente capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 19 miliardi di euro.
2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.
3. La garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso previsto dall'articolo 166, comma 2, sulla notifica individuale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì rilasciare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermi restando i limiti di cui comma 1, la garanzia statale per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza - ELA), in conformità agli schemi previsti dalla Banca centrale europea.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e al comma 4, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.
6. Nel presente capo I per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalità e nei casi previsti dal Regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013.
7. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura della garanzia concessa ai sensi del presente capo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
8. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 7. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 166.

(Condizioni)

1. La concessione della garanzia di cui all'articolo 165, comma 1, è effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell'Autorità competente del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile. Se nei 6 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto sono state svolte

prove di *stress* a livello dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico o sono stati condotti dalla Banca Centrale Europea o dall'Autorità bancaria europea verifiche della qualità degli attivi o analoghi esercizi, la valutazione dell'Autorità competente riguarda altresì l'inesistenza di carenze di capitale evidenziate da dette prove, verifiche o esercizi; in tal caso, per carenza di capitale si intende l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorità competente.

2. La garanzia di cui all'articolo 165 può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1 ma avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria.

3. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

Articolo 167.

(Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15)

1. Per quanto non previsto dal presente capo si applica il capo I del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, a eccezione degli articoli 3, comma 2, e 4, comma 3.

Capo II

REGIME DI SOSTEGNO PUBBLICO PER L'ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI BANCHE DI RIDOTTE DIMENSIONI

Articolo 168.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il «Testo unico bancario») dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 169.

(Sostegno pubblico)

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche indicate all'articolo 168, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente (di seguito, «l'Acquirente») di attività e passività, di azienda, rami d'azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco (di seguito, «il Compendio Ceduto») della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle seguenti forme, anche in combinazione fra di loro:

- a) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate della banca posta in liquidazione coatta amministrativa, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;
- b) trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate dell'Acquirente, anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima;
- c) concessione all'Acquirente di garanzie su componenti del Compendio Ceduto; la garanzia dello Stato è gratuita, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile ed esplicita; essa copre capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite;
- d) erogazione all'Acquirente di contributi nella misura in cui le forme di sostegno pubblico di cui alle lettere precedenti non siano sufficienti.

2. Possono essere oggetto della trasformazione in crediti di imposta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta;

c) componenti reddituali di cui all'articolo 1, commi 1067 e 1068, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. La trasformazione in credito d'imposta di cui alle lettere a) e b) del comma 1 può essere disposta per un ammontare complessivo massimo non superiore all'ammontare massimo di cui al comma 4. Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero può essere chiesto a rimborso. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Gli oneri a carico dello Stato per la concessione del sostegno pubblico di cui al presente capo non eccedono l'ammontare complessivo di 100 milioni di euro eventualmente incrementati secondo le modalità di cui al comma 6. In caso di concessione di garanzie, il corrispondente ammontare del sostegno pubblico è pari al *fair value* delle garanzie stesse.

5. Il sostegno pubblico può essere concesso a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità del regime di cui al presente capo con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei dodici mesi successivi a tale decisione ovvero a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea a seguito della notifica individuale del singolo sostegno, qualora questa sia necessaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tale periodo può essere esteso fino a un massimo di ulteriori dodici mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.

6. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente capo è istituito nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il predetto fondo può altresì essere alimentato con gli eventuali minori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 55, 56 e 57 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da accertarsi con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con i quali sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Qualora i suddetti minori oneri siano conseguiti su risorse gestite presso la Tesoreria dello Stato, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato del relativo importo per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al presente comma.

Articolo 170.

(Cessione del compendio)

1. Qualora le offerte vincolanti per l'acquisto del Compendio Ceduto prevedano quale condizione la concessione di misure di sostegno pubblico, la Banca d'Italia le trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze. Sono trasmesse le sole offerte per le quali la Banca d'Italia attesta che:

a) l'offerente ha una situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa idonea, anche in relazione alla dimensione dei suoi attivi rapportati a quelli del Compendio Ceduto, a sostenere l'acquisizione del Compendio Ceduto e a integrare quest'ultimo nei propri processi e nella propria organizzazione aziendale entro un anno dall'acquisizione;

b) tra l'offerente e la banca posta in liquidazione coatta amministrativa non sussistono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico bancario;

c) l'offerente è autorizzato a svolgere l'attività bancaria e le altre attività svolte dalla banca in liquidazione coatta amministrativa in relazione al Compendio Ceduto;

d) il Compendio Ceduto non comprende le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti

- i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
- e) non vi sono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Testo unico bancario.
2. La Banca d'Italia attesta che:
- a) la cessione non è attuabile senza ricorso al sostegno pubblico, evidenziando le motivazioni per le quali il supporto pubblico è necessario per l'ordinato svolgimento della liquidazione, anche alla luce delle valutazioni espresse dal sistema di garanzia dei depositi in merito alla possibilità di effettuare interventi ai sensi dell'articolo 96-*bis* del Testo unico bancario; qualora siano state presentate offerte che non prevedono il sostegno pubblico la Banca d'Italia motiva le ragioni dell'esclusione delle stesse;
- b) le offerte sono state individuate, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, in conformità al quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;
- c) le offerte trasmesse sono idonee a garantire la liquidazione ordinata della banca e il mantenimento della redditività a lungo termine del soggetto risultante dalla cessione, indicando per ciascuna di esse le ragioni sottese alla propria valutazione.
3. Le offerte di acquisto del Compendio Ceduto contengono gli impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, inclusa la comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01, con particolare riguardo a quelli ivi stabiliti dal paragrafo 6.4, al divieto di utilizzo dei segni distintivi della banca in liquidazione coatta amministrativa e agli ulteriori impegni eventualmente indicati dalla Commissione europea, nella decisione o nell'autorizzazione di cui all'articolo 169, comma 5, al fine di limitare le distorsioni della parità concorrenziale e assicurare la redditività dell'Acquirente dopo l'acquisizione.

Articolo 171.

(Concessione del sostegno)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 170, verificata la conformità a quanto previsto dal presente capo e con la decisione della Commissione europea prevista all'articolo 169, comma 5, selezionata in caso di trasmissione di più offerte quella che, tenuto conto dell'obiettivo di cui all'articolo 169, comma 1, comporta il minimo sostegno pubblico, può disporre le misure di sostegno.
2. Il decreto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei Conti. L'Acquirente può avvalersi delle misure di sostegno, come disposte con il decreto previsto dal comma 1, solo successivamente alla cessione del compendio.
3. Le misure di sostegno concesse ai sensi dell'articolo 169, comma 1, attribuiscono un credito a favore del Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti della liquidazione coatta amministrativa; il credito è pagato dopo i crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-*bis* della legge fallimentare e prima di ogni altro credito. Con riferimento alle misure di cui all'articolo 169, comma 1, lettere a) e b), il credito del Ministero dell'economia e delle finanze è commisurato al valore attuale netto attribuito all'Acquirente per effetto della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate.
4. Se la concentrazione che deriva dall'acquisizione del Compendio Ceduto all'Acquirente non è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.

Articolo 172.

(Altre disposizioni)

1. Le cessioni di cui all'articolo 169 si considerano cessioni di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di cui al periodo precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
2. Nelle cessioni di cui all'articolo 169, al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'ente-ponte e per l'ente sottoposto a risoluzione dall'articolo

- 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.
3. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione di cui all'articolo 169 non concorrono, in quanto esclusi, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 169, comma 1, lettera *d*), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. Il cessionario non è obbligato solidalmente con il cedente ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Sono escluse dalla cessione le controversie relative ad attività e passività escluse dalla stessa e le relative passività.

Articolo 173.

(Relazioni alla Commissione europea)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione Europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di aiuti di Stato previsto dal presente capo ai sensi del paragrafo 6.5 della comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01.

Articolo 174.

(Disposizioni di attuazione)

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze può emanare disposizioni di attuazione del presente capo con uno o più decreti.

Articolo 175.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dal presente Titolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 175-bis.

(Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori)

1. Al comma 501-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la società di cui al primo periodo, può effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L'attività posta in essere dall'Agenzia delle entrate è svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
2. Al comma 505 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «nonché i loro» è inserita la seguente: «coniugi».

TITOLO VIII

MISURE DI SETTORE

Capo I

MISURE PER IL TURISMO E LA CULTURA

Articolo 176.

(Tax credit vacanze)

1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai *bed & breakfast* in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
 - a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo *bed & breakfast*;
 - b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
 - c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e *tour operator*.
4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 177.

(Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
 - a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
 - b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 76,55 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 211,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 178.

(Fondo turismo)

1. Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo, comprese le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di altri soggetti privati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Il corrispettivo al soggetto gestore è riconosciuto, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2020.
3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 179.

(Promozione turistica in Italia)

1. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il «Fondo per la promozione del turismo in Italia», con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalità di assegnazione anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Anche in ragione dell'esigenza di assicurare l'attuazione tempestiva ed efficace di quanto stabilito dal presente comma, all'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono soppressi e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con funzioni di amministratore delegato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio dei revisori dei conti

è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che altresì designa il Presidente.»;

b) al comma 6, il terzo periodo è soppresso.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dal comma 1. Nei trenta giorni successivi, l'Enit-Agenzia nazionale del turismo adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 180.

(Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente: «1-*ter*. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

4. All'articolo 4, comma 5-*ter*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole da «nonché» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 471.».

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 181.

(Sostegno delle imprese di pubblico esercizio)

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-*bis*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-*ter*. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *e-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4-*bis*. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della

sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.

5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.

Articolo 182.

(Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico)

1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i *tour operator* a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

1-bis. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di *master* universitario e di dottorato di ricerca presso le università e le istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l'anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.

1-ter. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-bis sono emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto definisce le modalità di concessione e di utilizzo dei benefici di cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto.

2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati

disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario.

2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densità turistica, in considerazione della crisi delle attività economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attività, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per l'individuazione di tali aree ci si avvale:

- a)* della classificazione relativa alla territorialità delle attività turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, concernente l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli studi di settore, e successivi aggiornamenti;
- b)* delle rilevazioni sulla capacità di carico turistica effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli indicatori di densità turistica rilevati dall'Osservatorio nazionale del turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della popolazione residente;
- c)* delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni, relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a maggiore densità turistica ovvero prossime ai siti di interesse artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle città d'arte, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere *a)* e *b)*.

3. All'onere derivante dai commi 1, *1-bis* e *1-ter*, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3-bis. All'articolo *88-bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
- b)* al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021»;
- c)* i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«*11.* Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un *voucher* di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione.

12. L'emissione dei *voucher* a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il *voucher* può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Può essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al primo periodo»;

- d)* dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

«*12-bis.* La durata della validità dei *voucher* pari a diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica anche ai *voucher* già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i *voucher* non usufruiti né impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai *voucher* emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui

al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta.

12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di *voucher* emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le modalità di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».

Articolo 183.

(Misure per il settore della cultura)

1. All'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente «I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 245 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 145 milioni di euro per la parte corrente e 100 milioni di euro per gli interventi in conto capitale»;

b) al comma 2, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti»;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, con una dotazione di 171,5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 2014. Per l'anno 2022, detti criteri sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.
5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020.
6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.
7. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, e nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché, mediante apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016, la dotazione prevista dall'articolo 28, comma 1, della medesima legge, limitatamente all'anno 2020.
8. Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.
- 8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di «Capitale italiana della cultura», in via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è conferito alle città di Bergamo e di Brescia, al fine di promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, le città di Bergamo e di Brescia presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale.
- 8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sono premesse le seguenti parole: «A eccezione dell'anno 2020,».

9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: «di distribuzione» sono aggiunte le seguenti: «, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti».

10. Al fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l'accesso ai benefici previsti dalla medesima legge, possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

10-bis. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

11. All'articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto» sono sostituite delle seguenti: «e comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente «2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso o alla emissione di un *voucher* di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. L'emissione dei *voucher* previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del *voucher* quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del *voucher*. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata»;

b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle citate misure di contenimento, nonché comunque ai soggetti per i quali, a decorrere dalla medesima data, si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

c) il comma 3 è abrogato.

11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai *voucher* già emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «190 milioni».

11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di

musica, ivi compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, nonché dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10, 10-*bis* e 11-*ter*, pari a 441,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 184.

(Fondo per la cultura)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

2. La dotazione del fondo può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile. L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui al primo periodo può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di *crowdfunding* idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività al finanziamento della cultura.

3. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 può svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza, con oneri a carico del fondo.

4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al presente comma è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

5-*bis*. Per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto «Padova *Urbs* Pietà, Giotto, la

cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento» è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 52 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 185.

(Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche dell'ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta dal residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori.

2. Ai crediti di cui al comma 1 si applica il termine stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, con decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai sensi degli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* in attuazione del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per i titolari dei crediti ammessi agli stati passivi i cui nominativi sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e sono ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e della condizione reddituale dei destinatari.

4. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del comma 3.

5. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

Articolo 185-bis.

(Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO)

1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate in relazione ad essa, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Capo II

MISURE PER L'EDITORIA

Articolo 186.

(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari)

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge

21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche *online*, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020.».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 187.

(Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali)

1. Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 188.

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)

1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari all'8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito

d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 189.

(Bonus una tantum *edicole*)

1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo *una tantum* fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

2. Il contributo è concesso a ciascun soggetto di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi indicato, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.

3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri che è corrispondentemente incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2020. All'incremento del predetto fondo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 190.

(Credito d'imposta per i servizi digitali)

1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di *server*, *hosting* e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per *information technology* di gestione della connettività. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

2. L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa e dei limiti del citato regolamento (UE) n. 1407/2013 ivi indicati, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 1.

3. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera *a*), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-*bis* del codice civile.

4. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle stesse voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.
6. Il credito d'imposta è revocato nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 191.

(Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria)

1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all'editoria in favore delle imprese indicate all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, non si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la verifica di regolarità previdenziale e fiscale in sede di saldo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Articolo 192.

(Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani)

1. All'articolo 16-*quinquies*, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

Articolo 193.

(Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga)

1. Ferma restando l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a carico dell'INPS, secondo la procedura di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche ai giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), la relativa contribuzione figurativa spettante ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 22 è accreditata presso l'INPGI. A tal fine, l'INPS trasmette mensilmente all'INPGI l'elenco dei beneficiari dei suddetti trattamenti e, entro il mese successivo, l'INPGI presenta all'INPS la rendicontazione necessaria al fine

di ottenere le somme relative alla contribuzione figurativa.

Articolo 194.

(Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria)

1. All'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

2. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 195.

(Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 195-bis.

(Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.

2. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione».

Articolo 195-ter.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416)

1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione ai sensi e per gli effetti del primo comma.

In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la continuità delle pubblicazioni e dell'attività dell'impresa per la sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato può autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».

Capo III

MISURE PER LE INFRASTRUTTURE E I TRASPORTI

Articolo 196.

(Interventi a favore delle imprese ferroviarie)

1. Al fine di sostenere il settore ferroviario per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a compensazione dei minori introiti relativi alla riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.
2. Nel periodo di cui al comma 1 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dispone una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico pari alla quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.
3. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e allo scopo di promuovere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Lo stanziamento di cui al periodo precedente è dedotto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo del citato stanziamento, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria:
 - a) pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico;
 - b) pari al 40 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari merci.
4. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al comma 3 è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
5. Il residuo dello stanziamento di cui al comma 3, conseguente anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, è destinato a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per l'anno 2020. Entro il 30 aprile 2021 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 270 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 197.

(Ferrobonus e Marebonus)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 198.

(Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo)

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli

operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito esclusivamente agli operatori che alla data di presentazione della domanda di accesso applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione nonché le modalità di recupero dei contributi eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano ottemperato a quanto disposto dal secondo periodo. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 199.

(Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;

b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o dall'Autorità portuale.

2. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID-19, fermo quanto previsto all'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate di due anni.

3. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate:
- a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;
 - b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi;
 - c) la durata delle concessioni per il servizio di rimorchio rilasciate ai sensi dell'articolo 101 del codice della navigazione attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi.
- c-bis*) la durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso è prorogata di 12 mesi.
4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dell'articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.
6. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 ed assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all'articolo 14, comma 1-*quinquies*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019.
7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 6, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020, destinato:
- a) nella misura di complessivi euro 6 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale o dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini;
 - b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all'erogazione, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'indennizzo di cui al comma 6.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, nonché alla determinazione delle quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorità di sistema portuale e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro per le finalità del comma 1, lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
- 8-bis*. Al fine di sostenere la competitività dei servizi prestati in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:
- «*1-bis*. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le unità di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate, in misura proporzionale, agli uffici periferici cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio».
- 8-ter*. Al fine di accelerare gli interventi di digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali previsti nell'ambito dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o a privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce possono essere inviati in formato digitale. Qualora il documento cartaceo sia richiesto in originale, esso può essere sostituito da idonee forme

digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle autorità richiedenti secondo modalità conformi alle disposizioni in materia di salvaguardia della salute adottate a seguito dell'emergenza da COVID-19. 8-*quater*. Con riguardo alla società capogruppo e alle società del gruppo di cui all'articolo 7, comma 9-*sexies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il fondo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del fondo ma alla data di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del fondo non sia stato ancora emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, comma 3, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere dai periodi di sospensione ovvero di riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

9. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all'emergenza COVID-19, fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d'emergenza, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.

10. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 10-*bis* del presente articolo, pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 50 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

10-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le disponibilità del fondo, nel limite di 5 milioni di euro, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica.

10-*ter*. Le disponibilità residue del fondo di cui al comma 10-*bis*, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto, altresì, della riduzione dei costi sostenuti.

10-*quater*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 10-*bis* e 10-*ter*.

10-*quinquies*. L'efficacia delle misure di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 199-*bis*.

(Disposizioni in materia di operazioni portuali)

1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia da COVID-19 e di favorire la ripresa delle attività portuali, all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 4 è abrogata;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai

commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:

- a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
- b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;
- c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione.

4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 4-bis è rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non è compresa nel numero massimo di cui al comma 7».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotti dal comma 1 del presente articolo, anche relativamente alla determinazione del corrispettivo e della cauzione e alla fissazione dei termini del procedimento, tenendo conto delle esigenze di economicità dei servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio.

Articolo 200.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio *grosscost*. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.

3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di trasporto pubblico passeggeri conseguenti alle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione, in relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle Regioni a statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020, per la parte relativa ai pagamenti non già avvenuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.

5. La ripartizione delle risorse stanziato per l'esercizio 2020 sul fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.

135, è effettuata senza l'applicazione di penalità, fermo restando quanto previsto dal comma 2-*bis*, dell'articolo 27, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 2013, n. 148, e successive modificazioni.

5-*bis*. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e di cui al comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'80 per cento delle risorse a decorrere dall'anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attività di verifica. La relativa erogazione è disposta con cadenza semestrale.

5-*ter*. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono effettuate in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-*quater*. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residue dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e quelle residue dagli importi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Al fine di garantire l'operatività delle imprese di trasporto pubblico di passeggeri, le autorità competenti di cui all'articolo 2, lettere *b*) e *c*) del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, erogano alle stesse imprese, entro il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all'80 per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020.

6-*bis*. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera *b*), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

7. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi stessi, per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi. Per le medesime finalità di cui al primo periodo non trovano applicazione fino al 30 giugno 2021 le disposizioni relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura per l'utilizzo di tali mezzi. È autorizzato, fino alla data del 30 giugno 2021, l'acquisto di autobus tramite la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonché l'acquisto di materiale rotabile anche in *leasing*.

8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate, entro il limite massimo del 5 per cento, per l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi, finalizzate a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante, nonché per il finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di esercizio esistenti. Per le finalità di cui al precedente periodo ed a valere sulle medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte con Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o più progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare, compatibilmente con le misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

9-bis. Le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come incrementate dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 200-bis.

(Buono viaggio)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:

- a) una quota pari all'80 per cento del totale, per complessivi 4 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;
- b) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivo 1 milione di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.

3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.

4. Ciascun comune individua i beneficiari e il relativo contributo prioritariamente tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non già assegnatari di misure di sostegno pubblico.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 201.

(Incremento Fondo salva-opere)

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID-19, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020, è effettuata, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*quinquies* del citato decreto legge n. 34 del 2019, per l'intera somma spettante ai sensi del comma 1-*bis* del medesimo articolo 47, con esclusione dell'applicazione delle previsioni di cui al settimo ed all'ottavo periodo del comma 1-*ter* del citato articolo 47.

Articolo 202.

(Trasporto aereo)

1. All'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) i commi da 3 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta l'atto costitutivo della società, sono definiti l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Con lo stesso decreto è, altresì, approvato lo statuto della società, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al presente comma con un apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere nell'anno 2020 e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica.

4-*bis*. La società di cui al comma 3 redige, entro trenta giorni dalla costituzione della società ai sensi del comma 4, un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto. Tale piano è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti

esprimono un parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione. La società può costituire una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri. La società è altresì autorizzata ad acquistare e prendere in affitto, anche a trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.

4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell'ottica della continuità territoriale, la società di cui al comma 3, ovvero le società dalla stessa controllate o partecipate, stipula, nel limite delle risorse disponibili, apposito contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, e con gli Enti pubblici territorialmente competenti, anche subentrando nei contratti già stipulati per le medesime finalità dalle imprese di cui all'ultimo periodo del comma *4-bis.*»;

c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Alla società di cui al comma 3 e alle società dalla stessa partecipate o controllate non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo *23-bis* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

5-bis. La società di cui al comma 3 può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e da tasse.»;

d) il comma 6 è abrogato;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a *4-bis*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e *4-bis* del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali nel limite di 300 mila euro per l'anno 2020. A tal fine, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali.».

1-bis. In considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici, è prorogata di due anni la durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, e quanto a 850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 203.

(Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo)

1. I vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettati a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) o dalla normativa nazionale nonché alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo comma 1.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1, a pena di revoca delle concessioni, autorizzazioni e certificazioni ad essi rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, comunicano all'ENAC di ottemperare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le domande dirette ad ottenere il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni di cui al comma 1, recano, a pena di improcedibilità, la comunicazione all'ENAC dell'impegno a garantire al personale di cui ai commi 1 e 2 trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
5. In caso di concessioni, autorizzazioni e certificazioni non rilasciate dall'autorità amministrativa italiana, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 3 determina l'applicazione da parte dell'ENAC, secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna unità di personale impiegata sul territorio italiano.
6. Le somme rivenienti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5 sono destinate, nella misura dell'80 per cento, all'alimentazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e nella restante misura del 20 per cento al finanziamento delle attività dell'ENAC.

Articolo 204.

(Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo, a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco previsto dall'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate, nella misura del 50 per cento, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nella restante misura del 50 per cento sono destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
2. Ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 6-*quater*, commi da 3 a 3-*quater*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3. All'articolo 2, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2020» sono inserite le seguenti: «e fino al 30 giugno 2021».
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 65,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 131,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 205.

(Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori)

1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, per l'organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, l'efficacia della convenzione stipulata per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 3577/92 e comunque non oltre la data del 28 febbraio 2021.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.

Articolo 206.

(Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali)

1. Al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25, e il necessario coordinamento dei lavori per l'adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico. Il Commissario dura in carica fino al 31 dicembre 2025. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera.
2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonché di esperti o consulenti fino al numero massimo di 10, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono posti a carico delle risorse disponibili per il finanziamento dell'opera nel limite complessivo del 3 per cento.
3. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della

richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al secondo periodo è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all'*iter* autorizzativo.

4. Per l'esecuzione dell'attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla nomina, definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo degli interventi di messa in sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute, tenendo conto della soluzione economicamente più vantaggiosa ed individuando eventuali interventi da realizzare da parte del concessionario. Per gli interventi individuati, il Commissario straordinario procede, entro 90 giorni dalla definizione del programma ed autonomamente rispetto al concessionario, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica. Al perfezionamento dell'*iter* approvativo, il Commissario straordinario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovrintende alla gestione delle tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.

5. In relazione alle attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi alla strada statale n. 4 «via Salaria» - variante Trisungo-Acquasanta - 2° lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500, nonché gli interventi relativi alla strada statale n. 4 «via Salaria» - Realizzazione di strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per l'anno 2021 per le attività di progettazione, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. Le risorse di cui al comma *5-bis* sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione nonché, per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A. con priorità di finanziamento e realizzazione.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *5-bis*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi. Entro 30 giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del Commissario straordinario, il concessionario propone al concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione

e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e con gli eventuali interventi di propria competenza, ai sensi del comma 4.

7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente.

7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sulla società il controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma 8-ter.

Articolo 207.

(Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici)

1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore.

Articolo 208.

(Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario)

1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci.».

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del

decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

3. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di programma 2017-2021, la predetta Società è autorizzata ad utilizzare l'importo di euro 25 milioni per l'anno 2020 e di euro 15 milioni per l'anno 2021 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, delle direttrici ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova-Ventimiglia.

3-bis. Al fine di dare impulso e rilanciare il porto di Gioia Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il relativo impianto assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferiti a titolo gratuito, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Calabria, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture trasferite si provvede secondo le modalità previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, prevedendone il finanziamento prioritario nell'ambito del contratto di programma - parte investimenti. Agli interventi per la manutenzione della tratta di cui al primo periodo si provvede nell'ambito dell'efficientamento annuale del contratto di programma - parte servizi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Calabria e la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sentita l'Autorità portuale di Gioia Tauro, definiscono, d'intesa tra loro, la programmazione delle attività finalizzate allo sviluppo dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico nonché i relativi fabbisogni.

4. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare un importo di euro 7 milioni nel 2020, di euro 10 milioni nel 2021, di euro 14 milioni nel 2022, di euro 15 milioni nel 2023, di euro 15 milioni nel 2024 e di euro 9 milioni nel 2025 per la realizzazione dell'intervento denominato «Variante di Riga», nonché di euro 11 milioni nel 2020, di euro 21 milioni nel 2021, di euro 29 milioni nel 2022, di euro 25 milioni nel 2023, di euro 19 milioni nel 2024, di euro 16 milioni nel 2025 e di euro 10 milioni nel 2026 per la realizzazione del collegamento ferroviario «Bergamo - Aeroporto di Orio al Serio».

5. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 5 milioni nel 2020, di euro 16 milioni annui dal 2021 al 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia). Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni per l'anno 2023, a euro 30 milioni per l'anno 2024, a euro 26 milioni per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7 milioni per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032, a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, a valere sulle risorse del medesimo fondo di cui

all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 già trasferite al bilancio della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni annui per gli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 209.

(Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche)

1. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei servizi erogati dagli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando, al contempo, la salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi e l'adozione di modelli organizzativi e gestionali adeguati, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 265.
2. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi, è autorizzata la spesa di euro 345.000 per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a euro 232.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, quanto ad euro 113.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 210.

(Disposizioni in materia di autotrasporto)

1. Al fine di assicurare sostegno al settore dell'autotrasporto, tenuto conto del ruolo centrale rivestito nella gestione della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed al fine di assicurare, in tale contesto, un adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi, anche in forma societaria, le cooperative e i raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai sensi del regolamento CE n. 881/92 del 26 marzo 1992, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, versano all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione per l'anno 2020 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le somme incassate successivamente al 1° gennaio 2017 e

fino al 31 dicembre 2018 a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 40 e dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, eventualmente rimaste nella loro disponibilità, in ragione dell'impossibilità di procedere al loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al raggruppamento. Le somme restituite sono destinate in favore delle iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.

3. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, anche avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvede, nell'ambito delle attività di cui alle lettere *l-ter*) e *l-quater*) del comma 2 del medesimo articolo 9, al monitoraggio ed al controllo dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 211.

(Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari)

1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al medesimo Corpo, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.230.000 per l'anno 2020, di cui euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 320.000 per l'acquisto di spese per attrezzature tecniche ed euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

2. Fatte salve le prioritarie esigenze operative e manutentive delle Forze armate e al fine di favorire la più ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi dell'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.

3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma 2 definiscono le zone, le strutture e gli impianti oggetto dell'affidamento in uso temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni per il rinnovo, le penali, i termini economici nonché le condivise modalità di gestione e ogni altra clausola ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti.

4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2.230.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 211-bis.

(Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche)

1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle autorità competenti. Resta fermo, per gli aspetti di sicurezza cibernetica, quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza è redatto d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni

di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e recepisce il contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo. Le misure adottate sono comunicate ai Ministeri competenti per materia e al Ministero dell'interno, anche per gli aspetti di sicurezza informatica connessi alla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61.

3. L'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento all'emergenza da COVID-19 tiene conto delle linee guida sulla gestione dell'emergenza medesima emanate dai Ministeri competenti e dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche.

4. I Ministeri dell'interno e della salute, nell'ambito delle attività connesse con la gestione dell'emergenza da COVID-19, informando i Ministeri competenti, emanano, per gli aspetti di rispettiva competenza, proprie direttive per favorire l'attuazione delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3 e per garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche, la protezione del personale operativo dal contagio e la mobilità sul territorio nazionale per esigenze di continuità operativa e attività manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi, compresi coloro che provengono dall'estero.

5. Al fine dell'applicazione del presente articolo sono considerati operatori di infrastrutture critiche:

a) le società che gestiscono le infrastrutture individuate con i decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, nonché le società che gestiscono altre infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in funzione dell'emergenza da COVID-19;

b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

c) le società e gli enti che gestiscono od ospitano i sistemi spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio nazionale, nonché i sistemi spaziali nazionali impiegati per finalità di difesa e sicurezza nazionale;

d) ogni altra società o ente preposti alla gestione di infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti.

6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 212.

(Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto)

1. Al fine di anticipare le misure previste dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, relative al rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano, sono attribuiti al comune di Taranto 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 71, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tiene conto dell'assegnazione di tali risorse nell'ambito del decreto ministeriale di applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019, registrato dalla Corte dei conti il 22 maggio 2019, n. 972.

Articolo 212-bis.

(Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel comune di Venezia)

1. Dopo l'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - 1. Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilità e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua».

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 213.

(Finanziamento del sistema bus rapidtransit)

1. Al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, per agevolare la mobilità dei cittadini, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di *bus rapidtransit*, ivi comprese le attività di progettazione e altri oneri tecnici, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 35 milioni per l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa.

Articolo 213-bis.

(Interventi di messa in sicurezza del territorio)

1. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, per l'anno 2020 sono attribuiti al comune di Taranto 4 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 214.

(Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario)

1. A seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione, entro il 31 gennaio 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 per il periodo interessato dalle misure di contenimento e prevenzione di cui al comma 1 riferita al differenziale per lo stesso periodo del livello della circolazione autostradale tra gli anni 2019 e 2020.

2-bis. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono trasferiti all'ANAS S.p.A. 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato «SS 42 - variante Trescore-Entratico». All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

2-ter. Al fine di garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, all'ANAS S.p.A. è assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dell'intervento denominato «Collegamento tra la strada statale n. 11 - tangenziale ovest di Milano - variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate - tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 - tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)». All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

3. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.

4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a rendicontare entro il 30 settembre 2020 gli effetti economici di cui al medesimo comma 3 secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le risorse complessivamente stanziata di cui al comma 3 sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020.

6. L'erogazione dei fondi assegnati ai sensi del comma 5 è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020, e 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 215.

(Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL)

1. In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedono nei confronti degli aventi diritto al rimborso, optando per una delle seguenti modalità:

a) emissione di un *voucher* di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione;

b) prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l'utilizzo.

2. Ai fini dell'erogazione del rimborso, gli aventi diritto comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando:

a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento di cui alla lettera a).

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al rimborso secondo le modalità di cui al comma 1.

Capo IV

MISURE PER LO SPORT

Articolo 216.

(Disposizioni in tema di impianti sportivi)

1. All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole «al 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2020»;
 - b) al comma 2, le parole «entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020».
2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.
3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.
4. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento, anche di durata uguale o superiore a un mese, per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un *voucher* di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa

struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

Articolo 217.

(Costituzione del «Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale»)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale» le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia *on-line*, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.

Articolo 217-bis.

(Sostegno delle attività sportive universitarie)

1. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 218.

(Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici)

1. In considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.
2. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport. Il ricorso relativo a tali controversie, previamente notificato alle altre parti, è depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione

dell'atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l'eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti. La decisione è impugnabile ai sensi del comma 3.

3. Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non è resa nei termini, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma. Il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine relativo, ed è di quindici giorni. Entro tale termine il ricorso, a pena di decadenza, è notificato e depositato presso la segreteria del giudice adito. Si applicano i limiti dimensionali degli atti processuali previsti per il rito elettorale, di cui all'articolo 129 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La causa è discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi. A pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima dell'apertura dell'udienza e, ove ciò si renda necessario, la discussione della causa può essere rinviata per una sola volta e di non oltre sette giorni. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a quello dell'udienza. La motivazione della sentenza può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello dell'udienza, entro lo stesso termine è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria e la motivazione è pubblicata entro i dieci giorni successivi.

4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 il giudice provvede sulle eventuali domande cautelari prima dell'udienza con decreto del presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva la decisione su tali domande all'udienza collegiale e in tale sede provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno successivo a quello dell'udienza non è pubblicata la sentenza in forma semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non esaurisce le esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui al comma 3 non si applica l'articolo 54, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

5. L'appello al Consiglio di Stato è proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello dell'udienza, se entro tale data è stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 2020, n. 26.

Articolo 218-bis.

(Associazioni sportive dilettantistiche)

1. Al fine di assicurare alle associazioni sportive dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e dell'incremento delle loro attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani, in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Capo V

MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 219.

(Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni)

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, nonché della necessità di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa delle attività nella fase successiva all'emergenza epidemiologica, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonché per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 31.727.516 per l'anno 2020.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali da svolgere in presenza o da remoto da parte del personale degli istituti e dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità, per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.612.454 per l'anno 2020.

3. All'articolo 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.879.625 di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.585.125 per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario ed euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari ad euro 40.000.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265..

Articolo 220.

(Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008)

1. Per il solo anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data del 31 dicembre 2018, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2019, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze.

Articolo 220-bis.

(Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attività professionali conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'apposito capitolo sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, iscritto nel programma 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» della missione 1 «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi alle predette prestazioni professionali, in riferimento agli anni pregressi.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 221.

(Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale)

1. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale».
2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.
3. Negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.
4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.
5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-*bis* e 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. Il consenso dell'imputato o del condannato è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalità del collegamento.

10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

Capo VI

MISURE PER L'AGRICOLTURA, LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Articolo 222.

(Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo.
2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. A favore delle filiere in crisi del settore zootecnico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo denominato «Fondo emergenziale per le filiere in crisi», con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al settore zootecnico. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono definiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Il comma 520 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
«520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilità economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una maggiore integrazione e una migliore e più equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, è concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie *blockchain*, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521».

7. Il comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

«2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa dell'emergenza da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti " *de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura nonché di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni».

8. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020. L'indennità è erogata con le modalità previste dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine è autorizzata una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l'anno 2020.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo, determinati in 579,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo.

Articolo 222-bis.

(Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo

n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 223.

(Contenimento della produzione e miglioramento della qualità)

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stanziato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15 per cento rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il decreto ministeriale del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 224.

(Misure in favore della filiera agroalimentare)

1. All'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;
- b) al comma 4-bis, dopo le parole «per l'anno 2020», sono inserite le seguenti «, in alternativa all'ordinario procedimento.».

2. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.»;
- b) dopo il comma 3-novies è aggiunto il seguente:
«3-decies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.»;
- c) il comma 4-sexies è sostituito dal seguente:

«4-sexies. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono essere rinegoziati, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole ed assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie.».

3. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2021 o, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate.»;

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultanti dalle dichiarazioni di produzione.».

4. All'articolo 8, sesto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, le parole «entro il termine di tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di sei mesi». Tale previsione si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l'articolo 3, comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore del latte ovi-caprino.».

5-bis. Il comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

«4-octies. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».

Articolo 224-bis.

(Sistema di qualità nazionale per il benessere animale)

1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente, è istituito il «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale», costituito dall'insieme dei requisiti di salute e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, in conformità a regole tecniche relative all'intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione delle emissioni nell'ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento. L'adesione al Sistema è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le

rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza e controllo, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le modalità di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro della salute, è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente unico nazionale per l'accreditamento. Ai componenti del predetto organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 224-ter.

(Sostenibilità delle produzioni agricole)

1. Al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo del settore vitivinicolo, è istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, come l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono il disciplinare di produzione sono aggiornati con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i più recenti orientamenti in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale e si traducono in specifiche modalità produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del comma 2.
2. Al fine di definire e aggiornare il disciplinare di produzione di cui al comma 1, nonché di valutare l'impatto delle scelte operate, è istituito il sistema di monitoraggio della sostenibilità e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i cui indicatori sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. I dati e le informazioni ricavati dal sistema di monitoraggio di cui al comma 2 confluiscono nella rete di informazione contabile agricola di cui al regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che, a questo fine, adegua il relativo sistema di rilevazione, in conformità alla comunicazione della Commissione europea 20 maggio 2020, relativa alla strategia dal produttore al consumatore.
4. In sede di prima applicazione, il disciplinare di cui al comma 1 si basa sulle linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, alle cui procedure si fa riferimento per l'adesione al sistema di certificazione, opportunamente integrate introducendo i principi della sostenibilità richiamati, quale sintesi dei migliori sistemi di certificazione esistenti a livello nazionale.
5. Il disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2014.
6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui al presente articolo, la certificazione della sostenibilità del processo produttivo può essere estesa ad altre filiere agroalimentari.

Articolo 225.

(ConSORZI di bonifica ed enti irrigui)

1. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggravata dalla difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, la Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.
 2. I mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.
 3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.
 4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità indicata al comma 2.
 6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
- 6-bis.* In considerazione della sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della difficoltà da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di realizzare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio idraulico nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, è consentita la riprogrammazione delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche con fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.
- 6-ter.* L'utilizzo delle economie di cui al comma *6-bis* è consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilità dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui in conseguenza della chiusura delle opere finanziate, ivi compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue.
- 6-quater.* I consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le economie e i relativi interessi di cui ai commi *6-bis* e *6-ter*, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui intendono destinare le risorse, il cronoprogramma della spesa e, dopo la conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti.

Articolo 226.

(Fondo emergenza alimentare)

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è destinato l'importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e con le procedure previste dal fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014.
2. Alle erogazioni delle risorse di cui al comma 1 provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Capo VII

MISURE PER L'AMBIENTE

Articolo 227.

(Sostegno alle zone economiche ambientali)

1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo con la dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
3. Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, svolgere attività eco-compatibile secondo quanto definito dal suddetto decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 227-bis.

(Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini)

1. Al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per il rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 228.

(Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale)

1. Al fine di assicurare l'immediato insediamento della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, al medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole «a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132» sono aggiunte le seguenti «e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca»;
 - b) il comma 3 è abrogato;
 - c) al comma 4, le parole «e del Comitato tecnico istruttorio» sono soppresse;

d) al comma 5, al primo periodo le parole «e del Comitato tecnico istruttorio» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole «e del Comitato» sono soppresse.

Articolo 228-bis.

(Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti)

1. L'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

Articolo 229.

(Misure per incentivare la mobilità sostenibile)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti:

«Le disponibilità di bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilità", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al terzo periodo del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità", cumulabile con quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.».

b) all'ultimo periodo del comma 1, le parole «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto periodo»;

c) al comma 2, al primo periodo, le parole «corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale» sono sostituite dalle seguenti: «corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste ciclabili», e al terzo periodo le parole: «e n. 2015/2043» sono sostituite dalle seguenti: «o n. 2015/2043»;

2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il fondo di cui al medesimo articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, è incrementato di ulteriori 70 milioni di euro nell'anno 2020. Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 33-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalità di cui al comma 1, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1:

1) dopo il numero 7), è inserito il seguente: «*7-bis*) Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli»;»;

2) dopo il numero 12) è inserito il seguente: «*12-bis*): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi»;»;

b) all'articolo 182, dopo il comma 9-*bis*, è inserito il seguente: «*9-ter.* Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.».

4. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un *mobility manager* con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il *Mobility Manager* promuove, anche collaborando all'adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante

dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura è scelta tra il personale in ruolo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni di età. Il contributo di cui al presente comma può essere concesso nel limite delle risorse autorizzate dal primo periodo e fino a esaurimento delle stesse ed è pari al 60 per cento della spesa sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici e non può superare l'importo di euro 500.

4-ter. Il contributo di cui al comma *4-bis* può essere richiesto per una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per la concessione e l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma *4-bis*.

4-quater. All'onere derivante dal comma *4-bis*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 229-bis.

(Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale)

1. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una o più linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire:

a) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;
b) specifiche modalità di raccolta dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli operatori per le attività economiche produttive mediante installazione di *box* dedicati presso i propri impianti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al comma 1 nonché la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma di cui al presente comma è, altresì, finalizzato all'adozione di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori. Il programma può, altresì, includere lo svolgimento di *test* e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso il coinvolgimento dei produttori.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili».

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sui risultati dell'attività svolta in base al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in termini di impatto sulla sostenibilità ambientale e sulle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, svolte sulla base dei criteri previsti dal medesimo comma 1126, nonché una proposta di sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza di applicare criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto.

7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Capo VIII

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Articolo 230.

(Incremento del numero dei posti relativi a concorsi già indetti)

1. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori.

2. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementato complessivamente di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, del Ministero dell'istruzione, 21 aprile 2020, n. 499, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2021/2022, sino all'assunzione di tutti i vincitori.

2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2-ter. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, è

stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità.

2-quater. All'onere derivante dal comma *2-ter* del presente articolo, pari a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Articolo 230-bis.

(Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti scolastici)

1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020 con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al primo periodo è ripartito tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata massima fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente le assunzioni di cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.

3. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale «Istruzione e ricerca». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 231.

(Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Al fine di assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 331 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti finalità:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;

- d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;
- e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
- f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al responsabile unico del procedimento e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle risorse di cui al comma 1 potranno provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 5.

4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito monitoraggio, il Ministero dell'istruzione dispone un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate dalle istituzioni alla data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono tempestivamente versate ad apposito capitolo dell'Entrata del Bilancio dello stato per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed assegnate, in favore delle istituzioni che, alla data del 30 settembre 2020, hanno già realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e che comunicano al Ministero dell'istruzione, con le modalità dallo stesso stabilite, la necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità previste al comma 2. Tali risorse dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.

6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli *standard* previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti.

7. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23 milioni per l'anno 2020 sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.

7-bis. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.

8. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.

9. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie da assegnare di cui al comma 1, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi.

10. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

11. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle

istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di *Help Desk* Amministrativo-Contabile e la predisposizione di procedure operative, modelli informatici e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.

12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 7 e 7-bis, pari a 372,23 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 231-bis.

(Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza)

1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:

a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo;

c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.

3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 232.

(Edilizia scolastica)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, ivi comprese l'assegnazione delle eventuali economie, sono disposte con decreto del Ministro dell'istruzione qualora restino invariati le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione già autorizzati a favore delle singole regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.».

2. In considerazione dell'attuale fase emergenziale è ammessa l'anticipazione del 20 per cento del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione già autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. All'articolo 1, comma 717, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola «vincolate» è aggiunta la seguente «prioritariamente»;

b) dopo la parola «cantierizzazione» sono aggiunte le seguenti «e al completamento».

4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali

sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.

4-*bis*. Per l'anno 2020 è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro alla città metropolitana di Milano per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto superiore «Salvatore Quasimodo» in Magenta, al fine di ridurre i rischi connessi alla diffusione del COVID-19. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 5, è da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell'istruzione procede all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i procedimenti in corso per i quali il Ministero dell'istruzione deve ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali.

8. Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di euro 30 milioni per l'anno 2020.

9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 233.

(Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria e al sistema integrato da zero a sei anni)

1. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, per l'anno 2020, di 15 milioni di euro anche in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19.

2. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui al comma 1, solo per l'anno 2020, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in Conferenza unificata, fermi restando i criteri previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell'adozione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del predetto decreto legislativo. Si prescinde dall'intesa qualora la stessa non pervenga entro il termine di 15 giorni.

3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 165 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo

riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 120 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020, compresi i servizi educativi autorizzati.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 234.

(Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica)

1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Gli interventi di cui al periodo precedente riguardano anche l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche. Il Ministero dell'istruzione affida la realizzazione del sistema informativo alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020 a titolarità del Ministero dell'istruzione, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione.

Articolo 235.

(Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione)

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19», con lo stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Capo IX

MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 236.

(Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

1. Il «Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca» di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato, per l'anno 2020, di 62 milioni di euro. L'incremento di cui al precedente periodo è prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione

dell'emergenza in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l'acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

3. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, per l'anno 2020, di 8 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i criteri di riparto delle risorse.

3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero dell'università e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

4. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del citato decreto legislativo è incrementato, per l'anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale incremento è finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito.

5. I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, è differito, per l'anno 2020, al 30 novembre. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

6. La durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020, può essere prorogata dai soggetti conferenti l'assegno per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, qualora ciò risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.

7. All'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023».

8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 290 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Articolo 237.

(Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici)

1. In relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca può disporre, con proprio decreto, su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni interessate, modalità di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui venga disposta l'eliminazione di una prova, il decreto di cui al primo periodo individua le modalità e i criteri per la valutazione finale, salvaguardando criteri di uniformità sul territorio nazionale per lo svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonché il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
2. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l'anno accademico 2018/2019, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l'anno accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato l'accreditamento ministeriale per l'anno accademico 2018/2019, possono ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico 2019/2020 secondo le modalità ed i tempi comunicati dal Ministero dell'università e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di verificare *standard* e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. Ai componenti della commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese documentate.
3. Al concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 2017, n. 208, possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Conseguentemente è soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130.

Articolo 238.

(Piano straordinario di investimenti nell'attività di ricerca)

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-*sexies* del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al presente comma, nella misura di 45 milioni di euro annui, sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. I restanti 5 milioni di euro sono destinati, per le medesime finalità di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non compresi nel precedente periodo, fatta eccezione per l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) destinatari di specifiche disposizioni del presente decreto. I criteri di riparto sono stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti.

3. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.

4. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato, per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro.

5. Al fine di promuovere l'attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del paese, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200 milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma.

6. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle università, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'articolo 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.

8. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196» sono aggiunte le seguenti «e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a euro 600 milioni per l'anno 2021, a euro 750 milioni per l'anno 2022 e a euro 450 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 238-bis.

(Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale)

1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.
2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), primo periodo, del predetto regolamento relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, può emanare bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unità.
3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti attività e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti.
4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni.
6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di quattro unità di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e *6-ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.
8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di euro 587.164 per l'anno 2021, di euro 694.112 per l'anno 2022, di euro 801.059 per l'anno 2023 e di euro 908.007 annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare previsto dall'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Capo X

MISURE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Articolo 239.

(Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,

destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265..

Articolo 240.

(Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza)

1. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione Centrale competente a sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica previste dall'articolo 7-bis del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, e quelle attribuite al predetto Ministero dall'articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, nonché ad assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne costituiscono il completamento al fine dell'organico supporto alle attività investigative. Alla Direzione Centrale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia.

2. Il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, è, conseguentemente, incrementato di una unità, fermo restando il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n.335. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo XI

COESIONE TERRITORIALE

Articolo 241.

(Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19)

1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020. La riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del

Mezzogiorno e al 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e della conseguente ripartizione regionale. Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione del Fondo, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione.

Articolo 242.

(Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19)

1. In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19.
2. Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi.
3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1.
4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Al fine di accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more della sottoposizione all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le risorse rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le finalità del presente comma, è possibile procedere attraverso l'assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilità del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale.
5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai programmi operativi complementari e

propone al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva approvazione delle suddette risorse.

7. La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2025.

Articolo 243.

(Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 65-*quater* sono inseriti i seguenti:

«65-*quinquies*. Il Fondo di cui al comma 65-*ter* è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

65-*sexies*. Il fondo di cui al comma 65-*ter* è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi: *a)* adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività; *b)* concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole; *c)* concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.

65-*septies*. In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato al finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati, ai soli fini del presente comma, "dottorati comunali". I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione, all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle disuguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative. I dottorati comunali sono soggetti all'accreditamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalità per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le università per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito bando».

Articolo 244.

(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 106,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 245.

(Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di «Resto al Sud» per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria)

1. Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché di sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 4, ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e nei limiti dallo stesso previsti all'articolo 3, comma 2, in misura pari a:

- a) 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;
- b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.

2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, devono:

- a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa;
- b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174;

c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in un'unica soluzione dal soggetto gestore di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a seguito dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 2 e contestualmente all'erogazione della quota a saldo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174, ovvero, qualora sia già stata completata l'erogazione delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle risorse assegnate, con delibere Cipe n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017, all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 245-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123)

1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di promuovere la costituzione di nuove *start-up* nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso la misura denominata «Resto al Sud», all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «fino ad un massimo di 50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 60.000 euro»;

b) al comma 8, lettera a), le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

c) al comma 8, lettera b), le parole: «65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

Articolo 246.

(Sostegno al Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono concessi contributi volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo stanziamento complessivo per la misura è pari ad euro 100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa, e a euro 20 milioni per l'anno 2021.

2. Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.

3. Il contributo è destinato agli enti che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all'articolo 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.

5. Le Regioni di cui al comma 1, in attuazione delle modifiche introdotte dal Regolamento 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio, possono procedere attraverso le risorse dei propri Programmi Operativi FERS e FSE a concedere ulteriori contributi per le finalità di cui al comma 1.

Capo XII

ACCELERAZIONE DEI CONCORSI

SEZIONE I

DECENTRAMENTO E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Articolo 247.

(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM)

1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19 e di quelle previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo le previsioni del presente articolo.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L'individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.
3. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.
5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.
6. Per l'applicazione *software* dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali del personale reclutato secondo le modalità di cui al presente articolo, è individuato esclusivamente in base al titolo di studio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli specifici titoli professionali previsti dalle singole pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo.
9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a

seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al presente articolo, i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni.

10. All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole da «I compensi stabiliti» a «della presente legge» sono soppresse.

11. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si applica la riserva di cui all'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

12. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall'articolo 34-*bis*, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in sette e quindici giorni.

Articolo 248.

(Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all'articolo 4, comma 3-*quinqües*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente:

a) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell'articolo 247.

2. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica il comma 7 dell'articolo 247.

3. In attuazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA può risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l'indennizzo limitato alle spese sostenute dall'operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Sono conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA.

4. Il pagamento dell'indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale.

Articolo 249.

(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PER L'ACCELERAZIONE DEI CONCORSI E PER LA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE SOSPENSE

Articolo 250.

(Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca)

1. Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell'Amministrazione bandisce l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale, prevedendo:
 - a) la presentazione della domanda di partecipazione anche con le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247;
 - b) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate di cui all'articolo 247, comma 2;
 - c) un esame orale nel corso del quale saranno accertate anche le conoscenze linguistiche, che può essere anche svolto in videoconferenza secondo le modalità di cui all'articolo 247, comma 3;
 - d) una commissione di concorso articolata in sottocommissioni. Si applica comunque il comma 7, dell'articolo 247.
2. Il corso si articola in quattro mesi di formazione generale presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo della didattica a distanza, e in sei mesi di formazione specialistica e lavoro presso le amministrazioni di destinazione; i programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto all'accesso alla Scuola.
3. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.
4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al comma 1 e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2021, attingono, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.
5. Le procedure concorsuali di reclutamento, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assegni di ricerca possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalità previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali con le modalità di cui all'articolo 247, comma 3.

Articolo 251.

(Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute)

1. Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto e della necessità di assicurare tempestivamente i controlli sanitari presso i principali porti e aeroporti del Paese, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalità telematica e decentrata. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso».
2. Le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, avviati ai sensi dell'articolo 1, commi da 355 a 359, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e i cui bandi sono

pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4a serie speciale - del 27 settembre 2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono essere concluse, previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, anche con le modalità di cui all'articolo 249 e mediante la valutazione dei titoli e un esame scritto e orale.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute è autorizzato, altresì, ad assumere, mediante concorso pubblico espletato anche con le modalità di cui all'articolo 247, 7 ingegneri biomedici, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, nell'ambito del contingente di 80 unità già previsto dall'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Il Ministero della salute, in deroga alle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24 settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 1994, n. 487, è altresì autorizzato a reclutare il personale di cui all'articolo 1, comma 5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, limitatamente ai dirigenti da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, mediante concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi anche con le modalità di cui all'articolo 249. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione e la conseguente immissione in ruolo è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, di una prova scritta e di una prova orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso.

Articolo 252.

(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia)

1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può avviare le procedure già autorizzate per il reclutamento delle seguenti unità di personale:

a) 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore - Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;

b) 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna.

2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:

a) aver svolto almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera a);

a-bis) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettera b);

b) aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;

e) essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. b), della legge 30

dicembre 2010, n. 240 in materie giuridiche;

f) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori;

g) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche e avere svolto attività lavorativa per almeno 6 mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea.

g-bis) aver svolto attività lavorativa per almeno cinque anni presso una pubblica amministrazione in una posizione funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione, emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilisce:

a) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 2 secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o *post* universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;

b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso ciascun Distretto giudiziario, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.

c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni *ex aequo*.

4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari ivi indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può procedere, altresì ad avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto - Area II/F3.

6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle predette figure professionali il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di cui al comma 5, nonché di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo:

a) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito;

b) aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (*ex* 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;

e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori.

7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilisce:

a) i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 6, lettere da a) ad e), secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, eccedente il periodo

minimo indicato, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o *post* universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;

b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso i Distretti giudiziari, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 248, comma 1;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.

c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni *ex aequo*.

8. La successiva assunzione delle unità di personale di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali l'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019 ha concesso la sola autorizzazione a indire procedure di reclutamento, dovrà avvenire a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e secondo l'ordinaria procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'Amministrazione giudiziaria può indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Articolo 253.

(Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario)

1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute, dei commissari e del personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario può effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo i criteri e le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 247.

2. Il termine del 31 luglio 2020 può essere prorogato con provvedimento motivato del presidente della commissione, ove necessario per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

3. Con le medesime modalità indicate al comma 1 si svolgono le riunioni riservate dei componenti della commissione.

4. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante collegamento da remoto con le modalità di cui all'articolo 247, comma 3, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse prove, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

5. Il mancato rispetto delle scadenze e dei termini di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo n. 160 del 2006 dovuto alla necessità di rispettare le norme e le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo non è valutabile ai fini dell'applicazione del comma 8 dello stesso articolo 6.

Articolo 254.

(Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense)

1. Ai fini del completamento delle procedure e delle attività relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, è consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza, ai sensi

dell'articolo 247, comma 7, con le modalità di cui al comma 2.

2. Il presidente della commissione notarile nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'articolo 22, commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del medesimo regio decreto possono autorizzare la correzione da remoto degli elaborati scritti, purché siano mantenuti i medesimi criteri di correzione già adottati dalle commissioni d'esame. Ove si proceda ai sensi del periodo precedente, il presidente della commissione notarile e i presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle sedute, stabiliscono le modalità telematiche con le quali effettuare il collegamento a distanza e dettano le disposizioni organizzative volte a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute, nonché a rispettare le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato provvedono ai sensi del periodo precedente in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla commissione centrale.

3. Il presidente della commissione nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 per il concorso notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al comma 1 programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, secondo le disposizioni di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.

4. Nel caso di adozione di modalità telematiche per l'esame orale, il presidente impartisce, ove necessario, disposizioni volte a disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle prove orali dell'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile 2019.

6. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, alla fine, dopo le parole: «in materie giuridiche», aggiungere le parole: «, anche in pensione».

Articolo 255.

(Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti)

1. Al fine di dare attuazione ad un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, nel biennio 2020-2021, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1. L'assunzione del personale di cui al periodo precedente è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. L'amministrazione procede alle assunzioni di cui al comma 1 secondo le procedure previste dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ovvero mediante colloquio di idoneità e

valutazione dei titoli, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. Tra i titoli valutabili ai sensi del presente comma sono compresi quelli di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché l'esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici medesimi.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 12.508.014 per l'anno 2020, di euro 37.524.040 per l'anno 2021 e di euro 25.016.027 per l'anno 2022, cui si provvede:

- a) quanto a euro 12.508.014 per l'anno 2020 e a euro 7.877.769 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 1.700.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 2.500.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 5.500.000 per l'anno 2020 e per euro 7.877.769 per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 1.700.000 per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per euro 1.108.014 per l'anno 2020;
- b) quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2021, a euro 18.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- c) quanto a euro 14.646.271 per l'anno 2021 e a euro 7.016.027 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 256.

(Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello)

1. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole «definizione dei procedimenti», sono aggiunte le seguenti: «penali e» e dopo le parole «Corti di appello» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 132-*bis*, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ovvero»;
- b) all'articolo 63, comma 1, le parole «trecentocinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «ottocentocinquanta».

2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato il decreto di cui all'articolo 65, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per la rideterminazione della pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari e per le modalità e i termini di presentazione delle domande.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 257.

(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale si possono applicare anche alle procedure concorsuali in corso relative al personale della Corte dei conti, indette anche congiuntamente ad altre

Amministrazioni. Il Presidente della Corte medesima determina, con proprio decreto, le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 258.

(Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. In relazione alla necessità di attuare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il personale di cui al presente comma non instaura un rapporto di impiego con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma un rapporto di servizio con immediata esecuzione per la durata stabilita. Detto personale è assegnato alle sedi di servizio individuate dall'Amministrazione e ad esso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per i Vice Direttori Sanitari appartenenti ai ruoli direttivi sanitari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 178 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come integrato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127. Ai fini di cui al presente comma il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, previa intese con il Ministero della Difesa, può utilizzare il personale medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo l'ordine predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli interessati. Le attività professionali sanitarie svolte dai medici di cui alla presente disposizione costituiscono titolo nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nella qualifica di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore, avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 27 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a Serie Speciale - «Concorsi ed Esami» n. 5 del 16 gennaio 2018, in svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi e si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica. Al termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un esame all'esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esprime il giudizio di idoneità ai servizi di istituto.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 706.625 per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Articolo 259.

(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali)

1. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 del presente articolo.

2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:

a. la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b. la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

2-bis. Restano ferme le modalità di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonché la validità delle prove concorsuali già sostenute.

3. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione nei siti *internet* istituzionali delle singole amministrazioni.

4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell'ambito dell'originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

6. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.

7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.

Articolo 259-bis.

(Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le medesime procedure, è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alla riserva dei posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera d), previste per l'anno 2020 previa individuazione delle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 650 allievi agenti del Corpo di polizia

penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psicofisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, che tiene conto del numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.

2. Il corso di formazione previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quello destinato ai vincitori del concorso pubblico a complessivi 754 posti, elevati a 938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, ha la durata di sei mesi.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 260.

(Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione)

1. Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo.

2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento, le amministrazioni di cui al comma 1 possono disporre con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei interessati:

a) la rimodulazione del corso al fine di definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la validità dei percorsi formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei;

b) la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio dello stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio.

3. Sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con decreto adottato dal Ministro competente o con decreto dirigenziale generale, può essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di formazione anche a carattere universitario previa intesa con gli atenei interessati, qualora non sia stato necessario adottare le misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che sono stati già raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal caso, resta ferma la validità dei corsi e delle prove già sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito e per il personale interessato è corrispondentemente aumentata la permanenza per l'accesso alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla data di conclusione del corso di formazione.

4. Nell'ipotesi di sospensione di cui al comma 2, lettera b), sono mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato giuridico, a funzioni ausiliarie del personale già in servizio presso gli uffici,

reparti o istituti di interinale assegnazione da individuarsi a cura di ciascuna Amministrazione ovvero, se già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, presso gli uffici, reparti o istituti di istruzione di provenienza. Per i frequentatori e gli allievi che concludano positivamente il corso, il tempo di applicazione del regime di cui al comma 2, lettera *b*), è considerato valido ai fini della permanenza richiesta per l'accesso alla qualifica o al grado superiore.

5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, effettuati anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto per motivi comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi.

6. Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle Amministrazioni di cui al comma 1 il personale interessato è iscritto in ruolo con la decorrenza giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione.

7. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze poste dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-*bis*, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020, 2021 e 2022. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 6-*ter*, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.

Articolo 260-*bis*.

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera *c*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera *c*), mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020, entro un massimo di 1.650 unità, e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unità, quale quota parte delle relative facoltà assunzionali, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della procedura concorsuale di cui al comma 1 in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al

Capo dello Stato tempestivamente e ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;
c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

3. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei soggetti inclusi nell'elenco allegato al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 agosto 2019, degli aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

4. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi dei commi 2 e 3, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

5. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

6. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, può essere rideterminato il numero dei posti di allievi agenti della Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 38 del 15 maggio 2020.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 261.

(Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile)

1. Al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, n. 30 unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva F1, del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri assunzionali, pari ad euro 1.166.608 per l'anno 2020 e a euro 1.999.899 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) , della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 262.

(Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze)

1 Il Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione delle specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse allo svolgimento delle attività connesse alla Presidenza italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, nonché allo sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2020 avvia le procedure di reclutamento di 56 unità di personale non dirigenziale da inquadrare in Area 3 F3 autorizzate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante concorsi per titoli ed esame orale per l'accesso ai quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti

requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti:

- a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, o in materia di contabilità e bilancio;
- b) *master* di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, nonché in materie inerenti alla contabilità e al bilancio anche ai fini dello sviluppo e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi.

2. I bandi di selezione stabiliscono:

- a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;
- b) lo svolgimento di un esame orale del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al «Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)», svolto nelle sedi e secondo le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali recate dall'articolo 249 del presente decreto, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
- c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE E PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Articolo 263.

(Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto.
 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.
 3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della *performance*.
 4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.
- 4-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole da: «e, anche al fine» fino a: «forme associative» sono sostituite dalle seguenti: «. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le

organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati».

4-ter. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato è commisurato all'entità della quota versata».

CapoXII-*bis*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E DI RETI TELEMATICHE O DI TELECOMUNICAZIONE

Articolo 263-*bis*.

(Modifica all'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

«*3-bis*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, può ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti *internet*, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la protrazione di attività pregiudizievoli per i

consumatori e poste in essere in violazione del presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Autorità stessa può applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di euro».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo XIII

MISURE URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE PER IL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19

Articolo 264.

(Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19)

1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:

a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art. 21-*octies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all'art. 21-*nonies* comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l'annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) qualora l'attività in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;

d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l'applicazione dell'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute;

e) nelle ipotesi di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2, ovvero di cui all'art. 14-*bis*, commi 4 e 5 e 14 *ter*, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso;

f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato

che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

2. Al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, il presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso:

a) al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)»;

2) all'articolo 75 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)»;

3) all'articolo 76, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.»;

b) all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2 le parole «salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71.»;

2) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma:

«2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.»;

c) all'articolo 50-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche: le parole «lettera a),», ovunque ricorrono, sono soppresse; al comma 2, la parola «sperimentazione» è sostituita con la parola «gestione» e le parole «al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri»; al comma 3, primo periodo, le parole «il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei

ministri» e, al secondo periodo, le parole «del Commissario» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri.»»

d) nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione precedente o di altra amministrazione;

3. Le amministrazioni predispongono gli accordi quadro di cui all'articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale.

Articolo 265.

(Disposizioni finanziarie finali)

1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 aprile 2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal Senato della Repubblica con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresì una quota pari a 3.340 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge, 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall'Allegato 1 annesso al presente decreto.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «83.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «148.330 milioni di euro».

3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 primo periodo sono determinati nel limite massimo di 119 milioni di euro nel 2020, 1.130 milioni di euro per l'anno 2021, 1.884 milioni di euro nel 2022, 2.625 milioni di euro nel 2023, 3.461 milioni di euro nel 2024, 4.351 milioni di euro nel 2025, 5.057 milioni di euro nel 2026, 5.288 milioni di euro per l'anno 2027, 5.450 milioni di euro nel 2028, 5.619 milioni di euro nel 2029, 5.814 milioni di euro nel 2030 e 5.994 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, di 326 milioni di euro nel 2020, 1.413 milioni di euro per l'anno 2021, 2.136 milioni di euro per l'anno 2022, 2.925 milioni di euro per l'anno 2023, 3.832 milioni di euro per l'anno 2024, 4.747 milioni di euro per l'anno 2025, 5.345 milioni di euro per l'anno 2026, 5.569 milioni di euro per l'anno 2027, 5.815 milioni di euro per l'anno 2028, 6.003 milioni di euro per l'anno 2029, 6.193 milioni di euro per l'anno 2030 e 6.387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

4. Quale concorso per il finanziamento degli interventi di cui al titolo I, il fondo sanitario nazionale è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 475,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 67,55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 85, 89-bis, 92, 94, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 115, 119, 120, 123, 124, 125, 129, 130, 133, 136, 137, 143, 145,

147, 152, 153, 157, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 210, 211, 213-*bis*, 214, 219, 222, 223, 225, 227, 230, 230-*bis*, commi 1 e 3, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, si provvede:

- a) quanto a 364,92 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.025 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 278,53 milioni di euro per l'anno 2023, a 138,83 milioni di euro per l'anno 2024, a 129,97 milioni di euro per l'anno 2025, a 125,47 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.080,72 milioni di euro per l'anno 2027, a 329,32 milioni di euro per l'anno 2028, a 325,07 milioni di euro per l'anno 2029, a 301,06 milioni di euro per l'anno 2030, a 105,52 milioni di euro per l'anno 2031 e a 99,82 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021 e a 60,62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95, 103, 115, 119, 129, 133, 136, 137, 141, 157, 176, 211, 219, 235, 238, 255 e 258;
- b) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- c) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli eventuali maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma, comprese quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, in deroga a quanto previsto dal comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009, utilizzando le risorse destinate a ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui al primo periodo, risultino non utilizzate, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente decreto, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle misure di cui al primo periodo del presente comma trasferite su conti di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative misure.

8-*bis*. I commi 7 e 8 dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono abrogati.

9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

10. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19 e le relative conseguenze sul sistema economico sono versate sul conto corrente di Tesoreria n. 23211

intestato a «Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE»

12. Le risorse di cui al comma 11:

a) qualora siano destinate a garantire la provvista di liquidità a fronte delle misure autorizzate dai provvedimenti urgenti adottati dal Governo nel corso del 2020 in relazione alla situazione emergenziale in atto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato sull'apposito capitolo relativo all'accensione di prestiti.

b) qualora siano destinate a finanziare interventi connessi alla situazione emergenziale in atto che prevedano contributi a fondo perduto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il predetto fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.

13. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi 624 e 625 sono abrogati;

b) al comma 609 apportare le seguenti modifiche:

1) al secondo periodo le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2022»;

2) il quarto periodo è soppresso;

3) al sesto periodo le parole: «il 15 marzo 2020, il 15 settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021» sono soppresse.

14. L'elenco 1, dell'articolo 1, comma 609, allegato alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall'Elenco 1 allegato al presente decreto.

15. Le disposizioni indicate dall'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applicano per l'anno 2020.

16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.

Articolo 265-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 266.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. Per gli Allegati e gli Elenchi si rinvia all'Atto Senato 1874, pagg. 955-973.

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione, si rinvia ad un Fascicolo di prossima pubblicazione.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sulla vendita di armamenti all'Egitto

(3-01779) (15 luglio 2020)

[De Petris](#). - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale -*

Premesso che:

i primi giorni di febbraio 2020 alcune agenzie di stampa economica in Italia hanno annunciato

la richiesta di un prestito ad alcune banche italiane da parte dell'Egitto, volto al finanziamento dell'acquisto di due fregate Fremm Bergamini e ad alcuni velivoli fabbricati dall'azienda Leonardo. Nel corso delle settimane il valore dell'operazione è aumentato esponenzialmente, con l'inclusione aerei da combattimento, missili e altre fregate, come confermato dal Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2020 che ha approvato l'avvio di un accordo con il Governo egiziano per una commessa relativa alla vendita di una partita di armi dal valore di circa 11 miliardi di euro;

la relazione governativa annuale sull'*export* di armamenti, trasmessa al Parlamento nel mese di maggio 2020, va nella stessa direzione, confermando la tendenza ad un significativo aumento dell'*export* di armamenti da parte del nostro Paese (circa l'80 per cento dal 2014);

si ricorda che la legge 9 luglio 1990, n. 185, che regola la vendita estera dei sistemi militari italiani, vieta le esportazioni di armamenti "verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani", disponendo che l'esportazione di materiale di armamento e la cessione della relativa licenze di produzione siano "conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia": in linea, dunque, con l'articolo 11 della Costituzione, ove si legge "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali";

ci si chiede come le disposizioni della citata legge possano consentire un accordo di portata epocale con l'Egitto, macchiatosi negli ultimi anni di indicibili violazioni ai diritti umani anche a danno di cittadini del nostro Paese come il ricercatore Giulio Regeni, il cui corpo atrocemente martoriato è stato rinvenuto il 3 febbraio 2016 a circa 10 giorni dal suo rapimento: un corpo su cui la madre Paola vide "tutto il male del mondo";

il giovane ricercatore è stato con tutta probabilità, come da riscontri di testimoni, rapito e torturato dai servizi segreti del Governo di al-Sisi per le sue ricerche sui movimenti sindacali indipendenti dopo la rivoluzione del 2011 che, si ricorda, si oppongono al regime tuttora in corso. Le descrizioni dell'entità delle torture subite dal ragazzo raccontano in modo efficace la crudeltà del Governo egiziano;

si tratta di un Governo che si è opposto sin dall'inizio alla ricerca della verità: si ricordano la messa in scena del ritrovamento dei documenti di Giulio Regeni presso una fantomatica banda criminale, la carente autopsia disposta dalle autorità egiziane, il ritardo nel condividere i tabulati telefonici, la scarsa collaborazione denunciata dalla Procura di Roma che, si segnala, ha iscritto un anno e mezzo fa 5 funzionari della National security egiziana nel registro degli indagati;

anche oggi, l'Egitto persevera nei suoi crimini: si ricorda in tal senso l'arresto forzato del giovane studente Patrick Zaki, attivista e ricercatore egiziano di 27 anni, che si trova dal 7 febbraio 2020 in detenzione preventiva fino a data da destinarsi. Amnesty international ha definito Zaki un prigioniero di coscienza, detenuto esclusivamente per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui *social media*. È di qualche giorno fa la notizia che la sua detenzione, in modo del tutto immotivato, è stata prorogata di altri 45 giorni, nonostante gli annunci di al-Sisi circa la possibile scarcerazione di molti detenuti per l'emergenza COVID-19;

a giudizio dell'interrogante l'atteggiamento del Governo italiano è stato altalenante: non è tuttavia il momento di continuare sulla strada della *moral suasion*: bisogna invece agire immediatamente, al fine di bloccare in modo definitivo la vendita di armi all'Egitto,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti attuali del Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, circa l'*export* di armamenti verso l'Egitto, e se non intenda attivarsi al fine di fermare l'operazione descritta dando così attuazione alla legge n. 185 del 1990 che vieta le esportazioni di armamenti verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

Interrogazione sui casi di subentro dello Stato nell'azionariato delle aziende, con particolare riferimento al gruppo Atlantia

(3-01781) (15 luglio 2020)

[Bernini](#), [Malan](#), [Biasotti](#), [Galliani](#), [Paroli](#), [Ronzulli](#), [Tiraboschi](#), [Pichetto Fratin](#), [Damiani](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Mallegni](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [De Siano](#). - *Al Ministro dello sviluppo economico* -

Premesso che:

la pandemia da COVID-19 si è trasformata velocemente da emergenza sanitaria in crisi economica e, determinando la sospensione della maggior parte delle attività produttive, ha avuto ricadute drammatiche su molti settori dell'economia del Paese;

la crisi economica sta permeando fortemente i mercati, causando enorme incertezza;

attualmente sono più di 20 (da gennaio 2020) i tavoli di crisi aziendali istituiti o istituendi presso il Ministero dello sviluppo economico, riguardanti diverse aree del Paese, con oltre 8.000 dipendenti coinvolti;

il decreto-legge n. 101 del 2019, recante "Misure urgenti per la tutela del lavoro e la risoluzione di crisi aziendali", cosiddetto decreto salva imprese, ha introdotto disposizioni relative alle vertenze industriali in corso;

l'ingresso di Cassa depositi e prestiti nel capitale sociale di Autostrade per l'Italia (Aspi) con una quota di maggioranza determinerebbe di fatto una vera e propria nazionalizzazione della società e una riduzione degli spazi di concorrenza in un importante settore dell'economia del nostro Paese;

secondo quanto riportato nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 56, svoltosi la notte tra il 14 e il 15 luglio, la proposta prevedrebbe un aumento di capitale per acquisire il controllo da parte di Cassa depositi e prestiti e l'uscita di Aspi dal perimetro di Atlantia. Si legge: "In alternativa, Atlantia ha dato la sua disponibilità a cedere direttamente l'intera partecipazione in Aspi, pari all'88%, a Cdp e a investitori istituzionali di suo gradimento";

a giudizio degli interroganti le ingenti risorse dello Stato (e quindi dei contribuenti) utilizzate per gli interventi prospettati potrebbero essere meglio indirizzate a supporto degli investimenti innovativi da parte di aziende piccole, medie e grandi, e alla risoluzione di molte crisi aziendali aperte presso il Ministero, che aspettano risposte concrete da parte del Governo, soprattutto a seguito dell'emergenza epidemiologica;

trascurare le esigenze delle aziende e delle loro crisi, con tutto ciò che comportano in termini di risorse umane e finanziarie, rischia di acutizzare ulteriormente lo scontro tra le istituzioni e le imprese con risvolti sociali imprevedibili;

l'azione del Ministero è istituzionalmente orientata alla salvaguardia del patrimonio produttivo di tutte le imprese e, a fronte dei numerosi tavoli di crisi aperti, deve essere essenzialmente finalizzata a favorire la predisposizione di piani di rilancio industriale, la riconversione delle aree e dei settori in crisi e la salvaguardia dei livelli occupazionali;

obiettivo irrinunciabile deve essere quello di sostenere le aziende e non esporre a rischio i risparmi degli italiani e le necessità urgenti delle migliaia di imprese che versano in stato di sofferenza, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non riterrebbe più idoneo a favorire la vitalità del sistema produttivo italiano, nonché conforme ai principi di trasparenza e concorrenza, una procedura di gara per il subentro agli attuali maggiori azionisti di Aspi e Atlantia, in luogo della soluzione a giudizio degli interroganti dirigistica e statalista della nazionalizzazione e della selezione di ulteriori investitori sulla base del gradimento da parte di Cassa depositi e prestiti;

quali azioni intenda intraprendere e quali soluzioni stia prospettando per far sì che le risorse economiche necessarie a sostenere le imprese nei piani di sviluppo e innovazione e nelle situazioni di crisi al fine di salvaguardare e consolidare i livelli occupazionali e produttivi non vengano impiegati in un'antistorica operazione di nazionalizzazione di una delle più grandi aziende italiane.

Interrogazione sui programmi di sviluppo della difesa sostenuti dall'Italia in ambito europeo (3-01783) (15 luglio 2020)

[Vattuone](#), [Marcucci](#), [Rojc](#), [Ferrari](#). - *Al Ministro della difesa* -

Premesso che:

in questa fase storica le istituzioni europee hanno avviato iniziative volte a fornire maggiore concretezza alla politica di difesa e sicurezza comune, con un'intensità mai riscontrata in precedenza;

l'avvio della PESCO (cooperazione strutturata permanente) e del Fondo europeo di difesa (European defence fund, EDF), di prossimo perfezionamento nell'ambito del bilancio pluriennale

europeo, rappresentano un'occasione unica e irripetibile per consolidare una direttrice politica di rilevanza assoluta;

considerato che tramite lo sviluppo di capacità operative comuni europee si conseguirebbero importanti obiettivi quali: il rilancio del ruolo dell'Unione europea quale attore per la sicurezza nello scenario internazionale; la maggiore protezione per i cittadini della UE (ad esempio le iniziative della difesa comune europea risultano strategiche anche in relazione alla capacità di risposta contro un ampio ventaglio); la massimizzazione dell'efficacia della spesa per la difesa; il rilancio del settore tecnologico e industriale del Paese;

tenuto conto che:

i finanziamenti europei comuni per lo sviluppo e l'acquisizione di capacità strategiche prioritarie, definite dagli Stati membri, rappresentano un fattore decisivo per l'Unione europea ed il ruolo che l'Italia intende mantenere nel consesso comunitario;

per garantire il ruolo preminente rivestito dalle nostre industrie nei diversi progetti sinora definiti negli ambiti PESCO e EDF, occorre, a livello nazionale, assicurare risorse stabili e certe per finanziare il completo sviluppo ed il successivo avvio dei programmi destinati a divenire comuni progetti di acquisizione;

l'Italia attualmente, per quanto riguarda la PESCO, su un totale di 46 progetti è capofila in 9 progetti, e partecipa ad altri 16,

si chiede di sapere con quali strumenti e quali politiche di bilancio si possa sostenere il conseguimento degli obiettivi che il Paese si pone, dal punto di vista militare e politico-industriale.

Interrogazione sulle prospettive di riapertura degli stadi in condizioni di sicurezza (3-01778) (15 luglio 2020)

[Garnero Santanchè](#), [Ciriani](#). - *Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport -*

Premesso che:

tra le misure adottate in questi mesi per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, numerosi sono stati i divieti e le limitazioni che hanno interessato il mondo dello sport, con la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina;

in particolare, a pagare un prezzo altissimo è stato il calcio, con la sospensione praticamente di tutti i campionati e la chiusura degli stadi al pubblico;

fermo restando l'esigenza prioritaria di garantire la massima tutela della salute e la sicurezza sanitaria, sarebbe opportuno valutare l'adozione, in tempi rapidi, di protocolli efficaci che garantiscano la riapertura degli stadi secondo *standard* di sicurezza, consentendo ad esempio la presenza di un numero limitato di tifosi, sulla base delle dimensioni e della capienza degli impianti;

numerose sono le sollecitazioni in tal senso che provengono dalle diverse associazioni di settore (federazioni sportive, tifoserie, eccetera), sia per esigenze di programmazione sia per dare segnali, altamente simbolici ed ottimistici, di fiducia e di un ritorno alla normalità, con tutte le precauzioni comunque ancora indispensabili;

prolungare la disputa delle competizioni sportive calcistiche a porte chiuse, quando altri settori stanno invece lentamente ritornando alla normalità, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione adottate, significa, in sostanza, penalizzare un settore in cui la partecipazione emotiva, anche in presenza, è un elemento essenziale dello spirito competitivo che lo caratterizza;

non si capisce, dunque, quali siano le motivazioni reali per cui ancora perdura questa situazione di stallo e di incertezza, quando ben si potrebbero adottare misure di prevenzione e protocolli di sicurezza, come avviene per tutti gli altri luoghi pubblici e privati (parchi, ristoranti, eccetera), ben tenendo conto delle specificità degli impianti,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo stia predisponendo al fine di trovare, in accordo anche con le federazioni sportive e le associazioni di settore, le soluzioni necessarie e adeguate a garantire in tempi rapidi una riapertura graduale e in sicurezza degli stadi, sulla base anche delle specificità di ogni impianto (ad esempio capienza, dimensioni, eccetera) e delle caratteristiche delle singole squadre in competizione.

Interrogazione sull'annunciata riforma del settore sportivo

(3-01780) (15 luglio 2020)

Faraone, Sbrollini. - *Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport -*

Premesso che:

a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate per contenere la diffusione dei contagi, il settore sportivo versa attualmente in una situazione economica drammatica;

a causa della drastica riduzione dei fatturati e della crisi di liquidità che le società e le associazioni sportive hanno subito, i cui effetti negativi si faranno sentire anche nei prossimi mesi, le prospettive future di sviluppo del settore appaiono critiche;

sebbene nei decreti emanati in questi mesi dal Governo siano state contemplate forme di supporto allo sport, è tuttavia innegabile come gran parte delle realtà attive in questo comparto, e specialmente quelle che operano a livello dilettantistico e locale, manifesti chiaramente il rischio di cessazione dell'attività qualora non venissero trovati gli strumenti per rilanciare il settore;

nei giorni scorsi, il Ministro in indirizzo ha illustrato le principali direttrici della bozza di testo unico dello sport, elaborata dalla sua amministrazione e attualmente all'esame delle forze politiche e di Governo;

nello specifico, nel testo verrebbe riformata nel dettaglio la disciplina attinente agli aspetti di maggior rilievo del settore: vi rientrerebbero, a titolo di esempio, dalla *governance* delle organizzazioni di vertice al rafforzamento dell'Ufficio dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalla promozione della società Sport e salute SpA alla predisposizione di un quadro normativo più chiaro delle tutele offerte ai lavoratori, dalla riforma dei mandati presidenziali delle federazioni ai contributi a fondo perduto per le realtà dilettantistiche;

tuttavia, non appare ancora chiaro quale sarà l'orientamento del Governo in merito all'*iter* necessario affinché tutte le forze politiche possano avere il modo di esprimersi all'interno di un confronto serio e puntuale sulla riforma;

da tempo il Gruppo Italia Viva si è mosso per porre all'attenzione del Governo e del Parlamento le maggiori questioni aperte in attesa di risposta: in particolare quelle attinenti all'assunzione dei laureati in scienze motorie nella scuola e nei centri sportivi, al riconoscimento giuridico del lavoro sportivo, alla promozione e al rilancio dello sport di base, alla revisione della "legge Melandri" (decreto legislativo n. 9 del 2008);

considerato che:

nel corso dell'esame alla Camera del "decreto rilancio", non ha trovato spazio l'approvazione della proposta di Italia Viva relativa all'introduzione di incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari, incluse le sponsorizzazioni, nel settore sportivo;

la carenza di interventi netti a favore della promozione delle realtà sportive, soprattutto di quelle impegnate a livello locale, rischia di non riconoscere l'importantissimo ruolo sociale da loro svolto in termini di valorizzazione della salute, dell'inclusione e della solidarietà;

enormi difficoltà sono manifestate, inoltre, dalle società e dalle associazioni sportive che non beneficiano di diritti televisivi o di altre forme di sostegno economico, e rischiano di far cessare l'attività di molte realtà attive nella promozione delle discipline sportive, sia maschili che femminili, mettendo conseguentemente a repentaglio il futuro di molti campionati;

nonostante si riconosca al Ministro in indirizzo la volontà di intervenire con misure precise per il settore, è evidente come gli interventi sinora annunciati dall'Esecutivo sollevano molti dubbi circa la capacità di risolvere i problemi evidenziati,

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo in merito alle circostanze espresse;

se, attraverso quali modalità e secondo quali tempistiche ritenga opportuno affrontare le molteplici ed urgenti questioni aperte che riguardano il settore sportivo, confrontandosi puntualmente con le altre forze politiche;

se non ritenga opportuno introdurre nel provvedimento in questione un credito di imposta per le sponsorizzazioni effettuate da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali nei confronti di

società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché forme di finanziamento agevolato, anche privato, a beneficio in particolare delle realtà sportive impegnate a livello locale.

Interrogazione sull'elaborazione di un piano di contrasto alla diffusione delle droghe tra i giovani

(3-01782) (15 luglio 2020)

[Romeo](#), [Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Borgonzoni](#), [Alessandrini](#), [Arrigoni](#), [Augussori](#), [Bagnai](#), [Bergesio](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Campari](#), [Candiani](#), [Candura](#), [Cantù](#), [Casolati](#), [Corti](#), [De Vecchis](#), [Faggi](#), [Fregolent](#), [Fusco](#), [Grassi](#), [Iwobi](#), [Lucidi](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Marti](#), [Montani](#), [Nisini](#), [Pazzaglini](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Pergreffi](#), [Pianasso](#), [Pillon](#), [Pirovano](#), [Pietro Pisani](#), [Pizzol](#), [Pucciarelli](#), [Ripamonti](#), [Riccardi](#), [Rivolta](#), [Rufa](#), [Saviane](#), [Sbrana](#), [Stefani](#), [Testor](#), [Tosato](#), [Urraro](#), [Vallardi](#), [Vescovi](#), [Zuliani](#). - *Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport* -

Premesso che:

come riportato dagli organi di stampa, nei giorni scorsi due ragazzi di 15 e 16 anni sono stati trovati morti dai propri parenti nelle rispettive abitazioni a Terni;

secondo quanto emerge dalle primissime indagini, è verosimile che i due minori, che essendo legati da forte amicizia, abbiano passato la serata insieme, e siano deceduti a seguito dell'assunzione di sostanze droganti;

nelle ore immediatamente successive, è stato fermato un cittadino ternano di 41 anni, il quale avrebbe dichiarato di aver ceduto metadone ai due ragazzi, mezza boccetta al prezzo di 15 euro, sebbene pare che i ragazzi fossero convinti di aver acquistato codeina;

nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari si legge che tra gli adolescenti vige ormai l'allarmante consuetudine di assumere metadone diluito o codeina diluita con acqua o con altre bevande, al fine di ottenere un effetto rilassante;

al di là del caso specifico, l'assunzione di sostanze stupefacenti da parte di giovani e giovanissimi è una drammatica realtà che caratterizza la nostra società;

come si evince dai dati riportati nella relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia curata dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel 2018 i decessi legati al consumo di stupefacenti sono stati 334, il 12,8 per cento in più rispetto ai 296 dell'anno precedente, con una quota particolarmente rilevante (pari ad un aumento del 92 per cento) tra le donne *over* 40;

si stima che annualmente si spendano 4,4 miliardi di euro all'anno per le sostanze stupefacenti derubricate a mere "droghe leggere" e, non a caso, il 58 per cento delle operazioni antidroga, il 96 per cento dei quantitativi sequestrati, l'80 per cento delle segnalazioni amministrative e il 48 per cento delle denunce riguardano proprio i cannabinoidi;

è quindi indispensabile che le autorità politiche elaborino un piano per contrastare il fenomeno dell'assunzione di droghe da parte dei giovani, che vanno invece educati ad adottare stili di vita sani;

negli anni scorsi, con l'operazione "scuole sicure" è stato possibile sequestrare 14,7 chili di droga, disporre 31 arresti, 45 denunce all'autorità giudiziaria ed accertare 855 fra violazioni amministrative e illeciti;

sono stati poi investiti 7 milioni di euro per la prevenzione dall'uso di droghe, 3 milioni per progetti nelle scuole e 2,2 milioni per il sostegno alle comunità terapeutiche;

l'attuale maggioranza parlamentare, però, sembra aver cambiato rotta per procedere in direzione diametralmente opposta, come dimostra ad esempio il dibattito sulla legalizzazione delle droghe leggere;

proprio di recente, un centinaio di parlamentari, molti dei quali facenti parte dei gruppi di maggioranza, ha rivolto un appello al Presidente del Consiglio dei ministri per sottolineare che le politiche repressive si sono dimostrate finora del tutto inefficaci, tanto più che in Italia al momento i consumatori di cannabis sono 6 milioni, nonostante i divieti;

secondo i firmatari del presente atto di sindacato ispettivo, legalizzare le droghe leggere porterebbe, stando agli studi dell'università "Sapienza" di Roma, un beneficio per le casse dello Stato

pari a 10 miliardi di euro derivanti dai risparmi dell'applicazione della normativa di repressione e dal nuovo gettito fiscale che comporterebbe l'apertura del mercato alle aziende; si punta, quindi, a fare cassa sulla pelle dei nostri ragazzi più giovani,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo voglia assumere per elaborare un piano di contrasto alle droghe, che investa sui giovani, sulla loro crescita fisica ed intellettuale, educandoli ad uno stile di vita che rifiuti l'uso di sostanze stupefacenti .

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1874

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Berutti, Bossi Umberto, Cario, Castaldi, Cattaneo, Cerno, Crimi, De Falco, De Poli, Di Marzio, Di Piazza, Fantetti, Fattori, Giacobbe, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Nugnes, Papatheu, Renzi, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri e Turco.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Lega Nord e Autonomie ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Pirovano, cessa di farne parte la senatrice Bongiorno;

5a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Tosato, cessa di farne parte la senatrice Pirovano;

14a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Bongiorno, cessa di farne parte il senatore Tosato.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 4a Commissione permanente (Difesa), nella seduta del 7 luglio 2020, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa (*Doc. XXIV, n. 22*).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro della difesa.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Balboni ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Mario Michele Giarrusso, pendente dinanzi al Tribunale di Agrigento (*Doc. IV-ter, n. 8-A*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Pepe Pasquale

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (1879)

(presentato in data 15/07/2020);

senatore Pepe Pasquale

Disposizioni per la riduzione temporanea dei termini di pagamento degli acconti del corrispettivo di appalto (1880)

(presentato in data 16/07/2020);

senatore Pillon Simone

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese di giustizia per il patrocinio a spese dello Stato non solo nel processo penale anche per chi ha un reddito familiare destinato a più figli e altri conviventi (1881)

(presentato in data 16/07/2020);

senatrice Bini Caterina

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio (1882)
(presentato in data 16/07/2020).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le osservazioni formulate, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, dalla Commissione europea, sulla procedura di informazione attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, riguardanti la notifica 2019/0251/I relativa al "Regolamento d'uso del marchio di certificazione "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" di cui all'articolo 4-ter della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata)".

La predetta documentazione è deferita alla 9a, alla 10a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 454-bis).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 luglio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 176 del 14 luglio 2020 (Atto n. 466-quater).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni. Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (COM(2020) 274 definitivo), alla 1a, alla 5a, alla 7a, alla 8a, alla 10a, alla 11a, alla 12a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Relazione annuale all'autorità di discarico riguardante gli *audit* interni effettuati nel 2019 (COM(2020) 268 definitivo), alla 5a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sull'attuazione e sulla pertinenza del piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport 2017-2020 (COM(2020) 293 definitivo), alla 5a, alla 7a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi nel 2019 (COM(2020) 296 definitivo), alla 3a, alla 5a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni. Relazione sulla politica di concorrenza 2019 (COM(2020) 302 definitivo), alla 1a, alla 3a, alla 5a, alla 6a, alla 8a, alla 10a, alla 12a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente.

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Leandro Burgay da Torino chiede disposizioni volte all'introduzione di una procedura alternativa abbreviata al fine di definire il contenzioso civile pendente al 31 dicembre 2019 (Petizione

n. 631, assegnata alla 2a Commissione permanente);
la signora Maria Letizia Antonaci da Roma chiede modifiche all'articolo 182, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante ulteriori misure di sostegno per il settore turistico (Petizione n. 632, assegnata alla 5a Commissione permanente);
il signor Vito Marsiglia da Catania, anche a nome di numerosi altri cittadini, chiede l'annullamento dell'Ordinanza ministeriale 10 luglio 2020 e il ripristino dei titoli di valutazione di cui al Decreto ministeriale 1 giugno 2017, n. 374, in relazione alle graduatorie provinciali delle supplenze (Petizione n. 633, assegnata alla 7a Commissione permanente);
la signora Carmela Panariello Franchini propone una serie di linee di indirizzo per la riforma del processo civile (Petizione n. 634, assegnata alla 2a Commissione permanente);
il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) in relazione all'emergenza sanitaria relativa al virus Covid-19 propone una serie di interventi in relazione alla ripresa delle attività didattiche nelle scuole (Petizione n. 635, assegnata alla 7a Commissione permanente);
e chiede l'estensione delle misure di sostegno a fondo perduto di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche ai lavoratori autonomi agricoli con partita IVA non iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Petizione n. 636, assegnata alla 5a Commissione permanente);
la signora Antonella Buono, Presidente del Movimento "Il Sole d'Italia", in relazione alla crisi relativa al virus Covid-19 chiede:
l'esenzione totale dal pagamento di tutte le tasse, cartelle esattoriali, mutui e bollette per la fornitura di acqua, luce e gas dall'inizio del periodo di quarantena e fino alla ripresa economica dei cittadini che abbiano avuto nocumento dall'emergenza (Petizione n. 637, assegnata alla 6a Commissione permanente);
che venga prevista l'impignorabilità della prima casa (Petizione n. 638, assegnata alla 2a Commissione permanente);
la corresponsione dell'assegno sociale a tutti i cittadini che abbiano perso il lavoro in conseguenza dell'emergenza sanitaria (Petizione n. 639, assegnata alla 11a Commissione permanente);
interventi per contrastare il rincaro dei prezzi dei beni alimentari (Petizione n. 640, assegnata alla 10a Commissione permanente);
interventi per contrastare il rincaro dei prezzi dei farmaci e la gratuità di quelli impiegati per la cura dei malati di Covid-19 (Petizione n. 641, assegnata alla 12a Commissione permanente);
la fornitura gratuita a tutti i cittadini dei dispositivi anticontagio (guanti, mascherine e tute) (Petizione n. 642, assegnata alla 12a Commissione permanente);
interventi sui c.d. costi della politica con destinazione del risparmio conseguito al comparto della sanità e in misure a sostegno dei cittadini (Petizione n. 643, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il subentro dello Stato nel pagamento dei canoni di locazione mensili di abitazioni e locali commerciali dei cittadini penalizzati dai mancati introiti dovuti alla chiusura delle attività commerciali (Petizione n. 644, assegnata alla 10a Commissione permanente).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Moronese ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00149 del senatore Ortolani ed altri.

La senatrice Minuto ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00232 della senatrice Bernini ed altri. I senatori Santangelo, Pisani, Lanzi, Gallicchio, Ferrara, Croatti, Moronese, Trentacoste, Donno, Mantero, Mininno, Angrisani, Castellone, Di Girolamo, Corrado, Mantovani, Fenu, Mautone, Taverna Presutto e Giannuzzi hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00253 della senatrice Matrisciano ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Accoto ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03698 del senatore Lannutti ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 10 al 16 luglio 2020)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 71

BALBONI, FAZZOLARI: sulle iniziative assunte dal Comune di Parma per subordinare la concessione di servizi pubblici all'adesione a determinati valori (4-03107) (risp. VARIATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

BARBARO: sull'adozione del piano urbanistico comunale da parte del Comune di Altavilla Irpina (Avellino) (4-02676) (risp. VARIATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

BOSSI Simone ed altri: sulla gestione dei fondi europei da parte delle organizzazioni non governative (4-02601) (risp. DEL RE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

D'ALFONSO: sul consolidamento e il restauro della cattedrale di santa Maria Maggiore di Caramanico Terme (Pescara) (4-03511) (risp. ORRICO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

DE BERTOLDI: su una supposta pratica commerciale scorretta messa in atto da Unipol Sai (4-03242) (risp. PATUANELLI, *ministro dello sviluppo economico*)

DE BERTOLDI, TOTARO: sulla presenza della notizia di una raccolta fondi per il coronavirus sul sito del Codacons (4-03076) (risp. PATUANELLI, *ministro dello sviluppo economico*)

DI GIROLAMO ed altri: sulla realizzazione del gasdotto "Rete adriatica" (4-02555) (risp. PATUANELLI, *ministro dello sviluppo economico*)

DI NICOLA ed altri: su una procedura d'infrazione della Commissione europea in materia di trasmissioni radiotelevisive (4-02388) (risp. AMENDOLA, *ministro per gli affari europei*)

FAZZOLARI: sui voli di rientro dei connazionali bloccati in Kenya dal coronavirus organizzati dall'ambasciata italiana a Nairobi (4-03416) (risp. MERLO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

GINETTI ed altri: sulle politiche di rilancio dei territori colpiti dal sisma del 2016 (4-02357) (risp. PATUANELLI, *ministro dello sviluppo economico*)

IANNONE: sulla vicenda di un concittadino rimasto bloccato con la famiglia in Polonia nei giorni della pandemia (4-03723) (risp. MERLO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

LANNUTTI ed altri: su false campagne di raccolta fondi contro il coronavirus (4-03129) (risp. PATUANELLI, *ministro dello sviluppo economico*)

MONTANI: sul rientro di connazionali dall'America centrale, specialmente dal Costa Rica (4-03592) (risp. MERLO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

PETRENGA: sull'ufficio postale di Casaluce (Caserta) (4-03262) (risp. PATUANELLI, *ministro dello sviluppo economico*)

RAUTI: sulle conseguenze dell'ammissione alla procedura straordinaria della Siremar SpA (4-02669) (risp. PATUANELLI, *ministro dello sviluppo economico*)

URSO: sul progetto "WI.FI Italia ospedali" di Infratel (4-03122) (risp. PATUANELLI, *ministro dello sviluppo economico*)

VALENTE ed altri: sulle retribuzioni dei dirigenti del Comune di Napoli (4-02238) (risp. VARIATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

Mozioni

[GRANATO](#), [ABATE](#), [ACCOTO](#), [ANASTASI](#), [ANGRISANI](#), [AUDDINO](#), [BOTTICI](#), [CAMPAGNA](#), [CASTELLONE](#), [CIOFFI](#), [CORBETTA](#), [CORRADO](#), [CROATTI](#), [CRUCIOLI](#), [D'ANGELO](#), [DE LUCIA](#), [DI GIROLAMO](#), [DONNO](#), [EVANGELISTA](#), [FERRARA](#), [FLORIDIA](#), [L'ABBATE](#), [LANZI](#), [LEZZI](#), [LUPO](#), [LA MURA](#), [LOREFICE](#), [MAIORINO](#), [MATRISCIANO](#), [MAUTONE](#), [MININNO](#), [MOLLAME](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [NATURALE](#), [PAVANELLI](#), [PELLEGRINI Marco](#), [PIARULLI](#), [PIRRO](#), [PRESUTTO](#), [QUARTO](#), [ROMANO](#), [RUSSO](#), [TRENTACOSTE](#), [VANIN](#) - Il Senato,

premessi che:

il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali;

le scuole paritarie, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e della citata legge, sono abilitate, dunque, a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, nel rispetto dei requisiti di qualità ed efficacia; nel particolare, la parità è riconosciuta alle scuole non statali (private e degli enti locali), su richiesta dell'ente interessato, con provvedimento del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, per quegli istituti che siano in possesso dei seguenti requisiti (art. 1, comma 4, della legge n. 62 del 2000), da mantenere nel corso del tempo: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con *handicap* o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore;

le procedure per il riconoscimento, il mantenimento e la revoca della parità scolastica sono disciplinate, nel dettaglio, da un regolamento ministeriale (n. 267 del 2007), emanato ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 250 del 2005;

in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del suddetto regolamento, con l'istanza di riconoscimento il gestore o il rappresentante legale deve dichiarare: a) i dati relativi al proprio *status* giuridico, nonché il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; b) l'impegno ad adottare un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicità vigenti per la specifica gestione e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia un interesse qualificato; c) l'impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica per il processo di attuazione e sviluppo del piano dell'offerta formativa e per la regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei principi sanciti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; d) l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con *handicap* o in condizioni di svantaggio; e) l'impegno ad accogliere l'iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo, sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che intende frequentare ed abbia una età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici; f) l'impegno a costituire corsi completi e a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad otto per rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche. Per le scuole dell'infanzia il numero minimo degli alunni va computato con riferimento alle sezioni complessivamente attivate; g) l'impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l'insegnamento impartito; h) l'impegno ad utilizzare un coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente; i) l'impegno a stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche e per il personale docente della scuola conformi ai contratti collettivi di settore e a rispettare il limite previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62. È fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla diocesi;

ai fini del mantenimento della parità, il gestore o il rappresentante legale dell'ente deve dichiarare entro il 30 settembre di ogni anno la permanenza del possesso dei requisiti richiesti all'ufficio scolastico regionale competente; in caso di mancata osservanza delle prescrizioni richieste o di gravi irregolarità nella gestione l'ufficio scolastico regionale può revocare l'atto di riconoscimento della parità;

considerato che:

nel contesto delineato, in primo luogo ai fini del rispetto dei principi di legalità e buon andamento, appare del tutto opportuno estendere anche alle scuole paritarie le norme in materia di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni, ai fini di garantire maggiore conoscibilità e trasparenza nella gestione di tali istituti (fermi restando le verifiche amministrative già previste dalla normativa vigente esposta);

difatti, come già avviene per le scuole statali ai sensi della disciplina introdotta a partire dal 2013 dal cosiddetto "decreto Trasparenza", assolvendo le scuole paritarie private e degli enti locali ad una funzione di natura pubblicistica, pare opportuno assoggettare anch'esse al rispetto di taluni obblighi di pubblicità e trasparenza, con lo scopo prioritario di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche";

considerato, inoltre, che:

durante l'*iter* di conversione in legge del cosiddetto "decreto Rilancio" (decreto-legge n. 34 del 2020) sono state aumentate di 150 milioni di euro, rispetto allo stanziamento originario disposto dal provvedimento, le misure di sostegno economico previste per l'istruzione paritaria (65 milioni) e il sistema integrato da zero a sei anni (70 milioni);

nel particolare, alle scuole "primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione, viene erogato un contributo complessivo di 120 milioni di euro nel 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19" (art. 233, comma 4),

impegna il Governo:

1) ad adoperarsi, attraverso provvedimenti di propria competenza, al fine dell'estensione alle scuole paritarie e ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017, delle norme inerenti agli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni contenute nel decreto legislativo n. 33 del 2013, compatibili con le funzioni svolte da tali istituti, in particolare per quanto concerne: l'organizzazione interna (articolazione uffici e organigramma); la titolarità di incarichi di collaborazione o consulenza (con estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, *curriculum vitae* e compenso erogato); il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute (con particolare riferimenti ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo; tassi di assenza); i dati relativi al personale non a tempo indeterminato; i provvedimenti adottati (quale, ad esempio, quello di assegnazione dei docenti alle classi); i dati sulla contrattazione collettiva e integrativa; i documenti e allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; i beni immobili e la gestione del patrimonio;

2) ad accertare, in sede di erogazione delle risorse di cui all'articolo 233 del decreto-legge n. 34 del 2020, la riduzione o il mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza, ai fini della corresponsione del contributo straordinario statale.

(1-00256)

[SALVINI Matteo](#), [BRUZZONE](#), [PUCCIARELLI](#), [RIPAMONTI](#), [ROMEO](#), [CAMPARI](#), [PERGREFFI](#), [RUFÀ](#), [CORTI](#), [ALESSANDRINI](#), [ARRIGONI](#), [AUGUSSORI](#), [BAGNAI](#), [BARBARO](#), [BERGESIO](#), [BORGHESI](#), [BORGONZONI](#), [BOSSI Simone](#), [BRIZIARELLI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CANDURA](#), [CANTU'](#), [CASOLATI](#), [CENTINAIO](#), [DE VECCHIS](#), [FAGGI](#), [FERRERO](#), [FREGOLENT](#), [FUSCO](#), [GRASSI](#), [IWOBÌ](#), [LUCIDI](#), [LUNESU](#), [MARIN](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [NISINI](#), [OSTELLARI](#), [PAZZAGLINI](#), [PELLEGRINI Emanuele](#), [PEPE](#), [PIANASSO](#), [PILLON](#), [PIROVANO](#), [PISANI Pietro](#), [PITTONI](#), [PIZZOL](#), [RICCARDI](#), [RIVOLTA](#), [SAPONARA](#), [SAVIANE](#), [SBRANA](#), [SIRI](#), [STEFANI](#), [TESTOR](#), [TOSATO](#), [URRARO](#), [VALLARDI](#), [VESCOVI](#), [ZULIANI](#) - Il Senato,

premessi che:

la società Autostrade per l'Italia SpA gestisce 2.857 chilometri di rete autostradale in Italia sulla base della Convenzione unica sottoscritta in data 12 ottobre 2007 con l'allora ente concedente ANAS SpA (ruolo oggi attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);

nella rete autostradale gestita da Autostrade per l'Italia SpA rientra il tratto autostradale della A10

Genova - Savona, su cui insiste il viadotto "Polcevera" (anche noto come ponte "Morandi"), crollato il 14 agosto 2018, con la conseguente morte di 43 persone;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sua qualità di autorità amministrativa concedente, ha avviato un procedimento volto ad accertare eventuali inadempimenti del concessionario Autostrade per l'Italia SpA agli obblighi scaturenti dal rapporto concessorio in essere; contestualmente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha avviato le indagini volte ad individuare eventuali profili di responsabilità penale connessi al crollo del ponte ed ai decessi da esso cagionati;

la Convenzione unica del 2007 disciplina, *inter alia*, l'accertamento di gravi inadempimenti del concessionario, la decadenza della concessione e le ipotesi di recesso, revoca e risoluzione della convenzione;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto n. 386 del 2018, ha nominato una Commissione ispettiva, la quale ha elaborato una relazione tecnica, sulla base della quale il Ministero ha prospettato alla società concessionaria la risoluzione della Convenzione per grave inadempimento agli obblighi assunti, in relazione a quanto peraltro previsto dalle citate disposizioni della Convenzione unica del 2007;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto n. 119 del 2019, ha altresì istituito un gruppo di lavoro chiamato a verificare le possibili implicazioni giuridiche delle condotte o delle omissioni della società Autostrade per l'Italia SpA, con riferimento al perimetro del viadotto "Polcevera"; tale gruppo ha concluso i suoi lavori con l'approvazione della relazione in data 28 giugno 2019;

l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, dispone il subentro di ANAS SpA nella gestione di strade o autostrade in caso di revoca, di decadenza o di risoluzione delle relative concessioni, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario;

nel corso della seduta n. 56, tenutasi nella notte tra il 14 e il 15 luglio 2020, il Consiglio dei ministri ha deliberato di definire la controversia con Autostrade per l'Italia SpA accettando le proposte transattive presentate da quest'ultima; tali proposte prevedono in sintesi:

un nuovo assetto societario della stessa Autostrade per l'Italia SpA, con l'immediato passaggio del controllo di essa ad un soggetto a partecipazione statale individuato in Cassa depositi e prestiti (CDP), nonché l'uscita di Autostrade per l'Italia dal perimetro dell'attuale controllante (Atlantia) e la sua contestuale quotazione in Borsa;

la realizzazione di investimenti compensativi da parte di Autostrade per l'Italia per 3,4 miliardi di euro, la riscrittura della Convenzione unica, il rafforzamento del sistema dei controlli a carico del concessionario, l'adeguamento alla disciplina tariffaria introdotta dall'Autorità di regolazione dei trasporti e l'inasprimento delle sanzioni per violazioni da parte del concessionario;

considerato che:

a quasi due anni dal crollo del ponte "Morandi", non si è giunti ad alcuna decisione in ordine alla revoca o mantenimento in essere della concessione autostradale in capo alla società Autostrade per l'Italia SpA;

in meno di due anni si è provveduto alla costruzione del nuovo viadotto, che sarà inaugurato nelle prossime settimane, grazie allo speciale regime normativo previsto dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;

la perdurante situazione di stallo tra Governo e la società Autostrade per l'Italia SpA ha portato al blocco di tutti gli investimenti privati sulla rete autostradale in concessione per 14,5 miliardi di euro, nonché ad una totale paralisi della viabilità ligure: da molte settimane, infatti, l'Autostrada dei Fiori (A10) e l'Autostrada dei Trafori (A26) sono interessate da ispezioni e lavori di manutenzione dei viadotti e delle gallerie, il perdurare dei quali è causa di code e rallentamenti su tutta la rete viaria ligure, con pesanti disagi per i cittadini e imprese e perdite per oltre 1 miliardo di euro al mese per il sistema logistico nazionale;

i disagi sulla viabilità della Liguria si sono riverberati sul volume dei traffici del porto di Genova e Savona, con un crollo pari a circa il 30 per cento negli ultimi due mesi,

impegna il Governo:

- 1) ad attivarsi affinché la società Autostrade per l'Italia SpA realizzi idonei investimenti sulla rete autostradale in concessione a seguito del crollo del ponte "Morandi", e realizzi in particolare gli interventi infrastrutturali richiesti dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova per il territorio e il sistema portuale liguri;
- 2) a garantire l'effettiva realizzazione degli investimenti compensativi da parte di Autostrade per l'Italia SpA in tempi certi, quale preconditione essenziale alla conclusione dell'accordo transattivo citato in premessa;
- 3) ad addivenire ad una risoluzione della controversia insorta con Autostrade per l'Italia SpA priva di oneri per lo Stato;
- 4) a provvedere alla tutela di tutti i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti, siano essi gli azionisti, i creditori, i fornitori e i 6.923 dipendenti di Autostrade per l'Italia SpA, nonché al pagamento di indennizzi dovuti alle imprese a compensazione dei danni economici eventualmente patiti;
- 5) a provvedere, nel caso di assunzione del controllo di Autostrade per l'Italia SpA da parte di Cassa depositi e prestiti, alla tutela degli investitori istituzionali e di tutti i soggetti il cui risparmio gestito costituisce la maggiore fonte di finanziamento di CDP;
- 6) a riformare la normativa vigente in materia di concessioni autostradali, nei termini di semplificazione e chiarezza normativa, prendendo a riferimento, per quanto compatibili, le *best practice* riferibili ad altri regimi concessori.

(1-00257)

[RAUTI](#), [FAZZOLARI](#), [CIRIANI](#), [BALBONI](#), [CALANDRINI](#), [DE BERTOLDI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [NASTRI](#), [PETRENGA](#), [RUSPANDINI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#) - Il Senato,

premessi che:

si stima che in Italia si concentri, a seconda della definizione di Patrimonio culturale, tra il 60 ed il 75 per cento di tutti i beni artistici esistenti al mondo e che l'Italia sia la nazione con il maggior numero di siti riconosciuti "patrimonio dell'umanità" dall'Unesco;

per questa concentrazione straordinaria l'Italia è da sempre un punto di riferimento a livello mondiale, anche in considerazione dell'arco temporale (dalla preistoria ai giorni nostri) che abbraccia il patrimonio storico-artistico: vi sono opere d'arte, monumenti e paesaggi che rappresentano millenni di storia, cultura e tradizioni, la cui importanza va ben oltre i confini nazionali;

una tale ricchezza culturale e di civiltà comporta un impegno costante di salvaguardia e impone l'obbligo di tramandare questo stesso patrimonio alle generazioni future;

pur troppo gli sterminati giacimenti di beni culturali, artistici e archeologici e la difficoltà di garantirne una cura costante fanno sì che una buona parte di essi sia lasciato a se stesso, all'incuria, con gravi rischi per la sua integrità;

considerato che:

la normativa di tutela in Italia trova la sua più alta affermazione di principio nella Costituzione, che all'articolo 9, pone in capo alla Repubblica il compito di promuovere "lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica" e tutelare "il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione";

lo Stato ha legislazione esclusiva nel settore della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, a norma dell'articolo 117 della Costituzione, mentre la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la promozione e la organizzazione di attività culturali è oggetto di legislazione concorrente;

la valorizzazione dei beni culturali presuppone prima di tutto la loro tutela, che sta nel loro riconoscimento, nella conservazione, protezione e restauro;

la definizione di patrimonio culturale è contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), che all'art. 2 indica come elementi del patrimonio culturale i "beni culturali ed i beni paesaggistici", rinviando per i primi ai beni che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla

legge o in base alla legge quali "testimonianze aventi valore di civiltà"; e per i secondi, ai beni costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio; la tutela del patrimonio culturale comprende sia le attività amministrative e di regolazione, sia gli interventi operativi di conservazione e di difesa del patrimonio culturale e consiste, per garantire la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione del patrimonio, anche nelle attività tese a progettare, realizzare e consegnare alla pubblica fruizione interventi di protezione, conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale;

la tutela penale dei beni culturali è principalmente dettata dalle norme ricondotte nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e nel Codice penale; dalla loro analisi emerge la sostanziale mancanza di una disciplina organica ed omogenea: il primo, infatti, non ha condotto ad una innovazione significativa sul versante delle sanzioni penali, che finiscono con l'essere applicate solo laddove rilevi la violazione delle prescrizioni amministrative, mentre la più grave pecca del Codice penale è rappresentata dalla mancanza di un corpo di norme volte esclusivamente a tutelare il patrimonio culturale;

dunque, nonostante il complesso delle disposizioni vigenti, il sistema di tutela del patrimonio culturale si rivela insufficiente e comporta, come dirette conseguenze, degrado, danneggiamento e distruzione e la dispersione, in caso di furto;

incuria, vandalismo, distruzione volontaria e furto sono, infatti, le piaghe che affliggono il patrimonio culturale italiano: migliaia sono i siti di grande valore storico e culturale chiusi o abbandonati a loro stessi e molti i beni culturali che ogni anno subiscono danneggiamenti più o meno consapevoli o sono sottratti allo Stato;

lo Stato italiano è tra i Paesi europei che stanziava meno fondi destinati alla cultura, trascurando questa immensa risorsa che potrebbe trasformarsi in ricchezza e opportunità, una risorsa strategica, volano di turismo, per il rilancio del nostro Paese;

considerato, altresì, che:

l'attenzione al concetto di patrimonio culturale nasce dalla consapevolezza del proprio *background* culturale per ogni nazione e costituisce il presupposto imprescindibile per generare le spinte sociali dirette alla riappropriazione della tradizione dei popoli, poiché senza cultura non c'è coscienza e non c'è identità;

anche i recenti attentati ad opere simbolo di storia e di cultura insieme alla propaganda esercitata via *social* per l'eliminazione di una parte del patrimonio storico-culturale italiano indicano una preoccupante deriva anti culturale,

impegna il Governo:

1) a predisporre con urgenza un piano straordinario di interventi espressamente finalizzato alla messa in sicurezza, alla tutela e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico e museale su tutto il territorio italiano;

2) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a garantire un'adeguata ed efficace difesa del patrimonio culturale e paesaggistico, anche attraverso una riforma organica della disciplina sanzionatoria in materia;

3) a predisporre l'adozione di strumenti tecnologicamente avanzati per un'adeguata azione di sorveglianza per la salvaguardia del patrimonio culturale italiano e di contrasto dei reati contro di esso.

(1-00258)

Interrogazioni

[DE FALCO](#), [FATTORI](#), [DE BONIS](#), [NUGNES](#) - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno. - Premesso che:

nel corso della mattina di lunedì 13 luglio 2020, una barca alla deriva con a bordo almeno 50 persone era stata segnalata da Alarm-phone in acque internazionali di responsabilità SAR maltese, a sole 24 miglia marine circa da Lampedusa. Al momento, era presente a pochi metri anche una barca da pesca tunisina;

inviato in volo di ricognizione l'aereo "Moonbird" di Sea Watch verificava che il natante era effettivamente stracarico, privo di governo e che a bordo non indossavano giubbotti di salvataggio;

alle ore 12.59, circa 20 minuti dopo la conferma della presenza del natante in pericolo di perdersi, le

centrali di soccorso di Malta ed Italia venivano prontamente informate;
alle 16.24 l'aereo tornava sul luogo e avvistava di nuovo la barca mentre a circa un miglio nautico era presente il mercantile "Karenwood Star", di bandiera delle Bahamas, che risultava diretto in Tunisia prima del dirottamento che sembra sia stato effettuato dal centro di coordinamento di Malta;
accostato alla nave mercantile, come evidenziano le fotografie scattate da "Moonbird", vi era una motovedetta di soccorso, classe 300, della Guardia costiera italiana, che tuttavia non si avvicinava alla barca alla deriva, ma anzi inspiegabilmente abbandonava la zona delle operazioni, pur essendo unità navale appositamente costruita ed addestrata per il soccorso marittimo in alto mare, a differenza della nave mercantile, occasionalmente impegnata in questa tipologia di operazioni;
l'aereo "Moobird", dopo un rifornimento, tornava sul luogo dell'avvistamento verso le 20.15 e notava che in zona vi era la barca in difficoltà sempre più evidenti e il mercantile, mentre l'unità della Guardia costiera italiana si era già ritirata;
si tratta di un comportamento a parere degli interroganti inappropriato: se è vero che la nave "Karenwood Star" aveva ricevuto il compito di svolgere le operazioni di salvataggio sotto coordinamento di Malta, infatti, nulla sembra giustificare l'abbandono del luogo di soccorso da parte dell'unità della Guardia costiera italiana, senza verificare che fossero almeno avviate le operazioni di recupero;
in realtà, la barca restava abbandonata a sé stessa in quanto anche la nave "Karenwood Star" riprendeva la propria rotta, senza aver effettuato il soccorso;
la Guardia costiera ha fatto sapere che: "L'evento migratorio segnalato nella giornata di ieri da Alarm Phone (...), localizzata in area di responsabilità SAR maltese, a circa 7 miglia dal limite dell'area SAR italiana, ha visto l'intervento di una motovedetta della Guardia Costiera di Lampedusa, già impegnata in attività SAR in area di responsabilità italiana. L'unità italiana è intervenuta a seguito di una richiesta dell'autorità maltese, coordinatrice delle operazioni di soccorso, a supporto di un'unità mercantile - che riferiva la possibile presenza di migranti in acqua - già presente in zona, in assistenza all'imbarcazione di migranti. Giunta sul punto, veniva riscontrata la presenza dell'imbarcazione con circa 60 migranti e di un mercantile, inviato in area dalle autorità maltesi, (...), che non riferiva situazioni critiche ed era pronto ad effettuare il recupero dei migranti dall'imbarcazione. L'IMRCC, informata La Valletta, disponeva alla motovedetta di dirigere pertanto su altri eventi migratori in corso in acque di responsabilità italiana. Al momento è in volo un ATR42 della Guardia Costiera italiana per attività di monitoraggio nell'area. In queste ore il barchino è stato recuperato nelle acque SAR italiane da un'unità navale della Guardia di Finanza(...)";
quindi, la nave mercantile, che a norma di quanto prescritto dal manuale IAMSAR, aveva assunto il ruolo di l'OSC (*On-scene commander*, comandante in zona SAR) per coordinare le operazioni di tutte le unità SAR in zona, ha lasciato inspiegabilmente la zona del salvataggio, così come l'unità navale della Guardia costiera che non ha atteso che le persone fossero prese a bordo del mercantile;
la vicenda richiama molto da vicino il *modus operandi* seguito con la nave portoghese "Ivan", che tra il 9 e 10 aprile del 2020 si avvicinò ad un altro barchino di naufraghi per poi non svolgere alcuna operazione di soccorso, riprendendo la rotta per Genova. Sulla vicenda, nota come "la strage di Pasquetta", pende ancora un atto di sindacato ispettivo urgente (3-01534) a firma dell'interrogante;
il barchino con i naufraghi è poi arrivato autonomamente nei pressi di Lampedusa. Il "Barbarisi", classe Bigliani delle Fiamme Gialle, è uscito dal porto di Lampedusa alle 17.30 e vi ha fatto ritorno poco prima delle 18.00, evidenziando così il fatto che la nave dei naufraghi era vicina al porto stesso:
è anche chiaro, a parere degli interroganti, che nella circostanza il complessivo comportamento della unità navale della Guardia costiera e, si deve ritenere, della Centrale operativa IMRCC della Guardia costiera italiana non appare limpido e deve essere congruamente motivato;
sempre a parere degli interroganti, in assenza di congrue ragioni di fatto, si sarebbe purtroppo di fronte ad una chiara omissione di soccorso che getta una pesante ombra sulla Guardia costiera, Corpo dello Stato il cui personale si è sempre distinto in mare per capacità, coraggio e civiltà,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo possano fornire ogni eventuale notizia nota e divulgabile sul peschereccio

tunisino che era presente in prossimità della barca alla deriva;
che cosa sia successo al largo di Lampedusa, in particolare perché la nave "Karenwood Star" abbia ripreso la sua rotta abbandonando così i naufraghi alla deriva;
tenendo conto che la Guardia costiera afferma di aver inviato in zona un velivolo ATR42 che dovrebbe poter fornire risposte precise e non potendo permanere zone d'ombra e ambiguità, cosa sia successo dopo che anche la nave "Karenwood star", dopo la M/V cl 300 della G.C, si era allontanata, lasciando alla deriva il barchino dei naufraghi senza governo e come questo abbia potuto guadagnare autonomamente la costa di Lampedusa, dove è stato soccorso dall'unità navale della Guardia di finanza;
se le unità navali di soccorso marittimo della Guardia Costiera debbano osservare disposizioni, di qualunque livello o natura, che impediscano loro di adempiere ai loro doveri istituzionali, che si estendono anche al di là del limite delle acque territoriali nazionali, per soccorrere unità navali in pericolo di perdersi e se sì, chi lo abbia deciso, ed in base a quali disposizioni;
chi e per quale motivo abbia ordinato all'unità della Guardia costiera italiana di allontanarsi, impedendo quindi che questa potesse svolgere almeno un ruolo di verifica e supporto al mercantile "Karenwood star".

(3-01788)

COMINCINI - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari europei.* - Premesso che:

il Tribunale unificato dei brevetti (TUB) è l'organo giurisdizionale sovranazionale specializzato nelle controversie in materia di brevetti, istituito sulla base dell'Accordo del Consiglio n. 2013/C175/01, sottoscritto il 19 febbraio 2013 da venticinque Stati membri dell'Unione europea, e ratificato in Italia con la legge 3 novembre 2016, n. 214, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti";

il TUB ha un'ampia ed esclusiva competenza di tutela nei casi di violazione e di convalida dei brevetti europei, ed è composto da una Corte di Prima istanza, una Corte d'Appello e un Registro;

la Corte di Prima istanza è costituita da una Divisione centrale con sede a Parigi e da sezioni specializzate con sede a Londra e Monaco di Baviera, oltre ad uffici regionali e locali in ciascuno dei Paesi firmatari, mentre la Corte d'appello ha sede a Lussemburgo;

a seguito della procedura di *Brexit*, si è reso necessario il trasferimento della sede della divisione centrale del Tribunale, originariamente assegnata a Londra;

tra le candidate italiane ad accogliere la suddetta sezione giurisdizionale, è inizialmente emerso l'interesse di Milano (la quale ospiterà già la sezione locale del Tribunale) che nel luglio 2019 ha presentato formale richiesta di candidatura alla Presidenza del Consiglio, e, successivamente, le istituzioni politiche di Torino si sono mosse per spendere anche il nome del capoluogo piemontese tra le città in lizza per l'assegnazione della sede;

nel marzo scorso la Corte costituzionale tedesca ha dichiarato l'incostituzionalità della legge che ratificava l'accordo e, nonostante ciò, l'attuale Ministro della giustizia Lambrecht ha garantito che la Germania continuerà a lavorare per la realizzazione del Tribunale unificato;

considerato che:

il tema della proprietà intellettuale dei brevetti è uno degli *asset* strategici su cui il nostro Paese ha l'opportunità di rifondare il proprio sviluppo futuro, stimolando in maniera preponderante lo scambio e la collaborazione tra conoscenza e produzione, ossia tra il mondo dell'istruzione, dell'università e della ricerca da una parte, ed il mondo del lavoro, dell'imprenditoria e commercio internazionale dall'altra; con l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, l'Italia è diventata il terzo Stato europeo per numero di brevetti, dopo Germania e Francia, e si rende così opportuno che almeno una delle tre sezioni della divisione centrale del TUB sia ubicata nel nostro Paese;

non appare opportuno, nel contesto attuale, protrarre una simile competizione intestina tra le due città di Torino e Milano: tale incongruenza, a ben vedere, aggrava di fatto la posizione dell'Italia agli occhi della comunità internazionale evidenziandone le divisioni interne e allontanandone le possibilità di successo;

anche in considerazione della mancata aggiudicazione, nel 2017, della sede dell'Agencia europea dei farmaci (*European Medicines Agency* - EMA) a vantaggio di Amsterdam (assegnazione "persa" dalla città di Milano nel ballottaggio finale con la città olandese) nonché del trasferimento della sede dell'Autorità bancaria europea (*European Banking Authority* - EBA) da Londra a Parigi a seguito della *Brexit*, risulta oggi urgente che l'Italia esprima una candidatura solida ed unitaria per l'assegnazione della sede della sezione specializzata della Divisione centrale del TUB;

tale candidatura, come recentemente ribadito anche dal sottosegretario agli affari esteri Scalfarotto, al fine di aumentare le *chance* di successo, dovrà inevitabilmente orientarsi verso la città che presenta le migliori condizioni oggettive di qualificarsi come sede prescelta, e tali condizioni si devono basare su criteri oggettivi, quali, ad esempio, il numero di brevetti farmaceutici registrati, la presenza di aziende del settore, le connessioni infrastrutturali, la disponibilità di strutture *in loco*;

è indubbio, naturalmente, che tra le due opzioni sul tavolo, Milano risulti essere quella più in linea con i requisiti indicati, non solo per la sua strategica posizione geografica che la rende, da tempo, la città italiana con maggiore esposizione verso l'orizzonte europeo, ma anche per la qualifica di *hub* internazionale con grande concentrazione di *start-up* e di nuovi brevetti annuali: nel solo 2019 vi sono state depositate circa tremila domande di brevetto e dodicimila marchi,

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti dei Ministri in indirizzo in merito alle circostanze descritte in premessa e quali siano le motivazioni che abbiano spinto il Governo a non sollecitare la procedura di candidatura italiana unitaria al Tribunale unificato dei brevetti;

se non ritengano opportuno mettere urgentemente in atto tutte le azioni necessarie al fine di candidare la città di Milano a sede specializzata della Divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti.

(3-01789)

[EVANGELISTA](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

con la legge regionale del 13 luglio 2020, n. 21, recante "Norme di interpretazione autentica del Piano Paesaggistico Regionale", il Consiglio Regionale della Sardegna col suo Presidente Solinas, ha dato una interpretazione autentica di alcune norme del P.P.R. approvato nel 2006 al fine di preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo, nonché quello di proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale con la relativa biodiversità, assicurando la salvaguardia del territorio, e, prima fra tutte, la fascia costiera riconosciuta come risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo;

agendo, a parere dell'interrogante con spregiudicatezza, il Consiglio regionale sardo con la suddetta legge ha avocato a sé la funzione di interpretare il Piano paesaggistico, e ciò dopo ben 14 anni, allo scopo di chiarirne il significato, ma, in realtà, con ben altro fine;

con detta legge regionale, infatti, altro non si è fatto se non cancellare la cosiddetta pianificazione congiunta prevista dal Piano paesaggistico per disciplinare lo svolgimento congiunto tra Regione Sarda e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo della verifica e dell'adeguamento del Piano stesso;

con l'interpretazione dettata dalla legge in questione si sottrae alla pianificazione congiunta tra Regione autonoma della Sardegna e Ministero la fascia costiera, i beni identitari e le zone agricole e l'edificato in zona agricola;

considerato che:

la legge regionale n. 21 del 2020 ha sottratto al Ministero ogni potere di intervento, estromettendolo di fatto da ogni decisione rispetto ai beni indicati, e in tal modo si è ampliato a dismisura il raggio di azione della politica regionale anche rispetto ai vincoli di inedificabilità nella fascia dei 300 metri dalla battigia marina stabiliti dal suddetto Piano;

inoltre la recente legge regionale, travalicando i limiti posti dallo Statuto speciale, ha introdotto un sistema notevolmente peggiorativo dei livelli di tutela dei valori paesaggistici con conseguente rischio della lesione di interessi costituzionali primari fissati dall'articolo 9 della Costituzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il richiamato provvedimento legislativo regionale si ponga in aperto contrasto con le prescrizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che prevedono espressamente il fondamentale principio della pianificazione congiunta dei beni paesaggistici tra Regione e Ministero, ai sensi degli articoli 133, 135, 143, 145 e 156, principio inderogabile dal legislatore regionale per evitare che il Piano sia esposto a continui interventi di revisione da parte dei governi regionali, che si succedono nel tempo;

se intenda adottare le opportune iniziative al fine di accertare se ricorrano i presupposti per sollevare in Consiglio dei ministri una questione sul conflitto di attribuzioni e di conseguenza giungere all'impugnativa della legge della Regione Sardegna 13 luglio 2020, n. 21 davanti alla Corte costituzionale, con contestuale richiesta di sospensione della stessa.

(3-01790)

[D'ANGELO](#), [FLORIDIA](#), [CAMPAGNA](#), [ANASTASI](#), [TRENTACOSTE](#), [MOLLAME](#), [LEONE](#), [RUSSO](#), [ACCOTO](#), [GRANATO](#), [DONNO](#), [LOREFICE](#), [MAIORINO](#), [ROMANO](#), [RICCIARDI](#), [ANGRISANI](#), [SANTANGELO](#), [PISANI Giuseppe](#), [MARINELLO](#), [PESCO](#), [EVANGELISTA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

il Consorzio per le autostrade siciliane (CAS) è stato costituito nel 1997 e, attualmente, è concessionario, con convenzione stipulata il 27 novembre 2000 con scadenza il 31 dicembre 2030, delle tratte autostradali A20 Messina-Palermo, A18 Messina-Catania e della Siracusa-Gela, ancora in costruzione, facente parte dell'asse viario europeo E45;

il CAS nasce dalla fusione dei tre vecchi consorzi autostradali concessionari dell'ANAS: il Consorzio Messina-Palermo, il Consorzio Messina-Catania e il Consorzio Siracusa-Gela (istituiti a con legge regionale n. 4 del 1965);

su tutto il territorio nazionale, tra i 25 gestori della rete autostradale, con 298,4 chilometri il CAS è il terzo per lunghezza di chilometri in gestione, dopo Autostrade per l'Italia (2.857,5 chilometri) e Autostrada del Brennero (314 chilometri), mentre ANAS ha in gestione 953,8 chilometri di autostrade; il CAS, che ha sede a Messina ed è soggetto alla vigilanza della Regione Siciliana, ha un capitale sociale di euro 36.855.315;

il 27 novembre del 2000 è stata stipulata una convenzione tra ANAS e CAS (con scadenza al 31 dicembre 2030) che disciplina la concessione per la gestione delle seguenti tratte autostradali a pedaggio: A20 Messina-Palermo - 181,8 chilometri; A18 Messina-Catania - 76,8 chilometri; A18 Siracusa-Gela - 41,9 chilometri (termina a Rosolini. Lavori in corso su 20 chilometri. Ne mancano altri 68 chilometri per il completamento);

considerato che:

questa concessione impone al CAS una serie di compiti, relativi alla gestione tecnica delle infrastrutture che comprende anche la manutenzione e la tempestiva riparazione delle stesse, nonché l'organizzazione del servizio di soccorso stradale e la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento, richiesti da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio, di quelli inerenti all'adeguamento della viabilità di servizio delle grandi aree metropolitane;

in questi anni a carico del Consorzio sono stati riscontrati gravi inadempimenti che hanno messo a serio rischio l'incolumità dei cittadini, causate da un'inadeguata manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture in concessione e ad una grave carenza organizzativa nella gestione delle emergenze e nella messa in sicurezza dei tratti autostradali;

il Consorzio è da tempo sottoposto a indagini penali e contabili per la mancanza di adeguati sistemi di sicurezza e di manutenzione nei tratti autostradali da esso direttamente gestiti e vi sono indagini in corso a causa di presunti sprechi di denaro pubblico e corruzione;

ritenuto che:

da notizie di stampa si è appreso che, in data 26 giugno 2020, a seguito di una intensa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina denominata "Fuori dal tunnel", sono stati tratti in arresto due funzionari del Consorzio e alcuni imprenditori per corruzione, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico, turbativa d'asta, tentata truffa aggravata in concorso, induzione indebita a dare o promettere utilità;

gli appalti in questione riguardano i lavori effettuati negli ultimi anni lungo il tratto autostradale di competenza del CAS (A20 Messina-Palermo e A18 Messina-Catania), asse viario, che, come ha fatto rilevare il gip nell'ordinanza cautelare, è "già drammaticamente e notoriamente afflitto da gravi carenze strutturali" e lungo il quale frequenti sono stati gli incidenti, anche mortali;

gravi irregolarità sono emerse anche con riguardo alla realizzazione di un importante sistema di sicurezza delle gallerie, mentre altri episodi contestati si sarebbero verificati nell'ambito dei lavori "di ripristino" dell'asfalto drenante" del viadotto Calamo, lungo la A20. Irregolarità sarebbero emerse anche nei lavori fatti per la riapertura della galleria "Sant'Alessio", sull'autostrada A18 Messina-Catania,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto, se intenda verificare la sussistenza di eventuali mancanze da parte del CAS nell'adempimento degli obblighi di concessionario e quali iniziative di competenza intenda assumere nell'ottica di un eventuale aggiornamento del rapporto concessorio, viste le numerose inchieste giudiziarie che vedono coinvolto il Consorzio in inchieste per corruzione.

(3-01791)

[PARRINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione.* -

Premesso che:

nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2020 sono stati pubblicati i bandi di due concorsi pubblici, molti importanti sia per le posizioni bandite sia per il numero di posti messi a concorso;

il primo bando dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Scuola nazionale dell'amministrazione riguarda l'ammissione di 315 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici;

il secondo bando della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), mette a concorso 2.133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva e fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni;

considerato che:

la domanda di ammissione ai due concorsi deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», previa registrazione del candidato sullo stesso sistema;

nonostante fosse ovvio che per concorsi di tale importanza e portata il numero delle domande sarebbe stato molto elevato, il termine per la presentazione della domanda è stato posto solo dopo 15 giorni;

tenuto conto che:

sono ormai giorni che il sito *internet* per fare la domanda è in sovraccarico per le troppe domande ed è risultato per molti impossibile presentare la propria candidatura;

il 15 luglio, in coincidenza con il giorno stesso della scadenza dei due concorsi, la Commissione interministeriale RIPAM ha comunicato di aver "riscontrato dei problemi tecnici che provocano difficoltà nell'invio della candidatura. Tali problemi sono in corso di risoluzione. Vi terremo costantemente aggiornati. Ci scusiamo per il disagio";

solo in tarda serata e dopo numerose proteste è stato ufficialmente comunicato che, a seguito del malfunzionamento del sistema informatico per l'acquisizione delle domande di partecipazione ai concorsi, la Commissione Ripam ha deliberato di prorogare fino al 25 luglio 2020 il termine per la presentazione della domanda di ammissione ai due concorsi e per il versamento della quota di partecipazione,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intendano prendere per assicurare, oggi e in futuro, che il diritto di tutti i cittadini a partecipare ai concorsi pubblici non venga indebitamente limitato dall'inefficienza tecnica e gestionale in questi giorni mostrata proprio dalla commissione istituita per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, alla quale è stata affidata la ricezione delle candidature.

(3-01793)

[FERRERO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'Agenzia delle entrate ha fornito, con la circolare n. 19 dell'8 luglio 2020, indicazioni sulla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi che hanno messo in gravi difficoltà commercialisti, CAF e contribuenti, compresi quelli che si avvalgono del servizio della cosiddetta "precompilata"; si attendeva un recepimento, da parte dell'Agenzia, della normativa contenuta nell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, contenente semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi, il quale dispone che, ai fini del controllo formale previsto dall'art. 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dello Statuto dei diritti del contribuente, non debbano chiedere ai contribuenti i documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria ovvero a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall'Amministrazione per dati già in suo possesso sarebbero dunque da considerare inefficaci; pare invece che l'Agenzia delle entrate abbia ignorato tale norma di semplificazione, fortemente voluta dal legislatore, al fine non solo di adeguare la legislazione fiscale allo Statuto dei diritti del contribuente, ma anche di semplificare gli adempimenti non necessari, vietando la richiesta da parte dell'Amministrazione di documenti e dati già in suo possesso; nonostante il Fisco abbia introdotto obblighi sempre più diffusi e capillari di comunicazione da parte di soggetti terzi, a seguito dei quali gran parte della documentazione e dei dati relativi ad oneri detraibili e deducibili, redditi percepiti e ritenute subite, sono già in suo possesso, nonostante il divieto di chiedere ai contribuenti tali dati al fine di effettuare i controlli ai sensi del citato art. 36-*ter*, l'Agenzia delle entrate ribadisce nella citata circolare l'obbligo di conservazione documentale finalizzato allo svolgimento dei successivi controlli;

considerato che:

a partire dal 2019 l'Agenzia delle entrate acquisisce direttamente tutti i dati provenienti dalla fatturazione elettronica, e appare oltremodo gravoso per i contribuenti l'obbligo di conservazione della copia cartacea ai fini dei successivi controlli *ex art. 36-ter*, precisato nelle FAQ n. 45 del 2018 sulla "Fatturazione elettronica", e implicitamente confermato dalla circolare n. 19, affermando addirittura che in caso di discordanza nei contenuti tra fattura elettronica e copia cartacea, salvo prova contraria, prevalgono quelli della fattura digitale, aggravando il contribuente dell'ulteriore onere di verificare la concordanza tra la copia cartacea e il *file* trasmesso ed acquisito dall'Agenzia; appare dunque evidente come le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate si pongano non solo in piena violazione della normativa vigente, ma soprattutto si collochino in palese contraddizione con il bisogno urgente di semplificazione, peraltro in questo specifico caso, già disciplinato dal 2019, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doverosa una revisione degli obblighi cui l'Agenzia delle entrate, ad avviso dell'interrogante illegittimamente, ha ritenuto di dover continuare a sottoporre i contribuenti.

(3-01794)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[FARAONE](#) - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'Agenzia italiana del farmaco, l'autorità nazionale competente per l'attività regolatoria dei farmaci in Italia, che opera sotto la direzione del Ministero della salute e la vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, si avvale di una parte del proprio personale con forme di collaborazione interinale;

tale personale risulta essenziale allo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia, anche in virtù dell'esperienza pluriennale maturata al suo interno, dal momento che si tratta in gran parte di lavoratori con molti anni di esperienza presso l'Agenzia medesima;

negli scorsi giorni l'Agenzia (con nota prot. 70939 del 25 giugno 2020) comunicava ai lavoratori di

aver ricevuto la nota n. 0015539 del 24 giugno 2020 da parte del Ministero della salute - Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, con la quale il Ministero procedeva a "diffidare l'Agenzia dal proseguire con l'utilizzo di tale tipologia di contratto (di somministrazione), in dispregio della normativa vigente, o della proroga di quelli in essere, nonché a rimuovere eventuali atti conseguenti compiuti a valere sullo stesso";

considerato che l'esigenza di garantire la continuità del personale risulta fondamentale in considerazione del ruolo fondamentale che l'Agenzia ha svolto nel corso emergenza epidemiologica da COVID-19 e che sta svolgendo nelle fasi successive,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per evitare la dispersione delle risorse rappresentate dal personale precario dell'Agenzia italiana del farmaco, personale con esperienza pluriennale, e se, in particolare, non ritengano di adottare ogni iniziativa necessaria al fine di garantire la piena efficienza operativa dell'Agenzia a seguito dell'emergenza epidemiologia da COVID-19, per assicurare l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, autorizzando l'assunzione a tempo indeterminato del personale con contratto di lavoro flessibile subordinata al superamento di procedure concorsuali, per titoli ed esame orale, riservate al suddetto personale.

(3-01792)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[BALBONI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

con circolare del 13 luglio 2020, prot. n. 989/2020, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara ha disposto la sospensione di importanti attività della Procura e di molti servizi della segreteria giudiziaria "in conseguenza della gravissima carenza di personale amministrativo", così come scritto nell'oggetto stesso della circolare;

in particolare, il procuratore della Repubblica lamenta, con rammarico, che l'attuale copertura dell'organico è ormai pari al 26,5 per cento e che nemmeno una sola nuova unità è stata assegnata a Ferrara, nonostante lo scorrimento della graduatoria del concorso a 800 posti di assistente giudiziario; nel 2019 sono andati in pensione 4 unità di personale amministrativo e nel 2020 sono andate o ne andranno altre due, con riduzione di circa un quarto della forza lavoro amministrativa in appena 2 anni;

nonostante la reiterata segnalata carenza del personale amministrativo al competente Ministero della giustizia, che aveva assicurato una rapida soluzione positiva, nulla in realtà è stato fatto, costringendo già da diversi mesi la Procura al dimezzamento dell'orario di apertura al pubblico, con importanti attività sostanzialmente paralizzate e conseguenti gravi disagi per avvocati e cittadini;

l'aggravarsi della situazione di insufficienza del personale amministrativo impone adesso ulteriori drastiche misure restrittive, volte alla sospensione di tutte le attività non ritenute urgenti, a partire dal 20 luglio prossimo e fino al 20 gennaio 2021;

tali gravi misure restrittive riguarderanno l'Ufficio del casellario e tutti gli altri uffici, che riceveranno solo per poche ore settimanali e solo su appuntamento;

lo stesso rilascio di copie dei fascicoli alle parti e ai difensori sarà soggetto a inaccettabili limitazioni;

la funzionalità della Procura della Repubblica di Ferrara, in conclusione, sarà compromessa definitivamente senza un intervento immediato per rispondere alle giuste richieste dell'Ufficio,

si chiede di sapere quali urgenti misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per ripristinare immediatamente la piena funzionalità della Procura di Ferrara e per assegnare al più presto il personale amministrativo necessario alla stessa.

(4-03851)

[AIMI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da fonti autorevoli si apprende dell'iniziativa del Ministero in indirizzo che ha stanziato circa 310 milioni di euro per rafforzare il programma volto ad attivare l'*iter* del riconoscimento della cittadinanza italiana. La procedura pare sia stata avviata senza pubblicazione del relativo bando, ma solo con trattativa privata;

tale modalità appare quantomeno singolare, a meno che non sussistano vincoli di somma urgenza;

tale stanziamento, a parere dell'interrogante, appare illogico e non necessario, tantomeno urgente. Con l'attuale normativa l'Italia è già il primo Paese in Europa per numero di riconoscimento di cittadinanze: lo è stato nel 2015, nel 2016 e nel 2017. Addirittura, nel 2017, le cittadinanze concesse sono state, secondo i dati Istat, 224.000;

è dunque assolutamente necessario che il Governo chiarisca le motivazioni alla base del suddetto stanziamento che, in questa fase di crisi *post* COVID appare insensato e privo di buon senso, si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni alla base della scelta del Ministro in indirizzo di stanziare 310 milioni di euro per potenziare il programma volto ad attivare l'*iter* per il riconoscimento della cittadinanza italiana;

per quale motivo si sia fatto ricorso ad una trattativa privata in luogo del bando pubblico;

come si giustifichi tale iniziativa alla luce del fatto che non esiste nessuna urgenza in tema di riconoscimento della cittadinanza agli stranieri, dato che il nostro Paese è già primo in Europa per numero di cittadinanze concesse annualmente.

(4-03852)

[CORTI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:

come riportato dalla stampa locale dopo due mesi di chiusura a seguito dell'emergenza COVID sono stati ridotti drasticamente, e in modo a quanto pare strutturale, i giorni di apertura degli uffici postali di Montecreto e Fiumalbo (Modena);

diversi uffici in Appennino mantengono aperture a singhiozzo, che stanno causando enormi disagi a una popolazione in gran parte anziana costretta a file interminabili e a temperature molto elevate. File oltretutto che creano inevitabili assembramenti;

a Montecreto l'apertura si è ridotta da sei a tre giorni, costringendo la popolazione a file anche di due ore con disagi evidenti anche per il tessuto socio-economico composto da importanti attività artigianali ed agricole;

a Fiumalbo, la situazione è ancora più drammatica con un unico ufficio postale aperto per tutto il territorio comunale. File interminabili ed anziani costretti ore sotto il sole perché impossibilitati anche a sedersi su una panchina per le norme sul distanziamento sociale. L'alternativa diventa quindi l'Abetone o Pieve che debbono essere raggiunti in macchina. La situazione, a parere dell'interrogante, è intollerabile e denota una scarsissima attenzione dell'ente gestore alle zone di montagna troppo spesso abbandonate e per le quali il Governo non nutre alcuna attenzione, soprattutto in un momento di difficile ripresa delle attività anche turistiche;

i contenuti del servizio postale universale sono definiti a livello europeo dalla direttiva 97/67/UE del 15 dicembre 1997 (cosiddetta "prima direttiva postale"), come successivamente modificata dalle direttive 2002/39/UE del 10 giugno 2002 (cosiddetta "seconda direttiva postale") e 2008/6/UE del 20 febbraio 2008 (cosiddetta "terza direttiva postale"). La direttiva stabilisce che il servizio universale corrisponde ad un'offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti. Il servizio postale universale deve essere assicurato per almeno cinque giorni a settimana e garantire almeno una raccolta e una distribuzione al domicilio degli utenti degli invii postali;

il decreto legislativo n. 261 del 1999 rappresenta a tutt'oggi il testo di riferimento per la disciplina generale del servizio postale, con specifico riferimento alla fornitura del servizio universale. Tale decreto ha recepito i contenuti della direttiva 97/67/CE ed è stato successivamente modificato dal decreto legislativo n. 384 del 2003, che ha recepito la "seconda direttiva postale", 2002/39/CE, e dal decreto legislativo n. 58 del 2011, che ha recepito la "terza direttiva postale", la direttiva 2008/6/UE del 20 febbraio 2008. Fornitore del servizio universale è riconosciuta *ex lege* la società Poste italiane SpA per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 58 del 2011 (e quindi fino al 30 aprile 2026);

il servizio postale universale è affidato a Poste Italiane fino al 30 aprile 2026, sulla base del contratto di programma 2015-2019 firmato il 15 dicembre 2015 che «regola i rapporti tra lo Stato e la società per la fornitura del servizio postale universale, Poste Italiane S.p.A., nel perseguimento di obiettivi di

coesione sociale ed economica, che prevedono la fornitura di servizi utili al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo della rete postale della Società»;

a fronte del contributo che la società riceve per l'onere pubblico, pari a 262,4 milioni di euro all'anno, non sembra corrispondere un servizio di qualità, nonostante sulla «Carta dei servizi postali», pubblicata il 10 ottobre 2017, si legga che «grazie alla presenza capillare su tutto il territorio nazionale, ai forti investimenti in ambito tecnologico e al patrimonio di conoscenze rappresentato dai suoi oltre 140 mila dipendenti, Poste Italiane ha assunto un ruolo centrale nel processo di crescita e modernizzazione del Paese»;

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché venga disposta nel più breve tempo possibile l'immediata riapertura degli uffici postali di Montecreto, Acquaria e Fiumalbo.

(4-03853)

[LANNUTTI](#), [CROATTI](#), [FERRARA](#), [VANIN](#), [ACCOTO](#), [PESCO](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

l'Agenzia giornalistica Italia (AGI), lo scorso 9 luglio ha dato notizia che il Ministro dell'università e della ricerca si è recato in visita presso "i laboratori dell'IRBM SpA e del Consorzio pubblico-privato CNCCS Scarl nella sede di Pomezia, complimentandosi con i ricercatori dell'Irbm e della controllata Advent per il lavoro svolto nella messa a punto del candidato vaccino antiCovid 19 realizzato in *partnership* con lo Jenner Institute della prestigiosa Oxford University e con l'autorevole multinazionale Astra Zeneca";

lo stesso Ministro, sempre secondo quanto riportato dall'AGI, ha aggiunto: "Come Ministero stiamo lavorando per rafforzare la collaborazione tra la straordinaria ricerca pubblica e le tante iniziative private che rappresentano un punto di forza nel nostro Paese. A breve ci sarà nella nostra programmazione la disponibilità di risorse apposite per finanziare la ricerca. Ciò significa investire sul futuro del nostro Paese, sulla sua sicurezza e sul suo benessere";

la società CNCCS S.c.ar.l, con sede in Pomezia è stata costituita il 17 novembre 2010, con un capitale sociale di 100.000 euro, da un socio pubblico, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con il 20 per cento delle quote sociali, e da un socio privato, Irbm Science Park Srl (ora, Irbm SpA), con l'80 per cento delle quote;

in data 14 febbraio 2011, a seguito di acquisto dalla Irbm Science Park Srl di quote pari a 10.000 euro (10 per cento del capitale), l'Istituto superiore di sanità entrava a far parte della compagine societaria CNCCS;

risulta all'interrogante che, nell'adunanza dell'8 maggio 2020, tenutasi in videoconferenza ai sensi dell'art. 85, comma 3, lett. e) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha approvato e trasmesso al Parlamento, insieme al conto consuntivo per l'esercizio 2018, la relazione con la quale riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ISS;

nelle conclusioni della relazione, i magistrati contabili invitano "l'ISS a procedere al costante monitoraggio della partecipazione in CNCCS scarl (Collezione Nazionale di Composti Chimici e Centro *screening*) trattandosi di società partecipata in cui il numero dei dipendenti è inferiore rispetto agli amministratori. Questa Corte richiama l'attenzione degli organi dell'Istituto circa l'obbligo dell'adozione delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 175 del 2016, in occasione della prossima revisione delle partecipazioni societarie";

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera n. 58 del 30 gennaio 2019, ha rilevato che le modalità di costituzione della società consortile CNCCS "non appaiono coerenti con le previsioni del combinato disposto dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 50/2016 con l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 175/2016 e già dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 162/2016, nonché dell'avviso espresso dalla stessa ANAC nel parere AG5/2018/AP e dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 3 giugno 2011";

in pratica, il Cnr, con il *placet* del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, avrebbe individuato il socio privato entrato a far parte, con l'80 per cento del capitale sociale (dopo pochi mesi

ridottosi al 70 per cento, con l'ingresso dell'ISS) della società consortile CNCCS in maniera illegittima, avendo omesso il ricorso alla procedura di evidenza pubblica, come richiesto dalla legge, qualora, come nel caso di specie, il soggetto privato detenga quote superiori al 50 per cento;

l'invito ad adottare misure di razionalizzazione *ex art.* 20, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016, rivolto dalla Corte dei conti a CNCCS S.c.ar.l, si mostra del tutto fondato in quanto, a fronte di un numero di amministratori pari a 7 (il presidente del cda, professor Enrico Garaci; il vice Presidente, professor Giovanni Rezza, subentrato il 30 gennaio 2020 al professor Gualtiero Ricciardi, dimessosi il 31 dicembre 2018; l'a.d., dottor Pietro Di Lorenzo e i 4 Consiglieri di amministrazione, avvocato Ilaria Di Lorenzo, avvocato Matteo Liguori, dottoressa Ezia Ferrucci e dottor Paolo De Natale), alla data del 31 dicembre 2019, secondo dati Inps, il numero dei dipendenti della medesima CNCCS scarl, risulta essere, in media, pari a 3 (6 nel primo trimestre, 3 nel secondo, ridottisi a 2, nel terzo e quarto trimestre);

tale dato sembra sollevare, tra l'altro, interrogativi in ordine alle modalità con le quali CNCCS, dal 2010 ad oggi, abbia potuto realizzare, con un numero di dipendenti esiguo (2/3 unità di personale, con qualifica ignota), i tanti progetti di ricerca finanziati dal Ministero con oltre 60 milioni di euro con appositi decreti a valere sul FOE (Fondo ordinario enti di ricerca), nell'ambito della sezione progetti di rilevanza internazionale;

a tali interrogativi sembra aver dato risposta il sindacato di ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca Anpri che, con un comunicato del 27 gennaio 2020, afferma che almeno l'80 per cento dei fondi pubblici assegnati dal Ministero alla CNCCS sarebbe finito nella casse del socio maggioritario della stessa CNCCS (Irbm SpA o sua controllata) che dovrebbe aver realizzato i progetti di ricerca, con una partecipazione marginale dei ricercatori dei soci pubblici;

in pratica, la CNCCS, come già evidenziato, costituita illegittimamente, avrebbe "subappaltato", senza il ricorso a gara pubblica, come richiesto dalla legge, i progetti di ricerca alla Irbm SpA (il cui amministratore delegato lo è anche di CNCCS, la cui sede è ospitata all'interno della stessa Irbm di Pomezia, come del resto confermato dal ridetto comunicato dell'AGI) o altra società controllata dalla medesima Irbm;

dal bilancio 2018, ad esempio, si rileva che CNCCS, a fronte di un valore alla produzione di euro 9.310.005, di cui 9.225.000 a titolo di contributi in conto esercizio, ha registrato costi alla produzione per euro 9.285.314, di cui 8.987.981 a titolo di costi per servizi, mentre i costi lordi per il personale sono stati pari ad euro 223.999,

si chiede di sapere:

qualora i fatti descritti rispondano al vero, quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, anche alla luce del rilievo mosso dalla Corte dei conti nella relazione al Parlamento dell'8 maggio 2020, che deve intendersi rivolto, per analogia, anche al CNR, per evitare che lo stesso CNR continui a far parte di una società, la CNCCS, dai contorni poco chiari;

in particolare, se il Ministro non ritenga di segnalare i medesimi fatti alle competenti autorità, anche al fine di accertare eventuali irregolarità.

(4-03854)

[LANNUTTI](#), [CROATTI](#), [PRESUTTO](#), [FERRARA](#), [MONTEVECCHI](#), [PESCO](#), [TRENTACOSTE](#) -
Ai Ministri della salute e dello sviluppo economico. - Premesso che:

"Big Pharma" è il termine usato per indicare il cartello composto dalle principali case farmaceutiche mondiali, tra cui figurano anche aziende italiane. Cartello che esercita pressioni sulla politica nazionale e internazionale grazie a potentissime *lobby*;

come si legge sul libro, appena uscito, dal titolo "Protocollo contagio" (autore il giornalista Franco Fracassi): «La maggior parte del bilancio dell'Ema (l'Agenzia europea del farmaco) è coperto dai contributi versati dalle case farmaceutiche per l'esame delle richieste d'autorizzazione al commercio dei nuovi medicinali. Il suo bilancio finanziario dipende per l'ottantatré per cento dal versamento dei contributi di Big Pharma. È una *lobby* così potente da avere la possibilità di scegliere uno dei due relatori incaricati di valutare la richiesta di approvazione di un nuovo farmaco. E perfino il consiglio di amministrazione dell'Ema ha un quarto dei suoi membri che ha dichiarato interessi nell'industria

farmaceutica»;

sul "British Medical Journal" si è potuto leggere: «La giurisdizione dell'industria sull'Ema è uno dei più grandi conflitti di interessi che si possano immaginare. In questo modo, l'industria regola l'autorizzazione dei suoi stessi prodotti»;

la Nordic Cochrane Foundation è un'organizzazione indipendente e senza scopo di lucro formata da trentasettemila ricercatori di centotrenta Paesi. Quando nel 2016 l'Agenzia del farmaco si esprime sul vaccino per il "papilloma virus" (la cui spesa globale annuale si aggirava intorno ai venticinque miliardi di euro) Cochrane si esprime duramente contro l'Ema, accusandola di «aver manipolato gli studi sulla sicurezza del vaccino per il papilloma virus, divulgando alcuni dati marginali e omettendo di riportare una serie di presunti effetti collaterali importanti». E ancora: «È inaccettabile che nella sua relazione ufficiale non chiarisca che ha permesso alle compagnie farmaceutiche di essere giudici di sé stesse», aggiunse Cochrane;

considerato che in un rapporto del Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri si può leggere: «La formazione dei medici è oggi finanziata soprattutto da Big Pharma e spesso ai convegni il medico "esperto", pagato dall'industria per fare una presentazione scientifica, veicola messaggi favorevoli ai prodotti di chi paga per organizzare il convegno. La formazione medica dovrebbe essere invece pagata dalle istituzioni per evitare condizionamenti. Stessa cosa succede per i convegni scientifici delle associazioni mediche, finanziati con i contributi delle multinazionali farmaceutiche che pagano per i simposi satelliti e si fanno carico delle spese di iscrizione, viaggio e pernottamento dei medici. Oggi perfino le associazioni dei malati sono supportate dall'industria dei farmaci»;

inoltre, a quanto risulta all'interrogante:

per "Big Pharma" non è sufficiente fare pressione sul medico di turno, convincendolo a suon di doni a prescrivere la molecola ics o la molecola epsilon, la *lobby* del farmaco è alla costante ricerca di personaggi noti e influenti (i cosiddetti "*influencer*") che possano condizionare le scelte dei loro colleghi, secondo quanto descritto in "Protocollo contagio". Ha rivelato a Jacky Law, un alto funzionario di una casa farmaceutica in forma anonima: «Ci sono i consulenti, gli *opinion leader*, i *testimonial*, poi c'è la vergogna più grande, quella dei *ghost writer*. Si tratta di medici o ricercatori pagati dall'industria per stilare un lavoro scientifico che sarà poi sottoposto a una rivista scientifica importante. Il lavoro non sarà firmato da loro, perché lo dovrà fare quello che viene chiamato "guest author"; il barone noto al mondo accademico, che non ha scritto il protocollo della ricerca, non ha partecipato alla raccolta dei dati e all'elaborazione e spesso non ne sa proprio nulla in merito, ma alla fine per fama e soldi lo firma spacciandosi per il vero autore. Un meccanismo perverso e pericoloso. Perché così facendo di fatto è l'industria a decidere le future figure apicali in campo medico, coloro che dirigeranno le strutture complesse di ospedali e università. E poi saranno questi personaggi, una volta arrivati in cima, a favorire i prodotti delle stesse industrie e a favorire le politiche sanitarie desiderate da Big Pharma»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti descritti;

se ritengano utile intervenire in sede di Agenzia europea del farmaco per contribuire a mettere fine allo strapotere di "Big Pharma";

se non ritengano di dover avviare una riforma dell'EMA, che riduca se non addirittura elimini i finanziamenti privati in modo da limitare quanto più possibile l'influenza che questi esercitano sulle decisioni dell'Agenzia europea;

se vogliano introdurre delle norme che impediscano alle case farmaceutiche di finanziare la formazione dei medici e l'utilizzo di medici per promuovere i farmaci;

se intendano vietare la pratica del *ghost writing* nelle ricerche scientifiche;

se ritengano giusto limitare la pratica di *lobbying* delle case farmaceutiche e, in caso positivo, se vogliano agire verso tale direzione.

(4-03855)

[TESTOR](#) - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

sono passati ormai quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante

"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e noto come "decreto Cura Italia", il quale ha introdotto numerose misure in tema di ammortizzatori sociali per sostenere i lavoratori su tutto il territorio nazionale;

a tutt'oggi ci sono 6.000 lavoratori trentini, impiegati soprattutto nei settori dell'artigianato, della ristorazione e del turismo, che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione per i periodi di sospensione lavorativa motivata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

tra questi, oltre 2.000 lavoratori non hanno entrate da tre o quattro mesi, in quanto non hanno ripreso a lavorare, né percepiscono alcuna indennità;

Assoartigiani ha provveduto da tempo a lanciare un allarme sulla situazione delle imprese e dei lavoratori del settore dell'artigianato, evidenziando come sia inaccettabile che ad oggi i lavoratori del settore stiano ancora attendendo i pagamenti dei mesi di aprile, maggio e giugno a causa dei ritardi nell'assegnazione delle risorse pubbliche al Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato;

il totale delle domande presentate al Fondo da imprese artigiane trentine è pari a 2.600 per 7.600 lavoratori;

sinora sono state pagate solo le indennità di febbraio e marzo, grazie all'utilizzo delle risorse proprie del Fondo, pari a 1,2 milioni di euro per il Trentino;

le indennità di aprile dovevano essere invece coperte attingendo a risorse dello Stato, ma sinora è stato corrisposto solo il 25 per cento circa;

a quanto detto si aggiunga inoltre che oltre 200 lavoratori e lavoratrici delle mense aziendali trentine, che da marzo sono in cassa integrazione in deroga, non hanno ancora ricevuto alcunché;

la cassa integrazione degli addetti del turismo è coperta dal Fondo di solidarietà trentino, che insieme all'Inps ha accelerato i pagamenti: gli importi marzo e aprile sono stati erogati a giugno, a breve saranno corrisposti di importi relativi al mese di maggio;

ulteriore preoccupazione desta infine la situazione dei 70 dipendenti di 4 cooperative sociali che operano in appalto negli impianti sportivi e palestre scolastiche Asis, i quali solitamente durante la sospensione estiva delle attività scolastiche ricevono una retribuzione derivante dalla banca dati accumulata durante l'anno;

avendo potuto accumulare poco nel corso del 2020, detti lavoratori si ritrovano ora senza stipendio e senza ammortizzatori sociali,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché gli ammortizzatori sociali previsti a normativa vigente siano tempestivamente erogati in favore dei lavoratori che ne hanno diritto.

(4-03856)

[PUGLIA](#), [VACCARO](#), [DONNO](#), [ANGRISANI](#), [TRENTACOSTE](#), [MORONESE](#), [FERRARA](#), [PISANI Giuseppe](#), [GIANNUZZI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la previdenza complementare è una forma di previdenza che si aggiunge a quella obbligatoria, ma non la sostituisce. È fondata su un sistema di finanziamento a capitalizzazione. Per ogni iscritto viene creato un conto individuale nel quale affluiscono i versamenti che vengono poi investiti nel mercato finanziario da gestori specializzati (in azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) e che producono, nel tempo, rendimenti variabili in funzione dell'andamento dei mercati e delle scelte di gestione. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ha il compito di vigilare e garantire trasparenza e correttezza dei comportamenti delle forme pensionistiche complementari;

il Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i giornalisti italiani (Fondo giornalisti) pubblicava in data 15 novembre 2019 l'avviso di selezione per l'incarico di direttore generale del Fondo. Dal suddetto bando si apprende che "Il Fondo non ha scopo di lucro. Aderendo a Fondo giornalisti, gli iscritti hanno l'opportunità di partecipare direttamente alla vita del Fondo: in particolare, gli stessi sono chiamati a eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, organi caratterizzati da una composizione "paritetica", ovvero sia da uno stesso numero di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro";

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

il 23 giugno 2020 il consiglio d'amministrazione del Fondo giornalisti ha affidato l'incarico di direttore generale al professor Marco Micocci, con 7 voti a favore contro 6. Al riguardo, dalle notizie di stampa si apprende di come la parte datoriale abbia imposto un proprio componente del cda, l'attuario Marco Micocci, contro il parere compatto della componente della categoria. Nello specifico: "Per la designazione di Micocci è stato decisivo il suo stesso voto e poi, nel momento che due candidati si sono fronteggiati con sei voti a testa, il fatto che il presidente Alessandro Serrau - ora espressione degli editori per la turnazione imposta dallo statuto - facesse valere la norma che consente in caso di parità di valutare doppio il proprio voto. È una pagina nera per il Fondo Complementare che statutariamente impone un equilibrio tra le parti, equilibrio che di fatto ora viene snaturato. Il Fondo rappresenta il "tesoretto" della pensione complementare dei giornalisti, che hanno fatto di tutto per cercare una mediazione alla fine di un processo di selezione, portato avanti con i meccanismi di trasparenza di un bando di gara pubblico, che aveva fatto emergere ottime professionalità già operative in alcune direzioni di altri enti previdenziali. Si tratta di una scelta che di fatto mette a repentaglio il dialogo tra le parti in un presidio così importante per il *welfare* dei giornalisti italiani per questo i consiglieri eletti dai giornalisti non abbasseranno la guardia mantenendo il proprio impegno a tutela del futuro dei colleghi" ("senzabavaglio.info", 24 giugno 2020);

considerato inoltre che:

il punto 3, lettera e) del citato avviso di selezione per l'incarico di direttore generale del Fondo giornalisti, tra le condizioni necessarie per partecipare alla selezione, prevede: "assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, derivanti da rapporti di controllo, di partecipazione o relazione d'affari, advisory o altra situazione soggettiva, anche *part time*, con i soggetti coinvolti nel *network* operativo del Fondo (ad. es. gestori delle risorse, depositario, soggetti preposti alla fornitura di beni e/o servizi, fonti istitutive)";

tale previsione mira a garantire l'indipendenza e la terzietà del soggetto destinato a ricoprire la carica di direttore generale del Fondo; basti pensare al fatto che, come ragione di incompatibilità, possa esservi anche l'esistenza di una situazione soltanto potenziale di un conflitto di interesse;

considerato infine che:

dalle informazioni reperite dagli interroganti, unitamente a quanto riferito al medesimo dalla componente giornalisti del consiglio di amministrazione del Fondo, il dottor Marco Micocci ricopriva la carica di consigliere all'epoca della votazione per la nomina del direttore generale del Fondo stesso; è noto che la Federazione italiana editori giornali costituisce una delle figure istitutive del Fondo giornalisti. Risulta, conseguentemente, difficile non scorgere una certa conflittualità, quanto meno potenziale, con i requisiti di indipendenza richiesti come necessari per partecipare alla selezione in questione,

si chiede di sapere:

quali siano le considerazioni del Ministro in indirizzo sulla questione descritta;

se e quali iniziative intenda intraprendere in merito ai fatti esposti, soprattutto circa le criticità evidenziate in tema democraticità delle istituzioni rappresentative;

se intenda interessare la COVIP per la verifica circa il rispetto delle condizioni che garantiscono la trasparenza ed il buon funzionamento del Fondo giornalisti.

(4-03857)

DE POLI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

nel corso dell'esame del disegno di legge 1477 (armonizzazione comparto sicurezza Vigili del fuoco) in 1ª Commissione permanente del Senato, il 1º luglio 2020 sono state audite alcune organizzazioni del corpo dei Vigili del fuoco, che hanno esposto le varie problematiche riscontrate nel testo;

sono emerse, in particolare, criticità relative alla distribuzione del 16 milioni di euro previsti dall'art. 1, comma 133, della legge n. 160 del 2019, che sarebbe, sempre a detta degli interessati, iniqua, sia relativamente agli aumenti salariali previsti, che al trattamento previdenziale, avvantaggiando le cariche dirigenziali;

inoltre, l'applicazione dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo del 6 ottobre 2018, n. 127, che

prevede che il personale del ruolo dei Vigili del fuoco, dopo aver frequentato il previsto corso di formazione d'ingresso, venga successivamente assegnato in una sede del Corpo con periodo di permanenza non inferiore a cinque anni, paleserebbe una ingiustizia nei confronti del personale operativo neoassunto il quale, nei processi di mobilità, non vedrebbe garantita l'anzianità di servizio rispetto al personale assunto successivamente,

si chiede di sapere quali opportune iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di provvedere tempestivamente, con le risorse adeguate, all'equiparazione del trattamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con quello delle altre forze dell'ordine e garantire una distribuzione equa e ponderata dei fondi messi a disposizione che gratifichi realmente chi garantisce il primo soccorso urgente, mettendo a rischio la proprio vita e, inoltre, se non reperi necessario intervenire sulla norma che regola la permanenza nella sede di assegnazione.

(4-03858)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

11^a Commissione permanente(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-01793 del senatore Parrini, su due concorsi pubblici banditi il 30 giugno 2020.

